

GLI STATUTI
DELLA REPUBBLICA FIORENTINA
DEL 1355 IN VOLGARE

I

Statuto del Capitano del Popolo



Leo S. Olschki
MCMXXIII

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA
DOCUMENTI DI STORIA ITALIANA
SERIE II - VOLUME XVIII

GLI STATUTI DELLA REPUBBLICA FIORENTINA DEL 1355 IN VOLGARE

I

Statuto del Capitano del Popolo

a cura di

FEDERIGO BAMBI, FRANCESCO SALVESTRINI
LORENZO TANZINI



FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITORE
MMXXIII

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

Pubblicazione realizzata con il contributo di



DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
PGM
Centro Studi per la
Storia del Pensiero
Giuridico-Moderno

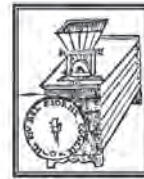


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SAGAS
DIPARTIMENTO DI STORIA,
ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA,
ARTE E SPETTACOLO



Università degli Studi
di Cagliari
Dipartimento di Lettere,
Lingue e Beni Culturali



ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Con il patrocinio del



ISBN 978 88 222 6782 5

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

PREMESSA

Prima di entrare nel merito dell'opera che qui si presenta, è necessario spendere qualche parola sull'istituzione che l'ha promossa: la Deputazione di storia patria per la Toscana.

Fondata nel 1862, la Deputazione ha come compito principale quello di incoraggiare gli studi sulla storia della regione, pubblicandone i risultati, e di curare l'edizione di fonti di particolare rilievo. Queste ultime sono accolte nella collana «Documenti di storia italiana», come si legge nel frontespizio del libro. Il riferimento all'Italia – e non alla Toscana – dipende dal fatto che, quando nei primi decenni successivi all'Unità si pubblicarono i primi volumi, la Deputazione con sede a Firenze aveva come area di pertinenza anche l'Umbria e le Marche, e documenti relativi a quelle regioni furono editi nella collana. Il titolo rimase lo stesso quando negli anni '80 e '90 dell'Ottocento Umbria e Marche dettero vita a due Deputazioni autonome. Forse si conservò la dicitura iniziale anche per il fatto che molte delle fonti editate successivamente rivestivano un'importanza che andava ben oltre la storia della Toscana.

All'interno della collana gli Statuti comunali occupano una posizione particolare, e non occorre certo soffermarsi sull'importanza di tali fonti, soprattutto se riguardano, come nel nostro caso, città di assoluto rilievo quale fu la Firenze del Trecento.

Gli *Statuti del Podestà e del Capitano del popolo* del 1355 hanno una valenza del tutto particolare. In primo luogo si tratta di testi tradotti in volgare dagli originali in latino, andati distrutti nel 1378 nel corso del Tumulto dei Ciompi. Oltre a Firenze solo per altre tre grandi città (Siena, Perugia e Venezia) si conservano Statuti comunali in volgare risalenti al XIV secolo. Si aggiunga che nel nostro caso la volgarizzazione è per una buona metà opera di una personalità illustre e di grande spessore culturale: il notaio Andrea Lancia, già traduttore di testi classici e commentatore della *Commedia* dantesca, profondo conoscitore della cosa pubblica con alle spalle un'intensa carriera politica.

In secondo luogo è importante la data del 1355. Si era in un momento particolare della storia fiorentina, tra l'apogeo dello sviluppo medievale e le prime avvisaglie della crisi, a pochi anni dall'immane flagello rappresentato

dalla Peste Nera. Nel contempo nei decenni a cavallo della metà del secolo ebbe inizio quell'espansione territoriale di Firenze, che assorbendo nel proprio dominio le città più vicine (Prato e Pistoia), muoveva passi decisi verso la costituzione di un ampio Stato regionale. Questo fa sì che i nostri Statuti abbiano una valenza che va al di là dei confini cittadini.

Allora viene spontanea la domanda: perché sono rimasti inediti sino ad ora? Gli Statuti del 1325, ad esempio, hanno conosciuto un'edizione quasi un secolo fa a cura di Romolo Caggese; e di quelli del 1415 disponiamo di una edizione settecentesca.

La risposta è semplice: molti studiosi si sono arresi di fronte alla mole dei corpi normativi del 1355, più ampi e più complessi rispetto a quelli citati sopra. Si aggiungano le maggiori difficoltà insite nell'edizione di testi in volgare rispetto a quelli redatti in latino. Ne è una riprova il lungo iter che ha portato a questa edizione. Francesco Salvestrini ha goduto di tre assegni annuali di ricerca, a partire dal 1999, presso l'Università di Firenze per avviare la trascrizione e lo studio. Successivamente si sono aggiunti a lui Lorenzo Tanzini, che alla normativa fiorentina ha dedicato molti studi, e Federico Bambi, allievo di Piero Fiorelli, e anche lui, come il maestro, grande esperto della nascita del linguaggio giuridico in volgare, di cui i nostri Statuti costituiscono un esempio di assoluto rilievo. I tre curatori hanno svolto un lavoro certosino, sia sul piano filologico, con un attento controllo del testo, sia sul piano dell'evoluzione normativa – rimandando, quando si dava il caso, ai corpi legislativi precedenti dai quali derivavano determinate rubriche – sia sul piano dell'analisi linguistica, alla quale è dedicato l'intero terzo volume. Le tre introduzioni danno conto dei diversi approcci che lo studio della fonte ha richiesto.

Alla fatica pluriennale dei curatori ha corrisposto l'impegno sul piano finanziario di alcune istituzioni che hanno alleggerito gli oneri gravanti sulla Deputazione, permettendo così l'uscita dei volumi: compaiono tutte nel retrofrontespizio con i loro loghi.

Non occorre sottolineare qui il contributo offerto da questa edizione a una migliore conoscenza della Firenze trecentesca, con una ricaduta che va ben oltre i confini della città. La vita del tempo, in tutti i suoi risvolti, viene raccontata e regolata con la freschezza della prosa volgare. Le quasi mille rubriche ci informano sull'assetto istituzionale e sulle forme di partecipazione alla vita pubblica, sull'urbanistica cittadina e sulle norme che la disciplinavano, sullo svolgimento dei mercati, sul funzionamento della zecca dove si coniava il celebre fiorino d'oro, sulle attività manifatturiere e artigianali, sull'assistenza pubblica ai bisognosi, sui costumi sessuali, sulla famiglia e sul matrimonio, sulla repressione dell'ostentazione del lusso, ecc. Così l'opera viene a rappresentare uno strumento di ricerca prezioso non solo per i medievisti *tout court* ma anche per gli storici del diritto, per gli studiosi di linguistica e dialettologia, per paleografi e diplomatisti, per gli storici dell'arte. Per questo siamo convin-

ti che l'edizione sarà accolta con grande favore da quanti, italiani e stranieri, si dedicano allo studio del Basso Medioevo e del primo Rinascimento, nella comune consapevolezza di quanto la città di Firenze abbia contribuito allo sviluppo di quella civiltà.

GIULIANO PINTO

Presidente della Deputazione
di storia patria per la Toscana

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

SAGGI INTRODUTTIVI

FRANCESCO SALVESTRINI

«PATRÌA DEGNA DI TRIUMFAL FAMA».*
IL CONTESTO STORICO-POLITICO E LA MATRICE CULTURALE
DEGLI STATUTI FIORENTINI DEL 1355

1. PREMESSA

Le leggi fondamentali della Repubblica fiorentina datate al 1355 e conservate nella doppia stesura di Statuto del Podestà e Statuto del Capitano del Popolo furono dettate per disposizione della Signoria (Priorato delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia), magistratura posta al vertice dell'ordinamento pubblico cittadino, a seguito di precise istanze tecnico-documentarie e in rapporto a mutamenti di carattere politico-istituzionale che interessarono la struttura costitutiva del Comune e si riflessero sulla cultura del suo ceto dirigente. In primo luogo vi era il bisogno di accogliere le riforme, gli *additamenta* e le chiose apportate alle precedenti redazioni statutarie composte fra il 1322 e il 1325.¹ Parallelamente era andata emergendo la necessità di integrare al *corpus* normativo altri testi dispositivi di argomento specifico.² Si trattava, in

* La citazione è ripresa da I. DEL LUNGO, *A Fiorenza. La canzone d'un guelfo bianco*, «Nuova Antologia», s. VI, 214, 1921, fasc. 1188, pp. 97-108; A. MANZI, *Le rime spurie di Dante. Con un saggio di commento della canzone Patria degna di triumfal fama*, «Rivista di Studi Danteschi», 14, 2014, pp. 36-82. Abbreviazioni impiegate nel testo: ASFi = Firenze, Archivio di Stato; BNCF = Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale; «ASI» = «Archivio Storico Italiano». Le datazioni riferite nel testo seguono lo stile comune e non quello fiorentino, che fissava l'inizio dell'anno al 25 marzo.

¹ *Statuti della Repubblica fiorentina*, I, *Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25*; II, *Statuto del Podestà dell'anno 1325*, a cura di R. Caggese, Nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999.

² Cfr. ad esempio gli ordinamenti contro il lusso femminile, cronologicamente coevi alle provvisori antimagnatizie, e le riforme emanate fino agli anni Cinquanta del Trecento (*Legge suntuaria fatta dal Comune di Firenze l'anno 1355 e volgarizzata nel 1356 da ser Andrea Lancia*, a cura di P. Fanfani, «L'Etruria. Studi di filologia, di letteratura, di pubblica istruzione e di belle arti», 1, 1851, pp. 366-382, 429-443; P. EMILIANI GIUDICI, *Storia dei Comuni italiani*, Firenze, Le Monnier, 1866, III, pp. 149-170. Cfr. in proposito C. GUIMBARD, *Appunti sulla legislazione suntuaria a Firenze dal 1281 al 1384*, «ASI», 150, 1, 1992, pp. 57-81: 60-61, 74-75; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione*

particolare, di alcune provvisioni, cioè proposte di leggi correnti, che i Priori avevano avanzato dal 1330 al 1350, circa, ai due organi legislativi ordinari, ossia – dopo le semplificazioni dei tardi anni Venti – i Consigli del Popolo (o del Capitano) e del Comune (o del Podestà), e che questi avevano approvato.³

I decenni compresi tra la vecchia e la nuova statuizione erano stati densi di avvenimenti per la società e la vita politica fiorentine. Ricordiamo solamente l'inondazione dell'Arno del 1333,⁴ le emergenze annonarie del 1328-30, 1340 e 1346-47,⁵ la signoria di Gualtieri di Brienne duca d'Atene (1342-43) e la 'riscossa' politica del ceto magnatizio;⁶ oltre al fallimento delle grandi compagnie finanziarie dal 1338 al '46,⁷ al flagello della peste del 1348 e alle devastazioni compiute dalle compagnie di ventura che imperversarono nelle campagne fra

archivistica e ordinamenti, a cura di G. Biscione, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2009, pp. 502-505).

³ Cfr. B. BARBADORO, *Gli atti consiliari del comune di Firenze fino alla metà del Trecento*, «ASI», 92, 3, 1934, pp. 67-119; R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, trad. it., Firenze, Sansoni, IV, 1962, pp. 113-114; L. TANZINI, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, Edifir, 2007, pp. 22-23; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., p. 102. Sul progressivo contrarsi del ceto dirigente comunale dopo le riforme del sistema di elezione per i Priori e i Consoli delle Arti a partire dal 1328-29, cfr. J.M. NAJEMY, *Storia di Firenze 1200-1575*, trad. it., Torino, Einaudi, 2014, pp. 160-161.

⁴ Sulla quale F. SALVESTRINI, *L'Arno e l'alluvione fiorentina del 1333*, in *Le calamità ambientali nel tardo Medioevo europeo: realtà, percezioni, reazioni*, a cura di M. Matheus, G. Piccinni, G. Pinto, G.M. Varanini, Firenze, University Press, 2010, pp. 231-256; *L'acqua nemica. Fiumi, inondazioni e città storiche dall'antichità al contemporaneo*, a cura di C. Bianca e F. Salvestrini, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2017.

⁵ Cfr. G. PINTO, *Firenze e la carestia del 1346-47. Aspetti e problemi delle crisi annonarie alla metà del '300*, «ASI», 130, 1, 1972, pp. 3-84; Id., *Il Libro del Biadaio. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze, Olschki, 1978, pp. 110-115; P. NANNI, *Facing the Crisis in Medieval Florence: Climate Variability, Carestie, and Forms of Adaptation in the First Half of the Fourteenth Century*, in *The Crisis of the 14th Century. Teleconnections between Environmental and Societal Change*, ed. by M. Bauch and G.J. Schenk, Berlin, De Gruyter, 2020, pp. 169-189.

⁶ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 32, cc. 15v, 19r; G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, Olschki, 1981, I, pp. 11-12; A. DE VINCENTIIS, *Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del duca d'Atene*, «ASI», 161, 4, 2003, pp. 209-248; P. GUALTIERI, *Il Comune di Firenze tra Due e Trecento. Partecipazione politica e assetto istituzionale*, Firenze, Olschki, 2009, pp. 173-247; CH. KLAPISCH-ZUBER, *Ritorno alla politica. I magnati fiorentini, 1330-1340*, Roma, Viella, 2009; A. ZORZI, *L'angoscia delle repubbliche. Il "timor" nell'Italia comunale degli anni Trenta del Trecento*, in *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, ed. by A. Gamberini, J.Ph. Genet, A. Zorzi, Roma, Viella, 2011, pp. 287-324; 289-295; A. DE VINCENTIIS, *L'ultima signoria. Firenze, il duca d'Atene e la fine del consenso angioino*, in *Le signorie cittadine in Toscana. Esperienze di potere e forme di governo personale (secoli XIII-XV)*, a cura di A. Zorzi, Roma, Viella, 2013, pp. 83-120; P. TERENCE, *Gli Angiò in Italia centrale. Potere e relazioni politiche in Toscana e nelle terre della Chiesa (1263-1335)*, Roma, Viella, 2019, pp. 100-103, 105-116; V. MAZZONI, *Regimi politici fiorentini tra gli anni Trenta e Sessanta del XIV secolo*, in *Niccolò Acciaiuoli, Boccaccio e la Certosa del Galluzzo. Politica, religione ed economia nell'Italia del Trecento*, a cura di A. Andreini, S. Barsella, E. Filosa, J. Houston, S. Tognetti, Roma, Viella, 2020, pp. 209-228; 218-223.

⁷ Cfr. ora L. TANZINI, 1345. *La bancarotta di Firenze. Una storia di banchieri, fallimenti e finanza*, Roma, Salerno Ed., 2018.

anni Quaranta e Cinquanta.⁸ Per altro verso la città e il suo dominio avevano conosciuto, grosso modo durante lo stesso periodo, una notevole, ancorché onerosa, espansione territoriale.⁹ Le mutate esigenze della nuova compagine statutale richiedevano un più appropriato quadro legislativo che si estendesse ad un ambito ormai vasto e articolato, relazionandosi con gli statuti delle comunità soggette comprese entro i confini di un distretto quasi regionale.¹⁰ La città, in forte ascesa demografica ed economica almeno fra il XII e il primo XIV secolo,¹¹ era stata aspramente colpita dall'epidemia, passando da oltre 100.000 a forse meno di 50.000 abitanti. Tuttavia, ancora alla metà del secolo essa si configurava come un grande centro finanziario e manifatturiero che aveva saputo conservare un rilievo internazionale,¹² e il cui sistema di governo

⁸ Cfr. MATTEO VILLANI, *Cronica*, a cura di G. Porta, Parma, Guanda, 1990-91, III, cx; IV, xvi; VI, iv, t. 1, pp. 466-469, 494-495, 718-719; F.-T. PERRENS, *Histoire de Florence*, IV, Paris, Hachette, 1879, pp. 424-433; A.B. FALSINI, *Firenze dopo il 1348: Le conseguenze della peste nera*, «ASI», 129, 4, 1971, pp. 425-503; G.A. BRUCKER, *Florence and the Black Death*, in *Boccaccio: secoli di vita*, a cura di M. Cottino-Jones ed E. Tuttle, Ravenna, Longo, 1977, pp. 21-30; F. SALVESTRINI, *Inquietudini religiose, presenze monastico-eremitiche e tradizione contemplativa nella Firenze del Trecento*, in *Niccolò Acciaiuoli*, cit., pp. 61-89. Sulla peste del 1348 a Firenze è in preparazione un lavoro di Solal Abéles.

⁹ Ricordiamo ad esempio: 1331 sottomissione di Pistoia, 1334 di Cortona, 1337 accordo con Pier Saccone Tarlati signore di Arezzo, 1331-42 occupazione della Valdinievole, 1347 balia su San Miniato al Tedesco nel Valdarno inferiore, 1348 patti con Colle Valdelsa, 1350-51 acquisto di Prato, 1353 patti con San Gimignano. Cfr. G.A. BRUCKER, *Florentine Politics and Society, 1343-1378*, Princeton, University Press, 1962, p. 145; M. LUZZATI, *Firenze e l'area toscana*, in *Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, VII, 1, *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale*, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Torino, Utet, 1987, pp. 561-828: 654-657, 679-680; R. MANSELLI, *La repubblica di Lucca*, ivi, 2, pp. 607-731: 671-575; *Statuti del Comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, a cura di F. Salvestrini, Pisa, ETS, 1994, *Introduzione*, pp. 32-33, 37-38; V. MAZZONI – F. SALVESTRINI, *Strategie politiche e interessi economici nei rapporti tra la Parte Guelfa e il Comune di Firenze. La confisca patrimoniale ai «ribelli» di San Miniato (ca. 1368-ca. 1400)*, «ASI», 157, 1, 1999, pp. 3-61: 4-5; CH.M. DE LA RONCIÈRE, *De la ville à l'État régional: la constitution du territoire (XIV^e-XV^e siècle)*, in *Florence et la Toscane, XIV^e-XX^e siècles. Les dynamiques d'un État italien*, cur. J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Rennes, Presses Universitaires, 2004, pp. 15-38: 16-18; L. TANZINI, *La Toscana degli Stati cittadini: Firenze e Siena*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Roma, Viella, 2014, pp. 87-105: 88-89.

¹⁰ M.B. BECKER, *Florence in Transition*, II, *Studies in the Rise of the Territorial State*, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1968, pp. 73-74; A. ZORZI, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 279-349; *Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power*, ed. by W.J. Connell and A. Zorzi, Cambridge, University Press, 2000; F. SALVESTRINI, *Gli statuti delle «quasi città» toscane (secoli XIII-XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 217-242. Sulla proiezione territoriale della normativa fiorentina cfr. G. Russo, «*Hic enim liber terribilis est*». *Profili egemonici del penale negli statuti fiorentini del primo Quattrocento*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 47, 2018, pp. 391-435: 391-392, 396-399, 403, 422-431.

¹¹ M. GINATEMPO – L. SANDRI, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze, Le Lettere, 1990, pp. 106, 260; W.R. DAY JR., *The population of Florence before the Black Death: survey and synthesis*, «Journal of Medieval History», 28, 2002, pp. 93-129.

¹² Cfr. F. SALVESTRINI, *The Construction of the Urban Identity in Late Medieval Italy the Case of Tuscany (Thirteenth to Fourteenth Century)*, «Review of History and Political Science», 3, 2015, 1, pp. 47-59: 53-54, rhpsnet.com/journals/rhps/Vol_3_No_1_June_2015/5.pdf; G. PINTO, *Firenze me-*

costituiva un modello per altre compagini istituzionali di minori o analoghe dimensioni.¹³ Questi fatti contribuirono in ampia misura ad imporre una riscrittura e una completa revisione dei grandi ordinati a vigenza locale, divenuti nel frattempo caotici e inadeguati.¹⁴

Nell'opinione di Riccardo Fubini le immediate premesse della nuova redazione vanno fatte risalire al 1348-50. In quegli anni la città sconvolta dal contagio attraversava un periodo particolarmente difficile anche dal punto di vista della sua stabilità economico-erariale. Si era all'inizio di un processo che, soprattutto a causa delle spese militari, avrebbe visto crescere il debito pubblico (Monte) da circa 500.000 fiorini nel 1345 (anno in cui fu proclamata la grande bancarotta del Comune) ad oltre 3 milioni verso la fine del secolo.¹⁵ Mentre dal 1348-49 si andava lentamente stabilizzando la presenza tra le mura urbane di uno *studium generale* che accresceva l'autoconsapevolezza dei ceti eminenti (già nel 1321 era stata richiesta in città l'opera di quattro dottori che insegnassero «ragioni ecclesiastiche e civili»),¹⁶ le autorità politiche, allo scopo di con-

dievale e dintorni, Roma, Viella, 2016, pp. 59-91; A. POLONI, *Un decennio catastrofico? Crisi economica e cambiamento sociale a Firenze negli anni Quaranta del Trecento*, in «Diversi angoli di visuale» fra storia medievale e storia degli ebrei. In ricordo di Michele Luzzati, a cura di A.M. Pult Quaglia e A. Veronese, Pisa, Pacini, 2016, pp. 201-216.

¹³ Cfr. J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Il problema storiografico: Firenze come modello (e mito) di regime popolare*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Pistoia-Roma, Viella, 1997, pp. 1-16.

¹⁴ Si trattava di modalità operative consuete, efficacemente riassunte alcuni anni fa, in rapporto all'intera normativa delle città comunali, da M. ASCHERI, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli, 1991, pp. 257-285; P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Carocci, 1998, pp. 151-159; F. BAMBI, «A chi legge» (ovvero qualche considerazione sugli statuti e la stampa), in *Gli statuti in edizione antica (1475-1799) della Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università di Firenze*, a cura di F. Bambi e L. Conigliello, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003, pp. 1-16; G. MONTECCHI, *I primi statuti a stampa: le procedure tipografiche di un genere editoriale aperto*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Väsina*, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2004, pp. 269-294; É. CROUZET-PAVAN, *Inferni e paradisi. L'Italia di Dante e Giotto*, ed. it. Roma, Fazi, 2007, pp. 111-112; A. ZORZI, *Scrivere le regole: l'Italia degli statuti*, in *Atlante della letteratura italiana*, a cura di S. Luzzato e G. Pedullà, I, *Dalle origini al Rinascimento*, a cura di A. De Vincentiis, Torino, Einaudi, 2010, pp. 48-54. Per la normativa statutaria fiorentina, L. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo Statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki, 2004, pp. 37-38, 42 ss. Su cosa effettivamente debba intendersi per testo 'aperto' in rapporto agli statuti municipali rinvio, però, a J. KIRSHNER, *Baldo degli Ubaldi's contribution to the rule of law in Florence*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi, 1400-2000*, a cura di C. Frova, M.G. Nico Ottaviani, S. Zucchini, Perugia, Università degli Studi, 2005, pp. 313-364: 322-323; e F. SALVESTRINI, *Struttura, normazione e stratificazione testuale negli statuti di alcune città comunali italiane del XIII e XIV secolo*, in *Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle). Statuts, écritures et pratiques sociales - III*, sous la direction de D. Lett, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019, pp. 19-35: 33-35.

¹⁵ Cfr. M. BECKER, *Problemi della finanza pubblica fiorentina della seconda metà del Trecento e dei primi del Quattrocento*, «ASI», 123, 4, 1965, pp. 433-466: 433-455; P. BENIGNI, *L'organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel '300*, in *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, a cura di S. Gensini, Pisa, Pacini, 1988, pp. 151-163: 162; J.K. HYDE, *Società e politica nell'Italia medievale. Lo sviluppo della «società civile», 1000-1350*, trad. it., Bologna, il Mulino, 1999, pp. 240-241.

¹⁶ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., I, x, t. 1, pp. 23-24. Cfr. E. SPAGNESI, *Lo Studio fiorentino e i suoi*

solidare l'ordinamento vigente, avviarono un processo di trasformazione delle istituzioni di governo all'insegna di un rafforzamento del potere conferito al Priorato. Tale magistratura, che era nata come espressione del sistema corporativo e che costituiva la più qualificata rappresentanza politica della comunità, risaliva al 1282. Tuttavia ancora negli Statuti del 1322-25 essa agiva ad un livello per molti aspetti subordinato rispetto al Podestà e al Capitano del Popolo.¹⁷ In ogni caso, già sul finire degli anni Dieci era divenuta la sede privilegiata per il raccordo tra gli esponenti delle famiglie di Popolo a prevalente estrazione mercantile rimaste ai vertici del 'reggimento' dopo i bandi e le epurazioni del periodo precedente; nonché tra questi e i signori angioini.¹⁸ Dal 1318 divenne prassi la preventiva deliberazione della Signoria per la periodica convocazione delle assemblee di governo, cioè dei sopra menzionati consigli, detti 'opportuni', oltre che per la presentazione in essi delle proposte di legge da discutere.¹⁹ Il ruolo sempre più importante svolto dai Priori e dal Gonfaloniere di Giustizia come espressioni dell'autonomia comunale e quindi, nel tempo, della stessa sovranità cittadina, venne sottolineato sia da alcune rubriche del secondo libro del nuovo Statuto del Capitano (in particolare la 5 e la 13), sia dalla costante registrazione (1282-1532) dei nomi dei magistrati e dei principali eventi occorsi durante il loro mandato sulle pagine del cosiddetto *Priorista di palazzo*, testo di chiara matrice culturale classica (si pensi ai *fasti consulares*), che fu destinato a conservare la memoria ufficiale della Repubblica.²⁰

Risale all'arco cronologico 1348-55 anche la ridefinizione delle magistrature istituite nel primo Trecento con funzioni consultive, ossia i 'Collegi' denominati dei Dodici Buoni Uomini, espressione del sistema politico facente capo alla Parte Guelfa, e dei Sedici Gonfalonieri delle Compagnie (questi ultimi esercitanti anche funzioni militari e di ordine pubblico).²¹ Dalla fine degli anni

statuti del 1388, «Atti e Memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria», n.s. 71, 2006, pp. 11-40: 14-17; F. BAMBI, *I nomi del 'diritto': dal latino al volgare*, in *Categorie e terminologie del diritto nella prospettiva della comparazione*, a cura di M. Graziadei e B. Pozzo, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 23-36; F. SANTI, *Avignone, Firenze e la rinascita dello Studium nel 1348. Per un altro sguardo sulla metà del secolo XIV*, in *Studium Florentinum: l'istruzione superiore a Firenze fra XIV e XVI secolo*, a cura di L. Fabbri, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 2021, pp. 31-44: 31-39; E. SPAGNESI, *Lo Studium florentinum: approvazioni papali e imperiali*, *Statuti*, ivi, pp. 45-82.

¹⁷ *Statuti della Repubblica fiorentina*, I, *Statuto del Capitano*, cit., II, III, IIII, VI, in partic. pp. 78-86. Cfr. in proposito R. FUBINI, *Le edizioni dei «Libri fabarum»*, in *Archivio di Stato di Firenze, I Consigli della Repubblica fiorentina, Libri fabarum XVII (1338-1340)*, a cura di F. Klein, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1995, pp. XI-XXI: XIII-XIV; F. KLEIN, *Introduzione*, ivi, pp. XXIII-XXXVII.

¹⁸ Cfr. ASFi, *Signori, Minutari*, 1-5; A. ZORZI, *Gli statuti di Firenze del 1322-1325: regimi politici e produzione normativa*, in *Signori, regimi signorili*, cit., pp. 123-141: 128-129, 131, 140-141.

¹⁹ Cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione*, cit., pp. 71-73.

²⁰ Cfr. ASFi, *Priorista di Palazzo*, 1; ivi, *Tratte*, 57, 62; ivi, *Carte Stroziane*, II, 100; parzialmente ed. in *Priorista fiorentino storico pubblicato e illustrato*, a cura di M. Rastrelli, Firenze, Giuseppe Tofani, 1783-85. Per un cfr., B. CASINI, *Il «Priorista» e i «Libri d'Oro» del Comune di Pisa*, Firenze, Olschki, 1986.

²¹ Cfr. ASFi, *Signori e Collegi, Deliberazioni in forza di ordinaria autorità*, 3-8; *Signori e Collegi, Deliberazioni in forza di speciale autorità*, 1, 1bis.

Quaranta i consigli 'opportuni' iniziarono a riunirsi abitualmente nel palazzo dei Priori, sancendo in questo modo la capacità di controllo da parte di questi ultimi. Sempre a partire dal 1348, allorché fu nominato Notaio delle Riformagioni ser Piero di ser Grifo da Pratovecchio, attivo con continuità per vari decenni,²² la serie delle *Provvisioni* assunse un nuovo aspetto ed iniziò ad essere ordinatamente rubricata, anno per anno, all'interno di grandi libri pergamenacei (ossia non più nella forma meno organica dei quaderni), presentando una veste diplomatica provvista di riconoscibile ed autorevole dignità pubblicistica, che si mantenne sostanzialmente immutata fin quasi alle riforme connesse all'avvento del principato (1532).²³

Fra 1348 e '49 fecero la loro comparsa i registri delle *Consulte e pratiche* che, raccogliendo in larga misura le dichiarazioni dei Gonfalonieri delle Compagnie e dei Dodici Buoni Uomini (oltre a quelle di altri magistrati e cittadini eminenti) in merito alle più importanti questioni di politica interna ed estera, evidenziavano il nuovo rilievo politico e amministrativo conferito ai Collegi, i quali agivano di concerto coi supremi organi del Comune.²⁴ Nel 1355 i pareri da loro offerti divennero obbligatori per la proposta delle leggi.²⁵ In epoca non di molto precedente (1328), al termine delle guerre contro Castruccio Castracani, era stato stabilito anche il ricorso a scrutini e sorteggi elettorali (il cosiddetto sistema delle *Tratte*) per la nomina delle magistrature.²⁶ Tale modalità di selezione del ceto dirigente affidava nuovamente alle istituzioni repubblicane, dopo il condizionante periodo delle dirette signorie angioine,²⁷ il potere di designare gli uomini periodicamente preposti al go-

²² Sul quale D. MARZI, *La Cancelleria della Repubblica Fiorentina*, Rocca San Casciano, Cappelli, 1909, rist. anast a cura di G. Cherubini, Firenze, Le Lettere, 1987, p. 82; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 202-203; A. BARLUCCHI, *Formazione e gavetta di un notaio casentino: ser Pietro di ser Grifo da Pratovecchio, cittadino senese*, in *Il notariato in Casentino nel Medioevo. Cultura, prassi, carriere*, a cura di A. Barlucchi, Firenze, Associazione di Studi Storici Elio Conti, 2016, pp. 95-124.

²³ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 35-213. Cfr. F. KLEIN, *Coluccio Salutati dalle Riformagioni all'ufficio del Dettatore: la ridefinizione delle pratiche di scrittura nella cancelleria fiorentina*, in *Atti del Convegno Coluccio Salutati cancelliere e letterato*, Buggiano Castello, Comune di Buggiano, 2007, pp. 145-158; 147-149; TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., pp. 36-37, 111-112, 140-141; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, pp. 107-109.

²⁴ ASFi, *Consulte e pratiche*, 1-74. Cfr. R. FUBINI, *L'istituzione diplomatica e la figura dell'ambasciatore nel XV secolo (in particolare riferimento a Firenze)*, in *L'Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, I, a cura di F. Salvestrini, Firenze, University Press, 2006, pp. 333-354; 337, 339-340; TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., p. 23.

²⁵ Podestà, I, 28. Cfr. FUBINI, *Le edizioni*, cit., pp. xv-xvii.

²⁶ Cfr. Archivio di Stato di Firenze, *Archivio delle Tratte*, a cura di P. Viti e R.M. Zaccaria, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1989, pp. 3-19.

²⁷ Sul quale, ora, S. DIACCIATI, «*Populus noster non magis florentinus quam regius*». Firenze e i sovrani francesi nella seconda metà del Duecento, in *Dante e la cultura fiorentina. Bono Giamboni, Brunetto Latini e la formazione intellettuale dei laici*, a cura di Z.G. Barański, Th.J. Cachey Jr., L. Lombardo, Roma, Salerno Ed., 2019, pp. 15-31: 25-26.

verno della cosa pubblica, seguendo un metodo che univa l'attenta scelta dei cittadini eleggibili (*squittinio*) a una composizione volutamente casuale, quindi per programma imparziale (imborsazione ed estrazione), delle assemblee stesse.²⁸ Sempre in quest'epoca (1343) Firenze fu divisa dal punto di vista amministrativo in quartieri, che andarono a sostituire i sestieri precedenti.²⁹ Tale nuova ripartizione accompagnò la crescita dei compiti affidati ai Gonfalonieri delle Compagnie, nominati su base territoriale, in quanto elementi principali per la rappresentanza dei popoli o contrade, ad esempio in occasione delle festività religiose più sentite, come la ricorrenza del santo patrono Giovanni Battista.³⁰ Infine è degno di nota che nel 1352, a fronte delle crescenti difficoltà di bilancio, il Comune abbia dato vita a una magistratura collegiale, quella dei Regolatori delle entrate e delle uscite, incaricata di coordinare l'amministrazione finanziaria agendo al di sopra dei camerari e delle loro competenze.³¹

Di queste e di altre importanti trasformazioni istituzionali che evidenziavano il delinearsi di una vera e propria burocrazia comunale³² gli Statuti del 1355 costituirono in certo qual modo il frutto e il principale riflesso legislativo. Come dimostra anche un repertorio tematico dei contenuti dei due codici ordinato alfabeticamente, redatto tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo, questi nuovi compendi continuarono ad essere un indispensabile strumento di consultazione ad uso degli ufficiali di governo,³³ disciplinando il funziona-

²⁸ G. GUIDI, *I sistemi elettorali agli uffici del Comune di Firenze nel primo Trecento. Il sorgere delle elezioni per squittino (1300-1328)*, «ASI», 130, 3-4, 1972, pp. 345-407; ID., *I sistemi elettorali agli uffici della città-repubblica di Firenze nella prima metà del Trecento (1329-1349)*, ivi, 135, 3-4, 1977, pp. 373-424; 373-386; J.M. NAJEMY, *Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1982, pp. 99-125, 133-136. Per una riflessione sul sistema del sorteggio nelle istituzioni comunali, L. TANZINI, *Il fantasma della rappresentanza: sorteggio e rotazione delle cariche nelle città comunali (secc. XIII-XIV)*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma, Viella, 2017, pp. 145-174; 161-169.

²⁹ Cfr. *Capitano*, I, 179/80.

³⁰ Cfr. P. VENTRONE, *La festa di San Giovanni: costruzione di un'identità civica fra rituale e spettacolo (secoli XIV-XVI)*, «Annali di Storia di Firenze», 2, 2007, pp. 49-76; 55-57 <http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/annali2007.htm>; F. SALVESTRINI, *La festa di San Giovanni a Firenze tra Medioevo ed età moderna*, in *Il Comune dopo il Comune. Rituali civici e continuità istituzionali in età moderna*, a cura di G.M. Varanini, Deputazioni di storia patria per le Venezie, per la Toscana, per l'Umbria, Società ligure di storia patria, in stampa.

³¹ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 40, cc. 25r, 34r, 1352, dicembre 3-4. Cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., pp. 215-225.

³² A.I. PINI, *La «burocrazia» comunale nella Toscana del Trecento*, in *La Toscana nel secolo XIV*, cit., pp. 215-240; 225-232. La crescita della documentazione pubblica emerge chiaramente da una provvisione del novembre 1355 che deliberava l'acquisto di nuovi armadi per la Camera del Comune dato che quelli esistenti non erano più sufficienti a contenere gli atti (ASFi, *Provvisioni, Registri*, 42, cc. 156v-157r).

³³ ASFi, *Carte di corredo*, 67, cc. 60r-86v. Cfr. in proposito TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., pp. 146-148.

mento formale della vita politica, nonché le dinamiche della realtà economica e sociale, fino alle redazioni normative del primo Quattrocento.³⁴

Nelle pagine che seguono vedremo come a una completa riscrittura in latino della legge fondamentale, varata in connessione con un prestigioso (anch'ché problematico) riconoscimento conferito alla Repubblica, il ceto dirigente fiorentino abbia deciso di aggiungere, per la prima volta, una versione in volgare dell'intero dettato statuario. Questa scelta, che già era stata compiuta nella vicina e spesso rivale Siena, configurò un'operazione politica e culturale destinata ad assumere un rilievo particolare nella tradizione normativa della città gigliata, anche se forse in un senso profondamente diverso rispetto a ciò che all'epoca venne ufficialmente dichiarato.

2. LE REDAZIONI STATUTARIE ANTERIORI ALLA METÀ DEL XIV SECOLO

La storia della produzione statutaria fiorentina risulta abbastanza singolare e allo stesso tempo emblematica del contesto normativo proprio a una grande realtà urbana dell'Italia centro-settentrionale durante la piena e tarda età comunale. Il locale 'reggimento' si dotò in epoca relativamente precoce di un proprio *corpus* legislativo a vigenza territoriale. Restano, infatti, precisi riferimenti a redazioni del *constitutum* cittadino in giuramenti pronunciati e patti conclusi dai consoli con determinate controparti di scritture giuridiche (anni Ottanta e Novanta del XII secolo e inizio del XIII).³⁵ Come sottolinea Federigo Bambi, tali testimonianze suggeriscono che questo primo compendio di leggi fosse una sorta di 'libro aperto' al quale venivano progressivamente accluse le nuove disposizioni vigenti e gli obblighi che Firenze andava sottoscrivendo con altre comunità.³⁶ Di un forse più organico statuto risalente al primo Duecento, certamente modificato in occasione dei mutamenti politici verificatisi nel corso di quel secolo, si ha poi memoria grazie alle formule di garanzia prestate in atti privati «de iure et secundum constitutum civitatis Florentie»,³⁷

³⁴ Cfr. in proposito E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 69-124: 86-91 (rist. in EAD., *L'Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Firenze, Le Monnier, 2008, pp. 69-104); CH. KLAPISCH-ZUBER, *Les acteurs politiques de la Florence communale (1350-1430)*, in *Florence et la Toscane*, cit., pp. 217-239; L. TANZINI, *Forme di egemonia politica in una città repubblicana: Firenze tra Tre e Quattrocento*, in *Le signorie cittadine in Toscana*, cit., pp. 323-348: 326 ss.

³⁵ Cfr. *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, pubblicati per cura di P. Santini, Firenze, Vieusseux, 1895, pp. 19, 33, 35, 52, 74, 147.

³⁶ F. BAMBI, *I nomi delle 'leggi fondamentali'*, «Studi di Lessicografia Italiana», 11, 1991, pp. 153-224: 208-209.

³⁷ Cfr. ad esempio, fra le più precoci attestazioni del XIII secolo, ASFi, *Diplomatico, Monte Comune o delle Graticole*, 1216, marzo 13. Per le forti analogie con la situazione dei primi costituiti

e da alcune menzioni di quest'ultimo nella legislazione ordinaria;³⁸ senza contare il codice degli statuti del Popolo di Volterra del 1253-54, che presenta alcune «rubriche constituti et ordinamentorum que venerunt de Florentia».³⁹ Dal 1246 si rinvencono copie di interi capitoli, fra cui articoli esemplati per le necessità degli istituti ecclesiastici.⁴⁰ Abbiamo quindi testimonianza di parziali riforme e revisioni, che certamente gli statuti stessi prevedevano con regolarità,⁴¹ condotte dalle commissioni arbitrali nel 1280 (in rapporto all'inserimento di un nuovo capitolo sulla giurisdizione del Capitano della massa), nel 1282, 1285, 1289 e poi in altri anni fino al 1321.⁴² Ricordiamo anche come nell'aprile 1291 fosse stata stanziata la somma di 21 lire di fiorini piccioli in favore di tal Lotto del fu Gianni proveniente dal popolo della Badia Fiesolana per «salario, remuneratione et solutione exemplature, miniature, rubricature et ligature» di un nuovo volume degli Statuti del Comune;⁴³ notizia che suggerisce il livello di compiutezza raggiunto a questa data dai manoscritti contenenti la legge fondamentale. Tuttavia varie circostanze, non ultimo l'incendio scoppiato nel 1343, in coincidenza con la cacciata del Duca d'Atene, nella Camera del Comune sita all'interno del palazzo del Podestà – ossia nell'istituto che fungeva da archivio generale della Repubblica⁴⁴ –, hanno fatto sì che di tale complessa

senesi cfr. V. CAPELLI – A. GIORGI, *Gli statuti del Comune di Siena fino allo «Statuto del Buongoverno» (secoli XIII-XIV)*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 126, 2, 2014, pp. 39-64: 40.

³⁸ Cfr. ASFi, *Provvisioni, Registri*, 1, c. 17r (1285, giugno 7).

³⁹ C. PAOLI, *Sopra gli statuti di Volterra del secolo XIII. Relazione di viaggio*, «ASI», s. IV, 18, 1886, pp. 444-458: 451-454; E. SOLAINI, *Lo Statuto del Popolo di Volterra*, ivi, s. V, 50, 1912, pp. 3-38: 3-5, 9-11; G. RONDONI, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino raccolti e pubblicati*, Firenze, Le Monnier, 1882, pp. 14, 20-26; GUIDI, *Il governo della città-repubblica*, cit., I, pp. 56-57; A. ZORZI, *Le edizioni e lo studio degli statuti volterrani dei secoli XIII-XV*, «Rassegna Volterrana», 75, 1998, pp. 33-43: 38; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 1-4, 583. Cfr. anche L. ZDEKAUER, *Il dono del mattino e lo statuto più antico di Firenze*, «Miscellanea Fiorentina di erudizione e storia», Pubblicata da I. Del Badia, I, 3, 1886, pp. 33-36.

⁴⁰ RONDONI, *I più antichi frammenti*, cit., pp. 14-18, 26-29, 35-87; G. PAPALEONI, *Nuovi Frammenti dell'antico Costituto Fiorentino*, «Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia», I, 5, 1886, pp. 70-78. Cfr. al riguardo F. SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutari, il trattamento dei testi, la critica*, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., I, pp. IX-LII: XI-XII.

⁴¹ Come sarà nei testi trecenteschi. Cfr. L. TANZINI, *Tradizione e innovazione nella rubrica De origine iuris dello Statuto fiorentino del 1409*, «ASI», 159, 2001, 4, pp. 765-796: 768-769.

⁴² Cfr. ASFi, *Provvisioni, Registri*, 2, cc. 90r, 181r, 185r; 4, cc. 135r, 138r; 5, cc. 73r, 81r; 8, cc. 138r, 141r; 13, c. 102r; 17, c. 96r; G. SALVEMINI, *Gli Statuti fiorentini del Capitano e del Podestà degli anni 1322-'25*, «ASI», s. V, 18, 1896, pp. 66-97: 96; *Consigli della Repubblica fiorentina (1301-1315)*, a cura di B. Barbadoro, Bologna, Zanichelli, I-II, 1921-30, rist. anast. Bologna, 1970-71, II, pp. 333, 341, 369; ZORZI, *Gli statuti di Firenze del 1322-1325*, cit., pp. 126-127, 138-139; TANZINI, *Statuti e legislazione*, cit., p. 35; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 17-23, 326.

⁴³ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 3, c. 10r.

⁴⁴ Cfr. G. BISCIONE, *I codici superstiti degli Ordinamenti di giustizia fiorentini*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. Arrighi, Firenze, Archivio di Stato, 1995, pp. 163-182: 175-176; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 10, 29-31, 133-208.

e reiterata attività siano rimaste solo poche e indirette testimonianze. Se, infatti, prendiamo in esame la documentazione normativa del Comune grosso modo compresa fra la metà del Duecento e gli anni Quaranta del secolo successivo, vediamo che, al di là della legislazione corrente, disponibile dagli anni Settanta-Ottanta del XIII secolo,⁴⁵ e dei *Capitoli*, ossia i patti giurisdizionali con signori, comunità soggette o potentati stranieri (dal secolo XII),⁴⁶ essa oggi si compone solo dei documenti relativi alla pace tra guelfi e ghibellini siglata sotto l'egida della Chiesa dal cardinale Latino Malabranca nel 1280 (testi confluiti, insieme alla normativa antiereticale duecentesca di matrice imperiale e pontificia, nei successivi statuti del Comune),⁴⁷ e dal breve codice edito alcuni anni fa da Lorenzo Tanzini che va sotto il nome di *Provvisioni Canonizzate*, 1, ossia un ordinamento della Camera del Comune redatto nel 1289 ma trasmesso da una copia di inizio Trecento.⁴⁸ A tali scritti si aggiungono, naturalmente, i celebri Ordinamenti di Giustizia del 1293 contro lo strapotere del ceto magnatizio.⁴⁹ Questi ultimi, preceduti da una legge sul sodamento dei *potentes*

⁴⁵ ASFi, *Libri Fabarum* (registri cartacei contenenti i verbali delle riunioni dei consigli con l'annotazione delle votazioni effettuate), 1-4; *Provvisioni, Registri* (quaderni pergamenei sui quali erano registrati in forma pubblica i provvedimenti legislativi), 1-10; *Provvisioni, Protocolli*, 1, 2. Cfr. B. BARBADORO, *Le fonti della più antica legislazione fiorentina*, Bologna, Zanichelli, 1934, pp. 38 ss.

⁴⁶ ASFi, *Capitoli, Registri*, 24, 26 et al.; *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e registro*, I, a cura di C. Guasti, In Firenze, Galileiana, 1866, *Prefazione*, pp. III-IV.

⁴⁷ Ma che non furono compresi nell'edizione statutaria a cura di R. Caggese (cfr. SALVESTRINI, *Per un commento*, cit., pp. XVI-XVII, XLI). Sul lodo del cardinale Latino e la sua tradizione testuale si veda: G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, Carnesecchi, 1899, pp. 320-333; DAVIDSOHN, *Storia*, cit., II, pp. 200-201, 209-216; M. SANFILIPPO, *Guelfi e ghibellini a Firenze: la "pace" del cardinale Latino (1280)*, «Nuova Rivista Storica», 64, 1980, pp. 1-25; I. LORI SANFILIPPO, *La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280. La sentenza e gli atti complementari*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 89, 1980-81, pp. 193-259; A. ZORZI, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I Podestà dell'Italia comunale. Parte I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, I, Roma, École française de Rome, 2000, pp. 453-594: 551, 556-561. Riguardo alla normativa antiereticale: M.G. DI RENZO VILLATA, *La Constitutio in Basilica Beati Petri nella dottrina di diritto comune*, in «...Colendo iustitiam et iura condendo...». Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee, a cura di A. Romano, II, Roma, De Luca, 1999, pp. 151-301; A. PIAZZA, «Affinché ... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate». Gli statuti di Gregorio IX contro gli eretici d'Italia, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medioevali*, a cura di A. Degrandi, O. Gori, G. Pesiri, A. Piazza, R. Rinaldi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2001, pp. 425-458; R. PARMEGGIANI, *L'Inquisizione a Firenze nell'età di Dante. Politica, società, economia e cultura*, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 53-55. Sui precedenti di tali disposizioni, M. MESCHINI, *L'evoluzione della normativa antiereticale di Innocenzo III dalla Vergentis in senium (1199) al IV concilio lateranense (1215)*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 106, 2, 2004, pp. 207-231.

⁴⁸ ASFi, *Camera del Comune, Provvisioni canonizzate*, 1, cc. 1r-14r; L. TANZINI, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provvisioni Canonizzate" del 1289*, «Annali di Storia di Firenze», 1, 2006, pp. 139-179; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 147-148.

⁴⁹ ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 1, 2, 3; ivi, *Capitoli, Registri*, 41, 1; BNCF, *Fondo Nazionale*, II.1.153 (dalla Biblioteca del convento di Santa Maria Novella). Le edizioni dei testi sono in: I. DI SAN LUIGI, *Delizie degli eruditi toscani*, IX, Firenze, Cambiagi, 1778, pp. 305-330, 353-357; V. FINE-

destinata ad essere accolta nel Costituto cittadino fin dal 1286-87,⁵⁰ dovevano essere depositati in copia presso ogni ufficio della Repubblica, stando almeno alla disposizione statutaria,⁵¹ e furono volgarizzati in epoca non identificata, ma ipotizzabile intorno al 1325,⁵² conoscendo anche alcune riforme fino agli anni Quaranta del XIV secolo.⁵³

Per completezza, come parte, almeno dalla fine del Trecento, del corpus statutario comunale in quanto testi dispositivi correlati a quelli con vigenza territoriale, richiamiamo anche gli Statuti della Mercanzia (1312, 1318-19, 1320-24)⁵⁴ e i codici della Parte Guelfa (1335);⁵⁵ oltre al cospicuo numero di statuti e regolamenti prodotti per le associazioni di mestiere e le fraternite laicali.⁵⁶

Da quanto fin qui osservato emerge chiaramente come snodi importanti della vita politica e istituzionale fiorentine, quali ad esempio l'affermazione del governo podestarile sul finire del XII secolo o il delinearsi degli scontri di fazione tra guelfi e ghibellini agli inizi del successivo; ma anche la nascita del primo governo popolare nel 1250, la coniazione del fiorino, destinato a dive-

SCHI, *Memorie storiche che possono servire alle vite degli uomini illustri del convento di S. Maria Novella di Firenze dall'anno 1221 al 1230, arricchite di monumenti e illustrate con note*, I, Firenze, Cambiagi, 1790, pp. 183-253; *Ordinamenti di Giustizia del comune e popolo di Firenze*, a cura di F. Bonaini, «ASI», s. II, 1/1, 1855, pp. 1-93; SALVEMINI, *Magnati e popolani*, cit., pp. 384-432; Florentia Mater, *Ordinamenti di giustizia, 1293-1993*, a cura di F. Cardini, Firenze, SP44 Ed., 1993 (rist. anast. delle ultime due precedenti edizioni); *La legislazione antimagnatizia a Firenze*, a cura di S. Diacciati e A. Zorzi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013, cfr. in partic. *Introduzione*, pp. xi-xv, xxx-xxxi. Cfr. anche *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 231-314, 679-682.

⁵⁰ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 1, cc. 28r-28v, 32r.

⁵¹ *Capitano*, IV, 54, c. 189v.

⁵² EMILIANI GIUDICI, *Storia dei Comuni italiani*, cit., III, pp. 9-147; P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 229-279; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 245-263.

⁵³ TANZINI, *Statuti e legislazione*, cit., p. 176; A. ZORZI, “*Quod magnates guerram habentes non vident ad certas invitatas*”. *Une loi florentine de 1297*, in *Un Moyen Âge pour aujourd'hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard*, cur. J. Claustre, O. Mattéoni, N. Offenstadt, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, pp. 561-567; *La legislazione antimagnatizia a Firenze*, *Introduzione*, cit., p. xxxii.

⁵⁴ G. BONOLIS, *La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel secolo XIV. Saggio storico-giuridico*, Firenze, Seeber, 1901, pp. 31-91; A. ASTORRI, *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento. Il potere dei grandi mercanti*, Firenze, Olschki, 1998, pp. 51-77; TANZINI, *Statuti e legislazione*, cit., pp. 65-67; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 99-100.

⁵⁵ F. BONAINI, *Statuto della Parte Guelfa in Firenze compilato nel MCCCXXV*, «Giornale Storico degli Archivi Toscani», 1, 1857, pp. 1-41; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 81-90.

⁵⁶ Per una disamina cfr. *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani, secoli XII-metà XVI*, a cura di L. Raveggi e L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2001, pp. 30-35. Per alcune riflessioni su questo tipo di normativa e le sue relazioni con quella municipale, F. SALVESTRINI, *Fraternities, Guilds, Social Welfare, and Art in Medieval and Renaissance Florence*, in *L'assistència a l'Edat Mitjana*, cur. F. Sabaté, Lleida, Pagès, 2017, pp. 153-167; ID., *A rare illuminated normative codex from the Florentine Renaissance: the 1472 Statute of the Confraternity of Santa Maria Assunta in San Pier Gattolino*, «Bibliothecae.it», 10, 1, 2021, pp. 11-45.

nire la principale moneta per gli scambi commerciali nell'Italia e nell'Europa dell'età di Dante; il consolidarsi del regime guelfo e del cosiddetto Secondo Popolo, la spaccatura della Parte Guelfa tra Bianchi e Neri, la vittoria di questi ultimi dopo il rientro della fazione donatesca sostenuta da Carlo di Valois e appoggiata da papa Bonifacio VIII (1301); e infine il definirsi di un'ideologia guelfa per così dire 'di regime';⁵⁷ nonché molti altri eventi due-trecenteschi riferiti da cronisti come lo pseudo-Brunetto Latini,⁵⁸ Simone della Tosa,⁵⁹ Dino Compagni e Giovanni Villani⁶⁰ abbiano lasciato poche testimonianze di natura legislativa volte a disciplinarli e quindi in grado di rifletterli.⁶¹

Per quanto riguarda le più antiche stesure conservate, come abbiamo già sottolineato queste sono costituite da uno Statuto del Podestà e da uno del Capitano del Popolo risalenti agli anni 1322-25. Esse risultano tramandate da sette differenti esemplari: integralmente nei codici del fondo *Statuti del Comune di Firenze* dell'Archivio di Stato cittadino segnati 4 e 6; e in forma parziale

⁵⁷ Cfr. *Il Libro del Chiodo*, a cura di F. Ricciardelli, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1998; F. RICCIARDELLI, *The Politics of Exclusion in Early Renaissance Florence*, Turnhout, Brepols, 2007; V. MAZZONI, *Accusare e proscrivere il nemico politico. Legislazione antighibellina e persecuzione giudiziaria a Firenze (1347-1378)*, Pisa, Pacini, 2010. Cfr. anche M. CAMPANELLI, *Quel che la filologia può dire alla storia: vicende di manoscritti e testi antighibellini nella Firenze del Trecento*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 105, 2003, pp. 87-247; F. KLEIN, *Il «Libro del chiodo» e le sue redazioni. Indagine storica e diplomatica sulla trasmissione di un documento illustre*, «ASI», 161, 1, 2003, pp. 541-569; E. PANELLA, *Introduzione*, in REMIGIO DEI GIROLAMI, *Dal bene comune al bene del comune. I trattati politici (1319) nella Firenze dei bianchi-neri*, a cura di E. Panella, Firenze, Nerbini, 2014², pp. 19-143: 48-49.

⁵⁸ *Cronica fiorentina compilata nel secolo XIII*, in *Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento*, a cura di A. Schiaffini, Firenze, Sansoni, 1954².

⁵⁹ SIMONE DELLA TOSA, *Annali*, in *Cronichette antiche di varj scrittori del buon secolo della lingua toscana*, a cura di D.M. Manni, Firenze, 1733, pp. 125-171.

⁶⁰ DINO COMPAGNI, *Cronica*, a cura di D. Cappi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000; GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, Parma, Guanda, 1990-91.

⁶¹ Cfr. N. RUBINSTEIN, *La lotta contro i magnati a Firenze*, II. *Le origini della legge sul «sodamento»*, Firenze, Olschki, 1939; P. PARENTI, *Dagli Ordinamenti di giustizia alle lotte tra Bianchi e Neri*, in S. RAVEGGI – M. TARASSI – D. MEDICI – P. PARENTI, *Ghibellini, Guelfi e Popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Dugento*, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pp. 239-321; C. LANSING, *The Florentine magnates. Lineage and faction in a medieval commune*, Princeton, University Press, 1991; A. ZORZI, *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi*, cit., pp. 105-147; M.B. BECKER, *A Study in Political Failure: The Florentine Magnates (1280-1343)*, in *Florentine Essays, Selected Writings of Marvin B. Becker*, coll. by J. Banker and C. Lansing, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2002, pp. 94-159; NAJEMY, *Storia di Firenze*, cit., pp. 75-115; S. DIACCIATI, *Popolani e magnati. Società e politica nella Firenze del Duecento*, Spoleto, CISAM, 2011; F. KLEIN, *La costituzione fiorentina tra Medioevo e Rinascimento*, in *Dal Giglio al David. Arte civica a Firenze fra Medioevo e Rinascimento*, a cura di M.M. Donato e D. Parenti, Firenze, Giunti, 2013, pp. 47-55. Sulla relativa esiguità della produzione statutaria nell'Italia comunale del Duecento e primo Trecento cfr. *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen Pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, hrsg. H. Keller und J.W. Busch, München, Fink, 1991; H. KELLER, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino, Paravia, 1998, pp. 61-94.

o miscellanea nei pezzi della stessa serie numerati 5, 7, 8, 9 e 21. Tali versioni recano copie del dettato normativo risalente agli anni Venti esemplate fino ai primi anni Quaranta. La disposizione della materia giuridica è bipartita. Si mantiene, pertanto, una struttura che, come si evince dalle deliberazioni relative alle commissioni arbitrali anteriori al 1284, caratterizzava certamente le redazioni precedenti, forse già dalla metà del XIII secolo.⁶² Gli esemplari che riportano solo alcune sezioni dei due codici si configurano, per lo più, come copie ad uso di alcune magistrature. La loro stesura era opera dei notai degli arbitri che avevano registrato le riforme o dei tabellioni al servizio degli uffici stessi. Accanto a queste versioni, sottoscritte da legali e quindi dotate di *publica fides*, se ne aggiungono altre, integrali o parziali, alcune delle quali si presentano in forma di semplici trascrizioni stilate per iniziativa di ufficiali minori o di privati, nonché composte fra Medioevo e piena età moderna.⁶³ Su tali volumi, soprattutto quelli di uso pubblico, si annotavano chiose, variazioni, cancellature e integrazioni, indici dell'impiego e della vitalità della norma che i codici in varia forma e a vario titolo veicolavano. I dettati di cui oggi disponiamo sono dunque lacerti di una più ampia e complessa tradizione; e il corpus statutario inteso come raccolta normativa restituita dai manoscritti è frutto di una ricostruzione testuale e filologica che si avvale di testimoni cronologicamente non omogenei.⁶⁴

La prima codificazione a vigenza territoriale reca ovviamente traccia delle leggi e degli ordinamenti precedenti. Di essi, però, offre una completa rielaborazione che rende spesso non agevole la datazione delle sue singole parti e ne nasconde il processo di normale stratificazione.⁶⁵ La materia trattata è distribuita, in ciascun codice, su cinque libri di ineguale estensione; e le 429 rubriche dello Statuto del Podestà più le 324 del registro del Capitano lasciano intendere una relativa 'specializzazione' delle due sillogi, per cui la prima risulta maggiormente (anche se non rigidamente) finalizzata a definire l'assetto dell'ordinamento istituzionale, e la seconda si occupa in modo più esteso delle

⁶² Cfr. *Il notaio nella civiltà fiorentina. Secoli XIII-XVI*, a cura di A. d'Addario, F. Duranti, A. Roggiero, S. Tondo, Firenze, Vallecchi, 1984, pp. 75-76; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 81 ss.

⁶³ A. ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel Tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., I, pp. LIII-CI: LXII.

⁶⁴ Cfr. al riguardo le ipotesi di procedura per la riforma, riscrittura e approvazione degli statuti avanzate in *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 20-32, 104, 554-556.

⁶⁵ Cfr. SALVEMINI, *Gli Statuti fiorentini*, cit., pp. 88-92; P. SANTINI, *Le più antiche riforme superstiti dei Costituti fiorentini del Comune e del Popolo*, «ASI», 79, 1921, 2, pp. 178-250; B. BARBADORO, *L'arche-tipo degli Statuti fiorentini del Podestà*, «Il Marzocco», 29, 1924, n. 41, p. 1; R. PALMAROCCHI, *Contributi allo studio delle fonti statutarie fiorentine. Il Costituto del podestà del 1322-25*, «ASI», 88, 3, 1930, pp. 57-107; F. SALVESTRINI, *Gli Statuti municipali*, in *Storia della civiltà toscana*, I, *Comuni e signorie*, a cura di F. Cardini, Firenze, Le Monnier, 2000, pp. 99-114: 106-107; ZORZI, *Gli statuti di Firenze del 1322-1325*, cit., pp. 132-133; E. FAINI, *Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini (secolo XII-metà XIII)*, «ASI», 171, 3, 2013, pp. 419-481: 432-433, 435, 438, 440-441.

questioni economiche (mercantili, fiscali e finanziarie); tutti elementi destinati a riproporsi nelle più ampie normazioni del 1355.⁶⁶

3. IL CONTESTO STORICO-POLITICO DELLE STESURE DI METÀ TRECENTO

Nel 1322 la revisione e la riscrittura degli Statuti avevano coinciso con la fine della proroga che il governo locale aveva concesso alla signoria di re Roberto di Napoli.⁶⁷ Anche nel 1355 vi furono ragioni politiche dietro alla decisione di riscrivere la legge fondamentale, ragioni che possiamo ricondurre alla prestigiosa concessione del vicariato imperiale. Tale privilegio, però, era stato preceduto e accompagnato da una serie di altri fatti che è opportuno richiamare per meglio evidenziarne il contesto e il significato. Occorre, infatti, ricordare come, dal punto di vista della politica 'estera', nel marzo del 1353 la Signoria avesse sottoscritto la pace di Sarzana coi signori di Milano,⁶⁸ chiudendo un conflitto iniziato circa tre anni prima a seguito dell'occupazione di Bologna da parte di Giovanni arcivescovo ambrosiano (ottobre 1350), nonché dell'alleanza stretta da quest'ultimo coi Tarlati, già signori di Arezzo, e con alcuni fra i più cospicui *domini* dell'Appennino.⁶⁹ L'accordo raggiunto definiva con maggiore chiarezza le aree di influenza facenti capo alle due grandi città dell'Italia centro-settentrionale.⁷⁰ Tuttavia lasciava una forte preoccupazione sulle rive dell'Arno a causa del vasto dominio che la dinastia lombarda conservava in area padana; e ciò mentre si indeboliva la coalizione tra Firenze e il blocco angioino-papale, dopo che il pontefice Innocenzo VI ebbe inviato, nel giugno del

⁶⁶ Cfr. in proposito G. RONDONI, *Romolo Caggese, Statuti della Repubblica Fiorentina, editi a cura del Comune di Firenze*, «ASI», 47, 1, 1911, pp. 181-195, e il saggio di Tanzini nel presente volume. Per un'analisi dei codici, la loro datazione e le possibili identità di notai e giuristi attivi nelle revisioni cfr. U. DORINI, *Recenti acquisti dell'Arch. di Stato di Firenze*, «ASI», 86, 1, 1928, pp. 122-126; GUIDI, *Il governo della città-repubblica*, cit., I, pp. 58-59; SALVESTRINI, *Per un commento*, cit., pp. XIII-XXXV; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 315-428, 549-554, 627-636, 683-692, 707-709.

⁶⁷ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, cit., pp. 732-733; ZORZI, *Gli statuti di Firenze del 1322-1325*, cit., p. 126.

⁶⁸ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 40, cc. 53v-54r, 55r, 66v-67r, 91r, 96r; *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., pp. 305-328.

⁶⁹ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., III, II, XXXI, XLVII, LIX, t. 1, pp. 326, 364, 382, 394-396; G. CHITOLINI, *Note sul Comune di Firenze e i «piccoli signori» dell'Appennino secondo la pace di Sarzana (1353)*, in *From Florence to the Mediterranean and Beyond. Essays in Honour of Anthony Molho*, cur. D. Ramada Curto, E.R. Dursteler, J. Kirshner, F. Trivellato, Firenze, Olschki, 2009, pp. 193-210.

⁷⁰ Cfr. ASFi, *Podestà*, 826, cc. 139r-139v; PERRENS, *Histoire de Florence*, cit., IV, pp. 420-422; BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., pp. 141-142; R. FUBINI, *Quattrocento fiorentino. Politica, diplomazia, cultura*, Pisa, Pacini, 1996, pp. 34-35, 44-45; S.K. COHN JR., *Creating the Florentine State. Peasants and Rebellion, 1348-1434*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1999, pp. 19, 81-83; V. MAZZONI, *Dalla lotta di parte al governo delle fazioni. I guelfi e i ghibellini del territorio fiorentino nel Trecento*, «ASI», 160, 3, 2002, pp. 455-513; 475-484.

1353, il cardinale castigliano Egidio de Albornoz a consolidare i domini della Santa Sede a sud delle Alpi.⁷¹ Questa legazia, nei fatti, andava a circoscrivere l'influenza guadagnata dai fiorentini sull'Italia centrale e condizionava il determinante accesso dei mercanti toscani ai porti adriatici.⁷² Fu, del resto, entro tale congerie che Giovanni Boccaccio, al servizio del Comune di Firenze fra 1351 e '55 come Camarlengo della Camera e Ufficiale della Condotta,⁷³ portò a termine nel 1353 una delle sue ambascerie in Romagna per favorire la difesa della Repubblica dalle manovre espansionistiche dei signori lombardi, e non solo.⁷⁴

Nel corso delle ostilità scoppiate fra Genova, Venezia, Milano e vari potentati padani scomparve Giovanni Visconti (ottobre 1354), lasciando alla guida della famiglia i nipoti Matteo II, Bernabò e Galeazzo II. Nel 1355 morì Matteo, e il dominio fu nuovamente spartito tra i suoi fratelli.⁷⁵ Questi fatti contribuirono a rasserenare gli animi dei fiorentini; considerata anche la spaccatura che i loro acerrimi nemici stavano conoscendo dopo il colpo di mano operato a Bologna da Giovanni di Oleggio, luogotenente dell'omonimo arcivescovo, nell'aprile dello stesso anno.⁷⁶ L'evoluzione del quadro politico consentì alla Signoria di dedicare maggiore attenzione al teatro toscano. Poté, così, avviare contatti con Siena, Arezzo e Perugia e stringere un'inedita alleanza coi pisani, allora intimoriti dall'occupazione viscontea della vicina Genova (1353).⁷⁷ Sfruttando le preoccupazioni generate dallo strapotere del Biscione su tutto il Nord Italia, e guadagnato l'appoggio di papa Innocenzo, Firenze aprì la strada alla lega toscana contro Milano.

Nel 1356 la liberazione di Bologna, grazie anche all'appoggio dei congregati transappenninici,⁷⁸ e la perdita di Genova, sottratta ai Visconti dal doge

⁷¹ ANONIMO ROMANO, *Cronica. Vita di Cola di Rienzo*, a cura di E. Mazzali, Milano, Rizzoli, 1991, xxvi, pp. 249-261; MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., IV, xxvi, t. 1, pp. 509-511; BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., pp. 173-174; F. PIRANI, *Con il senno e con la spada. Il cardinale Albornoz e l'Italia del Trecento*, Roma, Salerno ed., 2019.

⁷² Cfr. G. TABACCO, *La tradizione guelfa in Italia durante il pontificato di Benedetto XII*, in *Studi di storia medievale e moderna in onore di Ettore Rota*, a cura di P. Vaccari e P.F. Palumbo, Roma, Le Edizioni del Lavoro, 1958, pp. 97-148; Id., *Programmi di politica italiana in età avignonese*, in *Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese*, Todi, Accademia Tudertina, 1981, pp. 49-75: 59-75.

⁷³ Cfr. ASFi, *Podestà*, 826, cc. 28r-28v, 78v.

⁷⁴ Cfr. N. SAPEGNO, *Boccaccio, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 10, 1968, [https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-boccaccio/Boccaccio in Romagna. Manoscritti, incunaboli e cinquecentine nelle biblioteche romagnole](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-boccaccio/Boccaccio%20in%20Romagna.Manoscritti,%20incunaboli%20e%20cinquecentine%20nelle%20biblioteche%20romagnole), a cura di P. Er-rani, C. Giuliani, P. Zanfini, Bologna, Editrice Compositori, 2013.

⁷⁵ Cfr. A. CADILI, *Giovanni Visconti arcivescovo di Milano (1342-1354)*, Milano, Biblioteca Francescana, 2007, p. 126; Id., *Visconti, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., 99, 2020, <https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-visconti>.

⁷⁶ E. FILIPPINI, *Visconti di Oleggio, Giovanni*, ivi, 99, 2020, <https://www.treccani.it/enciclopedia/visconti-di-oleggio-giovanni>.

⁷⁷ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., III, lxxxvi, lxxxvii, t. 1, pp. 433-436.

⁷⁸ *Ivi*, V, xii, xvii, t. 1, pp. 619-623, 630-631.

Simone Boccanegra, contribuirono a rendere ancor più sicura la posizione di Firenze e favorirono il consolidamento dei suoi confini territoriali. Restavano senza dubbio molti 'fronti' aperti, come quello partenopeo, fattosi difficile dopo l'attentato subito nel giugno 1350 dal gran siniscalco del Regno Niccolò Acciaiuoli ad opera dei partigiani della regina Giovanna, e solo in parte reso sicuro dalla definitiva vittoria di Luigi di Taranto.⁷⁹ In ogni caso, intorno al 1355 il quadro politico italico appariva per la città gigliata molto meno minaccioso di quanto non fosse anche solo cinque anni prima.

Durante questo stesso periodo le magistrature fiorentine andarono consolidando il controllo del proprio distretto, divenuto un'indispensabile area cuscinetto per proteggere la città dalle minacce esterne. L'operato delle potenze rivali, infatti, poteva conferire strumentale vigore a forze disgregatrici attive all'interno del dominio, sollecitando la ribellione di località da tempo assoggettate. Ciò che premeva ai fiorentini era tutelare non solo la stabilità dell'ordinamento comunale, ma anche la sicurezza e l'agibilità delle vie di comunicazione, con particolare riferimento all'asse del fiume Arno, ai valichi appenninici del Mugello, della Garfagnana e del Casentino, e ai percorsi stradali verso Roma e le regioni del Regno meridionale.⁸⁰

Nel 1351 fu sancita una quindicennale dedizione di Pistoia tramite l'invio di un Capitano del Popolo fiorentino. Fra 1350 e '51 venne concluso l'acquisto di Prato dalla regina di Napoli.⁸¹ Durante gli stessi anni i fiorentini si inserirono negli scontri che opponevano i conti Guidi ai Tarlati di Arezzo e agli Ubertini, conquistando alcuni castelli del Casentino.⁸² Nel 1353 la Signoria impose la sottomissione al Comune di San Gimignano.⁸³

Sul versante della politica interna occorre ricordare come la peste avesse falciato il ceto dirigente popolare. Questo si era a tal punto ridotto da ren-

⁷⁹ Cfr. *ivi*, III, IX, t. 1, pp. 336-339; E.G. LÉONARD, Acciaiuoli, Niccolò, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., 1, 1960, <https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-acciaiuoli>; G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Genova, Marietti, 1991, pp. 337-340; A. TISCI, *Le rappresaglie napoletane contro i mercanti fiorentini in età angioina*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 121, 2003, pp. 11-92: 73-74.

⁸⁰ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., II, LXIV, LXXI, LXXIX; III, XI, XXXV, t. 1, pp. 305, 311-312, 323, 340-342, 366-367. Cfr. A. ZORZI, *The 'material constitution' of the Florentine dominion*, in *Florentine Tuscany*, cit., pp. 6-31: 8-9, 12, 15-16; F. SALVESTRINI, *Navigazione e trasporti sulle acque interne della Toscana medievale e protomoderna (secoli XIII-XVI)*, in *La civiltà delle acque tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di A. Calzona e D. Lamberini, Firenze, Olschki, 2010, I, pp. 197-220.

⁸¹ Cfr. MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., I, LXXV, XCVIII, XCIX, t. 1, pp. 142-144, 184-190; ASFi, *Provvisioni, Registri*, 39, c. 201v; D. HERLIHY, *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento, 1200-1430*, Firenze, Olschki, 1972, pp. 254-256.

⁸² MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., III, XI, t. 1, pp. 340-342. Cfr. P. PIRILLO, *Una «drôle de guerre»: Firenze e le fortificazioni campali dello Stale (Appennino tosco-emiliano, 1357-1358)*, in *Fortilizi e Campi di battaglia nel Medioevo attorno a Siena*, a cura di M. Marrocchi, Siena, Nuova Immagine, 1998, pp. 265-288.

⁸³ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., III, LV, LXXIII, t. 1, pp. 389-390, 411-413.

dere inutilizzabili le borse definite per lo scrutinio che nel 1343 aveva fatto seguito alla cacciata del tiranno aprendo gli uffici maggiori ai *novi cives* di recente inurbamento.⁸⁴ La forzata rigenerazione del quadro politico aveva determinato una decisa ripresa dell'oligarchia costituita da ciò che restava del ceto magnatizio e dai popolani grassi.⁸⁵ Tali componenti, infatti, avevano portato progressivamente a compimento quella fusione tra aristocrazia guelfa e mercanti 'possenti' che, come ha scritto Giovanni Tabacco, si era già annunciata sul finire del secolo precedente.⁸⁶ Nessuna parte, tuttavia, riuscì mai a raccogliere una stabile maggioranza tra gli scrutinati alle magistrature, e ciò contribuì all'endemica instabilità della compagine politica cittadina.⁸⁷ Per altro verso, le tensioni sociali acuite dai mutamenti nei rapporti fra gli ambiti professionali a causa della crescente crisi economica, favorirono lo scoppio, nel 1345 (vero e proprio *annus horribilis* per la storia della città),⁸⁸ dei disordini animati dai tintori della lana con la guida del cardatore Ciuto Brandini, il quale, oltre al miglioramento delle condizioni di lavoro, mirava alla rappresentanza politica del proprio settore. La rivolta, che non raccolse il pieno appoggio del Popolo minuto, venne presto sedata, ma l'episodio mostrò quanto fragile potesse essere l'equilibrio fra i ceti e quanto difficile il controllo delle strutture produttive.⁸⁹

All'inizio degli anni Cinquanta lo scontro politico si polarizzò intorno alla sempre più potente consorceria degli Albizzi, garante degli antichi lignaggi, e a quella dei Ricci, che acquisirono l'appoggio della *gente nova*.⁹⁰ Questa crescente contrapposizione, che pure interessò solo una sezione del ceto dirigente – dato che la maggior parte delle famiglie eminenti conservò un atteggiamento ambiguo e poté passare facilmente da uno schieramento all'altro –, fu destinata a permanere fino agli anni Settanta del secolo. E ciò mentre la vecchia oligarchia si compattava intorno alla Parte Guelfa e all'ideologia dell'antighibellinismo emersa dalle lotte duecentesche; ideologia che veniva ora prepotentemente riaffermata tramite un rigido reclutamento degli uffi-

⁸⁴ Sui quali M.B. BECKER, *Florentine Popular Government (1343-1348)*, «Proceedings of the American Philosophical Society», 106, 4, 1962, pp. 360-382: 360; NAJEMY, *Storia di Firenze*, cit., p. 180.

⁸⁵ Per una disamina del quadro politico, del contesto sociale e degli scontri di fazione cfr. BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., pp. 27-49, 116-131; MAZZONI, *Regimi politici*, cit., pp. 223-225.

⁸⁶ GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, cit., XIII, xxiii, t. 3, pp. 360-363; G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 1979², pp. 343-344.

⁸⁷ BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., p. 105; NAJEMY, *Corporatism*, cit., pp. 200-202.

⁸⁸ GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, cit., XIII, xli, t. 3, pp. 392-396.

⁸⁹ N. RODOLICO, *Il Popolo minuto. Note di storia fiorentina (1343-1378)*, Firenze, Olschki, 1968², pp. 37-40, 102-104; BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., pp. 108-112; **, *Brandini, Ciuto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., 14, 1972, <https://www.treccani.it/enciclopedia/ciuto-brandini>.

⁹⁰ MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, in *Rerum Italicarum Scriptores*, ed. G. Carducci e V. Fiorini, 30.1, Città di Castello, Lapi, 1903, 662, p. 245; BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., pp. 27-49, 124-125; NAJEMY, *Storia di Firenze*, cit., pp. 181-182.

ciali sulla base dell'adesione a tale schieramento politico (legge del 1358),⁹¹ nonché attraverso il monopolio delle missioni diplomatiche e delle cariche rettorali preposte al governo del contado; laddove, sull'opposto versante, i nuovi cittadini, mantenendosi attenti al contesto italico ed europeo, sfidavano i grandi di Popolo e le componenti tradizionaliste attraverso il grimaldello della legislazione antimagnatizia (riforma del sistema elettorale datata 1352).⁹²

In ogni caso, come ha scritto John Najemy, «per quanto talvolta acerrime e profonde, le divisioni di fazione negli anni Cinquanta e Sessanta non precipitarono mai la città in un caos paragonabile a quello dei tempi più antichi»;⁹³ ed anche questo stato di cose contribuì a favorire la grande riforma statutaria del 1355. Fu, tra l'altro, in tale congerie che cominciò a delinearsi quell'ideologia repubblicana, definitivamente teorizzata da Coluccio Salutati (1331-1406), che faceva della *florentina libertas* la matrice motivazionale e il fondamento retorico di ogni scelta politica e normativa.⁹⁴ Si trattava di una concezione sempre più radicata, destinata a trovare espressione non solo nelle leggi e nei discorsi ufficiali, ma anche nelle committenze pubbliche di manufatti scultorei o architettonici, ossia in quell'arte civica profondamente identitaria che conobbe un nuovo slancio proprio alla metà del secolo.⁹⁵ Risalivano, infatti, al 1355-57 la proposta e l'accoglienza del progetto di Francesco Talenti per l'ampliamento della cattedrale arnolfiana; e al 1352-58 la costruzione e decorazione della log-

⁹¹ STEFANI, *Cronaca fiorentina*, cit., 674, p. 251; MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., VIII, xxxi, pp. 173-176; BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., pp. 159-172, 206-221, 336-351; BECKER, *Florence in Transition*, cit., pp. 93-149; NAJEMY, *Corporatism*, cit., pp. 207-209, 213-214; FUBINI, *Le edizioni*, cit., pp. xiv-xvi; CH. KLAIPISCH-ZUBER, *Vrais et faux magnats. L'application des Ordonnances de Justice au XIV^e siècle, in Magnati e popolani nell'Italia comunale*, cit., pp. 273-291; MAZZONI, *Dalla lotta*, cit., pp. 455-513; RICCIARDELLI, *The Politics of Exclusion*, cit., pp. 162-181; MAZZONI, *Accusare e proscrivere*, cit., pp. 143-246; A. ZORZI, *L'identità politica di Firenze*, in *Dal Giglio al David*, cit., pp. 35-45: 38; TANZINI, *Forme di egemonia*, cit., pp. 328-330.

⁹² Cfr. ASFi, *Capitano del Popolo e Difensore delle Arti*, 11, cc. 2r-2v, 3v-4r, 13v-14r, 15r-17r; 62, cc. 41r-42v; Podestà, 1240, cc. 45v-55v, 132r-134v. Cfr. BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., pp. 106-108, 112-114, 154-155; L. TANZINI, *Lapo da Castiglionchio dal regime della Parte Guelfa al Tumulto dei Ciompi*, in *Antica possessione con belli costumi. Due giornate di studio su Lapo da Castiglionchio il Vecchio*, a cura di F. Sznura, Firenze, Aska, 2005, pp. 62-79: 64-65; Id., *Forme di egemonia*, cit., pp. 325-327; M. ZABBIA, *Tipologie del tiranno nella cronachistica bassomedievale*, in *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, a cura di A. Zorzi, Roma, Viella, 2013, pp. 171-203: 188-189, 193-201; NAJEMY, *Storia di Firenze*, cit., pp. 180-181.

⁹³ Ivi, p. 183.

⁹⁴ Cfr. R.G. WITT, *Hercules at the Crossroads. The Life, Works, and Thought of Coluccio Salutati*, Durham NC, Duke University Press, 1983, pp. 373-391; C. VASOLI, *La «committenza» politica alle origini dell'Umanesimo*, in *Patronage and Public in the Trecento*, ed. by V. Moleta, Firenze, Olschki, 1986, pp. 159-170: 162-164; P. VITI, *Il pensiero politico degli umanisti*, in *Il pensiero politico dell'età antica e medioevale*, a cura di C. Dolcini, Torino, Utet, 2000, pp. 301-342: 307-308; S.U. BALDASSARRI, *Coluccio Salutati and «Florentina Libertas» at the Humanist Crossroads*, in *Republicanism. A Theoretical and Historical Perspective*, ed. by F. Ricciardelli and M. Fantoni, Roma, Viella, 2020, pp. 235-261.

⁹⁵ F. CARDINI, «Così è germinato questo fiore», in *L'arte a Firenze nell'età di Dante (1250-1300)*, a cura di A. Tartuferi e M. Scalini, Firenze, Giunti, 2004, pp. 15-31: 15.

getta del Bigallo in piazza San Giovanni.⁹⁶ Per altro verso, anche il cuore della vita politica cittadina fu fatto oggetto, allora, di importanti trasformazioni. All'indomani della fuga del Duca d'Atene si avviò il rifacimento della cosiddetta 'ringhiera' (arengario). Questa era la grande tribuna posta lungo la facciata del palazzo dei Priori dalla quale questi arringavano la folla assisi sopra uno scenografico trono collettivo esaltante il potere da essi stessi incarnato.⁹⁷ Nel 1351 vennero demolite le antiporte difensive che circondavano il massiccio edificio della loro residenza, a dimostrazione di una rinnovata e ostentata sicurezza dopo le importanti difficoltà conosciute negli anni Quaranta. La facciata della costruzione si aprì completamente alla piazza, mantenendo, però, il frontone marmoreo affiancato da due Marzocchi dorati che era stato realizzato nel 1345-49. Nel 1352 tali manufatti trovarono un corrispettivo nei pressi della porta Nord, all'ingresso della Camera dell'Arme, già arricchita (1351) da un fregio cuspidato.⁹⁸ Nel 1353 anche il ballatoio del palazzo venne ornato agli angoli con quattro leoni in 'macigno'; mentre la torre si arricchiva di un grande orologio che scandiva sonoramente il passare del tempo.⁹⁹ Due anni prima si era disposta la pavimentazione in pietra e mattoni per l'antistante piazza della Signoria, in parallelo alla delimitazione del suo lato orientale, laddove ancora a metà Trecento giacevano le rovine delle case appartenute agli Uberti.¹⁰⁰ Nel 1356 i Priori avviarono per la prima volta la discussione intorno all'opportunità di far elevare una maestosa loggia («una(m) honorablem logiam»), deliberata nel 1374 e realizzata fra il 1376 e l'82, destinata a fungere da suggello al nuovo più importante spazio pubblico cittadino.¹⁰¹ Quest'ultimo dal 1359 sarebbe stato ridefinito anche tramite la costruzione del Tribunale della Mercanzia.¹⁰² Fra 1352 e 1360 Andrea di Cione, denomina-

⁹⁶ Cfr. G. FANELLI, *Le città nella storia d'Italia*. Firenze, Roma-Bari, Laterza, 1980, pp. 40, 46; G. CHERUBINI, *Firenze e la Toscana. Scritti vari*, Pisa, Pacini, 2013, pp. 113-114.

⁹⁷ Sulla costruzione, le trasformazioni e i significati attribuiti a questa struttura cfr. G. LANZANI – L. LUCCHESI – M. MATTEINI – A. MOLES – U. MUCCINI, *La facciata di Palazzo Vecchio: un intervento di straordinaria manutenzione*, «OPD Restauro», n.s. 1, 1989, pp. 37-48, 140-141: 37; S. MILNER, *Citing the Ringhiera: the Politics of Place and Public Address in Trecento Florence*, «Italian Studies», 55, 2000, pp. 53-82: 66-67.

⁹⁸ F. CANALI, *Il Palazzo dei Priori nel Trecento tra Signoria angioina e Repubblica*, in *Palazzo Vecchio officina di opere e di ingegni*, a cura di C. Francini, Milano, Silvana, 2006, pp. 26-35: 33-34; F. VOSSILLA, *La piazza, l'Arengario, la Loggia della Signoria*, ivi, pp. 36-47: 38-39.

⁹⁹ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 40, cc. 175r-175v, 176r; MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., III, LXXII, t. 1, pp. 410-411; AGOSTINO LAPINI, *Diario fiorentino dal 252 al 1596*, a cura di O. Corazzini, Firenze, Sansoni, 1900, p. 21.

¹⁰⁰ P. RUSCHI, *Spazio e arte nelle piazze*, in *Storia delle arti in Toscana. Il Trecento*, a cura di M. Seidel, Firenze, Edifir, 2004, pp. 227-250: 244-245.

¹⁰¹ Cfr. ASFi, *Provvisioni, Registri*, 61, cc. 211v, 218r; 64, cc. 141r, 151r; K. FREY, *Die Loggia dei Lanzi zu Florenz. Eine quellenkritische Untersuchung*, Berlin, Hertz, 1885.

¹⁰² FANELLI, *Le città*, cit., p. 42; D. FRIEDMAN, *The Residence of the Mercanzia and the Piazza della Signoria in Florence*, in *Imago urbis. L'immagine della città nella storia d'Italia*, a cura di F. Bocchi e

to l'Orcagna, eresse un nuovo tabernacolo per la miracolosa immagine della Vergine nella polisemica e simbolica chiesa-granaio di Orsanmichele.¹⁰³ Ricordiamo infine, sulla scia di Matteo Villani e del *Diario* di Agostino Lapini, che dal 1353 si cominciò a correre coi cavalli il palio di Santa Reparata, rendendo più fastosa una competizione dal forte valore memoriale fino ad allora esclusivamente pedestre.¹⁰⁴

Si trattava di chiari segnali che indicavano la volontà espressa dal potere politico di mostrare la legittimità e l'importanza della propria funzione, nonché di farlo in una forma che possiamo agevolmente collegare alle nuove proposte costituzionali e alle loro estrinsecazioni normative.¹⁰⁵

4. IL VICARIATO IMPERIALE

La complessa e fluida situazione politica determinatasi in Italia a partire dagli anni Quaranta favorì la discesa a sud delle Alpi del principe Carlo Venceslao di Lussemburgo (1316-1378). Questi era stato vicario per la signoria che il padre, Giovanni il Cieco re di Boemia, aveva formato tra Como, Lucca e il Piemonte nel 1331, e conosceva bene le dinamiche della Penisola, essendovi anche tornato più volte per difendere le proprie aree di influenza nel Veneto e nel patriarcato di Aquileia fra 1337 e 1341. Divenuto re di Germania nel novembre 1346 in opposizione a Ludovico il Bavaro, e incoronato, alla scomparsa del padre, re di Boemia (settembre 1347), dopo aver garantita la sicurezza dei due paesi tramite alcune fruttuose campagne contro l'Ungheria e i Lituani, già dalla primavera del 1347 egli aveva rivolto la propria attenzione all'Italia centro-settentrionale, cercando l'appoggio dei Visconti e quello di Iacopo II da Carrara signore di Padova. Fu soprattutto dopo la morte dell'imperatore Ludovico IV (ottobre 1347) che si profilò per lui la possibilità di accedere al vertice del dominio secolare d'Occidente.¹⁰⁶

R. Smurra, Roma, Viella, 2003, pp. 371-388; A. ASTORRI – D. FRIEDMAN, *The Florentine Mercanzia and its Palace*, «I Tatti Studies», 10, 2005, pp. 11-68: 18-24, 45 ss.

¹⁰³ S. LA SORSA, *La Compagnia d'Or San Michele ovvero una pagina della beneficenza in Toscana nel secolo XIV*, Trani, Vecchi, 1902, pp. 106-110; D. FINIELLO ZERVAS, *Andrea Orcagna, Il Tabernacolo di Orsanmichele*, Modena, Panini, 2006.

¹⁰⁴ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., III, LXXXV, t. 1, pp. 431-432; LAPINI, *Diario*, cit., p. 22.

¹⁰⁵ Cfr. M. TRACHTENBERG, *Scénographie urbaine et identité civique. Réflexion sur la Florence du Trecento*, «Revue de l'Art», 102, 1993, pp. 11-31; M. FOLIN, *Edifici comunali e retorica civica a Firenze (secoli XII-XV)*, in *Dal Giglio al David*, cit., pp. 57-65: 62-64. Per un confronto con le analoghe realtà delle vicine Pisa e Siena (quest'ultima anteriormente al 1355), cfr. C. IANNELLA, *Cultura di popolo. L'iconografia politica a Pisa nel XIV secolo*, Pisa, ETS, 2018; M. ASCHERI, *Costituzionalismo medievale a Siena: la Madonna «regina» e «avvocata» della repubblica*, «Initium», 24, 2019, pp. 455-486: 466-469.

¹⁰⁶ E. WIDDER, *Itinerar und Politik. Studien zur Reiseherrschaft Karls IV. südlich der Alpen*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 1993.

Nel 1349 Carlo ricevette solennemente la conferma dell'investitura regia in Germania, e nell'autunno del 1354 si diresse, con la benedizione papale¹⁰⁷ e con un esercito di 2500 cavalieri, verso Padova e Mantova.¹⁰⁸ Cinta la corona del regno italico il 6 gennaio 1355, riconobbe ai Visconti il vicariato sui loro territori, aprendo la strada ad una serie di analoghe concessioni che divennero gli strumenti principali per la restaurazione della sua autorità sulla Penisola.¹⁰⁹ Come scrive Matteo Villani, fin dai primi anni Cinquanta i fiorentini avevano cercato, «nonostante l'antico odio del nome imperiale», un abboccamento col principe in funzione antiviscontea, chiedendo l'assoluzione dalle condanne inflitte alla città da Arrigo VII e riconoscendo formalmente l'autorità dei sovrani tedeschi.¹¹⁰ Naturalmente la città non intendeva derogare alle proprie consuetudini e modalità di governo. In una missiva al monarca il cancelliere della Repubblica Niccolò Monachi, fra l'altro massiccio utilizzatore del volgare nella stesura della pubblica documentazione, aveva scritto che

‘l Commune e popolo di Firenze comunemente si reggie senza essere in esso alchuna preheminentia di singolari persone.¹¹¹

In ogni caso, stringendo un accordo coi perugini e i senesi, la Signoria invocò l'intervento del principe, che al di qua delle Alpi tutti già acclamavano imperatore. I rappresentanti delle tre città promisero di versare 200.000 fiorini d'oro, più 10.000 all'arrivo del *dominus* in terra di Tuscia. Firenze, poi, si impegnò a fornire una taglia di 1550 cavalieri. In cambio, come riferisce sempre il cronista, Carlo avrebbe garantito la difesa delle città dai tiranni del Nord Italia e il rispetto delle istituzioni locali («mantenere i detti tre Comuni nella loro libertà e ne' loro statuti»). Ciò avrebbe comportato che, una volta sedata la tracotanza viscontea e dopo che il sovrano avesse assunto la dignità cesarea, «i priori di Firenze e' nove di Siena si dovieno dinominare vicari dello 'mpe-

¹⁰⁷ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., III, ciii, t. 1, pp. 456-457.

¹⁰⁸ *Ivi*, IV, xxvii, xxix, t. 1, pp. 511-512, 514-515.

¹⁰⁹ *Ivi*, III, vi, t. 1, pp. 332-333; IV, xxxviii, xxxix, pp. 527-533. Cfr. F. COGNASSO, *I diplomi di Carlo IV per Giovanni Paleologo di Monferrato*, «Bollettino Storico Pavese», 22, 1922, pp. 21-37; F. ERCOLE, *Studi sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di Bartolo*, in *Id.*, *Da Bartolo all'Althusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del Rinascimento italiano*, Firenze, Vallecchi, 1932², pp. 49-156: 144-151; G. DE VERGOTTINI, *Vicariato imperiale e signoria*, in *Id.*, *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, Milano, Giuffrè, 1977², II, pp. 613-636; LUZZATI, *Firenze e l'area toscana*, cit., pp. 657-660; A. ZORZI, *La questione della tirannide nell'Italia del Trecento*, in *Tiranni e tirannide*, cit., pp. 11-36: 29-31; G. CARIBONI, *Le rappresentazioni del vicariato imperiale presso i Visconti fino a Carlo IV*, in *Carlo IV e l'Italia*, atti dei convegni di Pavia, Milano, Roma, maggio-settembre 2019, in stampa.

¹¹⁰ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., II, lxxviii, t. 1, p. 310.

¹¹¹ ASFi, *Missive I Cancelleria*, 11, c. 118r (la versione latina a c. 117v). Sul cancelliere cfr. D. DE ROSA, *Coluccio Salutati: il cancelliere e il pensatore politico*, Roma, Aracne, 2014², pp. 40, 42, 160.

radore mentre che fossono all'ufficio». ¹¹² Il re sulle prime accolse con riserve queste proposte e temporeggiò. ¹¹³ Tuttavia, preoccupato più di ottenere rapidamente la corona imperiale e di raccogliere i relativi tributi che di difendere la causa del ghibellinismo italico, cercò l'appoggio strategico delle principali repubbliche, a prescindere dal loro tradizionale orientamento. ¹¹⁴

Giunto a Pisa il 18 gennaio 1355, Carlo ottenne il giuramento di obbedienza da parte di Francesco Gambacorta e di tutti i cittadini fedeli alleati dell'Impero, riconoscendo in cambio il loro dominio su Lucca. ¹¹⁵ Dalla sua momentanea residenza sui lidi tirrenici guadagnò, quindi, la formale sottomissione di Siena, Volterra e San Miniato, le cui supreme magistrature poterono fregiarsi della legittimazione sovrana. Mediata dall'intervento degli ambasciatori fiorentini giunse anche la promessa di fedeltà da parte degli aretini e dei pistoiesi. ¹¹⁶ Opportunamente il principe trattò con le singole città e non con una lega (che, infatti, poté costituirsi solo alla fine del 1355, dopo il mutamento politico del reggimento senese con l'avvento del Monte dei Dodici), perché non intendeva avallare il primato di alcun potentato toscano sugli altri e mirava a porre tutti sotto la propria supremazia. ¹¹⁷

Villani racconta che i fiorentini, pur non senza dubbi e incertezze, inviarono i loro oratori a Pisa per trattare col principe. Questi li ricevette *ad osculum pacis* come aveva fatto coi legati delle altre città, ¹¹⁸ accogliendoli, in ottemperanza a un protocollo da lui stesso stabilito, di fronte al portale e nell'aula cultuale del duomo. ¹¹⁹ I Signori avevano dato istruzioni ai loro legati di concedere fino a un massimo di 100.000 fiorini d'oro affinché «la nostra città di Firenze rimanesse libera in sua giurizione». ¹²⁰ Le trattative furono complesse.

¹¹² MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., III, VII, t. 1, pp. 334-335.

¹¹³ *Ivi*, III, XIII, XXX, t. 1, pp. 343-345, 362-363.

¹¹⁴ *Ivi*, II, LXXVII, t. 1, pp. 321-322.

¹¹⁵ *Ivi*, IV, XXXV, XLIV, XLV, t. 1, pp. 524-525, 537-540. Cfr. R. PAULER, *La Signoria dell'Imperatore. Pisa e l'Impero al tempo di Carlo IV (1354-1369)*, Pisa, Pacini, 1995; M. RONZANI, *L'imperatore come signore della città: l'esperienza pisana da Arrigo VII a Carlo IV*, in *Le signorie cittadine in Toscana*, cit., pp. 121-148: 127-130.

¹¹⁶ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., IV, LIV, LV, LIX, LXIII, LXIV, t. 1, pp. 550-555, 558-559, 564-566. Cfr. anche P. ROSSI, *Carlo IV di Lussemburgo e la Repubblica di Siena (1355-1369)*, «Bullettino Senese di Storia Patria», n.s. 1, 1, 1930, pp. 5-39; 2, pp. 179-242: 13-14; F. SALVESTRINI, *San Miniato al Tedesco: the evolution of the political class*, in *Florentine Tuscany*, cit., pp. 242-263: 248; *Id.*, *Il nido dell'aquila. San Miniato al Tedesco dai vicari dell'Impero al vicariato fiorentino del Valdarno Inferiore (secc. XI-XIV)*, in *Il Valdarno inferiore terra di confine nel Medioevo (Secoli XI-XV)*, a cura di A. Malvolti e G. Pinto, Firenze, Olschki, 2008, pp. 229-278: 256-257; L. FABBRI, *Un esperimento di signoria familiare: i Belforti di Volterra (1340-1361)*, in *Le signorie cittadine in Toscana*, cit., pp. 231-251: 247.

¹¹⁷ LUZZATI, *Firenze e l'area toscana*, cit., pp. 658-659; W.M. BOWSKY, *A Medieval Italian Commune. Siena under the Nine, 1287-1355*, Berkeley, University of California Press, 1981, pp. 299-307.

¹¹⁸ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., IV, XLI, XLIX, LIII, t. 1, pp. 534-535, 543-544, 549-550.

¹¹⁹ M. RONZANI, *Il Duomo e la città. I segni di una rinnovata attenzione dopo il primo soggiorno pisano di Carlo IV (1355-1362)*, «Mélanges de l'École française de Rome», 129, 1, 2017, pp. 39-45: 40-41.

¹²⁰ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., IV, LXVI, t. 1, p. 568.

Carlo non intendeva, sulle prime, riconoscere gli ordinamenti della Repubblica, soprattutto quelli antimagnatizi, rifiutandosi di avallare che

tutte le leggi e statuti fatte e fatti per lo Comune o cche per inanzi si facessero, in quanto le comuni leggi nominatamente no lle repugnassono [ossia non andassero contro il diritto comune],¹²¹ le dovesse per suoi brivilegi confermare;¹²²

un dato il quale, fra l'altro, evidenzia quanto stretta apparisse la connessione fra statuizione locale e concessione del vicariato.¹²³ D'altro canto il cronista non manca di sottolineare cinicamente quanto il sovrano si impegnasse per «vendere più cara la mercatantia».¹²⁴ La sua narrazione fa capire, in ogni caso, come le riserve poterono essere sciolte. Egli dice, infatti, che il 19 marzo, proprio in merito a questo ostico punto, gli ambasciatori e il principe discussero fino a tarda notte. Il signore, mostrando di non tollerare le insistenze degli oratori, alla fine li congedò senza chiudere la trattativa. In uno scatto d'ira si sdegnò per l'arroganza della città, poiché «troppo era l'altezza della superbia d'uno Comune a volere soppoditare lo 'mperio», e giunse a minacciare un attacco a Firenze con l'aiuto dei suoi alleati ghibellini. Tuttavia il mattino seguente fece convocare nuovamente i dignitari e, prima che questi ricevesse ulteriori istruzioni dalla Signoria, comunicò loro, «con dimostramento di grande amore in verso il Comune di Firenze», che accoglieva le loro richieste. Rinviando la decisione al giorno successivo egli prese, dunque, l'iniziativa, presentandola come una graziosa concessione sovrana. La sostanza dell'accordo non cambiava, ma l'autorità del monarca risultava formalmente rispettata,¹²⁵ permettendo che

l'Comune e popolo, e la città e contado e distretto di Firenze si reggesse secondo li statuti, le leggi municipiali e ordinamenti consueti del detto Comune.¹²⁶

¹²¹ Sull'evoluzione dell'*unum ius* concepito come *commune ius* dell'ordinamento universale (*unum imperium*) e quindi totalità che presuppone ed integra le parti, di cui non costituisce la somma ma l'unità, si rinvia ovviamente a F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1970², pp. 100-121, 198-199, 309-311, 328-330.

¹²² MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., IV, LXXII, t. 1, p. 577.

¹²³ Cfr. in proposito PERRENS, *Histoire de Florence*, cit., IV, pp. 443-449; F. BALDASSERONI, *Relazioni tra Firenze, la Chiesa e Carlo IV, 1353-'55*, «ASL», s. V, 37, 1906, pp. 3-60, 322-347: 53-54; DE ROSA, *Coluccio Salutati*, cit., pp. 106, 119-120; R. FUBINI, «Potenze grosse» e piccolo stato nell'Italia del Rinascimento. Consapevolezza della distinzione e dinamica dei poteri, in *Il piccolo stato. Politica storia diplomazia*, a cura di L. Barletta, F. Cardini, G. Galasso, San Marino, AIEP, 2003, pp. 91-126: 103-106.

¹²⁴ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., IV, LXVI, t. 1, p. 567. Il cronista non manca di far capire che forse si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato reclamando il rispetto degli accordi in precedenza stipulati tra il sovrano e papa Clemente VI, senza versare l'enorme somma pattuita (ivi, IV, LXXIII, t. 1, pp. 579-580).

¹²⁵ Ivi, IV, LXXII, t. 1, pp. 577-579.

¹²⁶ Ivi, IV, LXXVI, t. 1, pp. 583-586: 583-584. Sulla documentazione degli accordi e la sua conservazione cfr. C. ROTONDI, *L'Archivio delle Riformazioni fiorentine*, Roma, Il Centro di Ricerca, 1972,

Ne derivava che i

priori dell'arte e il gonfaloniere della giustizia, che sono e che per li tempi saranno all'ufficio del priorato, sieno inrevocabili suoi vicarii tutto il tempo della sua vita.¹²⁷

Dopo una sosta a Siena il sovrano raggiunse Roma, dove il 5 aprile venne incoronato imperatore.¹²⁸

Viene a questo punto da chiedersi perché i fiorentini siano stati spinti ad acquisire un così oneroso privilegio,¹²⁹ che comportò anche la richiesta di prestanze straordinarie, da compensare con l'inasprimento della gabella sul vino,¹³⁰ nonché un prelievo annuo protrattosi fino alla scomparsa del sovrano.¹³¹ La prima risposta è che, banalmente, essi non avevano altra scelta se volevano evitare un conflitto col re di Boemia e i suoi alleati. Come sopra ricordavamo, l'atteggiamento della Signoria verso la coalizione angioino-papale si era fatto all'epoca molto più diffidente, e in città erano proprio allora riemersi contrasti tra il vescovo e le autorità comunali in merito agli statuti, provvisioni e riformagioni emessi dalle magistrature municipali «contra ecclesiasticam libertatem». La stessa necessità di denaro da versare al principe spingeva le magistrature a cercare di ottenere alcune contestatissime contribuzioni da parte del clero.¹³² Per altro verso, fin dal 1345 una norma – quella che Giovanni Villani definì l'«aspra e crudele legge sopra i cherici» – aveva impedito agli ecclesiastici creditori delle compagnie mercantili fallite di avvalersi del pontefice (ossia di una giurisdizione esterna e concorrente al Comune)

pp. 12, 14. Circa le caratteristiche e l'attendibilità della testimonianza cronistica, F. RAGONE, *Giovanni Villani e i suoi continuatori. La scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento*, Roma Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1998, pp. 64-65.

¹²⁷ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., IV, LXXVI, t. 1, p. 584. La concessione comportava anche un censo annuo di 4.000 fiorini. Cfr. anche *ivi*, LXX, pp. 573-575. Cfr. A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988, pp. 10-11; DE LA RONCIÈRE, *De la ville*, cit., p. 29.

¹²⁸ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., V, II, t. 1, pp. 608-610. Cfr. Rossi, *Carlo IV*, cit., pp. 14-18; A.K. ISAACS, *Le altre Toscare: gli stati non fiorentini della Toscana fra 1350 e 1650*, in *Storia della Toscana*, 1. *Dalle origini al Settecento*, a cura di E. Fasano Guarini, G. Petralia, P. Pezzino, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 167-182: 168-169; G.J. SCHENK, *Enter the emperor. Charles IV and Siena between politics, diplomacy, and ritual (1355 and 1368)*, in *Beyond the Palio: Urbanism and Ritual in Renaissance Siena*, cur. Ph. Jackson e F. Nevola, «Renaissance Studies», 20, 2006, 2, pp. 161-179: 161-175.

¹²⁹ Che si iniziò a saldare, insieme alla gabella annua promessa, nel corso dei mesi successivi (ASFi, *Provvisioni, Registri*, 42, cc. 29r, 51r, 57r, 59r, 61r, 68r, 78r; 45, cc. 148r, 157r; 46, cc. 110r-110v, 118r).

¹³⁰ *Ivi*, 45, cc. 143r, 146r.

¹³¹ Cfr. *ivi*, 49, cc. 125r, 128r; 50, cc. 121r, 130r; 51, cc. 114v, 120r; 52, cc. 120r, 124r; 53, cc. 121r, 127r; 54, cc. 125r, 129r; 55, cc. 144r, 157r; 56, cc. 169r-171r, 205v, 209r; 57, cc. 37r, 43r, 45r-45v, 54r, 65v, 67r, 193r, 197r; 58, cc. 199v, 206r; 60, cc. 188r-188v, 191r; 63, cc. 1r, 236r, 241r; 64, cc. 265r-265v, 270r; 65, cc. 301r, 311r; 68, cc. 1r, 4r.

¹³² BALDASSERONI, *Relazioni tra Firenze, la Chiesa e Carlo IV*, cit., pp. 55-56; *Id.*, *Una controversia tra Stato e Chiesa in Firenze nel 1355*, «ASI», s. V, 50, 1912, pp. 39-54.

per ottenere la restituzione delle somme, con particolare riferimento alla nota sentenza della Camera apostolica contro gli Acciaiuoli.¹³³ Inoltre i cittadini e la Signoria avevano mostrato crescente intolleranza verso l'inquisitore residente in città e i suoi abusi di potere.¹³⁴ Se Firenze condivideva col papato la volontà di circoscrivere la potenza viscontea nel Nord Italia, non gradiva il rafforzamento delle legazioni pontificie di Romagna. Per questi motivi la città si vide costretta a cercare una pur interessata protezione imperiale.¹³⁵

D'altro canto i fiorentini con la concessione del vicariato assumevano una condizione di piena legittimità istituzionale. Difatti, in prospettiva strettamente legalistica, come chiaramente affermato da giuristi quali Bartolo da Sassoferrato, lo *ius statuendi* costituiva una delle massime espressioni della *iurisdictio*, e quindi della libertà politica.¹³⁶ Tuttavia la fonte primaria di ogni giurisdizione era l'autorità imperiale, anche per quelle città di tradizione guelfa che più avevano cercato di emanciparsi dalla tutela dei monarchi,¹³⁷ e il vicariato, come la riflessione storiografica ha recentemente sottolineato, non era destinato a svolgere un ruolo meramente formale.¹³⁸ Senza dubbio appariva cosa «disusata e strana per lunghi tempi passati, vedere la 'nsegna del Comune di Firenze a guardia dello 'mperadore» nel suo viaggio a Roma per l'incoronazione.¹³⁹ I fiorentini, al contrario dei pisani che imprimevano l'aquila rostrata sui loro più importanti documenti ufficiali, non erano adusi a tali forme di solenne ed esplicito

¹³³ GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, cit., XIII, XLIII, t. 3, pp. 397-399. Cfr. A. PANELLA, *Politica ecclesiastica del Comune fiorentino dopo la cacciata del duca d'Atene*, «ASI», s. V, 71, 1913, pp. 271-370: 275-286, 327-365; TANZINI, 1345. *La bancarotta di Firenze*, cit., pp. 74-78.

¹³⁴ Cfr. J.N. STEPHENS, *Heresy in Medieval and Renaissance Florence*, «Past & Present», 54, 1972, pp. 25-60: 33-35, 41-42; D. CORSI, *Firenze 1300-1350: «non conformismo» religioso e organizzazione inquisitoriale*, «Università di Firenze, Facoltà di Magistero, Annali dell'Istituto di Storia», 1, 1979, pp. 29-66: 53-55.

¹³⁵ Cfr. L. GREEN, *Chronicle into History. An Essay on the Interpretation of History in Florentine Fourteenth-Century Chronicles*, Cambridge, University Press, 1972, pp. 50-51, 77-78; G. ORTALLI, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, a cura di E. Menestò, Spoleto, CISAM, 1999, pp. 11-35: 16.

¹³⁶ Cfr. M.C. DE MATTEIS, *Societas christiana e funzionalità ideologica della città in Italia: linee di uno sviluppo*, in *Le città in Italia e in Germania nel Medioevo. Cultura, istituzioni, vita religiosa*, a cura di R. Elze e G. Fasoli, Bologna, il Mulino, 1981, pp. 13-49: 42-43; C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»*, in *Statuti città territori*, cit., pp. 319-343: 322-324; J. CANNING, *A History of Medieval Political Thought, 300-1450*, London-New York, Routledge, 1996, pp. 168-170; J. BLACK, *Constitutional ambitions, legal realities and the Florentine state*, in *Florentine Tuscany*, pp. 48-64: 50-51.

¹³⁷ BALDASSERONI, *Relazioni tra Firenze, la Chiesa e Carlo IV*, cit., pp. 57-59.

¹³⁸ Abbandonando la chiave di lettura offerta da F. ERCOLE, *Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano*, Firenze, Vallecchi, 1929, pp. 76-79, 82-88; ma si veda anche STORTI STORCHI, *Appunti in tema*, cit., pp. 332-333. Cfr. in proposito A. ZORZI, *Ripensando i vicariati imperiali e apostolici, in Signorie italiane e modelli monarchici. Secoli XIII-XIV*, a cura di P. Grillo, Roma, Viella, 2013, pp. 19-43, che offre una riflessione storiografica sul tema e nuove interpretazioni del medesimo.

¹³⁹ MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., IV, LXXXVIII, t. 1, p. 601. Sul trasporto dell'insegna cfr. ASFi, *Provvisioni, Registri*, 43, cc. 80r, 85r.

omaggio.¹⁴⁰ Essi, pertanto, accolsero ufficialmente il vicariato regio non come un segno di appartenenza politica, bensì quale richiamo alla suprema fonte del diritto, all'autorità secolare dei Cesari, nonché a Roma stessa, allora abbandonata dai vicari di Pietro, della quale, invece, Firenze si considerava figlia illustre e privilegiata.¹⁴¹ In questo senso la città avrebbe chiesto e ottenuto la conferma del riconoscimento nel 1369, e poi nel 1401 dal re dei Romani Roberto di Baviera, dopo la deposizione dell'imperatore Venceslao, facendone l'implicita base per la nuova codificazione statutaria realizzata nel 1409.¹⁴² E alle suddette concessioni va accostata anche quella, *sui generis*, ricevuta in occasione del Concilio di Firenze del 1439 dal *basilèus* d'Oriente Giovanni VIII Paleologo.¹⁴³

Quale rilievo per la dottrina rivestissero tali privilegi lo confermarono, in seguito, i pronunciamenti di noti giuristi come Angelo degli Ubaldi († ca. 1407), Pietro d'Ancharano († 1415), Raffaele Fulgosio († 1427), Paolo di Castro († 1441), attivo nella compilazione degli Statuti del 1415, Niccolò de' Tedeschi († 1445) e, primo fra tutti, lo stesso Baldo degli Ubaldi († 1400), *civis florentinus ex privilegio*. Costoro infatti, a vario titolo, affermarono che Firenze aveva acquisito col vicariato la propria libertà dall'Impero ed era ormai dotata di

¹⁴⁰ Cfr. R.M. DESSI, *I nomi dei guelfi e ghibellini da Carlo I d'Angiò a Petrarca*, in *Guelfi e Ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma, Viella, 2005, pp. 3-78; IANNELLA, *Cultura di popolo*, cit., pp. 94-100.

¹⁴¹ F. SALVESTRINI, *Giovanni Villani and the Aetiological Myth of Tuscan Cities*, in *The Medieval Chronicle II, Proceedings of the 2nd International Conference on the Medieval Chronicle*, ed. by E. Kooper, Amsterdam-New York, Rodopi, 2002, pp. 199-211; ID., *Descrizioni e "laudes" a Firenze nel secolo XIV. Giovanni Villani, la "Florentie urbis et reipublice descriptio"*, Antonio Pucci, *Lapo da Castiglionchio*, Coluccio Salutati, in *Antica possessione con belli costumi*, cit., pp. 205-232; V. GEBHARD, *Representation of Florentine History and Creation of Communal Myths in the Illustrated Nuova Cronica of Giovanni Villani*, «Iconographica», 8, 2009, pp. 75-79; S. RAVEGGI, *Firenze*, in *Miti di città*, a cura di M. Bettini, M. Boldrini, O. Calabrese, G. Piccinni, Siena, Salviotti & Barabuffi, 2010, pp. 116-129; A. JAMME – V. ROUCHON MOUILLERON, *Les mythes de fondation dans la Nuova cronica de Giovanni Villani. Méthodes narratives et logiques illustratives*, in *Ab urbe condita ... Fonder et refonder la ville: récits et représentations (second Moyen Âge-premier XVI^e siècle)*, cur. V. Lamazou-Duplan, Pau, Presses de l'Université, 2011, pp. 207-239; S. ABÈLÈS, *Les récits de fondation urbaine dans la Nuova Cronica de Giovanni Villani: une mythographie de la domination?*, in *Les historiens croient-ils aux mythes?*, cur. D. Kalifa, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, pp. 49-64.

¹⁴² Per il 1401 cfr. la narrazione delle modalità tramite le quali i fiorentini ottennero il privilegio in *Cronica di Buonaccorso Pitti*, a cura di A. Bacchi della Lega, Bologna, Romagnoli, 1905, pp. 116-135. In proposito, ASCHERI, *Diritto medievale e moderno*, cit., pp. 140-141; W.J. CONNELL, *La città dei crucci. Fazioni e clientele in uno stato repubblicano del '400*, Firenze, Nuova Toscana Editrice, 2000, p. 16; FUBINI, «Potenze grosse», cit., pp. 105-118; TANZINI, *Statuti e legislazione*, cit., pp. 18-19; ID., *Potere centrale e comunità del territorio nello stato fiorentino alla fine del Medioevo*, in *Poteri centrali e autonomie nella Toscana medievale e moderna*, a cura di G. Pinto e L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2012, pp. 83-105; 86; RUSSO, «Hic enim liber», cit., p. 424. Per una differente interpretazione, *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 115-120.

¹⁴³ Cfr. F. SALVESTRINI, *La Chiesa e la città a Firenze nella prima metà del Quattrocento*, in *Codice Rustici. Dimostrazione dell'andata o viaggio al Santo Sepolcro e al monte Sinai di Marco di Bartolomeo Rustici*, a cura di K. Olive e N. Newbiggin, Saggi, a cura di E. Gurrieri, Firenze, Olschki, 2015, pp. 31-34; 31-32; ID., *Il carisma della magnificenza. L'abate vallombrosano Biagio Milanese e la tradizione benedettina nell'Italia del Rinascimento*, Roma, Viella, 2017, p. 24.

plena iurisdictio, superiorem non recognoscens, nonché legittima dominatrice del proprio territorio.¹⁴⁴ E questo non a seguito di una delega popolare, bensì per graziosa concessione sovrana.¹⁴⁵

Non è, del resto, un caso che, in tale contesto di formale approvazione e pieno riconoscimento delle istituzioni locali, Carlo IV abbia anche attribuito al vescovo di Firenze Pietro di Tommaso Corsini e ai suoi successori il titolo di conti palatini (1364), con la prerogativa di nominare notai. Durante la sua seconda discesa in Italia l'imperatore diede, inoltre, la sua solenne approvazione all'università cittadina, cui fu conferita la dignità di Studio generale.¹⁴⁶ Non è neppure da escludere che su questo clima di inusitato favore abbia influito la presenza alla corte boema, dal 1356, del minorita fiorentino Giovanni de' Marignolli, autore di una pur non originale cronaca del regno redatta su diretta commissione del sovrano.¹⁴⁷

Appare semmai incongruente che nei prologhi ai due Statuti del 1355 figurino solo brevi e indiretti riferimenti, ancorché di grande significato, all'importante circostanza in questione, la quale, al contrario, ci si aspetterebbe di veder menzionata con una certa ampiezza all'interno delle cosiddette formule d'onore.¹⁴⁸ Il codice del Podestà si apre con una definizione del Comune di Firenze quale «pastore de' suoi sudditi», attributo che solo il vicariato avrebbe potuto avallare.¹⁴⁹ Tuttavia l'invocazione all'«illustro uomo messere Karlo imperadore de' Romani», presente in entrambi gli Statuti, prevede solo la sua scarna menzione,¹⁵⁰ accanto a quella «del nostro signore sommo pontefice

¹⁴⁴ Cfr. ASCHERI, *Diritto medievale e moderno*, cit., pp. 140-141. Cfr. anche C. MORELLI, *Discorso, in Statuti della Università e Studio fiorentino dell'anno MCCCLXXXVII*, a cura di A. Gherardi, Firenze, Cellini, 1881, pp. XXV-LVI: XXXVII-XXXVIII.

¹⁴⁵ ZORZI, *Ripensando i vicariati*, cit., p. 37; F. SALVESTRINI – L. TANZINI, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del Basso Medioevo*, in *Comunicare nel medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, a cura di I. Lori Sanfilippo e G. Pinto, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2015, pp. 250-301: 285-286.

¹⁴⁶ *Statuti della Università*, cit., xxix, pp. 139-140 (anno 1364); L. TANZINI, *Il vescovo e la città. Interessi e conflitti di potere dall'età di Dante a Sant'Antonino*, «Annali di Storia di Firenze», 8, 2013, pp. 81-111: 93. Ma sul reale significato della definizione di *studium generale* per Firenze cfr. anche A.F. VERDE, *Lo Studio fiorentino, 1473-1503. Ricerche e documenti*, Firenze, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, I, 1973, p. 263; F. SALVESTRINI, *Il Collegio Eugenio e la cultura dei chierici nella Firenze del Quattrocento*, in *Umanesimo e università in Toscana (1300-1600)*, a cura di S.U. Baldassarri, F. Ricciardelli, E. Spagnesi, Firenze, Le Lettere, 2012, pp. 59-88.

¹⁴⁷ A.-D. VON DEN BRINCKEN, *Die universalhistorischen Vorstellungen des Johann von Marignola OFM. Der einzige mittelalterliche Weltchronist mit Fernostkenntnis*, «Archiv für Kulturgeschichte», 49, 1967, pp. 297-339; P. EVANGELISTI, *Marignolli, Giovanni de'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., 70, 2008, https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-de-marignolli.

¹⁴⁸ Sulla retorica di questi testi d'esordio cfr. A. BARTOLI LANGELI, *La formula d'onore. Un esperimento notarile per il Comune di Perugia*, «Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e sociali», 20, 1, 1987, pp. 121-135.

¹⁴⁹ Cfr. A. BROWN, *The language of empire*, in *Florentine Tuscany*, cit., pp. 32-47: 32-35.

¹⁵⁰ Podestà, I, Prologo, c. 1r; «illustre uomo messere Karlo, di Romani imperadore serenissimo prencipe» (*Capitano*, I, c. 5r).

[...] et del serenissimo principe messere Loygi re di Ierusalem et di Cicilia». ¹⁵¹ Colpisce, pertanto, che non si faccia alcun riferimento al vicariato. ¹⁵² È possibile che questo derivasse dalla prudente volontà della Signoria di non evocare in maniera troppo esplicita una concessione più che opportuna nelle relazioni con l'esterno, ma certamente controversa per l'opinione pubblica fiorentina (non dobbiamo dimenticare gli effetti destabilizzanti della presenza imperiale nella vicina Siena, col sollevamento dei popolani spinti dal ceto nobiliare che depose il regime dei Nove e dette vita al governo dei Dodici proprio nel 1355). Del resto, il fatto che un cronista come Matteo Villani racconti con dovizia di particolari l'attribuzione del vicariato ma non faccia riferimento alla coeva redazione statutaria non significa che l'operazione di riscrittura normativa mancasse, agli occhi dei contemporanei, di rilievo politico. ¹⁵³ Il desiderio di ribadire la legittimità del governo locale forse spinse le supreme magistrature a non mutare gli ormai classici formulari proemiali inserendo evidenti richiami all'autorità cesarea, non a caso celebrata nello stesso modo in cui lo era la coalizione papale-angioina. Dal canto suo il cronista preferì dilungarsi sulla descrizione delle vicende, senza ritenere di dover menzionare quella che, in fondo, era un'implicita conseguenza di esse, cioè la nuova redazione della legge fondamentale.

Firenze restava una repubblica governata da un collegio di Priori. I potenti della Cristianità si configuravano come suoi alleati e protettori, ma ormai nessuno di essi poteva dirsi signore della città. ¹⁵⁴

5. IL RIORDINAMENTO NORMATIVO DEL 1355. I TESTIMONI LATINI

Lo Statuto del Capitano del 1322-25 stabiliva, confermando analoghe disposizioni precedenti, che ogni tre anni i Priori, il Gonfaloniere di Giustizia, il Capitano del Popolo e le dodici Capititudini delle Arti maggiori e medie («duodecim maiorum artium») dovessero valutare la necessità di eleggere una commissione arbitrale incaricata di revisionare il dettato normativo. ¹⁵⁵ Sembra, tuttavia,

¹⁵¹ *Podestà*, I, Prologo, c. 1r. Sul rilievo dei proemi come chiavi di accesso all'interpretazione degli statuti comunali cfr. M. CORTESI, *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, Bergamo, 900 Grafico, 1983, pp. 19-20; R. DONDARINI, *Lo statuto comunale come strumento di trasmissione dell'immagine politica ed etica della città*, in *Imago urbis*, cit., pp. 271-284: 275.

¹⁵² Sul rapporto tra vicariato imperiale e produzione statutaria nell'Italia comunale cfr. M. ASCHERI, *Il «dottore» e lo statuto: una difesa interessata*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 59, 1996, pp. 95-113: 111-112.

¹⁵³ Cfr. GUIDI, *I sistemi elettorali*, cit., p. 385.

¹⁵⁴ Per un cfr. con la realtà senese, M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena, in Statuti città territori*, cit., pp. 145-194: 173-174.

¹⁵⁵ «De arbitris eligendis super corrigendis et approbandis statutis domini Potestatis et Capitanei» (*Statuti della Repubblica fiorentina*, I, *Statuto del Capitano*, cit., I, LIII, pp. 40-43). Cfr. anche *ivi*, V, CXXXVIII, pp. 304-305; II, *Statuto del Podestà*, V, CXVIII, pp. 402-403. Si veda inoltre GUIDI, *Il governo della città-repubblica*, cit., I, p. 59; TANZINI, *Statuti e legislazione*, cit., p. 35.

che tale operazione abbia continuato a svolgersi, come in passato, senza una effettiva regolarità, considerato anche il fatto che la riforma si sarebbe effettuata solo «si videbitur eis [alle Capitadini] utile esse pro Comuni et populo Florentie».¹⁵⁶ Ancora nel 1338 un tentativo avanzato dalla Signoria di eleggere una persona incaricata di riordinare e armonizzare la legislazione non ebbe seguito.¹⁵⁷ La situazione mutò intorno alla metà del secolo. Scriveva, infatti, Demetrio Marzi all'inizio del Novecento che, soprattutto a partire dal 1348, si avviò «a Firenze un continuo rivedere, correggere, rifare gli Statuti tutti del Popolo e del Comune».¹⁵⁸ In quegli anni non poche città e centri minori dell'Italia comunale provvedevano a tali operazioni per dotarsi di formali strumenti legislativi più compiutamente integrabili col diritto comune e che riflettessero la dottrina giuridica delle scuole.¹⁵⁹ Basti ricordare, solo per fare alcuni esempi toscani e padani, le riforme di Montepulciano condotte a partire dal 1340, la stesura realizzata a San Miniato al Tedesco nel 1359, lo Statuto di Barga del 1360, le riforme cortonesi degli stessi anni o le due nuove redazioni statutarie bolognesi di epoca viscontea. E segnaliamo, infine, gli *Statuta Urbis* del 1363.¹⁶⁰ Come ha osservato Gherardo Ortalli, nel corso del Trecento, e soprattutto a partire dalla metà del secolo, gli statuti assunsero il valore di 'leggi fondamentali' del Comune, accrescendo il loro significato, anche simbolico, di manifesti politici per le autorità municipali; e questo mentre diminuiva, paradossalmente, la valenza che essi da tempo rivestivano nella prassi, ormai regolata in larga misura dalla legislazione corrente.¹⁶¹ Per il buon funzionamento degli uffici pubblici e dei processi deliberativi, ma in primo luogo per riflettere e sostanziare ufficialmente l'autonomia giurisdizionale delle singole città stato, era dunque indispensabile che queste ultime potessero contare sulla guida di articolati testi statutari, in grado di rispecchiare esaustivamente e con chiarezza il sistema organizzativo delle istituzioni locali.

¹⁵⁶ *Statuto del Capitano del Popolo*, cit., I, LIII, p. 40. Cfr. in proposito GUIDI, *Il governo della città-repubblica*, cit., I, p. 57.

¹⁵⁷ ASFi, *Libri fabarum*, 17, c. 44v.

¹⁵⁸ MARZI, *La Cancelleria*, cit., p. 84.

¹⁵⁹ M. ASCHERI, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, «Nuova Rivista Storica», 69, 1-2, 1985, pp. 95-106: 101-102; V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. 29, 2, 1989, pp. 81-98: 90-91.

¹⁶⁰ I. CALABRESI, *Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 circa-1374) dello statuto del 1337*, Siena, Consorzio Universitario della Toscana meridionale, 1987; *Lo Statuto di Barga del 1360*, a cura di A. Angelini, Lucca, Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, 1994; *Statuti del Comune di San Miniato al Tedesco*, cit., pp. 489-505; *Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389 (libri I-III)*, a cura di V. Braidì, Bologna, Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna, 2002; SALVESTRINI, *Gli statuti delle 'quasi città'*, cit., pp. 228-235; *Statuto del Comune di Cortona (1325-1380)*, a cura di S. Allegria e V. Capelli, Firenze, Olschki, 2014, pp. 497-515; R. MENDOZA, *Roma nel Trecento. Gli Statuti del Comune di Roma del 1363*, Roma, Aracne, 2022.

¹⁶¹ ORTALLI, *Lo statuto*, cit., pp. 31-32, 35.

La ricomposizione dei dettati statutari era iniziata a Firenze subito dopo l'incendio alla Camera del Comune nel 1343. L'8 ottobre dell'anno successivo la Camera dell'arme ottenne uno stanziamento per la stesura di una copia miniata degli ordinati cittadini.¹⁶² Il 12 marzo 1351 venne avanzata dai Consigli opportuni una proposta di revisione e riduzione a unità dell'intera materia normativa.¹⁶³ Tale operazione, stando alla relativa provvisione, si rendeva necessaria per il fatto che dalla

multitudinem statutorum, ordinamentorum et reformationum [...] a longissimo tempore citra factam [...] resultat maxima confusio et generatur ignorantia de agendis [; considerando anche che] multa ordinamenta, provisiones et reformationes Communis predicti non sunt in volumine statutorum nec reperiuntur in publico propter combustionem camere Communis Florentie.¹⁶⁴

Per altro verso – si aggiungeva – spesso i privati producevano in giudizio scritture pubbliche che essi possedevano in copia, ma che non si conservavano più negli archivi della Repubblica. Pertanto veniva stabilito che alcuni giudici e notai forestieri, in carica per non più di otto mesi, raccogliessero statuti e provvisioni in un nuovo *corpus* formato da un unico volume o da più tomi; *corpus* che essi avrebbero dovuto presentare, chiuso da sigilli, almeno quindici giorni prima rispetto alla fine del loro mandato.¹⁶⁵

Ad eseguire l'importante lavoro i Priori e il Gonfaloniere di Giustizia chiamarono, dopo la defezione di un precedente candidato,¹⁶⁶ messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, al momento dell'incarico in ufficio a Firenze quale giudice collaterale dell'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia.¹⁶⁷ Come ha sottolineato Giuseppe Biscione nel suo ampio lavoro di esegesi delle testimonianze statutarie fiorentine, tale giusdicente proveniva da una città e da una famiglia che avevano già offerto al governo gigliato ufficiali e notai di ricono-

¹⁶² ASFi, *Camera del Comune, Camarlinghi, Uscita*, 5, cc. 12r, 123v-124r; 6, c. 138v.

¹⁶³ ASFi, *Libri fabarum*, 30, c. 43r. Cfr. *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 110-111.

¹⁶⁴ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 38, c. 196r.

¹⁶⁵ *Ivi*, cc. 196r-198r (12-14 marzo 1351). Cfr. GUIDI, *Il governo della città-repubblica*, cit., I, pp. 58-60. Sul ruolo dei giuristi nell'opera di redazione, revisione e interpretazione della normativa a Firenze cfr. G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 294-295; FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città*, cit., pp. 86-95; BISCIONE, *I codici superstiti*, cit., pp. 175-178; L. TANZINI, *Gli statuti fiorentini del 1409-1415: problemi di politica e diritto*, «Reti Medievali. Rivista», 3, 2, 2002, pp. 1-12, <http://www.retimedievali.it>; *Id.*, *Statuti e legislazione*, cit., pp. 35-36, 38.

¹⁶⁶ «Johannes Masci de Fulgineo» (ASFi, *Provvisioni, Registri*, 39, cc. 72v, 74r; 40, cc. 11v, 15r).

¹⁶⁷ *Ivi*, 40, cc. 86v-87r, 90v. Circa la non infrequente collaborazione di giuristi forestieri alla stesura di ordinamenti cittadini e territoriali cfr. J. FRIED, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Köln-Wien, Böhlau, 1974, pp. 115 ss. In questo caso appare interessante il ricorso a giurisperiti umbri negli anni che precedono l'arrivo a Firenze di Baldo degli Ubaldi da Perugia.

sciuta professionalità. Sappiamo, tuttavia, ben poco della sua biografia, della formazione e del *modus operandi* che egli seguiva.¹⁶⁸ Dagli incarichi ricoperti possiamo dedurre che si trattava di un personaggio stimato, il quale aveva dato prova di competenza e affidabilità.¹⁶⁹ La scelta di *magistri* e notai con una buona preparazione e una sufficiente esperienza, compensati tramite congrui emolumenti,¹⁷⁰ almeno a partire da questo momento avrebbe del resto fatto scuola. Per tutte le successive riforme statutarie, infatti, la Signoria ricorse al supporto di nomi famosi ed autorevoli, come Baldo degli Ubaldi, Giovanni da Montegranaro, Paolo di Castro e Bartolomeo Volpi da Soncino.¹⁷¹ Tale attitudine del reggimento fiorentino era molto diversa rispetto, per esempio, a quella tenuta dal governo popolare senese, il quale a inizio Trecento guardava con estrema diffidenza agli operatori del diritto.¹⁷² Sulle sponde dell'Arno i giuristi venivano tenuti in gran conto, sia per la loro competenza, sia in virtù di una supposta imparzialità politica. Lo dimostrano l'istituzione, nel 1350, del collegio dei *Sapientes Communis* o il conferimento, nove anni dopo, della cittadinanza a Baldo, nella speranza che egli non lasciasse l'insegnamento presso l'allora riemergente *studium* fiorentino per tornare a vivere e a lavorare nella sua città natale.¹⁷³

Tommaso ricevette molto probabilmente tutte le copie dei precedenti Statuti che erano ancora disponibili (fra cui è possibile annoverare i pezzi oggi segnati come *Statuti del Comune di Firenze*, 5, 8 e 9, quest'ultimo databile al 1340), i libri delle provvisioni e quelli del notaio della Signoria; e certamente prese in esame le chiose e le correzioni aggiunte nel tempo ad ognuna delle redazioni cui poté avere accesso. Ad alcuni di questi codici appose anche le proprie note di lavoro.¹⁷⁴ Fra il 1353 e il 1355, coadiuvato inizialmente da vari notai fore-

¹⁶⁸ Il suo nome non figura nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I-II, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, il Mulino, 2013.

¹⁶⁹ Cfr. *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 636-643.

¹⁷⁰ Per i quali cfr. ASFi, *Camera del Comune, Camarlinghi, Uscita*, 111, cc. 119r, 122v.

¹⁷¹ Cfr. *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 646-652.

¹⁷² Cfr. G. CATONI, *Il collegio notarile di Siena*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1985, pp. 337-363: 341-342; M. ASCHERI, *Siena nel 1310: «la giustitia s'offende et la verità si cela»*, «Mélanges de l'École française de Rome», 126, 2, 2014, pp. 439-446; SALVESTRI – TANZINI, *La lingua della legge*, cit., p. 272.

¹⁷³ Cfr. S. CALLERI, *L'arte dei Giudici e Notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*, Milano, Giuffrè, 1966; GUIDI, *Il governo della città-repubblica*, cit., I, p. 121; E. SPAGNESI, *L'insegnamento di Baldo degli Ubaldi a Pisa e a Firenze*, «Atti e Memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria», n.s. 69, 2004, pp. 129-155; J. KIRSHNER, *Baldo degli Ubaldi's contribution to the rule of law in Florence*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi, 1400-2000*, a cura di C. Frova, M.G. Nico Ottaviani, S. Zucchini, Perugia, Università degli Studi, 2005, pp. 313-364: 316-319, 321-325, 329-330; E. CORTESI, *Baldo degli Ubaldi*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., I, pp. 149-152: 149; TANZINI, *Statuti e legislazione*, cit., pp. 16-17, 31-34, 38-40, 56-57; ID., *Il governo delle leggi*, cit., pp. 156-167, 179-189; F. TREGGIARI, *Ubaldi, Baldo degli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., 97, 2019, <https://www.treccani.it/enciclopedia/baldo-degli-ubaldi>.

¹⁷⁴ *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 40-41.

stieri e poi da messer Lapo di Giovanni da Prato e ser Taddeo di Lapo fiorentino, altri collaudati specialisti – consultore e avvocato del Comune il primo, membro di precedenti commissioni statutarie il secondo –, il savio eugubino compilò il nuovo ordinato, che venne consegnato, dopo alcune proroghe, alla fine di settembre del 1355.¹⁷⁵ Non sappiamo se questo manoscritto fosse serrato da sigilli come richiesto dalla provvisione, dato che esso non risulta fra i testimoni conservati.¹⁷⁶ Il costituito fu redatto, come il precedente, sulla base della bipartizione in Statuto del Capitano del Popolo e Statuto del Podestà, struttura che verrà abbandonata nella stesura del 1409.¹⁷⁷

Dicevamo che il giurista si avvalese di precedenti manoscritti. Attraverso un'accurata escussione dei medesimi gli studiosi che si sono occupati del tema hanno affermato che egli dovette servirsi soprattutto dei suddetti esemplari *Statuti del Comune di Firenze*, 5 e 8, sulle cui carte tracciò ampie parti dei nuovi testi. Tutte le indagini finora condotte sembrano concordare sul fatto che i suddetti esemplari, datati da Biscione al 1344, risultassero i più completi che si riuscì a reperire al momento della revisione, sebbene, come abbiamo sopra rilevato, non siano privi di lacune e certamente meno completi di *Statuti*, 4 e 6 (risalenti forse al periodo della composizione stessa, ossia 1322-25, per quanto non usciti dai calami della commissione arbitrale di quegli anni).¹⁷⁸ Si è anche abbastanza certi che il volume 5, a lungo costituito da fascicoli sciolti, sia stato composto e preparato raccogliendo vari frammenti degli Statuti del Capitano proprio in vista della revisione presieduta da messer Tommaso.¹⁷⁹ Partendo da queste considerazioni Biscione, e prima di lui Roberto Palmarocchi,¹⁸⁰ hanno affermato che il giurista dovette utilizzare copie 'ufficiali' degli Statuti da emendare, e che al termine del suo lavoro produsse altre due versioni uniche, una dello Statuto del Podestà e una di quello del Capitano, da ritenersi altrettanto 'ufficiali'. Fu sulla base di esse

¹⁷⁵ Cfr. ASFi, *Provvisioni, Registri*, 40, cc. 222r-223r; 41, cc. 81v, 94r; 42, cc. 42v-43r, 45r; *Ordinamenti, provvisioni e riformagioni del Comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357)*, a cura di L. Azzetta, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2001, *Introduzione*, p. 40.

¹⁷⁶ *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 429-430.

¹⁷⁷ Cfr. GUIDI, *Il governo della città-repubblica*, cit., I, pp. 59-60; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 41-42, 48-49, 643-645.

¹⁷⁸ SALVEMINI, *Gli Statuti fiorentini*, cit., pp. 75, 78-79; SANTINI, *Le più antiche riforme*, cit., pp. 182-192; SALVESTRINI, *Per un commento*, cit., pp. xvi, xxxi; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 320-321, 346, 358, 370-371, 373-374, 386.

¹⁷⁹ G. POMARO, *Ricerche d'archivio per il «copista di Parm» e la mano principale del Cento*. (In margine ai «Frammenti di un discorso dantesco»), in *Nuove prospettive sulla tradizione della «Commedia». Una guida filologico-linguistica al poema dantesco*, a cura di P. Trovato, Firenze, Cesati, 2007, pp. 243-279; 278; I. CECCHERINI, *Il copista principale «del Cento» negli Statuti del Capitano del Popolo*, in «Onorevole e antico cittadino di Firenze». *Il Bargello per Dante*, a cura di L. Azzetta, S. Chiodo, T. De Robertis, Firenze, Mandragora, 2021, pp. 210-211.

¹⁸⁰ PALMAROCCHI, *Contributi allo studio*, cit., pp. 69-72.

che vennero esemplate le ulteriori trascrizioni, integrali o parziali, destinate ai singoli uffici.¹⁸¹

Se le magistrature dei municipi medievali avessero o meno a disposizione una versione ufficiale dei loro codici normativi, ossia una o più stesure autentiche da ritenere fonti legali di tutti i successivi duplicati, è questione molto importante, che si collega al complesso problema dello *Statutencodex* affrontato nei lavori di Hagen Keller e della sua scuola.¹⁸² In rapporto ai codici fiorentini appare interessante che queste versioni formalmente privilegiate, magari depositate in duplice copia nella Camera degli atti e nell'Archivio delle Riformagioni – redazioni alle quali era necessario attingere in via prioritaria per condurre le revisioni arbitrali – non si siano quasi mai conservate. Oggi, infatti, possiamo disporre solo di testimoni più tardi.¹⁸³ Per cercare di dare una spiegazione più convincente di questa circostanza rispetto alla semplice perdita materiale – una perdita peraltro selettiva, che ha eliminato sistematicamente le copie ‘ufficiali’ –, credo che la questione debba essere posta in modo diverso. Ritengo, infatti, che almeno fino al Quattrocento la necessità di questi scritti dotati di *fides* particolare non vi sia stata, o che, comunque, la composizione del testo da parte della commissione arbitrale non abbia comportato la consegna ad essa di esemplari gerarchicamente superiori ad altri. Ogni codice autentico sottoscritto da un notaio, sia che contenesse l'intera materia normativa, sia che ne trasmettesse alcune parti, costituiva una versione che potremmo definire ufficiale.¹⁸⁴ Allorché la provvisione del 1351 lamentava che molte leggi e statuti «non sunt in volumine statutorum» a mio avviso non si riferiva ad una copia specifica, ma al corpus statutario inteso come raccolta degli articoli di legge (*statuta*), a prescindere dal supporto destinato a veicolarla.¹⁸⁵ Per altro verso, la richiesta alla commissione riformatrice di consegnare una copia sigillata del nuovo Statuto si riferiva con buona probabilità alla certificazione del lavoro svolto e non necessaria-

¹⁸¹ *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 40, 113, 325-329, 345, 352-356.

¹⁸² Cfr. H. KELLER, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschiftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, «Frühmittelalterliche Studien», 22, 1988, pp. 286-313; CH. DARTMANN, *Schrift im Ritual: Der Amtseid des Podestà auf den geschlossenen Statutencodex der italienischen Stadtkommune*, «Zeitschrift für Historische Forschung», 31, 2, 2004, pp. 169-204; e gli studi presentati in <http://www.uni-muenster.de/Geschichte/MittelalterSchriftlichkeit/> [maggio 2022].

¹⁸³ *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 327, 345.

¹⁸⁴ Cfr. in proposito quanto osserva M. BLATTMANN, *Über die «Materialität» von Rechtstexten*, «Frühmittelalterliche Studien», 28, 1994, pp. 333-354; e per alcune esemplificazioni, A. GHIGNOLI, *Il codice e i testi. Per una fenomenologia del codice statutario a Pisa fra XIII e XIV secolo*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 126, 2, 2014, pp. 24-38.

¹⁸⁵ Nella prospettiva di S. CAPRIOLI, *Satura Lanx 16. Fine dello stemmatizzare. Struttura, fondamento, funzione degli stemmi*, «Studi Senesi», 93, 1981, pp. 403-416; ID., *Per una convenzione sugli statuti*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 95, 1989, pp. 313-322.

mente alla realizzazione di un manufatto il cui valore legale era superiore a quello dei duplicati che da esso sarebbero stati esemplati. Ogni manoscritto conservato presso gli uffici del Comune diventava il deposito di chiose e correzioni poste dagli ufficiali stessi; correzioni che, se approvate dai consigli e sottoscritte da notai, dovevano essere escuse dai riformatori quando questi si accingevano a redigere le riforme. Si ha indiretta conferma di questa ipotesi proprio dall'analisi dei manoscritti *Statuti*, 5 e 8, che recano sui margini annotazioni del tipo: «correctio antiqua erat in libro ser Taddei, in .V. libro, .61. capitulo»; «antiqua correctio, et sumpta fuit ex statuto ser Taddei, .V. libro et capitulo .94.». Il riferimento è al suddetto Taddeo di Lapo, collaboratore di Tommaso alla revisione; e tali chiose lasciano intendere che anche una copia attribuita a questo notaio fiorentino, magari da lui posseduta, esemplata o reperita, venne presa in esame dalla commissione e accolta nella nuova stesura.¹⁸⁶ *Statuti*, 5 e 8 furono codici sui quali i *tabelliones* lavorarono perché in essi trovarono gran parte della materia da riformare, ma non vi è prova che Tommaso e i suoi committenti li ritenessero in qualche modo testi 'ufficiali'. Per quanto, invece, riguarda la versione realizzata dal giurista e dai suoi collaboratori, questa non fu accompagnata da alcuna norma di legge che ne disponesse la vigenza; mentre una provvisione che approvava i nuovi Statuti comparve solo nel gennaio del 1366, quando altri portatori materiali, e almeno uno dei volgarizzamenti, erano già stati composti.¹⁸⁷ Possiamo inoltre osservare che anche la formula, attestata a Firenze in epoca successiva, per cui i magistrati forestieri prima di assumere la carica prestavano giuramento di osservare le leggi «ad statutum clausum» non implica che lo facessero sulla copia 'ufficiale' del codice.¹⁸⁸ Bastava che compissero tale gesto altamente simbolico su un esemplare autenticato dello statuto; così come nei moderni tribunali americani i testimoni giurano su un qualsiasi libro a stampa della Bibbia. Infine lo stesso Biscione ci suggerisce che copie di grande rilievo per l'amministrazione municipale, forse proprio quelle redatte da Tommaso e dalla sua commissione, nel 1378 si trovavano presso la bottega del notaio ser Michele di Cione, quindi non negli ambienti pubblici dove avrebbero dovuto essere custodite le versioni 'ufficiali', e qui andarono distrutte, causando una perdita importante.¹⁸⁹ Del resto non c'era da stupirsi, visto che ancora nel tardo Trecento sussisteva, a Firenze come altrove nell'Italia comunale, una forte commistione tra attività pubblica e privata dei notai che lavoravano per

¹⁸⁶ Cfr. *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 42-43, 44-46.

¹⁸⁷ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 53, cc. 110v-111r, 114r; *ivi*, *Provvisioni, Duplicati*, 234, cc. 42v-43r. Cfr. GUIDI, *Il governo della città-repubblica*, cit., I, pp. 60-61. Uno scarto analogo fra consegna dello statuto e sua approvazione si creò anche in rapporto alla redazione del 1409 (*Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., p. 470).

¹⁸⁸ A mio avviso 'statuto chiuso' non significava necessariamente statuto sigillato (*ivi*, p. 473).

¹⁸⁹ *Ivi*, pp. 431-432.

l'amministrazione municipale.¹⁹⁰ Da tutto ciò si deduce che quanto le magistrature avevano approvato era la norma e non il singolo manoscritto.

Per altro verso non credo neppure che dopo ogni revisione si provvedesse a far esemplare nuovi statuti per uso di tutti gli uffici (a prescindere da quelle che erano le disposizioni dei testi deliberativi e statutari stessi).¹⁹¹ Ragioni economiche o semplice trascuratezza potevano benissimo far sì che presso le magistrature si conservassero vecchie versioni, al termine o al margine delle quali si potevano aggiungere singoli libri e capitoli dell'ultima e più aggiornata stesura, le cui autenticità e ufficialità venivano garantite da nuove sottoscrizioni notarili.¹⁹² Non possiamo applicare la moderna sistematicità alle cancellerie comunali, che non disponevano di supporti pergamenei con grande facilità.¹⁹³ Inoltre una massiccia e regolare produzione di copie statutarie da un lato contraddice l'ipotesi dello studioso – questa a mio avviso corretta – che lo Statuto avesse perduto parte del suo valore a vantaggio della legislazione corrente,¹⁹⁴ dall'altro fa pensare che essa avrebbe lasciato un numero maggiore di esemplari rispetto a quello, relativamente esiguo, di cui invece oggi disponiamo.

Le redazioni relative al riordinamento normativo secondo la recensione del 1355 sono tradite da dodici esemplari manoscritti conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze. Dieci di questi recano la stesura in latino (cinque per lo statuto del Capitano e cinque per quello del Podestà) e due quella volgarizzata. Ad essi vanno aggiunti i due testimoni del 1325 già richiamati sui quali fu condotta la revisione di ser Tommaso durata quasi due anni; la raccolta di entrambe le stesure normative su un unico supporto databile alla seconda metà del XIV secolo, presente in Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale;¹⁹⁵

¹⁹⁰ Rinvio in proposito a P. GRILLO, *Repubbliche di notai? Il ruolo politico del notariato nelle città italiane del secondo duecento*, in *Legittimazione e credito tra medioevo e ottocento. Notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. Grillo e S. Levati, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 99-114: 103; P. GUALTIERI, *Il notaio e la struttura amministrativa fiorentina: alcune considerazioni a partire dalle imbreviature di Matteo di Biliotto*, in *La Firenze dell'età di Dante negli atti di un notaio: ser Matteo di Biliotto, 1294-1314*, a cura di A. Barlucchi, F. Franceschi, F. Sznura, Città di Castello, Digital Book, 2020, pp. 97-110.

¹⁹¹ *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 326, 328.

¹⁹² Sul notevole costo delle operazioni si dilunga l'autore stesso (ivi, pp. 349-351).

¹⁹³ Cfr. in proposito quanto osserva ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità*, cit., p. 151, n. 14.

¹⁹⁴ *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 101-115, 129-132.

¹⁹⁵ BNCF, Fondo Nazionale, II.I.269, ms. cartaceo (foglio di guardia in pergamena) in copia semplice di cc. 302 modernamente numerate a lapis. Contiene in apertura i rubricari di entrambi gli statuti (cc. 1r-11v), quindi i quattro libri dello Statuto del Podestà (cc. 12r-217v) e infine i libri II-IV dello Statuto del Capitano (cc. 220r-302v). Presenta un ampio numero di chiose e commenti a margine soprattutto del primo statuto, non comprese in alcun modo nel volgarizzamento del Lancia, e quindi tutte posteriori al 1355-56. Alcune di esse sono datate agli anni Novanta del secolo (rub. per lo più non num.). Esemplare forse redatto ad uso di un professionista privato. Non descritto in *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit.

e il già ricordato registro contenente frammenti di entrambi i costituti e di altre stesure comprese fra 1323 e 1378 (ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 21).¹⁹⁶ Le versioni originali consegnate dal giudice eugubino sembra siano andate perdute, come dicevamo, in un incendio scoppiato durante il tumulto dei Ciompi.¹⁹⁷ Per quanto riguarda lo Statuto del Capitano i volumi latini sono: ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 10,¹⁹⁸ 11,¹⁹⁹ 12,²⁰⁰ 14 (recante solo il primo libro)²⁰¹ e 15 (esemplare cartaceo frammentario).²⁰² Le cinque stesure relative allo Statuto del Podestà sono: *ivi*, 16,²⁰³ 17 (recante riforme dal 1365 al 1415),²⁰⁴ 18,²⁰⁵ 20 (cartaceo, contenente solo il terzo libro dello statuto)²⁰⁶ e 22.²⁰⁷ I due volgarizzamenti sono, invece: Statuto del Capitano del Popolo (*ivi*, 13) e Statuto del Podestà (*ivi*, 19).

Gli antigrafì dell'intera tradizione vanno forse identificati nei numeri 10 e 16, a loro volta derivati da redazioni precedenti. Parrebbe evidenziarlo il fatto che il primo codice potrebbe almeno in parte risalire (come riferisce Biscione, ma senza fornire prove stringenti) agli anni della revisione condotta da ser Tommaso, o comunque ad un periodo non troppo distante da questo, essendo l'unico fra i testimoni dello Statuto del Capitano che reca, alla fine del quarto libro, le sottoscrizioni apocriefe di due dei notai che assistettero il giurista um-

¹⁹⁶ Codice fattizio cartaceo e pergameneo contenente statuti e riforme dal 1325 al 1494 (*ivi*, pp. 408, 707-709).

¹⁹⁷ *Ivi*, pp. 429-434.

¹⁹⁸ Codice membranaceo di grande formato, cc. 169, contenente i quattro libri dello Statuto del Capitano del Popolo in forma frammentaria (mancano il rubricario del primo libro e gli articoli 15-98, mentre il 14 è incompleto; sono assenti anche sei rubriche del secondo, ossia 78-83, e risultano mutile la 77 e la 84).

¹⁹⁹ Recensione di Statuti, 10, cc. 156. Appare privo del secondo libro, e del primo mancano metà della rubrica 217 e tutte le successive fino alla 227. A nessuna partizione è premesso un rubricario.

²⁰⁰ Codice membranaceo di cc. 206 completo dell'intera materia giuridica.

²⁰¹ Palinsesto di cc. 76, privo del rubricario.

²⁰² Fascicoli non numerati e non rilegati, cc. 71. Il libro è privo di rubricario e non coerente alla distribuzione del testo confermata dagli altri esemplari.

²⁰³ Versione completa contenente i quattro libri dello Statuto del Podestà, cui seguono la pace del cardinale Latino Malabranca e le costituzioni clementine e federiciane contro l'«heretica pravità», cc. 271. Figurano al termine del codice (c. 269r) le sottoscrizioni apocriefe dei notai Rolandino di Giliolo de' Fiordibelli da Reggio ed Enrico di messer Giovannino da Albinea di Reggio, sui quali vedi oltre nel presente testo.

²⁰⁴ Esemplare completo dei quattro libri (cc. 273), ma privo della pace del cardinale Latino e delle norme contro gli eretici; fortemente usurato.

²⁰⁵ Codice contenente l'intera materia normativa (cc. 284), con numerosi segni di richiamo. Il terzo libro è stato posto all'inizio della stesura ed è di mano diversa rispetto al resto del volume; manca il rubricario del quarto libro. Reca aggiunte dal 1365 al 1403.

²⁰⁶ Volume di cc. 84.

²⁰⁷ Raccolta di fascicoli sciolti di cc. 98, recante frammenti di rubriche divise per argomenti e disposte a prescindere dalla divisione in quattro libri dello statuto.

bro e che curarono la trascrizione del codice originariamente prodotto dalla commissione riformatrice (Rolandino di Giliolo de' Fiordibelli da Reggio ed Enrico di messer Giovannino da Albinea di Reggio); mentre il secondo, pur avendo avuto origine con buona probabilità nel 1378, contiene omissioni integrate a margine che sono state poi accolte nel testo da *Statuti*, 17 e 18. Dal canto suo *Statuti*, 17 annovera leggi di aggiornamento deliberate negli anni 1365-80. La presenza di errori identici fa derivare i codici 16, 17 e 18 da anti-grafi appartenenti ad una medesima tradizione – tradizione cui i riscontri testuali sembrano ricondurre anche il manoscritto della Biblioteca Nazionale –, lasciando intendere che il primo di essi sia il testimone del Podestà ancor oggi conservato più vicino a quello composto dal giusdicente eugubino.

Per quanto riguarda gli altri esemplari, sebbene si tratti per la maggior parte di volumi frammentari e talora di esecuzione piuttosto grossolana, *Statuti*, 11 e 12 presentano alcune tracce d'uso (macchie di grasso agli angoli inferiori delle carte, *maniculae*, altre note e parafrasi volti a richiamare l'attenzione, rinvii a singoli luoghi degli Statuti o di altre leggi), indici del fatto che si tratta di testi che furono impiegati, anche se non sappiamo con quale frequenza, negli uffici. Stando all'accurata analisi di Biscione, i suddetti due pezzi, nonché *Statuti*, 14, 16, 17, 18 e 20 furono esemplati a partire dal 1378, e in alcuni casi negli anni Ottanta e Novanta del secolo; mentre *Statuti*, 14 venne forse eseguito per un professionista privato. *Statuti*, 15 e 22 possono essere, invece, definiti materiali preparatori, magari bozze stilate da ser Tommaso e dai suoi collaboratori unitamente ai supporti delle redazioni risalenti agli anni Venti sui quali lui e gli altri notai avevano riportato la nuova compilazione.²⁰⁸ In ogni caso tra i testimoni citati non figurano i codici che servirono come base per i due volgarizzamenti oggetto della presente edizione. Infatti *Statuti*, 13 presenta alcune vacanze testuali²⁰⁹ integrabili grazie ai manoscritti latini, il che lascia supporre che il traduttore abbia attinto a copie in certa misura lacunose che non sono quelle oggi disponibili; mentre *Statuti*, 19, il quale, come vedremo, data sicuramente agli anni Cinquanta, non può derivare dagli esemplari che recensiscono il dettato del Podestà, dato che questi sono incompleti e/o posteriori al 1378.²¹⁰

Poiché *Statuti*, 12 è l'unico testimone latino che riporta l'intera materia normativa relativa allo Statuto del Capitano, e *Statuti*, 16 si configura come il più risalente fra i codici su cui figura il testo del Podestà, ci siamo serviti

²⁰⁸ Cfr. in proposito *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 430-459, 692-706, 709.

²⁰⁹ Alle cc. 62r e 63r. Si confronti l'apparato critico della presente edizione.

²¹⁰ Analoga risulta la vicenda del «precoce e paradigmatico» volgarizzamento conosciuto a inizio Trecento dal costituito senese, di cui non è possibile valutare l'originale latino sebbene vi siano redazioni prossime ad esso e per quanto si sia a lungo ritenuto di poter rintracciare il suo antigrafo nello statuto del 1296 (cfr. F. BAMBI, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57*, I, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 13-14).

di questi due esemplari per le integrazioni apportate e i confronti effettuati nell'edizione proposta delle due versioni volgarizzate.²¹¹

6. IL RIORDINAMENTO NORMATIVO DEL 1355. I CONTENUTI

Ma di cosa si componevano tali dettati normativi? Un'attenta ecdotica delle rubriche evidenzia che in esse era raccolta gran parte della materia giuridica risalente al 1322-25, ma con varie integrazioni, ampliamenti e redistribuzioni testuali. Una sezione significativa delle aggiunte alle precedenti versioni risultava costituita, come abbiamo in precedenza sottolineato, da provvisioni emanate nel corso dell'attività legislativa ordinaria alle quali era stato conferito un valore costituzionale e che, pertanto, dovevano entrare a far parte del dettato statutario. Vi figuravano, poi, articoli già presenti nell'ambito di quest'ultimo ma che, tramite provvisione, erano stati modificati.²¹² In ogni caso i tradizionali settori di intervento normativo rimasero distinti. Ad esempio gli Ordinamenti di giustizia non vennero inclusi negli Statuti del Comune fino alle redazioni del 1409 e 1415.²¹³ D'altro canto, dopo la revisione del 1355 si evitò di inserire nella legge fondamentale nuovi provvedimenti con valore di statuto. «Ordinamenta, provisiones et reformationes [...] edita et edenda, que habent, vel haberent vim et auctoritatem generalium statutorum et ordinamentorum dicti Communis» – come cita un testo deliberativo del 12 settembre 1356 sul quale torneremo – furono, infatti, affidate separatamente al notaio Andrea Lancia affinché procedesse al loro volgarizzamento; lavoro che egli concluse fra il 1356 e il 57 (*Statuti del Comune di Firenze*, 33).²¹⁴ Questi scritti,

²¹¹ Cfr. in proposito F. BAMBI, «*Ser Andreas Lance, notarius, de ipsis in magna parte vulgariçavit*»: il prologo e sei rubriche dello statuto del podestà di Firenze del 1355 tradotto in volgare da Andrea Lancia, «*Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano*», 4, 1999, pp. 345-366: 354; Id., *Andrea Lancia volgarizzatore di statuti*, «*Studi di Lessicografia Italiana*», 16, 1999, pp. 5-29: 13-14. È sempre arduo reperire o riconoscere il testo latino dal quale deriva un volgarizzamento perché, come scrive Maurizio Campanelli, «il concetto di originale è il più mutevole ed inafferrabile di tutti quelli sui quali si basa l'ecdotica» (CAMPANELLI, *Quel che la filologia*, cit., p. 128); e questo è ancor più vero per uno statuto d'età comunale (cfr. M. MECCARELLI, *Statuti, «potestas statuendi» e «arbitrium»: la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli*, pp. 87-124). Sulle difficoltà e i margini di arbitrarietà che inevitabilmente restano allorché vengono individuati *codices optimi* per procedere all'edizione, alla collazione o al confronto testuale dei dettati statutari cfr. quanto osserva A. BARTOLI LANGELI, *L'edizione dei testi documentari. Riflessioni sulla filologia diplomatica*, «*Schede medievali. Rassegna dell'officina di studi medievali*», 2-21, 1991, pp. 116-131: 126; Id., *L'edizione degli statuti*, in *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, a cura di A. Mattone e P.F. Simbula, Milano, Angeli, 2019, pp. 881-905.

²¹² Tali questioni vengono approfondite nel contributo di Lorenzo Tanzini al presente volume.

²¹³ Cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione*, cit., pp. 176-178.

²¹⁴ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 43, cc. 144v-145r. Cfr. *Il notaio nella civiltà fiorentina*, cit., p. 81; *Ordinamenti, provvisioni, Introduzione*, cit., pp. 45-47, 50-59; BAMBI, *Una nuova lingua*, cit., p. 1; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 737-738.

pur configurandosi come disposizioni di carattere generale, erano stati emanati dopo la chiusura della redazione di Tommaso da Gubbio e non vennero acclusi ad essa:

le quali e li quali furono fatte, provvedute e deliberate e ordinate dopo la recompilatione delli statuti, riformagioni, provisioni, deliberationi e ordinamenti; abbreviatione, correctione e dichiarazione fatta per lo savio huomo messer Thomaso di ser Pucio da Gobio.²¹⁵

Una scelta del genere se da un lato confermava la rinuncia alla continua integrazione degli Statuti nel senso di una progressiva cristallizzazione della loro struttura a vantaggio di un maggior dinamismo riservato alla normazione corrente, dall'altro mostrava come la 'monumentalizzazione' di un corpus non più soggetto a frequenti trasformazioni conferisse al medesimo, in modo sempre più evidente, la connotazione di legge fondamentale della Repubblica.

Gli Statuti del 1355 (prendendo come riferimento i due volgarizzamenti) sono costituiti da 957 rubriche (erano 753 nelle stesure degli anni Venti), di cui 504 componenti i quattro libri dello Statuto del Podestà e 453 comprese nelle altrettante partizioni del codice del Capitano. In dettaglio, il primo volume è così composto: primo libro rubb. 74, secondo rubb. 102, terzo rubb. 202, quarto rubb. 126, cui vanno aggiunti il lodo del cardinale Latino e le costituzioni contro gli eretici. Il secondo codice annovera: primo libro rubb. 227, secondo rubb. 103, terzo rubb. 43, quarto rubb. 80. Questi articoli disciplinavano una quantità veramente imponente di materie, che rispecchiavano la vita della città e del territorio. Scorrendo le carte dell'uno e dell'altro ordinato è facile rilevare l'estrema eterogeneità degli argomenti trattati, come accade in tutti gli statuti comunali; e numerosi sono i richiami interni da un volume all'altro, nonché fra rubriche di libri diversi, fatti evocando l'*incipit* dei singoli articoli, secondo una modalità ampiamente consolidata che ritroviamo nei codici statutari fin dal secolo XIII.²¹⁶

Lo Statuto del Podestà si conferma il volume più attento alla disciplina delle magistrature di governo e sviluppa ulteriormente questo settore di intervento dispositivo. Ad esempio, nella versione degli anni Venti la prima rubrica esauriva le modalità di elezione del supremo magistrato forestiero, i divieti a suo carico, il giuramento, il salario e il sindacato.²¹⁷ Nella revisione del 1355 la tematica venne distribuita su nove articoli: una rubrica disciplinante l'ele-

²¹⁵ ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 33, c. 1r.

²¹⁶ Cfr. *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. Zdekauer, Milano, Hoepli, 1897, rist. anast. Bologna, Forni, 1974 e 1983, *Prefazione*, pp. VI-VIII, LVI. Per altri esempi, F. BORGHERO – F. SALVESTRINI, *Fuoco e acqua negli ordinamenti normativi della Sardegna bassomedievale*, in stampa su «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge».

²¹⁷ *Statuti della Repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, cit., I, 1, pp. 5-18.

zione del magistrato, una relativa a compiti e proibizioni per l'ufficiale e il personale al seguito, una indicante chi dovesse essere considerato il legittimo Podestà, due che riprendevano in parte la forma del breve giurato obliterata dalle versioni degli anni Venti codificando la promessa solenne da pronunciare al momento dell'accettazione e quella che doveva essere emessa in occasione dell'insediamento; e poi una che fissava il salario dell'ufficiale e della sua *familia*, e infine tre che riguardavano i giudici al servizio del Podestà e il loro avvicendamento, le masserizie fornite al giudicante, nonché il suo sindacato conclusivo.²¹⁸ Analogamente, un altro articolo, molto sintetico, del 1325 definiva i termini della «electione consilii generalis et specialis Communis Florentie»,²¹⁹ laddove la redazione successiva registrava le modifiche istituzionali e polverizzava questa materia in ben undici rubriche specifiche e dettagliate.²²⁰

Per quanto concerne, invece, lo statuto del Capitano, codice maggiormente incentrato sulle regole della vita economica, ci troviamo di fronte ad un sensibile aumento delle rubriche relative all'annona, ai mercati e alla gestione delle botteghe. Sembra quasi che con la seconda versione statutaria il Comune avesse deciso ri-nomosizzare queste tematiche per recuperare la giurisdizione su tutta una serie di materie che prima risultavano in larga misura affidate alla regolamentazione delle singole Arti oppure non erano affatto annoverate.²²¹ In questo testo occupa uno spazio straordinario la legislazione sulla moneta, sensibilmente accresciuta e razionalizzata. Nel 1322-25, infatti, si prevedeva l'elezione di ufficiali ponderatori, si disciplinava il corso del fiorino, se ne vietavano le alterazioni e si cercava di garantire una sufficiente disponibilità di oro e d'argento.²²² La redazione successiva aggiungeva a queste disposizioni la nomina di due signori della moneta scelti dalle Capititudini delle Arti maggiori, precisava che i «sententiatori» attivi nella zecca dovessero essere buoni orafi, e che i pagamenti al Comune si facessero per il futuro in fiorini. Parlava, quindi, della rendita del conio aureo ed accresceva la disciplina relativa all'afflusso dei metalli preziosi.²²³

²¹⁸ Podestà, I, 1-9.

²¹⁹ Statuti della Repubblica fiorentina, II, Statuto del Podestà, cit., I, VIII, pp. 32-33.

²²⁰ Podestà, I, 27-38.

²²¹ Cfr. in proposito F. FRANCESCHI, *Intervento del potere centrale e ruolo delle Arti nel governo dell'economia fiorentina del Trecento e del primo Quattrocento. Linee generali*, «ASI», 151, 4, 1993, pp. 863-909; 865-876; ID., *Istituzioni e attività economica a Firenze: considerazioni sul governo del settore industriale (1350-1450)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1994, pp. 76-117; 83-84, 90-91, 98-101. Cfr. anche R. BARDUCCI, «... cum parva difficultate civium predictorum ...». Spunti introduttivi per un regesto della legislazione finanziaria fiorentina del Trecento (1345-1358), in *Renaissance Studies in Honour of Craig Hugh Smyth*, ed. by A. Morrogh, F. Superbi Gioffredi, P. Morselli, E. Borsook, Firenze, Giunti Barbèra, 1985, I, pp. 3-15.

²²² Statuti della Repubblica fiorentina, I, Statuto del Capitano, cit., I, XLVIII, pp. 36-37; IV, XIII-XVIII, pp. 164-171.

²²³ Capitano, I, 183-194.

Dunque una lettura analitica dei due grandi codici evidenzia come la progressiva integrazione e virtuale sostituzione dello *ius commune* da parte dello *ius proprium* fossero state a Firenze concettualmente raggiunte.²²⁴

7. I VOLGARIZZAMENTI. ISTANZE CULTURALI E MOTIVAZIONI UFFICIALI

A circa due mesi di distanza dalla conclusione del lavoro di ser Tommaso, con provvisione del 24-25 novembre 1355 i consigli cittadini stanziavano 300 fiorini d'oro destinati a coprire le spese per la redazione di alcuni esemplari degli statuti e per la stesura di una versione in lingua volgare:

et etiam pro faciando unum volumen ipsorum omnium statutorum vulgari et in vulgari scribi.²²⁵

Fino ad allora la seconda operazione non era mai stata condotta in rapporto agli Statuti del Comune e del Popolo. La motivazione di questa scelta che – lo ricordiamo – interessava una raccolta ancora priva di ratifica, non compare nel dettato deliberativo. Essa, tuttavia, risulta implicitamente la stessa dichiarata l'anno successivo dalla provvisione che ordinò la traduzione delle ulteriori disposizioni con valore di statuto: ossia la volontà di rendere comprensibile la lettera degli ordinati a coloro che non conoscevano il latino («ad hoc ut ipsi artifices et layci possint per se ipsos legere et intelligere ipsa statuta et ordinamenta»). Una misura del genere andava ufficialmente incontro alle esigenze dei cittadini, favorendo il loro approccio alle norme in forma non mediata dagli operatori del diritto («habita matura consideratione erga artifices et laycos, qui gramaticam ignorant, et quos causari contingit et negotia plurima gerere»). Tuttavia essa li poneva anche di fronte alle loro responsabilità, eliminando, almeno teoricamente, la possibilità che i rei digiuni di grammatica vantassero a loro discolpa l'incapacità di intendere la legge.²²⁶ Anche le precisazioni per cui la versione volgare dei codici maggiori avrebbe dovuto restare

²²⁴ Cfr. al riguardo M. ASCHERI, *Beyond the Comune. The Italian City-State and its Inheritance*, in *The Medieval World*, eds. P. Linehan and J.L. Nelson, London-New York, Routledge, 2001, pp. 451-468.

²²⁵ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 42, cc. 157r, 160r. Cfr. BAMBI, *Una nuova lingua*, cit., pp. 3-5.

²²⁶ *Ordinamenti, provvisioni, Introduzione*, cit., pp. 10, 45-46. Cfr. L. AZZETTA, *Notizia intorno a Andrea Lancia traduttore degli Statuti per il Comune di Firenze*, «Italia Medioevale e Umanistica», 37, 1994, pp. 173-177: 173-174; BAMBI, «Ser Andreas Lance», cit., p. 347; ID., *Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome - Moyen Âge [en ligne]», 126, 2014, 2, <http://mefrm.revues.org/2112>, p. 4; L. TANZINI, *Albertano e dintorni. Note su volgarizzamenti e cultura politica nella Toscana tardo-medievale*, in *La parola utile. Saggi sul discorso morale nel Medioevo*, Roma, Carocci, 2012, pp. 161-217: 201-202. Una panoramica europea ed extraitalica su questi temi è offerta da *Law and Language in the Middle Ages*, eds. M.W. McHaffie, J. Benham, H. Vogt, Leiden, Brill, 2018.

catenata [...] in loco publico, videlicet in camera Dominorum omnium Gabellarum dicti Comunis [e le provvisioni sarebbero state tenute] in aliquo loco publico, ubi quilibet possit ea legere et intellectum ex eis leviter capere

andavano dichiaratamente nella stessa direzione, quella della conoscenza e pubblicità dei dettami statutari.

Prendendo decisioni del genere il Comune di Firenze si richiamava idealmente a precedenti illustri. Come è noto, infatti, l'impiego delle lingue romanze e germaniche non solo nei testi letterari, ma anche in tutti quegli ambiti per i quali era forte la necessità di una comunicazione scritta prossima a quella orale, costituiva una prassi alquanto risalente, nonché connessa alla trasmissione delle culture pratica e religiosa.²²⁷ Fra le più precoci e significative testimonianze di uso pubblico della cosiddetta *scripta* volgare figura senza dubbio la produzione omiletica. Questa, infatti, luogo privilegiato per l'incontro tra comunicazione orale e trasmissione testuale,²²⁸ lo era anche per quello tra latino e nuove lingue europee, dato che il primo connotava le fonti scritturistiche, liturgiche ed agiografiche e le seconde riflettevano il lessico degli ambienti sociali cui i chierici in cura d'anime normalmente si rivolgevano. Ciò emerge con chiarezza dagli atti del concilio di Tours (813), i quali riconobbero come imprescindibile la necessità di tradurre i sermoni nelle favelle intese dai fedeli («rusticam Romanam linguam aut Thiotiscam»).229 Si aprì allora la strada ad una legittimazione degli idiomi particolari nella condivisione di atti ufficiali, che vide delinearsi la sua prima prova illustre coi giuramenti di Strasburgo fra Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico pronunciati nell'anno 842.²³⁰ In seguito, la tradizione facente capo a grammatici quali Pietro Elia (secolo XII), che teorizzava la sostanziale parità morfologica e razionale di tutte le lingue, gettò le basi sia per la valorizzazione dantesca del volgare illustre, sia per il più tardo riconoscimento delle sue regole da parte di un teorico come Leon Battista Alberti.²³¹ Questa evoluzione favorì

²²⁷ Si vedano al riguardo le riflessioni di F. SABATINI, *Dalla "scripta latina rustica" alle "scriptae" romanze*, «Studi Medievali», s. III, 9, 1968, pp. 320-358: 324-326, 330-332; G. NICOLAJ, *Il volgare nei documenti italiani medievali*, in *La langue des actes*, cur. O. Guyotjeannin, Paris, École Nationale des Chartes, 2004, <http://elec.enc.sorbonne.fr/CID2003/nicolaj> [maggio 2022]; S. ASPERTI, *Origini romanze. Lingue, testi antichi, letterature*, Roma, Viella, 2006, pp. 33-35; P. MANNI – N. MARASCHIO, *Il plurilinguismo italiano (secc. XIV-XV): realtà, percezione, rappresentazione*, in *L'Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, II, a cura di F. Cengarle, Firenze, University Press, 2006, pp. 239-267: 245-246.

²²⁸ Sulle quali cfr. M. BANNIARD, *Viva voce. Comunicazione scritta e comunicazione orale nell'Occidente latino dal IV al IX secolo*, ed. it. con una *Retractatio* dell'autore, a cura di L. Cristante e F. Romanini, collab. J. Gesiot e V. Veronesi, Trieste, Università, 2020².

²²⁹ *Monumenta Germaniae Historica, Legum. III, Concilia. II, Concilia aevi Karolini*, 1, ed. A. Werminghoff, Hannover-Leipzig, Imp. Bibliopolii Hahniani, 1906, 38, *Concilium Tauronense*, 286-293, c. 17.

²³⁰ SABATINI, *Dalla "scripta latina"*, cit., pp. 341-344; ASPERTI, *Origini romanze*, cit., pp. 167-176.

²³¹ LEON BATTISTA ALBERTI, *Grammatichetta e altri scritti sul volgare*, a cura di G. Patota, Roma, Salerno Ed., 1996. Circa il delinearsi nel contesto cittadino italiano di una retorica in volgare fra

l'impiego per così dire 'utilitaristico' delle parlate regionali nella predicazione e nelle vite dei santi, soprattutto per opera degli Ordini mendicanti.²³² In rapporto a Firenze, basti al riguardo ricordare il ciclo di omelie che il domenicano Iacopo Passavanti († 1357) – particolarmente attento all'uso corretto della loquela municipale, come evidenziano vari passi della sua opera più nota, *Lo specchio della vera penitenza* – tenne in Santa Maria Novella durante la quaresima del 1354, proprio alla vigilia della redazione statutaria cittadina²³³ (non va del resto dimenticato quale rilievo avessero rivestito fin dagli ultimi scorcì del XIII secolo i volgarizzamenti dei testi classici preso il convento dei Predicatori fiorentini, soprattutto negli anni in cui vi risiedettero personaggi come Giordano da Pisa e Bartolomeo da San Concordio).

Si determinò per questa via l'esistenza di uno strumento finalizzato alla diretta connessione fra autorità ecclesiastica e vasto uditorio dei laici che mantenne il suo rilievo fino alla prima età moderna.²³⁴ Ne danno prova, ad esempio, alcuni documenti emanati dal papato avignonese e diretti *erga omnes*, come le lettere di Giovanni XXII recanti la scomunica di Ludovico il Bavaro (1324) o quella di analogo tenore diretta da Innocenzo VI contro i Malatesta

Due e Trecento cfr. S.J. MILNER, 'Le sottili cose non si possono bene aprire in volgare': Vernacular Oratory and the Transmission of Classical Rhetorical Theory in the Late Medieval Italian Communes, «Italian Studies», 64, 2, 2009, pp. 221-244.

²³² Cfr. in proposito R.H. ROBINS, *Ancient & Medieval Grammatical Theory in Europe, with Particular Reference to Modern Linguistic Doctrines*, London, G. Bell & Sons, 1951, p. 77; L. LAZZERINI, «Per latinos grossos ...». Studio sui sermoni mescolati, «Studi di filologia italiana», 29, 1971, pp. 219-339; 225-226; C. DELCORNO, *Predicazione volgare e volgarizzamenti*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 89, 2, 1977, pp. 679-689; 687-688; M. ZINK, *Les destinataires de recueils de sermons en langue vulgaire au XII^e et au XIII^e siècle. Prédication effective et prédication dans un fauteuil*, in *La piété populaire au Moyen Âge, Actes du 9^e Congrès des Sociétés savantes, Philologie et Histoire*, I, Paris, Bibliothèque Nationale, 1977, pp. 59-74; J.G. BOUGEROL, *Les sermons dans les «Studia» des Mendicants*, in *Le scuole degli Ordini Mendicanti (secoli XIII-XIV)*, Todì, Accademia Tudertina, 1978, pp. 249-280; 278-280; L.-J. BATAILLON, *Approaches to the Study of Medieval Sermons*, «Leeds Studies in English», n.s. 11, 1980, pp. 19-35; 21-24; A. CORNISH, *Vernacular Translation in Dante's Italy. Illiterate Literature*, Cambridge, University Press, 2011; C. DELCORNO, *Domenico Cavalca traduttore di testi religiosi. Il volgarizzamento delle «Vitae Patrum»*, in *Tradurre dal latino nel Medioevo italiano. «Translatio studii» e procedure linguistiche*, a cura di L. Leonardi e S. Cerullo, Firenze, SISMEL, 2017, pp. 3-36; R.G. WITT, *L'eccezione italiana. L'intellettuale laico nel Medioevo e l'origine del Rinascimento (800-1300)*, trad. it., Roma, Viella, 2017, pp. 483-485.

²³³ IACOPO PASSAVANTI, *Lo specchio della vera penitenza*, ed. critica a cura di G. Auzzas, Firenze, Accademia della Crusca, 2014, pp. 212, 413-414, 420-421. Cfr. M. AURIGEMMA, *Saggio sul Passavanti*, Firenze, Le Monnier, 1957, pp. 118-121; C. DELCORNO, *Giordano da Pisa e l'antica predicazione volgare*, Firenze, Olschki, 1975, pp. 37-43; G. AUZZAS, *Passavanti, Iacopo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., 81, 2014, <https://www.treccani.it/enciclopedia/iacopo-passavanti>. Sulle traduzioni fiorentine degli antichi testi normativi di ascendenza religiosa cfr. F. SALVESTRINI, *I volgarizzamenti italiani della regola di san Benedetto ad uso delle religiose. Intorno al codice vallombrosano* FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, N. A. 1371 (anno 1502), «Studi Medievali», s. III, 60, 2, 2019, pp. 689-733; 695 ss.; M. CONTE, *Osservazioni sulla traduttologia domenicana. Un progressivo aumento di controllo sulla circolazione dei saperi*, in *Toscana bilingue (1260 ca.-1430 ca.)*. Per una storia sociale del tradurre medievale, a cura di S. Bischetti, M. Lodone, C. Lorenzi, A. Montefusco, Berlin-Boston, de Gruyter, 2021, pp. 381-403; 396-402.

²³⁴ Quando l'atteggiamento delle gerarchie cattoliche cambiò profondamente (cfr. G. FRAGNITO, *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2005).

(1354), che vennero tradotte in volgare per essere affisse nelle chiese dell'ecumene cattolico.²³⁵

Proprio l'influenza degli ambienti curiali e dei nuovi ordini religiosi dette un impulso notevole, nelle città e nei centri minori dell'Italia comunale, alla diffusione di statuti redatti nelle lingue locali – gran parte dei quali composti fin dalle origini in questi idiomi – per i sempre più numerosi sodalizi confraternali.²³⁶ Contemporaneamente l'uso del volgare si affermò in misura crescente anche nelle carte volte a regolamentare le corporazioni di mestiere, veicolando forme di sapere e di scrittura eminentemente pratiche.²³⁷ Compagnie laicali ed Arti erano enti a forte connotazione associativa che riunivano persone spesso prive di dimestichezza con l'uso della grammatica, fatta ovviamente eccezione per i giudici e i notai. Il ricorso alla cristallizzazione del parlato si giustificava proprio in rapporto a questo loro carattere. La vigenza dei codici per esse composti risultava, però, limitata, nonché soggetta alla superiore normativa rispettivamente ecclesiastica e municipale. Essa non emanava da enti dotati di *potestas condendi statuta*, per i quali il volgarizzamento assumeva, necessariamente, una ben più marcata connotazione politica e istituzionale.²³⁸

La differenza fra tali tipologie testuali aiuta a spiegare perché gran parte degli statuti cittadini italiani sia stata scritta, fino almeno al tardo Trecento, solo in latino. Le raccolte normative erano opera di esperti *tabelliones* i quali, fra XIII e XIV secolo, accentuarono, a fini di legittimazione degli statuti stessi, le connessioni formali e strutturali fra questi e il gergo impiegato dai *doctores*, ossia il lessico dei giuristi e dei maestri di *dictamen* e notaria che continuavano a scrivere per lo più in latino, facendo evolvere la diglossia presente in tutte le cancellerie comunali (compresa quella senese più ostile agli uomini di legge)

²³⁵ Cfr. BALDASSERONI, *Relazioni tra Firenze, la Chiesa e Carlo IV*, cit., p. 24; G. NICOLAJ, *Alcune considerazioni sul «sistema» documentario bassomedievale. In margine alle carte silvestrine*, in *Silvestro Guzzolini e la sua congregazione monastica*, a cura di U. Paoli, Fabriano, Monastero di San Silvestro Abate, 2001 pp. 365-375: 369-370.

²³⁶ Cfr. in proposito quanto osservano A. ESPOSITO, *Statuti confraternali italiani del tardo Medioevo: aspetti religiosi e comportamentali*, in *Von der Ordnung zur Norm: Statuten in Mittelalter und Früher Neuzeit*, hrsg. von G. Drossbach, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2010, pp. 297-310: 298; A. ANTONELLI, *Tra le pieghe del codice. Il ricorso al volgare in alcuni manoscritti medievali delle confraternite bolognesi*, «Medioevum», 3, 2017, pp. 17-33: 20-21, 25-29. Per un esempio significativo, anche in rapporto alle modalità dell'edizione, F. BAMBI, *Un testo statutario inedito (o quasi) della metà del Trecento: i capitoli della compagnia «la quale si rauna al luogo della chiesa di Santo Michele» di Carmignano*, «Bollettino dell'opera del vocabolario italiano», 8, 2003, pp. 241-285.

²³⁷ Cfr. F. BAMBI, *Il lessico giuridico negli Statuti bilingui delle arti fiorentine del Trecento. Saggio di glossario: lettera B*, «Studi di lessicografia italiana», 14, 1997, pp. 5-129; A. MONTI, *Tra latino e volgare: il linguaggio giuridico in età medioevale e moderna*, in *Europa e linguaggi giuridici*, a cura di B. Pozzo e M. Timoteo, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 31-82: 71-72; A. BARLUCCI, *Gli statuti delle arti e la normativa sul mondo del lavoro nella Toscana dei Comuni: sguardo panoramico e prospettive di ricerca*, «ASI», 171, 3, 2013, pp. 509-542: 527-530; BAMBI, *Alle origini del volgare*, cit.

²³⁸ Cfr. STORTI STORCHI, *Appunti in tema*, cit., in partic. pp. 325 ss.; FIORELLI, *Intorno alle parole*, cit., pp. 21-25.

verso un sempre più netto e distinto bilinguismo, che divenne uno dei pilastri della definizione cetuale e dell'affermazione sociale della classe notarile.²³⁹ L'impiego prioritario del tradizionale linguaggio giuridico e la conseguente necessità di mediazione col parlato dei cittadini (*Hochsprache-Sprechsprache*) contribuivano a rendere indispensabile la professione legale, l'unica autorizzata a produrre documenti pubblici impiegando i differenti registri espressivi. Si trattava, del resto, di una mediazione che affondava le sue radici nella pratica di spiegare in volgare alle parti stipulanti il contenuto dei contratti stilati poi in latino; una prassi interpretativa (da intendersi nel senso del tedesco *Dolmetschen*) prevista dalla formazione stessa degli operatori, come non mancarono di sottolineare gli esponenti della dottrina («tota die notarii vulgarizant rustico, quod est dictum in literali sermone»),²⁴⁰ e come evidenziano le modalità di svolgimento dell'esame di notariato in uso a Bologna già durante gli anni Quaranta del Duecento; modalità intese a verificare la capacità di «legere scripturas quas [examinandi] fecerint vulgariter et litteraliter».²⁴¹

Potremmo dire che proprio la frequente ermeneutica notarile rendeva superfluo il volgarizzamento scritto dei principali testi normativi finalizzato alla pratica quotidiana del diritto e al suo rapporto con la stessa attività politica, contribuendo a spiegare perché il ricorso alla lingua del sì negli statuti municipali a vigenza territoriale risulti, per quest'epoca, alquanto limitato.²⁴² Difatti, solo quattro grandi città dell'Italia comunale conobbero nel Trecento la completa traduzione della loro legge fondamentale, ossia, in ordine cronologico: Siena, Venezia, Perugia e Firenze, con un evidente primato della Tuscia sulle altre regioni.²⁴³

²³⁹ Un'evoluzione ovviamente non rigida nel fluido contesto della Toscana trecentesca. Cfr. in proposito le osservazioni di B. GRÉVIN, *Studiare il "bilinguismo" toscano (fine Duecento-inizio Quattrocento). Strumenti concettuali, paragoni europei*, in *Toscana bilingue*, cit., pp. 27-45: 30-33.

²⁴⁰ BARTOLI A SAXOFERRATO *In secundam Digesti Novi partem Commentaria*, Augustae Taurinorum, Apud H.N. Bevilacqua, 1577, *ad Dig.*, 45, 1, 1, 6, n. 4, c. 3v.

²⁴¹ Cfr. I. DEL LUNGO, *Documenti di volgar fiorentino*, «Miscellanea Fiorentina di erudizione e storia pubblicata da Iodoco Del Badia», I, 1886, 10, rist. Roma, Multigrafica, 1978, I e II, pp. 145-149; R. FERRARA, «*Licentia exercendi*» ed esame di notariato a Bologna nel secolo XIII, in *Notariato medievale bolognese*, II, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1977, pp. 47-120: 99; F. SZNURA, *Notai medievali nel territorio della podesteria*, in *Le antiche leghe di Diacceto, Monteloro e Rignano. Un territorio dall'antichità al medioevo*, a cura di I. Moretti, Firenze, Parretti, 1988, pp. 261-286: 264; BAMBI, *Andrea Lancia volgarizzatore*, cit., p. 6; *Id.*, *Alle origini del volgare*, cit., p. 2; *Id.*, *Scrivere in latino, leggere in volgare. Glossario dei testi notarili bilingui tra Due e Trecento*, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 3-5. Cfr. anche, in relazione ad un periodo precedente e all'area lombarda, L. FOIS, *Interpretazione, trascrizione o traduzione? I dicta testium e il ruolo di mediazione linguistica dei notai (secc. XII-XIV)*, «Cahiers d'études italiennes», 17, 2013, pp. 21-36.

²⁴² Cfr. L. TANZINI, *Le corporazioni dei notai nell'Italia comunale tra due e quattrocento. Organizzazione, contesti sociali, rapporti con i poteri*, in *Legittimazione e credito*, cit., pp. 115-133.

²⁴³ Cfr. GIOVAN BATTISTA DE LUCA, *Se sia bene trattare la legge in lingua volgare*, a cura di P. Fiorelli, Firenze, C.L.U.S.F., 1980, *Introduzione*, p. 13; T. POGGI SALANI, *La Toscana*, in *L'Italiano nelle regioni*, I, *Lingua nazionale e identità regionali*, a cura di F. Bruni, Torino, Einaudi, 1992, pp. 402-461: 412-414; FIORELLI, *Intorno alle parole*, cit., pp. 24-28; TANZINI, *Albertano e dintorni*, cit., pp. 200-206; SALVESTRINI – TANZINI, *La lingua della legge*, cit., pp. 253-258, 265-268. Ma per l'interessante

A proposito di tale ambito geografico ricordiamo che Pisa costituisce uno fra i primi centri urbani della Penisola per i quali si conservano testimonianze del volgare scritto non solo come inserti entro contesti latini, ma quali autonome registrazioni espresse tramite la lingua parlata (secoli XI-XII).²⁴⁴ Nel 1330 il governo della Repubblica intraprese un'impegnativa opera di volgarizzamento 'politico' che non interessò la più corposa raccolta del diritto cittadino, ossia il *Breve Pisani Communis*,²⁴⁵ bensì il *Breve Populi et compagnarum*, cioè gli ordinamenti che regolavano l'attività della magistratura degli Anziani e fissavano le consuetudini popolari del regime.²⁴⁶

La più antica fra le maggiori normazioni volgarizzate è quella del Comune di Siena, datata al 1309-10.²⁴⁷ Il relativo codice – che si inseriva in un contesto di precoce ricorso alla lingua della città per la stesura di documenti pubblici, come mostrano i registri fiscali, ossia i Libri della Lira risalenti al 1231-32²⁴⁸ – reca in apertura l'esplicitazione della scelta operata, espressa in termini analoghi a quelli cui ricorreranno, alla metà del secolo, anche le magistrature fiorentine:

Et che li signori camarlengo et IIII proveditori del Comune di Siena, sieno tenuti et debiano, sotto pena di X libre di denari per ciascuno di loro, fare scrivere, a l'expese del Comune di Siena, uno statuto del comune, di nuovo in volgare di buona lettera grossa, bene legibile et bene formata, in buone carte pecorine [...] el quale statuto stia et stare debia legato ne la Biccherna, accioché le povare persone et l'altre persone che

densità della normativa statutaria volgare anche in Sardegna rinvio a F. SALVESTRINI, *The Use of the Vernacular: Language, Law, and Political Culture in Fourteenth-Century Italy*, in *The Illuminated Legal Manuscript from the Middle Ages to the Digital Age. Forms, Iconographies, Materials, Uses and Cataloguing*, 1st International Conference of *Ius Illuminatum* - Oficina de investigação, ed. by M.A. Bilotta, Turnhout, Brepols, in stampa.

²⁴⁴ Cfr. I. BALDELLI, *Problemi e rapporti fra uso del volgare e scrittura nei più antichi documenti italiani*, in *Alfabetismo e cultura scritta nella storia della società italiana*, Perugia, Università degli Studi, 1978, pp. 187-191: 189-191; A. CASTELLANI, *La prosa italiana delle origini*, I, *Testi toscani di carattere pratico*, Trascrizioni, Bologna, Pàtron, 1982, n. 1, pp. 3-6; L. MIGLIO, *La Toscana: una civiltà della scrittura*, in *Storia della Toscana*, 1., cit., pp. 133-146: 139.

²⁴⁵ Sulla cui tradizione cfr. A. GHIGNOLI, *Per la datazione del Breve Pisani Communis della collezione di statuti della Biblioteca del Senato di Roma (Ms. Statuti 81)*, «Bollettino Storico Pisano», 67, 1998, pp. 113-128; *I brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di A. Ghignoli, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1998, *Introduzione*, pp. VII-CVI.

²⁴⁶ *Statuti inediti della Città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di F. Bonaini, II, Firenze, Vieusseux, 1870, pp. 443-641. Per l'edizione del testo latino, *I brevi de Comune e del Popolo*, cit., pp. 462-564.

²⁴⁷ *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi, 2002. Per un bilancio delle numerose attività editoriali scaturite dalle celebrazioni del settecentenario (2009), cfr. M. ASCHERI, *Novità sul Costituto volgarizzato del 1310 e sui Nove a Siena*, in *Studi in onore di Sergio Gensini*, a cura di F. Ciappi e O. Muzzi, Firenze, Polistampa, 2013, pp. 201-210; *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310*, a cura di N. Giordano e G. Piccinni, Pisa, Pacini, 2014. Sulla ricorrenza del termine 'costituto' in riferimento alla normativa statutaria in volgare cfr. BAMBI, *I nomi delle 'leggi fondamentali'*, cit., pp. 207-210.

²⁴⁸ CASTELLANI, *La prosa*, cit., n. 12, pp. 65-75.

non sanno gramatica, et li altri, e' quali vorranno, possano esso vedere et copia indetrare et avere a'lloro volontà.²⁴⁹

L'area senese fu quella nella quale si ricorse con maggiore frequenza alla stesura di testi normativi in volgare.²⁵⁰ Ricordiamo il più antico di essi (primo statuto volgare italiano in assoluto), ossia il 'breve' redatto per gli uomini della «compagnia del comune di Montieri», località all'epoca soggetta al vescovo di Volterra, che nel 1219 si impegnarono a reciproca assistenza usando il loro stesso idioma per la stesura di una minuta forse destinata ad essere poi tradotta in latino, ma che risulta importante proprio perché originariamente concepita nella lingua locale.²⁵¹ Ma possiamo segnalare anche lo statuto di Chiarentana in Val d'Orcia, che costituisce la più vetusta carta signorile in volgare emanata in terra di Tuscia.²⁵² La normativa della città abbandonò, durante i secoli successivi, le modalità espressive inaugurate nel primo Trecento. Tuttavia la principale riforma statutaria compiuta ormai in età moderna, alla vigilia dell'occupazione fiorentina, accolse nel testo latino lemmi ed espressioni tratte dal corrente idioma municipale.²⁵³

Quanto agli altri centri maggiori della regione, come Arezzo,²⁵⁴ Cortona, Volterra²⁵⁵ o Pistoia terra di illustri giuristi,²⁵⁶ essi restarono saldamente ancorati all'uso del latino.²⁵⁷

²⁴⁹ *Il costituito del Comune di Siena*, cit., I, I, 134, pp. 122-123. Il testo della provvisione che ordinava il volgarizzamento nel maggio 1309 citava: «pauperes persone et alie persone gramaticam nescientes et alii qui voluerint possint ipsum videre et copiam exinde sumere et hinc pro sue libito voluntatis» (M. SALEM ELSHEIKH, *Premessa*, ivi, I, pp. ix-xi: x).

²⁵⁰ *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, a cura di L. Banchi e F.L. Polidori, Bologna, Romagnoli, 1863-77; SALVESTRINI – TANZINI, *La lingua della legge*, cit., pp. 268-276.

²⁵¹ CASTELLANI, *La prosa*, cit., n. 8, pp. 41-51; FIORELLI, *Intorno alle parole*, cit., pp. 14-17; BAMBI, *Alle origini del volgare*, cit., pp. 2-3; A. DANI, *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015, pp. 83-85, 89-94.

²⁵² *In Val d'Orcia nel Trecento. Lo Statuto signorile di Chiarentana*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Il Leccio, 1990; F. SALVESTRINI, *Statuti e cartae libertatum di emanazione signorile nella Toscana dei secoli XIII e XIV*, «Società e Storia», 124, 2009, pp. 197-229: 207.

²⁵³ *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. Ascheri, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1993, II, 122; III, 84, 141, 143, 144; IV, 255, 266, pp. 237, 319, 345, 347, 348, 473, 478-479.

²⁵⁴ *Statuto del Comune e del Popolo di Arezzo (1337)*, a cura di V. Capelli, Arezzo, Società Storica Aretina, 2009; V. CAPELLI, *Gli Statuti del comune di Arezzo nei secoli XIV e XV*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 126, 2, 2014, pp. 391-400.

²⁵⁵ *Statuti volterrani MCCCCLXIII-MCCCCLXVI pubblicati secondo il testo dell'Archivio del Comune di Volterra*, a cura di A. Cinci, Firenze-Volterra, Sborgi, 1879.

²⁵⁶ Cfr. in proposito L. CHIAPPELLI, *Cino da Pistoia giurista. Gli scritti del 1881 e del 1910-1911*, a cura di D. Maffei, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 1999. Cfr. lo Statuto della gabella delle porte del 1353 redatto in volgare (L. TANZINI, *Mercato e fiscalità a Pistoia alla metà del Trecento dallo statuto volgare della gabella delle porte del 1353*, «Bullettino Storico Pistoiese», 107, 2005, pp. 3-50).

²⁵⁷ Cfr. in generale F. SALVESTRINI, *Celebrazioni ed epitaffi di una tradizione municipale. Riflessioni*

La disposizione della Signoria fiorentina si collocava, pertanto, in un contesto all'interno del quale l'impiego del volgare stava crescendo, sia pure in forma non pervasiva e territorialmente omogenea. La città dell'Arno aveva da tempo sviluppato l'uso di esso in connessione con le scritture di carattere economico e finanziario;²⁵⁸ e già durante la prima metà del Trecento vantava una florida attività libraria di carattere non solo letterario specializzata nell'impiego della lingua cittadina, indubbiamente favorita, dopo il 1330 circa, dalla fortuna della *Commedia* dantesca.²⁵⁹ In ambiente confraternale la compagnia di San Gilio si era dotata di uno statuto in volgare negli anni 1278-84.²⁶⁰ Risalivano alla fine del secolo il *Libro degli Ordinamenti della Compagnia di Santa Maria del Carmine*,²⁶¹ e i *Capitoli della Compagnia della Madonna d'Orsanmichele* (1294).²⁶² Nel corso del primo Trecento comparvero alcuni regolamenti di associazioni corporative composti direttamente o resi successivamente in volgare, come quello dell'Arte degli albergatori, dettato in latino e tradotto dopo il 1338.²⁶³ Alcuni di questi ordinati contenevano esplicite affermazioni relative alle opzioni linguistiche da adottare. Per esempio lo Statuto dei rigattieri del 1318, in latino, disponeva di essere declamato in volgare almeno una volta durante l'ufficio dei consoli, al cospetto degli artefici riuniti. Per altro verso lo Statuto degli oliandoli (1310-13), in volgare, dichiarava di essere frutto di una traduzione effettuata affinché «quelli che ignorano e non sanno gramatica possino tutti capitoli di questo costituito leggere e intendere».²⁶⁴ Il codice

storiografiche sul volgarizzamento trecentesco e sulla stampa cinquecentesca degli statuti cittadini toscani, in corso di stampa in «Imago Temporis. Medium Aevum»; Id., *The Use of the Vernacular*, cit.

²⁵⁸ MANNI – MARASCHIO, *Il plurilinguismo*, cit., pp. 247, 249.

²⁵⁹ Cfr. P. MANNI, *Storia della lingua italiana. Il Trecento toscano*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 18-25; S. BERTELLI, *La Commedia all'antica*, Firenze, Mandragora, 2007, pp. 15-38; S. GILSON, *Leggere Dante a Firenze. Da Boccaccio a Cristoforo Landino (1350-1481)*, trad. it., Roma, Carocci, 2019, pp. 19-84; T. DE ROBERTIS, *Dante come libro*, in «Onorevole e antico», cit., pp. 79-87. Sulla fortuna del poema a Firenze fra terzo e quarto decennio del XIV secolo si vedano ora i testi di G. ALBANESE – B. FIGLIUOLO – P. PONTARI, *Giovanni Villani, Dante e un antichissimo codice fiorentino della Commedia*, «Studi Danteschi», 83, 2018, pp. 349-412; L. AZZETTA, *Ancora sul Dante di Giovanni Villani, Andrea Lancia e la prima circolazione fiorentina della Commedia*, «Rivista di Studi Danteschi», 19, 2019, pp. 148-167; e la replica di G. ALBANESE – B. FIGLIUOLO – P. PONTARI, *Dei notai, cartolai e mercanti attorno al Liber Dantis di Giovanni Villani e del modo di leggere i documenti antichi*, «Studi Danteschi», 84, 2019, pp. 285-385.

²⁶⁰ *Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento*, a cura di A. Schiaffini, Firenze, Sansoni, 1926, pp. 34-54; G.M. MONTI, *Le confraternite medievali dell'alta e media Italia*, Venezia, La Nuova Italia, 1927, II, pp. 144-158.

²⁶¹ *Libro degli Ordinamenti de la Compagnia di Santa Maria del Carmino scritto nel 1280*, a cura di G. Piccini, Bologna, Romagnoli, 1867; *Testi fiorentini del Dugento*, cit., pp. 55-72.

²⁶² *Capitoli della Compagnia della Madonna d'Orsanmichele dei sec. XIII e XIV*, a cura di L. Del Prete, Lucca, Benedini-Guidotti, 1859, pp. III, 1-4.

²⁶³ *Statuti dell'Arte degli albergatori della città e contado di Firenze (1324-1342)*, a cura di F. Sartini, Firenze, Olschki, 1953.

²⁶⁴ *Statuti dell'Arte dei rigattieri e linaioi di Firenze (1296-1340)*, a cura di F. Sartini, Firenze, Le

relativo all'Arte della Lana (1317-19), con la rubrica «De faciendis exemplari statutum dicte artis vulgari sermone», spiegava come tale operazione andasse fatta «ut omnis ignorantia statuti dicte artis cesset».²⁶⁵ Analoghe considerazioni offrono i regolamenti dell'Arte di Por Santa Maria (setaioli) del 1335, dettati nella lingua tradizionale dei giuristi, ma la cui ultima rubrica stabiliva che l'intero testo fosse reso anche nell'idioma degli artefici e che i sindaci leggessero pubblicamente questa seconda versione.²⁶⁶ Sulla stessa linea si ponevano lo Statuto in volgare dell'Arte di Calimala (1334), che imponeva l'uso del medesimo in tutti gli atti dei processi interessanti la corporazione; e il volgarizzamento (1349) del codice dell'Arte dei Medici e Speciali datato al 1314.²⁶⁷ D'altro canto uno schema di statuto per una consorterìa magnatizia risalente agli anni Cinquanta, modellato sull'*ars dictaminis* delle cosiddette *Dicerie volgari* di ser Matteo de' Libri da Bologna, indicava la necessità di ricorrere al dialetto fiorentino per avanzare richiesta di aiuto ai consorti stessi nelle «imprese sì di quistione che di bricha».²⁶⁸ Anche l'ordinamento della curia della Mercanzia, approvato dai consigli del Comune nel 1347, era stato scritto in volgare.²⁶⁹ Nel luglio del 1355 la Signoria stabilì che le cause avanzate presso il tribunale del suddetto ufficio fossero da allora presentate nella medesima forma, affinché «que bona fide fiunt seu vulgariter contrauntur per iuris subtilitatem et iudiciarum ordinem in calupniam non trahantur».²⁷⁰

Monnier, 1940, rub. xvi, p. 54; *Il più antico statuto dell'arte degli oliandoli di Firenze*, a cura di A. Castellani, «Studi Linguistici Italiani», 4, 1963-64, pp. 3-106; rub. LXXXIJJ, p. 55.

²⁶⁵ *Statuto dell'Arte della lana di Firenze (1317-1319)*, a cura di A.M. Enriques Agnoletti, Firenze, Le Monnier, 1940, IV, xxv, pp. 198-199.

²⁶⁶ *Statuti dell'Arte di Por Santa Maria del tempo della Repubblica*, a cura di U. Dorini, Firenze, Olschki, 1934, rub. CXLI, pp. 159-160.

²⁶⁷ *Statuti dell'Arte dei Medici e Speciali editi a cura e spese della Camera di Commercio e Industria di Firenze*, a cura di R. Ciasca, Firenze, Vallecchi, 1922, pp. 85-201. Cfr. anche M.C. PECCHIOI VIGNI, *Lo Statuto in volgare della Magistratura fiorentina della Grascia (a. 1379)*, «ASL», 129, 1, 1971, pp. 3-70.

²⁶⁸ Cfr. P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *Patti di assistenza giudiziaria e militare in Toscana fra XI e XII secolo*, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti*, Firenze, Papafava, 1982, pp. 29-55: 32-33.

²⁶⁹ ASTORRI – FRIEDMAN, *The Florentine Mercanzia*, cit., pp. 21-22, 59 ss.; BAMBI, *Una nuova lingua*, cit., pp. 6-7. Ma ciò a cui fin dal 1346 si mirava era soprattutto una chiarezza che veniva dalla coerenza interna alle norme, non dall'idioma con cui queste erano espresse: «accìò che a ciaschuno forestiere s'osservi et faccia spedita ragione nella città di Firenze et suo contado et distrecto e che niuno abbia cagione di dolersi e dire che gli statuti della dicta città et dell'officio dela Mercatantia sieno contra la legge imperiale o ragione comune, la quale legge e ragione fu ordinata e facta perchè s'osservasse per tucte maniere di genti generalmente, proveduto e ordinato è che [i forestieri si attengano alla norma dello statuto della Mercanzia la quale dichiara che ciascun ufficiale della medesima agisce] secondo leggie imperiali et ragione solamente» (ASFi, *Provvisioni, Registri*, 33, cc. 90r, 92r, 1346, gennaio 26).

²⁷⁰ Quindi, non solo e non tanto in virtù di una generale comprensibilità dei giudizi e delle contrattazioni, ma solo per limitare l'uso farraginoso e strumentale del linguaggio giuridico da parte dei professionisti (ivi, 42, cc. 96r, 97r, 1355, luglio 30).

Per quanto riguarda la documentazione della cancelleria comunale, una provvisione del dicembre 1355 riportava in volgare gli ordinamenti relativi ai possessori di beni descritti nei Libri della Tavola.²⁷¹ L'uso dell'idioma locale improntava l'attività dei consigli. Brani in lingua fiorentina comparivano nei testi deliberativi,²⁷² e la più antica testimonianza di un testo normativo («liber») del Comune scritto in latino e in volgare si riferisce agli Ordinamenti canonizzati della Camera risalenti al secolo XIII.²⁷³ Durante la prima metà del Trecento la serie delle provvisioni apriva ogni seduta con un lungo prologo nel quale si ricordava come il *Notarius consiliorum*, poi noto come *Notarius reformationum*, avesse letto pubblicamente in volgare, di fronte all'assemblea, i capitoli statuari che avrebbero potuto rivelarsi in contraddizione con quanto i suoi membri stavano per deliberare.²⁷⁴ Nel 1349 gli ufficiali della Condotta avanzarono richiesta che Nerio del fu Lapo Vecchietti, loro scriba, fosse confermato per un anno nel suo incarico in virtù della sua accertata competenza nel redigere atti e rendiconti amministrativi in volgare.²⁷⁵ A partire dai primi anni Ottanta il latino venne nelle provvisioni progressivamente abbandonato.²⁷⁶

Ricordiamo, infine, come due sillogi di capitoli statuari tratti dai testi del 1322-25, o forse anche da compilazioni anteriori, siano state tradotte fra il terzo e il quarto decennio del secolo e poste in coda al volgarizzamento degli Ordinamenti di giustizia, la cui versione fu promossa da Lorenzo, converso cistercense del monastero di Settimo, in qualità di camarlingo della Camera dell'arme.²⁷⁷ Nel 1335 venne dichiaratamente composto in forma bilingue il già ricordato Statuto della Parte Guelfa, cruciale per la definizione del ruolo di Firenze nel contesto dell'alleanza angioina.²⁷⁸ Non va poi trascurato il fatto che varie rubriche degli statuti della Repubblica, sia risalenti agli anni Venti, sia al 1355, erano lette in volgare da pubblici banditori, che le declamavano in ben precisi punti della città.²⁷⁹

²⁷¹ Ivi, 42, cc. 161r, 169r, 1355, dicembre 9.

²⁷² Petizione riportata in volgare, ivi, 37, c. 19v, 1349, ottobre 14.

²⁷³ ASFi, *Camera del Comune, Camarlinghi, Uscita*, pezzo. non num., successivo al 387, ultima c. scritta non num.

²⁷⁴ TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., p. 42.

²⁷⁵ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 37, cc. 59v-60r, 66r, 1349, dicembre 23.

²⁷⁶ Cfr. ivi, 71, c. 63r (1383); 76, cc. 204r-204v (1388); 77, c. 7r (1388); 87, cc. 4r-4v (1398).

²⁷⁷ FIORELLI, *Intorno alle parole*, cit., pp. 247-248, 250, 251; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 244 ss., 252, 262, 508-509, 681; *La legislazione antimagnatizia*, cit., pp. xxx-xxxi. Cfr. anche oltre nel presente testo.

²⁷⁸ BONAINI, *Statuto della Parte Guelfa*, cit., p. 2.

²⁷⁹ *Statuti della Repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, cit., I, xi, pp. 37-39; *Podestà*, I, 9, 43, 70. Cfr. in proposito S.J. MILNER, "Fanno bandire, notificare, et espressamente comandare": Town Criers and the Information Economy of Renaissance Florence, «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 16, 1-2, 2013, pp. 107-151.

8. IL TRADUTTORE, I TRADUTTORI

Come per il riordinamento normativo le autorità fiorentine si erano rivolte a un riconosciuto professionista quale Tommaso da Gubbio, analogamente esse intesero affidare il relativo volgarizzamento ad una figura di spicco nel panorama della cultura cittadina, e la scelta cadde sul notaio Andrea Lancia († post 16 ottobre 1357). Sappiamo, infatti, dalla successiva delibera con cui nel 1356 fu a costui conferito l'incarico di tradurre anche le provvisioni con valore di statuto, che egli «in magna parte vulgarizavit» i grandi *corpora* latini della legge fondamentale.²⁸⁰

Andrea Lancia, personaggio ormai ben noto nell'ambito degli studi sul notariato e la cultura fiorentina del Trecento, era nato durante l'ultimo decennio del XIII secolo. La documentazione pubblica che egli produsse, oggi rappresentata da poco più di venti pergamene conservate presso l'archivio diplomatico fiorentino, gran parte delle quali stese di suo pugno, è infatti testimoniata dal 1313/14 al 1351.²⁸¹ Considerando che un *tabellio* avrebbe potuto rogare atti processuali a partire dal diciottesimo o ventesimo anno di età, possiamo far risalire il *terminus ante quem* della sua nascita al 1296-97.²⁸²

Fra il maggio e l'agosto del 1337 Lancia risulta essere stato console dell'Arte dei Giudici e Notai.²⁸³ Nell'ottobre 1342 era definito «notarius de populo Sancti Petri Maioris».²⁸⁴ Tre anni dopo compariva in una causa con membri della famiglia Frescobaldi.²⁸⁵ Almeno dal 1324 partecipò all'attività del Comune fiorentino e fu inviato in missione ufficiale ad Avignone. Tuttavia, proprio

²⁸⁰ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 43, cc. 144v-145r, 149r; ivi, *Diplomatico, Archivio generale*, 1356, settembre 12. Cfr. *Il notaio nella civiltà fiorentina*, cit., pp. 111, 268-269; L. AZZETTA, *Per la biografia di Andrea Lancia: documenti e autografi*, «Italia Medioevale e Umanistica», 39, 1996, pp. 121-170: 156-158, 160-164; BAMBI, *Andrea Lancia volgarizzatore*, cit., pp. 7-8.

²⁸¹ ASFi, *Diplomatico, Stroziane Uguccioni*, 1313, aprile 3; ivi, *Diplomatico, S. Iacopo di Ripoli*, 1314, agosto 23. Cfr. R. IACOBUCCHI, *La figura del volgarizzatore. Scelte grafiche e aspetti della mise en page nei codici di Andrea Lancia*, in *Toscana bilingue*, cit., pp. 167-193: 171. Regesti dei documenti rogati e sottoscritti dal Lancia si trovano in Id., *Un nome per il copista del più antico frammento della Divina Commedia: Andrea Lancia*, «Scrineum Rivista», 7, 2010, pp. 5-34: 18-23.

²⁸² Cfr. AZZETTA, *Per la biografia*, cit., pp. 123-133; BAMBI, *Andrea Lancia volgarizzatore*, cit., pp. 9-10; L. AZZETTA, *Nuovi documenti e autografi per la biografia di Andrea Lancia*, «Italia Medioevale e Umanistica», 99, 2008, pp. 345-349; BAMBI, *Una nuova lingua*, cit., p. 8; ANDREA LANCIA, *Chiose alla 'Commedia'*, a cura di L. Azzetta, Roma, Salerno Ed., 2012, I, *Introduzione*, pp. 10-11; G. VACCARO, *I volgarizzamenti di Andrea Lancia*, in *Tradurre dal latino*, cit., pp. 295-351: 304; Id., *Andrea Lancia. Storia di un volgarizzatore*, in *Il viaggio del testo*, a cura di P. Divizia, L. Pericoli, Alessandria, Ed. dell'Orso, 2017, pp. 119-128. Cfr. anche MARZI, *La Cancelleria*, cit., pp. 418-420, 571-572; *Il notaio nella civiltà fiorentina*, cit., p. 110; S. BELLOMO, *Dizionario dei commentatori danteschi. L'esegesi della Commedia da Iacopo Alighieri a Nidobeato*, Firenze, Olschki, 2004, pp. 304-313.

²⁸³ ASFi, *Arti, Giudici e Notai*, 89, c. 140r. Cfr. CALLERI, *L'arte dei Giudici*, cit., pp. 23-24, 31, 116-117, 124-125; AZZETTA, *Per la biografia*, cit., p. 138.

²⁸⁴ ASFi, *Balie*, 1, cc. 95v-96r.

²⁸⁵ *Ordinamenti, provvisioni, Introduzione*, cit., p. 29.

questo viaggio si interrompe bruscamente in territorio pisano, ove Andrea subì un'aggressione da parte di alcuni scherani nell'ambito degli scontri tra Castruccio Castracani e la Repubblica gigliata. Come egli stesso riferì in una successiva denuncia, venne arrestato e torturato restando deturpato in volto, nonché impossibilitato ad esprimere «expeditam et liberam prelacionem loquendi», ossia ad eseguire una parte importante del proprio lavoro.²⁸⁶ Non è da escludere che tale condizione abbia in qualche modo contribuito ad orientare le sue successive scelte professionali nel senso di una più serrata attività di redazione, esegesi e traduzione di testi a scapito della pubblica esposizione in fòro. In ogni caso nel 1331 era notaio dei sindaci dei camarlinghi della Camera, e durante lo stesso anno gli fu affidata un'ambasceria a Pistoia. Nel 1332 figurava come oratore a Pisa e a San Miniato al Tedesco. Il 30 luglio 1333 veniva nominato notaio dei sindaci dell'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia insieme a ser Riccio da Signa, incarico più volte confermato fino al 1335; mentre nel 1334 era designato notaio degli ufficiali della notte e del fuoco.²⁸⁷ Queste ed altre mansioni, espletate fin oltre i primi anni Cinquanta, consolidarono la sua fama quale esperto ufficiale e gli consentirono di guadagnare una posizione che non patì conseguenze neppure dalla cacciata del Duca d'Atene, dato che, pur avendo operato sotto il regime del medesimo, non venne coinvolto nelle ritorsioni attuate contro i suoi sostenitori.²⁸⁸

In passato la critica ha supposto che il Lancia fosse l'autore dell'*Ottimo* commento alla *Commedia* dantesca.²⁸⁹ Sebbene tale identificazione sia successivamente caduta poiché il notaio è stato riconosciuto quale 'copista' dell'*Ottimo* stesso,²⁹⁰ sappiamo che, comunque, egli esemplò più volte il poema. A lui vengono, infatti, ricondotti quattro codici del tutto o in gran parte autografi, fra cui si segnalano il Riccardiano 1033, e il BNCF, II.I.39, questo secondo recante un commento alle tre cantiche che costituisce il più

²⁸⁶ Cfr. le testimonianze riportate in AZZETTA, *Per la biografia*, cit., pp. 134-135.

²⁸⁷ *Ivi*, pp. 136-137; BAMBI, *Una nuova lingua*, cit., pp. 8-9.

²⁸⁸ AZZETTA, *Per la biografia*, cit., pp. 138-140, 144, 146-147; *Id.*, *Nuovi documenti*, cit., pp. 347-348.

²⁸⁹ F. MAZZONI, *Andrea Lancia*, in *Enciclopedia Dantesca*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, III, 1971, pp. 565-566; *Id.*, *L'Ottimo commento*, *ivi*, IV, 1973, pp. 220-222; S. BELLOMO, *Primi appunti sull'«Ottimo Commento» dantesco*, I. *Andrea Lancia «ottimo» commentatore trecentesco della «Commedia»*, «Giornale storico della letteratura italiana», 157, 1980, pp. 369-382; V. CIOFFARI, *Anonymous Latin Commentary on Dante's Commedia. Reconstructed Text*, Spoleto, CISAM, 1989, p. 1; F. GEY-MONAT, *Un nuovo testimone frammentario dell'Ottimo*, «Studi Danteschi», 62, 1990, pp. 187-248: 188.

²⁹⁰ L. AZZETTA, *Andrea Lancia copista dell'Ottimo Commento. Il ms. New York, Pierpont Morgan Library, M 676*, «Rivista di Studi Danteschi», 10, 1, 2010, pp. 173-188; *Id.*, *Andrea Lancia*, in *Censimento dei Commenti danteschi*, 1. *I Commenti di tradizione manoscritta (fino al 1480)*, a cura di E. Malato e A. Mazzucchi, Roma, Salerno Ed., 2011, I, pp. 19-35: 22-23; R. IACOBUCCI, *Note codicologiche e paleografiche sul codice M 676 della Morgan Library & Museum (in margine a una recente attribuzione)*, «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», 25, 2011, pp. 5-28; LANCIA, *Chiose alla 'Commedia', Introduzione*, cit., pp. 44-55.

alto livello dell'esegesi fiorentina preboccacesca.²⁹¹ Al notaio, inoltre, sono stati attribuiti numerosi volgarizzamenti e trascrizioni di testi classici, come il contributo alla prima traduzione fiorentina di un compendio dell'*Eneide* probabilmente tratto da una compilazione in prosa latina composta da un non meglio identificato frate Nastagio o Anastasio.²⁹² Sono state poi indicate come sue opere una versione delle *Declamationes maiores* pseudo-quintiliane, la resa, sempre nell'idioma cittadino, di una prima parte delle *Epistole a Lucilio* e del *De brevitae vitae* di Seneca, quella di un frammento di Tacito, di Valerio Massimo, dell'*Ars amandi* (in un esemplare chiosato da Boccaccio)²⁹³ e dei *Remedia amoris* di Ovidio e, sempre per *excerpta*, delle *Enarrationes in Psalmos* di Agostino. A lui è stata ricondotta anche una biografia del Marchese Ugo di Toscana destinata in forma di lettera a Niccolò superiore della Badia fiorentina, datata 1345.²⁹⁴ Sebbene la sua paternità resti per alcuni di questi lavori incerta o insostenibile, la professionalità che gli veniva riconosciuta alla metà del secolo XIV era indiscussa.²⁹⁵ Secondo Roberto Mercuri, che cita proprio il volgarizzamento virgiliano del Lancia, fu la dimestichezza coi testi classici di traduttori come il nostro a raffinare la lingua fiorentina e a farle assumere quella posizione di rilievo che, pur non senza forti riserve, le riconobbe Dante nel *De vulgari eloquentia*.²⁹⁶

²⁹¹ AZZETTA, *Per la biografia*, cit., pp. 150-153; G. POMARO, *Analisi codicologica e valutazioni testuali della tradizione della Commedia*, in «Per correr miglior acque...», *Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio*, Roma, Salerno Ed., 2001, II, pp. 1055-1068: 1065; L. AZZETTA, *Le chiose alla Commedia di Andrea Lancia*, l'Epistola a Cangrande e altre questioni dantesche, «L'Alighieri. Rassegna Dantesca», 21, 2003, pp. 5-76; ID., *Vizi e virtù nella Firenze del Trecento (con un nuovo autografo del Lancia e una postilla sull'Ottimo Commento)*, «Rivista di Studi Danteschi», 8, 2008, pp. 101-142: 101-112; IACOBUCCI, *Un nome*, cit., pp. 9-14; LANCIA, *Chiose alla 'Commedia'*, *Introduzione*, cit., pp. 14 e 15 ss.

²⁹² Cfr. R. MIGLIORINI FISSI, *Andrea Lancia*, in *Enciclopedia Virgiliana*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, III, 1987, pp. 105-109; *Ordinamenti, provvisioni, Introduzione*, cit., pp. 14-16; E. BERTIN, *I tre volgarizzamenti dell'Eneide in compendio: caratteristiche e rapporti tra i testi secondo le testimonianze antiche*, «Studi di erudizione e Filologia italiana», 3, 2014, pp. 5-58.

²⁹³ F. MAGGINI, *I primi volgarizzamenti dai classici latini*, Firenze, Le Monnier, 1952, pp. 90-96.

²⁹⁴ A. GAUDENZI, *Una romanzesca biografia del marchese Ugo di Toscana*, «ASI», s. V, 38, 1906, pp. 261-290; *Il notaio nella civiltà fiorentina*, cit., pp. 54-55.

²⁹⁵ Cfr. *I volgarizzamenti trecenteschi dell'Ars amandi e dei Remedia amoris*, a cura di V. Lippi Bigazzi, Firenze, Accademia della Crusca, 1987, II, pp. 890-892; G. FOLENA, *Volgarizzare e tradurre*, Torino, Einaudi, 1991, pp. 49-50; C. SEGRE, *I volgarizzamenti*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, 1. *Il Medioevo latino*, a cura di G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò, III, *La ricezione del testo*, Roma, Salerno Ed., 1995, pp. 271-298: 287-288; G. PORTA, *Volgarizzamenti dal latino*, in *Storia della letteratura italiana*, dir. da E. Malato, II, *Il Trecento*, Roma, Salerno Ed., 1995, pp. 581-600: 584-588; AZZETTA, *Per la biografia*, cit., pp. 121-122, 128-130, 131-133, 150-153; ID., *Le chiose*, cit., pp. 59-60; I. CECCHERINI, *Andrea Lancia tra i copisti dell'Ovidio volgare. Il ms. Paris, Bibliothèque Nationale de France, Italien 591*, «Italia Medioevale e Umanistica», 52, 2011, pp. 1-26: 1-3, 12 ss.

²⁹⁶ DANTE ALIGHIERI, *De vulgari eloquentia*, a cura di E. Fenzi, con L. Formisano, F. Montuori, Roma, Salerno Ed., 2012, I, 14, [4], pp. 96, 98. Cfr. R. MERCURI, *Genesi della tradizione letteraria italiana in Dante, Petrarca e Boccaccio*, in *Letteratura italiana. Storia e Geografia*, a cura di A. Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1987, I, *L'età medievale*, pp. 229-455: 449; VACCARO, *I volgarizzamenti*, cit., pp. 306-320, che riduce forse fin troppo il numero di traduzioni attribuibili al notaio.

Lancia, la cui proposta testuale delle provvisioni venne definita dal Fanfani «volgare, di bellissima e correttissima lettera»,²⁹⁷ faceva infatti parte di quel colto notariato fiorentino cui la storiografia ha di recente prestato notevole attenzione.²⁹⁸ Si trattava di *tabelliones* che erano anche cronisti, poeti e letterati in origine riconducibili alle cerchie stilnovistiche. Costoro, fin dal Duecento di Brunetto Latini, cimentandosi nel volgarizzamento delle opere antiche e non italiane, contribuivano sia all'evoluzione del pensiero costituzionale, sia all'educazione politico-morale dei cittadini.²⁹⁹ Basti richiamare i nomi ben noti di Francesco da Barberino (1264-1348), del chierico e notaio Francesco Nelli (1304 ca.-1363), di Zanobi da Strada (1312 ca.-1361) e Lapo da Castiglionchio (1316 ca.-1381); o quelli altrettanto significativi di ser Filippo Ceffi (fine sec. XIII-1350 ca.), Zuccherio Bencivenni, Matteo Bellebuoni, Binduccio dello Scelto e Arrigo Simintendi da Prato traduttore delle *Metamorfosi* di Ovidio (prima metà del XIV secolo).³⁰⁰

Sebbene non vi siano prove del fatto che sia stato il Lancia stesso ad avanzare la propria candidatura come traduttore delle leggi fondamentali fiorentine,³⁰¹ non possiamo escludere che egli abbia esercitato alcune pressioni per assicurarsi delle committenze redditizie e prestigiose. Lo suggerisce in qualche modo un'interessante nota marginale alla deliberazione contenente l'incarico per il lavoro alle provvisioni canonizzate sulla quale ha posto l'accento Federico Bambi («ser Andree Lance pro reformationibus vulgarizandis»). Infatti questa espressione introdotta da un genitivo parrebbe celare la caduta di un termine come *petitio*, che del resto si legge in altri passi di quel registro.³⁰² Il

²⁹⁷ *Legge suntuaria*, cit., p. 367. Migliorini Fissi parla in proposito di «un piccolo capolavoro, nell'ambito delle scritture pratiche, di quell'atticismo fiorentino caro ai puristi» (MIGLIORINI FISSI, *Andrea Lancia*, cit., p. 105).

²⁹⁸ Cfr. *Notariorum itinera. Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione*, a cura di G. Pinto, L. Tanzini, S. Tognetti, Firenze, Olschki, 2018.

²⁹⁹ Cfr. in proposito *A scuola con ser Brunetto. La ricezione di Brunetto Latini dal Medioevo al Rinascimento*, a cura di I. Maffia Scariati, Firenze, SISMEL, 2008; E. FAINI, «Uno nuovo stato di felicitade». Bono Giamboni volgarizzatore di Orosio, in *Dante e la cultura fiorentina*, cit., pp. 61-78; J. BARTUSCHAT, *Il Libro de' vizî e delle virtù di Bono Giamboni e la cultura toscana del Duecento*, ivi, pp. 79-98; C. KEEN, *Vernacular Eloquence and Roman Rhetoric between Brunetto and Dante*, ivi, pp. 151-172; S. DIACCIATI – E. FAINI, *Ricerche sulla formazione dei laici a Firenze nel tardo Duecento*, in *Studium florentinum*, cit., pp. 1-29: 14.

³⁰⁰ Cfr. *Il notaio nella civiltà fiorentina*, cit., pp. 122-123; M. ZABBIA, *Formation et culture des notaires (XI^e-XIV^e siècle)*, in *Cultures italiennes (XII^e-XV^e siècle)*, dir. I. Heullant-Donat, Paris, Cerf, 2000, pp. 297-324: 314-315; C. SEGRE, *La traduzione come fenomeno culturale. Primi secoli*, in *Il volgare come lingua di cultura dal Trecento al Cinquecento*, a cura di A. Calzona, F.P. Fiore, A. Tenenti, C. Vasoli, Firenze, Olschki, 2003, pp. 1-8: 7-8; L. AZZETTA, con I. CECCHERINI, *Matteo (Mazzeo) Bellebuoni*, in *Autografi dei letterati italiani, Le origini e il Trecento*, I, a cura di G. Brunetti, M. Fiorilla, M. Petoletti, Roma, Salerno Ed., 2013, pp. 33-42.

³⁰¹ Su tale questione, sollevata fin dal XIX secolo, cfr. AZZETTA, *Notizia*, cit., p. 174; BAMBI, *Andrea Lancia volgarizzatore*, cit., pp. 6-7; Id., «Ser Andreas Lance», cit., pp. 346-347.

³⁰² La formula diventerebbe, quindi: «Ser Andree Lance (petitio) pro reformationibus vulgarizandis» (cfr. BAMBI, *Una nuova lingua*, cit., pp. 1-3).

tenore stesso del provvedimento potrebbe essere stato suggerito dal candidato, abile nell'esaltare la sollecitudine della Signoria per una piena conoscenza e rimembranza della legge («quia omnium habere memoriam potius est divinum quam humanum»);³⁰³ e in tal senso rifletterebbe una buona conoscenza delle teorizzazioni dantesche, laddove il sommo poeta affermava che il *vulgare illustre* era in grado di provvedere agli ignari di grammatica un'ideale possibilità di accedere al sapere, presupposto indispensabile per conseguire quella nobiltà d'animo necessaria alla convivenza civile.³⁰⁴

Il Lancia certamente provvede a volgarizzare il testo di *Statuti*, 19 e a dettare interamente di suo pugno questo codice, pur con variazioni d'inchiostro e sbalzi di modulo. Non sappiamo su quale esemplare latino abbia condotto la traduzione, ma è possibile che, come Tommaso da Gubbio, abbia attinto a varie versioni dettate nella lingua originale, come in qualche modo suggerisce sempre il testo deliberativo del 1356 laddove dispone che

notarius et scriba Reformationum dicti Populi et Comunis teneatur et debeat exhibere eidem vulgarizatori reformationes et provisiones et ordinamenta huiusmodi vulgarizanda quandocumque ad hoc fuerit requisitum.

La versione dello Statuto del Podestà venne conclusa in meno di un anno, allorché al Lancia fu affidato il volgarizzamento del volume miscelaneo di provvisioni, lavoro ultimato di sua mano entro l'ottobre del 1357. La conferma del fatto che si è di fronte a testi autografi deriva dal confronto grafico con altre stesure da lui sottoscritte, dalle quali si evince un sostrato grafico, e in senso più ampio culturale, legato alla tradizione scrittoria tardo-duecentesca e si evidenzia una relativa standardizzazione formale del *ductus*.³⁰⁵ Il codice *Statuti*, 19 risulta moderatamente ma significativamente chiosato e annotato. Ampi brani di rubriche sono sottolineati o evidenziati. Ciò denuncia una copia d'uso, forse proprio quella su cui il notaio aveva lavorato.

L'eloquio del Lancia nella traduzione statutaria si caratterizza per l'impiego del fiorentino classico, caratterizzato da alcuni tratti fono-morfologici e da varie strutture sintattiche riconoscibili sulla base delle ricorrenze sottolineate a suo tempo da Arrigo Castellani, Luca Azzetta e Federigo Bambi.³⁰⁶ Ricor-

³⁰³ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 43, c. 144v.

³⁰⁴ DANTE ALIGHIERI, *Convivio*, I, v, 11-12; I, ix, 4-5, *Opere*, dir. da M. Santagata, t. 2, a cura di G. Fioravanti, C. Giunta, D. Quagliani, C. Villa, G. Albanese, Milano, Mondadori, 2014, pp. 130-134, 156. Sulla conoscenza da parte del Lancia delle opere dantesche 'minori' cfr. AZZETTA, *Le chiose*, cit., pp. 24-47; Id., *La tradizione del Convivio negli antichi commenti alla Commedia: Andrea Lancia, l'Ottimo Commento e Pietro Alighieri*, «Rivista di Studi Danteschi», 5, 2005, pp. 3-34: 6 ss.; BAMBI, *Una nuova lingua*, cit., pp. 10-12.

³⁰⁵ I. CECCHERINI, *La cultura grafica di Andrea Lancia*, «Rivista di Studi Danteschi», 10, 2, 2010, pp. 351-367; IACOBUCCI, *La figura del volgarizzatore*, cit., pp. 184-185.

³⁰⁶ Cfr. *Nuovi testi fiorentini del Dugento*, a cura di A. Castellani, I, Firenze, Sansoni, 1952, pp. 21-22; *Ordinamenti, provvisioni, Introduzione*, cit., pp. 60-114.

diamo, solo per fare alcuni esempi, il dittongamento di *e* aperta tonica e di *o* aperta tonica in sillaba libera (*truova, fuoco*, ecc.); l'esito *an* in *sanza*; il mantenimento di *e* tonica in iato nelle forme del congiuntivo (*dea, stea*, ma *dieno, stieno* alla terza persona plurale); prevalenza dell'articolo *il*; la forma verbale *presumisca*. Del suo volgarizzamento è stato comunque rilevato un ampio spettro lessicale, inclusivo di termini inusuali come ad esempio *aviluppamento*, ignoto al Duecento e ricorrente soprattutto in commenti ed esposizioni dantesche; oppure misurate scelte sintattiche, fra cui la conservazione del participio congiunto latino e delle costruzioni assolute (*et li trovati colpevoli condannare*, per *et repteros culpabiles condempnare*).³⁰⁷

Quanto allo stile, il notaio sembra seguire la scia tutta fiorentina degli insegnamenti di Brunetto Latini, che, come aveva riconosciuto Giovanni Villani in un celebre passo, aveva diffuso l'*ars rhetorica* in città per «digrossare i Fiorentini, e farli scorti in bene parlare [perché tale preparazione era necessaria allo scopo di] sapere guidare e reggere la nostra repubblica secondo la Politica». ³⁰⁸ Lancia usa il volgare cercando un livello alto che resti, però, espressione della realtà municipale. Le sue finalità sono eminentemente pratiche e volte ad offrire esempi di eloquenza intesa come scienza del ben dire e bel dettare. ³⁰⁹ Assumendo una paretimologia vulgata sempre di matrice brunettiana, la *rethorica* è per lui scienza del 'reggimento' («regula ad directionem ingenii»). E a questo proposito concorderei, nella sostanza, con le posizioni di Segre e di Folena per cui Andrea e i volgarizzatori della sua epoca adottavano un registro diverso a seconda dei testi che interpretavano: a volte piuttosto libero, in altri casi più attento alla lettera dell'originale. ³¹⁰ Non mi sembra che le obiezioni portate da Giulio Vaccaro a questa sostanziale dicotomia possano essere condivisibili se confrontiamo i volgarizzamenti letterari con quelli normativi. ³¹¹ Infatti la libertà d'interpretazione che i traduttori potevano prendersi nella resa di un testo classico non era compatibile con la versione di un articolo di legge. Rispetto al dettato latino Lancia adotta un registro in parte diverso solo nel prologo, ossia nella sezione dello Statuto del Podestà

³⁰⁷ Cfr. E. DE ROBERTO, *Sintassi e volgarizzamenti*, in *Tradurre dal latino*, cit., pp. 227-293: 260-264; G. FROSINI, *Stabilità e mutamento nella lingua di Firenze prima della peste*, in «Onorevole e antico», cit., pp. 89-97: 95.

³⁰⁸ GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, cit., IX, x, t. 2, p. 28.

³⁰⁹ FOLENA, *Volgarizzare*, cit., pp. 42-43, 47; A. MONTEFUSCO, *A mo' d'introduzione. Elementi di una storia sociale dell'attività del tradurre nella Toscana medievale (1260-1430)*, in *Toscana bilingue*, cit., pp. 1-23: 6-8.

³¹⁰ *Volgarizzamenti del Due e Trecento*, a cura di C. Segre, Torino, Utet, 1969², *Introduzione*, p. 19; FOLENA, *Volgarizzare*, cit., pp. 39-42.

³¹¹ VACCARO, *I volgarizzamenti*, cit., pp. 322-329. Un interessante confronto viene operato da tale studioso con gli Ordinamenti volgarizzati, ma risulta limitato all'analisi di alcuni lemmi ricorrenti in entrambe le tipologie di traduzione (ivi, pp. 346-350). Più vicino alle posizioni degli autori citati è DE ROBERTO, *Sintassi*, cit., pp. 234-240. Cfr. in proposito anche B. O'BRIEN, *Why Laws were Translated in Medieval England: Access, Authority, and Authenticity*, in *Law and Language*, cit., pp. 11-29: 22-26.

meno connotata dal punto di vista strettamente coercitivo, che il traduttore sembra voler separare in modo più netto dal resto della composizione. Egli introduce, una intitolazione – «Prologo» appunto – assente nell'originale, cui fa seguire il volgarizzamento del proemio, che a sua volta precede la formula «Cominciano gli statuti del primo libro, [etc.].» Nella versione latina, invece, il testo introduttivo segue l'invocazione a Cristo e l'espressione «Incipiunt rubricae primi libri [etc.]», venendo in tal modo ricompreso nel dettato della legge. D'altro canto anche la scelta dei termini denota una maggiore disinvoltura nella sezione d'apertura del volgarizzamento, laddove, ad esempio, «Gratia igitur domini nostri Iesu Christi previa» diviene, con leggera ridondanza e parziale alterazione semantica, «La gratia del nostro signore Iesu Cristo fancendoci [sic] la via inanzi».³¹²

Si è discusso se nel panorama letterario italiano il prestigio del fiorentino sia stato determinato, come ha sostenuto Segre, dalla maggior vicinanza di questo parlato alla tradizione del latino, o dal fatto che gli autori i quali scrivevano in fiorentino colto avevano una maggior conoscenza della lingua di Cicerone.³¹³ A mio avviso è più facile propendere per la seconda ipotesi, che spieghi, fra l'altro, perché proprio da un grande poeta fiorentino sia stata proposta, in latino, la prima organica riflessione teorica sul volgare e la distribuzione geografica dei linguaggi italici. Tuttavia l'impiego di questo idioma per i testi normativi suggerisce che la questione va forse posta in termini diversi. Ciò che un operatore come Lancia cercava nel rendere gli Statuti e le provvisioni del Comune non era, in prima istanza, il volgare illustre forgiato astrattamente sul latino, ma una forma scritta che esprimesse il miglior parlato della città. Torneremo su questo tema. Per ora basti rilevare che il volgare dello Statuto non ostenta, per assunto, una particolare eleganza, ma ambisce alla correttezza e alla precisione. La sua dipendenza dal latino non si configura come un esercizio di scuola, ma è l'ossequio a una consolidata tradizione espressiva di matrice giuridica, accompagnata dalla necessità di rendere alla lettera un testo di natura coercitiva che non doveva lasciare, almeno nelle intenzioni, eccessivi spazi all'interpretazione e all'ambiguità. Questo pare il senso da dare ad affermazioni presenti negli Statuti stessi, laddove per esempio si dice, in merito all'elezione dei pubblici ufficiali, che

il notaio et scrivano delle riformagioni de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze sia tenuto et debba, sotto pena di libre .c. di piccioli, al tempo che si facesse co-

³¹² Cfr. in proposito quanto osserva BAMBI in *Andrea Lancia volgarizzatore*, cit., pp. 14-16, e nel suo testo all'interno del presente volume.

³¹³ C. SEGRE, *Le caratteristiche della lingua italiana*, in C. BALLY, *Linguistica generale e linguistica francese*, trad. it., Milano, Il saggiatore, 1963, pp. 437-470: 455-456, 460; G. ORLANDI, *Latino e volgari nell'Occidente medievale*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, 2. *Il Medioevo volgare*, a cura di P. Boitani, M. Mancini, A. Vàrvaro, II, *La circolazione del testo*, Roma, Salerno Ed., 2002, pp. 267-303: 303.

tale elezione d'alcuno de' detti ufficiali o rettori, legere in volgare parlare lo presente capitolo alli detti elettori.³¹⁴

Il volgarizzatore doveva riformulare il messaggio del testo latino cercando di rendere i concetti quanto più semanticamente vicini al medesimo, mirando, nel contempo, a coniugare il rispetto letterale dell'originale con la fruibilità e la comprensibilità del nuovo codice espressivo;³¹⁵ un'operazione che – è bene precisarlo – al Lancia riuscì solo in parte. Egli fu non di rado costretto a 'inventare' un linguaggio giuridico-normativo pressoché inesistente o attestato da pochi esempi precedenti; senza trascurare il fatto che il latino da cui traduceva risentiva esso stesso dell'uso ormai pervasivo del *sermo* volgare.

Lo Statuto della Mercanzia di Siena (1338) precisava che il testo redatto nell'idioma dei giuristi e quello reso in volgare dovessero presentare «una medesima sententia, entendimento et concordia».³¹⁶ Tuttavia non era facile ottemperare a tale esigenza; e il dettato del codice fiorentino del Podestà, che rifletteva analoghe istanze, si caratterizzò per una sintassi a volte farraginosa, oscura e incoerente, quando non travisante il senso dell'originale; finendo quindi per rispondere solo in parte alla richiesta di fondo avanzata dalla Signoria, ossia far conoscere la legge a chi ignorava la complessità della grammatica.

Sebbene l'intero codice di *Statuti*, 19 sia da attribuire alla mano del Lancia, il volgarizzamento delle due grandi 'appendici', ossia la pace del Cardinale Latino (1280) e la legislazione imperiale e pontificia contro gli eretici (1220-54),³¹⁷ presenta caratteristiche diverse. Questi testi, infatti, risalivano al secolo precedente e la loro traduzione assunse un andamento necessariamente più aulico e meno ricercato, analogo a quello che caratterizza la traduzione degli Ordinamenti di giustizia. Non è da escludere l'intervento di un collaboratore esterno. In ogni caso la terminologia impiegata appare in linea con quella presente nel resto dello Statuto; e occorre considerare, come fa Lorenzo Tanzini nel suo contributo alla presente edizione, che Lancia non mancò di operare adattamenti linguistici anche agli articoli statutari che gli esemplari latini presentavano in forma già vernacolare, conferendo una sostanziale unitarietà espressiva all'intera compagine del dettato normativo.³¹⁸

³¹⁴ Podestà, I, 26, c. 23r.

³¹⁵ Cfr. in proposito P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 17-19, 56-57; J. ALBRECHT, *Übersetzung und Linguistik*, Tübingen, Narr, 2005, pp. 40-53; BAMBI, *I nomi delle 'leggi fondamentali'*, cit., pp. 190-196, 206-211; Id., *Le ragioni della storia. Tra due bilinguismi*, in *L'Italiano giuridico che cambia*, a cura di B. Pozzo e F. Bambi, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 15-29: 19-20.

³¹⁶ Q. SENIGAGLIA, *Lo Statuto dell'Arte della Mercanzia senese (1342-1343)*, Siena, Commissione Senese di Storia Patria, 1911, IV, 30, p. 155.

³¹⁷ Podestà, IV, cc. 254r-261v, 262r-270v.

³¹⁸ Cfr. Capitano, II, 99, cc. 134v-136v.

Ad altra mano e ad altro volgarizzatore, quasi certamente non cittadino, come supposto da Fiorelli sulla base dei «tratti linguistici non fiorentini» che lo caratterizzano,³¹⁹ va invece attribuita la traduzione dello Statuto del Capitano del Popolo, che dal punto di vista grafico si caratterizza per una maggiore accuratezza (possiamo evidenziare l'assenza pressoché totale del sistema abbreviativo), per una *mise en page* accurata e per un *ductus* pulito; quasi una copia di conservazione.³²⁰ Questo testo presenta notevoli varianti grafiche e lessicali rispetto al volume del Podestà. Per limitarci ad alcuni esempi, abbiamo in prevalenza forme come *trova*, *stia*, *stieno*, *presumma*, e la ricorrenza dell'articolo *el*. A dispetto del codice estremamente ordinato, la traduzione presenta non pochi fraintendimenti e imprecisioni, evidenziati nell'apparato critico della presente edizione, che mostrano la notevole distanza dal volgarizzamento del Lancia.

La traduzione, o quanto meno la stesura che la trasmette, fu certamente realizzata in un momento successivo agli anni Cinquanta. Numerosi elementi, che vanno dalla grafia al lessico, suggeriscono che *Statuti*, 13 possa risalire almeno agli anni Ottanta del XIV secolo. Ci fornisce in tal senso un indizio senza dubbio non dirimente, ma degno comunque di rilievo, quanto è scritto nella rubrica LXXIII del II libro (cc. 126v-127r): «Che ' figliuoli di tali debitori sieno obligati», laddove afferma: «E queste cose abbino luogo da kalende di gennaio correnti gli anni Domini milletrecentoottantasei innançi». Questa frase ricalca l'articolo 39 del secondo libro dello Statuto del Capitano del 1322-25, il quale si concludeva: «et hec locum habeant a kalendis ianuarii currentibus annis domini MCCLXXXVI in antea». Stessa data figura nel dettato latino di *Statuti*, 12. Potrebbe, quindi, trattarsi di un banale errore del volgarizzatore, o anche solo del copista, che confuse i due secoli. Viene però da chiedersi se tale fraintendimento non derivi da una consuetudine di chi tracciò il testo a svolgere il suo lavoro durante gli anni Ottanta del Trecento. Scrivere 1386 in luogo di 1286 parrebbe più facile negli anni Ottanta piuttosto che nei Cinquanta del XIV secolo. Se questo, in ogni caso, resta un indizio labile, più concreti appaiono i supporti dati dall'analisi della grafia. Si tratta chiaramente di una scrittura conservativa, come è normale aspettarsi in tale tipo di stesure, ma alcuni fatti tradiscono una situazione tardo-trecentesca. Stando, infatti, a Stefano Zamponi, che ha esaminato accuratamente il *ductus*, la mano presenta caratteristiche cancelleresche di elevato assetto formale più vicine ad esiti della seconda metà del secolo (le aste discendenti talora decisamente rastremate, l'assenza o la presenza occasionale della stilizzazione triangolare, la *g* con un tratto inferiore

³¹⁹ Si cita soltanto, come esempio, la ricorrenza di forme quali *podestade*, *nullitade* nel testo del Podestà, mai presenti in quello del Capitano.

³²⁰ Che l'opera di traduzione non sia stata interamente condotta dal Lancia lo indica anche la citata provvisione del 1356. Essa, infatti, nel conferirgli il secondo incarico, riferiva che in rapporto ai codici statutari egli solo «in magna parte vulgariçavit».

aperto che si sposta nettamente a sinistra e torna indietro con un ricciolo, la *r* diritta che molte volte è integrata alla base da un trattino orizzontale il quale tende a chiudere sulla lettera successiva). Il manoscritto potrebbe, pertanto, essere datato senza particolari problemi già al primo decennio del cancellierato di Coluccio Salutati, dal 1375 in poi.³²¹

Viene allora da chiedersi perché l'opera di traduzione, concepita anche per questo statuto nel 1355, sia stata eseguita, o quanto meno esemplata, dopo così tanto tempo. Forse il ritardo fu causato dalla morte del Lancia e dall'impossibilità di trovare, nell'immediato, un suo successore. D'altro canto la situazione politica cambiò notevolmente a Firenze dopo il 1356, soprattutto a seguito dei fatti del 1358 narrati e commentati da Matteo Villani, allorché «certi uomini grandi e popolari [...] a'ffine reo di venire tirannelli» si appoggiano allo strapotere della Parte guelfa.³²² È possibile che la traduzione dello statuto sia apparsa in quegli anni espressione di un reggimento in via di dissoluzione e non abbia più trovato nei consigli il consenso di cui godeva quando era stata concepita. Non è da escludere che l'operazione sia stata completata solo quando non era più impensabile sfidare l'opposizione degli 'arciguelfi'. In questa prospettiva verrebbe da collocare la definitiva *reductio in volumine* dell'esemplare alla vigilia della caduta del governo delle Arti minori (1382), quale antidoto costituzionale al nuovo corso del potere tornato in mano all'oligarchia guelfa.³²³ Oppure, al contrario, la stesura potrebbe costituire una 'ingessatura' della precedente tradizione normativa da parte della fazione albizzesca che, proprio per superare la precedente stagione politica nell'ottica di una ufficiale ma teorica restaurazione del governo delle Arti maggiori, ne cristallizzò, in realtà, la tradizione normativa all'interno di un codice destinato a rimanere un mero prodotto di cancelleria scarsamente o affatto utilizzato, come del resto tradisce il suo ottimo stato di conservazione.³²⁴

³²¹ Ringrazio sentitamente Stefano Zamponi, nonché Teresa de Robertis e Irene Ceccherini, per la loro consulenza.

³²² MATTEO VILLANI, *Cronica*, cit., VIII, XXIV, t. 2, pp. 162-166. Cfr. in proposito E. ARTIFONI, *La consapevolezza di un nuovo assetto politico-sociale nella cronistica italiana d'età avignonese: alcuni esempi fiorentini*, in *Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese*, Todi, Accademia Tudertina, 1981, pp. 77-100: 85-87.

³²³ Cfr. G.A. BRUCKER, *The Florentine Popolo Minuto and its Social Role, 1340-1450*, in *Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500*, ed. by L. Martines, Berkeley, University of California Press, 1972, pp. 155-183: 159 ss.; F. FRANCESCHI, *Intervento del potere centrale e ruolo delle Arti nel governo dell'economia fiorentina del Trecento e del primo Quattrocento. Linee generali*, «ASI», 151, 4, 1993, pp. 863-909: 883-890; L. DE ANGELIS, *La classe dirigente albizzesca a Firenze: fine XIV-primi decenni del XV secolo*, in *La società fiorentina nel Basso Medioevo. Per Elio Conti*, a cura di R. Ninci, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1995, pp. 93-114: 94-100, 108-109.

³²⁴ SALVESTRINI – TANZINI, *La lingua della legge*, cit., pp. 290-291.

9. LE REALI FINALITÀ DELLE VERSIONI IN VOLGARE

Preso atto delle ragioni ufficiali che condussero alle traduzioni normative quali vengono enunciate nella provvisione del 1356, occorre a questo punto prendere in esame l'ambito entro il quale maturò la decisione di procedere al volgarizzamento, valutando il contesto culturale e politico dell'operazione come presupposto indispensabile all'ermeneutica del testo (penso in particolare all'«azione linguistica» proposta da Quentin Skinner)³²⁵ ed evidenziare le sue possibili, reali, motivazioni. Viene da chiedersi, infatti, perché la *translatio* della legge fondamentale sia stata proposta in concomitanza con la revisione del 1355; e, conseguentemente, quanto sia plausibile ipotizzare una precedente versione in lingua vernacolare dei codici risalenti al 1322-25, considerato l'eventuale esempio senese.³²⁶ In realtà degli statuti fiorentini più antichi esistono – lo abbiamo sopra ricordato – alcuni parziali volgarizzamenti, forse risalenti al 1330-40, posti in coda alla traduzione degli Ordinamenti di giustizia; ai quali si aggiunge la notizia circa l'esistenza di versioni «in vulgari et licterali sermone» del duecentesco «liber canonizatus» per la Camera del Comune anch'esso precedentemente richiamato, il quale, però, si conserva solo nella stesura latina.³²⁷ A mio avviso proprio la produzione di tali frammenti e testi particolari prova che non si procedette ad un'operazione organica interessante l'intero *corpus* normativo perché, con buona probabilità, fino a metà Trecento non ve ne erano le condizioni. I suddetti scritti, per lo più mutili, vanno infatti considerati dei semplici prontuari concernenti le finanze, la conservazione degli atti pubblici, gli uffici di Priore e Gonfaloniere e l'ordine pubblico. Essi non costituiscono il frutto di un progetto unitario volto a diffondere estesamente la conoscenza della legge. D'altro canto, quando nel primo secolo XIV fu realizzata gran parte di questi volgarizzamenti, frate Lorenzo, camarlengo della Camera dell'arme e promotore della traduzione, dichiarò che tale decisione era stata presa «acciò che neuno de' detti Priori et Gonfaloniere in de le predecte cose possa opporre et iscusarsi per ignorança».³²⁸ Si è, dunque, ritenuto che l'operazione sia stata compiuta per rendere intelligibile la lettera dei dispositivi agli impiegati laici della Camera,³²⁹ oppure, più in ge-

³²⁵ Cfr. Q. SKINNER, *Dell'interpretazione*, trad. it., Bologna, il Mulino, 2001, in partic. pp. 11-57.

³²⁶ *Statuti Senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, cit., I, a cura di F.L. Polidori, Bologna, Romagnoli, 1863; II, a cura di L. Bianchi, *ivi*, 1871; III a cura di Id., *ivi*, 1877. Sostiene la possibile esistenza di questo volgarizzamento *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 509-510.

³²⁷ ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 2, cc. 60r-81r. Cfr. *supra*, note 49 e 273; nonché FIORELLI, *Intorno alle parole*, cit., pp. 247-252; *La legislazione antimagnatizia, Introduzione*, cit., pp. xxxviii-xxxix.

³²⁸ ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 2, c. 60r.

³²⁹ *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 244, 262.

nerale, ai magistrati cittadini spesso ignari di grammatica o che avevano una debole dimestichezza con essa.³³⁰ Ovviamente motivazioni del genere sono più che plausibili, soprattutto per i citati frammenti due-trecenteschi, tra i quali figurano anche gli Ordinamenti dell'Esecutore di giustizia, magistratura introdotta nel 1307. Riguardo, però, agli Ordinamenti di giustizia, ritengo che l'accento non sia da porre tanto sulle finalità pratiche della resa vernacolare, dato che in qualsiasi momento i Priori e gli altri magistrati potevano farsi aiutare dai notai a leggere e interpretare un testo ormai notissimo come quello originariamente varato da Giano della Bella.³³¹ Ciò a cui credo si debba prestare maggiore attenzione è il significato politico del volgarizzamento stesso. Ordinamenti profondamente identitari per il regime popolare come quelli di giustizia dovevano essere conservati anche nella lingua del Popolo, a prescindere dall'impiego effettivo della loro traduzione. Il fatto di aver avviato i più organici e completi volgarizzamenti normativi proprio con questo testo, cui una decina di anni dopo seguì lo Statuto della Parte guelfa, con notevole anticipo rispetto ai codici del Comune, mostra come negli intenti del ceto dirigente non prevalesse la finalità pratica, bensì quella politico-ideologica.³³²

Per quanto concerne il grande riordinamento del 1355, le considerazioni che si possono fare appaiono sostanzialmente analoghe. Durante un periodo in cui Firenze ambiva a porsi come *civitas sibi princeps* legittimata a produrre la propria normativa e conosceva la resa nell'idioma locale di alcune fra le sue più antiche narrazioni memoriali, prima fra tutte la *Chronica de origine civitatis*,³³³ sperimentando nel contempo un arricchimento sintattico del proprio eloquio grazie a narratori come Giovanni e Matteo Villani, che si nutrivano del riferimento ideale all'Alighieri, è comprensibile che il reggimento abbia deciso di affiancare alla legge fondamentale dettata nella lingua dei giuristi la proposizione della medesima secondo il parlato della città. Infine il volgarizzamento delle successive riformazioni dettato fra 1355 e '57 non fece altro che proseguire e coronare questo progetto.³³⁴

A tale proposito sottolineiamo come la traduzione non sia solo un sistema di comunicazione, ma anche una struttura antropologica connessa al linguaggio e, quindi, un incontro poetico fra lingue e culture.³³⁵ Il volgarizzamento

³³⁰ La legislazione antimagnatizia, *Introduzione*, cit., p. xxxi.

³³¹ Cfr. al riguardo BAMBI, *Scrivere in latino*, cit.

³³² Cfr. in proposito A. ZORZI, *Firenze dalla condanna di Dante alla cacciata del Duca d'Atene*, in «Onorevole e antico», cit., pp. 49-57: 53.

³³³ *Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Florenz*, hrsg. von O. Hartwig, Marburg, N.G. Elwert, I, 1875, p. 54; P. SANTINI, *Quesiti e ricerche di storiografia fiorentina*, Firenze, Seeber, 1903, p. 93.

³³⁴ Cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., pp. 104, 134-136.

³³⁵ Cfr. in proposito G. STEINER, *Dopo Babele. Il linguaggio e la traduzione*, trad. it., Firenze, Sansoni, 1984, pp. 417, 427; A.I. GALLETI, *Mitografie della memoria urbana*, in *Storiografia e poesia*

degli Statuti non costituì un semplice travaso da un codice espressivo ad un altro compiuto solo per favorire la comprensione testuale, dato che molti articoli rimasero oggettivamente poco accessibili ai profani, anche nella versione proposta dal Lancia e dai suoi colleghi. Esso si configurò in primo luogo come un'operazione di immagine rivolta più al ceto dirigente stesso e ai suoi interlocutori italici che non alla totalità della cittadinanza fiorentina. Lo evidenzia lo scarso uso che si fece dei codici nella prassi, e lo mostra l'assenza di riforme, commenti, chiose e riscritture connessi all'interpretazione del dettato volgare. Ciò, del resto, avvenne anche in seguito, con lo Statuto della Repubblica del 1415, composto pressoché contestualmente nelle due lingue, ma la cui versione ufficiale utilizzata dai magistrati rimase sempre e soltanto quella latina.³³⁶ In fondo il volgarizzamento rispose, a Firenze, ad esigenze analoghe a quelle che, in altre città, promossero la stampa degli statuti urbani fra Quattro e Cinquecento, dato che anche queste operazioni furono sostanzialmente episodiche, rimasero spesso svincolate dall'effettiva vigenza dei codici e vennero condotte soprattutto per ragioni di prestigio.³³⁷

Tornando ai volgarizzamenti, i limiti strutturali di tali progetti – come è stato da tempo sottolineato³³⁸ – sono da cercare nelle stesse possibilità di impiego, entro un contesto normativo, dell'eloquio popolare, ancora in pieno Trecento non normalizzato e caratterizzato da elementi locali poco comprensibili per gli ufficiali forestieri, anche in rapporto a un volgare più noto di altri come era all'epoca quello fiorentino.³³⁹

Partendo dall'analisi del Costituto senese, Antonio Montefusco si è mostrato possibilista in merito all'intento didascalico e 'democratico' dei ceti dirigenti che proposero i volgarizzamenti statutari nella Toscana del Trecento. Tuttavia la sua posizione si fonda pur sempre sulla sola retorica delle dichiarazioni presenti nei testi stessi. Egli riconosce che i programmi politici dei rettori senesi e fiorentini indirizzavano le versioni traslate unicamente a chi «presumibilmente

nella cultura medievale, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1999, pp. 299-324: 314-317; T. GREGORY, *Translatio linguarum. Traduzioni e storia della cultura*, Firenze, Olschki, 2016, p. 11.

³³⁶ Cfr. FIORELLI, *Intorno alle parole*, cit., pp. 362-363, 373-377; *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., p. 518. Cfr. in proposito anche DONDARINI, *Lo statuto comunale*, cit., pp. 271-284.

³³⁷ Cfr. F. SALVESTRINI, *Su editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI*, «Quaderni Medievali», 46, 1998, pp. 101-117; ID., *Erudizione storica e tradizioni normative. La stampa degli Statuti medievali toscani tra età moderna e contemporanea*, in *Studi in onore di Sergio Gensini*, cit., pp. 237-278: 238-248; ID., *Celebrazioni ed epitaffi*, cit.

³³⁸ F. BAMBI, *Un costituito davvero per tutti? (a proposito del Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX) a cura di Mahmoud Salem Elsheikh*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 33-34, 2, 2004-05, pp. 1239-1249; L. TANZINI, *Volgarizzare i documenti, volgarizzare gli statuti nella Toscana tra Due e Trecento*, in *Toscana bilingue*, cit., pp. 151-166.

³³⁹ Cfr. P. SGRILLI, *L'espansione del toscano nel Trecento*, in *La Toscana nel secolo XIV*, cit., pp. 425-464; SALVESTRINI – TANZINI, *La lingua della legge*, cit., pp. 290-292, 299-300.

dotato delle competenze di lettura necessarie, vorrà apprezzare il testo» ossia, per logica conseguenza, non all'intera cittadinanza, e tanto meno ai *pauperes* pur evocati nelle fonti.³⁴⁰ Che presso le città comunali del periodo l'impiego del volgare sia solo in parte servito a favorire la comunicazione scritta, in presenza di forti ceti professionali che monopolizzavano la mediazione linguistica e culturale, lo evidenziano altri indizi da non trascurare. Per esempio a Bologna fra i quasi duemila referti medico-legali conservati per il periodo che va dal 1245 al 1400, solo uno (del 1350 circa) non risulta dettato in latino.³⁴¹

In questo senso il volgare statuario trova una chiara rispondenza in quello impiegato per le epigrafi e le altre forme di scrittura esposta.³⁴² Cito ad esempio il caso delle due lapidi affisse su Ponte Vecchio al momento della sua ricostruzione dopo i danni inferti dall'alluvione del 1333. Esse campeggiano ancora oggi sui corpi di fabbrica posti al centro della struttura, a sinistra e a destra di chi entrava da sud nel cuore della città. I testi, di contenuto parzialmente analogo, celebrano la rinascita del manufatto e recano scritture rispettivamente in latino e in lingua fiorentina. Al di là dell'intelligibilità delle composizioni, rivolte forse a un pubblico locale e forestiero, ciò che emerge è soprattutto il simbolico accostamento dei due registri espressivi chiamati a magnificare il nuovo attraversamento sul fiume.³⁴³ Casi altrettanto calzanti sono costituiti dalle iscrizioni in volgare collocate sulle porte dell'ultima cerchia muraria cittadina, buona parte delle quali è stata ricondotta da Martina Pantarotto ad un unico progetto di esposizione grafica risalente alla prima metà del Trecento.³⁴⁴ Ma possiamo ricordare anche il distico che Franco Sacchetti compose nel 1377 per la corona posta in alcune occasioni solenni sulla testa del Marzocco, la celebre effigie leonina collocata sulla tribuna eretta davanti a Palazzo Vecchio nel 1349. Era il leone stesso, simbolo della città e della sua libertà allora minacciata dal papato, che qui sembrava declamare la frase incisa sul diadema dal luogo in cui gli oratori arringavano la folla: «Corona porto per la patria degna / a ciò che libertà ciascun mantenga».³⁴⁵ Infine segnaliamo il

³⁴⁰ MONTEFUSCO, *A mo' d'introduzione*, cit., p. 4.

³⁴¹ Cfr. B. MIGLIORINI, *Storia della lingua italiana*, Firenze, Sansoni, 1978², p. 200.

³⁴² A. PETRUCCI, *Il volgare esposto: problemi e prospettive*, in «Visibile parlare». *Le scritture esposte nei volgari italiani dal Medioevo al Rinascimento*, a cura di C. Ciociola, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, pp. 45-58.

³⁴³ Cfr. in proposito F. SALVESTRINI, *Liberata città su fiume regale. Firenze e l'Arno dall'Antichità al Quattrocento*, Firenze, Nardini, 2005, p. 79; T. GRAMIGNI, *La memoria epigrafica dell'alluvione dell'Arno del 1333*, in *L'acqua nemica*, cit., pp. 61-93; 73-87. Sulla funzione comunicativa delle scritture pubbliche in volgare cfr. E. MATTESINI, *Scritture esposte in volgare dei secoli XIV-XVI nell'alta Valtiberina umbro-toscana*, «Pagine Altotiberine», 1, 2, 1997, pp. 9-32.

³⁴⁴ M. PANTAROTTO, *Il giglio e la croce sulle mura di Firenze*, «Opera Nomina Historiae», 7, 2012, pp. 67-85; 70-76.

³⁴⁵ *Les langues de l'Italie médiévale. Textes d'histoire et de littérature, X^e-XIV^e siècle*, par O. Redon, L. Battaglia Ricci, P.G. Beltrami, J. Brunet, A.J. Grieco, Turnhout, Brepols, 2002, pp. 118-119.

fraseggio, purtroppo in larga misura perduto, che accompagnava l'affresco raffigurante sant'Anna e la cacciata del Duca d'Atene attribuito ad Andrea di Cione, ornante il vestibolo d'ingresso del demolito carcere delle Stinche.³⁴⁶ Si trattava di scritture pubbliche il cui impatto visivo, la monumentalità e il significato politico andavano oltre la mera comprensibilità, anche in questi casi non sempre immediata, dei testi ivi tracciati, e che per questo motivo si accompagnavano spesso, sulle pareti come sulla pergamena, a più incisive e 'parlanti' testimonianze iconografiche.³⁴⁷

Del resto targhe e composizioni murali, corredate di *tituli* metrici e prose che sono stati definiti un *proprium* dell'iconografia toscana trecentesca,³⁴⁸ svolgevano anche altrove analoghe funzioni, a partire, ancora una volta, dalla vicina Siena. Si pensi, infatti, alle massime morali in terzine attribuite a Cino da Pistoia dipinte sui gradini del trono della Maestà di Simone Martini (1315-21), rappresentata come protettrice della città e del suo governo;³⁴⁹ o, sempre in Palazzo Pubblico, l'elogio in volgare della sicurtà effigiata sull'affresco del Buon Governo, affidato alle quattro 'stanze' e ai due 'congedi' che accompagnano le immagini.³⁵⁰ Per questa tipologia di redazioni in volgare si è parlato di messaggi rivolti a una popolazione largamente alfabetizzata (ricordiamo i celebri dati del Villani sui fanciulli e le fanciulle di Firenze «che stanno a leggere»), e quindi permeabile a tali forme di comunicazione.³⁵¹ Credo che un'interpretazione del genere possa essere condivisa solo se ci riferiamo non

³⁴⁶ S. BLASIO, *La rappresentazione simbolica: i monumenti illustri nella pittura e nelle scenografie teatrali*, in *Firenze nella pittura e nel disegno dal Trecento al Settecento*, a cura di M. Gregori e S. Blasio, Milano, Silvana, 1994, pp. 9-50: 25 e fig. 16; M. FERRARI, *Sant'Anna e la cacciata del Duca d'Atene, 1344-1345*, in *Dal Giglio al David*, cit., pp. 212-213; A. SAVORELLI, «Semper libertatis avida». *Araldica e politica delle città medievali*, in *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, a cura di A. Zorzi, Roma, Viella, 2020, pp. 271-300: 283-284.

³⁴⁷ Si pensi alle figurazioni dello *Specchio umano* di Domenico Lenzi apposte dal cosiddetto Maestro del Biadaio, risalenti circa alla metà del secolo (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Tempi 3), o a quelle che accompagnano la *Cronica* illustrata di Giovanni Villani nell'esemplare Chigiano databile agli anni Quaranta. Cfr. in proposito *Il Villani illustrato. Firenze e l'Italia medievale nelle 253 immagini del ms. Chigiano L VIII 296 della Biblioteca Vaticana*, a cura di C. Frugoni, Firenze, Le Lettere, 2005; M. CECCANTI, *Il Battistero, il Giglio e il Fiorino. Firenze e la sua immagine nella miniatura fra Tre e Quattrocento*, in *Manuscripts il-luminats. L'escenografia del poder durant els segles baix-medievals*, cur. J. Planas e F. Sabaté, Lleida, Pagès, 2010, pp. 97-114: 103, 106; K. KRÜGER, *La politica dell'evidenza nel Trecento fiorentino. Pittura e immaginario pubblico*, trad. it., Roma, Viella, 2020.

³⁴⁸ M.M. DONATO, *Arte civica a Firenze, dal primo Popolo al primo Umanesimo. La tradizione, i modelli perduti*, in *Dal Giglio al David*, cit., pp. 19-33: 27.

³⁴⁹ F. BRUGNOLO, «Voi che guardate...». *Divagazioni sulla poesia per pittura del Trecento*, in «Visibile parlare», cit., pp. 305-339: 331-332.

³⁵⁰ F. BRUGNOLO, *Le iscrizioni in volgare: testo e commento*, in Ambrogio Lorenzetti, *Il Buon Governo*, a cura di E. Castelnuovo, Milano, Electa, 1995, pp. 381-391: 384; C. FRUGONI, *Paradiso vista Inferno. Buon Governo e Tirannide nel Medioevo di Ambrogio Lorenzetti*, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 16-17.

³⁵¹ A. FRUGONI, G. Villani «Cronica», XI, 94, in Id., *Incontri nel Medio Evo*, Bologna, il Mulino, 1979 (rist. come saggio autonomo, 2015), pp. 263-287: 279-280; G. TABACCO, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, in *Civiltà Comunale*, cit., pp. 15-32: 30.

al popolo in senso lato, bensì ai regimi di Popolo, e quindi ai ceti di governo, dettatori e primi fruitori delle scritture e dei loro significati, dato che la formazione di base impartita a gran parte dei cittadini difficilmente consentiva un accesso non mediato all'elegante retorica di gran parte delle iscrizioni.³⁵²

Unicamente tenendo conto delle prospettive che abbiamo evidenziato la traslazione linguistica della legge può essere, a mio avviso, ritenuta parte di quel processo di 'volgarizzazione' del diritto che gli statuti municipali contribuirono a veicolare;³⁵³ esprimendo allo stesso tempo il 'linguaggio politico' comunale cui di recente la storiografia ha prestato notevole attenzione.³⁵⁴

La traduzione statutaria intesa come forma dell'identità civica ed espressione del suo governo aiuta non solo a comprendere perché essa sia stata progettata e realizzata, ma anche a conoscere le modalità attraverso le quali venne condotta, mirando alla realizzazione di un *monumentum* normativo linguisticamente e ideologicamente significante, in grado di rappresentare, al pari degli edifici, delle proposte araldiche, delle steli o delle orazioni affidate agli ambasciatori, l'immagine ufficiale e il prestigio della città.

10. L'EDIZIONE DEGLI STATUTI FIORENTINI DEL 1355

L'indagine storiografica relativa agli Statuti della Repubblica fiorentina del 1322-25 e 1355 è stata nel tempo cospicua e di grande rilievo. Tuttavia essa si è per lo più incentrata sull'analisi archivistica, codicologica e paleografica degli esemplari ad oggi conservati, mantenendo una connotazione eminentemente formale. Non si è proceduto, in altre parole, ad una sistematica analisi delle codificazioni, nella convinzione che la relativa staticità delle norme costituzionali lasciasse intendere solo in parte il dinamismo delle scelte politiche e gli

³⁵² Sui limiti dell'alfabetizzazione fiorentina desunta dalle pagine di Villani cfr. A. PETRUCI – L. MIGLIO, *Alfabetizzazione e organizzazione scolastica nella Toscana del XIV secolo*, in *La Toscana nel secolo XIV*, cit., pp. 465-484: 474 ss.; R. BLACK, *École et société à Florence aux XIV^e et XV^e siècles. Le témoignage des ricordanze*, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 59, 4, 2004, pp. 827-846: 829-830, 834; P. Rosso, *La scuola nel Medioevo. Secoli VI-XV*, Roma, Carocci, 2018, pp. 162-164.

³⁵³ Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 53; A.M. HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, trad. it., Bologna, il Mulino, 1999, pp. 73-74.

³⁵⁴ Cfr. in proposito *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. Cammarosano, Roma, École française, 1994; G. CHITTOLINI, «Crisi» e «lunga durata» delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, Macerata, EUM, 2007, pp. 125-154: 130; I. LAZZERINI, *La communication écrite et son rôle dans la société politique de l'Europe méridionale au Moyen Âge*, in *Rome et l'État moderne européen: une comparaison typologique*, éd. par J.-Ph. Genet, Rome, École française, 2007, pp. 265-285; E. FAINI, *Il Comune e il suo contrario. Assenza, presenza, scelta nel lessico politico (secolo XII)*, in *Presenza-assenza. Meccanismi dell'istituzionalità nella «societas christiana» (secoli IX-XIII)*, a cura di G. Cariboni, N. D'Acunto, E. Filippini, Milano, Vita e Pensiero, 2021, pp. 259-300.

orientamenti socio-economici del ceto dirigente cittadino; scelte che si riteneva emergessero con maggiore chiarezza dai testi delle Provvisioni, dai Capitoli o dagli epistolari ufficiali.³⁵⁵ Colpiscono, a questo riguardo, i riferimenti tutto sommato scarsi agli Statuti nei volumi incentrati sull'evoluzione del Comune e delle sue istituzioni, a partire dalle ricerche ormai classiche di Pasquale Villari e Romolo Caggese.³⁵⁶ Se alcuni approfondimenti sulla disciplina del sistema corporativo desunti anche a partire dalle leggi fondamentali erano stati proposti fin dagli anni Venti del Novecento grazie ai lavori di Alfred Doren,³⁵⁷ e se una prima ricognizione di tutte le raccolte trecentesche era stata condotta per evidenziare il ruolo del Popolo nell'amministrazione della giustizia,³⁵⁸ solo i recenti contributi di Andrea Zorzi e Lorenzo Tanzini più volte richiamati nel presente lavoro hanno presentato un'analisi organica dei codici e della loro evoluzione, li hanno inseriti nel quadro politico del periodo e nella congerie degli studi sulla storia di Firenze, e hanno sottolineato l'applicazione delle singole norme alla trasformazione del sistema di governo del Comune, anche nel rapporto con la legislazione corrente. Ai saggi di questo tenore si è aggiunta, sempre di recente, un'importante serie di ricerche, parimenti richiamate, di Fiorelli, Bambi e Azzetta concernenti la struttura compositiva e il lessico del volgarizzamento.³⁵⁹

Per quanto riguarda le edizioni critiche dei testi, a lungo è stata disponibile solo la discussa pubblicazione dei codici prodotti negli anni Venti curata da Romolo Caggese fra 1910 e 1921, priva di introduzione, di indici e di altri strumenti per la consultazione. Tale versione del più antico corpus legislativo a vigenza territoriale è stata oggetto di una ristampa (1999) che ha mantenuto l'originale trascrizione dei testi inquadrandola, però, con l'ausilio di mirate prefazioni, nel contesto storiografico e culturale da cui prese vita, aggiungendo un'analisi dei manoscritti utilizzati e di quelli trascurati dal curatore e corredando i volumi di un indice analitico.³⁶⁰

In rapporto alle redazioni di metà secolo, l'assenza di un'edizione ha certamente contribuito a determinare la scarsa utilizzazione di questa fonte per

³⁵⁵ Sulla supposta divaricazione fra rilievo giuridico e valore politico della normativa statutaria trecentesca cfr. le osservazioni di ORTALLI, *Lo statuto*, cit., pp. 28-32; e TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., pp. 10-16, 46-52, 66-72, 113-114.

³⁵⁶ P. VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze. Ricerche*, Firenze, Sansoni, 1905², pp. 347-380; R. CAGGESE, *Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia*, Firenze, Seeber, 1912-13, I, p. 388; II, pp. 129-131, 141, 468-470.

³⁵⁷ A. DOREN, *Le arti fiorentine*, trad. it., Firenze, Le Monnier, 1940, I, pp. 268-274.

³⁵⁸ H. MANIKOWSKA, «Accorr'uomo». Il «popolo» nell'amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo, «Ricerche storiche», 18, 3, 1988, pp. 523-549: 526, 535, 542.

³⁵⁹ Per un'ampia riflessione storiografica cfr. ZORZI, *Le fonti normative a Firenze*, cit.; ID., *Gli statuti di Firenze*, cit.

³⁶⁰ Sulle caratteristiche di questa operazione editoriale cfr. R. MANNO TOLU, *La nuova edizione degli Statuti della Repubblica fiorentina (1322-1325)*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 60, 2000, 2, pp. 486-491; SALVESTRINI, *Erudizione storica e tradizioni normative*, cit., pp. 263-264.

la storia istituzionale, politica e sociale della città.³⁶¹ La scelta di pubblicare i codici del 1355 è stata, quindi, dettata dall'intento di rendere fruibile la più ampia redazione statutaria trecentesca, mettendo a disposizione degli studiosi testi che rivestissero un rilievo particolare sia dal punto di vista storico-giuridico, sia da quello linguistico e filologico.

Alcuni anni fa Pietro Fiorelli rilevava come gli editori di statuti in genere privilegino i dettati normativi a vigenza territoriale maggiormente risalenti (quindi quasi sempre in latino) e di dimensioni minori, o comunque più abordabili, anche se non per questo più interessanti rispetto ad altri; e proprio a titolo di esempio affermava: «tipico è il caso degli statuti comunali di Firenze del 1355, il cui volgarizzamento coevo giace ancora inedito, salvo poche rubriche, essendo troppo vasto e al tempo stesso non troppo antico».³⁶² Cercando, dunque, di cogliere questo suggerimento, si è proceduto all'edizione integrale dei due Statuti volgarizzati, accompagnata da studi volti a illuminare il contesto legislativo e quello della traduzione, nonché da un'ampia indicizzazione lessicale, onde presentare, da differenti e complementari punti di vista, un'importante e complessa testimonianza normativa frutto della capacità propositiva della Repubblica fiorentina ed espressione di un idioma destinato a restare fra i più illustri nella compagine linguistica dell'Italia trecentesca.³⁶³

11. ASFi, STATUTI DEL COMUNE DI FIRENZE, 13 E 19. SCHEDA CODICOLOGICA

La tradizione manoscritta della stesura statutaria fiorentina risalente al 1355 consta, come abbiamo osservato, di un ampio *conspectus codicum* costituito da ben dodici esemplari, sia pure variamente completi e non comprensivi del/dei testimone/i che Andrea Lancia e gli altri volgarizzatori utilizzarono per predisporre le loro traduzioni.³⁶⁴ Al contrario, la versione in lingua locale

³⁶¹ Circa le potenzialità offerte dagli Statuti del 1355 per lo studio delle istituzioni fiorentine cfr. M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999, p. 195.

³⁶² FIORELLI, *Intorno alle parole*, cit., p. 23, nota 116. In merito alla necessità di una edizione per gli Statuti del 1355 cfr. anche M. ASCHERI, *Le fonti statutarie: problemi e prospettive da un'esperienza toscana*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1990, pp. 55-70: 56; Id., *Diritto medievale e moderno*, cit., p. 139.

³⁶³ Gaetano Salvemini nella *Rassegna bibliografica* riguardante le edizioni degli Statuti pistoiesi condotte da Ludovico Zdekauer («ASI», s. V, 11, 1893, pp. 408-432: 409), scriveva: «lo studioso, che fa di pubblica ragione uno statuto [...] accompagna anche il suo documento con un lavoro illustrativo, che esamini e, per quanto è fattibile, risolva qualcuna delle molte ed importanti questioni, che a quello si riferiscono. E ho detto *qualcuna*, perché è impossibile che un uomo solo [...] possa esaurire tutte le questioni che uno statuto presenta».

³⁶⁴ Ricordiamo che si tratta di: ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20.

del testo relativo allo statuto del Capitano del Popolo e quella contenente lo statuto del Podestà sono tràdite ciascuna in *codex unicus*.

Statuti del Comune di Firenze, 13 è un codice membranaceo di grande formato, composto da cc. 222 più 2 di guardia in apertura, di cui una non num. (a), in parte lacerata e reintegrata in fase di restauro, e la seconda recante sul recto a matita, a margine destro in alto, il numero .I. Gli altri fogli sono segnati a penna con cifre arabe per carte in testa a destra, antiche ma non coeve alla stesura. Le cc. misurano mediamente mm 430 × 315 (c. 1), con uno specchio di scrittura su unica colonna molto regolare di mm 310 × 195 (c. 5) e un'interlinea di mm 7. Si nota ancora per numerose cc., tutte rifilate, la traccia della rigatura a secco sul lato carne. Il numero di righe presenti su quasi ogni facciata, ivi compresi i rubricari, è pari a 37. Il lavoro di preparazione dei fogli è stato condotto con accuratezza, nel sostanziale rispetto dell'alternanza lato carne-lato pelo sulla doppia facciata recto-verso delle cc. Al centro in alto delle facciate figura l'indicazione dei quattro libri che compongono lo statuto (.L[ibro]. .I., .L. .II., .L. .III., .L. .IIII.) in inchiostro rosso e azzurro a tratti alternati. Su c. 1r compare l'indicazione .L. .I.; su c. 91r l'indicazione .L. .II.; su c. 141r l'indicazione .L. .III.; su c. 161r l'indicazione .L. .IIII. Sulle altre cc. il riferimento al libro è dato dalla lettera .L. tracciata sul verso e dai numeri .I., .II., .III. e .IIII. presenti sul recto della c. successiva, sempre al centro del margine superiore delle facciate, con estrema regolarità.

Il codice presenta un certo equilibrio tra spessore, altezza e larghezza del volume. Il formato, analogo a quello dei testimoni latini, denuncia l'intenzione di realizzare un manufatto di un certo pregio, nonché di composta e sobria solennità.

Fascicolazione (modello James): 1² 2⁴ 3⁸ 4⁸ 5⁸ 6⁸ 7⁸ 8⁸ 9⁸ 10⁸ 11⁸ 12⁸ 13⁴ 14² 15⁸ 16⁸ 17⁸ 18⁸ 19⁸ 20⁸ 21² 22⁸ 23⁸ 24² 25² 26⁸ 27⁸ 28⁸ 29⁸ 30⁸ 31⁸ 32⁸ 33⁶.

Compagno richiami di interfascicolatura, segnati sul margine inferiore destro, alle cc.: 12v, 20v, 28v, 36v, 44v, 52v, 60v, 68v, 76v, 84v, 98v, 106v, 114v, 122v, 130v (in minio), 148v, 156v, 168v, 176v, 184v, 192v, 200v, 208v, 216v.

Alcuni fogli risultano integrati e rinforzati con listelli pergamenei di restauro. Sono bianche: la prima e la seconda c. di guardia e le cc. 87, 88, 109v, 110r, 139, 222v. La seconda c. di guardia (.I.), parzialmente lacerata e recante tracce di ricucitura, presenta sul recto alcune moderne prove di penna («M. .Mo. .quanto») e la nota, vergata in parallelo al lato destro della facciata: «Amantissimo quanto fratello Leonardo di ser Luca Fabroni, .1555., di ma», oltre alla segnatura archivistica a matita. Sul verso troviamo, apposte dalla stessa mano moderna, altre notazioni, di cui la più estesa reca: «Primo libro di messer Capitano, primo et s(econdo) et .0/3. et .0/4.». Altre note troviamo su c. 222r.

Il testo è stato composto da un'unica mano in minuscola cancelleresca molto vicina al modulo della *littera textualis*.³⁶⁵ Il *ductus* evidenzia un'esecuzione ordinata, con costante separazione dei lemmi e un ricorso estremamente limitato al sistema abbreviativo, impiegato quasi solo per rispettare rigidamente la regolarità del cam-

³⁶⁵ Sul rapporto fra le due tipologie scrittorie cfr. I. CECCHERINI – T. DE ROBERTIS, *Dall'ufficio allo scrittoio. La cancelleresca come scrittura libraria a Firenze nel Trecento*, in *Notariorum itinera*, cit., pp. 163-180: 168; DE ROBERTIS, *Dante come libro*, cit., pp. 80-81.

po scrittorio (termini contratti soprattutto a fine riga). I paragrafi sono richiamati da segni alternati in minio e azzurro. Il labile indizio sopra citato relativo all'anno 1386 e, soprattutto, le caratteristiche del *ductus* che abbiamo parimenti evidenziato farebbero pensare a una datazione della scrittura all'ultimo quarto del secolo XIV. Tali considerazioni, unite all'esame comparato delle mani di *Statuti*, 13 e *Statuti*, 19, e a quanto già osservato in merito all'origine quasi certamente non toscana di colui che volgarizzò il codice del Capitano, lasciano intendere che l'operazione di stesura, almeno per quanto riguarda questo esemplare, non solo non può essere ricondotta ad Andrea Lancia, ma va, appunto, collocata in un momento successivo alla traduzione, allorché si procedette a far tracciare lo Statuto del Capitano su un supporto diverso rispetto allo Statuto del Podestà, portando da uno a due i codici volgarizzati e integrando in tal senso la provvisione del novembre 1355, che aveva parlato di «unum volumen ipsorum omnium statutorum».³⁶⁶ L'ordinata struttura del dettato induce a supporre che il copista abbia trascritto in versione definitiva un precedente volgarizzamento non condotto da lui. Pertanto è possibile ipotizzare una resa in lingua romanza dello Statuto negli anni successivi alla morte di Andrea Lancia, cui seguì una più tarda trascrizione del medesimo sul supporto ancora oggi disponibile.³⁶⁷

Il testo si presenta come un tipico prodotto di cancelleria, analogo a quello che caratterizza molte coeve provvisioni, e fu certamente esemplato sul modello di *Statuti*, 19 e delle stesure in latino. Esso è scritto a tutta pagina. I rubricari sono in minio, ma con capilettara in azzurro arricchiti da decorazioni a penna in rosso. I testi delle singole rubriche presentano i titoli e i numeri romani, posti a margine sinistro, in inchiostro rosso, mentre le lettere incipitarie sono alternativamente in minio e in azzurro. I capilettara, sporgenti, risultano accompagnati da elementi decorativi tracciati a penna in azzurro e porpora con alternanza inversa rispetto a quella delle lettere. Il resto del dettato è in inchiostro bruno. Di norma la scrittura non eccede il bilineo superiore e quello inferiore. Le cc. iniziali di ciascun libro (5r, 91r, 141r, 161r) presentano lettere capitali filigranate di grande formato, vergate a penna con alternanza di minio e azzurro, corredate di elaborate decorazioni a disegno geometrico che si estendono lungo il margine sinistro del campo scrittorio. La presenza, molto limitata, di *maniculae* e di altri segni viene indicata nell'apparato critico dell'edizione.

Legatura moderna in assi e pelle con toro in stoffa, misuranti mm 460 × 325, labbro di 7 mm ed unghia di mm 15; capitello di mm 60 e costola spessa mm 70, scandita da 7 nervature che delineano 6 compartimenti. I contropiatti, le cc. di guardia solidali ai medesimi ed altri quattro fogli cartacei posti due in apertura e due in chiusura risultano aggiunti col restauro del 1996-97. Sulla controguardia anteriore sono stati incollati due lacerti della precedente legatura in pelle recanti, a stampa del secolo XIX, le vecchie segnature: «STATUTI del Comune di Firenze, 12» e, corretto a mano «13»; nonché, sempre di mano del sec. XIX: «12, 17».

³⁶⁶ ASFi, *Provvisioni, Registri*, 42, c. 157r.

³⁶⁷ Cfr. in proposito anche *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 437-438, 511-513, 695-696.

Statuti del Comune di Firenze, 19 è un codice membranaceo di formato e struttura analoghi a *Statuti* 13, sebbene di epoca anteriore. Esso risulta composto da 4 fogli numerati per carte a matita con numeri romani in alto a destra, e da 271 cc. notate per carte a penna in cifre arabiche, antiche ma non coeve, sempre in testa sul lato destro. Questa foliazione viene integrata da una cartulazione correttiva accresciuta di una unità (cui si fa riferimento nella presente edizione) segnata a matita in basso al margine destro a partire da c. 42, saltata nella precedente serie. Le due cartulazioni tornano a coincidere da c. 258, poiché quella anteriore omette c. 257. Il codice si apre e si chiude con due cc. di guardia segnate .II. e 271. Le cc. misurano mm 435 × 315 (c. 1), con un regolare specchio di scrittura pari a mm 305 × 200 circa (ma si oscilla fra 325 e 190) e un'interlinea di mm 7. Le cc. sono rifilate e conservano in alcuni casi tracce evidenti della rigatura di guida mista sul lato carne. Il numero di righe presenti su quasi ogni facciata (ivi compresi i rubricari) è pari a 33. Il codice appare preparato con minore accuratezza rispetto a *Statuti*, 13, sia in merito alla qualità del supporto scrittorio, sia per quanto riguarda la distribuzione delle cc. secondo la regola di Gregory. L'indicazione dei quattro libri è strutturata in modo identico a *Statuti*, 13. Su c. 1r figura l'indicazione .L. .I.; su c. 65r .L. .II.; su c. 122r .L. .III.; e su c. 211r .L. .IIII.

Fascicolazione: 1² 2¹ 3⁸ 4⁸ 5⁸ 6⁸ 7⁸ 8⁸ 9⁴ 10⁴ 11⁴ 12⁴ 13⁸ 14⁸ 15⁸ 16⁸ 17⁸ 18⁸ 19⁶ 20⁴ 21⁸ 22⁸ 23⁸ 24⁸ 25⁸ 26⁸ 27⁸ 28⁸ 29⁸ 30⁸ 31⁴ 32⁴ 33⁸ 34⁸ 35⁸ 36⁸ 37⁸ 38⁸ 39⁸ 40¹ 41⁴.

Compagno richiami di fine fascicolo al centro del margine inferiore, quasi sempre inseriti in riquadrature decorate ed evocative dei temi trattati nelle rubriche, talora figurate con rappresentazioni zoo e antropomorfe che possiamo accostare alla sensibilità iconica manifestata da Andrea Lancia nei disegni essenziali tracciati sull'esemplare della *Commedia* oggi alla Pierpont Morgan Library di New York, in seguito largamente omessi dall'intervento del miniatore.³⁶⁸ I richiami compaiono alle cc.: 8v, 16v, 24v, 32v, 40v, 48v, 52v, 56v, 72v, 80v, 88v, 96v, 104v, 112v, 130v, 138v, 146v, 154v, 162v, 170v, 178v, 186v, 194v, 202v, 218v, 226v, 234v, 242v, 250v, 258v, 266v.

Alcune cc. risultano lacerate e rucite. Si notano integrazioni e rinforzi pergamene posteriori. Sono bianche le cc. II, IVv, 60v, 63, 64, 122v, 205v, 206, 209v, 210, 271. La c. di guardia segnata .II., lacerata e integrata, reca moderne prove di penna (secc. XVII o XVIII) e segni a matita. Il rubricario del primo libro risulta in parte evanito nella sezione che compare su c. IIIr. Riscritture di mano moderna figurano su c. IIIv.³⁶⁹

Il testo è stato vergato da un'unica mano, senza dubbio diversa da quella del codice del Capitano, in corsiva cancelleresca caratterizzata dall'introduzione di alcuni elementi alquanto semplificati della *littera textualis*, meno marcati, però, rispetto all'altro manoscritto. Lo scriba ha impiegato termini normalmente abbreviati, in misura sensibilmente maggiore al confronto col codice di *Statuti*, 13. Il sistema tachimografico è quello usuale dei testi fiorentini trecenteschi, come il frequente impiego della nota 7 (*et*), molto rara nell'altro codice. Nell'opinione, senz'altro convincente, di Luca Azzetta e Federigo Bambi, nonché, più recentemente, di Irene Ceccherini, Renzo Iacobucci e, con qualche distinguo, di Teresa De Robertis – opinione suffragata dal confronto coi volgarizzamenti di alcuni testi letterari, con le quattro copie della

³⁶⁸ Cfr. L. AZZETTA, *L'Amico dell'Ottimo: un commento alla Commedia tratto da antichi e diversi chiosatori*, in «Onorevole e antico», cit., p. 238.

³⁶⁹ *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., pp. 513-521, 704-706.

Commedia redatte di sua mano, con le altre traduzioni di dettati normativi composte sempre su incarico del Comune di Firenze e personalmente sottoscritte, nonché coi rogiti notarili vergati di suo pugno –, il codice è integralmente autografo di Andrea Lancia, pur con cambi di penna, variazioni d'inchiostro e sbalzi di modulo (risultano, ad esempio, marcatamente identitari: le lettere *g* minuscole ricorrenti in quattro varianti del tipo notarile e testuale con ampia ansa inferiore spesso di forma triangolare; la *r* dritta che si ferma sempre al rigo di scrittura ed ha spesso un piccolo piede d'appoggio, alternata a quella in forma di 2 dopo curva convessa a destra che rinvia al modello della *littera textualis*; le aste ascendenti di *b*, *d*, *h* e *l* con occhio chiuso e limitata connotazione a triangolo, e *d* con occhio superiore fortemente piegato a sinistra).³⁷⁰ Si riconoscono, del resto, in alcuni punti, e soprattutto nel confronto col manoscritto del Capitano, quei «forti elementi di irregolarità nella gestione del rapporto tra la scrittura e l'area a essa destinata» i quali, stando ad Azzetta, caratterizzano la grafia del Lancia nelle sue opere dantesche; elementi per molti aspetti derivanti dal fatto che il notaio, per quanto abile digrafico – ossia in grado di adoperare con pari competenza sia la *littera cursiva* che la *textualis* – non fu copista di professione.³⁷¹ Quest'ultimo dato avvalora, per contrasto, l'ipotesi che un professionista abbia esemplato, in seguito, lo Statuto del Capitano. La datazione del pezzo ne fa il più antico esemplare conservato della riforma statutaria condotta da ser Tommaso da Gubbio. Il testo è tracciato a tutta pagina. I rubricari sono in minio, ma con lettere capitali in azzurro arricchite da decorazioni a penna in rosso. I testi delle singole rubriche presentano i titoli e i numeri romani (che ricominciano all'inizio di ogni libro), posti a margine sinistro del titolo, in inchiostro rosso, mentre le iniziali, sporgenti, sono alternativamente in minio e in azzurro. Le incipitarie filigranate presentano elementi decorativi vergati a penna in azzurro e porpora con alternanza inversa rispetto a quella delle lettere. Il resto del dettato è in inchiostro bruno. I paragrafi sono richiamati da segni alternati in minio e azzurro. Di norma la scrittura non eccede il bilineo superiore e quello inferiore, ma con minor regolarità se confrontata con l'impianto di *Statuti*, 13. Le cc. iniziali di ciascun libro (1r, 65r, 123r, 211r) presentano lettere capitali di grande formato, disegnate a penna con filamenti e figure geometriche alternati in minio e azzurro. Le lettere appaiono corredate di elaborate decorazioni in tutto simili a quelle di *Statuti*, 13. Rare note marginali e in interlinea, *maniculae* e termini sottolineati, più frequenti rispetto al codice del Capitano, sono stati aggiunti con penna a punta sottile soprattutto nelle prime cc. In alcuni casi accanto ai numeri romani che contrassegnano le singole rubriche figurano, sulla sinistra, corrispondenti cifre arabe talora obliterate dalla rifilatura delle cc.

³⁷⁰ AZZETTA, *Per la biografia*, cit., pp. 158-160, 166-170; F. BAMBI, *Le aggiunte alla compilazione statutaria fiorentina del 1355 volgarizzate da Andrea Lancia*. Edizione diplomatico-interpretativa del manoscritto A.S.C. *Statuti del comune di Firenze*, 33, «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano», 6, 2001, pp. 319-389; AZZETTA, *Le chiose alla Commedia*, cit., pp. 10-12; CECCHERINI, *La cultura grafica*, cit., pp. 361-362; T. DE ROBERTIS, *Digrafia nel Trecento: Andrea Lancia e Francesco di ser Nardo da Barberino*, «Medioevo e Rinascimento», 26, ns. 23, 2012, pp. 221-235; 231-235; IACOBUCCI, *La figura del volgarizzatore*, cit., p. 175.

³⁷¹ L. AZZETTA, *Il notaio Andrea Lancia commenta la Commedia*, in «Onorevole e antico», cit., pp. 242-243.

Legatura moderna in assi e pelle con toro in stoffa, misuranti mm 460 × 320, labbro di 7 mm ed unghia di mm 15; capitello di mm. 70 e costola spessa mm 80, composta da 7 nervature che delineano 6 caselle. Le controguardie, le due cc. solidali ad esse e altri quattro fogli cartacei, posti due in apertura e due in chiusura, sono stati aggiunti col restauro del 1996-97. Figurano anche due fogli di guardia cartacei più risalenti (a+b), il primo dei quali è numerato .I. Sul contropiatto anteriore sono stati incollati tre frammenti della precedente legatura in pelle recanti le vecchie segnature a stampa (*Statuti*, 18 e 19). In linea generale il codice presenta segni di usura più marcati rispetto a *Statuti* 13, lasciando supporre che si trattasse di una copia di lavoro.

12. PRECEDENTI EDIZIONI

Degli statuti del 1355 esistono poche edizioni, tutte parziali, sia pure databili a partire dal XVIII secolo. In *Epistola o sia ragionamento di messer Lapo da Castiglionchio* di Lorenzo Mehus compare la rub. 36 del libro III dello statuto del Capitano.³⁷² Estratti dallo stesso codice figurano nel lavoro di Canestrini sulla storia della milizia (1851)³⁷³ e nel *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco (recante testi tratti da entrambe le stesure).³⁷⁴ Gli *Ordinamenti intorno agli sponsali e ai morti volgarizzati nel codice del Capitano* sono stati pubblicati da Paolo Emiliani Giudici,³⁷⁵ mentre Demetrio Marzi editò nel primo Novecento due rubriche tratte dal codice del Capitano e una da quello del Podestà concernenti le condizioni e le procedure di elezione del Priorato e del Notaio delle Riformagioni.³⁷⁶ Si ricorda, inoltre, l'edizione critica dello *Statutum bladi* a cura di Gino Masi, condotta anche in rapporto alla lezione del codice volgarizzato dello Statuto del Capitano.³⁷⁷ Oggetto di attenzione è stata anche la rubrica del medesimo codice contemplante le le-

³⁷² L. MEHUS, *Epistola o sia ragionamento di messer Lapo da Castiglionchio, celebre giureconsulto del sec. XIV, colla vita del medesimo. Si aggiungono alcune lettere di Bernardo suo figliuolo e di Francesco di Alberto suo nipote, con un'appendice di antichi documenti*, Bologna, Corciolani e Colli, 1753, pp. 47-48.

³⁷³ G. CANESTRINI, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI*, «ASI», 15, 1851, rist. anast. a cura di L. Tanzini, Reggello, FirenzeLibri, 2007: rubb. XVI-XVIII, XXXIII, XXXIX, XL, XLII, pp. 26-38, 50-60, 326-341, 379-389, 439-444. Cfr. Biblioteca del Senato della Repubblica, *Catalogo della raccolta di statuti*, a cura di C. Chelazzi, III, F-K, Roma, Tipografia del Senato, 1955, p. 101.

³⁷⁴ Cfr. G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, Le Monnier, 1881, rist. anast. Bologna, Forni, [1982], p. 517.

³⁷⁵ P. EMILIANI GIUDICI, *Storia politica dei municipi italiani, Appendice*, Firenze-Genova, Poligrafia Italiana, 1861, pp. 429-447.

³⁷⁶ Rubrica dello Statuto del capitano concernente l'elezione e imborsazione dell'Ufficio dei Priori, Gonfaloniere e loro Notaio; Rubrica dello Statuto del Capitano concernente i divieti de' Priori, Gonfaloniere e loro Notaro; Rubrica dello Statuto del Podestà concernente l'elezione e l'ufficio del Notaro delle Riformagioni (MARZI, *La Cancelleria*, cit., II, nn. 18-20, pp. 557-571; cfr. anche pp. 84-87).

³⁷⁷ *Statutum bladi Reipublicae Florentinae (1348)*, a cura di G. Masi, Milano, Vita e Pensiero, 1934, pp. 43-211, 231-246 (cfr. *Catalogo della raccolta di statuti*, cit., p. 102).

ghe del contado e distretto (lib. IV, LXII), in relazione all'area del Valdarno.³⁷⁸ Precedenti pubblicazioni parziali dello Statuto del Podestà nel *Vocabolario degli Accademici della Crusca* sono segnalate da Bambi,³⁷⁹ che nel 1999 ha pubblicato il prologo e sei rubriche tratte dai quattro libri di tale raccolta.³⁸⁰ Il repertorio dell'Accademia della Crusca enumera vari vocaboli di interesse giuridico tratti anche dal codice del Capitano del Popolo. La versione a stampa del prologo dello statuto del Podestà si trova, poi, in FRANCESCO SALVESTRINI, *Gli Statuti municipali*, in *Storia della civiltà toscana*, I, *Comuni e signorie*, a cura di F. Cardini, Firenze, Le Monnier, 2000, pp. 99-114: 108-109. Il volume del medesimo autore, *Libera città su fiume regale. Firenze e l'Arno dall'Antichità al Quattrocento*, Firenze, Nardini, 2005, presenta, trascritte in appendice, le seguenti rubriche: *Statuto del Capitano del Popolo*, lib. III, rubb. XVIII, XXV; lib. IV, rubb. XII, XIII; *Statuto del Podestà*, lib. III, rubb. CLXXI, CCII; lib. IV, rubb. (LXIII), pp. 109-116. Citazioni dal dettato del Podestà³⁸¹ e del Capitano³⁸² ricorrono in altro lavoro del suddetto.³⁸³ Brani di rubriche tratti dai due codici e dagli esemplari latini figurano nella monografia più volte richiamata di Giuseppe Biscione.³⁸⁴

13. CRITERI DI EDIZIONE

Nella trascrizione ed edizione diplomatico-interpretativa dei testi, condotte nel sostanziale rispetto dei criteri proposti da Arrigo Castellani,³⁸⁵ si è rispettata la grafia dei manoscritti e si è introdotta solo l'ormai consueta distinzione fra *u* e *v*, riservando il primo grafema al suono vocalico e semiconsonantico e il secondo al suono consonantico. Le parole sono state separate seguendo l'uso moderno, e lo stesso criterio è stato adottato per l'impiego delle maiuscole, per

³⁷⁸ *Statuti e riforme del Comune di Terranuova (1487-1675). Una comunità del contado fiorentino attraverso le sue istituzioni*, a cura di C. Fabbri, Firenze, Olschki, 1989, pp. 443-450. Il dettato latino di *Statuti*, 9 relativo alla rubrica LXX del II libro dello statuto del Podestà (*De represaliis*) è edita in A. DEL VECCHIO – E. CASANOVA, *Le rappresaglie nei Comuni medievali e specialmente in Firenze, saggio storico*, Bologna, Zanichelli, 1894, rist. Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 399-402.

³⁷⁹ *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, 5ª impressione, I-XI, Firenze, Tip. Galileiana, 1863-1923 [lemmario, fino alla lettera o]. Cfr. BAMBI, «*Ser Andreas Lance*», cit., pp. 352-353, nota 46; e il contributo del medesimo nel presente volume.

³⁸⁰ Le rubriche sono: libb. I, I; II, VIII, XXVIII; III, I, II; IV, XXXVIII (BAMBI, «*Ser Andreas Lance*», cit., pp. 352-366).

³⁸¹ Lib. II, LXVII; III, CLXXVI; IV, XXXIII, LXXI.

³⁸² Lib. IV, XII.

³⁸³ F. SALVESTRINI, *Water Management and Local Environment in the Statutory Legislation of Communal Italy (Thirteenth-Fourteenth Centuries)*, in stampa su «*Speculum*».

³⁸⁴ Cfr. *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., ad es. alle pp. 513-514.

³⁸⁵ CASTELLANI, *La prosa*, cit., p. XVII. Si è tenuto conto anche di I. CALABRESI, *Glossario giuridico dei testi in volgare di Montepulciano. Saggio d'un lessico della lingua giuridica italiana*, Pisa-Firenze, Pacini, 1988-89, I, pp. 109-311.

la punteggiatura, per gli apostrofi e gli accenti. In particolare si sono resi con iniziale maiuscola i termini relativi alle magistrature, agli uffici e agli Ordinamenti, così come la parola *comune* quando questa si riferisce alla città di Firenze, mentre è minuscola negli altri casi. Analogamente compare in maiuscolo il lemma *arte* inteso come associazione di mestiere nei casi in cui sia accompagnato dal nome della corporazione stessa (*Arte della Lana*, *Arte de' Cambiatori* etc.); in minuscolo nelle rimanenti occorrenze. Le abbreviazioni sono state tutte sciolte senza particolari segnalazioni. Si è, però, ricorsi alle parentesi quadre [] per evidenziare l'integrazione di lettere o interi lemmi perduti a seguito di guasti meccanici del supporto scrittoria, principalmente come conseguenza del distacco dell'inchiostro; a quelle angolari () per indicare integrazioni degli editori in caso di presunte o probabili omissioni da parte dello scriba; a quelle tonde () per rendere lo scioglimento incerto di alcuni termini abbreviati o per oscillazioni dell'*usus scribendi* attestato dai termini che compaiono per esteso. Sempre in riferimento a quanto evidenziano le parole scritte per intero, sono state adottate, nella resa di *Statuti*, 19, le preferenze grammaticali del Lancia, fra cui, in particolare, la forma in *-oro* della terza persona plurale del congiuntivo imperfetto.³⁸⁶ Si sono conservate le terminazioni in *-y*, ma si sono uniformate le *-j* a *i*.³⁸⁷ Le aggiunte segnalate da parentesi angolari sono state fortemente limitate, nel rispetto scrupoloso della forma testuale trasmessa dai testimoni. Si è, ad esempio, rinunciato ad integrare la frequente crasi, peraltro ricorrente nel volgare normativo dell'epoca: *libre .TOT. piccioli* (eventualmente sanabile in *libre .TOT. (di) piccioli*).³⁸⁸ Figurano fra sergenti «» le citazioni interne alle singole rubriche, ma non i rinvii di una rubrica all'*incipit* di un'altra, dal momento che quasi mai questi sono indicati alla lettera.

I numeri romani contemplati nel testo, trascritti in carattere maiuscoletto, sono stati resi con l'aggiunta in esponente di lettere laddove queste sono presenti nel ms. (ess. .*v^c*, .*iii^m*). La caduta di vocale in fine di parola è stata rappresentata con l'apostrofo (es. *ne' = nei*). Si è in genere omessa la separazione delle parole nel caso di numerali, toponimi e preposizioni articolate (*allato = a llato*, *colla = co lla*; ma *a llui = allui*; *co llui = collui*; *co lloro = colloro*); e sono state unite le preposizioni agli articoli (non apocopati, es. *alo = a lo*, *delo = de lo*). Le aferesi e le omissioni di vocale in fine di parola sono state indicate da apici a virgola (*ne' = nei*; *'l Comune = il Comune*; *le 'nsegne = le insegne*). In particolare si è fatto precedere da uno spazio l'articolo determinativo plurale (es. *e' grandi = i grandi*). La mancanza di consonante in chiusura di parola è contrassegnata

³⁸⁶ Cfr. in proposito BAMBI, *Andrea Lancia volgarizzatore*, cit., pp. 12-13; MANNI, *Storia della lingua italiana*, cit., p. 39.

³⁸⁷ Cfr. in proposito G. TOGNETTI, *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani*, Roma, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 1982, pp. 15, 46.

³⁸⁸ Cfr. ad es. BAMBI, *Una nuova lingua*, cit., pp. 28, 32, 34. Cfr. anche *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica*, cit., p. 513, nota 156.

dal punto in alto. La nota tironiana 7 è resa con *et*. L'affricata dentale figura come *z* e come *ç*, nel rigido rispetto della forma manoscritta (evidente soprattutto nell'impiego indifferenziato dei toponimi *Firençe* e *Firenze*).

Riguardo a tutti quei periodi o lemmi in rapporto ai quali il dettato in volgare si caratterizza per evidenti irregolarità o presenta ambiguità morfologiche e sintattiche si è ricorsi, come sopra precisato, alle versioni latine più complete e prossime ai dettati oggetto di traduzione (ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12 e 16), brani delle quali figurano trascritti nelle note d'apparato. Tutte le particolarità del testo sono del pari segnalate all'interno delle note alfabetiche. L'edizione riporta, accanto ai titoli delle rubriche, i riferimenti alle fonti principali della redazione statutaria del 1355, nonché (in nota) i rimandi interni presenti nelle rubriche dello statuto del Podestà (1355; *Podestà*) a quelle contenute nel codice del Capitano (1355; *Capitano*), e viceversa. I riferimenti sono:

<i>Biado</i>	Statuto degli ufficiali del Biado (1348), edito in <i>Statutum bladi Reipublicae florentinae</i> , a cura di G. Masi, Milano, Vita e Pensiero, 1934.
<i>Cancelleria 544</i>	Rubrica relativa al Cancelliere del Comune aggiunta agli statuti del 1325, edita in D. MARZI, <i>La Cancelleria della Repubblica Fiorentina</i> , Rocca San Casciano, Cappelli, 1909, rist. anast a cura di G. Cherubini, Firenze, Le Lettere, 1987.
<i>Cap. 1322-1325</i>	<i>Statuti della Repubblica fiorentina</i> , editi a cura di R. Caggese, nuova ed. a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999. I. <i>Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25</i> .
<i>Capitano</i>	ASFi, <i>Statuti del Comune di Firenze</i> , 13 [1355].
<i>Capitoli 11</i>	ASFi, <i>Capitoli, registri</i> , 11.
<i>Capitoli 14</i>	ASFi, <i>Capitoli, registri</i> , 14.
<i>Fuoco 1348</i>	Ordinamenti dell'ufficio del Fuoco (1348), editi in M.P. CONTESSA, <i>L'ufficio del fuoco nella Firenze del Trecento</i> , Firenze, Le Lettere, 2000.
<i>Pod. 1325</i>	<i>Statuti della Repubblica fiorentina</i> , editi a cura di R. Caggese, nuova ed. a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999. II. <i>Statuto del Podestà dell'anno 1325</i> .
<i>Podestà</i>	ASFi, <i>Statuti del Comune di Firenze</i> , 19 [1355].
<i>Statuti 9</i>	ASFi, <i>Statuti del Comune di Firenze</i> , 9.

LORENZO TANZINI

LA REDAZIONE STATUTARIA DEL 1355: FONTI, NOVITÀ, QUESTIONI

1. UN CASO ILLUSTRE NELL'ITALIA DEGLI STATUTI

I due codici degli statuti del comune di Firenze volgarizzati sotto il nome di Andrea Lancia rappresentano un corpus normativo imponente: quasi mille rubriche distribuite in otto libri, che coprono una gamma straordinariamente vasta di materie in tutti campi della vita cittadina. Per comprendere però appieno il significato di questa grande impresa, e quindi anche impiegarla come preziosa fonte storica per lo studio della Firenze del Trecento, è necessario metterne a fuoco innanzitutto le peculiarità sul piano giuridico, partendo, come inevitabile, dai caratteri della versione latina che del volgarizzamento fu la base.

Il primo elemento che qualsiasi studio della legislazione statutaria di un comune cittadino ha bisogno di comprendere è la sua dimensione dinamica. Lungi dall'esaurirsi in una serie di statuizioni isolate l'una dall'altra, o nelle monumentali raccolte normative dei solenni codici dell'archivio pubblico, la produzione statutaria è un complesso in continuo divenire, che accompagna l'evoluzione della comunità politica cittadina nella sua storia, della quale le norme sono un precipitato in forma di diritto; allo stesso tempo il testo statutario come 'codice' trova una sua collocazione all'interno di un 'paesaggio documentario' fatto di varie altre forme testuali, senza le quali rischieremmo di fraintendere il senso stesso dello statuto in quanto tale.

Tale elemento dinamico, come ben assodato da una ricchissima bibliografia in materia,¹ è una caratteristica propria del diritto statutario fin dalle sue origini. Nella stagione cronologicamente più alta della storia dei regimi comunali, nel XII e ancora nel primo XIII secolo, il panorama documentario era quello di una varietà di sedi della produzione normativa, riflessa in una

¹ Qualche cenno recente in L. TANZINI, *Il paesaggio documentario delle fonti normative dell'Italia bassomedievale*, in *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l'Italie communale et du Midi de la France (XII^e-XV^e siècle)*, par D. Lett, avec la collaboration de E. Anheim, P. Chastang, V. Theis, Roma, EFR, 2021, pp. 161-181; dal punto di vista della cultura giuridica L. LOSCHIAVO, *La storiografia statutaria degli ultimi tren'anni. Considerazioni brevi tra passato e futuro prossimo*, «Historia et ius. Revista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 12, 2017, pp. 1-14.

tradizione testuale assai complicata e per così dire policentrica, che solo molto lentamente e con molte eccezioni si era addensata intorno a codici statutari di riferimento per tutto il diritto municipale.² D'altro canto anche nella fase più matura, tra XIII e XIV secolo, la stabilizzazione delle fonti statutarie era stata accompagnata dalla crescita dell'attività di consigli e commissioni speciali dotate di poteri legislativi, con la relativa produzione di serie documentarie parallele agli statuti: Provvvisioni, Riformagioni, Riformanze, Capitoli a seconda dei contesti locali.³ I volumi delle *Provvvisioni* fiorentine,⁴ che dal 1285 scandiscono anno dopo anno il deposito della legislazione corrente a partire dalla vita dei consigli cittadini, organizzata con grande regolarità e cura anche materiale, sono il caso specifico di un fenomeno generale.

I volumi statutari sono anch'essi il frutto di un simile arricchimento, e i loro contenuti riflettono come inevitabile la varietà di origine delle norme raccolte: ci troviamo così di fronte a codici sempre più compositi, proprio per il fatto di ricomprendere la gran massa di disposizioni normative introdotte di anno in anno. In una evoluzione del genere, anche le sedi di produzione normativa diversa dagli statuti assumono ben presto forme di grande solennità e standardizzazione, e vengono percepite come fonti perfettamente parallele: a Siena ad esempio la serie archivistica denominata *Statuti* dell'Archivio di Stato è composta in parte consistente da registri di raccolte di provvvisioni;⁵ il caso

² Le vecchie ricerche di storia del diritto articolavano questa pluralità in una triade consuetudines, brevia e statuta: al di là di questa distinzione plausibile ma troppo rigida e schematica, oggi gli storici hanno rilevato fino al primo '200 la compresenza di testualità differenti in corso di aggregazione finché «l'insieme dei libri comunali formavano, al più tardi intorno al 1250, un sistema complesso di scritture tra loro collegate e concatenate», nelle parole di H. KELLER, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino, Scryptorium, 1998, p. 61-94 [88-89]; su questo punto fondamentali i lavori di ambito toscano di E. FAINI, *Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini*, «Archivio storico italiano», 171, 2013, pp. 419-481.

³ Rinunciando di nuovo ad una compiuta rassegna storiografica, mi limiterò a richiamare V. PIERGIOVANNI, *Statuti e Riformagioni*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento*. Atti del convegno della Società Ligure di Storia Patria (8-11 novembre 1988), Genova, Società ligure di Storia Patria, 1989, pp. 81-98; A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Le scritture del comune*, cit., pp. 155-171; ID., *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*, Roma, EFR, 1985, pp. 35-55; M. SBARBARO, *Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Roma, Storia e Letteratura, 2005; L. TANZINI, *Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale*, «Reti medievali – Rivista», 14, 2013, pp. 49-73.

⁴ Archivio di Stato di Firenze (=ASFi), *Provvvisioni, Registri*: la serie principale è come noto affiancata da quelle complementari di *Provvvisioni, Protocolli*, e *Provvvisioni, Duplicati*: per una descrizione dei registri e la digitalizzazione della serie si vedano le risorse on line del sito www.archivio.distato.firenze.it.

⁵ Esemplare al riguardo M. ASCHERI – F. OTTAVIANI, *Le provvvisioni della raccolta "Statuti 23" (1323-39) dell'Archivio di Stato di Siena. Spoglio con un cenno sul procedimento legislativo*, «Bullettino senese di storia patria», 88, 1981, pp. 206-233; ma cfr. anche D. CIAMPOLI, *Una raccolta di provvvisioni senesi agli albori del XV secolo: il "Libro della catena"*, «Bullettino senese di storia patria», 86, 1979, pp. 243-283.

delle *Provvisioni* fiorentine, delle quali nel 1357 Andrea Lancia condusse il volgarizzamento per i mesi successivi alla pubblicazione dello statuto del 1355, è emblematico di una simile assunzione di validità anche simbolica delle sedi consiliari.⁶

Una evoluzione del genere spingeva, per così dire, i testi statutari nella stagione comunale più matura ad un processo che potremmo dire di monumentalizzazione, che nelle grandi città repubblicane del XIV secolo è evidente sul piano codicologico ma anche compositivo: statuti particolarmente corposi, che attuano l'impresa ciclopica di ricapitolare tutti i caratteri di un secolare patrimonio di istituzioni e diritto dando un volto all'identità pubblica della città. Gli statuti fiorentini dei primi anni '20 del secolo, articolati in un doppio codice del Podestà e del Capitano ma intesi in una logica comune,⁷ il grande codice statuario modenese del 1327⁸ e gli omologhi bolognesi di poco più tardi⁹ sono tutti testimoni significativi, anche se forse nessuna città raggiunge quella dimensione della monumentalità statutaria trecentesca meglio della Siena del Buongoverno e dei suoi statuti del 1337-1339.¹⁰

È abbastanza naturale che imprese del genere vedessero una forte componente di visibilità politica, al fine di magnificare lo stato presente del regime, anzi non di rado questa componente di visibilità prevale sugli aspetti di coerenza ed equilibrio dei contenuti. Un sospetto del genere è stato avanzato a proposito degli statuti di Bologna del 1335, composti con grande dispendio all'indomani della 'liberazione' della città dal dominio del legato Dal Pogget-

⁶ F. BAMBI, *Le aggiunte alla compilazione statutaria fiorentina del 1355 volgarizzate da Andrea Lancia: edizione diplomatico-interpretativa del manoscritto A.S.F. Statuti del comune di Firenze*, 33, «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano», 6, 2001, 2009, pp. 319-389; *Ordinamenti, provvisioni e riformagioni del Comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357)*, a cura di L. Azzetta, Padova-Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2001. F. BAMBI, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nella provvisioni fiorentine del 1355-1257*, I, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 26-211. Per il problema della vigenza F. BAMBI, *Un costituito davvero per tutti? (A proposito del Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX)*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 33-34, 2004-2005, pp. 1239-1249; ID., *Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 126-2, 2014 [<http://journals.openedition.org/mefrm/2112>].

⁷ *Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese*, a cura di G. Pinto, F. Salvestriani, A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999: I. *Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25*; II. *Statuto del podestà dell'anno 1325*.

⁸ *Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata*, a cura di Campori, Parma, Fiacadori, 1864.

⁹ *Lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma, ISIME, 2008.

¹⁰ V. CAPELLI – A. GIORGI, *Gli statuti del Comune di Siena fino allo «Statuto del Buongoverno» (secoli XIII-XIV)*, «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge», 126/2, 2014, p. 387-535; e ID., *Dulce compendium claro et brevis volumine compilatum. Elementi di autorialità e tecniche di rielaborazione normativa nello «Statuto del Buongoverno» del Comune di Siena (1324-1344)*, in *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*. *Statuts, écritures et pratiques sociales – I*, Paris-Trieste, Editions de la Sorbonne-CERM, 2017, pp. 173-195. I due autori qui citati hanno in corso il lavoro di edizione integrale dello statuto senese del 1339, ancora manoscritto.

to;¹¹ ma un caso simile, anche se decisamente più tardo, può essere quello dei famosi statuti di Ascoli del 1377, che sono innanzitutto e ostentatamente un omaggio al regime filoflorentino ‘militante’ dei mesi della guerra contro il papa.¹²

Senza contare un elemento di complicazione ulteriore rappresentato in molte città dalla presenza di poteri signorili, che chiaramente intervengono nel vivo del diritto statutario¹³ ma hanno allo stesso tempo la necessità di porsi idealmente in continuità con la storia comunale.¹⁴

Concretamente, quindi, di fronte ai testi statutari del XIV lo studioso si deve muovere con una cura particolare, e con la capacità di sciogliere il complicato intrico di ricapitolazione del passato, intenti di riforma, iniziative propagandistiche, rinvii ad altre sedi normative non meno efficaci e vitali.

Questa consapevolezza è stata maturata dalla storiografia attraverso la lunga storia degli studi sulla materia, e l’esperienza dell’ecdotica statutaria. La storiografia sul diritto e le istituzioni cittadine degli ultimi decenni¹⁵ ha enormemente affinato gli strumenti a disposizione dello studioso: si è potuto così riflettere sulla durata nel tempo degli *statuta* delle città duecentesche, dalla funzione della scrittura, delle interconnessioni tra le singole norme e il complesso del diritto statutario così come materialmente espresso dai codici superstiti.¹⁶

¹¹ *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, cit.

¹² *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, Roma, ISIME, 1910.

¹³ A tal proposito si vedano in particolare i saggi di *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le edizioni delle Fonti Normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli Bologna, Patron, 2003.

¹⁴ Tra le esperienze recenti emblematica quella degli *Statuti di Padova di età carrarese*, a cura di P. Pittarello, Roma, Viella, 2017: si veda in particolare il saggio introduttivo di E. ORLANDO, *Signoria cittadina e statuti*, pp. 19-32.

¹⁵ Una temperie storiografica che ha trovato espressione in una miriade di studi particolari e in alcune occasioni convegnistiche, nate quasi sempre dal confronto con le problematiche di edizione di specifici testi statutari: cfr. *Gli statuti sassaresi: economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna*, atti del Convegno di studi (Sassari, 12-14 maggio 1983), a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Cagliari, Edes, 1986; *Legislazione e società dell'Italia medievale: per il VII centenario degli statuti di Albenga, 1288*, Atti del Convegno (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Bordighera, Istituto internazionale di studi liguri, 1990; *Statuti e ricerca storica*, Ferentino, Comune di Ferentino, 1991; *La libertà di decidere: realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Cento, Comune di Cento, 1995; *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo 14*, Atti del Convegno (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998), a cura di E. Menestò, Spoleto, CISAM, 1999, e in quel medesimo contesto storico, per il problema delle edizioni, M. ASCHERI, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi d'intervento*, «Nuova rivista storica», 69/1-2, 1985, pp. 95-106. Un volume che ha recentemente ripreso quel tipo di modello a partire da un caso di studio è *I settecento anni degli statuti di Sassari: dal comune alla città regia*, a cura di A. Mattone e P.F. Simbula, Milano, Franco Angeli, 2019, che valorizza un altro esempio illustre di statuizione trecentesca in volgare.

¹⁶ Riflette su questi aspetti a partire dal caso pisano l'edizione del *Breve del comune e del po-*

Gli esiti nel trattamento dei testi al fine dell'edizione sono stati diversi. In certi casi di è privilegiato l'approccio, messo in pratica nell'edizione del codice di Perugia 1279,¹⁷ allo statuto come 'testo aperto', che si stratifica secondo la scansione dell'annualità: in questo caso l'edizione di un testo aperto non è la ricostruzione di un originale complessivo ma la restituzione delle varie porzioni di testo (gli *statuta* o rubriche) secondo il concetto di 'strato', quindi per come sono presenti nelle diverse unità codicologiche. Un approccio diverso è quello che intende valorizzare la materialità del testo, nell'accezione della scuola di Hagen Keller, per cui la veste materiale del codice è un fattore rilevante, che condiziona anche il mantenimento di norme trascinate – e quindi l'edizione intende spostare l'attenzione sul complesso statuario in un dato contesto codicologico piuttosto che i singola *statuta*. Il problema, come comprensibile, va oltre la mera problematica filologica, e investe la questione di come considerare la norma statutaria nella sua validità rispetto all'ordinamento cittadino.¹⁸

Già all'inizio del secolo scorso, in occasione del lavoro di Romolo Caggese per l'edizione degli statuti fiorentini del 1322-1325, venne intensamente discusso il problema di come editare gli statuti e come gestire la coesistenza di più versioni delle medesime raccolte, o di versioni complicate da interventi di modifica e aggiustamento: la soluzione adottata fu in quell'occasione abbastanza semplicistica, sebbene dettata da esigenze ragionevoli.¹⁹ Ration per cui la ristampa dell'edizione Caggese degli statuti trecenteschi condotta ormai più di venti anni fa, apparentemente mera riproposizione di un lavoro condotto all'inizio del secolo scorso, ha potuto inquadrare l'edizione statu-

polo di Pisa del 1287, a cura di A. Ghignoli, Roma, ISIME, 1998, poi EAD., *Il codice e i testi. Per una fenomenologia del codice statuario a Pisa fra XIII e XIV secolo*, «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge», 126-2, 2014 [<http://journals.openedition.org/mefrm/2095>]; si vedano però in generale i saggi in *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, *Statuts, écritures et pratiques sociales – I*, Paris-Trieste, Editions de la Sorbonne-CERM, 2017, e i più recenti *Statuts communaux et circulations documentaires, dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, par D. Lett, Paris, Editions de la Sorbonne, 2018 e *Les statuts communaux vus de l'intérieur, dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Paris, Editions de la Sorbonne, 2019, oltre alla raccolta, *Statutencondices des 13 Jahrhunderts als Zeugen des pragmatischen Schriftlichkeit. Die handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, hrsg. H. Keller und J.W. Busch, München, Fink, 1991.

¹⁷ *Statuto del comune di Perugia del 1279*, a cura di S. Caprioli, con la collaborazione di A. Bartoli Langel, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, 2 voll., Perugia, Comune di Perugia, 1996.

¹⁸ A tal proposito cfr. M. BLATTMANN, *Aderenza alla realtà, rilevanza pratica e impiego effettivo degli statuti tedeschi e italiani (secoli XII-XV)*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2001, pp. 117-133.

¹⁹ Su questo problema, sull'approccio di Caggese al riguardo e le prospettive della ricerca del presente porta considerazioni fondamentali F. SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statuari, il trattamento dei testi, la critica*, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., pp. IX-LI.

taria in un panorama di edizioni enormemente ampliato.²⁰ Non stupisce del resto che anche la più nota e fortunata delle redazioni statutarie fiorentine, gli Ordinamenti di Giustizia, abbia giustificato ancora molto recentemente una riedizione complessiva,²¹ che prendesse pienamente in carico queste problematiche e restituisse al testo normativo la sua connessione stretta con i codici che ne trasmettono il testo.

D'altro canto, anche in casi diversi da quello fiorentino, la storiografia più recente ha a più riprese sottolineato l'importanza di tenere quantomeno affiancate anche in sede di edizione norme statutarie e dispositivi connessi, come integrazioni, aggiornamenti, deroghe, approvazioni e correzioni.²²

Di fronte ad un monumento normativo come quello degli statuti volgarizzati da Andrea Lancia questa esigenza si scontra con un dato di fatto incontrovertibile: i due codici sono stati fatti oggetto di un lavoro unitario (almeno nei suoi intenti: è meno chiaro quanto lo sia stato nella sua esecuzione, come ben spiegato nel saggio di Francesco Salvestrini), quindi in qualche modo passati attraverso il filtro unificante della traduzione. L'effetto, agli occhi del lettore moderno ma probabilmente anche a quello dei contemporanei, era quello di costituire un corpus unitario, con caratteri del tutto omogenei e organici, la cui differenza dal resto del tessuto normativo municipale era enfatizzata dal comune lessico del volgarizzatore. Di conseguenza percepire le stratificazioni interne dello statuto è in questo caso più difficile, un po' come ricostruire le scelte e i ripensamenti dell'artista una volta stesa la superficie definitiva dell'affresco. Se possibile però una simile operazione è ancora più necessaria, proprio per lo stesso motivo. Il carattere unitario e definitivo, in qualche modo canonizzante della redazione volgarizzata è frutto di un'operazione molto pensata, di un intento a priori calato sulla materia normativa. Non si riprenderanno qui le riflessioni sui motivi e gli obiettivi di fondo del volgarizzamento,²³ ma certo vale la pena ricordare che il senso dell'iniziativa stava in gran parte dell'accreditare una certa immagine del potere pubblico, nella sua vocazione 'civile' e partecipativa, e nello stesso tempo nella sua maestà, confermata proprio in quegli anni dal vicariato imperiale. Proprio per questo carattere di manifesto politico il volgarizzamento tendeva a sovrapporsi alla

²⁰ In particolare nel saggio di A. ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., pp. LIII-CI.

²¹ *La legislazione antimagnatizia a Firenze*, a cura di S. Diacciati e A. Zorzi, Roma, ISIME, 2013.

²² Per un caso recente, uscito nella medesima collana di questa edizione, cfr. *Statuto del comune di Cortona (1325-1380)*, a cura di S. Allegrìa e V. Capelli, Firenze, Olschki, 2014, che edita anche i bandi signorili alle pp. 477-523. Il tema dell'approvazione statutaria nel contesto dello stato fiorentino è approfondito da L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Olschki, 2007.

²³ Sui quali si rimanda ovviamente ai saggi introduttivi a questo volume di Federico Bambi e Francesco Salvestrini.

concreta manifestazione della tradizione statutaria, a coprirne le complessità, e ad appiattirne ai nostri occhi le peculiarità. Di conseguenza è tanto più necessario recuperare tutto ciò che è rimasto nascosto, per evitare che l'effetto di una voluta distorsione delle fonti non si ripercuota nella nostra immagine di quel momento storico.

Una operazione del genere, poi, è nel caso degli statuti del 1355 anche relativamente agevole una volta che si entri nel dettaglio delle singole norme, per il semplice fatto che dal punto di vista redazionale i due codici redatti nel 1355, sui quali lavorò la commissione del volgarizzamento, avevano adottato a grandi linee l'articolazione interna dei 'vecchi' statuti del 1322-1325, e quindi è possibile, con un po' di pazienza, lavorare ad uno studio dettagliato delle relazioni tra i due lavori. Questo cercheranno di fare le pagine che seguono: confrontare le due redazioni statutarie per comprendere in che misura il volgarizzamento abbia ricalcato norme consolidate e di lunga data, e quanto invece abbia affrontato materiali di più recente attualità.

2. DALLO STATUTO ALLA STORIA

La storia della revisione statutaria degli statuti latini condotta nel 1355 da messer Tommaso di Puccio da Gubbio è largamente nota:²⁴ preparata da alcune provvisioni istitutive, la commissione statutaria lavorò vari mesi, affidando alla città una riscrittura dei suoi statuti particolarmente organica e coerente, la cui ricchezza sarebbe stata valorizzata dal lavoro del volgarizzamento. Questa linearità del lavoro è un elemento tutt'altro che scontato. In altri contesti di grandi opere di volgarizzamento in ambito cittadino è lecito ritenere che la revisione linguistica avesse di fronte una certa varietà di fonti, statuti solo parzialmente riordinati e redazioni diverse messe insieme soltanto per l'occasione: questo sembra essere accaduto a Siena²⁵ e Perugia²⁶ nelle traduzioni

²⁴ Si veda al riguardo G. BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze nell'Archivio di Stato. Tradizione archivistica e ordinamenti. Saggio archivistico e Inventario*, Roma, Pubblicazioni degli archivi di Stato, 2009.

²⁵ *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di A. Lisini, Siena, Lazzeri, 1903; *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 2001, in particolare l'introduzione di M. ASCHERI, *Il Costituto di Siena: sintesi di una cultura giuridico-politica e fondamento del 'buongoverno'*, pp. 23-57; per un panorama degli studi recenti al riguardo cfr. *Dagli Statuti dei Ghibellini al Costituto in volgare dei Nove con una riflessione sull'età contemporanea*. Giornata di studio (Siena, 20 aprile 2009), a cura di E. Mecacci e M. Pierini, Siena, Accademia senese degli Intronati, 2009 e *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310*, a cura di N. Giordano e G. Piccinini, Pisa, Pacini, 2014.

²⁶ *Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII*, a cura di G. Degli Azzi, Roma, Loescher, 1913-16; *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, a cura di M. Salem Elsheikh, con la collaborazione di A. Bartoli Langelì, Perugia, 2000; cfr. anche M. SALEM ELSHEIKH, *Gli Statuti di Perugia del MCCCXLII: correzioni testuali e precisazioni linguistiche*, «Studi e problemi di critica testuale»,

primotrecentesche, dove gli addetti al volgarizzamento dovettero con ogni probabilità comporre un insieme di testi assemblati e 'normalizzati' solo per l'occasione. I due codici latini del 1355 erano invece frutto di una recentissima revisione organica,²⁷ e quindi rappresentarono un antigrafo particolarmente comodo per la commissione di Andrea Lancia. Di conseguenza anche l'operazione linguistica poté dispiegarsi con una sistematicità e coerenza del tutto originale.

La revisione della versione latina del 1355 aveva adottato come prima scelta di fondo la coerenza con la precedente redazione del 1322-1325, di cui Tommaso da Gubbio scelse di mantenere la suddivisione in due codici, lo statuto del Podestà e lo statuto del Capitano. Anche in questo caso si trattava di una scelta non scontata, visto che se il riferimento ai due rettori della città era storicamente motivato dalle vicende delle istituzioni cittadine, certo a metà Trecento non aveva più ragion d'essere per così dire operativa, perché i due giusdicenti erano ampiamente integrati in una struttura istituzionale unitaria e la loro prassi giudiziaria adottava stili processuali assolutamente sovrapponibili.²⁸ Si trattò evidentemente di una scelta di continuità, seguita peraltro con molta coerenza perché sebbene molte rubriche, come vedremo, cambiassero posizione all'interno dei due codici, sono rarissimi e sostanzialmente trascurabili i casi di norme del vecchio statuto del Podestà trasferite in quello del Capitano o viceversa. La bipartizione del diritto pubblico cittadino resta dunque, se pure solo a livello redazionale, una scelta irrevocabile.

Concretamente possiamo immaginare la commissione del 1355 al lavoro con una copia dei due codici del 1322-1325 come antigrafo. Di quell'ideale antigrafo vennero semplicemente riprodotte la grandissima maggioranza

39, 1989, pp. 41-65; 40, 1990, pp. 23-49; *Perugia milletrecentoquarantadue*. Incontro interdisciplinare (Perugia, 27 giugno 1997), a cura di P. Pimpinelli, «Bollettino della Deputazione di storia Patria per l'Umbria», 95, 1998, pp. 203-247. Sull'uso del volgare in area umbra si veda *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, cit., *Premessa*, pp. XI-XVIII: XII. Spunti comparativi sui due casi con quello fiorentino sono in F. SALVESTRINI – L. TANZINI, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del Basso Medioevo*, in *Comunicare nel Medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, a cura di I. Lori Sanfilippo e G. Pinto Roma, ISIME, 2013, pp. 249-302.

²⁷ Il fatto che la revisione del 1355 non avesse ancora avuto un'approvazione formale da parte dei Consigli cittadini, che in effetti sarebbe arrivata solo nel 1366 come ricorda BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze*, cit., pp. 51-53 non è in questo senso una limitazione, perché comunque il testo era completo e disponibile al volgarizzatore. Più delicato, nella prospettiva dello storico, il problema della mancata conservazione degli antigrافي usati dal Lancia, dal momento che per una serie di circostanze i codici superstiti della versione latina del 1355 sono successivi agli anni '70 del secolo, quindi più tardi rispetto ai codici del volgarizzamento: ma su questa particolarità e le sue implicazioni si veda infra, pp. 50-59.

²⁸ Sull'evoluzione del ruolo di Podestà e Capitano tra governo cittadino e organizzazione della giustizia cfr. A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina: aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988, ma già *Das Florentiner Strafrecht des 14. Jahrhunderts mit einem Anhang über den Strafprozess der italienischen Statuten*, hrsg. von J. Kohler und G. degli Azzi, Mannheim, J. Bensheimer, 1909.

delle rubriche, che quindi in buona parte rifluirono all'interno del 'nuovo' statuto. Accanto agli statuti di trent'anni prima furono però usate anche altre fonti di conoscenza, tali da mettere a disposizione degli statuari un quadro dettagliato della legislazione vigente. In questo senso la pratica di cancelleria degli anni precedenti, maturata soprattutto in seno all'ufficio del Notaio delle Riformagioni, aveva approntato strumenti estremamente efficaci. Nel corso degli anni '40 ad esempio i registri delle Provvisioni, i grandi volumi con la raccolta ufficiale delle norme deliberate dai consigli, erano stati corredati da stringati ma utilissimi indici correnti a margine, che consentivano a colpo d'occhio di reperire i contenuti specifici delle varie delibere;²⁹ tanto più utili erano stati poi i fascicoli in forma di 'vacchetta' o 'bastardello' che enumeravano in ordine cronologico tutti i titoli dei singoli registri e quindi se letti in serie fornivano dei repertori essenziali della legislazione corrente.³⁰ Uno strumento del genere, prezioso ancora oggi per chi voglia orientarsi nelle migliaia di delibere dei consigli conservati nell'archivio pubblico, dovette rivelarsi quanto di più indicato vi fosse per gli statuari, che quindi avevano modo di verificare in che misura le norme statutarie di partenza sulle singole materie fossero state aggiornate o modificate negli ultimi trent'anni, e quindi provvedere ad eventuali integrazioni e inserti di aggiornamento. Un altro strumento di conoscenza era costituito da raccolte tematiche di norme su singoli aspetti della legislazione cittadina. L'archivio fiorentino è molto ricco di dossiers di questo tipo,³¹ anche se la maggior parte di quelli superstiti vennero redatti nel pieno '400, non a caso in occasione di un'altra e più tarda stagione di vitalità statutaria. In qualche caso comunque conosciamo indirettamente fascicoli redatti negli anni '30: è il caso ad esempio della copia in un paio di registri pergamenei del fondo *Capitoli*³² che con ogni probabilità vennero consultati per l'aggiunta di alcune norme di diritto penale in occasione della redazione del 1355. Quando una specifica materia normativa aveva già conosciuto una raccolta tematica, era evidentemente più facile trasferirne i contenuti nel codice statutario. Oltretutto questa versione più aggregata della legislazione, meno disciolta nella sovrabbondante serialità delle delibere consiliari, era anche il portato di una profonda evoluzione della legislazione stessa

²⁹ Strumenti di questo tipo si trovano ancora in ASFi, *Carte di Corredo*, in particolare ai nn. 3-5 per la tipologia a cui si fa qui riferimento. Sul legame tra attività dei consigli, produzione normativa ed esiti documentari cfr. F. KLEIN, *I Consigli del comune di Firenze nel primo Trecento*, in EAD., *Scrittura e governo dello Stato a Firenze nel Rinascimento. Cancellieri, ufficiali, archivi*, Firenze, Edifir, 2013, pp. 65-77.

³⁰ Su questi strumenti e la loro funzione nella vita istituzionale cittadina cfr. L. TANZINI, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, Edifir, 2007, pp. 139-154; sulle pratiche di cancelleria cfr. anche KLEIN, *Scrittura e governo dello Stato*, cit.

³¹ Ne offre un repertorio TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., pp. 291-295.

³² ASFi, *Capitoli, registri*, 11 e 14: sui contenuti si veda qui *infra*.

almeno dall'inizio del XIV secolo. Il funzionamento del governo cittadino aveva conosciuto infatti una vistosa emersione dell'ufficio dei Priori come nucleo centrale non soltanto nella gestione quotidiana della politica municipale ma anche quale motore delle delibere consiliari, per le quali i Priori stessi formulavano l'ordine del giorno delle assemblee.³³ Come effetto di questa sempre più spiccata centralità i Priori ricevevano abitualmente la delega per deliberare ordinamenti, cioè disposizioni organiche su specifiche materie o su singoli uffici dell'amministrazione municipale. Gli ordinamenti,³⁴ che superavano la serialità delle delibere consiliari, avevano un profilo normativo comprensibilmente adatto ad essere recepito in una fonte statutaria. Non stupisce dunque che sul tavolo degli statutori del 1355 si trovassero proprio materiali di questo tipo. Gli ordinamenti dell'ufficio del fuoco, un amplissimo testo deliberato dai Priori su delega consiliare nell'agosto 1348,³⁵ furono inclusi nel primo libro del Podestà, come contributo decisivo a specificare una materia che nella vecchia redazione 1322-1325 era solo molto genericamente accennata. D'altro canto, anche gli ordinamenti suntuari che chiudono l'ultimo libro del Capitano sono il frutto di deleghe consiliari ai Priori del 1343.³⁶

Un ultimo strumento di lavoro per gli statutori del 1355 è rappresentato da copie 'aggiornate' dei vecchi statuti, nelle quali cioè avessero già trovato spazio sezioni integrate e aggiunte. Un esempio superstite è rappresentato dall'attuale codice 9 del fondo degli *Statuti del comune di Firenze* dell'Archivio di Stato.³⁷ Si tratta di una copia parziale dello statuto del Podestà, relativa soltanto al III libro sulle cause penali e realizzata nel 1340: in un certo senso l'espressione delle esigenze materiali appena esposte, perché rappresentava una versione ad hoc di una delle sezioni più vive e praticate dell'intero statuto; alle rubriche vigenti tuttavia la copia aggiungeva una serie di altre norme di ambito criminale formulate come rubriche aggiuntive.³⁸ Anche in questo caso la commissione del 1355 non mancò di mettere a frutto l'utilità di uno

³³ Per un quadro generale P. GUALTIERI, *Il comune di Firenze tra Due e Trecento: partecipazione politica e assetto istituzionale*, Firenze, Olschki, 2009.

³⁴ Esempi significativi sono quelli studiati e in parte editi da L. TANZINI, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provvisioni Canonizzate" del 1289*, «Annali di Storia di Firenze», I, 2006, pp. 139-179, e P. GUALTIERI, *Gli Ordinamenti sulla Gabella del sale dell'aprile 1318: un esempio della produzione legislativa fiorentina*, «Annali di Storia di Firenze», II, 2007, pp. 209-231.

³⁵ M.P. CONTESSA, *L'ufficio del fuoco nella Firenze del Trecento*, Firenze, Le Lettere, 2000.

³⁶ Si veda qui *infra*, p. 94.

³⁷ Per una accurata scheda sul codice BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze*, pp. 691-692, a cui si rinvia anche sul problema dell'individuazione dei codici ritenuti autentici e formalmente impiegati nei tribunali: argomento significativo che però esula dal problema centrale di queste pagine, la storia del testo in quanto tale.

³⁸ Affine ma non identica a questa tipologia documentaria è il caso di copie di statuti nei quali siano stati inseriti fascicoli 'integrativi' autonomi con norme più recenti, come accade proprio per questo periodo in ASFi, *Statuti del comune di Firenze*, 8 e 21: su questi casi cfr. BISCIONE, *Statuti del comune di Firenze*, cit., p. 408 e nelle relative sezioni dell'inventario.

strumento del genere, perché alcune delle rubriche della nuova redazione del 1355 in ambito criminale sono trascritte proprio dalle integrazioni del 1340.

Come si vede, dunque, quello della commissione statutaria era un lavoro complesso che attingeva a molte fonti diverse.

A questa base compositiva gli statutori aggiunsero alcune scelte redazionali che sicuramente comportarono un impegno altrettanto gravoso. Innanzitutto, sviluppando probabilmente la suggestione della simmetria tra Podestà e Capitano ereditata dalla tradizione, nel 1355 si volle ricomporre il diritto cittadino in un due codici composti ciascuno da quattro libri, compattando la materia che nel 1322-1325 era stata distribuita in cinque libri per ciascuno.³⁹ Di conseguenza, mentre per il Podestà la collocazione tematica delle rubriche risultò grosso modo rispettata, il codice del Capitano vide una significativa redistribuzione interna. In termini generali quelli che nel 1322-1325 erano stati il libro terzo e quarto furono rifusi in un unico libro, il terzo, relativo alle cause penali e alle norme di urbanistica e tutela dell'arredo urbano, in coerenza con un generico profilo disciplinare; il quinto libro diventava così quarto nel 1355, anche se una parte consistente dei suoi contenuti, segnatamente la lunga sezione sulle società di popolo, veniva spostata nel libro secondo,⁴⁰ con una certa coerenza tematica dal momento che qui si trattava delle competenze dei Priori, quindi di un ufficio che almeno nella memoria storica era connesso alla natura popolare del regime cittadino, e del quale quindi lo statuto enfatizzava la funzione politica.⁴¹ Più grossolana fu l'operazione adottata per il codice del Podestà, dove ci si limitò a mettere insieme le rubriche del quarto e quinto libro del 1325 componendo un unico, lungo quarto libro, dedicato in senso lato a materie di decoro urbano, pratiche mercantili e simili. L'esito di questa redistribuzione non mise capo ad una struttura rigorosamente coerente sul piano tematico, né del tutto equilibrata, dal momento che ad esempio per il

³⁹ Non si può dire che questa rimodulazione in libri rispondesse ad un criterio di coerenza tematica. L'unico fattore di coerenza in tal senso, valido peraltro molto più per lo Statuto del Podestà che per quello del Capitano, era dettato dalla tradizione di riservare al II libro la materia sulle cause civili, al III quella sulle cause penali e al I un riferimento tendenzialmente privilegiato alla descrizione degli uffici pubblici; non si può dire che la riduzione in 4+4 libri del 1355 abbia più di tanto assecondato questo criterio, che anzi per certi versi risultò stemperato, a conferma di quanto le logiche di razionalizzazione a cui soggiacevano gli interventi statutari fossero peculiari.

⁴⁰ *Capitano* II, rubriche 12 e 15-41: a parte la prima *Del'ufficio di Dodici buoni huomini*, le altre rubriche riproducono fedelmente, anche nell'ordine e con poche piccole omissioni, la sezione sulle società di popolo di *Capitano* V, 83-111 nella versione del 1322-1325: sulla particolarità della tradizione di questa rubrica nello statuto del 1355 si veda *infra*, pp. 103-104.

⁴¹ Non a caso, proprio a conclusione del blocco sugli ordinamenti delle società di popolo, si collocano due rubriche 'nuove', XLII. *Del modo che si debba tenere quando fosse gravato alcuno ufficiale del Comune di Firenze da alcuno anche maggiore non eletto dal Comune di Firenze* e XLIII. *De la pena di chi offende alcuno che è nell'ufficio del gonfalonierato de le compagnie o vero di Dodici buoni huomini* rubrica, che ribadiscono i privilegi degli ufficiali di governo della città e la loro posizione di preminenza anche di prestigio nel panorama istituzionale cittadino.

codice del Capitano il primo libro contiene un numero di rubriche pari agli altri tre messi insieme, ma comunque consentì di mantenere la simmetria dei libri rispetto ai loro precedenti trecenteschi.

Sempre a proposito di scelte redazionali, la revisione del 1355 operò alcuni accorgimenti formali per rendere meglio leggibile tutta la materia normativa. In alcune aree dello statuto infatti si scelse di dividere in più rubriche quelle che erano stati nel 1322-1325 capitoli particolarmente lunghi e articolati. È il caso soprattutto delle primissime carte dello statuto del Podestà, dove la vecchia rubrica I, 1 *De electione domini Potestatis et de eius deveto, iuramento, salario et sindicatu* venne smembrata, mantenendo sostanzialmente i contenuti, in nove rubriche diverse, ognuna su singoli aspetti delle disposizioni in materia,⁴² con l'effetto di rendere molto più facile la consultazione. Lo stesso venne osservato poco più avanti per la vecchia rubrica sul Giudice degli Appelli (I, 7 *De electione iudicis appellationum et syndici et eius officio et habitatione dicti Iudicis*), smembrata ora nei capitoli I, 19-21 con un analogo effetto di chiarezza e ordine.⁴³

Tutto questo a proposito delle opzioni compositive fondamentali dello statuto, a prescindere dei contenuti specifici delle singole rubriche. Entrando invece nel cuore della normativa statutaria, l'elemento più vistoso che merita di essere sottolineato è la fortissima continuità con la redazione del 1322-1325. Gran parte delle norme degli statuti del 1355 sono la semplice trascrizione di quelle già sistemate nei due codici di trent'anni prima, per un ordine di grandezza di circa tre quarti.⁴⁴ In altre parole circa tre rubriche su quattro della redazione del 1355 sono la copia letterale delle corrispondenti del 1322-1325. La densità di queste trascrizioni non è del tutto uniforme nel tessuto dei codici, e anzi la distribuzione valutata libro per libro è meno scontata di

⁴² Citando di nuovo la versione volgare, si tratta di I, 1 *Della electione et officio di messer la Podestà della cittade di Firenze*; 2 *Delle abitudini et divieti di messer lo Podestà et de' suoi oficiali et famigla*; 3 *Chi s'intende essere legittimo Podestade*; 4 *Della promessione et sodamento che dee fare lo Podestade al tempo del'acceptione*; 5 *Del giuramento di messer la Podestà et de' suoi oficiali et famigla*; 6 *Delli oficiali et familiari et salario di messer la Podestà*; 7 *Del cambiamento de' iudici et de' notari di messer la Podestà*; 8 *Del rassegnamento delle masseritie assegnate a messer la Podestà*; 9 *Del sindacato di messer la Podestà*.

⁴³ I, 19 *Della chiamata et officio et del'abitudini et de' divieti del iudice de l'appellagioni et nullitadi et delle ragioni del Comune di Firenze*; 20 *Delli oficiali, familiari et salario del detto giudice et del loro giuramento*; 21 *Del'officio et balia del detto iudice sopra l'appellagioni et nullitadi*; 22 *Del sindacato delli oficiali che si pertiene a fare il detto iudice*.

⁴⁴ Per la precisione delle 453 rubriche del Capitano sono indipendenti dalla precedente redazione del 1322-1325 solo 69, alle quale però si aggiungono le 166 rubriche della sezione del I libro sugli ufficiali del Biado, che come si vedrà *infra* sono integrate a partire da un diverso statuto; delle 506 rubriche del Podestà quelle 'originali' sono 140, più la sezione sulla pace del cardinale Latino e le leggi contro gli eretici, in senso proprio più antiche della redazione 1325 sebbene in essa non presenti. Si tenga presente comunque che il conteggio può avere soltanto un valore indicativo perché non tiene conto di modifiche parziali, riecheggiamenti non letterali, rielaborazioni più o meno originali.

quanto si potrebbe credere. Sarebbe stato plausibile, infatti, che le materie più 'stabili' fossero quelle legate alla procedura giudiziaria e al diritto sostanziale civile, mentre l'impatto delle novità normative fosse più intenso in quegli ambiti estremamente vari di regolamenti della vita quotidiana (dal mercato all'urbanistica, dai lavori pubblici ai rituali collettivi) che vedevano una produzione legislativa corrente molto ricca e mutevole: questo avrebbe reso anche più agevole l'aggiornamento sul piano redazionale, perché si sarebbe trattato di aggregare in calce all'ultimo libro le novità via via introdotte.⁴⁵ Andando a verificare sui codici, il panorama offerto dal testo è piuttosto differente. I libri che trattano di disciplina della vita urbana, anche con disposizioni estremamente contingenti e talvolta addirittura transitoria, presentano un tasso altissimo di sovrapposizione con gli statuti di trent'anni prima, fino a oltre il novanta per cento, come accade nei libri III e IV del Capitano, e soprattutto nel IV del Podestà.⁴⁶ Molto 'conservativo' è anche il libro II del Podestà sulle cause civili. Hanno invece una quota più rilevante di norme 'recenti' i libri che trattano degli uffici, come Podestà I e Capitano II; sorprendente è il caso di Podestà III sulle cause penali, cioè una materia per sua natura molto tradizionale e con ascendenze vecchie a volte di molti decenni, nella quale invece si concentra un numero importante di rubriche di recente introduzione. Vedremo tra poco il caso del libro I del Capitano che merita un discorso a parte.

Vale la pena però enfatizzare ancora questo elemento della continuità dei contenuti statutari. Ad un uso puramente esterno si potrebbe dire che il quadro che emerge dagli statuti volgarizzati è in larga parte quello di una Firenze vecchia di almeno trent'anni: il volgarizzamento dà una lingua nuova ad un diritto che coincide in larga parte con quello degli anni '20, cioè della stagione a monte delle grandi catastrofi materiali ed economiche degli ultimi due decenni.⁴⁷ Il fatto è però che, come ha ampiamente mostrato l'esperienza della storiografia degli ultimi anni, la normativa statutaria (tanto più quella dei cen-

⁴⁵ In effetti più di uno dei codici statutari superstiti per tutto il XIV secolo riportano fascicoli di aggiunte semplicemente rilegati in fondo al testo: cfr. BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze*, cit., pp. 700-704.

⁴⁶ La serie più cospicua di norme relative in senso lato ai lavori pubblici raccolte da fonti diverse rispetto allo statuto del 1325 si trova nel III libro del Podestà, in particolare le rubriche 178-183 e 194-202, che hanno un tenore da norme penali ma riguardano la tutela delle fonti, mulini e pescaie, strade e spazi pubblici, e sono con ogni evidenza la riformulazione di provvisioni abbastanza recenti.

⁴⁷ Catastrofi di natura diversa ma che avevano avuto conseguenze rilevanti in termini normativi, ad esempio per ciò che concerne la gestione dello spazio urbano all'indomani della grande alluvione del 1333, o la regolamentazione del mercato dopo le crisi alimentari e i fallimenti finanziari degli anni '40: cfr. in generale per questi momenti e le ricadute sulla storia del diritto cittadino G. PINTO, *Il libro del Biadaio. Carestia e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze, Olschki, 1978; F. SALVESTRINI, *Libera città su fiume regale. Firenze e l'Arno dall'Antichità al Quattrocento*, Firenze, Nardini, 2005; L. TANZINI, 1345. *La bancarotta di Firenze. Un storia di banchieri, fallimenti e finanza*, Roma, Salerno, 2018.

tri urbani) non disegna un quadro omogeneo, ma un paesaggio a luci ed ombre, con settori molto 'vivi' e altri effetto del trascinarsi di norme vecchie e forse neppure più operative.⁴⁸ La forte continuità del testo non toglie, anzi per certi versi enfatizza, l'emergere di aree normative più vitali.

3. VECCHIO E NUOVO

Il lavoro della commissione del 1355 si configurò dunque come una riorganizzazione della materia e un sostanziale aggiornamento di quanto già fatto nel 1322-1325. Parlare di aggiornamento non deve far pensare ad un intervento puntuale di adattamento della lettera di tutte le rubriche al contesto cronologico di metà Trecento, perché capita non di rado che gli statutori lascino praticamente intatti i riferimenti interni, anche qualora questo richiamassero circostanze di inizio secolo ormai ben poco operanti nel momento della revisione:⁴⁹ è più abituale invece che ci si limitasse ad aggiunte in calce al testo delle vecchie rubriche, con precisazioni e specificazioni apposte in tempi più recenti, oppure che si inserisse una rubrica 'nuova' di aggiornamento immediatamente dopo aver trascritto quella più antica, credo quindi un piccolo nucleo tematico di normativa in materia a gradi diversi, per così dire, di aggiornamento.⁵⁰ Il caso più emblematico di novità rispetto al passato è comun-

⁴⁸ Nel caso fiorentino il fenomeno è esaminato in TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit.: per un'analisi esemplare S. CAPRIOLI, *Perugia milleducentosettantanove: una città nello specchio delle sue norme*, in *Statuto del comune di Perugia del 1279*, a cura di A. Bartoli Langeli e S. Caprioli, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1996, II, pp. 249-329.

⁴⁹ Ci sono anche casi limite, che si sarebbe tentati di attribuire a veri e propri 'relietti' di normativa straordinariamente antiquata: uno tra questi è la rubrica II, 8 *Del comandamento della guarentigia* dello Statuto del Podestà, peraltro su una materia assai viva per le pratiche contrattuali nel tempo, che però continua a portare riferimenti espliciti alle circostanze politiche della metà del Duecento, quindi vecchie di un secolo rispetto al momento in cui viene riordinato lo statuto: «Et che ogni scrittura publica nella quale si conterrà il comandamento della guarentigia secondo la forma del presente capitolo si stenda alle cose passate et alle future, sì inperanto che ogni comandamento di guarentigia che fatto sarà dal'anno Domini .MCLLVII. in kalendi di gennaio inanzi... Et la prescrizione del tempo d'alcuni statuti del detto Comune non nocia né pregiudichi alli guelfi confinati che con loro stettoro fuori della cittade di Firenze, né alli guelfi confinati né alli guelfi carcerati al tempo che di fuori o ne' confini o a' confini o in carcere stettoro, cioè dal'anno del Signore .MCLXL. in kalendi di gennaio infino al .MCLXLVI. in kalendi di gennaio; ma quello tempo a loro et a ciascuno di loro si conservi salvo...».

⁵⁰ Tra le varie circostanze in cui è dato rilevare un procedimento del genere si veda l'inizio del IV libro del Capitano. La rubrica 1 *Del modo e de la forma d'offerere gl'impreghionati del Comune di Firenze* è tratta direttamente dall'omologa della redazione del 1322-1325, nella quale peraltro occupava sempre la posizione di inizio libro (quinto in quel caso), mentre sono conferme, precisazioni e puntualizzazioni successive della medesima le due seguenti, 2 *Che niuno sia offerto contra la forma degli statuti* e 3 *Che i condannati per le infrascritte cagioni non possano essere offerti se non sono stati ne le pregoni per li infrascritti tempi*, delle quali quest'ultima fa chiaramente riferimento all'ottobre 1334, quindi mostrandosi come una delibera consiliare di poco successiva riadattata in forma statutaria; dopo di che all'altezza della rubrica 5 lo statuto cambia argomento.

que con ogni evidenza quello di rubriche del tutto originali, non presenti nella redazione del 1322-1325 e integrate per l'occasione, di norma trascritte alle Provvisioni o dalle altre sedi della legislazione fiorentina del secondo quarto del Trecento. Varrà la pena vedere quindi nel dettaglio queste aree statutarie più recenti che in un certo senso caratterizzano in maniera più chiara il lavoro del 1355 e quindi del suo volgarizzamento. In linea di massima le rubriche nuove si distribuiscono in maniera assai variegata nel corpo statuario. L'unico caso di un intero blocco tematico completamente nuovo è quello che apre il primo libro dello Statuto del Capitano, in particolare la lunghissima successione dalla rubrica 14 alla 180: una trattazione estremamente minuziosa delle norme relativa all'annona, ai mestieri attinenti all'approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità. Non si trattava però di un corpus originale, perché gli statuari si limitarono a incorporare nello statuto, in una posizione strategica peraltro, la quasi totalità del cosiddetto Statuto del Biado, un dossier normativo di cui conosciamo la prima redazione nel 1348, organizzato intorno alle competenze della magistratura dei Quattro del Biado, ai quali spettava la competenza sul vettovagliamento della città e le questioni di sanità alimentare.⁵¹ Dal punto di vista della ricerca storica il guadagno di una scelta del genere è cospicuo, perché lo statuto si arricchisce di una messe abbondantissima di leggi sulla quotidianità della Firenze trecentesca, con dettagli di grande fascino e suggestione, cui peraltro giova anche la versione volgare, perché una serie di elementi materiali su prodotti e categorie merceologiche erano chiaramente meglio percepibili nella lingua vernacolare che nell'artificioso latino cancelleresco. Sul piano strettamente normativo invece la vigenza dello Statuto del Biado non conosceva cambiamenti sostanziali dal 1348 al 1355, ma la sua inclusione nel più prestigioso codice statuario del Capitano aveva un effetto forse soprattutto su quest'ultimo, perché coprendo una parte maggioritaria del primo libro con rubriche di ambito alimentare, risultava molto stemperata l'identità propriamente politica della figura del Capitano del popolo, a cui sono dedicate solo le primissime rubriche del libro, e che quindi da simbolo dell'identità popolare del regime cittadino tendeva ora a presentarsi soprattutto come cardine di uffici amministrativi, importanti per ragioni pratiche ma decisamente in secondo piano rispetto al governo da parte della Signoria.⁵² Dal punto di vista tematico, l'inserzione del grosso

⁵¹ L'edizione dello statuto e delle provvisioni istitutive è in *Statutum bladi Reipublicae florentinae*, a cura di G. Masi, Milano, Vita e Pensiero, 1934.

⁵² Questa tendenza a disciplinare l'operato degli ufficiali forestieri, stemperandone il rilievo politico a tutto vantaggio delle competenze della Signoria, è testimoniata anche dalle ultime rubriche del I libro dello Statuto del Podestà, che ribadiscono norme stringenti sul sindacato dei rettori forestieri aggiungendo alcune integrazioni recenti al vecchio tessuto normativo del primo Trecento. Sul tema del sindacato si rinvia qui a G. MASI, *Il sindacato nelle magistrature comunali nel sec. XIV (con speciale riferimento a Firenze)*, Roma, Sampaolesi, 1930, rist. anast. con premessa di

blocco di rubriche sull'annona e l'igiene alimentare contribuiva anche ad accentuare la focalizzazione dello statuto verso i temi di regolamentazione del mondo dell'economia, che si può considerare una delle caratteristiche della redazione del 1355. La tendenza del mondo corporativo verso una gestione più centralizzata, più soggetta all'autorità pubblica e meno affidata alla libera iniziativa associativa, è stata osservata anche altrove per la storia trecentesca.⁵³ basti pensare al ruolo chiave svolto in questo senso dall'istituzione della Mercanzia,⁵⁴ che al tempo dello statuto del 1322 era ancora relativamente giovane ma che ormai a metà Trecento aveva assunto una posizione cruciale anche nel governo delle controversie economiche a vasto raggio.⁵⁵ Ma anche più nel dettaglio si trovano testimonianze eloquenti di questa tendenza all'inquadramento più rigido del mondo corporativo, come la rubrica II, 84 *Che non si faccia leggha, postura o conventicola tra li artefici della cittade di Firenze et di certe osservanze di loro arti*, dello statuto del Podestà, derivata con ogni probabilità da un ordinamento in materia degli anni successivi alla Peste, nella quale i compensi per una lunga serie di lavori artigianali sono regolamentati con dettaglio addirittura maniacale.⁵⁶

M. Ascheri, Bologna, Forni, 2012, in particolare pp. 29-36 per le fonti statutarie, e alle sezioni su Firenze di M. ISENMANN, *Legalität und Herrschaftskontrolle (1200-1600): eine vergleichende Studie zum Syndikatsprozess: Florenz, Kastilien und Valencia*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2010.

⁵³ F. FRANCESCHI, *Intervento del potere centrale e ruolo delle Arti nel governo dell'economia fiorentina del Trecento e del primo Quattrocento. Linee generali*, «Archivio storico italiano», CLI, 1993, pp. 863-909.

⁵⁴ Sulla quale si veda innanzitutto A. ASTORRI, *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento. Il potere dei grandi mercanti*, Firenze, Olschki, 1998, e già G. BONOLIS, *La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel secolo XIV: saggio storico-giuridico*, Firenze, Seeber, 1901; bisogna comunque osservare che i riferimenti alla Mercanzia non sono particolarmente numerosi neppure nella redazione del 1355, perché almeno fino alle riforme statutarie del XV secolo le pratiche giudiziarie del tribunale mercantile sono effettivamente distanti da quelle degli altri uffici cittadini, o quantomeno si voleva che tali apparissero, e quindi la tradizione statutaria restava alquanto autonoma da quella del comune. Gli statuti trecenteschi della Mercanzia, testimoniati da varie redazioni nel corso del secolo, sono ancora inediti: per una serie di stralci di edizione cfr. ad esempio A. DEL VECCHIO – E. CASANOVA, *Le rappresaglie in Firenze. Saggio storico*, Bologna, Zanichelli, 1894. Ristampa anastatica Bologna, Forni, 1974.

⁵⁵ Tra gli spunti interessanti a questo riguardo si può citare la rubrica II, 41 *D'avere fede et dare alle scritture de' mercatanti* dello statuto del Podestà, non presente nel 1325, secondo la quale «Ogni scrittura fatta nel libro d'alcuno mercatante di qualunque mercatantia o scritta altrove o in lettere per alcuno mercatante o altri mandate vagla et sia ferma ... et così sia messa ad executione come se ella fosse carta di guarentigia», e l'eventuale verifica dovrà essere affidata al giudice ordinario insieme agli ufficiali della Mercanzia.

⁵⁶ La collocazione cronologica della fonte è congetturale, ma i regolamenti dei prezzi dei lavoratori sono un elemento tipico dei contesti cittadini dopo il trauma demografico di metà secolo, che aveva innescato una forte tendenza al rialzo dei salari, guardato con grande sospetto – e con drastiche contromisure statutarie – dai ceti dirigenti. All'interno di quella rubrica abnorme trovavano spazio anche alcuni provvedimenti sulla circolazione delle monete, e non è senza rilievo che anche nel III libro del Podestà si trovino aggiunte tre rubriche sul conio delle monete non presenti nella versione del 1325: una, la 103 *Della pena del fabricante moneta d'oro o che farà o venderà ferri o conii sotto il segnale del Comune di Firenze fuori della zeccha del detto Comune*, porta un riferimento

Qualcosa di simile avviene anche per un paio di magistrature di recente istituzione. La rubrica I, 70 *Del modo et della forma che si debbono tenere in ispegnere il fuoco nella cittade di Firenze* del Podestà è come anticipato la trascrizione di un regolamento deliberato da un'apposita balia nell'estate 1348, concernente le attribuzioni e i compiti dell'Ufficio del fuoco, una sorta di rudimentale servizio di vigili del fuoco che in servizio permanente contro gli incendi in città. A conclusione del primo libro del codice del Capitano si trova invece la normativa sui Regolatori delle entrate e delle uscite,⁵⁷ incaricati di sovrintendere alle operazioni di tesoreria del Comune, istituiti a tal fine solo nel 1352, e quindi opportunamente integrati nello statuto tramite la trasformazione della provvisione istitutiva nella rubrica I, 221 *Del'ufficio e de la balia di regolatori del'intrate e del'ispese del Comune di Firenze*.⁵⁸ Ancora a proposito di uffici nuovi, nel 1349 era stata istituita la Magistratura degli ufficiali della Torre, competenti in particolare sulla gestione dei beni sequestrati ai ribelli.⁵⁹ L'integrazione della normativa al riguardo nel tessuto dello statuto giustificò l'inclusione nel primo, lunghissimo statuto del Capitano delle rubriche dalla 214 alla 225, che riguardano non solo gli ufficiali della Torre ma anche in generale le pratiche delle gabelle, soprattutto quella del vino: la connessione tematica si spiega con il contenuto della rubrica I, 226 *Del'unione di camarlingati degli ufficiali dela Torre, di beni di rubelli, dela piazza d'Orto Sam Michele, di signori di tutte le gabelle e dele sette piacce rubrica*, derivata da una provvisione dei consigli cittadini dei primi anni '50, che aveva unificato dal punto di vista della gestione contabile una serie di uffici accomunati dall'amministrazione in senso lato dei diritti (patrimoniali o fiscali) del comune. Il complicarsi della struttura amministrativa si aggiungeva al valore sempre più strategico delle gabelle per la fiscalità urbana e per il mantenimento del sistema del debito pubblico:⁶⁰ anche in altri

all'anno 1345, mentre le altre due, 101 *Della pena de' falsatori et tonditori o limatori della moneta* e 102 *Della pena di colui che terrae o spenderà vietata moneta*, erano sicuramente l'esito della normativa dei primi anni '20, ora inglobata nello statuto a conferma di un'accresciuta attenzione per certi settori strategici per la vita economica della città; per le fonti di queste ultime cfr. M. BERNOCCHI, *Le monete della Repubblica fiorentina. III. Documentazione*, Firenze, Olschki, 1976, pp. 48-50.

⁵⁷ Sulle competenze dell'ufficio cfr. L. TANZINI, *Una pratica documentaria tra sovrabbondanze e silenzi: i Regolatori e le scritture d'ufficio a Firenze tra XIV e XV secolo*, «Reti Medievali Rivista», IX, 2008, pp. 1-30.

⁵⁸ A proposito di uffici non contemplati nella precedente versione statutaria si può citare la rubrica I, 40 *Della chiamata et oficio del notaio cancelliere del Comune di Firenze* dello Statuto del Podestà, che tuttavia era stata aggiunta immediatamente dopo la redazione del 1322 e in effetti integrata in uno dei manoscritti come rubrica II, 9 del codice del Podestà: cfr. D. MARZI, *La Cancelleria della Repubblica Fiorentina*, Rocca San Casciano, Cappelli, 1909. Ristampa Firenze, Le Lettere, 1987, p. 544.

⁵⁹ Non a caso molto più tardi le sue competenze vennero accorpate a quelle dei capitani di Parte Guelfa, e questo è il motivo della conservazione in ASFi, *Capitani di Parte Guelfa*, Numeri rossi, 105 del cosiddetto 'Libro della luna', una raccolta di provvisioni concernenti l'Ufficio della Torre dall'istituzione nel 1349 al 1422.

⁶⁰ CH. M. DE LA RONCIÈRE, *Indirect Taxes or "gabelles" at Florence in the Fourteenth Century: The*

punti dello statuto si riscontrano così isolati inserti di legislazione recente o recentissima sulle imposte indirette, tra cui ad esempio, sempre nello statuto del Capitano, la rubrica III, 40 *Del modo di procedere contra comperatori de le gabelle e di loro mallevadori che non pagano al Comune quello che debbano*. Né mancano richiami all'altra grande chiave per il finanziamento della spesa pubblica, quella costituita dal prestito. Una delle rubriche finali del codice del Capitano, la 75 *Che signori Priori e Gonfaloniere di giustitia possano provvedere a coloro che anno prestato al Comune di Firenze delo interesse dela pecunia che si debba prestare* fissava la modalità e gli interessi dei prestiti al Comune, specialmente «per pagamento che si doverà fare a' soldati del Comune di Firenze», andando a definire un assetto forse precedente all'introduzione del Monte nel 1345, ma di sicuro originale rispetto alla vecchia redazione statutaria del anni '20.

La circostanza per cui lo statuto integra nel corpus legislativo interi settori tematici prima non esistenti si riscontra anche per altre materie. La più vistosa è forse quella della legislazione suntuaria, che in effetti aveva visto uno sviluppo consistente negli anni intorno alla metà del secolo come mezzo di consolidamento delle relazioni sociali nel loro risvolto del linguaggio dell'apparenza e dell'ostentazione della ricchezza. Già nel 1330, come testimonia un capitolo della *Cronaca* di Giovanni Villani, le autorità cittadine avevano provveduto a una prima serie di disposizioni sulla limitazione al lusso nel vestito, specialmente delle donne: a seguire gli interventi di questo tipo furono numerosi, e giunsero dopo la fine dell'esperienza politica del Duca d'Atene nel 1343 alla redazione della cosiddetta *Prammatica sulle vesti*, a cui si lega anche una dettagliata prassi giudiziaria per le relative sanzioni.⁶¹ Lo statuto del 1355 giungeva quindi a dare una prima sistemazione delle norme al riguardo, che trovarono collocazione, non sorprendentemente, ai margini dello statuto, cioè come rubriche conclusive (77-80) del IV libro dello Statuto del Capitano.⁶² A conferma di quanto la materia fosse 'fresca' e in corso di definizione sarebbe arrivata proprio l'anno successivo, il 1356, un'altra serie di rubriche sul tema, immediatamente volgarizzate dallo stesso Andrea Lancia nel dossier delle Provvisioni di aggiornamento agli statuti.⁶³

Evolution of Tariffs and Problems of Collection, in *Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence*, ed. by N. Rubinstein, London, Faber & Faber, 1968, pp. 140-192.

⁶¹ Molto pertinente, anche per cronologia, il volume *Draghi rossi e querce azzurre. Elenchi descrittivi di abiti di lusso (Firenze 1343-1345)*, a cura di L. Gérard-Marchant, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2013; i saggi introduttivi del volume, in particolare quelli di Ch. Klapisch, F. Sznura e G. Biscione offrono un accurato inquadramento nella storia politica e nel contesto statutario della normativa suntuaria fiorentina, con riferimenti alle varie redazioni edite.

⁶² LXXVII *Ordinamenti contra le donne che portano le cose vietate*, LXXVIII *Ordinamenti intorno a' mogliacci e nocçe*, LXXVIII *Ordinamenti di morti*, LXXX, *Balia degli officiali rubrica*.

⁶³ Se ne veda l'edizione in *Ordinamenti, Provvisioni e Riformagioni del comune di Firenze*, cit., e BAMBI, *Le aggiunte alla compilazione statutaria fiorentina del 1355*, cit.

Aggiunte in blocco come quelle già segnalate si possono riconoscere anche in una sezione assai singolare, alla fine del libro IV, con la trascrizione della Pace del cardinale Latino Malabranca tra guelfi e ghibellini fiorentini del 1280 e il dossier della legislazione papale contro gli eretici del periodo 1220-1254, dalle *Constitutiones in basilica Petri* di Federico II alle bolle di Alessandro IV.⁶⁴ Si tratta di un inserimento singolare perché non aggiungeva alla redazione del 1322 materiale normativo più recente, ma al contrario ne recuperava due porzioni molto antiche, vecchie di decenni e in qualche parte anche di oltre un secolo. Certe scelte redazionali avevano più a che fare con il disegno globale di autorappresentazione delle istituzioni cittadine che non con la pertinenza specifica alle esigenze del presente.⁶⁵ Nel caso della legislazione antiereticale l'impulso all'inclusione nelle compilazioni statutarie cittadine era venuto in effetti dalla stessa autorità pontificia, che specialmente nel periodo di Giovanni XXII, nel contesto di una decisa offensiva contro i nemici politici del papato aveva messo spregiudicatamente a frutto anche gli strumenti antiereticali, e quindi aveva cercato in questo senso un appoggio organico da parte dei comuni del fronte guelfo.⁶⁶ La conformità politica che Firenze poteva vantare in questo senso veniva dunque riaffermata con questo richiamo simbolico all'ortodossia, ormai politica non meno che dottrinale: del resto negli stessi anni tra le due redazioni statutarie non erano mancati provvedimenti espliciti dei consigli cittadini per l'eliminazione di norme eventualmente contrarie alla *libertas* ecclesiastica e quindi alle prerogative della Chiesa.⁶⁷ Quanto invece all'inclusione della Pace del cardinale Latino,⁶⁸ tanto nella versione latina quanto nel volgarizzamento, si può probabilmente attribuire una scelta così apparentemente 'antiquaria' con l'intento di ribadire uno dei capisaldi simbolici dell'identità politica fiorentina, entrato ormai a far parte della 'narrazione' ufficiale sulla storia della città.

Gli aggiornamenti dello statuto vanno poi ricercati in singole rubriche o piccole successioni di rubriche sparse in mezzo al tessuto delle norme pura-

⁶⁴ CXXVII. *Sententia di frate Latino legato della sedia apostolica sopra le paci*; CXXVIII. *Constitutiones papali et imperiali contro alli heretici*.

⁶⁵ Per la verità anche vari codici della vecchia redazione 1322-1325 riportavano come sezioni interne il testo delle costituzioni contro gli eretici, la pace del cardinal Latino o entrambi (BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze*, cit., pp. 685-691), anche se nell'edizione Caggese fu adottata la scelta di non includerle perché ritenute estranee allo statuto vero e proprio.

⁶⁶ L'inserimento delle norme antiereticali negli statuti cittadini ha una interessante storia che si può recuperare in A. PADOVANI, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antieretiche negli statuti cittadini dell'Italia centro-settentrionale nel secolo XIII*, «Clio», 21, 1985, pp. 345-393.

⁶⁷ Fin dal 1300, per le pressanti sollecitazioni del legato papale, i consigli cittadini avevano ufficialmente sancito l'invalidità delle norme contro l'autorità apostolica, la libertà della Chiesa e la giurisdizione dell'Inquisizione: ASFi, *Provvisioni. Registri*, 10, c. 280rv (3 ottobre 1300).

⁶⁸ Si veda l'edizione dell'originale latino in Isa LORI SANFILIPPO, *La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo», 89, 1980-1981, pp. 193-259.

mente trascritte dal 1322-1325 al 1355. Una prima categoria interessante in questo senso sono le norme di diritto penale, tradizionalmente concentrate nel III libro del Podestà e diffuse in maniera meno regolare in quello del Capitano.⁶⁹ Nella versione del 1355 il III libro del Podestà è composto in grandissima parte da rubriche 'storiche', sebbene distribuite in un ordine differente rispetto al 1325:⁷⁰ ma con aggiunte significative sui tempi di svolgimento del processo penale,⁷¹ sugli obblighi dei convenuti in cause penali⁷² e sulle testimonianze,⁷³ oltre ad alcune precisazioni sostanziali su reati di violenza o contro la salute pubblica (i capitoli 26, 28, 30-31). Una parte di questi aggiornamenti sono il frutto di un intervento di qualche anno prima, testimoniato dal manoscritto *Statuti* 9 dell'Archivio di Stato di Firenze: una revisione del III libro dello statuto del Podestà a cui erano state integrate tra 1338 e 1340 nuove rubriche sul diritto penale.⁷⁴ Alla materia criminale però si riconducono anche altre porzioni di statuto di recente delibera, in particolare sullo status dei banditi e ribelli del Comune, quindi sulla giustizia politica. Rientrano in questa categoria nelle rubriche del Podestà III, 65-78, che sono in gran parte nuove rispetto alla redazione del 1325: si tratta in questo caso di reati gravi di sangue, commessi da ufficiali pubblici o ai danni di rappresentanti del Comune, e della condizione di coloro che sono stati dichiarati ribelli o banditi. Più di una di queste rubriche porta al suo interno richiami espliciti di dazione, come la 69 *Della pena di chi accompagnerà o ricetterà alcuno isbandito che fa riferimento al 1351* e la 74 *Della pena di chi commetterà o farà commettere homicidio*,

⁶⁹ Per un inquadramento della legislazione penale nella storia fiorentina cfr. *Das Florentine Strafrecht des XIV Jahrhunderts. Mit einem Anhang über das Strafprozess der italienischen Statuten*, cit.; U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel sec. XIV*, Lucca, Corsi, 1922; A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica Fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988; L.I. STERN, *The criminal law system of medieval and Renaissance Florence*, Baltimore-London, Johns Hopkins university press, 1994.

⁷⁰ In linea di massima la modifica dell'ordine consisté nel collocare a inizio libro le norme di natura procedurale e sulla competenza degli uffici del Podestà, seguite dalle più minute e numerose rubriche di diritto penale sostanziale: nel 1325 queste ultime aprivano immediatamente il libro, che risultava quindi effettivamente abbastanza confuso.

⁷¹ 7 *Infra che tempi le questioni criminali si debbono terminare*; 8 *Della condannagione delle spese che si dee fare ne' piati criminali*; 9 *Del beneficio della prima confessione che fia in giudicio l'accusato o inquisito*; 10 *Che l'accusato o inquisito sia richiesto ad allegare*; 11 *Che lo giuovedi, dopo nona, li iudici della Podestà steano ad udire l'allegazioni*.

⁷² 15 *Della pena di colui che negherà la positione, l'articolo o la paternitate, la filiatione, il parentado et affinitade, morte o oficiale*.

⁷³ 41 *Della pena di chi non proverà l'accusa del falso testimonio o di colui che 'l producerà falso*, e 42 *Della pena del testimonio che non dirà il suo vero nome et quello del padre*.

⁷⁴ In particolare la II, 7 *Infra che tempi le questioni criminali si debbano terminare* e III, 8 *Della condannagione delle spese che si dee fare ne' piati criminali* dipendono dalle rubriche CXXXVIII *Infra que tempore questiones criminales debent terminari* e CXL *De condemnatione expensarum in causa criminali facienda* di ASFi, *Statuti del comune di Firenze*, 9, cc. 53-61; entrambe le norme erano la trascrizione di provvisori in materia penale del 1338: BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze*, cit., p. 408.

una organica trattazione sull'omicidio, in cui si trova il riferimento all'anno 1343.⁷⁵ Al di là delle circostanze specifiche questi aggiornamenti, di portata non decisiva, andavano comunque a consolidare un insieme di norme sulla sicurezza dello stato. Si vedano ad esempio le due rubriche LXXXXI *Della pena di chi farà ragunanza o invitata per rompere il Popolo o li Ordinamenti della iustitia o per assalire alcuna cittade o luogo* e LXXXXII *Della pena di chi rubellerà alcuno luogo o farà guerra contro al Comune di Firenze*, entrambe già presenti nella raccolta di legislazione penale tramandata dal registro *Capitoli* 14. Peraltro se la prima era stata deliberata nella forma originaria nel 1334, l'altra risaliva addirittura al 1302, nel pieno della lotta tra Bianchi e Neri, ma era stata copiata in quella silloge di norme di 'giustizia politica' più di trent'anni dopo, e rappresenta un caso di speciale interesse perché nel registro porta la sottoscrizione dello stesso Andrea Lancia, che era intervenuto in quell'occasione come notaio incaricato dal Comune.⁷⁶ Attinenti all'ambito della legislazione recente contro i banditi e ribelli del Comune sono anche alcune rubriche verso la parte finale del terzo libro dello Statuto del Podestà.⁷⁷

Di nuovo a proposito della difesa dello stato andavano anche le rubriche IV, 65-66 dello Statuto del Podestà, che integravano la redazione del 1322-1325 intorno al controllo delle fortezze del territorio, specie quelle in aree di incerta collocazione politica, tradizionalmente vulnerabili ai colpi di mano dei ribelli del Comune o alle incursioni di nemici politici. Anche nella giurisdizione civile la redazione del 1355 non manca di elementi di innovazione, sebbene inseriti all'interno di un tessuto di complessiva continuità con la redazione precedente. Venne probabilmente tratta dal già citato registro *Statuti del Comune di Firenze* 9 la rubrica II, 7 del Podestà, *Della legittimazione delle persone del giudice e del'adomandatore et di colui a cui è adomandato*, così come la II, 45 *Del'adomanda del consiglio del savio*: in questo caso si trattava di un meccanismo estremamente importante per la prassi della giustizia, vale a dire l'intervento del *consilium sapientis*, che in effetti è testimoniato con impressionante frequenza nella documentazione fiorentina trecentesca.⁷⁸ Altrettanto recenti,

⁷⁵ Altre rubriche di origine recente che restano esplicitamente 'datate' nel testo sono la II, 79 *De' malefici per li quali alcuni sia tenuto per malabiato* (1344), 86 *Della pena di colui che farà vendetta o farà fare se non nella principale persona* (riferimenti al 1331 e 1334, sebbene la forma originaria della rubrica fosse già presente nel vecchio statuto del Podestà, II, 126) e una rubrica molto singolare, la LXXXVII. *Che popolare offeso per li Gherardini da Montecorboli possa egli et suoi consorti fare vendetta etiamdio con strani*.

⁷⁶ ASF, *Capitoli*, registri, 14, rispettivamente cc. 183rv e 173rv.

⁷⁷ 186 *Della pena di chi costringerà alcuno di vendere alcuna cosa alla Podestà o a sua famiglia*; 187 *Della electione de' notari sopra cancellare condannagioni et bandi*; 188 *Che li notari della camera riducano in iscrittura li condannati per baratteria o falsitade o fugga*, e 189 *Che non si riceva petitione di cancellare isbanditi o condannati per rubellione et altre certe cagioni*.

⁷⁸ La funzione del *consilium* è al centro del classico studio di L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1968; sulle materie di diritto fa-

raccolte dalle provvisioni negli anni più vicini alla redazione del 1355, sono le rubriche LXVIII. *Del modo et della forma di convenire li heredi per lo debito del morto*, LXVIII. *Che 'l fratello che come tutore di suo fratello apprenderà la hereditade del padre possa egli essere costretto sì come herede del padre etiamdio se l'avrae rifiutata* e soprattutto la LXXVI. *Quando il Comune di Firenze succeda ad alcuno che morì senza testamento et come si succeda alli naturali et bastardi*, nella quale la data di partenza per i diritti di successione del fisco comunale sui patrimoni dei defunti senza testamento era il gennaio 1348, con riferimento evidente alla situazione delle successioni dopo il grande trauma della Peste. Stesso riferimento in una rubrica verso la fine del II secondo libro del Podestà, la LXXXVII. *Della etade legittima et quando si dinieghi la restitutione nel primaio stato*.

Vicino all'ambito della giurisdizione penale è un tema estremamente vivo nella storia fiorentina del pieno Trecento, cioè quello dei fallimenti e della bancarotta di imprese commerciali. La normativa statutaria del 1322-1325 era già molto ricca in proposito, e articolava una vera e propria sezione specifica sul tema del fallimento:⁷⁹ tuttavia nella revisione del 1355 vennero aggiunte alcune rubriche alla fine del secondo libro del codice del Capitano (§§ 97-103) tratte dalla legislazione consiliare più recente.⁸⁰ Il trauma vissuto dalla città nei primi anni '40, a seguito della raffica di fallimenti delle grandi banche d'affari fiorentine,⁸¹ era evidentemente il retroterra storico di un aggiornamento del genere. Peraltro tra le rubriche aggiunte compare anche la 99 *Ordinamenti volgari i quali trattano di fatti di fuggitivi*, cioè una disposizione statutaria redatta eccezionalmente in versione volgare anche nello statuto latino del 1355: in questo caso il lavoro della commissione di Andrea Lancia non avrebbe avuto bisogno di convertire in lingua vernacolare il dettato dello statuto, anche se ad una lettura attenta emerge un lavoro di adattamento linguistico applicato anche a questo singolare inserto volgare. Il contesto politico degli anni '40, segnato dal grande problema dei fallimenti e della gestione delle traversie della vita economica cittadina, è lo sfondo storico anche di un intento caratteristico della redazione del 1355, ovvero le rubriche del libro del Capitano IV, 53 *Dela*

miliare TH. KUEHN, *Law, family, and women: toward a legal anthropology of Renaissance Italy*, Chicago, Chicago University Press, 1991.

⁷⁹ In particolare la sezione dello Statuto del Capitano II, 25-63, introdotta dall'incipit *Infra-scripta sunt capitula de fugitivis et qualiter procedatur contra eos*.

⁸⁰ 97 *Che i fattori d'alcuna compagnia se non per certo modo per debito d'esse non sieno gravati*; 98 *De la drittura che si debba pagare per li gravati per li sindichi di cessanti*; 99 *Ordinamenti volgari i quali trattano di fatti di fuggitivi*; C. *Che quelle cose le quali i mercatanti cessanti debbano ricevere dal Comune di Firenze si possano porre a ragione di creditori di cessanti*; 101 *Che le vendite fatte per lo sindicho del Comune di Firenze sieno ferme*; 102 *Che quelli che per li sindichi non è dichiarato debitore d'alcuna compagnia o vero compagni cessanti non sia gravato*; 103 *Che i sindichi di cessanti non possano ristituire i cessanti agli uffici*.

⁸¹ A. SAPORI, *La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi*, Firenze, Olschki, 1926; TANZINI, 1345. *La bancarotta di Firenze*, cit.

pena di colui che cessa la giuriditione del Comune di Firençe o vero del suo ufficiale e di non impetrare giudice delegato e 54 Dela pena del' ufficiale che non è eletto dal Comune di Firençe che grava o vero chiama a ragione cum scriptura o vero sença scriptura alcuno sottoposto a la giuriditione del Comune di Firençe e d'altre cose infrascritte. In questo caso si trattava di due provvedimenti presi dai consigli cittadini nel 1345 e 1346 a tutela della giurisdizione dei tribunali del Comune contro l'invadenza dei tribunali ecclesiastici, nel contesto, di nuovo, delle controversie sui fallimenti e della competenza sui casi in questione, che era stata contesa tra corti secolari ed ecclesiastiche e aveva giustificato leggi fortemente restrittive della giurisdizione dei tribunali della Chiesa.⁸² L'integrazione è qui significativa non soltanto nel merito, ma anche negli stessi concetti adoperati, poiché le due rubriche, per molti versi ridondanti e non prive di difetti formali, testimoniano per la prima volta la comparsa nello statuto del lessico del *crimen lesae maiestatis*: citando infatti la versione volgare, coloro che infatti violino le norme a tutela della giurisdizione del Comune, o si rendano complici in maniera grave di reati del genere,

sieno condannati e sbanditi, anche se foresi fusseno overo ala giuriditione del Comune di Firençe non sottoposti, come rubelli e traditori e sovversori del Popolo e del Comune di Firençe e come dannati per peccato dela maiestà danneggiata, non obstante alcuna exceptione; e che im perpetuo essi tali e essi congiunti e loro figliuoli e descendenti sieno e sieno avuti rubelli del Comune di Firençe.

Gli elementi di eccezionalità della norma sono diversi, a partire dall'intento di limitazione del foro ecclesiastico per arrivare all'applicazione del concetto di lesa maestà a proposito della giurisdizione dei tribunali cittadini, la cui liceità avrebbe avuto una lunga storia anche nella discussione dei giuristi.⁸³ Caso emblematico, questo di come l'inclusione di singole norme nel tessuto statutario conducesse ad una complicazione e un arricchimento rilevante nell'universo concettuale del diritto cittadino.

Diritto cittadino che certamente non poteva rimanere immune dal cambiamento politico compiuto nei primi decenni del Trecento, con l'avvio di

⁸² Sulla circostanza del momento cfr. L. TANZINI, *Il vescovo e la città. Interessi e conflitti di potere dall'età di Dante a Sant'Antonino*, «Annali di Storia di Firenze», VIII, 2013, pp. 81-111.

⁸³ Per due casi rilevanti ben analizzati cfr. R. FREDONA, *Baldus de Ubaldis on conspiracy and Laesa maiestas in late Trecento Florence*, e O. CAVALLAR, *Laesa maiestas in Renaissance Lucca*, entrambi in *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy*, ed. by L. Armstrong and J. Kirshner, Toronto, University of Toronto Press, 2011, pp. 141-160 e 161-183. Per l'evoluzione successiva del diritto statutario e dell'interpretazione di simili norme nel contesto fiorentino cfr. La sezione relativa alla politica ecclesiastica in D. EDIGATI – L. TANZINI, *Ad statutum florentinum. Egesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, Pisa, ETS, 2009. Il tema della lesa maestà nel panorama del diritto penale fiorentino è ora valorizzato anche da G. RUSSO, *Governare castigando. Le origini dello Stato territoriale fiorentino (1378-1478)*, Milano, Giuffrè, 2021.

una espansione territoriale del Comune oltre i confini del suo vecchio contado. Quello della formazione dello stato territoriale fiorentino è un tema che avrebbe trovato la sua stagione più intensa dopo il 1355, ma comunque la novità è percepibile già nei nostri codici statutari. Il dato più significativo in questo senso emerge verso la fine dello Statuto del Capitano, in corrispondenza con la rubrica LXII *Del giuramento e dell'ordine delle leghe del contado e distretto di Firenze*. Non si tratta di una sezione del tutto nuova, al contrario: già lo statuto del Capitano del 1322-1325 (§ V, 80) aveva una rubrica con lo stesso titolo, dedicata alle attribuzioni dei capitani delle leghe, cioè dei responsabili della sorveglianza sui reati gravi nelle circoscrizioni del contado.⁸⁴ In effetti il contenuto strettamente normativo della versione del 1355 è in larga parte identico a quello di trent'anni prima. La differenza profonda riguarda invece la parte iniziale della rubrica: mentre infatti nel precedente trecentesco le norme in questione erano corredate da uno stringato elenco delle leghe con il salario dei relativi capitani, qui una parte preponderante del testo (che è in assoluto uno dei più lunghi dell'intero statuto, da c. 193r a c. 210v del manoscritto) è dedicata all'interminabile descrizione dell'estensione territoriale di tutte le leghe, per ciascuna delle quali si specificano i piviali che ne definiscono il territorio, e persino tutte le singole parrocchie (popoli), a volte a decine per una sola lega. Il diverso approccio è tanto più significativo perché l'ingigantimento della descrizione dipende solo in piccola parte dall'inclusione di territori nuovi, come l'area pratese o quella di San Gimignano, che nel 1322 non erano ancora sottomessi a Firenze; ciò che fa davvero la differenza è il dettaglio a cui gli statutari del 1355 vollero arrivare nel descrivere minutamente l'articolazione interna delle leghe arrivando alla cellula basilare di ogni partizione del territorio, appunto la parrocchia.⁸⁵ Una simile scelta di dettaglio descrittivo non ha forse una speciale intenzionalità politica, ma sembra essere la spia di una mentalità di governo che stava assumendo sempre più la dimensione territoriale, lo stesso concetto di spazialità come connotato necessario dell'esercizio dell'autorità. Ciò che negli anni Venti restava ancora una impalcatura approssimativa di un governo fiorentino appoggiato sull'organizzazione militare delle leghe nella sua proiezione sul territorio, a metà del secolo era maturato in un disegno dettagliatissimo di circoscrizioni di cui si intendeva definire con grande cura l'estensione.

⁸⁴ Sull'organizzazione del territorio fino alla creazione delle leghe cfr. A. ZORZI, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 279-349.

⁸⁵ Il reticolo della distrettuazione ecclesiastica si può seguire molto accuratamente grazie ai due volumi di P. PIRILLO, *Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino, I. Gli insediamenti nell'organizzazione dei popoli (prima metà del XIV secolo)*, Firenze, Olschki, 2005, ai quali si rinvia anche per l'inquadramento bibliografico in materia di organizzazione dello spazio da parte della politica comunale.

Un ultimo elemento di aggiornamento dello statuto ha a che fare con aspetti meno vistosi di differenza rispetto al 1322. Abbiamo osservato in più occasioni che le rubriche aggiunte o integrate fanno riferimento anche esplicito a date esatte di delibera del provvedimento. A questo riguardo colpisce la frequenza con cui viene citata la data del 1343, in connessione dichiarata con gli eventi della caduta del regime del Duca d'Atene. Ne troviamo una espressione evidente in una delle prime rubriche del Podestà, la I, 2 *Delle habitudini che dee avere in sé messer la Podestade et de' divieti de' suoi oficiali et famigla*, ovviamente rielaborata a partire dalla vecchia rubrica dello statuto del 1325. Nel definire i requisiti in negativo e in positivo del rettore forestiero si specifica che il candidato

né sia alcuno che al tempo della tyrannia del duca d'Athene sia stato ad alcuno officio o alcuno officio abbia fatto o operato nella cittade o nel contado o distretto di Firenze; né sia o sia stato consorte per linea masculina d'alcuno forestiere che al tempo della tyrannia del duca d'Athene che si portava come signore di quella cittade fue in alcuno officio nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze per sé o che come oficiale sé ebbe o portoe; lo quale vietamento quanto alli consorti o congiunti⁸⁶

Non solo: in un caso, nella II, 17 *Di fare l'oferte lo die della festa di sancta Anna et che si guardi quella festa et della pena chi non la guarderà* si incorporava ufficialmente nel santorale 'politico' cittadino la patrona della libertà fiorentina, celebrata perché festività nel giorno della cacciata del duca d'Atene.⁸⁷

La circostanza non è peregrina, perché la redazione del 1355 mostra di considerare i fatti del 1342-1343 un vero spartiacque della storia cittadina recente. Di nuovo nel III libro del Podestà la rubrica XXXVII *Delle osservatione di certe paci et della pena di chi le romperà* richiama espressamente il periodo del Duca, ma in questo caso per ribadire⁸⁸ che gli atti di pacificazione disposti

⁸⁶ Praticamente identica la I, 19 *Della chiamata et habitudini et divieti del iudice del'appellagioni et nullitati et ragioni del Comune di Firenze*. La norma in sé non è nuova, perché una versione molto simile era già nel vecchio statuto del Podestà (I, 7), ma ciò che più la caratterizza è l'esclusione dagli uffici da chiunque avesse partecipato ai mesi di signoria di Gualtieri di Brienne: «Et non possa esser eletto alli detti officii alcuno iudice d'alcuna cittade, terra o luogo confinante col contado o distretto di Firenze, né che sia della cittade, contado o distretto d'Ascesi o di Norcia, né alcuno che al tempo della tyrannia del duca d'Athene sia essuto ad alcuno officio o abbia fatto alcuno officio nella cittade o nel contado o distretto di Firenze...Né chi sia consorte o congiunto per linea masculina d'alcuno forestiere lo quale fue in alcuno officio nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze per sé o si portoe et operoe si come s'egli fosse oficiale al tempo della tyrannia del duca d'Athene che si trattoe per signore della cittade di Firenze».

⁸⁷ Questo tipo di scelta simbolica, per cui si introduceva per legge la festività legata ai momenti salienti della storia cittadina, sarebbe stata amplificata nella redazione del 1409-1415, quando gli eventi così ricordati sono moltiplicati: la battaglia di Campaldino (S. Barnaba), la cacciata del duca d'Atene, la vittoria di Cascina sui Pisani nel 1364 (S. Vittore), quella del 1397 contro il duca di Milano (S. Agostino), la conquista di Pisa del 1406 (S. Lodovico).

⁸⁸ Come disposto dalla sua fonte, una clausola in ASFi, *Capitoli*, registri, 11, c. 27r.

nell'ambito della signoria devono ritenersi ancora validi. La data del 1343 ha soprattutto la funzione di criterio di identità politica, che viene confermata anche da 'inserti' normativi materialmente circoscritti ma molto rilevanti sul piano politico: si veda ad esempio alla fine del III libro dello statuto del Podestà, la rubrica 201 *Della pena di chi sottometterà ad alcuno la cittade o il distretto di Firenze*, sul divieto di sottomettere la città a signori o dominatori esterni. In quel breve testo gli statutari recuperavano il dettato di una norma del 1329, in cui a conclusione della signoria di Carlo di Calabria veniva auspicata la salvaguardia della libertà fiorentina da ogni possibile tentazione signorile:

La cittade o il contado o lo distretto di Firenze non possa o debba in perpetuo esser sottomessi, né di quella cittade o contado o distretto il dominio o la signoria o iurisditione o mero o mixto imperio si possa o debba concedere o commettere o dare in perpetuo o ad alcuno tempo ad alcuna persona ecclesiastica o secolare di qualunque conditione, dignitate, altezza o stato sia, o alcuna persona ecclesiastica o secolare si possa nominare, elegere o diputare o esser in signore, rettore, governatore, protettore, conservatore o difensore o ad alcuno altro regimento o officio per qualunque nome o vocabolo quello officio fosse dichiarato o si dichiarasse della detta cittade o contado o distretto che abbia alcuno mero o misto imperio in quella o di quella cittade, contado o distretto.

Considerando le vicende successive della storia cittadina, quella legge del 1329⁸⁹ vista nella prospettiva dei fatti del 1343 veniva recuperata ad emblema di una ortodossia repubblicana che certo nelle vicende trecentesche era stata tutt'altro che costante, ma che ora veniva richiamata tra i connotati ideologici propri del Comune. Qui sta probabilmente il punto, cioè nell'enfatizzazione dei fattori di conformità politica al modello ideologico dominante in città. Anche nell'accesso alle cariche l'insistito richiamo al guelfismo e al fronte antisignorile ricorre assai spesso, anche in situazioni abbastanza minime. Di nuovo nel libro del Podestà, la I, 68 *Della chiamata de' castellani et del novero de' loro pedoni et loro salario* costituiva una sorta di cornice normativa per il sistema degli ufficiali territoriali del nascente Stato fiorentino, e restituiva un baricentro cronologico di metà anni '40: a questo riguardo non mancava un richiamo sintetico e netto al criterio di conformità politica dei cittadini che avrebbero svolto i vari incarichi sul territorio, ai quali non sarebbe stato ammesso

⁸⁹ Di cui ho trattato in *Forme di egemonia politica in una città repubblicana: Firenze tra Tre e Quattrocento*, in *Le signorie cittadine in Toscana. Esperienze di potere e forme di governo personale (secoli XIII-XV)*, a cura di A. Zorzi, Roma, Viella, 2013, pp. 323-348. Il testo si legge in ASFi, *Provvisioni, Registri*, 25, c. 51v; qualche cenno sul periodo precedente in P. GUALTIERI, *La libertà del discorso pubblico fiorentino (fine XIII-inizio XIV secolo). Prime indagini sulle fonti normative*, in *La libertà delle città comunali e signorili italiane*, a cura di A. Zorzi, Roma, Viella, 2020, pp. 77-102.

alcuno che non sia veramente guelfo, né alcuno che alcuna cittade, terra, castello o fortezza del Comune di Firenze o che per quello Comune o per lo duca d'Athene o parte per quello Comune et parte per quello duca o per ciascuno

Nell'ottica di un simile filtro alla partecipazione politica compaiono già, nelle integrazioni cronologicamente più vicine al 1355, i richiami alla funzione di controllo della 'conformità' politica ad opera della parte Guelfa, che in effetti proprio in quel momento stava avviando la stagione più intensa dell'arciguelfismo e del rigido filtro al reclutamento degli ufficiali sulla base dell'adesione ad un aggressivo guelfismo militante.⁹⁰ L'emblema più chiaro di come questa componente entri a far parte dello statuto è la rubrica del Capitano I, 200 *Che niuno ghibellino cittadino, contadino overo distrettuale di Firenze sia electo agli officii*, che derivava da una provvisione del gennaio 1347, proprio nella primissima fase dell'egemonia della Parte Guelfa: e indicativamente, proprio quella rubrica era stata copiata ad apertura del registro delle leggi della parte guelfa che ancora oggi si conserva nell'archivio della parte.⁹¹

Si può infine connettere forse proprio all'avvio di una stagione politica di egemonia guelfa, con forti elementi di restringimento della partecipazione, una circostanza singolare che interessa il codice dello Statuto del Capitano volgarizzato. Nel manoscritto infatti si trova alla rubrica II, 15 *Degli ordinamenti dele compagnie del Popolo di Firenze* un testo tratto dalla vecchia rubrica V, 83 del 1322, nel quale venivano descritte le società di popolo, cioè le associazioni d'armi preposte alla difesa del regime da parte dei cittadini, ciascuna con la sua proiezione topografica nella struttura delle parrocchie urbane. Il testo però si interrompe nel manoscritto poco dopo l'inizio, giungendo a descrivere solo le società del Sestiere di Oltrarno, mentre il resto della carta che avrebbe dovuto contenere la rubrica è rimasto bianco.⁹² L'aspetto sorprendente di quello che poteva essere un banale errore del copista è che una lacuna perfettamente identica si riscontra anche nei due manoscritti che trasmettono il testo latino dello statuto, per cui di fatto non esiste una versione completa della rubrica in nessuna copia statutaria del 1355. L'omissione non può che essere intenzionale: se il volgarizzatore avesse voluto includere il testo avrebbe potuto far ricorso alla versione del 1322, tanto più che a quanto si intende dall'inizio della rubrica il tenore era rimasto esattamente identico a quello di

⁹⁰ I temi politici e gli strumenti giudiziari di quel contesto sono accuratamente ricostruiti da V. MAZZONI, *Accusare e proscrivere il nemico politico: legislazione antighibellina e persecuzione giudiziaria a Firenze (1347-1378)*, Pisa, Pacini, 2010.

⁹¹ Anche in questo caso in una di quelle raccolte tematiche di legislazione consiliare che abbiamo citato all'inizio: ASFi, *Capitani di Parte Guelfa*, numeri rossi, 5, cc. 1r-2v.

⁹² ASFi, *Statuti del comune di Firenze*, 13, cc. 109v-110r. Identica lacuna si trova in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 103v, senza la successiva presenza di spazi bianchi, e in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 10, c. 70v.

trent'anni prima. Il perché di una scelta del genere può essere relativamente banale, dovuto al fatto che abbandonata la divisione per sestieri a favore di quella per quartieri nel 1343, la distribuzione spaziale delle società avrebbe dovuto essere ridisegnata, e poco senso avrebbe avuto una minuta descrizione non aggiornata alla nuova ripartizione amministrativa. Ma considerando che simili situazioni di 'trascinamento' di vecchie norme sono assai comuni, come abbiamo visto, si può anche immaginare che non fosse quella la ragione di fondo, o che quantomeno una generica esigenza di aggiornamento fosse la scusa per depotenziare l'antica, veneranda istituzione delle società di popolo, simbolo della partecipazione di massa della cittadinanza ormai guardata con malcelato sospetto dalla dirigenza del Comune. Certo restavano nello statuto le rubriche sul funzionamento delle società, piuttosto numerose, ma oblitare l'incardinamento delle società stesse al tessuto urbanistico della città ne minava seriamente l'efficacia, e in questo senso era un esito molto coerente con una politica tipica del periodo, verso una de-militarizzazione della cittadinanza, che affidava l'ordine pubblico e la tutela del regime a figure professionali, direttamente dipendenti dagli uffici di governo.⁹³

4. PER CONCLUDERE

Da una lettura globale, dunque, sembra di poter dire che la revisione dello Statuto a trent'anni dalla versione del 1322-1325 non mise capo soltanto ad un aggiornamento normativo per così dire fisiologico, necessario per mettere il testo al passo con l'evoluzione del diritto cittadino e con le esigenze pratiche della contemporaneità. Il disegno delle istituzioni cittadine risulta più articolato, e sebbene non ci sia una sezione del testo espressamente riservata alla politica 'territoriale', nondimeno le esigenze e le ambizioni di un Comune che sta costruendo un suo stato territoriale si riflettono nella materia statutaria. Potremmo che dire che il testo del 1355 fotografa una macchina comunale molto più complessa e pesante di quella di trent'anni prima. Allo stesso tempo, e forse in maniera più significativa, il nuovo statuto andava anche a costruire una 'narrazione' delle città, un modello e una rappresentazione della vita cittadina esemplata su quelli che si stavano formando come criteri essenziali per definire l'identità politica cittadina: il guelfismo, la fedeltà ai valori repubblicani contro ogni tentazione signorile, l'orgoglio per la storia fiorentina dalle lotte del Duecento fino al presente. Questa embrionale ideologizzazione del

⁹³ Si vedano i saggi raccolti in *Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale*, numero monografico di «Ricerche Storiche», XVIII, 1988, e più di recente L. TANZINI, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra Medioevo e prima guerra mondiale*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 11-30.

Comune si può riconoscere ancora per indizi, e non assume certo il carattere esplicito e solenne espresso molto più tardi dalla nuova redazione del 1409-1415, ma era un fattore già all'opera che interpretava l'evoluzione dell'identità politica cittadina. In questo senso l'opera di volgarizzamento, che certo non mutava i contenuti giuridici dello statuto latino, andava però da molti punti di vista nella stessa direzione, perché l'uso della lingua vernacolare accentuava la funzione dello statuto come interprete di una identità locale, distinta anche dall'universalismo del latino.⁹⁴ L'impresa di Andrea Lancia e dei suoi collaboratori contribuiva così in maniera esemplare ad interpretare una stagione della storia fiorentina con tutte le sue ambizioni, ben al di là della sfera statutaria.

⁹⁴ È un punto enfaticizzato da L. TANZINI, *Volgarizzare i documenti, volgarizzare gli statuti nella Toscana tra Due e Trecento*, in *Toscana bilingue (1260 ca.-1430 ca.): Per una storia sociale del tradurre medievale*, ed. by S. Bischetti, M. Lodone, C. Lorenzi, A. Montefusco, Berlin-Boston, De Gruyter, 2021, pp. 151-166.

FEDERIGO BAMBI

GLI STATUTI, LA LINGUA E IL VOCABOLARIO

1. IL VOCABOLARIO

Eppure lo sapevano, gli accademici della Crusca d'un secolo e mezzo fa; e anche prima, e anche dopo. Che a Firenze c'era una compilazione statutaria in volgare ricca d'interesse per la storia della città e per la sua lingua e che sarebbe stato un peccato non usarla tra i citati della quinta edizione del *Vocabolario* (1863-1923)¹ a cui si stava attendendo. E allora poteva valere la pena – come accadeva ed era accaduto in passato anche per altre fonti – non aspettare che se ne facesse un'edizione a stampa, ma cominciare a trarne esempi direttamente dai manoscritti per illustrare le voci, certe voci del dizionario che si stava scrivendo. Ecco dunque che alcuni frammenti degli statuti del 1355 in volgare, quello del Podestà e quello del Capitano, compaiono in una sorta d'edizione per stralci tra i luoghi che servono a chiarire i significati delle parole del *Vocabolario*,² soprattutto di quelle con un qualche interesse giuridico.

L'acribia dei compilatori, che ha lasciato nell'archivio dell'Accademia una filza³ contenente sotto il titolo di ogni opera citata l'elenco delle voci che quel citato ha servito a costruire, permette senza sforzi eccessivi di seguire il viaggio dei nostri statuti tra le pagine del *Vocabolario*; dove l'aiuto dei compilatori otto-novecenteschi s'interrompe, perché l'elenco copre i primi dieci volumi del dizionario, ma non l'ultimo, soccorre in qualche modo quello della moderna informatica con gli indici del sito web dell'Accademia; e dove anche questi difettino, non resta che l'antico lavoro di groppone dello spoglio manuale.

¹ *Vocabolario degli Accademici della Crusca. Quinta impressione*, in Firenze, nella tipografia galleiana di M. Cellini e C., voll. I-XI, 1863-1923.

² Sotto le abbreviature *Stat. Cap. Fir.* («Statuto del Capitano del Popolo e del Comune di Firenze») e *Stat. Pot. Fir.* («Statuto del Potestà della città di Firenze»): *Tavola delle abbreviature degli autori e dei testi*, in *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, vol. I, 1863, rispettivamente, p. cvii e p. cvii.

³ Archivio storico dell'Accademia della Crusca, 266.

Sicché con questo triplice contributo l'appassionato studioso di statuti può essere contento d'andare a trovare le parole dello statuto del Podestà sotto le voci: *agevolare, agevolato, agevolatura, agevolazione, allegante, antimesso, appellato, appellatore, arbitrare, arringante, assessoria, boldrone, bracciaiuela, cappellania, cappellano, castellaneria, catasciamito, cessante, cessare, coderone, collaterale, conduzione, conseguire, conservatoria, convicino, costituente, costituire, danneggiare, declinatorio, delitto, derogazione, difendibile, dignità, dilatorio, dirittura, discepolo, discorrente, divietagione, endica, entratura, eretico, esemplare, facitura, fare, femminesco, ferramento, ferratore, fidecommesso, filatorio, foderatura, fondacio, fondaco, foretano, fortuna, fracidura, frate, gettare, gettatura, gruogo, guardia, imbreviare, imbreviatura, impedimento, impedire, imperiale, impero, inchiusivamente, incolpato, infrantoio, infrascritto, ingiuriato, inquietativo, interlocutorio, lanterniere, lavorare, leale, libbra, limosinare, luogo, maestro, maggiore, malabbiato, mallevare, manesco, marco, mariscalcheria, masnadiere, matricola, membrana, meretricante, merlato, messere, messeria, minore, molestante, molestazione, monetiere, musico; altri passi si leggono alle voci *absolutorio, assassinato, assassino, avacciamente, avolterone, bascio, brobio* del Glossario che completa il Vocabolario.*

Più parchi furono i compilatori nel recuperare i passi dello statuto del Capitano, solo alle voci: *cavalcata, difensore, dogana, eleggere, esecutoria, esigere, famiglio, forese, forma, guarentigia, giustiziare, impetrare, iniquità, innanzi, insacramento, laico, legge, membro, offerta*.

Attinge qua e là ai manoscritti degli statuti fiorentini del 1355 anche Giulio Rezasco per rimpolpare le voci del suo *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* che esce a Firenze per i tipi di Le Monnier nel 1881 (REZASCO). L'avevano fatto, seppur raramente e solo dallo statuto del Podestà, anche Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini nel *Dizionario della lingua italiana*,⁴ Torino, Società l'Unione tipografico editrice, 1865-1879, in 4 voll. (TOMMASEO). Tramite la V Crusca qualche esempio è ripreso dal *Grande dizionario della lingua italiana* diretto da Salvatore Battaglia e poi da Giorgio Bàrberi Squarotti, Torino, Utet, 1961-2002, in 21 voll. (GDLI). Attinge alle voci della V Crusca – oltreché naturalmente a quelle sparse rubriche degli statuti fiorentini del 1355 nel frattempo pubblicate – anche il *TLIO*, il *Tesoro della lingua italiana delle origini* (a cura dell'Opera del vocabolario italiano [OVI], istituto del CNR, <http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>), il più recente e agguerrito dizionario storico dell'italiano dei primi secoli.

Ma di uno sporadico piluccamento gli accademici non s'accontentavano; se non tutti, almeno alcuni di loro. E quasi sul finire dell'Ottocento, mentre ragionano proprio del canone del *Vocabolario*, nella loro fitta giornaliera corrispondenza fatta di biglietti consegnati a mano, Cesare Guasti e Isidoro del

⁴ Alle voci *appellatore, assessoria, cappellania* delle *Giunte e correzioni*, con solo il rimando al luogo senza citare il testo.

Lungo affrontano l'argomento. Il discorso è all'inizio lontano da Firenze e dai suoi statuti. Si tratta di Alessandro Manzoni e delle sue opere, e il 12 febbraio 1883 il del Lungo scrive al Guasti che la Crusca ha fatto bene nell'adunanza del 30 gennaio a inserire il Manzoni tra gli autori da citare perché non potrebbe «il Vocabolario della Crusca ottocentistica [...] fingere che non sia stato scritto un libro che nella letteratura del secolo è stato e rimane un fatto capitale»,⁵ anche se qualche riserva lui ce l'aveva. E poi sul finire della lettera, in mezzo a progetti scientifici da farsi, manifesta un proposito, segno evidente che la riflessione sui citati del *Vocabolario* era seguita sotto traccia: «Però all'adunanza di oggi a otto della Deputazione di storia patria, avrei voglia, se avrò lena, di proporre la pubblicazione dei testi volgari dei nostri *Statuti*».⁶ Un auspicio forse allora, che oggi si porta a compimento.

2. UN PARAGONE

Viene spontaneo il paragone con quello che Piero Fiorelli ha definito «il più ricco e completo monumento legislativo dei primordi della nostra lingua»,⁷ il costituito senese,⁸ volgarizzato nel 1309-10 dal notaio d'origine fiorentina Ranieri Ghezzi Gangalandi. Un confronto che si può fare almeno secondo tre aspetti.

Il primo, la redazione del volgarizzamento. A Siena, secondo la ricostruzione che della vicenda offrono Mario Ascheri e Attilio Bartoli Langeli,⁹ il volgarizzatore deve aver lavorato su un esemplare della ricompilazione statutaria del 1307, spesso aggiungendo le norme che di volta in volta venivano approvate dalle autorità cittadine; l'antigrafo latino comunque non ci è pervenuto. Sotto quest'ultimo aspetto la situazione è analoga a Firenze: i codici latini originali che servirono ai volgarizzatori della compilazione del 1355 sono andati distrutti nel 1378 in un incendio legato al tumulto dei Ciompi.¹⁰ Dunque a

⁵ *Carteggi di Cesare Guasti*, a cura di F. De Feo, Firenze, Olschki, vol. V, *Carteggio con Isidoro del Lungo*, 1977, p. 354.

⁶ *Ivi*, p. 355.

⁷ P. FIORELLI, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, ora in *Id.*, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 24.

⁸ Pubblicato a stampa per ben due volte: *Il Costituto del comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di A. Lisini, Siena, Tip. Sordomuti di L. Lazzeri, 1903, in 2 voll.; *Il costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica a cura di M.S. Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002, in 3 voll.

⁹ M. ASCHERI, *Il Costituto nella storia del suo tempo*, in *Id.* – C. PAPI, *Il 'Costituto' del Comune di Siena in volgare (1309-1310). Un episodio di storia della giustizia?*, Firenze, Aska, 2009, p. 53; A. BARTOLI LANGELI, *Uso del volgare e 'civiltà senese'*, in *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-10*, Atti del convegno, Siena, 28-30 aprile 2010, a cura di N. Giordano e G. Piccinini, Pisa, Pacini, 2014, pp. 180 ss.

¹⁰ G. BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze. Trattazione archivistica e ordinamenti. Saggio archivistico e inventario*, Roma, 2009, Ministero per i beni e le attività culturali, 2009, pp. 430-431.

Siena come a Firenze sono i codici volgari¹¹ a rappresentare oggi gli “originali” della compilazione.

Il secondo, gli scopi. A Firenze non abbiamo il provvedimento che dispose la traduzione in volgare degli statuti, ma il 5 dicembre 1355 vengono effettivamente stanziati 300 fiorini d'oro per esemplare i codici dei nuovi statuti e per il loro volgarizzamento.¹² La provvisione del 12 settembre 1356, che fissa il volgarizzamento delle provvisioni successive che avessero la forza e l'autorità di statuto, da un lato ci documenta che a quella data il volgarizzamento degli statuti cittadini era stato compiuto, in gran parte per mano di Andrea Lancia, e che i codici erano a disposizione dei fiorentini, appositamente incatenati nella camera dei signori delle gabelle per la consultazione;¹³ dall'altro ci mette sulla strada di quale fosse lo scopo perseguito dall'autorità politica nel disporre la traduzione: «ad hoc ut ipsi artifices et layci possint per se ipsos legere et intelligere ipsa statuta et ordinamenta». ¹⁴ Sono parole non lontane da quelle – in volgare – che mostrano gli obiettivi che a Siena cinquant'anni prima si volevano raggiungere con la stessa operazione: «acciocché le povare persone et l'altre persone che non sanno gramatica, et li altri, e' quali vorranno, possano esso vedere et copia inde trare et avere a'loro volontà». ¹⁵ Va da sé che a Siena, come a Firenze, quelle traduzioni servirono più come affermazione di un ideale politico che come effettivo strumento di conoscenza delle norme in vigore, come dimostra lo stato materiale dei manoscritti, ben lontano da quelle condizioni di usura che ci aspetteremmo di trovare in testimoni di frequente ed effettiva consultazione. ¹⁶

Il terzo, le dimensioni. Mario Ascheri insiste – e con ragione – sull'eccezionalità del costituito senese anche perché riempie «circa mille facciate di volgare prodotte a Siena e qui edite»: ¹⁷ un'ampiezza paragonabile solo alla *Commedia*,

I codici latini (completi) che ci sono pervenuti sono dunque tutti successivi al 1355: ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 10, 11 e 12 per lo statuto del Capitano; ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, 17 e 18 per quello del Podestà. Cfr. *ivi*, pp. 692-704.

¹¹ ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 13: statuto del Capitano; ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 19: statuto del Podestà.

¹² BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze*, cit., p. 509.

¹³ ASFi, Provvisioni, Registri, 43, 144v: «quod ser Andreas Lance notarius de ipsis in magna parte vulgariçavit, que statuta apposita et catenata sunt in loco publico, videlicet in camera dominorum omnium gabellarum dicti comunis». Cfr. BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze*, cit., p. 509.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Il costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di M.S. Elsheikh, cit., vol. I, pp. 122-123.

¹⁶ F. BAMBI, *Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge», CXXVI, 2, 2014, p. 4.

¹⁷ M. ASCHERI, *Il costituito di Siena: sintesi di una cultura giuridico-politica e fondamento del 'buon-governo'*, in *Il costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di M.S. Elsheikh, cit., vol. III, p. 23. Cfr. P. TRIFONE, *A onore e gloria dell'alma città di Siena. Identità municipale e volgare senese nell'età del libero comune*, «La lingua italiana», I, 2005, p. 43.

redatta in quegli stessi anni. Si può anche misurare più precisamente il costituito, usando specifiche risorse in linea:¹⁸ contiene 412189 occorrenze, cioè parole, per 10269 forme diverse. Gli statuti fiorentini di metà Trecento sono più grandi di circa un quarto: 524341 parole per 15730 forme diverse. Qui il legame teorico e affettivo con la *Commedia* e la sua lingua è ancora più forte perché almeno la metà del volgarizzamento è stata fatta dal fiorentino Andrea Lancia, notaio, traduttore di classici¹⁹ e noto commentatore dantesco.²⁰

3. IL VOLGARIZZATORE

Ripensavo, appunto: sarà sempre lui oppure no? E poi che cosa vorrà dire quell'*avventuratamente* che compare nel proemio dello statuto del Capitano? Mettiamo un po' ordine per non fare sobbalzare troppo il lettore.

Una certezza: Andrea Lancia volgarizza lo statuto del Podestà; sua è la mano che verga il manoscritto, sue sono le caratteristiche linguistiche, sue sono anche certe scelte lessicali che si caratterizzano per essere espressione di un letterato di buon livello. Un'altra certezza: non è invece la mano del Lancia che scrive lo statuto volgare del Capitano. E poi nella lingua dello statuto del Capitano ci sono caratteristiche che non si confanno a un fiorentino come il Lancia. L'aveva già notato Piero Fiorelli, limitandosi a un'occhiata alle due rubriche dello statuto pubblicate da Demetrio Marzi: «Tratti linguistici non fiorentini s'incontrano nel volgarizzamento dello statuto del Capitano, che non è cosa d'Andrea Lancia [...]: *barattaria, podestaria, imborsaranno, pensaranno; qualunque, quantunque; immantinente, incontinentente; caderanno, vederanno; fuore, oltra; fo* (per fu); *libbro*».²¹

Ma c'è un altro dato certo da mettere sul tavolo: ancora la provvisione del 12 settembre 1356, più volte e forse anche troppo rammentata. Quella con la quale si incarica il Lancia di volgarizzare le provvisioni successive alla ricompilazione statutaria del 1355, in particolare quelle che avessero la forza e l'autorità di statuti. E quella che a proposito degli statuti del 1355 ci racconta, come abbiamo visto, che «ser Andreas Lance, notarius, de ipsis in magna parte vulgarizavit». In *magna parte* sembrerebbe voler dire qualcosa di più di circa la metà della compilazione, cioè dello statuto del Podestà che sappiamo per certo provenire dalla penna di Andrea Lancia. Sicché di solito si è detto che

¹⁸ <http://gattoweb.ovi.cnr.it/>.

¹⁹ Cfr. G. VACCARO, *I volgarizzamenti di Andrea Lancia*, in *Tradurre dal latino nel medioevo italiano. «Translatio studii» e procedure linguistiche*, a cura di L. Leonardi e S. Cerullo, Firenze, Edizioni del Galluzzo, per la Fondazione Franceschini, 2017, pp. 295-351.

²⁰ Cfr. L. AZZETTA, *Introduzione*, in *Andrea Lancia, Chiose alla 'Commedia'*, a cura di L. Azzetta, Roma, Salerno editrice, 2012, vol. I, pp. 9-67.

²¹ P. FIORELLI, *Gli 'Ordinamenti di giustizia' di latino in volgare*, ora in Id., *Intorno alle parole del diritto*, cit., p. 279.

il notaio avrà almeno anche sovrinteso al volgarizzamento dello statuto del Capitano. Si può trovare traccia di questa alta direzione? Proviamoci, ma non è detto che si giunga a risultati abbondanti e certi. Un confronto che viene facile è quello tra i proemi dei due statuti, in particolare tra i loro lessici.

In quello dello statuto del Podestà Andrea Lancia interviene²² con precise scelte testuali che paiono in parte allontanarsi dall'antigrafo latino. Al proemio viene dato il titolo di *Prologo*: si spiegano le ragioni della nuova compilazione, si indicano le difficoltà che la nuova compilazione ha incontrato e si rammentano i nomi degli statutori che hanno lavorato, a partire da «messere Thomaso di ser Puccio d'Agobio, dottore di legge et ufficiale assumpto et diputato per lo detto Comune alle predette cose», e poi gli «aiutanti circa la composizione predetta», cioè «li savi huomini messer Lapo di messer Giovanni da Prato, dottore in legge, et ser Taddeo Lapi di Firenze, molto sperto notaio». Seguono – sotto la frase «Cominciano gli statuti del primo libro di messere la Podestade del Comune di Firenze» – le norme dello statuto. L'intento del volgarizzatore sembra proprio essere quello di distinguere la parte proemiale celebrativa dall'insieme delle norme veramente cogenti. Colpisce in modo particolare un periodo nel quale compare un lessico ricercato, inusuale nella legislazione statutaria in volgare, certo più adatto a un testo letterario:

Lo Popolo e 'l Comune della cittade di Florence [...], voluntieri schifando *avilupamento* di *nodosa dubitatione*, intende d'osservare quella cautela nelle sue ordinationi, per la quale pervegnano a tutti et ciascuno huomini et massimamente a quelli del detto Popolo et Comune utilidade et accrescimenti d'onori et non apportino indebitamente agl'altri alcuno danno (1r, pp. 5-6 della nostra edizione).²³

Una parola come *avviluppamento*, non attestata nel Dugento, è usata raramente anche nel secolo successivo, soprattutto in commenti danteschi e in volgarizzamenti letterari (cioè in fonti che – a parte il Boccaccio – il nostro notaio poteva ben avere nell'orecchio):²⁴

accioché non havendo provisione alcuna, per soccorso di cautela si possa difendere sotto questo avviluppamento (1324);²⁵

²² Cfr. F. BAMBI, *Andrea Lancia volgarizzatore di statuti*, «Studi di lessicografia italiana», XVI, 1999, pp. 14-18.

²³ Che corrisponde al latino: «Populus et Comune civitatis Florentie [...], libenter evitans nodose ambiguitatis involucrum, illam in suis ordinationibus cautelam servare intendit per quam perveniant universis et singulis et maxime dicti Populi et Communis hominibus commodum et honorum augmenta et indebite aliis nullum afferat detrimento» (ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, 3r.).

²⁴ Riprendo gli esempi che seguono dalla voce *avviluppamento* del TLIO.

²⁵ FILIPPO CEFFI, *La storia della guerra di Troia tradotta in lingua volgare*, Napoli, Longo, 1665, p. 56.

e dopo la morte del ditto Re [...] don Michele si tolse la ditta donna per mugliera, la quale era donna del Zudicado de Logodoro de Sardegna: e sappe fare tale avilupamento per grande barattarie (1324-28);²⁶

cioè in quel fiume, il quale chiama «burrato» per lo avilupamento d'esso (1373-74).²⁷

Analogamente può dirsi per *nodoso* e *dubitazione*: insomma, Andrea Lancia adegua il linguaggio alla solennità dei contenuti introduttivi dello statuto, facendogli assumere un registro letterario²⁸ che non è troppo consueto nella legislazione statutaria.

Diversa e più scarna la struttura del proemio dello statuto volgare del Capitano: senza un titolo particolare, all'invocazione della divinità e alle formule benauguranti per Firenze e i fiorentini e per la Chiesa «la quale per tutto il mondo Guelfa volgarmente ['correntemente'] è nominata» segue immediatamente:

Incominciano *avventuratamente* li statuti di messere lo Capitano del Popolo e del Comune di Firenze, difensore dell'arti e degli artefici e conservatore di pace dela detta città, rassegnati e restituti, abbreviati, corretti e dichiariti e in uno ridotti per lo savio huomo messere Thommaso di ser Puccio da Eugubio, dottore di legge e officiale ale predette cose diputato e posto per lo detto Comune di Firenze, assistenti a llui intorno ale predette cose i savi huomini messere Lapo di messere Giovanni da Prato, dottore di legge, e ser Taddeo Lapi cittadino di Firenze, correnti gli anni Domini dala incarnatione milletrecentocinquantacinque, inditione ottava, di ultimo del mese di settembre (5r, p. 12).²⁹

Il lessico è certo più tradizionale, se non fosse per quel *avventuratamente* che con un guizzo d'ingegno il volgarizzatore inserisce per tradurre il latino *feliciter*. *Avventuratamente* non si trova in altri statuti o in qualche testo della

²⁶ JACOPO DELLA LANA, *Chiose alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Inferno*, in *La Divina Commedia nella figurazione artistica e nel secolare commento*, vol. I, a cura di G. Biagi, Torino, Utet, 1924, p. 541.

²⁷ GIOVANNI BOCCACCIO, *Esposizioni sopra la Comedia di Dante*, a cura di G. Padoan, in *Tutte le opere di Giovanni Boccaccio*, a cura di Vittore Branca, vol. VI, Milano, Mondadori, 1965, p. 704.

²⁸ Cfr. G. FROSINI, *Volgarizzamenti*, in *Storia dell'italiano scritto*, a cura di G. Antonelli, M. Molesse e L. Tomasin, Roma, Carocci, 2014, vol. II, *Prosa letteraria*, pp. 36-38.; EAD., *Stabilità e mutamento nella lingua di Firenze prima della peste*, in «Onorevole e antico cittadino di Firenze». *Il Bargello per Dante*, Firenze, Museo nazionale del Bargello, 21 aprile - 31 luglio 2021, a cura di L. Azzetta, S. Chiodo, T. De Robertis, Firenze, Mandragora, 2021, p. 95.

²⁹ Che corrisponde al latino: «Incipiunt feliciter statuta domini Capitanei populi et Comunis Florentie, Defensoris artium et artificum et Conservatoris pacis civitatis eiusdem, reassignata et restituta, abbreviata, correctata et declarata et in unum reducta per sapientem virum dominum Tomasum ser Pucci de Eugubio, legum doctorem et officialem ad predicta deputatum et positum per dictum Comune Florentie, assistentibus sibi circa predicta sapientibus viris domino Lapo domini Johannis de Prato, legum doctore, et ser Taddeo Lapi, cive florentino, currentibus annis Domini ab incarnatione millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, indictione ottava, die ultima mensis septembris» (ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 6r).

pratica del diritto o del commercio. Appartiene alla categoria delle parole di registro alto che caratterizzano certe traduzioni letterarie e non a caso si riscontra in fonti simili a quelle che ci tramandano *avviluppamento*, ancora ad esempio ser Filippo Ceffi:

Te però io priego per lo tuo vecchio padre, e per le saette del tuo fratello, e per li santi Dii di Troja, compagni della tua fuga, e per lo fiero Marte, lo quale tu *avventuratamente* seguisti, ed acciocché Ascanio graziosamente adempia li suoi anni, e che l'ossa dello attempato Anchise soavemente si riposino, che tu perdoni alla mia casa, la quale liberamente ti si diede (1320/30).³⁰

Un *avventuratamente*, dietro a cui si nasconde per l'appunto il percorso avventuroso – qui non richiamato, a differenza del proemio del Podestà – che ha portato alla compilazione del 1355: potrebbe venire il sospetto che la parola sia stata suggerita dal volgarizzatore dello statuto del Podestà, sicuramente più addentro alla lingua letteraria, che in questo modo collaborava anche alla traduzione dello statuto dal Capitano. Tanto più in là è difficile spingersi, anche perché nel testo sono presto in agguato quelle forme non fiorentine (*accettarà, promettere*, già nella prima rubrica) che allontanano Andrea Lancia da questo statuto.

Già, le forme non fiorentine. Si potrebbe iniziare con una riprova: il fiorentino per eccellenza *sança/sanza*. Compare con 582 occorrenze nei due statuti, ma 580 sono in quello lanciano del Podestà, solo 2 in quello del Capitano. Il non fiorentino *sença/senza* è invece solo nello statuto del Capitano con 385 occorrenze. Il risultato è eloquente.

Ancora, nello statuto del Capitano ecco molti casi di conservazione di *ar* intertonico e postonico e della tendenza al passaggio di *er* ad *ar* nella medesima posizione (fenomeni tipici del senese³¹): *ardare, essere, mettere, procedere, promettere, rendere, ricevere, scrivere, tollare, vendere; accettarà, pensaranno, procederà, renderà, scriverà, seguitarà, seguitaranno*; ma anche *barattaria, capitanaria, castellanaria, podestaria*; poi *libbro*, tipico del toscano occidentale;³² *fo* per *fu*, diffuso nel toscano orientale;³³ *puoi* per *poi*, comune nel senese e nel toscano orientale;³⁴ *lassare*, diffuso a Siena e nel toscano occidentale e orientale al posto di *lasciare*;³⁵ alcune forme di plurale in *-gli* (*civigli, criminagli, collateragli, fanciugli, fedegli, figliuogli, legniaiuogli, officiagli, quagli, tagli*): tipiche in origine

³⁰ OVIDIO NASONE, *Epistole eroiche volgarizzate nel buon secolo della lingua*, a cura di G. Bernardoni, Milano, Bernardoni, 1842, ep. *Dido*, p. 66; il volgarizzatore è ser Filippo Ceffi: cfr. TLIO, s.v.

³¹ A. CASTELLANI, *Grammatica storica della lingua italiana. I Introduzione*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 354.

³² *Ivi*, p. 306.

³³ *Ivi*, p. 443.

³⁴ *Ivi*, pp. 305 e 507.

³⁵ Cfr. TRIFONE, *A onore e gloria dell'alma città di Siena*, cit., p. 46.

della Toscana orientale, rari nel fiorentino del Duecento, più frequenti nella prima metà del secolo successivo, si diffondono a Firenze nella seconda metà del Trecento;³⁶ così anche gli articoli *el* ed *e'* al posto di *il* e *i*, originari dei dialetti toscani occidentali e meridionali;³⁷ se ne contano, rispettivamente, 73 occorrenze nel Capitano contro 2 nel Podestà, e 158 occorrenze, tutte e solo nello statuto del Capitano.

Alcuni di questi caratteri, originariamente non fiorentini, cominciano sporadicamente a manifestarsi a Firenze nella seconda metà del Trecento, provenienti dal Toscano occidentale o meridionale, per poi divenire tipici del fiorentino argenteo.³⁸ Non mi verrebbe però da pensare che il volgarizzatore potesse essere un fiorentino molto più giovane del Lancia, tanto più giovane da manifestare (anticipatamente?) questi tratti linguistici: lo esclude infatti qualche considerazione tipicamente lessicale. Né che potesse trattarsi solo di una patina linguistica legata a un amanuense diverso dall'originario volgarizzatore: troppo profonde e diffuse appaiono quelle tracce.

Non è solo una questione di forme linguistiche, ma anche di lessico, appunto. In qualche caso il volgarizzatore dello statuto del Capitano dimostra di non conoscere le parole che si dicevano a Firenze. Ha di fronte a sé una rubrica che tratta della zecca e dei suoi operai, la centoquarantunesima del primo libro: «Quod affinatores et remissores auri dent in scriptis dominis monete aurum quod sciunt esse in civitate Florentie»³⁹ e la traduce secondo le consuete tecniche: «Che gli affinatori e rimandatori diano in scritte a' signori dela moneta l'oro che essi sanno che è nela cittade di Firenze».⁴⁰ Vedendo nel latino un *remissores* gli sarà venuto spontaneo volerlo in un *rimandatori*, che c'è di strano. Il fatto è però che se l'interprete odierno – poco avvezzo al lavoro e alle mansioni degli operai della zecca fiorentina di metà Trecento – cerca su qualche dizionario o repertorio chi fossero o che cosa mai facessero quei signori, nulla trova. Viene messo sulla strada da chi sapientemente descrive il funzionamento della zecca di Firenze e il lavoro dei suoi addetti, tra essi i *rimettitori* dell'oro:

I *Rimettitori*, o *Remissori*, o *Affinatori* ossia gli ufficiali «qui remictunt aurum affinatum in dicta moneta postquam est affinatum», dovevano essere due esperti della detta arte, con ufficio della durata di mesi sei, da eleggersi dalla Capitudini delle sette maggiori Arti.⁴¹

³⁶ P. MANNI, *Ricerche sui tratti fonetici e morfologici del fiorentino quattrocentesco*, «Studi di grammatica italiana», VIII, 1979, p. 125.

³⁷ Ivi, p. 128.

³⁸ Ivi, pp. 115-171.

³⁹ ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, 41r.

⁴⁰ ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 13, 41r, p. 102.

⁴¹ M. BERNOCCHI, *Le monete della Repubblica fiorentina*, Firenze, Olschki, 1976, vol. III, *Documentazione*, p. 12.

Allora a Firenze quegli operai erano chiamati *rimettitori*, non *rimandatori*, e la parola è attestata in volgare proprio dalla prima metà del Trecento nella *Pratica della mercatura* di Francesco Balducci Pegolotti:

E costa uno fuoco che se li dà nella zecca del comune di Firenze poi che è sen-
tenziato per fine per più cautela del comune, soldi 1, denari 7 piccioli per libbra a'
rimettitori della detta zecca del comune, a tutte spese de' detti *rimettitori* (prima metà
del XIV secolo).⁴²

La stessa lessicografia ne tiene conto perché sotto la voce *rimettitore* il GDLI definisce: «che ha il compito di consegnare un materiale per la succes-
siva lavorazione», rimandando proprio all'esempio del Balducci Pegolotti. Il
problema dunque stava tutto nel volgarizzatore dello statuto del Capitano che
non sapeva come davvero si chiamassero a Firenze quei particolari lavoratori.
Segno appunto che era forestiere. E se davvero i fiorentini d'allora avessero
letto lo statuto in volgare, anch'essi sicuramente sarebbero rimasti spiazzati.

Analogamente va detto per altre scelte lessicali che non rispettano sempre
l'uso fiorentino. A Firenze la venditrice (o il venditore) ambulante di merce
di poco conto, perlopiù erbe e ortaggi, è la *trecca* o il *trecco*. E *trecca* e *trecco*, e
anche *treccone* compaiono nello statuto del Podestà complessivamente per 21
volte, 15 volte in quello del Capitano. Ma nello statuto del Capitano ci sono
anche 17 volte *treccola*, *treccole*, *treccoli*, *treccolo* che sono parole tipicamente
senesi.⁴³

Non solo le forme linguistiche non fiorentine, non solo il lessico: perché
se poi si dà un'occhiata alle tecniche di traduzione usate è difficile pensare
che tutto si sia svolto davvero anche sotto la supervisione di Andrea Lancia.
Troppe le incertezze, anche a non voler parlare di veri e propri errori. Qual-
che esempio, lasciando perdere i tanti luoghi soprattutto del primo libro (ma
anche degli altri, seppure in misura minore)⁴⁴ nei quali il volgarizzatore non
traduce e lascia uno spazio bianco nel testo, forse perché non riesce a com-
prendere l'antigrafo, quale che fosse.

Diciamo così: il traduttore ha qualche difficoltà, oppure antipatia per certe
coniugazioni negative latine, come *ne*, *quin* o *nisi*; spesso non traduce il *non* in-
sito in esse, con la conseguenza che la frase volgarizzata assume il significato
esattamente contrario di quella latina; lo stesso per il verbo *nequeo*. Gli editori
sono stati costretti a intervenire con l'integrazione per restituire al tutto un
senso compiuto:

⁴² FRANCESCO BALDUCCI PEGOLOTTI, *La pratica della mercatura*, a cura di A. Evans, Cambridge
[Mass.], The Mediaeval Academy of America, 1936, p. 194.

⁴³ TRIFONE, *A onore e gloria dell'alma città di Siena*, cit., p. 48.

⁴⁴ Per 14 volte succede nel primo libro, per 2 nel secondo, per 2 nel terzo e per 5 nel quarto.
BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze*, cit., p. 513: «Le lacune [...] possono indicare una certa fretta
di consegnare il lavoro sicché si può pensare che esso sia stato scritto nell'estate del 1356».

Et contra predicta deliberari vel reformari *nequeat*, et se contra fieret, non valeat ipso iure (ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, 12r) = E contra le predette cose deliberare ovvero riformare *(non)* si possa, e se contra si facesse, non vaglia per essa ragione (11r, p. 27);

Et dominus Capitaneus et defensor teneatur et debeat quolibet mense preconicari facere semel per civitatem Florentie in locis solitis ordinamenta predicta *ne* aliquis a predictis seu aliquo predictorum se excusare valeat (ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, 40r) = E messere lo Capitano e difensore sia tenuto e debba ciascuno mese fare bandire una volta per la città di Firenze, ne' luoghi usati, gli ordinamenti predetti, *acciò che* alcuno da' predetti ovvero da alcuni di predetti *(non)* si possa scusare (40r, p. 99);

et quod comunia, universitates et magnates in quorum sunt fortia et districtu ipsas [vias et stratas] securas teneant et conservent *ne* alique robarie, violentie, iniurie aut dapna inferantur in eis (ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, 93v) = i comuni, università e grandi nela forza e distretto di quali sono tengano e conservino esse [vie e strade] sicure *acciò che* alcune ruberie, violentie, ingiurie ovvero danni *(non)* si facciano in esse (98r, p. 231);

Nec beneficium pacis vel aliquid aliud beneficium prodesse potest tali malefactori in aliquo *quin* omnia predicta prout dictum est executioni mandentur (ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, 100v) = Né il beneficio dela pace ovvero alcuno altro beneficio li possa fare pro a tale malfattore in alcuna cosa *che* tutte le predette cose come detto è ad executione *(non)* si mandino (105v, p. 248);

predictis occasionibus predicta non possit petere vel percipere vel regressum habere *nisi* prius omnibus creditoribus iamdictis de suis creditis integraliter fuerit satisfactum (ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, 124r) = per le predette cagioni le predette cose non possano addimandare ovvero ricevere ovvero rigresso avere, *se* im prima a tutti i creditori già detti di suoi crediti interamente *(non)* sarà sodisfatto (132r, p. 309);

nullus notarius vel scriba publicus vel privatus [...] pro dicto tali scribat vel faciat vel exerceat ubicumque, *nisi* ante omnia domini potestas vel executor [*sic*] ordinatorum iustitie comunis florentie pro tempore existentes sufficienter et idonee promictat et caveat et satsidet de stando et parendo mandatis eorum et eorum successorum de libris mille florenorum parvorum (ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, 170v) = niuno notaio publico ovvero privato [...] alcuna cosa per lo detto tale scriva ovvero faccia ovvero exerciti dovunque, *se* innanzi a ogni cosa a messere la Podestà ovvero allo Executore deli Ordinamenti dela giustitia del Comune di Firenze sufficientemente e idoneamente *(non)* prometta e sicuri e mallevi di stare, d'ubbidire e' comandamenti loro e di loro successori de livre mille di denari fiorentini piccioli (184v, p. 433).

Con un po' di coraggio si potrebbe insistere sulla coloritura senese o toscano-orientale di certe forme e di certo lessico, ma lo si farebbe soprattutto per amor di simmetria (e fors'anche di provocazione): come a Siena nel 1309-1310 il volgarizzatore era stato quel Ranieri di Ghezze Gangalandi, un fiorentino d'antica origine, ma bene acclimatato anche linguisticamente a Siena, così a

Firenze cinquant'anni dopo a tradurre le norme dello statuto del Capitano potrebbe essere stato un senese/aretino (?) che mostra però questa volta le caratteristiche del suo dialetto.

Tirando le somme, allora: no, non può essere lui, non può essere Andrea Lancia il volgarizzatore diretto dello statuto del Capitano; e lo si sapeva. E seppure ne ha sovrinteso la traduzione, lo ha fatto in genere con occhio lontano e disattento. Suggestiva l'ipotesi di Francesco Salvestrini⁴⁵ circa la collocazione nella seconda metà del secolo dello statuto del Capitano, ma direi riferibile caso mai al testimone e non al volgarizzamento, visto che la provvisione del 1356 è chiara nel riferirci che a questa data i codici contenenti la traduzione della compilazione erano già disposizione dei fiorentini. E certo all'autorità fiorentina di metà Trecento, che si accingeva a proseguire il lavoro di traduzione delle norme estendendolo a quelle successive agli statuti appena ricompilati, faceva politicamente comodo collegare nell'interesse quell'operazione a un nome noto e rispettato: ecco perché la provvisione del 12 settembre 1356 appena rammentata ci dice che il nostro notaio ha volgarizzato "in gran parte" gli statuti del 1355. Ma quel "in gran parte" si può dire ora con relativa sicurezza significa "all'incirca la metà", cioè il solo statuto del Podestà.

4. LE PAROLE

Ma il valore della compilazione per la storia della lingua non è dimezzato. Perché è nel loro complesso che gli statuti volgari del 1355 ci offrono un'immagine viva dell'evoluzione della lingua di Firenze e delle sue istituzioni, anche se talvolta certi caratteri sono diversi da quelli tipici della città: soprattutto per la ricchezza del lessico, sia dal punto di vista della quantità di parole – l'abbiamo detto poco sopra – sia dal punto di vista della "qualità". Non si tratta semplicemente di fare l'elenco delle prime attestazioni (e ce ne sono⁴⁶): l'operazione, anche se importante, certe volte può apparire stucchevole e fine a sé stessa, per periodi recenti o anche meno della nostra storia linguistica; l'occorrenza più antica è sempre subdolamente dietro l'angolo sia quando provenga da un testo che poi per la prima volta venga pubblicato, sia quando derivi da un documento edito, ma sfuggito allo spoglio; e alle volte si ha l'impressione di fare come Achille e la tartaruga. Quello che più conta, invece, è che con gli esempi degli statuti fiorentini si riescono talvolta a chiarire concetti e significati, e spesso anche a mostrare aspetti poco conosciuti della vita fiorentina di quasi sette secoli fa. Anticipiamo qualche spigolatura tra i

⁴⁵ Cfr. la parte introduttiva di Francesco Salvestrini in questo stesso volume.

⁴⁶ Nell'indice lessicale del terzo volume l'asterisco * indica che la parola o il significato sono nuovi o comunque meritano una considerazione particolare.

ricchi materiali forniti dagli statuti: il di più si troverà negli indici lessicali che corredano il terzo volume.

Arbitrio è parola dalla storia lunga, trae origine dal latino *arbitrium* e s'incontra in volgare fin dal Dugento.⁴⁷ Sta in genere per 'autorità, potere', ma anche – soprattutto nelle fonti statutarie come la nostra – per 'potere discrezionale' che un magistrato usi per commisurare in concreto una sanzione o una prestazione. Nulla di nuovo dunque nell'*incipit* della prima rubrica del terzo libro dello statuto del Podestà che attribuisce in generale al podestà il potere giurisdizionale: «Messere lo Podestade della cittade di Firençe abbia *arbitrio* in conoscendo et procedendo in homicidii et magagne di membri, fedite enormi di volto fatte con alcuna generatione d'arme, d'onde sangue uscìe, in assessini et in coloro che faranno offendere per assessini [...]» (123r, p. 295). Ma il potere di quel magistrato è anche un altro, più specifico perché all'occorrenza potrà modulare la sanzione da irrogarsi in concreto: chi recherà offesa a colui che va, sta o ritorna da un consiglio del Comune di Firenze «sia condannato ad *arbitrio* di messer la Podestade, ma non in minore pena che si contegna nello statuto del detto Comune» (123v, p. 296). La novità, cioè il chiarimento, viene subito dopo, perché lo statuto continua: «Et sia tenuto il predetto Podestade, dove non àe *arbitrio*, d'osservare le parole dello statuto sì come elle giacciono» (*ibidem*), facendo capire all'interprete di questo e degli altri statuti che quando il podestà in particolare esercitasse l'*arbitrio* 'potere discrezionale', poteva prescindere dal significato letterale delle norme.

Battaglia vorrà dire senz'altro e spesse volte nei nostri statuti 'scontro campale tra eserciti',⁴⁸ ma talvolta assume anche un significato diverso, meno diffuso, che si riferisce a una peculiarità, non so se soltanto fiorentina. È lo scontro fatto anche per gioco tra squadre contrapposte che s'affrontavano appunto con mazze, pugni o sassi. Attività, forse meno violenta dello scontro tra due eserciti, ma comunque estremamente pericolose per l'ordine pubblico; e infatti l'autorità politica le vieta (già nello statuto del Podestà del 1325, ma solo a proposito degli scontri con le mazze): «E che neuno [...] giuochi o combatta nella cittade di Firenze alle pugna o alle pietre o getti pietre in quello giuoco o a quello giuoco o *battaglia* o stea o dimori a vedere quello giuoco o *battaglia*» (131r, p. 314). Con scarsi risultati tuttavia, come spesso accade alle norme che cercano di impedire tradizioni consolidate. Chi si trovasse oggi a passare per via di Santa Lucia, e non fosse troppo compreso nelle proprie preoccupazioni tanto da tenere lo sguardo alla giusta altezza, potrebbe essere attirato da un'iscrizione su una pietra rimurata accanto alla facciata della chiesa di Santa Lucia sul Prato: «Imperator ego vici proeliando lapidibus. Anno Do-

⁴⁷ Cfr. TLIO, s.v.

⁴⁸ Così ad esempio nello statuto del Podestà: «s'egli non morisse in *battaglia* o per cagione di dividere alcuna mischia o zuffa nella cittade o nel distretto di Firenze» (6r, p. 20).

mini MDXCIV». ⁴⁹ Ricorda appunto il vincitore tardo-cinquecentesco di una battaglia di sassi, l'imperatore del Prato, il capo di una delle *potenze*, «brigade di persone adunate insieme tra la plebe per sollazzo» ⁵⁰ particolarmente attive nel periodo di carnevale e a Calendimaggio, le iniziative delle quali spesso si concludevano con pericolose sassaiole. A dimostrazione che ancora più di due secoli dopo i nostri statuti quella pratica era ancora viva e vitale.

Alle volte i dizionari s'ingannano o – meglio – sono imprecisi, anche quando hanno il merito di pescare un contesto dal significato interessante. *Giustiziare* è attestato fin dal Dugento con il valore di 'uccidere in esecuzione di una condanna a morte' tanto in fonti letterarie, tanto in documenti della pratica del diritto. ⁵¹ Sicché i compilatori della quinta impressione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* dovettero rimaner colpiti quando, spogliando il manoscritto dello statuto del Capitano, s'imbattono in un passo in cui il verbo assumeva un significato meno comune, anche se sempre legato all'amministrazione della giustizia, e si affrettarono a inserirlo nel dizionario: «Tali debitori [...] sieno costretti cum varie generationi di tormenti, e sieno *giustiziati* a volontà dela Podestà di Firenze overo del Capitano infine a tanto che essi averanno sodisfatto a' creditori loro» (126r, p. 294). Scrissero al § II della voce *giustiziare*: «Si usò per condannare a qualsivoglia altra pena corporale, secondo giustizia». In realtà qui non si tratta tanto di condannare a una pena, semmai di sottoporre ai tormenti, di seviziare per ottenere l'adempimento di un'obbligazione. ⁵² Il significato non è attestato dal TLIO né nello statuto fiorentino, né in altre fonti.

Del resto la violenza come strumento giudiziario per costringere all'adempimento poteva rivolgersi anche alle cose, prima ancora che alle persone. Che parole come *guastamento*, *guasto*, *guastare* potessero indicare il 'danno' o il 'dan-

⁴⁹ *Guida di Firenze e d'altre città principali della Toscana*, Firenze, presso Gaspero Ricci, 1820, pp. 288-289: «Erano in questa Chiesa [di Santa Lucia sul Prato] alcuni sepolcri degl'imperatori così detti delle potenze, o allegrezze popolari della città di Firenze, sopra le quali scrisse un'operetta Domenico Manni, che furono poi abolite come pericolose le potenze, e in occasione di risarcimenti anche i sepolcri ed uno solo di macigno era rimasto fino ai nostri giorni, che sporgeva alquanto fuori dal muro della facciata, che nel risarcimento modernamente fatto della medesima fu tolto, ed in luogo di esso fu collocato un marmo coll'antica iscrizione e coll'arme di sei monti, e sopra di essi l'iscrizione copiata dall'antica che dice: Imperator ego vici proeliando lapidibus. Anno Domini MDXCIV».

⁵⁰ *Vocabolario degli Accademici della Crusca. Quarta impressione*, in Firenze, appresso Domenico Maria Manni, 1729-1738, in 6 voll., s.v., § III. Cfr. D. ROSENTHAL, *The genealogy of empires: ritual politics and state building in early modern Florence*, in *I Tatti studies in the Italian renaissance*, vol. VIII, 1999, pp. 197-234: 209, nota 41; ID., *Il carnevale e le politiche di pace nella Firenze del Cinquecento*, in *Le destin des rituels: faire corps dans l'espace urbain, Italie-France-Allemagne = Il destino dei rituali: faire corps nello spazio urbano, Italia-Francia-Germania*, Roma, École française de Rome, 2008, p. 160.

⁵¹ Ampia documentazione nel *Vocabolario degli Accademici della Crusca. Quinta impressione*, cit., nel GDLI, e anche nel TLIO, s.vv.

⁵² Imprecisi anche il REZASCO, s.v., § III, e il GDLI, s.v., § 2, che riprendono il passo sotto la definizione, rispettivamente, di 'torturare' e di 'sottoporre a pena corporale, torturare'.

neggiare', o la 'distruzione' e il 'distruggere' inflitti come sanzione non sarebbe cosa poi da rimarcare, perché la lessicografia ne fornisce molti esempi fin dal XIII secolo o, per *guastamento*, dal quarto decennio del secolo successivo.⁵³ Invece l'uso – simile a quello appena visto di *giustiziare* – del danneggiare per costringere al pagamento dell'obbligazione si precisa in modo particolare nello statuto del Podestà: «la Podestà et li suoi giudici siano tenuti contro a quello cotale procedere, così in *guastando* come in piglandolo, a voluntade del creditore et di coloro che dovranno ricevere» (71r, p. 171); «Et se sarà fatto contro, sia costretto in persone et in avere et per *guastamento* di beni et per qualunque altro modo elli, et ciascuno suo congiunto per linea masculina» (46r, p. 116); e addirittura il danno poteva servire come strumento di notifica: «lo iudice [...] faccia richiedere il debitore [...] alla casa et alla chiesa et a' vicini che infra 'l terzo die vegna a rispondere di ragione al'adomandatore; et ancora nella casa dello debitore richiesto faccia *guasto* sì che manifestamente apparisca» (66r, p. 159).

E, naturalmente, qualche parola compare per la prima volta negli statuti del 1355. Ad esempio *portareca* al molino, cioè 'chi porta al mulino il grano e riporta indietro la farina macinata', secondo l'accezione antica di *recare* «condurre da luogo a luogo; ma si dice di quelle cose che si avvicinano dove noi siamo».⁵⁴ Attestata secondo i dizionari dal Sacchetti delle *Rime* con il valore più ampio di 'messo',⁵⁵ lo statuto del Capitano usa la voce con il significato che si direbbe originario: «Mugnai e loro discipoli overo *portareche* al molino [...] sieno tenuti [...] comparere dinançi a' detti ufficiali overo loro notaio e giurare d'osservare l'infrascritti statuti i quali pertengono a lloro» (18v, p. 45). Si trattava comunque di una parola che doveva essere in circolo da tempo, per quanto non documentata in testi volgari, considerato che è presente anche nella rubrica corrispondente dello statuto latino e anche nello statuto del Biado del 1348, parimenti in latino, dal quale la rubrica è ripresa per essere inserita nella ricompilazione del 1355:⁵⁶ tipico caso di un vocabolo del latino medievale costruito sul calco di uno volgare.

⁵³ TLIO, s.vv.

⁵⁴ TOMMASEO, s.v.

⁵⁵ TLIO, s.v.: «Quante minacce ha' fatte con novelle / per farti udire spesso al *portareca* / acciò che l'altru' sangue torni in pelle! / preso ha ciascun l'ardire perché, moceca, / viltà mostrasti tra tante donzelle / ch'ognuna ha fatto la tua fama bieca» (FRANCO SACCHETTI, *Il libro delle rime*, a cura di F. Brambilla Ageno, Firenze, Firenze-Melbourne, Oschki-University of West Australia press, 1990, p. 225; cfr. GDLI, s.v., §§ 1 e 2.

⁵⁶ ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, 19r: «Molendinari et eorum discipuli seu *portareche* ad molendinum [...] teneantur [...] comparere coram dictis offitilibus vel eorum notario et iurare observantia infrascriptorum statutorum»; così anche nello statuto del Biado: *Statutum bladi Reipublicae florentinae* (1348), edizione critica ed introduzione storica di G. MASI, Milano, Società editrice «Vita e pensiero», 1934, p. 78. Sull'inserimento delle rubriche dello statuto del biado in quello del Capitano del 1355 si veda la parte introduttiva di Lorenzo Tanzini in questo stesso volume.

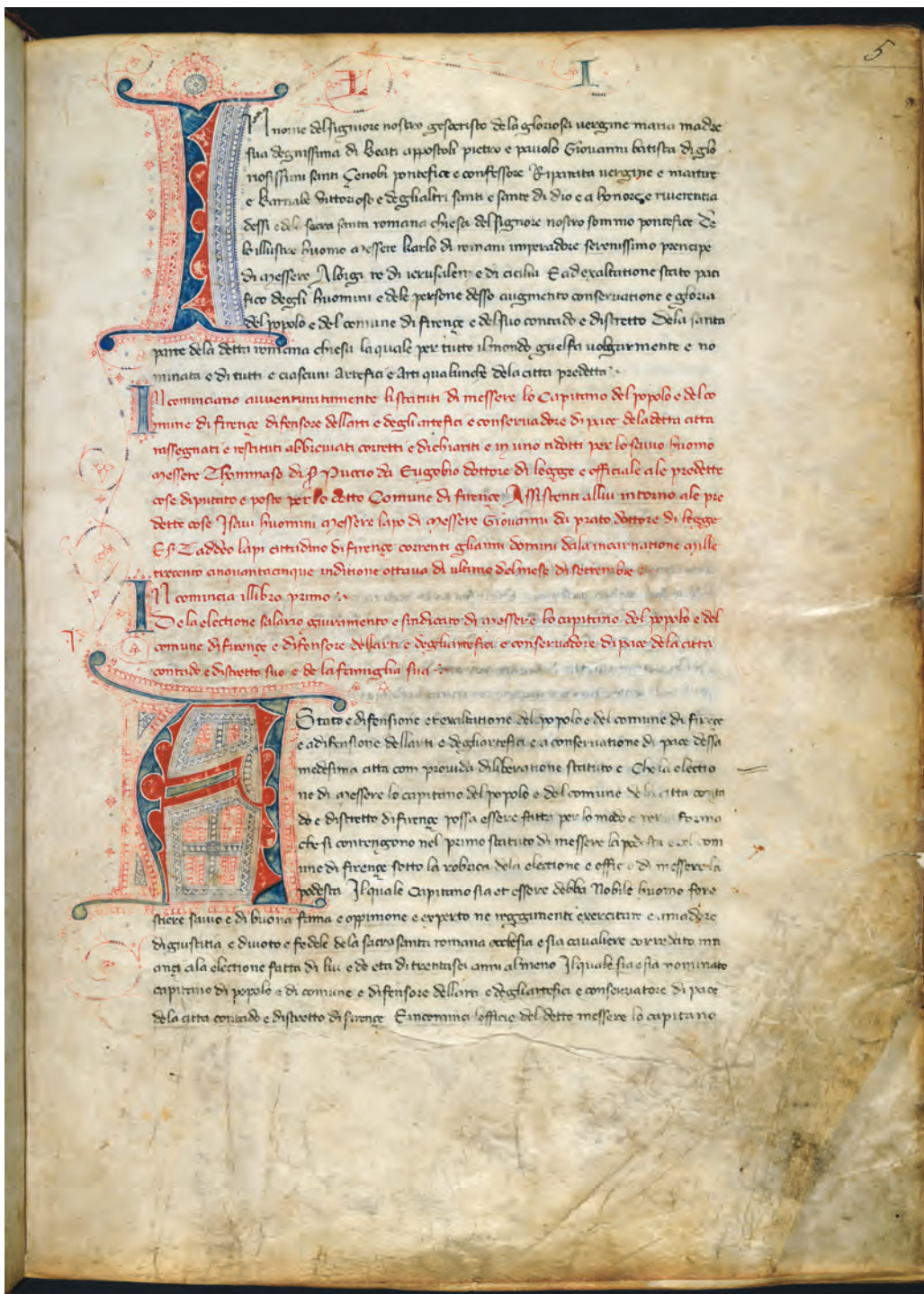
Altre volte è il latino che arriva addirittura dalle fonti giuridiche romane a influenzare prepotentemente il volgare statuario. E basta un'espressione per richiamare un istituto elaborato dalla sapienza giuridica romana e poi ripreso da quella altrettanto fina del medioevo. Si tratta di difendere chi abbia agito per una compagnia commerciale, poi fallita, anche nel caso in cui non avesse ricevuto un esplicito incarico, e lo statuto del Capitano accanto al *procuratore*, al *fattore* e al *discepolo* estende la tutela infatti anche al *gestore di fatti*: «Niu-no procuratore, fattore e *gestore di fatti* ovvero discepolo d'alcuna compagnia [...] possa in qualunque modo essere molestato, gravato, arrestato, costretto, exacto ovvero in alcuno modo convenuto [...], se no· ala per fine fatta la dichiarazione per cinque consiglieri ovvero ufficiali del'università de' mercatanti dela città di Firenze [...] esso tale debito in tutto ovvero parte alcuna dovere essere pagato per esso tale procuratore ovvero *gestore di fatti*, discepolo ovvero fattore» (133v-134r, p. 313). *Gestore di fatti* traduce il *negotiorum gestor* della rubrica corrispondente dello statuto latino:⁵⁷ cioè quella figura creata dal pretore romano e poi elaborata dai giuristi a proposito di colui che, senza avere ricevuto un incarico espresso, intraprende la gestione di un affare altrui, con ciò assumendo l'obbligo di portare a compimento l'affare intrapreso e di trasferirne gli effetti in capo all'interessato, al tempo stesso acquistando il diritto di vedersi rimborsate le spese, risarciti i danni eventualmente subiti e di essere liberato dalle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.⁵⁸ Non trovo altri *gestori di fatti* con queste caratteristiche nelle fonti dell'italiano antico che la banca dati del già citato TLIO consente di consultare.⁵⁹

Piccole cose, tutte queste: ma testimoniano l'importanza della compilazione fiorentina di metà Trecento per la storia della nostra lingua, giuridica e non. Molto altro i perditempo sensibili alle questioni di storia e di lingua potranno trovare nell'indice lessicale contenuto nel terzo volume di questa edizione, e speriamo che ne rimangano soddisfatti.

⁵⁷ ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, 125v: «nullus procurator, factor, *negotiorum gestor* seu discipulus alicuius sotietatis [...] possit quoquo modo molestari, gravari, arrestari, cogi, exigi vel aliquid conveniri [...], nisi demum declaratione facta per quinque consiliarios seu officiales universitatis mercatorum civitatis Florentie [...] ipsum talem debitum in toto vel parte solvi debere per ipsum talem procuratorem vel *negotiorum gestorem*, discipulum vel factorem».

⁵⁸ Cfr. Dig. 3, 5 *De negotiis gestis*; Dig. 49, 1, 24, pr.: «*Negotiorum gestor* vel tutor vel curator bona fide condemnati appellaverunt et diu negotium tractum est: quesitum est [...]» (Scevola); Cod. 2, 18, 24: «Si quis nolente et specialiter prohibente domino rerum administrationi earum sese immiscuit, apud magnos auctores dubitabatur, si pro expensis, quae circa res factae sunt, talis *negotiorum gestor* habeat aliquam adversus dominum actionem» (a. 530).

⁵⁹ <http://tlioweb.ovi.cnr.it>.



Tav. I. ASFi, Statuti del comune di Firenze 13, c. 5r (Statuto del Capitano). Su concessione del Ministero della Cultura / Archivio di Stato di Firenze.

come disopra si dice tutto istempo che diuere e diuare debba l'offitio degli officiali fu
quali queste corti cose sodinasieno trattassensì parlamentassensì ouero si confessasseno
e anche per esso maggiore o uero minore tempo per lo quale istagioni priori dell'art e con
salerue disquisita iquali per lo tempo fuuamo comandauamo essere tenuto segreto
E di apo casimo dinotari disignoi priori ouero del comune prebette il quale fura pe
sente adetti consigli parlamentari ouero trattati ouero adalcimo dessi per seruire quelle
cose le quali nele prebette cose ouero alcuno desse si confessasseno si tenuto e debba serro
pena di cento liure di denari fiorentini piccioli seruire nel libro nelquale serueua
ouero seruire donera i consigli o uero iurisdiciori sopradetti ouero alcuno dessi tutti
nomi e pronomi di tutti e ciaschui quelli iquali fuuamo presentati a questi corti consigli
parlamentari trattati ouero adalcimo dessi :

Innoine di cristo Am.

Dello pect e cose pumiche e d'extraordinary e ardui ^{de fidele} fatti fare. Vmbria

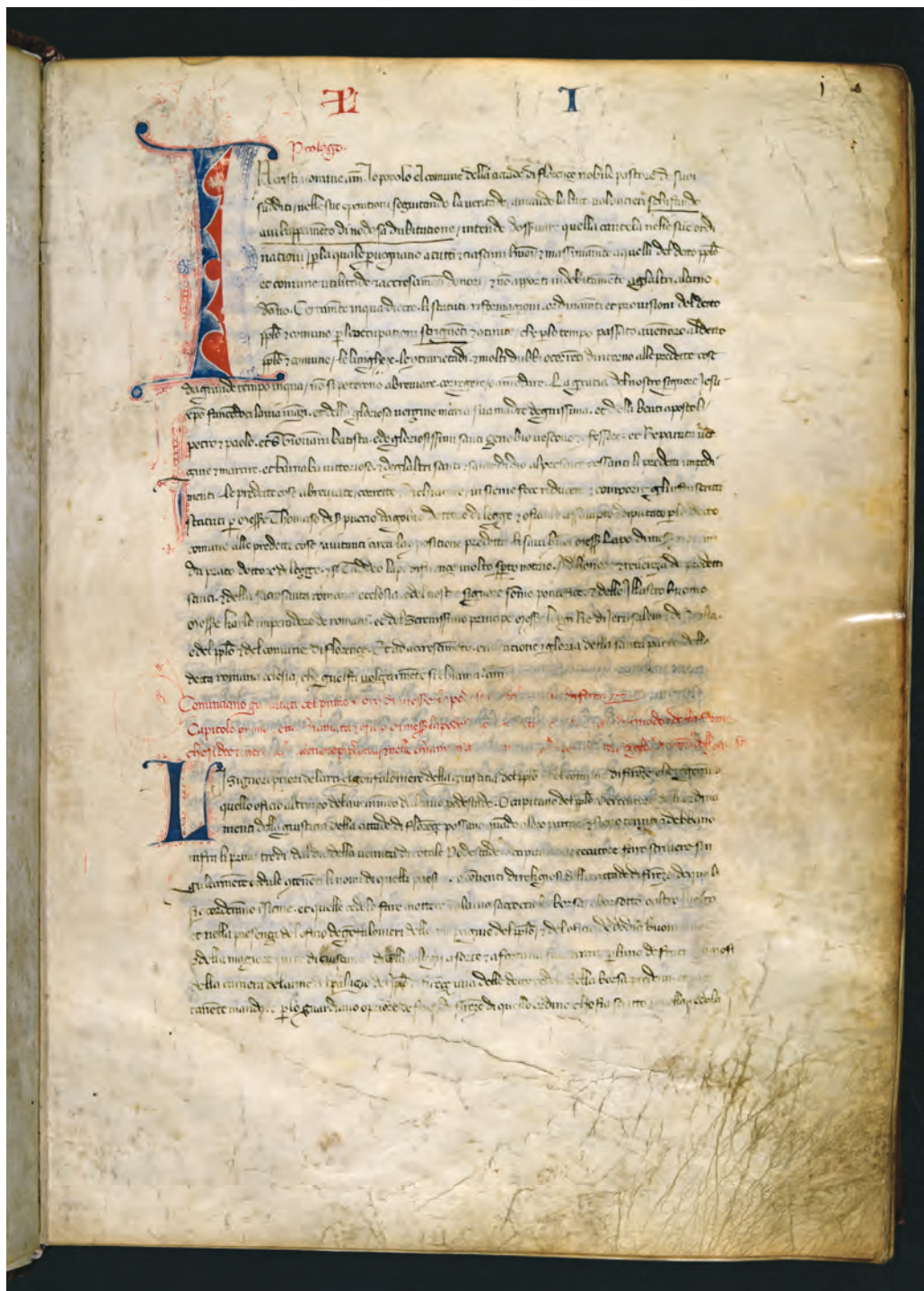
poveri uolte auerisse di uicattare dalcuno fosse generale o uero speciale causalata tutta
 ouero andati per lo comune di firenze che debba essere fatta per proprio mouimento
 del comune ouero astringa dalcuno Equante uolte si trattasse di postura compositione
 patti compignia ouero sottoia che si debba fare per lo comune di firenze cum alcuno si-
 gnore prencipe o uero barone per qualunque nome sia appellato o uero cum alcuno alca-
 nista castello ualla uicuersita ouero alcuna altra persona O uero de alcune spese si douessero fare
 dela pecunia del comune di firenze ouero alcuna altra cosa si trattasse che uariet fanghesi o
 uero giuue si signori priori e gonfaloniere di giustitia e aloficio di dda buoni huomini
 ouero quando stimulasseno ouero si tollessero alcun statuto del popolo ouero del comune di fir-
 enze alofferuatione di quali fosse tenuto la pedesta Capimmo ouero priori dellarti e gonfalo-
 niere di giustitia cum questa solennita si proceda e debba Che signori priori e gonfaloniere
 di giustitia uuali per lo tempo lauano puma meafestisi e poi insieme cum officio di dda
 buoni huomini deliberino al pssero scrittumto ale faue nere e bianche se tale fatto sopra il qua-
 le uogliano procedere e pcedere sia utile per lo comune di firenze e sia utile essere tenuto con
 siglio del popolo e del comune di firenze sopra esso o no. E se deliberato o uinto sara per essi
 ouero sia dda priori e gonfaloniere E anche impuma per essi insieme dolo dloficio di dda
 signori dda si ponga in consiglio del popolo di firenze ne quale hah essere present il nu-
 mero di collegi capituidini e consighieri uuali e come si contiene nelo statuto posto sotto
 la uicizia dela electione di consighieri del popolo e del comune di firenze E se per due parti
 di consighieri del detto consiglio present uinto sara ale faue nere e bianche esso fatto
 essere utile e essere utile sopra esso essere proceduto subseguentemente si ponga a consiglio
 del comune di firenze e de mettere la pedsta ma che in uotomelimo di non si faccia il con-
 siglio del popolo e del comune di firenze e di mettere la pedsta E incasiamo dda consighi-

L

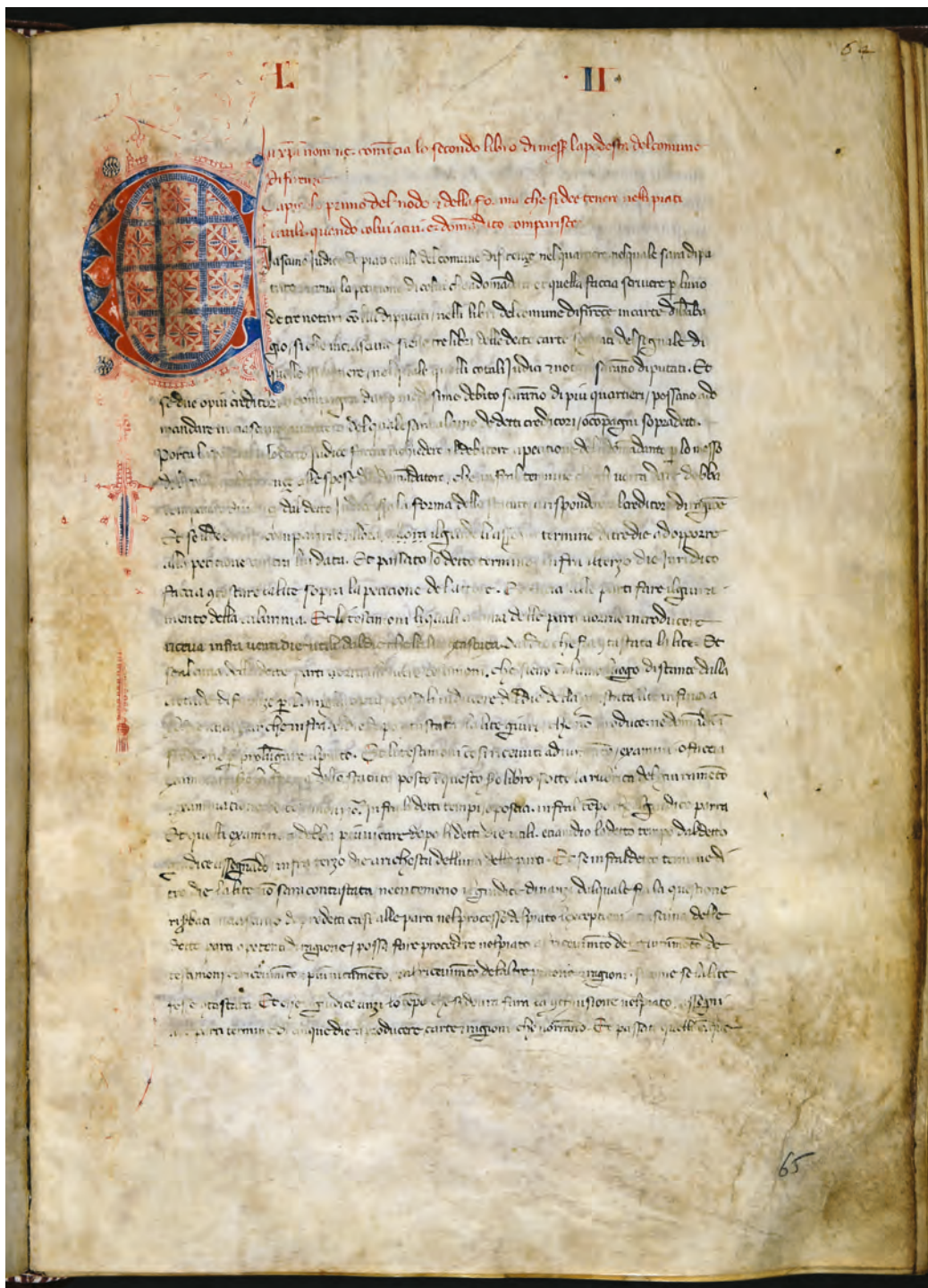
III

In nome di cristo Amen.
 Commencia libro quarto degli statuti di a' d'essere le Capitano
 Del modo e de la forma d'essere agliu peggionati del Comune di Firenze

E presi e degliu peggionati del Comune di Firenze l'offerta o uero lo rilasciamento fine non si possa per alcuno modo o uero cagione se non tre uolte l'anno. Cio e nella pasqua dela re surrezione del signore nostro gesu Christo. Nola natuita del signore E nella festa o uero uigilia del beato Giovanni batista del mese di giugno. Cio e di coloso che per sei mesi allora po rrim passan innanzi al tempo di questa cotale offerta che si deb ba fare dale peggioni sieno affitti. Eche pace abbiano stando l'assenza de a' d'essere del Comune di Firenze dele ingiurie dele singulari persone nel l'and o uero condemagione de le quale se facesse l'offerta nominatamente ce passasse doue fosse ingi uria di singulare persona. Et la se fosse ingiuria del comune di Firenze allora senza pace fare si possa tale offerta. Eche cotale che debbano essere si offerti e rilasciati dale peggioni insino ala chiesa di santo Giovanni batista le mitre portare debbano in capo nele quagti feriti sieno li nomi e sepanomi loro. E esse mitre nela chiesa predetta debbano rima nere e essere poste nell'uzo nel quale li maggiori ceti offerti dela detta chiesa di santo Gi uanni si pongono. E nessuno possa essere offerto se none una uolta in tutto el tempo dela sua uita. Saluo che se l'offerta una uolta per alcuna o uero per alcune cagioni dopo essa offerta fosse state rimesse o uero fusse rimesso nela peggione p' alcuna cagione per la quale al tempo d'essi offerta raccomandato o uero distenuto fusse nela peggione e p'ora acquistasse il beneficio de l'offerta per altra cagione per la quale fusse rimesso possa essere offerto per essa altra cagione. Non obstante che altra uolta offerto fosse stato. Eche la predetta el Capitano cirino che la detta offerta la quale fine si debba nela festa o uero uigilia di santo Giovanni si faccia nela uigilia del beato Giovanni predetto. Eche neuno possa per una offerta dale peggioni essere rilasciato il quale fusse distenuto uic per debito senza licentia di colui per au fusse distenuto. Saluo che per debito di venticinque liure di fiorinelli piatoli o uero di und' ingui. Eche n'uno di grandi possa essere offerto il quale fusse condannato p' alcuna offesa fatta in persona o uero cost' alcuno popolano del tempo degli ordinamenti dela giusti tia fatti inqua secondo la forma de detti ordinamenti. O uero per o che no abbia pagato al comune di Firenze la condemagione del consueu che auesse commesso maleficio per lo quale fus se tenuto di pagare secondo la forma di detti ordinamenti. E che ale predette offerte che si deb bano fare debbano essere eletti per li signori Priori e Gonfalonieri di giustizia quindici di almeno innanzi al tempo de l'offerta che si debbia fare otto Officiali Cittadini di Firenze due cio e per ciascuno quartiere dela detta citta de quali Officiali notaro sieno e esser debbano



Tav. IV. ASFi, Statuti del comune di Firenze 19, c. 1r (Statuto del Podestà).



Tav. VII. ASFi, Statuti del comune di Firenze 19, c. 65r.

STATUTO DEL CAPITANO DEL POPOLO

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

LIBRO PRIMO

| 1r |

Nel nome di Dio amen.

Infrascritte sono le rubriche del primo libro di messere lo Capitano.

- i. Dela electione, giuramento e sindacato di messere lo Capitano del Popolo e del Comune di Firenze e difensore dell'arti e degli artefici e conservadore di pace dela città, contado e distretto suo e dela famiglia sua, rubrica.
- ii. Di giudici e notari di messere lo Capitano, rubrica.
- iii. Di nomi di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia che debbano essere scritti e del notaio loro e che debbano essere registrati in due libri.
- iiii. Degli ufficiali extraordinari e del divieto loro e dela materia loro.
- v. De' salari degl'infrascritti notari, rubrica.
- vi. Di nomi degli ufficiali che debbano essere scritti in uno registro, rubrica.
- vii. Degli ufficiali i quali debbano essere eletti sopra gli approvamenti e le correctioni degli statuti dell'arti, rubrica.
- viii. Che nele terre e castella le quali sottostanno al comune di Firenze non possa essere podestà overo castellano nel seguente anno dela casa dela Podestà passato.
- viiii. Di vietare la podestà e il vicario in contado.
- x. Che non si faccia capanna di paglia overo pagliaio, se no· come di sotto si contiene.
- xi. Dela pena di quelli che mura sopra le mura d'alcuno castello del contado di Firenze, rubrica.
- xii. Che niuna fornace nela quale si cuochano vasa di vetro si faccia nel contado di Firenze se no· nel'alpi.
- xiii. Degli ufficiali dela Camera che non debbano essere gravati per la Podestà overo per lo Capitano.
- xiiii. Dela electione, officio, salario e cognitione di quattro ufficiali dela biada, rubrica.
- xv. Del pagamento dele dritture dele querimonie, rubrica.
- xvi. Che gli ufficiali sieno tenuti di rassegnare a' successori la pecunia che sarà pervenuta ale mani loro, rubrica^a.
- xvii. De' salari che si debbano torre per li notari di detti ufficiali, rubrica.
- xviii. Di bandi che si debbano mandare per l'officio di Quattro dela biada, rubrica.
- xviii. Dele scritture del detto officio che si debbano avere, rubrica.
- xx. D[i] rifare le vie e ponti, rubrica.
- xxi. Di non comperare grano per portare fuori del contado, rubrica.

^a A margine destro manica tracciata da mano posteriore.

- xxii. Che il grano non si venda fuori dela piacça, rubrica.
- xxiii. Che l'officio di Quattro dela biada possa provedere sopra l'abbondança dela victuaglia, rubrica.
- xxiiii. Di non portare vittuaglia fuori dela città e contado di Firençe, rubrica.
- xxv. Di non mescolare il giogl[i]o col grano, rubrica.
- xxvi. Di non ripresentare il grano per altra persona che per quella di cui sarà, rubrica.
- xxvii. Che ' portatori non portino fuori dela piacça oltra due staia di grano, rubrica.
- | 1v |
- xxviii. Di non comperare oltre a due staia di grano, rubrica^a.
- xxviii. Di non mandare il grano a casa del fornaio, rubrica^b.
- xxx. Di non vendere li scampoli del grano, rubrica.
- xxxi. Di non vendere la farina, rubrica.
- xxxii. Di non gravare per ripresaglia quelli che rechano il grano, rubrica.
- xxxiii. Di non guidare overo accompagnare i conduttori dela vittuaglia fuori del contado, rubrica.
- xxxiiii. Di non impedire quelli che recha vittuaglia, rubrica.
- xxxv. Di non comperare grano più che ne bisogni comperare per la sua famiglia, rubrica^c.
- xxxvi. Di non legare bestie nela piacça d'Orto Sam Michele, rubrica^d.
- xxxvii. Che quelli che conducono il grano portino esso nela piacça.
- xxxviii. Di non comperare oltra due staia di castagne, rubrica.
- xxxviii. Di non comperare grano overo biado, orço nela piacça per cagione di rivendere.
- xl. Che ' rettori di popoli non lascino portare divieto, rubrica.
- xli. Che ' barchaiuoli mallevino, rubrica.
- xlii. Del giuramento di mugnai, rubrica.
- xliii. Di restituire il grano dato a macinare, rubrica^e.
- xliiii. Che ' mugnai non comprino nela città^f.
- xlvi. Di non torre oltra tre libbre di grano per istaio, rubrica.
- xlvi. Che ' mugnai portino la statea, rubrica^g.
- xlvi. Di quelli che ritengono crusca nele loro molina e altre cose, rubrica.
- xlvi. Di riportare la farina d'esso medesimo grano il quale si dà.
- xlvi. Che ' mugnai non portino alcuna cosa di di Pasque e feste, rubrica.
- xlvi. Di fornai e panattieri e di fare il giuramento loro e mallevoria, rubrica.
- l. Di pesi che debbano essere ordinati, rubrica.
- li. Che ' panattieri o fornai non comperino grano nela piacça.
- li. Di fare il pane [a pe]so^h, rubrica.

^a Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^b *Idem c.s.*

^c *Idem c.s.*

^d *Idem c.s.*

^e *Idem c.s.*

^f *Idem c.s.*

^g *Idem c.s.*

^h a pe-evanito e ricalcato da mano posteriore con inchiostro bruno.

- [LI]II^a <LIII>. Di no[n] dire che il pane sia d'altrui, rubrica.
 [LIII]I^b <LV>. Di tenere il segno a casa del fornaio.
 [LV]^c <LVI>. Di non ritenere pane di fornai in casa altrui, rubrica.
 [LVI] <LVII>. Di non dire che il pane del panattiere sia suo.
 [LVII] <LVIII>. Di non brancicare il pane e che si tenga il bastone, rubrica.
 [LVIII] <LVIII>. Di tenere il pane vendareccio palesemente, rubrica.
 [LVIII] <LX>. Del salario che si debba torre per li fornai per la cocitura del pane e altre cose.
 [LX] <LXI>. Di cuocere la carne nel forno, rubrica^d.
 [LXI] <LXII>. Di mendare il danno fatto per li fornai e di no· scaldare cum sansa.
 [LXII] <LXIII>. Di cuocere il pane doppo la Pasqua, rubrica. | 2r |
 LXIII <LXIII>. Che i fornai non si possano raunare in alcuno luogo, rubrica.
 LXIII <LXV>. Dela balia di detti ufficiali contra fornai.
 LXV <LXVI>. De' trecchoni e trecche e di fare il loro giuramento, rubrica.
 LXVI <LXVII>. Di non comperare nela città di Firenze overo presso a sei miglia polli e altre cose.
 LXVII <LXVIII>. Di non comperare frutti se no· nela città, rubrica.
 LXVIII <LXVIII>. Di non comperare polli e simiglianti [cose] i[n]nançi nona^e.
 LXVIII <LXX>. Di non vendere starne e simiglianti cose se non per certo precço, rubrica^f.
 LXX <LXXI>. D'ordinare i pregi sopra volatili e salvaggine^g.
 LXXI <LXXII>. Che le vendite e le compre le quali si debbano fare per le trecche si faccino piuivamente e apertamente.
 LXXII <LXXIII>. Di non comperare frutti innançi a ora nona, rubrica^h.
 LXXIII <LXXIII>. Di non vendere noci, rubrica.
 LXXIII <LXXV>. Di non stare a comperare polli e simiglianti cose fuori dela città presso a sei migliaⁱ.
 LXXV <LXXVI>. Di non portare uve acerbe.
 LXXVI <LXXVII>. Di non vendere uve di vigna.
 LXXVII <LXXVIII>. De' pescivendoli, rubrica.
 LXXVIII <LXXVIII>. Di portare i pesci a luogo diputato e di non trarre, rubrica.
 LXXVIII <LXXX>. Di scaricare i pesci in luogo diputato, rubrica.
 LXXX <LXXXI>. Di non ritenere pesci in casa sua sença licentia del' ufficiale, rubrica.
 LXXXI <LXXXII>. Del pregio di pesci.

^a Numero parzialmente cancellato a causa di una lacerazione, poi reintegrata, della pergamena. Sul nuovo frammento di supporto unito alla c. il numero è corretto in .53. da mano posteriore, così come le cifre seguenti fino alla, rubrica .62., mantenendo però l'errore di una unità nella successione degli articoli.

^b Numero parzialmente cancellato c.s.

^c Numero completamente cancellato c.s.

^d Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^e Idem c.s.

^f Idem c.s.

^g Idem c.s.

^h Idem c.s.

ⁱ Idem c.s.

- LXXXII (LXXXIII). Di non vendere pesci per altro luogo che sieno, rubrica.
 LXXXIII (LXXXIII). Di non fare compagnia cum forestiere, rubrica.
 LXXXIII (LXXXV). Di non rivendere i pesci crudi comperati ad alcuno, rubrica.
 LXXXV (LXXXVI). Di non vendere pesci, se non per quelli di cui sono^a.
 LXXXVI (LXXXVII). Che a niuno desco overo pancho dove si vendono pesci salati ardisca stare se no· uno solo, rubrica.
 LXXXVII (LXXXVIII). Di non rinchiudere i pesci in alcuno vivaio.
 LXXXVIII (LXXXVIII). Di becchari e dela loro malleveria, rubrica.
 LXXXVIII (LXXXIX). Che si venda la carne per giusto pregio e altre cose, rubrica.
 LXXXIX (LXXXX). Di non vendere pecora fra la ghirlanda di mercato.
 LXXXXI (LXXXXII). Di tenere la testa dela bufala in su il desco quando si vende la carne dela bufala.
 LXXXXII (LXXXXIII). Di non vendere le bestie morte di propria infermità, rubrica.
 LXXXXIII (LXXXXIII). Di non bandire che la carne si venda, rubrica.
 LXXXXIII (LXXXXV). Di non scorticare nele vie, rubrica.
 LXXXXV (LXXXXVI). D' avere la fognia, rubrica.
 LXXXXVI (LXXXXVII). Di [n]on gettare le cose dentro dele bestie nela via, rubrica.
 LXXXXVII (LXXXXVIII). Che gli [of]f[i]ciali possano ordinare i pregi e pesi, rubrica. | 2v |
 LXXXXVIII (LXXXXVIII). Di pagliaiuoli e dela loro malleveria, rubrica.
 LXXXXVIII (C). Di non comperare paglia fra quattro miglia, rubrica.
 C (C). Di fare buone some e di buona paglia, rubrica^b.
 CI (CI). Dela misura e del peso dele legna^c.
 CII (CIII). Di non comperare legna overo carboni per rivendere, rubrica.
 CIII (CIII). Di concedere la licentia di portare oglio.
 CIII (CV). Che le sententie abbino executione, rubrica.
 CV (CVI). Del giuramento di casciauoli e degli oliandoli, rubrica.
 CVI (CVII). Che gli oliandoli sottostieno al' ufficio di detti Quattro, rubrica.
 CVII (CVIII). Che gli oliandoli vendano buono olio e carne, rubrica.
 CVIII (CVIII). Di vendere buone candele di sevo, rubrica.
 CVIII (CX). Che l' oliandolo non possa avere in contado oltra quattro orcia d' oglio, rubrica^d.
 CX (CXI). Che niuno tenga olio d' oliandolo, rubrica.
 CXI (CXII). Del' ufficio e cognitione contra le lavandaie e tessitrici, rubrica.
 CXII (CXIII). D' avere le statee e misure dela loro materia, rubrica^e.
 CXIII (CXIII). D' avere le balance segnate, rubrica^f.
 CXIII (CV). De' lastraiuoli e fornacciarì e altre cose e dela malleveria d' essi medesimi, rubrica.
 CXV (CVI). Che ' lastraiuoli e fornaciari e maestri di pietra sottostieno al' ufficio di Quattro ufficiali, rubrica.

^a Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^b *Idem c.s.*

^c *Idem c.s.*

^d *Idem c.s.*

^e *Idem c.s.*

^f *Manicula a margine sinistro di mano posteriore.*

- cxvi (cxvii). Di non comperare overo vendere vino mosto sotto non diterminato pre-
gio, rubrica.
- cxvii (cxviii). De' ventraiuioli e che sieno tenuti di fare, e di quelli i quali fanno i mor-
tadelli, rubrica.
- cxviii (cxviii). Di fare buone cose da mangiare, rubrica^a.
- cxviii (cxx). Di non vendere una maniera di cose da mangiare per l'altra.
- cxx^b (cxxi). Che le cose da mangiare si lavino e nettinsi, rubrica.
- cxxi (cxxii). Che ' tavernieri vendano pesci cotti fresci, rubrica^c.
- cxxii (cxxiii). Che ' lasagnari malle vino, rubrica.
- cxxiii (cxxiii). Che quelli che vendono la fava vendano essa fresca, rubrica^d.
- cxxiii (cxxv). Di non vendere figatelli, rubrica^e.
- cxxv (cxxvi). Di non dire villania agli ufficiali, rubrica.
- cxxvi (cxxvii). Che gli exactori dela pecunia per li ponti e ponticelli sieno tenuti dare
in scritti i fatti loro^f.
- cxxvii (cxxviii). Che lo Executore cerchi se gli offitiali fanno l'ufficio loro sollicitamen-
te, rubrica.
- cxxviii (cxxviii). Dela cognitione e del'ufficio di detti ufficiali e del'ufficiale forestiere,
rubrica.
- cxxviii (cxxx). Che i messi di detti ufficiali sottostieno al detto ufficio, rubrica.
- cxx[x] (cxxx). Che gli ufficiali possano procedere contra quelli che fanno le posture,
rubrica.
- c[xxx]i (cxxxii). Del'ufficio del'ufficiale forestiere dela piaccia d'Orto Sam Michele e
sopra avere abbondanza di vittuaglia, rubrica. | 3r |
- cxxxii (cxxxiii). Del'indiche che non debbano essere fatte, rubrica.
- cxxxiii (cxxxiii). Di bandi e comandamenti da essere osservati, rubrica.
- cxxxiii (cxxxv). Di ricoverare l'avere del Comune di Firençe, rubrica.
- cxxxv (cxxxvi). De' divieti, rubrica.
- cxxxvi (cxxxvii). Di procedere contra gli accusati e dinuntiat, rubrica.
- cxxxvii (cxxxviii). D'investigare e di cercare contra quelli che fallano, rubrica.
- cxxxviii (cxxxviii). Del'assolvigioni le quali debbano essere fatte, rubrica.
- cxxxviii (cxl). Di mandare ad executione per li rettori di Firençe le condannagioni,
rubrica.
- cxl (cxli). De' salari dovuti a' fanti e simiglianti persone, rubrica^g.
- cxli (cxlii). Dela malleveria di pianellari e degli altri artefici e di salari loro, rubrica.
- cxlii (cxliii). Che ' calçolari non possano vendere una maniera di cuoio per un'altra,
rubrica.
- cxliii (cxliii). Di non tenere overo vendere coame nel quale sia sevo apposto, rubrica.

^a Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^b Corretto su altra cifra.

^c Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^d Idem c.s.

^e Idem c.s.

^f Manicula sul margine sinistro della, rubrica di mano posteriore.

^g Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

- CLXIII (CLXV). Che i lavoratori non rinuntino ale conductioni di poderi, rubrica.
- CLXV (CLXVI). Del salario di portatori e di vetturali, rubrica.
- CLXVI (CLXVII). Che i chuochoi sottostieno a' detti ufficiali e mallevino.
- CLXVII (CLXVIII). Di salari di chuochoi, rubrica.
- CLXVIII (CLXVIII). Che quelli che sottostanno al detto officio non sieno ufficiali^a al detto officio, rubrica.
- CLXVIII (CL). Dele meretrici che prestano il corpo loro ala luxuria per guadagno, rubrica^b.
- CL (CL). Dele fanti che si isforzano d'essere pari chole donne, rubrica^c.
- CLII (CLII). Che questi statuti sieno precisi e a ogni altri statuti dirogatorii, rubrica.
- CLII (CLII). Di çoccholi e pianelle che non debbano essere tenute nascoste, rubrica.
- CLIII (CLIII). Di non impedire quelli che conducono vittuaglia di bestie overo altra cosa che appartiene a vestimento e calçamento, rubrica.
- CLIII (CLV). Che possa torre il vetturale del centinaio d'alcuna vittuaglia, rubrica^d.
- CLV (CLVI). De' pregi che si debbano a' portatori, rubrica.
- CLVI (CLVII). De' lavoratori che non debbano allogare l'opere loro overo le mercedi a di, rubrica^e.
- CLVII (CLVIII). De' salari i quali debbano essere tolti per li lavoratori dele loro opere prestate e di quelle che presteranno, rubrica.
- CLVIII (CLVIII). Quanto si possa torre per li speççatori dele legna grosse dela catasta, rubrica.
- CLVIII (CLX). Di non ardere unghioni e acciuoli, rubrica.
- CLX (CLXI). Di non portare rinocchi, rubrica^f.
- CLXI (CLXII). Di non tenere porci e oche, rubrica^g.
- CLXII (CLXIII). Del vietamento dele frasche ale celle overo albergo non ritenere, rubrica.
- CLXIII (CLXIII). Dele mallevorie di ferrovecchi, rubrica^h.
- CLXIII (CLXV). Di non struggere overo bollire sevo negl'infrascritti luoghi, rubricaⁱ.
- CLXV (CLXVI). Quanto tempo debba il coame stare in concio, rubrica.
- CLXVI (CLXVII). Di non conciare il coame cum cennere, rubrica. | 3v |
- CLXVII (CLXVIII). Dela pena di quelli che vendono il coame non bene secco e governato, rubrica.
- CLXVIII (CLXVIII). Che quelli che pagano la condannagione usino l'infrascritto beneficio, rubrica.
- CLXVIII (CLXX). Quali condannagioni si pongano in camera e quali si pongano nel ceppo overo cassa del detto officio, rubrica.

^a -i corretta su -e.

^b Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro. Sul margine destro, sempre di mano posteriore: meretrici.

^c A margine destro, di mano posteriore: fanti e manicola.

^d Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^e Manicola di mano posteriore a margine destro e segno di richiamo sul margine sinistro.

^f Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^g Idem c.s.

^h Idem c.s.

ⁱ Idem c.s. e manicola a margine destro.

- CLXX (CLXXI). A quali sieno sottoposte le persone dele sette minori arti e del'altre cose infrascripte, rubrica.
- CLXXI (CLXXII). Di salari i quali debbano essere tolti per li fornacciarì dela calcina, matton(i) e loro lavorii.
- CLXXII (CLXXIII). Di quanta altecça debbano essere le fornaci, rubrica^a.
- CLXXIII (CLXXIII). Di lavorii di fornacciai che non debbano essere cotti sença calcina, rubrica^b.
- CLXXIII (CLXXV). Di che misura debbano essere i mattoni e gli altri lavorii, rubrica.
- CLXXV (CLXXVI). Che gli officiali dela biada abbino cognitione contra qualunque dele sette minori arti.
- CLXXVI (CLXXVII). Dela drittura che si debba pagare a' consoli per li sudditi loro dele sette minori arti e d'altre cose che si contengono nel presente statuto, rubrica.
- CLXXVII (CLXXVIII). Del divieto di castaldi del'ufficio di detti Quattro, rubrica.
- CLXXVIII (CLXXVIII). D'ordinare i pregi di ciascuna cose dele quali àno cognitione gli officiali dela biada, rubrica.
- CLXXVIII (CLXXX). Che due officiali del'ufficio di signori Quattro successivamente rimanghano nelo officio che debba venire, rubrica.
- CLXXX (CLXXXI). Che dove si dice di sette capitudini s'intenda di dodici.
- CLXXXI (CLXXXII). Di nomi dele campane del Popolo e del Comune di Firençe e quando si suonino, rubrica^c.
- CLXXXII (CLXXXII). Di due signori dela moneta i quali debbano essere per le capitudini dele dodici maggiori arti, rubrica.
- CLXXXIII (CLXXXIII). Che ' sententiatori dela moneta del'oro sieno due buoni orafi, rubrica.
- CLXXXIII (CLXXXV). Dela electione e del'ufficio del saggatore di fiorini del'oro i quali si suggellano.
- CLXXXV (CLXXXVI). Del corso dela moneta del'oro, rubrica.
- CLXXXVI (CLXXXVII). Che si faccino i pagamenti al Comune di Firençe in fiorini d'oro.
- CLXXXVII (CLXXXVIII). Dela rendita dela moneta del'oro, rubrica.
- CLXXXVIII (CLXXXVIII). Che la moneta non debba essere peggiorata overo trabucchata, rubrica.
- CLXXXVIII (CLXXXX). Che niuno tragga overo porti oro non coniato fuori dela città di Firençe, rubrica.
- CLXXXX (CLXXXXI). Che gli affinatori e rimandatori del'oro diano in scritte a' signori dela moneta l'oro che essi sanno che è nela città di Firençe, rubrica.
- CLXXXXI (CLXXXXII). Che l'ariento non si fonda al fuocho a' fornelli, rubrica.
- CLXXXXII (CLXXXXIII). Degli officiali che rimandano l'oro il quali debbano essere eletti, rubrica.
- CLXXXXIII (CLXXXXIII). Dela electione di maestri e di misuratori del Comune di Firençe e di notario del'ufficio loro.

^a Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro. A margine destro, sempre di mano posteriore: fornaci.

^b Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^c Idem c.s.

- CLXXXIII ^aCLXXXV. Di non eleggiere al'ufficio del consolato se no· quelli che farà l'arte.
- CLXXXV ^aCLXXXVI. Di racquetare le discordie le quali nascesseno fra l'arti. | 4r |
- CLXXXVI ^aCLXXXVII. Del modo e dela forma che si debbano tenere^a nela electione e insaccagione di consoli di ventuna arte, rubrica.
- CLXXXVII ^aCLXXXVIII. Che quelli che sono di più arti eleggano dela quale vogliono più tosto essere consoli, rubrica.
- CLXXXVIII ^aCLXXXVIII. Che niuno possa essere consolo dela sua arte se non è originario dela città overo contado di Firençe, rubrica.
- CLXXXVIII ^aCC. Che niuno ghibellino cittadino, contadino overo distrettuale di Firençe sia electo agli uffici, rubrica^b.
- CC ^aCC. Che niuno sia ricevuto a Parte Guelfa se no· certa solennità servata, rubrica^c.
- CCI ^aCCII. Che i forestieri non sieno ricevuti agli uffici a' quali sono eletti i cittadini overo contadini dela città di Firençe, rubrica.
- CCII ^aCCIII. Che niuno possa essere rettore overo camarlingo in uno medesimo tempo di due arti, rubrica.
- CCIII ^aCCIII. Degli albitri i quali debbano essere eletti ad approvare li statuti di messere lo Capitano e di messere la Podestà, rubrica.
- CCIII ^aCCV. Del'ufficio del notaio di beni di rubelli, rubrica^d.
- CCV ^aCCVI. Dela electione e del'ufficio degli officiali cittadini posti sopra beni di rubelli e d'isbanditi, rubrica.
- CCVI ^aCCVII. Dela pena di chi occupa overo guasta beni di rubelli condannati, banditi overo cessanti del Comune di Firençe, rubrica.
- CCVII ^aCCVIII. Di quelli che ànno prestato sopra beni di rubelli e dela sua matera, rubrica^e.
- CCVIII ^aCCVIII. Dela cassagione di processi fatti sopra beni di rubelli e di condannati sopra quali è stato prestato al Comune di Firençe, e che tale che presta in essi beni non possa essere molestato, rubrica.
- CCVIII ^aCCX. Come i beni di condannati, isbanditi overo cessanti dale factioni del Comune di Firençe da' milletrecentotrenta adrieto sieno ristituti, rubrica.
- CCX ^aCCXI. Di non ricevere accomandigia, potestaria, protectione overo signoria, rubrica.
- CCXI ^aCCXII. Di non comperare overo acquistare fedeli, ragioni overo servigi personali overo reali, rubrica.
- CCXII ^aCCXIII. Che l'arti debbano soprastare al'opera di Santa Riparata, e dele ragioni che debbano essere rendute, passate e presenti, rubrica.
- CCXIII ^aCCXIII. Dela electione e officio d'otto officiali sopra le ragioni del Comune di Firençe le quali debbano essere ricoverate, il quale l'ufficio dela Torre volgarmente è appellato, rubrica^f.

^a Nel ms. tenenere.

^b Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^c Idem c.s.

^d Idem c.s. e manica a margine destro.

^e Manica a margine destro.

^f Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro. Manica a margine destro.

- CCXIII <CCXV>. Dela electione, officio et balia di quattro officiali sopra le inique extorsioni dele gabelle e sopra le difese di contadini, rubrica^a.
- CCXV <CCXVI>. Che i comperatori dela gabella non possano avere officiale forestiere sença licentia d(e') signori Priori, rubrica. | 4v |
- CCXVI <CCXVII>. Del salario del notaio di signori dele gabelle il quale debba essere preso dele vendite dele gabelle, rubrica.
- CCXVII <CCXVIII>. Dela pena del'officiale che fugge chola pecunia del Comune di Firençe, rubrica^b.
- CCXVIII <CCXVIII>. Dela electione del camarlingo dela gabella del vino e di contratti e di divieti di camarlinghi del Comune di Firençe, rubrica.
- CCXVIII <CCXX>. Che il notaio fiorentino tratto al'officio possa quello rinuntiare cum consentimento di signori Priori, rubrica.
- CCXX <CCXXI>. Del'officio e dela balia di regolatori del'intrate e del'ispese del Comune di Firençe, rubrica.
- CCXXI <CCXXII>. Che i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe giurino e malle-vino innançi che administrino l'officio loro, rubrica.
- CCXXII <CCXXIII>. Che quelli che è casso dal'officio dele gabelle per li governatori non possa a esso officio essere eletto overo assunto, rubrica^c.
- CCXXIII <CCXXIII>. Che due d'una medesima schiatta non possano insieme concorrere a esso medesimo officio^d.
- CCXXIII <CCXXV>. Dele misure chole quali il vino si vende a minuto e del'altre misure, rubrica^e.
- CCXXV <CCXXVI>. Del'unione di camarlingati degli officiali dela Torre, di beni di rubelli, dela piaçça d'Orto Sam Michele, di signori di tutte le gabelle e dele sette piaççe, rubrica.
- CCXXVI <CCXXVII>. Che gli uffici[al]i dela città di Firençe debbano le condannagioni le quali faranno il dì dela condannagione overo il seguente di mandare ala camera del Comune di Firençe, rubrica^f.

^a Con segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^b *Idem c.s.*

^c *Idem c.s.*

^d *Idem c.s.*

^e *Idem c.s.*

^f *Idem c.s.*

In nome del Signore nostro Gesocristo, dela gloriosa Vergine Maria, madre sua degnissima, di beati appostoli Pietro e Pavolo, Giovanni Batista, di gloriosissimi santi Çenobi pontefice e confessore, Riparata vergine e martire e Barnabe vittorioso e degli altri santi e sante di Dio, e a honore e riverentia d'essi e dela sacra santa Romana Chiesa, del signore nostro sommo pontefice, delo illustre huomo messere Karlo, di Romani imperadore serenissimo principe, di messere Aloigi re di Ierusalem e di Cicilia, e ad exaltatione, stato pacifico degli huomini e dele persone d'esso, aumento, conservatione e gloria del Popolo e del Comune di Firençe e del suo contado e distretto, dela santa Parte dela detta Romana Chiesa, la quale per tutto il mondo Guelfa volgarmente è nominata, e di tutti e ciascuno artefici e arti qualunque dela città predetta.

^aIncominciano avventuratamente li statuti di messere lo Capitano del Popolo e del Comune di Firençe, difensore dell'arti e degli artefici e conservadore di pace dela detta città, rassegnati e restituti, abbreviati, corretti e dichiariti e in uno ridotti per lo savio huomo messere Thommaso di ser Puccio da Eugobio, dottore di legge e ufficiale ale predette cose diputato e posto per lo detto Comune di Firençe, assistenti a llui intorno ale predette cose i savi huomini messere Lapo di messere Giovanni da Prato, dottore di legge, e ser Taddeo Lapi cittadino di Firençe, correnti gli anni Domini dala incarnatione mille-trecentocinquantacinque, inditione ottava, di ultimo del mese di settembre^a.

^{a-a} *In minio.*

^aIncomincia il libro primo^a.

I. Dela electione, salario, giuramento e sindacato di messere lo Capitano del Popolo e del Comune di Firençe e difensore dell'arti e degli artefici e conservadore di pace dela città, contado e distretto suo, e dela famiglia sua.

[Cap. 1322-1325 I, 1]

A stato e difensione et exaltatione del Popolo e del Comune di Firençe e a difensione dell'arti e degli artefici e a conservatione di pace d'essa medesima città, com provida diliberatione statuto è che la electione di messere lo Capitano del Popolo e del Comune dela città, contado e distretto di Firençe possa essere fatta per lo modo e per la forma che si contengono nel primo statuto di messere la Podestà e del Comune di Firençe, sotto la robrica Dela electione e officio di messere la Podestà^b. Il quale Capitano sia et essere debba nobile huomo forestiere, savio e di buona fama e oppinione, e experto ne' reggimenti exercitare, e amadore di giustitia, e divoto e fedele dela sacra santa Romana Ecclesia, e sia cavaliere corredato innanzi ala electione fatta di lui, e de età di trentasei anni almeno, il quale sia e sia nominato Capitano di Popolo e di Comune e difensore dell'arti e degli artefici e conservatore di pace dela città, contado e distretto di Firençe. E incominci l'officio del detto messere lo Capitano | 5v | ciascuno anno in kalendi del mese di março e del mese di settembre proximo subsequente, e duri e facciasì per sei mesi il detto officio. E per la electione di tale Capitano fatta non s'acquisti alcuna ragione contro il Comune di Firençe a quello tale eletto, se per lo sindaco del Comune di Firençe non li saranno presentate le lettere di tale electione e se tale eletto non accetterà e altre cose farà e fare prometterà che nele dette lettere si conterranno con ogni sue conditioni. E il sindaco, il quale andarà per lo detto Capitano, nominatamente sia tenuto fare promettere e giurare per lo detto Capitano così eletto che esso sarà personalmente nella città di Firençe esso e sua famiglia e berovieri, e starà come di sotto si dirà; e che se non fusse, venisse e stesse come debbia per la forma di capitoli di questo statuto, che d'allora rinuntii al capitaneato e al suo salario, sì che niuna ragione per la electione overo receptione predetta se acquisti a lui. E quelli che anderanno per lo detto Capitano sieno

^{a-a} *In minio.*

^b *Podestà, I, 1.*

due, di quali l'uno sia sindaco e l'altro notaio per^a lo Comune di Firençe a questo spetialmente costituiti, il quale notaio sia originario fiorentino. E sieno tenuti i signori Priori e Gonfaloniero di giustitia fare con effetto che il detto sindaco e notaio infra il tempo che a lloro parrà e piacerà sé debbano partire dala città di Firençe e andare a presentare la lectione a tale electo^b cola carta dela electione del sindacato del detto sindaco e lettare del Comune di Firençe e il presente statuto in publica forma e ogni altra cosa che faccia ale predette cose. E quello tale eletto sia tenuto d'acceptare ovvero di renuntiare la detta electione del capitaneato infra tre dì, che si debbano computare dal dì il quale le lettare e le carte di tale electione a esso tale electo per lo detto sindaco sarà presentata. E se infra tre dì predetti non accetterà tale electione, da inde innançi sia tale electione cassa e niuna ragione se acquisti d'essa alo eletto contra il Comune di Firençe. E se tale electo accetterà la electione del capitaneato come detto è, sia tenuto e debba venire ala città di Firençe per otto dì innançi al cominciamento del suo officio personalmente e non per vicario, com tutta la famiglia sua infrascritta e berovieri, e il suo offitio exercitare personalmente per sé e sua famiglia tutto il tempo del suo officio, e che verrà e starà e andarsene esso com tutta la famiglia sua e berovieri a ogni suo rischio e fortuna dele persone e dele cose. E sia tenuto e debba seco menare e tenere per tutto il tempo del suo officio due giudici savi e leali e experti, e due cavalieri ovvero compagni seco d'esso medesimo panno vestiti, quattro notari nell'arte dela notaria providi et experti, 'de' quali l'uno debba soprastare al'offitio di beni di rubelli secondo^d la forma delo statuto posto di sotto i(n) esso medesimo libro Del'officio del notaio sopra beni di rubelli et cetera^e, sei donçelli, cinquanta berovieri di quel medesimo panno e modo vestiti, otto cavalli da portare arme, quattro scudieri ovvero ragacçi e altri due cavalieri in arme experti, tutti per certo veramente guelfi e forestieri. E essi giudici, compagni, notari e famigli possa il detto messere lo Capitano e a llui sia licito una volta e più diputare, così insieme come divisamente, a quelli officii ovvero exercitii di quelli che s'apertengono a reggimento ovvero officio sopradetto, de' quali a llui parrà che si convenga. E che |6r| uno di detti compagni cavalieri spetialmente sia diputato per lo detto messere lo Capitano a perseguitare i condannati e gl'isbanditi del Comune di Firençe per maleficio ovvero quasi, presente e che sarà. E sia tenuto e debba esso cavaliere compagno seco menare così per la città come per lo contado di Firençe e' sopradetti due cavalieri e venti de' detti berivieri, e andare ogni dì almeno una volta per la città di Firençe e almeno una volta

^a p- corretta su altra lettera.

^b -l- corretta su altra lettera.

^c Con segno di richiamo di mano posteriore nel testo e a margine sinistro.

^d -eco- corretto su altre lettere.

^e Capitano, I, 205.

ciascuna notte, cercando per l'arme e per lo giuochio e per quelli che vanno di notte contra la forma delo statuto e per l'isbanditi overo condannati del Comune predetto per maleficio overo quasi. Salvo che quando fusse fuori dela città di Firençe per cagione del suo officio sopradetto; fuori dela quale città, contado e distretto di Firençe sia tenuto d'andare e seco i predetti due cavalieri e venti berivieri menare almeno ciascuno dieci di una volta quando, dove e come a llui parrà che si convengha per pigliare isbanditi e condannati predetti, e con ogni studio e sollicitudine essi isbanditi overo condannati perseguitare, così nela città come fuori dela città, e con tutto il suo podere pigliarli e, presi, in força del detto messere lo Capitano menare overo presentare. I quali così presentati esso Capitano possa e debba punire ^(e)^a i llo e contro loro executione fare, così personalmente come realmente, sicondo la forma dela sua condannagione. Il quale anche compagno, cavalieri, berovieri overo alcuno di loro, overo messi d'alcuno di loro overo altra persona che con loro overo con alcuno di loro fusse nela città, contado overo distretto di Firençe, per sé overo per altri, per diretto overo per non directo, in neuno modo possa, ardisca overo presuma anche alcuno^b, overo alcuna altra cosa ricevere overo torre da alcuna singulare persona, collegio, università, popolo overo comune, overo in alcuna cosa contra la forma degli ordinamenti del Comune di Firençe gravare alcuno districtuale di Firençe, sotto la pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli che a llui per ciascuna volta debba essere tolta. E che messere lo Capitano non possa overo a llui sia licito menare alcuno giudice overo notaio d'alcuna città overo luogo che confini cola città overo distretto di Firençe, non inchiudendo in esso divieto la città di Bologna. E ciascuno degli officiali e famiglia del detto messere lo Capitano sia e debba essere fidele e divoto dela sacra santa Romana Ecclesia. E che ogni divieto e prohibitione disposto, fatto overo compreso nella persona e le persone di messere la Podestà e di suoi giudici, offitiali, famigli e di tutta la compagnia d'esso messere la Podestà nello statuto del primo libro del volume delo statuto di messere la Podestà posto sotto la robrica Del'abitudine e divieto di messere la Podestà et cetera^c, luogo abbiano in ogni cosa e per tutte comprese qui e intendansi essere ripetute nella persona e intorno ala persona e persone de' detti messere lo Capitano, giudici, offitiali, famigli e di tutta la sua compagnia predetta. Salvo quello che di sotto si dirà quando messere lo Capitano andasse in hoste, cavalcata overo imbasciata per lo detto Comune. E che il detto messere lo Capitano e defensore abbia da' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe dela pecunia del detto Comune | 6v | per lo suo, di detti giudici, cavalieri, compagni,

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 7r: punire et in eos et contra eos executionem facere.

^b Segue lacuna nel testo di circa trenta lettere. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 7r: aliquid etiam osculentum vel poculentum vel aliquid aliud.

^c Podestà, I, 2.

notari e di tutta la sua famiglia e compagnia e cavalli predetti per tutto il tempo di sei mesi predetti, e per quello che innanzi al suo officio verrà ala città di Firençe e starà e stare debba esso e sua famiglia predetta a sindacato, e per lo tempo dela venuta e dela partita d'esso e dela sua famiglia, e per la pigione del'albergo nel quale esso starà cola sua famiglia innanzi ala intrata del suo reggimento e doppo l'uscita del suo reggimento, e per carte di membrane e di bambagio e inchiostro, penne, cera e torchi, candele, spago e stoie, e per ogni altre cose per le quali alcuna cosa ricevere dovesse dal Comune di Firençe per qualunque ragione per la forma d'alcuni statuti ovvero ordinamenti ovvero riformagioni, livre cinquemigliatrecento di denari fiorentini piccioli. La quale quantità dela pecunia i camarlinghi dela Camera del detto Comune possano, sieno tenuti e debano dare e pagare a llui messere lo Capitano, ritenuta la gabella di dodici denari per livra ciascuna dela detta somma sicondo la forma degli statuti e degli ordinamenti del detto Comune, in tre termini ovvero paghe, cioè la terça parte d'essa medesima quantità ne' primi due mesi del suo officio, la siconda terça parte d'essa quantità negli altri sicondi due mesi del detto officio, e l'altra terça parte dela detta tutta quantità allora al postutto, quando dal suo sindacato essi Capitano e suoi ufficiali et famigli saranno assoluti, ovvero interamente pagaranno ogni condannagione la quale avenisse che fusse fatta di lui ovvero d'alcuno di suoi ufficiali ovvero famigli predetti. Salvo che i detti camarlinghi ritengano e ritenere possino, sieno tenuti e debbano del detto salario ogni quantità di pecunie di chiunque condannagioni per lui fatte i primi quattro mesi del suo reggimento e anche dele fatte nelli ultimi due mesi delo reggimento del suo precessore, del pagamento dele quali appo lui ovvero appo il suo precessore fusseno dati mallevadori approvati per alcuno degli approvatori del Comune predetto, ovvero del pagamento dele quali sarà mallevato per lo sindaco ovvero sindichi d'alcuno comune, popolo, piviere ovvero università del contado di Firençe ^ale quali^a innanzi al fine del'officio di messere lo Capitano riscosse non saranno. E le predette cose non si acquistino luogo quando per cagione dela condannagione di predetti i principali condannati ovvero loro mallevadori ovvero approvatori ovvero d'essi approvatori mallevadori a quel tempo fusseno raccomandati appo le pregioni dele Stinche del Comune di Firençe per le dette condannagioni ovvero per alcuna di loro. I quali condannati nel caso delo retenimento predetto per esso Capitano prima si riscuotano a esso Capitano debbano pervenire. E se il detto messere lo Capitano per alcuna evidente necessità il suo officio incominciasse innanzi ale dette kalende del mese di março ovvero di settenbre, niente oltra più ovvero altramente possano essi ovvero alcuno di loro exigere, addomandare, ricevere ovvero avere per pretexto del detto officio in qualunque modo dal detto Comune di Firençe ovvero da alcuno comune ovvero singulare persona, se no· se conceduto li

^{a-a} *Nel ms. la quale.*

fusse per forma di qualunque statuto overo ordinamento del detto Comune, e salvo che la |7r| casa overo l'abitatione dela casa sofficiente per sé e per gli suoi officiali e famiglia, sença alcune massaritie overo cose tutto il detto tempo di sei mesi abbia e avere debbia esso Capitano dal Comune predetto. E non possano essi messere^a Capitano, giudici, cavalieri, compagni, notari, officiali overo famigli alcuna cosa exigere, ricevere overo torre per cagione overo pretesto d'alcuna executione overo d'alcune spese che si dovessero fare in contado overo distretto di Firençe per cagione d'alcuna executione overo però che tocchasse ad alcuno dela sua famiglia andare overo stare in contado overo distretto di Firençe, se no· se li fusse conceduto sicondo la forma degli statuti overo ordinamenti del detto Comune. Salvo che se il detto messere lo Capitano andasse in hoste per lo Comune di Firençe, abbia per ciascuno di il quale v'andarà e staravi nell'oste livre quindeci di denari fiorentini piccioli; ma se andasse in cavalcata overo ambascieria per lo detto Comune, livre otto di denari fiorentini piccioli. E se alcuno di suoi cavalieri compagni (andasse)^b de mandato di signori Priori e Gonfalonieri di giustitia sença il detto Capitano fuori dela città e distretto di Firençe in alcuna cavalcata nela quale si porti bandiera levata, abbia per ciascuno di il quale egli v'andarà e staravi fuori dela città e distretto di Firençe livre cinque di denari fiorentini piccioli. Anche, il detto Capitano giuri e giurare sia tenuto e debba di mantenere e difendere il Popolo e 'l Comune e distretto e l'arti e gli artefici e tutte e ciascuna persone dela città di Firençe e distretto suo, e conservare e mantenere gli Ordinamenti dela giustitia, e mantenere e mantenere fare la pace fatta tra la Parte Guelfa e la Parte Ghibellina dela città di Firençe e pronuntiata per lo venerabile padre messere frate Latino, hostiense e velletrense vescovo, cardinale e legato dela Sedia appostolica, sì che niuna diminutione riceva, e l'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere accrescere e mantenere a potere; e curare di buona fede ritrovare i beni del Comune e tutte le ragioni e giuriditioni, castelli^c, terreni, edifici e cose e onori del Comune di Firençe, e ritrovate riducerle al Comune predetto; e che e' beni e pecunie d'esso Popolo e Comune sieno salvate e custoditi. E giuri di fare e di curare che tutti e ciascuno huomini dela città, contado e distretto di Firençe vivano pacificamente, e maximamente gli artefici di ciascuna arte e ciascuno popolano; e che gli huomini d'esse arti e gli altri popolani non siano gravati overo oppressi ingiustamente, overo che illicite imposte overo exactioni non si faccino a' predetti per alcuni officiali overo altre qualunque persone; e che alcuni illiciti capitoli, stantiamenti, dicreti overo ordinamenti e riformagioni di consigli non si faccino, e se si facessero, sieno cassate al postutto. E giuri^d diligentemente procurare che le cavalcate, tratte, hosti, collette, imposte et exactioni per lo

^a Corretto su altro termine abraso.

^b Integrato sulla base di ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 8r: iret de mandato.

^c Nel ms. castelli.

^d -i corretta su -e.

Comune di Firençe overo per sua autorità non si faccino, se no· per evidente e utile cagione e com solenne deliberatione. E giuri tre dì almeno in ciascuna settimana non feriatà dala mattina infino a terça e da nona infino a vespro fare copia di sé a quelli che vogliono venire a llui e isporre i suoi fatti, se forse non fusse impedito per cagione del suo officio overo d'infermità. E |7v| anche giuri d'osservare tutti i capitoli delo statuto d'esso messere lo Capitano e del Popolo di Firençe e anche gli statuti e ordinamenti del Comune di Firençe, se non fusseno contrari agli statuti del detto messere lo Capitano e del Popolo, e osservare gli ordinamenti fatti e che si faranno per gli signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia e consigli del Popolo e del Comune di Firençe, e raunare i consigli di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe e andare a essi consigli i quali si facesseno dove e quando parrà a' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, non dimandando da llo ro la cagione di detti consigli overo scusando sé per altro modo che esso non vada a' detti consigli; e le proposte faccia in essi sì come parrà a' signori Priori e Gonfaloniere detti dinançi. E se il detto messere lo Capitano non volesse overo non potesse per qualunque cagione venire overo potere e fare le proposte ne' detti consigli overo alcuno di loro, in esso caso si servi il modo e la forma che si contiene nelo statuto del Comune di Firençe e di messere la Podestà posto nel primo libro sotto la rubrica Del giuramento di messere la Podestà et cetera^a. E giuri non dimandare overo ricevere per sé overo per altri alcuna pecunia overo alcuna altra cosa di beni del Comune di Firençe overo d'alcuna spetiale persona per ragione di salario, dono, riguidardonamento, inpresta overo d'alcuno contrato^b overo per alcuna altra ragione overo cagione la quale dire overo pensare si potesse, più overo altrimenti che di sopra si contiene, né anche sostenere che la Podestà di Firençe overo alcuno dela sua famiglia overo alcuno altro ufficiale del Comune di Firençe il quale salario debba avere dal Comune abbia alcuna altra cosa oltra overo altrimenti che si contenga neli statuti overo ordinamenti del Comune di Firençe, per sé overo per altri. E anche giuri il detto messere lo Capitano che personalmente starà continuamente a Firençe per sei mesi per lo suo officio fare cola sua famiglia, se non andasse in hoste, cavalcata overo in ambascieria che si facesse per lo Comune di Firençe, quando piacerà a' consigli del Popolo e del Comune predetto, e allora costituire e lassare possa il detto messere lo Capitano alcuno vicario dela sua famiglia in suo luogo infino tanto che durasse tale hoste, cavalcata overo ambascieria. Il quale vicario abbia giuriditione e puro e mixto imperio, esso Capitano in hoste, cavalcata overo ambascieria essente, e possa d'ogni e ciascuna cosa cognoscere e condannare personalmente e in cose sì come potesse esso Capitano. E^c che, diposto il suo

^a Podestà, I, 5.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 8v: ratione salarii, doni, remunerationis, mutui vel alicuius contractus.

^c *Manicula sul margine destro.*

ufficio, esso messere lo Capitano cola sua famiglia e berovieri starà a sindacato sotto lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia e sindichi cittadini di Firenze sicondo la forma degli statuti del detto Comune, e ubbidiranno i comandamenti loro in tutto et per tutte cose, e ogni altre cose osserveranno le quali in questi statuti e gli statuti di sindachi e in ⁽ⁿ⁾egli altri più pienamente si contiene. E il detto giuramento prestare debba esso messere lo Capitano esso di dela sua venuta nella città di Firenze, nela chiesa di Santa Riparata, innanzi che vada al'albergo. E il detto giuramento faccia liberamente, puramente e ispacciatamente, nulla cosa aggiunta overo apposta conditione. E per^a | 8r | quello medesimo modo e di sieno tenuti di giurare i suoi giudici e tutta la sua famiglia e berovieri del loro ufficio bene e lialmente fare sicondo la forma degli statuti de detto messere lo Capitano e del Comune di Firenze. E sia tenuto il detto messere lo Capitano stare e stia, esso e la sua famiglia tutta e berovieri, al detto sindacato per otto dì diposto l'ufficio suo e di detti ufficiali, e giurare sotto lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia e sindichi predetti e ubbidire a' mandati e sententie del detto Executore e de' sindichi overo di sindichi^b solamente, e esse sententie servare e da esse sententie non appellare overo appellare fare^c overo d'iniquità opporre overo di nullità overo essere appellato overo opposto fare overo patire. E ciascuno possa dare e porgiere^d petitioni contra il detto messere lo Capitano e ciascuno dela sua famiglia o berovieri infra cinque dì proximi doppo il dì del diposto ufficio del capitaneato, i quali cinque dì l'Executore e sindichi continuamente stare debbano a ricevere queste cotali petitioni dala mattina infino a terza e da nona infino a sera; e da essi cinque dì innanzi niuna petitione ricevere. E che chiunque porgiarà petitione contra il Capitano overo alcuno dela sua famiglia sia tenuto essa perseguitare infino ala decisione d'essa, e non possa rinuntiare a essa petitione, e se rinuntiarà non vaglia e, essa renuntiatione non obstante, debba lo Executore e sindichi procedere sopra la petitione già detta e lui costringere ala prosecutione d'essa. E se in alcuna cosa condannato sarà esso messere lo Capitano overo alcuno di sua famiglia overo berovieri per esso Executore e sindichi overo sindichi solamente, di pagare sia tenuto tali condannagioni innanzi che si parta dala città di Firenze. E che il dì ultimo del'uscita e del fine del'ufficio del detto messere lo Capitano sia eletto per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia uno buono e leale huomo il quale sia sindaco del Comune di Firenze a dimandare da esso messere lo Capitano e sua famiglia e berovieri dinanzi a esso Executore e sindichi overo da' sindichi solamente per lo Comune predetto ogni e tutto quello nel quale il detto messere lo Capitano, sua famiglia overo

^a *Bis script. alla c. successiva.*

^b *s- corretta su altra lettera.*

^c *f- corretta su altra lettera.*

^d *-e- corretta su -a-.*

berovieri fusseno tenuti al Comune di Firençe overo obligati fusseno trovati per qualunque cagione. Il quale sindaco in tal modo costituito per legittimo sia avuto. E questo facci fare e sia tenuto la Podestà per lo modo predetto, la quale cosa il nuovo Capitano sia tenuto di dinuntiare. E sia tenuto esso messere lo Capitano e difensore per sé e per la sua famiglia e tutta la compagnia predetta fare fine al detto sindaco del Comune di Firençe, ricevente per esso Comune e per le singolari persone dela città e distretto di Firençe a volontà del'Executore e di sindichi overo di sindichi solamente i quali esso Capitano overo alcuno di sua famiglia overo berovieri sindicaranno, cioè esso di e ora il quale giureranno sotto esso Executore e sindichi stare a sindacato predetto, né possa messere lo Capitano overo alcuno altro addimandare overo procurare che esso overo sua famiglia overo berovieri no· stieno a sindacato; e se conceduta fusse la licentia di no· stare, non vaglia e non tenga. E chiunque procurerà overo aringherà in consiglio overo altrove che il Capitano overo sua famiglia overo berovieri non stieno a sindacato di tutte e ciascuna cose le quali ànno fatto debba essere condannato per la Podestà in livre dugento di denari fiorentini | 8v | piccioli per ciascuna volta, e ciascuno possa tale dinu(n)tiare e siali tenuto secreto. E ciascuno possa anche domandare per lo Comune predetto ogni e tutto quello nel quale il Capitano e sua famiglia overo berovieri possano essere sindacati per qualunque modo overo ragione. E anche se troverà lo Executore e sindichi overo i sindichi solamente in chiunque modo overo in qualunque modo il Capitano overo famiglia overo berovieri^a dovere essere condannati al Comune di Firençe per ragione di pena overo per altro modo, esso overo essi condannare siano tenuti. E se no· lo facessero, l'Executore e sindichi predetti del loro siano costretti di pagare per la Podestà sença strepito e figura di giudicio. E che chiunque averà dato overo pagato alcuna cosa non dovutamente overo ingiustamente al Capitano overo ala sua famiglia overo berovieri per ragione di corruptela, barattaria overo per qualunque altro modo possa venire dinançi al detto Executore e sindichi e raddimandare quello. E se vi verrà, di tale barattaria, froda overo falsità essere gravato overo accusato non possa, né in alcuna cosa contra lui essere proceduto, anche sia sença pena, non obstante alcuno capitolo di statuti. E che l'Executore e il sindaco^b predetti sieno tenuti nominatamente fare bandire per la città di Firençe in luoghi usati le predette cose. E sia tenuto e debba il detto messere lo Capitano e ciascuno di sua famiglia giurare corporalmente, tocchato il libro, ale sante di Dio Vagniele non addimandare né ricevere ripresaglia contro il Comune di Firençe, overo le spetiali persone del detto Comune per cagione del suo sindacato overo esso Comune overo spetiali persone del detto Comune per cagione del suo sindacato gravare overo molestare overo d'altro qualun-

^a -i corretta su -e.

^b Nel ms. sindici con -i corretta su -o.

che processo che^a si facesse contra lui overo loro. E che il detto messere lo Capitano riformare faccia per lo comune onde egli sarà nato che esso comune non concederà, né concedere sofferrà alcuna ripresaglia per la cagione promessa contra il Comune di Firenze overo le singolari persone d'esso Comune overo loro beni overo cose. E queste cose si ponghano nele lettere le quali li se manderanno.

II. De' giudici e notari di messere lo Capitano.

[Cap. 1322-1325 I, 2]

I giudici di messere lo Capitano e difensore debbano essere due, l'uno de' quali possa cognoscere e cognosca d'ogni e ciascuna questioni civigli e criminali dele quali può cognoscere messere lo Capitano e difensore per la forma deli statuti così del Popolo come del Comune di Firenze^b, e non d'altre. E abbia seco il detto giudice due notari di detti notari di messere lo Capitano, di quali due notari l'uno debba soprastare al'ufficio di beni di rubelli. Ma l'altro di detti due giudici sia diputato com due di detti notari ale condannagioni e libbre e factioni del Comune di Firenze riscuotere sicondo la forma del capitolo infrascritto, posto sotto la rubrica Del'ufficio del giudice di messere lo Capitano sopra riscuotere le condannagioni e libbre e factioni del Comune di Firenze^c, e d'altre cose non s'intrametta se no· come nel detto capitolo si contiene. E che i notari suoi scrivano in essi atti e dare sieno tenuti e debbano la copia degli atti tutti a ciascuno che gli dimanda, sença alcuno salario overo mercé, e la copia del'accusa e dela dinuntia a ciascuno che la dimanda innançi ala difesa dela scusa delo^d e poi fare^e dare |9r| e sostenere che per qualunque notaio sieno assemplate. E sieno tenuti i detti notari, quando vengono a leggere le condannagioni, ridurre esse doppie e chol'uno quaderno leggere e l'altro quaderno dare <ad>^f ascoltare al notaio dela camera del Comune di Firenze, sì che una medesima cosa contengano amendue quaderni, e il notaio dela camera il quaderno il quale elli avarà iscoltato inmantanente seco ala camera il porti e l'altro quaderno rimangha appo messere lo Capitano. E se le condannagioni non saranno doppie come detto è, non si leggano, e niuno possa essere isbandito se la richesta fatta di lui non sarà scritta negli atti di messere lo Capitano overo di suoi giudici, e se contro si facesse, il bando non tengha.

^a In interlinea superiore.

^b Nel ms. Firenze.

^c Capitano, II, 2.

^d Segue uno spazio nel testo. In corpo minore, d'altra mano è stato aggiunto il termine reo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 9v: ante defensionem excusationis rei.

^e f- corretta su altra lettera.

^f In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 9v: cum uno quaterno legere et alium quaternum ad ascultandum dare.

III. De' nomi di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia che debbano essere scritti e del notaio loro e che debbano essere registrati in due libri.

[Cap. 1322-1325 I, 4]

Tutti i nomi di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e delo loro notaio, i quali sono e da qui adietro sono suti e che per innanzi saranno, sieno scritti in due libri per lo notaio dele riformagioni di consigli del Comune di Firençe overo per altro notaio, ma che sia sottoscritto per lo detto notaio di riformagioni in due libri di carta di pecora, di quali l'uno stia nela camera del Comune e l'altro tenga il notaio dele riformagioni, sì che ciascuno possa inde avere la copia.

IIII. Degli officiagli extraordinarii e del divieto loro e dela materia loro.

[Cap. 1322-1325 I, 8]

Niuno sia electo ad alcuno officio extraordinario, cioè che non sia diterminato per la forma d'alcuno statuto di messere la Podestà overo del Capitano, per maggiore tempo di due mesi. E che niuno tale ufficiale extraordinario abbia salario oltra tre livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno mese. E che tale ufficiale debba essere eletto per gli signori Priori e Gonfaloniere dela giustitia, e che niuno che abbia avuto alcuno officio per lo Comune con salario possa overo debba avere overo ricevere esso medesimo overo altro officio per lo Comune cum salario dal dì del diposto officio primo a sei mesi. E che niuno abbia nela città di Firençe alcuno officio se no· per due mesi solamente; e se fusse electo, tale electione sia inefficace et vana se non solamente per essi due mesi, e se alcuna cosa da due mesi innanzi doppo lo incominciato officio farà nell'officio, manchi d'ogni fermecca. Salvo che se per forma di qualunque statuto overo ordinamento del Popolo overo Comune di Firençe per maggiore tempo di due mesi si dovesse fare la electione d'alcuno ufficiale overo ufficiali, overo ad alcuno overo ad alcuni ufficiali maggiore divieto di sei mesi s'apponesse, quello statuto e ordinamento in ciascuno di detti casi se osservi. E che in ciascuna electione di ciascuno ufficiale overo offitiali del Comune di Firençe che si debba fare sieno tenuti li electori innanzi a essa electione giurare ale sante di Dio Vagniele^a d'essa electione bene e lealmente fare e di dare le voci a cui e a' quali più e meglio crederanno che si convenga. E sia tenuto ciascuno notaio, il quale dela electione d'alcuno overo d'alcuni ufficiali del detto Comune facesse overo rogasse carta, non rogare overo fare essa carta, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli, se non^b sarà servata la forma e la solennità dello^c

^a -n- *corretta su altra lettera.*

^b -o- *corretta da -n-.*

^c *Nel ms. degli.*

statuto overo dello^a ordinamento che tratta di questa |9v| tale electione, e se, non servata la forma e la solennità già detta, la electione sarà celebrata, non vaglia e non tengha tale electione. E in ciascuna electione, la^b quale si facesse d'alcuno ad alcuno officio nela città, contado overo distretto di Firençe, sia scritto e debba essere scritto per lo notaio il quale tale electione scrivesse^c il nome del nominatore e del promovitore sotto la detta pena, la quale a llui debba essere tolta per messere la Podestà, Capitano overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia per ciascuna volta. E se alcuno che à divieto in alcuno di predetti modi eletto sarà ad alcuno officio, sia tenuto tale eletto esso officio non ricevere overo acceptare, ma debba protestare a messere lo Capitano overo ala Podestà overo alo Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo a ciascuno ufficiale, il quale lui costringesse a esso offitio ricevere overo exercitare, che lui non costringa a esso offitio ricevere overo exercitare, protestando^d e allegando il divieto il quale esso avarà in esso officio che debba essere ricevuto overo exercitato. E che messere la Podestà e il Capitano e lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia e ciascuno ufficiale doppo la detta protestagione fatta e mostrata per cagione del suo divieto di tale divieto non possa overo debba costringere tale eletto a esso officio ricevere overo exercitare. Che se il detto messere lo Capitano overo Podestà overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo altro ufficiale contra la detta protestagione il detto tale eletto costringiarà ale predette cose, sia punito e condannato per li sindichi i quali lo sindicaranno in livre cento di denari fiorentini piccioli; ma se alcuno eletto contro il detto devieto ad alcuno officio esso officio riceverà overo exercitarà, sia condannato per messere lo Executore overo ciascuno altro rettore overo ufficiale del detto Comune in livre venticinque di denari fiorentini piccioli e a restitutione del doppio salario il quale avesse ricevuto per cagione del detto officio, e nientemeno dal detto officio per messere la Podestà sia rimosso. E niuno cittadino di Firençe possa per vigore d'alcuna electione overo extractione, la quale di lui si facesse, accettare, conseguitare overo avere in uno medesimo tempo più che uno officio per lo quale overo per cagione del quale overo pretesto salario ricevere dovesse dela pecunia del detto Comune, ma l'uno d'essi durante dall'artro il quale esso dovesse incominciare s'intenda avere e abbia divieto. E niuno per vigore d'alcuna tratta, la quale di lui si facesse, possa accettare, fare overo exercitare in uno medesimo tempo degli uffici del Comune di Firençe i quali insaccati overo imborsati fusseno più che uno, anche se salariati non fusseno; e che, l'uno d'essi durante, non possa al'altro essere tratto, lo incominciamento del quale dovesse essere durante il

^a Nel ms. degli.

^b l- corretta su c-.

^c -e corretta su altra lettera.

^d -d- corretta su -t-.

primo officio. Ma chiunque contra le predette cose alcuno officio accettasse, facesse ovvero exercitasse sia punito per ciascuno rettore e ufficiale del Comune di Firenze in livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta e nientemeno sia rimosso dal'officio detto dinançi, sommariamente e di fatto. E le predette cose luogo non abbiano in alcuno che fusse assunto al'officio del priorato, gonfalonariato di giustitia, di Dodici buoni huomini, di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo overo d'alcuno di loro che, non obstanti le predette cose, possa essere assunto a ciascuno d'essi officii, anche se a quello tempo alcuno altro offitio avesse. E |10r| che ciascuno ufficiale il quale sarà per precço eletto ad alcuno officio sia rimosso per messere lo Executore da esso offitio, e esso il quale lui eleggiarà per precço sia condannato per messere la Podestà in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli. E in questo caso basti la pruova d'uno testimonio che provi legittimamente e di due testimoni che provino per publica fama. E questo capitolo sia tenuto messere la Podestà il primo mese del suo reggimento fare bandire pubblicamente per la città, e anche si legga questo capitolo in ciascuno consiglio di messere la Podestà overo del Capitano nel quale si trattasse di fare electione d'alcuni ufficiali. E sia tenuto messere la Podestà overo il Capitano overo altro qualunque ufficiale, il quale tale electo ad alcuno officio facesse giurare, richiederlo e protestarli innançi al suo giuramento che il detto officio non riceva contro a divieto e la forma di sopra notata; e siali tenuto leggere il presente capitolo. E questo capitolo non s'intenda avere luogo negli ambasciadori, né i· neli messi del Comune di Firenze, ma che essi in uno medesimo tempo più che uno officio avere non possano, sotto la pena di sopra dinotata. E che niuno il quale è overo sarà da quinci innançi nello officio overo alo officio di Dodici buoni huomini, Gonfalonieri dele compagnie del Popolo, signori dela condotta di soldati, signori di tutte le gabelle, signori dela moneta del'oro e del'ariento, degli officiagli sopra ritrovare le ragioni del detto Comune, overo di quattro ufficiali del biado possa overo debba durante esso officio essere eletto overo assumpto overo essere a esso medesimo officio, cioè di Dodici e Gonfalonieri, esso officio durante e poi de inde a due anni allora proximi che seguiranno; ma gli altri predetti a quello medesimo officio, esso officio durante e poi d'inde a uno anno allora proximo che seguirà. E chi sarà nell'officio di Dodici non possa essere nell'officio di Gonfalonieri dele compagnie, esso officio durante né poi d'inde a sei mesi overo per lo contrario. E chi sarà ad ^aalcuno di sopradetti altri nominati officii non possa essere ad alcuno altro d'essi officii esso primo officio durante, overo poi a quattro mesi allora proximi che seguiranno, e se fusse electo overo assumpto contra la detta forma, esso officio ricevere overo exercitare non possa, e se lo ricevesse overo lo exercitasse, sia condannato in livre dugento di denari fiorentini piccioli e dal detto offitio sia rimosso e privato e rimosso

^a Precede una d abrasa.

e privato s'intenda essere e sia; e da capo quello che in esso officio averà fatto non tenga, anche da ora sia casso e vano. E niuno rettore overo ufficiale del Comune di Firençe, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli, lui costringa a giurare overo exercitare esso officio. E niuno che per la forma overo sicondo la forma d'alcuno statuto, ordinamento overo provisione del Popolo overo del Comune di Firençe sia presente overo sia tenuto d'essere presente overo abbia a nominare overo eleggiare in alcuno overo ad alcuno officio del Popolo overo del Comune predetto alcuno overo alcuni ufficiali possa overo debba per sé overo per altro overo altri essere eletto overo assunto a esso officio overo uffici, sotto la pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli a ciascuno, così chi eleggie come chi è eletto contra la detta forma, per ciascuna volta, che debba essere tolta, e di privamento dell'officio. E se contra le predette cose ricevesse lo officio o^a | 10v | vero exercitasse, quello che sarà fatto per lui per essa ragione manchi al postutto d'ogni fermeccà. E che niuno che avesse alcuno officio del Comune di Firençe, per lo quale avesse devieto sicondo gli ordinamenti del detto Comune da alcuno officio al quale fusse tratto d'alcuni sacchi overo borse, possa overo ardisca durante il detto officio quello tale officio al quale poi fusse tratto accettare overo exercitare contra la forma di tale divieto, sotto la pena di cento^b livre di denari fiorentini piccioli, e nientemeno tale acceptatione e quelle cose che seguitasseno d'essa sieno per essa ragione nulla.

V. De' salari degl'infrascritti notari, rubrica.

E' comperatori d'alcuna gabella, di rendita e d'intrate del Comune di Firençe overo e' notari overo gli ufficiali d'essi comperatori non possino overo a lloro overo ad alcuno di loro sia licito per la carta overo bulletta del pagamento d'essa gabella di rendita overo provenimento addimandare overo ricevere più che si contenga di sotto, cioè per la carta di tale pagamento che si facesse per lo Comune di Firençe overo per lo Popolo, in forma publica riducendola, soldi due di denari piccioli fiorentini^c, e per la bulletta soldo uno di denari fiorentini piccioli. Ma se si facesse pagamento da singulare persona, per la carta e per la bolletta, denari due non costringendo il Popolo. E sia tenuto di scrivere e' pagamenti ne' libri dell'antrata e l'altre cose, sì che da inde innançi non siano molestati da alcuno, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a' comperatori e a' notari e a ciascuno altro che per esse scritture overo per cagione d'esse più domanda overo riceve, la quale per ciascuna volta debba essere tolta. Ma se alcuno pagarà e sia molestato per li picchonari, messi, ufficiali overo recollectori a loro petitione, sieno condannati i comperatori in livre

^a *Bis script. alla c. successiva.*

^b *Corretto su altro termine abraso.*

^c *fio- corretto su altre lettere.*

trecento di denari fiorentini piccioli; di quale condannagione abbia la qua(r)ta parte tale molestato; per li quali picchonari, ufficiali e ricollettori sieno tenuti i comperatori. E che, oltra le pene dele quali è mentione fatta di sopra contra quelli che domandano overo ricevono più che di sopra sia expresso overo si contengha dela scrittura overo per la scrittura overo per loro cagione, ciascuno il quale più overo altrimenti riceverà sia tenuto anche a restitutione di quello che più overo altrimenti averà ricevuto.

VI. De' nomi degli ufficiali che debbano essere scritti in uno registro.

Quandunque avvenisse essere eletto alcuno ufficiale dela camera overo alcuno altro ufficiale del Comune di Firençe nel consiglio di messere la Podestà overo del Capitano overo per qualunque altro ufficiale overo rettore overo qualunque altri, sieno tenuti tali electori overo signori dinançi a' quali la detta electione fatta fusse overo in consiglio di quali tali ufficiali fusseno eletti e il notaio che la electione di tali ufficiali scriverà di dare in scritte i nomi di tali ufficiali al giudice dela camera e dela gabella; e esso giudice sia tenuto i detti ufficiali eletti fare giurare dinançi a sé delo loro officio bene e lealmente fare, e i nomi loro e sopranoi e di qual quartiere e popolo sia faccia immantinente scrivere innançi che si parta, e poi inmantinente faccia i detti nomi e sopranoi degli ufficiali | 11r | e di che officio sieno ordinatamente scrivere e per ordine e registrare col'anno e mese e dì dela sua electione e del cominciamento e del tempo del'officio suo in alcuno libro che appo la camera debba essere registrato, nel quale niuna altra cosa debba essere scritto. E qualunque^a degli ufficiali ive iscritti, il quale avesse avuto overo avesse ricevuto alcuna cosa dela pecunia del Comune di Firençe e del suo officio abbia renduta ragione e sia stato sindacato e assoluto, debba essere scritto nel predetto libro, in quello luogo dove è posto il nome suo, come sia assoluto del'officio suo, acciò che im perpetuo se abbia memoria di quelli ufficiali i quali sindacati e assoluti fieno^b istati di tutto quello che a llo loro fusse pervenuto dela pecunia del Comune di Firençe, acciò che per cagione del detto loro officio più non sieno gravati. E sia tenuto esso giudice spesse volte guatare e cercare il detto libro, sì che qualunque ufficiale troverà doppo il diposto suo officio a uno mese no essere stato sindacato e non avere renduta la ragione di quelle cose le quali saranno pervenute ale sue mani dela pecunia del Comune predetto, tale ufficiale scritto riportare a' signori Priori e Gonfaloniere e procurare per ogni modo con essi medesimi che essi facciano i detti^c ufficiali essere sindacati^d e dal loro vedere faccia vedere pienamente la ragione. E ciascuno ufficiale de-

^a Segue di.

^b fi- corretto su st-.

^c -tt- corrette su altre lettere.

^d Nel ms. sindacato.

Comune di Firençe, ale mani del quale dela pecunia del Comune di Firençe fusse pervenuto overo perverrà, sia tenuto essa restituire a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe per esso Comune fra uno mese dal dì del diposto suo officio; che se essa^a pecunia non assegnerà e restituirà a' camarlinghi predetti infra il detto tempo, sia tenuto il giudice sindaco la detta pecunia fare restituire in doppio e da capo condanni il tale ufficiale in livre cento di denari fiorentini piccioli, se la detta pecunia avançarà la quantità di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, ma se saranno da livre cinquanta in qua faccia restituire a' camarlinghi predetti due tanto overo tre tanto dela detta quantità al suo arbitrio. Salvo che se più ufficiali fusseno in alcuno officio del Comune di Firençe, e costituiranno uno di loro camarlingo dela pecunia la quale si ricevesse del'officio overo per cagione del'officio al quale saranno electi e esso camarlingo accetterà e dela constitutione e dela accettatione sarà manifesto per carta publica, sia tenuto solamente esso camarlingo ala detta pena e nientemeno esso camarlingo e gli altri suoi compagni sieno tenuti ala sorte. E salvo che ciascuno, il quale soprastesse ad alcuno camarlingato overo al'offitio del camarlingato del Comune di Firençe overo d'alcuni ufficiali del detto Comune appo il quale nela fine del suo officio alcuna cosa rimanesse dela pecunia overo dela cosa del Comune di Firençe che passi la quantità overo la stima di livre cento, sia tenuto e debba tutti e' residui del suo officio dela detta quantità overo stima dare e consignare a quello overo a quelli al quale overo a' quali saranno da essere rassegnati e dati per lo detto Comune riceventi infra dieci dì proximi che seguitaranno dal dì dela fine del tale suo officio, sotto pena del doppio de quella quantità overo stima di cosa la quale oltre il detto tempo rassegnare overo rendere ritardasse. E contra le predette cose deliberare overo riformare (non)^b si possa, e se contra si^c facesse, non vaglia per essa ragione.

VII. Degli officiagli i quali debbano essere eletti sopra gli approvamenti e le correctioni degli statuti dell'arti. | 11v |

Sia tenuto messere lo Capitano e ' Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustizia del mese di gennaio, quando a lloro piacerà e parrà loro, convocare dove a lloro parrà le capitudini dele infrascritte arti solamente, cioè:

dell'Arte di Giudici e di Notari,
dell'Arte di mercatanti di Calimala,
dell'Arte di Cambiatori,
dell'Arte dela Lana,
dell'Arte di mercatanti di Porta Sante Marie,

^a e- *corretta su altra lettera abrasa.*

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 12r: nequeat.

^c *Bis script.*

dell'Arte di Medici e degli Spetiali,
dell'Arte di Pellicciari,

e insieme co' loro eleggano sette buoni huomini leali e discreti per quello modo il quale a loro parrà, ma che non sia di detti sette huomini più che uno d'una arte, né più che due in uno medesimo quartiere. I quali eletti debbano sé raunare e stare insieme, a richesta e mandato del detto messere lo Capitano, in quello luogo dove a' Priori e Gonfaloniere di giustitia parrà. E tali così eletti sieno ufficiali sopra la correctione, emendatione, cassatione, riprovagione e approvagione di tutti gli statuti e capitoli dell'arti, i quali statuti sono usati d'avere; e ciò che per loro sarà fatto in cassare, correggiare, amendare, riprovare overo approvare i detti statuti overo i capitoli che si contengono in essi abbia piena forza e duri per anno. E a scrivere quelle cose che pertengono a loro ufficio abbiano uno notaio, il quale notaio sia eletto per li Priori e Gonfalonieri e capitadini per quello modo il quale di sopra di detti ufficiali detto è, e non abbia esso notaio voce nell'ufficio del'approvagione overo dela riprovagione. E possano torre i detti ufficiali e il notaio loro per ciascuno volume di statuti di ciascuna arte il quale affermeranno e approveranno overo casseranno in tutto overo in parte, da ciascheuna dele dodici maggiori arti infino in venti soldi al più e da ciascheuna del'altre arti dieci soldi al più. E messere lo Capitano sia tenuto di fare mettere bando per la città che ' consoli di tutte l'arti che àno statuti debbano essi rechare a' detti ufficiali per essi approvare infra quindici dì, e passati i detti quindici dì essi approvatori infino a per tutto il mese d'aprile proximo che seguitarà dal dì dela electione loro correggiare, emendare, approvare overo riprovare debbano gli statuti i quali saranno loro rechatì, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli, la quale a ciascuno di loro debba essere tolta per ciascuno statuto di quelle arti il quale infra il detto termine correggiare, amendare, approvare overo riprovare cesseranno. E che messere lo Capitano costringa i consoli dell'arti a rechare a' detti approvatori gli statuti del'arti loro e essi approvatori a questi tali statuti approvare overo riprovare, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli che debba essere tolta a esso messere lo Capitano che non serva le predette cose e ciascuna dele predette, e da essi tre mesi innanzi se in nel detto ufficio in niuno modo s'intramettano. E tutti li statuti i quali approvati non saranno per li detti ufficiali di niuno valore siano, né per alcuno debbano essere osservati. Salvo che non possano approvare, né fermare alcuno capitolo d'alcuna arte il quale sia contra li statuti, Ordinamenti di giustitia del Comune di Firenze overo di messere lo Capitano overo contra la Parte Guelfa, né alcuno statuto overo ordinamento d'alcuna arte per | 12r | lo quale si possa inducere alcuna postura overo dogana in alcuna arte overo contra gli huomini d'alcuna arte overo che fusse in alcuno modo contra alcuno statuto overo ordinamento di Popolo overo del Comune di Firenze, ancho essi e ciascuno d'essi cassino e tollano deli statuti dell'arti di ciascuno di loro. Né anche alcuno statuto overo ordinamento d'esse arti overo d'alcuna di loro approvino overo confermino se non lo

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

faranno leggiare dinançi da loro di parola a parola. E se contra le predette cose overo alcuna dele predette fatto sarà overo le predette cose servate non saranno, sia condannato ciascuno d'essi approvatori in livre venticinque di denari fiorentini piccioli, se sarà statuto d'alcuna dele sette maggiori arti nel quale overo sopra il quale faranno alcuna approvazione overo confermazione contra le predette cose overo alcuna dele predette, in livre dieci di denari fiorentini piccioli, se sarà statuto d'alcuna del'altre arti, e se approvato sarà, non vaglia per essa ragione. E salvo che niuno di detti ufficiali sia presente ala approvazione degli statuti dela sua arte e non si possa fare la prova de' detti statuti se no· una volta l'anno. E che niuna arte overo università la quale non sia nominatamente specificata nel capitolo degli Ordinamenti dela giustitia posto sotto la robrica Dela compagnia, unione, promessa e giuramento dell'arti et cetera, il quale incomincia: «Imperciò che quello è approvato perfettissimo et cetera»^a, possa overo ardisca avere overo tenere statuto overo breve overo ordinamento overo constitutioni overo consoli overo sindaco overo alcuno altro sopra sé per qualunque nome sia giudicato, ma semplicemente e indistinctamente gli huomini de tale arte e compagnia le sue mercatantie faccino fedelmente e vivano e sé reggano agli statuti e sicondo gli statuti e ordinamenti del Comune di Firenze e del Popolo di Firenze. E se altrimenti facesse, quello che fatto sarà non vaglia e non possa essere approvato per gli approvatori del Comune. Et da capo che niuna dele dette arti possa overo ardisca insieme raunarsi. Anche niuno notaio overo altra persona ardisca la electione di tali rectori e di loro arti, statuti, riformagioni overo raunamenti scrivere. E l'arte overo l'università la quale contra le predette cose overo alcuna dele predette farà sia punita^b in livre dugento di denari fiorentini piccioli, e i consoli e gli altri presidenti per qualunque nome sieno giudicati^c, i quali per tale arte si trovasseno, in livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta e di fatto siano rimossi; e il notaio overo altra persona la quale contra il detto vietamento le predette cose scriverà in livre venticinque per ciascuna volta sia punito. E sopra trovare queste cose abbia l'arbitrio messere lo Capitano e in cercare palesamente et secretamente, e basti la prova per publica fama e gli altri inditii i quali al detto messere lo Capitano parranno che si convengano. E le predette cose sia tenuto di fare bandire messere lo Capitano ciascuno mese. E che l'arte di rigattieri overo che vendono panni vecchi e l'arte di quelli che vendono i panni lini sia una arte, e consoli e statuti abbiano comunemente, e in tutto si osservi la riformazione di consigli del Popolo e del Comune di Firenze fatti intorno al'arte e l'unione dell'arte

^a *Ordinamenti di giustizia, I. Cfr. gli Ordinamenti volgarizzati in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 2, che presentano questa forma: Però che quella cosa è approvata perfettissima.*

^b *Nel ms. punito.*

^c *-i corretta su altra lettera.*

nel millesimodugentonovantanove del mese di março. E che niuna arte overo università dela città di Firençe possa overo debba avere overo usare | 12v | alcuno statuto, riformagione, provisione, stantiamento overo ordinamento il quale sia fuore degli statuti approvati per gli approvatori predetti. E se contra fatto sarà sia punita l'arte in cento livre di denari fiorentini piccioli, e ciascuno consolo d'essa arte in livre dugento di denari fiorentini piccioli, e 'l notaio che scrive esso statuto, riformagione, provisione, stantiamento overo ordinamento in cinquanta livre di denari fiorentini piccioli, e il messo il quale per osservatione overo executione d'alcuno d'essi averà fatto alcuno comandamento in livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. Né anche alcuna arte overo consoli d'alcuna arte abbiano overo usino alcuno statuto overo ordinamento contra alcuno overo alcuni i quali non siano sottoposti overo non siano tenuti di sottostare a essa arte overo a' consoli di tale arte, se spontaneamente non si sottomettessero a essa arte overo se no· che a lloro fusse permesso per la forma delo statuto posto nel sicondo libro posto di messere la Podestà sotto la robrica Che dale sententie di consoli et cetera^a, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a questa cotale arte e di livre cento di denari fiorentini piccioli a ciascuno di consoli di quella medesima arte che contrafacesse, che per ciascuna volta si debba torre; né tale statuto overo ordinamenti per li approvatori deli statuti dell'arti in alcuno modo s'approvi, e se approvato fusse, per essa ragione non vaglia. Sopra le quali cose e dele quali tutte e ciascuna messere lo Capitano brevemente e sommariamente proceda per suo movimento e a dinuntiagione di ciascheduno, e punischa e condanni come di sopra è espresso.

VIII. Che nele terre e castella le quali sottostanno al Comune di Firençe non possa essere Podestà overo castellano nel seguente anno dela casa delo^b Podestà passato. [Cap. 1322-1325 I, 11]

In ciascuna terra overo castello del contado e distretto di Firençe overo altro che sottostia al Comune di Firençe dove sia stato podestà, castellano overo vicario uno anno, il seguente anno non possa essere podestà, castellano overo vicario in essa terra overo castello alcuno del suo quartiere, né in essa overo in esso exerciti giuriditione per sé overo per altri. E che di quello quartiere onde una volta sarà eletto podestà, vicario overo castellano non possa essere eletto l'altro podestà, vicario overo castellano, se no· im prima insieme la electione per ciascuno altri quartieri serà celebrata d'essa tale terra, castello overo luogo. E se altrimenti fatta sarà, la electione non vaglia per essa ragione, e per essa electione ragione alcuna non si acquisti alo eletto; e se riceverà essa podestaria, vicariato overo castellanaria overo farà overo fare farà per sé overo per altri

^a Podestà, II, 85.

^b -o corretta su -a.

contra la forma del presente statuto, sia condannato in livre dugento di denari fiorentini piccioli per messere lo defensore e Capitano, e ciò che per vigore del detto reggimento overo electione riceverà^a interamente ristituire sia tenuto a quelle persone dale quali l'avesseno tolto. Excepte le terre del vescovado di Firençe, le quali nel presente capitolo non siano legate.

VIII. Di vietare la podestà e il vicario in contado. [Cap. 1322-1325 I, 12]

Niuna contrada del contado overo distretto di Firençe insieme si rauni overo raunare^b | 13r | si possa a eleggiare overo nominare podestà, vicario, rettore, sindaco, defensore, procuratore overo altro sopra sé per qualunque nome sia giudicato, né arbitro overo exactore di libbra overo iscacciatore d'isbanditi cum salario overo sença salario, il quale alcuna giuriditione overo signoria exerciti overo exercitare possa i llo. E che niuna persona tale podestà, vicario overo procuratore celatamente overo palesamente riceva, se non fusse eletto sicondo l'ordine infrascritto. Il contrafacente sia punito per messere lo Capitano in livre mille di denari fiorentini piccioli, e ala persona che riceve lui overo che lo procura d'avere contra la predetta forma li sieno tolte per nome di pena livre trecento di denari fiorentini piccioli, e la electione e lo ricevimento stiano sença fermeçça niuna. E che niuna contrada, giudice overo alcuno il luogo di giudice abbia overo avere possa overo debba tra loro a fare overo rendere ragione, e niuno giudice overo altri il detto officio presuma d'attentare; a chi fa contra sienoli tolte per nome di pena livre cento. E che niuno comune overo popolo del contado overo distretto di Firençe elegga overo diputi overo tenga alcuno dela città, contado overo distretto di Firençe overo altronde per podestà, capitano, signore, rettore, ambasciadore, difensore overo per qualunque altro nome essere giudicato overo detto possa, il quale alcuna giuriditione, difensione overo officio exerciti overo usi overo exercitare overo usare possa overo debba in esso comune overo popolo overo tra gli huomini d'esso comune overo popolo, se no che fusse conceduto overo permesso per gli statuti, ordinamenti overo riformagioni del Popolo e del Comune di Firençe, né alcuno tale podestaria, rettorìa, capitanaria, signoria, governmento overo difensione riceva, exerciti overo usi. E se contra si facesse, sia condannato chi contrafa, cioè se sarà comune, in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, e se sarà popolo, in livre dugento di denari fiorentini piccioli, e la singulare persona la quale ricevesse, exercitasse overo usasse in livre mille di denari fiorentini piccioli. E in nele predette cose e dele predette cose e ciascuna dele predette messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia e ciascheduno di loro cercare, cognoscere et procedere possa e debba per suo arbitrio e per suo movimento e ad instançia di ciascuno che accusa, dinuntia overo notifica, celatamente overo

^a -er- corretto su altre lettere.

^b -e corretta su -a. A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: si possa a eleggiare overo.

palesemente, anche sença pagamento d'alcuna gabella per essa dinuntia, accusa overo notificagione overo per sua perseguitatione che però si debba fare al Comune di Firençe, overo sença dare mallevaria, sença essa perseguitagione, e condanni e punischa di pena^a e di pene di sopra notate, salvo l'officio de' Capitani dele leghe del contado e distretto di Firençe^b. E niuno, undunque si sia overo di chiunque dignità fusse possa, ardisca overo presumma, anche quantunque lettere overo mandato avesse dal'officio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo e Comune che per lo tempo che avvenire s'impetraranno, exercitare alcuna giuriditione temporale nele civili overo nele criminali, nel contado overo distretto di Firençe, se no· eletto overo diputato a esso sarà sicondo la forma degli ordinamenti del Comune di Firençe, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli a ciascuno che contrafa, | 13v | la quale per ciascuna volta debba essere tolta per qualunque rettore e ufficiale del detto Popolo e Comune. E che ciascuno rettore e ufficiale del Popolo e del Comune di Firençe possa e, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, sia tenuto e debba a notificagione overo dinuntiagione publica overo secreta, com nome overo sença nome, e anche sença alcuno pagamento di gabella fatta overo che si debba fare, per qualunque persona dele predette cose e di ciascuna dele predette cercare e procedere e, trovati colpevoli, condannare. E da capo quello che per^c tali^d, e i quali tale^e giuriditione exercitano overo d'exercitare s'isforçano, sarà fatto d'intorno al'exercitio detto dinanci sia per essa ragione niente.

X. Che non si faccia capanna di paglia overo pagliaio, se no· come di sotto si contiene.

In alcuno castello overo terra del contado overo distretto di Firençe overo presso esso castello overo terra per cinquanta braccia non si costruisca, abbiassi overo sia alcuna capanna coperta di paglia overo alcuno pagliaio di fieno overo di paglia, né anche nel contado overo distretto predetto si costruisca, tengasi overo sia tale capanna overo pagliaio presso ad alcuna casa d'alcuna persona a venticinque braccia, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli e di guastamento e di levamento di tale capanna e pagliaio il quale overo la quale si costruisse, tenessesi, avessesi overo fussi in alcuno castello overo terra overo presso ad alcuna casa fra venticinque braccia, che debba essere tolta a colui il quale contra le predette cose costruisse overo facesse costruire overo avesse overo tenesse.

^a Segue e di pena ripetuto.

^b Manicula a margine sinistro.

^c In interlinea superiore.

^d -i corretta su -e.

^{e-e} In interlinea superiore.

XI. Dela pena di quelli che mura sopra le mura d'alcuno castello del contado di Firençe.

Niuna persona, di chiunque conditione overo stato si sia, muri overo murare facci sopra le mura d'alcuno castello overo terra la quale fusse fatta overo si facesse nel contado overo distretto di Firençe, né presso a esse mura per cinque braccia overo oltra essa misura, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli al grande e di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli al popolano che contrafa, la quale per ciascuna volta debba essere tolta, e di guastamento di quello che murato overo dificato sarà contra le predette cose. E di queste cose e sopra queste cose cognoscere e procedere si possa e la condannagione essere fatta per la Podestà, Capitano overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, corso overo prescriptione di tempo alcuna non obstante, anche a petitione di ciascuno che celatamente overo palesemente accusa, dinuntia overo notifica, anche sença fare alcuno pagamento di gabella alcuna al Comune di Firençe per essa dinuntia, accusa overo notificagione overo perseguitamento d'essa. Ma possa ciascuno comune e terra di tale castello e terra sopra le mura di tale castello overo terra fare murare e esse mura fare fortificare, come esso comune^a cognoscerà che si convenga overo che bisogni. Salvo che le predette cose non abbiano luogo nele castella overo terre de' quali la maggiore parte dele mura è fatta.

XII. Che niuna fornace nela quale si cuocano vasa di vetro si facci nel contado di Firençe se no· nel'alpi.

Niuna fornace nela quale si cuocano bicchieri overo altre vasa di vetro si facci overo | 14r | si costruisca overo si tenga overo si possa tenere overo debba nela città, contado overo distretto di Firençe, se no· nel'alpi di Mugello overo nel'alpi di Cascia overo nel'alpi di Valembrosa overo presso^b a' luoghi d'esse alpi overo alcuno d'essi luoghi per due miglia, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli a quelli che tiene e fa tenere tale fornace e a quelli che la costruiscia^c overo costruire fa e a quelli che cuoce overo fa cuocere in questa tale fornace così fatta come quella che si facesse, che a ciascuno debba essere tolta, e del guastamento d'essa. E che niuna comunità overo popolo del contado overo distretto di Firençe contra le predette cose sostenga overo permetta essere dificata overo fatta overo essere overo essere tenuta alcuna fornace nel tenitorio overo distretto d'esso contado overo popolo, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli a tale comunità e di livre cento di denari fiorentini piccioli al popolo che sostiene overo permette contra le predette

^a -e corretta su altra lettera.

^b Bis script.

^c -a corretta su -e.

cose alcuna fornace essere dificata overo fatta essere overo essere^a tenuta nel tenitorio overo distretto di tale comunità overo popolo. E che niuna persona mandi overo porti overo mandare overo portare faccia alcune legna da ardere ad alcuna overo per alcuna dele dette fornaci scaldare overo fuori del contado overo distretto di Firençe, sotto pena di livre dieci di denari fiorentini piccioli, così a quelli che manda come a quelli che porti^b overo che fa mandare overo portare per ciascuna soma di queste tali legna, la quale debba essere tolta a ciascuno. E possano le tali legna le quali si trovasseno essere portate presso a' confini del contado overo distretto di Firençe per mecço miglio e l'asino sopra il quale fusseno sença pena essere preso da ciascheduno; dele quali legna e dell'asino la metà sia del Comune di Firençe e l'altra del predetto che le piglia. E ciascheduno possa dele predette cose e di ciascuna^c dele predette dinuntiare, notificare e accusare come vorrà.

XIII. Degli ufficiali dela camera che non debbano essere gravati per la Podestà overo per lo Capitano.

La Podestà overo il Capitano, né alcuno di loro famiglie^d, né altro ufficiale del Comune di Firençe possa overo debba per alcuno modo overo cagione gravare alcuno degli ufficiali dela camera del Comune di Firençe in persona overo in cose per cagione del suo salario overo d'alcune massaritie overo cose qualunque, le quali domandasseno overo volesseno che si facessero da essi ufficiali, se no· come si contiene negli Ordinamenti canoniccati. E la Podestà e il Capitano il quale contrafacesse per sé overo alcuno di sua famiglia perda del suo salario per ciascuna volta livre venticinque, le quali i camarlinghi del Comune di Firençe licitamente per lo Comune di Firençe ritenere gli possino e debbano. E credano essi camarlinghi al detto del tale ufficiale dela camera che à sostenuta la ingiuria sença alcuna prova. E che i massari dela camera del Comune di Firençe non possano overo debbano dare ad alcuno ufficiale alcune massaritie overo cose che s'appertengono ala camera del Comune e al Comune di Firençe contra la forma degli Ordini canoniccati, e se altrimenti faranno, sieno puniti e condannati per messere lo Capitano in livre venticinque di denari fiorentini piccioli per | 14v | ciascuna volta. E dele predette cose debbano essere sindacati per lo giudice dela gabella e gli ufficiali che saranno diputati a rivedere le loro ragioni. E che i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe overo alcuno altro ufficiale dela camera overo alcuno di loro non possa né debba essere richiesto, preso overo ritenuto overo in qualunque modo gravato personalmente overo in cose per la Podestà, Capitano, Execu-

^a Nel ms. eessere.

^b Nel ms. portti.

^c -n- corretta su altra lettera.

^d -e corretta su -a.

tore degli Ordinamenti dela giustitia overo alcuno ufficiale forestieri overo di loro overo d'alcuno di loro giudici overo famiglie d'essi durante l'ufficio, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, se no· per alcuno maleficio overo delicto del quale fusse accusato, expresso il nome di quelli che dinu(n)tia overo accusa, overo per debito di singulare persona overo per portare arme contra li statuti del Comune di Firençe.

XIII. Dela electione, officio, salario e cognitione di quattro officiali dela biada, rubrica. [Biado 1]

Statuto e ordinato e proveduto è che ' quattro officiali dela biada, i quali per lo tempo saranno, overo tre di loro, l'altro absente, non richiesto, non giurante overo non accettante, morto, contradicente overo altrimenti in qualunque modo impedito, possano, sieno tenuti e debbano cognoscere, terminare, procedere, decidere, sententiare e finire dele questioni e le questioni, le quali fusseno mosse dinançi a lloro overo di precessori loro di tutte e ciascuna cose e sopra tutte e ciascuna cose le quali si contengono negl'infra-scritti statuti e ordinamenti connessi e dipendenti da essi e del grano, biado, vino, legume, farina e olio e l'altra vittuaglia qualunque infino le quantità di livre cento di denari fiorentini piccioli non descendente di maggiore valuta, somma overo cosa, dela quale quantità non sia publica scrittura; ma dele quantità di dieci livre di denari fiorentini piccioli e da inde in giù brevemente e sommariamente, sença strepito e figura di giudicio e dela ragione e deli statuti la solennità lassciata, e d'ogni tempo, non obstanti le ferie. Dele quali quantità e cose predette, come detto è, cognoscere possano quando sono dimandati, e siano detti essere dovuti et siano dovuti da due anni allora proximi passati in qua overo fra essi due anni e non dinançi. E che le quantità overo cose che salgono ala quantità, valuta overo somma di diece livre di denari fiorentini piccioli overo da inde in suso infino nella quantità di livre cento basti essere provato per due testimoni di veduta overo per uno testimonio di veduta e uno di publica fama, anche se non renderà piena ragione de publica fama. Ma di quelle che fusseno dieci livre overo da inde in giù basti essere provato per due testimoni di fama com giuramento delo attore, anche se no· rendesse cagione del detto suo, overo anche solamente al giuramento delo attore, se parrà a' detti officiali overo e' tre di loro l'approveranno^a. E non sia tenuto di dare il consiglio del savio a chi lo dimanda e finire le dette questioni infra uno mese dal dì dela lite mossa per ligame di giuramento. E anche possano cognoscere e cercare contra fornari, pescatori, pollaiuoli, trecchoni, trecchole, mugniai, biadaiuoli, pesciaiuioli e tutti e ciascuno sopra-

^a Segue uno spazio nel testo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 15v fa seguito: vel si unus officialis simul cum notario fecerit.

scritti^a e infrascritti i quali fallasseno overo facesseno overo facesseno fare contra gl'infrascritti statuti e ordinamenti overo alcuno di loro, e loro punire e condannare nele quantità | 15r | che si contengono ne' detti infrascritti statuti e ordinamenti; da' processi di quali pronuntiagioni overo sententie che si debbano dare come detto è non si possa appellare overo di nullità opporre, né essere addimandato essere restituito interamente overo alcuna altra cosa essere contraposta overo opposta. De' quali quattro officiali ciascuno abbia per suo salario livre cinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno mese. Anche possano per esso officio meglio exercitare per quello tempo e termine il quale vorranno eleggiare e avere quattro messi insieme cola guardia dele staia; i quali messi portino e tengano continuamente nel detto officio in capo cappelline bianche e grandi chole spighe gialle in mano, sotto pena di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, com salario di livre quattro di denari fiorentini piccioli ciascuno mesi per ciascuno di detti messi e guardia; e anche uno savio com salario di livre tre di denari fiorentini piccioli per ciascuno mese. I quali salari così di quattro officiali del biado come dela guardia, savio e messi ricevano e paghino a essi medesimi dela pecunia dela drittura dele questioni e condannagioni le quali perverranno a' detti officiali overo al camarlingo loro overo notaio. Anche possano i quattro officiali del biado, presenti e che per lo tempo saranno, eleggiare, casare e rivocare quelli castaldi e guardie segrete tante volte quante per termine non maggiore di quattro mesi e salario e parte di condannagione del quale e quali a essi medesimi overo tre di loro parrà e piacerà.

XV. Del pagamento dele dritturre dele querimonie, rubrica. [Biado 2]

Ciascuno che muove lite, querimonia overo piato paghi al notaio d'essi quattro officiali per lo Comune di Firenze ricevente per (n)ome di gabella e di drittura denari quattro di denari fiorentini piccioli per ciascuna livra dela quantità overo dela stima dela cosa che si contiene nela petitione innançi che tale petitione sia ricevuta, overo tale che domanda in alcuna cosa sia ricevuto; e quelli ch'è vinto nel piato sia condannato al vincitore per lui nele spese del piato e anche in altrettanta quantità q^b a esso vincitore per la gabella già detta. Ma che il notaio il quale per lo tempo sarà sia tenuto di rendere la ragione del salario dele dritturre al'officio di detti quattro.

^a -i corretta su altra lettera, forse -e.

^b Segue uno spazio nel testo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 16r fa seguito: quantum solverit.

XVI. Che gli ufficiali sieno tenuti di rassegnare a' successori la pecunia che sarà pervenuta ale mani loro, rubrica. [Biado 3]

Gli ufficiali del biado, così e' presenti come quelli che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbano infra quindici di diposto l'ufficio loro rendere e rassegnare a' loro successori la pecunia che sarà pervenuta ale loro mani per ragione del'ufficio loro, trattone così il salario loro, del savio e notaio, e ^a dela guardia dele staia^a e di qualunque ufficiali, i quali d'inde debbano ricevere salario, e l'altre spese fatte per cagione del detto ufficio, a pena del doppio di quello che rimettere e rassegnare dovesseno.

XVII. De' salari che si debbano torre per li notari di detti ufficiali, rubrica.

[Biado 4]

Il notaio^b e lo scriva de' detti quattro ufficiali del biado possa e a llui sia licito per suo salario e mercé tollere, addimandare, ricevere ovvero exigere dele scritture che per lui si faranno |15v| e le quali porrà in atti per cagione del detto ufficio gl'infrascritti salari e pagamenti e non più, pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, cioè:

di ciascuna querimonia quando non si dà petitione soldo uno,
dela scrittura quando si dà la petitione in scritte soldo uno e denari sei,
di ciascuna comparitione, contradictione e malleveria soldo uno,
di ciascuna richiesta denari sei,

di ciascuna intentione che contiene due capitoli e da inde in su a quella medesima ragione soldo uno e denari tre,

dela examinatione di ciascuno testimone il quale debba essere examinato sopra due capitoli soldi due,

dela richiesta di testimoni e dela parte a vedere giurare e testimoni per ciascuno atto denari sei,

dela dispositione di testimoni soldi due,

dela richiesta a udire la sententia denari sei,

dela sententia che si debba dare infine nela quantità di livre dieci, soldi quattro,

e da inde in suso infino la quantità di livre venticinque, soldi quattro,

e da inde in suso infine nela quantità di livre cento, soldi diece.

Dele sententie predette che si debbano ridurre in publica forma, el doppio dele dette quantitadi, excetto che le sententie che si debbano copiare im banbagia.

^{a-a} Nel ms. ala guardia stare. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 16r: deductis tamen inde eorum salariis, sapientis et notarii et custodum staiorum et quorumcumque offitialium, qui inde salarium recipere debeant, et aliis expensis.

^b Segue d depennata.

Anche dela malleveria di fornari, di panichuocholi, dele trecchole e del'al-
tre persone, soldo uno e denari quattro,
dela bolletta del cascio e del'olio,
dela bolletta dele bestie, soldi due,
e il doppio, cioè quando si trae del contado, soldi quattro.

Il quale notaio fra uno mese doppo la dipositione del detto officio gli atti
del'^a intrata e l'uscita e di piati overo la copia d'essi ripresenti ala guardia degli
atti dela camera, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli.

**XVIII. De' bandi che si debbano mandare per l'officio di quattro dela biada,
rubrica.** [Biado 5]

Gli ufficiali predetti possano e a loro sia licito fare mandare e porre bandi
per parte^b di messere la Podestà e del Capitano e del'ufficiale forestiere dela
detta piacça e di ciascuno di loro per cagione del detto officio e per utilità
del'officio e del Comune, e quelli che contrafanno punire e condannare e le
condennagioni riscuotere e riscuotere fare sicondo la forma di presenti statuti.
E che ciascuno rettore e ufficiale forestiere predetto dela detta piacça debba
punire e condannare a stança e richiesta del'officio di detti quattro nele quan-
titadi nel presente volume notate quelli che fallano e fanno contro la forma di
presenti capitoli. | 16r |

XVIII. Dele scritture del detto officio che si debbano avere. [Biado 6]

Possino anche fare scrivere et exemplare e ricorre^c le scritture, statuti, ca-
pitoli e ordinamenti che spettano al detto officio dela pecunia del detto Co-
mune per cagione del detto officio ale mani loro overo delo loro notaio overo
del camarlingo pervenuta overo che debba pervenire, e pagare e pagare fare
e' salari di queste tali scritture a' notari i quali essa e essi avaranno scrìtte e
gli altri salari sopradetti e l'altre spese opportune per cagione del detto officio,
come a llozo overo tre di loro parrà che si convenga.

XX. Di rifare le vie e ponti, rubrica. [Biado 7]

Possano i predetti ufficiali costringnare e fare costringnere per gli rettori e
ufficiali del Comune di Firençe gli huomini di popoli di comuni del contado
e distretto di Firençe a rifare le vie, ponti e ponticelli, dogane e fossati sopra
le strade mastre dove sono guaste in tutto overo in parte overo dove è mala-
gevole il passo per essi^d overo per esse, sì che quelli che recano il grano e la

^a de- in interlinea superiore.

^b Nel ms. parde.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 16v: recolligere.

^d -i corretta su -e.

vittuaglia chole loro bestie possano sença impedimento e indugio di tempo venire e condure la vittuaglia ala città di Firençe ciascuno tempo; e costringere e' cittadini e gli altri chiunche che ànno case overo terreni overo alcuni luoghi nela città di Firençe a racconciare la via allato ala sua casa overo terreno e luoghi predetti così e come e per tanta parte come parrà al detto officio di quattro, e a mantenere e conservare essa via acconcia.

XXI. Di non comperare grano per portare fuori del contado. [Biado 8]

Niuna persona, di chiunche conditione si sia, ardisca overo presumma comperare^a nela piacça d'Orto San Michele overo altrove nela città di Firençe per cagione di portare overo di fare portare fuori dela città, borghi e sobborghi dela città di Firençe, com bestie overo sença, grano overo biado overo legume sença licentia di detti ufficiali, sotto la pena di livre dieci di denari fiorentini piccioli per ciascuna soma overo staio, e più e meno a volontà di detti ufficiali che per lo tempo resederanno; e ciascuno possa dinuntiare e accusare e abbia la quarta parte dela condannagione. E no· abbia luogo questo statuto neli lavoratori e habitanti nela città, presso ala città di Firençe per cinque miglia, a' quali sia licito fare portare infine nela quantità di due staia com licentia di detti ufficiali; né neli mugnaii overo quelli che portano grano overo biado fuori dela città di Firençe per cagione di macinare farina e di riportare infra il termine infra il quale esso è tenuto di riportarla.

XXII. Che il grano non si venda fuori dela piacça, rubrica. [Biado 9]

A niuno sia licito comperare overo vendere grano overo biada nela città di Firençe, borghi overo sobborghi in alcuno luogo se no· nela piacça d'Orto San Michele, né presso a essa città per quattro miglia, a pena di livre diece e di perdere il grano overo il biado. E ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione.

XXIII. Che l'officio di quattro dela biada possa provvedere sopra l'abbondança dela victuaglia, rubrica. [Biado 10]

I signori quattro del biado, i quali per lo tempo saranno, e tre di loro posino, siano tenuti | 16v | e debbano provvedere sopra avere abbondança di vittuaglia di chiunche maniera, e ciò che per loro sarà proveduto vaglia e tenga in ogni cosa e per ogni cosa come se per lo Comune di Firençe fusse proveduto e fermato.

^a Segue l isolata.

XXIII. Di non portare vittuaglia fuori dela città e contado di Firençe.

[Biado 11]

Niuna persona, di chiunche conditione si sia, ardisca overo presumma portare overo fare portare, guidare overo fare guidare fuori dela città di Firençe e del suo contado alcuno grano overo biado, legume, olio, buoi, castroni, porci, vino, carne, pesci, coiamе non concio, sugna, cibi, cascio, excetti porci temporini, overo alcuna vittuaglia di chiunche conditione overo maniera si sia, sotto pena e bando di livre cinquanta e più e meno ala volontà di detti officiali, riguardata la qualità del delitto e dele persone; e nientemeno perda le bestie e le cose le quali si conducesseno contra divieto e le bestie sopra le quali si conducesseno e portassensi^a le dette cose divietate. E ciascuno possa dinuntiare e abbia la metà dele dette cose e bestie così condotte overo del preçço ch'elle si vendesseno. Salvo che divieto non sia, né s'intenda di cipolle e agli e di ciascuna generatione di camangiare overo d'erbe, le quali fuori del contado di Firençe esse possino essere portate^b.

XXV. Di non mescolare il gioglio col grano, rubrica.

[Biado 12]

Niuno granaiuolo overo altra persona ponga overo porre faccia loglio overo vena overo altra mala mistura nel grano overo nel biado il quale si vendesse nela città overo in nel contado di Firençe, né in esso biado overo grano^c pongano aqua overo esso biado overo grano bagnino, sotto pena e bando di livre dieci di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, e più e meno ala volontà di detti officiali. E ciascuno possa accusare e abbia la meçça parte dela condannagione.

XXVI. Di non ripresentare il grano per altra persona che per quella di cui sarà, rubrica.

[Biado 13]

Niuno granaiuolo overo altra persona la quale conduce grano overo biado a vendere possa, ardisca overo presumma dinançi a' signori del biado overo alcuno altro officiale ale predette cose diputato rappresentare quello per alcuno comune overo università overo per alcuna altra persona, se non fusse di colui che manda il grano overo il biado, sotto pena e bando di livre venticinque e più e meno a volontà de' detti officiali; e ciascuno possa accusare e abbia la meçça parte dela condannagione.

^a *L'ultima -s- corretta su -t-.*

^b *Nel ms. portato.*

^c *Con segno superfluo in interlinea superiore.*

XXVII. Che ' portatori non portino fuori dela piacça oltra due staia di grano, rubrica. [Biado 14]

Anche niuno portatore overo portatrice ardisca overo presumma portare overo torre dala piacça d'Orto Sam Michele oltra due staia di grano overo di biado overo di legume per volta sença licentia di detti ufficiali^a, sotto pena di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli e più e meno ala volontà di detti ufficiali. Excetti tre mesi dell'anno, cioè agosto, settembre e ottobre, ne' quali sia licito di portare e torre quantunque ve ne sarà.

XXVIII. Di non comperare oltra due staia di grano, rubrica. [Biado 15]

| 17r |

Niuno treccolo overo trecola, maschio overo femina, ardisca overo presumma di comperare in nela piacça d'Orto Sam Michele grano overo biada oltra due staia d'esso grano overo biada per di sença licentia di detti ufficiali, a pena e bando di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, e perda ciò che comperato sarà, e più e meno ad arbitrio di detti ufficiali. Excetti i detti tre mesi che si contengono nel capitolo di sopra proximo.

XXVIII. Di non mandare il grano a casa del fornaio, rubrica. [Biado 16]

Niuno biadaiuolo overo che vende grano nela piacça d'Orto Sam Michele ardisca overo presumma mandare grano overo biada a casa d'alcuno fornaio overo panattiere, fornaia overo panattiera overo a molino per alcuno panattiere, panattiera, fornaio overo fornaia, sotto pena di livre diece per ciascuna volta e di perdere il grano. E che niuno presumma portare tale grano che si tramandasse per lo predetto modo portare a casa sua overo al molino, sotto pena^b che a llui overo a loro debba essere imposta per l'officiale forestiere dela detta piacça. E ciascuno possa quelli che fallano accusare e abbia la quarta parte dela condannagione dela pecunia e del grano e del biado, e più e meno.

XXX. Di non vendere li scampoli del grano, rubrica. [Biado 17]

Li scampoli del grano overo del biado overo delo legume il quale vendono nela piacça d'Orto Sam Michele niuno ardisca overo presumma di comperare overo vendere, pena di soldi venti e più e meno al'arbitrio di detti ufficiali. E non s'intenda scampolo se non è meno d'uno^c quarto.

^a -i corretta su -e.

^b Seguono un segno ed uno spazio. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 17v fa seguito: fustigationis.

^c Segue q isolata.

XXXI. Di non vendere la farina, rubrica.

[Biado 18]

Niuna persona dela città di Firençe overo contado ardisca overo presuma vendere overo fare vendere alcuna farina di grano overo di qualunque altra biada, sotto pena e bando di soldi cento per ciascuno e per ciascuna volta. Ma sia licito a ciascuna persona recare la farina di fuori del contado di Firençe a vendere sotto la loggia d'Orto Sam Michele, ma che d'esso recare di fuori del contado faccia piena fede e essa rechi pura e non mescolata l'una coll'altra, e essa venda sicondo il modo e la forma che a lui sarà data e ordinata per essi ufficiali del biado. E ciascuno possa accusare chi contrafa e abbia la quarta parte dela condannagione.

XXXII. Di non gravare per ripresaglia quelli che recano il grano, rubrica.

[Biado 19]

Per cagione d'alcuna ripresaglia concessuta overo che si concedarà ad alcuno overo alcuni, alcuno che menasse overo che conducesse grano overo biada ala città di Firençe da una soma in su a vendere in mercato overo nela piazza d'Orto Sam Michele essere gravato overo molestato non possa in persona overo cose in andare, tornare e stare per sei di per ciascuna volta.

XXXIII. Di non guidare overo accompagnare i conduttori dela vittuaglia fuori del contado, rubrica.

[Biado 20]

Niuno grande overo possente overo altro di chiunque conditione si sia ardisca overo presuma guidare overo accompagnare alcuna persona che conduca grano, biado overo legume, olio, bestie overo grascia overo cose vietate fuori del distretto di Firençe overo^a | 17v | condurre debba overo presuma loro, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli, e se non potesse pagare la condannagione siali^b mocço il piede. E ciascuno possa accusare e abbia la mecca dela pena pecuniaria.

XXXIII. Di non impedire quelli che recha vittuaglia, rubrica.

[Biado 21]

Tutte le persone che vengono di fuori dela città di Firençe, excetti isbanditi e condannati del Comune di Firençe, possa liberamente venire e redire per lo distretto di Firençe e a tutti i mercati i quali saranno nel distretto di Firençe in qualunque luogo com grano, biada e altra vittuaglia in quello medesimo di che sarà il mercato. E niuno dela giuriditione del detto Comune ardisca overo presuma lui offendere o farlo offendere né gravarlo overo fare lui gravare di

^a *Bis script. alla c. successiva.*

^b *Segue p incompiuta e isolata.*

ragione overo di fatto, se no· per cagione di maleficio da lui commesso contro alcuno in persona overo in cose overo per lo propio debito onde apparisse publica carta overo sententia, sotto pena di livre cento e più e meno.

XXXV. Di non comperare grano più che ne bisogni comperare per la sua famiglia, rubrica. [Biado 22]

Niuno compri overo facci comperare nela città overo distretto di Firençe grano overo biada più che sia a lui e ala famiglia sua di bisogno per sé e per la vita dela famiglia sua per uno anno solamente, se non fosse uno pocho più oltra la detta quantità. E se contra farà, perda il grano e la biada e da capo sia punito in livre cento di denari fiorentini piccioli. E questo si bandischa per la città di Firençe del mese di luglio.

XXXVI. Di non legare le bestie nela piacça d'Orto Sam Michele, rubrica.

[Biado 23]

Niuno, di chiunche conditione si sia, ardisca overo presumma legare overo fare legare overo ritenere alcuno asino overo somiera overo bestia sotto la loggia overo ale colonne d'essa loggia, né anche ritenere overo legare nela piacça d'Orto Sam Michele, sotto pena e bando di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta la quale sarà contra fatto, e meno a volontà di detti ufficiali.

XXXVII. Che quelli che conducono il grano portino esso nela piacça, rubrica.

[Biado 24]

Sieno tenuti tutti e ciascunoi quelli che conducho no overo condurre fanno grano, biada overo legume a vendere nela città di Firençe esso per diritto e continuo camino condocere e fare condocere ala piacça d'Orto Sam Michele e ive discaricare e essere discaricato^a e ive nele bigoncie incontanente metterlo e fare mettere e ivi vendere e fare vendere, né d'inde il possino trarre overo fare trarre per alcuna cagione overo ingegnio, pena chi contrafa di livre venticinque, e più e meno ad arbitrio di detti ufficiali. E ciascuno possa chi fa contro accusare e averà la quarta parte dela condannagione.

XXXVIII. Di non comperare oltra due staia di castagne, rubrica. [Biado 25]

Niuna persona possa overo debba comperare overo fare comperare oltra due staia di castagne sença licentia di detti signori quattro dela biada, sotto pena di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli per ciascuno che contrafa e ciascuna volta, e meno al'arbitrio di detti ufficiali. | 18r |

^a Nel ms. discarito.

XXXVIII. Di non comperare grano overo biado, orço nela piacça per cagione di rivendere, rubrica. [Biado 26]

Niuno treccolo overo altra persona ardisca overo presumma comperare overo fare comperare nela piacça d'Orto Sam Michele per cagione di rivendere grano overo altra biada, né anche presti sopra alcuno grano overo biada condotta a vendere nela detta piaça, sotto pena di livre venticinque, excetti quelli che vendono orço, spelda e scandella per li cavalli, ma che non ne comperi tanto che n'abbia oltra uno moggio, e perda la biada, il grano tale comperatore overo quelli che tolle pegno, e de quello che ci prestano non li sia fatto ragione niuna. E dele predette cose ciascuno possa dinuntiare e accusare e abbia la quarta parte dela condannagione, e più e meno ad albitrio degli officiaagli.

XL. Che ' rettori di popoli non lascino portare divieto. [Biado 27]

Tutti e ciascuno rettori di popoli e di comuni dela città di Firençe, cioè ciascuno di loro con due massari, sieno tenuti e debbano del mese di febraio proximo che verrà e poi ciascuno anno del mese di gennaio e poi quandunque a beneplacito di detti officiali comparere dinançi agli officiaagli del biado e giurare e promettere che essi non lassaranno per li loro popoli e tenitori, né lasciaranno andare essere portato overo condotto verso alcune parti, ale quali sia verisimile che vadino, portino overo conduchino fuori del contado di Firençe, alcuno grano, biada, olio, legume, vino, grascia overo alcune cose vietate per la forma degli statuti, e quelli che portaranno e condureranno, pigleranno e perduceranno in força del Comune di Firençe e le bestie e gli animali e esse cose vietate sotto pena di livre dugento. E che i predetti sindichi e rettori siano tenuti dinançi a' detti signori officiali dinuntiare tutti e ciascuno che portano e ricettano le predette cose divietate overo alcuna d'esse, sotto la detta pena che tollare si debba a quelli che non mallevano e non compariscono.

XLI. Che i barchaiuoli mallevino, rubrica. [Biado 28]

Sieno tenuti tutti e ciascuno navalestri e barchaiuoli del mese di febraio proximo che verrà e poi ciascuno anno del detto mese di gennaio comparere e giurare e mallevare di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro di non lasciare mettere overo ricevere overo portare nele loro navi alcuna cosa dele predette cose vietate per li portarecha overo conduttori ad alcune parti ale quali fusse verisimile overo si potesse imaginare che si conducesseno overo si portasseno fuori del contado di Firençe, pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a chi non comparisce e malleva, come è detto dinançi, che si debba torre. E questo statuto si bandisca tre volte in diversi di ciascuno anno del mese di dicembre e per niuna ignorantia si possa alcuno iscusare. Ma le

cose dele quali si fa il vietamento e la prohibitione che non sieno tratte del contado di Firençe sono queste, cioè:

grano, biada, legume, olio, buoi, castroni, porci, vino, cascio oltra cento libbre, carne salata e fresca, pesci e tinche di lago, pane cotto oltra uno staio, sugna, |18v| e ciascuna altra cosa come di sopra da mangiare e che siano di generatione di cose grasse.

XLII. Del giuramento di mugnai.

[Biado 29]

Mugnai e loro disciepoli overo portareche al molino, e ciascheduno di loro, sieno tenuti per lo presente anno del mese di febraio proximo che verrà e poi ciascuno anno del mese di gennaio comparere dinançi a' detti officiali overo loro notaio e giurare d'osservare l'infrascritti statuti i quali pertengono a lloro e mallevare con ydonei mallevadori, i quali sieno artefici, di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, e di non fare contra essi statuti e di pagare ogni quantità di pecunia e di cose, nela quale per essi officiali saranno condannati, a pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli al mugnaio e di livre venticinque al portarecha, e più e meno al'albitrio di detti officiali sia punito del mese di dicembre. E questo capitolo si bandisca del mese di dicembre e anche poi quandunche, e nientemeno al detto giuramento e mallevaria dare possa essere costretto quandunche.

XLIII. Di restituire il grano dato a macinare, rubrica.

[Biado 30]

Ciascuno mugnaio debba bene e lealmente il grano e 'l biado a llui dato a macinare restituire, e debba fare a ciascuna persona buono servigio, né ricusare esso ad alcuno, a pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli e a restitutione del doppio del danno dato in esso grano overo biado. E ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione pecuniaria.

XLIIII. Che ' mugnai non comperino grano nela città, rubrica.

[Biado 31]

Niuno mugnaio overo portatore al molino ardisca overo presumma comperare grano overo biado nela città di Firençe, borghi e sobborghi, per sé overo per altri, se no· quando i(l) lavoratore dele terre abbisognasse per seme, e allora com licentia di detti officiali, a pena di livre cento di denari fiorentini piccioli e di perdere tale grano overo biado. E ciascuno possa accusare e abbia la terza parte di tale condannagione.

XLV. Di non torre oltra tre libbre di grano per istaio, rubrica.

[Biado 32]

Niuno mugnaio overo portatore al molino possa overo a llui sia licito torre più che tre libbre per ciascuno staio di grano per portatura, macinatura e recatura per ciascuno staio di biada, sotto pena di livre venticinque per ciascuna volta.

XLVI. Che ' mugnai portino la statea, rubrica.

[Biado 33]

Mugnai e portatori sieno tenuti e debbano sempre, quando portano e recano il grano overo farina, portare la statea dritta e segnata e aguagliata per lo diricçatore e segnatore del Comune di Firençe, chola quale statea debba e sia tenuto di pesare el grano el quale essi tollono, e anche la farina la quale poi del detto grano che recaranno. E sieno tenuti di dire al signore overo ala donna, al fante overo ala fante loro il peso del grano il quale portano e il peso dela farina la quale rechano. E che sempre quando recano la farina sieno tenuti di portare il propio sacco di buona farina e fresca e in sofficiente quantità, ché se alcuno^a difetto dela farina sarà la quale recano, dela farina loro sieno tenuti da empierla. E che |19r| niuno mugnaio overo portatore ardisca overo presume tenere farina overo ponere in luogo humido. E se alcuno mugnaio overo portatore la farina non recasse a giusto peso, incontanente ala domanda del signore overo dela donna overo del fante suo overo dela fante sieno tenuti da impiere come dirà il signore overo la donna, il fante overo la fante; e se alcuno di predetti contrafarà, sia punito per ciascuno e per ciascuna volta in livre venticinque. E basti nele predette cose e per piena prova sia avuta il giuramento del signore overo dela donna, del fante overo dela fante quanto a imporre la pena; e ' danni sieno tenuti di mendare in doppio, del quale danno sia creduto al semplice giuramento del signore overo dela donna, del fante overo dela fante, e ala menda del detto danno^b costretto esse(re) possa realmente e personalmente, sença libello overo contestatione di lite e lasciata ogni solennità di ragione, a petitione di ciascuno, anche del fante e dela fante del signore overo dela donna, ogni appellagione e opponimento di nullità di ragione rimossa. E ciascuno mugnaio e portatore sia tenuto malleverare come di sopra si contiene. E se la detta malleveria non fusse data del mese di gennaio, poi quandunque sia tenuto di darla, la quale debba durare uno anno. E di predetti e per li predetti danni adempiere e mendare sieno costretti i detti mugnai e portatori di fatto e personalmente e realmente e in cose, ciascuno tempo, non obstanti le ferie. Ma la malleveria predetta basti per ciascuno rettore e ufficiale del Popolo e del Comune di Firençe e di quattro ufficiali dela biada infino al'altra malleveria. E che ' predetti mugnai e portatori non possano avere alcuno avvocato overo procuratore per alcuna questione a lloro mossa per le predette cagioni overo alcuna d'esse, cioè di grano, biada overo farina, sotto pena di livre cinquanta per ciascuno che contrafa. E non possa avere rettore overo consolo, signore, procuratore overo podestà overo difensore, per qualunque nome sia giudicato, il quali soprastia in alcuna cosa ala predetta arte, overo al quale i predetti sottostieno. E che statuto alcuno non possa avere, sotto pena di livre

^a -l- corretta su -c-.

^b Segue sia depennato.

cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta e per ciascuno. E per quello medesimo modo e' signori di molini non possano avere rettore overo signore, sotto quella medesima pena, e intorno ale predette cose non possano avere di sé medesimi signore, il quale nele sicurtà e altre cose per essa università responda a messere la Podestà e Capitano del Comune di Firenze per esso Comune.

XLVII. Di quelli che ritengono crusca nele loro molina e altre cose, rubrica.

[Biado 34]

Niuno cittadino overo forestiere riceva sotto sua protectione e' predetti, overo l'ufficio sopradetto riceva contra la predetta forma, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. E che niuno nel molino ritengha crusca, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta; né anche frodino la farina overo la scambino in alcuna cosa, né alcuno inganno faccia nele predette cose overo alcuna dele predette. E che al tempo gli officiali dele predette cose faccino cercare e anche se mugnai e portatori portano la statea predetta. E anche dele predette cose faccino inquisitione ciascuno mese e punire quelli che contra fanno, come di sopra detto è. E ciascuno possa dinuntiare e accusare | 19v | quelli che contra fanno, e abbia la quarta parte dela condannagione.

XLVIII. Di riportare la farina d'esso medesimo grano il quale si dà, rubrica.

I mugnai sieno tenuti e debbano riportare la farina di grano overo di biada data loro a macinare il seguente dì overo almeno il terço dì da quello che esso à ricevuto il grano e averallo portato a macinare, sotto pena di soldi dieci per ciascuno staio, se no· per giusto impedimento di diluvio d'acqua impediti saranno, li^a quali soperchi d'acqua sieno pubblici e notorii. E che essi^b no· abbiano riportato, come detto è, al termine detto dinançi overo fra il termine detto dinançi e stiasi e stare si debba e per piena prova sia avuto el giuramento del signore overo dela donna overo del fante overo dela fante.

XLVIII. Che ' mugnai non portino alcuna cosa di di Pasque e feste, rubrica.

[Biado 35]

Niuno mugnaio overo portatore al molino grano overo biada a macinare ardisca overo presumma macinare overo fare macinare overo portare overo fare portare grano overo alcuna biada i dì dele Pasque, di Santa Maria, di Santo Cenobi, di Santa Riparata, e degli appostoli, e di Santo Giovanni Batista per

^a -i corretta su e.

^b -i corretta su altra lettera.

tutto dì, e di dele domeniche innanzi terça, sotto pena di livre diece, e più e meno a volontà di detti ufficiali.

XLVIII (L). Di fornai e panattieri e di fare il giuramento loro e malleveria, rubrica. [Biado 36]

Fornai e panattieri e quelli che vendono il pane e ciascheuno di loro sieno tenuti e debbano a' detti ufficiali per l'anno presente e del mese di febbraio proximo che verrà, e poi successivamente ciascuno anno del mese di gennaio, giurare del'arte sua bene e lealmente fare, e dare idonea securità di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno, che debba durare inde a uno anno proximo che verrà; e se fatta non fusse, possano essere costretti a darla poi quandunque per li ufficiali predetti; e neuna froda commettere e d'attendere e d'osservare tutte e ciaschedune cose che si contengono nel presente statuto e che esso parla. E di quelle cose ale quali sono tenuti i detti fornai e panattieri bandiscasi del mese di dicembre e anche poi quandunque, a beneplacito de' detti ufficiali.

L (LI). De' pesi che debbano essere ordinati, rubrica. [Biado 37]

Piaccia a' detti ufficiali di costituire e' pesi del pane che si vende quante volte a loro, overo tre di loro parrà, sicondo la qualità e la conditione del tempo. E ciascuno fornaio overo fornaia, panattiere overo panattiera che fa pane vendareccio di grano overo di biada facci esso pane a peso sicondo che ordinaranno e' detti ufficiali, sotto pena e bando di soldi cento di denari fiorentini piccioli, e più e meno che si debba torre a arbitrio di detti ufficiali e di perdere il pane. E ciascuno possa loro dinuntiare e accusare secretamente e palesemente, e abbia la quarta parte dela condannagione.

LI (LII). Che ' panattieri e fornai non comperino grano nela piacça, rubrica. [Biado 38]

Niuno fornaio overo fornaia, panattiere overo panattiera, panichuo<co>lo overo panichuocola dela città, borghi overo sobborghi dela città di Firençe ardisca overo presumma sença licentia deli detti ufficiali comperare grano nela piacça di Sam Michele overo altrove ne |20r| la città di Firençe, né fare comperare per sé overo per altra persona oltra due staia per ciascheuna volta e ciascuno dì, sotto pena e bando di livre tre di denari fiorentini piccioli, e più e meno ad albitrio di detti ufficiali. E ciascheuno, excetti i forestieri, possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione.

LII (LIII). Di fare il pane a peso, rubrica. [Biado 39]

Ciascuno fornaio e fornaia, panattiere e panattiera che fa pane vendareccio di grano overo biada faccia esso pane a peso che sarà dato loro per li detti offi-

ciali, e esso pane bene cotto e bene stagionato venda al detto peso per quello preçço che si darà e si determinarà per li officiali già detti, sotto pena e bando di denari dodici per ciascheuno pane di minore peso, male cotto, non bene stagionato, e di perdimento d'esso pane. E ciascheuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione del pane così trovato in difetto, e più e meno.

LIII (LIII). Di non dire che il pane sia d'altrui, rubrica. [Biado 40]

Non ardisca il fornaio overo la fornaia, panattiere overo panattiera overo altra persona che faccia pane vendareccio il pane suo a essi medesimi trovato in casa overo nel forno dire che sia d'^a altra persona per alcuna cagione, overo sia cotto overo crudo, a pena di livre diece di denari fiorentini piccioli, e più e meno ad albitrio di detti officiagli.

LIIII (LV). Di tenere il segno a casa del fornaio, rubrica. [Biado 41]

Fornai e panattieri, così maschi come femine, i quali e le quali fanno pane a vendere overo vendono pane vendareccio di grano overo di biada, debbano porre e ritenere dinançi ala casa nela quale habita(no) la tavola dipinta a giglio pubblicamente, sì che per tutti si sappia che fanno overo vendono pane vendareccio, sotto pena e bando di soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta la quale contrafatto sarà, e più e meno ala volontà di detti officiali. E ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione.

LV (LVI). Di non ritenere pane di fornai in casa altrui, rubrica. [Biado 42]

Niuna persona dela città, borghi overo sobborghi di Firenze debba tenere pane di grano d'alcuno fornaio overo panattiere in casa sua overo in casa che tenga a pigione, se non fosse taverniere il quale avesse cotto overo cuocha tale pane, e allora per uno di solamente il possa tenere e non più, sotto pena di livre tre di denari fiorentini piccioli per ciascuno che contrafa e per ciascuna volta. E che niuna persona, picchola overo grande, tale pane comperare debba a casa overo albergo d'altri, se non di colui di cui sarà tale pane, sotto la predetta pena, e più e meno ala volontà di detti officiali. E ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione.

LVI (LVII). Di non dire che il pane del panattiere sia suo, rubrica. [Biado 43]

Niuna persona, di chiunque conditione sia, ardisca overo presumma di dire il pane d'alcuno fornaio overo fornaia, panattiere overo panattiera essere suo

^a d aggiunta successivamente dalla stessa mano nello spazio fra i due termini.

overo difenderlo per suo, sotto pena di livre cinque, e più e meno per ciascuno e per ciascuna volta. E ciascuno possa | 20v | accusare chi contra fa e abbia la quarta parte dela condann(a)gione.

LVII (LVIII). Di non brancicare il pane e che si tenga il bastone, rubrica.

[*Biado 44*]

Niuna persona, di chiunque conditione si sia, ardisca overo presumma tocare il pane vendareccio, se no· solamente il quale sceglierà chogli ochi e cola mente. E a questo acciò che si possa fare splendidamente, sia tenuto e debba ciascuno che vende pane tenere uno bastone nela çania overo paniere overo canistro, tavola overo descho nel quale overo sopra il quale sia tale pane vendareccio, col quale quelli che vuole comperare possa toccare tale pane e dire: «questo e questo voglio!», a pena a chi vende il pane e non à tale bastone overo che lascia toccare ad alcuno il detto pane di soldi venti di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta la quale sarà contrafatto e trovato sarà non avere tale bastone. E ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione.

LVIII (LVIII). Di tenere il pane vendareccio palesemente, rubrica. [*Biado 45*]

Palesemente fornai e panattieri e quelli che vendono pane sieno tenuti e debbano esso pane vendareccio, a peso come predetto è, tenere e avere in casa dela sua habitatione et non in altra casa, se no· sule piacçe del Comune di Firençe e luoghi dove il pane vendareccio si vende. Chi contrafa sia punito in soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, e più e meno ad arbitrio de' detti ufficiali. E a ciascuno accusatore sia pagato la quarta parte dela condennagione, e sia licito a ciascuno d'accusare palesemente e secretamente.

LVIII (LX). Del salario che si debba torre per li fornai per la cocitura del pane e altre cose, rubrica. [*Biado 46*]

Siano tenuti e' predetti ufficiali per legame di giuramento costringere tutti fornai e fornaie i quali fanno essa arte nela città di Firençe, in borghi e sobborghi d'essa città, essa arte fare bene et lealmente sicondo il fatto giuramento, tollendo di ciascuno staio di pane di grano overo di biada, bene cotto e lealmente governato, denari dieci e non più da kalende del mese di maggio infino a kalende novembre, e da kalende di novembre infino a kalende di maggio denari dodici e non più, per diretto overo per indiretto overo per altra cosa, sotto pena di soldi quaranta per ciascuno fornaio; e per piena prova sia avuta e stiasi al giuramento di tale da cui più averà ricevuto, come di sopra detto è. E ciascuno possa dinuntiare e accusare dele predette cose e abbia la quarta parte dela condannagione.

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

LX (LXI). Di cuocere la carne nel forno, rubrica.

[Biado 47]

Sieno tenuti e' detti fornai arrostore e cuocere carne ne' loro forni bene e ottimamente e' di dele domeniche e gli altri di solenni e festarecci a tutti quelli che a loro forno portaranno e sono usati di portarvi il pane overo manderanno a cuocere, niuno precço overo mercé però tollendo da uno quarto di carne in giù, ma d'uno quarto di carne e da inde in su tre denari per ciascuna volta, sotto pena a chi fa contro di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli, e più e meno come parrà a' detti ufficiali.

LXI (LXII). Di mendare il danno fatto per li fornai e di no· scaldare cum sansa, rubrica.

[Biado 48]

E' predetti ufficiali del biado costringano e costringere faccino e' predetti fornai e ciascuno di loro^a | 21r | a restituire e mendare il danno a quelli che l'à ricevuto, overo al suo messo, quello che averà danneggiato intorno ala cocitura supra la troppa e mala cocitura overo però che abb[i]a tardato di cuocere, credendo ala semplice parola sença altra graveçça di giuramento di quelli di cui sarà overo di suo messo, infino in quantità di soldi venti di denari fiorentini piccioli. E sieno tenuti anche e' detti fornai non isaldare il forno cola sansa, sotto pena di livre cinque per ciascuna volta. E non possano i detti fornari overo debbano e' pani insieme congiugnare overo appicchare overo sì strignere che s'appicchino insieme overo si giungano, né anche mettere overo fare mettere overo sostenere che si mettano ne' forni loro arme alcune a vernicare. E se contra si facesse in alcuna cosa, ciascuno che tiene forno sia punito in soldi^b cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. E sia tenuto ciascuno fornaio di mendare il pane che esso si ritenesse al signore overo ala donna del pane il precço d'esso pane; e del danno del pane e di tutte le predette cose sia creduto al giuramento del signore overo dela donna overo del fante suo overo dela fante.

LXII (LXIII). Di cuocere il pane doppio la Pasqua, rubrica.

[Biado 49]

E sieno tenuti essi fornai cuocere il pane doppio due di dela Pasqua, sotto la pena predetta, né possano in alcuno modo ricusare di cuocere il pane a quelli i quali sono usati di portare a llui il pane a cuocere overo mandare per alcuno modo overo ingegno, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. E ciascuno usato di cuocere con lui e il fante suo e la fante possa lui dinuntiare dele predette cose e di ciascuna dele predette, e sia creduto al giuramento del signore overo dela donna overo del fante suo overo dela fante.

^a A margine inferiore della c. richiamo di *fine quaderno*: a restituire e mendare.

^b Corretto su livre.

LXIII (LXIII). Che ' fornai non si possano raunare in alcuno luogo, rubrica.

[*Biado 50*]

L'arte overo l'università di fornai overo di consoli, di rettori overo di consigli overo sindichi overo le singolari persone dela detta arte, di mandato overo sença mandato overo richiesta d'alcuno overo d'alcuni consoli overo rettori overo sindichi overo del presidente dela detta arte, da ora innançi in neuno modo, ragione overo cagione possano overo debbano overo ardiscano overo presummano in alcuno luogo convenire overo sé raunare overo^a alcuno consiglio publico overo privato tenere overo fare overo alcuna cosa proporre overo comandare e mandare di riformare overo fare osservare, imporre overo fare imporre per gli artefici overo negli artefici dela detta arte overo alcuni altri, né alcuno atto, provisione, ordinamento overo riformagione overo imposta servare e ad executione mandare, riscuotere overo riscuotere fare, di ragione overo di fatto. Né anche usino alcuno statuto, ordinamento, provisione overo riformagione d'essa arte, se no· solamente de expressa volontà e licentia del detto officio che per lo tempo sarà, overo di tre di loro in concordia manifestamente per publica carta che contenga la cagione per che si vorranno raunare e sopra che e di che consigliare e riformare^b vorranno overo provvedere, ordinare overo fare overo osservare. Ma se contra le predette cose overo alcuna dele predette riformato overo ordinato, imposto overo exacto overo servato sarà, non vaglia e non tenga per essa ragione. E da capo sia punita l'arte che contrafa^c, |21v| stantia overo serva in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, e ciascuna singulare persona e ciascuno rettore, consolo overo sindaco presente in livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro, e ciascuna singulare persona dela detta arte che consente overo che viene overo che alcuna cosa osserva, riscuote overo che paga overo che serva contra le soprascritte cose overo alcuna di loro in livre cento di denari fiorentini piccioli per messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, presente overo che sarà, overo per l'ufficiale di quattro dela biada, presente overo che sarà, per ciascuna volta. E dele predette cose e di ciascuna dele predette ciascuno possa e a llui sia licito accusare e dinuntiare, notificare con nome e sença nome, anche sença pagamento di gabella e sença dare altra sicurezza di perseguire tale accusa, dinu(n)tia e notificagione. E nientemeno esso messere Executore degli Ordinamenti dela giustitia e l'ufficiale di quattro dela biada dele predette cose e di ciascuna dele predette possa inquire e debba anche per suo movimento, e punire e condannare e' contrafaccenti cole pene di sopra notate in questi statuti overo ordinamenti^d alcuni del Comune di Firençe overo dell'arte predetta, in alcuna cosa non obstante.

^a -r- corretta su -l-.

^b r- corretta su altra lettera.

^c Segue o abrasa.

^d -i- corretta su -e-.

LXIII (LXV). Dela balia de' detti officiali contra ' fornai, rubrica.

[Biado 51]

Nell'ufficio predetto di quattro dela biada acquisti e abbia luogo e in essi sia attributa ogni podestà contra ' fornai la quale fu attributa per adrieto al' ufficio di sei dela biada per la riformagione di consigli del Popolo e del Comune di Firençe fatta nel milletrecentoventinove, inditione duodecima del mese di maggio, e per l'altra riformagione fatta in quel medesimo anno e inditione del mese di luglio, overo poi quandunche fatta overo che si farà e per qualunque altre riformagioni, provisioni, statuti, ordinamenti e stantiamenti del detto Comune overo d'alcuno ufficiale che à balia dal Comune di Firençe, i quali per ripetuti, specificati e descritti nel presente volume s'intendano essere e sieno in quello modo e come essi di parola a parola qui fusseno scritti.

LXV (LXVI). De' treconi e trecche e di fare il loro giuramento, rubrica.

[Biado 52]

I treconi e le trecche una volta l'anno, cioè del mese di gennaio, dinançi al detto ufficio giurino l'arte loro fedelmente fare, e gli statuti di questo libro che toccano a lloro osservare, e le pene imposte e che s'imporranno per li signori quattro dela biada pagare, e sopra queste cose malleverie e promesse legiptimamente dare sieno tenuti ^adi livre diece^a per ciascuno e per ciascuna che non serva questa legge. E nientemeno le predette cose doppo il detto mese sieno tenuti di fare e sieno costretti personalmente e realmente, e bandischasi del mese di dicembre e anche poi quandunche a volontà di detti officiali.

LXVI (LXVII). Di non comperare nela città di Firençe overo presso a sei miglia polli e altre cose, rubrica.

[Biado 53]

Niuno treccolo overo treccola overo altra persona compri overo faccia comperare nela città di Firençe, overo presso a essa città per sei miglia, polli, pippioni, cascio overo uova, né uccelli salvatichi overo altra cosa da mangiare per cagione di revendere, a pena e sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli a chi contrafa, la quale si debba torre | 22r | per ciascuna volta, e abbia la quarta parte quelli che riporta; excetti tordi e merli, i quali nela città, contado e distretto di Firençe comperare non possa il detto treccone, treccola overo altra persona per cagione di rivendere, pena di livre diece per ciascuno e per ciascuna volta.

^{a-a} In interlinea superiore con segno di richiamo.

LXVII (LXVIII). Di non comperare fructi se no· nela città, rubrica.

[Biado 54]

Niuna treccola overo alcuno per lei compri overo comprare faccia herbe overo alcuni frutti se no· nela città di Firençe, sotto pena di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli che a chi contrafarà debba essere tolta. Anche dele predette tutte e ciascuna cose che si contengono ne' proximi capitoli quelli che contrafaranno ciascuno ne possa essere accusatore e abbia la quarta parte dela condannagione.

LXVIII (LXVIII). Di non comperare polli e simiglianti cose innançi nona.

[Biado 55]

Niuno treccolo overo treccola overo pollaiuolo overo pollaiuola, di chiunche età overo conditione si sia, ardisca overo presumma comperare overo fare comperare funghi, casio overo uova overo polli overo alcuno altro volatile overo salvaggino di chiunque maniera nela città di Firençe overo fra sei miglia fuori dela città di Firençe, né ne' luoghi dove si vendono stare overo dimorare innançi nona in niuno modo, né cum licentia, né sença licentia, né presso a dugento braccia, sotto pena di livre dieci per ciascuno e per ciascuna volta, e più e meno a volontà di detti ufficiali; la quale se no· la potrà pagare, se sarà femina sia fustigata per la città di Firençe, se maschio stia in pregione per uno mese. Salvo che anche innançi nona possano stare ne' luoghi predetti dove si vendono, se si trovasse che l'avesseno condotta dal Comune di Firençe overo dagli ufficiali del detto Comune overo da altri che l'avesse dal Comune, e allora solamente innançi ala predetta hora^a. E ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione pecuniaria. E niente-meno se fusse trovato im Mercato Vechio overo presso come detto è alcuna cosa comperare, e allora per le predette cose quello che è comperato li possa essere tolto e averselo liberamente, licitamente e sença pena per chiunque, ma che quelli che tolle si presenti dinançi a' detti ufficiali e faccia scrivere a cui e come e che à tolto.

LXVIII (LXX). Di non vendere starne e simiglianti cose se non per certo precço, rubrica.

[Biado 56]

Niuno treccholo overo trecha overo altri possa vendere o fare vendere il paio dele starne oltra sei soldi,
 il fagianio oltra sei soldi,
 la lepre oltra dieci soldi,

^a *Segue uno spazio. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 22v: et tunc dumtaxat ante horam predictam ad venditionem tantum.*

il tordo oltra denari quattro,
 il colombo oltra uno soldo e denari quattro,
 il paio di pippioni oltra due soldi,
 la libbra del capriuolo oltra uno soldo,
 la libra del porcho salvatico oltra denari dieci, | 22v |

da kalende aprile infino a kalende d'ottobre. E che niuna gallina overo capponne si venda morto, sotto pena di livre dieci di denari fiorentini piccioli in ciascuno di predetti casi infra detti tempi a ciascuno che vende, che debba essere tolta, e più e meno ad albitrio di detti ufficiali. E nientemeno possa ciascuno liberamente e licitamente e sença pena torre a quelli che vendono contra la forma predetta, ma che quelli che tolle si presenti e facci scrivere come di sopra detto è, e sia creduto al suo giuramento, e bandiscasi pubblicamente per la città di Firenze innanzi meço il mese di gennaio e anche poi quandunque a volontà di detti ufficiali, e così de' simili.

LXX (LXXI). D'ordinare i precçi sopra ' volatili e salvaggini, rubrica.

[Biado 57]

E' precçi possino ordinare gli ufficiali predetti sopra e' volatili e salvaggine e altre qualunque cose, così da mangiare come no, dele quali abbino cognitione per vigore di presenti statuti e ordinamenti come per lo tempo parrà loro che si convenga, e imporre le pene e tollarle a quelli che oltra tale precço venderanno; e a questo diputare cercatori e spie quante e cui vorranno, e dare loro quella parte che loro piacerà dele pene che si riscuoteranno da quelli che contro faranno, ma che non più che la quarta parte.

LXXI (LXXII). Che le vendite^a e le compare le quali si debbano fare per le trecche si faccino piuivicamente e apertamente, rubrica.

[Biado 58]

E' detti treccoli e treccole e pollaiuoli e pollaiuole le dette cose sieno tenuti di vendere per li precçi predetti costituiti e ordinati overo che se ordinaranno a ciascuno che vuole comperare, sotto la pena di livre diece di denari fiorentini piccioli. E che le cose predette debbano essere vendute e comperate pubblicamente e palesemente ne' luoghi publici dove sono usate d'essere vendute, ma no· nele case overo botteghe loro de' treccholi, dele trecche, pollaiuoli overo pollaiuole, proprie overo condutte a pigione, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, che in solido debba essere imposta così a quelli che vendono come a quelli che comperano.

^a Seguono alcuni termini abrasi non presenti nella versione riportata all'interno del rubricario.

LXXII (LXXIII). Di non comperare frutti innançi a ora nona, rubrica.

[Biado 59]

Niuno treccolo overo treccha di chiunche conditione, età overo luogo ardisca overo presumma innançi nona alcuno di comperare alcuni frutti overo fare comperare per alcuna ragione overo cagione, né intrare overo stare ne' luoghi ne' quali si vendono innançi ala detta ora, sotto pena di livre due di denari fiorentini piccioli, e più e meno ad albitrio di detti ufficiali, salvo che intrare possino in quella che condotta a vendere, ma che come detto è di sopra^a. E ciascuno possa accusare, e abbia la quarta parte dela condannagione.

LXXIII (LXXIII). Di non vendere noci, rubrica.

[Biado 60]

Niuno treccolo overo treccola ardisca overo presumma vendere alcune noci verdi, né tenerle in casa overo fuori, sotto pena di soldi venti di denari fiorentini piccioli e di perdere le noci predette, se al'ufficio, che per lo tempo sarà, parrà e piacerà. | 23r |

LXXIII (LXXV). Di non stare a comperare polli e simiglianti cose fuori dela città presso per sei miglia, rubrica.

[Biado 61]

Niuno anche treccolo overo treccola ardisca overo presumma stare overo dimorare in casa overo in cultura fuori dela città di Firençe presso a essa città per sei miglia allato ala strada alcuni di per cagione di comperare alcuni colombi, polli, pippioni, starne overo alcuni volatili overo salvaggina, sotto pena di livre dieci per ciascuno e per ciascuna volta. E ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dele condannagioni, e più e meno ad arbitrio di detti ufficiali, e sia creduto al giuramento di quelli che accusa, se a' detti ufficiali parrà.

LXXV (LXXVI). Di non portare uve acerbe, rubrica.

[Biado 62]

Niuna persona dela città overo distretto di Firençe ardisca overo presumma portare overo fare portare nela città di Firençe, borghi overo sobborghi uve acerbe oltra tre grappoli, né alcuno overo alcuna venda overo faccia vendere ne' sopradetti luoghi né presso ala città per tre miglia esse uve acerbe sença licentia di detti ufficiali, a pena e bando di soldi cento per ciascuno e per ciascuna volta, e più e meno ad albitrio de' detti ufficiali; e bandiscasi del mese di luglio e d'agosto.

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 23r: salvo quod intrare et stare ante nonam predictam possint in conductis ad vendendum dumtaxat, ut supra dictum est.

LXXVI (LXXVII). Di non vendere uve di vigna, rubrica. [Biado 63]

Niuna persona, di chiunque conditione si sia, ardisca overo presumma condocere a vendere overo vendere nela città di Firençe, borghi overo sobborghi d'essa uve di vigna mature overo uve che in luogo d'uve di vigna sono per fare d'esse vino sença licentia de' detti ufficiali, pena di soldi cento innanzi che si vendemmi, se non sono uve prembici overo di pergola.

LXXVII (LXXVIII). Di pescivendoli, rubrica. [Biado 64]

Quelli che vendono e' pesci freschi, cioè cittadini di Firençe, i quali continuamente i di che si vendono pesci fare^a la detta arte, sieno tenuti del mese di febbraio proximo che verrà per l'anno presente e poi ciascuno anno del mese di gennaio dinanzi a' detti ufficiali dela biada comparire, giurare e mallevare, di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro, l'arte predetta bene e lealmente e fedelmente fare, inganno, frode e malitia in essa non commettere, e comandamenti de' detti ufficiali e agli ufficiali e essi statuti obbidire, le pene e le condannagioni che si faranno di loro pagare. E che e' detti ufficiali dela biada sieno tenuti con effetto di costringere i predetti pesciaiuoli a dare la predetta mallevaria infra il detto tempo, overo loro condannare nele quantità predette, pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno ufficiale, la quale al Comune di Firençe si debba pagare.

LXXVIII (LXXVIII). Di portare i pesci a luogo diputato e di non trarre, rubrica. [Biado 65]

Tutti e ciascuno mercatanti e l'altre persone usati e usate di vendere pesci freschi overo fare vendere sieno tenuti essi pesci ridurre per lo continuo diritto camino a luogo diputato overo che si diputarà per lo Comune di Firençe overo per li ufficiali del detto Comune, e essi pesci diporre e scaricare in luogo predetto, vendere in esso luogo e non trarlo d'inde overo fare trarre. | 23v | E chi contrafarà in alcuna cosa dele predette sia condannato per ciascuna volta in livre cinquanta, e più e meno ad arbitrio di detti ufficiali, considerata la qualità dela persona e del fatto. E questo capitolo pubblicamente bandisca per la città. E se pesci freschi si trovasseno posti in alcuno luogo che nel luogo diputato overo che si diputarà a vendere, essi possano sença pena essere tolti e rappresentati^b dinanzi a essi ufficiali per qualunque persona, e abbia la quarta parte d'essi, e niuno li possa ricevere, sotto la detta pena.

^a In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 23v: exercent.

^b Nel ms. rappresentato.

LXXVIII (LXXX). Di scaricare i pesci in luogo diputato, rubrica. [Biado 66]

Tutti e ciascuno i quali rechano overo fanno rechare pesci freschi a vendere ala città di Firençe debba(no) essi pesci dis caricare in luogo diputato overo che si diputarà a vendere essi pesci; e che altrove nela città overo contado infra tre miglia presso a essa città no· possa essi overo debba dis caricare. E che niuno nela città overo contado di Firençe infra tre miglia presso ala detta città debba ritenere questi tali pesci in casa sua propria overo conducta a pigione, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli che per ciascuno e per ciascuna volta debba essere tolta, così a quelli che porta come quelli che fa portare, come a quelli che ritiene e predetti pesci contra la detta forma. Salvo che se la notte sopravvenisse a quelli che viene e la porta fusse serrata, imperò che allora scaricare essi e ritenere possino.

LXXX (LXXXI). Di non ritenere i pesci in casa sua sença licentia del' ufficiale, rubrica. [Biado 67]

Niuno possa overo debba tali pesci vendarecci ritenere in casa sua sença licentia de' detti ufficiali; e chi contrafarà sia punito in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, e ciascuno possa dele predette cose accusare e dinuntiare e abbia la quarta parte dela condannagione in ciascuno di detti casi che parla de' pesci. E dele predette cose sieno tenuti e' detti ufficiali per ligame di giuramento investigare e cercare per suo officio, e queste cose fare bandire pubblicamente, sì che niuno per pretesto d'ignorantia si possa iscusare.

LXXXI (LXXXII). Del precço di pesci, rubrica. [Biado 68]

Dele tinche del laco quelli che le vendono a peso di tincha grossa da due libbre in su soldi due per ciascuna libbra, se sarà di minore peso di due libbre infino a una libbra, vendasi soldo uno e denari quattro per ciascuna libbra e non più, ma se di minore peso d'una libra, vendasi soldo uno. E per quel medesimo modo si faccia dele tinche del Po; tinche di Valdichiana e di Guisciana e d'altri luoghi a peso si vendano per libra soldo uno; e anguille di laco per ciascuna libbra solda tre; e lucci e anguille di predetti luoghi si vendano al predetto modo soldo uno e denari quattro; la libbra delo storione si venda non oltra soldi cinque di denari fiorentini piccioli; la lampreda non si venda più che trenta soldi soda, e ovata soldi venti; ma la sardella al più si venda denari otto. Sotto pena in ciascuno di predetti casi di livre diece di denari fiorentini piccioli e di perdere e' pesci. E ciascuno possa accusare quelli che vende contra la forma predetta^a, e abbia la quarta parte dela condannagione e di pesci. | 24r |

^a Nel ms. predetto.

LXXXII (LXXXIII). Di non vendere i pesci per altro luogo che sieno, rubrica.

[Biado 69]

Nulla tincha overo anguilla si possa vendere per alcuno per alcuno fiume, se no· di quello di qualle esso sarà, pena di livre diece per ciascuna volta.

Anche la libbra di muggini del mare, de' ragni e del'orate del mare da due libbre in su si venda la libbra al più soldi tre,
 e da due libbre in giù soldi due,
 la libbra dela pancia del tonno si venda al più soldi tre,
 la libbra dela testa del tonno al più soldi due,
 la libbra del dosso del tonno al più soldo uno e denari tre.

LXXXIII (LXXXIII). Di non fare compagnia cum forestiere, rubrica.

[Biado 70]

Niuno tavernaio overo macellatore overo pesciaiuolo cittadino di Firençe com alcuno forestiere che rechi pesci o faccia rechare ala città di Firençe debba contrarre compagnia overo dimorare co· llui al desco per vendere e' pesci overo per altro modo co· llui partecipare possa, a pena di livre cinquecento per ciascuno e per ciascuna volta. E ciascuno possa loro accusare e abbia la quarta parte dela condannagione.

LXXXIII (LXXXV). Di non rivendere i pesci crudi comperati ad alcuno, rubrica.

[Biado 71]

Niuno ardisca overo presumma nela città overo contado di Firençe comperare pesci^a freschi e rivendere^b essi crudi overo fare rivendere, sotto pena di livre venticinque per ciascuno e per ciascuna volta, e perda e' pesci, e a ciascuno sia licito di dinuntiare e d'accusare, e abbia la quarta parte dela condannagione e siali tenuto secreto.

LXXXV (LXXXVI). Di non vendere pesci, se non per quelli di cui sono, rubrica.

[Biado 72]

Niuno ardisca overo presumma stare a vendere pesci freschi overo salati, se no· quello overo quelli di quali fosseno e' pesci. E che niuno possa stare con essi overo con alcuno d'essi a vendere pesci freschi overo salati overo giurare essi overo fare d'inde alcuno mercato de' pesci overo in alcuna cosa sé intramettere, sotto pena di livre venticinque. E niuno possa vendere pesci freschi, se no· alato l'Arno al Ponte Vechio, a pena di livre venticinque, overo dove diputato sarà per lo Comune di Firençe.

^a p- corretta su f.

^b -iv- corretto su altre lettere.

LXXXVI (LXXXVII). Che a niuno desco overo pancho dove si vendono pesci salati ardisca stare se no· uno solo, rubrica. [Biado 73]

Niuno che venda pesci salati ardisca stare a vendere pesci detti accompagniato, ma solo, sença alcuna compagnia stare debba a vendere. E che a uno desco overo bancho non possa stare, se no· uno solo a vendere e' detti pesci, sotto pena di livre dieci di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. E che le predette cose si bandiscano ciascuno mese ne' luoghi diputati ad vendere pesci e nela quaresima una volta ciascuna settimana. E dele predette cose e' predetti ufficiali dela biada siano tenuti di cercare pubblicamente e palesemente e segretamente come vorranno, e chiunque accusarà overo dinuntiarà abbia la quarta parte dela condannagione. E possano, sieno tenuti e debbano e' detti ufficiali dela biada |24v| provvedere e ordinare intorno ale predette tutte e ciascuna cose per le quali s'abbia abbondantia di pesci, e che si vendano per giusto pregio e per buono come a lloro parrà che sia giusto; e che non si faccia conventicola overo postura overo monopoli fra quelli che vendono e' pesci, e imporre quella pena e pene la quale e le quali e quante volte piacerà loro; e ciò che per loro sarà fatto, provveduto e ordinato acquisti piena fortecça, ma che quelle cose che faranno non pregiudichino ale predette cose overo l'infrascritti statuti e essi non diminuiranno.

LXXXVII (LXXXVIII). Di non inchiudere i pesci in alcuno vivaio, rubrica.

[Biado 74]

Niuno cittadino, contadino overo forestiere overo adveneticcio, di chiunque conditione si sia, ardisca overo presuma nela città overo contado di Firençe pesci freschi vendarecci, poi che presi saranno, inchiudere overo inchiusi overo impregonati tenere in alcuno vivaio overo gabbia overo in qualunque aqua, ma essi così freschi conducere e portare liberamente e per diritto camino e continuo a vendere in luogo ordinato overo che se ordinarà, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli e di perdere e' pesci, che a ciascuno che contrafa si debba torre per ciascuna volta. E ciascuno possa tale che contrafa dinuntiare palesemente e in segreto, e abbia la metà dela detta condannagione e siali tenuto segreto. E che niuno cittadino overo contadino di Firençe lasci mettere overo tenere in suo vivaio overo rio tali pesci, sotto la detta pena.

LXXXVIII (LXXXVIII). Di beccari e dela loro mallevaria, rubrica.

[Biado 76]

Ciascuno macellaio, becchaio overo tavernaio che vende carne fresca, di chiunque maniera si sia, siano tenuti di mallevare dinançi al'ufficio di quattro, del mese di febbraio proximo che verrà per lo presente anno e poi ciascuno anno del mese di gennaio di ciascuno anno, di livre cinquanta di denari fioren-

tini piccioli per malleveria dela loro arte lealmente fare, e' predetti e gl'infrascritti ordinamenti e statuti osservare, e le pene per la detta cagione imposte e che s'imporranno a essi medesimi pagare. E che se alcuno non malleverà come detto è, non possa né a llui sia licito vendere overo tagliare carne, sotto la pena che sarà imposta di detti ufficiali. E nientemeno possano essere costretti per li detti ufficiali e l'ufficiale forestieri poi quandunque a dare la detta malleveria.

LXXXVIII (LXXXX). Che si venda la carne per giusto pregio e altre cose, rubrica. [Biado 77]

E' macellari e quelli che vendono la carne fresca debbano la loro arte lealmente fare e dare buoni pesi e vendere per giusto pregio, e la carne d'una maniera per carne d'un'altra maniera in niuno modo dare, né nel suo descho tenere più d'una maniera di carne. E che quelli che vendono carne di bue e di vitella e di queste maniere tali non vendano carne di bufala nel descho loro overo presso per diece braccia; e se abbia e venda carne di castrone, non possa esso tale che vende la detta carne tenere pecora, capra overo toriccia nel suo descho overo presso al suo descho per diece braccia. E che niuno ardisca macçichare carne d'alcuna bestia, sotto pena in ciascuno de' predetti casi e per ciascuna volta di livre diece di denari |25r| fiorentini piccioli e di perdere la carne.

LXXXX (LXXXXI). Di non vendere pecora fra la ghirlanda di mercato, rubrica. [Biado 78]

Niuno che vende pecora overo carne di pecora possa vendere la detta carne, se no· in luogho che per li consoli dela detta arte si diputarà^a, a pena di livre cinquanta per ciascuno e per ciascuna volta; ma che tale luogo sia e essere debba fuori dela ghirlanda dela piacça di Mercato Vechio e in luogo il quale per li detti consoli si ordinarà, ma e che sia riportato in scritte al'offitio di detti quattro, excetti gli agnelli di ciascuno sesso, i quali si vendano e vendere si possano come di sopra come è detto dela capra. E che l'ufficiale forestiere dela detta piacça sia tenuto ciascuno di due volte ricercare di tutte e ciascuna cose predette; e che ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione.

LXXXXI (LXXXXII). Di tenere la testa dela bufala in su il descho quando si vende la carne dela bufala, rubrica. [Biado 79]

Ciascuno che vende bufala overo carne di bufala tenga e tenere debba la testa di tale bufala col cuoio d'essa bufala infine che vendere vorrà essa carne, sì

^a Nel ms. *duputarà*.

che a tutti che ne vogliono^a comperare manifestamente apparisca tale carne essere di bufala, sotto pena di livre diece per ciascuno e per ciascuna volta. E nientemeno niuno venda bufala overo carne di bufala presso a luogo overo desco dove overo nel quale si vende la carne del bue overo di vitella per dieci braccia, sotto la detta pena. E che niuno che venda carne possa ritenere la testa d'alcuna bestia la quale non sia di quella bestia che si vendesse, sotto la pena predetta.

LXXXXII (LXXXXIII). Di non vendere le bestie morte di propria^b infermità, rubrica. [Biado 80]

Niuno ardisca di vendere nela città di Firençe carne d'alcuna bestia la quale di sua infermità overo per caso^c overo di fedita non usata sia morta, sotto pena di livre cento e d'ardere la carne e 'l desco. E che niuno possa mettere nela città di Firençe carne morta, morticina overo morbosa sotto la detta pena, excetto e salvo che porci salvatichi e altre carni salvaggine morte com coltello et cetera.

LXXXXIII (LXXXXIII). Di non bandire che la carne si venda, rubrica. [Biado 81]

Niuno, di chiunque conditione si sia, possa bandire, gridare overo mettere bando in alcuno luogo, piacça overo via dela città di Firençe overo borghi suoi overo sobborghi, che si venda overo non venda carne overo altre cose da manichare sença expressa licentia di detti quattro officiali dela piacça d'Orto Sam Michele, sotto pena di livre venticinque per ciascuno e per quante volte; la quale pena se non la pagherà infra diece dì, sia scopato per la città di Firençe, e nientemeno sia tenuto al pagamento dela detta pena.

LXXXXIII (LXXXXV). Di non scorticare nele vie, rubrica. [Biado 82]

Niuno becchaio, scorticatore overo qualvuoli altra persona possa, ardisca overo presumma scorticare overo fare scorticare alcuni buoi, vitelle, castroni, becchi, capre, pecore overo alcune altre bestie, overo esse isvenare in alcune vie dela città di Firençe, excetti capretti e agnelli e salvaggine e simiglianti cose. |25v|

LXXXXV (LXXXXVI). D'avere la fongnia, rubrica. [Biado 83]

Ciascuno beccaio, scorticatore, isvenatore overo occiditore di bestie sia tenuto e debba avere in casa, portico, corte overo luogo nela quale overo nel

^a Segue f isolata.

^b -p- corretta su -f-.

^c Segue uno spazio. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 25v: ex suo casu fortuito.

quale alcune ne isvenarà, occidarà overo scorticarà; nela quale fognia il sangue di tali bestie, le quali, come predetto è, occiderà overo scorticarà, alcuna fogna acconcia e habile et sofficiente a ricevere il sangue di tali bestie, e pongavelo e faccilo dicorrere, sotto pena di diece livre di denari fiorentini piccioli.

LXXXXVI (LXXXXVII). Di non gettare le cose dentro dele bestie nela via, rubrica. [Biado 84]

Niuno becchaio, scorticatore, ventraiuolo overo qualvuoli altra persona (ardisca overo presumma)^a gettare in alcuna via dela città di Firençe, borghi overo subborghi dela detta città alcune interiora overo budella d'alcuna overo d'alcune bestie, overo in alcuna piacça overo fossa allato a alcuna via dela detta città, né alcune altre cose pucçolenti, sotto la predetta pena per ciascuno e quante volte, excetto che nel fiume del'Arno.

LXXXXVII (LXXXXVIII). Che gli officiali possano ordinare e' precçi e pesi, rubrica. [Biado 85]

Possino, sieno tenuti e debbano costituire i pregi e pesi e le misure dela paglia, del fieno e dele legna da ardere e imporre le pene e riscuoterle e farle riscuotere da quelli che contrafanno.

LXXXXVIII (LXXXXVIII). Di pagliaiuoli e dela loro malleveria, rubrica. [Biado 86]

Tutti e ciascuno pagliaiuoli e che vendono paglia, legna e fieno sieno tenuti mallevare idoneamente dinançi a' detti officiali, per lo presente anno del mese di febbraio prosimo e poi ciascuno anno del mese di gennaio, di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro, d'osservare gli statuti infrascritti e d'ubbidire e' comandamenti de' detti officiali, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro.

LXXXXVIII (C). Di non comperare paglia fra quattro miglia, rubrica. [Biado 87]

Niuno de' detti pagliaiuoli ardisca overo presumma di comperare paglia overo fieno fra quattro miglia presso ala città di Firençe, pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna volta, e ciascuno possa loro dele predette cose accusare e dinuntiare e abbia la quarta parte dela condannagione che però si farà.

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 26r: audeat vel presummat.

C (CI). Di fare buone some e di buona paglia, rubrica. [Biado 88]

Ciascuno che recha e mette paglia e fieno overo vende sia tenuto di fare e di fare fare buone e idonee some e di chiara paglia, sì che tali siano dala parte dentro chente si mostrano dala parte di fuori, e di peso almeno di dugento libbre di denari fiorentini piccioli, a pena di livre diece per ciascuno che contrafa e per ciascuna volta e per ciascuna soma, e da capo se froda alcuna vi sarà trovata in tale paglia e fieno, di perdere l'asino e d'ardare la paglia e 'l fieno. | 26r |

CI (CII). Dela misura e del peso dele legna, rubrica. [Biado 89]

Quelli che portano o che fanno portare legna da ardere sieno tenuti di fare la soma d'esse legna di longhecça d'uno braccio e mecço e di peso per ciascuna soma di libbre dugento, a pena di livre diece di denari fiorentini piccioli e per ciascuno e per ciascuna volta. E che ' predetti ufficiali sieno tenuti, per ligame di giuramento e pena di livre diece per ciascuno di loro, dele predette cose cercare e pesare e inquirere per sé e fare cercare per l'ufficiale forestiere ciascuna settimana almeno due volte e di pene dovute punire e condannare.

CII (CIII). Di non comperare legna overo carboni per rivendere, rubrica.

[Biado 90]

Niuno, di chiunche conditione si sia, possa comperare overo fare comperare per rivendere legna overo carboni oltra due some, excetti lavoratori e artefici di macello di chiunche conditione si sia. E che non si venda il centinaio de' carboni oltra soldi diece, pena di livre diece.

CIII (CIIII). Di concedere la licentia di portare oglio.

[Biado 91]

Possano e' detti ufficiali concedere licentia, come ala discretione loro parrà, a quelli che portano olio a quelle parti del contado di Firençe dove non è abundancia d'olio, e l'altre licentie usate di concedere per li loro predecessori, avuto il temperamento e la discretione nele predette cose e diliberatione solenne fra loro, ma che non possano concedere licentia ad alcuna persona che porti oglio fuori del contado di Firençe, né anche a quelli che lo porta nel contado di Firençe, se no· una volta per una soma di portarla in alcuno determinato luogo del contado di Firençe; la quale licentia basti solamente per uno dì, e se a più persone che portasseno a quel medesimo luogo concedesseno la licentia, non possano valicare la somma dele quattro some il mese, a pena a' predetti ufficiali di livre cinquanta per ciascuna volta.

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

CIII «CV». Che le sententie abbino executione, rubrica.

[Biado 92]

Possano e vagliano e' detti ufficiali le loro sententie civili seguitarle e mandarle a executione, e abbiano quella executione e vigore come anno le carte dela guarentigia, dove è il termine posto overo aggiunto e qualunque sententie di qualunque consoli dele quali l'executione si facesse overo si potesse fare per li rettori e ufficiali del Comune di Firençe overo l'ufficiale dela Mercatantia; e da capo tutti e ciascuna condannagioni per le loro sententie criminali. E abbiano tali sententie criminali executioni come sententie di condann(agione)^a per messere la Podestà overo alcuno ufficiale del Comune di Firençe per alcuno eccesso, e possano essere presi e distenuti personalmente e realmente e anche staggire e raccomandare ciascuno di e in ciascuno luogo e per ciascuno messo e per ciascuna famiglia di qualunque officio del Comune di Firençe. E a executione dele condannagioni le quali essi faranno e riscuotere siano tenuti messere la Podestà e difensore e Capitano e l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia e 'l giudice dela gabella e dela camera, |26v| il giudice del'appellagioni e dele nullità e l'ufficiale forestiere dela piazza d'Orto Sam Michele e ciascuno ufficiale forestiere del Comune di Firençe, il quale d'inde sarà richiesto.

CV «CVD». Del giuramento di casciauoli e degli oliandoli, rubrica.

[Biado 93]

Tutti e ciascuno cittadini e contadini che vendono a minuto olio, cacio salato overo passo e carne insalata e altra victuaglia sieno tenuti, del mese di febbraio proximo che verrà per l'anno presente e poi ciascuno anno del mese di gennaio, mallevare idoneamente dinançi a' detti ufficiali e il notaio loro di livre cinquanta per ciascuno di loro del'arte loro bene e lealmente fare e d'osservare li statuti e li ordinamenti fatti e che si faranno per gli ufficiali predetti e gli statuti dela biada, e d'obbidire a' comandamenti d'essi medesimi ufficiali e di pagare le pene nele quali essi incorreranno, ale quali e' predetti ufficiali siano tenuti di costringere e predetti e punire loro dele pene predette, sotto la pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro, la quale al Comune di Firençe debba pervenire. E bandiscasi del mese di dicembre e anche poi qualunque ora a volontà de' detti ufficiali.

^a Segue lacuna di circa 5 lettere. Cfr. ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 26v: habeant tales sententie criminales executionem quemadmodum sententie condempnationis per dominum potestatem.

CVI (CVII). Che gli oliandoli sottostieno al'ufficio di detti quattro, rubrica.

[Biado 94]

Oliandoli e quelli che vendono la carne salata, cascio salato e passo sieno sottoposti al'ufficio de' detti ufficiali quattro e da essi ricevano le leggi per le quali vendano olio, carne e cascio e altre cose che se appartengono a vivere. E che e detti ufficiali loro in tutto e per tutto gli costringano a fare e osservare le predette cose, come costringere possono per vigore del presente statuto i fornai, mugnai e gli altri soprascritti de' quali questi statuti parlano.

CVII (CVIII). Che gli oliandoli vendano buono olio e carne, rubrica.

[Biado 95]

I predetti di quali nel proximo precedente capitolo si fa mentio sieno tenuti di dare olio chiaro, puro e di buono sapore, la carne^a per quello sesso di che elle è, e non una per l'altra, non fracide, non pucçolenti, a pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, e più e meno a volontà de' detti ufficiali che per lo tempo saranno ovvero ad albitrio di tre di loro.

CVIII (CVIII). Di vendere buone candele di sevo, rubrica.

[Biado 96]

Niuno piccicagnolo ovvero che fa ovvero fa fare candele di sepo per vendere ovvero altri qualunque ardisca ovvero presumma vendere candele di sevo, se no buono e puro e bene bambagiato a volontà del detto ufficio di quattro nela libbra dele dette candele del sepo buono e bene acconcie a volontà come predetto è, oltra denari venti di denari fiorentini piccioli, pena di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli per ciascuna libbra così trovata, fatta e venduta. E che gli ufficiali predetti sieno tenuti dele predette cose cercare e fare cercare, e se saranno negligenti, caggino nela pena per ciascuno di loro in livre diece di denari fiorentini piccioli.

CVIII (CX). Che l'oliandolo non possa avere in contado oltra quattro orcia d'oglio, rubrica.

[Biado 97]

Niuno oliandolo fra sei miglia presso ala città di Firençe possa avere ovvero tenere in casa sua ovvero conducta ovvero altrove oltra quattro orcia d'olio, a pena di livre venticinque di denari |27r| fiorentini piccioli, né fare indica d'esso olio in essa città di Firençe ovvero nel suo contado e distretto ovvero in alcuna parte d'esso, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli e di perdere l'olio indicato; e ciascuno possa esso accusare e abbia la quarta parte dela condannagione che si farà.

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

CX (CXI). Che niuno tenga olio d'oliandolo, rubrica. [Biado 98]

Niuna persona di chiunque conditione si sia ardisca overo presumma fuori dela città di Firençe tenere in casa sua propria overo condotta olio d'alcuno oliandolo, sotto la predetta pena di livre venticinque; e che niuno ardisca portare olio in^a (orci) ala predetta pena.

CXI (CXII). Del'ufficio e cognitione contra le lavandaie e tessitrici, rubrica.

[Biado 99]

Abbiano e' detti officiali cognitione e conoscere possano contra le lavandaie overo lavatori di panni lani e tessitrici e tessitori di panni lini e contra fanti, notrici overo balie e da ora s'intendano essere sottoposti e sieno ala giuriditione e al costregnimento de' detti officiali, e quella balia e ufficio abbiano in procedere, condannare e seguitare il quale anno per vigore del presente ordinamento contra qualunque altro sottoposto ala giuriditione d'essi officiali.

CXII (CXIII). D'avere le statee e misure e dela loro materia, rubrica.

[Biado 100]

Tutti e ciascunoi quelli che vendono a peso^b overo a misura nela città, contado e distretto di Firençe sieno tenuti d'avere le loro misure di chiunque conditione, bilancie e pesi segnate e diriccate e aguagliate per li officiali del Comune di Firençe, cioè le misure^c di ferro e uno quarto e meço quarto di ferro per misura di grano e di biada, e le misure grandi e picciole per misurare vino, olio e sale, e boccolo di ferro per le molina. E acciò che alcuna^d froda overo inganno (non) si faccia overo accrescimento nele dette misure^e, stieno e pongansi giudici dele dette misure in due overo tre luoghi nela città di Firençe, cioè nela camera del Comune di Firençe e nela piaccia d'Orto Sam Michele e altrove dove più e meglio a' detti officiali parrà che si convenga. E con altre misure non si faccia la vendita e compra, se non sono aguagliate chole predette, sotto pena a chi contrafa di livre venticinque e più e meno ad albitrio di detti officiali overo di tre di loro che per lo tempo saranno, che si debba torre per ciascuna volta. E a questo acciò che essi abbiano^f notitia dele predette cose, bandiscasi^f una volta il mese ne' luoghi usati.

^a Segue uno spazio. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 27r: in utribus.

^b -e- corretta su -a-.

^c -i- corretta su -e-.

^d In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 27v: ne aliqua fraus vel deceptio fiat.

^e -i- corretta su -e-.

^f Sottolineato.

CXIII (CXIII). D'avere le bilance segnate, rubrica.

[Biado 101]

Sieno tenuti quelli che vendono a ppeso alcuna vittuaglia d'avere e tenere bilancie e statee diritte e diriccate e aguagliate, marchi e doppie di giusto peso e suggellati col suggello del Comune, in ciascuna parte di sé segniati. E che la misura del'olio nel fondo^a niente morchioso overo d'altra materia abbia, sotto pena a chi contrafa per le bilancie e per ciascuno peso e per ciascuna misura non diritta e scritta di livre venticinque di denari fiorentini piccioli e più e meno ad arbitrio di detti ufficiali overo tre di loro, che per lo tempo saranno, e per ciascuna volta; e che l'ufficiale forestiere dela decta piacça sia tenuto e debba con ogni sollicitudine 'fare cercare dele predette cose^b, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli, la quale |27v| del suo salario debba essere ritenuta per li camarlinghi dela camera del Comune di Firençe. E che ' giudici del^c predetto peso siano posti e stiano nela camera e appo e detti ufficiali. E ciascuno che vende e compera com bilancie abbia le bilancie salde e non rotte disusate, sotto la detta pena.

CXIII (CXV). De' lastraiuoli e fornaciari e altre cose e dela mallevaria d'essi medesimi, rubrica.

[Biado 102]

Tutti e ciascuno lastraiuoli e fornacciai e maestri di pietra e di legname siano tenuti e debbano mallevare idoneamente dinançi a' detti ufficiali, del mese di febbraio proximo che viene per l'anno presente e poi successivamente ciascuno anno del mese di gennaio, di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli d'osservare e d'ubbidire e' comandamenti de' detti ufficiali, sotto la pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna volta. E che e' predetti ufficiali, i quali per lo tempo saranno, sieno tenuti le predette cose fare osservare, pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascheuno di loro. E bandiscasi del mese di dicembre e anche poi quandunche a beneplacito de' detti ufficiali.

CXV (CXVI). Che ' lastraiuoli, fornaciari e maestri di pietra sottostieno al'ufficio di quattro ufficiali, rubrica.

[Biado 103]

Lastraiuoli, fornacciai e maestri di pietra e di legname e manovali dele dette arti siano sottoposti^d al'ufficio di detti signori quattro del biado, e per loro si possa cognoscere e essere costretti, e ' detti ufficiali possano, sieno tenuti e

^a Segue uno spazio. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 27v: in fundo intus nichil amurcatum.

^b Sottolineato.

^c In interlinea superiore.

^d Nel ms. sottoposte.

debbano costringere in osservare le misure dele lastre e dele pietre, nela qualità e misura di mattoni, di pianelle, di calcina, nele somme e bontà del'opera, nel fare dele case, ne' precçi dele dette cose e di ciascheduna d'esse, in salari^a convenevoli overo competenti a essi medesimi predetti overo alcuno di predetti come a essi medesimi ufficiali overo a tre di loro parrà che si convenga. Nele quali tutte e ciascuna cose che se ordinaranno i predetti ufficiali abbiano libero arbitrio e piena podestà, tante volte e quante volte a llo loro parrà che si convenga, i pregi e dele predette misure e del'altre cose sopradette e di ciascuna overo del'altra d'esse di provvedere, di costituire e ordinare, e quelli che contrafanno punire e condannare; ma che non possano menovare le misure per adrieto per lo Comune di Firenze ordinate. E che predetti ufficiali sieno tenuti almeno una volta al tempo del loro officio ordinare e' detti pregi e salari e le cose che pertengono ale predette cose, con aggiugnimento di pene e gli atti loro pubblici, e essi fare bandire, sì che possano divenire a notitia dele persone dela città di Firenze.

CXVI (CXVII). Di non comperare overo vendere vino mosto sotto non determinato pregio, rubrica. [Biado 104]

Niuna persona ardisca overo presumma co(m)perare overo vendere vino mosto sotto non determinato e non certo e non manifesto pregio, sotto pena e a pena ad alcuno che comperasse overo vendesse di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. E ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannazione. E questo capitolo si bandisca ciascuno anno del mese di luglio, e che tale compera e promessa non tenga, e se il venderà, | 28r | caggia nele pene predette, e in esso caso il venditore abbia le due parti di quello pregio.

CXVII (CXVIII). De' ventraiuioli e che sieno tenuti di fare e di quelli i quali fanno i mortadelli, rubrica. [Biado 105]

Ventraiuioli e ventraiuiole e quelli che fanno mortadelli overo morselli e cuocono ale taverne sieno tenuti, del mese di ferraio proximo che verrà per l'anno presente e poi successivamente ciascuno anno del mese di gennaio, dare idonea sicurtà di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro per buoni artefici d'osservare gl'infrascritti statuti e di pagare le pene, se fallasseno, sotto pena di livre diece per ciascuno, e nientemeno doppo il detto mese ^bsian tenuti^b di mallevare e sieno costretti e realmente.

^a Segue un segno.

^{b-b} Nel ms. sia con segno di abbreviazione, tenuto con -i corretta su -o.

CXVIII (CXVIII). Di fare buone cose da mangiare, rubrica. [Biado 106]

Le cose da mangiare che faranno faranno buone e odorifere, e quelle cose che faranno in uno di non venderanno se non quello di, a pena di livre diece, e ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione che si farà per la detta cagione overo per alcuna d'esse.

CXVIII (CXX). Di non vendere una maniera di cose da mangiare per l'altra. [Biado 107]

Vendendo le dette cose da mangiare non vendano una maniera per un'altra, sotto la detta pena, e nela vendita sieno tenuti di dire che è di bue overo di castrone, che è di porco overo di porcha e de essa maniera dela quale elle è.

CXX (CXXI). Che le cose da mangiare si lavino e nettinsi, rubrica. [Biado 108]

Le dette cose da mangiare lavino e taglino e mondino ottimamente appo il fiume del'Arno overo altro fiume, a pena di livre diece e quante volte.

CXXI (CXXII). Che ' tavernieri vendano i pesci cotti freschi, rubrica. [Biado 109]

Hosti e tavernieri e gli altri sopradetti i quali comperano pesci freschi overo salati per cagione di rivenderli cotti non possano essi ritenere né vendere, se no· quello di il quale li coceranno, se non fusseno pesci in gelatina, a pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta.

CXXII (CXXIII). Che ' lasagnari mallevino, rubrica. [Biado 110]

Lasagnari sieno tenuti ciascuno anno del mese di gennaio mallevare dinançi a' detti ufficiali e da essi ricevere la forma del pregio sotto quale vendano la libra dele lasagne^a e di vermicelli e che ricevano de' maccheroni, data loro la farina, pena di livre diece ^bdi denari^b fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, e più e meno ad albitrio de' detti ufficiali overo di tre di loro in tutte le predette cose.

^a Nel ms. sasagne.

^{b-b} Nel ms. di de denari.

CXXIII (CXXIII). Che quelli che vendono la fava vendano essa fresca, rubrica.

[Biado 111]

Quelli che vendono la fava infranta cotta, quella che essi ànno cotta la mattina possano tenere infino ala nona d'esso di e non più, e quella che essi coceranno doppo ora n(ò)na non la possano tenere il dì seguente, né mescolare l'una coll'altra, a pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per cia-
| 28v | scuna volta.

CXXIII (CXXV). Di non vendere fegatelli, rubrica.

[Biado 112]

Niuno hoste, albergatore, cuochio overo cuocha overo altra persona di chiunque conditione si sia possa overo sia licito, tacitamente overo espressamente, per diretto overo per indirecto, cuocere, fare overo fare essere fatto cuocere overo fare essere cotto per cagione di rivendere, vendere, tenere overo avere per cagione di rivendere in sua casa, habitatione, hostello, capanna overo qualvuoli altro luogo nela città di Firençe e borghi^a e sobborghi overo presso a essa città per tre miglia alcuni fegatelli, mortadello overo milça overo alcuna altra vivanda d'altro fegato d'alcuna bestia. E se contrafaranno, sia punito ciascuno di loro e ciascuna volta in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, e siano sottoposti e intendansi essere sottoposti ala giuriditione e al costregnimento d'essi quattro. E anche sieno tenuti mallevare, per l'anno presente del mese di febbraio proximo che verrà e poi successivamente ciascuno anno del mese di gennaio, dinançi a' detti ufficiali di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per idonei mallevadori, sotto la detta pena, d'ubbidire a' comandamenti del'ufficio de' detti quattro e di pagare ogni condannagione la quale si facesse d'essi per li detti ufficiali. E che i detti ufficiali sieno tenuti di fare bandire le predette cose, e dele predette cose fare secreta inquisitione per virtù del fatto giuramento. E se li detti ufficiali le predette cose non serviranno et negligenti saranno, caggino in pena ciascuno di loro in livre venticinque di denari fiorentini ^bpiccioli, nele quali possano e debbano essere condannati per ciascuno rettore dela città di Firençe. E ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione^b.

CXXV (CXXVI). Di non dire villania agli ufficiali, rubrica.

[Biado 113]

Anche niuno ardisca overo presuma dire dinançi a' detti quattro ufficiali dela biada overo alcuno di loro overo loro notaio alcune parole ingiuriose overo villania overo simiglianti cose, a pena di soldi cento e meno, riguardata la qualità dela persona e dela ingiuria, la quale di fatto e detti ufficiali torre e fare torre sieno tenuti e debbano.

^a b- corretta su altra lettera.

^{b-b} Sottolineato.

CXXVI (CXXVII). Che gli exactori dela pecunia per li ponti e ponticelli sieno tenuti dare in scritti i fatti loro. [Biado 114]

Tutti e ciascuno, così cittadini^a come contadini, di chiunque stato e dignità si sieno, (che) per qualunque titolo^b, officio ovvero colore abbia(n)to riscosso, ricevuto per via e modo di pagamento e di sodisfacimento ovvero disposto da sei anni in qua dela detta pecunia ovvero cose apparecchiate ovvero comperate per constructione ovvero reparatione di ponti ovvero di ponticelli ovvero d'alcuno d'essi, sieno tenuti e debbano infra quindecim di doppo il bandimento del presente statuto comparere dinanzi a' detti ufficiali e dare in scritture segnate per ordine ciò che avaranno riscosso, ricevuto ovvero avuto anche in disposto per la detta cagione e ciò che avaranno speso per le cose necessarie e a' detti ponti e ponticelli e maestri e manovali e a qualunque operai d'essi, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli. E che e detti ufficiali^c e successori loro, veduta la ragione di quello che sarà rimaso appo alcuno dela predetta pecunia, siano^d |29r| tenuti e debbano per ligame di giuramento del mese di febraio proximo che verrà dare opera con effetto per quello modo il quale loro parrà più agevole che la detta pecunia in perfectione e riparatione di detti ponti e ponticelli si converta, e che i detti^e ponti e ponticelli si rifaccino il più tosto che fare si poteva. E nele predette cose e ciascuna dele predette congiunte e dipendenti abbino officio, balia e podestà. E per la executione dele predette cose l'ufficiale forestiere dela detta piaccia e ciascuno ufficiale del Comune di Firenze, presente e che sarà, a ogni richiesta del'officio dela biada siano tenuti di procedere contra predetti e ciascuno di loro, anche incominciando da presura di persone e guastamento di beni. E questo capitolo acquisti luogo a sé contra le rede del morto. E ciascuno possa accusare e dinuntiare e abbia la quarta parte dela condannagione penale, e sia tenuto a lui segreto.

CXXVII (CXXVIII). Che lo Executore cerchi se gli ufficiali fanno sollicitamente l'officio loro. [Biado 115]

Però che pocho sarebbe porre le pene se non fusse chi le riscotesse, imperò per lo presente statuto sententiamo che lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, il quale per lo tempo sarà, sia tenuto ciascuno due mesi cercare e fare cercare se ' predetti ufficiali del biado il loro officio bene e fedelmente e sollicitamente abbiano fatto e abbino cerchato d'ogni e ciascuna cose dele

^a -i corretta su -o.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 29r: Omnes et singuli, tam cives quam comitatini, cuiuscumque status vel dignitatis existant, qui quocumque titulo, offitio vel colore.

^c -i corretta su -e.

^d A margine inferiore della c. richiamo di *fine quaderno*: tenuti e debbano per ligame di.

^e Nel ms. denti.

quali è tenuto di cercare per vigore de' presenti capitoli e ordinamenti, dele quali lassate caggino in pena, e loro trovati avere fallato o lassato ne' detti casi, loro punire e condannare di pene che si contengono in essi capitoli, statuti e ordinamenti lassati^a.

CXXVIII <CXXVIII>. Dela cognitione e del'ufficio de' detti ufficiali e del'officiale forestiere, rubrica. [Biado 116]

Possano anche i predetti ufficiali e anche gli ufficiali forestieri dela detta piacça in ciascuno caso e articolo che si contiene nel presente statuto e dele cose che si contengono in essi cognoscere per accusa, dinu(n)tia, notificagione e inquisitione e sença, per l'ufficio e di facto, e s[e]nç[a] alcuno pagamento di gabella ovvero malleveria d'essa ovvero promissione, e in queste cose e sopra queste cose e in ciascuna di loro testimoni costringiare cittadini e contadini e ciascuno altri a dare testimonio e testimoniare, dinuntiare e notificare, e ' disubbidienti punire e condannare ciascuno infino in quantità di livre venticinque di denari fiorentini piccioli, e meno come a llo ro parrà.

CXXVIII <CXXX>. Che ' messi di detti ufficiali sottostieno al detto ufficio, rubrica. [Biado 117]

Messi, ricercatori, spie ovvero castaldi de' detti ufficiali dela biada se in alcuna cosa^b falliranno ovvero peccaranno che si dicesse intorno ale cose loro commesse ovvero per cagione del'ufficio dela biada solamente, <essi ufficiali dela biada>^c abbiano dele predette cose cognoscere e essi punire e condannare e rimuovere dall'ufficio e cassare e mettere im pregioni e tutte e ciascuna cose fare le quali al punimento di tale peccato loro parrà che si convengha. E che gli ufficiali forestieri dela piacça d'Orto Sam Michele ovvero altro rettore del Comune di Firenze di queste cose in niuno modo di questi si possa intramettare, se no· solamente a richiesta del'ufficio dela biada, a pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta.

CXXX <CXXXI>. Che gli ufficiali possano procedere contra quelli che fanno le posture. | 29v | [Biado 118]

Quattro dela biada ovvero la maggior parte di loro, anche l'altro ovvero gli altri absentì e non richiesti, possano e a loro sia licito procedere e fare procedere e ordinare e provvedere che si opponga a' detti malefici e inganni e d'intorno a rottura e cassatione di qualunque postura e congiuratione, la quale si facesse o dicessesi che si facesse per loro contra quali ànno cognitione ovvero

^a Nel ms. lassato.

^b Nel ms. cossa con la seconda -s- depennata.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 29v: ipsi officiales bladi.

sono sottoposti ala giuriditione^a del'ufficio d'essi per ogni via e modo, de' quali e come e in che modo parrà che si convengha, e quelli che contrafanno punire e condannare com quella pena e pene la quale a loro overo tre di loro parrà che si convengha. E quello che fatto fosse per li detti officiali overo tre di loro vaglia e tenga come e in modo se fatto fosse per gli opportuni consigli del Popolo e del Comune di Firençe; e che da loro overo la maggiore parte di loro predetti^b processi, provisioni e ordinamenti e in quelle cosse le quali per loro overo la maggiore parte di loro fatte e ordinate saranno nele predette cose overo alcuna (non si possa appellare o di nullità o altro modo opporre). (Non ostanti nelle cose predette o in alcuno)^c deli^d predetti^e capitoli, statuti, ordinamenti e provisioni e consigli, riformagioni del detto Popolo e Comune overo qualunque obstaculi e leggi overo ragioni in qualunque modo contraddicenti overo ripugnanti.

CXXXI (CXXXII). Del'ufficio del'officiale forestiere dela piaccia d'Orto Sam Michele e sopra avere abbondança di vittuaglia, rubrica. [Biado 119]

L'officiale forestiere, il quale al presente (è) et el quale per lo tempo sarà sopra la piaccia d'Orto Sam Michele e sopra avere abbondantia di vittuaglia, sia executore di tutte le condannagioni^f e sententie di civili questioni e sententie così criminali come civili, le quali si facessero per l'offitio^g di quattro dela biada del Comune di Firençe, così il presente come quelli che saranno. E sia tenuto e debba il detto officiale per ligame di giuramento e sotto pena di livre venticinque le dette condannagioni riscuotere e fare riscuotere infra quindici di dal di dela condannagione lata, se per la persona condannata sarà stato mallevato, ma altrimenti, per quelli per cui non è stato mallevato, il più tosto che potrà. E che il detto officiale abbia (due soldi) di^h ciascuna livra di condannagione per lui riscossaⁱ, salvo che dele sententie civili dele quali niente abbia, non dirogando ala balia conceduta al predetto officiale forestiere.

^a La seconda -i- corretta su -d-.

^b -i- corretta su altra lettera.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 29v: Et quod ab eorum vel maioris partis eorum dictis processis provisionibus et ordinamentis et hiis que per eos vel maiorem partem eorum acta et gesta fuerint in predictis vel aliquo predictorum non possit appellari vel de nullitate vel alio modo opponi. Non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum capitulis, statutis ordinamentis, provisionibus.

^d -i- corretta su -e-.

^e Idem c.s.

^f Idem c.s.

^g Nel ms. offitio.

^h In interlinea superiore con segno di richiamo.

ⁱ In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 30r: habeat solidos duos pro qualibet libra.

CXXXII (CXXXIII). Del'indiche che non debbano essere fatte, rubrica.

[Biado 120]

Abbia cura l'officiale predetto che indiche non si faccino di grano overo di biada overo d'olio nela città overo contado di Firençe, e che il grano e la biada che si conduce a vendere nela piacça d'Orto Sam Michele iveritto si venda e che per inganno overo per malitia no· sia tratta dela detta piacça per cagione d'indicare overo per cagione di rincarare. E che conventicole, posture overo monopoli intorno ala compera overo la vendita del grano overo dela biada overo del'olio non si faccia(no) per li mercatanti overo per altre qualunque persone.

CXXXIII (CXXXIII). Di bandi e comandamenti da essere osservati, rubrica.

[Biado 121]

I bandi e comandamenti i quali si mandaranno e farannosi per li officiali già detti faccia in tutto essere osservati e da quelli che contrafanno essere rissosse le pene a richiesta de' detti officiali. | 30r |

CXXXIII (CXXXV). Di ricoverare l'avere del Comune di Firençe, rubrica.

[Biado 122]

L'avere e beni del detto Comune sia tenuto e debba ricoverare e investigare e cercare, e procedere contra tutti e ciascuno i quali sono tenuti e obligati a esso Comune, cioè fornai, panattieri, mugnai e qualunque altri i quali per li tempi passati, overo che verranno, del grano del detto Comune overo farina overo sacchi overo qualunque altra cosa abbiano ricevuto e abbiano avuto e non abbino ristituito, e condannare essi a ristituire e rimettere a esso e in esso Comune di Firençe e essi punire sicondo la qualità del fallo.

CXXXV (CXXXVI). De' divieti, rubrica.

[Biado 123]

Acciò che il grano, la biada, il legume, castroni, porci excepti porci temporini, bestie e carne da manicare, pelli e cuoia non concie e cascio nostrano e qualunque altra vittuaglia e grascia sieno portati e condotti fuori del contado di Firençe sença expressa licentia di quattro officiali dela biada del detto Comune, i quali per lo tempo saranno, cura e sollicitudine abbia spetiale, e in ogni modo curino in força di Comune perdurre e fare perducere quelli che portano e conducono questi tali animali e quelli che portano esse cose vietate, acciò che la parte dele dette cose dovute al Comune si ritorni a esso; e quelli che le porta fia punito dele pene che si contengono neli statuti, a^a pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta che debba pervenire

^a Corretta su di.

al Comune di Firenze, e debballi essere ritenuta per li camarlinghi dela camera del Comune di Firenze del suo salario.

CXXXVI (CXXXVII). Di procedere contra gli accusati e dinuntiati, rubrica.

[Biado 124]

Contra quelli che sono accusati^a e dinuntiati e questi tali che ànno fallato in comperare overo vendere grano overo biada overo legume, overo alcuno che conducesse overo scaricasse altrove che conceduto sia per la forma deli statuti overo facendo mala misura in esse overo commettendo altre cose contra la forma degli statuti che parlano dele predette cose proceda, e essi punisca e condanni sicondo la forma degli statuti che parlano dele predette cose, di consiglio però e coscientia di quattro dela biada overo di tre di loro, i quali per lo tempo saranno nell'ufficio detto dinançi, e non altrimenti.

CXXXVII (CXXXVIII). D'investigare e di cercare contra quelli che fallano, rubrica.

[Biado 125]

Il detto ufficiale forestiere sia tenuto e debbia a richiesta e stança di quattro e di tre di loro, i quali per lo tempo saranno, mandare suoi messi e di sua famiglia a investigare e cercare di tutte e ciascuna cose le quali si commettesseno contra li statuti del detto ufficio overo alcuno di loro tante volte quante volte a lui sarà richiesto, e formare processi e inquisitioni contra tutti e ciascuno che fallano, e essi punire e condannare sicondo la forma di detti statuti e ordinamenti, sotto pena d'essere privato del'ufficio suo.

CXXXVIII (CXXXVIII). Del'assolvigioni le quali debbano essere fatte, rubrica.

[Biado 126]

Il detto ufficiale sia tenuto e debba absolvere e liberare colui contra il quale procederà per via d'accusa, dinu(n)tia overo inquisitione per vigore del presente statuto, se per li detti quattro | 30v | ufficiali, i quali per lo tempo saranno, saranno in concordia di tale assolutione che si debba fare, dela quale provisione sia manifesto per publica carta.

CXXXVIII (CXL). Di mandare a executione per li rettori di Firenze le condannagioni, rubrica.

[Biado 127]

Messere la Podestà, Capitano di Popolo e difensore e Executore degli Ordinamenti dela giustitia e ufficiale di Mercatantia e l'ufficiale forestiere dela piazza d'Orto Sam Michele e il giudice dela appellagione e ciascuno rettore e ufficiale forestiere del Comune di Firenze presenti e che saranno, il quale pri-

^a -i corretta su -e.

ma sarà richiesto a richiesta deli detti ufficiali dela biada overo dela maggiore parte di loro, siano tenuti e debbano di ragione e di fatto l'executione di tutte le predette cose fare e fare fare com tutti rimedi di ragione, sotto pena per ciascuno di loro e ciascuna volta di livre cinquanta di denari fiorenti(ni) piccioli del suo salario per li camarlinghi del Comune di Firençe che debba essere ritenuta. E anche possano, sieno tenuti e debbano, a richiesta di predetti ufficiali overo di tre di loro overo del notaio loro, riscuotere e fare riscuotere tutte e ciascuna condannagioni fatte per loro overo per alcuno di loro overo per gli ufficiali predetti per vigore del presente statuto. E di quello che riscuoteranno ricevano e ricevere e avere debbano due soldi per ciascuna livra di quello che sarà taxato, i quali pagare possa loro tale camarlingo il quale tale pagamento à ricevuto sença suo pregiudicio overo graveccça.

CXL (CXL). De' salari dovuti a' fanti e simiglianti persone, rubrica.

[*Biado 128*]

Niuno fante, niuna fante, donçello, nodrice, cameriera e ragacço il quale sia partito dal signore overo donna sua possa porre sé a stare con altri, né alcuno il possa ricevere sença licentia di quelli da cui s'è partito, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli, così a quelli che si pone come a quelli che lo riceve; né possa ricevere oltra li infrascritti salari, cioè: fante masc[h]io oltra il manicare e il bere del corpo suo ciascuno anno dodici livre di denari fiorentini piccioli, la fante femina livre diece di denari fiorentini piccioli, la nodrice che sta in casa livre quindici di denari fiorentini piccioli, la balia e nodricie che sta fuori di casa del signore overo dela donna livre diciotto di denari fiorentini piccioli, donçello, famiglio overo castaldo livre venti di denari fiorentini piccioli, ragacço livre dodici di denari fiorentini piccioli, la cameriera livre dodici di denari fiorentini piccioli. E che i detti ufficiali possano provedere oltra detti salari e essi accrescere, come loro parrà di crescere essi di qui a kalende del mese di novembre proximo che verrà milletrecentoquarantaotto, ma dale dette calende innançi si stia e osservisi il presente statuto. E che niuno deli predetti fanti e degli altri nel presente statuto compresi possa torre oltra i detti salari per diretto overo per indiretto, tacitamente overo espressamente, né sotto spetia di donagione overo di riguidardonamento overo d'altra pensata malitia, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli. E essi ufficiali sieno tenuti di fare dele predette cose cercare per l'officiale forestiere che per lo tempo sarà dela detta piaçça, anche per sé fare inquisitione il primo mese del cominciamento delo loro officio, e costringere e fare costringere ciascuno de' predetti e ' signori e le donne loro e ciascuno altri a giurare e la verità dire | 31r | come a loro parrà e per la verità dele predette cose dimostrare e observatione e executione di tutte le predette cose. E se detti ufficiali non servaranno, possano e debbano essere condannati in livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro per la Podestà e gli altri ufficiali del Comune di Firençe. E an-

che possano i detti ufficiali e a loro sia licito cognoscere, diffinire e sentenziare d'ogni tempo, anche feriato, brevemente e sommariamente, sença rimore e figura di giudicio e di piano sopra le questioni e dele questioni, piati e querimonie di nodrici overo di balie, di fanti overo dele fanti, di donçelli, ragacçi, cameriere e castaldi che sono mosse overo che si moveranno dinançi a' detti ufficiali per alcuno overo per alcuni di predetti contro el signore overo contro le donne d'esso e per contrario, e esse anche di fatto ricidere e terminare. E bastino nele predette cose quelle prove le quali a essi ufficiali parrà essere provato e sì e come a lloro parrà, ogni beneficio d'appellagione e di nullità overo di ristituzione interamente overo d'altro obstacolo rimosso.

CXLI (CXLII). Dela mallevèria di pianellari e degli altri artefici e de' salari loro, rubrica. [Biado 129]

Ciascuno pianellaio, çoccholaio, calçaiuolo^a, calçolaio e sartori s'intendano sottostare ala giuriditione d'essi e sieno tenuti di mallevare dinançi a' detti ufficiali per quello modo e tempo, quantità e forma come di sopra si dice di tavernari e becchari; e non possano vendere overo ricevere per le loro opere overo mercantie oltra il modo usato e più che tollevano da kalende di maggio i(n) là. E simigliantemente lavoratori fattori dele dette cose e mestieri non possano torre più che solevano torre dal detto kalende del mese di maggio innançi, a pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta la quale contrafaranno, e più e meno come a' detti ufficiali parrà. E basti a piena prova il giuramento di quello che dinu(n)tia overo accusa; e ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela pena. E che le pianelle overo e' çoccoli non possano essere mandati overo portati fuori dela città overo contado di Firençe, sotto pena di cento livre di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, così a quelli che porta come a quelli che fa portare, e di perdere essi e esse; e ciascuno possa accusare palesemente e secretamente quelli che contrafanno e abbia la quarta parte dela condannagione; salvo che per uso suo o di sua famiglia.

CXLII (CXLIII). Che ' calçolai non possano vendere una maniera di cuoio per un'altra, rubrica. [Biado 130]

Niuno calçolaio overo pianellaio overo altri che vende alcune scarpette overo usatti overo altre cose di cuoio possa vendere alcune scarpette di montone per cordovano overo usatti overo altre cose d'alcuna maniera di cuoio per altra maniera, a pena di soldi quaranta per ciascuna volta. E che possano^b porre del'uno cuoio e del'altro, cioè di beccho alcuna parte di

^a Nel ms. çalçaiuolo.

^b Segue uno spazio. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 31v: et quod possint in viis apponere.

cuoio di montone, fuor che fermagli, orecchielle e soppanni. E che niuno pianellaio possa mescolare montone com vacchetta, salvo che nell'armadure di sopra.

CXLIII (CXLIIII). Di non tenere overo vendere coame nel quale sia sevo apposto, rubrica. | 31v | [Biado 131]

Niuno pecçaio, galigaio, fondachaio overo conciatore, né alcuna altra persona possa mettere overo vendere overo in sua bottega tenere coame alcuno nel quale sia overo sia stato messo sevo, pena a chi fa o chi fa fare overo chi ritiene per ciascuna volta di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna pelle e per ciascuna volta, e al conciatore di livre venticinque.

CXLIIII (CXLV). Che i lavoratori non rinuntino ale conductioni di poderi, rubrica. [Biado 132]

Niuno lavoratore possa overo a llui sia licito rinuntiare alcuno podere overo terra il quale overo la quale abbia lavorato da uno anno in qua, se non di consentimento del signore del podere overo dela terra, ma siano costretti esso podere e terra lavorare com patti usati e a pena di livre dugento per ciascuno di loro; e nientemeno siano costretti lavorare. Nele predette cose basti la prova di due testimoni che provino di fama. E ciascuno rettore del Comune di Firençe, presente e che sarà, sopra il detto capitolo abbia piena balia e cognitione; e ciascuno possa dinuntiare e accusare sença pagamento di gabella overo alcuna malleveria che però si debba avere.

CXLV (CXLVI). Del salario di portatori e di vetturali, rubrica. [Biado 133]

Tutti e ciascuno vetturali e mulattieri e portatori a cercino overo che portano a vettura grano, biada, vino, olio overo grascia, legna overo qualunque cose e gli allogatori dele dette some e vetture overo d'alcuna di loro sieno sottoposti al costregnimento di detti ufficiali, e che non possano torre oltra gli usati salari i quali si pagavano da kalende maggio innançi, a pena di livre venticinque, e più e meno come a' detti ufficiali parrà; e ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela condannagione.

CXLVI (CXLVII). Che i chuochi sottostieno a' detti ufficiali e mallevino, rubrica. [Biado 134]

Chuochi sottoposti s'intendano essere ala giuriditione e al costregnimento di detti quattro e siano tenuti mallevare, promettere e giurare come di sopra è detto de' tavernari, sotto la detta pena.

CXLVII (CXLVIII). Di salari di chuochi, rubrica.

[*Biado* 135]

Torre non ardisca overo presumma alcuno chuoco oltra salari di sotto scritti, a pena di livre diece per ciascuno e quante volte e a ristituzione di quello che più torranno: a corredo di cavaliere nuovo fiorini d'oro due, a nocçe fiorino d'oro uno, a convito di dodici persone soldi venti e da indi in su soldi trenta e meno, avuta la consideratione ala quantità dele persone le quali saranno nel convito; né tollano d'esse nocçe overo corredo le cose dentro, penne overo capi overo sevo, sotto la detta pena.

CXLVIII (CXLVIII). Che quelli che sottostanno al detto officio non sieno ufficiali al detto officio, rubrica.

[*Biado* 136]

Niuno il quale sia sottoposto al detto officio di quattro dela biada overo del detto officio dela piacça d'Orto Sam Michele possa essere eletto, tratto overo assunto al detto officio, né esso ardisca overo presumma avere overo accettare overo in qualunque modo fare il detto officio di quattro dela biada, a pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a | 32r | ciascuno che giura, accetta overo exercita.

[CXLVIII] (CL). Dele meretrici che prestano il corpo loro ala luxuria per guadagno, rubrica.

[*Biado* 137]

Niuna femina di disonestà conditione la quale publicamente presti il corpo suo a luxuria e per guadagno di denari possa andare overo stare per la città di Firenze senza guanti messi mano, vestite però di qualunque panno vorranno, fuorché mantello, cappuccio e pianelle, le quali a esse in alcuno modo portare non sia licito, a pena a chi fa contra le predette cose, sta overo è trovata di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta e quante volte e di perdere le pianelle, il cappuccio e 'l mantello; la qual pena se no· pagaranno fra tre dì dal dì che saranno in forza del Comune di Firenze, siano scopate per la città di Firenze. E che a ciascuno sia licito le predette cose così vietate torre senza alcuna pena. E che ciascuno ufficiale forestiere dela detta piacça, presente e che sarà, abbia balia piena e esse possa condannare senza alcuna solennità servata; e che ciascuno il quale la predetta condannagione farà abbia la quarta parte dela condannagione pecuniaria e cetera.

E che esse sieno femine disoneste basti la prova di quattro testimoni degni di fede che diponghino di publica fama.

CL (CLI). Dele fanti che si sforçano d'essere pari chole donne.

[*Biado* 138]

Niuna fante la quale stia con altrui per salario possa andare per la città di Firenze con pianelle, sotto pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli, e più e meno ad albitrio di detti ufficiali.

CLI (CLII). Che questi statuti sieno precisi e a ogni altri statuti dirogatorii, rubrica. [Biado 139]

Anche è ordinato e per questa presente legge è fermato che e' predetti^a statuti sieno derogatorii e precisi a tutti altri statuti e ordinamenti fatti per lo Comune di Firenze ovvero qualunque^b officiali del Comune di Firenze intorno al'ufficio d'Orto Sam Michele e del'official forestiere che parlano dela biada ovvero d'alcuna grascia ovvero victuaglia. E da ora tutti altri statuti fatti e ordinati intorno al detto ufficio di quattro d'Orto Sam Michele, che fusseno contrarii ovvero ripugnanti ovvero aversi a' presenti statuti ovvero in alcuna parte d'essi, cassarono e annullarono e per cassi e annullati^c instantiarono, e che da ora innanzi di niuna efficacia, valore ovvero momento sieno. Salvi sempre tutti statuti e ordinamenti, provisioni e riformagioni che parlano del divieto dela vittuaglia e del'indiche dela biada le quali poste non fusseno nel volume di presenti statuti che s'appertengono al'ufficio di detti quattro ovvero si trovasse no nello statuto di messere la Podestà, Capitano ovvero Executore del Comune di Firenze ovvero nele riformagioni d'esso^d Comune e Popolo.

CLII (CLIII). Di çoccholi e pianelle che non debbano essere tenute nascoste, rubrica. [Biado 140]

Niuno çoccholaio ovvero pianellaio ardisca ovvero presuma çoccholi ovvero pianelle in casa sua ovvero d'altri tenere nascoste ovvero in alcuna cassa ovvero in altro luogo per | 32v | lo quale non si possano vedere palesemente e apertamente da ciascuno che ne vuole comperare. E niuno ardisca ovvero presuma ritenere in sua casa ovvero condotta questi tali çoccholi ovvero pianelle d'alcuno calçolaio ovvero pianellaio, pena al çoccholaio ovvero al pianellaio che contrafa di livre diece di denari fiorentini piccioli e da capo amettere^e çoccholi e pianelle nascoste, ovvero in casa d'altri ritenerle riposte di soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. Salvo sempre e riservato che, non obstanti le sopradette cose, ciascuno calçolaio e pianellaio possano e a loro sia licito queste tali pianelle tenere nele loro casse, soppediani e arche, ma che esse casse, soppediani e arche ritengano nela sua ovvero nele loro botteghe propie ovvero tolte a pigione, nele quali essa loro arte fanno e dove si comperano e riseggon a vendere essi çoccoli e pianelle. E esse casse, soppediani e arche sempre tengano aperte di di, sì che manifestamente appaisca a ciascuno che in esse casse, soppediani e arche sieno le pianelle.

^a -d- corretta su altra lettera ed -i corretta su -t.

^b -l- corretta su -u-.

^c -t- corretta da -l-.

^d La seconda -s- corretta su altra lettera.

^e a- corretta su altra lettera.

CLIII (CLIII). Di non impedire quelli che conduchono vittuaglia^a di bestie overo altra cosa che appartiene a vestimento e calçamento. [Biado 141]

A ciascuno così cittadino come contadino e anche a ciascuno districtuale e forestiere ^bsia licito^b, unde si sia, recare e condudere e fare recare e condudere ala città di Firençe di qualunque luogo, anche del distretto che per tempo passato^c è stato sottoposto al contado d'altri (e) oggi sono sottoposti ala giuriditione del Comune di Firençe, ala città di Firençe e al contado grano, biada, vino, olio, carne, cascio, vittuaglia e cose che appartengono a vestimento e calcamento liberamente, licitamente e sença pena. E che niuna persona di chiunche conditione, dignità, stato, generatione, autorità, grandigia si sia, chericho overo ladicho, anche rettore di luoghi, ardisca overo presumma per diretto overo per indirecto per qualunque modo contradire overo impedire questi tali cittadini, contadini overo districtuali fiorentini che portano overo conducono le cose predette, overo bestie overo cose predette ritenere overo fare ritenere overo vietare overo fare vietare, a pena di livre cinquecento per ciascuno che contrafa overo che fa contrafare e per ciascuna volta. E di queste cose sia creduto al giuramento di chi porta o di chi conduce overo che fa portare overo condudere con uno testimone di veduta e due di publica fama, anche che non rendano legittima cagione del detto suo.

CLIII (CLV). Che possa torre il vetturale del centinaio d'alcuna vittuaglia, rubrica. [Biado 143]

Niuno vetturale ardisca di torre overo di ricevere del centinaio d'alcuna vittuaglia oltra due denari per ciascuno miglio di via overo di camino, a pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, e sia creduto al giuramento di quelli che aluoga.

CLV (CLVI). De' precçi che si debbano a' portatori, rubrica. [Biado 144]

Niuno portatore ardisca overo presumma ricevere overo dimandare di ciascuno fascio di peso di libbre dugento cinquanta per la via overo per lo camino di dugento cinquanta | 33r | oltra sei denari per la via e ad essa medesima ragione del maggiore overo del minore peso e via, e non ardisca di negare il servizio suo ad alcuno, a pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. E di queste cose si stia al giuramento di quelli che dinu(n)tia overo accusa; e se quello che à fallato non potrà pagare la condannagione, stia nele pregioni del Comune di Firençe uno mese, e que-

^a -a corretta su altra lettera.

^{b-b} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^c p- corretta da s-.

sta conditione si apponga nele condannagioni e sia vietato da questo tale mestiere.

CLVI (CLVII). De' lavoratori che non debbano allogare l'opere loro overo le mer(c)edi a dì, rubrica. [Biado 146]

Niuno lavoratore di terre che abbia moglie e che non à proprio podere overo tolto a lavorìo ardisca overo presumma allogare la mercie^a e l'opere sue a dì in alcuna opera overo di vigna, ma sia tenuto di torre le terre ad anno e anni, a pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. E il rettore di comuni e de' popoli overo de' luoghi dove stanno tali lavoratori sieno tenuti questi tali che contraffanno dinuntiare a' detti ufficiali e corte, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, e stesi al giuramento suo. Ma se averà tolto podere a lavorìo, non possa logare l'opere sue in alcuna opera di terra overo di vigna overo d'altro lavorìo sença licentia del signore overo dela donna, sotto pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli, così di riceverlo overo in cui lavorìo lavorasse, come a esso che lavora, e per ciascuna volta, e stesi al giuramento del signore overo dela donna.

CLVII (CLVIII). De' salari i quali debbano essere tolti per li lavoratori dele loro opere prestate e di quelle che presteranno, rubrica. [Biado 147]

Coltivatori e lavoratori di terre i quali sono sença moglie e per la povertà loro lavorano e coltivano terre e vigne per mercé e a dì non possano dimandare, torre overo avere oltre gl'infrascritti salari e pregi, cioè: da kalende di novembre infino a kalende di febbraio di ciascuno anno soldi tre e denari sei di denari fiorentini piccioli per dì overo per opera ale sue ispeze, ma da kalende febbraio infino a kalende di giugno soldi quattro di denari fiorentini piccioli per dì overo per opera ale sue ispeze; da kalende di giugno infino a kalendi di novembre allora non possano torre oltre soldi tre di denari fiorentini piccioli per dì overo per opera; a pena chi contrafa in ciascuno di predetti casi di soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta; e se non potrà pagare quelli che fallarà la pena pecuniaria, stea in pregione del Comune di Firençe uno mese, e così si faccia la condannagione. E dele predette cose si stea al giuramento di tale che il tale lavorìo facesse fare overo lavorare^b overo di chi fa il pagamento.

^a -ie corretto da -e.

^b l- corretta su altra lettera.

CLVIII <CLVIII>. Quanto si possa torre per li specçatori dele legna grosse dela catasta, rubrica. [Biado 148]

Niuni specçatori di legna grosse per ardere sia loro licito, per sua fatica di tagliare e di diricçare, dimandare o torre dela catasta d'esse legna oltra soldi dodici di denari fiorentini piccioli, e per la catasta dele legna di tempo d'otto anni overo da indi in giù oltra soldi diece di denari fiorentini piccioli, a pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, e stesi al |33v| giuramento del signiore overo del fattore, i quali tali legnia facesseno tagliare.

CLVIII <CLX>. De non ardere unghioni e acciuoli, rubrica. [Biado 150]

Niuno pecçaio, galigaio, pagliacciere ardisca overo presumma quando fano fuocho per conciare coame e pelli mettere overo accendere fuocho con onghioni di bestie e çeccholi di pelli overo coame, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli.

CLX <CLXI>. Di non portare rinochi, rubrica. [Biado 151]

Niuna persona ardisca overo presumma mettere o fare mettere, portare o fare portare in nela città di Firençe e contado ranocchi overo le coscie loro, a pena di livre diece di denari fiorentini piccioli.

CLXI <CLXII>. Di non tenere porci e oche, rubrica. [Biado 152]

Niuno possa, ardisca overo presumma tenere dentro da' muri dela città di Firençe porcho overo ocha per ingrassare da quindici di in su, a pena di livre diece di denari fiorentini piccioli, e perdano il porcho overo la porcha e l'ochi.

CLXII <CLXIII>. Del vietamento dele frasche ale celle overo albergo non^a ritenere, rubrica. [Biado 153]

Vinattieri albergatori non possano, ardiscono overo presummano tenere a sua cella, albergo overo altrove per segniale alcuna frascha overo ramo d'altro overo d'ulivo^b overo d'altri arberi^c che faccino frutti che si mangino per gli huomini, sotto pena la quale debba essere tolta ad albitrio di detti ufficiali.

CLXIII <CLXIII>. Dele malleverie di ferrovechi, rubrica. [Biado 156]

Niuno, di chiunque conditione si sia, possa, ardisca overo presumma andare per la città di Firençe overo contado d'essa gridando overo chiamando

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b -o corretta da -a.

^c La prima -r- corretta su -l-.

ferrovechio o rame vecchio a vendere e simiglianti cose, se imprima e innanzi a ogni cosa (non) mallevaranno dinanzi a' detti quattro ufficiali dela biada overo il notaio loro di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli di no· commettere froda, inganno overo malitia overo ruberia, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno che contrafa.

CLXIII (CLXV). Di non struggiere overo bollire sevo negl'infrascritti luoghi, rubrica. [Biado 157]

Niuno possa, ardisca overo presumma bollire overo struggere overo bollire overo struggere fare fra' muri dela città di Firençe sepo, né fare o far fare candele di sepo fra' muri dela città overo presso a alcuna via maestra per sexanta braccia, cioè da luogo dove overo nel quale si bollisse overo si struggesse tale sevo overo si facessero tali candele dala così detta via maestra, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascheduno che contrafa e per ciascuna volta.

CLXV (CLXVI). Quanto tempo debba il coame stare in concio, rubrica.

[Biado 159]

Niuno galigaio, peçcaio overo conciatore overo qualvuoli altra persona possa, ardisca overo presumma vendere overo fare vendere nela città, contado overo distretto di Firençe coame di bue, vaccha overo d'altra bestia grossa acconcio a calcinamento^a il quale sia stato concio nela città overo contado di Firençe se no· starà in concio almeno per otto mesi nel'aqua fredda | 34r | overo per tre mesi almeno nel'aqua calda, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta che contrafa.

CLXVI (CLXVII). Di non conciare il coame cum cenere, rubrica.

[Biado non numerata]

Niuno galigaio overo qualvuoli altra persona possa, ardisca overo presumma conciare alcuno coame com cennere overo in concio d'alcuno coame mescolare overo fare mescolare overo mettere cennere da kalende del mese d'aprile proximo che verrà innanzi, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascheduna volta.

CLXVII (CLXVIII). Dela pena di quelli che vendono il coame non bene seco e governato, rubrica. [Biado 160]

Niuno galigaio, peçcaio, conciatore overo qualvuoli altra persona ardisca overo presumma vendere overo fare vendere alcuno coame se no· asciutto,

^a -in- in interlinea superiore con segno di richiamo.

seccho e bene governato e sença alcuno sevo, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta; e ciascuno possa accusare palesemente e secretamente, e detti ufficiali possano sotto queste cose e di queste cose cognoscere summariamente e di piano, sença alcuna solennità di ragione, in quello modo e come a essi overo tre d'essi parrà, e che dala sententia loro non si possa appellare, né opporre di nullità, né avere ricorso a altro giudice.

CLXVIII (CLXVIII). Che quelli che pagano la condannagione usino l'infra-scritto beneficio, rubrica. [Biado 161]

Acciò che a quelli che sono condannati e confessano spontaneamente e liberamente il maleficio materia di pagare^a e com minore disagio si dea, statuto è che ciascuno il quale da ora innançi saranno condannati per li detti ufficiali overo tre di loro overo l'ufficiale forestiere dela detta piacça per alcuno fallo, che^b in^c alcuno di soprascritti statuti si contiene, in alcuna quantità di pecunia, se sarà cittadino, possa pagare fra il dì la metà dela quantità che si contiene nela condannagione predetta, e se sarà contadino, possa pagare fra diece di la metà dela condannagione dal dì dela sententia data, e dal'altra metà sia e essere s'intenda quelli che pagarà così in tutto assoluto e liberato.

CLXVIII (CLXX). Quali condannagioni si pongano in camera e quali si pongano nel ceppo overo cassa del detto officio, rubrica. [Biado 163]

Tutte le quantità dele pecunie le quali si riscuoteranno per cagione di qualunque condannagione, la quale averrà che si facci per li detti quattro ufficiali dela biada sempre in qualunque modo overo per qualunque ufficiali dela città di Firençe per vigore di presenti statuti e ordinamenti, al presente fatti così per li detti ufficiali Nicholò di Simone Guardi e compagni officiagli predetti, come per li detti collegi, le quali non passano la quantità di livre diece di denari fiorentini piccioli, si debba pagare al camarlingo de' detti quattro ufficiali dela biada overo nela cassa di detti quattro ufficiali dela biada; ma se la tale condannagione valicasse la quantità di diece livre debbasi pagare al camarlingo dela camera del Comune di Firençe per esso Comune ricevanti, excetti soldi due per | 34v | ciascuna livra di tale condannagione che si debba così riscuotere, le quali si debbano pagare e divenire a quello el quale come dinançi si dice essa condannagione riscuoterà overo farà riscuotere, come di sopra ordinato è.

^a *Segue uno spazio. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 34r: materiam solvendi aptius et cum minori incommodo.*

^b *In interlinea superiore.*

^c *Corretto da altre lettere.*

CLXX <CLXXI>. A quali sieno sottoposte le persone dele sette minori arti e d'altre cose infrascritte, rubrica. [Biado 166]

Consideranti che gli artefici dele quattordici arti sottostanno a' consoli dell'arte dela quale overo dele quali sono artefici e sono collegiati, e che esse arti e artefici àno statuti, capitoli e ordinamenti assai anche molto utili ali quali sono tenuti e obligati e sottoposti sono tali loro artefici, e che essi artefici dinançi a' consoli dell'arte dela quale overo ale quali sono e sotto le quali sottostanno e dele quali arte overo mestiere exercitano, giurano e mallevano e di giurare e di mallevare sono tenuti, e consideranti gli ordinamenti, statuti e capitoli l'altriere fatti per Iacopo di Costa, Niccholò di Simone Guardì, Neri de' Vecchietti e Castello di Lippo del Becchuto, ufficiali predetti per adrieto diputati in statutari e per istatutari e a riformare, dichiarire e di nuovo fare statuti e ordinamenti al'officio e nel'officio di quattro dela biada dela piacça d'Orto Sam Michele, per lo quale si ditermina in effecto che ciascuno tavernaio e che vende carne fresca sia tenuto di mallevare dinançi a quattro ufficiali dela biada del mese di gennaio di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli dell'arte loro lealmente fare e exercitare, e consideranti anche che più altri capitoli per essi ufficiali fatti, per li quali è ordinato come l'arte overo gli artefici di piccicagnoli e più altre arti e università dela città predetta overo artefici loro mallevare sono tenuti dinançi a' detti quattro ufficiali dela piacça d'Orto Sam Michele, e ' detti capitoli e ordinamenti e ciascuno altri capitoli e ordinamenti ne' quali si contenga che alcuna overo alcune arti overo alcuno overo alcuni artefici dele quattordici arti dela città di Firenze mallevare sieno tenuti dinançi a' detti ufficiali quattro dela biada cessarono et annullarono. Salvo imperò et excetto e riservato che questa aggiunta, cassamento e correctione non s'intenda, né abbia luogo in favore di fornai, panattieri, mugnai e sarti, né d'alcuna altra persona la quale facesse alcuna arte overo mestiere overo alcuno membro d'arte la quale overo il quale non fosse dell'arti overo mestieri overo menbri di quattordici arti dela città già detta, ma non obstanti e' presenti capitoli e correctioni, tutti e ciascuno fornai, panattieri, mugnai e sartori e qualvuoli altra persona la quale s'exercitasse alcuna arte overo mestiere overo alcuno membro d'arte, la quale overo il quale non fosse dell'arti, mestiere overo membri di quattordici arti dela città già detta, mallevi e mallevare sia tenuto e debba dinançi a' detti quattro ufficiali dela biada in tutto e per tutto come era tenuto e dovea innançi al presente cassamento e correctione, sicondo la forma di qualunque capitoli e ordinamenti fatti per lo detto Iacopo di Costa e compagni predetti overo per gli uffici e collegi di detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri dele compagnie e di Dodici buoni huomini (e) di detti quattro statutari.

CLXXI (CLXXII). De' salari i quali debbano essere tolti per li fornacciarì dela calcina, mattoni e loro lavorii. | 35r | [Biado 168]

Gli ufficiali quattro dela biada, i quali per lo tempo saranno, possano, sieno tenuti e debbano di ciascuno due mesi almeno una volta stantiare, ordinare e tassare e' pregi che si debbano ricevere dela calcina, di mattoni, meççane, tegole, pianelle, quadrucci, embrici e altri lavorii i quali overo le quali si vendono e cuoconsi overo sono usati di vendere per li fornacciarì. E che niuno fornacciaio possa, ardisca overo presumma essa calcina, mattoni, meççane e altre cose predette vendere overo d'esse torre, addimandare overo ricevere per diretto overo per obliquo oltra overo più che è sicondo il modo e forma e quantità che si ordinarà come detto è per essi ufficiali quattro dela biada, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta.

CLXXII (CLXXIII). Di quanta altecça debbano essere le fornaci, rubrica.

[Biado 169]

Niuno fornacciaio overo qualvuoli altra persona possa, ardisca overo presumma avere overo tenere alcuna^a overo alcune fornaci nela città overo contado di Firençe di maggiore altecça di nove braccia e meçço, misurando le mura di tale fornace dal fondo dela fornace dala parte dentro infino al sommo dele mura dela detta^b fornacie, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta la quale sarà trovata oltra la misura predetta. E da capo ordinanti e stantiati che ciascuno fornacciaio e ciascuna altra persona che à fornaci nela città overo contado di Firençe di maggiore altecça e dela quale overo dele quali le mura di tali fornaci sieno di maggiore altecça e dela quale overo dele quali le^c mura sieno di maggiore altecça di nove braccia e meçço misurando come detto è, sia tenuto e debba esse fornaci dala detta altecça in suso guastare e fare guastare, sotto la pena predetta^d fra il tempo e termine che sarà dichiarato per li detti quattro ufficiali dela biada. E che e^e l'ufficiale^e dela detta piaccia d'Orto Sam Michele sia tenuto e debba per ligame di giuramento almeno una volta ciascuno mese fare cercare per la città di Firençe e anche fuori dela detta città, se parrà loro, dele dette fornaci, e se alcune ne troveranno oltra la detta forma, ordine e misura, sieno tenuti e debbano esse fornaci, cioè le mura di tale fornace la quale fusse overo si trovasse essere dala detta altecça di nove braccia e^f meçço in su misurando come detto

^a Nel ms. alcuna.

^b Corretto da altre lettere.

^c l- corretta su d-.

^d Nel ms. predette.

^{e-e} Corretto su l'ufficio, con -le aggiunto in interlinea superiore.

^f Nel ms. i.

è, guastare e fare guastare dala detta altecça in su. E nientemeno tali fornacciai e quelli che ànno e tengono fornace e overo fornaci d'altecça oltra la detta misura punire e condannare. E che anche da capo ordinano e stantiano che niuno fornacciaio overo altra persona possa, ardisca overo presumma mettere mattoni overo altro lavorio in alcuna fornace per cuocere di maggiore altecça d'essa fornace e dele mura di tale fornace, overo i quali avançino per altecça le mura di tale fornace, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno e quante volte. Salvo imperò e riservato che le predette cose non s'intendano né acquistino a sé luogo contra le fornaci e nele fornaci le quali al presente sono piene di calcina e di mattoni e d'altri lavorii cotti overo crudi infino tanto che si vòtino, le quali si debbano vòtare almeno di qui overo fra di qui ala festa del beato Giovanni Batista del mese | 35v | di giugno proximo che sarà.

CLXXIII (CLXXIII). De' lavorii di fornacciai che non debbano essere cotti sença calcina, rubrica. [Biado 170]

Niuno fornacciaio overo altra persona possa, ardisca overo presumma cuocere overo fare cuocere in alcuna fornacie dela città di Firençe overo presso ala città di Firençe per uno miglio mattoni, meccane, tegoli, quadricci overo piane sença calcina, sotto la pena predetta e per ciascuno e per ciascuna volta.

CLXXIII (CLXXV). Di che misura debbano essere i mattoni e gli altri lavorii, rubrica. [Biado 171]

Ciascuno fornacciaio sia tenuto e debba avere e tenere mattoni, meccane, quadrucci e gli altri lavorii di giusta e di buona altecça, larghecça e longhecça sicondo la diritta misura del Comune di Firençe. E che niuno fornacciaio possa, ardisca overo presumma vendere, avere overo tenere alcuni mattoni, meccane, quadrucci, tegoli overo altri lavorii di minore grossecça, larghecça, altecça overo longhecça che ala forma e ala misura del Comune di Firençe, sotto essa pena e pene le quali parrà a' detti ufficiali quattro dela biada, che per lo tempo saranno, havuta la consideratione così ala qualità come ala quantità.

CLXXV (CLXXVI). Che gli ufficiali dela biada abbino cognitione contra qualunque dele sette minori arti. [Biado 173]

Gli ufficiali dela biada d'Orto Sam Michele, così cittadini come forestieri, abbiano giuriditione di procedere, cognoscere e punire contra ' lavoratori overo quelli che lavorano e gli artefici dele sette minori arti forestieri overo aveneticci, i quali sono venuti overo verranno ad habitare nela città overo contado di Firençe da kalende agosto milletrecentoquarantaotto in qua.

CLXXVI (CLXXVII). Dela drittura che si debba pagare a' consoli per li suditi loro dele sette minori arti e d'altre cose che si contengono nel presente statuto, rubrica. [Biado 181]

Ciascuno così cittadino come contadino, distrittale ovvero forestiere, che viene ad alcuna dele sette minori arti dela città di Firençe di qui a ovvero infra cinque anni proximi che seguitaranno, possa e a lui sia licito liberamente, licitamente e sença pena im perpetuo fare e operare e fare operare qualunque arte vorrà dele sette minori arti dela città di Firençe, e ala detta e nela detta arte e matricola e essere scritti nela matricola dela detta arte, pagando però a' consoli dela detta arte, la quale come predetto è vorrà fare e essere matricolato, ovvero di loro ovvero d'esso medesimo camarlingo dela camera per intratura e per lo nuovo mestiere soldi quaranta di denari fiorentini piccioli innançi che essa arte come maestro di tale arte operi ovvero faccia, ovvero innançi che in tale matricola sia scritto. La quale solutione e pagamento il camarlingo ovvero i consoli di tale arte sia tenuto e debba a richiesta di tale così matricolato, ch'essere vuole ovvero che tale arte vuole fare, riceverlo, e essi quaranta soldi ponere a intrata nel libro ovvero libri di tale arte, e esso e essi che così pagano e vogliono essere matricolati scrivere e scrivere fare per lo |36r| notaio loro e di tale arte, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno consolo ovvero camarlingo, il quale di ciò sarà richiesto, che contrafa. E che il notaio di tale arte inmantanente, fatto il pagamento predetto de' predetti soldi quaranta, sia tenuto e debba, sotto la pena predetta, se di ciò sarà da chiunque richiesto, esso tale che si vuole così matricolare e che paga scriverlo nel libro e nela matricola d'essa arte. E se avviene esso tale camarlingo ovvero consoli di tale arte essi quaranta soldi non volere ricevere, possa il detto tale che vuole fare l'arte e vuole essere matricolato in tale arte (e) li sia licito essi quaranta soldi di denari fiorentini piccioli pagare al camarlingo dela camera del'arme del palagio del Popolo di Firençe per esso Comune ricevente, e che, fatto tale pagamento al detto camarlingo del'arte ovvero consoli del'arte ovvero a' detti camarlinghi dela camera del'arme del palagio del Popolo di Firençe per esso tale artefice ovvero per esso tale che vuole fare l'arte e dimanda d'essere matricolato, tale che paga ovvero per cui sarà pagato possa e a llui sia licito tale arte e ciascuno membri d'essa arte fare e operare anche se non sarà scritto nela matricola di tale arte nela quale debba essere scritto come detto è, sotto la detta pena, anche se essi soldi quaranta averà pagato al camarlingho dela camera dell'arme del palagio del Popolo di Firençe, nel caso nel quale i consoli ovvero il camarlingo di tale arte esso pagamento averà ricusato ovvero non l'averà voluto ricevere. E sia tenuto e sia come se matricolato e scritto fusse nela matricola di tale arte e ovvero la detta tale arte fare vorrà, sia tenuto e debba essa tale arte al postutto fare nela città ovvero contado di Firençe almeno per uno anno publicamente e notoriamente. E che tale artefice e matricolato, ovvero (che) per lo tempo che verrà si matricolarà, come detto è, sottentri e

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

sottentrar possa, sia tenuto e debba le graveççe d'essa^a arte ala quale è matricolato overo sarà nel'offerte che si faranno per li consoli e rettori d'essa arte e per gli artefici di tale arte e in sottentrare l'altre spese e graveççe e incarichi, le quali ala detta arte interverran(n)o, come gli altri artefici di tale arte, ma che non possa tali artefici forestieri overo che vengono di nuovo a tale arte overe alcuno di loro gravare per uno anno e in uno anno, contate^b tutte le spese, graveççe e incharichi, più che in venti soldi di denari fiorentini piccioli.

CLXXVII (CLXXVIII). Del divieto di castaldi del'ufficio di detti quattro, rubrica. [Biado 185]

Castaldi del detto ufficio di quattro del biado overo dela detta piacça d'Orto Sam Michele abbino divieto nel detto ufficio per uno anno. E niuno che sia overo sia stato castaldo del detto ufficio overo dela piacça possa, ardisca overo presuma esso ufficio del castaldato per sé overo per altri per suo nome, per diretto overo per obliquo, in alcuno modo fare dal di del diposto overo finito il suo ufficio del castaldato a uno anno, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno il quale il detto ufficio del castaldato in qualunque modo exercesse, facesse overo accettasse. | 36v |

CLXXVIII (CLXXVIII). D'ordinare i pregi di ciascuna cose dele quali ànno cognitione gli ufficiali dela biada, rubrica. [Biado 186]

Gli ufficiali quattro dela biada dela piacça d'Orto Sam Michele, che per lo tempo saranno, possano e a lloro sia licito di stantiare i preççi di qualunque e sopra qualunque cose di chiunque conditione overo maniera si sieno una volta e più e quante volte e come e di quali vorranno e a loro parrà che si convenga, ma che niuni preççi stançino overo stantiare possano contra alcune persone overo artefici dele sette maggiori arti dela città di Firençe overo sopra le cose overo mercatantie, che spettano a esse sette maggiori arti dela città di Firençe overo l'altra di loro overo ad alcuno membro dele dette sette maggiori arti dela città già detta.

CLXXVIII (CLXXX). Che due ufficiali del'ufficio di signori quattro successivamente rimanghino nelo ufficio che debba venire, rubrica. [Biado 187]

Due di presenti ufficiali del detto ufficio di detti quattro dela biada, finito l'ufficio loro, rimangano e rimanere s'intendano nel detto ufficio com quella autorità, podestà e balia e in tutto e per tutto la quale è come conviene overo converrà a' detti presenti ufficiali, overo a chiunque saranno ufficiali dela biada, per lo tempo e termine di due mesi proximi che verranno, incominciando

^a -a corretta da -e.

^b Nel ms. conttate.

finito il detto officio de' detti quattro officiali dela biada ora nel'offitio residenti, sì che continuamente rimanghano due degli officiali antichi, acciò che per la informatione loro i fatti del detto officio aventuratamente procedano e mandinsi a executione. E che e' detti due, i quali al presente debbano rimanere nel proximo officio che sarà, sieno e intendansi essere quelli il quale è al presente del detto officio per lo quartiere di Santo Spirito e quello che è per lo quartiere di Santa Croce, e poi nell'altro officio quelli che sarà innanzi ala fine del detto suo officio del numero de' detti quattro dela biada per lo quartiere di Santa Maria Novella e il quale sarà per lo quartiere di Santo Giovanni. E così successivamente si faccia e osservisi in ciascuno officio predetto, tratto overo che si trarrà, acciò che due de' detti officiali antichi rimanghino cho' nuovi almeno due mesi, e che mentre che durerà l'officio de' detti due antichi e detti quattro nuovi officiali, e' detti due antichi e le due parti d'essi possano tutte e ciascuna cose fare e far fare e osservare e seguitare e a executione mandare, le quali fare si possono e debbano per lo detto officio di quattro e tre di loro e per quello modo e forma e com quelli brivileggi, favori et executioni chole quali e in che modo e come sarebbe licito se fusseno fatte per l'officio solamente de' detti quattro. E ale executioni d'essi sieno tenuti messere la Podestà, Capitano e l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia e l'officiale forestiere dela detta piaccia e gli altri officiali del detto Comune.

CLXXX (CLXXXI). Che dove si dice sette capitudini s'intenda di dodici.

[Cap. 1322-1325 I, 15]

Doveunque si fa mentione che sette capitudini dele maggiori arti sieno richieste in comune, s'intendano le capitudini dele dodici maggiori arti.

CLXXXI (CLXXXII). De' nomi dele campane del Popolo e del Comune di Firençe e quando si suonino, rubrica.

[Cap. 1322-1325 I, 45]

La maggiore campana del Comune e del Popolo di Firençe la quale (è) in sula torre del palagio^a | 37r | del Popolo, nel quale i Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia fanno dimorança, sia chiamata la campana del Leone, ma l'altra campana che è sul detto palagio si chiami la campana del Popolo sopradetto, ma la campana maggiore la quale è in su la torre del palagio del Comune predetto sia chiamata la campana di messere la Podestà dela città di Firençe, ma l'altra campana la quale è in su essa torre sia chiamata la Montanina. E che esse campane si suonino al modo e ordine e tempi infrascritti, cioè: chola campana del Leone si suoni da sera (Ave Marie)^b et anche il terço suono, sonato im prima il terço suono chola campana di messere la Podestà, e

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: del Popolo nel quale i Priori.

^b Nel ms. *avenie*. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 37r: *pulsetur de sero Ave Marie*.

chola campana di messere la Podestà im prima e sença mecço chola campana del Popolo si suoni la campana del dì, e chola detta campana del Popolo si suoni a consiglio del Popolo, e chola campana di messere la Podestà si suoni a consiglio del Comune e di messere la Podestà, e chola detta campana chiamata la Montanina si suoni a rendere ragione, quando le corti si ritengono. E tutte le predette campane suonino a martello quando entrano di nuovo e' Priori e Gonfaloniere di giustitia, e anche quando si danno e' gonfalonì dele compagnie del Popolo. E chola detta campana del Leone si suoni per tutte novelle vittoriose e quando se andasse per lo Comune di Firençe, e anche chola predetta campana del Leone si suoni la mattina, dette le messe le quali si dicono nel'aurora del dì com voce sottomessa, sei^a tocchi, e anche la sera doppo nona, e innanzi vespro altri sei tocchi, al suono dele quali tutti gli officiali del Comune di Firençe intrare, andare e essere debbano a' loro officii per essi loro officii fare; ma al suono di sei tocchi i quali suonano da sera doppo nona e innanzi vespro si debbano raunare^b genti per mogliacci che si faranno. E chola detta campana dela Montanina si suoni quando si rassegnasse la cavalcata, e chola campana del Popolo si suoni quando si rassegnasseno balestrieri overo pedoni di Popolo dela città di Firençe, cioè com ciascuna d'esse a martello.

CLXXXII (CLXXXIII). Di due signori dela moneta i quali debbano essere eletti per le capitudini dele dodici maggiori arti, rubrica. [Cap. 1322-1325 I, 46]

I signori dela moneta del'oro e del'ariento sieno due, cioè uno mercatante di Calimala e l'altro cambiatore, e sieno eletti per le capitudini dele dodici maggiori arti dela città di Firençe, e il loro officio «duri» solamente per sei mesi, e abbia salario trenta livre di denari fiorentini piccioli per ciascheduno. E il cambiatore sia signore una volta^c di cambiatori che sono in Mercato Nuovo e l'altra volta di cambiatori che sono in Mercato Vechio. Né possano essi signori overo alcuno di loro stare overo dimorare cho' sententiatori quando si frega overo si sententia l'oro che si debba mettere nela moneta; e essi sententiatori non sostenghano che essi signori dela moneta overo alcuna altra persona dimori col loro al tempo del fregamento e dela sententia predetta. E che messere lo difensore idonea sicurezza almeno di mille marche d'argento riceva da' predetti signori dela moneta e sententiatori, e che e' predetti signori dela moneta niente possano torre d'alcuno fiorino tagliato overo in alcuno modo oltra il detto salario per ragione del'officio loro. E che ' signori dela moneta predetti sieno tenuti e debbano ricevere da ciascuna persona, che vuole dare loro fiorini tagliati a coniare e rinovare, e per fattura |37v| d'essi torre

^a Corretto su altro termine abraso.

^b -na- in interlinea superiore con segno di richiamo.

^c -a corretta su -e.

di ciascuna uncia e a ragione di ciascuna uncia a peso di fiorini conati denari diciotto di denari fiorentini piccioli, ristituto il peso del'oro ricevuto. Ma se fra ' detti fiorini d'oro tagliati dati loro fosseno fiorini d'oro avivati, debbano torre oltre il salario dela fattura predetta denari quattro di denari fiorentini piccioli per ciascuno fiorino d'oro avivato. Possano anche e' detti signori dela moneta e a loro sia licito, sieno tenuti e debbano, quandunche a essi signori parrà overo paresse e' sententiatori dela detta moneta non essere nela sententia del'oro sufficienti overo idonei, eleggere, diputare e nominare il terço sententiatore quella persona la quale crederanno essere sufficiente nel'ufficio sopradetto; la quale persona sia sententiatore insieme com due tali sententiatori, e anche due huomini i quali crederanno essere sufficienti in saggiatori e per saggiatori dela moneta del'argento. Il quale, che debba essere eletto in terço sententiatore del'oro, e ' saggiatori dela moneta del'argento, i quali debbano essere così eletti, possano e a loro sia licito il detto tale offitio fare e in tale officio abbiano quella balia, autorità, podestà e officio il quale e la quale di sopra ànno i detti due sententiatori del'oro e la quale à il saggiatore del'argento per lo tempo il quale a essi signori parrà e com salario usato. I quali salari i detti signori dela moneta, i quali essa electione faranno, dela pecunia che perverrà ale mani loro del guadagno e del provento dela detta moneta del'oro e del'argento a quelli i quali per loro saranno eletti e a ciascuno di loro possano e a loro sia licito, sieno tenuti e debbano dare e pagare. E anche possano essi signori dela moneta, che per lo tempo saranno, tutte e ciascuna spese le quali crederanno essere necessarie per lo loro officio sopradetto fare e pagamenti per cagione di tali spese far fare per qualunque cagione vorranno overo parrà loro, sì però che tali spese si debbano scrivere per lo notaio dela moneta predetta. E che essi signori per cagione dele dette spese, le quali abbiano fatte overo facessero fare per la predetta cagione overo per qualunque cagione del detto officio overo nel detto officio, non possano per alcuno ufficiale del Comune di Firenze che per lo tempo sarà essere inquietati overo in alcuno modo molestati in persone overo cose.

CLXXXIII (CLXXXIII). Che ' sententiatori dela moneta del'oro sieno due buoni orafi, rubrica.

[Cap. 1322-1325 I, 47]

I sententiatori overo approvatori dela detta moneta del'oro sieno due orafi buoni e per lo oro fino dela detta moneta del'oro approvare, i quali overo i figliuoli loro, fratelli overo compagni, niuna parte abbiano ne' fornelli per affinare lo oro, né essi abbiano il fornello, né essi mettano l'oro nela moneta a coniare. E abbiano salario da' signori dela moneta predetta livre trenta di denari fiorentini piccioli per ciascuno, e abbino divieto per uno anno dal dì del diposto officio. E sieno tenuti essi sententiatori ogni dì almeno una volta sé presentare dinançi a' signori dela moneta, e se nol faranno, sieno condannati per messere lo Capitano e difensore nel doppio di quello che ànno il dì, se no-

fusseno stati per giusto impedimento, il quale caso intervegnendo non sieno condannati. E niuno possa essere sententiatore il quale sia di maggiore età di sexanta anni. | 38r |

CLXXXIII (CLXXXV). Dela electione et del'ufficio del saggiatore di fiorini del'oro i quali si suggellano, rubrica.

Per lo Comune di Firençe abbisi e eleggasi uno buono, esperto e leale huomo il quale sia ufficiale per esso Comune a saggiare ovvero pesare e suggellare e cognoscere e riprovare e' fiorini del'oro, del quale offitiale la electione si faccia e far si possa e debba per cinque officiali ovvero cinque consiglieri del'università de' mercatanti dela città di Firençe e per due buoni huomini mercatanti di ciascuna dele infrascritte cinque arti, cioè del'Arte di Kalimala, del'Arte del Cambio, del'Arte dela Lana, del'Arte di Porta Sante Marie, del'Arte de' Medici e deli Spetiali, che debba essere eletto per essi cinque consiglieri del'università dela Mercatantia. E facciasì e fare si debba essa electione per li predetti a secreto^a scrutinio a fave nere e bianche, e due parti almeno d'essi che eleggono debba essere in concordia. E quello il quale così sarà eletto per li predetti ovvero due parti d'essi sia offitiale al detto officio per uno anno che si debba cominciare il quinto di doppo il dì dela electione fatta di lui per li predetti; e così ciascuno anno almeno^b quindici di dinançi ala fine d'esso officiale si faccia e far si possa la electione del'ufficiale successore in esso officio. E abbia esso officiale divieto in esso officio per uno anno dal dì del suo diposto officio, se no· per li detti cinque consiglieri del'università de' mercatanti, i quali per lo tempo saranno, e due aggiunti di ciascuna dele dette arti al modo predetto sarà rifermato a esso officio. E che il decto officiale ovvero pesatore di fiorini del'oro per lo suo offitio fare continuamente avere e tenere debba a esso officio undici buoni e leali saggiatori ovvero pesatori di fiorini del'oro, de' quali ciascheduno sia di età di diciotto anni almeno. Il quale officiale per suo e de' detti undici i quali seco avere e tenere debba come detto è, salario abbia e avere debbia dela pecunia del Comune di Firençe, che si debba ricevere del guadagno dela moneta del'oro e del'argento, per esso anno e a ragione del'anno fiorini d'oro centoottantasei. Il quale salario gli officiali e signori dela moneta del'oro e del'argento del Comune di Firençe, che per lo tempo saranno, a llui dare e pagare possano e debbano dela pecunia che perverrà del guadagno dela moneta, faccendo il pagamento a esso officiale ciascuno mese del detto salario, come per rata toccherà. E che per lo Comune di Firençe e' signori officiali dela moneta del'oro e del'argento si conduca e possasi condurre e debba una grande e sofficiente botteggha allato ala piacça di Mercato Nuovo e la quale abbia la intrata dala parte dela detta piacça, nela quale dimori e

^a Nel ms. *scereto*.

^b Nel ms. *almono*.

dimorare debba il detto ufficiale overo ' pesatori di fiorini del'oro per fare suo officio cho' detti undici i quali seco avere e tenere debba, per essa pigione overo mercé la quale parrà e piacerà a essi ufficiali e signori dela moneta. E che essi ufficiali e signori dela moneta la pigione overo la mercé d'essa bottega pagare possano e sieno tenuti del guadagno dela moneta la quale perverrà ale mani d'essi signori e ufficiali. E che il detto ufficiale overo pesatore sia tenuto e debba in essa bottega pesare overo fare pesare per alcuno de' detti undici pesatori, i quali seco avere e tenere debba, tutti i fiorini del'oro i quali a essa bottega fosseno rechatì a pesare, | 38v | e quelli fiorini d'oro i quali troveranno essere leagli overo veri e di buono peso oltra che al punto sieno tenuti di rendere per buoni a quella persona la quale li averà recati, e anche essi suggiellare e suggellati rendere nela salimbaccha, se quella persona la quale gli recherà vorrà e dimanderallo che essi sieno suggellati; ma quelli fiorini del'oro i quali troveranno essere falsi e non leali overo non conati e non fabricati nela città di Firençe overo quali troveranno non essere di buono peso come detto è, ma essere di peso a punto overo di sotto, siano tenuti tagliare e tagliati restituire a quella persona la quale ve li porterà. E che il detto ufficiale cho'^a detti undici saggiatori overo pesatori, i quali seco avere e tenere debba, al detto officio continuamente ogni dì, i quali le botteghe si tengono aperte overo che ' lavorii si fanno nela città di Firençe, essere e stare debbano nela detta bottega da mane infine a sera; ma che possino andare a desinare e a cena nel'ore dovute, rimagnendo però sempre in essa bottega almeno quattro d'essi saggiatori overo pesatori. E che messere lo Capitano del Popolo nel principio del'officio del detto ufficiale e di ciascuno altro, i quali nel detto offitio fusseno eletti, sia tenuto di fare bandire nela città di Firençe che chiunque à fiorini d'oro suggellati del suggello delo ufficiale allora proximo passato, i quali erano stati diputati a suggellare i fiorini, sieno tenuti fra quindici dì dal dì del bando fare essi ripesare e risuggellare per lo detto nuovo ufficiale. E che il detto ufficiale nel principio del suo officio sia tenuto richiedere messere lo Capitano che esso bando faccia mandare, e sia tenuto esso ufficiale fra essi quindici dì dal dì del detto bando in presentia del detto ufficiale vecchio allora proximamente nel'offitio passato, i quali proximi passati ufficiali sieno tenuti essi quindici dì stare e essere presenti al peso overo a quelli che pesano overo fare ripesare per li predetti i quali seco^b avere e tenere debba tutti i fiorini del'oro i quali si recasseno ala detta bottega suggellati e sotto il suggello del'ufficiale il quale proximo sarà andato innançi nel detto officio. E quelli fiorini i quali troverà essere leali overo veri e di buono peso più che al punto sia tenuto di risuggellare e di rendere per buoni a quella persona la quale essi averà rechatì, se quella persona che gli avarà rechatì vorrà che e' sieno risuggellati. Ma quelli fiorini tutti i

^a -o corretta su altra lettera.

^b s- corretta su a-.

quali troverà essere falsi ovvero non leali ovvero non fabricati nela città di Firenze ovvero e' quali troverà non essere di buono peso, come detto è, ma essere di peso al punto ovvero di sotto, non^a risuggellare, ma sia tenuto di tagliare e tagliati restituire a quella persona la quale li averà portati. E il detto proximo precedente offitiale sia tenuto per lo modo infrascritto a mendare tutti i fiorini i quali così fusseno tagliati per lo nuovo ufficiale a quelle persone le quali essi suggellati del suggello del proximo passato ufficiale recharà ovvero farà recharare infra essi quindici di a ripesare, come detto è. E per quello medesimo modo nel sexto mese e anche nel duodecimo mese del'ufficio del detto ufficiale per quindici di almeno dinançi ala fine del mese sia tenuto messere lo Capitano fare mettere il detto bando. E il detto ufficiale sia tenuto di richiedere esso messere |39r| lo Capitano che esso bando faccia mandare per la città di Firenze, cioè che chiunche à fiorini pesati e suggellati del suggello d'esso ufficiale infra quindici di dal dì del bando mandato debba essi fare ripesare nela botteggha predetta. E che esso ufficiale infra detti quindici di sia tenuto di ripesare ovvero fare ripesare tutti fiorini suggellati del suo suggello i quali infra essi quindici di a ripesare fusseno portati ala detta bottega, e quali troverà buoni e di buono peso, come di sopra detto, è sia tenuto rendere per buoni a quella persona la quale essi averà recharati e essi risuggellare, se quella persona che ve li recharà vorrà essi risuggellare; il quale risuggellamento si faccia e fare si debba col nuovo suggello, sì che si possa cognoscere se saranno ripesati e risuggellati fra essi quindici di o no. Ma quelli fiorini i quali non saranno trovati leali ovvero di buono peso oltra che al punto ovvero genovesi ovvero non conati nela città di Firenze, come detto è, sia tenuto esso ufficiale tagliare e non porre in suggello, e a quella persona che gli recharà in ciascuno di detti casi sia tenuto quello ufficiale il quale prima essi averà suggellati essi mendare e fare buoni, e intendasi quanto ala menda essere fiorini d'oro di minore peso se sarà di minore peso del peso d'una quarta parte d'uno grano ovvero oltra. E intendasi grano de'quali ventiquattro grani sono di peso d'uno denaio; e il denaio s'intenda quello di quali e' ventiquattro denari sono di peso d'una uncia. Ma a quelle persone le quali essi fiorini suggellati del suggello d'esso ufficiale non porterà enfra essi quindici di a ripesare ovvero fare ripesare, come detto è, non sia tenuto esso ufficiale poi ad alcuna menda fare. E così ciascuno ufficiale, il quale al detto officio fosse eletto, sempre servare sia tenuto, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. E che messere lo Capitano del Popolo di Firenze sia tenuto, sotto la pena del prestato giuramento e di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta la quale le infrascritte cose non servirà, mandare almeno una volta ciascuna settimana uno de' suoi notari ala detta bottega a cercare e vedere se il detto ufficiale cho' detti undici, i quali seco avere e tenere debba, al detto officio stanno e dimorano continua-

^a Segue s incompiuta, isolata e depennata.

mente i predetti di, come detto è, a fare il detto ufficio e se fanno l'ufficio loro come debbano. E se alcuna volta trovasse che il detto ufficiale non osservasse e non faccia osservare le predette cose per li detti undici, possa e sia tenuto il predetto messere lo Capitano condannare il predetto ufficiale per ciascuno difetto e per ciascuna volta in soldi quaranta e oltra infino in cento soldi a suo arbitrio, considerata la qualità del difetto e del fallo. E simigliantemente sia tenuto il detto messere lo Capitano fare mandare tutti i soprascritti e infra-scritti bandi a' sopradetti tempi, sotto la detta pena. E che tutti gli ufficiali delegabelle del Comune di Firenze e tutti i comperatori d'esse gabelle e tutte altre persone sieno tenute ricevere ne' pagamenti che si faranno per buoni tutti fiorini suggellati del suggello nuovo del detto ufficiale, sotto la pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta che per lo detto Capitano debba essere imposta e tolta per lo Comune di Firenze. E che tutti e ciascuno quelli a' quali saranno tagliati fiorini d'oro per lo detto ufficiale, quandunque a lui fosseno portati sotto il suggello |39v| però che non fosseno di buono peso de' quali non si debba fare menda per lo detto ufficiale, possano e a loro sia licito essi fiorini tagliati mettere e porre nela ceccha ovvero moneta del Comune di Firenze per far fare inde buoni fiorini d'oro senza fare però alcuno pagamento a esso Comune ovvero a' signori dela moneta e senza alcuno costamento, excetto che per lo difetto del peso. E che niuno di detti ufficiali ovvero alcuno suo compagno possa ovvero debba di fiorini del'oro fare alcuno cambio con alcuna persona, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. E che il detto ufficiale abbia dal Comune di Firenze uno saggiuolo a peso ovvero pesone di signori dela moneta del'oro del Comune di Firenze il quale tenga a diriccare ciascuna settimana almeno una volta. E che i signori dela moneta del'oro del Comune di Firenze sieno tenuti per li predetti saggiuoli diriccare, avere e tenere due pesoni, ciascuno di peso d'una ottava uncia meno uno grano e meço appo sé, in casa dela moneta del'oro, de' quali pesoni uno debba tenere suggellato del suggello di sententiatori dela moneta del predetto oro, col quale pesone ciascuna settimana una volta almeno si provi alo uguale peso dell'altro pesone il quale debba rimanere appo essi non suggellato, al quale se approvino e diricchino e' saggiuoli e pesoni i quali terranno gli ufficiali sopradetti per fare l'ufficio loro. E ' signori dela moneta sieno tenuti ciascuna settimana due volte fare diriccare i saggiuoli cho' pesoni sopradetti per ligame di giuramento. E che ciascuna persona sia tenuta la moneta del'oro pesata e approvata per li detti ufficiali ovvero alcuno^a d'essi ricevere per buona, a pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. E che il detto ufficiale del suo proprio sia tenuto e debba i fiorini del'oro i quali pesarà e per buoni ristituirà, come detto è di sopra, fare buoni. E che il detto ufficiale giuri e prometta ale sante di Dio Vangniele, cor-

^a Corretto su altro termine.

poralmente tocchate le Scritture, l'ufficio già detto bene e lealmente fare com buona fede sença frode. E che niuna persona possa overo debba vendere overo comperare fiorini d'oro lievi overo malitiati overo maculati se no· tagliati, a pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a chi fa contra, che debba essere tolta e per ciascuna volta. E che niuno sensale overo meççano overo alcuna altra persona ardisca overo presumma alcuno mercato overo sensaria fare di predetti fiorini del'oro di sopra vietati, a pena di livre cento di denari fiorentini piccioli e per ciascuna volta; e di non fare contra faccino i sensali del cambio, cioè ciascheduno di loro, giuramento corporale e idonea sicurtà dela quantità predetta; e da capo se fosse sensale overo meççano perda l'ufficio dela sensaria e dal detto ufficio in tutto sia privato. E che messere lo Capitano e difensore e suoi giudici e ciascheduno di loro sia tenuto e debba dele predette cose e di ciascuna dele predette cercare e investigare e trovare e cercare e investigare fare sollicitamente per le spie e dinuntiatori segreti e per ogni via e modo per li quali meglio potaranno. E ciascuno mese due volte overo più fare cercare le casse, soppediani, fondachi e botteghe di ciascuna persone e in altri luoghi come a llui piacerà, e quale troverà fare contra la forma di presenti ordinamenti sia tenuto condannare | 40r | nella quantità di sopra nominata. Ma se messere lo Capitano le predette cose ispregiarà per lo modo e per li modi di sopra nominati, perda del suo salario per ciascuna volta livre cento di denari fiorentini piccioli, nele quali debba per li^a sindichi del Comune di Firençe il quale lui sindicaranno essere condannato. E esso essi sindichi sieno tenuti e debbano condannare come di sopra si dichiara; sotto i quali sindichi messere lo Capitano a sindacato dele predette cose stare e essere debba. E con ciò sia cosa che bilanciuele e bilanciette per fare sottili pesi del'oro e del'ariento e d'altre cose sieno necessarie a altre persone dela città e del contado di Firençe, proveduto e deliberato è che a ciascuno sia licito d'avere sença pena bilancette picciole dunque grandi le quali sieno approvate per lo ufficio di signori dela moneta, chole quali non si possa fare peso overo malitia di pesare i fiorini del'oro, e le quali marchate overo suggellate non saranno per gli officiali predetti fare marchare esse col segno il quale loro parrà che si convenga. E che niuno ufficiale il quale sarà diputato nel'ufficio dela moneta del'oro possa essere nel'ufficio di saggiatori di fiorini del'oro; e che e' consoli di ventuna arte dela città di Firençe siano tenuti di fare giurare e' maestri dele sue arti, excetati imperò e' chavalieri, che non faccino overo facciano fare, né sostenghano di fare alcuno cambio di megliorare overo di peggiorare il fiorino del'oro. E messere lo Capitano e difensore sia tenuto e debba ciascuno mese fare bandire una volta per la città di Firençe, ne' luoghi usati, gli ordinamenti predetti, acciò che alcuno da' predetti overo da alcuni di predetti (non) si possa scusare^b.

^a In interlinea superiore.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 40r: ne aliquis.

E che messere lo Capitano sia tenuto ciascuna settimana tre volte almeno mandare alcuni di sua famiglia a luogo dove stanno e' detti saggiatori a rassegnare essi e a sapere se sono iveritto e dimoranvi e fanno il loro officio come debbano. E quelli che esso non troverà iveritto l'ore dovute stare e dimorare et il loro officio fare condanni, essi e ciascheduno di loro, in soldi quaranta di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta come di sopra detto è. E che messere lo Capitano le predette cose fare sia tenuto sotto ligame del prestato giuramento e anche sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascheuna volta. E che i detti sindichi esso messere lo Capitano dele predette cose sieno tenuti di sindacare se esso averà lassato alcuna cosa dele predette. E che ciascuno possa avere e tenere saggiuoli e bilanciette da pesare i fiorini del'oro.

CLXXXV (CLXXXVI). Del corso dela moneta del'oro, rubrica.

[Cap. 1322-1325 IV, 15]

In tutti pagamenti i quali si debbano fare a fiorini sicondo l'usança di mercatanti di Kalimala, overo per carte, overo per scritte di libri, overo in qualunque altro modo com scrittura overo sença scrittura, il fiorino del'oro si conti e debbasi contare sicondo l'usato modo per soldi ventinove, e che questo corso non si possa mutare. E che ne' deb(i)ti contratti a denari piccioli per carte overo per iscritture di libri overo sença scrittura dagli anni Domini milledugentosettantanove, inditione settima, il dì di venardì quattordici di luglio adrieto il fiorino del'oro sia contato e contare e ricevere si debba | 40v | per soldi trentatré. E ciascuno per li debiti contratti innanzi al detto tempo di pagare sia tenuto a essa medesima ragione, né possano pagare piccioli, ma fiorini d'oro, contando ciascheduno soldi trentatré e non più. E da esso tempo in qua infino a kalende gennaio correnti gli anni di Domenedio milledugentonovanta sia contato e contare si debba e essere ricevuto per soldi quaranta di denari fiorentini piccioli, e da indi in qua infino a kalende di gennaio correnti gli anni Domini milledugentonovantasei per soldi quarantadue di denari fiorentini piccioli, e da indi in qua infino a oggi per soldi quarantaotto e denari sei, né più né altrimenti. Ma ne' debiti dotali contratti a denari piccioli da' mil-trecentouno, dì dicesette del mese di dicembre sia contato il fiorino del'oro sicondo che valeva il fiorino del'oro a denari piccioli al tempo del debito contratto, dela quale valuta si stia ala dichiarigione di cinque officiali dela Mercantia dela città di Firençe, overo dela maggiore parte di loro, e ciascuno a essa valuta sia costretto di pagare in fiorini d'oro. E che ' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe abbiano potuto e possano et a llo loro sia stato licito e sia licito e sieno tenuti e debbano in ricevere e pagare la pecunia per lo Comune predetto contare il fiorino del'oro tanto quanto i cambiatori dela detta città comunemente vogliono del loro fiorino del'oro. E che ' detti camarlinghi di ciò overo per ciò che 'l Comune di Firençe avesse acquistato overo acquistasse

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

danno degl'inganni overo di pagamenti fatti overo i quali si facessero di fiorini del'oro contando essi come di sopra è premesso, non possano né debbano per lo Comune di Firençe overo alcuno ufficiale d'esso essere sindacato overo gravato.

CLXXXVI (CLXXXVII). Che si faccino i pagamenti al Comune di Firençe in fiorini d'oro.

I pagamenti i quali si faranno overo fare si doveranno a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, agli ufficiali signori dele gabelle e agli exactori e a altri qualunque ufficiali per lo Comune predetto che montano a fiorino overo fiorini d'oro si faccino e fare si debbano in fiorino e a fiorini d'oro e non a piccioli. E che essi camarlinghi non ricevano essi pagamenti se no· a fiorini overo in fiorini d'oro, contando a sé il fiorino del'oro per quella quantità di pecunia che vale a grossi d'ariento, non obstante che nele condannagioni overo altre cagioni per le quali fare si dovessero alcuni pagamenti al detto Comune si dica overo contenga che si debbano dare overo che si paghino livre di denari fiorentini piccioli. E che essi camarlinghi e ciascuno di detti ufficiali a' quali diverrano fiorini d'oro per questi tali pagamenti per lo Comune predetto, scrivano come per tale pagamento ànno avuto tanti fiorini d'oro e quanto a essi gli à contati, sì che il Comune di Firençe in nulla possa essere difraudato. E che la quantità di fiorini del'oro la quale avaranno ricevuta nel suggello e fuori del suggello distinctamente scrivere sieno tenuti e per quello medesimo modo al detto Comune di Firençe assegnare.

CLXXXVII (CLXXXVIII). Dela rendita dela moneta del'oro, rubrica.

Dela moneta del'oro la rendita e 'l provento al modo usato si riscuotano e pervengano in |41r| nel Comune di Firençe, ma che per sé nel libro del'entrate in certa parte d'esso libro di tutto l'anno e pagamenti insieme e per ordine vi si notino. Ma la cura di questa tale exactione pertenga nominatamente a messere lo Capitano e difensore, e ogni cosa faccia e fare faccia per lo Comune com studio e sollicitudine opportuna.

CLXXXVIII (CLXXXVIII). Che la moneta non debba essere peggiorata overo trabuccata, rubrica.

[Cap. 1322-1325 IV, 16]

Niuna persona dela città di Firençe possa overo debba traboccare overo magagnare overo tagliare overo menomare alcuna moneta cum manganello overo traboccho overo altra cosa per la quale le monete si possano menimare overo peggiorare. Quelli che contrafanno messere lo Capitano e difensore sia tenuto di condannare in livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta; e le predette cose ciascuno mese faccia cercare messere lo Capitano e difensore come a sé meglio parrà.

CLXXXVIII (CLXXX). Che niuno tragga overo porti oro non coniato fuori dela città di Firençe, rubrica. [Cap. 1322-1325 IV, 17]

A niuno sia licito portare overo trarre overo fare trarre overo portare fuori dela città di Firençe alcuno oro non coniato, se il detto oro non fosse in coppe, nappi, corone, ghirlande, cinture overo altri arnesi sença froda. E se alcuno contrafacesse, perda l'oro et divenga al Comune di Firençe com piena ragione, salve le maggiori pene se alcune apposte overo ordinate sonno per la forma degli statuti overo ordinamenti del Comune di Firençe che in questo caso contrafanno.

CLXXXX (CLXXXXI). Che gli affinatori e rimandatori del'oro diano in scritte a' signori dela moneta l'oro che essi sanno che è nela città di Firençe, rubrica. [Cap. 1322-1325 IV, 18]

Gli affinatori del'oro sieno tenuti e debbano dare in scr(ì)tte a' signori dela moneta del'oro e fare scrivere per lo notaio d'essi signori dela moneta negli atti tutto lo oro che ale loro mani perverrà, innançi che il detto oro ristituiscano a colui overo a coloro di cui overo di quali sarà lo oro predetto. E se alcuno d'essi affinatori contrafarà overo le predette cose non servirà, per ciascuna volta al Comune di Firençe in livre cento di denari fiorentini piccioli sia condannato. E se il detto oro in scritture dato a' predetti signori dela moneta per li predetti affinatori non perverrà ale mani d'essi signori dela moneta, sieno tenuti e debbano essi signori dela moneta questo dinuntiare e notificare a messere lo Capitano sença dilatione di tempo, sotto pena d'uno fiorino d'oro per ciascuna libbra d'oro non dinuntiato per essi signori dela moneta. E anche quelli che faranno affinare l'oro sieno tenuti esso oro rassegnare a essi signori dela moneta a monetarlo in moneta del Comune di Firençe, sotto pena anche d'uno fiorino d'oro come detto è a chi non rassegna. E sieno tenuti anche e' rimandatori dinuntiare a' signori dela moneta e fare scrivere negli atti per lo notaio loro tutto lo oro il quale saperanno che sia nela città non monetato e non lavorato; e questo esso notaio dela moneta sia tenuto di scrivere. E da' sopradetti affinatori e rimandatori, tutti e ciascuno, messere lo Capitano sia tenuto di ricevere idonea sicurtà di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno | 41v | di servare e di fare le predette cose, e quelli i quali troverà che contrafaccia e le predette cose non servino puniscali nele quantità sopradette per ciascuna volta. E che a ciascuno sia licito di dinuntiare et d'accusare quelli che contrafanno in alcuna dele sopradette cose; e questi tali accusatori overo dinuntiatori, che accusaranno overo dinuntiaranno alcuno che contrafa in alcuna dele predette cose et questo veramente abbino provato, abbiano e avere debbano la quarta parte dela condannagione che si farà di questa sua accusa overo dinu(n)tia, se tale condannagione si riscotesse^a per lo Comune di Firençe.

^a Corretto in parte su altro termine.

CLXXXXI (CLXXXXII). Che l'ariento non si fonda al fuoco a' fornelli, rubrica. [Cap. 1322-1325 IV, 19]

L'ariento non si possa fondere overo affinare a fuoco, né non si tenga fornello nel quale l'ariento si fonda overo se affini presso a casa d'alcuno per quaranta braccia, sotto pena di venticinque livre di denari fiorentini piccioli, nele quali qualunque contro alcuno di predetti capitoli farà per ciascuna volta sia condannato per lo Capitano di Firençe.

CLXXXXII (CLXXXXIII). Degli ufficiali che rimandano l'oro i quali debbano essere eletti, rubrica. [Cap. 1322-1325 I, 48]

Li ufficiali che rimandano l'oro affinato nela detta moneta poi che esso è affinato sieno due buoni e leali e bene experti huomini nel detto officio fare, di quali l'officio duri per sei mesi, i quali per le capitadini dele dodici maggiori arti sieno eletti e abbiano divieto per diciotto mesi, e abbino per lo salario loro per ciascuna libbra d'oro da quelle persone dele quali fosse l'oro denari diciotto di denari fiorentini piccioli e non più. E la detta electione non si possa fare per alcuna altra persona se no· per le dette capitadini. E in quello medesimo modo si faccia e osservisi dela electione del notaio loro e deli intagliatori di ferri di con del moneta del'oro e del'ariento e di piccioli e del saggiatore overo provaiuolo del'ariento, ma una guardia del'oro il quale soprastia ala bilancia del'oro e uno fanciullo il quale serva a essa cassa, e una guardia dela cassa del'ariento e di piccioli il quale anche soprastia ala bilancia del'ariento e di piccioli, e uno fanciullo il quale serva a essa cassa per li signori dela moneta per lo Comune di Firençe per li detti sei mesi sieno eletti. Il quale notaio debba i dovuti e gli ordinati di e ore stare al detto officio e scrivere quelli che pongono l'oro e l'ariento nela detta moneta e quelli che lo traggono d'essa moneta, sì che quelli che prima averà posto l'oro e l'ariento prima il debba trarre dela moneta, e l'altre cose scriva e faccia le quali intorno al detto officio saranno opportune. E abbino divieto i signori dela moneta per uno anno, ma il notaio e quelli che servono ale casse e le bilancie per due anni in essi medesimi officii, i quali dal dì del diponimento del'officio si debbano contare. I quali signori dela moneta che perverrà ale mani loro per cagione del'officio loro paghino a' predetti per sei mesi gl'infrascritti salari, cioè: ala guardia dela cassa del'oro il quale soprastia ala bilancia del'oro livre sexanta di denari fiorentini piccioli, al fanciullo che serve a essa cassa livre quindici di denari fiorentini piccioli, ala guardia dela cassa del'ariento e di piccioli il quale soprastia anche ala bilancia del'ariento e di piccioli livre sexanta di denari fiorentini piccioli, e al fanciullo che serve a essa | 42r | livre quindici di denari fiorentini piccioli, al notaio livre trenta di denari fiorentini piccioli, al saggiatore overo provaiuolo livre trenta di denari fiorentini piccioli, alo intagliatore di ferri con del'oro livre quaranta di denari fiorentini piccioli, ali intagliatori di ferri di con del'ariento e di

piccioli livre centocinquanta di denari fiorentini piccioli. Anche possano essi signori dela moneta, se a lloro parrà, a essi overo ad alcuno overo ad alcuni d'essi, provvedere di minore salario, e anche possano i pagamenti e le spese fare le quali bisognano di fare per li overieri e l'altre cose e cagioni necessarie al fabbricamento dela moneta del'oro e del'ariento e di piccioli. E il detto notaio fra il mese doppio el diponimento del suo officio sia tenuto di ripresentare gli atti i quali esso averà fatti nel detto officio ale guardie degli atti dela camera del Comune, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli.

CLXXXXIII (CLXXXXIII). Dela electione di maestri e di misuratori del Comune di Firençe e di notari e del'officio loro, rubrica. [Cap. 1322-1325 I, 49]

Ciascuno anno a dieci dì overo fra dieci dì nel'uscita del mese di dicembre sieno eletti per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e Dodici buoni huomini uno maestro di pietra e uno di legname e due misuratori di terra per lo Comune di Firençe, i quali maestri continuamente faccino l'arte, e i quali misuratori veramente sieno misuratori e ragionieri, e due notari per scrivere gli atti loro; e quello che fatto sarà per alcuno d'essi notari abbia fermeccà. I quali notari sieno nati dela città overo contado di Firençe e anche abitatori continui dela detta città, e' nomi di quali anche sieno nela matricola del'arte loro, i quali anche sieno leali, buoni et experti, di quali tutti l'officio basti da kalende di gennaio infino a kalende di luglio. E a diece dì overo fra diece dì nel'uscita del mese di giugno si faccia la electione degli altri maestri e misuratori e notari per li sopradetti per altri sei mesi, i quali giurare debbano e anche assicurare idoneamente di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro dinançi al collaterale di messere la Podestà gli uffici loro e mestieri fedelmente e lealmente fare a mandato di messere la Podestà e di suoi giudici e di messere lo Capitano e de' suoi giudici e di giudici dele corti del Comune di Firençe e di ciascuno di loro. E debbano tutte e ciascuna questioni le quali fra alcuni si facessero overo movessero per cagione di confini terminare, e anche dividere e diricçare e squadrare e porre termini e dare poste e misurare e ogni altre cose e ciascuna fare che per l'officio loro si possono spacciare a stança dele parti overo del'altra d'esse, richieste però le parti e udite diligentemente le ragioni loro. I quali maestri misuratori e notari intra tutti possano avere per ciascuna questione, la quale diffiniranno nela città, borghi overo sobborghi, soldi tre da ciascuna parte e non più, ma in contado infino a tre miglia possano avere da ciascuna parte soldi cinque al più, ma oltra tre miglia, se andaranno a piede, per ciascuno dì abbino da ciascuna dele parti soldi sei, e se a cavallo, abbino soldi diece, e niente altro overo altrimenti overo per messo overo per cagione del messo overo d'altra persona possano ricevere overo avere. E in quello medesimo modo si sodisfaccia a essi medesimi da' camarlinghi del Comune, se andaranno per li fatti del Comune; e ' notari per le scritture dele carte si faccino soddisfare convenevolmente, e se saranno | 42v | trovati nel loro

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

ufficio froda, inganno, malitia, falsità overo baratteria avere commesso, siano puniti^a a arbitrio dela Podestà, e ciascuno possa essi dinuntiare, e possano e debbano essere sindacati sotto il giudice sindaco del detto Comune, e processi e sententie d'essi per pretesto di nullità non si rompano, ma per via d'iniquità si possano ricidere, non obstante alcuno altro capitolo di statuto generale overo spetiale. E se alcuna cosa averanno ricevuta non dovutamente da alcuna persona overo luogo, quello sieno costretti sença dare libello rendere doppio, e da capo sieno condannati per la Podestà in quattro tanto; e basti la prova fatta per uno testimone e per publica fama. E per cagione d'alcuno maleficio overo condannagione fatta non possano stimare alcune case overo torri overo palagi, né per cagione del'extimo gravare alcuno, se no· in quelli casi e per quelli malefici ne' quali e per li quali si dovessero guastare le case sicondo la forma degli statuti. E ' predetti maestri di pietra e di legname e notari abbino divieto per tre anni, e qualunque sarà overo farà alcuno de' predetti officii^b più oltra d'inde a tre anni ad alcuno di predetti officii essere non possa overo esso officio fare overo accettare, e qualunque contra la predetta forma riceverà, farà overo sé inframettarà sia punito in livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, e ciascuno possa accusare e dinuntiare e abbia la metà dela detta pena, e sia rimosso dal'officio tale che contrafa; e che misuratori predetti abbino divieto dal dì del diposto officio per uno anno. E che^c questi tali maestri e misuratori debbano essere buoni e provati nel'arte loro e i quali l'arte loro e il mestiere continuamente facino. E che due fratelli carnali overo padre e figliuolo non possano in uno medesimo tempo essere ne' detti officii. E qualunque di detti maestri overo misuratori in misurare overo terminare ingannarà overo frodarà il Comune di Firençe sia condannato per ciascuna volta in livre dugento di denari fiorentini piccioli e a fare ristitutione e menda del danno al Comune. E qualunque i detti maestri misuratori overo alcuno di loro dinuntiaranno^d che abbino fatto contra le predette cosse essere^e gravato overo inquietato non possa d'alcuna cosa la quale abbia fatta overo trattata overo commessa chol loro; e anche se per tale misuratore overo terminatore overo in qualunque altro modo a llui sarà lasciato overo rilasciato per li detti maestri misuratori overo alcuno di loro, debba appo lui rimanere e tale misura e terminatione però non si ritratti. E che niuno maestro overo misuratore overo notaio di maestri overo misuratori, banditore del Comune di Firençe overo messo overo picchonaio alcuna cosa dimandi overo riscuota da alcuno piviere, comune overo popolo del contado overo distretto di Firençe overo

^a -i corretta su -e.

^b Segue d isolata e depennata.

^c Bis script.

^d -nno corretto su altre lettere abrase.

^e Con un segno di richiamo di mano posteriore.

suo sindaco o rettore overo massaiio per sé overo per altri per cagione di guasto overo di tagliamento overo di guastamento d'alcuni beni overo d'alberi d'alcuno condannato overo isbandito overo d'altra persona, la quale overo il quale facessero overo fare dovessero in esso piviere, comune overo popolo, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a ciascuno di loro che contrafa e che per ciascuna volta debba essere tolta e a ristituzione di quello che averà tolto contra la forma predetta. E che niuno maestro overo misuratore del Comune di Firençe, loro notaio overo banditore del | 43r | Comune di Firençe overo alcuno di loro possano overo debbano con alcuno famiglio d'alcuno rettore ^aovero ufficiale^a, a qualvuoli officio costituito nela città overo distretto di Firençe, cittadino overo forestiere, così presente come quello che sarà, overo anche sença essi overo alcuno d'essi andare, né anche essere mandato overo menato possa overo debba in contado overo distretto di Firençe per alcuno officio overo exercitio fare, né in esso contado overo distretto alcuno officio overo exercitio fare overo exercitare possano overo possano overo debbano, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per c(i)ascuno di loro e per ciascuna volta e di privamento del'officio nel quale allora sarà e più non sia ricevuto ad alcuno officio del Comune di Firençe, e sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a chi contra le predette cose manda overo mena alcuno di predetti e ciascuna volta che debba essere tolta. Possano però i detti maestri, misuratori e notari andare e essere mandati nel contado overo distretto di Firençe per fare il loro officio fare ne' fatti e per gli fatti, ma che dele singolari persone, non obstanti le cose dette dinançi.

CLXXXIII (CLXXXV). Di non eleggiere al'officio del consolato se non quello che farà l'arte. [Cap. 1322-1325 I, 50]

Niuno sia overo essere possa consolo d'alcuna arte overo di Mercatantia, se no· essa arte e mercatantia faccia e abbia fatta continuamente esso anno il quale fosse eletto overo assumpto per consolo. E se sarà contrafatto, non vaglia, e quello il quale sarà eletto contra la detta forma esso consolato non debba ricevere né exercitare, a pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli.

CLXXXV (CLXXXVI). Di racquetare le discordie le quali nascessero fra l'arti. [Cap. 1322-1325 V, 5]

Se alcuna arte avesse discordia chol'altra arte, messere lo Capitano e difensore, che per lo tempo sarà, insieme cho' signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia, sia tenuto chiamare dinançi a sé le capitadini dele dodici maggiori arti e dinançi a essi proporre questa tale discordia; e ciò che per le predette

^{a-a} *Bis script.*

capitudini dele predette arti, rimosse e absenti le parti intra le quali la discordia fusse, proveduto sarà e diliberato intorno a riposo d'essa discordia possa e debba messere lo Capitano e difensore costringere effectualmente osservare, sotto pena e bando che si debba imporre ad arbitrio di messere lo Capitano e difensore e torre.

CLXXXVI (CLXXXVII). Del modo e dela forma che si debbano tenere nela electione e insaccagione di consoli di ventuna arte, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 I, 51*]

La electione, insacchamento overo assumptione agli uffici del consolato dele ventuna arti dela città di Firençe negli Ordinamenti dela giustitia nominati e agli altri uffici d'esse arti si faccia e fare si debba e possa in questo modo, cioè che: per l'Arte di Giudici e di Notari dela città e provincia fiorentina i signori proconsoli e consoli i quali per lo tempo saranno, una volta e più e quante volte vorranno, possano e a loro sia licito, insieme com quelli di consiglieri e gli altri aggiunti i quali avere vorranno dela detta arte, nominare, eleggiare e diputare overo insacchare quelli d'essa Arte di Giudici e di Notari i quali crederanno essere |43v| sofficianti agli uffici del proconsolato e del consolato e per consiglieri e camarlinghi e altri ufficiali dela detta arte a quelli uffici, a' quali essere eletti possano e debbano sicondo la forma degli statuti e degli ordinamenti del Comune di Firençe overo dela detta arte, ma che non sieno vietati per forma d'alcuno statuto, ordinamento, provisione overo riformagione del Comune di Firençe essere eletto, assunto overo nominato a essi uffici overo alcuno d'essi, e esse a' detti uffici eleggiare e diputare una volta e più e quante volte e per quello tempo e quando e per quello modo e forma che vorranno. E provedere e ordinare possano del modo e sopra il modo e forma dela nominagione e dela electione de' detti ufficiali e dela insaccagione e dela conservagione dela cassa nela quale si pongano le borse nele quali scritte saranno i nomi di tali così a' detti uffici electi overo le nominationi e le diputationi, se alcune, e quelli che averrà che saranno insacchati, e del modo e dela forma dela tratta loro a ciascuno di detti uffici, i quali tratti debbano durare ne' detti uffici sicondo la forma deli statuti e degli ordinamenti dela detta arte overo del'ufficio di detti proconsolo, consoli, consiglieri et aggiunti, come detto è. E che i predetti proconsolo e consoli e due parti di loro, anche gli altri absenti e non richiesti overo morti overo non accettanti, per sé medesimo overo per quelli a' quali commeteranno, possano e a loro sia licito nele predette cose e intorno ale predette e per cagione dele predette cose provedere e ordinare e provisioni e ordinamenti fare una volta e più e quante volte. E che quelle tutte e ciascuna cose, le quali nele predette cose e intorno ale predette e per cagione dele predette e intorno ala electione e la insaccagione, conservagione e tratta di detti ufficiali fatte, provedute, ordinate e fermate saranno per li detti messere proconsolo e consoli come detto è, overo e' detti signori

proconsolo e consoli, consiglieri et aggiunti come detto è, overo maggiore parte d'essi, anche l'altro e gli altri absenti e non richiesti, overo per quelli dela detta arte a' quali commetteranno e' predetti signori proconsoli e consoli come detto è, anche se tali a' quali le predette cose commesse, come detto è, fosseno de' detti aggiunti, vagliano e tengano e osservinsi e a executione si mandino per lo Popolo e Comune di Firençe, e ciascuno ufficiale del detto Comune, presente e che sarà, e per ciascuna singulare persona, come se per lo Popolo e Comune di Firençe e consigli d'esso Popolo e Comune fosseno fatti. Salvi gli ordinamenti del detto Comune fatti contra ghibellini e forestieri^a. Ma per l'Arte della Lana si faccia e fare si possa la insacchatione overo assuntione al'ufficio del consolato dela detta arte per lo infrascritto modo, cioè che ' consoli dela detta arte che per lo tempo sono, quandunche loro parrà che bisogni la detta arte essere riformata overo di nuovi consoli essere provvoluta, possano e a loro sia licito ridurre e ridurre fare in scritte tutti e ciascuno artefici dela detta arte e tintori d'erba e di guado sofficianti e degni d'essere al'ufficio del consolato dela detta arte, veri guelfi; e anche eleggiere e nominare quelli mercatanti e artefici veri guelfi del'arte predetta di quali parrà loro; e essi così eletti overo due parti di loro raunare e raunare fare in casa dela detta arte, nela quale per la detta arte la ragione^b si rendono, e in presentia de' detti consoli e deli eletti | 44r | così raunati fare leggere i nomi e soprannomi de' mercatanti e degli artefici dela detta arte e de' tintori come di sopra è detto ridotti, cioè di ciascuno singularmente e per sé, e^c fare e far fare di ciascuno così ridotto singularmente e per sé fra essi consoli et eletti segreto scrutinio a fave nere e bianche. E qualunque in esso scrutinio sarà approvato essere sofficiente al'ufficio del consolato del'arte predetta sia e intendasi essere sofficiente al'ufficio del consolato e intendasi essere consolo dela detta arte per lo tempo il quale sarà tratto. E intendasi ale predette cose essere approvato, se per due parti di presenti in essa congregatione sarà vinto a fave nere e bianche. E scrivasi il nome suo e del padre in alcuna cedola di carta di pecora, la quale cedola sia messa e posta in alcuno borsello d'esso convento del quale sarà esso tale il quale così sarà approvato. Ma qualunque non^d vincerà^e per due parti di presenti nel detto scrutinio come detto è non debba essere adnesso overo ricevuto a esso ufficio del consolato, né il nome suo overo pronome in alcuno luogo per consolo dela detta arte essere scritto. E che quelli che così approvati saranno e vinceranno nel detto scrutinio per lo predetto modo sieno posti e messi e essere posti e messi debbano in quattro borse per sé, di fuori segniate

^a Segue uno spazio con due punti.

^b -e corretta su -i.

^c Precede un segno di richiamo di mano posteriore.

^d In interlinea superiore con segno di richiamo.

^e v- corretta su altra lettera.

del segno del convento del quale saranno tali approvati, cioè una borsa per lo convento d'Oltrarno, l'altra per lo convento di Sam Piero Scheraggio, l'altra per lo convento di Sam Branchatio, l'altra per lo convento di Santo Martino. E che il detto scrutinio si possa tenere, e il mettere di coloro che saranno approvati al predetto modo si faccia e fare si possa e debba nele dette borse per quello overo per quelli il quale essi consoli, overo la maggior parte d'essi, a queste cose eleggiaranno overo diputaranno. E che esse quattro borse nele quali saranno le dette cedole di tali approvati, come detto è, essere date e consegnate possano e debbano per li consoli dela detta arte, e anche per quelli i quali il detto scrutinio terranno, al'ufficiale dela Mercatantia dela città di Firenze e a cinque suoi consiglieri, i quali per essi debbano essere poste e messe nela cassa nela quale^a sono l'altre borse nele quali sono cedole che contengono i nomi di consoli del'altre arti dela città di Firenze; le quali quattro borse esso ufficiale e cinque suoi consiglieri nela detta cassa porre e mettere al postutto sieno tenuti e debbano a richiesta di consoli dela detta arte. E che i detti consoli per l'arte predetta, fatta prima la tratta di quelli consoli i quali fosseno posti nele borse d'alcuna passata insaccatione che non àno divieto dele dette quattro borse, dele quali detto è di sopra, overo almeno di quello overo di quelle borsa overo borse di quello overo di quelli convento overo conventi del quale overo di quali tratti saranno quelli i quali nele borse prima erano insaccati che non àno divieto, cioè di ciascuna d'esse quattro borse due consoli si traghino ciascheduna volta, la quale i consoli dela detta arte essere eletti overo tratti avvenisse per lo tempo che debba venire. La quale tratta d'essi consoli si faccia e fare si possa e debba dele dette borse e di ciascuno di loro in luogo e com solennità, modi e forme per le quali si fanno e fare si debbano le tratte di consoli del'altre arti dela città di Firenze. E che quelli solamente i quali tratti, come di sopra |44v| ^bè detto^b, a sorte saranno dele dette borse e di ciascuna di loro s'intendano essere e sieno consoli dela detta arte per quello tempo per lo quale così tratti saranno a esso officio. E possano i consoli dela detta arte, che per lo tempo saranno, qualunque ufficiali dela detta arte, i quali debbano essere eletti sicondo la forma delo statuto dela detta arte nominare, eleggere e diputare una volta e più e quante volte e per quello modo e forma per le quali e come e in che modo a essi medesimi consoli parrà e piacerà, e tutte altre cose fare et exercitare le quali a essi medesimi consoli concesse e permesse saranno per la forma deli statuti e degli ordinamenti del Comune di Firenze overo dela detta arte. E abbino ogni offitio, autorità e balia la quale si concede a' consoli dela detta arte per vigore di qualunque statuti, provisioni overo ordinamenti di Popolo e di Comune di Firenze overo del'arte predetta, così di composti come quelli che si comporranno, ma che sieno approvati si-

^a Su q- segno di abbreviazione superfluo.

^{b-b} Bis script. dopo il cambio della c.

condo gli ordinamenti del Comune di Firençe. E che nela tratta di consoli predetti si servi quello divieto che si serva nela tratta di consoli dell'altre arti dela città di Firençe. E che le cedole le quali al modo predetto si traesseno dele dette borse e di ciascuno overo d'alcuno d'essi si straccino, salvo che se al tempo di tale tratta alcuno che così fosse tratto avesse divieto nel detto officio del consolato, in essa borsa dela quale sarà tratta tale cedola che contiene il nome di tale che à divieto richiudasi e rimettasi, e dela detta borsa l'altro in suo luogo si traggha. Ma dele diece maggiori arti dela città predetta, cioè di Kalimala, del Cambio, di Porta Sante Marie, de' Medici, Spetiali e Merciarì, Pellicciari, Tavernari, Calçolari, Fabbri, Rigattieri e di quelli che vendono panno lino e di Maestri di pietra e di legname, la insaccatione overo l'assuntione^a al' officio del consolato dele dette arti si faccia e fare si possa e debba di due anni in due anni del mese di novembre per questo modo, cioè: che ' consoli di ciascuna dele dette arti overo la maggior parte d'essi consoli, anche l'altro e gli altri absenti e non richiesti overo morti, insieme con quelli mercatanti overo artefici del'arte loro veramente e notoriamente guelfi i quali seco avere vorranno, i quali almeno sieno per novero venti d'essa arte, a mandato del'uffitiale forestiere del'università di mercatanti e dela Mercatantia dela città predetta, prima fatto giuramento per essi consoli e aggiunti e ciascuno di loro di portare e ridurre quelli solamente i quali troveranno essere de età e di conditione infrascritta e cognosciaranno essere sufficienti a esso officio del consolato, tutti e ciascuno mercatanti e artefici del'arte loro i quali essi troveranno essere de età almeno di venticinque anni veramente e notoriamente guelfi, e i quali al tempo d'essa reductione sieno d'essa tale arte e essa tale arte faccino overo faccino fare, e i quali non abbino cessato overo non sieno stati pronunziati cessanti e fugitivi cum pecunia e cose altrui, e che fatte le reductioni predette per li consoli e li aggiunti del'arti predette, i consoli di ciascuna dele dette arti overo dela maggiore parte di loro come detto è, insieme chogli aggiunti dela sua arte, sieno tenuti e debbano tutti e ciascuno per la loro arte così ridutti, cioè ciascuno di loro singulare^b | 45r | mente e per sé a solenne e secreto scruttinio intra sé porre a fave nere e bianche, ma che niuna persona nominata in tale reductione possa overo debba nello scruttinio dela persona sua essere presente. E che tutti e ciascuno quelli che in esso scruttinio per le due parti di detti consoli e degli aggiunti saranno approvati per sufficienti a esso officio del consolato in scritte riduchano e ridurre debbano per nome e soprano di loro. E che a ricevere il detto scruttinio in ciascuna dele dette arti debbano essere presenti due frati religiosi forestieri, i quali debbano essere assunti per li consoli di tale arte, e anche il notaio di tali arti così cittadino come forestiere. E che ciascuno notaio di ciascuna dele dette arti, così cittadino come forestiere, sia tenuto e debba

^a Nel ms. assuntiene.

^b A margine inferiore della c. richiamo di *fine quaderno*: mente e per sé a solenne.

innançi che si pervenga alo scruttinio predetto giurare dinançi a' consoli dela sua arte overo la maggiore parte d'essi di tenere in segreto tutte le cose che si faranno nel detto scruttinio. E ciascuno notaio dele dette arti, cioè ciascuno per la sua arte, incontanente fatto lo scruttinio come di sopra detto è, sieno tenuti e debbano in presençia de' religiosi frati i quali a esso scruttinio saranno presenti suggellare col suggello d'essa arte la scrittura fatta di nomi e de' pronomi di quelli dela sua arte i quali, come di sopra è detto, come sufficienti al detto officio del consolato saranno approvati, sì che per niuno si possa sapere, se no· per li detti religiosi e esso notaio solamente, i quali sieno approvati sufficienti. E che, suggellata la scrittura predetta, inmantanente essi religiosi e notaio sieno tenuti e debbano il detto scruttinio così suggellato al'ufficiale dela Mercatantia predetto rassegnare e dare. E che i consoli di ciascheduna dele dette arti overo la maggiore parte di loro sieno tenuti e debbano, infra sei dì proximi che sequiteranno dal dì del comandamento fatto a essi consoli per lo detto ufficiale, le reductioni e le scripture per li modi che di sopra si contengono fare e far fare e in scritte e nomi e pronomi suggellati, come predetto è, dare al detto offitiale, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno consolato; i· nela quale pena ciascuno consolato che falla il detto ufficiale condanni, e essa condannagione sia tenuto e debba riscuotere. E acciò che ' consoli e notari dele dette arti niuna ignorantia del presente statuto possano allegare, sia tenuto e debba l'ufficiale dela Mercatantia predetto, a quello tempo il quale a essi consoli esso comandamento farà, dare in scritte a' consoli di ciascuna dele dette arti overo a' notari di ciascuna overo d'alcuna dele dette arti esso statuto, e di ricevere giuramento da essi consoli d'osservare esso statuto. E che ' cinque consiglieri dela Mercatantia overo maggiore parte di loro, e anche gli altri absenti e no· richiesti, insieme com quattro aggiunti per ciascuna dele sei arti, cioè di Kalimala, del Cambio, dela Lana, Porta Sante Marie, di Medici e deli Spetiali e di Pellicciari, per li detti cinque consiglieri che si eleggiaranno riducano e ridurre sieno tenuti e debbano tutti e ciascuno mercatanti e artefici de età e conditione predetta. E che essi cinque consiglieri overo la maggiore parte di loro, come detto è, e loro aggiunti, fatto im prima da loro il giuramento di ridurre e d'approvare quelli che saranno dela conditione predetta, sieno tenuti e debbano tutti e ciascuno per loro ridotti, cioè ciascheduno di loro singularmente e per sé a segreto scruttinio intra loro porre ale fave nere e bianche, e quelli che in esso | 45v | scruttinio per le due parti d'essi cinque aggiunti saranno approvati sieno ridotti in scritte in alcuna^a cedola. Al quale scruttinio ricevere debbano essere presenti l'ufficiale predetto e il suo notaio e due religiosi forestieri, i quali debbano essere assunti per essi cinque consiglieri. Il quale ufficiale e notaio giurino in presentia de' detti cinque, innançi che si riceva il detto scruttinio, di tenere in segreto tutte

^a Corretto su ciascuna con ci- abraso ed -l- corretta da -s-.

e ciascuna cose che si faranno in esso scruttinio; e che il detto scruttinio fatto, incontanente, in presenza di detti religiosi frati e detti ufficiali sia tenuto di piegare la carta nela quale scritti sono i nomi di quelli i quali nel detto scruttinio come sufficienti saranno approvati, e essa carta suggellare col suggello del'università predetta, sì che per niuno si possa sapere chi sieno in essa carta scritti; e che essa carta così suggellata rimanga e rimanere debba appo l'ufficiale predetto. E che esso ufficiale le dette reductioni e ciascuna d'esse suggellate per li predetti modi curi d'avere infra ' primi diece dì del detto mese di novembre. E simigliante reductione degli huomini dell'altre cinque arti, cioè Becchari, Calçolari, Fabbri, Rigattieri e di quelli che vendono panno lino e di Maestri di pietra e di legname, essi cinque consiglieri insieme com quattro aggiunti per ciascuna dele dette cinque arti fare sieno tenuti e debbano infra il detto termine per li modi e forme e tenori e divieto e in tutto e per tutto come di sopra si contiene. E che fatte le dette reductioni e esse date al detto ufficiale, il detto ufficiale sia tenuto e debba raunare overo fare raunare i cinque consiglieri dela Mercatantia e ' consoli dele dette sei arti, cioè di mercatanti di Kalimala, del Cambio, dela Lana, di Porta Sante Marie, di Medici e Spetiali e Pillicciari, overo la maggiore parte di loro, nele case nele quali habita il detto ufficiale, e in presenza d'essi cinque e di consoli predetti e di due religiosi forestieri, i quali debbano essere chiamati per lo detto ufficiale e del notaio d'esse arti esso offitiale apra e disuggelli le reductioni predette, e esse reductioni e ciascuna di loro, insieme cho' detti riligiosi e notaio, in una scritta riducha, sì che chiunque in esse reductioni overo alcuna d'esse sarà scritto in una sola scritta sia scritto, e niuno se no· una volta in una arte solamente in essa scrittura sia scritto overo possa essere scritto overo debba. E se più compagni d'una compagnia si trovasseno in più arti essere ridotti nele reductioni predette, che in ciascuna arte nela quale si trovasseno ridotti alcuni d'essi compagni debbano rimanere ugualmente in ciascuna d'esse arti dove si trovasseno ridotti, ma che niuno se no· in una arte solamente rimanere possa. Ma se alcuno^a mercatante overo artefice si trovasse ridotto in più arti rimanga e rimanere debba in quella arte di quelle arti nele quali sarà ridotto nela quale minore numero si trovasse degli ridutti al detto officio. E che l'ufficiale e religiosi huomini predetti curino le predette cose effectualmente adimpiere; e che di questo si stia ala discretione del detto ufficiale e di predetti religiosi huomini. E che incontanente doppo l'aprimento e reductione predetta, il detto ufficiale insieme cho' religiosi frati predetti, nela presentia di quali saranno suggellati, possano e debbano essi tagliare, e di quelli i quali nele dette reductioni troveranno scritti eleggiare e nominare otto aggiunti per ciascuna dele dette |46r| arti, veramente e notoriamente guelfi e più antichi di tempo per ciascuna arte del numero de' ridutti, ma che d'essi aggiunti non sia se no· uno di medesima consorteria overo com-

^a -o corretta su -a.

pagnia, de' quali l'official predetto sia tenuto di fare segreta inquisitione. E che essi cinque et consiglieri insieme cho' detti otto eletti e aggiunti per ciascuna del'arti predette e insieme com quella metà di consoli di ciascuna del'arti predette, fatto im prima fra loro cinque e aggiunti per ciascuna dele dette arti di ciascuno d'essi consoli singularmente e particolarmente solenne e secreto scrutinio a fave nere e bianche, saranno trovati avere avuto in esso scrutinio più fave nere, ma che almeno sieno presenti cinquanta per novero de' detti consiglieri aggiunti e consoli, e in^a loro presentia nela casa nela quale esso official habita raunati, si leggano et si nominino i nomi e soprannomi di tutti quelli che sono scritti^b nele scritte nela reductione predetta fatta per essi officiali, frati religiosi e notari dele dette arti di quelle reductioni fatte come di sopra è detto. E che si leggano e si nominino per questo modo, cioè che ciascuno deli scritti nela reductione overo scrittura predetta si leggano e nominino singularmente e per sé in presença de' detti consiglieri, consoli e aggiunti, e inmantanente fatta la nominatione d'alcuno d'essi, essi cinque consiglieri, consoli e aggiunti, ma che niuno nelo scrutinio dela sua persona sia presente, possano, sieno tenuti e debbano solenne e secreto scrutinio intra sé ale fave nere e bianche fare di tale così nominato, e se per le due parti d'essi consiglieri, consoli et aggiunti si vince tale così nominato essere sofficiente, esso così nominato sia avuto e intendasi essere et sia sofficiente al detto officio del consolato. E che inmantanente la cedola che contiene il nome e il prenome del detto tale così approvato, arotolata in uno filo legata, sia posta in una borsa disegnata di fuori del segno di quella arte per la quale scruttinato sarà; ma la cedola di quelli il quale nel detto scrutinio non vincesses sia stracciata, sì che del suo nome niente n'apparisca. E che in tale scrutinio in tale modo se ordini, provvegghasi e faccisi che per lo detto official e frati religiosi forestieri overo alcuno altro sapere non si possa quelli che rimangono approvati e riprovati. E compiuto il detto scrutinio, le dette borse nele quali saranno le cedole discritte di nomi e di pronomi di quelli i quali saranno approvati al detto officio del consolato si rigovernino e ripongansi in alcuna cassa la quale si serri com tre chiavi, dele quali chiavi l'una tenga il Gonfaloniere dela giustitia del Popolo e del Comune di Firençe, ma l'altra il priore de' frati di Santa Maria Novella, l'altra l'official del'università predetta; la quale cassa sia conservata e guardata nela sagrestia di frati di Santa Maria Novella di Firençe. E che esso medesimo modo e forma si servi e servare si debba nel disuggellamento e aprimento, scrutinio e descrizione e l'altre cose sopradette ne' consoli dele dette altre cinque arti in tutto e per tutto come di sopra è detto che si debba servare nele dette sei arti. E che il detto official dela Mercatantia, innanzi ala fine del'officio di ciascuno consolato dele dette arti almeno per uno mese, sia tenuto di

^a Nel ms. il.

^b -i corretta su altra lettera.

fare richiedere e' notari di ciascuna dele dette arti, e a essi e ciascuno di loro | 46v | comandare che infra otto di allora proximi che seguitaranno riduchino e ridurre sieno tenuti e debbano in scritte per nomi e prenomi tutti e ciascuno huomini che fanno allora overo che fanno fare l'arte dela quale fusse notaio. E se il detto notaio fra il detto termine la detta reductione non farà overo in essa reductione commetterà delitto, sia punito e condannato per lo detto ufficiale in livre venticinque di denari fiorentini piccioli, la quale pena il detto ufficiale di fatto riscuotere sia tenuto e debba. E avute le reductioni sopradette da' detti notari, esso ufficiale sia tenuto e debba per quindici di almeno dinanzi ala dispositione del'ufficio di ciascuno consolato del'arti predette convocare overo fare convocare cinque suoi consiglieri e consoli d'esse dieci arti, e in presentia d'essi cinque consiglieri overo dela maggiore parte di loro e in presenza almeno di venticinque di consoli sopradetti dele dette dieci arti, nele case nele quali esso offi(c)iale habita, e in presentia d'essi cinque consiglieri e consoli faccia rechare la detta cassa nela quale saranno le sopradette borse, e esse borse dela detta cassa trarre e di ciascuna d'esse borse trarre quelle tante cedole dele cedole che sonno in essa borsa quali e quante necessarie saranno per avere compiuto^a il novero di consoli d'esse arti al tempo dela tratta predetta, sì che quelli che prima a sorte saranno tratti dele predette borse essere s'intendano e sieno consoli e al'ufficio del consolato di tale arte per lo tempo e termine di quattro^b mesi, che si debbano cominciare il dì di kalende gennaio overo di maggio overo di settembre allora proximo che verrà, ma che essi tali tratti per tale arte sieno, come predetto è, fra' ridotti per lo notaio di tale arte. Ma se tale tratto non sarà fra' ridotti per lo notaio di tale arte, non possa né debba essere consolo, ma la cedola nela quale scritto sarà il nome e il prenome di tale iveritto incontenente sia stracciata e debba essere stracciata per lo detto ufficiale, e l'altro per tale arte in suo luogo per sorte sia tratto iveritto incontenente, il quale sia consolo di tale arte per tempo e termino detto di sopra. E così per innanzi si osservi e faccisi e debba essere fatto e osservato al tempo al quale le tratte di consoli avverrà che si debbano fare. Ma nel caso nel quale avverrà il detto offitiale dela Mercatantia per essere da lunge overo per infermità overo per altra cagione non potere al dovuto tempo essere presente ala tratta che si debba fare come detto è, possa e debba essa tratta essere fatta per li modi, forme e ordini di sopra dichiariti per cinque consiglieri del'università predetta, i quali per lo tempo saranno, overo per la maggiore parte di loro, anche l'altro overo gli altri absenti e no· richiesti overo morti. E che quelli i quali in alcuno de' detti modi dele dette borse e di ciascuna di loro saranno tratti abbino e avere s'intendano quello officio e quella balia, autorità e podestà il quale e la quale a' consoli di tale arte si concede per qualunque statuto,

^a Con segno di abbreviazione superfluo.

^b Su rasura.

ordinamento overo riformagione di consigli del Popolo overo del Comune di Firenze overo di tale arte. E che di quelli che fosseno tratti per lo modo e per la forma predetti si debba fare uno rigistro per li detti cinque consiglieri. E che quelli che saranno tratti per lo modo e forma predetti debbano essere scritti per lo notaio et | 47r | l'officiale, il quale per lo tempo sarà, nelo registro predetto. E che le cedole le quali si trarranno dele dette borse e di ciascuna di loro al modo predetto, incontanente fatta la nominatione di quelli i quali nele dette cedole scritti fosseno, sieno stracciate e debbano essere stracciate iveritto in presença de' detti consiglieri e di consoli iveritto presenti per l'ufficio predetto. E che qualunque sarà tratto dele dette borse overo d'alcuna d'esse al detto officio per li modi predetti sia tenuto e debba, se sarà nela città, contado overo distretto di Firenze dal dì dela notificagione overo dela richiesta a lui overo di lui di mandato d'esso officiale fatta personalmente overo a casa del'abitatione sua overo ala bottega d'esso a otto dì proximi che seguiteranno, allora overo fra esso tempo e termine il detto officio giurare e accettare, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, nela quale pena esso officiale tale sia tenuto condannare e debba e essa condannagione di fatto riscuotere, se no· el tale così tratto per infermità overo altra cagione abile avesse legittima scusa dela quale per certo faccia fede fra il termine d'otto dì detto al'officiale predetto, overo se no· quello overo quelli i quali in esse cedole così tratte overo alcuna d'esse fosse overo fosseno descritto overo descritti avesse overo avesseno divieto sicondo l'ordine di sotto discritto, overo fosse overo fosseno assenti overo assente dala città di Firenze per cinquanta miglia; nel quale caso quelli che à overo che àno divieto^a overo assente overo assenti^b, come detto è, debba overo debbano essere rimessi per lo detto officiale in quella borsa^c overo borse dela quale overo dele quali tratto overo tratti fosse overo fosseno; e l'altro overo gli altri in luogo di tale overo di tali che à overo che àno divieto overo assente overo assenti, come detto è, d'essa medesima borsa overo d'esse borse essere tratto debba per l'officiale predetto per lo modo e forma predetti. E nientemeno tale tratto che non viene fra il termine sopradetto d'otto dì a giurare e accettare esso officio non s'intenda essere, né sia consolo di tale arte, ma, passati essi otto dì, esso officiale convocare overo convocare fare sia tenuto e debba i consiglieri e consoli dele predette arti overo venticinque d'essi e in presentia loro fare recare la detta cassa e d'essa cassa dela borsa, dela quale tale cedola sarà tratta, trarre e d'essa borsa alcuna altra cedola a sorte trarre in consolo e per consolo di tale arte. E quelli il nome del quale si troverà scritto in tale cedola, ma che sia fra' ridotti per lo notaio di tale arte come di sopra detto è, sia consolo di tale arte per tempo e termine detto di sopra, con offitio,

^a -e- *corretta da -t-*.

^b -i *corretta su altra lettera abrasa*.

^c *Nel ms. borfa*.

balia, autorità e podestà predette. Ma se tale non fosse fra' ridotti, per tale notaio tale cedola così tratta sia stracciata, e non sia, né essere s'intenda consolo di tale arte, ma l'altra cedola di tale borsa si traggha infine a tanto che si trovi sofficiente al'ufficio sopradetto sicondo la forma di sopra detta. Ma se fra il detto spatio di cinquanta miglia tale tratto fuori dela città e contado fosse overo fosseno, se per certo fra otto dì dal dì dela sua tratta e notificagione inançi proximi che si debbano noverare verrà overo verranno e il suo ufficio giurerà overo giureranno essere s'intenda et intendano e sia e sieno al detto ufficio, e la cedola sua sia stracciata. Altrementi, come detto è, tale cedola overo tali cedole si riponga overo si ripongano nela detta borsa overo dette borse, e in luogo suo overo loro l'altro overo^a | 47v | gli altri si tragghino overo si tragga per lo modo e forma predette. E che se alcuno fosse tratto dele dette borse overo d'alcuna d'esse che fosse morto al tempo di tale tratta, la cedola nela quale tale morto fosse scritto incontanente doppo la sua tratta sia stracciata per l'ufficiale predetto, e l'altro si tragga per lo modo e forma predette. E che se alcuno in nel detto ufficio essente morisse, il detto ufficiale dela Mercatantia, fra tre dì poi che ala notitia del detto ufficiale perverrà, l'altro in luogo di tale morto dela borsa dela quale tale morto fosse tratto al detto ufficio trarre sia tenuto e debba per lo modo e forma predetti. Salvo sempre che niuno, il quale sarà overo sia overo fosse per innançi cessante e fugitivo overo sarà overo sia overo fosse per innançi pronuntiato cessante e fugitivo com pecunia e cose altrui, possa overo debba dal dì d'essa cessatione overo fugga overo pronuntiatione innançi essere nel detto ufficio overo esso in alcuno modo exercitare. E che in luogo suo infra il terço dì dal dì dela cessatione d'esso per l'ufficiale dela Mercatantia predetto l'altro si tragga per lo modo e forma predetti. E che qualunque sarà in questo tale ufficio del consolato non possa essere nel detto ufficio dal dì del diposto ufficio a sedici mesi proximi che seguiranno; e che dal dì del finito ufficio di tale consolo a otto mesi allora proximi che seguiranno niuno suo compagno overo dela sua compagnia e niuno suo congiunto per linea masculina overo suo consorto overo dela consorterìa d'esso medesimo possa essere nel detto ufficio del consolato per la detta arte. E che niuno sia tratto dele nuove borse, se no· imprima votate le borse passate. Ma se alcuna volta avvenisse^b tutti quelli i quali fosseno in alcuna dele dette borse dal quale tempo dela detta tale tratta si dovesse trarre^c alcuno consolo, tutti quelli che fosseno in tale borsa avesseno divieto sicondo il modo di sopra notato, nientemeno quelli che prima sarà tratto a sorte d'essa borsa, esso divieto non obstante, essere debba al'ufficio sopradetto come se niuno divieto avesse infine che quella tale borsa sarà vota; ma che insieme e a una

^a *Bis script. alla c. successiva.*

^b *-en- corretto su altre lettere.*

^c *-e corretta da altra lettera.*

volta e per una medesima arte né alcuno congiunto per linea masculina overo consorto d'alcuno il quale al detto officio sarà tratto, e ma che tale tratto non sia overo sia stato cessante e fugitivo com pecunia e cose altrui. E se in tale borsa non fosse alcuno se no· compagno overo consorto di tale tratto, allora si possa trarre di nuova borsa di tale arte, non obstante che la prima borsa di tale arte non fosse vota. E che le electioni di consoli del'altre nove arti, cioè Vinattieri, Albergatori maggiori, di quelli che vendono sale, olio et^a cascio, di Galigari grossi, di Coracçari, Spadari, Chiavaiuoli e Ferraiuoli nuovi e vecchi, Coreggiari, Tavolacciari e Scudieri e Legnaiuoli grossi e Fornari si faccino e fare si possano e debbano in questo modo, cioè: che fatte le reductioni degli huomini del'arte loro sicondo il modo del'altre arti di sopra proximo annotato, il detto ufficiale dela Mercatantia sia tenuto e debba raunare overo fare raunare cinque consiglieri dela Mercatantia e due aggiunti di ciascuna dele ventuna arti dela città predetta per li detti cinque che si debbono assummere e due frati religiosi forestieri, i quali il detto ufficiale avere vorrà, e il notari(o) d'esse arti nela casa nela quale habita |48r| il detto ufficiale, in presentia di tutti predetti overo dela maggiore parte di loro, esso ufficiale apra e disuggelli le reductioni predette, e d'esse reductioni si faccia partito a fave nere e bianche fra' detti cinque e gli aggiunti overo la maggiore parte di loro. E tutte e ciascuna cose s'osservino e facciansi ne' consoli dele dette nove arti le quali di sopra sono disposte del'altre arti di sopra proximo dette, così d'intorno ala insaccatione loro, assuntione, extractioni, stracciamento, divieto, come intorno a tutte e ciascuna cose di sopra proximo disposte dele dette altre arti di sopra proximo dette. E che l'ufficiale dela Mercatantia, il quale per lo tempo sarà, sia tenuto e debba le predette tutte e ciascuna cosa fare e curare che si osservino, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, la quale a llui debba essere tolta al tempo del suo sindacato. E che niuno ghibellino possa, anche se ridotto, scruttinato overo tratto fosse al'officio del consolato, esso officio del consolato accettare overo^b fare, né sia overo essere s'intenda consolo di tale arte, ma il ghibellino che accetta overo exercita l'officio del consolato sia punito dela pena che si contiene neli statuti del Comune di Firenze. E che niuno il quale da qui adrieto overo per lo tempo che verrà s(i)a condannato overo isbandito, overo isbandito solamente, overo condannato solamente per falsità overo barattaria overo per cagione di falsità overo di barattaria possa overo debba al detto officio del consolato essere eletto overo assunto overo quello officio del consolato in alcuno modo giurare, accettare overo exercitare, anche se cancellato sarà overo si cancellarà per innanzi dela condannagione e bando predetti overo in qualunque altro modo, anche se ristituito fosse overo per innanzi si ristituisse, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini

^a Aggiunto in interlinea superiore.

^b o- corretta su altra lettera.

piccioli a ciascuno che giura, accetta overo exercita. E nientemeno non vaglia né tenga tale electione, ma per essa ragione s'intenda essere e sia rotta e di niuna efficacia overo virtù.

CLXXXVII (CLXXXVIII). Che quelli che sono di più arti eleggano dela quale vogliono più tosto essere consoli, rubrica.

Ciascuno il quale è overo sarà per innanzi di più arti comparere debba dinanzi al' ufficiale del' università de' mercatanti dela Mercatantia dela città di Firençe e eleggere a sé e negli atti del detto ufficiale fare scrivere in quale e per quale arte vuole essere tratto e essere consolo in essa, e per essa arte la quale eleggerà e dirà sia tratto e sia consolo e consigliere, e abbia divieto né possa essere consolo overo consiglieri in alcuna altra arte, ma quando fosse tratto del sacco di consoli overo fosse tratto in consiglieri d'esse altre arti sia stracciata la cedola del suo nome per lo detto ufficiale dela Mercatantia e sia vietato d'essere, e sia tratto l'altro in suo luogo che non abbia divieto overo l'altro sia eletto sicondo gli ordinamenti del detto Comune. E che quelli che così comparirà e eleggerà a sé l'arte nela quale overo per la quale vorrà essere tratto e essere consolo come detto è, e tratto sarà da quinci innanzi del sacco per consolo overo consiglieri d'alcuna arte, e l'ufficio del consolato overo del consiliariato accetterà overo rimanga al' ufficio ^adel consolato^a |48v| overo del consiliariato in essa arte per la quale primo sarà tratto e accetterà come predetto è, nel' altre arti e del' altre arti divieto abbia e consolo overo consiglieri essere non possa. Ma quando si traesse del sacco di consoli overo fosse assunto in consigliere del' altre arti predette, la cedola del suo nome sia stracciata per lo detto ufficiale dela Mercatantia e essere non possa, e l'altro che non à divieto si tragga in suo luogo. E che niuno ardisca overo presuma ricevere, accettare overo exercitare l'ufficio del consolato overo di consiglieri d'alcune arti dela città di Firençe contra la detta forma, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno che contrafa e per ciascuna volta, nela quale essere condannato debba al Comune di Firençe per messere la Podestà dela città di Firençe, e possa essere dinuntiato e accusato per ciascuno e in ciascuno tempo, e essere condannato, corso di tempo non obstante, nele predette cose overo alcuna dele predette.

CLXXXVIII (CLXXXVIII). Che niuno possa essere consolo dela sua arte se non è orriginario dela città overo contado di Firençe, rubrica.

Niuno possa essere consolo d'alcuna arte se no· è guelfo fedele e divoto dela santa Chiesa di Roma e nato dela città overo contado di Firençe, e se no· sarà habitatore e allibrato, esso e suoi antecessori, nela città predetta per diece

^{a-a} *Bis script. alla c. successiva.*

anni innanzi. E se si facesse la electione contra la detta forma, di niuno valore sia. E quelli che il consolato overo la rettoria riceverà contra le predette cose sia punito per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia in livre trecento di denari fiorentini piccioli, e l'arte per la quale sarà eletto in livre dugento di denari fiorentini piccioli, e ciascuno consolo d'essa arte in livre cento di denari fiorentini piccioli. E quello medesimo s'intenda di consiglieri del'officiale dela Mercatantia, i quali debbano essere guelfi, che se eletto sarà alcuno ghibellino d'essi cinque e riceverà l'ufficio, sia condannato tale eletto in^a livre trecento di denari fiorentini piccioli, e ciascuno de' cinque vecchi in livre cento di denari fiorentini piccioli, e ciascuno dele capitadini e aggiunti i quali ala electione saranno presenti in livre venticinque di denari fiorentini piccioli. E sia tenuto l'officiale dela Mercatantia forestiere al tempo di questa tale electione notificare le predette cose agli elettori, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli. E quello medesimo s'intenda de' notari, giudici e consiglieri d'esse arti e di quelli che eleggono, ricevono overo fanno contra la detta forma, ^bi quali^b sieno puniti in livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. E ale predette cose osservare sia tenuto lo Executore degli Ordinamenti dela giusti(tì)a, e anche al cassamento di tali contra la detta forma eletti, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli, a lui del suo salario per li camarlinghi dela camera che debba essere ritenuta, se le predette cose non servirà. E quel medesimo s'intenda e faccisi di tutti e ciascunoi offitiali del Comune di Firençe, e tale electione non vaglia per essa ragione; da tutte le sopradette cose excetti gli officiali forestieri i quali fosseno eletti ad alcuni offiti per vigore d'alcuno statuto overo ordinamento del Popolo e del Comune di Firençe. E dele predette cose ciascuno possa dinuntiare |49r| e accusare e siali tenuto segreto. E se lo elettore non si trova, l'arte di tale eletto contra la detta forma sia condannata^c in livre duecento di denari fiorentini piccioli. E che esso non sia guelfo e fedele e divoto dela santa Chiesa di Roma si possa provare^d per due testimoni che provino di publica fama. E nele predette e dele cose messere lo executore possa, sia tenuto e debba cercare e procedere segretamente e palesemente per suo movimento e a stança di chiunque, cum accusa e dinu(n)tia e sença.

CLXXXVIII (CC). Che niuno ghibellino cittadino, contadino overo distri-
ctuale di Firençe sia eletto agli uffici, rubrica.

Niuno ghibellino da qui adrieto da' milletrecentouno in kalende di novembre infino agli anni Domini milletrecentoquarantasei, di ventisei del mese di

^a Nel ms. il.

^{b-b} Corretto su il quale con -l abrasa ed -i corretta su -e abrasa.

^c Nel ms. condannato.

^d Nel ms. trovare. In ASFi, Statuti del comune di Firenze 12, c. 49v: probari possit.

gennaio, condannato e isbandito, overo condannato solamente overo isbandito solamente per nome proprio overo appellativo per alcuno rubellamento, fatto overo che fosse detto essere stato fatto dal detto tempo di kalende di novembre infine al detto di ventisei del detto mese di gennaio contra il Popolo e Comune di Firenze, e anche che niuno ghibellino il quale dal detto tempo di kalende di novembre in qua rubellò overo rubellarà per innanzi alcuno castello, terra overo fortecça contra il Popolo e Comune di Firenze, overo à presa overo occupata overo prese overo occupate à tenute, tiene overo terrà contra il Popolo e Comune di Firenze, overo dirobando overo nimichevolmente, com bandiere overo sença bandiere, è venuto nel distretto di Firenze overo nele terre le quali teneva il Comune di Firenze overo in loro distretto in vitipero e vergogna del Popolo e del Comune di Firenze, e chi per lo tempo che verrà commettesse^a overo facesse le predette cose overo alcuna dele predette, e quelli che dal detto tempo di kalende novembre infine al detto di ventisei del detto mese di gennaio nele dette terre, castelli e fortecçe overo per lo tempo che sarà, vi sarà overo starà a fare guerra al Comune di Firenze dopo la rubellatione overo la occupatione di tali castelli, terre e fortecçe, e che niuno altro, di chiunque conditione si sia, dal detto di ventisei del mese di gennaio innanzi facesse overo commettesse le predette cose overo alcuna dele predette, overo per le dette cagioni overo alcuna d'esse fosse condannato, anche per contumacia, né alcuno suo figliuolo overo descendente, anche non legittimo e bastardo im perpetuo per linea masculina, né alcuno ghibellino il quale non sia vero guelfo, fedele e divoto dela santa Chiesa di Roma abbia potuto, possa overo debba dal detto di ventisei del detto mese di gennaio in qua e per lo tempo a venire essere eletto, posto overo assunto ad alcuno overo in alcuno officio del Popolo e del Comune di Firenze, né in alcuno overo alcuno officio di Parte Guelfa, overo ufficiale overo di cinque dela Mercatantia, overo consoli overo ufficiali d'alcuna università overo arte, né in alcuno overo alcuno officio nela città, contado overo distretto di Firenze, né del consiglio di messere lo Capitano e del Popolo e Comune di Firenze, overo del consiglio de' Gonfalonieri dele compagnie overo del'arti e artefici, anche per via d'ambasciata overo di conduttione overo d'insaccagione overo per qualunque altro modo. E se |49v| eletto overo assunto fusse stato overo fosse eletto overo assunto, tale officio non abbia potuto, possa overo ardisca overo presuma avere accettato, ricevuto, giurato overo exercitato overo in alcuna cosa sé essersi mescolato, overo accettare overo ricevere, giurare overo fare overo in alcuna cosa sé imtromettere, ma esso officio immantanente avere rinuntiato e rinuntiare, e la cedola nela quale il nome suo scritto fosse stato trovato overo si trovasse quanto al nome suo sia stracciata e per niente sia avuta. Ma se alcuno contra le predette cose overo alcuna dele predette alcuno

^a -sse corretto su altre lettere.

ufficio riceverà, giurerà overo accetterà overo farà overo in qualunque modo si mescolerà, sia condannato al Comune di Firenze per messere la Podestà, Capitano overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, e da esso offitio sia rimosso e rimosso s'intenda d'essere e sia per esso fatto, non obstante alcuno brivileggio overo immunità overo corso di tempo. Sopra le quali tutte e ciascuna cose e detti messere la Podestà, Capitano e Executore overo l'altro di loro possa, sia tenuto e debba procedere, cercare e condannare con accusa e sença accusa im perpetuo, non obstante corso di tempo, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli a esso rettore, che del suo salario debba essere ritenuta per li camarlinghi dela camera del Comune di Firenze, anche durante l'officio. E che ciascuno possa dele predette cose e ciascuna dele predette accusare e dinuntiare e notificare, anche sença fare pagamento d'alcuna gabella; e a prova dele dette cose e di ciascuna d'esse, così per l'officio loro come per l'accusa e dinu(n)tia e notificagione, indurre testimoni quali e quanti vorranno, i quali debbano essere approvati per li consoli del'arte dela quale sarà tale accusatore, dinuntiatore overo notificatore, overo maggiore parte di loro, se tale che accusa, dinuntia overo notifica sarà d'alcuna arte, ma se non sarà artefice, per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia per degni di fede. E basti la prova nele predette cose e ciascuna dele predette e per piena prova sia avuta il detto di sei testimoni de' predetti approvati che provino di publica fama, ma se per inquisitione si procedesse, per li signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia. Il quale approvamento overo riprovamento i predetti consoli e Priori e Gonfaloniere di giustitia fare possano, sieno tenuti e debbano fra il decimo di poi che a questo saranno richiesti, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro. E che ' signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia e ciascuno altro che elegge alcuno ufficiale ad alcuno officio, overo qualunque consiglio, come predetto è, non possa overo a lui sia licito eleggiere overo assumere alcuno overo alcuni contra le predette cose overo alcuna dele predette, sotto^a pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna volta. E sieno tenuti di giurare ale sante di Dio Vagniele, al tempo il quale giureranno l'officio loro, d'osservare tutte le sopradette cose e che contra le predette cose non verranno in qualunque modo, e che non eleggiano ad alcuno officio, come predetto è, alcuno se no· vero guelfo, fedele e divoto dela santa Chiesa di Roma e non vietato d'essere eletto per qualunque | 50r | modo. E che il notaio dele riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firenze al tempo il quale sarà dato loro il giuramento, e anche il notaio di ciascuna università overo d'arte overo di qualunque che eleggono sieno tenuti e debbano, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccio-

^a Nel ms. sotto.

li per ciascuno di loro, farsi dare il giuramento dele predette cose; e le predette cose ovvero alcuna dele predette non derogghino ovvero pregiudichino ad alcune electioni ovvero insaccationi fatte dal detto di ventisei del mese di gennaio adrieto per lo Comune di Firençe ovvero per alcuni officiali del detto Comune ovvero per alcuna arte ovvero per ufficiale d'alcuna arte, le quali rimanghino nela loro fermeçça non obstanti le cose dette dinançi. E che tutti e ciascuno quelli i quali del detto di ventisei del mese di gennaio innançi fosseno tratti, eletti ovvero assunti ad alcuno officio de'predetti e il detto offitio accetterà, sia tenuto e debba al tempo del giuramento che debbano fare, come usança è, giurare a le sante di Dio Vagniele, corporalmente toccate le Scritture, che essi sono veri guelfi, fedeli e divoti dela santa Chiesa di Roma; del quale giuramento apparisca scrittura negli atti di quello giudice ovvero ufficiale il quale il detto giuramento riceverà. E che niuno ghibellino condannato e isbandito, ovvero condannato solamente, ovvero isbandito solamente per nome proprio ovvero appellativo, dal detto millesimo trecentesimo primo in kalende di novembre infine al detto di ventisei del mese di gennaio, per alcuno rubellamento fatto ovvero il quale fusse detto essere stato fatto contra il Popolo e Comune di Firençe, e anche che niuno ghibellino dal detto tempo di kalendi novembre infine al detto di ventisei del mese di gennaio rubellò ovvero rubellarà per innançi alcuno castello, terra ovvero forteçça contra il Popolo e Comune di Firençe, ovvero à preso ovvero à occupato ovvero prese ovvero occupate à tenuto, tiene ovvero terrà contra il Popolo e Comune di Firençe, ovvero dirobando ovvero inimichevolmente, com bandiere ovvero sença bandiere, è venuto nel distretto di Firençe ovvero nele terre le quali teneva il Comune di Firençe ovvero nel distretto loro in vitiperio e brobbio del Popolo e del Comune di Firençe, e quelli che per innançi commettesseno ovvero facesseno le predette cose ovvero alcuna dele predette, e quelli che dal detto tempo di kalende novembre infine al detto di ventisei del mese di gennaio ne' detti castelli, terre e forteççe è istato, sarà ovvero starà a fare guerra al Comune di Firençe doppo lo rubellamento ovvero lo occupamento dele tali castella, terre e forteççe, e niuno altro, di chiunche conditione si sia, il quale dal detto di ventisei del mese di gennaio innançi facesse ovvero commetterà le predette cose ovvero alcuna dele predette ovvero per le dette cagioni ovvero alcuna d'esse fosse condannato, anche per contumacia, né alcuno suo figliuolo ovvero discendente, anche non legittimo e bastardo im perpetuo per linea masculina, né alcuno ghibellino il quale non sia vero guelfo e divoto dela santa Chiesa di Roma abbia potuto, possa ovvero debba dal detto di ventisei del detto mese di gennaio innançi essere tratto, eletto ovvero assunto ad alcuno officio ovvero in alcuno officio del Comune di Firençe, né di Parte Guelfa, ovvero di cinque officiali dela Mercatantia, ovvero consolo ovvero offitiale d'alcuna arte ovvero università. E se eletto ovvero tratto fosse stato ovvero fosse eletto ovvero tratto non abbia potuto, | 50v | possa, ardisca ovvero presumma tale officio avere giurato, ricevuto, accettato ovvero exercitato ovvero in qualunche modo mescolato ovvero

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

giurare, ricevere, accettare fare overo in qualunque modo sé mescolare, ma esso officio immantanente averlo rinuntiato e^a rinuntiare, e la cedola nela quale il nome suo scritto fosse stato trovato quanto al nome suo sia stracciata e per niente sia avuta per quello overo quelli per lo quale overo per li quali gli altri vietati debbano essere stracciati. Ma se alcuno contra le predette cose overo alcuna dele predette giurerà, riceverà, accetterà, farà overo in qualunque modo sé mescolerà sia punito e condannato per messere la Podestà, Capitano overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Comune di Firenze in mille fiorini d'oro, la quale condannagione se no· la pagherà fra diece di, che debbano essere noverati dal di dela tale condannagione, se allora sarà in força del Comune di Firenze, overo se doppo la condannagione per alcuno tempo vi perverrà in força del detto Comune e la detta condannagione non pagherà fra diece di che debbano essere noverati dal di il quale perverrà in força d'esso Comune, il capo a esso medesimo sia tagliato e dal'offitio predetto sia rimosso e intendasi rimosso per essa ragione. Ma se si rivoasse in dubbio per alcuno, overo alcuna dubitatione nascesse d'alcuno overo d'alcuni il quale fosse tratto overo eletto ad alcuno officio di predetti che fosse overo fosse detto che fosse de' predetti di sopra vietati, allora si stea e stare si debba ala dichiarigione e diliberatione di signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia insieme chol' officio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firenze e Dodici buoni huomini e uno dele capitudini di ciascuna dele ventuna arti dela città di Firenze, che debbano essere eletti per li signori Priori e Gonfaloniere insieme cho' detti offici, se si debba stracciare la cedola predetta e dal detto officio debba essere rimosso come de' vietati di sopra o no. E se deliberato sarà e dichiarito per loro overo per la maggiore parte d'essi, facendo il partito a secreto scruttinio ale fave nere e bianche, e tale tratto overo la cedola che contiene il nome e il pronome suo dovere essere stracciato per alcuna dele predette cagioni e tale non dovere essere ricevuto a tale officio, tale cedola quanto al nome suo sia stracciata. E, fatta la detta diliberatione e dichiarigione, s'intenda essere e sia rimosso dal detto officio. La quale diliberagione e dichiarigione essi signori Priori e Gonfaloniere insieme cho' collegi e capitudini sopradette fare possano, sieno tenuti e debbano il più tosto che fare si potrà innanzi che debba incominciare l'officio al quale tale doverà essere tratto overo eletto, a pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. E che in luogo di tale così tratto e stracciato overo che rinuntiarà come detto è, se tale sarà tratto d'alcuna dele quattordici minori arti, traggasi dela borsa di coloro di quali si debba adempiere el difetto i quali volgarmente sono detti spicciolati, cioè del quartiere del quale sarà tale tratto una cedola che contenga il nome e il pronome d'alcuno de' predetti dele dette quattordici minori arti; ma se

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

sarà dele sette maggiori arti overo se no· sarà artefice, per sorte si traggha di tale borsa una cedola nela quale sia scritto il nome e il pronome d'alcuno il quale non sia d'alcuna dele predette quattordici minori arti, tale cioè che sia idoneo a tale officio, | 51r | il quale così tratto s'intenda essere e sia ufficiale al detto officio al quale tratto era tale vietato. E che dele predette cose e ciascuna dele predette ciascuno possa accusare, dinuntiare e notificare, anche sença pagamento di gabella; e che messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia e ciascuno di loro possano e a loro sia licito, sieno tenuti e debbano dele predette cose e ciascuna dele predette cognoscere e procedere, anche per inquisitione, e punire e condannare, non obstante corso di tempo, anche im perpetuo e non obstante alcuno brivileggio overo immunità, sotto pena di mille fiorini d'oro a tale rettore overo ufficiale che le predette cose non serva o che ^alassa d'osservare^a, che debba essere pagata per esso ufficiale overo ritenuta a esso medesimo per ^bli camarlinghi^b dela camera del detto Comune, anche durante l'officio; e basti la prova di sei testimoni degni di fede, i quali debbano essere approvati come di sopra, che provino di publica fama; la quale prova quanto a le predette cose per piena e legittima sia avuta e sia. E queste tutte e ciascuna cose che si contengono nel presente statuto e sono scritte s'intendano degli officiali cittadini, contadini e distrituali di Firençe, ma negli officiali forestieri rimanghino e fermi sieno li statuti, ordinamenti, provisioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe, riformagioni che parlano dela detta materia. E che niuna persona, di chiunque conditione, dignità overo grandigia si sia, ardisca overo presumma dittare, scrivere overo porgiere overo dittare, scrivere overo porgiere fare a' signori Priori e Gonfaloniere dela giustitia overo al notaio loro overo al notaio dele riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe alcuna petitione, riformagione overo scrittura nela quale alcuna cosa si dimandi, dicasi overo si faccia contra il presente statuto, overo l'osservantia sua, overo contra la Parte Guelfa dela detta città, overo gli officiali suoi. Ma se alcuna persona alcuna cosa dittarà, scriverà overo porgerà contra le predette cose, per messere la Podestà, messere lo Capitano overo lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia sia condannato al Comune di Firençe in mille fiorini d'oro; i quali se no· pagará infra tre dì, se allora sarà in força del Comune di Firençe, e se allora non sarà in força del Comune di Firençe e per alcuno tempo perverrà in força d'esso Comune e fra tre dì poi che vi sarà pervenuto, come detto è, i detti mille fiorini d'oro non pagará, siali mocço il capo, sì che al postutto muoia. E che da' milletrecentocinquantaquattro, inditione settima, dì ventiotto del mese d'agosto in qua e per innanzi, per lo tempo che è a venire, niuno ghibellino dela città, contado overo distretto di Firençe, overo avuto

^{a-a} *In parte coperto da una macchia d'inchiostro.*

^{b-b} *Idem c.s.*

overo riputato per ghibellino, overo che no·sarà e sia divoto dela santa Chiesa di Roma e dela sua cattolica Parte Guelfa, il quale overo il padre del quale overo l'avolo da lato del padre overo il figliuolo overo el nipote del figliuolo overo il fratello carnale d'uno medesimo padre overo figliuolo d'esso fratello overo il ciò del quale da qui adrieto overo per innanzi, per lo tempo che è a venire, fusseno stati overo fusseno rubelli del Comune di Firençe, overo avuti per rubelli, overo avesseno cavalcato overo cavalcasseno nel contado overo distretto di Firençe nimichevolmente contra il Comune di Firençe, overo com quelli che inimichevolmente cavalcano contra il Comune di Firençe fosseno stati overo fosseno in essa tale cavalcata | 51v | possano essere eletti, tratti overo assunti ad alcuno officio del Comune di Firençe overo per lo Comune predetto overo d'altra arte overo ad alcuno officio in essa città di Firençe, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a tale ghibellino overo avuto per ghibellino il quale così eletto overo in qualunque modo tratto overo assunto sarà, se tale officio no· rinunzierà incontanente che sarà pervenuto ala notitia sua overo doverà venire overo potrà, il quale officio sia licito al detto tale vietato rinunziare overo esso il quale esso offitio accetterà, overo esso giurerà overo in esso in alcuno modo si mescolerà. E nientemeno esso tale officio in niuno modo fare possa overo debba, ma per essa ragione sia e intendasi essere dal detto tale officio per esso fatto rimosso e tolto via. E che niuno possa overo a llui sia licito i detti tali ghibellini overo tenuti per ghibellini nominare, eleggiare overo diputare ad alcuno officio del Comune overo dela città overo in essa città di Firençe overo d'alcuna arte, sotto la detta pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro e ciascuna volta la quale contrafarà. E se contra le predette cose overo alcuna d'esse alcuno di così vietati eletto, diputato, assunto overo tratto si trovasse, tale electione, assumptione overo tratta per essa ragione non vaglia, ma per essa ragione s'intenda d'essere e sia di niuna efficacia overo valore. E che in ciascuna electione overo tratta che si debba fare d'alcuno overo d'alcuni ufficiali il notaio dele riformagioni, il quale a tale electione overo tratta sarà presente, sia tenuto e debba dinunziare a' signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo e Comune e agli altri presenti, i quali intorno a le predette cose avesseno balia, che alcuno de' detti vietati non eleggano overo assummano overo diputino overo tratto in alcuno modo lassino essere, ma esso tale vietato, cioè la cedola nela quale scritto essere si trovasse di fatto stracciare la faccino per messere la Podestà overo altro ufficiale, il quale ala detta tratta presente sarà, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli a tale notaio per ciascuna volta^a; dela quale dinun(t)ia la quale fatta sarà sia avuto per piena prova, anche se nela scrittura per qualunque fatta d'essa tale tratta overo electione si contenga che così sia

^a -ta coperto da una macchia di inchiostro.

stato dinu(n)tiato. E che ciascuno notaio che tale scrittura averà fatta, se richiesto sarà da esso notaio d'essa dinu(n)tia, sia tenuto in tale electione di gratia fare mentione, sotto simigliante pena. E che ciascuno, anche se a llui non s'appartenesse overo se fosse grande, possa e a llui sia licito contra le predette cose overo alcuna dele predette quelli che in qualunque modo fanno overo esse non servano come di sopra detto è accusare, dinuntiare e notificare dinançi a' rettori e gli ufficiali, che ànno cognitione dele predette cose, publicamente e segretamenre e sença nome del tale che accusa overo che dinu(n)tia overo notifica e sença pagamento d'alcuna gabella overo drittura e sença alcuna promessione di perseguitare e sença paura d'alcuna calunnia. E che la Podestà e lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia e il Capitano, se fosse presente, del Popolo e del Comune di Firençe e ciascuno di loro posano^a e a lloro sia licito, sieno tenuti e debbano, sotto pena di livre cinquecento di denari |52r| fiorentini piccioli, contra^b ciascuno di loro che fanno contra le predette cose overo alcuna dele predette procedere per loro officio e di ciascuno di loro, a petitione di qualunque persona che dinu(n)tia, accusa overo notifica celatamente overo palesemente, cum nome overo sença nome, come di sopra detto è, privilegio overo immunità alcune non ostanti, e quelli che sono trovati colpevoli punire e condannare dele pene predette, non ostante anche corso di tempo overo alcuno giuramento, se no· fosse fatto secondo la forma degli statuti e ordinamenti del detto Comune. E che ala prova dele dette cose basti e per piena prova sia avuto il detto di sei huomini, testimoni di buona opinione e fama, che provino di publica voce e fama, anche se no· renderanno legittima cagione del detto suo; i quali testimoni approvati essere debbano per li signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe overo la maggiore parte d'essi, overo per li Capitani di Parte Guelfa overo la maggiore parte d'essi. E che ' signori Priori e Gonfalonieri, overo la maggiore parte di loro, quelli testimoni de(lo) approvamento di quali fie loro supplicato overo dimandato per lo accusatore, dinuntiatore overo notificatore, overo altra qualunque persona, overo per lo rettore overo ufficiale (che) dele predette cose (abbia) cognitione, overo altra qualunque persona overo innançi al processo incominciato overo poi quandunche, e ' Capitani dela Parte overo la maggiore parte d'essi quelli testimoni delo approvamento, di quali da loro sarà dimandato come detto è, d'approvare e di riprovare sieno tenuti e debbano fra due dì dal dì d'essa medesima supplicatione overo petitione, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, la quale debba essere tolta a ciascuno d'essi^c collegi che contrafa, non obstante alcuno brivilegio. E nientemeno tali testimoni per approvati e

^a -no in interlinea superiore con segno di richiamo.

^b Segue e nel ms.

^c Corretto su altro termine abraso.

idonei sieno avuti. Dela quale per certo supplicatione overo petitione ciascuno notaio il quale di ciò sarà richiesto sia tenuto di fare scrittura publica, sotto la predetta pena come detto è innanzi che debba essere tolta. E che ciascuno rettore overo ufficiale dinanzi al quale sarà tale accusa overo notificazione overo dinuntiagione fatta overo isposta sia tenuto e debba incontanente, dati a llui i nomi di tali testimoni indutti overo che si debbano indurre, i quali approvati non fosseno come detto è, portare overo mandare a' signori Priori e Gonfaloniere overo a' Capitani dela Parte, e addimandare overo fare dimandare che essi approvino o riprovino come detto è, sotto simigliante pena che debba essere tolta a esso ufficiale, se le predette cose non farà, rimanenti nientedimeno fermi gli altri ordinamenti del Comune di Firenze da qui adietro fatti, in quanto non fosseno espressamente contrarii a' sopradetti.

CC (CCI). Che niuno sia ricevuto a Parte Guelfa se non certa solennità servata, rubrica.

I Capitani overo qualunque altri ufficiali overo consiglieri di Parte Guelfa dela città di Firenze non possano ricevere overo ammettere alcuno cittadino, contadino overo distrittale dela città di Firenze overo altro qualunque a guelfo overo a giuramento di Parte Guelfa, overo deliberare che alcuno gibellino sia ricevuto overo adnesso in essere | 52v | avuto guelfo overo a giuramento di Parte Guelfa, overo deliberare che alcuno ghibellino sia ricevuto overo amnesso in essere avuto guelfo, se no· avuto il consentimento de' signori Priori del'arti e del Gonfaloniere dela giustitia del Comune e del Popolo dela città di Firenze e de' Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e de' Dodici buoni huomini del Comune predetto, e la diliberatione per publica carta che si debba fare del consentimento e diliberagione loro che si debba avere, e fatto e messo il partito secreto ale fave nere e bianche fra essi signori Priori e Gonfalonieri e officio di Dodici buoni huomini e l'officio di Gonfalonieri dele compagnie, e vinto almeno per le sei parti di tutti e' predetti. E se in altro modo fosse ricevuto, amnesso, diliberato overo fatto, per non fatto al tutto sia avuto e sia anche di niuna efficacia overo valore.

CCI (CCII). Che i forestieri non sieno ricevuti agli uffici a' quali sonno electi i cittadini overo contadini dela città di Firenze, rubrica.

Niuno, per publica overo comune oppinione overo per lo popolo riputato, avuto overo trattato forestiere overo per forestiere nela città di Firenze overo contado, e intendasi forestiere ogni quello il quale publicamente, comunemente overo per lo popolo overo per comune oppinione di cittadini di Firenze overo di contadini di Firenze overo fra li artefici del'arte dela quale sarà riputato overo avuto overo dinominato sarà forestiere overo d'altra terra overo luogo, overo che fusse overo il quale sarà riputato d'alcuna terra overo luogo

nela quale overo nel quale si facesse giuriditione di sangue overo nela quale overo nel quale overo nel terreno overo corte dela quale si scotesse gabella overo pedagio per essa terra^a overo luogo, anche se brivileggio di cittadinanza overo di popolarità avesse overo essa cittadinanza overo popolarità avesse per scritta overo avesse domicilio dela città overo fosse detto avere, possa da quinci innanzi essere^b eletto overo assunto ad alcuno officio, com salario overo sença, anche per via d'ambasciata, nela detta città di Firençe, per diretto overo per indiretto, né essere tratto d'alcuno sacco, bossolo overo borsa nel quale in qualunque modo scritto si trovasse overo fosse, al quale essere eletti, diputati, assunti overo essere debbano cittadini overo contadini di Firençe sicondo la forma degli statuti e degli ordinamenti del Comune di Firençe overo dil'altro di loro. E se fusse eletto, assunto overo tratto d'alcuno bossolo overo borsa, tale electione, assuntione overo tratta per essa ragione s'intenda essere e sia nulla e di niuna efficacia overo valore quanto ala persona di tale vietato; e essa cedola overo carta overo membrana, nela quale scritto si trovasse il nome d'alcuno tale come di sopra vietato, incontanente, in presentia di quelli che sono presenti, fatta la dinuntiatione overo la notificagione a esso medesimo come di sotto si contiene, di fatto debba essere stracciata e gettata via, quanto al detto tale vietato, per lo notaio dele riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe overo per qualunque altro notaio il quale dela tratta d'alcuno de' detti vietati avesse a fare carta. E in luogo d'esso così fatto tale vietato e stracciato si debba^c | 53r | trarre l'altro overo l'altra cedola nela quale sia scritto il nome del'altro abile, di quelli cioè i quali essere tratti overo assunti debbano in luogo di tale che à divieto overo il quale altrimenti vietato fosse essere ad detto officio, al quale tratto overo eletto fosse; ma se non si trovasse alcuno altro overo alcuna cedola nela quale scritto sia il nome d'alcuno abile, allora se elegga in suo luogo l'altro per quelli a' quali questa tale electione spettasse. E tale così fatto forestiere overo tale così fatto come di sopra vietato, il quale così eletto, assunto overo extratto sarà d'alcuno sacco, borsa overo bossolo ad alcuno officio come detto è, esso tale officio accettare overo exercitare non possa, né sé in alcuna cosa mescolare, ma incontanente, sença alcuna dimorança, poi che ala sua notitia sarà divenuto, rinuntiare possa, sia tenuto e debba per publica carta che si debba dare al notaio dele riformagioni, se eletto overo tratto sarà ad alcuno officio del Comune di Firençe. E il notaio di quella arte, quando eletto overo tratto sarà ad alcuno officio d'alcuna arte, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, al detto tale così fatto forestiere overo il quale è vietato essere assunto, eletto overo tratto a' detti offici overo alcuno d'essi che accetta tale offitio overo exercita, come predetto è, anche

^a Corretto su corte.

^b Bis script.

^c A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: trarre l'altro overo l'altra.

che di fatto debba essere tolta per messere la Podestà, Capitano di Popolo ovvero Capitano di guardia ovvero Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Comune e del Popolo dela città di Firençe ovvero l'altro di loro, presente e che sarà, e di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli da ora innanzi contra la forma predetta a quelli che elegge alcuno de' predetti così vietati, alcuno brivileggio non obstante, e di livre dugento di denari fiorentini piccioli al notaio dele riformagioni predetto e al notaio il quale dela tratta d'alcuno di detti, come predetto è, vietati avesseno a fare carta, e ciascuno di quelli i quali esse cedole di tali, come di sopra è detto, vietati non gettano e non stracciano come detto è. E che ciascuna volta debba essere tolta anche di fatto la dinuntiagione però ovvero la notificagione fatta a lui pubblicamente. E che dele predette cose e ciascuna d'esse ciascuno possa accusare, dinuntiare e notificare cum nome e sença nome e sença alcuna malleveria di perseguitare e sença pagamento di gabella ovvero per essa malleveria. E che messere la Podestà, Capitano di Popolo, Capitano di guardia generale et Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e del Comune di Firençe, presenti e che saranno, e ciascheduno di loro, a petitione di ciascuno, sia tenuto e debba brevemente e summariamente sopra le predette cose e ciascuna d'esse contra quelli i quali fosseno detti colpevoli cercare, procedere, punire e condannare come di sopra si contiene, e le condannagioni riscuotere. E se d'alcuno, il quale fosse detto essere de' detti vietati il quale fosse eletto ovvero tratto ad alcuno officio come di sopra è detto, nascesse dubbitança, stesi e stare si debba ala dichiarigione che si debba fare per gli officii di signori Priori e Gonfaloniere e Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e Dodici buoni huomini del Popolo e del Comune di Firençe che per lo tempo saranno, faccendo il partito tra loro a segreto scrutinio a fave nere e bianche; la quale dichiarigione i detti Priori e Gonfaloniere | 53v | cho' detti officii come predetto è faccino e fare sieno tenuti e debbano incontanente che ala notitia loro verrà, se sarà eletto ovvero extratto ad alcuno officio del Comune di Firençe; e se sarà ad altro officio nela detta città di Firençe, esso di ovvero almeno il seguente poi che ala notitia loro diverrà, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a ciascuno de' detti Priori e Gonfaloniere. Salvo che niuno il quale per suo nascimento e del padre sarà dela città ovvero contado di Firençe, nela detta città ovvero contado di Firençe abiti e sia abitato chola sua famiglia quanto a le predette cose s'intenda essere forestiere; e salvo che 'l predetto vietamento non si distenda a quelli del Vescontado ovvero di Valdarno di Sopra ovvero di Castello Sante Marie ovvero di Mangona ovvero corte di loro ovvero d'alcuno di loro. Questo nele predette cose modificato che qualunque per nascimento del'avolo suo, del padre ovvero d'altri più di sopra dal'avolo in su per linea masculina^a sarà stato vero cittadino o contadino di Firençe per le predette cose non s'intenda essere ischiuso, non obstanti alcuni

^a -n- *corretta su altra lettera.*

capitoli, statuti, ordinamenti, provisioni di consigli del Popolo e del Comune di Firenze, riformagioni, leggi ovvero ragioni ovvero qualunque patti, summisioni, brivileggi, immunità ovvero altri qualunque ostaculi per directo ovvero per indirecto, tacitamente ovvero espressamente, derogatorii ovvero non dirogatorii, contradicenti ovvero ripugnanti nele predette cose ovvero alcuna dele predette, dele quali si convenga ovvero non convegna fare spetiale mentione.

CCII (CCIII). Che niuno possa essere rettore ovvero camarlingo in uno medesimo tempo di due arti, rubrica. [Cap. 1322-1325 I, 52]

Niuno possa essere rettore ovvero camarlingo in uno medesimo tempo di due arti ovvero huomini di quali alcuni faccino una arte e gli altri l'altra, e quelli che fosseno eletti ovvero saranno per lo tempo che sarà sieno cassi. E la Podestà e suoi giudici e assessori e tutti giudici dele corti sieno tenuti quante volte da alcuno seranno richiesti cassare e fare cassare tale electione, e niuno sia tenuto ovvero debba obbidire a tali eletti.

CCIII (CCIII). Degli arbitri i quali debbano essere eletti ad approvare^a gli statuti di messere lo^b Capitano e di messere la Podestà, rubrica^b.

[Cap. 1322-1325 I, 53]

Messere lo Capitano e ' Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia sieno tenuti e debbano ciascuno tre anni fra il terço di doppio la intrata dela quaresima convocare le capitudini di ventuna arti nel luogo nel quale a loro parrà, e dinançi a essi proporre se pare loro essere utile per lo Comune e Popolo di Firenze o no che gli albitri e gli statutari sieno eletti per correggiere e approvare li statuti di messere la Podestà e Capitano, ovvero che stea sospesa la detta electione degli albitri infino a' seguenti tre anni e rimanghino essi come allora sono. E sopra le predette cose tollano il consiglio dele dette capitudini, e se vinto sarà per le due parti dele predette capitudini a segreto scrutinio, il quale debba essere tenuto cum fave nere e bianche, che ' detti arbitri sieno eletti e detti statuti si riformino, allora la detta electione degli albitri si rifacci e altrimenti no, ma rimanghano essi statuti fermi come allora sono infine a' seguenti tre anni. Ma la electione de' detti arbitri si faccia in questo modo: che fra il terço di doppio la intrata dela quaresima il predetto messere lo Capitano faccia eleggiere |54r| per l'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e Dodici buoni huomini sedici buoni huomini savi, providi e leali dela città di Firenze e amadori del buono e pacifico stato dela città e distretto di Firenze, quattro cioè di ciascuno quartiere; ma che de' predetti sedici non sieno più che due d'una medesima arte. La quale per certo electione degli arbitri si faccia per

^a Nel ms. approvate.

^{b-b} A margine destro della c. fuori dallo specchio di scrittura.

questa forma, cioè che detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e dodeci di tre quartieri fuori dela presentia di quelli del'altro quartiere nominino in esso quartiere quelli huomini quali e quanti cognosceranno che si convenga, e d'essi nominati a segreto scruttinio si eleggano quelli che più idonei parranno a essi medesimi, sì che in ciascuno altro quartiere si faccia la nominatione e la electione ispartitamente da quelli d'esso quartiere. I quali così eletti messere lo Capitano dinançi a sé venire e giurare faccia incontanente de il loro officio bene e lealmente fare, e mandare debba essi ad alcuno luogo religioso overo ad altro luogo come a' signori Priori e Gonfaloniere parrà che si convenga, e iveritto essi fare stare rinchiusi. I quali possano e debbano e' detti statuti di messere la Podestà e Capitano ^ae qualunche^a statuti e ordinamenti, provisioni e stantiamenti e riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe cercare, e quelli che parrà loro che si convenga overo che bisogni possano cassare, correggere, amendare, limitare e ad essi aggiugnere e di nuovo statuti fare e i contrari concordare e simiglianti levare via, e quelli che mancano adempiere e quelli che sono superflui torre via e nuovi aggiugnere e sotto dovuto e convenevole luogo disporre, e ogni altra cosa fare le quali a dichiarigione e bisogno d'essi statuti, ordinamenti, provisioni e riformagioni per buono stato del Comune e del Popolo di Firençe parrà loro che si convenga. E quello che fatto sarà per loro overo per le due parti di loro debbano ridurre nel consiglio di messere lo Capitano del Popolo di Firençe e dele capitudini dele ventuna arti che debba essere approvato, nel quale non^b debba essere presente messere lo Capitano overo messere la Podestà overo alcuno di loro famiglia, ma solamente i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia; e tutte le nuove aggiunte overo ditractioni, correctioni overo ammendationi, limitationi, cassationi, abiectioni e rimotioni e nuovi statuti fatti per loro nel predetto consiglio faccino leggere. E quelli che sono nel detto consiglio possano loro contradire, ma nientemeno ottenghano piena força e sieno approvati, se per le due parti del consiglio e dele capitudini presenti (non) saranno riprovati e cassati^c. Salvo che non possano i detti arbitri porre neli detti statuti overo alcuno d'essi alcuno capitolo di donare overo prestare alcuna quantità di pecunia overo altra qualunque cosa del Comune di Firençe ad alcuna persona overo luogo, overo alcuno capitolo spetiale in favore d'alcuna spetiale persona, e se contrafaranno non vaglia; né possano alcuna cosa stantiare overo ordinare sopra dare licentia a messere la Podestà overo Capitano overo ad alcuno di loro famiglia overo berovieri overo ad alcuno altro ufficiale forestiere d'andarsene overo di dallungarsi dala città di Firençe infra il tempo il quale debba stare a fare l'of-

^{a-a} *In parte coperto da una macchia di inchiostro.*

^b *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

^c *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 54v: sint appobata nisi per duas partes consilii et capitudinum presentium reprobata et cassa fuerint.*

ficio suo overo il quale dovesse stare a sindacato^a, né anche possano stantiare alcuna cosa per la quale si tolla | 54v | li statuti che vietano gli ufficiali un'altra volta essere eletti ad alcuno officio, né sopra fare exenti overo trarre alcuni grandi overo case di grandi i quali overo le quali scritti overo scritte sono nelo statuto del Comune di Firençe posto sotto la robrika Dele sicurtà che debbano essere prestate da' grandi dela città di Firençe, e incomincia: Acciò che la isfrenata di grandi spetialmente e de' potenti et cetera^b, e di ridurre a popolani overo popolarità di Popolo di Firençe, overo d'esse case overo nomi d'essi grandi cassare, cancellare overo abolere del detto statuto, né anche stantiare possano alcuna cosa in favore di fugitivi e di cessanti com cose altrui overo alcuna cosa contra gli Ordinamenti dela giustitia. E che le predette giurare debbano e' detti arbitri nominatamente osservare, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro che contrafa. E ' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe possano e debbano le spese convenevoli e decenti a' detti arbitri ministrare, e la pecunia che bisogna per esse spese dela pecunia del detto Comune possano dare e pagare sença^c licentia e bolletta di signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia; e detti arbitri abbiano divieto nel detto officio per due anni, sì che non possano essere costretti i detti arbitri in quello meço tempo al detto officio. E che ' detti arbitri sieno tenuti e debbano vedere, correggiere e amendare quanto a gramatica e latinità tutti e ciascuno statuti di messere lo Capitano e del Comune di Firençe e le contrarietà e ' superflui e simiglianti rimuovere e essi a concordia ridurre, come vederanno che meglio si convenga. E se facessero alcuni capitoli di nuovo, i quali correggessero alcuno capitolo il quale fosse nel volume degli statuti, sieno tenuti e debbano tale capitolo il quale sarà corretto levare del volume deli statuti e in ciascuno statuto il quale di nuovo porranno e nel'additioni le quali facessero sieno tenuti di ponere gli anni Domini, la^d inditione e il dì. E detti arbitri anche sieno tenuti d'avere tutte le riformagioni e vedere quelle che contengono ragione overo inducono legge e porre nelo statuto, e l'altre lassare stare, come a loro parrà che si convenga. E detti arbitri sieno tenuti e debbano stare al detto officio quindici dì almeno, e più possano stare come la qualità del fatto dimandarà. E che ' signori Priori del'arti e Gonfalonieri di giustitia insieme chol'officio di Dodici buoni huomini possano e a loro sia licito provvedere e ordinare il salario e il pagamento del notaio il quale correggesse overo scrivesse essi overo alcuno d'essi i quali fosseno fatti overo facessensi^e per li detti arbitri sicondo la forma del detto capitolo, overo scrivere overo

^a Nel ms. sandicato.

^b Podestà, IV, 14.

^c Nel ms. sença.

^d l- corretta da altra lettera.

^e L'ultima -s- corretta su -o-.

assemblare di nuovo facessero gli statuti dela Podestà overo del Capitano. E essi pagamenti e salari i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe dela pecunia d'esso medesimo Comune fare debbano a esso notaio sicondo la provisione d'essi signori Priori e Gonfalonieri e Dodici.

CCIII <CCV>. Del'ufficio del notaro sopra ' beni di rubelli, rubrica.

[Cap. 1322-1325 I, 54]

Acciò che ' beni di rubelli e anche degli altri isbanditi e condannati, overo d'isbanditi solamente, overo di condannati solamente del Comune di Firençe da kalende del mese di dicembre correnti gli anni Domini milletrecentouno, inditione quintadecima in qua, e di quelli che debbano essere isbanditi e condannati overo che debbano essere isbanditi solamente, overo | 55r | condannati solamente del detto Comune, e anche de' cessanti da libbre, imposte, prestance e ciascuna factioni del Comune di Firençe, maximamente per baratterie overo ^acorruptioni, commesse le quali si dicesseno neli uffici e rivenditioni degli uffici e submissione dela città di Firençe, overo per cacciamento di Parte Guelfa la quale è detta Nera da Pistoia, e guastamento di beni per tradimento overo rubellamento d'alcuna terra, overo però che non ànno^a restituito al Comune di Firençe alcuna terra rubellata, overo a' nimici e rubelli l'anno data e dato aiuto, consiglio e favore, overo per li confini rotti e non servati, overo per imposte, libbre, factioni overo prestance fatte e non pagate, overo però che fosseno venuti overo intrati nel contado di Firençe quando l'isbanditi e rubelli vennero ala terra di Fighini overo ad altri luoghi del distretto di Firençe, e che di sopra si dice di quelli che vennero ala detta terra di Fighini luogo abbia solamente dagli anni Domini milletrecentocinquanta adrieto, overo però che in alcuna parte del distretto di Firençe fosseno convenuti e raunati con essi isbanditi e rubelli d'esso medesimo Comune, overo avesseno commesso contra li statuti overo ordinamenti fatti contra ' rubelli e contra quelli che sono istati in castelli rubellati del Comune di Firençe. ^bE che per lo predetto officio fare e le infrascritte cose servare e a executione mandare per lo Comune di Firençe soprastea uno buono, prode e experto notaio^c, il quale notaio sia e essere debba degli officiali i quali seco menare debba il detto messere lo Capitano sicondo la forma delo statuto di sopra posto sotto la prima rubrica Dela electione

^{a-a} Evidenziato a margine destro da un segno, da due manicule e dal termine *cac*(ciamento?) .1., aggiunto in corsiva da altra mano sul medesimo bordo.

^b Segue un segno di richiamo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 55v figura il seguente periodo non volgarizzato, la cui mancanza inficia la regolarità sintattica della versione volgare: *et qui predicta vel aliquid predictorum committerent in posterum inveniantur melius et facilius, et ipsa bona, fructus, redditus et proventus, cuiuscumque conditionis sint, proveniant in Comune et in camera Comunis Florentie et ex eis procedatur et fiat secundum infrascripta statuta, ideo statutum et ordinatum est quod pro dicto officio exercendo [...].*

^c A margine destro, di mano posteriore: *unus notarius.*

e salario e cetera^a; ovvero, il detto officio del capitaneato vacante di rettore, soprastea nel detto officio uno ^bdeli officiali^b di messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, cavaliere ovvero notaio come di sotto in quello medesimo statuto si^c dispone. E abbia il detto notaio tre messi del Comune di Firençe ale spese del detto Comune com salario di tre livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro per mese, le quali i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe a loro sieno tenuti di pagare; e ' messi i quali saranno i primi due mesi non possano esse(re) i secondi due mesi. E il detto notaio sia tenuto e debba fare inventario d'essi beni per luoghi, confini ovvero fini in ciascuno quartiere per sé e ciascuno popolo e piviare per sé scrivendo. Sia tenuto e debba el detto notaio fare sença alcuno altro salario ovvero mercé gli altri uffici e servigi i quali per l'officio fosseno commessi a esso medesimo. Il quale notaio possa, sia tenuto e debba frutti, rendite, proventi, pigioni e affitti loro fare venire e ridurre nela camera del Comune di Firençe. Anche il detto notaio abbia libero arbitrio e piena licentia e libera podestà e balia di ritrovare e ridurre^d nel Comune di Firençe e ala camera del Comune di Firençe essi beni, frutti, rendite e proventi, pigioni e affitti loro e essi pervenire fare sia tenuto e debba. ^e gE che se alcuno maschio ovvero femina doppo il trovamento e la incorporatione fatta^f di tali beni dal detto officio di beni di rubelli dicesse alcuno di detti beni a sé pertenerere, ovvero alcuna ragione avere in essi beni ovvero nela parte loro ovvero particola, ovvero dovere avere ovvero ricevere alcuna cosa da loro ovvero da alcuno di loro, non sia udito, se innançi a ogni cosa non dipone trecento fiorini d'oro im pecunia numerata e suggellata^g | 55v | almeno appo i massari dela camera. E se fatto il diposito non rinuntiarà fra tre dì, esso notaio faccia diligente inquisitione, e se troverà che quelle cose che sono dette per tali beni sieno dette e fatte in favore di tali condannati ovvero isbanditi, ovvero condannati solamente, ovvero isbanditi solamente, ovvero de' cessanti dale factioni che si debbano fare, ovvero che tali carte sieno fittitie ovvero simulate, el diposito faccia incontanente porre in camera del Comune di Firençe e scrivere a intrata dela camera, i quali da inde^h innançi non debbano essere renduti, e tali che dicono sé avere ragione nela cosa ovvero a sé alcuna cosa pertenerere cassi per sententia. E che si faccino e dichino in favore di tali condannati ovvero isbanditi, ovvero che cessano di pagare le libbre e le factioni,

^a *Manicula a margine destro. Capitano, I, 1.*

^{b-b} *Su rasura.*

^c *Nel ms. fi.*

^d *dirure nel ms., ma in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 55v: inveniendi et redigendi.*

^e *Con segno di capoverso aggiunto in inchiostro bruno.*

^f *Bis script.*

^{g-g} *A margine destro, di mano posteriore, evidenziato da un segno verticale: si quis contra incorporationem veniret, .2.*

^h *A margine destro, aggiunto da altra mano: depositum mictere ad yntroytum.*

overo^a che tali carte sieno fittitie overo simulate basti la prova overo il detto di tre persone^b che dicano essere fama che esse sieno dette e fatte in favore di tali condannati overo isbanditi, overo cessanti di pagare le libbre e le factioni, e che tali carte sieno fittitie overo simulate overo d'esse fatto il pagamento overo sodisfatto. E che il detto notaio palesemente e anche secretamente riceva le prove da chiunche le vuole inducere, anche non detto il nome; e nientemeno cerchi esso e ' testimoni prodotti da chiunche per inquisitione riceva. ^cE anche il detto notaio abbia arbitrio e balia contra ' beni e cose d'isbanditi e condannati del Comune di Firençe però che fosseno stati incolpati per lo tempo passato a Pisa, ad Arecço, a Gargonsa overo al Poggio Santa Cicilia overo altrove ovunque a fare guerra al Comune di Firençe overo di Siena overo a Orvieto overo a San Gimignano overo a Lucha overo a Sam Miniato, overo però che fosseno stati incolpati che fosseno venuti nel contado di Firençe tagliando, ardendo overo occidendo e dirobando al tempo dela guerra degli Aretini overo di Pisani; e luogo abbia, come di sopra è detto, di fare il diposito e dela rinuntiagione dele ragioni^d del modo di provare e di sententiare. E tutte queste cose s'intendano perpetue, overo vivi overo morti sieno i condannati e gl'isbanditi overo alcuno di loro, sì che a' beni si stendano e anche doppio^e la morte. ^fSalvo che chiunche da' milletrecentosedeci, inditione quintadecima, del mese di março adrieto comprò dal sindaco overo sindichi del Comune di Firençe alcuni beni overo come beni d'alcuno overo d'alcuni mercatanti overo artefici pronuntiati cessanti e fugitivi cum pecunia overo cose altrui, e questi tali beni doppio tale compra s'ieno e trovinsi rapportate overo scritti nel Comune di Firençe per beni overo come beni d'alcuno overo d'alcuni condempnati, isbanditi overo cessanti dale libbre e factioni di questo Comune, che viene a difensione d'essi beni e dice che sono suoi overo che pertengono a sé, sia udito per lo detto notaio e ufficiale forestiere de' beni di rubelli e le sue ragioni sieno udite e ricevute per lui sença fare il detto diposito di trecento fiorini d'oro. E che in essi beni tale comperatore essere gravato overo molestato non possa overo debba per lo Comune di Firençe overo per alcuno suo ufficiale, che per lo tempo è, non obstante il presente statuto. ^gAnche che il detto notaio cacci e cacciare sia tenuto | 56r | e debba dela città e contado di Firençe e' figliuoli maschi, nipoti e descendenti maschi da quattordici anni in su per linea masculina di tali sbanditi e condannati, overo isbanditi^h solamente, overo condanna-

^a A margine sinistro, aggiunto da altra mano: sufficiat probatio trium, .3.

^b Evidenziato a margine destro da manica.

^c Con segno di capoverso aggiunto in inchiostro bruno.

^d Segue d'incompiuta.

^e A margine destro, aggiunto da altra mano: post mortem.

^f A margine sinistro, aggiunto da altra mano con segno di richiamo: qui emit ante annum .1316., .4.

^g A margine destro di c. 56r, aggiunto da altra mano: expellantur filii et mulieres, .5.

^h -t- corretta su altra lettera.

ti solamente e di cessanti di pagare le libbre e le imposte e factioni. E se alcuno di loro starà, esso isbandisca e condanni a suo arbitrio, e anche cacci dela città, contado e distretto di Firençe le mogli di tutti e' predetti. E in nele predette cose e intorno ale predette cose e per cagione dele predette possa il detto notaio citare, richiedere, isbandire, condannare, molestare, impregonare, tormentare a suo arbitrio rettori, sindichi, comuni, popoli, università e singolari persone che non obbediscono e che disubbidiscono a esso notaio, overo che non usano la verità, overo che celano la verità, overo che non pagano gli affitti, pigioni, frutti e l'entrate de' detti beni. ^aAnche il detto notaio sia tenuto e debba fare inquisitione e cercare diligentemente dele mallevèrie, obligagioni e promessioni fatte al Comune di Firençe per li predetti e ciascheduno di loro overo per loro nome per altro overo per altri, e essi e mallevadori loro e quelli che sono obligati per loro costringere di fatto a pagare al Comune di Firençe le quantità dele pecunie per le quali fosseno obligati. E contra essi e ciascheduno di loro beni sieno tenuti e debbano procedere sença strepito e figura di giudicio, e essi condannare e isbandire guastando e' beni loro e altrimenti procedendo come vorrà, sì che al Comune sieno pagate le quantità predette per le quali sé saranno obligati al Comune di Firençe. E da' processi, comandamenti, bandi, rechieste, pene overo sententie a niuno^b sia licito d'appellare overo supplicare overo di nullità opporre overo contraddire overo dimandare ristituzione interamente overo dimandare che sia ridotto ad arbitrio di buono huomo. ^cAnche che il detto notaio nom possa essere sindacato di quello che averà trovato overo di quello che averà fatto pervenire in camera di beni de' detti sbanditi overo condannati overo cessanti di pagare le libbre overo le factioni overo procedendo contra ' predetti overo d'alcuni sopradetti, ma per barattarie solamente, e di quello che avesse cessato overo avesse avuto altrimenti che dovesse, e anche dele cose lassate per lui, e di qualunque beni rapportati in Comune, li^d quali al suo tempo averà levati overo averà fatti levare e cancellare overo averà lassato di quello del Comune contra la forma d'alcuno statuto, ordinamento overo provisione overo riformagione. ^eAnche che 'l detto notaio incontanente faccia bandire e scrivere il bando che ' lavoratori, habitatori, fittaiuoli, pigionali e debitori d'alcuno de' predetti condannati e che cessano dale factioni del detto Comune de' beni loro non rispondano a loro overo ad alcuno per loro se no· ad esso Comune di Firençe, ma e' frutti, rendite, proventi, affitti, pigioni e debiti sieno guardati e conservati per lo Comu-

^a A margine destro, aggiunto da altra mano: contra fideiussores, .6.

^b A margine destro, aggiunto da altra mano: non possit appellari.

^c A margine sinistro, aggiunto da altra mano: notarius non sindicetur nisi et cetera.

^d -i corretta su -e.

^e A margine destro, aggiunto da altra mano: laboratores condempnati et cetera respondant de fructibus Comuni, .7.

ne di Firençe, a pena e bando, così al comune come al'università e rettore e ale singolari persone che ad arbitrio del detto notaio debba essere tolta per lo Comune di Firençe, così per la Podestà come per lo Capitano, che per lo tempo sarà, e anche per lo detto notaio. E che tutti e ciascuno, così dela città, contado | 56v | e distretto di Firençe i quali beni d'alcuno rubello, isbandito, condannato overo cessante dale factioni del Comune predetto lavorare overo coltare facessero, sieno tenuti di rispondere al detto Comune e possano essere costretti im persone e cose per li frutti d'essi beni. E se adivenisse alcuno overo alcuni lavorare overo coltare de' beni d'alcuno overo d'alcuni ribelli, condannati, isbanditi overo cessanti dale factioni del Comune predetto, i quali sieno d'altro popolo overo luogo che d'esso nel quale posti sieno essi beni, sieno tenuti di rispondere al Comune predetto quelli che averanno lavorato overo coltato e' detti beni. E tutti gli altri del popolo loro overo popoli per li frutti d'essi beni e per essi possano essere costretti^a personalmente e in cose, non obstante che questi tali beni non sieno posti in tale popolo overo popoli, luogo overo luoghi nel quale overo quali saranno tali che lavorano e gli huomini del popolo overo del luogo del quale fosseno tali lavoratori. E le predette cose facci bandire il detto ufficiale nel principio del suo officio. ^bAnche che il detto notaio possa, sia tenuto e debba, sotto pena del prestatto giuramento e da capo di livre dugento di denari fiorentini piccioli, costringere realmente e personalmente tutti e ciascuno i quali avessero allogato overo per cui nome si trovasseno allogate a pocho overo non pocho tempo alcuni beni ridutti overo che si debbano ridurre, registrati overo che si debbano registrare per lo Comune di Firençe overo per alcuno ufficiale del detto Comune per cagione d'alcuna condannagione fatta overo che si debba fare per cagione dele cose sopradette ^covero alcuna d'esse, overo per cagione di ciò che abbia cessato dale libbre, imposte e prestançe del Comune di Firençe a pagare e dare tali affitti e pigioni al detto Comune di Firençe overo al camarlingo di beni de' rubelli, a esse cose diputato per lo detto Comune ricevente, così da esso allogatore overo allogatori, se riceveranno da essi conduttori, lavoratori e pigionali, e fare fine al conductore overo a altri per lui overo per le rede sue ricevente di tale allogagione e di tutto quello che in essa allogagione si contiene, procedendo contra essi e ciascuno di loro, tolti pegni e fatta la condannagione, condannando, pigliando e ogni altra cosa facendo che al'executione d'essi parrà loro che si convenga. Il quale pagamento, fine e confessione fatta, i detti allogatori e conduttori e ciascheduno di loro sieno perpetualmente assoluti e d'inde non possa per alcuno essere molestato overo gravato per alcuno modo

^a A margine destro, aggiunto da altra mano: etiam contra populos.

^b A margine sinistro, aggiunto da altra mano: nota. Conductores etiam pro bonis locatis reductis, .8.

^c Il rigo è evidenziato a margine sinistro da una manicola.

overo cagione. ^aE che tutti e ciascuno tali istrumenti e contratti fatti de' detti beni overo cose overo alcuno overo alcuna d'essi overo d'esse nel Comune di Firençe, pervenuti overo che debbano pervenire, scritte overo che debbano essere scritte, le quali parlano in persona d'altri che del Comune di Firençe, overo d'alcuno ufficiale per esso Comune ricevente, im perpetuo sieno casse e rotte e di niuno valore quanto agli allogatori e le loro rede e descendenti e a qualunque altri che dicesseno d'avere ragione, fuori^b che al Comune di Firençe. E quelli che sono posti ala giustitia per pretesto di tali istrumenti overo contratti non possano overo debbano rendere ragione ad alcuno, overo fare alcuno processo contra tali conduttori overo rede loro overo mallevadori e beni in essi contratti e carte che si contengono, non obstante alcuno capitolo delo statuto del^c | 57r | Comune e del Popolo, e maximamente lo statuto che parla dela guarentigia^d. ^eAnche sia tenuto e debba il detto notaio riscuotere e nel Comune di Firençe fare pervenire tutte e ciascuna quantità di pecunia e cose dovute da chiunque, com scrittura overo sença scrittura publica overo privata, a tali condannati overo che debbano essere condannati overo ad alcuno di loro overo a' cessanti di pagare le libbre, imposte overo prestance, come detto è; e esse scritture e istrumenti cassare, fatto il pagamento a' camarlinghi del Comune di Firençe overo al'ufficiale per lo Comune di Firençe a questo diputato overo che si diputerà; e da ora fatto il pagamento quelle carte e ragioni e scritture siano casse e rotte e di niuno valore, e tali che pagano per essa ragione sieno assoluti dele predette tutte e ciascuna cose che si contengono nel presente statuto. Fatto il pagamento come detto è, possa il detto notaio fine e rifiutagione fare (e) da indi inançi non dimandare, e, fatto tale contratto di fine e di rifiutagione e di pagamento come detto è, s'intenda essare e sia da tale debito per essa ragione assoluto e liberato, e gravato overo molestato non possa però di tale debito per alcuno reggimento overo ufficiale del Comune di Firençe. ^fE qualunque debitore di tali cessanti e condannati overo isbanditi e quelli che cessaranno^g e saranno condannati e isbanditi sé rappresenterà e comparirà dinançi al detto ufficiale e dirà sé essere debitore innançi ala richiesta personale che si debba fare di lui overo innançi ala dinu(n)çia fatta a lui a casa da parte del detto ufficiale, sia liberato dal detto debito per essa ragione,

^a A margine sinistro, aggiunto da altra mano: Nota. A margine destro: instrumenta in (favorem) conductorum sint cassa et cetera, .9.

^b -u- corretta su altra lettera.

^c Sul margine inferiore (fa...) e prova di penna.

^d Podestà, II, 8.

^e A margine destro, aggiunto da altra mano: possit exigi a debitoribus, .10. D'altra mano: nota .1. Sul margine sinistro: nota. debita exigenda. D'altra mano ripetuto: nota.

^f A margine sinistro, aggiunto da altra mano: de notificatione in debitorem liberatum a quarto, .11.

^g Con segno di richiamo a margine destro.

pagando le tre parti del detto debito solamente. ^aSalva la ragione di creditori i quali ànno ovvero i quali averanno per innanzi sentençe contra tali isbanditi ovvero condannati come mercatanti cessanti, a' quali creditori e cessanti di pagare libbre e prestançe e factioni come di sopra detto è fugitivi, sicondo la forma degli statuti e ordinamenti del Comune di Firençe e del Popolo di Firençe, non pregiudichino quanto a' detti debiti cum scrittura publica ovvero privata, ma che paghino le^b libbre e che faccino l'altre factioni e graveççe^c già imposte ovvero che si imporranno al detto tale cessante. ^dAnche che il detto notaio possa, sia tenuto e debba tutti e ciascuno beni mobili e immobili, ragioni e actioni che pertengono e tocchano ad alcuno cessante di pagare le libbre, prestançe e imposte ovvero factioni per lo Comune di Firençe imposte, e anche che per lo tempo che debba venire s'imporranno doppo il termine di quindici dì, il quale debba essere ordinato per esso medesimo ufficiale per lo banditore ovvero per altro modo il quale a lui parrà più convenevole, di pagare le^e libbre e le graveççe, trovare e investigare e nel Comune di Firençe diducere e fare divenire di fatto come a lui parrà. E l'altre cose fare di quelle le quali di sopra nel presente statuto si contengono e esse per sententia publicare e^f confiscare al Comune di Firençe e registrare e nelo registro del Comune di Firençe per esso notaio porre e fare porre. E che tutte e ciascuna cose le quali ànno luogo ne' beni degli sbanditi e condannati, ovvero d'isbanditi solamente, ovvero di condannati solamente, per le predette cagioni ovvero per alcuna d'esse di sopra specificate d'intorno a quelli che compariscono ala difensione d'essi beni, luogo abbino e osservensi ne' beni predetti di quelli che non pagano le libbre ovvero le prestançe imposte ovvero che s'imporranno, anche^g |57v| distruggendo e guastando i beni di tali che cessano di pagare, i quali al postutto per esso notaio ovvero per suo mandato essere distrutti, cacciati a terra e guasti debbano fra il mese poi^h che ala notitia sua essi beni saranno pervenuti, se non si fa il pagamento dele libbre e dele imposte e dele prestançe passate e imposte, e anche che per lo tempoⁱ che debba venire s'imporranno fra il termine che per lui sarà assegnato, il quale termine non sia minore di quindici dì, né maggiore d'uno mese, salva la ragione de' creditori. Ma che non possa, né debba distruggere ovvero guastare ovvero distruggere ovvero guastare (fare) nela

^a Con segno di richiamo che rinvia al termine salvo aggiunto a margine destro.

^b l- corretta su e-.

^c -ecçe corretto su -are.

^d A margine destro, aggiunto da altra mano: iura debitorum cessantium consistantur, .12.

^e -e corretta da -i.

^f Corretta da a.

^g Segue il termine distrug, ripetuto per esteso alla c. successiva.

^h A margine destro, aggiunto da altra mano: bona destruantur.

ⁱ Con segno di richiamo che rimanda a tempus aggiunto da altra mano a margine destro.

città, borghi ovvero sobborghi alcuna casa, se no· fosse torre ovvero fortecça, le quali allora ne' detti casi fare distruggere e guastare sia tenuto e debba e possa dal fondamento ovvero infino ala misura presso a terra come a llui parrà, avuto rispetto a luogo e ala qualità dele case, anche se incominciata sarà tale torre ovvero fortecça a essere guasta. E quali sieno fortecçe e sono istate sia e rimanga in dichiarigione d'esso notaio a suo arbitrio. Possa anche e siali licito vendere tali torri e fortecçe innançi ala^a distruttione e guasto al consorto ovvero a' consorti i quali ànno ovvero averanno parte in esse fortecçe ovvero torre; il quale consorto sia vero guelfo e di Parte Guelfa dela Chiesa e ora reggente, dando e concedendo tre derrate per due denari, fatta im prima buona e giusta stima per quattro vicini ovvero altri degni di fede, come parrà a llui d'avere a fare meglio la predetta stima. ^bE possano i signori Priori e Gonfaloniere dela giustitia, che per lo tempo saranno, per li consigli del Popolo e del Comune di Firençe, se a lloro parrà, fare provvedere che ciascuno anno l'officiale forestiere predetto posto sopra l'ufficio de' beni di rubelli, insieme chogli officiali cittadini di Firençe posti al detto ufficio ovvero la maggiore parte d'essi, che per lo tempo saranno, possano e a loro sia licito rilaxare, dare e concedere ale dette donne vedove per le ragioni dele dote loro di qualunque frutti de' beni di rubelli condannati e isbanditi ovvero cessanti dale factioni del detto Comune, ale dette vedove obligati per la detta ragione dele dote loro, le quali non fusseno concesute ad alcuno, ovvero sopra le quali non fosse prestato sicondo la forma degli ordinamenti del detto Comune nel detto ufficio de' beni di rubelli, rapportati ovvero tassati ovvero che si rapportaranno ovvero che si tassaranno a ragione di staia otto di grano per lo primo centinaio dele dote loro, e da inde in su staia sei di grano per ciascuno altro centinaio dele dette dote loro, ma che non passi le due moggia di grano per ciascuna donna vedova ciascuno anno. ^cSalvo che se tali beni conceduti fosseno ad alcuno ovvero sopra essi prestato ovvero pagato al Comune di Firençe per tali beni al Comune di Firençe l'affitto ovvero la pigione di tali beni per tale anno che si dovesse fare il detto assegnamento, ne' detti casi e ciascheduno di loro fare si possa e debba tale assegnamento per tale anno ale dette vedove sopra altri qualunque beni di condannati, isbanditi ovvero cessanti al detto Comune tassati ovvero che si tassaranno, i quali ad alcuno altro conceduti ovvero assegnati non fosseno ovvero sopra quali non fosse prestato come detto è. Salvi e riservati in tutte e ciascuna cose sopra dette provisioni e stantiamenti fatti per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia | 58r | sopra alcuni beni de' predetti ovvero per cagione de' predetti beni, contra li quali non si faccia, né fare si possa alcuna cosa nuova per lo detto

^a A margine destro, aggiunto da altra mano: etiam vendantur.

^b Con un segno di richiamo, ripetuto in forma di manichetta a margine sinistro da altra mano: nota de dote, videlicet quod (segue se depennato) detur cuilibet vidue staria .VIII. pro centinario et cetera, .13.

^c Con un segno di richiamo a inizio del periodo.

notaio sença coscientia et expressa autorità de' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia che per lo tempo saranno. ^aSalve anche in tutte e ciascuna cose sopradette e ciascuna di loro le ragioni dele donne vedove in vero e giusto debito per cagione di dota e di donagione loro per la dota nela vera e giusta stima de' beni sicondo la forma delo statuto del Comune di Firençe. Niuna femina però che non sia stata a' comandamenti del Comune di Firençe e non abbia pagato le factioni e le gravecçe del detto Comune possa overo debba dela dota sua overo accrescimento di dote, overo per cagione d'essa dota overo del' accrescimento di frutti overo rendite di beni d'alcuno rubello, isbandito, condannato overo cessante dale factioni, i quali dicesse essere a llei obligate overo avere ragione in essi alcuna cosa, dimandare overo avere, né a essa femina overo^b a altri per la detta cagione alcuna cossa d'essi frutti overo rendite possa essere dato overo assegnato overo debba per lo Comune di Firençe overo alcuno ufficiale d'esso Comune; ma poi che sarà tornata al' obbidiença del detto Comune faccisi lo rassegnamento e il compito a llei. ^cAnche sia tenuto il detto notaio, doppo il termine assegnato di pagare le libbre e le factioni e l'imposte come di sopra detto è, tali che non pagano dinuntiare a messere lo defensore e Capitano dela città e del Popolo di Firençe, che per lo tempo sarà durante il suo officio; e esso medesimo Capitano e difensore a dinuntiazione del detto notaio, fra quindici di proximi che allora seguiranno doppo la detta tale dinuntiazione, fatta prima la richiesta e dato il bando, condannare essi che non pagano al Comune di Firençe nel doppio di quello che dovessero pagare per ragione dela imposta overo dela prestança, così presente come quella che sarà, e oltra questo in livre cento di denari fiorentini piccioli e meno, riguardata la conditione dela persona e dele riccheçe e dela povertà, e essi isbandire e isbanditi pronuntiare e farli leggiere in consiglio, e niuna ragione sia renduta a essi medesimi infine che averanno pagato tali libbre e factioni e prestançe ale quali erano tenuti al tempo dela detta pronuntiazione e condannagione, e oltra la quarta parte di tale condannagione e bando; e allora fatto il detto pagamento a' camarlinghi del Comune di Firençe overo agli ufficiali d'esso Comune posti e diputati ale predette cose, possano essere cancellati et exempti di tali libri, condannagioni e bandi d'essi overo d'alcuno d'essi che così pagano le factioni, e dati al predetto modo per tale cessamento di pagamento per li notari dela camera diputati overo che si diputaranno sopra gl'isbanditi che debbano essere cancellati de' bandi e dele condannagioni del Comune di Firençe e per qualunque altro notaio sença alcuno pregiudicio overo gravecça. ^dAnche che niuna casa nela città di Firençe, borghi overo sobborghi sia guasta overo debba

^a A margine destro, da altra mano con segno di richiamo: *salvis mulieribus viduis*, .14.

^b *Bis script.*

^c A margine destro, da altra mano con segno di richiamo: *denumptiet non solventes*.

^d A margine destro, da altra mano con segno di richiamo: *domus non destruantur*.

essere guasta per alcuna libbra, imposta ovvero prestança al Comune di Firençe non pagata, se non fosse forteccça, e sia nela provisione del detto notaio se elle è forteccça o no, ma debba essere segnata col segno del giglio e dela croce per lo detto notaio e essere allogata | 58v | per lo Comune di Firençe; e niente meno contra essi cessanti procedere per lo modo e forma predetti.^a Anche che niuna petitione, che contiene di trarre alcuni beni d'alcuno ovvero d'alcuni rubelli, condannati, isbanditi ovvero cessanti da libbre e factioni del detto Comune rapportati in esso Comune ovvero per lo tempo che sarà si rapportaranno, ovvero nela quale si nieghi questi tali beni essere nel Comune ovvero popolo nelo^b quale sieno scritti, relati ovvero tassati si riceva per lo detto notaio, se prima tale petitione non sarà letta in consiglio di messere lo Capitano del Popolo di Firençe e per la maggiore parte d'esso consiglio accettata e approvata sarà a fave nere e bianche; e se vinto sarà per la maggiore parte del detto consiglio che sopra essa petitione si proceda, allora per esso notaio tale petitione sia ricevuta e sopra essa si proceda sicondo la forma degli statuti e ordinamenti e provisioni che parlano di tale materia e non altramente. ^cE questo non s'intenda ovvero abbia luogo in quelli che fosseno detti in tale petitione non essere condannati ovvero isbanditi ovvero non essere cessanti da libbre e factioni del detto Comune, ma in quello caso si servi lo infrascritto modo, cioè che 'l detto ufficiale de' beni di rubelli e condannati e cessanti del Comune di Firençe, presente ovvero che sarà, sia tenuto e debba ricevere e ammettere la petitione di ciascuno, nela quale petitione si contenga e propongasì alcuno ovvero alcuni, sotto nome di cui ovvero di quali alcuni beni sono in Comune ridotti, rapportati e scritti, non esser isbanditi ovvero condannati ovvero rubelli ovvero cessanti dale libbre e dale factioni del detto Comune; e che ricevuta tale petitione, il detto ufficiale sia tenuto e debba, per quello modo per lo quale più commodamente fare si potrà, fare inquisitione per li libri e atti del Comune se il detto tale sotto nome di cui e' detti beni sono ridotti, rapportati ovvero scritti si trova scritto tra l'isbanditi ovvero condannati ovvero rubelli ovvero cessanti dale libbre e factioni del detto Comune. E se rapportato sarà al detto ufficiale, per quelli a' quali esso averà commesso, questo tale non trovarsi scritto tra questi tali condannati ovvero isbanditi ovvero rubelli ovvero cessanti dale libbre e factioni del detto Comune, e questi tali ovvero per nome di questi tali sarà data e fatta idonea mallevoria cum buoni e idonei mallevadori, approvati per gli approvatori del Comune di Firençe, di pagare ogni quantità di condanna-gione e bando, nela quale in qualunque tempo si trovasse questo tale condannato ovvero isbandito del Comune di Firençe essere stato, e di pagare le libbre

^a A margine sinistro, da altra mano con segno di richiamo: nulla petitio extrahendi bona incorporata et cetera, .15.

^b -o corretto da -a.

^c A margine sinistro, da altra mano con manicola di richiamo: salvo.

e l'emposte del Comune di Firençe, le quali per qualunque tempo si trovasse questi tali dovere pagare al Comune di Firençe al tempo dela petitione predetta proposta, e, dove si trovasseno personalmente condannati overo isbanditi, di pagare mille fiorini d'oro, e anche nel detto caso nel quale condannato, isbandito overo cessante si trovasse di restituire i frutti i quali nel meço tempo si poterono ricevere de' detti beni nel detto Comune rapportati, tali beni debbano essere exemti e cancellati de' libri e degli atti del Comune di Firençe e essi essere restituiti e pacificamente e quietamente essere lasciati a questi cotali sotto nome di quali ridutti fuorono overo ale rede loro overo a quelli a' quali le ragioni sue averanno concesute. E che ciascuno notaio, | 59r | così a scrivere l'uscite e l'entrate del detto officio come ala guardia degli atti de' detti beni, possa, sia tenuto e debba essi beni de' libri e degli atti predetti eximere e cancellare, non obstante nele predette cose overo alcuna d'esse alcuni statuti, ordinamenti, provisioni overo riformagioni del Popolo e del Comune di Firençe, overo alcuno officio di chiunche giudice overo ufficiale da qui adrieto al detto overo sopra il detto officio di beni di rubelli, isbanditi, condannati e cessanti dale libbre e factioni del detto Comune di Firençe, overo altro qualvuoli ostaculo ripugnante overo contradicente in niuno modo. ^aE ciascuno de' predetti notari, che per lo tempo saranno, sia tenuto e debba tutti e ciascuno beni i quali s'incorporasseno al tempo del loro officio porre, scrivere e rigistrare in alcuno libro a questo diputato, che sta nela camera del'arme del palagio del Popolo di Firençe appo frati camarlinghi dela detta camera, fra quindici di proximi che verranno poi che tali beni incorporati overo nel detto Comune per qualunque modo ridotti saranno, sotto pena di livre dugento. E che ciascuno nuovo notaio forestiere di beni di rubelli infra il terço di doppo la sua intrata sia tenuto nel consiglio del Popolo fare leggiere tutti quelli che debbano pagare alcuna cosa al detto Comune per cagione de' detti beni, e anche beni e possessioni i quali fosseno exemti del Comune di Firençe al tempo del'officio del precessore, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli che al detto nuovo notaio forestiere si debba torre, se le predette cose lascerà di fare. E ' Priori e Gonfaloniere di giustitia, a petitione del detto notaio, il detto consiglio fare raunare sieno tenuti. Anche che ciascuno popolo e comune e università del contado e distretto di Firençe sia tenuto e debba rispondere al Comune di Firençe overo a chi à ragione del detto Comune de' beni e per cagione de' beni, frutti, rendite e proventi di beni di rubelli, condannati, isbanditi e cessanti dale libbre e factioni del detto Comune, ^bma che di quelli e ^bper quelli beni e frutti di beni i quali posti sono nel suo popolo, comune overo università, non obstante alcuna taxatione fatta overo che si debba fare per lo tempo che debba venire generalmente in alcuno overo d'alcuno piviere overo alcuna

^a A margine destro, da altra mano con segno di richiamo: notarii registrent bona et cetera, .16.

^{b-b} In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 59v: dumtaxat de illis et.

altra generale taxatione. Salvo che se più popoli fosseno in uno comune overo terra e la taxatione di questi tali beni fatta si trovasse a tale comune overo^a terra, allora il detto comune overo terra per tutti suoi popoli al Comune di Firenze overo chi à ragione da esso Comune sia tenuto di rispondere e per tutti questi tali beni in tale comune overo terra posti, non obstanti le cose dette dinançi. ^bE che niuno popolo overo comune dela città di Firenze overo altra singulare persona possa essere costretta overo gravata personalmente overo in cose per lo Comune di Firenze overo per altro che abbia cagione da esso Comune per li frutti di beni d'alcuno rubello, isbandito, condannato overo cessante dale factioni del detto Comune che sono nel Comune di Firenze, se e per quello tempo il quale tali^c beni per alcuna singulare persona si trovino essere stati posseduti overo ritenuti overo s'ieno posseduti overo^d tenuti, se no· in difetto di tale che possiede, cioè se trovare non si potesse overo no· fosse sufficiente, ma essa tale singulare persona la quale possedesse overo tenesse questi tali beni sia tenuta e fia costretta e possa essere costretta personalmente e in cose pagare |59v| al Comune di Firenze overo a quelli che à cagione da esso Comune i frutti di detti beni per lo tempo il quale averà posseduto overo si troverà avere posseduti i detti beni, cioè in quella quantità nela quale tali beni tassati saranno in comune. E se forse avenisse tale popolo overo comune overo alcuna singulare persona pagare overo a pagare alcuna cosa al Comune predetto overo a chi à ragione da esso Comune essere costretti overo gravati per i frutti di questi tali beni, abbia rigresso sommario contra quelli che possiede overo che tiene essi beni, costringere e pigliare fare possa personalmente e in cose per quello che avarà pagato per li frutti de' detti beni. E che l'official forestièr posto sopra ' beni di rubelli, isbanditi, condannati e cessanti dale factioni d'esso Comune le predette tutte^e e ciascuna cose sia tenuto d'osservare e di fare osservare a stança di chiunque dimanda, procedendo in queste cose e sopra queste cose brevemente e sommariamente, sença strepito e figura di giudicio, d'ogni tempo, non obstanti alcune ferie. E contra tutti^f quelli che tengono non dovutamente i detti beni procedere a suo arbitrio e essi punire e condannare chole pene stantiate overo ordinate contra li occupatori, pigliatori overo guastatori di tali beni e altrimenti a suo arbitrio, considerata la qualità del fatto e dele persone, e a ristitutione di detti frutti come di sopra si contiene. ^gE che

^a A margine destro, da altra mano con segno di richiamo: *populus in quo posita sunt bona.*

^b *Manicula e segno di richiamo sul margine sinistro.*

^c A margine destro, da altra mano con segno di richiamo: *populi non teneantur pro bonis possessis et cetera.*

^d *Nel ms. oveno.*

^e *t- corretta da d-.*

^f *-i corretta su -e.*

^g A margine sinistro, da altra mano con segno di richiamo: *possit hedificari super bonis (sic) rebellium, .17.*

ciascuno possa e a llui sia licito avere dificato e dificare sopra casolari, terreni e beni di rubelli, d'isbanditi, condannati e cessanti dale factioni del Comune di Firençe poste nela città di Firençe, di consentimento però degli officiali i quali per lo Comune predetto sono suti overo sono overo saranno al'ufficio de' beni de' rubelli, isbanditi e condannati e cessanti dale factioni del detto Comune. E che ' difici i quali sono fatti overo si faranno al predetto modo sopra questi tali casolari, terreni e beni non possano overo debbano essere guasti overo distrutti per alcuno malefici(o) overo cagione d'alcuno maleficio overo delicto il quale commesso fosse overo si commettesse per tale rubello, condannato, isbandito overo cessante dale factioni del detto Comune, né ' beni sopra quali saranno fatti essi difici overo possano essi difici essere incantati possano, né quelli che dificano in essi overo sopra essi possa essere molestato overo gravato, pagando ogni anno al Comune predetto la pigione d'essi sença niuno iscontamento di tale dificio; e compiute l'allogagioni fatte per lo Comune predetto de' beni predetti debbano essere taxati di nuovo e sicondo essa tassagione si debba fare il pagamento dela pigione, avendo in questa tale tassagione rispetto a' difici fatti sopra essi casolari, terreni e beni. ^aE che per alcuna condannagione d'alcuno overo d'alcuni debitore overo debitori da qui adrieto pronuntiati overo condannati, overo i quali saranno per lo tempo ch'è a venire pronuntiati overo condannati come mercatanti overo artefici cessanti com pecunia altrui, fatta overo fatte overo le quali si facessero per tale cessamento e fugga overo per alcuno bando overo bandi, ne' quali tali mercatanti overo artefici pronuntiati overo condannati, fugitivi e cessanti fosseno incorsi overo incorresseno per la cagione predetta, i beni i quali sono overo fuorono di predetti fugitivi overo cessanti, mercatanti overo a(r)tefici, |60r| da qui adrieto pronuntiati overo condannati overo quelli che saranno per lo tempo che debba venire pronuntiati overo condannati come detto è overo d'alcuno di loro, non possano né debbano essere ricercati, riportati overo essere scritti dinançi ad alcuno overo alcuni officiali del Comune di Firençe forestieri overo cittadini, presenti overo che saranno, diputati overo che si diputaranno al'ufficio overo nel'ufficio di beni di rubelli, condannati, isbanditi e cessanti dale factioni del Comune di Firençe, overo negli atti overo libri de' detti beni, e che non possano essere tassati overo debbano per li detti offitiali overo per alcuno d'essi. E che se i beni predetti overo alcuno d'essi trovati, rapportati, scritti overo tassati fosseno overo si trovasseno overo si rinvenisseno fusseno rapportati, scritti overo tassati, tale ritrovamento, riportamento, scrittura e taxatione non vaglia, né tenga per essa ragione, anche s'intenda da ora essere e sia cassa, rotta e di niuna autorità e vigore sia, e di qualunque libri e atti del detto Comune sença fare per(ò)^b alcuno diposito e sença accettatione e approvagione dela

^a Con un segno di richiamo a inizio del periodo.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 60v: propterea.

petitione, la quale però si porgesse, fare per^a lo detto consiglio di messere lo Capitano e del Popolo e essere cancellati e aboliti possano e debbano per qualunque notaio sença pregiudicio overo gravecca di quelli che cancella. E che alo Executore degli Ordinamenti dela giustitia del detto Popolo, che per lo tempo sarà, il detto officio di beni di rubelli appertenga et aspetti infine che l'officio del detto Capitano del Popolo vacasse di rettore, overo intorno a esso officio overo d'esso officio de' beni di rubelli altrimenti si provedesse per gli opportuni consigli del detto Popolo e Comune. E che esso Executore possa, sia tenuto e debba diputare uno di suoi offitiali, cavaliere overo notaio quale vorrà, una volta e più e quante volte al'officio detto dinançi, il quale così diputato^b abbia ogni offitio, balia e autorità di sopra conceduta al notaio del detto messere lo Capitano per la forma del presente statuto. E che niuno comune, popolo overo alcuna singulare persona del contado overo distretto di Firençe possa da ora innançi essere costretto, molestato overo gravato personalmente overo in cose per lo Comune di Firençe overo altri che avesse cagione da esso Comune per frutti di beni di rubelli, condannati overo cessanti dale factioni del Comune predetto, né per alcune cavalcate, sì e per quello tempo per lo quale tali beni per alcuna altra singulare persona si trovino essere stati posseduti overo ritenuti overo sieno posseduti overo ritenuti, ma che i· rettore overo il sindaco di tale comune overo del popolo nel quale posti saranno tali beni ritenuti dinuntiare sia tenuto e debba e sia costretto dinançi al'officiale de' beni di rubelli quello tale che possiede overo ditiene essi beni, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli, se no· esso tale che averà posseduto overo le redi sue non si trovasseno overo fosseno insufficienti a pagare quello che per la detta cagione si dovesse pagare. Ma esso tale posseditore overo ditentore overo le sue rede sieno tenuti e costretti personalmente e in cose pagare al Comune di Firençe, overo a quelli che à cagione da esso Comune, i frutti de' detti beni e dele cavallate e le gravecce per essi beni in essa quantità | 60v | e per quello modo e forma e in che modo e come era tenuto esso comune overo popolo per lui, cioè al tempo il quale averanno posseduto e ritenuto quelli beni. E se per certo avverrà^c alcuno comune overo popolo overo singulare persona pagare a esso Comune, overo a altri che à cagione dal detto Comune, per li frutti di tali beni, abbiano rigresso sommario contra tale che possiede overo tiene e contra le sue rede e beni, e possa essere preso personalmente e in cose per quello che averà pagato per gli frutti di detti beni, per quello cioè tempo per lo quale tale terrà overo possederà come detto è. ^dE che ciascuno rettore e ufficiale del Comune e del Popolo di Firençe, così presente

^a -r corretta da altra lettera.

^b Nel ms. duputato.

^c -d- corretta da -v-.

^d A margine sinistro, d'altra mano: potest summarie procedi, .18.

come quelli che sarà per lo tempo che debba venire, possa e a llui sia licito, sia tenuto e debba brevemente e summariamente e di fatto e a suo arbitrio e d'ogni tempo, non obstanti alcune ferie, a stança di chiunque contra tali che tengono procedere e loro punire.

CCV «CCVI». Dela electione e del'ufficio degli officiali cittadini posti sopra ' beni di rubelli e d'isbanditi, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 131]

Ciascuni quattro mesi per lo Comune di Firençe si eleggano overo si assummano quattro cittadini di Firençe, uno cioè di ciascuno quartiere dela detta città, al'ufficio e per officiali di beni di rubelli, condannati e isbanditi overo cessanti dale factioni del detto Comune; di quali quattro i tre siano e essere debbano popolani, ma l'altro grande. I quali officiali sieno per lo detto Comune al'ufficio detto dinançi, e possano, sieno tenuti e debbano ^afare ridurre^a, divenire, rimettere nel Comune predetto case, terre, possessioni e beni di rubelli, condannati, isbanditi e cessanti dale factioni del detto Comune, poste così nela città, come nel contado overo distretto di Firençe, ^be anche i beni i quali fosseno exemti overo cancellati del Comune e del'ufficio di beni di rubelli, la quale cancellatione overo exemptione fatta fosse non dovutamente overo contra la forma d'alcuno ordinamento^c, statuto overo riformagione del Popolo e del Comune predetto^d. E quelle cose le quali rapportati saranno e essi beni i quali e le quali averanno fatto ridurre, divenire e rimettere nel Comune predetto, di nuovo tassare in quella quantità e quantitadi^e le quali parrà loro che si convenga. E le dette case, terre, possessioni e beni allogare ad affitto e pigione a cui e quali e per quella quantità e quantitadi e per quello tempo ^ftermino i quali vorranno, non imperò per maggiore tempo di due anni overo per minor[i] quantitadi che si sono usate d'allogare, e anche l'allogagioni da qui adrieto di questi ta[li] beni overo d'alcuni d'essi fatte in minore quantità che si dovessero tassare overo accresciare, e anche ciò che si debba overo si doverà al Comune predetto per li frutti e proventi dele dette case, terre, possessioni e beni riscuotere e fare rescuotere e al camarlingo del detto ufficio per lo Comune di Firençe diputato fare pervenire. ^gPossano anche i detti officiali i comuni e popoli del contado e distretto di Firençe, ne' quali posti saranno i detti beni overo [a]lcuni d'essi, costringere cum effetto a conducere da loro

^{a-a} Su rasura.

^b A margine sinistro d'altra mano: indebite cancellata et cetera, .1.

^c Evidenziato da manicola a margine destro.

^d Con segno di richiamo.

^e La prima -t- corretta su altra lettera.

^f A margine sinistro in corsiva d'altra mano: non maiori tempore duorum annorum et cetera.

^g Con segno di richiamo ripetuto a margine destro. Sul bordo sinistro, d'altra mano: possunt co(gere coram eis) conducendum et cetera, .2.

per lo Comune predetto per lo sindaco loro, acciò legittimamente ordinato, ad affitto tali beni, li quali posti^a | 61r | saranno ne' loro comuni overo popoli, per quello termine e quella quantità i quali parrà loro che si convenga, non però per maggiore tempo di due anni overo per minore quantità che sia usata d'allogare come di sopra è detto, e anche costringere loro a dare mallevadori cittadini di Firençe di pagare il detto affitto. E ' comuni e popoli che non vengono e non obbidiscono a essi medesimi ufficiali nele predette cose sia tenuto condannare l'ufficiale forestiere, il quale <fusse> diputato sopra ' beni predetti, in essa quantità la quale parrà a essi ufficiali. E che ciascunoi quattro mesi predetti per lo Comune di Firençe si eleggano overo si assummano due notari fiorentini in notari e per notari del detto officio di beni di rubelli, de' quali sia l'uno e debba essere ala guardia degli atti de' detti beni e l'altro a scrivere l'intrata dela pecunia la quale perverrà ale mani del detto camarlingo per cagione del detto officio e l'uscita d'essa pecunia; e a cancellare tutti e ciascunoi beni, reductioni e taxationi d'essi beni di qualunque rubelli, condannati e isbanditi overo cessanti dale libbre e factioni del detto Comune d'esso officio di beni di rubelli, i quali ragionevolmente overo per sententia dirittamente lata venisse a essere exemti e cancellati, e al'altre tutte e ciascunai cose le quali intorno al'officio detto dinançi de' detti notari interverranno d'essere scritte e fatte. I quali notari dele scritte le quali faranno^b possano tollare l'infrascritti salari, cioè: del'allogagione de' detti beni posti nela città di Firençe che contiene quantità di livre venti di denari fiorentini piccioli o da inde in giù soldi cinque di denari fiorentini piccioli e da inde in su, quantunque quantità saranno, soldi diece di denari fiorentini piccioli, e di ciascuno pagamento il quale si facesse per questi tali beni soldi due di denari fiorentini piccioli, ma del'allogagione de' detti beni posti nel contado di Firençe denari dodici de' denari fiorentini piccioli per ciascuno moggio di grano il quale si conterrà in questa tale allogagione, ma che non valichi soldi quindici; e di ciascuno pagamento il quale si facesse per li detti beni denari sei di denari fiorentini piccioli per ciascuno moggio di grano, ma che non valichi soldi sette e denari sei di denari fiorentini piccioli. E predetti pagamenti addimandare e torre possano, riducendo queste tali allogagioni e pagamenti in publica forma, ma se no· le riduceranno, tollano la metà di questi tali precçi, dando almeno per li detti pagamenti la bulletta loro. Se più dimandarà overo torrà overo riceverà per sé overo per altri, sia condannato quelli che contrafa in l[iv]re cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. Sieno tenuti anche i detti notari mostrare a ciascuno che dimanda gli atti del detto officio, per lo mostramento di quali e trovatura e portatura possano torre denari dodici di denari fiorentini piccioli e non più, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli. E ciò che nele predette

^a A margine inferiore della c. richiamo di *fine quaderno*: saranno ne' loro comuni.

^b A margine destro d'altra mano: *salaria et mercedes notariorum*.

cose overo intorno a esse overo alcun[a] d'esse overo per osservança d'esse overo d'alcuna d'esse overo executione fatto sarà per li detti quattro officiali overo tre di loro, anche l'altro absente e non richiesto, una volta e più e quante volte a loro piacerà, vaglia e tenga e servisi per lo Comune di Firençe e per gli officiali d'esso Comune che per lo tempo saranno.

CCVI (CCVII). Dela pena di chi occupa overo guasta beni di rubelli, condannati, banditi overo | 61v | cessanti del Comune di Firençe, rubrica.

Niuno occupi overo occupate tenga le possessioni d'alcuno condannato e isbandito, overo condannato solamente, overo isbandito solamente, overo di cessanti dale factioni del Comune di Firençe, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli e più e meno, considerata la qualità e la valuta d'esse possessioni e di quelli che occupa overo tiene occupate esse medesime possessioni. Neanche distrugga overo guasti overo tagli overo faccia distruggere, guastare overo tagliare case overo altri difici abili ad abitazioni di lavoratori di terre, overo viti overo arbori d'alcuno de' predetti, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli e più e meno, riguardata la qualità dela persona, del danno e del fatto; dele quali tutte cose messere la Podestà e Capitano e l'official forestiere di beni di rubelli possano, come detto è, cognoscere e punire.

CCVII (CCVIII). Di quelli che ànno prestato sopra beni di rubelli e dela sua mater(ì)a, rubrica.

Cum ciò sia cosa che negli anni Domini milletrecentotrentasei, inditione quinta, di dicessette del mese di março nel consiglio di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe e di diciotto del detto mese nel consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firençe proveduto e ordinato fu l'ordinamento dela infrascritta continentia e tenore, cioè: «Tutte e ciascuna persone dela città e distreto di Firençe e ciascuno popolo, università overo comune dela città e distretto di Firençe, le quali e i quali ànno condotto ad affitto per sé overo per loro sindaco overo procuratore di beni di rubelli, isbanditi et condannati del Comune di Firençe per maleficio, overo di cessanti dale libbre e factioni del detto Comune, overo i quali ridotti et scritti si trovano negli atti dela camera overo dela corte di beni di rubelli per beni e come beni de' detti rubelli, isbanditi e condannati overo cessanti overo d'alcuno di loro, i quali non sieno exempti overo cancellati del Comune predetto posti^a fuori dela città di Firençe, del quale il termine dela conductione non fusse passato overo fosse passato, ma per più oltre e maggiore overo altro termine che si contiene nela conductione fosseno avuti overo giudicati per condutti, maximamente per vigore d'alcuna ragione, provisione, ordinamento overo statuto, overo loro mallevadori sie-

^a -i corretta su -o.

no tenuti e debbano et effectualmente possano essere costretti per l'ufficio di quattordici buoni huomini, cittadini di Firençe, in esso offitio residenti, overo maggiore parte d'essi, anche l'altro e gli altri absenti, morti e non richiesti, come e sì come e in che modo e quando a essi quattordici overo ala maggiore parte di loro predetti parrà che si convenga, e anche per qualunque altri rettori a giustitia ordinati, presenti overo che saranno, e loro giudici, famiglia e ciascuno d'essi, com qualunque rimedi e modi, a prestare al Comune di Firençe e per cagione di prestança pagare a Ba(r)tolomeo di Guccio de' Siminetti, camarlingo de' detti quattordici, overo a altro camarlingo, per essi overo maggiore parte d'essi come detto è che fare si debba overo che si debba eleggiere per lo Comune di Firençe, ricevente infra il tem(p)o e termine e sotto pena per li detti quattordici officiali e maggiore parte di loro predetta che si debba ordinare e dichiarire, fiorini |62r| d'oro cinquanta per ciascuno moggio di grano e a ragione di ciascuno moggio che si contiene nela sua conductione per uno anno e uno pagamento che si debba pagare dela predetta conductione dove tali beni allogati e condutti fosseno ad affitto in grano, e dove allogati e condotti fosseno ad affitto ad pecunia e per pecunia per qualunque quindici livre di denari fiorentini piccioli e a ragione di ciascuna quindici livre di denari fiorentini piccioli in nela sua conductione che si contengono^a.

Questo aggiunto e dichiarito che se di consentimento et expressa volontà d'alcuno tale^b conduttore o avuto per conduttore alcuno altro volesse la detta prestança fare al detto Comune di Firençe al modo predetto, che essi possano tali beni per essa prestança loro assegnare e obligare e obbligati s'intendano essere e usino tutte le ragioni sì come usarebbe, se esso che presta avesse condotto cotali beni^c. E salvo et excepto dale sopradette cose che se alcuna persona overo popolo overo comune abbia condotto de' beni predetti overo avuti per condotti per minore quantità di dodici staia di gra(no) che debba essere pagato per anno overo in dodici staia di grano inclusive, non possano overo debbano essere costretti a fare la detta prestança non volontarosamente, ma fia nela sua libera volontà la detta prestança^d fare. E volenti e intendenti a possa ala indennità di quelli che così prestano al Comune predetto come si conviene pienamente provvedere, e essi che prestano fare sicuri, fermaro, ordinario e providero che per piena sicurezza dele singolari persone, comuni e popolo che contraggono overo fanno le sopradette prestançe, quelli overo quelle conduttori overo avuti

^a Segue uno spazio lasciato in bianco per tre righe e mezza, contrassegnato a margine sinistro da una croce. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 63r: et promissarum solvere in uno anno seu pro una solutione Comuni Florentie vel offitiales dicti Comunis pro ipso Comuni, aliqua renuntiatione conductionis facta vel que fieret vel exceptione vel privilegio aliquo seu immunitate vel aliquo alio iure non obstante.

^b -e corretta su altra lettera.

^c -i corretta su -e.

^d Con segno di abbreviazione superfluo.

per conduttori de' beni predetti, i quali e le quali le dette prestanze ala predetta ragione avaranno fatto overo per nome di quali fatte saranno, overo quelli^a da' quali il detto Bartholomeo camarlingo overo altri camarlinghi, da essere eletti per li detti ufficiali come detto è, avarà avuto, overo sarà concesso per lo Comune le predette dette prestanze avere ricevute per lo Comune predetto, dele quali confessioni overo prestanze sia manifesto per scrittura overo libro del notaio de' detti quattordici ufficiali, possano e a loro sia licito liberamente e spacciamente e' beni da loro overo per loro nome condotti overo avuti per condotti, fatta la prestança sopradetta, ànno tenuto, posseduto e usufruttato^b per sé overo per altri a cui overo quali gli avaranno concessi sença alcuna molestia overo avocatione d'alcuna singulare persona overo del Comune di Firenze overo d'alcuno ufficiale infino tanto e tanto tempo le dette quantità dele pecunie le quali per loro overo per loro nome prestate saranno non saranno a essi medesimi interamente per lo Comune di Firenze restituti. E da ora per lo vigore dela presente provisione si obligarono, assegnarono e diputarono e' detti beni e loro frutti e rendite, cioè a ciascuno che presta i beni condotti da lui overo avuti da lui per condotti e frutti e le rendite d'essi beni essere avuti, posseduti e usufruttati per essi e quelli | 62v | e per quelli a' quali li concederanno infino a tanto che essa pecunia prestata non sarà a essi medesimi per lo Comune di Firenze interamente restituta, provedenti e ordinanti che 'l Comune di Firenze sia tenuto a piena difensione di detti beni e di frutti loro e rendite a quelli medesimi che prestano e a ciascuno di loro e a coloro a' quali essi li concederanno. E che messere la Podestà e il Capitano e l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia e tutti gli altri ufficiali del detto Comune e gli ufficiali^c de' mercatanti overo dela Mercatantia dela città di Firenze, presenti e che saranno, e ciascuno d'essi possano, sieno tenuti e debbano i predetti che prestano overo per nome di cui le dette prestanze sono state fatte e ciascheduno d'essi e a quelli a' quali concederanno mantenere in libera e pacifica possessione de' detti beni e in ricogliere i frutti d'essi infine a tanto che a essi medesimi le dette prestanze non saranno ristitute. E che niuna persona di chiunque conditione^d overo luogo per vigore d'alcuna ragione overo cagione overo brivileggio possano essi beni overo alcuno d'essi overo alcuna parte d'essi, possessioni overo frutti torre overo essi in tenuta overo in pagamento torre overo loro frutti fare staggire, e che contrafatto sarà non vaglia per essa ragione, giudicanti frutti e rendite d'essi beni dovere pervenire a essi che prestano e a' successori loro e essero loro per lo tempo sopradetto per li loro danni e interesse, e esso interesse montare infino ala valuta di frutti e dele rendite predette. Questo anche dichiarato che se per lo Comune di Firenze,

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b Ma in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 62v: *possint eisque liceat libere et expedite [...]* tenere, possidere et usufructare.

^c Nel ms. ufficiale.

^d La prima -o- corretta da -d-.

overo altri a cui è licito per la forma dela presente provisione, si facesse ristitutione dela detta pecunia prestata e ristituirà la detta pecunia del mese di gennaio di quello anno nel quale fatta sarà la detta ristitutione, facendo capo d'anno del mese di novembre d'esso anno overo innanzi al detto mese di gennaio per li frutti e rendite ricolte del fitto di quello anno, in tutto pervenga al Comune di Firençe overo a quelli il quale per vigore di questa tale provisione ristituirà la prestança sopradetta; ma se la detta ristitutione si facesse doppo il detto mese di gennaio^a il frutto e la rendita dela detta ricolta in tutto pervenga a' detti che prestano. Dichiaranti anche che, predetti tutti i quali come detto è presteranno, fatta loro intera ristitutione dele dette prestançe per lo detto Comune di Firençe, sieno tenuti e debbano liberamente e spacciatamente lassare e relassare a esso Comune di Firençe i detti beni assegnati a essi medesimi per le dette prestançe come detto è. Provedenti anche da capo che ' predetti quattordici ufficiali e la maggiore parte di loro le predette cose possano e a llozo sia licito a qualunque persone, comuni e popoli che spontaneamente vogliono prestare al Comune di Firençe, overo al detto camarlingo come di sopra detto è per lo detto Comune ricevente quelle quantità dele pecunie dele quali a essi medesimi overo ala maggior parte predetta d'essi parrà che si convenga, e' beni e de' beni di detti rubelli, isbanditi e condannati e cessanti dale libbre e factioni del detto Comune, posti fuori dela città di Firençe non condotti overo avuti per condotti per alcuno e non exemti overo cancellati del Comune di Firençe, tassati overo non tassati, così riportati come quelli che si riportaranno nel detto Comune, concedere, assegnare et obligare esse e le rendite | 63r | loro e proventi tenere e possedere per essi che prestano infine a tanto che non saranno esse prestançe, fatte per loro dal Comune di Firençe overo da altri a cui fosse licito per la forma di questa tale provisione, a essi interamente sodisfatte^b. E che essi che prestano intorno^c ala ristitutione dele possessioni de' detti beni e di frutti loro abbino e acquistino, per difendimento de' detti beni a loro assegnati overo che se assignaranno, quel medesimo beneficio in tutto e per tutto come sopra detto è intorno ala conductione di detti beni chi prestarà al predetto modo. E che se nel meço tempo, cioè fatta la prestança al Comune predetto e innanzi che fosse fatta la ristitutione dele dette prestançe, alcuna persona per alcuna ragione overo modo dimandarà overo dimandare vorrà essere exemto e cancellato del Comune predetto overo degli atti d'esso Comune alcuni beni de' beni predetti obligati e diputati per le prestançe sopradette di sopra in qualunque caso scritte e ordinate e ciascuno de' predetti, non siano ristituiti a essi medesimi i detti beni, né essere exemti overo cancellati possano overo debbano^d .

^a g- corretta da altra lettera.

^b -e corretta su -a.

^c Bis script.

^d Segue uno spazio lasciato in bianco per quattro righe, contrassegnato a margine sinistro da una

E il Comune di Firençe sia tenuto a tale che dimanda a intera ristituzione dela pecunia la quale averà pagato a tale che presta. Questo dichiarato che, se nel caso nel quale non pagará e non ristituirà la detta pecunia al detto tale che presta nel meço tempo, quanto tempo il detto che presta terrà essi beni sicondo l'ordinamento sopradetto alcuna prescriptione di tempo non corra in essi beni a tale che dimanda. Dichiaranti che le predette cose ovvero alcuna d'esse non si stendano a essi beni i quali per lo Comune di Firençe, ovvero altro ovvero altri per lo detto Comune ale predette cose diputati, fusseno vendute ad alcuno ovvero alcune spetiali persone a' quali, ovvero a quelli che ànno le ragioni da loro, sieno le ragioni loro del primo tempo tutte salve, non obstanti le cose dette dinançi. Questo anche proveduto e dichiarato che le predette cose abbiano luogo e traggansi anche a petitioni e cagioni pendenti sopra l'exemtioni e cancellagioni d'alcuni beni de' predetti; e che non obstante tale dependentia fare si possano e luogo abbino le sopradette cose. Da capo anche voglienti intorno ale vedove e loro ragioni misericordievolmente sé avere, providerò e dichiararono che a tutte e ciascuna vedove dela città, contado ovvero distretto di Firençe ovvero d'altronde che abbino ragioni per loro dote ne' beni predetti per le dette prestance obligati, ovvero che se obligaranno ovvero alcuno d'essi per l'ufficiale de' beni di rubelli, presente e che sarà, e ' camarlighi del detto officio e tutti e ciascuno a' quali^a de' beni e rendite degli altri non designati beni di rubelli, condannati, isbanditi e cessanti dale libbre e factioni del detto Comune, così ridutti nel Comune di Firençe come quelli che si riduceranno per innançi, fare si possa e debba intera provisione e pagamento come usato è, e sicondo la provisione che si debba fare per li signori |63v| Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Comune, presenti e che saranno, e come per la maggiore parte di loro sarà proveduto e ordinato, non obstante che predetti tali beni non assegnati non sieno stati obligati a esse vedove, ovvero che quelli che saranno stati obligati a esse fosseno assegnati a' predetti che prestano». E cum ciò sia cosa che anche negli anni Domini milletrecentotrentasente, inditione quinta, dì ventinove^b del mese d'aprile nel consiglio di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe e dì ultimo d'esso medesimo mese d'aprile nel^c consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firençe per essi consigli fosse ordinato e proveduto, aggiugnendo al detto primo ordinamento del quale di sopra si fa mentione che per essi beni condotti per alcuno ovvero

croce. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 63r: nisi primo talis qui per se sua meruerit de exemptione ipsorum bonorum fienda integre restituerit quantitatem pecunie mutuata illi cui pro mutuo fuerunt assignata seu obligata ipsa bona que petita fuerunt eximi et cancellari et ipsa pecunia restituta per talem petentem ipsa bona restituantur et cancellentur.

^a Anche in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, manca il predicato verbale della proposizione relativa.

^b -nove in interlinea superiore.

^c n- corretta su d-.

alcuni i quali fosseno assenti dala città di Firençe overo che cessasseno di prestare, come detto è, prestare possa e debba. Anche possano e debbano il mallevadore overo mallevadori di tale overo di tali assente overo assenti overo del cessante overo de' cessanti di prestare e ciascuno altro di coscientia e consentimento d'esso mallevadore overo d'essi mallevadori. E che nel caso nel quale il conduttore overo il mallevadore suo non prestasseno overo cessasseno di prestare overo anche non consentisseno di prestare a quelli che vogliono, sia licito a' predetti quattordici ufficiali e ala maggiore parte d'essi, anche l'altro e gli altri assenti e non richiesti, a ciascuno che vuole spontaneamente prestare tali beni, per tali conduttori condutti overo avuti per condutti, concedere e assegnare sicondo la forma del detto ordinamento, del quale di sopra si fa mentione, fatto del detto mese di março. E che tutti e ciascuno quelli che per la forma overo vigore del presente ordinamento overo spontaneamente overo costretti prestasseno al camarlingo de' detti quattordici ufficiali, overo a' quali assegnati fosseno tali beni per li detti quattordici overo maggiore parte d'essi, per le dette prestançe avesseno con effetto ogni brivilegio e ogni ragione reale e personale la quale ànno quelli che per la forma del detto ordinamento fatto del mese di março del quale di sopra si fa mentione fuorono costretti di prestare, e d'inde sieno avuti e sieno come se sicondo la forma del detto ordinamento del detto mese di março fatto avesseno prestatato. E che quello e quelli s'intendano assenti e cessare di pagare i quali fosseno dichiariti per li detti quattordici, overo maggiore parte d'essi, essere assenti overo cessare di pagare, fatta prima di loro la richiesta. E che i conduttori di beni di detti rubelli, isbanditi, condannati overo cessanti, posti per parte dentro a' muri nuovi dela città di Firençe e per parte fuori d'esse mura, e anche quelli tutti e ciascuno, i quali de' detti beni così allora ridutti e incorporati, non cancellati overo exempti overo dell'altro d'essi, dal dì del predetto ordinamento fatto del detto mese di março infino al detto dì ultimo del mese d'aprile, ànno condotto overo conducesseno durante l'ufficio d'essi quattordici ufficiali, ma che essa conductione non si facesse per minore quantità che essi beni fosseno tassati negli atti del'ufficio de' beni di rubelli, e ciascheduno loro mallevadore overo mallevadori fosseno costretti e potesseno essere costretti e dovesseno e anche fossero tenuti e descritti fosseno e intendessensi essere a prestare e a pagare a' detti quattordici ufficiali overo al camarlingo loro e del detto ufficio pello detto Comune ricevente fiorini d'oro cinquanta per ciascuno moggio di grano e ciascuna quindici livre d'affitto | 64r | dela loro conductione. E che s'intendesseno a essi essere conceduti e essa medesima ragione avere e acquistassesi a essi medesimi e contra loro e ciascheduno di loro e luogo avesse e avere s'intendesse il detto ordinamento fatto del detto mese di março in tutto e per tutto come in esso si contiene. E nel caso nel quale si trovasseno alcuni beni essere stati condutti in diversi tempi, overo per uno medesimo tempo per più persone, fusse tenuto solamente a prestare quelli il quale e' detti quattordici ufficiali overo maggiore parte d'essi provedesseno overo dichiarisseno dovere

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

prestare e potere e no· l'altro. E che quelli avesse il beneficio predetto il quale prestasse sicondo la provisione e la dichiarigione d'essi. E che ' detti ufficiali e maggiore parte di loro possano e a lloro sia licito tutte le questioni e dubbi allora nati overo che nascieranno, così per ragione del presente ordinamento, come del'ordinamento fatto del detto mese di março overo d'alcuno di loro, overo dele prestançe fatte overo che si faranno per vigore di quelli ordinamenti overo d'alcuno di loro, overo intorno a essi, overo alcuno di loro dichiarire e nele predette cose e per le predette cose e intorno ale predette dichiarigione e provisione, una volta e più e quante e quando volesseno, fare come a essi overo la maggiore parte d'essi paresse. E che ciò che per essi overo la maggiore parte d'essi nele predette cose overo per executione de' detti ordinamenti e di ciascuno overo del'altro d'essi overo per alcune cagioni emergenti intorno ale predette cose dichiarito overo proveduto fusse ottenga piena fermeçça di forteçça, come se per solenni e opportuni consigli del Popolo e del Comune di Firençe solennemente ordinati, fatti e fermati fosseno stati e fosseno e ogni oppositione rimossa. E com ciò sia cosa anche il detto anno, inditione e di penultimo del mese di luglio per lo consiglio di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe e di ultimo del detto medesimo mese di luglio per lo consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firençe proveduto e ordinato sia stato ordinamento dela infrascritta continentia e tenore, cioè che tutte e ciascuna persone di chiunque conditione, le quali ànno condotto da qui adrieto overo che conducesseno per innançi dagli ufficiali del Comune di Firençe fra il tempo del'ufficio presente di quattordici buoni huomini diputati sopra accresciere le rendite e proventi del Comune di Firençe e ad altre cose diputati^a, overo che per conduttori fosseno tenuti per vigore d'alcuna riformagione del Comune di Firençe e condutti li tenesseno overo terranno, overo anche sença alcuna condotta in qualunque modo tenesseno overo i quali terranno, e loro rede e mallevadori loro e approvatori d'essi mallevadori e ciascheduno d'essi in tutto, e' beni overo de' beni di rubelli, isbanditi e condannati overo cessanti dale libbre e factioni di Comune di Firençe overo del'altro di loro, overo che riportati e scritti si trovasseno overo si trovano negli atti del'ufficio de' beni di rubelli del Comune di Firençe al detto tempo, overo fra il detto tempo del'ufficio de' detti quattordici, come beni di rubelli, isbanditi overo condannati overo cessanti del Comune predetto overo del'altro d'essi, non exenti overo cancellati del Comune di Firençe e degli atti predetti, overo ad altra persona non conceduti per esso Comune di Firençe per vigore d'alcuna provisione overo riformagione del detto Comune overo di stantiamiento fatto per vigore d'alcuna riformagione del detto Comune di Firençe posti overo situati nela città di Firençe e dentro a' muri nuovi dela detta città di Firençe, sieno tenuti | 64v | e debbano e possano essere costretti realmente e personalmente, anche per pre-

^a Nel ms. diputatj con -j corretta da -i.

sura di persone e pena e guastamento di beni e in qualunque altro modo e anche di fatto e anche d'ogni tempo, per lo detto officio di quattordici buoni huomini e qualunque rettori e ufficiali del detto Comune, presenti^a e che saranno, e ciascheduno d'essi rettori e ufficiali e di loro e di ciascheduno di loro rettori e ufficiali, giudici e famigli, a prestare al Comune di Firenze, e per cagione di prestança pagare al camarlingo del detto officio di quattordici, per l'officio d'essi quattordici electo overo che si eleggiarà, livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna dieci livre di pigione anuale overo quantità per uno anno promessa e che si contiene overo che si conterrà nela sua conductione, fatta overo che si farà fra il detto tempo per alcuni beni overo d'alcuni beni de' predetti, e più e meno per rata dela detta quantità di diece livre e ala ragione predetta. E le predette cose non si stendano a' beni di quali le pigioni, rendite e proventi sono pervenuti e pervenire debbano al camarlingo degli officiali sopra rivedere le ragioni del Comune di Firenze, i quali volgarmente sono appellati gli officiali dela Torre. E nel caso nel quale alcuna persona di tali beni tenesse overo terrà fra il tempo predetto sença condotta, sia tenuto e possa essere costretto essa persona a prestare al detto Comune, e pagare al detto camarlingo al modo predetto, per li detti quattordici buoni huomini e rettori e officiali predetti e ciascuno d'essi rettori e officiali e di loro e di ciascuno di loro giudici e famiglia, quella quantità dela pecunia dela quale proveduto sarà per l'officio de' detti quattordici. Questo fatto e inteso che nela detta e dela detta prestança e pagamento dela prestança si sconti e traggasi ogni e tutto quello, per lo Comune di Firenze overo officiali del detto Comune per esso Comune overo per essi overo per altri che pagano per loro per lo tempo, che verrà per vigore overo per pretesto di conductione fatta per esse persone per essi beni. E se tale persona la quale d'essi beni à condotto overo è avuta per conduttore overo la quale sença conductione tenesse di beni predetti, rechiesta che faccia la prestança predetta, cessarà di fare essa prestança per sé overo per altri fra il termine che a essi medesimi sarà assegnato per l'officio d'essi quattordici overo altro overo altri rettori del detto Comune overo per alcuno messo, di mandato del detto officio overo d'alcuno de' detti rettori overo d'alcuno giudice loro, possano i detti quattordici essa prestança accattare da qualunque persona che spontaneamente vuole prestare la quantità predetta e ala detta ragione, e essi beni e loro frutti e rendite a quelli che così spontaneamente presta concedere^b, assegnare e obligare per ristitutione dela detta prestança. Questo dichiarato che tale che spontaneamente presta sia tenuto a tale conduttore che cessa di fare essa prestança restituire la pecunia per lui pagata al'officiale del detto Comune per lo detto Comune per lo tempo che debba venire e le spese fatte per esso in essi beni nela hedificatione overo rifacimento sopra

^a -i corretta su -e.

^b -e corretta da -a.

essi beni in essa quantità la quale sarà taxata per lo detto officio di quattordici buoni huomini, scontando a tale che così presta spontaneamente ogni quantità di pecunia la quale esso che spontaneamente presta ristituirà ovvero restituire doverà a tale^a che rifiuta di fare tale prestança ovvero pagare per cagione di quello che tale che non vuole fare la detta | 65r | prestança avesse pagato per lo tempo che verrà, come detto è. E anche ciascuna persona e ciascuno popolo e ciascuno comune e ciascuna università del contado e distretto di Firençe ovvero d'altronde, la quale ovvero il quale à condotto per addrieto ovvero condurrà per innanzi, dela quale conductione il tempo ancora non sia finito ovvero anche anchora non cominciato, ovvero anche le quali per conduttori fosseno avuti per vigore d'alcuna riformagione del Comune di Firençe di beni di rubelli, isbanditi, condannati ovvero cessanti del Comune di Firençe ovvero del'altro di loro, posti^b fuori dela città di Firençe, nel contado ovvero nel distretto di Firençe, condotti per qualunque quantità d'affitto, anche per affitto di dodici staia di grano per anno ovvero da indi in giù; e anche tutte e ciascuna persone, comuni, università e popoli del contado e distretto di Firençe, le quali ovvero i quali per essi beni alcuna prestança non ànno fatta, che tengono de' detti beni condotti per qualunque quantità d'affitto e anche non condotti, tassati ovvero non tassati, non^c exemti ovvero cancellati del comune ovvero a altra persona non conceduti^d, come di sopra detto è. E anche l'università, popoli e comuni del contado e distretto di Firençe, nel territorio di quali sono essi beni posti, sieno tenuti e possano essere costretti a prestare e esse prestançe pagare al detto camarlingho per lo Comune di Firençe a ragione di cinquanta fiorini d'oro per ciascuno moggio di quantità d'affitto per ciascuno anno dela promissione che si contiene nela condotta loro, e dove si dovesse maggiore quantità d'uno moggio, per rata ala ragione predetta; e dove e' detti beni condotti non si trovasseno, sieno costretti di pagare ^ee di prestare^e in essa quantità e quantitadi le quali diliberate e dichiarita saranno per lo detto officio di quattordici buoni huomini. E che in ciascuno caso e' predetti le dette prestançe sieno tenuti di fare per sé ovvero per altra persona; e che ciascuna altra persona possa le dette prestançe fare di consentimento e volontà dele dette singolari persone e popoli e comuni i quali le dette prestançe fusseno^f tenuti di fare. E che per l'officio predetto de' detti quattordici buoni huomini si possa e a loro sia licito a esse qualunque singolari persone, comuni, popoli e università, i quali e le quali le dette prestançe ànno fatte e pagate e per cagione di prestança

^a -a- *corretta su altra lettera.*

^b -i *corretta su -e.*

^c *In interlinea superiore.*

^d -i *corretta su -e.*

^{e-e} *Bis script.*

^f -u- *corretta da altra lettera.*

esse quantitati al detto camarlingo overo da' quali esso camarlingo confesserà esse quantità di pecunia sé avere avuto, e dele quali prestançe si conterrà maximamente nel libro dela intrata del camarlingo predetto, essi beni, per li quali esse prestançe fatte saranno overo d'esse prestançe le confessioni saranno fatte, assegnare e obligare e rendite e proventi d'essi^a concedere per loro danni e interesse, e da ora obligati et assegnati e frutti d'essi e rendite conceduti essere s'intendano e siano per lo Comune di Firençe. E che esse persone, popoli e comuni che prestano possano essi beni tenere e possedere e frutti e rendite d'essi ricevere e avere infino a tanto che a essi che prestano non saranno esse quantità di pecunie interamente restitute, e anche ristituire le spese ne' difici e rifacimento de' detti beni fatte per essi che prestano overo che per innanzi si facessero. E che essi che prestano e a' quali concederanno per esso Comune debbano essere mantenuti e difesi in possessione de' detti beni e ricevimento di frutti e rendite d'essi; né possano essi beni overo la possessione^b loro overo i loro frutti e rendite da essi i quali prestaranno overo dale | 65v | rede loro overo a cui li concederanno essere molestati overo in qualunque modo essere evinti overo ritolti per esso Comune di Firençe overo da alcuna università overo collegio overo alcuna singulare persona per alcuna cagione di ragione overo di tempo di priorità overo per potiorità di ragione overo per alcuno altro brivilegio overo modo, infine a tanto che esse prestançe e le spese im prima non saranno allora interamente ristitute. E che esse persone, popoli e comuni e università le quali le dette prestançe faranno overo per le quali fatte saranno anche godano d'ogni concessione, brivilegio, ragione e immunità overo per vigore di chiunque provisione e riformagione a essi i quali alcune ragioni avaranno fatte sopra alcuni beni de' detti rubelli, isbanditi, condannati e cessanti del Comune di Firençe posti nel contado e distretto di Firençe conceduti. E essi i quali presteranno possano le ragioni dela detta loro prestança e obligagioni di beni predetti e concessioni de' detti fructi e rendite a essi fatti concedere ad altra qualunque persona a loro volontà. E essi che ricevono usare possano ogni loro ragione e brivileggio come possono essi che concedono, e che il detto camarlingo del detto officio possa e a llui sia licito liberamente e sença pena dela pecunia ch'è pervenuta a esso overo perverrà per vigore del detto suo officio qualunque prestançe e quantità di pecunie, accattate overo che si accattaranno per l'officio di dodici buoni huomini, e quelle d'esse dele quali e quando e come deliberato e proveduto sarà per li quattordici predetti rendere e ristituire a essi che prestano. E anche possano provvedere e pagare a essi i quali ànno prestato overo prestaranno delo interesse di detti i quali ànno prestato overo prestaranno e di ciascuno di loro in essa et esse quantità di pecunie e come e in che modo parrà al' officio d'essi quattordici buoni huomini;

^a Nel ms. esse.

^b -e con segno di correzione.

il quale interesse esso camarlingo possa e a llui sia licito liberamente e sença pena pagare a quelli che prestano detti dinançi. E che essi che pagano, overo per li quali fatto sarà il pagamento al detto camarlingo de' detti quattordici buoni huomini^a d'essa quantità e quantitati dele quali dovere essere pagate sarà proveduto per lo detto officio, sieno e intendansi in tutto essere liberati e assoluti da esse reductioni, debiti, libbre e factioni di Comune di Firençe. Questo anche aggiunto che se de' predetti beni overo d'alcuno d'essi overo ne' soprascritti casi overo in alcuno de' predetti overo d'intorno ale predette cose overo alcuna dele predette fosse overo nascesse overo essere overo nascere si dicesse alcuno dubbio, obscurità, discordia overo lite, possa per lo detto officio di quattordici buoni huomini essere tolta, dicisa e terminata. E sopra le predette cose e nele predette cose tutte e ciascuna e per executione dele predette cose overo per loro cagione essere proveduto e fatto d'ogni tempo e sença romore e alcuna figura di giudicio e di fatto come e in che modo al detto officio di quattordici buoni huomini piacerà, ogni appellagione e oppositione rimossa. E che esse tutte e ciascuna cose le quali nele predette cose e intorno ale predette e ciascuna dele predette e per executione d'esse overo del'altra d'esse saranno provedute, ordinate, dichiarite, geste overo fatte per li detti quattordici buoni huomini overo la maggiore parte di loro, anche | 66r | l'altro e gli altri absenti e non richiesti overo morti, vagliano e tengano e osservinsi e ottengano piena fermecca di fortecca. E che per lo Comune di Firençe e per li rettori d'esso e ufficiali presenti e che saranno e ciascuna persona si debbano osservare. E che ' predetti quattordici buoni huomini possano e a loro sia licito i beni che appartengono al detto Comune di Firençe posti nel contado e distretto di Firençe, nel vescontado posti in Valdambra, novellamente acquistata al detto Comune di Firençe – cum expressa però volontà, diliberatione e consentimento del'officio di signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia, che per lo tempo saranno, e dela maggiore parte d'essi officii; ma che ala detta diliberagione sieno presenti le due parti di ciascuno de' detti collegi e ottengasi per tredici d'essi, anche l'altro e gli altri absenti e non richiesti, facendo il partito a fave nere e bianche; dela quale diliberagione apparisca scriptura publica fatta per mano del notaio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno; e se altrimenti si facesse, non vaglia e non tenga per essa ragione – vendere, impegnare overo obligare e le possessioni loro per sé overo per altri al quale e a' quali commetteranno dare a quelli huomini e persone overo popoli e comuni del detto vescontado d'essi medesimi e a quello overo a quelli d'essi di quali a essi overo ala maggiore parte d'essi predetta parrà per quello precço e precçi e com quelli pacti e obligagioni dele quali e come piacerà al'officio de' detti quattordici buoni huomini, cum diliberagione de' detti officii e dela maggiore parte d'essi. Salvi sempre e riservati al Comune di Fi-

^a h- *corretta da altra lettera.*

rençe ogni giuriditione e puro e misto imperio nel vescontado predetto e nele forteçe e rocche del detto vescontado, negli huomini e nele persone del detto vescontado. E salvo che le ragioni dela fedeltà e dele persone e degli affitti perpetui del vescontado novellamente acquistato per lo Comune di Firençe non possano ad alcuna persona impegnare overo concedere, ma possano essi fedeli e lavoratori perpetui liberare e assolvere com consentimento e diliberatione predetti per esso precço e precçi e quantitati di pecunie e com quelli modo e forma e patti di quali a essi medesimi overo ala maggiore parte d'essi chola predetta diliberatione piacerà. E possano essi quattordici e la maggiore parte d'essi le predette cose e essi fedeli e lavoratori costringere e fare costringere al pagamento dela detta quantità dela pecunia per la assolutione e liberatione predette, faccendole al detto camarlingo de' detti quattordici buoni huomini, per lo detto Comune ricevente, rimanenti sempre però essi fedeli e lavoratori sotto la giuriditione e puro e misto imperio del detto Comune di Firençe e sotto il contado e come contadini del detto Comune di Firençe, non ostanti nele predette cose overo alcuna dele predette le riformagioni e le provisioni fatte sopra fare le prestance sopra beni di rubelli, condannati, isbanditi overo cessanti posti nel contado e distretto di Firençe, overo alcune ragioni, leggi, statuti, riformagioni e provisioni. Imperò essi ordinamenti e ciascuno d'essi vogliamo che abbia piena fermeçça di forteçça.

CCVIII «CCVIII». Dela cassagione di processi fatti sopra ' beni di rubelli e di condannati sopra ' quali è stato prestato al Comune di Firençe, e che tale che presta in essi beni non possa essere |66v| molestato, rubrica.

Tutte e ciascuna pronuntiagioni, dichiarigioni, sententie overo immissioni, date overo fatte dagli anni Domini milletrecentoquarantaquattro, di quindici del mese di febbraio adrieto da inde in qua, de' beni overo ne' beni di qualunque rubelli, condannati, isbanditi overo cessanti dale libbre overo factioni del detto Comune assegnati^a ad alcuno overo ad alcuni per l'ufficio di quattordici buoni huomini per prestance fatte sopra essi beni al Comune di Firençe overo al camarlingo del detto ufficio di quattordici, overo che si desseno overo si faccesseno per lo tempo che debba venire de' detti overo ne' detti beni così assegnati overo alcuno d'essi per qualunque overo qualunque giudici, rettori, sindichi, ufficiali overo altra qualunque persona in pregiudicio, danno overo danneggiamento de' detti a' quali essi beni assegnati furono overo ale rede d'essi overo a quelli che avesseno ragioni da essi, anche se per più mani overo persone sono andate, sieno, essere sute et essere s'intendano per essa ragione nulle e di niuna efficacia overo valore. E niuno d'essi possa overo vaglia^b alcuna ragione pretendere, dire overo allegare, ma esse sententie, pronuntiagioni,

^a -i corretta su -e.

^b In *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 66v: possit vel valeat.

dichiarigioni e immissioni ciascuno giudice, sindaco, rettore overo ufficiale, il quale esse pronuntiagioni, sententie, dichiarigioni overo immissioni avessero fatte overo avessero fatte fare, incontanente di fatto cassare, rompere e annullare sieno tenuti e debbano sença alcuno processo però fare, sotto pena di mille fiorini d'oro a ciascuno de' detti giudici, rettori, sindichi overo ufficiali, che per ciascuna volta debba essere tolta, e che per lo tempo che debba venire contra le predette cose, sotto la detta pena, per essi no· possano accettare. E che in essi beni e ragioni così assegnati e ne' difici fatti in essi i predetti a' quali assegnati sono e le rede loro overo quelli che àno ragione da loro, come detto è, non possano essere gravati, inquietati overo molestati per alcuna persona, luogo, collegio, overo università per ragione overo pretesto di qualunque ragione, anche di priorità e di potiorità di tempo, se no· im prima e innançi ogni cosa fatto pieno e vero pagamento di quella quantità di pecunia, la quale prestata fosse al Comune di Firençe overo al' ufficiale del detto Comune overo confessata per alcuno come ufficiale del detto Comune, e di quella quantità di pecunia la quale spesa fosse in qualunque dificio fatto in essi beni. E basti a' predetti a' quali essi assegnamenti fatti fuorono e ale rede loro e a chi à ragione da loro a piena manifestatione e prova d'esse ragioni mostrare le carte d'essa prestança overo dela confessione ora fatta per alcuno come ufficiale del Comune di Firençe e l'assegnamento fatto a sé d'alcuni beni come di beni d'alcuno isbandito e condannato overo rubello overo cessante, né alcuna altra prova si dimandi. E a prova dela stima d'esso dificio in essi beni basti la carta dela stima d'esso dificio da qui adrieto fatta per qualunque maestro overo misuratori dela città di Firençe, né alcuna altra prova si dimandi, non obstante nele predette cose overo alcuna dele predette alcune ragioni, benefici, brivileggi, sententie, dichiarigioni, dipositioni, immissioni overo pronuntiagioni overo alienationi qualunque in qualunque modo fatte. | 67r |

CCVIII (CCX). Come i beni di condannati, isbanditi overo cessanti dale factioni del Comune di Firençe da' milletrecentotrenta adrieto sieno ristituiti, rubrica.

I beni de' condannati e del'isbanditi del Comune di Firençe, overo di condannati solamente, overo d'isbanditi solamente, overo di cessanti dale libbre e factioni del detto Comune dagli anni Domini milletrecentotrenta, di ventidue del mese di luglio adrieto, così per nomi propi come sopranoi overo altre qualunque descriptioni e desegnamenti in genere overo in spetie al Comune di Firençe pubblicamente overo nel detto Comune ridutti, rapportati, incorporati, descritti overo taxati, così per nomi propi come per appellativi overo altre qualunque descriptioni e disegnamenti in genere overo in spetie, i quali assegnati fuorono overo essere si trovano per alcune prestançe fatte al Comune di Firençe overo per cagione di prestança pagati ad alcuno camarlingo overo ufficiale overo ufficiali riceventi per lo Comune di Firençe overo alcuni altri ufficiali per lo Comune di Firençe diputati, overo confessate per esso camarlingo

overo ufficiale per lo Comune di Firençe overo officiali per esso Comune diputati, sieno exemti, cancellati et aboliti et essere exenti, cancellati et aboliti posano e debbano per vigore del presente statuto liberamente, licitamente e sença pena e da ora exemti, cancellati et aboliti debbano essere e sieno cum effecto di qualunque libri e atti e scritture dela camera del detto Comune di Firençe e del'ufficio de' beni di rubelli, condannati, isbanditi e cessanti dale libbre e factioni del detto Comune e altre qualunque scritture dovunque essenti, dove publicati, ridutti, rapportati, incorporati, descritti overo tassati, come predetto è, si trovasseno e fosseno. E anche sieno ristiuiti e da ora ristiuiti essere s'intendano e sieno cum effecto a quelli a' quali di ragione i detti beni pertenesseno, overo a quelli che ànno overo avesseno avuto le ragioni da loro overo da alcuno di loro, <come>^a se le dette condannagioni overo bandi fatti overo lati non fosseno e gli eccessi e delitti e cessatione da libbre e factioni del detto Comune, dele quali nele dette condannagioni e bandi e reductioni, incorporationi overo taxationi e descriptioni, come predetto è, si fa mentione non avesseno commesso. E che i^b notai^c per lo Comune di Firençe per essi signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia che debban essere eletti^d e diputati^e a cancellare e tali così fatte cancellationi fare, e ciascuno di loro, posano sença alcuna loro graveccia eximere, cancellare et abolere i detti beni a petitione di qualunque persona che semplicemente dice tali beni dovere essere cancellati sença alcuna altra petitione overo sententia di consiglio d'assessore che sopra queste cose debba essere data, e ogni altra solennità di ragione, statuti, ordinamenti overo di provisioni del Comune di Firençe lasciati e non servati. E che le guardie degli atti dela camera del Comune di Firençe e ' notari a dare la copia degli atti e dele scritture del Comune di Firençe, che sono nela detta camera a cancellare le condannagioni e al'ufficio dele cancellagioni dele condannagioni e di bandi diputati, e anche il notaio diputato ala guardia degli atti del'ufficio di beni di rubelli, condannati e isbanditi e cessanti dale libbre e factioni del detto Comune, e anche il notaio per l'ufficio del Comune diputato a scrivere l'entrate e l'uscite del detto ufficio e ad altre cose^f | 67v | che intervengono per cagione del detto ufficio, così presenti come quelle che debbano venire, e ciascuno altro notaio e ciascuna altra persona appo la quale overo il quale li detti libri, quaderni, atti overo scritture fusseno overo essere si diceseno, nele quali bisognasse fare alcuna d'esse cancellagioni, e ciascuno altro il quale trae dimorança overo quasi dimorança nela detta camera overo a guar-

^a La stessa lacuna compare anche in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 67r: vel qui habuissent iura ab eis vel aliquo eorum, si dicte condemnationes vel banna facte aut late non fuissent.

^b Nel ms. il.

^c -ii corretto su altre lettere abrase.

^d -i corretta su -o.

^e Idem c.s.

^f Bis script. alla c. successiva.

dia de' detti atti del'ufficio de' beni di rubelli, e ciascuno di loro, sieno tenuti e debbano, a richiesta e volontà de' detti notari come di sopra si dice da essere^a eletti e diputati e di ciascuno di loro, mostrare, dare e prestare a' detti notai come dinançi si dice da essere eletti, et a ciascuno di loro essi atti, libri, quader-ni e scritture e esse cancellationi de' detti beni lasciare liberamente fare cancel-lare in dono e sença alcuno precço overo pagamento per ciò da essere diman-dato, avuto overo ricevuto da essi notari, come dinançi si dice, da essere eletti, overo da alcuno di loro, overo da altra qualunque persona, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta a quelle medesime^b da essere tolte per lo Exeguitore degli Ordinamenti dela giustitia, che per lo tempo sarà, personalmente e in cose e di fatto ad ogni ri-chiesta e volontà d'essi notari da essere eletti, come dinançi si dicie, overo d'alcuno di loro, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a quel medesimo Exeguitore per ciascuna volta da essere tolta, se le predette cose fare averà abbandonato overo lasciato, e che al Comune di Firençe debba essere data. E quanto ale predette overo infrascripte cose quelli s'intendano essere beni d'alcuno di questi tali condannati overo isbanditi overo cessanti come dinançi si dice, i quali nel detto Comune di Firençe overo in atti e libri del detto Comune overo^c del'ufficio de' beni di rubelli, isbanditi, condannati e cessanti dale libbre e factioni del detto Comune, così per nomi propi come appellativi overo con altre descriptioni e desegnationi, così in genere come in spetie, come innançi si dice, si trovasseno overo fosseno publicati, recati, in-corporati, descritti overo tassati sì come beni d'alcuno overo d'alcuni gli quali così per nomi propi come appellativi overo cum alcuna altra descriptione e designatione, così in genere come spetie, come dinançi si dice, condannati e isbanditi o solamente condannati o solamente isbanditi overo cessanti si tro-vasseno overo fosseno come dinançi si dice. E che le ragioni dele dote compe-tenti ale vedove, overo ale rede di quelle, overo ad altri i quali avesseno overo avere dovesseno ragioni dale dette vedove, overo dale loro rede, overo d'alcu-na overo d'alcune di quelle, overo di quelli qualunque creditori i quali, cioè creditori, erano dinançi ale condannagioni e bandi et cessanti de' quali di so-pra si dice, overo da quelli che avesseno ragioni da loro overo d'alcuno di loro, overo anche di^d chi per ragione overo per cagione d'alcuna condannagione, sententia overo promessa poi infino agli anni Domini milletrecentoqua-rantasei, a di ventidue del mese di luglio, fatta overo data alcuna cosa de' detti isbanditi overo condannati overo cessanti ricevere overo avere dovesse ne' det-ti beni exemti, cancellati, aboliti e ristituti, come dinançi si dice, sieno intere e

^a Nel ms. cessere con c- depennata.

^b Nel ms. medesimesime con la prima -i- corretta da -t-.

^c -r- corretta su -l-.

^d In interlinea superiore con segno di richiamo.

non offese, non obstanti le condannagioni overo bandi overo cessationi dele quali di sopra si fa mentione, e non obstante la publicatione, relatione, incorporatione, descriptione overo tassatione ^ade' detti^a | 68r | beni, e non obstante alcuna prescrizione overo corso di tempo^b. E che esse vedove e detti creditori e ciascuno di loro e le loro rede e quelli che ànno e avaranno le ragioni dale dette vedove e creditori overo le loro rede, come di sopra si dice, s'intendano essere e sieno cum effetto nele dette dote e ragioni d'esse e d'essi in quello stato e ragione nel quale fosseno, se le predette condannagioni overo bandi, cessationi, publicagioni, riportagioni, incorporationi, descriptioni overo tassagioni overo alcuno overo alcuna d'essi fatti non fosseno, non obstante alcuna prescriptione overo corso di tempo. E che possano e' detti beni a essi obligati per le dette dote e crediti avocarli dal Comune di Firençe e da qualunque persona sença alcuno diposito che però si debba fare e sença alcuna positione d'alcuna petitione nel consiglio di messere lo Capitano del Popolo di Firençe e sença ottenere in esso consiglio e sença alcuna malleveria che però si debba fare, e qualunque altra solennità di ragione, statuti, ordinamenti, provisioni overo ordinamenti di Comune lasciati e non servati. Salvo e dichiarato nele predette tutte e ciascuna cose che la predetta exemptione, cancellagione e ristitutione e tutte e ciascuna cose sopradette solamente abbiano luogo in quelli isbanditi, condannati e cessanti e in quelle vedove e creditori e di loro e di chiunque di loro rede che ànno e che averanno ragione da essi overo dal'altro di loro, i quali e le quali pagasseno e per le quali si pagasse la quantità dela pecunia overo di fiorini dell'oro prestati overo per cagione di prestança pagati overo confessati, come di sopra detto è, 'a' tagli^c a' quali essi beni overo alcuno di loro overo alcuni conceduti, diputati overo obligati overo assegnati fosseno stati overo fosseno overo le loro rede overo a quelli a' quali le ragioni loro averanno conceduti overo la ragione, almeno si facci il diposito dela quale quantità, come detto è, prestata overo per cagione di prestança pagata overo confessata appo i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, religiosi e laici, overo appo due d'essi, che debba essere pagata per li detti camarlinghi a' tali che ànno prestato e da' quali i detti beni si rivoasseno a ogni loro libera volontà. E che così fatto il pagamento overo il diposito come di sopra detto è, il Comune di Firençe e ciascuno rettore overo ufficiale del Comune di Firençe, presente e che sarà, e anche e' detti beni e loro frutti e rendite sieno libere da ogni obligagione per la quale obligate overo legate fosseno a' detti i quali ànno prestato come di sopra si dice, e a' quali l'assegnamento de' detti beni, diputazione, obligagione e concessione fatta fosse overo si trovasse, overo le loro rede, overo che ànno ragione da essi. E che anche, il pagamento overo il dipo-

^{a-a} *Bis script. alla c. successiva.*

^b *t- corretta su altra lettera.*

^{c-c} *a t- corrette su altri caratteri abrasi. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 68r: talibus.*

sito come si predice fatto, messere la Podestà, Capitano e l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia dela città di Firençe, così presenti come che saranno, e ciascheduno d'essi, a richiesta overo istançia di chiunque, possano, sieno tenuti e debbano sommariamente e di piano, sença romore e figura di giudicio e anche di fatto, non obstante alcuna exceptione d'alcuno consiglio, petitione di spese overo oppositione di nullità, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli a qualunque d'essi rettori il quale le predette cose ispregiarà di fare e fare, costringere qualunque, i quali sicondo le predette cose fosseno tenuti overo saranno tenuti overo fosseno detti essere tenuti a ristituzione e a lasciamiento cum effecto de' detti | 68v | beni a quelli i quali sicondo le predette cose debbano essere restituti overo doveranno, a restituire e rilassare con effecto a' predetti i beni predetti, e quelli che no· gli ubbidiscono nele predette cose e ciascuno d'essi punire e condannare in livre mille di denari fiorentini piccioli che si debbano dare e pagare a' camarlinghi del detto Comune di Firençe per esso Comune riceventi^a. E che nele predette cose che in questo presente statuto si contengono essi e ciascuno di loro abbino pieno e libero arbitrio così in cognoscere e in procedere, come in punire e condannare; e che da' processi overo condannagioni di loro overo d'alcuno di loro appellare overo contra alcuna cosa del processo overo dela condannagione appellare overo contra alcuna cosa d'esse opporre non si possa overo debba in niuno modo. Questo anche espressamente aggiunto e dichiarato che le predette cose e l'infrascritte acquistino a sé luogo anche in tutti e ciascuno beni d'isbanditi e condannati e cessanti dale factioni del Comune di Firençe per li quali niente è prestato al Comune di Firençe overo agli ufficiali d'esso Comune, overo pagato overo per lo Comune di Firençe confessato, overo le quali obligate non sono ad alcuna persona overo luogo per alcuna prestança overo pagamento fatto al Comune di Firençe overo a altri per esso Comune ricevente infino al detto dì ventidue del mese di luglio degli anni Domini milletrecentotrenta. Ma che di tale isbandito, condannato overo cessante le vedove overo i creditori loro e di ciascheduno di loro rede e che ànno ragione da essi overo da alcuno di loro e ciascuno altro per essi e ciascheduno di loro prestino e paghino innanzi a ogni cosa a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe per esso Comune riceventi per ciascuno moggio di grano a ragione di ciascuno moggio di grano nel quale taxati sono essi beni, overo se taxati non fosseno, quello che si tassaranno per gli ufficiali di beni di rubelli cittadini di Firençe, i quali per lo tempo saranno, overo la maggiore parte d'essi, anche l'altro overo gli altri assenti e non richiesti overo morti, fiorini d'oro venticinque; e anche per beni posti così nela città come in contado e distretto di Firençe, tassati overo allogati in pecunia overo i quali per li detti ufficiali, overo la maggiore parte d'essi come detto è, in pecunia si tassasseno, se tassati non fusseno, per qualunque dodici livre di denari

^a -nti corretto su altre lettere.

fiorentini piccioli, e a ragione di ciascuna dodici livre di denari fiorentini piccioli dela somma di qualunque tassagione fiorini d'oro venticinque; i quali debbano avere rigresso come gli altri sopradetti i quali da qui adietro àno prestatò. Ma i frutti e le rendite de' detti beni del'anno predetto milletrecento-quaranta a' quali i detti beni assegnati, obligati overo diputati si trovasseno overo fosseno per cagione d'alcuna prestança come di sopra detto è fatta, abbinseglì e guadagninseli non obstanti le cose dette dinançi overo alcuna d'esse, ma dal detto anno innançi i frutti e le rendite de' detti beni overo d'alcuno d'essi^a a' quali i detti beni diverranno per rata di tempo, cioè di quello anno nel quale fatto sarà il pagamento overo il deposito memorato. E che per le predette cose overo alcuna d'esse non s'intenda, né sia in alcuna cosa diminuito ala ragione loro, i quali alcuno dificio àno fatto overo facesseno fare ne' detti overo sopradetti beni overo in alcuno d'essi posti nela città di Firençe overo del suo^b | 69r | contado overo distretto quanto a le spese fatte per cagione del detto dificio, dele quali sia manifesto per publica carta overo atti publici per istima di maestri del Comune di Firençe. E se non apparisse come di sopra detto è, allora in esso caso le dette spese si stimino e possansi stimare e debbano per gli officiali di beni di rubelli cittadini di Firençe, i quali per lo tempo saranno, overo la maggiore parte di loro, anche l'altro e gli altri assenti, non richiesti overo morti, i quali beni possano liberamente ritenere infine a tanto che di queste tali spese sarà loro interamente sodisfatto. Da capo nele predette cose e ciascuna d'esse anche proveduto, aggiunto e dichiarito che quelli i quali per lo presente statuto in alcuna cosa beneficio acquistasseno overo potesseno acquistare, excette le dette vedove e creditori e di loro e di ciascheduno di loro rede e che àno ragione da loro, i quali creditori non sieno isbanditi, condannati overo cessanti da libbre e factioni del Comune di Firençe, sieno tenuti e debbano per sé overo altro overo altri per loro, anche sença alcuno mandato, per buoni e idonei mallevadori approvati per gli approvatori del Comune di Firençe overo due d'essi, cioè se sarà grande di livre mille di denari fiorentini piccioli, se sarà popolano di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, mallevare dinançi a messere la Podestà dela città di Firençe overo giudice collaterale, assessore d'esso messere la Podestà che né essi né loro descendenti per linea masculina staranno overo dimoraranno in alcuna terra overo luogo inimico overo rubello del Comune di Firençe, né alcuna guerra contra esso Comune di Firençe faranno, ma a tutti i comandamenti del Comune di Firençe obbediranno; che se la detta mallevaria non facesseno overo fatta per loro non si trovasse overo fosse come detto è, d'esso presente statuto sia sença beneficio e favore, ma se la detta mallevaria fatta come detto è, contra esse cose overo contra alcuna d'esse facesseno, che del favore e del beneficio del presen-

^a -si corretto su altre lettere.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: contado overo distretto.

te statuto sieno privati e che da ora per essa ragione s'intendano essere e sieno privati, e detti beni essere publicati, ridotti, incorporati, descritti e tassati di nuovo debbano in Comune, e che da ora publicati, ridotti, incorporati, descritti e tassati s'intendano essere e sieno quanto a esso overo essi che contrafacessero, e che ne' predetti beni così exemti, cancellati e aboliti. E anche ristituta rimanga ragione intera e non danneggiata ale vedove e a' creditori loro e di ciascuno di loro rede, e quelli che ànno overo che debbano avere ragione da essi overo da alcuno di loro, come fosse stato e fosse se le dette condannagioni overo bandi overo cessamenti fatti overo lati non fosseno stati, non obstante alcuna prescriptione overo corso di tempo. E che il Comune di Firençe sia obligato quanto a ristitutione overo pagamento dela quantità di sopra prestata e che si prestarà come di sopra e di sotto si fa mentione a' detti tali a' quali per vigore del presente statuto pervenisseno i detti beni, cioè a ciascheduno di loro per essa quantità e quantitati e per quello modo e forma e come e in che modo sono ora a' detti tali i quali, come di sopra si dice, ànno prestato overo per cagione di prestança ànno pagato overo ad alcuni le dette prestançe furono confessate a' quali diputati^a, assegnati e obligati | 69v | saranno e sono i detti beni i quali a essi come di sopra si dice verranno, sì imperò che ' termini fra' quali le dette ristitutioni fare si debbano sieno e essere s'intendano per vigore del presente statuto prolungati per quattro anni. E che quello e quelli qualunque i quali del presente statuto il beneficio acquisteranno overo che acquistare il poteranno non possano e' detti beni i quali ad essi diverranno come detto è vendere, donare overo per alcuno titolo in altro traportare overo a non picciolo tempo allogare fuori che nel'ultima volontà, sença spetiale ^blicentia del^b consiglio di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe, che si debba vincere per le due parti di presenti nel detto consiglio almeno, facendo il partito a secreto scruttinio ale fave nere e bianche. E che i signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia, i quali erano nel detto officio del priorato e del gonfalonariato del mese di luglio negli anni Domini milletrecentoquaranta, insieme chol'officio di Dodici buoni huomini d'essi Priori e Gonfaloniere durante l'officio overo tredici d'essi, anche l'altro e gli altri absenti e non richiesti, acciò che il Comune di Firençe non sia ingannato nela stima de' detti beni, abbino potuto e a lloro sia stato licito una volta e più e quante volte vorranno per lo Comune di Firençe, per sé overo per altri a' quali li commetteranno, provvedere e ordinare e provisioni e ordinamenti fare intorno ala stima di tali beni, la quale fosse dimandata in pagamento a tali vedove overo creditori overo di loro overo di ciascuno di loro rede overo chi à ragione da essi overo da alcuno d'essi.

^a -i corretta su -e.

^{b-b} Tracciato dalla stessa mano sul margine destro fuori dallo specchio di scrittura.

CCX <CCXI>. Di non ricevere accomandigia, podestaria, protectione overo signori(a), rubrica. [Cap. 1322-1325 I, 55]

Niuno dela città, contado overo distretto di Firençe riceva comandigia, potestaria, protectione, signoria, governatione overo sotto nome di generale procuratione, per qualunque nome sia giudicato, d'alcuna persona singulare, università overo collegio, se no· sicondo la forma di capitoli e dele riformagioni che trattano di questo. E niuno si raccomandi, sotto pena di livre cinquecento, che si debba torre così alo raccomandato overo quelli che riceve la podestaria, protectione overo gubernatione overo sotto nome di generale procuratione, come a quelli che si raccomanda. E la Podestà abbia a(r)bitrio di procedere e di cercare contra quelli i quali fosseno detti colpevoli dele predette cose; e possa e sia tenuto per proprio giuramento, com accusa e sença, e cum notificagione overo sença notificagione, sopra le predette cose inquirere e procedere e punire. E se interviene che quelli che riceve la raccomandigia, podestaria, protectione, signoria overo governmento overo sotto nome di generale procura^a che si^a difenda cum alcuno brivilegio, ragione overo cagione, allora si riscuota la predetta pena dal più proximo overo da' più proximi parenti d'esso che sono in quel medesimo grado, e ala prova dele predette cose bastino contra il grande i detti di quattro testimoni che dipongano di publica fama, e contra il popolano i detti di tre testimoni che diponghino di publica fama e d'un altro quarto che diponga di veduta. E se la Podestà non curerà di cercare e di punire le predette cose, perda del suo salario livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, le quali i | 70r | camarlinghi dela camera del Comune di Firençe ritenere sieno tenuti e debbano del suo salario, e al dinuntiatore overo al notificatore dele predette cose sia tenuto di tenere secreto. E se alcuno avesse ricevuta alcuna raccomandigia, podestaria, protectione, signoria overo gubernatione overo sotto nome di generale^b procuragione contra la forma degli statuti overo dele riformagioni che parlano di questo, sia tenuto di lassarla, sotto la predetta pena. Salvo l'officio e la giuriditione del'avocatione di legisti, acciò che essi possano le loro advocations liberamente fare.

CCXI <CCXII>. Di non comperare overo acquistare fedeli, ragioni overo servi personali overo reali, rubrica. [Cap. 1322-1325 I, 56]

Niuna persona overo luogo, di chiunche dignità, conditione overo stato si sia, ardisca overo presumma vendere, donare, impegniare overo per qualunque titolo di generatione in altri traportare ad alcuna persona, luogo, università, collegio overo capitolo, di chiunche conditione overo stato sia, alcuni coloni, censuarii overo ascrittiti, fedeli, inquilini, ricomperati, stanti overo servi,

^{a-a} *In interlinea superiore.*

^b -r- corretta su -l-.

overo alcune ragioni d'affitti overo di livelli overo alcuna giuriditione contra alcuna overo in alcuna^a università, villa, castello overo altra singulare persona del contado overo distretto di Firençe, né farsi fedele, né legarsi cum ligame di fedeltà, né abbia potuto vendere, donare overo impegnare overo farsi fedele overo legarsi cum ligame di fedeltà da' milledugentoottantaotto, indictione siconda. E niuna persona, luogo, overo^b università, di chiunque stato overo conditione si sia, le predette cose overo alcuna dele predette comperi overo acquisti, overo riceva alcuno in fedele overo i legghi a sé cum ligame di fedeltà per alcuno titolo, modo, ingegnio overo cagione, né abbia potuto comperare overo acquistare overo in fedele ricevere overo per ligame di fedeltà a sé legare dal detto tempo in qua. Ma se alcuno contra le predette cose overo alcuna d'esse avesse fatto overo farà, sia condannato in livre mille di denari fiorentini piccioli per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, la quale pena effectualmente sia riscossa per lui. E da ora tale contratto, alienatione overo concessione sia cassa e rotta e di niuno valore, e che niuna ragione s'intenda overo sia acquistata per essa alienatione overo concessione a essa persona, università overo luogo al quale l'alienatione overo la concessione fatta fosse. E che quelli che vendesse, donasse, alienasse overo concedesse alcuna cosa dele predette ragioni, overo giuriditione alcuna, ogni ragione la quale avea per essa ragione sì la perda, e quelli contra il quale overo quali fatta fosse l'alienatione overo la concessione sieno liberi e assoluti e di libera conditione e stato. Salvo che, non obstanti le cose dette dinançi, possa ciascuno secolare dela città, contado overo distretto di Firençe e a llui sia licito d'acquistare e di comperare da ciascuna chiesa, ecclesiastica persona e convento di religiose persone overo sindaco d'essa chiesa overo convento de' beni e ragioni d'essa chiesa e convento, fedegli e ragioni d'affitti e ciascuna altre ragioni soprascritte, ma che tale secolare doppio tale compera overo acquistamento di questo tale fedele liberi essi da legame dela fedeltà il quale avesse contra essi |70v| per pretesto dela compera e delo acquistamento predetto. E che se alcuna persona, luogo overo università non sottoposta ale giuriditioni del Comune di Firençe overo la quale non facesse le libbre e le factioni al detto Comune le dette ragioni overo giuriditioni acquistasse, sia condannata in livre mille di denari fiorentini piccioli, la quale pena effectualmente si riscuota, e nientemeno sia costretto e debba essere costretto a cassare il detto contratto e acquistamento e a esso contratto e acquistamento rinuntiare in tutto; e anche sieno costretti i padri, figliuoli, fratelli overo altri congiunti a fare cassare, rinuntiare a essa compera e acquistamento per colui il quale averà comparato overo acquistato. E che lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia nele cose mandate dinançi e sopra le cose mandate dinançi e ciascuna d'esse abbia pieno e libero arbitrio di cer-

^a Nel ms. alcuno.

^b In interlinea superiore.

care e d'investigare secretamente e palesemente e anche di condannare quelli i quali facessero ovvero avessero fatto contra le predette cose ovvero alcuna d'esse, e cum accusa e sença sia tenuto di fare le predette cose, expresso ovvero non expresso il nome di quelli che dinu(n)tia. E le predette tutte e ciascuna cose abbino luogo e osservinsi da' milledugentoottantotto innançi. E se il detto Executore nele predette cose fosse negligente ovvero pigro, perda del suo salario livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, le quali i camarlinghi del Comune di Firençe dela camera del suo salario sieno tenuti di ritenere a esso medesimo. E negli anni Domini milletrecentocinquanta, di quindici del mese di settembre, per lo Comune di Firençe fu ordinato che niuno ardisca ovvero presuma torre ovvero ricevere alcuna università, comune, popolo ovvero singulare persona dela città, contado ovvero distretto del Comune di Firençe, ovvero comperare ovvero acquistare alcuno in fedele, ascrittio, censuario, ricomperato, stante, feudatario ovvero servo, ovvero università, popolo ovvero comune alcuno di luoghi predetti ovvero d'alcuno d'essi, se^a ale predette cose ovvero alcuna dele predette ovvero alcuno feudo, omaggio, ragioni, angarie ovvero perangarie reali ovvero personali ovvero qualunque altri servizi perpetui ovvero a lungo tempo ovvero accomandigia alcuna ovvero ragione d'accomandigia in alcuno modo obligare, ovvero alcuna cosa da alcuna dele dette università, comuni ovvero popoli ovvero singolari persone per pretesto, causa ovvero cagione d'alcuna fedeltà, omaggio, feudo ovvero perpetua ovvero a lungo tempo ragione d'angarie ovvero perangarie ovvero d'alcuna accomandigia, così contratti da' milletrecentoquarantadue, di otto di settembre in qua, come per quelle che per lo tempo che debba venire si contraesseno^b, riscuotere, dimandare ovvero in qualunque modo ricevere ovvero esse ragioni ovvero alcuna d'esse in alcuno modo usare ovvero provare in giudicio ovvero di fuori, per sé ovvero per altri, per directo ovvero per indirecto. E che tutti e ciascuno quelli che avessero ovvero a cui ovvero a' quali toccasseno le dette ragioni ovvero alcuna d'esse sian tenuti^c e debbano^d infra quattro mesi proximi che seguitaranno solempnemente a esse ragioni rinuntiare e esse rinuntiare e rifiutare per publica carta, la quale si debba presentare al'ufficio di signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli a ciascuno che fa contra le predette cose ovvero alcuna dele predette ovvero a quelli che non serva esse, che per ciascuna volta |71r| debba essere tolta, e di privatione d'ogni officio e beneficio d'esso^e medesimo

^a Anche in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, cc. 70r, 70v manca il verbo che regge la protasi del periodo ipotetico.

^b -esseno corretto da altri caratteri.

^c -i corretta su -o.

^d -no in interlinea superiore.

^e Nel ms. esse.

Comune. Ma qualunque università, popolo, comunità ovvero singulare persona dela detta città, contado ovvero distretto se a le predette cose ovvero ad alcuna dele predette per lo tempo che debba venire sé obligarà ovvero per ^aalcuna dele dette^a ovvero per le dette ragioni, fedeltà, omaggi, feudi ovvero servigi ovvero alcuno d'essi ovvero per cagione d'essi ad alcuno pagarà, darà, farà ovvero prestarà, d'allora s'intenda essere e sia fuori dela guardia e dela protectione e difensione del Comune di Firençe e di suoi ufficiali e rectori, né a lui ragione ovvero giustitia sia osservata, e possa da qualunque persona essere offeso così in persona come in beni, liberamente e sença pena. Anche i contratti i quali contra le predette cose ovvero alcuna dele predette si facessero per lo tempo che debba venire per essa ragione non vagliano né tengano. Salvo che le predette cose non s'intendano, né si possano intendere negli affitti ovvero livelli ovvero contratti di livelli ovvero affitti perpetui ovvero a tempo i quali non inchiudano ovvero di quali non s'inchiuda ragione d'altra servitudine, fedeltà, omaggio ovvero accomandigia ovvero d'alcuna giuriditione ovvero signoria. E che ciascuno rettore e ufficiale del Comune di Firençe, ala notitia del quale contra le predette cose, cioè dal detto versicolo: «E nell'anno Domini» e cetera di sotto essere fatto perverrà, ovvero al quale notificato, rapportato ovvero dinuntiato sarà publicamente ovvero secretamente essere fatto contra le predette cose ovvero alcuna dele predette, sia tenuto e debba fra quindici di d'allora proximi che seguiranno, sotto pena di livre^b mille di denari fiorentini piccioli i quali del suo salario debba essere ritenuta, e anche possa fra esso termine e poi quandunque dele predette cose e di ciascuna dele predette cercare, procedere e cognoscere brevemente, sommariamente e di fatto e ogni solennità e sustantialità di ragione e di giudicio lasciate, e i trovati colpevoli condannare e punire nele pene predette. E che dele predette tutte e ciascuna cose sia e abbisi per piena prova, se sarà provato per due testimoni di veduta ovvero per sei testimoni di publica fama, i quali diponghino essere publica voce e fama quello ovvero quelli contra ' quali si procedesse essere colpevoli dele predette cose ovvero d'alcuna dele predette, dela quale ovvero dele quali il processo si facesse contra esso ovvero contra essi. E a ciascuno lecia e sia licito dele predette cose e ciascuna dele predette accusare, riportare, dinuntiare ovvero notificare qualunque persona, università ovvero comunità così publicamente come secretamente, cum scrittura ovvero sença, ovvero di prestazione d'alcuna malleveria ovvero promissione, e non obstante alcuno corso di tempo, e sia tenuto il nome suo, se vorrà, sotto secreto. Salvo et espressamente proveduto che le vendite e le concessioni fatte ovvero le quali si facessero per lo tempo che è a venire al Comune di Firençe dele predette cose ovvero d'alcuna dele predette abbino potuto e possano essere fatte licitamente e sença pena e sieno ferme e rate.

^{a-a} *Corretto su alcuno de' detti.*

^b *-r- corretta su altra lettera.*

CCXII (CCXIII). Che l'arti debbano soprastare al'opera di Santa Riperata e dele ragioni che debbano essere rivedute, passate e presenti, rubrica.

[Cap. 1322-1325 I, 58]

L'infrascritte arti, cioè l'Arte di Mercatanti di Calimala, l'Arte di Cambiatori, l'Arte di^a |71v| Lanaiuoli, l'Arte di Porta Sante Marie, l'Arte di Medici e degli Spetiali, sieno e soprastare debbano al'opera de lavoro e dela compositione dela maggiore chiesa dela beata Riparata dela città di Firenze, e esso^b lavoro e construtione fare faccino sotto questa forma, cioè che ciascuna dele dette arti ala quale verrà per sorte soprastia e soprastare debba a esso lavoro e al'opera dela fabbrica per uno anno proximo, sì che ciascuna dele dette arti come per sorte averrà per lo suo anno esso lavoro faccia fare e di far fare sia tenuta. E così perpetualmente si osservi infino che durerà il lavoro detto di sopra. E che ogni pecunia, undunche adverrà per esso lavoro fare overo la quale si debba per essa opera, pervenga e pervenire debba a esse arti. E ciascuna dele dette arti in fine del suo anno sia tenuta di rendere ragione del'intrate e dele spese al'altra arte e l'avanço rassegnare. E che ciascuna persona la quale avesse dela pecunia la quale debba essere diputata e ispesa nel detto lavoro rassegnare e dare sia tenuto e debba a quella altra arte la quale sarà diputata per sorte a fare esso lavoro e far fare, e possa essere costretto per messere lo Capitano e per gli suoi giudici e ciascuno d'essi a essa pecunia dare e pagare e restituire. E che quella arte, ala quale prima adverrà per sorte, sia tenuta eleggiere tre buoni e leali e ricchi huomini dela loro arte i quali debbano soprastare per essa arte e al'opera sopradetta per uno anno, e così ciascuna altre arti fare et eleggiere sieno tenute, a' quali e per essa arte la detta pecunia pervenga e pervenire debba, e sieno tenuti di rendere r(a)gione del'intrate e dele spese e resto rassegnare a' successori suoi, e così perpetualmente successivamente si faccia e osservisi. E che messere lo Capitano e ' suoi giudici e ciascheduno di loro sia tenuto e debba dare l'aiuto loro, consiglio e favore a' detti ufficiali overo a quelle persone le quali saranno deputate ale predette cose per esse arti overo alcuna d'esse, e a essi sieno tenuti di fare sommaria ragione sença dare libello, overo di contestare la lite^c, ogni altra solennità di ragione lasciata. E ciascuna dele dette arti per lo suo tempo possa fare sopra la detta fabbrica, lavoro e opera e intorno a essa provisioni e ordinamenti come e in che modo parrà che si convenga per la utilità del detto lavoro. E che le dette sorti si faccino per messere lo Capitano nel consiglio suo e del Popolo di Firenze fra l'arti predette. E che le pecunie del detto lavoro sieno tenute e debbano essere tenute in una buona cassa serrata sotto quattro chiavi, l'una dele quali tenga il

^a *Bis script. alla c. successiva.*

^b *-o corretta su -e.*

^c *Segue e depennata.*

prete il quale sarà diputato per lo capitolo dela detta chiesa, e l'altre tre i detti ufficiali, cioè ciascheduno di loro la sua chiave. E che messere lo Capitano possa imporre e riscuotere pene contra gli disubbidienti. E che le predette arti e quelli ufficiali i quali si diputeranno a le predette cose niuno possano avere salario overo riguidardonamento. E che il prete il quale sarà diputato per lo capitolo e quelli tre ufficiali i quali saranno diputati a le predette cose possano e debbano eleggiare uno buono e sofficiente notaio il quale scriva e scrivere sia tenuto tutte e ciascuna cose le quali per loro officio parrà che sieno da scrivere, com quello salario il quale fermeranno di stantiare, l'officio del quale debba durare per uno |72r| anno.

CCXIII «CCXIII». Dela electione e officio d'otto ufficiali sopra le ragioni del Comune di Firençe le quali debbano essere ricoverate, il quale l'officio dela Torre volgarmente è appellato, rubrica.

Ciascuni quattro mesi per gli signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia, Gonfalonieri dele compagnie e Dodici buoni huomini siano eletti overo assunti otto di migliori et di più sofficienti cittadini di Firençe, due cioè di ciascheduno quartiere dela detta città, in ufficiali e per ufficiali del detto Comune sopra ritrovare le ragioni del Comune di Firençe e ricoverare, i quali volgarmente sono chiamati gli ufficiali dela Torre, l'officio di quali duri e debba durare per quattro mesi che seguiteranno dal dì dela tale electione overo assuntione al modo predetto, e uno notaio del collegio del'arte di Giudici e di Notari dela città di Firençe per notaio de' detti ufficiali e del'officio detto dinançi per lo detto tempo di detti quattro mesi cum salario di livre cinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno mese. I quali ufficiali e notaro^a il detto tempo per lo Comune di Firençe soprastea al'officio detto dinançi e abbia divieto nel'officio detto dinançi per uno anno dal dì che l'officio detto^b debba essere diposto. Possano anche e' detti ufficiali overo cinque d'essi, anche l'altro e gli altri absenti e non richiesti, overo anche morto overo morti, fare le spese per ragione overo per cagione del detto officio infino in quantità e somma di livre cento di denari fiorentini piccioli; e i salari di savi, notari e del camarlengo, così diputato, come che si diputarà^c per lo detto officio, e nel detto officio accresciere in essa quantità e^d somma la quale a essi medesimi overo a cinque d'essi parrà e piacerà come detto è. E uno savio di ragione per savio e due messi eleggiere per quello tempo il quale vorranno, ma non per maggiore tempo de' detti quattro mesi, il quale savio debba essi consigliare intorno al'officio loro. E ' detti messi debbano le richieste e l'altre tutte cose le quali

^a -o corretta da -i.

^b In interlinea superiore con segno di richiamo.

^c Nel ms. *duputarà*.

^d In interlinea superiore con segno di richiamo.

bisogno saranno intorno al detto officio fare et exercitare, e abbino divieto i detti savio e messi per uno anno dal dì ultimo del tempo per lo quale saranno eletti contando. E che il camarlingo de' detti ufficiali possa e a lui sia licito sença pregiudicio e gravecca e sença alcuna bulletta che però si debba avere da' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia fare dare e pagare tutte le spese fatte e che si debbano fare per lo detto officio, utili e necessarie infino nela detta somma e quantità di livre cento per tutto il tempo del'officio de' detti ufficiali; e quelle s'intendano essere state e essere e sieno spese utili e necessarie per lo detto officio dele quali dichiarito e ordinato sarà per li detti ufficiali, overo cinque d'essi, come detto è. E anche possa il detto camarlingo e a lui sia licito a' detti savi, notari, camarlingo e messo de' detti ufficiali dare e pagare quelli salari e mercé per quello tempo dele quali proveduto e stantiatto sarà per li detti ufficiali overo cinque d'essi, come detto è. Sieno tenuti anche i detti ufficiali di raunarsi tutto il tempo del'officio loro ciascuna settimane almeno due volte in diversi dì nel luogo dela residença del'officio loro per lo loro officio meglio fare, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli, la quale debba essere tolta per ciascuna volta a ciascuno che contrafa. Possano anche i detti ufficiali overo cinque d'essi come detto è qualunque beni del detto Comune, i quali erano allogati |72v| innanzi al dì ventiquattro del mese d'ottobre negli anni Domini milletrecentoquarantanove, fuori che le tavole di Mercato Vechio e di Mercato Nuovo, allogare anche per minore pregio overo mercé che allogate sieno state a' tempi passati come a essi overo cinque d'essi parrà che si convenga, e cum tutti e ciascuno debitori dal detto di ventiquattro del detto mese d'ottobre adrieto del detto officio dela Torre e^a del Comune di Firençe comporre, transigere e pattovire e compositioni e transactioni e patti fare i quali vorranno, e da resto di quello di che comporranno cho' detti debitori e chole rede loro, essi e le rede^b loro e beni e qualunque altri imperò obligati assolvere, finire e liberare per esso Comune di Firençe. E che a' detti ufficiali overo cinque d'essi, come detto è, lecia e sia licito dare e concedere licentia a quelle donne trecche, le quali vendono overo tengono overo terranno a vendere cavoli, porri e altre erbe verdi ne' luoghi per esse condutti overo che si condinceranno da' detti ufficiali dela Torre, che possano fare e far fare copertura di tende, ma che di panno lino overo lano sopra detti luoghi così condutti overo che si condinceranno come vorranno, e sopra detti luoghi come detto è ritenere le coperture. E anche a allogare il poggio di Sommifonti^c chole sue ragioni e pertinençe a cui e quali e per quello tempo che vorranno, non però maggiore di due anni per ciascuna volta, sença fare alcuna richiesta del'abate e di monaci de munistero di Santo Salvatore da Settimo, cum ciò

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b -d- corretta su -r-.

^c Nel ms. Sommefonte con -i- ed -i corrette su -e- ed -e-.

sia cosa che il tempo per lo quale i detti abbate e monaci il detto poggio chole sue ragioni e pertinentie il dovea tenere sia spirato. E che essi ufficiali overo sei d'essi, anche l'altro overo gli altri absenti, richiesti overo non contradicenti overo non accettanti, anche morto overo morti, possano e a loro sia licito tutte e ciascuna ragioni, beni, terreni, piacçe, rendite, proventi, censi, tributi e livellari del già detto Comune e che al detto Comune di Firençe pertengono tassare e ordinare per quanta quantità e quantitadi di pecunia annualmente essere allogati e conceduti possano, e esse locare a pigione overo affitto a chi più ne profferà, fatta im prima lo incanto al costume usato a qualunque persona, comune, collegio overo università, non però per minore quantità che al presente siano allogati overo tassati, ma che per maggiore quantità che tassati overo ordinati^a sieno stati possano essere conceduti e allogati, non però per maggiore tempo di due anni per ciascuna allogazione e concessione di tali beni, rendite e proventi, e ma che tali beni allogati non possano ad altri alloggiare per lo tempo per lo quale im prima erano allogati. ^bE che offitiali overo cinque d'essi, come detto è, possano e a llo ro sia licito, sieno tenuti e debbano ritrovare e ricoverare e al Comune di^c Firençe fare divenire e ridurre tutte e ciascuna ragioni, beni, terreni, vie, piacçe, censi, tributi e livellari del Comune predetto overo che pertengono overo expettano a esso Comune overo che apperterranno overo aspetteranno per qualunque ragione overo modo, così passate, presenti, come che saranno^d, e essi beni, ragioni, terreni, vie, piacçe, censi, tributi e livellari fra otto di poi che in qualunque modo averanno dichiariti essere del detto Comune overo a esso Comune di Firençe pertenero overo aspettare fare descrivere possano, sieno tenuti e debbano per lo notaio di detti ufficiali overo altro notaio nelo registro e libro del detto officio e del Comune di Firençe, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno de' detti tali ufficiali ^ee del^e |73r| detto notaio il quale richiesto sarà scrivere le predette cose, come detto è, e non scriverà e ciascuna volta la quale contra le predette cose farà overo le predette cose non servirà che a essi medesimi e ciascheduno di loro si debba torre pe· messere la Podestà, Capitano overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Comune di Firençe presenti overo che saranno. E d'essi libro e registro, nel quale overo quali tali beni, ragioni, terreni, vie, piacçe, censi, tributi e livellari descritti si trovasseno overo saranno, per alcuna ragione overo cagione essere exemti, cancellati overo aboliti non possano overo debbano, né alcuna cosa esse scritto in danno dela detta incorporazione overo descriptione per alcuna persona, se non per sen-

^a -i corretta su -o.

^b Con segno di richiamo che rinvia ad una manicola e al termine Nota segnati a margine sinistro.

^c d- corretta su f.

^d La seconda -a- corretta da -n-.

^{e-e} Bis script. alla c. successiva.

tentia di ragione lata e allora cum expressa licentia di signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe e del'ufficio di Dodici e Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe, dela quale licentia apparere debba publica carta per mano del notaio d'essi signori Priori e Gonfaloniere di giustitia che per lo tempo saranno, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta; e che tale exemptione e cancellagione contra la detta forma fatta per essa ragione non vaglia. E che i detti ufficiali possano riscuotere ogni pecunia e quantità di pecunia così dovuta come quella che si doverà al Comune predetto per esse ragioni, beni, terreni, vie, piacce, castelli, censi, tributi e livellari, i quali per niuno modo possano vendere overo per alcuno titolo impegnare i detti beni overo ragioni overo alcuno d'essi. E che niuni beni del Comune di Firençe posti nela città, contado overo distretto di Firençe overo proprietà, frutto overo provenuto d'essi si vendano, concedano overo^a densi overo essere conceduti, venduti overo dati possano ad alcuna persona, università overo luogo, overo per maggiore termine di tre anni sieno allogate overo date ad affitto overo pigione, e se contra si facesse, non vaglia né tenga per essa ragione. Salvo che di terreni del detto Comune posti nela città di Firençe sopra ' quali non sia costrutto dificio se ne possa fare vendita, andata però innanzi la riformagione solennemente fatta per li consigli del Popolo e del Comune di Firençe overo per virtù d'essi consigli, se tale terreno non fosse presso ale mura nuove^b dela città di Firençe per sedici braccia overo meno, il quale vendere non si possa overo debba in neuno modo. E che ciascuno notaio de' detti ufficiali, che per lo tempo sarà, sieno tenuti e debbano tutti e ciascuno beni e ragioni le quali s'incorporeranno overo si acquistaranno al detto Comune al tempo del'ufficio del suo notariato porre, scrivere e registrare in uno libro che è nela camera del'arme del palagio del Popolo di Firençe appo ' frati camarlinghi dela camera fra quindici di proximi che verranno poi che tali beni incorporati overo nel detto Comune in qualunque modo ridutti saranno, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli. E che contra le predette cose overo alcuna dele predette overo in diminutione d'esse niente si possa provvedere overo fare, né possano i signori Priori e Gonfaloniere^c dela giustitia, pe· sé medesimi overo chol'ufficio di Dodici buoni huomini, diliberare essere utile a essere tenuto alcuno consiglio del Popolo overo del Comune di Firençe per lo quale tacitamente o | 73v | vero expressamente, per diretto overo per indirecto, essere venuto overo fatto possa contra le predette cose, overo in diminutione d'essi, e se contra si facesse, non vaglia per essa ragione. E da capo sia condannato per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia ciascuno Priori e Gonfaloniere

^a o- corretta da altra lettera.

^b -e corretta da -a.

^c -e corretta da -i.

che contrafanno in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, non obstante alcuno brivileggio di priorato overo gonfalonariato overo alcuno altro, e per esso fatto del'ufficio del priorato e del gonfalonariato sieno privati. E che tutti e ciascuno popoli, università, comuni e pivieri e ciascuno di loro ne' quali posti si trovasseno e fosseno questi tali terreni, casolari, porti e beni overo alcuno d'essi essere costretti possano e debbano per gli ufficiali già detti overo sei d'essi, come a essi piacerà, per lo Comune già detto torre, ricevere e condurre ad affitto per le quantità e tempi che si dichiariranno per essi ufficiali overo cinque d'essi, anche l'altro e gli altri assenti, non richiesti overo morti. E che per lo tempo che debba venire tali popoli, università, comuni e pivieri e ciascuno di loro, come a' detti ufficiali overo cinque d'essi piacerà, sieno tenuti e debbano pagare a' camarlinghi del'ufficio d'essi ufficiali, i quali per lo tempo saranno per lo Comune di Firenze riceventi, quelle quantità di pecunie, e tutto e ciò che sarà diliberato per li detti ufficiali overo cinque d'essi sieno tenuti le predette cose seguitare e a executione mandare e costringere essi comuni, pivieri e università e singolari huomini e a ciascuno in tutto, come a' detti ufficiali e a cinque d'essi piacerà, a' ricevimento, conductione e promissione predetta e al pagamento e satisfactione dele predette cose. E che i detti ufficiali sieno tenuti e debbano fare mandare il bando per la città di Firenze per li banditori del detto Comune ne' luoghi usati che qualunque persona sapesse de' beni, ragioni, servitadini, censi, tributi, livellari, feudi, vie, piacce e altre cose del detto Comune, dovunque sono che pertengono al detto Comune di Firenze overo al'ufficio de' detti ufficiali overo ne' quali overo alcuno di quali esso Comune di Firenze overo il detto ufficio per lo Comune di Firenze avessero alcune di questo modo ragioni, possano e debbano dinuntiare e notificare al detto ufficio, così pubblicamente come celatamente, e cum nome e senza nome overo mettere nela cassa overo tamburo di detti ufficiali dela Torre la cedola che contenga questi tali beni, ragioni, servitadini, feudi, censi, livellari, tributi, vie, piacce, terreni e cose. E qualunque come detto è notificasse overo mettesse nel tamburo questi tali beni, ragioni, servitadini, feudi, censi, livellari, tributi, vie, piacce, terreni e cose overo alcuna d'esse, per le quali nel detto Comune overo al'ufficio ne divenisse alcuna cosa, abbia e avere debba dal Comune di Firenze e da' camarlinghi dela camera del detto Comune, anche senza alcuna bolletta che però si debba avere da' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia overo alcuni ufficiali del detto Comune di Firenze, denari dodici di denari fiorentini piccioli per ciascuna livra di valuta dela rendita di questi cotali beni, ragioni, servitadini, feudi, censi, livelli, tributi, vie, piacce, terre e cose le quali dinuntiasse, notificasse overo ponesse nel detto tamburo, ma che non si trovino scritti nelo registro del Comune di Firenze overo de' detti ufficiali. E che i detti ufficiali overo | 74r | cinque d'essi, l'altro e gli altri assenti e non richiesti overo morti, possano e a loro sia licito cassare e rimuovere e anche di nuovo eleggiere e riformare i messi e camarlinghi del detto ufficio, non obstante alcuna electione d'essi overo d'alcuno d'essi fatta per vigore d'alcuna

riformagione di consigli del detto Popolo, anche d'esse ovvero d'alcuno d'esse il termine non compiuto nele predette cose ovvero alcuna dele predette. E che il notaio degli ufficiali sopra rivedere le ragioni degli ufficiali e ricoverare le ragioni del Comune di Firenze per le scritture che debbano essere fatte da lui per cagione del detto ufficio tolla l'infrascritti salari, cioè: di ciascuna allogagione de' beni del detto Comune che contiene quantità di livre venti ovvero da indi in giù soldi cinque di denari fiorentini piccioli, e da indi in su quantunque quantità saranno infino in soldi diece di denari fiorentini piccioli, se la detta allogagione si riduce in forma publica, e se non si riducesse, la metà di questi tali precçi. E di ciascuno pagamento che si facesse di beni predetti, se sarà di quantità di livre venticinque di denari fiorentini piccioli e da indi in giù, soldi due di denari fiorentini piccioli, e da indi in su soldi cinque di denari fiorentini piccioli, se riducerà in publica forma, ma se no· riducerà, la metà di detti precçi e oltra non dimandi ovvero riceva per le predette cose, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli.

CCXIII (CCXV). Dela electione, offitio e balia di quattro ufficiali sopra le inique extorsioni dele gabelle e sopra le difensioni di contadini, rubrica.

A risistere ale inique extorsioni le quali continuamente si commettono per li comperatori dele^a gabelle^b del Comune di Firenze e loro exactori e ufficiali per varii e diversi modi, così nela città come in nel contado di Firenze, ordinato è che ciascuno anno due volte si eleggano ovvero si assummano per lo Comune di Firenze quattro buoni huomini cittadini di Firenze, uno cioè di ciascuno quartiere, di quali l'uno sia grande ma gli altri honorevoli popolani, in ufficiali e per ufficiali del detto Comune al'ufficio di quattro buoni huomini sopra la difesa di contadini e sopra le inique extorsioni dele gabelle del Comune di Firenze, cum offitio e balia infrascritte, cioè: im prima che tutti e ciascuno comperatori di chiunque gabelle, rendite e proventi del Comune di Firenze e compagni loro e partefici e quelli che àno ragione e cagione da essi ovvero da alcuno di loro e loro ufficiali, messi et exactori e di ciascuno di loro, così presenti come che saranno, sieno tenuti e possano essere costretti e anche convenuti per cagione dele gabelle ovvero di rendite e proventi di gabelle ovvero che dipendano da esse medesime ovvero per le exactioni e graveççe e qualunque cose le quali facessero ovvero fare facessero ovvero far fare fosseno detti per cagione di gabelle sotto l'ufficio e per l'ufficio di detti ufficiali. E che niuno comperatore ovvero partefice ovvero compagno, ufficiale, messo ovvero exactore d'alcuna ovvero d'alcune gabelle, rendite e proventi del Comune di Firenze, presenti e che saranno, di quali il tempo fosse finito ovvero non finito, né i quali ragioni ovvero cagioni avessero ovvero dovessero avere da essi ove-

^a -e corretta da -a.

^b *Idem c.s.*

ro dal'altro di loro possano overo debbano, ardiscano overo presummano in queste |74v| cose per esse overo intorno a esse, dele quali overo per le quali overo per cagione dele quali per essi ufficiali overo l'ufficio d'essi in qualunque modo contra essi overo alcuno d'essi si procedesse per cagione di qualunque gabella overo rendita e provento di gabelle overo d'essa exactione overo graveccia, overo che dipendono in qualunque modo da esse medesime overo da alcuna d'esse, cessare la giuriditione e la cognitione de' detti ufficiali. E che i detti ufficiali overo tre d'essi possano e a loro sia licito divietare a ciascuno ufficiale, così presente come che sarà nela città di Firençe, a qualunque officio diputato overo che si diputarà, acciò che a stança d'alcuno gabelliere overo comperatore di gabella overo procuratore overo compagno overo partefice overo sindaco sopra alcuno processo per vigore d'alcuni patti, d'alcuna gabella overo di qualunque statuti overo patti overo riformagioni del Comune di Firençe, fatte e che si faranno, si proceda contra alcuna persona per cagione di qualunque cose le quali fatte overo commesse essere overo essere fatte overo commesse fusseno dette per tali persone contra patti alcuni d'alcuna gabella overo rendita overo provento, overo contra gli ordinamenti dela gabella overo che dipendono da essi medesimi overo da alcuno d'essi, overo contra esse cose le quali fosseno vietate di fare overo vietati si dicesseno per qualunque ordinamenti di gabella, overo per compera di qualunque gabelle. E tale vietamento far possano come detto è, anche se contra tale persona dele predette il processo già fosse incominciato. E anche possano e a loro sia licito cassare, abolere e annullare ogni processo il quale si facesse in favore di qualunque gabell(iere)^a, così presente come che sarà, contra qualunque persona per le cagioni sopradette overo per alcuna d'esse overo che dipendono dale predette overo da alcuna d'esse, e anche ogni condannagione a stança di qualunque gabelliere di qualunque persona così fatta come quella che si debba fare per le cagioni dette di sopra overo per alcuna d'esse overo che dipendono dale predette overo da alcuno d'esse.

Anche^b possano e a loro sia licito overo a tre d'essi sia licito, come a essi medesimi piacerà e vorranno, condannare e imporre pene tutti e ciascuno gabellieri di qualunque gabella e essi compagni, partefici, exactori e messi e ufficiali, i quali anderanno nel contado overo distretto di Firençe a fare alcuna exactione, overo i quali alcuna exactione faranno d'alcuna overo per alcuna gabella overo rendita overo provento di gabella overo per alcuna^c cagione d'alcuna gabella, rendita overo provento di gabella overo per exactione overo per cagione d'exactione d'esse overo d'alcuna d'esse overo che dipenda da esse overo da alcuna d'esse, senza expressa licentia di detti quattro ufficiali overo di

^a Con una lacuna di circa cinque lettere nel testo.

^b Con lettera capitale in azzurro.

^c Nel ms. peralcuna con un segno di separazione fra i due termini.

tre d'essi e anche sença mallevèria idonea, a essi medesimi ufficiali im prima data cum idonei mallevadori, del'ufficio loro bene e lealmente fare.

^aAnche possano e a loro sia licito anche di fatto, sença alcuno processo per le cagioni dette di sopra overo per alcuna d'esse overo che dipendano da esse overo dal'altra d'esse, e anche per lo detto loro ufficio fare più liberamente in queste cose le quali vederanno che spettino nel detto loro ufficio per le cagioni dette di sopra overo per alcuna d'esse, imporre pene, punire e condannare tutti e ciascuno huomini e persone che non ubbidiscono a' comandamenti loro overo ale |75r| sententie fatte e date intorno al detto loro ufficio e sicondo quelle cose che a essi commesse fosseno intorno a' loro ufficio, overo che dipendono da esso in qualunque modo si volesseno overo da essi, overo da' processi loro, overo dale sententie loro che in alcuna cosa appellano overo di nullità overo d'iniquità oppongono; overo dale sententie loro date intorno a quelle cose le quali a esse commesse fosseno, overo l'ufficio loro appartenesse non si possa appellare overo di nullità overo d'iniquità opporre, né in alcuna cosa essere contradetto.

Anche^b possano e loro sia licito, sieno tenuti e debbano tutti e ciascuno nela città di Firenze ala giustitia ordinati seguitare e a executione mandare tutte e ciascuna sententie di detti quattro ufficiali overo di tre d'essi, così date come quelle che si daranno, anche di fatto per le cagioni sopradette overo per alcuna d'esse overo che dipendono da esse, e incominciando anche da presura di persone in ciascuno luogo e tempo, non obstanti alcune ferie, e anche in casa e nel'abitatione dela casa. E basti ala legittima presura fatta per ragione d'alcuna sententia de' detti ufficiali overo di tre d'essi per le cagioni dette di sopra overo per alcuna d'esse overo che dipendano da esse solamente produrre la sententia data per li detti ufficiali overo tre d'essi contra tale preso per le cagioni predette overo per alcuna d'esse overo che dipendano da esse. E anche a questo, che tutti quelli che litigano dinançi a essi per le dette cagioni overo per alcuna d'esse overo per cagione d'alcune cose le quali spettasseno al'ufficio di detti ufficiali obbi'discano a' comandamenti di detti ufficiali, e dinançi a essi non usino parole ingiuriose, infamatorie, dissolute, minaccievoli overo villane, e niuno ardito sia overo presuma parlare le predette cose. Possano i detti ufficiali overo tre d'essi e a loro sia licito, di fatto e sença scrittura alcuna che però si debba fare, punire, imporre pene e condannare tutti e ciascuno huomini e persone che nela loro corte litigano e a' comandamenti loro, in queste cose le quali l'ufficio de' detti ufficiali si^c appartiene, quelli^d che non ubbidiscono, overo disoneste, villane, diffamatorie, ingiuriose, dissolute

^a Con lettera capitale in minio. Sul margine sinistro, d'altra mano, manicola e annotazione: possint conductores.

^b Con lettera capitale in azzurro.

^c -i corretta da -e.

^d -i corretta su -e.

overo minaccevoli parole dicono, in essa quantità e quantitadi dela quale e quali a' detti ufficiali overo tre d'essi parrà che si convenga infino in quantità e somma di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli, e essa overo esse condannagioni, anche se a parole fatta overo fatte, di fatto riscuotere possano, incominciando anche da presura di persone e per ogni rimedio di ragione. E anche tale overo tali così condannati overo a' quali sono state imposte le pene costringere possano a pagare la detta condannagione nela quale condannati overo penati fusseno innanzi che si partano de' luogo del quale per li detti ufficiali si rendesse ragione overo fosseno al tempo del comandamento fatto, a pena e sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli. E quella overo quelle quantità overo quantitadi di pecunie la quale riscuoteranno per le dette condannagioni overo pene porre e divenire faccino in una cassa la quale ive appo il bancho loro abbino e tengano e avere e tenere debbano com due chiavi dele quali l'una tengano i detti ufficiali overo quelli di loro il quale a ciò dimerminaranno di diputare eleggere e l'altra il camarlingo dela camera del'arme; e la quale quantità dela pecunia nela detta cassa messa e posta | 75v | pervenga e pervenire debba a' detti camarlinghi.

Anche^a che qualunque comparirà ala difensione de' detti comperatori dele rendite e di proventi dele gabelle del Comune di Firençe, overo di compagni loro, overo di partefici cum loro overo d'alcuno di loro dinanzi a' detti ufficiali overo l'ufficio loro, overo per suo nome, overo procuratorio, overo per nome gestorio de' detti comperatori overo de' compagni overo di quelli che partecipano cho' detti comperatori, possano per l'ufficio de' detti ufficiali overo di tre d'essi come comperatori overo pa(r)tecipi in alcuna dele dette gabelle del Comune di Firençe e come principale essere condannato e costretto come se fusse comperatore overo part(e)cipe overo compagno in alcuna dele dette gabelle, e sia tenuto e possa essere costretto a osservare e per la executione dela detta condannagione, acciò che possa tale comperatore overo partecipe overo compagno d'alcuna gabella per lo quale comparisse dinanzi al detto ufficio, se condannato fosse per li detti ufficiali tale comperatore, compagno overo partecipe, ma che tale che compariscie^b, come si predice, sia comparito per gabella overo per cagione d'alcuna gabella overo rendita overo provento d'alcuna gabella overo per cose che dipendono da alcuna gabella overo per cagione d'essa, non obstanti nele predette cose overo alcuna dele predette predette alcuni pacti d'alcune gabelle del Comune di Firençe, statuti, riformagioni fatti in contrario overo composte overo che si faranno overo che si comporranno, anche se abbino in sé parole dirogatorie, se no· in quelli che si faranno di nuovo del presente statuto si faccia spetiale mentione. E che per le predette cose overo alcuna dele predette non si diroghi, né dirogato esse-

^a Con lettera capitale in azzurro.

^b La seconda -i- corretta su altra lettera.

re s'intenda ad alcuno overo alcuni statuti, ordinamenti overo riformagioni overo di balia a' predetti ufficiali attributa per li solenni e opportuni consigli del Popolo e del Comune di Firençe. E che al detto officio di detti quattro buoni huomini non possa overo debba essere tratto, posto overo eletto alcuno comperatore, partefice overo compagno d'alcuna gabella overo rendita del Comune di Firençe, overo il padre, suo fratello, figliuolo overo nipote overo ciò; e se fosse tratto, eletto overo posto alcuno contra la detta forma, non ardisca overo presumma il detto offitio ricevere overo accettare, giurare overo fare, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna volta, la quale a esso medesimo debba essere tolta pe' messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia di fatto e sença alcuna condanagione che però debba essere fatta. E che ciascuno possa e a lui sia licito dele predette cose e ciascuna dele predette accusare, dinuntiare e notificare, anche sença pagamento d'alcuna gabella. E che niuno di predetti di sopra vietati possa essere costretto overo debba a esso offitio giurare, ricevere overo fare, e se fosse costretto overo richiesto, sia tenuto e debba in scritte dire e allegare dinançi al' ufficiale dinançi al quale fosse richiesto che esso non può, né debba il detto officio ricevere overo fare e protestare a esso medesimo che esso non costringa; il quale ufficiale, immantinente fatta a lui la sopradetta allegagione e protestagione, sia |76r| tenuto e debba notificare a' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia la detta allegagione e protestagione, non obstante nele predette cose overo alcuna dele predette alcuni patti d'alcune gabelle del Comune di Firençe, statuti overo riformagioni fatte in contrario, composte overo che si faranno, anche se parole dirogatorie in sé abbino, se no· in quelli che si faranno di nuovo di soprascritti si faccia spetiale mentione. E che per le predette cose overo alcuna dele predette non si diroghi né dirogato essere s'intenda ad alcuno overo ad alcuni statuti overo ordinamenti, riformagioni overo balia a'^a predetti ufficiali attributa per li solenni e opportuni consigli del Popolo e del Comune di Firençe.

Anche^b che essi quattro overo tre d'essi, anche l'altro absente e non richiesto overo non accettante, overo morto, abbino ogni balia e autorità d'examinare e cognoscere le questioni overo dele questioni overo sopra le questioni, le quali si vollesseno overo fosseno overo vollere si potesseno overo essere si dicesseno^c fra alcuno overo alcuni comperatori di gabelle overo di rendite del Comune di Firençe overo partefici overo alcuno d'essi e alcuno comune overo popolo overo alcuno overo alcuni cittadini, contadini overo districtuali di Firençe overo d'altronde per cagione d'alcuna exactione overo pagamento d'es-

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b Con lettera capitale in minio.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 75r: super questionibus que verterentur vel essent seu verti possent vel esse dicerentur.

se gabelle e rendite e sopra qualunque errori e graveccę, le quali si facessero overo fare si dicessero per essi comperatori overo partefici overo per alcuno d'essi, e essi comperatori e partefici e ufficiali, exactori e messi di sententiar, punire e condannare; da' processi di quali e sententie non si possa appellare, né di nullità overo iniquità opporre, ma debba essere mandato a executione per essi e per quello modo e forma dele quali e come e in che modo le sententie di detti ufficiali conterranno.

Anche^a che ' predetti quattro ufficiali overo tre d'essi, gli altri absenti e non richiesti overo non accettanti, overo morti, possano e a loro sia licito dividere, asortire e partire le strade e vie, ponti e ponticelli del contado e distretto di Firençe, e d'esse e d'essi constructioni, riparamenti e mantenimenti assegnare a ciascuno comune e popolo del contado e distretto di Firençe per quella parte e in quello luogo e per quello modo e forma e a quelli comuni e popoli nel quale e come e a' quali a essi parrà che si convenga, e termini overo pietre grandi fare porre e mettere e ogni altra divisione cassare e rompere. E possano essi quattro ufficiali overo tre d'essi, come detto è, per le predette cose che nel proximo precedente capitolo si contengono e ciascuno d'essi, [a]l'osservança d'esse *«e»*^b executione^c, provisioni, ordinamenti, dicreti comporre, fermare e fare e far fare una volta e più e quante volte vorranno, e tutte e ciascuna le quali faranno vagliano e tengano e abbino piena fermeccā, come se per lo Popolo e Comune di Firençe fosse stato fatto, fermato e ordinato.

Anche^d possano e a loro sia licito essi ufficiali overo tre d'essi, come detto è, unire i popoli, comuni e luoghi del detto contado e distretto e ridurre a uno comune e provvedere e ordinare quali comuni e popoli e luoghi dinominati sieno uno comune, e in che modo esso |76v| che debba essere fatto per essi ufficiali debba essere chiamato e dove si debbano raunare, [e] che si debba fare e osservare per tali comuni i quali per essi si faranno in esso contado e distretto, e a che cosa overo a che cose s'intendano uno comune e sopra gli ufficiali loro e consiglieri e gli altri ufficiali e generalmente sopra ogni loro ordinatione e reggimento. E che le predette cose le quali in questo presente capitolo si contengono abbiano luogo solamente in quelli popoli, comuni e luoghi del detto contado overo distretto i quali vorranno essere uniti e no· negli altri; salvo che non obstanti le cose dette dinançi i detti ufficiali overo quattro d'essi, anche^e l'altro absente e non richiesto, non accettante, overo morto, possano e a loro sia licito d'unire e fare uno comune nele parti di Vicchio di Mugello di quelli popoli, comuni e luoghi di quali a' detti ufficiali overo a tre d'essi parrà;

^a Con lettera capitale in azzurro.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 75v: et eorum observantia et executione.

^c Nel ms. executioni.

^d Con lettera capitale in minio.

^e -c- corretta da -l-.

e quello che per loro fatto sarà vaglia e tengha, ma che sia approvato per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, l'ufficio di Dodici buoni huomini e Gonfalonieri dele compagnie, i quali per lo tempo saranno, overo la maggiore parte d'essi.

Anche^a che ' detti officiali sieno tenuti e debbano per propio giuramento sé raunare nela casa overo albergo di messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, overo altrove dove a essi e al detto Executore parrà, almeno due volte ciascuna settimana, cioè martedì e venardì, per le predette tutte e ciascuna cose^b mandare ad executione, ma se alcuno de' <di> detti fosse festa da guardare, il seguente dì sença meço. E ale predette cose fare e ad executione mandare costrin[g]a esso medesimo Executore, sotto pena di livre cento^c di denari fiorentini piccioli, e quelli che non si raunano condannare infino in quantità di soldi venti di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, i quali a essi e a ciascuno d'essi tolla di fatto e nel ceppo del Comune di Firençe gli faccia porre.

Anche^d che ' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia insieme chol'ufficio di Dodici buoni huomini, al tempo il quale si facesse la electione overo l'assunzione de' detti officiali, eleggano overo assummano et eleggiere overo assumere possano uno buono e leale notaio, cittadino overo contadino di Firençe, habitante nela città di Firençe, per notaio di detti officiali per tempo e termine il quale durare debba l'ufficio dei^e detti^f officiali^g, cum salario di livre cinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno mese, i quali debbano essere pagati a esso medesimo notaio dela pecunia del Comune di Firençe per gli camarlinghi dela camera del detto Comune i quali per lo tempo saranno.

Anche^h che ' detti officiali per fare il detto officio abbiano uno messo a servire a essi medesimi officiali nel detto officio, il quale debba essere eletto per essi overo tre d'essi, come detto è, per sei mesi cum salario di livre tre di denari fiorentini piccioli per ciascuno mese, che debba essere pagato a esso medesimo per li camarlinghi dela camera del Comune di Firençe dela pecunia del detto Comune; il qualeⁱ messo i detti officiali overo tre d'essi, come detto è, eleggere possano e rimuovere come vorranno.

Anche^j che ciascuno comune del contado overo distretto di Firençe sieno tenuti e debbano avere e tenere almeno uno notaio cittadino overo contadino

^a Con lettera capitale in azzurro.

^b Bis script.

^c -t- corretta da -d-.

^d Con lettera capitale in minio.

^e Nel ms. del.

^f -i corretta su -o.

^g -i corretta su -e.

^h Con lettera capitale in azzurro.

ⁱ Nel ms. quele.

^j Con lettera capitale in minio.

di Firençe, popolano, il quale^a |77r| debba essere approvato per gli signori Priori e Gonfalonieri di giustitia che per lo tempo saranno sicondo la forma degli statuti dela città di Firençe, cum offitio e balia che si contiene in essi statuti e com salario che debba essere ordinato e stantiato per esso Comune. E anche ale predette cose sia tenuto ciascuno popolo e piviere del detto contado e distretto, se proveduto sarà per gli detti ufficiali overo tre d'essi, come detto è.

Anche^b che ciascuno popolo e comune del contado e distretto di Firençe abbino il campaio per guardare le strade, frutti, boschi, ogni cosa posta nello loro popolo e comune, i quali eleggano e eleggiere sieno tenuti per uno anno del mese di gennaio, ala quale electione fare siano costretti per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia. E se alcuno danno si facesse ne' loro comuni, popoli, frutti overo boschi, sieno costretti amendare del loro propio sicondo la discrezione e provisione di detti quattro overo di tre d'essi come detto è; e che niuno isforçato sia costretto d'essere campaio.

Anche^c che ' detti quattro buoni huomini overo tre d'essi, i quali per lo tempo saranno, possano e a lloro sia licito eleggere e avere durante i loro officio per quello tempo e termine il quale al detto officio, il quale per lo tempo sarà, parrà e piacerà, quattro messi overo ufficiali, i quali mandare possano per la città di Firençe e per lo suo contado e distretto cercando e spiando così dele vendite e dele date^d che si facessero per li predetti overo alcuno di predetti d'altro sale che provençale, come che il vendessero overo desseno a misura^e e non a peso sale overo salina, e minore quantità di peso per maggiore, e altri inganni e malitie commettessero overo si dicesse che commettessero nela detta gabella intorno al' officio dela detta gabella del sale e dela salina, e di qualunque altri inganni e extorsioni le quali non dovute e non licite si facessero per qualunque altri comperatori di gabelle [e] di rendite del Comune di Firençe e loro partefici overo per esso overo per essi al quale overo a' quali in tutto overo im parte le ragioni concesute saranno, e com quello salario e mercé il quale a' detti quattro buoni huomini overo tre d'essi parrà che sia convenevole. Il quale salario i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, i quali per lo tempo saranno, a' detti messi i quali così saranno eletti pagare sieno tenuti e debbano sença alcuna bolletta avere però da' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, avuta imperò la bolletta del' officio d'essi quattro buoni huomini, scripta di mano del notaio loro, i(1) quale per certo salario debba a essi medesi-

^a A margine inferiore della c. richiamo di *fine quaderno*: debba essere approvato per.

^b Con lettera capitale in minio.

^c Con lettera capitale in azzurro.

^d -t- corretta da altra lettera. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 76r: de venditionibus et dationibus.

^e -a corretta su altra lettera.

mi messi e ufficiali essere pagato di pagamenti i quali si faranno a essi medesimi camarlinghi per qualunque comperatori di gabelle del Comune di Firenze overo di loro partefici e ufficiali overo per nome di loro overo d'alcuno di loro overo per esso overo per essi per vigore di qualunque condannagione, pena overo comandamento così fatto come il quale si farà, per qualunque ufficio de' detti quattro buoni huomini, i quali per lo tempo saranno, solamente di delitti, inganni, malitie et extorsioni per li detti comperatori overo qualunque altri comperatori di qualunque gabelle del Comune di Firenze overo di loro overo d'alcuno di loro messi, exactori overo ufficiali overo d'essi commesse overo che si commetteranno |77v| nel detto overo intorno al detto ufficio dela detta gabella del sale e dela salina e qualunque gabellieri del Comune di Firenze; ma che i detti messi e ufficiali a richiesta del'ufficio di detti quattro dinanzi al giudice dela gabella giurino e mallevino, d'essa quantità la quale al detto ufficio parrà, delo loro ufficio bene e lealmente fare. E che ala riportagione d'essi messi e ufficiali e di ciascuno d'essi si stea e stare si debba e basti senza fare altra prova acciò che ' detti quattro overo tre d'essi, i quali per lo tempo saranno, possano e a loro sia licito contra essi e ciascuno d'essi inquire, procedere e anche imporre pene e condannare qualunque di predetti che fallano overo che contrafanno in essa somma e quantità nele quali e come e in che modo e per quello modo per lo quale e per la quale a essi parrà e piacerà. E che le sententie, condannagioni overo pene e comandamenti e ciascheduno d'essi per li detti quattro^a buoni huomini nel detto ufficio residenti e per li loro precessori, i quali nel detto ufficio per lo tempo risederanno, così late, date come quelle che si daranno, e così quelle che^b sono fatte, come quelle che si faranno ad executione si mandino cum effetto per messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e del Comune di Firenze e ciascuno d'essi e di loro e di ciascuno di loro giudici e ufficiali. E che ciascuno altro rettore overo ufficiale del Comune di Firenze seguiti e ad executione mandare sia tenuto e debba com effecto infino ala intera sodisfacione, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna volta la quale contrafarà overo dele predette cose seguitare sarà negligente; la quale per li camarlinghi dela camera del Comune di Firenze del salario d'essi rettori e ufficiali overo del'altro d'essi, i quali dele predette cose richiesti saranno e non osserveranno, sia ritenuta. E anche i detti quattro buoni huomini overo tre d'essi, i quali per lo tempo nel detto ufficio risederanno, possano e a loro sia licito le dette sententie, condannagioni, pene overo comandamenti e ciascuno d'essi seguitare e ad executione mandare cum effetto infino ala intera sodisfacione. E che i notari, così quelli che sono diputati, come quelli che si diputeranno ala guardia degli atti dela camera del Comune

^a La seconda -t corretta da -r.

^b -e corretta su altra lettera.

di Firençe, possano e a loro sia licito, sieno tenuti e debbano sença^a loro pregiudicio overo graveçça cancellare e abolere degli atti e di libri del Comune di Firençe, dovunque siano, tutte e ciascuna condannagioni overo pene, così quelle che sono date come quelle che si faranno, e così quelle che sono fatte, come quelle che si daranno in favore, a petitione overo a stança di qualunque comperatori di qualunque gabelle del Comune di Firençe overo di loro partefici overo di quello overo di quelli al quale overo a' quali le ragioni dele dette gabelle in tutto overo im parte concedute saranno overo d'essi^b overo d'alcuno d'essi procuratori, così presenti come quelli che saranno, le quali rotte, annullate overo rivate sono state, sono overo saranno in tutto overo im parte per l'officio de' detti quattro buoni huomini overo tre d'essi. E possano i detti quattro buoni huomini overo tre d'essi cognoscere, dicidere e terminare brevemente e sommariamente e in che modo |78r| e come a essi parrà tutte e ciascuna liti e questioni che si ravollono overo ravollare si potesseno intra qualunque comperatori di qualunque gabelle del Comune di Firençe overo compagni loro, participi overo exactori e ufficiali per cagione di qualunque gabelle del Comune di Firençe overo che dipendono da esse medesime. E che tutte e ciascuna cose da qui adrieto da' milletrecentoquarantacinque, di venti del mese d'ottobre adrieto e da indi in qua fatte, geste overo sententiate, dichiarite, mandate overo comandate overo le quali si ordinaranno, saranno^c geste overo sententiate o dichiarirannosi overo si mandaranno per lo tempo che debba venire per li detti quattro ufficiali overo tre d'essi come detto è, per vigore del detto loro officio in ciascuna parte di sé vagliano e tengano e a executione si mandino e ottengano piena fermeçça di forteçça, niente obstanti qualunque cose facesseno in contrario overo ripugnasseno overo le quali fosseno dette fare in contrario overo ripugnare per diretto overo per non^d diretto.

CCXV (CCXVI). Che i comperatori dela gabella non possano avere officiale forestiere sença licentia di signori Priori, rubrica.

Niuno comperatore overo partefice d'alcuna gabella, rendita overo provento del Comune di Firençe overo che à ragione, overo cagione da lui, possa overo a lui sia licito per vigore d'alcuno patto, fatto overo il quale si facesse, in tale compera avere overo tenere per fare alcuna exactione, peggioramento, gravamento overo alcuno altro (o)fficio per tale gabella overo rendita, comperata overo la quale si comperasse, avere overo tenere alcuno notaio overo alcuno dela famiglia di messere la Podestà, Capitano overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, di giudice d'appellagione e sopra rivedere le ra-

^a Nel ms. sença.

^b -i corretta su -e.

^c s- corretta su altra lettera.

^d n- corretta da d-.

gioni del Comune di Firenze e del'officiale dela Mercatantia overo d'alcuno altro officiale del Popolo overo del Comune di Firenze forestiere, a qualvuoli officio ordinato, il quale abbia overo debba avere per vigore del detto officio alcuna giuriditione nela città overo contado di Firenze, overo alcuno altro il quale per la forma degli statuti del Comune di Firenze sia vietato essere eletto overo essere ad alcuno overo in alcuno officio del Popolo overo Comune di Firenze, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a ciascuno di tali comperatori overo che ànno le ragioni cedute, e di livre mille di denari fiorentini piccioli così ala Podestà, Capitano e Executore e giudice d'appellazione e ad altri qualunque, come anche a' notari, famigli e ad altri contra le predette cose overo alcuna dele predette che sta overo trae dimorança overo che fa overo exercita alcuno officio, la qual pena inremediabilmente si riscuota da ciascuna persona che contrafa e per ciascuna volta. Ma se alcuno comperatore d'alcuna gabella, rendita overo provento del Comune di Firenze vorrà avere o tenere ale sue spese alcuno officiale forestiere per essa exactione, executione overo officio fare, comparisca dinançi a' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firenze e l'officio di Dodici buoni huomini e dica e isponga come voglia |78v| a[ver]e tale officiale forestiere, non imperò di vietati di sopra. E allora essi signori Priori e Gonfaloniere, insieme chol'officio di Dodici buoni huomini, provvedere e ordinare possano che tale comperatore, partecipe overo che ànno cagione da esso overo da essi possano overo possa ale sue spese <avere>^a quello forestiere, il quale vorranno essi signori Priori e Gonfaloniere insieme chol'officio di Dodici buoni huomini, non imperò di vietati di sopra, overo alcuno il quale sia istato di terra overo luogo onde sia allora alcuno rettore overo officiale forestiere dela detta città, il quale in essa città overo contado alcuna giuriditione abbia exercitato overo abbia avuto, né d'alcuna terra overo luogo onde allora eletto sarà alcuno forestiere in rettore overo officiale dela detta città per lo tempo che debba venire, come predetto è, nela detta città e conta[do] per vigore del suo reggimento overo d'officio giuriditione alcuna debba in esso reggimento overo offitio fare. E che in alcuna vendita d'alcuna gabella, rendita, concessione overo a[l]logagione d'alcuni beni del detto Comune non possa essere aggiunto overo apposto alcuna cosa al patto overo alcuna altra cosa per la quale alcuna cosa si faccia o far si possa overo debba contra le predette cose overo alcuna dele predette, e se si facesse overo si apponesse, non vagliano né tengano per essa ragione. E da capo tutti e ciascuno che vendono overo comperano alcuna gabella overo rendita overo che conduce alcuni beni dal detto Comune e ciascheduno di loro in tutto sia condannato e possa essere condannato e debba per messere la Podestà in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna volta.

^a Mancante anche in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12.

CCXVI (CCXVII). Del salario del notaio di signori dele gabelle^a il quale debba essere preso dele vendite dele gabelle, rubrica.

I notari degli officiali dele gabelle del Comune di Firenze dele scritte le quali faranno per cagione del'ufficio loro per le cagioni infrascrit(t)e tollano i salari scritti di sotto, cioè per la vendita dele gabelle dele porte dela città di Firenze, dela gabella del vino che si vende annualmente nela città e contado di Firenze, dela gabella del sale e dela salina, dela gabella di contratti e di ciascuna di loro fiorini d'oro cinque; dela gabella di becchari la quale è detta del macello dele bestie, dela gabella dela pigione^b e di palmenti e dele gualchiere, dela gabella dele bestie le quali si vendono e di ciascuna d'esse fiorini d'oro due; e di ciascuna altra gabella di rendita e provento del Comune di Firenze fiorino d'oro uno. La qual vendita si riduca in publica forma. Ma se non si riducesse, la metà di questi tali pregi per quantunque tempo si facesse la vendita. Ma per lo pagamento che si facesse per le predette gabelle^c ridutta in publica forma per ciascuna d'esse soldi cinque di denari fiorentini piccioli e meno sicondo il pagamento dela gabella e somma d'esso pagamento, ma se non si riducesse in publico, la metà de' detti precçi e non più, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. E che ' notari i quali saranno diputati per notari degli officiali sopra l'extimo che di nuovo si debba fare nel contado di Firenze tollano per |79r| loro salario del'extimo di ciascuno comune e popolo che si assegnerà per essi officiali a tale comune e popolo, il quale sarà di quantità di livre cento overo da indi in giù, soldi cinque di denari fiorentini piccioli, riducendo in publica forma, e niente più per assegnamento d'esso extimo overo per altra qualvuoli cagione per esso extimo overo per sua cagione addimandino overo ricevano, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, la quale si debba torre a ciascuno che contrafa. E che i notari i quali sono overo saranno notari degli officiali posti sopra gli errori del'extimo del contado di Firenze, così quelli che sono ora, come quelli che saranno per lo tempo che debba venire nel contado di Firenze, tollano per loro salario dela sententia la quale si darà per essi officiali dela questione la quale sarà fra alcuno comune overo popolo del detto contado e alcuna singulare persona, in forma publica riducendo, soldi diece di denari fiorentini piccioli; e se sarà fra popolo e popolo, comune e comune overo popolo e comune, soldi quindici di denari fiorentini piccioli, e niente più per cagione d'essa questione per ricevere la petitione overo examinatione di testimoni addimandino overo ricevano, sotto pena di livre cinquanta. E che

^a Segue p isolata e depennata.

^b Segue uno spazio nel testo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 77v: gabelle pensionis infrantiorum et palmentorum et gualcheriarum.

^c Corretto da altro termine.

niuno notaio, il quale a scrivere i pagamenti dele pecunie dovute overo che si doveranno al Comune di Firenze i quali ricevuti saranno d'alcuna exactione di libbre, imposte, prestance, factioni, distributioni overo graveccze del detto Comune overo sarà posto per lo Comune predetto, addimandi^a overo riceva per essa scriptura overo sua cagione, salvo che d'essa scrittura del pagamento la quale riducesse in publica forma possa torre soldi due di denari fiorentini piccioli e per la bolletta d'esso pagamento denari sei di denari fiorentini piccioli e non più, non costringendo alcuna singulare persona, comune overo popolo a torre overo ricogliere la carta overo la bolletta. E se alcuno contra le predette cose overo alcuna dele predette averà fatto, sia condannato in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta la quale contra si facesse. E le predette cose abbino luogo in quelli che non àno salario dal Comune, ma se abbino salario tollano del pagamento denari dodici di denari fiorentini piccioli e dela carta soldi due e dela bulletta denari tre. E che il notaio il quale sarà ad altri uffici overo notariato del Comune di Firenze come essi salari overo essi notari, i quali non si esprimono per li statuti, ordinamenti, provisioni overo riformagioni del Popolo e del Comune di Firenze terminati overo ordinati, siano i salari overo i pagamenti per essi uffici overo notariati overo scritture le quali si facessero per essi overo per sua cagione, overo vietato, e che non si dimandi overo si tolla alcuno salario overo pagamento per tale officio overo notariato, overo per sua cagione non possano overo ad alcuno di loro sia licito più overo altrimenti overo in altro modo che si contenga in questi tali statuti overo ordinamenti, provisioni overo riformagioni addimandare overo ricevere per sé overo altri, sotto pena e pene in essi statuti, ordinamenti, provisioni e riformagioni overo che in alcuna d'esse si contiene^b. E che i notari i quali saranno ad alcuno notariato di Popolo overo del Comune di Firenze, del salario di quali terminationi overo ordinamento per le scripture, le quali faranno in essi e per essi notariati overo per loro cagione, non sia fatta mentione nel presente statuto overo alcuno altro |79v| statuto, provisione, ordinamento overo riformagione del Popolo overo Comune di Firenze, tollano i salari per esse scritture sicondo la modestà^c del fatto come convenevole e decente sarà, avuta consideratione a' salari di quali di sopra è fatta mentione e procedendo di simiglianti cose a simiglianti cose e non più, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli la quale a ciascuno che contrafa si debba torre per ciascuna volta.

^a Il cui complemento oggetto è assente anche in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 78r.

^b Non più chiara la versione latina in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 78r.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 78r: *modestatem*.

CCXVII (CCXVIII). Dela pena del'officiale che fugge chola pecunia del Comune di Firençe.

Qualunque che è ad alcuno officio del Comune di Firençe cum pecunia d'esso Comune fuggirà overo si cesserà e d'essa non risponderà al Comune di Firençe come sarà tenuto per debito di ragione, di fatto, sença strepito e figura di giudicio sia condannato per messere la Podestà dela città di Firençe in avere e persona in questo modo, cioè che se per alcuno tempo in força di Comune perverrà, che sia trascinato a coda d'asino sença assi per tutta la città di Firençe infine a luogo dela giustitia e iveritto per la mecça parte sia piantato e per l'altra metà dela sua persona sia arso in tale modo che muoia. E che tutti quanti i suoi beni sieno distrutti e guasti e, distrutti e guasti, divengano nel Comune predetto; e che tale cessante e fuggente si dipinga nel palagio di messere la Podestà. E qualunque piglierà e condurrà in força del Comune di Firençe alcuno il quale fuggirà overo cesserà chola pecunia del detto Comune abbia da' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe fiorini d'oro cinquanta per ciascuno il quale piglierà overo condurrà in força del Comune di Firençe, i quali i camarlinghi del Comune di Firençe dare e pagare possano, sieno tenuti e debbano a tale che piglia e conduce, incontanente fatta la rappresentagione a messere la Podestà di questo tale il quale è fuggito overo fuggirà chola pecunia del Comune predetto. E che ' mallevadori di tale che fugge e cessa sieno tenuti e obligati sieno a restituire al Comune di Firençe interamente e cum effecto la quantità dela pecunia chola quale è fuggito overo fuggirà agli officiali già detti, non obstante alcuna condannagione fatta overo la quale si facesse di tale che fugge chola pecunia del detto^a Comune.

CCXVIII (CCXVIII). Dela electione del camarlingo dela gabella del vino e di contratti, e di divieti di camarlinghi del Comune di Firençe, rubrica.

Nel consiglio di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe si elegga in camarlingo deli officiali e del'officio dela gabella del vino il quale si vende a minuto nela città e contado di Firençe e dela gabella di contratti del detto Comune per tempo e termine di sei mesi che debbano venire, incominciando il dì primo di maggio che debba venire, ale pallotte del'oro come è di costume, cioè che fatta la nominagione per quelli quattro, a' quali le pallotte del colore giallo adverranno, di quattro buoni huomini, cittadini popolani fiorentini e guelfi, uno cioè per ciascuno d'essi a' quali le pallotte adverranno, servata la equalità di quartieri. E d'inde fatto e celebrato lo scrupitino e partito ale fave nere e bianche sicondo la forma degli statuti e degli ordinamenti del detto Comune di ciascuno d'essi nominati per sé fra ' consiglieri dell'altro de' detti

^a d- *corretta su t-.*

consigli, quelli s'intenda essere e^a | 80r | sia camarlingo del detto officio per lo detto tempo e cum salario, modi e forme e tenori usati nel quale troveranno più de' detti consiglieri avere consentito, ma che si trovi avere consentito in esso almeno la maggiore parte dei^b consiglieri del consiglio detto dinançi allora in esso presenti. E se più d'essi concorrisseno nel numero dele voci, la cosa a' brevi, come suole, si tragga a capo. E da capo che qualunque il quale da qui adrieto fu overo ora è overo sarà camarlingo del Comune di Firençe overo in alcuno officio di camarlingato del detto Comune abbia e avere s'intenda vacatione, divieto e vietamento da esso e da ciascuno altro officio di camarlingato del Comune predetto durante il suo officio, e poi che sarà finito per tempo e termino di tre anni da inde proximi che verranno; e' suoi fratelli carnali per tempo e termine di due anni, ma gli altri suoi consorti per linea masculina overo compagni overo fattori per tempo e termine d'uno anno; e se eletti overo assunti contra il detto divieto accettasseno, sieno puniti e condannati, essi e ciascuno d'essi che così accettano tacitamente overo espressamente, in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, e nientemeno dal'officio predetto sieno rimossi e possano essere rimossi e debbano per ciascuno rettore overo ufficiale del detto Comune al quale di questo notificato overo dinuntiato sarà pubblicamente overo segretamente.

CCXVIII (CCXX). Che il notaio fiorentino extracto al'officio possa quello rinuntiare cum consentimento di signori Priori, rubrica.

Ciascuno notaio cittadino fiorentino il quale per lo tempo che debba venire sarà tratto ad alcuno officio di notariato sicondo alcuni ordinamenti del Popolo e del Comune di Firençe possa, avuto il consentimento overo la licentia dal'officio di signori Priori dell'arti del Popolo e del Comune di Firençe, e a lui sia licito innançi che esso suo officio accetti, se a lui piacerà, esso officio rifiutare overo a esso offitio rinuntiare, ma che esso rinunti fra tre dì dal dì il quale a lui sarà notificato per parte del giudice dela camera e dela gabella del Comune di Firençe, in persona overo a casa del'abitatione sua; la quale rinuntiatione fatta, ala tratta del'altro si proceda.

CCXX (CCXXI). Del'officio e dela balia di regolatori del'intrate e del'ispese del Comune di Firençe, rubrica.

Che nela città di Firençe sia l'ufficio il quale sia appellato l'officio di regolatori del'intrate e del'uscite del Comune di Firençe, i quali per certo regolatori sieno e essere debbano quattro di cittadini fiorentini e veri guelfi, uno cioè di ciascuno quartiere dela città predetta, di quali ^atre sieno popolani e del Po-

^a *Bis script. alla c. successiva.*

^b *Nel ms. del.*

polo^a d'essa medesima città e ^bil quarto di grandi de^bla detta città, cum offitio, balia, autorità e podestà infrascritte, cioè che a esso officio appartenga e aspettati e possano, sieno tenuti e debbano, essi ovvero le due parti d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti ovvero non accettanti, morti ovvero rimossi, avere, vedere ovvero tenere il conto ovvero il calcolo e la ragione di tutte l'intrate e del'uscite del detto Comune, e scrivere ovvero fare scrivere in quello ovvero quelli libbri quali e quanti vorranno per uno scrittore, il quale avere vorranno, cittadino di Firençe e guelfo, tutte l'intrate e l'uscite ovvero le somme | 80v | del'intrate e del'uscite e del'ispese del Comune di Firençe e particolarmente e in tutto e divisamente, come e in che modo ala sua discrezione parrà che si convenga. E i pagamenti, così quelli che si debbano fare, come quelli che si debbano ricevere per lo Comune di Firençe, sì che sempre abbino e sia in prompto quali e quanti e a che tempi si debbano pagare l'intrate ovvero le rendite del Comune predetto e quali e quante e in che tempi debbano essere pagate le spese del detto Comune, e quali e quanti sieno i crediti e debiti del detto Comune e a che pagamenti, spese ovvero cagioni ciascuna rendite e proventi del detto Comune sono ovvero fuorono diputati, destinati ovvero assegnati, dati ovvero conceduti. E possano essi ovvero due parti d'essi, come detto è, tutte e ciascuna spese del Comune di Firençe ovvero le quali dela pecunia del detto Comune venisseno da dovere essere pagate per qualunque ufficiale del detto Comune menovare e a minore novero ovvero quantità di pecunia ridurre in che modo e come e quando a essi ovvero ale due parti d'essi, come detto è, parrà che si convenga. E possano essi e due parti d'essi menovare^c una volta e più e quante volte gabelle e gravecçe del Comune di Firençe qualunque ovvero per lo Comune di Firençe comandate ovvero ordinate ovvero che si comandaranno ovvero che si ordinaranno sotto qualunque titolo, nome ovvero vocabulo, e d'esse e di ciascuna d'esse le exactioni isminovare e diminuendo modificare, sì e come e quando a essi ovvero ale due parti d'essi, come detto è, parrà e piacerà. E esse gabelle, factioni ovvero gravecçe già da qui adrieto comandate ovvero ordinate e d'esse e di ciascuna ovvero d'alcuna ovvero d'alcuni d'esse l'exactioni^d confermare e comandare sicondo l'exactioni che al presente sono, e le comandate rivocare ovvero menimare e di nuovo ricomandarle e ordinarle una volta e più e quante volte, ma che non mai passando le gravecçe ovvero gl'incharichi ovvero le factioni ovvero le gabelle, le quali al presente sono nel Comune di Firençe, ovvero l'exactioni d'esse ovvero le exactioni dele quantità ovvero esse ovvero alcuna d'esse aggravando. E questo expresso che la gabella di fumanti ovvero l'extimo dela città di Firençe comandare ovvero imporre ovvero

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^{b-b} *Idem c.s.*

^c *-e- corretta da -o-.*

^d *Segue con isolato.*

confermare non possano in alcuno modo overo alcuna cosa sotto i detti nomi overo alcuni d'essi fare riscuotere overo imporre. E nele predette cose e per le predette diminutioni, modificationi^a, confermazioni e ordinamenti overo comandamenti e per ispacciamento d'essi e di ciascuno overo d'alcuno d'essi executione overo effetto fare e comporre una volta e più e quante volte quelle provisioni e ordinamenti i quali vorranno essi overo due parti d'essi, come detto è, le quali diminutioni, modificamenti, confermazioni, provisioni e ordinamenti, li quali come detto è si faranno, quando saranno fatti, allora al postutto vagliano e tengano e abbino fermeccà di piena forteccà per quello modo e come se fatti fosseno per gli opportuni consigli del detto Popolo e Comune quando approvati overo confermati saranno per l'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe, insieme chol'ufficio di gonfalonieri dele compagnie del Popolo e l'ufficio di Dodici buoni huomini del Comune predetto overo due parti d'essi, |81r| gli altri anche absenti e non richiesti overo contradicenti overo tacenti overo altrementè impediti e non innançi. E possano gli ufficiali overo regolatori predetti insieme chol'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe e chol'ufficio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e chol'ufficio di Dodici buoni huomini del Comune predetto e la maggiore parte d'essi, tutti gli altri anche absenti e non richiesti, non accettanti, morti overo rimossi, le rendite e l'intrate e proventi e le pecunie del Comune di Firençe, così insieme come particolarmente overo singularmente e divisamente e una volta e più e quante volte, diputare e destinare overo assegnare a quelle spese, usi, tasse overo cagioni per lo Comune di Firençe overo per quelli che ànno l'autorità^b dal detto Comune, ordinati overo che si ordinaranno, dele quali a essi overo ala maggiore parte di loro parrà che si convenga. E esse diputationi, così quelle che da qui adrieto sono fatte come quelle che per lo tempo che deba venire si faranno, una volta e più e quante volte insieme e partitamente rivocare e di nuovo fare come vorranno. E che ciò che intorno a esse diputationi overo rivocamento di diputationi faranno overo provederanno una volta overo più e quante volte essi overo la maggiore parte d'essi, come detto è, vaglia e tenga come se fatto overo proveduto fosse per gli opportuni consigli del detto Popolo e Comune. Salvi sempre e nela sua virtù et efficacia stanti tutti assegnamenti, diputagioni, destinagioni overo concessioni da qui adrieto fatte overo le quali per lo tempo che debba venire si facessero per lo Comune di Firençe overo per li consigli del Popolo e del Comune predetto overo che ànno l'autorità da' consigli detti dinançi ad alcuna overo ad alcune singulari persone, collegi overo compagnie come a' creditori del Co-

^a -i corretta su -e.

^b A margine destro un tratto orizzontale e le cifre: .5 2 2 3. tracciate in senso verticale da mano posteriore.

mune di Firençe per li crediti loro overo per la loro provisione, dono, danno overo interesse, a' quali per le predette cose overo per quelle che seguitasseno d'esse niuno pregiudicio si possa generare. Possano anche i detti regolatori overo le due parti d'essi, come detto è, elleggiare a sé lo scrittore predetto quale vorranno cittadino di Firençe guelfo, com quello salario che si debba pagare per lo camarlingo dela camera del Comune di Firençe dela pecunia del detto Comune, quale vorranno, non maggiore di cinque fiorini d'oro per ciascuno mese, e essa electione fare una volta e più, e lo electo rivotare, e nello luogo delo rivotato mettervi l'altro una volta e più. Del quale per certo scrittore la electione si faccia e far si debba per essi regolatori, i quali per lo tempo saranno, e così da indi di sei mesi in sei mesi. Questo expresso, che chi sarà nel detto officio del notariato abbia divieto da esso officio due anni dal dì il quale il primo overo il precedente suo officio spirerà, infra il quale tempo non possa a esso medesimo officio essere eletto overo assunto, né esso tale officio fare, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli. Ala electione per certo di quali regolatori si proceda per l'ordine infrascritto: che ' signori Priori e Gonfaloniere predetti^a, insieme chol'officio di Gonfalonieri^b dele compagnie del Popolo e chol'officio di Dodici buoni huomini del Comune predetto^c |81v| presenti, fatto e celebrato lo scrutinio overo le due parti d'essi, tutti gli altri anche absenti e non richiesti come essi medesimi overo le due parti di loro come detto è diliberranno, faccino fare sacchi overo borse di cittadini di Firençe e guelfi, così popolani come grandi, a' quali vorranno, sì però che tutti i popolani del quartiere^d di Santo Spirito di quali diliberranno d'essere imborsati faccino mettere in una borsa per sé, e grandi di quello medesimo quartiere diliberati, come detto è, nell'altra borsa per sé descritti singularmente in singulari cedole, e così degli altri quartieri successivamente; dele quali borse per certo a sorte e a fortuna si faccia e fare si debba la tratta degli officiali overo de' regolatori predetti per quelle forme, modi e tempi e cum quelli divieti, vacationi et vietamenti e per quelli tempi i quali vorranno overo ordinaranno una volta overo più essi signori Priori e collegi overo le due parti d'essi, come detto è. I quali nele predette cose e intorno ale predette cose possano comporre quelle provisioni e ordinamenti una volta e più i quali vorranno^e, i quali vagliano e tengano per quello modo et come se fatti fosseno per gli opportuni consigli del detto Popolo e Comune; i quali per certo che debbano essere tratti, come detto è, s'intendano, fatta essa tratta e sença essere servata alcuna solennità, essere e sieno regolatori e officiali del Comune e per lo Comune di

^a -i corretta su -o.

^b -i corretta su -e.

^c A margine inferiore destro della c. un conteggio a numeri arabi di mano posteriore.

^d -ere lettere rimarcate.

^e v- corretta su o-.

Firenze al'ufficio e nel'ufficio detto dinançi per quello tempo per lo quale tratti saranno non maggiore di sei mesi, cum officio, autorità e podestà predette. E che i detti regolatori ovvero le due parti d'essi, come detto è, possano e a loro sia licito una volta e più e quante volte vorranno commettere a quelli cittadini fiorentini a' quali vorranno l'exactioni di tutte e ciascuna rendite di ciascuna gabelle, factioni, incarichi ovvero graveccę del Comune di Firenze, le quali da qui adrieto si debbano pagare al Comune predetto e il termine del pagamento dele quali è spirato, e a esse exactori dare e far dare ovvero provvedere che sia dato loro per li camarlinghi dela camera del Comune di Firenze dela pecunia del detto Comune per provisione e fatica dele loro fatiche e del'ufficio quanto a essi regolatori ovvero ale due parti d'essi come detto è parrà e piacerà, una volta e più. Ma che provvedere non possano che a essi exactori sieno dati per la predetta cagione fra tutti più che due soldi di denari per livra e per ciascuna livra di quello che di detti resti faranno venire nel Comune predetto e a essa ragione e intorno a esse exactioni, e la balia e l'autorità d'essi exactori possano fare e comporre una volta e più e quante volte quegli ordinamenti, provisioni e stantiamenti i quali vorranno; i quali fatti vagliano e tengano in quello modo e come se fatti fosseno per gli opportuni consigli del detto Comune. E che i regolatori detti dinançi possano fare rivedere tutte e ciascuna ragioni e difetti e le ragioni intorno al'ufficio di defetti di soldati del Comune di Firenze una volta e più, e però spendere e fare spendere dela pecunia del Comune di Firenze per tutto il tempo delo loro officio infino in quantità di trenta fiorini d'oro. E che i camarlinghi dela camera del Comune di Firenze possano e a loro sia licito, sieno tenuti e debbano dare e pagare dela pecunia del detto Comune la quantità la quale sarà diliberata per gli signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firenze e essi regolatori ovvero le | 82r | due parti d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, una volta e più, infino nela detta quantità di trenta fiorini d'oro, ma che avuta la bolletta di detti signori Priori e Gonfaloniere a quella e quelle persona e persone che nela detta bolletta si contiene ovvero contengono liberamente, licitamente e sença pena. E che i detti regolatori del'intrate e del'uscite del Comune di Firenze ovvero le due parti d'essi^a, l'altro anche absente e non richiesto, possano e a loro sia licito una volta e più e quante volte per quello tempo e termine e per quelli tempi e termini i quali vorranno, sì però che niuna d'esse commissioni si possa fare per maggiore tempo di sei mesi, commettere a quello e quelli cittadini di Firenze e guelfi ovvero a quello e quelli ufficiali forestieri del Comune di Firenze, al quale ovvero a' quali vorranno, una volta ovvero più e quante volte l'exactioni di tutte e ciascuna condannagioni, gabelle, graveccę e factioni e pene e di tutte e ciascuna^b graveccę reali e personali e miste al Comune di Firenze da qui

^a -i corretta su -e.

^b -e corretta su -i.

adrieto dovute, dele quali overo di quali il termine del pagamento fosse passato innanzi kalende di gennaio milletrecentocinquantatré. E anche provvedere e ordinare una volta e più e quante volte del salario, provisione overo mercé che si debba dare a esso overo essi a' quali fatta sarà la commissione detta di sopra in quella e quelle quantità le quali vorranno, ma che non possano provvedere che abbino o avere possano più che soldi due di denari fiorentini piccioli per ciascuna livra di quella quantità dela pecunia la quale faranno venire in Comune e a essa ragione solamente; le quali quantità dela pecunia i camarlinghi dela camera del detto Comune possano, sieno tenuti e debbano di qualunque pecunia ad altri non conceduta del detto Comune dare e pagare a essi exactori e ciascuno d'essi, avuta la bolletta dal'ufficio di regolatori del'intrate e dele spese del Comune predetto, sença fare però alcuna prova dele exactioni dette dinanzi. E esse quantità^a di pecunie essi exactori e ciascuno d'essi possano ricevere liberamente, licitamente e sença pena, e intorno a esse exactioni e la balia, officio e podestà d'essi exactori e intorno al modo che si debba tenere ne' pagamenti di qualunque incarichi overo graveççe predette, e a quale^b overo a quali di camarlinghi del Comune di Firençe si debbano pagare overo possano pagare, possano una volta e più e quante volte provvedere e ordinare e provisioni e ordinamenti anche penali fare e comporre i quali parrà loro che si convengha; i quali fatti vagliano e tengano e interamente si osservino. E che i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe durante l'ufficio di regolatori del'intrate e dele spese del Comune di Firençe, i quali per lo tempo saranno, non possano in qualunque modo dela pecunia del Comune predetto dare overo pagare overo alcuno pagamento fare per vigore overo per pretesto d'alcuna bulletta la quale avesse overo la quale a essi fosse data, se la bolletta non fosse sottoscritta per li regolatori del'intrate e dele spese del Comune di Firençe overo d'alcuno d'essi overo per l'ufficio loro overo di loro segno overo suggello segnata overo suggellata. E essi regolatori overo alcuno d'essi non possano in qualunque modo, sotto pena di spergiuro e di cento livre di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, soscrivere overo suggellare overo |82v| soscrivere alcuna bulletta, la quale contenesse d'alcuno pagamento che si dovesse fare per li camarlinghi dela camera del Comune predetto ad alcuno cittadino overo habitatore dela città di Firençe, il quale dovesse pagare alcuna prestança overo alcuna quantità di pecunia per prestança a llui imposta overo comandata per l'ufficio di regolatori del'intrate e dele spese del Comune di Firençe e l'ufficio di Dodici buoni huomini del detto Comune, electi del mese di novembre milletrecentocinquantaquattro a trovare il modo per lo quale pecunia venga in Comune, se no· fatto il pagamento per lui in favore del quale fatta fosse tale bolletta overo altri per lui dela prestança detta dinanzi. Non obstanti nele pre-

^a Con un segno di richiamo a margine sinistro.

^b q- corretta da altra lettera.

dette cose overo alcuna dele predette alcune leggi, statuti, ordinamenti, provi-
sioni overo riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe, osta-
culi overo ripugnantie qualunque anche quantunque dirogatorii, penali overo
precisi, overo anche se d'essi overo d'alcuno d'essi si dovesse fare spetial men-
tione et expressa.

CCXXI (CCXXII). Che i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe giu-
rino e mallevino innançi che administrino l'ufficio loro, rubrica.

Tutti e ciascuno camarlinghi del Comune di Firençe, overo al quale overo
quali dela pecunia del detto Comune per vigore d'alcuna riformagione overo
alcuna altra cagione perverrà per pagare e convertere in alcuni usi overo ca-
gioni del detto Comune overo per lo detto Comune ordinate overo che si or-
dinaranno, sieno tenuti e debbano, innançi che 'l detto loro ufficio faccino
overo alcuna quantità di pecunia del detto Comune ricevano, giurare e malle-
vare cum buoni e idonei mallevadori dinançi al giudice dela ragione, il quale
per lo tempo sarà de fare bene e lealmente l'ufficio loro e di pagare e di spen-
dare la pecunia del detto Comune sicondo gli ordinamenti del detto Comune
overo di quelli che ànno l'autorità dal detto Comune, e restituendo i resti al
detto Comune overo a altri per lo detto Comune sicondo gli ordinamenti del
detto Comune, e rendendo la ragione e il conto del'aministratione fatta per
loro. E acciò che chiaramente apparisca a' ragionieri del detto Comune, che
per lo tempo saranno, del giuramento di predetti e del'altre cose necessarie
ale predette cose, faccisi e fare si debba uno libro di carte di pecora ale spese
del detto Comune, che si debba pagare per li camarlinghi dela camera del de-
tto Comune sicondo la provisione che si debba fare per li signori Priori dell'arti
e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, nel quale libro per
certo partitamente e distintamente e cum sufficiente spatio si scrivano per
uno di detti notari del detto giudice dela ragione i nomi e pronomi di detti
camarlinghi e degli altri i quali sono tenuti di giurare come è detto di sopra, e
nomi e pronomi d'essi e di ciascuno d'essi mallevadori e approvatori e il dì del
giuramento loro e d'inde l'effetto dela condannagione overo del'assolvigione
dele predette cose e d'alcuna dele predette che si debbano fare, e di tutti e
ciascuni altri a' quali overo appo quali sia dela pecunia del detto Comune che
si debba spendere e convertere come di sopra è detto. Il quale libro il detto
giudice dele ragioni tenere debba mentre che il suo ufficio dura e che debba
essere dato e assegnato per lo detto giudice come di sotto si dirà; la quale scrit-
tura |83r| il detto giudice dele ragioni, il quale per lo tempo sarà, cho' nomi
e pronomi e altre qualità sopradette fare e far fare sia tenuto e debba poi che
il predetto libro avarà appo sé infra trenta dì poi che a esso medesimo sarà
notificato overo almeno dinuntiato e detto sarà per l'ufficio di ragionieri suoi,
sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli al detto giudice che
nele predette cose è negligente overo il quale le predette cose non serva, la

quale al Comune di Firenze debba pervenire, e dela paga e salario d'esso giudice si debba ritenere per li camarlinghi dela camera del Comune di Firenze. Di quali camarlinghi per certo e ^adegli altri detti di so^apra appo ' quali così si troverà overo sarà dela pecunia del detto Comune, come di sopra detto è, acerrima inquisitione il detto giudice dele ragioni fare sia tenuto, sotto la pena predetta, sì che doppo la receptione del detto libro chiaramente apparisca nel libbro predetto i nomi e pronomi di predetti. E che innanzi ala fine del detto officio, il quale per lo tempo sarà, per due overo almeno tre di il detto giudice dele^b ragioni sia tenuto e debba dare e rassegnare il libro predetto a uno di frati religiosi dela camera del'arme del palagio del Popolo di Firenze. Il quale libro il detto camarlingo restituire e rassegnare sia tenuto e debba per publica carta al successore del detto giudice dele ragioni il primo di il quale comincerà a fare l'officio suo. E che i detti camarlinghi, excetti i camarlinghi dela camera del Comune di Firenze e gli altri sopradetti a' quali perverrà dela pecunia del detto Comune, come di sopra è detto, sieno tenuti e debbano a richiesta del'officio degli officiali, i quali sono appellati regolatori del detto Comune, nel detto officio e fra tre di poi che saranno richiesti da esso medesimo officio mostrare e appo il detto officio lassare tutti e ciascuno libbri d'intrate e d'uscite d'essi e di ciascuno d'essi, e anche dare e a intrata fare mettere overo pagare a richiesta del detto ufficio de' detti regolatori fra simile termine ogni quantità di pecunia che appo loro overo appo alcuno di loro sono i camarlinghi dela camera del Comune di Firenze, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a ciascuno de' detti camarlinghi e agli altri appo i quali fosse la detta pecunia, come detto è, che le predette cose overo alcuna dele predette non serva e adempie, e che al Comune di Firenze debba pervenire, nela quale debba essere condannato per lo giudice dela ragione il quale per lo tempo sarà, contra detti camarlinghi e gli altri detti di sopra appo i quali è overo sarà dela pecunia del detto Comune, come detto è, che le^c predette cose overo alcuna dele predette non servano overo che al predetto officio non obbidiscono, come detto è, overo inganno, froda, colpa, negligentia overo barrantaria commettono nel camarlingato d'essi overo d'alcuno d'essi, anche durante l'officio di loro overo d'alcuno di loro, a richiesta del'officio di signori Priori e del Gonfaloniere dela giustitia e del detto officio di detti regolatori che per lo tempo saranno, e (il detto giudice) anche per suo proprio movimento possa, sia tenuto e debba cercare, procedere e condannare nele pene predette e^d ala richiesta predetta dal'ufficio rimuovere e cassare, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, la quale per gli camarlinghi dela camera

^{a-a} *Su rasura.*

^b *-e corretta su -a.*

^c *Nel ms. se.*

^d *In interlinea superiore.*

del Comune di Firenze del suo salario debba essere ritenuta e a esso Comune di Firenze debba pervenire. E che l'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia insieme cho | 83v | l'ufficio di Gonfalonieri dele compagnie che per lo tempo saranno possano e a loro sia licito eleggiere e diputare in luogo di tale casso overo rimosso l'altro per lo resto del tempo il quale debba stare il detto tale casso overo rimosso cum officio, autorità e salario il quale a tale rimosso overo casso si conviene innanzi al cassamento overo rimovimento predetto. Salve sempre e riservate qualunque diputazioni da qui adietro fatte ad alcune università, collegi overo singolari persone come a creditori del Comune di Firenze. E che ciascuno camarlingho del Comune di Firenze, (che) per lo Comune di Firenze per pretesto del suo officio ricevesse alcuna quantità di pecunia per via di deposito overo in deposito, sia tenuto e debba, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, esso deposito overo quantità di pecunia mettere e far mettere e scrivere a intrata sua per lo Comune predetto fra quindici di proximi che seguiranno, i quali da il di d'esso deposito fatto si debbano contare, se fra esso termine per li governatori di quella gabella per la quale tale deposito sarà fatto overo per le due parti d'essi non sarà dichiarato tale deposito potersi overo doversi in tutto overo in parte alcuna essere restituito a quelli che il dipone, nel quale caso tale dichiarigione si debba osservare. Questo espresso che le predette cose che parlano del deposito non abbino luogo nele gabelle overo camarlinghi dele gabelle di contratti e dele carte del Comune di Firenze. E che tutti e ciascuno camarlinghi e gli altri sopradetti e anche per nome di predetti e ciascuno di loro sieno tenuti e debbano, finito l'ufficio di loro e di ciascuno di loro, fra il mese, dare e assegnare il libro e libri, il quale overo i quali averanno fatti e scritti intorno all'intrate e l'uscite del detto ufficio di loro e di ciascuno di loro, a uno di frati religiosi dela camera del'arme del palagio del Popolo di Firenze, i quali nela detta camera per li detti frati debbano essere ritenuti e guardati bene e lealmente, cioè libri di ciascuno officio di camarlingato legati insieme per sé, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli la quale si debba imporre a ciascuno che non serva le predette cose per lo detto giudice dele ragioni e debba pervenire al Comune di Firenze. E che fatta l'assegnagione predetta tale che così assegna, assoluto e libero s'intenda d'essere e sia da ogni pena nela quale incorrere potesse però che non avesse messi i detti libri nela camera del Comune di Firenze sicondo gli ordinamenti del detto Comune. I quali libri e ciascuno d'essi i detti frati dare e rassegnare sieno tenuti al detto giudice dele ragioni che per lo tempo sarà a ogni petitione d'esso giudice, overo a' ragionieri del detto Comune a richiesta loro. E che, riveduta la ragione e fatta l'assolvigione overo la condannagione di tale camarlingo overo ufficiale per esso giudice overo uno di detti frati, il libro overo i libri del notaio del'ufficio nel quale sarà il detto camarlingo diputato debbano essere restituti e rassegnati al notaio overo a' notari diputati ala guardia degli atti dela camera del Comune di Firenze, i quali per lo Comune di Firenze debbano essere ricevuti per publi-

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

ca carta. E il libro overo i libri de tal camarlingo overo ufficiale assoluto overo condannato debbano essere restituiti e consegnati a esso tale camarlingo overo ufficiale. ^aE che per l'ufficio di detti ragionieri | 84r | possa essere eletto per lo tempo del loro ufficio uno per messo d'essi ragionieri cum salario di livre otto di denari fiorentini piccioli per ciascuno mese e a ragione di ciascuno mese, il quale a lui debba essere pagato per gli camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, avuta la bolletta del'ufficio di signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia dela città di Firençe, che per lo tempo sarà. E che niuno camarlingo del Comune di Firençe diputato a ricevere le rendite overo i proventi del detto Comune, e niuno notaio di tali camarlinghi, e niuno coadiutore di loro overo d'alcuno di loro, overo che tiene luogo per sé overo per altri, per diretto overo per non diretto overo per qualunque altro colore dimandato overo alcuno per essi overo per alcuno d'essi overo per se stesso overo per altri qualunque possa, ardisca overo attenti riscuotere overo ricevere da alcuna persona per sua provisione overo d'altri salario overo mercé per scrittura overo per cagione di scrittura d'alcuno pagamento il quale si facesse a tale camarlingo overo bolletta la quale facesse d'esso tale pagamento, ma essa bulletta tale notaio di gratia fare e dare sie tenuto di fare e dare a quelli che pagano. Salvo, expreso e dichiarato che sia licito a questo cotale notaio, il quale per tale ufficio di publico non ricevesse salario, riscuotere e ricevere da tali che pagano per lo popolo e comune overo università, del quale l'extimo fosse minore di cento livre di denari fiorentini piccioli, infino in diciotto denari fiorentini piccioli per ciascuna bulletta e non più in alcuno modo. E che qualunque contra overo oltra le predette cose riscotesse overo ricevesse sia punito e possa essere punito e debba per ciascuno rettore overo ufficiale del Comune di Firençe in livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. E che nele predette tutte e ciascuna cose se abbia e sia per piena prova el giuramento delo accusatore cum uno tes(t)imone di veduta overo due di piublica fama. E che messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo alcuno d'essi overo ufficiale d'alcuno di loro overo famiglio overo alcuno altro ufficiale del Comune predetto, i quali dele soprascritte cose facessero officio, non possano overo debbano da alcuno che fusse preso cum arme vietate overo a giuochio vietato overo andando overo stando a tempo di notte per la città predetta dopo il terço suono dela campana overo gettando pietre overo ala battaglia dele pugna overo per altra ragione overo cagione criminale overo per essi overo per loro nome diporre overo fare diporre alcuna quantità di pecunia, se non solamente a camarlingho dela camera del Comune di Firençe per esso Comune ricevente, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a ciascuno de' predetti offitiali per ciascuna volta che contrafa, la quale debba essere tolta e del loro salario per gli camarlinghi del Comune di Firençe ritenuta.

^a Con segno di paragrafo di mano posteriore.

E da capo quelli che riceve il diposito contra la detta forma in^a pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno d'essi e per ciascuna volta al detto Comune incorrano e a loro di fatto sia tolta per li rettori e offitiali predetti e ciascuno d'essi. E da capo la quantità dela pecunia la quale contra la detta forma si diponesse al Comune di Firençe pervenga cum piena ragione. E che tutti e ciascuno camarlinghi di qualunque gabelle del Comune di Firençe e tutti e ciascuno notari dele dette gabelle e di ciascuna d'esse sieno tenuti e debbano, sotto pena di cento livre di denari fiorentini | 84v | piccioli per ciascuno che contrafa e per ciascuna volta, ogni dì ne' suoi libri scrivere tutte le rendite e proventi d'esso di dessa gabella ala quale saranno diputati, anche se per via di metterli in alcuna cassa ovvero ceppo ovvero altrimenti in qualunque modo perverrà ala gabella predetta. E ' governatori dela gabella del Comune di Firençe e di ciascuna ovvero d'alcuna d'esse ovvero il camarlingo d'esse ovvero d'alcuna d'esse non possano ovvero ardiscano in alcuno mo(do) ispendere ovvero deliberare d'ispendere d'alcuna pecunia del detto Comune la quale sia pervenuta ovvero perverrà a essi gabellieri ovvero ale mani d'essi ovvero d'alcuno d'essi per pretesto del'ufficio sopradetto, anche quantunque extraordinariamente pervenisse, ovvero fare ispendere per indirecto o per qualvuoli colore dimandato, se no· in caso ovvero casi ne' quali e come a essi fosse concesso per la forma degli ordinamenti d'esso medesimo Comune, sotto pena di spergiuo e di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno che contrafa e ciascuna volta. E che i governatori dela gabella del Comune di Firençe ovvero d'alcuna d'esse non possano ovvero ardiscano in qualunque modo eleggiere, diputare ovvero assumere ad alcuno ufficio di gabelle predette ovvero d'alcuna d'esse alcuno notaio, se no· il quale fosse tratto per lo tempo che debba venire al'ufficio del notariato ovvero delo scrivato ovvero altro ufficio d'essa gabella e per esso tempo per lo quale tratto fosse stato tratto, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a ciascuno che eleggie, assume ovvero diputa, la quale per ciascuna volta debba essere tolta, e nientemeno la electione sia nulla. Anche niuno notaio possa, ardisca ovvero presuma, per directo ovvero per non directo, alcuna electione ovvero assuntione la quale di lui si facesse contra le predette cose in alcuno modo accettare ovvero per vigore di tale electione ovvero assuntione ad alcuno ufficio dele dette gabelle ovvero d'alcuna d'esse sé frammettere ovvero mescolare, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a ciascuno che contrafa, la quale debba essere tolta per ciascuna volta. E che tutti e ciascuno camarlinghi del'ufficio dele vie, ponti e ponticelli del contado di Firençe sieno tenuti e debbano, finito il loro ufficio, sé presentare al^b giudice dela ragione del Comune di Firençe apparecchiati di rendere la ragione dela sua administratione, sotto pena di cento livre di denari fiorentini pic-

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b -l corretta da -d.

cioli. Il qual giudice, insieme cho' ragionieri del detto Comune possano, sieno tenuti e debbano esse ragioni rivedere e intorno a quello s'intendano avere e abbino quello officio e in quello modo il quale e per lo quale ànno nell'altre ragioni che si debbano rivedere.

CCXXII (CCXXIII). Che quelli che è casso dal'officio dele gabelle per li governatori non possa a esso officio essere eletto overo assunto, rubrica.

I governatori dele gabelle del Comune di Firençe e di ciascuna d'esse sieno tenuti e debbano tutte le cassagioni le quali faranno d'alcuno overo d'alcuni ufficiali dele dette gabelle overo d'alcuna d'esse overo ad alcuno officio overo servizio dele dette gabelle overo da alcuna d'esse diputati overo che si diputaranno fare per scrittura publica per notaio procuratore dele dette gabelle e di ciascuna d'esse, mettendo in tali cassamenti la cagione del cassamento chiaramente e apertamente. E acciò che niuno possa avere ignorantia di tali cassi overo che si debbano cassare da alcuno overo de alcuno officio overo servizio al quale fosse stato diputato nela cagione del cassamento, che^a |85r| in ciascuna gabella del Comune di Firençe la quale sarà a le mani del Comune si debba fare uno libro di carta di pecora il quale continuamente stea e stare debba in ciascuna dele dette gabelle appo quello degli ufficiali dele dette gabelle^b appo il quale i governatori di tali gabelle stantiaranno d'ordinare. Nel quale libro il notaio il quale farà la carta dela cassagione d'alcuno degli ufficiali overo servigiali dele dette gabelle overo d'alcuna d'esse sia tenuto fra quindici di dal dì dela cassagione scrivere il nome di tale così casso, il dì dela cassagione e la cagione come nela carta del cassamento si conteneva, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli e di privagione del'ufficio al quale allora diputato si trovasse. E che niuno, il quale come di sopra si dice sarà casso overo stato sarà casso overo si troverà overo si trovasse overo per alcuno tempo si trovasse overo fusse detto condannato overo fosse stato rimosso da alcuno di detti offici per alcuna barattaria, furto overo froda per esso tale così casso, condannato overo rimosso come si dice nel'officio overo intorno al'officio overo servizio apposto overo diputato fosse overo si trovasse overo facesse, im perpetuo non possa overo debba essere rimesso, eletto overo assunto per diretto overo per indiretto, per sé overo per altro, ad alcuno officio overo servizio dele dette gabelle overo d'alcuna d'esse per alcuno overo alcuni governatori overo ufficiali dele dette gabelle overo d'alcuna d'esse, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, la quale si debba torre a chi contrafa, e di privagione del'officio; e se eletto overo assunto fosse non possa overo debba ricevere overo accettare overo fare per alcuno modo, sotto la pena predetta.

^a A margine inferiore della c. richiamo di *fine quaderno*: in ciascuna gabella del Comune.

^b Nel ms. *gagabelle*.

CCXXIII <CCXXIII>. Che due d'una medesima schiatta non possano insieme concorrere a esso medesimo officio.

A uno officio del Comune di Firençe non possano concorrere per vigore de electione overo di tratta che si debba fare due overo più d'una medesima casa, schiatta overo stirpe overo casato in uno medesimo tempo, ma tratto uno, eletto, assunto overo diputato overo presidente ad alcuno officio del Comune di Firençe per alcuno tempo, non possa a esso medesimo officio essere electo, assunto overo diputato l'altro d'essa medesima schiatta, stirpe overo casa overo casato per esso medesimo tempo overo parte d'esso tempo in qualunque modo, e se fosse tratto overo assunto, per non tratto e non eletto overo^a assunto al tutto sia avuto, e quello non possa accettare, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli e di rimuovere da esso officio, excetto il consiglio del Popolo e del Comune di Firençe.

CCXXIII <CCXXV>. Dele misure chole quali el vino si vende a minuto e del'altre misure, rubrica.

Gli ufficiali e signori di tutte le gabelle del Comune di Firençe, così presenti come quelli che saranno, overo le due parti d'essi, gli altri absenti e non richiesti, overo morti, overo presenti e contradicenti, overo non accettanti, possano e a loro sia licito, sieno tenuti e debbano una volta e più e quante volte parrà che si convenga provvedere, ordinare e provisioni e ordinamenti fare, anche penali, intorno a le misure chole quali si misura il vino e altre qualunque misure nela città e contado di Firençe, e del modo e dela forma e intorno al modo e ala misura e forma d'esse misure e di ciascuna d'esse, e dele pene che s'imporranno, ma che le dette misure non possano | 85v | essere di maggiore tenuta che esse fosseno negli anni Domini milletrecentocinquantatré del mese d'ottobre. E che l'ufficiale posto overo^b che per lo tempo che verrà si diputarà a segniare le misure non possa, ardisca overo presumma alcune misure segnare, se no· sicondo la forma e modo ordinato per li detti ufficiali overo le due parti d'essi come detto è. E che tutti e ciascuno vinattieri overo che vendono vino a minuto nela città overo contado di Firençe e tutti gli altri di quali di sopra si dice sieno tenuti e debbano le dette misure e no· l'altre sicondo la detta forma e modo ordinate, come di sopra si contiene, avere e tenere ale loro e ciascheduno di loro celle e luoghi dove venderanno il vino a minuto, overo dove chole misure alcuna cosa si vendesse, segnate e suggellate e le quali essere segnate e suggellate debbano ciascuno anno almeno una volta chol suggello il quale per li detti ufficiali overo le due parti d'essi, come detto è che si ordinarà, sotto

^a Segue s isolata e depennata.

^b In interlinea superiore.

le pene che si ordinaranno per li detti ufficiali overo le due parti d'essi, come detto è che ' predetti vinattieri e tutti gli altri che vendono chole misure a minuto nela città e contado di Firençe sieno tenuti e debbano esse misure sicondo il detto modo e forma avere segnate e suggellate per tutto il mese di novembre ciascuno anno del segno allora di messere la Podestà di Firençe, non obstante alcuno statuto che parli in contrario. E niuno barlettaio overo bottaio dela città overo contado di Firençe overo alcuno altro il quale per pecunia overo mercé alcuna prestasse alcune misure possa, ardisca overo presumma prestare alcuna overo alcune barili, se no· e solamente le quali fosseno a misura e sicondo la misura del Comune di Firençe e segnate sicondo gli ordinamenti del detto Comune overo sicondo gli ordinamenti che si ordinaranno per li detti ufficiali overo per le due parti d'essi, come detto è. Anche niuno bottaio overo barlettaio possa, ardisca overo presumma nela città overo contado di Firençe vendere alcuno barile, se no· dritto a le misure del Comune di Firençe, e se non sono segnate del segno del suo maestro, sotto pena di livre dieci di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta la quale contrafarà che debba essere tolta. E ciascuno bottaio overo barlettaio^a dela città e contado di Firençe sia tenuto avere e nela sua bottega tenere pubblicamente e palesemente una mecçina di terra overo di rame segnata del segno del Comune di Firençe, sì che chon essa a ciascuno che vuole comperare di barili sopradetti sia licito essi barili misurare, sotto la pena di livre venticinque di denari fiorentini, la quale si debba torre a ciascuno che contrafa. E che ciò che per li detti ufficiali e signori di tutte le gabelle overo le due parti d'essi, come detto è, proveduto e ordinato sarà nele predette cose e nele infrascritte e intorno a esse una volta e più e quante volte, vagliano e tengano e a executione si mandino e ad executione si possano mandare e debbano per messere la Podestà, messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia e il giudice dela camera e dela gabella e tutti gli altri ufficiali dela città di Firençe e ciascuno overo l'altro d'essi per quello modo e forma e in quello modo e come a' detti ufficiali overo a le due parti d'essi parrà e piacerà. E che il giudice dela camera e dela gabella del Comune di Firençe, presente e il quale per lo tempo sarà, possa e a llui sia licito contra' colpevoli dele predette cose overo | 86r | alcuna dele predette e l'altre cose che occorrono intorno al detto officio procedere così per inquisitione come anche per accusa e dinu(n)tia di chiunque, sença^b pagamento d'alcuna gabella che però si debba fare, e essi punire e condannare e a executione mandare in essa quantità e quantitati e per quello modo e forma e in quello modo e come per li detti ufficiali overo per le due parti di loro, come detto è, ordinato e proveduto sarà, brevemente e sommariamente e sença strepito e figura di giudicio e di fatto, sença servare altra solennità.

^a -e- corretta da -t-.

^b Nel ms. senca.

CCXXV (CCXXVI). Del'unione di camarlingati degli ufficiali dela Torre, di beni di rubelli, dela piacça d'Orto Sam Michele, di signori di tutte le gabelle e dele sette piacçe, rubrica.

Il camarlingato degli ufficiali del Comune di Firenze, i quali volgarmente sono appellati gli ufficiali dela Torre, il camarlingato degli ufficiali i quali volgarmente sono appellati di beni di rubelli, il camarlingato degli ufficiali del detto Comune, i quali volgarmente sono appellati gli ufficiali dela grascia overo dela piacça di Sam Michele in Orto, il camarlingato degli ufficiali del detto Comune, i quali volgarmente sono appellati i signori di tutte le gabelle del Comune di Firenze, il camarlingato degli ufficiali del detto Comune, il quale volgarmente è^a appellato^b il camarlingo dele strade e dele piacçe, si uniscano e uniti s'intendano essere e sieno dal dì diciotto del mese di gennaio negli anni Domini milletrecentocinquantatrè innanzi, e che a essi tutti uffici di camarlingati essere debba per lo tempo solo uno, il quale debba essere eletto, per tempo di sei mesi i quali si debbano cominciare in kalende del mese di febbraio, nel consiglio del Popolo overo nel consiglio del Comune di Firenze a pallotte d'oro per quello modo e forma per lo quale si possono eleggiere i camarlinghi del detto Comune ne' consigli detti dinanzi overo alcuno d'essi; e così per gli altri sei mesi che debbano venire debbano essere eletti ciascuno anno, di sei mesi in sei mesi, di cittadini popolari fiorentini e guelfi i quali non ànno divieto da questo tale officio. E che essi i quali così debbano essere eletti e ciascuno d'essi durante gli uffici d'essi medesimi abbino e avere s'intendano ne' detti e intorno a' detti uffici di camarlingati ogni e tutti quelli uffici, balie, podestà e autorità e cum quelli medesimi modi e forme e tenori le quali overo per le quali aveano il detto dì diciotto tutti i camarlinghi di camarlingati predetti e ciascuno d'essi. E possano e debbano tutte e ciascuna cose intorno a essi uffici e ciascuno d'essi portare, fare e exercitare le quali poteano overo aveano i camarlinghi di detti camarlingati e ciascuno overo alcuno d'essi il detto dì diciotto del mese di gennaio. Anche i detti camarlinghi i quali debbano essere eletti stare debbano per fare l'officio loro appo gli ufficiali overo il banco del'officio di signori di tutte le gabelle del detto Comune nel luogo dove sta il camarlingo d'essi medesimi. E abbino e avere debbano dela pecunia del detto Comune per suo salario per ciascuno mese del suo officio predetto sei fiorini d'oro il quale sia a lui licito di qualunque pecunia del detto Comune la quale a le sue mani debba pervenire ritenere liberamente, licitamente e senza pena. E da capo expresso, aggiunto e dichiarato che sia licito a' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere |86v| di giustitia, regolatori del'intrate e dele spese del Comune predetto overo le due parti d'essi, tutti gli altri anche absenti e

^a Nel ms. sono.

^b Nel ms. appellati.

non richiesti, intorno ala predetta unione e intorno al'ordinatione overo il diricçamento de' detti officii e intorno a' modi che si debbano tenere per essi camarlinghi che debbano essere eletti e ciascuno d'essi dele cose che s'appertengono overo intorno a le cose che s'appertengono al'ufficio detto dinançi, e intorno a' pagamenti che si debbano fare a esso e per esso camarlingo, provvedere e ordinare e provisioni e ordinamenti fare e comporre una volta e più e quante volte vorranno, i quali a essi overo a le due parti d'essi, come si predice, parranno utili per lo Comune predetto, li quali fatti abbino piena fermeccça e interamente s'osservino.

CCXXVI (CCXVII). Che gli ufficiali dela città di Firençe debbano le condannagioni le quali faranno il dì dela condannagione overo il seguente di mandare ala camera del Comune di Firençe.

Tutti e ciascuno ufficiali del Comune di Firençe, i quali nela città di Firençe ad alcuno officio risederanno, i quali condannaranno alcuno in alcuna cosa overo quantità di pecunia che si debba dare al Comune di Firençe overo ad alcuno per lo detto Comune ricevente, la quale condannagione facessero fra le mura dela città di Firençe, sieno tenuti e debbano essa condannagione in forma publica scritta mandare overo fare mandare nela camera del Comune di Firençe e dare a' notari degli atti dela camera detta dinançi overo ad alcuno d'essi il dì che essa condannagione farà data overo almeno il dì seguente, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, la quale si debba torre a ciascuno che le predette cose non serva, e sotto simigliante pena i notari sieno tenuti di riceverle^a e esse nela detta camera porre e serbare e d'esse fare come fare sono tenuti e debbano dele condannagioni dele Podestà overo degli altri rettori del Comune di Firençe, le quali sono mandate ala camera detta dinançi overo che si debbano dare a' notari dela guardia degli atti dela camera detta dinançi.

^a -e corretta su -a.

LIBRO SECONDO

| 89r |

^aIn nome di Dio amen.

Infrascritte sono le rubriche delo statuto del sicondo libro di messere lo Capitano.

- I. Dela cognitione di messere lo Capitano e difensore e di suoi giudici, rubrica.
- II. Del'ufficio del giudice di messere lo Capitano sopra riscuotere condannagioni, libbre e factioni del Comune di Firençe, rubrica.
- III. Come la città di Firençe sia divisa per quartieri^b, rubrica.
- IIII. Che niuno tratti in segreto luogo dela electione di Priori e del Gonfaloniere dela giustitia.
- V. Dela electione e imborsagione del'ufficio di signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia, Dodici buoni huomini e Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe, rubrica.
- VI. Del'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, rubrica.
- VII. Del modo che si debba tenere per li signori Priori quando il popolano offendesse il popolano, rubrica.
- VIII. Dela electione, officio e salario d'otto donçelli di signori e Gonfaloniere, rubrica.
- VIII. Dela immunità e brivilegio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e del notaio loro e dela pena di chi gli offend(e)^c.
- X. Degli avvocati di governatori dele gabelle e degli altri officiali cittadini da essere eletti, rubrica.
- XI. Che quelli che fuorono al'ufficio del priorato overo del notariato overo del gonfalonariato dele compagnie e non abbino mallevato come grandi sieno popolani, rubrica.
- XII. Del'ufficio di Dodici buoni huomini, rubrica.
- XIII.^d Di divieti di signori Priori, Gonfaloniere di giustitia, loro notaio, Dodici buoni huomini, Gonfalonieri dele compagnie e di consorti loro, rubrica.
- XIII.^e Che ' Priori, Dodici buoni huomini overo altro ufficiale non sieno tenuti dela electione la quale faranno d'alcuno ufficiale, rubrica.

^a Sul margine superiore, al centro dello specchio di scrittura, di mano successiva e in inchiostro bruno: .II.

^b -i corretta su -e.

^c A margine destro d'altra mano in inchiostro bruno: brivilegi; a margine sinistro, della stessa mano, manacula.

^d A margine sinistro segno di richiamo.

^e Con un segno di richiamo simmetrico al precedente.

- xv. Degli ordinamenti dele compagnie del Popolo di Firençe, rubrica.
- xvi. Come i popolani si trovino e abbinsi in scritte, rubrica.
- [x]vii. Del novero di pedoni i quali si debbano avere per ciascuna compagnia, rubrica.
- xviii. Che le compagnie seguitino i loro gonfalon, rubrica.
- xviii. Che niuno gonfaloniere tragga a cavallo a' romori, rubrica.
- xx. Che niuno impedisca i gonfalonieri, restringitori overo altri dela compagnia, rubrica.
- xxi. Che niuno popolano tragga a casa d'alcuno grande, rubrica.
- xxii. Che niuno a tempo di romore vada overo tragga a cavallo per la città di Firençe, rubrica.
- [xx]iii. Che i grandi vietati d'essere dele compagnie a tempo di romore non si partano dale case loro, rubrica.
- xxiii. Del giuramento del seguito di messere lo Executore e di Priori e del Gonfaloniere dela giustitia il quale debba essere fatto per gli huomini dela compagnia, rubrica.
- xxv. Che i Gonfalonieri dele compagnie sieno tenuti d'andare col'offeso dinançi a' reggimenti dela città di Firençe, rubrica. |89v|
- xxvi. Che i Gonfalonieri dele compagnie sieno tenuti di trarre a difesa del'offeso, rubrica.
- xxvii. Che niuno tenga alcuna insegna se no· del Comune di Firençe, rubrica.
- xxviii.^a Dela electione di proposti di Gonfalonieri.
- xxviii. Delo raunamento di Gonfalonieri, consiglieri, restringitori ciascuno mese e la proposta che debba essere fatta in essa, rubrica.
- xxx. Che i Gonfalonieri non vadino a' consigli di grandi, rubrica.
- xxxi. Che i Gonfalonieri non vadino dinançi ad alcuno ufficiale del Comune di Firençe a stança d'alcuno grande.
- xxxii.^b D'avere il notaio, camarlingo e messo per ciascuna compagnia, rubrica.
- xxxiii. D'avere la bottega per ciascuna compagnia per tenere l'arme in essa, rubrica.
- xxxiii. Di fare due libri per ciascuna compagnia ne' quali si scrivano l'arme, cose intrate e uscite dela compagnia, rubrica.
- xxxv. Che ciascuno dela compagnia riceva l'ufficio dela compagnia e ubbidisca a' Gonfalonieri, rubrica.
- xxxvi. Che i Gonfalonieri ubbidiscano i comandamenti di proposti, rubrica.
- xxxvii. Che si possa fare l'imposta di pecunia in ciascuna compagnia, rubrica.
- xxxviii. Che i popolani dela compagnia richiesti di parte di Gonfalonieri giurino sotto la compagnia, rubrica.
- xx(x)viii. Di non dipignare nel'arme dela compagnia se no· l'arme dela compagnia e delo re Karlo.
- xl.^c D'avere uno notaio per gonfalone a scrivere i fatti dela compagnia.
- xli. Del'osservazione di predetti ordinamenti dela compagnia, rubrica.
- xlii. Del modo che si debba tenere quando fosse gravato alcuno ufficiale del Comune di Firençe da alcuno anche maggiore non eletto dal Comune di Firençe, rubrica.

^a A margine sinistro segno di richiamo.

^b *Idem c.s.*

^c *Idem c.s.*

- XLIII. Dela pena di chi offende alcuno che è nel'ufficio del gonfalonariato dele compagnie overo di Dodici buoni huomini, rubrica.
- XLIII. Che i Priori non possano diliberare essere utile essere tenuti consigli sopra fare asolutione di capitoli che parlano del sindacato dela Podestà, Capitano overo de gli altri ufficiali, rubrica.
- XLV. Del'osservatione degli statuti e ordinamenti che parlano del sindacato e divieto dela Podestà e del Capitano, rubrica.
- XLVI. Che messere lo Capitano sia tenuto d'osservare gli statuti del Comune di Firenze, rubrica.
- XLVII. Di difendere le chiese e luoghi religiosi e spedali, rubrica.
- XLVIII. Che 'ladici e padroni le case e beni ecclesiastici per essi occupati liberamente lascino, rubrica.
- XLVIII. Che i grandi non entrino in palagio, rubrica.
- L. Che niuno di grandi comperi overo per altro titolo dimandi parte di cosa immobile d'altrui non richiesto il consorto.
- LI.^a Che il discepolo seguiti la corte del maestro, rubrica. | 90r |
- LII. Che le condannagioni di consoli overo di rectori dell'arti ad executione si mandino per messere lo Capitano e messere la Podestà a stança di consoli, rubrica.
- LIII. D'osservare le promesse fatte fra mercatanti e altri artefici, rubrica.
- LIII.^b Che contra le sententie degli arbitri non possa essere appellato overo di nullità^c opposto.
- LV. Di procedere contra quelli che chiamasseno alcuno a giudicio fuori dela città e distretto di Firenze.
- LVI. Di non costringere alcuno a ricogliere imbreviature, se non per quello notaio che averà scritto.
- LVII. Di restituire gli illeciti salari extorti per gli ufficiali, rubrica.
- LVIII. Dela menda di danni di quantità di soldi quaranta overo meno, rubrica.

Infrascritti sono gli statuti di fugitivi:

- LVIII. Del'albitrio di messere la Podestà e Capitano contra quelli che fuggono chole cose altrui e di porre essi a' tormenti.
- LX. Dele cose di fugitivi le quali debbano essere rappresentate per chiunque, le quali fosseno ritenute doppo il bando mandato, e d'esso bando che si debba mandare, rubrica.
- LXI. Di costituire il sindaco a vendere i beni di debitori cessanti chole cose altrui, rubrica.
- LXII. Come si possano provare i debiti contra fuggenti, rubrica.
- LXIII. Del'albitrio concesso a messere la Podestà e messere lo Capitano contra quelli che dimandano in froda alcuna cosa da tali debitori, rubrica.
- LXIII. Di punire quelli il quale domanderà alcuna quantità di pecunia la quale non dovesse avere, rubrica.

^a A margine sinistro segno di richiamo.

^b *Idem c.s.*

^c *Nel ms. nullità.*

- LXV. Che si sodisfaccia a' creditori di tali debitori per soldo e livra, rubrica.
- LXVI.^a Dele lettere e ambasciatori che si debbano concedere a' creditori di tali debitori, rubrica.
- LXVII. Che tali debitori e loro descendenti per linea masculina sieno isbanditi, rubrica.
- LXVIII. Che questi cotali debitori sieno presi e distenuti e giustitiati.
- LXVIII. Che le femine di tali debitori non sieno udite per ragione di dota, rubrica.
- LXX. Che i procuratori di creditori di tali debitori possano vendere di beni d'essi, rubrica.
- LXXI. Dela pecunia la quale si debba dare a quelli che piglerà alcuno debitore che fugge.
- LXXII. Di figliuoli maschi di debitori che fuggono non mancipati i quali debbano essere presi e ditenuti.
- LXXIII. Che i figliuoli di tali debitori sieno obligati, rubrica.
- LXXIII. Che le femine di debitori cessanti possano essere ditenute, rubrica.
- LXXV. Che i debitori cessanti possano essere offesi in persona e cose, rubrica.
- LXXVI. Che fattore overo disciepolo cessante non sieno ritenuti da alcuno per disciepolo, compagno overo fattore, rubrica.
- LXXVII. Di riscuotere i crediti di fugitivi chole cose altrui, rubrica.
- LXXVIII. Di servire i capitoli fatti contra ' cessanti chole cose altrui, rubrica.
- LXXVIII. Che non si possa fare alcuna proposta contra ' predetti statuti, rubrica. | 90v |
- LXXX. Di quelli che se ne vanno chola pecunia altrui e poi ritornano, rubrica.
- LXXXI. Di fugitivi e cessanti cum pecunia altrui, rubrica.
- LXXXII. Come possa usare sua ragione chi avesse ragione ceduta da mercatante fugitivo, rubrica.
- LXXXIII. Che tutti gli ordinamenti fatti e che si faranno per li consoli dele dodici maggiori arti contra questi cotali cessanti per statuto si servino.
- LXXXIII. Dele sicurtà che debbano essere prestate da' mercatanti e degli altri che se ne vanno chola pecunia altrui, rubrica.
- LXXXV. D'osservare le fidanze e le sicurtà date e che si daranno a' debitori cessanti e fugitivi, rubrica.
- LXXXVI. Di non avocare per li fugitivi, rubrica.
- LXXXVII. Di dipignere i mercatanti cessanti nel palagio, rubrica.
- LXXXVIII. Che i mercatanti fugitivi possano essere offesi sença pena, rubrica.
- LXXXVIII. Come alcuno sia dimandato essere pronuntiato fugitivo e cessante, rubrica.
- LXXXX. Che alcuno non sia udito a difesa di beni di fugitivi, se non farà il deposito.
- LXXXXI. Che le vendite fra tre mesi da il dì dela cessatione overo dela fugga adrieto fatte sieno casse.
- LXXXXII. Come sieno puniti quelli che commettono frode e difendono i beni di fugitivi, rubrica.
- LXXXXIII. Che i debitori richiesti i quali non pagano overo che non si concordano sieno ditenuti personalmente e procedasi contra loro, rubrica.
- LXXXXIII. Come nele cagioni di fugitivi si proceda, rubrica.
- LXX[x]xv. Di non acquistare ragione ne' beni di fugitivi i quali vengono in povertà e di non dare indugio a essi e di non contradire al processo il quale si facesse contra essi e di non fare commessione, rubrica.

^a *Segue un segno.*

- LXXXVI. Che il fattore, discepolo overo compagno sieno tenuti a ristituzione di danni dati nela compagnia per sua colpa, rubrica.
- LXXXVII. Che i fattori d'alcuna compagnia, se non per certo modo, per debito d'esse non sieno gravati, rubrica.
- LXXXVIII. Dela drittura che si debba pagare per li gravati per li sindichi di cessanti, rubrica.
- LXXXVIII. Ordinamenti volgari i quali trattano di fatti di fugitivi, rubrica.
- c. Che quelle cose le quali i mercatanti cessanti debbano ricevere dal Comune di Firenze s'ì possano porre a ragione di creditori di cessanti, rubrica.
- ci.^a Che le vendite fatte per lo sindicho del Comune di Firenze sieno ferme, rubrica.
- cii. Che quelli che per li sindichi non è dichiarito debitore d'alcuna compagnia overo compagni cessanti non sia gravato, rubrica.
- ciii. Che i sindichi di cessanti non possano restituire i cessanti agli uffici, rubrica.

^a A margine sinistro segno di richiamo.

|91r| Incomincia il libro sicondo deli statuti di messere lo Capitano.

(I). Dela cognitione di messere lo Capitano e difensore e di suoi giudici, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 1]

Possa cognoscere messere lo Capitano e difensore dell'arti e degli artefici della città di Firençe e suoi giudici di tutte e ciascuna violentie che cost(r)ingono, cacciano, tollono overo inquietano, e di contratti fatti per força, paura, inganno overo frode e di contratti simulati e dele inique extorsioni, quando civilmente si facesse fra chiunche da' milledugentosexanta in kalende di settembre in qua, e dele predette cose le quali al suo tempo si commettessero. Salvo inperò il tenore dela sententia di messere frate Latino data sopra la pace, sì però che se advenisse il contratto essere pronuntiato simulato, per força, paura, inganno overo frode fatto, sia restituito quello che pagato sarà in verità per tale contratto chole spese utili e vere overo necessarie fatte nela detta cosa overo per esso contratto, ma inperò che quelli il quale debba restituire le spese non sia tanto gravato che più tosto volesse non avere la cosa che restituire le spese, che sia nel'albitrio del giudice. E le predette cose sieno restituite cho' frutti, salvo il tenore dela sententia sopradetta. E ne' predetti e ciasch[u]no di predetti casi quando civilmente si facesse, basti la prova per uno testimone degno di fede che legittimamente provi e per altri degni di fede insieme con esso che provino per piuvida fama. E possa esso e ' suoi giudici cognoscere criminalmente di tutte e ciascuna accuse, dinu(n)tie false, calunnios[e] overo non vere fatte dinançi a chiunche al tempo del suo capitaneato e innançi per uno anno solamente, e di falsi testimoni i quali fosseno prodotti dinançi a llui overo suoi giudici solamente overo fosseno prodotti innançi al cominciamento del suo officio per uno anno overo fra l'anno. E possano cognoscere criminalmente sopra tutte le predette violentie e presure d'uomini e sopra le petitioni overo l'exactioni dele pecunie, le quali si facessero per potentia, paura overo minacce; e sopra vietamenti di possessioni che non si lavorino overo coltino overo si^a disabitino, dele quali l'accusa overo la dinu(n)tia fosse porta a esso medesimo da alcuna overo da alcune^b legittima persona overo persone; e punire e condannare sicondo la forma delo statuto di messere lo Capitano

^a s- corretta su d-.

^b -e corretta da -i.

overo del Comune di Firençe, e dove per lo statuto la pena non fosse terminata, essa il detto messere lo Capitano inponga a suo arbitrio sicondo la qualità dele persone e del peccato, salvo il tenore dela detta sententia. E anche dele predette cose possa cercare, cognoscere e punire per suo officio cum petitione e sença petitione, cum accusa e sença accusa, e condannare come di sopra si predice. Salvo che per inquisitione, officio, dinu(n)tia overo accusa no· possa cognoscere di quelle cose dele quali la Podestà overo i suoi giudici per accusa, dinu(n)tia overo officio avesse cominciato a cognoscere, se no· se la Podestà fra venticinque dì non avesse condannato overo assoluto sopra la dinu(n)tia overo accusa dele predette cose dinançi a esso Podestà overo suoi giudici fatte overo porte. |91v| E le predette tutte cose osservi messere lo Capitano e difensore cum effetto d'intorno a tutte le persone dela città e distretto di Firençe, e maximamente quando si commettesseno le predette cose overo alcuna dele predette nele persone overo cose degli artefici i quali sieno sottoposti al'arti dela città di Firençe. E di tutte e ciascuna questioni sopradette possa cognoscere summariamente e sententiarle esso e suoi giudici, non obstanti le ferie. E che messere lo Capitano e suo^a giudice^b, il^c quale^d dele civili e criminali cognosce, e ciascuno d'essi possa cognoscere di ciascuna quantità di livre diece e da indi in giù brevemente e sommariamente e sença libello, ciascuno tempo, non obstanti le ferie; e basti la prova per uno testimone. E da questi tali comandamenti overo sentençe non si possa appellare. E anche possa cognoscere e punire a suo arbitrio di tutti malefici commessi nel palagio del detto messere lo Capitano e la sua corte; e che messere lo Capitano e ' suoi giudici e notari non s'intramettano, se no· di quelle cose le quali saranno commesse a loro per li capitoli delo statuto del Popolo overo del Comune di Firençe.

II. Delo officio del giudice di messere lo Capitano sopra riscuotere condannagioni, libbre e factioni del Comune di Firençe, robrica. [Cap. 1322-1325 II, 2]

Uno di due giudici cum due notari, i quali seco averà menati messere lo Capitano e il difensore, sia tenuto e debba a sua possa, cum sollicitudine, sença alcuna froda, malitia, cavillagione overo negligentia, riscuotere e fare riscuotere sicondo la forma delo statuto posto nel primo libro di messere la Podestà, sotto la rubrica Delo exactore dele condannagioni e del suo officio^e, tutte e ciascuna condennagioni fatte e che si faranno in qualunque tempo così per messere lo Capitano, come per qualunque altro rettore overo ufficiale del Comune di Firençe. E anche riscuota e riscuotere faccia tutte le libbre e factio-

^a Nel ms. suoi.

^b -e corretta da -i.

^c -l correttiva aggiunta.

^d -e corretta da -i.

^e Podestà, I, 17.

ni del Comune di Firençe, ditenuite e quelle che s'imporranno per esso Comune per lo tempo che verrà, al'exactioni dele quali si eleggano per li Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia due officiali e uno notaio per loro notaio, l'officio di quali durare non possa oltra due mesi, i quali possano sopra gli errori e le questioni dele libbre e del'altre factioni e graveççe cognoscere e terminare così fra le singolari persone dela città, contado e distretto di Firençe, come anche fra pivieri, popoli e comuni dela città, contado e distretto d'esso medesimo. Per le quali exactioni, condannagioni, libbre e factioni del Comune di Firençe possa guastare e fare guastare case, possessioni e beni di condannati e d'isbanditi e di quelli che debbano pagare le libbre e le factioni al Comune predetto, nele cagioni^a e per le cagioni nele quali e per le quali fare si può la destructione di beni sicondo la forma deli statuti del Comune di Firençe, e a ritrovare e fare ridurre ne(le) scritte tutti beni d'isbanditi e condannati del Comune di Firençe. E che sieno tenuti e debbano mandare per li rettori di popoli e dele ville del contado di Firençe e per gli altri huomini dele dette comunanze, come a loro parrà, a' quali comandi sotto certa pena che a lui riportino in scritte possessioni e beni di tutti e ciascuno isbanditi e condannati del Comune di Firençe del loro popolo e comune, e quelli che avessero nel loro | 92r | popolo e comune possessioni e beni di tali isbanditi e condannati minacciando a essi rettori e huomini che, se non riporteranno drittamente, procederà contra essi acerbamente, come li parrà che si convenga. E il detto giudice sia tenuto infino ala pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli contra ciascuno minacciare, e essa torre a quelli che contrafa e che non serva le predette cose, e le cose riportate per essi rettori conservi esso medesimo giudice; e nientemeno cerchi per sé medesimo il giudice e per quelli i quali li parrà che si convenga se ' rettori e gli huomini interamente non riporteranno essi beni sicondo la forma del comandamento fatto a loro. E se alcuna altra cosa più troverà, aggiunga a' detti beni riportati. E tali rettori e huomini che malitiosamente rapportano messero lo Capitano a suo arbitrio gli punisca e condanni, salvo sempre l'arbitrio di signori Priori e del Gonfaloniere dela giustitia e loro ordinamenti. E di predetti beni e possessioni di predetti isbanditi e condannati del Comune di Firençe, i quali troverà, faccia fare quattro libri, uno cioè per ciascuno quartiere, i quali sieno distincti per pivieri, comuni e popoli, come parrà che si convenga. Acciò che di frutti d'essi beni il Comune di Firençe possa la utilità dovuta acquistare e avere sença alcuna diminutione, faccia quello medesimo giudice per leali persone in ciascuno de' detti popoli stimare quanto comunemente si potesse avere dela parte d'essi isbanditi e condannati di ciascuno staioro di terra, così seminate a grano come seminate ad altra biada, come anche dele vigne, costringendo i rettori de' detti popoli e comuni che le terre de' detti isbanditi e condannati lavorino overo faccino la-

^a -i corretta su -e.

vorare, e tale stima faccia scrivere in ciascuno de' detti popoli, e sicondo la stima predetta, riducendo essa stima a pecunia noverata, costringa anche esso medesimo giudice i rettori e l'università d'essi medesimi popoli che ciascuno per la sua università e popolo paghi la sua stima di frutti dele possessioni di tali isbanditi e condannati a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe fra il termine il quale sarà disegnato per lo detto giudice. E se il figliuolo, overo il nipote overo altri descendentis fosseno overo saranno, per lo tempo che debba venire, isbanditi overo condannati e la sua condannagione non pagaranno, possa e debba esso medesimo giudice i beni che toccano a' predetti sicondo la forma degli statuti del Comune di Firençe trovare overo fare trovare e sopra essi procedere come contra beni d'altri isbanditi e condannati del Comune di Firençe, se non fosseno ricomperati per lo padre overo per altri descendentis sicondo la forma di capitoli del Comune di Firençe. E acciò che alcuno in danno del Comune di Firençe non difenda i beni del'isbanditi e condannati, dicendo che sono suoi overo che appartengono a sé overo che sono obligati, mostrando carte overo producendo testimoni, provenga il detto giudice che tali cose non si facciano frodolentemente overo malitiosamente. E contra quelli che fanno tali cose esso medesimo giudice abbia arbitrio in trovare e cercare, e messere lo Capitano in condannare e in cassare le carte le quali si trovasseno fatte essere a difensione di tali isbanditi overo condannati in froda overo malitiosamente, salvo sempre l'ufficio di signori Priori e del Gonfaloniere dela
| 92v | giustitia e loro ordinamenti. E le predette cose possano fare non obstante che tale isbandito overo condannato sia nela forza del Comune di Firençe. E sia tenuto anche messere lo Capitano e il detto giudice e ' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe tutte le quantità dele pecunie, le quali perverranno ala camera del Comune di frutti e di proventi di detti isbanditi e condannati e mallevadori loro, contare e compensare nele condannagioni di colui di beni del quale saranno riscosse le dette quantità dele pecunie. Et anche sia tenuto il detto giudice e notaio d'esso sé non framettere in alcuno modo di cognitioni d'altri piati civili overo criminali questioni, e dele condannagioni e factioni e libbre distenute s'intenda da kalende di gennaio correnti gli anni Domini milledugentosettantanove, inditione ottava, infino a dì quattordici del mese di março anno Domini milletrecentoventiquattro, e del'altre cose passate non s'inframetta. Possano anche i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia ordinare gli officiali per quartieri a riscuotere le libbre e le factioni distenute dela città e contado di Firençe, come usato è. E sia tenuto messere lo Capitano fare leggere in pieno consiglio tutti i denari i quali si riscuoteranno per lo detto giudice dele condannagioni sopradette ciascuno mese, la qual cosa se non la farà, perda del suo salario ciascuna volta livre diece; nele quali cose i sindichi che si debbano ordinare a sindacare lui e la famiglia sua sieno tenuti e debbano il detto messere lo Capitano e difensore dele predette cose condannare, e per quello medesimo modo le sue condannagioni faccia leggere in consiglio come detto è. E anche sia tenuto di servare gli stantiamenti fatti

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

in favore e agio degl'isbanditi e condannati del Comune di Firençe. E le predette cose s'osservino per li predetti e esse a executione sia tenuto di mandare. E che il predetto giudice exactore, acciò che ' beni e le quantità de' beni deli isbanditi e condannati meglio si possano trovare e ' frutti loro aversi e non si possano celare, infra il terço di del suo officio sia tenuto e debba fare richiedere otto prodi^a huomini, i quali sieno overo per lo tempo saranno diputati sopra ricoverare le ragioni del Comune di Firençe, e dinançi a essi proporre in che modo meglio e più utilemente i beni predetti si possano trovare e loro frutti avere nel Comune di Firençe, e sicondo il loro consiglio sollicitamente procedere. E ' detti otto, i quali per lo tempo saranno, sieno tenuti per proprio giuramento sopra le predette cose diliberare sì come e in che modo e per che via e per che modo d'inquisitione i predetti beni interamente si possano cercare e avere i frutti loro. E che pongnino anche sopra fare queste cose, se bisognerà, diligentissimi ufficiali e degni di lieltà per li quali le predette cose si possano meglio cercare.

III. Come la città di Firençe sia divisa per quartieri, rubrica. [*Capitoli 11, c. 25r*]

La città di Firençe si divida in quattro parti e dividere si possa e debba e divisa s'intenda essere e sia per quartieri, de' quali il primo sia ciò che è fra le mura d'essa città e anche fuori dele mura ciò che in alcuno overo d'alcuno popolo dela città oltra il fiume del'Arno, e anche sia del detto quartiere il fiume del'Arno infino al mecço d'esso fiume, il quale quartiere sia dinominato e chiamato quartiere di Santo Spirito, del quale quartiere l'avventurate insegne |93r| sia il campo di colore d'açcurro^b cum la colomba bianca in esso, la quale abbia nel beccho raggi d'oro. Il secondo quartiere sia e essere debba e intendasi ciò che è nel sexto e del sexto di Sam Piero Scheraggio fra le mura dela città e anche fuori dele mura ciò che è in alcuno overo d'alcuno popolo dela città del detto sexto e oltra ciò che è dal canto di Calçaiuoli^c di Calimala, il quale risponde nela piaçça d'Orto Sam Michele dal lato di Macci per dritta linea infino ale mura dela città di verso mecçodì, procedendo per la via di Santo Martino Vescovo e per la via di Sambrocolo e per la via dele Fornaci e essa via infino al mecço overo infino a rigagnolo d'essa via, il quale quartiere sia dinominato e chiamato quartiere di Santa Croce, del quale l'avventurate insegne e arme sia il campo di colore d'açcurro cum croce d'oro per tutto. Ma il terço quartiere sia e essere s'intenda ciò che nel sexto e del sexto di Borgo e di Sam Branchatio dentro ale mura dela città e ciò che è di fuori da esse mura in alcuno overo d'alcuno popolo dela detta città de' detti sexti, il quale quartiere sia chiamato e dinominato quartiere di Santa Maria Novella, del quale

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 88v: probos.

^b Nel ms. aççururo.

^c Nel ms. Calçaiuoli.

l'avventurate insegne e arme sia il campo di colore d'acçurro^a col sole del'oro, la faccia del quale sia infiammata. Ma il quarto quartiere sia et essere debba e intendasi ciò che è del sexto e nel sexto dela porta del Duomo e nel sexto dela porta di Sam Piero dentro ale mura dela città di detti sexti e quartieri, fuori che quello che di sopra è assegnato e ordinato che debba essere nel quartiere e del quartiere di Santa Croce, il quale quartiere sia chiamato e dinominato quartiere di Santo Giovanni, del quale l'avventurate insegne e arme sia il campo di colore d'acçurro, che à in esso uno pomo d'oro chola croce sopra esso e pedestallo d'oro. E dovunque alcuno de' detti quartieri in alcuna parte confina col fiume del'Arno tale parte s'intenda avere e abbia e sia d'esso quartiere infine al mecço del fiume del'Arno. E che gli onori, i quali da qui adrieto in essa città sono stati usati d'essere divisi per sexti, dividansi e concedansi e distribuisconsi per lo Comune di Firençe in essa città agli huomini^b distintamente per quartieri sicondo la forma e il modo di detti quartieri. Ma cum ciò sia cosa che advenisse, la qual cosa sia da lunge, essere fatta overo imposta alcuna graveccia overo peso, e maximamente reale e pecuniario nela città di Firençe, tale peso e graveccia s'imponga e divida sicondo la possibilità e la facultà degli huomini^c e dele persone d'essa città e non sicondo la divisione overo assegnamenti di detti quartieri.

III. Che niuno tratti in secreto luogo dela electione di Priori e del Gonfaloniere dela giustitia^d, rubrica.

A niuno sia licito contra la forma degli Ordinamenti dela giustitia raunarsi a trattare dela electione di Priori che debbano essere e del Gonfaloniere dela giustitia, overo fare alcuna conventicola in alcuno secreto luogo, di di overo di notte. E chi contrafarà in pena di livre dugento^e di denari fiorentini piccioli sia condannato; e contra quelli che commettesseno tali cose il Capitano e lo difensore abbia pieno arbitrio in cercare e trovare la verità.

V. Dela electione e imborsagione del'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, Dodici buoni huomini e Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe | 93v |

^f(N)ell'anno Domini milletrecentocinquantuno del mese di gennaio per gli consigli del Popolo e del Comune di Firençe solennemente fu ordinato in ef-

^a Nel ms. *accurro*.

^b h- *corretta da u-*.

^c *Idem c.s.*

^d -a *corretta su altra lettera*.

^e *In interlinea superiore, d'altra mano: i.*

^f La N è presente solo come *lettere d'attente*.

fetto come di sotto si scrive, cioè che i magnifici huomini signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune predetto, consideranti che in alcune borse, nele quali imborsate furono e messe le cedole che contengono i nomi di quelli che debbano essere assunti a' tre uffici infrascritti, cioè al'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe, l'ufficio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e l'ufficio di Dodici buoni huomini del Comune predetto, sono sì poche cedole che sença grande spatio di tempo verranno a essere vote, e che per le novità maximamente le quali si apparecchiano più agio è al presente d'intendere ala riformagione di detti uffici che più oltra ritardare, e anche consideranti, avuta la diliberatione intorno ale predette cose cho' Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e chol'ufficio di Dodici buoni huomini del Comune predetto, providero, ordinaro e stantiaro che in nome del nostro signore Giesocristo ala nuova riformagione, scrutinio e imborsamento di detti tre uffici e di ciascuno d'essi si proceda e procedere si possa e debba per lo modo e per la forma e per gli ordini infrascritti, e come e sì come di sotto si contiene, cioè: im prima che così per li Capitani di Parte Guelfa dela città di Firençe, overo la maggiore parte d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, cum quelli accresciuti overo aggiunti i quali vorranno avere seco per sé di tutti e ciascuno cittadini popolani di Firençe e veri guelfi di buona oppinione e fama, i quali idonei, buoni e sufficienti penseranno agli uffici sopradetti, e per li consoli overo le capitadini di ciascuna dele ventuna arti, gli altri anche absenti e non richiesti, per sé spartitamente dagli altri consoli dell'altre arti dell'arti sopradette, e cum quelli aggiunti overo arroto i quali dela sua arte seco avere vorranno di tutti e ciascuno popolani fiorentini e veri guelfi huomini di buona oppinione e fama, e d'essa tale arte quelli i quali idonei e buoni e sufficienti penseranno agli uffici sopradetti, e anche per li^a Gonfalonieri^b dele compagnie del Popolo di Firençe per sé, overo le due parti d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, di tutti e ciascuno cittadini popolani di Firençe e veri guelfi di buona oppinione e fama, i quali buoni, idonei e sufficienti penseranno agli uffici sopradetti, si faccino e fare si debbano le nominagioni distintamente per li quartieri e per li gonfaloni dela città predetta e sicondo il nome di ciascuno d'essi, i quali debbano essere nominati, il quale fosse d'alcuna dele quattordici minori arti dela città di Firençe, ponendovi il nome di quella^c medesima arte dela quale fosse. Le quali nominagioni di detti cittadini popolani e guelfi, in scritte in forma piuvida ridutte per nomi propi d'essi che debbano essere nominati, cho' pronomi, soprnomi overo agnomi overo nomi di padri d'essi e di ciascuno d'essi, e essi i quali esse nominagioni avaranno fatte e suggellate per sé overo per altri overo

^a -i corretta su -e.

^b Corretto da altra mano su altro termine.

^c -a corretta su -e.

altro overo altri per essi overo per alcuno d'essi dare, concedere e presentare sieno tenuti e debbano al'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere | 94r | di giustitia del detto Popolo e Comune, i quali debbano essere tenuti sotto gli detti suggelli i(n) fino a tanto che daranno esse agl'infrascritti notari. ^aLe quali per certo scritte overo nominagioni così suggellate essi signori Priori e Gonfalonieri, quando a loro parrà che si convenga, deno^b al notaio dele riformagioni di consigli del Popolo e del Comune predetto, e al notaio del'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere predetti e a ser Nicholò, cancellieri del detto Comune, i quali tre notari overo due d'essi, avuti seco i coadiutori i quali vederanno che faccino bisogno a' sottoscritti, diligentemente e sollicitamente vegano et examinino le scritte overo le nominagioni predette, e se in alcuna d'esse reductioni overo nominagioni fatte per li Capitani dela Parte overo per li consoli d'alcuna dell'^c arti predette troveranno alcuno nominato overo descritto il quale nela reductione overo nominagione fatta per li Gonfalonieri dele compagnie del Popolo descritti overo nominati non fosseno, esso tale così trovato sieno tenuti e debbano essi notari overo alcuno d'essi descrivere nela tale scrittura dela reductione overo nominagione fatta per li Gonfalonieri detti dinançi in quello quartiere e in quello gonfalone nel quale overo del quale troveranno esso essere stato rapportato come di sopra si contiene. E da capo che ' signori Priori e Gonfaloniere predetti overo le due parti d'essi, anche gli altri assenti e non richiesti, insieme chol'ufficio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e chol'ufficio di Dodici buoni huomini del Comune predetto, possano e a loro sia licito una volta e più volte e insieme e partitamente, quando vorranno fra kalende di março che seguirà, eleggere uno dele capititudini overo consoli di ciascuna dele ventuna arti dela città di Firenze e ottanta altri cittadini popolani e guelfi i quali vorranno, huomini per certo proveduti e discreti^d, cioè cinque per ciascuno e di ciascuno gonfalone dela città di Firenze, sì però che niuno d'essi consoli overo d'ottanta cittadini, i quali debbano essere eletti, possano essere d'essa medesima casa overo schiatta cum alcuno di signori Priori e Gonfaloniere, Gonfalonieri, Dodici, cinque consiglieri dela Mercatantia overo proconsolo detti dinançi, e che d'essi tutti come si predice che debbano essere eletti non possa essere d'essa medesima casa e schiatta se no· uno. I quali tutti, a volontà richiesti overo per mandato di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo, overo dele due parti d'esse come detto è, raunati, e raunati anche i Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e ' Dodici buoni huomini del Comune predetto e cinque consiglieri del'Università di mercatanti dela città di Firenze e il proconsolo dell'Ar-

^a A margine destro un segno di croce.

^b Rimarcato.

^c -ll corretto da -tt.

^d -r- corretta su altra lettera.

te di Giudici e di Notari d'essa medesima città, e anche nel palagio del detto Popolo raunati almeno undici di Gonfalonieri sopradetti e otto del'ufficio di detti Dodici e ottanta di tutti gli altri sopradetti, i quali tutti bastino essere presenti ne' detti numeri in tutte le infrascritte cose che si debbano fare, gli altri anche absenti e non richiesti, morti, rivocati ovvero in qualunque modo impediti, e presenti anche quelli dell'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia predetti i quali vorranno essere presenti, e avuti sei frati religiosi forestieri i quali vorranno essi signori Priori e Gonfaloniere, ovvero le due parti d'essi una volta ovvero più, di quali tre letterati steno e stare debbano in alcuna parte del detto palagio insieme | 94v | col notaio dele riformagioni de' consigli del Popolo e del Comune predetto ispartiti dagli altri come predetto è raunati, e gli altri debbano stare fra essi cittadini come di dice dinançi raunati, si proceda al detto scrutinio per questo modo, cioè che, fatti i brevi e tratti per sorte in quale quartiere e anche in che gonfalone d'esso quartiere si debba incominciare, e ricevuto prima il corporale giuramento per uno di rettori dela città di Firençe, ovvero alcuno cavaliere compagno d'esso, da essi i quali saranno presenti al detto scrutinio, faccendo di bene e lealmente approvare e riprovare le persone, le quali in esso scrutinio si nominaranno, come utile crederanno al buono stato del detto Popolo e Comune essere nominato, e essere letti debbano ordinatamente tutti e ciascuno nominati predetti d'esso tale quartiere sopra il quale le sorte caderanno come detto è, e così degli altri quartieri e gonfaloni successivamente. E uno nominato ovvero eletto come detto è innançi che più oltra si proceda, tale nominato ovvero eletto sia posto a segreto scrutinio fra' detti del'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere e gli altri raunando come di sopra si dice raunati, celebrando in questo modo, cioè che il notaio del'ufficio di signori Priori e Gonfalonieri predetti ovvero il suo coadiutore mettano in uno di bossoli, che si debbano portare come di sotto si dirà per li detti tre frati, i quali averanno a essere presenti come detto è, fra essi raunati ovvero per alcuno di frati dela camera dell'arme del palagio del Popolo di Firençe, la cedola avolta che contiene il nome di quello tale così eletto ovvero nominato, dichiarato come di sopra si contiene. E d'inde fatto il partito acciò che qualunque stima esso tale eletto ovvero nominato essere buono, idoneo e sofficiente a' detti uffici dia la fava nera, e gli altri che stimano altrimenti la fava bianca. E ciascuno d'essi frati, e ciascuno altro al quale fosse commesso ricogliere esse fave, con uno bossolo in mano ricolgano nascostamente in mano da ciascuno d'essi signori Priori e Gonfaloniere e dagli altri, i quali si debbano raunare insieme raunati come detto è, solamente una fava, e essa così ricevuta metta ciascuno d'essi nel bossolo il quale porterà in mano nascostamente e celatamente sì che non si possa vedere di che colore sarà essa fava. Le quali fave ricolte come detto è, essi i quali i detti bossoli porteranno portino tostamente essi e chole fave la cedola in esse essente diano e dare debbano a quelli tre frati che sono insieme col notaio dele riformagioni come di sopra si contiene. I quali tre frati inmantanente e celatamente da essi portatori

e da altri qualunque, insieme chol detto notaio, vòtino i bossoli detti dinançi e, ispartite le fave nere dale bianche le quali erano ne' bossoli detti dinançi, e annoverate ciascuna per sé, il detto notaio dele riformagioni sia tenuto e debba il nome il quale si troverà scritto nela cedola trovata in alcuno di detti bossoli sopradetti scrivere in alcuno libro overo quaderno la nominatione overo la dichiarigione come si conterrà nela cedola detta dinançi. E subseguentemente allato a esso nome il quale così avarà scritto overo avarà appo sé scritto per sé overo per altri sia tenuto per sé solo scrivere il novero dele fave nere e il novero dele fave bianche, le quali trovate saranno ne' bossoli detti dinançi; e così si faccia per ordine di ciascuno nominati in ciascuno quartiere e ciascuno gonfalone per^a sé e per ordine, per sorte del quartiere e gonfalone, |95r| per sorte, come detto è, interverrà. E che i soprascritti tutti e ciascuno nominati, letti e scruttinati come detto è, i detti tre frati i quali saranno chon esso notaio sieno tenuti e debbano tale libro overo quaderno, nel quale i predetti nomi e noveri dele fave averà scritto esso notaio, suggellare e fare suggellare del suggello del Comune di Firençe e del notaio predetto, e così suggellato in luogo sicuro fedelmente guardare infino a tanto che sarà da procedere ala predetta insaccagione. E che per gli detti signori Priori dell'arti e Gonfalonieri del detto Popolo e Comune e Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e Dodici buoni huomini del Comune predetto, overo le due parti d'essi come detto è, sieno eletti e possano essere eletti e debbano quattro cittadini fiorentini popolani e guelfi, di quali l'uno sia d'alcuna dele quattordici minori arti di ^bFirençe, ma che «non» del'Arte di Chiavaiuoli^c, e l'altro degli scioperati, il quale non sia d'alcuna dell'arti dela città predetta, e gli altri due d'alcune dele sette maggiori arti dela città predetta. E di quali che debbano essere eletti niuno sia overo possa essere del novero di presenti signori Priori e Gonfalonieri e Gonfalonieri di compagnie overo di Dodici buoni huomini del Comune predetto overo di consorti loro overo d'alcuno di loro overo d'essa casa overo schiatta. «I quali»^d quattro cittadini, cioè uno per ciascuno quartiere così assunti, overo tre d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, ricevuto prima per lo notaio predetto dagli altri corporale giuramento del'ufficio suo bene e lealmente fare e di tenere secrete tutte le cose le quali vederanno overo faranno intorno al'ufficio loro overo dele cose che s'appertengono alo scruttinio overo agl'inborsamenti predetti, e insieme cho' detti frati e il notaio predetto, si debbano raunare nel luogo di frati minori di Firençe dove a lloro parrà che si convenga, e il detto libro overo quaderno disuggellare e diligentemente vedere et esaminare quale

^a *Bis script.*

^b *A margine sinistro un segno di croce.*

^c *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 91r: dum tamen de Arte Chiavaiolorum, con aggiunto a margine sinistro dopo tamen, non.*

^d *Segue per. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 91r: Qui quattuor cives.*

di detti scruttini averà vinto per le due parti de' presenti a tale scruttinio ale fave nere e bianche come detto è, e quelli i quali così avere ottenuto troveranno segnare ovvero farli scrivere per lo notaio predetto. E che tutti e ciascuno quelli che saranno trovati^a avere vinto per le due parti di presenti alo scruttinio sopradetto s'intendano essere stati e essere approvati e idonei e buoni e sufficienti a essi uffici e ciascuno d'essi, e capaci d'essi e di ciascuno d'essi, e abili a essi. E da capo essi quattro, come si predice, i quali debbano essere eletti anche s'intendano essere stati e essere^b rapportati e scrupinati e approvati e abili e capaci per tutto come di sopra, salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti. Sieno tenuti anche e debbano i detti quattro cittadini, ovvero tre d'essi come detto è, di detti i quali così avere vinto troveranno eleggere quelli prodi e virtuosi huomini i quali vorranno e idonei penseranno al'ufficio del gonfalonierato dela giustitia del Popolo di Firenze e quanti vorranno, servata la equalità di quartieri e avuto rispetto al novero degli altri che rimangono, i quali debbano essere imborsati al'ufficio del priorato per imborsare al detto ufficio del gonfalonierato. E essi tutti distintamente per li quartieri singularmente in singolari cedole di carta di pecora trascritti, come scritti si troveranno, imborsare debbano al'ufficio del gonfalonierato predetto e mettere ovvero far mettere nele borse, le quali debbano essere segnate di fuori per l'ufficio detto dinançi, le quali debbano essere quattro, una cioè per ciascuno quartiere dela città predetta, segnare di fuori sì che chiarisca a quale di |95v| quartieri predetti scriva ciascuna d'esse, sì che nela borsa segnata per lo quartiere di Santo Spirito si mettano tutte le cedole che contengono i nomi di quelli d'esso quartiere e così degli altri quartieri successivamente. E che tutti e ciascuno quelli di detti ridutti, rapportati e scrupinati, i nomi di quali cho' pronomi, sopranoi overo agnomi descritti saranno in alcuna overo alcune dele dette cedole, s'intendano essere stati nominati e diputati e abili al'ufficio e d'esso medesimo ufficio capaci e a esso ufficio possano essere tratti e debbano, come di sotto si scrive, e salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti. I quali così imborsati sieno tenuti e debbano essi quattro cittadini, ovvero tre d'essi come detto è, degli altri sopradetti i quali averanno vinto per le due parti di presenti alo scruttinio, come detto è, scegliere e fare segnare per sé tutti e ciascuno che sono d'alcuna dele quattordici minori arti dela città di Firenze dagli altri che non fosseno d'alcuna dele minori arti predette distintamente per quartieri dela città. E essi tutti e ciascuno i quali non saranno d'alcuna dele minori arti predette, distintamente per quartieri, singularmente, in singolari cedole di carta di pecora trascritti come di sopra, debbano imborsare al'ufficio del priorato dell'arti del detto Popolo e Comune e mettere ovvero fare mettere nele borse segnate di fuori per l'ufficio detto dinançi e per sé ispartitamente e che

^a *Nel ms. trovato.*

^b *-e corretta su -a.*

sieno d'alcuna dele sette maggiori arti dela città di Firençe; le quali borse debbano essere quattro, una cioè per ciascuno quartiere dela città predetta segnata di fuori sì che sia chiaro a quale di predetti quartieri diserva ciascuna d'esse, e sì che nela borsa segnata per lo quartiere di Santo Spirito si mettano tutte le cedole di sopra proximo dette che contengono i nomi di predetti huomini d'esso quartiere, e così degli altri quartieri successivamente. E che tutti e ciascuno quelli di detti ridutti overo rapportati e scruttinati, i nomi di quali cho' pronomi, sopranomi overo agnomi descritti saranno nele predette cedole e ciascuna overo alcuna d'esse, s'intendano essere sta(ti) nominati e diputati e habili al'ufficio del priorato predetto e capaci d'esso officio e a esso officio possano essere tratti e debbano, come di sotto si scriverà; e salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti. E tutti gli altri o ciascuno sopradetti che sono d'alcuna dele quattordici minori arti predette, distintamente per quartieri, singularmente in singolari cedole di carta di pecora transcripti per suoi nomi e pronomi e sopranomi overo agnomi imborsare debbano a esso officio del priorato e mandare overo far mandare nele borse segniate di fuori per l'ufficio detto dinançi e per quelli che sono d'alcuna dele minori arti predette; le quali borse anche debbano essere quattro, una cioè per ciascuno quartiere dela città di Firençe, segnate di fuori come di sopra fu ^adell'altre^a, e sì che nela borsa segnata per lo quartiere di Santo Spirito si mettano tutte le cedole di sopra proximo dette che contengono i nomi di predetti del quartiere detto dinançi, e così degli altri quartieri successivamente. Questo da capo dichiarato, aggiunto et expresso, che se di predetti dele dette minori arti, overo d'alcuna d'esse scruttinati non si trovasseno avere vinto per le due parti di presenti al detto scruttinio tanti quanti paresse a essi quattro cittadini, overo |96r| a tre d'essi come detto è, bastare a impiere il novero degli altri, i quali non fosseno d'alcuna dele dette arti i quali avesseno vinto nelo scruttinio sopradetto, overo a esso novero aguagliando sicondo la forma da qui adrieto osservata, cioè che in ciascuno officio di priorato almeno due debbano essere dele minori arti sopradette, overo d'alcuna overo d'alcune d'esse, che allora sia licito a essi quattro cittadini e a tre d'essi, come detto è, scegliere degli altri scruttinati^b, come detto è, che sono dele dette minori arti overo d'alcuna d'esse i quali non àno vinto per le due parti, come detto è, (fino al novero che a essi overo a tre d'essi, come detto è,)^c parrà che si convenga, e di quello overo di quelli quartieri e quali e quanti parrà loro che si convenga overo vorranno, ma che non iscelgano overo tollano alcuno overo alcuni del quale overo di quali alcuno altro d'esso medesimo quartiere, il quale non avesse vinto per le due parti, come

^{a-a} *Nel ms. de dell'altre.*

^b *-u- corretta da -t-.*

^c *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 92r: usque in numerum quod eis vel tribus ex eis, ut dictum est, non tradotto dal volgarizzatore.*

detto è, e di detti electi overo excetti non fosse, più voci si trovasse avere avuto nello scrutinio sopradetto, ma digradatamente discendendo infine che si abbi il novero opportuno. E che tutti e ciascuno quelli di detti ridutti, rapportati e scrutinati, i nomi di quali cum pronomi, sopranoi overo agnoui descritti saranno in esse cedole e ciascuna overo alcuna d'esse, s'intendano nominati e diputati essere stati e per le due parti di presenti al detto scrutinio avere vinto e abili al detto officio del priorato e capaci d'esso medesimo officio, e a esso officio possano essere tratti e debbano come di sotto si descriverà; e salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti. E da capo siano avute quattro altre borse, una cioè per ciascuno quartiere dela città di Firençe, segnate di fuori chiaramente, cioè per ciascuna d'esse per uno di quartieri sopradetti per riformare l'officio di Dodici buoni huomini del Comune predetto. E che i detti quattro cittadini, overo tre d'essi come detto è, tutti e ciascuno ridutti overo nominati sopradetti, i quali nel detto scrutinio vinceranno per le due parti di presenti a esso scrutinio come detto è, transcripti come di sopra singularmente e in singolari cedole di carta di pecora e distinatamente per li quartieri, come di sopra detto è, sieno tenuti e debbano esse cedole distintamente per li quartieri mettere overo fare mettere in esse quattro borse, cioè nela borsa segnata di fuori per lo quartiere di Santo Spirito le cedole predette che contengono i nomi di tutti quelli del quartiere sopradetto, e così degli altri quartieri successivamente. E che tutti e ciascuno quelli di detti ridutti overo riportati e scrupinati, i nomi di quali cho' pronomi, cognomi overo agnoui scritti saranno in alcuna overo alcune dele dette cedole, s'intendano essere stati nominati overo diputati e abili a esso officio di Dodici buoni huomini del Comune predetto e d'esso medesimo officio capaci, e a esso officio possano essere tratti e debbano come di sotto si discrive, e salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti.

^a Abbinsi da capo altre sedici borse per imborsare l'officio overo quelli che debbano essere tratti al'officio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe, quattro cioè per ciascuno quartiere dela città predetta, sì come per ciascuno d'essi quartieri sono i gonfalon, segnati di fuori chiaramente ciascuna d'esse per lo gonfalone al quale debba servire. E che i detti quattro cittadini, overo tre d'essi come detto è, i sopradetti tutti e ciascuno |96v| ridutti overo nominati e scrutinati, i quali nel detto scrutinio si troveranno avere vinto per le due parti di presenti a esso scrutinio come detto è, transcripti come di sopra singularmente in singolari cedole di carta di pecora e distintamente per quartieri e per gonfalon, mettere overo fare mettere in esse sedici borse, cioè nela borsa segnata per lo gonfalone dele Scale del quartiere di Santo Spirito, tutte esse cedole le quali contengono i nomi di quelli del gonfalone predetto, e così degli altri gonfalon successivamente. E che tutti e ciascuno quelli di detti ridutti, rapportati e scrupinati, i nomi di quali cho' pronomi,

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

sopranomi overo agnomi descritti saranno in alcuna overo alcune dele dette cedole, s'intendano nominati overo diputati essere stati e abili al'ufficio del gonfalonariato dele compagnie del Popolo di Firenze e d'esso medesimo ufficio capaci, e a esso ufficio possano e debbano essere tratti come di sotto si descriverà, e salvi sempre i divieti e le vietagioni infrascritte. E che tutte le dette borse si mettano e debbansi mettere per li detti quattro^a cittadini, overo tre d'essi, in presentia di detti tre frati e del notaio, nela cassa di tre chiavi la quale è nela sagrestia di frati minori di^b Firenze, nela quale sieno l'altre borse che contengano le cedole nele quali sieno scritti i nomi degl'imborsati agli uffici sopradetti, la quale debba essere serrata e tenuta come da qui adrieto è usato. E che intorno ala tratta, vietamento, divieto, stracciamento o rimessioni di loro e di ciascuno d'essi balia, podestà e autorità in tutte e per tutte e quanto a tutte cose di sopra non espresse si osservi, si giudichi e sia come e in quello modo se essi tutti imborsati overo che saranno imborsati fosseno stati e fosse- no tratti legittimamente e solennemente agli uffici detti dinançi per vigore e sicondo la forma dele^c provisioni^d overo ordinamenti del detto Comune fatti nell'anno Domini milletrecentoquarantotto del mese d'agosto che dispongono intorno alo scrutinio e imborsamento overo imbossolamento che si debba fare di cittadini di Firenze agli uffici detti dinançi. E che tutti gli statuti, ordinamenti, provisioni overo stantiamenti del detto Popolo e Comune che àno luogo ne' predetti, i quali per vigore del detto scrutinio del detto mese d'agosto fatti^e e^f imborsati fuorono, overo che si stendono a essi in qualunque modo per quello medesimo modo e forma abbiano luogo e servinsi in essi, come si predice, che s'imborsaranno, e ad essi e ciascuno d'essi si distendano in tutte e per tutte e quanto a tutte cose, e sì che ' predetti vietamenti non obstiano a' predetti che saranno imborsati i quali non obstavano overo non si opponesseno a' predetti già imborsati. Salvo, espresso e dichiarato che dele predette borse novellamente, come si predice, che si debbano fare overo che si debbano avere, come detto è, niuna tratta si possa fare se no· al postutto, allora e in quello caso quando le borse vecchie, nele quali sono imborsati i cittadini di Firenze a' detti uffici overo ad alcuni d'essi overo ad alcuni, al tutto saranno vote dele cedole che sono in esse medesime, overo quando intervenisse tutti quelli, i nomi di quali cum pronomi, sopranomi overo agnomi d'essi si trovasseno scritti in tali cedole che sono in esse borse overo alcuna d'esse, avere divieto overo vietamento perpetuo da esso ufficio al quale fosse tratto,

^a *La seconda -t- corretta su altra lettera.*

^b *Nel ms. da.*

^c *-e corretta su -a.*

^d *-i corretta su -e.*

^e *-i corretta su -o.*

^f *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

overo essere assenti sicondo gli ordinamenti i quali dispongono d'essa absentia overo fosse distenuto nele pregioni del Comune di Firenze per debito | 97r | overo per qualunque altra ragione^a, overo avere divieto da alcuno d'essi uffici al quale fosse tratto però che alcuno di loro overo consorto d'alcuno di loro overo d'una medesima casa overo schiatta fosse overo dovesse essere per vigore dela tratta allora fatta per quello medesimo tempo^b ad alcuno di detti tre uffici, overo però che esso il quale così fosse tratto soprastesse overo dovesse soprastare per vigore di tratta overo di electione allora fatta ad alcuno reggimento overo officio d'alcuna terra di contado overo distretto di Firenze overo la quale per lo Comune di Firenze fosse tenuta overo guardata, il quale officio avesse accettato; ne' quali casi e ciascuno d'essi ale borse del detto nuovo scrutinio il quale si debba fare, e a fare la tratta d'esse borse e di ciascuna overo d'alcuna overo d'alcune d'esse borse che venghano meno si proceda e procedere si possa e non altramente in qualunque modo, avuta sempre la ragione e servata l'ugualità di quartieri, Gonfalonieri^c e dell'arti predette come di sopra si contiene. Questo da capo aggiunto et expreso, che per lo tempo che debba venire in niuno modo d'alcuna borsa vecchia overo nuova possa essere tratto ad alcuno di detti tre uffici alcuno, il consorto del quale overo che è d'una medesima casa, schiatta overo casato dela quale fosse esso il quale così fosse tratto, fosse stato tratto overo assunto ad alcuno altro d'essi tre uffici per lo tempo in tutto overo in parte concorrente col tempo col quale advenisse essere tratto esso tale il quale, come predetto è, sarà tratto. E che qualunque contra le predette cose fosse tratto per non tratto in tutto sia avuto e essa cedola si rimetta e ala tratta d'un altro idoneo si proceda. E che ' signori Priori e Gonfaloniere predetti e le due parti d'essi, come detto è, gli altri anche absenti e non richiesti, insieme chol' officio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e chol' officio di Dodici buoni huomini del Comune predetto, possano e a llo loro sia licito, sieno tenuti e debbano, fatto lo scrutinio sopradetto, quando vorranno fra^d il detto tempo, procedere al'imborsagione di notari cittadini fiorentini e guelfi, quali vorranno, e soffi(c)ienti e idonei ripresenteranno al' officio del notariato di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo e Comune. E intorno a essa imborsagione e modo di pervenire a essa e intorno al'osservatione d'essa fare e comporre una volta e più e quante volte quelle provisioni le quali pensaranno che si convengano, le quali fatte vagliano e servinsi in tutto e per tutto, sì e come se fatti fosseno per gli opportuni consigli del detto Popolo e Comune. E intorno ale tratte d'essi notari, straccia-

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 93r: *detentum esse in carceribus Communis Florentie pro debito vel alia quacumque ratione.*

^b *Segue ripetuto*: ad alcuna tratta allora fatta in quel medesimo tempo.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 93r: *servata equalitate quarteriorum, gonfalonum et artium predictarum.*

^d f. *corretta su altra lettera.*

menti, rimessioni, vietamenti, divieti, uffici, brivileggi e altre qualunque cose abbino luogo e osservinsi gli statuti e ordinamenti d'esso Comune, li^a quali al presente àno luogo negli altri imborsati al detto officio negli anni Domini milletrecentoquarantotto del mese d'agosto, overo per vigore e sicondo la forma degli ordinamenti del detto Comune fatti del detto mese d'agosto, e gli altri divieti overo vietamenti agli altri che debbano essere imborsati non si oppongano né opporre si possano in qualunque modo. Salvo, expresso e dichiarato che a esse borse de' detti notari, come si predice, che si debbano fare overo ad alcuna tratta d'esse borse overo d'alcuna d'esse, la quale si debba fare, non si proceda né procedere si debba overo possa in qualunque modo, se non servata la solennità dele borse nele quali al presente sono imborsati i notari per lo detto officio e^b | 97v | di ciascuno overo d'alcuno di loro e la uguaglià di quartieri, cioè quando esse borse vecchie overo alcuna d'esse fosse al tutto vota di cedole che al presente sono in essa medesima, overo quando tutti quelli i nomi di quali, soprannomi overo pronomi avesseno divieto perpetuo da esso tale officio, overo fosseno ritenuti nele pregioni del Comune di Firenze, overo^c per cagione d'essere da lunge dala città, contado overo distretto di Firenze, sì che non si potesseno avere a termine convenevole, cioè il primo dì che il suo officio si debba incominciare. Ne' quali casi e ciascuno di quali si possa procedere a trarre dele dette borse le quali novellamente si faranno, servata sempre la uguaglià di quartieri al modo usato e non altrimenti in qualunque modo, sì che mentre che in esse borse vecchie overo alcuna d'esse sarà alcuno notaio il quale non abbia vietamento perpetuo overo che non è nele pregioni del detto Comune, come detto è, servata la uguaglià di quartieri, faccisi la tratta d'esse borse vecchie, non dele nuove, non obstante altro divieto temporale. E che ciascuno tre anni per lo tempo che debba venire presso ala fine d'essi tre anni, del mese di gennaio, febbraio overo del'altro d'essi due mesi, si faccino e fare si debbano le nominagioni, reductioni, scruttini, imborsagioni, insaccagioni in tutto e per tutto e ad essi uffici e ciascuno d'essi per li modi, forme e tenori detti di sopra, come e in che modo di sopra si contiene deli scruttinii e dele imborsagioni e del'altre cose che si debbano fare in kalendi di março che seguirà. E che in questi e di questi e intorno a questi i quali così saranno imborsati per vigore d'essi scruttini, i quali per lo tempo che debba venire si faranno, abbino luogo e osservinsi in tutti e per tutti e quanto a tutti statuti, ordinamenti e riformagioni di consigli del detto Popolo e Comune, le quali e in che modo e come osservare si potranno e doveranno in essi e appresso a essi i quali debbano essere imborsati fra kalendi di março detto dinançi, sì che sempre il vantaggio dele borse overo di quelli, i quali saranno

^a -i corretta su -e.

^b *Bis script. alla c. successiva.*

^c *Nel ms. overe.*

imborsati al tempo che essi scruttini si faranno per lo tempo che debba venire come detto è, si servi e servare si debba, né ala tratta dele nuove borse le quali allora si faranno si proceda, se no· votate overo venute meno esse borse overo l'^aimborsati vecchi in quello modo e come di sopra degli altri imborsati da qui adietro fo detto.

VI. Del'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia.

[*Cap. 1322-1325 II, 3*]

I signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia sieno tenuti e debbano fare copia di sé e stare ad audientia, in luogo dove costume e usança è overo sarà, pubblicamente e palesemente dove sieno presenti almeno sei d'essi, tenendo le stanghe dinançi a sé come usati^b sono di tenere, almeno tre di ciascuna settimana, cioè lunedì, mercoledì e venardì, se non fosseno impediti per giusta cagione. Anche i detti Priori e Gonfaloniere di giustitia sollicitamente intendano ala salute, exaltatione, conservatione e accrescimento del pacifico e tranquillo stato del Popolo e del Comune di Firençe e dell'arti e degli artefici dela città di Firençe, e anche proveggano che ad alcuni artefici overo ad altri violentie overo exactioni inique (non)^c si faccino per alcuni grandi overo altre persone, e che contra essi non si faccino graveççe illicite per alcuni ufficiali del Comune di Firençe. E se troveranno che ad alcuno |98r| artefice popolano sia fatta alcuna violentia overo illicita extorsione, debbano curare che messere la Podestà overo Capitano e difensore dele predette cose cognoscano, puniscano e condannino come al'onore e al buono stato del Popolo e del Comune di Firençe a essi parrà che si convenga. Proveggano anche ala salutevole guardia dela città e distretto di Firençe e acciò che gli huomini, e nominatamente i mercatanti, per le vie e per le strade chole merce e sença merce sicuramente possano andare, e che i comuni, università e grandi nela força e distretto di quali sono tengano e conservino esse sicure acciò che alcune ruberie, violentie, ingiurie overo danni (non)^d si faccino in esse. Curino anche che i grandi non ritengano e non ricettino alcuni isbanditi overo huomini di mala fama, neanche conduchino alcuno divieto. Possano anche convocare le capitadini dell'arti e gli artefici e consigli e consiglieri di consigli di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe e il consiglio del Comune di Firençe e di messere la Podestà e gli altri consigli i quali parrà loro che si convenga, quando, dove e quante volte a llo ro parrà per buono e pacifico stato del Popolo e dela città di Firençe, e riformare i consigli come è cauto nelo statuto del primo libro di messere la Podestà posto sotto la robriça Del consiglio di messere la Podestà

^a Corretta da i.

^b -i corretta su -e.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 93v: provideant ne [...].

^d Idem c.s.

et cetera^a; e che fatto sarà per essi ottenga piena força, non dirogando alo statuto di messere lo Capitano il quale sotto la robbrica de' malagevoli^b fatti et cetera^c. E che i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, avuta la diliberagione fra sé medesimi, insieme chol'ufficio di Dodici buoni huomini, possano cum consiglio e consentimento di ventuna capitudine dell'arti dela città di Firençe fare ordinamenti per lo Comune di Firençe i quali parrà loro che si convenga di fatti del Comune di Firençe; ma che i detti ordinamenti non si faccino in favore d'alcuna nominata overo spetiale persona, overo sopra fare hoste overo cavalcata per lo Comune di Firençe, overo non sia sopra patti overo compagnia fare cum alcuni baroni dela città overo contado e non sieno contra capitoli del Comune di Firençe overo di messere lo Capitano e difensore. E tali ordinamenti vagliano e tengano e ad executione^d si mandino per qualunque offitiali del Comune di Firençe. Sieno tenuti anche fare e curare che messere la Podestà e il Capitano e le loro famiglie e il giudice del'appellagione e ciascuno altro ufficiale per lo Comune di Firençe a ciascuno faccino compimento di giustitia, i malefici puniscano e le condannagioni riscuotano sicondo la forma dele ragioni e deli statuti. E che osservino il capitolo e l'ordinamento di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe e del Comune di Firençe e di messere la Podestà sença alcuna diminutione, e cum effetto procurino per sé e per messere la Podestà e per messere lo Capitano e famiglie loro difendere e mantenere per lo Comune di Firençe gli onori, le giuriditioni e le ragioni del Popolo e del Comune di Firençe e esse ricoverare cum effetto. Curino anche che, se interviene essere speso del'avere del Comune di Firençe, che utilemente si spenda, e che le dette spese rade volte si faccino e per evidenti e necessarie cagioni del Comune di Firençe. Possano anche mandare messi et spie per ispiare le conditioni come e quando vorranno, e anche ordinare overo mandare ambasciadori quante volte e quando e dove a essi parrà per buono e pacifico stato del Popolo e dela città di Firençe | 98v | e dell'arti e degli artefici d'essa; e anche mandare lettere quando e dove e quante volte a loro parrà che si convenga, salvo che niune lettere overo ambasciadori da parte loro overo del Comune e del Popolo di Firençe mandare overo eleggiere per mandare al sommo pontefice possano overo ad alcuno cardinale del sommo pontefice overo a re, se no· innanzi avuta la diliberagione di Dodici buoni huomini e vinto il partito al segreto scruttinio ale fave nere e bianche, excette le lettere e ambasciate le quali fosseno sopra fatti overo di fatti del Comune di Firençe nele quali niente si contenga overo sia di fatti d'alcuna spetiale overo spetiali persone, le quali mandare possano sença diliberagione premissa. Ma i detti

^a Podestà, I, 28.

^b La prima -l- corretta da -d-.

^c Cfr. oltre in questa stessa rubrica, c. 101v.

^d Segue una macchia d'inchiostro che copre parzialmente il termine e si estende sul margine destro.

Priori e Gonfaloniere, il primo di il quale si rauneranno per fare l'ufficio loro, facciano uno di loro proposto loro al quale debbano ubbidire gli altri per loro proprio giuramento, sotto pena di soldi cinque, e sicondo la disposizione sua venire, andare, essere et stare. E che il detto proposto faccia giurare i suoi compagni e esso medesimo giuri e anche il notaio di detti signori Priori e Gonfalonieri di giustitia che sopra gli spetiali fatti d'alcuna persona non diranno ala Podestà overo al Capitano overo a' giudici loro overo a' famigli alcune^a parole^b, e anche non scriveranno a essi, se non saranno sei di loro almeno in concordia, contato il Gonfaloniere. E basti la detta propostura per rata di tempo come toccherà a ciascuno proposto, dividendo i due mesi per li quali saranno Priori e Gonfaloniere di giustitia in nove parti, sì che ciascuno Priore e Gonfaloniere di giustitia sia proposto per rata del tempo detto di sopra. Il quale notaio abbia divieto nel detto ufficio per due anni dal dì del diposto ufficio. E il detto notaio possa torre dela provisione overo stantiamiento, il quale appartiene ad alcuna singulare persona overo persone, riducendolo in publico, infino in soldi venti di denari fiorentini piccioli e meno, considerata la qualità dela provisione e delo stantiamiento; e dela licentia e dela bolletta la quale danno i Priori e Gonfaloniere insieme chol'ufficio di Dodici a' notari di ricevere gli uffici del contado, soldi cinque di denari fiorentini piccioli; ma delo stantiamiento, provisione overo ordinamento che aspetta al Comune di Firenze, overo dela electione d'alcuno ufficiale d'esso Comune, il quale ufficiale non abbia alcuno salario per esso ufficio, overo fatto sarà per essi Priori solamente overo per essi insieme chogli altri, overo d'alcuna bulletta la quale si facesse overo si mandasse per parte del'ufficio d'essi medesimi signori Priori e Gonfaloniere niente dimandi overo riceva per sé overo per altri. E se oltra overo altrimenti che detto è sopra domandasse overo ricevesse per alcuno modo, sia condannato in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, salvo che dela bulletta la quale contenesse alcuno pagamento dovere essere fatto per vigore d'alcuno statuto, ordinamento^c, provisione, stantiamiento overo riformagione del detto Comune, il quale stantiamiento, provisione overo ordinamento fatto non sarà stato per l'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia di quali esso sarà notaio, per sé medesimi overo insieme chogli altri, possa torre soldi due e denari sei di denari fiorentini piccioli; e che anche tale notaio se addomandasse overo ricevesse per sé overo per altri alcuna cosa degli stantiamenti, ordi|99r|namenti^d overo provisioni le quali pertengono al Comune predetto overo d'alcuna altra bolletta, non possa inde a cinque anni proximi avere alcuno ufficio dal Comune. E che niuno il

^a -e corretta su -a.

^b *Idem c.s.*

^c ordina- corretto da altre lettere.

^d A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: -namenti overo provisioni.

quale sarà per lo tempo che debba venire nel notariato di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia possa overo debba, esso essente in esso notariato overo doppo il deponimento d'esso notariato a sei mesi, essere eletto overo essere ad alcuno altro officio del Comune di Firençe, sotto la pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a ciascuno il quale lo elegge, e di livre dugento di denari fiorentini piccioli a quelli che è eletto e che accetta l'officio, per ciascuna volta. E da capo tale electione non vaglia. Anche la copia di tutti gli atti del'officio di Priori e del Gonfaloniere dela giustitia, di quale esso sarà notaio, le rappresenti e rassegni ale guardie degli atti dela camera del Comune di Firençe fra uno mese dal dì del diposto officio che si debba contare, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli. E niente di meno anche sia tenuto di presentare e costretto a esse medesime doppo il detto termine. Il quale notaio sia tenuto tutte le bullette, le quali scrivesse d'alcuno pagamento per li camarlinghi dela camera che si debba fare dela pecunia del Comune di Firençe e le quali i Priori e Gonfaloniere di giustitia mandasseno a' signori e ufficiali dele gabelle d'alcuna quantità di pecunia, la quale per essi debba essere data overo assegnata a' camarlinghi dela camera per lo Comune di Firençe, distesamente scrivere negli atti d'esso offitio. E il detto notaio non possa overo a lui sia licito alcuna provisione fatta per li Priori e Gonfaloniere di giustitia d'alcuno pagamento che si debba fare dela pecunia del detto Comune ridurre in forma publica, se no· una volta, e allora sia tenuto di scrivere allato a essa provisione come sia compiuta e renduta. E che ciascuno notaio, il quale summerà degli atti del'officio di Priori e Gonfaloniere di giustitia alcuna provisione altra volta no· renduta in piuvica forma, che contiene alcuno pagamento dovere essere fatto ad alcuno dela pecunia del Comune già detto, scriva allato a essa provisione come il tale di l'abbia sunta d'essi atti. E niuna provisione fatta per l'officio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, la quale contenga alcuno pagamento potersi fare overo doversi dela pecunia del detto Comune, ridutta una volta in publico poi più si riduca in publico. E che le guardie degli atti dela camera queste tali provisioni ridutte in publico una volta, l'altra volta non lassino ridurre. E che nele predette pene possa essere condannato per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, non obstante alcuno brivileggio overo beneficio, e anche fra l'anno e doppo l'anno. E dele predette cose possa ciascuno accusare e dinuntiare celatamente overo palesamente dinançi alo Executore, al quale sia tenuto secreto se vorrà. E di questo possa per suo movimento lo Executore cercare, e in ciascuno di predetti casi basti la prova di tre testimoni di publica fama; e queste cose sia tenuto di giurare esso medesimo notaio di servare nel'antrata del suo officio, il quale giuramento il notaio dele riformagioni sia tenuto contare a esso medesimo. E che i signori Priori e Gonfalonieri predetti al tempo al quale giureranno l'officio nominatamente giurare sieno tenuti e debbano ale sante di Dio Guagni[ele], corporalmente toccate le scritture, sé essere veri guelfi e divoti e amadori dela sacra santa | 99v | Chiesa di Roma, e così perpetualmente stare e mantenere la Parte Guelfa e la presente comunità,

e che la detta città, contado e distretto di Firençe in libertà conservaranno e procureranno, e faranno che essa città e distretto non si commetterà overo sottometterà, sottoporrà, darassi overo si concederà im perpetuo overo ad alcuno tempo ad alcuna persona ecclesiastica overo secolare di chiunque conditione, dignità, grandecça, stato overo autorità si sia, e che osserveranno e faranno osservare cum effetto tutti gli statuti e riformagioni del detto Popolo e Comune che parlano dela detta materia. E il detto giuramento sia contato a essi per lo notaio dele riformagioni del Comune di Firençe. Abbino anche i Priori e Gonfaloniere e il loro notaio per le spese usate di loro, di loro famigli, e camarlinghi dela camera del'arme e degli arnesi del palagio del Popolo, le quali fanno, fiorini d'oro dodici per ciascuno di il quale staranno al detto officio del priorato, contato ne' detti dodici fiorini il salario di dieci soldi di denari fiorentini piccioli, i quali debba avere il Gonfaloniere per vigore degli Ordina-
menti dela giustitia, e niente più oltra overo altrimenti per le dette spese overo per cagione d'esse avere possano dal Comune di Firençe, se no' per li consigli del Popolo e del Comune di Firençe solennemente si fermasse; e allora in essi consigli espressamente si dica la cagione per la quale si debbano avere; e d'esse ispeze si faccia la proposta per sé ne' detti consigli, non mescolando essa proposta cum altra proposta overo fatto. Abbino anche le massaritie dala cucina e le mense opportune e l'assi per lo letto da' camarlinghi dela pecunia del Comune di Firençe. Abbino anche otto donçelli overo serventi e uno chuocho e due paggi solamente, i quali a essi medesimi servano nele necessità d'essi medesimi; di quali serventi e del cuocho ciascuno abbia livre quattro, e ciascuno de' detti paggi livre tre di denari fiorentini piccioli per ciascuno mese, e le spese del bere e del manicare da' signori Priori e Gonfaloniere predetti. E che niuno cittadino overo districtuale di Firençe overo anche forestiere possa manicare cho' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, anche se dimorança overo quasi dimorança avesse overo facesse per alcuno officio nel palagio del Comune di Firençe nel quale i Priori e Gonfaloniere di giustitia dimorano, excetti il notaio loro, e' camarlinghi religiosi dela camera dell'arme del palagio del Popolo e uno servente d'essi camarlinghi, otto donçelli serventi predetti, di quali l'uno sia campanaio, uno cuocho e due paggi; né essi Priori e Gonfaloniere mangino cum alcuno fuori del palagio nel quale fanno dimorança, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a ciascuno di Priori e Gonfaloniere che fa contra le predette cose overo alcuna d'esse overo che lascia fare e per ciascuna volta e di livre venticinque di denari fiorentini piccioli a ciascuno che mangia cho' loro; se veramente sarà rettore overo ufficiale forestiere che mangi co' loro, in livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta sia condannato. Salvo che la detta pena non acquisti a sé luogo nel notaio dele riformagioni quello di il quale si facesse consiglio del Popolo overo del Comune di Firençe overo la electione d'alcuno rettore overo ufficiale del detto Popolo overo Comune, al quale il detto notaio fosse presente. E che essi Priori e Gon- | **100r** | faloniere in niuno modo possano tenere overo lassino stare alcuno

contra la detta forma, né alcuni presenti mandare ad alcuno overo ricevere da alcuno debbano, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno Priore e Gonfaloniere che contrafa. E le predette cose giurare debbano nel principio del'ufficio loro, il quale giuramento il notaio dele riformagioni il debba loro contare. E ' predetti Priori per certo non vadino a morto overo a ossequie d'alcuno, se no· di consorto d'alcuno di loro dela schiatta sua overo ala moglie d'alcuno di loro, overo ad alcuna moniale overo prete novello, overo a batteçcare overo tenere a battesimo alcuno fanciullo overo fanciulla, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna volta. E di tutte e ciascuna cose sopradette contra ' Priori e Gonfaloniere dela giustitia e gli altri possa lo Executore per suo^a movimento, e a stança di ciascuno che dinuntia celatamente overo palesemente sia tenuto di cognoscere e condannare dele pene di sopra annotate, non obstante il brivilegio overo la immunità di Priori e del Gonfaloniere, anche doppo l'anno dal diponimento del'ufficio che si debba contare. E eleggano e eleggiere possano secondo la forma degli Ordinamenti dela giustitia sei messi, e anche el^b Gonfaloniere uno messo possa eleggiere, l'ufficio di quali basti due mesi, e abbia ciascuno per suo salario livre tre di denari fiorentini piccioli per ciascuno mese, e abbino divieto per uno anno, i quali faccino le richieste, le rapportagioni e l'altre cose le quali a essi per fare il loro officio saranno imposte. I quali messi niuna usança overo familiarità abbino cho' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia overo col notaio, loro servidori overo cuocho, né possano manicare overo bere nel palagio dela dimorança de' detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, anche cum licentia di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia. E sieno tenuti i detti signori Priori e Gonfaloniere non dare, né lassare dare cibo overo beveraggio, né familiarità cum essi avere, se no· per lo loro officio fare, e non possano portare overo recare alcuna imbasciata overo scrittura da parte d'alcuno overo d'alcuni, se no· che imposto fosse loro da' detti Priori e Gonfaloniere; e se contrafaranno, sia condannato ciascuno di loro in livre venticinque di denari fiorentini piccioli e dal'ufficio sia rimosso. E ale predette cose sieno tenuti i signori Priori e Gonfaloniere per propio giuramento. E debbano avere cento berrovieri e uno capitano loro di quello medesimo luogo e non più, e che non possano essere di detti berrovieri padre e figliuolo overo fratelli insieme, di quali ciascuno abbia per ciascuno mese il salario usato, cioè livre sei di denari fiorentini piccioli, e il detto capitano livre quindici di denari fiorentini piccioli, sença ritenimento overo ditraimento d'alcuna gabella overo drittura, i quali i detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia eleggiere possano, ma che non sieno dela città overo distretto di Firenze, e il loro salario ricevere et avere debbano ciascuno due mesi i quali saranno stati al'ufficio pre-

^a Nel ms. suoi.

^b Nel ms. del con d- abrasa.

detto, i quali e ciascuno di loro i detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia possano rimuovere e cacciare come vorranno e rimettervi altri; e durino nell'ufficio loro per uno anno e non più. E che essi | 100v | berovieri e capitano debbano essere rassegnati per li camarlinghi religiosi dell'arme del palagio del Popolo ciascuno otto di una volta e più de di e di notte, come a' Priori e Gonfaloniere overo a' detti camarlinghi overo all'altro di loro piacerà. E anche faccino la mostra come, in che modo e quando essi camarlinghi vorranno; e chi non sarà trovato in questa tale rassegna overo mostra paghi a' detti camarlinghi soldi diece di denari fiorentini piccioli per ciascuno difetto, e sia costretto a restitutione dela paga la quale li toccherà per lo tempo il quale sarà stato in difetto. E ess[i] berivieri non lassino alcuna donna intrare nel palagio del Popolo, la quale alberghi in esso di notte, e non possano, né debbano alcuna exactione fare, né andare a fare nela città overo contado overo distretto di Firenze, e per sé e non per interposita persona servire continuamente per tutto il tempo d'esso anno. Debbono anche i detti berrivieri tutti essere e stare vestiti di panno d'uno medesimo colore e d'appariscente colore, e dormire, bere e mangiare nel palagio del Popolo e del Comune di Firenze nel quale stanno i Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, sotto pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli e di privagione del suo officio; e ciascuno possa essi accusare e dinuntiare se contrafacessero. Abbino anche e portino ne' tavolacci le croci del colore vermiglio nel campo bianco. I quali tutti e ciascuno e ciascheduno di loro sieno tenuti e debbano ubbidire a' comandamenti di Priori e del Gonfaloniere dela giustitia e stare e dimorare continuamente nela città di Firenze per lo loro officio fare, salvo che possano andare e dallungarsi e essere mutati di licentia di signori Priori e Gonfaloniere dela giustitia, ma che in quello di il quale essi anderanno faccino scrivere per lo notaio di Priori e del Gonfaloniere la licentia la quale si dà per li Priori e Gonfaloniere, overo almeno sei d'essi, e il di, e ciascuno di il quale staranno fuori dela città sieno tratti del loro salario soldi quattro per ciascuno di il quale staranno fuori dela città di Firenze. E se alcuna discordia nascesse overo fosse fra messere lo Capitano, messere la Podestà, lo Executore overo altro ufficiale forestiere del Comune di Firenze, sieno tenuti i detti Priori e Gonfaloniere essa discordia ridurre per ogni via e modo per li quali meglio poteranno a concordia. E i predetti Podestà, Capitano, Executore e gli altri ufficiali predetti sieno tenuti e debbano stare ala loro compositione come diranno e ordineranno fra loro; e se alcuno di loro non obbidisse la detta compositione e ordinamento, perda del suo salario livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, e nientemeno sia tenuto essere e stare contento a tale compositione e ordinatione; e che i camarlinghi del suo salario le dette livre cinquecento sieno tenuti di ritenere, e se pagasseno, debbano di questo essere sindacati; e tale compositione si riduca in scrittura publica e diponghasi appo i camarlinghi del Comune di Firenze, acciò che d'essa si possa avere copia. Abbino anche i detti Priori e Gonfaloniere il suggello d'Ercule e il suggello picciolo col giglio, chogli quali debbano esse-

re suggellate le lettere le quali si mandano per parte d'essi Priori e Gonfaloniere. |101r| Possano anche, se vederanno che bisogni, cacciare e discacciare e rimuovere dall'ufficio i giudici di messere la Podestà e del Capitano e delo Executore e cavalieri loro e notari e ciascheduno di loro e ciascheduno loro famigliale, e anche il giudice del'appellagione e il sindaco del Comune di Firenze e ' suoi notari e ciascuno altro ufficiale forestiere e la famiglia sua, quando e quante volte a essi parrà, non dimandando overo dicendo alcuna cagione ala Podestà overo al Capitano overo ad alcuno altro perché essi il caccino, né sieno tenuti di dire la cagione perché esso overo essi rimuovano, e se alcuno ne rimoveranno, sieno tenuti esso tale in publico consiglio di messere^a lo Capitano pubblicare e dire che tale rimuovono per le sue male e inique opere. E che messere la Podestà e 'l Capitano e il giudice del'appellagione e lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia sieno tenuti, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli per ciascuna e per ciascuna volta, la quale a esso^b medesimo debba essere tolta, cacciare e d[i]scacciare ciascuno di sua famiglia, il quale i detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia diranno loro, e in luogo di tale discacciato debbano e sieno tenuti sostituire l'altro il più tosto che si potrà fare, e come a esso detto sarà per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia. Sieno tenuti anche messere la Podestà, Capitano e lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia e ciascuno d'essi e di loro e di ciascheduno di loro giudici e famiglia e ciascuno altro ufficiale forestiere del Popolo e del Comune di Firenze, a richiesta del'ufficio de' detti signori Priori e Gonfaloniere, andare^c ad essi al palagio dela dimorança loro quando e quante volte alcuno di loro sarà richiesto da parte del detto ufficio, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, la quale debba essere tolta a ciascheduno di loro che contrafa per ciascuna volta, le quali i camarlinghi dela camera del Comune di Firenze del salario suo debbano ritenere. E che ogni questione, così mossa, come quella che si moverà dinançi ad alcuno rettore overo ufficiale del Popolo overo del Comune di Firenze overo in alcuna corte d'esso Comune overo di Popolo, per alcuno overo alcuni di Priori overo Gonfaloniere di giustitia taccia, e sopra essa non si proceda durante l'ufficio d'essi Priori e Gonfaloniere, e se contra si facesse non vaglia né tenga per essa ragione. E che niuno di berivieri dela Podestà, Capitano overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia entri per alcuna ragione overo cagione nel palagio del Popolo e del Comune di Firenze nel quale stanno per lo Comune predetto e Popolo i Priori e Gonfaloniere di giustitia, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. Sieno tenuti anche essi signori Priori e Gonfaloniere di giustitia insieme stare rinchiusi, e che del palagio nel quale habita-

^a La seconda -s- aggiunta posteriormente.

^b e- corretta da l-.

^c -n- corretta da -d- incompiuta.

no i Priori e Gonfalonieri in niuno modo possano scendere, se no· quando andasseno a messere lo Capitano overo Podestà overo ad altri luoghi a' quali andasseno per li fatti del Comune di Firençe a' quali almeno sieno tenuti d'andarvi sei d'essi, e che ad altri luoghi overo del detto palagio andare overo uscire non possano, se non saranno almeno sei d'essi come detto è, e che nel'andare overo ritornare a niuno diano audientia overo risposta; e allora abbino seco | 101v | i berivieri loro i quali vietino che alcuno di loro non possa parlare. E che, vacante l'ufficio del capitaneato di rettore, possano anche i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e a lloro sia licito quandunque anche per sé medesimi fare chiamare e raunare il consiglio di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe, e in esso anche per sé medesimi overo alcuno d'essi overo per messere la Podestà overo alcuno di suoi giudici collaterali proporre overo fare proporre e riformare in tutto e per tutto e quanto a ogni cosa, come potesse esso Capitano se fosse presente. Sieno tenuti anche i detti Priori accompagnare il Gonfaloniere dela giustitia^a, almeno cinque d'essi, quandunque fosseno richiesti per lo detto Gonfaloniere sicondo la forma degli Ordinamenti dela giustitia, overo in richiedere messere la Podestà overo il Capitano overo giudici d'essi overo del'altro d'essi overo qualunque altro per qualunque cagione per lo loro ufficio fare, salvo che non sieno tenuti lui accompagnare ala destructione di beni d'alcuno grande, quando si guastasseno sicondo la forma degli Ordinamenti dela giustitia. E non possino spetiali fatti d'alcuna persona deliberare overo alcuna cosa di ciò fermare, se no· prima celebrato il solenne scruptinio per essi a fave nere e bianche, né anche alcuno grave overo malagevole fatto diliberare, se no· il detto scruptinio celebrato e fermato in concordia per sei d'essi, nela celebratione del quale scruptinio e partito abbino uno de' religiosi dela camera del'arme del palagio il quale abbia uno saccuccio overo borsa nel quale abbino fave nere e bianche, e d'esso saccuccio overo borsa tragga d'esse fave e <a> ciascuno^b d'essi Priori e Gonfaloniere ne dea in quantità d'esse fave nere e bianche; e fatta la proposta che a quale d'essi piace e pare che tale cosa, sopra la quale vogliano diliberare overo provvedere <sia la cosa che vogliono fare>^c, dea la fava nera al detto religioso, e a cui d'essi dispiace dea a esso religioso la biancha. Ciascuno d'essi segretamente dea a esso religioso una fava la quale vorrà e non più, sì che il dare d'essa fava non si possa vedere, se no· per quelli il quale la darà, e che esso camarlingho più che una fava e allora segretamente ricepere non possa da alcuno d'essi Priori e Gonfaloniere, né il notaio loro scriva la provisione overo lo stantiamento, se non saranno date le dette fave segretamente, sotto pena di livre venticinque di denari fio-

^a -s- corretta su -g-.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 97r: cuilibet.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 97r: et facta proposita quod cui ex eis placet et videbitur quod tale quid super quo velint deliberare et providere quod velint facere det fabam nigram, parzialmente non tradotto dal volgarizzatore.

rentini piccioli, e tale provisione e stantiamento non vaglia, e ricevuta essa inmantanente chiuda la mano e mettila in alcuno bossolo il quale porti nell'altra mano. E ricevute ciascuna fave^a da ciascuno e in esso bossolo a una a una messe inmantanente, esse tutte tragga del bossolo nel cospetto d'essi Priori e Gonfaloniere e del notaio loro e iscielga le nere dale bianche e annovrele esse e, annoverate esse fave, ciascuno d'essi Priori e Gonfaloniere di giustitia dea a esso^b religioso le fave segretamente le quali li avançeranno; e esso religioso celatamente rimetta tutte le fave nel sacchetto overo borsa predetta. E a questa tale proposta, scrupitino e partito niuno altro cittadino overo districtuale di Firenze overo forestiere vi possa essere presente se no· il notaio di Priori e del Gonfaloniere e il notaio dele riformagioni | 102r | di consigli del detto Comune e Popolo. E che niuna commissione si faccia overo fare si possa overo debba in alcuno di Priori e Gonfaloniere di giustitia nell'altro d'essi di quelle cose che appartengono a loro officio, se no· quelli che commette fosse absente dal palagio nel quale fanno dimorança per cagione d'infermità, e se si facesse non vaglia. E nel detto partito e ciascuno altro partito e scrupitino, il quale si debba fare a fave nere e bianche, la fava nera s'intenda e desi per lo sì e la biancha per lo no. Niuno anche possa overo ardisca intrare nel luogo nel quale staranno i signori Priori e Gonfaloniere, se no· al'ore nele quali daranno audientia publica overo se no· di loro licentia e consentimento e allora nel luogo dela detta audientia. La electione anche di due religiosi per camarlinghi dela camera del'arme del palagio del Popolo di Firenze possano fare i signori Priori e Gonfaloniere dela giustitia per quello tempo e termine e termini i quali vorranno cum offitio, balia e salari usati; e che i camarlinghi dela camera del'arme del palagio del Popolo di Firenze overo alcuno altro non possano overo debbano col suggello del Comune di Firenze suggellare alcune lettere di raccomandigia overo supplicatorie per impetragione d'alcuna gratia overo beneficio, le quali si mandasseno per parte del Comune di Firenze al sommo pontefice in servizio overo favore d'alcuna singulare persona, se im prima non è fatto a esso overo a essi per lo Comune di Firenze pagamento d'uno fiorino d'oro per tali lettere, le quali fosseno mandate in favore overo servizio d'alcuno overo d'alcuni cittadini, contadini overo distrettuali di Firenze, i quali fosseno detti dirubbati, ripresi, presi overo impediti; e più per lo suggellamento d'esse lettere niente si paghi overo sia alcuno tenuto di pagare. E che i signori Priori e Gonfaloniere predetti, i quali per lo tempo saranno, per ligame di giuramento sieno tenuti e debbano fra' proximi diece di del'officio loro e possano e a loro sia licito una volta e più eleggere quattro cittadini popolani fiorentini, quali^c vorranno, a rivedere e calcolare la ragione e il conto di tutte l'intrate overo

^a *Bis script.*

^b *Nel ms. esse.*

^c *Segue un segno verticale.*

pecunie e cose ale mani di camarlinghi del'arme del palagio predetto pervenute, al tempo del'ufficio di proximi precessori nel'ufficio del priorato e gonfalonariato di giustitia d'essi che eleggono, per pretesto d'esso ufficio del camarlingato e di tutte e ciascuna spese e uscite fatte al tempo detto dinançi. I quali overo la maggiore parte d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, insieme col giudice dele ragioni, possano, sieno tenuti e debbano fra venti dì dal dì dela electione loro, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli, essa ragione rivedere overo calcolare, e resti dichiarire overo terminare come a essi, come detto è, parrà che si convenga, considerata la verità del fatto. E che ciò che dichiariranno overo terminaranno intorno a esse overo alcuna d'esse per verità sia preso, giudicato e sia, e in tutto s'osservi e ad executione si mandi; e che essi resti i quali saranno dichiariti, come detto è, possano avere, sieno tenuti e debbano dare e pagare overo ritenere a sé in tutto e per tutto come e in che modo di sopra è detto degli altri resti. E che essi camarlinghi | 102v | dela camera dell'arme sieno tenuti e debbano al tempo del'intrata di ciascuno ufficio di priorato dell'arti fare overo far fare nuovi libri dele sue intrate e dele spese, nele quali si scrivano e scrivere si debbano le ragioni e le loro intrate e le spese le quali per essi si faranno al tempo d'esso medesimo priorato, sì che la ragione di ciascuno due mesi sia per sé e spartita dal'altre. E che il giudice dele ragioni del detto Comune, il quale per lo tempo sarà, sia tenuto e debba le predette tutte cose dal predetto versiculo: «E che ' Priori e Gonfaloniere et cetera» in giù e le dichiarigioni e termini i quali seguiteranno overo si faranno sicondo le predette cose overo alcuna dele predette osservare e fare osservare e ad executione mandare e fare mandare, a pena di cinquecento livre, la quale debba essere ritenuta del suo salario. E che il notaio dele riformagioni del Comune di Firençe sia tenuto e debba, a pena di diece livre di denari fiorentini piccioli, i detti signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia dela città di Firençe fra ' primi cinque dì del loro ufficio informare a parole dela detta electione, la quale debba essere fatta, e sollicitare, dela quale cosa si debba stare al'affermagione d'essi overo di due d'essi i quali debitamente diponghino, cioè che esso gli abbi informati. Sieno tenuti anche per propio giuramento messere la Podestà e Capitano, i giudici loro, cavalieri e notari e famigli e berrovieri e gli altri ufficiali del Comune di Firençe l'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere mantenere a possa e essi perseguitare cum gratia e cum honore e non lassare essi overo loro notari essere gravati, né chiudere loro l'andamento overo lassare chiudere, ma essi benignamente ricevano e niuno uscio sia chiuso loro in alcuna casa per alcuno de' predetti; e se contrafatto sarà per alcuno di predetti, overo se ' predetti offendesseno overo offendere facesseno alcuno de' detti signori Priori e Gonfaloniere overo il notaio loro, overo lasciaseno offendere, perda ciascuno di predetti così per sé come per ciascuno di sua famiglia, il quale facesse contro overo offendesse overo offendere facesse overo permettesse, del suo salario livre mille di denari fiorentini piccioli e più e meno per

la qualità del fatto e dela cagione, a volontà degli altri signori Priori e Gonfaloniere; la quale punigione si possa fare, salva la pena reale e personale, se il caso, la qual cosa non sia, intervenisse dela maggiore pena la quale si debba imporre ad alcuno di predetti. E che niuno di detti berivieri possa alcuno officio fare, né in alcuna cosa framettersi, se no· sicondo il comandamento di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia; e che ' signori Priori^a e Gonfaloniere di giustitia non possano dare overo concedere licentia a' detti berovieri di dallungarsi overo d'andare fuori dela città di Firençe oltra quattro, sì che in uno e in uno medesimo tempo oltra quattro essere non possano fuori dela città de Firençe^b, né ad alcuno sia data licentia più che per quattro dì. E faccinosi due rigistri di nomi de' detti berovieri, di quali l'uno stea appo ' Priori e Gonfaloniere e l'altro appo i camarlinghi dela camera del'arme del palagio. E che i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe non possano fare i pagamenti di detti berovieri, se no· a ciascuno berivieri spartitamente l'uno dal'altro, sotto la virtù del prestato giuramento; e se alcuno de' detti berivieri trovato | 103r | non sarà, perda il salario d'uno mese per ciascuna volta la quale trovato non sarà. E che il notaio dele riformagioni sia tenuto di leggere il detto statuto a ciascuno officio di Priori e Gonfaloniere di giustitia fra il quinto dì dela loro intrata, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli.

VII. Del modo che si debba tenere per li signori Priori quando il popolano offendesse il popolano, rubrica.

Quandunche advenisse querimonia essere isposta dinançi al'officio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo e Comune per alcuno popolano overo di Popolo dela città overo contado di Firençe d'alcuna ingiuria overo offesa, la^c quale dicesse a sé essere fatto overo essere stata fatta da alcuno popolano overo di Popolo dela città overo contado di Firençe, overo altrimenti in qualunque modo al'orechie overo notitia di signori Priori è pervenuto d'essa tale ingiuria overo offesa, i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe sieno tenuti e debbano, sotto pena di mille livre di denari fiorentini piccioli a ciascuno d'essi che non serva le predette cose per ciascuna volta essere tolta, udire fra tre dì proximi, che seguiranno dal dì d'essa expositione dela querimonia overo dela detta pervenuta al'orechie overo a notitia, che si debbano contare così per esso il quale fosse detto avere fatta l'offesa come esso il quale fosse detto avere ricevuta la ingiuria, overo almeno essi fare richiedere dinançi a sé e, uditi essi overo almeno richiesti fra il detto tempo e termine, sotto la detta

^a *Bis script.*

^b *-n- corretta da -r-.*

^c *Bis script.*

pena come si predice che debba essere tolta, fare chiamare e raunare nel palagio del detto Popolo l'ufficio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e l'ufficio di Dodici buoni huomini del Comune predetto, e nela presentia loro isporre overo fare isporre tutto ciò che averanno sentito di tale ingiuria overo offesa, e insieme chon essi uffici deliberare d'essa ingiuria overo offesa, fatto il partito e lo scruttinio fra loro ale fave nere e bianche, se la detta ingiuria overo offesa sarà atroce, abominabile overo enorme overo tale che meriti d'essere proceduta ad executione sicondo la forma del presente statuto. E se alcuna cosa si vincerà per essi signori Priori e Gonfaloniere, Gonfalonieri e Dodici buoni huomini overo almeno la maggiore parte d'essi, tutti gli altri anche absenti e non richiesti overo tacenti, contradicenti overo altrimenti impediti, fatto il partito come detto è tale ingiuria overo offesa essere stata atroce, abominabile overo enorme overo tale che meriti d'essere proceduta ad executione del presente statuto, che allora i signori Priori e Gonfaloniere predetti e ciascuno d'essi sieno tenuti, sotto la detta pena come si premette, la quale debba essere tolta fra il termine di tre dì, che si debba contare dal dì dela diliberagione predetta, fare raunare nel detto palagio gli uffici sopradetti di Gonfalonieri e Dodici buoni huomini e uno di consoli di ciascuna dele ventuna arti dela città di Firençe, a' quali overo almeno ale due parti d'essi uffici overo collegi raunati, gli altri anche absenti e non richiesti, fra essi isporre overo fare isporre quelle cose le quali fuorono fatte overo averanno sentito dele predette cose. E esse isposte, fare il partito fra loro se quello overo quelli i quali saranno stati accusati di tale ingiuria overo offesa | 103v | sieno però da essere tenuti per grandi, e intorno a questo far fare scruttinio fra essi tutti presenti e cercare la volontà loro a fave nere e bianche. E se per certo troveranno essi signori Priori, Gonfaloniere, Gonfalonieri, Dodici e consoli overo la maggiore parte d'essi tutti così raunati, gli altri anche absenti e non richiesti, overo tacenti overo contradicenti, consentire overo volere esso overo essi accusati overo alcuno d'essi dovere essere avuto per grande, sieno tenuti e debbano essi collegi provvedere e ordinare che quello overo quelli del quale overo di quali così averanno diliberato da indi innanzi sieno avuti, tenuti, trattati e riputati e giudicati per grandi e come grandi dela città overo del Comune di Firençe. E che quelli tutti e ciascuno predetti, de' quali proveduto, ordinato overo diliberato sarà per li signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe e Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e Dodici buoni huomini del Comune predetto, overo la maggiore parte di tutti i predetti come detto è, siano avuti, trattati, giudicati e riputati per grandi e come grandi dela città overo contado di Firençe e d'inde sieno avuti, tenuti, trattati, riputati e giudicati, anche sença fare altra prova overo fede dela ispositione di tale querimonia overo facimento d'ingiuria overo offesa overo d'alcuna dele sopradette, per grandi e come grandi dela città overo del Popolo e del Comune di Firençe e come se descritti fosseno nelo statuto del Comune di Firençe posto sotto la rubrica Dele securità le quali debba-

no essere prestate da' grandi^a. E che tutti e ciascuno statuti, ordinamenti e provisioni di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe e tutte le pene e graveççe ne' detti ordinamenti overo provisioni contenuti e contra ' grandi del Popolo e del Comune di Firençe indutti abbino luogo nela persona e contra le persone, cose e beni di loro e di ciascheduno di loro solamente, sì che contra le cose overo persone di suoi figliuoli overo descendenti overo d'altri qualunque non si stendano. E da capo che niuno di coloro, i quali sicondo la forma del presente statuto overo d'alcuno di loro essere avuto, tenuto, trattato, riputato overo giudicato dovesse per grande overo come grande dela città overo contado di Firençe, possa overo ardisca in qualunque modo portare overo tenere dipinte l'arme overo l'insegne di suoi consorti overo di quelli dela schiatta di quali casa overo casato fosse overo fosse stato; né anche possa alcuno d'essi, il quale fosse cittadino di Firençe, abitare in alcuno di quartieri dela città di Firençe nel quale habitasse alcuno il quale fosse stato overo fosse d'essa casa, casato, schiatta dela quale esso fosse stato overo fosse; né anche possa alcuno d'essi, il quale fosse del contado overo distretto di Firençe, habitare in quello piviere del contado e distretto di Firençe nel quale habitasse alcuno il quale fosse stato overo fosse d'essa casa, casato overo schiatta, sotto pena di mille livre di denari fiorentini piccioli, la quale debba essere tolta a ciascuno di loro che contrafa per ciascuna volta per qualunque rettore e ufficiale del Popolo e del Comune di Firençe, non obstante alcuno brivileggio di priorato, di gonfaloneriato overo altro qualunque. E che ciascuno di rettori e degli ufficiali del Popolo e del Comune di Firençe possa e richiesto sia tenuto e debba dele predette cose e di ciascuna dele predette procedere sommariamente |104r| e di piano e sença strepito e figura di giudicio, e ' trovati colpevoli condannare, sotto simigliante pena, a ciascuno d'essi rettori overo offitiale che non serva le predette cose, che debba essere tolta e ritenuta del suo salario. Anche a ciascuno sia licito tutti e ciascuno quelli i quali contra le predette cose overo alcuna dele predette avere fatto overo fare fosseno detti accusare, dinuntiare e notificare pubblicamente e segretamente e cum nome e sença nome e sença alcuno pagamento di gabella, sença^b alcuno^c overo mallevaria dare e sença paura d'alcuna calumpnia.

VIII. Dela electione, officio e salario d'otto donçelli di signori Priori e Gonfaloniere, rubrica.

I signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe e l'officio loro abbino e avere possano e tenere, nel tempo

^a *Podestà*, IV, 14.

^b *Nel ms.* sença.

^c *Segue uno spazio nel testo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 99r: promissione.*

che debba venire, otto donçelli overo famigli e servidori per servire a essi, spetialmente ala mensa e ala camera e al'opera dela mensa e dela camera e generalmente negli altri servigi e mestieri, i quali a essi medesimi overo ad alcuno d'essi per essi signori Priori e Gonfaloniere overo per alcuno d'essi si comandarà. Di quali famigli ciascuno abbia e avere debba per suo salario dela pecunia del Comune di Firençe, la quale debba essere data loro per li camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, ciascuno mese e a ragione del mese livre^a cinque di denari fiorentini piccioli. E da capo ogni anno due robe overo due paia di vestimenti di quella valuta, precço overo stima la quale sarà diliberata per l'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere del Popolo predetto, i quali per lo tempo saranno, una volta e più e quante volte. Il quale salario e pecunia per esse robe pagare, opportuna overo diliberata per l'ufficio detto dinançi, i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe possano, sieno tenuti e debbano pagare liberamente, licitamente (sença pena)^b, havuta la bolletta di signori Priori e Gonfaloniere dela giustitia del Popolo detto dinançi. E che ala electione d'essi famigli si proceda e procedere si possa e debba, e essa loro electione essere fatta una volta e più e così insieme come divisamente per li signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, così presenti come quelli che per lo tempo saranno, insieme chol'ufficio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e chol'ufficio di Dodici buoni huomini del Comune di Firençe, di quello overo di quelli del quale overo di quali e quante volte e come a essi parrà overo piacerà. Ma che niuno possano eleggere ale predette cose in qualunque modo, se non cittadino overo contadino e districtuale di Firençe popolano e guelfo, e se altrimenti si facesse, non vaglia per essa ragione. E oltra esso novero d'otto famigli a quello medesimo officio overo mestiere eleggere, avere overo tenere nel palagio del detto Popolo overo ale spese overo a salario del Comune non possano in niuno modo, né a essi overo ad alcuno d'essi alcuna altra provisione overo salario dare overo far dare dela pecunia del Comune predetto per directo overo per obliquo, sotto la virtù del prestato giuramento. I quali per certo famigli e ciascuno d'essi sieno tenuti e debbano fra ' quindici primi di del loro officio ydoneamente mallevare dinançi al giudice dela camera e dela gabella del Comune di^c | 104v | Firençe di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli del suo officio e mestiere bene e lealmente fare e di tenere sotto credentia quelle cose le quali li fosseno commesse overo udisse conferire per li signori Priori dell'arti e Gonfaloniere dela giustitia del Popolo di Firençe, di quelle cose che perterranno al'ufficio loro. E essi famigli e ciascuno d'essi possano i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, fatta però im prima e innançi

^a -v- corretta da -b-.

^b Segue esso. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 99r: libere, licite et impune.

^c Bis script. alla c. successiva.

a ogni cosa com coscientia^a (all')ufficio di Dodici buoni huomini^b del detto Comune e non altrimenti, cassare e da esso mestiere rimuovere, i quali così cassi overo rimossi e loro mallevadori sieno tenuti e debbano sotto virtù di giuramento fare rimettere e lassare appo essi camarlinghi overo l'altro d'essi così i vestimenti i quali allora dal detto Comune avesse ricevuti, come anche il salario il quale avessero ricevuto per lo tempo il quale non avessero servito nel mestiere sopradetto. E che intorno ala rimessa dell'altro overo degli altri che debbano essere eletti nel luogo di tale overo tali rimossi si servi per tutto il modo e la forma dela quale di sopra nela electione che si debba fare di loro più pienamente si contiene.

VIII. Dela immunità e brivileggio di signori Priori e Gonfaloniere di giustizia e del loro 'notaio e dela pena di chi gli offende^c.

Messere la Podestà, Capitano overo di loro overo del'altro di loro giudici, notari overo alcuno altro ufficiale del Comune di Firençe, i quali per lo tempo saranno, non possano overo debbano i signori Priori e Gonfaloniere di giustizia, il notaio loro overo alcuno di loro per ragione del'ufficio loro overo per alcuno modo overo cagione, la quale dire overo pensare si potesse, durante l'ufficio loro, overo poi dal dì del diposto ufficio a uno anno proximo che seguirà, condannare, gravare, molestare overo danneggiare personalmente overo realmente, se no· per homicidio overo fedita overo fedite cum effusione di sangue in persona d'alcuno, la quale overo le quali avessero commesso overo avesse commesso in persona d'alcuno dele quali overo dela quale fosse accusato tale offenditore da quelli il quale avesse patito la ingiuria, nel quale caso possa tale che offende essere condannato sicondo la forma delo statuto di messere la Podestà overo di messere lo Capitano, e allora di consentimento di signori Priori e del Gonfaloniere di giustizia, i quali riseggonno allora nell'ufficio. E quello che sarà contrafatto non vaglia per essa ragione. E la Podestà e il Capitano overo l'ufficiale che contrafa perda del suo salario livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, le quali i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe sieno tenuti di ritenere del suo salario e non pagare. Niuno però de' detti Priori e Gonfaloniere overo notaio, al detto tempo del'ufficio loro overo poi fra il detto anno, possa overo debba per li detti rettori overo offitiali overo per loro mandato essere posto a' tormenti overo essere sottoposti ad alcuna generatione di tormenti per alcuna ragione, se no· in caso d'omicidio per lui commesso, e allora precedenti gl'inditii sicondo la forma dela ragione e non altrimenti, e allora cum consentimento di Priori e del Gonfalo-

^a -t- *corretta da altra lettera.*

^b *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 99v: facta tamen primo et ante omnia conscientia officio Duodecim bonorum virorum.*

^c *Esterno allo specchio di scrittura su margine destro.*

niere dela giustitia; che se altrementè fosse posto a' tormenti per alcuno di detti rettori | 105r | overo offitiali overo il facesse porre, sia condannato tale rettore overo offitiale che il ponesse overo il facesse porre a' tormenti in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, e credasi di questo al giuramento del tale il quale dicesse sé essere tormentato. E al detto statuto e immunità mandata innanzi non si possa rinuntiare, e se rinuntiagione sarà fatta, non vaglia né tenga. E che i signori Priori e Gonfaloniere e il loro notaio, presenti overo che saranno, overo alcuno d'essi, in niuno modo overo cagione possa overo debba essere costretto, dal dì del loro officio diposto a uno anno allora proximo che seguirà, a fare alcuno officio che debba essere assunto overo imbasciata per lo Comune overo Popolo di Firençe, né essere del consi-gli(o) di messere la Podestà overo del Capitano e del Popolo di Firençe. E che i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia e il loro notaio e ciascuno di loro, i quali sono, fuorono overo saranno per adietro, possano liberamente e sença pena e sença alcuna graveçça portare ogni generatione d'arme così difendevoli come offendevoli, quante volte, quandunche e dovunque a essi overo a esso piacerà, ma che l'arme offendevoli portino honestamente. E se alcuno offenderà overo farà offendere alcuno di Priori overo Gonfaloniere di giustitia overo loro notaio, i quali ora sono overo fosseno per innanzi, durante il loro officio e poi quandunche, sia punito e condannato nel doppio di quello nel quale fosse dovuto overo dovesse essere condannato, se altro qualunque da essi strano da esso avesseno offeso. ^aE se alcuno dirà parole socçe ingiuriose ad alcuno de' predetti Priori, Gonfaloniere overo notaio, sia punito per la qualità dela ingiuria ad arbitrio di messere lo Capitano e difensore, il quale abbia in questo arbitrio in cognoscere e punire; e dele parole ingiuriose overo sconcie sia creduto al giuramento di tale Priore, Gonfaloniere overo notaio dela ingiuria di quelli che si lamenta. E se alcuno offenderà overo farà offendere alcuno di Priori, Gonfaloniere overo il loro notaio, i quali ora sono overo fuorono per adietro overo saranno per innanzi, overo alcuno di figliuoli, padri overo fratelli carnali d'alcuno di loro per cagione del'officio del priorato overo gonfalonariato overo notariato, sia punito tale che offende overo fa offendere in tre tanto almeno in che dovesse essere punito ^bper la forma delo sta^btuto di messere la Podestà overo Capitano, se avesse offeso un altro overo avesse fatto offendere. Salvo che se di tale percossa debileçça di membro overo vitipera-mento di faccia ne seguitasse, tale che offende overo che fa offendere sia condannato in dumiglia livre di denari fiorentini piccioli, e ' suoi beni debbano essere guasti, ma se dela detta offesa ne seguitasse morte, sia punito dela testa se sarà in força del Comune, e se non vi sarà, sia condannato anche nela pena del capo e perpetualmente sia isbandito del Comune di Firençe; e ne' detti tre

^a Con un segno di richiamo a margine sinistro.

^{b-b} Tracciato su rasura da mano successiva.

casi, cioè di morte, di debilitamento di membro, di vituperamento del volto basti, così nela prova del'offesa come nela cagione del'offesa per ragione del'ufficio del priorato e del gonfalonierato e del notariato, la prova di due testimoni che provino legittimamente per publica fama e giuramento del'offeso overo dela sua^a reda, ma che i testimoni i quali proveranno non siano nimici capitali di tale che offende, né sieno dela schiatta overo dela casa | 105v | del'offeso e non sieno huomini di mala conditione e fama. E ale predette pene dare a tale offendente sia tenuto messere la Podestà precisamente fra cinque di doppo il maleficio commesso, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, dele quali cose debba essere sindacato e le quali i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe sieno tenuti di ritenere del suo salario. Né il beneficio dela pace overo alcuno altro beneficio li possa fare pro a tale malfattore in alcuna cosa che^b tutte le predette cose come detto è ad executione (non) si mandino. E sieno tenuti i Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, e anche tutti gli artefici e popolani a tutte e ciascuna sopra-dette cose le quali debbano essere fatte seguitare. E in fine a tanto che la vendetta non sarà fatta ne' tre casi sopradetti le botteghe non si aprano; ma negli altri casi fuori che ' tre sopradetti sia sufficiente prova del'offesa uno testimone legittimo cum giuramento del'offeso; e dela cagione del'offesa per ragione del'ufficio bastino tre testimoni che legittimamente provino per publica fama. E ale predette tutte cose metterle ad executione e mandarle ad effetto sieno tenuti così messere la Podestà come il Capitano e loro famiglia, e se uno ispregierà di fare, possa e debba l'altro mandare ad executione. E abbia ciascuno di loro in tutte le predette cose arbitrio di cercare e d'investigare di ragione e di fatto, come a llui piacerà, non obstante nele predette cose overo alcuna dele predette alcuni statuti overo ordinamenti del Comune overo di messere lo Capitano contradicenti ne' casi soprascritti. Salvo che tutte le cose le quali si dicono di sopra di quelli che offendono overo che fanno offendere i Priori e il Gonfaloniere e il loro notaio s'intendano solo di quelli che offendono overo fanno offendere quelli Priori e Gonfaloniere e notaio, i quali fuorono al tempo nel quale fuorono fatti e fermati gli Ordinamenti dela giustitia e da inde in qua e saranno poi; e anche di quelli che offendono e fanno offendere quelli Priori e notari popolani i quali fuorono innanzi a' detti Ordinamenti dela giustitia. Questo però salvo et espressamente proveduto, che ad alcuno di Priori e Gonfaloniere di giustitia overo notaio, i quali sono overo fuorono overo saranno per lo tempo che debba venire i predetti brivilegii overo immunità overo alcuno de' predetti niuno beneficio prestino overo favore intorno ad alcuna promissione, obligagione, conventione overo patto per essi medesimi Priori e Gonfaloniere e notaio overo alcuno di loro fatta al Comune di Firençe overo

^a Segue un segno verticale.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 100v: quin.

ad altri per lo Comune overo a altra qualunque persona spetiale overo luogo overo in nome di principale overo di mallevadore, né contra factioni alcune overo graveccçe del Comune di Firençe, dal pagamento dele quali factioni overo graveccçe non si possano difendere per pretesto d'esso brivileggio overo immunità.

X. Degli advocati di governatori dele gabelle e degli altri ufficiali cittadini da essere eletti, rubrica.

I signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo e Comune, i quali per lo tempo saranno, overo le due parti d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, [106r] possano e a loro sia licito una volta e più e quantunche volte eleggiere e diputare due di giudici, savi overo avvocati cittadini di Firençe, veri guelfi, i quali vorranno, per tutto il tempo il quale debba durare l'ufficio del Priorato d'essi che eleggono e non per minore tempo, per savi e consiglieri di governatori di qualunque gabelle del Comune di Firençe e di qualunque altri ufficiali cittadini del detto Comune, di quali consiglieri avessero bisogno, cum quello salario il quale si debba pagare per li camarlinghi dela camera del Comune di Firençe dela pecunia d'esso medesimo Comune, del quale a essi medesimi Priori e Gonfaloniere, overo ale due parti d'essi come si predice parrà che si convenga, ma che non passi la somma di due fiorini d'oro per ciascuno d'essi e ciascuno mese; e essi savi rivocare e nel luogo^a d'essi rivocati overo l'ufficio di quali in qualunque modo spirasse l'altro overo gli altri subrogare overo sicondo le predette cose eleggiere. E che niuni ufficiali del Comune di Firençe possano in qualunque modo, per directo overo per indirecto overo per qualunque colore dimandato, dare overo far dare dela pecunia del detto Comune ad alcuno savio di ragione overo consiglieri per alcuno consiglio overo deliberagione, le quali si debbano avere in qualunque modo, alcuna cosa sotto pena di spergiuro, e di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno d'essi ufficiali, il quale contra le predette cose overo alcuna in alcuna cosa contrafacesse per qual modo vuoli. E che qualunque il quale così sarà eletto per consigliere abbia divieto da esso ufficio per tempo e termine di due mesi dal dì del diposto tale ufficio al quale electo sarà che si debba contare, né contra la forma d'esso divieto possa essere electo overo assunto, e se fosse electo la electione non vaglia in qualunque modo. Non obstanti nele predette cose overo alcuna dele predette alcune leggi, statuti, ordinamenti, provisioni overo riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe, obstaculi overo ripugnantie qualunque, anche quantunche dirogatorie, penali overo precise overo d'essi overo d'alcuno d'essi si fosse dovuto overo dovesse fare spetial mentione et expressa,

^a Esterno allo specchio di scrittura su margine destro.

a' quali tutti s'intenda essere e sia espressamente, spetialmente e nominatamente dirogato.

XI. Che quelli che fuorono al'ufficio del Priorato overo del notariato overo gonfalonariato dele compagnie e non abbino mallevato come grandi sieno popolani, rubrica.

Tutti e ciascuno dela città overo contado di Firençe, i quali da' milletrecentoquattro infino a di quattordici del mese di março anni Domini milletrecentoventiquattro non malleveranno^a come grandi e fuorono per lo Comune di Firençe e Popolo al'ufficio del priorato, gonfalonariato overo notariato del'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia overo al'ufficio di Gonfalonieri dele compagnie e anche i padri d'essi tali, fratelli carnali, çii da lato di padre i quali non averanno mallevato^b al detto tempo come grandi e loro descendenti e di ciascuno di loro, im perpetuo sieno avuti, tenuti, trattati e avuti e trattati sieno e intendansi popolani e del Popolo dela città di Firençe in tutte e ciascuna cose e per tutte e ciascuna cose, e d'ogni beneficio e brivilegio di popolarità godano e pienamente acquistino. Salvo che le predette cose non si stendano, né dieno beneficio a' rubelli | 106v | e agl'isbanditi del Comune di Firençe.

XII. Del'ufficio di Dodici buoni huomini, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 133]

I signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia non possano per vigore del loro ufficio overo per altro modo diliberare essere utile per lo Popolo e Comune predetto essere tenuto consiglio overo consigli del predetto Popolo overo Comune sopra il fatto overo del fatto overo di cosa d'alcuna spetiale persona, popolo, comune, villa overo luogo dela città, contado overo distretto di Firençe, overo sopra alcune spese che si debbano fare per esso Comune dela pecunia del Comune esso medesimo, overo d'addimandare overo sopra addimandare overo avere da esso Popolo e Comune overo consiglio overo consigli d'esso Popolo e Comune sopra alcuno fatto, cosa overo cagione del detto Popolo overo Comune overo d'alcuna comunità, collegio overo università overo d'alcuna overo d'alcune singolari persone alcuna balia, licentia, podestà overo arbitrio overo che a essi overo ad altro overo ad altri sia data, concessuta overo attribuita da esso Popolo e Comune overo consiglio overo consigli d'esso Popolo e Comune, sença diliberagione di Dodici buoni huomini, né per vigore di balia, podestà, arbitrio overo licentia, la quale cum diliberagione di predetti Dodici si desse, concedesse overo attribuisse a essi medesimi Priori e Gonfaloniere, possano overo a essi sia licito provvedere overo stantiare sença

^a *Sottolineato nel ms.*

^b *Idem c.s.*

diliberazione di detti Dodici che spese ovvero pagamenti alcuni si faccino dela pecunia del detto Comune, ovvero che alcuni beni ovvero cose del detto Comune mobili ovvero immobili si deno ovvero si donino, ovvero si lassi quantità d'alcuna pecunia dovuta ovvero che si doverà al detto Comune si faccia ad alcuno comune, università ovvero luogo ovvero ad alcuna singulare persona^a. Ma se alcuno che fosse de' detti Dodici buoni huomini intrasse nela via dell'universa carne, possa in suo luogo l'altro popolano in quello medesimo quartiere essere subrogato.

XIII. Di divieti di signori Priori, Gonfalonieri di giustitia, loro notaio, Dodici buoni huomini, Gonfalonieri dele compagnie e di consorti loro, rubrica.

Niuno il quale sia stato nell'ufficio del priorato ovvero gonfalonariato di giustitia sia assunto a quello medesimo ufficio del priorato e gonfalonariato fra tre anni dal dì del diposto alcuno de' detti uffici proximi che seguiranno. E chi sarà notaio di signori Priori e del Gonfaloniere a quello medesimo ufficio ovvero al'ufficio del priorato ovvero del gonfalonariato non sia assunto dal dì del detto ufficio diposto a due anni allora proximi che seguiranno; e chi sarà nell'ufficio del priorato non possa essere nell'ufficio del notariato di detti signori Priori dal dì del diposto ufficio a due anni allora proximi che seguiranno; ma chi sarà nell'ufficio di Dodici buoni huomini non possa essere in quel medesimo offitio dal dì del detto diposto ufficio a due anni allora proximi che seguiranno; e chi sarà nell'ufficio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo non possa essere in quello medesimo ufficio dal dì del diposto ufficio a due anni allora proximi che seguiranno; e^b |107r| chiunque sarà in alcuno de' detti uffici non possa essere in alcuno altro di detti uffici ovvero ad alcuno altro ufficio del Comune di Firenze dal dì del diposto tale ufficio a sei mesi proximi che seguiranno. E niuno dela casa ovvero schiatta per linea masculina d'alcuno il quale sarà in alcuno di detti uffici del priorato, gonfalonariato, Dodici buoni huomini, Gonfalonieri di compagnie possa essere a esso medesimo ufficio al quale sarà tale dela sua casa ovvero schiatta a uno anno proximo allora che seguirà dal dì del diposto tale ufficio dela sua casa ovvero schiatta, né ad alcuno altro degli uffici proximi detti di sopra a sei mesi dal dì del diposto tale ufficio dela sua casa ovvero schiatta. ^cE niuno possa essere in uno medesimo tempo nel detto ufficio del priorato, essente in quello medesimo ufficio alcuno suo compagno ovvero fattore de quella medesima compagnia, né a' detti uffici del priorato, gonfalonariato di giustitia, del notariato loro, di Dodici buoni huomini ovvero del gonfalonariato dele compagnie

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 101v: vel remissio alicuius quantitatis pecunie debite vel debende dicto Comuni fiat alicui comuni, universitati vel loco aut alicui singulari persone.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: chiunque sarà in alcuno.

^c Con un segno di richiamo a margine sinistro in forma di croce.

possano essere alcuni i quali^a al tempo di tale assuntione fosseno assenti dala città di Firençe per sexanta miglia, overo impregonati per qualunque cagione, overo forestieri, né alcuni i quali da' milletrecentotrentatrè, kalendi gennaio innanchi fosseno overo fosseno stati cessanti e fugitivi, né alcuni i quali non abbino pagato la gabella di fummanti e del'extimo dela città, né alcuni che sieno in alcuna rettoria, podestaria overo castellanaria d'alcuna terra sottoposta in alcuno modo al Comune di Firençe, overo i quali avesseno accettato lo reggimento d'Arecço, di Valdinievole, di Sam Miniato, di Santo Gimignano, di Colle di Valdelsa, di Poggibonichi, di Pescia, di Fucechio overo di Barga, né alcuno il quale da qui adrieto da' milletrecentotrentatrè, kalende di gennaio in qua condannato overo pronuntiato fosse stato overo sarà condannato overo pronuntiato per da qui innanchi in qualunque corte overo mercato come mercatante overo artefice cessante e fugitivo cum pecunia e cose altrui, anche per contumacia, né alcuno mercatante overo artefice il quale notoriamente avesse cessato overo fuggito da qui adrieto fra il tempo sopradetto overo cessasse e fuggisse per lo tempo che debba venire cum cose e pecunia altrui, né alcuno il quale da qui adrieto condannato overo ^bil quale per lo tempo che debba venire fosse condannato per barattaria overo falsità in qualunque modo, anche per contumacia, né alcuno forestiere il quale sicondo gli ordinamenti contra ' forestieri da qui adrieto fatti fosse vietato d'essere agli uffici infrascritti overo alcuno d'essi possa essere overo essere assunto a' detti uffici del priorato, gonfalonariato di giustitia, Dodici buoni huomini overo gonfalonariato di compagnie. E se alcuna cedola fosse tratta che contenesse alcuno di predetti, tale cedola quanto al nome suo incontinente per^c messere la Podestà overo il suo collaterale, sença servare alcuna solennità, di fatto sia stracciato e gettato in presençia di quelli che sono presenti al tempo dela detta tratta, e per niente sia avuta quan(t)o a lui, non obstante che si proponesse overo fosse la detta condannagione overo sententia overo pronuntiagione cancellata, overo che non si fosse potuta fare, overo che fatta non abbi tenuto, overo che non apparisca del processo dal quale | 107v | procedere overo essere proceduto si dicesse overo potesse la sententia, condannagione overo pronuntiagione predetta, overo che fosse pagato overo che sia stato overo si pagasse per lo tempo che debba venire quello che in esse sententie, condannagioni overo pronuntiagioni overo alcuna d'esse si contenesse, overo che alcuna concordia, fine, sodisfactione overo confessione fatta fosse overo si facesse, non obstante alcuno beneficio di ristitutione interamente conceduto overo che si concederà. Salvo che le predette cose non si stendano ad alcuni gabellieri overo mallevadori di gabellieri overo loro approvatori overo mallevadori d'approvatori, i quali dagli

^a Con un segno superfluo.

^b Con un segno di richiamo a margine sinistro.

^c Nel ms. pem.

anni Domini milletrecentoquarantatrè del mese d'ottobre adrieto fosseno stati condannati come cessanti e fugitivi e come cessanti pagare al Comune di Firençe quello che erano tenuti di pagare per cagione di qualunque gabella, e salvo che le predette cose non si stendano ad alcuni in favore di quali proveduto fo per li signori Priori, Dodici e Quaranta. Questo dichiarato e aggiunto, che tutti e ciascuno comperatori dal detto anno Domini milletrecentoquarantatrè del mese d'ottobre in qua overo per lo tempo che debba venire fosseno condannati come cessanti overo però che avesseno cessato in pagamento d'alcuna gabella non possano essere ad alcuno di detti uffici, e se fosse tratto sia stracciato come di sopra. E che niuno di quelli, i quali a' detti uffici overo ad alcuno d'essi fosse tratto, il quale avesse alcuno vietamento perpetuo sicondo i predetti ordinamenti overo il quale sicondo il proximo capitolo scritto di sopra non potesse essere a esso officio, al quale fosse stato tratto, possa, ardisca overo presumma esso officio accettare, giurare, assumere overo in alcuno modo exercitare, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli la quale a esso summariamente e di fatto debba essere tolta di fatto per messere la Podestà e al Comune di Firençe debba pervenire, e nientemeno dal detto officio sia rimosso. Anche niuno che à da' detti uffici overo alcuno d'essi altro divieto temporale ardisca, possa overo presumma, quantunche ad alcuno d'essi uffici fosse tratto, esso officio accettare, giurare overo in alcuno modo exercitare, e se accettasse, assummesse overo giurasse, nientemeno da esso officio sia rimosso e debba essere rimosso per esso messere Podestà sommariamente e di fatto, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli a esso messere Podestà, la quale debba essere ritenuta del suo salario, se sarà negligente nele predette cose overo alcuna dele predette overo esse tutte cose non servirà. E che niuno che è nel'officio overo del'officio del priorato dell'arti e del gonfalonariato dela giustitia overo del'officio del gonfalonariato dele compagnie del Popolo overo del'officio de' Dodici buoni huomini del Comune di Firençe possa durante il loro officio ad alcuno altro officio nela città, contado overo distretto di Firençe essere eletto, tratto overo assunto, e se fosse eletto, tratto overo assunto, tale electione, tratta overo assuntione sia vana e per non fatta sia avuta, e niuno pagamento si possa fare a llui, e tale così eletto, tratto overo assunto esso tale officio non possa accettare, giurare overo in alcuno modo exercitare, | 108r | sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli e di rimovimento dal'officio detto dinançi. E se nel tempo che debba venire intervenisse alcuno che fosse d'alcuno di detti tre uffici, cioè priorato dell'arti, gonfalonariato di giustitia, gonfalonariato dele compagnie e di Dodici buoni huomini del Comune predetto, ad alcuno altro officio dela città, contado overo distretto di Firençe essere tratto, che il nome suo debba essere rimosso e per non tratto essere avuto, e l'altro idoneo sia tratto sicondo gli statuti e ordinamenti del detto Comune. Ma se alcuno, il quale fosse in alcuno di detti tre uffici, sia eletto ad alcuno officio dela città, contado e distretto di Firençe, che allora anche tale electione overo assuntione per non fatta in tutto

sia avuta, e un altro a esso tale officio sia eletto in luogo di quello primo electo per li signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri dele compagnie e Dodici buoni huomini overo le due parti di tutti essi, gli altri anche absenti e non richiesti. ^aE se intervenisse per lo tempo ch'è a venire che alcuno eletto overo diputato overo tratto ad alcuno officio dela città, contado overo distretto di Firençe, fuore che i detti tre officii, fosse tratto ad alcuno di detti tre officii, s'intenda essere e sia, esso fatto, rimosso dal'altro officio al quale prima tratto overo eletto era stato overo assunto, e a esso primo officio per lo tempo overo per l'avanço del tempo il quale dovea essere al primo officio traggasi l'altro overo assummasi sicondo la forma che si dea osservare nell'altrè tratte, electioni overo diputagioni, divieti overo vietamenti temporali. E in quello caso, se esso il quale così sarà tratto al'officio del priorato, gonfalonariato, Dodici buoni huomini e gonfalonariato l'altro officio al quale prima fosse stato tratto non avesse ricevuto, che allora la cedola che contiene il nome e il pronome d'esso medesimo nela borsa onde era stata tratta per esso primo officio sia rimessa e per non tratto a esso tale officio in tutto sia avuta, gli altri divieti e vietamenti da qui adrieto ordinati stanti nela fermecca loro. E che tutti e ciascuno consorti overo congiunti per linea masculina d'alcuno, il quale da qui adrieto fosse stato, il quale al presente fosse, overo per lo tempo che debba venire sarà del'officio di Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe overo del'officio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo overo del'officio di Dodici buoni huomini del Comune predetto, abbino e avere s'intendano divieto da esso tale officio per uno anno e da ciascuno altro de' detti officii per sei mesi, i quali si debbano contare dal dì il quale spirerà tale officio, non obstante alcuno ordinamento fatto overo che si farà, il quale dispone che, non essenti in alcuno bossolo, saccho overo borsa alcuno overo alcuni che non abbino divieto, debba essere assunto quello d'essi il quale si trovasse avere divieto di minore tempo. E che niuno contra il detto vietamento overo divieto possa alcuno de' detti officii accettare, giurare overo exercitare per vigore d'alcuna tratta la quale si facesse per lo tempo che debba venire, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli la quale a lui debba essere tolta di fatto per qualunque rettore e ufficiale del detto Popolo e Comune, e nientemeno dal'officio debba essere inmantinente rimosso. E ciascuno possa accusare e notificare pubblicamente e palesemente, anche sença | 108v | pagamento di gabella. E che, in luogo di tutti e ciascuno quelli i quali da qui adrieto fosseno stati tratti overo per lo tempo che debba venire si traesseno ad alcuno officio del Comune di Firençe overo dele borse, nele quali erano overo saranno imborsati alcuni cittadini di Firençe ad alcuno officio del Comune overo città overo contado di Firençe, il quale doppo essa tratta overo durante tale officio morisse overo fosse isbandito overo si sbandisse per male-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo e manicula sul margine destro.

ficio dela città di Firençe overo per altro modo fosse renduto inhabile a tale officio sicondo la forma degli statuti overo degli ordinamenti del Comune di Firençe, debba essere tratto overo eletto a quello medesimo officio per quel medesimo tempo che dovea durare in esso officio esso inhabile l'altro habile e idoneo sicondo gli ordinamenti predetti, e come se esso doppo essa tratta fosse fatto inhabile overo morto a tale officio al tempo dela tratta fatta di lui.

XIII. Che ' Priori, Dodici buoni huomini overo altro ufficiale non sieno tenuti dela electione la quale faranno d'alcuno ufficiale, rubrica.

Niuno del'officio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe overo del'officio di Dodici buoni huomini del Comune predetto overo d'altro qualunque officio overo collegio per nominagione, promovimento overo electione fatta per essi overo per alcuno d'essi da' milletrecentocinquantadue, di dicessette del mese di settembre innanzi sia tenuto, obligato overo essere tenuto overo obligato in qualunque modo s'intenda overo possa in alcuno modo essere sindacato, ricercato, gravato overo in qualunque modo essere molestato, convenuto overo essere chiamato a ragione, ma da inde s'intendano essere e sieno essi e ciascuno d'essi liberi e in tutto assoluti.

XV. Degli ordinamenti dele compagnie del Popolo di Firençe, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 V, 83*]

Acciò che le extorsioni illicite dele pecunie di popolani, le presure d'essi popolani e beni e dele loro tolte, usurpationi, occupationi e interdizioni alcune nefande e detestabili peccati^a, i quali continuamente sostengono e fannosi nele città, borghi e sobborghi e distretto di Firençe, maximamente contra ' popolani e artefici e gli altri che meritano bene, sieno tolti, e acciò che dela loro sustantia e fatica possano vivere e stare nela città, contado e distretto d'essa medesima pacificamente, e ' mercatanti e gli altri sicuramente ala città e distretto di Firençe predetta cum mercatantie, vittuaglia e cose andare e ritornare,

^bproveduto e ordinato è cum questa legge, la quale im perpetuo debba valere, che nela città, borghi e sobborghi di Firençe si faccino e sieno degli huomini e dele persone popolane dela^c detta città, borghi e sobborghi sedici compagnie per gl'infrascritti modi e ordine, cioè:

nel quartiere di Santo Spirito sieno quattro compagnie,

^a *Ma in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 103r: ablationes, usurpationes, occupationes et interdictiones aliquae, nefanda et detestabilia scelera.*

^b *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.*

^c *-a corretta da -e.*

nela prima cioè compagnia del detto quartiere sieno:
 il popolo di Santo Niccholò,
 il popolo di Santa Lucia,
 il popolo di Santo Giorgio, | 109r |
 popolo di Santa Maria Sopra Arno,
 cum quella parte del popolo di Santa Felicità la quale è dal Ponte Vecchio in
 su verso il Borgo Pendoloso,
^bcol gonfalone rosso chole^a scale bianche^b.
 Ma nela seconda compagnia sia l'avanzo,
 il popolo di Santa Felicità,
 il popolo di Santo Iacopo cum tutte le pertinenzie di via Maggio dal'una
 parte e l'altra d'essa via,
^cchol gonfalone d'acurro cum chola piaccia bianca cho' nicchi rossi nela
 ymagine dela detta piaccia^c.
 Ma nela terza^d compagnia sieno:
 il popolo di Santo Frediano,
 popolo di Sam Piero in Gattolino^e.
 Nela quarta compagnia sieno:
 il popolo di Sam Frediano,
 il popolo di Santa Maria da Verçaia,
^fcol gonfalone vermiglio col drago verde che à lo scudo del Popolo a
 collo^f.

| 110v |

XVI. Come i popolani si trovino e abbinsi in scritte, rubrica.

[Cap. 1322-1325 V, 85]

Ciascuno Gonfalonieri, insieme cho' consiglieri e ristignetori suoi e uno
 notaio, il quale per li Priori e Gonfaloniere di giustitia debba essere eletto o-
 vero per esso Gonfaloniere, consiglieri e restrignitori si debba avere di popolani
 dela città, borghi e sobborghi dela sua compagnia, cerchino diligentemente

^a -le in interlinea superiore.

^{b-b} Segnato a destra dell'elenco a c. 108v, ma con segno che si estende anche alla c. successiva.

^c Segnato a destra dell'elenco.

^d Nel ms. terza.

^e Con un tratto di unione che comprende i popoli della terza compagnia, senza l'indicazione del gonfalone.

^{f-f} Segnato a destra dell'elenco. La rubrica è interrotta. Nella metà inferiore della c. e nelle due successive facciate bianche (109v-110r) dovevano essere tracciate le indicazioni relative alle compagnie rimanenti. Identica lacuna si trova in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 103v, senza la successiva presenza di spazi bianchi. Lo stesso è anche in ASFi, Statuti del Comune di Firenze 10, c. 70v: qui il manoscritto porta i segni del taglio della c. seguente, eliminata prima che fosse apposta la numerazione delle c. stesse, forse con l'intento di escludere dallo statuto il testo corrispondente.

e in scritte riducano tutti e ciascuno popolani del popolo overo di popoli e dele contrade overo di parte overo dele parti del popolo, assegnato ala sua compagnia, da settanta anni in giù e da quindici anni in su, scrivendo i nomi e pronomi d'essi, di nomi di quali ale spese del Comune di Firençe si faccino due libri autentici di carte di pecora, di quali l'uno stea suggellato nela camera del Comune di Firençe col suggello di messere lo Executore e di signori Priori e Gonfaloniere, ma l'altro appo il Gonfaloniere e ' Priori. E che in esse compagnie overo alcuna d'esse essere overo ne' detti libri essere scritto overo posto non possa, né debba in alcuno modo overo cagione alcuno de' grandi dela città overo contado di Firençe, né forestiere, né alcuno famiglio d'alcuno grande il quale stea seco a pane e a vino, né alcuno ghibellino excettato overo vietato essere overo essere scritto in alcuna dele dette compagnie, né anche alcuno ghibellino il quale paresse overo fosse capo potente nela parte ghibellina overo del quale si potesse ragionevolmente avere sospetto, del quale per certo capo possente overo sospetto i Gonfalonieri dele compagnie possano provvedere, sieno tenuti e debbano. E se alcuno contra la detta forma fosse posto overo scritto, debba d'esse compagnie e libri essere raso e niuno beneficio overo favore acquisti d'inde. E da capo per lo detto Executore in livre dugento di denari fiorentini piccioli al Comune di Firençe sia condannato, se di sua volontà vi sarà stato scritto overo posto e averà giurato.

XVII. Del novero di pedoni i quali si debbano avere per ciascuna compagnia, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 V, 86*]

In ciascuna dele dette compagnie si eleggano, ordininsi e sieno de' pedoni di ciascuna compagnia, almeno venti cum pavesi, venti cum balestra, venti cum lance e venti cum mannaie aretine, di quali ciascuno sé armi e acconcisi; e anche abbia una pançiera overo coretto cum maniche di ferro e coracçe overo lamiere e cervelliera grossa overo bacinetto overo elmo overo gorgiera; i quali sieno eletti come a' Priori e Gonfaloniere parrà. Ma gli altri tutti dele dette compagnie sieno armati e acconci come meglio e più convenevolmente poteranno, riguardata la conditione e la qualità d'essi. E che ciascuna d'esse compagnie abbia almeno quattro balestra a due piè overo lieva overo atorno. E ' predetti tutti sieno tenuti di giurare e debbano seguitare il mandato del loro Gonfaloniere e essi seguitino quando farà mestiere per la utilità et onore del Popolo e del Comune di Firençe.

XVIII. Che le compagnie seguitino i loro gonfaloni, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 V, 87*]

Tutti e ciascuno d'esse compagnie armati dele predette arme andare, trarre e seguitare sieno tenuti e debbano il Gonfaloniere dela sua compagnia, quando sonasse la campana di signori Priori e Gonfaloniere a stormo per cagione

d'alcuno romore il quale fosse nela città, | 111r | borghi overo sobborghi, overo quando si bandisse overo si comandasse da parte di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia overo di messere la Podestà e Capitano e all'ora, a luogo al quale sarà comandato loro overo imposto. E se alcuno de' detti Gonfalonieri, consiglieri, restrignetori e d'ottanta armati cum certe arme per ciascuna compagnia overo qualvuoli altro dela compagnia non andarà, trarrà e seguirà il gonfalone e la compagnia sua a' predetti tempi overo alcuno d'essi, sia condannato per lo Executore, cioè il Gonfaloniere in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, i consiglieri overo i restregnitori in livre dugento di denari fiorentini piccioli, e ciascuno de' detti ottanta in livre cento di denari fiorentini piccioli, e ciascuno altro dela compagnia in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta per la quale alcuno di predetti altrimenti averà fatto, e più e meno al'arbitrio di messere lo Executore, riguardata la qualità e la conditione dela persona. E che al tempo d'esso romore overo armata i Gonfalonieri dele dette compagnie mandino e faccino andare degli huomini d'esse compagnie ale porti e postierle presso ala sua compagnia, e anche ciascuno altro tempo il quale vederanno che bisogni, e esse tenere e guardare, si^a che a niuno si manifesti la intrata overo l'uscita per esse sença volontà e licentia di signori Priori e Gonfaloniere, i quali saranno per lo tempo, overo dele guardie d'esse porte overo postierle. E che tutti dele compagnie predette stieno armati a' detti tempi nele contrade^b loro e luogo e luoghi convenevoli, e trarre e essere e stare ala difesa e guardia dela loro contrada e di ciascuno popolani dela compagnia loro, sì che alcuna ingiuria personale overo reale a' popolani dele compagnie per alcuni grandi overo altra persona in niuno modo si faccia.

XVIII. Che niuno gonfalone tragga a cavallo a' romori, rubrica.

[Cap. 1322-1325 V, 88]

Niuno de' detti Gonfalonieri debba andare overo trarre a romore a cavallo col gonfalone, ma solamente debba portare esso a piè.

XX. Che niuno impedisca il Gonfalonieri^c, restrignitori overo altri dela compagnia, rubrica.

[Cap. 1322-1325 V, 89]

Niuno ardisca overo presumma impedire per detto overo fatto overo ingiuria overo impedimento alcuno fare overo dare ad alcuno Gonfaloniere, consigliere, restringitore overo a cui vuoli altri d'alcuna compagnia, quando andasseno, traesseno overo stesseno per le sopradette cagioni overo alcuna

^a -i corretta su -e.

^b -d- corretta da -t-.

^c -i corretta su -e abrassa.

d'esse overo poi in niuno tempo per essa cagione. Ma se alcuno contrafarà, sia punito in persona e cose ad arbitrio di messere lo Executore, il quale di queste cose e sopra queste cose abbia arbitrio di cercare e di procedere e di condannare come a llui parrà, riguardata la qualità e la conditione dela persona, delo impedimento e dela ingiuria.

XXI. Che niuno popolano tragga a casa d'alcuno grande, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 V, 90*]

Niuno popolano overo dele dette compagnie overo alcuno altro, di qualunque conditione e undunche sia, ardisca overo presumma trarre overo andare a casa d'alcuno grande al tempo d'alcuno romore overo chon essi raunarsi overo stare, sotto pena la quale si debba | 111v | imporre e torre ad arbitrio di messere lo Executore nela persona e nele cose, riguardata la qualità e la conditione dela persona. E che niuno del contado overo distretto di Firençe al tempo di questo tale romore tragga, vada overo stea con arme overo sença arme a casa d'alcuno grande overo con alcuno grande, sotto la pena del piè; né anche ala città di Firençe tragga overo venga, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli, se non traesse overo venisse di licentia di signori Priori e Gonfaloniere, i quali per lo tempo saranno. E nele predette cose messere lo Executore abbia arbitrio di cercare, di procedere e di condannare, come a llui parrà che si convenga.

XXII. Che niuno a tempo di romore vada overo tragga a cavallo per la città di Firençe, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 V, 91*]

Se alcuna volta intervenisse per le cagioni predette overo alcuna d'esse essere convocati overo raunati gli huomini dele compagnie overo armarsi, niuno, di chiunche conditione sia, debba venire overo trarre a romore predetto a cavallo overo a piè, né anche per la città, borghi overo sobborghi andare, se no· di licentia di messere lo Executore e di Priori e del Gonfaloniere, i quali per lo tempo saranno, procederà, sotto pena del perdere el cavallo e l'arme, sopra il quale overo cho' quali traesse overo andasse. E da capo nela persona e nele cose ad arbitrio di messere lo Executore, riguardata la qualità del fatto e la conditione dela persona, sia condannato.

XXIII. Che i grandi vietati d'essere dele compagnie a tempo di romore non si partano dale case loro.

[*Cap. 1322-1325 V, 92*]

Niuno di grandi overo alcuno vietato essere dela compagnia al tempo d'alcuno romore, per cagione del quale si raunasseno overo si armasseno le compagnie, possa overo debba partirsi overo rimuoversi armato overo disarmato dala casa sua, corte overo portico sença spetiale licentia di messere lo Executore e di Priori e del Gonfaloniere, sotto pena a chi contrafa, la quale

debba essere imposta e tolta ad arbitrio di messere lo Executore in persona e cose.

XXIII. Del giuramento del seguito di messere lo Executore e di Priori e del Gonfaloniere dela giustitia il quale debba essere fatto per gli huomini dela compagnia, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 93]

Tutti e ciascuno dele dette compagnie giurino e sieno costretti di giurare di nuovo il seguito di messere la Podestà, del Capitano, delo Executore e di Priori e del Gonfaloniere dela giustitia, i quali per lo tempo saranno, e sieno tenuti attendere e procurare sollicitamente e cum effetto a mantenere il buono e il pacifico stato del Popolo di Firenze. E che gli statuti e ordinamenti, riformagioni^a di consigli e provisioni e maximamente gli Ordinamenti dela giustitia si osservino e ad executione si mandino in ciascuna parte di sé, e intorno a queste cose e l'altre prestino il giuramento, come parrà a' Priori e al Gonfaloniere dela giustitia. I quali giuramenti per certo sieno ricevuti da uno laico e uno notaio per ciascuna compagnia, i quali debbano essere diputati a queste cose per li Priori e Gonfaloniere; i quali facciano giurare al modo predetto tutti e ciascuno dela compagnia, |112r| e essi giuramenti si riducano in scritture per esso notaio. E che ciascuno Executore sia tenuto simigliante giuramento e seguito far fare per gli huomini dele compagnie fra uno mese doppo il dare di gonfaloni predetti per lo modo e forma predetti.

XXV. Che i Gonfalonieri dele compagnie sieno tenuti d'andare choll'offeso dinançi a' regimenti dela città di Firenze. [Cap. 1322-1325 V, 94]

Se alcuno dele compagnie predette fosse offeso in persona overo cose da alcuno grande, sia tenuto il Gonfaloniere di quella compagnia onde fosse tale offeso, a petitione e richiesta di tale offeso overo dele redi sue overo del congiunto, se fosse morto d'essa offesa, andare cum quelli dela compagnia sua, i quali esso Gonfaloniere eleggiere vorrà, col detto offeso overo chole sue redi overo congiunto dinançi a messere la Podestà, Capitano, Priori e Gonfaloniere di giustitia, e dare a esso aiuto, consiglio e favore^b, sì che tale grande offensore sia punito e condannato sicondo gli Ordinamenti dela giustitia, e procedasi contro a lui al'executione dela condannagione sicondo gli Ordinamenti dela giustitia. E se tale offeso fosse sì povero che non potesse fare le spese bisogniose nele predette cose, faccinsi esse ispese dela pecunia dela detta compagnia dela quale fosse il detto offeso; e se il Gonfaloniere rifiuterà di fare questo, sia condannato in dugento livre di denari fiorentini piccioli per messere lo Executore. E se l'offeso non volesse accusare overo dinuntiare del'offesa

^a -i corretta su -e.

^b *Sbavatura d'inchiostro che interessa lo specchio di scrittura dal secondo al sesto rigo.*

fatta a llui sicondo gli Ordinamenti dela giustitia, sia raso dela compagnia nela quale sarà e sia privato del beneficio dela compagnia. E se alcuno dele dette compagnie richiesto per lo detto Gonfaloniere non v'anderà col suo Gonfaloniere, sia condannato in livre venticinque di denari fiorentini piccioli, i quali si debbano pagare ala predetta compagnia.

XXVI. Che i Gonfalonieri dele compagnie sieno tenuti di trarre a difesa del'offeso, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 95]

Se alcuno di grandi overo qualunque altro assalisse overo percotesse alcuno popolano a casa del'abitatione sua overo altrove nela città, borghi overo sobborghi di Firençe, overo offendesse in persona overo cose, sia tenuto il Gonfaloniere dela contrada overo del popolo, nel quale si facesse tale assalimento overo offesa, trarre e andare ala difesa di questo tale assalito overo offeso cum gli huomini dela sua compagnia, sì che niuno popolano possa essere offeso overo ricevere alcuna ingiuria in persona overo cose; e esso che assaglie, percuote overo vuole offendere pigliarlo e in força del Comune perducero e fare perducere. E sia tenuto esso Gonfaloniere e la compagnia dare a ciascuno dela compagnia aiuto, consiglio e favore, acciò che alcuno dela compagnia non sia offeso in persona overo cose per alcuna persona.

XXVII. Che niuno tenga alcuna insegna se no· del Comune di Firençe, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 96]

Niuno abbia overo tenga nela città, contado overo distretto di Firençe alcune insegne, gonfaloni, bandiere overo pennoni, se no· solamente quelle overo quelli i quali fusseno dati per lo Popolo e Comune di Firençe, i quali e le quali avere e tenere possano tutto il tempo per lo quale durerà il suo officio e non più. E niuno dela città, contado overo distretto di Firençe ardisca overo presuma trarre, andare, stare overo essere sotto alcuna insegna, gonfalone, | 112v | bandiera overo pennone overo a essa insegna, gonfalone, bandiera overo pennone d'alcuno raunarsi, se no· tale bandiera, gonfalone, insegna overo pennone dato fosse per lo Comune e Popolo di Firençe. E chi contrafarà in persona e cose ad arbitrio di messere lo Executore sia condannato, riguardata la qualità e la conditione dela persona e del delicto; dele quali cose per certo messere lo Executore sia tenuto di cercare diligentemente, celatamente e palesemente, e punire quelli i quali averà trovati colpevoli nele predette cose.

XXVIII. Dela electione di proposti di Gonfalonieri, rubrica.

[Cap. 1322-1325 V, 97]

Per fortificare le predette cose e per migliore osservantia et executione, dati i detti gonfaloni, i Gonfalonieri dele compagnie predette in luogo convevole più tosto che poteranno si raunino e faccino due proposti di loro, cioè

uno del quartiere di Santo Spirito e l'altro del quartiere di Santa Croce, di quali duri l'offitio due mesi; i quali proposti, per tre dì innanzi al'uscita del'ufficio loro overo dinanzi come a lloro parrà, raunino overo faccino raunare i Gonfalonieri dele dette compagnie in quello luogo du a essi parrà, nel quale raunamento si faccia la electione per essi Gonfalonieri e proposti degli altri due proposti per due mesi seguenti, uno di Gonfalonieri dele compagnie del quartiere di Santa Maria Novella e l'altro di quelli del quartiere di San Giovanni. E se al tempo dela electione d'alcuno overo d'alcuni offitiali, ala quale per forma d'alcuno statuto overo ordinamento del Popolo overo del Comune di Firençe sieno tenuti d'essere presenti e debbano i proposti di Gonfalonieri dele compagnie, essi proposti overo l'altro d'essi fosseno absenti dala città di Firençe overo non si potesseno avere, in quello caso possano i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia in quello quartiere dove nel detto modo mancharà il proposto avere l'altro Gonfaloniere di quel medesimo quartiere, il quale abbia in questa tale electione e l'altre cose che spettaranno a essa electione vicenda e voce la quale avesse tale proposto, se fosse presente.

XXVIII. Delo raunamento di Gonfalonieri, consiglieri, restrignetori ciascuno mese e la proposta che debba essere fatta in esso^a, rubrica.

[Cap. 1322-1325 V, 98]

I detti proposti per lo loro propio giuramento sieno tenuti e debbano ciascuno mese una volta e più se, a lloro parrà, raunare overo fare raunare i Gonfalonieri dele dette compagnie e ' consiglieri e ' ristignetori loro dove a loro parrà che si convenga, e fra essi fare la proposta generale e anche spetiale come a loro parrà per la utilità, accrescimento, difesa e fortificazione dele dette compagnie e per li fatti bisognosi fare in favore dele dette compagnie e degli huomeni d'esse. E quello che iveritto si riformerà essi proposti e Gonfalonieri, consiglieri e ristignetori sieno tenuti di procurare e di fare che si mandi a executione; ma che quello che sarà proveduto e riformato per essi come detto è im prima sia accettato e approvato per li Priori e Gonfaloniere^b di giustitia, i quali per lo tempo saranno, e nel partire d'esso raunamento sieno tenuti i proposti e Gonfalonieri | 113r | andare^c a messere la Podestà e Capitano e a' Priori dell'arti e Gonfaloniere^d di giustitia e essi sollicitare e pregarli che ciascuno d'essi debba nel suo officio bene e sollicitamente e virilmente fare e fare ragione a tutti i loro cittadini e districtuali e a ciascuno altri che dimandano giustitia, e osservare e fare osservare e ad executione mandare gli Ordinamenti dela giustitia e essi in niente diminuire, né sostenere che in alcuna parte d'essi siano diminuiti.

^a Nel ms. essa.

^b Nel ms. Gonfaloniere.

^c -n- corretta da -a-.

^d -e corretta su -i.

XXX. Che i Gonfalonieri non vadino a' consigli di grandi, rubrica.

[Cap. 1322-1325 V, 99]

Niuno Gonfaloniere dela dette^a compagnie durante il suo gonfaloneria-
to possa andare, stare overo essere ad alcuno consiglio overo raunamento il
quale si facesse per alcuno overo per alcuni grandi dela città di Firençe overo
ad alcuno altro consiglio, se non fosse consiglio di messere la Podestà overo
di messere lo Capitano overo delo Executore degli Ordinamenti dela giustitia
overo di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia overo d'alcuni popolani dela
città di Firençe, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascu-
no e per ciascuna volta; la quale pena i proposti, i quali per lo tempo saranno,
per proprio giuramento procurino e faccino cum effetto riscuotere per messe-
re lo Executore in questo modo, cioè che ' proposti, quando saperanno alcuno
overo alcuni avere fatto contra le predette cose, andare debbano dinançi alo
Executore e a llui dinuntiare overo notificare a parole solamente, sença alcuna
scrittura, tale overo tali Gonfalonieri i quali averanno contrafatto. Al detto di
quali proposti messere lo Executore sia tenuto di credere e debba ala semplice
parola, non richieggiendo altra prova overo giuramento. E a petitione d'es-
si proposti messere lo Executore, ogni exceptione rimossa, sença fare alcuna
condannagione, sia tenuto incontanente e di fatto costringere questi tali che
fallano, procedendo contra di loro in persona e cose, a pagare essa pena al
Comune di Firençe. E se i detti proposti (faranno)^b contra le predette cose di
sopra vietate, sia tenuto ciascuno di loro a pagare al Comune di Firençe livre
dugento di denari fiorentini piccioli, le quali messere lo Executore sia tenuto
di riscuotere da quelli proposti a stança di tre consiglieri di Gonfalonieri dele
dette compagnie e a loro credere e a loro petitione fare e essi proposti costringe-
re a pagare la detta pena al Comune di Firençe, come detto è, di Gonfalo-
nieri predetti a petitione di Gonfalonieri loro.

XXXI. Che i Gonfalonieri non vadino dinançi ad alcuno ufficiale del Comune di Firençe a stança d'alcuno grande.

[Cap. 1322-1325 V, 100]

Niuno di Gonfalonieri overo proposti predetti ardisca overo presuma an-
dare dinançi ad alcuno rettore overo offitiale del Comune di Firençe a stança o
preghi overo per fatto d'alcuno grande overo grandi dela città overo contado
di Firençe, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascu-
no Gonfaloniere^c e di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno
proposto e ciascuna volta la quale contra si facesse; la quale pena messere lo

^a -e corretta da -a.

^b ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 106: et si dicti propositi facerent contra predicta superius prohibita.

^c -i- corretta su -e-.

Executore riscuota e costringa a pagare quelli che contrafa al Comune di^a | 113v | Firençe, cioè il Gonfaloniere a petitione di detti proposti, e proposti a petitione di tre consiglieri, e contra essi proceda per lo modo, forma e ordine come di sopra detto è nelo statuto proximo precedente.

XXXII. D'avere il notaio, camarlingo e messo per ciascuna compagnia, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 101]

Ciascuna dele dette compagnie sia tenuta^b e debba avere uno notaio e uno camarlingho di popolani d'essa compagnia e uno messo, i quali^c debbano essere eletti per lo Gonfaloniere, consiglieri e ristrignetori d'essa medesima compagnia; l'ufficio di quali basti tutto il tempo per lo quale basteranno i Gonfalonieri nel'ufficio del gonfalonariato loro.

XXXIII. D'avere la bottega per ciascuna compagnia per tenere l'arme in essa, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 102]

Ciascuna dele dette compagnie abbi una botteggha in quello luogo, popolo, contrada, compagnia dove più parrà che si convenga al Gonfaloniere, consiglieri e restrignitori d'essa compagnia, la quale non sia in casa d'alcuno grande; nela quale bottega continuamente si abbino, tengansi e sieno per essa compagnia almeno diece pavesi, diece mannaie aretine, diece lance, quattro balestra grosse, dieci elmi overo cappelli di ferro dipinti dell'arme d'essa compagnia, diece graffi di ferro nell'aste lunghe, diece lumiere, panelli di sevo almeno cento, quattro scuri e altre cose di qualunque generatione bisognose ala detta compagnie. Le quali arme per certo e cose dela comune pecunia dela compagnia pelo camarlingo d'essa si^d debbano avere e comperare, sì che ad albitrio e volontà di Gonfalonieri le dette arme e cose possano e debbano operare per buono stato, fortificazione dele compagnie e del Popolo di Firençe. E che ciascuno Gonfaloniere e camarlingo dele compagnie predette sieno tenuti di fare dipignere l'arme dela detta compagnia da lato dela via da ciascuna parte del'intrata d'essa bottega, sì che tutti quelli d'essa compagnia visibilmente e apertamente possano sapere la bottega predetta; e tutte queste tali botteghe stieno ciascuno di aperte. E sia raccomandata ciascuna dele dette botteghe ad alcuno artefice, il quale continuamente stea ala guardia d'essa per alcuno convenevole pregio, il quale debba essere ordinato a llui per lo Gonfaloniere, consiglieri^e e restrignitori d'essa. E tutte le predette cose poste nel presente

^a *Bis script. alla c. successiva.*

^b *Nel ms. tenuto.*

^c *q- corretta da l- di il.*

^d *s- corretta su d- incompiuta.*

^e *-i corretta su -e.*

capitolo cum effetto si osservino a pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno d'essi Gonfalonieri e camarlinghi, e nientemeno le predette cose servare e fare sieno tenuti. La quale pena il detto messere Executore riscuota da ciascuno non servante. E esso Executore per suo movimento sopra le predette cose cerchi e dela detta pena condanni chi contrafa. E che di tutte l'arme dele compagnie, le quali averanno i Gonfalonieri, per lo Comune di Firençe si faccia i· registro appo lo Executore degli Ordinamenti dela giustizia. E ciascuno notaio e Gonfaloniere dele compagnie rassegni in scritte esse alo Executore e faccia scrivere esse nel detto registro. E ciascuno Gonfaloniere di compagnie sia tenuto di rassegnare l'arme dela compagnia al Gonfaloniere | 114r | successore suo, e se no· le rassegnarà sia costretto per lo Executore a ristitutione overo menda d'esse.

XXXIII. Di fare due libri per ciascuna compagnia ne' quali si scrivano l'arme, cose, intrate e uscite dela compagnia, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 103]

Ciascuno camarlingo dela detta compagnia sia tenuto di fare due libri, uno cioè nel quale si scrivano per lo notaio d'essa compagnia l'arme e le cose d'essa compagnia e tutte l'intrate dela pecunia overo d'altra^a cosa^b, e nell'altro libro si scrivano per esso medesimo notaio le spese e l'uscita d'essa compagnia, sì che possa rendere ragione in fine del suo officio del'intrata e del'uscita, e l'arme, beni e cose, libri e atti rassegnare al camarlingo che debba essere suo successore lealmente e apertamente. La quale cosa per certo sia tenuto di fare esso camarlingo dinançi al sindaco^c, il quale^d debba essere eletto per li proposti, consiglieri e restrignitori nuovi di ciascuna compagnia. I quali sindichi i proposti nuovi cho' consiglieri loro e restrignitori fra il quarto dì dal'intrata loro sieno tenuti di eleggere.

XXXV. Che ciascuno dela compagnia riceva l'officio dela compagnia e obbidisca a' Gonfalonieri, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 104]

Ciascuno dele dette compagnie sia tenuto e debba ricevere e fare ogni officio al quale fosse eletto pelo Gonfaloniere, consiglieri e ristignetori dela sua compagnia e ubbidire a' comandamenti del suo Gonfaloniere. E chi non ubbidisse a esso medesimo Gonfaloniere e suoi comandamenti possa essere condannato per esso Gonfaloniere per ciascuno comandamento non servato in soldi venti di denari fiorentini piccioli e meno ad arbitrio d'esso Gonfaloniere, considerata la conditione del fatto e dela persona e dela disubbidencia.

^a -a corretta su -e.

^b *Idem c.s.*

^c -o corretta su -hi.

^d -e corretta su -i.

La quale condannagione messere lo Executore, a richiesta del Gonfaloniere il quale averà condannato overo del suo notaio, ogni exceptione rimossa e di fatto, incontinente costringa pagare al camarlingo dela compagnia d'esso Gonfaloniere, la quale si debba convertire ne' fatti e utilità d'essa compagnia.

XXXVI. Che i Gonfalonieri obbidiscano a' comandamenti di proposti, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 105]

Ciascuno Gonfaloniere dele dette compagnie sia tenuto e debba per proprio giuramento ubbidire a tutti e ciascuno comandamenti che pertengono al'ufficio di proposti di Gonfalonieri dele dette compagnie e essi comandamenti servare, adempiere e ad executione mandare a loro possa, a buona fede, sença froda, malitia overo inganno, sotto pena di livre quaranta di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna volta, e meno ad arbitrio di proposti, considerata la conditione del fatto e dela disubbidientia; nela quale pena i detti proposti possano condannare quelli che contrafa, come detto è, di fatto a loro arbitrio, sença alcuna prova overo altra solennità. E la qual pena il detto Executore a richiesta di proposti overo del loro notaio, ogni exceptione rimossa e incontanente, di fatto sia costretto di pagare a' camarlinghi dela camera del Comune cum effetto. | 114v |

XXXVII. Che si possa fare l'imposta di pecunia in ciascuna compagnia, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 106]

Possasi fare l'imposta dela pecunia e dell'arme e dell'altre cose in ciascuna compagnia per lo Gonfaloniere di ciascuna compagnia per le spese e altre cose che bisognano ala detta compagnia e salario del notaio e del messo e per comperare arme e per lumiere, panelli e scuri e altre cose necessarie ala detta compagnia a tutti i popolani dela compagnia, di consiglio e d'assentimento di suoi consiglieri e ristrignetori e gli altri buoni huomini dela compagnia i quali il Gonfaloniere vorrà avere. La quale imposta ciascuno popolano sia costretto di pagare, ogni exceptione rimossa e di fatto, per messere lo Executore a petitione del Gonfaloniere d'essa medesima compagnia nela quale si facesse l'imposta overo d'altro ufficiale il quale fosse posto per essa compagnia a riscuotere essa imposta.

XXXVIII. ^aChe ' popolani dela compagnia richiesti da parte di Gonfalonieri giurino sotto la compagnia rubrica^a. [Cap. 1322-1325 V, 107]

Ciascuno popolano dela città, borghi e sobborghi di Firençe, i quali personalmente saranno richiesti per lo messo dela compagnia nela quale ove-

^{a-a} Tracciato su altro titolo abraso.

ro sotto la quale giurare doverà da parte del Gonfaloniere d'essa compagnia, non giurerà al termine dato a llui per esso Gonfaloniere, overo suo messo da parte d'esso Gonfaloniere, il quale termine e richiesta scrivere si debba per lo notaio d'essa compagnia, e sarà contumace non giurando, sia privato d'ogni beneficio di compagnia, e da capo sia costretto per lo Executore di pagare a' camarlinghi del Comune di Firençe soldi cento di denari fiorentini piccioli e a richiesta di consiglieri d'essa compagnia incontanente, di fatto e sença fare alcuna condannagione di tale non giurato.

XXXVIII. ^aDi non dipigniare nel'arme dela compagnia se no· l'arme dela compagnia e delo re Karlo rubrica^a. [Cap. 1322-1325 V, 109]

Niuno dele dette compagnie possa overo a llui sia licito dipignere overo fare dipignere in alcuno pavese, scudo, targia, elmo, cappello di ferro, bacinetto overo cervelliera, nel quale overo la quale sieno l'arme dela sua compagnia, alcune arme se non solamente l'arme d'essa compagnia e de· re Karlo, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuno che contrafa e per ciascuna d'esse arme, nela qual pena il detto Executore sia tenuto di condannare quelli che contrafa e costringere essi a pagare al Comune di Firençe, di fatto rimosse exceptione e dilatione. E che ciascuna dele dette compagnie abbia pavese, scudo overo targia del'arme dela compagnia sua sença altre dipinture overo arme, excette che quelle delo re Karlo, sicondo la facultà di ciascuno, a pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno. La qual pena il detto Executore di fatto, sença condannagione pervenire e pagare facci al camarlingo dela sua compagnia a volontà del Gonfaloniere dela compagnia dela quale fosseno quelli che non avessero l'arme predette.

XL. ^bD'avere uno notaio per Gonfalon(iere) a scrivere i fatti dela compagnia rubrica^b. [Cap. 1322-1325 V, 110]

I Gonfalonieri dele dette compagnie nel principio del'ufficio loro abbino e avere deb^c | 115r | bano uno buono et experto notaio, il quale sia tenuto e debba scrivere quelle cose le quali occorreranno da essere scritte per li fatti dele dette compagnie e quelle cose le quali essi proposti commanderanno. E che i detti Gonfalonieri abbino per loro salario ciascheduno di loro dal Comune di Firençe per loro salario di quattro mesi del tempo del loro officio livre quattordici di denari fiorentini piccioli, e il detto notaio abbia e avere debba per suo salario di detti quattro mesi dal Comune di Firençe livre tredici, soldi sei e denari otto di denari fiorentini piccioli. E anche abbino i detti Gonfalonieri due messi

^{a-a} Tracciato su altro titolo abraso.

^{b-b} Idem c.s.

^c A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: -bano uno buono et experto.

per le richieste e l'altre cose le quali intorno al detto officio del gonfalonariato faranno bisogno di fare, di quali ciascuno abbia dal Comune predetto ciascuno mesi livre quattro di denari fiorentini piccioli, e niente più overo altrimenti il detto notaio overo messi possano dimandare overo ricevere dal detto Comune overo Gonfaloniere di compagnia overo da alcuno di loro per cagione del detto loro officio. A' quali Gonfalonieri, notari e messi i camarlinghi dela ca(mera) del Comune già detto dela pecunia d'esso Comune deno e paghino i salari sopradetti, e che i detti notari e messi sieno eletti e debbano essere eletti per li Gonfalonieri dele compagnie del Popolo detto dinançi.

XLI. Del'osservazione di predetti ordinamenti dela compagnia, rubrica.

[Cap. 1322-1325 V, 111]

Messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, al'officio e reggimento del quale l'onore e il buono stato del Popolo di Firençe e dele dette compagnie pare che aspetti, sia tenuto e debba i detti ordinamenti e ciascuno d'essi e ciascuna cose che si contengono in essi ad executione mandare e interamente osservare e fare osservare.

XLII. Del modo che si debba tenere quando fosse gravato alcuno ufficiale del Comune di Firençe da alcuno anche maggiore non eletto dal Comune di Firençe, rubrica.

Se per alcuno tempo alcuno overo alcuni, i quali sieno stati da qui adrieto overo sono [a] presente overo saranno per lo tempo che debba venire nell'officio dela podestaria, capitan[ari]a, executoria degli Ordinamenti dela giustitia, priorato e gonfalonariato di giustitia e gonfalonariato di compagnie del Popolo overo d'alcuno altro officio del detto Popolo overo Comune, creato overo che si creerà, overo altre qualunque singolari persone dela città overo distretto di Firençe, di chiunque conditione overo stato, la quale da alcuno overo da alcuni maggiore overo maggiori, presidente overo presidenti ad alcuno overo ad alcuni officio overo uffici, giuriditione, cognitione overo podestà, di chiunque stato, dignità, excellentia overo conditione si sieno stati overo sieno, i quali eletti overo creati non sieno overo sieno stati dal Comune di Firençe overo da alcuna università del'arte overo dell'arti dela detta città overo distretto, vorranno dire sé essere stati gravati overo per lo tempo che debba venire in qualunque modo essere gravati non dovutamente overo ingiustamente, possano questi tali che dicono sé gravati overo altri per essi per suo nome comparire dinançi alo Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo di Firençe, e dinançi a llui sporre e fare scrivere la cagione overo le cagioni dela gravecca la quale da qualunque di predetti | 115v | vorrà dire fatta a sé overo per lo tempo che debba venire essere fatta overo se solamente fosse richiesto da essi overo da alcuno d'essi semplicemente richiesto. E che il detto

Executore la spositione e la cagione overo le cagioni dela graveccà overo dela richiesta sia tenuto e debba incontanente, cioè esso di, fare scrivere in uno registro, il quale debba essere diputato spetialmente a questo; la qual cosa fatta sença indugio almeno fra il terço di proximo, le predette cose, le quali averanno fatto scrivere, debba condocere per sé overo per suo giudice a notitia di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri dele compagnie, i quali per lo tempo saranno. E che i detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri dele compagnie sieno tenuti e debbano incontanente e sença indugio ale predette cose raunarsi e, udita la spositione predetta, deliberare se questi tali che dicono sé essere gravati sieno gravati non dovutamente overo ingiustamente o no, la quale cosa al giudicio loro e ala dterminatione sença alcuna cognitione, liberamente e in tutto sia lasciato, sì che fra tre di doppo la notitia fatta a loro sieno tenuti e debbano fare la detta deliberagione essi Priori e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri di compagnie. E se per essi overo la maggiore parte d'essi deliberato sarà che questi tali che dicono sé essere gravati da alcuno di predetti sieno gravati overo sieno stati gravati indebitamente overo ingiustamente, il detto Executore, notificata a sé la detta deliberagione, incontanente sia tenuto di prendere tale difesa e la difesa loro cum ogni studio, cautela e sollicitudine chole quali potrà e cho' rimedi cho' quali vederà che bisogni, ale spese del Comune di Firençe, perseguitare, ogni dimorança e indugio posposto, e essi a possa difendere e dare opera efficace. E questi tali che dicono così essere sé gravati ale spese del Comune di Firençe sieno defesi e favorati, sì che da ogni graveccà sieno rilevati effectualmente e ad ogni loro ingiuria e graveccà si ponga fine. E che questi tali che dicono sé gravati da tutti danni, spese, pene e condannagioni, la quale e le quali deliberato sarà per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri di compagnie overo la maggiore parte d'essi, i quali per lo tempo saranno, essi avere sostenuti overo avere fatto overo sostenere overo fare overo per lo tempo che debba venire dal Comune di Firençe, al postutto e interamente e cum effetto sieno conservati sença danno. E quelle spese e pagamenti dela pecunia del detto Comune in quella quantità e quantitadi si faccino, dele quali e come deliberato sarà per li predetti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri di compagnie overo la maggiore parte d'essi. E che fatto sopra questo la deliberagione per li detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri di compagnie come detto è, i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, li^a quali^b per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbano di qualunque pecunia d'esso Comune pagare e dare a tali i quali dicesseno sé essere gravati tutte le spese per tali difese necessarie e pagamenti fare per la indennità loro in quella quantità e quantitadi dela quale e quali, come detto è, deliberato sarà per essi medesimi

^a Nel ms. il.

^b -i corretta su -e.

overo maggiore parte d'essi, sença | 116r | avere però bolletta overo licentia da' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, non obstante alcuna riformagione overo statuto del Popolo e del Comune di Firenze fatto overo che si facesse per lo tempo che debba venire il quale si chiamasse divieto overo freno di camera overo pagamento di pecunia del detto Comune. E che qualunque cose sopra le predette cose overo intorno ale predette overo alcuna d'esse per lo predetto messere Executore overo i detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e ' Gonfalonieri di compagnia overo la maggiore parte d'essi Priori e Gonfaloniere di giustitia^a, Gonfalonieri dele compagnie fatte overo diliberate saranno, una volta e più e quante volte e come e in che modo a esso medesimo Executore overo agli altri predetti, come detto è, parrà che si convenga, vagliano e tengano e abbino piena forza e d'inde sieno e sieno avuti come se deliberate e fatte fosseno dal'universo popolo di Firenze. E contra esse cose overo alcuna d'esse niente si possa di nullità overo iniquità essere opposto, overo da essi essere appellato, overo spetialmente essere detto overo essere opposto che in essi overo in alcuno d'essi non sia stato osservato ordine giudiciario overo solennità di ragione overo di statuti, e da inde sieno avute come se tutte solennemente e legittimamente fosseno state fatte. E che ' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e ' Gonfalonieri^b di compagnie^c e ' Dodici buoni huomini, overo la maggiore parte d'essi, possano e a llo ro sia licito per lo Comune di Firenze e per vicenda e per nome d'esso Comune costituire uno e più sindichi, quale e quali cum quello salario e per quello tempo col quale e per lo quale vorranno, per la difensione di predetti e di ciascuno di loro, perseguitando e facendo nela corte del sommo pontefice overo altrove dove dovunque dinançi a qualunque di qualunque dignità, preheminentia overo stato si sia, e a dinuntiare e accusare tutti e ciascuno i quali trapassasseno overo fosseno detti passare la giuriditione overo il termine dela giuriditione del suo officio contro il Comune di Firenze, overo alcuno il quale sia stato per lo tempo passato overo sia al presente overo sarà per lo tempo che debba venire in alcuno officio del detto Comune overo alcuna altra singulare persona dela città overo distretto di Firenze, e essi sindichi e ciascuno di loro rivocare possano e l'altro e gli altri, se a essi piacerà, substituire overo costituire al detto modo sì come e in che modo e quando a essi medesimi Priori e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri di compagnie e Dodici buoni huomini overo ala maggiore parte di loro parrà che si convenga. Anche del detto salario e salari si faccia il pagamento per li camarlinghi dela camera del detto Comune a' detti sindichi e ciascuno d'essi, overo a loro procuratore, overo a altri per essi, overo al'altro di loro sicondo la provisione d'essi signori

^a -ti- corretto da -a-.

^b -i corretta su -e.

^c -e corretta su -a.

Priori e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri di compagnie, Dodici buoni huomini overo dela maggiore parte d'essi. E che i detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia sieno tenuti in quello tempo nel quale giureranno l'ufficio loro nominatamente promettere e mallevare di mille fiorini d'oro per ciascuno di loro e giurare ale sante di Dio Vagniele che le predette tutte e ciascuna cose osserveranno ^ae osservare faranno^a e contra non faranno overo verranno in niuno modo, tacitamente overo espressamente, | 116v | per diretto overo per obliquo, sotto la detta pena di mille fiorini d'oro per ciascuno di loro. E che quelli il quale dà a essi il giuramento sia tenuto sopra le predette cose da essi ricevere il giuramento e la promessa per solenne stipulatione per vicenda e nome del Comune di Firençe. Non obstante nele cose mandate dinançi overo alcuna d'esse alcuni statuti, ordinamenti, provisioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe, riformagioni overo stantiamenti fatti per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia per qualunque balia a llo conceduta per li detti consigli, leggi overo ragioni overo obstaculi in spetie overo in genere, per diretto overo per non diretto, tacitamente overo espressamente, contradicenti overo ripugnanti in niuno modo, salvi sempre ne' predette^b tutte e ciascuna cose gli Ordinamenti dela giustitia del Popolo di Firençe.

XLIII. Dela pena di chi offende alcuno che è nel'ufficio del gonfalonariato dele compagnie overo di Dodici buoni huomini, rubrica.

Se intervenisse alcuno che fosse nell'offitio di Gonfalonieri dele compagnie overo nel'ufficio di Dodici buoni huomini del Comune di Firençe durante l'ufficio essere offeso nel corpo suo per alcuno cum arme, dela quale offesa uscisse sangue e la detta offesa sarà atroce, dela quale atrocità o no si debba stare ala dichiarigione di signori Priori e di collegi che per lo tempo saranno, la quale dichiarigione si debba fare fra diece di dal dì del'offesa predetta, la quale così si farà, che il detto tale che così offende sia condannato per mesere la Podestà overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia dela città di Firençe in persona, e che tale così condannato, anche per contumacia, sia et essere s'intenda rubello del detto Popolo e Comune, e come rubello in tutte cose e per tutte sia avuto, tenuto e trattato et essere s'intenda. E che tutti e ciascuno ordinamenti e provisioni del detto Popolo e Comune che^c contra 'rubelli del detto Popolo parlano abbino luogo e acquistino a sé luogo in persona e contra la persona di tale così condannato overo che sarà condannato, anche per contumacia. E che tutti e ciascuno beni, cose e ragioni di quello che è così condannato overo sarà così condannato sieno confiscate e incorporate e da ora confiscate e incorporate essere s'intendano e sieno nel Comune di Firençe

^{a-a} Aggiunto dalla stessa mano a margine destro della c.

^b -e corretta da -i.

^c In interlinea superiore.

per l'una metà, e per l'altra metà pertenghano e spettino ale rede di tale offeso e ad essi per essa ragione s'intendano essere translatati e nela possessione d'essi beni possa intrare, torre et essere appresa anche per propria autorità, sença alcuno processo però fare per lo Comune di Firençe per una metà, e per l'altra metà per le dette rede overo per ciascuna dele dette rede, procuratore overo messo. E che quelli s'intendano essere stati e essere beni e cose de' detti così condannati overo che saranno condannati e ad essi cum piena ragione essere appartenuti e appartenere i quali per essi fosseno posseduti del mese del maleficio commesso; e che contra le predette cose niuna prova si possa fare. E il così condannato overo che sarà condannato per la predetta cagione overo il padre suo, fratello carnale per linea masculina, così legittimo come bastardo, incestuoso overo naturale e di loro e di ciascuno | 117r | figliuoli e discendenti im perpetuo per linea masculina sieno avuti, trattati e riputati in ogni cosa e quanto a ogni cosa per grandi e come grandi del Popolo e del Comune di Firençe e come se descritti fosseno nelo statuto del Comune di Firençe posto sotto la robrica Dela sicurtà che debba essere prestata da' grandi et cetera, e incomi(n)cia: Acciò che la isfrenata et cetera^a. E che tutti e ciascuno Ordinamenti e provisioni di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe e tutte le pene e graveççe che si contengono nele dette provisioni overo Ordinamenti e che contra ' grandi del detto Popolo e Comune sono indutti e parlano abbino luogo e acquistino a sé luogo nele persone e contra le persone, cose e beni di predetti e di ciascuno di loro, sì imperò che per le predette cose non s'intenda essere compreso i nipoti overo discendenti del fratello d'alcuno di predetti; il quale fratello al tempo del commesso maleficio sopradetto overo dela condannagione predetta fosse morto. Questo inteso e dichiarato, che i predetti di quali di sopra si fa mentione quanto a' grandi del Popolo e del Comune di Firençe descritti nelo statuto predetto il quale incomincia: Acciò che la isfrenata et cetera^b, overo i quali per descritti sieno avuti nelo statuto predetto overo i quali per grandi sono trattati non s'intendano essere grandi, salvo che se alcuno di predetti già fosse stato di grandi del detto Popolo e Comune per lo quale ad esso e suoi congiunti infino ne' detti gradi la detta exemption non acquisti a sé luogo, ma quanto a tutte cose sieno grandi. E che i predetti così condannati overo i quali saranno da essere condannati per la cagione predetta durante la condannagione predetta possa liberamente, licitamente e esso offendere^c, e contra essi i quali così offendono niuno processo si possa fare per alcuno rettore overo ufficiale del Popolo e del Comune di Firençe, e se contra si facesse sia per essa ragio-

^a Podestà, IV, 14.

^b Cfr. nota precedente.

^c Il volgarizzatore modifica la diatesi del periodo e si confonde: ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 110r: et quod predicti sic condempnati vel condempnandi [...] possint libere, licite, et impune offendi.

ne rotto e vano. E tale exceptione overo oppositione si possa fare anche per qualunque; e che qualunque alcuno di predetti così condannati overo che saranno condannati per la cagione predetta rappresenterà in forza del Comune di Firenze vivo durante la condannagione predetta abbia dela pecunia del Comune di Firenze livre mille di denari fiorentini piccioli da' camarlinghi ladici dela camera del Comune di Firenze, e se l'ucciderà livre cinquecento; le quali quantità di pecunie e somme i detti camarlinghi laici sieno tenuti di pagare e debbano al detto tale che così rappresenta e ucide fra cinque dì, fatta loro fede e notificagione dela predetta rappresentagione overo morte, sença avere però altra bolletta, di qualunque pecunia del detto Comune anche diputata ala cassa dela conducta, che ale loro mani è pervenuta overo perverrà, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. Questo inteso, che se alcuno di predetti che così ripresenta overo uccide alcuno di predetti così condannati overo che saranno condannati per la cagione predetta fosse condannato overo isbandito del Comune di Firenze per maleficio overo quasi, il detto tale che così ripresenta overo uccide s'intenda essere e sia exento e liberato per essa ragione dale dette condannagioni e bando e quanto a ogni cosa interamente ristituto. E li notari dela camera del Comune di Firenze, diputati al'ufficio dela cancellagione overo che si diputeranno, possano, sieno tenuti e debbano fra cinque dì, fatta a llui fede e notificagione dele predette ripresentagione overo occisione, esso cancellare da ora | 117v | e abolere dele dette condannagioni e bandi liberamente, licitamente e sença pena e sença alcuno pagamento però fare al Comune di Firenze, sotto pena di livre cento. E il detto tale che così ripresenta overo uccide non possa overo debba acquistare le dette quantità di livre mille overo cinquecento dele quali di sopra si dice, ma dela detta remuneratione dela exentione dela sua condannagione e bando debba essere contento. Salvo che se il detto tale che così rappresenta overo uccide fosse condannato per vigore degli Ordinamenti dela giustitia overo per falsità overo per rubellamento, non sia exento dala condannagione predetta, ma nel detto caso abbia e avere debba le dette mille livre overo cinquecento per lo modo e per la forma e come di sopra si contiene. E che se alcuno di predetti padri, fratelli, figliuoli overo descendent, i quali sono maculati per la condannagione fatta overo che si debba fare dele predette cose overo per lo statuto presente, rappresenterà in forza del Comune di Firenze alcuno suo consorte di predetti così condannati overo che saranno condannati vivo overo l'ucciderà, che esso che così rappresenta overo uccide e tutti gli altri consorti overo fatti grandi per la forma overo per vigore del presente statuto s'intendano essere popolani per tutto e riposti e ristituti in quello stato nel quale erano innanzi il presente statuto.

XLIII. Che i Priori non possano deliberare essere utile essere tenuti consigli sopra fare assoluzione di capitoli che parlano del sindacato dela Podestà, Capitano overo degli altri ufficiali, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 6]

I Priori dell'arti e Gonfaloniere dela giustitia dela città di Firençe, che per lo tempo saranno, non possano ordinare overo stantiare overo deliberare essere utile tenere consiglio sopra l'assolvigione degli statuti del Comune di Firençe overo di messere lo Capitano e difensore, i quali parlano del sindacato, dela venuta, dela dimorança, dela electione overo divieto di messere la Podestà, Capitano overo difensore, overo di loro overo d'alcuno di loro cavalieri, giudici, notari, berovieri, overo d'alcuno dele famiglie loro, overo giudici d'appellagione del Comune di Firençe, overo di suoi notari, overo del' ufficiale dela biada, overo di suoi notari overo berrovieri, overo d'alcuno ufficiale forestiere, né sopra l'assolvigione degli statuti che parlano del salario overo salari di predetti, né deliberare sopra dare licentia ad alcuno di predetti d'andare dala città di Firençe fra il tempo del suo officio per lo quale debba stare nela città di Firençe a exercitare i suoi reggimenti overo officii overo a sindacato sicondo la forma di giuramenti fatti per essi e sicondo la forma deli statuti che parlano di loro officii e reggimenti fare e di sindacare essi, né sopra dare, concedere overo assegnare overo che si deno, concedansi overo s'assegnino ale spese del Comune di Firençe ad alcuno rettore overo ufficiale del Comune già detto forestiere overo ad altri per lui, tacitamente overo espressamente, per diretto overo per obliquo, alcuni cavalcatori overo berovieri overo altra famiglia più che si contenga negli statuti e ordinamenti del predetto Comune e Popolo. Salvo che ciascuno degli |118r| ufficiali predetti, il quale crederanno che sia reo sicondo la forma del'altro statuto che parla d'essa materia, possano discacciare quando vorranno per quello modo e forme che ivi si contiene, e salvo che possano andare in hoste e cavalcata e ambasciata del Comune di Firençe di volontà d'esso Comune, ma che non possano andare overo sé traporare per lo detto modo overo altro ale terre loro, né possano essere absentii dala città di Firençe al tempo del sindacato overo dinanzi per quindici dì, né anche possano deliberare essere utile tenere consiglio sopra l'assolvigione degli statuti overo degli ordinamenti del Comune di Firençe overo di messere lo Capitano che parlano di fugitivi overo cessanti cum pecunia overo cose altrui, né sopra ripresallia overo dare licentia overo concedere di riprendere overo che si dea overo che si conceda per lo Popolo e Comune di Firençe overo per consigli d'esso Popolo e Comune ad alcuno dela città overo distretto di Firençe contra alcuna città, comune, terra overo luogo overo singolari persone per alcuna cagione, né sopra dare licentia overo prolungare termine ad alcuno notaio del' officio di signori Priori e Gonfaloniere dela rappresentagione e assegnamento degli atti d'esso officio oltra il termine che si contiene nelo statuto del Popolo, né sostenere che dele predette assolvigioni overo deliberagioni overo d'alcuna d'esse per essi signori Priori overo alcuno di loro overo per la Podestà

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

overo Capitano overo alcuno altro si faccia proposta overo si tenga alcuno consiglio publico overo privato, e non possano diliberare i signori Priori essere utile a tenere consiglio sopra fare arbitri overo statuari^a a fare alcuno statuto nuovo overo riformare overo correggiere statuti del Comune overo di messere lo Capitano, se no· nel'anno nel quale riformare e correggere si debbano essi statuti sicondo la forma degli statuti che parlano dele predette cose, né che arbitri overo statuari^b saranno eletti faccino alcuna proposta overo riformagione, né lassino fare in alcuno consiglio publico overo privato contra il modo predetto^c. E non possano i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia diliberare sopra l'assolutione di questo statuto, di tutto overo dela parte sua, né inde tenere alcuno consiglio publico overo privato, né sopra torre le parole delo statuto, né alcuna cosa per la quale possano pervenire al'assolutione di questo statuto overo del'altre cose che si contengono in questo statuto overo dele parole che si contengono in questo statuto. E se i signori Priori alcuna cosa trattasseno overo facesseno contra le predette cose overo alcuna dele predette overo tenesseno alcuno consiglio publico overo privato overo fosse dimandato che si facesse overo d'inde convocasseno giudici overo altri, sia condannato ciascheduno di loro in livre mille di denari fiorentini piccioli, non obstante alcuno brivileggio di Priorato; la quale condannagione messere lo Capitano sia tenuto di fare incontanente che alcuna cosa sarà trattato dele predette cose overo d'intorno ale predette cose, ma i giudici e gli altri, i quali dele predette cose trattasseno quandunque overo in qualunque modo overo alcuno consiglio publico overo privato di ciò desseno di ragione overo di fatto, sia condannato ciascheduno di loro in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli. E nientemeno nel consiglio sieno publicati | 118v | e perpetualmente sieno avuti diffamati, e come infamati da ogni officii e legittimi atti sieno discacciati. E che il Capitano overo la Podestà in niuno modo sostengano che si faccia alcuna cosa per la quale alcuna cosa si possa fare contra le predette cose, ma per esso medesimo che alcuno d'essi nel suo consiglio sostenesse d'essere proposto essi overo alcuno di loro famiglia overo altri qualunque, che le predette parole si tollano overo alcuna altra^d cosa si facesse per la quale si potesse fare alcuna cosa contra le predette cose^e overo si potesse venire ad absolutione dele predette cose overo d'esse parole, sia condannato ciascheduno di loro in livre mille di denari fiorentini piccioli, se sarà il Capitano overo sua famiglia, sarà per messere la Podestà, e se messere la Podestà overo sua famiglia sarà,

^a Così nel ms.

^b *Idem* c.s.

^c Il volgarizzatore rende con una frase oggettiva la costruzione che si legge in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 111r: neque de arbitris seu statutariis eligendis propositam aliquam vel reformationes faciant nec fieri permittant in aliquo consilio publico vel privato contra modum predictum.

^d *In interlinea superiore.*

^e *Segue ripetuto:* per la qual cosa si potesse fare alcuna cosa contro le predette cose.

sieno puniti per messere lo Capitano, e ' camarlinghi del suo salario infino ala somma concorrente sieno tenuti di ritenere e di non pagarli^a. E nientemeno il Capitano ovvero la Podestà, il quale facesse ovvero lasciasse fare contra le predette cose, sia privato per essa ragione; e la Podestà e il Capitano fra gli otto di poi che attentato sarà contra le predette cose sia tenuto di fare la condanna-gione predetta l'uno del'altro e riscuotere, altrimenti esso, il quale le predette cose averà lassate, di simigliante pena sia punito. E ciascuno consiglieri del consiglio di messere lo Capitano e del Popolo di Firenze ovvero del Comune di Firenze ovvero qualunque altro sarà presente a' consigli pubblici ovvero privati di messere lo Capitano e del Popolo ovvero dela Podestà, ne' quali si trattasse ovvero si ordinasse alcuna cosa per la quale si potesse venire al'assolutione di questo tale statuto ovvero d'alcuna cosa la quale si contenga in esso ovvero dele parole che si contengono in esso ovvero in qualunque modo alcuna cosa si trattasse dele predette, sia punito e condannato in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, la quale condannagione messere la Podestà sia tenuto di fare fra il terço di poi che il consiglio di ciò sarà celebrato^b, publico ovvero privato. E anche il Capitano ciascuno consiglieri del suo consiglio per esso medesimo che alcuna cosa faranno contra le predette cose sia tenuto di condannare, non precedente accusa, dinu(n)tia ovvero inquisitione, in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, la quale condannagione sia tenuto di fare esso di incontanente che alcuna cosa sarà detto, proposto ovvero aringato, per la quale cosa si potesse pervenire ala assolutione di questo statuto ovvero dele parole sue, e per esso medesimo che alcuna cosa si proponesse del'absolutione d'esse parole le quali si contengono in questo capitolo ovvero d'alcuna d'esse per essa ragione. Se il Capitano patisse le predette cose, sia privato del suo capitaneato. E il notaio dele riformagioni e qualvuoli altro notaio, che alcuna cosa ne scriverà ovvero riformerà nele predette cose ovvero intorno ale predette ovvero intorno al'assolutione dele parole di questo statuto ovvero alcuna altra cosa per la quale si potesse pervenire al'assolutione di predetti statuti, sia condannato in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli e per essa ragione sia privato del'ufficio. E nientemeno quelli per nome di quali le predette cose ovvero alcuna dele predette fatte saranno sia condannato per ciascuno in livre mille | 119r | di denari fiorentini piccioli, e quello che sarà fatto sia per essa ragione niente. E ' consiglieri e le capitadini per^c quella ragione che^d lassasseno trattare ovvero trattasseno alcuna cosa dele predette, per essa ragione si rimanghino d'essere consiglieri e capitadini; e che la Podestà e 'l Capitano e loro famiglia,

^a -i corretta su -o.

^b Nel ms. lelebato; ma in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 111v: postquam consilium exinde fuerit celebratum publicum vel privatum.

^c p- corretta su q-.

^d -e corretta su altra lettera.

consiglieri e capitadini per ragione sieno tenuti tutte le predette cose <giurare>^a e contra non fare ovvero lasciare. E qualunque consiglieri in defensione delo statuto presente e degli altri statuti, di quali di sopra fatta è mentione e per l'osservança di quali il presente statuto parla, dirà, aringarà ovvero consiglierà in alcuno consiglio nel quale la proposta si facesse dele predette cose abbi del'avere e pecunia del Comune di Firençe livre cinquanta di denari fiorentini piccioli overe se sarà uno ovvero più.

XLV. Del'osservatione degli statuti e ordinamenti che parlano del sindacato e divieto dela Podestà e del Capitano, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 7]

Gli statuti e ordinamenti del Popolo e del Comune di Firençe che parlano del sindacato e intorno al sindacato e divieto di messere la Podestà e Capitano del detto Comune e Popolo, quanto ale persone loro e di ciascuno di loro, debbano in tutte cose e per tutte come giacciono in ciascuna sua parte servire. E che i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia sieno tenuti e debbano essi statuti e ordinamenti osservare e fare osservare per diretto ovvero per indiretto, tacitamente ovvero espressamente, sotto pena del capo e di confiscatione di beni. E che lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia dele predette tutte e ciascuna cose possa perpetualmente cognoscere, e punire quelli che contrafanno dele pene sopradette, no· obstante corso di tempo. E che i Gonfalonieri dele compagnie del detto Popolo sieno tenuti di fare e di curare a possa che le predette tutte e ciascuna cose s'osservino e ad executione si mandino. E acciò che le predette cose acquistino pieno effetto sieno tenuti e debbano i signori Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, quando giureranno l'ufficio, nominatamente e spetialmente promettere e malleverare cum buoni mallevadori e giurare ale sante Idio Guagniele che le predette tutte cose osserveranno e procureranno che esse si osservino e faranno^b e contra non faranno ovvero verranno in niuno modo, tacitamente ovvero espressamente, per diretto ovvero per obliquo, sotto pena e a pena di mille fiorini d'oro per ciascheduno di loro, la quale cum solenne stipulatione si debba promettere. E che quelli il quale a lloro darà il giuramento predetto al tempo del dare esso sia tenuto e debba sopra le predette cose da essi ricevere il giuramento e la promessa, la quale debba essere fortificata cum solenne stipulatione e a stipulare per vicenda^c e per nome del Comune di Firençe e di tutti quelli a' quali s'appertiene ovvero^d appartenere si potesse, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, la quale debba es-

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 111v: iurare (così nel ms.) teneantur omnia supradicta.

^b -no corretto da altre lettere.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 112r: recipere iuramentum et promissionem solemni stipulatione vallandam et stipulandam nomine et vice Communis Florentie.

^d Segue si può depennato.

sere tolta a quello il quale il detto giuramento darà, se le predette cose lascerà^a di fare. Né possano i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia alcuna balia, podestà ovvero arbitrio ricevere ovvero avere per autorità ovvero pretesto dela quale si possa in qualunque modo provvedere ovvero fare contra le predette cose | 119v | ovvero alcuna dele predette; e se alcuna balia generale ovvero altra per la quale si potesse ale predette cose ovvero ad alcuna d'esse essere dirogato volesseno torre, sieno tenuti il presente statuto e quelle cose che si contengono in esso spetialmente excettare e riservare; e niuna balia ovvero autorità possano torre, e se tollesseno da ora s'intenda essere e sia nulla, e il notaio dele riformagioni in questa cotale balia debba il presente statuto excettare e riservare. Né possano i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia deliberare essere utile tenere consiglio per le predette cose revocare ovvero suspendere ovvero in qualunque modo menovare ovvero per impedire l'effetto loro ovvero in alcuno modo prolungare, né il notaio loro ovvero qualvuoli altro scrivere questa tale diliberagione, anche se per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia fatta fosse la diliberagione, e se contra si facesse, sia per essa ragione privato del'ufficio. E che messere la Podestà ovvero Capitano non possa raunare il consiglio del Popolo ovvero del Comune di Firençe nel quale contra le predette cose ovvero alcuna d'esse alcuna cosa si proponesse, e se sarà raunato il consiglio, non possa esso Podestà ovvero Capitano, né alcuna altra persona in esso consiglio, alcuna cosa proporre ovvero riformare per la quale contra le predette cose ovvero alcuna d'esse si provedesse ovvero essere proveduto ovvero essere fatto si potesse; e se fosse proposto ovvero fatto, per esso medesimo che si proponesse e in esso atto dela proposta s'intenda essere e sia privato d'ogni podestà e balia del suo reggimento e del'ufficio; e il notaio di signori Priori e del Gonfaloniere dela giustitia ovvero chi la proposta ovvero la diliberagione scrivesse sia punito in livre mille di denari fiorentini piccioli e caggia dal'ufficio suo. E li Priori e Gonfaloniere dela giustitia, i quali per lo tempo saranno, non possano né debbano essere presenti a' consigli ne' quali si trattasse ovvero si provedesse alcuna cosa contra le predette cose ovvero alcuna d'esse, e se fosseno presenti per esso medesimo s'intendano e sieno privati del'ufficio del priorato e del gonfalonariato; e i consiglieri i quali a questi tali consigli fosseno presenti non possano ovvero debbano contra le predette cose ovvero alcuna d'esse consigliare ovvero aringare. E chi contrafarà sia punito in livre mille di denari fiorentini piccioli e sia per essa ragione isbandito del Comune di Firençe per maleficio e come isbandito per maleficio possa sença pena essere offeso da chiunque, né sia ricevuto im perpetuo ad alcuno honore nela città di Firençe; ma gli altri consiglieri i quali a' predetti consigli fosseno presenti sieno tenuti e debbano sé^b opporre e resistere chon^c parole e cum fatti a tutti ' rettori, ufficiali

^a -e- corretta da -a-.

^b s- corretta su altra lettera.

^c Corretto su altro termine.

e consiglieri che vogliono overo attendono fare contra le predette cose overo alcuna d'esse e non consentire overo accostarsi ad alcuno partito per lo quale fare overo provvedere si possa in qualunque modo contra le predette cose overo alcuna d'esse, e quelli che contrafaranno per quello medesimo si rimanghino d'essere consiglieri. E che il presente statuto e quelle cose che si contengono in esso non possano essere guaste, tolte, sospese overo in qualunque modo debilitate in tutto overo in parte, per diretto overo per obliquo, tacitamente overo expressa | 120r | mente, né in alcuno modo, ragione, cagione overo ingegno si possa l'assolvigione^a da essa overo dala sua osservagione essere conceduta, ma sia p'riciso^b, sì che dale parole e dal tenore d'esso non si possa partire. Non obstanti nele predette cose alcuni brivileggi overo benefici, indulti overo che indulgeranno a' Priori e Gonfaloniere di giustitia e al notaio loro.

XLVI. Che messere lo Capitano sia tenuto d'osservare gli statuti del Comune di Firençe, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 8]

Messere lo Capitano e ' suoi giudici e notari sieno tenuti al'osservatione di capitoli deli statuti di messere lo Capitano e anche di capitoli delo statuto del Comune di Firençe, avengnadio che essi capitoli non sieno scritti nelo statuto di messere lo difensore, i quali non fosseno contrari alo statuto di messere lo Capitano. E che messere la Podestà e ' suoi giudici e famiglia sieno tenuti al'osservagione di capitoli che si contengono nelo statuto del Comune di Firençe e anche nelo statuto di messere lo Capitano, benché non fosseno scritti nelo statuto di messere lo^c Podestà. Salvo che se nelo statuto di messere lo difensore sopra alcuno fatto altrimenti si contenesse che nelo statuto del Comune di Firençe, allora quello si debba osservare che nelo statuto di messere lo difensore si contiene più tosto che quello che si contiene nelo statuto del Comune di Firençe. Salvo che il Capitano e la sua famiglia non possano cognoscere overo sé intramettere, se no· di quelle cose le quali li sono concedute per forma di capitoli deli statuti del Comune di Firençe e di messere lo Capitano, se no· sicondo il modo infrascritto e, se altrimenti farà, sia punito in livre cinquecento per ciascuna volta. E se la Podestà del Comune di Firençe non farà overo ad executione non manderà quelle cose le quali è tenuto di fare per li capitoli delo statuto del Comune overo di messere lo Capitano fra il termine assegnato nelo statuto, esso messere lo difensore, poi che sarà richiesto, sia tenuto di fare e ad executione mandare cum effetto. E se messere lo difensore non farà quelle cose le quali doverà fare fra il tempo conceduto a llui per lo statuto del Comune overo di messere lo Capitano, la Podestà fare

^a -ss- corrette su altre lettere.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 112v: sit precisum.

^c Nel ms. alo con a- abrasa ed -o aggiunta.

quelle et exeguitare sia tenuto. E che la Podestà e il Capitano e le famiglie loro sieno tenuti d'osservare le predette cose, sotto pena di cinquecento livre per ciascuna volta.

XLVII. Di difendere le chiese, luoghi religiosi e spedali, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 II, 9*]

Sia tenuto messere lo Capitano difendere le chiese e luoghi religiosi e spedali da li spetiali huomini e persone, i quali per loro autorità volesseno essi luoghi invadere overo occupare.

XLVIII. Che 'ladici e padroni le case e beni ecclesiastici per essi occupati liberamente lascino, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 II, 10*]

Ladici overo padroni, i quali occupano terre, case, possessioni, casolari, piacce overo beni dele chiese e i quali con essi cherici insieme abitano in esse case dele chiese, liberamente e speditamente le lassino^a esse case e spaccino e traghanno tutti i beni loro fra uno mese doppo il presente statuto; i quali non debbano mai da indi innanzi ritornarvi, sotto pena la quale debba essere tolta ad arbitrio del difensore. E esso difensore e Podestà di Firençe sieno tenuti le predette cose fare osservare e questo pubblicamente bandire e per lo banditore annuntiare. Salve le ragioni e benefici del patronato. | 120v |

XLVIII. Che i grandi non entrino in palagio, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 II, 11*]

Niuno di grandi dela città overo del contado di Firençe possa, ardisca overe presumma dinançi ala Podestà, Capitano overo di loro overo d'alcuno di loro giudici e notari overo dinançi al giudice del'appellagione e sindaco overo offitiale posto sopra 'beni di rubelli comparere overo stare overo in palagio overo dentro ale porte del palagio overo dela corte d'alcuno di predetti overo nela casa del giudice del'appellagione overo del'ufficiale di beni di rubelli intrare overo stare, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, se no· quando richiesto overo altrimenti in qualunque modo chiamato fosse ad alcuno consiglio del Comune di Firençe overo per accusare overo sé iscusare overo dare testimonança e prestare giuramento, e mallevando come grandi overo mallevando per alcuno altro grande, il quale come grande la malleveria overo sodamento, la quale e il quale debbano prestare i grandi del Comune di Firençe, facessi e prestasse. La quale per certo accusa fatta e giurata, overo la scusa overo malleveria come di sopra si dice per sé overo per altri prestata e fatta, overo prestato il giuramento, overo dato il testimonio, incontinentemente si parta e partirsi sia tenuto e debba, sotto la pena predetta, se non

^a *Nel ms. sassino.*

dovesse già essere sostenuto per maleficio. E che la Podestà e il Capitano e ciascheduno di loro contra tali grandi, i quali fanno contra le predette cose, sieno tenuti e debbano cercare, e i trovati i colpevoli punire; la quale cosa se non la faranno, possano e debbano essere sindacati e ricercati al tempo del sindacato. Salvo che le predette cose non si stendano a' giudici, legisti ovvero notari che sono nela matricola, né a' Capitani di Parte Guelfa ovvero dela guerra, ovvero per dare sodamento per alcuna podestaria ovvero reggimento al quale andare dovesse, né quando il grande comparisse ovvero stesse dinançi ad alcuno di predetti rettori ovvero offitiali ovvero di loro ovvero di l'altro di loro giudici ovvero notari fuori dela porta del palagio del'albergo ovvero casa, nel quale ovvero la quale stesse per fare suo officio, e fuori dela corte dove stesse a rendere ragioni, per cagione d'alcuna mallevoria la quale questo tale grande per alcuno ovvero per alcuni prestasse ovvero facesse. E salvo che ciascuno di grandi sopradetti, il quale per sé ovvero per suo nome avesse in alcuna corte d'alcuno di rettori ovvero officiali del Comune di Firençe alcuna questione, lite ovvero cagione civile ovvero criminale, possa e a llui sia licito, licitamente e sença pena, intrare nel palagio ovvero nela casa del'abitatione d'esso rettore ovvero ufficiale, nel luogo cioè a luogo del bancho ovvero là dove ragione si rendesse per esso tale rettore ovvero ufficiale, e comparire anche personalmente dinançi a qualunque rettore e ufficiale del detto Comune, dinançi al quale ovvero per lo quale ovvero di cui mandato, citato ovvero richiesto fosse.

L. Che niuno di grandi comperi ovvero per altro titolo dimandi parte di cosa immobile d'altrui non richiesto il consorto, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 12]

Niuno di grandi dela città, contado ovvero distretto di Firençe possa, ardisca ovvero presuma alcuna cosa immobile ovvero parte di cosa ovvero particella per non diviso da alcuna |121r| persona ovvero luogo, consorto in essa medesima cosa^a, comperare ovvero per alcuno titolo d'alienatione acquistare per sé ovvero per altri ovvero per cagione di conductione a poco tempo ovvero non poco tempo torre, se no· d'expressa volontà e consentimento del consorto e di consorti, manifesti per publica carta. E niuno di grandi possa, ardisca ovvero presuma alcune actioni ovvero ragioni da alcuno creditore torre ovvero acquistare per alcuno titolo ovvero d'acquistoamento fuori che nel'ultima volontà, cioè testamento ovvero codicilli, contra alcuno popolano dela città, contado ovvero distretto di Firençe, se tali grandi non fosseno nel debito principalmente ovvero per nome di mallevadori ovvero mandatorio obligati, ovvero se no· consentiente il debitore; ma se contra le predette cose ovvero alcuna dele predette fatto sarà, non vaglia né tenga per essa ragione. E da capo sia punito tale grande che contrafa in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 113v: pro indiviso ab aliqua persona vel loco alterius, consorte in eadem re, emere.

ciascuna volta, et espressamente sia tenuto di rinunziare a tali carte e ragioni, così acquistate, per publica carta. E queste cose luogo abbino e sieno tratte ale future cose^a solamente dal dì di calende maggio sotto gli anni Domini milleduegtoottantatré innançi. E niuna persona di chiunque conditione possa overo presumma overo ardisca fare queste tali compere overo acquistamenti a petitione overo a' preghi overo in servizio d'alcuno grande; e se contrafarà, sia punito in livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, e quello che sarà contrafatto non vaglia per essa ragione. E nele predette cose e ciascuna dele predette messere lo Capitano e difensore abbia libero e puro arbitrio di cercare e d'investigare per fama e altri inditii a stança di qualunque dimanda. E acciò che le predette cose pervengano a notitia di ciascuno, messere lo Capitano e difensore questo capitolo nel suo consiglio generale il primo mese del suo reggimento sia tenuto di fare leggiere. E intendasi consorto qualunque a muro comunale cum l'altro; e il grande s'intenda d'avere comperato in consorterìa, se comperrà casa nela quale sia muro comunale. E questo che si dice del muro comunale abbi luogo dagli anni Domini milledugentonovantaquattro, indictione ottava, di quintodecimo del mese di gennaio innançi.

LI. Che il discepolo seguiti la corte del maestro, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 13]

Ciascuno discepolo in ciascuna arte e mestiere seguiti la corte del maestro suo e debba sottostare e rispondere sotto ' consoli sotto ' quali sottostà il maestro di tale discepolo.

LII. Che le condannagioni di consoli overo di rettori dell'arti ad executione si mandino per messere lo Capitano e messere la Podestà a stança di consoli, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 14]

Tutti gli artefici sieno tenuti di sottostare a' consoli dela sua arte, e che se i consoli d'alcuna dele ventuna arti dela città di Firençe faranno alcune condannagioni d'alcuno overo d'alcuni dela loro arte overo i quali fosseno tenuti sotto loro, sia tenuto messere lo Capitano e messere la Podestà e di loro e di ciascheduno di loro giudici a richiesta d'essi consoli fare esse condannagioni riscuotere a volontà d'essi consoli. Salvo che le predette cose non abbino luogo in quelle persone le quali sono tenute di sottostare a' suoi consoli | 121v | dela sua arte per forma del capitolo delo statuto di messere lo Capitano posto sotto la rubrica: Che ciascuno possa vendere carne e cetera^b, né ine forestieri maestri di pietra e di legname i quali al detto statuto non sieno tenuti, né per vigore d'esso possano essere overo debbano essere costretti. Salvo quello che

^a In interlinea superiore.

^b In riferimento a Cap. 1322-1325, V, 30, pp. 217-219; e a Capitano, I, 89 e 93.

si dispone nello statuto di messere la Podestà posto nel libro di messere la Podestà sotto la rubrica: Che dale sententie di consoli et cetera^a.

LIII. D'osservare le promessioni fatte fra ' mercatanti e gli altri artefici.

[Cap. 1322-1325 II, 15]

La Podestà, Capitano e difensore e loro giudici e ciascuno il quale sarà richiesto sia tenuto di fare osservare e ad effetto mandare sommariamente e senza rimore e figura di giudizio, di feriato ovvero non feriato, tutti e ciascuno contratti, promessioni e obligagioni e patti fatti fra alcuni mercatanti e altri artefici qualunque per cagione d'alcuna compagnia di qualunque mercatantia, la quale averanno avuta ovvero averanno per lo tempo che debba venire. E quello medesimo s'intenda e essere debba dele scritture di libri le quali fatte fosseno fra tali compagni nele predette cose, non obstante alcuno statuto ovvero ordinamento dela città di Firençe.

LIIII. Che contra le sententie degli arbitri non possa essere appellato ovvero di nullità opposto, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 16]

Cum deliberatione statuto e ordinato è che dale sententie ovvero pronuntiagioni, lodi, comandamenti ovvero diffinigioni da alcuni arbitri, arbitratori ovvero amici comunali late ovvero fatte per vigore d'alcuno compromesso non si possa appellare, ovvero in alcuno modo contradire, ovvero alcuna cosa di nullità ovvero iniquità essere opposto ovvero alcuna altra cosa per la quale si venga contra esso lodo, pronuntiagione ovvero comandamento. E il giudice dell'appellagioni dele nullità e l'Executore del Comune di Firençe contra le cose così lodate, sententiate ovvero comandate niuna petitione ricevano, né alcuno processo facciano ovvero fare possano, ma debbano e sieno tenuti tutte esse cose lodate, comandate e pronuntiate ad executione mandare a volontà di quelli in cui favore tale lodo e sententia fosse data per esso arbitro ovvero arbitri, arbitratore e arbitratori. E che il pagamento ovvero il sodisfacimento d'alcuna sententia ovvero arbitrio ovvero arbitrato, lata ovvero fatta da alcuno giudice d'alcuna corte del Comune di Firençe, arbitri ovvero arbitrato, non possano in tutto ovvero in parte essere provato, se non per scrittura publica. Aggiunto è in milletrecentosette, indictione sexta, di ventuno di março: e se alcuno dicesse ovvero proponesse alcuno lodo dato per alcuno grande fra alcuni popolani dal di dela venuta del presente Executore degli Ordinamenti dela giustitia in qua essere iniquo ovvero sé essere danneggiato e dovere ritornare ad arbitrio di buono huomo, possa quello dire e opporre liberamente, licitamente e senza pena così dala pena del Comune come da quella che si converranno insieme che si contiene nel compromesso, non obstante il compromesso e quelle cose

^a Podestà, II, 85.

che si contengono in esso; e fatta la tale oppositione, niuna executione overo processo, executione e domandamento di pena si faccia, e di tale questione, cagione e reductione ad arbitrio di buono huomo cognosca messere lo Capitano e difensore e suo giudice e proceda e pronunçi fra^a di(e)ce mesi continui | 122r | poi che sarà dimandato, non obstanti alcune ferie. E che il tale che oppone a tale lodo sia tenuto essa dinu(n)tia e petitione porgiere al Capitano già detto e ala sua corte e perseguitare il piato giusta il suo podere.

IV. Di procedere contra quelli che chiamasseno alcuno a giudicio fuori dela città e distretto di Firençe, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 17]

Se alcuno dela città di Firençe overo distretto alcune lettere averà impetrate overo impetrarà, per le quali a sua petitione abbia chiamato overo fatto^b citare alcuno dela città di Firençe overo distretto fuori del distretto di Firençe overo alcuna questione averà mossa contra alcuno cittadino overo distrittua-le di Firençe dinançi a qualunque giudice per qualunque questione, cagione, ragione overo modo, seno tenuti e debbano messere la Podestà e il Capitano e difensore e di ciascuno di loro giudici ala giustitia costituiti, e ciascheduno di loro il quale di questo sarà richiesto, costringere e fare costringere per ogni modo e via e di ragione e di fatto come meglio e più acconciamente per esso fatto fare si potrà il padre, l'avolo, il bisavolo, fratello carnale overo altro proximo congiunto di tale vocante overo che fa chiamare, sì che questa tale persona la quale le lettere averà impetrate fra certo termine, il quale a suo ben piacere debba essere assegnato, rinunti ale lettere impetrate, e sia tenuto la detta questione fare divenire ala città di Firençe, la quale iveritto si debba cognoscere et esaminare e a fine dovuto terminare; che se le predette cose non averanno fatte overo l'altr(e) d'ess(e), constringano e costringere sieno tenuti e debbano i predetti rettori e ufficiali overo l'altro d'essi i predetti di sopra nominati overo l'altro di predetti sopra nominati, esso overo essi ditenendo e facendo ditenere, e a essi pena e condannagione una volta e più imponendo infino a quella somma come la qualità del fatto e dela cosa richiederanno, riscotendo la imposta, e essi condannando, e d'essi e del detto che chiama e fa chiamare beni tollendo e mettendoli in Comune e publicandoli, e essi dando a tale che è chiamato overo richiesto in sodisfacimento infino in quella somma nela quale tale chiamato overo citato giurerà, sença fare altra prova sé essere danneggiato overo gravato, premessa però innançi la tassagione per lo giudice, facendo le predette cose e perseguitando a beneplacito di tale chiamato infine a tanto che a queste tali lettere impetrate sarà rinunziato e tale questione sarà rievocata a essere cognosciuta e diffinita ala città di Firençe, come si predice. E queste cose abbino luogo ale cose passate e che debbano essere. E

^a f. corretta da altra lettera.

^b Nel ms. *cifatto con ci- abraso*.

non sieno tenuti né possano messere la Podestà overo loro giudici d'inde dare il savio a chi il dimanda. Non obstante alcuno capitolo.

LVI. Di non costringere alcuno a ricogliere imbreviature, se non per quello notaio che averà scritto, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 19]

Niuno possa essere costretto di ricogliere alcune <scritte>^a se non per lo notaio il quale l'imbreviature overo i protocolli avesse scritto overo il figliuolo del notaio il quale sia adornato del'ufficio del notariato. E se deli salari fosse questione tra loro dinançi ad alcuno giudice, stesi | 122v | ala tassagione del Proconsolo overo di consoli di giudici e di notari.

LVII. Di restituire gli illeciti salari extorti per gli ufficiali, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 21]

A tutti quelli a' quali ufficiali alcuni del Comune di Firenze illeciti e gravi salari averanno rapito overo tolto messere lo Capitano e difensore sie tenuto di fare restituire tutto quello che isconvenevolemente averanno tolto, stando dele predette cose a quella presuntione la quale a esso messere Capitano e difensore parrà che si convenga, e non obstante che piena prova quello tale che dimandasse non possa fare. E tale rapitore possa messere lo Capitano condannare infino in somma di cinquanta livre di denari fiorentini piccioli overo meno, riguardata la qualità dela persona. E questo facci bandire pubblicamente fra gli otto dì del'intrata del suo officio; e ciascuno possa dinuntiare dele predette cose.

LVIII. Dela menda di danni di quantità di soldi quaranta overo meno, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 23]

Cum ciò sia cosa che più cittadini fiorentini che ànno terre e possessioni loro nel contado di Firenze, le quali per la distantia del luogo non possono continuamente^b guardare, e i convicini del luogo sappiendo l'assentia di tale cittadino, alcuna volta di notte alcuna volta di dì, danno danni spesse volte in esse medesime terre e possessioni e loro frutti e colombi di colombaia, imperò statuto e ordinato è che tali che ricevono questi cotali danni si possano civilmente lamentare di quelli che fanno questo cotale danno e ricevuto il giuramento del detto signore che tale danno è dato a llui per tale, e debbasi credere a quelli che à patito il danno al suo giuramento infino in quantità di soldi quaranta. E tali che fanno questo cotale danno sieno condannati a tale signore che si lamenta ala menda di tale danno infino in soldi quaranta, e il

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 114v: aliqua instrumenta.

^b Nel ms. contunualmente.

padre per lo figliuolo e per lo nipote nato del figliuolo, che in sua podestà sia tenuto, e il tutore per lo pupillo; ma a' grandi non sia creduto dele predette cose sença uno test[i]mon[i]o almeno, il quale provi di veduta. E se alcuno arboro sarà tagliato dela terra d'alcuno cittadino allogata a lavorare overo ad affitto, sia tenuto il lavoratore e il fittaiuolo dinuntiare al suo signore tale danno dato, altrimenti sia tenuto esso ala menda di tale danno, e dele predette cose si creda al giuramento del signore. E dele predette cose possano e debbano i giudici di messere lo Capitano e difensore cognoscere summariamente e sença strepito e figura di giudicio. E queste cose sie tenuto messere lo Capitano far bandire ciascuno mese una volta. E sia creduto a tale che si lamenta al suo giuramento che sia cittadino e che sia signore del luogo nel quale si dica il danno dato, e questo non pregiudichi al'altro il quale si trovasse signore di tale luogo. E non s'intenda questo valere ad altro, se no· a conseguitare la menda di questo tale danno, e dele predette cose in ciascuno tempo si cognosca, non obstanti alcune ferie.

Infrascritti sono gli statuti di fugitivi.

LVIII. Del'albitrio di messere la Podestà e Capitano contra quelli che fuggono chole cose altrui e di porreli essi a' tormenti. [Cap. 1322-1325 II, 25]

La Podestà e il Capitano di Firençe, cioè qualunque di loro sarà richiesto, abbia pieno arbitrio e^a |123r| libera podestà e sieno tenuti di costringere e porre a' tormenti e per ogni via di tormenti, la quale a essi overo al'altro di loro parrà, di trovare qualunque mercatanti, cambiatori e lanaiuoli, baldrigari, spetiali, pellicciai e tutti gli altri i quali per mestiere loro publicamente sono usa[ti] di ricevere pecunia overo mercatantia scritta ne' libri di fuggienti e che si dallunga, e quelli che sono fuggiti e sonsi dallungati, e quelli che fuggiranno e dallungarannosi per lo tempo che debba venire cum pecunia overo cose d'alcuni, così quelli che fosseno in força del Comune di Firençe, come quelli i quali nela força^b del detto Comune perverranno per lo tempo che debba venire, a richiesta di suoi creditori, acciò che essi possano trovare e investigare e avere il libbro e libri di predetti debitori e l'altre cose mobili e immobili loro e di ciascuno di loro. Ma quando e quanto sieno posti a' tormenti, overo per altra via di tormenti si proceda, sia nel'arbitrio dela Podestà overo del Capitano, i quali allora saranno. Anche per lo predetto modo si proceda e osservisi e faccisi contra compagni, discepoli e fattori i quali i fatti dela compagnia e di compagni overo di maestri averanno fatto overo a essi fare e procurare mandati overo lasciati saranno overo saranno stati, e in essi fatti froda overo inganno ànno commesso overo commetteranno per lo tempo che debba venire,

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: libera podestà.

^b Nel ms. forca.

overo se dala città e distretto di Firençe si saranno dallungati overo si dallungheranno per lo tempo che debba venire, i quali non vogliono di quelle cose le quali avessero fatto e facessero overo àno avute overo averanno renderne ragione. E contra tali compagni, disciepoli e fattori sia tenuto la Podestà di Firençe e il Capitano e ciascheduno di loro per lo Comune di Firençe, a petitione di compagni e di maestri, questi tali richiedere il compagno overo disciepolo overo fattore, così dallungato overo il quale così si dallungherà per lo tempo che debba venire fuori dela città e distretto di Firençe per messo e lettere del Comune di Firençe che fra uno mese proximo doppo la richiesta fatta a llui, overo fra il termine il quale ala Podestà overo al Capitano parrà, avuta la consideratione ala distantia del luogo, ritorni a Firençe personalmente e non per procuratore comparisca dinançi a lui da parte di cui sarà richiesto, e piena ragione renda a' suoi compagni e maestri di tutte le cose che esso averà fatte overo a llui seranno pervenute overo abbino potute pervenire di beni dela compagnia overo di^a maestri. E esso tornato sia costretto di dare idonea malleveria e cautione di rendere a' compagni overo a' maestri perfetta ragione, e tutte le cose le quali appariranno essi compagni overo maestri dovere ricevere e avere da esso medesimo sicondo la buona consuetudine di mercatanti. Ma se fra il detto tempo non sarà tornato, sia tenuto messere la Podestà e il Capitano e loro giudici e assessori, cioè quello a cui sarà dimandato, fra quindici di proximi doppo il termine dela richiesta rapportata condannare esso a' compagni overo a' maestri, i quali dimandaranno queste cose, nela quantità la quale giureranno sé da esso medesimo dovere avere e ricevere, fatta im prima la taxagione convenevole dele predette cose per lo giudice dinançi al quale questa petitione sarà fatta sicondo la qualità dela cagione, come a llui parrà. E queste tutte cose sieno tenuti di mandare ad executione a volontà di chi dimanda, non obstanti ferie | 123v | overo indugi alcuni. E se fra due mesi proximi doppo la condannagione overo pronuntiagione predetta non averanno pagato tutte le cose giudicate e pronuntiate, doppo tale^b condannagione e pronuntiagione predette i suoi beni sieno agiudicati e dati a' suoi compagni e a' maestri e agli altri creditori chola pecunia di quali e cose avessero cessato, e come di froda e d'inganno convinti sieno condannati al Comune di Firençe in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli e più e meno sicondo la qualità del delicto; e anche i figliuoli non mancipati innançi al contratto fatto e le rede sue perpetualmente sieno isbanditi. E se intervenisse tale compagno overo disciepolo overo fattore overo cessante dare overo avere dato dela pecunia overo del'avere d'alcuni compagni overo maestri suoi ad alcuno suo parente overo anche strano, il detto parente overo strano simigliantemente sieno richiesti e, richiesto la detta pecunia overo avere, ristituisca a' sopra-

^a Segue p isolata.

^b t- corretta su altra lettera.

scritti che debbano ricevere. E se no· ristituirà fra^a il^b tempo dela richiesta overo non verrà e legittima difesa non farà, al detto bando e condannagione soggiaccia. E se tale compagno overo discepolo overo fattore non renderà ragione a' detti suoi compagni overo maestri, sia tenuto di mallevare di quelle cose nele quali sarà condannato per la Podestà di Firençe overo difensore overo loro giudici overo consoli overo rettori d'essa medesima arte a' compagni suoi overo maestri fra sei mesi proximi doppo la riveduta e diterminata ragione. E se fra sei mesi predetti non soddisfacesse interamente a' suoi compagni e maestri, quel medesimo suo compagno overo discepolo overo fattore e la moglie sua, vivente il marito, e figliuoli suo predetti non mancipati, tutti sieno isbanditi e per isbanditi sieno avuti e sieno impregonati, e impregonati sieno ritenuti a volontà di compagni overo maestri in força del Comune di Firençe infine a tanto che ad essi averanno interamente sodisfatto. Salvo che niuna donna doppo la morte dell'uomo, il quale avesse cessato overo il quale per lo tempo che debba venire cessarà, possa essere ^cditenuta overo gravata^c però che l'uomo il quale per adrieto fo suo averà cessato; e se fosse ritenuta overo se ditenesse, debba essere rilassata, non obstante alcuno capitolo di statuto. E se alcuno compagno overo discepolo overo fattore stando nela città di Firençe^d à fatto overo facessi i fatti di compagni e dela compagnia overo di maestri, sia tenuto a richiesta di compagni overo di maestri e di ciascheduno di loro rendere ragione di quelle cose le quali à fatte overo facesse overo farà e a llui saranno pervenute di beni di compagni overo di maestri fra il mese doppo la richiesta fatta di lui. E a questo essi tali compagni overo discepoli overo fattori la Podestà di Firençe overo Capitano e loro giudici e assessori, cioè qualunque di loro sarà richiesto, sia tenuto e debba costringere cum tutti modi, e se fra il mese poi che dinançi ala Podestà di Firençe overo Capitano overo giudici overo assessori overo alcuno di loro la detta ristituzione dela ragione sarà dimandata per li predetti compagni overo maestri overo alcuno di loro dele cose che si contengono nela detta ragione fatta et scritta piena ragione non averanno renduto i detti compagni, discepoli overo fattori, allora doppo il detto | 124r | mese passato la Podestà di Firençe e Capitano overo loro giudice e assessore dinançi al quale tale petitione fatta sarà, sia tenuto tale compagno, discepolo overo fattore condannare al compagno overo a' compagni, al maestro overo maestri che dimandano in nela quantità che si contiene nela loro petitione, dato il giuramento a quelli che dimanda e fatta prima la tassagione di quelle cose come di sopra si contengono. E sia avuta tale contumacia per confessione di quello che dimandato sarà contra lui; e da capo d'inganno e di froda per

^a Corretto da altro termine.

^b In interlinea superiore.

^{c-c} Nel ms. ritenuto overo gravato.

^d Nel ms. Firenze.

convinto sia condannato al Comune di Firenze per la Podestà overo Capitano, dinançi al quale overo giudice del quale la petitione sarà fatta, in livre dugento di denari fiorentini piccioli. E se essa condannagione fra sei mesi non pagará, possano tali che dimandano di beni d'essi condannati torre in pagamento e essi fare pigliare per essa loro condannagione e ditene fino ala loro satisfactione intera. E la Podestà di Firenze e il Capitano e ' loro giudici e assessori e ciascheduno di loro così sieno tenuti di fare quando saranno richiesti, essi overo alcuno di loro, e ' predetti tali compagni, disciepoli overo fattori e loro figliuoli e nipoti nati di figliuoli d'essi medesimi i quali saranno in loro podestà e le loro rede sieno perpetualmente isbanditi, né possano essere ribanditi, se im prima non pagaranno la condannagione predetta overo si concordaranno cho' detti loro compagni overo maestri. E questo capitolo sia preciso e distendasi ale cose passate e quelle che debbano venire. E che niuno il quale sia cessato overo fuggito da qui adrieto overo per lo tempo che debba venire cessará overo fuggirá cum pecunia e cose altrui in qualunque modo, overo pronuntiato sarà overo no, possa overo debba avere alcuno beneficio overo officio dall'arte overo nell'arte sua; e che tale questione contra ' compagni, fattori e disciepoli di quali di sopra si fa mentione s'intenda e debbasi intendere questione di cessante e di fugitivo, sì che a niuna appellagione overo a^a oppositione di nullità si riporti overo essa appellagione overo oppositione di nullità sia admissa^b o ricevuta, né sia luogo al'appellagione overo oppositione di nullità, e quanto a questo acciò che non si appelli né di nullità si opponga come ne' malefici e piati criminali s'osserva.

LX. Dele cose di fugitivi le quali debbano essere rappresentate per chiunque le quali fosseno ritenute doppo il bando mandato, rubrica, e d'esso bando che si debba mandare. [Cap. 1322-1325 II, 26]

Sia tenuto la Podestà e il Capitano di Firenze e ' loro giudici e qualunque d'essi sarà richiesto, inmantanente che ad essi overo ad alcuno d'essi sarà dinuntiato overo da essi overo da alcuno d'essi sarà dimandato, pubblicamente far bandire per la città di Firenze che qualunque dela città, distretto overo giuriditione del Comune di Firenze sottoposto avesse in qualunque modo dela pecunia overo cose d'alcuno overo d'alcuni mercatante overo mercatanti, i quali tiene overo tengono publico libro, overo d'altra persona che tiene publico libro e mensa, overo di cessante overo di cessanti per lo tempo che debba venire da kalende novembre innançi correnti gli anni Domini milleduegentoottanta, inditione nona, cum pecunia e cose altrui, |124v| la detta pecunia e cose rappresenti e rappresentare sia tenuto e debba dinançi a essi overo al'altro di loro per mandato del quale il bando sarà mandato e dinançi

^a Segue un segno, forse p incompiuta.

^b a- inserita successivamente.

a' creditori del detto tale cessante overo alcuno overo alcuni, posto overo ordinato overo che si porrà overo ordinerà per essi creditori overo per la maggiore parte d'essi, fra tre dì, se sarà cittadino, overo fra otto dì se sarà contadino. E se trovato sarà per esso messere Podestà, Capitano overo alcuno di loro giudici alcuno cittadino di Firençe overo contadino overo dela giuriditione del Comune di Firençe la predetta cosa overo pecunia fra il detto tempo non avere presentata come detto è, sia tenuto la Podestà e il Capitano e chi sarà richiesto e averà fatto mandare il bando condannare il detto tale che non presenta la detta cosa e la pecunia, come detto è, in livre mille di denari fiorentini piccioli, la metà dela quale condannagione sia et essere debba del Comune di Firençe e l'altra metà di creditori del detto cessante, e la pecunia e le cose facci restituire e rassegnare come detto è. E abbino i detti Podestà, Capitano e loro giudici pieno e libero arbitrio d'investigare, cercare e di punire nela quantità predetta tale overo tali, come detto, e la cosa overo la pecunia di tali cessanti overo cessante, il quale non presentasse overo non presentasseno, e cercando e ritrovando le cose e la pecunia soprascritta contra ciascuno ditenitore. E faccino bandire, quando saranno richiesti, che alcuno dela città overo distretto di Firençe overo dela giuriditione del Comune di Firençe sottoposto non ardisca overo presuma alcuno così cessante ritenere overo alcuno suo figliuolo maschio overo femina, se no· quella che fosse maritata ad altri overo la moglie vivente il marito, overo la famiglia che abita in casa sua overo altrove, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli. E se troveranno alcuno che contrafaccia, puniscallo in livre cento di denari fiorentini piccioli, la metà dela quale condannagione sia del Comune di Firençe e l'altra metà di creditori. Et abbino la Podestà e il Capitano pieno arbitrio d'investigare e di punire i predetti contra essi e beni loro.

LXI. Di costituire il sindaco a vendere i beni di debitori cessanti chole cose altrui, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 27]

La Podestà di Firençe overo il difensore e Capitano abbino pieno e libero arbitrio acciò che possano e sieno tenuti fare e far fare uno sindaco overo più per nome del Comune di Firençe cum autorità del consiglio del Popolo e di messere lo Capitano e del Comune di Firençe e di messere la Podestà, il quale sindaco debba vendere overo impegnare e sicurare i beni, così mobili come immobili, di tali debitori e di ciascuno di loro a chiunque gli vuole comperare, cum promissione e difensioni e pene, come la natura del contratto richiederà e al detto sindaco parrà che bisogni. E tali vendite e alienationi e concessioni fatte e dare in pagamento^a, overo le quali si faccesseno^b overo le quali sono fatte per lo detto sindaco de' beni di detti cessanti cum pecunia overo cose altrui,

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 117r: *dationes in solutum*.

^b *Corretto su altro termine*.

per autorità del Comune di Firenze sieno ferme e non si possano ritrattare. E la Podestà di Firenze e 'l Capitano e tutti i rettori e ufficiali del Comune di Firenze debbano esse osservare e fare osservare sieno tenuti e difendano, ^ae questo^a | 125r | capitolo si stenda ale cose passate e quelle che debbano venire. E che tale sindaco, così presente come futuro, durare non debba in esso sindacato se no· per anno dal dì del fatto sindacato suo che si debba contare. E esso sindaco fra il termine del detto anno, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli, sia tenuto e possa essere costretto in persone e cose a petitione di ciascuno creditore rendere ragione di tutto quello che ale sue mani sarà pervenuto e perverrà di beni e cose predette di tali debitori, e frutti e proventi d'essi beni pagare e distribuire fra ' creditori d'essi debitori per soldo e libbra per la Podestà e Capitano e di loro e di ciascuno di loro giudice. E quello che è detto dele ragioni, pagamenti e distributioni predette luogo abbino anche ne' sindici costituiti da· milletrecentouno, kalende novembre, in qua infino al'anno Domini milletrecentoventiquattro, di quattordici del mese di março. E se i predetti beni non si potesseno vendere fra l'anno predetto, che per giusto precço sieno distribuiti e sortiti fra essi creditori a volontà di due parti di loro. Non obstante nele predette cose overo alcuna d'esse alcuni statuti, ordinamenti, provisioni overo di consigli del Popolo e del Comune di Firenze riformagioni. E le predette cose precisamente si debbano servare per ciascunoi reggimenti e ufficiali fiorentini.

LXII. Come si possano provare i debiti contra ' fugienti, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 28]

Del debito che sarà addimandato per alcuno contra tali debitori che fuggono overo che cessano si provi e possasi provare per carta publica, se di ciò sarà carta, overo per scrittura del libro di tali debitori overo per scrittura di mano d'esso debitore mostrata dal creditore overo per testimoni idonei e di buona fama, prestato però il giuramento dal creditore che debba ricevere quello che esso dimanda. E che in froda di creditori overo per difensione di debiti non dimandi. Ma se il creditore non avesse la carta overo la copia del libro del debitore avere non potesse, overo se non avesse il detto creditore la scrittura ^bdel libro^b per mano del debitore overo testimoni d'esso debito, allora se esso creditore il quale domandasse fosse huomo di buona fama e il debitore fosse contumace in comparire e paresse ala Podestà di Firenze overo al Capitano overo giudice dinançi al quale fosse la questione che esso creditore il debito in froda del creditore overo in difesa di debitori non dimandi, d'esso debito credere si possa al giuramento di quelli che dimanda, premessa

^{a-a} *Bis script. alla c. successiva.*

^{b-b} *Bis script.*

la tassagione per la Podestà overo Capitano overo giudice dinançi al quale la questione fosse. E acciò che froda overo malitia non si possa commettere per alcuno il quale volesse difendere i beni di tali debitori come se fosseno suoi, che dicesse forse sé averli comperati overo per alcuno contratto appartenere a sé, se tale debitore doppio l'alienagione la quale avesse fatta si trovi possedere overo ditene overo avere ditenuo overo avere posseduto per qualunque titolo overo cagione poi che esso fosse detto avere fatta l'alienatione, e intendasi e presummasi tale contratto e alienatione simulata e di niuno valore e in froda concetta e in pregiudicio di creditori. E sopra essa cosa sia tenuto la Podestà di Firençe overo Capitano overo loro | 125v | giudici procedere a stança di creditori sì come sopra l'altre cose di detti debitori, non obstante la detta alienatione avuta per simulata. Salvo sempre a quello il quale la tale alienatione avesse ricevuta ogni ragione che li toccha contra la persona solamente di quello il quale la detta cosa fosse detto avere alienata. E quello medesimo s'intenda e osservisi di beni di tali debitori dati overo i quali si desseno in pagamento per la corte del Comune di Firençe, se tale debitore doppio essa datione in pagamento, sostegniendolo quelli il quale esse averà ricevuto in pagamento, essi di buona fede possegga overo abbia ditenuo, non obstante la detta datione in pagamento. E i detti Podestà di Firençe overo Capitano e difensore e loro giudici sopra ' predetti beni a stança di creditori procedere possano e debbano come se in pagamento ricevute non si mostrasseno overo fosseno. E questo capitolo s'intenda^a ale cose passate e quelle che debbano venire. Salvo che se alcuno creditore averà acquistata la tenuta overo possessione d'alcuna cosa la quale fosse stata di beni di tale cessante per ragione acquistata dala corte del Comune di Firençe e essi beni abbi posseduti per quindici anni, non possa da indi inna(n)çi tale possessore essere inquietato overo molestato per alcuno in essa possessione per cagione di debiti di tale cessante, ma vero possessore s'intenda di quella medesima cosa.

LXIII. Del'albitrio conceduto a messere la Podestà e messere lo Capitano contra quelli che dimandano in froda alcuna cosa da tali debitori, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 II, 29*]

La Podestà e il Capitano predetto abbino pieno e libero arbitrio contra quelli i quali dimandasseno alcuna cosa da tali debitori oltra quello che di ragione dimandare potesseno e quello che nela verità dela cosa debbano ricevere, e contra quelli i quali i beni di tali debitori overo d'alcuno di loro celasseno overo difendere volesseno.

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 117v: et hoc capitulum extendatur.

LXIII. Di punire quelli il quale domanderà alcuna quantità di pecunia la quale non dovesse avere, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 30]

Se alcuno dirà sé dovere ricevere alcuna quantità di pecunia da alcuno mercatante il quale se ne sia andato chola pecunia altrui overo dimandarà cioè quella quantità la quale non debba ricevere overo il debito fosse pagato overo frodolentemente i beni di tali debitori difendesse e apparisse esso non dovere ricevere, sia condannato e debba essere condannato in livre cento di denari fiorentini piccioli. E queste cose s'intendano quando più fosseno i creditori d'alcuno cessante e dimandi quello che non debba ricevere e l'altro venga il quale non sia compagno d'esso cessante, e sia creduto essere fatto a difesa di tale cessante.

LXV. Che si sodisfaccia a' creditori di tali debitori per soldo e livra, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 31]

A ciascuno creditore di tali debitori si soddisfacci per soldo e livra del precço che si debba torre di beni d'essi debitori come a llui toccherà, non obstante il brivileggio del tempo overo che alcuno fosse più possente per^a la ragione. Salvo imperò la ragione contra ' mallevadori acciò che se alcuno di creditori avesse mallevadori^b, i quali non sieno dela casa di tali debitori, da essi mallevadori possa riscuotere tutto quello che avere debba e per quello i detti mallevadori | 126r | fosseno a lui obligati. Ma tali mallevadori, fatto il pagamento, abbino le ragioni come gli altri creditori di tali debitori. E dele petitioni di detti creditori la Podestà di Firençe e il Capitano e loro giudici e assessori cognoscano e cognoscere possano e debbano sommariamente e sença prolungatione e ogni <di>^c, non obstanti le ferie. E non si possa contra ' processi overo sententie loro fatte sopra le dette cose overo le quali si facesseno essere opposto di nullità, né anche essere appellato dale sententie le quali sono date sopra le predette cose overo si profereranno.

LXVI. Dele lettere e ambasciadori che si debbano concedere a' creditori di tali debitori, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 32]

Per tali creditori ale loro propie ispese si mandino ambasciadori overo messi del Comune a volontà di tali creditori a' luoghi e ale parti dove facesse bisogno per fare loro dare i beni e le cose di tali debitori, e essi medesimi debitori in persone e cose fare essere presi e distenuti, e a fare e procurare che tali fuggitivi sieno cacciati da' luoghi ne' quali fosseno, predicendo agli huomeni

^a -r corretta da -l.

^b -adori corretto in parte su altro termine.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 118r: omni die.

dela terra dove saranno tali fugitivi che, se le predette cose non fanno, che il Comune di Firençe non accetterebbe^a alcuni reggimenti di tale terra overo degli huomini d'essa terra in alcuno beneficio concedere.

LXVII. Che tali debitori e loro descendenti per linea masculina sieno exbanditi, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 33]

I detti tali debitori e di loro e di ciascheduno di loro figliuoli e nipoti e discendenti per linea masculina non emancipati perpetualmente sieno isbanditi dela città e distretto di Firençe, del quale bando uscire non possa esso né alcuno di loro, se im prima non sodisfaranno a tutti ' loro creditori e di ciascheduno di loro.

LXVIII. Che questi cotali debitori sieno presi e distenuti e giustitiati, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 34]

Tali debitori, se alcuni ne sono ora in força del detto Comune, e gli altri, se alcuni per lo tempo che debba venire fosseno presi e fosseno in força del detto Comune per la detta cagione, tanto vi steno e dimorinvi presi e sieno costretti cum varie generationi di tormenti, e sieno giustitiati a volontà dela Podestà di Firençe overo del Capitano infine a tanto che essi averanno sodisfatto a' creditori loro e a ciascheduno di loro. Salvo che ' minori di quindici anni non sieno sottomessi a' tormenti, e se alcuni ne fosseno sottomessi a' tormenti, non sieno morti.

LXVIII. Che le femine di tali debitori non sieno udite per ragione di dota, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 35]

Niuna donna overo sue^b rede per ragione di dota overo di donagione sua sia ricevuta overo udita a difesa di tali debiti overo ad dimandare^c alcuna cosa d'essi beni che le predette tutte cose si faccino e osservinsi come di sopra si contiene, se la donna non fosse vedova al tempo del detto dipartimento overo cessatione, la quale sia messa innançi sicondo il tempo nela dota solamente e nelo accrescimento, il quale dinançi al dipartimento e al cessamento per cinque anni sia dato. E che la moglie di tale debitore cessante overo le redi sue per ragione di dota overo donagione sua niente possa dimandare ne' beni di tale debitore venduti per lo sindaco del Comune di Firençe sicondo la forma di sopra data. | 126v |

^a La terza -e- corretta da -a-.

^b -e corretta da altra lettera.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 118r: ad petendum.

LXX. Che ' procuratori di creditori di tali debitori possano vendere di beni^a d'essi, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 36]

I^b procuratori di tali creditori possano vendere e alienare di beni mobili di tali debitori ovvero d'alcuno di loro infino in quantità la quale parrà a' creditori loro ovvero ala maggior parte, ma che non valichi la somma di livre dugento di denari fiorentini piccioli, e essi denari spendere in utilità d'essi creditori, come a essi parrà. E per cagione dele^c predette cose le quali vendesseno ovvero obligasseno essi procuratori non possano essere inquietati ovvero molestati da alcuna persona ovvero luogo, e quelli che comperranno sieno sicuri, sì che da essi le predette cose non si possano in alcuno modo essere rivate^d e a essi medesimi comperatori questione essere fatta ovvero mossa per esse cose. E per quello medesimo modo s'osservino le vendite già fatte per tali procuratori.

LXXI. Dela pecunia la quale si debba dare a quelli che piglerà alcuno debitore che fuggie, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 37]

Qualunque piglierà ovvero in força di Comune condurrà alcuno di tali debitori, di maschi che sono in età di quattordici anni e da indi in suso, abbi dela pecunia di tali debitori quella quantità la quale i detti creditori ovvero la maggiore parte di loro dilibereranno d'ordinare, ma che non possano ordinare più che dugento livre per ciascuno preso. E chi piglerà e in força del detto Comune menerà alcuno di tali debitori piccioli da quattordici anni in giù abbi livre venticinque del'avere di detti debitori, e chi ne insegnerà alcuno di detti piccioli, sì che si possa avere, abbia livre diece dela pecunia di detti debitori.

LXXII. De' figliuoli maschi di debitori che fuggono non mancipati i quali debbano essere presi e ^editenuti rubrica^e. [Cap. 1322-1325 II, 38]

I figliuoli maschi non mancipati di tali debitori, nati e che debbano nasciere, ditenuiti ora e se alcuni ne fosseno ditenuiti ovvero i quali per lo tempo che debba venire presi e ditenuiti saranno per la detta cagione a dimanda deli procuratori^f di tali creditori, cum assentimento dele due parti di tali creditori scritti ovvero che si scriveranno nela procura ovvero di procuratori d'essi me-

^a -i corretta da -e.

^b Tracciata solo in forma di lettere d'attente.

^c d- corretta su altra lettera.

^d Corretto da altro termine.

^{e-e} Esterno allo specchio di scrittura su margine destro.

^f -i corretta su -e.

desimi creditori, debbano essere, stare, essere ritenuti e costretti e gravati a volontà dela Podestà di Firenze e del Capitano. E i detti figliuoli maschi, poi che saranno presi, non possano essere lasciati, se non pagano, sença la volontà dele due parti di tali creditori.

LXXIII. Che ' figliuoli di tali debitori sieno obligati, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 II, 39*]

I figliuoli maschi di tali debitori, nati e che nasceranno, sieno et essere debbano obligati, e i padri loro debitori a' creditori detti dinançi, e come obligati possano efficacemente da essi creditori essere convenuti, convinti e gravati, non obstante alcuna rinuntiagione ovvero abstinencia di redità ovvero legge ovvero ragione la quale fosse detta ovvero parlasse il figliuolo per lo padre non dovere essere convenuto. E per simigliante modo sieno tenuti e obligati sieno e' nipoti e discendenti tutti per linea masculina, i quali al tempo del contratto ovvero dela cessagione fosseno ovvero fosseno trovati in podestà di tali debitori ovvero di cessanti cum pecunia ovvero cose altrui. E anche sieno tenuti i padri e gli avoli da lato del padre per tali figliuoli e nipoti cessanti e che non sodisfanno, i quali | 127r | fosseno in loro podestà al tempo del contratto ovvero del cessamento loro, e ' loro beni s'intendano e sieno obligati per li predetti. E per quello medesimo modo sieno tenuti e sieno obligati ' fratelli carnali che non ànno padre al tempo del contratto ovvero del cessamento di tali debitori ovvero di cessanti undunque e loro beni e cose, se tali fratelli al tempo del contracto ovvero dela cessagione stavano insieme e vivevano non divisi in essa medesima casa, comunalmente facendo essa medesima arte ovvero essi medesimi fatti ovvero mercatantie per publica opinione di vicini. Ma quello che è detto che il padre ovvero l'avolo per li figliuoli e nipoti sia tenuto abbia luogo, se il padre ovvero l'avolo non avesse dinuntiato per publica carta a' compagni ovvero a' maestri di quello figliuolo ovvero nipote e a' consoli e a' rettori dell'arte del detto figliuolo ovvero nipote che di tale figliuolo ovvero nipote non si confida, e che esso non vuole per tale figliuolo ovvero nipote essere obligato ovvero tenuto; nel quale caso doppo la tale dinuntiagione fatta il detto padre ovvero avolo per tale figliuolo ovvero nipote in niuno modo sia tenuto. Ma di questi i quali innançi a tale dinuntiagione^a averà fatto il figliuolo ovvero nipote, il detto padre ovvero avolo per tale figliuolo ovvero nipote sieno tenuti et efficacemente obligati come detto è. E questo capitolo si stenda ale cose passate e quelle che debbano venire. E che se 'l figliuolo ovvero figliuoli mancipati doppo la morte del padre loro ovvero esso vivente si trovi ovvero si trovino possedere ovvero in qualunque modo tenere alcuni beni i quali erano posseduti per lo padre al tempo dela sua cessagione a' creditori, sieno questi tali figliuoli efficacemente obligati e come

^a La prima -i- corretta su altra lettera.

rede possano da' creditori essere convenuti. E queste cose abbino luogo da kalende di gennaio correnti gli anni Domini milletrecentoottantasei^a innanzi.

LXXIII. Che le femine di debitori cessanti possano essere ditenuite, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 40]

Le donne dela casa di tali debitori, se alcune ora sonno sotto alcuna guardia overo saranno per lo tempo che debba venire dela volontà dele due parti di tali creditori, debbano rimanere sotto quella guardia overo altra idonea infine a tanto che essi debitori soddisfaranno a' suoi creditori e, se non sodisfaranno più, sieno costrette esse femine. Salvo però che sempre debbano essere sotto idonea malleveria sì che non si possano partire dala città di Firençe infine a tanto che essi tali debitori sodisfaranno a' suoi creditori, e salvo che le donne femine^b doppo la morte di qua drieto di mariti loro cessanti, overo i quali per lo tempo che debba venire cessasseno, personalmente essere ^cgravate overo ditenuite^c non possano come di sopra si contiene.

LXXV. Che i debitori cessanti possano essere offesi in persona e cose, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 41]

Sia licito a ciascuno tali debitori offendere in persone e cose come isbanditi del Comune di Firençe sença alcuna pena overo bando, e che non sia servato a essi overo a loro procuratori ragione nele civili infine a tanto che saranno concordati cho' creditori loro.

LXXVI. Che fattore overo discepolo cessante non sieno ritenuti da alcuno per discepolo, compagno overo fattore, rubrica. | 127v | [Cap. 1322-1325 II, 42]

Se^d alcuno compagno, discepolo, fattore overo altro, il quale si sia partito per lo tempo passato overo si partisse per lo tempo che debba venire cum pecunia overo cose altrui overo di compagni overo dela compagnia overo di maestri, overo il quale non abbia renduta la ragione e quelle cose che debba rendere a' suoi compagni overo maestri overo creditori suoi, è overo sarà condannato, se im prima non sodisfarà a' creditori suoi di quelle cose le quali debba overo nele quali sarà condannato, niuno ritenga lui overo suo figliuolo per suo compagno overo discepolo overo fattore nela città di Firençe overo di fuori, poi che a esso il quale lo ritenesse overo ritenere volesse dinuntiato sarà per piovica carta da quelli al quale fosse tenuto di rendere la ragione overo

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 119r: millesimo ducentesimo ottuagesimo sexto.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 119r: quod mulieres post mortem.

^{c-c} Nel ms. gravati overo ditenuiti.

^d S- tracciata solo in forma di lettere d'attente.

da quelli il quale fosse suo creditore, assegnando la ragione perché vieta che non ritenga colui. E chi contrafarà sia punito in livre cento di denari fiorentini piccioli per la Podestà di Firenze ovvero Capitano, e nientemeno sia tenuto e costretto esso lasciare e partirsi da lui, se non stesseno cum volontà di suoi creditori ovvero dele due parti.

LXXVII. Di riscuotere i crediti di fugitivi chole cose altrui, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 44]

I creditori di predetti debitori cessanti cum pecunia ovvero cose d'alcuni ovvero di compagni ovvero di maestri suoi e cessanti di rendere ragione e di rendere quelle cose le quali sono tenuti, che i loro creditori ovvero procuratori di loro creditori possano e a loro sia licito cum effecto riscuotere i debiti ovvero i crediti di tali debitori i quali da qualunque debbano ricevere di qualunque contratto ovvero obligagione; e in essi creditori di tali debitori cessanti le ragioni loro senza alcuna concessione ovvero acquistamento di ragione sieno e intendansi per la ragione loro traslate. E la Podestà di Firenze e il Capitano e loro giudici e assessori e offitiali e gli altri rettori e ufficiali del detto Comune di predetti debiti facciano a tali creditori di cessanti ovvero a loro procuratore sommaria ragione senza dare libello ovvero contestagione di lite ovvero altra solennità di ragione, non obstanti alcune ferie; e da tali pronuntiagioni ovvero sententie non si possa appellare ovvero di nullità essere opposto, non obstante alcuna concessione ovvero obligagione ovvero promessione ovvero contratto alcuno fatto doppo la predetta cessagione, le quali tutte cose come in froda di creditori fatte sieno casse e di niuno valore per essa ragione.

LXXVIII. Di servare i capitoli fatti contra ' cessanti cole cose altrui, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 45]

I predetti tutti e ciascuno capitoli che parlano sopra la detta^a di fuggienti ovvero cessanti e che non vogliono rendere ragione, e quelle cose che debbano sieno ferme e rate perpetualmente e per legge e per statuti del Comune di Firenze e di messere lo Capitano sieno osservati e debbano essere osservati. E la Podestà di Firenze e il Capitano e loro giudici e assessori e tutti gli ufficiali del Comune di Firenze e gli altri rectori e ufficiali del detto Comune quelle cose debbano interamente osservare, e che in niuno modo possano essere ritrattate ovvero rotte, e sempre sieno poste nelo statuto di messere lo Capitano, e che tutti e ciascuno capitoli deli statuti del Comune di Firenze ovvero di messere lo Capitano e anche gli^b | 128r | ordinamenti del detto Comune, i quali

^a Segue uno spazio nel testo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 119v: super dicta malitia fugientium.

^b Bis script. alla c. successiva.

paresse che parlasseno contra questi statuti e ordinamenti che parlano dela detta materia, sieno cassi e rotti in quello che parlasseno contro. E la Podestà di Firençe e il Capitano e loro giudici e assessori e gli altri ufficiali tutti del Comune di Firençe, ala giustitia ordinati, dal'osservatione d'essi ordinamenti e stantiamenti contrari sieno al postutto assoluti, sì che essi contrari statuti e ordinamenti non debbano in alcune cose essere osservati, ma se alcuni fossero i capitoli overo ordinamenti overo stantiamenti i quali fossero favorevoli overo concordanti cho' predetti fatti in pregiudicio di cessanti e fugitivi per le predette cose non s'intendano essere corrotti, ma abbino la sua forza.

LXXVIII. Che non si possa fare alcuna proposta contra ' predetti statuti, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 46]

La Podestà overo il Capitano overo suo giudice assessore non possa né debba alcuna proposta in consiglio del Popolo e del Capitano overo di messere la Podestà e del Comune di Firençe fare, né patire che per alcuno si faccia alcuna proposta in alcuno di predetti consigli per la quale si facesse overo fare si potesse alcuno stantiamento overo ordinamento contra le predette cose overo alcuna dele predette, e quelle cose che si facessero contra non vagliano, ma sieno rotte per essa ragione.

LXXX. Di quelli che se ne vanno chola pecunia altrui e poi ritornano. [Cap. 1322-1325 II, 47]

Qualunque il quale da kalende gennaio milledugentoottantasei innanzi si partirà overo si dallungherà cum pecunia altrui e sarà pronuntiato cessante o fugitivo, e poi cho' suoi creditori diverrà a concordia, non pagando interamente il capitale, e poi quandunche ritornerà a più grassa fortuna, sì che publicamente si credesse esso potere rifare e adempiere il capitale a tutti i suoi creditori e non sodisfarà a essi il capitale pienamente e in tutto, d'allora innanzi non possa esso overo i suoi figliuoli e discendenti per linea masculina nela città di Firençe alcuna arte fare infine a tanto che interamente sodisfacesse e adempiesse a ciascuno suoi creditori il capitale, non obstante alcuna fine overo patto inde fatto. E a questo capitolo non si possa rinuntiare. E che non abbi soddisfatto interamente il capitale a' suoi creditori e che abbia onde sodisfaccia si possa provare per publica fama, overo se esso overo alcuno di figliuoli suoi terrà bottega.

LXXXI. Di fugitivi e cessanti cum pecunia altrui, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 48]

Qualunque fuggirà overo cesserà cum pecunia e cose altrui non possa esso overo i suoi figliuoli overo discendenti maschi im perpetuo stare overo abitare nela città di Firençe, borghi overo sobborghi, e non possano avere alcuno

ufficio, agio ovvero honore dal Comune ovvero per lo Comune di Firençe, inquantunche se abbino concordato cho' creditori di loro medesimo, anche se per tale concordia, compositione, confessione ovvero fine paiano avere pagate le sorte intere, le quali in verità intere non avessero pagato, infine a tanto che esse sorti intere veramente ristituiranno e pienamente. E che la fugga e il cessamento di tali debitori provare si possa anche per sola fama, e tale prova basti e per piena prova sia avuta, e che |128v| questi tali fugitivi e cessanti possano essere pronuntiati fugitivi e a' debiti essere condannati sicondo gli statuti e ordinamenti che parlano dela detta materia più pienamente si contiene^a. E nientemeno possano come ladri per li creditori essere accusati ovvero dinuntiati di furto, e per li reggimenti di Firençe come ladri essere isbanditi e condannati al Comune di Firençe e anche a ristituzione dele cose e dele pecunie così iniquamente tolte; di quali bandi e condannagioni im perpetuo non possano uscire ovvero per alcuno modo essere liberati né assoluti, se non veramente a' suoi creditori im prima abbino sodisfatto e ristituite le piene sorti, le quali sorti interamente ristituite e veramente, da' detti bandi e condannagioni sieno exenti, niente però al Comune di Firençe pagando, non obstante alcuno capitolo degli statuti. E che niuno creditore di tali debitori possa essere costretto ovvero debba per alcuno rettore ovvero ufficiale del Comune di Firençe ad alcuna concordia ovvero fine fare cum tali fugitivi ovvero cessanti, se im prima non sarà a llui dela sua sorte interamente sodisfatto. E che le riformagioni di consigli del Comune di Firençe, così le fatte come quelle che si faranno contra questi tali fugitivi e in loro pregiudicio e gravecca in favore e agio di creditori, e anche tutti gli altri statuti e ordinamenti del Comune e del Popolo di Firençe, per le quali alcune pene contra ' fugitivi così fatti statuti fosseno, ottengano piena forza, e a esse pene tutte nientemeno subgiaccino i fugitivi predetti. E contra essi stantiamenti ovvero ordinamenti non possa alcuna cosa^b essere proposta ovvero riformata per li Priori e Gonfaloniere ovvero per li consigli del Comune di Firençe, come anche nel capitolo posto sotto la robbrica: Che i Priori non possano diliberare essere utile per lo Comune tenere consiglio sopra l'assolvigione degli statuti che parlano del sindacato dela Podestà e cetera^c – e incomincia: Statuto e fermato è che i Priori non possano andare – più pienamente si contiene. E questo capitolo si stenda al tempo che debba venire doppo kalende di gennaio correnti gli anni dela incarnatione di Dio milledugentoottantotto, inditione siconda. E il predetto capitolo e tutte le cose che si contengono in esso prevagolino e diroghino a tutti gli altri statuti, ordinamenti e riformagioni del Comune e del Popolo di Firençe fatte e che si

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 120r: prout in statutis et ordinamentis de dicta materia loquentibus plenius continetur.

^b -a corretta su altra lettera.

^c Capitano, II, 44.

faranno le quali parlasseno in contrario, sì che questo capitolo e le cose che si contengono in esso si debbano interamente osservare. E il detto statuto abbia luogo solamente ne' mercatanti e artefici i quali – sicondo la forma delo statuto posto sotto la rubrica Come alcuno sia dimandato essere pronuntiato fugitivo e cessante^a, e incomincia: Proveduto e ordinato è et cetera – possano essere pronuntiati fugitivi e cessanti.

LXXXII. Come possa usare sua ragione chi avesse ragione ceduta da mercatante fugitivo, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 49]

Il creditore overo creditori di ciascuno mercatante il quale è fuggito e essi dallungato overo fuggirà e dallungherassi per lo tempo che debba venire, che à l'azione a sé ceduta e data da tale mercatante fugitivo dela sua ragione contra ' compagni e fattori suoi anche fugitivi, di volontà e consentimento degli altri creditori overo de'^b maggiori^c di loro, quanto a' debiti possa usare essa ragione a sé conceduta contra tali compagni e fattori come e sì come esso mercatante fugitivo poteva innanzi ala sua fuga. Ma che la pecunia la quale si ricoverrà per essa | 129r | ragione si divida e partasi fra ' creditori per soldo e livra; e le predette cose debbano essere fatte non obstante alcuno statuto.

LXXXIII. Che tutti gli ordinamenti fatti e che si faranno per li consoli dele dodici maggiori arti contra questi tali cessanti per statuto si servino, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 50]

Tutti gli ordinamenti e statuti, fatti e che si facessero da' rettori overo consoli d'alcuna arte dele dodici maggiori arti dela città di Firençe, passati overo che saranno, contra gli huomini dela sua arte i qua- se ne sono andati overo per lo tempo che debba venire se n'andasseno cum pecunia altrui, overo che ànno cessato overo cesseranno per lo tempo che debba venire di pagare i debiti a' quali sono tenuti overo saranno tenuti, overo contra ' figliuoli loro overo rede overo padri overo fratelli overo famiglie loro, sieno fermi e rati e interamente s'osservino come statuti del Comune di Firençe, e essi sia tenuto messere lo Capitano mandare ad executione e fare mandare, non obstante alcuno statuto overo ordinamento passato overo che sarà overo decreto di consiglio.

^a Capitano, II, 89.

^b Nel ms. del con -l abrassa.

^c -i corretta su -e.

LXXXIII. Dele sicurtà che debbano essere prestate da' mercatanti e degli altri che se ne vanno chola pecunia altrui, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 52]

Tutti i fratelli carnali di padre e di madre d'alcuno mercatante, il quale se n'è andato overo à cessato cum pecunia altrui, sieno costretti a pagare i debiti del fratello il quale se n'è andato, se al tempo dela partita vivevano comunemente e in una casa dimoravano seco e essa medesima mercatantia faceano e vivevano comunalmente, non divisamente nela casa. E la moglie e ' figliuoli di mercatanti cessanti cum pecunia altrui sieno costretti a pagare i debiti del padre e del marito, se il padre e il marito erano tenuti; e che per esso debito sieno presi e ritenuti e come isbanditi sieno avuti e in tutto sia osservato e faccisi come ordinato e scritto è e fu nelo stantiamiento contra ' bastari al tempo del Popolo di Firençe. E quello che di fratelli si dice di sopra s'intenda e riferiscasi al futuro solamente, cioè dagli anni Domini milledugentoottantasei kalende di gennaio innanchi e no· ale cose passate. E che le vendite e l'alienagioni e le confessioni fatte di beni di mercatanti cessanti chola pecunia altrui overo che si faranno per autorità del Comune di Firençe sieno ferme e non si possano ritrattare, e ' comperatori di tali beni di cessanti essere molestati overo gravati non possano dele predette cose e sopra detti beni per libbre e factioni di tali cessanti da alcuni ufficiali del Comune di Firençe, e la Podestà e gli altri rettori e ufficiali del detto Comune essi sieno tenuti d'osservare. E se alcuno compagno overo disciepolo d'alcuna compagnia anderà overo sarà andato per compagnia, nela quale sarà compagno overo disciepolo, ad alcune parti per qualunque cagione e tale compagno e disciepolo cessarà di rendere ragione a' compagni suoi di quelle cose le quali elli averà fatte e cessarà a essi interamente quelle cose le quali debba rassegnare, sia tenuto la Podestà, difensore e Capitano di Firençe e di loro giudici e notari a richiesta di compagni overo di maestri suoi quello tale compagno overo disciepolo costringere, se si potrà avere in persona e cose, a rendere la ragione e interamente rassegnare quelle cose che debba a' detti compagni e ala compagnia a loro volontà. Ma se non | 129v | si potesse avere tale compagno overo disciepolo, i predetti Podestà e difensore e Capitano e loro giudici e notari sieno tenuti e debbano i padri, i figliuogli e le figliuole e le mogli d'essi compagni overo disciepoli cessanti personalmente e realmente costringere a volontà degli altri compagni e tenergli inpregionati infine a tanto che la ragione sarà pienamente renduta a llo· e quelle cose che essi debbano interamente rassegnate. E se alcuna questione d'alcuni compagni overo disciepoli overo fattori overo di loro padri fosse dinanchi ala Podestà di Firençe overo suo collaterale assessore, debba essa questione finire e terminare cum consiglio di mercatanti di Calimala. E se alcuno fattore, disciepolo overo compagno d'alcuna compagnia overo di mercatanti overo di cambiatori cesserà di rendere ragione a' suoi compagni e ala compagnia di quelle cose le quali à fatte e quelle cose le quali a esso sono pervenute di beni dela detta compagnia a' suoi compagni

«della» compagnia^a interamente rassegnare come debba, ovvero cum pecunia se ne fosse andato, possano i compagni i quali in Firenze sono rimasi osservare quelle cose le quali debbano. E anche ciascuno suo creditore ovvero di quello tale discepolo, fattore ovvero compagno cessante come detto è, poi che conosciuto sarà esso così avere cessato e sé avere dallungato, esso tale discepolo, fattore ovvero compagno cessato ovvero dallungato da Firenze e dal suo distretto e dovunque altrove, per propria autorità e anche di messo del Comune di Firenze cum licentia e sença licentia dela Podestà del Comune di Firenze «possa» personalmente pigliare e ditener e costringere per suo volere a fare a sé pagare e a sé restituire e rassegnare i debiti ovvero i crediti suoi e le cose sue e dela sua compagnia le quali da lui ricevere e avere dovesse. Non imperò a lui sia licito per tale licentia, ragione ovvero costregnimento torre a lui la vita ovvero membro. Quelle cose che di sopra sono disposte, cioè dal versetto il quale incomincia: E se alcuna questione et cetera, infino a qui si stenda ale cose passate e quelle che debbano venire, excetti quelli che ora sono ovvero saranno in força ovvero pregione del Comune di Firenze. E queste cose s'intendano di discepoli, fattori, compagni, mercatanti e cambiatori i quali publico libbro tengano ovvero avesseno dele cose date e ricevute. Sieno tenuti anche i discepoli e fattori di cessanti mercatanti ovvero cambiatori e degli altri, che anno publico libro di ragioni e abbino cessato per lo tempo passato ovvero cesseranno per lo tempo che debba venire, di rendere la ragione e quelle cose che sono dovute a tali cessanti restituire e pagare a' consoli dell'arte di colui, sotto la quale e dela quale erano ovvero ala quale arte e sotto il consolato dela quale in alcuno modo erano astretti tali cessanti; e a far fare questo sia tenuto la Podestà a richiesta di tali consoli ovvero del'altro d'essi sommariamente e sença ordine di giudicio lui cercare, non obstanti le ferie. E nientemeno essi consoli abbino giuriditione, costringendo e gravando tali discepoli e fattori a rendere le ragioni e a restituire le cose le quali debbano a tali cessanti, e anche a pagare a essi consoli. E queste tutte cose abbino luogo nele cose passate e quelle che debbano venire. E tali discepoli e fattori sieno tenuti rendere ragione e, fatto il pagamento a essi consoli di quelle cose che essi averanno giudicato | 130r | ovvero detto essi consoli, sieno liberi da ogni ciò che per ragione di fattoria ovvero di discepolato dire si potesse contra essi. E essi consoli quello che avranno riscosso sieno tenuti di distribuire fra ' debitori di tali cessanti i quali veramente, non simulatamente anno a ricevere, e questo sicondo la provisione di consoli predetti. E che tutti quelli i quali per lo tempo che debba venire cesseranno cum pecunia altrui ovvero interverrà di cessare, cioè da kalendi di gennaio innanzi correnti gli anni Domini milledugentoottantatré, inditione duodecima, non possano essi ovvero loro figliuoli e loro rede essere dell'arte di^b

^a In *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 121v: de bonis dicte sotietatis suis sotiis sotietatis integre resignare.

^b d- *corretta su q*-.

quella arte dela quale erano al tempo dela cessatione, overo essa arte da indi innançi fare per sé overo per altri infine a tanto che interamente e in verità averanno ristituito la vera sorte a quelli che debbano ricevere, né faccia pro a essi alcuna fine overo confessione fatta da' loro creditori e che debbano ricevere, anche se dela detta sorte sarà fatta la confessione overo fine, cum ciò sia cosa che in verità non sia stata pagata. E che ad alcuno officio overo honore del Comune di Firençe in niuno modo sia ricevuto, ma im perpetuo essi e ' loro figliuoli e descendentì sieno infamati per essa ragione e da tutti gli officii e benefici del Comune di Firençe perpetualmente sieno privati, e a perpetua infamia d'essi nel palagio del Comune di Firençe sieno dipinti e scritti i nomi e pronomi loro fra uno mese doppo la loro cessatione, e dele predette pene e dell'altre contra ' fuggienti e quelli che commettono tali cose ordinate in niuno modo sieno exempti, se non ristituiscano la sorte intera a quelli che debbono ricevere come di sopra detto è. E nientemeno se a più grassa fortuna pervenisseno, ala intera satisfactione dela sorte realmente e personalmente sieno costretti, non obstante alcuno patto, transactione, fine, absolutione overo confessione dela intera sorte, la quale però in verità pagata non sarà stata, e per beneficio di questo capitolo in favore di creditori inducto e in odio di predetti cessanti e che commettono tali cose la rinuntiagione non vaglia, né tenga in niuno modo, non obstante alcuna ragione overo capitolo overo ordinamento del Comune di Firençe fatto overo che si farà. E a osservagione di tutto il presente statuto la Podestà precisamente sia tenuto, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli la quale li debba essere ritenuta del suo salario, dele quali debba essere sindacato e condannato al tempo del sindacato. E ' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe possano e debbano la detta pecunia del suo salario ritenere; e quello che di sopra si dice di fratelli traggansi ale cose passate e a quelle che debbano venire, non obstante corso di tempo overo prescriptione, e non obstante quello che di sopra in quello medesimo capitolo di certo tempo si fa mentione, quandunche e undunche si sieno partiti. E qualunque pronuntiato sarà fugitivo chola pecunia altrui dagli anni Domini milledugentoottantotto kalende di gennaio innançi non mai possa stare overo dimorare nela città di Firençe overo contado, né suoi figliuoli overo descendentì, e sieno avuti essi e ciascheduno di loro come isbanditi del Comune di Firençe per maleficio, e possano essere offesi da chiunche sença pena. E la Podestà e il Capitano e gli altri rettori e ufficiali del detto Comune e ciascheduno | 130v | di loro essi e ciascuno di loro pigliare e fare pigliare sieno tenuti a petitione di ciascuno, se im prima non sodisfaranno interamente e veramente la sorte intera a' creditori suoi e a ciascuno di loro. E le predette cose faccia bandire la Podestà ciascuno mese per la città di Firençe. E qualunque figliuolo possiede i beni i quali erano posseduti per lo padre al tempo dela fuga e del partimento del padre suo, overo à posseduto in qualunque modo overo ragione doppo la fuga e partimento d'esso, sia avuto per reda del padre suo e da tutti i creditori del padre suo possa efficacemente essere convinto e convenu-

to. E queste cose si stendano ale cose passate e quelle che debbano venire; e tale cessante in niuno modo possa essere d'alcuna arte ovvero in alcuna arte, se interamente non sodisfarà a' suoi creditori.

LXXXV. D'osservare le fidanze e le sicurtà date e che si daranno a' debitori cessanti e fuggitivi, rubrica.

Per favore e agio di creditori di mercatanti di cessanti e fuggitivi, e acciò che quelle cose che sono statute in favore di loro non ritornino in disagio d'essi, e acciò che la presentia loro possano avere i detti creditori per ritrovare e ricoverare beni e ragioni di questi tali cessanti e fuggitivi per li loro crediti meglio e più tosto racquistare, s'atuto è che le riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe e le provisioni, fatte ovvero le quali si facesseno per lo tempo che debba venire per vigore di queste cotali riformagioni ovvero del'altra d'esse a stança di detti creditori ovvero dela maggiore parte di loro, e le cose che si contengono in esse sopra le fidanze e le sicurtà, date ovvero che si daranno a' detti debitori^a cessanti ovvero a essi debitori morti e figliuoli loro, e le concordie fatte con essi, e esse concordie, fidanze e sicurtà, fatte ovvero che si faranno, date ovvero che si daranno a essi debitori cessanti e fuggitivi ovvero a' compagni loro, fattori, mogli, figliuoli ovvero fanti ovvero a essi debitori morti, a' figliuoli loro, per vigore d'alcuna riformagione di consigli del Popolo e del Comune di Firençe ovvero di provisione, fatta ovvero che si farà per vigore di questa tale riformagione, da' loro creditori ovvero la maggiore parte d'essi, vagliano e tengano e da tutti e ciascuno offitiali e rettori del Popolo e del Comune di Firençe e da ciascuna altra persona debbano essere osservate.

LXXXVI. Di non avocare per li fuggitivi, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 53]

Niuna persona di chiunque conditione si sia ardisca ovvero presumma aiutare, avocare ovvero procurare per alcuno cessante ovvero fuggitivo ovvero per quello ovvero per quelli i quali abbino cessato ovvero abbino fuggito da ora innanzi dela città di Firençe cum pecunia altrui, ovvero in suo favore dinanzi ad alcuno rettore dela città di Firençe, e chi altrimenti farà sia punito per messere la Podestà ovvero messere lo Capitano in livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. E la Podestà ovvero il Capitano dinanzi al quale tale questione si ventilasse sia tenuto tale che contrafa punire e condannare dela pena predetta, che se nol farà perda del suo salario livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta per la quale nele predette cose e dele predette saranno negligenti^b. | 131r |

^a Corretto da creditori.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: Di dipignere i mercatanti cessanti, tracciato in minio sopra lo stesso richiamo scritto in corpo minore e in inchiostro bruno come lettres d'attente.

LXXXVII. ^cDi dipignere i mercatanti cessanti^a nel palagio, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 II, 54*]

La Podestà e il Capitano e ciascheduno di loro sia tenuto e debba ogni mercatante ovvero altra persona artefice, la quale^b cessarà^c per lo tempo che debbia venire e la quale per lo tempo adrieto sia fuggita ovvero abbi cessato sodisfare^d a' suoi creditori, poi che sarà dichiarato esso tale così avere cessato e fuggito chola pecunia di suoi creditori, fare dipignere nel palagio dela Podestà, nel muro del detto palagio, sì che vedere si possa palesamente e pubblicamente, e di lettera grossa e manifesta fare scrivere il nome e il pronome di tale il quale così averà cessato e il vocabolo dell'arte dela quale tale cessante e fugitivo sarà. E se questo sarà negligente di fare ovvero lascerà di fare fra il mese poi che a llui sarà dinuntiato per chiunque, sia condannato per li sindichi i quali lui sindicheranno in livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta.

LXXXVIII. Che ' mercatanti fugitivi possano essere offesi sença pena, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 II, 55*]

Mercatanti e artefici i quali dal dì quattordici del mese di março milletrecentoventiquattro innanzi saranno fuggiti cum pecunia altrui e a' suoi creditori cesseranno di rispondere e poi che data e pronuntiata sarà la sententia contra loro come contra mercatanti chola pecunia altrui cessanti e fuggenti, possano licitamente e sença pena essere offesi realmente e personalmente, anche doppo la concordia ovvero compositione, se alcuna n'averanno fatta cho' loro creditori ovvero parte di loro, in queste cose statuto ovvero ordinamento alcuno non obstante. E che la riformagione da qui adrieto sopra le predette cose fatta sia cassa e rotta per essa ragione.

LXXXVIII. Come alcuno sia dimandato essere pronuntiato fugitivo e cessante, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 II, 56*]

Se alcuno addimandasse ovvero abbia addimandato alcuno ovvero alcuni di quelli debitori, contra il quale ovvero quali per la forma degli statuti e degli ordinamenti, da qui adrieto contra ' fugitivi e cessanti fatti, ovvero per forma di questi presenti ordinamenti e provisioni procedere si può, essere pronuntiati fugitivi e cessanti mercatanti, sia tenuto e debba tale dimandatore nela sua petitione exprimere di quale arte sono ovvero saranno questi tali debitore

^a Tracciato sopra agli stessi termini scritti in corpo minore e in inchiostro bruno come lettres d'attente.

^b Segue abbia reso superfluo dal termine successivo.

^c Corretto da cessato.

^d Nel ms. sodisficesse. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 122v: cessaverit suis satisfacere creditoribus.

overo debitori, il quale overo i quali dimandasse overo abbi dimandato essere pronuntiati fugitivi e cessanti mercatanti, e altrimenti la sua petitione non sia ricevuta, né in essa si proceda. E fatta tale^a espressione per tale che dimanda, il rettore overo il giudice dinançi al quale essa petitione fosse porta sença indugio costringa e costringere sia tenuto e debba i consoli d'essa arte dinançi ala sua presentia comparire e se non compariranno fra il terço di dal dì dela richiesta, condannare ciascuno di loro in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, e sopra l'infrascritte cose dire la verità a loro giuramento, il quale sopra queste cose novellamente si debba fare, se sieno del'arte o no innançi che del palagio si partano; e basti se le due parti di consoli saranno venuti e compariti dinançi a lui. E se essi consoli per loro giuramento diranno overo per loro credençia affermeranno quello overo quelli contra il quale overo quali essa petitione sarà porta essere dell'arte overo pubblici mercatanti nell'arte che si contiene^b nela petitione, allora sopra essa petitione | 131v | e questione si proceda come procedere si debba per la forma di predetti statuti e ordinamenti che parlano contra ' fugitivi e cessanti mercatanti e anche di questi presenti ordinamenti e provisioni. Ma se essi consoli dirano esso overo essi^c non essere dell'arte predetta overo non essere pubblici mercatanti in essa arte, allora sopra essa petititone e questione più oltra non si proceda, né procedere si possa overo debba; ma se dele predette cose non potrà essere costante^d come detto è, allora le predette cose si possano provare per quattro testimoni i quali sieno d'essa arte che provino per fama publica esso overo essi essere d'essa arte overo pubblici mercatanti essere in essa arte, la quale prova fatta sopra essa questione e petitione, si proceda come di sopra detto è. Nele predette tutte cose questo aggiunto e inteso et expressamente proveduto e ordinato, che niuno per debito nel quale a cosa vera sarà mallevadore in publica carta possa overo debba essere pronuntiato fugitivo e cessante mercatante, anche quantunche nela carta del debito sé sia affermato principale debitore.

LXXXX. Che alcuno non sia udito a difesa di beni di fugitivi, se non farà il deposito, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 57]

Se alcuno overo alcuni comparisseno i quali volesseno questo tale debitore fugitivo e cessante overo il quale fosse detto essere fuggito cum pecunia e cose altrui overo avere cessato, overo suoi beni e cose cum mandato overo sença mandato difendere, non sia udito né ala difesa sia ricevuto, se im prima dinançi a rettore overo ufficiale di Comune e del Popolo di Firençe, dinançi al

^a t- corretta da l-.

^b c- corretta su s-.

^c -i corretta da altra lettera.

^d In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 123r: si autem de predictis constare non poterit.

quale la questione sarà, cum buoni mallevadori idoneamente <non>^a mallevaranno sicondo la forma degli statuti dela detta città.

LXXXXI. Che le vendite fra tre mesi da il dì dela cessatione overo dela fugga adrieto fatte sieno casse. [Cap. 1322-1325 II, 58]

Tutte le vendite, alienagioni e dationi im pagamento, le quali d'alcuni beni immobili d'alcuno overo d'alcuni predetti tali debitori, i quali dal dì quattordici del mese di março degli anni Domini milletrecentoventiquattro innanzi fuggiranno e sé dallungheranno cum pecunia e cose altrui, overo a' suoi creditori cessaranno di rispondere, pagare e sodisfare come sono tenuti e debbano per alcuno tempo, si faranno fra tre mesi allora proximi passati che si debbano contare adrieto dal dì dela fugga overo dela cessagione di tale overo di tali debitori, sieno avute e sieno e intendansi essere fatte in froda di creditori di questo tale debitore overo debitori, così fugitivi overo cessanti, e così per esso fatto e ragione in tutto sieno cassate e rotte e casse e rotte sieno e per casse e rotte sieno avute, e tali beni di fatto, sença petitione overo contestatione di lite, sença strepito e figura di giudicio, cum piena ragione divengano a questi tali creditori, e essi creditori in pacifica e riposata possessione d'essi beni sieno posti e conservati per ciascuno rettore overo ufficiale del Comune di Firenze detto dinançi, il quale di questo sarà richiesto, anche se tale alienatione sarà andata per più mani overo fra più persone, non obstante alcuna vendita, alienatione overo dare in pagamento in qualunque modo fra il detto tempo di tali beni overo d'alcuno d'essi fatte, overo alcuna possessione d'essi beni avuta per lo comperatore overo acquistatore overo acqui|132r|statori di questi cotali beni. Ma quello overo quelli i quali questi cotali beni overo alcuno d'essi fra il detto tempo averanno comperato, acquistato overo in pagamento ricevuto, come di sopra detto è, solamente contra le persone del debitore overo delo alienatore così fugitivo overo cessante, e anche contra ' mallevadori e beni di mallevadori, i quali in essa vendita overo alienatione overo in dare in pagamento avesseno mallevato nele quantità e per le quantità del precço d'essa medesima cosa overo in quantità e per la quantità per la quale essa cosa overo cose in pagamento avesse ricevuto, rigresso abbino; il quale venditore overo alienatore personalmente solamente e essi mallevadori personalmente e realmente e di fatto, sença petitione overo contestatione di lite, sença strepito e figura di giudicio sieno costretti esso overo essi comperatori overo acquistatori dele predette cose conservare sença danno. E per quello medesimo modo essi mallevadori abbino rigresso solamente contra la persona overo le persone di colui overo di coloro per lo quale overo per li quali overo per li preghi e mandato del quale overo di quali abbino mallevato. Il quale principale overo

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 123v: nisi prius [...] satisdederint.

principali effectualmente al predetto modo personalmente solamente sieno costretti a essi mallevadori e ciascuno di loro dele predette cose essere servati sença danno, ma altrimenti ovvero oltra ne' predetti beni di tale ovvero tali debitori fugitivi e cessanti alcuno di comperatori ovvero degli acquistatori ovvero mallevadori per le predette cagioni le predette cose non possano addimandare ovvero ricevere ovvero rigresso avere, se im prima a tutti i creditori già detti di suoi crediti interamente <non>^a sarà sodisfatto.

LXXXXII. Come sieno puniti^b quelli che commettono frode e difendono i beni di fugitivi, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 59]

Se alcuna persona da ora innanzi commettesse ovvero abbia commesso ovvero da kalende del mese d'aprile milledugentonovantacinque innanzi avere commesso apparisse alcuna falsità, inganno ovvero froda in domandare ovvero ricevere quello che veramente ricevere e avere non dovesse ovvero in difendendo in alcuno modo ovvero ragione i beni ovvero di beni di predetti mercatanti fugitivi e cessanti ovvero d'alcuno di loro e in queste cose perseverasse come in scrivere ovvero fare scrivere, oltra la pena che si contiene nelo statuto sia punito e condannato al Comune di Firenze in altrettanto quanto non dovutamente addimandasse ovvero difendesse ovvero avesse scritto ovvero avesse fatto scrivere come detto è. E da capo da tale difesa e petititone a postutto sia costretto di rimanersene, e tale scriptura sia^c rotta e vana.

LXXXXIII. Che i debitori richiesti i quali non pagano ovvero che non si concordano sieno ritenuti personalmente e procedasi contra loro, rubrica. [Cap. 1322-1325 II, 60]

Se alcuno ovvero alcuni mercatanti di Calimala ovvero cambiatori ovvero lanaiuoli ovvero mercatanti di Porta Santa Maria ovvero spetiali ovvero pellicciari ovvero alcuno ovvero alcuni altri, i quali per loro mestieri pubblicamente sono usati di ricevere pecunia ovvero mercatantia a scritta di libro, richiesto per parte d'alcuno rectore^d ovvero ufficiale del Comune ovvero del Popolo di Firenze, che di questo à cognitione, dinanzi a esso rettore ovvero ufficiale compa | 132v | riranno ovvero menati saranno però che non pagasseno e non sodisfacessero interamente a' suoi creditori come sono tenuti e debbano, e allora, quando sarà dinanzi a esso rettore ovvero ufficiale, a' suoi creditori e ciascuno di loro non pagh)eranno e non sodisfaranno interamente i loro crediti, ovvero con essi creditori sé non concorderanno, ovvero almeno di pagare il debito il

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 124r: nisi prius [...] fuerit satisfactum.

^b -i corretta su -e.

^c -a corretta da -r.

^d -e corretta da -i.

quale apparirà essi dovere idoneamente cum buoni e sofficianti mallevadori non malleveranno, essi cotali debitori overo alcuno di loro overo alcuno altro per essi medesimi overo alcuni d'essi non sieno uditi in alcuna cosa, ma sieno posti e impregonati e inpregionati sieno tenuti in esse pregioni del Comune; e allora tutti 'suoi beni e cose a volontà e richiesta d'essi creditori e di ciascuno di loro debbano essere staggiti e sequestrati. E anche l'altre persone, contra le quali parlano gli statuti e gli ordinamenti contra 'mercantanti fugitivi e cessanti da qui adrieto fatti e contra 'quali per essi statuti e ordinamenti procedere si può a richiesta e volontà d'essi creditori, sieno presi e sotto fidata guardia sieno ritenuti e guardati. E se intervenisse questo tale debitore overo debitori non pagare e non soddisfare a essi medesimi suoi creditori e ciascuno di loro di suoi crediti, overo chon essi e ciascuno di loro non concordare fra uno mese dal dì il quale in esse pregioni del Comune di Firençe posti e impregonati saranno come detto è, dal detto termine d'uno mese innanzi sieno avuti, intesi e sieno mercatanti fugitivi cum pecunia e cose altrui, e sença indugio e ogni exceptione cessante sieno pronuntiati, isbanditi e condannati, in tutto e per tutto sieno avuti et trattati come mercatanti fugitivi e cessanti come detto è, non obstante che esso overo essi debitori di quali di sopra si dice compariscano overo comparisseno in giudicio overo che sieno overo sieno stati in força del detto Comune, overo che fosse detto overo opposto esso overo essi non^a avere cessato overo non essere fugitivi overo cessanti mercatanti. E se intervenisse che alcuno overo alcuni di tali predetti debitori, poi che nele dette pregioni del Comune di Firençe saranno per cagione e modo predetti, overo che alcuno overo alcuni di predetti tali debitori, fugitivi e cessanti e i quali abbino fuggito e se dallungheranno cum pecunia e cose altrui morisse overo morissseno innanzi che per sententia fosseno pronuntiati fugitivi e cessanti mercatanti, in tutto e per tutto s'osservi, faccisi e procedasi contra 'loro beni e cose, e anche contra 'loro figliuoli e discendenti^b maschi, come se innanzi che fosseno morti per sententia fosseno pronuntiati isbanditi e condannati mercatanti e come mercatanti cum pecunia e cose altrui fugitivi e cessanti.

LXXXXIII. Come nele cagioni di fugitivi si proceda, rubrica.

[*Cap. 1322-1325 II, 61*]

Nele cagioni di fugitivi e degli altri di quali li statuti che parlano di fugitivi fanno mentione si proceda per messere la Podestà e messere lo Capitano e loro giudici, di tali cagioni che cognoscono, sommariamente^c e brevemente, sença prolungamento di piati e sença dare libello overo contestatione di lite, e lasciata ciascuna solennità di ragione d'ogni tempo, non obstanti alcune ferie

^a *In interlinea superiore.*

^b *Così nel ms.*

^c *-o- corretta su -u-.*

solenni overo tostane^a. E non possa alcuno così convinto per procuratore essere difeso, se il procuratore overo el difenditore non darà mallevadori convenevoli per ciascuna | 133r | cagione e quantità dimandata, i quali si obblighino solennemente di stare in giudicio e di pagare il giudicato e di rappresentare la persona del principale a mandato del giudice che cognosce del piato, se parrà che bisogni, per trovare la verità da esso il quale è detto fugitivo overo contra il quale tale piato fosse mosso, e tale cagione s'intenda cagione criminale e terminisi come cagione criminale, cum ciò sia cosa che in essa di furti e di criminali s'intenda, e cessi in tali questioni la facultà d'appellare e d'opporre di nullità come nele criminali s'osserva. E chi contumace sarà sia avuto per confesso di tutte quante le cose le quali contra di lui sono opposte e possa, come del peccato sia per costante^b, essere condannato a' creditori nela quantità dimandata e anche al Comune di Firenze^c in livre cento e più al'albitrio dela Podestà overo del Capitano, riguardata la qualità dela cagione e dela persona^d. E se verrà a' comandamenti dela Podestà overo del Capitano overo del giudice che cognosce dela cagione overo se il defenditore overo il procuratore mallevierà per lui, come detto è, e provato sarà dela cessagione overo fugga almeno per publica fama e del debito sia per costante^e, sicondo la forma deli statuti che parlano di questa materia sia condannato tale debitore e quelli che sé per lui in tale modo averà obligato a' suoi creditori che fanno contra lui come e sicondo che ne' predetti statuti più pienamente si contiene e sicondo la buona consuetudine di mercatanti dela città di Firenze e del consiglio di consoli di mercatanti di Kalimala overo degli altri consoli dell'arte dela quale fosse tale richiesto; e anche essi statuti che parlano di fugitivi ottengano piena forza e per le predette cose non s'intendano in alcuna cosa menimati^f ma accresciuti, e come accrescimento vadino a quelli in favore di creditori che fanno contra questi tali debitori. Questo imperò in queste cose aggiunto et espressamente dichiarato, che ' procuratori overo difenditori di tali fugitivi overo degli altri di quali i detti statuti fanno mentione non siano ricevuti né uditi ala loro difesa se im prima non mallevano per buoni e idonei mallevadori, fuorché il signore il quale l'averà costituito di stare in giudicio e di pagare il giudicato e di rappresentare in giudicio la principale persona di cui procuratore overo difenditore sarà, e anche di quelle cose le quali nela detta petitione si contengono. Salvo e dichiarato che il consiglio di consoli di mercatanti di Calimala overo degli altri

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 124v: repentinis.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 124v: tamquam de crimine constiterit condemnari creditoribus in quantitate petita.

^c Nel ms. Firenze.

^d -a corretta su -e.

^e In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 125r: et de debito constiterit.

^f -i corretta su -e.

consoli dell'arte dela quale fosse tale richiesto non sia richiesto né bisogni nela condannagione overo condannagioni le quali si facesseno e fare si dovesseno di predetti overo d'alcuno di predetti sicondo la forma d'essa petitione, se di volontà di creditori che fanno contra ' predetti non procederà, ma questo rimangha nela provisione e terminagione del giudice che cognosce dela cagione e dela questione predetta.

LXXXXV. Di non acquistare ragione ne' beni di fugitivi i quali vengono in povertà e di non dare indugio a essi e di non contradire al processo il quale si facesse contra essi e di non fare commissione, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 62]

Niuna femina, vivente il marito suo, possa per cagione dela sua dota alcuna ragione avere overo acquistare ne' beni overo sopra beni di fugitivi e di cessanti però che |133v| dicesse tale fugitivo avere lei promessa la dote e l'uomo suo venire a povertà overo per altra simigliante cagione. E che niuno possa dimandare alcuno indugio overo termine per alcuno il quale fosse detto fugitivo, se no· data prima la malleveria dal tale che dimanda come se lui pienamente difendesse. E che se alcuno venga a contradire per suo interesse overo per altro modo ad alcuno processo fatto overo che si farà contra alcuno il quale fosse detto fugitivo, nientemeno si proceda nela cagione e pronuntisi fugitivo, non obstante tale contradictione, e nela cagione di fugitivi non possa alcuna commissione essere fatta in savio ale spese di chi dimanda overo del perdente overo comuni^a, non obstante alcuno capitolo di statuto; ma messere la Podestà e ' suoi giudici collaterali assessori overo messere lo Capitano e ' suoi giudici essa questione per sé terminare e diffinire sia tenuto in ciascuna parte di sé.

LXXXXVI. Che il fattore, discepolo overo compagno sieno tenuti a restitutione di danni dati nela compagnia per sua colpa, rubrica.

[Cap. 1322-1325 II, 63]

Se alcuna volta il fattore, discepolo overo compagno d'alcuna compagnia sia proposto per gli compagni dela compagnia, overo la maggiore parte d'essi, ingannevolmente overo frodolentemente overo per sua colpa avere dato danno ala compagnia predetta, la Podestà e il Capitano e di ciascheduno di loro giudici, il quale sopra questo richiesto sarà, sia tenuto e debba tale compagno, discepolo e fattore fare pigliare e esso ditenerne nele pregioni personalmente infine a tanto che averà pagato e sodisfatto a' maestri e a' compagni di danni dati nela compagnia, overo idoneamente malleverà di così pagare e sodisfare e di stare a ragione sença inganno sicondo le clausule il giudicato essere pagato.

^a -i corretta su -e.

E nele predette e dele predette cose le quali fosseno dette contra questi cotali compagni, disciepoli e fattori cognoscasi e diffiniscasi sença strepito e figura di giudicio e per verisimili inditi e presuntioni allato ala buona consuetudine di mercatanti. E queste cose abbino luogo da' milletrecentodiciotto innanci e ad executione si mandino d'ogni tempo, non obstanti le ferie, e sieno dirogatorii a tutti gli altri statuti, ordinamenti et riformagioni del Popolo e del Comune di Firençe passate et che saranno.

LXXXXVII. Che i fattori d'alcuna compagnia, se non per certo modo per debiti d'esse non sieno gravati, rubrica.

Niuno procuratore, fattore e gestore di fatti ovvero disciepolo d'alcuna compagnia ovvero d'alcuni compagni d'alcuna compagnia d'alcuni mercatanti dela città di Firençe dal dì ventisei del mese d'ottobre anni Domini milletrecentocinquantatré adrieto, falliti ovvero fallite ovvero cessanti e fugitivi cum pecunia e cose altrui, possa in qualunque modo essere molestato, gravato, arrestato, costretto, exacto ovvero in alcuno modo convenuto per alcuno ovvero per vigore d'alcuno debito dele dette compagnie ovvero di detti compagni ovvero di mercatanti ovvero d'alcuno di loro ovvero per pretesto di loro ovvero d'alcuno di loro ovvero per cagione di contratto fuori dela città di Firençe e d[e] suo contado, anche quantunche fosse detto ovvero fosse costante^a esso tale fattore, disciepolo, gestore di fatti | 134r | ovvero procuratore a quello debito essere stato ovvero essere per suo propio e privato nome ovvero per altro qualunque modo obligato insieme cum tale compagnia ovvero tali compagni ovvero mercatanti, se no· ala per fine fatta la dichiarigione per cinque consiglieri ovvero ufficiali del'università de' mercatanti dela città di Firençe, ovvero la maggiore parte d'essi, insieme chol'ufficiale forestiere d'essa medesima università esso tale debito in tutto ovvero parte alcuna dovere essere pagato per esso tale procuratore ovvero gestore di fatti, disciepolo ovvero fattore. E se alcuna cosa contra si facesse, non vaglia per essa ragione. E nientemeno ciascuno rettore e ufficiale del Comune di Firençe, il quale contra le predette cose facesse, sia punito e condannato in mille livre di denari fiorentini piccioli; e nientemeno anche ciascuno rettore e ufficiale del Comune predetto, il quale di questo sarà richiesto, sia tenuto e debba, sotto simigliante pena, tutte e ciascuna cose le quali contra le predette cose ovvero alcuna d'esse fatte saranno fare rivocare e nel primo stato essere riposte sommariamente e di piano e sença strepito e figura di giudicio e sença dare consiglio d'alcuno savio. E quelli s'intendano essere stati fattori, procuratori e gestori^b di fatti ovvero disciepoli dele dette compagnie e compagni mercatanti ovvero d'alcuno

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 125v: etiam quantumcumque diceretur seu constaret.

^b -i corretta su -e.

di loro, dela procuragione di quali fattoria, institoria overo disciepolato si proverà overo sarà costante^a per publica carta overo per libri di tale compagnia overo compagni overo mercatanti overo per alcuna lettera overo scriptura, nela quale si trovasse esso avere sé obligato overo alcuna cosa avere fatto come fattore e gestore di fatti, procuratore overo disciepolo d'essa tale compagnia overo compagni overo mercatanti. E a provare che tali debiti fuorono dela compagnia overo compagni predetti overo d'alcuno di loro basti e per piena prova fia avuta, se nela scrittura d'esso tale debito si farà alcuna mentione d'essa compagnia overo compagni overo se dichiarato sarà per essi cinque consiglieri, overo la maggiore parte d'essi, col detto ufficiale forestiere esso tale debito essere d'essa medesima compagnia overo d'essi compagni overo d'alcuno d'essi.

LXXXXVIII. Dela drittura che si debba pagare per li gravati per li sindichi^b di c^bessanti, rubrica.

Qualunque ricorrerà dinançi al'ufficiale dela Mercatantia overo vorrà dire sé gravato per li sindichi overo officio del sindacato d'alcuni cessanti e fugitivi, innançi che in alcuna cosa sia udito overo la sua petitione sia ricevuta, paghi e pagare debba al camarlingo del'università dela Mercatantia uno denaio per ciascuna livra di quello che dirà sé essere gravato per nome di drittura, e altrimenti il suo ricorso liberamente sia reiecto per lo detto ufficiale e suoi consiglieri e in niente, non fatto il detto pagamento dela drittura, sia udito overo possa essere udito overo debba, ma al postutto a esso medesimo il detto ricorso e audientia sia dinegato, non obstante alcuno statuto overo riformaçione che parli in contrario. E che il pagamento il quale si facesse per lo detto ricorso non possa trapassare livre venti di denari fiorentini piccioli, sì per certo che dove tale ricorso non fosse di pecunia numerata ma d'altre cose overo d'alcuno overo sopra alcuno fatto overo graveçça che non contiene espressamente pecunia, che la stima d'esso del quale overo sopra il quale overo per sua cagione | 134v | tale ricorso fosse dimandato debba essere fatta per lo detto ufficiale, riducendo ad arbitrio suo ala stima in pecunia numerata come li parrà che si convenga.

LXXXXVIII. Ordinamenti volgari i quali trattano di fatti di fugitivi^c.

Anche che a ciascuno forestiere s'osservi e faccia spedita ragione nela città di Firençe e suo contado e distretto, e che niuno abbia cagione o materia di dolarsi o dire che gli statuti dela città o del'officio dela Mercatantia sieno contra a

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 125v: probabitur seu constabit.

^{b-b} Tracciato su rubrica.

^c *Testo della rubrica in volgare anche in ASFi, Statuti del Comune di Firenze*, 12, cc. 126r-128v.

leggi imperiali o ragione comune, la quale legge^a e ragione fu ordinata e fatta perchè si osservasse per tutte maniere di gente generalmente.

^bProveduto e ordinato è che a ciascuno forestiere per qualunque debito, obbligo o cosa che si facesse o trovasse per lo innanzi, cioè dal di innanzi che questo statuto e ordinamento sia approvato e fermo per li consoli, arbitri e aggiunti sicondo la forma delo statuto overo ordinamento dela Mercatantia, posto sotto la robbrica: Da eleggiere gli arbitri et cetera^c, col Comune di Firençe e cum qualunque compagnia, università o comunità o singulare persona dela città, contado o distretto di Firençe per qualunque modo, ragione o cagione si faccia e osservi e fare e osservare si debbia in ciascuna corte e per ciascuno rettore, giudice e ufficiale dela città di Firençe ispedita ragione sicondo leggi imperiali e ragione comune solamente. Salvo e riservato che se quella compagnia, università o singulare persona dela città, contado o distretto di Firençe, chola quale il detto forestiere avesse a fare per debito, obbligo o cosa che per lo innanzi si contraesse come detto è di sopra, fosse allora cessante e fugitivo, overo pronuntiata overo condannata per cessante e fugitiva chola pecunia e cose altrui a petitione d'alcuno cittadino, contadino o strettuale di Firençe, et cotale forestiere fosse contento di concorrere e concorresse chogli altri creditori di cotale cessante e fugitivo, per rata come toccasse, per soldo e per livra – e che di ciò esso forestiere sia contento appaia per piovica scriptura fatta per mano di piovico notaio matricolato nell'Arte di Giudici e di Notari dela città di Firençe – in questo caso si faccia e fare si debbia a quello forestiere quella ragione la quale si facesse agli altri creditori di quello cessante e fugitivo; e nel detto caso ogni legge, statuto e ordine e riformagione la quale parla e à luogo contra cessanti e fugitivi in favore di cittadini e contadini e districtuali di Firençe s'intenda avere e abbia luogo in favore di cotale forestiere contra cotale cessante e fugitivo e loro famiglie e beni.

^dA cessare ogni cagione e materia di rappresaglia, proveduto e ordinato è che se alcuno signore o alcuna città, castello, villa, comunità^e, università o luogo, dal di innanzi che questi^f statuti e ordini fieno approvati per li consoli, arbitri e aggiunti sicondo la forma delo statuto e ordinamento posto sotto la robbrica Da eleggiere gli arbitri et cetera, concedesse alcuna ripresaglia o ragio-

^a Corretto da leggi con -i depennata.

^b P lettera capitale decorata.

^c De eligendis arbitris et statuto faciendo et renovando (ASFi, Mercanzia, 1, Statuti della Mercanzia, 1312, 16, cc. 9v-10r); De eligendis arbitris pro statuto faciendo et revocando (ivi, Statuti della Mercanzia, 1318, 12, cc. 52v-54v); De eligendis arbitris pro statuto faciendo et renovando (Mercanzia, 2, Statuti della Mercanzia, 1321, 21, cc. 16r-18r; Mercanzia, 3, Statuti della Mercanzia, 1328-34, 49, cc. 39r-41v).

^d A lettera capitale decorata.

^e Nel ms. ccomunità.

^f -i corretta su -o.

ne di riprendere contra al Comune^a di Firençe o alcuna università o compagnia o singulare persona^b dela città, contado o distretto di Firençe, overo distenese o prendesse o gravasse o distenere o prendere o gravare facesse alcuno cittadino o contadino o distrettuale di Firençe in persona o in avere o cose, overo togliesse, prendesse o arrestasse o prendere, torre o arestare facesse per cagione |135r| d'alcuno debito o credito che si trovasse^c per innançi come detto è di sopra, il quale debito overo credito per cotale signore, città, castello, terra, villa o comunità o per alcuno suo cittadino o distrittuale o suddito si dicesse che dovesse ricevere o avere dal Comune di Firençe o d'alcuna università, compagnia o singulare persona dela città, contado o distretto di Firençe, al quale debito o obbligo quello cotale cittadino, contadino o distrittuale di Firençe o sua compagnia, spetialmente in persona non fosse obbligato, niuno cittadino o contadino o distrettuale di Firençe ardisca o presumma chola persona o cum alcuna mercatantia o altre cose andare o stare o usare in quello paese, città o castello, terra o villa o comunità o luogo ove conceduta fosse cotale ripresaglia o ragione^d di riprendere o dove fatto fosse cotale distenimento, prendimento o gravecca o arrestamento. E se alcuno cittadino, contadino o distrettuale di Firençe vi si trovasse o fosse in persona o cum sue mercatantie o cose o beni alcuni, si parta e partire si debbia chole persone e chole mercatantie e cose e beni suoi di quello cotale paese, città, terra, castello, villa, comunità o luogo infra il termine che acciò sarà assegnato per l'ufficio di cinque consiglieri dela Mercatantia, come di sotto si contiene. E se alcuno cittadino o contadino o^e distrittuale di Firençe poi v'andasse e stesse chola persona o cum mercatantia o cum denari o altre cose^f per sé o per altrui, direttamente o indirettamente, ogni danno e spesa e interesse che di ciò gline seguitasse o advenisse in persona o in avere sia e debbia essere sopra lui propio, sença alcuna ristitutione o amenda essergline fatta dal Comune di Firençe o d'alcuna comunità o compagnia o singulare persona, e oltre a questo caggia in pena di cento fiorini d'oro per ogni volta ala università dela Mercatantia. E che l'ufficiale dela Mercatantia sia tenuto e debbia d'ogni mese fare diligente inquisitione e cercare se alcuno avesse fatto o facesse contra le dette cose o alcuna di quelle e di punire e condannare ciascuno il quale troverà che abbia fatto o facesse contro acciò, e la condannagione riscuotere e fare pagare al camarlingo dela università dela Mercatantia. E nientemeno ciascuno possa palesemente e segretamente accusare e dinuntiare ciascuno chi facesse contro ale dette cose

^a -o- *corretta su altra lettera.*

^b *Idem c.s.*

^c *Nel ms. trovassei.*

^d r- *corretta su c-.*

^e *In interlinea superiore.*

^f -o- *corretta su -s- incompiuta.*

o alcuna di quelle. E quello ch'è detto di sopra di non usare e stare o trafficare im persona o cum mercatantia o denari o cose, dove rappresaglia fosse conceduta o distinenimento^a o gravecça fosse fatta come detto è, s'intenda e abbia luogo e osservisi infine a tanto che cotale rappresaglia, distinenimento e gravecça durasse, e che cotale rappresaglia e destinenimento e prendimento e gravecça non fosse levata per via d'accordo o per altro modo. E che niuna persona di quello paese, città, terra, castello, villa o luogo dove cotale rappresaglia si concedesse o cotale distinenimento, prendimento o gravecça si facesse in persona o in avere, poi che cotale rappresaglia sarà conceduta e cotale distinenimento, prendimento o gravecça sarà fatta, ardisca o presumma di stare o venire o stea o vegnia nela città, contado o distretto di Firençe o quivi tenere o mandare alcuna mercatantia o cosa per sé o per altrui. E se poi venisse o stesse in persona o vi mandasse o tenesse alcuna mercatantia o cosa, ciascuna persona li possa accusare e dinuntiare al'officiale dela Mercatantia, e il detto ufficiale possa e sia tenuto di fare prendere e ditenerere e arrestare quello cotale e le sue | 135v | mercatantie e cose, e quello e quelle così arrestate tenere e tenere fare infine a tanto che quella rappresaglia e ogni distinenimento e prendimento e gravecça, fatta come detto è di sopra in persona o in avere ad alcuno cittadino o contadino o distrittuale di Firençe o al Comune di Firençe, cum effetto sarà levata via. E che il detto ufficiale, quando alcuna rappresaglia dal detto di che questi statuti fieno approvati come detto è di sopra innançi si concedesse o alcuno distinenimento o prendimento o gravecça si facesse come detto è di sopra, sia tenuto e debbia farlo notificare pubblicamente per la città di Firençe per bandi publici^b, che si bandiscano per li banditori del Comune di Firençe ne' luoghi usati, che niuna persona dela città o contado o distretto di Firençe debbia andare o stare o mercatantare chola persona o cum alcune mercatantie o cose per sé o per altri, direttamente o indirettamente, in quello cotale paese o città o terra o castello o villa o luogo, ove cotale rappresaglia sarà conceduta o cotale distinenimento o prendimento o gravecça sarà fatta, né cum alcuna persona dele dette cittadi, terre, ville e luoghi, ove tali rappresaglie o distinenimenti, prendimenti e gravecçe saranno fatte, trafficare, comperare ovvero vendere o mercatantare in alcuno modo, sotto pena di cento fiorini d'oro per ciascuno e per ogni volta che contro acciò facesse. E che niuna persona dela città o contado o distretto di Firençe, lo quale fosse in persona o in avere in quella cotale città, paese, castello, terra, villa o luogo, ove la detta rappresaglia conceduta fosse come detto è, possa e debbia fare o essere im persona ovvero in avere, sotto la detta pena di cento fiorini d'oro per ciascuno e per ciascuna volta doppio il termine il quale sarà ordinato per l'ufficio di detti cinque, il quale termine ordinare si debbia per lo detto officio di cinque come e quanto

^a La prima -e- incompiuta.

^b p- corretta da b-.

a lloꝝ parerà, considerato il luogo dove cotale rappresaglia conceduta fosse; si veramente che il termine non possa essere né sia maggiore di tre mesi dal dì che si manderà il detto bando. E qualunque persona doppo il detto termine v'andasse o stesse o mercatasse o comperasse o vendesse o trafficasse chola persona o chole mercatantie o cose, caggia nela detta pena e sia punito e condannato come detto è di sopra. Salvo che se alcuno cittadino, contadino o distrectuale di Firençe fosse distenuto o gravato in persona o in avere nela città, parte o luogo colà, dove cotale rappresaglia conceduta fosse o cotale distenimento o graveccà fatta fosse innanzi la notificagione e bandi di quali di sopra si fa mentione overo infra il termine dato o che si desse per lo detto officio di cinque e assegnato sarà ne' detti bandi, quello cotale che così distenuto o gravato fosse in persona o in avere si possa rapprendere d'ogni danno e spese e interesse che per la detta cagione avesse sostenuto o ricevuto sopra le persone, mercatantie, beni e cose da' paesani, cittadini e distrettuali e subditi di quello signore, città, terra, castello, villa o luogho, là dove quello cotale cittadino, contadino o distrittiale di Firençe così distenuto o gravato fosse come detto è; e quella mercatantia e cose e beni possa e a llui sia licito fare quello che a llui piacerà infino a intera satisfactione del danno e spese e interessi ricevuti. E in ciò il detto officiale e ogni altro signore e ufficiale del Comune di Firençe sia tenuto e debbia dare aiuto e favore a quello cotale che così distenuto o preso o gravato fosse in persona e in | 136r | avere a ogni sua richiesta. Questo aggiunto e dichiarito che se alcuno forestiere dovesse avere e ricevere ragionevolmente alcuna quantita di pecunia o cose da alcuno cittadino, contadino o distrittiale di Firençe per debito o d'obbligo che si concedesse per lo innanzi, cioè dal dì che questi statuti e ordinamenti saranno approvati e fermi per li consoli, arbitri e aggiunti sicondo la forma e modo che detti sono di sopra, al quale debito quello cittadino, contadino o distrettuale di Firençe fosse in persona, egli e la sua compagnia, obligato a quello cotale forestiere, e per cagione di quello suo credito facesse distenere o prendere o gravare il detto suo debitore cittadino, contadino o distrettuale di Firençe in persona o in avere, non s'intenda per ciò essere conceduta rappresaglia, né fatto gravamento o prendimento o distenimento. Salvo che anche aggiunto ale dette cose che se a' Cinque dela Mercatantia e ale capitudini dele cinque maggiori arti e ale due parti di loro insieme e in concordia per bene e utile del Comune e dela Mercatantia di Firençe e per acconcio del fatto paresse di dare e concedere licentia e sicurtà ad alcuno o alcuni forestieri, i quali fosseno del paese o dela città, terra, castello, villa o luogo dove conceduta fosse la rappresaglia o dove fatto fosse il destenimento o prendimento ala graveccà che dette sono di sopra, di venire e stare cole persone e cum quegli guernimenti e arnesi che parrà al' officio di detti Cinque quegli che sieno necessari overo spediendi a quelle cotali persone ale quali così dessero la licentia, considerata la conditione di quelle cotali persone nela città o contado o distretto di Firençe, in questo caso possano i detti Cinque chole capitudini dele cinque maggiori arti e le due parti di loro insieme in concordia e a lloꝝ sia licito dare

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

e concedere la detta licentia e sicurtà per quello tempo e termine che a lloro parrà e piacerà. Ancora che qualunque persona dela città o contado o distretto di Firençe doverà dal dì che questo statuto fia approvato innanzi ricevere o avere alcuna quantità di pecunia overo cose per qualunque cagione d'alcuno forestiere e vorrassi dolere e richiamare di lui, possa e licito sia a cotale cittadino, contadino e distrettuale di Firençe richiamarsi di cotale forestieri, e faccisi e sia fatta a llui piena e sommaria ragione sicondo la forma degli statuti e degli ordinamenti del Comune di Firençe overo sicondo la forma degli statuti e degli ordinamenti del'ufficio dela Mercatantia, sì che in suo arbitrio et electione sia d'usare quagli egli vorrà di detti statuti e ordinamenti del Comune e del'ufficio dela Mercatantia. Cum ciò sia cosa che sicondo ragione e buona equità dove non si commette la colpa non si dee imporre pena e ove non seguiscie l'utile non dee seguire il danno, proveduto e ordinato è che per alcuna cessatione o fugga, la quale da quinci innanzi si facesse o commettesse per alcuna compagnia o singulare persona dela città o contado o distretto di Firençe, o per alcuna condannagione o pronuntiagione, la quale si facesse di cotale compagnia o singulare persona sì come di cessante e di fugitivo chola pecunia e cose altrui, niuna figliuola femina, né alcuno figliuolo maschio di quello cotale cessante e fugitivo, il quale figliuolo maschio al tempo di quella cessatione e fugga non fosse nato, possano essere gravati, impediti, molestati, | 136v | presi o offesi in persona o in avere, né s'intendano incorrere o cadere in alcuna pena o gravamento, la quale e li^a quali incorrono o caggiono i cessanti e fugitivi e a' loro figliuoli o famiglie per vigore d'alcuno statuto, ordinamento, capitolo o riformagione del Comune di Firençe e del'ufficiale dela Mercatantia. Salvo e riservato che se cotali figliuole femine o figliuoli maschi non fossero nati al tempo dela detta cessagione e fugga, per alcuno tempo in qualunque modo tenessero o possedessero per sé o per altrui, direttamente o indirettamente, alcuna possessione o beni immobile, la quale e i quali fosseno suti di suo padre, avolo o fratello innanzi al tempo dela cessatione e fuga, e per lo suo padre, avolo, fratello o ciò fossero issute tenute o possedute innanzi al tempo dela cessatione e fugga, in questo caso s'intendano cadere e essere caduti in tutte quelle pene e graveccie e condannagioni che parlano contra ' cessanti e fugitivi e loro figliuoli, figliuole e famiglie, e nel detto caso possano essere gravati, presi, molestati e offesi sì come cessanti e fugitivi.

C. Che quelle cose le quali i mercatanti cessanti debbano ricevere dal Comune di Firençe si possano porre a ragione di creditori di cessanti, rubrica.

Sindichi et ufficiali di qualunque compagnia di mercatanti dela città di Firençe cessanti overo i quali per cessanti fosseno avuti, così i presenti come

^a -i corretta su -e.

quelli che saranno overo la maggiore parte d'essi, anche l'altro e gli altri absenti e non richiesti, morti, presenti overo contradicenti, possano e a llo-ro, come si predice, sia licito tutte e ciascuna quantità di pecunie e somme e di tutte e ciascuna quantità di pecunie e somme a essi medesimi compagni e compagnia overo mercatanti, del quale overo di quali fosseno sindichi et offi-tiali, e a ciascuno overo al'altro d'essi compagni e di compagnia di mercatanti, del quale overo di quali fosseno offitiali overo sindichi, dovute^a, e quelle cose le quali fosseno dovute^b per lo Comune di Firençe fare torre, pigliare e levare dela ragione overo dele ragioni e libro dela ragione, dove scritti fosseno tali compagni dela compagnia e mercatanti e overo alcuno di loro alcuna cosa dal detto Comune di Firençe dovere ricevere, e ridurre e porre e scrivere ala ragione di qualunque overo di qualunchi vorranno. E essi, del quale overo di quali ala ragione essi crediti fosseno overo saranno scritti de mandato d'essi sindichi e offitiali overo dela maggiore parte d'essi, possano essi crediti acqui-stare, avere, riscuotere e ricevere e ogni cosa fare riscuotere, come innanzi a tale scrittura tale compagnia, compagno overo mercatante overo innanzi ala loro cessagione e fugga di ciò fare potevano overo potesseno, se non fosseno cessanti. E tutti gli officiali e notari ale predette cose diputati e che si dipu-teranno possano, sieno tenuti e debbano a volontà e petitione d'essi officiali et sindichi overo dela maggiore parte d'essi, come si predice, esse somme e quantità di pecunie in tutto e partitamente torre, scrivere, levare e permutare, dove e come e sì come e in che modo e come a essi offitiali e sindichi e ala maggiore parte di loro parrà. Salvo che se dele dette somme e quantitati a loro dovute sarà alcuna cosa ad alcuno assegnato innanzi che abbino cessato overo saranno dichiariti cessanti, | 137r | in questa cotale assegnagione allora ad alcuno fatta le predette cose non abbino luogo, né per le predette cose a essi a' quali le predette assegnagioni saranno fatte alcuno pregiudicio si generi, ma ciò che per essi a' quali le dette assegnagioni saranno fatte riscosso e ricevuto sarà vaglia e sia di coloro i quali ànno riscosso le sopradette cose. Questo an-che nele predette cose excetto, detto e dichiarato che se alcuno per suo nome overo per altrui alcuna cosa abbia riscosso overo ricevuto dele somme e quan-tità di pecunie da qui adrieto dal Comune di Firençe dovuta ad alcuna com-pagnia overo mercatanti dela città di Firençe, i quali e le quali da ora innanzi cessasseno overo per cessanti fosseno avuti da ora innanzi, overo per la quale overo per lo quale alcuni sindici overo officiali fosseno eletti overo costituiti per le predette cose overo alcuna d'esse che nela detta provisione si contengono, non possa overo debba in alcuno modo essere molestato, costretto, gravato overo inquietato.

^a *Nel ms. dovuti.*

^b *Idem c.s.*

CI. Che le vendite fatte per lo sindaco del Comune di Firençe sieno ferme, rubrica.

Tutte e ciascuna vendite, concessioni in pagamento e partimenti di qualunque possessioni e beni fatte overo le quali si facessero per lo tempo che debba venire per lo sindaco overo sindichi del Comune di Firençe per vigore d'alcuna riformagione di consigli del detto Comune e Popolo vagliano e tengano e sieno ferme e rate e per lo Comune di Firençe e Popolo e d'esso Comune e Popolo rettori e ufficiali e l'officiala dela Mercatantia e consoli dell'arti effettivamente debbano essere osservati e non possano overo debbano essere rivotati e ritrattati, né contra esse overo alcuna d'esse overo in diminutione d'esse overo d'alcuna d'esse possa alcuna cosa essere opposto, contraposto overo opposto dinançi ad alcuno rettore overo offitiale del Comune predetto overo l'officiala dela Mercatantia overo i consoli d'alcuna arte dela città di Firençe, e se fosse contraposto, opposto overo si facesse, non vaglia né tenga né sia ricevuta questa tale obiectione overo oppositione per alcuno rettore overo officiala del Comune già detto overo l'officiala dela Mercatantia overo i consoli di ciascuna arte. E che in esse possessioni overo beni niuno possa overo debba essere molestato overo gravato. E se alcuno di predetti officiali del Comune di Firençe overo dela Mercatantia overo di consoli predetti le predette cose e ciascheduna d'esse non servasseno overo contra le cose premesse overo alcuna d'esse in alcuno modo facessero overo venisseno, sia condannato in lire mille di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta per messere la Podestà dela città di Firençe, in questi statuti overo ordinamenti overo provisione alcuna del Popolo e del Comune di Firençe overo dela Mercatantia overo del'arte, fatta^a overo che si farà, in alcuna cosa non obstante. E che niuno sindaco del Comune di Firençe, il quale da quinci innançi si facesse, duri overo durare debba oltra uno anno dal dì dela constitutione d'esso che si debba contare, e da esso anno innançi tale sindacato invanisca e di niuna sia efficacia overo valore. E che il sindacato fatto a fare overo a piatire e simiglianti cose per lo Comune di Firençe non possa overo non abbia potuto durare oltra sei mesi e da essi sei mesi innançi non vaglia, né avere valuto overo valere s'intenda. E se alcuna cosa dal detto anno overo sei mesi innançi per vigore overo pretesto di questi tali | 137v | sindacati overo d'alcuno d'essi si facesse contra le predette cose overo alcuna d'esse, non vaglia per essa ragione. E che niuna persona, di qualunque conditione, dignità overo excellença si sia, dela città, contado overo distretto di Firençe overo d'altronde ardisca overo presumma per sé overo per altri usare alcuna ragione overo alcune ragioni in alcuni overo sopra alcuni beni dati overo conceduti per lo Comune di Firençe overo per autorità d'esso Comune overo per sindichi overo altri offitiali del detto Comune venduti, dati

^a Nel ms. fatto.

overo conceduti in pagamento overo in soluto overo per altra qualvuoli ragione, modo overo titolo ad alcuna persona, così forestieri come cittadino, overo ad alcuno luogo, collegio overo università dinançi ad alcuno ufficiale overo giudice, né usare in essi beni overo contra essi beni overo d'essi beni, possessioni overo ditentioni alcuno brivileggio overo lettere impetrate overo che s'impetraranno, se non solamente dinançi ad alcuno ufficiale del Comune di Firençe overo dela Mercatantia, sotto pena di dumiglia fiorini d'oro per ciascuno e per ciascuna volta e di privagione di tutte le ragioni le quali avesse overo fosse detto avere in tali beni overo alcuno d'essi; e cotale che usa per sé overo per altri per sé overo per altro essa ragione sia obligato a ciascuno possessore overo ditentore d'essi beni per difensione d'essi beni e di ciascuno d'essi, e per essa difensione possa essere convenuto e convinto, come se legittimamente per publica carta tale difensione avesse promessa e sé per essa difesa avesse obligato. E ciascuno rettore e ufficiale del Comune di Firençe, così presente come quello che sarà, sia tenuto e debba a petitione di ciascuno la detta pena riscuotere e fare riscuotere da ciascuno che contrafa e per ciascuna volta, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli.

CII. Che quelli che per li sindichi non è dichiarato debitore d'alcuna compagnia overo compagni cessanti non sia gravato, rubrica.

Qualunque sindichi e offtiali, per lo Comune di Firençe overo per vigore di qualunque provisione e ordinamento del detto Popolo e Comune costituito overo che si costituirà sopra ' fatti di qualunque creditori d'alcuna compagnia overo di compagni overo mercatanti sopra ' quali da qui adrieto fuorono ordinati sindichi e offtiali, possano e a lloro sia licito riguardare e dichiarire allora overo ^aper adrieto^a compagni e le compagnie overo di mercatanti i compagni e degl'innançi morti compagni e mercatanti rede e quelle cose che fuorono di detti compagni e dela compagnia overo di mercatanti overo d'alcuno di loro e di compagni premorti e di mercatanti rede creditori e debitori, i quali e le quali i detti sindichi overo ufficiali vorranno; e che le rede di premorti compagni overo mercatanti sieno tenuti overo essere costretti e convenuti possano e debbano a qualunque debiti dele dette tali compagnie, compagni overo mercatanti overo per pretesto di contemplagione overo per cagione dela detta tale compagnia overo di detti compagni overo mercatanti e' quali d'essi non sieno tenuti overo non possano overo debbano essere costretti overo convenuti. E che niuno il quale non sarà dichiarato dovere essere tenuto ale predette cose, overo i quali dichiariti saranno non essere tenuti, possano overo debbano in giudicio overo di fuori, personalmente overo in beni | 138r | in alcuno modo essere costretto, convenuto, gravato overo molestato per la cagione predetta

^{a-a} *Corretto su altri termini.*

overo contra la forma di tale dichiarigione overo per alcuno debito, il quale dichiarito sarà per li detti sindichi overo ufficiali essere stati e essere dele dette compagnie overo di compagni e mercatanti overo d'alcuno di loro, overo loro debitori overo essi compagni overo mercatanti dovere essere tenuti al pagamento overo al soddisfacimento di tale debito, avegnaidio che in alcuna carta, lettera, libro overo scrittura fosse overo apparisse alcuno altro per suo nome overo per altrui obligato che quelli i quali per li detti sindichi overo offitiali, come detto è, dichiariti saranno compagni overo d'essi compagni e compagnia compagni di mercatanti e degl'innançi morti compagni rede, overo dovere essere tenuti al pagamento di tale debito. E quello che per li predetti sindichi overo offitiali overo le due parti d'essi dichiarito e fatto sarà nele cose mandate dinançi, overo alcuna dele cose mandate dinançi, vaglia e tenga e acquisti pieno effetto come se fatto fosse per lo Popolo e Comune di Firençe e opportuni consigli d'esso Popolo e Comune. E contra esse cose overo alcuna cosa d'esse non si possa overo debba per alcuno appellare overo di nullità overo d'iniquità essere detto, contraposto overo opposto per diretto overo per indiretto, tacitamente overo espressamente, né essere dimandato essere ridotto ad arbitrio di buono huomo, né consiglio d'assessore essere dimandato overo dato, overo alcuna altra cosa in alcuno modo essere detta overo opposta. E quello che contra si facesse non vaglia né tenga, ma rotto e vano per essa ragione sia. E che i detti tali sindichi e offitiali overo le due parti d'essi, l'altro overo gli altri absenti e non richiesti, overo presenti e contradicenti, overo morti, possano e vagliano le dette tali dichiarigioni solamente singularmente fare d'esse compagnie e d'essi compagni overo d'essi mercatanti per li creditori di quali e sopra ' fatti di quali creditori diputati sono overo saranno sindichi overo ufficiali, e non altrimenti overo in altro modo. E che niuno rettore overo ufficiale dela città overo distretto di Firençe overo il quale nela città overo distretto di Firençe alcuno officio facesse, a petitione d'alcuna persona, collegio, università overo luogo, possa overo debba per alcuno modo, personalmente overo in beni, contra le predette cose overo contra la forma dela dichiarigione predetta, la quale così si debba fare, alcuno il quale fosse overo apparisse in alcuna carta, lettera overo libro obligato overo le sue rede per alcuno debito il quale dichiarito sarà per li detti sindichi overo ufficiali, come detto è, essere overo essere stato debitore dele dette compagnie e compagni overo mercatanti overo d'alcuno di loro overo di loro, overo i detti compagni mercatanti e compagnie overo alcuno d'essi compagni essere tenuto al pagamento e sodisfacimento di tale debito gravare, inquietare overo molestare in alcuno modo, né alcuno il quale contra le predette cose overo alcuna dele predette dice, addimanda overo allega udire overo ricevere, sotto pena di fiorini d'oro mille a tale rettore e ufficiale, la quale per ciascuna volta debba essere tolta; e a loro e ciascuno di loro s'intenda d'essere la giuriditione dinegata, e nientemeno sia rimosso dal'officio e rimosso s'intenda essere per esso fatto, e da ora quello che si contrafacesse sia per essa ragione niente, | 138v | rotto e vano.

CIII. C[h]e ' sindichi di cessanti non possano restituire i cessanti agli uffici, rubrica.

Niuni offitiali overo sindici del Comune di Firençe sopra ' fatt[i] di qualunque cessanti per lo tempo passato, overo nel tempo che debba venire cessanti e fugitivi overo condannati per cessatione o fugga overo che saranno condannati, possano overo a llo ro sia licito per vigore overo pretesto overo autorità di chiunche balia overo podestà, conceduta overo che si concederà, di chiunche generatione overo conditione si sieno provvedere, stantiare overo ordinare che alcuno cessante overo fuggitivo overo il quale per la detta cagione condannato overo fosse da essere condannato possa essere eletto overo assunto ad alcuno officio del Popolo overo del Comune di Firençe, di chiunche generatione overo conditione. E se alcuna cosa in contrario si facesse, da ora sia rotto per essa ragione e di niuna efficacia overo valore. E che contra le predette cose overo alcuna dele predette non si possa per li consigli del Popolo overo del Comune di Firençe overo per li Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia alcuna cosa essere provedata, diliberata overo fatta, e se si facesse, sia rotta per essa ragione, e niuna podestà, giuriditione overo balia avere s'intendano di provvedere alcuna cosa in contrario. E tutte le pene dele provisioni e ligami inframessi e apposti neli statuti del Popolo e del Comune di Firençe posti sotto la robrica Che ' Priori non possano diliberare essere utile tenere consiglio et cetera^a, s'intendano posti e inframessi nel presente statuto.

^a *Capitano, II, 44.*

LIBRO TERZO

| 140r |

In nome di Cristo amen.

Incominciano le rubriche del terço libro di messere lo Capitano.

- I. Di gravi malefici, i quali debbano essere puniti per messere lo Capitano e difensore, i quali rimanesseno impuniti, rubrica.
- II. Dela pena di chi impedisce lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo i pedoni dele compagnie al tempo d'alcuno romore e di quelli che fanno raunamento contro il Popolo di Firençe.
- III. Dela pena di chi fa conspiratione e raunamento, postura, patto, monopolio overo dogana, rubrica.
- IIII. Dela pena di quelli che fanno statuti overo ordinamenti per li quali si possano impedire i lavorii di quelli che pagano le libbre.
- V. Dela pena di quelli il quale averà dato overo promesso alcuna cosa a quelli che fa l'accatto per alcuno maleficio commesso da lui.
- VI. Dela pena di chi compera passaggio overo toloneo, rubrica.
- VII. Di costringere gli huomini di popoli a mendare le ruberie, rubrica.
- VIII. Dela pena di chi non serva i comandamenti di messere lo Capetano e difensore.
- VIII. Dela pena di chi entra nel'albergo di messere lo difensore sença licentia se no l'ore ordinate.
- X. Dela pena di chi cava la sua terra allato a casa overo casolare d'altrui rubrica^a.
- XI. Dela pena di chi giuocha overo chi ritiene il giuochio presso al ponte ala Carraia per^b cinquanta braccia, rubrica.
- XII. Di condannare quelli che non paga la condannagione fra il mese, rubrica.
- XIII. Dela pena di chi rivela quelle cose le quali sotto religione di giuramento imposte saranno nel Popolo di Firençe, rubrica.

In nome di Cristo amen.

- XIII. Dell'opere e cose piuiche e de extraordinarii e ardui fatti che si debbano fare.
- XV. Di ritrovare e mantenere le ragioni e castella del Comune di Firençe, rubrica.
- XVI. Di non alienare le cose immobili che pertengono al Comune di Firençe, rubrica.
- XVII. Di ritrovare e guardare lettere, carte e brivleggi del Comune di Firençe.

^a A margine destro di mano successiva e in inchiostro bruno: terra.

^b Corretto su rubrica.

- ^axviii. D'isgombrare la piaccia d'Orto Sa· Michele intorno intorno.
xviii. Di riparare e di conservare i ponti e le mura del Comune di Firençe e di conservare le ragioni loro.
^bxx. Di riparare le strade, vie e ponti e di fare di nuovo e d'isgombrare l'ingombrate e dela loro materia, rubrica.
^cxxi. Che niuna via si metta di nuovo sença licentia di signori Priori, rubrica.
^dxxii. Che le fosse che sono allato ala via piuvica si rimondino ogni anno, rubrica.
^exxiii. Di mantenere la strada carrareccia dal Ponte a Signa infino a Montelupo, rubrica. | 140v |
^fxxiiii. Di mantenere la strada per la quale si corre il paglio, rubrica.
xxv. Di non gettare il pastaccio nela gora del fiume d'Ogni Santi, rubrica.
xxvi. Che i notari dela camera, diposto il loro officio, non possano scrivere nel libro del'intrata overo del'uscita del Comune di Firençe, rubrica.
xxvii. Che i notari e gli oficiali i quali ànno gli atti del Comune rassegnino essi atti appo la camera fra certo tempo, rubrica.
xxviii. Che gli atti dele corti del Comune rimanghino nela camera del Comune e non si vendano, rubrica.
xxviiii. Che niuno se no· ufficiale debba usare nela camera del Comune, rubrica.
xxx. Che uno di registri del Comune debba stare suggellato nela camera del Comune del suggello di Priori.
xxxi. Che le carte del Comune compiete debbano essere poste e tenute nela camera del Comune in sacchi di fuori segnati cum convenevole scrittura, rubrica.
xxxii. Di fare fonti e pocçi d'intorno ale strade del contado, rubrica.
^gxxxiii. Che sopra i dutti del'acqua, i quali sono menati per alcuna via, sieno ponticelli murati, rubrica.
xxxiiii. Di ricoverare la terra di Cerbaiuola per lo Comune di Firençe, rubrica.
xxxv. D'osservare gli stantiamenti fatti di Pietrasanta, rubrica.
xxxvi. Di non tenere la via occupata per la quale si viene dala porta Ruggieri da Cuona.
xxxvii. Che i legnaiuoli non tengano la via ingombrata di legname, rubrica^h.
xxxviii. Di non costringere i massari dela camera overo altri a dare quello che non fosse legittimamente ordinato, rubrica.
ⁱxxxviiii. Dela subastatione e del'incanto e dela vendita dele rendite del vino del Comune di Firençe, rubrica.
xl. Del modo di procedere contra ' comperatori dele gabelle e di loro mallevadori che non pagano al Comune quello che debbano.

^a Con un segno di spunta.

^b Idem c.s.

^c Idem c.s.

^d Idem c.s.

^e Idem c.s.

^f Idem c.s.

^g Idem c.s.

^h A margine destro di mano successiva e in inchiostro bruno: legnaiuoli.

ⁱ Con un segno di spunta.

- xli. Che le comunanze, popoli overo pivieri del contado di Firençe^a per alcuno ufficiale overo messo non sieno gravati, se ànno mallevato di pagare.
 xlii. Che simigliante gabella si tolla a' forestieri la quale essi tollono a' Fiorentini nela terra loro.
 xliii. Dela provisione che debba essere fatta per li Priori e ventuna capitudine nela gabella dove non si desse modo di vendita overo de exactione, rubrica.

^a *Nel ms. Firenze.*

Incomincia il terço libro di messere lo Capitano.

(I.) De' gravi malefici i quali debbano essere puniti per messere lo Capitano e difensore i quali rimanessero impuniti. [Cap. 1322-1325 III, 1]

^aSe intervenga homicidi essere commessi in qualunque persone dela città, contado overo distretto di Firençe, overo fedite essere fatte, overo ruberie di strade overo furti grandi notturni overo altri malefici gravi evidentemente essere fatti, la quale cosa non sia, la Podestà di Firençe essi malefici punisca e condanni e le cose tolte per ruberia overo per furto faccia restituire fra' termini che si contengono nelo statuto posto nel terço libro di messere la Podestà, sotto la rubrica Infra che tempi le questioni criminali si debbano essere terminate et cetera^b, se l'accusa overo la dinu(n)tia fatta d'inde sarà ala Podestà overo ad alcuno che tiene il luogo suo di suoi giudici costituiti ale corti di malefici, overo se per l'ufficio del detto messere la Podestà overo dela sua corte procedesse, overo se fosse dinuntiato alcuna cosa di detti malefici ala Podestà per lo Capitano e difensore overo signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, non obstante alcuno capitolo. E messere lo Capitano e difensore esso di nel quale il maleficio [d]inuntiato sarà overo il seguente sieno tenuti di dinuntiare overo di fare dinuntiare a messere la Podestà di Firençe essi malefici, acciò che i malefici lungo tempo non rimangano impuniti. E se messere la Podestà non punisse overo condannasse overo diffinisse come detto è, messere lo Capitano e difensore debba punire e condannare e in essi procedere, come [a] pacifico stato dela città di Firençe e dell'arti e degli artefici dela città prefata parrà che si convenga, non obstante alcuno capitolo di statuti overo d'ordinamenti, ma che sicondo la forma di capitoli del Comune di Firençe proceda e imponga le pene. E incontinente che tali cose commesse e dinunziate saranno a messere lo Capitano e difensore, d'inde faccia fare d[i]ligente inquisitione, segretamente overo palesemente, acciò che meglio la verità si trovi, sì che, se la Podestà non punisse come detto è, debba esso Capitano e difensore punire e condannare e riformare fra dieci overo quindici di proximi doppo il termine assegnato ala Podestà di Firençe overo poi che a esso sarà dinuntiato. E le predette cose

^a Lettera capitale decorata in minio e azzurro.

^b Podestà, III, 7.

messere lo Capitano possa fare e debba fra sei mesi doppo il detto termine addimandato assegnato, ma che esso Capitano non proceda, cognosca overo sentençi, se no· come detto è sicondo la forma di capitoli dela Podestà e del Comune di Firençe e sicondo che la Podestà fare potea; e le pene s'impongano sicondo la forma degli statuti del Comune di Firençe, dove per istatuto la pena s'impone e sicondo che la Podestà imporre poteva, e dove per istatuto pena non s'imponesse, la pena imponga messere lo Capitano e 'l difensore a suo arbitrio sicondo la qualità del peccato e dele persone. Sia tenuto anche messere lo Capitano e difensore investigare e cercare i mal/fattori e gli huomini di mala fama e susurroni e furi^a, ladroni e assessini e ricettatori | 141v | d'essi dela città, contado e distretto di Firençe, e essi procuri per messere la Podestà essere costretti a mallevare idoneamente d'ubbidire a' comandamenti dela Podestà e del Comune di Firençe e di messere lo Capitano e difensore; e possa anche essi cacciare dela città e distretto di Firençe, se gli parrà che bisogni, e ' disubbidienti punire, condannare e isbandire. E questo incominci a fare il primo mese del suo officio, e in esso e doppo esso mese sagacemente e efficacemente perseguiti, e non lasci overo rilasci esso tale assassino contra il quale provato fosse almeno per publica fama, e non possa essere offerto; e procuri di cercare sì che ala sua notitia pienamente pervengano tutti i corruttori di reggimenti dela città di Firençe e di giudici e di notari e di cavalieri delo reggimento di Firençe e di berovieri e di tutti gli officiali del Comune di Firençe, e tutti e ciascuno infamati di queste cose et tutti quelli i quali sono usati di trafficare nela camera di messere la Podestà overo ne' luoghi del palagio dove si rende la ragione, overo grandi overo piccioli overo letterati overo non letterati, e essi vietare che le simiglianti cose più non attentino, e anche punisca, se altrimenti faranno per lo tempo che debba venire. E basti la prova per publica fama; e a quelli che dinuntiano tali cose sia tenuto loro secreto.

II. Dela pena di chi impedisce l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo i pedoni dele compagnie al tempo d'alcuno rimore e di quelli che fanno raunamento contra il Popolo ^bdi Firençe^b. [Cap. 1322-1325 III, 3]

Quandunche intervenisse l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia andare ad alcuno luogo col gonfalone overe pedoni di compagnie, tutti i popoli così dela città come del contado di Firençe debbano stare armati e apparecchiati a ubbidire a' comandamenti di messere la Podestà, Capitano e Priori e Gonfaloniere di giustitia per mantenere e difendere i detti signori e libero stato del Popolo di Firençe, e per l'officio delo Executore degli Ordinamenti dela giustitia liberalmente mettere ad executione, e per ripugnare a ciascuno grande come a ciascuno altri rubelli e nimici del Popolo di Firençe, e a fare la

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 88v: susurrones et fures.

^{b-b} Esterno allo specchio di scrittura su margine destro.

dovuta vendetta di detti rubelli e nimici, sicondo che si converrà al'onore e al'exaltatione del Popolo detto dinançi. E che niuno, di chiunque conditione si sia, ardisca overo presumma in alcuno modo impedire cum parola overo cum fatto l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo i Gonfalonieri dele compagnie e pedoni d'esse, quando cum arme andasseno, traesseno, stesseno overo ritornasseno da luogo dove sarà lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo ad altro luogo a raunarsi per ubbidire a' comandamenti di detti signori. E chi i tali che così traggono, stanno overo ritornano offenderà overo impedirà, come detto è, sia punito in persona e cose sicondo la qualità delo eccesso ad arbitrio di messere lo Capitano. E niuno dela città overo contado di Firençe ardisca overo presumma fare alcuno raunamento d'uomini per venire overo per istare in servizio d'alcuno grande al tempo d'alcuno romore overo nel tempo nel quale s'armeranno i pedoni dele compagnie, overo per trattare overo fare alcuna cosa che possa in danno overo disimore del Popolo | 142r | di Firençe ritornare. E chi contrafarà possa e debba essere punito per messere lo Capitano in persona e cose sicondo la qualità del fatto. E qualunque getterà pietre d'alcuna casa overo saetterà overo balestrerà contra l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia, pedoni di compagnie overo alcuno popolano, overo metterà fuocho in alcuna casa frodolentemente in pregiudicio del Popolo overo de' detti pedoni, mentre che si rauneranno a mettere executione i comandamenti del detto Executore overo al tempo d'alcuno romore, sia condannato ad arbitrio di messere lo Capitano in persona overo cose sicondo la qualità delo eccesso, e essa casa dela quale gettato, balestrato overo saettato sarà ad arbitrio di messere lo Capitano dal fondamento sieno distrutte. E niuno conte overo barone e niuno comune al tempo d'alcuno romore ardisca trarre ala città overo contado di Firençe overo raunamento fare per trarre, se no· di volontà e licentia overo richiesta di signori Priori e del Gonfaloniere dela giustitia. E qualunque barone overo conte overo nobile overo qualunque altro contrafarà sia perpetualmente isbandito e nimico del Comune di Firençe e, se per alcuno tempo in força del Comune di Firençe perverrà, messere lo Capitano li facci mocçare il capo; e se sarà comune overo castello overo villa, condegna vendetta d'essi il Popolo fiorentino ne prenda. E niuno di pedoni dele compagnie ardisca overo presumma, al tempo delo raunamento di pedoni dele compagnie mandare^a overo instare nel tempo il quale saranno armati^b, commuovere alcuno scandalo, romore o çuffa overe percuotere alcuno overo levare arme contra alcuno, se non fosse per difesa del Popolo di mandato delo Executore degli Ordinamenti dela giustitia. E chiunque contrafarà sia punito ad arbitrio di messere lo Capitano in persona e cose sicondo la qualità del

^a -n- *corretta su altra lettera.*

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 134r: tempore congregationis peditum societatum in eundo vel stando tempore quo fuerint armati.

delicto e delo scandalo. E in tutte le predette cose abbia messere lo Capitano libero e puro arbitrio di cercare e d'investigare, di procedere e di punire sicondo che a vendetta di tanto peccato gli parrà che si convenga.

III. Dela pena di chi fa conspiratione e raunamento, postura, patto, monopolio ovvero dogana, rubrica. [Cap. 1322-1325 III, 4]

Niuna arte ovvero università ovvero membro ovvero singolari huomini d'alcuna arte dela città, contado ovvero distretto di Firençe possa, ardisca ovvero presumma fare ovvero far fare ovvero fare servare, celatamente ovvero palesemente, conspiratione alcuna ovvero raunamento, postura, patto, monopolio ovvero dogana di cose ovvero sopra cose ovvero factioni, che pertengono all'arte sua ovvero d'altri, in niuno modo che^a per certo modo e forma ovvero precço debbano essere vendute ovvero comperate, ovvero in alcuno modo fare^b ovvero contrarre si debbano che liberamente non possa e sia licito a ciascuno co(m)-perare, vendere e fare come vorrà e potrà e meglio si converrà cum quelli che contrarranno seco ovvero faranno dele cose e fatti detti dinançi. E se contra le predette cose ovvero alcuna d'esse venissemi ovvero si facesse, in niuno modo, per diretto ovvero per obliquo, tacitamente ovvero espressamente, non vaglia e non tenga per essa ragione; e per ciascuna volta, la quale sarà contrafatto ovvero venuto sarà contra, sia | 142v | condannata l'arte, il membro ovvero l'università dell'arte che contrafa in livre mille di denari fiorentini piccioli; e da inde innançi sia sença ogni consolato e^c presidato in tale arte, membro e università per qualunque nome sia giudicata; e non abbia statuti^d ovvero essi non usi in essa arte, membro ovvero università ovvero fra gli huomini d'essa arte, università ovvero membro. E ciascuno consolo ovvero altri che contrafa ovvero che serva ovvero che fa servare alcuna cosa dele cose mandate dinançi di sopra vietate, in livre dugento di denari fiorentini piccioli; e il notaio ovvero altri il quale alcuna cosa di sopra vietata scrivesse, sia condannato in livre dugento di denari fiorentini piccioli, e se questo tale che scrive le dette livre dugento non pagherà fra diece di proximi, contando dal dì dela condannagione predetta, la mano a esso medesimo gli sia tagliata dal braccio; e il messo ovvero altri il quale il comandamento facesse d'alcuna dele cose di sopra vietate sia condannato in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, le quali se non pagherà fra quindici di doppio la condannagione, sia mocça la lingua a esso medesimo. E che lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia possa, sia tenuto e debba sopra le cose mandate dinançi e dele cose mandate dinançi e di ciascuna d'esse porre spie e procedere publicamente e occultamente per suo movimento

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b -re corretto su -tt.

^c In interlinea superiore.

^d -i corretta su -o.

e a stança di ciascuno che dinu(n)çia, accusa overo notifica cum nome overo sença nome, brevemente, sommariamente, sença strepito e figura di giudicio e ogni solennità di ragione e di statuti lasciata, così di ragione come di fatto, contra l'arti, membra e università dell'arti, così di quelle che ànno consoli e singolari persone d'esse, come di quelle che non ànno consoli, che fanno contra le predette cose overo alcuna d'esse overo che in (n)iuno modo vengono, come vorrà overo a esso medesimo piacerà, e tormentare quelli che contra fanno, precedente lo inditio solo dela publica fama, per trovare la verità dele predette cose e di ciascuna d'esse. Queste tali inquisitioni e processi faccia esso medesimo Executore di tutte e ciascuna arti, menbri e università dell'arti e di consoli d'esse e esso processo ispacci per condannagione overo assolvigione ciascuno mesi almeno una volta, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta la quale la detta inquisitione, processo et expeditione ispregierà di fare. E nientemeno messere lo Capitano overo Podestà dele cose di sopra vietate e di ciascuna d'esse per simigliante modo cerchi e proceda e del suo processo, condannagioni e pene di sopra expresse faccia e imponga. E che i consoli di ciascuna arte dela città di Firençe fra quindici di proximi doppo l'intrata del'ufficio loro sieno tenuti e debbano dinançi alo Executore malleverare idoneamente di livre mille di denari fiorentini piccioli di non fare overo far fare overo lasciare nela loro arte, università overo membro overo per gli huomini d'essa arte, università overo membro contra le cose mandate di sopra overo alcuna d'esse. La quale per certo malleveria l'Executore già detto sia tenuto di riscuotere da' consoli dinançi mandati, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuna arte da' consoli dela quale spregierà di riscuotere la malleveria prestata. E niuna arte overo università d'alcuna arte possa overo debba giurare overo sottostare sotto gli consoli del'altra arte, se non facesse e operasse del mestiere overo arteficio sotto la quale di nuovo giurasse. E se contra si facesse, l'università la quale così giurerà sia |143r| condannata in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli e la singulare persona in livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta per messere lo Capitano; e ' giuramenti, contratto e il patto di tale arte e università overo persona così prestato non tenga. E ' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia non possano contra le predette cose overo alcuna d'esse per vigore del'ufficio loro overo balia overo per altro qualunque modo provvedere fare overo venire, né diliberare essere utile che si ponga a' consigli del Popolo overo del Comune di Firençe alcuna cosa per la quale venire overo fare si possa contra esse cose overo alcuna d'esse, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro, e quello che contrafatto sarà non vaglia per essa ragione.

III. Dela pena di quelli che fanno statuti overo ordinamenti per li quali si possono impedire i lavorii di quelli che pagano le libbre. [Cap. 1322-1325 III, 8]

Niuna università overo popolo del contado di Firenze overo alcune speciali persone possano ordinamenti overo statuti avere overo ordinamento fare overo congiuratione overo compositione, per le quali overo per la quale s'impedisce overo si possano impedire overo si paresseno impedire le culture dela terra, dela vigna overo possessioni di quelli i quali pagasseno le libbre e le factioni del Comune di Firenze. E se contra si facesse overo fatto fosse, il Capitano e difensore sia tenuto e debba essi tali fare cassare e da capo punire quelli che contrafanno in livre dugento di denari fiorentini piccioli e meno, sicondo la qualità del comune e dele persone a suo arbitrio, e del danno e dell'interesse fare soddisfare sicondo il giuramento di quelli che dimanda. E che la Podestà e il Capitano nele predette cose abbia arbitrio di trovare e di procedere segretamente e palesemente, come a essi overo all'altro d'essi parrà che si convenga. E niuno comune, popolo overo piviere del contado overo distretto di Firenze overo gli huomini, rettori, sindichi overo ufficiali loro overo d'alcuno di loro possano, ardiscano overo presummano alcuno overo alcuni cittadini overo habitatori dela città di Firenze, overo i quali non debbano ne' detti comuni, pivieri overo popoli factioni e gravecce, sottintrare per le possessioni di detti cittadini e abitatori se alcuno (vi fosse), ne' loro territori overo le persone loro per alcuno modo, ragione overo cagione molestare overo gravare^a overo riscuotere factioni overo gravecce reali, personali overo miste, per diretto overo per indirecto, overo gravare il padre, fratello, parente, congiunto, lavoratore, pigionale overo habitatore overo d'alcuno di loro beni di tali che àno le possessioni ne' territori di loro medesimi, faccendo pigliare i colombi dele colombaie d'essi medesimi overo vietando che a molina, gualchiere overo infrantoi loro si vada, overo non dovutamente overo non giustamente overo in maggiore quantità che non debbano allibrare, overo d'essi lavoratori fare overo far fare false dinu(n)tie, overo di^b personali servigi diurni overo notturni caricare, overo costringere in alcuno modo a mallevare di pagare queste tali factioni overo gravecce per alcune vie simiglianti overo altre qualunque gravecce, pesi overo factioni molestare in alcuno modo overo gravare. Né questi cotali pivieri, comuni overo popoli possano overo debbano i suoi distrettuali overo altri per essi per lavoratori, colt(iv)atori, habitatori, pigionali | 143v | overo congiunti overo qua(l)vuoli altri overo i beni loro ingiustamente overo non dovutamente, maximamente per beni alienati overo

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 135r: possint, audeant vel presummant aliquem vel aliquos cives vel incolas civitatis Florentie vel qui non debent in dictis comunibus, plebatibus seu populis factiones et onera subire pro possessionibus dictorum civium et incolarum siquis in eorum territoriis vel eorum personis modo aliquo, iure vel causa molestare vel gravare.

^b In *interlinea superiore con segno di richiamo*.

i quali veramente non posseggono, per li sopradetti modi gravare overo molestare per directo overo per obliquo, se non per beni divenuti a llui durante l'estimo il quale stava overo sarà stato al tempo al quale comperò overo averà comperato overo ad esso saranno divenuti essi beni. E quello che di beni alienati è detto non s'intenda di beni lasciati in alcuna ultima volontà ad alcuna chiesa overo ad altro pietoso luogo, i quali di ragione ale factioni e le graveççe non sono tenuti. E che i detti comuni, pivieri et popoli e loro rettori e ufficiali sieno tenuti a ciascuno che dimanda dare la copia degli extimi e dele possessioni stimate e di qualunque atti e libri di detti comuni, pivieri e popoli e di ciascuno di loro, e anche a mandato dela Podestà, Capitano overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo di loro overo d'alcuno di loro giudice. E se contra le predette cose overo alcuna d'esse fatto overo venuto sarà in qualunque modo, sia punito e condannato quelli che contrafa per ciascuna volta, cioè il piviere e il comune in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, e il rettore e il sindaco e l'ufficiale in livre cento di denari fiorentini piccioli, e il messo overo altra qualvuoli persona in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, e a ristitutione delo riscosso e del tolto. E che nele predette cose e sopra le predette cose e intorno ale predette cose e ciascheduna d'esse e sopra le cose congiunte e che dipendono da esse medesime messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia dela città di Firençe e ciascheduno di loro e di loro e di ciascheduno di loro giudici possano, per suo officio e propio movimento, a petitione di ciascuno che si lamenta, dinuntia overo notifica, celatamente overo palesemente, cum nome overo sença nome e sença pagamento d'alcuna gabella per essa dinu(n)tia overo notificagione overo per la perseguitagione che si debba fare al Comune di Firençe e sença malleveria fare per essa perseguitagione, sieno tenuti e debbano cognoscere e procedere brevemente, sommariamente e di fatto, dela ragione degli statuti e degli ordinamenti del Comune di Firençe le solennità lasciate e non servate, e condannare chole pene di sopra notate e civilmente, anche se questo piacerà a quelli che si lamenta, cognoscere, procedere e diffinire^a possa e debba. E nele predette cose e sopra le predette cose e ciascuna d'esse abbino piena giuriditione, arbitrio e balia in procedere e cognoscere. E basti e per piena prova sia avuta in tutte e sopra tutte e ciascuna cose sopradette il giuramento di quello il quale fosse detto per li predetti modi overo per altro simigliante nele predette cose gravato overo essere gravato, esso overo suoi lavoratori, congiunti, habitatori, pigionali overo altri, overo che^b abbia libri e non abbia data la copia, come di sopra detto è, cum due overo tre testimoni che dicano essere publica fama overo sé publicamente avere udito essere detto, anche se,

^a *Segue uno spazio nel testo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 135v: cognoscere et procedere ac diffinire et terminare possit.*

^b *-e corretta su altra lettera.*

dimandati dela cagione come il sanno, non abbino renduto legittima cagione del detto suo, e ' testimoni non si possano riprovare per gli huomini del comune, piviere overo | 144r | del popolo col quale fosse la questione dele predette cose. E da' processi overo sententie le quali sopra le predette cose si faranno overo si daranno per la Podestà, Capitano overo Executore overo giudice d'alcuno di loro non si possa appellare overo di nullità opporre overo in alcuno modo essere contradetto.

V. Dela pena di quelli il quale averà dato overo promesso alcuna cosa a quelli che fa l'accatto per alcuno maleficio commesso da lui. [Cap. 1322-1325 III, 9]

Se alcuno commetterà alcuno maleficio e per ragione overo cagione del detto maleficio overo condannagione d'esso seguitata farà accatto overo ad alcuno dimanderà suoi denari overo farà dimandare, sia punito quelli che dimanda e quelli che farà dimandare, e chi darà overo prometterà, e il messo che dimanderà e quelli che questo tale accatto farà overo ricoglierà per ciascheduna volta ciascheduno di loro, e chi in froda le predette cose farà, per messere lo Capitano e difensore in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli. E di queste cose si faccia inquisitione e fare sia tenuto messere lo Capitano e difensore cum accusa e sença accusa, segretamente e palesemente, per fama, e in questo caso debba credere ala publica fama. E questo faccia bandire messere lo Capitano e difensore per la città pubblicamente fra otto dì di ciascuno mese del suo officio. E che messere lo Capitano e difensore sia tenuto per proprio giuramento ciascuno mesi dele predette cose e di ciascuna dele predette fare segreta inquisitione, e che gli accusatori overo i dinuntiatori di tali abbino la metà dela condannagione. E che messere lo Capitano e difensore abbia e tenga in suo albergo, in luogo piovico, uno tamburo nel quale possano essere messi per ciascuna persona in alcuna cedola i nomi di quelli che contrafanno col ordine del fatto e testimoni, contra ' quali contrafacenti possa e debba inquire e procedere e punire come di sopra nel presente capitolo si contiene. Nel quale tamburo non possa essere messo alcuno altro scritto per altra cagione e, se messo vi fosse, non si faccia contra lui però inquisitione alcuna overo processo.

VI. Dela pena di chi compera passaggio overo toloneo. [Cap. 1322-1325 III, 10]

Niuno dela città, contado overo distretto di Firençe possa overo presumma, per sé overo per altri, solo overo cum alcuni overo alcuno di consorti, comperare overo acquistare per alcuno altro titolo nel contado di Firençe overo in Toscana overo in alcuna contrada, provincia, regione overo terra, overo riscuotere passaggio, toloneo overo alcuno altro maltolletto sença licentia di messere lo Capitano e difensore e di signiori Priori e Gonfaloniere e del consiglio suo. Ma se alcuno contrafarà in alcuna dele predette cose, messere lo Capitano e difensore in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli di punire sia

tenuto esso medesimo. E questo si faccia fra otto dì proximi doppo il principio del suo officio per li suoi luoghi dela città a voce di banditore essere nuntiato. E niuno dela città, contado overo distretto di Firençe possa overo debba acquistare overo impetrare da alcuno signore, prencipe, re, conte, barone overo alcuno comune overo università overo alcuna persona overo luogo, per alcuna | 144v | ragione overo cagione, alcuna ripresaglia, per qualunque nome sia giudicata, contra gli huomini e le persone dela città, contado overo distretto di Firençe overo loro cose e beni; né anche alcuno questa tale ripressallia, impetrata overo la quale per lo tempo che debba venire s'impetrasse, ardisca d'usare di ragione overo di fatto contra essi fiorentini overo loro beni, ma a essa medesima ripresaglia sia tenuto di rinuntiare e debba per publica carta. A quelli che contrafa sia tolto per nome di pena per messere lo Capitano livre mille di denari fiorentini piccioli. E se doppo essa condannagione fatta di lui espressamente come detto è non rinuntiarà ale dette ragioni così acquistate infra il termine il quale nela condannagione di messere lo Capitano e difensore si debba ordinare, tutti i beni suoi sieno publicati e divengano in Comune, e nientemeno, a stança di consoli di Calimala overo degll'^aaltre maggiori arti overo d'alcuna d'esse sieno guasti, se a essi medesimi consoli parrà che bisogni, e perpetualmente sieno in bando del Comune di Firençe; e sopra ' contratti fatti dele cose d'essi i quali fosseno detti simulati abbia messere lo Capitano e difensore pieno arbitrio in cognoscere e cassare essi contratti. E se alcuna obligagione, contratto overo patto per cagione di tali ripresaglie sieno overo saranno state tolte nel tempo passato overo nel tempo che debba venire, sieno rotte per essa ragione, e nientemeno a esse espressamente rinunçi qualunque esse à tolto, sotto le pene predette. E da capo i danni da qui adrieto fatti e che per lo tempo che debba venire si faranno a' mercatanti fiorentini al postutto li rifaccia e ammendi. E dele predette cose e sopra le predette cose messere lo Capitano e difensore sommariamente e sicondo l'ordine di giudici possa cognoscere e cognosca. E a quelli che recano grano e biada overo sale overo salina overo altre cose no· li possa essere tolto da alcuna persona overo luogo di giuriditione del Comune di Firençe, che a cagione da esso alcuno passaggio overo alcuna altra cosa per qualunque nome sia giudicato del detto grano, biada, sale overo salina overo d'altra victuaglia, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli; e se la detta condannagione non potesse pagare, sia punito in persona ad arbitrio di messere la Podestà overo di messere lo Capitano. E che la Podestà e il Capitano e ciascheduno di loro il primo mese del suo reggimento procaccino cho' signori Priori e Gonfaloniere che tutti quelli che tollono overo fanno torre a quelli che riducono il biado overo grano overo altre cose ala città di Firençe esso passaggio overo maltolletto non tollano overo faccino torre, ma per gratia e per amore del Comune di Firençe quello

^a Corretto da degli.

finiscano e lascino overo altrimenti sopra le predette cose proveggano, sì che il detto passaggio non si tolla. E che niuno dela città overo distretto di Firençe ardisca overo presumma comperare <o> per qualunque altro titolo acquistare dall'imperadore overo da altrui beni overo ragione d'Imperio overo le quali al'Imperio fosseno detti spettare in Toscana overo in alcuna parte di Toscana, e chi contrafarà sia punito dela testa, e che tutti quanti i suoi beni sieno guasti e publicati, e guasti divengano in Comune, e che esso overo le sue rede non possano im perpetuo essere cittadini di Firençe e nela città, contado overo distretto di Firençe habitare. |145r| E questo capitolo faccia bandire messere lo Capitano per la città predetta, acciò che possa pervenire a notitia di ciascuno nel primo mese del suo reggimento.

VII. Di costringere gli huomini di popoli a mendare le ruberie.

[Cap. 1322-1325 III, 11]

Se per alcuno overo alcuni isbanditi overo condannati del Comune di Firençe overo altri malfattori in alcuno popolo overo tenitoro d'alcuno popolo del contado sarà preso alcuno overo alcuna ruberia fatta, e lo rettore e gli huomini di quello popolo questo tale malfattore overo malfattori non ripresenteranno in força del Comune di Firençe fra diece dì, sia condannato e debba essere condannato ala menda del danno che d'essa presura overo ruberia sarà seguitato, e stesi dele cose e dela stima dele cose al giuramento di quello overo di quelli del quale overo di quali si dicono le cose essere state. Ma che esso rubato overo preso overo quelli di cui si dicono le cose essere state produca tre testimoni di buona fama, i quali dipongano per loro giuramento sé credere che esso dirubato overo preso overo quelli di cui si dicono le cose essere state giuri il vero, se si potrà avere, altrimenti al giuramento d'uno overo di due di più proximi parenti suoi cum quattro altri testimoni, che provino di publica fama solamente. E che la presura overo la ruberia sia fatta nel popolo e tenitoro del popolo nel quale si dice e si dicesse commessa, stesi e provisi al detto di due testimoni che dicano solamente la publica fama essere^a la ruberia overo la presura essere stata fatta nel popolo overo tenitoro del popolo nel quale fosse detto overo si dice essere fatta, anche se, dimandati dela cagione overo le cagioni dela scientia, giusta overo non giuste non abbino rendute. E che ale predette cose fare e mandare ad executione sia tenuto la Podestà e il Capitano e ' giudici di loro malefici, ciascuno di loro il quale prima sarà richiesto procedere e condannare, come di sopra detto è, e a soddisfare e pagare cum effetto costringere sença strepito e figura di giudicio, non obstanti le ferie, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli ala Podestà overo al Capitano e a quello di predetti il quale sarà richiesto. E che la detta cagione sia e inten-

^a La prima -s- corretta su -e-.

dasi essere cagione criminale, cum ciò sia cosa che in essa di ruberia e peccati s'intenda. E nele predette tutte e ciascuna cose la Podestà e il Capitano e ' loro giudici abbino puro, libero e generale arbitrio e balia di trovare e di procedere di fatto e sença porgiere di libello overo di scriptura d'ogni tempo, non obstanti^a alcune ferie overo alcuno capitolo di statuto.

VIII. Dela pena di chi non serva i comandamenti di messere lo Capitano e difensore. [Cap. 1322-1325 III, 13]

Qualunque non osserverà i comandamenti di messere lo Capitano e difensore overo i suoi capitoli delo statuto sia punito e condannato in livre diece di denari fiorentini piccioli, e più e meno sicondo la qualità delo eccesso e dela disubbidença, e questo abbia luogo dove spetiale pena per lo statuto non è posta.

VIII. Dela pena di chi entra nel'albergo di messere lo difensore sença licentia, se no l'ore ordinate, rubrica. [Cap. 1322-1325 III, 14]

Niuno entri nel'albergo di messere lo Capitano e difensore overo «sença» d'esso overo di suoi | 145v | giudici overo cavalieri overo notari overo^b del'oficio di signori Priori e del Gonfaloniere licentia, a pena di soldi venti e più e meno a volontà e arbitrio di messere lo Capitano e difensore, sicondo la qualità dela persona, excetti i di ne' quali si rende ragione e l'ore usate, cioè innanzi terça e poi nele quali ore usate ciascuno sença pena possa venire in palagio di messere lo difensore e Capitano dove si rendono le ragioni. E che il Capitano e ' suoi giudici nell'ore le quali sono tenuti rendere ragione patiscano in qualunque luogo del palagio dove saranno essi overo l'altro di loro, non solamente nela corte, ma anche nela camera, loggia e caminata a sé essere udito da ciascuno cittadino di Firençe overo contadino overo chi vuole seguitare la ragione, excetti i messi del Comune di Firençe, i quali debbano solamente stare nela corte l'ore nele quali le ragioni si rendono. E ciascuno possa a llo^c andare sença paura di pena ale dette ore; e se il Capitano overo alcuno di suoi giudici overo cavalieri overo famiglia vieterà alcuno il quale voglia così andare, sia condannato il Capitano in livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta per li sindichi i quali sindicheranno lui.

X. Dela pena di chi cava la sua terra allato a casa overo casolare d'altrui, rubrica. [Cap. 1322-1325 III, 15]

Qualunque avarà terra allato ad alcuna casa overo casolare nela città, contado overo distretto e esso cavarà overo farà cavare, sì che la casa overo caso-

^a -i corretta su -e.

^b Bis script.

^c Corretto da all'ore.

lare si scipasse overo alcuno danno ricevesse in essa casa overo casolare overo terreno, sia tenuto messere lo Capitano e difensore esso condannare in livre venticinque di denari fiorentini piccioli e racconciare ale sue spese. E le predette cose faccia bandire messere lo Capitano fra uno mese doppo l'intrata del suo reggimento.

XI. Dela pena di chi giuocha overo chi ritiene il giuochio presso al ponte ala Carraia per cinquanta braccia^a. [Cap. 1322-1325 III, 20]

Niuno di chiunche conditione ardisca overo presumma nela piacça del ponte dela Carraia a rincontro ala porta per la quale si va ala chiesa d'Ognisanti, né presso a cinquanta braccia giuocare a giuoco di çara overo altro giuoco vietato, overo sia barattiere overo altri, sotto pena a tale che giuoca d'essere scopato publicamente per la città di Firençe. E che niuno cotali che giuocano fra' lati dela detta piacça ritenga overo ricetti overo a essi barattieri e a quelli che giuochano soprastia alcuno, overo a essi presti a giuochio overo per giuchare pecunia overo cose, dadi overo alcuna altra cosa a chi fa giuochio, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli. E dele predette cose sia tenuto messere lo Capitano e il difensore fare inquisitione almeno ciascuno mese una volta, e fare cercare per la famiglia sua se alcuni fossero i quali contrafacessero. E queste cose publicamente si bandiscano nel detto luogo, sì che non si contrafaccia.

XII. Di condannare quelli che non paga la condannagione fra il mese, rubrica.

[Cap. 1322-1325 III, 21]

Messere lo difensore e il Capitano sia tenuto e debba condannare tutti e ciascuno i quali avesse condannato, se le condannagioni loro non pagasseno fra il mese dal dì dela condannagione, nel quarto più dela condannagione la quale avesse fatta. E se tali condannati avesseno dati mallevadori, intendansi per questa leggie, così i mallevadori come gli approvatori, | 146r | essere tenuti nel detto quarto più per tale condannato e pagare il detto quarto, come se fosse intrato per lo detto quarto più e esso approvatore avesse approvato. E se messere lo Capitano le predette cose sarà negligente di fare, per ciascuno condannato il quale non condannasse nel detto quarto in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli sia condannato; e se alcuni esso Capitano ne lasciasse di condannare, il nuovo Capitano subseguente nel detto quarto più condanni.

^a A margine sinistro compare il disegno di un dado da gioco nella faccia che presenta il numero 5. Cinquanta braccia esterno allo specchio di scrittura sul margine destro.

XIII. Dela pena di chi rivela quelle cose le quali sotto religione di giuramento imposte saranno nel Popolo di Firençe, rubrica.

Qualunque paleserà ovvero rivelerà cum parola ovvero cum scriptura alcuna cosa la quale nel palagio del Popolo di Firençe nel quale i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe per lo detto Comune e Popolo fosse ordinata, trattata, riformata, ragionata ovvero parlata per l'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune dela città di Firençe, capitudini dell'arti dela città predetta ovvero alcuno di predetti uffici comunalmente insieme ovvero ispartitamente ovvero particolarmente ovvero alcuni singolari per la commissione anche fatta a sole parole per l'ufficio di Priori e Gonfaloniere di giustitia, la quale cosa per essi iveritto presenti fosse giurato corporalmente essere tenuto segreto e non essere rivelato, tale così fatto palesatore ovvero rivelatore, il quale al detto consiglio, parlamento ovvero trattato fosse stato presente e avesse giurato, sia punito e condannato per messere lo Capitano del Popolo, Capitano dela guardia ovvero lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia ovvero alcuno d'essi come ispergiuro in livre cento di denari fiorentini piccioli, e anche per la sua sententia predetta il privi e sia e intendasi, fatta la detta condannagione, sospeso da ogni ufficio del detto Comune e di ciascuna arte dela città di Firençe per tempo e termine d'uno anno, il quale si debba comincia[re] il dì dela condannagione predetta. E se infra il detto termine del detto anno fosse tratto ad alcuno di questi tali uffici, incontanente sia stracciata la cedola che contiene il nome suo per lo notaio il quale abbia a fare la carta di tale tratta. E che ciascuno di questi cotali rettori possa, sia tenuto e debba, ancho avuta sola la bulletta dal'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, alcuna di queste tali cose che giurata d'essere tenuta secreta palesata ovvero rivelata investigare e segretamente cercare, per quello modo e forma e sì come e come a esso medesimo rettore parrà, contra esso et essi i quali fosseno detti colpevoli dele predette cose ovvero d'alcuna d'esse, anche per presuntione, inditio ovvero fama e per tormenti, e la verità trovare anche per tormenti, e trovati colpevoli punire e condannare, come di sopra si fa mentione, non obstante alcuno brivilegio ovvero immunità di priorato ovvero di gonfalonariato di giustitia ovvero del loro notariato ovvero altro qualvuoli brivilegio, e non obstante alcuna electione ovvero insaccagione di lui da qui adrieto fatta. E chi sarà contumace sia avuto per confesso. E intendasi che debba essere tenuto segreto come di sopra si dice per tutto il tempo che durerà e durare doverà l'ufficio degli officiali infra ' quali queste cotali cose s'ordinassero, trattassensi, | 146v | parlassensi ovvero si conferisseno, e anche per quello maggiore ovvero minore tempo per lo quale i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, comandaranno che si tenga segreto, non obstante nele predette cose ovvero alcuna dele predette alcuni capitoli, statuti, ordinamenti, provisioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe, riformagioni, ragioni ovvero leggi, brivileggi, immunità

d'electione overo d'insaccatione, per diretto overo per indiretto contradicente overo ripugnante, dele quali bisogni overo non bisogni fare spetiale mentione.

^aE che qualunche da milletrecentocinquantacinque del mese di luglio in qua, overo per lo tempo che debba venire, paleserà overo rivelerà cum parole overo cum scrittura alcuna cosa che nel palagio del Popolo di Firençe nel quale i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe per lo detto Comune e Popolo si trattasse, ordinassesi, conferissesi overo si parlasse per gli uffici di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe, Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe e Dodici buoni huomini dela città di Firençe, capitudini dell'arti dela città di Firençe predetta overo alcuno di predetti uffici comunalmente insieme overo partitamente overo particolarmente overo alquanti singularmente per commissione anche fatta cum sole parole per l'ufficio di Priori e Gonfaloniere di giustitia, la qual cosa per essi iveritto presenti fosse giurato corporalmente essere tenuto segreto e non essere rivelato, tale così fatto paleggiatore overo rivelatore, il quale al detto consiglio, parlamento overo trattato fosse stato presente e avesse giurato, sia punito e condannato per messere la Podestà del Comune di Firençe e messere lo Capitano del Popolo overo Capitano di guardia overo per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo alcuno di loro come ispergiuro in livre mille di denari fiorentini piccioli, e sia e intendasi, fatta la detta condannagione, sospeso e rimosso da ogni officio del Comune di Firençe et di ciascuna arte dela città di Firençe e im perpetuo inhabile agli uffici detti dinançi, né ad essi overo ad alcuno d'essi possa d'inde per lo tempo che debba venire essere tratto, eletto overo assunto; e se poi fosse tratto ad alcuno officio di questi tali uffici, incontanente sia stracciata la cedola che contiene il suo nome sença alcuna rimessa per lo notaio il quale debba fare la carta di tale tratta. E che ciascuno di questi cotali rettori possa, sia tenuto e debba, anche avuta solamente la bolletta dal'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, alcuna di queste tali cose giurate d'essere tenute segrete rivelate overo manifestate investigare e segretamente cercare, per quello modo e forma, come e in che modo a esso medesimo rettore parrà, contra esso overo essi i quali fosseno detti colpevoli dele predette cose overo d'alcuna d'esse, anche per presuntioni, inditi overo fama e per tormenti, e ' trovati colpevoli punire e condannare come di sopra si fa mentione, non obstante alcuno brivileggio overo immunità di priorato overo di gonfalonariato di giustitia overo del loro notariato overo per altro qualvuoli brivileggio, e non obstante alcuna electione overo insaccagione d'esso da qui adrieto fatta. E chi sarà contumace sia avuto per confesso. E intendasi che debba essere tenuto segreto | 147r | come di sopra si dice tutto il tempo che durerà e durare debba l'ufficio degli officiali fra' quali queste cotali cose s'ordinasseno, trattassensi, parlamentassensi overo si

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

conferissero e anche per esso maggiore overo minore tempo per lo quale i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, comandaranno essere tenuto segreto. E da capo ciascuno di notari di signori Priori overo del Comune predetto, il quale sarà presente a' detti consigli, parlamenti overo trattati overo ad alcuno d'essi per scrivere quelle cose le quali nele predette cose overo alcuna d'esse si conferissero, sia tenuto e debba, sotto pena di cento livre di denari fiorentini piccioli, scrivere nel libro nel quale scriverà overo scrivere doverà i consigli overo i parlamenti sopradetti overo alcuno d'essi tutti i nomi e pronomi di tutti e ciascuno quelli i quali saranno presenti a questi cotali consigli, parlamenti, trattati overo ad alcuno d'essi.

^aIn nome di Cristo amen^a.

XIII. ^cDell'opere e cose piuiche e de extraordinarii e ardui fatti^b ^cche si debbano ^dfare, rubrica^d. [Cap. 1322-1325 IV, 1]

Quante volte auenisse di trattare d'alcuno hoste generale overo spetiale, cavalcata, tratta overo andata per lo Comune di Firençe che debba essere fatta per proprio movimento del Comune overo a stança d'alcuno, e quante volte si trattasse di postura, compositione, patti, compagnia overo sotietà che si debba fare per lo Comune di Firençe cum alcuno signore, prencipe overo barone, per qualunque nome sia appellato, overo cum alcuna città, castello, villa, università overo alcuna altra persona, overo che alcune spese si dovessero fare dela pecunia del Comune di Firençe, overo alcuna altra cosa si trattasse che paresse fatigoso overo grave a' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e al'ufficio di Dodici buoni huomini, overo quando si mutassero overo si tollesseno alcuni statuti del Popolo overo del Comune di Firençe^e, al'osservatione di quali fosse tenuto la Podestà, Capitano overo Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, com questa solennità si proceda e debba: che ' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, prima intra sé stessi e poi insieme cum l'ufficio di Dodici buoni huomini, diliberino al segreto scrutinio ale fave nere e bianche se tale fatto sopra il quale vogliano procedere e provedere sia utile per lo Comune di Firençe, e sia utile essere tenuto consiglio del Popolo e del Comune di Firençe sopra esso o no. E se diliberato o vinto sarà per essi overo sei d'essi Priori e Gonfaloniere e anche im prima per essi insieme ^fchol'ufficio^f di detti signori Dodici si ponga in consiglio del Popolo di Fi-

^{a-a} Non presente in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 138r, né in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 10, c. 103v.

^b Corretto da fare.

^{c-c} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^{d-d} Sottolineato in minio.

^e -i- corretta su altra lettera.

^{f-f} Nel ms. cholo l'ufficio.

rençe, nel quale basti essere presente il numero di collegi, capitadini e consiglieri i quali e come si contiene nello statuto posto sotto la rubrica *Dela electione di consiglieri del Popolo e del Comune di Firenze*^a. E se per due parti di consiglieri del detto consiglio presenti vinto sarà ale fave nere e bianche esso fatto essere utile e essere utile sopra esso essere proceduto, subseguentemente si ponga a consiglio del Comune di Firenze e de messere la Podestà, ma che in uno medesimo di non si faccia il consiglio del Popolo e del Comune di Firenze e di messere la Podestà. E in ciascuno d'essi consigli | 147v | il notaio dele riformagioni d'essi consigli sia tenuto incontanente, ricevute le fave da' consiglieri di ciascuno di detti consigli, esse annoverare, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. E quello che in esso consiglio di messere lo Capitano e del Popolo non sarà vinto più oltra al tempo del priorato e del gonfalonariato nel quale vinto^b nel detto consiglio di messere lo Capitano e del Popolo non si ponga, ma se serà vinto nel detto consiglio di messere lo Capitano e del Popolo, sieno tenuti e debbano i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere, i quali per lo tempo saranno, proporre ovvero fare proporre nel consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firenze sicondo la forma degli ordinamenti del detto Comune, almeno fra quindici di allora proximi che seguiranno dal di il quale sarà vinto nel detto consiglio di messere lo Capitano e del Popolo di Firenze, tutte e ciascuna proposte le quali vinte saranno nel detto consiglio di messere lo Capitano e del Popolo, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, la quale a essi medesimi signori Priori e Gonfaloniere, se nol faranno, si debba torre per qualunque rettore e ufficiale del Popolo e del Comune di Firenze, niuno brivileggio o niuna assolutione da sindacato obstante, se il contrario non si diliberasse per l'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo e Comune, l'ufficio di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e di Dodici buoni huomini del detto Comune ovvero per le due parti d'essi tutti, gli altri anche absenti e non richiesti ovvero altrimenti impediti. E sopra essa proposta del consiglio fare e fare e ricogliere il partito come costume è e, se sarà vinto al costume usato, fare riformare. E niuna diliberagione la quale si facessi per li signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia per sé medesimi ovvero insieme chol'ufficio di Dodici buoni huomini sopra alcuna cosa ovvero fatto la quale si debba porre ne' consigli di messere lo Capitano e del Popolo e del Comune di Firenze e di messere la Podestà, ovvero che sia utile essere posto ne' detti consigli, pongasi al consiglio ovvero consigli del Popolo ovvero del Comune se no· durante l'ufficio di Priori e di Gonfaloniere dela giustitia nel quale fatta sarà questa tale diliberagione e fra il tempo il quale durerà il detto ufficio e, se no· sarà posto a' detti consigli fra il detto tempo, da indi innanzi tale dilibera-

^a *Podestà*, I, 27.

^b *-to corretta da altre lettere.*

gione non vaglia né tenga e sia avuta e sia come se non fosse fatta. Salvo quello che di sopra si dice dele proposte vinte nel consiglio di messere lo Capitano e del Popolo dovere essere poste fra quindici dì nel detto consiglio del Comune e di messere la Podestà. E che quelle cose le quali diliberate sono da qui adrieto overo diliberate saranno per lo tempo che debba venire che si debbano porre ne' consigli del Popolo e del Comune di Firençe, overo che sia utile esse essere poste ne' detti consigli e poste e riformate e fermate saranno nel consiglio del Popolo e consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firençe e fra' detti quindici dì proximi, che si debbano contare dal dì il quale fuorono overo saranno poste nel consiglio del Popolo e in esso riformate e fermate, poste non saranno nel consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firençe, non si ponga più oltra in consiglio di messere la Podestà e del Comune | 148r | di Firençe, se da capo non si dilibera per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, per se stessi e insieme chol'ufficio di Dodici buoni huomini, che si debba porre ne'^a consigli del Popolo e del Comune di Firençe e pongansi, riforminsi e ferminsi nel consiglio di messere lo Capitano, e se contra si facesse, non vaglia per essa ragione. Possano imperò i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia nel consiglio di messere lo Capitano e del Popolo, avuta innanzi la deliberagione col detto ufficio di Dodici, provvedere e stantiar le spese infino in quantità di venticinque livre per volta, ma che la quantità dele spese tali la somma di livre cento di denari fiorentini piccioli per mese non valichi. E quello che sarà vinto fra' consiglieri di detti consigli, facendo fra loro il partito come detto è infino nela detta quantità, acquisti piena fermezza. Anche il notaio dele riformagioni^b in ciascuno di detti consigli sie tenuto nominatamente exprimere se si trattasse del'assolutione degli Ordinamenti dela giustitia, overo degli statuti che^c del sindacato parlano, overo riformagione, overo electione d'alcuno ufficiale forestiere contra la^d forma delo statuto overo gli Ordinamenti dela giustitia, del'assolutione di quali si trattasse fare mentione, e non sotto generali parole, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli. E niuno il quale non sarà del detto consiglio di messere lo Capitano e del Popolo essere possa nel detto consiglio del Popolo overo ricevere la fava overo rendere al partito overo arengare sopra le proposte in esso consiglio, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli a quelli che contrafa, la quale per ciascuna volta debba essere tolta. E non si possano in uno medesimo dì essere proposte né fatte oltra dieci proposte in alcuno di detti consigli; e allora sopra ciascuno capitolo e proposta si faccia il partito per sé e non altrimenti. E il Capitano debba essere presente

^a Nel ms. nel.

^b -i corretta su -e.

^c In interlinea superiore con segno di richiamo.

^d Nel ms. lo.

al^a detto^b consiglio di messere lo Capitano del Popolo di Firençe e in esso fare le proposte per sé medesimo e non per altri, se non sarà impedito per giusta e manifesta cagione. E se la Podestà ovvero il Capitano a richiesta di signori Priori e del Gonfaloniere dela giustitia non andasseno al consiglio ovvero consigli del Popolo e del Comune di Firençe ovvero rifiutasseno ovvero non volesseno in esso consiglio ovvero consigli proporre o riformare, come sono tenuti e debbano, possano in esso caso i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia in esso consiglio e consigli proporre e riformare ovvero fare essere proposto e riformato sicondo la forma delo statuto posto nel primo libro di messere la Podestà del Comune di Firençe, sotto la robbrica Del giuramento di messere la Podestà^c. E niuno possa stare in alcuno consiglio del Popolo ovvero del Comune di Firençe nel quale si trattasse del suo propio fatto, del padre, del figliuolo, del fratello ovvero di nipoti, sotto pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli.

XV. Di ritrovare e mantenere le ragioni e castella del Comune di Firençe.

[*Cap. 1322-1325 IV, 2*]

Acciò che la città di Firençe dele sue giuriditioni e ragioni non sia privata, aviamo ordinato e fermiamo che messere la Podestà e messere lo Capitano e difensore e loro giudici e assessori e ciascheduno di loro sieno tenuti per ligame di giuramento sollicitamente, | 148v | cum ogni modi i quali potesseno, ritrovare e ricoverare e ritrovare e ritrovare fare tutti castelli, terreni e difici, ragioni e giuriditioni del Comune di Firençe e cose del detto Comune che pertengono a esso Comune ovvero spettano ovvero nele quali ragione convenisse ovvero fosse toccata al detto Comune di Firençe, dovunque poste ovvero site sono, e ridurre e fare ridurre al Comune di Firençe e ala sua giuriditione e sotto la giuriditione d'esso Comune, e essi ritrovati a possa difendere e mantenere, sì che diminutione ovvero debilità alcuna in alcuna cosa non ricevano. E spetialmente curino di ricoverare e di ritenere e di mantenere per lo Comune di Firençe le castella di Tirlo e del Coniale e le persone dele dette castella e dela loro corte sotto la giuriditione del Comune di Firençe, non obstante alcuno capitolo ovvero ordinamento nele predette cose ovvero alcuna dele predette. E al predetto tempo essi e ciascuno di loro sieno tenuti mandare ad executione fra tre ovvero quattro mesi del'intrata delo loro reggimento, altrimenti perdano del suo salario livre mille di denari fiorentini piccioli, nele quali i sindichi del Comune di Firençe loro e ciascuno condannino, e ' camarlinghi del Comune di Firençe non pagare ma tenere sieno tenuti a essi e debbano, e di questo

^a a- corretta su e-.

^b In interlinea superiore.

^c Podestà, I, 5.

non possano essere assoluti e l'assolutione fatta non vaglia, né indugio dele predette cose si dimandi, salva la sententia di messere lo cardinale e le^a dichiarazioni^b sue. E che niuna casa, torre, muro overo dificio si costruisca overo si faccia sopra il poggio di Monte Accinicho, di Monteaguto da Querceto di Mugello, Montagliari, Hostina, dele Stinche, Montecalvi, la rocca di Bacchereto, né in luogo dove sieno state esse castella, e se alcuno ve le farà, dificherà overo fare comporre overo dificare farà, sia punito dela pena dela testa e anche il dificio sia distrutto. E che messere lo Capitano contra le predette cose non lasci fare in niuno modo. E che il comune del' Ancisa possa e a llui sia licito ale spese d'esso comune murare e fare murare il castello del' Ancisa, come a esso comune piacerà, e che niuno di grandi dela città overo contado di Firençe possa overo debba hedificare overo murare overo dificare overo murare fare sopra le mura overo presso ale mura del detto castello per venti braccia.

XVI. Di non alienare le cose immobili che pertengono al Comune di Firençe.

[Cap. 1322-1325 IV, 3]

Niuna proprietà di cosa immobile overo propio che sia del Comune di Firençe overo alcuna cosa nela quale abbia ragione il Comune si possa per lo tempo che debba venire ad alcuno overo ad alcuni essere venduti overo alienati overo rilassati overo im perpetuo conceduti, se no· servata la forma la quale si debba servare per la forma di capitoli che parlano dele cose malagevoli.

XVII. Di ritrovare e guardare lettere, carte e brivilegi del Comune di Firençe, rubrica.

[Cap. 1322-1325 IV, 4]

Sia tenuto messere lo Capitano per propio giuramento precisamente il primo mese del suo capitaneato fare ritrovare e ricoverare e al Comune di Firençe fare ridurre tutte e ciascuna carte, lettere e brivileggi le quali pertengono al Comune^c | 149r | di Firençe e in uno libro e' faccia registrare, e esse tutte così registrate ne' libri ne' quali registrate saranno si dipongano a essere guardate e riservate appo alcuno religioso luogo, il quale esso messere lo Capitano e difensore e ' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia diliberranno d'eleggiere, le quali non sieno registrate. E che ciascuno notaio dela città, contado e distretto di Firençe, il quale dal dì quattordici del mese di março milletrecentoventiquattro adrieto à rogato, imbreviato overo fatto alcuna scrittura overo carta, la quale pertenga al Comune di Firençe overo in suo favore, debbia l' avere avuta presentata a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe e avere regist(r)ato e nelo registro del Comune di Firençe avere

^a -e corretta da -a.

^b -i corretta su -e.

^c A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: di Firençe e in uno.

scritto overo avere fatto scrivere essa scriptura overo carta fra uno mese allora proximo che seguirà, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli, e nientemeno presentare e registrare sia tenuto e costretto. Ma quelli il quale dal detto di quattordici innanzi averà rogato, imbreviato overo fatto alcuno di predetti abbia dovuto e debba avere presentato e presentare e nello registro del Comune di Firenze, come detto è, avere scritto e scrivere fra quindici dì, i quali si debbano contare dal dì che si fa, sotto la detta pena. E le predette cose faccia bandire il detto Capitano.

XVIII. D'isgombra la piazza d'Orto Sam Michele intorno intorno.

[Cap. 1322-1325 IV, 5]

Sia tenuto messere lo Capitano fra il primo mese del suo reggimento fare e curare che la piazza del Comune di Firenze, la quale si chiama la piazza d'Orto Sam Michele, nel circuito come si distende debba essere spedita e disgombrata da ogni occupazione di legna e di colonne fitte in terra e di portici e di tetti sopra essi legni e colonne posti, le quali si trovassero sopra essa piazza overo alcuna parte dela piazza d'esso Comune, excetto l'onorevole palagio però del detto Comune novellamente iveritto fatto per lo Comune. E che niuna tavola overo pancha intorno intorno ala piazza predetta debba essere distesa fuori dele case oltre uno braccio ala canna di Calimala; e se alcuna ve ne fosse contra la forma predetta, al postutto debba essere rimossa e ridutta ala predetta misura, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno che contrafa e per ciascuna volta. E che niuna trecca overo trecone possa, ardisca overo presuma habitare overo dimorare overo vendere alcuni frutti overo alcune cose presso al tabernacolo dela detta ymagine dela beata Vergine per cento braccia almeno, sotto pena e a pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno che contrafa anche ciascuna volta, la quale a lui debba essere tolta di fatto e al Comune di Firenze debba pervenire, sì imperò che se di questo, quello overo quelli del quale overo di quali fosseno le case nele quali le dette trecche overo treconi ora dimorano in alcuna cosa fosseno danneggiati, essa compagnia d'Orto Sam Michele e Capitani d'essa compagnia esso overo essi sieno tenuti di promettere di conservare senza danno.

XVIII. Di riparare e di conservare i ponti e le mura del Comune di Firenze e di conservare le ragioni loro, rubrica.

[Cap. 1322-1325 IV, 6]

Sia tenuto messere lo Capitano sollicitamente e attentamente procurare e cum effetto fare che i ponti dela città di Firenze e le botteghe poste sopra essi e intorno a essi e le loro pile, sponde, piazze, | 149v | mura, ripe, terreni e ragioni, le quali à il Comune di Firenze in essi ponti, botteghe, piazze, pile, mura, portici e altre circumstance e coherenze d'essi medesimi, sieno servate e guardate intere e non danneggiate, e che non sieno occupate, sopraprese

overo ingombrate per alcuno, e se ingombrate, occupate overo soprapprese fosseno per alcuno, facciale disgombrare e nello stato di prima ridurre e ritrattare e lasciare per lo Comune; e spetialmente il terreno che à capo il ponte Rubaconte infino al castello Altafronte per ampiecça dal muro dela città infine al muro del rio dell'Arno; salva la ragione di ciascuna spetiale persona nele predette cose e ciascuna dele predette. E che per innançi non si faccia sopr'essi^a overo alcuno d'essi tetto, stillicidio, uscio overo finestra. E sia tenuto ciascuno mesi e maximamente del mese di maggio mandare a' detti ponti, pile e mura quattro buoni maestri e quattro buoni huomini e leali, i quali debbano essere eletti per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, i quali maestri e huomini cerchino e guatino e veggano se àno bisogno d'alcuno riparamento overo racconciamento, e se troveranno bisognare, incontanente faccia e procuri che sieno riparati e racconci come sarà bisogno ale spese del Comune. E sia tenuto messere lo Capitano richiedere i signori Priori e Gonfaloniere e dinançi a essi protestare che per l'ispese che si debbano fare e nele predette cose e per cagione dele predette faccia tenere consigli opportuni. E che niuno cum bastone overo legno overo con altra cosa presumma^b overo ardisca frugare overo percuotere i ponti overo alcuno d'essi nell'acqua^c overo presso ad alcuno d'essi per diece braccia, né anche le mura del Comune le quali fosseno allato al'Arno, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta; e ciascuno possa essi accusare e dinuntiare e abbia la metà dela condannagione e siali tenuta credença. E sia tenuto il Capitano dele predette cose cercare e esse fare bandire almeno tre volte al tempo del suo reggimento. E non lasci^d overo sostenga messere lo Capitano che alcuno molino overo alcuna pescaia si difichi overo si faccia nel fiume dell'Arno dala parte di sopra del ponte Rubaconte verso oriente, se no· come è cauto nello statuto del terço libro di messere la Podestà posto sotto la rubrica Che non si faccino le molina overo pescaie et cetera^e e, se fatte saranno, facciale rimuovere. E sia tenuto messere lo Capitano fare cercare le mura dela città di Firenze e, se rotti overo fiacchati fosseno, faccia rimurare e riparare come di sopra detto è di ponti. E le predette cose sieno tenuti^f di fare non obstante alcuno capitolo. E che il muro il quale è allato al fiume d'Arno dal castello Altafronte infine al ponte Rubaconte overo il palagio, i^l quale si usò d'essere detto di

^a -i corretta su -e.

^b *Bis script.*

^c *Segue uno spazio nel testo. Così anche in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 140r. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 10, c. 105r: Et quod nullus cum bastone vel ligno aut alia re presumat vel audeat frugare vel percutere pontes vel aliquem eorum in aqua eorum pontium vel prope aliquem ipsorum per decem brachia.*

^d *Segue un tratto di penna orizzontale.*

^e *Podestà, III, 202.*

^f *Nel ms. teniti.*

Mocçi e oggi degli Alberti, e faccisi cho' merli convenevoli infino nell'altecca di tre braccia sopra lo spianamento del terreno posto allato a esso muro, non inchiusi i merli posti nell'altecca predetta; nel qual muro non sia overo essere possa fra' detti confini alcuna porta overo rottura, se no' una porta pela quale si va al fiume dell'Arno per abbeverare cavalli, di qua dal quale muro si faccia, sia e rimangha via d'ampiecça di dodici braccia. Il quale per certo muro e la via gli officiali posti sopra fare le mura dela città di Firençe | 150r | dela pecunia del Comune di Firençe, diputata nela dificagione e perfectione dele dette mura, sia tenuto di far fare; e ' camarlinghi di questa cotale pecunia d'essa pecunia debbano le spese e pagamenti opportuni per lo dificamento dele dette mura e vie fare. E che il detto muro overo terreno dela detta via overo alcuna parte d'esso muro overo terreno non si venda, donisi overo per altro qualvuoli modo si conceda ad alcuna singulare persona, università overo luogo per lo Comune di Firençe overo alcuni^a officiali^b d'esso Comune, né possa per li signori Priori e Gonfaloniere dela giustitia, insieme chol' officio di Dodici buoni huomini overo sença^c, essere diliberato essere utile essere tenuti consigli del Popolo e del Comune di Firençe sopra fare^d la vendita, donagione overo concessione del detto muro overo terreno overo far fare, né per vigore d'alcuna balia, la quale ricevesseno overo avesseno dal consiglio del Popolo e del Comune di Firençe, questa cotale vendita, donagione overo concessione fare, né ad alcuno overo ad alcuni commettere, né alcuna cosa fare overo far fare overo lasciare per la quale venire si possa espressamente overo tacitamente contra le predette cose; e se contra si facesse, non vaglia per essa ragione. E quelli che fanno contra overo vengono contra le predette cose sieno puniti ciascuno in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli. E le predette cose messere lo Capitano sia tenuto far fare e servare.

XX. Di riparare le strade, vie e ponti e di fare di nuovo e di sgombrare l'ingombrate e dela loro materia, rubrica. [Cap. 1322-1325 IV, 8]

Tutti i contadini e distrettuali di Firençe sieno tenuti im perpetuo acconciare e fare acconciare e rifare e conservare e mantenere le strade e le vie mastre infrascritte, e alo racconciamento e conservagione d'esse sicondo l'infrascritto modo pe' messere lo Capitano e difensore sieno costretti, sì che niuno popolo overo piviere a questo per niuno modo overo ragione si possa scusare. Le quali strade e vie mastre sono queste, cioè: la via e la strada la quale si prende dala porta overo borgo di Santo Niccholò per la quale si va in Valdarno, la strada di Chianti la quale prende principio dal pilastro dove è la croce oltra il

^a -i corretta su -o.

^b -i corretta su -e.

^c Nel ms. sença.

^d In interlinea superiore con segno di richiamo.

ponticello da Ricorboli, la strada per la quale si va a Prato e incomincia dal ponte overo borgo di Santo Paolo, la strada da Sexto per la quale si va a Prato e incomincia dala porta di Campocorbolini, la strada per la quale si va a Sam Piero a Sieve verso Bologna e verso Gagliano e Santa Agata e incomincia dala porta overo borgo di Santo Lorenço, la strada per la quale si va al Borgo a Santo Lorenço di Mugello, la quale si prende dalo spedale di San Gallo, la strada per la quale si va al Ponte da Sieve e va verso Diecomano e comincia dal borgo di Sam Piero Maggiore, la strada per la quale si va a Santo Casciano e Poggiboniçi e Santo Donato im Poci, la strada di Giogoli la quale si prende dala porta overo borgo di Sam Piero in Gattolino, la strada per la quale si va a Pisa, la quale si prende dala porta overo borgo di San Frediano. Messere lo Capitano cum effetto faccia e procuri fra quindici di del mese di dicembre sì che abbia appo sé^a | 150v | per scritture la divisione da qui adrieto fatta per gli officiali del Comune di Firençe a questo diputati fra ' pivieri, popoli, terre e comuni del contado e distretto di Firençe, per la quale divisione apparisca per quali popoli del contado e pivieri e comuni ciascuna dele dette vie e strade debbano essere riparate e conservate, e anche quanta parte ciascuno piviere, popolo e comune rifare e conservare sia tenuto dela strada a essi diputata. E avuta la divisione predetta, procuri il detto messere lo Capitano e difensore co' signori Priori e Gonfalonieri fra quindici di del mese di dicembre predetto che eleggano per sé, overo cum quello consiglio che avere vorrà, otto^b cittadini fiorentini, due cioè di ciascuno quartiere dela detta città, e uno notaio cittadino overo contadino dela città predetta per loro notaio per tempo e termine d'uno anno, di quali l'ufficio incominci e incominciare debba in kalende di gennaio che allora debba seguitare, (i quali) per sé overo per altri a' quali l'averanno commesso cum scritture dela detta divisione andare sieno tenuti e debbano a esse strade provvedere a fare misurare e assegnare e racconciare dovunque fosseno guaste overo scipate. E diligentemente faccino scrivere in che luoghi e im parte di qual piviere overo comune le dette vie overo strade sieno in alcuna cosa da essere riparate, e innançi che d'inde si partano faccino dinançi a sé personalmente comparire il sindaco overo lo rettore e due massari di tale piviere, popolo overo comune nela parte del quale la detta strada debba essere riparata. E allora mostrino cum fede a ochio in quali luoghi di popoli overo di pivieri e di comuni loro debba essere racconcio e come e di che racconciamento bisogni, e a essi faccia comandamento che fra il termine il quale vorrà, sotto pena di livre venti a qualunque pivieri, popolo overo comune, ne' detti luogi allato al comandamento fatto loro faccino racconciare. E per quello medesimo modo comandino a essi che ne' confini fra le parti del piviere e di comuni predetti pongano pietre grandi overo faccino pilastri di pietre e

^a Segue le superfluo.

^b Rimarcato.

calcina, ne' quali sieno scritte le parti di pivieri e di comuni predetti fra il detto termine, sotto la pena predetta. E di predetti comandamenti faccia fare uno libro overo quaderno, il quale debba essere serbato appo il Capitano, del quale i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia incontanente faccino exemplare l'altro, il quale appo sé tengano e conservino. Ma doppo queste cose messere lo Capitano e difensore, passati i termini sopradetti, essi medesimi ufficiali sia tenuto di rimandare ale strade e le vie predette a cercare se sicondo i comandamenti per essi fatti le dette vie sieno state racconce per quelli pivieri, popoli e comuni a' quali i comandamenti fuorono fatti. E da capo faccino scrivere dove e per quale popolo, piviere overo comune non fosse fatto lo racconciamento dela detta via sicondo la forma del detto comandamento; e di tali difetti e disubbidencie il detto messere lo Capitano e difensore condanni tali popoli, pivieri overo comuni in livre venticinque al più e in diece almeno, riguardata la grandecça e la piccholecça di tale piviere, popolo overo comune; e la detta via lassciata nientemeno sieno tenuti di riparare, sotto la pena a essi novellamente, se altrimenti faranno, che |151r| si debba torre. Salvo che se intorno ala detta divisione e distributione da qui adrieto fatta overo che si farà difetto alcuno overo dubbitança apparisse overo se la detta divisione e distributione non si potesse avere, possasi sopra questo per l'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere saltevolmente provvedere. E quelle cose che per essi vedute saranno abbino piena fermeccà. E che in uno medesimo anno niuno popolo overo piviere overo comune possa essere costretto al predetto racconcime fare, se no· d'una strada overo via mastra.^a E che messere lo Capitano e difensore sia tenuto e debba tutte le vie vecchie piuvice e usate, occupate, guaste e ingombrate in qualunque modo fare disgombrare e riparare, sì che agiatamente e convenevolmente si possa per esse andare cum cavalli e somieri. E la detta riparagione e disgombragione faccia fare per essi i quali essa via averanno ingombrata overo occupata fra diece di poi che a essi sarà comandato, sotto pena e a pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli a quelli che contrafa e ciascuna volta, e nientemeno^b faccia isgombrare e riparare come detto è; e questo medesimo s'intenda di quelli che guastano overo ingombrano i ponti overo le fonti piuvice^c. E acciò che le predette cose più efficacemente s'osservino, sia tenuto messere lo Capitano e difensore il primo mese del suo reggimento fare piuvicamente bandire per la città di Firençe e per li messi d'esso medesimo Comune piuvicamente fare nuntiare per lo contado e distretto di Firençe che qualunque tiene in alcuno modo, in tutto overo im parte, occupata overo ingombrata alcuna via piuvice nela città overo contado,

^a A margine sinistro un segno di richiamo tracciato successivamente rinvia ad una manica posta sullo stesso lato.

^b Manica a margine destro.

^c A margine sinistro manica e termine di richiamo, fonti, tracciati da altra mano.

essa via disgombrare e disgombrata lassciare^a debba e spedita e nelo stato di prima ridurre fra uno mese proximo doppo il bando e dinuntiagione predetta, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli. E questi s'intendano nela città le dette vie avere occupate^b e ingombrate i quali ànno overo tengono le porte in esse vie overo arpioni da tenere le porte, le quali porti e arpioni sieno tenuti di rimuovere doppo esso tempo del mandato, bando overo comandamento a llui fatto come detto è, a pena di livre cento di denari fiorentini piccioli. E che i cappellani dela città e li rettori del contado sieno tenuti di dinuntiare dinançi a messere lo Capitano overo suo assessore doppo il mese dal dì del bando messo fra quindici dì tutte queste cotali vie ingombrate, sciupate, occupate e i loro ingombratori, sciupatori, occupatori i quali non osservano le predette cose, ala dinuntia di quali si debba stare et credere cum giuramento di due huomini di tale popolo, e poi debbano essere puniti come detto è. Questo anche aggiunto che se alcuna via, anche vicinevole, sia usa publicamente per trenta anni come via piuvica del Comune di Firençe, allora sia e rimangha per via piuvica del detto Comune^c. E qualunque à terra allato ad alcuna via caverà overo alcuna cosa farà per la quale si sciupasse, sia tenuto messere lo difensore e Capitano ale spese di colui il quale averà cavato overo sciupato la detta via fare racconciare, e anche condanni colui in livre diece di denari fiorentini piccioli, salvo che questo non pregiudichi ad alcuno il quale essa via abbia mutata di volontà dele due parti degli huomini del popolo, nel quale sia la detta via, ma che essa via ugualmente buona abbia rimessa presso ala detta via vecchia per lo terreno suo il quale fosse^d | 151v | allato a essa via. E che niuno capitolo si scriva nelo statuto di messere la Podestà overo Capitano di fare alcuna spetiale via o ponte overo ponticello nela città overo contado di Firençe, ma quando si trattasse d'alcuna via overo ponte overo ponticello fare overo riparare, possano e debbano i Priori e Gonfaloniere intorno ale predette cose sollicitamente intendere e provvedere, e esse cose, se a essi parrà utile di fare fare, ad executione mandare a petitione di ciascuno. Ma che i detti signori Priori e Gonfaloniere, mentre che si tratta d'essa via overo ponte overo ponticello che debba essere fatta overo riparata e degli ufficiali i quali debbano essere eletti sopra questo, isponga⟨no⟩ le predette cose dinançi ale capitudini dele ventuna arti, e sicondo che diliberato sarà per essi e le capitudini sopra le predette cose, così si proceda e faccia. Questo salvo et expresso che se alcuna via overo ponte overo porta la quale per la forma d'alcuno capitolo overo d'alcuna riformagione overo stantiamento fare si debba già incominciato overo

^a Corretto su altro termine.

^b -e corretta da -a.

^c A margine sinistro manicola e termini di richiamo, vie vicinevoli per .30. anni, tracciati da altra mano.

^d Manicola a margine destro.

incominciata sarà, allora essa via, porta overo ponte si debba compiere per quello modo e ale spese di coloro come si contiene in tale capitolo ^aovero stantiamento^a overo riformagione. E qualunque à terra dale due parti d'alcuna via non strada mastra nel contado overo distretto di Firençe debba essa mantenere e acconciare, sì che per essa agiatamente si possa andare, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli. E a ciascuna persona che à casolare, casa overo terra da ciascuna parte d'alcuna via overo chiasso del Comune nela città, contado overo distretto di Firençe sia licito diricçare per dritta linea detta via overo chiasso sicondo che traggono le case, casolari e terre d'esso e di proximi vicini circostanti iveritta allato, e riprendere e avere tanto dela detta via allato al suo terreno dall'una parte quanto dall'altra parte mette nela via overo in chiasso, diricçandola quello overo quella del suo terreno, ma che essa via non si peggiore in alcuna cosa^b; e che ciascuno dela città, borghi e subborghi di Firençe sie tenuto di fare lastricare overo mattonare la via piuvida la quale fosse innanzi ala sua casa ^covero casolare^c; e di questo sia tenuto il Capitano fare mettere bando per la città di Firençe il primo mese del suo reggimento, sotto pena di diece^d livre di denari fiorentini piccioli, la quale debba essere tolta a ciascuno il quale farà altrimenti; e nientemeno la detta via lastricare overo mattonare sia tenuto. E ' cappellani sieno tenuti di dinuntiare quelli che non osservano le predette cose doppo quindici^e dì dal dì del bando messo, sotto pena di sexanta soldi al cappellano il quale le predette cose sarà negligente di dinuntiare, la quale li debba essere tolta. ^fE sia tenuto messere lo Capitano costringere i rettori di ciascuno popoli del contado e distretto di Firençe acconciare e fare racconciare le vie le quali sono ne' suoi popoli, sì che agiatamente si possa andare per esse, e le siepi che impediscono le vie far tagliare, e le fosse allato ale vie fare rimettere, e gli arbori e l'altre cose le quali la via overo viandanti impediscono fare rimuovere; e faccinsi le predette cose ale spese di quello comune overo popolo nel quale è la via overo arboro overo siepi. E le predette cose faccia fare messere lo Capitano e suoi giudici de richiesta di ciascuno che lo dimanda. E se fra il termine posto dal Capitano overo suoi giudici ad alcuno | 152r | comune overo popolo overo al suo rettore le dette vie non saranno racconcie come detto è et esso comune e rettore al quale^g sarà comandato non obbedirà, sia tenuto messere lo Capitano condannare in livre diece di denari fiorentini piccioli al Comune di Firençe, e niente-

^{a-a} *Bis script. Un segno di richiamo sul margine sinistro in corrispondenza di questi termini.*

^b *Segno di richiamo a margine destro che rinvia a una manicola su margine sinistro la quale si estende in un segno in forma di avambraccio contenente il termine di richiamo lastricare.*

^{c-c} *Sottolineato nel ms.*

^d *-e corretta da -i.*

^e *-i corretta su altra lettera.*

^f *Manicola a margine destro.*

^g *-e corretta da -a.*

meno essi costringa a racconciare le dette vie e a fare l'altre cose le quali di sopra sono expresse. E possa ciascuno dinuntiare quello che à l'arboro overo siepe la quale impedisce la via che essa tagli e sterpi, che se nol fa fra il terço di dal dì dela richiesta, licitamente e sença pena possa ciascuno tale arboro overo siepe tagliare e sterpare, sì che non sieno impediti i viandanti per essa via. E non gettino i lavoratori dele terre, né faccino cadere pietre overo terra overo alcuna altra cosa nele vie del contado dele terre le quali lavorano. E se alcune grotte overo alcune mura dele terre che sono allato ale vie cadesseno nele dette vie, sieno tenuti essi lavoratori, sotto pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli, le dette vie disgombrare di tale ruinamento fra quindici di poi che a essi medesimi lavoratori sarà dinuntiato per alcuno, sì che per essa via liberamente si possa andare. Intenda dunque messere lo Capitano e difensore sollicitamente ala conservatione, racconciamento e riparamento dele strade e del'altre vie, e che esse strade e vie^a sode e im buono stato si servino e ne' luoghi necessari si racconcino per quelli a' quali il conservamento e lo riparamento d'esse ragionevolmente appartiene. E tutte quante le cose dette di sopra dal principio di questo capitolo infino ala fine che in questo capitolo si contengono sieno avute e sieno e aspettino propriamente e spetialmente al'ufficio di messere lo Capitano e difensore, e esse tutte e ciascuna^b cose sia tenuto d'osservare e ad effetto^c e ad executione mandare a petitione di ciascuno overo sença petitione, e nele predette cose procedere, punire e condannare sicondo la detta forma e modo; che se le predette cose non serverà overo sarà negligente di mandare ad executione, cum effecto perda del suo salario livre cento^d di denari fiorentini piccioli, le quali i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe sieno tenuti e debbano ritenere del suo salario, a petitione di ciascuno che dinu(n)tia. ^eE che tutti e ciascuno quelli che ànno, tengono overo posseggono per qualunque titolo fra le mura vechie dela città di Firençe alcuno terreno, orto overo casolare affossato overo cum fossa allato a alcuna via piuvida sieno tenuti^f e debbano riempire e fare riempire tale fossa, e esso terreno, orto e casolare chiudere di muro a calcina overo sença calcina fra due mesi proximi doppo il comandamento a llo loro fatto da parte di messere lo Capitano, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, e esso comandamento fare. E le predette cose faccia servare messere lo Capitano a petitione di ciascuno, e esse cose^g faccia bandire piuvicamente per la città di Firençe.

^a *Manicula a margine destro.*

^b *Segue s isolata e incompiuta.*

^c *A margine destro, di mano successiva: nota.*

^d *Segue le quali anticipato qui per errore.*

^e *Con segno di richiamo a inizio paragrafo.*

^f *-i corretta su -o.*

^g *-e corretta su -i.*

⟨XXI⟩.^a Che niuna via si metta di nuovo sença licentia di signori Priori, rubrica.

Alcuno ufficiale forestiere overo alcuno ufficiale cittadino overo distrettuale di Firençe, il quale posto overo diputato è overo sarà per lo Comune di Firençe sopra le strade overo vie nela città overo contado di Firençe, le quali debbano essere riparate, racconcie overo | 152v | esser messe overo che si debbano far fare, non possa overo a llui sia licito per vigore overo per autorità di podestà overo balia di chiunche conceduta overo data, overo la quale fosse conceduta overo fosse data a esso per lo Comune di Firençe overo per alcuni per esso Comune sopra le strade overo vie predette, mettere overo far mettere overo far fare di nuovo in alcuna parte dela città, contado overo distretto di Firençe alcuna strada overo via, overo alcuna casa, casolare, muro, campo, overo terreno d'alcuna persona guastare overo distruggere overo fare distruggere overo guastare sença expressa licentia e deliberagione di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e del'ufficio di Dodici buoni huomini ^bi quali^b per lo tempo saranno, dela quale debba apparere piuuvica carta per mano del notaio d'essi Priori e Gonfaloniere di giustitia, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a ciascuno ufficiale forestiere e di livre mille a ciascuno ufficiale cittadino overo districtuale di Firençe che contrafa, la quale per ciascuna volta si debba torre, al Comune di Firençe pervenire.

XXII. Che le fosse che sono allato ala via piuuvica si rimondino ogni anno, rubrica. [Cap. 1322-1325 IV, 9]

Sia tenuto messere lo Capitano costringere tutti gli huomini che ànno fosse allato ale strade overo vie che le dette fosse al postutto purghino e acconcino e aprano per ricevere l'acqua dove sarà bisogno e dove vederanno gli ufficiali predetti.

XXIII. Di mantenere la strada carrareccia dal Ponte a Signa infino a Montelupo, rubrica. [Cap. 1322-1325 IV, 10]

Sia tenuto messere lo Capitano e difensore per propio giuramento precisamente fare conservare e mantenere non danneggiata e non corrotta la strada nuova e carrareccia fatta dal Ponte da Signa infino al monte^c dela Pesa da Montelupo.

^a Nel ms. numero arabo, .21., tracciato da mano successiva in inchiostro bruno sopra il corrispondente romano in minio abraso. A margine sinistro manicula.

^{b-b} Nel ms. il quale.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 143r: ad montem Pese. In Cap. 1322-1325 IV, 10, p. 163: ad pontem Pese.

XXIII. Di mantenere la strada per la quale si corre il paglio, rubrica.

[Cap. 1322-1325 IV, 11]

Messere lo Capitano e difensore sia tenuto per proprio giuramento precisamente fare osservare e mantenere incorrotta, soda e non danneggiata la strada per la quale si va e corresi il paglio, come ora composta e dterminata è dala porta di Sam Pavolo infine al fiume di Mugnione, e essa faccia conservare sença^a diminutione overo danneggiamento alcuno. E sia tenuto messere lo Capitano e difensore essa via, incominciando dal canto di Gherardo Rossi di Capomsacchi e di consorti, che è in capo di Calimala, andando infino al canto di figliuoli di Buonfantino e di consorti in capo dela via la quale viene dinançi ala via di Sam Bartholo, da ciascuna parte d'essa via per la quale si corre il paglio fare rimuovere tutte le finestre, panche e mura, i quali e le quali fosseno fuori dela casa oltra uno meço braccio, né rifare overo riporre si possano per tale modo che piglino oltra meço braccio fuori dele case.

XXV. Di non gettare il pastaccio nela gora del fiume d'Ognisanti, rubrica.

[Cap. 1322-1325 IV, 12]

Sia tenuto el difensore e Capitano per proprio giuramento il primo mese del suo reggimento fare bandire per la città di Firençe ne' luoghi usati, e maximamente nel borgo d'Ognisanti, che niuna persona ardisca overo presumma gettare overo fare | 153r | «gettare» alcuno pastaccio overo alcuno tino di vagello votare per diritto nela gora overo per la gora dele molina overo dele gualchierie di frati d'Ognisanti e di loro consorti nele predette molina overo gualchiere, ma a ciascuno sia licito il pastaccio gettare overo fare gettare nel fiume del'Arno fuori dela gora. Né anche possa overo debba alcuno porre o mettere overo fare porre alcuno pastaccio overo aqua di vagello in alcuno luogo presso ala piacça dela chiesa d'Ognisanti per venti braccia overo in essa piacça; né anche debba alcuno porre overo mettere in macero guado in alcuno luogo presso ala chiesa d'Ognisanti per cinquanta braccia. Ma quelli che contro le predette cose overo alcuna dele predette farà sia punito per esso medesimo messere lo Capitano e difensore per ciascuna volta in livre diece di denari fiorentini piccioli. E sia licito a ciascuno d'accusare e abbia la metà dela condannagione che però si farà.

XXVI. Che i notari dela camera, diposto il suo officio, non possano scrivere nel libro del'intrata overo del'uscita del Comune di Firençe.

[Cap. 1322-1325 IV, 20]

Niuno il quale sarà notaio al'ufficio del'intrata e del'uscita dela camera del Comune di Firençe possa overo a llui sia licito, diposto il suo officio, alcuna

^a s- corretta su altra lettera.

cosa scrivere nel libro del' intrata overo del' uscita dela detta camera. Quelli che contrafa messere lo Capitano e difensore condanni in livre dugento di denari fiorentini piccioli.

XXVII. Che i notari e gli ufficiali i quali ànno gli atti del Comune rassegnino essi atti appo la camera fra certo tempo, rubrica. [Cap. 1322-1325 IV, 21]

Tutti e ciascuno notari ufficiali, i quali ad alcuno officio del Comune di Firençe posti overo diputati saranno, sieno tenuti e debbano tutti gli atti d'essi ufficiali overo la copia d'essi atti in carta di pecora overo di bambagio rassegnare ale guardie degli atti dela camera del Comune di Firençe per piuuvica carta piuuvicata per mano propria in fine degli atti, e scritte di sopra nele coverte di buone lettere grosse cui atti saranno e di quale officio e il tempo al quale fatti saranno e al tempo di quale podestaria; e questo sieno tenuti di fare fra quindic[i] di doppo la dipositione del' officio, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. Salvo che il notaio del' uscita dela camera gli atti fatti al tempo del suo officio possa rassegnare, sia tenuto e debba fra uno mese proximo che seguirà doppo la dipositione del suo officio, sotto la detta pena. E il Capitano sia tenuto di fare osservare le predette cose, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, le quali i camarlinghi dela camera a esso medesimo del suo salario ^asiano tenuti^a di ritenere. E tutti quelli che avesseno degli atti del Comune di Firençe essi sia tenuto di rassegnare ale guardie degli atti dela camera del Comune di Firençe, overo almeno la copia d'essi rassegnino come detto è, se essi avesseno fatti altrimenti come essi gli ànno. E che nele predette cose e intorno ale predette cose il giudice dela gabella sollicitamente intenda e essi atti pervenire faccia ale guardie predette, come detto è; e che il detto giudice dela gabella le predette cose sia tenuto di fare bandire per la città di Firençe. E che le guardie degli atti dela camera intendano sollicitamente intorno ala buona guardia degli atti dela camera, e essi non vendano, né in alcuno modo barattino, | 153v | sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. E che le guardie degli atti dela camera la copia degli atti lascino ciascuno torre come vorrà, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta.

XXVIII. Che gli atti dele corti del Comune rimangano nela camera del Comune e non si vendano. [Cap. 1322-1325 IV, 22]

Tutti gli atti dele corti del Comune di Firençe si debbano serbare e guardare nela camera del detto Comune, né debbano essere venduti, alienati overo barattati per li massari overo per alcuno ufficiale di Comune il quale stea

^{a-a} Nel ms. sia tenuto.

nella camera del Comune di Firenze, ma essi atti di ciascuna corte per sé si pongano ne' sacchi e guardinsi in essa camera cum soffiiciente scrittura segnata e soprascritta, acciò che ciascuno essi possa più agevolmente trovare. E qualunque di predetti massari dela camera overo altro il quale contrafarà sia punito ad arbitrio di messere la Podestà, riguardata la qualità del delitto e dele persone.

XXVIII. Che niuno se no· ufficiale debba usare nela camera del Comune, rubrica. [Cap. 1322-1325 IV, 23]

Niuno nela camera del Comune di Firenze ardisca overo presumma usare overo stare continuamente per cagione d'assemprare overo di trovare gli atti del Comune overo alcune carte d'esso Comune overo la quale fosse appo esso Comune overo per altra cagione, se non fosse d'essi ufficiali sicondo la forma delo statuto del Comune di Firenze eletti overo iveritto posti e diputati in essa camera in alcuno officio per lo Comune. E chi contrafarà sia punito per ciascuna volta per messere lo Capitano in livre diece di denari fiorentini piccioli. E dele predette cose il Capitano ne debba fare inquisitione ciascuno mese una volta e più, come a llui parrà.

XXX. Che uno di registri del Comune debba stare suggellato nela camera del Comune del suggello di Priori. [Cap. 1322-1325 IV, 24]

Uno di registri del Comune di Firenze nel quale le ragioni del Comune di Firenze si contengono sia e stare debba suggellato appo la camera del detto Comune com suggello di cera del'officio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, né debba essere disuggellato sença licentia d'essi e del Gonfaloniere. E chi contrafarà sia punito per messere la Podestà, riguardata la qualità del peccato e dele persone. E le ragioni overo le carte del Comune di Firenze, le quali di nuovo si troveranno overo si facessero fuori del corpo overo volume del detto registro, non si debbano essere ritenute. E sieno tenuti i Priori del'arti e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, esse ragioni e carte le quali a llozo tempo si facessero overo si trovasseno non registrate fare scrivere nel detto registro e gli altri registri del Comune di Firenze; e di questo anche i camarlinghi del Comune di Firenze sieno tenuti.

XXXI. Che le carte del Comune compiete debbano essere poste e tenute nela camera del Comune in sacchi di fuori segnati cum convenevole scrittura.

[Cap. 1322-1325 IV, 25]

Tutte le carte di patti e del'altre conventioni, fatte e che si faranno fra il Comune di Firenze dal'una parte e gli altri comuni overo singulari persone overo luoghi dal'altra | 154r | parte, si pongano in diversi sacchi sicondo che parrà che bisogni. I quali sacchi di fuori sieno scritti e disegnati dela conte-

nença^a dele dette carte. E le predette cose appartengano al'ufficio di signori dela camera, i quali ale predette cose fare i Priori e Gonfalonieri, i quali per lo tempo saranno, sollicitamente sieno tenuti.

XXXII. Di fare fonti e pocci d'intorno ale strade del contado, rubrica.

[Cap. 1322-1325 IV, 26]

In ciascuna villa e castello che è allato overo sopra alcuna strada dele sette vie mastre, se in tale villa overo castello non sia in essa strada fonte overo pocço piuvicamente manifesto a tutti i viandanti, che in ciascuno castello overo villa si faccia e fare si debba uno pocço overo fonte, se fare si può commodamente, sì che ciascuno che passa commodamente usare e avere possa. Il quale pocço overo fonte si debba fare in luogo comune e convenevole come la maggiore parte degli huomini di quella villa overo castello concorderanno. E le predette cose si debbano fare ale spese degli huomini di quello popolo dove si farà tale pocço overo fonte a petitione di ciascuno.

XXXIII. Che sopra i dutti dell'aqua i quali sono menati per alcuna via sieno ponticelli murati.

[Cap. 1322-1325 IV, 27]

Qualunque riciderà la via per fare il condotto dell'aqua sie tenuto, a pena di venticinque livre di denari fiorentini piccioli, fare ponticello overo bottino nela via predetta sopra tale condotto d'aqua di pietre e di calcina overo di mattoni e di calcina, sì che essa via non sia di peggiore conditione.

XXXIII. Di ricoverare la terra di Cerbaiuola per lo Comune di Firençe, rubrica.

[Cap. 1322-1325 IV, 29]

Cum ciò sia cosa che la terra di Cerbaiuola al Comune di Firençe al postutto appartenga, messere lo Capitano e difensore dela città di Firençe sia tenuto fra' primi due mesi del suo reggimento fare e curare, col consiglio di signori Priori e Gonfaloniere e di quelli i quali a queste cose avere vorranno, che la terra e luogo di Cerbaiuola si ricoveri e ritrovisi e vengna al Comune di Firençe, e che essa ritrovata, diterminata e ricoverata per lo Comune di Firençe debbano fare e ^bcurare che^b il suo frutto e provento pervegna al Comune di Firençe, e proveggasi quello che iveritto sia da fare per lo Comune di Firençe. E messere lo Capitano e difensore sia tenuto al'osservagione del detto capitolo per proprio giuramento, a pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, le quali i camarlinghi a esso del suo salario sieno tenuti di ritenere. E quello medesimo si faccia di Castello Merlino, corte di Livicano e

^a Nel ms. contenenta con la seconda -t- corretta in -ç-.

^{b-b} Rimarcato nel ms.

del'altre di Valdebisenço, le quali fuorono per lo tempo passato del Comune di Pistoia. E curino e facciano i Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia che divengano e sottostieno ala giuriditione del Comune di Firençe, quandunche sarà loro dimandato, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno de' Priori e Gonfaloniere, e anche se dimandato non sarà, al loro propio giuramento.

XXXV. D'osservare gli stantiamenti fatti di Pietrasanta, rubrica.

[Cap. 1322-1325 IV, 30]

Cum ciò sia cosa che la terra e luogo di Pietrasanta sia molto utile ala città di Firençe per l'abbondança del grano e del biado, fermato è che messere la Podestà dela città di Firençe, il | 154v | quale per lo tempo sarà, e messere lo difensore e Capitano e ' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia^a dela città di Firençe sieno tenuti e debbano mantenere la detta terra di Pietrasanta in buono stato e essa terra fare murare e le case del Comune di Firençe che sono in essa e la chiesa e l'altre case far fare overo dificare sicondo gli stantiamenti e ordinamenti e provisioni e contratti fatti e fatte per li consigli del Comune di Firençe e per quelle persone le quali iveritto ànno terre e possessioni; e le predette cose fare sia tenuto messere lo Capitano e difensore il primo mese del suo reggimento. Aggiunto vi fo im milletrecentoventuno, indictione quinta, di sendici del mese di março che qualunque dificherà overo dificare farà casa nela detta terra di Pietrasanta, la quale è detta Casaglia, e in essa ritornerà e starà ad habitare chola sua famiglia, sia exemte per diece anni proximi da ogni libbra, gravecca e factione reale e personale, passaggio e gabelle del Comune di Firençe. E che i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, insieme cho' Dodici buoni huomini e sei huomini sopra le ragioni delo innanci detto Comune, abbino balia e podestà plenaria sopra fare e fare compiere ale spese del già detto Comune le porte dela detta terra, et eleggendo il Capitano overo castellano in esso cum quello salario che si debba pagare per lo Comune predetto dela pecunia d'esso Comune e per quello tempo i quali vorranno, e ogni altra la quale convenire overo bisognare vederanno acciò che la detta terra più tosto si faccia. Salvo che niuno nobile di contado overo grande dela città overo contado di Firençe possa in essa dificare overo tornare ad habitare chola sua famiglia. E che per lo Comune predetto si comperi e abbisi nela detta terra una campana, e per difesa e conservagione dela detta terra e dele parti che sono d'intorno del distretto di Firençe, e per difesa dela strada per la quale si viene dala detta terra ala città di Firençe si construisca et faccisi una torre presso ala detta terra, in luogo il quale è detto Crucifero, ale spese del Comune di Firençe, per quello modo e forma come e sì come a' signori Priori

^a *Segue: sieno tenuti scritto qui per errore.*

dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, parrà che si convenga overo bisogni. E che i camarlinghi dela camera del Comune di Firenze dela pecunia d'esso Comune sieno tenuti e debbano pagare e pagamenti e spese necessarie fare nela compra dela detta campana e per dificamento dela detta torre e per sua cagione in essa quantità e quantitadi e a cui e a' quali e come e sì come quando, quante volte e in che modo per li detti signori Priori e Gonfaloniere proveduto sarà e fermato.

XXXVI. Di non tenere la via occupata per la quale si viene dala porta Ruggieri da Cuona. [Cap. 1322-1325 IV, 31]

Niuno treccolo, treccola overo beccaio overo altri debba overo possa stare cum panierì overo desco overo dimorare fra la porta la quale è detta porta Ruggieri da Cuona, né sopr'essa porta per cagione di vendere frutta overo carne, ma qualunque vorrà vendere carne overo altre cose da mangiare tenere a vendere debba stare e dimorare fuori del luogo predetto, sì che ciascuno possa per essa porta e strada venire e ' mercatanti e gli altri col grano, vittuaglia e altre^a cose necessarie. E niuno sopra overo fra la detta porta tagli carne | 155r | overo tenga bestie morte a vendere, se essi non tagli e tenga sopra la sua finestra confitta e non fuori dela finestra, a pena di soldi venti per ciascuno il quale contrafarà e per ciascuna volta. E niuno nela piaçça de ponte Rubaconte possa le legna da ardere overo scope tenere overo vendere, sotto pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta; e ciascuno possa essi accusare e dinuntiare. Ma esse possano tenere e vendere dal castello Altafronte^b infino al ponte Rubaconte allato l'Arno. E le predette cose procuri di fare e d'osservare messere lo Capitano e il giudice e l'ufficiale sopra l'abbondanza dela vittuaglia, e bandiscansi ciascuno mese una volta nela piaçça predetta.

XXXVII. Che i legnaiuoli non tengano la via ingombrata di legname, rubrica. [Cap. 1322-1325 IV, 32]

Niuno legnaiuolo overo altri per lui tenga ingombrata alcuna via overo piaçça cum suo legname oltra tre di poi che ridotto sarà ala sua bottega propria overo condotta, salvo che possa questo cotale legname essere tenuto per uno braccio presso ala casa overo bottega sua. E queste cose sotto pena di livre cinque di denari fiorentini piccioli a quelli che contrafa e la quale per ciascuna volta debba essere tolta. E queste cose sieno tenuti di dinuntiare i cappellani di popoli ne' popoli di quali tale legname contra la detta forma fosse tenuto.

^a a- *corretta da altra lettera.*

^b -a- *corretta da -u-.*

XXXVIII. Di non costringere i massari dela camera overo altri a dare quello che^a non fosse legittimamente ordinato. [Cap. 1322-1325 IV, 35]

Sia tenuto messere lo Capitano e difensore non costringere overo fare costringere il massaio dela camera overo quelli che ànno alcuna cosa dela pecunia e avere del Comune di Firençe overo alcuno altro che sia nela camera del Comune di Firençe a pagare alcuna quantità di pecunia per lo Comune, se non fosse legittimamente ordinato che si spenda.

XXXVIII. Dela subastatione e del'incanto e dela vendita dele rendite del vino del Comune di Firençe. [Cap. 1322-1325 IV, 36]

Quando alcuna gabella del Comune di^b Firençe interverrà che si venda, faccisi e fare si possa l'incanto overo la subastatione per alcuno messo overo banditore del Comune di Firençe per comandamento del'ufficio di signori di tutte le gabelle, overo dela maggiore parte d'essi, in diversi di al bancho dela corte del giudice dela camera e dela gabella, dicendo che tale gabella si venderà per lo detto Comune a chi più ne profererà e gettando il bastone in terra in segno dela detta vendita, ma poi che così sarà incantata e subastata vendasi e concedasi per li detti signori di tutte le gabelle, overo per la maggiore parte d'essi, per piuvida carta la quale si debba fare per mano d'alcuno di notari di detti signori, la quale debba essere scritta per lui nelo registro del detto Comune, nel libro il quale si chiama il registro dele vendite dele gabelle in questo modo, cioè: «Tale di tagli offitiali e signori di tutte le gabelle per vicenda e per nome del Comune di Firençe vendetteno e concedetteno a tale overo tali comperante overo comperanti per sé – e tali ponendo i nomi di compagni – tale gabella e rendita di gabella del Comune di Firençe per tanto precço in termine d'uno anno overo altro termine del quale saranno in concordia, pagando in dodici paghe overo meno, cioè in fine di ciascuno mese overo | 155v | di due overo di più mesi come sopra tale gabella e rendita sarà ordinato»; e mallevadori idonei tolla anche inmantanente da tale comperatore overo comperatori, i quali promettano e sé oblighino solennemente cum rinuntiagioni e promissioni opportune da essere approvati per alcuni degli approvatori del Comune di Firençe, se per lo comperatore non sarà pagato, sì che fra otto di tutti i mallevadori sia tenuto di ricevere. E possa il giudice dela camera e dela gabella le predette cose fare overo il suo successore; e anche sia tenuto incontinente, passato il termine, costringere di fatto i comperatori e mallevadori loro in persone e cose a pagare quello che pagare doveranno; e abbia intorno a queste così fatte cose l'arbitrio il detto giudice, sì che di quelle cose le quali

^a Segue f- incompiuta.

^b -i corretta su -e.

farà in costringendo non possa essere sindacato. E faccia fare esso giudice un altro libro col quale esse rendite e proventi si colgano e riscuotansi, nel quale scritte sieno ciascuna rendite singularmente e distintamente per mese e termini come si debba fare il pagamento di preççi. Nel quale anche libro, sopra ciascuna rendita, sieno scritti i nomi e pronomi di comperatori e mallevadori e^a le quantità del preçço e termini di pagamenti cum tali intervalli che il pagamento ciascuno termine commodamente fare si possa, e chiamisi il detto libro collettario. E che i comperatori di tali gabelle overo rendite possano, per sé e gli altri quali vorranno, le dette gabelle e rendite riscuotere e fare riscuotere e agli altri vendere overo porre altri in suo luogo come dela volontà loro procederà, chole regole e ordinamenti predetti a' primi comperatori date overo concesse. E il detto giudice dela gabella a' detti comperatori, e a quelli i quali per essi overo in loro luogo posti saranno, buona e sommaria ragione fare sia tenuto e debba contra tutti quelli i quali fosseno tenuti di pagare, sença dare libello overo petitione overo contestatione di lite e ciascuna solennità e ordine di ragione lassiate^b, e come facesse overo fare dovesse, se riscotesse per lo Comune di Firençe. E non si possa da tali costregnimenti overo comandamenti però fatti appellare overo di nullità opporre overo in alcuna cosa essere contravenuto overo detto. Salvo che la vendita del passaggio il quale si tolle a' forestieri che tollono il passaggio nele loro terre a' Fiorentini si faccia sicondo che si contiene nel capitolo posto di sotto, sotto la rubrica di torre simigliante gabella a' forestieri la quale essi tollono a' Fiorentini nele terre loro^c.

XL. Del modo di procedere contra ' comperatori dele gabelle e di loro mallevadori che non pagano al Comune quello che debbano, rubrica.

Messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia e ciascuno altro rettore e ufficiale del detto Comune, a richiesta di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere dela giustitia e di sig(n)ori di tutte le gabelle del Comune di Firençe, i quali per lo tempo saranno, possano e a llo ro e a ciascheduno di loro sia licito procedere brevemente e sommariamente e sença strepito e figura di giudicio e come a llui parrà che si convenga contra tutti e ciascunoi quelli i quali ànno comperato da qui adrieto overo comperranno per | 156r | innançi alcuna gabella overo gabelle overo rendite overo proventi del detto Comune, i quali non pagarono overo non pagheranno al detto Comune overo a' signori e ufficiali di gabelle per esso Comune riceventi quello che pagare debbano overo doveranno per la predetta cagione a' tempi dovuti e promessi, e anche mallevadori loro e approvatori d'essi mallevadori e mallevadori di detti approvatori, e essi e ciascheduno di loro punire e condannare e imporre pene in essa

^a Corretta da l.

^b l- corretta da r- e -c- corretta da altra lettera.

^c Capitano, III, 42.

quantità e quantitadi, la quale e le quali e come e in che modo a essi piacerà, riguardata la qualità del fatto e dela gabella overo dele gabelle e dele rendite e di proventi venduti, come quelli che commettono inganno e froda, cessanti di pagare al Comune quello che debbano overo doveranno. E nientemeno essi e ciascuno d'essi faccino isbandire nela quantità e quantitadi nela quale overo quali condannati saranno. E tale bando s'intenda dato per maleficio, sì che doppo il bando dato possa essere offeso realmente e personalmente, né a essi overo ad alcuno di loro sia renduta ragione alcuna nele civili overo criminali doppo la condannagione e bando predetto. E tali bandi si debbano registrare per lo notaio di tale ufficiale overo rettore. Da capo questi tali comperatori e loro mallevadori, approvatori e mallevadori d'approvatori e ciascuno di loro essere pronuntiato e condannato e esserli imposte pene possa e debba come cessanti e fugitivi cum pecunia altrui, e contra essi e ciascheduno di loro e le mogli loro, figliuoli e fanti abbino luogo e osservinsi e osservare si debbano tutti e ciascuno statuti e ordinamenti, provisioni e riformagioni di consigli le quali parlano di mercatanti cessanti e fugitivi cum pecunia altrui, come se veramente fosseno pronuntiati mercatanti e artefici e debitori fugitivi e cessanti. E tutti i processi fatti e che si faranno per la detta cagione contra ' predetti per le cagioni predette vagliano, sì che in niuno modo si possano rivocare, né da detti processi in alcuno modo appellare overo di nullità opporre overo a essi medesimi in alcuno modo essere contradetto.

XLI. Che le comunanze, popoli overo pivieri del contado di Firençe per alcuno ufficiale overo messo non sieno gravati, se anno mallevato di pagare.

Tutti e ciascuno comuni, popoli e pivieri del contado e distretto di Firençe per loro sindaco possano e a loro sia licito, se vorranno, mallevare idoneamente cum idonei mallevadori cittadini di Firençe, approvati per li approvatori del Comune di Firençe, nela corte di messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo di Firençe di pagare al Comuno di Firençe, overo a chi à cagione dal detto^a Comune, tutte e ciascuna quantitadi di pecunie e cose le quali sono tenuti di pagare overo saranno tenuti a esso Comune, overo a quelli che à cagione dal detto Comune, cum determinatione dela cagione overo del tempo overo sença, cioè essi comuni^b, popoli e pivieri per sé medesimi e, se vorranno, per le singolari persone e huomini e pivieri, di pagare ogni e tutto quello il quale essi huomini e persone d'essi comuni, popoli e pivieri pagare sono tenuti come detto è al detto Comune e chi à la cagione da esso Comune. E fatta la malleveria come detto è, niuno ufficiale nela città, contado overo distretto di Firençe, a qualunque officio costituito, overo alcuno altro possa, ardisca overo presuma | 156v | mandare overo li-

^a Corretto su altro termine.

^b Nel ms. comini.

centia di mandare overo andare dare overo impetrare overo concedere alcuni messi, berrovieri overo altri ad alcuna persona, collegio overo università per la exactione overo per cagione di fare alcuna exactione d'alcuna pecunia overo cose per la quale in genere overo in spetie sarà essa mallevoria. Ma i mallevadori loro, per li quali la mallevoria sarà fatta come di sopra detto è, possano essere costretti personalmente e in cose e sieno tenuti di pagare come poteano et erano tenuti quelli i quali mallevarono overo per li quali è mallevato. Ma se alcuno ufficiale overo alcuna altra persona contrafarà, sia condannato, cioè l'ufficiale in livre mille di denari fiorentini piccioli, e quelli che impetra tale licentia in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, e ' messi, berrovieri e ciascuno altri i quali andasseno a essa overo per essa exactione, data la mallevoria come detto è, in livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno; le quali se non pagheranno fra diece dì i quali debbano essere contati dal dì dela tale condannagione, il piè sia mocço a esso messo, berrovieri e picchonaio e a ciascuno altro il quale ala detta e per la detta exactione andasse. E acciò che niuno possa pretendere ignorantia dele predette cose, essa mallevoria debba essere scritta piuvicemente per uno di notari di messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia in alcuno libro per sé distinto per quartieri nela corte d'esso messere Executore, sì che ciascuno il quale vorrà quello vedere possa e inde avere la copia. E lo Executore predetto nel'intrata del suo officio e nel cominciamento poi di ciascuno mese le predette cose e l'infra-scritte cose piuvicemente faccia bandire per la città di Firenze ne' luoghi usati. E che quandunque avverrà essere venduta overo alienata alcuna overo alcune gabelle, proventi overo rendite del Comune di Firenze, sia tenuto e debba quelli che vende overo che vendono overo alienano in essa vendita e alienagione le soprascritte e infrascritte tutte e ciascuna cose osservare, sotto la infrascritta pena; e per riservate si abbino e intendano e sieno sì e in tale modo che al'infrascritte cose in alcuna cosa non si diroghi overo dirogare si possano, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta la quale contrafatto sarà, la quale debba essere tolta a quelli che esse cose non servano. Ma non data la mallevoria predetta, tutti e ciascuno offitiali e gli altri a' quali spetta overo spettarà la exactione alcuna possano essa exactione fare e fare fare di quello di che non sarà mallevato per lo messo e berrovieri del Comune di Firenze; e essi messi e berrovieri fare possano e debbano essa exactione a stança del detto Comune e degli offitiali d'esso Comune per esso Comune e per quelli che ànno e averanno cagione da esso Comune, come agli altri è licito per vigore d'alcuni statuti overo provisioni del Comune di Firenze. Ma niuno messo, berroviere, picchonaio del Comune overo d'alcuna università overo arte overo alcuna altra persona possa dimandare overo ricevere per sé overo per altri per alcuna cagione da alcuno sindaco, rettore overo altra singulare persona del contado overo distreto di Firenze per loro salario overo fatica, fra tutti quantunque saranno per novero per una volta, la quale anderanno overo saranno mandati per alcuno ufficiale

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

del Comune overo d'alcuna università^a |157r| overo del'arte overo d'altra persona che à overo che non à ragione dal Comune di Firençe per exactione overo executione alcuna overo per altra cagione, se non solamente di denari sei di denari fiorentini piccioli nela città di Firençe overo fra uno miglio dala città di Firençe, e fra due miglia denari dodici di denari fiorentini piccioli e non più, non obstante alcuno statuto del Comune di Firençe overo d'alcuna università overo arte overo alcuno altro ordinamento, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli a ciascuno che più domanda overo riceve, la quale per ciascuna volta debba essere tolta. Ma se la detta exactione overo gravecca si facesse per alcuna cosa overo cagione, ala quale il popolo overo comune overo piviare alcuno fosse tenuto, allora possano torre il doppio dele dette quantitati, anche se più overo quanti d'esso popolo, comune overo piviare piglerà, pignorerà overo in altro modo graverà, e non più, sotto pena predetta. E che niuno ufficiale, messo overo altra persona vada, mandi overo faccia mandare in contado overo distretto di Firençe per alcuna exactione overo executione overo per cagione d'esso per una medesima cagione più che una volta la settimana, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli. E che niuno ufficiale del Comune di Firençe overo alcuna università overo d'arte ardisca overo presumma dare overo concedere alcuni notari, berrovieri overo alcuni di sua famiglia ad alcuni comperatori di gabella a salario overo per salario overo per li quali notari, berrovieri overo famigliali a esso ufficiale overo berrovieri overo notari overo famigli si paghi overo si dea alcuna cosa per salario overo per altra cagione. E chi contrafarà sia punito il detto ufficiale in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, anche durante il suo officio pe messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, e il detto comperatore in livre dugento di denari fiorentini piccioli, e basti in questo caso la prova dela fama a piena prova. E se lo Executore contra le predette cose farà, sia condannato, se provato sarà come detto è per fama, per li sindichi i quali essi sindicheranno, nela detta pena. E che niuni comperatori d'alcune gabelle, rendite overo di proventi del Comune di Firençe overo di passaggieri overo ricollettori, messi overo altra qualunque persona in alcuna parte dela città, contado overo distretto di Firençe possa, ardisca overo presumma per sé overo per altri dimandare, riscuotere overo ricogliere overo dimandare, riscuotere overo ricogliere fare alcuna quantità di pecunia overo cosa per alcuna gabella, rendita overo provento overo per cagione d'esso oltra overo altrimenti che possano overo a essi sia licito di ragione e sicondo la forma degli statuti, ordinamenti overo provisioni del Comune di Firençe, overo alcuna persona per la detta cagione gravare overo fare gravare in persona overo beni, sotto pena di livre trecento di denari fiorentini piccioli a ciascheuno di loro che contrafa, la quale per ciascuna volta debba essere tolta, e più ad arbitrio di messere la Podestà

^a A margine inferiore della c. richiamo di *fine quaderno*: overo arte overo altra.

overo delo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, considerata la qualità del peccato e dela persona, per li quali passeggeri e ricollettori e messi sieno tenuti i comperatori di queste cotali gabelle, rendite e proventi e possano essere costretti al pagamento dela detta condannagione fare al Comune di Firenze personalmente e in cose, se no· poi che tale che falla^a | 157v | in força del Comune di Firenze presenterà per la predetta cagione^b. E che alcuni comperatori di gabelle, di rendite e di proventi del Comune di Firenze overo d'alcuna d'esse, così del tempo passato come di quello che debba venire, overo alcuna altra persona non possa overo debba andare, mandare overo far mandare a predare, pignorare, gravare overo molestare in persone overo in cose alcuno piviere, popolo, comune overo università overo singulare persona dela città, contado overo distretto di Firenze per alcuna quantità di p(e)cunia, cosa overo cagione, la quale avesse pagato overo la quale overo per la quale overo ala quale non fosse tenuto pagare overo fare al Comune di Firenze overo a essi comperatori overo quelli che à cagione da esso Comune, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli a ciascuno d'essi che contrafa, e la quale per ciascuna volta debba essere tolta, e oltre ad arbitrio di messere la Podestà overo di messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia. E che niuno berroviero, messo overo picchonaio overo alcuna altra persona per le predette cagioni overo per alcuna d'esse esso piviere, popolo, comune, università overo singulare persona predare, pignorare, gravare overo molestare in persona overo beni (possa)^c overo debba contra le predette cose, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli; le quali condannagioni pervenghino per metà al Comune di Firenze e per l'altra metà al piviere, comune, popolo, università e singulare persona predata, pignorata, gravata overo molestata non dovutamente; la qual pena se non la pagherà esso messo, picchonaio overo berroviero fra diece di proximi dal dì che si farà la condannagione, però i quali si debbano contare, overo non sarà in força del Comune di Firenze per la detta cagione, da esso termine innanzi, sieno tenuti^d e possano essere costretti in persone e cose i detti comperatori a stança di quali saranno commesse le cose dette dinanzi per questi cotali messi, berrovieri e picchonari. E acciò che si possano sapere chi sonno e saranno quelli a stança di quali si manderà per alcuna exactione fare overo far fare d'alcuna overo per alcuna gabella, rendita overo provento overo per cagione d'esso, e chi sieno messi, berrovieri e picchonari i quali saranno mandati per la predetta exactione fare, ordinato è che ciascuno ufficiale per licentia del quale overo per mandato ale predette cose fare serà

^a Segue scritto per errore averà.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 147r: nisi postquam talem delinquentem in fortiam Communis Florentie presentaverit occasione predicta.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 147v: in personis vel bonis possit vel debeat.

^d -i corretta su -o.

mandato e quelli a stança del quale si manderà, e ciascuno messo, berroviere e picchonaio e ciascuno altro il quale sarà mandato in esso contado overo distretto per le predette cose overo alcuna dele predette sia tenuto fare scrivere negli atti di questo cotale ufficiale, il quale così manda, i nomi e pronomi di quelli che fanno mandare e di messi, berrovieri e picchonari e degli altri i quali doveranno andare per la exactione predetta e di loro popoli, comuni, pivieri e singolari persone a' quali e li quali saranno mandati. E quelli che così vanno debbano portare seco la bolletta suggellata del suggello di tale ufficiale che manda overo di cui mandato overo licentia saranno andati overo doveranno andare, e altrimenti per essa exactione overo per sua cagione andare non possono. E se altrimenti faranno overo andaranno, siano puniti quelli che fanno così mandare in livre mille di denari fiorentini | 158r | piccioli, e il messo, berroviere, picchonaio e ciascuno altro sença questa tale bolletta in livre cento di denari fiorentini piccioli; le quali livre cento se non le pagherà fra diece di proximi che verranno dal dì di questa cotale condannagione, siali mocço il piè a esso medesimo, e il pignoramento e gravamento non tenga. La quale bolletta e licentia durare non possa overo debba, se non per sei dì solamente, contando dal dì il quale sarà concessuta essa licentia. E che dele predette tutte e ciascuna cose ciascuno possa e a llui sia licito d'accusare e di dinuntiare e notificare celatamente e palesemente e cum nome e sença nome e sença pagamento d'alcuna gabella però fare overo dare sicurezza overo malleveria di perseguire. E basti nele premesse cose e ciascuna d'esse la prova e per piena prova sia avuta il detto d'uno testimone di veduta cum uno altro testimone di piovica fama, e che non rende dela fama legittima cagione del detto suo^a, overo per giuramento essere gravato overo molestato cum tre testimoni di buona fama che provino come detto è di fama. Sopra le quali e dele quali tutte e ciascuna cose messere la Podestà e lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia abbinno arbitrio e cognoscere e procedere cum accusa e sença, e punire e condannare possano e debbano di pena e di pene annotate di sopra e nela restitutione di quello che tolto overo rubato sarà contra le sopradette cose, la quale restitutione debba essere fatta a quelli al quale sarà tolto overo rubato, e poi che il processo sarà incominciato sia tenuto di deciderlo fra quindici dì proximi, sotto pena di dugento livre di denari fiorentini piccioli a ciascuno di loro che non serva le predette cose overo in alcuno modo contrafarà e la quale per ciascuna fiada debba essere tolta.

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 147v: etiam non reddente de fama legiptimam causam sui dicti.

XLII. Che simigliante gabella si tolla a' forestieri la quale essi tollono a' Fiorentini nela terra loro. [Cap. 1322-1325 IV, 40]

Dele mercatantie e cose le quali nela città di Firençe si recano overo si traeseno d'essa per alcuni cittadini overo distrittuali d'alcuna terra overo luogo fuori dela giuriditione del Comune di Firençe, nela quale overo (nel) quale gabella si riscuote da' cittadini e distrittuali fiorentini, paghisi gabella simigliante al Comune di Firençe la quale di queste tali mercatantie e cose nela loro terra overo luogo si riscotesse da' cittadini e distrittuali fiorentini. E tale passaggio se intervenisse che si vendesse, vendasi al modo e la forma che si contiene nelo statuto di sopra in quello medesimo libro posto sotto la robrika Dela subastatione e del'incanto e dela vendita dele rendite del Comune et cetera^a. E in tale vendita questo patto nominatamente vi si aggiungha, che se alcuna città, terra, luogo, castello overo università forestiera averà lasciato overo lascerà overo diminuirà in alcuna cosa il passaggio che si tolle overo tolle overo fa torre tale città, terra, castello overo università, che dal tempo il quale tale città, terra, castello overo università lascerà il passaggio a' Fiorentini overo a' suoi distrettuali overo diminuirà, non torrà overo torre farà passaggio ad alcuno di tale contado, terra, castello overo luogo overo università overo del suo distretto oltra overo altrimenti che a' Fiorentini e distrettuali dela città di Firençe e in quelli medesimi luoghi si tollesse. E se fosse dubbio quanto dovessero pagare per nome di passaggio alcuna città, castello, luogo overo | 158v | università strana, debbano tanto pagare quanto per li passeggeri del detto passaggio, i quali fuorono da quattro anni adrieto, si usò comunalmente di riscuotere et^b per quello medesimo e a quello medesimo modo. E niuno di detti comperatori ardisca overo presuma torre overo fare torre per nome del detto passaggio oltra quello che debba, sotto pena che si contiene nelo statuto del Comune di Firençe. E niuno forestiere, cittadino overo distrettuale di Firençe tragga overo faccia trarre dela città, contado overo distretto di Firençe alcune mercie overo mercatantie onde passaggio si debba pagare sicondo il modo predetto, se non averà la bolletta da' detti comperatori overo dal'altro per essi, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli. E il giudice dela camera e dela gabella abbia la cognitione in tutte e ciascuna cose sopra-dette; e messere lo Capitano sia tenuto di condannare quelli che contrafanno nele predette pene. E il detto giudice dela camera a' detti comperatori ^ce a quelli^c i quali per essi saranno posti ala exactione del detto passaggio faccia buona e sommaria ragione contra tutti i quali sono tenuti di pagare sença dare libello overo petitione e contestatione di lite e ciascuna solennità e ordine

^a Capitano, III, 39.

^b e- corretta su altra lettera.

^{c-c} In interlinea superiore con segno di richiamo.

di ragione lasciati e come facesse se riscotesse per lo Comune. E non si possa da tali comandamenti overo costregnimenti essere appellato overo di nullità opposto overo in alcuno modo essere venuto contro.

XLIII. Dela provisione che debba essere fatta per li Priori et ventuna capituline nela gabella dove non si desse modo di vendita overo d'exactione.

[*Cap. 1322-1325 IV, 43*]

Dove in alcuna rendita d'alcuna gabella del Comune di Firenze non si desse il modo dela vendita overo dela exactione, faccisi d'inde e procedasi sicondo la provisione di signori Priori e Gonfaloniere e Dodici buoni huomini e ventuna capituline dele maggiori arti dela città predetta.

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

LIBRO QUARTO

| 159r |

In nome di Cristo, amen.

Incominciano le robliche del quarto libro di messere lo Capitano.

- I. Del modo e dela forma d'offerere gl'impregonati del Comune di Firençe, rubrica.
- II. Che niuno sia offerto contra la forma degli statuti, rubrica.
- III. Che i condannati per le infrascritte cagioni non possano essere offerti, se non sono stati nele pregioni per li infrascritti tempi.
- IIII. Che niuna persona presuma portare ceri, torchi overo candelotti porre per cagione d'alcuno prete overo monaco overo luogo, rubrica.
- v.^a Che le balie e le fanti non portino panni che tocchino terra^b.
- VI. Di non ricogliere lana^c overo stame d'aqua overo di terra.
- VII. Di non comperare overo ricevere in pegno alcuna cosa che s'appertenga a arte di lana.
- VIII. Di non portare fuori dela città overo distretto di Firençe sevo overo candelotti di sevo, rubrica.
- IIII. Che la misura del'oglio sia uguale ala misura del vino.
- X. Che gli huomini sieno mandati a' confini quando parrà che sia di bisogno.
- XI. Del divieto de legname e dela materia loro, rubrica.
- XII.^d Di coloro che recano legna^e a Firençe, ala città di Firençe^e, per lo fiume d'Arno, et^f di coloro che pigliano essi legni, e dela ristituzione d'essi, rubrica.
- XIII. Dela pena di chi tollesse alcuna gabella overo passaggio di legname il quale si conducesse per lo fiume d'Arno overo dela Sieve altrove che ale porte dela città di Firençe.
- XIII.^g Di carri e traini che non debbano essere menati per Mercato Vechio overo per Calimala.

^a Segno di richiamo a margine sinistro di mano posteriore.

^b Segue, aggiunto in inchiostro bruno da mano posteriore: balie et fante.

^c -n- corretta da -r-.

^d Segni di richiamo a margine sinistro in inchiostro bruno e di mano posteriore.

^{e-e} Così nel ms.

^f Corretto su rubrica.

^g Segno di richiamo a margine sinistro in inchiostro bruno e di mano posteriore.

- xv. Che niuno fornaio overo tintore tenga scope fuori del modo e del'ordine di sotto scritto.
- xvi. Che niuno riponga overo incanovi oltra quattro some di scope di paglia overo di fieno.
- xvii.^a Di porci vivi che non debbano essere tenuti a vendere né in Mercato Nuovo, né in Mercato Vechio^b.
- xviii. Di non tenere porci grassi di notte nel borgo d'Ognisanti, rubrica^c.
- xviii. Che coloro che tengono taverna overo che vendono alcune cose da mangiare non stieno presso al palagio, rubrica.
- xx. Che si contrastia al tollare disordinato di berivieri dela Podestà e del Capitano, rubrica.
- xxi. Che niuna persona che venda vino dea manicare ad alcuna persona, rubrica.
- xxii.^d Che niuno che tenga taverna cuoca overo venda cose di ghiottorni^(a), rubrica.
- xxiii. Che a ciascuno sia licito di lavare e d'abbeverare e altre cose fare ne' fiumi e acque dela città overo del contado di Firençe.
- xxiii. Che ' nomi di coloro i quali debbano pagare libbre sostenute overo altre sieno scritti in quaderni di pecora.
- xxv. Che gli atti degli allibrati si ripongano nela camera del Comune di Firençe.
| 159v |
- xxvi. Che niuno popolo sia costretto di pagare overo portare gl'incarichi d'altro popolo.
- xxvii. Che il comune overo l'università la quale fosse nel tenitoro di due pivieri paghi la libbra dove è maggiore parte di quella.
- xxviii. Di costringere i pivieri del contado a pagare la somma dela libbra intera per la somma del'extimo di tutto il piviere.
- xxviii. Di costringere coloro che sono allibrati in più luoghi a pagare la maggiore somma, rubrica.
- xxx. Del modo dele factioni e dele graveccę che si debbano pagare, rubrica.
- xxxi.^e Che ragione non sia renduta a coloro che non sieno allibrati, rubrica.
- xxxii.^f Che coloro che non pagano l'extimo sieno privati da officii e da benefici del Comune di Firençe e d'altre loro pene, rubrica.
- xxxiii.^g Di vendere i beni di quelli che non pagano la libbra, rubrica.
- xxxiii. Dela exactione dela libbra di coloro i quali per exceptione overo difensione dal pagamento d'esse libbre si difendono, rubrica.
- xxxv. Dele exactioni dele libbre di colo(ro) i beni di quali sono pervenuti ad alcuni, rubrica.
- xxxvi. Dela exactione dela libbra la quale debba essere fatta da' consorti, rubrica.

^a Segno di richiamo a margine sinistro in inchiostro bruno e di mano posteriore.

^b Segue, aggiunto da mano posteriore in inchiostro bruno: porci.

^c Segno di richiamo a margine sinistro in inchiostro bruno e di mano posteriore.

^d Idem c.s.

^e Idem c.s.

^f Idem c.s.

^g Idem c.s.

- xxxvii. Che la graveccia imposta ad alcuni insieme ciascheduno sia costretto in tutto, rubrica.
- xxxviii. Che la moglie d'alcuno non sia costretta di pagare la libbra per sé mentre che il marito vive.
- xxxviii. Che i nobili del contado debbano essere allibrati per sé, rubrica.
- xl. Che la famiglia dela Podestà e del Capitano sia guelfa, e del modo che si debba tenere nele condannagioni fatte dela Podestà, del Capitano e del giudice del'appellazione e del sindicho.
- xlⁱ. Che al tempo di rimori niuno popolano sia overo vada a casa di grandi, rubrica.
- xlⁱ. Che al tempo di romori niuno di grandi vada overo sia a casa del'altro grande, rubrica.
- xlⁱⁱⁱ.^a Che i grandi sieno tenuti per li donçelli e masinadieri loro armati a modo che se essi avessero mallevato per loro del'arme, rubrica.
- xlⁱⁱⁱ. Che ' grandi non vadino cho' masinadieri armati fuori del popolo loro ale exequie di morti.
- xl^v. Che ' grandi di diverse case non si raunino insieme a commettere malefici.
- xl^{vi}. Che i grandi che commettono gl'infrascritti malefici no' stiano nel quartiere di consorti loro, rubrica.
- xl^{vii}. Che i cancellati dele condannagioni loro sieno ristituti a ogni cosa.
- xl^{viii}. Che i conti Guidi e conti Alberti e gli Ubertini sieno trattati come grandi, rubrica.
- xl^{viii}. Che il Gonfaloniere dela giustitia faccia osservare gli Ordinamenti dela giustitia, rubrica.
- l.^b Che ' grandi non dicano testimonio^c contra ' popolani sença consentimento di Priori, rubrica.
- li. Di non declinare la giuriditione del Comune di Firençe, rubrica.
- lii. Che i ladici sieno tenuti per li cherici e persone religiose che offendono, rubrica.
- [160r]
- liii. Dela pena di colui che cessa la giuriditione del Comune di Firençe overo del suo ufficiale e di non impetrare giudice delegato, rubrica.
- liiii. Dela pena del'ufficiale che non è eletto dal Comune di Firençe che grava overo chiama a ragione cum scriptura overo sença scrittura alcuno sottoposto ala giuriditione del Comune di Firençe e d'altre cose infrascritte.
- lv. Che ciascheduni grandi sieno costretti di mallevare e per gli congiunti sieno tenuti, rubrica.
- lvi.^d Dela immunità di frati Humiliati d'Ognisanti.
- lvii. Dela immunità del'abate e del convento di Santo Salvatore da Settimo, rubrica.
- lviii. Che i contratti non sieno vitiati per cagione di gabella non pagata overo per la registratione non fatta, rubrica.
- lviii.^e Dele provisioni che si debbano fare sopra le paci, rubrica.

^a Segno di richiamo a margine sinistro in inchiostro bruno e di mano posteriore.

^b Idem c.s.

^c Nel ms. testimone.

^d Segno di richiamo a margine sinistro in inchiostro bruno e di mano posteriore.

^e Idem c.s.

- LX.^a Che niuno dela città overo distretto di Firençe overo alcuno di vietati di sotto^b possa essere vescovo di Firençe overo di Fiesole, rubrica.
- LXI. Di non contrarre cho' conti Guidi overo gli altri scritti di sotto.
- LXII. Del giuramento e dell'ordine dele leghe del contado e distretto di Firençe, rubrica.
- LXIII. Che ciascheduno comune del contado e distretto di Firençe possa a sé eleggiere notaio agl'infrascritti uffici, rubrica.
- LXIII. Che i grandi non acquistino presso ad alcuno ponte per centocinquanta braccia.
- LXV.^c Dele fortecçe che sono state guaste per lo Comune di Firençe le quali nel tempo infrascritto non si debbano ridificare, rubrica.
- LXVI. Dela pena di chi desse overo che ristituisse alcuna fortecça del Comune di Firençe ad altri che al Comune di Firençe, rubrica.
- LXVII.^d Del modo d'andare ad le^e stufe^f.
- LXVIII. Di rifare il ponte di Sam Piero a Sieve, rubrica.
- LXVIII. Che nela città di Firençe im perpetuo debba essere in tutte le scientie studio generale, rubrica.
- LXX. Che i grandi del contado e distretto di Firençe, che ànno brivileggio, paghino le libbre e sottentrino le factioni e le gravecçe del Comune per gli beni acquistati doppo il brivileggio, rubrica.
- LXXI. Degli officiali che debbano essere eletti sopra la constructione dele mura dela città di Firençe.
- LXXII. Che i sindichi di comuni e di popoli del contado sieno costretti a rendere ragione, rubrica.
- LXXIII. Che il luogo di Somnavilla e di Pietrafitta e quelli che abitano in esso siano e rimanghino allibrati nel popolo di Santo Iacobo^g da Pietrafitta.
- LXXIII.^h Dela immunità di medici del'ossa, rubrica.
- LXXV. Che i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia possano provvedere a coloro che ànno prestato al Comune di Firençe del loro interesse, rubrica.
- LXXVII.ⁱ Ordinamenti contra le donne che portano le cose vietate, rubrica. | 160v |
- LXXVIII.^j Ordinamenti intorno a' mogliacci e nocçe, rubrica.
- LXXVIII.^k Ordinamenti di morti.
- LXXX.^l Balìa degli officiali, rubrica.

^a Segno di richiamo a margine sinistro in inchiostro bruno e di mano posteriore.

^b Corretto su altro termine.

^c Segno di richiamo a margine sinistro in inchiostro bruno e di mano posteriore.

^d Idem c.s.

^e -e corretta su altra lettera.

^f Segue, aggiunto da mano posteriore in inchiostro bruno: stufe.

^g I- corretta da altra lettera.

^h Segno di richiamo a margine sinistro in inchiostro bruno e di mano posteriore.

ⁱ Idem c.s.

^j Idem c.s.

^k Idem c.s.

^l Idem c.s.

In nome di Cristo ammen.

Incomincia i· libro quarto degli statuti di messere lo Capetano.

I. Del modo e dela forma d'offerere gl'impregionati del Comune di Firençe.

[Cap. 1322-1325 V, 1]

De' presi e degl'impregionati del Comune di Firençe l'offerta overo lo relasciamento fare non si possa per alcuno modo overo cagione se non tre volte l'anno, cioè nella Pasqua dela Resurressione del Signore nostro Giesocristo, nela natività del Signore e nela festa overo vigilia del beato Giovanni Batista del mese di giugno, cioè di coloro che per sei mesi allora proximi passati innançi al tempo di questa cotale offerta che si debba fare dale pregioni sieno afflitti, e che pace abbiano sicondo la forma degli statuti del Comune di Firençe dele ingiurie dele singolari persone nel bando overo condannagione dele quali se facesse l'oferta, nominatamente expresse dove fosse ingiuria di^a singulare persona. Ma se fosse ingiuria del Comune di Firençe, allora sença pace fare si possa tale oferta. E che cotali che debbano essere sì oferti e relasciati dale pregioni infino ala chiesa di Santo Giovanni Batista le mitrie^b portare debbano in capo, nele quagli scritti sieno li nomi e sopranoi loro; e esse mitrie nela chiesa predetta debbiano rimanere e essere poste nel luogo nel quale li maggiori ceri offerti dela detta chiesa di Santo Giovanni si pongono. E nessuno possa essere oferto, se none una volta in tutto 'l tempo dela sua vita, salvo che se l'offerto una volta per alcuna overo per alcune cagioni doppo essa offerta fosse stato rimesso overo fusse rimesso nela pregione per alcuna cagione per la quale al tempo d'essa oferta raccomandato overo distenuto fusse nela pregione, e puoi acquistasse il beneficio del'oferta per l'altra cagione per la quale fusse rimesso, possa essere oferto per essa altra cagione, non obstante che altra volta oferto fosse stato. E che la Podestà e 'l Capetano curino che la detta offerta, la quale fare si debba nela festa overo vigilia di santo Giovanni, si faccia nela vigilia del beato Giovanni predetto. E che neuno possa per via d'offerta dale pregioni essere rilassato, il quale fusse distenuto ive per debito, sença licentia di colui per cui fusse distenuto, salvo che per debito di venticinque livre di fiorinelli

^a d- *corretta su s-*.

^b -ri- *corrette su altre lettere*.

piccioli overo^a da inde in giù. E che neuno di grandi possa essere offerto, il quale fusse condempnato per alcuna offesa facta in persona overo cose d'alcuno popolare dal tempo degli Ordinamenti dela giustitia fatti in qua secondo la forma de' detti Ordinamenti, overo però che non abbia pagato al Comune di Firençe la condannagione del consorto che avesse commesso maleficio, per lo quale fusse tenuto di pagare sicondo la forma di detti Ordinamenti. E che ale predette offerte che si debbiano fare debbiano essere eletti per li signori Priori e Gonfalonieri di giustitia, quindici di almeno innançi al tempo del'oferta che si debbia fare, otto uficiali cittadini di Firençe, due cioè per ciascuno quartiere dela detta città, de' quali uficiali notari sieno e essere debbano | 161v | notari posti ala guardia degli atti dela camera, overo almeno due di loro. E che coloro che per innançi saranno oferti debbiano essere rapportati e nominati per li detti otto officiali, overo sei di loro, dinançi al'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giusti(tì)a e di Dodici buoni huomini e de' Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe, e le cagioni expresse perché egli sono isbanditi overo condannati overo distenuti e perché debbiano essere offerti; e pongansi a partito di ciascuno che debbia essere offerto per sé ale fave nere e bianche, e se vinto sarà per la maggiore parte di detti uffici di signori Priori e Dodici e Gonfalonieri raunati in sufficiente numero ale fave nere e bianche, allora possa il tale che avarà vinto come detto è essere offerto per le cagioni solamente (per le quali)^b è stato raccomandato innançi al tempo di questa cotale offerta per sei mesi. Salvo che chi sarà stato impregionato per portamento d'alcune armi offendevoli overo defendevoli debbia stare nela detta pregione per la detta cagione per uno anno, mese e dì, et altrimenti nessuno possa essere offerto. E ciasc(h)eduno che per lo predetto modo sarà stato offerto sia avuto e sia liberato da ogni condannagione e bando per li quali sarà stato offerto e da ogni e ciascuna cosa seguitata d'essa condannagione e bando e dala pena nela quale egli fusse incorso, overo distenuto fusse per portamento d'arme overo perché fosse stato trovato a giuochio vietato. E che neuno il quale è o fusse stato condannato overo isbandito overo solamente condannato overo solamente isbandito per cagione d'alcuno romore o gridamento overo d'ingiuria facta overo fatti contra ' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia e messeri Podestà e Capitano del Comune di Firençe overa l'altro di loro overo per romore, grido, tumulto overo tradimento fatto overo fatta, overo per fuochio messo al palagio overo inel palagio overo nela porta del palagio del Comune, overo rubamento del palagio, overo per rubellamento fatto contra il Comune di Firençe, overo però che abbia fatta guerra contra il detto Comune, overo però che sia suto overo sia istato in alcuno castello ove-

^a -r- coperta da una macchia d'inchiostro.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 151r: pro causis dumtaxat pro quibus recommen-
datus fuerit.

ro terra rebellata contra esso Comune, overo però che abbia condotto o fatto condurre alcuno devieto contra la forma degli statuti, overo per alcuna altra cagione per la quale sia excettato dal beneficio dela exemption nel capitolo delo statuto de messere la Podestà e del Comune di Firençe posto sotto la robrika Di condempnati et exbanditi da essere ribanditi e cancellati del bando e dela condannagione, e incomincia: Qualunque fusse trovato et cetera^a, se egli non à pagato interamente la condannagione, debba essere ribandito del bando e condannagione overo d'alcuno di loro essere tratto overo cancellato per alcuna ragione, privilegio, beneficio overo cagione per via d'offerta, se interamente non abbia pagata la condannagione a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe per esso Comune, overo se in tutto essa condannagione non avarà ricevuta executione fatta de tale malfattore, sì che pienamente in ciascheduna sua parte e particola essa condannagione^b e bando^b riceva sodisfacimento, non obstanti alcuni statuti del Comune et del Popolo di Firençe. | 162r | Salvo che i condannati e gli isbanditi, overo solamente condannati overo solamente isbanditi, per vendetta fatta in altra persona che nela principale overo per pace rotta la quale sia fatta per publica carta, overo per força fatta sopra possessioni, case e cose immobili, che abbiano <pace> legittima^c secondo la forma degli statuti e sieno stati overo stessero in pregione due anni, acquistino in ogni cosa il beneficio del'offerta già detta e possano essere offerti pagando per essa niente al Comune di Firençe, cioè in questi casi ne' quagli non potesseno essere giudicati o tenuti per malabbiati. E che il notaio de' predetti officiagli sopra quegli che debbiano essere rapportati i quali per beneficio del'offerta doveranno^d essere lasciati et demessi dale pregioni del Comune di Firençe niente addimandi overo tolla da alcuno per producimento di carte overo di ragioni sue overo per esse carte overo ragioni le quali doveranno essere ricevute overo scritte, sotto la pena di cinquanta livre di fiorinelli piccioli. Nientemeno possa <addimandare e tollere>^e esso notaio, overo altro notaio che del'offerta overo dela deliberagione d'alcuno preso, la quale deliberagione si facesse secondo la forma di presenti statuti, quando^f egli avarà fatta carta publica, cioè se tale preso sarà stato raccomandato nele dette pregioni per cinquecento livre di fiorinelli piccioli overo da inde in giù, soldi cinque di fiorinelli piccioli; e se sarà stato da inde in su, soldi dieci di fiorinelli piccioli, reducendolo in publica forma^g, e non più, sotto la pena di dugento livre di fiorinelli piccioli per ciascuno e per ciascuna volta.

^a Podestà, III, 140.

^{b-b} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 151v: qui pacem habeant leigiptimam.

^d -e- corretta su altra lettera.

^e In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 151v: possint tamen petere et accipere.

^f Non presente un termine corrispondente in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 151v.

^g -a corretta su altra lettera.

II. Che niuno sia offerto contra la forma degli statuti, rubrica.

Neuno ufficiale che sarà diputato al'offitio di rapportare gl'impreghionati che debbiano essere offerti del predetto Comune, overo altra qualunque persona possa in qualunque modo overo atenti rapportare al'offitio di signori Priori, Gonfalonieri di giustitia del predetto Comune overo deliberare di rapportare alcuno essente in quello tempo nele pregioni dele Stinche del Comune di Firenze, el quale sicondo la forma degli statuti e degli ordinamenti del Comune inanzi detto non possa allora venire ab beneficio d'essa^a offerta, sotto la pena di cinquecento livre di fiorinelli piccioli a ciascuno di coloro che raportasse overo deliberasse, ^bet a ciascuno notaio che scrivesse tale deliberatione overo rapportamento, per ciascuna volta da essere fatta scuotare per ciascuno rettore e ufficiale del detto Popolo e Comune. E che innanzi al partito che si debba fare overo lo scrupitino d'essi impreghionati che si denno offerere overo d'alcuno di loro si proceda o possasi procedere overo debbasi, per l'officio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia e collegi ^cdi Gonfalonieri^c dele compagnie del Popolo et Dodici buoni huomini delo inanzi detto Comune se debbiano e' nomi cho' pronomi overo sopranomi di tutti gl'impreghionati, i quali per essi uficiali che acciò saranno diputati saranno stati deliberati potere venire al beneficio d'essa offerta secondo la forma degli ordinamenti delo inanzi detto Comune, essere letti e recitati in presenza del'officio di signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia e di collegi inanzi detti e almeno dela maggiore parte | 162v | d'essi ufficiali che la detta deliberatione avaranno fatta e, presente almeno uno di collateragli di messere la Podestà dela città di Firenze et affermande così essa maggiore parte del'officio, come esso collegio, sé essere stati presenti ala tale deliberatione e avere consentito e essa legittimamente essere proceduta e secondo gli ordinamenti del Comune inanzi detto. La quale cosa facta, al partito overo lo scrupitino d'essi così letti overo recitati intra essi signori Priori e Gonfalonieri e collegi si proceda e procedere si possa e debba secondo la forma ^ddeli statuti^d overo degli ordinamenti del Comune predetto, e non d'altri overo altrimenti in qualunque modo. E se de altro overo d'altri o altramente si procedesse overo partito overo scrupitino se tenesse, il notaio di signori Priori e Gonfalonieri overo e· riformatore di consigli del Popolo e del Comune di Firenze overo altri qualunque niuna scrittura inde fare possa, ardisca overo attenti de esso overo essi tali altri overo altrimenti scruttinati, sotto la pena di cinquecento livre di fiorinelli piccioli a ciascuno di loro per ciascuna volta dovere essere tolta per qualunque rettore overo ufficiale del detto Popolo

^a -a corretta su altra lettera.

^b Con un segno di richiamo.

^{c-c} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^{d-d} Nel ms. delo statuti con -i corretta su -o.

e Comune. E che niuno degl'impregionati predetti venga overo possa venire al beneficio dell'offerta overo per via d'offerta di lui, che debba essere fatta dalle pregioni dele Stinche del Comune di Firenze essere lassato, non servate le dette solennità come premesso è, e se im prima non è avuta da' soprastanti dele pregioni predette la bulletta dell'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia del detto Popolo e Comune, scritta overo almeno sottoscritta per lo notaio loro e per lo notaio dele reformagioni overo almeno per uno de' loro e l'aiutore del'altro, e suggellata almeno del suggello d'essi signori Priori e Gonfalonieri e di messere la Podestà dela città di Firenze; e se altramente si facesse, non vaglia quello che si farà. E nientemeno e' soprastanti contrafacenti e ciascuno di loro sia condannato in cinquecento livre de denari fiorini piccioli al Comune di Firenze per qualunque rettore overo offitiale del detto Comune e Popolo, salva ogni maggiore pena per adrieto ordinata. Ancho esso Podestà, se tale bolletta la quale contenga nome d'alcuno non rapportato e non scruttinato overo contra la forma predetta scruttinato avarà suggellato overo avarà fatto suggellare, sia condannato in mille livre di denari fiorentini piccioli al Comune di Firenze; e esso suo collaterale, il quale avarà consentito ala deliberatione fatta contra ale predette cose overo alcuna dele predette, sia condannato al Comune di Firenze in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli. E acciò che maximamente intorno a coloro che altrimenti sé dicesero essere estati offerti più cautamente si proceda, che tutti i notari che dagli anni di messere Domenedio millesimotrecentesimoquarantotto del mese di settembre in qua sono stati all'ufficio del notariato dell'offerta d'alquanti impregionati sieno tenuti e debbano e' nomi e sopranoi d'essi che sono stati offerti dell'offerta de' quali abbiano imbreviato overo avesseno fatto carta, avere^a messi^b in forma publica nela camera del detto Comune e avere rassegnato a' notari dela guardia degli atti dela camera del detto Comune overo d'alcuno di loro infra uno mese proximo che seguitarà, sotto la pena di cento livre di | 163r | denari fiorentini piccioli a ciascheduno di loro che contrafacesse. E simigliantemente sieno tenuti e debbiano tutti i notari che per lo tempo che verrà dell'offerte che si faranno d'alcuni impregionati del Comune predetto rogaranno alcune carte infra quindici dì dal dì d'essa offerta, sotto simile pena, mandarle ala camera e consegnarle agli notari dela detta guardia degli atti gli nomi e pronomi overo i sopranoi di coloro che s'offereranno, come di sopra si contiene. E che e' notari diputati e che si diputeranno ala guardia degli atti innanzi detti sieno tenuti e debbiano, sotto simigliante pena la quale debbia essere tolta a ciascuno di loro, fare uno libro overo registro nel quale distintamente per alfabeto pongano overo scrivano^c i nomi cho' pronomi overo

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b Nel ms. messa, con -a corretta da -e.

^c -v- corretta su altra lettera.

sopranomi di tutti gl'innançi detti da quinci adrieto offerti dal detto tempo in qua scritti nela camera sopradetta; e queste cose avere fatte innançi kalende giugno che seguitarà e in esso libro subsequentemente scrivere overo ponere tutti gli altri per nomi e per sopranomi di coloro che per innançi s'offereranno e consegnaransi come di sopra si contiene, e scrivergli così overo ponerli almenno enfra quindici dì dal dì che a llui overo a' suoi predecessori come è^a innançi detto, saranno stati rassegnati essi nomi. Questo da capo dichiarato che gl'innançi detti overo alcuno degl'innançi detti in nessuna pena incorrano overo incorrare possano per qualunque modo però che fusseno detti o possasi essere detto avere deliberato, overo avere rapportato, overo avere scritto, overo avere consentito a tale deliberatione fatta dal Comune overo che si facesse d'alcuno che dovesse essere rapportato overo offerto contra la forma innançi detta però che altra volta fusseno detti essere stati offerti, se no· se essi^b tale deliberatione avesseno fatta, rapportata overo scritta, sapendo quello tale inpregionato altre volte essere stato offerto. E a provare di tale saputa basti provare che di questo abbiano ricevuta informagione da' notari dela guardia degli atti dela camera del Comune di Firençe overo da alcuno di loro, overo che nel detto libro overo registro el nome col pronome overo soprano de tale offerto scritto^c fusse stato overo fusse al tempo dela tale deliberatione overo rapportamento, overo che d'essa offerta a altro tempo fatta a loro sia stato notificato per qualunque altra persona et fatta fede d'essa tale offerta.

III. Che i condannati per le infrascritte cagioni non possano essere offerti se non sono stati nele pregioni per gl'infrascritti tempi, rubrica.

Neuno che da' milletrecentotrentaquattro, di sei del mese d'ottobre innançi sia stato condannato per alcuno rettore overo offitiale del Comune di Firençe per le cagioni di sotto distinte overo per alcuna d'esse possa overo debbia dale pregioni d'esso Comune per via overo modo d'offerta essere relassati per la condannagione per la quale la raccomandigia sia stata fatta, se esso non è stato in esse pregioni doppo la raccomandigia fatta de lui per essa condannagione overo per cagione d'essa per lo tempo scripto di sotto, cioè: il condannato in avere, però ch'è stato presente al micidio e à percosso, overo ch'è istato presente e non à percosso, | 163v | o abbia fatto fare e non abbia percosso, overo aiuto, consiglio overo favore abbia dato overo prestato a commettere l'omicidio, tre anni; overo condannato, però che nela pregione del detto Comune abbia offeso alcuno inpregionato in essa cum pietre, bastone o altra generatione d'arme, uno anno; overo condannato per raptura^d d'alcuna

^a Segue p isolata e depennata.

^b Segue sappienti abraso.

^c In interlinea superiore con segno di richiamo.

^d -ur- corrette su altre lettere.

religiosa donna overo per cognosciarla carnalmente essa religiosa, overo per torre per adulterio o per corruttione d'alcuna vergine overo moglie d'alcuno overo d'altra donna d'onesta vita per força, per lo quale torre, adulterio overo corruttione sia stato condannato in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli overo da inde in suso, overo per turbatione del'offitio divino, overo però che abbia preso overo abbia fatto pigliare alcuna persona per farla ricomperare, overo però che abbia tenuta tale persona presa in luogo privato, overo che abbia fatta o abbia fatta fare fedita isconvenevole o enorme nel volto com vituperatione dela faccia, overo fedita cum debilità overo mocçamento di membro alcuno, due anni; overo condannato per furto overo rapina in dugento livre di denari fiorentini piccioli overo da inde in suso, overo per offesa fatta contra alcuno in casa overo habitatione overo in bottega nela quale suo mistiere overo sua arte abbia exercitato, overo però che abbia biastemato el nome del Signore Gesocristo overo dela beata Maria Vergine madre sua overo d'alcuno altro santo overo santa, overo alcune parole socçe overo disonestie abbia parlato contra loro overo contra alcuno de loro, uno anno. E le dette offerte si possano fare di coloro che ànno pace secondo la forma degli statuti del'offese e del'ingiurie dele singulari persone e de' bandi e dele condannagioni de' quali l'offerta si facesse nominatamente e expressa.

^aMa salvo e reservato questo nele predette cose e ciascuna dele predette, che se alcuno condannato per le predette cagioni overo alcuna d'esse, puoi che egli sarà stato nele dette pregioni per sei mesi doppo la raccomandigia fatta de tale condannato, e vorrà pagare e pagata avarà a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, receventi per esso Comune, tre soldi per ciascuna livra di tale condannagione, possa essere offerto e dale pregioni essere lassato per via d'offerta per essa condannagione e per lo quarto più sicondo la forma delo statuto posto di sopra in esso medesimo libro Del modo d'offerere gl'inpregionati^b. E che de' predetti che debbiano essere offerti come detto è e gli altri che s'offereranno secondo^c la forma del detto statuto parlante del modo d'offerere gl'inpregionati si faccino tre libri di carte di pecora, ne' quali e ciascuno di loro sieno scritti nomi e pro(no)mi di questi cotali che debbiano essere offerti e le cagioni per le quali essi sono stati offerti per gli notari deputati al'ufficio dele cancellagioni dele condannagioni e di bandi; de' quali libri uno stia incatenato nel palagio del Comune di Firençe nel quale sta messere la Podestà dela città di Firençe per esso Comune, l'altro nel palagio del Popolo di Firençe, e l'altro nela camera del detto Comune appo le guardie degli atti dela camera. E salvo | 164r | che per quelli malefiti per gli quagli alcuno debbia essere iudicato malabbiato niuno beneficio per vigore del presente statuto tale malabbiato acquisti.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Capitano, IV, 1.

^c -o corretta da altra lettera.

III. Che neuna persona presumma portare ceri, torchi overo candelotti porre per cagione d'alcuno prete overo monaco overo luogo. [Cap. 1322-1325 V, 6]

Neuna persona ardisca overo presumma portare ceri, torchi overo candelotti overo presentare overo offerere ad alcuna chiesa overo monistero overo religioso luogo per cagione d'alcuno singulare prete overo monacha overo luogo. Ma se alcuno per honore di questo cotale prete overo monaca avarà voluto offerere, possa e a lui sia licito in luogo di ceri offerere pecunia minuta quanta vorrà, ma che oltre sei compagni non meni seco alcuno invitatore. Ma se alcuno avarà contrafatto, sia punito lo invitatore in livre venticinque e ciascheuno che l'accompagna in soldi quaranta di denari fiorentini piccioli ciascuna volta; e ciascuno possa chi contrafacesse denumptiare et abbia la metà dela condannagione e sia segreto. E di questi sieno tenuti anche la Podestà e 'l Capetano diligentemente fare inquisitione da' cappellani e da ciascuno altri e per sé medesimo e per la sua famiglia e per ogni modo per lo quale parrà lui bisognare; e anche questo sia tenuto fare bandire pubblicamente per la città di Firençe ciascuno mese. Et questo capitolo faccia leggiare nel suo consiglio generale e pa(r)lamento, e la Podestà e 'l Capitano mandino la famiglia loro a essi luoghi a cercare dele predette cose.

V. Che le baglie e le fanti non portino e' panni che tocchino terra.

Niuna notricatrice, balia overo fante d'alcuno possa overo presumma portare vestimenta che tocchino terra. Quelle che contrafanno sino punite in soldi venti di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta. E le predette cose sia tenuto messere lo Capetano e defensore fare bandire el primo mese del suo reggimento, e spesse volte faccia cercare per la città per la famiglia sua, acciò che egli sappia se alcuna facesse contra la forma del detto capitolo. Né alcuna dele predette possa portare cappuccio overo cappellina per la città di Firençe overo borghi overo sobborghi, sotto gli detti bando e pena. E niuno tenga overo presumma tenere alcuno fante overo alcuna fante infra il termine ordinato tra lo fante overo la fante e 'l signore contra la volontà del signore, et dela volontà sia creduto al giuramento del signore. E chi contrafarà puoi che egli l'avarà saputo, esso overo la moglie sua, sia punito per ciascuna volta in livre dieci de denari fiorentini piccioli e 'l fante e la fante cacci; e 'l fante overo la fante che avarà contrafatta sia punito in so(d)di cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta.

VI. De non ricogliare lana overo stame d'aqua overo di terra.

[Cap. 1322-1325 V, 15]

Niuna persona grande overo picciola ricolga overo ricogliare faccia lana overo stame del'aqua overo di terra ^acum mano overo rette^a, se non coloro di

^{a-a} *Termini di dubbia lettura per difetto della pergamena. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 153v: cum manu vel rete.*

cui fusse la lana | 164v | ovvero lo stame, a pena de livre dieci di denari fiorentini piccioli, ala quale pena el padre sia tenuto per lo figliuolo e per la figliuola. E messere lo Capetano e defensore sia tenuto il primo mese del suo reggimento fare bandire per la città che le predette cose sieno observate, ala predetta pena.

VII. De non comparare overo ricevere in pegno alcuna cosa che s'appertenga a arte di lana. [Cap. 1322-1325 V, 16]

Niuno dela città overo distretto di Firençe compari overo riceva in pegno overo in deposito overo per altro modo alcuna cosa che s'appertenga ad arte di lana in alcuno modo overo caso, se non da colui di cui fosse o fosse stato overo per suo mandato overo per sua volontà. Se alcuno contrafarà, sia punito in livre venticinque di denari fiorentini piccioli. E queste cose faccia messere la Podestà e Capetano et difensore bandire per la città il primo mese delo reggimento loro.

VIII. De non portare fuori dela città overo distretto di Firençe sevo overo candelotti di sevo, rubrica. [Cap. 1322-1325 V, 17]

Niuno ardisca overo presumma portare o fare portare fuori dela città overo distretto di Firençe sevo overo candelotti di sevo, se in prima non avarà pagato al Comune di Firençe overo a' camarlinghi d'esso Comune tre fiorini d'oro per ciascuna soma e a ragione di ciascuna soma; e se sença il detto pagamento portasse overo portare facesse, perda lo sevo e la bestia sopra la quale si portasse overo fusse, e da capo sia condannato in livre cento di denari fiorentini piccioli. Salvo che possa essere portato nel contado^a e distretto di Firençe infino in dieci livre di candelotti di sevo sença pagamento dela detta gabella; e salvo che si possa mandare e portare il sevo fuore dela città presso ala città per uno miglio per lavorarlo overo farlo lavorare esso sevo, lasciando il pegno ala porta per la quale uscirà al passaggieri d'essa porta de reportare esso sevo nela città di Firençe.

VIII. Che la misura del'oglio sia uguale ala misura del vino.

[Cap. 1322-1325 V, 18]

La misura del'olio in tutto e per tutto debbia essere aguagliata ala misura del vino, sì e talmente che niuna differentia possa essare tra le misure. E che gli offitiagli e castaldi del Comune di Firençe sieno tenuti de dare esse misure segnate ugualmente cola misura del vino^b del Comune di Firençe. E che niuno ardisca overo presumma esso olio vendere, se none ala misura del vino.

^a -t- corretta da -d-.

^b Segue uno spazio nel testo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 153v: camere Comunis.

E chi contrafarà per ciascheduna volta sia condannato in soldi cento di denari fiorentini piccioli e più e meno, riguardata la qualità del fatto e dele persone.

X. Che gli huomini sieno mandati a' confini quando parrà che sia di bisogno.

[*Cap. 1322-1325 V, 19*]

Quandunche i signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia denuntiaranno cum parole o con scrittura ala Podestà di Firençe overo al suo vicaro overo al Capitano | 165r | d'essa città overo al suo vicario acciò che, per buono e pacifico stato e guardia dela città e distretto di Firençe overo per cagione d'inforçare^a e di magnificare hoste overo cavalcata, overo per cagione di difference, di guerre o di discordie, le quali seguitassero entra gli grandi e altri qualunque nascessero, mandino overo stare faccino alcuno overo alcuni cittadini, contadini overo districtuali overo anche d'altrove ad alcuno luogo nela città di Firençe overo fuore d'essa città overo fuori del contado e distretto al luogo designato per cagione de stare per qualunque cagione tacita overo expressa, incontanente messere la Podestà e 'l Capetano e ciascheduno di loro e 'l vicario di ciascuno di loro sieno tenuti e debbiano, precisamente e sotto religione del fatto iuramento, di costringere tali cum giuramento, con apponimenti di pene, con obligagioni, cum mallevarie, com securità e com costregnimenti che fano bisogno che vadano et stieno a' predetti luoghi e inde non si partano, se non come e quando per gli Priori dell'arti e Gonfalonieri di giusti(t)i)a sarà ordinato, e condannare e punire quelli che contrafacesseno overo che disubbidissero com quella pena la quale se imporrà ad arbitrio di signori Priori e del Gonfalonieri al tempo di confini dati, secondo la qualità del fatto e dell'opera e anche dele persone e sicondo la qualità delo eccesso e dela disobbedientia, e essa condannagione riscuotere con effecto. E mandino notari a' luoghi^b innançi detti, i quagli cerchino dela stança di tali, e spiino diligentemente e così i presenti per sé, come gli absenti e disobbedienti per sé, riportino per publica carta a esso Podestà overo Capitano. E in nele cose dinançi dette e d'intorno ale dinançi dette sieno tenuti così il detto Podestà, come il Capitano, come anche e' vicari loro, tutte e ciaschedune cose dire e fare con effetto le quali e' Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia, che per lo tempo saranno, denuntiaranno a lui o loro a parole overo con scrittura. E se lo^c Podestà overo il Capetano presummarà di venire overo di fare contra le cose innançidette, perda del suo salario livre cinquecento de' denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, le quali i camarlingi sieno tenuti di ritenerli e di non pagarli a lui overo a llo-ro. E sia tenuto e debba messere lo Capitano overo messere la Podestà ad instan-

^a Nel ms. inforçare.

^b -o- in interlinea superiore.

^c -o corretta su -a.

tia dele parti overo del'una di loro, le quagli àno hodio tra loro per ragione d'alcuno homicidio overo d'altra generatione di malefitio, dare i confini a esse parti e comandare per questo modo, sotto la pena di l'ivire cento di denari fiorentini piccioli, che l'una parte non vada, né usi per la contrada del'altra parte, e riceva da ciascheduna dele parti idonea securtà d'osservare essi confini e esso comandamento, riguardata la qualità dele persone e dela discordia. Ma che i detti confini seno dati di consentimento di signori Priori e del Gonfaloniere dela giusti(ti)a; et che lo Podestà overo il Capetano overo alcuno giudice d'alcuno di loro overo altro ufficiale del Comune di Firençe non possa, né a llui sia licito mandare alcuno overo alcuni a' confini overo ad alcuno luogo overo parte per alcuna ragione overo cagione, né dare confini overo alcuno gravamento fare ad alcuno overo ad alcuni sença la licentia di signori Priori e del Gonfaloniere dela giustitia, i quali per lo tempo saranno, sotto la pena di cinquecento | 165v | livre di denari fiorenti(ni) piccioli, la quale debba essere tolta a ciascheuno di loro che contro facesse e per ciascheduna volta.

XI. Del devieto^a di legname^b e dela materia loro. [Cap. 1322-1325 V, 20]

Messere lo Capetano e defensore sia tenuto e debbia procurare e dare uopere con effetto che alcuno legname, e maximamente acconcio a case e a dificare difici, non sia portato overo tratto del distretto di Firençe e spetialmente per lo fiume d'Arno; e condanni messere lo Capetano qualunque egli troverà che contrafaccia in livre cento di denari fiorentini piccioli, e lo legname debbia essere publicato al Comune. E spetialmente sia tenuto el detto messere lo Capitano fare comandare a' mugnari che stanno nel fiume d'Arno dala città di Firençe in giù e a' rettori di popoli e dele ville che stanno allato al fiume del'Arno che non lascino passare alcuno legname per lo fiume d'Arno; e se alcuno ve ne passasse overo fusse menato, sieno tenuti di pigliare esso e condurlo e presentarlo nela força del Comune di Firençe, sotto la pena di venticinque livre di denari fiorentini piccioli al mugnaio e di livre cinquanta a' rettore per lo suo popolo, la quale se debba riscuotere per messere lo Capetano. E da capo sia condannato per messere lo Capetano el conduttore di tale legname in venticinque livre di denari fiorentini piccioli, e esso legname sia publicato al Comune. Salvo che qualunque vorrà mandare overo fare mandare per lo fiume d'Arno alcuno legname dala città di Firençe in giù paghi per nome di gabella al Comune di Firençe soldi cinque di denari fiorentini piccioli per ciascuna livra dela valuta d'esso legname. E se alcuno vel mandarà overo mandare farà, non pagata im prima la detta gabella, sia condannato in cinquecento livre di denari fiorentini piccioli e perda tale legname, e ciascheduno

^a La seconda -e- corretta su -t-.

^b -ame aggiunto in interlinea superiore.

possa licitamente questo tale legname torre. E messere lo Capetano sia tenuto le innanzi dette cose fare bandire per la città di Firenze ciascuno mese del suo reggimento. E niuno ardisca overo presuma di comperare legna da ardere tagliate nela città di Firenze overo borghi overo sobborghi overo anche presso ala città di Firenze per tre miglia per cagione de revendere esse; e a chi facesse contro possa ciascuno sença pena torre la bestia sopra la quale si portassero tali legna e esse legna, e anche tolla a llui il Capetano per nome di pena soldi cento di denari fiorentini piccioli. E che niuno che rechi legna a vendere ala città di Firenze debbia menimare la soma dele dette legna poi che egli è mosso, ma debbia vendere essa intera e darla tale quale essa in prima fece nel luogo onde egli levò esse legna; e niuno lassi scaricare tali some a casa sua per cagione di menomarle. Ma chi contra le predette cose overo alcuna dele innanzi dette farà sia punito per ciascuna volta per messere lo Capetano in cento soldi di denari fiorentini piccioli e di perdere la bestia sopra la quale si portasseno. E niuna persona debbia nela città di Firenze incaricare alcuna bestia di legna, se la soma dela quale egli avarà caricata la | 166r | bestia (non fusse)^a di peso di dugento libre almeno, sotto la pena di cento soldi di denari fiorentini piccioli e di perdere la bestia innanzi detta. E che niuno fornaio possa overo ardisca ardare legna grosse in suo forno, sotto la detta pena e per ciascuna volta. Salvo che queste cose non s'intendano di coloro che fondono e pruovano l'oro overo ariento, i quali negli loro fornelli possano ardare legna grosse sì come vorranno. E le predette cose sia tenuto messere lo Capetano fare publicamente bandire per la città el primo mese del suo reggimento.

XII. Di coloro che rechano legna^b a Firenze, ala città di Firenze^b, per lo fiume d'Arno, e di coloro che pigliano essi legni e dela restitutione d'essi.

[Cap. 1322-1325 V, 21]

A ciascuno sia licito di condurre per lo fiume d'Arno e dela Sieve qualunque legname ala città di Firenze sença alcuno pagamento di passaggio overo di malacolta fare, et messere lo Capetano sia tenuto di procurare con effetto che e' detti legnami si possano condurre liberamente sença pagamento alcuno ala città di Firenze per gli detti fiumi per tutto el distretto di Firenze, come detto è. E qualunque condurrà ala città di Firenze alcuno fodero de' legni per lo fiume d'Arno sia tenuto sopra esso fodero condurre a essa città di Firenze due some di legna da ardare almeno e esse vendere per giusto precço a coloro che le vogliono comperare. E chi le dette legna non condurrà come detto è, per ciascuno fodero sia condannato in soldi quaranta^c di denari fiorentini pic-

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 154v: nisi salma qua bestiam honeraverit fuerit ponderis librarum ducentarum.

^{b-b} Così nel ms.

^c -t- corretta da -d-.

cioli, e ciascuno ne possa essere accusatore di questo. E questo capitolo faccia messere lo Capetano notificare a' consoli di legnaiuogli. E questo s'intenda di foderi fatti de' legni d'abeti, d'alberi, d'ontani, di faggi e di tigli e non d'altri. E se alcuno pigliarà alcuno legname d'alcuno legnaiuolo o d'alcuna persona el quale fusse menato ala città di Firençe per lo fiume d'Arno o dela Sieve, colui il quale avarà così preso tale legname non debbia esso tagliare, né fare tagliare overo guastare overo spartire overo fare partire da esso fiume, ma esso lasciare stare e governarlo e ponerlo presso a esso fiume per cinquanta braccia el più, e sia tenuto restituire tale legname a colui di cui egli è, ricevuto im prima per premio dela detta presura de ciascuno pecço minuto denari sei e di ciascuno bordone overo legno grosso soldi due e non più. E se alcuno el detto legname pigliarà e nollo guarderà e non lo salvarà, come detto è, e non lo restituirà, sia condannato per messere lo Capetano in libre venticinque di denari fiorentini piccioli e a restitutione del detto legname overo dela stima d'esso. E sia tenuto messere lo Capetano e ' suoi giudici sommariamente cognoscire^a dele innançi dette cose. E procuri messere lo Capetano che qualunque à molino overo gualchiere sopra lo fiume d'Arno overo dela Sieve sia tenuto e debbia dare et fare dare expeditamente e liberamente per essi fiumi e per ciascuno di loro l'andamento e 'l passo ampio tre braccia a tutti e ciascheduno che conducono legnami ala città di Firençe; quegli che contrafanno gli condanni messere lo Capitano in venticinque livre, come | 166v | detto è.

XIII. Dela pena di chi tollesse alcuna gabella overo passaggio del legname el quale si conducesse per lo fiume d'Arno overo dela Sieve altrove che ale porte dela città di Firençe, rubrica.

Niuna persona dela città, del contado overo distretto di Firençe overo d'altronde, di^b qualunque conditione, stato, dignità overo grandigia si sia, ardisca overo presumma, per sé overo per altro^c overo altri, domandare, riscuotare overo domandare o riscuotare fare appo il fiume dela Sieve overo d'Arno overo altrove, salvo che ale porte dela città di Firençe, d'alcuno legname che si conducesse per esso fiume dela Sieve overo d'Arno per lo contado overo distretto di Firençe alcuna gabella, passaggio, malacolta overo alcuna quantità di moneta overo altra cosa per diretto overo per non diretto per nome di gabella, passaggio overo di malacolta, overo ritenere overo in alcuno modo impedire per lo quale modo essi legnami meno liberamente per gli detti fiumi si conduchino ala città innançi detta. E che sia licito e licito sia a ciascuno che vuole tutti e ciascuno contrafacenti overo faccenti fare, overo colui overo coloro per nome de' quali il detto passaggio, gabella overo malacolta fusse doman-

^a Segue l isolata.

^b Bis script.

^c Corretto da altrui.

data o riscossa, overo per ciò essi legnami se ristessero overo se impedissero d'essere menati, come detto è, d'accusare e di denunciare overo di notificare celatamente e palesamente com nome e sença nome e sença pagamento d'al-cuna gabella dinançi a messere lo Capitano, Podestà overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia dela città di Firençe e di loro e di ciascheduno di loro giudici e corte. E che gl'innançi detti messere lo Podestà, Capitano e l'Executore e ciascheduno di loro, dinançi al quale tale accusa, denu(n)tia overo notificagione sarà fatta, come detto è, possano e a loro sia licito e sieno tenuti e debbiano, ogni exceptione et ogni oppositione rimossa, ne' quali casi abbiano arbitrio in procedere contra tutti e ciascuno faccenti contra le predette cose, overo colui o coloro per nome di quali si contrafacesse, overo chi tale passaggio, gabella overo malacolta domandasse, riscotesse, overo chi facesse domandare overo^a riscuotere, overo chi retenesse o impedisse, overo che ritenessero, overo colui o coloro per nome de' quali se addomandasse overo riscotesse, overo se ritenesse, overo se impedisse, punire e condannare in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta per la quale contrafacessero overo facessero fare overo avere fatto overo avere fatto fare si trovasse, come detto è.

XIII. De' carri e traini che non debbiano essere menati per Merchatto Vecchio overo per Calimala. [Cap. 1322-1325 V, 22]

Il dì del sabato niuno ardisca overo presumma menare carri com legname overo traini di legname in Mercato Vechio overo per Mercato Vechio, né per la via di Calimala, ma gli altri di sia licito e' detti carri per esso mercato e per la predetta via essere menati. E chi contrafarà per ciascuna volta sia punito in cento soldi di denari fiorentini piccioli; | 167r | e queste cose si bandiscano per la città pubblicamente ciascuno mese una volta.

XV. Che niuno fornaio overo tintore tenga scope fuore del modo e dell'ordine di sotto scritto. [Cap. 1322-1325 V, 23]

Ciascuno tintore e fornaio possa e a llui sia licito reponere, incanavare, avere e tenere nella città di Firençe, borghi e sobborghi suoi in uno overo due luoghi solamente in qualunque casa overo case, corte o corti, cioè ciascheduno tintore infino in quantità di^b mille some d'esse scope insieme; e ciascuno fornaio infino in quantità di centocinquanta some di queste cotali scope insieme, quandunche alcuno di loro vorrà. Ma se alcuno tintore reponesse overo incanovasse, avesse o tenesse oltra la quantità di mille some di

^a o- in *interlinea superiore*.

^b *Bis script.*

scope^a ovvero alcuno fornaio oltra la somma di centocinquanta some di scope nela città di Firençe in alcuna casa ovvero corte, sia condannato per messere lo Capetano del Popolo in dieci livre di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta la quale fusse contrafatto. E niuno fornaio ovvero tintore nela città di Firençe, borghi ovvero sobborghi ardisca ovvero presomma tenere in casa dove egli à il forno el fornaio innançi detto, ovvero la caldaia il detto tintore, alcuna cosa più necessario a scaldare esso forno ovvero caldaia oltra sei some solamente. E chi contro farà sia punito e condannato al Comune di Firençe per lo detto messere Capitano allato ale cose innançi dette per ciascuna volta; e sia creduto al giuramento del denumptiatore ovvero del' accusatore con uno testimonio e siali tenuto credentia. Salvo che se alcuno richiamo fusse mosso ovvero fusse fatto contro alcuno tintore ovvero fornaio, il quale fusse detto ch'avesse incanavato ovvero avere riposto ovvero riponere ovvero incanovare^b ovvero avere ovvero tenere scope dentro da' muri vecchi dela città di Firençe in luogo non conveniente ovvero congruo, possano e' quattro ufficiali del biado, che per lo tempo saranno dechiarare e ordinare il luogo il quale parrà a lloro convenevole pe- riponere, incanavare e tenere quelle cotali scope e, sicondo la dechiaragione che si debbiarà fare per essi quattro, cotale tintore e fornaio possa incanavare, riponere e tenere le scope e non altramente^c, sotto la predetta pena.

XVI. Che niuno riponga ovvero incanovi oltra quattro some di scope di paglia ovvero di fieno. [Cap. 1322-1325 V, 24]

Niuno nella città di Firençe, borghi ovvero sobborghi ovvero d'altronde ardisca ovvero attenti riponere o avere o tenere in alcuna casa ovvero corte coperta, ovvero che si debba coprire, che sia appoggiata ad alcuna casa, oltra quattro some de scope di paglia ovvero di fieno, sotto la pena di dieci livre di denari fiorentini piccioli a ciascuno contrafacente (che) per messere lo Capetano debbia essere tolta per ciascuno e per ciascuna volta e per ciascuna soma, salvo quello che detto è di sopra nel proximo statuto che va innançi. E ciascuno possa accusare et^d denumptiare dele predette cose e siegli tenuto credentia e abbia la metà dela condannagione che seguitasse d'inde. E le predette cose pubblicamente sieno | 167v | bandite; e che messere lo Capetano dele cose che si contengono nel detto statuto cerchi in ciascuno mesi.

^a Nel ms. scome.

^b Nel ms. incaniovare.

^c -am- corretto su cancellatura.

^d In interlinea superiore.

XVII. Degli porci vivi che^a non debbiano^b essere tenuti a vendere né in Mercato Nuovo, né in Mercato Vechio. [Cap. 1322-1325 V, 25]

Niuno dela città overo distretto di Firençe overo d'altronde nela piazza di Mercato Nuovo overo Mercato Vechio overo^c nela piazza del Popolo del palagio del Popolo, nel quale riseggoni i signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia, riduca overo metta a tenere overo a vendere overo iveritto tenga alcuni porci vivi overo porche vive, sotto la pena di cinque livre di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta e per ciascuno porco overo porca. E queste cose messere lo Capetano le faccia bandire pubblicamente, maximamente del mese d'ottobre, di novembre, di dicembre e di gennaio, e d'inde faccia spesse volte cercare.

XVIII. De non tenere porci grassi di notte nel borgo d'Ognisanti.

[Cap. 1322-1325 V, 26]

Niuno albergatore del borgo d'Ognisanti nela casa sua overo altrui de notte alberghi overo tenga alcuni porci grassi, a pena di dieci livre di denari fiorentini piccioli a ciascuno che contrafacesse per lo detto messere Capitano che per ciascuna volte debbia essere tolta. E ciascuno possa chi contrafa denunziare e abbia la metà dela condannagione e sieli tenuto segreto. E le innanzi dette cose messere lo Capitano e 'l difensore faccia bandire per la città di Firençe il primo mese del suo reggimento.

XVIII. Che coloro che tengono taverna overo che vendono alcune cose da mangiare non stieno presso al palagio. [Cap. 1322-1325 V, 27]

Non sostenga messere lo Capitano overo messere lo Podestà di Firençe che alcuna persona, maschio o femina, che tenga taverna, overo alcuna femina comune, né anche alcuno che venda pane, vino, carne, pesci cotti overo alcune cose da mangiare dimori overo stia presso al palagio di messere la Podestà overo del Capetano per dugento braccia, e sia tenuto di condannare chi contrafacesse in venticinque livre di denari fiorentini piccioli. E se gli innanzi detti messere lo Podestà e messere lo Capetano le predette cose non facesse, perda ciascuno del suo salario cento livre de denari fiorentini piccioli. E la misura dele dette dugento braccia se debbia fare e incominci dala porta del'entrata del palagio, misurando per terra.

^a c- corretta su r-.

^b La prima -b- corretta su altra lettera.

^c -r- corretta su -l-.

XX. Che si contrastia al tollare disordinato de' berivieri dela Podestà e del Capitano. [Cap. 1322-1325 V, 29]

Se alcuno di qualunque conditione farà richiamo d'alcuno berovieri di messere lo Podestà overo di messere lo Capitano overo d'altro ufficiale del Comune di^a Firençe che abbia tolto lui più che 'l dovere per cagione del suo officio, sia tenuto incontanente el giudice del'appellazione e 'l sindaco del Comune di Firençe contra quello overo quelli berovieri fare inquisitione, non obstante che alcuna^b | 168r | accusatione non sia andata innançi, e punire colui el quale così avarà trovato fallare e^c per ciascuna cosa così non dovutamente tolta in venti soldi, che se dieno pagare al Comune di Firençe e a restitutione di quello ch'è tolto non dovutamente; e a fare osservare questo statuto sieno tenuti i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia per lo propio giuramento. E possano essere provati gl'innançidetti eccessi per uno testimonio. Questo aggiunto che se la predetta condannagione quello tale che contrafacesse infra tre di non avarà pagata, sia cacciato dell'officio.

XXI. Che niuna persona che venda vino dia manicare ad alcuna persona.

[Cap. 1322-1325 V, 31]

Nessuna persona che venda vino a minuto nela città di Firençe, borghi overo sobborghi possa overo debbia dare manichare overo patire che nela sua canova overo alcuna casa overo corte, la quale tiene per sé overo per altrui, per qualunque nome tenga essa, vi si manuchi; e che neuno cittadino di Firençe possa in esse mangiare, a pena che se debbia torre a chi contrafacesse, cioè a colui che dà mangiare livre dieci e soldi sexanta a ciascuno che mangiasse in questa così fatta canova, casa overo corte, fuore che la sua famiglia. E che niuno nela città di Firençe venda vino a minuto doppo il terço suono dela campana, la quale si suona da sera, e infino al suono dela campana del dì, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli; e non ritenga overo ricetti alcuno nela sua cella, casa overo corte, nela quale si vende vino, sotto la detta pena, e di livre dieci di denari fiorentini piccioli a ciascuno che stessee in quella per ciascuna volta. E di queste cose ciascuno possa essere dinuntiatore e abbia la metà dela pena dela detta condannaggione, la quale si riscotesse. E che niuna persona possa overo ardisca vendere o a vendere stare overo tenere alcuni frutti da manicare presso ad alcuna taverna overo cella ove si venda vino almeno per cinquanta braccia, sotto pena di livre dieci di denari fiorentini piccioli. Salvi sempre gli ordinamenti dela gabella e patti nela vendita dela gabella del vino fatta contenuti.

^a *Bis script.*

^b *Segue ac.*

^c *Aggiunto a margine sinistro.*

XXII. Che neuno tenga taverna, chuocha overo venda cose di ghiottornia.

[Cap. 1322-1325 V, 32]

Niuno tavernaio overo chuocho overo com qualunque nome sia giudicato, maschio overo femina, ardischa overo presumma nela città di Firençe, borghi, sobborgo overo presso ala città^a fra quattro miglia tenere taverna piuvincha overo privata overo dare a manichare overo chuocere overo tenere cotti per vendere piuvinchamente o privatamente tortelli, fegatelli, milçe, rosti, raviuoli, pesci, gelatina overo polli overo alcuna maniera d'ucelli overo alcune altre cose che se appartenessero a gulosità overo ghiottornia, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a ciascuno che contrafacesse per ciascuna volta per messere lo Capetano overo per messere lo Podestà da essere tolta. E niuno debbia andare ale dette taverne per manicare in quelle overo presso a quelle taverne, e chi contrafarà sia condannato in livre ven | 168v | ticinque di denari fiorentini piccioli per messere lo Podestà overo Capitano per ciascuna volta, se sarà stato maggiore di quindici anni, ma se minore sia condannato in livre dieci.

XXIII. Che a ciascuno sia lecito di lavare e d'abbeverare et altre cose^b fare ne' fiumi^c e aque dela città overo del contado di Firençe. [Cap. 1322-1325 V, 33]

A ciascuno sia licito in ciascuno luogo^d e 'n ciascuno fiume, rio overo aque correnti ciascuna dela città overo distretto di Firençe e in ciascuna parte di loro lavare e fare lavare e ire a lavare lana, pecçe, boldroni, stame, panni lani e lini e altre cose, e menare bestie ad abbevererare e guacçare ale dette aque, purché non faccino nele predette aque alcune cose le quali vietate sieno overo fosseno in quelle fare per la forma d'alcuno capitolo di statuti. E se alcuno averà vietato overo averà contradetto overo alcuna cosa averà domandato overo averà riscosso per le dette cagioni, sia punito per messere lo Capitano per ciascuno et per ciascuna volta in livre dugento di denari fiorentini piccioli; salvo la ragione di ciascuno che avesse ragione dal Comune di Firençe. E che ciascuno guacçatoio e abbeveratoio e gora che^e escha di qualunque fiume dela città overo contado di Firençe sia tenuto e debbiassi tenere spedito e libero, sì che a quello si possa andare liberamente ad abbeverare bestie e a fare altre cose di bisogno. E che nel fiume e del fiume d'Arno e di ciascuno altro fiume dela città e distretto di Firençe e rivièr di così fatti fiumi^f e dele gore che

^a Nel ms. cittrà.

^b Bis script.

^c -i corretta su -e.

^d -o- in interlinea superiore.

^e -h- corretta su -d-.

^f -i corretta su -e.

eschono d'essi fiumi e di^a ciaschuno di loro ciascuno possa e a llui sia licito togliare e portare pietre, rena e ghiaia sença alcuno pagamento da essere fatto per quelle cose overo contraditione d'alcuno. E che niuno impedisca alcuno overo impedimento dea ad alcuno overo ad alcuni ne' predetti casi overo in alcuno di loro, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli. E che gli officiali posti sopra fare le mure dela città di Firençe sieno tenuti questi così fatti guacçatoi e abbeveratoi overo lavatoi conservare e conservare fare, sì che a quegli e ciascheduno di loro si possa andare speditamente e liberamente, e se sarà bisogno di fare acconciargli, sieno tenuti come vederanno che si convengha overo faccia bisogno ale spese del Comune di Firençe dela pecunia d'esso Comune diputata nel predetto fare dele^b mura. Dele quali tutte e ciaschedune cose ciascuno possa denunciare e accusare sença pagamento d'alcuna gabella che si debbia fare per quelle cose. E che la Podestà e Capitano e ciascuno di loro dele predette tutte e ciaschedune cose possano e debbano cognoscere e condannare, sì come detto è.

XXIII. Che ' nomi di coloro i quali debbiano pagare libre sostenute overo altre sieno scritti in quaderni di pecora. [Cap. 1322-1325 V, 34]

I nomi di coloro che non pagano libbra overo prestança, la quale egli debbano pagare, sieno recati e rassembrati^c in carte e quaderni di pecora e in essi quaderni^d | 169r | si scriva a cui tempo la detta libbra e prestantia fu imposta e a che ragione per ciascuna libbra overo centinaio e chi dovette essere l'esattore dela tale libbra overo prestança ritenuta, e per li notari di tale overo di tali exactori, quando avvenisse che alcuno pagasse diligentemente, e per ordine si scrivano e' pagamenti che si faranno. E il detto quaderno overo libro dove saranno tali nomi di coloro che non ànno pagato sia sì largo che a piè del nome di ciascuno si possino scrivere distintamente e diligentemente e' pagamenti che si faranno per tale overo per altri a nome di lui, sì che tutte le dette cose sieno lucide e chiare e aperte, e q[u]ando farà bisogno com tale libro sença altro errore pienamente si possa rendere la ragione, e chi contrafarà sia punito ad arbitrio di messere lo Capitano e del difensore, guardata^e la qualità del fallo e dele persone. E gli predetti quaderni di pecora i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe sieno tenuti e debbiano amministrare. E quello medesimo si faccia e osservisi per tutti quanti i notari di ciascuno exactori dele libbre e dele prestançe del detto Comune, sì che per la detta scrittura la ragione fare e vedere si possa apertamente.

^a Segue s abbozzata e depennata.

^b de- bis script.

^c r- corretta da altra lettera.

^d A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: si scriva a cui tempo la.

^e -t- corretta da -l-.

XXV. Che gli atti degli allibrati si riponghino nela camera del Comune di Firençe. [Cap. 1322-1325 V, 35]

Li allibbramenti degli^a huomini dela città, del contado e distretto di Firençe debbano essere nella camera degli atti del Comune di Firençe fedelemente da essere guardati, e gli notari che saranno eletti a riscuotare queste cotali libbre sieno tenuti di pigliare l'assempro di tali allibbramenti di detti atti dela camera, e non fare l'ufficio altrimenti, e cotale assembramento debbia avere suscriptione d'alcuno di notari dela camera, la quale manifestamente contenga che la detta exemplagione è stata presa de' detti atti dela predetta camera. Ma il notaio che sarà così eletto e le predette cose dispregiarà sia condannato in dieci livre di denari fiorentini piccioli e, rimosso dal'ufficio, stia sença officii per tre anni che seguiranno. E il giudice dela gabella per proprio giuramento sia tenuto di procurare che li predetti orriginali sieno guardati nela camera, e niuno che non sarà stato nella detta camera allibrato s'intenda overo sia avuto per allibrato e sicondo l'estimo che sarà nela detta camera si faccia l'exactione, così nela città come nel contado e distretto di Firençe, et no· altrimenti, e esso solo sia lo extimo e sia avuto per extimo. E se alcuno comune, popolo overo università del contado overo distretto di Firençe ad altro extimo che al predetto facesse alcuna exactione, sia condannato in cento livre di denari fiorentini piccioli e la exactione la quale contra le predette cose si facesse si ritratti.

XXVI. Che niuno popolo sia costretto di pagare overo portare gl'incharchi d'altro popolo. [Cap. 1322-1325 V, 36]

Niuno popolo del contado possa essere costretto per alcuno modo a pagare le libbre e le factioni dell'altro popolo, se no· solamente le sue. E che niuno popolo sia costretto di pagare overo sottentrare a' pesi e gl'incharichi d'altro popolo overo comune, overo sieno incharichi personali overo reali.

XXVII. Che 'l comune overo università la quale fosse nel tenitorio di due pievieri paghi la libbra dove è maggiore parte di quella. | 169v |

[Cap. 1322-1325 V, 37]

Se alcuna università overo comune fosse nel tenitorio di due pievieri, sia e essere debbia nel tenitorio di quello pieviere, quanto a libbre e fattioni e gravecce del Comune di Firençe, nel quale è la maggiore parte d'esso^b comune e università. E queste cose non abbiano luogo in alcuno comune lo quale fosse overo sia comune per sé e di questo avesse spetiale brivileggio secondo la forma delo statuto.

^a -li corretto su -h.

^b Segue d isolata.

XXVIII. De costringere e' pievieri del contado a pagare la somma dela libbra intera per la somma del'extimo di tutto il pievieri. [Cap. 1322-1325 V, 38]

Tutti e ciascuno pievieri del contado di Firençe a' suoi exattori^a, a ciò per lo Comune di Firençe ordinati et che per innanzi s'ordinaranno, sieno tenuti e debbiano pagare tutta la somma del'extimo d'esso pievieri diputato per tutte le libbre imposte e che per innanzi s'imporranno. E se forse alcuna comunità overo popolo d'alcuno pievieri opponesse overo allegasse sé non dovere essere tenuto a pagare la libbra, nientemeno imperciò l'altre comunità e popoli di quello pievieri sieno costretti di pagare la somma intera, e poi tra le parti si termini la questione per via di ragione sença romore di giudici, non obstanti alcune ferie.

XXVIII. Di costringere coloro che sono allibrati in più luoghi a pagare la maggiore somma. [Cap. 1322-1325 V, 39]

Qualunque dela città, contado overo distretto di Firençe allibrato si trovasse in più luoghi overo popoli sia tenuto e debbia pagare le sue libbre, e l'altre factioni sottentrare sicondo la maggiore somma dela stimatione fatta di beni suoi overo anche che si debba fare, e cola tale maggiore somma in esso popolo overo luogo rimangha allibrato. Ma se alcuno si trovasse allibrato in diversi popoli overo luoghi in uguale quantità, e ive overo altrove non si trovasse allibrato in altra maggiore dela pari quantità, allora in quello caso rimangha in quello luogo overo popolo allibrato el quale esso avarà determinato d'eleggiare. E che coloro che ànno le sententie per gli ufficiali del Comune di Firençe debbiano pagare in esso popolo e per quella quantità dell'extimo che si contiene nela sententia.

XXX. Del modo dele factioni e dele graveccē che si debbano pagare.

[Cap. 1322-1325 V, 40]

Ciascheduno che sarà stato allibrato in città, contado overo distretto di Firençe in uno luogo solamente in esso luogo paghi le libbre e sottentri tutte e ciascuna factioni et graveccē reali et mixte; ma che e' servigi puramente personali ciascuno sottentri e faccia in quello luogo solamente dove egli habita chola sua famiglia. Ma se in due overo più luoghi fosse allibrato, allora paghi e sottentri le factioni e le graveccē reali e mexte in quello luogo dove avarà dovuto rimanere allibrato e le libbre averà pagato e da altro overo da altre sia generalmente assoluto.

^a -i corretta su -e.

XXXI. Che ragione non sia renduta a coloro che non sieno allibrati. | 170r |

[Cap. 1322-1325 V, 41]

Niuno dela città di Firençe che non faccia e sottentri e paghi le fattioni e le graveççe del Comune di Firençe in essa città, né alcuno di contado ovvero distretto di Firençe il quale non sarà allibrato e le libbre non avesse pagate al Comune di Firençe sia udito nele civigli ovvero nele criminali, egli ovvero suo procuratore^a, né chi avesse ragione ceduta da llui per essa ragione ceduta, se no· in caso di micidio, di debileçça di membro ovvero di ferita enorme nel volto ovvero nela faccia, se no· colui che allibrato avarà pagato il doppio dele libbre le quali fusse tenuto ovvero dovesse pagare al Comune di Firençe; e se allibrato non sarà stato, debbia essere allibrato per sei buoni e leali huomini del popolo del quale tale no· allibrato sarà, che debbiano essere eletti da messere lo Capitano e defensore, la quale allibragione si faccia per essi medesimi sei huomini per quello modo che parrà loro che si convenga, e sia scritto infra gli altri allibrati del suo popolo per uno di notari dela guardia degli atti dela camera e secondo l'extimo d'essa allibragione debbia pagare tutte le libbre imposte per lo Comune di Firençe^b per cinque anni proximi passati innançi a essa allibragione; il quale pagamento fatto nele cose passate e quelle che sono a venire sia udito. E questo capitolo non abbia luogo in fanti ovvero nele fanti che stanno pubblicamente a pane e vino altrui. E se alcuno in alcuna questione ovvero piato civile ovvero criminale apporrà ad alcuno che non paghi le libbre ovvero che non sia allibrato e ala perfine apparisca il contrario, sia condannato in libre dieci di denari fiorentini piccioli. E che la detta exceptione non si possa contraporre ovvero essere proposta contra alcuna femina in nel domandamento ovvero sopra richiedimento^c dela dota d'essa donna. E nel milletrecentocinquantadue, di ultimo del mese di março fu ordinato che tutti e ciascuno cittadini ovvero contadini e distrittuali dela città di Firençe padri di famiglie ovvero capi di famiglie, i quali non fussero da qui adrieto allibrati ovvero stimati ovvero tassati ovvero scritti nell'extimo novellamente fatto nella città ovvero nel contado di Firençe ovvero inele gabelle ovvero graveççe novellamente imposte a' nobili contadini di Firençe ovvero in libbre ovvero scritture predette degli extimi, gabelle ovvero graveççe, ovvero alcuno di loro intendansi essere e sieno per essa ragione affattamente eschiusi da ogni officio e beneficio del Comune di Firençe e d'ogni statuti, brivilegii ovvero ordinamenti del Comune predetto, né non possano, essi o alcuno di loro, alcuno officio del detto Comune accettare ovvero fare, sotto la pena di cinquecento livre che a ciascuno di loro debba essere tolta, né a loro o alcuno di loro ragione ovvero giustitia sia osservata ovvero

^a Segue un segno depennato.

^b Nel ms. Firenze.

^c Nel ms. richiedimendo.

debbia essere osservata di qui a venti anni in alcune questioni civigli, né non sia udito overo possa essere udito per alcuno rettore overo ufficiale del Popolo e del Comune ^adi Firençe overo in alcuno ^amodo possa essere ricevuto in piatire in alcuna questione civile, se non fra uno mese proximo che verrà e' cittadini, e fra due mesi i contadini, dal dì nel quale la presente provisione sarà fermata nel consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firençe avaranno adimandato dinançi a' venti offtiali predetti, overo | 170v | le due parti di loro, avaranno adimandato sé essere scritti in essi libri overo in alcuno d'essi; e se no· doppo questo puoi che egli sarà stato scritto e tassato overo stimato per essi venti offtiali overo due parti di loro come detto è, overo commissari loro, fra dieci di avarà pagato ciò che pagare dovesse se fusse stato scritto da esso primo incomincio in esso tale libro, cioè quella quantità nela quale sarà stato tassato per essi venti officiali, overo due parti di tutti loro come detto è, overo loro commissari; le quali pene contra le donne vedove overo pupilli niente se extendano. Questo manifestato e dichiarato che se più fratelli overo parenti congiunti overo parenti insieme abitassero in una medesima casa e a uno pane e uno vino e che insieme vestissero e l'uno di loro ne' detti libri overo in alcuno di loro fusse scritto, tale scrittura faccia pro e distendasi a tutti gli altri frategli overo congiunti overo parenti che così habitano insieme e insieme usano di manicare. E simigliantemente la scrittura dela madre faccia pro cioè al figliuolo pupillo el quale habita seco e sta seco, e così per lo contrario, sì che contra di loro overo alcuno di loro le dette pene in niente si distendano. E da capo che le cose fatte per alcuna università, popolo, comune del contado di Firençe intorno ala^b (registratione) overo scrittura del suo extimo overo dela libra faccia pro a tutti di quello tale popolo e comune overo università, benché 'l nome suo non si trovasse scritto in esso estimo overo libra. Questo da capo aggiunto che se alcuni per tempo del detto uno mese overo almeno quindici del detto messe fusse da lunga dala città e del contado di Firençe per cinquanta miglia overo di là, e avarà voluto quandunque pagare quello che egli avarà dovuto pagare se fusse scritto tra gli altri vicini ne' detti libri overo in alcuno d'essi, overo realmente pagasse a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, per esso Comune receventi, tutto quello che^c sarà deliberato per l'offitio di signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe e collegi di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e di Dodici buoni huomini del Comune di Firençe, overo le due parti di tutti loro, gli altri anche absenti e non richesti, che allora fatta la predicta deliberagione e sottoscritto esso pagamento e non altramente egli che così pagará s'intenda essere e sia contra le predette e ciascuna dele predette cose e ogni pena, con-

^{a-a} Sottolineato nel ms.

^b Segue uno spazio nel testo. Così anche in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 158v. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 10, c. 123r: circa registrationem seu scripturam sui extimi.

^c c- corretta da d-.

dannagione e pena overo graveccça, nela quale però fusse incorso overo incorrere potesse, interamente e per tutto restituito. E che e' detti venti offitiali, overo le due parti di loro^a come detto è, possano e a loro sia licito, per loro overo per loro a' quali commettessero, tutti e ciascuno e' sopradetti i quali non si trovassero^b descritti ne' detti libri overo alcuno d'essi fare^c scrivere e tassare la quantità e come a llo^ro overo a' loro commessari parrà che si convenga. Possano anche tutti i contadini, università, popoli e comuni del contado predetto, li^d quali da qui aderietro la distributione dela libbra loro overo dell'estimo no· avesseno tolto overo la distributione d'esso dovuto no· avesseno fatta overo no· avesseno rappresentato overo nola^e avesseno fatto, | 171r | scrivere dovutamente sicondo la forma degli ordinamenti del detto Comune, costringere a fare intorno a esso ciò che a essi overo ale due parti d'essi officiali parrà che si convenga per l'utilità del Comune, e com loro e com ciascuno di loro comporre e transactione fare overo loro e ciascheduna d'esse comunità overo università tassare in quelle cose e di quelle cose le quali dovetteno pagare per lo extimo loro overo libbra per lo tempo passato, e in ogni e d'ogni pena, condannagione overo bando overo graveccça che però fosseno incorsa per quella quantità e quelle quantitadi le quali vorranno. Le quali pagate, essi e ciascuno di loro paganti overo per li quali fosse pagato s'intendano essere e sieno liberi e in tutto assoluti da ogni e tutto quello che sarà terminato in essa compositione, trasactione overo tassagione; né però possano essere in^f alcuno modo più molestati overo gravati. E anche la somma d'esso estimo overo libbra che toccha a tali comunità, università overo popoli, i quali no· ànno tolta la parte che toccha loro dell'estimo assegnare, menimare come a llo^ro parrà che bisogni, e essa fare scrivere. E nele predette cose e intorno ale predette e ciascuna dele predette e per loro executione, osservamento et effetto fare e comporre una volta e più e quante volte quelle provisioni e ordinamenti i quali vorranno, le quali fatte vagliano e tenghano e sieno osservate a modo come se fatte fusseno per gli opportuni consigli del detto Popolo e Comune.

XXXII. Che choloro che non pagano l'estimo sieno privati da officii e da benefici del Comune di Firençe e d'altre loro pene, rubrica.

Tutti e ciascuno huomini e persone e le loro rede e possessori di beni, i quali e le quali ànno cessato overo cessaranno nel pagamento del detto extimo novellamente fatto e ordinato nela città di Firençe overo d'alcuna quantità di

^a -o- corretta su -a-.

^b -o- corretta da altra lettera.

^c Nel. ms. faccia. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 158v: *facere*.

^d -i- corretta su -e-.

^e -la in interlinea superiore con segno di richiamo.

^f Segue l isolata e depennata.

pecunia, la quale comandata overo imposta fusse overo comandassesi overo imponessesi o pagare si dovesse, per loro overo per coloro di quali le rede overo possessori di beni si trovasseno essere, per vigore overo per pretesto del detto extimo overo sicondo esso extimo overo distributione dal dì ventisei del mese di novembre anno Domini milletrecentocinquantadue infino al settimo dì del mese di dicembre proximo che seguitarà per tutto dì, overo il quale e la quale infra il detto tempo e termine essi pagamenti non si troveranno avere^a fatti, sieno et essere s'intendano per esso fatto rimossi e privati da tutti e ciascuno honori, offiti, brivileggi e benefici del Popolo e del Comune di Firençe, ne' quali fusseno stati o essere stati si trovasseno overo i quali avesseno al tempo dela cessatione predetta. E che tali così cessanti nel pagamento predetto essere eletti, tratti overo chiamati ad alcuno officio overo honori overo ambascierie del Comune di Firençe overo per lo Comune di Firençe com salario overo sença non possino overo debbiano, e se fusseno eletti, chiamati overo tratti a essi officii overo honori overo ambasciate, tale electione, chiamatione overo extractione non vaglia^b per essa ragione, e essi fare, operare overo prendere overo accettare non possano overo debbiano | 171v | in niuno modo accettare, né in essi in alcuno modo mescolarsi, sotto la pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta che a lui debba essere tolta il quale avarà fatto contra le predette cose. E nientemeno tali s'intendano essere inha(b)ili e non capaci a essi tali officii prendere, accettare, portare overo exercitare e da essi possino e debbiano essere cacciati e rimossi pe' messere la Podestà, Capitano et l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia per lo tempo essenti, e essi punire dela sopradetta pena, non ostante corso di tempo. E se avenisse per innançi che alcuno di predetti i quali così cessasseno nel pagamento predecto fusseno tratti overo essere tratti stati si trovasseno d'alcuna borsa overo bossolo ad alcuno officio del priorato e gonfaloneriato dela giustitia, gonfaloneriato dele compagnie del Popolo overo di Dodici buoni huomini del detto Comune overo ad alcuno altro, che messere la Podestà e ciascheduno altro rettore e ufficiale, il qu(a)le presente fusse ala tale tratta, possa e a llui sia licito, sia tenuto e debbia, sotto legame di giuramento e sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli la quale a llui debbia essere tolta de fatto e ritenuta al tempo del sindacato del suo salaro, sença alcuna condanna-gione essere fatta, la tale cedola che contiene il nome di tale che così non paga come detto è, incontanente, de fatto e sença alcuna solennità da essere servata, squarsciare in presença di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, se sono presenti, e altrimenti di quegli che sono ive presenti. E che a' detti tali così non paganti, come detto è, per alcuno uficio, che al tempo dela detta cessatione overo da inde in qua avesseno avuto o ricevuto overo da inde innançi

^a Nel ms. averere.

^b -li- corretto su -n-.

avesseno overo ricevessero, non si sia potuto pagare, né possa^a salario alcuno overo alcuna altra cosa dare per cagione di tale officio overo ambasciata per alcuno camarlingo overo altra persona, sotto pena di cento livre di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta, e tale pagamento del detto salario non vaglia né^b tenga. E anche che essi tali così non paganti overo i quali si trovasse no avere cessato di pagare^c, come detto è, non sieno, né possano overo debbiano ne' piati civigli overo criminagli in alcuna corte per alcuna ragione overo cagione da alcuno rettore overo ufficiale, presente o che sarà, del Popolo e del Comune di Firençe overo ciascuno altro in essa città overo contado overo distretto a giustitia overo a ragione rendere overo a che officio vuogli costituiti overo che si costituiranno, e maximamente nela corte del'ufficiale dela Mercatantia e di mercatanti dela città di Firençe e dinançi a esso ufficiale, né in alcuna corte d'alcuni consoli d'alcuna arte dela città di Firençe overo dinançi a essi consoli essere uditi, salvo che per le predette cose non possano nel corpo personalmente essere offeso. E che il detto tale e tali così cessanti nel pagamento predetto possano e debbiano essere condannati per lo detto mesere Podestà, Capitano e l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e del Comune, che per lo tempo sonno, overo l'altro di loro in livre dugento di denari fiorentini piccioli, che debbano essere dati e pagati agli | 172r | camarlinghi del detto Comune per ciascuno e per ciascuna volta; e per gli quagli possa e a llui sia licito, anche se fusse grande, tali cessanti nel pagamento predetto, overo coloro che li detti uffici accettasseno, facesseno, overo se in essi per alcuno modo sé mescolassero, overo i quali contra le sopradette cose o contra le scritte di sotto facesseno o venisseno accusare, dinuntiare e notificare celatamente e palesemente e con nome e sença nome e sença alcuno pagamento d'alcuna gabella overo di malleveria che si debba prestare e sença paura d'alcuna pena. E che ciascuno di detti rettori e ufficiali del Comune di Firençe ala cui notitia perverrà possa e a llui sia licito, sia tenuto e debba contra ' predetti faccenti contra le predette cose e le dette di sotto overo alcuna d'esse overo non servanti esse procedere per suo officio e anche a petitione d'ogniuno denunziante, accusante overo notificante palesemente overo secretamente, cum nome overo sença nome, corso di tempo non obstante, e ' colpevoli punire e condannare cole pene predette e chol'infrascritte, sotto la pena di dugento livre di denari fiorentini piccioli che al tale rettore non servante le predette cose debba essere tolta per ciascuna volta al tempo del sindacato. E dele predette cose possano e debbiano essere sindacati i detti ufficiali. E che i predetti ^dufficiali abbiano inele predette cose e intorno ale predette e per

^a Nel ms. posso.

^b Segue non scritto per errore.

^c Segue no isolato e depennato.

^d Da qui la mano del copista riduce il modulo scrittorio.

l'exattione e l'executione di ^atutte le^a predette e infrascritte contra tali faccenti contra le predette e l'infrascritte cose e esse non servanti e contra ' beni loro pieno e libero arbitrio e podestà; e abbiano e avere possano e debbiano dal Comune di Firençe e anche ritenere per sé a quelli di detti rettori overo offitiali la quarta parte di tutto quello che ^bdevenire faranno inel Comune di Firençe ^c«per la predetta cagione»^c doppo il detto termine. E che essi tutti e ciascuno così cessanti nel pagamento predetto, come detto è, possano, a petitione di ciascuna persona di ch(i)unque conditione e stato si sia che debba ricevere da loro o da alcuno di loro per ciascuno debito, per qualunque rettore e ufficiale del Comune di Firençe e di loro e di ciascuno di loro famiglia e berovieri e per qualunque messo, uno overo più, del Comune di Firençe essere preso e personalmente sostenuto anche in qualunque casa, anche dela sua habitatione, in ciascuno tempo e ciascuno dì, alcune ferie non obstanti, anche se esso dì fusse stato^d sonato o fosse sonato o sonassesi a consiglio. Questo salvo che, fatto il pagamento predetto per li così cessanti overo per alcuno di loro overo per altri per alcuno di loro di quello che pagare doveano per cagione del detto extimo con ogni pena di quarto e del doppio di quello che pagare debbia dela vera sorte e anche dela condannagione fatta di lui per la predetta cagione, sieno e essere s'intendano habili e capaci e per tutto interamente restituiti agli officii, benefici, brivilegi e honori del detto Comune e del Popolo di Firençe e ad altri ciascuno i quagli a lloro essere dati overo a' quali avenisse essere tratti doppo il pagamento predetto. E anche fatto tale pagamento cola detta pena e pagamento e condannagione, possino e debbiano essere uditi neli^e civigli e criminagli piati come potevano e doveano non fatta la cessatione predetta, ma che quelle cose fusseno state fatte in piato infino al tempo del pagamento predetto così fatte però non si rivochino, ma durino nela fermecca dela sua fortecca sì come erano innanzi al pagamento predetto. E da capo che così | 172v | messere lo Podestà dela città di Firençe e 'l Capitano e l'Essecutore degli Ordamenti dela giustitia, come ciascuno altro rectore overo ufficiale del detto Popolo e Comune e ciascun altro nela città di Firençe, eletto overo che sarà eletto ad alcuno officio per lo quale overo per vigore dela quale overo autorità abbia o avesse <di> dire overo rendere ragione overo iurisdittione alcuna exercitare fra alcune persone, anche se sotto nome di consolato overo d'ufficiale d'alcuna arte overo arti overo per qualunque altro nome fusse giudicato, sia tenuto e debba – sotto la pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli, la quale al non servante le predette^f e l'infrascritte cose per ciascuna volta debba essere

^{a-a} *Nel ms. tutti i.*

^b *Con segno di richiamo a margine sinistro.*

^{c-c} *Nel ms. le predette cose. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 159v: occasione predicta.*

^d *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

^e *-i corretta su -e.*

^f *Con segno di richiamo a margine sinistro.*

tolta del suo salario, quanto a coloro i quali debbiano overo doveranno ricevere salario dal Comune di Firenze che debba essere ritenuta per li camarlinghi dela camera del Comune predetto – tutti e ciascuno huomini e persone, di chiunque conditione si fusseno, e anche se a lui non s'appertenesse, e ciascheduno di loro dicente, proponente, contrapponente overo allegante in qualunque parte del giudicio, innanzi ala lite contestata overo poi, alcuna persona la quale dinanzi a esso tale rettore e ufficiale overo ufficiali, anche se consoli fosseno d'alcuna arte, litigasse overo litigare volesse overo alcuna querimonia porgesse overo desse, avesse dato o darà civilmente overo criminalmente, che non debba essere udita però che abbia cessato ne' pagamenti dinanzi detti overo alcuno di loro, termino e termini, come detto è, ordinati overo che se ordinaranno, essere uditi senza alcuno prolungamento, et tale contrapponimento, proponimento overo exceptione recevere e ammettere, ogni difficoltà cessante. E la predetta exceptione possa qualunque ora innanzi ala lite contestata e poi e anche in qualunque parte del giudicio per procuratore e per qualunque altra persona, anche se a lui non se appartenesse, essere allegata, proposta, prodotta e provata. E da ora innanzi ad instançia^a overo richiesta overo in favore di colui contra il quale così fosse detto, contraposto, proposto overo allegato procedere non possa in qualunque modo, sotto la detta pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, infino a tanto che sarà provato legittimamente del pagamento predetto fatto overo che si debbia fare sicondo la forma di presenti ordinamenti overo sicondo la forma dela provisione e dela riformagione del Comune di Firenze. E le predette tutte e ciascuna cose luogo abbiano e servinsi e servare si debbiano nele liti, piati e questioni così civigli come criminagli, così nele pendenti come quelle che per innanzi si moveranno. E acciò che dele predette cose niuna ignorantia se n'abbia, i notari per tempo deputati al'offitio degli atti dela camera del Comune di Firenze e ciascuno di loro, i quali d'inde saranno richesti da alcuna singulare persona di chiunque conditione si sia, overo a cui o a' quali sarà denuntiato per alcuna persona, anche se a llui non se appartenesse, che eglino scrivano e scrivere debbiano tutti e ciascuna persone le quali ne' pagamenti predetti overo alcuno d'essi avesseno cessato overo cessaranno sicondo la forma di presenti statuti al Comune di Firenze, possino e a llo ro sia licito, sieno tenuti e debbano scrivere in alcuno libro di carte di pecora, che si debba fare di nuovo che de' essere comperato per essi | 173r | notari ale spese, e quali pagare dovesse e per che cagione come negli libri del Comune di Firenze si troverà, i quali ne' pagamenti predetti o in alcuna d'esse cessasseno a ogniuno che domandasseno in publica forma overo altrimenti, come a llo ro sirà domandato. E anche di dare e di concedare sieno tenuti essi notari la copia in publica forma di tutti e ciascheduno i quali così si trovaranno avere cessato, come

^a *Nel ms. instantia con t cedigliata.*

detto è, ne' pagamenti predetti overo alcuno d'essi a ser Piero di ser Grifo, notaio dele riformagioni del Comune di Firençe, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna volta la quale contrafarà overo le predette cose non avarà servato, che debba essere tolta anche de fatto sença alcuna condannagione però da essere fatta per messere la Podestà e l'Essecutore deli Ordinamenti dela ^agiustitia dela ^acittà di Firençe. Il quale ser Piero e ciascuno altro notaio diputato al detto officio dele riformagioni sia tenuto e debbia e' detti tali che così si troveranno avere cessato ne' pagamenti predetti overo alcuno di loro avere appo sé in scrittture per nome e per soprano. E che al tempo nel quale avvenisse essere tratti overo fusseno tratti alcuni cittadini fiorentini overo del contado overo distretto di Firençe d'alcuna borsa, bossolo overo saccho ad alcuno officio del detto Comune overo per lo detto Comune, e alcuno de' detti così scritti in tale libro però che avesse cessato di pagare, come detto è, fusse tratto overo sieno stati tratti de tale borsa, bossolo overo saccho, anche se avenisse essere tratto al'officio del priorato e de gonfalonariato dela giustitia, del gonfalonariato dele compagnie del Popolo, di Dodici buoni huomini del detto Popolo e Comune, isquarsciare sieno tenuti e debbano de fatto, sença che alcuna solennità sia servata, il nome di tale che così avere cessato si trovasse incontanente in presença di coloro che sono ive presenti, overo denumptiare a messere la Podestà overo a altro rettore, il quale dovesse essere presente a tale tratta che debbia essere fatta di tale così non pagante, che tale così tratto e la cedola nela quale fusse scritto il nome suo e iusta lo potere adoperare ch'ella sia istracciata, a pena di cento livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta la quale avarà contrafatto, che debbia essere tolta per messere lo Capitano, Podestà overo l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e del Comune predetto brevemente e summariamente, sença romore e figura di giudicio e anche de fatto e niuna solennità servata.

XXXIII. De vendere i beni di quegli che non pagano la libbra.

[Cap. 1322-1325 V, 42]

Qualunche dela città, contado overo distretto di Firençe non pagante la libbra è overo è stato condannato nel doppio mentre che tale condannagione non avarà pagato overo, anche non seguitata alcuna condannagione, non avarà pagate le libbre imposte e che per innanzi s'imporranno, non possa alcuno officio overo beneficio, honore overo agio aquistare overo avere dal Comune di Firençe overo da alcuna dell'arti dela città, né esso l'ardisca di ricevere overo in alcuno modo exercitare, e in essa città overo suo distretto niuno officio di procureria overo d'avocatare overo di notariato sottentrare

^{a-a} *In interlinea superiore.*

overo esercitare presummano, e se altrimenti avaranno fatto, in niuna cosa sieno uditì. E da capo | 173v | sia punito in livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta; e che e' beni e le possessioni di questi cotali non paganti, per lo sindaco del Comune di Firenze solennemente ordinato, si vendano e vendere si debbiano per propria ragione a ciascuno volente comperare per misura dela quantità overo dele quantitati la quale overo le quali fusseno tenuti di pagare, dando due den(ai)^a per uno denaio, sì che, fatta im prima la stima d'essi beni per inquisitione, che debba essere fatta occultamente per colui il quale sarà stato diputato ale predette cose per lo Comune di Firenze per li vicini e gli altri che stanno d'intorno, che ànno notitia dela cosa che si debba vendere, e anche per altri chiunque sicondo che essi che saranno diputati parrà che si convengha, si faccia gridare per voce di banditore per li luoghi usati dela città che chiunque vorrà comperare e' beni di cotale non pagante dinançi a tale che debba essere diputato <debba> comparere^b, però che sarà data a chi più proffererà. E la Podestà e 'l Capetano e 'l detto che debba essere diputato sieno tenuti per propio giuramento precisamente tali beni fare fare vendere per lo sindaco che debba essere ordinato come detto è, e esso sindaco costringare a vendere a chi più p(r)offererà, ma che non si venda per minore precço che 'l sopradetto; ma mentre che el comparatore non comparirà overo il pagamento fatto non sarà per certo, <le terre>^c rimangano sode, gli arbori sieno tagliati dale radici e le case sieno cacciate a terra dal fondamento. Ma se alcuno usasse alcuna carta in favore overo in aiuto di tali non paganti overo in defensione de' beni, i quali fussero detti essere di non paganti, la quale fusse simulata overo fittitia detta, innançi a ogni cosa colui che produce la tale carta e che usa esse in tale modo sia costretto di diporre nela camera del Comune di Firenze dugento livre di denari fiorentini piccioli overo meno sicondo che parrà a messere lo Capitano, nele quali debba essere condannato, se de tale simulatione overo fictione sarà per costante e la carta prodotta per cassa e rotta sia avuta. E intendasi tale carta essere simulata overo fittitia, se doppo la fattura d'essa il condannato in tale modo overo il non pagante overo alcuno dela sua famiglia avarà usata la possessione overo la cosa per la defensione dela quale producesse la carta, overo anche se d'altra simulatione overo fictione fusse per costante per quattro testimoni idonei, provanti per publica fama solamente.

^a -n incompiuta. Segue uno spazio nel testo. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 161r: dando duos denarios pro uno denario.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 161r: compareat.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 161r: terre inculte remaneant.

XXXIII. Del'exactione dela libbra di coloro i quali per exceptione overo defensione dal pagamento d'esse libbre si difendono. [Cap. 1322-1325 V, 43]

Se alcuno aiuto d'alcuna exceptione overo defensione opponessero per la quale si difendessero dal pagamento dele libbre e dele factioni imposte overo che se imporranno per lo Comune di Firençe, sia tenuto la Podestà e 'l Capitano di Firençe dela città e ciascheuno di loro e spetialmente el giudice di messere lo Capitano e defensore, diputato overo che si diputarà al'esactione dele condannagioni e dele libbre distenute, ogni prolungamento, exceptione e contradictione rimossi, costringere con effetto ' loro lavoratori e affittali e pigionali di case, uno overo più, il quale overo quali più tosto potrà avere, a pagare le libbre e le factioni di colui il quale si difendesse per alcuna exceptione overo defensione in qualunque modo. | 174r | E se tali lavoratori, fittaiuoli overo pigionali non^a si trovasseno overo non potesseno pagare, allora, in esso caso, e' più proximi parenti e congiunti di colui overo di coloro i quali da tale pagamento, come detto è di sopra, sé difendessero sieno costretti al detto pagamento interamente da essere fatto.

XXXV. Dele exactioni dele libbre di coloro i beni di quali sono pervenuti ad alcuni. [Cap. 1322-1325 V, 44]

Se li beni d'alcuno allibrato non pagante la libbra ad alcuno overo alcuni sono pervenuti da qui adrieto overo perverranno per innanzi per titolo di compara overo per alcuno altro titolo overo ragione, ciascuno possessore di tali beni per ciascheduno a questa tale exactione costituito nela città di Firençe sia costretto, ogni exceptione rimossa, di pagare le libbre e sottentrare le factioni, per colui e' beni del quale sono pervenuti a lui overo perverranno per lo tempo che verrà overo e' beni del quale per qualunque modo avaranno posseduto^b, imposte e quelle che se imporranno per innanzi durante l'extimo il quale stava al tempo che egli comparò overo abbiano comperato overo a llui divennero overo sieno divenuti essi beni. Ma se i possessori di questi cotali beni per aiuto di qualunque immunità overo exceptione forse sé difendessero, e' lavoratori loro e fittaiuoli e pigionali pagare tali libbre e le factioni^c sottentrare, mentre che quello extimo durerà, efficacemente sieno costretti. E se tali lavoratori overo fittaiuoli overo pigionali non si trovasseno overo pagare non potesseno, in esso caso i più proximi parenti e congiunti di colui overo di coloro i quali da tale pagamento al predetto modo si difendessero per lui e per loro al detto pagamento, che debbia essere fatto, interamente sieno costretti per

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b Segue le scritto per errore. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 161v: subire factiones [...] impositas et imponendas in posterum.

^c -i corretta su -e.

essa ragione, i quali debbano avere rigresso sommario fuori d'ogni strepito di giudicio e sença exceptione d'alcuno tempo feriato e anche sença exceptione contra le persone e beni di coloro per li quali avarà pagato e contra e' mallevadori loro. E che niuno comune, pievieri overo popolo overo gli huomini, rettori, sindichi overo offitiali loro possano, ardiscano overo presummano alcuno overo alcuni cittadini overo habitatori dela città di Firençe overo i quali non debbano sottentrare le factioni e le gravecçe neli detti comuni, pievieri overo popoli, per li beni immobili di detti cittadini overo habitatori poste neli loro tenitori overo per le persone loro, per alcuno modo, ragione overo cagione gravare overo molestare per alcune gravecçe overo factioni overo i loro congiunti, lavoratori, ^apigionali overo^a i beni d'alcuno di predetti per alcuna via overo modo, per directo overo per obliquo, alcune gravecçe reali o personali overo meste inporre overo a pagare costringare per qualunque modo; né questi tali pievieri, comuni overo popoli possano overo debbano e' districtuali suoi overo altri per loro, cioè lavoratori, habitatori, pigionali overo congiunti overo qualivugli altri overo e' beni loro ingiustamente overe non dovutamente, maximamente per li beni alienati overo i quali veramente non posseghano per gli sopradetti modi overo altri, gravare overo molestare per diretto overo per obliquo, se no· per li beni a lui divenuti durante l'estimo il quale stava overo fusse stato al tempo al quale egli comparò overo avarà comparato | 174v | overo a llui saranno divenuti essi beni. E quello che di sopra «è detto»^b di beni alienati non s'intenda ne' beni lasciati^c in alcuna ultima volontà ad alcuna chiesa overo ad alcuno pietoso luogo, el quale de ragione ale fattione e le gravecçe non è tenuto. E che e' detti comuni, pievieri e popoli e loro rettori e offitiali sieno tenuti a ciascuno domandante dare la copia degli extimi e dele possessioni stimate e di chiunche atti e libri d'essi comuni, pievieri e popoli e di ciascheduno di loro, e anche a comandamento dela Podestà, del Capitano overo delo Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo di loro overo d'alcuno di loro giudici. E se contra le predette cose^d overo alcuna d'esse sarà fatto overo venuto contro in qualunque modo, sia punito e condannato il contrafacente per ciascuna volta, cioè el pieviere e 'l comune in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, el popolo in livre dugento di denari fiorentini piccioli, e i· rettore, sindaco e offitiale in libre cento di denari fiorentini piccioli e più temperatamente, e qualvugli altra persona in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, e a restitutione di quello ch'è tolto. E che in nele predette cose e sopra le predette e intorno ale

^{a-a} *Bis script.*

^b *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 161v: et quod supra de bonis alienatis dictum est non intelligatur.*

^c *Nel ms. lasciato.*

^d *Bis script.*

predette e ciascuna di loro e sopra le congiunte e dipendenti da esse messere la Podestà, Capitano e l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia dela città di Firençe e ciascuno di loro e di loro e di ciascuno di loro giudici possano per suo offitio e propio movimento e a petitione di ciascuno lamentante, denuntiante overo notificante celatamente overo palesemente, con nome overo sença nome e sença pagamento d'alcuna gabella per essa denuntiagione overo notificagione overo per seguitione d'essa^a che si debbia fare al Comune di Firençe e sença essere fatta mallevaria per essa seguitione, sia tenuto e debbia cognoscere e procedere brevemente, summariamente e de fatto, lasciate e non servate le solennità dele ragioni, statuti e ordinamenti del Comune di Firençe, e condannare cole pene di sopra notate, e civilmente, anche se questo piacesse a chi si lamentasse, cognoscere, procedere diffinire e terminare possano e debbiano. E inelle predette e sopra le predette cose^b e ciascuna d'esse abbiano^c piena giurisditione, arbitrio e balia in procedere e cognoscere, e basti e per piena pruova sia avuto in tutte e sopra tutte e ciascuna sopradette cose el giuramento di colui che dicesse sé overo e' suoi lavoratori, congiunti, pigionali, habitatori overo altri da' predetti overo alcuno di predetti in qualunque modo gravati, overo che abbia i libri e non abbia voluto dare la copia, come detto è di sopra, con due overo tre testimoni dicenti essere publica fama, overo sé publicamente averlo udito dire, anche se, domandati dela cagione perché egli lo sanno, non abbiano renduta legittima cagione del detto loro. I quali testimoni non possano essere riprovati per huomini del comune, del pievieri overo popolo col quale fusse la questione dele predette cose; e da' processi overo sententie che sopra le dette cose si faranno e che se sententiaranno^d per la Podestà, Capitano overo Executore overo di loro overo d'alcuno di loro iudice non si possa appellare overo di nullità opporre overo per alcuno modo contradire. Nientemeno tutti i beni in pagamento dati overo che si daranno per le dote dele vedove overo che per lo sindaco del Comune di Firençe | 175r | fusseno stati^e venduti^f overo in pagamento dati^g overo che si vendesseno o in pagamento si desseno per innanzi da questo ordinamento al postutto si schiudano.

^a *Segue d isolata e depennata.*

^b *-e corretta su -a.*

^c *a- corretta su altra lettera.*

^d *Nel ms. senteentiaranno.*

^e *Nel ms. state.*

^f *Nel ms. vendute.*

^g *Nel ms. data.*

XXXVI. Dela exattione dela libbra che debbia essere fatta da' consorti.

[Cap. 1322-1325 V, 45]

Se alcuno in sulo terreno comune a sé e ad alcuno consorto à hedificato overo hedificarà e tale consorto le libbre imposte e quelle che s'imporranno non à pagato, colui che così avarà hedificato, ogni exceptione rimossa, sia costretto per lo suo consorto tali libbre pagare overo la parte del consorto non pagante comperare per propria ragione da' sindachi del Comune di Firençe, come di sopra detto è, servata la sopradetta stima, no· ostanti alcuni statuti overo ordinamenti i quali parlasseno in contrario. E 'l Comune di Firençe perpetualmente tali beni venduti per li sindichi del Comune di Firençe mantenere e difendere sia tenuto.

XXXVII. Che la gravecca imposta ad alcuni insieme ciascheduno sia costretto in tutto.

[Cap. 1322-1325 V, 46]

Se alcuna libbra, prestança, imposta overo gravecca si ponesse ad alcuni insieme e congiuntamente, ciascheduno di loro in tutto sie tenuto e costretto di pagare, e cotale pagante abbia regresso sommario contra gli compagni insieme sença romore e strepitio et figura di giudicio.

XXXVIII. Che la moglie d'alcuno non sia costretta di pagare la libbra per sé mentre che 'l marito vive.

[Cap. 1322-1325 V, 47]

La moglie d'alcuno vivente huomo non sia costretta di pagare la libbra overo la gravecca, né debba overo possa essere allibrata, né alcuna gravecca essere lei imposta overo comandata per niuno modo per sé per ragione di re(n)-dita overo per altro modo com chiunque parole. E se ella sarà allibrata per suo nome overo per nome hereditario overo per altro nome per sé, overo allibramento overo imponimento di gravecca overo comandamento alcuno sarà fatto overo si facesse de' beni di colui di cui la moglie fusse reda sotto nome di reda, overo di beni suoi overo per altro modo, tale allibratione e comandamento overo imposta di gravecca non vaglia né per essa possa tal moglie overo e' suoi beni di colui, di cui reda tale moglie fusse, essere gravata overo molestata. E sia tenuto la Podestà e ' suoi giudici tale allibramento ^adell'estimo^a e gravecca fare cancellare del libro e degli atti del Comune di Firençe là duveunque si trovasse, se l'uomo suo si trovasse allibrato overo gravecca fosse lui imposta overo comandata; e di questo^b anche sieno tenuti gli altri ufficiali del Comune di Firençe^c. E che non sia costretta overo gravata la sirocchia dela

^{a-a} *In interlinea superiore.*

^b *Nel ms. questi con -i corretta su -o.*

^c *Nel ms. Firenze.*

tale moglie per la libbra dela detta moglie, se non per la parte che toccha ala tale sirochia dela libbra predetta dal di in qua ch'elle sono maritate innançi, capitolo alcuno non obstante.

XXXVIII. Che ' nobili del contado debbiano essere allibrati per sé.

[Cap. 1322-1325 V, 49]

Tutti e ciascuno i nobili del contado e del distretto di Firençe debbiano essere allibrati per sé spartitamente da' cittadini e contadini di Firençe, e che la libbra loro non si ditragga | 175v | dell'extimo overo dela somma dela libbra dela città, del contado overo distretto di Firençe, overo aggiungansi oltr'esse e impongasi a llo ro oltra gli extimi sopradetti. E che ' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, i quali al tempo dela libbra e dell'extimo che si debba rinvocare saranno nell'ufficio, col consiglio di savi i quali a questo avere vorranno, debbiano a' nobili del contado e del distretto di ciascuno quartieri dela città (e) del contado di Firençe imporre certa somma per la libbra overo extimo d'essi, la quale sia oltra l'extimo dela città, contado e distretto di Firençe; e che tale somma si divida tra ' nobili di ciascuno quartieri per due bontadosi huomini cittadini di Firençe che debbiano essere eletti per l'ufficio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, cioè in questo modo: che tali due distribuiscono la libbra di nobili del suo quartieri in contado, e gli altri niente abbiano a fare nela detta distributione e così degli altri. E che tali nobili, mentre che lo loro extimo basterà, paghino le libbre in esso luogo dove sono allibrati nela maggiore somma.

XL. Che la famiglia dela Podestà e del Capitano sia guelfa; e del modo che se debbia tenere nele condannagioni fatte dela Podestà, del Capitano e del giudice dell'appellagione e del sindaco.

[Cap. 1322-1325 V, 53]

La Podestà e 'l Capitano dela città di Firençe seco debbiano menare e tenere ne' loro uffici ufficiali che puramente sieno guelfi e de parte di guelfi e fedeli dela Santa Madre Ecclesia, el quale giamai non sia stato contra essa overo essi overo i padri di loro se sieno accostati a' nimici d'essa Chiesa, a pena di livre dugento per ciascuno ufficiale il quale non fusse o non fusse stato tale. E che anche i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, doppo le condannagioni fatte per gli sindichi del Comune di Firençe dela Podestà overo del Capitano overo d'alcuno loro ufficiale overo del giudice dell'appellagione dell'executioni e del sindaco del Comune di Firençe e di ciascuno suo ufficiale, incontanente il di seguente dela pecunia, la quale^a sarà nela camera del Comune predetto de tale Podestà overo Capitano overo del detto giudice, a en-

^a Un segno isolato sopra la lettera q-.

trata dela camera del Comune di Firençe ponere debbia infino ala quantità ala quale montano le condannagioni predette, se tanta quantità à in camera tale Capetano overo Podestà overo giudice. E sieno tenuti di fargli scrivere negli atti del Comune di Firençe come dele dette condannagioni è stato sodisfatto al Comune de tale pecunia, la quale messere la Podestà overo Capetano overo giudice abbia in camera, e poi esse condannagioni facciano cancellare. E ' notari, i quali per lo tempo saranno posti a scrivere l'entrata dela camera e a cancellare le condannagioni, possano, sieno tenuti e debbiano essi pagamenti scrivere e mettere a entrata, e tali condannagioni cancellare e cassare, e anche pagare ale singolari persone ale quali la Podestà overo il Capetano overo loro famiglia overo il giudice predetto fusseno condannati tutte le quantità nele quali condannati fossero. E se alcuna cosa in camera avançarà dela pecunia oltre le condannagioni predette, d'avanço sia pagato a tale Podestà, Capitano, giudice overo a loro procuratore. E se |176r| la condannagione avançasse la pecunia nela camera del Comune di Firençe essente, la quale tale Podestà overo Capetano overo giudice abbia a ricevere, allora tale Podestà, Capitano overo giudice e ' loro ufficiali condannati, personalmente sieno distenuti tanto che le condannagioni interamente sieno pagate, la Podestà e suoi ufficiali per lo Capitano, e così per lo contrario, e 'l giudice dela ragione per la Podestà. E che i Priori dell'arti e Gonfalonieri di giusti(ti)a esso di e hora la quale incominciaranno i loro uffici sieno tenuti giurare in publico parlamento pubblicamente e palesemente che contra le predette cose overo alcuna dele predette non faranno, né faranno fare, né sosterranno che sia fatto, overo in inganno d'essi alcuna cosa attentaranno per sé overo per altri, tacitamente overo expressamente, per diretto o per non diretto. E 'l detto giuramento sia tenuto il notaio dele reformagioni del Comune di Firençe a essi Priori e Gonfalonieri al postutto dare e fare loro giurare. E che le predette cose si mettano nele lettere del Comune di Firençe le quali a esso Podestà e Capitano e giudice dele electioni loro si mandaranno.

XLI. Che al tempo di romori niuno popolare sia overo vada a casa di grandi.

[Cap. 1322-1325 V, 55]

^aIn quello di overo notte nel quale overo nela quale – la quale cosa sia da lunge – romore, tumulto overo tradimento fusse nela città di Firençe, borghi overo sobborghi, nessuno popolano dela città, contado overo distretto di Firençe per alcuno modo overo cagione ardisca overo presumma andare overo trarre, essere overo stare con arme overo sença arme nela città di Firençe, borghi overo sobborghi, in casa overo a casa d'alcuno grande dela città, contado overo distretto di Firençe, e maximamente che allora [comba]ttesse overo

^a Da questo punto la mano del copista riduce il modulo scrittorio.

combattesseno^a. E chi contrafarà sia punito, cioè quello popolano, il quale vi sarà andato al tempo^b predetto, sia suto overo istato a casa overo in casa del grande overo di grandi allora combattente overo combattenti, in livre mille di denari fiorentini piccioli, e dal dì dela condannagione innanzi non possa stare nela città, contado overo distretto di Firençe a uno anno, se non forse fosse tenuto nele pregioni del Comune di Firençe per cagione di tale condannagione che debba essere pagata, ma debbia stare a' confini in luogo che per messere lo Capetano debbia essere assegnato. E quello popolano, il quale sarà andato, suto overo istato al detto tempo in nela casa overo ala casa d'alcuno altro grande overo grandi non combattente overo non combattenti, sia punito in livre trecento di denari fiorentini piccioli; salvo che il popolano il quale sarà andato overo stato a fondaco overo ala stacçone sua overo del padre overo del figliuolo overo del fratello veramente, nel quale overo nela quale abbia sue mercatantie, egli, el padre, figliuolo overo fratello, non sia punito dela predetta pena. E inele predette e intorno ale predette cose che debbano essere cognosciute e cercate e trovate e punite e le pene imposte ad alcuno di questi modi che se debbano riscuotere messere lo Capitano e lo suo giudice, el quale dele predette cose cognoscerà, e ciascuno di loro abbia puro e libero arbitrio. E le cose che dette sono non abbiano luogo ne' popolari i quagli stesseno per fanti overo servienti nela casa di tali^c grandi e a loro pane e vino. | 176v |

XLII. Che al tempo de' romori niuno di grandi vada overo sia a casa del'altro grande. [Cap. 1322-1325 V, 56]

In quello medesimo dì overo notte nel quale overo nela quale – la qual cosa^d sia da lunge – romore, tumulto overo tradimento fusse nela città di Firençe, borghi overo sobborghi, niuno di grandi dela città, contado overo distretto di Firençe per alcuno modo overo caso ardisca overo presumma andare, trarre, essere overo stare con arme overo sença arme in casa overo a casa d'alcuno altro grande overo grandi dela città, contado overo distretto di Firençe allora combattente overo combattenti. E chi contrafarà sia punito, cioè quello cotale grande, il quale al predetto tempo sarà andato, issuto overo istato in casa overo a casa di grande overo di grandi allora combattente overo combattenti, in duemiglia livre di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta e come di sopra stia a' confini; e quello grande che a quello tempo sarà andato, issuto overo istato a casa overo in casa d'alcuno altro grande overo grandi non combattenti sia punito in livre mille di denari fiorentini piccioli. Questo

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 163r: rixantis vel rixantium.

^b Nel ms. tempo.

^c t- corretta su altra lettera.

^d Nel ms. cosia.

inteso che non s'intenda in questo capitolo d'altra casa essere, se egli sarà d'alcuno dela casa overo schiatta di colui del quale la questione fusse overo trattassesi, se ella fusse, sarà issuto overo andato ala casa d'alcuno grande. E inele predette e intorno ale predette cose abbia arbitrio messere lo Capitano come di sopra. Possano nientemeno tutti dela città e distretto di Firençe andare, stare e trarre coll'arme e sença arme dove, quando e come e in che modo piacerà overo comandato sarà per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia.

XLIII. Che e' grandi sieno tenuti per li donçelli e masinadieri loro armati a modo che se essi avesseno^a mallevato per loro dell'arme.

[Cap. 1322-1325 V, 57]

Tutti e ciascuno grandi dela città e distretto di Firençe che tengono alcuni masinadieri, donçelli overo famigli armati sieno tenuti per gli detti masinadieri, donçelli^b e famigli, se alcuno maleficio commettono essi o alcuno di loro, a representare esso overo essi maleficio overo malefici chi commettessero nela força del Comune di Firençe. E se egli gli avaranno rappresentato non ne sieno tenuti poi, ma se non gli vorranno rappresentare overo non potaranno infra il termine il quale debbia essere loro assegnato per lo giudice, sieno tenuti e con effetto sieno costretti per la Podestà e Capitano e loro giudice a pagare la condannagione, la quale avarà fatta di predetti overo alcuni di predetti, a modo che se essi avesseno mallevato per loro per l'arme che da lloso fusseno portate infino in quella quantità dela quale tale che offendesse fusse tenuto di mallevare, se esso avesse voluto avere la licentia di portare l'arme sicondo la forma delo statuto, se tanto montasse la condannagione overo in quanto montasse; ma non sieno tenuti oltra la quantità predetta per la forma di questo ordinamento, salvo che se i grandi fossono astretti di maggiore pena per cagione dele predette cose per alcuno statuto, ordinamento overo riformagione, sia punito^c d'essa maggiore pena.

XLIII. Che ' grandi non vadano cho' masinadieri armati fuori del popolo loro ale exequie di morti.

[Cap. 1322-1325 V, 58]

Niuno di grandi co' masinadieri armati vada fuori del popolo suo overo fuori dela sua parro^d | 177r | chia al'essequie di morti overo mestiere overo ad alcuna monacha novella overo prete novello, mogliacci overo matrimonio, sotto pena di dugento livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno grande

^a Nel ms. avesseno.

^b Nel ms. doncelli.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 163v: puniantur.

^d A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: -chia al'essequie di morti.

contrafaccente. E le predette cose non abbiano luogo, se^a le exequie overo mestiere, monacha overo prete, mogliacço overo matrimonio fusse overo fuseno d'alcuno overo d'alcuna dela casa e schiatta di tale grande. E che niuno masinadiere vada co' l'loro ale predette cose con arme, sotto la pena di venticinque livre per ciascuno masinadiere, se tale grande o tali grandi non andaseno ale predette cose o ad alcuna dele predette de licentia dela Podestà overo del Capitano overo di signori Priori e Gonfalonieri di giustitia.

XLV. Che ' grandi di diverse case non si raunino insieme a commettere malefici. [Cap. 1322-1325 V, 59]

Se alcuni di grandi dela città, contado overo distretto di Firençe, i quali sieno di diverse case overo casati, avaranno commesso alcuno maleficio o avaranno fatto commettere contra alcuno cittadino overo contadino di Firençe e del detto maleficio sia seguitata morte, che l'uno sia come faccente e l'altro chome chi fa fare, quale overo quali avarà eletto overo avarà fatto caporale la reda del morto, overo alcuno suo parente infino al quarto grado, overo, se no' li facesseno, faccia et elegga la Podestà, sia punito dela pena dela testa^b e d'altre pene che si contengono neli statuti, ordinamenti e riformagioni. Ma gli altri grandi di diverse case, come di sopra è detto, i quali al detto maleficio saranno stati presenti, sieno puniti di doppia pena per quale altrimenti per la forma degli statuti overo dele riformagioni del Comune e del Popolo di Firençe potesseno essere puniti al più; ma negli altri malefici di quali morte non seguitasse ciascuno di grandi di^c diverse case dela città, contado overo distretto di Firençe, il quale al detto maleficio sarà stato presente, sia punito di doppia pena dela quale altrimenti potesse essere punito al più per la forma degli statuti overo dela reformagione del Comune overo del Popolo di Firençe. E che in nele predette e intorno ale predette cose da essere ritrovate la Podestà abbia puro e libero arbitrio in procedere con accusa e sença accusa.

XLVI. Che i grandi che commettono gl'infrascritti malefici non stieno nel quartieri di co(n)sorti loro, rubrica.

Niuno grande overo dela casa di grandi dela città, contado overo distretto di Firençe, il quale negli anni Domini milletrecentocinquantacinque del mese d'agosto innanchi commettesse alcuno degl'infrascritti malefici contra alcuno

^a Nel ms. le.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 164r: quod unus eorum tamquam faciens et alius tamquam fieri faciens, quem vel quos elegerit seu capitaneos fecerit heres occisi vel aliquis consanguineus eius usque ad quartum gradum, vel si non facerent ipsos eligat et faciat potestas, pena capitis puniantur.

^c Segue de.

popolano overo del Popolo dela città, contado^a overo distretto, none isbandito del Comune di Firençe per maleficio doppo la condannagione che d'esso tale grande si facesse d'essi malefici overo d'alcuno d'essi per alcuno de' rettori overo ufficiali del Comune di Firençe, possa, ardisca overo presumma, esso overo e' suoi discendenti per linea masculina, habitare, se cittadino di Firençe sarà, in alcuno di quartieri dela città di Firençe inel quale habitasse alcuno che fusse stato overo fusse d'essa casa, parentado, casato, schiatta overo schiatta dela quale fusse stato overo fusse esso tale condannato, come predetto è sarà stato condannato; ma se sarà del contado overo distretto di Firençe, non possa, ardisca overo presumma d'abitare, doppo tale condannagione, in alcuno di piovieri del contado overo distretto di Firençe nel quale | 177v | habitasse alcuno che fusse stato overo fusse d'essa casa, parentado, casato, schiatta dela quale fusse stato overo fusse esso tale condannato come predetto è. E da capo che niuno di loro il quale fusse stato overo fusse d'essa tale casa, casato, schiatta possa, ardisca overo presumma a tale il quale così sarà stato condannato overo a' suoi discendenti per linea masculina overo ad alcuno di loro dare, concedare overo prestare per diretto overo per indiretto, per sé overo per altri, sotto qualunque colore addimandato alcuno consiglio, aiuto overo favore, pubblicamente overo secretamente in alcuna overo intorno ad alcuna di tale così condannato overo ad alcuno di suoi discendenti predetti briga, guerra, odio overo nimistà qualunque in defendare overo offendare overo altramente in qualunque modo. E che qualunque contra le predette tutte e ciascuna cose overo alcuna d'esse farà overo fare presummarà per qualunque modo sia punito e condannato e essere punito e condannato possa e debba in livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascheuna volta al Comune di Firençe, da essere fatti pagare per qualunque rettore e ufficiale del detto Popolo e Comune. E che ciascuno di rettori e degli officiagli del Popolo e del Comune di Firençe possa e rechesto anche per qualunque, sotto la pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli la quale debba essere ritenuta del suo salario, sia tenuto e debbia dele predette cose e ciascuna dele predette procedere sommariamente e de piano e sença romore e figura di giudicio, e ' trovati colpevoli condannare. E che ciascuno, anche se a llui non s'appartenesse, possa dele predette cose e ciascuna dele predette pubblicamente e secretamente e com nome e sença nome e con scrittura e sença scrittura accusare, dinuntiare e notificare sença alcuno altro pagamento di gabella e sença alcuno altro prestamento d'altra mallevaria e sença che alcuna promissione sia fatta e sença paura d'alcuna calunnia. E a provare che le predette cose overo alcuna dele predette sieno state fatte contra la forma del presente statuto basti anche la pruova d'uno testimonio di veduta^b e due che dipongano essere publica fama che quello di che se procederà sia

^a -t- *corretta su -d-.*

^b -d- *corretta da altra lettera.*

stato fatto overo commesso, overo di quattro testimoni che dipongano essere publica fama che quello di che se procederà sia stato fatto overo commesso, sença alcuno rendimento di ragione overo di cagione di scientia del detto suo e sença alcuno altro aiuto. Ma e' malefici di quali di sopra si fa mentione sono questi, cioè: homicidio, ferita con alcuna generatione d'arme con effusione di sangue, roberia d'alcuna cosa di stima di livre cinquanta overo da indi in suso, raptura, adulterio di moglie altrui overo dela figliuola, dela sorella overo dela nipote altrui, vietamento overo occupamento di possessioni altrui, arsione d'alcuna casa, capanna overo di biada, tagliamento di vigna overo d'arbori d'alcuno, ^ache se astenghino dal'uso de' palagi come si soleva fare^a.

XLVII. Che i cancellati dele condannagioni loro sieno ristituiti a ogni cosa.

[Cap. 1322-1325 V, 62]

Qualunche à pagato overo avarà pagato la condannagione overo è cancellato per sententia overo sarà cancellato per lo tempo ch'è a venire dela condannagione fatta de lui sia restituito e sia avuto per restituito a ogni cosa interamente di ragione e di |178r| fatto da ogni cose che si contengono in sententia overo processo onde sia seguitata la sententia, e sia levata via ogni sua infamia e sia in stato quanto a ogni cosa nel quale era innanzi al processo e la condannagione seguitata^b del processo. Salvo che fosse condannato però che non avesse pagata la condannagione predetta non abbia il beneficio predetto per vigore di questo ordinamento, se egli non pagha la condannagione predetta sicondo la forma degli statuti e degli ordinamenti del Comune di Firenze. E per questo modo s'intenda la parte delo statuto posto nel terço libro di messere la Podestà, sotto la robricha Degl'isbanditi che debbiano essere ribanditi, e incomincia: Qualunche, e la predetta parte incomincia: Qualunche avarà pagato la principale condannagione e cetera^c. E che niuno giudice overo notaio, il quale da' milletrecentocinquantatré, di diciotto del mese di gennaio adrieto condannato sarà, del quale condannato la condannagione non sia stata infino al detto di diciotto inclusivamente cancellata overo il quale dal detto di diciotto in qua sarà stato condannato overo per innanzi sarà condannato per falsità per lui commessa overo che sarà commessa, possa essere scritto overo riscritto nela matricola di giudici e di notari dela città di Firenze e, non obstante che egli fosse scritto overo si trovasse scritto in tale matricola, per no· scritto al tutto sia avuto. E nientemeno qualunque alcuno contra le predette cose scriverà, scrivesse overo scrivere avesse fatto overo

^{a-a} La frase non ha corrispondente in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 164v. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 10, c. 130r: incendium alicuius domus, capanne vel bladi, incisiones vinee vel alboris alicuius quod abstineat ab usu palatiorum ut fieri solebat.

^b Nel ms. seguitatata.

^c Podestà, III, 140. L'incipit è però diverso.

facesse in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli al Comune di Firençe sia condannato.

XLVIII. Che e' conti Guidi, e' conti Alberti e li Ubertini sieno trattati come grandi. [Cap. 1322-1325 V, 63]

I conti Guidi, i conti Alberti e Ubertini e tutti gli altri huomini e persone di qualunque città overo distretto, i quali ànno terre e possessioni nela città, contado overo distretto di Firençe, i quali sono grandi nele loro terre overo cittadi, sieno avuti e trattati come grandi dela città e del distretto di Firençe, e come grandi, se malefici commettesseno, sieno puniti e condannati sicondo gli Ordinamenti dela giustitia. E cum ciò sia cosa che i conti il terreno overo el distretto di quali confina col contado overo chol distretto di Firençe abbiano fatte da qui adrieto ruberie e forçe nel destretto loro contra ' Fiorentini, credenti scampare la pena del Comune di Firençe, acciò che si rimanghino per innançi di tali cose, è proveduto che se alcuno di detti conti overo alcuno di loro overo fedeli d'alcuno di loro overo i seguaci da quinci innançi faranno overo faranno fare alcuna ruberia o violença overo alcuno altro maleficio nel contado overo tenitorio d'esso conte contra alcuno cittadino, contadino overo distrettuale di Firençe, in persona overo cose, possa e debba essere punito e condannato per lo reggimento di Firençe sicondo la forma dela ragione e degli statuti del Comune di Firençe come se 'l facesse overo facesse fare nel contado overo distretto di Firençe. E in queste cose sia tenuto di procedere i reggimento di Firençe, precedente accusa overo non precedente.

XLVIII. Che 'l Gonfaloniere dela giustitia faccia osservare gli Ordinamenti dela giustitia, rubrica. | 178v | [Cap. 1322-1325 V, 65]

El Gonfaloniere dela giustitia per propio giuramento e sotto pena di dugento livre, che debba essere tolta a lui, sia tenuto d'osservare e di fare osservare giusta^a il potere suo tutti e ciascuno Ordinamenti di giustitia per la Podestà, Capitano e loro famiglia e per ogni altri officiaagli del Comune di Firençe. E che a dinuntiagione di ciaschuno dimandante, anche sença dinuntiagione se egli lo saparà, le predette cose fare overo fare fare sia tenuto; e nele predette cose fare e operare tutte e ciascuna cose le quali parrà a llui che si convengano, acciò che le predette cose si faccino e possano essere fatte e messe a effetto. E che e' Priori, i quali per lo tempo saranno, nele predette cose dieno e di dare sieno tenuti aiuto e favore giusta loro potere al Gonfaloniere dela giustitia, sì che le predette cose possa mettere ad effetto.

^a gi- corretto su altre lettere.

L. [C]he ' grandi non^a dicano testimonio contra ' popolani sença consentimento [di] Priori. [Cap. 1322-1325 V, 66]

[N]iuno di grandi dela città, contado overo distretto di Firençe possa dire testimonio contra alcuno popolano dela detta città, contado e distretto, se no-
avuta im prima la licentia di signori Priori e Gonfaloniere dela giustitia; e se
contrafarà, il testimonio non vaglia, e nientemeno sia condannato in dugento
livre di denari fiorentini piccioli.

LI. Di non declinare la giurisditione del Comune di Firençe.

[Cap. 1322-1325 V, 128]

Niuna persona di qualunque dignità, conditione overo stato si sia ardischa
overo presumma declinare la corte overo la giuriditione del Comune di Fi-
rençe in alcuna questione overo piato civile overo criminale overo per ragione
overo per cagione d'alcuna graveccà overo factione, la quale fare overo pagare
si dovesse al Comune predetto, in alcuna corte overo dinançi ad alcuno offi-
ciale del detto Comune overo del Popolo, né allegare overo proporre alcuna
exceptione per la quale si declinasse o cessasse la giuriditione del detto Co-
mune overo del giudice overo ufficiale^b dinançi al quale la questione fusse. E
se alcuno contrafarà, il giudice overo l'ufficiale, denançi al quale la questione
fusse, cotale allegante overo contrapponente tale excettione i niuno modo ri-
ceva overo l'ammetta, se 'l principale non comparisce overo sarà menato in
persona dinançi a tale giudice overo ufficiale; e esso comparente overo mena-
to overo essente dinançi a esso giudice overo ufficiale sia tenuto esso giudice
overo ufficiale pigliarlo e farlo pigliare e, preso, mandarlo ale pregioni del Co-
mune di Firençe, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli al
giudice overo al'ufficiale contrafaccente overo non servante le predette cose,
la quale debbia lui essere imposta per ciascuna volta per lo Executore degli Or-
dinamenti dela giustitia, anche durante l'ufficio di tale ufficiale overo giudice,
incontanente quando sarà pervenuto ala notitia d'esso Executore. E esso pre-
so debba il detto giudice overo ufficiale tenere nele pregioni delo innançidetto
Comune infine a tanto che egli avarà rinunziato a questa tale exceptione e op-
positione per lui overo per altri | 179r | che proponesse per lui. E se esso dirà
sé essere chericho overo persona religiosa e saralli notificato per lo veschovo
suo per le lettere d'esso tale essere chericho ordinato ne' sacri ordini, che por-
ta la tonsura e l'abito cherichale e che fa continua dimorança nele chiese ser-
vendo a' divini uffici, overo facta la citatione dela parte da parte di messere lo
vescovo overo del suo vicario, passati tre di doppo essa citatione, esso essere

^a Segue po depennato.

^b -l- corretta da -r-.

chericho e religiosa persona e in sacri ordini, ordinato è che debbia a llui essere rimandato come vero chericho overo religiosa persona come detto è. Nel quale caso incontanente il giudice overo l'officiale liberamente lassi esso, ma prima servata questa solennità, cioè che 'l detto giudice overo officiale faccia scrivere per alcuno de' suoi notari in alcuno libro, a queste cose spetialmente diputato per lui, il nome e il pronome di questo cotale chericho overo religiosa persona, e l'exceptione e l'oppositione fatta per lui overo che altri à fatta per lui e in che questione è proposta, e continuatamente le lettere del detto vescovo, e chi tale exceptione avarà proposta overo allegata overo per lui sarà stata proposta. E 'l giudice del maleficio del Comune di Firenze overo l'altro di loro, lui overo altri per lui, in niuno modo oda in alcuna cagione criminale, ma se sarà in cagione civile overo per cagione d'alcuna exactione, el giudice overo l'officiale dinanzi al quale sarà proposta, lui overo altri per lui overo chi avesse ragione da llui, non oda, né alcuna ragione a llui overo chi avesse ragione da llui sia renduta nele civili, né alcuno a llui overo chi à ragione da llui sia tenuto di rispondere; e' creditori che dimandano da llui e esso fatto sieno posti in possessione di beni patrimoniali di tale per cui sarà proposta la predetta exceptione per debito e quantità la quale ricevere e avere dovesseno. E che niuno procuratore per nome procuratorio allegghi overo opponga alcuna exceptione declinatoria di corte overo di giuriditione del detto Comune, né alcuno avvocato overo procuratore ardisca allegare, dire overo opporre dinanzi ad alcuno giudice overo officiale del Comune di Firenze per colui el quale la sopradetta exceptione declinatoria proporrà overo per cui sarà proposta, sotto la pena di cinquecento livre^a di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta a ciascuno di detti avvocati overo procuratori che debbia essere tolta. E il giudice overo l'officiale dinanzi a quale tale exceptione, proposta overo allegamento fusse fatto sia tenuto, sotto la pena di livre cento di denari fiorentini piccioli, esso medesimo di nel quale contra le predette cose sarà fatto esso avvocato e procuratore pigliare e fare pigliare im persona, e a messere la Podestà overo Capetano presentarlo condannato e che debba essere punito per lui nela quantità già detta; non obstante alcuno privilegio overo immunità di priorato overo gonfalonariato di giustitia overo notariato dell'ufficio di signori Priori e Gonfalonieri. E che la Podestà e 'l Capitano e ' giudici loro e di ciascheduno di loro contra le predette cose overo alcuna d'esse faccenti e che fanno overo esse e ciascuna d'esse non servano sieno puniti per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia in cinquecento livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. E il detto Executore, anche si contrafacesse overo non servasse, sia | 179v | condannato nela quantità predetta per li sindachi i quali lui sindicaranno. E se alcuno di predetti rettori overo ufficiali overo giudici per le predette cose overo alcuna dele predette fosse molestato overo inquietato ove-

^a -v- corretta su -b- abrasa.

ro a llo ro o ad alcuno di loro alcuna graveccà overo costringimento fusse fatto per lo Comune di Firençe, sia conservato sença danno. E tutte le cose che si contengono inel presente statuto aquistino a sé luogo ne' monaci del'ordine di Valembrosa, sì che doppo la rappresentagione dele lettere di messere l'abate overo del suo capitolo, nele quali fosse raddimandato alcuno monaco del detto ordine che debba lui essere rimandato, sopra esso domandamento per esso messere l'abate overo suo capitolo tutti e ciascuno ufficiali del Comune di Firençe esso statuto osservare debbiano in essi monaci, sì come osservano e osservare debbiano nele persone cherici del vescovado di Firençe e di Fiesole. E che qualunque si lamentarà o porgiarà alcuna petitione overo proporrà in alcuna corte ecclesiastica overo dinançi a giudice ecclesiastico d'alcuno debito overo credito che proponesse overo dicesse usurario, overo d'alcuna carta overo scrittura la quale dicesse fatta per inganno d'usure e sia vinto in essa corte anche nela prima sententia, sia condannato al Comune di Firençe per messere la Podestà in diece soldi per ciascuna livra del debito il quale fusse detto usurario e ala parte in livre cento di denari fiorentini piccioli per cagione di graveccà e di spese, la quale overo le quali il convento avarà sostenuto per la cagione predetta. E sia avuto per piena e legittima pruova la proposta dela querimonia con mostrare la sententia assolutoria che però è seguitata. E qualunque da' milletrecentoventisei, di ventisette di novembre in qua overo per innançi si sarà lamentato o lamentaressi overo alcuna petitione avarà porta o porgiarà in alcuna corte overo dinançi ad alcuno giudice d'alcuno debito overo credito, il quale overo dicesse usurario, overo d'alcuna carta overo scrittura la quale dicesse fatta in inganno d'usure, innançi che in alcuna cosa sia udito, sia tenuto di fare il disopito in pecunia numerata appo cinque ufficiali dela Mercatantia overo il camarlingo del detto officio dela Mercatantia di tanta quantità quanta sarà la quantità addimandata per colui contra il quale sarà proposta la exceptione, e se infra il mese dal tempo del fatto disopito non provarà la exceptione proposta, la detta quantità diposta si converta nel debito addimandato.

LII. Che e' ladici sieno tenuti per li cherici e persone religiose che offendono.

[*Cap. 1322-1325 V, 68*]

Se alcuno prete overo cherico overo religiosa persona offendesse overo offendere facesse alcuno dela città, contado overo distretto di Firençe, la Podestà e 'l Capitano e ciascuno di loro, el quale prima sarà richesto, sia tenuto di fatto pigliare e in nela camera fare venire e ad intrata mettere per li camarlinghi del Comune di Firençe dal padre, fratello, figliuolo, nipote, ciò di tale che offende, se egli à alcuni tali parenti, tanta quantità di pecunia in quanta dovesse essere condannato cotale che offende overo che fa offendere, se fusse laico. E nele predette cose e ciascuna dele predette la Podestà e il Capetano e ciascheduno di loro abbia arbitrio in cognoscere e procedere, e essere sindacati overo gra-

vati per questa cagione non possano essi overo l'altro di loro overo alcuno di loro overo famiglia | 180r | d'alcuno di loro.

LIII. Dela pena di colui che cessa la giuriditione del Comune di Firençe overo del suo ufficiale e de non impetrare giudice delegato, rubrica.

Truovasi negli anni Domini milletrecentoquarantacinque, di quattro del mese d'aprile, per lo Comune di Firençe solennemente ordinato come di sotto se describe, cioè che:

Tutti e ciascuno, undunque e de qualunque nome overo dignità overo grandecça si sia, da' milletrecentocinquantacinque^a, di quarto del mese d'aprile, in qua overo anche inel tempo che de' venire, in persone overo beni offendenti overo peccanti overo faccenti offendere o peccare overo i quali fusseno detti overo proposti avere offeso overo avere peccato per sé overo per altri alcuno dela città, contado overo distretto di Firençe overo contra alcuno d'essa città, contado overo distretto per messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo per altri d'essi e qualunque altri rettori e ufficiali dela detta città, così presenti come quelli che saranno, sieno puniti e condannati sicondo la forma degli statuti, ordinamenti, riformagioni e provisione del Comune e del Popolo di Firençe, ogni exceptione e declinagione di corte ed allegatione di privilegio rimossa e non obstante. Ma se alcuno contra il quale per cagione d'alcuna offesa overo peccato, il quale overo la quale si proponesse overo dicesse da quinci innanzi facta overo fatto overo commessa overo comesso in persona overo in beni d'alcuno cittadino overo distrittuaile di Firençe, per alcuno modo overo privilegio per sé overo per altri, declinasse la corte overo la giuriditione dela città e del Comune di Firençe overo di tali rettori overo ufficiali overo declinato fusse per lui per qualunque modo, in tale modo che contra lui non si potesse procedere overo non si procedesse overo il processo overo l'esecutione in alcuna cosa s'impedisce overo si ritardasse overo non si facesse, acciò che esso tale così peccante e offendente overo offendere o peccare faccente overo il quale fusse detto come detto è non rimanga impunito e non si glori di suoi peccati e non prenda ardire di fare male liberamente, licitamente e sença pena in persona e beni possa per qualunque persona essere offeso come isbandito e come se fusse isbandito del Comune di Firençe per maleficio, e nelli libri degl'isbanditi che sono in nela camera del Comune di Firençe fra gl'isbanditi del Comune di Firençe scritto; e da ora come d'allora s'intenda d'essere e sia exemto dala protectione del detto Co-

^a La data è indicata in forma errata anche in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 166v: anno millesimotrecentesimoquingentesimoquinto, corretto su margine destro in -ducentesimo-. Il testo originale della legge non si è conservato per una lacuna nei libri delle Provisioni, ma è richiamato sotto la data 1345 nel prologo del 'libro dei declinanti', redatto secondo il contenuto di questa stessa rubrica statutaria e oggi conservato in ASFi, *Monte comune o delle graticole*, II, 1561.

mune e non possa essere udito overo debbia, esso overo altra persona per lui, per diretto overo per indiretto, né a llui overo ad altri per lui essere renduta ragione in civili overo criminali per alcuno ufficiale del Comune di Firençe overo nella città, contado overo distretto di Firençe che rendesse ragione overo che avesse in alcuna cosa cognitione o giuriditione overo che fosse overo che per innanzi sarà. E che ala difesa di tale che così offende overo peccha overo che offendare overo peccare fa il detto tale che così cessa overo in cui favore sarà cessato^a, come di sopra detto è, non sia udito né possa essere udito nele civigli overo nele criminagli, e che a llui | 180v | ragione non sia renduta. E basti e per piena pruova sia avuta solamente l'allegagione del privilegio sença altra pronuntiagione e anche la pronuntiagione fatta sopra alcuno processo overo executione, il quale contra lui si facesse per cagione d'alcuna dele cagioni predette, che in nel detto processo e sopra il detto processo non si procedesse per vigore overo per cagione dela detta cessatione e dela allegagione del brivilegio overo almeno essa cessagione e allegagione del brivilegio. La quale cessagione e allegagione di brivilegio esso tale ufficiale, dinanzi al quale fusse proposta, negli atti dela sua corte allato il processo contra il quale essa cessatione e allegagione di brivilegio predetta fusse proposta sia tenuto di fare scrivere per lo notaio dela corte, sotto pena di mille livre di denari fiorentini piccioli alo rettore overo al' ufficiale e giudici overo i notari del quale le predette cose d'osservare e scrivere averanno lasciato come detto è, che a llui debbia essere ritenuta del suo salario per li camarlinghi dela camera del detto Comune, se dovarà ricevere salario, la quale a llui debba essere tolta per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia. E nientemeno dele predette cose^b essere sindacato possa e debbia per li sindachi i quali lui sindacaranno. Ma queste cose non si distendano ad alcuni privilegi, benefici e immunità concesute a' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia e a' loro notari e a' notari i quali sono stati, sonno overo saranno in esso officio del priorato, gonfalonariato e notariato^c per la forma di qualunque statuti, ordinamenti, provisioni e riformagioni del Popolo e del Comune di Firençe, né ad altri qualunque privilegii e immunità de portare qualunque arme a altre chiunche persone concesute per la forma di qualunque statuto, ordinamento, provisione overo riformagione di consigli del Popolo e del Comune di Firençe fatti nel milletrecentotrentacinque, in kalendi di novembre; né a brivilegio conceduto a Iacomo di Mançino, il quale fece pigliare Giovanni del Sega, di portare l'arme offendevoli e difendevoli, e a Francesco Cionellino e a Guido, frategli e figliuogli del Bello d'Alberto, e a Roberto, chiamato Rabuino, figliuolo di Cione d'Alberto, e a' Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe e a' notari d'essi Gonfalonieri

^a *Segue ripetuto per errore:* e che il detto tale che così cessa overo per cui sarà cessato.

^b -e corretta su -s.

^c *Nel ms.* nonariato.

dele compagnie e durante l'ufficio de' notari loro di portare l'arme offendevoli e difendevoli. I quali brivilegi e immunità licitamente e sença pena possano essere allegati e prodotti e debbiano, non obstante le cose dette dinançi. E che la Podestà overo il Capitano overo l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Comune e del Popolo di Firençe overo alcuno ufficiale dela città overo distretto di Firençe, presente overo che sarà, overo di loro overo d'alcuno di loro giudici overo ufficiali, niuna abbiano overo avere possano cognitione overo giuriditione in alcuna cosa di procedere overo di cognoscere overo di gravare in persone overo beni contra tale overo tali che offende overo offendono el detto tale overo tali così cessante overo cessanti overo per cui overo per quagli overo in favore di cui overo di quali sarà cessato per cagione di tale confessione detta. E da ora tolta sia e essere s'intenda ogni cognitione overo giuriditione overo balia data e conceduta a essi messere la Podestà, Capitano et Executore e agli officiagli di cognoscere overo di procedere contra questi cotali offendenti overo che per innançi offendaranno i^a | 181r | predetti così cessanti overo per cui overo quali sarà cessato, come detto è, overo per alcuno di loro. E che quello che sarà fatto contro non vaglia, ma^b per essa ragione sia et essere s'intenda nulla e di niuna efficacia overo valore. E che al tempo dela electione che si farà di qualunque rettore overo ufficiale del detto Comune di Firençe forestieri gli electori overo coloro a' quali sarà commessa overo ad alcuni pertenesse alcuna electione d'alcuno ufficiale overo rettore, per qualunque nome sia giudicato, possa, sia tenuto e debba in essa tale electione, che si debba fare, porre e^c porre fare che quello cotale ufficiale overo rettore il quale fusse electo ad alcuno officio, niuna cognitione, giuriditione overo balia abbia o avere possa di cognoscere overo di procedere contra ' tali che offendono overo che offendere facciano detti tali cessanti overe per lo quale overo per li quali sarà cessato, come di sopra detto è. E che ciascuno notaio, il quale dela electione d'alcuno di detti ufficiali avarà fatta la carta, sia tenuto e debba per ligame de giuramento e sotto la pena di dugento livre di denari fiorentini piccioli, che debba essere tolta a llui per messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, e dela privatione del'ufficio nela detta tale carta scrivere e porre che quello tale ufficiale overo rettore, il quale fusse eletto a tale officio, niuna cognitione, giuriditione overo balia abbia o avere possa di cognoscere overo di procedere contra gli offendenti overo faccenti offendere detti tali così cessanti overo per quale overo per quali così cessato sarà, come di sopra detto è. E che il cancellieri del detto Comune nele lettere che se debbano mandare a esso ufficiale le predette cose vi metta overo mettere faccia, sotto la detta pena e dela privatione del'ufficio. ^dE che niuno, di chiunque conditione, nome, de-

^a *Bis script. alla c. successiva.*

^b *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

^c *Corretta su altra lettera.*

^d *Con segno di richiamo a inizio paragrafo e manicola sul margine destro.*

gnità overo grandigia si sia, ardisca overo presumma, per sé overo per altri, per sé overo per altrui, per diretto overo per indirecto, impetrare overo fare impetrare alcuno delegato d'alcuno, che à podestà di dare il detto delegato, di chiunque dignità overo grandigia si sia cotale che à podestà di dare esso delegato, per alcuna ragione overo cagione contra alcuno ladico dela città, contado overo distretto di Firençe overo contra alcuno rettore overo ufficiale nela detta città, contado overo distretto ordinato, e così presente come che per inanzi sarà, sença expressa licentia del'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia e del'ufficio di Dodici buoni huomini e del'ufficio di Gonfalonieri dele compagnie e capitudine di ventuna arte; nela concessione dela tale licentia basti che vi sieno presenti almeno sei di signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia, otto de' Dodici, undeci de' Gonfalonieri dele compagnie e quaranta dele capitudini dell'arti, e vincasi per le due parti di quelli che vi sono presenti, faccendo tra loro il partito ale fave nere e bianche; dela concessione dela quale^a licentia debba apparere publica carta. E che i nomi e pronomi di tali che allegano overo difendono overo che cessano overo per li quali è stata cessata la giuriditione del predetto Comune overo di coloro che impetrano overo de' quali fanno impetrare el delegato overo che fanno alcuna cosa in ciascuno overo alcuno di sopradetti casi, come detto è di sopra, sieno scritti e debbiano essere scritti per li notari dela guardia degli atti dela camera del Comune di Firençe, che per lo tempo saranno^b, infra tre dì puoi che a lloro sarà notifi | 181v | cato overo denunciato per publica carta in alcuno registro e libro, che a questo spetialmente debbia essere diputato, ponendo il nome, el soprano e di quale popolo overo luogo sia e dinanzi a quale ufficiale essa exceptione, oppositione e allegatione farà e in che piato overo per che cagione, sì che si possa sapere agevolmente chi sarà tale che oppone overo per cui nome sarà opposta tale exceptione overo cessagione overo allegagione, sotto pena di mille livre di denari fiorentini piccioli e dela privagione del'ufficio. E che el detto messere la Podestà sia tenuto e debbia almeno una volta ciascuno mese fare bandire per la città di Firençe i nomi e sopranoi di coloro che così scritti se trovasseno nel detto libro overo registro, sotto la pena di cinquecento livre la quale debba essere tolta a esso messere la Podestà. E che il detto notaio sia tenuto e debbia notificare al detto messere la Podestà per publica carta, almeno ciascuno mese una volta, che faccia bandire i nomi e sopranoi sopradetti come di sopra si contiene, sotto la pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli a esso notaio, se le predette cose lassarà di fare, e quante volte, che a llui debba essere tolta^c. E che niuno per nome procuratorio overo per altro modo opponere overo allegare possa overo debbia tale excettione overo oppo-

^a Nel ms. tale con q- corretta da t- ed u- in interlinea superiore.

^b Nel ms. sarà.

^c -l- corretta da -r-.

sitione declinatoria, sotto la pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, e tale oppositione et exceptione non sia ricevuta. E che ala difesa di tale excipiente overo di tale il quale così cessasse overo per lo quale fosse cessato, come di sopra detto è, niuno giudice overo avvocato, notaio overo alcuno altro possa venire, allegare overo contra le predette cose alcuna cosa dire overo opporre, sotto la pena di mille fiorini d'oro che a llui debbia essere tolta per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia infra lo mese dal dì nel quale per gli detti giudici, avvocati, notari overo altri qualunque contra le predette cose dicesseno overo proponesseno alcuna cosa. Il quale messere Executore, se le predette cose cessarà di fare come di sopra detto è, sia punito e essere punito debba in livre mille di denari fiorentini piccioli che a llui debbia essere ritenuta per li camarlinghi dela camera del Comune di Firençe. E da capo provvedere e ordinare che se per le predette cose overo per alcuna dele predette overo per pretesto di loro o d'alcuna di loro executione overo cagione messere la Podestà, Capitano, lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, i Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, notaio d'essi signori Priori e del Gonfaloniere, il notaio dele riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe, i Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe e ' Dodici buoni huomini, capitadini^a di ventun'arti^b, consiglieri del consiglio di messere lo Capetano e del Popolo di Firençe, consiglieri del consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firençe overo alcuno di loro overo alcuna altra persona fosse richesta, gravata o molestata in qualunque corte nela città, contado overo distretto di Firençe overo di fuori in qualunque parti del mondo, i signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia, i quali per lo tempo saranno, inmantanente che ala loro notitia perverrà overo a llo loro dinuntiato sarà con parole overo con scrittura, sieno tenuti e debbiano, sotto pena di mille livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno di^c | 182r | loro nele quali possano e debbiano essere condannati, quandunche, anche doppo l'anno, fare fare per lo Comune di Firençe. E anche essi signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, presenti e che per lo tempo saranno, solamente, sença alcuna solennità, possano, sieno tenuti e debbiano fare per esso comune di Firençe e per nome e per vicenda d'esso Comune una volta e più e quante volte sindaco overo sindachi quali e quanti vorranno, anche a petitione di tali così gravati overo molestati, com quello mandato, balia, autorità e salario e sença e per quello tempo e termine de' quali e come al detto officio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia piacià, e costituiti rivocare e porre altri in luogo di loro e costituire, i quali ale spese del Comune di Firençe tutti e ciascheduno i quali così fusseno richesti, gravati overo molestati defendano al postutto e oppongano sé a tale richesta,

^a -i corretta su -e.

^b Idem c.s.

^c Bis script. alla c. successiva.

gravecça e molestia; le quali spese e salari a' detti sindachi i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe ladici, così e' presenti come quelli che dieno venire, i quali per lo tempo saranno, fare possano, sieno tenuti e debbano sença alcuna altra provisione; ma se abbia la bolletta di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia che per lo tempo saranno, non obstante alcuna vietagione overo statuti, ordinamenti, provisioni overo riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe, overo altro qualvuogli ostaculo in qual modo ti piace non obstante, e dare e pagare per la detta cagione ogni quantità di pecunia e a quella persona che si conterrà in tale bolletta, sì che al postutto tale richiesto, molestato overo gravato dal Comune e per lo Comune di Firençe sia conservato^a sença danno. E che quella persona, che alcuna quantità di pecunia per la detta cagione averà ricevuta overo a lui data e pagata sarà stata come è predetto, dele spese, le quali dela detta pecunia farà, overo dela detta pecunia, la quale egli avarà ricevuta overo a llui data e pagata sarà stata, a rendere ragione in niuno modo sia tenuto, se no· purché a' signori Priori^b dell'arti e Gonfalonieri^c di giustitia, i quali per lo tempo saranno; il quale i signori Priori e Gonfalonieri assolvere e condannare possano come a llo ro parrà convenevole e giusto. E nientemeno messere la Podestà, el Capitano e messere l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia, i quali per lo tempo saranno, e ^ddi loro e di^d ciascheduno di loro giudici e ufficiali possano e a loro sia licito, sieno tenuti e debbiano immantanente che ala notitia di loro o d'alcuno di loro perverrà overo a essi o al'altro di loro sarà dinuntiato, anche con sole le parole overo com sola la scrittura, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli e di privagione dell'offitio, anche de fatto e sença alcuna solennità che debba essere servata, fare pigliare e ditenere im persona detto tale in cui favore overo per cui fatto la detta richesta overo gravecça overo molestia fusse fatta overo facessessi e il padre, fratelli carnali nati di quel medesimo padre, figliuoli, nipodi e descendenti e fratelli, cugini dal lato del padre di tale per cagione overo fatto del quale tale richesta, gravecça overo molestia fusse fatta overo facessessi, e loro impregonare e impregonati tenerli e non lasciargli overo permettere lasciarli anche per via d'oferta, e costringere loro con ogni generatione di tormenti e | 182v | per destructione di beni loro e per vendita che si debba^e fare d'essi beni, anche di fatto, che faccino e curino che tale richesta, gravecça e molestia se retratti, e a dare e pagare al Comune di Firençe ogni quello e tutto che per la detta cagione egli avesse speso, dela quale spesa e dela cagione dela quale si stia ala dichiarigione del'officio di signori Priori e del

^a -v- corretta su -s-.

^b *Bis script.*

^c -l- corretta su -i-.

^{d-d} *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

^e d- corretta su f-.

Gonfalonieri dela giustitia, che per lo tempo saranno, e a dare e pagare a tale richesto, gravato overo molestato per le spese, danni overo interesse quello che a tale rettore parrà che sia giusto, ma che non sia quantità minore di livre venticinque di denari fiorentini piccioli. E se tali congiunti non si potessero avere im persona, sieno presi e' beni loro e sieno guasti overo venduti come detto è; e esso e' detti congiunti^a sieno condannati e sbanditi, anche se foresi fusseno overo ala giuriditione del Comune di Firençe non sottoposti, come rubelli e traditori e sovversori del Popolo e del Comune di Firençe e come dannati per peccato dela maiestà danneggiata, non obstante alcuna exceptione; e che im perpetuo essi tali e essi congiunti e loro figliuoli e descendenti sieno e sieno avuti rubelli del Comune di Firençe.

LIIII. Dela pena del'officiale che non è eletto dal Comune di Firençe che grava overo chiama a ragione com scriptura overo sença scrittura alcuno sottoposto ala giurisdictione del Comune di Firençe, e d'altre cose infrascripte, rubrica.

Truovasi nell'anno Domini milletrecentoquarantasei, di cinque del mese d'aprile, per lo Comune di Firençe solennemente ordinato come di sotto si discrive, cioè che:

Tutti e ciascuno, undunche e di chiunche nome overo di degnità, stato overo grandigia si sia, da' milletrecentoquarantasei, di cinque del mese d'aprile, in qua, overo anche per lo tempo che verrà, nele persone overo ne' beni che offendono overo che noiano overo che in qualunque modo gravano overo molestano com scrittura overo sença, overo che fanno offendare, noiare overo gravare, overo i quali fusseno detti avere offeso o fusseno proposti avere noiato overo gravato overo molestato, per sé overo per altri, alcuno dela città, contado overo distretto di Firençe per messere lo Capitano, Podestà e l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia overo per l'altro di loro e qualunque altri rettori e offitiali dela detta città, così presenti come quelli che saranno, sieno puniti^b e condannati sicondo la forma degli statuti, ordinamenti, riformagioni e provisioni del Popolo e del Comune di Firençe, ogni exceptione e cessamento di corte e allegamento di brivilegio rimossa e non obstante. E che niuno da quinci innançi dela città overo distretto di Firençe overo che in nela detta città, contado overo distretto d'essa abita cola sua famiglia, sottoposto ala giuriditione del detto Comune di Firençe overo alcuno officiale de Comune di Firençe overo famiglia d'esso officiale, presente overo che sarà, possa overo debba i(n) niuno modo esse(re) inquisito, condannato, inquietato, gravato overo in alcuno modo molestato im persona overo im beni, overo

^a Nel ms. congiunte.

^b -i corretta da -e abbozzata.

essere chiamato ala ragione, maximamente | 183r | nella città, contado overo distretto di Firençe overo altrove oveunque d'alcuno overo per alcuno peccato overo cagione overo per pretesto d'essi o d'alcuno d'essi, del quale overo quali pena personale overo pecuniaria li potesse essere imposta, da alcuno giudice overo ufficiale overo altri ch'unque non eletto overo il quale eletto non sarà dal Comune di Firençe overo per vigore overo autorità d'esso Comune di Firençe e degli statuti, ordinamenti e riformagioni pretendente d'avere iuriditione, di chiunche conditione la detta giurisdictione fusse detta, overo d'esso giudice overo offitiale comandamento, licentia overo mandato, di chiunche stato, nome, dignità overo grandigia il detto ufficiale overo giudice fusse, per alcuna ragione overo cagione overo per alcuno messo, beriviere overo famiglia overo altra qualunque persona, ad petitione overo di comandamento overo licentia overo mandato di tale ufficiale, overo giurisdictione o podestà overo commissione avente overo pretendente come detto è.

^aE che niuno dela detta città, contado overo distretto di Firençe overo che habita nela detta città, contado overo distretto cola sua famiglia, sottoposto ala giuriditione del detto Comune di Firençe, possa overo debba in niuno modo in persona essere preso overo destenuto, staggito overo sequestrato per alcuna ragione, modo overo cagione da alcuno giudice overo offitiale overo altri pretendente d'avere sé la giurisdictione e che non à la giuriditione overo podestà dal Comune di Firençe overo per autorità e vigore d'esso Comune overo degli statuti overo deli ordinamenti overo dele riformagioni del Popolo e del Comune di Firençe, overo de mandato, licentia, commissione overo comandamento d'esso ufficiale.

^bE che niuno notaio overo alcuno altro questa tale presura, graveccà, destenimento, raccomandigia, staggimento, molestia, inquietatione, inquisitione overo condannagione overo processo scriva overo faccia scrivere pubblicamente o privatamente in alcuno libro, quaderno overo altro luogo, sotto la pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a quello tale che piglia, staggiscie, raccomanda, detiene, inquieta overo procede overo che in alcuno modo fa molestare overo pigliare, ditenere, raccomandare, staggire overo gravare overo molestare, e al detto notaio overo a altri che scrive le predette cose contra la forma predetta per ciascuno e per ciascuna volta, che a llui debba essere tolta. Nele quali cinquecento livre possa esse(re) condannato e debbia tale che fa contra le predette cose overo che fa fare e scrivere overo che scrive, come detto è di sopra, per messere la Podestà, Capetano e l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e del Comune di Firençe e ciascheduno di loro e ciascuno altro ufficiale del Comune di Firençe costituito ala giustitia, così presente come chi sarà, anche de fatto e niuna solennità overo ordina-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

mento, ragione overo statuto del Comune di Firençe observato, e sotto la pena di livre mille di denari fiorentini piccioli a ciascuno altro, di chiunque officio, autorità, dignità, stato overo grandigia si sia, non eletto overo che non sarà eletto dal Comune di Firençe overo per vigore overo per autorità d'esso Comune di Firençe e degli statuti overo ordinamenti | 183v | e riformagioni del detto Comune, dela licentia di cui mandato overo commessione questa tale presura, detenimento, molestia overo graveccça, staggimento overo raccomandandia si facesse overo fusse fatta overo si dicesse essere fatto contra le predette cose overo alcuna dele predette, e per ciascuno e per ciascuna volta nele quali possa e debba essere condannato tale che fa contra le predette cose overo che fa fare, come detto è, per messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia e per ciascuno altro ufficiale del Comune di Firençe overo l'altro de' loro, anche de fatto e niuna solennità di ragione overo di statuti del Comune di Firençe servata. E da capo tale presura, raccomandandia, staggimento overo graveccça non vaglia e non tenga e sia rotta per essa ragione. E che niuno soprastante overo guardia d'alcuna pregione del Comune di Firençe overo alcuno altro, anche di chiunque nome, stato, dignità overo grandigia si sia possa, ardisca overo presumma alcuno così preso, staggito, raccomandato, ritenuto overo gravato contra la predetta forma ditenero overo ritenere overo fare overo lassare ditenero o ritenere in alcuno luogo publico overo nascosto per alcuna ragione overo cagione, sotto la pena di livre mille di denari fiorentini piccioli a ciascuno che contrafacesse e quante volte e di privagione del'officio, se sarà offitiale.

^aE se alcuno così preso, ditenuo, staggito overo raccomandato contra la forma predetta fusse ditenuo in alcuno luogo il quale non fusse diputato per lo Comune di Firençe a guardare gl'inpregionati d'esso Comune, la casa overo il luogo nela quale overo inel quale il detto tale così preso, ditenuo, staggito overo raccomandato fusse distenuto sieno guaste dal fondamento, e possa e debba essere guasto anche di fatto, sença alcuna redemptione overo indugio per ciascuno ufficiale del Comune di Firençe, presente o che sarà.

^bE che in caso nel quale alcuno fusse preso, ditenuo, raccomandato overo fusse gravato overo staggito de licentia, commessione overo mandato d'alcuno ufficiale overo giudice il quale eletto non sarà per lo Comune di Firençe overo per vigore overo per autorità d'esso Comune e deli statuti overo ordinamenti e riformagioni del detto Comune di chiunque officio, degnità, stato, autorità overo grandecça si sia, siagli licito, al detto tale il quale così fusse preso, gravato, ditenuo, molestato overo raccomandato, sé medesimo e a ciascuno altro esso defendere e salvare sença incorrere in alcuna pena, e di quelle cose che per lui overo per altri si facesseno overo seguitasseno dela

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

difesa^a predetta. E che tali che così pigliano, gravano, inquietano overo molestano e che fanno pigliare, gravare, ditenerne, staggire, raccomandare e molestare, liberamente, licitamente e sença pena e sança pregiudicio overo gravecça possa essere preso per chiunche, anche di fatto e non avuta niuna licentia da alcuno ufficiale overo rettore, e nela força del Comune di Firençe menarlo e offendarlo come isbandito del Comune di Firençe per maleficio. E d'esse offese overo d'alcuna d'esse niuno possa overo debba fare processo, condennagione overo executione. E che niuno rettore overo ufficiale, a qualvuogli officio costituito nella città, contado overo distretto di Firençe, così presente come quegli che saranno, possa overo a llui sia lecito, a petitione d'alcuno il quale dicesse overo proponesse ^bd'avere^b | 184r | overo di potere usare alcuno officio, giuriditione overo cognitione, i quali eletti non saranno overo non fuseno eletti dal Comune di Firençe come di sopra detto è, dare overo concedere ad alcuna persona messi, berovieri, famigli overo alcuna licençia di piglare, di detenere overo di gravare overo per pigliare, ditenerne overo gravare in persona overo im beni alcuna persona, se non solamente all'officio dela cattività dela resia, per l'officio d'essa sententia executoria, cioè per la executione dela sententia data overo la quale se desse contra alcuna persona per peccato de heresia nela quale fusse condannata tale persona a morte. Ma in altro qualunque caso solamente de licentia e volontà di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere dela giustitia del Popolo e del Comune di Firençe e del'officio di Gonfalonieri^c dele compagnie del Popolo e del'officio di Dodici buoni huomini del Popolo e del Comune di Firençe che per lo tempo saranno, dela quale licentia debba apparere publica carta scritta per mano del notaio di detti signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia, la quale licentia che si concederà non possa durare per ciascuna volta, se non per quello tempo per lo quale durerà l'officio di signori Priori e del Gonfaloniere dela giustitia al tempo di quali sarà conceduta. E che dele predette cose e di ciascuna dele predette ciascuno possa accusare, dinuntiare e notificare con nome e sença nome, palesemente e secretamente, anche sença pagamento d'alcuna gabella e sença dare mallevaria di perseguitare, e tolta via ciascuna altra solennità la quale sicondo la forma dela ragione e deli statuti altremente nele predette cose si sarebbeno richieste e addimandate e sença paura di pena d'alcuna calumpnia e di condannagione di spese, se tale accusatore overo dinuntiatore overo notificatore fusse vinto overo non provasse. E che i detti messere la Podestà, Capitano e l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia e ciascuno altro ufficiale del Comune di Firençe, così presente come chi^d sarà per innançi, il quale sarà richesto a parole overo

^a Nel ms. difesta.

^{b-b} Bis script. alla c. successiva.

^c -i corretta su -e.

^d Idem c.s.

com scrittura overo ala notitia del quale le predette cose perverranno, possano, sieno tenuti e debbiano ad stança e richesta di ciascuno e ondunque e anche per suo officio, non ricevuta alcuna excettione di persone, con accusa, dinu(n)tia, notificagione e sença, sopra le predette cose e ciascuna di loro fra due di proximi doppio l'accusa, notificatione overo dinuntiagione formare il processo e sopra le predette cose procedere brevemente, sommariamente e de fatto e non servata alcuna solennità overo forma di ragione overo di statuti del Comune di Firençe contra ' colpevoli overo che colpevoli fusseno detti overo proposti dele predette cose overo d'alcuna dele predette, punire e condannare nele pene predette e in ciascheduna di loro infra dieci di dal dì di questa cotale accusa, dinu(n)tia overo notificagione dinançi al detto ufficiale overo rettore fatta overo per inquisitione formata per suo officio, sotto la pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli, la quale a tale rettore e ufficiale del suo salario debba essere tolta e che a llui del suo salario debba essere ritenuta per li^a camarlinghi dela camera del Comune di Firençe anche de fatto; e anche dele predette cose possa e debba essere sindacato per li sindachi del Comune di Firençe diputati overo che saranno diputati a sindacare esso overo essi. E anche possa el detto tale ufficiale del Comune di Firençe, il quale | 184v | nele predette cose sarà negligente overo le predette cose non avarà curato, durante il suo officio dela sua colpa e negligentia essere accusato dinançi a qualunque altro ufficiale del Comune di Firençe e per qualunque pubblicamente^b overo secretamente, anche sença pagamento d'alcuna gabella, com nome e sença nome e sença dare mallevaria di perseguitare essa, et anche per lo detto tale ufficiale dinançi al quale richiesto, dinuntiato overo notificato sarà essere condannato nele dette pene. E ala pruova dela detta presura, destenimento, inquisitione, gravamento, molestia, defensione, inquisitione, processo e dela persona che scrive e di chi fa fare le predette cose o alcuna dele predette e in ciascuno caso di prenominati casi basti e per piena pruova sieno avuti quattro testimoni di buona oppinione di publica fama provanti, anche se no· rendesseno sufficiente cagione del detto loro. E che qualunque sarà condannato per le cagioni predette overo per alcuna di loro per alcuno di detti uffici del Comune di Firençe, presente overo che sarà, e la condannagione fatta di lui no· avarà pagata infra cinque dì, annovarando dal dì dela dinu(n)tia fatta di lui a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe per esso Comune riceventi, possa liberamente, licitamente e sença pena essere offeso realmente e personalmente, e in tutto e per tutto sia avuto e giudicato per isbandito per maleficio del Comune di Firençe e come se fusse scritto overo registrato ne' libri degl'isbanditi che sono nela^c camera del Comune di Firençe; e nientemeno isbandito per maleficio et

^a l- *corretta da c-*.

^b -l- *corretta su -r-*.

^c n- *corretta su altra lettera*.

essere registrato possa e debba fra gli altri sbanditi per maleficio per qualunque ufficiale del Comune di Firenze, e non possa essere udito ne' essargli renduta ragione in civigli o in criminali. E che niuno notaio publico overo privato overo alcuno altro diputato overo che si diputarà overo eletto overo che se eleggerà in alcuna corte d'alcuno ufficiale overo d'altra persona non electo dal Comune di Firenze overo per vigore overo autorità d'esso Comune e degli statuti overo riformagioni del detto Comune di Firenze da quinci innanzi in essa città, contado overo distretto di Firenze, al'ufficio del quale vada a exercitare overo alcuna cosa per lo detto tale scriva overo faccia overo exerciti dovunque, se (non)^a innanzi a ogni cosa a messere^b la Podestà overo allo Executore deli Ordinamenti dela giustitia del Comune di Firenze sufficientemente e idoneamente prometta e sicuri e mallevi di stare, d'ubbidire e' comandamenti loro e di loro successori de livre mille di denari fiorentini piccioli, e di non scrivere overo commettere alcune cose contra le predette overo alcuna dele predette; la quale promessione e mallevaria sieno tenuti di dare presentialmente 'in alcuna dele predette cose, eletto e deputato^c fra quindici di dal dì nel quale la presente petitione sarà approvata e fermata nel consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firenze. E coloro che saranno eletti e deputati per innanzi la detta mallevaria dare e di dare sieno tenuti innanzi che essi vadano a exercitare questo tale ufficio e esse provisioni, cautioni e mallevarie rinovare ciascuno anno che i detti tali i quali nell'ufficio sopradetto staranno più d'uno anno, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta al detto tale notaio overo altri che facesse contra le predette cose overo che esso non servano, che a lui debba essere tolta per gli detti ufficiali^d | 185r | ^e e per ciascuno di loro anche^e de fatto senza alcuna^f (condennagione). E ciascuno notaio, cittadino overo forese^g, il quale sarà diputato a scrivere overo scrivesse i processi e gli atti d'alcuno ufficiale il quale non sarà eletto overo diputato per lo Comune di Firenze overo per vigore degli statuti e degli ordinamenti d'esso Comune, sia tenuto e debbia, sotto la predetta pena, fare la copia di ciascuno e di ciascuno processi, attestationi e sententie e atti, e di ciascuna altra scrittura per lui fatta e scritta a petitione di qualunque dimandante essa copia lassarla torre anche in publica forma, ala quale scriptura sunta si debbia dare piena fede. E che tutte e ciascuna licentie concesse ad alcuna persona overo luogo di portare arme overo fare portare

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 170v: nisi ante omnia [...] promictat et caveat et satsidet.

^b -e corretta su -a.

^{c-c} In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 170v: in aliquo ex predictis assumptis et deputatis.

^d A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: e per ciascuno di loro anche.

^{e-e} Aggiunto in interlinea superiore in modulo minore.

^f Segue uno spazio nel testo. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 171r: condempnatione.

^g -r- corretta su altra lettera.

overo lassare per li statuti, ordinamenti, provisioni e riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe, fuori che gl'infrascritti, sieno casse e vane e di niuna efficacia overo valore. E che niuno, di chiunque nome, officio, dignità, stato overo grandigia sia, ardisca overo presumma di portare alcuna generatione d'arme per la città, borghi overo sobborghi dela città di Firençe. E se alcuno alcuna generatione d'arme si trovasse portare per alcuno rettore overo ufficiale del Comune di Firençe overo sua famiglia, cercando del'arme nela città, borghi overo sobborghi dela città di Firençe, possa e debbia essere preso e distenuto et nela força del Comune di Firençe essere menato, e non sia lassato né possa essere lassato né debbia infino a tanto ch'egli avarà pagato interamente overo per lui sarà pagato al Comune di Firençe overo a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, receventi per esso Comune, la pena che si contiene negli statuti e ordinamenti del Comune di Firençe per ciascuna generatione d'arme. E se il detto tale così trovato sé difendesse dal pagamento dela predetta pena per alcuna ragione, brivilegio overo beneficio overo alcuna altra cosa si dicesse overo se opponesse overo s'allegasse overo per lui se opponesse, dicessessi^a overo allegassesi overo altro si facesse overo apparisse, per la qual cosa al pagamento predetto non fusse costretto come di sopra detto è, che incontanent(e) il detto tale rettore e ufficiale, per lo quale overo per la famiglia del quale il detto tale che così si difende overo che fusse difeso overo alcuna cosa si facesse come di sopra detto è sarà trovato, sia tenuto e debba infra tre di proximi che vengono dal di di questa cotale allegagione di brivilegio overo di beneficio overo impedimento, sotto la pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a esso rettore overo ufficiale del suo salario per gli camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, anche de fatto et sença fare alcuna condannagione, che a llui debba essere ritenuta, quello tale che sé difende overo che fusse difeso da altri overo che allegasse brivilegio overo per cui fusse allegato overo in cui favore alcuna cosa si facesse, per la quale cosa al pagamento dela detta pena non fusse costretto come detto è, e a llui comandare che vada a' confini fuori dela città e distretto di Firençe almeno cinquanta miglia, al quale luogo per quello termine per lo quale a esso tale rettore e ufficiale parrà e piacerà, ma che tale termine non sia minore d'uno anno. E che il detto tale rettore e ufficiale e suo successore e ciascuno di suoi ufficiali costringa e costringare possa, sia tenuto e debbia infra tre di il detto tale che così si difende overo |185v| il quale fusse difeso overo alcuna altra cosa si facesse, come di sopra detto è, andare stare a' confini come a llui sarà comandato e per pena e per condannagione e presura di persona e guastamento di beni, e come e in che modo a esso rettore e ufficiale parrà e vorrà; e esso idoneamente costringere^b a mallevare^b di livre mille di denari fiorentini piccioli che elli andará

^a -i *corretta su -e*.

^{b-b} *Segue e isolata e depennata e a mallevare bis script.*

e starà a' confini come a llui sarà comandato; nele quali esso tale così trovato non andarà e starà a' confini, come detto è, al Comune di Firençe per detto tale rettore e ufficiale e suoi giudici e ufficiali overo suoi successori sia condannato e essere condannato possa e debba anche de fatto infra dieci dì dal dì del'allegagione overo difensione predetta, sotto la detta pena. E che messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo alcuno di loro non possa overo debba dare overo concedere licençia tacitamente overo espressamente ad alcuna persona di portare arme contra le predette cose, sotto pena di spergiuro et anche di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a ciascuno d'essi rettori che contrafanno che per ciascuna volta debba essere tolta; e tale licentia non vaglia né tenga per essa ragione. Salvo che le predette cose che^a del cassamento dela licentia e del vietare e del portare dell'arme parlano non abbiano luogho, né pregiudichino in alcuna cosa a coloro che furono, sonno overo saranno nell'ufficio del priorato dell'arti overo del gonfalonariato dela giustitia overo del notariato d'esso officio, né in neli Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e ^bdel notaio^b d'essi Gonfalonieri dele^c compagnie e del notaio, mentre che l'ufficio dura, né neli rettori e ufficiali del Comune di Firençe e dela Mercatantia, dell'Arte dela Lana forestieri, overo di loro overo d'alcuno di lo(ro) fanti e berivieri^d, né neli soldati del Comune di Firençe forestieri, né in coloro che venghono in servizio del Comune di Firençe, e in forestieri viandanti che vengono ala città di Firençe overo che si partono da essa, né in berivieri del'ufficio di signori Priori e Gonfalonieri di giustitia overo il capetano d'essi berovieri, né in ambasciatori forestieri che vengono al Comune di Firençe, avuta la licentia per essi ambasciatori da' signori Priori e Gonfalonieri di giustitia, né in^e soldati del Comune di Firençe forestieri che vanno ala rassegna overo ala mostra overo ala guardia d'alcuno castello overo fortecça, la quale si tenesse overo si guardasse per lo Comune predetto, overo che tornasseno da essa rassegna, mostra overo guardia, né in coloro che seguitasseno alcuno malfattore il quale micidio overo ferita avesse commessa overo commettesse nella città di Firençe, né in coloro che menano il malfattore overo lo isbandito del Comune di Firençe in força d'esso Comune, né in coloro che guardano nella città predetta di dì overo di notte, né in coloro che vanno, stanno overo tornano da spegnare il fuocho, né in soprastanti dele pregioni dele Stinche e guardie d'esse, i quali essi debbano avere per la forma deli statuti del Comune di Firençe, né in coloro che portasseno l'arme col cappello, overo avaranno mallevato sicondo la forma delo statuto del

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^{b-b} Corretto da altri termini, forse notari. Segue un segno di paragrafo.

^c Corretto su altro termine.

^d Nel ms. berivieeri con la seconda -e- depennata.

^e -n corretta su altra lettera.

Comune di Firençe. E salva e riservata la riformagione del consiglio del Popolo e del Comune di Firençe fatta in |186r| favore di Cionellino del Bello, e l'altra riformagione fatta in favore di Iacopo Mançini, il quale rivelò il tradimento di Giovanni del Sega; e salvi i privilegi di portare l'arme per lo Comune di Firençe conceduti da' milletrecentoquarantauno, in kalende di gennaio in qua, e salvo il brivilegio conceduto da' milletrecentoventitré, inditione settima, del mese di settembre e d'ottobre, il quale è appellato Ordinamento di giustitia di portanti l'arme ad alquanti cittadini di Firençe nominati expressi negli ordinamenti scritti per ser Bernardo di Bencivenni da Santo Donato in Poggio, notaio allora e notaio di signori Priori e Gonfalonieri dela giustitia del Popolo e del Comune di Firençe, di tre del detto mese d'ottobre; e salvo e riservato che non obstante le cose dette dinançi possa essere data e conceduta la licentia di portare l'arme a dodici buoni huomini popolani nela città di Firençe overo foresi, famigli overo commensali di messere lo vescovo di Firençe e che portano la sua vesta, e a sei huomeni popolani overo forestieri e commensali di messere lo vescovo di Fiesole e anche che portano la sua vesta, e a sei huomeni popolani overo forestieri famigli di messere lo inquisito(re) dela cattività dela resia, i quali famigli di messere lo inquisitore vestiti vadano e sieno di panno d'una assisa e continuamente portino tavolacci ne' quali sieno dipinte l'arme dela Chiesa chiaramente manifeste e non altramente overo in altro modo, né più che detto sia; se si trovasse alcuno di predetti sença le dette vestimenta e sença i detti tavolacci, sieno presi e destenuti come se niuna licentia avesseno. E che per le predette cose overo alcuna dele predette non s'intenda essere menimata alcuna pena imposta a coloro che portano arme, coltellini overo bracciaiuole contra la forma dele riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe fatte del mese di giugno proximo passato, né per la forma d'alcuno statuto overo ordinamento del Popolo e del Comune di Firençe. Ma se alcuno, contra il quale per le cagioni predette overo alcuna d'esse se procedesse overo se dicesse essere proceduto, cessasse in alcuno modo per beneficio overo^a brivilegio per sé overo per altri overo in suo favore fusse cessato la corte overo la giuriditione dela città overo del Comune di Firençe overo di tale rettore e ufficiale in qualunque modo, overo alcuna altra cosa fusse detta, proposta, mostrata overo apparisse in tale modo che contra lui procedere non si potesse overo non si procedesse overo il processo overo l'essecutione in alcuna cosa se impedisse overo se retardasse overo non si facesse, acciò che quello cotale contra le predette cose o alcuna dele predette che così fa overo che viene overo che fa fare overo venire overo il quale fusse detto, come detto è, il quale così abbia cessato overo per lo quale sia stato così cessato overo contra lui non sarà proceduto come detto è, non rimangha impunito, e che del suo peccato, gravecca, molestia, inquietatione niente si glorii

^a *Bis script.*

e ardire di malfare non prendano, liberamente, licitamente e sença pena im persona e beni possano per qualunque essere offesi come isbanditi e come se fusse isbandito del Comune di Firençe per malefitio e neli libri degl'isbanditi che sono^a nella camera del Comune di Firençe fusseno | 186v | descritti; e da ora come d'allotta s'intenda essare così exemto dala protectione del Comune di Firençe e non possa overo debba essere udito, esso overo altra persona per lui, né a llui overo ad altri per lui essere renduta ragione per diretto overo per indiretto nele civigli overo nele criminagli per alcuno ufficiale del Comune di Firençe overo nela città, contado overo distretto di Firençe che renda ragione overo che à giuriditione overo cognitione in alcuna cosa overo che pretenda, ora overo per lo tempo che debba venire, né ad^b alcuno officio overo honore del Comune di Firençe overo d'alcuna arte possa essere overo debba tratto, eletto overo assunto; e se fusse tratto, tale cedola sia stracciata di fatto, e tale electione overo extractione per essa ragione sia nulla. E che ala difensione di tale che così offende overo falla overo offendare overo fallire fa cotale così cessante overo per lo quale sarà cessato overo per lo quale alcuna cosa sarà fatta, per la quale cosa non procedesse come di sopra detto è, e che il detto tale così cessante overo per cui sarà cessato overo contra il quale non si procedesse overo la executione se retardasse, come di sopra detto è, non sia udito, né possa essere udito overo debbia nele civigli overo nele criminali, e che a llui non sia renduta ragione; e basti e per piena pruova sia avuta anche solamente l'allegatione del brivilegio sença alcuna pronuntiagione, e anche la retardatione de tale processo overo executione, come di sopra detto è, sença alcuna allegagione overo dimostrazione d'alcuno brivilegio e anche dela pronuntiatione fatta sopra alcuno processo overo executione il quale contra tale declinante overo per cui sarà declinato come di sopra detto è se facesse per le cagioni sopradette overo alcuna d'esse, che nel detto e sopra il detto processo non si procedesse overo l'executione non si facesse per vigore overo per cagione dela detta declinatione e del brivilegio allegato, overo l'abito dela persona overo almeno esso declinamento e allegagione di brivilegio. Il quale diclinamento e l'allegagione del brivilegio, l'abito e la cagione esso tale ufficiale, denançi al quale fusse mostrato, proposto overo prodotto negli atti dela sua corte e allato al processo overo l'essecutione contra il quale overo la quale esso declinamento e allegamento del detto brivilegio fusse proposta overo mostrata, sia tenuto e debbia farlo scrivere per lo notaio dela corte diputato a scrivere il detto processo overo per altro. E esso notaio così sia tenuto di scrivere, sotto la pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a tale rettore overo ufficiale, il giudice del quale overo il notaio il quale le predette cose lassarà d'osservare e di scrivere come detto è, la quale a llui debba essere ritenuta del suo salario per

^a Nel ms. sone.

^b In interlinea superiore con segno di richiamo.

li camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, anche di fatto, se il salario doverà ricevere da esso Comune di Firençe, ma se salario non dovesse ricevere, overo tanto quanto da esso Comune di Firençe fie condannato possa e debba essere condannato pelo Executore degli Ordinamenti dela giustitia overo altro qualunque ufficiale del Comune di Firençe nele dette cinquecento lire. E nientemeno dele predette cose possa e debbia essere sindacato e condannato al tempo del sindacato per li sindichi i quali li sindacaranno. E che |187r| la Podestà overo il Capetano overo lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Comune e del Popolo di Firençe overo altri chiunque ufficiale dela detta città overo distretto, presente overo che sarà, overo di loro overo d'alcuno di loro giudici e offtiali, niuna abbiano o avere possano podestà overo cognitione overo giuriditione in alcuna cosa di procedere, cognoscere overo gravare overo di fare alcuna novità im persona overo beni contra tale overo tali che offende overo che offendono il detto tale overo tali così declinante overo declinanti overo per cui overo per nome di cui declinato sarà overo alcuna cosa fatta overo proposta, mostrata overo allegata, per la qual cosa non si procedesse overo il processo overo l'essecutione fusse ritardata per cagione dela detta tale offesa. E da ora tolta sia e tolta s'intenda d'essere la podestà, giuriditione, cognitione e balia a esso messere la Podestà, Capitano et Executore e a ciascuno altri ufficiali dela città di Firençe overo che in essa città rendono ragione di cognoscere, cercare, procedere e condannare contra questi cotali che offendono overo che per innanzi offenderanno i predetti così declinanti overo per lo quale overo per li quali sarà declinato la detta giuriditione del Comune di Firençe, come detto è. E quello che sarà contrafatto non vaglia e non tenga e per essa ragione sia casso e casso s'intenda d'essere e nullo e di niuna efficacia overo valore s'intenda d'essere e sia. E che al tempo dela electione che si debba fare di qualunque ufficiale overo rettore forestiere del detto Comune di Firençe eletto overo coloro a' quali sarà commessa la detta electione d'alcuno rettore overo ufficiale, per qualunque nome sia giudicato, possano, sieno tenuti e debbiano in essa electione che si debba fare overo la quale si facesse d'esso tale ufficiale overo rettore porre e fare porre che quello tale ufficiale overo rettore niuna cognitione, giuriditione overo balia abbia overo avere possa di cognoscere overo di procedere co(n)tra tali che così offendono overo fanno offendare i detti declinanti overo alcuno di loro overo per lo quale overo per li quali sarà declinato, come di sopra detto è. E che tutti i nomi et soprannomi di tali che allegano overo difendono overo declinano overo per lo quale overo per li quali sarà declinato la giuriditione del predetto Comune, overo se declinarà per alcuno faccente contra le predette cose overo alcuna dele predette, sieno scritti e scrivere si debbano per li notari guardie degli atti dela camera del Comune di Firençe che per lo tempo saranno, overo per l'altro di loro, infra tre di puoi che a lloro overo al'altro di loro notificato overo dinuntiato sarà per publica carta, in uno registro e libro che a questo spetialmente se debba diputare overo nel libro di malabbiati ch'è inela camera del

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

Comune di Firençe, el quale è detto Libro di malabbiati, e che oltra le pene predette per malabbiato sia avuto, tenuto e sia e in tutte e ciascuna pene ale quali soggiacciono e soggiacere debbiano coloro i quali nel detto libro debbano essere scritti ovvero sonno scritti suggiacciano, ponendo expressamente e specificatamente il nome e 'l soprano e di quale popolo ovvero luogo sia e dinançi a quale ufficiale essa exceptione, oppositione e allegagione fece e che contra le predette cose avarà commesso e in che cagione e in che caso e per che cagione, sì che si possa | 187v | sapere agevolmente chi sarà cotale che oppone ovvero per cui nome sarà opposta tale exceptione ovvero declinatione ovvero allegagione, sotto la pena di mille livre di denari fiorentini piccioli e di privagione del'ufficio, la quale a llo e ciascuno di loro debba essere tolta a llo e a ciascuno di loro per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia e per ciascuno^a altro^b nella città di Firençe ala giustitia ordinati, brevemente e sommariamente e sença strepito e figura di giudicio e di fatto infra cinque di puoi che a lui sarà venuto a notitia, e con accusa e sença, sotto la pena al detto ufficiale che dele predette cose sarà richiesto di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli e che a llui del suo salario debba essare ritenuta per li camarlinghi dela camera del Comune di Firençe. E che niuno per nome di procuratore o per nome di^c congiunto ovvero per altro qualunque modo possa ovvero debba opporre ovvero allegare tale exceptione declinatoria, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli. E nientemeno tale oppositione ovvero exceptione non sia ricevuta ovvero ammessa i(n) niuno modo, e che ala difesa di tali exceptioni ovvero oppositioni ovvero di colui che avarà declinato ovvero per cui sarà stata declinata la detta giuriditione ovvero il quale alcuna cosa facesse o mostrasse ovvero per lui sarà fatto, per la quale cosa non si procedesse contra il detto tale ovvero l'essecutione s'impedisce ovvero si ritardasse, niuno giudice ovvero avvocato, notaio ovvero alcuno altro possa venire a allegare ovvero dire ovvero proporre alcuna cosa, sotto la pena di mille fiorini d'oro, la quale a esso debba essere tolta per lo Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia e per ciascuno altro ufficiale del Comune di Firençe fra dieci di dal dì che a llui sarà notificato pubblicamente ovvero segretamente, con accusa^d e sença e de fatto. Il quale Executore ovvero altro ufficiale, se le predette cose cessarà di fare, sia punito e debba essere punito in livre mille di denari fiorentini piccioli, la quale debbia a llui essere ritenuta per gli camarlinghi dela camera del Comune di Firençe. E da capo provvedere e ordinare e fare provvedere e ordinare che se dele predette cose ovvero alcuna dele predette ovvero per cagione ovvero per pretesto dele predette ovvero d'alcuna d'esse ovvero per lo

^a -o corretta su altra lettera.

^b *Idem c.s.*

^c *Segue p depennata.*

^d -a corretta su altra lettera.

executore loro overo d'alcuna di loro overo per altra qualunque cagione, la quale materia overo cagione d'esse di comporre questa tale legge overo riformagione per diretto overo per obliquo messere la Podestà, Capitano e l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia, presente overo che saranno, overo alcuno di loro overo i Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, notaio d'essi signori Priori e Gonfaloniere, notaio di riformagioni di consigli del detto Popolo e Comune di Firençe, Gonfaloniere dele compagnie del Popolo di Firençe, Dodici buoni huomini, capitudini di ventuna arte, consiglieri del consigli(o) di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe, consiglieri del consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firençe, capitano di famiglia e essa famiglia di signori Priori e Gonfaloniere overo alcuno di predetti, presenti overo che saranno, overo altri chiunque fusse richiesto, gravato, molestato overo fusseno molestati per diretto overo per obliquo in qualunque corte in città, contado overo distretto di Firençe overo di fuore in qualunque parti^a del mondo, i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, presenti e che per lo tempo saranno, infra due di poi che ala notitia |188r| loro sarà pervenuto overo a lloro sarà dinuntiato per scrittura overo a parole, maximamente per li detti tali così gravati overo per nome loro overo per messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e del Comune di Firençe overo per l'altro di loro – il quale messere Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia e ciascheuno di loro, presenti e che saranno, a richiesta di qualunque, possano, sieno tenuti e debbiano a essi signori Priori e Gonfaloniere di giustitia dinuntiare e notificare questa tale graveçça e la persona overo le persone che gravano, sotto la pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a esso messere la Podestà, Capitano e l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia e a ciascuno di loro il quale di questo sarà richiesto, la quale a llui debba essere ritenuta del suo salario per gli camarlinghi dela camera del Comune di Firençe e anche quandunche, non ostante che 'l caso overo la cagione dela predetta graveçça overo richiesta overo d'alcuno di loro non sia venuto overo sia stato – possano, sieno tenuti e debbano, sotto la pena di mille livre di denari fiorentini piccioli, nele quali possano e debbiano essere condannati quandunche, non obstante la prescriptione del tempo e anche fra uno anno dal di del loro officio diposto, non obstante i brivilegi loro, cioè essi soli sença alcuna altra solennità e le due parti di loro, anche l'altro e gli altri absenti^b e non richiesti overo contradicenti, fare per esso Comune e per vicenda e per nome d'esso Comune uno e più sindaco overo sindichi, quali e quanti e quante volte vorranno, a petitione di tale overo tali così gravato overo gravati, molestato overo molestati e per loro proprio arbitrio e volontà e com quello mandato, balia, autorità e pode-

^a -i corretta su -e.

^b -s- corretta da -b-.

stà^a e salario e per^b esso tempo e termino de' quali, in che modo e come a' signori Priori e Gonfalonieri overo ale due parti di loro, come di sopra detto è, parrà e piacerà, e costituito et costituiti rivocare in tutto e im parte, e in luogo delo rivotato overo rivotati altro overo altri subrogare e porre, maximamente a volontà di tali gravati. E da ora per vigore dela presente provisione tutti e ciascheuni i quali così saranno costituiti overo nominati per gli detti signori Priori e Gonfaloniere, come di sopra detto è, s'intendano essere e sieno sindichi costituiti, expressi e nominati per lo Comune di Firençe e ' solenni e opportuni consigli d'esso Popolo e Comune. I quali sindaco overo sindichi, costituito overo costituiti, subrogato overo subrogati, ale spese del Comune di Firençe sieno tenuti e debbano defendere e difendano tutti e ciascuno i quali così fusseno ricchi, gravati overo molestati e sé oppongano e d'opponarsi sieno tenuti e debbano ala graveccia e ala molestia e ala inquietatione di tale overo tali così gravati overo gravato, inquietati overo molestati. E per le predette tutte e ciascuna cose e ciascuna di loro, provvedere e stantare una volta e più e quante volte di qualunque spese dele quali a essi, come detto è, piacerà di dare e di pagare a quelle persone e per quello modo e forma e in che modo e come a essi parrà^c che si convenga. Le quali spese che per la detta cagione si dieno fare e che salari i detti sindichi overo de' detti sindichi i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe laici, i quali per lo tempo saranno, fare possano, sieno tenuti e debbano di qualunque pecunia d'esso Comune di Firençe, anche diputata overo che si diputarà^d ala cassa dela condotta, senza che alcuna provisione ch[e] si faccia overo si abbia, ma, | 188v | avuta la bolletta da' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, presenti e che per tempo saranno, overo le due parti di loro, non obstante alcuna vietagione fatta overo che si farà per alcuna provisione overo riformagione del Popolo e del Comune di Firençe, e de dare e di pagare sieno tenuti e debbano i detti camarlinghi per la detta cagione quella quantità di pecunia, anche dela pecunia diputata overo che si diputarà ala cassa dela condotta, la quale si conteneva in tale bolletta a quella overo quelle persone dele quali si conteneva nella bolletta predetta, sì che tale richiesto, molestato overo gravato per lo Comune di Firençe sia conservato senza danno. E che quelle persone che avaranno ricevuta alcuna quantità di pecunia per le dette cagioni overo per alcuna di loro da' detti camarlinghi overo da alcuna altra persona per lo Comune di Firençe, overo a essi dato e pagato sarà come è predetto, dele spese le quali dela detta pecunia faranno overo dela detta pecunia la quale averà ricevuta overo a llui data sarà, a rendere ragione in niuno modo sia tenuto, se no· solamente a' si-

^a -s- corretta su -d-.

^b Segue s depennata.

^c Segue di depennato.

^d Nel ms. duputarà.

gnori Priori e al Gonfalonieri dela giustitia del Popolo e del Comune di Firençe, presente overo il quale per lo tempo sarà; le quali persone i predetti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia possano sença loro pregiudicio e graveçça absolvere e condannare a loro libera volontà. E nientemeno messere la Podestà, Capitano e lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, i quali per tempo saranno, e ciascheduno di loro e di ciascuno di loro giudici et ufficiali possano, sieno tenuti e debbano inmantanente che ala notitia loro e di ciascuno di loro perverrà overo a llo ro o ad alcuno di loro sarà dinuntiato com scrittura overo a parole, sotto la pena di mille livre di denari fiorentini piccioli e dela privatione del'offitio, anche de fatto e sença alcuna solennità che servare si debba, fare pigliare e ditenerare tostamente il detto tale in persona in favore di cui overo per cagione del quale la detta richiesta, graveçça overo molestia fusse fatta e suo padre, frategli carnali e figliuoli di quello medesimo padre, nipoti e discendenti per linea masculina di tale per cagione del quale overo per fatto del tale, tale richiesta, graveçça overo molestia si facesse, e loro e ciascheuno di loro impregonato e impregonati tenere e loro overo alcuno di loro non lassare overo permettere che sieno lassati, anche per via d'offerta, e loro costringiare con ogni generatione di tormenti e guastamento di beni e per vendite, che si debbano fare di detti beni, anche di fatto che curino e faccino sì e in tale modo che tale richiesta, graveçça e molestia si tolla e si ritratti, e a dare e pagare al detto Comune ogni e tutto quello che per la detta cagione fusse speso, sostenessersi overo dannificassersi; dela quale spesa e danno si stia ala dechiaratione di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, presenti overo i quali per lo tempo saranno; e a dare e pagare a tale richiesto, gravato overo molestato per le spese, danni e interesse quello che a tale rettore overo a' detti signori Priori e Gonfalonieri di giustitia parrà che si convenga, ma che non sia quantità minore di venticinque livre di denari fiorentini piccioli; e se^a tali congiunti non poteranno pigliare esso in persona, sieno presi i beni loro guasti e venduti come detto è. E che esso tale e predetti congiunti sieno condannati e isbanditi anche se fusseno forestieri overo non fusseno sottoposti ala giuriditione e corte del Comune di | 189r | Firençe come rubelli e traditori del Popolo e del Comune di Firençe e subversori del pacifico e tranquillo stato del predetto Popolo e del Comune e come dannato per peccato dela maiestà danneggiata, non obstanti alcune exceptioni, prolungamenti overo exceptioni overo altri benefici, brivilegii, immunità, ragioni overo statuti che facessero in contrario; e che in persona essi tali et essi loro congiunti, come di sopra detto è, e' figliuoli loro e discendenti im perpetuo per linea masculina sieno e sieno avuti rubelli del Comune di Firençe. E quello e quelli s'intenda e intendansi richiesti, gravati e molestati e richiesto, gravato e molestato e per le cagioni sopradette^b per quelle persona overo persone overo

^a *Bis script.*

^b *Nel ms. sopradetta.*

di quella overo di quelle persone overo cagione i quali e di quali e per li quali e in che modo e come sarà dichiarito per l'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune presenti overo che saranno. E se advenisse alcuno di Priori e Gonfaloniere di giustitia e 'l notaio loro e ' fanti, Capitano, Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e Dodici buoni huomini del Popolo e del Comune di Firençe e il notaio dele riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe predetto, presentemente residenti nell'ufficio, essere citato, richiesto overo gravato, essere pre(so) o distenuto da ora innançi per alcuno overo a petitione overo di mandato overo licentia d'alcuno il quale non fusse eletto dal Comune di Firençe overo per autorità d'esso Comune^a secondo la forma degli statuti, ordinamenti, riformagioni del detto Comune, per alcuna ragione, modo overo cagione (non)^b s'intendano essere molestati, gravati^c e richiesti, presi e distenuti per le cagioni sopradette overo alcuna di loro.

^dE che niuno di chiunque conditione, stato, dignità overo grandecça ardisca overo presumma contra le predette cose overo alcuna dele predette fare overo venire overo sostenere overo permettere che le predette cose no· abbiano luogo overo che contra le predette cose in alcuno modo overo cagione overo ragione vengano per diretto overo per obliquo. E che niuno possa ritenere in alcuno luogo publico overo nascosto alcuno il quale contra le predette cose overo alcuna dele predette alcuna cosa promulgasse, facesse, dicesse overo promulgare, dire overo fare volesse, presummesse overo attentasse overo contra alcuno che abbia data cagione de questa riformagione da essere fatta, sotto la pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, che a lui di fatto debba essere tolta per ciascuno ufficiale del Comune di Firençe. E che il detto tale che contra le predette cosse overo alcuna dele predette dice, promulga, allega overo fa in qualunque modo overo impedisce overo presta impedimento, per lo quale le predette cose overo alcuna dele predette luogo non abbiano, liberamente, licitamente e sença pena e sença alcuno impedimento e sença alcuno pregiudicio overo gravecça essere offesi possano realmente overo personalmente da chiunque come se fusse isbandito del Comune di Firençe per maleficio e scritto neli libri del'isbanditi che sonno nela camera del detto Comune. E che tutte le predette cose dette di sopra sieno tenuti e sieno Ordinamenti di giustitia e come Ordinamenti di giustitia si possino e debbano ad executione mandare e fra gli altri Ordinamenti dela giustitia del Popolo e del Comune di Firençe essere scritti^e e posti possano

^a Segue il quale scritto per errore.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, cc. 174v-175r: per aliquem seu ad petitionem vel de mandato seu licentia alicuius qui non esset electus a Comuni Florentie seu auctoritate ipsius Communis quin secundum formam statutorum, ordinamentorum et reformationum dicti Communis aliqua ratione sive modo vel causa intelligantur esse gravati, molestati et requisiti, capti et detenti ex causis supradictis vel aliqua earum.

^c Nel ms. gravari.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Segue p depennata.

e debbano inel volume d'essi Ordinamenti per qualunque notaio. E che | 189v | i presenti signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia e loro proximi successori nello officio sieno tenuti e debbiano le predette ogni cose fare scrivere in ne' volumi degli Ordinamenti dela giustitia che sono appo chiunque ufficiali del detto Comune ale spese del detto Comune, sotto la pena di livre cento per ciascuno di loro, e provvedere e ordinare e provvedere, ordinare e stantiare fare per li opportuni consigli che ' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, insieme col' officio di Dodici buoni huomini overo sença, presenti overo i quali per tempo saranno, non possano overo sia licito d'ordinare overo stabilire overo deliberare alcuna cosa contra le predette cose overo alcuna dele predette overo essere utile essere tenuto consiglio publico overo privato, né sostenere che dele predette cose absolutione overo deliberagione per essi signori Priori e Gonfaloniere di giustitia overo Capitano overo Podestà overo alcuno altro proposta si faccia overo alcuno consiglio si tenga, publico overo privato, anche a cerchare la volontà del consiglio overo di consiglieri, né alcuna balia overo podestà ricevere overo avere overo procurare overo consentire che ad altro overo altri si dia per autorità overo pretesto dela quale si possa in alcuno modo provvedere overo fare contra le predette cose overo alcuna dele predette. E se alcuna balia generale overo altra per la quale si potesse ale cose predette overo ad alcuna d'esse essere diminuto volesseno torre overo procurare overo consentire che ad altro overo altri si desse, sia tenuto e debba tutte e ciascuna cose supradette e quelle che si contengono in esse excettarle e riservarle e da ora s'intendano essere e sieno spetialmente e nominatamente excettuate^a e riservate, né il notaio loro overo d'alcuno questa tale deliberagione scrivano. E che la Podestà e 'l Capitano overo alcuno ufficiale del Popolo e del Comune di Firençe, presente overo che sarà, non possa convocare consiglio overo consigli del Popolo e del Comune di Firençe nel quale overo quali contra le predette cose overo alcuna d'esse alcuna cosa si proponga; e se fusse convocato, non proponga overo riformi alcuna cosa in esso consiglio overo consigli per la quale si possa fare contra le cose dette di sopra overo alcuna d'esse, anche a cercare la volontà come detto è. E se fusse proposta overo si facesse per quello medesimo che fusse proposto e messo atto dela proposta, s'intenda essere e sia privato del suo reggimento e offitio, e da capo sia condannato in mille fiorini d'oro, né ' Priori e Gonfalonieri di giustitia, i quali per lo tempo saranno, possano overo debbano essere presenti al consiglio overo consigli nel quale overo quali si trattasse overo proponesse alcuna cosa contra le predette cose overo alcuna d'esse e, se ve fusseno presenti, s'intendano essere e sieno privati delo officio del priorato e del gonfalonariato dela giustitia e d'ogni immunità, e sieno infami e sieno avuti e sieno exbanditi del Comune di Firençe per maleficio e come isbanditi del Comune di Firençe per maleficio sença pena possano

^a Nel ms. excettuati.

essere offesi, e da capo come barattieri e corruttori del Popolo e del Comune di Firençe in dumiglia fiorini d'oro al Comune di Firençe sieno condannati ciascheduno di loro e condannati s'intendano d'essere e sieno. E il notaio che la detta deliberagione, proposta | 190r | ovvero riformagione scrivesse sia punito in mille livre di denari fiorentini piccioli e sia privato dell'ufficio; e ' consiglieri che a' consigli saranno presenti così fatti non possano contra le predette cose consigliare ovvero aringare, sotto la pena di libre mille di denari fiorentini piccioli a ciaschuno che aringha ovvero consiglia, e sieno per essa ragione exbanditi del Comune di Firençe per malefitio e^a da chiunque sença pena possono essere offesi. E che tutti li statuti e ordinamenti, provisioni e riformagioni^b del Comune e del Popolo di Firençe, in quan(t)o ale predette cose ovvero alcuna dele predette contradicesseno ovvero contrastesseno ovvero per le quali si potesse dire che le predette cose essere riformate e a executione mandare^c non si sieno potute ovvero possano, s'intendano essere e sieno per essa ragione casse e vane e di niuna efficacia ovvero valore contra le predette cose, ancho se esse contradicesseno ovvero derogasseno ovvero diminuisseno generalmente ovvero spetialmente, tacitamente ovvero espressamente ale predette cose ovvero ad alcuna dele predette. E che i Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe e ' Dodici buoni huomini e le capitudini di ventuna arti e ciascuno altro consiglieri del Popolo e del Comune di Firençe possa e a llui sia licito, sia tenuto e debba a tale consiglio e proposta contradire, anche se fusse vinto nel consiglio del Popolo di Firençe; e chiunque di detti Gonfalonieri e Dodici, consiglieri, capitudini in difensione dele predette cose dirà alcuna cosa in alcuna cosa di predetti consigli ovvero aringarà contra la proposta che si facesse contra le predette cose ovvero derogatione d'esse ovvero diminutione abbia dela pecunia del Comune di Firençe livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, le quali e' camarlinghi dela camera del detto Comune a esso pagare sia(no) tenuiti^d e debba(no) sença avere però alcuna bolletta; e quello che contra si facesse non vaglia e non tenga per essa ragione, né al'osservatione d'esso alcuno sia tenuto. E che i signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e l'offitio di Dodici buoni huomini, i quali per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbiano al tempo il quale giuraranno l'officio loro nominatamente e spetialmente promettere e mallevare com buoni e idonei mallevadori di dumiglia fiorini d'oro per ciascuno di loro e giurare ale sante di Dio Vagniele che le predette tutte e ciascuna cose osservaranno e osservare faranno e contra non faranno ovvero verranno ovvero permetteranno in niuno modo, tacitamente ovvero espressamente, per directo ovvero per obliquo, sotto la detta pena di dumiglia fiorini d'oro per ciascuno di loro. E che

^a Nel ms. a.

^b -i corretta su -e.

^c -r- corretta da -t-.

^d Nel ms. tenuto.

quelli che contarà loro il giuramento sia tenuto e debba spetialmente e nominatamente sopra le predette e dele predette cose da loro e da ciascuno di loro ricevere giuramento, promissione e stipulatione per vicenda e per nome dela camera del Comune di Firençe, sotto la pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, e nientemeno la detta promissione s'intenda essere fatta. E che dele predette cose e sopra le predette tutte e ciascuna si possa cognoscere, procedere e condannare come detto è, anche a dinuntiagione di ciascuno, pubblicamente overo privatamente e anche doppo l'anno dal dì del diposto officio del priorato, gonfaloneriato e notariato che si debba contare, e simile | 190v | promissione e giuramento facciano e sieno tenuti e debbano la Podestà e 'l Capitano e le capitadini di ventuna arti e consiglieri di consigli del Popolo e del Comune di Firençe al tempo del loro giuramento sença mallevaria, ma e essa^a sia tenuto di ricevere colui il quale riceverà il detto giuramento, sotto la detta pena, e nientemeno la detta promissione s'intenda d'essere fatta. E che il notaio del'officio di signori Priori e Gonfalonieri dela giustitia sia tenuto e debba nella bulletta la quale mandarà dela mallevaria e del giuramento <d>alcuno di predetti overo d'alcuni di predetti scrivere^b che il detto giuramento e mallevaria la quale debba essere data come detto è riceva da llozo e da ciascheduno di loro come di sopra detto è. E che messere la Podestà e 'l Capitano sieno tenuti fra il sicondo dì, che si debba contare dal dì el quale la presente petitione e provisione fatta sopra essa sarà fermata inel consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firençe, giurare corporalmente ale sante di Dio Vagniele le predette tutte cose osservare e fare osservare e contra non fare overo venire overo permettere in neuno modo, tacitamente overo espressamente, sotto pena di dumiglia fiorini d'oro. Il quale giuramento il notaio dele riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firençe overo il suo coaiutatore sia tenuto di fare loro fare. E da capo lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia e ciascheuno altro rettore del Comune di Firençe, il quale sindicarà overo sindacare doverà e' detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, sia tenuto e debba spetialmente e nominatamente cercare dele predette cose, e quelli che esso à trovati colpevoli punire e condannare nele pene predette, le quali debbano pervenire a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe. La quale promissione e giuramento sença mallevaria e' presenti Priori e Gonfaloniere di giustitia, la Podestà e 'l Capitano allora nell'offitio residenti anche sieno tenuti e debbano fare d'osservare le predette cose infra tre dì dal dì che la presente petitione e provisione sopra essa fatta fermata sarà nel consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firençe.

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 176r: tamen et ipsam.

^b -c- corretta da -r-.

LV. Che ciascheduni grandi sieno costretti di mallevare e per gli congiunti sieno tenuti. [Cap. 1322-1325 V, 71]

Tutti e ciascuno dela città, contado overo distretto di Firençe i quali per vigore degli Ordinamenti dela giustitia sonno trattati overo tenuti overo avuti come grandi overo per grandi e come grandi, se commettesseno malefitio, delicto overo eccesso in persona d'alcuno popolano dela città, contado overo distretto di Firençe, è condannato e punito overo essere condannato overo punito dovarebbe, bene che non abbino mallevato da qui adrieto overo mallevino come gli altri grandi scritti nello statuto di messere la Podestà e del Comune di Firençe posto sotto la rubrica Dele securità che debbano^a essere date da' grandi, e incomincia: Acciò che la isfrenata di grandi spetialmente e potenti^b et cetera^c, sieno tenuti e debbano e sieno costretti di mallevare e le mallevarie sue dare al Comune di Firençe ciascuno anno come gli altri grandi nel detto statuto, Acciò che la isfrenata, scritti e posti, non obstante che in esso statuto scritti e posti non si truovino; e in tutto e per tutto sieno trattati | 191r | e avuti come essi grandi scritti e posti nel predetto statuto, Acciò che la isfrenata. E se commetteranno alcuno maleficio, delicto overo eccesso in persona d'alcuno popolano dela città, contado overo distretto di Firençe, sia punito e condannato sicondo gli Ordinamenti dela giustitia; e ' congiunti e ' parenti loro sieno tenuti e costretti per loro per quello modo e come e in quella quantità la quale sono tenuti e possono essere costretti i grandi scritti e posti nel detto statuto, Acciò che la isfrenata, per li loro congiunti e parenti grandi che commettono maleficio, eccesso overo delicto im persona d'alcuno popolano dela città, contado overo distretto di Firençe sicondo gli Ordinamenti dela giustitia, in queste cose statuto overo ordinamento alcuno non obstante.

LVI. Dela immunità di frati Humiliati d'Ognissanti. [Cap. 1322-1325 V, 72]

Cum ciò sia cosa che frati Humiliati d'Ognissanti di Firençe continuamente quasi sostengano fatiche e disagi e ispeze in servizio del Popolo e del Comune di Firençe, e maximamente in retenere offitiali d'esso Comune e Popolo, i quali a comporre legi e statuti e a fare altri fatti del Popolo e d'esso Comune sono diputati, e a povertà sonno venuti, proveduto e ordinato è quod niuna libbra, imposta, fattione, prestança overo alcuna gravecca personale overo reale s'imponga, sia comandata overo sia fatta a quelli medesimi per diretto overo per obliquo; e se fosse imposto, comandato overo fatta overo s'imponesse, comandassesi o facessesi, no· possano e non debbano nele persone overo cose, essi overo loro pigionali, lavoratori o livellari essere costretti, molestati,

^a d- corretta su b-.

^b Nel ms. pootenti.

^c Podestà, IV, 14.

in qualunque modo impediti overo essere loro exatto per lo Comune di Firenze overo per alcuni ufficiali overo exattori d'esso Comune, presenti overo che saranno, overo^a altri chiunque per essa libbra, imposta, factione, prestança overo graveçça, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli a chi gravasse, molestasse, impedisse overo riscotesse contra le predette cose overo alcuna di quelle e per ciascuna volta, la quale debba essere tolta per lo Comune di Firenze.

LVII. Dela immunità del'abate e del convento di Santo Salvatore da Settimo.

[Cap. 1322-1325 V, 73]

Com ciò sia cosa che l'abate e ' frati e monaci dela badia di Santo Salvatore di Settimo continuamente sostengano fatiche in servizio del Popolo e Comune di Firenze, proveduto è che n'una libbra, imposta overo factione, prestança overo alcuno peso overo graveçça personale overo reale si comandi overo faccia per diretto overo per obliquo al monistero overo ala badia predetta overo al'abate, frati overo conversi overo offerti e, se contra si facesse, non vaglia e non tenga per essa ragione; né per esse cagioni overo per alcuna di quelle si possano overo debbano nele persone overo cose esso munistero, abate, frati, conversi overo offerti overo i loro pigionali, lavoratori o livellari overo ragioni o beni d'esso munistero essere costretti, gravati in qualunque modo impacciati overo exatti per lo Comune di Firenze overo alcuni ufficiali overo exattori d'esso Comune overo altri chiunque, sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli a chi gravasse, molestasse, exigesse overo impedisse loro contra le predette cose overo alcuna di quelle e per ciascuna volta, la quale debba essere tolta per lo Comune di Firenze. E che |191v| il munistero di Santo Bartholomeo da Buonsollacço sia riputa(to) e sia in tutte le sopradette cose sotto quella medesima protectione e difensione del Comune di Firenze nele quali e sotto la quale è il munistero predetto da Settimo, e goda e abbia quella medesima immunità in tutto e per tut(t)o che si contengono inel presente statuto, la quale gode e à il detto munistero di Settimo, così esso munistero come l'abate, monaci, frati conversi e abati^b d'esso^c medesimo.

LVIII. Che ' contratti no· seno vitiati per cagione di gabella non pagata overo per la registratione non fatta.

[Cap. 1322-1325 V, 75]

Niuna carta overo contratto fatto overo che si farà possa essere vitiato overo essere contraposto che non vaglia overo tenga per cagione dela gabel-

^a -r- corretta su -l-.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 177r: et abbas eiusdem. In Cap. 1322-1325 V, 73: et oblati eiusdem.

^c Nel ms. esse.

la non pagata overo anche al dovuto tempo overo infra certo tempo overo sicondo l'ordinamento dela gabella non pagata, ma vaglia e tenga e essere observato e mandato a executione debba, non obstante che la gabella al dovuto tempo overo sicondo gli ordinamenti dela gabella non fusse pagata, overo che essa carta e contratto non sia stato registrato. Aggiunto vi fu nel milletrecentoventiquattro, inditione ottava, di quattordici del mese di março: e che la gabella di contratti e dele carte da ora innançi essere venduta overo conceduta non possa overo debba ad alcuno overo ad alcuni per lo Comune di Firençe overo per gli ufficiali dele gabelle overo altri ufficiali per esso Comune con alcuno modo col quale fare overo venire si possa contra il detto statuto e, se elle si vendesse o concedessesi overo alcuna cosa si provedesse overo si facesse contra il detto statuto overo in sua dirogatione overo diminutione, non vaglia, né tenga. Anche lo statuto premesso e le cose che si contengono in esso essere tolte, diminute overo absolute non possano, né sopra d'esso statuto overo dele cose che si contengono in esso assolutione overo dirogatione overo di sospendarle alcuna cosa possa essere trattato, ordinato, deliberato overo fermato, né consiglio essere tenuto publico overo privato, né ' Priori e Gonfaloniere di giustitia per sé stessi overo insieme col' ufficio di Dodici buoni huomeni possano deliberare overo fare contra il predetto statuto overo le cose che si contengono in esso overo in sua menovança, ma in questo caso luogo abbiano e sieno servate le pene e ogni e ciascuna altre cose fatte e poste nel capitolo di messere lo Capitano posto sotto la robrica Che ' Priori non possano deliberare essere utile essere tenuto consiglio sopra che^a la assolutione si debba fare di capitoli che parlano del sindacato dela Podestà e del Capitano e d'altri ufficiali, e incominc(i)a: Statuto e ordinato è et cetera^b, se contra il detto statuto overo le cose che in esso si contengono tacitamente overo espressamente, per diretto overo per obliquo se deliberasse overo facesse, come se di parola a parola inserte fosseno nel detto statuto. E che il detto statuto anche abbia luogo e servisi ne' contratti e istrumenti fatti e che si faranno infra il tempo dela vendita fatta dela detta gabella e essa venditione durante, fatto il pagamento dela dovuta gabella di questi cotali contratti e carte e del quarto overo del doppio più, se fusse incorso o incorresse nel quarto più, non obstante la conditione predetta overo alcuno patto overo patti che si contengono al detto statuto contradicente overo contrarianti in niuno modo. | 192r |

^a In interlinea superiore.

^b Capitano, II, 44. L'incipit è in realtà: I Priori dell'arti. La forma qui citata si trova in Cap. 1322-1325 II, 6, p. 83.

LVIII. Dele provisioni che si debbano fare sopra le paci. [Cap. 1322-1325 V, 76]

L'Executore degli Ordinamenti^a dela giustitia e ' Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe sieno tenuti e debbano, ogni dimorança e cagione cessante, provvedere d'intorno ale dissensioni, discordie, odi e nimistà di popolani dela città, contado e distretto di Firençe e intorno al'altre cose le quali per esse dissensioni, hodi, discordie e nimistà che debbano essere tolte vederanno che si convenga, così in fare pace come triegua, a buono e pacifico stato et unione del Popolo di Firençe. E quello che per loro proveduto overo ordinato sarà, nele predette cose overo alcuna di quelle overo intorno a quelle, vaglia e tenga e mandisi ad executione per reggimenti e ufficiali del Popolo e del Comune di Firençe e per esso Executore, sì come e sicondo che in esso comandamento overo ordinatione si conterrà. E che lo Executore non possa e non debba gravare overo costringare in persona overo cose alcuno overo alcuni a fare pace d'alcuno homicidio, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, né di fedita enorme in volto overo nela faccia overo di debilitatione di membro, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, se d'esso homicidio overo fedita enorme overo debilitatione decante vendetta sia stata fatta.

LX. Che niuno dela città overo distretto di Firençe overo alcuno de' vietati di sotto possa essere vescovo di Firençe overo di Fiesole. [Cap. 1322-1325 V, 78]

Niuno dela città, contado overo distretto di Firençe, né alcuno di conti Guidi, conti Alberti, Pacçi di Valdarno, Ubertini overo Ubaldini sieno eletti vescovo di Firençe overo di Fiesole e, si fosse eletto, essa electione in niuno modo accettare non debba, ma al postutto et inmantanente rinunci^b ala electione predetta^c. E se contra si facesse, i congiunti di coloro che eleggono e di colui che accetta, così i descendentì come gli ascendentì e collaterali per linea masculina infino inel quarto grado, sieno avuti e sieno isbanditi perpetualmente per maleficio del Comune di Firençe e da chiunque possano essere offesi sença pena come se fusseno scritti ne' libbri del'isbanditi che sono nella camera del Comune di Firençe, et di loro e di ciascheduno di loro beni tutti sieno messi 'n comune e divengano nel Comune di Firençe. E se alcuno di predetti congiunti in força del Comune di Firençe perverrà, la Podestà di Firençe li faccia mocçare il capo. E se alcuno avvocato overo procuratore overo altra qualunque persona allegarà, dirà overo opporrà che le predette cose overo alcuna di loro sieno contra la libertà dela Chiesa overo in detractiōe d'essa libertà overo dela Chiesa di Roma, non sia udito overo admeso in alcuna cosa,

^a -di- corretto su -n-.

^b Nel ms. rinunti con -t- cedigliata.

^c -a corretta da -e.

ma inmantinente li sia mocço il capo; e se la Podestà, Capitano overo altro offitiale l'udirà overo riceverallo, sia privato del suo officio. E che la Podestà, Capitano, l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia, Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia precisamente et incorrottamente osservino e osservare facciano le predette cose e ciascuna de loro, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascheduno di loro e per ciascuna volta. E se avvenisse i detti vescovado overo alcuno di loro vacare, sieno tenuti i signori Priori e Gonfalonieri di giustitia, i quali per lo tempo saranno, per proprio giuramento e sotto pena di livre cinquecento di denari fio | 192v | rentini piccioli a ciascuno di Priori e Gonfaloniere di giustitia che debba essere tolta, immantanente mandare ambasciadori al sommo pontefice che debbano pregare lui da parte del Popolo e del Comune di Firençe che per amore e per gratia del Popolo e del Comune di Firençe e per torre scandali e divisioni nela città e contado di Firençe niuno di sopradetti confermi overo elegga in vescovo ad alcuno di predetti vescovadi.

LXI. Di non contrarre parentado cho' conti Guidi overo gli altri scritti di sotto. [Cap. 1322-1325 V, 79]

Niuna persona, maschio overo femina, dela città, contado overo distretto di Firençe faccia overo contraggha matrimonio overo parentado dando overo tollendo cho' conti Guidi, conti Alberti, Ubertini, Pacçi di Valdarno overo Ubaldini overo alcuni ribelli del Comune di Firençe overo alcuno di loro, sotto pena di quattromilia livre, così a colui che dà come che a colui che riceve; e niuno notaio contra le predette cose faccia alcuna carta overo scrittura di matrimonio overo di dota overo di donagione, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli. E niuno sia presente per testimone, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli. E la carta dela dota e dela donagione non vaglia e non tenga, né d'essa si possa dimandare alcuna cosa, se 'l caso dela dota d'essere raddimandata overo restituita overo dela donagione intervenisse. E se alcuni di tale matrimonio nascesseno, come bastardi a successione d'alcuno venire non possino, ma dala successione si excludano^a et exchiusi sieno e intendansi per essa ragione. Salvo che il detto statuto non acquisti luogo neli [m]ogliacçi contratti choli Ubaldini i quali sonno tornati al'obbedientia del Comune di Firençe doppo la tornata loro ala detta obbedientia, né in matrimoni d'essi mogliacçi seguitati. E ciascuna persona dela città, contado overo distretto di Firençe overo ala giuriditione del Comune di Firençe sottoposta, la quale da milletrecentoquarantasei, di ventinove del mese di novembre in qua mogliacço overo matrimonio à contratto overo contrarrà per lo tempo che debba venire per sé overo per altri overo per sé overo per altra

^a Nel ms. exchindano.

persona con alcuno forestiere prencipe^a, barone overo signore per qualunque nome sia giudicato, overo che si tiene per signore overo per nome di signore overo di^b barone di signoria, overo cum qualunque altra persona forestiera, il quale overo la quale overo il padre del quale, fratello overo avolo, madre overo sorella avesse, possedesse, detenesse overo occupasse giustamente overo ingiustamente, di ragione overo di fatto, pacificamente, riposatamente, isforçatamente overo per paura sotto la giuriditione, signoria overo amministrazione alcuna città overo alcuno castello overo alcuna contrada, regione, gente overo luogo alcuno confinante cola città, contado overo distretto di Firençe, overo che è presso ala città, contado overo distretto di Firençe per trenta miglia, nele quali overo la quale overo intra ' quali o per sé overo per altri giuriditione alcuna sé exercitasse, paghi e pagare sia tenuto per ciascuno e per ciascuna volta a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe per esso Comune riceventi fiorini d'oro mille infra uno mese allora proximo che seguitarà, sotto la pena del quarto più, se pagata non sarà^c |193r| infra il detto termine la gabella predetta come detto è. E che ciascuno possa dele predette cose e de ciascuna dele predette accusare, dinuntiare e notificare celatamente e palesemente, con nome e sença nome e sença pagamento d'alcuna gabella e sença alcuna mallevaria prestare di perseguitare. E che messere la Podestà e ' suoi giudici de' malefici possano e a llo ro sia licito, sieno tenuti e debbano dele predette cose e di ciascuna dele predette e sopra le predette e ciascuna dele predette cognoscere, cercare, procedere, costringiare e^d al pagamento predetto anche per condannagione e pena e guastamento di beni^e e presure di persone e altri remedi qualunque in ciascuno tempo, non obstante corso di tempo; e esse quantità riscuotere e riscuotare fare quandunche e quantunche volte, anche doppo due mesi passati dal dì dela condannagione che si debba fare; e possino trovare la verità dele predette cose e di ciascuna dele^f predette in qualunque modo vorranno, anche per tormenti, e arbitrio abbiano nele predette cose. E che a essa gabella, che si debba pagare come detto è, sieno tenuti e costretti per lo modo e per la forma per li quali di sopra el padre per la figliuola e 'l fratello carnale per la sorella carnale d'esso medesimo padre; e se non fusse il padre overo il fratello come detto è, allora sia tenuto il primo più proximo grado di tale femina per linea masculina.

^a -e- corretta su -i-.

^b In interlinea superiore.

^c A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: infra il detto termine.

^d In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 178v: cognoscere, inquirere, procedere, cogere et compellere ad solutionem predictam.

^e -i corretta su altra lettera.

^f Nel ms. dela.

LXII. Del giuramento e dell'ordine dele leghe del contado e distretto di Firenze. [Cap. 1322-1325 V, 80]

Pievieri, comuni, popoli e luoghi del contado e distretto di Firenze sieno et essere debbano dele leghe e sotto le leghe d'esso contado e distretto per lo modo, forma e ordine distinti di sotto, cioè:

^a Comune di Castello Sangiovanni in Altura Comune di Montevarchi Comune di Caposelve Comune del Tasso Comune di Montegonzi Comune di Montaio Comune di Ricasoli	a una lega, la quale sia dinominata la lega di Castello Sangiovanni in Altura

Comune di Fighini ^b Popolo dela pieve di Santa Maria da Fighine Popolo di Sam Piero di Castello Guineldi Popolo di Sam Barthalomeo da Scampato Popolo Santo Andrea da Ripalta Popolo di Santo Andrea da Campiglia Popolo di Santo Donato da Spicciano e Carpignione Popolo di Santa Maria da Tagliafuni Popolo di Sam Piero da Terreno Popolo di Santa Maria da Tartigliese Popolo di Sam Michele da Pavelli 193v Popolo di Santo Martino	del pievieri di Fighine	a una lega, la quale sia dinominata la lega del Comune di Fighine
Comune dal'Ancisa Popolo dela pieve di Santo Vito dal'Ancisa Popolo di Sam Biagio e popolo di San Quirico dal'Ancisa Popolo di Santo Lorenzo da Cappiano Popolo di Sam Michele da Morinana Popolo di Santo Stefano da Borri Popolo di San Cerbone Popolo di Santa Maria da Moriano	del pievieri di Santo Vito dal'Ancisa	

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.
^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^aPopolo di Santa Cristina e di Santo Erasmo da Meleto Popolo di Santo Cipriano da Monte Maggio Popolo di Santo Andrea da Montedomenichi Popolo Santo Donato d'Avena Popolo di Sam^b Nicholò del Piano d'Avena Popolo di Santo Chimento da Gaville Popolo di Santo Miniato da Celle Popolo di Santo Godençio da Torsoli Popolo di Santo Stefano da Lucholena di Sopra	del pievieri di Gaville	a una lega, che sia dinominata la lega di Valle d'Avena
^cPopolo dela pieve di Santa Maria di Scho Popolo di Santo Thomè da Sofena Popolo di Santo Salvatore da Sofena Popolo di Santo Iacopo da Montecarelli Popolo di Popolo di Santa Maria da Faella Popolo di Santo Michele da Favilla Popolo di Santo Min^dato da Montecarelli Popolo di Santo Andrea da Pulicciano Popolo di Santo Michele di Sopra Popolo di Santo Michele di Sotto Popolo di Santo Gondentio Popolo di Santo Matheo da Caspri e popolo di Santo Donato da Certignano	del pievieri di Scho	a una lega, la quale sia dinominata la lega di Castello Francho
^dPopolo e comune di Santo Piero dela Pieve Popolo e comune di Santo Piero da Treggiaia Popolo e comune di Santo Niccholò dal Cocollo Popolo e comune di Santo Lorenço di Piano di^e 194r Popolo e comune di Santa Margherita da Poggitaçi Popolo di Santa Lucia da Monte Marciano Popolo e comune di Santo Biagio di Mori Popolo e comune di Santa Lucia da Cicognia		

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Corretto su Santo.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 179v: de Plano Travigne.

Popolo e comune di Sagona e di Santo Chimento Popolo e comune di Santa Maria da Montelungo Popolo e comune di Santa Maria da Loro Popolo e comune di Santa Maria dal Poggio Popolo e comune di Santa Maria dala Penna Popolo di Santo Lorenço da Persignano Popolo di Santo Niccholò dal Terraio Popolo e comune di Santa Maria da Pernina Popolo e comune di Santo Matteo dele Cave Popolo e comune di Santo Nicholò da Ganghereto Popolo di Santo Bartholomeo dal Pocço Popolo e comune di Santa Maria dala Trappola Popolo e comune de Renaccio overo dela Roccha Popolo e comune di Santo Andre(a) dal' Anciolina	del pieviere di Gropina	a una lega, la quale sia dinominata lega di Gropina

^a Popolo di Santo Salvatore ^b de Leccio ^b Popolo di Santo Giusto da Villa di Ruota Popolo di Santo Andrea da Cascia Popolo di Santo Miniato da Chiasimone Popolo di Santo Siro Popolo dela pieve da Cascia Popolo di Santo Michele da Caselle Popolo di Santo Lorenço Popolo di Santo Nicholò da Stuurle Popolo di Santo Martino da Pontefognio Popolo di Santo Thomè da Castello Santo Piero da Hostina Popolo di Santo Chimento da Lucho Popolo di Santo Stefano da Cetaravaccha ^c Popolo di Santa Maria da Cancelli Popolo di Santa Agata del Comune d'Arfoli	del pieviere di Cascia	a una lega, [la] quale sia dinominata la lega di Cascia
^d Popolo di Santo Bartholomeo da Santo Ilario Popolo di Santa Maria da Santo Ilario		

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{b-b} Nel ms. del Cecio.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 180r: Citinavecchia.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Popolo di Santo Martino da Campofracchi Popolo di Santa Maria da Susciana 194v Popolo di Santa Maria da Garnialla Popolo di Santo Donato in Stonçano Popolo di Santo Niccho(ò) da Magnale Villa di Donnino del popolo dela pieve a Pitiana Popolo di Santo Andrea da Tosi Popolo di Santo Martino da Pagiano Popolo di Santo Miniato dal Poggio Popolo di Santo Stefano da Pitiana Popolo dela pieve a Pitiana e Popolo di Santo Lorenço da Fontesterni	del pievieri di Pitiana	
^a Popolo di Santo Stefano da Perticaia Popolo di Santo Andrea d'Anticha Popolo di Santo Chimento da Susciana Popolo dela pieve di Rignano Popolo di Santo Quirico dela Valle Popolo di Santo Niccholò da Olmeto Popolo di Santa Maria da Nuovole Popolo di Santo Silvestro da Marciano Popolo di Santo Stefano da Torri	del pievieri di Rignano	a una lega, la quale sia dinominata lega di Rignano
^b Popolo dela pieve di Santo Lorenço di Miransù Popolo di Santo Bartholomeo da Moriano Popolo di Santa Maria da Castiglionchio Popolo di Santo Martino da Sanprognano Popolo di Santa Maria da Rosano Popolo di Santo Michele da Volognano Popolo di Santo Stefano dale Corti	del pievieri di Miransù	
^c Popolo dela pieve di Santo Lorenço da Ghiacceto Popolo di San Chimento da Pelago Popolo di Sam Piero da Ferrano Popolo di Santa Maria da Ferrano Popolo di Santo Nicholò da Nepocçano	del pievieri di Ghiacceto	

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Popolo di Santo Martino da Libbiano Popolo di Santa Maria e Comune di Falgani		a una lega, la quale sia dinominata lega di Ghiacceto
^a Popolo dela pieve di Santo Cervagio da Pelago Popolo di Santo Stefano da Lucente Popolo di Santa Maria da Pipigliano Popolo di Santo Egidio da Ristonchio 195r Popolo di Santo Nicholò d'Altomena	del pievieri di Santo Cervagio da Pelago	
^b Popolo dela pieve di Santo Bartalo da Pomino Popolo di Santa Margherita da Tosina Popolo di Santo Michele da Cigliano Popolo di Santa Maria da Pinçano e Popolo di Santo Stefano dala Torta	del pievieri di Pomino	
^c Popolo dela pieve di Santo Stefano a Castiglione Popolo di Santo Piero da Petrogniano Popolo di Santo Piero da Casi Popolo di Santo Donato da Castiglione Popolo di Santo Martino da Rufina	del pieviere di Castiglione	

^d Popolo dela pieve di Monte Loro Popolo di Santo Salvatore da Valle	del pieviere di Monte Loro	a una lega, la quale sia dinominata la lega di Monte Loro
Popolo dela pieve di Santo Martino Popolo di Santa Brigida dela parte di Sopra Popolo di Santa Brigida dala parte di Sotto Popolo di Santo Donato da Colle Brigha Popolo di Santo Martino da Castello Popolo di Santo Miniato da Pagnolla	del pieviere di Santo Martino Lobaco	
^e Popolo dela pieve da Remolo Popolo di Santo Agnolo da Sieve		

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

Popolo di Santo Martino da Cuona Popolo di Santo Giusto da Cuona Popolo e comune e villa di Montecapri	del pieviere di Remolo	
^a Popolo dela pieve di Santo Andrea da Decimo Popolo di Santa Maria da Fornello Popolo di Santo Lorenço da Caliga Popolo di Santa Maria da Nuovole Popolo di Santo Stefano da Pitella Popolo di Santo Martino da Farneto Popo(lo) di Santo Piero da Corticelli Popolo di Santo Martino dale Sieci ^b Popolo di Santo Bartalo da Mo(n)tealto Villa di Tigliano	del pievieri di Doccia	
^c Popolo dela pieve di Santo Lorenço da Montefiesole Popolo di Santa Lucia da Pieve Vechia Popolo di Santo Niccholò da Vicho	del pieviere di Montefiesole 195v	
^d Popolo dela pieve d'Achone Popolo di Santa Maria d'Achone Popolo di Santo Martino da Petroio Popolo di Santo Andrea da Colognole Popolo di Santa Maria da Vicoferaldi Popolo di Santa Maria da Montebonello Popolo di Santa Maria da Grignano Popolo di Santa Brida da Colognole Popolo di Santo Ilario da Colognole Popolo di Santo Piero da Colognole Popolo di Santa Margherita da Aceraia	del pieviere d'Achone	
^e Popolo dela calonica da Fiesole Popolo dela Badia di Fiesole Popolo di Santo Martino da Maiano Popolo di Santa Maria da Ontignano Popolo di Santo Martino da Vicho		

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Nel ms. Fieci.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Idem c.s.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Popolo di Santo Chimento Popolo di Santa Margherita da Saletta Popolo di Santa Maria da Buiano Popolo di Santo Martino da Viegli Popolo di Santo Lorenço da Basciano Popolo di Santo Andrea da Viegli Popolo di Santa Maria da Trespiano Popolo di Sant'Agnolo da Muscole Popolo di Santa Maria da Vincigliata	del pieviere di Fiesole	a una lega, la quale sia dinominata la lega di Fiesole
^a Popolo di Santo Marcho da Mugnone Popolo di Santo Martino da Terrençano Popolo di Santo Piero da Quiritolo Popolo di Santa Maria da Pontanicho Popolo di Santo Donato da Torri Popolo di Santo Michele da Compiobbo	del pieviere di Remolo	

^b Popolo dela pieve di Santo Stefano im Botena Popolo di Santo Lorenço da Corniuole Popolo di Santa Maria da Rostellena Villa di Uccano Popolo di Santo Michele da Rabbiacanina Popolo di Santo Alexandro da Vitigliano 196r Popolo di Santo Piero da Pimaggiore Popolo di Santo Cristofano da Casole Popolo di Santo Bartalo da Farneto Popolo di Santo Martino da Rasoio Popolo di Santo Michele d'Ampinoria ^c Popolo di Santo Donato da Paterno Popolo di Santo Nicholò dala Torricella	del pieviere di Santo Stefano in Botena	a una lega, la quale sia dinominata la lega di Vicchio di Mugello
Popolo dela pieve di Santo Casciano da Padule Popolo di Santa Felicità da Folmine da Cortorno Popolo di Santo Martino da Pagliariccio Popolo e comune di Santo Godenço del'Oncastro	del pieviere di Santo Casciano da Padule	

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 181v: Ampinana.

Popolo di Santo Piero da Padule ^a Popolo e comune di Santo Bartalomeo da Melecçano Popolo e comune di Santo Andrea e di Santo Piero e di Santa Maria da Vecçano overo comune e università di Vecçano		
^b Popolo dela pieve di Santo Martino in Viminiccio e Comune di Scopeto e di Briccianello Popolo di Santa Maria dela Badia di Bovino Popolo di Santo Giusto da Montesassi Popolo di Santo Donato da Villa Popolo di Santa Marcherita da Campi Popolo di Santo Iacobo da Monte Agutolo Popolo di Santo Andrea da Culvaliere	del pieviere di Santo Martino in Viminiccio	
^c Popolo di Santo Romolo da Campestri Popolo di Santa Maria da Fabbrica Popolo di Santo Donato del Cischio Popolo di Santo Sano e di Santo Stefano e di Santo Michele Comune e popolo e università di Monte Aceraio Popolo di Santo Martino e di Santo Quirichio da Olmeta	del pieviere di Santo Cresci da Valcava	
^d Comune di Vispignano Popolo di Santo Donnino da Celle Popolo di Santo Pietro da Fostio	del pieviere di Diecomano	
^e Comune del Borgo a Santo Lorencço di Mugello 196v ^f Popolo dela pieve di Santa Felicità da Lerciano Popolo di Santa Maria da Cardetole Popolo di Santo Andrea da Monte Giuovi	del pieviere di Santa Felicità da Lerciano	

^a Nel ms. Padale.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Popolo di Santo Chimento da Monte Caroso Popolo di Santo Bartalo da Casaglia abbate di Buonsollacço Popolo di Santo Nicholò da Pila Comune e villa di Colcelli Popolo di Santo Donato d'Oppolcanto Popolo di Santo Martino da Monte Popolo di Santo Romolo da Bivigliano		a una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega del Borgo a Santo Lorenço di Mugello
^a Comune di Pulicciano Comune di Lucho dela Rena de Filenchino Comune di Mucciano Comune di Santo Giovanni Maggiore Comune di Santo Michele e di Santo Martino da Figliano Comune di Greccano	del pieviere di Santo Giovanni Maggiore di Mugello	
^b Popolo dela pieve di Santo Cresci da Valcava Popolo di Santo Martino da Valcava	del pieviere di Santo Cresci da Valcava	
Comune di Monte Ceraia		

^c Comune di Santo Barnabe dala Scarperia Popolo dela pieve di Fagnia Popolo di Santo Barthalo da Petrone Popolo di Santo Giovanni da Senne Popolo di Santo Barthalo da Mirabello Popolo di Santa Croce Popolo e comune di Santo Miniato da Castagniuolo Popolo di Santo Michele da Ferone Popolo di Santo Martino da Laco Popolo di Santo Chimento da Signano Popolo di Santo Andrea da Cerliano Popolo di Santo Simone dala Roccha Popolo di Santo Donato da Montechio Villa di Mansciano	de pieviere di Fagnia	a una lega e per una lega, la quale sia dinominata la lega di Santo Barnabe dala Scarperia

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^a Popolo dela pieve di Santa Agata Popolo di Santo Iacobo d'Ascianello Popolo di Santo Lorenço da Montepoli Popolo di Santo Piero da Monte Acinicho 197r Popolo di Santo Michele da Lomena Popolo di Santo Martino da Guiniçingho Popolo di Santo Benedetto Popolo di Santa Maria da Mercoiano	del pieviere di Santa Agata
Popolo di Santo Gavino da Torlochuro	

^b Popolo dela pieve di Santo Piero a Sieve Popolo di Santo Iacobo da Coldaria Popolo di Santo Lorenço da Gambiano Popolo di Santo Bartholomeo da Petrone Popolo di Santo Michele da Lecçano Popolo di Santo Michele da Charça Popolo di Santo Stefano da Cornetole Popolo di Santo Giusto di Fortuna Popolo di Santo Michele da Lucigniano Popolo di Santa Maria da Cardetola	del pieviere di Santo Pie- ro a Sieve	a una lega e sotto una lega, la quale sia dino- minata la lega di Santo Piero a Sieve
^c Popolo dela pieve di Santo Piero da Vaglia Popolo di Santo Giusto da Scorabone Popolo di Santo Martino da Pinati Popolo di Santo Andrea da Cerreto Popolo di Santa Maria da Petroio Popolo di Santo Niccholò da Serraglia Popolo di Santa Marcherita da Scapeccano Popolo di Santo Alexandro da Signano Popolo di Santo Biagio da Carbone Popolo di Santa Maria da Carmignano Popolo di Santo Andrea da Pietramelsola Popolo di Santo Lorenço da Pecçatole	del pieviere di Santo Pie- ro da Vaglia	
^d Popolo dela pieve di Santo Cresci a Maciuole Popolo di Santo Piero da Calicarça	del pieviere di Santo Cresci a Maciuole	

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

Popolo di Santo Iacobo da Fistigliana Popolo di Santo Miniato da Colle Popolo di Santo Michele da Fontebuono Popolo di Santo Lorenço da Pereto		
^a Comune di Spugnole Popolo di Santo Stefano da Piscina del pieviere di Sesto		
Comune di Bivigliano 197v		

^b Comune e popolo dela pieve a Santo Giovanni da Rivo Cornacchiaio Comune e popolo di Santo Michele da Casanuova Popolo di Santa Maria da Rifredo Comune e popolo di Santa Maria da Frena Popolo di Santo Nicholò da Poggiuolo Popolo di Santo Bartholo dale Valli Comune e popolo di Santo Piero da Santerno Comune e popolo di Santo Martino da Castro	del pieviere di Santo Giovanni di Rivo Cornacchiaio	
^c Popolo di Santo Petrucço da Tirli Popolo di Santo Stefano da Rapeccò Popolo di Santo Biagio da Brento Popolo di Santo Pavolo da Castiglione Popolo e comune dele Bignole Popolo di Santo Miche(le) da Monte Popolo di Santo Donato da Correale	del pievieri di Camaiore	a una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata lega d'Oltralpi
Comune e popolo dela pieve da Bordignano Comune e popolo di Santo Cristofano da Visignano Comune e popolo di Santo Lorenço da Pello Comune e popolo di Santo Niccholò di Capobraccio	del pieviere di Bordignano	

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^a Popolo dela pieve di Santa Riperata di Piemonte Popolo di Santo Lorenço da Bovechio Popolo di Santa Maria da Monte Buiano	del pieviere di Santa Riperata di Piemonte	a una e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega di Santa Riparata di Piemonte
^b Popolo di Santo Andrea da Comaggiano Popolo di Santo Martino da Corçanello Comune di Barberino Popolo di San Piero da Cignano Comune e popolo di Santo Ambruogio da Giratola Comune di Vecçano Comune e popolo di Santo Barthalo da Gagliano	del pieviere di Santo Gavino a Muri	
^c Popolo di Santo Iacobo e di Santa Maria da Colle Barucci Comune da Villa Nuova Popolo di Santa Maria del comune di Campiano Popolo di Santa Maria e di Santo Niccholò del comune di Latera 198r Popolo di Santo Michele del comune di Lucignano Popolo di Santa Maria del comune di Soli	del pieviere di Santo Giovanni in Petroio	
Comune di Montecuccholi Comune di Latera		

^d Popolo dela pieve di Santo Severo dela pieve di Legri Popolo di Santo Agnolo ala Spugna e villa di Vitiano e villa di Leonino Popolo di Santo Piero da Legri Popolo di Santo Michele da Cupo Popolo di Santa Maria dala Querciuola Popolo di Santo Fabbiano da Collina Popolo di Santo Martino da Locço Popolo di Santo Romolo del Cetio	del pieviere di Legri	a una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega di Calençano

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^a Popolo dela pieve di Santa Maria da Carraia Popolo di Santa Marg(h)erita da Torri Popolo di Santo Lorenço da Vecçano Popolo di Santo Stefano da Secciano Popolo di Santo Martino dala Lama Popolo di Sam Piero da Casaglia Popolo di Santo Ilario Popolo di Santa Lucia da Collina	del pieviere di Carraia	
^b Popolo dela pieve di Santo Donato da Calençano Popolo di Santo Nicholò da Calençano Popolo di Santa Maria da Trivali Popolo di Santa Maria tra Due Marine ^c Popolo di Santo Stefano da Somaia ^d Popolo di Santo Rufignano da Somaia ^e Popolo di Santo Michele da Somaia	del pieviere di Calençano	
Comune di Monte Murlo cho' ^f popoli d'esso comune		

^g Popolo dela pieve di Santo Andrea da Cersine Popolo di Santa Maria da Cersine Popolo di Santo Michele da Castiglione Popolo di Santa Maria da Urbana Popolo di Santa Maria da Sterniano Popolo di Santo Martino da Vagliano 198v Popolo di Santo Iacobo da Ceppeteto	del pieviere di Cersine	a una lega e sotto una lega, la quale sia denominata la lega di Cersine
^h Popolo dela pieve di Santo Martino da Sesto ⁱ Popolo di Santa Maria da Quinto		

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio. Sul margine sinistro prova di penna e il termine *populus forse d'altra mano*.

^c A margine sinistro prova di penna: popolo.

^d A margine sinistro prova di penna.

^e A margine sinistro prova di penna con lettera s.

^f A margine sinistro prova di penna: popolo.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h *Idem c.s.*

ⁱ La seconda -s- corretta da -t-.

Popolo di Santo Romolo da Colonnata Popolo di Santa Maria da Morello Popolo di Santo Donato da Lonciano Popolo di Santo Giusto da Gualdo Popolo di Santa Maria da Padule Popolo di Santa Lucia da Settimello Popolo di Santo Bartholo da Carmignano Popolo di Santa Maria da Querceto	del pievieri di Sexto	
^a Popolo dela pieve di Santo Stefano in Pane Popolo di Santo Silvestro da Rufignano Popolo di Santa Maria da Peretola Popolo di Santa Maria da Nuovole Popolo di Santo Michele da Castello Popolo di Santo Lorenço da Serpiolla Popolo di Santo Piero da Careggio Popolo di Santa Maria da Quarto	del pieviere di Santo Stefano im Pane	

^b Popolo dela pieve da Campi Popolo di Santo Martino Popolo di Santa Maria Popolo di Santo Lorenço Popolo di Santo Piero Popolo di Santo Giusto Popolo di Santo Cresci Popolo di Santo Quirico da Capalle	del pieviere di Campi	
^c Popolo dela pieve da Brocçi Popolo di Santo Donnino Popolo di Santa Lucia dela Sala Popolo di Santo Piero da Quaracchi Popolo di Santo Biagio da Petriuolo	del pieviere di B(r)ocçi	a una lega e sotto una lega, la quale sia dino- minata la lega di Campi
^d Comune di Signa Popolo dela pieve di Santo Giovanni da Si- gna Popolo di Santa Maria da Signa Popolo di Santo Lorenço da Signa Popolo di Santo Miniato da Signa	del pieviere di Signa	

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

199r Popolo di Santo Piero da Lecore Popolo di Santo Mauro		

^a Popolo di Santo Cervagio Popolo di Santo Martino La Melsola Popolo di Santo Salvi Popolo di Santo Donato da Torri Popolo di Santo Martino da Mo(n)tughi Popolo di Santo Cristofano da Nuovole Popolo di Santo Michele da Gignoro Popolo di Santa Maria da Coferciano Popolo di Santo Miniato a Monte Popolo di Santo Leonardo d'Arcetri Popolo di Santa Margherita da Montisci Popolo di Santa Maria degli Schalçi maschi Popolo di Santo Michele da Monte Tribaldi Popolo di Santo Felice a Ema Popolo di Santa Lucia da Massa Pagana Popolo di Santo Ilario da Colombaia Popolo di Santo Donato da Scopeto Popolo di Santo Sipolcro da Monticelli Popolo di Santo Quirico a Marignolla Popolo di Santa Maria da Marignolla Popolo di Santa Maria da Sofiano Popolo di Santo Giusto da Signano Popolo di Santo Lorenzo a Grieve Popolo di Santo Barthalo da Cintoia Popolo di Santa Maria da Cintoia Popolo di Santo Quiricho da Legnaia Popolo di Santo Agnolo da Legnaia Popolo di Santo Pietro da Monticelli	del pievieri di Santo Giovanni da Firenze	a una lega e sotto u[na] lega, la quale sia [di]nominata la lega [della] pieve di Santo Giov[anni] di Firenze
^b Popolo di Santo Martino da Secçata Popolo di Santo Donato da Mugnana Popolo di Santo Stefano da Colligalli Popolo di Santo Andrea da Lignano Popolo di Santo Martino da Uccano Popolo di Santa Lucia da Balbiano Popolo di Santo Leo da Molecçano	del pievieri di Cintoia	a una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega di Cintoia

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

199v [Popo]lo di Santo Michele da Ruggiana [Popo]lo di Santo Cristofano da Lucolena [Popo]lo di Santo Agnolo da Dudda [Popo]lo di Santo Pietro da Cintoia [Popo]lo di Santa Maria da Cintoia [Popo]lo di Santo Silvestro da Ripamortioia [Popo]lo di Santa Maria da Putignana [Pop]olo di Santa Marg(h)erita da Sugame		
[Po]polo dela pieve di Robbiana [Pop]olo di Santo Chimento da Pançalla [Pop]olo di Santo Andrea da Linari [Po]polo di Santo Bartolo da Musignano [Po]polo di Santo Pavolo a Ema [Po]polo di Santa Lucia da Bisticcio	de· pieviere di Robbiana	
^a[P]opolo di Santa Cristina da Panchole [P]opolo di Santo Cristofano da Strata [P]opolo di Santo Ilario da Pitigliuolo Popolo di Santo Giorgio da Poneta	del pieviere di Santa Maria in Pianeta	
^bPopolo dela pieve del'Antella Popolo di Santo Giorgio da Ruballa Popolo di Santo Pietro ad Ema Popolo di Santo Donato in Collina Popolo di Santo Lorenço da Monesoni Popolo di Santo Matteo da Gavnano Popolo di Santo Martino da Ripacocçi Popolo di Santo Andrea da Morgiano Popolo di Santo Agnolo da Quarata Popolo di Santa Margarita da Casciano Popolo di Santo Stefano da Ticcano Popolo di Santo Michele da Tegolaia Popolo di Santo Iacopo da Cedda Popolo di Santo Michele da Gamberaia Popolo di Santo Quirico da Ruballa Popolo di Santa Maria Ughi	del pieviere del'Antella	a una lega e sotto una lega, la quale sia dino- minata la lega del'Antella
^cPopolo dela pieve da Ripoli Popolo dela Badia da Ripoli		

^a Con un frammento del segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con un frammento del segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Popolo di Santo Marcellino da Ripoli ^a 200r Popolo di Santo Piero in Palco Popolo di Santo Tomè de' Baroncelli Popolo di Santa Maria da Quarto ^b Popolo di Santo Lorenço da Vichio Popolo di Santo Andre(a) da Gandeghi Popolo di Santo Stefano da Paterno Popolo di Santa Lucia da Terçano Popolo di Santo Martino da Monte Pilli Popolo di Santa Maria da Settignano Popolo di Santo Agnolo da Roveçcano Popolo di Santo Andrea da Roveçcano Popolo di Santo Pietro da Varlungo	del pieviere di Ripoli
^c Popolo dela pieve di Villamagna Popolo di Santo Romolo da Villamagna Popolo di Santa Maria da Rigana ^d	del pieviere di Villamagna
^e Popolo di Santo Eugenio da Pugliano Popolo di Santa Maria da Remolo	del pievieri di Remolo
^f Popolo dela pieve di Santa Maria in Pianeta Popolo di Santo Andrea da Linari Popolo di Santa Maria da Monte Agutolo Popolo di Santa Maria da Carpineta Popolo di Santo Pietro da Santo Giorsalè Popolo di Santo Lorenço dale Ruose Popolo di Santo Miniato da Quintolo Popolo di Santo Martino da Bagniuolo Popolo di Santo Pietro da Monte Buono Popolo di Santo Giusto da Mecçola Popolo di Santo Stefano da Pacçolatico Popolo di Santo Lorenço da Collina Popolo di Santo Michele da Vecçano Popolo di Santo Martino da Strata	del pievieri di Santa Maria in Pianeta

^a -p- corretta su altra lettera.

^b Segue p isolata e depennata.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 186r: Rignalla.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^a Popolo dela pieve di Santo Cresci da Monteficalli Popolo di Santo Pietro dal Pino Popolo di Santo Donato in Citille Popolo di Santo Stefano da Monteficalli Popolo di Santo Andrea da Montegonçi Popolo di Santo Martino in Ciccione 200v Popolo di Santo Leonardo da Rufiano	del pieviere di Santo Cresci da Monteficalli	a una lega e sotto una lega, la qual sia deno- minata lega di Valdi- grieve
^b Comune e popolo di Santa Maria da Pançano Popolo di Santo Nicholò da Montagliare Popolo di Santa Maria dela Castellina Popolo di Santo Pietro dele Stinche	del pieviere di Pançano	
^c Popolo di Santo Stefano da Colligalli Popolo di Santo Andrea da Lignano Popolo di Santo Michele da Ruggiano Popolo di Santo Silvestro da Ripamortio Popolo di Santa Maria da Petigniana Popolo di Sancta Margarita da Sugame Popolo di Santo Leo da Molecçano Popolo di Santa Lucia da Balbiano	del pieviere di Cintoia	
^d Popolo dela pieve ^e di Santo Piero in Sillano Popolo di Santo Martino da Valle Popolo di Santa Maria da Vicchio Popolo di Santa Maria da Rignana	del pieviere di Santo Pietro in Sillano	
Popolo di Santo Donato da Luciana del pieviere di Campoli		
Popolo e comune di Santo Donato da Lamole del pieviere di Santa Maria Novella		
^f Popolo di Santo Iacopo da Pietrafitta Popolo di Santo Lorenço da Gragniano Popolo di Santo Pietro a Pesa Popolo di Santo Giorgio da Grigniano	del pioviere di Pançano	

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Nel ms. pieveve.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^a Popolo dela pieve di Santa Maria Novella Popolo di Santo Martino da Monte Rinaldi Popolo di Santo Michele da Colle Petroso Popolo di Santo Lorenço da Volpaia Popolo di Santo Piero da Monte Muro Popolo di Santo Salvatore d'Albola Popolo di Santo Pietro da Buscialla	del piviere di Santa Ma- ria Novella	a una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega di Chianti
^b Popolo dela pieve di Santo Giusto in Salce Popolo di Santo Nicholò da Radda Popolo di Santo Andrea da Lucernano ^c Popolo di Santo Nicholò da Trebbio Popolo di Santo Martino dale Selvi Popolo di Santo Giovanni da Castiglione ^d 201r Popolo di Santa Maria del Prato	del piviere di Santo Giusto in Salce	
^e Popolo di Santo Bartholo da Vertine Popolo di Santo Pietro da Venano Popolo di Santo Donato im Perano Popolo di Santa Margherita da Montegros- soli Popolo di Santo Nicholò da Selvole Popolo di Santo Tomè da Montegrossoli di figliuoli di Ridolfo	del piviere di Santa Maria di Spaltenna	
^f Popolo dela pieve di Santo Pavolo i(n) Ros- so Popolo di Santo Sano Popolo di Santo Romolo Popolo di Santo Lorenço da Ama Popolo di Santo Andrea da Ama	del piviere di Santo Paolo in Rosso	
^g Popolo di Santo Michele da Montelucio a Lecchio Popolo di Santo Quirico da Tornano		

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c -c- corretta su -r-.

^d A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: popolo di Santa Maria del Prato.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

Popolo di Santo Bartholomeo da Faelle Popolo di Santa Maria da Rencine Popolo di Santo Pietro da Castagniuolo Popolo di Santo Filippo e di Santo Iacopo da Barbischio Popolo di Santo Lorenço da Mello Popolo di Santo Andrea da Brolio Popolo di Santo Agnolo da Torricella Popolo di Santo Cristofano da Licignano Popolo di Santo Giusto da Ronchomano Popolo di Santo Piero da Larginino Popolo dela pieve da Cacchiano Popolo di Santo Bartholomeo da Montecastelli	del piviere di Santo Marcellino	dela detta lega di Chianti
^a Popolo dela pieve di Santa Cristina Popolo di Santo Andrea da Sutriuolo Popolo di Santo Niccholò da Vignale Popolo di Santa Maria de' Stassi	del piviere di Santa Cristina da Ligliano	
^b Popolo dela pieve di Santo Leolino in Conio Popolo di Santo Salvatore dala Castellina Popolo di Santo Pietro da Cigniano Popolo di Santo Donato da Crena ^c Popolo di Santo Bartholomeo da Godenano Popolo di Santo Miniato da Fonterutoli 201v Popolo di Santo Lorenço da Bibbiano Popolo di Santo Romolo da Chioma Popolo di Santo Giovanni da Rondinella Popolo di Santo Miche(le) da Rimeme ^d Popolo di Santo Lorenço da Treale Popolo di Santo Michele dala Licia Popolo di Santo Piero da Cagniano Popolo di Santo Cristofano Popolo di Santo Giusto Popolo dela pieve a Santa Agnesa Popolo di Santo Piero da Ameo	del piviere di Santo Leonino in Conio	

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 187v: Cerna.

^d Ibidem: Rencine.

Popolo di Santo Martino d'Appiano Popolo di Santo Quirico Popolo di Santa Croce Popolo di Santo Fabbiano Popolo di Santo Niccholò da Renso Popolo di Santo Donato da Reverçeta Popolo di Santa Maria da Siepe		dela detta lega di Chianti
Comune di Martonana		

^a Popolo di Santo Michele da Castello Popolo di Santo Martino Popolo di Santo Stefano da Calcinaia Popolo di Santa Maria da Barnola Popolo di Santo Pietro in Selve com villa da Gavignano Popolo di Santo Vito Popolo di Santo Martino da Celatico	del Comune di Ganga- landi	
Popolo di Santo Martino da Nebbiaola Popolo di Santa Maria da Publica Popolo di Santo Godentio Popolo di Santo Martino da Carcari Popolo di Santa Maria da Marliano Popolo di Santo Lorenço Popolo di Santo Andrea da Castrato Popolo di Santo Donato da Mosciano Popolo di Santo Stefano da Spicchiello Popolo di Santo Michele da Bracciatca 202r	del piviere di Santo Ipolito	dela detta lega di Gan- galandi

^b Popolo dela Pieve a Settimo Popolo di Santo Martino La Palma Popolo di Santo Laro Popolo di Santo Romolo Popolo di Santa Maria da Castagniuolo Popolo di Santo Stefano da Ugnana Popolo dela Badia da Settimo Popolo di Santo Colombano da Settimo Popolo di Santa Maria da Martignano	del piviere di Settimo	a una lega e sotto una lega, la quale sia dino- minata lega di Settimo

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

Popolo di Santo Piero da Sulicciano Popolo di Santo Bartalo da Grieve Popolo di Santo Andrea da Mosciano		
^a Popolo dela pieve da Giogoli Popolo di Santo Cristofano Popolo di Santa Maria da Colleramolle Popolo di Santo Piero da Mosciano Popolo di Santo Çenobi da Casignano Popolo di Santo Martino da Scandicci Popolo di Santa Maria da Grieve Popolo di Santo Bartolo da Grieve	del piviere di Giogole	
^b Popolo dela pieve di Decimo Popolo di Santo Iacobo da Mucciano Popolo di Santo Martino d'Argiano Popolo di Santa Maria d'Argiano Popolo di Santo Agnolo d'Argiano Popolo di Santo Stefano da Petriuolo Popolo di Santo Bartholo da Saltignano Popolo di Santo Andrea in Percussine Popolo di Santa Maria da Casavechia Popolo di Santo Casciano Popolo di Santo Piero di Sotto Popolo di Santo Piero di Sopra Popolo di Santo Lorenço da Castelboniçi Popolo di Santa Margherita da Casa Rotta	del piviere di Decimo	a una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega di Decimo
^c Popolo dela pieve da Campoli Popolo di Santa Maria da Montemacerata Popolo di Santa Cristina da Monte 202v Popolo di Santo Colombano da Monteagu- tolo Popolo di Santo Agnolo da Bibbione Popolo di Santo Bartholo da Ripoli Popolo di Santa Maria da Campoli Popolo di Santo Niccholò da Monte Cam- polese Popolo di Santo Martino da Cofferi Popolo di Santa Lucia da Ligliano	del piviere di Campoli	

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Popolo di Santo Andrea da Nuovole Popolo di Santo Fabbiano Popolo di Santo Andrea da Fabbrica Popolo di Santo Godenço Popolo di Santo Miniato da Poppiano Popolo di Santa Maria da Bibbione		

^a Popolo dela pieve di Santo Donato im Pogi Popolo di Santo Martino a Cocçi Popolo di Santo Lorenço da Cortine Popolo di Santo Michele da Montecomboli Popolo di Santo Miniato da Sicelle Popolo di Santo Giusto da Ricavo Popolo di Santo Piero da Olena Popolo di Santo Paolo	del piviere di Santo Donato im Pogi	
^b Popolo dela pieve di Santo Piero in Bos- sole Popolo di Santo Iacopo dal Sambucho Popolo di Santo Gimignano da Petroio Popolo di Santo Antonio Popolo di Santo Nicholò da Aguglione Popolo di Santo Bartholomeo da Palaçuolo Popolo di Santo Lorenço da Viliano Popolo di Santo Barthalomeio da Spoiano Popolo di Santo Stefano da Barberino Popolo di Santo Romolo da Ogan ^c Popolo di Santo Michele da Casaglia Popolo di Santa Lucia da Casciano Popolo di Santo Iacopo da Malignio	del piviere di Santo Piero in Bos- sole	a una lega e sotto una lega, la quale sia dino- minata la lega di Santo Donato in Pogi
^d Comune di Linani Comune di Vicho Comune di Ceperello 203r Popolo di Santo Piero da Petrognano Popolo di Santo Iacopo da Doglia Popolo di Santo Martino da Pastina Popolo di Santa Maria da Poneto Popolo di Santo Filippo	del piviere di Santo Appiano	

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 189r: Tignano corretto su Ognano.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

Popolo di Santo Michele da Ponçano Popolo di Santo Piero da Poppiano		
^a Popolo di Santo Biagio da Pasignano Popolo di Santo Andrea di Poggialvento	del piviere di Santo Piero in Sillano	

^b Popolo dela pieve di Santo Lacçaro Popolo di Santo (Donato) ^c da Lucardo Popolo di Santa Maria Novella Popolo di Santo Miniato da Maggiano Popolo di Santo Godenço Popolo di Santa Maria da Casale Popolo di Santo ^d Martino da Maiano Popolo di Santo Miche(le) da Montepiero- notaio Popolo di Santa Lucia da Casaborocchio Popolo di Santo Piero d'Altigiano Popolo di Santa Cristina Popolo di Santo Martino a Liffoli Popolo di Santa Margherita da Sciano Popolo di Santa Lucia Lancialberti	del piviere di Santo Lacçaro	lega di Certaldo
^e Popolo dela pieve di San Giorsolè Popolo di Santo Nicholò Popolo di Santo Donato da Patrignone Popolo di Santa Maria da Lancialberto Popolo di Santo Ipolito da Magagnano Popolo di Santa Cristina a Motata Popolo di Santo Stefano dal Bagnano Popolo di Santa Margarita da Sciano Popolo di Santo Agnolo da Simifonte Popolo di Santa Maria dal' Avanelle	del piviere di Santo Iorsalè	

^fLega del comune di Poggibonici cho' popoli e pertinençe sue, la quale sia dinominata lega di Poggibonici.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 189v: Sancti Donati de Lucardo.

^d -o corretto da -a.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^aComune di Castello Fiorentino cho' popoli d'esso comune anche i quali sono del pivieri di Monterappoli,
 popolo di Santa Maria da Gabbiole, ^ba una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega di Castello Fiorentino^b. | 203v |

^c Comune di Monte Tignoso Comune di Catignano Comune di Gambassi Comune di Pulicciano oltra Elsa chole ^d pertinençe d'essi comuni	a una lega e sotto una lega, la quale sia nominata lega di Monte Tignoso

^e Popolo dela pieve di Santo Vincentio Popolo di Santo Michele da Castiglione Popolo di Santo Andrea da Celle Popolo di Santo Niccholò da Colle Popolo di Santa Maria da Marcialla Popolo di Santo Lorenço Popolo di Santo Martino da Torri Popolo di Santo Quiricho	del piviere di Santo Vincentio	a una lega e sotto una lega, la quale sia denominata la lega del Comune di Torri
^f Popolo dela pieve di Santo Giovanni in Soana Popolo di Santo Nicholò da Pisignano Popolo di Santa Maria dala Rombola Popolo di Santo Leonardo dala Querciuola Popolo di Santo Stefano da Gabbioila Popolo di Santo Michele da Torri Popolo di Santo Niccholò da Cipollatico Popolo di Santo Piero da Montepaldi	del piviere di Santo Giovanni in Soano	

^g Popolo dela pieve di Santo Piero in Mercato Popolo di Santo Andrea da Montespertoli Popolo di Santo Lorenço da Montegufone Popolo di Santo Pavolo		

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{b-b} A margine destro, esterno allo specchio di scrittura.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Nel ms. chele.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Popolo di Santo^a Michele da Magliano Popolo di Santa Maria dela Torre Popolo di Santo Martino da Mançano Popolo di Santo Miniato da Ferciano Popolo di Santo Giusto da Montealbino Popolo di Santo Iacobo da Trecenta Popolo di Santo Michele da Monte Trivalli Popolo di Santa Maria da Melsola Popolo di Santo Lorenço da Montealbino Popolo di Santo Giorgio da Montealbino Popolo di Santo Bartholomeo da Trisanti Popolo di Santa Maria da Lloto 204r Popolo di Santo Romano Popolo di Santo Iacopo da Ultigiano Popolo di Santa Maria da Bagniuolo Popolo di Santo Frediano da Nebbiano Popolo di Santo Vito Popolo di Santo Quirico Popolo di Santo Ylario da Lucigniana Popolo di Santo Prospero	del piviere di Santo Piero in Mercato	a una e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega di Santo Piero in Mercato
^bPopolo di Santo Martino da Monteagnano Popolo di Santo Iacobo da Fecçana Popolo di Santo Quirico in Collina Popolo di Santo Piero dala Ripa Popolo di Santo Lorenço di Castelvechio Popolo di Santo Martino da Lucardo Popolo di Santo Michele da Polvereto Popolo di Santo Branchatio e comune di Santo Stefano e di Lucignano Popolo di Santo Piero da Salivolpi e di Santa Cristina Popolo di Santo Biagio da Poppiano Popolo di Santa Maria da Montecalvi Popolo di Santo Piero da Pergolato Popolo ^cdela pieve^c di Santo Piero da Ce- liaula Popolo di Santo Stefano da Lerniano Popolo di Santo Miniato da Orbana Popolo di Santo Michele da Morçano	del piviere di Santo Piero da Pergolato	

^a -o corretto da -a.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{c-c} In interlinea superiore con segno di richiamo.

Popolo di Santo Michele da Specçano Popolo di Santo Donato a Laricçano Popolo di Santo Michele da Quarantola Popolo di Santo Andrea da Botenaccio Popolo di Santa Maria dala Leccia Popolo di Santo Bartholomeo da Martigniana		
^a Comune di Carmignano Comune di Artimino Comune di Bacchereto Comune dela Castellina e comune di Vitolino		a una e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega di Carmignano ^b 204v
^c Comune di Capraia Comune di Vincio Comune di Cerreto Comune di Musignano Comune di Collegonçi Comune di Collepietra cho' popoli d'esso comune Popolo di Santo Leonardo da Cerreto chola quarta parte degli huomini dela villa Piano ^d Popolo di Santo Iacopo da Campostreda chogli huomini di Campostreda ^e Popolo di Santo Andrea da Vincio chola quarta parte ^f Popolo di Santo Lorenço da Linari chola quarta parte ^g Popolo di Santo Piero dela pieve Vechia chola quarta parte Popolo di Santo Giusto da Musignano		a una lega e sotto una lega, la quale sia nomi- nata la lega di Capraia
^h Comune di Pontormo cho' suoi popoli Comune di Montelupo cho' suoi popoli Comune e popolo di Santa Maria da Samontana del piviere di Santo Ypolito Comune di Quarantola cho' suoi popoli		a una lega e sotto una lega, la quale sia dino- minata la lega di Mon- telupo e di Pontormo

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b A chiusura della c. prove di penna sul margine inferiore.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^a Comune d'Empoli cho' suoi popoli Comune e piviere di Monterappoli fuore che ' popoli d'essa pieve i quali sono dela lega di Castello ^b Fiorentino Comune del Borgo a Santa Fiore Popolo di Santo Bartholomeo da Brusiana	a una lega e sotto una lega, la quale sia denominata lega d'Empoli

^c Comune di Ficechio Comune di Santa Croce Comune di Castelfranco Comune di Montescopaio del Valdarno di Sotto	a una lega e sotto una lega, la quale sia denominata la lega di Ficechio

^d Comune di Montecatino Comune di Montesommano Comune di Montevitolino	a una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega di Montecatino

^eLa terra di Prato e il suo contado e distretto a una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata lega di Prato. | 205r |

^fLa terra di Santo Gimignano e il suo contado e distretto a una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega dela terra di Santo Gimignano.

^gMontagna fiorentina a una lega e sotto una lega, la quale sia dinominata la lega dela Montagna fiorentina.

^hE che la terra di Santo Gimignano e la sua corte e distretto s'intenda essere da ora innançi una lega e una dele leghe del contado di Firençe e sia appellata e appellare si debbaⁱ la lega di Santo Gimignano, dela quale lega capitano s'intenda essere e sia perpetualmente per lo tempo che debba venire per lo Comune di Firençe quelli il quale per lo tempo sarà Podestà del comune e degli huomini dela detta terra di Santo Gimignano, che debba durare tutto il tempo dela podestaria predetta, né altro Capitano ala detta lega overo nela detta lega debba essere diputato.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b -t- corretta su -s-.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ Segue appellare ripetuto.

^aE se alcuno comune overo popolo del contado overo del distretto di Firenze non fusse posto chole dette leghe overo alcuna d'esse, sia e intendasi essere e sia in essa e d'essa lega dele predette ala quale sarà più presso, e se uguale distantia di luogo di tale comune overo popolo fosse a più leghe, allora^b sia e rimanga a essa e sotto essa lega sotto la quale vorrà essere esso comune overo popolo. E se alcuno popolo overo popoli d'alcuno piviere fusseno excetti in alcuna dele dette leghe che non sieno in essa lega, non s'intenda essere tale popolo overo popoli, quanto a essa lega, in tale piviere. E che ciascuno anni del mese d'aprile e d'ottobre per gli signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, Dodici buoni huomeni, Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firenze sieno eletti i Capitani dele dette leghe, uno cioè in ciascuna lega huomo, cittadino e popolano dela città di Firenze veramente guelfo. L'ufficio di quali Capitani debba durare sei mesi, i quali si incominciaranno ciascuno anno il dì di kalende di maggio o il dì di kalende del mese di novembre. Il quale Capitano abbia divieto in essa lega per uno anno e in ciascheduna altra lega per sei mesi dal dì del diposto officio del detto capitaneato che si debba contare. E che essi Capitani niuno salario abbiano dale dette leghe overo da alcuna d'esse, ma abbino e debbano avere dal Comune di Firenze, quando andasseno per riformagione d'alcuna dele dette leghe^c che debbano essere raguardate, overo per essi che dovesseno essere condotti ala città di Firenze overo ad altre parti per esso Comune, per salario di loro e di ciascheduno di loro per ciascuno dì, il quale di comando di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, andaranno, saranno e saranno stati per legagioni dette di sopra overo per alcuna di loro, soldi quaranta di denari fiorentini piccioli, com quelli famigli i quali com seco avarà menato, i quali debbano essere pagati e ciascuno di loro per li camarlinghi dela camera del detto Comune dela pecunia d'esso Comune per quelli di sicondo la provisione che si debba fare per li signori Priori e Gonfaloniere di giustitia, i quali per lo tempo saranno, e oltra la detta quantità non possano alcuna cosa avere overo a ricevere dal Comune di Firenze per diretto overo per indiretto, ma che per lo Comune di |205v| Firenze a essi overo ad alcuno d'essi Capitani non possa essere sodisfatto overo debba overo alcuna provisione essere fatta per una volta più che per otto dì. Possino anche i detti Capitani e a lloro e a ciascheduno di loro solamente sia licito nella lega, nela quale saranno diputati, eleggiare e diputare in notaio e per notaio a cotale lega quello notaio overo scriva^d atto cui egli vorranno cittadino, contadino overo districtuale di Firenze overo forestiere, purché esso non sia dela lega nela quale esse se eleggiesse; lo quale forestiere non sia d'alcuna

^a Lettera tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b L'ultima -a corretta da -u.

^c Segue d isolata e depennata.

^d -v- corretta su altra lettera.

città overo luogo la quale overo el cui distretto confini com contado overo distretto di Firençe, e non sia al tempo di tale electione, né sia stato dinançi a essa electione per cinque anni allora proximamente passati, per sé overo con altrui, in alcuno officio del Comune di Fire(n)çe, e non sia d'alcuna città overo luogo d'alcuno il quale al tempo di tale electione fosse nel'officio dela podestaria, capitanaria di Popolo overo dela executoria degli Ordinamenti dela giustitia dela città di Firençe. E debba tale notaio, innançi che egli incominci a fare il suo officio, mallevare idoneamente dinançi alo Executore degli Ordinamenti dela giustitia di livre dugento di denari fiorentini piccioli di fare il suo officio bene e lealmente; e abbia il detto notaio divieto in notariato, vicaria e capitanaria e in ciascuno altro officio di tale lega per due anni, i quali si debbono annoverare dal dì delo officio diposto. E che ciascuno rettore e oficiale del Popolo e del Comune di Firençe chol proprio giuramento e sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli sia tenuto non procurare e preghiere non porgiare, né fare procurare, né preghieri porgiare ad alcuno overo ad alcuni pubblicamente overo occultamente per alcuno notaio che in alcuna dele dette leghe sia eletto, sia avuto overo sia. E che tutte e ciaschedune leghe del contado di Firençe e anche tutte le comunità^a, popoli^b e persone di ciascuna overo d'alcuna d'esse leghe sieno tenute e debbano, sotto pena di livre cinquecento a ciascuna d'esse leghe^c e agli huomini di quella da essere tolta a chi non servasse l'infrascritte cose per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e Comune di Firençe summariamente e di piano, ricevere e accettare tutti e ciascheduni notai così eletti overo diputati, come quelli che si eleggiaranno overo saranno diputati sicondo gli ordinamenti del presente statuto al'officio del notariato d'esse leghe e di ciascuna overo d'alcuna di quelle e ad essi notai e ciascuno di loro salari competenti dare e fare dare dele pecunie d'elli^c huomini di quelle sicondo il costume, tenore overo forma osservato comunemente^d in essa tale lega.

^eE che l'Exegutore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e Comune di Firençe possa, sia tenuto e debba, sotto simigliante pena la quale debba essere ritenuta del suo salario, le predette cose ad executione mandare, e tutti e ciascheduni huomeni e persone dele dette leghe e di ciascuna overo alcuna di quelle, le quali nel detto pagamento cessasseno, costringere e costringere fare al pagamento d'essi salari summariamente e di fatto e incominciando anche da presura di persone. E che dove dela quantità del salario fusse discordia overo |206r| questione si volgesse, possa esso Exegutore la quantità d'esso

^a Segue un tratto orizzontale.

^b -i corretta su -o.

^c -ll- corretto da -ss-.

^d Segue per depennato.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

salario dichiarare, non passando la somma di maggiore salario che sia stato dato per essa cotale lega ad alcuno^a notaio d'essa lega dal'anno Domini mil-
letrecentocinquanta^b in qua, né anche meno salario dichiarando che sia stato il minore salario che sia stato dato per essa tale lega ad alcuno notaio d'essa lega dal'anno Domini millesimo trecentesimoquingentesimo in qua. Questo anchora expresso, non possano sé inframettere sotto pretesto d'esso officio di notariato di questioni civili le quali si volgessero in quelle terre overo tra gli huomeni di quelle terre e inele dette leghe overo alcuna di quelle, nele quali terre fusseno Podestà overo notai overo ufficiali diputati sicondo gli Ordinamenti del Comune di Firençe a cognoscere d'alcune questioni civigli tra loro.

^cAnche, che tutte e ciaschedune leghe predette per sindaco di ciascuna di quelle sieno tenute e debbano, giurino e promettano di servare e di mantenere et ad executione mandare et anche di fare servare e mantenere e ad executione mandare gli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e Comune di Firençe e d'ubbidire a' comandamenti di messer la Podestà, Capitano, Exeguitore degli Ordinamenti dela giustitia e de' Priori e del Gonfaloniere dela giustitia del Popolo e Comune di Firençe, e tutte e ciaschedune cose fare le quali cognosceranno spettare ad exaltatione del detto Comune e del Popolo e di Parte Guelfa, e a buono, pacifico e tranquillo stato dela città, contado e distretto di Firençe, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuna lega e di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascheduno popolo d'esse leghe e di livre cento di fiorentini piccioli per ciascuna singulare persona dele predette leghe; e sé medesimi insieme e comuni e popoli e gli huomeni e contrade d'esse leghe difendere e mantenere^d e sé aiutare da tutte e ciaschedune oppressioni, violence, dipredationi, ruberie e inique extorsioni e da tutte e ciaschedune cose le quali si commettessero illicitamente contra loro overo alcuno di loro overo loro beni nele parti d'esse leghe, sotto le pene predette; e anche cacciare di detti comuni, popoli e contrade d'esse leghe tutti e ciascheduni rubelli, isbanditi pe' rubellagione, ruberia di strade, arsione, falsità, tradimento overo micidio; e loro in neuno modo lassare habitare, stare overo essere, andare overo tornare, né figliuoli overo figliuole de' detti rubelli, per comuni, popoli overo contrade dele dette leghe overo d'alcuna di quelle; e se vi stesseno, andasseno overo ritornasseno, essi offendare im persona e cose e loro pigliare e pigliare fare e condocere in força del Comune di Firençe^e, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuna lega, la quale non avarà servato le predette cose.

^a a- corretta da l-.

^b Con due o in interlinea superiore poste a modo di apice dopo mille- e -trecen-.

^c Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^d Nel ms. *mantenene*.

^e Nel ms. *Firence*.

^a Anche, se alcune ruberie, violentie, depredationi e istorsioni inique e pre-
surre d'uomini^b e homicidi di persone^c, arsioni overo altri malefici qualunque
ne' comuni, popoli e contrade d'esse leghe overo in alcuno di quelli overo nele
chiese overo munisteri o beni overo possessioni dele chiese overo munisteri si
facesseno overo commettesseno, |206v| sé opporre e resistere e malefattori
pigliare e pigliare fare et in força del Comune di Firençe menare e ad essi ma-
leffatori pigliare potentemente e virilmente trarre e opera dare, sicondo la
possança, che sieno presi e menati nela força del Comune predetto.

^d Anche, se alcuno grande dela città, contado overo distretto di Firençe
offendesse di di nel contado overo distretto di Firençe alcuno popolano dela
città, contado overo distretto di Firençe in persona overo cose, onde per forma
degli Ordinamenti dela giustitia questo tale grande debba essere punito, sieno
tenuti gli huomini dela lega nela quale la detta offensione si facesse esso gran-
de malfattore perseguitare e pigliare e pigliare fare e in força del Comune di
Firençe menare, sotto la pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli
la quale debba essere tolta a essa lega. Ma se altri malefici, cioè micidi, fedite
con ispargimento di sangue, presure di persone, ruberie manifeste, violentie
e arsioni overo alcuna di quelle cose si commettesseno overo facesseno di di
nel contado overo distretto di Firençe, sieno tenuti gli huomeni del piviere nel
quale alcuno di questi cotali malefici sia stato commesso overo commettesse
tale malfattore perseguitare e pigliare e pigliare fare et in força del Comune
predetto condurre; e se d'esso piviere scampasse per fugga, sieno tenuti gli
huomini del'altro piviere per lo quale fuggisse simile modo piglare e pigliare
fare, sotto pena di soldi due per ciascuna libbra del'extimo del piviere dove
sarà commesso il detto maleficio e di denari dodici di fiorentini piccioli per cia-
scuna libbra dell'extimo pel quale fuggisse questo tale malfattore, nele quali
pene e ciascuna di loro essere condannati e costretti possano a pagare le leghe
e pivieri predetti per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, e la lega
e 'l piviere il quale pagarà al Comune di Firençe la detta pena overo l'altra di
loro, come detto è, abbia regresso contra questo tale malfattore di quello che
sarà pagato per la predetta cagione. Al quale malfattore non faccia pro il be-
neficio dela pace overo alcuno altro, sì che essere exemto, liberato overo can-
cellato possa dela condannagione overo bando per cagione d'alcuno di sopra-
detti malefici seguitato, se no· ristituirà interamente, come detto è, quello che
sarà stato pagato per lui. Anche, non accompagniare overo usare con alcuno
overo alcuni di sopradetti rubelli overo isbanditi, né loro overo alcuno di loro
ritenere overo ricettare overo loro dare consiglio, aiuto overo favore; e le case

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b -o- corretta su altra lettera.

^c A margine destro, d'altra mano: mall(efit)ia comit(atinorum).

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

dove staranno overo ricettati saranno dal fondamento sieno guaste. E sicurare e sicure tenere le strade ne' popoli e contrade dele leghe. Anche, se alcuna ruberia overo presura sarà fatta in alcuno comune, popolo overo luogo dele dette leghe overo d'alcuna d'esse e non piglieranno e no· rapresenteranno nela força del Comune di Firençe e' ma\l\fattori, sia tenuto il piviere nel quale fatta sarà ala menda del danno che dela ruberia overo presura sarà seguitato, sicondo la forma degli statuti del Comune di Firençe.

^aAnche, che ciascuna dele dette leghe ciascuno anni eleggha degli huomini uno gonfaloniere, pennonieri, consiglieri, uno overo più camarlinghi, come a essa lega parrà che bisogni, degli huomini d'essa lega, che debbano durare per anno, ale mani di quali camarlinghi |207r| pervenire debba per essa lega la pecunia d'essa la quale si riscotesse dele condannagioni overo imposte le quali si facessero in tale lega overo di libbre overo factioni del Comune di Firençe. Il quale camarlingo possa dela detta pecunia per la parte che toccha la detta lega fare ogni spese sicondo la deliberatione e la provisione di pennonieri e di consiglieri di tale lega; i quali gonfalonieri, pennonieri e consiglieri sieno tenuti al'osservatione del presente statuto. E essi pennonieri e consiglieri in niuno modo renunçino^b. Anche, ciascuno il quale sarà eletto ad alcuna cosa delle predette, se esso non accettarà e il suo offitio non exercitarà bene e lealmente e utilemente, per esso fatto caggia in pena in livre trecento di denari fiorentini piccioli, la quale debba essere exacta per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia; e ' detti comuni e popoli dele leghe ciascuno anno per uno mese innançi a l'uscita di^c loro officio sieno tenuti e debbano riformare le leghe di nuovi pennonieri, consiglieri, camarlinghi e altri ufficiali, sotto la pena di livre trecento di denari fiorentini piccioli per ciascheduno di loro, de' migliori huomini guelfi d'esse leghe. Ma abbiano divieto essi gonfalonieri, pennonieri, consiglieri e camarlinghi due anni, e tutti i consorti loro per uno anno dal dì del'officio diposto, e possano e' detti pennonieri, consiglieri costituire sindaco per vicenda e per nome della lega d'essi, cioè pennonieri e consigliere ciascuno per vicenda e per nome dela sua lega, uno e più come a lloro piacerà, i quali possino fare ogni cosa, come se da tutti gli huomini dela lega fusseno eletti e nominati, come essi medesimi huomeni potesseno fare.

^dAnche, che ' nobili e grandi che habitano ne' tenitori dele dette leghe overo d'alcuna d'esse, a richiesta di detti capitani e pennonieri, sieno tenuti di mallevare dinançi alo Executore degli Ordinamenti dela^e giustitia di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro di non fare overo fare fare nela lega, nela quale egli habitarà, alcune ruberie, violençe, oppressioni,

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b Nel ms. runuçino.

^c In interlinea superiore.

^d Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^e d- corretta su altra lettera.

presure d'uomini overo altri malefici, e di non ritenere overo ricettare, accompagnare overo favorire e' rubelli e isbanditi sopradetti overo alcuno di loro; nele quali cose se contrafacessero, sieno condannati per ciascuno e per ciascuna volta; dela quale condannagione la metà sia dela tale lega nela quale habitarà tale grande overo nobile. E essi grandi e nobili debbano ubbidire e sieno tenuti i comandamenti del Capitano dela lega nela quale habitaranno, i quali debbano essere eletti come si contiene di sotto come popolani d'essa lega e lui seguitare, sotto la predetta pena.

^aAnche, se alcuno dela detta^b lega fusse offeso in persona overo in cose per alcuno grande overo nobile, sia tenuto e debba infra il terço di la detta offesa a' detti capitano e pennonieri^c notificare; e se fusse morto, sieno tenuti i figliuoli e fratelli, e se non fusseno, almeno e' più proximi parenti, sotto la pena di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno, oltra la pena che si contiene negli Ordinamenti dela giustitia. E che essi capitano e pennonieri sieno tenuti di fare dinuntiare esso maleficio e offesa dinançi a messere la Podestà overo Capitano il quale averà cognitione d'esso maleficio, e a esso offeso overo ingiuriato dare aiuto, consiglio e favore, accusando e dinuntiando e faccendo ogni^d cose che bisogno saranno, |207v| acciò che il maleficio sia punito, e fare e ordinare che colui che à ricevuta la ingiuria overo altri i quali dinuntiaseno overo accusasseno sieno accompagnati com sofficente compagnia ale spese dela lega dela quale sarà. E che tale lega e comuni e popoli d'esse leghe tutte le spese le quali si facessero per la predetta cagione sieno tenuti di pagare.

^eAnche, che niuno d'alcuna dele dette leghe overo alcuno altro ardisca overo presuma di trattare overo d'ordinare la dissolutione overo la disiunctione overo la diminutione dele leghe overo d'alcuna di loro overo alcuno altro nocivo a esse leghe overo ad alcuna d'esse, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno contrafaccente e per ciascuna volta, dele quali la metà sia del Comune di Firençe e l'altra metà sia dela lega contra la quale si trattasse overo se ordinasseno le predette cose overo alcuna di loro.

^fAnche, se alcuno tradimento overo rumore fusse nella città, contado overo distretto di Firençe, niuno d'alcuna dele dette leghe^h e presuma d'andare ad alcuno grande, nobile overo potente dela città, contado overo distretto di Firençe overo essere co· llui overo stare, ma sieno tenuti e debbano andare e trarre in favore del Popolo e dela Parte Guelfa e a' signori Priori dell'arti e

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b Nel ms. predetta con pre- espunto.

^c -i corretta su -e.

^d Segue un tratto verticale.

^e Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^f Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

Gonfaloniere di giustitia e là doveunque bisogno sarà, come essi Priori e Gonfaloniere comandaranno, e gli altri stieno ala difesa dela contrada loro, sotto pena di dumiglia livre di denari fiorentini piccioli per ciascheuno comune e di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuno popolo e di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuna singulare persona.

^aAnche, che tutti e ciascuno huomini di comuni, luoghi e popoli dele dette leghe sieno tenuti e debbano trarre a pigliare rubelli e isbanditi e fare sonare le campane e pigliare essi isbanditi e rubelli a loro potere, sotto le pene di sopra notate.

^bAnche, che e' detti capitani, pennonieri e consiglieri possano e a loro sia licito di provvedere e d'imporre l'arme le quali ciascuno huomo dela sua lega debba avere e tenere e con esse trarre e fare quelle cose che diranno e come a lloro fie comandato overo imposto overo ordinato, sotto la pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, dela quale pena la metà sia del Comune di Firençe e l'altra dela lega dela quale egli sia.

^cAnche, che ' capitani dele leghe sieno tenuti e debbano tutti e ciascuno rubelli e isbanditi di sopra specificati e ciascheduno di loro, i quali fusseno, andasseno, stesseno overo passasseno per le terre dela lega, pigliare e pigliare fare e in força del Comune di Firençe perdurre, e anche tutti e ciascuno i quali micidi, fedite, ruberie, predamenti overo forçe commettesseno overo ricettasseno rubelli e isbanditi soprascritti overo alcuno di loro, al tempo del loro capitaneato dinuntiare overo dinuntiare fare fra 'l quinto di doppo il maleficio commesso, e tenere le strade sicure e vietare che malefici non si commettano overo faccino; e ale predette cose fare e a executione mandare ciascheduno capitano di lega sia tenuto sé obligare e mallevare dinançi alo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, sotto la pena di | 208r | livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascheuna volta. E quelli che esse pigliasse che commettesse no malefici sia tenuto e debba presentare overo fare presentare infra tre di poi che esso averà loro presi.

^dAnche, proveduto e deliberato è che ciascheuno Capitano possa e a llui sia licito di cognoscere fra gli huomeni dela sua lega di ciascuna quantità di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli non disciendente da maggiore somma, cosa, danno overo cagione. Il quale possa anche e a llui sia licito tutti e ciascuno huomini dela sua lega che non li ubbidiscono condannare in soldi quaranta di denari fiorentini piccioli, i quali debbano pervenire al camarlingo d'essa lega, e meno come a llui parrà che si convengha, riguardata la qualità dela disubbidença e dela persona, ma che per uno medesimo fatto overo di-

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^c Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^d Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

subbidença nol possa più condannare overo gravare alcuno. Ale quali tutte e ciascuna cose che si contengono nel presente statuto effettivamente osservare sia tenuto tale Capitano di lega, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta per la quale contrafatto fusse, la quale al Comune di Firençe debba pervenire. Et che la metà dele condennagioni che si debbano fare per li^a Capitani^b dele dette leghe e di ciascuna di loro e d'essi^c et di ciascuno di loro notari da' milletrecentoquarantasette del mese di dicembre in qua e per lo tempo ch'è a venire pervengha e pervenire debba al Comune di Firençe overo a' camarlinghi dela camera del detto Comune per esso Comune riceventi, e l'altra metà al comune overo al piviere nel quale sarà Capitano, vicario overo notaio il quale la condennagione avesse fatta, overo al camarlingo del detto comune overo piviere.

^dAnche, che se e' malfattori poi che avessero commesso il maleficio fuggissero overo fusseno ricettati in alcuna casa overo fortecça, sieno tenuti e debbano il Capitano e gli huomeni dela lega nela quale fusse tale casa overo fortecça sença indugio comcorrere a essa casa overo fortecça e essi malfattori pigliare e in força del Comune di Firençe perducerli, e inde non partirsi infine a tanto che gli abbino presi e' malfattori; e se ' malfattori fusseno difesi per lo signore dela casa overo dela fortecça overo sua famiglia, overo fusse dato a essi malefattori favore overo aiuto per loro in tale casa overo fortecça, che il Capitano e gli huomini predetti tale casa e fortecça sieno tenuti di guastare, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli agli huomini dela detta lega, di livre cento al detto Capitano, che debba essere tolta, la quale pena l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia debba torre di fatto così agli huomeni dela lega, come al Capitano predetto.

^eAnche, se alcuno homicidio, violentie, dipredamenti, ruberie overo preasure d'uomini si facessero overo si commettessero, overo furti di notte in alcuna parte dela lega, il Capitano overo huomini dela predetta lega sieno tenuti di sonare overo fare sonare le campane e trarre e pigliare e' malifattori e, se essi fuggissero nell'altra^f lega, sieno tenuti di seguirarli. E gli huomeni e le persone dela lega nela quale overo per la quale fuggissero overo passasseno sieno tenuti di sonare le campane e trarre e pigliare ' malfattori ^ge in força^g | 208v | del Comune di Firençe menarli; e quello medesimo si debba fare se per più leghe fuggissero overo passasseno essi malfattori. E se di notte fusseno

^a Nel ms. lo.

^b -i corretta su -o.

^c -i corretta su -e.

^d Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^e Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^f -l- corretta da altra lettera.

^g Bis script. alla c. successiva.

commesse le predette cose, tutta essa notte e anche la seguente cerchino per li malfattori in ciascuno luogho, sì che essi sieno presi. E essi huomeni alcuni lavorii non faccino, ma armati tutti cerchino per gli malfattori così fatti, se al Capitano d'essa lega parrà. E che il Capitano dela lega chogli huomini d'essa lega debba provvedere e ordinare come le strade e le vie d'esse leghe stieno sicure. E gli huomini dela lega trarre, andare, stare debbano quando e' malefici si commettesseno e per rubelli e isbanditi malfattori che debbano essere presi.

^aAnche, che ciascuno capitano possa il suo vicario lassare il quale non sia degli huomini dela lega unde esso sarà capitano buono, leale e sofficiente, se piacerà a' gonfalonieri, pennonieri e consiglieri d'essa lega. E se si commettesse maleficio alcuno di soprascritti di quali è tenuto a certa pena il piviere, se non pigliasse e presentasse il malfattore in força del Comune di Firençe nel piviere di Santo Giovanni di Firençe, sia tenuta a pigliare e presentare il malfattore solamente quella parte del detto piviere nela quale sarà commesso^b il maleficio overo per la quale fuggisse il malfattore, sotto la pena e le pene che di sopra sonno annotate.

^cE che più overo altrimenti non possano ricevere overo avere alcuno salario overo alcuna altra cosa anche per li masinadieri, famigli, messi overo per alcuno altro modo, ragione overo cagione, per diretto overo per obliquo. E se contra si facesse overo alcuna cosa si tollesse overo ricevesse più overo altrimenti che detto è, sia punito e condannato per ciascuna volta in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli.

^dAnche, che neuno comune, popolo overo persona ardisca overo presumma alcuna cosa dare overo pagare al detto capitano, notaio, per sé, berovieri, famiglia, messi overo per qualunque altra cagione, per diretto overo per obliquo, sotto qualunque colore, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascheduno popolo^e e di livre cento di denari fiorentini piccioli per ciascuna singulare persona.

^fAnche, che ciascheuno capitano di lega, così presente come chi per tempo sarà infra diece anni proximi che verranno, sia tenuto e debba costringere tutti e ciascuno lavoratori che abitano in nela lega nela quale sarà capitano da quindeci anni in su e da sexanta anni in giù a fare orto d'erbe che bisognano e a fare e porre ogni anno cinque piante d'arbori fruttiferi in podere overo luogo nel quale staranno. Se alcuno fuggirà di farlo overo lassarà andare le predette cose, sia condannato in soldi venti di denari fiorentini piccioli che

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b Nel ms. commello.

^c Lettera tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^d Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^e -o corretta su altra lettera.

^f Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

debbano pervenire ala lega. E ciascuno rettore e ufficiale forestiere del Popolo e del Comune di Firençe per propio giuramento e sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli sia tenuto non procurare, né porgiere prieghi, né fare procurare overo porgere prieghi ad alcuno overo ad alcuni pubblicamente overo^a nascostamente per alcuno notaio che in alcuna lega del contado overo distretto di Firençe sia eletto, avuto overo sia. E che^b |209r| se alcuno notaio fusse eletto overo fosse in alcuna lega contra alcuna cosa dele predette, sia rimosso dal notariato d'essa lega e intendasi per essa ragione rimosso. E che la lega, la quale contra le predette cose eleggiesse overo tenesse overo avesse alcuno notaio^c, sia condannata^d dal Comune di Firençe in livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascheuno e per ciascheuna volta. Ma il notaio, il quale ricevesse overo exercitasse l'offitio contra alcuna dele predette cose, sia condannato in livre cento di denari fiorentini piccioli. Dele quali e sopra le quali tutte e ciascuna cose l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia per suo movimento possa cercare e a petitione di ciascuno, pubblicamente overo celatamente che dinuntia overo notifica, sia tenuto di procedere e condannare quelli che contrafanno come di sopra si contiene.

^eAnche, che ciascuno comune e popolo dela lega sia tenuto e debba pagare la parte del salario del notaio dela lega che toccha lui sicondo l'extimo dela sua libbra al camarlingho dela lega. E che i camarlinghi dela lega, ricolti e' salari predetti, paghino e diano essi salari al notaio dela lega predetta; e che in neuno modo tale capitano dela lega possa rinuntiare. I quali capitani tutti e ciascuno giurino e malleveno innanzi che vadano ale leghe predette dinanzi al'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia de livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro.

^fAnche, che neuna lega, piviere, comune, castello, terra, popolo overo luogo del contado overo distretto di Firençe abbia overo tenga overo avere overo tenere possa alcuno ufficiale overo altro, né essere possa in essa lega, piviere, comune, castello, terra overo luogo ufficiale overo altri il quale alcuna giuriditione overo officio exerciti overo usi in essa lega, pivier[e], comune, castello, terra overo luogo, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli a tale lega, piviere, al comune^g overo terra e di livre trecento di denari fiorentini piccioli al popolo overo a luogho che à overo tiene overo lassa stare, e di livre mille di denari fiorentini piccioli a esso ufficiale, e di livre cento di denari

^a Nel ms. oveno.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: se alcuno notaio fusse eletto.

^c -ai- corretto su altre lettere.

^d Nel ms. condannato.

^e Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^f Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^g Segue per errore: di Firençe. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 190r: sub pena librarum quingentarum florenorum parvorum tali lige, plebatui, comuni, castro vel terre.

fiorentini piccioli ala singulare persone la quale ammettesse overo ricevesse overo alcuna giuriditione overo offitio exercitasse overo usasse contra la detta forma, che debba essere tolta, se non fusse capitano overo notaio di lega il quale fusse eletto sicondo l'ordine detto dinançi. E che ' signori Priori dell'arti e Gonfalonieri^a di giustitia in niuno modo possino overo debbano dare overo concedare podestà overo vicario overo alcuno di predetti overo alcuno grande dela città overo contado di Firençe ale terre overo nele terre le quali avesseno capitano e, se il concedesseno, non vaglia per essa ragione, anche se avesse pienissima balia. E che per alcuna balia overo autorità la quale avesseno in niuno modo possino dare overo concedare podestà overo vicario overo alcuno de' sopradetti ale terre overo nele terre comuni che ànno capitano overo la quale l'avesse per lo tempo. Salvo che, non obstanti^b le predette cose, possa essere eletto e essere castellano nel castello di Tirli del Tasso e di Monteluchio dela Berardingha, e rettori e sindici di popoli e di comuni ne' popoli e comuni ne' quali seranno allibrati. |209v|

^cAnche, che niuna lega, comune, piviere overo popolo del contado overo distretto di Firençe possa overo debba avere overo tenere alcuno ufficiale overo altro il quale abbia overo usi in essa lega, comune, piviere overo popolo alcuna giuriditione overo officio, se non fusse eletto in consiglio del Popolo di Firençe a pallotte d'oro, overo se non fusse notaio dela città overo contado di Firençe, il quale fusse eletto per alcuno comune del detto contado e distretto^d e approvato fusse per l'offitio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e l'officio di Dodici buoni huomini.

^eAnche, che l'Executore degli Ordinamenti dela giustitia nele predette tutte e ciascuna cose abbia cognitione e pieno e libero arbitrio e che possa procedere per inquisitione e per qualunque altro modo vorrà. E contra essi capitani che tralassano l'officio overo che alcuna cosa tollono overo ricevono più che detto è overo altrimenti, per sé overo per altri, per diretto overo per obliquo overo sotto qualunque altro colore procedere sia tenuto e debba per inquisitione e per ogni modo che vorrà; e a petitione di chiunque, anche di chi dinuntia celatamente, cercare sia tenuto e la verità possa trovare per ogni via e modo per lo quale vorrà, anche non andando dinançi inditii.

^fAnche, proveduto e ordinato è che tutti ' contratti e obligationi e promissioni fatte overo le quali se facesseno per alcuno overo per alcuni dela detta lega al capitano dela sua lega durante l'officio del suo capitaneato sieno casse

^a -i corretta su -e.

^b *Idem c.s.*

^c *Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.*

^d *Nel ms. distrutto.*

^e *Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.*

^f *Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.*

e vane. E che l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia sia tenuto e debba di fatto e sença romore e figura di giudicio tali carte, contratti, promessioni e obligagioni cancellare fare, e quelli che no· le cancella punirli e condannarli a suo arbitrio; e che dale soprascritte cose o da alcuna di loro non si possa appellare.

^aAnche, che ' capitani dele leghe e loro notari, berivieri, messi e famigli loro, fuore che i presenti e futuri, debbano essere sindacati per lo Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia di tutti gli inliciti salari, exactioni ricevuti overo fatti più overo altrimenti che dovesseno et di frodi e falsità commesse nell'ufficio per diretto overo per obliquo, e d'ogni cosa le quali da ora innanzi commettesseno nel'ufficio loro e d'altre tutte cose dele quali essere sindacato può overo debba^b. E che esso medesimo Executore abbia pienissimo arbitrio di trovare e di punire, come detto è, e di condannare e' colpevoli nele predette cose overo intorno ale predette, anche durante l'ufficio loro, non obstante nele predette cose overo alcuna dele predette alcuni capitoli, statuti, ordinamenti, provisioni overo riformagioni di consigli del Comune e del Popolo di Firençe nele predette cose overo alcuna dele predette che contradicesse overo ripugnasse in niuno modo.

LXIII. Che ciascuno comune del contado e distretto di Firençe possa a sé eleggiare notaio agl'infrascritti uffici, rubrica.

Ciascuno comune del contado e distretto di Firençe, se vorrà, possa e siali licito sença pena eleggiare a sé il notaio dela città, contado overo distretto di Firençe guelfi e popolani, di con|210r|sentimento, però, e licentia di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia e del'ufficio di Dodici buoni huomini, che per lo tempo saranno; i quali notari possano e a loro sia licito essi^c officii^d ricevere e accettare e essi exercitare, e costringere tutti e ciascuno del comune nel quale eletto sarà a fare guardie di dì e di notte come usato, necessario e utile sarà in tale comune, e costringere tutti e ciascuno innanzi detti a pagare libbre, factioni e imposte le quali averranno che sieno fatte in tale comune a esso extimo sicondo gli ordinamenti del Comune di Firençe; e intra loro cognoscere infino nela quantità di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli e da inde in giù che non descenda da maggiore somma, e punire e condannare ciascheduni disubbidienti e a' quali no· li ubbidiscono nel suo officio infine nella quantità di soldi quaranta di denari fiorentini piccioli e da inde in giù; e esse condannagioni per esso Comune riscuotere con effecto, e l'isbanditi, rubelli e malfattori perseguitare e pigliare e in forza del Comune

^a Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^b d- corretta da altra lettera.

^c -i corretta su -o.

^d Idem c.s.

di Firençe presentare; com salario e famiglia che a llui sarà ordinata per li detti comuni. E essi notari così eletti, approvati e confermati per li signori Priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia e l'uffici di Dodici buoni huomini, che per lo tempo saranno, innançi che essi uffici a' quali saranno eletti facciano overo exercitino, sieno tenuti e debbano comparere dinançi a messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo di Firençe e essi uffici giurare, promettere e mallevare ciascheduno di loro di livre dugento di denari fiorentini piccioli de fare bene e lealmente l'ufficio loro e di none exercitarlo contra il modo e l'ordine sopradetti, e d'osservare li statuti e provisioni del Comune di Firençe, e nele predette cose dare idonei mallevadori approvati per li approvatori del Comune di Firençe. E niuno notaio per sé overo per altri, per diretto overo per indiretto, tacitamente overo espressamente possa overo debba essere eletto oltra il termine di sei mesi in alcuno di detti uffici per ciascuna volta. E che tali notari i Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, che per lo tempo saranno, possano rimuovere a loro volere infra il termine del loro ufficio come a llo loro parrà, se si dicesse che si portasse male ne' detti uffici. E che i detti notari abbiano divieto in esso ufficio dal dì del diposto ufficio per due anni. E che messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia per sé medesimo a petitione di ciascuna persona, secretamente overo palesemente, dele predette cose e di ciascuna dele predette possa, sia tenuto e debba cercare e procedere d'ogni tempo brevemente e summariamente contra ' comuni che contra la predetta forma fanno, eleggono overo tengono notari e ufficiali suoi; e contra tutti e ciascuno notari e ufficiali che fanno contra la predetta forma e che ricevono essi uffici overo exercitano, e maximamente contra tutti e ciascuno che ne' detti uffici procedono overo cognoscono per diretto overo per obliquo oltra la predetta forma e quantità, overo che commettono alcune barattarie, frode overo inganno, overo che fanno cose illicite overo disonesti, e esso e essi condannare a suo arbitrio, riguardata la qualità del peccato e dela persona. E che i detti notari e ufficiali, diposto il loro |210v| ufficio, stieno e stare debbano a sindacato dinançi al detto messere Executore per otto di allora proximi che seguiranno.

LXIII. Che i grandi non acquistino presso ad alcuno ponte per centocinquanta braccia.

[Cap. 1322-1325 V, 81]

Niuno di grandi dela città, contado overo distretto di Firençe comperi overo per alcuno titolo acquisti per sé overo per altri overo a llui pervenire in qualunque modo possa alcuno palagio, torre, casa, dificio overo alcuno terreno overo casolare posto presso al ponte Rubaconte, Ponte Vechio, ponte a Santa Trinita overo il ponte ala Carraia, overo presso ad alcuno d'essi ponti per centocinquanta braccia, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli, e la carta overo il contratto il quale dele predette cose si facesse non vaglia e non tenga, e esso palagio, torre, casa, dificio, terreno e casolare contra la

detta forma comperato overo acquistato, overo a llui per qualunque modo sia divenuto, sia e pervenga al Comune di Firençe, se a llui non divenisse per beni overo possessioni d'alcuno congiunto di tale grande di casa sua overo dela schiatta per ragione di successione. Né alcuno popolano faccia overo riceva questa tale compera overo acquistamento presso ad alcuno di detti ponti per centocinquanta braccia in servizio overo a preghiera d'alcuno grande, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli e di cassamento del contratto come di sopra detto è; e la cosa contra la detta forma comperata overo acquistata divengha al Comune predetto. Contra il quale popolano provare si possa e per piena pruova sia avuta la publica fama. E che niuno grande presso a luogo dove ordinato è di fare il ponte dala torre di muri dell'isola allato l'Arno a Oltrarno, il quale ponte sia nominato ponte Popolano, da alcuna parte dove debba essere per cinquecento braccia compari overo acquisti alcuno terreno, spacco overo casa, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli. E se alcuno grande avesse d'alcuna parte del detto ponte possessioni, non possa sopra esse possessioni costruire overo dificare presso al detto luogo del ponte per cinquecento braccia casa, torre, palagio overo altro dificio, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli e di guastamento d'esso. E che niuna persona faccia overo costruisca overo fare overo costruire faccia alcuno dificio sopra il poggio di Galli posto a rimpetto a luogo dove debba essere il detto ponte, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli e di diruinamento d'esso. E dele cose che si contengono nel presente statuto possa essere cognosciuto e essere fatta condannagione, non obstante corso di tempo.

LXV. Dele fortecte che sono state guaste per lo Comune di Firençe le quali in nel tempo infrascritto non si debbano redificare, rubrica.

Niuna persona dela città, contado overo distretto di Firençe overo anche d'altronde, di chiunche stato, conditione overo dignità si sia, ardisca overo presumma, per sé overo per altro overo per altri dalo infrascritto di cinque del mese d'agosto innanzi di nuovo fare costruire, hedificare overo fare fare^a, costruire overo dificare overo reedificare alcuna | 211r | roccha, castello, fortecta overo roccha posta doveunque fuori dela città di Firençe e dentro overo fuori del suo distretto, da qui adrieto guasta overo scipata per lo Comune di Firençe overo a istantia d'esso Comune di Firençe per qualunque modo e in qualunque tempo, cioè da otto anni proximi passati dal'anni Domini milletrecentoquarantaquattro, di cinque del mese d'agosto, overo infra esso tempo per qual modo vuoli, né essa roccha, castello, fortecta overo roccha, da qui aderietro per lo Comune di Firençe guasta e scipata, infra il predetto^b tempo o^b vero alcuno di predetti avere fatto o avere fatto fare reedificare o

^a In interlinea superiore.

^{b-b} Corretto su altri termini abrasi.

fare redificare, sotto pena e a pena di diecimiglia fiorini d'oro dal detto tale overo tali che così hedificano overo reedificano overo che hedificare overo reedificare fanno overo che faranno fare overo ànno fatto ne' beni loro, dal detto dì cinque del mese d'agosto e per adietro innanzi a esso dì, per loro in qualunque modo posseduti, e i quali fusseno detti essere stati posseduti per qualunque modo e anche i quali obligati fusseno allora ad alcuno overo ad alcuni per qualunque modo per messere la Podestà, Capitano overo Executore degli Ordinamenti dela giustitia, che tolta debba essere anche di fatto; e da capo a guastamento di quello che dificato sarà overo apparrà sia tenuto. E se alcuna persona di chiunque stato, conditione overo dignità si sia, alcuna roccha, fortecça overo roccha da qui adietro per lo Comune di Firençe overo ad stança d'esso Comune guasta per qualunque modo e in qualunque tempo, cioè di detti otto anni overo infra esso tempo come predetto è, averà redificato overo averà fatto ridificare e dovuto e potuto redificare essa roccha, castello, fortecça, e ciò che ridificato fusse avere guasto, dissipato e distrutto e guastare dal fondamento avere fatto, sotto la detta pena la quale debba essere tolta come di sopra è detto, la quale distructione seguitata di quello che al detto tempo redificato sarà, ala detta pena pagare in niuno modo sia tenuto. E che nele predette cose e sopra le congiunte ad esse e che dependesseno e per osservatione d'esse tutte e executione i predetti messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia e ciascheuno abbiano e avere e avere avuto s'intendano puro arbitrio, autorità, podestà et^a giuriditione di cercare e di procedere, e ogni cosa fare le quali vederanno che bisognino e cognosceranno per loro e di ciascuno di loro osservatione et observatione in tutti e per tutti, de ragione e di fatto, con accusa, dinu(n)tia, notificagione overo no, e sença pagamento d'alcuna gabella, celatamente overo palesemente e cum le sustantialità e solemnità qualunque di giudicio e sença. E in nele predette cose basti e sofficiente sia stata la pruova e per piena pruova sia avuta quanto ale predette cose il detto e la dipositione d'uno testimone di veduta e tre testimoni che pruovino di fama overo di sei testimoni che pruovino di fama e che dicano la fama essere chogli altri dimostramenti overo sença, come a' predetti messere Capitano, Podestà overo Executore parrà che si convenga, e basti nele predette cose e per la executione loro. Salvo che per lo presente statuto non pregiudichi né pregiudicare possa in niuno modo, direttamente overo tacitamente, ad alcuna provisione fatta da qui adietro, cioè dal detto dì cinque del mese d'agosto adietro, di non redificare alcuno castello overo fortecça guasta per lo Comune di Firençe overo altri nel contado overo |211v| distretto di Firençe overo di fuore, ma per le predette cose confermate essere s'intendano e sieno in tutti e per tuto come in essa e in essi si contiene e contenersi apparrà.

^a *In interlinea superiore.*

E le predette cose non s'intendano, né abbiano luogo nel castello di Vernia, che non di meno dificare e ridificare e costruire si possa et sia potuto, non obstanti le cose dette dinançi.

LXVI. Dela pena di chi desse ovvero che ristituisse alcuna fortecça del Comune di Firençe ad altri che al Comune di Firençe.

Niuno, ondeunque si sia e di chiunque conditione, dignità ovvero officio ovvero potentia si fusseno, ovvero di qualunque priorato ovvero altro offitio usasse, possa, ardisca ovvero presumma ovvero abbia potuto da quindici dì del mese di settembre anni Domini milletrecentocinquanta innançi alcuna roccha, castello, fortecça, terra ovvero luogo del contado ovvero di distretto di Firençe, allora ovvero per lo tempo che debba venire ovvero la quale fusse ovvero fusse stata del contado ovvero distretto di Firençe, allora ovvero per innançi ovvero per lo Comune ovvero per esso Comune di Firençe fusse tenuta, retta, governata ovvero guardata, ovvero a esso Comune di Firençe fusse ovvero fusse stata in alcuno modo sottomessa dal detto dì quindici innançi ovvero im perpetuo ovvero a tempo, ovvero in qualunque modo sottoposta ala giuriditione, dominio, signoria ovvero guardia del Comune di Firençe, restituire, rendere, dare ovvero concedere ad alcuna persona, luogo, collegio ovvero università fuore^a che al Comune di Firençe ovvero ad altri per esso Comune ricevente, ovvero il dominio, la ragione, la giurisdictione, imperio, balia, guardia ovvero podestà, il quale ovvero la quale esso Comune di Firençe avesse ovvero avesse avuto in tale terra, fortecça, castello ovvero luogo, in qualunque modo lasciare, rifiutare, rinuntiare, permettere ovvero spregiare ovvero rilassare in tutto ovvero parte alcuna, per diretto ovvero per indiretto, tacitamente ovvero espressamente, ovvero intorno ale predette cose ovvero alcuna dele predette dare, prestare com cosa, parola, consiglio, scrittura ovvero in qualunque modo consentimento alcuno ovvero favore ovvero alcuna dele predette cose avere fatto dal detto dì quindici di settembre innançi, ^bse no· come, quando e in che modo e per quello modo, forma e tempo i quali deliberato sarà ovvero provveduto per gli opportuni consigli del Popolo e del Comune di Firençe, sotto la pena e ala pena di tremilia fiorini d'oro a ciascuno il quale le predette cose ovvero alcuna dele predette non avarà servato ovvero avarà contraffatto, che per ciascuna volta debba essere tolta sommaramente e di fatto per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia dela città di Firençe, sotto la pena di mille fiorini d'oro, la quale a llui del suo salario debba essere ritenuta se ispregiarà. Questo expresso che le predette cose non si stendano, né acquistino a sé luogo in quelle terre, fortecçe ovvero luoghi ne' quali il Comune di Firençe avesse ovvero avesse avuto a certo tempo alcuna ragione, dominio, giuriditione d'imperio ovvero guardia ovvero alcuna altra cosa

^a Aggiunto da mano successiva in interlinea superiore.

^b Con un segno di richiamo di inizio paragrafo.

overo la quale ad detto Comune di Firençe sottomessa in alcuno modo fusse overo fusse stato, ma che a certo e diterminato tempo che di meno, finito esso tempo, possa et^a abbia potuto per gli signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri dele compagnie del Popolo e Dodici buoni huomeni | 212r | del Comune di Firençe liberalmente essere rilassato, dimesso e ristituito liberamente e sença pena, sì e quando e come diliberato sarà per le due parti di tutti e' predetti. E qualunque alcuna dele dette terre, forteççe overo luoghi, se no· servate le solennità sopradette, pigliarà, occuparà, torrà overo ricoverrà overo dela giurisdictione, guardia e honorança del detto Comune menovarà overo in menovare s'intramettarà per qualunque modo s'intenda essere e sia per essa ragione isbandito e condannato del Comune di Firençe in avere (e) in persona come rubello del Comune predetto. Non obstanti nele predette cose overo alcuna dele predette alcune leggi, statuti, ordinamenti, provisioni overo riformagioni overo altri obstaculi qualunque, anche quantunche derogatorii, penali overo precisi, overo anche se di loro overo d'alcuno di loro si dovesse overo fusse dovuto fare spetiale mentione et expressa, ale quali tutte s'intenda essere e sia spetialmente, nominatamente e expressamente dirogato.

XLVII. Del modo d'andare ale stufe.

[Cap. 1322-1325 V, 82]

Ale stufe si vada in questo modo, cioè che l'uno di vadino e' maschi ale stufe, ma il seguente di le donne e non altrementi, sì che in quello di il quale i maschi v'andaranno overo la notte seguente le donne non vadino a esse, e così per lo contrario, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli, così al maschio come ala femina che contrafa e per ciascuna volta. E quelli che tengono esse stufe non lassino le femmine overo i maschi essere overo venire ale stufe, se no· come detto è, sotto la predetta pena. E ciascuno possa dele predette cose e di ciascheduna di loro accusare e dinuntiare. E che messere lo Capitano sia tenuto e debba dele predette cose cercare e come detto è condannare, e ciascuno mese fare bandire, maximamente nele contrade dove le stufe stanno nele città, borghi e sobborghi di Firençe.

LXVIII. Di rifare il ponte di Santo Piero a Sieve.

[Cap. 1322-1325 V, 124]

Alcuno ponte sopra il fiume dela Sieve allato al borgo a Sam Piero a Sieve debba essere rifatto e compiuto e sopra le pile essere costruito e dificato l'arco e l'altre cose necessarie, sì che per esso si possa (andare e passare)^b ale spese, però, di pivieri e di luoghi d'intorno. E che per gli signori Priori^c dell'arti e Gonfaloniere di giustitia, Gonfalonieri dele compagnie del Popolo, così

^a Corretto su altro termine abraso.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 198r: iri et transiri valeat.

^c Bis script.

presenti come quelli che per lo tempo saranno, possano e debbano essere eletti e diputati sença alcuno salario offtiali di detti pivieri e luoghi, quali e quanti vorranno e vederanno che bisogni, ala detta hedificatione, constructione e perfectione fare e fare fare, con esso offitio e balia le quali per la perfectione e l'executione dele predette cose cognosciaranno che si convenga.

LXVIII. Che nela città di Firençe im perpetuo essere debba in tutte le scienze Studio generale. [Cap. 1322-1325 V, 125]

Nela città di Firençe sia e essere debba perpetualmente Studio generale in ragione civile, canonica, in medicina, filosofia e l'altre scienze. E che per li detti Priori e Gonfaloniere di giustitia e Dodici buoni huomini dela detta città che per lo tempo saranno si possa provvedere, |212v| fare e ordinare tutte e ciascuna cose le quali credaranno essere utili per le predette cose.

LXX. Che i grandi del contado e distretto di Firençe che ànno brivileggio paghino le libbre e sottentrino le factioni e le gravecçe del Comune per gli beni acquistati doppo il brivilegio. [Cap. 1322-1325 V, 126]

Quando i grandi ovvero nobili e l'altre persone del contado ovvero distretto di Firençe, i quali dicono sé brivilegiati e non dovere pagare ovvero sottentrare le libbre, factioni ovvero gravecçe del Comune di Firençe per cagione di tali brivilegi, abbiano comperato ovvero acquistato possessioni e beni così di nobili come d'altri i quali pagavano e sottentravano libbre, factioni e gravecçe del detto Comune in quantità non picciola, per la quale cosa al Comune di Firençe ne seguita grande danno però che tali di quali fuorono queste cotali possessioni e beni si sono partiti del contado di Firençe e gli extimi dele libbre loro sieno ispentì quanto al Comune predetto, acciò che esso Comune non rimangha così danneggiato, ordinato è che tali grandi e nobili e l'altre persone predette sieno allibrati e debbano essere allibrati per lo Comune detto dinançi per li detti beni e possessioni comperati e acquistati doppo il brivileggio e brivileggi impetrati, i quali i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia sieno tenuti e debbano fare allibrare per quelli i quali ale predette cose diliberranno di diputare, e per esse possessioni e beni paghino e sottentrino le libbre e le gravecçe ciascuna del Comune già detto al'extimo e sicondo l'extimo di coloro di quali sarà ovvero saranno essi beni e possessioni, stante il tempo dela compera ovvero delo acquistamento già detto, se colui di cui saranno state cessarà di pagare esse libbre e gravecçe, non obstante questo tale brivileggio.

LXXI. Degli officiagli che debbano essere eletti sopra la costruzione dele mura dela città di Firençe. [Cap. 1322-1325 V, 129]

Per gli signori Priori dell'arti e Gonfaloniere dela giustitia, Dodici buoni huomeni e Gonfalonieri dele compagnie, sença rimessione^a in essi Priori e Gonfaloniere di giustitia che si faccia, sieno eletti et essere eletti debbano ciascheduno anno di sei in sei mesi otto prodi e savi huomeni, cioè due di ciascuno quartiere dela detta città, in ufficiali per lo Comune di Firençe sopra la costruzione di muri dela città di Firençe, i quali otto abbino uno notaio per notaio del detto officio e due messi, i quali debbano essere eletti per essi medesimi ufficiali, i quali servano loro e faccino quelle cose che saranno bisogno intorno ala costruzione dele mura nelo exercitare delo loro officio. Per la costruzione dele quali mura e perfectione i cittadini dela città di Firençe sottentrino ale due parti, e ' contadini e ' distrittuali di Firençe la terça parte dele spese, le quali averranno che si debbano fare nella costruzione e perfectione predetta. E sieno eletti per li detti ufficiali due religiosi huomini, una volta, cioè, del'ordine di frati di Servi, l'altra del'ordine di frati Carmelliti e l'altra volta del'ordine di Santo Marcho, come per sorte avverrà per lo tempo del'officio di detti ufficiali, ale mani di quali pervenire debba tutta la pecunia la quale si pagará overo si riceverà |213r| per la costruzione d'esse mura. E che i detti religiosi possino e debbano fare e fare fare la costruzione predetta come a lloro parrà che si convenga sicondo la deliberatione overo il consiglio di detti ufficiali, overo sei^b di loro, e dare in sommo e allogare a lavorio e l'altre tutte e ciascuna cose fare le quali per la detta costrutione overo per cagione d'essa saranno di bisogno, e le spese e pagamenti fare dela pecunia la quale perverrà a lloro per cagione del detto officio, quali e a cui overo a' quali vorranno. E che messere la Podestà e ' suoi giudici e famigli, il giudice dela camera e dela gabella e tutti altri ufficiali del Popolo e del Comune di Firençe sieno tenuti a' detti ufficiali, ale predette cose fare e a executione mandare, dare aiuto, consiglio e favore come addimandato sarà per gli offitiali predetti. E che ' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia a loro possa procurino per ogni modo il quale parrà loro che si convenga che ' cherici dela città e del distretto di Firençe dieno aiuto nela costruzione dele dette mura, e ' detti ufficiali e religiosi faccino murare e lavorare in essa parte dove a lloro parrà. E che, compiute le predette mura, facciasì il laco da Montebuono come piacerà a' detti Priori e Gonfaloniere di giustitia e Dodici buoni huomeni e Gonfalonieri dele compagnie del Popolo di Firençe, i quali per lo tempo saranno. E che la porta la quale è detta Guelfa, posta nele^c dette mura fra la porta dela Croce e la

^a Corretto da rimettere.

^b Nel ms. seu.

^c A ne- segue d isolata e depennata.

porta di Santo Francesco, e la porta la quale è nominata porta di Santa Maria, posta nele dette mura fra la porta di Santo Gallo e la porta a Pinti, sença alcuna antiporta debba essere tenuta per torri nele dette mura. E che niuna porta sia ordinata, costruita overo si faccia nele dette mura sença la deliberatione di signori Priori, Gonfaloniere di giustitia, Dodici buoni huomini, Gonfalonieri dele compagnie e degli officiali posti sopra le constructioni dele mura, overo dele due parti di loro, a segreto scrutinio che fare si debba fra loro a fave nere e bianche; e se contra si facesse non vaglia, e quello ch'è dificato e fatto debba essere tolto e diruinato.

LXXII. Che i sindichi di comuni e di popoli del contado sieno costretti a rendere ragione, rubrica.

Ciascuno sindaco d'alcuno comune overo di popolo del contado overo distretto di Firenze sia tenuto rendere ragione al comune e 'l popolo, di cui sindaco sarà, di quello che in prestança avesse accattato overo accattasse per esso comune overo popolo a richiesta del comune overo del popolo del quale fusse stato overo fusse sindaco. E se non rendesse overo no· restituisse overo cessasse di rendere, possa e debba questo tale sindaco e suoi figliuoli e rede essere costretti personalmente e in cose a fare la predetta restitutione a esso comune e popolo e a istanza del comune e del popolo di cui sindaco fusse stato overo fusse overo sindichi di tale comune overo popolo per la Podestà, Capitano e l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia e di loro e di ciascheduno di loro giudici, ogni dì, non obstanti le ferie.

LXXIII. Che il luogo di Somnavilla e di Pietrafitta e quelli che abitano in esso sieno e rimanghino allibrati nel popolo di Santo Iacobo da Pietrafitta.
| 213v |

(Cum^a ciò sia cosa che fra il popolo di Santo Iacobo da Pietrafitta e gli huomini d'esso popolo e il popolo di Santo Salvatore dala Castellina e gli huomini d'esso già sono più anni sia stata questione dinançi agli officiali del Comune di Firenze sopra gli errori dela libbra dello extimo del'extimo del contado di Firenze, però che Chone, il quale è chiamato Falcone, Lolo, Vanni e Mino, fratelli e figliuoli che furono di Martino, allibrati furono nel'extimo che allora valeva nel contado in nel detto popolo di Santo Iacopo come huomini del detto popolo e abitanti nel detto popolo di Santo Iacopo da Pietrafitta e allibrati erano inel detto popolo di Santo Salvatore come huomini abitanti nel detto popolo; e per parte del detto popolo di Santo Iacopo da Pietrafitta exposto fu che le case del'abitatione d'essi Cone, chiamato Falcone, di Lolo, Vanni e Mino nella quale allora habitavano e prima avevano habitato per più

^a La C- è presente solo come lettere d'attente.

anni, posta in alcuno luogo detto Somnavilla, e esso luogo di Somnavilla era nel detto popolo e fra ' confini del detto popolo di Santo Iacopo da Pietrafitta, e che essi come huomini del detto popolo e abitanti nel detto popolo doveano rimanere allibrati e pagare le libbre e le factioni nel detto popolo e essere cancellati e levati di libri e del'extimo del detto popolo di Santo Salvatore dala Castellina, e così dimandato essere pronuntiato e dichiarato; e per la parte del detto popolo di Santo Salvatore dala Castellina fusse isposto e dimandato essere pronuntiato e dichiarato^a in tutto il contrario; e sopra le predette cose fusseno fatte pruove e prodotte ragioni per l'una parte e per l'altra e la sententia di ragione si dovesse dare in favore del detto popolo di Santo Iacopo da Pietrafitta però che in ragione e nel piato notricavano verità e giustitia; e la diffinitione dela verità la quale dovea essere fatta dele pruove provate e prodotte nel piato non si potea bene cognoscere e sapere per gli officiali laici predetti; li officiali i quali allora erano commiseno la questione che dovesse essere consigliata in savi in ragione nel savio huomo messere Falcone da Licignano giudice; e che Lapo, figliuolo che fu d'Ubalдино chiamato Quercia, Senno di Rinuccio, sere Iacopo di maestro Salvi e Francesco di Giovanni Donati, i quali erano succeduti nel detto officio degli errori dela libbra del contado di Firenze, pendente la commissione predetta e non aspettato il consiglio del detto messere Falcone, contra la verità e la giustitia in pregiudicio del detto popolo di Santo Iacobo da Pietrafitta intra l'altre cose in effetto pronuntiarono e dichiararono il detto luogo di Somnavilla nel quale era l'abitatione di detti Cone, Lolo, Vanni e Mino e detti come abitanti e huomini del detto popolo di Santo Salvatore dala Castellina essere istato e essere del detto popolo e infra ' confini del detto popolo di Santo Salvatore dala Castellina, e essi come abitanti nel detto popolo di Santo Salvatore dela Castellina dovere rimanere nel detto popolo di Santo Salvatore e essere cancellati e aboliti de' libri e del'extimo del detto popolo di Santo Iacobo di Pietrafitta, cum ciò sia cosa che a cosa vera fusse-no stati e fusseno del detto popolo di Santo Iacobo da Pietrafitta fra ' confini d'esso popolo e questo sufficientemente fusse provato per lo detto popolo di Santo Iacopo da Pietrafitta, acciò che la giustitia predetta ala giustitia e verità si diduca, dichiarato e proveduto è che esso luogo di Somnavilla, del quale | 214r | è suta la questione predetta, e il detto Cone, Lolo, Vanni e Mino, delo allibramento di quali fu la questione, sia suto e sia del detto popolo di Santo Iacopo da Pietrafitta, e essi abbino dovuto e debbano essere levati e cancellati d'ogni libbra e extimo d'esso popolo di Santo Salvatore dala Castellina e essere rimasi e rimanere allibrati e le libbre e le factioni per tutto il tempo che debba venire dovere pagare e sottentrare nel detto popolo di Santo Iacopo da Pietrafitta, e abitanti nel detto popolo sempre essere avuti e trattati debbano come abitanti nel detto popolo di Santo Iacopo da Pietrafitta, non obstante

^a Nel ms. dichiarita.

la detta sententia lata per lo detto Lapo, figliuolo che fu d'Ubalдино chiamato Quercia, e gli altri compagni nela sententia overo dichiarigione fatta sopra le predette cose sicondo la forma dela detta sententia per qualunque officiali diputati sopra ritrovare le ragioni del Comune di Firençe overo sopra alcuni errori dela libbra dell'extimo del contado overo di confini di popoli, comuni e leghe del contado di Firençe, non obstante ale predette cose alcuni statuti, ordinamenti, riformagioni del Comune di Firençe.

LXXIII. Dela immunità de' medici dell'ossa.

Cum ciò sia cosa che bisogno nela città di Firençe d'avere medici savi nella cura dell'ossa, conducasi alcuno d'essi medici eletto per lo Comune di Firençe a curare maximamente e' povari dela città e (contado)^a di Firençe com certo annuale salario che debba essere pagato a lui dela pecunia del detto Comune, e esso avere brivileggio e immunità dale graveççe del già detto Comune, acciò che esso medico possa essere nella città predetta e il suo predetto mestiere exercitare a salute degli huomini dela detta città e distretto, imperciò proveduto è che questo tale medico sia immune da ogni e ciascuna^b libbre^c, imposte, prestance e graveççe, così personali come reali e mixte, le quali fatte overo imposte fusseno overo si facesseno overo s'imponesseno a esso medesimo per qualunque modo nella città overo distretto di Firençe. E che i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, così i presenti come quelli che per tempo saranno, dela pecunia d'esso Comune dare e pagare sieno tenuti a lui per suo salario livre cinque per ciascuno mesi per innanzi, faccendo a esso medesimo pagamento di due in due mesi come per rata toccherà.

LXXV. Che ' signori Priori e Gonfaloniere di giustitia possano provvedere a coloro che ànno prestato al Comune di Firençe delo interesse dela pecunia che si debba prestare, rubrica.

Proveduto e giudicato è che ' signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe, i quali per lo tempo saranno, insieme chol'ufficio di Dodici buoni huomini, possano e a llo loro sia licito, quando e quante volte vorranno e a llo loro piacerà, provvedere a quelli huomini e ciascuna compagnie e a ciascuna persone, i quali e le quali a stança e preghi overo sicondo la diliberagione d'essi Priori e Gonfaloniere di giustitia alcuna quantità overo quantitati di pecunie al detto Comune overo al'ufficio di detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia prestaranno, che di loro che così prestano e di ciascheduno di loro danni, danno e interesse dela pecunia che così si presterà a

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 12, c. 199v: civitatis et comitatus.

^b -e corretta su -a.

^c *Idem c.s.*

ragione di livre otto di denari fiorentini piccioli per ciascuno centinaio per anno e a ragione del'anno del tempo nel quale la pecunia per loro prestata overo che si debba prestare peneranno a riavere. E che e' camarlinghi dela camera | 214v | del Comune di Firençe dela pecunia d'esso Comune paghino e sodisfaccino i predetti tutti i quali così prestaranno per lo tempo che debba venire ogni quantità di pecunia la quale per essi Priori e Gonfalonieri insieme col detto officio di Dodici si provvederà. E se la pecunia che in prestança se accattasse si convertisse in pagamento e per pagamento che si doverà fare a' soldati del Comune di Firençe, essere pagato e sodisfatto si possa a coloro che prestano anche dela pecunia dela cassa dela condotta. E quelli s'intendano avere prestato overo prestare a' quali essi Priori e Gonfaloniere insieme col detto officio di Dodici provvederanno per la predetta cagione il pagamento dovere essere fatto.

LXXVII. Ordinamenti contra le donne che portano le cose vetate.

In prima, che niuna donna, di chiunque grado, conditione overo stato si sia, overo soluta overo maritata, possa overo debba portare overo porti in habito di vestimenti suoi in casa overo fuori vestimento alcuno overo roba di sopra tessuta d'oro overo d'ariento overo di seta, le quali sono dette ricamate, overo anche alcune robe ornate di perle overo di pietre pretiose overo del'altro di loro d'alcuno pregio overo d'altri fregiamenti overo ornamenti i quali vagliano oltra dieci fiorini d'oro, sotto la pena di cinquanta livre di denari fiorentini piccioli, la quale a ciascheuna di loro debba essere tolta per ciascheduna volta.

^aAnche, che niuna donna, di chiunque stato, età, conditione overo grandigia si sarà, porti overo portare possa mantello overo guarnaccha overo alcuno altro vestimento foderato overo ornato in qualunque modo nel'ultime parti overo ne' garoni, che di sopra apparisca di vaio overo d'ermellino overo frangia overo coniglio, qualvuoli colore dimandato overo cagione; ma da questa constitutione e comandamento siano exceptuate le mogli di cavalieri. Sotto pena di dieci livre di denari fiorentini piccioli a ciascheduna di loro che per ciascuna volta debba essere tolta.

^bAnche, che niuna fanciulla overo adulta overo donna, oltra il decimo anno della età sua costituita, possa portare overo porti in habito overo in capo overo indosso in casa overo fuori panni increspato per alcuno modo, overo poco overo assai, né alcuna che sia maritata possa andare di sopra cinta, cioè sopra la guarnaccha overo cotta overo altro vestimento di sopra, ma questo proximo s'intenda di quelle che al'uomo suo sono congiunte, sotto la pena di venticinque livre di denari fiorentini piccioli a ciascheduna d'esse, la quale per ciasch(ed)una volta debba essere tolta.

^a Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^b Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^aAnche, che niuna femina, di chiunche stato overo conditione si sarà e per qualunque nome sia giudicato, porti overo portare possa alcuna cintura, schaggiale overo coreggia la quale passi la valuta di quindici fiorini d'oro, né alcuna corona, ghirlanda, cerchiello overo altro ornamento di capo di valuta e di stima oltra dieci fiorini d'oro. Aggiugnendo che oltra una cintura solamente overo coreggia e ghirlanda overo ce(r)chiello di questa valuta non possa insieme ritenere overo avere, sotto la pena di cento livre di denari fiorentini piccioli a ciascuna di loro che per ciascheduna volta debba essere tolta. | 215r |

^bAnche, che niuno huomo overo donna, di chiunche stato e conditione si sarà dela città di Firençe, possa overo ardisca per alcuno colore dimandato overo cagione, per sé overo per altri, mandare forçerino overo ricevere nel quale sieno gioie che passino la valuta di sexanta fiorini d'oro, overo allato al forçerino nascostamente per qualunque modo o sotto qualvuoli nome presentare, come si faccino le donagioni per le nocçe, alcuna gioia che la predetta quantità passi, contate quelle cose come predetto è (che) si mandano col forçieri nela detta somma. E non si possa anche dare a quello overo quelli, overo uno sieno stati overo più, che porta overo che portano il forçiere oltra uno fiorino d'oro in denari overo presenti per qualunque colore vuoi addimandato, sotto pena di cento livre di denari fiorentini piccioli per ciascheduno e per ciascheduna volta.

^cAnche, che niuna femina overo anche huomo, di chiunche stato overo grandigia si sarà, possa overo debba a' fanciugli suoi, così maschi come femine, fratelli overo nipoti overo chiunche parenti, affini overo congiunti ugualmente overo amici da sette anni in giù, fare overo fare fare gonnella overo alcuno vestito overo mantello la quale overo il quale passi la valuta di cinque fiorini d'oro, sotto la pena di venticinque livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascheduna volta la quale sarà contrafatto, che debba essere tolta.

^dAnche, che niuno overo niuni, overo sarà huomo overo femina, overo uno overo una, due overo due overo più, di chiunche stato e grado si saranno, anche chericho, religioso overo qualunque ecclesiastica persona ala ragione del detto Comune suggietta overo soggetto, in neuno modo possano overo debbano per alcuno colore dimandato nel battismo di fanciugli e in nel comparaggio, il quale contrarranno per cagione del detto battesimo, spendere overo fare spendere overo in confetti, cera overo in qualunque altri presenti overo cose tra tutti i compari overo comari overo per sé soli, overo uno sarà, oltra uno fiorino d'oro, et non possano essere nel detto battismo oltra tre in

^a Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^b Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^c Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^d Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

tutto, contati così gli huomini come le femine, sotto pena di venticinque livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta la quale contrafatto sarà, che si debba torre.

^aAnche, che niuna femina possa in uno medesimo tempo portare in dito overo dita più di due anella, sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuna e per ciascuna volta la quale contrafatto sarà, che si debba torre.

^bNele quali pene e ciascuna dele quali tutti e ciascuno, colui e coloro i quali trovati saranno per gli officiali overo famigli delo Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e del Comune di Firençe overo alcuno di loro essere puniti^c e condannati^d possino e debbano per esso Executore, e essere costretti a essa condennagione pagare brevemente e sommariamente e di fatto.

^ePossano anche a tale condennagione overo pena pagare essere costretto, come detto è, padre per lo figliuolo overo figliuola per quella ch'è data al marito, il fratello carnale per la sirocchia che non à padre e non data al marito e per lo fratello che non à padre, e 'l marito |215v| per la moglie la quale à menata in matrimonio, e çii per li nipoti e per le nipoti nom maritate che non à padre overo fratello di maggiore età.

^fE che ciascuno Executore degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e del Comune possa, sia tenuto e debba, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli, che a llui del suo salario debba essere ritenuta, fare solennemente cercare almeno ciascuno dì di domeniche solenni e di feste di quelli i quali contra le predette cose overo alcuna dele predette facessero per qualunque modo, e i trovati colpevoli e gli altri sopradetti condannare e punire come di sopra si contiene.

^gIl quale Executore d'ogni quantità di pecunia, la quale per le predette cagioni overo alcuna di loro venire farà nel Comune predetto, abbia e avere debba due soldi di denari fiorentini piccioli per ciascuna livra d'essa quantità di pecunia e ad essa ragione. La quale per certo quantità di due soldi di denari fiorentini piccioli per livra e ad essa ragione i camarlinghi del Comune di Firençe, i quali per lo tempo saranno, possano, sieno tenuti e debbano dare e pagare a esso Executore, sença che alcuna bolletta però si debba avere overo alcuna licentia che però si debba avere overo sença alcuna licentia in qualunque modo e di qualunque pecunia del detto Comune ad altri non conceduta overo assegnata.

^a Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^b Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^c -i corretta su -o.

^d Idem c.s.

^e Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^f Lettera tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^g Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^aQuesto expresso e dichiarato che tutte le condannagioni che per le predette cagioni overo per alcuna d'esse si pagasseno per lo marito d'alcuna femina per difetto commesso per essa donna s'intenda essere pagata e pagata essere dela dote e dela quantità dela dota d'essa medesima femina, e d'allora da tanta quantità e somma dela detta dota quanta sarà essa pecunia così pagata s'intenda essere e sia marito di tale femina e sue herede e ciascuna altra persona, la quale a restitutione dela detta dota obligata fusse, liberati e totalmente assoluti.

LXXVIII. Ordinamenti intorno a' mogliacci e nocçe, rubrica.

^bIn prima, che niuna donna o femina overo niuna altra persona per lei dea overo doni, conceda overo dare, donare, portare o concedere possa, quando ne va a marito, in dono overo per li doni i quagli si sogliono donare quando ne va a marito più che valuta o stima di livre cento, i quali doni sieno in panni lini e lani e altre cose non vietate a uso dela detta donna; nela quale valuta e stima s'intendano li cofani che s'usano di mandare; ala pena di livre cento per ogni volta che contro sarà fatto a chi donasse.

^cAnche, che ciascuno sensale che faccia sensaria di matrimonio debbia portare al'ufficiale sopra le detti ordini diputato ogni e ciascuno matrimonio che farà la mattina overo il dì dinanzi ançi che tale raunamento overo giuramento si faccia, cioè ' nomi e sopranoi di contrahenti e di quali popoli, overo altra persona non sensale che a tale matrimonio desse compimento, ala pena di livre venticinque. E se non vi fusse sensale o altro mecçano, sieno tenute le parti di dinuntiare al detto modo ala detta pena. E non s'intendano le predette cose dinuntiare o portare al'ufficiale ne' matrimoni che sia la dote da fiorini |216r| cento in giuso.

^dAnche, che niuno giuramento o raunamento di matrimonio si possa fare in Firenze in numero più che di cinquanta huomini per ciascuna parte, ala pena di livre cinquanta a chi facesse contro, cioè che più ne rauni. E che neuna persona possa andare a tale raunamento, a pena di livre diece a qualunque persona v'anderà di sopra ad detto numero. E quelli che va a tale raunamento vada solamente con uno compagno, e se fosse cavaliere, ne possa avere quattro, e se sia giudice overo medico, ne possa avere due e non più, a chi facesse contro^e. E che il detto raunamento non si possa fare, se no· quando sono sonati i tocchi doppo nona; e così raunati debbiano andare in alcuna chiesa

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12 le rubriche LXXVIII-LXXX presentano il testo in volgare e il titolo in latino.

^c Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^d Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^e Anche in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 201r manca la comminazione della pena.

diputata e nela tale chiesa si debbia e possa fare tale giuramento e matrimonio e non altrove, ala pena di livre venticinque chi facesse contro. E che le parti sieno tenute di mandare per scritto al'officiale diputato sopra cioè ' nomi e soprannomi di principali invitati, ala pena di livre cinquanta; salvo che non s'intenda d'aver passato il numero per gli propri famigliali di quelli cotali che a tale giuramento andaranno sicondo l'ordine.

^aAnche, che il dì del giuramento dela donna overo il dì che si darà l'anello si possa dare di due maniere confetti a casa dela sposa, intendendosi la tragea trita per uno confetto e non più, infino che non è ita a marito, ala pena di livre cinquanta e per quante volte si controfacesse. E che il dì del giuramento lo sposo, né altro per lui non possa, né debbia dare desinare, né cena ale donne che vanno a tale corredo; e non s'intenda di figliuola, sirochia, nipote o cogniata, cioè moglie del suo fratello. E che a cotale corteo innanzi al dare del'anello non possano né debbiano andare più che quattro donne, ala detta pena. E che lo sposo non possa andare il dì del giuramento a vedere la sposa com più di quattro compagni, e colui che venisse per lui dala parte dela sposa com quattro compagni e non com più, ala detta pena.

^bAnche, che qualunque sposa o donna che di nuovo andrà a marito possa andare a cavallo, sì veramente che debbia tornare a piede a casa delo padre overo suoi parenti, sì come è usato, e co' llei possa andare infino in numero di diece donne ale nocçe e non più; e quando tornerà a casa delo padre o de' suoi debbia andare a piede accompagnata di due huomini overo donne e non più, ala pena di livre cento per ciascheuna volta che contro fosse fatto. Salvo che^c se ella andasse o fusse menata fuore dela città di Firençe overo venisse di fuori nella città, possa andare e tornare a cavallo, e salvo che le mogli di cavalieri sia loro licito d'andare e di tornare a ccavallo.

^dAnche, che ale nocçe non possa avere, né essere più di ventiquattro donne, dele quali sieno le dieci dala parte dela donna novella e quattordici da parte del marito; e non s'intenda nello detto numero madre, sirochie o altre donne, femine o fanciulli che sieno residenti nela casa delo marito a uno pane e uno vino; né più di dieci huomini, né più d'otto servidori, i quali non si possano vestire di nuovo d'uno assiso overo intaglio, né più di due | 216v | trombadori, uno naccharaio e due altri giocolari, se vorrà, e non più, ala pena di livre cento per ciascuna volta e cosa al marito che controfacesse. E che dal dì dele nocçe e il dì seguente innanzi né derietro, se no' i detti due dì, non si possa avere trombe, trombetta o nacchera, né più di due servidori, non intendendosi i servidori i residenti nela famiglia dela detta casa, ala pena di livre venticinque

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^c Segue d isolata e depennata.

^d Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

alo marito detto e a pena di livre diece a ciascuna altra persona che oltre ciò facesse o v'andasse. E che in niuno^a modo o verso nelo tale luogho si possa carolare, dançare overo ballare fuori dela casa dove sono^b le tali nocçe di di overo di notte, o cho· lume o sança lume, ala pena di livre venticinque per ciascuna persona^c e per ciascuna volta che fusse fatto contra, così a chi ballasse come a chi li facesse fare. E che el di dele nocçe solamente si possa dare confetti, e non si possa dare alcuno confetto prima overo poi a cinque di, ala pena di livre venticinque; e intendendosi due maniere confetti, contando la traggea trita per una maniera. E che ale dette nocçe non possa avere di più di tre vivande, fra le quali possa essere uno rosto com torta chi vuole, e quello arrosto e torta se intenda sola una vivanda, non^d intendendosi per vivanda frutti o confetti; e che non possa apparecchiare, né avere per tutto il corredo dele nocçe più che venticinque taglieri di ciasc(h)eduna vivanda, intendendosi per vivanda raviuoli overo bramangieri o tortelletti; salvo che ale nocçe di cavalieri possano avere quelle donne e huomini che a lloro piacerà, sì veramente che non passi il numero di trentacinque taglieri d'ogni vivanda, e salvo che ' cavalieri possano apparecchiare e dare di quattro vivande e confetti e giucholari quanti e quanto tempo a lloro piacerà, pena di livre cinquanta al marito che contrafacesse e per quante volte, e pena di livre venticinque a ciascuna donna e ciascuno trombadore, naccharaio o altro qualunque giocholare chi facesse contra. E che el chuocho che farà le tali nocçe sia tenuto e debba dinuntiare al' ufficiale almeno uno di dinançi quelle tali nocçe e quanti e quali vivande dee fare e chi è il marito e di quale quartiere e popolo, ala pena di livre venticinque. E se più vivande facesse che ordinato, si caggia nela detta pena. E se darà vitella, non possa dare alcuna altra carne con essa, e non pesi la pecça più di libbre sette, né più d'una pecça possa dare per taglieri, ala pena di livre venticinque per ciascuna volta e cosa, dichiarando che in sulo taglieri delo rosto non si possa dare, né avere altro che uno cappone co' la torta e uno paio di pollastri con uno pippione o due pippioni con uno pollastro, overo uno anitroccholo com due pippioni o pollastri e non più, ala detta pena per qualunque cosa fusse contrafatta. E che i detti trombadori, trombette, naccharini, sonatori o altri qualunque giocolari non possano tòrre <o> avere a tali nocçe più per uno di soldi [q]uindici^e il di, ala pena di livre diece per ciascuno che più dà o riceve.

^fAnche, che niuna persona, di qualunque età sarà, il di dele nocçe o per quattro di dinançi overo per otto di dirietro dia, mandi o conceda alcuno pre-

^a -o corretta da altra lettera.

^b Segue s isolata e incompiuta.

^c In interlinea superiore con segno di richiamo.

^d In interlinea superiore, aggiunto su termine abraso.

^e q- abrasa.

^f Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

sente, crudo overo cotto, fuori dela casa dele nocçe ad alcuna persona, pena di livre venticinque per ogni cosa presentata e per quante volte, così a chi manda come a chi fa mandare; e simile pena^a | 217r | al marito dela sposa. Salvo che se lo marito dela sposa mangiasse in altra casa il dì dele noçe, sia licito di trarre dela casa dele sue nocçe e farsi presentare overo rechare ala casa dove mangiarà infino cinque taglieri d'ogni vivanda, non crescendo il numero di sopradetti venticinque taglieri; e salvo che si possa donare a due cavalieri che accompagneranno la sposa a casa il marito a ciascuno di loro una pecça di carne di peso di libbre otto al più e uno cappone overo due starne overo uno papero, intendasi crudo e non cotto tale presente; e salvo che i remanenti dele nocçe e rilievi si possino dare e donare a' poveri sença fraude.

^bAnche, niuna persona possa, né gli sia licito in alcune nocçe overo convito avere o ricevere fibbiette o fanfaluche, se non solamente due castella dele dette fibbiette o fanfaluche, a pena di livre diece per ogni castello che fusse piue e per quante volte fusse fatto contra, così a cui fusseno trovati in casa come a chi portasse.

^cAnche, che niuno sposo o fratello o padre o figliuolo overo nipote di figliuolo o di fratello delo sposo possa o debba ançi che meni moglie, per uno mese o per quello tempo o più che averà menata la donna a uno mese overo in quel tempo, fare alcuno convito nelo quale sia da otto huomeni in suso overo donne sopra quelle persone che facesseno il convito o fussino di sua famiglia, a pena di livre venticinque chi contrafacesse.

^dAnche, che il marito, per sé o altri per lui, il dì che fa le nocçe infino ala domenicha vegniente non debbia o lassi dare o fare alcuna merenda o mangiare fuori dela cena o delo disinare dove sia carne o pescie o uova o ove sia mescolato alcuna dele dette cose, ala pena de livre diece e per quante volte fusse fatto contro. E che la sera, ala cena dele nocçe non si possa, né debbia fare dare più di due vivande, intendendosi per vivanda solcio o gelatina o tartara; e non si possa fare, né dare più che dieci tagliere d'ogni vivanda, ala detta pena.

^eAnche, che niuna donna sposa o altra persona per lei il dì che ne va a marito overo il dì che tornerà a casa del padre o congiunti overo poi infra sei mesi che verranno porti, mandi né doni né faccia dare o donare alcuno anello, borsa, cintura, scarsella o altra cosetta o cosa da donare, pena di livre venticinque e per quante cose, persone e volte si contrafacesse nele cose delo presente capitolo vietate. Salvo che possa portare e donare quando ne va a marito infino in soldi venti per lo scalçare dela sposa a cui vorrà, e possa dona-

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: al marito dela sposa, salvo.

^b Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^c Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^d Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^e Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

re ala cameriera o altra donna che menasse seco infino in uno fiorino d'oro o la valuta e non piue, ala detta pena chi contrafacesse.

^aAnche, che niuna persona, di che etade e conditione si sia, di Firençe o di stretto, doni mandi o conceda ad alcuna persona di Firençe o del distretto che si facesse cavaliere o che di fuore di Firençe o distretto fusse fatto o tornassi cavaliere di nuovo alcuna roba o vesta o piue ad alcuno huomo di corte, né ad alcuni per la detta [c]agione, né ala tale corte, ala pena di livre cinquanta per ciascuna roba donata o mandata; e che, ala detta pena, non si possa mandare o donare altre robe che quella o quelle che il tale cavaliere avesse indosso | 217v | al tempo che si bagna per ricevere la cavallaria il dì seguente, ala detta pena per ogni robba donata oltra quella o quelle.

^bAnche, che niuna persona il quale fusse fatto cavaliere di nuovo overo tornassi fatto in Firençe, ançi per quindici dì e doppio per altri quindici che seguiteranno, possa o gli sia licito stare, andare overo essere in alcuno altrui convito dove siano più che dodici huomini, ala pena di livre cinquanta e per quante volte.

^cAnche, che ne' sopradetti capitoli dove parla e fa mentione di divieti che si truovano per lo ufficiale intendasi e sieno pienamente quegli divieti o divieto uno e più pienamente delo Comune di Firençe, divegniendo ale mani delo camarlingho dela camera delo detto Comune. E che il detto ufficiale acciò diputato, che sarà per li tempi, sia tenuto, ala pena di livre cinquanta, il detto die overo seguente die doppio il trovamento consegnarlo al detto camarlingo del detto Comune di Firençe, presente e chi sarà per li tempi.

LXXVIII. Ordinamenti di morti.

Providero e ordinaro che la sepultura d'alcuno huomo overo donna, di chiunque sarà età, non abbiano, né portino ala sua sepultura alcuni torchi di cera overo doppiieri che si portino a quella sepultura con haste, né portare o avere possino a onorare quello morto ala sepultura più che due ceri overo doppiieri di peso tramendue trenta libre di cera al più, overo quattro torchi di cera overo doppiieri di peso di libbre dieci di cera per ciascuno di quelli il più; excepto che a onorare i corpi di cavalieri di corredo infino in otto doppiieri overo torchi di peso di libbre dieci di cera per uno, e ale sepulture di giudici infino in sei doppiieri overo cerei, di peso di libbre dieci per ciascuno doppiieri, siano e essere debbiano di cera colata sopra il lucigniolo di quelli cotali torchi e doppiieri sença aste. E che i ceri e doppiieri i quali non si lassaranno ala chiesa ove quello corpo seppellire si doverà si spengano^d incontinente seppellito

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b *Idem c.s.*

^c Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^d Nel ms. spingano.

il corpo e fatto il partimento dele genti da quella chiesa, e poscia così spenti si portino e portare si debbano alo spetiale overo a altra persona, dala quale saranno comperati, solamente e none ala casa^a onde uscirà overo tratto sarà quello corpo morto. E che niuna persona mandi, porti overo mandare o portare faccia al luogo dove sopellire si doverà alcuno corpo morto per dare, e non dia né dare possa overo debbia altrui singolari persone overo luoghi, collegio overo università per cagione de alcuno morto alcuno torchietto overo ceretto di cera, ma solo candele di cera semplice usate, solamente di dieci per libbra o da inde in suso, dando a ciascuno di loro una candela solamente. Possino ancora mandare, portare e dare torchietti overo ceretti al vescovo e suo vicario e a ciascuno abate mitriato, se avvenisse che fusse ale exequie di tale corpo morto, overo due candele dare e dare fare a ciascuno chericho overo religioso il quale serà abbate, priore e guardiano overo maggiore overo di simile dignità, e a ciascuno canonicho cattedrale dela chiesa di Firençe, cioè che vi fusse al'esequio di tale corpo morto. E che niuno spetiale overo altra persona venda ad alcuna persona per onorare alcuno corpo d'alcuno cittadino o contadino alcuno e alcuni ceri, torchi o doppiieri | 218r | di maggiore peso che quindici libbre com papiri overo lucignioli per ciascuno o per ciascuno cero overo doppiero. Salvo che per le predette cose non s'intenda^b vietato che torchi de cera e doppiieri dele compagnie e fraternità a onore di quello cotale corpo licitamente avere si possano ancora altri ceri, torchi e doppiieri degli quali è fatto di sopra concedimento, e ancora con haste. E se alcuno contra farà overo averà fatto overo venire farà overo permetterà per qualunque modo, per diretto o per non diretto, tacitamente overo espressamente, sia condannato in livre cinquanta di fiorini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, cioè figliuoli overo rede overo marito, se no· vi fusseno fratello o fratelli ala persona morta, e ciascuna altra persona che contra le predette cose facesse o venisse overo fare o venire facesse per niuno modo. Questo che se dice che ceri di cera e torchi a fare onore al corpo, così agli huomini come ale donne, abbiansi sença aste intendasi e lluogo abbia nella città di Firençe solamente. E con ciò sia cosa che spesse volte avenga più tosto a pompa che ad altro utile a molti a fare fare luminarie per lo morto oltra el debito di ragione, volendo tale pompa tollare e rifrenare, che se per cagione overo pretesto d'alcuno morto al tempo dela sepultura de tale morto overo nello di dela sepultura di quello corpo morto overo inde a quindici die overo in alcuno o per alcuno anovale overo rinovale alcuno ponesse overo ponere facesse alcuna altra luminaria di candele overo di torchie, i figliuoli overo reda di tale corpo morto e ogni altra persona, il quale per vigore di presenti ordini possono essere costretti e gravati, sieno tenuti e debbiano infra diece di allora proximi che verranno dare

^a Nel ms. case.

^b Nel ms. intendano.

e pagare in aiuto al'opera cattedrale dela chiesa di Firençe, agli operai overo camarlinghi di quelle opere, livre venticinque di fiorini piccioli; e se il detto pagamento non faranno overo non faranno fare sicondo che detto è, condannisi e condannare si debbiano i figliuoli overo rede dela persona morta, il marito dela moglie, e se figliuoli overo rede non fusseno, fratello overo fratelli dela persona morta, ancora che si trovasseno fare o avesseno fatto le predette cose, in livre cinquanta di fiorini piccioli, e non di meno pagare la detta quantità in aiuto dela detta opera sença alcuna diminutione dela detta quantità di livre venticinque di denari fiorentini piccioli. Possino ancora, non obstante le cose di sopra dette, <se> si ^a canterà messa^a per lo detto corpo morto, al maggiore altare ala chiesa dove si fa l'ufficio porre^b luminaria di due cergii di peso d'una libbra al piue per ciascuno e insino in libbre dieci di candele di cera usate al piue, ancora a ogni altro altare di tal chiesa al quale per quella cagione vi si dicesse messa insino in diece candele di peso al piue d'una libbra di cera infra tutte. E che quella medesima osservazione e pagamento s'intenda e sia di quello o quelli che morissono di fuori di Firençe o delo distretto a qualunque otta fusseno fatti alcuni ossequi, luminarie, renovare^c od^d anovali overo messe o cantare messe; e salvo che ' corpi di cavalieri di corredo, i quali onorare si possano e per tre luminarie overo archa nela quale overo sotto la quale fosse il corpo infino in cinquanta libbre di cera, non obstante le cose di sopra dette.

^e Anche, che ' torchi overo doppiieri che si portano a onorare i corpi morti quando se sotterrano |218v| in Firençe debbano essere di cera pura e ancora vecchia coperti di cera nuova. E che niuno spetiale o altra persona faccia o tengha fatti o faccia tenere alcuno cereo o doppiere, candele, torchietto o figura, imagine, membro operati ad alcuno ymaine altro che tutta pura e netta, pena livre cinquanta a chi facesse contro; e l'ufficiale sopra ciò sia tenuto di cercare ale chiese secretamente e palesemente dove si ripone il corpo e altroe chi facesse contra. E possano essere fatti i detti torchi e doppiieri prima a mano e poi colata sopra la cera.

^f Anche, che ' lucignioli di doppiieri, torchi e ceri che se adoperano a' morti sieno di bambagia, a pena di livre venticinque per ciascuno doppiere, torchio

^{a-a} *Nel ms. tanta ra mossa. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 203r: si canterà messa. In Ordinamenti intorno agli sponsali ed ai mortorii, in P. EMILIANI GIUDICI, Storia dei comuni italiani, Firenze, Le Monnier, 1866², III, p. 157: se si canterà messa.*

^b *Nel ms. puria. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 203r: porre.*

^c *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 203r: rinnovali. In Ordinamenti intorno agli sponsali ed ai mortorii, cit., p. 158: Quella medesima osservazione e pagamento s'intenda e sia di quello o quelli che morissono di fuori di Fiorenze o del distretto a qualunque otta fosseno fatti alcuni ossequi, luminarie, rinnovali od annovali, overo messe.*

^d *Nel ms. ad. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 203r: od.*

^e *Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.*

^f *Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.*

o cero, salvo che vi si possa porre e mettere infino in una uncia d'accia a ciascuno doppiieri e torchio e non più.

^aAnche, che niuna persona vesta o faccia^b vestire alcuno corpo morto altro che di stamignia bianca foderata di cendado e il cappuccio o cappellina di panno foderata di cendado o altra pelle sença altra cosa sopra posta al guarimento di dosso o di capo, a pena di livre venticinque a chi facesse contro; la qual pena sia tenuto padre, figliuolo, fratello o marito dela sposa morta. Salvo che cavalieri morti, giudici e medici possano essere vestiti di saia d'Irlanda d'ogni colore foderata detto modo, e di sopra possano avere uno drappo a oro e a seta, e se non è cavaliere o giudice o medico, non possa avere il detto drappo o drappi. E quando alcuno corpo si porta ala chiesa o sepultura sia coperto per tutto, ala detta pena chi controfacesse in alcuna dele dette cose. E che ad alcuno corpo di donna o fanciulla morta non si possa porre alcuna perla, pietre pretiose, anella in dito o altra cosa sopraposta, salvo che possa avere uno anello e una benda non di più pregi che di soldi tren(t)a, a pena di livre venticinque a' sopradetti che facesseno contra o lasciasseno fare. E che a corpo morto di niuna persona, di qualunque conditione o età sia, si possa portare o avere o tenere niuna armadura, sopravesta o coverta, bandiera, pennone, drappellone overo scudo, ala detta pena; salvo che a' corpi morti di cavalieri si possa tenere e avere uno scudo e una bandiera di cendado a sue arme overo altrui.

^cAncho, che niuna persona pongha o faccia porre sotto d'alcuno corpo morto altro che una matarassa o coltrice, chola quale se cavi dela cassa tanto che se porti ala sepultura, né sopra il morto altro che una coltre, pena di livre venticinque sopradetto modo e ordine. Salvo chi pigliasse habito alcuno possa avere sopra la coltre panno di quello abito e indosso o coltre d'ogni compagnia, salvo che se la tale compagnia avesse drappo d'oro o di seta, non si possa portare se non detto modo.

^dAnche, che niuna donna che sia rimasa vedova possa avere, né ricevere dala casa d'onde escie o fosse uscita overo da' figliuoli o reda delo marito alcuna vesta, giubba, cotta o cintura, nela quale cintura sia oro, ariento, o cofani o altra cosa, e non sia licito dare, mandare e concedere alcuna cosa contra, ala [pena] di livre cinquanta; salvo che possano avere e ricevere una guarnaccha e gonnella [o m]antello vedovile, foderata la guarnaccha di cendado overo dossi di vaio, e lo mantello di cendado. Salvo che fusse moglie di cavalieri, possa^e | 221r | essere lo mantello foderato di dossi di vaio, e possano avere ciascuna

^a Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^b Corretto su rasura.

^c Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^d Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^e Per l'errata legatura dei fascicoli il testo prosegue a c. 221r.

donna due veli e una benda, e oltre a tutte queste cose ciò che 'l marito per suo testamento e codicillo li lassasse e none altro.

^aAnche, che per cagione d'alcuna donna che morisse maritata non si possa mandare a casa delo padre e de' suoi congiunti dela morta cofani, panni overo altra cosa, ala pena di livre cento a chi manda o riceve; salvo che se alcuna donna morisse e non rimanesse di lei figliuoli di tale matrimonio, possino ricevere i suoi congiunti infino ala valuta di livre cento il più.

^bAnche, che^c ogni e ciascuna donna che sarà in alcuna casa d'onde si cavasse alcuno corpo morto, come sono tornati i congiunti dala sepultura o chiesa, incontanente debbiano uscire dela tale casa o luogo il detto dì, né da inde a tre dì che seguiranno non possano, né debbiano ritornare ala detta casa o luogo, né altra donna, bene che non fusse stata al morto, né ad alcuna casa dove fusse rimasa alcuna donna vedova nel detto tempo e termine, ala pena di livre venticinque. Salvo che vi possa andare e stare moglie, madre, avola, bisavola, sirochia carnale o cugina, figliuola, nipote, bisnipote, nuora, matringna, cognata o moglie del fratello del tale morto infino in terço grado a leggie di Chiesa. Salvo che quattro donne possano rimanere illa detta casa ogni tempo. E che in alcuna cena o disinare che in tale casa si facesse non si possa dare più di due vivande. E che se alcuna donna vedova uscisse d'alcuna casa d'onde è tratto il morto, possa essere accompagnata infino ove vorrà andare, sì veramente che le donne che vanno co' llei non vadino dentro^d a quella casa o luogo, salvo ne' detti gradi e numero, ale quali sia licito stare, altrimenti no, ala detta pena.

^eAnche, che niuna persona che vada ad alcuno corpo morto non possa menare seco più che tre compagni, salvo se fusse giudice o medico, ne possa menare infino in quattro compagni; e se fusse cavaliere, ne possa menare infino in sei compagni, non contando nel numero alcuno famigliaro di sopradetti, ala pena di livre venticinque a chi menasse, come a chi andasse; salvo che ala Compagnia dela Misericordia e di Santa Riparata e ogni altra compagnia possino licitamente menare e andare al modo usato ogni numero.

^fAnche, che niuna persona faccia di nuovo alcuna vesta negra, sanguigna, persa, garofanata o che traggha a nero o bruno per quindici <di> dinançi ala morte d'alcuna persona o per cagione di quella o per sei mesi puoi che seguiranno, salvo moglie, figliuola, sirocchia carnale o cugina overo fante che avesse portato scudo o bandiera d'alcuno cavaliere. E che niuna donna porti vedovatico, se non per la morte delo marito, padre, madre, figliuolo, figliuola,

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^c Nel ms. cho.

^d Nel ms. dendro con -t- corretta da -d-.

^e Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^f Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

sirocchia, fratello, cognato, cognata e allora per quattro mesi al più; e per la morte del nipote, fratello delo padre o suocero due mesi al più, e per ogni altra persona quindici dì al più, pena di livre venticinque per ogni volta che fosse fatto contro.

^aAnche, che niuna persona faccia per alcuno corpo morto o faccia fare alcuna archa di legname, salvo che ale sepulture di cavalieri, e non vi si possa porre sopra alcuno drappo o tappeto, | 221v | se non come di sopra è detto, a pena di livre cento. Salvo che in sula detta archa di cavalieri possano fare dipingere loro armadure o altre cose, ex(c)etto che alcuna insegna o arme del Comune di Firençe o Popolo, ala detta pena.

^bAnche, che^c niuno banditore di morti o becchamorto possa ricevere de niuno morto che bandisse più che soldi otto. Salvo che li banditori del quartiere ne possa avere dieci e per vestitura d'alcuno morto possa ricevere soldi cinque, se sarà da dodici anni in suso, o da inde in giù soldi due e non più, e intendasi fra tutti ch'el vestissero. E per fare alcuna fossa d'alcuno morto overo aprire monumento^d per riporre il morto e per riponitura possa avere infino in soldi otto, se el morto sarà da dodici anni in su, e da inde in giù soldi tre; salvo che quelli corpi che si sopellissero per la compagnia dela misericordia, e non possano torre più di soldi tre per uno, se sarà di dodici anni o da inde in su, e da dodici anni in giù soldi due il più; e per lo invitare regole, stendere panche, spaccare vie o porre stoie in niuna casa possa torre o ricievere e per portatura di torchi, doppiieri o torchietti portare e recare per cagione d'alcuno morto e portare e rechare dalo spetiale o altrove d'età di dodici anni o da inde in suso soldi due, e da inde in giù soldo uno. E che niuno spetiale o altra persona addimandi, né possa addomandare per prestanza d'alcuna bara dela detta età in su più che soldi due, e da dodici anni in giuso soldo uno. E che niuno di detti banditori o becchamorti o altra persona possa, né debbia addomandare o ricevere alcuno denaio, né altra cosa più che ' sopradetti salari per vino o per altra cagione, ala pena di livre venticinque per ogni volta fatto contro e a restituire tali denari tolti più e altra cosa che fusse. E che per cagione d'alcuno morto overo mestiere non si possa dare alcuno comiato né ala chiesa, né ala casa, né altrove per la detta cagione, a pena di livre venticinque chi tal comiato desse o facesse dare e per ciascuna volta.

^eAnche, che niuna persona per alcuna cagione dele sopradette, excetti i banditori e fossieri, intendendosi i fossieri delo popolo onde il morto vada, ne vegna al corpo che se de' sopellire ala casa o luogo dov'è tale corpo, se non

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b Idem c.s.

^c c- corretta su n-.

^d Nel ms. monimento.

^e Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

sarà invitato, e se ve andasse o venisse, non possendo mandare alcuno denaio per alcuno servigio fatto in ciò, né per alcuna cagione, a pena di livre cinquantata per ogni volta. E che niuno banditore o becchamorto o altri che faccia officio di morti si possa pagare de niuno altrui servigio o officio, ala detta pena; e non s'intenda per gli banditori, che l'uno si possa pagare per tutti essendovi stati e fatto quello officio per lo quale si pagará.

^aAnche, che niuno becchamorto, banditore o altra persona possa tenere pegno, né niuna cosa delo spetiale, cioè coltre, bara, torchi o simile cosa al'officio di morti per alcuno servigio in ciò fatto, ala pena di livre venticinque e rendere le cose; e in ciò si creda al giuramento delo spetiale. E non p[ossa] rompere bara, cerotti, doppiieri o altra cosa de tale officio, ala detta pena per ogni volta, credendo al giuramento del detto spetiale e di chi facesse le spese. E sieno tenuti li detti becchamorti, banditori e persone le sopradette cose^b | 219r | <e> uffici che a lloro s'appertengono fare pienamente e bene per gli sopradetti salari, né recusare di non volerli fare, quando ellino overo alcuno di loro fia richiesto in persona overo ala casa per alcuno congiunto del morto o spenditore acciò diputato, ala pena di livre cento per ogniuno di loro e quante volte e difetto fosse fatto contro, credendosi al giuramento di chi facesse le spese overo a congiunto del morto overo d'alcuno di loro degno di fede.

^cAnche, che niuna persona che vada ad alcuno mestiere d'alcuna persona morta di fuori di Firenze possa né debba menare seco più che uno compagno, salvo giudice o medico ne possa menare^d, e se fusse cavaliere ne possa menare quattro, non contando famiglia d'alcuno di loro, ala pena di livre venticinque per ogni persona che contrafacesse. E che a tale mestieri non si dia, né possa dare alcuno commiato, ma come gli huomini si pongono a ssedere, stando pocho si debbiano partire del detto luogo sença aspettare alcuno comiato, ala detta pena chi facesse contro.

^eAnche, che se caso venisse che per l'officio del detto messere Exeguitore, presente o che sarà per gli tempi sopra l'osservagioni dele predette cose stantiate e ordinate, il suo notaio trovasse com due di suoi berovieri almeno che si facesse contra i presenti ordini e stantiamenti overo^f contro ad alcuno di quegli, creda e dea^g fede al detto notaio com due di berovieri suoi a lloro giuramento che rapportasseno fatto contro i presenti ordini o alcuno di quelli, intendendosi degli ordini e provisioni che parlano della cera e morti e divieti

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b Il testo prosegue a c. 219r.

^c Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^d Così anche in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 12, c. 204v.

^e Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^f Bis script.

^g -a corretta su altra lettera.

di quelli. E in ciò si possa costringere figliuoli, herede o marito per la moglie e frategli e altra persona che facesse contra, e intendasi e sia come se il detto messere Exequitore, notaio e berrovieri avessero trovato.

LXXX. Balia degli officiagli.

^aVolendo che ogni e ciascuna cosa infrascritta e soprascritta che sono negli presenti ordinamenti e stantiamenti abbiano piena fermeccà, provedemmo ogni cosa infiascritta:

^bIm prima, che ogni e ciascuno ordinamento e provisioni vagliano e debbiansi osservare e mandare ad executione in ogni e ciascuna cosa sicondo che giace, e debbiansi bandire ale luogora usate dela città di Firençe da parte di messere lo Executore almeno una volta infra el suo officio. E che mandi la sua famiglia cercando per la città di Firençe degli ornamenti, veste e altre cose vetate di sopra almeno le Pasque domeniche e di di solennità e a quegli luoghi dove crede trovare che si faccia contro le cose soprascritte, salvo che non gli sia licito entrare, cercando de' sopradetti divieti o alcuno di quelli, in veruna chiesa, salvo in quella casa o case dove avesse nocçe o convito, né perciò mandare sua famiglia; e salvo che per gli divieti degli ordini de' morti pos[s]a ce]rcare in casa, chiesa e dove a llui e sua famiglia piacerà. E che el detto messere Executore e sua famiglia ciascuno mese faccia investigamento contra le persone che facessero contro i presenti ordinamenti o |219v| facessero fare almeno due volte ogni mese. E faccia giurare in ciascuna inquisitione esaminare dieci testimoni e il loro detto apparisca negli atti suoi. E chi fusse trovato con alcuno difetto, incontenente, a richiesta del detto messere Executore e sua famiglia, mostrino se ànno alcuna cosa di sopra vetata, e se non mostrasseno in sua richiesta, tegniasi e sia per confesso di quelle veste e cose che derà il detto messere Executore e sua famiglia avere trovata. E la tale persona trovata, una o più che fusseno, debba dire al detto ufficiale nome e soprano e marito, se l'avesse, e popolo, ala pena di livre cento a chi facesse contro. E che tal donna, trovata cogli sopradetti divieti, sia ditenuta in alcuna via piu vicha o chiesa. E se fusse huomo, sia menato in força del Comune tanto che di tale cosa trovata sicondo che parlano gli presenti ordini e provision[i] debba fare il sodamento e faccialo pienamente. E d'ogni condannagione che il detto messere Executore e sua famiglia farà o facesse e con effecto riscoterà sicondo gli ordini debba avere soldi due per livra. Dele quali cose e ornamenti vietati trovati al detto modo debbasi credere alo rapportamento con giuramento di due di berivieri e del notaio di sua famiglia che dicano che abbiano trovato, e nientemeno proceda per inquisitione come a llui piacerà, a suo movimento ovvero a stança di chi volesse dinuntiare, accusare ovvero notificare, sença

^a Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^b Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

pagare perciò alcuna gabella o sodare di perseguitare. E ciascuna persona sia licito accusare, notificare ovvero dinuntiare ogni e ciascuna persona che farà o facessi contro i presenti ordini e stantiamenti. E il camarlingo dela camera del Comune di Firenze che sarà per lo tempo, venuta o venute le tali condannagioni in camera ale sue mani, paghi e pagare sia tenuto e debbia con effetto al detto messere Executore e sua famiglia soldi due per livra detto modo, e la quarta parte a tale accusatore che accusasse de' capitoli, dove pienamente è dichiarata la quarta parte delo accusatore, sença alcuna licentia o bolletta di signori Priori di Firenze che per lo tempo saranno. E che niuno contadino e districtuale di Firenze sia, né possa essere condannato o molestato d'alcuna dele predette cose, se non di quelle e quando e' fusse trovato dalo detto ufficiale e sua famiglia detto modo. E debba e sia tenuto ispacciare ogni processo infra quindici di che verranno dal di dela prima rechesta, compitando il cittadino e il contadino e districtuale infra venti di detto modo. E non possa condannare se non passati i cinque di il cittadino, e otto di passati il contadino dal di dela prima richesta. E debba fare le condannagioni palesemente e ore debite nel suo palagio, e ascoltare con uno di notari dela camera del Comune diputato ale condannagioni e darle alo detto notaio in piublica forma, incontiente, ançi ch'ello si parta delo suo palagio, la detta condannagione o più che fusseno, osservando in ciò ogni altro ordine fatto per lo Comune di F*ir*ençe.

^aAnche, che il detto messere Exegu[itore] e sua famiglia sieno tenuti e debbiano scrivere ne' suoi atti e del Comune di Firenze ogni processo e trovamento e portamento che si fa per lo suo officio di chi fusse trovato in alcuno divieto dele sopradette cose infra el sicondo di che |220r| seguita. E sia tenuto di dare copia d'ogni processo e atti e scritture fatti nelle presenti cose a chi le domandasse innanzi al contestare dela lite.

^bAnche, che il detto ufficiale possa condannare ogni e ciascuna persona che in sua corte celasse verità in executione o processo del suo detto officio o commettesse fraude o falsità infino in livre venticinque; e chi dicesse testimonianza falsa in livre cento per ogni volta, e nondimeno condannare sicondo il divieto trovato; e siagli licito condannare come non servasse i suoi comandamenti intorno al suo detto officio, avendo rispetto ala qualità dela persona e delo delicto.

^cAnche, che al detto messere Executore o chi sarà per gli tempi sia licito cognoscere, procedere e condannare sopra ogni e ciascuna cosa che si com[m]ettesse contra gli presenti ordinamenti e provisione durante il suo officio. E che a' processi e^d sententie che si desseno per lui sicondo li presenti

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b *Idem c.s.*

^c Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^d Nel ms. a.

ordinamenti non si possa appellare overo di nullitade opporre. E che el detto messere Executore e sua famiglia sieno tenuti e debbiano osservare e mandare ad executione ogni e ciascuno degli presenti ordinamenti e riformagioni, ala pena di livre cento per ciascuna volta che fosse fatto contro.

^aAnche, che il detto messere Exeguitore e sua famiglia, diposto il detto suo officio, debbiano stare a sindacato di questi ordini e statuti come del'altro officio e ordine di giustitia sotto quegli medesimi sindachi e uffìciagli diputati a sindacare il detto messere Executore, cioè d'ogni frode, falsità, barattaria, negligentia. E possino egli e sua famiglia essere condannato di quelle e d'ogni altra e ciascuna cosa per loro o alcuno di sua famiglia che avesseno commesso (o) commettesseno per ogni modo che sindachare si puote e dee, e giurare e stare a sindacato e osservare tutte cose che a sindachato se richiede e a sententie date per gli ufficiali diputati per lo Comune di Firençe a sindacare non partirsi, né possa appellare, né opporre, né addimandare ristituzione, e ubbidire ogni sentençia data per loro. E sieno tenuti stare in Firençe a loro ispese infino al pagamento fatto d'alcuna condannagione di lui o di suo notaio overo famiglia, se alcuno o piue ne fusseno condannati.

^bAnche, che sia licito al detto messere Exeguitore procedere a suo arbitrio come vorrà contro a ogni e ciascuna persona che impedisseno il suo officio a notaio e a sua famiglia cercando di tali divieti, e se gli trovasse colpevoli, possagli condannare infino in livre cento per ogni volta, considerata la qualità dela persona e lo impedimento.

^cAnche, che il detto messere Exeguitore abbia e avere possa due messi ogni due mesi, com salario di livre tre il mese per ciascuno messo, pagandoli el camarlingho dela camera del Comune di Firençe dela pecunia delo detto Comune. E che più né oltra il detto salario avere, né ricevere possino, né chiedere alcuna cosa, né cande, né manichare, né bere per cagione de alcuno morto e per cagione delo dett[o ofi]cio, ala pena de livre venticinque per ogni volta che alcuno ne facesse contro, e a rendere quello che avessero tolto o ricevuto. E che gli detti messi si debbiano chiamare per l'officio di signori Priori e | 220v | Gonfaloniere di giustitia. E chi v'è stato due mesi non vi possa stare gli altri due seguenti^d.

^eAnche, che se per inquisitione, accusa overo notificagione alcuna persona fusse condannata, e non per lo trovamento del detto ufficiale, e fusse confesso nela prima examinatione, possa e debbia el detto messere Executore condannare chi così sarà confesso nela metade che sarebbe se fusse stato trovato, e

^a Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^b Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^c Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^d -g- rimarcata.

^e Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio. Prove di penna a margine sinistro.

sia e tegnasi essere condannato sicondo l'ordine e riformagioni e provisioni predette.

^a Anche, che chiunque sarà condannato per vigore degli presenti ordini e provisioni, che abbia fatto contro gli ordini predetti, e paghi in pecunia numerata alo camarlingo dela camera del Comune di Firençe per lo detto Com[une] ricevente infra diece di dal di dela condannagione la metà debbia e possa essere can[cellato] e assoluto licitamente da quella condannagione. E chi non avrà pagata la condannagione fatta, come di sopra è detto, infra quindici di dal di dela condannagione compitando, intendasi e sia condannato per lo detto ufficiale nel quarto più dela tale condannagione, e passato il termine possa essere costretto e sia, e così ogni e ciascuno suo mallevadore, in avere e persona.

^b Anche, che in tutti questi ordinamenti e provisioni possino essere costretti ogni e ciascuno condannato e i loro mallevadori, in persona e beni, e disfare i loro beni, e il marito per la moglie, il padre e la madre per lo figliuolo e figliuola maritata ad alcuno forestiere, el fratello carnale per la sirochia non maritata overo maritata ad alcuno forestiere e non avesse padre. E chi facesse contro e fusse minore di quattordici anni sieno tenuti padri e madri, tutori e tutrici per quelle tali femine e maschi, e maschi che ànno madre che stea com tale fanciulla in famiglia a uno pane e uno vino. E se la persona condannata venisse in força di Comune, non sia tenuta alcuna persona per lei, né gravata.

^c Anche, che ogni quantità di pecunia che si paga per lo marito d'alcuna donna al Comune di Firençe o altrui a suo nome per alcuna donna si scemi e ditragghasi e levisi dela dota di tale donna condannata, e de fatto e per piena ragione s'intenda e sia sofficiente pruova di cioe la condannagione di tale donna sença altra pruova, e intendasi e sia dirittamente condannata.

^d Anche, sia tenuto e debba il detto messere Executore consignare ala camera del Comune di Firençe, a' notai diputati o che si diputasseno ala guardia degli atti e libri e condannagionni del detto Comune, ogni e ciascuna scrittura e atti nel detto officio per lui e sua famiglia fatti e scritture nela fine del suo officio, ala pena di livre dugento.

^e Anche, che ogni e ciascuno ordinamento e provisioni, in ogni parte e menbro di sopra dichiarati, vagliano, tengano, osservinsi e mandinsi ad executione pienamente e con effetto e innançi vagliano e sopravale(re) debbiano con effetto a tutti e ciascunoi statuti, ordinamenti e provisioni degli consigli delo [detto] Popolo e Comune di Firençe. E che ogni e ciascunoi statuti, riformagioni e provisioni di consigli del detto Comune e Popolo di Firençe, da quinci

^a Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^b Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^c Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^d Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^e Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

a derietro fatti, compilati^a ordinati e fatti per intorno ale predette cose e materie o^b |222r| alcuna di quelle, o date ovvero concesse alcune balie o che dovesse cognoscere ad alcuno ufficiale del Comune di Firenze in alcuna casa sia e essere debbia e intendasi essere con effetto casse e vane e di niuno valore, efficacia e momento, e quelle cassaranno et annulleranno pienamente. E che niuno ufficiale delo Comune di Firenze, presente o che sarà per innanzi, ovvero altra qualunque persona, cittadino o forestiere, possa né gli sia licito quegli ordinamenti, provisioni e statuti o riformagioni usare, proporre ovvero allegare in alcuna cosa, salva la libertà dela Santa Madre Ecclesia in ogni sua parte.

^cAnche, che in nele predette cose e ciascuna di quelle se debba e possa pienamente cognoscere, determinare e finire in prosciogliere e condannare com[e e in] che modo diterminerà il detto messere Executore e sua corte, salvo la intentione delo «capitolo»^d di miserabili, sença commettere niuna questione che nasciesse di prosciogliere o condannare a punto di ragione ovvero a consiglio d'alcuno altro savio, ma sia e essere debbia a deliberagione sua, come detto è, e a buona equità e sicondo il fine e lo intendimento a che furono fatti questi ordini.

^eAnche, che a niuna persona sia licito né possa dimandare o fare domandare d'alcuna dele sopradette cose consiglio di savio ale sue spese ovvero altro modo, né il detto messere Exegutore e sua corte tale consiglio dare né concedere, ala pena di livre dugento chi facesse contro^f.

^a Segue uno spazio per un termine mancante. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze 12, c. 206v: da quinci adietro fatti, compilati, creati, ordinati, fatti per intorno alle predette cose e materie o alcuna di quelle.

^b Per l'errore nella legatura del quaderno il testo prosegue alla c. 222r.

^c Lettera iniziale tracciata in azzurro con decorazioni in minio.

^d In ASFi, Statuti del Comune di Firenze 12, c. 206v: salvo la intentione del capitolo deli miserabili.

^e Lettera iniziale tracciata in minio con decorazioni in inchiostro bruno.

^f Sulla parte inferiore della c. a margine destro, di mano successiva: dele strade in .3°. rca .20., rimettere i fossi tolti via pon(ti).

FINITO DI STAMPARE
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • CALENZANO (FI)
NEL MESE DI DICEMBRE 2022

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

GLI STATUTI
DELLA REPUBBLICA FIORENTINA
DEL 1355 IN VOLGARE

II
Statuto del Podestà



Leo S. Olschki
MCMXXIII

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA
DOCUMENTI DI STORIA ITALIANA
SERIE II - VOLUME XVIII

GLI STATUTI DELLA REPUBBLICA FIORENTINA DEL 1355 IN VOLGARE

II Statuto del Podestà

a cura di
FEDERIGO BAMBI, FRANCESCO SALVESTRINI
LORENZO TANZINI



FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITORE
MMXXIII

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

Pubblicazione realizzata con il contributo di



DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
PGM
Centro Studi per la
Storia del Pensiero
Giuridico-Moderno

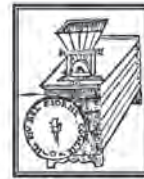


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SAGAS
DIPARTIMENTO DI STORIA,
ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA,
ARTE E SPETTACOLO



Università degli Studi
di Cagliari
Dipartimento di Lettere,
Lingue e Beni Culturali



ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Con il patrocinio del



ISBN 978 88 222 6782 5

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

STATUTO DEL PODESTÀ

LIBRO PRIMO

| 111r | In nomine Domini amen. Infrascritt[e] sono [le rubriche] degli st[atuti della cittade et di messer la Podestade] del [C]omune d[i] Firenze^a.

- i. [D]ella electione et officio di messer la Podestà della cit[t]ade di Fi[rençe] e [del modo et della forma che si dee tenere n]ella eletione predetta e in quella di messer lo Capitano del Popolo et del'[E]xecu[tore] della giustitia del[a dett]a cit[ta]d[e].
- [ii.] Delle ab[it]udin[i] et divieti [d]i messer lo Podestà et de' s[u]oi oficiali [et famig]la.
- iii. Chi s'intende essere leg[i]ttimo Pode[stade].
- iii(1). D[e]ll[a] pro[m]essione et sodamento [che dee] fare lo Podestade [al tempo] del'accett[at]ione].
- [v]. Del' giura[m]ento di messer la Podestà et de' s[uoi] oficiali et fa[mi]g[li]a.
- [vi. Delli] oficia[li] et familiari et salario di messer la Podestà.
- [vii De]l cambiamento de' iudici et de' notari di messer la Podestà.
- [viii.] Del ra[s]segnamento delle masseritie assegnate a messer la Po[desta].
- viii. Del sindacato di messer la Podestà.
- x. Del' officio de' giudici collate[ra]li di messer la Po[d]està.
- xi. Del' officio d[e'] quatt[ro iu]d[i]ci d[i] messer la Podestà d[ipu]tati a' piati civili.
- [xii.] De[l']ofici[o del] iudice de[la ca]mera et delle ga[b]elle [del Co]mune di Firenze.
- [xiii. Che li oficiali sieno tenuti di] sodare soficient[em]ente d[inanzi] dal iudice delle gabelle anzi che co[min]cino a far]e l'officio.
- [xiiii. Del'officio] del nota[i]o posto] sopra il libro degli sbanditi^b.
- xv. [Che li cama]rlinghi e lli ex[a]ttori del Comune di Firenze sodino anzi che comin-
cino a fare loro officio.
- xvi. De' berro[vi]eri di [m]esser la Podestà.
- xvii. Del'exattor[e delle con]dannagion[i] et del suo off[i]cio.
- xviii. Della chiamat[a, officio et balia] de' synda[chi] di me[sser] la Podestà et d[el] el Capi-
tano et E]xecutore et dell[i] altri oficiali del Comune di F[iren]ze.
- xviii. Della chiamat[a] et officio et del'[a]bitudini et d[e'] divieti del iudice d[e] l'a]
pp[ellagioni et nullita]di [et] delle [r]agion[i] del Comune di Firenze.
- [xx. Delli ofi]ciali, famil[ia]ri et salario del detto giudice [et d]el loro [giura]mento.
- xx[i]. Del'ofi[cio et] balì[a] d[el] detto iudice sopra l'appellagioni et nullitadi.

^a Si riporta di seguito l'intitolazione latina da ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 1r: In Dei nomine amen. Incipiunt rubricae primi libri statutorum domini Potestatis.

^b Nel corpo dello statuto, alla c. 11r, la numerazione delle rubb. XIII e XV è invertita.

- [xxi]I. Del sin[d]icato del[li ofici]ali che [s]i pertiene a fare il detto iud[i]ce.
 [xxiii. Del'oficio et] ba[l]ia del detto iudice et ufficiale so]pra ritrovare et raquistare le ragioni [d]el Comun[e di Firenze].
 [xxiiii. Del sindacato del detto iudice et ufficiale et de'] su[o]i notari] et famigla.
 [xxv. Della chiamata et oficio delli ragionie]ri [che debbono e]ssere col detto i[u]dice [et o]fi[cia]le.
 xxvi. Che ni[uno] sia eletto nella cittade di Firençe ad alcuno] oficio che [sia] d'al[cu]no luogo [n]el [quale li cittadini] di Fi[renz]e [non] possa[n]o [es]s[ere e]ll[etti] ad [oficii]. | **iiii** |
 xxvii. Della chiamata de' consiglieri del Popolo et del Comune di Firençe.
 xxviii. Di ragunare il consiglio di messer la Podestà et del Comune di Firenze.
 xxviiii. Che messer la Podestà et messer lo Capitano sieno tenuti di fare bandire et richiedere li consigli et consiglieri a petitione de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia.
 xxx. Che d'alcuna capitudine non vadano al consiglio più che quattro.
 xxxi. Delle spese che non fieno determinate per statuto.
 xxxii. Della pena di colui che aringherà in consiglio fuori della proposta.
 xxxiii. Delli aringatori.
 xxxiiii. Che neuno stea ritto nel consiglio.
 xxxv. Che neuno turbi l'aringante.
 xxxvi. Che neuno dica parole ingiuriose contro alcuno in alcuno consiglio.
 xxxvii. Che li consiglieri non dicano contra cose divietate loro.
 xxxviii. Della pena de' popolari aringanti contro alli Ordinamenti della giustitia.
 xxxviii. Della chiamata et oficio del notaio delle riformagioni del Comune di Firenze.
 xl. Della chiamata et oficio del notaio cancelliere del Comune di Firenze.
 xli. Della pena di colui che elegerà alcuno ufficiale forestiere parente d'alcuno cittadino o contadino di Firenze infino in quarto grado secondo ragioni canoniche.
 xlii. Della chiamata de' notari delle protestagioni.
 xliii. Della chiamata et oficio de' banditori del Comune di Firenze.
 xliiii. Della chiamata et oficio delli approvatori.
 xlv. Del salario et remuneratione delli approvatori.
 xlvi. Del pagamento della gabella ne' piati civili et criminali.
 xlvii. Della chiamata de' messi del Comune di Firenze et loro oficio et sicurtade^a.
 xlviii. Del diputamento et salario di messi et di lanternieri.
 xlviii. Dela chiamata et oficio de' trombadori, cemmamellaio, nacheraio et trombeta.
 l. Del'elettione et oficio et iuramento de' cappellani de' popoli della città di Firenze.
 li. Della chiamata et oficio delle guardie della notte della cittade di Firenze.
^blii. Della chiamata, salario de' soprastanti et degl'altri^b ufficiali delle carceri delle Stinche.
^cliii. D'avere prete per visitare^c l[i] p[rigi]oni delle Stinche.

^a A margine sinistro, di mano posteriore, manicola e: gabella.

^{b-b} Soprascritto da mano posteriore in inchiostro bruno sul testo originale in parte abraso.

^{c-c} Soprascritto da mano posteriore in inchiostro bruno sul dettato originale in parte abraso fino a coprire anche il testo ancora leggibile: per visitare li prigioni.

- LIII.^a [Della] p[e]na di colui [c]he fia in prigione et offenderà alcuno prigion[e] nelle carce[r]i delle St[i]nche.
- LV.^b [Che ci]ascuno ofciale specifichi l[a] cagione quando fa mettere alc[un]o in prigione.
- LVI.^c [Della] chiamata et oficio delli approv[at]ori delle si[ur]tadi de' gra[n]di.
- LVII.^d [Della chiamata d]elli ambasciadori del Comune [et di] ciò che debbono osservare. |IVR|
- LVIII. Della pecunia del Comune non concedere ad ambasciadori o altre persone in frode del Comune di Firenze.
- LXVIII. Della chiamata delli advogadi contra la Podestà et altri ofciali del Comune di Firenze.
- LX. Della chiamata et oficio de' regitori et syndachi de' popoli et delle ville del contado di Firenze.
- LXI. Che li regitori et sindachi del contado non sieno gravati per cagione di fare recata a petitione di gabellieri.
- LXII. Che regitore non si dea ad alcuno popolo nel quale non siano oltre .xii. huomini.
- LXIII. Che ' popoli del pioviero di Ripole non sieno tenuti con li popoli di qua da Arno.
- LXIII. Delli ofciali per cacciare li lebbrosi.
- LXV. Della chiamata del' ofciale a cui s'asegnino le bestie et l'altre cose perdute.
- LXVI. Che neuno sia chiamato ad alcuno oficio del Comune di Firenze se non in quello quartiere dove paga la libra.
- LXVII. Di non impedire alcuno ofitiale fare il suo oficio.
- LXVIII. Della chiamata de' castellani et del novero de' loro pedoni et del salario.
- LXVIII. Della chiamata del camarlingo del' oficio del fuoco.
- LXX. Del modo et della forma che si debbono tenere in ispegnere il fuoco nella cittade di Firenze.
- LXXI. Del divieto delli ofciali forestieri.
- LXXII. Che li syndachi de' rettori della cittade di Firenze siano tenuti di prosciogliere o condannare infra 'l tempo del syndicato.
- LXXIII. Che li defetti delle rassegnagioni de' rettori et ofciali del Comune di Firenze si deano quello die o il seguente che si faranno alli camarlinghi della camera del' armi del palagio del Popolo di Firenze.
- LXXIII. Che l' oficio delle podestadi del contado o distretto di Firenze si possa fare finito il tempo del' oficio allo infrascritto modo. |IVV|

^a *Soprascritto da mano posteriore in inchiostro bruno sul termine originale in parte abraso.*

^b *Soprascritto da mano posteriore in inchiostro bruno sul termine originale.*

^c *Idem c.s.*

^d *Idem c.s.*

Prologo

In Cristi nomine amen. Lo Popolo e 'l Comune della cittade di Florençe, nobile pastore de' suoi sudditi, nelle sue operationi seguitando la veritade et amando la luce, volontieri ^aschifando avilupamento di nodosa dubitatione^a, intende d'osservare quella cautela nelle sue ordinationi, per la quale pervergnano a tutti et ciascuno huomini et massimamente a quelli del detto Popolo et Comune utilidade et accrescimenti d'onori et non apporti indebitamente agl'altri alcuno danno. Certamente in qua dietro li statuti, riformagioni, ordinamenti et provisioni del detto Popolo et Comune per le occupationi^b strignenti^c et continue che per lo tempo passato avennoro al detto Popolo et Comune, le lungheze, le contrarietadi et molti dubbi ocorrenti d'intorno alle predette cose da grande tempo in qua non si poterono abbreviare, correggere o amendare. La gratia del nostro signore Iesu Cristo fancendoci la via inanzi, et della gloriosa Vergine Maria sua madre degnissima, et delli beati apostoli Pietro et Paolo et san Giovanni Batista e de' gloriosissimi santi Çenobio vescovo et confessore et Reparata vergine et martire et Barnaba vittorioso et degl'altri santi et sante di Dio, al presente cessanti li predetti impedimenti, le predette cose abbreviate, corrette et dichiarate insieme fece ridurre et comporre gl'infrascritti statuti per messere Thomaso di ser Puccio d'Agobio, dottore di legge et oficiale assumpto et diputato per lo detto Comune alle predette cose, aiutanti circa la compositione predetta li savi huomini messer Lapo di messer Giovanni da Prato, dottore di legge, et ser Taddeo Lapi di Firençe, molto sper-to notaio. Ad honore et reverenza de' predetti santi et della sacrosanta Romana Ecclesia e del nostro signore sommo pontefice et dello illustro huomo messere Karlo imperadore de' Romani et del serenissimo principe messere Loygi re di Ierusalem et di Cicilia, e del Popolo et del Comune di Florençe, et ad accrescimento, exaltatione et gloria della santa parte della detta romana Ecclesia, che guelfa volgarmente si chiama. Amen.

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^b *La prima o- corretta su altra lettera.*

^c *Sottolineato nel ms.*

Cominciano gli statuti del primo l[i]bro di messere la Pod[e]st[ade]
de[l] Comune] di Firençe.

Capitolo primo. [D]ell[a c]hiamata et officio di messer la Pode[stade della c]
itt[ade di Firen]çe e de[l] modo et della form[a] che si dee tener[e n]ell[a el]
ectione predetta et nella chiam[a]ta d[el] Capitano del Popolo et] de[l] Exe-
cut]ore degl'O[r]d[i]namenti della giust[itia]^a. [Pod. 1325 I, 1]

Li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia del Popolo [et]
del Comune di Firenze, che regeranno quello officio al tempo del'avenimento
d'alcuno Podestade o Capitano del Popolo o Executore delli Ordinamenti del-
la giustitia della cittade di Florençe, possano, quando a loro parràe, et sieno
tenuti et debbano infra li primi tre dì dal die della venuta di cotale Podestade
o Capitano o Executore fare scrivere singularmente cedule contenenti li nomi
di quelli^b paesi o conventi di religiosi della cittade di Firenze de' quali si con-
corderanno insieme, et quelle cedole fare mettere in alcuno saccocciolo, borsa
o borsotto o altro luogo et, nella presença del'officio de' Gonfalonieri delle
compagnie del Popolo et del'officio de' Dodici buoni huomini, o della maggiore
parte di ciascuno di quelli collegii, a sorte et a fortuna fare trarre per l'uno
de' frati religiosi della camera del'arme del palagio^c del Popolo di Firençe
una delle dette cedole della borsa predetta, et incontanente mandare per lo
guardiano o priore de' frati di Firenze di quello ordine che fia scritto in quella
cedola, | 1v | et a llui e a suo luogo tenente, che verràe in loro presença et de'
Gonfalonieri et de' .xii. o della maggiore parte di loro, come detto è, dicere
et imporre che li piaccia d'elegere due de' frati forestieri del convento suo,
huomini^d savi et discreti ch'egli vorràe, di buona coscientia, et a lloro e'impor-
re sotto vertude d'obe^edientia che inmantenente vadano verso quello paese

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, cc. 3r-4r: De electione et offitio domini Potestatis civitatis Florentie et de modo et forma tenendis in electione predicta ac etiam in electione domino-
rum Capitanei Populi et Executoris Ordinamentorum iustitite dicte civitatis.

^b -i corretta su -e.

^c Corretto da palascio.

^d In interlinea superiore, di mano posteriore un termine in corpo minore, forse convento depennato.

^{e-e} Sottolineato nel ms.

o parti che vorranno quelli frati ^aper inchiedere^a di certi valenti et virtuosi huomini per elegere a quello cotale officio o regimento. Et così essi Priore, guardiano o luogo tenente per medesimo tegna secrete, come etiamdio cometta e comandi che si tengano secrete per li detti frati suoi, ch'egli manderàe come detto è, tutte le sopra scritte cose et quelle che fieno loro commesse et la cagione di loro andata et li luoghi alli quali debbono ire o andranno, et a neuno palesare infino a tanto che alcuno di quelli, che come è detto dovrà essere eletto al detto regimento, lo accetteràe. Li quali due frati, andando a quelli paesi et per quelle contrade et parti, sieno tenuti et debbano, quanto più possono cautamente et secretamente, fare inchiedere^b diligentemente de' nobili, valenti et virtuosi huomini di quelle parti o che quivi troveranno essere abili et soficienti al regimento o officio, per la cui reformatione fiano mandati secondo li ordinamenti del detto Comune. Et tanto andare per quelle parti o terre di quelle parti che almeno ne truovino sei abili et soficienti a quello regimento overo officio, della cui bontade sieno bene informati. Li quali trovati, inmantenente tornino a Firenze sollicitamente et la informatione ch'egli troveranno, ridutta in iscrittura di mano dell'uno di loro et sugellata^c per loro, deano a' signori Priori del'arti et al Gonfaloniere della giustitia del Popolo e del Comune di Firenze, nulla cosa altro specificando a loro o ad alcuni di loro di quelle cose che contiene la informatione predetta. Li quali signori Priori et Gonfaloniere sieno tenuti quello die o il seguente fare convocare li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et li .xii. buoni huomini del detto Comune; li quali collegii, o almeno le due parti di ciascuno collegio insieme ragunati, in loro presentia la detta scrittura, a llo loro come è data, fare disugellare per lo notaio delle riformagioni de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze et pubblicare et leggere loro la contenenza^d di quella. Et inmantenente, ançi^e ch'egli si partano del luogo dove saranno come è detto ragunati, fare tra loro secreto scrupitino, ritenendo per loro amendue li notari o l'uno di loro et il coaiutore del'altro, et per uno de' frati della camera del'arme del detto palagio di tutti et ciascuno nobili et valenti huomini li cui nomi si conterranno nella scrittura o informatione predetta. E quelli .iiii. di quelli, nelli quali li detti officii overo collegii de' signori Priori et Gonfalonieri et .xii. più che negl'altri scritti nella relatione overo informatione predetta si troveranno esser scritti, si elegano et eletti essere s'intendano per quelli officii overo collegii a quello cotale regimento governare, ^fosservato tra loro il vantaggio delle più boci^f, sì che colui che

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^b *Idem c.s.*

^c *Segue d isolata e depennata.*

^d *Sottolineato nel ms.*

^e *Idem c.s.*

^{f-f} *Idem c.s.*

avrà più boci che alcuno degli altri tre s'intenda |2r| il primo eletto; et così a llui primo li si debba presentare la chiamata per lettere o per publica carta. Et lui acceptando^a o riscrivendo assolutamente ch'egli vogla acceptare, la nominatione et electione degl'altri sia vana; ma colui non acceptante infra 'l termine che s'ordineràe o riscrivendo ch'egli non intende d'acceptare, lo ^bsecondo in novero di boci^b s'intenda essere electo. Et lui accettante o rescrivente assolutamente ch'egli vogla accettare, la nominatione et elezione degl'altri sia vana. Colui non accettante infra 'l termine ordinato, il seguente in novero s'intenda electo. Et lui accettante o rispondente assolutamente ch'egli vogla accettare, la nominatione et electione del quarto sia vana; ma lui non accettante in fra 'l termine, l'altro quarto s'intenda eletto. Et se in alcuno de' detti casi due o più s'acordassoro nel novero delle boci, ^dla cosa di loro si parta^c per sorte^d tra li collegi predicti a' brevi, come in simili cose fare si suole, o come parràe a essi collegii che si faccia.

^eAnche che tutti et ciascuno che a questa guisa fieno eletti intendansi d'essere electi et sieno a quelli cotali officii overo regimenti alli quali fieno eletti con officio, balia, autoritade et podestade, ufficiali, famiglia, cavalli, conditioni, salari, modi, forme et tenori che si contengono nelli statuti et ordinamenti del Comune predetto. Della quale Podestade duri l'oficio per sei mesi solamente; et lo suo officio ^ffelice cominciamento abbia^f et avere debba lo die di kalendi di febraio, et finisca et finire debba il sezaio die del mese di luglo proximo seguente inchiusivamente^g; e del'altro seguente Podestade cominci^h l'oficio et cominciare debba in kalendi del mese d'agosto alloraⁱ prosime^j seguenti, et finisca et finire debba l'ultimo die del mese di gennaio allora proximo seguente inchiusivamente. Et così successivamente si faccia et fare si possa et debba di ciascuno^k sei mesi in sei mesi.

^lEt che messere la Podestade ne' piati et de' piati et circa li piati civili, criminali, ordinarii, extraordinarii et di qualunque altra generatione si nominino, et così mossi come poi si moveranno, et ciascuno d'esso, abbia mero et mixto imperio et ogni guisa balia; sopra li quali et ciascuno d'essi esso messere Pode-

^a Nel ms. acceptanto.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^c In interlinea superiore d'altra mano: dicerria.

^{d-d} Sottolineato nel ms.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{ff} Sottolineato nel ms.

^g Idem c.s.

^h Nel ms. comincio con l'ultima -i- corretta su -o-.

ⁱ Nel ms. alloro.

^j Sottolineato nel ms.

^k Idem c.s.

^l Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

stade et li suoi iudici possano, sieno tenuti et debbano conoscere, procedere, terminare et diffinire secondo la forma degli statuti et ordinamenti del Popolo et del Comune di Firenze. Salvo che non possa il detto messere Podestade o alcuno de' suoi ufficiali o familiari intromettersi o conoscere d'alcuna questione civile o criminale la quale facesse o movesse alcuno terrazano della terra o del luogo donde fosse la Podestade o alcuno di sua famiglia contro alcuno fiorentino, contadino o distrettuale del Comune di Firenze; ma cotale questione si cognosca et termini per messer lo Capitano del Popolo o per suo giudice, sì come richiede et domanda la forma della ragione et degli statuti della detta cittade di Firenze.

^aEt che messer la Podestade predetto o alcuno de' suoi iudici in nullo modo s'intrometta delle decimae o primitiae o quarantesime. Et che nullo della famiglia di messer la Podestade possa conoscere, comandare o terminare sopra alcuna questione, se non in quanto a llui fosse concesso per forma di statuti o ordinamenti del detto Comune. Et se ^baltra guisa^b si facesse, non vanga né tegna per la ragione | 2v | medesima, et cotale contra faciente in alcuno officio del Comune di Firenze infra cinque anni non sia ricevuto. Et che, vacante l'ufficio del Capitanato del Popolo et difensore del'arti et delli artefici del Popolo et del Comune di Firenze, di rettore ogni et tutto officio, iurisdizione, balia et autoritate et podestade, concessa et che s'apertengono o apertenesoro al detto messere Capitano o alla sua corte per vigore di qualunque statuti o ordinamenti o riformagioni del Popolo et del Comune di Firenze, in tutto et per tutto s'intendano esser ^ctrasportati et sieno a messere et in messere la Podestade^c della detta cittade che per lo tempo sarà et al suo officio et alla sua corte pienamente pertenerne, sì come se quelli statuti et ordinamenti o riformagioni parlassoro o disponessoro d'esso messer Podestade et della sua corte.

II. Capitolo .ii. delle habitudini che dee avere in sé messer la Podestade et de' divieti de' suoi ufficiali et famiglia. [Pod. 1325 I, 1]

Messere la Podestade predetto sia ^dadornato d'onore di cavalleria^d; et ancora si possa fare la electione di cotale Podestade lui non essendo cavaliere al tempo di cotale electione, pur che al tempo della acceptatione ch'egli farà prometta et giuri al sindaco del detto Comune di Firenze per lo Comune ricevente, che ançi il tempo di cominciare l'ufficio del suo regimento sopradetto ch'elli fia promosso a cavalleria et che elli conseguirà la dignità della cavalleria. Et ch'egli sia di maggiore etade di trentasei anni et che sia di parte guelfa, amato-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^{c-c} Idem c.s.

^{d-d} Idem c.s.

re fedele, divoto et amico della santa Romana Ecclesia, et che infino a qui non s'acostòe ad alcuno re o principe contra quella Chiesa contrario, et che non sia rubello o sia stato signore di luogo o di terra onde elli sia nato, et che non sia o sia stato Podestade o Capitano o in alcuno officio della cittade di Firençe da .x. anni proximi passati li quali finiscano ançi lo die che 'l detto messere la Podestade dovrebbe incominciare il detto suo officio; et che non sia della terra onde fosse la Podestade o il Capitano o l'Executore delli Ordinamenti della iustitia del Popolo di Firenze al tempo della electione predetta, o fosse stato eletto per lo tempo a venire o per lo tempo passato; et che non sia d'alcuna cittade o luogo confinante^a col contado o distretto di Firençe, et che non sia della cittade o del contado d'Asciesi o di Norcia o di loro distretto; né sia alcuno che al tempo^b della tyrannia^b del duca d'Athene sia stato ad alcuno officio o alcuno officio abbia fatto o operato nella cittade o nel contado o distretto di Firençe; né sia o sia stato consorto per linea masculina d'alcuno forestiere che al tempo della tyrannia del duca d'Athene che si^c portava come signore^c di quella cittade fue in alcuno officio nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze per sé o che come ufficiale sé ebbe o portòe; lo quale vietamento^d quanto alli consorti o congiunti luogo abbia infra .xx. anni cominciando nel .MCCCXLIII. del mese d'ottobre; né possa il detto messere Podestade menare seco per alcuno modo, ragione o colore o sotto qualunque colore o in novero o fuori di novero iudice, notaio, kavaliero o compagno, donçelli o berrovieri^e o per altro qualunque modo, o seco tenere nel palagio della sua habitatione o fuori nella cittade, contado o distretto di Firençe alcuno figliuolo legittimo o avolterone^f o bastardo o cugino da lato di maschio o di femmina a lui congiunto o nepote figliuolo del figliuolo e del fratello o della |3r| figliuola o della serocchia di quello cotale; né possa essere Podestade alcuno che sia al tempo della electione o della extractione di cotale podesteria in alcuno officio d'alcuna cittade o terra o luogo confinante con la cittade o col contado di Firenze o che il suo contado o distretto confini col contado o col distretto di Firençe, né possa quella Podestade sé absentare dalla cittade, contado o distretto di Firençe se elli non andasse §in hoste, andata o cavalcata^g che si facesse per lo Comune di Firençe, nella quale si portassoro le bandiere del Comune di Firenze, o se non andasse in alcuna ambasciata del detto Comune o per lo detto Comune, et allora quando piaceràe alli consiglieri del Popolo e del Comune di Firençe et quando per quelli consigli fia riformato

^a *Sottolineato nel ms.*

^{b-b} *Idem c.s.*

^{c-c} *Idem c.s.*

^d *Idem c.s.*

^e *Idem c.s.*

^f *Idem c.s.*

^{g-g} *Idem c.s.*

lui per ambasciadore del detto Comune potere andare et dovere; né possa essere Podestade chi sia ^aparente o di ceppo^b o dal lato di femina^a d'alcuno cittadino o contadino di Firenze infino in quarto grado inchiusivamente, intendendo grado secondo ragione canonica; né possa quella Podestade seco avere o tenere alcuno oficiale o familiare contra il vietamento fatto delle dette cittadi d'Ascesi et di Norcia o loro contado o distretto o alcuno che al tempo della detta tyrannia sia stato ad alcuno officio o alcuno officio abbia fatto o operato nella cittade o nel contado o distretto di Firenze, né etiamdio consorto o congiunt[o] per linea masculina d'alcuno forestiere che al tempo della tyrannia del detto duca d'Athene fu o si portòe come oficiale in alcuno officio nella cittade o contado o distretto di Firenze, né alcun che fue con Podestade o Capitano o Executore delli Ordinamenti della iustitia o in alcuno altro officio per sé o con altro nella cittade o contado o distretto di Firenze da cinque anni proximi passati finiando ançi il die che li detti oficiali et familiari dovessero cominciare lo loro officio, né alcuno iudice o notaio che sia stato con alcuno fiorentino da cinque anni in qua in alcuno officio; né etiamdio possa alcuno essere ^celetto in Podestade^c della detta cittade di Firenze che sia d'alcuna cittade o luogo che contro al Comune di Firenze et huomini et persone della cittade o del contado o distretto di Firenze avessoro alcuna rapresaglia ^do licentia di rapresaglia^d per qualunque nome a lui concessa o che per inanzi concedesse ad alcuno che in alcuno regimento o officio del Comune di Firenze fosse stato dal .MCCCLXXXV., inditione .VIII^a. in qua o sarà per lo tempo a venire, imperoché quello cotale affermasse o dicesse che nel regimento o officio del Comune di Firenze o nel suo syndacato o de' suoi oficiali et famigla fosse stata fatta in persona o nelle cose ingiuria o danneggiato o gravato o condannato. Et ancora sia condannato al Comune di Firenze colui che scientemente elegeràe, come l'eletto o acceptante e che faràe l'officio contro al detto vietamento predetto, in libre .M. piccioli. Et le predette cose si scrivano nelle lettere che si manderanno al detto messer Podestade. Et le predette cose abbiano luogo durante la rapresaglia o la licentia della rapresaglia concessuta o che si concederàe infino a tanto che del tutto s[ia] levata v[i]a et rievocata non sarà cotale rapresaglia et licentia per quello cotale Com[une] che come detto è l'averàe concessuta, et infino a tanto che alli fiorentini contra li quali cotale rapresaglia sia stata usata interamente |3v| sarà sodisfatto de' danni et interessi che avessoro sostenuto per qualunque modo per cagione di quella rapresaglia o licentia sopradetta. Et sia tenuto lo notaio delle riformagioni al tempo ^edella chiamata^e della Podestade leggere alli elettori di quella Podestade l'ultima parte del sopra scritto statuto.

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^b *Segue d isolata e depennata.*

^{c-c} *Sottolineato nel ms.*

^{d-d} *Idem c.s.*

^{e-e} *Idem c.s.*

III. Capitolo .iii. Chi s'intenda essere legittimo Podestade di Firenze.

A neuno che sia eletto in Podestade per altro modo che per quello che è soprascritto ragione alcuna s'aquisti, ma cotale chiamata sia vana per la ragione stessa; né etiamdio alcuna ragione s'aquisti a colui che così fia electo se non a colui al quale per lo sindaco legittimo del Comune di Firenze ad cioè spetialmente diputato la detta electione fia presentata et il quale la detta electione accepterà et iurerà et prometterà infra 'l termine et secondo tenore compreso nelle lettere del Comune di Firenze sugellate del sugello del detto Comune presentate a llui, et il quale personalmente verrà al regimento della cittade di Firenze nel termine a llui assegnato per lo Comune di Firenze in quelle lettere et farà et opererà l'ufficio della podesteria in essa cittade. Et che il sindaco che andrà per lo detto messere Podestade sia tenuto nominatamente fare promettere et iurare cotale Podestade ch'egli sarà personalmente nella cittade di Firenze et la sua famiglia et berrovieri, et starà come sopradetto è; et che se elli non vi fosse et non venisse et stesse, che infine allora rinuntia et intendasi d'aver rinuntiato alla podesteria predetta et a tutto il suo salario, sì che nulla ragione della chiamata o ricevimento predetto s'aquisti a llui o s'intenda essere acquistato, et che infino ad ora rinuntia al salario et ^aa tutte et ciascuna cose ^a a llui acquistata per la detta chiamata di lui fatta o per altro modo, ragione o cagione. E 'l syndaco e 'l notaio che andranno per lo detto messere Podestade o per lo Capitano o per lo Executore delli Ordinamenti della iustitia o altro ufficiale forestiere del Popolo e del Comune di Firenze per ch'elli acceptino debbano essere due, de' quali l'uno sia syndaco et l'altro notaio per lo Comune di Firenze a questo specialmente diputati. Lo quale notaio ^bnon dimoranza faccia^b nel palagio del Popolo o che v'abbia conversatione o quasi conversatione per cagione d'alcuno officio o ministerio; né li Priori e 'l Gonfaloniere della iustitia elegano alcuno in notaio contra le predette cose, sotto pena di libre .c. di piccioli a ciascuno de' Priori et Gonfaloniere di iustitia che farà contro et di libre .L. piccioli al notaio eletto acceptante, a torre loro per l'Executore delli Ordinamenti della iustitia; et nullo salario per la cagione predetta si paghi a questo cotale notaio della pecunia del Comune di Firenze. Et siano tenuti li signori Priori et Gonfaloniere della iustitia fare et curare sì et in tale modo con effetto che li detti sindaco et notaio infra 'l tempo che alli predetti signori Priori et Gonfaloniere parrà et piacerà, poscia che cotali sindaco et notaio fieno eletti o nominati alle predette cose, si debbano partire dalla cittade di Firenze et dal contado et andare a presentare la electione della Podestade che dee esser ^ccon la carta della chiamata^c del sindacato et con le

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^{b-b} *Idem c.s.*

^{c-c} *Idem c.s.*

lettere del Comune di Firenze et con tutte le soprascritte cose dal principio di questo libro infino alla robrica di sotto posta che incomincia: Del'oficio de' iudici collaterali et cetera^a in publica forma et con tutte ^baltre cose facienti^b alle predetta. | 4r |

III. Della promessa et sodamento che dee fare la Podestade quando accetta la sua chiamata.

Lo detto messere Podestade, quando accetteràe la electione predetta, prometta et soficientemente sodi al detto syndaco ricevente per lo Comune di Firenze, se al tempo del'acceptatione fia nella sua terra di libre seimilia di piccioli di venire alla cittade di Firenze e 'l regimento della podesteria fare in essa con la sua famigla, come è tenuto et dee. Ma se al tempo di quella acceptatione non fia in sua terra, allora sia tenuto infra li .xv. di proximi, compitando dal die di quella acceptatione, simile promessa et cautione fare ad alcuna persona publica ricevente per quello Comune dinanzi ad alcuno rettore di cotale terra, et quella promessa et sodamento^c in publica forma mandare alli signori (Priori) del'arti et al Gonfaloniere della cittade di Firenze infra uno mese allora proximo seguente. Et che messer la Podestade predetto sia tenuto di rinuntiare, nella terra della quale fia nato o altrove là dove elli accetteràe, ad ogni ragione che a llui potesse appartenere per ragione o per cagione di syndacato che si facesse di lui o di sua famigla. La quale rinuntiatione, se si faràe nella detta terra o luogo donde elli fia nato, si faccia et fare si debba nel consiglio della detta cittade, terra o luogo, et se altrove si facesse la rinunziagione predetta, si faccia et fare si debba etiamdio sança consiglio, purché in ciascuno de' detti due casi si debba fare fede per carta publica, la quale seco rechi, et alli signori Priori del'arte et al Gonfaloniere della iustitia della cittade di Firenze la dea et lasci da poscia che alla cittade di Firenze sarà venuto infra uno mese.

V. Del iuramento di messer la Podestade et de' suoi oficiali et famigla.

[Pod. 1325 I, 1]

Iuri il sopradetto messere Podestade ancora alle santi^d Guagneli^e di Dio a buona fede senza frode reggere, salvare et guardare tutto lo tempo del suo regimento la cittade di Firenze et li borghi et soborghi e 'l suo contado e 'l distretto et li huomini et le persone della cittade et del distretto di quella, et li loro beni et le loro cose et le ragioni del Comune di Firenze mantenere et con-

^a Podestà, I, 10.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^c Idem c.s.

^d -i corretta su -e.

^e Sottolineato nel ms.

servare lo meglio ch'egli sapràe et potràe, et di non domandare o ricevere per sé o per altrui né patire che si domandi dal consiglio generale del Comune di Firenze arbitrio né dal parlamento; et sopra arbitrio che li sia concesso o per altra qualunque cagione non possa tenere o ragunare consiglio o parlamento sança licenza de' signori Priori et del Gonfaloniere della iustitia. Possa inper tanto ragunare il consiglio del Comune di Firenze generale per fare le condannagioni, et in quello consiglio nulla possa dicere^a o proporre se non quello che pertegna alle condannagioni o absolvigioni^b che si debbano leggere, piuviare^c et pronuntiare et li bandi che si dovranno leggere et publicare. Et se alcuna cosa qui fia proposta, statuita o ordinata, per la ragione stessa non vagla. Et se alcuno della famigla di messere la Podestade o alcuno altro contra le predette cose proponesse o consigliasse, perda del suo salario libre .v^c. piccioli, le quali lo camarlingo del suo salario a lui debba ritenere et non pagare, non |4v| obstanti^d alcuni statuti o ordinamenti o riformagioni del Comune di Firenze. Et chi dicesse o aringasse contro alle predette cose sia condannato per esso messere Podestade in libre .l. piccioli. Ancora giuri di non fare e non fare fare o patire che si faccia contra li capitoli dello statuto del detto Comune o Popolo ordinamenti nel consiglio o parlamento o altro modo che dire o pensare si possa, ma stare contento di tutte et ciascuna cose che in quelli statuti si contengono.

^eGiuri ancora le ragioni, iurisdictioni et honori del Comune di Firenze ritrovare et raquistare a buona fede sança frode et ritrovate mantenere per lo Comune di Firenze et difenderle da ogni persona et luogo.

^fIuri etiamdio personalmente dimorare nella cittade di Firenze et nel suo distretto et di fare et exercitare l'oficio della podesteria per sé medesimo et non per vicario, se non quando elli andasse in hoste o in cavalcata o in ambasceria che si facesse per lo Comune di Firenze, quando piaceràe alli consigli del Popolo et del Comune di Firenze, et allora lasciare alcuno vicario della sua famigla in suo luogo infino che duri cotale hoste, ambasciata o cavalcata; lo quale vicario abbia iurisdictione et mero et mixto imperio, esso Podestade stando in quella hoste, cavalcata o ambasciata; et possa di tutte et ciascuna cose conoscere, punire et condannare personalmente et in avere sì come potrebbe ^gla Podestade medesimo^g.

^hIuri ancora di non torre o ricevere o patire che alcuno di sua famigla o berrovieri alcuna cosa tolga o riceva per dono o per prestanza o per diposto

^a *Sottolineato nel ms.*

^b *Idem c.s.*

^c *Idem c.s.*

^d *Idem c.s.*

^e *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.*

^f *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.*

^g *Sottolineato nel ms.*

^h *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.*

o alcuna altra cosa per qualunque modo o cagione oltre al salario a llui et alla sua famiglia conceduto per forma di statuti et d'ordinamenti della detta cittade dal Comune di Firenze o da qualunque altra persona o luogo o universitate, et di stare a rendere ciascuno di che le ragioni si rendono almeno una volta nel palagio del Comune di Firenze, et le predette cose tutte et ciascuna osservare sotto pena di libre .c. di piccioli quante volte farà contro.

^aIuri etiamdio et sia tenuto et debba ciascuno di excettatine li di della Pasqua della Resurexione, della Pentecosta, della Nativitate di Christo e d'Ognisanti et li di delle domeniche et di Santa Maria vergine de' .xii. apostoli, di Venerdi Sancto, tenere aperta la porta del chiostro del palagio del Comune di Firenze, nel quale dimora per lo Comune, per fare suo officio sì che a ciascuno sia libera et spedita possa vedersi l'entrata et l'uscita.

^bIuri ancora et in nullo modo patisca che alcuno che sia della terra o del distretto donde fosse esso messere Podestade dimori a' soldi del Comune di Firenze tutto lo tempo del suo regimento, et se contro si facesse perda del suo salario per ciascuna volta libre .v.^c. di piccioli, le quali li camarlinghi del Comune di Firenze sieno tenuti di ritenerli. Et delle predette cose li detti signori Priori et Gonfaloniere sieno tenuti di fare secreta inquisitione a petitione di ciascuno etiamdio secretamente dinuntiante^c, et siali tenuta credenza et etiamdio senza dinuntiatione.

^dIuri ancora et sia tenuto precisamente, sotto la detta pena di libre .v.^c., di fare bandire et fare sonare a consiglio et consigli del Comune di Firenze et quelli fare ragunare et fare proposta et riformare per li consigli al piacimento de' detti signori Priori et Gonfaloniere della iustitia quante volte et quando et dove a loro o a sei di loro piacerà, non adomandando la cagione perché, et quello che sia riformato | 5r | mandare ad executione. La Podestade impedito per infermitade o per necessitate di sua persona, possa l'uno <dei> suoi collaterali o assessori nelli consigli fare proposte et esse fare riformare. Questo inpertanto non deroghi alla forma et solennitate data nello statuto di messere lo Capitano del Popolo posto sotto la rubrica Delle gravi vicende^e. Et se li detti messer la Podestade^f o Capitano non volessoro o non potessoro per qualunque cagione venire et essere et proposte fare a' consigli et ne' consigli del detto Comune o Popolo, in quello caso fare proposte et proporre possano gli signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia et ciascuno di loro o il loro

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Sottolineato nel ms.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Capitano, III, 14, Dell'opere e cose piuiche e de extraordinarii e ardui fatti che si debbano fare, che nella redazione latina duecentesca era intitolata De arduis negotiis faciendis. In Statuti del Comune di Firenze 16, c. 6r: in statuto domini Capitanei populi posito sub rubrica De arduis negotiis.

^f Nel ms. Postade con de aggiunto in interlinea superiore.

proposto in ciascunoi consigli del detto Comune et Popolo che a' loro tempi si faranno o terranno.

^aIuri ancora et sia tenuto et debba il detto messer Podestade et ciascuno suo ofciale et familiare, corporalmente toccato il libro alli santi Evangelii di Dio, di non domandare et di non ricevere rapresagla contro al Comune di Firençe o speciali persone di quello Comune per cagione di suo syndicato o quello Comune o speciali persone di quello Comune per la detta cagione del sindacato o per qualunque altra cagione non gravare o molestare. Et che esso messere Podestade farà riformare per lo Comune o luogo donde elli è nato, per lo consiglio di quella terra o luogo, che quello Comune o luogo non concederà né sofferrà^b che si conceda alcuna rapresagla per la cagione predetta contro al Comune di Firençe o singolari persone di quello Comune o loro beni o cose.

^cIuri ancora esso Podestade et la sua famigla tutta, anzi ch'egli vadano al'albergo, attendere et osservare li Ordinamenti della iustitia et tutti et ciascunoi capitoli et statuti del Popolo et del Comune di Firenze et le riformagioni fatte et che si faranno, non ponendovi alcuna condicione o modo, ma puramente et semplicemente et acconciamente sì come a loro si compiterà lo iuramento, et manderannoli ad executione, e la ragione comune osservare a ciascuno là dove li statuti et le riformagioni predette non parlassoro, et ragione et giustitia a chiunque domanderà rendere. Et se faranno contro sia punito ciascuno contrafaciente in libre .v^c. piccioli, et quello che fia fatto contro non tegna et non vagla per la ragione stessa. Et neentemenno sieno tenuti di conservare sança danno colui contro al quale faranno alcuna cosa contra la forma delli statuti o ordinamenti o riformagioni, et per lo Executore et per li sindachi che li sindacheranno, o sei de' sindachi senza l'Executore, possano et debbano essere condannati.

VI. Delli ofciali et famigla di messer la Podestade et del suo salario.

[Pod. 1325 I, 1]

Il detto messer Podestade per lo tempo di sei mesi, secondo la forma della sua electione predetta, abbia et avere et seco menare et tenere sia tenuto et debba undici buoni et experti di ragione et di fatto et leali et che abbiano fatto l'oficio del'advocatione per sei anni, tra li quali sieno almeno tre dottori di leggi. Delli quali giudici due ne sieno collaterali et assessori del detto messere Podestade, quattro de' rimanenti sieno diputati alli maleficii, cioè uno in ciascuno quartiere, et li altri .iiii^o. alle civili, cioè uno in ciascuno quartiere;

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Sottolineato nel ms.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

l'ultimo sia diputato al'oficio della gabella et della camera del Comune di Firenze. Item tre cavalieri overo compagni et .xxxiii. notari che sieno diputati in questo modo, cioè che ciascuno de' detti collaterali abbia seco due de' detti notari, et ciascuno de' detti iudici del malefic(i)o ne abbia tre, et ciascuno de' giudici de' piati civili ne abbia tre, e 'l detto iudice della camera et della gabella abbian^a seco due, e tal oficio extraordinario | 5v | et del'arme et del giuoco et di quelli che vanno di notte contra la forma degli statuti ne sia uno, et a l'oficio delle registrationi de' bandi et delle executioni delle condannagioni et del'exactione delle condannagioni ne sia uno, et al'oficio della cassetta che è dentro dal palagio di messer la Podestade allato alla porta et al'oficio della prigione del^b Volognano che è sotto il palagio vecchio di messer la Podestade uno notaio. Li quali notari scrivano et facciano tutte et ciascuna cose pertinenti alli loro officii. Item abbia lo detto messere Podestade .xii. donzelli et .xviii. cavalli, delli quali almeno li .xii. sieno da arme, et .lxxx. berrovieri. Et abbia et avere debba per salario de' detti sei mesi per sé et per li detti giudici, compagni, notari, donzelli, berrovieri et cavalli et per tutto lo tempo ch'egli dee venire alla cittade di Firenze et stare ançi il principio del suo oficio et per lo tempo ch'egli dee stare ad sindacato con li detti ufficiali et sua famigla et per l'albergo o per cagione d'albergo, della dimoranza o abitatione che farà elli et li ufficiali et sua famigla anzi lo cominciamento del suo oficio o al tempo del sindacato, et per tutte carte et quaderni di membrane et di papiro, inchiostro, penne, cera, spago, candele, torchi, pagla, stuoie et per tutte altre cose che domandare potesse o ricevere per forma delli ordinamenti canonici^c et degl'altri statuti et ordinamenti del Comune di Firenze, livre tredicimilia di piccioli, del quale salario li camarlinghi della camera del Comune di Firenze siano tenuti et debbano ritenere per ciascuna livra danari .xii. per nome di gabella et di dirittura. Salvo che li detti camarlinghi li ritengano et ritenere possano et debbono del detto salario ogni quantitate di pecunia di qualunque condannagioni per lui fatte nelli primi .iiii^o. mesi del suo regimento et etiamdio fatte li ultimi due mesi del regimento del suo predecessore, del pagamento delle quali apo lui o apo il suo predecessore fossoro stati dati mallevadori approvati per alcuno delli approvatori del Comune predetto o de' quali^d pagamenti fue sodo per sindaco o sindachi d'alcuno Comune, popolo, pioviero o universitade del Comune di Firenze le quali non furono riscosse anzi la fine del'oficio del detto messere Podestade. Et le predette cose non abbiano luogo quando per cagione di quelle condannagioni li principali condannati o loro mallevadori o li approvatori o li mallevadori delli approvatori a quello tempo

^a Nel ms. ne abbiane con ne abraso e il secondo nesso -ne in interlinea superiore.

^b Segue b isolata e depennata.

^c Sottolineato nel ms.

^d Segue so depennato.

furo racomandati^a alle carcere delle Stinche del Comune di Firenze per le dette condannagioni o per alcuna di quelle.

^bLe quali condannagioni nel caso del detto ritenimento per lo detto Podestade poscia si riscuotano et ad esso Podestade debbano pervenire. Et se il detto messer Podestade per alcuna manifesta necessitate cominciasse il suo officio ançi il detto kalendi di febraio o di kalendi d'agosto, nulla per ciò oltre al detto salario possa pretendere o avere, et se il suo officio predetto in minore tempo di sei mesi faràe, a llui del suo salario per rata di tempo sia ditratto. Et se li camarlinghi alcuna cosa dessono o pagassono contro o senza la forma predetta, sia condannato ciascuno di loro in libre .v^c. di piccioli, non obstante alcuna^c reformatione che fosse fatta in contrario; et però stesso^d che li detti camarlinghi la detta quantitate avessoro pagata, e^epaiano averla donata^e del loro proprio, et neentemenò nelle dette libre .v^c. |6r| sieno condannati come detto è di sopra. Et più o altrimenti nulla possa prendere o avere elli o alcuno di sua famiglia o altri per loro o per alcuno di loro dal Comune di Firenze o da alcuna singulare persona, collegio o universitate per qualunque ragione, cagione o modo che dire o pensare si possa, se non quanto altra volta fosse conceduto o per lo tempo a venire a lui o ad alcuno di sua famiglia si concedesse per forma di qualunque statuti o ordinamenti del detto Comune. Et salvo che s'egli andasse in hoste per lo Comune di Firenze, abbia esso messere Podestade per ciascuno die ch'egli andræ et staræ nel'hoste libre venti di piccioli; et se andasse in cavalcata o in ambasceria, libre dodici piccioli. Et se alcuno suo cavaliere o compagno, di comandamento de' signori Priori et del Gonfaloniere della iustitia, andasse senza la Podestade fuori della cittade et del distretto di Firenze in alcuna cavalcata nella quale si porti bandiera levata, abbia per ciascuno die ch'egli staræ fuori della cittade et del distretto di Firenze libre .v. piccioli, lo quale cavaliere o compagno la detta Podestade a richiesta de' Priori et del Gonfaloniere sia tenuto di mandare. Et ^fintendasi hoste^f quella nella quale li padiglioni et trabacche del Comune di Firenze si ponessoro, et cavalcata^g nella quale le dette trabacche non si ponessoro^h. Né etiamdio alcuna cosa possano piglare o ricevere o avere per andare o mandare nel contado o distretto di Firenze per cagione di maleficio o per alcuna altra cagione o ragione il suo cavaliere o alcuno di sua famiglia dal Comune di Firenze o da al-

^a Sottolineato nel ms.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in inchiostro bruno.

^c Segue cont depennato.

^d Sottolineato nel ms.

^{e-e} Idem c.s.

^{f-f} Idem c.s.

^g Idem c.s.

^h Periodo evidenziato a margine destro da un segno.

cuno comune o popolo del contado o distretto di Firenze o da alcuna singulare persona, né per mandare fuori del contado di Firenze per cagione di menda d'alcuno cavallo s'egli non morisse in battaglia o per cagione di dividere alcuna mischia o zuffa nella cittade o nel distretto di Firenze. La quale somma di pecunia et di salario li camarlinghi della camera del Comune di Firenze che per lo tempo saranno siano tenuti et debbano pagare al detto messer Podestade in tre termini overo paghe o pagamenti, cioè di due in due mesi come tocca per rata, purché li camarlinghi predetti ritengano la paga delli due ultimi mesi, acciò che si faccia il pagamento delle condannagioni che si facessero del detto messere Podestade o d'alcuno di sua famigla, et a llui lo detto salario de' detti due mesi non paghino, se esso Podestade et la sua famigla tutta non saranno stati a sindacato secondo la forma dello ^astatuto parlante^a del sindacato della Podestade. E s'egli adiverrà che la detta Podestade o alcuno di sua famigla sia condannato, paghisi la detta condannagione del suo salario. Et che li detti camarlinghi sieno tenuti et debbano quello die o il seguente dopo le condannagioni fatte del detto messer Podestade o di suoi ufficiali o famigla mettere ad entrata del detto Comune la quantitate della condannagione fatta di loro o d'alcuno di loro et lo rimanente a quello Podestade pagare sieno tenuti. Ma se la condannagione o condannagioni montassoro a tutta la quantitate, la predetta tutta quantitate pongano ad entrata, et se montassoro a maggiore quantitate, la Podestade sia constretto a pagare quello che più fosse |6v| per messere lo Executore delli Ordinamenti della giustitia del Popolo di Firenze secondo la forma dello statuto posto di sotto, sotto la rubrica Del sindacato di messere la Podestade^b. Et se li camarlinghi predetti pagassoro altrimenti, sieno tenuti et debbano quello rendere al Comune di Firenze incontanente del loro propio, et sopra questo sieno condannati al Comune di Firenze in altrettanto. Et faccia messer la Podestade^c nel publico consiglio scrivere li nomi et li soprannomi de' predetti iudici, compagni overo cavalieri, notari, donzelli et berrovieri et luoghi donde sono, li quali si debbano rassegnare per li camarlinghi della detta camera ^dsotto vertude del facto saramento^d col notaio del'uscita al tempo di ciascuno pagamento che si faccia alla Podestade; li cui nomi sieno tenuti di registrare negl'atti della camera. Salvo che la detta rassegnagione non abbia luogo nel'ultima paga del detto salario. La quale rassegnagione^e lo detto notaio del'uscita assegnare debba a' detti camarlinghi acciò che non si possa ingannare nel pagamento del salario sopradetto. Lo quale messere lo Podestade sia tenuto et debba fare fare la rassegnagione et mostra di tutti et ciascuno

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^b *Podestà, I, 9.*

^c *Nel ms. Podestado.*

^{d-d} *Sottolineato nel ms.*

^e *Idem c.s.*

officiali, familiari, cavalli che tenere et avere dee nel detto officio secondo la forma della sua electione. Et essi officiali et famigliari la detta consegnagione et mostra fare sieno tenuti et debbano ad petitione et richiesta delli officiali posti o che si porranno per lo detto Comune sopra fare le mostre ^aet le ricerche^a delli officiali del detto Comune et li familiari et cavalli loro secondo la forma delli statuti, ordinamenti et riformagioni del detto Comune. Et se alcuno de' iudici o deli notari si partiràe o dal'officio suo fia rimosso o altra guisa fia impedito sì che non facesse l'officio suo, sia tenuto la Podestade alle sue spese in luogo di colui porre un altro infra .viii. die o infra altro termine per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia assegnando, non maggiore di .xv. die dopo il ^bpartimento o rimovimento o impedimento di colui^b. Et se faràe contro, li camarlinghi predetti sieno tenuti di ritenere del salario del detto messere Podestade per ciascuno mese libre .c. piccioli per ciascuno giudice o notaio ch'egli non avràe al'officio sopradetto. Faccia altresì il detto messere Podestade sonare le campane del palagio della sua habitatione quante volte fia bisogno a consiglio del detto Comune et a tutti gl'altri come bisogneràe senza alcuno altro salario. Et non sia licito alla Podestade o ad alcuno di sua famiglia mangiare o bere in casa d'alcuno layco o cherico nella cittade o contado o distretto di Firenze, se non quando andasse in hoste o cavalcata o ambasciata o quando per cagione d'alcuno maleficio andassoro o reddessoro di comandamento d'esso messere Podestade per lo contado o distretto di Firenze.

VII. Del cambiamento de' iudici et de' notari di messer la Podestade.

[Pod. 1325 I, 1]

Sia tenuto et debba il detto messere Podestade di tre in tre mesi mutare tutti li suoi iudici, assessori et notai, et altri in luogo d'altri porre, et poscia ch'elli sieno così mutati li loro atti lasciare apo li loro successori, et ne' detti atti et processi sé in neuno modo non intromettano, et gl'altri che posti fieno | 7r | in luogo di quelli debbano terminare et compiere quelli processi.

VIII. Del rassegnamento delle masseritie del Comune apo messer la Podestade.

[Pod. 1325 I, 1]

Li camarlinghi della camera del'arme del palagio del Popolo di Firenze, sotto pena di libre .xxv. piccioli, fieno tenuti l'ultimo die del regimento di messer la Podestade farsi ras(e)gnare per esso messere la Podestade tutte et ciascuna masseritie et fornimenti ^cdel Comune^c di Firenze ch'egli ebbe o alcuno di sua famiglia durante il suo regimento. Al quale Podestade lo salario ch'egli

^{a-a} *Idem c.s.*

^{b-b} *Idem c.s.*

^{c-c} *Bis script.*

dovrà ricevere dal Comune di Firenze per l'ufficio della podesteria non sia pagato per li camarlinghi della camera del Comune, se elli non le rassegnarà interamente alli camarlinghi predetti della camera del'armi o la stima che quindi si farà per essi camarlinghi della camera del'armi. Et quelle massaritie et fornimenti li detti camarlinghi della camera del'armi assegnare debbano al successore d'essa Podestade per carta publica.

VIII. Del syndacato di messer la Podestade.

[Pod. 1325 I, 1]

Lo detto Podestade, per sé et per tutti li suoi et ciascuno ufficiali et familiari, diposito^a et finito lo loro ufficio, fine faccia a uno de'^b sindaci del Comune di Firenze che si elegerà^c per quello Comune al sindacato del predetto messere Podestade o ad alcuno o ad alcuni di quelli riceventi per lo Comune et per le singolari persone della cittade et del distretto di Firenze, a voluntade del'Executore delli Ordinamenti della iustitia o de' syndachi di quello Comune che 'l sindacheranno^d, quello die et hora ch'elli iureranno sotto l'Executore o sotto li syndachi di stare a syndacato. Et ancora siano tenuti et debbano essi messere Podestade, ufficiali et familiari stare a syndacato .xii. di continui, anoverando dal die del fatto iuramento, et iurare debbano alli santi di Dio Evangelii, corporalmente toccate le Scritture, et promettere di stare personalmente a sindacato nella cittade di Firenze li detti .xii. di et d'osservare tutte quelle cose che pertengono al'ufficio del syndacato. Et in caso che contro a loro o alcuno di loro al tempo del detto sindacato dinanzi dal detto messer lo Executore et sindachi, o dinanzi da' sindachi solamente, si proponesse alcuna accusa o dinunzia d'alcuno eccesso, negligentia o delicto del quale si dovesse imporre pena corporale, debba stare sotto la guardia del Comune di Firenze dove elegeranno^e li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia infino a tanto che 'l'ubidito sarà alle sententie^f, se la detta Podestade o alcuno di sua famiglia se avvenisse ch'elli fossero condannati per coloro che li avranno a sindacare. Intorno alla quale guardia li detti signori Priori et Gonfaloniere o le due parti di loro sieno tenuti di provvedere per l'utilidade de' cittadini et del Comune di Firenze. Et rispondere debbano alle petitioni porte contra loro o contro alcuno di loro nelli termini o termine ordinando^g per quelli che li sindacheranno, non obstanti alcune exceptioni o isbandimento o di scomunicatione o qualunque altra, le quali exceptioni o alcuna di quelle non obstanti, lo detto messere Executore et li

^a *Sottolineato nel ms.*

^b *In interlinea superiore.*

^c *Nel ms. elegerea.*

^d *Sottolineato nel ms.*

^e *Nel ms. elegerando.*

^f *Sottolineato nel ms.*

^g *Idem c.s.*

syndachi o sei d'essi syndachi senza l'Executore facciano rispondere alle porte^a petitioni, cioè alla petitione porta ançi terza dopo nona et alla petitione porta dopo nona la mattina seguente ançi terza. Et possano li detti Executori et syndachi o li sindachi |7v| ogni dì, etiamdio di domenica et di festa, sopra le predette cose conoscere, procedere et terminare, et contro alli loro processi nulla si possa opporre di ragione o di fatto; et vaglano et tignano etiamdio se la lite non fia contestata o se tutte le solemnitadi della ragione saranno lasciate, et dalla loro sententia non si possa appellare o di nullitade opporre o suplicare o domandare restitutione in integritade. Et che l'Executore et li detti sindachi o sei^b d'essi sindachi sança l'Executore predetto siano tenuti et debbano torre al detto messere Podestade ogni cosa et tutta la quale elli lasciò ad alcuno della pena che si contiene nello statuto del Comune di Firenze. Anche lo Executore et li syndachi o li sindachi predetti, per sé o per loro notaio al detto officio del syndacato per lo Comune di Firenze diputato, sieno tenuti et debbano, per saramento et sotto pena di libre .v^c. di piccioli per ciascuno di loro, notificare per scrittura alli detti camarlinghi della camera del Comune di Firenze, quello die o il seguente ch'egli adiverrà d'essere condannato lo detto messere Podestade o alcuno di sua famiglia, tutte et ciascuna condannagione del detto messere Podestade o de' suoi ufficiali fatte alle quali pagare al detto Comune o a' camarlinghi della detta camera per lo detto Comune ricevente sia tenuto lo detto messere Podestade, et ancora possa essere costretto come di sotto apreso si pone. E 'l detto Executore riscuota et sia tenuto et debba fare riscuotere, etiamdio per presura di persona et 'per pigliamento de' beni et altri remedii^c opportuni, infra tre dì proximi seguenti dal die della fatta condannagione della Podestade o d'alcuno della sua famiglia, lo detto messere Podestade a pagare ogni et tutto quello che pagare dovesse oltre la paga del detto salario delli ultimi due mesi del detto suo officio per ragione o per cagione di condannagione fatta di lui medesimo o d'alcuno suo ufficiale o familiare per qualunque cagione. La quale cosa se elli non la faràe, perda del suo salario libre .v^c. piccioli, et quello che dovea fare pagare et nol fece overo lasciò di fare paghi del suo propio il detto Executore et pagare sia tenuto alli detti camarlinghi. Et se il detto Executore non pagheràe sì come è detto, li camarlinghi della camera del Comune di Firenze, che per lo tempo saranno, al detto Executore del suo salario infino alla concorrente quantitate, la quale perdere et pagare fosse tenuto come di sopra è detto, sieno tenuti di ritenere. Ancora lo detto Executore mandi ad executione et mandare faccia l'altre condannagioni fatte di loro o d'alcuno di loro secondo la forma et contenenza^d di quelle, sotto pena di libre .v^c.

^a Sottolineato nel ms.

^b Corretto su altro termine.

^{c-c} Sottolineato nel ms.

^d Idem c.s.

piccioli. Et che lo notaio predetto che si diputeràe al detto officio del sindacato a neuno dea in publica forma o delle sue scritture lasci levare alcuna prosciolgione^a generale o speciale fatta del detto messere Podestade o de' suoi ufficiali o familiari in caso che avegna alcuno di loro essere condannato, se non fatta la notificazione predetta. E che ciascuno che daràe alcuna accusa o petitione alcuna contro al detto | 8r | Podestade o alcuno di sua famigla sia tenuto quella petitione o accusa proseguire infino alla diffinitione d'essa, et a quella petitione non possa rinuntiare et, se vi rinuntieràe, la rinuntiagione non vagla, et essa rinuntiatione non obstante sieno tenuti l'Executore et li sindachi predetti o li syndachi solamente, come è detto di sopra, sopra la petitione o accusa predetta et le cose che si contengono in essa procedere et costringere quello cotale accusatore o ^bdomandante a perseguirla^b. Et debano essere sindacati gli detti messere Podestade, ufficiali et familiari di tutte quelle cose che ^cfecioro contro^c a forma di ragione o contro alli statuti, ordinamenti o riformagioni del Comune di Firenze o del Popolo della cittade di Firenze et di tutte et ciascuna cose che fecioro o operarono per qualunque modo durante il loro officio o etiamdio inanzi da poscia ch'egli furono nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze. Ancora sieno tenuti^d con effetto ubidire a tutte le sententie de' detti messer Executore et sindachi come detto è di sopra, et messere lo Podestade sia tenuto per li detti suoi ufficiali et familiari di quelle cose che nelle dette sententie saranno condannati. Et non possa la Podestade, ufficiali e familiari suoi durante lo sindacato loro ricevere dono ^eo muneratione o presentoe^e o alcuna cosa altra dal Comune di Firenze o da alcuna singulare persona, collegio o universitade, sotto pena di libre .c. piccioli a chi riceveràe e di libre .l. piccioli a chi 'l daràe o manderàe. Né alcuno possa con loro stare a mangiare nel tempo che staranno a sindacato, sotto pena di libre .c. piccioli a ciascuno che ^fcosì manicheràe^f et di libre .cc. piccioli a colui che daràe il mangiare a torrelli per ciascuna volta, né etiamdio durante il suo regimento sotto pena di libre .xxv. piccioli a ciascuno che farà contro. Né possano essi messer Podestade ufficiali et familiari o alcuno di loro per alcuno modo absentarsi fuori della cittade, contado o distretto di Firenze al tempo del loro sindacato o ançi per .xv. die. Et che ciascuno possa domandare per lo Comune di Firenze ogni et tutto quello di che la Podestade o suoi ufficiali o famigliari possono essere sindacati per qualunque modo o ragione, et dare et porgere accuse et petitioni contro al detto Podestade et ciascuno suo ufficiale infra sei dì proximi dopo il

^a *Sottolineato nel ms.*

^{b-b} *Idem c.s.*

^{c-c} *Idem c.s.*

^d *Nel ms. tenuto.*

^{e-e} *Sottolineato nel ms.*

^{f-f} *Idem c.s.*

die del fatto giuramento predetto, li quali sei di^a li predetti messer lo Executore et li syndachi et il loro notaio, o quelli de' sindachi che per li altri loro compagni sindachi fieno diputati, debbano stare continuo a ricevere queste cotali accuse et petitioni et sopra quelle procedere nel'hore et tempi debiti. Et da essi sei di inanzi nulla petitione o accusa possano ricevere et così sieno tenuti et debbano. Et se li predetti messer Executore et sindachi o li syndachi solamente come è detto di^b sopra troveranno per qualunque modo ^co per chiunque guisa^c lo detto messere Podestade o li suoi oficiali o familiari dovere essere condannati al Comune di Firenze o ad alcuna singulare persona o universitade per ragione di pena o altro modo, lui et loro siano tenuti et debbano condannare o lui o loro prosciogliere^d per diffinitiva sententia infra 'l tempo che stare debbono a sindacato, a pena et sotto pena libre .v^c. piccioli per ciascuno de' detti sindachi che farà contro le predette cose o non le osserveràe, a torrele a lui per messere la Podestade sommariamente et di facto et | 8v | a petitione di chiunque dinuntiante, accusante o notificante con nome e sança nome et san[z]a pagamento d'alcuna gabella, nella quale pena incorrano et incorsi essere s'intendano li predetti sindachi (et) ciascuno d'essi che secondo il consiglio del iudice o advogado che elli prenderanno ricuseràe di dare cotale sententia e 'l detto consiglio non vorràe seguire, ma li altri che vorranno secondo il consiglio dare la loro sententia o volessoro s'intendano essere^e e siano exempti dalla detta pena e per ciò non possano essere gravati o condannati. Et che del nove-ro de' detti sindachi o di qualunque altri rettori o oficiali della cittade di Firenze non possa essere eletto o tolto alcuno del collegio de' iudici et de' notari della cittade di Firenze. Li quali sindachi insieme col Executore predetto, o sei di loro etiamdio senza il detto Executore, possano et sieno tenuti et debbano elegere et diputare uno buono et experto giudice legista della cittade o del contado o del distretto di Firenze del detto collegio, o altronde se vedranno convenirsi, col quale iudice et ancora sança esso ordinino et formino il processo et li atti di quello sindacato che fieno da fare, purché li atti che saranno da fare nel detto sindacato non si formino o intitolino nella persona di cotale iudice. De' quali messere Executore et sindachi sia et essere debba al'oficio del sindacato uno notaio et scrivano huomo sperto et leale della cittade di Firenze ad elegere per lo Comune di Firenze. Et se non fosse eletto per lo detto Comune, elegasi et togasi quello cotale notaio per li detti messer Executore et sindachi o per sei de' detti sindachi insieme et in concordia, etiamdio senza il detto messere Executore. Lo quale notaio che fia così tolto o eletto come

^a Segue pi depennato.

^b d- corretta su p-.

^{c-c} Sottolineato nel ms.

^d Idem c.s.

^e In interlinea superiore.

detto è possa, sia tenuto et debba scrivere insieme col notaio di messere lo Executore tutti et ciascuno atti et processi et sententie che si daranno, et che ciò che nel detto et intorno al detto sindacato, cominciando dalle accuse et petitioni et altre cose pertinenti a fare quello syndacato, o in condannando o in prosciogliendo fia fatto per lo detto Executore et syndachi o per sei de' sindachi senza l'Executore o per .v. de' sindachi insieme col'Executore predetto, etiamdio li altri absenti et non richesti, vagla et tegna et sia fermo; del quale sindacato lo detto messer Executore sança li detti sindaci o cinque di loro sé in nullo modo intrometta. Et li detti otto sindachi cittadini di Firenze abbiano divieto nel'ufficio del sindacato del Capitano et del'Executore delli Ordinamenti della iustitia per uno anno dal die ^adel diposto^a loro officio né infra quello anno possano esser eletti contro alla forma predetta, et se elli fossoro eletti, cotale electione non vagla per la ragione stessa et colui che acceperàe contra la detta forma [sia] condannato per messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia in libre .c. piccioli. Et che il notaio delle riformagioni de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze, quando si trattasse della electione di questo cotale sindacato, dinuntiare debba lo detto divieto a colo[ro] che aciò elegeranno a ciò che nulla ignoranza si possa assegnare delle predette cose. Et chiunque [a]vrà dato o pagato indebitamente o ingiustamente alla Podestade o ad alcuno de' suoi oficiali o familiari per baratteria o per qualunque altro modo possa venire dinanzi da messere lo Executore o sindachi et quello rado-mandare, et se elli vinciràe, di cotale baratterie, frode o falsitade non possa esser gravato o accusato^b |9r| o in alcuna cosa contra lui proceduto per alcuno oficiale del Comune di Firenze o per alcuna altra persona, non obstante alcuno capitolo di statuto. Et che messere lo Executore predetto sia tenuto di fare bandire nominatamente le predette cose per la cittade di Firenze nelli luoghi usati.

X. Del'ufficio de' iudici collaterali di messer la Podestade^c. [Pod. 1325 I, 2]

Due delli .XI. iudici di messere lo Podestade ch'egli seco meneràe sieno suoi assessori collaterali, et rendano ragione et giustitia nel palagio del Comune di Firenze ^dtra qualunque piategianti della cittade^d o del contado di Firenze o d'altronde di quelle questioni civili ordinarie o extraordinarie, delle quali lo detto messere Podestade puote conoscere o pertengono al'ufficio della sua podesteria, cioè l'uno de' detti giudici nel quartiere di Santo^e Spirito et di Santa Croce et l'altro nel quartiere di Sancta Maria Novella et di San Iovan-

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^b *A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: né in alcuna cosa.*

^c *A margine sinistro d'altra mano e in corpo minore: infino qui si fa il ruotolo.*

^{d-d} *Sottolineato nel ms.*

^e *Corretto da altro termine.*

ni. Excetto ch'egli non conoscano di quelle cose che pertengono et spettano al'oficio del giudice del'appellagione et nullitade et exactione e del sindaco del Comune di Firenze e de' iudici del maleficio. Possano inpertanto li detti iudici quando piacerà a messere la Podestade nel tempo che si fa il consiglio del Comune essere col detto messere Podestade nel consiglio, et a buona fede senza frode osservino tutti et ciascuno capitoli di questo statuto. Et li predetti iudici abbiano seco .iiii. delli detti .xxxiii. notari di messere la Podestade, li quali tutte le cose b[e]ne et lealmente scrivano et facciano le quali pertengono a' loro oficio et al quale furono diputati. Et li detti iud[i]ci abbiano ordinaria iurisdictione et mixto imperio ne' piati et sopra li piati et questioni civili et sopra le questioni et piati de' mercatanti cessanti et fugitivi, et possano dare tutori et curatori a coloro che li adomanderanno et fare tutte et ciascuna cose che spettano et pertengano alle predette civili questioni.

XI. Del'oficio de' .iiii. iudici di messer la Podestade diputati a' piati civili.

[Pod. 1325 I, 3]

Quattro delli detti .xi. iudici di messere la Podestade sieno et chiaminsi suoi assessori, et ciascuno di loro nella corte che fian[o] posti et diputati rendano ragione tra li piategianti della cittad[e o] contado o distretto di Firenze o altronde o tra alcuni^a di [qu]elli di quelle questioni [c]ivili ordinarie, sommarie et extraordinarie delle qu[a]li puote conoscere esso messere [P]odestade, cioè l'uno de' detti iudici delle questioni mosse o che si moveranno da alcuno o da alcuni del quartiere di Santo Spirito, l'altro del quartiere di Santa Croce et l'altro del quartiere di Santa Maria Novella et l'altro del quartiere di San Iovanni, et in ciascuna delle corti seguiti colui a cui è adomandato la corte di colui che domanda. Et ciascuno cittadino o distrettuale di Firenze ne' piati criminali et nelli civ[i]li sia tenuto^b et debba richiamarsi nella corte del suo quartiere, cioè dove habita, et chi farà contro sia punito in libre .x. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta, et quello che fatto fosse contro non vagla et non tegna. Ma li forestieri [e]t ancora li distrittuali della cittade di Firenze, che non fossoro disegnati sotto certo quartiere, si possano richiamare et domandare dinanzi da qualunque iudice vorranno. Salvo che li detti iudici non conoscano di quelle cose che pertengono allo^c d'oficio dela^d corte del iudice del'appellagione, executione et nullitadi del Co[mune] di Firenze et al'oficio del sindaco o de' iudici de' maleficii. Et ciascuno de' detti iudici abbia seco tre de' detti notari di messere la Podestade per fare lo suo oficio, et sieno tenuti et debbano |9v|

^a -i corretta su -o.

^b Nel ms tenetuto.

^c -o corretta su -a.

^{d-d} Aggiunto in interlinea superiore.

venire et stare insieme con li detti notari al banco della ragione a rendere ragione a tempo che si renda ragione al'hore convenevoli, cioè da mattina et da sera ciascuno die. Et ciascuno de' detti iudici possa dare alle femine vedove et al'altre manovaldi^a, se l'adomanderanno, et tutori et curatori alli pupilli et alli adulti et agl'altri alli quali di ragione è conceduto, et interporre decreti et governationi et administrationi concedere alli detti tutori et curatori et confermarli, et interporre decreto et autoritade nelle alienationi et cose de' minori alle quali saranno da interporre, et fare tutte et ciascuna cose che pertengono alle questioni civili. Et li detti notari sieno tenuti di scrivere nelli atti della corte bene et lealmente tutte quelle (cose) che pertengono al loro officio; et sieno tenuti di commettere et dare a copiare et pubblicare essi atti ad un altro notaio ad richesta di chiunque li adomanderàe a cui l'adomandatore vorràe, e delle predette cose nulla ricevano per alcuno modo. Et che li iudici et assessori predetti abbiano ogni iurisdictione ordinaria nelle questioni civili, et ciascuno de' detti iudici et assessori possa conoscere et diffinire sopra ciascuna questione ordinaria civile et sopra tutte le cose che pertengono a iurisdictione et mixto imperio, et etiamdio fare executione, mandare li comandamenti della guarentigia secondo la forma delli statuti et ordinamenti del Popolo et del Comune di Firenze. Et ciascuno de' detti iudici possa, sia tenuto et debba conoscere delli stagimenti et piati di stagimenti et fare dare et pagare gli stagimenti pronuntiati, fatta primamente la stima dei detti beni et cose secondo forma data e posta sopra li beni immobili nel capitolo posto nel secondo libro dello presente volume, sotto la rubrica Di costringnere il debitore a pagare et del modo et forma di dare li beni in pagamento^b, in caso che quelli cotali beni si dovessero dare in pagamento al creditore; et sieno tenuti et debbano costringnere li rectori et capellani et coloro apo li quali fatti saranno li stagimenti et sequestrationi et fieno pronunciate che le diano al creditore o a colui al quale fieno pronunciate, non obstanti ferie, infra lo detto tempo et termine et ancora poscia, quandunque^c fieno domandate. Et quello^d cotale iudice debba riceve(re) soficiente sodamento et malleveria da colui o da coloro per lo quale o per li quali la pronuntiatione fia fatta di restituire quelle cose pronunciate ad altrui ch'avesse miglore ragioni^e che venisse o venissoro infra l'anno; et da quelle pronuntiationi non si possa appellare o di nullitade opporre, et possansi licitamente fare li sequestri et li stagimenti et le pronuntiationi et in quelle procedere brevemente et sommariamente et senza strepito o figura di iudicio ciascuno die, non obstante alcune ferie. Salvo che neuno cavallo consegnato a'

^a *Sottolineato nel ms.*

^b *Podestà, II, 9.*

^c *Sottolineato nel ms.*

^d *Nel ms. quella.*

^e *-i corretta su -e.*

soldi del Comune di Firenze si possa stagire, et se contro si facesse, non vagla. Et possa ciascuno di quelli giudici ricevere testimoni che fieno da ricevere di ragione comune o per forma di statuto o di riformagione del^a detto Popolo et Comune ad examinare ad perpetua memoria della cosa et a lite et liti a venire et^b questione et questioni et de' sospetti tutori et curatori et delli alimenti conoscere, et costringere arbitri et arbitratori che arbitrino^c et interporre sé iudice ch'el terzo si chiami. Et siano tenuti li detti iudici et ciascuno di loro con tre de' detti notari di messere la Podestade stare et dimorare et ragione rendere nelle loro corti a loro per lo Comune assegnate, et elli medesimi siano tenuti di scrivere nel principio del libro overo quaderno degl'atti tutti li di utili sì che da li di continui li di utili si possano chiaramente et apertamente discernere. Ancora sieno tenuti et debbano tutti et ciascuno atti | 10r | et scritture che si facessero nelle dette corti scrivere bene et lealmente nel quaderno del Comune infin <a>l quinto die dopo ch'elle fieno porte, a pena di libre .xxv. piccioli per ciascuno et ciascuna volta, et lasciarle^d *exemplare* senza malagevolezza o gravamento^d et levarle d'essi per ciascuno che l'adomanderàe, etiamdio se a llui non s'apertegnano, et venire al banco della ragione l'ore debite et convenevoli in tempo feriato acciò che de' loro atti s'abia meglo copia. Sieno <tenuti>^e ancora li detti iudici et ciascuno di loro pronuntiare contro alli contumaci, tenute et isbandimenti et dare possessioni. Et che li detti iudici con li loro notari sieno tenuti et debbano venire et stare a rendere ragione alli loro banchi ciascuno die feriato a l'hore convenevoli, et quelli di ferati rendere et fare ragione et iustitia a chiu(n)que adomanderàe di quelle cose et sopra quelle delle quali si puote conoscere a tempo feriato, così per forma di ragione come per forma^f delli statuti del Comune di Firenze, ^g*exceptatene* le ferie indutte in honore di Dio^g. Et dinanzi da ciascuno banco della ragione delle corti del detto messer Podestade dove ragioni si rendono sieno et essere debbano due stanghe, l'una dinanzi dal'altra per convenevole spatio, et tra la prima et quella che è più presso al iudice et ancora tra la seconda possano stare li iudici, advogati, legisti che spongono^h li fatti delle singulari persone et che le aiutano et difendono; al'altra, cioè a quella di fuori, possono stare l'altre genti che ànno piato dinanzi alli giudici della corte, le quali stanghe secondo il detto modo il detto messere Podestade et li camarlinghi della camera del Comune

^a *Bis script.*

^b *Idem c.s.*

^c *Sottolineato nel ms.*

^{d-d} *Idem c.s.*

^e *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 10v: teneantur etiam dicti iudices et quilibet eorum contra contumaces tenutas et exbampnimenta pronuntiare.*

^f -a in interlinea superiore.

^{g-g} *Sottolineato nel ms.*

^h *Idem c.s.*

di Firenze del mese di gennaio ciascuno anno acconciare et fare fare sieno tenuti della pecunia del Comune di Firenze. Et che ciascuno iudice delle dette corti sie tenuto per saramento fatto le predette cose osservare et fare osservare; et che neuno messo debba entrare o stare infra le dette stanghe, se non quando raportasse o facesse scrivere alcuna relatione, et allora, fatta la detta relatione et scrittura, incontanente sieno tenuti uscire delle dette stanghe, sotto pena di soldi .v. piccioli per ciascuno et ogni volta.

XII. Del'oficio del giudice della camera et delle gabelle del Comune di Firenze.

L'altro de' detti undici iudici sia diputato per lo detto messere Podestade al'oficio della camera et delle gabelle ^adel Comune^a di Firenze. Il quale possa et a lui sia licito di conoscere et ragione rendere intra qualunque piategianti dinanzi da lui di quantitate di libre .x. piccioli o da quindi in qua non discendente di maggiore somma o cosa o danno o cagione; ancora conoscere, procedere et terminare sopra le predette cose, et tutte e ciascuna cose fare che potrebbe messere lo Capitano del Popolo della detta cittade et li suoi iudici et collaterali, vigore dello statuto di messere lo Capitano posto sotto la robrica Della cognitione di messere lo Capitano^b; ancora cognoscere, procede(re) et terminare di tutte le cose che potesse lo detto messere Podestade o li suoi iudici per vigore dello statuto posto qua di sotto, sotto la rubrica del iuramento della calunnia non fare per minore quantitate di soldi .lx.^c, et quelli statuti et ciascuno d'essi sie tenuto d'osservare et debba, et sopra queste cose brevemente et sommariamente et di piano et senza strepito et figura di iudicio conoscere et procedere, | 10v | diffinire et terminare sança dare libello o contestare lite ciascuno die, non obstanti ferie; et che dali suoi processi, comandamenti o sententie che darà sopra queste cose non si possa appellare o di nullitate opporre. Et basti nelle predette questioni et ciascuna d'esse la pruova d'uno testimonio col iuramento del domandatore o di suo procuratore. Et che per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della iustitia, che per lo tempo saranno, si chiami ciascuno due mesi uno notaio del collegio del'Arte de' Iudici et Notari della cittade di Firenze che sia notaio per lo detto Comune di Firenze^d del detto iudice sopra scrivere li predetti piati et le cose congiunte, dipendenti et nascenti da essi. Et l'oficio del detto notaio duri et durare debba per .ii. mesi et non più. Et sia tenuto et debba lo detto iudice procedere di tutte questioni di qualunque gabelle del^e Comune di Firenze et conoscere et con debito fine terminare sança strepito et figura di

^{a-a} *Bis script.*

^b *Capitano, II, 1.*

^c *Podestà, II, 4.*

^d *Seguono tre termini abrasi, forse: et per lo.*

^e *d- corretta su et.*

giudicio, non obstanti alcune ferie. Né sia tenuto lo detto iudice ad petitione d'alcuno litigante dinanzi da lui dare o concedere consiglio di^a savio sopra dette questioni delle^b gabelle o alcuna di quelle o sopra alcuno articolo o punto di quelle o d'alcuna di quelle. Et che da suo comandamento, processo o sententie fatte per lui sopra le dette questioni delle gabelle non si possa appellare né per qualunque modo di nullitade dire od opporre, e se fosse fatto contro, non vagla né tenga per la ragione stessa.

^cSia tenuto ancora lo detto iudice di fare comparire dinanzi da sé tutti et ciascuno ufficiali del detto Comune et ricevere da loro iuramenti, sodamenti et sicurtadi secondo la forma dello statuto posto proximamente qui di sotto.

^dE 'l detto iudice possa, sia tenuto et debba conoscere, exeguire et terminare di tutte et ciascuna cose che si contengono nelli ordinamenti et provisioni di qualunque gabelle del detto Comune.

^eEt etiamdio possa, sia tenuto et debba conoscere et procedere, suo proprio movimento et ad istantia di chiunque, contra tutti et ciascuno commettenti inganno, frode o baratteria nelle gabelle o intorno alle gabelle o per cagione delle gabelle del Comune predetto o d'alcuna di quelle, et ciascuno trovato colpevole punire et condannare nelle pene che si contengono nelle provisioni et ordinamenti predetti, et là dove non fosse pena diterminata per quelli ordinamenti o provisioni, allora possa il detto iudice delle predette cose imporre pene ^fdi simili a simili procedendo^f.

^gSia tenuto ancora lo detto iudice per saramento ciascuno mese pubblicamente fare bandire per la cittade di Firençe nelli luoghi usati che neuno ardisca o presumisca di fare contro alli ordinamenti o provisioni delle gabelle, sotto la pena che in essi si contiene.

^hAncora sia tenuto il detto giudice nel consiglio del Popolo di Firençe per diffinitiva sententia condannare o absolvere li camarlinghi della camera del Comune di Firençe infra uno mese et .xv. die prosimi seguenti dopo 'il diponimentoⁱ del loro officio del camarlingato, sotto pena di libre .cc. di piccioli per ciascuna volta ch'elli contrafarà o non osserverà le predette cose.

^jAncora possa il detto giudice conoscere et debba di tutte et ciascuna cose ch'egli puote et a llui sono permesse per la forma delli statuti et ordinamenti

^a -i corretta su -a.

^b -e corretta su -a.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{ff} Sottolineato nel ms.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ⁱ⁻ⁱ Sottolineato nel ms.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

del detto Comune et massimamente^a trattanti del suo officio et balia sopra li fatti della camera del detto Comune et li ufficiali | 11r | della detta camera. Lo quale iudice abbia et seco avere debbia per lo detto suo officio fare due notari de' detti notari del detto messere Podestade, li quali notari delle scritture de' detti piati civili dinanzi dal detto giudice^b questionanti infino nella detta somma di libre .x. non si intramettano, excepto che delle questioni delle gabelle o delle rendite del detto Comune o del'officio della camera del detto Comune.

XIII. Che li ufficiali sieno tenuti di sodare soficientemente dinanzi dal iudice delle gabelle anzi che comincino a fare loro officio.

Tucti et ^cciascuni ufficiali^c che eletti saranno ad alcuni officii del Comune di Firenze sieno tenuti et debbano dare soficientemente sicurtadi al tempo del loro iuramento et anzi ch'egli comincino a fare il loro officio secondo la conditione et qualitate del suo officio, et di restituire et di pagare alla camera del Comune di Firenze tutte et ciascuna cose che alle loro mani saranno pervenute per cagione del suo officio per lo Comune di Firenze, et le predette malleverie et sicurtadi sie tenuto il giudice della gabella di ricevere e di fare approvare li mallevadori per li approvatori del Comune di Firenze. Et queste cose non abbiano luogo nel'officio de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia del Popolo di Firenze né in alcuno rectore o oficiale forestiere del Popolo o del Comune di Firenze; et che, vacante il rettore della podesteria, possano li ufficiali dinanzi dal'Executore delli Ordinamenti della iustitia et dinanzi dal suo iudice et notari, che per lo tempo saranno, fare quelli iuramenti, promessioni, sodamenti et sicurtadi.

XIII.^d Che li camarlinghi et exattori sodino ançi che comincino a fare loro officio.

Neuna persona, di qualunque conditione o stato sia, possa essere oficiale camarlingo o exactore ad ricevere alcuna quantitate di pecunia per lo Comune di Firenze o per fare alcune spese o pagamenti per quello Comune o cotale officio fare per sé o per altrui o sotto nome d'altra persona senza soficiente sodamento^e primamente fatto a quello Comune di quella quantitate e quantitadi della quale et delle quali sì come si contiene nelli statuti e ordinamenti del detto Comune o sì come s'ordinerà per lo Comune di Firenze o per li signori Priori del'arti et Gonfaloniere della iustitia. Et se contro alla forma predetta alcuno fosse eletto,

^a Nel ms. massimamenti.

^b Nel ms. giudici.

^{c-c} Sottolineato nel ms.

^d Nel rubricario è la numero xv.

^e Sottolineato nel ms.

diputato o fosse o facesse l'ufficio, quella cotale electione o diputagione^a et quello che in cotale ufficio per lui si facesse senza il sodamento predetto non vagla; et li elettori di quello cotale ufficiale sieno condannati in libre .cc. piccioli per ciascuno di loro, et lo eletto overo che farà cotale ufficio senza il sodamento in libre v^c. piccioli. Et le predette cose non abiano luogo né si stendano alli religiosi huomini camarlinghi della camera del'armi del palagio del Popolo di Firenze.

XV.^b Del'ufficio del notaio posto sopra li libri degli sbanditi. [Pod. 1325 I, 4]

L'altro notaio de' predetti .xxxiii. notari sia sopra li libri de' condannati overo isbanditi del detto Comune per maleficii, et sia tenuto^c di fare copia delle condannagioni et isbandimenti predetti a tutti che adomandassoro et di lasciare exemplare se domandato saràe. Sia ancora tenuto di scrivere li atti de' piati che fossoro dinanzi a messer la Podestade o suo assessore collaterale, sì come li altri notari di messer la Podestade et delli assessori predetti. Et che la Podestade tutti et ciascuno che al tempo del suo |11v| regimento condannerà per contumacia sia tenuto di fare leggere et pubblicare et isbandire per sua sententia infra .xv. die compitando dal die della fatta condannagione nel generale consiglio, et specificare bene la cagione et onde et di che et perché sono condannati, ma li letti in uno consiglio non sia tenuto di farli legere nell'altro; et queste cose si facciano acciò che neuno sia sbandito falsamente o nascosamente, purché neuno legga o leggere faccia o registrare o scrivere che sia condannato per debito o per cagione di debito, né ancora per alcuno maleficio, delicto o eccesso del quale sia condannato o condannare si debba, o pena imporre si dovesse di libre .c. piccioli o da indi in qua, etiamdio se cotale condannato fosse condannato per più maleficii, la quantitate delle quali condannagioni de' maleficii raccolta insieme^d montasse maggiore^d quantitate di libre .c. Et se alcuno fia publicato, letto et pronuntiato in bando contra la predetta forma o altrimenti che di sopra si contenga, non sia avuto, tenuto o sia isbandito o registrato in bando, et quella publicatione o pronuntiatione non vagla per la ragione medesima. Salvo che ciascuno condannato per furto o per turbata possessione di cose immobili^e o per inprendimento violento di quelle^e o per danno dato in cose immobili, di quantunque quantitate sia la sua condannagione, si debba registrare et porre in bando.

^fEt che il nuovo messere Podestade sia tenuto et debba a petitione di chiunque fare legere et pubblicare coloro che si doveano legere et pubblicare

^a Sottolineato nel ms.

^b Nel rubricario è la numero xiiii.

^c Nel ms. tenuta.

^{d-d} Sottolineato nel ms.

^{e-e} Idem c.s.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

secondo la forma di questo capitolo li quali furono lasciati di pubblicare al tempo di qualunque suo predecessore. Et lo detto notaio sia tenuto et debba dare alli notari che guardano li atti della camera del Comune di Firenze tutti li così isbanditi et pronuntiati come di sopra si contiene nella fine di ciascuno mese in carte di membrana in forma publica nel generale consiglio del Comune di Firenze. Et questa medesima cosa s'intenda in tucto in messere lo Capitano et defensore del Popolo et nel'Executore delli Ordinamenti della iustitia del Popolo di Firenze.

^aEt che tutti et ciascuno li quali furono condannati da tre anni prosimi passati indietro, anoverando dal die .xxiii. del mese di settembre anno Domini .MCCCLIII., o saranno per inanzi condannati al Comune di Firenze o per alcuno rectore o ufficiale del detto Comune per contumacia, per homicidio o fedite date nel volto con vituperatione della faccia o con debilitatione o taglamento d'alcuno membro o però che prese o piglare fece o piglare farà alcuna^b persona per farla rimedire^c per pecunia o per furto d'alcune cose, donde sia o sarà per inanzi seguitata condannagione di libre .c. piccioli, o da indi in su, o per falsitade o per rubellione fatta contro al Comune di Firenze o però che guerra fecioro o faranno nel contado o nel distretto di Firenze, o vennoro o verranno nel distretto di Firenze con li inimici del detto Comune con bandiere levate faccendo guerra al Comune et al Popolo fiorentino, avuti sieno et sieno in tutte le cose et per tutte et quanto a tucte, passato lo tempo infra lo quale si doveano o dovessero registrare o in bando del Comune di Firenze pronuntiare o pubblicare o scrivere per cotali condannagioni secondo la forma del presente capitolo, per indi et sì come se letti et publicati et pronuntiati et in bando del Comune di Firenze posti per maleficio et registrati fossoro | 12r | et sì come se elli fossoro stati discripti et fossoro discripti nelli libri delli isbanditi del Comune di Firenze che si guardano nella camera del detto Comune in tutto et per tutto secondo la forma del presente capitolo et di qualunque^d statuti, ordinamenti o provisioni del detto Comune, et se di loro o alcuno di loro pendesse lite o questione o alcuno processo in alcuna corte del detto Comune. Et sieno potuti et possano esser offesi da ciascuno in avere et in persona sança pena sì come se elli fossoro publicati et letti et discripti come detto è di sopra. Et neuno si ponga o scriva nel libro degli sbanditi sì che elli sia avuto per isbandito per maleficio, se prima non fia fatta la condannagione del'offesa per la quale si isbandisce.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b -a in interlinea superiore.

^c Sottolineato nel ms.

^d Idem c.s.

XVI. De' berrovieri di messer la Podestade.

[Pod. 1325 I, 5]

Sia tenuto et debba il detto messere Podestade seco menare et tenere .LXXX. berrovieri per fare lo suo officio, delli quali li .XL. sieno vestiti d'uno panno o d'una partita. Et non possano li detti berrovieri dormire o dimorare o bere o mangiare fuori del palagio del Comune dove dimora la Podestade per lo Comune, se elli non fossoro fuori della cittade in servizio del Comune di Firenze et di comandamento di messer lo Podestade. Et sieno tenuti li detti berrovieri nelle vie et nelle piace et nel palagio del Comune di^a Firençe et nelle corti, trebbii et botteghe et fondachi cercare per le coltella et quadrelletti et altre armi vietate. Et quelle cose che qui si dicono de' fondachi et delle botteghe abbiano luogo se elli vedranno quando vanno cercando per l'armi alcuno ch'abia arme entrare o fugire in fondaco o bottega et non altrimenti, et di cotale fuga o entrata non si creda se non a due o più berrovieri che dicano sé avere vedute queste cose per loro saramento di nuovo faccendo. Et debbano essere almeno .xii. et uno notaio o cavaliere con loro che sieno della famigla di messer la Podestade, et se altrimenti andranno non vagla. Et sia tenuto il detto messere Podestade ogni dì una volta almeno fare cercare, come detto è, et etiamdio ciascuna notte. Et possano li detti berrovieri ricogliere le dette armi da terra et colui che l'avrà gittate o poste, se elli lo vedranno, raporarlo al detto messere Podestade come di sopra si contiene. Et la Podestade sia tenuto fare inquisitione delle predecite cose, ^bma non per tormenti^b, et se troverà colui che avrà fatto contro li faccia pagare la pena secondo la forma dello statuto. Et non sofferi la detta Podestade che alcuno de' suoi berrovieri tolga alcuna cosa ad alcuna persona e luogo per cagione d'alcuna guardia per lui fatta o d'alcuno guasto o per cagione d'alcuna dinunciatione, né per cagione d'alcuno divieto avere possa parte in alcuna cosa tolta trovata per divieto o per qualunque altro modo. Et lo Executore delli Ordinamenti della giustitia sia tenuto quello berroviere o quelli berrovieri che farà o faranno contro condannare et punire in soldi .c. piccioli per ciascuna volta, e che le cose tolte restituiscano. Et la Podestade sia tenuto li suoi berrovieri che faranno contro alle predette cose o alcuna d'esse rimuoverlo dal'officio et non tenerlo più. Et sieno tenuti et debbano li detti berrovieri non stare né habitare nella cittade o ne' borghi o ne' soborghi di Firenze infra .x. anni, finito il tempo del syndicato o della podesteria di colui col quale ^csaranno essuti^c in officio. Et essi berrovieri non possano | 12v | entrare in casa e in corte d'alcuno della cittade o del distretto di Firençe se non per cercare per isbanditi per maleficio o per cercare per armi come di sopra si contiene. Et quando alcuni della famigla di messer

^a -i corretta su -e.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^{c-c} Idem c.s.

la Podestade secondo il modo soprascritto vanno cercando del'armi vietate et trovate fieno alcune armi apo alcuno o alcuni in terra o in panca, intendansi quelle arme esser di colui o di coloro che sieno ivi presso e così sieno puniti come apo loro o lui fossoro trovate, salvo che se più apo li quali o apresso li quali trovate fieno le dette armi, tutti per una sola pena sieno puniti, se per colui o per coloro apo li quali o presso a li quali fossoro trovate si provasse di cui fossoro l'armi predette. Et che sopra lo trovamento delle dette armi et fugga si creda al semplice affermamento del cavaliere o del notaio di messere la Podestade o di due de' suoi berrovieri col giuramento come detto è. Et che messer la Podestade sia tenuto ciascuna settimana due volte almeno fare cercare per lo contado di Firençe, et massimamente ^aalle mercata^a et alle strade et luoghi, come a llui parràe che si convegna, et allora sia tenuto di mandare l'uno de' suoi cavalieri et uno notaio et sei berrovieri almeno, et allora possano cercare del'armi et non altrimenti. Et sia creduto loro del trovamento del'armi et della fugga per lo modo et per la forma come detto è di sopra nella cittade. Et che quando li ufficiali et familiari predetti andassoro per lo contado cercando per l'armi o per li condannati o isbanditi del detto Comune pigliare possano seco menare infino in .xx. soldati del Comune predetto et più non ne possano menare sança la licentia de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia. Et che se li berrovieri di messere la Podestade o del Capitano o di qualunque altro ufficiale forestiere del Popolo et del Comune di Firençe o d'alcuna universitade o arte della cittade di Firenze piglieranno alcuno debitore per debito o per cagione di debito, possano torre dal creditore soldi .ii. piccioli nella cittade di Firenze per ciascuno die. Et se elli andranno nel contado o nel distretto di Firençe ad instantia d'alcuna spetiale persona o luogo, collegio o universitade, possano torre per ciascuno die ch'egli andranno o staranno, oltre le spese di mangiare et di bere, soldi .iiii^o. piccioli per ciascuno di loro, et più e altrimenti per sé o per altri non possano torre, et se più o altra guisa torranno, sia condannato ciascuno di loro che farà contro a pagare al Comune di Firenze libre .x. piccioli per ciascuna volta per messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia o per messere lo Capitano, et a restitutione di ciò che avessoro tolto più di facto sieno costretti per colui al quale come è detto aperterràe di fare la condannagione predetta. Delle quali cose si creda et per piena fede sia avuta lo iuramento di quello cotale creditore. Et sieno tenuti et debbano li detti berrovieri fare et observare tutte et ciascuna cose che si contengono et si dispongono di loro nello statuto del presente volume posto sotto la robbrica Della chiamata et officio de' messi del Comune di Firenze, lo quale comincia: Li messi del Comune di Firençe^b.

^{a-a} *Idem c.s.*

^b *Podestà, I, 47.*

XVII. Del'exattore delle condannagioni et del suo oficio. [Pod. 1325 I, 6]

Lo Podestade che per lo tempo saràe sia tenuto et debba tutte le condannagioni ch'egli avrà fatte riscuotere et far riscuotere per uno notaio de' .xxxiii. notari predetti, lo quale sia etiamdio sopra li guasti fare et sopra li beni de' condannati et isbanditi del Comune di Firenze fare ricomperare, che ricomperare si possono per forma di statuto, et per li suoi familiari li quali a ciò vorràe diputare. Ancora possa, sia tenuto et debba per lo detto notaio et ciascuno altro suo ofciale et familiare riscuotere et fare riscuotere tutte et ciascuna condannagioni fatte et che si faranno, così per lui | 13r | come per qualunque altri ofciali del detto Comune, riscuotere da' condannati et da' loro mallevadori et dali aprouatori et mallevadori delli approuatori et da ciascuno di loro, nulla etiamdio fatta discussione de' beni, così per presura di persone come per piglamento de' beni, come per altri rimedii necessarii et oportuni ciascuno tempo, non obstanti alcune ferie solenni o repentine, in qualunque casa o habitatione di casa et in qualunque altro luogo, etiamdio se sonato saràe ad alcuno consiglio o parlamento del Comune di Firenze. Et ciascuno condannati et isbanditi del detto Comune per maleficio presenti o per inanzi discritti nella camera del Comune di Firenze cacciare, perseguire et piglare in ogni luogo a tutto suo podere, e quelli in forza del detto Comune menare et fare conducere, et possanli offendere et nelle cose, et fare executioni di cotali condannagioni secondo la forma et contenenza della detta condannagione sia tenuto et debba fare fare. Et se alcuno de' detti ofciali piglasse alcuno de' detti isbanditi et condannati del detto Comune per maleficio et discritto nella camera del detto Comune, per qualunque rectori o ofciali del detto Comune se fia condannato in persona et fatta fia l'executione personale, abbia et avere debba^a lo detto messere Podestade dalli camarlinghi layci della camera del Comune di Firenze o da alcuno di quelli libre .l. piccioli della pecunia del detto Comune per ciascuno così preso et l'executione così fatta. Et per ciascuno condannato in membro, et di quella condannagione fatta l'executione, libre .xxv. piccioli dalli camarlinghi sopradetti o da alcuno di loro della pecunia del detto Comune. Et di ciascuno condannato pecunialmente ch'egli pigleranno et in forza del Comune di Firenze meneranno et nelle carceri delle Stinche del Comune predetto rapresenteranno danari .xii. piccioli per ciascuna livra di cotale condannagione per la quale fia così raccomandato nelle dette carceri lo così preso dal detto preso et de' beni suoi, purché la detta quantitate overo somma non passi o passare possa la quantitate di libre .xxv. piccioli per ciascuno così preso et raccomandato. Et simile pagamento riceva et ricevere possa il detto messer Podestade quando li detti suoi^b ofciali o familiari o alcuno di

^a Nel ms. debbo.

^b Segue fa depennato.

loro piglasse alcuno all'ora che 'l maleficio si fae del quale seguitasse alcuna delle predette condannagioni. Et tutte le quantadi della pecunia che delle dette condannagioni [o] d'alcuna di quelle si riscoteranno et le quali riscoteranno li detti messer Podestade o suoi oficiali o familiari divegnano et divenire facciano alli camarlinghi del Comune et non ad altra persona. Et nullo altro se non li camarlinghi predetti possano la detta pecunia prendere o ricevere o avere per comandamento della Podestade o per altro modo; et colui che farà contro sia condannato per messer lo Capitano et defensore del Popolo di Firenze in libre .xxv. piccioli. Et la Podestade possa et sia tenuto di constringere li condannati, li quali troveràe soficienti a pagare le condannagioni che fieno in sua forza et del Comune, personalmente et ne' loro beni et per tutti gl'altri modi che a lui parràe meglo spedire, sì che le condannagioni per ogni modo si paghino al Comune per quelli cotali condannati. Et delle predette cose sia tenuto di fare sec[r]eta inquisitione, et se nol faràe sia condannato per messere lo Executore delli Ordinamenti della iustitia a dare al Comune di Firenze in quella quantade che quello cotal condannato al Comune di Firenze dovesse pagare. Salvo che non sia tenuto né possa riscuotere o fare riscuotere alcuna condannagione da alcuno condannato o da alcuni condannati che se ne difendessoro per beneficio d'alcuno capitolo di statuto, né quelli cotali condannati | 13v | o alcuno di loro, poi che a llui fia chiaro ello o essi non dovere pagare la sua condannagione per forma dello statuto del Comune di Firenze o di messer lo Capitano et defensore o per alcuno altro capitolo di statuto, per alcuno modo gravare o molestare in persona o nelle loro cose, et s'egli farà contro perda del suo salario libre .xxv. piccioli. Et salvo et spressamente^a riservato in tutte le soprascritte cose lo beneficio conceduto o competente per vigore di qualunque statuto et ordinamento del detto Comune alli mallevadori che rapresentarono il condannato o colui per lo quale aveano mallevato, alli quali per le predette cose o alcuna d'esse nullo pregiudicio si generi. Et le predette cose, che favellano in messere la Podestade et nella sua famiglia circa l'exactione delle condannagioni et de' bandi et la fugga et la presura et le offensioni di cotali condannati et isbanditi et l'executione d'essi et il ricevimento della pecunia in ciascuno de' predetti casi, abbiano luogo in tutte et per tutte le cose in messere lo Capitano et nel'Executore delli Ordinamenti della iustitia et ne' loro oficiali et familiari.

XVIII. Del'oficio et balia de' syndachi di messer la Podestade et del Capitano et degl'altri oficiali del Comune di Firenze.

In ciascuno sindacato che si faràe di ciascuno messere Podestade, messere lo Capitano, messere lo Executore delli Ordinamenti della iustitia et de' loro

^a Nel ms. spressamento.

et di ciascuno di loro iudici, compagni, notari, oficali et famigli siano et essere debbano due buoni et leali huomini popolari di ciascuno quartiere, nel quale non sia né esser possa alcuno iudice o advogato fiorentino o etiamdio alcuno notaio della cittade, contado o distretto di Firenze. Et che li detti otto buoni huomini, cioè due per quartiere o la maggiore parte di loro et l'Executore delli Ordinamenti della iustitia o sei di loro sança l'Executore predetto, possano et debbano elegere uno buono et experto giudice forestiere o uno iudice o advogado cittadino o contadino o distrettuale della detta cittade, come a loro o alla maggiore parte di loro o a sei di loro, come detto è, parràe, sì che dove per loro, come detto è, si tolga o si elegga iudice forestiere in tale guisa si tolga et elega iudice forestiere cum salario di soldi .xl. per ciascuno die ch'egli staràe in Firenze per quello syndacato et dureràe lo detto sindacato, et ancora per ciascuno die della venuta di cotale giudice forestiere in venire alla cittade di Firenze per lo detto sindacato, et etiamdio per ciascuno die del tempo del suo partimento di cotale iudice forestiere^a dalla cittade di Firenze alla casa del detto iudice; del numero de' quali di et tempo si stea et stare si debba al detto et alla dichiarazione^b de' detti sindachi et Executore o di sei de' detti sindachi, etiamdio sança l'Executore. Lo quale iudice forestiere, ovvero il iudice o advogado cittadino o contadino o distrettuale come detto è, ordini et formi insieme con quelli sindachi in persona d'essi sindachi o della maggiore parte di loro et del'Executore, o sei di loro senza l'Executore, come detto è, inquisitione, processi et atti et qualunque altre^c cose necessarie et bisognanti^d formi ordini et faccia per spacciamento del detto sindacato. Delli quali messere lo Executore et de' sindachi sia et essere debba al'oficio del sindacato uno notaio et scrivano huomo alpostutto et leale cittadino di Firenze ad elegere per lo Comune di Firenze, et se non si elegesse per lo detto Comune, elegasi quello cotale notaio per messere lo Executore et per li syndachi o per sei de' sindachi | 14r | insieme et in concordia, etiamdio sança l'Executore. Lo quale notaro così eletto come detto è possa, sie tenuto et debba scrivere^e insieme col notaio del detto messer Executore tutti et ciascuno atti, processi et sententie che si daranno. Et li predetti syndachi o la maggiore parte di loro col'Executore, o sei di loro senza l'Executore, quello processo posto in istato sì che non «resti»^f a fare se no· l'examinatione d'esso et a dare sententia, cotale processo examinato et la sententia ordinata, con quello iudice forestiere o col iudice o advogado cittadino, contadino o distrettuale come detto è eletto, e con altri iudici ovvero

^a Segue ad depennato.

^b Sottolineato nel ms.

^c Nel ms. altri.

^d Sottolineato nel ms.

^e -v- corretta da -e-.

^f In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 14r: ipso processu in statu posito ut non restet nisi.

advogadi del collegio del'Arte de' Iudici et de' Notari della cittade di Firenze insieme o etiamdio senza loro, sì come parrà alli detti syndachi o alla maggiore parte di loro et al'Executore, o a sei di loro sança l'Executore parrà, sieno tenuti^a et debbano prosciogliere^b o condannare quelli rettori et ufficiali così sindacati secondo la forma dello statuto et ordinamenti che parlano della detta materia, sì per certo che cotale sententia o qualunque suo processo o li atti et scritture del detto syndacato non si formi nella persona di cotale giudice forestiere o di cotale iudice o advogado cittadino, contadino o distrettuale fiorentino. Lo quale salario del cotale iudice forestiero li camarlinghi della camera del Comune di Firenze che per lo tempo^c saranno, ad richiesta et per bolletta de' detti syndachi o della maggiore parte di loro, al detto giudice forestiere così electo sieno tenuti di pagare senza altra deliberatione o bolletta. Et che per quello medesimo modo, ordine et forma si proceda, osservisi et facciasì nel syndacato del iudice della ragione, appellagione et nullitade del Comune di Firenze et in ciascuno syndacato di qualunque altro regimento, rectore o ufficiale del Comune di Firenze, così presente come per inanzi.

XVIII. Della chiamata et habitudini et divieti del iudice del'appellagioni et nullitadi et ragioni del Comune di Firenze. [Pod. 1325 I, 7]

Li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia della cittade di Firenze che per lo tempo saranno, insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini, col'oficio de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo^d di Firenze, sieno tenuti et debbano, almeno per due mesi ançi la fine del'oficio del iudice del'appellagione, nullitade, executione et sindaco del Comune di Firenze et sopra ritrovare le ragioni del detto Comune, con li proposti delli Gonfalonieri delle dette compagnie ad elegere per li detti Gonfalonieri, cioè uno per ciascuno quartiere, de' quali quattro non sia alcuno di quelli preposti et .xii. buoni huomini sança commissione o remissione alcuna fare nelli Priori et Gonfaloniere sopradetti, fare et celebrare la chiamata del detto giudice et ufficiale. La quale electione s'egli non la faranno li predetti Priori et Gonfaloniere infra li tempi sopradetti, siano et essere s'intendano per la ragione medesima privati del loro oficio et beneficio. Et neentemenò ciascuno d'essi signori Priori et Gonfaloniere di iustitia sieno condannati per messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia al Comune di Firenze in libre .v^c. piccioli, et etiamdio sieno avuti et sieno isbanditi del Comune di Firenze per maleficio, sì come scritti nelli libri delli sbanditi del Comune di Firenze |14v| che sono nella camera del detto Comune, et da ciascuno possano senza pena essere offesi in avere et

^a Nel ms. tenuto.

^b Sottolineato nel ms.

^c -p- corretta da -o-.

^d Segue del espunto.

in persona, non obstante alcuno privilegio di priorato o ^adi gonfalonariato^a, del quale privilegio, se la detta electione non faranno et celebreranno come detto è, s'intendano d'essere privati per la ragione medesima; et ad osservatione di quello privilegio nullo rectore o officiale del Comune o del Popolo di Firenze sie tenuto, ma dal'osservatione di quello sia del tutto prosciolto. Siano tenuti et debbano elegere a' detti officii uno buono, ydoneo et soficiente huomo guelfo et devoto della santa Romana Chiesa, sperto di ragione et di fatto, dottore di legge, et che sia d'etade almeno di .xxxvi. anni. Et non possa esser eletto alli detti officii alcuno iudice d'alcuna cittade, terra o luogo confinante col contado o distretto di Firenze, né che sia della cittade, contado o distretto d'Ascesi o di Norcia, né alcuno che al tempo della tyrannia del duca d'Athene ^bsia essuto^b ad alcuno officio o abbia fatto alcuno officio nella cittade^c o nel contado o distretto di Firenze, né che fosse nella cittade o nel contado o distretto di Firenze ad alcuno officio^d o in alcuno officio per sé medesimo o con altrui da cinque anni proximi passati finiendo ançi il die che 'l detto iudice dovesse essere ricevuto alli detti officii, né chi sia d'alcuna cittade o luogo che contro al Comune di Firenze o contro alli huomini et persone d'essa cittade, contado o distretto abbia concesso o concederè per inanzi alcuna rapresaglia o licenza ^edi raprendere^e per qualunque nome ad alcuno che sia stato in alcuno regimento o officio del Comune di Firenze dal .mccclxxxv. inditione .viii^a. in qua o sarà per inanzi, per ciò che quello cotale affermasse o dicesse essere ingiuriato stato o gravato o damnificato in persona o in avere per lo Comune di Firenze in alcuno de' detti officii o nel syndacato fatto di lui o di suoi ufficiali o famigla. Et ancora sia condannato al Comune di Firenze così colui che saputamente lo elegerè come colui che accepterè o farà l'officio contro al predetto vietamento in libre .m. di piccioli, et le predette cose si scrivano nelle lettere che si manderanno al detto iudice. Et le predette cose abbiano luogo durando la detta rapresaglia o licenza di raprendere o che per inanzi si concedesse et infino a tanto che interamente tutta non fia levata o revocata et infino a tanto ch'alli fiorentini contro alli quali ella sarà stata concessuta la detta rapresaglia interamente sodisfatto fia de' danni che sostennoro per qualunque modo per cagione della rapresaglia o licenza sopradetta. Et sia tenuto lo notaio delle riformagioni al tempo della chiamata del detto iudice legere alli elettori del detto iudice la parte del detto statuto che favella delle rapresagle. Né chi sia consorto o congiunto per linea masculina d'alcuno forestiere lo quale fue in alcuno officio nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^{b-b} *Idem c.s.*

^c *Nel ms. cittado.*

^d *Segue per sé depennato.*

^{e-e} *Sottolineato nel ms.*

per sé o si portòe et operòe sì come s'egli fosse ofciale al tempo della tyrania del duca d'Athena ^ache si trattòe per signore della cittade di Firenze^a. Lo quale vietamento, quanto a' consorti o congiunti, luogo abbia infra .xx. anni cominciati nel .MCCCXLIII. del mese d'ottobre. Né essere possa il detto iudice della cittade, contado o distretto donde al detto tempo fia la Podestade o il Capitano o l'Executore delli Ordinamenti della iustitia. Né possa il detto iudice o alcuno suo notaio nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze durante lo loro officio fare officio ^dd'^b advogatione^c o di procureria^d. E se elli fia eletto contra la detta |15r| forma, non vagla la detta electione, ma per la ragione stessa (sia) non valevole et vana, et esso giudice non possa fare l'ofcio, et se elli lo faràe, quello che egli faràe per la ragione sopradetta sia nulla. Et durino quelli officii per sei mesi, cioè da kalendi d'agosto infino a per tutto il mese di gennaio allora proximo seguente; et successivamente l'ofcio del'altro iudice che si elegeràe cominci in kalendi di febraio allora proximo seguente et duri infino a per tutto il mese di luglo allora proximo seguente, et così per li tempi a venire si faccia et fare si debba la chiamata del detto iudice. Ma se parràe alli signori Priori et al Gonfaloniere della iustitia che per lo tempo saranno che 'l detto iudice dovesse essere rimosso dalli detti officii o da alcuno di quelli ançi che finisca il suo officio, possanlo rimuovere et fare rimuovere quandunque^e a loro piaceràe, e 'l giudice con la sua famigla sia tenuto partirsi alla loro voluntade, non domandando^f cagione perché elli vogleno ch'egli si parta o perché lo rimuo(v)o. Et nel detto caso il detto iudice non possa scuotere^g o avere lo salario se non per rata di tempo ch'egli fia stato nelli detti officii infino al die ch'egli ne fia rimosso come detto è.

XX. Delli ufficiali et famigla et salario del iudice del'apellagioni, nullitadi et ragioni del Comune di Firenze. [Pod. 1325 I, 7]

Lo quale iudice debba avere et seco nel detto officio tenere tre notari buoni et leali et nel'arte della noteria^h sperti per scrivere quelle cose che d'intorno alli detti officii saranno necessari et oportuni, et otto berrovieri. Li quali notari et berrovieri non sieno di luogo divietato al detto iudice essere eletto. Et abbia et avere debba lo giudice predetto per suo salario et de' detti notari et berrovieri et per vetture et spese di cavalli et per venire et stare et andarsene et per

^{a-a} *Idem c.s.*

^b *Nel ms. da con -a depennata.*

^c *-d- corretta da altra lettera.*

^{d-d} *Sottolineato nel ms.*

^e *Idem c.s.*

^f *Segue la depennato.*

^g *Sottolineato nel ms.*

^h *Nel ms. noterii.*

lo tempo del syndacato del suo officio libre cinquecento cinquanta di piccioli^a; et per carte, quaderni, inchiostro et altre cose bisognevoli^b a' suoi officii libre .v. piccioli; et albergo convenevole per habitatione sua et di sua famigla alle spese del Comune di Firenze. Et oltre al detto salario non possa più ricevere o avere se non in quanto li fosse permesso o concesso per forma di statuti o d'ordinamenti o di riformagioni del Comune di Firenze. Del quale salario li camarlinghi della camera del Comune predetto siano tenuti et debbano ritenere danari .xii. piccioli per ciascuna livra per nome di gabella et di dirittura. E 'l detto salario li camarlinghi della camera del detto Comune che per lo tempo saranno sieno tenuti et debbano dare et pagare al detto iudice ciascuno mese come per rata toccherà, salvo che il salario degl'ultimi due mesi ritengano per pagare le condannagioni che si facessero del detto iudice o d'alcuno di sua famigla. Et siano tenuti altresì del detto salario degl'ultimi due mesi ritenere ogni quantitate di pecunia di qualunque condannagioni per lui fatte li primi quattro mesi del suo officio et li ultimi due mesi del suo predecessore, del pagamento delle quali fieno dati mallevadori approvati per alcuno delli approvatori del detto Comune o sodo per alcuno sindaco di Comune, popolo, pioviero o universitate del contado di Firenze, che ançi la fine del detto officio del detto iudice non furono riscosse. Et le predette cose non abbiano luogo quando li principali condannati o loro mallevadori o li approvatori o li mallevadori delli approvatori a quello tempo 'fieno raccomandati'^c alle carceri delle Stinche del detto Comune per le dette condannagioni o alcuna di quelle, le quali condannagioni in caso del predetto ritenimento per quello giudice poscia si ricolgano et a llui | 15v | debbano pervenire. Salvo in tutte le cose sopradette lo beneficio concesso o competente per vigore di qualunque statuti o ordinamenti del detto Comune alli mallevadori rapresentanti il condannato o colui per lo quale mallevarono^d, alli quali per le predette cose o alcuna d'esse nullo preiudicio si generi. Et non paghino a llui lo detto salario de' detti due mesi se il detto iudice et tutta la sua famigla non starà a syndicato secondo la forma dello statuto et ordinamenti et riformagioni del detto Comune. Et se adiverrà che 'l detto iudice e alcuno della sua famigla debba esser o sia condannata, paghisi la detta condannagione del detto salario. Et li detti camarlinghi siano tenuti et debbano quello die o il seguente dopo la condanagione fatta del detto iudice o d'alcuno di sua famigla porre ad entrata del detto Comune la detta quantitate della condannagione che si farà di loro o d'alcuno di loro del detto salario delli ultimi due mesi, e 'l rimanente siano tenuti di pagare al detto iudice; se le

^a *Nel ms. segue:* et oltre al detto salario non possa più ricevere o avere *espunto con gli estremi* va-cat.

^b *Sottolineato nel ms.*

^{c-c} *Idem c.s.*

^d *Idem c.s.*

condannationi montassoro a tutta la quantitate predetta, tutta la quantitate mettano ad entrata, et se oltre la detta quantitate montassoro, debba esser costretto il detto giudice per lo Executore delli Ordinamenti della iustitia a pagare quello che più fosse. Lo quale iudice, ufficiali et familiari debbano et siano tenuti di venire et personalmente essere nella cittade di Firenze per .iiii^o. die inanzi lo cominciamento del suo officio et stare lo predetto tempo de' sei mesi a fare li suoi officii continuo nella cittade di Firenze nel luogo diputato per lo detto Comune, se elli non fosse rimosso o licentiatto come detto è o altrimenti ordinato de' suoi officii o alcuno di quelli per lo Comune di Firenze. Ancora sieno tenuti et debbano li predetti iudice, notari et berrovieri iurare alli^a santi di Dio Evangelii, corporalmente toccato il libro, nel consiglio del Comune di Firenze lo primo die della loro venuta, di fare li loro officii bene et lealmente secondo la forma delli statuti, reformationi et ordinamenti così fatti come quelli che si facessero per inanzi, et quelli osservare et maximamente trattanti del suo officio, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuna volta che fatto fia contro et di privatione del' officio suo. Sia tenuto ancora lo detto iudice et ufficiale di fare riformare nel^b ^cComune della^c terra o del luogo donde elli è nato, o se elli con la sua famiglia non vi abitasse continuo, che quello Comune, terra o luogo nulla rapresaglia concederà o patirà che si conceda contra li cittadini o contadini o distrettuali di Firenze o contro esso Comune di Firenze per cagione d'alcuno sindacato che si facesse di lui iudice o de' suoi^d ufficiali o famiglia, et questa riformagione nel principio del suo officio sia tenuto di recare in publica forma et dare alli signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia della cittade di Firenze che per lo tempo saranno.

XXI. Dell' officio et balia del iudice del' appellagioni et sopra le appellagioni et nullitadi. [Pod. 1325 I, 7]

Et che il detto iudice sia conoscitore et terminatore di tutti li piati et questioni d'appellagioni et di nullitadi et di sindacati secondo li modi et ordini infrascritti, cioè che chiunque vorrà appellare da alcuna sententia, lodo o comandamento possa infra .x. die continui dopo la data sententia o lodo dato o pronuntiato et comandamento fatto appellare, salvo et in sua forza dimoranti lo capitolo del secondo libro di questo volume posto sotto la rubrica Che li parenti et cetera^e, e 'l capitolo dello statuto di messer lo Capitano posto nel secondo libro, sotto la rubrica Che contro alle sententie delli arbitri et cetera^f.

^a -i corretta da -e.

^b Nel ms. nella con -la depennato.

^c Aggiunto a margine destro.

^d Segue f depennata.

^e Podestà, II, 30.

^f Capitano, II, 54.

La quale appellagione possa fare dinanzi da esso giudice che diede la sententia o nella corte dove data fia la sententia o fia fatto lo comandamento o la pronuntiatione o nel palagio del Comune o dinanzi dal iudice | 16r | del'apellagioni o nella corte d'esso iudice delle apellagione^a, e debba quella apellagione presentare al detto iudice et corte d'appellagione^b infra .x. die compitando dal die che fia fatta l'apellagione et quella apellagione proseguire infra .xx. die utili dopo li detti .x. die. E 'l detto iudice del'apellagione quanto a l'oficio del'apellagione et sopra conoscere le nullitadi delle sententie et sopra le executioni delle sententie e nelli piati delle apellationi conosca et dea sententia infra .xv. die utili proximi dopo li .xx. di predetti, se il termine non fosse dalle parti prolungato. Infra 'l quale termine et die lo detto iudice sia tenuto et debba conoscere et diffinire le dette questioni. Et da ciascuno de' quattro iudici de' piati civili del Comune di Firenze et ancora da ciascuno altro iudice dal quale di ragione si puote appellare una volta, et non più in ciascuno piato sia licito a ciascuno d'appellare. Et che nullo cittadino o contadino o distrettuale di Firenze o forestiere ardisca o presumisca appellare da alcuna sententia data o che si dea in favore del Comune di Firenze o contro a quella opporre di nullitade o d'iniquitade o quella per alcuno modo proseguire se non al giudice del'apellagioni et nullitadi del Comune di Firenze o ad altro oficiale del detto Comune che fia diputato o si diputeràe alle predette cose, né cotale appellatione o oppositione di nullitade dittare o scrivere o contro alle predette advogadare o spressamente, directamente o per obliquo per sé o per altro o altri, sotto pena di libre .m. piccioli; la quale pena se cotale che scriveràe infra .x. die non pagheràe, compitando dal die di questa cotale condannagione, li sia taglata la mano. Et in qualunque altro caso quello condannato per alcuna del'altre predette cagioni non possa essere liberato e dalle carceri del Comune di Firenze lasciato, etiamdio per via d'oferta o per altro modo se non per intero pagamento della condannagione fatto al Comune di Firenze e senza ditraimento d'alcuno quarto, etiamdio se infra li .x. die dal die della fatta condannagione la detta condannagione fia pagata; et sopra questo cotale appellagione o oppositione di nullitade per la ragione stessa non vagla. Et se d'alcuna sententia o lodo o comandamento fia mossa questione di nullitade, quella questione il giudice predetto conosca et diffinisca infra .xx. die utili dal die della porta petitione sopra la nullitade dinanzi dal detto iudice del'appellagione.

^cEt tutte le sententie et lodi che per scritture publiche dinanzi da lui fieno prodotte et domandate d'essere mandate ad executione lo detto iudice debba mandare ad executione, purché per apellagione o per altra giusta cagione non pendano, et farle pagare quello che sententiato fue o lodato per scrittura pu-

^a -e corretta da -i.

^b Segue dal depennato.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

blica infra .xv. di utili proximi dopo la petitione della executione fatta dinanzi da lui. Et tutti li iudici della Podestade et li iudici del'altre corti del Comune di Firenze et ciascuno di loro, dalle cui sententie appellare si puote, sieno tenuti et debbano patire ciascuno che^a appellasse o scrivesse l'appellagione o che ne facesse publica carta; né possano li detti iudici o alcuno di loro di fare alcuno gravamento ad alcuno appellante^b o che voglia appellare per quella appellagione o per sua cagione o al notaio scrivente quella appellagione. Et se alcuno iudice farà contro sia condannato per esso iudice del'appellagione, che allora fia nel'ufficio, nel doppio di quello di che era il piato, et ancora sia tenuto di fare mendare li danni a colui che volea appellare. Excepto che non si possa dire o oporre di nullitade né appellare da alcuna sententia o pronuntiatione data o che si darà per inanzi per messer la Podestade o per messere | 16v | Capitano et defensore o per messere lo Executore delli Ordinamenti della iustitia o per alcuno altro ufficiale del detto Comune, né il detto iudice conoscere o introdurre si possa delle dette sententie criminali o della apellatione o nullitade d'esse o d'oppositione che si facesse sopra esse, sotto pena di libre .v^c. piccioli a torre al detto iudice che farà contro alle predette cose o alcuna di quelle, e dal detto suo ufficio sia et intendasi essere rimosso et per lo fatto stesso privato, et quello ch'egli faràe contro alle predette cose non vagla per la ragione medesima. Né ancora possa esso giudice o suo notaio o berroviere o alcuna altra persona per loro o per alcuno di loro domandare, ricevere o avere alcuna quantitate di pecunia o alcuna altra cosa per cagione d'alcuna scrittura la quale facesse o fare facesse o lasciasse levare degl'atti o delle cedole del soprascritto o infrascritto suo ufficio o per alcuna sententia absolutoria o condannatoria o per alcuna altra cagione se no· in quanto fosse conceduto per forma d'alcuno statuto o ordinamento o riformagione del detto Comune, sotto pena di libre .v^c. piccioli, nelle quali possa et debba essere condannato per messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia, etiamdio durante il suo ufficio. Et che neuna persona dea o paghi alcuna quantitate di pecunia o alcuna altra cosa per le cagioni predette o per alcuna altra, sotto la detta pena. Et intendasi sententia o questione criminale quando alcuno fia condannato in persona o in perdere membro o diminutione d'alcuno membro o d'alcuna parte della persona o di membro o in pagamento d'alcuna quantitate di pecunia al Comune di Firenze o in pagam(ento) o restitutione fare d'alcuna pecunia o cosa ad alcuna speciale persona o luogo per ragione d'alcuno maleficio o delicto, del quale fosse stato accusato o dinuntiato o contro a lui proceduto per ufficio, né da comandamento o executione o pronuntiatione d'executione di carta di guarentigia. Né alcuno iudice cotale appellagione o oppositione di nullitade possa o debba accettare, non obstante alcuno statuto o riformagione del detto

^a *Bis script.*

^b *Sottolineato nel ms.*

Comune. Et quello che del'appellagioni si dice s'intenda delle sententie et lodi et comandamenti diffini[tiv]i et pendente [n]ulla si debba innovare; et se contro si facesse non vagla, e 'l giudice dal quale sarà appellato non proceda più oltre nella questione, né contro al'appellatore né contro al'appellato. Ma quando l'appellagione si debba ricevere, et se la sententia è diffinitiva o no, et se licito sia d'appellare o no o opporre di nullitate, sia la cognitione del giudice dell'appellagione e^a no lo iudice dinanzi dal quale si tratta la principale questione, se non fosse tale cosa sopra la quale si possa procedere pendente l'appellagione di ragione; et massimamente sopra gli stagimenti et prestare li alimenti^b. E 'l detto giudice dell'appellagione conosca et difinisca della nullitate et riformagione delli lodi et delli arbitrati et della reductione di quelli et di ciascuno d'essi ad arbitrio di buono huomo infra .xxx. dì utili dal die della porta petitione^c compitato. E 'l contradicimento al lodo si debba fare infra .x. dì dal die che fia dato et pronuntiato il lodo, ^dse nella^d | 17r | presentia della parte o di suo procuratore il lodo fia dato, allora si contr^dadica al lodo infra diece die dal die della saputa o della dinuntiatione fatta a lui o al suo procuratore di cotale lodo o per cotale lodo. Ma la domanda di ridurre il lodo ad arbitrio di buono huomo et di formatione et di nullitate si debba dare infra .x. die dopo li detti .x. die et non poscia, salvi sempre li detti due capitoli delli quali di sopra è fatta mentione, cioè il capitolo posto sotto la rubrica Che li parenti et cetera^e, e 'l capitolo di messere lo Capitano del Popolo posto sotto la rubrica Che contro alle sententie delli arbitri et cetera^f. Ma se la sententia del iudice dell'appellagione fia data contra la prima sententia, nel detto caso si possa appellare da quella infra .x. die a messer lo difensore et Capitano del Popolo della detta cittade o a suo iudice, li quali possano conoscere del'appellationi et debbano secondo forma di ragione et delli statuti del Comune di Firenze. Ma se sarà appellato dalla sententia di messere lo Capitano o d'alcuno de' suoi iudici predetto ne' casi ne' quali si puote appellare, et sopra quella appellagione fia pronuntiato per lo iudice dell'appellagione contra la prima sententia, in quello caso si possa appellare seconda volta infra .x. die a messere la Podestade et alli suoi assessori collaterali. Lo quale Podestade o suoi assessore possano et debbano di quella appellagione cognoscere et sentenziare secondo forma di ragione et delli statuti del Comune di Firenze. Et se la sententia d'alcuno iudice d'appellagione s'acorderà con la prima, in quello

^a Nel ms. o.

^b Segue uno spazio. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 16v: et maxime super sequestratione fructuum prestandis.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 17r: ipsa die porrectionis minime compututata (sic.).

^{d-d} Bis script. alla c. successiva. A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: presentia.

^e Podestà, II, 30.

^f Capitano, II, 54.

caso non si possa più appellare; ma se lo iudice del'appellagione darà diffinitiva sententia sopra alcuno fatto o questione^a sopra lo quale o sopra la quale non fia stato litigato^b a pieno per lo iudice dalla cui sententia fia appellato, in quello caso si possa dalla sententia del iudice dell'appellagione apellare a messere la Podestade o a suo assessore collaterale, et esso assessore collaterale^c possa et debba conoscere et diffinire di quella questione del'appellagione, et se la sua sententia s'acorderà con quella del iudice del'appellagione, nel detto caso non si possa più appellare, ma se ella discorderà, in quello caso si possa appellare a messer lo Capitano o a suo iudice, il quale possa di quella cotale appellagione cognoscere et diffinire, et la sua sententia sia ferma sì che più appellare non si possa.

^dEt stare debba lo detto iudice con li suoi oficiali et familiari a fare li^e suoi^f officii là dove li fia conceduto per lo Comune di Firençe o dalli signori Priori et Gonfaloniere della iustitia, et starvi ogni dì et hore convenevoli, exceptatine li dì delle Pasque et delle domeniche et santa Maria Vergine e de' .xii. apostoli e de' .iiii°. evangelisti e de' .iiii. dottori della Chiesa e della Nativitate di Christo con .vii. seguenti di e d'Ognisanti e di san Giovanni Batista del mese di giugno e due dì dinanzi e due seguenti e di sancto Lorenzo et di sancto Barnaba e di sancto Z[ano]bio et di sancta Liperata, di san Martino, di sancto Salvatore, di sancto Nicolò, di sancta Maria Magdalena, di sancta Lucia, di sancta Anna, di Venerdì sancto, di Pasqua di Resurexo con .iiii°. seguenti di dopo la detta Pasqua e la Pasqua | 17v | della Pentecoste col seguente dì.

^gNé abbia lo detto iudice alcuna conversatione con messer la Podestade né con messer lo Capitano o con messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia o con alcuno di loro famiglia; né debba entrare nel palagio di messer la Podestade o di messere lo Capitano o di messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia se non per fare il suo officio. Et che il detto iudice li ultimi .xv. dì del suo officio sopra piati d'appellagioni o di nullitadi nulla sententia dea^h condannatoia o proscioglitoia^h o si intrometta punto ne' detti o infrascritti officii, se non in quanto li fosse conceduto per forma di statuto o riformagione o ordinamento del detto Comune.

^a Nel ms. questiono.

^b In interlinea superiore, di mano posteriore e di modulo inferiore: diffinitiva.

^c -t- corretta su altra lettera.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e -i corretta su -o.

^f Nel ms. suo con -i aggiunta.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{h-h} Sottolineato nel ms.

XXII. De' sindacati delli officiali che pertengono al detto iudice sindaco.

[Pod. 1325 I, 7]

Sia tenuto et debba lo detto iudice ^asind(ic)are li regitori^a delle ville et le guardie della notte et li cappellani de' popoli della cittade et li messi del Comune et li castellani delle castella et degl' altri luoghi et li soprastanti et guardiani delle carceri et li vecchi soprastanti delle vie et del' opere, li sindachi de' popoli della cittade et del contado di Firenze, et tutti li altri che di fatto o di ragione si portarono nelle rectorie o regimenti o capitanerii o altri officii d'alcuni castelli o ville o luoghi del contado o del distretto di Firenze, e tutti altri che ebbero alcuno officio o regimento per lo Comune di Firenze, o per cagione o per ragione del detto Comune ebbero o ricevettero o spenderono del' avere del detto Comune di Firenze o de' popoli^b della cittade o contado o distretto d'essa. Et che li rectori delle ville et de' luoghi^c del contado et distretto di Firenze et ciascuno di loro^d lo detto iudice, a petitione di chiunque legittimamente adomandante, sia tenuto et debba sindacare una volta l'anno solamente, salvo che non possa o debba sindacare li sei della biada, né li camarlinghi o officiali della camera o li signori della moneta, ma li predetti sieno sindacati secondo la forma delli capitoli canonizzati et secondo la voluntade de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia del detto Comune. Et sia tenuto et debba sindacare tutti coloro che aringarono o consigliarono nel consiglio del Popolo o del Comune di Firenze o in qualunque altro consiglio, grande o piccolo, et coloro che scrissero, dittarono l'aringamento o riformagione di consiglio che la Podestade o alcuno de' suoi officiali o famigla avessero dal detto Comune o da spetiali persone più o altrimenti che si contenga nelli statuti che parlano del loro salario, et condanni ciascuno che farà contro in libre .c. di piccioli, et colui che così aringheràe nella pena che si contiene nello statuto. E tutti et ciascuno predetti officiali et ciascuno altri che per lui si debbono sindacare siano tenuti et debbano comparire dinanzi dal detto iudice et de' suoi notari et iurare a voluntade del detto iudice et de' suoi notari et dare mallevadori soficienti d'ubidire alli comandamenti et sententie del detto iudice di quelle cose che pertenessoro al' officio del detto iudice. Lo quale iudice sia tenuto et debba dare et pronuntiare le condannagioni et le proscioglizioni che si debbono dare et proferere per lui ciascuno mese nel consiglio generale del Comune di Firenze o altrove, là dove |18r| più acconciamente fare si potesse, se in consiglio fare non si potesse. Ancora sia tenuto et debba dare o fare dare in publica forma per mano d'uno de' suoi notari la copia di tutte le condannagioni che il detto

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^b *-i corretta su -o.*

^c *Segue et depennato.*

^d *Seguono le lettere ao depennate.*

iudice faràe al notaio della camera del Comune di Firençe, incontanente esse condannagioni fatte. Et se il predetto iudice o alcuno de' predetti notari, che di quelle condannagioni dovrà fare carta, quelle condannagioni non desse al detto notaio della camera, sia condannato per ciascuna volta ch'egli farà contro in libre .c. piccioli.

^aEt dalle sententie del detto iudice, quanto al'ufficio del sindacato, non si possa appellare o contro a quelle opporre di nullitade. Et li notari del detto iudice sieno tenuti et debbano tutte et ciascuna cose scrivere che al'ufficio loro et del detto iudice perterranno, sotto pena di libre .xxv. piccioli per ciascuna volta ^ba torre per lo ^bComune di Firençe a colui che farà contro. Et se elli troveràe alcuno, il quale elli dovràe sindacare secondo il modo predetto, d'avere alcuna cosa tolto o ritenuto per sé o per altrui per inganno, frode o malizia, o ad alcuno avere dato o assegnato del'avere del detto Comune di Firenze o de' beni di quello Comune contra debito di ragione, condannilo nel doppio al Comune di Firenze. Et se del'avere o beni d'alcuna spetiale persona o luogo del distretto di Firenze troveràe avere tolto o sottratto o imbolato, condannilo in altrettanto, cioè a colui al quale è tolto o sottratto o da cui avràe avuto, et in altrettanto il condanni al Comune di Firenze, et ispecifichi la cagione et lo inganno, frode o malizia nella condannagione. Et se senza frode, inganno o malitia alcuna cosa commessa, ricevuta, lasciata ^co dimentica^c saràe, de predette cose condannilo nel simplo^d solamente. Lo quale iudice per inquisitione et per suo ufficio o per accusatione procedere possa et debba contra messi, guardie di notte, cappellani de' popoli^e, borghi et soborghi et picconari^f che faranno o commetteranno o lasceranno di fare alcuna cosa contro la forma delli statuti, riformagioni o ordinamenti del detto Comune, et quelli punire et condannare nelle pene che si contengono in quelli statuti, riformagioni o ordinamenti. E 'l detto iudice non debba ricevere assessoria nella cittade o nel contado di Firençe; et sia tenuto et debba fare restituire senza alcuno prezzo tutte et ciascuna carte di rettori et di sindachi et mallevadori dinanzi da lui prodotte. Et se elli nol faràe sia punito per lo suo successore in libre .xxv. piccioli. Et sopra la corte del detto iudice sia scritto in luogo intonicato: «Questa è la corte del iudice, sindaco et appellagioni et ragioni del Comune di Firenze».

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^{c-c} Idem c.s.

^d Idem c.s.

^e -i corretta su -o.

^f Sottolineato nel ms.

XXIII. Del'oficio et balia del detto iudice et ofciale sopra ritrovare et raquistare le ragioni del Comune di Firenze.

Che il detto iudice et ofciale, insieme con li .iiii^o. ragionieri per lo detto Comune chiamandi, o con alcuno o alcuni di loro o con due de' loro sostituti insieme con gli altri ragionieri o con alcuno di loro, et etiamdio senza loro o alcuno o alcuni di loro, come li piaceràe et parràe a llui che si convegna, vegga, ricerchi et examini le ragioni et li compiti di tutti et di ciascuno così camarlinghi della camera del Comune di Firenze come delli camarlinghi della camera del'armi del palagio del Popolo di Firenze, nel quale li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia dimorano, e delli massari della camera; et delli ofciali delle gabelle, de' thesorieri, de' doganieri del sale et della salina, et delli altri che avessero riscosso alcuna o alcune gabelle o rendite per lo Comune predetto; e de' signori della moneta, del'oro et del'ariento et de' danari piccioli | 18v | e de' sei et de' quattro della biada et delli ofciali de' beni de' rubelli, isbanditi et condannati et de' cessanti dalle factioni del Comune predetto; e delli exactori di qualunque et di qualunque libre, prestanze, imposte o altre qualunque quantitati per nome del detto Comune; et di tutti et ciascuno così comuni, popoli et universitadi come di singolari personi che avessero avute o avessero alcune balestra, armi o arnesi del detto Comune; et di tutti et ciascuno che per lo Comune predetto portarono ad alcune parti o luoghi o ricevessero dal detto Comune o da alcuno per lo detto Comune alcuna quantitate di pecunia per cagione di dare o di pagare ad alcuni cavalieri o pedoni o per grano o biado comperato o a comperare per nome del predetto Comune, o abbia avuto grano o altre vittuaglie per nome d'esso Comune; et di tutti et di ciascuno diputati per lo detto Comune ad fare fornire o a fare fare o hedificare alcuno castello, fortezza o muri o alcuno hedifici^o o opera in qualunque parti; et di tutti et di ciascuno camarlinghi de' predetti officii et d'ofciali et di ciascuno di loro; et di tutti et di ciascuno li quali furono per lo detto Comune alla guardia d'alcuno castello, terra o fortezza delle cose et arnesi che alle sue mani pervennero per le dette cagioni^a o alcuna di quelle; et di chiunque alle cui mani pervennero de' beni et frutti delli rubelli o isbanditi, condannati et cessanti dalle libbre et factioni del detto Comune più che quello che dovesse; et di tutti et di ciascuno alli quali pervenne, o infra 'l tempo del'oficio del detto iudice perverràe della pecunia del detto Comune per alcuno modo, la quale fosse tenuto di restituire ad esso Comune; et di coloro li quali dal detto Comune o dali ofciali d'esso Comune comperarono o conduxero alcune gabelle o rendite o terreni o case o hedifici o alcuna altra cosa et non pagarono quello a che erano tenuti al detto Comune. Et colui o coloro ch'egli troveràe non avere pagato, costringa a pagare quello che debbono

^a -i corretta su -e.

^acon tostano et oportuno constringimento^a così lungamente infino a tanto ch'egli abbiano pagato et restituito quello ch'egli sono tenuti. Non obstanti nelle predette cose o alcuna d'esse alcuni o alcuno privilegio o immunitadi ad alcuno o ad alcu(n)i competenti per alcuno modo; et etiamdio non obstante che alcuno de' predetti rendesse ragione et compito per alcuno tempo delle cose per lui amistrate et pervenute a lui, etiamdio se quindi fia stato prosciolto. Et nelle predette cose et nelle infrascritte et ciascuna delle soprascritte et infrascritte et delle dipendenti dalle soprascritte et infrascritte lo detto messer lo iudice et ofciale possa inchiedere, procedere, ricercare et terminare brevemente et sommariamente et sança strepito o figura di iudicio et di piano, lasciata ogni solemnitade di ragione et di statuti et d'ordinamenti et non osservata, etiamdio non obstante alcuna immunitade in favore de' predetti o d'alcuno di loro, la quale, quanto alle predette cose, sia cassa et vana. Salvo et riserbato nelle predette cose et in tutte et ciascuna infrascritte che coloro li quali ^bper lo Comune predetto fossoro essuti^b ofciali o per qualunque modo diputati o posti a comperare o mandare mercato o vittuagle o balestra et saettamento et qualunque altre armi, arnesi o |19r| cose del detto Comune in alcuna hoste, cavalcata, andata o tratta fatta per lo Comune, o a ricevere, tenere et guardare per lo Comune le predette cose o alcuna di quelle in quella cotale hoste, cavalcata, tratta o andata, si trovasse alcuno errore o difetto nelle ragioni che per loro si rendessoro o mostrassoro et facessorsi^c dinanzi dal'ofciale predetto, in quello caso il detto ofciale possa, sia tenuto et debba contro ali predetti et ciascuno de' predetti procedere, et la questione di quello errore o difetto terminare et sententiaré secondo che per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della iustitia, che per lo tempo saranno, o per quelli ali quali li detti signori Priori et Gonfalonieri commetteranno, deliberato sarà et proveduto.

^dEt salvo altressie che tutti li patti fatti intra alcuni comperatori d'alcuna gabella o rendite del Comune di Firenze et^e esso Comune o ofciali del Comune, e tutti li ordinamenti fatti et composti secondo li patti predetti o secondo ragione comune, bene et pienamente s'osservino loro, et osservinsi loro le ragioni comuni dove li patti o ordinamenti predetti non parlassoro. Et salvo che se li camarlinghi della camera del Comune di Firenze o li ofciali sopra il facimento delle mura della cittade di Firenze o li camarlinghi di quelli ofciali avessoro renduta ragione et quindi^f fossoro prosciolti, o se alcuno de' predetti ofciali o degl'altri soprascritti fosse prosciolto per riformagione di consigli del

^{a-a} Sottolineato nel ms.

^{b-b} *Idem* c.s.

^c *Idem* c.s.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro e un segno di richiamo d'altra mano a margine sinistro.

^e Aggiunto in interlinea superiore.

^f -i corretta su -o.

Popolo et del Comune di Firenze, o delle cose per lui fatte in alcuno officio o caso de' predetti avesse renduto ragione ad alcuno oficiale forestiere per lo Comune predetto spetialmente diputato ad rivedere queste cotali ragioni, in nullo modo sieno gravati o gravare si possano per lo iudice et oficiale predetto di quelle cose et sopra quelle delle quali furono prosciolti o condannati. Et quello che dice che delle prosciogligioni che non sieno gravati non s'intenda d'alcuna o d'alcune prosciogligioni fatte per lo iudice del'appellagione et sindaco del Comune di Firenze.

^a Ancora veggia et ricerchi lo giudice et oficiale predetto la ragione di tutto ciò che li detti oficiali ebbero o è verisimile ch'elli abbiano avuti del cambio o per lo cambio del fiorino del'oro o d'altra moneta, et massimamente li camarlinghi delli oficiali delle gabelle, thesorieri, exactori di qualunque oficiali, che diputati furono a fare pagamenti di qualunque soldati del predetto Comune, cavalieri o pedoni, et alli camarlinghi della camera del detto Comune pervenire li faccia. Ma se il detto oficiale troveràe alcuni camarlinghi avere speso o pagato del detto cambio a sua mano pervenuto alcuna quantitate di pecunia ad alcuno ^b o ad alcuni ragionieri, anoveratori, savi, notari ^b o messi per loro fatica o per altre spese istraordinarie, le quali per forma delli ordinamenti canonizzati o per forma di statuti o d'ordinamenti del detto Comune o di balia a loro conceduta non fosse o non fosse permesso a llo loro fare, possa il detto oficiale accettare le dette spese sì come a llui piaceràe, purché cotali spese non valichino la somma di libre .L. piccioli per uno camarlingato o uno de' detti officii.

^c Item che 'l giudice et oficiale predetto sia tenuto di fare publicamente bandire per la cittade di Firenze ne' luoghi usati dalla sua parte che se alcuno de' predetti fosse tenuto di pagare o rimettere |19v| o restituire al Comune di Firenze alcuna quantitate di pecunia o alcuna altra cosa, sia tenuto et debba quella infra .xv. di proximi dal die che si metteràe il bando pagare, rimettere et restituire al detto Comune o al camarlingo della Camera del Comune; la quale cosa s'egli non la faràe da indi inanzi, sia tenuto et debba pagare, rimettere et restituire lo doppio al detto Comune o ali camarlinghi della camera d'esso Comune; nel quale doppio lo detto oficiale sia tenuto di condannare. Salvo che se alcuno de' predetti avesse renduta la sua ragione, allora, in quello caso, non sia tenuto al doppio. Se il detto oficiale non comanderàe prima a quello cotale che dovrà restituire ch'egli ristituisca al Comune predetto infra .x. di proximi quello ch'elli fosse tenuto di restituire, infra lo quale termine possa restituire ^d lo simplio ^d; ma se non ristituiràe infra lo detto termine di .x. die dal termine inanzi sia tenuto di pagare lo doppio.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{d-d} Sottolineato nel ms.

^a Ancora che 'l iudice et ofciale predetto possa, sia tenuto et debba quello cotale che non pagheràe et non ristituiràe al Comune di Firenze quello ch'egli dee infra 'l termine del sopradetto bando, costringere et condannare a pagare et restituire al detto Comune come detto è di sopra, procedendo et exeguendo contro al detto cotale et li suoi heredi et beni et contro a' suoi mallevadori et contro ali approvatori del detto Comune che avessero approvati li predetti mallevadori, et contro alli mallevadori d'essi approvatori come parràe che si convegna et bisogni. Salvo che se l'ofciale predetto troveràe alcuni camarlinghi o ofciali di gabelle o di thesorieri o altri ofciali predetti avere dato o pagato alcuno salario o alcuna quantitate di pecunia ad alcuni ragionieri, anoveratori, savi, notari o messi di loro o avere fatte alcune altre spese o pagamenti straordinarii più o altrimenti che dovesse per forma di loro ofcio o di balia, non possa il detto ofciale per cagione di queste cotali spese o pagamenti li ofciali predetti o alcuno di loro costringere o condannare a pagare o ad restituire al Comune predetto, se non il simplo solamente di quello che come è detto avessero dato o pagato; lo quale simplo se non pagheranno infra 'l termine ad asegnare loro di nuovo per l'ofciale predetto, lo quale non sia maggiore di .x. die, sie tenuto di costringerli et condannare a pagare et restituire al Comune predetto il doppio di quella quantitate, purché cotali spese o pagamenti le quali come detto è si dicessero essere fatte o fossero per uno camarlingato o altro de' soprascritti ofcii non passi la somma di libre .L. piccioli.

^b Item che 'l iudice et ofciale predetto possa costringere, mulctare et pignorare^c li ragionieri del suo tempo et tutti li altri che non l'ubidiranno nelle predette cose et per l'osservatione delle predette et ciascuna^d di loro infino in somma di soldi .XL. piccioli per ciascuna volta, considerata la qualitate del fatto.

^e Ancora che 'l predetto iudice et ofciale sia tenuto et debba ciascuna ragione, la quale incominceràe a rivedere o ricercare o a fare rivedere et ricercare, diterminare per sententia condannatoria o proscioglitoia infra uno mese dal die che la cominceràe a rivedere o ad fare |20r| rivedere, sotto pena di libre .c. di piccioli, se quello termine non fia prolungato per li signori Priori et per lo Gonfaloniere della iustitia. Et se alcuno de' predetti che per li modi sopradetti o per alcuno di quelli fosse tenuto al Comune di Firenze et contro a llui si procedesse non comparisse o non ubidisce al'ofciale predetto, possa l'ofciale constringerlo ad ubidire et condannarlo, considerata la qualitate della

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Sottolineato nel ms.

^d Nel ms. ciascuno.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

persona et del fatto, purché il detto iudice et oficiale non possa delle cose che pertengono alli suoi ragionieri dare alcuna sententia di proscioglimento sança la presença et consentimento de' detti quattro ragionieri o almeno di tre di loro; et se altrimenti si faràe non vagla per la ragione stessa.

^aItem se alcuno oficiale o exattore d'alcuna libbra o imposta non riscotesse tre cotanti più che la quantitate del suo salario, sia condannato per esso oficiale forestiere a restituire al Comune predetto quello ricevuto salario; lo quale, se infra .x. die dopo il comandamento per lo predetto oficiale forestiere a llui fatto nol ristituiràe, sia tenuto di restituire al Comune il doppio di quello salario ricevuto, non obstante alcuno statuto, provisione et ordinamento fatto o che parlasse in favore del detto oficiale o exattore.

^bAncora che 'l iudice et oficiale predetto possa et a lui sia licito, per fare più utilemente la executione et observança delle predette cose, dare licença et sicurtade a tutti li quali farà richiedere per rendere alcuna ragione, purché a neuno la detta licentia et sicurtade conceda che non si truovi dal detto tempo in qua essere stato ad officio nel quale o per lo quale della pecunia del Comune di Firenze sia pervenuta alle sue mani, et che la sua ragione non sia cominciata ad esser riveduta; et se altrimenti la concedesse non vagla et non tegna. Et a neuno citato per le predette cose possa concedere licentia che duri et vagla oltre tre die per volta, e tra tutte le volte non si stenda quella licentia o sicurtade oltre uno mese infra 'l quale dee rendere ragione per la quale fia richiesto, compitate^c tutte le licentie et sicurtadi, particolarmente per l'oficiale a quello cotale concesute o che si concederanno in quello termine del mese. Et se alcuno si trovasse che fosse o stato fosse in più officii per cagione de' quali fosse tenuto rendere ragione al'oficiale predetto, possa quello oficiale, se a lui parerà, concedere etiamdio altra sicurtade nel secondo mese sì come nel primo et non oltre; infra 'l quale secondo mese l'oficiale predetto sia tenuto di fare rivedere tutte le ragioni di colui. Et cotale ch'avrà la licentia o sicurtade non possa essere preso o gravato o sostenuto infra 'l termine di cotale sicurtade o licentia ^din persona^d per alcuno debito al quale fosse obligato o tenuto per qualunque modo e per cagione d'esso; della quale licenza et sicurtade^e debba apparere per publica carta. Salvo che tutti et ciascuno alli quali cotale licentia et sicurtade per la detta cagione si daràe sieno tenuti et debbano per sé o per altri sodare legittimamente d'ubidire alli comandamenti et sententie d'esso oficiale infra .x. die, altrimenti la detta licentia dopo li .x. die non tegna et più non si possa concedere. |20v|

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Sottolineato nel ms.

^{d-d} In interlinea superiore.

^e Segue p depennata.

^aAncora che 'l sopradetto iudice et oficiale possa, sia tenuto et debba per lo Comune di Firenze riscuotere et fare riscuotere, per quello modo et per quella forma et sì come a llui parrà et piaceràe, quella et ogni pecunia overo quantitate et ^bquantitadi di pecunia comunque, quandunque et per chiunque la^bsciate ne' testamenti et in 'qualunque u^cltime volontadi nel facimento et per lo facimento o compimento de' muri della cittade di Firenze, et farla pervenire et farla dare al camarlingo della pecunia per lo Comune di Firenze diputato per fare et per compiere le dette mura. La quale pecunia convertire et spendere si possa et debba per li detti camarlinghi in murando et per murare et fare murare allato al fiume d'Arno, cioè dal ponte di Sancta Trinita infino al ponte alla Carraia da ogni parte del detto fiume et in quella parte et parti et in quelle mura, luogo et luoghi et per quello modo et forma et a quelle persone alle quali et sì come parràe et piaceràe alli oficiali delle mura della detta cittade, o alla maggiore parte di loro che per lo tempo saranno.

^dItem che da' processi, comandamenti, sententie o da alcuno o da alcuni, che nelle predette cose o alcuna delle predette o intorno a quelle si faranno o pronuntieranno per lo iudice et oficiale predetto secondo la forma dell'oficio et della balia presente, non si possa appellare o di nullitade oporre o contro ad esse o alcuna d'esse alcuna cosa fare o oporre.

^eAncora che la Podestade e 'l Capitano e l'Executore delli Ordinamenti della iustitia et tutti gl'altri oficiali del Popolo et del Comune di Firenze, così li presenti come li futuri, possano, sieno tenuti et debbano osservare et fare osservare et mandare ad executione le sententie et li comandamenti che si facessero o pronuntiasoro ^fo dessoro^f nelle premesse cose o sopra le premesse, ^get dare aiutorio^g et opera con effetto che in ciascuna parte d'esse interamente s'oservino.

^hItem che 'l iudice et oficiale sopradetto possa et a lui sia licitoⁱ con tutti li rimedii oportuni costringere tutti e ciascuno, apo li quali fossoro alcuni libri, scritture, atta o carte pubbliche pertenenti o bisognanti per lo detto o al detto oficio, a farsi dare li detti libri, scritture, carte et atti.

^jAncora che 'l iudice et oficiale predetto, ^kper cagione di meglo fare^k li detti officii dell'apellagioni et delle ragioni del Comune di Firenze et per le ri-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^{c-c} Idem c.s.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{f-f} Sottolineato nel ms.

^{g-g} Idem c.s.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ Nel ms. liciti.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{k-k} Sottolineato nel ms.

cheste, citationi, comandamenti et altre cose oportune intorno a quelli officii, abbia .iiii.^o. messi solamente, di due in due mesi ^aelegendo per li sig^anor Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della iustitia, con salario di libre .iii. piccioli per ciascuno di loro per mese, a pagare per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze della pecunia di quello Comune.

XXIII.^o Del sindacato del detto iudice et ufficiale et de' suoi notari et famigla.

Lo iudice et ufficiale predetto et li suoi notari et famigla personalmente, finito lo loro officio, stare sieno tenuti et debbano per otto di continui ad sindacato, et rispondere nel detto tempo di tutte et ciascuna cose fatte et administrate per loro al tempo del loro officio sotto messer lo Executore delli | 21r | Ordinamenti della iustitia et .iiii. sindachi, huomini popolari fiorentini, cioè uno per ciascuno quartiere della detta cittade, che fieno eletti ad sindacare insieme col detto Executore, eletti per lo Comune di Firenze o per li signori Priori del'arte et per lo Gonfaloniere della iustitia et per l'officio de' .xii. buoni huomini anzi lo die del suo finito ofitio o circa, purché si osservi il modo et l'ordine et la forma nel sindacato predetto che s'oserva nel sinda(c)a(to di messer la Podestade di Firenze et delli ufficiali et famigla sua. Et non possa o debba essere sindacato esso ufficiale et iudice, o alcuno suo ufficiale o familiare, di quelle cose ch'egli fecioro o aministrarono o per qualunque modo fecioro nel tempo del loro officio per vigore del'officio et della balia che aveano al detto tempo del loro officio sopra ritrovare et raquistare le ragioni et ^bli compiti^b del Comune di Firenze, se non di simonia, inganno, baratteria et frode. Salvo che s'egli facessero ingiuria o gravamento ad altre persone che a quelle le quali furono in alcuno de' sopradetti officii o li quali non possono gravare secondo la forma del detto loro officio, possa il detto iudice et ufficiale, notari et famigla, quanto a quelle persone, esser legittimamente sindacati. Lo quale iudice et ufficiale sia tenuto et debba pagare ogni condannagione che si farà di lui o d'alcuno suo^c ufficiale o familiare per lo detto messere lo Executore et syndachi o per li sindachi solamente, etiamdio senza il detto Executore; sotto li quali siano tenuti et debbano giurare et promettere di stare et steano a sindacato per lo detto tempo detto di poscia che cotale iuramento avranno fatto.

XXV. Della chiamata et officio delli ragionieri che essere debbono col detto iudice et ufficiale.

Da quinci inanzi sieno et essere debbano col detto iudice, ragionieri del Comune predetto a rivedere et ritrovare le ragioni del detto Comune, quattro

^{a-a} *Idem c.s. Nel ms. aligendo.*

^{b-b} *Sottolineato nel ms.*

^c *Segue s depennata.*

cittadini popolari fiorentini guelfi, cioè uno di ciascuno quartiere della detta cittade, l'oficio de' quali ragionieri duri et durare debba per sei mesi. ^aEt la chiamata^a di quelli ragionieri si faccia et fare si debba, et ad quella electione li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno sieno tenuti et debbano procedere in questo modo, cioè che nel consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze, date alli consiglieri che in quello consiglio saranno le pallottole del piombo et quelle del'oro, overo gialle, ^ba fortuna come usanza è^b, quelli quattro di quelli consiglieri alli quali prima verranno le pallottole del'oro, overo gialle, nominino quattro del quartiere di Santo Spirito, cioè ciascuno di loro uno, al'oficio sopradetto, et li altri .iiii°. alli quali secondariamente verranno le pallottole del'oro, overo gialle, nominino et nominare debbano per quello medesimo modo altri .iiii°. del quartiere di Sancta Croce al'oficio predetto, et così degl'altri quartieri successivamente si faccia et fare si possa et debba, si inperanto che non possa essere nominato al detto oficio alcuno che al tempo della detta elettione fosse del'oficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia, o de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo, o de' .xii. buoni huomini del Comune di Firenze, o delli ufficiali della condotta de' soldati del detto Comune, o delli ufficiali de' difetti de' soldati | 21v | del Comune di Firenze, o governatori d'alcuna gabella di quello Comune, o delli ufficiali delle castella del Comune, o delli ufficiali che ànno balia in fare leghe et tagle per lo Comune di Firenze; et se fosse nominato, non possa però essere eletto a quello oficio. Delli quali così nominati in quello consiglio si debba fare scrupitino tra li consiglieri che vi fieno a fave nere et bianche di quelli nominati di ciascuno singularmente et per sé; et fatto il detto scrutinio, quelli .iiii°. , cioè uno per ciascuno quartiere della detta cittade, nel quale più de' detti consiglieri del detto quartiere avere consentiti alle fave nere et bianche, s'intendano essere et sieno electi al detto oficio per lo detto tempo di sei mesi. Et se ^celli adiverràe^c che più d'uno di quello quartiere nel novero delle fave o delle boci sieno iguali, intra loro a fortuna a brevi la cosa si dtermini. Et che l'ultimo mese del'oficio di questi cotali, che così si chiameranno, per simile modo et forma si debba fare la chiamata delli altri quattro cittadini fiorentini popolari et guelfi al'oficio sopradetto per li sei mesi prossimi seguenti, cominciando dal'ultimo die del'oficio de' suoi predecessori^d prima eletti, et così di sei in sei mesi successivamente si faccia. Li quali così eletti s'intendano essere et sieno ragionieri del detto Comune per quello tempo che chiamati saranno come detto è, così come se chiamati fossoro per lo Popolo et Comune di Firenze; et abiano et avere debbano ciascuno di loro ragionieri

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^{b-b} *Idem c.s.*

^{c-c} *Idem c.s.*

^d *Idem c.s.*

per loro salario per ciascuno mese del tempo del suo officio fiorini d'oro cinque, a pagare a loro et a ciascuno di loro et dare per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze della pecunia del Comune. Et neente altro (possano)^a egli o alcuno di loro o alcuno loro substituto per sé o per altrui per alcuno modo, direttamente o indirettamente, riscuotere e domandare o ricevere da alcuna persona sotto pretesto o cagione di suo sopradetto officio, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a torre a ciascuno di loro che farà contro, di che possa ciascuno notificare, accusare et dinuntiare pubblicamente et secretamente, con nome et sança nome, dinanzi da messere la Podestade o Executore delli Ordinamenti della iustitia della cittade di Firenze, et senza pagamento di gabella et senza fare alcuno sodamento. Et li detti rettori et ciascuno di loro dinanzi dal quale fia porta cotale accusa, dinuntia o notificatione sian tenuti et debano, sotto pena di libre .v^c. di piccioli, procedere sopra quelle cose che in essa si conterranno; et procedere possano sommariamente^b et di piano^b, et li trovati colpevoli condannare nella pena predetta. Li detti ragionieri, ciascuno die del detto loro officio, non di domenica o di solenne, sieno tenuti et debbano dala mattina ançi terza et da sera dopo nona, al'hore convenevoli, ragunarsi insieme e a debito tempo stare nella casa del'habitatione del detto iudice delle ragioni per fare lo loro officio, sotto pena di soldi .xx. di piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna volta, a torre a colui che farà contro sommariamente et di fatto per lo detto iudice o per l'Executore delli Ordinamenti della iustitia o per l'oficiale infrascritto, et a pervenire | 22r | al Comune di Firenze, si inpertanto che, riscossa la pena per l'uno, per l'altro non si tolga. Salvo, specificato et dichiarato che due di loro .iiii. a vicenda sempre possano et a loro sia licito porre in loro luogo due altri cittadini fiorentini popolari et guelfi et sustituire nel'oficio predetto per quello tempo et per quelli tempi del quale o delli quali essi .iiii^o. o almeno tre di loro, l'altro etiamdio absente, insieme s'acorderanno, avendo questi sustituiti^c da essi substituenti^c lo salario sopradetto per rata di tempo per lo quale saranno sostituiti. Li quali substituiti sempre al'hore convenevoli sì come detto esser insieme nella casa predetta debbano, sotto pena di soldi .xl. di piccioli per ciascuno di loro et ciascuna volta, a torre loro come detto è. Et in tutte le cose et per tutte abiano quello officio et podestade che ànno li substituenti, salvo che in condannando o in prosciogliendo non^d abbiano boci o veci^d, ma nelle condannagioni et prosciogligioni et nelli sodamenti et conchiusioni overo nelli raportamenti delle ragioni fatte per quelli ragionieri debbano essi medesimi, tutti et quattro o lo meno tre di loro, insieme con-

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 21v: et nichil aliud possint ipsi vel aliquis ipsorum [...] exigere, petere seu recipere.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^{c-c} Idem c.s.

^{d-d} Idem c.s.

venire et essere. Et chiunque secondo li predetti modi et forme fia eletto al'oficio sopradetto sia tenuto et debba et possa quello oficio acceptare, iurare et fare. Salvo a ciascuno lo privilegio del priorato del'arti et del gonfalonariato della giustitia, ^anelli altri nullo divieto obstante^a; salve le cose dette di sopra, et salvo che neuno per inanzi possa essere nel detto oficio il quale per vigore di chiamata che si facesse per inanzi fosse stato nel detto oficio infra 'l tempo di due anni passati. Ma quelli che fiano sustituiti, come detto è, abbiano divieto dal detto substituto oficio per tempo d'uno anno, compitando^b dal die che 'l termine della precedente substitutione fia spirato. Se alcuno contro alli predetti divieti alcuno de'detti officii accepterà, sia punito per ciascuna volta in libre .c. di piccioli per li detti oficiali o per alcuno di quelli. E se adiverrà che alcuno de' detti ragionieri durante lo suo oficio, o dopo la chiamata di lui fatta ançi lo cominciamento del'oficio, sia tratto efectualmente al'oficio del priorato del'arti o del gonfalonariato della giustitia o al'oficio de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo o de' Dodici buoni huomini del Comune di Firenze, che incontanente s'intenda quello cotale essere rimosso dal detto oficio, et un altro in luogo di lui soficiente si chiami et chiamare si debba per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia et li Gonfalonieri delle compagnie et per li .xii. buoni huomini del Comune di Firenze, o per le due parti di loro, li altri etiamdio absenti et non richesti. Ma se adiverrà che alcuno delli detti eletti al detto oficio de' ragionieri anzi che quello oficio finisca sia tratto ad alcuno delli infrascritti officii, cioè oficale della condotta, camarlingo della camera del Comune di Firenze, a' difetti de' soldati, |22v| o de' governatori d'alcuna gabella, o delli oficiali delle castella del Comune di Firenze, o d'alcuno di quelli, che allora quella cotale tratta quanto a lui sia per non fatta, et un altro soficiente si tragga. Et che così lo Executore delli Ordinamenti della iustitia come lo iudice delle ragioni del detto Comune et ciascuno di loro sia tenuto per saramento et sotto pena di libre .c. di piccioli, per ciascuno di loro et per ciascuno die, di ricercare et consegnare et fare ricercare et consegnare li detti ragionieri et li sostituti, et li disubidienti punire come di sopra si contiene. E che il giudice delle ragioni et del'apellagioni et nullitadi del Comune di Firenze et li ragionieri del Comune di Firenze, presenti et futuri, possano, siano tenuti et debbano, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna volta che le infrascritte cose^c, tutte et ciascuna, non osserveranno, tutte et ciascuna ragioni et compiti di tutti et ciascuno, così secolari come religiosi, li quali per sé o per altri o sotto nome d'alcuno o per pretesto d'alcuno oficio di camarlingato avess(oro) ricevuto^d o avuto alcu-

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^b *Idem c.s.*

^c *Segue d'espunta.*

^d *Nel ms. avesse ricevuto. Analogo errore in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 22r: percepisset.*

na cosa delle cose o pecunia del Comune o nel detto officio del camarlingato et togliendo, dando o assegnando per sé o per altro o altri per qualunque modo si intrometteràe o impaccerae o opererae, excepti li camarlinghi della camera del'arme del palagio del Popolo di Firençe, et maximamente di coloro de' quali et quando richesti saranno per l'officio de' regolatori del'entrata et delle spese del Comune di Firençe et quante volte, diligentemente rivedere et fare rivedere secondo li ordinamenti del detto Comune, et quelle ragioni et compiti et ciascuna di quelle in rivedere, terminare et calcolare et in fare rivedere, terminare et calcolare infra 'l tempo et termine a loro assegnato per l'officio de' regolatori in tutto terminare per proscioglione^a o condannagione, sotto la detta pena, a torre a ciascuno di loro per lo quale rimarrae. Et ciascuno che ad alcuno officio di camarlingato sotto nome d'altrui o sì come sostituto o come procuratore d'alcuno o per altrui nome avrà fatto o operato o in esso per alcuno modo si fia intromesso, s'intenda d'avere et abbia divieto a quello medesimo officio dal die di quello finito officio per due anni, et ad ciascuno altro officio di camarlingato sotto nome d'altrui per uno anno. Et quello cotale, che cotale officio di camarlingato farà per altrui o sotto nome d'altrui o messo per alcuno modo s'intrometteràe o impacceràe, a quello officio non possa esser eletto o tolto o diputato o debba infra due anni dal die del detto finito officio, né ad alcuno altro officio di camarlingato infra uno anno prosimo seguente, sotto pena di libre .v^c. piccioli per ciascuno che farà contro, et quante volte. Et che neuno ardisca o presumisca cotale officio acceptare contra le predette cose o quello fare o in alcuna cosa sé intromettere, sotto pena di libre .cc. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta che farà contro; et quello che fatto fia non vagla. Et che li signori Priori del'arte e 'l Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno, insieme col officio de' .xii. buoni huomini del Comune predetto, quando vedranno che si convegna, possano, sieno tenuti et debbano oltre il numero de' ragionieri del Comune predetto elegere et diputare altri due ragionieri cittadini di Firenze et guelfi ad rivedere et calcolare le dette ragioni et ciascuna di quelle, insieme con li ragionieri predetti del Comune o divisamente, | 23r | sì come deliberato fia per l'officio de' regolatori. Li quali ragionieri non possano essere chiamati per maggiore tempo di sei mesi per ciascuna volta, et non con maggiore salario che l'usato agl'altri ragionieri del Comune predetto.

XXVI. Che neu[no] sia eletto nella cittade di Firençe ad alcuno officio che sia d'alcuno luogo nel quale li cittadini di Firenze non possano essere eletti ad officii.

Neuno possa essere eletto o tolto ad alcuno regimento o officio della cittade di Firenze il quale sia d'alcuna terra o luogo nel quale li cittadini fiorentini

^a *Sottolineato nel ms.*

sieno divietati ad essere chiamati o tolti ad alcuno officio in quello cotale luogo; et se si facesse contro, non vagla per alcuno modo. Et che nullo forestiere sia eletto ad alcuno officio del Popolo o del Comune di Firençe, essendo alcuno suo consanguino in alcuno officio del detto Comune o del Popolo, et se fosse electo, cotale chiamata sia senza effetto et vana, et siano puniti li electori in libre .v^c. per ciascuno di loro, non obstante privilegio di priorato o di gonfalonariato di iustitia o alcuno altro statuto; et cotale electo, s'egli riceveràe, sia punito in libre .v^c. di piccioli. Et che neuno che fia in alcuno officio d'alcuna cittade, terra o luogo confinante con la cittade o col contado di Firenze o il cui contado o distretto confini col contado o col distretto di Firenze al tempo che si facesse la electione della podesteria o dela capitaneria del Popolo o del'Executore delli Ordinamenti della giustitia o del Capitano generale della guerra del Comune di Firençe o d'alcuno di loro, possa o debba essere eletto o acceptato in alcuno de' detti officii; et se fosse eletto o acceptato, cotale electione non vagla né tegna, et non si possa presentare e 'l cotale eletto non debba acceptare quello cotale officio, sotto pena di libre .ii^m. di piccioli a cotale eletto, se accepterae, et di libre .v^c. di piccioli a ciascuno delli electori. Et che il notaio et scrivano delle riformagioni de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze sia tenuto et debba, sotto pena di libre .c. di piccioli, al tempo che si facesse cotale elettione d'alcuno de' detti ufficiali o rettori, legere ^ain volgare parlare^a lo presente capitolo alli detti electori. Et che il cancelliere del detto Comune, sotto pena di libre .c. di piccioli, il metta nelle lettere che si manderanno a cotale rettore o ufficiale. Et che neuno che fia nel regimento della podesteria o della capitaneria et defensoria della cittade di Firenze o Executore delli Ordinamenti della giustitia del Popolo di Firençe, durante il suo officio si possa o debba absentare dalla cittade di Firençe o dal distretto, sotto pena di libre .m. di piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna volta che sé absenterae, se elli non andasse in hoste o cavalcata o andata che si facesse per lo Comune di Firenze dove sieno bandiere levate per^b lo detto Comune, o se non andasse in alcuna ambasciata del detto Comune o per lo detto Comune, et allora quando piaceràe alli consiglieri del Popolo et del Comune di Firençe et quando per quegli consigli fia riformato colui dovere andare per ambasciadore del detto Comune.

XXVII. Della electione de' consiglieri del Popolo et del Comune di Firençe.

Per lo Popolo et Comune di Firençe sieno et essere debbano due consigli nella cittade di Firenze, l'uno che si chiami et sia lo consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze et l'altro che sia chiamato et sia il consiglio di messer la Podestade et del Comune di Firenze. Del quale consiglio di |23v|

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^b *In interlinea superiore de.*

mettere lo Capitano et del Popolo di Firenze sieno et essere debbano li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia, li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze, li .xii. buoni huomini, le capitudini delle .xxi. arti et .cxx. buoni^a huomini popolari et veri guelfi et cittadini della cittade di Firenze, cioè .xxx. di ciascuno quartiere della detta cittade. De' quali .cxx. cittadini popolari la chiamata si faccia et fare si possa et debba per li detti signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia, insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini et con li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo, al modo et forma ch'egli vorranno. Lo quale consiglio duri per sei mesi, cominciando lo primo die del mese di settembre, et suseguentemente di sei in sei mesi si faccia la chiamata del detto consiglio, durando come è detto di sopra. Et basti che nel detto et del detto consiglio di mettere lo Capitano et del Popolo di Firenze si ragunino et abbiani .lx. de' detti consiglieri de'^b .cxx. huomini et almeno sei del'oficio de' signori Priori et Gonfaloniere di iustitia, otto del'oficio de' .xii. buoni huomini, .xi. de' Go(n)falonieri delle compagnie, .xlv. delle Capitudini delle .xxi. arti, purché d'alcuna delle dette Capitudini non possano essere nel detto consiglio più di .iiii. Et che quelle cose che si proporranno nel detto consiglio sieno prima deliberate per l'oficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini del detto Comune. Et quelle cose che così deliberate si proporranno et faranno nel detto consiglio basti che si vincano almeno per le due parti de' consiglieri che vi fieno, facendo partito a fave nere et bianche. Et neuno de' detti .cxx. buoni huomini possa essere del detto consiglio che sia di minore etade di .xxv. anni, né possano essere due fratelli o padre et figliuolo insieme et in uno medesimo tempo de' detti consiglieri .cxx. o del detto consiglio del Comune et di mettere la Podestade. Et chi fosse del detto consiglio de' .cxx. buoni huomini del detto consiglio del Popolo non possa essere in quello medesimo tempo del consiglio di messer la Podestade; et così chi fia del consiglio di messer la Podestade non possa essere in quello medesimo tempo del consiglio di messer lo Capitano. Et chi fia del detto novero de' .cxx. consiglieri o consigliere del consiglio del detto Comune et di messer la Podestade sei mesi non possa essere ne' sei seguen- ti mesi del detto novero de' .cxx. consiglieri o consigliere del detto consiglio del Comune et di messer la Podestade. Et che neuno messo o banditore del Comune di Firenze possa essere d'alcuno de' detti consighi. Et che nel detto consiglio del Popolo non si possano fare in uno medesimo die se non diece proposte, delle quali ciascuna contenga uno solo fatto, se in cotale proposta non si contenesse o fosse alcuna balia dove non si facesse mentione d'alcuno singulare o singolari persone; la quale balia si desse o concedesse o che dare et concedere si domandasse da' signori Priori del'arti et |24r| dal Gonfaloniere

^a *In interlinea superiore.*

^b *Idem c.s.*

della giustitia per sé medesimi, o insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini o con altri ufficiali o persone, o che si desse o concedesse^a o che dare et concedere si domandasse ad alcuno collegio o ufficiale o ufficiali del Comune di Firenze o ad alcune singolari persone; o nella quale proposta si contenesse di fare alcuni pagamenti della pecunia del Comune di Firenze per mende d'alcuni cavalli de' soldati del detto Comune, o per fare pagamenti ali soldati del detto Comune, così cavalieri come pedoni o castellani o guardie di castella o di terre, di rocche o di forteze del detto Comune, o che per quello Comune si tenessero et guardassero per sé et per loro pedoni, o per fare pagamenti alli camarlinghi della camera del'armi del palagio del Popolo di Firenze, o per lo pasto de' leoni del detto Comune. Le quali proposte proporre possa, sia tenuto et debba nel detto consiglio messer lo Capitano del Popolo di Firenze, che per lo tempo sarà, o il suo iudice collaterale et, vacante l'oficio del Capitano, quelle proponga et proporre possa et debba et sia tenuto lo proposto che per lo tempo sarà delli detti signori Priori del'arti et Gonfaloniere di iustitia, o colui di quelli al quale il detto proposto commetterà. Salvo che nulla proposta nel detto consiglio fare possa alcuno de' predetti nella quale si contenesse doversi fare alcune spese della pecunia del detto Comune per quello Comune che passi la quantade di libre .c. di piccioli, o alcuno rilasciamento d'alcuna quantade di pecunia o cosa del detto Comune che passi la detta quantade o stima di libre .c. di piccioli; ma per l'uno de' camarlinghi secolari della camera del Comune di Firenze fare si possa et debba liberamente, licitamente et senza pena cotale proposta nel detto consiglio. Et che tutte et ciascuna proposte che fieno vinte nel detto consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze al modo predetto vaglano et tignano et ottengano piena fermeza di forza et osservinsi et mandinsi ad executione per ciascuno rettore et ufficiale del Popolo et del Comune di Firenze, presente et futuro, così cittadino come forestiere, sì come per tutto il popolo di Firenze fatte, fermate et stabilite fossoro, purché quelle che nel detto consiglio saranno vinte poscia sieno vinte et fermate per lo consiglio et nel consiglio di messer la Podestade et del Comune di Firenze. Et se contro alle predette cose o alcuna delle predette si facesse, non vagla né tegna per la ragione stessa.

^bLo consiglio di messere la Podestade et del Comune di Firenze sia et essere debba di .cc. huomini cittadini della cittade di Firenze veri guelfi, cioè .l. di ciascuno quartiere della detta cittade, del quale novero debbano essere .xl. grandi et delle case de' grandi della detta cittade, cioè .x. per ciascuno quartiere. Et elegansi li detti consiglieri per coloro et per quello modo et forma che di sopra si contiene della electione del consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze. E duri lo detto consiglio per sei mesi, cominciando

^a Nel ms. concondesse.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

lo primo die del mese d'ottobre et finiendo il die ultimo del mese di março, | 24v | et così subseguentemente di sei in sei mesi si faccia la chiamata del detto consiglio, durando come è detto di sopra. Et basti che nel detto et del detto consiglio si ragunino .c. huomini de' detti .cc. huomini, et che quelle cose che si proporranno et dilibereranno nel detto consiglio basti che si vincano almeno per le due parti di quelli che ivi saranno, facendo partito et segreto scrutinio a fave nere et bianche. Li quali consiglieri sieno d'etade et divieto abiano et vietamento come di sopra si contiene de' consiglieri del Popolo et di messer lo Capitano. Et che nel detto consiglio non si possano, né debbano fare se non diece proposte et non altrimenti, se non come di sopra si contiene del consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze. Le quali proposte nel detto consiglio (proporre)^a sia tenuto et debba et possa messer la Podestade della detta cittade o alcuno de' suoi iudici collaterali che per lo tempo saranno, et se li detti messer la Podestade o messer lo Capitano non volessoro o non potessoro per qualunque cagione venire a fare le proposte alli detti et nelli detti consigli, in quello caso possano fare le dette proposte ciascuno de' detti Priori et Gonfaloniere, come si contiene di sopra in questo medesimo libro, nello statuto posto sotto la rubrica Del iuramento di messer la Podestade^b. Et neuna proposta fare si possa in alcuno de' detti consigli senza consentimento et consiglio de' detti signori Priori et Gonfaloniere, et se contro si facesse, quello che quindi sarà riformato non vagla per [la ra]gione medesima. Et che li detti signori Priori et Gonfaloniere o sei di loro almeno debano essere ne' detti consigli; et che tutte et ciascuna cose che si proporranno nel detto consiglio al modo predetto vaglano et tignano, et tengano piena fermeza di forza et osservinsi, sieno mandate ad executione per ciascuno rettore et oficiale del Popolo et del Comune di Firenze presente et futuro, così cittadino come forestiere, sì come per tutto il Comune di Firenze fatte, fermate et stabilite et vinte fessoro, purché quelle cose che nel detto consiglio si proporranno prima vinte et fermate siano per lo detto consiglio et nel detto consiglio di messere lo Cap[ita]no et del Popolo di Firenze. Et se contro alle predette cose o alcuna di quelle si facesse, non vagla né tegna per [l]a ragione medesima.

^cEt acciò che più lievemente ragunare si possano li consigli sopradetti quando bisognerà, che li frati camarlinghi della camera del'armi del palagio del Popolo di Firenze, et ciascuno o alcuno di loro, possano, siano tenuti et debbano di qualunque pecunia del detto Comune alle loro mani pervenuta o che perverrà dare et [p]agare a ciascuno del consiglio di messere lo Capitano et del Popolo di Firenze o delle Capitadini del'arti della cittade di Firenze,

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 24r: quas propositas proponere possit, tenatur et debeat in dicto consilio dominus Potestas.

^b Podestà, I, 5.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

exceptatine li signori Priori del'arti et lo Gonfaloniere della giustitia et li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et li .xii. buoni huomini del Comune predetto, li quali, quando sonato saràe al consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze, verranno nel palagio del detto Popolo et sè rapresenterà nella^a |25r| (sala) del palagio del Popolo, dove li consigli si ragunano, dinanzi da alcuno de' detti frati o ad altri per alcuni de' detti frati sostituto o che si sustituiràe ançi che ' ritocchi che suonano per quello consiglio sieno compiuti di sonare come costume è, per ciascuna volta soldi cinque di piccioli^b. Et a ciò che questo pagamento così si faccia et acciò che verranno non sieno ingannati del detto beneficio^c, che li detti frati camarlinghi o l'uno di loro o altri, a cui per loro o per l'uno di loro fia commesso, siano tenuti e debbano incontanente quando si soneràe quella volta a consiglio sopradetto essere personalmente nella sala sopradetta che vegano coloro che vegnono, et facciano manualmente li pagamenti sança alcuna scrittura, bolletta, licentia o solennitade servare. Et somigliantemente in tutto e per tutto s'oservi et faccia nel consiglio et ne' consiglieri del Comune et di messer la Podestade quando sonerae al consiglio di messer la Podestade et del Comune predetto. Et qualunque de' detti consiglieri o Capitudine non verràe a quello consiglio del quale saràe, per ciascuna volta che sonerae a quello consiglio et non si rapresenterae, come detto è, anzi che sia compiuto di sonare a' ritocchi che soneranno per quello consiglio sì come è costume, avegna ch'elli vi vegna poscia, sia tenuto et debba, sommariamente et di fatto, per disfacimento delle case et per ogni altro rimedio di ragione et di fatto et senza fare per ciò alcuna condannagione o scrittura pagare o mettere nel ceppo o nella cassetta che è nella detta sala soldi .x. per ciascuna volta; li quali danari pervegnano alli camarlinghi della camera del'armi del palagio [pred]etto, levata via ogn'a exceptione, difensione o scusa, se elli non proveràe per uno testimonio di buona conditione et fama, lo quale non sia suo fante o di sua famiglia, infra tre die dal die di quello sonamento, che il die che sonato fue al detto consiglio elli [e]ra absente dalla cittade o dal contado di Firenze, o ch'egli era infermo di tale infermitade per la quale acconciamente non potea venire al consiglio predetto. Et tutti quelli consiglieri che alli detti consigli non verranno ançi che le proposte o le provisioni sieno incominciate a leggere, sieno puniti, elli et ciascuno di loro, per ciascuna volta in soldi .xx. di piccioli. E a pagare li detti soldi .xx. sieno tenuti ^det costretti^d [sommariame]nte et di fatto et con ogni rimedii oportuni di ragione et di fatto per messer la Podestade o per

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno racchiuso nella stilizzata rappresentazione di un palazzo con torre: sala, non ripetuto all'inizio della c. successiva.

^b Segue uno spazio.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 24v: ut venientes dicto beneficio non fraudentur.

^{d-d} In interlinea superiore.

messer lo Capitano o per l'uno di loro, nulla defensione, exceptione o scusa ostante, s'elli non proverae l'absentia o la infermitade, sì come et de' quali di sopra si contiene et infra lo termine antedetto. Et che quello rettore, li cui officiali rasegneranno o per li quali faranno rasegnare o legere o ricercare quelli consigli o alcuno di quelli, siano et debano per saramento, et sotto pena di libre .xxv. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta, tutti quelli et ciascuno de' detti consigli o d'alcuno di quelli li quali non verranno a quelli consigli, sì come è detto, farli pignorare^a quello medesimo die o il seguente per li suoi messi et famigla, et a loro et a ciascuno di loro torre pegni di valuta almeno di soldi .xxv. piccioli, et quelli pegni consegnare o fare consegnare quello medesimo die o il seguente alli detti frati o alcuno di loro. Li quali frati o l'uno di loro debano dare alli detti messi et berrovieri famiglari per ciascuno pegno a loro come è detto rapresentato danari .xii. piccioli della pecunia |25v| del detto Comune, et quelli pegni conservare et fare conservare il meno .xv. dì, infino che coloro alli quali furono tolti abbiano pagato le pene predette nelle quali caddoro^b, come detto è, et più danari .xii. alli detti frati o al'uno di loro per lo detto Comune ricevendo. Lo quale pagamento fatto, sieno tenuti di rist(it)uirle a coloro a' quali furono tolti, et non altrimenti per alcuno modo se non di comandamento de' detti rettori o di colui di quelli che li detti pegni fece torre; del quale comandamento abbiano bolletta dal detto tale rectore contenente la somma et l'efetto della scusa che fece quello pignorato. Passati quelli .xv. dì le dette pignora facciano vendere a quelli che più ne darà pubblicamente allo incanto. Et che li detti frati sieno tenuti d'osservare efficacemente le predette cose et, cessante ogni cagione^c, adempierle per saramento et ubidientia; lo quale saramento li signori Priori siano tenuti et debbano procurare col loro maggiore che per loro si faccia, o che a loro si comandi sotto vertude d'ubidienza per lo predetto maggiore, acciò che le predette cose per loro si facciano efectualmente.

XXVIII. Di ragunare lo consiglio di messere la Podestade et del Comune di Firençe.

[Pod. 1325 IV, 19]

Possa messere la Podestade, quando a llui parràe, lo consiglio del Comune et della Podestade ragunare et fare proposte le quali vedràe che si facciano per lo Comune di Firençe, purché in quello consiglio non faccia alcuna proposta senza^d lo consentimento de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia della detta cittade, et se contro si facesse non vagla quello che riformato fosse. Et possa fare riformare in quello consiglio a partito, et steasi alle

^a Sottolineato nel ms.

^b Idem c.s.

^c -e corretta da -i.

^d Nel ms. sanzo.

due parti delli consiglieri che ivi saranno, purché il partito si vinca in levando et sedendo, lo quale levare et sedere si faccia senza mezo, l'uno atto dopo l'altro, et quello che per le dette due parti fia vinto abbia piena fermezza di forza. Et queste cose abbiano luogo in quelle cose et di quelle che non contengano spese che si debbano fare per lo Comune di Firenze da libre .c. in su, o non contengano trattato di fare hoste generale o particolare, cavalcata o tratta o andata fare per lo Comune di Firenze a proprio movimento del Comune o ad istantia d'alcuno, o che non si trattasse di postura^a o di compositioni^b, o di fare patti o compagnia per lo Comune di Firenze con alcuno signore, principe o barone per qualunque nome si dica, o con alcuna cittade, castello o villa o universitade o alcuna singulare persona, o non si trattasse d'alcuna cosa per la quale si scemasse o scemare si potesse la ragione del Comune di Firenze, o non si trattasse d'alcuno altro fatto che paresse malagevole o grave alli signori Priori del'arti et al Gonfaloniere della giustitia et al'oficio de' .xii. buoni huomini del detto Comune. Ma se venisse a fare proposta d'alcuna cosa vietata di sopra ch'ella si possa riformare al partito di sedere et levare, allora cotale proposta del consiglio inpertanto de' signori Priori et del Gonfaloniere come di sopra è detto, si possa et debba in quello consiglio per lo detto Podestade proporre, purché prima quella proposta sia stata deliberata per l'oficio |26r| de' signori Priori et del Gonfaloniere et per l'oficio de' .xii. buoni huomini del Comune predetto et vinto nel consiglio di messere lo Capitano et del Popolo di Firenze. Et sopra cotale proposta per lo detto messer Podestade proponenda nel detto consiglio del Comune di messer la Podestade si faccia et fare si debba partito per esso messere messer la Podestade tra li consiglieri del detto consiglio a fave nere et bianche, dicendo a cui piace che cotale proposta proceda renda la fava nera per sì, coloro che voglono lo contrario rendano la fava bianca per no. Lo quale partito si faccia et fare si possa et debba per messer la Podestade, poscia che nel detto consiglio sarà per alcuno de' consiglieri del detto consiglio consigliato che sopra le proposte lette in quello consiglio si proceda sopra tutte o particolarmente. Salvo che nulla proposta che contenga spese che si debbano fare della pecunia del Comune per lo Comune da libre .c. in su, o alcuno lasciamiento d'alcuna quantitate di moneta o di cosa del detto Comune che passi la detta quantitate o la stima di libre .c., fare possa la detta Podestade. Ma possasi fare et debba cotale proposta nel detto consiglio liberamente, licitamente et sança pena al modo predetto per alcuno de' camarlinghi secolari della camera del Comune di Firenze, et quello che fia vinto nel detto consiglio per li consiglieri d'esso consiglio, secondo la forma del precedente statuto posto sotto la rubrica della chiamata de' consiglieri, vagla et tegna et abbia piena fermeça di força. Et che

^a *Sottolineato nel ms.*

^b *-t- corretta su altra lettera.*

nel detto consiglio del Comune et di messer la Podestade si possa liberamente scemare di quello che fia stato vinto nel detto consiglio di messere lo Capitano et del Popolo di Firenze. Et che neuno popolare possa o debba nel detto consiglio del Comune di Firenze et di messer la Podestade allegare, aringare o dire alcune parole contra quelle cose che fieno state fermate et ordinate per lo detto consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze. Et chi farà contro sia condannato per messer lo Capitano et defensore del detto Popolo in libbre .L. di piccioli per ciascuna volta, et più et meno, considerata la qualitate del fatto et della persona. Et neuno che non sia del detto consiglio del Comune et di messer la Podestade, quando si raguna il detto consiglio, possa essere o stare nel detto consiglio o fava ricevere o rendere al partito, o aringare in su le proposte in quello consiglio, sotto pena di libbre .xxv. di piccioli et più ad arbitrio di messer la Podestade, riguardata la qualitate del fatto et la conditione della persona.

XXVIII. Che messer la Podestade et messer lo Capitano sieno tenuti di fare bandire et richiedere li consiglieri et li consigli a petitione de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia. [Cap. 1322 V, 2]

A richiesta de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia, messer la Podestade e 'l Capitano et ciascuno di loro sieno tenuti di fare bandire, citare et richiedere li consigli et li consiglieri che piaceràe ad essi Priori et Gonfaloniere, et fare sonare a quelli consigli quante volte et quando ad essi signori Priori et Gonfaloniere piaceràe, non domandando la cagione perché | 26v | li Priori e 'l Gonfaloniere voglono fare consiglio. Et sieno tenuti et debbano essere in quelli consigli et proporre et fare proporre in essi consigli et domandare consigli sopra essi di quelle cose che li Priori e 'l Gonfaloniere vorranno, et fare riformare.

XXX. Che d'alcuna Capitudine non vadano al consiglio più che quattro.

[Cap. 1322 V, 3]

Ad electione de' signori Priori et del Gonfaloniere et ad ciascuna chiamata d'altri ufficiali che si faccia, o ad alcuno altro consiglio al quale si chiamino o venire debbano le Capitudini del'arti, non debano ire d'alcuna capitudine più che quattro.

XXXI. Delle spese che non sono determinate per statuto. [Pod. 1325 IV, 20]

Se adiverràe necessitate o manifesta utilitate di spendere della pecunia et del'avere del Comune di Firenze anzi che gli s'ordini che le spese si possano fare o debano, s'oservi la solennitate del capitolo sopradetto, cioè che uno de' camarlinghi laici della camera del Comune di Firenze, osservata la solennitate del capitolo sopradetto che comincia: Possa messer la Podestade di Firenze

et cetera^a, nel consiglio del Comune di Firenze e di messer la Podestade faccia leggere che spese et quali et quante si domandano et dicono di doversi fare per lo Comune di Firenze, et dicasi nel detto consiglio se piace loro che le dette spese si facciano o no; et se per le due parti di quelli che nel consiglio saranno fia stabilito che quelle spese si debbano o possano fare, li camarlinghi della camera del detto Comune possano et debbano quelle spese fare et pagare la pecunia sì come sarà ordinato. Et altrimenti o per altra forma non si possano né debbano fare spese; né si possa nel detto consiglio o per lo detto consiglio o per alcuno altro consiglio commettere licentia o autoritade dare alla Podestade o ad alcuno di sua famiglia o ad alcune altre persone di fermare o ordinare alcune spese o dichiarare che fare si debbano dovere fare quantitate di spese, ma solamente pubblicamente et palesemente si dica nel consiglio sopradetto la quantitate delle spese et la cagione per la quale sono necessarie quelle spese, et quivi et per lo detto consiglio si debba fermare o rompere per la forma predetta et non in altrui commettere. Et ciascuno per sé solamente debba esser nel consiglio et non per altrui né in vece d'altrui stare, né ad altrui commettere la vece sua; né alcuno notaio possa o debba o ardisca di scrivere che per altra forma si debbano fare spese che come è detto di sopra, et se altrimenti si facessero, non vaglano. Et ancora la Podestade et li camarlinghi e 'l notaio et ciascuno altro che facesse contro e lasciasse fare debba essere condannato nel doppio di quella quantitate della quale si facesse o lasciasse fare contro o attentassesi di fare. Né inpertanto si possa tenere consiglio di fare prestança o dono ad alcuno. Et che quella medesima solennitade che si dice di sopra delle spese si faccia et osservi quando si trattasse d'alcuno scemamento d'alcuna quantitate dovuta al Comune di Firenze o di donare o di mettere alcuna cosa del'avere o de' beni del Comune di Firenze. Et che il notaio delle riformagioni osservi et osservare faccia quelle cose che si contengono nel detto statuto et negl'altri statuti che favellano del fare de' consigli et del modo | 27r | et forma tenendo in essi, sotto pena di libre .c. di piccioli et d'esser rimosso del suo officio.

XXXII. Della pena del'aringatore nel consiglio fuori della proposta.

[Pod. 1325 IV, 23]

Neuno in alcuno de' detti consigli del Popolo o del Comune di Firenze presumisca d'aringare o di consigliare sopra alcuno fatto che non sia principalmente proposto, e se farà contro sia punito di fatto in soldi .xx. piccioli, e più et meno a voluntade di messer la Podestade; et ciò che fia consigliato oltre la proposta non vagla et non tegna.

^a Podestà, I, 28.

XXXIII. Delli aringatori.

[Pod. 1325 IV, 24]

Nullò che sia in alcuno consiglio si debba levare ad aringare infino a tanto che il primo aringatore avrà finito lo detto suo et comincerà ad andare a sedere, sotto pena di soldi .x. piccioli.

XXXIII. Che neuno stea ritto nel consiglio.

[Pod. 1325 IV, 25]

Neuno stea ritto in piè nel luogo dove si raguna alcuno consiglio, ma debbano tutti sedere da poi che messer la Podestade o il Capitano o alcuno altro in luogo d'alcuno di loro sarà in quello consiglio, né levare si debba se non per cagione di consigliare o per altra necessitate; et colui che farà contro sia punito in soldi .v. piccioli se elli non si levasse per cagione di fare honore ad alcuno.

XXXV. Che neuno turbi l'aringante.

[Pod. 1325 IV, 26]

Nullò ardisca di turbare alcuno aringante nel consiglio del Popolo o del Comune di Firenze, e chi farà contro sia punito in soldi .xl. piccioli, et più et meno a voluntade di messer la Podestade o di messere lo Capitano, riguardata la qualitate della persona et della turbatione.

XXXVI. Che neuno dica parole ingiuriose contro alcuno in alcuno consiglio.

[Pod. 1325 IV, 28]

Neuno in alcuno consiglio o ragunanza, che si faccia di comandamento di messere la Podestade o d'alcuno di sua famiglia, debba o presumisca dire alcune parole ingiuriose contro alcuno che sia in quello consiglio o ragunanza, né alcuna mischia o zuffa fare quivi con alcuno o alcuni, né percuotere o offendere alcuno che quivi sia. Et se alcuno farà contro, sia punito in pena del doppio che punito fosse se altrove avesse dette o fatte le predette cose, et più et meno a voluntade di messer la Podestade, considerata la qualitate delle persone et del fatto.

XXXVII. Che li consiglieri non favellino contra quello che fia vietato.

[Pod. 1325 IV, 29]

Se alcuno consigliere o alcuno altro che sarà nel consiglio, poscia che divietato fia per la Podestade o per lo suo assessore o per lo banditore del Comune di Firenze o per altro modo che non si favelli contro a quello divietamento o bando, favellerà, possa la Podestade e 'l suo assessore torre di fatto per nome di pena a colui che farà contro soldi .v. piccioli et meno, sì come comandato sarà per la Podestade o per lo suo assessore.

XXXVIII. Della pena de' popolari aringanti contra li ordinamenti fatti nel consiglio del Popolo et di messere lo Capitano.

Se alcuno popolare aringherae o diràe o assegnerae o allegherae alcune cose che si soprasegia sopra quelle cose che fieno ordinate, fermate et stabilite, o oporrassi al partito nel consiglio del Comune di Firençe contro a quelle cose che ordinate, fermate et stabilite saranno per lo consiglio di messere lo Capitano et del Popolo di Firenze, sia tenuto messere lo Capitano et defensore quello cotale condannare in libre .L. piccioli, et più et meno raguardata la qualitate del fatto del quale si trattasse.

XXXVIII. Del'oficio et electione del notaio et scrivano delle riformagioni del Comune di Firençe. | 27v | [Pod. 1325 I, 9]

La chiamata del notaio et scrivano delle riformagioni de' consigli et delle provisioni et de' syndacati de' consigli del Popolo et del Comune di Firençe si faccia et fare si possa et debba per li signori Priori del'arti et Gonfaloniere di giustitia et per li Gonfalonieri delle compagnie et per li .xii. buoni huomini del Popolo et Comune sopradetto d'uno buono et leale huomo forestiere, nell'arte della noteria experto, lo cui oficio duri solamente per uno anno. Lo quale notaio abbia et avere et tenere seco debba nel detto suo oficio uno notaio che sia suo coaiutore et uno fante, di qualunque terra o luogo vorràe; et abia et avere debba quello notaio per salario della sua persona per lo tempo del detto anno e per la sua venuta et dimorança et partimento libre .CCL. piccioli, et per lo detto coaiutore fiorini .L. d'oro, et per lo detto suo fante libre cento di piccioli, le quali quantitati di pecunia li camarlinghi della camera del Comune di Firençe possano, sieno tenuti et debbano licitamente et sança pena dare et pagare della pecunia del detto Comune al detto notaio et scrivano delle riformagioni per sé et p(er) lo detto coaiutore et fante, senza pagamento o ritenimento d'alcuna gabella o dirittura, di due in due mesi del'anno predetto nel principio de' due predetti mesi, come per rata toccheràe, sança avere alcuna bolletta per ciò delle predette cose. Lo quale notaio et scrivano delle riformagioni e 'l coaiutore e 'l fante sieno et essere debbano personalmente nella cittade di Firençe otto dì ançi il principio del suo oficio. Et non possa essere quello notaio o scrivano della terra o luogo onde fosse stato o fosse il notaio che nel detto oficio fosse al tempo della detta chiamata o che l'anno proximo passato alla detta electione fosse stato nel detto oficio. Et queste cose luogo non abbiano nella persona del savio et discreto huomo ser Piero di ser Grifo da Pratovecchio, cittadino sanese, al presente notaio et scrivano delle dette riformagioni, provisioni et carte de' sindacati de' consigli del detto Popolo et Comune di Firençe. Et non possa il detto notaio, durante il detto oficio, avere alcuno altro oficio dal Comune di Firençe. Et sia tenuto lo detto notaio di scrivere colla sua propria mano o del suo coaiutore tutti li consigli et li decreti

de' consigli et delle riformagioni del detto Popolo et Comune, et tenere secrete quelle cose che fieno comandate di tenere secrete, et debane fare copia a tutti quelli della cittade et dello distretto di Firenze che la domanderanno, et sofferire che se ne levi copia per qualunque notaio che la chiederae infra .x. die dopo la sua domanda; salvo che delle predette cose non si faccia copia ad alcuno forestiere. Et non possa o debba il detto notaio et scrivano fare copia ad alcuno de' secreti consigli, né d'altre cose che imposte li saranno tenere secrete infino a tanto che si dovranno tenere secrete. Et non possa o debba dimorare in quello albergo nel quale dimorerae messere la Podestade o messer lo Capitano o lo Executore delli Ordinamenti del Popolo di Firenze, ma altrove debba stare et dimorare, et in quello luogo dove per li signori Priori et per lo Gonfaloniere della giustitia fia ordinato. Et sia tenuto et debba essere in tutti li consigli del Popolo et del Comune della cittade di Firenze et nel palagio del Popolo della cittade predetta o |28r| altrove, dove adiverràe di fare consigli, ançi lo terço suono della campana che suona per ragunare il consiglio. Ancora sia tenuto et debba scrivere per sé o per lo detto notaio suo coaiutore tutte le carte deli syndacati et tutte scritture et riformagioni qualunque pertenenti ad esso Comune di Firenze per qualunque modo. Né alcuna cosa oltre il detto salario dal detto Comune possa domandare o avere per la scrittura di quelle o d'alcuna d'esse, ma quelle et ciascuna d'esse sia tenuto et debba scrivere o fare scrivere distesamente et mandare la copia alla camera del Comune di Firenze in publica forma in carte di membrane a llui date per li camarlinghi della camera del'arme del palagio del Popolo di Firenze alle spese del Comune di Firenze, et quelle dare, assegnare et lasciare alli notari guardiani degl'atti della camera del detto Comune infra tre mesi dopo le fatte riformagioni, excepti li detti secreti. Et se il detto notaio farà contro, sia punito et condannato per ciascuna volta in libre .L. piccioli a ritenerlile del suo salario per li camarlinghi^a della camera del Comune di Firenze. Et quando il detto notaio consegnarae le riformagioni predette alli detti guardiani degl'atti, sia tenuto et debba fare scrivere il die della rassegnatione di quelle, acciò che apparere possa se infra 'l debito tempo avràe consegnate le predette riformagioni, sotto la detta pena. Et le predette cose sia tenuto et debba fare lo detto notaio et scrivano per saramento.

^bMa delle riformagioni et atti pertenenti a singolari persone, collegii o universitadi de' quali al detto notaio si domandasse copia sia tenuto et debba copia dare a coloro che la domanderanno, ricevuto quindi convenevole salario et remuneratione, purché non passi quantitate che si contiene nella riforma-gione et ordinamento del detto Comune et Popolo. Et se adivenisse dopo la venuta del detto notaio et scrivano che elli infermasse o fosse impedito per

^a -r- in interlinea superiore.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

alcuna legittima cagione o absentarsi di licenza del'oficio de' signori Priori et del Gonfaloniere della iustitia che per lo tempo saranno, allora possa et debba scrivere quelli consigli infino alla tornata del notaio sopradetto o infino ch'elli sia ristituito alla prima sanitate lo notaio predetto suo coaiutore, o altro notaio a ciò diputando per l'oficio de' signori Priori et del Gonfaloniere della iustitia. Et che il detto notaio delle riformagioni sia tenuto et debba scrivere per sé o per lo suo coaiutore per lo salario sopradetto tutte et ciascuna provisioni et tutti et ciascuno decreti et stantiamenti che si facessero per alcuno consiglio del Comune di Firenze o di messer lo Capitano et del Popolo d'alcuni fatti o d'alcuna commissione che si facesse ne' signori Priori et nel Gonfaloniere della giustitia, o di commissione che si facesse per li signori^a et Gonfaloniere predetto in alcuna o alcune persone, et le chiamate della Podestade et del Capitano et degl'altri officiali forestieri della detta cittade et li loro iuramenti, quando iureranno di fare li officii a loro commessi, et le carte de' syndacati che si facessero ne' consigli et per li consigli del Capitano del Popolo o del Comune di Firenze, et le carte de' syndacati che |28v| secondo forma di statuto si faranno a vendere li beni de' cessanti et fugitivi con la pecunia altrui, et le concessioni et licentie delle rapresagle che secondo forma di statuti della detta cittade per lo detto Comu(ne) per inanzi si concederanno per qualunque modo. Et finito l'oficio del detto notaio et scrivano delle riformagioni, sia tenuto et debba lo detto notaio et scrivano e 'l detto suo coaiutore et famigliaro stare ad sindacato sotto l'Executore delli Ordinamenti della iustitia della detta cittade per .v. die, et stare et ubidire alli comandamenti del detto Executore per cagione del detto syndacato, et pagare quello che fia sententiato, se per lui fia condannato, nulla exceptione obstante. Et che il detto scrivano delle riformagioni^b nulla cosa domandi o riceva per sé o per altrui d'alcuna o per alcuna riformagione pertinente al Comune di Firenze o ad alcuni officiali del detto Comune. Li quali officiali non ricevano o ricevere debbano per vigore di quella riformagione alcuno salario per l'oficio al quale fieno eletti, sotto pena di libre .l. piccioli. Et che il detto scrivano sia tenuto et debba tutte riformagioni di consigli del Popolo et del Comune di Firenze, le quali contenessoro alcune pene, alle quali imporre o alla cui observa(n)tia fosse tenuto la Podestade o il Capitano o l'Executore delli Ordinamenti della iustitia o alcuni altri officiali del detto Popolo et Comune, o che apertenessoro ad alcuni officiali del detto Popolo et Comune, o che contenessoro observatione che si dovesse fare, o balia d'alcuni officiali la quale non pertegna ad alcuna o alcune singolari persone nominate in queste cotali riformagioni, o la copia loro metta et mettere debba nella camera del Comune di Firenze infra uno mese dal die che cotale riformagione fia riformata nel consiglio di messere la Podestade et del Comu-

^a Segue p isolata e depennata.

^b -i corretta su -e.

ne di Firençe, sotto pena di libre .c. di piccioli a chi farà contro et per ciascuna volta a torre.

XL. Dela elettione et officio del notaio cancelliere del Comune di Firenze.

[*Cancelleria* 544]

Per lo Comune di Firenze, per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia et per l'officio de' .xii. buoni huomini et per l'officio de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo sia eletto ciascuno anno uno buono et esperto notaio del collegio de' iudici et de' notai^a della cittade predetta, et sperto nel'arte del dittare, in cancelliere et per cancelliere del detto Comune et dittatore delle lettere, ambasciate del Comune predetto et del'officio de' signori Priori et del Gonfaloniere della iustitia, che per lo tempo saranno, e a scrivere et fare tutte et ciascuna cose che bisogneranno nel detto officio della cancelleria. Lo quale notaio abbia et avere debba seco uno notaio coaiutore lo quale vorrà; et abbia et avere debba il detto cancelliere l'anno per suo salario fiorini d'oro cento e del detto suo coaiutore fiorini d'oro quaranta. Li quali salari li camarlinghi della camera del Comune di Firenze, che per lo tempo saranno, al detto cancelliere per sé et per lo detto suo coaiutore dare et pagare sieno tenuti et debbano di qualunque pecunia del detto Comune ch'ale loro mani perverràe per ciascuno quattro mesi di^b ciascuno anno, cioè nel principio di ciascuno .iiii^o. mesi, sança ritenimento d'alcuna gabella o dirittura et senza alcuna bolletta per ciò avere o ricevere da' signori Priori del'arti et dal Gonfaloniere della iustitia. Et che il cancelliere predetto delle lettere o per le lettere, che si mandassoro per parte del | 29r | Comune di Firenze o d'alcuno Comune o signore o a chiunque altro, a fare fede che alcuno sia della cittade o del contado o del distretto di Firenze, o ch'egli sia notaio o in simiglianti cose, per la scrittura o ditatura di quelle tolga soldi sei piccioli; di lettere raccomandatorie che si mandassoro ad alcuno Comune o signore d'alcuna cittade o terra o ad ambasciaria del Comune di Firenze o simiglianti cose soldi otto piccioli, et ad messere lo papa o a re o cardinale soldi venti piccioli; et neuna cosa più o altrimenti domandi o riceva per sé o per altrui, sotto pena di libre .l. di piccioli a torre a lui per ciascuna volta ch'egli farà contro.

XLI. Della pena di colui che elegeràe alcuno oficiale forestiere parente d'alcuno cittadino o contadino di Firençe infino in quarto grado secondo ragioni canoniche.

Neuno parente o consanguino d'alcuno cittadino o contadino di Firenze infino in quarto grado inchiusivamente, intendo grado secondo le ragioni del-

^a -i corretta su -o.

^b Corretto su del.

la Chiesa, possa o debba per alcuno modo, dirittamente o per indiretto, esser eletto o tolto ad alcuno officio o in alcuno regimento o officio nella cittade o nel contado di Firençe o distretto, nel quale o al quale si debbano elegere o torre forestiere rettore o oficiale, dove si debba per quello oficiale o rettore operare alcuna iurisdictione, sotto pena di libre .v^c. a quelli elettori torre et a ciascuno di loro per ciascuna volta che faranno contro, per sé o per altrui, a pervenire al Comune di Firençe, et cotale electione di cotale vietato fatta non vagla; la quale electione quello cotale così vietato non possa acceptare, sotto pena di mille fiorini d'oro. Et s'egli acetteràe, l'acceptatione non vagla, né di quelle elettione et acceptatione o alcuna di quelle a quello eletto et acceptante o acceptante solamente o eletto solamente o altri per lui nulla ragione s'aquisti o s'intenda esser acquistata o acquistare si possa, né elli così acceptante quello officio o regimento per sé o per altri, dirittamente o per indiretto, possa fare, né alcuno salario per sé o per suoi oficiali a sé o ad altri per lui per cagione della detta elettione o del'officio predetto o del regimento possa essere pagato. Et acciò che non si possa allegare ignorantia delle predette cose, per lo cancelliere del Comune di Firenze et del Popolo tutte le predette cose nella electione et nelle lettere che si manderanno al detto forestiere che si elegeràe in rectore o oficiale del detto Popolo et Comune sotto poche parole brevemente si scrivano, sotto pena di libre .cc. piccioli per ciascuna volta. Et che lo scrivano delle riformagioni de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze, che per lo tempo saràe, e 'l suo coaiutore, se fia presente al tempo della detta electione ad essa electione, sieno tenuti et debano, sotto pena di libre .cc. piccioli, almeno a parole notificare alli elettori di quelli cotali oficiali o rectori lo presente statuto, sì che non si possano scusare per ignoranza delle predette cose.

XLII. Della chiamata et officio de' notari delle protestagioni. [Pod. 1325 I, 10]

Quattro notari, cioè uno per^a ciascuno quartiere della cittade di Firenze, si chiamino per li signori Priori et per lo Gonfaloniere della giustitia et per lo consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze ogni sei mesi a fare le protestagioni et richeste di qualunque cittadino o distrittale di Firenze sopra qualunque^b |29v| fatto, così ne' piati spetiali come nel'altri contro alla Podestade, Capitano, Executore delli Ordinamenti della giustitia, iudice d'appellagioni et syndaco et tutti altri oficiali del Comune di Firençe forestieri, et loro et di ciascuno di loro giudici et famigle, et altri qualunqui. Et quelle protestagioni et richeste faccia ciascuno di loro a instantia et richesta di ciascuno, sotto pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuna richesta o protestagione che ricuserae di fare. Et sia licito loro et a ogniuno di loro torre di ciascuna protestagione et richesta per la scrittura d'essa soldi diece piccioli et non più. Et

^a Corretto da d.

^b Bis script. alla c. successiva.

neuno de' detti rettori o ufficiali o alcuno di loro famiglia contradica o impedisca alcuno de' detti notari di fare queste cotali protestagioni et richieste, sotto pena di libre .l. piccioli, a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta. Et li detti notari et ciascuno altro che farà alcuna delle predette cose sia tenuto di scrivere la risposta con la protestagione o richiesta et darla a ciascuna parte che la domanderà compiuta in publica forma, fatta a llui prima convenevole satisfactione, et a colui che farà contro sia tenuto la Podestade di torre libre .x. piccioli per ciascuna volta. Et acciò che li detti notari possano lo detto officio più liberamente fare, sia tenuto la Podestade e 'l Capitano e l'Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno altro oficiale del Comune di Firenze et li loro et di ciascuno di loro giudici et famiglia, contra cui fatta fosse alcuna protestatione o richiesta per alcuno de' detti notari, di non sostenerlo o fare sostenere cotale notaio, né farli alcuno gravamento in persona o in sue cose per quella cagione o per alcuna altra tutto il tempo del suo officio, se non per maleficio che questo cotale notaio avesse commesso, del quale fosse dinuntiato o accusato, o per debito o per portamento d'armi o per giuoco o per andare di notte contra forma di statuto.

XLIII. Della chiamata et officio de' banditori del Comune di Firenze.

[Pod. 1325 I, 11]

Li banditori del Comune di Firenze sieno quattro cittadini et popolari della cittade di Firenze veramente guelfi, cioè uno per ciascuno quartiere, li quali etiamdio sieno approvatori delle malleverie che si fanno nelle corti del Comune di Firenze. Li quali banditori siano eletti et approvatori^a per li signori Priori et per lo Gonfaloniere della giustitia et per l'officio de' .xii. buoni huomini et per li proposti delli Gonfalonieri delle compagnie^b, elegendi per quelli proposti, cioè uno per ciascuno quartiere, de' quali non sia alcuno di quelli proposti, et uno consolo per ciascuna delle sette maggiori arti, ad elegere per li consoli della sua arte senza farne commissione o rimettere nelli signori Priori et Gonfaloniere della giustitia. E duri lo loro officio per anno, et abbiano tra tutti .iiii. dal Comune di Firenze per loro salario et di loro cavalli o ronzini libre .xlii. di piccioli ogni mese, a pagare a loro della pecunia del Comune di Firenze per li camarlinghi della camera del detto Comune di due in due mesi, senza alcuna bolletta per ciò avere da' signori Priori et dal Gonfaloniere della giustitia della detta cittade, avuta inpertanto la bolletta delli ufficiali de' difetti de' soldati del Comune di Firenze; della quale bolletta il notaio de' detti ufficiali de' difetti non possa | 30r | o siali licito di torre oltre soldi .ii.^c piccioli per ciascuna bol-

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 29v: qui bannitores et approbatores eligantur.

^b A margine destro d'altra mano: altrove dice per gonfalonieri.

^c -i. corretto su p.

letta, sotto pena di libre .c. di piccioli. Salvo quando andranno in hoste o in cavalcata per lo Comune di Firenze, che ciascuno di loro abbia ogni dì che fia in cotale hoste o cavalcata oltre il soprascritto salario soldi .xv. piccioli, li quali a loro paghino et siano tenuti et debbano pagare li detti camarlinghi della camera della pecunia del Comune predetto.

^aLi quali banditori siano tenuti et debbano alle loro propie spese vestirsi di buone et nuove vestimenta di panno di colore d'uno medesimo colore verde o rosso o isbiadato panno oltramontano, cioè gonnella et guarnaccha o gonnella et mantello. Et che neuno non possa essere banditore del Comune di Firenze se elli non sa leggere e scrivere. Et se alcuno di loro non si vestirae nel principio del suo officio infra otto die come detto è, sia privato del suo officio et ancora sia condannato per messer la Podestade in libre .x., e di questo possa esser accusato da ciascuno.

^bLi detti banditori siano tenuti lo loro officio fare a volontade et comandamento de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia della cittade di Firenze e di messer la Podestade, messer lo Capitano et del'Executore et delli altri regimenti et ufficiali della detta cittade, et fare tutti li bandimenti per loro o per alcuno di loro che a llo o ad alcuno di loro fia imposto per lo Comune di mettere, de' quali nulla possano torre o debbano. Salvo che sia licito a loro di torre per ciascuna spetiale persona la quale isbandiranno per comandamento di messere la Podestade o di suo giudice o d'alcuno oficiale del Comune di Firenze danari .xii. solamente, etiamdio se il bando fia della quantitate di libre tre di piccioli o da quindi in qua, che volgarmente è chiamato il bando del Capitano. Et di ciascuno bando, che si metterà quando si debbono dare li beni in pagamento in alcuna corte del Comune di Firenze o d'alcuna universitade o collegio, possano torre infino in quantitate di soldi .xv. et non più; et per ciascuno bandimento o isbandimento che si farà d'alcuna universitade o Comune soldi .ii. solamente.

^cAncora sieno tenuti et debbano fare tutti et ciascuno bandi a cavallo pubblicamente et ad alta boce nelli luoghi usati per la cittade et borghi et soborghi della cittade di Firenze, et se facessero contro, sia condannato ciascuno di loro in soldi .c. piccioli per ciascuna volta.

^dEt li detti banditori non possano o debbano isbandire alcuno nella corte del palagio del Comune di Firenze o di fuori presso alla porta del detto palagio, sotto pena di libre .xxv. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta.

^eEt siano tenuti et debbano fare li bandimenti et dinuntiationi per li dare li beni in pagamento et per dare tutori et curatori et manovaldi o per difensioni

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

di beni o per cagione d'alcuna hereditade et per altri bandi che da parte d'alcuno ufficiale del detto Comune faranno ad istantia d'alcuna singulare persona, sì come a loro o ad alcuno di loro fia imposto, et per ciascuno di quelli bandi tolgano danari .xii. solamente, salvo che del bando di dare li beni in pagamento possano torre sì come di sopra si contiene.

^aEt sieno tenuti et debano fare li bandimenti in ciascuno quartiere della detta cittade almeno in otto luoghi. ^bEt la Podestade sia tenuto di ciascuno mese fare cercare per spie segrete se li detti bandi si mettono neli detti luoghi, et se troveràe coloro | 30v | <o> alcuno di loro fare contro, sia tenuto di condannare colui che farà contro in soldi .xx. piccioli. Et siano tenuti li detti banditori o alcuni di loro esser alli consigli del Popolo ^cet del Comune^c di Firenze, quando adiverràe che si facciano, et in quelli servire et altre cose fare sì come a loro fia imposto. Et siano tenuti li banditori predetti d'isbandire tutti et ciascuno che si dovranno isbandire, se fia cittadino apo la casa nella contrada di colui che si dovrà isbandire, et se fia del contado o distretto di Firenze o forestiere nella piaça d'Orto San Michele et apo il palagio del Comune. Et li detti banditori^d debbano avere trombette d'ariento a loro propie spese, et trombare una volta ançi che bandisca a ciò che meglio s'intenda il bando.

^eEt che li detti banditori sieno tenuti et debbano fare li bandimenti ne' luoghi usati et ancora in ciascuno popolo^f, parochia di calonaca et di popolo et in ciascuna contrada et borgo minutamente di ciascuno quartiere. Et sieno tenuti et debbano li detti banditori senza alcuno salario o prezo o guiderdone fare tutti i bandi per qualunque foretano et per fare fiere et sicurtadi di strade in ciascuna parte et luogo, et se facessero contro per ciascuno de' detti articoli la Podestade li condanni per ciascuna volta in soldi .c. piccioli, li quali faccia pagare alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze. Et li predetti banditori sieno tenuti di bandire in tutti et ciascuno luoghi et crocicchi di vie che di nuovo si facessero, sotto pena di soldi .c. piccioli per ciascuna volta, a torre a colui che facesse contro per messer la Podestade. Et ciascuno ne possa dinuntiare et accusare, et siali tenuto secreto, et sia creduto al dinuntiatore, se fia huomo di buona fama, acciò che li banni publichi sieno palesi a tutti. Et questo sia tenuto la Podestade di comandare loro che debbano le predette cose osservare et non si possa in contrario fare.

^gEt che li predetti banditori habiano et avere sieno tenuti et debbano tutto il tempo del loro officio tre cavalli o ronzini alle loro propie spese et pericolo,

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{c-c} Bis script.

^d Nel ms. banditore.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Espunto nel ms.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

di valuta et stima di .XV. fiorini d'oro per ciascuno cavallo o ronzino, li quali di die debbano tenere presso al palagio del Comune apparecchiati per fare lo loro officio, sotto pena di libre .xxv. di piccioli a torre a colui che farà contro. Li quali cavalli o ronzini si debbano stimare per li oficiali della condotta ^adel Comune^a di Firenze et nelli atti del'ufficio della detta condotta scrivere et marchiare del merchio che vorranno li detti oficiali infra otto die poscia che fieno eletti li banditori predetti. Et se li predetti banditori infra lo detto termine d'otto die nelle predette cose fieno negligenti^b o trascurati et lenti, sia condannato ciascuno di loro in libre .c. di piccioli.

^cAncora sieno tenuti et debbano li detti banditori rassegnare li detti cavalli o ronzini dinanzi dalli oficiali della detta condotta ciascunoi .xv. die d'ogni mese del detto anno, sotto pena di soldi .xl. piccioli per ciascuna apuntatura o difetto a ritenere loro del loro salario. Et neuno di loro tenga il cavallo nella corte del palagio del Comune di Firenze, sotto pena di soldi .c. piccioli a torre a chi farà contro per ciascuna volta. Et li iudici di messer la Podestade et ciascuna della sua famiglia sieno tenuti et debbano dinuntiare alla Podestade li banditori contrafacienti. Et che li detti banditori | 31r | s'intendano nullo divieto avere in ricevere o fare lo detto officio. Et che a neuno de' detti banditori si possa imporre per lo Comune di Firenze alcuna cavallata, et se s'imponesse non vagla per alcuno modo et quella non debbano rassegnare, sotto pena di libre .c. di piccioli et d'essere privato del suo sopradetto officio.

XLIII. Della chiamata et officio delli approvatori del Comune di Firenze.

[Pod. 1325 I,27]

Ogni anno^d del mese di março li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia, insieme col'ufficio de' .xii. buoni huomini et con li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze, elegano per lo Comune di Firenze sette approvatori per tempo et termine d'uno anno, cominciando a dì .v. d'aprile, huomini leali et buoni cittadini di Firenze popolari et guelfi, de' quali .iiii^o. sieno banditori del Comune di Firenze d'etade almeno di .xxxvi. anni ad approvare li mallevadori et le sicurtadi che si fanno nelle corti del Popolo et del Comune di Firenze il detto an(n)o; li quali .xii. et li Gonfalonieri le sue boci et veci non rimettano della detta electione ne' signori Priori né nel Gonfaloniere della giustitia, et se le rimetteranno cotale electione non vagla et non tegna per la ragione stessa. Et ciascuno de' detti approvatori sodi sufficientemente con buoni mallevadori di bene approvare et di conservare sança

^{a-a} *Bis script.*

^b *Segue et depennato.*

^c *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.*

^d *Segue li sii depennato.*

danno lo Comune di Firenze, et del loro oficio bene et continuamente et lealmente et sollicitamente fare, di libre .iii^m. di piccioli, approvati per li approvatori delle sicurtadi de' grandi che per lo tempo saranno. Li quali approvatori delle sicurtadi de' grandi per quella approveria non possano torre più che soldi .xx. piccioli per ciascuno di loro approvatori. Et li detti sette approbatori che così si chiameranno, come detto è, sieno liberi, rappresentato il principale li cui mallevadori approvarono, quandunque etiamdio dopo la condannagione. Et sia avuto lo principale per rappresentato, s'egli fia nella forza del Comune di Firenze o della rappresentazione apparirae publico instrumento, purché quello cotale che così si rappresentasse si rappresenti in tale modo et forma che per la cagione per la quale si rappresentasse rimanga nella forza del Comune di Firenze et da quella per neuno modo si possa diliberare, se non per lo pagamento che si facesse al Comune di Firenze, o per oferta che si facesse secondo la forma dello statuto, o per riformagione di consigli del Popolo et del Comune di Firenze in favore di cotale rappresentato, o per cancellagione che si facesse di cotale condannagione secondo la forma degli statuti et ordinamenti del detto Comune. Et che tutti '.vii. detti approvatori, o almeno .iiii. di loro, continuo dimorino nel palagio del Comune di Firenze infino che li iudici di messer la Podestade staranno al banco a rendere ragione al'hore ordinate, in alcuno luogo del detto palagio per fare lo detto loro oficio, sotto pena di soldi .c. piccioli, et meno ad arbitrio di messer la Podestade etiamdio di fatto torre, et ancora li altri di et hore come imposto sarà loro per messer la Podestade o per alcuno de' suoi iudici, sotto la detta pena. Et chi dovrà sodare et vorrà per alcuna cagione o in alcuno piato criminale o civile in alcune corti o dinanzi ad alcuno iudice o ufficiale del Comune di Firenze, li detti approvatori examinino intra loro quello sodamento | 31v | che si dee fare et li mallevadori, et si parràe alli detti approvatori, o a due di loro, che 'l sodamento sia soficiente, facciano pagare alli ufficiali et signori delle gabelle la gabella al modo et ordine infrascritti et la bolletta di cotale pagamento facciano dare a loro sugellata del sugello delli ufficiali et signori di tutte le gabelle, scritta o sottoscritta per lo loro notaio, et poscia nella bolletta di cotale pagamento si scrivano li nomi di quelli due approvatori, o di più, alli quali pare che basti cotale malleveria, et li nomi di quelli mallevadori approvati per quelli approvatori, et quella bolletta etiamdio col loro sugello sugellino et quella mandino al giudice o al' ufficiale dinanzi dal quale si dovrà fare il sodamento predetto, e 'l detto iudice o ufficiale la riceva per soficiente et approvata. Et cotali mallevadori et approvatori per queste cotali malleverie et approverie sieno tenuti et intendansi tenere et esser obligati al detto Comune di Firenze. L'aproveria inpertanto di libre .c. o da indi in qua, se fia fatta per uno de' detti approvatori, basti senza altro o altri approvatori, non obstanti le cose dette dinançi. Et li predetti approvatori sieno tenuti et debbano in loro libri di carte bambagine scrivere la sustantia di quella bolletta in volgare. Et li detti approvatori non possano o debano rifiutare o dire che alcuni non sieno

soficienti di questi^a cotali sodamenti li quali fossoro soficienti et ydonei, sotto pena ad arbitrio del iudice o del'oficiale imporre dinanzi dal quale si dovrà fare cotale sodamento, et sieno costretti li approvatori ad aprovare li mallevadori che fieno sofficienti et ydonei. Et ciascuno rettore et oficiale del Comune di Firenze, così il presente come chi sarà per inanzi, possa, sia tenuto et debba con effetto riscuotere tutte et ciascuna condannagioni del detto Comune per adietro fatte et che per inanzi si faranno per alcuno ofitiale o rettore del detto Comune per le quali o delle quali furono o saranno per inanzi dati mallevadori approvati per alcuno o per alcuni delli approvatori del detto Comune, et quelli condannati et che da quinci inanzi si condanneranno et li loro mallevadori et li approvatori et li loro mallevadori costringere con effetto, in persone et ne' beni per la presura delle persone et piglimento di beni et guastamento et con tutti altri rimedii oportuni di ragione, ciascuno die et luogo, et che per ogni quantitate di pecunia che li detti tali approvatori per cagione di cotale approvazione abbiano pagato al detto Comune per queste cotali condannagioni o malleverie, abbiano et avere s'intendano ogni rigresso contro a questi cotali condannati et loro mallevadori et beni che ànno li mallevadori, li quali per alcuna condannagione o gabella alcuna cosa pagarono al Comune di Firenze per alcuno o per alcuna secondo la forma dello statuto del Comune di Firenze et di messere la Podestade posto sotto la rubrica delle spese che fece il mallevadore raquistare^b. Et che ciascuno rettore et oficiale del Comune di Firenze, così presente come futuro, et ciascuno di loro possa et sia tenuto et debba ad istantia di cotali approvatori così paganti dare messi et berrovieri et famiglia per |32r| riscuotere et raquistare cotale quantitate di pecunia, la quale pagato avea o pagherà, et quelli condannati et li suoi mallevadori et ciascuno di loro, ad istantia di quelli approvatori et di ciascuno di loro, costringere et fare costringere con effetto ogni dì et in ciascuno luogo, et etiamdio quello die che fia sonato ad alcuno consiglio o parlamento del Popolo et del Comune di Firenze, et ancora per guastamento de' beni et per la presura delle persone, a pagare a coloro approvatori tutto quello che per quelli condannati o per li mallevadori o alcuno di loro avranno pagato o pagheranno. Salvo che se li detti approvatori, o alcuno di loro, rapresentarono o rapresenteranno^c per inanzi quelle cotali principali persone o tutti li mallevadori ch'egli approvarono, così dinanzi alla condannagione come poscia, dinanzi dal giudice o oficiale o corte nella quale fatta fue cotale malleveria o approveria, o dinanzi da quello cotale rettore o oficiale che cotale exactione fece o farà per inanzi o rasegnerà et in iscrittura daràe al'oficiale forestiere posto sopra li beni de' rubelli et isbanditi et condannati del Comune di Firenze o alli oficiali cittadini del detto

^a A margine destro manicola e, d'altra mano: che si faciano e' buoni malevadori.

^b Podestà, II, 66.

^c A margine sinistro manicola.

ufficio o alla maggiore parte di loro li beni che si tenevano et possedevano o che si tenessero o possedessero per quelli cotali condannati o loro mallevadori o alcuno di loro, sì come beni propii loro al tempo di cotale sodamento et sicurtade fatta o poscia, li quali montassoro secondo giusta stima fare di quelli alla quantitate di cotale condannagione, la quale stima li ufficiali cittadini de' beni de' rubelli possano, sieno tenuti et debbano fare ad istantia di quelli approvatori infra .viii°. die allora proximi seguenti, poscia che ne saranno richieste per alcuno di quelli approvatori, la stima di cotali beni et quelli beni con quella stima registrare et fare registrare per uno de' notari del detto ufficio negl'atti et libri del Comune di Firenze, et li detti ufficiali de' beni de' rubelli, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno de' detti ufficiali et per quante volte fia fatto contro a torre loro per lo Executore delli Ordinamenti della giustitia. Et nelli detti casi et in ciascuno di quelli li detti approvatori in nullo modo sieno tenuti o costretti possano essere a fare alcuno pagamento di pecunia per li detti principali o per li loro mallevadori. Ma se adivenisse che li detti approvatori o alcuno di loro rappresentaro o rappresenteranno per inanzi alcuno o alcuni di quelli cotali mallevadori che mallevòe o malleveràe per inanzi per alcuno principale et non tutti quelli mallevadori, che in cotale caso essi approvatori et ciascuno di loro s'intendano essere et siano liberati et prosciolti da quello che da quelli approvatori o da alcuno di loro domandare si potesse per cagione di cotale approveria di cotale quantitate di pecunia, per la quale esso o essi mallevadori rappresentati come detto è mallevarono o obbligati fossoro per cagione di cotale mallevoria et non di maggiore. Et quello medesimo s'intenda et faccia se li beni che assegneranno o daranno scritti, come è detto, o la loro valuta o stima non montasse alla somma per la quale fosse sodo come è detto dinanzi, cioè | 32v | che in quello caso quelli approvatori et ciascuno di loro s'intendano essere^a et siano liberati et prosciolti da tutto ciò che da quelli approvatori o da alcuno di loro domandare si potesse per cagione di cotale approveria, cioè di tanta et infino a tanta quantitate di pecunia quanta quelli beni o cose fieno stimate come è detto, et non di maggiore. Et che il detto ufficiale forestiere de' beni de' rubelli, presente et futuro, possa, sia tenuto et debba quelli cotali beni così assegnati fare scrivere et registrare et incorporare in Comune di Firenze et nel detto ufficio de' beni de' rubelli come beni d'isbanditi et condannati del detto Comune infra otto die. Et che neuno sia udito alla difensione di quelli beni così assegnati o che si assegneranno per inanzi, se non osservata la solemnitade dello statuto del Comune di Firenze posto sotto la robbrica di ritrovare li beni dell'isbanditi et condannati del Comune di Firenze, et lo statuto posto sotto la rubrica del'ufficio del notaio posto sopra li beni de' rubelli et cetera^b.

^a e- corretta su et.

^b Podestà, III, 131 e Capitano, I, 205.

XIV. Del salario et mercede de' detti approvatori ricevendo delle infrascritte approverie. [Pod. 1325 I, 27]

Li detti approvatori per alcuna approveria ch'egli faranno non possano, per sé o per altrui, secretamente o palesemente, domandare o ricevere o fare domandare o ricevere alcuna cosa da alcuna singulare persona, luogo o universitate, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno et per ogni volta, se non le infrascritte quantitati di pecunia, cioè: per scrivere ne' loro libri, soldi .v. piccioli, et, oltre alli detti soldi cinque, per ciascuna approveria ch'egli faranno da libre .c. infino in libre .m. di piccioli, danari uno per ciascuna livra, e da mille in su, il terzo d'uno danaio per ciascuna libra, sì inpertanto che la somma di cotale pecunia che debbono ricevere non possa passare la somma di libre .xii. piccioli per una persona che sodasse, etiamdio quantunque fosse la quantitate o la somma di cotale approveria; ma dalle approverie che faran[no] de' mallevadori de' castellani delle castella che si guardano per lo Comune di Firenze infino in quantitate di tremilia fiorini d'oro per ciascuno castellano, fiorini due d'oro solamente, et infino in quantitate di^a seimilia fiorini d'oro, tre fiorini d'oro solamente, et da' detti seimilia fiorini d'oro in su, quantunque quantitate sia o somma di cotale approveria, fiorini quattro d'oro solamente, inchiudendo le sopradette quantitate di fiorini due et tre d'oro in essa quantitate di fiorini quattro d'oro;

^bdelle approverie de' mallevadori de' rettori et syndachi de' popoli et Comuni del contado di Firenze, li quali sodano ciascuno anno del mese di magio o di giugno come usato, soldi .vii. piccioli per ciascuno popolo e per ciascuno Comune soldi .xv. piccioli;

^cdel'approveria de' mallevadori d'alcuna Podestade o Capitano o altro rectore che andasse ad alcuno regimento nel contado o distretto di Firenze o fuori del distretto, soldi .xxx. piccioli per ciascuno; ^ddell'aproveria de' mallevadori d'alcuno messo del Comune di Firenze che sodasse di fare l'oficio suo bene et lealmente, soldi .x. piccioli per ciascuno;

^edell'aproveria de' mallevadori d'alcuno che sodasse di rapresentarsi sotto certa pena, possano torre di cotale pena come di sopra è dichiarato del'altre quantitati;

^fdel'aproveria de' mallevadori de' camarlinghi d'alcuna gabella del Comune di Firenze, soldi .xx. piccioli solamente per ogni mille fiorini d'oro della quantitate della detta approveria;

^a Segue tren depennato.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Idem c.s.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^adel'aproveria de' mallevadori d'alcuno che sodasse per portare l'arme, soldi .ii. piccioli;

^bet che d'alcuna approveria la quale faranno de' mallevadori di qualunque
| 33r | ufficiali del Comune di Firenze nulla possano ricevere o avere.

^dAncora sieno <tenuti>^e li detti approvatori, insieme con gli altri approvatori et banditori, essere alli consigli del Popolo et del Comune di Firenze et in quelli servire et l'altre cose fare sì come a loro fia imposto. Et sieno tenuti et debbano fare scrivere nel muro del palagio di messere la Podestade, sopra il desco al quale elli dimorano, di lettere grosse, le quantitati di tutti li pagamenti che ricevere debbono per cagione di qualunque approveria ch'elli faranno, a ciò che ciascuno possa considerare che et quanto elli dee pagare loro per la cagione predetta.

^fLi predetti approvatori et banditori lo detto anno ^gsiano tenuti et debbano tutte le predette cose et ciascuna d'esse osservare^g, nulla malleveria facciano o fare possano o debbano in alcuna corte del Comune di Firenze, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna volta. Et li predetti approvatori sieno tenuti et debbano tutte le predette cose et ciascuna d'esse osservare in ciascuna sua parte, sotto pena di libre .c. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro et per ciascuna volta, et pervegna al Comune di Firenze. Et che ciascuno possa et a llui sia licito delle predette cose et di ciascuna d'esse qualunque faranno contro accusare, dinuntiare et notificare occultamente et palesamente et sì come vorrà. Et che messere la Podestade et l'Executore delli Ordinamenti della iustitia et ciascuno altro rettore et ufficiale del Comune di Firenze, presenti et che saranno per inanzi, possano, siano tenuti et debbano a loro movimento et ad istanza di qualunque persona inchiedere et procedere delle predette et sopra le predette cose contra li predetti approvatori, li quali faranno contro alle predette cose o alcuna d'esse o veranno contro, o alcuna cosa per diretto o per obliquo, sotto qualunque colore, domandanti o riceventi, et loro et ciascuno di loro delle predette cose trovati colpevoli punire et condannare nelle pene predette. Li quali approvatori nel detto officio del'aproveria nullo divieta(me)n(t)o abbiano o intendasi ch'egli abbiano.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: ufficiali inserito in una figura antropomorfa.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 33r: teneantur quoque dicti approbatores.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Espunto con va-ca in interlinea superiore. Ma in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 33r: et predicti approbatores teneantur et debeant predicta omnia et singula observare in qualibet sui parte, sub pena librarum centum florenorum parvorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice auferenda et Comuni Florentie aplicanda.

[XLVI.] Del pagamen[t]o della gabella fare ne' [pi]ati criminali et ne' civili^a.

[Pod. 1325 I, 27]

Ad ciò che chiaramente sia palese che et quanto si dee pagare al Comune di Firenze per li sodamenti fare, così ne' piati criminali come ne' civili, statuto et ordinato è che ciascuno il quale per alcuno maleficio, eccesso^b o delicto dovrà sodare d'alcuna quantitate di pecunia, paghi al Comune di Firenze per gabella soldi sei di piccioli per ciascuno centinario di libre di piccioli di questo cotale sodamento infino alla quantitate di libre .m. di piccioli, et da libre .m. di piccioli in su, soldi .iii. piccioli per ciascuno centinaio dalla detta quantità di libre .m. in su. Et la detta gabella per una persona et per una approveria non possa passare libre diece di piccioli, di quantunque quantitate sia; et da libre .c. piccioli infino in libre .xxv. di piccioli, soldi .v. piccioli; et da libre .xxv. in qua, soldi .ii. piccioli. E 'l giudice dinanzi dal quale pendesse il processo sia tenuto di spriemere la quantitate della quale dovrà sodare ad istanza di colui che dovrà sodare o di suo procuratore, acciò che sapere si possa quello che pagare si dee per la detta gabella.

^cAncora che ciascuno, che dovrà o fia costretto di sodare per alcuna quantitate di pecunia nella corte civile per alcuna questione o piato, paghi per gabella al Comune di Firenze soldi quattro di piccioli per ciascuno centinaio di libre di questo cotale sodamento infino in libre .m. piccioli, et da indi in su per ciascuno centinaio soldi .ii. piccioli, et da libre .c. infino in libre .xxv. soldi tre di piccioli, e da libre .xxv. piccioli | 33v | soldi .ii. piccioli. Et questa gabella non possa passare soldi .c. piccioli per una approveria et una persona. Et se la quantitate del'approveria non si specificasse nel processo o nel piato et non si possa specificare a pieno, paghi ad arbitrio del giudice, dinanzi dal quale cotale approveria fare si dee, la gabella predetta, purch'ella non passi soldi .c. di piccioli per una persona et una approveria. Salvo che alcuno ufficiale del Comune di Firenze al quale non sia salario ordinato a pagare per lo Comune di Firenze predetto non sia tenuto a pagare gabella per sodamento di cotale officio, ma se a cotale ufficiale fia stantiato salario, paghi per gabella soldi .iiii. piccioli. Ancora che sindaco et regitore di Comune o di pioviero o di Popolo del contado o del distretto di Firenze per sodamento che facesse per suo Comune, pioviero o popolo paghi al Comune di Firenze per gabella, cioè lo sindaco o il regitore del Comune o del pioviero, soldi .x. piccioli, e del popolo soldi .iiii. piccioli.

^dAncora che il sindaco del Comune o del'universitade o del popolo del distretto di Firenze, che vorrà sodare per alcuno villano del suo Comune o

^a A margine destro, d'altra mano: .XLVI.

^b A margine sinistro, d'altra mano: gabella.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Idem c.s.

universitate o popolo, paghi la gabella a' modi et ordine sopradetti et non bisogni et non si richiegia in questi cotali sodamenti l'aproveria predetta.

^aItem che in alcuna delle corti del Comune di Firenze nulla malleveria si faccia o riceva senza approveria del mallevadore che si faccia come detto è di sopra, né senza pagamento di gabella della quale di sopra si fa mentione. Et che per alcuno pagamento o bolletta di pagamento di gabella o per suggellatura delli approvatori o della approvatura de' mallevadori o per alcuna scrittura per ciò fare non si possa o debba alcuna cosa domandare o torre per alcuno notaio de' gabellieri, sotto pena di soldi .c. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta et a ristituzione di quello che fia tolto, ma al notaio della gabella sia sodisfatto per lo Comune di Firenze delle scritture di questa guisa.

XLVII. Della chiamata et officio de' messi del Comune di Firenze.

Li messi del Comune di Firenze s'elegano per li consiglieri del consiglio di messer la Podestade, sì che ciascuno de' detti consiglieri elega uno de' detti messi. Et neuno possa fare l'officio della messeria sì come messo ^bdel Comune^b di Firenze, se prima non giurerà et non soderà soficientemente dinanzi da messere lo Executore delli Ordinamenti della giustitia di libre .l. di piccioli di fare bene et lealmente l'officio della messeria et secondo la forma delli statuti et ordinamenti del Comune di Firenze; lo quale sodamento duri per uno anno, compitando dal die di questo cotale sodamento et più oltre per .xv. die, né alcuno possa essere messo o fare l'officio della messeria nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze, s'elli non è cittadino o contadino o distrettuale di Firenze o se elli non sarà dimorato nella cittade per .x. anni et abbia pagate le libbre et le prestantie et l'altre factioni al Comune predetto et sia stato continuo abitatore della cittade predetta, sotto pena di libre .c. di piccioli et sia rimosso dall'officio.

^cItem che ciascuno messo del Comune di Firenze continuamente porti in capo, nella cittade et contado et distretto di Firenze, una cappellina bianca di lana con .iiii. gigli vermigli grandi et apparenti et scoperti in tutto, infixi o cusciti a quella cappellina, senza portamento d'alcuno capuccio et senza avere alcuno altro colore nel panno o fodera in capo, exceptatine li di che sono ferriati per forma di statuto del Comune di Firenze consecrati in honore di Dio, sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuna volta che farà contro, le | 34r | quali se non le pagherà infra .x. die dal die della condannagione compitando, sia ignudo tre volte scopato d'intorno al palagio di messere la Podestade di die et al'hora che le corti si tengono, ma se elli farà l'officio della messeria e alcuno piglerà per debito sança la detta cappellina in capo, sia condannato in

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{b-b} Bis script.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

libre .L., et cotale presura non vagla e 'l preso sia lasciato. Lo portamento della detta cappellina non si stenda alli messi de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia dimoranti essi al servizio d'essi signori Priori et Gonfaloniere. Altro officio o operatione di messeria in nullo modo fare possano.

^aEt che ciascuno messo del detto Comune sia tenuto et debba nelle richieste, citagioni et comandamenti, che faràe da parte o di comandamento d'alcuno rectore o oficiale del Comune di Firenze apo la casa del'habitatione del richesto o citato o di colui alla casa del'habitatione del quale farà comandamento, lasciare la cedola della richesta, citatione et comandamento scritta che contenga a cui petitione et di cui comandamento et a che richiede, cita o comanda, e 'l nome del messo, applicata o confitta pubblicamente al'uscio della casa del'habitatione predetta; et così raporti lo detto messo nella sua relatione apo li atti d'avere lasciata la detta cedola, et faccia scrivere nelli detti atti lo die del comandamento fatto et della richesta. Ma se quello cotale che dovrà essere richesto o citato non avesse casa o abitatione nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze, ma fia vagabundo o dimoreràe fuori della cittade et del distretto di Firenze, sia richesto pubblicamente nelle piaçe di San Iovanni Batista, d'Orto San Michele, di Mercato Nuovo et Vecchio, e pongasi simile cedola alla porta del palagio del Comune et ivi per quello cotale messo si lasci applicata o confitta palesemente et pubblicamente, acciò che possa a tutti essere manifesto. Et se alcuno messo farà contro overo sarà negligente a fare le predette cose o alcuna di quelle, sia condannato in libre .xxv. piccioli, e più et meno, rguardata la qualitate del fatto et la conditione della persona. Et ciascuno messo nelle richieste ch'egli faràe alla casa et alla chiesa et a'vicini debba porre nelle relationi lo vocabolo della chiesa e 'l nome della vicinanza overo contrada o due più proximani vicini, e 'l nome della chiesa, sotto pena di soldi .c. piccioli, et steasi et credasi alle relationi de' detti messi di quelle cose ch'elli raporteranno sé avere fatte o dette o comandate per fare lo loro officio, senza farne a loro alcuna altra commessione.

^bAncora che ciascuno messo possa torre di ciascuna richesta, citatione, comandamento o pignorazione ch'egli faràe nella cittade di Firenze con la relatione d'essa infino in danari .viii. piccioli, et di dare tenuta, guasto o stagimento ch'egli faràe nella detta cittade con la relatione d'essa infino in danari .xii. piccioli; ma se elli faràe nello contado o nel distretto di Firenze citatione, richesta, comandamento o pignorazione di questa guisa dare tenuta, guasto o stagimento, possa torre per ciascuno d'essi per suo salario a ragione di danari .vi. piccioli per ciascuno miglaio; al quale messo si paghi solamente per l'andata, et li detti pagamenti domandi et riscuota dal'attore et richiamante et non da altrui o altrimenti, sotto pena di libre .x. di piccioli et di restituire

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ciò che più riceveràe. Et se pigleranno alcuno debitore per alcuno debito alcuni messi, sia uno messo o due al più a li quali sia sodisfatto dal debitore, et possa torre ciascuno messo dal debitore per suo salario nella cittade soldi .v. fiorini piccioli solamente, et da alcuno debitore che piglassoro nel contado o nel distretto di Firenze soldi .x. piccioli et non più, sotto pena di libre .xxv. piccioli et di restituire | 34v | quello che più avesse avuto. Et se il creditore vorrà fare fare alcuna exactione contro al suo debitore per più messi, mandi et mandare possa più messi a sua volontade a sue spese solamente, et non alle spese del debitore. Siano tenuti ancora li messi et li berrovieri del Comune di Firenze che pigleranno alcuno debitore per qualunque debito, anzi che 'l menino alle carceri delle Stinche del detto Comune, quello cotale così preso menare et rapresentare dinanzi dal giudice o oficiale di cui licentia o comandamento il presoro, et in iscrittura raportare et nelli atti della corte di quello cotale iudice o oficiale fare scrivere la detta rapresentatione et a cui petitione et quale die et in che luogo presoro cotale debitore. La quale relatione et rapresentatione tale iudice o oficiali nelli detti atti faccia scrivere per uno de' suoi notai. Et se il giudice o l'oficiale altrimenti alle dette carcere lo manderàe o lascerà menare quello cotale dinanzi da lui menato, sia punito in libre .c. di piccioli per ciascuna volta. Il messo et li berrovieri che le predette cose non osserveranno sieno condannati in pena di libre .l. piccioli per ciascuno et ciascuna volta. Et queste cose non abiano luogo in alcuno che fosse preso per alcuno debito, condanna-gione o bando del Comune di Firenze. Et li detti messi sieno tenuti di fare ogni ambasciata et di piglare tutti debitori per debiti, et l'uno messo l'altro quando fia comandato loro per la Podestade o per lo Capitano o per loro iudice o per lo iudice della camera del Comune di Firenze, et se nol faranno, sia punito ciascuno contrafaciente in soldi .c. piccioli et perda l'oficio della messeria. Et che ciascuno messo che per comandamento d'alcuno oficiale andràe a fare alcuna executione porti seco in iscritto la licentia a lui conceduta per cotale oficiale o la carta del debito quando dal creditore è mandato, sotto pena di libre .cc. piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta. Et possa ciascuno messo del detto Comune fare pignoragioni di comandamento di messer la Podestade, Capitano et Executore delli Ordinamenti della giustitia et de' loro giudici et degl'altri oficiali forestieri della detta cittade infino in somma di libre tre di piccioli, a ciò che si deano al creditore, se parràe a messer la Podestade o al iudice. Et quando alcuno messo faràe alcune pignoragioni, sia tenuto di publicamente dinuntiare a cotale pignorato o alla casa sua publicamente apo cui elli dipone quelli cotali pegni, sotto pena di libre .x. per ciascuna volta. Et siano tenuti et debbano li detti messi la sua arte fare bene et lealmente et non torre per suo viaggio o per altra cagione alcuno pegno della casa nella quale non abitasse quello cotale che dee esser citato o pignorato, né quella casa nella quale non abitasse né a lui pertinesse punto damnificare o fare damnificare, et se facesse contro alle predette cose o alcuna di quelle, sia condannato in soldi .c. di piccioli et a restitutione di quello ch'avrà tolto.

^aItem che neuno messo tragga alcuno pegno del popolo della cittade o del distretto di Firenze nel quale quello torràe, né impegni ad alcuna persona il pegno per lui tolto per cagione di suo officio, sotto pena di libre .L. di piccioli, a torre a colui che farà contro in alcuno de' detti casi, et neentemeno per tale pegno del popolo tratto possa esser accusato et dinuntiato di furto.

^bAncora che neuno messo per pegno tolga alcuni panni o cose ad uso di femina della casa o altronde, né panni di letto o di dosso o letto o tela o ferramento da lavorare terra o secchia o, in tempo di guerra, arme o cavalli, sotto pena di | 35r | libre .x. di piccioli.

^cAncora che neuno messo, berroviere o famigliare d'alcuno ufficiale forestiere entri nella camera d'alcuno nella cittade o nel distretto di Firenze se non per piglare o per cercare per sbanditi per maleficio, sotto pena di libre .L. di piccioli.

^dAncora nullo messo o berroviere d'alcuno rettore o ufficiale forestiere del Comune di Firenze pigli o sostenga personalmente alcuno debitore o per condannagione fatta per debito in alcuna chiesa o chiostro di chiesa o in alcuna casa o abitatione di casa nella cittade, contado o distretto di Firenze, né etiamdio in tempo feriato per forma di statuto del detto Comune. Salvo che ne' casi et per li debiti ne' quali et per li quali per forma d'alcuno statuto o ordinamento del Popolo et del Comune di Firenze piglare si puote et sostenere personalmente in tempo feriato; et salvo che ' condannati per debito o per cagione di debito non pagato piglare et sostenere si possano personalmente per quelle condannagioni ogni dì, non obstanti ferie, et in ciascuno luogo, etiamdio in casa o abitatione di casa, cioè per quella condannagione o parte di condannagione che pertenga al Comune di Firenze. Li quali poscia che presi fieno come detto è, non possano personalmente esser presi o ritenuti o stagiti per alcuno debito o per cagione di debito infra .viii. di prosimi dal die di questa cotale presura compitando, purché neuno ne piglino o sostengano personalmente cotale debitore o condannato per debito in die di Pasque della nativitate del Signore, di di domeniche, di Santa Maria Vergine, de' .xii. Apostoli, d'Ognisanti, di Santa Anna, di Venerdi Santo, di Santo Stefano, di San Lorenzo, de' Santi Quattro Dottori della Chiesa, di San Nicolòe, di San Benedetto, di Santa Cecilia, di San Brocolo, di Santa Margherita o nelle vigilie delle Pasque, cioè della resurexione del Signore, di Pentecosta, del Corpo di Cristo, d'Ognisanti, della Nativitate del Signore, di San Giovanni Batista del mese di giugno con due di dinanzi et due seguenti, né nelli ultimi .xv. di ne' quali li atti si tolgono a messer la Podestade di Firenze per l'oficio de' signori

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Idem c.s.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

Priori et del Gonfaloniere della iustitia secondo la forma dello statuto di mes-
sere la Podestade posto nel secondo libro del detto statuto, sotto la rubrica Di
levare le corti et di torre gl'atti^a o d'alcuno de' detti dì, etiamdio di mandato
o licentia del iudice del'appellagione et nullitade del Comune di Firenze. Et
se contro alle predette cose o alcuna d'esse fia fatta alcuna presura, non vagla
né tegna per la ragione stessa, e 'l giudice o l'ofciale, di cui comandamento o
licentia fia stato preso o dinanzi dal quale sarà menato, il faccia liberamente
lasciare.

^bLe predette cose non abiano luogo in alcuno mercatante pronunciato per
cessante et fugitio con l'altrui pecunia. Et se alcuno berroviere o messo contro
alle premesse cose o alcuna d'esse farà, sia condannato in libre .c. di piccioli,
della quale condannagione liberare o trarre non si possa, se non la pagherà
interamente al Comune di Firenze o non starà per la detta cagione sei mesi
in prigione del detto Comune.

^cEt che tutti et ciascuno che dal'anno del Signore .MCCCXXVI. inditione .x.,
die .xxvi. del mese di novembre in qua furono o saranno per inanzi con-
dannati per alcuno rettore o ofciale del Comune di Firenze in soldi .ii. per
ciascuna livra del debito che cessò di pagare o cesseranno, possano esser
costretti e presi personalmente et nelle loro cose per quelle condannagioni
ciascuno luogo et tempo etiamdio feriato, et contra loro et li loro beni si pos-
sa procedere come se condannati fossoro per qualunque maleficio. Et che li
berrovieri et messi et picconai | 35v | del Comune di Firenze o d'alcuna uni-
versitade o arte, quantunque saranno, possano torre nella cittade di Firenze
per ciascuno che cesserà pagare condannagione, gabelle, libre, prestanze o
imposte fatte o che si facessero per inanzi o che si dovessero o dovranno per
lo tempo a venire al Comune di Firenze o ad alcuna singulare persona, al più
soldi .ii. piccioli, ma in contado infra cinque migla ad ragione di danari .vi.
per ciascuno miglo; ma se per le dette cagione o alcuna di quelle andranno
a pignorare o a gravare alcuno popolo o comune del contado o del distretto
di Firenze che contenga in sé più popoli, possano allora torre infra cinque
migla soldi .iiii. piccioli dal popolo, et da indi in su soldi .vi. piccioli, e da
comune infra .v. migla soldi .vi., e da indi in su soldi .viii. Et se per più ca-
gioni andassoro una sola volta a pignorare o gravare come è detto di sopra,
a quelli messi si paghi solamente per l'andare. Se alcuno contra le predette
cose alcuna riceverà o domanderà, sia condannato in libre .xxv. di piccioli
per ciascuna volta et a restitutione di due doppi di quello che riceverà, et
ancora ignudo sia scopato d'intorno al palagio di messer la Podestade di die
quando le corti si terranno.

^a Podestà, II, 101.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^aItem che neuno oficiale, messo, berroviere, picconaio o altra persona mandi o vada o mandare faccia nel contado o nel distretto di Firenze per alcuna exactione o executione o cagione d'essa per una medesima cagione più che una volta in .xv. di, sì che almeno sieno .xv. di in mezo tra l'una volta e l'altra, sotto pena di libre .cc. piccioli a ciascuno che farà contro. Item che neuno oficiale nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze, a qualunque officio diputato o che si diputeràe, per suo officio o a petitione d'alcuno ch'abia cagione dal Comune di Firenze, possa o debba mandare a pignorare alcuno comune o alcuna singulare persona del contado o del distretto di Firenze per alcuna quantitate di pecunia la quale avesse pagata o alla quale pagare non fosse tenuto, sotto pena di libre .ccc. piccioli a ciascuno oficiale et a ciascuno ad cui petitione si mandasse, et di libre .c. di piccioli a ciascuno messo, berroviere o picconaio che farà contro et a ristituzione di quello che avrà tolto, et per ciascuno danaio o pegno che così indebitamente avrà tolto due doppi.

^bItem che neuno pioviere, comune o popolo o alcuna persona del contado o del distretto di Firenze possa o debba essere gravato o molestato per alcuna quantitate di pecunia o per alcuna cosa alla quale pagare o dare o fare fosse tenuto al Comune di Firenze o a chi avesse o avrà per inanzi cagione da esso Comune alcuna singulare persona che avesse casa et pubblicamente abitasse nella cittade di Firenze, et non debba sostenere pesi né factioni nel contado o distretto di Firenze. Né alcuno oficiale del Comune di Firenze o alcuna singulare persona mandi o mandare faccia nel detto contado o distretto alcuno o alcuni messi, berrovieri o picconari o alcuni altri a casa o possessioni | 36r | d'alcuno che abbia casa et pubblicamente abiti nella detta cittade e il quale non debba soportare le graveze nel detto contado o distretto di Firenze per exactione d'alcuna pecunia o di cosa fare, la quale fosse tenuto di pagare questo cotale che àe la casa et pubblicamente abita nella cittade predetta et che non dee pagare le graveze nel detto contado o distretto al Comune di Firenze o a colui ch'è o avrà cagione da lui, se non se quella casa fosse disfatta sì che abitare non si potesse, sotto pena di libre .cc. di piccioli per ciascuna volta al detto oficiale o ad altri che mandasse o mandare facesse contro alle predette cose o alcuna delle predette, et al messo, berroviere, picconaio o altri molestante o faccente contro alle predette cose o alcuna d'esse di libre .l. di piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna volta. Et che neuno familiare o berroviere d'alcuno rettore o oficiale forestiere del Comune di Firenze, banditore, messo, picconaio o maestro o misuratore o notaio de' maestri et de' misuratori del detto Comune, per cagione di loro officio o operatione o ministerio che facessero nel contado o nel distretto di Firenze, domandi o riceva per sé o per altrui, direttamente o per indirecto, da alcuno pioviere, comune o popolo

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

del contado o del distretto di Firenze o rettore o sindaco o massai di quello comune, pioviero o popolo alcuno salario o alcuna quantitate di pecunia o mangiare o bere o alcuna cosa per cagione di mangiare o di bere, sotto pena di libre .c. piccioli al maestro et al misuratore et al notaio e di libre .l. piccioli al familiare, berroviere, banditore, messo, picconai che farà contro a torre per ciascuna volta, et della ristituzione di ciò che fia tolto et delle spese per ciò fatte. Et sopra questo ciascuno de' predetti che farà contro sia privato in perpetuo de' detti ofici et ad alcuno di quelli per inanzi in neuno modo sia ricevuto.

^aAncora che neuno messo o berroviere o familiare d'alcuno rettore o ufficiale del Comune di Firenze o picconai possa domandare o riscuotere per sé o per altrui per guardia d'alcuno stagimento o di cosa che farà nel contado o nel distretto di Firenze oltre soldi .iiii. piccioli per ciascuno die ch'egli guarderà o in custodia terrà^b cotale sequestro o cosa, sotto pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta et a restituzione di ciò che illecitamente fia tolto et d'esser scopato come detto è.

^cAncora che neuno berroviere o familiare d'alcuno rettore o ufficiale del Comune di Firenze o messo, picconai, gabellieri o exactore, che fosse mandato o andasse per cittade, contado o distretto di Firenze a petitione o in servizio d'alcuno o d'alcuni comperatori d'alcuna gabella o rendite del Comune di Firenze per fare richesta o exactione di quella o per quella gabella o rendite, ardisca o presumisca per sé o per altrui alcuna cosa domandare o ricevere da alcuno che fosse tenuto o dovesse alcuna cosa pagare per cagione di cotale gabella o rendite al comperatore o alli comperatori di cotale gabella o rendite, sotto pena di libre .l. di piccioli et di ristituzione di ciò che riceverà et d'esser scopato questo cotale | 36v | messo al modo soprascritto. Ma se questi cotali comperatori mandassero o andare vorranno per la detta cagione, mandare et andare possano a loro spese, né possano essi comperatori, gabellieri, exattori et messi o altra qualunque persona nella cittade, contado o distretto di Firenze per sé o per altrui domandare, riscuotere o ricogliere o fare chiedere ricogliere o riscuotere alcuna quantità di pecunia o cosa per alcuna gabella o rendita o provenimento, oltre o altrimenti che possano o licito a loro sia secondo la forma degli statuti et ordinamenti et riformagioni del detto Comune o patti della detta gabella, né gravare alcuno o fare gravare in persona o nelle sue cose per la detta cagione, sotto pena di libre .ccc. piccioli et più ad arbitrio di messer la Podestade o del'Executore degli Ordinamenti della giustitia, considerata la qualitate del fallo et la conditione della persona. Per li quali gabellieri, exactori et messi sieno tenuti li comperatori delle dette gabelle, rendite et provenimenti, et sieno tenuti et possano essere costretti personalmente et

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Nel ms. terrea.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

nelle loro cose a pagare le condannagioni al Comune di Firenze, le quali di quelli gabellieri, exactori et messi si facessero per le dette cagioni, se infra .x. die proximi seguenti dopo cotale condannagione che si facesse quello cotale fallante non rapresenteranno nella forza del Comune di Firenze con effetto per le dette cagioni.

^aItem che neuno berroviero o famiglo d'alcuno rettore o ufficiale del Comune di Firenze o messo o picconao vada nel contado o distretto di Firenze per riscuotere o per cagione d'exactione d'alcuna gabella o factione del Comune di Firenze o frutti de' beni de' rubelli, condannati, isbanditi o cessanti dalle factioni del detto Comune, o alcuna cosa domandi per quelli beni o frutte senza licenza et bolletta di messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia, che contenga lo luogo al quale et la cagione per la quale andare debbono et la quantitate che riscuotere debbono et possono per la cagione predetta, sotto pena di libre .l. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta a torre a colui che farà contro.

^bAncora che neuno notaio o berroviero o alcuno altro della famigla di qualunque rettore o d'ufficiale forestiere del Popolo et del Comune di Firenze possa o debba per sé o per altrui domandare o ricevere alcuna cosa, etiamdio per cibo o per bere o per cagione di mangiare o di bere, da alcuno comune, pioviere o popolo o luogo, regitore o sindaco del contado o del distretto di Firenze o da alcuna singulare persona del detto contado o distretto per cagione d'alcuno maleficio o offesa del quale si facesse inquisitione o per cagione di riscuotere alcuna condannagione o per fare alcuna executione per ciò o per guastamento o taglamento di beni o d'alberi d'alcuno condannato o isbandito o malefattore o per altra qualunque cagione, sotto pena di libre .cc. piccioli e di ristituzione di tre cotanti di quello che fia contra la detta forma tolto. Et li detti messi non possano né debbano domandare, ricevere o istorcere da alcuno regitore o sindaco o distrettuale del contado o distretto di Firenze per cagione di segnamento di bilance o di stadere o di staio o di chiovi o di cappie o di conciamiento di ponti o di fonti, |37r| vie o strade, o per ciò che andræ a comandare che lavorino le terre et guardino li frutti o beni^c deli isbanditi o condannati o cessanti dalle factioni del detto Comune, o che raporti o riduca infrantoi, mulina, palmenti, gualchiere, pescaie, vie o strade ingombrate, o che vegnano a sodare dinanzi da alcuno ufficiale del detto Comune, sotto pena di libre .c. di piccioli e di restituire il doppio di ciò che torràe. Et che neuno rettore od ufficiale contra le predette cose debba dare o concedere licenza o lettere o mandare, sotto pena di libre .v.^c piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna torre che fatto fia contro. Et le predette cose non abiano luogo in

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c -n- corretta da altra lettera.

quelle cose che si facessero per messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia o per sua corte per cagione del sodamento che fare debbono ogni anno del mese di magio o di giugno li regitori et sindachi de' popoli et comuni o piovieri del contado o del distretto di Firenze, sotto pena di libre .xxv. piccioli per ciascuna volta torre a chi farà contro et d'esser scopato, sì come detto, è di sopra d'intorno intorno al palagio, ma a loro sia sodisfatto della pecunia del Comune di Firenze.

^aEt la Podestade e 'l Capitano e l'Executore delli Ordinamenti della giustitia et li loro et di ciascuno di loro iudici, lo iudice del'appellagione et l'ofciale sopra li beni de' rubelli, isbanditi et condannati et cessanti dalle fattioni del Comune di Firenze, o alcuno di loro non possa né a loro o ad alcuno di loro sia licito di dare o di concedere ad alcuno berroviere, messo o picconao alcuna licentia o lettere da parte di loro o d'alcuno di loro che possa fare domandare o riscuotere alcuna cosa contro alle predette cose o alcuna d'esse o altrimenti che nel presente statuto si contengono, sotto pena di libre .c. di piccioli a ciascuno che farà contro per ciascuna volta torre. Et li iudici de' maleficii o li loro notari sieno tenuti di dinuntiare le predette cose a li loro messi. ^bItem che ciascuno messo et picconao sia tenuto et debba, al tempo che avvenisse ch'egli pignorassero alcuno, lasciare scritto a colui o per cui togle il pegno o ad alcuno di sua famigla il luogo al quale cotale pignoragione si facesse, lo nome e 'l soprano me suo che 'l togle e 'l popolo o contrada donde è, et cui messo è, e 'l nome e 'l soprano me di colui a cui petitione togle il pegno, della quale scrittura o bolletta nulla pagare o torre si possa o debba, sotto pena di libre .l. piccioli a torre a ciascuno che le predette cose o alcuna d'esse non osserverà e o farà contro per ciascuna volta, et di restitutione del pegno.

^cE che ciascuno messo del Comune di Firenze che piglerà e alcuno debitor ^d che debba pagare alcuna quantitate di grano per cagione de' fructi, rendite et provenimenti de' beni de' rubelli, condannati, isbanditi o cessanti dalle factioni del Comune di Firenze in esso Comune raportati, et questo che così dovrà pagare per lui preso et menato et presentato nella forza del Comune predetto o del'ofciale de' beni de' rubelli, fia, abbia et avere et ricevere et torre possa et debba quello cotale messo da colui che così dovrà pagare et che fia per lui preso et in forza del detto Comune rapresentato per ciascuno mogio di grano, che pagare dovrà al detto Comune per cagione de' detti beni, soldi .x. piccioli. Et che l'ofciale sopra li detti beni diputato sia tenuto | 37v | et debba quello pagamento di fatto fare fare a quello cotale messo. Questo proveduto che se alcuno messo del Comune di Firenze piglerà e alcuno così dovente

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Espunto.

pagare et farassi pagare et quello preso non meneràe et non rapresenteràe nella forza del detto Comune et del detto ufficiale, sia condannato per messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia del Popolo di Firenze in libre .c. piccioli a pervenire al Comune di Firenze.

^a Ancora se adiverràe che alcuno picconaiò vada con alcuno messo ad fare alcuna pegnorazione o executione nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze, e 'l picconaiò alcuna cosa faràe contro o lasceràe di fare di quelle cose che non dee fare o non li è licito di lasciare per forma del presente statuto, sia punito et condannato quello cotale messo che col detto picconaiò andràe o che fia presente quando 'l detto picconaiò cotali cose contra le premesse adiverràe d'essere commesse, sì come se personalmente esso messo l'avesse fatte, etiamdio se il nome del detto picconaiò non si sapràe. Item che di tutti et chiascuni chiedimenti, ricevimenti et exactioni di pecunia o di qualunque altra cosa che si facesse contro alli soprascritti ordini o alcuno d'essi o in diminutione d'essi o d'alcuno d'essi, basti et per piena et legittima pruova sia avuto lo giuramento di colui al quale cotale chiesta o tolta fatta saràe con uno testimonio di veduta o due di publica fama, li quali pruovino o dicano publica fama essere la detta chiesta o tolta o ricevimento esser stato^b fatto contra li soprascritti ordini o alcuno di quelli, etiamdio se quelli testimoni adomandati della publica fama non renderanno legittima cagione del suo detto.

^c Item che ciascuno possa et a llui sia licito di tutte et ciascuna cose soprascritte accusare, dinuntiare et notificare, occultamente et palesemente come vorràe, sança pagamento d'alcuna gabella fare per quella dinuntia o accusa o per prosecutione^d d'essa o d'esse sodare al Comune di Firenze per ciò. Et che messer la Podestade et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno di loro ogni mese faccia bandire le predette cose per la cittade di Firenze, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno di loro. Et possano et a loro sia licito a loro movimento et siano tenuti et debbano a instantia di chiunque dinuntiante, accusante o notificante, occultamente o palesemente, sopra le predette cose tutte et ciascuna et d'esse inchiedere et procedere brevemente et sommariamente et di piano et di fatto, etiamdio solennitadi di ragioni et di statuti lasciate, et ogni tempo et non obstanti alcune ferie, etiamdio contra coloro che fossoro in officio durante il loro officio, et punire et condannare nelle pene, modi et conditioni di sopra scritte, et le condannagioni et le pene per loro o per l'uno di loro imposte riscuotere et fare riscuotere; dali cui processi et sententie, che si faranno et daranno per loro o per l'uno di loro sopra

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Bis script.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d -r- in interlinea superiore.

le predette cose o alcuna di quelle o per loro e alcuna di loro cagione, non si possa appellare o di nullitade opporre. Et siano tenuti et debbano, sotto pena di libre .cc. di piccioli per ciascuna volta che faranno contro o lasceranno fare quello ch'anno a fare^a, d'osservare tutte ciascuna cose | 38r | sopradette, et di mandare ad executione in tutto e per tutto come di sopra si contiene. Questo aggiunto et dichiarato che se adivenisse che per li oficiali o familiari del detto messere Podestade o alcuno d'essi si facesse contro a li detti ordini o alcuno d'essi, che messere lo Executore predetto solamente contro a colui o coloro che facessero contro alli predetti ordini o alcuno d'essi procedere possa e debba per inquisitione, accusa o dinuntia al modo predetto, et colui et coloro condannare nelle pene predette, etiamdio durante lo loro officio. Ma se adiverrà che per li oficiali o familiari di messer lo Capitano del Popolo o del detto messer lo Executore o alcuno di loro si facesse contra alle predette cose o alcuna d'esse, che messere la Podestade predetto solamente contro a colui o coloro che facessero contro ali detti ordini o alcuno d'essi possa procedere et debba al modo predetto et li trovati colpevoli punire et condannare nelle pene predette, etiamdio durante il loro officio.

XLVIII. Della diputatione et salario de' messi et de' lanterneri del Comune di Firenze.

[Pod. 1325 I, 13]

Li signori Priori dell'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia, che per lo tempo saranno, chiamino ogni due mesi per lo Comune di Firenze lo infrascritto novero di messi et de' lanterneri a servire alli officiali infrascritti nelle loro corti et luoghi et altre cose bisognevoli, cioè a servire a messere la Podestade et alli suoi giudici et famiglia otto messi et quattro lanterneri, a messer lo Capitano et alla sua famiglia sei messi e due lanterneri, a messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia sei messi et due lanterneri, al giudice di messer lo Capitano^b, exactore delle condannagioni, due messi, al giudice della camera et gabella altri due messi, al giudice dell'appellagioni et ragioni del Comune di Firenze .iiii. messi, al'ofciale de' beni de' rubelli et delli sbanditi due messi, al'ofciale sopra li ornamenti delle donne due messi; de' quali ciascuno abbia per ciascuno mese libre tre di piccioli, le quali li^c camarlinghi della camera del Comune di Firenze della pecunia del Comune a loro dare et pagare sieno tenuti et debbano. Li quali messi et lanterneri abbiano divieto per sei mesi dal die del loro diposto officio.

^a Nel ms. segue et superfluo.

^b Segue du depennato.

^c -i corretta su -o.

XLVIII. Della chiamata et officio de' trombatori del Comune di Firenze.

[Pod. 1325 I, 14]

Li trombadori del Comune di Firenze sieno sei buoni huomini et nel'arte sperti et uno cemmamelliere et uno naccheriere et uno trombetta che sappiano bene fare la detta arte o mistiere. Et chiaminsi per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia per uno anno per .xv. die anzi la fine del loro officio. De' quali trombatori, cemmamellario et nacheraio et trombetta ciascuno abbia libre .v. piccioli ogni mese del suo officio per loro salario. Et quando andassoro in hoste o cavalcata per lo Comune di Firenze, abbiano et avere debbano dalla camera del Comune di Firenze della pecunia del detto Comune soldi .xv. per die per ciascuno di loro più che il salario sopra detto, et oltre e altrimenti avere o ricevere non possano infino ch'elli andranno et staranno et saranno et rediranno del'hoste et cavalcata. Et siano tenuti^a d'avere et di tenere nelle cavalcate et hoste ciascuno di loro uno ronçino, et | 38v | quando per alcuna cagione andranno fuori della cittade di Firenze per comandamento de' signori Podestade, Capitano et defensore o Executore^b delli Ordinamenti della giustitia per fare loro officio andando fuori della cittade di Firenze et tornando quello die nella cittade, li camarlinghi della camera sopradetti siano tenuti di dare et di pagare della pecunia del Comune predetto a lloro il detto die per vetture de' cavalli, oltre lo salario sopra detto, per ciascuno di loro soldi .iiii. piccioli solamente, non obstante alcuno statuto del detto Comune. Et quelli trombadori et cennamellaio et nacheraio et trombetta abbia dal Comune predetto alle spese del detto Comune ciascuno anno due paia di panni lani, uno paio per lo verno et uno per la state, de' quali panni lo paio costi al più libre .xv. piccioli^c, et li detti panni sieno tenuti et debbano portare col giglio del Comune posto et apiccato a quelli panni di fuori dalla parte dinanzi. Et che neuno de' detti trombatori, cemmamellai, nacheraio et trombetta infra 'l tempo che portare debbono quelli panni li debbano vendere o obligare, sotto pena di privatione del'officio sopradetto al quale non possa in perpetuo colui che farà contro esser eletto o acceptato. Et che di .iiii.^o in .iiii. mesi li camarlinghi della camera del detto Comune debbano a coloro, alle spese del detto Comune, di nuovo fare li pennoncelli che portano alle trombe, cemmamella et trombetta. Et che li detti trombatori, cemmamellaio, nacheraio et trombetta siano tenuti et debbano iurare et sodare dinanzi dal giudice della gabella et camera del detto Comune di fare lo loro officio bene et lealmente, et se alcuno farà contro, sia punito in libre .x. piccioli. Et li detti trombadori sieno tenuti et debbano avere et tenere trombe d'ariento e 'l trombetta trombetta d'ariento,

^a -i corretta su -o.

^b Nel ms. exexecutore.

^c Nel ms. ppiccioli.

et con quelle et non con altre servire al Comune di Firenze, et se facessero contro, essi o alcuno di loro, per messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia sieno privati del'oficio et neentemenò ciascuno che farà contro per messer lo Executore per ciascuna volta sia condannato in libre .x. piccioli; et in luogo di quello cotale privato o rimosso un altro incontanente sia rimesso per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia. Et non possano né debbano li detti trombadori, cemmamellaio, naccheraio et trombetta avere cavallate dal Comune di Firenze, et se a llo loro fossoro imposte, non vagla quella impositione né quella rasegnare o per quella domandare o ricevere alcuna cosa dal Comune di Firenze possano, sotto pena di libre .c. piccioli per ciascuno di loro. Et che li camarlinghi della camera del Comune di Firenze siano tenuti et debbano li detti pagamenti fare alli detti trombadori, cemmamellaio, naccheraio et trombetto ogni due mesi sança ritenimento d'alcuna gabella o dirittura et senza alcuno stantiamiento o bolletta, sotto pena di libre .xxv. piccioli per ciascuno che farà contro a torre per ciascuna volta. Et che trombadori, cemmamellario, naccheraio et trombetta non s'intendano avere divieto nel detto oficio in ricevere et fare quello oficio oltre al tempo predetto.

L. Della chiamata, oficio et iuramento de' cappellani de' popoli della cittade di Firenze. [Pod. 1325 I, 15]

Nel consiglio di messer la Podestade et del Comune di Firenze si chiamino li cappellani de' popoli |39r| della cittade di Firenze al modo infrascritto, cioè che li detti consiglieri, quelli di ciascuno popolo della cittade predetta, elegano nel suo popolo partiti dagl'altri quelli cappellani ch'egli vorranno lo primo mese del'oficio di quelli consiglieri. De' quali cappellani duri l'oficio per sei mesi, cioè da kalendi di febraio infino al'ultimo die del mese di luglo allora proximo seguente per tutto die et più per .viii. die allora senza mezo seguenti, et dalle kalendi d'agosto infino a tutto il die ultimo del mese di gennaio allora proximo vegnente et più oltre per .viii. die. Et neuno possa o debba essere cappellano che sia di minore etade di .xx. anni, né che sia d'altro popolo che di quello ch'egli fia eletto, né che sia scritto in matricola d'alcuna delle .xxi. arti della cittade di Firenze. Et chi sarà cappellano sei mesi abbia divieto nel'oficio della cappellaneria sei mesi, compitando dal die del diposto oficio della cappellaneria. Et che messere la Podestade della cittade di Firenze sia tenuto et debba, infra .xv. die compitandi dal die ch'elli avrà giurato lo suo oficio, di fare comparire dinanzi da sé o del suo iudice della camera et della gabella del detto Comune tutti et ciascuno cappellani di qualunque popolo della detta cittade et farli giurare acciò ch'elli abbiano cura et sollicitudine delle piazze et delle vie della cittade et de' borghi et de' soborghi che nelli suoi popolo sono, sì che steano sempre di die et di notte bene pu(r)gate di pietre et di letame. Et che si comandi a tutte et a ciascuna persone di cui sono le case et li luoghi che quelle vie et piazze purghino et tengano bene nette. Et che se alcuna lastra si

rompesse o non fosse bene lastricato nelle vie et piazze, le facciano raconciare et lastricare alle spese degl'uomini che ànno le case o luoghi allato a quelle^a vie et piazze; ma inpertanto per hedificare casa possa ciascuno con licentia di messer la Podestade pone(re) la materia del hedifico nelle vie et piazze predette, la quale materia sia tenuto di levare via infra uno mese, et chi farà contro paghi per pena soldi .c. piccioli et più ad arbitrio di messer la Podestade. Abbiamo ancora cura et sollicitudine li detti cappellani che non si guasti o disfaccia o si faccia guastare o disfare alcuna via o piazza o gettisi alcuna sozura o alcuna aqua di die infine al terzo suono della campana del palagio del Popolo di Firenze, volgarmente chiamata la campana grossa, che suona per lo Comune la sera. Et se alcuno farà contro sia punito per messer la Podestà in soldi .c. piccioli per ciascuna volta et più al suo arbitrio. Et neentemenò la via faccia rifare et sia tenuto colui che farà contro ridificare. Et sia tenuto ciascuno cappellano de' popoli della cittade et de' borghi et de' soborghi della cittade di Firenze di dinunziare a messer la Podestà o alli suoi iudici o notari infra 'l terzo die tutti li maleficii o quasi maleficii commessi ne' suoi popoli o luoghi dal die che fieno commessi, dicendo li nomi et li soprannomi de' malefattori et onde sieno, sotto pena di soldi .c. di piccioli et più et meno a voluntade di messer la Podestà, riguardata la qualitate del fatto. Et che li cappellani di ciascuno popolo, quan(do) cumque saranno, possano et a loro sia licito prendere et avere per suo salario danari .ii. per ciascuno focolare di quello popolo del quale saranno cappellani per tutto [39v] sei mesi l'ultimo mese del loro officio, et più o altrimenti non possano ricevere o avere da alcuna persona per nome o per cagione del suo officio, sotto pena di libre .L. piccioli per ciascuna volta che farà contro.

LI. Della chiamata et officio delle guardie di notte della cittade.

[Pod. 1325 I, 17]

Per fare la guardia nella cittade di Firenze di notte abbiani et sieno in novero di .dc. guardie li quali si chiamino per li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo ogni sei mesi et diputinsi per loro a guardie in quelli luoghi et parti che a loro parràe. Delle quali guardie .ccc. ne guardino l'una notte et li altri .ccc. l'altra notte, de' quali ciascuno abbia per suo salario dal Comune di Firenze ogni mese soldi .xx. piccioli li quali li camarlinghi della camera del Comune di Firenze della pecunia d'esso Comune paghino loro senza ritenimento o ditraimento di dirittura di due in due mesi de' detti sei mesi, come tocca per rata. Et debbano le dette guardie dinanzi dal'Executore delli Ordinamenti della giustitia sodare sufficientemente di fare la detta guardia bene et lealmente et sollicitamente et di mendare li danni che di notte per furto si commettessero o facessero ne' popoli o contrade che guardare dovranno, dove appariràe

^a Segue strad depennato.

rompittura d'uscio o cavamento fatto sotto il soglare o sotto la finestra o poggiamento di scala per entrare in casa. Le quali cose se adiverràe che sieno fatte sia mendato a colui che avrà ricevuta la ingiuria purché il die seguente si dinuntii per lui che avrà ricevuto il danno; della quantitate del quale danno si creda a colui che l'avrà ricevuto infino in quantitate di soldi .c. di piccioli, et da indi in su provata pienamente la quantitate di questo cotale danno. Delle quali cose tutte et ciascuna possa etiamdio lo detto Executore inchiedere et sopra esse procedere sommariamente et senza strepito et figura di iudicio, e 'l trovato colpevole punire et condannare nelle pene contenute nello statuto. Lo quale Executore ogni notte quelle guardie per la sua famigla faccia ricercare e il trovato negligente punisca a suo arbitrio, considerato il tempo et la conditione della persona. Et che neuno d'alcuna delle .xii. maggiori arti contra sua vogla sia costretto d'essere guardia.

LII. Della chiamata et salario de' soprastanti et degl'altri oficiali delle carceri delle Stinche.

[Pod. 1325 I, 18]

Per guardia delle carceri delle Stinche et per l'altre infrascritte cose fare per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia et per li .xii. buoni huomini et per li proposti delli Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et .iiii. Gonfalonieri delle compagnie, cioè uno di ciascuno quartiere de' quali non sieno li detti proposti o alcuno di loro eletti per li detti proposti, et uno consolo di ciascuna delle sette maggiori arti nominando per li consoli del'arte della quale sarà esso consolo, sieno eletti per lo Comune di Firenze per quello modo et forma che a loro parràe che si convegna^a .iiii^o. soprastanti cittadini et popolari di Firenze, huomini savi et leali, cioè uno di^b ciascuno quartiere della detta cittade, lo quale nel quartiere per lo quale fia eletto habiti et sia abitato almeno per tre anni proximi anzi lo tempo della chiamata predetta, et uno notaio che sia^c loro scrivano. |40r| Et ancora sieno eletti ogni anno per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia, insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini, due frati o conversi o altri buoni huomini con salario ordinando per essi signori Priori et Gonfaloniere et per l'oficio de' .xii. buoni huomini o per .xiii. di loro, etiamdio li altri o l'altro absenti et non richesti, pagando loro per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze; de' quali soprastanti et notaio l'oficio duri per sei mesi, et de' detti frati o conversi o buoni huomini altri duri per uno anno. Et ancora si chiami al modo infrascritto uno camarlingo delle dette carceri, lo cui oficio altressie duri per uno anno. Et che li proposti delle compagnie et li Gonfalonieri d'esse et li consoli le sue boci et veci non possano rimettere ne' signori Priori et nel

^a Nel ms. convegno.

^b d- corretta su altra lettera.

^c -a aggiunta in interlinea superiore.

Gonfaloniere della giustitia che facciano la detta chiamata; et che la elettione fatta per loro o per la maggiore parte di loro vagla et tegna. Il detto camarlingo a ricevere la pecunia alle dette carceri et ad fare l'altre cose che si contengono in questo statuto sia eletto per li consoli del'Arte di Kalimala, del'Arte della Lana, del'Arte de' Cambiatori, del'Arte de' Mercatanti di Porte Sante Marie e del'Arte de' Medici, delli Spetiali et de' Merciarì in questo modo, cioè che ciascuna delle dette arti scriva in una cedola, la quale cedola chiusa in cera si metta in uno bossolo o sacchetto^a, et ad aventura una delle dette cedole di quello bossolo o sacchetto ogni anno al tempo della chiamata di cotale camarlingo si tragga, et li consoli di quella arte scritta in quella cedola che al'avventura prima fue tratta elegano quello camarlingo delli huomini del'arte d'essi consoli et che faccia quella arte, sì che ciascuna di quelle arti, sì come per sorte averràe, elegga lo detto camarlingo. Et così da qua inanzi si faccia la chiamata del detto camarlingo ciascuno anno. Per lo quale camarlingo l'arte che 'l chiameràe per suo syndaco debba sodare al Comune di Firenze, et per quello camarlingo sia tenuta di tutte le cose et in tutte nelle quali et delle quali tenuto o obligato fosse il detto camarlingo per cagione della faccenda et amministrazione del'ufficio del camarlingato predetto.

^b Et li detti soprastanti abbiano et tignano per meglio fare la detta guardia durante lo loro ufficio dodici guardie popolari della cittade o contado o distretto di Firenze et non più, a elegere per li detti soprastanti. Et sieno tenuti et debbano li detti soprastanti sodare soficientemente di libre .xxx^m. di piccioli con buoni et soficienti mallevadori, li quali s'apruovino per tutti li approvatori delle sicurtadi che si fanno nelle corti del Comune di Firenze o per le due parti di loro, purché neuno de' detti mallevadori si riceva per maggiore quantitate di libre .v^c. piccioli o per minore di libre .c. di piccioli, di bene guardare li prigioni che fieno loro assegnati nelle dette carceri et li prigioni li quali fieno loro raccomandati da parte di messer la Podestà o da parte di qualunque altro rectore o ufficiale del Comune predetto o da parte dell'ufficiale della Mercatanzia o d'alcuna arte della cittade di Firenze, et di non lasciare quelli o alcuno d'essi senza la licentia di colui dalla cui | 40v | parte fue o sarà raccomandato o del suo successore o di licenza del creditore, s'egli fosse sostenuto per debito, o per pagamento fatto al Comune di Firenze di quella quantitate per la quale era stato incarcerato, sì che il detto Comune et le singolari persone sieno conservate senza danno. Et se adiverràe che alcuno incarcerato nelle dette carceri fuggirsi o partirsi di quelle o da quelle carceri, li predetti soprastanti et ciascuno di loro in tutto, et li loro mallevadori et ciascuno di loro sieno costretti di

^a Segue ogni anno al tempo della chiamata di cotale camarlingo *espunto nel testo con gli estremi va-ca in interlinea superiore.*

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo in inchiostro bruno.

fatto in persona et in avere per la Podestade et per lo Capitano o Executore delli Ordinamenti della giustitia et per ciascuno di loro, etiamdio a petitione di ciascuno, di pagare al Comune di Firenze et alle singolari persone ogni quantitate di pecunia per la quale et per le quali si troveranno esser racomandati quelli cotali carcerati, procedendo contra loro et ciascuno di loro per lo detto pagamento alla presura delle persone et guastamento de' loro beni et di ciascuno di loro, et a dando et agiudicando a quelle singolari persone li beni^a et le possessioni de' detti soprastanti et de' loro mallevadori et di ciascuno di loro in tenuta o in pagamento, sì come elegeranno brevemente et sommariamente et senza strepito o figura di iudicio, et ogni solennitate di ragione et di statuto lasciata et non osservata, ogni tempo non obstanti ferie, sì che il detto Comune et le singolari persone come detto è sieno conservati senza danno. Salvo inpertanto che neuno de' detti mallevadori sia costretto a pagare maggiore quantitate di quella per la quale entròe. Et che li detti soprastanti et guardie et camarlingo et notaio al tempo del loro officio possano portare armi da difendere in ogni luogo, excepti tavolaccii et bracciaiuole et altresie arme da offendere, apo quelle carceri et al palagio del Comune di Firenze et presso a quelle carceri et palagio per .l. braccia, et andando et tornando con alcuno prigione dal palagio o casa d'alcuno rettore o ofitiale o ufficiali del Popolo o del Comune di Firenze o del'oficiale della Mercatantia. ^bItem che ciascuno che fia da mettere in prigione paghi al detto camarlingo, ricevente per lo Comune di Firenze, per entrata et dimoranza et uscita della detta prigione soldi .v. piccioli. Item che li detti soprastanti sieno tenuti et debbano, a pena di .cc. libre di piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna volta che faranno contro, agevolare et ritenere dentro dalle mura delle dette carceri tutti et ciascuno carcerati, et che si incarce(re)ranno in quelle, che vorranno essere agevolati, purché questi agevolati per cotale agevolatura paghino per nome di gabella al camarlingo sopradetto, ricevente per lo detto Comune, per ciascuno die ch'egli fia agevolato, cioè il carcerato per condannagione o bando o debito di libre .c. piccioli o da indi in qua soldi uno piccioli, et da libre .c. infino a libre .d. di piccioli soldi .ii. di piccioli, et da libre .v.^c. di piccioli infino in libre .m. di piccioli soldi .iii. piccioli, et da libre .m. piccioli in su soldi .v. di piccioli; et se più quantitati saranno, intendansi ridutte tutte quelle quantitati ad una quantitate et secondo quella reductione a quella sola quantitate si paghi al Comune predetto. Et fia racomandato per bene guardato o che non sia lasciato sança licentia di colui dalla cui parte sarà racomandato o per simili parole paghi al detto camarlingo soldi .ii. piccioli per ciascuno die; et se per altra^c | 41r | cagione fia carcerato paghi al detto camarlingo per agevolatura ciascuno die quella quan-

^a Segue de' depennato.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: cagione.

tità che toccasse secondo il modo e 'l tenore predetto. Et se il cittadino infra otto die e 'l contadino o distrettuale o forestiere infra .xv. die dopo il die di cotale agevolatione senza mezo non pagheràe le quantitadi predette sì come di sopra è detto, siano tenuti et debbano li detti soprastanti, a richiesta del detto camarlingo, quelli cotali non paganti et ciascuno di loro fare mettere dentro da quelle carceres. Et se li detti soprastanti faranno contro o alcuno carcerato o lasceranno alcuno^a carcerato nelle dette carceri, lo quale debba pagare alcuna cosa per nome d'agevolatura non fatto il pagamento predetto, siano tenuti et debbano essi soprastanti della loro propria pecunia pagare al detto camarlingo tutto ciò che quelli cotali agevolati erano tenuti di pagare per cotale agevolatura al camarlingo sopradetto. Salvo che neuno si possa agevolare che sia essuto preso o raccomandato in quelle carceri per debito, per lo quale in veritate fue principale, sança la licentia del creditore o per l'avere et per la persona o per la persona solamente o per membro solamente, se non in caso d'infermitade, della quale manifestamente appaia ad essi soprastranti o a due di loro. Et se alcuno agevoleranno contro alla detta forma, siano puniti in libre .c. piccioli per ciascuno soprastante et per ciascuna volta che agevoleranno.

^bItem che 'l detto camarlingo riceva et riscuota per lo detto Comune le soprascritte quantitadi di pecunia et la gabella d'uno danaro per ciascuna livra del debito, per lo quale alcuno fia messo in prigione, et mezo danaio per ciascuna livra di debito, per lo quale alcuno fia stagito dal creditore, il quale faràe carcerare o istagire cotale debitore. Et nulla carceratione o istagimento d'alcuno debitore li predetti camarlinghi o notari scrivano se non fatto lo pagamento della gabella predetta, scrivendo tutti et ciascuno pagamenti predetti allato alla scrittura fatta di ciascuno carcerato o che si incarcereràe o per cui cagione fatto fia il pagamento, come detto è. Et le predette cose scrivere si debbano così per lo camarlingo, come per lo notaio sopradetto. Lo quale camarlingo ancora riscuota et riceva tutte quantitadi di pecunia che si dovranno pagare per le sopradette cagioni o per alcuna di quelle, et volgarmente scriva ogni entrata et uscita, et etiamdio li carcerati et quelli che si incarcereranno nelle dette prigioni et la cagione perché, et l'agevolatione et lasciamiento e tutte altre cose scrivere che scriveràe il detto notaio.

^cItem che il detto notaio scriva et sia tenuto et debba scrivere ordinatamente tutti li detti imprigionati et che si inprigioneranno in esse carceri et la cagione spressamente et di cui comandamento fia carcerato, et neuno scriva s'egli non scriveràe spressamente la cagione, et scriva et scrivere debba la pecunia che si dovrà riscuotere per lo detto [Comune] da quelli carcerati per l'entrata, dimoranza et uscimento et per l'agevolatura predetta et il tempo

^a *Bis script.*

^b *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.*

^c *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.*

del'agevolatura et del lasciamiento et la cagione del lasciamiento di ciascuno che dalle dette carcere fia lasciato, et tutte l'altre cose che si converranno scrivere o occorreranno di scrivere intorno al'oficio de' soprastanti et del camarlingo predetti.

^aAncora che il detto notaio sia tenuto et debba | 41v | raportare a messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia tutti et ciascunoi carcerati, che lasciati saranno dalle dette carceri, per nomi et sopranoi et di quali popoli saranno infra due di dopo il die del lasciamiento proximi seguenti, sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuno ch'egli lascerà di raportare come detto è. Et che il notaio, che diputato fia alle carceri delle Stinche et a scrivere coloro che messi saranno nelle dette prigioni et che fieno rilasciati da quelle et la pecunia che pagheranno per l'entrata et agevolatura loro, nulla domandi o tolga per la scrittura della raccomandazione o della lasciata o di stagimento d'alcuno che fosse raccomandato o stagito apo li soprastanti delle dette carceri o apo loro luogo tenenti o che di quella prigione fosse rilasciato o per cagione di ciò, sotto pena di libre .L. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta che facesse contro.

^bItem che li detti frati o conversi o buoni huomini sieno sopra ricevere le elemosine et darle alli prigioni delle dette carceri et distribuirle tra loro come a loro parrà, et sopra nettare et purgare et fare nettare et purgare le dette carceri, dentro et di fuori, d'ogni sozura, et sopra vietare che nulla exactione o extorsione o alcuna cosa altra illicita <sia fatta>^c ad alcuno prigione per li detti soprastanti o guardie o alcuno altro nelle dette carceri, et massimamente nel'agevolato, più altrimenti che di sopra o qui di sotto sia specificato; et che neuna cosa illicita o disonesta si faccia in quelle carceri o fra li muri d'esse, et sopra dinuntiare a messer lo Executore ciascuno che farà contro alle predette cose o infrascritte o alcuna delle predette o infrascritte. Lo quale Executore debba condannare questo cotale contrafaciente sì come a lui parrà, guatata la qualitate della persona et del fatto. Li quali frati o conversi o buoni huomini veggiano tutte et ciascuna cose che li detti camarlingo et notaio scrivere et fare sono tenuti et debbono, sì che il Comune in nulla possa essere frodato. Alli quali sia licito il die^d entrare, stare et dimorare in ciascuno luogo et parte di quelle carceri per scrivere et inchiedere se per quelli soprastanti et guardie interamente s'osservano quelle cose che osservare si^e debbono per loro, et se si facesse o commettesse in quelle carcere alcuna cosa non licita o disonesta, o

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 43r: vel aliquid illicitum fiat alicui captivo per dictos superstites.

^d Segue st depennato.

^e Aggiunto in corpo minore e in interlinea superiore.

se contro a loro o alcuno di loro si facesse alcuna cosa contro alli sopra scritti o infrascritti ordini o alcuno d'essi. Et quello che troveranno essere illicitamente o disonestamente fatto o farsi o contro alli sopra scritti o infrascritti ordini o alcuno d'essi o alcuna cosa di quelle esser commessa, raportino a messer lo Executore a punire et correggere per lui. Et essi frati o conversi o buoni huomini, sotto vertude del fatto giuramento et a pena di libre .x. di piccioli, a torre a ciascuno di loro et a ritenere del loro salario, siano tenuti et debbano ogni mese dinuntiare a messere lo Executore li soprastanti et le guardie et altri che facessero contro alli soprascritti o infrascritti ordini o alcuno d'essi. Et abbiano et tignano quelli frati o conversi o buoni huomini una chiave di ciascuna prigione delle dette carceri. Et che li detti soprastanti et ciascuno di loro siano tenuti et debbano, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno di loro, a petitione de' detti frati o conversi o buoni huomini o d'alcuno di loro, aprire le dette carceri et ciascuna di quelle et | 42r | ^ali carcerati di quelle carceri o in alcuna di quelle quindi trarre et fare trarre, et mutarli et farli mutare et tenere in quella prigione che alli detti frati o conversi o buoni huomini piaceràe. Et delle predette cose si stea al detto et affermamento de' detti frati, conversi o buoni huomini. Et che nella prigione ch'è chiamata la prigione de' grandi^b siano tenuti li detti frati o conversi o buoni huomini mettere et tenere et mettere et tenere fare per li detti soprastanti quelli prigionieri popolari fiorentini ch'egli conosceranno essere degni di stare nella prigione sopra detta.

^cItem che per lo detto tempo di sei mesi li detti quattro soprastanti per sé et per le dette .xii. guardie abbiano et avere debbano dal Comune di Firenze libre .cccc. piccioli, e 'l detto notaio et scrivano per lo detto tempo libre .xxxvi. di piccioli, e 'l detto camarlingo per lo detto anno libre .lxxx. piccioli, et l'uno de' detti frati o fraticelli o buoni huomini libre .c. piccioli et l'altro fiorini d'oro .xxiiii. per lo detto tempo; le quali quantitati di pecunia li camarlinghi della camera del Comune di Firenze della pecunia di quello Comune a quelli soprastanti, camarlingo et notaio al modo et alla forma et alli tempi che pareràe alli detti signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia, et ancora a pagare alli sopradetti frati o fraticelli o buoni huomini, paghino et pagare siano tenuti di .iiii. in .iiii.^o. mesi, come per rata toccheràe, sança alcuna bolletta per ciò avere o ricevere da essi signori Priori et Gonfaloniere. Et che quelli soprastanti, guardie, camarlingo et notaio o alcuno di loro per sé o per altrui non domandino o ricevano o domandare o ricevere facciano occultamente o palesamente da alcuno carcerato o che vi si inprigioneràe per entrata, stallo o uscita o per agevolatura in quelle carceri o per altra qualunque cagione alcuna

^a Con segno di richiamo in minio.

^b In interlinea superiore è aggiunto: mactiis. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 43v: et quod in carcere (in interlinea superiore e d'altra mano) qui nominatur carcer de mactiis.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

cosa, se non come di sopra si contiene, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuna volta et ad restitutione di ciò che fia tolto o ricevuto contro alla forma predetta. ^aItem che alla prigione delle femine siano tre serrami con tre chiavi, delle quali l'una sia apo li detti frati o conversi o buoni huomini, l'altra apo il camarlingo sopradetto e l'altra apo li detti soprastanti. Et che neuna femina che si debba incarcerare sia raccomandata o assegnata alli detti soprastanti, se non in presentia de' detti frati o conversi o buoni huomini o del'uno di loro, et ad essi o a l'uno di loro sia data per loro medesimi a inchiudere nella prigione, la quale per neuno modo lascino stare fuori della detta prigione.

^bAncora che li detti soprastanti o alcuno di loro non debbano alcuno carcerato o che si inprigionerà in quelle agevolare fuori di quelle carceri et muri d'esse carceri intorneanti, sotto pena di libre .v.^c. piccioli per ciascuno contrafaciente et per ciascuna volta.

^cItem che li predetti soprastanti sieno tenuti et debbano nella fine del loro officio alli oficiali et loro successori in presentia del iudice della camera et delle gabelle del Comune di Firenze, che per lo tempo sarà, rassegnare et dare tutti et ciascuno carcerati dati et assignati loro, li quali non fieno essuti^d lasciati o che non si doverono lirasciare, et tutte et ciascuna chiavi, ferramenti et maseritie et tutte altre cose pertenenti al Comune di Firenze concordanti con li libri et scritture del camarlingo et notaio predetti, et la possessione di quelle carceri et de' carcerati et cose in presentia del detto iudice dare libera et ispedita alli successori loro antedetti. ^eAncora che il detto camarlingo sia tenuto et debba | 42v | assegnare et pagare alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze ogni mese ogni quantitate di pecunia che alle sue mani perverrà per cagione del suo officio, et di quella pecunia in nullo modo pagare alli soprastanti o a sé camarlingo o al notaio o alli frati, fraticelli o buoni huomini o ad alcuno di loro del loro salario, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuna volta a torre a llui che contra le predette cose o alcuna delle predette farà.

^fItem che li detti soprastanti non vendano né vendere facciano o lascino vendere vino a minuto, né giuochino né giuocare lascino dentro dalle mura delle dette carceri ad alcuno giuoco di dadi, salvo che a tavole o scacchi, sotto pena di libre .L. di piccioli a ciascuno di loro soprastanti che farà contro per ciascuna volta torre; de' quali giuochi ciascuno possa accusare et dinuntiare.

^gItem che li detti soprastanti siano tenuti et debano per sé medesimi, et non per sostituti o loro luogotenente, fare et exercitare lo detto loro officio,

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d -ti corretto su -la scritto per errore d'anticipo.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Idem c.s.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

sotto pena di libre .D. di piccioli a ciascuno di loro che farà contro. Et che ciascuno, che fia tratto al detto officio de' soprastanti et rinuntiare vorrà a quello officio, s'intenda da quello officio esser rimosso et la sua rinungiagione vagla sì et in quanto deliberato fia per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia del Popolo et del Comune di Firenze et per l'officio de' .xii. buoni huomini e de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo, o per le due parti di tutti li detti collegii, etiamdio li altri absenti et non richesti, quella cotale rinuntiaione dovere esser acceptata.

^aItem che neuno lo quale fue o è o sarà per inanzi soprastante delle dette carceri delle Stinche o camarlingo o notaio possa, dal die del diposto o che diporrà officio a tre anni, a quello officio o alla guardia o ad altro officio in quelle carcere esser eletto o acceptato, et se fosse eletto, quella chiamata sia senza forza et vana, et quello cotale soprastante acceptante o operante quello officio infra 'l detto tempo de' tre anni sia punito in libre .D. di piccioli. Et li detti frati o conversi o buoni huomini nullo divieto abbiano nel detto officio.

^bItem che neuno incarcerato o che fia messo nelle dette carceri per qualunque cagione infino che sia sostenuto nelle dette carceri possa o debba essere guardia delli detti soprastanti o per loro alcuno altro officio o mistiero o operazione nelle dette carceri o dentro dalle mura delle dette carceri fare o operare, sotto pena di libre .L. di piccioli a ciascuno che farà contro per ciascuna volta torre, e di libre .cc. piccioli a ciascuno soprastante che lascerà le predette cose fare. E 'l carcerato che per la detta cagione fia condannato non possa per quella condannagione essere oferto, se elli non starà nelle dette carceri per uno anno compitando dal die della predetta condannagione. Et che la chiamata de' detti soprastanti, camarlingo, notaio, frati o conversi o buoni huomini non si possa fare per altro modo che si contenga di sopra per li detti signori Priori et Gonfaloniere della giustitia o altri, etiamdio per vigore di qualunque balia, podestade o autoritade che conceduta fosse loro o ad altri o per qualunque altro modo.

^cItem che li podestadi^d delle dette carceri, et ciascuno di loro, si chiamino et chiamare si possano et debano per .iiii. ufficiali et buoni huomini de' quali qui di sotto si fa mentione e per li detti frati o conversi o buoni huomini o per la maggiore parte di loro. Li quali podestadi | 43r | possano et a llo loro sia licito di torre et fare torre da ciascuno che si metterà nelle dette carceri soldi .ii. piccioli per ciascuno delli detti prigionii, li quali danari si convertano per li detti frati o conversi o buoni huomini per lume et salario de' servitiali et per l'altre necessarie cose in quelle carceri, sì come alli detti frati o conversi o buoni

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Nel ms. la podestadi con -i corretta su -e.

huomini piaceràe. Et che li detti podestadi siano tenuti et debbano rendere ragione alli detti frati o conversi o buoni huomini di tutte le quantitati della pecunia alle loro mani pervenute per la cagione predetta; li quali podestadi si chiamino et chiamare si possano et debbano per due mesi solamente. Et colui che fia podestà nelle dette carcere <et> in alcuna d'esse abbia divieto per uno anno dal die del diposto officio della podesteria predetta.

^aAncora che li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia della detta cittade, che per lo tempo saranno, insieme col' officio deli .xii. buoni huomini, ogni due mesi elegano et elegere sieno tenuti et debano per lo Comune di Firenze .iiii°. buoni huomini, cioè uno di ciascuno quartiere della detta cittade, lo cui officio duri per .ii. mesi, li quali sieno oficiali del detto Comune a provvedere insieme con li detti frati o conversi o .ii. buoni huomini sopra lo ricevere le limosine che si debbono dare et distribuire tra li prigionieri delle dette carceri et sopra fare nettare et purgare le dette prigionieri et ad altre cose sopra le quali eletti saranno, una volta et più, quando et quante volte et sì come vorranno, et tutte et ciascuna cose che vedranno bisognare o esser utili o necessarie circa la guardia d'esse carceri et circa la guardia et agevolatione de' detti carcerati, et etiamdio d'intorno alle spese così fatte come a fare, le quali a fare in quelle carceri vedranno abisognare. Et che il camarlingo delle dette carceri che per lo tempo sarà possa et a llui sia licito et sia tenuto et debba, di qualunque pecunia che alle sue mani perverrà per cagione del detto suo officio, dare et pagare a quella persona e persone per le cagioni predette quella quantitate di pecunia a cui et a' quali sì come per quelli .iiii. oficiali et per li detti frati o conversi e buoni huomini o la maggiore parte di loro, etiamdio l'altro o gl'altri absenti et non richesti, una volta et più volte proveduto sarà et deliberato.

^bItem che neuno, che fia essuto prosciolto o liberato di ciò o per ciò ch'elli fue nelle dette carceri sostenuto o raccomandato, sia rimesso et ritenuto in quelle carceri per quelli soprastanti o guardie o altri per alcuna prestanza contratta, lui essendo in quelle carceri sostenuto o carcerato, o per mangiare o per bere quivi dato. ^cEt ciascuno possa et a llui sia licito coloro che faranno contro et ciascuno di loro occultamente et palesamente accusare, dinuntiare, con nome et senza nome et senza pagamento d'alcuna gabella fare al Comune di Firenze per cagione di quella accusa o dinuntia, o sodamento prestare per prosecutione di quella di perseguirla dinanzi da messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia; et esso messer l'Executore sopra quella sia tenuto et debba procedere brevemente et sommariamente, et li trovati colpevoli punire et condannare nelle pene predette. Et basti nelle predette cose la prova d'uno testimonio di veduta con uno testimonio, di fede degno di publica

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo in inchiostro bruno.

fama, o di tre testimoni che dipongano di publica fama, etiamdio se adomandati della cagione come il sanno non renderanno o insufficiente cagione renderanno del detto loro. Et inchieda et inchiedere faccia l'Executore predetto almeno una volta ogni mese apo le dette carceri se contro alle predette cose o alcuna d'esse fatto fosse o si facesse et punire et condannare come detto è, sotto |43v| pena di libre .c. di piccioli a torrelli per ciascuna volta. Et non possano diliberare li signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia essere utile a tenere consiglio o consigli, per li quali venire o fare si possa contro alle predette cose tacitamente o espressamente, direttamente o per obliquo, o perché si scemi o diminuire si possa alcuna quantitate di pecunia che si dovesse al Comune di Firenze a singolari persone per li soprastanti delle dette carceri o loro mallevadori, o alla quale essi soprastanti et mallevadori fossoro tenuti o obligati a quello Comuni et singolari persone per raccomandagioni che si trovassoro fatte d'alcuno o d'alcuni carcerati nelle dette carceri che si fugissono di quelle o partissonsi da quelle carcere; né nelli consigli proporre o fermare, et se si facesse contro non vagla per la ragione stessa. Et li Priori e 'l Gonfaloniere che facessoro contro sia punito ciascuno in libre .d. piccioli, e 'l notaio scrivente alcuna cosa contra le predette in libre .c. piccioli per lo Executore dell' Ordinamenti della giustitia, immunitade o privilegio alcuno non obstante.

LIII. D'avere prete per visitare li carcerati delle Stinche.

Lo rectore della chiesa di San Simone abbia, conduca et tegna uno buono et experto prete di buona fama et vita, lo quale li carcerati del Comune di Firenze nelle carceri delle Stinche ogni die, notte et hora visiti, et a loro dea penitentia et li sacramenti, et canti la messa et li altri officii secondo il costume della Chiesa. Et neentemenso esso rectore faccia quelle cose, et etiamdio li poveri li quali adiverràe dimorare nelle dette carceri honori in luminarii, vestimenti et sepoltura et soppellire faccia a sue spese. Et che per lo vivere et vestire et cose necessarie di cotale prete et per fare le predette cose et mettere ad executione, lo rettore della chiesa predetta abbia dal Comune di Firenze libre .lx. di piccioli, le quali li camarlinghi della camera del Comune di Firenze che per lo tempo saranno della pecunia di quello Comune al detto rettore della chiesa di San Simone per anno siano tenuti di dare et di pagare, facendo lo pagamento predetto ogni due mesi come per rata tocca, sì che ciascuno camarlingato dea et paghi al rettore predetto libre .x. di piccioli. Et esso rettore ciascuno anno una volta giuri in mano de' religiosi camarlinghi ch'egli osserveràe et faràe tutte le cose nel detto statuto contenute, del quale iuramento scrittura publica debba apparire.

LIIII. Della pena del carcerato offendentе alcuno carcerato nelle carceri delle Stinche.

Nulla persona carcerata o per inanzi imprigionata nelle carceri delle Stinche del Comune di Firenze ardisca o presumisca nelle dette carceri o in alcuna d'esse o dentro da esse carceri attorneate di muro offendere alcuna persona in corpo con ferro, legno, sasso o con alcuna altra generatione d'arme o con mano piena o con denti, et se farà contro et del'offensione uscirà sangue o seguiranne alcuno rompimento d'alcuno membro, cotale persona offendentе per messer la Podestà sia condannato al Comune di Firenze nelle pene contenute nelli statuti et ordinamenti del detto Comune per ciascuna di queste offensioni, la quale pena se non la pagherà infra .x. die prosimi, compitando dal die di questa cotale condannagione al Comune di Firenze, per sé o per altrui, siali tagliata la mano. Et le predette cose non abbiano luogo in quelle persone che fossoro assalite o manomesse o che dividessoro alcuna zuffa in quelle carceri o dentro dalle mura di quelle carceri. | 44r |

LV. Che ciascuno ufficiale specifichi la cagione quando fa alcuno incarcerare.

La Podestade e 'l Capitano et l'Executore delli ordinamenti della giustitia et li loro et di ciascuno di loro iudici et familiari et ciascuno altro ufficiale^a forestiere, quando manderàe alcuno alle carceri del Comune di Firenze per qualunque cagione, sia tenuto di spriemere la cagione perché il mandò et perché dee esser raccomandato o vuole che sia raccomandato et non sotto queste parole: «bene sia guardato» o somigla(n)ti, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a ciascuno che farà contro di loro et le predette cose non osserveràe, se non fosse per maleficio o eccesso che si dicesse essere commesso per colui del quale non fosse ancora seguitata condannagione, nel quale caso sia tenuto, infra .viii. die proximi dopo lo spacciamento del processo, di cotale maleficio o eccesso spriemere la cagione, sotto la detta pena, non ostanti alcuni statuti del Comune o del Popolo di Firenze.

LVI. Della chiamata et oficio delli approvatori^b delle sicurtadi che fanno li grandi. [Pod. 1325 I, 19]

Ad ciò che sufficientemente le malleverie et le sicurtadi si facciano dalli grandi della cittade et del contado et del distretto di Firenze, dalli quali le sicurtadi et le malleverie si debbono dare secondo la forma dello statuto, per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia ogni anno del mese di dicembre siano eletti otto buoni huomini, cioè due di ciascuno quartiere

^a Segue del Comune di Firenze *espunto*.

^b Segue che *depennato*.

della cittade, li quali sieno ufficiali et approvatori del detto Comune ad approvare li mallevadori che si daranno per la cagione predetta, li quali approvatori di nulla altra approveria s'intromettano per alcuno modo, se non del'approverie^a de' mallevadori che si fanno^b per li approvatori delle sicurtadi del Comune di Firenze secondo la forma dello statuto trattante di questa materia. Et che li detti approvatori et li loro figliuoli, fratelli et nepoti di fratello carnale^c abbiano^d divieto in quello officio per cinque anni, et questo si stenda al tempo passato et per inanzi. Et che neuno che sia essuto Priore o Gonfaloniere di giustitia possa esser chiamato a quello officio o esser costretto a fare quello officio. Et che li approvatori durando lo loro officio non possano stare o conversare nel palagio del Comune di Firenze per fare lo detto loro officio, sotto pena di libre .c. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta. Et ciascuno de' detti approvatori sodi soficientemente al Comune di Firenze di libre .ii^m. di piccioli. Per lo quale officio meglio fare abbiano due messi alleghendo^e per li signori Priori et per lo Gonfaloniere della giustitia insieme col' officio de' .xii. buoni huomini per due mesi, cioè genaio et febraio, cum salario di libre tre piccioli per ciascuno di loro per ciascuno de' detti due mesi, nelli^f quali saranno et serviranno alli detti approvatori, a quelli messi della pecunia del detto Comune per li camarlinghi della camera pagare.

LVII. Della chiamata delli ambasciadori del Comune di Firenze et loro osservanze, rubrica. [Pod. 1325 I, 20]

Per honore del Comune di Firenze per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della iustitia, che per lo tempo saranno, quando vedranno che si convegna, s'elegano ambasciadori per lo detto Comune in quello novero che a loro parrà che bisogni per andare per parte d'esso Comune a qualunque |44v| parti del mondo ch'egli vorranno mandare. Ma non possano elegere, prendere o mandare in alcuna ambasciata del detto Comune o per parte d'esso Comune alcuno iudice o notaio di messer la Podestà di Firenze, lui essendo nel'officio col detto messer Podestà; et se elli fosse eletto o tolto per ambasciadore, nullo salario possa avere o ricevere dal Comune predetto o da alcuna singulare persona, collegio o universitade. Et neuni ambasciadori sieno dati ad alcuna singulare persona né per alcune spetiali persone sieno mandati alle spese del detto Comune, ma alle spese di coloro ch'egli vorranno.

^a Segue che si fanno et dare *espunto*, con de' corretto da -re nell'ultimo termine cancellato.

^b f- corretta su d-.

^c Nel ms. nepoti dalla di fratello carnale, che corrisponde al passo ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 46r: nepotes ex fratre carnali.

^d Nel ms. abbiato.

^e In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 46r: duos numptios [...] eligendos.

^f -e- in interlinea superiore.

^aSiano tenuti li detti signori Priori et Gonfaloniere di iustitia dare a quelli ambasciadori scritta la forma del'ambasciata che a llo ro fia imposta, sigillata del sigillo del detto Comune. Et quando il fatto fosse tale che a loro paresse per la detta ambasciata si convenisse avere alcuno notaio, possasi per loro eleggere et mandare uno notaio con li detti ambasciadori in ambasciadore per scrivere quelle cose che a essi ambasciadori parranno utili. Et che li ambasciadori che si manderanno da parte del detto Comune abbiano dal detto Comune gl'infrascritti salarii, cioè ciascuno die, se sarà cavaliere o iudice, infino in somma di libre .ii. piccioli per ciascuno cavallo che fia ordinato ch'egli meni secondo la forma della chiamata di lui fatta o che si farà, purché a lui non si possa dare salario più che per .iiii. cavalli; ma se elli fia altro cittadino honorevole popolare o grande, che non sia cavaliere o giudice, infino in somma di libre una et soldi .x. per ciascuno cavallo che fia ordinato ch'egli meni, purché a llui non possa essere dato salario se non per tre cavalli solamente, salvo che quando alcuno fosse eletto in ambasciadore con uno cavallo solamente, allora li possa essere dato salario infino in quantade di soldi .xl. piccioli; li quali salari ordinare non si possano né debbano senza la deliberatione del'oficio de' .xii. buoni huomini del detto Comune. Et se alcuno salario d'alcuno ambasciadore altrimenti fia ordinato, quello li camarlinghi della camera del detto Comune non possano pagare per alcuno modo, et se altrimenti pagassoro, quello pagamento non tegna^b, et neentemeno essi camarlinghi che pagheranno sieno tenuti di rifondere nel Comune predetto. Questo aggiunto et dichiarato che quando alcuno si chiamasse in ambasciadore per andare al sommo pontefice o imperadore o alcuno re, in quello caso abbia et avere debbia per salario quella quantade di pecunia la quale et sì come deliberato sarà per li detti signori Priori et Gonfaloniere et per li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze et per li detti .xii. buoni huomini o per le due parti di loro, li altri absenti et non richesti o presenti tacenti o contradicenti, morti o altrimenti impediti, et oltre o altrimenti direttamente o per indiretto o per obliquo lo detto ambasciadore per sé o per altro o per altri per lui, sotto qualunque colore, infignimento o nome, non abia o riceva dal Comune di Firenze. Et se adiverrà alcuno ambasciadore o alcuna ambasciata o lettere da parte del detto Comune essere mandate al detto messer lo papa |45r| o ad alcuno re, che in ciascuno de'detti casi li signori Priori e 'l Gonfaloniere predetti presenti o futuri non possano, per vigore del loro oficio o di qualunque podestade a loro conceduta per forma d'alcuno statuto o ordinamento del Comune di Firenze, nominare, eleggere o diputare alcuno o alcuni per lo Comune di Firenze ambasciadori ad andare alli predetti o ad alcuno de'predetti, né alcuna ambasciata o lettere a loro o ad alcuno di loro mandare da parte del detto Comune senza fare delibe-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b -g- corretta da altra lettera.

ratione per li detti signori Priori et Gonfaloniere et per li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et per li .xii. buoni huomini, et vincere^a per le due parti di loro, ad la quale diliberatione sieno almeno le due parti de' detti tre collegii; et se si facesse contra non vagla per la ragione stessa, né a llui^b o ad altri per lui si possa provvedere o debba dare o pagare per alcuno modo. Et se adiverrà alcuno cavallo de' detti ambasciadori o d'altri, che andassoro in servizio del detto Comune, morire, essi essendo in alcuna ambasciaria o servizio per lo Comune di Firenze, cotale cavallo debba loro esser mendo per lo detto Comune secondo la stima fatta per li massari della camera et uno maliscalco ch'egli elegeranno. Et che li camarlinghi della camera del Comune di Firenze quella cotale stimagione della pecunia del detto Comune siano tenuti et debbano pagare a quello cotale ambasciadore o che andrà nel detto servizio. Et che etiamdio li detti camarlinghi siano tenuti et debbano della pecunia del detto Comune dare et pagare alli sopradetti ambasciadori come di sopra è scritto li salari sopra scritti anzi ch'egli vadano, et se a llo ro non fia fatto lo detto pagamento, non sieno constretti andare nella detta ambasciata. Et ancora che ciascuno che per inanzi fia eletto in ambasciadore del detto Comune, come è detto, o a cui fia comandato per essi signori Priori et Gonfaloniere o per alcuno ufficiale del detto Comune ad istantia di quelli Priori et Gonfaloniere, d'andare in ambasciata alla quale fia essuto eletto, sia tenuto et debba infra 'l termine per loro ordinando a quello cotale andare nella detta ambasciata, nulla excusatione, vacatione o exceptione obstante, se quella cotale scusa infra tre die dal die che proposita sarà compitando (non)^c fia accettata o approvata per li detti signori Priori et Gonfaloniere insieme con li detti officii de' Gonfalonieri et de' Dodici, facendo tra loro partito a fave nere et bianche, come è usato. Et chi non andrà nella detta ambasciata, come detto è, intendasi essere et sia in perpetuo privato per essa ragione d'ogni officio et honore del Comune di Firenze et non esser habile ad avere li officii et honori del detto Comune et Popolo, et non possa in perpetuo esser eletto o accettato^d alli detti officii o ad alcuni di quelli, et se si facesse contro, non vagla per alcuno modo, et neentemeno l'acceptante o facente alcuno officio del detto Comune contro alla detta forma sia condannato in libre .v^m. di piccioli per ciascuna volta, et dal'officio predetto sia rimosso et rimuovere se ne debba per messer la Podestà della citade di Firenze et ciascuno altro rettore et ufficiale del detto Comune. Et che li signori Priori e 'l Gonfaloniere della giustitia et li .xii. buoni huomini |45v| predetti, al tempo ch'egli ordineranno alcuno salario ad alcuno ambasciadore,

^a -i- in interlinea superiore.

^b Segue ad espunto.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 47r: nisi ipsa talis excusatio infra tres dies a die quo proposita fuerit computandos admissa seu approbata fuerit per dictos dominos Priores.

^d Nel ms. accettano.

siano tenuti et debano sotto il saramento per loro fatto affermare che quello cotale salario s'ordina senza alcuno infignimento o simulatione. Et che il notaio che di ciò fia richesto fare carta o scrittura, anzi che si ricolgano le fave sopra quello partito fare, sia tenuto di dire chiaramente et spressamente alli detti signori Priori et Gonfaloniere e Dodici ch'egli si spergiurano se alcuna cosa simulata o infinta si commette d'intorno alle predette cose, et che di cotale affermatio^(ne) quello notaio che fia richesto scrivere quello ordinamento sia tenuto et debba di ciò fare spressa mentione, sotto pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta. Et se al tempo del detto ordinamento le predette cose non saranno osservate, nullo pagamento si possa fare ad alcuno ambasciadore per vigore del detto ordinamento per li camarlinghi predetti. Sieno tenuti tutti et ciascuno ambasciadori del detto Comune, ançi che vadano nell'ambasciata inponenda loro, di comparire dinanzi da messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia o dinanzi al suo giudice, et dinanzi da loro o dell'uno di loro giurare che nullo salario a loro ordinato^a fia né riceveranno direttamente o per oblico contra la detta forma, et che veramente et non fittivamente è eletto, et dovere andare in cotale ambasciata et andrà; lo quale giuramento lo detto messer Executore o il suo iudice sia tenuto di fare scrivere per uno de' suoi notari in uno libro per sé et neentemeno del fatto cotale giuramento per carta publica o per bolletta d'esso messer Executore incontanente fare fede alli camarlinghi della camera del detto Comune, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a ciascuno Executore o a suo iudice che farà contro alle predette cose torre per ciascuna volta et a ritenere del salario d'esso Executore. Lo quale messer Executore sia tenuto et debba alla detta pena, ad notificatione di ciascuno che si faccia a parole o per scrittura a lui, publicamente o occultamente, inchiedere et procedere, ogni solemnitade di ragione et di statuto lasciata et non ostante corso di tempo, contro a tutti et a ciascuno ambasciadori del detto Comune, li quali per qualunque modo riceveranno per sé o per altri o che si dicesse ch'avessero ricevuto alcuna quantitate di pecunia dal Comune di Firenze o da' camarlinghi della camera di quello Comune per cagione d'alcuna ambascieria^b alla quale secondo la veritate non andarono, et li trovati colpevoli costringere etiamdio di fatto a restituire ^cai camarlinghi^c della camera del detto Comune, riceventi per quello Comune, tutto quello che per cotale ambascieria ricevettero, et sopra questo punire et condannare ciascuno che avrà fatto contro oltre la detta quantità sì come procederà di sua volontà, considerata la qualitate della persona et del fatto. Et che nullo ambasciadore che fia mandato et andrà da parte del Comune di Firenze al sommo pontefice o a suo legato o a messer lo imperadore o ad alcuno re possa o debba impetra-

^a Nel ms. ordinata.

^b Segue la depennato.

^{c-c} Nel ms. al camarlinghi.

re o fare impetrare alcuno officio, beneficio, privilegio, dignitade, lettere o gratia per sé o per altrui da essi o da alcuno di loro, sotto pena di libre .iii^m. di piccioli, ma il propio fatto per lo quale fia andato | 46r | o mandato, et non altro, sia tenuto di procurare. Et se sarà fatto contro, sia costretto^a in persone et in avere et per guastamento di beni et per qualunque altro modo elli, et ciascuno suo congiunto per linea masculina infino in quarto grado, a pagare la condanagione predetta et a rinuntiare et fare rinuntiare a cotale officio, beneficio, privilegio, dignitade, lettere o gratia per messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia, a petitione di chiunque poscia che adomandato fia. Et che ciascuno possa et a llui sia licito nascosamente et palesemente et senza pagamento d'alcuna gabella dinuntiare, accusare o notificare ciascuno che farà contro, la quale dinuntia, accusa o notificagione sieno tenuti et debbano li predetti messer Podestà et Executore ricevere et sopra quella procedere. Et etiamdio sopra le predette cose per loro officio per inquisitione procedere, et li trovati colpevoli punire et condannare nelle pene predette, et sopra le predette cose ritrovare et inchiedere abbiano li predetti messer Podestà et Executore et ciascuno di loro libero et mero arbitrio et balia in conoscendo et procedendo, brevemente et sommariamente, di ragione et di statuto, osservata solemnitate o non osservata, etiamdio per tormenti, precedenti inditii o non, non obstante alcuno corso di tempo. Et a pruova delle predette cose basti il detto di tre testimoni di publica fama testimonianti, etiamdio se domandati della cagione come il sanno, non renderanno legittima cagione del loro detto. E 'l processo che incominceranno delle predette cose sieno tenuti ^bdi spaciare^b infra .xx. die poscia che 'l cominceranno delle predette cose a conoscere et procedere, terminare et punire come detto è, sotto pena di libre .m. piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna volta. Possa inpertanto ciascuno mettere cedola scritta contenente li nomi et li soprannomi et li falli di coloro che fanno contro alle predette cose o alcuna di quelle nella cassetta che è nel palagio del'habitatione di messer lo Executore, nella quale si mettono le cedole contenenti li maleficii commessi per li grandi contro a' popolari. Et sopra le cose contenute in cotale cedola lo detto messer lo Executore sia tenuto et debba procedere et punire et condannare ciascuno contrafaciente nelle pene predette, alcuno corso di tempo non obstante. Et che li detti ambasciatori che fieno mandati o andassoro alli detti sommo pontefice o re, anzi che vadano nella detta ambasciata, siano tenuti sodare dinanzi da messere la Podestade, o suo assessore collaterale, di libre .iii^m. di piccioli per ciascuno di loro, con due buoni et sofficianti mallevadori approvati per li approvatori del Comune di Firenze, di non venire o fare contro alle predette cose o alcuna d'esse. Et che nullo pagamento^c d'alcuno

^a -o corretto su altra lettera.

^{b-b} In interlinea superiore.

^c Segue s depennata.

salario si possa fare ad alcuno de' detti ambasciadori per li detti camarlinghi, né a loro dare alcuna lettera d'ambasciata loro, se non fatto il detto sodamento. Et se sarà condannato alcuno de' detti ambasciadori per le cagioni predette o per alcuna di quelle, etiamdio per contumacia, cotale condannagione sia tenuta et sia per piena et soficiente pruova, etiamdio contro alli detti loro congiunti et mallevadori predetti et ciascuno di loro; et possano esser costretti li detti mallevadori personalmente et nelle loro cose. |46v| Et che li cavalli, li quali meneranno alcuni ambasciadori o altri che andranno in servizio del detto Comune, siano stimati et debbansi stimare per li detti massari et maliscalco anzi che vadano, purché la stima d'alcuno cavallo morto a mendare non passi la detta quantità di libbre .c. di piccioli; et se alcuno cavallo peggiorasse o si magagnasse, allora si debba mendare secondo che stimato fia il danno di cotale peggioramento o magagna^a per li massari et maliscalco predetto. Et ancora si debba scrivere lo dì che andranno li detti ambasciadori in alcuna ambasciata et ch'egli torneranno per lo notaio del'uscita della camera, sì che si sappia quanto debbano avere, et se più staranno, et quanto debbano avere, se più staranno, et quanto debbano rendere, se meno staranno. Et se adiverrà che li detti ambasciadori o che andranno in servizio del detto Comune faranno più lunga dimorança che si convegna in andando o tornando, siano condannati in libbre .cc. di piccioli per ciascuno di loro et etiamdio dal sindaco del Comune di Firenze sieno sindacati, se per la Podestà non fieno condannati. E che in caso che alcuno ambasciadore fia mandato in alcuna ambasciata, o in servizio del Comune di Firenze stesse in quella cotale ambasciata o servizio o oltre il tempo per lo quale li fue ordinato il salario o oltre il tempo per lo quale a lui, per lo tempo del suo viaggio o ançi, li fue sodisfatto del suo salario o di parte di suo salario, per la quale cosa si dicesse che a cotale ambasciadore si dee alcuna quantitate di pecunia dal detto Comune per quello tempo che più stette, per quello cotale tempo a cotale ambasciadore o ad altrui per lui nullo pagamento si possa fare della pecunia del detto Comune, se di nuovo non fia diliberato per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia et li .xii. buoni huomini del detto Comune o per le due parti di loro, etiamdio li altri absenti et non richesti. Et li camarlinghi predetti siano tenuti di pagare et di sodisfare a cotale ambasciadore o andante in servizio del detto Comune secondo la diliberagione prosimamente decta. Et che li camarlinghi predetti siano tenuti di riscuotere et ricevere per lo Comune predetto dali ambasciadori predetti lo salario per quelli dì che non stettero nel'ambasciata o servizio a loro imposto. Et essi ambasciadori et andanti in servizio del detto Comune siano tenuti et debbano rendere alli detti camarlinghi et restituire quello che più avessero ricevuto che servito, quello die ch'egli reddiranno o il dì seguente, sotto pena di tutto il salario avuto o ricevuto a torre loro per messer la Podestà, etiamdio di

^a Nel ms. *magagnamento con -mento espunto*.

fatto. Et a neuno ambasciadore possa essere stimato ^{a-1}l'uno^a de' suoi cavalli oltre la quantitate di libre .c. di piccioli et li altri oltre la stima di libre .L. piccioli per ciascuno d'essi. Et se alcuno cittadino o distrettuale del Comune di Firenze per fatto o colpa del detto Comune fia impedito in persona o nelle sue cose in alcuna altra terra o luogo, abbia et avere debba et siano dati a llui o a colui che 'l domanda per lui ambasciadori alle spese del detto Comune di Firenze.

LVIII.^b Di non concedere la pecunia del Comune alli ambasciadori o altre persone in frode del Comune di Firenze. [Pod. 1325 IV, 57]

Ad torre le malitie et le frode che alcuna volta s'acostumarono di fare della pecunia del Comune di Firenze, la quale alcuna volta si concede et dà alli rettori del detto Comune et ad altre persone in frode, che li signori Priori e 'l Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno o li consiglieri del | 47r | consiglio, così di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze come del Comune di Firenze et di messere la Podestà, non possano né debbano chiamare o fare chiamare alcuni ambasciadori o messi o spie o p(ro)curatori o sindachi, né di chiamare queste cotali personi o simili consiglio tenere^c o alcuno ordinamento fare sotto colore di mandare coloro ad alcune parti per lo Comune di Firenze con alcuno salario, a loro pagando della pecunia del Comune di Firenze, sotto intentione che alle dette parti non debbano andare secondo il vero, ma che il salario a loro assignato pervenire debba ad alcuno rectore del Comune di Firenze, per qualunque nome sia nominato, o ad altrui per loro o ad altra qualunque persona. Et neuno ardisca o presumisca di ricevere per sé o per altrui alcuna cosa della pecunia del detto Comune per cotale frodolente et in finta ambasciata o viaggio; et se sarà fatto contro, sieno condannati li Priori dell'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia che faranno contro et ciascuno di loro in libre .m. piccioli^d; et se fia consigliere, che questo dicesse o aringasse, in libre .v.^c. di piccioli, et chiunque procurasse che si facessero in libre .m. piccioli; et chi cotale pecunia ricevesse sotto colore et simulatione predetta, se sia a cavallo sia punito in libre mille piccioli et se fia a piede libre .v.^c. piccioli, et la pecunia così ricevuta col doppio sia tenuto di rendere al Comune di Firenze. Et ciascuno possa dinuntiare et accusare li contrafacienti, et abbia la metade della condannagione predetta. Et messere lo Capitano et defensore abbia

^{a-a} Corretto su altro termine in parte abraso.

^b Segue, tracciato per errore con alcune difformità, il titolo della rubrica successiva: Della chiamata delli advogadi fare contro alla Podestade et altri ufficiali del Comune di Firenze, depennato ed espunto con gli estremi va-ca in interlinea superiore.

^c Segue o elegere o elegere fare espunto con gli estremi va-ca in interlinea superiore.

^d Segue: et colui che cotale pecunia riceverà sotto colore et simulatione predetta, se fia a cavallo sia punito in libre .m. di piccioli espunto con gli estremi va-ca in interlinea superiore.

arbitrio nelle predette cose che fatte fossoro in favore di messer la Podestà o d'altrui per lui. Et messer la Podestà abbia arbitrio in queste cose che si facesoro in favore di messere lo Capitano et difensore o d'altrui per lui. Et se per altre persone fuori che in favore di messer la Podestà et di messer lo Capitano et difensore si facesoro, così messer la Podestà come messer lo Capitano et difensore et ciascuno di loro abbia arbitrio nelle predette cose. Et messer la Podestà et Capitano et difensore et ciascuno di loro, che farà contra le predette cose^a et esse non osserveràe, perda di suo salario libre .v^c. di piccioli, nelle quali debba esser <condannato>^b per li sindachi del Comune di Firençe che 'l sindacheranno al Comune di Firenze. Et questo capitolo di statuto in istatuto si ponga et non si possa mutare; et li statu(t)ari che per lo tempo saranno facciano porre et scrivere le predette cose et sieno tenuti nello statuto del Comune, et contro alle predette cose non fare, sotto pena per ciascuno di loro di libre cento di piccioli.

LVI. Della chiamata delli advogadi che si dee fare contra la Podestà et li altri oficiali del Comune di Firenze. [*Pod. 1325 I, 21*]

Primo die dal finito officio di messer la Podestà li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia della detta cittade sieno tenuti et debbano eleggere tre o quattro advogadi della cittade di Firençe, li quali siano tenuti ed debano lo loro aiutamento prestare nel detto sindacato dinanzi da messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia et de' sindachi eletti a sindacare il detto messer Podestà a tutti et ciascuno che vorranno domandare o in alcuna cosa dicere o opporre a messer la Podestà et alli suoi oficiali o familiari. Et che neuno della cittade o del contado o distretto di Firençe, |47v| iudice o altro, sia o esser debba o possa procuratore o advogado o prestare possa o debba alcuna advocatione o favore alla Podestade o ad alcuno de' suoi oficiali o familiari in quello sindacato, sotto pena di libre cento di piccioli per ciascuno contrafaciente. Et questa medesima cosa si faccia et osservi nelli sindacati de' detti Capitano et Executore delli Ordinamenti della giustitia et del giudice del'appellagioni et nullitadi et di ciascuno altro oficiale forestiere e di ciascuno di loro notari et famiglia, sotto quella medesima pena.

^cAncora che neuno de' grandi della cittade o del contado o distretto di Firençe ardisca o presumisca andare o stare o dimorare presso al luogo dove staranno messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia et li sindachi del detto Comune a sindacare messer la Podestà et la sua famiglia et berrovieri et etiamdio lo iudice del'appellagioni et suo(i) notari et fanti per .L. braccia, a pena a ciascuno che farà contro torre libre .L. di piccioli. Et le predette cose lo

^a *Segue s incompiuta e depennata.*

^b *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 49r: debeat per syndicos [...] condempnari.*

^c *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.*

nuovo messer la Podestà faccia pubblicamente bandire per la cittade di Firenze, sì che divegnano a notitia di ciascuno.

^aItem che l'Executore delli Ordinamenti della giustitia^b et li sindachi del Comune di Firenze, cittadini che per lo tempo saranno per quello Comune ad sindacare messer la Podestà et la sua famigla, e etiamdio sei delli otto sindachi predetti senza esso Executore, siano tenuti et debbano ricevere tutte le petitioni che si daranno dinanzi da loro per cagione del detto sindacato, et per sé medesimi terminarle di ragione, et a neuno altro chiunque commetterle o mostrarle, se non alle parti e se non quanto si concedesse a loro o ad alcuno di loro per forma di statuto o d'ordinamento del detto Comune, sotto pena di libre .L. di piccioli a ciascuno che farà contro.

^cAncora, quando adiverràe di fare la detta chiamata delli advogadi, si debba ordinare per li detti signori Priori et Gonfaloniere uno sindaco et procuratore per lo Comune di Firenze, lo quale domandi et piatisca per lo Comune predetto^d dinanzi dalli detti messer lo Executore et syndachi o sei di quelli sindachi, come detto è, dalla vecchia Podestà et sua famigla et berrovieri tutto ciò che la vecchia Podestà et sua famigla avesse tolto dal Comune predetto o da alcuno collegio, comune o universitade del contado o del distretto di Firenze o da alcuna singulare persona, più che a lui o a loro fosse licito per forma di statuti o d'ordinamenti del detto Comune, et etiamdio tutto quello che dalla Podestà vecchia o da sua famigla et berrovieri si potesse adomandare per ragione del suo officio. Et questo capitolo tutto et tutte le cose che in esso capitolo si contengono abbiano luogo et osservinsi nel syndacato de' signori Capitano et Executore delli Ordinamenti della giustitia et della loro famigla, sotto quella medesima pena.

^eEt che il sopradetto sindaco abbia dal Comune di Firenze per suo salario et procuratione che farà contro a messer la Podestà libre tre di piccioli, et per lo sindacato et procuratione che farà contro al Capitano del Popolo soldi .XL. piccioli. Et se si farà sindaco et procuratore contro al'Executore delli Ordinamenti della giustitia abbia esso sindaco per suo salario dal Comune predetto soldi .XL. di piccioli et nulla più | 48r | possa domandare o avere dal detto Comune o da alcuno de' detti rettori per cagione del detto sindacato et procureria, sotto pena di libre .L. di piccioli. Et neuno sia^f fatto sindaco o procuratore a piatire o domandare alcuna cosa per lo detto Comune da altro ufficiale o contro altro ufficiale forestiere del Popolo et del Comune di Firenze al tempo del suo sindacato.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b -s- corretta su -d-.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Segue per depennato.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f -a corretta su -i.

^aEt che nulla arte o collegio della cittade di Firenze in sindacato o per cagione di sindacato della Podestade o d'alcuno ofciale del Comune di Firenze forestiere prieghi per lui o in suo servigio nel detto sindacato o contro a lui, né ad alcuno vieti, occultamente o manifestamente, spressamente o tacitamente, che non advogadi o procuri contra lui, sotto pena di libre mille di piccioli al'arte et collegio e di libre .cc. di piccioli a ciascuno del'arte o collegio che farà contro, a torregli per ciascuna volta. Et che neuno, di qualunque conditione sia, ardisca o presumisca di contradicere o vietare o minacciare alcuna persona che si richiami della Podestade o del Capitano et defensore o d'alcuno loro ofciale o famiglare o d'alcuno ofciali dimora(n)ti a sindacato, sotto pena di libre .l. di piccioli a chi farà contro; la quale pena lo nuovo Podestà sia tenuto di torre al contrafaciente. Et di tale vietamento si creda et stea al giuramento di colui che li lamenteràe, salve tutte l'altre pene contenute nelli statuti et ordinamenti del Comune predetto.

^bEt che se alcuno de' grandi vorrà porgere alcuna petitione contro alla Podestà o al Capitano o contro ofciali o famigla d'alcuno di loro, dea quella dinanzi dal detto messer Executore et sindachi o sei de' detti sindachi, come detto è, et proseguiscala solamente per suo procuratore popolare della detta cittade di Firenze^c di qui alla fine, come fia bisogno.

LX. Della chiamata et oficio de' regitori et syndachi de' popoli et delle ville del contado di Firenze. [Pod. 1325 I, 22]

Li regitori et sindachi de' popoli, piovieri, comuni o ville del contado et del distretto di Firenze et li loro officii durino solamente per anno, cioè da kalendi del mese di magio infino al'altre kalendi del mese di magio proxime seguen-
ti schiusive, et facciasì la loro chiamata secondo ragione del mese d'aprile o poscia quandunque. Et colui che sarà eletto in regitore possa etiamdio esser syndaco della sua universitade. Et abbiano^d li detti regitori divieto uno anno dal die del loro finito oficio. Et neuno possa essere regitore d'alcuno luogo nel quale elli non sia allibrato, né possa alcuno regitore conoscere o sé intromettere delle questioni civili o criminali, et massimamente tra li huomini et persone del popolo o luogo donde egli è regitore, salvo che possa questo cotale regitore piatire et rispondere et domandare dinanzi dala Podestà di Firenze et li suoi iudici et dinanzi a tutti et ciascuno altri ofciali del Comune di Firenze et fare li altri fatti secondo la forma del suo sindacato, et salvo che li detti regitori et sindachi, insieme con li massari del loro popolo o luogo o uno di loro. Et tutti et ciascuno podestadi, vicari o notari, ofciali di qualunqui popoli, comuni,

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Nel ms. Firenzi.

^d Segue d isolata e depennata.

leghe o universitadi o | 48v | luoghi del contado o del distretto di Firenze, possano, sieno tenuti et debbano, sotto pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuno di loro, inchiedere et procedere sommariamente et di piano, sança strepito o figura di iudicio, etiamdio di fatto, contro a tutti et ciascuno huomini sottoposti alle loro giurisdictioni che ne' loro popolo, comune o luogo giocheranno a giuoco di çara, et contro a coloro che presteranno tavoliere o dadi al detto giuoco, et etiamdio bestemmianti lo nome del nostro signore Ieso Christo o della beata Vergine Maria o d'alcuno santo, et loro et ciascuno di loro punire et condannare di fatto infino in quantitate di soldi .xl. di piccioli per ciascuna volta che fatto sarà contro, et quelle condannagioni riscuotere possano etiamdio di fatto, et basti nelle predette cose almeno la pruova d'uno testimonio; la metade della quale condannagione sia del Comune di Firenze et l'altra metade sia dell'universitade o popolo o comune o luogo, dove cotali cose saranno commesse. Et che da questo cotale processo o condannagione non si possa appellare o contro di nullitate non si possa alcuna cosa opporre. Salve sempre tutte maggiori pene le quali venissoro ad essere imposte o possansi imporre per la cagione predetta a questi fallanti per vigore di qualunque statuto o d'ordinamenti del Comune di Firenze, nelle quali si possano et debano condannare per ciascuno ufficiale del detto Comune al quale la cognitione et punitione delle predette cose per qualunque modo pertenesse, non obstante per che elli fossoro condannati per alcuno de' detti rettori de' popoli, podestadi, vicarii, notari o ufficiali predetti. Et che li detti regitori, syndachi et massari (possano nominare et avere)^a per questa cagione, al(e) spese del popolo o del comune o del luogo donde fieno, uno notaio che scriva li detti processi et condannagioni et altre cose che fieno bisogno d'intorno al loro officio ad istantia del regitore et sindaco di cotale popolo et d'uno de' massari del detto popolo.

^bEt che messer la Podestà e 'l Capitano et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia et l'ufficiale della Mercatantia et ciascuno altro rettore et ufficiale del Comune, che per lo tempo sarà, ad istantia di cotale regitore et d'uno de' massari, sia tenuto per le predette cose et ciascuna exeguire et mandare ad executione personalmente et realmente, cominciando, fatta la condannagione come detto è, dalla presura delle persone, dare messi et berrovieri^c. Et messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia del mese di maggio faccia bandire pubblicamente per la cittade di Firenze nelli luoghi usati che li regitori et syndachi de' popoli et de' piovieri et de' comuni del contado et del distretto di Firenze dinanzi da lui et della sua corte debbano comparire et dare sicurezza, con buona malleveria approvata il meno per due delli approvatori del

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 50v: et quod dicti rectores, syndici et massari possint eligere et habere.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c -i corretta su -e.

Comune di Firenze, d'ubidire alli comandamenti del Comune di Firenze et di messer la Podestade et del Capitano et del'Executore allora presenti et futuri et a loro et ciascuno di loro iudici, cavalieri et notari e del giudice sindaco et degl'altri oficiali del Comune di Firenze, e di pagare le libbre et le factioni al Comune di Firenze tutto il tempo del suo officio, e di scacciare et non ritenere li sbanditi per malefici del Comune di Firenze nelli loro popoli et luoghi, et di recare et assegnare in scrittura li beni degli sbanditi et condannati del Comune di Firenze, posti nel suo popolo o territorio del suo popolo o universitade, al comandamento de' detti rettori et oficiali o d'alcuno di loro, et massimamente di coloro che saranno diputati a riscuotere le condannagioni, et di dinuntiare tutti et ciascuno maleficii che^a |49r| ne' loro popoli o piovieri o comuni si commettessoro et facessoro, et li giuocatori a giuoco di dadi vietato per forma di statuti del Comune di Firenze, et quelli che ritegnono quello giuoco et che a giuoco prestano, et li ricettatori degli isbanditi, infra cinque di poscia che fia fatto contro in alcuno de' casi predetti, sotto le pene contenute nel presente statuto, et di sonare la campana del loro popolo, comune o luogo a stormo, quando homicidii o fedite si commettessoro, per piglare li malefattori, et di perseguirli con li huomini del loro popolo o luogo e di piglargli a loro podere et di presentarli nella forza del Comune di Firenze. Et li detti regitori et syndachi ciascuno anno del mese di magio o di giugno siano tenuti et debbano^b giurare tutte le predet(te) cose et ciascuna d'esse osservare et adempiere, et di tutte et ciascuna cose predette dare sicurtade con buona malleveria facendo di popolari et cittadini di Firenze, approvata il meno per due delli approvatori del Comune di Firenze, sotto pena di libre .c. di piccioli et meno all'arbitrio di messer lo Executore^c, nella quale quantitate ciascuno regitore et syndaco, popolo o luogo che farà contro per lo detto messer lo Executore sia condannato per ciascuna volta. Sia tenuto ancora al tempo del detto giuramento et sodamento di raportare al'oficiale forestiere posto sopra li beni de' rubelli tutti et ciascuno beni degli condannati et isbanditi et cessanti dalle factioni^d del comune posti nel suo popolo o nel suo comune, li quali altra volta non fossoro stati raportati^e, et più il detto regitore lo detto anno o sindaco o massari non possano essere gravati o molestati per recare li detti beni per quello oficiale o per qualunque altro, se non per li beni d'alcuno che si condannasse al tempo del'oficio di cotale regitore o syndaco o anzi lo cominciamento del suo officio per sei mesi, sotto pena di libre .cc. di piccioli a torre a ciascuno che farà con-

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: ne' loro popoli con decorazione in forma di volto umano.

^b Segue le pre espunto.

^c Corretto su termine abrasso.

^d -i corretta su -e.

^e Segue segno di richiamo.

tro per lo Comune di Firenze per ciascuna volta, non obstante alcuna balia, arbitrio o podestade conceduta ad alcuno ufficiale o che si concedesse per inanzi. Et quelli cotali mallevadori che si daranno per quelli regitori delli popoli et luoghi, come detto è, con effetto sieno tenuti et possano essere costretti a fare et osservare tutte et ciascuna cose^a alle quali possono esser costretti li detti regitori et syndachi per vigore del presente statuto per quelli popoli o luoghi, exceptate le condannagioni de' delicti o quasi delicti discendenti, avendo quelli mallevadori regresso contro al comune et al popolo et alle singolari persone di quello comune o popolo o luogo per lo quale mallevarono.

^bEt che neuno rettore o ufficiale forestiere o cittadino della citade o del contado o del distretto di Firenze, per suo officio o ad instantia d'alcuna singulare persona, per li fatti di quelli comuni et popoli o d'alcuno di quelli possano o debbano mandare messi o berrovieri ad alcuno comune o popolo, se non fatta prima richiesta de' mallevadori predetti et passati .x. die dal dì della detta richiesta. Et che quelle sicurtadi, promessioni et sodamenti vengano et tignano et valere et tenere s'intendano et debano per tutto l'anno predetto per messer la Podestà et Capitano et Executore degli Ordinamenti della giustitia, iudice dell'appellagione et syndaco ufficiale de' beni de' rubelli et ufficiale et exactore delle condannagioni^c et per li signori della biada d'Orto San Michele, et ancora | 49v | per ciascuno altro ufficiale del Popolo o del Comune di Firenze, presente o futuro, et di loro et di ciascuno di loro iudici, notari et familiari, sì che ad alcuna altra sicurtade, promessione o sodamento prestare o fare per messer la Podestà, Capitano, Executore d'Ordinamenti di giustitia, iudice d'appellagioni et syndaco ufficiale de' beni de' rubelli, ufficiale sopra l'executioni delle condannagioni, signori del^d biado o qualunque altro^e ufficiale del detto popolo o Comune, presente o futuro, o per alcuno di loro o per loro o d'alcuno di loro iudice, notaio o familiare non siano né possa(no) esser costretti o gravati neuni piovieri, comuni, popoli o ville o loro o d'alcuno di loro regitori o syndachi o alcuni di loro siano richesti, costretti o gravati personalmente o nelle loro cose, né possano esser constretti o gravati né debbano, sotto pena di libre .m. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta per lo Comune di Firenze. Et se contra quelle cose o alcuna d'esse fatto^f sarà, non vagla per la ragione medesima. Et che di quelle sicurtadi, promessioni et sodamenti si faccia uno libro per lo notaio del detto messer Executore, nel quale nulla si scriva altro, sì che ciascuno ne

^a Nel ms. cosse.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c -i corretta su -e.

^d Nel ms. della.

^e -o corretta su altra lettera.

^f Nel ms. faro.

possa avere copia quante volte et quando vorrà. Et li detti regitori, ciascuno nel suo popolo, luogo, comune o universitade, siano tenuti et debbano di-nuntiare tutti et ciascuno maleficii o quasi maleficii commessi nel suo popolo, luogo, comune o universitade infra 'l quinto die dal dì che fia commesso il maleficio, ponendo li sopranoi e li nomi delli malefattori et onde sieno e 'l luogo del commesso maleficio con li confini oportuni. Et chi farà contro sia punito per ciascuna volta in soldi .c. di piccioli, et più et meno ad voluntade di messer la Podestade o d'altro ufficiale che abbia cognitione de' detti maleficii, raguardata et considerata la conditione delle persone et la qualitate del maleficio et del luogo nel quale lo maleficio fia commesso. Et che li detti regitori et sindachi siano guelfi, et se fosse eletto alcuno che non fosse guelfo, sia punito così colui che lo elegerà come il regitore et sindaco che accetterà quella rettoria o sindacato in libre .x. di piccioli, et cotale chiamata non vagla per la ragione medesima.

LXI. Che li regitori et sindachi del contado non sieno gravati per le infrascritte cagioni.

Nulla regitore o sindaco o altro ufficiale del contado o del distretto di Firenze possa essere costretto o gravato a petitione d'alcuno comperatore o partefice d'alcuna gabella o rendite, o a petitione d'alcuna persona, o etiam-dio per officio d'alcuno ufficiale, a raportare o recare alcuni mulini, infrantoi, pescaie, palmenti o gualchiere, se non quelle che di nuovo si facessero o si rifacessero o che foss(or)o fatte o rifatte dinanzi per uno anno et non raportate, et se nol farà o non raporterà, nulla da quelli contadini si possa domandare o riscuotere, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno dal quale alcuna cosa si ricevesse, et nulla altra recata si faccia.

LXII. Che non si dea regitore ad alcuno popolo nel quale non sieno più di .xii. huomini. [Pod. 1325 V, 25]

Se in alcuno popolo del contado di Firenze saranno .xii. huomini solamente o più pochi maschi, |50r| li huomini di cotale popolo non sieno constretti ad avere regitore o universitade, se elli non vorranno, ma se di loro voluntade procederà, debbano stare et essere sotto la regitoria d'uno de' più proximi popoli che elli vorranno, et quello cotale popolo sia tenuto et debba li loro fatti fare, sì come se elli fossoro del popolo di quella rettoria.

LXIII. Che li popoli infrascritti del pioviero di Ripole non sieno tenuti alle infrascritte cose. [Pod. 1325 V, 27]

Li popoli di Sancto Andrea, di Sancto Angnolo a Rovezano, di Sam Piero da Varlungo, di Sancta Maria a Settignano non sieno costretti di soportare le graveze delli incendiï o guasti o raportamenti o d'altre simili cose con gl'altri

popoli del pioviero di Ripole che sono dal'altra parte d'Arno^a. Et così li detti popoli del pioviero predetto che sono dal'altra parte d'Arno alle sopradette cose o ad alcuna d'esse per neuno modo sieno costretti o tenuti soportare o essere con li quattro sopradetti popoli o con alcuno di loro, con ciò sia cosa che tra sé non si possano aiutare o trare ad alcuno romore, contradiando il camino lo detto fiume d'Arno.

LXIII. Delli oficali per scacciare li lebbrosi malatti.

[Pod. 1325 I, 23]

Messer lo Podestà della cittade di Firenze non lasci alcuno lebbroso stare o dimorare nella detta cittade o ne' borghi o ne' soborghi d'essa. Et sopra ciò sia tenuto esso messer Podestà lo primo mese del suo regimento fare chiamare a pallottole due buoni huomini, uno per li due quartieri et l'altro per gl'altri due quartieri, li quali faccia giurare di scacciare quelli lebbrosi della detta cittade et de' borghi et de' soborghi; la quale cosa s'egli non faranno, sia tenuto lo detto messer Podestà torre soldi cento per nome di pena a ciascuno di loro che farà contro per ciascuna volta, la metade della quale pena sia del detto Comune et l'altra del dinuntiatore; l'oficio de' quali duri per sei mesi. Et ciascuno possa cacciare quelli lebbrosi della detta cittade et borghi et soborghi senza alcuna pena. Et ciascuno malatto che fosse trovato nel prato d'Ognisanti possa essere offeso per ciascuno sança pena. Et ciascuno de' detti oficali abbia et avere debba dal Comune di Firenze soldi .xx. di piccioli per loro salario. Excepto che li detti lebbrosi della settimana di santo Laçaro et del'Olivo possano senza pena ire et reddire per la detta cittade, borghi et soborghi per acattare limosine. Et ancora lo detto messer Podestà sia tenuto et debba dare opera che coloro che acostumarono in San Sebìo lebbrosi et lebbrose steano di là dal fiume di Mugnone, sì che di qua dal detto fiume in neuno modo facciano dimoranza, ma stieno di lungi dalla strada almeno per .cc. braccia. Et le predette cose lo detto messere Podestà sia tenuto fare precisamente infra due mesi dopo l'entrata del suo oficio, sotto pena di libre .cc. di piccioli a ritenerli del suo salario.

LXV. Della chiamata et oficio a cui le bestie et altre cose perdute si rasegnino.

[Pod. 1325 I, 24]

Siano tenuti li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia della cittade predetta, insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini, ciascuno anno del mese di gennaio et di luglo elegere et diputare per tempo di sei mesi allora prosimi vegnenti uno buono et leale huomo del detto | 50v | Comune ad ricevere et restituire^b li fanciulli et le fanciulle et bestie et simili et altre cose che al

^a *Segue:* o alle sopradette cose o ad alcuna d'esse per neuno modo sieno costretti o tenuti soportare o essere *espunto con gli estremi va-ca in interlinea superiore.*

^b *L'ultima -i- in interlinea superiore.*

detto ufficiale saranno assegnate, come si contiene nello statuto del terço libro posto sotto la rubrica Delle pene di chi non rasegnerà li fanciulli et cetera^a. Lo quale ufficiale sia tenuto et debba lo detto suo officio bene et lealmente fare, et abbia et avere debba per suo salario de' detti sei mesi soldi .xx. Lo quale ufficiale sia tenuto di fare dimoranza nella piaça d'Orto San Michele.

LXVI. Che neuno sia chiamato ad alcuno officio del Comune di Firençe se non nel quartiere che paga le libbre. [Pod. 1325 I, 25]

Neuno sia eletto ad alcuno officio del Comune di Firenze per alcuno quartiere della detta cittade se non di quello quartiere nel quale elli habita o porta le factioni et gl'incarichi del detto Comune; et chi fia eletto contra la forma predetta, la sua chiamata non vagla né tegna per la ragione stessa. Et neentemeno ciascuno elettore contrafaciente in libre .xxv. di piccioli al Comune di Firenze per ciascuna volta sia condannato.

LXVII. Di non impedire alcuno ufficiale di fare lo suo officio. [Pod. 1325 I, 26]

Messer la Podestà della cittade di Firenze, li suoi iudici, cavalieri o notari non impediscano alcuno ufficiale fare lo suo officio, né fare comandamento né fare alcuno impedimento per lo quale meno possa ciascuno lo suo officio liberamente fare, sì come è tenuto et puote di ragione o secondo forma di statuto o ordinamento del detto Comune, se quello ufficiale non fallasse nel suo officio.

LXVIII. Della chiamata de' castellani et del novero de' loro pedoni et loro salario.

Ad ciò che diligente guardia si faccia nelle forteze, terre et castella che per lo Comune bisognano^b di guardarsi, proveduto è che la chiamata de' castellani delle castella, fortezze et terre, che per lo Comune di Firenze adiviene esser guardate, si faccia per .iiii. mesi per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia et per li .xii. buoni huomini et per li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firençe d'uomini guelfi et valenti et buoni della cittade, contado et distretto di Firenze, con quello novero di pedoni et salario et salarii, così per li castellani come per li pedoni, che ad essi Priori, Gonfaloniere di giustitia, .xii. buoni huomini et Gonfalonieri delle compagnie del Popolo parràe che si convegna. Li quali salari siano dati et pagati ad essi castellani secondo la provisione che si farà per li detti signori Priori, Gonfaloniere di giustitia, .xii. buoni huomini et Gonfalonieri delle compagnie predetti. Et ciascu-

^a Podestà, III, 19.

^b -s- corretta su altra lettera.

no che sarà castellano in alcuno castello^a, terra o forteza per lo Comune di Firenze per li detti .iiii^o. mesi non si possa o debba al tempo del detto suo officio absentare da quello cotale castello, terra, luogo o fortezza, o venire alla cittade di Firenze o ire ad alcuno altro luogo, o esser mandato per alcuna ambasciata o per alcuno altro fatto di quella terra, luogo, castello o fortezza dove sarà castellano o per fatto d'alcuna singulare persona di quella universitade o luogo senza la deliberatione de' signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia, .xii. buoni huomini et Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et del Comune di Firenze, purché alla detta diliberatione sieno almeno le due parti di ciascuno de' detti collegii, et vincasi per .xxvi. di loro almeno, sotto pena di libre .L. piccioli per ciascuna volta, et ancora di soldi .XL. piccioli per ciascuno die, a torre a ciascuno che farà contro, et di | 51r | libre .c. di piccioli per ciascuna volta a ciascuno comune o luogo ordinato ch'elli sia mandato o vegna o che 'l manderà contra la detta forma. ^bEt che le predette cose si pongano nelle lettere che fieno concesse ad alcuno castellano nel principio del suo officio^b. Et che tutti et ciascuno castellani che al modo predetto fieno tratti alla guardia d'alcuno de' detti castelli, terre, rocche o forteze, et tutti li loro pedoni quello die ch'elli riceveranno o confesseranno d'aver ricevuto il castello, la terra, la roccha o la fortezza per vece et per nome del Comune di Firenze dalli suoi precessori o si rapresenterà per lo Comune di Firenze in quello cotale castello, terra, roccha o forteza per fare la detta guardia, siano tenuti et debbano personalmente entrare in quello cotale castello, terra, roccha o forteza et ivi sieno rinchiusi et rinchiusi serrati a chiavi, et quindi elli o alcuno di loro uscire non possa o debba se non finito l'officio di cotale castellano, etiamdio fatta cotale rapresentatione et rassegnatione al suo successore per vece et per nome del detto Comune di Firenze per ragione della presentatione di cotale castello, terra, roccha o fortezza alla cui guardia saràe senza deliberatione del'officio de' signori Priori et Gonfaloniere di iustitia, Gonfalonieri delle compagnie et officio de' .xii. buoni huomini che per lo tempo saranno come detto è di sopra, a pena di libre .c. di piccioli per ciascuno castellano che farà contro et ciascuna volta, e di libre .xxv. di piccioli per ciascuno pedone che altrimenti che detto sia di sopra si partirà et per ciascuna volta, alla quale pena pagare siano costretti et costringere si possano li detti castellani, per sé et per li loro pedoni; et li mallevadori che avranno dati dinanzi dal giudice della camera et della gabella per la guardia di cotale castello, terra, roccha o forteza fare sieno costretti per messer lo Capitano della guerra, etiamdio di fatto, senza per ciò fare alcuna condannatione. Salvo et riserbato che de' pedoni che si terranno alla guardia di cotale castello, terra, roccha o forteza^c si possano ha-

^a -o corretta su altra lettera.

^{b-b} Inserito in questo punto del testo da un segno di richiamo, ma tracciato nel ms. al primo rigo della c.

^c In interlinea superiore, d'altra mano: di San Barnaba di Pistoia. In ASFi, Statuti del Comune di

vere et tenere due pedoni fuori del detto castello; et del castello di Civitelle si possa avere et tenere fuori del castello uno; del castello di Colle si possa avere et tenere fuori del detto castello uno; della rocca et procinto di Fucecchio possa avere et tenere fuori della detta rocca et procinto uno; della rocca di Montetopori si possa avere et tenere fuori della detta rocca uno; della rocca et campanile del Monte Vittolino si possa avere et tenere fuori della detta rocca et campanile uno; della rocca vecchia di Serravalle si possa avere et tenere fuori della detta rocca uno; della rocca nuova di Serravalle si possa avere et tenere fuori della detta rocca uno; della rocca o forteza di Pescia si possa avere et tenere fuori della detta rocca et forteza uno; della rocca o forteza di Bugiano si possa avere et tenere di fuori della detta rocca uno; della rocca del castello d'Uzano si possa avere et tenere di fuori della detta rocca uno; per servire et amministrare le cose necessarie alli castellani et pedoni che saranno et rimarranno rinchiusi nel castello, terra, rocca, o forteza sopradette, non obstanti le sopradette cose. Et che le chiavi di ciascuno di cotali castelli, terre, rocche et fortezze, poscia che ivi saranno così rinchiusi et serrati, si rechino et recare si debbano alli signori Priori del'arti et al Gonfaloniere della giustitia, che per lo tempo saranno, a guardare per li camarlinghi della camera del'armi del palagio del Popolo di Firenze. Et che alcuno che andràe o mandato fia per li signori Priori et Gonfaloniere della giustitia, o li detti frati, o l'uno di loro a serrare o diserrare alcuno de' detti castelli, terre, rocche o fortezze non ardisca o presumisca per sé o per altrui domandare, ricevere o avere da quelli rinchiusi o aperti o da alcuno di loro alcuna quantitate di pecunia o alcuna cosa altra, sotto pena di libre .x. di piccioli al ricevente et di privatione del'oficio, se sarà della famigla de' signori Priori, et di libre .xxv. di piccioli a colui che darà^a | 51v | o farà dare per ciascuna volta, a ritenere per li camarlinghi della camera del'armi del palagio del Popolo a cotale mandato a fare serrare et diserrare. Né possa alcuno che sia stato castellano in alcuno de' detti luoghi esser nella detta castellaneria o altra per lo Comune di Firenze dal die del diposto oficio di questa cotale castellaneria ad uno anno allora proximo seguente; né alcuno di suo ceppo a quello medesimo oficio della castellaneria possa esser incontanente senza mezzo, né essere in alcuno altro oficio di castellaneria durante l'oficio d'alcuno di suo predetto ceppo. Né esser possa alcuno castellano che dal .MCCCXLIII. in kalendi di gennaio in qua sia stato condannato o pronuntiato, o sarà per inanzi, in qualunque corte come artefice o mercatante cessante et fugitio con la pecunia et cose altrui^b. Né alcuno mercatante o artefice che notoriamente cessasse o fugisse infra 'l tempo predetto, o cesseràe o fugiràe per

Firenze, 16, c. 53r: ad custodiam castris Sancti Bernabe de Pistorio possit haberi et teneri duo pedites extra dictum castrum.

^a A margine destro segno di richiamo.

^b Segue: né alcuno che per adietro sia stato condannato *espunto con gli estremi va-ca in interlinea superiore*.

inanzi, con la pecunia o cose d'altrui. Né alcuno che per adietro sia stato condannato, o per inanzi sarà, per baratteria o per falsitade per qualunque modo, etiamdio per contumacia. Né alcuno che non sia veramente guelfo, né alcuno che alcuna cittade, terra, castello o fortezza del Comune di Firenze o che per quello Comune o per lo duca d'Athene o parte per quello Comune et parte per quello duca o per ciascuno o per l'uno di loro per qualunque modo avesse perduta frodolentemente, malitiosamente o per baratteria o per negligentia o per malaguardia o per altro qualunque modo, e per ciò sia condannato o fue, possa o debba esser eletto o acceptato al detto officio, et se elli fosse eletto o acceptato, non vagla per la ragione stessa, non obstante alcuna prosciogliogione o però che si proponesse o fosse detta la detta condannagione o sententia o pronuntiatione essere cancellata o che fare non si potee o, data, non tenne o che non apparisca del processo del quale discese o si dicesse esser stata discesa o potere esser discesa la sententia, condannagione o pronuntiatione sopradetta, o che pagato sia o fue o pagherassi per inanzi quello che in quelle sententie, condannagioni o pronuntiationi o alcuna di quelle si contenesse, o che alcuna concordia, fine o sodisfacimento o confessione fatta fosse o si facesse, et non obstante alcuno beneficio di ristituzione nel primo stato conceduta o che per inanzi si concedesse. Et se alcuno contro alle predette cose o alcuna delle predette^a s'elegesse, non ardisca acceptare o fare quello officio, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a torrelli di fatto per messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia, et neentemenno sia rimosso dal'officio per lo detto messer lo Executore, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a quello Executore del suo salario a ritenere a llui per li camarlinghi della camera del detto Comune. Et che nullo castellano possa o debba avere seco o tenere o con altrui nel castello o nel luogo del quale fia castellano alcuno di quello castello o luogo a manicare o bere, sotto pena di libre .L. di piccioli, et neuno de' predetti vada o stea col detto castellano in alcuno de' detti luoghi a manicare o bere, sotto la detta pena. Et le predette cose s'interpongano nelle lettere che fieno concedute a cotale castellano anzi ch'egli pigli la via a fare lo detto suo officio, | 52r | et ciascuno possa et a llui sia licito delle predette cose et di ciascuna delle predette accusare et dinunziare, etiamdio senza fare per ciò pagamento d'alcuna gabella. Et che ciascuno de' detti castellani, anzi che prenda la via ad andare al'officio al quale eletto sarà o incominci a fare quello officio, sia tenuto et debba dinanzi dal iudice della camera et della gabella, che per lo tempo fia, giurare et soficientemente promettere con mallevadori, che s'apruovino almeno per cinque delli approvatori del Comune di Firenze, cioè: lo castellano della rocca di Civitella di Valdambra di .v^m. fiorini d'oro; di Civitella Secca di .ii^m. fiorini d'oro; d'Altopasso di .iii^m. fiorini d'oro; di Ficecchio di .vii^m. fiorini d'oro; della torre del Leone di Pescia di .v^m. fiorini d'oro; di Montevectolino di .vi^m. fiorini d'oro; di

^a Nel ms. predesse.

Pescia di .x^m. fiorini d'oro; della rocca di Bugiano di .v^m. fiorini d'oro; d'Uzano di .ii^m. fiorini d'oro; di Lanciolina di libbre .mm.; di Santa Maria a Monte di .iii^m. fiorini d'oro; d'Ozano di .ii^m. fiorini d'oro; d'Avillano di .ii^m. fiorini d'oro; di Castello Vecchio di Valdiriana di libbre .iiii^m.; del castello di Mangona di .v^m. fiorini d'oro; del castello di Laterina di .v^m. fiorini d'oro; di Santa Croce del Valdarno di Sotto di .ii^m. fiorini d'oro; di Monte Catino di .v^m. fiorini d'oro; di Cennina di .iiii^m. fiorini d'oro; di Colle di Valdelsa di .vi^m. fiorini d'oro; di Prato di .x^m. fiorini d'oro; di Pistoia di .x^m. fiorini d'oro per ciascuno de' due castellani; di San Miniato del Tedesco di .v^m. fiorini d'oro; di Monte Topoli di .iii^m. fiorini d'oro; di Serravalle della Nuova di .v^m. fiorini d'oro; di Serravalle della Vecchia di .v^m. fiorini d'oro; di Carmignano di .iii^m. fiorini d'oro; di Monte Gemoli di .v^m. fiorini d'oro; di San Niccolò di .vii^m. fiorini d'oro; del Borro di .ii^m. fiorini d'oro; di Galatrone di .iii^m. fiorini d'oro; del Giogatoio di libbre .iiii^m. piccioli; di Montemurlo di .iii^m. fiorini d'oro; di Monte Lucho della Bernardinga di .ii^m. fiorini d'oro; di Tizano di .ii^m. fiorini d'oro; di bene guardare et salvare lo castello, fortezza et la terra di che sia castellano et di stare et tenere li pedoni li quali seco avere et tenere dovrà, et di quello castello o luogo non partirsi, et di consegnare et rassegnare quello castello o luogo al Comune di Firenze o a colui o a coloro al quale o alli quali dal Comune di Firenze avrà in comandamento, et ancora di sodare soficientemente di libbre .c. piccioli di rappresentare al notaio scrivano delle riformagioni o al suo coaiutore infra uno mese, da poi che 'l suo officio avrà cominciato, la publica carta contenente il die che in quello cotale luogo o castello fia rapresentato a fare lo detto officio della castellaneria. Et la detta carta ciascuno castellano sia tenuto et debba fare fare quello die che si presenterà a cotale officio, sotto pena di libbre .c. di piccioli et di privatione dell'officio; et se fia fatto contro, nullo pagamento di salario dell'ultimo mese del tempo della sua castellaneria fare si possa, né etiamdio alcuno pagamento del detto ultimo mese si faccia o fare si possa ad alcuno castellano, se non poscia ch'egli avrà rapresentato et dato realmente et con effetto al suo successore nel detto officio ricevente per lo Comune di Firenze, o a colui o a quelli al quale o alli quali dal detto Comune avrà comandamento, cotale castello o luogo alla cui guardia fia stato, et etiamdio le masseritie, arnesi et cose altre del Comune di Firenze che saranno nel detto castello o luogo et per publico istrumento, nel quale si contenga che realme(nte) sia fatto il dare delle dette masseritie et cose, né basti che di queste masseritie et cose sia fatta sola confessione. Et che a neuno | 52v | castellano siano concesute o per lo cancelliere del detto Comune sieno date lettere, se prima non fa fede al detto cancelliere per publica carta del sodamento predetto, la quale carta lo detto cancelliere per lo Comune di Firenze apo sé sia tenuto et debba ritenere. E 'l notaio di messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia, diputato sopra le ricerche de' castellani et degl'altri, et li ufficiali della condotta de' soldati del Comune di Firenze siano tenuti et debbano secondo la forma degli ordinamenti del detto Comune tutti et ciascuno castellani che diputati fiano

alla guardia d'alcuno castello, terra, rocca o forteza per lo Comune predetto et li pedoni, che tenere o ivi essere dovranno, rasegnare et ricercare, et colui che non vi fia trovato o non starà a quella guardia sia condannato per lo detto Executore, cioè il castellano in libre .C. di piccioli e 'l pedone in libre .x. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta che fia fatto contro.

^aEt che ciascuno mallevadore che entrerà per cotale castellano debba promettere et sé et li suoi beni obligare di certa et dterminata quantitate di cotale tutta somma, purché non per maggiore che per libre .M. di piccioli di quella tutta somma, né per minore quantitate di libre .C. di piccioli si possa obligare o promettere. Et che ciascuno de' detti mallevadori possa, debba et basti esser approvato il meno di per tre delli approvatori del Comune di Firenze.

LXVIII. Della chiamata del camarlingo del'oficio del fuoco.

La chiamata del camarlingo del'oficio di spegnere lo fuoco si faccia et fare si possa et debba per li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze o per le due parti di loro, etiamdio li altri absentì et non richesti o presenti et contradicenti o per altra contradictione impediti.

LXX. Del modo et forma che si debbono tenere d'intorno allo spegnere lo fuoco nella cittade di Firenze.

[Fuoco 1348]

Disiderando di riparare tostamente con opportuni rimedii alli subiti casi delli incendii che nella cittade di Firenze non sança grande dispendio di persone et delle cose molto spessegia, statuiamo et ordiniamo che nella cittade di Firenze siano et essere debbano .v. botteghe overo camere, nelle quali et in ciascuna di quelle sieno et steano continuamente le infrascritte masseritie et cose acconcie a spegnere il fuoco, e debbansi condurre per lo camarlingo del'oficio del fuoco per uno anno per lo miglore et più convenevole merito di pigione che avere si potrà, della quale condotta <appaia>^b piuovica carta per mano del notaio del'oficio del detto fuoco o d'altro notaio al quale commetterà; sì inpertanto che l'una delle dette botteghe sia et essere debba in su la piazza de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia o presso a quella piazza. ^cLe quali cose et masseritie sieno le infrascritte, cioè: sei scale a scaglioni di più et varie maniere di lungheza da otto braccia infino in venti braccia, otto bigoncie orecchiate et con stanghe per portare aqua, due bigoncie grandi a tenere aqua allato alli più proximi pozzi al detto tale fuoco, dodici bigonciuoli con manichi, .XL. mezine, due paia di grandi secchie di

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 55r. de qua conductione appareat publicum instrumentum.

^c A margine sinistro: vedi a <c> .87. di mano successiva.

rame con carricole salde et sode et armadure di legname per attignere aqua de' pozzi, due rampioni di ferro, l'uno de' quali sia di maggiori grandezza et l'altro della mezana grandezza, commessi in abeti grandi et lunghi et ritondi con più campanelle nelli detti abeti per mettervi le funi entro sofficianti che si mettano et lascinsi in esse, li quali rampiconi sieno per trarre a terra le case et le parti delle case et quelle disfare et tirare bordoni et altre cose di quelle case disfare, .x. raffi di ferro commessi in lunghe haste et grosse manesche, .x. forchette di ferro a quello^a | 53r | medesimo modo, .xii. scure di ferro con manichi, .x. bigonciuoli in haste fatti a quello modo che usano li tintori a gittare aqua in alto, uno bolcione ferrato a bolcionare case, .vi. sacchi di panno lino confitti et commessi in haste lunghe et maneschi a gittare aqua sopra il fuoco a similitudine di spazatoi di fornari, .vi. lumiere di ferro con haste, .i. panelli di sevo.

^bItem che in ciascuno quartiere della cittade di Firenze sieno et essere debbano .x. maestri di pietre et di legname abitanti nella cittade di Firenze, tra li quali .x. per quartiere sia uno capitano di loro, esso capitano in quello novero compitato, et chiamisi capodiece. Li quali maestri in novero di quaranta sieno tenuti et debbano ubidire alli loro capitani et caporali in tucti et ciascuno comandamenti d'intorno a tutte le cose che bisogneranno a spegnere cotale fuoco acceso, sotto pena di soldi .x. di piccioli et per ciascuna volta, a ritenere del suo salario. Et sieno tenuti et debbano li loro maestri con li loro caporali sollicitamente et sança indugio, a grido della guardia della notte o a suono di trombadore o di trombadori del Comune di Firenze, ire, andare, venire et essere et sé operare al luogo nel quale cotale fuoco fosse appreso e quivi opera dare a tutto suo podere et con effetto che 'l detto fuoco si disfaccia et in ogni modo si spegna, a pena di soldi .x. di piccioli per ciascuno di loro, a riscuotere per la Podestade incontanente et a farli dare et pagare al detto camarlingo del'oficio del fuoco, sotto vertude del fatto iuramento alla Podestade. Li quali maestri et ciascuno di loro sieno tenuti et debbano trarre a spegnere lo detto fuoco armati con cervelliero et coltello, et portare in mano scura o sego o palo di ferro o piccone, ascia o mannaia o l'uno di quelli ferramenti, con sopravesta di panno lino o di canovaccio o di cuoio bianco, nella quale sia dipinta dalla parte dinanzi una mannaia et dalla parte di dietro segnale di sexta et di cotale quartiere onde è cotale maestro, sì che manifestamente appaia, alle propie spese di quelli maestri et di ciascuno di loro, altrimenti al detto oficio non sieno ricevuti in veruno modo, e 'l camarlingo che fia diputato al detto oficio del fuoco non possa né debba pagare alli detti maestri, et se pagasse, intendasi che del suo abbia pagato. Et se con le dette vestimenta al modo et al tempo

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: medesimo, con un disegno di macerie in fiamme.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

predetti li detti maestri non traessoro tosto con le dette armi et ferramenti al modo predetto, ciascuno caggia in pena per ciascuna volta, cioè per ciascuna cervelliera, in soldi .v. piccioli et per ciascuna generatione di ferramento in soldi .v. piccioli per ciascuno di loro, a ritenere del suo salario^a per lo detto camarlingo del detto officio del fuoco, a pena d'esser privato dell'officio del detto camarlingato.

^bItem che sieno eletti per lo detto camarlingo et per lo notaio del detto officio del fuoco .xx. huomini portatori buoni et soficienti, tra li quali sieno due capodiece et che continuo facciano il mistiere di portatori, li quali portatori sieno tenuti et debbano trarre a quello cotale fuoco acceso et operarsi a podere che cotale fuoco con effetto si spegna per quello modo et per quella forma come sono tenuti li detti maestri, co· vesta indosso di panno lino bianco o cuoio bianco o canovaccio, nella quale sia dipinto una mezzina di colore rosso da ciascuna parte, sì che chiaramente appaia, alle loro propie spese, sotto pena di perdere et d'esser privato del'officio loro. Et che il camarlingo et notaio del detto officio non sieno tenuti, cioè lo detto camarlingo pagare né il detto notaio scrivere quelli cotali che faranno contro, sotto pena | 53v | alli detti camarlingo et notaio di privatione del'officio per lo fatto medesimo.

^cItem che delle dette camere overe botteghe nelle quali stare debbono le dette masseritie l'una sia et essere debba in su la piazza de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia, o presso a quella^d piazza a meno .xxv. braccia, fornita a doppio et in doppio più che l'altre botteghe, overo camere, di masseritie et cose opportune al detto officio del fuoco. Nella quale bottega, overo camera, steano ed dimorino ciascuna notte, cioè dalla campana che suona la sera al palagio di messer la Podestà infino al'aurora del dì, .x. maestri oltre alli detti .xl., tra li quali sia uno capodiece et sei portatori oltre al novero sopradecto, et stieno vestiti et armati a ferro et con sopraveste al modo et ordine sopradetti, et sieno tenuti et debbano avere ferramenta secondo che di sopra detto è, et siano tenuti et debbano trarre, essere et operare sollicitamente a spegnere il detto fuoco acceso almeno .viii. di loro, purché nella detta bottega, overo camera, rimanga almeno uno di loro alla guardia delle dette cose et masseritie, a dare di quelle masseritie et cose <come>^e avrà in comandamento dal detto suo capodiece. Et per simile modo sieno tenuti li detti maestri et portatori ubidire a tutti li comandamenti de' loro capodieci intorno al disfacimento et spegnimento del detto fuoco, sotto la detta pena a ritenere per lo detto camarlingo, come sopra detto. Et siano tenuti li detti maestri et

^a Nel ms. sudario.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Idem c.s.

^d Segue l'incompiuta e isolata.

^e In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 56r: prout a suo caputdecem habuerit in mandatis.

portatori, almeno la metade di loro, veghiare et stare attentamente ad ciò che 'l detto officio sollicitamente et bene et lealmente fare si possa, sotto pena a ciascuno dormenti di soldi .v. di piccioli per ciascuna volta, et di colui che fia absente et che non verrà soldi .v. piccioli per ciascuno di loro contrafacente, a ritenere per lo camarlingo sopradetto et a rassegnare per messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia et per lo notaio diputato al detto officio del fuoco, almeno due volte la notte, o almeno una volta per lo notaio del'officio del fuoco o per altro notaio al quale quello notaio del'officio del fuoco il cometterà. Et nella detta bottega, overo camera, o sotto il portico o apresso la detta bottega in alcuno convenevole luogo ciascuna notte, dal terzo suono della campana di messere la Podestà infino al'aurora del dì, sia et essere et tenere si debba una lucerna o lanpana accesa fornita con soficiente olio et papiro, che continuo tutta notte arda et renda lume a quelli che ivi staranno; et la detta bottega continuo sia tenuta et stea aperta di notte infino al'aurora del dì.

^aItem che ciascuno de' detti .xl. maestri e de' detti .x. maestri, che continuo dimoreranno di notte nella bottega o camera su la piazza de' signori Priori et Gonfalonieri della giustitia o presso come detto è, et li maestri di quello quartiere dove s'apprendesse il fuoco, li quali traessono et sono tenuti di trarre et debbono, et tutti et ciascuno maestri et portatori della cittade di Firenze, che traessono così di die come di notte a spegnere lo detto fuoco, habiano et avere debbano per loro fatica et merito per ciascuna tratta a spegnere di cotale fuoco, se fia di notte, soldi .xv. piccioli per ciascuno di loro, et se fia di die, soldi .x. di piccioli per ciascuno di loro, et libre .iiii. di piccioli per ciascuno de' detti capodiece, et soldi .xl. piccioli per ciascuno de' detti .xxxvi. maestri per tutto il tempo et termine di .iiii. mesi, pagando loro et a ciascuno di loro per lo camarlingo sopradetto diputato al detto officio del fuoco della pecunia del detto Comune di Firenze alle sue mani pervenuta |54r| o che perverrà, senza pagamento d'alcuna gabella o dirittura; et per simile modo ciascuno de' detti .xx. portatori, che sono tenuti di trarre a spegnere lo detto fuoco, e de' detti sei portatori, che di notte dimoreranno nella camera^b, o botteggha, che è in su la piazza de' signori Priori et Gonfaloniere di iustitia o presso come detto è, et che etiandio tragono a spegnere lo detto fuoco, abbia et avere debbano per ciascuna volta o tratta che facessero a spegnere lo detto fuoco o di die o di notte che s'apprendesse soldi .x. di piccioli per ciascuno di loro, pagando a loro et a ciascuno di loro per lo detto camarlingo del'officio del fuoco diputato o che si diputeràe, et di libre .iiii. di piccioli per ciascuno de' detti due cap(orali de' detti portatori chiamati capodiece, et di soldi .xl. di piccioli de' detti .xviii. portatori per lo tempo et termine de' detti .iiii. mesi, pagando a loro et a ciascuno di loro per lo camarlingo sopradetti. Et abiano li predetti .x. maestri

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Manicula a margine sinistro.

et sei portatori^a, che dimoreranno di notte nella detta bottega, ovvero camera, posta in su la detta piazza de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia o presso come detto è, et quelli guardando, dal detto camarlingo del'ufficio del fuoco, cioè il capodiece soldi .v. piccioli et ciascuno degl'altri maestri soldi .iii. di piccioli per ciascuno di loro per ciascuna notte che guarderà. Et li detti portatori abbiano ciascuno di loro per ogni notte che guarderà soldi .ii. di piccioli, a pagare per lo detto camarlingo senza alcuno ritenimento di gabella o di dirittura della pecunia del detto Comune che alle sue mani perverrà per la cagione predetta.

^bAncora che a spegnere lo detto fuoco che s'acendesse come detto è siano tenuti di trarre et debbano et essere et sé operare, così in fare come in fare fare, li consoli del'Arte de' Maestri di pietra et di legname, o almeno l'uno di loro, col loro messo et notaio della detta arte, et etiamdio tutti li maestri di pietra et di legname, o di pietra solamente o di legname solamente, che faranno pubblicamente l'arte, et tutti li portatori stanti et dimoranti nel quartiere nel quale cotale fuoco fosse appreso; lo quale consolo o consoli siano tenuti insieme col notaio del'ufficio del fuoco di fare tutte quelle cose ch'egli conosceranno utili alo spegnimento di cotale appreso fuoco.

^cAncora possano essere li detti consoli o consolo e 'l notaio della detta arte col detto notaio del fuoco o con colui al quale lo detto notaio del fuoco commetterà, se al detto notaio o a cui commetterà parrà che lli bisogni per spegnere cotale fuoco, di fare la rassegna de' detti maestri et portatori acciò che 'l Comune di Firenze punto non sia ingannato. Et abbiano et avere debbano li detti consoli et notaio della detta arte et tutti li maestri predetti del quartiere et cittade di Firenze, che trarranno a spegnere, quello simile salario che avranno gl'altri maestri per ciascuna tratta. Et etiamdio abbiano et avere debbano li detti portatori così del quartiere come della cittade, che trarranno a spegnere il fuoco, quello simile salario che avranno gl'altri portatori per ciascuna tratta.

^dItem che il notaio del fuoco sia tenuto et debba trarre a ciascuno accendimento di fuoco, come detto è, et abbia et avere debba per ciascuna tratta, così di die come di notte, soldi .xx. di piccioli, e 'l detto messo abbia et avere debba quello simile salario che avrà l'uno de' sopradetti portatori, pagando a loro et ad ciascuno di loro della sopradetta pecunia per lo camarlingo sopradetto, senza ritenimento d'alcuna gabella | 54v | o dirittura^e. E che li banditori del Comune di Firenze, cioè due o tre di loro, (siano tenuti e debbano)^f trarre a

^a La prima -o- corretta su altra lettera.

^b *Idem c.s.*

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d *Idem c.s.*

^e A margine sinistro a isolata.

^f In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 57r: item quod bapnitores Communis Florentie, videlicet duo seu tres ex eis, teneantur et debeant.

cotale fuoco, al tempo che s'apiglerà, a cavallo armati con le loro trombette et bandire et fare tutte quelle cose che dal compagno o cavaliere o ufficiale di messer la Podestà o del Capitano della guardia o di messer l'Executore delli Ordinamenti della giustitia o dal notaio del fuoco diputato, o che si diputerà, o da colui al quale il detto notaio del fuoco commetteràe avràe in comandamento. Et che l'uno de' detti^a banditori continuo dimori apresso a cotale fuoco appreso et sia tenuto bandire et fare come li fia comandato dalli predetti ufficiali o d'alcuno di loro. Et abbiano li detti banditori della pecunia del detto Comune dal detto camarlingo del fuoco ciascuno di loro quello simile salario che avrà l'uno de' detti maestri. Et se li detti banditori non venissoro et non faccessoro come detto è, caggia in pena ciascuno di loro quante volte farà contro come quelli maestri; salvo che se fossoro impediti d'infermitade o di prigione o fossoro absenti fuori della cittade di Firenze o per altro giusto impedimento manifesto, nella predetta pena non incorrano; et per simile modo s'intenda de' maestri et de' portatori et degl'altri che trarre et esser debbono alle predette cose. ^bItem che ciascuno de' vicini della contrada, dove fia cotale fuoco appreso, da ciascuna parte^c per .d. braccia siano tenuti et debbano fare portare almeno una meçina piena d'acqua infino a tanto che sia spento il detto fuoco, sotto pena di soldi .xx. piccioli per ciascuna famiglia et per ciascuna volta a torre per messer la Podestà et a fare dare al detto camarlingo del'oficio del fuoco.

^dItem che a ciascuno pozzo di tutta la cittade di Firenze, che sono nelle piazze et nelle vie, si faccia uno truogo acconcio a tenere acqua con uno apiccatoio di ferro et con colonne per porrevi carrucole per attignere aqua per spegnere cotale fuoco et con una o con due secchie di legno cerchiare di ferro di sopra et di sotto con cerchi di ferro et con manichi di ferro, et queste cose si facciano alle spese del detto Comune; et ancora si ponga carrucola ad ciascuno de' detti pozzi alle spese del detto Comune. Et che le dette secchie et carrucole steano nella più presso casa a quello cotale pozzo, et dare et assegnare si debbano per lo camarlingo et notaio del detto oficio del fuoco per publica carta a fare per lo detto notaio del'oficio del fuoco o per altro notaio al quale lo commetteràe. E 'l signore della predetta casa o pigionale d'essa casa o bottega siano tenuti le dette secchie et carrucole ricevere et guardare et salvare, sotto pena di libre .x. di piccioli, e al tempo di necessitade porre il detto apiccatoio et guardare. Le quali pene si debbano riscuotere da chi farà contro per messer la Podestà o per messer l'Executore delli Ordinamenti della giustitia, et farle pagare al detto camarlingo del fuoco sotto il prestatto saramento, convertendole nelle cagioni di spegnere lo detto fuoco. ^eItem che li

^a Nel ms. dette.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Segue sieno te espunto.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

predetti .xl. maestri et .xx. portatori e gl'altri .x. maestri et .vi. portatori che continuo stare et dimorare sono tenuti et debbono di notte nella bottega, overo camera, che è in su la piazza de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustizia o presso, come detto è, per spegnere lo detto fuoco appreso, et ancora li consoli de' maestri del'Arte del Legname et delle Pietre sieno tenuti et debbano nel principio della loro chiamata, dinanzi dal notaio del detto officio del fuoco, giurare corporalmente, tocche le scritture alli santi Evangelii di Dio, di fare lo loro officio bene et lealmente et sollicitamente et d'osservare fedelmente tutte le predette cose in quella parte che sono distinte di dovere osservare. Et facciasì et fare si debba la chiamata de' .xl. maestri per lo camarlingo et notaio del detto officio del fuoco col salario | 55r | sopradetto et non più o altrimenti, et somigliantemente de' .x. maestri, li quali dovranno guardare di notte nella detta bottega, si faccia la chiamata per li detti camarlingo et notaio del'officio del fuoco; ^aet la detta electione de' portatori si faccia per li detti camarlingo et notai del fuoco^a. La quale chiamata fare si debba di quattro in quattro mesi, sì inpertanto che neuno de' detti maestri et portatori possa essere eletto al detto officio, se non finito lo loro officio di .iiii^o. mesi allora proximamente vegnenti, altra guisa la detta chiamata così de' maestri come de' portatori non vagla per la ragione stessa. Et ancora lo detto camarlingo del'officio del fuoco non possa né debba fare alcuno pagamento^b alli sopradetti così eletti o che si eleggessero, et se pagasse intendasi ch'egli abbia pagato del suo propio.

^cItem che il detto notaio del'officio del fuoco possa et a lui sia licito liberamente, licitamente et sança pena per vigore della balia a loro conceduta portare arme da offendere et da difendere per tutta la cittade et borghi et soborghi di Firenze, di die et di notte, et ancora possa esso notaio et colui a cui commetterà liberamente, licitamente et sança pena ire et stare et venire et dimorare et reddire per la cittade predetta in tempo di notte dopo il terzo suono della campana, con lume et sança lume, con due compagni li quali elli vorrà et seco menerà armati d'arme da offendere et da difendere et sança armi, a rassegnare et per rassegnare li detti maestri et portatori li quali di notte continuamente debbono dimorare nella detta camera, et quelli maestri et portatori del quartiere et della cittade che possono et debbono trarre a spegnere lo fuoco et per l'altre cose necessarie et che fanno alle predette cose, non potendo commettere più che a uno in ciascuno quartiere per rassegnare li detti maestri et portatori. Et che quello notaio al quale sia commesso per lo detto notaio del fuoco possa liberamente, licitamente et senza pena ire, stare, dimorare, venire et reddire per tutta la cittade di Firenze dopo il terzo suono della

^{a-a} *Inserito in questo punto del testo da un segno di richiamo, ma tracciato nel ms. al primo rigo della c.*

^b *Nel ms. pagamento.*

^c *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.*

campana, con lume et senza lume, con uno compagno lo quale seco avrà et menerà armato con armi da offendere et da difendere et senza, a rasegnare et per rasegnare quelli maestri et portatori la rassegna de' quali li fia commessa di fare per lo detto notaio del fuoco. E 'l camarlingo maggiore del detto officio del fuoco possa et a llui sia licito liberamente, licitamente et senza pena ire per tutta la cittade di Firenze in tempo di notte dopo il terzo suono della campana, con lume et senza lume, et con due compagni li quali seco menerà armati d'arme da offendere et da difendere et senza, a consegnare et per rasegnare li detti maestri et portatori.

^aItem che se si apprendesse fuoco di notte nella detta cittade, che tutti della detta cittade pongano alle finestre delle case della loro abitazioni lumi, sotto pena di soldi .x. piccioli a torre per ciascuna volta a chi farà contro. ^bAncora che le guardie della notte che saranno più presso a quello cotale fuoco acceso siano tenuti et debbano gridare ad alta boce: «Al fuoco! Al fuoco!», che è in cotale luogo appreso, sì che di boce in boce subito per tutta la cittade si sappia, et incontanente vadano alla camera, overo bottega, che è nella piazza de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia o presso a quella piazza come detto è, et quivi somigliantemente gridare et dire sì che li maestri et portatori che ivi dimorano di notte subito vadano a spegnere lo detto fuoco. Et per simile modo siano tenuti et debbano ire al palagio di messere la Podestà et di messer lo Capitano et del'Executore et de' |55v| signori Priori et Gonfaloniere di giustitia et gridare et dire: «Soccorrete! Soccorrete!» a spegnere il fuoco che è in cotale luogo acceso, et andare alla casa del'habitatione del notaio del'officio del fuoco et per simile modo dire et gridare, sì che bene sieno uditi, cioè ch'egli vada allo spegnimento del fuoco; et ancora siano tenuti et debbano andare alla più prossimana chiesa et fare sonare la campana della detta chiesa al modo usato, sotto pena di libbre .x. di piccioli per ciascuna guardia, a riscuotere per messer la Podestà et farla pagare al detto camarlingo del'officio del fuoco convertendosi nelle cagioni sopradette.

^cAncora che 'l detto notaio del'officio del fuoco o colui a cui egli cometterà sia tenuto et debba scrivere ordinatamente in uno libro l'entrata et l'uscita, le spese et le masseritie et li nomi delle guardie et de' maestri et de' portatori et degl'altri .x. maestri et sei portatori e tutte et ciascuna altre cose che occorreranno infra 'l tempo del camarlingato del detto officio del fuoco circa le predette cose. Et che il camarlingo del detto officio del fuoco sia tenuto et debba, prima che il detto officio del fuoco cominci a fare, giurare corporalmente alli santi di Dio Evangelii, et ancora sodare di libbre .m. di piccioli di fare lo suo officio bene et lealmente et d'osservare tutte et ciascuna cose contenute

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ne' presenti ordini et che si facessero per li officiali^a del Comune di Firenze in questo mezzo, et, finito lo suo officio, sia tenuto et debba rendere ragione di quelle cose^b che per lui saranno fatte et administrate nel tempo del'officio del suo camarlingato dinanzi dal iudice dell'apellagione et nullitade et che è sopra ritrovare et raquistare le ragioni del Comune di Firenze, che per lo tempo fia, et restituire ciò che li fia rimasto pervenuto alle sue mani o che li pervenisse per cagione del suo officio al nuovo camarlingo suo successore infra .xv. die dopo il diponimento del suo officio, sotto pena di libre .v^c. di piccioli. E 'l detto 'magiore camarlingo'^c del detto officio del fuoco sia tenuto et debba ricercare et visitare et vedere le dette camere et masseritie et fornimenti che saranno in quelle, et etiamdio insieme col notaio del detto officio del fuoco o quello notaio del fuoco medesimo o colui a cui commetterà et non altrimenti; et se ritroverà in quelle alcuno difetto nelle masseritie et cose predette, debba il detto camarlingo lo più tosto che puote adempiere et comperare et nella camera o camere fare mettere et assegnare a quelli che fieno alla guardia di quelle camere et le guaste fare raconciare et tutto pagare della pecunia sopradetta. Li maestri et loro portatori et li capodiece et anche li altri maestri et portatori, che di notte guardano in su la piaça de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia o presso a quella piaçça, siano tenuti et debbano trarre, ire et stare sollicitamente a spegnere il fuoco al luogo dove fia appreso, così di notte come di die, ma nulla altra persona al detto fuoco vada o tragga, sotto pena del'avere et della persona a ciascuno forestiere et sotto pena di libre .xxv. piccioli | 56r | a ciascuno cittadino, exceptati li huomini del popolo nel quale sarà appreso il fuoco et li huomini che avranno loro casa presso al fuoco per .cc. braccia et li consanguini di coloro nelle cui case fosse il fuoco o presso per .ccc. braccia, li quali possano trarre et ire al detto luogo et a loro botteghe et fondachi, ciascuno con suoi sei compagni con manifesto lume et lo notaio del detto officio del fuoco. Ma lo notaio del detto officio del fuoco sia tenuto et debba trarre et ire al detto fuoco o mandare altra sofficente persona in suo luogo, s'egli fosse gravato d'infermitade o impedito d'altra manifesta cagione, et rasegnare li detti maestri et portatori che trarranno al fuoco, et scrivere le case che si disfacessero per difensione del fuoco per li detti maestri et li nomi di coloro di cui saranno. Et che li detti maestri nelli detti casi, a riparare che il detto fuoco non possa crescere, possano et a loro sia licito di salire in su quelle case che elli vedranno che bisogni et sia necessario, et coloro di cui elle saranno sieno tenuti et debbano lasciarvi su salire et disfarle in tutto et in parte sança alcuna contradictione, et se contradiranno in quello caso al postutto si disfacciano senza farne per ciò alcuna menda. Le quali case che si disfaccessero in tutto

^a -i corretta su -e.

^b Segue i isolata e depennata.

^{c-c} Sottolineato nel ms.

o in parte sança contraditione si debbano mendare a coloro di cui saranno secondo la forma che se ne farà per lo camarlingo del detto officio del fuoco, col consiglio et deliberatione de' ^aGonfalonieri delle compagnie del Popolo^a di quello quartiere nel quale saranno disfatte quelle case et anche del notaio del'officio del fuoco e de' consoli del'arte de' maestri o della magiore parte di loro, purché li detti consoli del'arte de' maestri sieno stati a spegnere lo detto fuoco appreso et ivi fieno stati continuamente et sieno essuti al disfare di cotali case o casa, et nel detto caso con gl'altri sopradetti o con la magiore parte di loro si faccia la stima predetta per quello camarlingo della pecunia che alle sue mani perverràe a pagare infra otto die, compitando dal die che fia appreso il fuoco predetto, et neentemenò si possa fare poscia quandunque.

^bItem che per fare lo pagamento alli maestri et portatori sopradetti et per fare la menda et pagamenti delle stime delle dette case disfatte et per comperare et mantenere le dette masseritie et fornimenti et per pagare li salari de' ^cdetti camarlinghi et del magiore camarlingo^c et del suo notaio del fuoco et del messo del detto officio et per pagare le pigioni delle camere e 'l salario de' lanternieri et per fare tutte altre spese et pagamenti che occorreranno di fare per forma di qualunque statuti, ordinamenti o riformagioni del detto Comune infino ad ora s'intendano esser et siano diputate le rendite delle infrascritte gabelle per autoritade del presente statuto, cioè le rendite et li provenimenti della gabella delle dinuntie et rendite et provenimenti della gabella del'accuse et delle scuse de' bandi, delle paci, delle zuffe, de' beni dati et che si daranno in pagamento et del segnamento delle misure acconcie a misurare vino, olio, biado et frutti et simili cose e de' barili a vino et olio e delle bilance et stadere et altri pesi e delle kanne aconcie a misurare. Et che la pecunia che si ricoglerà delle dette gabelle et rendite et provenimenti et di ciascuno di quelli pervegna et pervenire debba alle mani del detto magiore camarlingo del'officio del fuoco, convertendo nelle predette cose et pagamenti. Et che li comperatori delle dette gabelle et rendite et provenimenti, et tutti et ciascuno obligati al pagamento | 56v | di quelle, et ancora tutti et ciascuno camarlinghi diputati et che si diputeranno per li ufficiali del Comune di Firenze a ricevere le dette rendite et provenimenti, e che quindi facessero exactione per autoritade del Comune di Firenze, sieno tenuti et debbano sança pregiudicio o gravamento di loro o d'alcuno di loro, fatta semplice richesta a loro di pagare le predette cose al camarlingo del'officio del fuoco presente o per inanzi per lo detto camarlingo o per lo notaio del'officio del fuoco diputato o che si diputerà per inanzi per carta publica o in presença di testimoni, pagare la detta quantitate di pecunia solamente al detto camarlingo del'officio del fuoco, et

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

^b *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.*

^{c-c} *Sottolineato nel ms.*

non ad alcuno altro camarlingo o persona, a quelli termini et tempi che dovessero pagare al Comune di Firenze secondo la forma de' patti delle dette gabelle, sotto pena di libre .m. di piccioli et senza avere per ciò alcuna bolletta o stantiamiento dalli signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia o da qualunque altra persona. Et se altrimenti o ad altrui si pagheràe, intendasi infino ad hora non essere fatto pagamento, non obstante alcuno statuto, provisione, ordinamento, riformagione o patto della vendita della detta gabella parlanti in contrario per qualunque modo. Et che, fatti li detti pagamenti in tutto o in parte et sì come pagheranno li detti comperatori o qualunque camarlinghi o altri exattori o ufficiali che fossoro diputati come detto è alle predette cose, li notari et scrivani del'oficio et de' signori di tutte le gabelle siano tenuti et debbano, per saramento et sotto la detta pena a torre loro et a ciascuno di loro per messere lo Capitano della guardia di fatto o per messer la Podestà di Firenze et a fare pagare al detto camarli(n)go convertendo nelle cagioni sopradette, scrivere li detti pagamenti negl'atti et libri delle vendite delle dette gabelle et rendite allato alle vendite di quelle gabelle et nelli libri di quelli notai, sì che chiaramente apparisca lo detto pagamento essere stato fatto per vigore del presente statuto, et che quindi o per quindi in perpetuo non possano essere inquietati o molestati per alcuno rectore o ufficiale del Comune di Firenze presente o futuro, et quelli pagamenti li quali faranno al detto maggiore camarlingo del'oficio del fuoco presente o per inanzi sieno per cotali avuti et sieno come se quelli avessero fatti al Comune di Firenze o alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze per quello Comune riceventi, non obstante che nella carta della vendita di questa cotale gabella avesse promesso il comperatore di pagare lo prezzo ad alcuno ricevente per lo Comune di Firenze.

^aItem che il detto camarlingo del fuoco eletto et che si elegerà abbia podestade et balia et sia tenuto et debba ricevere et riscuotere la pecunia della detta gabella et rendite et provenimenti predetti, et di quella pecunia pagare per qualunque cagioni bisognanti alle predette cose et per cagione di spegnere lo detto fuoco, sì come a lui e al suo notaio parrà che si convegna, et li sopradetti salarii de' maestri et de' portatori et de' camarlinghi et del notaio del fuoco et del messo et de' lanternieri, li prezzi delle masseritie, le pigioni delle camere, le stime delle case disfatte, et fare tutte altre spese opportune per le predette cagioni per lo detto oficio del fuoco o dipendenti o congiunte o nascenti da quello o da quelle o da alcuna d'esse, ^bsança alcuna bolletta o stantiamiento per ciò avere da' signori Priori del'arti et dal Gonfaloniere della giustitia^b o da altra persona. Et facciansi li detti pagamenti sança ritenere per ciò alcuna dirittura o gabella.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^aAncora che li detti camarlingo et notaio del fuoco possano et a loro sia licito elegere, nominare et diputare due buoni huomini^b | 57r | et leali et veramente guelfi et cittadini di Firenze in lanternieri et messi del detto officio del fuoco per rasegnare li detti maestri et portatori, come a loro fia imposto per li detti camarlingo et notaio del fuoco o l'uno di loro, et per fare tutte altre cose che conosceranno che al detto officio si convegna et che a loro fia comandato per li detti camarlingo et notaio del fuoco, per tempo et termine d'uno anno, cominciando quello die che fieno chiamati con salario a llozo et a ciascuno di loro pagando per lo detto camarlingo del fuoco.

^cAncora che il detto camarlingo del fuoco possa, sia tenuto et debba pagare ogni quantitate di pecunia la quale pagare si^d dovrà legittimamente per cagione del detto officio del fuoco a qualunque maestri, portatori, messi et lanternieri ch'avessero servito al detto Comune nel detto officio del fuoco secondo la forma del presente statuto.

^eItem che in ciascuno popolo della detta cittade sieno electi sei o quattro buoni huomini et leali di quello popolo per li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et per li loro consiglieri et ristignitori o per altri, come parrà alli signori Priori et al Gonfaloniere della giustitia, li quali sei o quattro siano sopra la guardia de' beni et delle cose che si traessero delle case o casa nella quale o nelle quali lo detto fuoco fosse appreso o delle case circostanti, et sieno tenuti quelle cose et beni porre nella chiesa del detto popolo o in altro luogo del detto popolo, dove alli detti sei o quattro parrà che si convegna. Et se alcuno de' detti sei o quattro fia negligente in fare lo detto officio, siano puniti in libbre .x. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta. Et che neuno possa trarre alcune cose o beni del predetto popolo dove fosse il detto fuoco, sotto pena di libbre .l. piccioli, et se non pagherà infra .x. die, siali mozo il piede. Et che neuno debba trarre al detto fuoco con alcune armi da offendere, excepti scure et raffi, sotto la detta pena.

^fItem che se si apprenderà fuoco di notte nella detta cittade di Firenze, allora si pongano alle finestre della casa della loro abitatione lumi, sotto pena di soldi .x. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta. Et che neuno offenda alcuno al tempo del fuoco, sotto tre cotanti pena che altra volta sarebbe punito per cotale offesa.

^gAncora che messer la Podestà che per lo tempo sarà sia tenuto fare generale inquisitione contro a tutti li sospetti d'alcuni furti o ruberie che si faces-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: et leali, accompagnato da un disegno di fiamme.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d In interlinea superiore con segno di richiamo.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

soro [a]l tempo del fuoco et ancora contra coloro che impedissoro spegnere lo fuoco o non lasciassoro salvare le cose o commettersoro altre cose illicite, e delle predette cose conoscere, et li trovati colpevoli, etiamdio per sola sospitione [o] fama, possa punire a suo arbitrio et a fare fare restitutione di cotali cose.

^aItem che se per cagione del fuoco fosse alcuno romore nella cittade di Firenze, o etiamdio se al tempo d'alcuno romore si mettesse fuoco nella cittade, li Gonfalonieri delle compagnie debbano trarre fuori li gonfaloni senza alcuna richesta o bando, et tutti quelli delle^b compagnie venire debbano alla casa del Gonfaloniere con le loro armi, et con lui stare infino che dura il romore, et indi non muoversi senza licenza del Gonfaloniere, sotto pena di soldi .c. piccioli per ciascuno, et trarre a quello luogo dove fia loro comandato da parte di messer la Podestà o de' signori Priori et Gonfaloniere di giustitia per messo o a boce di banditore. ^cItem che messer la Podestà, Capitano, Executore dello Ordinamenti della giustitia siano tenuti di mandare al detto fuoco la loro famigla per fare quelle cose che fieno necessarie alle predette cose, et tutti li altri oficiali forestieri siano [t]enuti di trarre al detto fuoco con la^d loro famigla. Et etiamdio li signori Priori et Gonfaloniere di giustitia mandino al detto fuoco della | 57v | loro famigla come a loro parrà che si convegna. E che per exeguire tutte le sopradette cose li signori Podestà, Capitano et Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno di loro abbia arbitrio d'imporre pene in avere et personali, et quelle imporre possano.

^eAncora che 'l notaio del'oficio del fuoco et tre lanternieri del detto oficio possano et a loro sia licito ire, stare et reddire di notte per la cittade et nella cittade di Firenze dopo il terço suono della campana che suona da sera et ançi lo suono della campana che suona da mattina, con lume et sança lume, licitamente et sança pena. Et che quelli s'intendano notaio et lanternieri quanto alle predette cose li quali avranno la bolletta dal'oficio de' Gonfalonieri delle compagnie del detto Popolo che per lo tempo saranno, scritta o sottoscritta per mano del notaio di quelli Gonfalonieri.

^fItem che li maestri et portatori, così eletti come quelli che si eleggeranno, che traessoro a spegnere lo fuoco, e 'l camarlingo del detto oficio del fuoco, quando trarranno a spegnere lo fuoco et non altrimenti, possano et a loro sia licito ire, stare et reddire con lume et sança lume in tempo di notte per la cittade et nella cittade di Firenze, licitamente et sança pena, dopo il terço suono della campana che suona da sera et anzi il suono della campana che suona da

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Segue ge depennato.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Bis script., il secondo depennato.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

mattina. Et quelli s'intendano esser maestri et portatori et camarlingo che sono eletti o fieno per l'ufficio de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo che fieno per lo tempo. Amen.

LXXI. Del divieto delli officiali forestieri.

Nulla che fue per adietro o è hora o fia per inanzi in regimento o officio di podesteria o di capitaneria del Popolo o della guardia o conservatoria del'arti et delli artefici o del pacifico stato o d'altra capitaneria, conservatoria o defensoria^a o executoria o di giudiceria di ragione o d'appellazione o di nullitate della cittade di Firençe possa o debba dal die del diposto o diponendo del suo regimento o officio a diece anni proximi seguenti essere rifermato, eletto, tolto o esser in quello officio o regimento o in altro officio o regimento nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze. Et neuno forestiere che infino a qui fue o al presente è o sarà per inanzi o che si portò o porta o porterà o intromise o intromette o intrometterà in alcuno o ad alcuno officio nella cittade o nel contado o distretto di Firenze, per sé o con altrui, possa o debba dal die del diposto o diponendo officio a cinque anni allo prosimo seguente essere rifermato o eletto o accettato in quello officio o in alcuno altro officio nella cittade o contado o distretto di Firençe, per sé o per altrui o con altrui o in luogo d'altrui, o quello officio o alcuno altro officio nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze infra 'l detto tempo et termine fare o sotto pretesto di rifermagione o di chiamata, che per inanzi si dovesse fare^b per neuno operare per sé o con altri o per altrui, direttamente o per indiretto, tacitamente o espressamente, né sé punto intromettere di ragione o di fatto, etiamdio sotto nome d'altrui chiamata o ancora sotto nome di soldato, né ancora con alcuno delli officiali predetti fare continua o quasi continua residentia, e della residentia si stea et stare si debba alla dichiaragione de' signori Priori del'arti et dello Gonfaloniere della giustitia del Popolo et del Comune di Firenze che per lo tempo saranno. Et ciò che contro alle predette cose o alcuna d'esse sarà |58r| fatto o si facesse o indi seguisse non vagla et non tegna per alcuna ragione. Et neentemen chiunque contra le predette cose o alcuna delle predette alcuno officio o regimento nella cittade o contado o distretto di Firençe riceveràe o farà o si intromenterà in alcuno officio o regimento nella cittade o contado o distretto di Firençe o con alcuno de' detti officiali farà residentia, come detto è, in libre .MM. di piccioli al Comune di Firençe sia condannato, et ancora a maggiore sua infamia nel palagio del Comune di Firençe sia dipinto sì come barattiere e corrompitore. Et colui che in alcuno regimento o officio ch'gli avesse o facesse nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze ritenesse alcuno che fosse stato in alcuno officio della cittade o del contado o

^a La prima -e- corretta su -i-.

^b Segue se.

del distretto di Firenze infra 'l tempo de' cinque anni d'alora proximi passati o sé per alcuno modo s'intromettesse o facesse residentia, come detto è, o etiamdio sotto nome di soldato stessee, come detto è, in libre .m. di piccioli al Comune di Firenze sia condannato; et li elettori siano puniti ciascuno in libre .m. di piccioli a pervenire al Comune di Firenze, et neentemenò quello che fatto fia in cotale officio non vagla per la ragione stessa, et che ciascuno possa accusare, dinuntiare o notificare in occulto et in palese et con nome et senza nome et con scrittura et senza scrittura et senza promessione fare alcuna per ciò o fare sodamento o pagamento di gabella al Comune di Firenze per le predette cose o per alcuna d'esse o per cagione di quelle. Et che messer la Podestà e 'l Capitano et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia della cittade di Firenze et ciascuno di loro et li loro et di ciascuno di loro iudici, etiamdio a suo movimento, siano tenuti et debbano et ad petitione di ciascuno accusante o dinuntiante o notificante, come detto è sopra, le predette cose et ciascuna delle predette procedere et conoscere brevemente et sommariamente infra due anni da che fia fatto contro o venuto, et li trovati colpevoli punire et condannare nelle pene sopradette infra .xv. die prossimi seguenti anoverando dal die del cominciato processo, sotto pena di libre .m. di piccioli a torre a ciascuno de' detti rettori non osservante le predette cose e per ciascuna volta, non obstante alcuno privilegio e beneficio di priorato o di gonfalonariato di giustitia o qualunque altro.

^aSalvo, spresso et dichiarato che le predette cose o alcuna d'esse non abbiano luogo né pregiudichino né pregiudicare possano alli rettori ovvero ufficiali del Comune di Firenze o che ànno officio avuto nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze del mese d'agosto anno Domini .mccclv., o a quelli che già fossoro eletti ad alcuno officio della cittade o del contado o del distretto di Firenze, né alli loro o alcuni di loro ufficiali o a coloro che con loro o alcuno di loro facesse residentia o abbia fatto residentia al tempo del loro officio, come detto è, ^binfino a tanto che ^bli loro officii alli quali erano del detto mese d'agosto ovvero infino a qui furono eletti, possano fare et compiere infino a tanto che altrimenti ne fossoro rimossi secondo forma di statuti o d'ordinamenti o di riformagioni del Popolo et del Comune di Firenze, fatti per adietro o d'altra electione fatta di loro o d'alcuno di loro. Et che neuno forestiere possa essere eletto ad alcuno officio |58v| della cittade o del contado di Firenze per maggiore tempo d'uno anno, et se si facesse contro, non vagla per alcuno modo. Et salvo, spresso et dichiarato che le predette cose o alcuna delle predette non s'intendano né luogo abbiano nel notaio delle riformagioni del^c consighi(o) del

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{b-b} *Espunto*. In interlinea superiore, d'altra mano: in thermine; ma in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, cc. 61r-61v: quominus eorum offitia ad que de dicto mense augusti erant.

^c *Segue Popolo depennato*.

Popolo et del Comune di Firenze, né nel cancelliere del detto Comune, né nel capitano de' fanti ovvero berrovieri de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia del Popolo et del Comune di Firenze, né in alcuni di loro o d'alcuno di loro notari, coaiutori o familiari nelli quali o in alcuno di loro alcuno detto, divieto o vietamento o altre cose sopradette in nullo modo si stendano. Salvo inpertanto in ciascuno de' predetti casi et in sua^a forza dimoranti tutti et ciascuno altri statuti, ordinamenti, provisioni et reformagioni fatte per adietro contenenti divieto di^b rectori et oficali del detto Comune o di qualunque rectori o oficali^c forestieri^d, alli quali^e per le predette cose non s'intenda essere ditratto ma accresciuto. Et che li signori Priori et Gonfaloniere, insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini o sança, non possano o a loro sia licito d'ordinare o stantiare o dichiarare alcuna cosa contro alle predette cose o alcuna delle predette o essere utile tenere consiglio publico o privato, né patire che delle predette cose absolvere o liberatione si faccia proposta per essi signori Priori et Gonfaloniere o per lo Capitano o per la Podestà o alcuno consiglio se ne tenga publicamente o privatamente, etiamdio a inchiedere la voluntade del consiglio o de' consigli, né alcuna balia o podestà ricevere o avere o procurare o consentire che a loro o ad altri si dea, per la cui autoritade o pretesto si possa per alcuno modo provvedere o fare contro alle predette cose o alcuna d'esse. Et se alcuna balia generale, o altra per la quale si potesse derogare alle antimesse cose o ad alcuna di quelle, volessoro ricevere o procurare o ordinare che ad altrui o ad altri si desse, sieno tenuti et debbano excettarne et riserbare tutte et ciascuna sopradette cose et che si contengono in esse, et infino ad hora s'intendano essere et sieno spetialmente et nominatamente excettate et riserbate, né notaio o altri scriva cotale dichiarazione. Et che la Podestà e 'l Capitano o altro oficale alcuno del Popolo et del Comune di Firenze non possano convocare consiglio o consigli del Popolo et Comune di Firenze nel quale o nelli quali contro alle predette cose o alcuna delle predette si proponesse alcuna cosa, et se si convocasse, non proponga o riformi alcuna cosa in quello consiglio o consigli per la quale fare si possa contro alle antimesse cose o alcuna d'esse, etiamdio a inchiedere la voluntade come detto è. Et se si proponesse o facesse, per quello stesso acto che si proponesse intendasi essere et sia privato del suo regimento et oficio e ancora sia condannato in fiorini d'oro mille, né li Priori et Gonfaloniere di giustitia, che per lo tempo saranno, possano essere a quello consiglio o consigli nel quale o nelli quali si trattasse o provedesse alcuna cosa contro alle predette o alcuna d'esse, et se elli vi fossoro, per

^a Nel ms. suo.

^b Segue d isolata ed espunta.

^c Idem c.s.

^d Segue d isolata e depennata.

^e Segue non depennato.

quello medesimo essere s'intendano esser privati et fieno del'oficio del priorato et^a | 59r | del gonfalonariato et d'ogni immunitade, et sieno avuti et sieno isbanditi del Comune di Firençe per maleficio et sì come isbanditi del Comune di Firençe per maleficio possano essere offesi senza pena, et ancora come barrattieri et corrompitori del Popolo et del Comune di Firençe in duomilia fiorini d'oro ciascuno di loro sia condannato a dare al Comune di Firenze, et condannati esser s'intendano et siano. E 'l notaio che scriverà la detta diliberatione, proposta o riformagione sia punito in libre .m. di piccioli e dal suo oficio cada. Et li consiglieri che saranno a questi cotali consigli non possano contro alle predette cose consigliare o aringare, sotto pena di libre .m. di piccioli a ciascuno consiglante o aringante, et sieno per la ragione medesima isbanditi per maleficio et come isbanditi del Comune di Firenze per maleficio da ciascuno senza pena possano essere offesi. Et che li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firençe et li .xii. buoni huomini et le capitudini delle .xxi. arti et ciascuno altro consigliere del Popolo et del Comune di Firenze possa et a llui sia licito, sia tenuto et debba contradire a cotale consiglio et proposta, etiamdio se vinto fosse nel consiglio del Popolo. Et che qualunque de' detti Gonfalonieri et .xii. consiglieri et capitudini in difensione delle predette cose^b dirà alcuna cosa in alcuno de' detti consigli o aringherà contra la proposta che si facesse contro alle predette cose o derogatione o diminutione, abbia della pecunia del Comune di Firenze libre .l. di piccioli, le quali li camarlinghi della camera del Comune di Firenze li sieno tenuti et debbano dare et pagare senza alcuna bolletta per ciò avere. Ciò che contro alle predette cose o alcuna di quelle si facesse non vagla né tegna per la ragione medesima, né alcuno sia tenuto ad osservagione di quella. Et che li signori Priori del'arti e l'Gonfaloniere della giustitia et li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et li .xii. buoni <huomini> che per lo tempo saranno siano tenuti et debbano, al tempo ch'egli giureranno l'oficio, nominatamente et spetialmente promettere et^c sodare con buoni et sofisticanti mallevadori di duomilia fiorini d'oro per ciascuno di loro et giurare alli santi Evangelii di Dio che tutte et ciascuna predette cose osserveranno et osservare faranno, et contro non faranno o verranno o permetteranno per alcuno modo, tacitamente o espressamente, direttamente o per oblico, sotto la detta pena di .mm. fiorini d'oro per ciascuno di loro. Et che colui che compiterà loro il giuramento sia tenuto et debba specialmente et nominatamente sopra le predette et delle predette cose da loro et da ciascuno di loro ricevere il saramento et solenne promessione, fortificata di promessione per vece et nome della camera di messer lo papa per l'una metade, et per l'altra metade per lo Comune di Firenze, sotto pena di libre .m. di piccioli, et neentemeno

^a *Bis script. alla c. successiva.*

^b *Nel ms. cosa.*

^c *Segue giura espunto.*

s'intenda esser facta la detta promessione. Et che delle predette cose et sopra tutte et ciascuna predette cose si possa procedere, conoscere et condannare come detto è, etiamdio a dinuntiatione di ciascuno^a publica o persona privata et ancora dopo l'anno dal die del diposto officio del priorato et del gonfalonariato et del notariato d'esso compitando. Et simile promessione facciano et sieno tenuti di fare et debbano la Podestà e 'l Capitano et le capitadini delle .xxi. arti et li consilglieri del Popolo et del Comune | 59v | di Firençe al tempo del loro giuramento, ma sança sodamento inpertanto, et quella sia tenuto di ricevere colui che il detto saramento riceverà, sotto la pena predetta, et neentemeno la detta promessione s'intenda d'essere fatta. Et che lo notaio scrivano del'officio de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia sia tenuto et debba, nella bolletta che manderà del sodamento et giuramento d'alcuno de' predetti, in quella medesima bolletta mettere che 'l detto giuramento et sodamento che fare si dee, come detto è, si riceva da loro et da ciascuno di loro come di sopra dice. Et ancora lo Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno altro rectore et ufficiale del Comune di Firençe che syndacherà o synda(c)a(re dovrà li detti signori Priori et Gonfaloniere di giustitia sia tenuto et debba spetialmente et nominatamente inchiedere delle predette cose et li trovati colpevoli punire et condannare nelle pene predette, pervegnenti per la metade alla detta camera di messer lo papa et per l'altra metade al detto Comune di Firençe. Et che quello divieto et quello vietamento che contraria et àe luogo secondo la forma del presente statuto ne' forestieri dalli officii della cittade, contado et distretto di Firençe o di quello comuni contrarii et abbia luogo etiamdio a coloro et in tutti quelli che fossoro nati di fuori della cittade et del contado di Firenze, non obstante che beneficio di cittadinanza fossoro conseguiti o conseguissoro per inanzi, etiamdio sotto qualunque qualitati, chiosole o fortificationi et con quelli medesimi modi, salvi exceptioni, dichiarazioni, chiosole et pene delle quali di sopra nel presente statuto si fa mentione, le quali tutte nel presente statuto s'intendano esser spressamente ripetite. Questo spresso et dichiarato che le predette cose si stendano et abbiano luogo solamente in quelli et quanto a quelli^b officii nel presente statuto exceptati, alli quali usato fosse di chiamare ufficiali forestieri o di fuori della cittade, contado et distretto di Firenze et non negl'altri per alcuno modo. Salvo etiamdio et expresso che per le predette^c cose o alcuna d'esse non pregiudichino punto alla chiamata che si facesse per inanzi di messere Tomaso di Ser Puccio d'Ago-bio, cittadino fiorentino, al'officio della correctione o compilatione delli statuti del Comune di Firenze.

^a Segue d isolata.

^b -i corretta su -e.

^c Nel ms. predde.

LXXII. Che li syndachi delli rectori della cittade di Firenze siano tenuti di prosciogliere o di condannare infra 'l tempo del sindacato.

Tutti et ciascuno che si trarranno et diputeranno a syndacare alcuno rettore della detta cittade siano tenuti et debbano absolvere o condannare lo cotale rettore che si sindacherà per loro per diffinitiva sententia infra 'l tempo del syndacato contenuto nelli statuti del Comune di Firençe, sotto pena et a pena di libre .d. di piccioli per ciascuno di loro che faranno contro o le predette cose non osserveranno, a torre loro per messer la Podestà sommariamente et di fatto, a petitione di ciascuno dinuntiante, notificante o accusante, con nome et senza nome, et senza pagamento d'alcuna gabella. Et colui de' detti syndachi lo quale, secondo lo consiglio del giudice o advogado che fia eletto per li detti ufficiali o sindacatori o per lo detto Comune a consigliare essi syndachi, la detta cotale sententia |60r| condannatoia o proscioglitoia in sul detto sindacato ricuserà di dare et non vorrà seguire il consiglio del detto iudice, caggia nella detta pena. Et quegli che secondo il consiglio del detto iudice o advogado vorranno o voglono dare la loro sententia intendansi essere et sieno dalla detta pena del tutto^a liberi, et per ciò che la detta tale sententia non diedoro non possano essere gravati o molestati non obstante le sopradette cose.

LXXIII. De' difetti delle rassegnagioni de' rettori et ufficiali del Comune di Firençe che si deano quello die o il seguente che si faranno alli camarlinghi della camera del'armi del palagio del Popolo di Firenze.

Tutte et ciascuna rassegnagioni^b che si debbono fare delli rectori et ufficiali del Comune^c di Firenze e de' loro et di ciascuno di loro armi, cavalli et famigle, sigillate del sugello di coloro che faranno le dette rassegne, quelle, il die che fatte saranno o il seguente die, sieno date et raccomandate apo li frati et religiosi huomini camarlinghi della camera del'armi del palagio del Popolo di Firenze, et etiamdio tutte le scuse et cagioni che per li detti rettori o ufficiali o per alcuno di loro o per loro famigla si producessoro, scuse da fare, si deano alli detti frati religiosi, li quali frati le dette rassegne et l'excuse, finito l'oficio de' detti rectori o ufficiali et di ciascuno di loro, siane tenuti di dare et di rassegnare al'oficio et alli ufficiali de' difetti de' soldati del Comune di Firençe. Et li camarlinghi della camera del Comune di Firenze in neuno modo deano alli detti rettori le loro ultime paghe, se non prima avuta la bolletta de' detti ufficiali de' difetti, sotto pena di libre .v^c. di piccioli.

^a Segue un tratto verticale depennato.

^b -i corretta su -e.

^c In interlinea superiore termine illeggibile aggiunto da altra mano.

LXXIII. Che l'oficio delli^a podestadi del contado o distretto di Firenze si possa fare finito l'oficio nello infrascritto modo.

L'oficio della podesteria di tutti et di ciascuno che saranno diputati per inanzi al'oficio d'alcuna podesteria d'alcuna terra o luogo del contado, territorio o distretto della cittade di Firenze per quelli podestadi et per ciascuno di loro si faccia et fare si possa et debba etiamdio dopo il finito et finito il tempo per lo quale eletti o tratti o diputati furono o^b fieno infino alla venuta de' suoi successori, per quello tempo che fia diliberato una volta o più volte et quante volte per l'oficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giusti(t)ia del Popolo et del Comune di Firenze, insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini del detto Comune. Et che per quello tempo et termine s'intenda in tutto et per tutto et quanto a tutte le cose l'oficio della podesteria di quello cotale podestade et per cotale s'abbia, come se da esso principio per tutto il detto tempo tratto o eletto o diputato o acceptato fosse stato legittimamente et solennemente, secondo la forma delli statuti et ordinamenti del Comune predetto. | 60v |

^a -i corretta su -e.

^b Parzialmente sovrascritta dalla prima lettera del termine successivo.

LIBRO SECONDO

| 61r |

In Christi nomine amen. Cominciano le rubriche de' capitoli del secondo libro dello statuto di messer la Podestà.

- I. Del modo et ordine che si debbono tenere nelli piati civili quando colui a cui è domandato comparisce.
- II. Come si proceda contro al contumace.
- III. Di commettere lo giuramento et l'examinatione de' testimonii.
- IIII. Del saramento della calunnia che non si faccia per minore quantità domandata di libre tre.
- V. Del modo et della forma tenere ne' piati civili che si debbono conoscere sommariamente o istraordinariamente.
- VI. Che neuna femina ne' piati civili debba in sua persona piatire ma per procuratore.
- VII. Della legittimatione delle persone del giudice et del'adomandatore et di colui a cui è adomandato.
- VIII. Del comandamento della guarentigia.
- VIII. Di costringere lo debitore a pagare il debito et del modo et forma di dare li beni in pagamento.
- X. Degli isbanditi nelli piati civ[i]li.
- XI. Delle prescittioni del'actioni civili.
- ^aXII. Della cosa posseduta per .xxx. anni^b.
- XIII. Di disgombrare la tenuta.
- XIII. Che le universitadi, comunanze et luoghi sieno tenute di ricevere ad affitto le possessioni non lavorate.
- XV. De' die feriat.
- XVI. Che non si [p]ossa rinuntiare alle ferie.
- ^c[XVII.] Di fare l'oferte lo die della festa di sancta Anna, et che si guardi quella festa, et della pena chi non la guarderà.
- ^d[XVIII.] Di tenere] le corti a' piati.
- [XVIII.] Che il notaio del'uscita della camera sia tenuto di dinuntiare alli giudici et officiali l'ore che st[an]no alla panca ^e[(a rendere)] ragione^e.

^a *Manicula di mano posteriore a margine sinistro.*

^b *A margine destro, di mano posteriore: della casa.*

^c *Manicula di mano posteriore a margine sinistro.*

^d *Idem c.s.*

^{e-e} *Aggiunto da altra mano e parzialmente illeggibile.*

- ^a[xx.] Della dote ristituire alla moghe partita dal marito per lo iudice ecclesiastico.
 [xxi.] Di ristituire la dote et la donagione.
 [xxii.] Quando la moghe puote difendere li beni del marito, vivendo il marito.
 [xxiii.] Di colui che abitòe in sua casa o nel'altrui per .x. anni.
^b[xxiiii.] Di tagliare alberi che facciano ugge et di comperare alberi in certo caso^c.
 [xxv.] Dell[a] misura delle case et delle vie che si faccia per li maestri del Comune di Firenze.
 [xxvi.] Dell'ob[li]gagione [del fig]l[u]olo ch'è sotto podestà del padre et quando il padre per lo figlo è convenuto.
 [xxvii.] C[om]e l[i] congiunti possano f[are] piglare li loro congiunti di mala condizione et vita.
 [xxviii.] Del'obl[i]gagione del figliuolo [e]mancipato.
 [xxviiii.] Di commettere le scritture et le imbr[eviatore] del notaio morto o absente.
 [xxx.] Che li parenti et li consorti che [anno] differenza insi[eme] siano tenuti di comprometterla in arbitri.

| 61v |

- [x]xxi. Che chiunque àe sua propria cava possa mettere cavatori.
 xxxii. Che la confessione o promessione fatta per lo conduttore nulla pregiudichi al primaio allogatore.
^dxxxiii. Che non si faccia serra con muro in alcuno fossato che nocchia al vicino.
 xxxiiii. Che mercatante non sia costretto di mostrare lo libro delle sue ragioni a cui non apertegnono.
^exxxv. Di disfare le torri et li muri et palagii che mostrano dovere rovinare^f.
 xxxvi. Che nulla prescrizione si possa opporre alli debiti di coloro che fieno et furo presi dalli inimici del Comune di Firenze.
 xxxvii. Che li fattori ristituiscano li doni et li guadagni.
^gxxxviii. Che sia licito a ciascuno d'andare per le terre de' vicini alla terra sua.
 xxxviiii. Che li testimoni che giuraro a tempo giuridico possano dire la testimonianza a tempo feriato.
 xl. Di quello che la moghe aquisterà vivendo il marito.
 xli. Che si dea fede alle scritture.
 xlii. Che ciascuno che farà^h scrivere nel libro della tavola il debito al creditore suo sia prosciolto dal debito.
 xliii. Che a colui solamente apertegna l'azione per lo cui nome ella fia promessa o ricevuta.
 xliiii. Del consentimento et obligatione della femina.

^a Con un segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^b Manicula di mano posteriore a margine sinistro.

^c A margine destro di mano posteriore: ugge.

^d Con un segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^e Idem c.s.

^f Manicula di mano posteriore a margine destro.

^g Con un segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^h Nel ms. farò.

- XLV. Del'adomanda del consiglio del savio.
- XLVI. Quando sia liberato il debitore che avrà pagato al creditore dopo la cessione del debito.
- ^aXLVII. Quando colui che avrà terra allato al vicino sia tenuto di venderglele et con scritto.
- XLVIII. Delli incendii et guasti.
- XLVIII. Della cassagione d'alcune sententie date contro a leghe, comuni, popoli et piovieri o huomini di quelli del contado di Firenze et del modo di tenere intorno alle sententie che s'impetrassoro o dessoro di nuovo contra loro.
- L. Di pagare li lasciti fatti a persone religiose o a luoghi pietosi.
- LI. Come li lasciti s'adomandino.
- LII. De' li alimenti.
- LIII. Che non si contragga o presti a colui che farà mali li fatti suoi.
- LIII. Che sia licito al'allogatore piglare li beni del conduttore.
- LV. Che li fittaiuoli et pigionali possano esser presi per l'afitto et per la^b pigione.
- LVI. Che per lo debito del'universitade possano esser costrette a pagare le singolari persone di quella.
- LVII. Che li tutori et curatori testamentarii non perdano li loro debiti.
- LVI[1]. Che tutti li compagni siano tenuti alli debiti fatti da alcuno de' compagni.
- LVIII. Che lo notaio risti[tu]isca compiute le carte in piuuica forma a cui pertegnono.
- LX. Di colui che cessòe di pagare lo debito.
- LXI. Che sieno costretti li conti et li grandi che occupa[ro]no possessioni d'alcuni dalla seconda uscita de' guelfi a restituire quelle. | 62r |
- LXII. Che del pagamento della libra non si creda, se non al notaio del'exattore.
- LXIII. Delle stimulationi delle bestie da vettura et di loro magagne et delle vetture d'essi.
- LXIII. Che sia licito al creditore di vendere il pegno.
- LXV. Delle obligationi et pagamenti fatti per altrui.
- LXVI. Di raquistare dal commallevadore li danni e 'l debito et le spese come tocca.
- ^cLXVII. Di ristriognere, ché non dea danno, l'aqua nocevole.
- LXVIII. Del modo et forma di convenire lo herede per lo debito del morto.
- LXVIII. Che 'l fratello, che come tutore di suo fratello^d prese la hereditade del padre, possa essere costretto sì come herede del suo padre ancora che rinuntiato abbia al'hereditade.
- LXX. Come si proceda per la dote delle vedove contro alli figliuoli e gl'altri che tengono li beni che furono de' loro mariti.
- LXXI. Delle ripresagle.
- ^eLXXII. Come sia licito d'avere finestre sopra tetto, casa, corte o terreno di vicino^f.
- LXXIII. Di non vendere case o possessioni, non richesto il consorte.
- LXXIII. Come la femina succeda senza testamento.

^a Con un segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^b Segue g isolata e depennata.

^c Con un segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^d f- corretta da altra lettera.

^e Con un segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^f Idem c.s.

- LXXV. Come si succeda nelle dote et negl'altri beni della mogle morta prima che 'l marito.
 LXXVI. Come lo [Comune] di Firenze succeda a coloro che muoiono senza fare testamento et come si succeda alli figli non legittimi et alli avolteri.
 LXXVII. De' mondualdi et chi puote dare tutori et curatori et manovaldi.
 LXXVIII. Che [li] mercatanti sieno tenuti liberare li loro discepoli gravati per loro ragione.
 LXXVIII. [Che le p]romessioni et contratti et l'obligationi si stendano alli heredi et successori.
 LXXX. Della pe[n]a del debitore che non pagherà il debito.
 LXXXI. Del modo et della forma di procedere contro a' nobili del contado debitori.
 LXXXII. Che le ragioni de' frati di penitenza come ragioni di poveri di Christo sieno difese.
 LXXXIII. Come si renda ragione a' cherici.
 LXXXIII. Che non si faccia legha, postura o conventicola tra li artefici della cittade di Firenze et di certe [o]sservanze di loro arti.
 LXXXV. Che dalle sententie de' consoli del'arti non si possa appellare o di nullitade opporre.
 LXXXVI. Che [nu]llo sarto ponga alcuni panni in pegno, et neuno presti sopra detti panni, et della pena chi farà contro.
 LXXXVII. De' fa[l]satori de' tavolacci et degli scudi.
 LXXXVIII.^a Che li calzalai sieno tenuti di vendere le calzamenta et calzare li di delle feste et delle domeniche.
 LXXXVIII.^b Che ciascuno possa comperare galla.
 LXXX. Che li albergatori alli loro alberghi vendenti vino a minuto et l'altre persone non vinattieri, che venderanno vino a minuto a loro case segnato, non possano esser costretti per li consoli del'Arte de' Vinattieri. |62v|
 LXXXI. Che coloro che fanno del'arte della lana sieno sotto li consoli di quella arte.
 LXXXII. Come si facciano le triegue et dieno le sicurtadi.
 LXXXIII. Di rimurare li hedificii comuni et hedificare et raconciare^c.
^dLXXXIII. D'osservare li patti delle casi et delle torri.
^eLXXXV. Della divisione delle cose immobili et delle chiusure di quelle.
^fLXXXVI. Del salario de' giudici consultori.
 LXXXVII. Del'etade legittima et quando^g si dinieghi^h la ristorazione d'esser riposto nel primaio stato.
 LXXXVIII. Che da sententia interlocutoria non si possa appellare né opporre di nullitade.
 LXXXVIII. Che 'l procuratore ristituisca la pecunia per lui riscossa.
 c. Di dare il braccio del Comune contro a' debitori della Parte Guelfa.
 ci. Di levare le corti et torre gl'atti.
 cii. Di rasegnare nel consiglio del Comune li libri degl'isbanditi del Comune di Firenze.

^a A margine destro, di mano posteriore: finestra in tetto et cetera.

^b In questa posizione nel ms.

^c Con un segno di richiamo di mano posteriore a margine sinistro.

^d A margine destro, di mano posteriore: manicola e rimurare li hedificii comuni.

^e Idem c.s.

^f Idem c.s.

^g Nel ms. quando.

^h Segue d isolata e depennata.

In Christi nomine comincia lo secondo libro di messer la Podestà
del Comune di Firenze.

**Capitolo primo del modo et della forma che si dee tenere nelli piati civili
quando colui a cui è domandato comparisce.**

Ciascuno iudice de' piati civili del Comune di Firenze, nel quartiere nel quale sarà diputato, riceva la petitione di colui che adomanderà et quella faccia scrivere per l'uno de' tre notari con lui diputati nelli libri del Comune di Firenze in carte di bambagio, sì che in ciascuno sieno tre libri delle dette carte, segnati del segnale di quello quartiere nel quale quelli cotali iudici et notari saranno diputati. Et se due o più creditori o compagni d'uno medesimo debito saranno di più quartieri, possano adomandare in ciascuno quartiere del quale sarà alcuno de' detti creditori o compagni sopradetti. Porta la petitione, lo detto iudice faccia richiedere il debitore a petitione del'adomandante per lo meso del Comune di Firenze, alle spese del domandatore, che infra 'l termine ch'egli vorrà dare debba comparire dinanzi dal detto iudice secondo la forma dello statuto a rispondere al creditore di ragione. Et se il debitore comparirà, allora^a il giudic^e li assegni termine di tre die ad opporre alla petitione contra lui data. Et passato lo detto termine, infra il terzo die iuridico, faccia contestare la lite sopra la petitione del'attore, et faccia alle parti fare il giuramento della calunnia, et li testimoni, li quali alcuna delle parti vorrà introdurre, riceva infra venti die utili dal die che fia contestata la lite^b. Et se alcuna delle dette parti vorrà indurre testimoni che sieno in alcuno luogo distante dalla cittade di Firenze per .L. migla o più, possali indurre dal die della contestata lite infino a .XL. die utili, purché infra .v. die dopo contestata la lite giuri che non produce né domanda in frode né per prolungare il piato. Et li testimoni così ricevuti ad iuramento examini o faccia esaminare secondo la forma dello statuto posto in questo secondo libro, sotto la rubrica del giuramento et examinatione de' testimoni et cetera^c, infra li detti tempi, o poscia infra 'l tempo

^a *Bis script., il secondo termine espunto.*

^b *Nel ms.: riceva infra venti die utili dal die che la lite contestata (su rasura) dal die che fia contestata la lite.*

^c *Podestà, II, 3.*

che al giudice parrà. Et quelli examinati debba piuvicare dopo li detti die utili, etiamdio lo detto tempo dal detto giudice assegnando infra terzo die, a richiesta dell'una delle parti. Et se infra 'l detto termine di tre die la lite non sarà contestata, neentemenò il giudice dinanzi dal quale fia la questione, riserbati in ciascuno de' predetti casi alle parti nel processo del piato l'exceptioni a ciascuna delle dette parti competenti di ragione, possa fare procedere nel piato al ricevimento del giuramento de' testimoni et ricevimento et piuvicamento et al ricevimento del'altre pruove et ragioni, sì come se la lite fosse contestata. Et che il giudice anzi lo tempo che si dovrà farà la conchiusione nel piato assegni alle parti termine di cinque die a produrre carte et ragioni che vorranno; et passati quelli cinque |65v| die lo iudice costringa le parte a conchiudere nella questione. Et fatta cotale conchiusione infra .v. die proximi anoverando dal detto die della conchiusione predetta, dea la sententia sopra la questione predetta. Et cotale sententia vagla et tegna, contra la quale nulla exceptione si riceva, se non di cosa giudicata finita o trasattata^a, la quale cosa provare si debba infra due die proximi poscia ch'ella fia opposta per publica carta, et salva la exceptione di bando o di libra non pagata et di non allibrato in quelli casi nelli quali opporre si puote secondo la forma d'alcuni statuti o ordinamenti del detto Comune; et salvo ogni rimedio d'appellagione et di nullitade che faccia contro a cotale sententia secondo forma di statuti o d'ordinamenti del detto Comune. Questo aggiunto che provare si possa della morte et del tempo della morte di qualunque persona per publica fama; et questo si stenda così alli passati fatti come alli futuri. Et che in ciascuno piato di qui alla sententia provare si possa che alcuno sia essuto notaio per publica fama o per .iiii^o. carte^b publiche scritte per mano di quello medesimo notaio; et che altressi si possa provare per publica fama del giudice ordinario infino alla conchiusione del piato. La filiatione et la paternitade si possa provare infino al tempo della conchiusione per .iiii^o. testimoni che pruovino di piuvisa fama. Et che alcuno sia essuto podestà o iudice o ufficiale d'alcuna corte o il loro officio possasi provare etiamdio per publica fama. Et che ciascuno giudice et ufficiale del Comune di Firenze, in ciascuna sententia o pronuntiatione ch'egli darà sopra alcuno piato civile o sopra exceptioni dilatorie o declinatorie o anomale, e ancora nella diffinitiva sententia o interlocutoria, sia tenuto et debba condannare il vinto al vincitore nelle spese, le quali in quella medesima sententia o infra .v. die proximi dopo quella sia tenuto in ogni modo di taxare, salvo se alcuna giusta cagione scusasse il vinto dalla restitutione di queste cotali spese; nel quale caso lo detto iudice o ufficiale sia tenuto d'aggiugnere nella sua pronuntiagione quella cotale cagione. Alla restitutione delle quali spese fare sia costretto et possa essere costretto quello cotale così condannato nelle spese, etiamdio per

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 66r: transacta.

^b *Segue scr depennato*.

presura della persona et per altri rimedii di ragione et in ciascuno luogo et tempo. Et se il domandatore fia così condannato et sarà fatta la taxagione delle spese, non si proceda nel piato a petitione di quello cotale attore condannato, se non primamente ristituite le dette spese al vincitore. Et per simile modo se il debitore fia condannato nelle spese et fia fatta la taxatione di quelle spese, non sia udito in sua ragione, ma come contra contumace si proceda, se prima non fieno ristituite le spese al'attore predetto.

II. Come si proceda contro al contumace.

[*Pod.* 1325 II, 2]

Se lo debitore citato non comparirà a rispondere al'attore, lo iudice dinanzi al quale fia mossa la question(e) faccia richiedere il debitore, nulla togliendoli salvo la ragione di radommandare le spese al'attore ad arbitrio del iudicante giuste et convenevoli, alla casa et alla chiesa et a' vicini | 66r | che infra 'l terzo die vegna a rispondere di ragione al domandatore; et ancora nella casa dello debitore richesto faccia guasto sì che manifestamente apparisca. Ma se il debitore non avræ abitatione nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze, un'altra volta sia richesto in luogo di guasto che infra tre die utili comparisca dinanzi dal detto giudice a rispondere al'attore. Et se verræ infra lo detto termine o prima che contro a lui sia data tenuta, possessione o isbandimento, procedasi nel piato predetto. Et tutte^a et ciascuna cose si faccino et osservino come di sopra nel proximo capitolo si contengono. Ma se il debitore non verræ a rispondere al'attore infra 'l termine sopradetto et fia contumace, allora infra 'l terzo die proximo seguente sia messo l'attore in possessione de' beni del debitore per la quantitate et misura del debito dichiarato et nel doppio più. Et se fia domandata cosa immobile et fia contumace colui al quale fia adomandata, allora sia messo l'adomandatore nella possessione della cosa domandata, et neentemeno sia isbandito colui a cui fia adomandata la cosa per lo debito del attore, se piacerà al'attore. Et se il debitore non avrà certa abitatione nella quale dimori nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze, allora il giudice^b lo faccia richiedere secondo la forma dello statuto posto nel primo libro di sopra, sotto la rubrica Della chiamata et officio de' messi del Comune di Firenze^c. Et se l'attore contro al debitore a perpetua memoria della cosa et lite futura et future, piato o piati vorrà inducere et che sieno examinati testimoni, allora lo giudice^d li ricevi et examini o faccia esaminare a petitione del creditore anzi che 'l debitore sia isbandito o tenuta contra lui pronuntiata. Et che quello medesimo modo tenere possano et debbano li iudici et assessori della Podestà et lo iudice dell'appellagione contra li contumaci.

^a Nel ms. tutti.

^b Nel ms. giudica.

^c Podestà, I, 47.

^d Nel ms. giudici.

III. Di commettere lo iuramento et l'examinatione de'^a testimoni.

[Pod. 1325 II, 4]

In ciascuna questione et fatto li testimoni li quali si riceveranno debbano giurare et testimoniare, se il giuramento non fia rilasciato dalle parti, e debbano essere examinati dal giudice sotto il quale la questione si mena sopra quelle cose sopra le quale lo debitore vorrà che sieno examinati di quelle cose che alla questione o sopra la questione et lite possono avvenire; et sieno adomandati di tutte quelle cose che al giudice parrà ch'egli debbano essere domandati et per ordine si scrivano, et li detti de' testimoni debbano essere secreti apo il giudice et notaio infino a tanto ch'egli saranno publicati, et li publicati testimoni sieno tenuti di dare a ciascuna parte ad exemplare quando vorranno. Et neuno iudice de' piati civili di messere la Podestà del Comune di Firenze possa o debba commettere lo iuramento o examinatione d'alcuno testimonio ad alcuno notaio ne' piati o de' piati civili, se non di voluntade delle parti non costrette, et se altrimenti si commetterà, non vagla. Et se le parti non saranno in concordia, allora il notaio della corte li detti testimoni et li loro detti con le sue mani proprie scriva. Ma se alcuna delle parti, richesta da parte d'alcuno iudice alle predette cose, non comparirà dinanzi da lui, allora esso iudice possa ad istantia della parte che domanderà o ancora a suo propio movimento |66v| commettere lo giuramento et l'examinationi et le scritture de' testimoni a due leali notari della cittade o del contado o del distretto di Firenze, li quali li facciano giurare, ricevino et esaminino alle spese delle dette parti, et l'uno de' detti notari scriva li detti de' testimoni predetti; li quali notari non sieno costretti di ricevere la commissione predetta. Et quello che fatto fia sopra le predette cose per quelli notari sia fermo. Et quello medesimo siano tenuti di fare et possano lo iudice dell'appellagione et li iudici del Capitano et dell'Executore delli Ordinamenti della giustitia et li loro iudici et ciascuno di loro. Et li notari così eletti possano ricevere per loro et per ciascuno di loro salario per ciascuno testimonio soldi .ii. piccioli infino nella somma di libbre .i. piccioli, e da indi in su soldi .iii. et non più.

III. Di non prestare lo saramento della calumpnia per minore quantitate di libbre tre.

[Pod. 1325 II, 5]

In piato di cosa mobile o di piccola quantità, cioè di libbre .iii. piccioli o da quindi in qua, non debba il giudice fare prestare saramento di calunnia^b, ma per uno solo saramento si diffinisca la questione, cioè di colui al quale parrà al giudice meglio di ragione dare, se alcuna delle due parti non avesse uno te-

^a Segue un segno depennato.

^b Segue p incompiuta e depennata.

stimonio o più, o la parte alla parte desse il giuramento. Et per la quantitate predetta no· si dea libello né alcuna petitione, né si faccia contastamento di lite. Et che dalle sententie o comandamenti di messer la Podestà o di messer lo Capitano o de' loro giudici contenenti infino nella quantità predetta non si possa appellare o di nullitate dire od oporre, purché cotale quantitate o minore non discenda da maggiore somma o cosa. Et che di cotale questione si possa conoscere et sopra quella conoscere et sententiare etiamdio a tempo feriato; et per cotale sententia possa essere preso in persona colui contro al quale fia data ogni die, non obstanti ferie.

V. Del modo et forma che si dee tenere ne' piati civili sommariamente et istraordinariamente^a terminandi. [*Pod. 1325 II, 7*]

Nelli piati civili di qualunque violentie, turbative, inquietative, compulsive o expulsive, furti, tutele, compagnia, sospetti tutori o curatori o che si debbano dare o agiugnere o rimuovere tutori o curatori, mandato, dote, donagioni per cagione di matrimoni, fattorie, lasciti, fedecommissi, compere, vendite, allogagioni, conductioni, alimenti et diposti, li quali piati si moveranno, et in cagioni et questioni che si moveranno per cagione che fia coniunta in piato alcuna cosa che si proponesse esser coniunta et radomandassesi lo prezo o la valuta di cotale cosa, et ne' piati et questioni che si movessero per qualunque cagione di quantitate di libre .c. di piccioli o da indi in qua non discendente di maggiore somma, o se discendesse di maggiore somma, quello che fosse più della quantitate di libre .c. fosse finito o pagato o per altra guisa sodisfatto, o d'alcuna cosa che sia di stima di libre .c. di piccioli o da indi in giù et non di maggiore stima, et^b nelli piati sopradetti o alcuno di quelli nelli quali o^c dove alcuno maschio o femina sia convenuto come herede d'alcuno del quale puote essere herede per testamento o senza testamento, si proceda brevemente et sommariamente et di piano et sança strepito o figura di giudicio e senza contastagione, contraditione o risponsione. Et la instantia delle dette questioni et piati non duri né durare possa oltre .cxxxiii^o. die continui, anoverando dal die che sarà fatta la prima richesta. Et ciascuno giudice dinanzi dal quale cotali piati si trattassoro sia tenuto et debba, sotto pena di libre .c. di piccioli, spacciare quelli piati infra li detti termini; e 'l^d iudice che nel processo^d <de> detti piati fia negligente, | 67r | et la Podestà e 'l rettore, lo cui iudice nelle predette cose sarà negligente e che non le spedirà come detto è, sia condannato in libre .c. di piccioli. Et possa ancora, non adomandandolo^e le parti o alcuna di quel-

^a Nel ms. istraondinariamente.

^b Segue i depennata.

^c Segue alcuno espunto.

^{d-d} Su rasura.

^e Nel ms. adomandaldolo.

le, richiedere et fare citare ciascuna delle parti, et dopo due richieste fatte del debitore in diversi die, farlo isbandire per lo banditore e dopo il termine di quello bando, lo quale non sia minore di tre die, ricevere le carte et le pruove et nelle predette questioni procedere et terminarle infra li predetti termini, richieste inpertanto le parti. Et il consultore che in alcuna delle dette questioni fia tolto a consigliare sia tenuto di rendere lo consiglio della interlocutoria intra otto die, et della diffinitiva infra .xv. die dopo la commissione a llui fatta, et dopo quelli die quella commissione s'intenda essere et sia spirata, etiamdio se ella non perverrà alla notitia del consultore, et procedano nel piato sì come se cotale commissione et petitione di consiglio non fosse fatta. Et questo sia quando cotali commissioni di voluntade delle parti non constrette non sieno una volta o più prolongate; li tempi delli quali prolungamenti tra tutti non valichino li primi tempi delle commissioni predette. Et l'attore s'intenda d'essere et sia condannato al debitore nelle spese del piato, se li tempi di quella questione passeranno non spedita la questione; le quali spese tassare si possano et debbano sì come se data fosse la sententia delle spese et la taxagione d'esse fosse riserbata. Ma il debitore convenuto nelle predette questioni sia tenuto et debba sodare per soficiente o soficienti mallevadori, app(r)ovati per lo giudice della questione, di pagare ciò che fia giudicato della et per la terza parte della quantade della stimagione della cosa nella petitione contenuta. Questo fatto: che basti il dare di cotale mallevoria di libre .cc. di piccioli di quantunque quantade sia o la quantade della stima sia o la cosa contenuta nella petitione. Ma se il giudice dinanzi dal quale sarà questa cotale questione, considerata la qualità del fatto et dello^a debitore et del creditore, gli parrà di scemare quello sodamento, allora, in quello caso, lo detto iudice possa quello sodamento ridurre a quella quantade che a llui parrà in ciascuno de' predetti casi; la quale reductione per sua pronuntiatione debba dichiarare et fare scrivere nelli suoi atti, et altrimenti il debitore convenuto nel detto piato non sia udito, se non farà il detto sodamento per sé o per altrui. Salvo che se il debitore comparando per sé o per suo legittimo procuratore a ciò costituito allegherà sé essere inpotente et miserabile et giurerà per sé o per suo procuratore a questo ordinato, dato il giuramento per lo giudice alli santi Evangelii di Dio, sé non potere sodare per la sua inpotentia et miseria, sia udito sì come se elli avesse sodato come detto è; de' quali sodamenti nulla gabella si paghi. Ma il giudice non possa esser molestato per ciò che^b approvò non^c soficienti mallevadori o diede il giuramento, ma solo Dio abbia punitore. Ma in qualunque tempo durante la detta questione lo debitore comparirà et restituirà le spese al'attore infino a quella hora fatte nel piato, secondo la taxagione che se

^a -o corretta su -a. Segue cosa espunto.

^b Segue non abraso.

^c In interlinea superiore.

ne farà per lo giudice del piato, et soderà o in luogo di sodamento allegherà et giurerà come detto è, sia udito in quello stato della questione nel quale sia quando comparirà et farà |67v| le predette cose con effetto. Questo inteso che se per forma d'alcuno statuto o provisione del Comune di Firenze o di ragione comune la instantia de' detti piati o d'alcuno di quelli si dovesse finire, terminare o spedire in minore tempo overo con alcuno favore esser aiutata, che per le predette cose o per le infrascritte nulla fia a quelle derogato, ma acceda loro il favore delle sopradette et infrascritte. Ma questo salvo che nel caso nel quale si dice di sopra che se alcuno o alcuna fia convenuto come herede, non obstanti le cose dette dinanzi, cotale convenuto o convenuta, anzi che sia udito punto nel detto piato, sia tenuto et debba sodare sufficientemente et legittimamente per soficiente o soficienti mallevadori, mallevadori che siano approvati per li approvatori del Comune di Firenze, rimosso nelle predette cose ogni altro sodamento che il convenuto o herede predetto fosse tenuto di prestare secondo forma d'alcuni altri statuti per ciò che come herede fosse convenuto della quarta parte della quantità o della stima della cosa domandata, purché tale sodamento non valichi la somma di fiorini .ccc. d'oro; nela^a quale somma et quantitate cotale convenuto e convenuta, negando et che negherà sé esser herede et contro li fia per l'attore provato legittimamente che sia herede o che si sia portato come herede o altra guisa provata fia secondo che si richiede per la forma delli statuti del Comune di Firenze, sia condannato per lo giudice di cotale piato a dare al Comune di Firenze nella quantità o extimagine predetta, delle quali come detto è sodòe. Nelli predetti tempi de' .cxxxiii. die non si compitino, ma sieno exenti li dì delle Pasque della Resurrexione con sette dì inanzi et .vii. dietro, et otto dì^b del mese di maggio feriatì per cagione delle medicine, et li dì feriatì secondo la forma dello statuto per cagione delle mietiture o per cagione delle vendemie, cioè^c li dì della vigilia di san Giovanni Batista del mese di giugno, et da quello die infino al die della festa di sancta Maria d'agosto per tutto il die, e 'l die .xvi. del mese di settembre et da indi infino a dì .xvi. del mese d'ottobre per tutto die, e 'l tempo che durerà lo riprovamento overo il piato del riprovamento de' testimoni civili^d o criminali e li tempi del prolungamento della commissione de' quali di sopra si fa mentione, et tutto il tempo della tolta delli atti di quello ufficiale dinanzi dal quale cotale piato o questione sarà infino a tanto che quelli atti di quello ufficiale saranno restituiti al successore. Questo aggiunto che se si proponesse che cotale convenuto fosse absente fuori del distretto di Firenze et paresse al giudice che li fosse da dare indugio per l'absenza, lo tempo dello indugio dato^e

^a ne- in interlinea superiore.

^b Segue s isolata e depennata.

^c In interlinea superiore.

^d -i corretta su -e.

^e Nel ms. data.

per cagione del'absenza si tragga et non si compiti ne' predetti tempi. Et se si proporrà che li testimoni siano absenti o che le carte^a et le ragioni siano fuori della cittade et del distretto di Firenze et parrà al giudice di dare indugianza, lo tempo della detta indugianza non si compiti, ma^b traggasi del tempo del detto piato, purché per l'absentia de' testimoni o delle ragioni o delle carte^c non si possa dare indugio più che una volta, se elli non avrà sodo o non fia sodato legittimamente et pienamente di pagare quello che fia giudicato |68r| per tutte le sue conchiusioni per lui o per altrui per suo nome. Et che li detti tempi della detta instantia si possa una volta sola prolungare di volontade delle parti, et non s'intendano correre li tempi durante lo detto prolungamento essere corsi, ma li altri piati et questioni extraordinari che sommariamente per officio si conoscono si terminino et finiscano infra 'l tempo et tempi che al giudice parrà.

VI. Che neuna femina debba piatire per sé ne' piati civili ma per procuratore.

Nulla femina possa o debba in alcuno piato civile piatire per sé medesima, ma debba piatire per suo procuratore, lo quale procuratore possa giurare di calunnia et di dire la veritade et fare positioni et rispondere alle positioni et fare tutte quelle cose che li effetti de' piati richiegono et domandano.

VII. Della legittimatione delle persone del giudice et di colui che adomanda et di colui a cui è adomandato.

[*Statuti 9 III, 135*]

Chiunque procuratorio nome vorrà litigare, se il procuratore non avrà la sua procura in sua figura et tenore sofficiente alla cosa della quale si piatisce et^d dinanzi dal giudice della questione produrrà a comandamento del giudice allora diponendola acciò che d'essa si possa dare copia alla parte adversa^e, le cose fatte per quello procuratore non vaglano per la ragione stessa. Et alla copia ovvero exemplo levato della carta della procureria per quello notaio, al quale lo giudice la diporrà, sia creduto et steasi quanto agli atti in quello giudicio fatti. E lo procuratore che verrà per l'attore non sia costretto di sodare di difendere colui per lo quale domanda, né di pagare quello che fia giudicato nel piato della riconventionione o conventionione. Ma se il procuratore verrà per colui al quale fia domandato, non sia tenuto di sodare di pagare quello che fia giudicato o mostrare che elli sia relevato da colui che 'l costituì. Et che, non obstandi queste cotali oppositioni, così il procuratore del'attore come di colui che fia

^a Nel ms. carti.

^b In interlinea superiore, corretto con rinvio su et.

^c Nel ms. carti.

^d In interlinea superiore.

^e Idem c.s.

convenuto sia ricevuto. Salvo che se cotale p[ro]curatore venisse per alcuno convenuto non sottoposto alla giurisdizione del Comune di Firenze et volesse litigare, nel quale caso, etiamdio se dal costituente fia legittimamente rilevato, non sia udito^a, se non fatto per lui lo sodamento di pagare quello che fia giudicato secondo la quantitate del fatto del quale si piatisce. E 'l giudice dinanzi dal quale si tratterà alcuna questione civile sia tenuto et debba pronuntiare la sua persona et quella del'attore et quella a cui fia domandato essere legittime infra otto die dal die della comparitione del debitore o di suo procuratore; et legittimate le persone, proceda nel piato come si contiene di sopra nel primo capitolo di questo secondo libro, sotto pena di libbre .c. di piccioli per ciascuna volta che fia fatto contro.

VIII. Del comandamento della guarentigia.

[Pod. 1325 II, 8]

Tutti et ciascuno iudici ordinarii et notarii o notai della cittade, contado o distretto di Firenze o etiamdio altronde, che rogati saranno di fare alcune pubbliche scritture, possano et a loro et a ciascuno di loro sia licito di fare lo comandamento della guarentigia del debito o della cosa che si conterrà in quelle cotali scritture in questo modo: «Comandòe cotale giudice et notaio |68v| al detto Piero volente et confessante ch'egli paghi lo predetto debito al predetto Martino al termine della predetta scrittura contenuto o difendali la detta cosa et osservigli la carta publica». Et sia tenuto la Podestà et ciascuno giudice, al quale secondo la forma degli statuti del detto Comune pertiene la giurisdizione o cognitione de' piati civili, fare lo detto debito pagare infra .x. die proximi; et se non pagherà, sia tenuto la Podestà di farlo isbandire nel doppio et dare possessione et tenuta ne' beni di cotale debitore et fare tutte le cose che il creditore vorrà. Et che contra alli detti comandamenti né fine, né pagamento, né mutamento, né alcuno altro sodisfacimento, in tutto o in parte, o alcuna exceptione opporre o protestare si possa, se non solamente per quella scrittura dannata o cancellata o per carta di fine o di pagamento o di cassagione. Et che la Podestà et ciascuno suo iudice sia tenuto et debba quelli comandamenti mettere ad executione a voluntade de' creditori et di coloro che dovranno ricevere, così in isbandiendo come in condannando et dando possessioni, infra .x. die proximi poscia che domandato sarà. Et che ogni scrittura publica, nella quale si conterrà il comandamento della guarentigia secondo la forma del presente capitolo, si stenda alle cose passate et alle future, sì inpertanto che ogni comandamento di guarentigia, che fatto sarà dal'anno Domini .MCCCLVII.^b in kalendi di gennaio inanzi, come detto è di sopra, fatto ad alcuno o ad alcuni debitori, così principali come mallevadori, d'alcuno debito pagare a certo termine sia tenuto per bando et in luogo di bando, sì che chi sarà personalmente

^a Segue un termine incompiuto e depennato.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 68v: .MCCCLVII.

obligato et di quello debito avrà ricevuto comandamento di guarentigia, dopo .xv. die poscia che il termine della scrittura fia passato di fare il pagamento, sia tenuto per isbandito, et come isbandito sia preso et sostenuto per li messi del Comune di Firenze et non per propria autoritade del creditore, et sia costretto al pagamento fare di quello ch'egli promise. Et la Podestà et ciascuno suo iudice et assessore siano tenuti et debbano a petitione del creditore fare piglare et sostenere cotale debitore et mallevadori come se fossero isbanditi, et li beni loro fare stagire et darne possessione et tenuta et beni in pagamento come se avessero bandimento o tenuta. Salvo sempre la ragione di ciascuno che avesse migliori ragioni. Et se alcuno farà piglare alcuno debitore per debito o per cagione d'alcuno debito, del quale cotale debitore sarà isbandito secondo la forma delli statuti del detto Comune, o per carta di guarentigia che abbia forza di bando, sia tenuto quello die o il seguente die iuridico, che colui così preso sarà rapresentato dinanzi dal giudice o al'oficiale per lo cui comandamento fue ritenuto, dichiarare et proporre la cagione et la cosa o la quantitate per le quali lo fece prendere et produrre le ragioni et tutte quelle cose ch'egli vorrà, a legittimazione di quella presura, purché inpertanto non possa produrre di nuovo testimoni alle predette cose. Salvo che se per la parte del preso s'allegasse o proponesse alcuna cosa per la quale convenisse ad alcuna delle parti fare alcuna pruova, la quale, se non fosse |69r| quella cotale allegagione o propositione, non bisognava, nel quale caso a ciascuna parte sia licito produrre sopra queste cose testimoni et per quelli provare di sua ragione infra termine competente. Questo aggiunto che dopo quella presura si possa etiamdio per testimoni provare della filiatione et paternitade et morte tra' tempi ordinati alla legittimatione della presura, et ancora poscia infra breve termine assegnando per lo detto iudice o oficiale, lo quale non sia maggiore di tre die; lo quale dare di nuovo o prolungare in nullo modo si possa, etiamdio se di questo si domandasse esser da dare consiglio di savio alle spese del'adomandante. Ma se alcuno dirà sé esser preso non dovutamente, sia licito a llui di fare deposito in pecunia anoverata apo il creditore della quantitate per la quale sarà preso; lo quale deposito fatto, incontanente debba esser lasciato quello cotale preso. Et lo detto deposito non si possa per alcuna cagione o ragione stagire o sequestrare o per alcuno modo impedire, per la quale cosa non pervenga al creditore, incontanente che lasciato o pronuntiato sarà quello cotale che fece lo deposito essere potuto piglare, o perché meno liberamente si ristituisca al diponente, se diliberato sarà et dichiarato colui non potere esser preso; lo quale preso non possa esser lasciato s'egli non pagherà il debito o non farà il deposito in pecunia anoverata apo il creditore di quella pecunia o cosa per la quale fia sostenuto, o se non sarà pronuntiato per lo giudice medesimo o per l'oficiale che quello cotale preso non potee essere preso di ragione. Et che nel piato di quella presura si possa conoscere et pronuntiare et debba etiamdio nelli ultimi .xv. die di ciascuno regimento che gl'atti si debbano torre, et ancora in ciascuno tempo feriato, exceptati solamente quelli die che li giudici de'

malefici di messer la Podestà non sono tenuti di venire alla panca della ragione a rendere ragione. Et che il detto iudice o ufficiale sia tenuto et debba le dette questioni della captura avacciatamente terminare senza strepito o figura di iudicio, ogni exceptione, allegatione o petitione di compromesso tolte via, et finalmente per sua pronuntiatione dichiarare et decidere se cotale presura potee essere fatta o no, et se questo cotale preso debba essere lasciato o no. Et che da questa cotale pronuntiatione, in favore di così preso data, non si possa appellare o di nullitate dire od opporre o alcuna altra cosa opporre, sì che questa cota^{de} pronuntiatione non avesse il suo effetto. Alla ragione inpertanto del debito nullo pregiudicio si possa generare per cotale pronuntiatione; nella quale pronuntiatione condanni colui che sententierà il vinto al vincitore nelle spese del piato, se elli non avrà giusta cagione che scusi quello cotale vinto, la quale cagione di scusa lo detto giudice o ufficiale in quella cotale pronuntiatione sia tenuto di specificare. Et neentemeno se per difetto delle carte et delle ragioni prodotte per la parte di colui che farà piglare lo die della representatione del così preso o il seguente, come sopra detto è, apparirà che il detto preso non potee essere preso di ragione, colui che 'l fece piglare per sé o per altrui, etiamdio per generale procuratore, sia tenuto di pagare con effetto al preso soldi .xx. di piccioli per ciascuno die ch'egli starà sostenuto per la detta cagione; al pagamento de' quali | 69v | soldi . xx. possano essere costretti con tutti rimedii di ragione, cominciando etiamdio dalla presura della persona in qualunque luogo, etiamdio in casa, in qualunque tempo, etiamdio feriato. Et per simile modo di fatto sia costretto il depositario a restitutione del deposito fare a colui al quale pronuntiato sarà che si debba dare o restituire. Salvo che neuno possa essere preso o sostenuto personalmente in casa o in habitatione per alcuno debito o condannagione di debito o per condannagione d'alcune spese fatta in civile o in criminale piato di quantità di libre .x. o da indi in qua, né poscia che fia bandito o cominciato a bandire a consiglio del Popolo o del Comune della detta cittade, o fia bandito ad alcuno parlamento per lo Comune di Firenze et cominciato a sonare a ragunare cotale consiglio o parlamento, etiamdio se non si troverà esser fatta proposta in cotale consiglio o quello consiglio non esser ragunato. Et che dopo il cominciamento di mettere il detto bando et poscia che cominciato fia a sonare al detto consiglio o parlamento, neuna persona quello die possa o debba essere preso nella città di Firenze per alcuno debito o per cagione di debito, al quale per qualunque modo o cagione fosse tenuto o obbligato ad alcuno fuori che al Comune di Firenze, non obstante che in quello consiglio non sia o non si truovi fatta proposta o che il consiglio non sia ragunato^a. Salvo et dichiarato che le predette cose non abiano luogo quando si dicesse in alcuno de' detti consigli che quello consiglio si farà per condannagioni o proscioglioni fare. Et che quelli tutti et ciascuno che contro

^a A *marginè destro, d'altra mano*: Nota, de capturis indebite factis.

al detto divietamento fossoro presi o sostenuti possano et debbano quello die inmantenente essere lasciati et ristituiti alla prima libertade senza fare alcuno pagamento per quello debito o per cagione d'esso, et ancora non obstante alcuno sequestro o qualunque altra exceptione o apellagione o domanda di consiglio d'assessore. Et che li messi et berrovieri che faranno contro sieno puniti ciascuno in libre .cc. di piccioli, et colui che farà piglare o che avrà per ferma quella cotale presura sia punito in simile pena. Et delle predette cose et di ciascuna d'esse possa la Podestà e 'l Capitano et lo Executore delli Ordinamenti della giustitia brevemente, sommariamente, senza strepito o figura di giudicio cognoscere et procedere, et li fallanti contra le predette cose condannare nella pena predetta.

^aEt che nelli sequestri o istagimenti delle persone et nelli piati di quelli stagimenti si debba osservare in tutte et per tutte le cose l'ordine et la forma che si dee osservare nelle presure delle persone et ne' piati d'esse. Ma sopra li debiti et contratti contenenti il comandamento della guarentigia per via d'actione o d'exceptione nulla si possa opporre di simulatione o di contratto fatto per forza o inganno o paura o alcuna altra cosa che dire o opporre si possa; et non obstante cotale petitione o exceptione che si facesse delle predette cose, il giudice o l'oficiale dinanzi dal quale si domandasse o opponesse precisamente sia tenuto et debba mettere ad executione cotali debiti et contratti infino ad intero sodisfacimento, se elli non mostrerà le scritture de' debiti a llui esser o ad altrui per lui rendute cancellate o carta di fine o di pagamento o di cassagione. Neuna persona, |70r| inpertanto, che personalmente non promise il debito debba o possa essere tenuta per isbandita per semplice comandamento di guarentigia, se elli non sarà isbandito per alcuno oficiale del detto Comune il quale abbia cognitione di questo secondo la forma delli statuti del Comune antidetto. Et a questi cotali creditori corra la prescrizione del tacere di .xxx. anni, come si contiene nel capitolo di questo statuto che comincia così: Che a neune actioni et cetera^b, se infra il detto tempo per alcuno rettore, oficiale del detto Comune, che abbia di ciò cognitione come detto è di sopra, non fia pronuntiata tenuta o bando contro al debitore et li suoi beni o^c contestata lite o altro richiamo o lite mossa o abbia personalmente ricevuto comandamento da alcuno giudice o oficiale del detto Comune di Firenze di pagare, il quale n'abbia cognitione come detto è di sopra; della quale tenuta o bando o contestatione di lite o comandamento o richiamo o lite mossa apparire debba per carta piuuvica. Salvo che questo capitolo non pregiudichi alli guelfi rubelli o confinati. Et la prescrizione del tempo d'alcuni statuti del detto Comune non nocchia, né pregiudichi alli

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Podestà, II, 11.

^c Segue i isolata e depennata.

guelfi confinati che con loro stettoro fuori della cittade di Firenze, né alli guelfi confinati, né alli guelfi carcerati al tempo che di fuori o ne' confini o a' confini o in carcere stettoro, cioè dal'anno del Signore .MCCLX. in kalendi di gennaio infino al .MCCLXVI. in kalendi di gennaio; ma quello tempo a loro et a ciascuno di loro si conservi salvo. E 'l corso et lo trapassamento di quello tempo a llozo non corra o sia compitato loro circa il tempo nel quale stettoro in prigione, né il corso di quello tempo nocchia loro ad alcuna prescrizione o aporti loro alcuno pregiudicio. Et che quella medesima cosa s'intenda del corso del tempo che non nocchia alli ghibellini o confinati o carcerati, né alli loro creditori dal'anno Domini .MCCLX. infino al .MCCLXXVIII., ma a loro et a ciascuno di loro si riserbi la ragione intera per la cagione predetta. Et intendasi lo debitore essere personalmente obligato e il debito personalmente et principalmente avere promesso, etiamdio se per suo procuratore o per syndaco legittimamente^a costituito obligòe il debitore o ricevette il comandamento della guarentigia.

^bEt però che spesse volte adiviene che li fattori et compagni de' mercatanti et delle compagnie de' mercatanti fiorentini in diverse parti del mondo mercatano et fanno contratti sotto comandamento di guarentigia et la forza della guarentigia in quelle parti non si osserva loro, aggiunto è che ciascuno della cittade o del contado o del distretto di Firenze et maximamente mercatante obligato in carta di guarentigia soggiaccia al vigore et alla ragione della guarentigia et contra lui si debba mettere ad executione per li regimenti di Firenze lo comandamento della guarentigia a petitione di qualunque mercatante che dovrà ricevere, non obstante alcuna exceptione di lite mossa o quasi mossa in altro paese o luogo et non finita di cotale debito, lo quale si proponesse o mostrasse essere contratto sotto legame di comandamento di guarentigia. Et le predette^c cose da quello verso che comincia: Et però che spesse volte et cetera abiano luogo nelle questioni passate et future non finite. Et nulla femina possa essere presa o sostenuta personalmente |70v| per alcuno debito ch'ella contraesse o al quale ella fosse obligata, s'ella non fosse moglie d'alcuno mercatante cessante et fugitivo, o se non secondo la forma data nel capitolo del secondo libro di questo volume posto sotto la rubrica del modo et forma di convenire li heredi^d.

^a Nel ms. legittimamento.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Nel ms. predesse.

^d Podestà, II, 68.

VIII. Di ^acostrignere lo debitore a pagare^a et del modo et della forma di dare li beni in pagamento. [Pod. 1325 II, 9]

Lo debitore, lo quale fia convinto o trovato obligato per alcuno contratto che non contenga in sé comandamento di guarentigia o per alcuna sententia la quale per alcuno rimedio non si possa rompere, la Podestà et li suoi giudici et ciascuno che ne fia richesto di loro costringa a pagare, et sia tenuto di farne alla volontà del creditore in isbandirlo a volontà et al piacere di colui che dovrà ricevere o de' suoi heredi infino al sodisfacimento, dando tenuta contra lui et contro a' suoi beni in procedere contra lui secondo forma di ragione et di statuti, et dopo la richesta in farlo piglare et sostenere et metterlo nelle carceri del Comune di Firenze, colui prima isbandito o pronuntiato in bando. Et da poi ch'egli fia isbandito o in bando pronuntiato in neuno modo si possa o debba ribandire o trarre di prigione, se prima non avrà sodisfatto alla volontà di colui che dovrà ricevere o delle sue herede o avrà fatto il diposto secondo la forma del precedente statuto. Et la Podestà et ciascuno suo iudice che avrà cognitione delle predette cose, che sarà richesto dal creditore del debitore predetto o da alcuno altro creditore per contratto che contenga la guarentigia, debba invenire li beni di colui debitore et farne sodisfare al creditore, vendendo li beni di cotale debitore o dandoli in pagamento a llui, se li piacerà di ricevere. Et se quelli beni al predetto modo venduti saranno o dati in pagamento, vagla et tegna la detta vendita o datione in pagamento, salva la ragione di ciascuno altro; osservata inpertanto prima questa solemnitade: che la Podestà et li detti iudici, richesti da questo cotale creditore domandante che li beni del suo debitore li siano dati in pagamento, faccia⟨no⟩ per lo banditore del Comune di Firenze mettere bando per la cittade di Firenze pubblicamente, et massimamente nella contrada del debitore, che chiunque dee ricevere da quello debitore vegna dinanzi dalla Podestà o al suo giudice dinanzi dal quale fia data la detta petitione indi ad otto die prossimi vegnenti. Alli quali creditori si sodisfaccia, prima a quello creditore che avrà migliori ragioni delli predetti beni al predetto modo domandati se vorràe ricevere, poi si sodisfaccia al seguente de' predetti beni, et così per ordine infino che li detti beni bastano^b. Ma se neuno creditore infra 'l predetto termine d'otto die dopo il bando mandato verrà, allora lo detto giudice li detti beni faccia stimare per due buoni et leali ⟨huomini⟩^c del popolo o del comune o del luogo dove posti sono quelli cotali beni ad elegerli in giudicio dinanzi dal detto giudice, la parte presente o absente inpertanto citata. La quale elettione si faccia per lo cappellano o per lo regitore et sindaco o per lo syndaco solo di cotale popolo, comune o luogo;

^{a-a} *Su rasura.*

^b *Precede per depennato; b- corretta su altra lettera.*

^c *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 71r: per duos homines bonos et legales.*

sopra le quali cose non sia necessario dimostrare la electione et mandato di cotale cappellano, regitore o sindaco. Et se in cotale popolo, comune o luogo non fosse allora alcuno cappellano, regitore o syndaco^a o fosse |71r| ivi et, richesto, non comparisse dinanzi dal detto giudice et corte nel termine per lo giudice assegnato, allora, in ciascuno de' detti^b casi, si faccia et fare si possa et debba la detta elettione per lo detto giudice. Et fatta la detta stima, lo^c detto giudice faccia sodisfare de' detti beni al detto creditore, se quello creditore vorrà, dandoglele in pagamento secondo la detta stima per la misura del debito dichiarato et per le spese legittime taxate o che si taxeranno per lo detto giudice. Salvo sempre in ogni caso la ragione di ciascuno altro. Et chiunque senza lo debitore avrà ragione ne' detti beni dati in pagamento il quale verrà infra l'anno dopo cotale datione in pagamento et proseguirà la sua ragione, quello cotale vegnente infra l'anno sia udito et la ragione sua sia salva, non obstante quella datione in pagamento. Ma se alcuno non verrà infra l'anno, nulla ragione li sia salva ne' beni predetti dati al predetto modo in pagamento, excettatine li pupilli, alli quali loro ragione sia salva et cotale datione a loro non pregiudichi. Et queste cose si stendano alle^d passate et future. Poscia che lo creditore avrà fatto isbandire lo debitore, sia avuto il detto debitore et li suoi beni per discussi, et siano tenuti per discussi lo debitore et li suoi beni passato lo termine de' .xv^e. die dopo il termine che si contiene nella scrittura, come si contiene nel capitolo della guarentigia.

X. Degl'isbanditi ne' piati civili.

Chiunque sarà da messere la Podestà della città di Firenze o da alcuno de' giudici delle corti del Comune di Firenze pronuntiato essere isbandito in alcuno debito overo credito, onde apparisca publica carta o publici testimonii per publica carta per mano del notaio di quella corte nella quale fia essuto pronuntiato isbandito o per mano d'altro notaio exemplato degl'atti di qualunque ufficiale del Popolo o del Comune di Firenze, sia tenuto per isbandito dirittamente et legittimamente, come se scritto fosse il bando nel libro degl'isbanditi del Comune di Firenze, né altrimenti nel libro del Comune di Firenze scrivere o mettere si debba o si scriva. Et la Podestà et li suoi giudici siano tenuti contro a quello cotale procedere, così in guastando come in piglandolo, a voluntade del creditore et di coloro che dovranno ricevere. Salvo che non possa essere offeso da alcuna persona o luogo, se non che possa esser preso et sostenuto in

^a s- corretta su i-.

^b Segue due espunto.

^c Nel ms. la.

^d Nel ms. allo.

^e .xv. corretto su altro segno. In interlinea superiore: .15. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 71v: elapxo termino quindecim dierum.

persona a voluntade de' creditori; et salvo a quello debitore et isbandito ogni ragione a llui competente in ciò che dicesse sé esser isbandito ingiustamente, purch'egli diponga la pecunia o la cosa o la stima per la quale era isbandito apo il creditore quando il debitore per cotale debito fosse preso anzi ch'egli sia udito o ricevuta la sua petitione. Et se fia sententiato colui essere dirittamente isbandito, quella quantità depositata pertegna al creditore per lo suo debito, non obstante alcuno capitolo di statuto et non obstante a questo capitolo, se per lo banditore del Comune di Firenze isbandito o gridato per li messi non fosse o nel libro del Comune di Firenze scritto. Et queste cose si stendano alle passate et alle future. Et sia tenuto lo giudice dinanzi dal quale fia menata la questione quella questione terminare |71v| infra .xxx. die dal die della porta petitione inanzi, non obstanti ferie. La quale petitione colui che fece il deposito per sé o per suo procuratore sia constretto inmantenente di darla, altra guisa dal die del fatto deposito passino a llui li detti tempi de' .xxx. die, sì che dopo li .xxx. die predetti la quantità del deposito pertegna^a al creditore, se petitione non fia data, et questo medesimo fia se ella fia data et non terminata infra li detti .xxx. die, purché non sia rimasto per lo giudice o per la parte. Et se fia pronuntiato lo bando essere giusto, la quantità depositata al creditore pertegna et non si possa appellare o di nullitate dire o opporre. Et se alcuno per povertade non potrà diponere et vorrà stare in prigione infino che la questione si termini, debba quella petitione esser udita sopra iniquitate o ingiustitia del bando, etiamdio non fatto il deposito lui essendo in carcere infino che la questione si termini, non obstante ch'egli sia in bando. Et sia tenuto il giudice colui che perderà la questione condannarlo per nome di pena in danari .xii. per ciascuna livra della quantitate o se sarà il debitore o il creditore^b, nella quale pena pagare al Comune di Firenze sia condannato colui che perderà, et etiamdio sia condannato a dare alla parte come di sopra si contiene nello statuto posto sotto la rubrica «Del comandamento della guarentigia». Ma se anzi che sia riscossa la condannagione quello cotale debitore s'acorderà col creditore, debba essere prosciolto del detto bando et condannagione, nulla quindi riscotendo da lui per quella cagione. E 'l bando et la pronuntiagione del bando fatta et fatto dal detto messere Podestà o da suo iudice, avegna che non si soscrissoro nella carta del bando, se quello bando et pronuntiatione di bando fia scritto per lo notaio del detto messere Podestà, sia avuto per dirittamente isbandito et pronuntiato. Et sia tenuto messer la Podestà et ciascuno suo iudice, quante volte fia richiestò da alcuno creditore, dare berrovieri per piglare et sostenere gl'isbanditi loro. Et ciascuno messo del Comune di Firenze possa per piglare ciascuno isbandito ricevere infino in quantitate di soldi .v. al più nella cittade, et nel contado soldi .x. al più, purché per una medesima captura fatta nella cit-

^a Nel ms. perttegna.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 71v: sive fuerit debitor sive creditor.

tade non possa passare la somma di soldi .x. et in contado soldi .xx., etiamdio quantunque saranno li messi a piglare. Et se quello cotale messo ricuserà d'andare a piglare cotale isbandito, lo predetto messere Podestà sia tenuto di torregli per nome di pena soldi .xx., et cassarlo del'oficio. Et se alcuno fia isbandito in alcuno debito onde non fia scrittura publica o testimoni publicati contro a lui anzi lo bando o lo isbandimento dato, messer la Podestà predetto sia tenuto di farlo ribandire, fatto soficiente sodamento per la quantitate, onde fia isbandito, di stare a ragione et di pagare quello che fia giudicato. Et sia tenuto il detto messer Podestà et chi fia ordinato a fare ragione di non isbandire alcuno o porrelo in bando d'alcuna o per alcuna quantitate di pecunia o cosa, se non si mostrerà contra lui scrittura publica del debito o testimoni publicati, et se altrimenti si facesse o desse, quello bando non vagla. Et se alcuno sarà pronuntiato, isbandito o in bando per lo giudice dell'apellagione dopo la prima et seconda sententia per ragione d'executione della detta | 72r | sententia, che cotale isbandito o pronuntiato in bando non possa dire sé esser ingiustamente isbandito né in lui abbia luogo il detto statuto, purché la richesta e 'l guasto dinanzi dal detto giudice dell'apellagione sia(no) precedute secondo la forma delli statuti della detta cittade.

XI. Delle prescrizioni del'attioni civili.

[Pod. 1325 II, 10]

A neune actioni civili pertenenti ad alcuno per qualunque cagione si prescrivano^a, se non passati li .xxx. anni poscia che cominciò a pertenerere l'operatione di cotali ragioni, dopo li quali tempo alcuno per cagione di quelle in nullo modo sia udito o a llui per alcuna guisa sia renduta ragione per alcuno rectore o ofciale del detto Comune. Salvo che le predette cose non abbiano luogo in alcune ragioni civili pertenenti ad alcuno per cagione d'allogagione di case o di botteghe o di terre o d'altre cose allogate a pigione o ad affitto o in altro modo per alcuna mercede, alle quali nulla prescrizione contrarii, se non prescrizione di .xv. anni passati poscia che cotali cose et beni allogati lascerà, se infra li predetti tempi di .xxx. anni o di .xv., come è detto di sopra, non ne fia data possessione o tenuta, o pronuntiato isbandimento, o data sententia, o prestato iuramento di calunnia, o fia contestata lite, o fatto comandamento di pagare o d'osservare le cose contenute nelle scritture pubbliche o private, o qualunque altre obligationi di cotali actioni, o fiane mossa querimonia o lite o concesse rapresagle. Et salve le cose contenute nello statuto posto sotto la rubrica Del comandamento della guarentigia^b, delle quali apparire debba per publica scrittura levata degl'atti del Comune di Firenze o delli attitati dinanzi da alcuno rettore o ofciale del detto Comune. Questo aggiunto che in alcuno de' detti casi nulla prescrizione corra a coloro li quali possedessoro li beni de'

^a -no in interlinea superiore.

^b Capitano, II, 8.

loro debitori o alli absenti o a' pupilli, alli quali lo tempo della possessione né quello della absentia o della pupillare etade non corra per la ragione medesima, né s'intenda esser corso. Salve inpertanto quelle cose che si contengono nello statuto che dispone intorno alla restitutione de' beni de' condannati et isbanditi o cessanti dalle factioni del detto Comune et le ragioni delle dote delle vedove che furono mogli de' detti condannati posto nel primo libro dello statuto di messer lo Capitano, sotto la rubrica: Come li beni degl'isbanditi et cetera^a. Et salvo che nulla prescrizione di .xxx. anni si possa o debba opporre, per alcuno o alcuni che dal'anno del Signore .MCLXXX. infino agl'anni di Christo milletrecentosedeci fue rubello o per rubellione del detto Comune fue isbandito o condannato o avuto per rubello, contro al radomandamento di qualunqu^b debiti contratti per cotale rubello o condannato o isbandito infra 'l tempo predetto, e che la detta prescrizione o exceptione non obstante cotali debiti si possano domandare contra questi cotali debitori et loro heredi et ne' loro beni. Et che quan(t)o alle predette cose sia tenuta per piena pruova et a piena pruova basti a provare et a fare fede che questi cotali debitori, o che si dicessono essere essuti debitori, che elli fossoro rubelli o come rubelli o per rubelli del detto Comune isbanditi et condannati o isbanditi et del tempo della rubellione, |72v| la pruova di piuifica boce et fama per .iiii^o. testimoni di buona oppinione et fama col mostramento della carta della prestanza fatta d'alcuna quantade di pecunia nel .MCCCXXXV. o .XXXVII. o .XXXVIII. al Comune di Firenze o ad alcuno camarlingo del'oficio de' .xiiii^o. ufficiali del detto Comune, per quello Comune diputati sopra accrescere le rendite et provenimenti del detto Comune, per quello Comune ricevente, sì come per li beni di coloro nominatamente o sotto nome appellativo, cioè sì come de' beni della schiatta o casa o casato overo di coloro della schiatta, casa o casato del quale fia stato cotale debitore o che fia proposto esser debitore. Et che cotale pruova nulla for[z]a o efficacia o luogo abbia, se non solamente alli piati civili et a rimuovere le exceptioni et oppositioni che si opponessoro o potessoro opporre contra questi cotali debiti o crediti o contro a loro radomandagione; et quanto ad altre cose nullo effetto aquistino, né usare si possano in altro o ad altro effetto.

^cXII. Della cosa posseduta per .xxx. anni.

[Pod. 1325 II, 15]

Se alcuno terrà et possederà pacificamente alcuna cosa per .xxx. anni o più per sé o per suoi antecessori senza querimonia di lui fatta in alcuna corte del Comune di Firenze, lasci la Podestà cotale possedente quella tenere et difendalo in cotale possessione da che a llui fia chiaro. Et le predette cose non pre-

^a Capitano, I, 209.

^b -i corretta su -e.

^c Manicula a margine sinistro.

giudichino alli inpuberi, né al Comune di Firenze, né ^aalle miserabili^a persone o alli consorti d'alcuna torre.

XIII. Di disgombrare l[a] tenuta.

[Pod. 1325 II, 11]

Messer lo Podestà della cittade di Firenze et messer lo Capitano della detta cittade, et ciascuno di loro [et] ciascheduno de' iudici di ciascuno di loro che sarà richesto, sia tenuto et debba ogni tempo, etiamdio feriato, a petitione di ciascuno al quale data fosse o s[i] darà tenuta dalla corte del Comune di Firenze ne' beni o sopra li beni alcuni, fare il comandamento di disgombrare quella tenuta et etiamdio di dare licentia a ciascuno messo del detto Comune di fare cotale comandamento. Et se ad alcuno da parte o per comandamento di messer la Podestà o del Capitano o d'alcun[o] giudice dell'uno di loro fatto fia comandamento per lo messo del Comune di Firenze una volta personalmente, o due volte sotto diversi di alla casa et alla chiesa et alli vicini, di disgombrando la tenuta data o che si darà dalla corte del Comune predetto, infra .x. die dal die delli detti comandamenti senza mezo seguenti non disgombrerà o comparirà [et] non mostrerà legittima cagione della sua possessione et perch'egli non debba lasciare et disgombrare, sia punito in libre .L. di piccioli et neentemen[o] sia costretto a lasciare la possessione predetta; né basti allegare solamente sé possedere o tenere per sé o per altri, ma debba assegnare et provare il titolo perch'egli non debba lasciare disgombrare infra 'l termine de' detti .x. die. Et allora, se apparirà che quello che comparirà sia di miglore ragione o di più tempo che 'l predetto, lascilo nella possessione di quella tenuta stare quietamente, ma se detto adomandante apparirà per ragione o per tempo e(ssere) meglio che il comparente predetto nella predetta tenuta, allora^b | 73r | costringa quello comparente la tenuta et la possessione di quella pacifica et quieta lasciare et di disgombrare al predetto adomandante o pagare al detto adomandante lo debito per lo quale data li fue cotale tenuta, fatta primamente al detto comparente dal detto possidente cessione del detto debito, et neentemen in libre .L. sia condannato. Sopra le quali possessioni et comandamenti procedere si possa et debba sança strepito et figura di giudicio et ogni tempo et lasciata ogni solennità di ragione et di giudicio et senza porgere libello o petitione ogni die, non obstanti ferie. Et se alcuno comparirà fatto il comandamento di disgombrare et allegasse sé possedere per nome d'altrui, massimamente di chi non sia sotto la giurisdictione del Comune di Firenze, non sia udita o ricevuta questa cotale comparitione o difensione, se colui per lo quale dirà sé possedere non verrà con lui et questo affermi che per lui possiede. Et se legittimamente proverà il titolo et la cagione della sua possessione, come

^{a-a} alle miser- ritracciato da mano posteriore su inchiostro evanito.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: costringa.

detto è, infra li detti .x. die, sia lasciato possedere quietamente; altra guisa a disgombrare effectualmente sia constretto. Et neentemeno colui a cui fatto fia il comandamento di disgombrare sia condannato in libre .l. piccioli a dare al Comune di Firenze. Ma se alcuno allegherà sé tenere et possidere per sé o per altri et esso possessore o ditentore o colui per lo cui nome disse sé possedere non fosse sottoposto alla giurisdizione del Comune di Firenze, in quello caso di fatto sia tenuto a disgombrare la tenuta et la possessione della quale si piatisce. Salvo che se quello cotale al quale il predetto comandamento fia fatto fosse lavoratore o affittaiuolo o pigionale di quelli beni de' quali si domanda fare lo isgombramento, volesse quelli beni tenere, lavorare o abitare et delli frutti o affitto o pigione rispondere a cotale creditore, et infra li detti .x. die confesserà quelli cotali beni per esso creditore tenere, allora non sia costretto di disgombrare. Et che colui al quale data fue o sarà per inanzi tenuta dalla corte del Comune di Firenze su beni o ne' beni del suo debitore guadagni li frutti di quelli beni per li danni, spese et interesse, cioè libre .v. di piccioli per centinaio per ciascuno anno. Et se li frutti o li provenimenti di quelli beni valicassoro libre .v. per centinaio come detto, debba il creditore nella sorte del debito compitarlo.

^aAncora sia tenuto la Podestà e 'l Capitano et ciascuno di loro et ciascuno de' loro iudici, se domandato sarà da colui al quale data sarà la detta tenuta, dare a lui li messi del detto Comune per fare lo lavorio et ricogliere li frutti qualunque, non obstanti le ferie. Et che se alcuno avrà dalla corte del Comune di Firenze alcune possessioni d'alcuno suo debitore in tenuta et un altro creditore di quello medesimo debitore domanderà altresì quelle possessioni in tenuta et vorrà pagare il creditore il debito per lo quale ebbe quelle possessioni in tenuta, sia tenuto cedere a quello creditore ogni ragione del debito et della ypoteca et della tenuta predetta perché le dette possessioni ebbe in tenuta, fatto a lui lo pagamento di quello debito. Salvo se colui che le predette | 73v | possessioni avræ in tenuta volesse pagare lo debito al secondo creditore, nel quale caso sia tenuto lo secondo creditore dare le ragioni del suo debito et del'ypoteca a colui, fatto prima il pagamento di quello debito al detto secondo creditore. Et li detti oficiali et ciascuno di loro siano tenuti et debbano mantenere et difendere ciascuno possessore nella possessione infino a tanto che da lui di ragione fia rivotata o rivotata; salvo la ragione di qualunque altra persona.

XIII. Che l'universitadi, comuni et luoghi sieno tenuti ricevere ad affitto le possessioni non lavorate. [Pod. 1325 II, 12]

Messere la Podestà della cittade di Firenze et li suoi giudici et assessori et ciascuno di loro, che avranno cognitione di qualunque questioni, sieno tenuti

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

et debbano con oportuni rimedii costringere tutte et ciascuna universitadi, luoghi, comuni, popoli et huomini d'esse del contado et distretto di Firenze per vice et per nome delle loro universitadi a condurre ad affitto qualunque case, terre, vigne et possessioni di ciascuno cittadini di Firenze layci et popolari solamente del popolo fiorentino poste nel territorio di quelle universitadi che rimanessero non lavorate, et massimamente per le minacce o per potentia d'alcuno o sopra le quali fosse stato dato guasto o danno sconcio. Et siano tenuti et debbano li detti messer Podestà, giudici et assessori et ciascuno di loro infra .x. die proximi seguenti poscia che domandato sarà loro o ad alcuno di loro fare fare a colui che 'l domanderà publica carta della conductione et promessa di pagare lo detto affitto per li regitori o sindachi di cotali universitadi overo luoghi a ciò legittimamente fatti et costringerli a pagare lo detto affitto. Et credasi di cotale non lavorata, minacce et potentia, danno et guasto al saramento di colui che dicesse esser molestato o ingiuriato sì come dice di sopra, s'elli non fosse sospetta persona et se non fosse verisimile che per malitia domandasse. Et se della quantitate dell'affitto predetto fosse questione, sia creduto et provare si possa per lo giuramento di colui che dicesse che cotali terre et possessioni li fossono ingiuriate et molestate, guaste o dannificate con tre testimoni, che pruovino di publica fama, o per carta d'affitto, nella quale cotali possessioni furono affittate o erano usate d'affittare. Et se il regitore o sindachi^a di cotali universitadi o d'alcuna d'esse richesti non venissoro, contra loro et loro universitadi et comuni si proceda et condannisi li rectori et sindachi et loro universitadi et comuni che non verranno et non compariranno et non ubidiranno a'comandamenti che fieno loro fatti per la cagione predetta, sì come contumaci, a dare il detto affitto; la quale contumacia quanto alle predette cose sia tenuta per piena et legittima pruova. Et che ad essi rettori o sindachi comparenti sopra le dette cose nulla si dea sententia, ma di fatto sieno constretti li rettori et l'universitadi et li comuni ricevere et condurre ad affitto come di sopra è detto. Et delle predette cose o d'alcuna d'esse nulla appellagione o contradicimento si possa fare o di nullitade oppositione, et se contro si facesse, non vagla per la ragione medesima. Et che il comune o università o popolo o luogo lo cui regitore o sindaco riceverà cotali possessioni ad affitto sia tenuto et costretto precisamente et di fatto | 74r | quelle possessioni et case lavorare, coltivare o habitare o fare lavorare, coltivare et abitare et le case et li alberi che saranno sopra esse mantenere et fare mantenere alla costuma di buono condutore, et etiamdio quelle guardare o fare guardare. Et che la Podestà e 'l Capitano et li predetti loro giudici et ciascuno di loro posano delle predette cose conoscere^b, procedere et terminare ogni die, non obstanti alcune ferie, purché nella petitione di colui che si richiamerà si specifichi

^a -h- corretta da -o-.

^b -c- corretta su -e-.

il nome e 'l sopranoime dello ingiuriante o molestante o che farà il danno o il guasto. Et che questo medesimo s'intenda et facciasì delle terre, case et possessioni date o che si daranno in tenuta da alcuno rectore o officiale del Comune di Firençe che si guastassoro o ingiuriassoro, molestassoro o impedissoro. Et se adiverrà dal'anno Domini .MCCCLV. del mese d'agosto inanzi che per alcuna persona, così per suo movimento propio come ad instantia d'alcuno grande o potente della cittade o del contado o del distretto di Firençe, sian ingiuriate^a o molestate o guastate o vietate di lavorare, coltivare o inhabitare o interdetto per minacce fatte li poderi, case, terre o possessioni di cittadini, contadini o distrittuali della cittade di Firenze et massimamente d'artefici, pupilli, vedove et altri inpotenti, in quello caso li comuni, piovieri, universitadi et popoli et li huomini et persone di quelli comuni, piovieri, universitadi et popoli et ciascuno di loro, nel cui territorio o nelle corti et confini di^b quelli comuni, piovieri, popoli et universitadi quelli poderi, case, terre, vigne et possessioni fossoro poste, sieno tenuti et debbano con effetto, incontanente ch'elli saranno richesti ricevere ad affitto per convenevole affitto per publica carta, una volta et più et quante volte fieno richesti, per quello tempo et tempi del quale o delli quali parràe o piaceràe al giudice o rettore o officiale dinanzi dal quale cotale questione sarà, quelli poderi, case, terre, vigne et possessioni et quelle lavorare et abitare et fare lavorare et abitare et guardare et fare guardare et fare, sì che le non rimangnano sode et non guardate, et le case, vigne et alberi che fieno sopra esse bene et diligentemente guardare, sì che salve et intere sieno et rimangnano; et ad tutte et ciascuna cose predette fare costituire legitimo sindaco per carta publica, e a promettere et obligare il detto comune, pioviere, universitade, popolo overo popoli, huomini et persone di quelli con promissione et obligatione de' beni et comandamento di guarentigia et altre cautele necessarie et usitate porre nella carta del sindacato et a pagare quello affitto ciascuno anno in tempo convenevole. Lo quale sindaco, sindacario nome per lo detto comune, pioviere, universitade o popolo, li detti poderi, terre, case et vigne et possessioni sia tenuto di ricevere ad affitto con modi, patti et conditioni sopradetti, promissioni, obligagioni de' beni, comandamento di guarentigia et altre cautele necessarie et usate di porre in carta d'allogagione et di conductione. Et che ciascuno di quelli comuni, piovieri, universitadi et popoli et li huomini et le persone di quelli comuni, piovieri, universitadi et popoli in solido et in tutto nelle persone et ne' beni possano et debbano essere costretti per ciascuno rettore et officiale della cittade, contado et distretto di | 74v | Firençe, a qualunque officio diputato, a pagare quello affitto et a fare tutte quelle cose osservare le quali secondo lo presente statuto doveano fare et promettere. Et che della detta molestia et ingiuria si stea et

^a -e corretta su -a.

^b Bis script.

credasi al giuramento di colui che dicesse sé esser molestato con due testimoni che testimonino di publica fama quandunque, etiamdio lite non contestata et parte non richesta. Et se della quantità del' affitto fosse questione o dissensione tra le parti^a, che quello ufficiale o rettore dinanzi dal quale fosse questa cotale controversia possa, sia tenuto et debba elegere tre cittadini o contadini o parte cittadini et parte contadini di Firenze, quali vorrà et crederà esser informati della valuta di quelle cose, et costringali a dire quanto a loro parrà che si convegna dare per affitto d'anno di cotale o di cotali cose, et quello s'intenda d'essere convenevole affitto, del quale li due di loro, l'altro etiamdio absente o contradicente, diranno o dichiareranno; contra la quale dichiaragione non si possa alcuna cosa opporre o per alcuna cosa richiamare. Et che messer la Podestà et messer lo Capitano et messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno di loro, che prima fia richesto, et li loro giudici et assessori, presenti et futuri, siano tenuti et debbano brevemente et sommariamente et di fatto et senza strepito o figura di piato, ogni exceptione et domanda di consiglio d'assessore rimossa, ogni tempo, etiamdio feriato, costringere et fare costringere, etiamdio per mulcte et condannagioni infino in libre .v^c. di piccioli, infra otto die proximi seguenti, fatta loro fede nelli modi predetti da poi che elli et alcuno di loro richesti saranno dal die che 'l richiamo fia fatto, quello cotale ufficiale quello giuramento et li detti testimoni, che si inducessoro da quello cotale che dicesse sé esser ingiuriato o molestato o da loro procuratore, tutore o curatore o attore, ricevere sia tenuto et debba, et da quelli testimoni lo giuramento et farli esaminare, et quello giuramento et testificationi così fatte et ricevute vaglano et tignano et a llo ro si stea et stare si debba con la testimonianza sopradetta, come se fatte fossoro et date la parte presente citata et al modo et al tempo convenevole. Et se li regitori <del> comune, piovieri, universitade et popoli o li sindachi loro richesti non verranno, contra loro et catuno di loro si proceda et siano condannati li regitori, sindachi et comune, piovieri, universitade et popoli et li huomini et le persone di quelli et ciascuno di loro in tutto che non verranno; et siano costretti sì come contumaci a dare lo detto affitto et a fare l'altre cose che sono dette di coloro che compariscono, loro assenza non obstante. Et che li predetti messer Podestà, messer Capitano, messer Executore et tutti li altri ufficiali del detto Comune, presenti et futuri, et ciascuno loro et di ciascuno di loro iudici et assessori siano tenuti di fare et di fare fare le predette cose infra 'l termine sopradetto per saramento et sotto pena di libre .v^c. di piccioli, a ritenere del loro salario per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze, etiamdio senza farne alcuna condannagione. Et che tutte et ciascuna cose che fatte saranno nelle predette in favore delli detti lamentanti vaglano et tignano et debbano esser messe ad executione con effetto, non obstante alcuna appellagione, oppositione, con-

^a -i *corretta su -e*.

traditione di nullitade, opposizione o domanda di consiglio d'assessore per la parte de' detti comuni, piovieri, universitadi o popoli et huomini et persone di queglii o per quella parte o in loro favore fatte o apposte, le quali per la ragione stessa^a siano nulle et per nulle siano tenute, et al postutto per quelli ufficiali giur^rate adietro, non obstanti |75r| alcuni statuti. Et se elli adivenisse che quello comune o pioviero o popolo o universitade o colui che ricevesse quella ingiuria volessoro che li consorti, parenti et congiunti per linea masculina di quello cotale, il quale fosse detto d'avere fatta cotale ingiuria, molestia o vietamento avere fatto, riconducessero da quello comune, pioviero, universitade o popolo quelli cotali beni per lo tempo o parte del tempo et per quello affitto, toccando per rata di tempo, che quelli consorti, parenti o congiunti et ciascuno di loro siano tenuti et debbano quelli beni ricevere et condudere et a quelli condudere et ricevere, così messer lo Podestà e 'l Capitano come l'Executore delli Ordinamenti della giustitia et del Comune di Firenze et ciascuno di loro che di questo fia richesto possa, sia tenuto et debba, sotto la pena soprascritta, quelli congiunti et ciascuno di loro o ciascuno^b di loro o alcuno di loro, come a lui parrà che si convegna, a torre et ricevere come detto è di sopra. Et queste cose s'intendano in accrescimento et non in diminutione del'altre cose di sopra nel presente statuto contenute.

XV. De' di feriat.

[Pod. 1325 II, 13]

Li honorabili die della domenica, li die della nativitate del Signore et indi infino al'ottavo die della nativitate inchiusivamente, della Pasqua della resurrexione del Signore et sette precedenti et sette seguenti di a quella Pasqua, lo die di venerdì et di sabato d'Ulivo e della Pasqua di Pentecoste e del corpo di Cristo e d'Ogni Santi e 'l die seguente e de' dodici apostoli e de'.iiii°. santi dottori della Chiesa e de'.iiii. evangelisti e di tutte le feste della beata vergine Maria, di santo Niccolò, di santo Lorenzo, di santo Martino, di santo Giovanni Batista del mese di giugno con due precedenti et due seguenti di, di santo Zenobio, di santo Barnaba, di san Salvatore, di santa Anna et di santa Liperata, et ciascuno de' detti di, comandiamo et voglamo essere feriat in tutti e ciascuno fatti et atti et piati civili. Ma li infrascritti tutti et ciascuno di comandiamo etiamdio et essere voglamo feriat, se non nelli casi nelli quali per forma d'alcuno statuto, riformagione o ordinamento del detto Comune di Firenze scritto sia che si possa procedere a tempo feriato, li quali di sono questi, cioè: lo di della festa di san Miniato, di san Lodovico, di san Thomaso d'Aquino, di san Francesco, di sancto Domenico, di sancta Croce, di san Piero martire, di san Brancatio; et da kalendi di luglo infino alla festa di sancta Maria vergine del mese d'agosto et la vilia di sancta Maria del detto mese d'agosto,

^a Nel ms. stesse.

^b Segue altri *espunto*.

le vilie de' .xii. apostoli, le vilie delle Pasque et d'Ogni Santi, lo .xvi. die del mese di settembre et indi infino a mezo il mese d'ottobre, lo giovedì anzi Carnasciale, lo dì di Carnasciale e 'l mercoledì primo dì di Quaresima, lo dì della conversione di san Paolo, il die della decollatione di san Giovanni Batista, tutti li venerdì et li sabati dopo nona, tutti li dì delle digiune dopo nona, otto die del mese di magio quando piacerà a messere la Podestà per cagione delle medicine, otto die anzi che si muova l'oste del Comune di Firenze e durando quella hoste, et otto die dopo la sua reddita, nella quale hoste messer la Podestà di Firenze sia personalmente et metterannovisi le trabacche del Comune di Firenze, lo dì di sancta Maria Magdalena et di sancta Margherita, di sancta Lucia et di sancta Cecilia e di san Michele. Ma il die che si bandirà et sonerà a consiglio del Popolo o del Comune e ad alcuno parlamento nella cittade di Firenze per qualunque cagione, excepto che per fare condannagioni | 75v | o proscioglizioni, poscia che bandito sarà o cominciato a sonare ad alcuno de' detti consigli o parlamenti^a, non possa alcuno esser preso o stagito personalmente per alcuno debito o cosa o cagione o quantitate nella cittade predetta, non obstante che per cotale debito, cosa, cagione o quantitate possa essere preso in tempo feriato. Salvo che per quello ch'egli dovesse al Comune di Firenze per qualunque cagione, nel quale caso possa essere preso et ditenuto, etiamdio quello die.

XVI. Che neuno possa rinuntiare alle ferie.

Neuno, nel tempo che per forma et secondo forma di statuto del Comune o del Popolo di Firenze o per forma o secondo forma d'ordinamenti o di riformagione di quello Popolo et Comune ferie sono comandate et ordinate o saranno, per forma et secondo forma dello statuto del detto Comune, posto sotto la rubrica Del'oficio de' .iiii. giudici di messer la Podestà, et comincia: Quattro delli .xi. giudici et cetera^b, o per alcuno modo, ragione o vigore o per executione d'alcuna carta o del comandamento della guarentigia possa o debba personalmente esser preso, ditenuto o impedito, etiamdio se in cotale carta o comandamento di guarentigia per lo debitore fia rinuntiato alle ferie, se non in caso et per debito nel quale il mallevadore o obligato per altrui abbia pagato il debito, o per debito d'affitto, et negl'altri et per gl'altri casi et debiti nelli statuti del Comune o del Popolo di Firenze nominatamente et spetialmente dichiarati, ne' quali et de' quali per forma et secondo forma de' detti statuti o d'alcuno di quelli in tempo feriato li debitori de' quali in quegli statuti o alcuno di quelli si fa mentione che possano esser presi personalmente.

^a -i corretta su -o.

^b Podestà, I, 11.

XVII. Delle oferte che si debono fare il die della festa di sancta Anna et che si guardi lo dì della detta festa et della pena di coloro che non la guarderanno.

Ciascuno anno lo die della festa di sancta Anna del mese di luglo per l'oficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia et per li regimenti della cittade di Firenze et per li consoli di ciascuna arte della detta cittade, partitamente per sé con li artefici della sua arte, ad lode del'omnipotente Idio et di santa Anna predetta si facciano l'oferte nella chiesa della detta santa Anna allato alla piazza d'Orto San Michele posta. Et che queste cotali oferte pervegnano et pervenire debbano alle mani de' capitani della compagnia^a di Sancta Maria di San Michele in Orto o del loro camarlingo, et che della detta oferta per li capitani della compagnia predetta fare si possano le spese necessarie alla solennità della detta festa, ma de' rimanenti di quelle oferte si facciano tre parti, et le due parti per li detti capitani, o per coloro li quali egli o la maggiore parte di loro diputeranno, siano limosinate alli poveri di Cristo, et la terza parte ad reverenza della detta santa sia oferta per elimosina al monestero di Sancta Anna presso di Firenze, sì come a' poveri. Et che quella festa solennemente sia guardata chiuse le botteghe, e tutti artificii et officii di qualunque ufficiali si riposino. Et se alcuna bottega quello die si troverà aperta per fare alcuno lavorio, sia punito colui che terrà quella bottega o farà lavorio in libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta. Et che la Podestà sia tenuto di fare mettere bando per la cittade di Firenze delle predette cose et di farne cercare di coloro che faranno contro alle predette cose o alcuna d'esse. | 76r |

XVIII. Di tenere le corti.

[Pod. 1325 II, 14]

Messer lo Podestà della cittade di Firenze et ciascuno suo iudice et li notari et ciascuno altro oficiale forestiere del detto Comune sia tenuto et debba ciascuno die, da mattina et da sera, a tempo giuridico et hore convenevoli, cioè da mattina, cantate le prime messe, infino a terça, e da sera dal'ora della nona infino a vespero, venire et stare al loro banco della ragione a rendere ragione. Et ancora venire et stare debba al detto banco quelli di feriat et per quelli piati che puote per forma di statuto o d'ordinamento o di riformazione della detta cittade nel tempo feriato procedere. Ma li dì di Quaresima venire et stare debbano alla detta panca a rendere ragione dalla mattina infino al'ora di nona solamente, se la detta Podestà o alcuno de' detti iudici non fosse di tale impedimento della sua persona gravato che acconciamente non potesse stare alla detta panca, nel quale caso il così impedito non sia tenuto venire o stare. E 'l detto messer Podestà faccia sonare da mattina et da sera, il die non feriato anzi l'ore che dee venire alla panca, la campana de' messi che volgarmente è

^a -a in interlinea superiore.

chiamata la Montanina, che è nella torre del palagio della sua habitatione di messer la Podestà per tenere le corti. Et sia tenuto esso messer Podestà nel principio di ciascuno mese del suo officio per ciascuno suo notaio a' piati civili diputato fare scrivere, et etiamdio ciascuno de' detti notari sia tenuto et debba scrivere nella guardia o coverta del suo libro dalla parte dentro tutti et ciascuno di utili che si debbono rendere ragioni ne' piati civili nella cittade predetta, sotto pena al notaio che farà contro di libre .xxv. di piccioli.

XVIII. Che lo notaio del'uscita della camera dinuntii alli oficiali che al'ore debite steano alla panca.

Li notari diputati al'uscita della camera del Comune di Firenze, che per lo tempo saranno, sieno tenuti et debbano, sotto pena di libre .x. di piccioli a torre al detto notaio del'uscita per lo proconsolo del'Arte de' Iudici et de' Notari della cittade di Firenze per vece et per nome di quello Comune di Firenze et per esso proconsolo, a pagare alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze, ogni mese richiedere per publica carta messer la Podestà et messer lo Capitano et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia, lo iudice del'appellagione e 'l giudice delle gabelle che osservino per sé et per loro^a iudici, notari et familiari li statuti et ordinamenti et riformagioni del detto Comune fatti et che si faranno, et massimamente lo statuto di stare alla panca della ragione a rendere ragione ne' piati civili et ne' criminali la mattina et dopo nona, al tempo che stare vi debbono, et conoscere de' piati de' quali conoscere si puote et dee secondo forma di ragione et di statuti et ordinamenti et riformagioni, etiamdio a tempo feriato. Et che li detti oficiali et loro giudici siano tenuti et debbano comandare alli loro notari, et quelli notari siano tenuti d'osservare questo, cioè che scrivano gl'atti ordinatamente et non dividano tra loro le cedole date loro o che si daranno per li piategianti, ma il notaio che comincia a scrivere in una lite o questione sia tenuto et debba ordinatamente et l'una apresso l'altra scrivere le richeste, petitioni et tutto il piato, nulla cosa d'altrui piato o lite interposta; et fare copia degl'atti a ciascuno che li adomanderà secondo la forma dello |76v| statuto. Et lo detto notaio del'uscita della camera protesti loro che s'egli non osserveranno le predette cose, perderanno li detti notari del salario loro libre .xxv. piccioli per ciascuno die che le predette cose cesseranno d'osservare per ciascuno de' detti giudici et notari, et che neentemeno, etiamdio al tempo del syndacato, sieno puniti^b delle cose negligite et lasciate. Et che 'li notari^c della camera ^ddel Comune^d di Firenze siano tenuti et debbano, etiamdio durando lo tempo di cotale oficiale, ritenere del salario

^a l- *corretta su i-*.

^b -i *corretta su -o*.

^{c-c} *Nel ms. il notaio; ma in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 76v: notarii.*

^{d-d} *Bis script.*

che li tocca a llui libre .xxv. di piccioli per ciascuno die che le predette cesseranno d'osservare. Et che li notari de' detti ufficiali siano tenuti di scrivere nella guardia del suo libro^a, dala parte dentro, li di giuridichi ch'egli staranno alla panca della ragione, acciò che nullo inganno possa intervenire. La quale cosa, se li camarlinghi della camera non osserveranno le predette cose^b, siano tenuti al Comune di Firenze a restitutione di quello che non dovutamente avranno pagato, et che neentemenno sieno condannati in libre .L. di piccioli. Et che etiamdio lo proconsolo del'Arte de' Iudici et de' Notari della cittade di Firenze sia tenuto et debba, sotto pena di libre .x. di piccioli a pagare al Comune di Firenze, sollicitare lo detto notaio del'uscita et con lui essere, se bisognerà che esso notaio faccia le sopradette cose, et menare seco notaio quale vorrà per fare la carta delle predette richesta et protestatione et punire a suo arbitrio lo notaio che ricuserà delle predette cose fare carte^c infino in quantade di libre .x. piccioli. Et che il notaio del'entrata della detta camera et li notai diputati sopra dare la copia degl'atti del detto Comune et a cancellare le condannagioni et li bandi et ciascuno di loro siano tenuti, a petitione del detto notaio del'uscita et di ciascuna altra singulare persona, fare carta di protestagione alli detti rectori et ufficiali et alli loro iudici et notai et a ciascuno di loro delle predette cose et d'osservare ragione et giustitia et li statuti et ordinamenti et riformagioni del detto Popolo et Comune di Firenze. Et che cotale notaio del'uscita della camera o proconsolo o notaio che farà la carta delle dette protestagioni et richieste o qualunque altro protestante o li testimoni o li congiunti d'alcuno de' predetti non possano o debbano per alcuno rettore o ufficiale per le cagioni predette o per alcuna di quelle esser sostenuti o gravati personalmente o in loro cose, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a ciascuno rettore o ufficiale et iudice et notaio per ciascuna volta torre. Et possasi provare per lo saramento del sostenuto o gravato con tre testimoni di publica fama, etiamdio se adomandati della cagione come il sanno, non renderanno giusta cagione del suo detto. Et che neentemenno lo Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno sindachi del detto Comune diputati a sindacare per lo tempo li detti rectori o ufficiali o alcuno di loro sieno tenuti delle predette cose sindacarli, sotto pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta a torrelli per lo iudice del'appellagione, contro al quale Executore et sindachi lo detto giudice dell'apellagione sia tenuto di procedere et di punire nella detta pena, procedendo per inquisitione o per altro modo puniendo, sotto pena di libre .xxv. di piccioli a torre al detto iudice del'appellagione.

^a Segue li espunto.

^b Cfr. ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 76v: Et quod si camerarius camere predicta non servaverit.

^c -e corretta su -a.

XX. Di restituire la dote alla moglie fatto il partimento del matrimonio per lo giudice ecclesiastico. [Pod. 1325 II, 16]

Fatto il partimento del matrimonio tra 'l marito et la moglie dinanzi dal giudice ecclesiastico, messer la Podestà della detta cittade faccia le dote restituire et rendere infra due mesi proximi dopo il fatto richiamo a cui di ragione pertiene, et finalmente la sententia sopra essa data faccia osservare; per la restitutione della quale dote si possa procedere et debba dopo il detto partimento fatto contro al marito, dal quale fia fatto lo detto partimento, |77r| et contro alli promettitori et obligati a pagare et restituire la detta dote, et li heredi di quelli promettitori et obligati nelle persone et nelle cose brevemente et sommariamente et senza strepitio o figura di piato ogni tempo, non obstanti ferie, sì come et secondo che procedere si puote et dee per la forma dello statuto del Comune di Firenze nella restitutione et per la restitutione della dote della vedova, morto il marito, contro alli heredi del marito et contro alli promettitori et obligati alla restitutione di questa cotale dote, et li beni del marito et delli detti promettitori et obligati. Et queste cose si stendano alle passate et future.

XXI. Di restituire la dote et la donagione. [Pod. 1325 II, 17]

Ciascuno della cittade et del contado et distretto di Firenze sia tenuto et debba fare alla sua moglie donagione per cagione delle noze de' suoi beni in quella quantitate quanto fia la metade di tutta la dote, non passando la detta donagione la quantitate di libre .L. di piccioli o la quarta parte de' beni del marito. La quale donagione sia tenuto et debba messer la Podestà a cotale moglie, morto dinanzi di lei lo marito, rendere et restituire fare infra due mesi poi che della detta donagione fatta fia radomandagione. Et se averrà lo marito d'alcuna femina morire inanzi, dalla quale o per la quale nulla o poco avesse avuto per nome di dote, sia tenuto et debba il detto messer Podestà fare dare alla detta che fue moglie l'ottava parte de' beni del detto in qua dietro suo marito, poscia che delle predette cose fatta fia petitione, purché la quantitate o la stima non passi libre .L. di piccioli. Salvo che neuna femina, morto il marito, rimanendole di lui figliuoli o figluole o figliuolo o figluola, possa domandare la donagione predetta, ma solamente la dote ne' beni che furono del suo marito, et quello che oltre la dote il marito l'avesse lasciato. Et dalla detta parola «salvo che et cetera» in giù s'intenda et luogo abbia dalli anni del Signore .MCLII. in calendi di gennaio inanzi, et non al tempo prima passato. Et la Podestà et li suoi giudici siano tenuti et debbano brevemente et sommariamente et senza strepitio o figura di piato ciascuno die, non obstanti alcune ferie, sopra li piati et questioni delle dote delle vedove et delle donagioni loro per li matrimoni procedere, conoscere et terminare. Et veduta la carta della dote et della donagione et fatta fede della morte del marito, pronuntiare et dare in tenuta et

in pagamento a quella vedova o a suo procuratore li beni del suo marito et di coloro che la dote et la donagione promisero o che si obligarono a restituire quella dote et donagione, non obstante alcuno patto o conventione fatto o fatta per cotale marito o per li detti promettitori o obligati a quella dote et donagione o per li antecessori del detto suo marito o de' detti promettitori o obligati de' beni di quello marito o predetti promettitori o obligati non vendere, alienare o obligare, et li heredi del detto suo marito et li obligati et promettitori a pagare et restituire quella dote et donagione, et li heredi di quelli promettitori et di quelli obligati costringere in avere et in persona a pagare et sodisfare la detta dote et donagione, et loro et ciascuno di loro fare piglare et sostenere et carcerare personalmente et loro no· rilasciare, s'egli non pagheranno et non ristituiranno interamente quella dote et donagione. Neuno inpertanto de' predetti possa esser preso o sostenuto personalmente per questa cotale dote et donagione, se non prima passati due mesi dopo la morte di questo cotale marito della vedova. Et che se della dote et donagione predette [77v] non si potrà mostrare per publico instrumento, sia tenuto il detto messer Podestà o il Capitano del Popolo et ciascuno de' loro giudici che di ciò prima sarà richesto, ricevuta fede della morte di cotale marito della vedova, incontanente et con effetto costringere nella persona et ne' beni li heredi di cotale marito prima morto. Ma li heredi del detto morto marito non essendo, li possessori delli beni che furono del detto marito et quella vedova o il suo procuratore legittimo ad obligare si chiami per ciascuna delle dette parti uno o due buoni huomini in loro arbitri et arbitri et arbitratori, sì che ciascuna delle dette parti possa eleggere uno o due et a comprometere in coloro di ragione et di fatto, li quali conoscano et diffiniscano della dote et della donagione predette tra le dette parti di ragione et di fatto, et infra due mesi dal die del fatto compromesso, sotto pena di libre .L. di piccioli a torre a ciascuno de' detti arbitri che farà contro. Et che se li detti arbitri et arbitratori non fossoro in concordia, allora sia chiamato il terzo dove furono due, e 'l quinto dove furono quattro, per lo iudice dinanzi dal quale fia la questione, ricevuti li confidenti dalle parti. Et quello che per la maggiore parte di loro fia lodato, sententiato, arbitrato, diffinito o pronuntiato nelle predette cose vagla et tegna et sia messo ad executione, non obstante alcuna exceptione, sì come se ella avesse carta di guarentigia di cotale dote et donagione et sì come di sopra della carta della dote et della donagione più pienamente è specificato. Et che da loro lodo, sententia o pronuntiatione non si possa appellare o di nullitade o d'iniquitade opporre o domandare che si riduca ad arbitrio di buono huomo. Et che cotali arbitri et arbitratori sieno constretti precisamente a ricevere cotale compromesso et sopra quello arbitrare come detto è. Et se le dette parti non s'accorderanno di formare il compromesso, allora il giudice elegga uno savio di ragione della città di Firenze, alle dette parti non suspecto, che formi et ditti quello compromesso et a quello formare et dittare sia costretto infra terzo die. Et che le dette parti debbano assicurare dinanzi dalli detti arbitri et arbitratori,

fatto il compromesso, con sufficienti mallevadori che se per alcuno tempo apparisse et avere si potesse la carta di cotale dote et donagione et per lo lodo dato la detta vedova conseguisse più o meno che avere dovesse, di restituire a colui che pagherà quello che più avesse avuto, et se meno fosse pagato, di pagare et restituire quello che meno fosse pagato. Salvo che se li predetti heredi o possessori de' beni mostrassoro la carta della detta dote et donagione, sì che la detta vedova con effetto possa avere la detta carta, allora ad compromettere li detti heredi o possessori non sieno constretti. Questo aggiunto che 'l radomandamento della dote et della donagione per le noze o alcuna di quelle a neuno apertegna, né alcuno o alcuni siano tenuti a restitutione o possano esser costretti per ragione di morte del marito o della moglie o per alcuna altra ragione o cagione, se non per ragione di morte naturale solamente. E quello che detto è di sopra che il radomandare della dote et donagione non pertegna | 78r | ad alcuno se non per ragione di morte naturale si traga al tempo passato dal' anno Domini .MCCCXVIII., inditione prima, die .XI. entrante il mese d'agosto in qua, et etiamdio al'avenire^a.

XXII. Quando la femina, vivendo il marito, possa difendere li beni del marito.

[Pod. 1325 II, 18]

Neuna femina, vivendo il marito, possa difendere li beni del marito contro alcuno o alcuni creditori, se non contro a creditore o creditori li quali fossoro obligati a quella femina alla sua dote, non obstante alcuno statuto o ordinamento o riformagione del Comune di Firenze. Et non s'intendano beni del marito quelli li quali la femina desse in dote non stimati, li quali beni sia licito alla femina di difenderli da ciascuno creditore del marito; né morto il marito possa la femina, né colui a cui ella concederà le sue ragioni, difendere li beni del marito, se alcuno creditore volesse pagare la dote et la donagione di cotale femina. Et se lo primo creditore o il seguente vorrà pagare il debito, cioè la sorte, non possa cedere al'altro la predetta ragione se non a quello creditore che il detto debito a lei pagherà, et alli debitori che pagheranno sia tenuta di cedere quella ragione.

XXIII. Di colui che abitòe in sua casa o altrui per .x. anni. [Pod. 1325 II, 20]

Chiunque abiterà nella cittade o ne' borghi o ne' soborghi di Firenze per diece anni in sua casa o nella altrui senza richiamo et petitione dello stato della sua persona fatta in alcuna corte del detto Comune per scrittura solamente la Podestà faccia permanere colui et tutte le sue cose libere et spedite et absolute da suo signore o signori, se n'avrà avuti alcuni; ma quelle cose le quali tiene da signore o signori suoi, se domandate fieno, faccia pacificamente lasciare o os-

^a A margine destro disegno di un cerchio con linee trasversali.

servare li patti predetti. Questo capitolo non ostante alli minori di .xiiii. anni; et le predette cose si stendano alli tempi passati et alli futuri.

XXIII. Di tagliare l'ugge et d'alberi in certo caso comperare.

[Pod. 1325 II, 21]

Se alla Podestà o ad alcuno de' iudici delle corti civili fatto fia richiamo d'alcuna uggia di quercie o d'altri alberi che non facciano frutti da mangiare ad uso d'uomo, la quale uggia sia presso al vicino ad otto braccia misurando da esso albero di colui che domanderà che l'ugia sia rimossa, lo detto messer Podestà et ciascuno de' detti giudici il faccia rimuovere et tagliare allato a terra infra .x. die poscia che la petitione o dinuntiatione li fia facta. Li quali alberi si taglino alle spese di coloro di cui saranno, et non di colui che li taglerà; infra 'l termine a lui assegnato sia tenuto la Podestà di torregli per nome di pena soldi .xl. di piccioli et faccialo tagliare quello albero poscia come detto è. Et se alcuno avrà albero o alberi nella terra altrui, sia tenuto la Podestà di constringere colui a vendere quello o quelli arbori al signore ^ao possessore di quella terra, volendoli comperare per quella quantitate di prezo che diranno tre li più proximani et più leali vicini di quello luogo, eletti dalla Podestà o da alcuno de' detti suoi iudici | 78v | dinanzi dal quale di ciò fia questione. Et per quello medesimo modo sia tenuto di costringere lo signore di quella terra a comperare questo cotale albero o alberi, se il signore d'essi l'adomanderà ^b secondo che quelli tre vicini ordineranno o due di loro. Et questo capitolo abbia luogo tra li layci solamente.

XXV. Della misura delle case et delle vie che si farà per li maestri del Comune di Firenze.

[Pod. 1325 II, 22]

Se alcuno vorrà murare casa o hedificare, non debba ^c lo hedificio o muro o colonne rimuovere se prima la casa o l'edificio non fia veduto manifestamente dalli vicini et da' maestri et misuratori del Comune di Firenze, cioè da' più proximani vicini della casa che si dee hedificare da ciascuna parte. Et anzi che alcuna chiudenda o chiusura si faccia ivi o nuovo hedificio si ponga ivi, faccia che le vie et le piàze non si restringano. Colui che farà contro sia condannato per messer la Podestà della città di Firenze in libre .l. di piccioli, et neentemeno quello che fia hedificato di fatto faccia rimuovere et ridurre nel primo stato. Ma se li vicini s'acorderanno di mettere le colonne et porre o ad altra chiusura, allora il possa fare senza li maestri et misuratori soprascritti, excepto che dal lato delle vie et delle piàze. Et chiunque àe casa o terreno allato ad al-

^a Segno di croce a margine sinistro.

^b Segue ordinando espunto.

^c Nel ms. debbo.

cuna via, la quale casa o terreno sia verso la via più che la casa o il terreno de' vicini^a, e disfacessesi casa per hedificare di nuovo hedificio, non possa o debba di nuovo hedificare o fare hedificare verso la via più che sia la casa et terreno de' vicini, cioè porre a squadra con le case di vicini a corda allato alla via. Et queste cose si stendano dalli anni del Signore .MCCLVIII. in kalendi di gennaio, inditione prima per inanzi.

XXVI. Del'obligatione del figliuolo che è sotto la podestà del padre et come il padre per li debiti del figliuolo è convenuto. [Pod. 1325 II, 23]

Se figliuolo che sia in podestà del padre o nepote maschio discendente del figliuolo o di nepote lo quale starà in mercatantia o arte o terrà tavola o cambio di danari sì come maestro o compagno, sapiendolo il padre o l'avolo o il bisavolo paterno et non contradicente, sia licito alli creditori et a coloro che con lui contrassoro quello che debbono ricevere da cotale figliuolo o nepote o discendente di radomandare dal padre o dal'avolo o dal bisavolo paterno et da colui o da' suoi mallevadori, se il padre o l'avolo o il bisavolo non avrà dinuntiato nella corte de' consoli del'arte della quale sarà cotale figliuolo o nepote o discendente di non volere essere tenuto per cotale figliuolo o nepote o bisnepote o altro qualunque suo discendente; la quale dinuntiatione si debba provare per scrittura publica solamente. Et li iudici et notari s'intendano essere in arte; et questo capitolo si stenda alli tempi passati et alli futuri. Et etiamdio fatta cotale dinuntiatione, possa essere costretto et convenuto cotale figliuolo in podestade di padre et nepote et bisnepote et li altri discendenti predetti li quali contrassoro come di sopra si dice. Ma in nullo modo possano essere convenuti o gravati in persona o ne' beni per alcuno rettore o ufficiale del detto Comune figliuolo che sia in podestà di padre o nepote o bisnepote o altri discendenti predetti che sieno in podestà d'avolo o di bisavolo o di loro ascendente per linea masculina, li quali non sieno in mercatantia o in alcuna arte, se avrà fatta alcuna promessione o obligatione o malleveria ad alcuna persona o università o luogho | 79r | o alla Podestà per lo Comune di Firenze, sança consentimento del padre o avolo o bisavolo in cui podestade è; ma essa obligatione, promessione, malleveria^b sia nulla per la ragione medesima, né per quella possa alcuno essere convenuto o gravato. Salvo che cotali figliuolo, nepote, bisnepote o altri discendenti et ciascuno di loro possano essere convenuti, gravati et molestati in questo medesimo libro, sotto la rubrica Che dalle sententie de' consoli et cetera^c. Et se si dubitasse della mancepagione d'alcuno de' predetti, possa et debba essere costretto il notaio che della predetta man-

^a *Segue*: cioè a squadra con le case de' vicini a corda allato alla via, *espunto coi segni va-ca in interlinea superiore*.

^b -r- *corretta su -l-*.

^c *Podestà, II, 85*.

cepagione fue rogato o altro notaio che avesse le imbriature^a di quello cotale notaio, che faccia copia in publica forma di cotale mancepagione et quella dea a cotale adomandante o con lui contrahente o contrarre volente, ricevuta prima convenevole mercede per suo salario. Et se cotale figliuolo o nepote sotto podestade del padre o del'avolo sarà o si porterà o portò come fattore o procurante o discepolo d'alcuna compagnia o d'alcuna mercatantia nella cittade di Firenze, o come fattore o procurante o discepolo fia andato o stato fuori della detta cittade di Firenze et fece le bisogne et li fatti d'alcuna compagnia o compagni o d'altre persone con la pecunia o pecunie o cose di coloro et altre mercatantie nella cittade di Firenze, e 'l detto figliuolo, sapiendolo il padre, o nepote, sapiendolo l'avolo, et consentente et volente o a inducimento del padre o del avolo, fia ricevuto alle predette cose et sarassi male portato, et le cose o pecunia della detta compagnia o delle speciali persone delle quali fia essuto fattore, procurante o discepolo avrà portatesene o furate o con quella o con quelle si fia absentato o celato o malamente le consumòe et ragione infra quattro mesi poi che ne fia richesto pienamente non ne renderà, allora il padre per lo suo figliuolo et l'avolo per lo nepote sia tenuto et possa essere convenuto con effetto, et sieno tenuti di conservare sança danno li detti mercatanti, compagnie, compagni et altre spetiali persone delli quali la pecunia et cose fieno essute. Et delle predette cose la Podestà et ciascuno de' detti iudici sieno tenuti sommariamente conoscere et terminare, non obstante alcuno capitolo di statuto o ordinamento della detta cittade. Et queste cose abbiano luogo alle passate et alle future; ma nelli fatti che furono fatti dal'anno del Signore .MCCLXXV. in kalendi di gennaio inanzi così finalmente sia tenuto il padre et l'avolo, se della conscientia et consentimento et voluntade del padre apparirà o del'avolo publica carta. Et quelle cose che sono dette del padre et del'avolo abiano luogo se il padre o l'avolo non dinuntiòe per publico istrumento a cotali compagni o compagnia dopo il detto consentimento, scientia et voluntade che cotale suo figliuolo o nepote non tenessoro per fattore, procurante o discepolo et che di tale figliuolo o nepote non si confida e che elli non vuole da quinci inanzi esser tenuto per cotale figliuolo o nepote, né per alcuno modo essere obligato, che dopo cotale dinuntiagione di quelle cose che poscia si facessero per cotale figliuolo et nepote cotale padre o avolo in nullo modo siano tenuti né possano per alcuno modo <essere> molestati et gravati o inquietati. Et che da .xv. die dello infrascritto mese di luglo ciascuno della cittade o contado o distretto di Firenze che manceperà suo figliuolo o nepote maschio^b | 79v | o femina manceperà sia tenuto et debba per sé o per altri e altri per lui o per sua vece o nome notificare al maggiore ofciale del'universitade de' mercatanti della cittade di

^a Così nel ms.

^b Segue o per qualunque modo cotale figliuolo o nepote manceperà *espunto con estremi* va <ca> in interlinea superiore.

Firenze come quella mancepagione fece o come cotale figliuolo o nepote mancepòe e 'l tempo della mancepagione di colui et quale notaio ne fue rogato di fare la carta della mancepagione; la quale notificagione sia tenuto di fare et debba infra .xv. die se fatta fia nella cittade di Firenze, et infra uno mese, se fatta fia nel contado o distretto di Firenze, et infra due mesi, se fatta fia fuori della detta cittade, contado et distretto; et richiedere quello maggiore oficiale che della notificatione predetta faccia fare scrittura. Et ogni mancepagione che si farà per inanzi per alcuno della cittade o del contado o distretto di Firenze, se infra li predetti tempi non fia fatta questa cotale notificagione come detto è, sia presumita fittitia et simulata et fatta in frode de' creditori et esser di neuna efficacia o momento. Et che l'oficiale ^adel'università^a de' mercatanti sia tenuto et debba, sotto pena di libre .v.^c. di piccioli per ciascuna volta ch'egli non farà le infrascritte cose a torre a lui per ciascuno rettore et oficiale del Comune di Firenze et ancora per li sindachi che lui sindacheranno et applicare al Comune di Firenze, queste cotali notificationi, quando fatte fieno, inmanente, senza alcuno intervallo di tempo farle scrivere per alcuno de' suoi notai in uno libro di carte di pecora legato in asse ad avere et diputare solamente a questo, et quella scrittura fare diligentemente fare sì che contenga lo nome dello emancepante e 'l nome del mancepato e 'l nome del notaio che dovè fare la carta della mancepagione e 'l nome del notificante et li sopranoi et di che genti sono quelli e 'l tempo che si dicesse essere fatta cotale mancepagione e 'l tempo della notificagione d'essa. Et quella scrittura sia chiara per alfabeto o per altro modo fare fare che sia lieve a trovare quando bisognerà di sapere d'alcuno; lo quale libro, infra .x. die proximi anoverando da die .xv. del mese di luglo, correndo li anni del Signore .MCCCLV., lo camarlingo del'università predetta faccia fare e 'l maggiore oficiale della detta università, sotto simile pena torre, alle spese di quella universitade. Et che quello libro per la guardia degl'atti della universitade predetta conservare si debba et per lui a ciascuno ch'adomanderà mostrare senza costo, a pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta che dinegherà mostrare o contrafarà come detto è, a torre a lui.

XXVII. Come li congiunti posso(no) fare piglare loro congiunti di mala conditione o vita.

Se figliuolo o nepote mancepato o non mancepato inquieterà il suo padre o il suo avolo, facendo loro o ad alcuno di loro ingiuria alcuna o graveza con parole o con fatto, o sozza vita meneranno, giucando et usando in comune con persone disoneste in non ubidiendo ad alcuno de' detti padre et avolo, la Podestà et ciascuno suo giudice diputato a' piati civili sia tenuto et debba cotale figliuolo et nepote a petitione del padre o del'avolo fare tenere in pri-

^{a-a} *In interlinea superiore, con segno di richiamo.*

gione, dovunque il padre o l'avolo vorrà et etiamdio in altro luogo, infino a tanto ch'egli ritorni ad ubidente vita. Et quello che dice del nepote non abbia luogo nel nepote vivente lo padre suo mancepato. E se il figliuolo o nepote | 80r | mancepato o non mancepato sconfesserà le predette cose, credasi et steasi d'esse al giuramento del padre o del'avolo. Et che tutti et ciascuno della cittade et del contado et distretto di Firenze che avranno di loro casa o schiatta alcuno congiunto di mala conditione et vita di qualunque stato, dignitate o habito sia, possano quelli congiunti infino in terzo grado inchiusivamente, o le due parti di loro, piglarlo et farlo piglare et presentarlo in forza del Comune di Firenze o farlo presentare et mettere nelle carceri del detto Comune cotale congiunto. Et se alcuni infra 'l detto terzo grado a cotale congiunto di mala conditione et vita non vi fossoro, in quello caso le due parti de' più suoi congiunti possano fare quella cosa et farla fare di quello cotale di mala conditione o vita. Et che messer la Podestà et li suoi giudici de' piati civili sieno tenuti et debbano quello cotale congiunto a petitione de' detti congiunti farlo piglare et carcerare et^a non lasciarlo lasciare, etiamdio se il padre e gl'altri congiunti volessoro, senza spetiale licentia di coloro che l'avranno preso o fatto piglare lo detto tale congiunto, sotto pena di libre .m. piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta, fatta sempre in prima fede o trovato per inquisitione che cotale congiunto sia di mala conditione o vita.

XXVIII. Del'obligatione del figliuolo emancepato.

[Pod. 1325 II, 44]

Se figliuolo mancepato contraherà con alcuno o sé obliherà o farà promissione o fine ad alcuna persona o luogo e 'l notaio che fia rogato fare carta d'alcuna delle predette cose scriverà sé avere veduta la mancepagione di cotale figliuolo scritta per mano d'alcuno publico notaio, sia tenuto messer la Podestà et li suoi iudici et ciascuno altro oficiale della detta cittade cotale promissione o contratto, obligatione et fine avere et tenere ferma et fermo a volontade del creditore o che avrà ragione da lui, non obstante che quella mancepagione non apparisca.

XXVIII. Di commettere le scritture et le imbreviature del notaio morto o absente.

[Pod. 1325 II, 24]

Notaio essendo morto o fuori del distretto di Firenze absente, non essendo commesse le imbreviature delle quali fue rogato, lo preconsolo et li consoli o il preconsolo solamente del'Arte de' Iudici et de' Notari commettano quelle a buono et leale notaio della cittade di Firenze, se quelle imbreviature saranno fatte per notaio cittadino, ma s'elle saranno fatte per notaio del contado, posanole commettere a notaio cittadino o contadino, nominandolo per colui al

^a Segue la depennato.

quale aperterràe la commissione la petitione in ciascuno de' detti casi. Et se neuno apparrà che domandi che si faccia la commissione, nominandolo per quelli preconsolo o consoli acciò che faccia et compia quelle, che vaglano et tignano sì come se da quello medesimo notaio che di quelle fu rogato fatte, compiute et publicate fossoro. Et per quello medesimo modo vaglano et tignano tutte et ciascuna commissioni fatte o che si faranno per alcuno notaio delle sue imbreviature ad alcuno notaio da alcuno notaio; et cotale commessione vagla et tegna et scrivasi^a nel registro del'Arte de' Iudici et de' Notari, lo quale registro lo preconsolo et li consoli | 80v | della detta arte facciano fare alle spese di quella arte di carte di membrane. Et la detta commessione lo notaio di quella arte sia tenuto di scrivere nel detto registro per danari .xii. piccioli. Et che il notaio, al quale sarà commesso o mandato fatto da altro notaio delle scritture o imbreviature sue, sia tenuto dopo la morte del mandatario presentare al preconsolo et a' consoli del'Arte de' Iudici et de' Notari in publica forma lo mandato et le commissioni predette; la quale scrittura del mandato et commessione^b sopradette li consoli et preconsolo predetti siano tenuti et debbano fare scrivere nel registro del'arte predetta. Et ciascuno notaio, al quale la commessione di quelle scritture o imbreviature facta fia al modo predetto di compiere fatta fosse o sarà da alcuno notaio o dal preconsolo et consoli del'Arte de' Giudici [et] de' Notai, sia tenuto et debba fare mentione nella publicatione et sottoscrizione di quella cotale commessione o mandato, et a cotale sottoscrizione sia data fede senza mostramento d'alcuno mandato o commessione fatta per la cagione predetta. Et sia tenuto la Podestà e 'l Capitano et ciascuno di loro a istantia de' detti preconsolo o consoli con effetto constringere in persone et ne' beni tutti et ciascuno, li quali essi preconsolo o consoli dicessero che avessero scritture o imbreviature di 'notaii morti'^c o absenti, che dinanzi da loro le portino, quelli della cittade infra .xv. die et quelli del contado o distretto di Firenze infra uno mese poscia che a loro fia comandato o ad alcuno di loro; et li disubidienti condannare in libre .l. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta che fia fatto contro, et neentemenno sieno tenuti et costretti con opportuni remedii di darle. Et se alcuno protocollo o imbreviature fieno sottratte o imbolate ad alcuno notaio, allora sia tenuto et debba il detto messe(re) Podestà della detta cittade fare alla voluntade del preconsolo o consoli de' Iudici et de' notari della detta cittade di Firenze per ritrovare et raquistare quelle. Et queste cose si stendano alli tempi passati et alli futuri. Et se alcuno notaio al quale saranno state commesse le scritture o le imbreviature d'un altro notaio, come dice di sopra, per commessione o mandato per lui quindi^d morirà, sia tenuto lo preconsolo o consoli de' Iudici et de' Notai

^a s- *corretta su cr-*.

^b *Nel ms. commessiono.*

^{c-c} *Nel ms. corretto su notaio morto.*

^d *Segue uno spazio nel testo.*

quelle scritture et imbreviature ad un altro buono et leale notaio della cittade di Firenze commettere a scrivere et compiere et in publica forma ridurre; le quali scritte, exemplate, compiute et publicate vaglano et tignano come se da quello medesimo notaio che ne fue rogato compiute, scritte et publicate fossero. Ma il notaio al quale fieno state commesse le imbreviature^a o le scritture, come detto è dinanzi, possa così nella morte come nella sua vita quelle a llui commesse commettere ad un altro notaio, sì come le sue propie et delle quali elli fue rogato. Et colui a cui fieno commesse possa quelle scrivere et compiere et in publica forma recare, et vaglano et tignano et a loro sia data fede, così come s'elle fossoro da colui scritte, compiute et publicate che di quelle fue rogato; et la scrittura o carta compiuta^b o a compiere di mandamento d'alcuno notaio vagla et tegna, se di cotale mandamento apparirà publica scrittura o sottoscrizione di colui che di quella scrittura o imbreviatura fue rogato. Et a cotali scritture et carte sia data fede, come se per quello medesimo notaio che ne fue rogato compiute et publicate fossero; et queste cose si stendano alle cose passate et alle future. E 'l notaio al quale saranno^c |81r| commesse le scritture o le imbreviature d'alcuno possa et sia tenuto di compiere quelle scritture et imbreviature et quelle in publica forma recare con tutte et ciascuna clausule opportune et usate d'apporre in cotali scritture et in quella forma che l'avrebbe compiute et ridutte o compiere et ridurre si^d dovesse lo^e notaio che di quelle fu rogato o secondo l'usança della cittade di Firenze; et queste cose si stendano alle cose passate (et) alle future. Et se adiverrà alcuno notaio morire, lo quale le^f sue imbreviature o scritture ad alcuno notaio non commise, allora messer lo preconsolo o li consoli del'Arte de' Iudici et de' Notari della detta cittade di Firenze tolgano et facciano torre le imbreviature et scritture di quello notaio et quelle tengano sugellate infino a tanto che di quelle fatta fia commissione. Et sia tenuto la Podestà di costringere tutti^g quelli che avranno imbreviature et scritture predette che incontanente le deano al preconsolo o a' consoli sopradetti. Et se la commissione fia fatta d'esse, et poscia adiverrà che del morto notaio, del quale furono quelle imbreviature et scritture, sia alcuno figliuolo notaio, allora sia tenuto et debba quello notaio, al quale le dette imbreviature o scritture furono commesse, restituirle a quello cotale notaio figliuolo del morto del quale furono le imbreviature o le scritture predette. Et se il notaio a cui furono commesse avrà preso alcuna cosa di cotali imbrevia-

^a Corretto su impreviature.

^b c- corretta su o-.

^c A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: commesse.

^d Espunto nel ms.

^e Idem c.s.

^f Nel ms. lo.

^g -i corretta su -o.

ture o scritte per lui compiute et rendute, sia tenuto di dare la quarta parte di quello che quindi avrà ricevuto alli figliuoli et heredi del morto notaio di cui furono le imbreviature et scritte predette, trattone prima et avutone quello che per quelle avesse pagato. Et possa il predetto notaio figliuolo del morto notaio compiere et publicare et cancellare le imbreviature et scritte del suo padre senza alcuna commissione che li sia fatta per ciò. Et questo med(es)imo s'intenda per tutte le cose et in tutte del padre del notaio quanto alle scritte et imbreviature del suo figliuolo morto non commesse ad altrui, le quali vaglano et tignano sì come se^a scritte et publicate fossoro per coloro che di quelle furono rogati.

XXX. Che ' parenti et consorti che avranno tra loro questione o differenza siano tenuti di commettere quella in arbitri. [Pod. 1325 II, 97]

Se alcuna questione o differenza fosse o nascesse per qualunque cagione tra padre o madre et figliuolo o figliuola, fratelli o serocchie carnali, zio dal lato di padre et nepote o nepote femina o altri parenti di ceppo o congiunti, che sieno di quella schiatta per linea masculina, o tra alcuno de' predetti congiunti et la madre d'alcuno de' predetti, alla quale lo suo figlo da quinci inanzi cederà le sue ragioni o farà donagione o cedette o fece donagione de' beni suoi, della quale già fatta cessione o donagione o per cagione di quella penda questione, o tra l'avolo o l'avola e 'l nepote o la nepote, figliuola della figliuola o tra 'l zio fratello del'avolo^b o la serocchia della madre e 'l nepote o la nepote, o tra fratello et fratello cugino o serocchia et serocchia cugina, o fratello et serocchia cugina nati da fratello et serocchia carnale per linea feminina, di qualunque cosa, ragione o cagione | 81v | nata o che nascerà, sia tenuto precisamente lo giudice, dinanzi dal quale fia quella questione, a richesta dell'una delle parti infra otto die dopo cotale richesta, ogni exceptione et petitione di consiglio di savio levata via, quelli piategianti con effetto costringere nelle persone et nelle loro cose, etiamdio per mulcta o per condannagione infino in quantitate di libbre .ccc. di piccioli, ad chiamare arbitri et arbitratori quali vorranno, sì che ciascuna parte, etiamdio se fia disuguali in novero di persone o più consorti d'una medesima lite, chiamare possa per la parte sua uno cui vorrà, cioè tale che accetti lo compromesso; nelli quali due compromettano le loro questioni et differenze nate e che nasceranno, ricevuta dalle dette parti soficiente sicurtade et sodamento d'osservare et adempiere tutte et ciascuna cose le quali saranno lodate et arbitrate per li detti arbitri et arbitratori. Li quali arbitri et arbitratori sieno constretti, se elli saranno parenti di ceppo delle dette parti o della parte che chiamerà, o se elli ricevettoro le dette questioni et difference, terminarle et diffinirle infra due mesi proximi dal die del fatto compromesso. Et se li detti

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b Segue et depennato.

arbitri et arbitratori infra li predetti due mesi le dette questioni et difference non termineranno et diffiniranno, siano puniti et condannati per messer la Podestà in libre .c. piccioli per ciascuno di loro. Et neentemen prima et poscia esso messer la Podestà costringa personalmente et realmente li detti arbitri et arbitratori che pronunçino et diffiniscano le dette questioni et differenze il più tosto e 'l più acconciamente che fare si potrà. E 'l giudice, dinanzi dal quale la questione sarà, costringa li detti arbitri et arbitratori, se fieno consanguinei delle dette parti o dell'una che elegerà, che quelle questioni et differenze ricevano et diffiniscano come detto è. Et questo capitolo abbia luogo etiamdio ne' pupilli. Et se li detti arbitri non sententieranno et diffiniranno infra uno mese dal die del fatto compromesso, allora messer la Podestà, o il giudice dinanzi dal quale la questione sarà, infra cinque die proximi costringa precisamente, etiamdio per ogni via et modo che gli parrà che si convegna, le parti et li arbitri ad chiamare il terzo. Et colui che prima fia eletto per le parti o per gl'arbitri sia terzo, etiamdio senza altro compromesso fare in lui, lo quale per così si tegna et sia sì come se nel detto instrumento del compromesso fosse specificato, et, chiamato il terzo per le dette parti o per li arbitri predetti come detto è, li due di loro tre arbitri, dove tre saranno, ma se più saranno, allora la maggiore parte di loro, possano arbitrare, terminare et sententiar le questioni et differenze predette, etiamdio l'uno di quelli tre, dove tre fieno, et se più saranno, allora la minore parte di loro, absente o non richesta. Et possano li detti arbitri etiamdio eleggere il terzo infra 'l detto tempo, se disordevoli saranno, lo quale terzo per cotale sia avuto et sia come se nel compromesso fatto in essi arbitri fosse specificato. Et possa esser costretto il terzo a ricevere et diffinire le questioni et differenze predette, ancora s'elli non fia parente delle dette parti o d'alcuna di quelle. Et che neuno popolare sia costretto di ricevere questione o differenza che fosse tra alcuni grandi, né essere terzo in quella questione o differenza, non obstante che esso popolare sia parente di quelli grandi o d'alcuno di loro. E 'l giudice dinanzi dal quale fia la questione provegia cautamente | 82r | che nella chiamata de' detti arbitri non sia disaguaglianza o inganno d'alcuna parte. Et se le parti non saranno in concordia in formare lo compromesso, lo giudice elegga uno savio di ragione della cittade di Firenze, lo quale formi lo compromesso predetto infra 'l detto termine d'otto die come meglo potrà, sì che vagla et tegna di ragione. Et da cotali sententie non si possa appellare o di nullitate dire od oporre. Et cotali sententie la Podestà et ciascuno suo giudice de' piati civili e 'l giudice del'apellagioni siano tenuti et debbano, ogni exceptione lasciata, sotto pena di libre .v^c. di piccioli, mettere ad executione nelle persone et ne' beni, cominciando ancora alla presura della persona, sì come se cotale sententia fosse carta di guarentigia, a voluntade di colui in cui favore quella sententia fia data. Et che di tutte et sopra tutte et ciascuna cose nel presente capitolo contenute conoscere et procedere si possa ancora in tempo feriato. Et le p(re)dette cose tutte et ciascuna s'oservino et luogo abbiano in tutte et per tutte ne' compromessi et lodi et sententie che si facessero in arbitri et

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

arbitratori o che si dessono per loro tra li detti congiunti o alcuni di quelli in absentia del giudice o non precedente comandamento o alcuno costringimento. Et che lo compromesso che si facesse da quinci inanzi per li detti congiunti tra loro, nel quale non fia agiunto o aposto certo termine, duri per uno anno solamente, compitando dal die di questo compromesso fatto. Et se sententia fia data di pagare alcuna quantitate di pecunia al'una delle parti dal'altra e 'l pagamento non fia fatto al termine nella detta sententia compreso, possa la parte che cesserà di pagare essere accusata et condannata a dare al Comune di Firenze in soldi .ii. di piccioli per ciascuna livra di quella quantitate di pecunia.

^aEt neuna femina per vigore del presente statuto sia costretta a compromettere lite, questione o differenza che avesse^b per sua dote o per cagione di sua dote. Et che sopra 'l odati, sententiati, arbitrati o pronuntiati una volta o più per arbitri et arbitratori o pena posta o agiunta nella sententia o nel compromesso non si possa domandare né alcuno esser costretto che anche si comprometta o commetta in arbitri et in arbitratori per vigore del presente capitolo o delle parole contenute in esso. Et se si domandasse, la petitione non sia per alcuno modo uditā; et se ella fia admissa, la petitione et l'admissione per la ragione stessa sia nulla. Et che dal .MCCCXXIII., inditione .vii.^a, die .vi. del mese d'aprile in qua et per inanzi ciascuno consorto congiunto per linea masculina liberamente, licitamente et senza pena abbia potuto et possa da ciascuno suo consorto congiunto predetto domandare lo predetto compromesso e 'l beneficio del presente statuto conseguire, non obstante alcuna promissione o rinuntiagione che alcuna volta quandunque nel tempo passato fece o nel tempo a venire farà di non domandare compromesso o di non usare lo beneficio del presente statuto. Et che tale promissione o rinuntiagione non vagla, né per quella alcuna cosa si possa domandare o richiedere.

XXXI. Che ciascuno che avrà propria cava possa mettere cavatori^c.

[Pod. 1325 II, 26]

Ciascuno che avrà propria cava possa mettere suoi cavatori et fare cavarre in quella a suo arbitrio. Et se alcuno fece o farà alcuna dogana co(n)tra le predette cose, messer la Podestà della cittade di Firenze sia tenuto et debba quella dogana fare disfare per vigore di questo capitolo. Et se alcuno ad andare | 82v | alla cava delle pietre non avrà via per la quale possa andare et reddire speditamente a quella, sia tenuto et debba lo predetto messer Podestà, quando fia richiesto dal signore della cava o da altrui che abbia ragione di cavare nella detta cava, costringere li huomini che ànno terre allato alla detta cava di dare^d

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Nel ms. *avessa*.

^c Segno di richiamo a margine sinistro.

^d Segue terra espunto.

a lato alla terra, nella quale è la cava, a colui tanto della sua terra infino alla via publica che possa ire et redire, egli et la sua famiglia et le bestie, et recare le pietre dalla detta cava infino alla via publica o alla via vicinale, sì che non si possa la detta via danneggiare o guastare per quello cavamento. A colui che farà contro la Podestà sia tenuto di torrelli per pena libre .l. di piccioli, et quella via fare raconciare alle spese di colui che farà contro, sì che ciascuno bene et ispeditamente possa andare et reddire per quella. Et che colui che vorrà ire alla sua cava per la terra del suo vicino sodisfaccia a colui di cui fia la terra per uso tanto della detta via, secondo che fia dichiarato per tre buoni et leali loro vicini.

XXXII. Che la confessione o promessa fatta per lo conduttore non pregiudichi al primo allogatore. [Pod. 1325 II, 27]

Nulla confessione o promessa fatta per lo conductore d'alcuna casa o bottega o d'altro hedificio o di terra della casa o bottega o altro hedificio o terra, non sapiendolo^a prima l'allogatore et possessore di cotali cose, possa generare alcuno pregiudicio a quello allogatore o alle sue herede, et se fia fatto contro non vagla et non tegna per la ragione medesima. Et queste cose si stendano a' tempi passati et per inanzi. Et neentemen colui che allogherà o prometterà contro alle predette cose o farà contro alcuna delle predette sia condannato per messer la Podestà della città di Firenze in libre .xxv. di piccioli; et colui che riceverà la conductione o promessa sia condannato in libre .l. di piccioli. E 'l notaio che di cotale promessa, condotta et allogagione farà carta sia tenuto et debba et sia costretto di fatto per lo detto messer Podestà, senza porgersene petitione o libello, di dare a colui che l'adomanderà, lo quale dirà che quella cotale cosa allogata pertiene a lui, la copia di quello istrumento, sì che di ragione vagla.

XXXIII. Che non si faccia serra con muro in alcuno fossato. [Pod. 1325 II, 28]

Se alcuna persona farà o farà fare alcuna serra con muro in alcuno fiume o fossato, per cagione del quale muro o serra alcuno de' vicini circostanti in alcuna cosa si dannegierà, messer la Podestà della cittade di Firenze sia tenuto et debba fare comandare a colui che avesse fatto il muro o fatto fare, a petitione di cotale convicino, che 'l detto muro faccia levare via infra 'l terço die, et se infra 'l detto termine non fia levato via^b quello cotale muro, lo detto messer Podestà sia tenuto et debba condannare lo detto disubidiente in libre .xxv. di piccioli a dare al Comune di Firenze, et neentemen cotale muro di fatto faccia levare via et disfare alle spese di colui che cotale muro fece o fare fece.

^a Segue lo espunto.

^b Nel ms. fia.

XXXIII. Che mercatante non sia costretto di mostrare lo libro delle sue ragioni. [Pod. 1325 II, 29]

Messer lo Podestà e 'l Capitano di Firenze et li loro giudici et ciascuno delle loro famigle et etiamdio tutti gl'altri oficiali del Comune predetto siano tenuti et debbano per preciso saramento di non constringere né fare constringere alcuno mercatante, cambiatore o artefice di Firenze di recare o mostrare alcuno suo libro o quantitate di sue ragioni o di sua compagnia o della bottega o della tavola, né alcuna ragione o scrittura d'esso libro o quantità per cagione d'alcuna condannagione o isbandimento fatto o dato d'alcuno o per alcuno maleficio o per cagione d'alcuno | 83r | maleficio o per cagione di quello condannato o isbandito o per alcuna ragione pertinente ad alcuno forestiere o a petitione di creditore; ma se per lo detto Podestà o per lo Capitano o per alcuno^a di sua famigla si facesse contro, perda ciascuno che farà contro del suo salario libre .v^c. di piccioli per ciascuna volta; et ciascuno altro ufficiale contrafaciente sia condannato per ciascuna volta in libre .v^c. piccioli al Comune di Firenze.

XXXV. Di disfare torri et palagi che mostrassero di dovere rovinare^b.

[Pod. 1325 II, 30]

Se torre o casa, terrato o muro, che fosse nella cittade o ne' borghi o sobborghi di Firenze, fosse sotto tale condizione che si dubitasse del cadimento di quello et fia dinuntiato alla Podestà della cittade di Firenze o ad alcuno de' suoi iudici de' piati civili, la Podestà et ciascuno cotale iudice sia tenuto et debba fare vedere cotale torre, terrato, casa o muro dalli maestri del Comune di Firenze o da altri maestri che si chiamino per esso messere Podestà o per lo giudice. Et se^c li detti maestri diranno essere da dubitare di cotale torre, terrato, casa o muro, la Podestà et ciascuno de' detti iudici sieno tenuti quella cotale torre, terrato, casa o muro fare disfare alle spese di colui di cui fosse infra tre die dopo il detto di cotali maestri.

XXXVI. Che nulla prescrizione si possa opporre alli debiti de' presi da' nemici del Comune di Firenze. [Pod. 1325 II, 31]

Ciascuno della cittade et contado et distretto di Firenze lo quale fia preso da alcuno inimico o dali inimici del Comune di Firenze possa domandare li suoi crediti sì come elli potea ançi la detta presura, non obstante a lui alcuna prescrizione temporale o perpetua discorse anzi l'uscimento et tornamento

^a Nel ms. alcuna.

^b Segno di richiamo a margine sinistro.

^c s- corretta su l-.

della prigione tanto quanto stettoro carcerati, non obstante alcuno statuto o ordinamento del detto Comune fatto o che si facesse per inanzi.

XXXVII. Che li fattori restituiscano li doni et li guadagni. [Pod. 1325 II, 32]

Se alcuno fattore de' fatti d'alcuna compagnia alle spese della compagnia farà o fece alcuna mercatantia o presto o guadagnato fue quindi o altronde, o ancora se li fue donato, o per qualunque modo alcuna cosa aquisò a sé, quello cota(le) aquisò, guadagno o dono per lo fatto stesso s'intenda essere et sia aquisato alla compagnia predetta. Et se cotale fattore morirà et non avrà rasegnato alla detta compagnia lo detto aquisò e guadagno o dono, allora siano costretti li suoi heredi a sodisfare alla detta compagnia delli detti acquisti, guadagni et doni, et se non vi fieno heredi, allora si sodisfaccia alla detta compagnia de' beni di cotale fattore morto. Et se cotale fattore quello cotale aquisò, guadagno o dono o quello che aquisò alle spese della compagnia dipuose apo alcuna persona della detta cittade di Firenze, allora la Podestà e 'l difensore et Capitano della detta cittade siano tenuti et debbano di costringere quello cotale apo il quale fue dipositato quello aquisò, guadagno o dono farlo restituire a quella compagnia alla quale conoscerà che pertegna di ragione.

XXXVIII. Che sia licito a ciascuno d'andare per le terre de' vicini alla terra sua^a. [Pod. 1325 II, 33]

Se adiverrà alcuno avere campo et non avere via per la quale possa ire et reddire a quello campo, sia licito a lui et alla sua famigla et a' suoi lavoratori licitamente et senza pena et senza contraditione d'alcuna persona ire et reddire et menare et ridurre buoi et altri animali per li campi et per le terre o terra de' vicini per fare lo lavorio nel detto campo et terra, andando per quella parte per la quale meno danno si faccia al vicino o a' vicini nel campo^b | 83v | o nella possessione o ne' frutti che saranno in quelli. Et che neuno impedisca lo detto andamento o reddimento, sotto pena di libre .x. di piccioli^c. Et che colui di cui fosse la terra alla quale s'andasse per la terra del vicino sia tenuto quella vendere a quello vicino per la cui terra avrà l'andamento per giusto prezzo, se quella terra alla quale così si va sia di prezzo di libre .c. di piccioli o da indi in qua, sotto pena di libre .xxv. piccioli. Et di ciò sommariamente sia costretto per ciascuno giudice de' piati civili del detto Comune di Firenze a petitione di cotale convicino. Et per simile modo sia tenuto lo convicino nella cui terra fia l'andamento comperare quella cotale terra per la quale così si va, sotto la

^a Segno di richiamo a margine sinistro. Il numero della rubrica è ripetuto in cifre arabe.

^b Segno di richiamo a margine inferiore.

^c Segue f depennata.

pena predetta. Et dello prezzo di tale terra si stea et credasi al detto di quattro più proxamani vicini a cotale terra o della magiore parte di loro.

XXXVIII. Che li testimoni che giuraro a tempo iuridico possano dire alla testimonianza in tempo feriato. [Pod. 1325 II, 34]

Tutti et ciascuno testimoni in qualunque questione indotti che avranno giurato a tempo ne' piati civili non feriato possano esser examinati et ricevuti etiamdio in tempo feriato, non obstanti alcune ferie o alcuna legge o capitolo di statuto o d'ordinamento o di riformagione del Comune et del Popolo della città di Firenze.

XL. Di quello che la moglie aquisterà, vivente il marito. [Pod. 1325 II, 35]

Se la moglie d'alcuno acquisterà alcuna cosa o per qualunque ragione a lei perverrà o fia pervenuto, vivente lo marito suo legittimo, quello marito, lei volendo o non volendo, possa usare infino ch'egli viverà^a et frugare^a lo detto cotale aquisto o che a lei è divenuto et riscuotere così l'aquistato et divenuto come li frutti et possessione di quello da ogni ditenitore et posseditore, et quelli usare et frugare come quella moglie puote, non obstante alcuno capitolo di statuto, se il marito non l'avrà cacciata o lasciata o male trattata o se non fosse giocatore o male trattasse li suoi fatti. Et queste cose si stendano alle passate et future, sì inpertanto che la propietade d'esso sia della femina et delli suoi heredi. Salvo quello che si dice di sotto in questo medesimo libro nello statuto posto sotto la rubrica Come si succeda nella dote et nelli altri beni della moglie che muori prima che 'l marito^b. Et se alcuna cosa diverrà a lei de' beni del padre o della madre o de' beni d'alcuno del parentado del padre o della madre o d'alcuna altra giusta ragione o titolo, che tutto quello sia della predetta moglie et essere s'intenda et pertenera a lei per piena ragione et non s'intenda essere del marito. Et li beni divenuti ad alcuna femina, vivente il marito, per cagione d'alcuna successione possa quella femina difendere contro a tutti li creditori del marito et da ogni persona et luogo per cagione del marito. Et le predette cose abbiano luogo se le predette cose non saranno lasciate, date o concesse a cotale femina sotto conditione o modo che li usofrutti non pervegnano al marito, nel quale caso li detti usofrutti non pervegnano ad esso marito, ma sieno d'essa femina.

XLI. D'avere fede et dare alle scritture de' mercatanti.

Ogni scrittura fatta nel libro d'alcuno mercatante di qualunque mercantia o scritta altrove o in lettere, per alcuno mercatante o altri mandate, vagla

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 83v: frui.

^b *Podestà*, II, 75.

et sia ferma in ciò che si contiene in quella scrittura | 84r | o lettera contro a colui che così scrisse, et così sia messa ad executione come se ella fosse carta di guarentigia, né alcuna cosa si possa opporre a cotale scrittura, se non per contraria scrittura fatta per mano di colui in cui favore la prima scrittura fu fatta, o se non mostrerà lo contrario o sodisfácimento per publica carta, et salvo che se errore s'allegasse in cotale scrittura, il quale cotale errore si possa conoscere et correggere per li consoli di quella arte onde fosse quello cotale che fece cotale scrittura, sì come a loro parrà, o per coloro a' quali fosse commesso. Et quello che li detti consoli o coloro alli quali commisero diranno sopra quello errore s'oservi in tutto, né si possa ritrattare per via d'appellagione o di nullitate o per altra cagione. Ma se colui che fece cotale scrittura della quale s'allega errore non fosse d'alcuna certa arte che avesse consoli, allora si possa cotale errore vedere et cognoscere per li consoli de' mercatanti di Kalimala et de' cambiatori o per coloro a cui commettessero, et sì come fatto fia per loro, come detto è, sia fermo. Et le predette cose in questo capitolo contenute del' errore s'intendano et luogo abbiano tra li compagni, discepoli et fattori. Et se alcuno negherà la scrittura scritta di sua mano et poscia si proverà o troverà il contrario, sia condannato in libre .v^c. di piccioli, né poscia contra quella scrittura si possa provare pagamento del debito in cotale scrittura contenuto, delle quali cose lo giudice dinanzi dal quale fia la questione possa et debba ritrovare la veritate et la dichiaragione ricevere infra .xv. die proximi dopo la negatione con li cinque oficiali della Mercatantia^a della cittade di Firenze.

XLII. Che ciascuno che farà scrivere al creditore suo il debito in libro di tavola sia prosciolto dal debito. [Pod. 1325 II, 36]

Se alcuno farà ad alcuna persona o luogo scrivere alcuna quantitate di pecunia in libro di tavola d'alcuno cambiatore tenente publica tavola o mensa, presente et volente il creditore, immantenente sia liberato da colui a cui farà scrivere infino alla quantitate scritta, o se il detto cambiatore pagherà o no^b. Et neuno rettore o ofitiale della cittade di Firenze possa o debba colui che così avrà fatto scrivere poscia costringere a pagare quello che così fece scrivere per alcuna cagione. Et tutte le scritture per quella cagione fatte così et per qualunque parole comprese s'intendano essere et sieno in favore di questo cotale debitore et da lui fatte scrivere, ma solamente il cambiatore sia tenuto della detta pecunia a colui a cui nel detto libro sarà scritta. Et quello medesimo s'intenda et sia delle scritture fatte et che si faranno in libro di qualunque mercatante di Kalimala o di Porta Santa Maria o d'Arte di Lana o di qualunque altra persona che publicamente avesse libro di ragioni, nel quale si dicesse es-

^a Nel ms. Mercatantie.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 84r: sive talis campsor solverit sive non.

sere scritto il dare o il ricevere. Et ciascuno cambiatore, mercatante o artefice d'alcuna delle .xxi. arti, excetta del^aArte^b de' Giudici et de' Notai, che abbia libro di ragioni nel quale si scrivessero o scritte fossoro il ricevuto et dato o il ricevuto solamente o il dato solamente, sia tenuto quello libro mostrare^c et farne copia a ciascuno che dicesse che in quello avesse sua ragione o esser suo creditore o suo debitore, specificando nella sua petitione che et quanto domanda e 'l tempo, cioè l'anno e 'l mese, et di quale arte sia colui a cui domanda; et di quello libro lasci levare et^d exemplare tutte le ragioni pertinenti a colui che domanda per mano di publico | 84v | notaio di quello libro con l'autoritate di messer la Podestà o del Capitano della detta cittade o d'alcuno de' loro giudici o de' consoli di quella arte, sotto la quale fue o è colui del quale fia lo libro, nullo salario inpertanto o mercede prendendo per produrre quello. Et sia tenuto la Podestà e 'l Capitano et ciascuno giudice di ciascuno di loro, a petitione de' consoli et di colui a cui aper(te)nesse, costringere colui ch'avrà il libro che produca il libro, et quello libro fare sequestrare et diporre apo li consoli del'arte della quale sarà colui da cui si domanderà. Et se alcuno de' mercatan(ti) o artefici predetti, dal quale si domandasse questo cotale libro, negasse sé avere (o) avere avuto quello libro o nol producesse in publico et non ne lasciasse levare et exemplare copia come detto è o il celasse, allora per li consoli del'arte, della quale si proponesse colui esser stato o essere dal quale si domanda il libro, et per quattro buoni huomini di quella arte eletti per quelli consoli o per la magiore parte di loro o per la magiore parte d'essi consoli et de' quattro buoni huomini, (che) per loro credenza diranno che cotale mercatante o artefice ebbe o abia il detto libro o essere verisimile colui avere avuto o avere lo detto libro, sia condannato a dare a colui che domanderà la quantità domandata et al Comune di Firenze in libre .v^c. piccioli e più et meno ad arbitrio di messer la Podestà o del Capitano, raguardata la qualitate del fatto et la conditione della persona. Et li detti consoli siano costretti a chiamare li detti quattro buoni huomini, et essi consoli et quattro buoni huomini sieno costretti et possano et debbano esser costretti a fare le predette cose per lo giudice dinanzi dal quale fia la questione. Et se alcuno di quelli non comparirà al termine a lui assegnato per lo detto giudice, lo quale non sia magiore d'otto dì, infra li quali otto dì se 'l termine fia minore d'otto dì, et se fosse d'otto die lo seguente die, lo detto giudice debba spacciare et terminare lo processo del costringimento predetto, sia condannato al Comune di Firenze in libre .c. di piccioli per ciascuna volta che sarà fatto contro. Et dove li detti consoli et li buoni huomini fossoro^e pari in novero, lo detto giudice possa et debba elegere

^a de- in interlinea superiore.

^b Nel ms. arde con -t- corretta su -d-.

^c In interlinea superiore: produrre.

^d In interlinea superiore.

^e Segue dis- abraso.

un altro buono huomo alle predette cose, lo quale insieme abbia boce con loro. Et sopra le predette cose si proceda brevemente et sommariamente et senza strepito o figura di piato et ogni solennitade di ragione et di statuto lasciata, ogni tempo, non obstanti ferie, et non si dea sententia sopra le predette cose, et da quelle cose che si facessero nelle predette o alcuna d'esse non si possa appellare o di nullitade per alcuno modo dire o opporre. Et chi commettesse malitia o falsitade o rasura frodolentemente in questo cotale libro sia punito ad arbitrio di messer la Podestà a voluntade de' consoli del'arti de' mercatanti di Calimala, de' Cambiatori, de' mercatanti di Porta Santa Maria et delli Spetiali et merciarì. Et quello cotale del quale si dirà ch'abia commessa cotale falsitade o rasura sia avuto per confesso et convinto di quello che domandato o isposto sarà contra lui. Et queste cose si stendano alle passate et alle future. Et le predette cose s'intendano de' debiti de' quali non fosse publica scrittura. Et tutte et ciascuna cose che in questo statuto si contengono s'intendano et luogo abbiano in tutti li mercatanti et artefici delle dette arti. Et per quello medesimo modo et ragione si proceda et faccia contro a qualunque lo quale si dicesse avere lo predetto libro o che si dicesse d'avere podestà di mostrare lo detto libro o di darlo, fatta prima et dinanzi a tutte le cose pruova, come detto è di sopra. Et delle predette cose o d'alcuna d'esse non si possa domandare né dare consiglio di **| 85r |** savio, non obstante alcuno statuto. Et tutte et ciascuna cotale scritte di libri fatte d'alcune quantitati di pecunia dovute da colui di cui saranno quelli libri sieno tenute et sieno come piuviache carte di guarentigia, et tutti li beni del debitore s'intendano essere et sieno obligati per coloro le quali scritte vaglano et sieno messe ad executione, sì come scritte le quali contenessero il comandamento della guarentigia, et a voluntade del creditore si proceda contro a questi cotali debitori et li heredi loro nelle persone et nelli beni ogni tempo, non obstanti ferie né qualunque altre exceptioni. Et queste cose si stendano alle passate et alle future et alle liti pendenti. Et se in alcuno libro di cambiatore o di mercatante dove fosse scritta ragione di debito ricevuto si contenga che li sia fatto il pagamento d'alcuna quantitate et contenga la quantità quivi et la cagione et a cui sia fatta l'anoveragione et chi anoverò et quando, et cotale cambiatore o mercatante o che avrà libro publicamente sia tenuto leale persona et non si vega malitia nella scrittura e concordi lo die secondo la continuatione della scrittura, se dubio fosse o discordia della scrittura del pagato o del dato et fia approvata la persona di cui fosse lo libro come persona leale et la scrittura del libro e 'l modo et la forma dello scrivere come lealmente fatte per li consoli della sua arte et per li consoli delle sette maggiori arti della cittade predetta o per la maggiore parte di quelli o per altro consiglio, se altro avere vorranno, sia tenuto et debbasì credere a cotale scrittura, non solamente del ricevuto ma etiamdio del dato et pagato, non obstante alcuna exceptione o capitolo di statuto. Et la Podestà et coloro che saranno diputati a fare ragione siano tenuti così credere et fare osservare, salvo che non ostanti le cose dette dinanzi et le solennitadi contenute

in esse, nelle questioni che non fossoro per sententia diffinite, si debba dare fede alle scritture de' libri de' mercatanti et delli artefici delle sette maggiori arti della cittade di Firenze o d'alcuno di loro scritte del ritenuto et del dato, cioè libri approvati per li consoli del'arte della quale sarà quello cotale della cui scrittura o solennità nascesse questione, col consiglio di sei valenti huomini di quella arte; delle quali scritture lo iudice dinanzi dal quale fia la questione sia tenuto di richiedere l'approvazione o la inprovazione ad instantia di ciascuno de' piategianti et secondo lo loro consiglio procedere nelle predette cose. Et quello che qui si dice di credere alle scritture del dato o pagato non giovi alli cessanti con la pecunia altrui nel tempo passato o nel futuro. Et messer la Podestà et messer lo Capitano et defensore della cittade di Firenze et ciascuno di loro sia tenuto per propio saramento lo primo mese del suo regimento convocare li consoli de' mercatanti di Kalimala et de' Cambiatori et del'altre arti che ànno libri^a, alli quali publicamente si crede a scrittura di libro del ricevuto et del dato, et comandare loro, a pena a suo arbitrio torre, et ancora constringerli con effetto che infra certo die, imponendo loro per li rectori predetti o per l'uno di loro, elli debbano comandare et con effetto constringere tutti quelli che ànno libri, et alli quali publicamente si crede nel ricevuto et nel dato che saranno sottoposti a loro, che debbano scrivere nel principio et nel prologo de' loro libri per lo scrivano di quelli della cui compagnia sia lo libro e 'l nome del capo | 85v | della compagnia, dicendo: «Questo è lo libro di cotale figliuolo di cotale et de' compagni di cotale compagnia», et^b le predette parole debbano scrivere in tutti li libri delle predette compagnie et di coloro che avranno libri. Et nelle predette cose messer la Podestà et messer lo Capitano della cittade di Firenze et ciascuno di loro abbiano arbitrio, sì che le predette cose si facciano et tostamente con effetto si terminino. Et nelli predetti libri sia tenuto lo predetto scrivano scrivere li di di ciascuno mese, dicendo cotale die entrante cotale mese, sotto pena di libre .xxv. di piccioli, a torelì per messer la Podestà o per lo^c Capitano a cotale scrivano per ciascuna volta che farà contro. Et questo statuto la Podestà faccia bandire lo primo mese del suo regimento; et che in ciascuna questione, mossa dal'anno Domini .mcccxlviij^o. del mese d'aprile in qua o che per inanzi si moverà in alcuna delle corti del Comune di Firenze o del'oficiale della Mercatantia, d'alcune scritture o delle ragioni del libro d'alcuno mercatante o artefice d'alcuna delle .xxi. arti della cittade di Firenze per cagione di dato o di ricevuto o per cagione d'alcuna compensazione o d'abattimento, la quale scrittura fosse o si scrivesse ne' detti libri o per ciò che nelli detti libri scritto fosse o si scrivesse per inanzi che lo detto mercatante o artefice di cui fossero li detti libri dovesse alcuna cosa ricevere da alcuno et fosse

^a -i corretta su -o.

^b Segue p incompiuta e depennata.

^c -o corretta da -a.

tenuto alcuna cosa pagare a llui, che quanto a compensagione o abbattimento di quello che fosse scritto o si scrivesse per inanzi che cotale mercante o artefice dovesse avere, o dare o pagare dovesse, ad alcuna persona, fosse alcuna dubitatione o controversia nascesse, possa ciascuno delle parti questionanti del domandatore et del debitore se vorrà domandare che sopra quella dubitatione o controversia s'abbia ricorso et ricorrere si possa al giudicio de' consoli del'arte della quale fosse lo detto mercatante o artefice e de' cinque oficiali cittadini della Mercatantia della cittade di Firençe, che per lo tempo saranno, et di sei buoni huomini d'essa arte ad elegere per li detti consoli o per la maggiore parte di loro, alli quali elegere infra tre die dal die del domandato ricorso per l'oficiale della Mercatantia con opportuni rimedii siano costretti. Et ciò che sopra la detta dubitatione o controversia deliberato o diffinito o dichiarato sarà per li detti cinque e per li consoli et per li sei buoni huomini o per la maggiore parte di loro, se in quella cotale deliberatione sieno almeno le due parti di tutti loro, etiamdio li altri absenti, non citati o contradicenti o morti, vagla et tegna et mettasi ad executione per tucti coloro che fieno posti a fare giustitia. Et non si possa da cotale deliberatione, diffinitione o dichiaragione appellare o di nullitate alcuna cosa dire o opporre, la quale deliberatione, diffinitione o dichiaragione li predetti cinque et li consoli et li sei buoni huomini che si chiameranno siano tenuti di fare et a farla possano et debbano essere costretti per lo oficiale della Mercatantia con tutti rimedii di ragione infra due mesi dal die nel quale dinanzi dal detto officiale lo detto ricorso proposto o domandato sarà.

XLIII. Che a colui solamente apertegna l'actione per cui nome è stipulata o ricevuta. | 86r |

Se alcuno in alcuna scrittura riceverà promissione o aquistagione, obligatione o contratto d'alcuna maniera per nome d'altrui, quella cotale promissione, aquistagione, obligatione et contratto vagla et tegna et per la ragione medesima^a sia aquistata et intendasi esser et sia et aquistisi per inanzi a colui o coloro per cui o per li quali nome fue o sarà ricevuta, etiamdio senza fare quindi alcuna cessione. Possa inpertanto, s'elli vorrà, colui o coloro, per cui nome fue o sarà ricevuta alcuna delle predette cose, rinuntiare a cotale ragione a llui aquistata o che s'aquistasse per inanzi. Et queste cose si stendano al passato et al futuro. Et colui che riceverà la promissione o alcuna cosa per altrui sia tenuto di cedere actione a colui per cui nome l'avrà ricevuta o ad altrui a cui vorrà colui per cui nome ricevuta fue a sua richesta. Et che ogni contratto, obligatione o aquistagione, così di^b prestanza come di qualunque altri che per adietro furono fatti o ricevuti o per inanzi si riceveranno o faranno fuori del-

^a -d- *corretta su -s-.*

^b *Nel ms. si.*

la cittade, contado o distretto di Firenze per chiunque per nome d'alcuno o d'alcuni fiorentini o contadini o distrittuali di Firenze o di qualunque abitanti della cittade o del contado o del distretto di Firenze, per la ragione stessa siano state acquistate et essere s'intendano et siano, etiamdio senza che se ne faccia alcuna cessione.

XLIII. Del consentimento et obligatione d'alcuna femina. [Pod. 1325 II, 39]

Se alcuna femina consentirà ad alcuna obligagione o farà alcuno contratto o obligatione per scrittura publica con consentimento del marito suo, sì che 'l marito sia tenuto per suo legittimo manovaldo, e tale obligatione, contratto o consentimento vagla et non si rivochi, et queste cose si stendano alle cose passate et future, et se adiverrà che 'l dare in pagamento de' beni del marito si faccia ad alcuno creditore, vivente il marito, cotale datione non pregiudichi alla moglie sua, morto il marito, sì che essa moglie non possa seguitare le sue ragioni in quelli beni, né sì ch'ella non possa domandare et difendere quelli beni, non obstante la detta datione in pagamento. Ma se il creditore che avrà ricevuti quelli beni in pagamento vorrà pagare a quella femina la dote sua, non possa quella femina in quello caso domandare quelli beni dati in pagamento, ma in quello caso sia tenuta essa femina a cotale creditore dare le sue ragioni della sua dote. Et nulla femina possa o debba, vivente lo suo marito, contra lui cedere o dare actione o alcune ragioni di sua dote o alcune altre ragioni pertinenti a llei. Et non s'intenda esser corso o correre ad alcuna femina durando il matrimonio alcuna prescriptione nelli beni a llei obligati per la dote, se quella femina non avesse consentito o rinunziato spressamente, sì inpertanto che per cotale consentimento o rinunziagione non si rompa né diminuisca la ragione dello insolido, né si possa a llei opporre la exceptione di cedere le actioni, salvo che le mogli de' cessanti et fugitivi nulla possano difendere.

XLV. Della adomanda del consiglio del savio. [Statuti 9 III, 138]

Nulla rettore o ufficiale del Comune di Firenze costringa alcuno, il quale avrà dinanzi da lui questione o lite, che sopra quella lite, questione o piato chiami savio o tolga a consigliare, se non fosse^a di |86v| volontà delle parti non constretta, o alle spese di quella parte che domandasse il savio, potendo le parti dare li sospetti. Et nulla questione, lite o piato si possa commettere in alcuno savio iudice forestiere che non sia originale cittadino, contadino o distrittuale di Firenze. Et se alcuno domanderà sopra alcuno piato o articolo che li sia dato lo consiglio del savio, almeno alle sue spese, sia tenuto messer la Podestà et ciascuno de' suoi giudici et messer lo Capitano et li suoi giudici et ciascuno ufficiale della detta cittade, dinanzi al quale o ali quali la questione fosse,

^a Nel ms. ffosse.

commettere nel savio quella questione o articolo, ricevuti li sospetti dalle parti se dare li vorranno, et secondo lo consiglio del detto savio sopra quella questione et articolo procedere et non altrimenti, et quello che contro facesse non vagla per la ragione medesima. Salvo che nullo convenuto o attore possa domandare sopra alcuno piato oltre due consigli di savio anzi la diffinitiva sententia, et nella sententia diffinitiva più d'uno, et allora alle spese di colui che la domanderà, né oltre lo iudice dare possa né sia tenuto. Et che neuno giudice, essendo nel'ufficio del priorato o del gonfalonariato ^adella iustitia^a della cittade di Firenze, riceva o ricevere possa o debba per sé o per altrui, direttamente o per obliquo, alcuno salario o alcuna altra cosa per cagione d'alcuna advocacione o patrocinio o per altra cagione che fosse o si dicesse d'essere in alcuna corte d'alcuno rettore o ufficiale del Comune di Firenze, né alcuna commissione riceva o alcuna questione criminale o civile riceva, sotto pena di libre .v^c. di piccioli, a torre per ciascuna volta al detto iudice che farà contro alle predette cose o alcuna d'esse, non obstante nelle predette cose alcuno privilegio o immunitade di priorato o di gonfalonariato di giustitia; et ancora di questo possa essere sindacato, diposto l'ufficio suo, et nella detta quantitate essere condannato per l'Executore delli Ordinamenti della giustitia del Comune predetto; né ancora alcuno giudice, essendo nel'ufficio del gonfalonariato delle compagnie del Popolo di Firenze, advogadi o comparisca per alcuno grande della cittade o del contado o del distretto di Firenze o in servizio d'alcuno di quelli per alcuno piato criminale o per cagione d'alcuno piato dinanzi da alcuno rettore o ufficiale del detto Comune, sotto pena di libre .cc. di piccioli a ciascuno che farà contro per ciascuna volta torre. Et che neuno giudice o advogado legista della detta cittade di Firenze, lo quale fosse tolto ad alcuno officio del Comune di Firenze con salario o del quale ricevesse o dovesse ricevere salario dal Comune o della pecunia del Comune di Firenze, ardisca o presumisca ricevere alcuno salario o provisione o mercede da alcuna singulare persona, collegio o compagnia, sotto pena di libre .c. piccioli a torregli per ciascuna volta. Et se alcuno sopra alcuna questione o punto o articolo domanderà consiglio di savio alle sue spese, sia tenuto colui che così lo domanderà quello die ch'egli lo domanderà dare li sospetti et confidenti o dire sé non avere alcuno sospetto et ancora lo detto die o il seguente diporre in pecunia, anoverato lo salario dovuto secondo la forma dello statuto al consultore apo lo camarlingo del'Arte de' Iudici et de' Notari o apo altri apo lo quale lo giudice comanderà al quale si dovrà dare al consultore. Et se le predette cose o alcuna di quelle non saranno osservate, nel detto piato si proceda sì come non fosse domandato cotale consiglio, et quella petitione sia vana, né |87r| sopra quella questione, punto o articolo più si possa domandare consiglio. Et cotale commissione si compiti et sia tenuta per una domanda di consiglio di savio, ma fatta la com-

^{a-a} In interlinea superiore con segno di richiamo.

missione del consiglio, sopra diffinitiva sententia se infra 'l mese o sopra la interlocutoria se infra .xv. die, dal die che fieno dati gl'atti al detto consultore anoverando, non fia renduto il consiglio, cotale commissione divenga vana et sopra il detto piato si proceda come se non fosse domandato consiglio et più non si possa domandare, se non come di sopra è detto. Et se il consultore, nel quale fia fatta la detta commissione, se infra 'l quinto die anoverando dal die che avrà avuti gl'atti et le ragioni delle parti in publica forma e 'l detto consiglio infra 'l detto tempo di sopra distinto fia^a negligente a rendere, sia condannato in libre .xxv. piccioli per ciascuna volta, se il detto termine di volontà delle dette parti non fia prolungato. Et tutti li atti del detto piato di ciascuna parte del'attore et del convenuto colui che domanderà il consiglio sia tenuto di dare in publica forma al consultore infra 'l quinto die, se il consultore domanderà che li sieno dati in publica forma, che se non li darà come detto è di sopra per cotale sia tenuto come se non fosse domandato cotale consiglio. Et questo medesimo per tutte le cose s'oservi nella questione della presura, stagimento et sequestro^b d'alcuna persona in qualunque parte o articolo^c, etiamdio diffinitione di quella presura se per la parte di colui che farà piglare fia domandato consiglio di savio. Et che ciascuno iudice consultore della cittade o del contado o distretto di Firenze nella matricola del'Arte de' Iudici et de' Notai della cittade predetta et ciascuno altro iudice consultore sia tenuto, per saramento et sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuna volta in tutti et ciascuno consigli ch'egli renderà o quandunque consiglerà in alcuna et sopra alcuna questione o in alcuno o sopra alcuno punto o articolo d'alcuna questione, specificare scritto in questo cotale consiglio certa cagione et dterminata et senza alcuna alternatione o oscuritade perché elli consiglia et rende consiglio, nelle quali libre .c. di piccioli ciascuno iudice che farà contro per ciascuna volta di fatto et senza alcuno processo et senza solennitade alcuna per ciò servare possa et debba essere condannato per lo giudice del piato dinanzi dal quale o nella cui corte cotale consiglio contro alla detta forma fia o apparirà renduto, o per messer lo preconcolo del'Arte de' Iudici et de' Notari della cittade predetta, a pervenire per la metade al Comune di Firenze et per l'altra metade alla detta arte quando per lo predetto preconcolo si condannasse, et etiamdio senza farne alcuna condannagione, nel detto caso s'intenda essere condannato et sia cotale giudice consultore che farà contro et a quelle cento libre nel detto caso et nel detto modo pagare con effetto ciascuno iudice consultore che farà contro possa essere constretto et debba per li signori Podestà et Capitano et Executore et gl'altri oficiali del detto Comune, et etiamdio per lo iudice o ufficiale dinanzi dal quale cotale consiglio fia renduto, et per messer lo preconcolo et per

^a Segue d espunta.

^b Segue diqi depennato.

^c Nel ms. alticolo.

ciascuno di loro per mulcta et per condannagione et per presura delle presone et sostenimento ciascuno die et luogo et per disfacimento di beni et per tutti et ciascuno altri rimedii opportuni. Et che ne' piati et sopra li piati criminali non si domandi né dare si possa consiglio di savio. Et qualunque savio di ragione o giudice legista così scritto nella matricola del'Arte de' Iudici et de' Notari della cittade di Firenze come no, lo quale da quinci inanzi consiglerà o darà alcuno consiglio o renderà, et questo apparisca per subscriptione di quello savio di ragione o iudice come costume è o per carta publica quindi fatta o per atti del Comune di Firenze | 87v | o d'alcuna arte o d'alcuno collegio, publichi o publicamente levati per alcuno notaio, per lo quale co/n/siglo si debba o possa o sia licito per alcuna ragione, o per altre parole che altrettanto vaglono, cancellare o liberare o trarre o circumdare alcuna condannagione, bando o multa d'alcuno o il nome suo ne' libri et atti et condannagioni et bandi del Comune di Firenze o d'alcuna arte o collegio, per qualunque modo scritto, o alcuni beni o ragioni comunque relate nel Comune di Firenze o nel'ufficio de' beni de' rubelli condannati et isbanditi et cessanti dalle libbre et factioni del detto Comune o nel registro del Comune di Firenze o delli officiali del Comune di Firenze diputati sopra ritrovare le ragioni del detto Comune, che sono chiamati li officiali della Torre, incorporati, raportati o scritti, o consiglerà che alcuna scrittura si debba fare nelle predette o circa le predette o per cagione delle predette cose, et alcuno notaio seguendo la forma di questo cotale consiglio o per vigore di questo cotale consiglio farà cotale cancellagione, liberatione o abolitione o circondatione o discriptione, che lo detto savio di ragione o giudice legista, uno o più che così consigleranno o cotale consiglio daranno o renderanno, del detto et per lo detto consiglio sieno tenuti et obligati come se avessero fatto et comandato di fare et a quelle cose avessero dato aiutorio et opera, et così come se altra guisa senza quello consiglio fatto non fosse s'egli non difenderanno con effetto sé avere consigliato giustitia et ragione, et quello cotale notaio sia conservato senza danno, né cotale savio di ragione o giudice possa nelle predette cose usare alcuna exceptione o difensione et maximamente acciò ch'egli non possa essere tenuto del consiglio per lui re/n/duto.

XLVI. Quando sia liberato il debitore che dopo la cessione del debito pagò al creditore.

Se debitore d'alcuno contra lo quale sia data alcuna ragione da alcuno creditore pagherà o sodisfarà in tutto o in parte a colui che avrà date contra lui le ragioni^a, sia liberato et intendasi esser liberato cotale debitore da quello debito ch'elli avrà sodisfatto a colui che diede le ragioni, se anzi lo pagamento o sodisfacimento predetto quelli a cui date fossoro le dette ragioni non avrà

^a -i corretta su -e.

dinunziato al predetto debitore della cessione predetta a llui fatta, o se^a d'alcuna parte del detto debito non avrà ricevuto pagamento o sodisfacimento dal detto debitore, o con lui del detto debito non avrà contestata lite, o non avrà per lo detto debito presa, tenuta o avuta pronuntiatio^(ne) o isbandimento del detto debito contra colui; de' quali se li avesse avuti o alcuno di loro debba apparere publica scrittura. Et le predette cose si stendano alli tempi passati et futuri. Et neuno ardisca o presumisca cedere actione in diversi tempi d'uno medesimo debito o d'una medesima ragione a diverse persone, sì che se elli avrà dato ragione ad uno non possa poscia di quello medesimo debito o ragione cedere ragioni ad un altro se non di voluntade di colui al quale prima diede le ragioni, overo che le ragioni le quali prima cedette a uno li sieno^b ricedute. Et chi farà contro sia condannato in libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta et cotale cessione non vagla.

XLVII. Che alcuno che avrà terra allato al vicino ch'avrà da più parti sia costretto di venderglele. [Pod. 1325 II, 42]

Chiunque avesse terra allato ad alcuno vicino, senza casa o alcuna capanna nella quale elli abitasse, |88r| di preço di libre .lx. di piccioli o di minore, e 'l detto vicino àe sua terra confinante con quella dalle due latora, sia tenuto questo cotale che avrà la terra di questo prezo vendere quella terra a cotale convicino che la vorrà comperare per giusto pregio. Et se richesto da questo suo convicino non li le vorrà vendere, allora messer la Podestà della cittade di Firenze et ciascuno de' suoi giudici de' piati civili siano tenuti et debbano constringere quello cotale che avrà la detta terra a venderlile a cotale convicino per iusto prezo, dichiara^(ndolo) per .iiii°. buoni huomini convicini alle dette, non sospetti ad alcuna parte, o per la magiore parte di loro, purché lo detto prezo in nullo modo valichi la detta quantitate di libre .lx. di piccioli. Et quello medesimo modo et forma s'osservi quando vicino da vicino domandasse alcuna parte di terra dirizare che fosse di valore o di stima di libre .lx. di piccioli o da indi in qua, et sopra quella parte della terra che si domandasse dirizare (non fosse)^c casa o cappanna al tempo di quella adomandagione fatta dinanzi dal giudice et costringere lo venditore che riceva lo prezo et li convicini^d che mettano lo termine tra le dette terre et dichiarino lo prezo. Et queste cose si facciano a pena di libre .xxv. di piccioli. Et per quello medesimo modo et per quella medesima pena sia costretto colui che àe dalle due latera a comperare, et a tutte le predette cose fare et osservare et ciascuna d'esse siano costretti etiamdio li pupilli et li garzoni et loro tutori et curatori, li quali

^a Segue rasura.

^b Segue rid depennato.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 87v: non fuerit domus vel capanna.

^d -i corretta su -o.

in ciascuno de' predetti casi sieno tenuti per soficienti d'etade. Et etiamdio siano constretti alle predette cose tutti quelli che sono della giurisdizione del Comune di Firenze, non obstante o pregiudicante alcuno capitolo di statuto. Et se alcuno dopo il richiamo o petitione fatta di cotale terra in alcuno de' predetti casi dinanzi dal giudice alienerà in tutto o in parte ad alcuno altro la detta terra, sia condannato per messer la Podestà in libre .xxv. di piccioli, et la alienatione che fatta avesse della detta terra sia cassa et vana per la ragione stessa. Et che questa medesima cosa s'intenda et osservi et faccia in tutto et per tutto quando alcuno avrà terra di prezzo di libre .c. di piccioli o da indi in qua infino a libre .l.x. di piccioli, alla quale lo convicino àe terra da tre latora. Et se casa o cappanna o altro hedificio sarà fatta sopra quella cotale terra dopo il richiamo fatto, nulla pregiudichi al'adomandante et nulla giovi a colui a cui si domanderà, et neentemen lo hedificante sia punito in libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta. Et nullo popolare ad instantia d'alcuno grande sia costretto vendere a lui sua terra o a fare altro per vigore del presente statuto. Et che lo iudice dinanzi dal quale fieno domandate le predette cose o alcuna d'esse sia tenuto et debba tutte le predette et ciascuna cose fare fare infra uno mese dal die della porta petitione, ogni solennità di ragione lasciata, e 'l disubidente punire et condannare per ciascuna volta che fatto o venuto sarà contro in libre .xxv. di piccioli fiorentini.

XLVIII. Delli incendii et guasti.

[Pod. 1325 II, 45]

Se ad alcuno contadino o distrettuale di Firenze ne' beni o de' beni suoi fia dato o fatto incendio o guasto in qualunque parte o luogo del contado o del distretto di Firenze o nel vescovado di Firenze o in quello di Fiesole del detto distretto, quello si debba amendare et restituire a colui ch'avrà ricevuto lo danno dalli huomini del pioviero nel quale lo incendio o il guasto fia dato o fatto et dalli habitanti nel detto pioviero secondo che da messer la Podestà della detta cittade sarà sententiato, giudicato, pronuntiato o dichiarato; delli quali incendii et guasti et mende conoscano et conoscere sieno tenuti et debbano li .iiii°. giudici et li assessori di messer la Podestà diputati alle civili, cioè ciascuno nel quartiere nel quale fia diputato, et li richiami et petitioni et dinuntiationi da qualunque persona ricevere et sopra quelle procedere. Et ciascuno a cui lo incendio o il guasto fatto sarà in alcuno de' detti luoghi sia tenuto et debba quello dinuntiare al detto giudice o al notaio del suo quartiere infra .xv. die utili senza mezo seguenti lo die o la notte nel quale o nella quale lo incendio fue fatto o il guasto dato, et la stima la quale quindi dirà per nuovo giuramento dica esser vera et che quella non fece né fa in frode. E 'l detto iudice, ricevuta la dinuntiatione, faccia richiedere li regitori de' popoli o delle ville del detto pioviero, et quelli comparenti li costringa a fare sindaco, lo quale syndaco fatto lo detto pioviero difenda, et faccia quelli regitori che non compariranno assegnare termine perentorio di .xv. die a fare lo detto synda-

co, lo quale se nol faranno nel detto termine neentemenò proceda lo detto giudice sopra il richiamo, petitione o dinuntiagione et riferisca il processo alla Podestà, et così lo processo del giudice come la pronuntiatione della Podestà vagla et tegna, etiamdio non fatto syndaco. Et riceva il giudice le pruove dalle parti et cerchi la veritade dello incendio et del guasto et de' danni et delle stime di quelli, faccendo iurare quelli huomini ch'egli vorrà li migliori della contrada nella quale si dice esser dato et fatto lo incendio o il guasto et per altro modo investigando, sì come a llui parrà. ^aRicevute le pruove et fatte le inquisitioni et provata la stima, la Podestà possa fare taxagione di questi cotali incendii et guasti et danni sì come a llui parrà nella condannagione, de' quali guasti, danni et arsioni et domande di quelli la Podestà sia tenuto et debba fare condannagione o proscioglione et quando farà l'altre condannagioni et proscioglioni sopra li malefici n[e] palagio del detto Comune. Et in ciascuna condannagione che facesse lo detto messer Podestà di questi cotali incendii o guasti o danni inponga certo termine al pagamento fare della condannagione predetta. Et la condannagione et sententia data da esso messere Podestà sopra li predetti incendii, guasti o danni vagla et tegna et sia messa ad executione da esso messer Podestà o da alcuno de' detti .iiii°. suoi iudici, etiamdio se l'ordine della ragione non fia nelle predette cose osservato. Et faccia pagare la detta condannagione a colui che dovrà ricevere infra uno mese proximo soseguente la sententia predetta, et da cotale sententia non si possa appellare o di nullitade dire o opporre, se ella data o fatta non fosse in tempo che li atti fossoro tolti ad esso messer Podestà. E[t] di questi cotali incendii, guasti, danni et condannagioni di quelli o bandi loro dati non possa alcuno dare o concedere actione ad alcuno, et se ella fia data o conceduta per alcuno modo, non tegna, né quelli a cui ella fia data o conceduta, né quelli che la diede dal die dela cessione^b | 89r | inanzi possa per quella per alcuno modo actione sperimentare. Et di neuna grande cappanna posta in colonne coperta di pagla, se vota fia arsa, si possa fare condannagione più che di libre .xx. di piccioli, et se fia in muro coperta di pagla più che libre .xxx. di piccioli, ma se fia piena di fieno et di strame et fia arsa da kalendi di settembre infino a kalendi di gennaio, non si possa fare condannagione per pagla, fieno o strame arsi più che libre .x. Ma se quivi fossoro masseritie o altre cose, allora si faccia diligente cercamento et investigatione et secondo la vera et giusta stima si faccia la condannagione delle predette cose. Salvo che se gl'uomini del pioviero nel quale sarà fatto questo cotale incendio o guasto volessoro rifare et dare sicurtade anzi che sia fatta la condannagione di rifare l'arsa cappanna sì come prima era, nulla si possa fare o faccia condannagione per quella cappanna arsa. Del paglaio interamente arso non

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: inanzi, accompagnato dal disegno di una capanna in fiamme.

si possa fare condannagione oltre libre .iii. piccioli, ma meno sì; delle vigne taglate non si possa fare condannagione di ciascuno staioro a corda tagliato oltre soldi .c., ma sì meno, secondo la qualitate della vigna et della taglatura; per alberti tagliati, guasti o arsi si possa fare condannagione secondo lo novero degl'alberi et la qualitate loro et la valuta de' frutti e del novero et qualitate si faccia diligente inquisitione.

^aMa se alcuno farà falsa o calunniosa dinuntia, petitione o stima, sia punito in libre .x. di piccioli et più et meno ad arbitrio di messer la Podestà, considerata la qualitate delle persone et delle cose, et soprattutto nulla ragione conseguisca della sua petitione. Et delle predette cappanne piene di fieno et strame et del paglaio et delle vigne non si possa né debba fare altra taxatione che detto sia di sopra. Et tutti quelli che riceveranno danno per arsione o per guasto possano et a llozo sia licito dinuntiare et accusare coloro che daranno il danno o faranno lo incendio o il guasto, et neentemenzo dal pioviere nel quale cotale danno o incendio o guasto fatto possano domandare come è detto di sopra la menda et conseguirla, né siano tenuti di giurare ch'egli non sanno da cui e da qua[le] sia loro dato o fatto cotale danno. Et che messer la Podestà nella condannagione che farà di cotali malefattori sia tenuto et debba condannare coloro a conservare senza danno cotale pioviere da cotale incendio et danno dato. Et cotali condannati mai non possano essere tratti o cancellati per alcuno modo da tali condannagioni et bandi, se non sodisfaranno al pioviere predetto o con lui s'acorderanno delle predette cose. Et che se in alcuno comune o popolo del contado o del distretto di Firenze fia dato danno per furto in alcuna casa d'alcuno cittadino della cittade di Firenze per manifesta rompitura, che quello danno si debba mendare a colui che l'avrà ricevuto per li huomini di quello comune o del popolo nel quale cotale danno sarà dato, et quello medesimo s'intenda del danno dato per furto nel'uve. Et procedasi sopra li predetti danni come si procede negl'altri danni et guasti delli quali di sopra si fa mentione. Salvo che se gl'huomini del popolo dinuntieranno il malefattore che darà lo detto danno nel'uve, non sia constretto né tenuto a mendare li danni predetti dati nelle predette uve.

XLVIII. Della cassagione di certe sentenze date contro a leghe, comuni, piovieri, popoli o huomini di quelle del contado di Firenze e del modo che si dee tenere circa le sententie di nuovo dande o impe[t]rande.

Nulla lega, pioviere, comune o popolo o huomini d'essi del contado o del distretto di Firenze possano essere gravati o molestati in persone o in loro cose, o alcuna altra novitate contra loro o alcuno di loro si possa | 89v | fare per cagione d'alcuna rapresaglia o condannagione o sententia fat(t)a o data

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

di loro o d'alcuno di loro per alcuno rettore o ufficiale, a quale che sia officio nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze per alcuno modo allora governante, per incendio o guasto, furto o ruberia, presura o ricettamento o perché non rappresentarono il malefattore o alcuno o alcuni per le cagioni sopradette, la quale rapresagla, condannagione o sententia data o fatta fue dal .MCCCXXXVI. kalendi di gennaio adietro, ma quelle rapresagle, condannagioni et sententie sieno casse et di neuno valore. Neuno ancora possa usare rapresagle o condannagioni fatte o date delle dette leghe, piovieri, comuni o popoli o alcuno di loro per le dette cagioni o per alcuna di quelle, etiamdio se in quelle rapresagle, condannagioni o sententie o alcuna di quelle si specificasse contra singolari persone di quelle leg^he, piovieri, comuni o popoli, o etiamdio se si specificassoro queste parole: «abitanti in quelle o in alcuna di quelle» dal detto anno .MCCCXXXVI. infino al'anno del Signore .MCCCXXXVIII., die .VIII. del mese di dicembre, né alcuna di nuovo impetrare, né quella dare o concedere si possa ^aper alcuno^a ufficiale, nella cittade o contado o distretto di Firenze a quale che si sia officio diputato, et se di questo pendesse lite, se non licentia d'usare quella, la quale si debba impetrare et concedere da quattro ufficiali buoni huomini del Comune di Firenze per quello Comune diputati o che si diputeranno sopra le inique storsioni delle gabelle o per tre di loro, vinto tra loro il partito a fave nere et bianche a secreto scrutinio, o quando non fossoro li detti ufficiali per lo Comune ordinati, impetrata o concessuta dalli signori Priori del'arti et dal Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno o da sei di loro. Et che nullo comune o popolo o alcuna singolari persona del contado o del distretto di Firenze possa essere constretto, gravato o molestato da quinci inanzi per cagione d'alcuna quantitate di pecunia o di cosa alla quale quello comune o popolo o huomini e persone di quelli sotto pretesto di quello comune o popolo fossoro tenuti o possano esser costretti o gravati per cagione de' beni de' rubelli, isbanditi, condannati et cessanti dalle factioni del Comune di Firenze, o per cagione d'alcuna assegnagione fatta per li ufficiali del detto Comune di Firenze o per quello Comune ad alcuno o ad alcuni, li quali per adietro per quello Comune ebboro o tennoro cavallate o cavalli o ronzini per quelle cavallate, o per alcuni servigi fatti a quello Comune con quelli cavalli et ronzini o alcuno di quelli in alcuna o in alcune hosti, cavalcata, tratta o andata fatta per quello Comune dal .MCCCXXXVI., kalendi di gennaio indietro, né ancora per ragione ceduta ad alcuno per alcuna delle dette cagioni. Et che infino ad ora quelli comuni, popoli et singolari huomini et persone di quelli siano liberi et assoluti delle predette et dalle predette cose. Et che neuno rettore o ufficiale, a quale che si sia officio diputato nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze o che sia diputato per inanzi, né alcuno messo o altra persona ardisca o presumisca dare o concedere alcuna licentia o quella licentia impetrare di

^{a-a} *Bis script.*

pigliare o di riscuotere o piglare |90r| o riscuotere o gravare o fare piglare o gravare o riscuotere per le dette cagioni o per alcuna di quelle contro o di quelle leghe, piovieri, comuni o popoli o singolari persone di quelli o d'alcuni di quelli, sotto pena di libre .cc. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta, et la licentia data o conceduta contra per la ragione stessa sia nulla.

L. Di pagare li lasciti fatti a persone religiose et a pietosi luoghi.

[Pod. 1325 II, 46]

Li legati overo lasciti fatti alle religiose persone o luoghi o pietosi luoghi da alcuna persona messer la Podestà et li suoi iudici assessori delli piati civili facciano pagare sommariamente senza contastatione di lite et porgimento di livello, et non ostante ferie costringere nelle persone et nelle cose con effetto li debitori di questi cotali legati a pagare et sodisfare le predette cose. Et che questi cotali legati overo lasciti possa in piato et fuori di piato ricevere, domandare, confessare et finire lo syndaco che fia ordinato per li capitani della compagnia alla quale saranno stati fatti cotali lasciti overo legati, o per la maggiore parte di quelli capitani col consiglio di quella compagnia, non obstante che la hereditade non sia presa. Et le predette cose si referiscano alli^a passati et futuri legati.

LI. Come li lasciti si domandino.

[Pod. 1325 II, 47]

Tutti et ciascuno legati o fedecommissi lasciati o^b che si lasceranno in qualunque ultima voluntade a qualunque persone o luogo sieno mandati ad executioni sì come carte di guarentigia, non obstante che la hereditade non sia presa.

LII. Delli alimenti prestare.

[Pod. 1325 II, 49]

Se padre o madre, avolo o bisavolo, avola o bisavola abisognano d'alcuni alimenti et lo figliuolo, nepote o bisnepote mancepato o non ma(n)cepato abondi nelle facultadi talmente ch'egli possa ad alcuno de' predetti suoi maggiori delli predetti alimenti acconciamente sovenire, sia tenuto la Podestà et ciascuno de' detti iudici costringere lo figliuolo, nepote o bisnepote di dare li alimenti s'condo il modo delle facultadi loro a quello padre o avolo o bisavolo paterno, madre, avola et bisavola paterna.

^a -i corretta su -e.

^b In interlinea superiore.

LIII. Che non si contragga o presti a colui che farà male li fatti suoi.

[Pod. 1325 II, 50]

Se padre o fratello o consanguino o parente d'alcuno che male farà li suoi fatti comparirà dinanzi da messer la Podestà di Firenze o da alcuno de' suoi giudici, et dirà che cotale figliuolo o fratello o consanguino o parente fa male li fatti suoi, a petitione di ciascuno de' predetti sia tenuto messer la Podestà della cittade di Firenze et ciascuno de' suoi giudici predetti fare bandire per li banditori del Comune di Firenze nelli luoghi usati per la cittade di Firenze che neuno presti o faccia contratti con cotale persona che si dice ch'egli fa male li fatti suoi. Et che quella persona faccia male li fatti suoi et quanto alle predette cose sia tenuta per piena pruova lo giuramento solamente di cotale |90v| adomandante. Et duri lo detto bando et vigore abbia per uno anno solamente. Et che li predetti bandi scrivere si debbano per li notari della camera degl'atti del detto Comune in uno libro, lo quale li camarlinghi della camera del Comune predetto sieno tenuti di fare fare per scrivere et rasegnare li detti bandi. Et che li detti notari facciano copia de' detti bandi a ciascuno adomandante; et che li detti camarlinghi siano tenuti di rasegnare lo detto libro alli loro successori li quali simigliantemente facciano scrivere in quello per suoi notari li detti bandi. Et scrivansi nel detto libro li anni Domini e 'l mese e 'l die^a e la inditione quando il detto bando fia fatto e 'l nome del notaio che lo scrisses. Et se il bando predetto non si scrivesse nel detto libro infra 'l terzo die poscia che fia bandito, lo detto bando per nulla sia avuto et sia di neuno efetto, et li contratti fatti et li debiti contratti contra la forma di questo cotale bando non vaglano, et restituiscano li pegni, non obstante nelle predette cose lo statuto del comandamento della guarentisia. Questo aggiunto che se da parte di messer la Podestà si bandirà per la cittade di Firenze che neuna persona debba prestare ad alcuna persona o contrarre con alcuna persona la quale sia vietata per quello bando, ciascuno poscia che farà contro per essa ragione perda cotale prestanza et di cotale contratto non sia renduta ragione ad alcuno; et se carta fosse fatta di cotale prestanza o contratto, sia costretto colui in cui favore quella carta fia fatta a restituirla et a cassamento di cotale carta et di ciascuna scrittura che quindi fosse fatta. Et queste cose abbiano luogo solamente dal'anno del Signore .mccclxxxvii. kalendi di gennaio inanzi. Et questo capitolo faccia la Podestà bandire lo primo mese del suo regimento per la città di Firenze.

LIIII. Che sia licito al'allogatore piglare li beni del conduttore.

Se alcuno pigionale che condurrà alcuna casa a pigione, o alcuno lavoratore che condurrà la terra d'alcuno a lavorare o ad affitto o altrimenti cesserà

^a Segue quan depennato.

nel pagamento della pigione o del'affitto o de' frutti, sia licito allo allogatore lo quale ricevette^a la ragione d'allogare di prendere et ritenere li beni et le cose di tale pigionale o lavoratore o affittaiuolo per sua propria autoritate, infino a tanto che di quello che ricevere dovrà per dette cagioni o per alcuna di quelle li sia interamente sodisfatto. Et cotale allogatore in ogni et ciascuna cose di cotale pigionale o lavoratore o affittaiuolo che saranno nella casa o nelle terre così alloggiate et in tutti gl'altri suoi beni sia et intendasi d'essere miglore in tempo et in ragione degl'altri creditori che sieno prima di lui in tempo. Et questo medesimo s'intenda et sia nelli frutti di tutte le terre le quali lavorerà lo lavoratore per ciascuno altro debito che cotale allogatore da esso lavoratore o pigionale o fittaiuolo dovrà ricevere o avere per qualunque cagione. Et queste cose si stendano alle passate et alle future.

IV. Che li affittaiuoli et pigionali possano essere presi per l'affitto et per la pigione^b. [Pod. 1325 II, 51]

Lo Podestà della cittade di Firenze et li suoi iudici de' piati civili sieno tenuti et debbano fare piglare |91r| et sostenere personalmente et nelle cose qualunque fittaiuoli et pigionali di qualunque persona et li loro mallevadori per li affitti et pigioni dovuti, de' quali fieno isbanditi o de' quali avranno contra loro o contro alcuno di loro publica o publiche carte, et costringerli in persone et nelle cose a fare il pagamento del'affitto et della pigione predette a voluntade di coloro che le terre o le case allogarono ad affitto o a pigione o delle loro herede o di coloro a cui avranno cedute ragioni delle predette cose. Et questo medesimo s'intenda de' lavoratori di qualunque terre, non obstanti ferie o alcuno statuto o riformagione del detto Comune di Firenze. Possano ancora li detti allogatori delle terre et a loro sia licito di piglare nella persona et nelle cose li loro lavoratori et li loro mallevadori per tutti et ciascunoi debiti alli^c quali a loro per qualunque cagione sieno tenuti, non obstanti alcune ferie. Et le predette cose si stendano alle passate et future.

LVI. Che per lo debito del'universitade le singolari persone d'essa^d possano esser costrette a pagare lo debito. [Pod. 1325 II, 52]

Se alcuna persona della cittade o del contado o del distretto di Firenze dovrà ricevere da alcuno comune o universitade alcuna quantitate di pecunia, et quello comune o universitade cesserà la detta pecunia pagare a colui che la dovrà avere et ^eper ciò^e fia in bando posta o pronuntiata per cotale debito

^a Nel ms. corretto da ricevelle.

^b Segno a margine destro della c.

^c a- corretta su altra lettera.

^d Segue no depennato.

^{e-e} Nel ms. per cia.

o avuta per isbandita, sia licito al creditore di fare piglare et sostenere tutti et ciascuno huomini del detto comune o universitate infino che a llui sia interamente sodisfatto del suo credito, non obstante alcuno statuto.

LVII. Che li tutori et curatori testamentari non perdano lo loro debito.

[Pod. 1325 II, 53]

Chiunque è o sarà tutore testamentario o curatore d'alcuno minore et ricevere o avere dovrà da cotale pupillo sì come da minore o dal suo antecessore anzi ch'egli fosse lasciato tutore nel testamento o dato, cotale tutore o curatore non perda lo suo debito, né di quello sia frodato inperciò ch'egli sia tutore o curatore. Et ciascuno possa essere dato tutore o curatore al pupillo o al'adulto a lui congiunto per linea masculina, non obstante che cotale congiunto sia debitore o creditore di colui che fue padre di cotale adulto o pupillo, duranti li crediti et li debiti in sua fermezza. Et ciascuno ufficiale del Comune di Firenze sia tenuto, sotto la fo(r)za del suo fatto saramento, di difendere, conservare et mantenere le sententie et le tenute et le dationi in pagamento date et che si daranno in utilità o in favore de' pupilli, quandunque contro alli beni et cose di quelli tutori per cagione della ragione del'aministratione della tutela rendere di quelli pupilli, et contro a qualunque, non obstante alcuna sententia di diretani creditori di cotali tutori o tenuta o possessione conceduta a cotali creditori.

LVIII. Che tutti li compagni sieno tenuti alli debiti contratti per alcuno de' compagni.

[Pod. 1325 II, 54]

Se alcuno contrasse con alcuno o altrimenti s'obligòe, dicendo in quello contratto o obligatione che elli facea quella cosa per sé et per li compagni suoi, tutti li suoi compagni possano et debbano per vigore di quello contratto o obligatione esser costretti sì come potea esser costretto colui che contrasse o fece l'obligatione, non obstante che colui lo quale è compagno nieghi sé essere compagno, purché si pruovi per fama publica essi esser compagni o esser stati compagni al tempo del predetto contratto o obligatione per .iiii. huomini del'Arte^a |91v| de' Cambiatori o di Calimala o della Lana o del'arte di cotale contraente o obligante. Et chiunque dovrà ricevere alcuna quantitate di pecunia per scritta d'alcuno libro di compagnia, ciascuno de' compagni sia et intendasi essere obligato in solido et in tutto, et sia tenuto di pagare et di rendere et di restituire quella quantitate a colui, non obstante alcuno statuto. Et messer la Podestà della detta cittade et li suoi giudici delle questioni civili sieno tenuti et debbano sopra le predette cose et ciascuna d'esse procedere, conoscere, terminare et sententiare sommariamente di piano, senza strepito et figura di

^a A margine inferiore della c. d'altra mano: Iachopo.

piato, senza dare libello et contastatione^a di lite et lasciata ogni altra solennità di ragione. Et non si possa da alcuna sententia data o che si darà per lo detto messer Podestà o alcuno de' detti suoi iudici sopra le predette questioni o alcuna d'esse appellare o per alcuno modo dicere o opporre di nullitade. Salvo che contro alli minori di .xv. anni ch'egli sia o fia essuto compagno in alcuna compagnia non si possa provare se non per legittime pruove. Et queste cose si stendano alle passate et future, purché neuno compagno possa contrarre debito nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze del quale alcuno de' compagni o compagno siano tenuti o obligati se cotale obligatione non fia di consentimento almeno di due degl'altri di quella compagnia o quello compagno abbia mandato da' compagni per publica carta. Et che per li contratti o obligatione fatti dopo il partimento della compagnia per alcuno de' compagni li altri compagni non fieno gravati né possano essere convenuti, ma colui solamente che contrasse o sé obligòe sia tenuto di quelli contratti o obligationi rispondere a quelli creditori alli quali era manifesta la discompagnagione di quella compagnia, salvo se elli si provasse manifestamente che quello che in cotali contratti o obligationi^b fue didutto si covertie in cosa et utilitade delli altri compagni. Questo ancora salvo et dichiarato che tutti et ciascuno sindachi et ufficiali p(er) lo Comune di Firenze o per vigore di qualunque provisione o ordinamento del Comune di Firenze, fatti o che si faranno sopra li fatti et le bisogne de' creditori di qualunque compagnia o compagni d'alcuni mercatanti, sopra li quali per adietro furono fatti syndachi et oficali, si possa et sia loro licito cernere et dichiarare di^c quelli cotali allora o per lo tempo passato esser stati compagni della compagni(a) o compagni de' mercatanti et essere heredi delli già morti compagni o mercatanti, et li crediti o debiti che furono di quelli compagni della compagnia o de' mercatanti o d'alcuno di loro già morti compagni o mercatanti heredi, li quali li detti sindachi et oficali vorranno dichiarare, et li quali delli heredi de' già morti compagni o mercatanti siano tenuti o possano essere costretti et debbano et gravati a qualunque overo ad alcuni debiti delle dette cotali compagnie, compagni o mercatanti o per pretesto, contemplatione o cagione delle dette cotali compagnie o de' detti compagni o mercatanti furo(no) contratti, et chi di quelli non sieno tenuti o non possano o debbano essere costretti o convenuti. Et che neuno, che non sarà dichiarato di dovere esser tenuto alle predette cose o che sarà dichiarato di non essere tenuto, possa o debba in piato |92r| o fuori di piato personalmente o ne' beni per alcuno modo essere exacti, gravati o molestati per alcuno rettore o oficale della cittade o del contado o distretto di Firenze ad petitione d'alcuna persona o collegio o universitade o per suo oficio contro la forma di cotale

^a Nel ms. contastatione.

^b Segue b depennata.

^c In interlinea superiore con segno di richiamo.

dichiarazione o per alcuno debito, lo quale dichiarato fia per li detti syndachi o ufficiali essere stato o essere delle dette compagnie o compagni o mercatanti o d'alcuno di loro o loro debito o quelli compagni o quelli mercatanti dovere esser tenuti al pagamento o sodisfacimento di cotale debito, avegna che in alcuno instrumento, lettera, libro o scrittura fosse o apparisse alcuno altro per suo o per altrui nome essere obligato che quelli che così saranno dichiarati. Et che quello che per li detti ufficiali o per le due parti di loro, etiamdio altro o altri absenti, non richesti o presenti et contradicenti o morti, dichiarato o fatto fia, vagla et tegna sì come per lo Popolo et per lo Comune di Firenze et per li opportuni consigli di quello Popolo et Comune fatto fosse; le quali dichiarazioni, come apertiene singularmente, possano fare de' compagni di quelle compagnie et de' compagni de'^a mercatanti alli creditori de' quali compagni et mercatanti, et sopra li fatti et bisogno de' detti creditori li detti syndachi et ufficiali sono o saranno diputati, et non altrimenti o per altro modo. Et contro ad esse o alcuna di quelle non si possa o debba per alcuno appellare o di nullitate o alcuna altra cosa dicere od opporre direttamente o per indiretto, tacitamente o espressamente o domandare che si riduca ad arbitrio di buono huomo, né sopra queste si possa chiedere o dare per alcuno modo consiglio di savio. Et quello che contro si facesse non vagla né tegna per la ragione stessa; et che neuno delli rettori o ufficiali sopradetti possa o debba udire o admettere alcuno che dicesse o domandasse contra le predette cose o alcuna d'esse o allegasse, sotto pena di fiorini d'oro mille a torre a cotale rettore o ufficiale che farà contro alle predette cose o alcuna di quelle per ciascuna volta, et a llozo et a ciascuno di loro s'intenda esser et sia dinegata la giurisdizione, et neentemeno dal'oficio sia rimosso et rimosso essere s'intenda per lo fatto stesso, et infino ad ora quello che fatto fia contro sia nulla per la ragione stessa^b.

LVIII. Che 'l notaio sia costretto di restituire le carte a colui a cui pertengono.

[*Pod. 1325 II, 56*]

Messere la Podestà et messer lo Capitano della cittade di Firenze et li loro iudici et ciascuno di loro siano tenuti, possano et debbano costringere ciascuno notaio, che avrà alcuna imbreviatura o scrittura della quale elli fue rogato o della quale per altri li fia fatta commessione, compiere et in publica forma rendere a ciascuno che l'adomanderà, purché ad alcuno de' predetti dinanzi dal quale fia domandata paia che si pertegna al'utilitate o al favore del'adomandante o che per alcuno modo a llui s'apertegna.

^a *Segue una lacerazione del supporto con segni di cucitura che non compromette la lettura del testo.*

^b *A margine sinistro: e sia messo in boca del diavolo d'altra mano.*

LX. Di colui che cessò restituire il debito.

[Pod. 1325 II, 57]

Se alcuno cesserà di rendere il debito al quale è tenuto per publica carta di guarentigia o per scrittura del suo libro dopo il termino in cotale instrumento o scrittura contenuto, messer la Podestà della cittade |92v| di Firençe et ciascuno suo iudice diputato a' piati civili sieno tenuti et debbano costringere cotale debitore alla restitutione di quello debito et a prestare a quello creditore altrettanto per tanto tempo per quanto elli cessò cotale debito pagare al creditore predetto, dato soficiente sodamento da tale creditore di restituire il detto cotanto a cotale prestante. Et queste cose abbiano luogo al'avenire solamente dagl'anni Domini .MCCCLXXXII. kalendi di gennaio inanzi. Salvo et riserbato contro alli detti debitori tutti li altri rimedii contenuti contra a' debitori nelli capitoli delli statuti del Comune di Firençe et di messer lo Capitano. Et le predette cose^a faccia fare ciascuno de' predetti che quindi sarà richesto sança figura di piato et di fatto et a pena di libre .L. di piccioli per ciascuna volta che fia fatto contro per alcuno di loro, le quali li camarlinghi della camera del detto Comune siano tenuti et debbano ritenere del salario di cotale Podestà et a llui non pagare. Et le predette cose abbiano luogo solamente ne' debiti che passano la somma di libre .xxv. di piccioli.

LXI. Che sieno costretti li conti et li grandi restituire le possessioni che occuparo d'alcuni guelfi.

[Pod. 1325 II, 58]

Statuto et ordinato è che se alcuni conti o grandi del contado o del vescovado di Firenze o di Fiesole dal secondo uscimento de' guelfi in qua avessero occupato o preso o prenderanno o occuperanno per inanzi senza giusto et legittimo titolo alcune possessioni o ragioni d'alcune private persone, messer la Podestade et li suoi giudici costringano et costringere debbano li cotali conti et grandi a restituire cotali possessioni et ragioni sommariamente senza strepito di piati, fatta loro fede per carte pubbliche et fama delle predette cose.

LXII. Che del pagamento della libbra non si creda se non al notaio del'exattore.

[Pod. 1325 II, 59]

Lo iudice syndaco del Comune di Firenze non possa né debba credere a scrittura d'alcuno notaio di pagamento d'alcuna libbra fatta per li massai et regitori de' popoli ad alcuno exattore di libbra, se non a colui che diputato fosse per lo detto Comune con li detti exattori a ricogliere quelle libbre, o di quello notaio^b che degl'atti^b di qualunque ufficiali del Comune di Firenze levasse cotale pagamento. Et per prezo di cotale scrittura non possa torre o avere più che

^a Nel ms. cosa.

^{b-b} Bis script.

soldi .iiii., ma meno possa torre et tolga secondo la quantitate del pagamento. Et se alcuno di loro farà contro sia punito in soldi .c. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta per lo detto messer iudice syndaco.

LXIII. Delle stime et delle vetture et magagne di ronzini et altre bestie.

[Pod. 1325 II, 61]

Se alcuno animale non rationale, cioè cavallo, mulo, giumento o asino, sarà alogato a vettura et poi fia morto o magagnato apo il conduttore o apo suo messo o altri a cui l'avesse concesso prima che sia fatta la restitutione di quello o per cagione del detto conduttore, debbasi mendare al logatore per lo conduttore, se per suo fatto o colpa od alcuno de' predetti fosse magagnato o morto, sì in [93r] pertanto che la stima che si farà di cotale magagna o la morte non debba passare la somma della stima fatta di cotale animale per li infrascritti oficiali, sì come di sotto si dirà. Et ciascuno che vuole allogare alcuno animale a vettura lo debba fare stimare per li infrascritti oficiali a ciò eletti ançi che a vettura il conceda o alluoghi, la quale stima si debba scrivere nelli atti di quelli oficiali. Et la detta stima non scritta, della morte nulla si debba mendare. Et a questi animali, che così s'alogheranno, stimare si chiamino di sei in sei mesi solamente per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia, insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini del detto Comune ^adue oficiali del detto comune^a, cioè li primi sei mesi uno del qualtiere di Sancto Spirito et un altro del quartiere di Santa Croce et uno notaio con essi, et li secondi sei mesi altri due oficiali, cioè l'uno del quartiere di Santa Maria Novella et l'altro del quartiere di San Giovanni et uno notaio con loro, li quali notari scrivano et scrivere sieno tenuti et debbano tutte le stime che si faranno per li detti oficiali delli detti animali così allogandi. Et li detti officiali abbiano per lo detto tempo di sei mesi per loro salario dal Comune di Firenze libre .iii. di piccioli per ciascuno di loro. Delle questioni delle dette magagne, della morte, delle vetture et de' danni ricevuti per quella cagione conoscano sommariamente et senza strepitio et figura di piato et dienne sententia li giudici delli piati civili di messer la Podestà infra .xv. die poscia che domandato sarà. Et se alcuno allogatore s'indugiasse a muovere questione del'animale così allogato sei mesi dopo la fatta allogagione di quello animale, lo detto allogatore o chi avesse ragione da lui non sia più udito. Et osservare si debbano tutte le soprascritte cose, non obstante carta di guarentigia quindi fatta o maggiore stima indi fatta o scritta di libro o altra carta di prestança o di compera per ciò fatta. Et non si debba domandare o prendere per vettura d'alcuno de' detti animali oltre soldi .iiii. piccioli per ciascuno die, se l'alogagione fia fatta per sei die o da indi in qua, ma s'ella fia fatta per maggiore tempo non più che soldi .iii. pic-

^{a-a} Aggiunto a margine sinistro con segno di richiamo.

cioli per ciascuno die. Et se alcuno ricevesse più, sia costretto a renderlo, nulla exceptione obstante. Et se alcuno allegasse sé non potere sança suo sconcio ristituire cotale animale a llui allogato, liberisi dal'allogatore et liberato sia et essere s'intenda per la ragione stessa, pagando la stima di quello et la vettura per quello tempo ch'egli lo tenne oltre lo tempo della condotta secondo lo modo predetto, non potendo la vettura predetta valicare la somma di libbre .v. di piccioli. Et che la pruova rimanga a fare al condottore, se per lui si dicesse che senza sua colpa o d'alcuno de' predetti quello cotale animale fu morto o magagnato. Et se alcuno de' detti animali fia stimato et poscia allogato avegna ch'egli stea in cotale allogagione oltre il tempo del'oficio di quelli ufficiali che lo stimaro, basti quanto alle predette cose la stima fatta anzi la detta allogagione per tutto il tempo di tale allogagione.

LXIII. Che sia licito al creditore di vendere il pegno. [Pod. 1325 II, 62]

Cosa ^amobile imegnata ad alcun^a creditore, se il debitore non sodisfarà del debito come patto vi è, sia licito al creditore o alle sue rede venderla dopo l'anno dal die dello imegnamento corso, o se vi fia posto patto di pagare et di riscuotere lo pegno infra certo tempo o no, fatta inpertanto prima dinuntiatione |93v| al debitore o a suo herede in persona o alla casa et a' vicini per publico instrumento o per messo da parte d'alcuno giudice del Comune di Firenze che paghi anzi ch'egli venda quella cosa et ch'egli sia presente alla vendita, s'egli vuole. Ma li regitori et syndachi delle comunanze, de' luoghi o de' popoli del contado o del distretto di Firenze le cose tolte per li daçii o colte liberamente possano vendere dopo uno mese dal die della tolta, se li dazii et colte non fieno pagate anzi lo detto mese interamente a loro. Et che messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia et lo suo iudice, che per lo tempo saranno, et ciascuno di loro delle cose contenute in questo presente statuto et di tutte et ciascuna malitie, inganni et frode intorno a quelle o alcuna di quelle commesse abbia et avere s'intenda così civilmente come criminalmente piena balia, iurisdictione et cognitione in procedendo, conoscendo et puniendo con accusa, dinuntia o notificagione o^b senza, et senza pagamento d'alcuna gabel-la per cotale accusa, dinuntia o notificagione o per fare prosecutione d'alcuna di quelle, etiamdio non obstante corso d'alcuno tempo del'oficio loro o d'alcuno di loro.

LXV. Delle obligationi et pagamenti fatti per altrui. [Pod. 1325 II, 63]

Chiunque pagòe o pagherà per inanzi al Comune di Firenze o a camarlingo o ad alcuno exactore o oficiale del detto Comune, posto a fare exactione

^{a-a} Su rasura. A margine sinistro segno non leggibile.

^b Corretto su et.

d'alcuna pecunia, o a sostituto d'alcuno di loro per alcuna spetiale persona o universitate o luogo o popolo alcuna quantitate di pecunia o cose per alcuna condannagione, datio^a o colta, libbra o imposta, in tutto o in parte o per alcuna altra cagione, se sarà mallevadore o costretto a pagare et apparirà del pagamento publica carta, possa quello ch'egli pagòe radomandare et le spese et lo interesse da cotale popolo, comune et universitate et da ciascuna singulare persona di quelli popoli et universitate in solido et in tutto, quando per lo popolo, comune o universitate pagòe, o da spetiale persona quando per spetiale persona pagòe. Et siano tenuti et debbano li iudici de' piati civili di messer la Podestà fare pagare et rendere le predette cose, et fare piglare et ditene nelle carceri del detto Comune li huomini de' detti luoghi et universitadi et le spetiali persone infino a tanto che paghino, et sostenere et prendere li loro beni et quelli vendere et dare in pagamento sì come beni obligati, et in quelli fare executione, et infino che in tutto sia sodisfatto procedere ad voluntade di cotale pagante o di suo herede et sommariamente, di piano, senza strepito et figura di iudicio, non obstanti alcuni statuti o ordinamenti o riformagioni del detto Comune et non obstanti alcune ferie. Et la carta di cotale pagamento sia tenuta et osservata et messa ad executione sì come carte di guarentigia. Et basti a mostramento del costringimento se nella carta del pagamento si contegna che cotale così pagante fue constretto. Et quello medesimo s'oservi et faccia per tucte et in tutte cose quando alcuno mallevadore o obligato per alcuno pagòe ad alcuna persona lo debito al quale in quella guisa era obligato. Et se alcuno entrerà mallevadore o prometterà o è obligato o sarà o le sue heredi, passati .xv. die dopo il termine contenuto in quella carta |94r| qualunque vorrà (possa) fare richiedere o dinuntiare ch'egli lo liberi et conservi sança danno da quella mallevoria o promissione o obligagione et da quelle cose che in essa si contengono infra due mesi compitando dal die di questa cotale richesta o dinuntiagione, ma se elli non lo libera et nol conserverà senza danno infra quelli due mesi, come detto è, possa essere preso et ditenuo personalmente et nelle sue cose per la quantitate del debito per la quale alcuno, come detto è, fu mallevadore, promettitore o obligato, sì come se per lui avese pagato, non obstanti alcune ferie o strepito o figura di iudicio. Et etiamdio questi cotali principali et li loro heredi a petitione di questi cotali promettitori, mallevadori o obligati et delle loro rede, richesti personalmente o almeno alla chasa et alla chiesa et a' vicini, se non li libereranno et non li trarranno da quella et di quella mallevoria, promissione o obligatione infra li detti due mesi^b, possano essere accusati et dinuntiati per quelli mallevadori, promettitori o obligati o loro heredi et per ciascuno di loro et condannati nella quinta parte di tutto il debito, cioè per la metade al Comune di Firenze et per l'altra metade al credi-

^a -t- corretta da -ç-.

^b Segue et depennato.

tore; la quale condannagione per ciascuna volta non possa passare la quantitate di cento fiorini d'oro. Et questa cotale dinuntiagione et condannagione vagla come tocca ciascuno anno una volta, salvo che, se li detti principali o li loro heredi pagheranno infra 'l mese dal die della condannagione predetta a' suoi creditori quello che pagare debbono, questa cotale condannagione diventi vana et siano cancellati di quella condannagione per li notari per lo Comune di Firenze posti al'ufficio della cancellagione, nulla per ciò pagando, et sotto cotale conditione si faccia la condannagione. Ma passato lo mese predetto quella condannagione si riscuota et si debba pagare per l'una metade al Comune di Firenze et per l'altra metade al creditore, compitando nella sorte del debito. Et per fare questa cotale exactione et pagamento et farle fare quelli condannati sieno costretti personalmente et nelle loro cose ad instantia di colui che li fece condannare. Questo dichiarato et aggiunto che, se o uno o più principali saranno obligati ad uno medesimo debito, possano tutti o uno o più di loro sì come il mallevadore elegerà solamente in una condannagione essere legati, et uno e più o tutti condannati taccia ogni processo in accusando et condannando. Et coloro che per la detta cagione fossoro condannati et pagassoro abbiano rigresso verso gl'altri condebitori suoi per rata di tutto quello che così al Comune di Firenze come al creditore avranno pagato. Ma da questi s'exceptano coloro che fossoro obligati o entraro mallevadori per difensione o per cagione d'alcune cose immobili. Et che colui che entrò mallevadore o entrerà o chi sé obligò o obligherà per inanzi per alcuno non presente a cotale malleveria o obligagione et per non rogato per sé o per suo procuratore non abbia alcuno beneficio d'alcuno statuto o riformagione della detta cittade di Firenze contro al principale o contro agl'altri per lui obligati per nome di^a mallevadore per vigore di quella malleveria o obligatione o per cagione d'essa, etiamdio se pagherà quello debito o avrassi fatto cedere attioni, et cotale cessione non vagla per la ragione stessa, né possa usare quello pagamento |94v| o cessione contro al detto principale o contro agl'altri obligati^b per nome di malleveria per colui, se prima non notificherà a quello cotale per lo quale entrò o entrerà mallevadore o obligossi o sé obligherà o alle sue herede cotale malleveria o obligatione et dopo quella notificatione fieno passati .xv. die, né ancora fatta cotale notificatione et passati li detti .xv. die possa colui per lo quale così entrò mallevadore o sé obligò o entrerà o sé obligherà o li altri mallevadori di colui o loro heredi fare piglare in alcuno tempo feriato. Salvo et dichiarato che queste cose non si stendano ad alcuni mallevadori o obligati nel tempo passato o che si obligheranno per inanzi per alcuni mercatanti apo alcuni^c consoli o ufficiali o notaio d'alcuna arte della cittade di Firenze per

^a Segue s depennata.

^b Segue sid depennato.

^c Corretto su altro termine abraso.

sodamenti che s'usarono di fare da certi mercatanti in favore et sicurtade de' mercatanti et delli artefici di cotale arte.

LXVI. Di raquistare dal confideiussore li danni e 'l debito et le spese come tocca.

Se adiverrà che alcuno de' più mallevadori del principale che per alcuno entrarono mallevadori o entreranno per inanzi pagherà o pagòe alcuna quantitate di pecunia per quella malleveria, o per cagione di quella malleveria fece o farà spese o alcuno danno sostenne o sosterrà, possa radomandare et raquistare et riscuotere quella pecunia, spese et danno dagl'altri mallevadori et da ciascuno di loro, dibattuta nela parte sua per rata di sé che così pagòe, alcuno capitolo non obstante. Et per osservanza di tutte le predette cose sia tenuto et debba lo detto messere Podestà et li suoi iudici de' piati civili ogni tempo et ancora li di ferati, sommariamente et di piano et senza strepito o figura di giuditio et senza dare libello o alcuna petitione o ordine di ragione, contra li predetti mallevadori procedere et farli piglare, ditener e carcerare personalmente et li loro beni prendere et sostenere infino a tanto che a cotale pagante sarà interamente sodisfatto de' detti debito, spese et danni, se legittimamente lo mostrerà. Et se alcuno mallevadore avrà pagato al Comune di Firenze o alli camarlinghi della camera del detto Comune alcuna quantitate di pecunia per alcuno per alcuna condannagione o gabella d'alcuno di quelli, possa convenire et fare piglare et sostenere personalmente et ne' beni quello cotale per lo quale pagòe per tutto quello ch'egli pagòe et li mallevadori suoi, se alcuni saranno, ditrattane per rata la parte di colui che così pagherà. Et la Podestà et li suoi iudici, ad instantia di colui che così pagherà, sia tenuto et debba così fare piglare, ditener e carcerare ogni tempo, non obstanti ferie et in ogni luogo, etiamdio in casa et in habitatione di casa. Et le predette cose tutte et ciascuna si traggano alle passate et future.

LXVII. Di restringere l'acqua nocere.

[*Pod. 1325 II, 64*]

Se alcuno fece o farà per sé o per altrui alcuna opera per la quale l'acqua piovana o altra acqua corra o discorra per altro luogo o per più alto modo o più rapidamente che ella sia usata |95r| di correre o di discorrere in danno d'alcuno de' vicini, la Podestà della cittade di Firenze et li suoi iudici de' piati civili sieno tenuti et debbano costringere quello cotale che fece o fare fece o farà quella opera et colui che avesse terre da lui che riduca quello nel primaio stato, cognosciuto primamente della ragione delle parti sommariamente, senza dare libello et contestare lite. Et se alcuno non riducerà quello nel primaio stato al termine che li fia dato per lo detto messer Podestà o per uno de' detti iudici, sia condannato in libre .xxv. di piccioli per messer la Podestà.

LXVIII. Del modo et della forma di convenire li heredi per lo debito del morto. [Pod. 1325 II, 65]

Qualunque persona d'etade di .xvi. anni infino ad etade di .xviii. anni, a cui la hereditade d'alcuna persona di ragione perverebbe per testamento, o senza fare testamento possedette o tenne o possegia o tegna cotale hereditade o li beni di cotale hereditade, richesto da alcuno creditore hereditario che paghi lo debito o che lasci la hereditade et li beni hereditarii et non pagherà né al postutto lascerà le possessioni o lo^a tenimento di quelli beni, sia quindi efficacemente obligato alli creditori hereditarii et a ciascuno di quelli. Et se poscia fia trovato per qualunque modo tenere quelli beni o alcuno di quelli, possa essere exatto con effetto da quelli creditori et da ciascuno di quelli. Et sia costretto questo cotale possessore o tenitore a pagare li detti debiti hereditarii, non obstante alcuna exceptione o poscia fatto lasciamiento di cotali beni. Ma lo maggiore di .xviii. anni al quale di ragione la hereditade d'alcuna persona morta^b pertiene per testamento fatto, o senza testamento^c per qualunque modo tegna o possegia o abia tenuto o posseduto dopo .xv. die dopo la morte di colui di cui si dicesse essere l'ereditade cotale hereditade o li beni di quella hereditade o che de' beni di quello morto rimasero, avegna che per qualunque modo sia usato di quella hereditade et beni, sia efficacemente obligato a tutti li creditori hereditarii et possa essere convenuto et constretto in persona et ne' beni interamente con effetto al pagamento de' debiti hereditarii fare a quelli creditori hereditarii. Né possa cotale maggiore di .xviii. anni difendere li beni hereditarii o quelli che dopo li .xv. die dopo la morte di quello morto della hereditade di colui fieno usciti, né sé medesimo, etiamdio per ragione della dote della madre di cotale maggiore, né per alcuna altra ragione, non obstante alcuno rifiutamento o beneficio d'inventario o alcuna altra exceptione o alcuno statuto o riformagione della detta cittade di Firenze. Et se alcuno sarà convenuto sì come herede d'alcuna persona sia tenuto di comparire dinanzi dal giudice dinanzi dal quale fia convenuto, et inmantenente, anzi che si parta, sia tenuto di rispondere et di dire s'egli è reda di cotale persona o no; lo quale non possa avere alcuno indugio o termine di diliberare, né a llui si debba dare o concedere. Et se elli negheràe sé essere herede, sia tenuto et costretto per lo giudice dinanzi da cui la questione sarà ad instantia del'adomandante sodare con soficienti mallevadori di quella quantitate che al giudice parràe, raguardata la qualitate del fatto et la conditione della persona, purché la detta quantitate non passi la somma di libre .v^c. di piccioli, nella quale debba essere condannato, |95v| fatta la pruova ch'egli sia così herede. Et se per procuratore

^a -o corretta su -a.

^b In interlinea superiore con segno di richiamo.

^c Segue morta depennato.

cotale convenuto volesse comparire et rispondere, cotale procuratore non sia udito s'egli non produce primamente in quello piato speciale procura a confessare solamente o a negare solamente che cotale convenuto sì come herede sia herede di colui di cui si dice ch'egli è herede o no, et non^a sì^b no, o disgiuntivamente o sì o no. Et le predette cose abbiano luogo etiamdio se cotale procuratore volesse sé esser ricevuto alli apparecchiamenti del piato ovvero a quelli atti che dovessero andare inanzi a questo, se elli è herede o no. Et quello che fia fatto contro sia nulla per la ragione stessa; ma se non comparirà il richesto et guastato et finalmente isbandito per lo banditore del Comune di Firenze al quale più di tre die non sia assegnato termine nel bando, sia pronunciato per lo detto iudice per contumacia herede, et fatta cotale pronuntiagione si possa procedere contra lui in persona et ne' beni sì come contra herede, et sì come procedere si potrebbe et potea contra colui del quale si dicesse ch'egli è reda. Et da quella pronuntiatione non si possa appellare. Et chiunque sì come reda d'alcuno per sé o per suo procuratore o per curatore o per tutore o per attore riscosse o finìe debito o credito hereditario o diede ad altrui ragioni di debito hereditario o prese la hereditade o riscosserà o finirà o prenderà o darà ragioni hereditarie per inanzi, et questo apparirà per carta publica o per atti publici, possasi procedere contra lui sì come contro ad herede di cotale morto^c ne' beni et etiamdio alla presura della persona, non obstante ch'egli non sia pronuntiato herede o pronuntiato in bando per lo debito di colui della cui heredità si tratta. Questo salvo che neuno figliuolo per impetratione o concedimento d'alcuna licentia che si dicesse per adietro essere impetrata o conceduta o che per inanzi s'impetrerà o si concederà da alcuno ofciale del Comune predetto, a petitione sotto nome di cotale figliuolo sì come o come herede di suo padre, di piglare et sostenere personalmente lo debitore o debitori del padre suo^d, o per simili parole o parole che altrettanto vaglano, per ciò possa personalmente esser preso o sostenuto o contro a lui sì come contra herede in persona o ne' beni proceduto per debito o obligatione del detto suo padre o per cagione d'essi, et quello che fia fatto contro per la ragione medesima sia nulla. Et se dal'anno Domini .mcccxxiii. inditione .vii. die .vi. d'aprile in qua o per inanzi alcuna persona morìe, et alcuna persona magiore di .xviii. anni alla quale di ragione la heredità perverrebbe per testamento o senza testamento si truova dopo li .xv. <die> dopo la morte di cotale morto tenere o possedere case o terre o altre possessioni immobili le quali erano tenute et possedute per quella cotale persona morta al tempo della sua morte, sia obligato effettivamente alli creditori hereditarii et possa essere convenuto et costretto et contra lui procedere

^a Segue o depennata.

^b Idem c.s.

^c Nel ms. morte.

^d Segue un segno di richiamo.

personalmente et nelle sue cose per li debiti hereditarii, sì come si potea et sarebbe potuto contro ad essa persona morta s'ella visse, et ancora possa essere convenuto et constretto per li legati et fidecommessi lasciati dalla detta persona morta^a, sì come se la detta hereditade fosse presa, né possa sé medesimo |96r| difendere per la ragione della dote della madre sua o per alcuna altra ragione, non obstante alcuno rifiutamento o astenimento dalla detta hereditade, o per alcuna altra exceptione o per alcuno capitolo di statuto o quanto a' debiti hereditarii lo beneficio dello inventario. Et se alcuna femina dal'anno Domini .MCCCXVIII., inditione terza die .xxi. del mese di marzo in qua e per inanzi per sé medesima piglerà la hereditade d'alcuno o riscoterà o finirà alcuno debito sì come herede, et alcuna delle predette cose apparirà per carta pubblica, possa essere presa et sostenuta personalmente per ciascuno debito, sì come potrebbe o potea colui del quale ella è herede o del quale ella si fece herede per alcuno de' detti modi potea essere. Et che chiunque della cittade o del contado o del distretto di Firenze dal'anno del Signore .MCCCLV. die .xv. del mese di luglo inanzi rinuntierà alcuna heredità o possessione de' beni li quali per testamento o ab intestato per qualunque modo li pertenea o dovea essere o da quella hereditade s'asterràe, sia tenuto et debba almeno infra uno mese proximo seguitando dal die di cotale rinuntiagione o dal die ch'egli se ne asterràe compitando, se la rinuntiagione o l'astenigione fia fatta nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze, et infra due mesi compitando come è detto di sopra se altrove rinuntierà o sé asterràe, notificare o avere notificato et pubblicamente dicere o avere detto per sé o per altrui o altri per lui nel consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze o nel consiglio di messer la Podestà et del Comune di Firenze, ragunato in soficiente novero et ivi essendo sei del'oficio de' Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia del detto Popolo et Comune, come cotale la hereditade o la possessione de' beni rinuntioe o sé abstenne da quella, atrimenti cotale rinuntiagione o abstenimento^b sia presumita esser fittitia et simulata et in frodo de' creditori fatta, et in nulla cosa giovi a cotale rinuntiante o sé abstenente^c.

LXVIII. Che 'l fratello che come tutore di suo fratello apprenderà la hereditade del padre possa egli esse(re) costretto sì come herede del padre, etiamdio se l'avràe rifiutata.

Tutti et ciascuno, li quali furono dal .MCCCXLVII. in qua o per inanzi saranno tutori o sé porteranno come tutori o portarono d'alcuni loro fratelli di padre et di madre di loro, d'uno o di più, sì come tutore di questo cotale fratello o fratello riscoterà loro debito sì come da' debitori hereditarii et paterni esso pupillo o

^a Nel ms. morte.

^b -i- corretta su -e-.

^c Nel ms. abstenenti.

pupilli, et questo cotale fratello o fratelli che fue tutore o furono tutori o saranno o che si portaro o per tutori si porteranno, s'intendano essere et sieno heredi di questo loro padre et sieno tenuti et sieno sì come solennemente et legittimamente avessoro presa quella hereditade per publica carta, quantunque appaia per loro o per alcuno di loro esser rinuntiato a questa hereditade, et possano esser convenuti et presi et exacti sì come heredi del padre loro. Et che quanto alla pruova delle predette cose basti la commissione di fare o l'aministratione, fine o riscotimento fatta per lo pupillo o per li pupilli di consentimento et autoritade di questo cotale fratello o per questo cotale fratello o fratelli, sì come per tutore per carta publica o per atti senza alcuna altra pruova fare. Et che messer la Podestà |96v| e 'l Capitano et lo Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno iudice di ciascuno de' predetti che prima sarà richesto da questo cotale creditore o creditori, et l'oficiale della Mercatantia ad petitione di questi cotali creditori et dell'uno di loro, siano tenuti et debbano in constringere questo cotale pupillo o pupilli et fratello et fratelli personalmente et nelle cose, così per la presura delle persone come per qualunque altra generatione o modo, a dare et pagare alli creditori hereditarii quello tutto et ciò che avere et ricevere doveano da quello cotale padre morto debitore, così per carte publiche come per scrittura di libri come per cagione di qualunque compagnia come per altra ragione o qualunque cagione, et a fare tutte l'altre cose che heredi fare debbono, et ancora costringere ad instantia de' predetti come è detto a rifare et rimettere, dare et pagare quello tutto et ciò ch'egli riscossoro o riscoteranno da questi cotali debitori per ragione della tutela predetta, et quelli danari et quantitati di pecunia et somme fare divenire al camarlingo delli cinque oficiali cittadini della Mercatantia della cittade di Firenze per quello camarlingo dare, pagare et distribuire tra quelli creditori hereditarii sì come avrà in comandamenti dalli sopradetti cinque oficiali o dalla maggiore parte di loro, et dovendo o non dovendo avere regresso sì come deliberato sarà per li detti cinque oficiali o per la maggiore parte di loro. Questo aggiunto et proveduto che se li detti pupillo et tutore o l'uno di loro solennemente et legittimamente prometteranno et soderanno soficientemente sì che di ragione vagla, per sofficienti et ydonei mallevadori approvandoli per li approvatori del Comune di Firenze, dinanzi da questo cotale rectore o oficiale dinanzi dal quale convenuti saranno egli o l'uno di loro per le cagioni sopradette, di restituire et dare al camarligo del'universitade de' mercatanti della cittade di Firenze tutto quello et ciò ch'egli riscoteranno o alle loro mani perverrà^a per le cagioni sopradette o per cagione del'hereditade predetta o de' beni della detta hereditade et che r[i]stituiranno quello al detto camarlingo secondo la deliberatione che si farà per li cinque oficiali predetti o per la maggiore parte di loro, non sieno allegati né astretti né s'intendano esser al presente statuto.

^a *Nel ms.* perverrà.

LXX. In che modo si proceda per le dote delle vedove contro a' figliuoli et gl'altri che tengono li beni che furono de' mariti loro.

Li figliuoli, nepoti et discendenti per linea masculina de' mariti che moriro da kalendi di magio nel .MCCCXXI. in qua^a, che o alcuno di loro dopo la morte de' detti mariti per qualunque modo o per qualunque tempo abitarono o stettero o abiteranno o staranno nelle case nelle quali li predetti mariti al tempo della loro morte abitavano o teneano o tennoro delli beni li quali sì come loro beni propii li predetti mariti teneano, et ciascuno di loro in tutto et li beni di ciascuno di loro si intendano essere et sieno obligati sì come per debito del padre et a certo termine passato et per carte di guarentigia efficacemente alle predette vedove et al padre o al fratello o fratelli che avranno ragioni ceduto da esse per le dote predette, et possano et debbano esser condannati in soldi .II. per ciascuna livra, et possano essere presi et sostenuti et costretti personalmente et realmente a istanza del(le) dette vedove^b | 97r | et del padre o fratello o fratelli che abiano ragioni cedute da loro a restitutione et pagamento delle dette doti, cioè di quelle dote delle quali lo caso della restitutione già venne come etiamdio del'altre delle quali^c lo caso della restitutione averrà per inanzi a fare a quelle vedove, padre, fratello o fratelli che avranno ragioni cedute da loro, non obstante alcuno rifiutamento o abstinencia di hereditade^d o che altri che loro sien istituti heredi; et ancora tenenti alcuni beni delli quali apparisca elli o loro autori avere avuto titolo o cagione o consentimento d'alienatione da cotali mariti o da loro heredi possano et debbano esser costretti a rilasciare et ristituire quelli cotali beni alle predette vedove o al padre, fratello o fratelli ch'avranno ragioni cedute per le dette doti. Et che nelle predette cose et ciascuna d'esse et per executione d'esse si proceda et procedere si possa et debba sommariamente et di fatto et senza solemnitade et strepito et figura di iudicio et senza domandando o dando consiglio d'assessore o di savio, non obstanti alcune ferie et non obstante nelle predette cose alcuna appellagione o oppositione di nullitade o alcuna exceptione declinatoria, delatoria o peremptoria o altra di qualunque conditione, ragione o fatto.

LXXI. Delle rapresagle.

[Pod. 1325 II, 66]

Se ad alcuno sobiecto della cittade o del contado o del distretto di Firenze da alcuna persona in alcuna cittade, castello^e, terra o luogo fuori del distretto di Firenze fosse dovuta alcuna quantitate di pecunia o cose o alcuna quantita-

^a Segue l *depenata*.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: et del padre, affiancato da un volto maschile.

^c -i corretta su -e.

^d -i- corretta su -e-.

^e -o corretta su -a.

de di pecunia, o alcune cose li saranno tolte o ritenute o molestate la possessione di quelle, o da llui fieno inique exactioni o pedagi tolti contra debito di ragione et usato modo o contra patti, o fue o fia sostenuto in persona, et per queste cose sarà gravato di spese, messer la Podestà della cittade di Firenze sia tenuto et debba a petitione di cotale creditore o ingiuriato o danneggiato fare richiedere la podestà e 'l consiglio e 'l comune di quella cittade, castello, luogo o terra predetta, per messi o per lettere del Comune di Firenze o per sue, che sodisfacciano a quella cotale persona che dovrà ricevere o fia ingiuriata et danno et ingiuria avrà patito o a suo procuratore, senza gravamento o dispendio, et che li facciano giustitia brevemente et sommariamente et senza strepito et figura di giudicio, sì che li suoi debiti conseguisca. Ma se la podestà, rectore, consiglio o comune di cotale luogo d'intorno alle predette cose o alcuna d'esse sarà negligente, allora il detto messer Podestà della cittade di Firenze per sue lettere o del detto Comune li faccia ancora pregare che infra 'l mese dopo la presentatione di quelle lettere facciano sodisfare a cotale creditore o ingiuriato o danneggiato. Et se dopo le dette due richieste non faranno lo predetto sodisfacimento, allora la detta Podestà, ricevuta la pruova sommariamente delle predette cose da quello cotale creditore o ingiuriato o danneggiato et convocati li consoli delle sette maggiori arti et in loro presentia, a quello cotale cittadino o contadino o distrettuale di Firenze dea licentia et podestade di quello che mostrato sarà colui dovere ricevere o esser dampnificato o ingiuriato di piglare et sostenere et sequestrare le persone et li beni et le cose de' cittadini della cittade et delli huomini de' luoghi et de' castelli che così fieno essuti, [r]ichesti et citati infino alla valuta delle cose et della stima della debita quantitate, ricevuta prima inpertanto |97v| soficiente sicurtade da cotale domandante di rapresentare et mostrare le cose le quali adiverrà lui piglare o stagire fare per questa cagione dinançi da' consoli de' mercatanti di Kalimala; e delle cose così tolte et stagite farne fare infra 'l mese publica carta, la quale carta rimanga apo li consoli de' mercatanti predetti della cittade di Firenze. Et sia tenuto messer la Podestà tutte le rapresagle concesute così secondo la forma di questo cotale capitolo, come per qualunque altro modo dalla Podestade di Firenze, tenere ferme et di non rivocarle o rimuoverle et quelle mettere ad executione a voluntade del'adomandante. Et che la Podestà o alcuno de' suoi ufficiali o familiari non possa o debba sospendere alcuna licentia di rapresagle conceduta o che si concederà overo alcuna rapresagla o per ciò tenere alcuno consiglio o in quello alcuna delle predette cose riformare fare o quelle per alcuno modo o ingegno impedire, [né] possa dare o concedere licentia o sicurtade alcuna ad alcuna persona o luogo contra cui data fosse o sarà alcuna rapresagla, se non solamente di voluntade et consentimento di coloro che avranno le sopradette rapresagle. Et se contro alle predette cose o alcuna delle predette farà esso messere Podestà o alcuno de' suoi ufficiali o familiari, sia condannato lo predetto messere Podestà per li syndachi del Comune di Firenze al tempo del sindacato in libre .c. di piccioli, per ciascuna volta che per lui o per alcuno

de' detti suoi oficiali o familiari sarà fatto contro, a pagare a coloro che avranno le rapresaglie contro a' quali le predette cose o alcuna d'esse si facessero. Et che coloro che avranno rapresaglie secondo la forma predetta possano quelle sempre usare liberamente et ispeditamente, senza licentia d'alcuno et per propria autoritate, non obstante nelle predette cose o alcuna delle predette alcuno capitolo di statuto o d'ordinamento o di riformazione della cittade di Firenze. Salve et riserbate quelle cose che si contengono nel terzo libro di questo volume, nel capitolo posto sotto la rubrica: Che gl'isbanditi del Comune di Firenze possano essere offesi^a, et salvo che non obstante lo detto capitolo, né alcune parole in quello comprese, messer lo difensore et Capitano et li Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia della cittade di Firenze possano sopra le predette cose col consiglio del Popolo di Firenze provvedere, et quello che per loro fia proveduto abbia piena fermeza. Et qualunque alcuno cittadino o distrettuale di Firenze dicesse sé esser stato rubato o dannificato fuori della cittade di Firenze et del suo distretto in alcuna cittade o luogo dove, come è detto, stare, andare, dimorare et accedere non si possa o nelle predette cittadi o luoghi, come detto è di sopra, stare né dimorare non si potesse dicesse sé dovere alcuna cosa dovere ricevere o avere, sia in podestà de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia del Popolo di Firenze et del'officiali della Mercatantia della detta cittade et de' suoi cinque consiglieri, o delle due parti di loro che per lo tempo saranno di discernere, vedere et dichiarare se quelli impedimenti sono veri, et se dicessero essere veri o d[ichi]arassoro, possano et a llo ro sia licito di provvedere et ordinare che modo et forma et solemnitade lo detto adomandante debba osservare per conseguire le sue ragioni. Et se secondo la |98r| deliberatione loro li dannificati o creditori di questa guisa non potranno conseguire sodisfacimento, del quale si stea alla dichiaragione de' detti Priori et Gonfaloniere et ufficiale et cinque della Mercatantia o delle due parti di loro che per lo tempo saranno, allora li signori Priori et Gonfaloniere di giustitia et ufficiale et consiglieri della Mercatantia o le due parti di loro possano et a loro sia licito provvedere, stantiare et ordinare se et come siano da concedere le rapresaglie a colui che le domanda, et ciò che per loro, come è detto dinanzi, nelle premesse cose et circa esse et ciascuna di quelle sarà ordinato et proveduto abbia piena fermeza et con effetto si debba osservare et mettere ad executione. Et che neuna persona straniera che nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze con la sua famigla per .x. anni continui fia stato et avrà fatte et starà et farà le factioni del Comune di Firenze possa in persona o nelle sue cose esser preso, sostenuto o ritenuto, gravato o per alcuno modo molestato per cagione d'alcuna rapresaglia concessuta o che si concederà ad alcuna persona o luogo per lo Comune di Firenze o per l'officiali della Mercatantia o per altro ufficiale del detto Comune.

^a Podestà, III, 67.

LXXII. Come alcuno debba avere finestre sopra 'l tetto o casa o corte o terreno del vicino. [Pod. 1325 II, 67]

Chiunque nella cittade o ne' borghi o ne' soborghi di Firenze^a che avrà corte o terreno al lato o dopo la casa d'alcuno, et colui di cui fia la casa non avrà alcuno terreno propio del'ampieza almeno d'uno braccio di dietro et allato alla sua casa, cotale persona di cui fia la casa in nullo modo possa fare o fare fare o avere o tenere uscio o finestre da quella parte presso a terra per .x. braccia, se non fosse finestra per rendere lume, et allora quella finestra debba essere ferrata, sì che per quella non si possa entrare né uscire. Et quello medesimo s'intenda della finestra fatta o che si farà nel muro o nel portico sopra lo tetto del vicino. Et la Podestà della detta cittade et ciascuno suo iudice de' piati civili, a petitione di coloro che ànno corte o terreno al modo predetto, siano tenuti et debbano fare fare come di sopra è detto et di fare levare via et rimuovere se alcuna copertura in luogo di tetto o altra cosa fia messa sopra la casa o sopra il terreno d'alcuno d'alcuni legni o altre cose qualunque, a petitione di colui che avrà questa cotale casa o terreno, et punire lo disubidiente o che farà contro in libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta. Sopra le quali cose tutte et ciascuna lo detto messer Podestà et suoi iudici sieno tenuti et debbano procedere di piano et senza strepito et figura di iudicio et per lo modo predetto con debita fine terminare.

LXXIII. Di non vendere case o possessioni. [Pod. 1325 II, 68]

Nulla persona debba comperare o per alcuno altro titolo inter vivo acquistare alcuna casa immobile comune con alcuna persona consorte o alcuna casa immobile allato ad alcuna persona, muro comune in mezzo, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno che farà contro et per ciascuna volta, se prima colui che vorrà alienare non comparirà dinanzi dal giudice de' piati civili di messer la Podestà et dirà sé volere alienare la parte sua o cotale cosa al consorto di quella casa et quello consorto faccia richiedere, nella quale richiesta quello cotale giudice assegni termine d'uno mese a cotale richesto se sarà nella^b |98v| cittade o nel contado o nel distretto di Firenze, et s'egli sarà absente dalla detta cittade et contado et distretto, termino li assegni oltre al detto mese, sì come a quello iudice parrà secondo la distantia del luogo. La quale richiesta fatta, quella cotale in questo mezzo tempo alienare non si possa, et se ella fia alienata, l'alienatione non vagla per la ragione stessa. Et se cotale richesto comparirà infra 'l termine assegnato, come è detto, et dicerà sé volere comperare quella cotale cosa et sarà in concordia del prezzo di quella cosa con

^a Con segno di richiamo che rinvia al margine destro della c., ove è aggiunto da altra mano: o in qualunque altro luogo del contado et distretto di Firenze.

^b A margine inferiore d'altra mano: Iachopo.

cotale suo consorto, in cotale caso sia tenuto et debba quello cotale che vorrà alienare la detta cosa vendere a cotale consorto che comparirà per lo prezzo sopradetto per carta publica a fortificare di iuragione et guernire; ma se di cotale prezzo non saranno in concordia, allora lo detto iudice costringa le dette parti a chiamare tre loro amici nelli quali commettano a terminare la questione del detto prezzo, et sì come per li detti tre o due di loro, etiamdio l'altro absente et non richesto, diterminato sarà di quello prezzo, lo iudice predetto faccia fare la vendita a cotale consorto comparente per publica carta, fortificandola et guerniendola come di sopra si dice, nelle predette cose nullo rispetto avuto al prezzo contenuto nella primaia. Lo quale prezzo lo detto iudice faccia pagare et le spese, se alcune utile saranno fatte in cotale cosa alienata nella quantitate per li maestri del Comune di Firenze dichiaranda. ^bEt se alcuna alienatione fia fatta contro alla forma predetta, sia constretto il notaio che di tale alienatione fue rogato di dare copia di cotale alienatione al consorto che la vorrà ricomperare. Lo quale consorto la cosa così alienata possa adomandare da colui nel quale fatta fue cotale alienatione che a lui la venda infra 'l tempo di tre anni solamente dopo l'alienatione predetta per giusto preço ordinando, come di sopra si dice. Et li detti tre anni passati, per alcuno modo cotale cosa alienata per vigore del presente statuto ricoverare^a non possa^b. Et quello medesimo s'intenda delle padronerie che detto è di sopra della cosa immobile comune come avanti è detto. Et che messer la Podestà et li suoi iudici de' piati civili siano tenuti et debbano per loro propio saramento la predetta vendita e 'l pagamento del prezzo et delle spese dichiarati e 'l dare la cosa fare fare infra .xv. die poscia che sarà domandato, non obstante alcuno statuto o ordinamento del detto Comune et non obstanti alcune ferie. Et se fia fatto contro, perda lo detto messer Podestà del suo salario libre .L. di piccioli. ^cEt se alcuno torrà in pagamento alcuni beni immobili comuni come è detto, sia tenuto et debba quello cotale che li torrà in pagamento quelli cotali beni vendere al consorto d'essi che li vorrà comperare per convenevole prezzo ordinando come di sopra si dice. Et intendasi esser consorto chiunque àe muro comune con altrui^c. E che il comperatore, che la cosa immobile per lui conperata avrà promesso o conventato di rivenderla al venditore o ad altra persona infra certo termine contenuto nella carta della compera, passato lo detto termine |99r| non sia tenuto, elli né ancora suo herede, rivendere la detta cosa, né per quella o per suoi frutti possa essere gravato o molestato per vigore di cotale promessione o patto, passato lo detto termine; et sia et essere s'intenda finita ogni ragione di cotale promessione o patto, se quella cotale persona alla quale si dovrebbe fare cotale rivendita^d non domandasse infra 'l detto termine che cotale riven-

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 97v: recuperare.

^{b-b} *Sottolineato nel ms.*

^{c-c} *Idem c.s.*

^d *Segue doi espunto.*

dita li fosse fatta et diponesse lo prezzo in pecunia anoverata^a apo colui che 'l giudice della questione comanderà che si diponga.

LXXIII. Come la femina succede ad alcuno senza testamento.

[Pod. 1325 II, 69]

Nulla femina ab intestato possa succedere alli suoi figliuoli o figliuole morti, essendo della persona morta alcuno figliuolo, nepote o bisnepote naturale et legittimo o padre, avolo paterno o zio fratello del padre o fratello o serocchia o nepote da fratello carnale. Possa inpertanto de' beni di cotale morto avere et prendere li alimenti, se non li avesse altra guisa, onde convenevolmente si sostentasse. Ma se cotale persona morirà non essendo alcuno de' predetti, possa cotale femina succedere senza testamento ad suo figliuolo o figliuola nella quarta parte de' beni, fuori che nelle case o ne' casamenti, purché quella quarta parte^b no· passi la quantitate di libbre .v^c. piccioli. Et quello che è detto della madre che non succeda se non a certo modo abbia ancora luogo nel'avola; et etiamdio dal .MCCCLI.^c, inditione quarta die .xii. del mese di giugno in qua et per inanzi abbia luogo in tutte et per tutte persone ategnenti o congiunte, così a maschio come a femina che morrà, per linea masculina o dal lato di sua madre, salva la prerogativa del grado così tra loro medesimi come tra loro et li parenti discendenti per maschio ovvero di ceppo et linea masculina di cotale moriente. Et questo che detto è del'avola che non socceda se non a certo modo non si tragga alli tempi passati, ma solamente alli a venire. Et nulla femina o suoi figliuoli o figliuole possano succedere senza testamento ad alcuno fratello della detta femina, se del detto suo fratello sono rimasi figliuoli, figliuola o figliuole, nepote o nepoti nati di quelli, fratello o fratelli, figliuolo o figliuoli maschio o maschi del detto fratello o fratelli, li quali fratelli o figliuoli o nepoti sieno di legittimo matrimonio nati. Salvo che se cotale femina schiusa dalla successione predetta rimanesse vedova, possa reddire et stare nella casa di cotale fratello infino a tanto che'ella fia vedova senza figliuoli. Et neuna femina possa succedere ab intestato al padre o al'avolo^d suo paterno, né ancora nato per linea feminina possa ad alcuno de' predetti succedere ab intestato essendo rimasto alcuno figliuolo maschio della morta persona della cui hereditade si tratta o alcuni nepoti o bisnepoti da figliuoli o figliuolo maschi nati per linea masculina o altri discendenti maschi della detta linea o fratello carnale o figliuolo di cotale fratello. Possano inpertanto cotali femine et debbano, se non fiano dotate convenevolmente, esser dotate de' beni de' detti padre, avolo o

^a Segue un segno depennato.

^b Nel ms. parti.

^c Segue di depennato.

^d Segue o bisavolo depennato.

bisavolo o de' beni di colui della cui successione si trattasse, secondo la conditione et facultade del padre, avolo o bisavolo et altri ascendenti; et intanto infino che si mariti debba avere li alimenti de' beni del padre, avolo o bisavolo della cui successione si trattasse, se della morta persona |99v| sieno figliuolo o figliuoli o discendenti per linea masculina, ma se non ne saranno figliuolo o figliuoli o discendenti, ma vivanne fratello o fratelli o figliuolo o figliuoli di fratello o di fratelli carnali della morta persona, allora quella femina abbia li usufrutti di tutti li beni di cotale suo padre o avolo o bisavolo morto. Ma se cotali femine si troveranno essere state dotate convenevolmente dal padre o dal'avolo o dal bisavolo, nulla di quelli beni della cui hereditade ab intestato si tratta per cagione di loro dote o per qualunque altra cagione possano ricevere o avere. Salvo che se poscia che ella fia stata maritata et dotata ella rimarrà vedova, possa reddire et stare nella casa del padre, avolo o bisavolo della cui hereditade et beni allora si trattasse, se figliuolo o figliuoli o discendenti maschi della morta persona sono, ma se figliuolo o figliuoli o discendenti maschi non ne vivessero ma fossorone fratello o fratelli o figliuolo o figliuoli di fratello o di fratelli carnali della morta persona, in quello caso quella femina infino ch'ella starà vedova debba avere l'usofrutto di tutti li beni del padre, avolo o bisavolo morto, ma fratelli di ventre o altri nati per linea feminina non possano succedere ad alcuno o ad alcuni loro fratelli di madre morti, essendo dal lato del padre alcuno o alcuni congiunti da lato di padre almeno infino in quarto grado inchiussivamente. Et che essi congiunto o congiunti succedano et miglore et miglori sieno in cotale successione che la madre o li fratelli di ventri o altri nati per linea feminina. Et che possano quelli congiunto o congiunti apprendere quella hereditade et beni hereditarii et avere et riscuotere et tenere, non obstante madre e fratelli di ventre o altri nati per la detta linea feminina. Et che ciascuna femina et li suoi discendenti possano ab intestato succedere alla sua madre anzi morta se a quella madre non fossoro heredi figliuolo o figliuoli maschio o maschi o altro o altri maschio o maschi^a discendenti d'esso o d'essi. Ma se ella morrà faccendo testamento, questa della cui hereditade si trattasse et de' beni lasciato figliuolo maschio legittimo et naturale o di lui discendente o discendenti maschii et lascierà alcuna cosa per qualunque titolo di lascito ad alcuna femina la quale secondo la ragione romana le possa succedere, sia et debba essere contenta essa femina et li suoi heredi et discendenti di cotale legato et più in nullo modo alcuno di loro possa adomandare. Et che messer la Podestà e 'l Capitano della detta cittade et ciascuno loro giudice a cotali femine o a loro heredi o discendenti o alcuno di loro non debba rendere ragione né udire loro petitione, ma colui che fia convenuto incontanente absolvere et prosciolto sia per la ragione stessa. Et se alcuna parola fosse in questo statuto scura sì s'intenda secondo

^a Nel ms. maschio.

lo intelletto del convenuto. Et quello che è detto de' figliuoli o delle figluole di sopra et nepoti et bisnepoti et discendenti s'intenda de' legittimi et naturali di legittimo matrimonio nati.

LXXV. Come si succeda nella dote et negl'altri beni della moge morta prima che 'l marito.

Lo marito guadagni la dote della moge morta prima di lui, se figliuolo o figluola none fossero di loro, ma se figliuolo o figluola di loro, allora succeda quello figliuolo o figluola alla madre sua morta nella^a | 100r | dote, etiamdio se di lei fossoro vivi figliuolo o figliuoli o figluola del'altro matrimonio o matrimoni, li quali o la quale d'altro matrimo(nio) o matrimoni nati sieno schiusi dalla succezione della madre nella sua dote. Ma nelli altri beni di quella moge non dotali, s'ella morrà fatto testamento, succeda lo marito almeno nella terça parte di quelli beni, non essendo di loro alcuno figliuolo o figluola; ma s'ella morirà senza fare testamento succeda il marito nella terça parte de' beni non dotali, et nel rimanente di quelli beni succedano li più proximani in grado dal lato di padre di quella moge.

LXXVI. Quando il Comune di Firenze succeda ad alcuno che morì senza testamento et come si succeda alli naturali et bastardi.

Nella successione portata senza testamento da kalendi di gennaio anno Domini .MCCCXLVII. in qua et nella successione abbintestato che per lo tempo a venire perverràe lo Comune di Firenze in luogo del fisco succeda, et come fisco sia adnesso alla successione di quella et admettere si debba, non essendo alcuno congiunto a colui della cui successione si tratta infino in ottavo grado inchiusivamente, anoverando grado secondo le ragioni civili. Ma per le predette cose non se ne schiuda né s'intenda d'essere schiusa la moge di cotale morto, della cui successione si tratta, la quale sia antimessa al detto Comune di Firenze nella successione predetta; né ancora se ne schiudano o s'intendano esserne schiusi li bastardi nati d'uomo che non abbia moge et di femina che non abbia marito, né li discendenti di quelli, avegna che non sia intervenuto legittimo innamicamento^b; né si schiudano dal Comune di Firenze quelli che fieno nati di legittimo innamicamento, ma sieno messi inanzi al detto Comune nelle dette successioni. Et che alli avolter^c et altri qualunque nati di divietato congiugnimento o d'altro illicito giacimento senza quelli delli quali è detto di sopra si succeda et succedere si possa ab intestato et non se ne schiuda dal Comune predetto dalla loro successione coloro

^a *Bis script. alla c. successiva.*

^b *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 99r: legittimus concubinatus.*

^c *In interlinea superiore, di mano successiva, è aggiunta una d dopo la lettera a-.*

che altra guisa fossoro congiunti a questi cotali aduolteri^a per linea masculina o feminina o paterna o materna, se legittimamente fossoro nati, ma siano messi inanzi al detto Comune nelle dette successioni. Non inperanto però tra loro altrimenti li detti congiunti sieno antimesi nelle successioni predette che altra guisa fossono antimesi di ragione. Et che quella medesima ragione s'oservi et per quello medesimo modo succeda lo detto Comune nelle hereditadi di coloro che muoiono senza fare testamento con li congiunti infra l'ottavo grado predetto, li quali congiunti nieghino o rifiutino d'esser heredi di cotali morti o che non apprenderanno la hereditade infra .xv. die, se sarà cittadino, et infra .xx. die se sarà contadino poscia che a loro fia notificato per lo iudice delle ragioni del Comune predetto, et delle predette cose per esso giudice fieno domandati.

LXXVII. De' manovaldi et chi possa dare tutori et curatori et manovaldi.

[Pod. 1325 II, 70-71]

Ciascuna femina possa cui ella vorrà elegere manovaldo, et colui le sia dato non obstante ch'ella abbia altro manovaldo. Et che nulla femina si possa per alcuno modo obligare senza consentimento di suo manovaldo o senza consentimento di suo marito, se ella àe marito. Et che ciascuno iudice legista della cittade o del contado o del distretto di Firenze, lo cui nome sarà scritto nella matricola de' iudici | 100v | et de' notai della cittade et della provincia di Firenze, abbiano autoritade et ordinaria iurisdictione di dare tutori, curatori et manovaldi e d'interporre autoritade alle mancepagioni et a tutte l'altre cose dove autoritade ordinaria et decreto si richiede; et quello che per questo cotale legista fatto, dato o autorizzato sarà abbia perpetua fermeza. Et che ciascuno notaio almeno di .xx. anni scritto nella detta matricola possa et a llui sia licito dare manovaldi a ciascuna femina che l'adomanderà, et tutori et curatori alli pupilli et alli adulti, s'egli avrà privilegio di darli, et possa quindi fare publica carta, et vagla cotale datione etiamdio senza mostrare cotale privilegio, purché quello notaio abbia scritto in quella cotale datione che per la autoritade la quale elli àe abbia dato o abbia usate parole che altrettanto vaglano. Et sì come la tutela de' pupilli e testamentaria legittima et dativa così sia la cura de' minori di .xviii. anni che sieno di sua ragione. Et per quello medesimo si proceda et faccia in quella cura di cotali minori sì come si fa nella tutela de' pupilli, et che quelli cotali minori inviti prendano curatore.

^a *Idem c.s.*

LXXVIII. Che li mercatanti siano tenuti liberare li discepoli loro presi per li loro debiti. [Pod. 1325 II, 73]

Se adivenisse che alcuno discepolo o fattore d'alcuno mercatante fosse sostenuto per inanzi per alcuno mercatante fugitivo o cessante per pagare o per cagione di cotale mercatante fugitivo o cessante però che non pagòe quello che dovea esso mercatante alli suoi creditori, sia tenuto et debba messer la Podestà della cittade di Firenze et ciascuno suo iudice de' piati civili, ad instantia di ciascuno che domanderà, procedere et costringnere con effetto nelle persone et nelle cose ad volontade di cotale adomandante quello cotale mercatante che il detto tale discepolo o fattore ristituisca overo restituire faccia alla prima libertade et che lui^a conservi senza danno quindi.

LXXVIII. Che le promessioni, contratti et obligationi si stendano alli heredi et successori. [Pod. 1325 II, 75]

Tutte et ciascuna promessioni, contratti o obligationi fatte ad alcuno di terre o di possessioni et di qualunque ragioni si stendano et intendansi etiamdio essere stese alli heredi et successori.

LXXX. Della pena del debitore che non pagherà il debito. [Pod. 1325 II, 81]

Ciascuno obligato a restituire alcuno debito per carta publica dopo il termine in quello instrumento contenuto sia tenuto di restituire cotale debito, elli et li suoi heredi, lo quale se egli nol restituirà et di questo fia dinuntiato per lo creditore o per suo procuratore o per herede o per loro procuratore o per colui al quale fia conceduta ragione di quello credito dinanzi da alcuno de' iudici del maleficio del Comune di Firenze, allora sia tenuto et debba lo detto messere Podestà cotale debitore et li suoi heredi condannare per la quantità di ciascuna livra di cotale debito nella carta contenuto in soldi .ii. piccioli^b, s'egli non mostrerà legittimamente^c il pagamento o sodisfacimento di quello debito; la quale condannagione lo detto messer Podestà sia tenuto et debba riscuotere per lo Comune di Firenze dal detto debitore. Et neentemeno lo detto messer Podestà o li suoi giudici de' piati civili che |101r| quindi fia richesto sia tenuto et debba fare pagare al detto creditore lo detto et le spese legittime con tutti li rimedii di ragione opportuni, cioè isbandiendo cotale debitore et li suoi heredi et dando et pronuntiando tenuta contra lui e dando in pagamento de' beni di colui et faccendolo piglare per quello debito a volontade del creditore. Et quella medesima cosa s'intenda di quello debito che non apparisca publica

^a Segue ne abraso.

^b Nel ms. per.

^c Nel ms. legittimamento.

carta, se il creditore lo domanderà dinanzi da alcuno de' iudici sopradetti e 'l debitore sarà contumace, et per testimoni prodotti, ricevuti et examinati et publicati a perpetua memoria della cosa contro a quello debitore provato sarà di quello debito secondo la forma degli statuti del Comune di Firenze, et per quello debito fia isbandito et dopo lo isbandimento sarà richiesto per lo creditore che paghi il debito. Se infra .xv. die dopo la richiesta non pagherà, possa et debba essere quello debitore condannato per messer la Podestà in soldi .ii. per ciascuna libra di cotale debito, pagando secondo la detta forma. Et neentemeno si proceda contro a cotale debitore et sia constretto per lo detto messer Podestà o suo iudice, dinanzi da cui la questione fosse, al pagamento del detto debito et delle legittime spese con ogni rimedii di ragione come detto è, salvo che se il debitore sarà in concordia col creditore o vorrà pagare anzi la condannagione che si dovrebbe fare per cotale cagione, che allora non possa esser condannato, ma gl'atti fatti delle predette cose si levino via. Questo aggiunto et dichiarato che alcuno non possa per quella medesima cagione essere condannato per uno medesimo debito se non una volta l'anno. Et abbiano luogo le predette cose solamente in qualunque quantitate di debito passante la somma di libre .x. di piccioli. Et neuno per debito o per cagione di debito nel quale secondo la veritate fue mallevadore, quantunque sia obbligato come principale o suo herede, possa o debba esser condannato ne' detti soldi .ii. per livra di cotale debito non pagato.

LXXXI. Del modo et della forma di procedere contro a' nobili debitori del contado. [Pod. 1325 II, 76]

Messer la Podestà della^a cittade di Firenze et li suoi iudici de' piati civili sieno tenuti et debbano, a richiesta o petitione di qualunque creditore o del herede o di suo procuratore che mostrerà al detto messer Podestà o ad alcuno de' detti giudici carta publica o sententia o condannagione o bando, rapresaglia o scrittura a cui si debba dare fede, la quale carta, sententia, condannagione, bando, rapresaglia o scrittura fosse contro alcuno debitore che fosse de' conti, cattani o grandi del vescovado di Firenze o di quello di Fiesole o fosse del contado o del distretto di Firenze et al Comune di Firenze sottoposto non abitante nella cittade di Firenze, con le loro famigle darli messo o messi del Comune di Firenze (o lettere)^b sigillate del sugello del detto Comune, sì come elegerà il creditore, per le quali lettere o messo o messi sia citato et richiesto cotale debitore personalmente o alla casa, chiesa et vicini che com(p)arire debba dinanzi dal detto messer Podestà o l'uno de' detti iudici, infra 'l termine di .xv. die dopo la citatione fatta, a pagare al creditore questo cotale debito; della quale citatione si stea et credasi al detto et alla relatione di cotale messo

^a *Segue de depennato.*

^b *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 100r: seu licteras sigillatas.*

o messi et sia tenuta per piena pruova. Et se elli verrà, in quello caso il detto messer Podestà et ciascuno de' detti suoi iudici che di questo sarà | 101v | richiestosto costringa quello cotale debitore a pagare lo detto debito in quelli casi et per quelli costringerebora li cittadini di Firenze, ma s'egli non verranno richiesti come detto è, allora lo detto messere Podestà e 'l iudice del maleficio siano tenuti quello cotale, che non comparirà per sé né per suo procuratore legittimo a fare lo pagamento del detto debito, condannarlo al Comune di Firenze in libre .cc. di piccioli. Et neentemenno, a instantia di cotale creditore o di suo herede dare et concedere con effetto li soldati et li berrovieri del detto Comune a riscuotere la predetta condannagione et a conseguire lo debito tante volte quante domandato fia per questo cotale creditore, et in quello novero et quantitate che sarà bisogno, alle spese del Comune di Firenze. Et ciascuno messo sia costretto a fare la predetta citatione et richiesta per lo detto messer Podestà et per suoi iudici ad instantia di questo cotale creditore. Ancora sia tenuto lo predetto messer Podestà et li suoi iudici, ad instantia di quello cotale creditore o di suo procuratore, fare piglare et sostenere personalmente li fedeli et lavoratori perpetui di quelli conti, captani, grandi et lambardi per li debiti de' loro signori, cioè per quello solamente quanto elli fossoro tenuti^a di pagare et di dare li detti fedeli o lavoratori perpetui alli detti loro signori. Et se alcuno della cittade o del contado o del distretto di Firenze dovesse ricevere alcuna quantitate di pecunia o cosa da alcuno fedele o lavoratore perpetuo d'alcuno nobile o grande del vescovado fiorentino o fesolano non sottoposto al Comune di Firenze, sia tenuto et debba il detto messere Podestà et ciascuno de' detti suoi giudici, ad petitione di cotale creditore, richiedere per lettere cotale nobile o grande che faccia sodisfare per cotale suo fedele o lavoratore perpetuo a cotale creditore infra uno mese de' beni del debitore. Et se il detto grande o nobile come è detto dinanzi non farà sodisfare a cotale creditore, allora lo detto messer Podestà sia tenuto et debba dare rapresaglia et concedere a cotale creditore contro a cotale nobile o grande et contro a' suoi fedeli et lavoratori perpetui in persone et nelle cose infino alla quantitate del predetto debito. Et che cotale pagamento et sodisfacimento, cognoscimento et diteratione delle predette cose si faccia et fare si debba nella cittade di Firenze a richiesta di colui che domanderà et non altrove. Et se alcuno cittadino o distrettuale di Firenze fia preso o rubato di sue cose o dannificato per alcuno de' predetti conti o nobili o grandi o per alcuno di loro o per alcuno loro familiare o fedele, sia tenuto et debba lo detto messere Podestà e 'l Capitano del Popolo et ciascuno loro iudice de' piati civili di procedere contro a cotali nobili, grandi et potenti et loro fedeli et beni infino a tanto che allo ingiuriato fia interamente sodisfatto del danno ricevuto. Et della detta presura, ruberia et danno et stima provare si possa per due testimoni di publica fama col giuramento del'offeso o di suo

^a -i corretta su -o.

figluolo o di suo | 102r | herede. Sopra le quali cose tutte et ciascuna lo detto messere Podestade e 'l Capitano et ciascuno loro iudice sia tenuto et debba procedere et tutte quelle con fine debito terminare di piano, sommariamente et sança strepito et figura di iudicio, non obstanti alcune ferie o alcuno statuto, ordinamento o riformagione della detta cittade di Firenze.

LXXXII. Che le ragioni de' frati di penitentia siano difese sì come per poveri di Christo^a. [Pod. 1325 II, 80]

Tenuto sia la Podestà et li suoi oficali et ciascuno altro oficale del Comune di Firenze di difendere le ragioni et le cose, possessioni et beni de' frati di penitentia et de' poveri di Christo le quali avessoro et tenessoro giustamente per loro et a essi poveri, et di non sofferire che alcuna persona o luogo faccia loro ingiuria, danno o molestia sopra le dette ragioni, cose possessioni o beni a voluntade de' detti frati. Et che ciascuno ministro de' detti frati o governatore de' detti poveri che per lo tempo saranno per li poveri predetti et per le ragioni, cose et possessioni pertenenti a loro o a quelli poveri possano domandare et piatire sì come legittima persona et aministratore et difenditore di quelli poveri.

LXXXIII. In che guisa si renda ragione a' cherici. [Pod. 1325 II, 83]

Messer la Podestà della cittade di Firenze et ciascuno suo iudice et oficale et tutti et ciascuno altri iudici et oficali del Comune di Firenze sieno tenuti et debbano in tutte et ciascuna questioni o piati civili che alcuno cherico moverà dinanzi da alcuno de' detti Podestà, iudici^b o oficali^c contro alcuno layco per qualunque cagione procedere, così in conoscendo come in terminando, solamente secondo la forma de' sacri canoni et etiamdio sì come li ecclesiastici giudici fanno nelli piati che ' layci muovono dinanzi da loro contra le persone ecclesiastiche ne' piati loro; li quali sacri canoni sia tenuto quello cherico mostrare nel piato ch'egli movesse contro al layco, non obstante alcuno statuto o ordinamento della detta cittade di Firenze che in contrario parlasse.

LXXXIII. Che non si faccia legha, postura o conventicola tra li artefici della cittade di Firenze et di certe osservanze di loro arti.

Neuna persona che sia d'alcuna delle infrascritte arti, cioè del'Arte di Kallimala, del Cambio, della Lana, di Porta Sancta Maria, de' Medici et Spetiali, de' Merciarì, Vaiari, Pelliciarì et Beccarì et ancora di tutte et ciascuna arti della cittade, contado o distretto di Firenze, ardiscano o presumiscano per sé o per

^a Nel ms. scritto. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 100v: pro Christi pauperibus.

^b -i corretta su -e.

^c Idem c.s.

altrui vendere o comperare a credenza senza pecunia anoverata alcune mercatantie di qualunque generatione nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze o presso a quella cittade per cento migla o di qua. Et che colui che la detta credenza facesse perda quella credenza e 'l debito, et ragione per quella credenza o debito non si renda, et neentemeno quello cotale d'alcuna delle dette arti vendente o comperante così sia condannato nel doppio di che fia fatta credenza, pervenendo per la metade al Comune di Firenze et per l'altra metade al'arte di colui che farà contro alle predette cose. Et che neuna | 102v | lega, postura, conventicola si contraga o faccia occultamente o palesemente, tacitamente o spressamente per l'Arte di Kalimala, o alcuno di quella Arte, di condurre o sopra condurre o avere o vendere o comperare panni oltramontani o del prezo di quelli a parigini^a, tornesi o marchi o a soldo o a reale o ad altro compito, sotto pena di libre .m. piccioli al'arte et agl'uomini di quella arte che faranno contro per ciascuna volta torre, salva ogni maggiore pena che per alcuno statuto del Popolo o del Comune di Firenze fosse^b apposta. Et che neuno che non sia sottoposto al'Arte di Calimala venda o faccia vendere, o in sua bottega o fondaco per cagione di vendere tenga alcuni panni oltramontani, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuna peza del detto panno intera et di libre .xxv. di piccioli per ciascuno scampolo di quello panno che fia da sei braccia in su, a ciascuno che farà contro torre per ciascuna volta. Salvo che li mercatanti di Porta Santa Maria possano et a loro sia licito di vendere et di fare vendere et per cagione di vendere tenere nella bottega o nel fondaco^c loro panni tolosani, nerbonesi, perpignanesi, sargie tedesche o lombarde o schiavonesche et sargie d'Irlande et di Renso et delle parti circostanti, non impertanto vendano li panni predetti o alcuni di quelli a soldo se non saie d'Irlanda o di Renso, sotto pena di libre .xxv. piccioli chi venderà a soldo contro alle predette cose. Et nullo sottoposto al'Arte di Kalimala tegna o tenere possa in bottega o fondaco, dove tiene panni oltramontani a vendere, o vendere o fare vendere a ritaglio panni fiorentini o lombardi, sotto pena di libre .c. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta. Et che neuna persona della cittade o del contado o del distretto di Firenze si vesta o vestire si possa o debba d'alcuno panno oltramontano la cui canna o costo sia di valuta oltre cinque fiorini d'oro, né di panno di scarlatto ch'è chiamato di colpo la cui canna sia di costo o di valuta oltre diece fiorini d'oro, né d'alcuno panno fiorentino la cui canna sia di costo oltre cinque fiorini d'oro, sotto pena di libre .cc. di piccioli a torre a chi farà contro per ciascuna volta. Et ciascuno venditore delli detti panni scriva il prezo ch'egli venderà questi cotali panni, e quella scrittura mostri al'official che di questo cercherà, et dica il vero costo de' detti panni, sotto

^a La prima -i- in interlinea superiore.

^b f- corretta su p-.

^c -o- corretta su -i-.

la detta pena. Et che neuna persona non sopposta alla detta Arte di Kalimala ardisca o presumisca avere o tenere o vendere nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze panni oltramontani segnati o taccati a parigini o tornesi secondo che segnare o taccare sono tenuti li mercatanti et artefici della detta Arte di Kalimala et sottoposti a quella arte, sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuno panno che segnato o taccato fosse o si trovasse a quella cotale persona non sopposta per ciascuna volta. Et che neuna persona che comperasse panni^a oltramontani che fossoro segnati o taccati ad altra moneta che a parigini o tornesi ardisca o presumisca quelli panni segnare o taccare a parigini o tornesi, sotto pena di libre .l. a fiorini per ciascuno panno et per ciascuna volta. Delle quali pene et di ciascuna di quelle la metade divegna alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze per quello Comune ricevente et l'altra metade al camarlingo della detta Arte di Kalimala per quella arte ricevente. Et che li signori Podestà et Executore delli Ordinamenti della giustitia, così presenti come futuri, et ciascuno di loro che quindi fieno richesti sieno tenuti et debbano per saramento et sotto pena di libre .v.^c. di piccioli a ritenere del suo salario, ad^b richiesta de' consoli della detta Arte di Kalimala o del loro et della detta arte notaio, inchiedere et procedere contro alle dette persone non sopposte | 103r | alla detta arte et contro alli segnanti et taccanti li panni segnati et taccati ad altra moneta che a parigini o tornesi, come è detto di sopra, et fare cercare per li loro notari et famigle di coloro che avessoro, tenessoro, vendessoro o signassoro contra la forma predetta, et li trovati colpevoli punire et condannare nelle pene predette, et le condannagioni riscuotere et fare riscuotere con effetto.

‘Item che neuno del’Arte de’ Pellicciai o altra persona venda o comperi in grosso o a minuto alcuno copertoio, coltra o fodero d’alcuna generatione di pelli o d’altra qualunque o qualunque altri pelli crude o concie o alcuna cosa altra che pertenga a quella arte a fiorini o a fiorini d’oro, ma a livre, soldi et danari piccioli, sotto pena di libre .c. di piccioli a torre a chi farà contro et per quante volte. Salvo che vai et foderi di vaio, di coniglio, d’ermellino, copertoio, foderi et fodero di quelli conigli et ermellini si possano vendere a fiorini et a fiorini d’oro.

^dAnche che nullo del’Arte de’ Pellicciai o altra persona mescoli o mescolare debba in fodero lombardo o oltramontano altra o altre pelle o in fodero non lombardo o non oltramontano pelle o pelli lombarde o oltramontane, salvo che nelle bocche di sotto foderatura presso a’ piedi, sotto pena di libre .c. di piccioli nelle quali ciascuno che farà contro sia condannato.

^a Segue segnati depennato.

^b Segue foro nella pergamena decorato con corolla di petali.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^aItem che in alcuna o ad alcuna foderatura di vaio o d'altro fodero nullo vaio o fodero vecchio o usato o pance di vaio che sono chiamate di Romania, salvo che di terra straniera, si mescolino o mettano con vaio nuovo o con fodero nuovo, né mescolato si venda, sotto^b pena di libre .c. di piccioli a torre a colui che mescolerà o farà mescolare et che mescolato venderà et per quante volte, et d'essere arsa quella foderatura. Et che in alcuna foderatura di vaio o d'alfanetto o di volpe non si mescoli pelle di gatta o di qualunque altra, sotto la detta pena.

^cAncora che neuno del'Arte de' Pellicciai o altra persona insolfi o tinga o unga alcuno fodero o pelle dal lato del pelo, sotto pena di libre .xxv. di piccioli.

^dEt che ciascuno pellicciaio venda et vendere debba qualunque pelli et fodere concie et nette et scosse da farina et gesso et da ogni altra cosa, sotto pena di soldi .xl. di piccioli per ciascuno fodero non iscosso et di soldi .x. per ciascuna pelle non scossa dove il fodero non fosse compiuto, della quale pelle o fodero che ne sia convenevole, scuotimento^e fatto o no, si lasci al'arbitrio del'oficiale sopra l'osservatione di questi capitoli con deliberatione di due de' cinque delle maggiori arti, lo giuramento loro fatto sopra queste cose.

^fItem che neuno pillicciaio o altra persona ponga o metta o ponga o mettere faccia per alcuno modo ad vaio o in vaio o in fodero di vaio o altro fodero di qualunque pelli alcuna branca, sotto pena di libre .xxv. piccioli.

^gAncora che ciascuno così cittadino come distrettuale di Firenze come forestiere possa et a llui sia licito d'ogni parte condurre et fare condurre alla cittade di Firenze ogni fodero et foderi di vai et d'altri pelli et quelle lavorare et fare lavorare nella cittade predetta, ma non contro alli detti ordini o alcuno d'essi o in diminutione di quelli, no obstante ch'egli non sia sottoposto al'Arte de' Pellicciari, et però | 103v | non possa o debba essere gravato da' consoli de' Pellicciai o da altrui, sotto pena di libre .v^c. piccioli a torre al'arte et di libre .c. di piccioli a qualunque altro che farà contro et per ciascuna volta.

^hItem che neuna arte o alcuno oficiale d'arte o consoli d'alcuna arte, excepta l'Arte de' Iudici et de' Notai, o altro per nome d'arte possa o debba conoscere o punire o condannare alcuna persona d'alcuna o per alcuna falsitade che si commettesse o si facesse o si facesse fare o commettere nel'arte o delle cose o fatti pertinenti ad essa arte, sotto pena di libre .v^c. di piccioli al'oficiale et a

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Nel ms. sotto.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Nel ms. scontentamento.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ciascuno de' consoli et altri che farà contro alle predette cose et no- l'osserverà a torrelli et per quante volte; ma tale falsitade per la Podestà del Comune di Firenze sia conosciuta, et così colui che commetterà o farà, come colui che farà commettere o fare, sia condannato et punito. Possano inpertanto et siano tenuti et debbano li oficiali et consoli di queste cotali falsitadi inchiedere et quello che ne troveranno infra .v. die prosimi riferire et dinuntiare a messer la Podestà questa cotale falsitade. Et sia tenuto la Podestà sopra la falsitade predetta procedere, conoscere et punire et exeguire secondo forma di ragione et delli statuti et ordinamenti del Popolo et del Comune di Firenze.

^aAncora che ciascuno della cittade et del contado et distretto di Firenze possa et a llui sia licito di fare quella arte ch'egli vorrà; et li consoli di quella arte sieno tenuti et debbano colui ricevere a quella arte senza pagamento fare al'arte o ad altri per quello ricevimento o entrata ad arte oltre libre .xx. di piccioli, se sarà delle sette maggiori arti, o oltre libre .x. di piccioli, se sarà d'alcuna del'altre .xii. maggiori arti dalle dette maggiori arti in su, et oltre libre .v. di piccioli, se sarà d'alcuna altra arte dalle .xii. maggiori arti in su^b. Salvo quello ch'è scritto nel primo libro di messer lo Capitano, sotto la rubrica Di pagare la dirittura et cetera^c.

^dEt che neuna arte usi alcuno statuto o ordinamento contro alcuno di quella arte che si richiamasse d'alcuno di quella arte in altra corte o dinanzi da alcuno rettore o oficiale che nella corte di cotale arte o dinanzi da' consoli o oficiali della detta arte, né colui per cotale richiamo o questione o piato, ch'egli facesse o movesse in altra corte o dinanzi da altro rettore o oficiale, quella arte lo gravi o consoli o oficiale di quella arte personalmente o nelle cose, sotto pena di libre .v.^c. di piccioli a torre al'arte et di libre .c. piccioli a ciascuno consolo o oficiale che contro alle predette cose o alcuna d'esse direttamente o per indiretto farà o farà fare per ciascuna volta.

^eItem che neuna arte o universitade della cittade di Firenze abbia o usi alcuno statuto o riformagione o ordinamento che sia fuori delli statuti approvati per li approvatori del Comune di Firenze o che non sia infra quelli statuti approvati. Et se si farà contro, sia punita l'arte in libre .v.^c. di piccioli et ciascuno consolo in libre .cc. piccioli e 'l notaio che scriverà quello statuto, riformagione o ordinamento in libre .l. di piccioli, e 'l messo che per osservazione o executione d'alcuno di quelli farà alcuno comandamento in libre .xx. piccioli.

^fAncora che a ciascuno sia licito di vendere et di comperare panni et lana, boldroni et stame et altre mercatantie et cose con questi patti et modi et tara

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 102v: et ultra libras quinque si fuerit de aliqua alia arte a duodecim maioribus artibus supra.

^c Capitano, I, 177.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

de' sacchi, humore, sucido, polvere et altre cose sì come elli vorrà et convenirsi; et dove fosse questione del prezzo o de' prezzi, tara o alcuna di quelle cose | 104r | si stea alla scrittura del sensale lo quale di questa cotale compera et vendita fece la senseria. Et sia tenuto ciascuno sensale che di questa cotale compera et vendita farà senseria scrivere nel suo libro o quaderno tutti li patti che fatti saranno di cotale vendita et compera, sotto pena di libre .l. di piccioli a torre al sensale che come detto è non scriverà et per quante volte, et facciasì tara del sacco dove fue la lana o lo stame quanto fue di peso et non più.

^aAncora che nulla persona del'Arte della Lana possa lavorare o fare lavorare in alcuno panno alcuna cardatura, sotto pena di libre .m. di piccioli torre a colui che 'l lavorerà o farà lavorare et di divietamento del'arte, e 'l panno nel quale si troverà lavorata cotale cardatura sia arso.

^bEt che tutti ' lanaiuoli, stamaiuoli, lanivendoli abbiano et tignano, avere et tenere debbano iusti pesi et misure segnate del segnale del Comune di Firenze et bilance pari senza alcuno raguaglio o tracollo, sotto pena di libre .cc. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro.

^cItem che a ciascuno così cittadino^d et distrittuale di Firenze come forestiere sia licito di condurre et di fare condurre alla cittade di Firenze et al suo distretto qualunque mercatantie et cose, et quelle scaricare et fare discaricare in quello luogo che più piacerà a colui di cui elle saranno, et quelle vendere dove et cui et a' quali vorrà. Et etiamdio le mercatantie et cose, le quali dovunque avrà, quindi trarre et fare trarre et a sua casa o bottega od altro luogo mandare et tenere per vendendo et vendere senza alcuna contraditione, gravamento o molestia fare a cotale conducente o che farà condurre o vendente o traente o faciente trarre o mandante o tenente, directamente o per indiretto, tacitamente o expressamente. Et se alcuno contradicesse, gravasse o molestasse o contradire o gravare o molestare facesse, se fia arte quella che farà contro sia condannata in libre .v^c. di piccioli, et se fia ufficiale di quella arte in libre .v^c. di piccioli, et se fia consolo in libre .cc. di piccioli, ma se fia altra singulare persona in libre .l. di piccioli. Salvo che li panni franceschi condurre non si possano^e se non secondo la forma dello statuto del'Arte di Kalimala, non obstanti le cose dette dinanzi.

^fItem che neuno comperatore di lana o di panni o d'altre cose possa^g, sia tenuto et debba del prezzo del quale sarà in concordia col venditore alcuna cosa

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Nel ms. cittadini.

^e Segue secondo depennato.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Nel ms. sossa.

per nome di diritto o di libra rotta o per altro modo ritenere o disbattere^a, sotto pena di libre .cc. di piccioli, et che a quello disbattere no· possa esser co- stretto o gravato, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a torre al' ufficiale cittadino o forestiere che 'l costringerà o graverà, et di libre .cc. di piccioli a ciascuno consolo che farà o farà fare contra le predette cose et quante volte.

^bAncora che neuno del'Arte de' Baldrigari o altra persona venda o debba vendere alcuni panni chiamati romagnuoli, bigelli, burelli, cremonesi o pi- gnolati o altri panni se non oltramontani, fiorentini, melanesi, di Commo, di Modena, né calçe, capuccio o cappellina o panno per quelle calze, capucio o cappellina fare a fiorini, sotto pena di libre .l. di piccioli. | 104v |

^cItem che nulla persona per le infrascritte cagioni^d o altra persona venda o faccia vendere a fiorini et a fiorini d'oro alcuna borsa, tessuto non fornito, cappello, zendano o zendadino, catasciamito, drappo, cordiglio, seta o sciami- to, la quale seta sciamito zendado o zendadino, catasciamito o borse sieno di minore peso d'una libbra, o bacino, mesciroba, vivorio o altro osso, ma a libre, soldi et danari piccioli, sotto pena di libre .l. di piccioli a torre a chi farà contro et quante volte.

^eAncora che neuna persona per le infrascritte cagioni tolga oltre le in- frascritte quantadi di pecunia, cioè per cuscitura et facitura d'uno paio di calze danari otto piccioli, et per taglatura, cuscitura et fattura d'una cuffia da portare per homo di die danari diciotto piccioli, e per portarla di notte danari nove piccioli et non più, sotto pena di soldi .c. di piccioli ad torre a colui che più chiederà o più riceverà et quante volte.

^fItem che nullo ferratore venda ferro di destriere oltre soldi .ii. et danari .vi. piccioli et ferro di cavallo o di mulo o di mula più che soldi .ii. piccioli, et di ronzino, muletto o muletta oltre danari .xx. piccioli, et d'asino oltre^g soldi .l. danari .iii. piccioli; et per trarre et rimettere più che la terza parte^h di quello che a lui è licito di torre per la vendita di cotale ferro. Et questi cotali ferri ch'egli venderanno come detto è sieno sufficienti al modo usato senza frode; et più o altrimenti non venda o tolga per quelli ferri o per rimettere o mettere quelli con li chiovi et trarre et rimettere, sotto pena di libre .x. di piccioli. Et siano tenuti li ferratori ogni die, etiamdio le domeniche et li di delle feste, a ciascuno che domanderà ferrare li cavalli et le bestie sopradette,

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 103v: deducere.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d In interlinea superiore, d'altra mano e di modulo inferiore: del'Arte de' Baldrigari.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Nel ms. altro.

^h In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 103v: pro extractione et remissione accipiant.

sotto la detta pena, et della sofficiencia de' detti ferri si stea al detto del' ufficiale forestiere.

^aAncora che neuno del'Arte de' Rigattieri, Linaiuoli, Pennaiuoli, Coper-toiari, Farsettari et che fanno qualunque coltri et che vendono accia, lino, cortina o alcuna tovaglia vendano a fiorini o a fiorini d'oro, sotto pena di libre .L. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro et quante volte.

^bEt che nullo^c calzolaio, galigaio, pezaio o conciatore d'alcuno coame metta o faccia mettere sevo in alcuno concio, sotto pena di libre .L. di piccioli a torre a chi farà contro et quante volte.

^dItem che neuno venda alcuno calzamento di montone per cuoio di becco, né alcuno mescoli in alcuno calzamento cuoi di montone con quoio di becco se non in orli o in cosciali d'uose et usatti, sotto pena di libre .xxv. di piccioli.

^eAncora che neuna persona tegna o debba tenere del mese di luglo, d'agosto o di settembre in calcina alcuno coame di bue o di vacca o di bufalo, di cavallo o d'asino per conciare quello, sotto pena di libre .L. di piccioli.

^fItem che nullo del'Arte de' Legnaiuoli o Cassettai o Toppaiuoli venda o vendere debba cose pertenenti a quelle arti o ad alcuna di quelle a fiorini o a fiorini d'oro, sotto pena di libre .L. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta.

^gItem che ciascuno calzolaio sia tenuto ogni die calzare et lo meno li di delle feste anzi terza, sotto pena di soldi .xl. di piccioli.

^hAnche che nullo calzolaio nella cittade o nel contado o distretto di Firenze lavori o faccia lavorare cuoio o cuoi di bue o di vacca o d'altra bestia grossa in suole alcuno calzamento che non sie stato in concio loⁱ | 105r | meno per otto mesi, sotto pena libre .cc. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta.

^jItem che (neuno) possa^k vendere o fare vendere alcuna lana, stame, boldroni, trama o altro lanicio ad alcuno che non sia publico mercatante et artefice d'arte di lana et che non abbia libro nel quale si scrivano le compere et le vendite sì come di publico artefice della detta arte. Et che neuno possa comperare

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Segue ga depennato.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: meno, accompagnato dalla figura del muso di un bue.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^k In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 104r: Item quod nullus possit.

delle dette cose o d'alcuna d'esse se non da publico artefice et mercatante che publicamente venda delle mercatantie et cose predette e che publicamente tenga libro nel quale si scrivano le vendite di queste cotali mercatantie et cose. Et salvo sempre et inteso che li detti ordini non s'intendano né luogo abbiano nelle vendite et compere de' panni fiorentini o ne' pagamenti de' prezzi di quelli, et della tara che si fa s'intenda di quella della quale le parti si concorderanno secondo la scrittura fatta nel quaderno del sensale; et se le parti non fossoro in concordia, in quello caso si faccia la tara per li taratori che eletti saranno per l'arte predetta, et queste cotali compere et vendite si facciano in presenza del sensale et scrivansi li patti del mercato per lo sensale, et dove non fosse sensale appaia scrittura del comperatore et del venditore.

^aAncora che neuno possa comperare o fare comperare nella cittade o nel distretto di Firenze alcuna lana, stame, boldroni o altro laniccio per cagione di rivendere, né comperato rivenda. Et questo non s'intenda né abbia luogo nelle lane grosse o villanesche, avebate^b, nostrali, carfagnine^c, maremmane, di pelo di bue o di camello o in istame legato.

^dEt salvo che nullo lanicio, stame, boldroni, guado o robia romagnuola non si possa o debba trarre della cittade di Firenze senza la licentia de' consoli del'Arte della Lana.

^eItem che ciascuno possa senza pena lavorare et fare lavorare cardatura in panno la cui canna sia di prezzo d'uno fiorino d'oro o da quindi in qua, salvo che in panno che si facesse in accia o con scardassi o in panni che si facessero al modo frascesco o tintillani mescolati o saie di lingia o in qualunque altro panno di qualunque prezzo fatto al modo francesco.

^fAncora che tutti pesi et misure, che tegnono et ànno lanaiuoli, stamaiuoli et lanivendoli et avere et tenere debbono sieno giuste et diritte et segninsi del sugello del Comune di Firenze senza alcuno raguaglio o tracollo una volta l'anno.

^gItem che ' lanaiuoli et stamaiuoli possano et a loro sia licito tra sé vicendevolmente vendere et comperare fioretti et grossura^h et lavata.

ⁱEt che ciascuno lanaiuolo et ciascuno altro, a cui renduti^j fieno panni o lana tinta per alcuno tintore, sia tenuto et debba pagare a cotale tintore^k

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 104v: in laneschis avellatis.

^c -e corretta su -i.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h Nel ms. grossuta. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 104v: grossura.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^j Su rasura.

^k Idem c.s.

lo prezo ^adi quella^a tintura infra 'l termine del quale si converrà con lui, lo quale non sia maggiore di .iiii^o. mesi, sotto pena di libre .cc. piccioli, et se non pagherà infra quello termine, da quello termine inanzi possa essere preso et sostenuto personalmente et^b torre li colui beni in tenuta o in pagamento a voluntade di questo cotale tintore per lo debito che quello tintore avere dovrà per tignitura di quelli panni et lana senza farne per ciò alcuna condannagione | 105v | o di condannagione o di pena imposta, et in queste et sopra queste cose si proceda brevemente et sommariamente et senza strepito o figura di giudicio et lasciata^c ogni solennità di ragione et di statuto.

^dItem che ciascuno così cittadino, contadino et distrittale fiorentino come forestiere che condurrà alla cittade di Firenze guado, et ciascuno forestiere che conducesse alla detta cittade cenere di vagello sia tenuto et debba quello guado et cenere scaricare et riporre et scaricare et riporre fare solamente nel fondaco del guado et della cenere del'Arte^e della Lana et non altrove, et in quello fondaco si possa vendere per colui di cui sarà cotale guado et cenere, et liberamente compe(rare) per ciascuno lanaiuolo et tintore per quello prezo del quale fieno in concordia lo comperatore e 'l venditore di quello guado et cenere. Salvo che il guado si mescoli anzi che di lui si dea saggio, et dato il sagio non si metta sopra quello altro guado, ma quello si debba vendere senza alcuna mistura o mescolo, acciò che in quello non si possa commettere alcuna malitia. Et che, fatto il mescolamento predetto ^fdel guado^f, paghi al'^g Arte della Lana o al fondacaio di quella arte, ricevente per l'arte colui di cui fia cotale guado, per ciascuno sacco di guado soldi .ii. di piccioli per uno anno, compitando dal die del mescolamento inanzi, et se più lo terrà in quello fondaco, da quello anno inanzi etiamdio altri soldi .ii. piccioli nel principio di quello anno, et oltre per lo mettimento o ritenimento in quello fondaco o per traimento di quello guado o per quello guado nulla paghisi.

^hItem che neuno cittadino sia tenuto o possa essere costretto a pagare ad alcuno sensale o ad altra persona alcuna quantitate di pecunia o altra cosa per senseria o per cagione di senseria d'alcuna mercatantia la quale venderà se non a quello sensale lo quale avere vorrà o avrà. Et se alcuno il costringesse o facesse costringere, sia condannato in libre .cc. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta, excepti li sensali de' panni fiorentini o delli oltramontani, et per senseria di quelli panni non s'intenda essere astretto.

^{a-a} *Bis script.*

^b *Segue ne depennato.*

^c *Nel ms. lasciato.*

^d *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.*

^e *Segue dell'arte bis script.*

^{f-f} *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

^g *-l corretta da -r.*

^h *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.*

^a Ancora che ciascuno che avrà suo guado nel detto fondaco possa a cui et a' quali vorrà obligare et impegnare la quarta parte di quello guado, così per fare lo pagamento per le vetture di quello guado, come per qualunque altra necessitate che avegna a colui di cui fia cotale guado. Et sia tenuto lo fondacaio, o altri che per l'Arte della Lana sarà a quello fondaco, scrivere quella quarta parte del guado che obligata et impegnorata^b sarà come detto è a colui et per nome di colui a cui così l'obligarono o inpegnarono. Et non possa né sia licito a colui che avrà messo il guado o posto nel detto fondaco venderlo ad alcuno se non a lanaiuolo o a tintore, sotto pena di libre .c. di piccioli al vendente a torre, il quale venderà ad altrui che a tintore o lanaiuolo; non obstante nelle predette cose o alcuna d'esse ordinamenti o provisioni de' quali di sopra si fa mentione in quanto in questi o in alcuno di questi contradicessoro o fossoro contrarii.

^c Item che ciascuno artefice et ciascuna altra persona, che per alcuna o per alcune mercatantie o cose o prezo di possessioni o di mercatantie o di cose o per altra qualunque cagione debba o abbia dovuto fare alcuno pagamento in libre o a libre di piccioli, possa, sia tenuto et debba quello pagamento fare in grossi d'ariento | 106r | o in fiorini d'oro, compitando ciascuno fiorino d'oro tanto quanto il cambiatore vorrà del fiorino del'oro, cambiandolo in grossi per la metade secondo il corso di quelli grossi, et in danari piccioli per l'altra metade, se la quantitate che si dee pagare o sarà come detto è da libre .x. di piccioli in su, ma se ella sarà quantità di libre .x. piccioli o da indi in qua infino in libre .iii. piccioli in grossi d'ariento secondo il corso di quelli grossi per la metade, et in danari piccioli per l'altra metade; et se sarà la quantitate di libre .iii. di piccioli o da quindi in qua, ne' detti grossi et in danari piccioli alla electione di colui che fare dovrà o dovesse il pagamento della detta quantitate di libre .iii. di piccioli o da indi in qua. Et secondo il detto modo et compito ciascuno che dovrà dare o ricevere alcuno de' detti pagamenti sia tenuto et debba et sia costretto così dare et ricevere. Et che messer la Podestà e 'l Capitano et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia del Popolo et del Comune di Firenze et l'oficiale forestiere sopra le dogane del'arte et de' monopolii et del'altre cose et ciascuno di loro, a richesta et petitione d'alcuna delle dette parti, sieno tenuti et debbano come detto è fare ricevere et dare li pagamenti predetti, et a così ricevere et dare costringere personalmente et nelle cose di fatto, ogni tempo, lasciata ogni solennitate di ragione et di statuto, et ogni exceptione tolta via et cessante; et condannare possano^d colui che cesserà così dare o ricevere infino in libre .c. di piccioli a loro arbitrio, considerata la

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b im- in interlinea superiore.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Nel ms. possona.

conditione della persona et la qualitate del fatto. Salvo che per le predette cose non si deroghi né s'intenda d'essere derogato allo statuto di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze posto sotto la rubrica del corso della moneta del'oro nel primo libro di messer lo Capitano^a.

^bItem che chiunque venderà nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze panno lano o saie d'Irlanda a ritaglio sia tenuto et debba avere et tenere canna et passetto ferrato con ghiere piane di rame o di ferro grosse, sì che calcare non si possano. Et che quando vende li detti panni o saia a ritaglio debba misurare con la canna o col passetto predetto in questo modo, cioè che 'l detto panno o saia che si venderà porre o distendere si debba in su la mostra o panca piegato come sarà, sopra lo quale panno o saia si debba porre la canna o il passetto senza tirare con le mani lo panno o la saia o altrimenti tirarlo. Et se alcuno altrimenti misurerà o farà misurare, sia condannato al Comune di Firenze in libre .c. di piccioli per ciascuna volta che farà contro o non osserverà le predette cose. Et di queste cose si creda al giuramento del comperatore di cotale panno o saia con uno testimonio di veduta o due di publica fama. Et che li consoli del'Arte di Kalimala et li consoli de' mercatanti del'Arte di Porta Sancta Maria siano tenuti et debbano ricevere saramento et promessione dalli huomini della loro arte che tutte le predette cose osserveranno et contro ad esse non faranno né verranno né faranno fare o venire, sotto la detta pena.

^cAncora che ciascuno ritagliatore et ciascuno altro che venderà panni o farà vendere a profitto o utile sia tenuto et debba dicere a colui che compererà o vorrà comperare lo vero costo di quello panno, sotto pena di libre .c. di piccioli a ciascuno che farà contro torre et non osserverà le predette cose et per ciascuna volta.

^dItem che nulla arte o consolo o ufficiale d'alcuna arte o altri per nome di quella arte possa o debba | 106v | cassare, rimuovere o vietare alcuno che sia di quella arte o sottoposto a quella arte d'essa o da essa arte, o vietare o interdicere ad alcuno di quella arte o sottoposto a quella arte o ad altri che non sia di cotale arte, che quella arte o qualunque mistiero di quella arte o in quella arte non faccia o lavori o non venda et comperi delle mercatantie et cose ch'egli è usato di vendere o di comperare o mistiero farne o lavorarne o che l'arte o alcuno o alcuni d'essa arte non abiano a fare o mercatare con lui o delle mercatantie sue, se non per falsitade o per cagione di falsitade la quale facesse o commettesse in cotale arte o delle cose o delle^e faccende di quella arte come si contiene di sopra circa lo principio del presente statuto. Et quella arte o consoli o ufficiali o altri

^a Capitano, I, 186.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e La prima -l- corretta su -s-.

per quella arte o per nome di quella arte le predette cose o alcuna delle predette non facciano o attentino né facciano fare né contro a quelle o alcuna d'esse usino alcuno statuto, provisione o ordinamento di quella arte per alcuno modo o ragione, direttamente o per obliquo, tacitamente o espressamente, sotto pena di libre .m. piccioli al'arte e di libre .v^c. al'oficiale e di libre .cc. a ciascuno consolo et di libre .c. a ciascuno altro che farà contro, et di libre .l. al messo che farà delle predette cose comandamento o alcuno divietamento et per ciascuna volta torre. Et le predette cose non deano beneficio ad alcuno forestiere. Salvo nelle predette cose ciascuno statuto del Popolo et del Comune di Firenze che vietasse alcuna arte o ministerio fare o operare et ciascuno ordinamenti et provisioni fatte per l'oficio de' detti oficiali, alli quali statuti et ordinamenti et provisioni o ad alcuno d'essi non sia né s'intenda essere in alcuna cosa derogato; et salvo che le predette cose non pregiudichino al'Arte de' Mercatanti di Calimala, al'Arte della Lana o al'Arte de' Mercatanti di Porta Santa Maria, o ad alcuna di quelle o a oficiale di quelle o d'alcuna di quelle sì ch'egli non possano costringere tintori, affetatori, tiratori, conciatori et gualcherai a sodare dinanzi da loro di restituire interamente li panni et l'altre cose che fossoro date loro per le dette arti o per li artefici di quelle o d'alcuna di quelle per fare loro ministerii, cioè per tignere, gualcare, conciare, tirare et afetare quelli panni et cose a coloro di cui saranno. Non obstante nelle predette cose alcuno statuto o ordinamento d'alcuna arte fatto o che si facesse in contrario.

^aItem che tutti et ciascuno medici così fisici come chirurgici, sotto vertude del fatto saramento et sotto pena di libre .l. piccioli, sieno tenuti et debbano dalla prima volta che alcuno di loro andrà a cura d'alcuno infermo alla terza volta amonire a podere inducere et consigliare a cotale infermo ch'egli ordini et disponga li fatti del'anima sua, et prima se a loro parrà che si convegna.

^bAncora che neuno medico cittadino o contadino di Firenze o forestiere possa o debba essere ricevuto al collegio di quella arte o nella cittade o contado di Firenze medicare, se prima cotale medico non fia examinato nella scientia della medicina per li consoli di quella arte et per coloro che li consoli vorranno avere a fare la examinatione predetta, et per coloro per soficiente approvato nella scientia della medicina la quale fare vorrà, sotto pena di libre .cc. piccioli al medico che farà contro. Et che neuno spetiale tenga o presumisca di tenere nella sua bottega, se prima non fia approvato al modo predetto oltre .x. die, sotto pena di libre .c. di piccioli a torre a quello spetiale che 'l terrà. | 107r |

^cItem che ciascuno medico possa et a lui sia licito di fare et contrarre compagnia collo spetiale et con ciascuno altro delle cose pertenenti alle medicine^d,

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Segue o in interlinea superiore, che tuttavia non ha riscontro in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 106v.

se le cose della bottega di quello spetiale sieno di quello cotale medico o se quello medico fosse compagno universale dello spetiale in tutte le cose della detta bottega et pertenenti alla detta arte a certa parte di guadagno et del danno nella detta bottega <et> ponga o puose, fornìe certa parte del corpo di cotale compagnia, et questo sarà scritto nel proemio del libro di cotale spetiale.

^aAncora che ogni^b spetiale che tenga medico nella bottega o venda medicine o altre cose per alcuno infermo sia tenuto di tenere la bottega aperta a sportello ciascuno die di domenica o di festa solamente dalla mattina infino a terza et dal vespero infino alla sera di quello die di domenica o di festa.

^cEt che tutti et ciascuno pizicagnoli possano et a loro sia licito senza pena^d ale loro botteghe^e, nelle quali dimorano a fare la loro arte et mistiero, comperare vuova et cascio per cagione di rivendere et di farle rivendere, et quelle uova et cascio alle predette botteghe vendere a chiunque le vorrà et domanderà, non obstanti nelle predette cose li ordinamenti et provisioni altra volta fatti per l'oficio de' predetti oficiali, nel quale intra l'altre cose si contiene che nulla persona comperi nella cittade di Firenze o infra cinque migla dalla cittade predetta huova, cascì, polli, funghi, uccelli o salvagina^f per cagione di rivendere o di fare rivendere.

^gItem^h che ciascuno publico vinattiere risedente a luogo dove publicamente si venda vino dentro dalle mura della cittade di Firenze, o fuori d'essa cittade presso a quelle mura o a luogo di quelle mura per cento braccia, sia tenuto di fare o di fare fare et avere casa o luogo dove si vende il vino per .x. braccia uno pozo o fogna oⁱ cava coperta, sì che l'acqua che si conversa o logora alla cella dove cotale vino si vende corra et discorra sotto terra in cotale pozo, cava o fogna, et sì che alcuno puzo o fiato dello spargimento o gittamento di cotale aqua non ne possa isfiatare, sotto pena di libre .c. di piccioli.

^jAncora che ciascuno vinattiere vendente vino a minuto nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze sia tenuto et debba tenere vasi o orciuolo di tenuta di due terzeruole segnato del segnale del Comune di Firenze et sì come si segna et segnare si dee la mezzetta et la metadella, et con quello vaso overo

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Tracciato su rasura.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Segue un termine abraso.

^e Idem c.s.

^f Nel ms. salvagino.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h A margine destro è aggiunto, di mano coeva: vinattieri.

ⁱ In interlinea superiore.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

orciuolo vendere vino a chiunque domanderà; et chi contro alle predette cose farà o non le osserverà sia condannato in soldi .c. di piccioli.

^aEt che ciascuno artefice, che di sua spontana volontade lascerà la bottega o fondaco condotto o che per lui si conducesse o che di quella bottega o fondaco uscirà, sia tenuto et debba a richiesta di colui di cui è o sarà cotale bottega o fondaco rinunziare alla condotta di cotale bottega o fondaco et ad ogni ragione che li fosse acquistato o s'acquistasse a quello conduttore, et s'egli rinuntierà o infra .x. die dopo la richiesta a lui fatta di cotale renuntiagione non rinuntierà, possa il signore di cotale bottega o fondaco allogare quella bottega o fondaco a chiunque elli vorrà, et quella bottega et fondaco a ciascuno, etiamdio dell'arte della quale sarà quello cotale che la condusse o condurrà per inanzi, sia licito condurla senza alcuno pagamento fare per l'entrata o per altra cosa | 107v | simile o per qualunque altra cagione; non obstante nelle predette cose alcuno statuto o ordinamento d'alcuna Arte o qualunque altro^b ostaculo che alle predette cose per qualunque modo contradicesse o ostasse.

^cItem che l'official forestiere, che è diputato o sarà diputato sopra l'osservanza et executione de' predetti ordinamenti et provisioni et dell'altre che saranno fatte, possa et a lui sia licito contra tutti et ciascuno che abbiano fatto o faranno o fecero fare o fanno o fare o far fare si dicesse contra li detti ordinamenti et provisioni per suo movimento possa inchiedere, et ad instantia di ciascheduno dinuntiante o accusante o notificante secretamente o palesemente, etiamdio senza fare alcuno pagamento di gabella per quella dinuntia, accusa o notificatione o per proseguimento di quella al Comune di Firenze, et senza far fare alcuno sodamento per quella cotale prosecutione, sia tenuto et debba procedere et conoscere et, precedente fama o altro inditio, collare et punire et condannare nella pena et pene^d in quelli ordinamenti et provisioni contenute. Et in queste cose et sopra esse abbiano arbitrio et podestade d'inchiedere, conoscere et procedere brevemente et sommariamente et sanza strepito o figura di iudicio, etiamdio le solennitadi et substantiali della ragione et delli statuti et ordinamenti del Popolo et del Comune di Firenze lasciate et non osservate, ogni die non obstanti alcune ferie; credendo in queste cose al raportamento d'uno de' suoi notari o di due berrovieri che raportino per suo saramento sé avere trovato alcuno avere fatto o venuto contro a questi cotali ordinamenti o provisioni, o a uno testimonio degno di fede di veduta o a tre testimoni degni di fede di publica fama, de' quali testimoni di publica fama lo detto basti nelle predette cose, etiamdio se, adomandati come il sanno, non renderanno legittima cagione del suo detto.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Nel ms. altre.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Nel ms. peni.

^aItem che da' processi et dalle sententie che si daranno sopra le predette cose o d'alcuna d'esse per lo detto ofciale non si possa o debba appellare o d'iniquitate opporre.

^bItem che lo detto ofciale possa et a lui sia licito le sententie che si daranno per lui nel' oficio et circa l' oficio suo darne nel' albergo della sua habitatione o nel palagio della piazza d'Orto San Michele, et quelle sententie exeguire et mettere ad executione et farle mandare contro alli condannati nelle persone et ne' beni, sì come puote la Podestà della cittade di Firenze le condannagioni et le sententie che per esso Podestade si danno o si fanno contro alli condannati et li loro beni.

^cItem che ciascuna persona contra la quale si procedesse per lo detto ofciale per vigore del suo oficio possa essere condannata^d et debba per quello ofciale nella pena et nelle pene nelli detti ordinamenti et provisioni contenute, purché del maleficio o delicto per lo quale si procedesse contro a cotale persona apparisca a quello ofciale per la confessione di colui o per relatione o per prouve che si facessero come detto è di sopra o per contumacia di colui contro a cui si procedesse, et quello contumace sarà due volte richesto per diversi messi delle corti et isbandito per lo banditore del Comune di Firenze, nelle quali citationi et bando li sia assegnato termine ad arbitrio del predetto ofciale; salvo che neuno | 108r | possa essere condannato se non andrà inanzi inquisitione, notificagione, dinuntia o accusa et sia scritta negl'atti di quello ofciale.

^eItem che l' ofciale predetto sia tenuto et debba spacciare ciascuno processo che farà per cagione del suo oficio infra .xv. die proximi dal die che lo incomincerà.

^fItem che l' ofciale predetto sia tenuto et debba osservare et mettere ad executione tutti et ciascuno^g provisioni et ordinamenti soprascritti et infra scritti, sotto pena di libre .c. di piccioli, nelle quali sia condannato per lo Executore delli Ordinamenti della giustitia per ciascuno ordinamento et provisione ch'elli non osserverà o lasciasse d'osservare per ciascuna volta.

^hItem che ciascuno che palesemente dinuntierà, accuserà o notificherà alcuno o alcuni che abbiano fatto o che faranno contro alli ordinamenti et provisioni, così fatte come si faranno per l' oficio de' predetti huomini, abbia-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Nel ms. condannato.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Nel ms. ciascuna.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

no et avere debbano dal Comune di Firenze la quarta parte di quello che al Comune predetto diverrà della condannagione che fatta o seguitata sarà di cotale dinuntia o accusa o notificazione; la quale quarta parte li camarlinghi della camera del Comune di Firenze della pecunia del detto Comune deano et paghino et dare et pagare possano, siano tenuti et debbano a quello cotale dinuntiatore o accusatore o notificatore, senza alcuna licenza o bolletta avere per ciò dalli signori Priori del'arti et Gonfaloniere di iustitia infra 'l terzo die che cotale condannagione sarà pagata al Comune predetto.

^aItem ^bche li sensali possano et a lloro^b sia licito chiedere et ricevere delle senserie che faranno li infrascritti salarii, cioè: di senserie di case, terre et possessioni immobili che saranno di prezo di libre .m. di piccioli o da indi in qua soldi .x. di piccioli per centinaio di libre di piccioli da ciascuna parte, purché non discenda di soldi .xv. di piccioli per ciascuna parte; et se sarà da libre .m. di piccioli infino a libre .mm. di piccioli soldi .viii. di piccioli per centinaio di libre di piccioli da ciascuna parte; et se sarà da libre .mm. di piccioli infino a libre .v^m. di piccioli soldi .iiii. di piccioli per centinaio di libre di piccioli da ciascuna parte; et se sarà da libre .v^m. piccioli infino in libre .x^m. di piccioli soldi .ii. piccioli da ogni parte per ciascuno centinaio di libre di piccioli. Delle senserie de' matrimonii nelli quali sarà dote di .c. fiorini d'oro o da indi in su infino a .cc. fiorini d'oro possano domandare et ricevere et a loro sia licito libre .iii. di piccioli da ciascuna parte, et se sarà la dote da .cc. fiorini d'oro in su soldi .xx. di piccioli da ciascuna parte per ciascuno centinaio di fiorini d'oro.

^cAncora possano li detti sensali torre per le predette senserie oltre li predetti salari, se a loro fia dato senza domandare alcuna quantitate di pecunia o di cosa per ciò.

^dItem che neuno medico faccia o contraga con alcuno spetiale o con altri alcuna compagnia d'alcune cose pertinenti a medicine, o tolga alcuno guadagno o utilidade o debba ricevere di medicine o per cagione di medicine che si dessoro ad alcuno infermo o ad altri che alcuna medicina volesse prendere, o di cose pertenenti a quello infermo o ad altri pigli dallo spetiale o da altrui alcuna cosa, sotto pena di libre .c. di piccioli a torre così al medico che riceverà come allo spetiale o altri che darà et ogni volta. | 108v | Et che li spetiali siano tenuti et debbano per saramento et sotto pena di libre .l. di piccioli dare et vendere et fare dare et vendere le medicine et l'altre cose, che pertengono agl'infermi et agl'altri che medicina^e vorranno prendere, buone et perfette et per giusti prezzi; et de' giusti prezzi si creda et fede si dea al'oficiale forestiere

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{b-b} Nel ms. corretto da: che 'l sensale possa et a lui.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e -a aggiunto nell'interlinea superiore.

sopra li ordinamenti fatti et sopra li monopolii et dogane del'arti et delli artefici et sopra l'altre cose diputato, avendo sopra queste cose per lo detto ufficiale prima examinatione et ragionamento diligente con quelle persone le quali avranno notitia di cotali prezzi. Et esso medesimo ufficiale almeno una volta ogni mese inchegia delle predette cose come a llui parrà che si convegna. Item che ciascuno spetiale sia tenuto ogni die, etia(m)dio la domenica e 'l die della festa, almeno lo sportello della sua bodega tenere aperto^a, a pena di libre .x. di piccioli.

^bItem che ciascuno mercatante et artefice et ciascuno altro, che è tenuto di dare et dee alcuna quantitate di pecunia a scritta di suo libro ad alcuna persona o persone, sia tenuto et debba a petitione di quella cotale persona o persone alla quale o alle quali così dare dovrà promettere et scritta fare a quella persona et persone alla quale et alle quali vorrà colui che dovrà avere di quella quantitate di pecunia et di parte della quantitate et quando vorrà, a pena di libre .cc. di piccioli a torre a colui che questa cotale scrittura non farà; et neentemeno sia tenuto et debba fare la scritta et promessione predetta et siene costretto.

^cItem^d che a fare alcuna electione d'alcuno o d'alcuni ufficiali del Comune di Firenze o de' cinque ufficiali overo consiglieri della Mercatantia non vadano né sieno né essere debbano d'alcuna delle .xii. maggiori Arti della cittade di Firenze oltre che .iiii^o. consoli, sotto pena di libre .L. di piccioli a torre a ciascuno consolo del'Arte che v'andrà o sarà a quella chiamata oltre a' quattro consoli che saranno a quella electione et se saranno infra 'l detto novero de' .iiii. co(n) soli per ciascuna volta.

^eAncora che tutti et ciascuno beccari et fornaciari et ciascuno altri artefici che sono tenuti o fiano tenuti di dare per certo prezzo o prezzi o vendere mercatantie et cose siano tenuti quella dare et vendere per quello cotale prezzo et prezzi a ciascuno che domanderà senza frode et senza dare o vendere d'alcuna altra mercatantia o cosa, sotto pena di libre .xxv. di piccioli a torre per ciascuna volta a colui che farà contro o le predette cose non osserverà.

^fEt che neuna persona nella cittade di Firenze in alcuna via publica uccida o uccidere faccia alcuna bestia o bestie, sotto pena di libre .xxv. di piccioli. Et che in casa o in corte nella cittade di Firenze nella quale alcuno vorrà uccidere o fare uccidere bestie s'ordini una fogna che si faccia et cavi infino al'aqua,

^a In ASFi, Statuti del comune di Firenze, 16, c. 108v: sportellum apotece sue saltem ad petitionem tenere.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Nel lato sinistro dello specchio di scrittura è presente un foro nella pergamena decorato con corolla di petali, con un ulteriore disegno di fiore aggiunto.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

nella quale discorra il sangue e la puzura che uscirà del'uccisione di queste cotali bestie, sì che del macello di quelle non possa uscire puzo o fare l'aere per alcuno modo corrotta, sotto la predetta pena torre a colui che ucciderà o farà uccidere in casa o corte nella quale non sia cotale fogna; del |109r| quale puzo et aria corrotta si stea al detto del'oficiale forestiere che posto sarà sopra l'osservanza delli ordinamenti per l'oficio delli oficiali predetti contra li beccari et li altri. Salvo che per le predette cose non sia né s'intenda essere derogato ad alcuno ordinamento per adietro fatto per lo Comune di Firenze contro alli uccidenti o che facessero uccidere bestie nel quartiere di Santa Maria Novella, cioè in quella parte che si comprende sotto il sesto di Borgo della cittade predetta o in alcuna sua parte.

^aItem che ' sarti et sartoresse tolgano di tagliare et per tagliare et cuscitura delli infrascritti vestimenti et maniche d'alcuna o d'alcune singolari persone della cittade o del contado o del distretto di Firençe gl'infrascritti prezi et non più, sotto pena di libre .x. di piccioli a torre a chi più domanderà o riceverà per ogni volta:

di gonnella di ciambellotto tonda di femina soldi .xx. di piccioli,
^bdi gonnella di mangera soldi .xxv. piccioli,
 di guarnaccha di ciambello soldi .xxx. piccioli,
 di gonnella et di guarnaccha di scarlatto soldi .l. piccioli,
 di mantello di donna da cavalcare soldi .xxx. piccioli,
 di gonnella et guarnaccha d'uomo senza foderatura^c soldi .xv. piccioli,
 o con foderatura di zendado soldi .xx. piccioli,
 di maniche di gonnella, che si facciano più che quelle che vi fieno poste soldi .ii., danari .vi. piccioli,
 di gonnella et mantello soldi .xii. piccioli,
 di mantello d'uomo comunque fatto soldi .v. piccioli,
 di gonnella et mantello di giovane d'etade di .xv. anni o meno senza collarretto a gorgiera soldi .xii. piccioli,
 di gonnella et guarnacca di donna che l'una sia tranante senza fodera soldi .xxx. piccioli,
 et se sia con fodera di drappo o di zendado soldi .xxxv. piccioli,
 di roba tonda di femina maritata o non maritata senza fodera soldi .xx. piccioli,
 et se fia foderata di drappo o di zendado soldi .xxv. piccioli,
 di cotta di donna soldi .l. piccioli,
 di guarnaccha trananta onesta senza fodera soldi .xv. piccioli,
 et se sarà foderata soldi .xx. piccioli,

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Segue o con foderatura di zendado espunto.

di giubba adogata libre cinque di piccioli,
 di giubba onesta o dimezata libre quattro di piccioli,
 di gonnella et guarnaccha di donna sargiata, scaccata o dimezata,
 dell'uno de' detti panni delle quali l'una sia tranante senza foderà soldi .xl.
 di piccioli,

et se fia foderata cotale guarnaccha di drappo o di zendado soldi .xlv. di piccioli,

et se cotali gonnella et guarnaccha saranno tonde senza foderà soldi .xxx. di piccioli,

et se cotale guarnaccha sarà foderata di drappo o di zendado soldi .xxxv. di piccioli, | 109v |

di mantello di donna di saya d'Irlanda con foderà di due teli di zendado soldi .xv. piccioli,

di mantello foderato tutto soldi .xxx. piccioli.

^aInchiudendo ne' detti prezzi quello che abisognerà per le cusciture predette et . xviii. bottoni di panno per catuna manica et altrettanti a petto; lo quale refe et bottoni predetti sieno et abbiansi et facciansi alle spese di questi cotali sarti et sartoresse, per li quali refe et bottoni nulla tolgano, sotto la soprascritta pena.

^bItem che li sarti et sartoresse del tagliare et cuscire et per lo tagliare et cuscire delli vestimenti et maniche delle singolari persone della cittade et del contado et del distretto di Firenze possano et a loro sia licito di chiedere et torre senza pena li prezzi infrascritti, cioè:

di gonnella et guarnaccha di soriano da huomo col^c foderare soldi .xxxv. piccioli,

et se sarà solamente guarnaccha^d foderata soldi .xxv. piccioli,

di gonnella et guarnaccha di saya d'Irlanda soldi .xxx. piccioli,

di gonnella et di guarnaccha di tritana che s'incerì soldi . xxv. piccioli,

di gonnella et di guarnaccha di panno sottile in accia soldi .xx. piccioli,

di maniche di gonnella di quelle che saranno oltre quelle che saranno poste alle maniche della gonnella soldi .iii. piccioli,

et se cotali maniche saranno di soriano o di saia d'Irlanda soldi .v. piccioli,

di gonnella et di mantello di soriano o di saia d'Irlanda o d'altro panno sottile che 'l mantello sia foderato di zendado soldi .xxv. piccioli,

di mantello d'uomo cheunque soldi sei piccioli,

di mantello di cherico, medico et scolaio, lungo soldi decem florenorum parvorum,

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di abbreviazione superfluo.

^d Nel ms. guardiaccha.

di mantello di soriano o di saia d'Irlanda o d'altro panno sottile soldi .xx. piccioli,

di mantello di panno sargiato o vergato che si rinvenisse insieme soldi diece fiorini piccioli,

di gonnella et mantello di giovane di .xv. anni o meno, di panno travisato o tritana o sargiato o travisato che si rinvenisse insieme soldi .xv. di piccioli,

di giubba di donna onesta o dimezata libre cinque piccioli,

di gonnella et guarnaccha di donna sargiata, scaccata o dimezata o di due panni o vergata o che si rinvenisse che l'una sia tranante senza foderare soldi quarantacinque piccioli,

di mantello di donna da cavalcare soldi .xxx. piccioli,

et se tale mantello fosse increspato soldi .l. piccioli.

^aEt che notaio che rogherà o farà alcuna carta o contratto delle infrascritte cose et per le infrascritte cose et cagioni tolga gl'infrascritti salarii, cioè:

di carta di vendita, alienatione, cambiagione di cose immobili^b, di dote o dare in pagamento per dote et simiglanti contratti danari due piccioli per ciascuna libra del prezo di cotale vendita, alienatione, cambio, dote et in pagamento per dote et simili contratti che sia infino a libre .c. di piccioli, purché 'l pagamento non discenda soldi tre di piccioli, et da libre .c. in su infino in libre .v^c. piccioli danari uno per ciascuna libra, et da libre .v^c. in su infino in libre .mm. di piccioli soldi duo | 110r | di piccioli per ciascuno centinaio et a ragione di ciascuno centinaio, et da libre .mm. in su, quantunque quantadi siano, danari .xviii. piccioli per ciascuno centinaio et ad ragione di ciascuno centinaio, et da .xx^m. libre in su danari .xii. per ciascuno centinaio et ad ragione di catuno centinaio; et di carta di malleveria et consentimento di donna o di femina, la quale malleveria^c et consentimento non interverràe quando si farà o rogherà lo principale contratto, soldi uno et danari .iii. piccioli per ciascuna persona che entrerà mallevadore o consentirà; della carta di mettere in tenuta nelle dette cose et beni, le quali cose et beni saranno posti nella cittade di Firenze, soldi tre piccioli, et se fuori della cittade di Firenze posta fia quella cosa immobili o quelli beni^d, abbia salario convenevole, avuta consideratione alla fatica et alla distantia del luogo nel quale posti saranno cotali beni; di carta d'allogagione, conductione, soccio o giogatico et di simili contratti possa ricevere a modo de' contratti de' quali è fatta mentione di sopra, purché nullo di quelli prezi passi soldi .xl. di piccioli; di carta di prestanza, di deposito d'acomandato o di pecunia creduta o di vino, biado, olio, gruogo, cessione di ragioni et d'actione possa torre uno danario per ciascuna libra infino a libre .c. piccioli,

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di abbreviazione superfluo.

^c -r- corretta da -l-.

^d In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 110r: ipse res immobiles vel bona.

purché non discenda da soldi .iii. piccioli in giù, et da libre .c. infino in libre .v.^c. piccioli mezo danario per ciascuna libra, et da libre .v.^c. in su, quantunque fia la quantitate, danari .xii. per centinaio, purché non valichi la somma di due fiorini d'oro; di carta di cambio di pecunia tolga la metade di quello che a lui è licito di torre di carta di prestança; di testamenti, codicilli et ultime volontadi possa torre il notaio convenevoli et honesti salari, purché non passi salario di fiorini diece d'oro né discenda da soldi .xx. piccioli in giù, et se di questo cotale salario fosse questione, sia et rimanga nella diliberatione del preconsolo et de' consoli del'Arte de' Iudici et de' Notari; ma de' lasciti tolga al modo de' contratti della prestanza, della carta della procura a' piati soldi .ii. piccioli et con relevatione soldi .iii. piccioli; et per ciascuno altro capitolo contenuto nella procura danari .xii. piccioli; di carta di manceppagione senza donagione soldi .v. piccioli, et con donagione a modo di prestanza per quella donagione; dello inventario, cura, tutela dativa o commissione di fare et d'aministrare et simili contratti, salarii convenevoli et honesti, et se del salario fosse questione, sia et rimagna a^a la tassagione del preconsolo et consoli del'Arte de' Iudici et de' Notari; di compromesso soldi .xx. piccioli al più et soldi .v. piccioli al meno; di lodo soldi .x. piccioli, et da soldi .x. piccioli infino a libre diece di piccioli avuta consideratione in queste cose alla qualitate del fatto et alla quantitate della fatica; degl'altri contratti et carte non nominate di sopra prenda lo notaio salario secondo convenevoleza et honestade, avuta consideratione alli contratti et alle carte de' quali è fatta mentione di sopra, procedendo di simile a simili, et questo del prendimento et ricevimento de' salarii per li contratti et carte così rogate per adietro come che si rogheranno per inanzi che si recassero in forma publica; ma se le carte et li co(n)tratti che si rogheranno per inanzi non si riducessoro in publica forma possa torre il notaio per la rogatione la metade di quello che li è licito et conceduto, se lo riducesse in publica forma; la quale metade si compiti quando si riducerà in publica forma nella quantitate del salario che |110v| di sopra si contiene. Et che il notaio che scriverà alcuno consiglio che per alcuno o per alcuni iudici si renderà togla per scrittura di quello consiglio la quarta parte che licito è al giudice di torre di rendere quello cotale consiglio per la forma dello statuto di questo secondo libro posto sotto la rubrica del salario del iudice consultore^b, purché non passi soldi .xx. piccioli, né scenda soldi .v. piccioli. Et che nullo notaio per scritture o di scritture d'istrumenti o di contratti così nominati di sopra come non nominati domandi o riceva per sé o per altri oltre li salari soprascritti et nello statuto del Comune di Firenze contenuti, sotto pena di libre .l. di piccioli nelle quali sia condannato per ciascuna volta colui che farà contro et a restitutione di quello che più avrà tolto. Et che ciascuno notaio, che farà alcuna carta di pace tra 'l Comune di Fi-

^a *In interlinea superiore.*

^b *Podestà, II, 96.*

renze e altro comune, castello, terra, signore o singulare persona o persone o qualunque altra carta appartenente al Comune di Firenze, quella scriva et ponga nel registro o libro del Comune di Firenze, nel quale libro scrivere si debbono le carte delle fini fatte o che si faranno^a al Comune di Firenze infra uno mese dal die che fia fatta quella carta, al quale li camarlinghi della camera del Comune di Firenze della pecunia di quello Comune provegano et paghino a loro arbitrio, considerata la qualitate del fatto et della scrittura, senza licenza o bolletta avere per ciò dalli signori Priori et Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno, sotto pena di libre .cc. piccioli a torre al detto notaio non osservante le predette cose per ciascuna volta. Et neentemen dopo il detto termine porre et scrivere sia tenuto et costretto nel detto registro scrivere o libro senza alcuno salario per ciò avere.

LXXXV. Che dalle sententie de' consoli non si possa appellare delle infra-scritte arti.^b [Pod. 1325 II, 84]

Li consoli di ciascuna delle .xxi. arti possano conoscere, ragioni rendere et terminare tra tutti et ciascuno loro artefici et tra qualunque altre persone che dinanzi da loro di loro spontana voluntade piatire vorranno delle cose et faccende pertenenti a quella arte, delle quale fieno consoli, secondo la forma dello statuto della sua arte et in quella quantitate della quale possono cotali consoli conoscere secondo forma di statuti di cotale arte o del Comune di Firenze. Et che ciascuna arte delle dette .xxi. arti sia tenuta et debba avere matricola nella quale scritti sieno o scrivere facciano li nomi et li sopranoi di tutti li artefici di cotale arte et^c di coloro che per inanzi riceveranno al'arte per la quale saranno consoli. Et chi non sarà trovato scritto nella matricola della sua arte non sia né esser s'intenda di cotale arte. Et dal'anno Domini .MCCCXLIII., inditione seconda, die .xviii. del mese d'agosto in qua et per inanzi sotto le dette arti et sotto ciascuna di quelle et sotto li loro consoli et loro oficiali et loro iurisdictione sieno tenuti et sottoposti et sieno tenuti et sotto essere debbano et possano esser costretti et sieno potuti, et oltre a coloro che per forma di statuti et d'ordinamenti del Comune di Firenze erano tenuti et sono tenuti sotto le dette arti et loro consoli, tutti et ciascuno^d non matricolati in alcuna delle dette arti che venderanno o compereranno o per qualunque modo mercateranno o traficheranno o faranno vendere o comperare o per qualunque modo trafficare così in grosso, come a minuto, delle cose et qualunque mercantie aspettanti o pertenenti alle dette arti o ad alcuna | 111r | di quelle o ad

^a Nel ms. faranna.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 111r: Quod a sententiis consulum artium non possit appellari, rubrica.

^c Nota tironiana corretta su c.

^d Segue matrico depennato.

alcuno membro del'arti predette o d'alcuna d'esse, et tutti et ciascuno fattori o discepoli di qualunque arti predette o d'alcuna di quelle o lavoratori o operanti di quelle arti o d'alcuna d'esse, di qualunque nomi siano chiamati, siano tenuti et debbano et possano esser costretti sotto le dette arti et sotto li consoli delle dette arti et di ciascuna di quelle, come se scritti fossoro nella matricola o nelle matricole di quelle arti o d'alcuna di quelle. Et tutti et ciascuno che saranno o si dirà o aparirà che sieno ora o per lo tempo a venire heredi d'alcuno mercatante o artefice d'alcuna del'arti predette et di qualunque persona che fosse stata o sarà per inanzi obligata ad alcuno artefice del'arti predette o d'alcuna di quelle, così a morto come a chi morisse per inanzi, per quelle solamente^a promessioni, obligationi, conventioni et chose che fatte o ricevute per qualunque modo apparissoro per colui del quale fossoro o aparissoro esser herede^b, sì come fosse tenuto et potesse esser costretto colui di cui elli apparisse herede, s'egli visse. Et che li consoli delle dette arti et di ciascuna di quelle possano et a loro sia licito, sieno tenuti et debbano contro a questi cotali non matricolati conoscere et procedere et dare sententie per le cagioni, modi, forme soprascritte, sì come se^c nella matricola della detta arte scritti fossoro et sì come se fossoro artefici di quelle arti o d'alcuna di quelle, a petitione, instantia et richieste di ciascuno della sua arte et secondo la forma degli statuti di cotale arte et in quella quantità della quale possono cotali consoli conoscere secondo la forma degli statuti di cotale arte et del Comune di Firenze; salvo che le predette cose non abbiano luogo in quelli casi o di quelli crediti delli quali apparisse publica carta. Et che da questa cotale cognitione, processo, sententia o pronuntiatione appellare o di nullitade opporre non si possa o debba per alcuno modo, se non come di sotto si contiene; et che etiamdio quelle sententie così date come quelle che si daranno per inanzi per li detti consoli et così quelle^d delle quali pendesse questione d'apellagione o di nullitade, come l'altre delle quali non pendesse, etiamdio di fatto ad executione mettere si possano et debbano per messer la Podestà et per lo suo iudice de' piati civili et per l'oficiale della Mercatantia contro alle persone et beni di coloro contro ali quali saranno date o si daranno per inanzi, a voluntade di colui in cui favore cotale sententia fia data, cominciando etiamdio alla presura della persona, ogni die et in ciascuno luogo, etiamdio in casa et in habitatione di casa, non obstanti alcune ferie et in tutte et per tutte le cose, etiamdio di fatto, sì come puote et potrà quello oficiale et come li fia concesso delle sententie date et che si daranno per li consoli delle sei maggiori arti, cioè di Kalimala, del Cambio, della Lana, di Porta Sancta Maria, de' Medici et Spetiali, et Pellicieri, non obstante che

^a Aggiunto a margine destro.

^b Con segno di richiamo che rinvia a margine destro: siano tenuti et possano esser costretti.

^c Segue la depennato.

^d Segue che per depennato.

quello cotale o cotali contro al quale o li quali quelle sententie date fieno o si daranno per inanzi proponesse o provasse o fosse proposto o provato per lui o si mostrasse o allegasse alcuno privilegio, immunitade, stato o dignità, direttamente o per indiretto, tacitamente o espressamente, o che elli sia stato o sia nella podestà del padre; et non obstante che fosse appellato o di nullitade opposto o che si dicesse o proponesse che 'l iudicio o piato del'appellagione o della nullitade pendesse o alcuna altra oppositione di ragione o di fatto. Le quali exceptioni ricacciate via et al postutto non admesse, li predetti messer Podestà, iudice et ufficiale | 111v | della Mercatantia et ciascuno di loro possano, sieno tenuti et debbano di fatto le dette sententie et ciascuna di quelle brevemente et sommariamente et secondo buona equitade mettere ad executione. Et che neuno iudice d'appellagione o di nullitade del Comune di Firenze ardisca cotali appellagioni, petitioni o propositioni di nullitade ricevere o admettere. Et che li detti Podestà et suoi giudici et ufficiale della Mercatantia non ardiscano o presumiscano ricevere, udire od^a amettere alcuno privilegio o immunità contro alle predette cose, ma quelli privilegio et immunitade et catuno d'essi di fatto recusare, sotto pena di libre .v^c. di piccioli per ciascuno di loro et per ogni volta, nella quale pena per lo fatto stesso incorrano, a torrela loro al tempo del syndacato. Questo nelle predette cose tutte et ciascuna aggiunto et modificato che li consoli delle dette arti, cioè delle sei maggiori arti in su infino alli consoli delle .xiiii. arti inchiusivamente, possano dare sententie infino in quantitate che comprenda libre .ccc. piccioli, et li consoli dalle .xiiii. arti in su infino nelle .xxi. arti possano sententie dare infino in quantitate che comprenda libre .cc. piccioli. Dalle quali sententie appellare non si possa o di nullitade o d'iniquitade opporre come di sopra è detto, salva la iuriditione et auttoritade conceduta alli consoli dell'Arte di Kalimala, de' Mercatanti di Porta Sancta Maria, del'Arte della Lana, delli Medici et Spetiali et Mercari et Arte di Pellicciari per forma delli statuti de' Mercatanti della cittade di Firenze; et salvo che le^b predette cose si tragano alle cose passate dal detto die .xviii. del^c detto mese d'agosto in qua et etiamdio alle future. Et che tutti et ciascuno consoli delle dette arti sieno tenuti et debbano tutti et ciascuno piati et questionari, che dinanzi da loro fieno messi, si questioneranno o faranno,^d terminare et decidere dal die della mossa o che si moverà o fatta fia dinanzi dal loro piato o questione infra .xl. die proximi, salvo se le parti o alcuna d'esse volesse produrre sopra cotale piato o questione testimoni o ragioni le quali et li quali si dicessero essere fuori della cittade et distretto di Firenze, nel quale caso se saranno cotali testimoni o ragioni in Ytalia, li detti piati et questioni terminare

^a -d in *interlinea superiore*.

^b -e *corretta su -i*.

^c -l *aggiunta posteriormente*.

^d In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 112r: *fierent*.

et diffinire debbano infra tre mesi, et se saranno fuori d'Italia, infra .iiii. mesi dal die che fia mossa cotale questione o piato, sotto pena di libre .cc. di piccioli a ciascuno consolo delle .vii. maggiori arti et di libre .c. di piccioli a ciascuno de' consoli delle .xii. maggiori arti, et di libre .l. di piccioli a ciascuno de' consoli del'altre arti per ciascuno piato et questione che terminata et diffinita non sarà come detto è. Et ancora che li consoli di ciascuna arte della cittade di Firenze possano per guardia et circa la guardia della notte delle sue botteghe de' suoi artefici o sottoposti provvedere et ordinare et provisioni et ordinamenti fare sì come vorranno, li quali vaglano et tenegnano sì come se fatti fossoro per li opportuni consigli del detto Popolo et Comune, sì inpertanto che per le predette cose non s'intenda esser concesso a quelli consoli né competisca maggiore balia, auctoritade o podestà che data sia alli consoli de' Linaiuoli intorno alla detta guardia.

LXXXVI. Che neuno sarto ponga pegno alcuni panni et che neuno presti sopra quelli panni.

Neuno sarto ardisca porre o dare pegno ad alcuna persona o luogo per alcuna quantità di pecunia o |112r| per altra cosa panni di lana o di seta o mescolati di lana et di seta, tagliati o non tagliati, cusciti o non cusciti, nuovi, compiuti o non compiuti, giubba o alcuna altra cosa pertenente a vestimento a llui dato a cuscire. Et nullo della cittade di Firenze o altronde ardisca o presumisca ad alcuno sarto o cuscitore sopra alcuna delle predette cose date a cuscire prestare alcuna quantitate di pecunia o cosa, sotto pena di libre .x. di piccioli così a colui che presterà come a colui che darà in pegno, et cotale contrafaciente ristituisca il pegno a colui di cui sarà senza alcuna quantitate di pecunia. Et ciascuno sarto che farà il mistiero della sartoria nella cittade di Firenze sia tenuto et debba ciascuno anno del mese di magio et di gennajo sodare soficientemente dinanzi da messer lo Capitano di libre .c. di piccioli di guardare et di salvare li panni che dati li saranno a cuscire et di ristituirli a quelle persone di cui saranno, et se non soderà come detto è, sia condannato in libre .xxv. di piccioli per messer lo Capitano, et quello mistiero da indi inanzi non possa fare nella cittade predetta; et se non ristituirà come detto è, sia condannato di furto, e 'l mallevadore suo sia tenuto a conservare senza danno coloro di cui saranno li detti panni. Et le predette cose messer lo Capitano faccia bandire pubblicamente per la cittade di Firenze ciascuno anno infra otto die entrante il mese di magio.

LXXXVII. Contro a' falsatori di tavolacci et di scudi. [Pod. 1325 V, 50]

La Podestà et ciascuno rettore della cittade di Firenze sia tenuto et debba per suo saramento, a richiesta de' consoli di quelli che fanno li scudi et tavolacci di Firenze, costringere et condannare li huomini et le persone le quali faranno o faranno fare tavolacci, scudi o pavesi o altre armi pertenenti al'Arte de'

Tavolacciai che le faranno o faranno fare false o che terranno a vendere quelle vietate per lo statuto della detta arte et condannare in libre .x. di piccioli, et le cose false s'ardano.

LXXXVIII. Che ciascuno possa comperare galla. [Pod. 1325 V, 77]

Ciascuno del'Arte de' Galigai et ancora ciascuno altro possa et a llui sia licito comperare galla et cuoia pertenenti alla detta arte et quella vendere a suo piacere et a sua volontade. Et se alcuno rettore o alcuno altro ufficiale li le contradiràe o alcuna ingiuria o gravamento li faràe, la Podestà sia tenuto di torrelli per nome di pena libre .xxv. di piccioli et ciascuna volta.

LXXXVIII. Che li calçolari siano tenuti di vendere li calzamenti et calzare li di delle domeniche et feste. [Pod. 1325 V, 78]

Siano tenuti tutti li calzolari così li di delle domeniche come gl'altri di festerecci et gl'altri di vendere le calçamenta a ciascuno che l'adomanderà et calzarli, non obstante statuto di loro arte o altro statuto o constitutione di chiunque, et ciò fare senza alcuno gravamento, sotto pena di libre .x. di piccioli a torre a colui che farà contro et per ogni volta. Et che neuno calzolaio o suo discepolo vada a calzare o calzi alcuna donna o pulcella in alcuna casa nella cittade di Firenze, sotto pena di libre .x. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ogni volta. Et li consoli del'Arte de' Calzolari facciano li huomini di quella arte iurare d'osservare lo detto statuto, et facciano osservare, sotto pena di libre .c. di piccioli. | 112v |

LXXXX. Che li albergatori alli loro alberghi et l'altre persone che venderanno loro vino non stantialmente a minuto segnato non possano esser costretti per li consoli de' vinattieri.

Tutte et ciascuna persone matricolate nella matricola del'Arte delli Albergatori a' loro alberghi et case che tengono per fare del mistiero di quella arte et ciascuna altra persona non matricolata nel'Arte de' Vinattieri della cittade di Firenze che non faranno continuo quella arte possano et a loro sia licito liberamente et sança pena nella cittade et nel contado et nel distretto di Firenze vendere et fare vendere a minuto vino segnato et gabellato per lo Comune di Firenze o per li suoi ufficiali. Et che per cagione della predetta vendita di vino segnato et gabellato non possano le dette cotali persone o alcuna di loro in persone o ne' loro beni esser gravate, convenute o per alcuno modo molestate per li consoli o artefici o Arte de' Vinattieri o altri per loro o per alcuno di loro, direttamente o indirettamente, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno che farà contro et per ciascuna volta, a pervenire al Comune di Firenze.

LXXXXI. Che coloro che lavorano d'arte di lana sieno sotto li consoli del'Arte della Lana. [Pod. 1325 V, 28]

Tutti et ciascuno che fanno l'arte della lana et che della detta arte fanno et adoperano sotto la detta arte et sotto li consoli della detta arte, che per lo tempo saranno, rispondano et siano sì che neuno membro della detta arte, sì come sono tintori, conciatori, battitori ad arco o a camato et tonditori di boldroni et tutti quelli che fanno del mistero di quella arte della lana, per qualunque nome siano appellati, et ciascuno altri per sé, suo corpo o collegio (non) ardiscono ordinare et l'ordinato sia casso et vano per la ragione stessa. Et la Podestà et li regimenti della cittade di Firenze sieno tenuti a richesta de' consoli del'Arte della Lana costringere con parola et con fatto ciascuno della detta arte rispondere a quelli consoli. Et che tutte sententie et pronuntiationi da loro date tra li huomini della loro arte et altri che piatiranno dinanzi da loro, et le condannagioni fatte da loro de' suoi subditi per loro contumacia o ubidientia^b o delicto dovunque debbano essere osservate et ad^c executione messe per la Podestade et per ciascuno altri rettori et ufficiali del detto Comune et sì come si contiene nello statuto proximo precedente. Salvo che li tintori et tutti li predetti artefici che debbono esser sotto li detti consoli o arte possano et a loro sia licito lo loro mistero et arte operare et fare, non obstante vietamento d'alcuno et di ciascuno di suo mistero et arte servire, non obstante alcuno statuto del Comune di Firenze o della detta arte. Et acciò che le predette cose meglio s'oservino et l'Arte della Lana possa in ragione perseverare et li furti d'essa si levino via, proveduto et fermato è che ogni riformagione et statuto del Comune di Firenze et del'Arte della Lana fatti in favore di quella arte^d fatto, che parli in persona d'alcuno oficiale forestiere, dando et^d concedendo o commettendo a quello oficiale alcuna giurisdictione, officio, exercitio o ministerio circa^e | 113r | essa arte o li huomini o le cose di quella arte o dell'arte medesima, abbia luogo et intendasi d'avere et tenuto per rinnovato sia in ciascuna persone forestiere che si diputassoro per quella arte o per altri che dal'arte predetta avessoro giurisdictione di diputare a quello officio. Et che colui o coloro che si diputeranno al detto officio per vigore del presente statuto abbiano et concessa sia a llui o a loro ogni balia, iurisdictione, officio, exercitio et ministerio in tutto et per tutto

^a Nel ms. del' con de- abraso ed espunto. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 112v: omnes et singuli qui faciunt artem lane.

^b Così nel ms. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 113r: inobedientiam.

^c In interlinea superiore.

^{d-d} Corretto su altro periodo abraso. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 113r: omnis reformatio et statutum Communis Florentie et Artis Lane in favorem ipsius artis editum loquens in personam cuiuscumque officialis forensis dans et concedens seu commictens ipsi officiali aliquam iurisdictionem, offitium, exercitium vel ministerium circa ipsam artem.

^e A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: essa arte.

nella detta arte data, concessuta o commessa quinci adietro per lo Comune di Firenze et per la detta arte a qualunque oficiale della detta arte.

LXXXII.^a In che guisa si facciano le triegue et le sicurtadi.

Se alcuno cittadino, contadino o distrettuale di Firenze adomanderà che li si faccia triega o li sia data sicurtade da alcuno del quale dica sé temere ch'elli non lo offenda per ragione d'alcuno odio o inimistade o per alcuna evidente et manifesta cagione, sia tenuto messer la Podestà della detta cittade, che fia richesto, fare richiedere per li messi del detto Comune personalmente o almeno alla casa et alla chiesa et a' vicini quello cotale, dal quale si domanda^b che faccia triegua o dea sicurtade, che infra termine convenevole comparisca dinanzi dal detto messer Podestà o iudice a fare triegua o dare sicurtade a cotale che l'adomanda; et se cotale richesto comparirà, costringalo il detto messer Podestà o giudice a fare la detta triegua et dare sicurtade a quello cotale che l'adomanda et, per cotale sicurtade et triegua osservare, a dare sufficienti mallevadori secondo la sua facultade et possibilitade et etiamdio secondo la qualitate della discordia, s'egli sarà cittadino, ma se sarà contadino o distrettuale o forestiere costringa sodare solamente secondo sua possibilitade et facultade; et della facultade et sicurtade sia nella cognitione et arbitrio del detto messer Podestà o del giudice. Et possa cotale forestiere dare forestiere per la sicurtade predetta; et cotale triegua o sicurtade si faccia per tre anni solamente. Ma se cotale richesto non verrà o non darà sicurtade et triegua non farà come di sopra è detto, allora sia tenuto lo padre^c di^d quello cotale che non darà la sicurtà et non farà la triegua quella triegua fare et quella sicurtà dare a quello cotale che l'adomanderà per quello cotale suo figliuolo, etiamdio isbandito. E 'l detto messer Podestà e 'l giudice siano tenuti di costringere personalmente et ne' beni cotale padre a fare le predette cose. Ma se alcuno richesto a fare la detta triegua o a dare la detta sicurtade non verrà o non ubidirà infra 'l termine a lui assegnato come detto è, sia isbandito per lo banditore del detto Comune per la cittade di Firenze nelli luoghi usati, et massimamente apo la casa sua, s'egli sarà cittadino fiorentino, et sia condannato ad arbitrio di messere la Podestà, riguardata la qualitate della persona et del fatto, et sia tenuto per isbandito per maleficio et possa essere offesto senza pena sì come isbandito per maleficio, né sia udito in alcuna sua ragione per alcuno oficiale del detto Comune. Et che lo detto messere Podestà, quando |113v| condannerà quello cotale che non farà la triegua predetta o n(on) darà la predetta sicurtade, debba lui condannare sotto questa conditione, cioè che se infra .xv. die dal die della

^a Corretto sotto .LXXXI. depennato.

^b Segue un tratto verticale depennato.

^c Su rasura.

^d In interlinea superiore.

condannagione di lui fatta farà la triegua et darà la sicurtade come detto è, egli o altri per lui, di non offendere come detto è, ch'egli sia tratto et cancellato di quello bando et condannagione, nulla per ciò pagando al detto Comune o ad altrui ricevente per lo Comune predetto. Et se il predetto termine di .xv. die nella detta condannagione non fia aggiunto, per la ragione stessa vi s'intenda apposto et per scritto et apposto sia tenuto; et non sia tenuto per isbandito o condannato, se la triegua farà et soderà come detto è, et in quello caso sie tenuto ciascuno notaio della camera degl'atti del detto Comune cotale bando et condannagione cancellare delli atti della camera senza alcuno pagamento fare al Comune per la detta cagione. Et se la Podestà o alcuno suo iudice o ufficiale farà contro alle predette cose o le predette non osserverà, sia condannato per li syndachi del Comune di Firenze che 'l sindacheranno in libre .cc. di piccioli. Et chiunque si troverà avere fatta la detta triegua et sicurtade per tempo di tre anni come detto è, infra quello tempo^a non sia costretto più farla o prestare a colui, excepto che neuno che offensione fece o farà per inanzi in persona d'alcuno possa da cotale offeso o da alcuno di sua consanguinitade domandare o avere sicurtade o triegua; et che messer la Podestà o alcuno rettore o ufficiale del Comune di Firenze non possa per alcuno modo costringere o gravare cotale offeso o alcuno suo consanguino dare alcuna sicurtade o fare alcuna triegua. Questo capitolo inpertanto non preiudichi^b alli parenti del'offendente, sì che elli non possano triegua et sicurtade dal'offeso et da' suoi consanguini domandare et avere. Questo capitolo altresì non dea beneficio né abbia luogo nelli isbanditi et condannati per maleficio o loro scusi, né etiamdio possa alcuno de' grandi domandare sicurtade o triegua da alcuno popolare della cittade o del contado o del distretto di Firenze, se non per manifesta cagione o odio che paia soficiente alla Podestà predetto. Et neuno altro sia constretto a fare le dette triegue, se non sarà evidente et manifesta la cagione per la quale si domanda. Possa ancora et debba lo detto messer Podestà et li detti suoi iudici assessori costringere li huomini di qualunque casato et tutte persone che avranno tra loro guerra, discordia o briga fare fare tra loro triegua et dare sicurtade. In quelle triegue et sicurtadi si contengano et contenere s'intendano gl'infrascritti modi et articoli, cioè in prima che quella triegua sarà leale et ferma tra quelle parti; et debbano et promettano le predette parti per publica carta osservare la detta triegua o sicurtade infino a tre anni interi con agiugimenti di pene et promessioni secondo che parrà a messer la Podestà; et a conservatione delle dette triegue et obligationi ciascuna delle dette parti faccia al Comune di Firenze corporale saramento et dea mallevadori soficienti approvati per li approvatori del detto Comune sì come parrà a messer la Podestà; item che alcuna | 114r | delle dette parti non possa comperare o torre o com-

^a Segue un segno depennato.

^b La prima -i- corretta su -d-.

perare o torre fare nella cittade di Firenze o fuori alcuna casa o casolare o terra nella quale casa o casolare o terra l'altra parte sia consorte o abbia confini con coloro; et che nulla delle dette parti offenderà o farà offendere l'altra in persone o ne' beni o advogaderà contra l'altra o litigherà o alcuna cosa dicerà personalmente, faccia a faccia, se non per procuratore popolare che non sia di sua casa; item che tutte le promessioni et obligationi et rinuntiationi et ratificationi et tutte altre cose che si contengono nelle dette triegue fatte o che si faranno, così per lo principale come per lo mallevadore, sieno ferme et rate né si possano ritrattare di ragione o di fatto per cagione di minore etade o per aiutorio d'alcuno privilegio o beneficio di ragione canonica o di civile, né etiamdio per aiutorio d'alcuno statuto o ordinamento del detto Comune di Firenze fatto o che si facesse per inanzi. Et nelle promessioni delle triegue s'intenda facta legitima stipulatione nella pena, se ivi si troverà quantitate di pena apposta, et le rinuntiationi et tutte et ciascuna cose sopradette, etiamdio se quivi non fossoro scritte né dette. Et la Podestà et ciascuno suo notaio che riceverà la stipulatione et la promessa delle triegue et quelle pene stipulino che si debbano dare per la metade al Comune di Firenze et per la metade alla parte o alla persona a cui si fa la trieva. Et se alcuno romperà la triegua in chiunque modo commettendo alcuno maleficio nella persona a cui fatta fia la triega, sia condannato di tale maleficio secondo forma di statuto o d'ordinamento o di riformagione del detto Comune, così come se il detto maleficio avesse commesso in persona d'altrui a cui non fosse fatta triegua. Et infra .xv. die dopo la condannagione fatta di cotale maleficio, etiamdio se per contumacia, lo detto messer Podestà et ciascuno suo iudice precisamente siano tenuti et ad pena di libre .c. di piccioli, le quali li camarlinghi della camera del detto Comune siano tenuti di ritenere, siano tenuti et debbano. senza dare petitione o libello, senza strepito o figura di iudicio nelle persone et nelle cose precisamente costringere lo predetto offenditore o li suoi mallevadori dati per la triegua predetta osservanda a pagare la pena conventiona^(le) promessa per osservare la detta triegua, cioè la metade al camarlingo del detto Comune per lo Comune ricevente e l'altra metade al'offeso et, se morto fosse, a suo herede. Et basti a provare le predette cose la condannagione fatta di cotale maleficio, etiamdio^a per contumacia, sì che precisamente possa essere constretto, egli et li suoi mallevadori, a pagare la predetta pena; salvo che se elli avesse pace dal'offeso o da' suoi heredi infra .x. die dal die della fatta condannagione, a pagare la detta pena conventionale non sia tenuto elli o li suoi mallevadori. Et se cotale offenditore non pagherà la condannagione fatta infra .x. die dal die della fatta condannagione, sia isbandito in perpetuo della cittade et del condato et del distretto di Firenze et come isbandito per maleficio sia tenuto et sia, et li beni suoi sieno guastati et confiscati et divegnano in Comune predetto, | 114v | né cotali beni

^a -o corretta su -p.

possano esser ricomperati per alcuna ragione et cagione che non si guastino al postutto. Et questi cotali isbanditi o condannati s'egli non^a pagheranno^b come detto è di sopra, non possano esser tratti o cancellati della detta condan-nagione o bando per ragione di beneficio di pace o d'alcuno altro, et neente-meno li detti mallevadori sieno costretti pagare la pena conventionale come detto è. Et se il detto messer Podestà tutte et ciascuna cose sopradette non osserverà et non le metterà ad effetto come detto è, sia condannato per li sin-dachi che 'l sindacheranno per ciascuna volta che fatto fia contro in libre .v^c. di piccioli. Et che le sicurtadi et le triegue delle quali di sopra si fa mentione domandare si possano et in quelle et sopra quelle procedere, etiamdio in tem-po feriato.

LXXXXIII. Delli hedificii comuni murare, rihedificare et raconciare.

[Pod. 1325 II, 87]

Se alcuno avrà et possederà o quasi possederà in tutto o in alcuna parte alcuno casolare o terreno o hedificio et vorrà murare o hedificare o fare mu-rare o hedificare, crescendo et miglorando quello hedificio, possa et a llui sia licito questo fare non obstante semplice contraditione d'alcuna persona; et se fia contradetto sia tenuto et debba quello cotale hedificante o che vorrà hedi-ficare dare sofficiente mallevadore al giudice, dinanzi dal quale la questione sarà, di disfare l'opera, se per sententia apparirà esser ingiustamente hedifica-to, ma se colui che contradicesse mostrerà per publica carta sé avere ragione di vietare per ragione di dominio o d'altra ragione che avesse in quella cosa, allora anzi che si hedifichi lo detto iudice examini le dette ragioni di ciascuna parte et diffinisca la questione infra termine di tre mesi, et intanto nel lavo-rio non si proceda. Et se infra 'l termine predetto la questione non fia dicisa per quello giudice, allora il giudice, ricevuto sodamento soficiente di guastare l'opera da colui che vorrà hedificare, non obstante la contraditione li conceda licentia d'edificare. Ma se legittimamente apparirà infra 'l detto tempo che colui che vietava o contradicea sia consorto di colui che vuole hedificare in quella cosa, allora se quelli contradicente vorràe anzi dividere quella cosa^c che hedificare in essa, facciasì divisione della cosa, se non fosse muro comune fatto ad sostenere la casa et dicorrenti di ciascuna parte, o se non fosse torre o casa o altro hedificio di che fosse patto di non dividere, ne' quali casi non si possa domandare, né fare divisione. Et se tra due vicini o più consorti muro fosse comune et l'uno de' consorti volesse disfare quello muro et farlo miglore o sopra quello muro hedificare a sue propie spese, allora possa et a llui sia licito

^a Segue sol depennato.

^b Nel ms. paghenanno.

^c Manicula a margine sinistro.

queste cose fare et murare in quella grossezza che a lui piacerà, non obstante la contraditione di cotale consorto o vicino, purché del terreno di cotale consorto più che 'l detto muro nulla prenda et contra voluntade di colui, et faccia puntellare la casa del vicino et conservare senza danno et quella casa nel nuovo muro raconciare et ridurre sì come era nel vecchio a tutte sue spese et dal lato del consorto suo faccia murare quello muro bene et igualmente senza malitia, nulla per ciò ricevendo dal | 115r | detto consorto per fattura del detto muro, se quello muro nuovo no· si facesse più alto che era il vecchio e 'l detto consorto al detto muro fatto più che l'antico volesse appoggiare la casa sua, et allora di quello hedificio del muro ch'egli avesse fatto più che quello ch'era primamente sia tenuto di dare et di pagare al detto suo consorto che fece il muro alle sue spese la metade della quantitate che fia stimato lo detto muro che fatto fue sopra lo detto muro vecchio, secondo che dichiarato sarà per li^a maestri del Comune di Firenze. Et se alcuna casa o torre o altro hedificio fia disfatta o disfatto in tutto o in parte per cagione d'alcuno maleficio o delicto o per colpa d'alcuno de' consorti della detta casa, torre o hedificio, sia tenuto messer la Podestà della cittade di Firenze, sotto saramento precisamente costringere et con effetto, a petitione del consorto o de' consorti di cotale casa, torre o hedificio ridificare et nel primaio stato o in miglore riporre infra tre mesi proximi poscia che indi fia richesto^b. Et se cotale consorto cesserà le predette cose fare come detto è, allora sia licito al consorto sua quella casa, torre o hedificio a suo piacimento rehedificare et raconciare o rehedificare et raconciare fare a sue propie spese, et quella casa e 'l suo terreno abitare a suo piacimento senza contraditione o molestia del detto consorto per lo quale fia stata fatta cotale distructione infino a tanto 'che a co'tale consorto rehedificante fia sodisfatto interamente per quello consorto per lo quale fia essuta disfatta questa cotale casa, torre o hedificio delle spese fatte in [ri]fare quella per quello hedificante. E 'l detto sodisfacimento si faccia secondo che dichiarato sarà per li^d maestri del Comune^d di Firenze et .iiii. vicini del detto terreno et suolo buoni et leali, rimanendo sempre la proprietade del detto terreno et suolo a colui per cui ella fue disfatta secondo la parte che li toccherà di ragione, salvo che se cotale consorto per lo quale fue fatto cotale disfacimento vorrà piutosto vendere lo detto terreno et suolo di cotale hedificio rehedificato a cotale consorto rehedificatore che [ri]stituire le spese della detta rehedificatione, allora sia tenuto cotale rehedificante dare et pagare al consorto per lo quale fue il disfacimento fatto lo prezo della parte del terreno et suolo che li tocca secondo la stima che si farà per li detti maestri et quattro loro convicini

^a -i corretta su -o.

^b *Mano successiva corregge richiesto sul termine evanito.*

^{c-c} *Rimarcato da mano successiva su caratteri evaniti.*

^{d-d} *Sottolineato nel ms.*

predetti ad chiamare per lo detto messer Podestà o per lo iudice, et ricevere quindi carta di vendita et fare l'altre cose che si richiegiono in esse. Possa ciascuno consorto lo hedificio disfatto per cagione di maleficio o per colpa del consorto rehedificare dopo l'anno dal die dello disfacimento compitando, et nel detto hedificio habitare con le conditioni sopradette. Et se alcuno sopra suolo o terreno comune^a rehedificherà a sue propie spese et dinuntierà questo alla Podestade anzi ch'egli cominci l'opera per carta publica, non possa la Podestà né alcuno altro ofciale del detto Comune da indi inanzi disfare o danificare quello hedificio per debito, libbra o per alcuna offesa commessa per alcuno altro consorto, se quello cotale consorto offendente non hedificasse poscia o abitasse in quello hedificio o avesse ristituita a cotale rehedificatore la parte delle spese che lui toccavano, salvo et sempre et riserbato ne' detti beni la ragione di ciascuno creditore. Et quello che | 115v | di sopra è detto de' beni disfatti per maleficio, colpa o offesa d'alcuno consorto che si possano rehedificare per gl'altri consorti s'intenda dove quelli beni non fossoro publicati al Comune per quello maleficio o eccesso, se ciò non fosse di voluntade, licentia et concessione del Comune di Firenze.^b Et se alcuno sopra case arse o dirupinate o in su suolo o terreno comune vorrà hedificare o fare hedificare, possa hedificare et fare hedificare sopra essi et lo hedificio tenere et possedere et ad altrui alogare et prenderne l'usufrutto infino a tanto che 'l consorto sodisfarà della parte dello hedificio fatto al'altro consorto delle spese fatte per lui in quello hedificio, secondo che dichiarato sarà per li detti maestri, purché colui che vorrà hedificare o fare hedificare prima richiegia il consorto et consorti se vuole hedificare, et allora infra .xv. die dal die della richiesta possa contradicere et dire che vogla hedificare, et se vorrà hedificare et hedificherà, possa procedere al'hedificatione; et se non contradirà et hedificherà possa da indi inanzi hedificare et fare hedificare sì come di sua voluntade procederà. Et se alcuno riceverà alcuno danno nelle case o nelle possessioni sue per cagione di suo consorto possa sommariamente, di piano et senza strepito o figura di giudicio quello danno dal consorto radomandare, et sia costretto a quello ristituire, non obstanti alcune ferie.

LXXXIII. D'osservare li patti delle case et delle torri. [Pod. 1325 II, 25]

Tutti li patti, passati et futuri, publicamente scritti tra li cittadini della cittade, contadini et distrettuali di Firenze et forestieri e tra qualunque persone della cittade et distretto di Firenze di torri, case o successioni, dimorino perpetuo fermi et salvi. Et la Podestà et ciascuno altro ofciale della cittade di Firenze sia tenuto et debba quelli osservare et fare osservare come nelle carte publiche si contengono et scritti sono, non obstante alcuna exceptione o prescrizione di

^a Segue h isolata e depennata.

^b Con un segno di mano successiva a margine sinistro della c.

tempo. Et queste cose si stendano alle passate et future, salve le sententie già date d'alcuna torre o per cagione d'alcuna commissione. Et che la Podestà sia tenuto et debba nelle predette cose et in ciascuna d'esse procedere sommariamente, di piano, senza strepito et figura di piato et senza dare libello.

LXXXXV. Della divisione delle cose immobili et delle chiusure loro.

[Pod. 1325 II, 88]

Se petitione fia data dinanzi da messer la Podestà della cittade di Firenze o dinanzi da alcuno de' suoi iudici de' piati civili per divisione fare di cose comuni immobili, excepte le case et le torri delle quali sia patto che non si dividano, sia tenuto et debba lo detto messere Podestà o il giudice che di ciò fia richesto conoscere et diffinire la questione delle cose che si contengono in quella petitione infra termine di .xx. die utili al modo infrascritto, cioè che se al giudice anzi che si contasti la lite apparirà legittimamente quella cosa essere comune, cioè per confessione del'aversario al quale si domanda fare la divisione o però che apparisca al giudice che colui che domanda che si faccia la divisione possedette | 116r | la cosa insieme con colui dal quale è domandato che faccia la divisione, et apparisca per quale parte pertegna a ciascuno, allora lo iudice constringa le parti a fare la divisione; ma se non apparirà la cosa essere comune, allora si conosca et diffinisca quella questione se quella cosa è comune o no et per che parte in piato ordinario. Et se fia pronuntiato per quello giudice che divisione si debba fare et da quella sententia non sarà appellato, facciasì la divisione per lui medesimo; o se appellato fia et poscia per lo giudice del'appellagione fia confermata la sententia, sia mandata la sententia ad executione per lo iudice del'appellagione, salvo la ragione di ciascuno nel iudicio petitorio. Et possano li tutori et li curatori per li minori et etiamdio essi minori con autoritade de' tutori et de' curatori esser a ciò richesti et richiedere a fare divisione con li consorti. Et se alcuno de' detti consorti avrà cosa immobile sua propria allato alla casa comune la quale si domanda dividere, sia tenuto et debba lo detto messer Podestà o il suo giudice darli quella parte che li tocca in quella cosa allato alla sua propria secondo che al giudice del detto piato parràe. Et in fare le dette divisioni lo detto messer Podestà o il giudice dea et assegni a colui che avrà più parti in quelle cose le parti che li toccano congiunte in una parte solamente della cosa^a o delle cose che si dividono, avendo ragione del migloramento come detto è. Se alcuna casa o hedificio comune fosse tra alcuni la quale, divisa o diviso per lungheza, la parte divisa fosse non abitabile et insufficiente ad abitare, allora non si faccia la divisione per la lungheza della casa ma per traverso, per quello modo per lo quale parrà più convenevole alli dividitori, et se alcuni consorti avranno^b più case o altre cose immobili

^a Nel ms. cose.

^b Bis script.

comuni et alcuno di loro chiamerà l'altro o gl'altri a divisione, facciasì la divisione di quelle nello infrascritto modo, cioè che messer la Podestà della cittadade di Firenze et ciascuno suo iudice che di questo fia richesto da alcuno de' consorti sia tenuto et debba costringere quelli medesimi consorti ad elegere loro comuni amici infra 'l terzo die poscia che domandato sarà a fare la detta divisione; li quali amici comuni così eletti siano costretti per lo detto messer Podestade o per lo suo giudice cercare quanta parte àe ciascuno de' consorti predetti nelle dette case et cose, et quelle parti trovate assegnino a ciascuno de' detti consorti tutte le parti sue le quali àe in tutte le dette case et cose in una casa o cosa o in più, se più li ne toccheranno, a ciò che le dette parti non abbia partite in più luoghi ma abbiale congiunte come meglo fare si potrà, o altrimenti sì come a quelli amici parràe esser più convenevole et più utile per quelli consorti. Et possano quelli amici le dette parti, se quelle non potranno acconciamente dividere, a loro voluntade compensare et conferire con danari dandi dal'uno consorto al'altro consorto. Et ciò che per li detti amici comuni o per la magiore parte di loro fatto sarà nelle predette cose o d'intorno a esse sia tenuto et debba ciascuno di quelli consorti interissimamente osservare. Et in fare le dette divisioni non si possa opporre alcuna^a | 116v | prescrizione di tempo, sì ch'elle non si dividano come detto è di sopra. Et se due case o piue fossoro comuni et ciascuna casa avesse via per la quale si possa andare a quella casa, che quella casa non si divida per lunghezza, ma a ciascuno consorto al quale s'asegnerà la casa sia assegnata la casa col suo entramento, sì inpertanto che chi avrà casa di magiore stima sodisfaccia al'altro che avrà minore stima secondo la stimagione che si farà per li amici predetti. Et quelle cose messer la Podestà faccia in ogni modo osservare, sotto pena a colui che farà contro a suo arbitrio torre. Et tutte le predette divisioni fare si possano etiamdio a tempo feriato, et da quelle appellare o di nullitade opporre non si possa o alcuna altra cosa opporre, sì che le predette divisioni et tutte le predette cose non rimanesoro ferme secondo che per li predetti amici fia determinato e detto. ^bAncora se alcuno de' consorti delle case, torri, palagi, hedificii avrà fatte alcune spese utili et necessarie in murare o raconciare^c de' detti hedifici, case, torri o palagi, nullo modo possa o debba messer la Podestà o il Capitano o altro ufficiale della cittadade di Firenze costringere quello cotale a fare divisione con gl'altri consorti delle dette case, torri, palagii o hedificii, se prima per cotali consorti non sarà sodisfatto delle dette spese a cotale consorto che l'avrà fatte secondo che per li maestri del detto Comune determinato fia et detto. Et se quelle spese fossoro necessarie et utili o no et de quantade di quelle sia nella provisione di tre amici comuni de' detti consorti. Et se alcuni cittadini o contadini o distrittuali

^a *Bis script alla c. successiva.*

^b *Evidenziato da un segno di mano successiva a margine destro della c.*

^c *Segue al depennato.*

della città di Firenze divideranno alcuna casa o hedificio, siano tenuti quella casa o hedificio chiudere in mezo a comuni spese secondo che a ciascuno toccherà per sua parte, et quella chiusura fare soficiente a sostenere lo legname e 'l carico; ma se quivi fosse pareti o d'assi o di somiglianti^a cose, allora messer la Podestà e 'l giudice li constringa a petitione dell'uno di loro di fare nel mezo del terreno posto tra loro per cagione della detta divisione uno semplice muro murato almeno di mattoni et di calcina alle comuni spese. Et questo capitolo etiamdio abbia luogo intra li convicini confinanti insieme, bene che non sieno consorti. Et se cotale consorto o vicino dopo la richesta o comandamento a lui fatto lo detto muro per la sua parte non farà come detto è infra (tre) mesi^b et per lui rimarrà che la detta chiusura non si faccia, sia condannato per lo detto messer Podestà in libre .xxv. di piccioli, et neentemenoc sia costretto a fare lo detto muro per la parte che a llui tocca come detto è, salvo se colui dal quale fia domandato fare lo detto muro fosse povero, allora non sia costretto cotale povero a fare lo detto muro, et della povertà si stea et credasi al detto di due o di tre vicini di quello luogo dove si domanderà fare lo detto muro.

LXXXXVI. De' salarii de' iudici consultori.

[Pod. 1325 II, 90]

Ciascuno iudice, al qua(le) fatta fia commissione d'alcuna questione sopra la quale renderà lo consiglio per scrittura sottoscritto et sugellato, tolga et torre possa della renditura di cotale consiglio li salari infrascritti, cioè: di questione di difinitiva sententia di libre .L. piccioli o da |117r| indi in qua soldi .L. di piccioli, et da libre .L. in su infino a libre .c. piccioli libre .m. piccioli, et da libre .c. piccioli in su infino ad .v^c. libre livre sei piccioli, et da libre .v^c. piccioli in su quantunque quantità sia libre .viii. piccioli al più, ma se ella fia questione nella quale non si tratti d'alcuna quantitate di pecunia certa, allora si costituisca lo salario ad arbitrio del giudice commettente, purché non passi la somma delle dette libre .viii. di piccioli; ma della interlocutoria abbia gl'infrascritti salarii: d'interlocutoria di libre .L. piccioli o da quindi in qua soldi .x. piccioli, et da libre .L. in su inchiusivamente infino a libre .c. piccioli soldi .xv. piccioli, et se fia da libre .c. in su infino a libre .v^c. abbia soldi .xxx. solamente, et da libre .v^c. in su quantunque quantitate o somma sia libre tre fiorini piccioli. Et che oltre le quantitati predette nulla possa o debba domandare o ricevere per la detta commissione o rendere di consiglio o sua cagione, sotto pena di libre .c. piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta. Et che neuno iudice per dittare o per cagione di dittare alcuna provisione, riformagione o stantiamento ch'egli facesse nel palagio del Popolo di Firenze, nel quale dimo-

^a Nel ms. *simiglianti*.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 116v: *infra tres menses*.

^c *Alterato da mano successiva in nientedimeno, con la prima -i- corretta su -e- e -di- in interlinea superiore.*

ra fanno li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia, o per consiglio o per cagione di consiglio che a parole rendano nel palagio per lo Comune di Firenze o per vigende di quello Comune alcuna cosa domandi o riceva dal detto Comune o da altra singulare persona, sotto pena di libre .cc. piccioli a torre a colui che farà contro per ogni volta, né di consigli pertinenti al Comune di Firenze o per commissione che a lui si facesse per l'ufficio de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia o per loro cagione renduto scritto et sottoscritto per lui et sigillato del sigillo di quello iudice, domandi o riceva più che di sopra si contenga delle sententie et consigli che si darebbono o renderebbono per iudice sotto ^ala pena predetta^a.

LXXXXVII. Della etade legittima et quando si dinieghi la restitutione nel primaio stato.

Ciascuna persona d'età di .xviii. anni sia et esser s'intenda d'etade legittima come fosse d'etade di .xxv. anni, et ciascuno saramento fatto dal'anno Domini .MCCCXLVIII., die .xxviii. del mese d'agosto o che si farà per inanzi per alcuna persona minore di .xviii. anni sopra contratti, alienationi, diminutioni o obligationi delle sue cose o in alcuno et su alcuno de' predetti, et ancora ciascuno giuramento prestato dal detto tempo in qua^b o per inanzi per alcuna femina dimorante il matrimonio sopra alcuna alienatione o obligatione di cosa dotata o obligatione a dote generale o spetiale o sopra consentimento d'alienatione o obligatione di quella cosa dotale o sopra liberatione d'alcuno debito di dote o sopra dividendo la ragione in solido tra li debitori della dote o in o circa alcuna delle predette cose, sia et esser s'intenda fatto per inganno, frode et paura, et in neuno modo vagla o s'oservi sì come fatto per inganno, frode et paura, et che neuna pruova si possa fare, se cotale saramento non sarà stato fatto dinanz(i) da' capitani o della maggiore parte de' capitani della Compagnia della Beata Vergine Maria di San Michele in Orto, etiamdio li altri absenti et non richesti o morti, et dinanzi ad uno giudice legista matricolato nella matricola de' Iudici et de' Notai della città | 117v | di Firençe et dinanzi dal padre di cotale minore o femina, nel quale caso dare si possa curatore spetiale a cotale femina, etiamdio maggiore, quelli capitani e 'l padre o il procuratore o curatore giuranti alle sante di Dio Evangelii et specificanti sé credere la cagione per la quale si fa cotale saramento esser vera et utile a cotale femina o minore, la quale cagione debbano specificare. E 'l notaio che di cotale giuramento sarà rogato etiamdio della detta solennitade et specificamento faccia carta et simigliantemente giuri et specifichi, et se altrimenti farà la carta, nulla fede fia data a quello instrumento in pregiudicio di cotale minore o femina o d'alcuno suo herede o

^a Tracciato fuori dal margine destro dello specchio di scrittura.

^b Segue che depennato.

successore. Et neentemen^a cotale notaio che non osserverà le predette cose sia punito in libre .c. di piccioli per ogni volta. Et che neuna persona maggiore di .xviii. anni possa domandare restitutione nel primaio suo stato per cagione d'alcuna dannificatione o gravamento o altra qualunque cagione contro alcuna sententia o processo fatto nel piato principale o nel'appellazione dopo la sententia diffinitiva della questione principale o del'appellazione. Et se per lo iudice del'appellazione la prima sententia sarà confermata o fia nel piato del'appellazione pronuntiato che li tempi siano corsi^b, allora lo detto iudice del'appellazione sia tenuto et debba la detta sententia mettere ad executione, non obstanti alcune petitioni o exceptioni, et massimamente d'esser ristituito nel primo stato o di nullitate, se non fosse exceptione di fine o di trasactione o di patto di non domandare o di pagamento che si trovasse fatto o fatto poscia che la sententia passòe in cosa giudicata, delle quali o alcuna d'essa apparisse carta publica.

LXXXXVIII. Che da sententia interlocutoria non si possa appellare o di nullitate opporre. [Pod. 1325 II, 92]

Da alcuna interlocutoria pronuntiata o articolo fatto per alcuno iudice o ufficiale del Comune di Firenze in alcuno piato o questione civile anzi diffinitiva sententia, che ultimamente dee seguire del processo, o anzi comandamento difinitivo nulla persona possa appellare o per alcuno modo contro a quella di nullitate dire o opporre; et se adiverrà che s'apelli o si dica o opponga di nullitate, sia tenuta cotale appellatione o oppositione di nullitate per frustatoia et non sia ricevuta. Et neentemen^a lo iudice dal quale s'apella o dinanzi dal quale si dice o oppone di nullitate proceda nel piato, non obstante cotale appellatione o di nullitate oppositione, salvo che se l'appellante o dicente di nullitate o opponente volesse dire sé potere appellare o di nullitate dicere o opporre di ragione o secondo forma di statuti o ordinamenti del detto Comune, allora cotale appellante o dicente o opponente di nullitate sia udito, facendo prima deposito apo li massari della camera del detto Comune di libre .xxv. di piccioli o di maggiore o di minore quantitate ad arbitrio del giudice dinanzi dal quale fosse la questione ordinanda secondo la qualitate del detto piato. Et se adiverrà che si pronuntii per lo iudice dal quale s'apellerà o dinanzi dal quale si dicerà o opporrà di nullitate di consiglio d'alcuno savio che si elegga o per lo iudice del'appellazione che quella appellatione o petitione non si dee admettere, la pecunia disopposita pervegna al Comune di Firenze per la ragione medesima. E 'l giudice della principale questione o il giudice del'appellazione o nullitate sia tenuto et debba comandare a' massari della camera incontanente,

^a Corretto da mano successiva in nientedimeno con la prima -i- corretta su -e- e -di- in interlinea superiore.

^b -i corretta su -o.

| 118r | fatta la pronuntiagione secondo la forma di cotale consiglio, che quello diposito deano et assegnino alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze per quello Comune riceventi, et essi camarlinghi inmantenente siano tenuti quello diposito mettere et fare scrivere al'entrata della camera.

LXXXVIII. Che 'l procuratore ristituisca la pecunia per lui riscossa.

[*Pod. 1325 II, 94*]

Se alcuno procuratore per vece o nome d'alcuno, che 'l fece procuratore o che 'l farà per inanzi, riscosse o ebbe o riscoterà o avrà per inanzi alcuna quantitate di pecunia, che quello procuratore et suoi heredi siano presi et detenuti et costretti ogni tempo, non obstanti alcune ferie, nelle persone et nelle loro cose a restituire quello che riscosse o riscoterà per inanzi sommariamente et di fatto et senza dare libello et lite contestare et senza strepito o figura di piato et lasciata ogni solennitate di ragione et di statuto. Et che li beni di cotale procuratore s'intendano essere et sieno obligati a colui che 'l fece suo procuratore per quella pecunia che riscosse o riscoterà come se spressamente li fosse obligata per quella pecunia. Et cotale obligatione de' beni cominci dal die che la detta pecunia fia riscossa et per lui di quella fatta confessione. Et a pruova della exactione predetta basti la confessione di colui fatta della pecunia per quello procuratore per publica carta. Questo ordinato e dichiarato, che se da alcuno procuratore si facesse alcuna cessione d'alcune ragioni et poscia quelle ragioni fossoro rendute et ricedute a colui che l'avrà fatto procuratore o, colui morto, a' suoi heredi o ad altrui ricevente per loro, anche se alcuna cosa fia riscossa per vigore di quella cessione interamente fia ristituito, che per vigore della detta procura et cessione et confessione di prezo o d'alcuna di quelle cose o per altro riguardo per neuno modo, ragione o cagione et dal detto procuratore o da suo herede per colui che 'l fece procuratore o per suo herede o per alcuno di loro nulla si possa domandare o riscuotere. Et che messer la Podestà o messer lo Capitano o alcuno altro oficiale della cittade di Firenze, stando le cose così, nulla abbia cognitione o giurisditione et nullo officio possa fare o debba contro a cotale procuratore o suoi heredi o beni. Et che le predette cose abbiano luogo così nelli piati per inanzi come ne' passati et pendenti non finiti per sententia.

C. Di dare lo braccio del Comune contro a' debitori della Parte Guelfa.

[*Pod. 1325 II, 95*]

Messer la Podestà e 'l Capitano e l'Executore delli Ordinamenti della iustitia et ciascuno di loro et li iudici di catuno di loro et ciascuno altro oficiale del Comune di Firenze dea et conceda alli Capitani, Priori, syndachi o procuratori della Parte de' Guelfi loro braccio et famigla a costringere in persone et in avere tutti et ciascuno che ànno della pecunia della detta Parte quante volte

et quando saranno richesti che questa pecunia interamente rasegnino et ristuiscano a quella Parte, non obstanti alcune ferie o statuti. Et che ' Capitani^a di Parte Guelfa della detta cittade non possano^b essere presi^c o ritenuti^d per alcuno debito o per cagione d'alcuno debito o per condannagione fatta o che si facesse per debito durante l'oficio del loro capitaneato.

CI. Di levare le corti et torre gl'atti a' rettori.

Li signori Priori e 'l Gonfaloniere della giustitia possano et debbano levare le corti et torre gl'atti | 118v | a messer la Podestà et a messer lo Capitano et al'Executore delli Ordinamenti della giustitia et al giudice del'apellagione et a ciascuno di loro et a' loro giudici et notari et famigla l'ultimo mese de' loro regimento per .xv. die anzi l'uscimento loro, et etiamdio prima quandunque ad essi Priori et Gonfaloniere parerà di consiglio et volontade delle .xii. Capititudini delle maggiori arti, li quali atti non si sugellino, ma apo la camera dimorino aperti, et di quelli li guardiani degl'atti della camera del Comune siano tenuti di dare copia a chiunque l'adomanderà, etiamdio immediatamente poi la data di quelli atti, salvo che delle testimonianze non publicate. Et che li Priori e 'l Gonfaloniere della giustitia dopo l'entrata del successore, infra 'l quinto die, debbano quelli atti al successore assegnare, e 'l successore sia tenuto di ric(e)verli et sopra essi procedere, sì come è tenuto et dee. Salvo che se li detti ufficiali al tempo che si torranno gl'atti avessero alcuno processo lo quale facessero per forma d'Ordinamenti di giustitia che non fosse spedito, debbano de li originali atti torre la copia del'exemplo et serbinlosi per spacciare cotale processo. Et che tutti gl'atti et processi contenuti in quelli atti che si torranno al vecchio Podestade o Capitano o a loro iudici o ufficiali o al giudice del'apellagione debbano rimanere et rimanere s'intendano in quello stato nel quale erano quando furono tolti, sì che nel mezo tempo non corrano tempi ad accusare et riprovare testimoni di falso et colui che li indusse o in cui questione si trovano indotti et ad [a]ppellare et ad altre cose fare che fare si poteano al tempo che furono tolti quelli atti.

CII. Di rassegnare li libri dell'isbanditi del Comune di Firenze nel consiglio alli guardiani degl'atti della camera.

Non possa né sia licito alla Podestà o al Capitano o al'Executore delli Ordinamenti della giustitia, né ad alcuno di suoi giudici o familiari, né al giudice del'appellagione et syndaco, né al notaio de' beni de' rubelli neli ultimi .xv. die

^a -i corretta su -o.

^b -no in interlinea superiore.

^c -i corretta su -o.

^d Idem c.s.

del loro o d'alcuno di loro regimento conoscere sopra alcuno piato civile o criminale, né alcuna accusa o dinuntia ricevere, né in alcuna cosa di loro officio sé intromettere, né alcuna condannagione, proscioglione o isbandimento o possessione o tenuta dare o fare, né alcuni testimoni ricevere, né alcuna sententia dare o sopra alcuna delle predette cose conoscere, se non d'alcuno o sopra alcuno maleficio fatto nuovamente in quelli .xv. die ultimi. E 'l detto vecchio Podestà e 'l iudice del'appellagione et sindaco et li altri sopradetti nel mezo del'ultimo mese del loro o d'alcuno di loro regimento siano tenuti di rassegnare alli guardiani degl'atti della camera del Comune di Firenze gl'isbanditi et ribanditi del Comune nel consiglio del Comune. Et tutti gl'atti suoi et de' suoi iudici et li originali, salvo che li atti che farà egli o alcuno de' suoi iudici nelli detti ultimi .xv. die, rassegnare siano tenuti l'ultimo die del loro regimento, se prima non fossoro loro tolti per li Priori et Gonfaloniere o di loro comandamento. Et che nelli detti ultimi .xv. die si possano fare stagiamenti et sopra quelli conoscere, procedere et sentenziare, non obstanti le cose antedette.

LIBRO TERZO

| 119r |

In nomine Domini amen. Cominciano le rubriche del terzo libro di messer la Podestà et del Comune di Firenze.

- I. Del'arb(it)rio di messer la Podestà.
- II. Che la Podestà abbia arbitrio.
- III. Del tempo che puote conoscere messer la Podestà et messer lo Capitano et li loro giudici delle cose^a che di sotto si contengono.
- IIII. Che dove la pena non è diterminata per statuto sia nel'arbitrio della Podestà.
- V. Del'oficio de' quattro iudici del maleficio.
- VI. Del'oficio de' notari del maleficio.
- VII. Infra che tempi le questioni criminali si debbono terminare.
- VIII. Della condannagione delle spese che si dee fare ne' piati criminali.
- VIII. Del beneficio della prima confessione che f[ia] in giudicio l'accusato o inquisito.
- X. Che l'accusato o inquisito sia richesto ad allegare.
- XI. Che lo giuovedì, dopo nona, li iudici della Podestà steano ad udire l'allegationi.
- XII. Della pena del testimonio che non comparisce a portare la testimonianza.
- XIII. Della pena di colui che bestemia il nome del nostro signore Iesu Christo.
- XIII. Di diffidare et isbandire li heretici.
- XV. Della pena di colui che negherà la positione, l'arti[c]olo o la paternitade, la filia[t]ione, il parentado et affinitade, morte o oficale.
- XVI. Della pena di colui che offenderà messer lo vescovo di Firenze.
- XVII. Della pena del messo che farà falsa richesta et di colui che la farà fare.
- XVIII. Della pena del'aringante in consiglio che alla Podestà e al'Executore sieno dati ambasciadori o cavalieri finito l'oficio.
- XVIII. Della pena di colui che non rassegherà li fanciulli o altra cosa trovata^b.
- XX. Della pena di colui che farà furto del'avere del Comune.
- XXI. Della pena di colui che caverà terra allato alle mura della città di Firenze o che le romperà^c.
- XXII. Della pena di chi commetterà falsitade nel gruogo.

^a Nel ms. coste.

^b A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: fanciuli et cose trovate.

^c A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: .325., .271.

- xxiii. Della pena di chi falsificherà cera o ceri.
 xxiiii. Della pena di chi gitterà aqua o spazatura nella via publica anzi lo terzo suono della^a campana.
 xxv. Della pena di chi terrà porco o hoca nella cittade di Firenze^b.
 xxvi. Della pena di chi abruscherà o concherà porco nella via publica o in piazza.
 xxvii. Della pena di colui che farà battaglia con maze, pietre o pugni.
 xxviii.^c Della pena di chi gitterà pietre di notte.
 xxviiii. Della pena di chi gitterà palo di pietra o sasso. | 119v |
 xxx. Della pena di chi gitterà pietre al tempo delle noze.
 xxxi. Della pena di chi percoterà le finestre o disfarà casa.
 xxxii. Della pena di chi riterrà carta in frode o che domanderà debito pagato o finito.
 xxxiii. Della pena di colui che accetterà o andrà in officio fuori del distretto di Firenze non avuta la licentia.
 xxxiiii. Della pena di chi terrà li ciechi nella cittade^d.
 xxxv. Che neuna universitate o luogo ardisca attentare alcuna cosa contro alla giurisdictione del Comune di Firenze.
 xxxvi. Della pena di chi romperà pace.
 xxxvii. Della osservatione di certe paci et della pena di chi le romperà.
 xxxviii. Di coloro che sono excettati dalle pene de' maleficii.
 xxxviii. Della riprovagione de' testimoni.
 xl. Della pena dello introducente o che farà introdurre falso testimonio et del falso testimonio.
 xli. Della pena di chi non proverà l'accusa del falso testimonio o di colui che 'l producerà falso.
 xlii. Della pena del testimonio che non dirà il suo vero nome et quello del padre.
 xliii. Della pena di chi commetterà falsitade nel'arte della lana.
 xliiii. Della pena del vendente panno se non ala canna di Kalimala.
 xlv. Della pena di colui che peserà ad altro peso che a quello del Comune di Firenze.
 xlvi. Della pena di colui che giurerà ad alcuno d'uccidere alcuno altro.
 xlvii. Della pena di colui che metterà fuoco in alcuno hedificio.
 xlviii. Della pena di chi^e darà danno o che farà guasto.
 xlviii. Della pena di chi fedirà o ucciderà alcuna bestia^f.
 l. Della pena di chi entrerà nell'altrui possessione.
 li. Della pena di chi assalirà o occuperà chiese o altri luoghi ecclesiastici.
 lii. Della pena di chi assalirà o occuperà chiese vacanti.
 liii. Della pena di chi pegnerà alcuno contra forma di statuto.
 liiii. Della pena di chi piglerà et terrà in privato luogo alcuno fiorentino.
 lv. Che li huomini che recheranno biada et altre vittuaglie sieno sicuri.

^a Segue un segno depennato.

^b A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: porco et o hoca.

^c A margine sinistro segno di spunta alle rubb.: xvii, xix, xxi, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxviii.

^d A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: ciechi.

^e In interlinea superiore.

^f A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: huccidere bestie.

- LVI. Della pena di colui che impedirà alcuno che rechi vittuaglia alla cittade di Firenze.
- LVII. Della pena di chi impedirà le mercatantie esser condotte o li mercatanti venire alla cittade di Firenze.
- LVIII. Della pena di chi rimuoverà il termine^a.
- LXVIII. Della pena di chi imbolerà frutti della terra o vigna altrui.
- LX. Della pena di chi venderà uve di vigna.
- LXI. Del radoppiamento delle pene.
- LXII. Della pena di colui che farà offendere alcuno. | 120r |
- LXIII. Della pena del contradicente ad alcuno terra o luogo.
- LXIII. Della pena di chi farà furto o farà fare.
- LXV. Della pena del'oficiale et del suo familiare che offenderà alcuno.
- LXVI. Della pena di colui che offenderà alcuno rettore o oficiale del Comune di Firenze o suo familiare.
- LXVII. Che l'isbanditi del Comune di Firenze possono esser offesi senza pena.
- LXVIII. Della pena di colui che accompagnerà grande isbandito per vigore degl'Ordinamenti della iustitia.
- LXVIII. Della pena di chi accompagnerà o ricetterà alcuno isbandito.
- LXX. Della executione della sententia corporale et di condannare nel quarto più chi non pagherà la condannagione pecuniaria.
- LXXI. Che ciascuno rettore et oficiale del Comune di Firenze sia tenuto di riscuotere le condannagioni pecuniarie delle quali saranno dati mallevadori.
- LXXII. Di dare licenza all'isbanditi e che durando quella non possano esser offesi né sostenuti.
- LXXIII. Della pena di chi studiosamente percoterà alcuno con mani vote o con armi.
- LXXIII. Della pena di colui che commetterà o farà commettere homicidio.
- LXXV. Come si punisca minore di .xviii. anni che offenderà^b.
- LXXVI. Della pena di colui che ucciderà o fedirà alcuno con mannaia o alcuna arme contenuta in questo statuto.
- LXXVII. Della pena di colui che ucciderà o fedirà colui al quale egli o le persone che si contengono in questo capitolo possono succedere.
- LXXVIII. De' maleficii per li quali alcuno sia tenuto per malabiato.
- LXXVIII. Di^c coloro che rapiscono le femine^d.
- LXXX. Delli assalitori de' monasteri et rapitori delle monache.
- LXXXI. Della pena de' sodomiti, trapassi, malandrini et di coloro che li ricetteranno^e.
- LXXXII. Della pena del'assessino et di chi farà offendere per assessini.
- LXXXIII. Della pena del rimproverante ad alcuna persona homicidio o altro maleficio.
- LXXXIII. Della pena di colui che dirà ad alcuno o contro alcuno parole ingiuriose.
- LXXXV. Della pena di colui che dirà parole ingiuriose alla Podestà o ad alcuno oficiale.

^a A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: rimuove termine.

^b A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: pene minore delle età d'hanni .18. come sono munite.

^c -i corretta su -e.

^d A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: chi rapisce le femine.

^e A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: sodomiti, trapassi et malandrini.

- LXXXVI. Della pena di colui che farà vendetta o farà fare se non nella principale persona offendente.
- LXXXVII. Che lo popolare offeso per li Gherardini da Montecorboli possa elli et li suoi consorti fare vendetta per sé et per istrani.
- LXXXVIII. Della pena di chi farà invitata, cavalcata o andata contra spetiale persona senza licenza de' regimenti di Firenze.
- LXXXVIII. Di non fare ragunanza se non a certo modo.
- LXXX. Della pena de' gridanti o che commetteranno romore. | 120v |
- LXXXI. Della pena di chi farà ragunanza o invitata per rompere il Popolo o li Ordinali della iustitia o per assalire alcuna cittade o luogo.
- LXXXII. Della pena di chi rubellerà alcuno luogo o farà guerra contro al Comune di Firenze.
- LXXXIII. Del sodamento del'armi da difendere.
- LXXXIII. Della pena di chi porterà armi da difendere non sode.
- LXXXV.^a Della pena del portante armi da offendere.
- LXXXVI. Di certo vietamento et di certo concedimento di portare arme.
- LXXXVII. Della pena di colui che giucherà o riterrà giucante a giuoco vietato.
- LXXXVIII. Della pena di colui che andrà di notte.
- LXXXVIII. Della pena che si riscoterà del giuoco et del portare del'arme et d'andare di notte che si paghi solamente alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze.
- c. Della pena di coloro che vanno sonando stromenti o faccendo matinate di notte^b.
- ci. Della pena de' falsatori et tonditori o limatori della moneta^c.
- cii. Della pena di colui che terrà o spenderà vietata moneta.
- ciii. Della pena del fabricant moneta d'oro o che farà o venderà ferri o conii sotto il segnale del Comune di Firenze fuori della zeccha del detto Comune.
- ciiii. Della pena di colui che piglerà colombi o saetterà o saeppolerà a quelli.
- cv. Della pena della femina che terrà filatoio o filerà nella via.
- cvi. Della pena di chi porrà letame in alcuna via publica o che 'l compererà per rivendere.
- cvi. Della pena di chi gitterà acqua di molticcio in via publica.
- cvi. Della pena di chi gitterà in via publica aqua puzolente.
- cvi. Della pena di colui che farà mangano o traboccho.
- cx. Della pena de' notari che non porranno nelle carte publiche li nomi et soprannomi loro.
- cx. Della pena di chi terrà capre.
- cxii. Della pena del tavernaio che ucciderà bestie d'istate contra certo modo^d.
- cxiii. Della pena del conductore che allogherà altrui la cosa a llui allogata.
- cxiii. Della pena di chi venderà camangiare in Mercato Vecchio le domeniche o le pasque.

^a .v. corretto da .iv.

^b A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: matinate di notte.

^c A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: falsatori di monete.

^d A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: tavernai.

- cxv. Della pena di chi impedirà colui che venderà camangiare o altre cose nelle piazze o luoghi pubblici.
- cxvi. Della pena del rettore o ufficiale che sosterrà alcuno nel palagio o in casa di sua habitatione oltre tre die.
- cxvii. Di non porre huomini alla colla se non per certe cagioni.
- cxviii. Che li berrovieri per^a porre huomini alla colla non tolgano salarii.
- cxix. Della pena di chi tenderà panni a seccare sulle porte della cittade.
- cxx. Della pena di chi dipignerà o farà dipignere l'armi d'altrui. | 121r |
- cxxi. Della pena di colui che entrerà nella camera d'alcuno ufficiale se non in certi dì et certe hore.
- cxxii. Della pena dell'ufficiale che non lascerà entrare nel palco o nella camera colui che vorrà allegare sue ragioni.
- cxxiii. Che li iudici et notari della Podestà non ricevano danari o remuneratione.
- cxxiiii. Che non si faccia commissione di consiglio in giudice forestiere né con lui s'abia colloquio.
- cxv. Che ' notari forestieri non possano fare officio d'avogatione o di procureria.
- cxvi. Della pena del iudice o notaio che avrà conversatione in alcuna delle corti della Podestà.
- cxvii. Della pena del vetturale o altri comperante vino mosto a certo tempo.
- cxviii. Della pena dell'attossicante pesci o pigliante [ron]dini.
- cxviii. Della pena dell'acusatore et dell'accusato che dopo lo sodamento fatto verrà alla corte con più che due compagni.
- cxix. In che modo sono obligati li beni del padre et d'altri ascendenti se per alcuno figlio o discendente non mancepatio fia commesso maleficio.
- cxix. Di ritrovare li beni de' condannati del Comune di Firenze^b.
- cxix. Come si proceda in guastare li beni de' condannati.
- cxix. Del modo et della forma del ricompera(re) la parte de' beni del condannato.
- cxix. Di ricomperare li beni de' mallevadori^c del condannato per li parenti et consorti.
- cxix. Del'alienatione et vendita fatta da colui che commetterà maleficio o fugirà con l'altrui pecunia.
- cxix. Della pena dell'ufficiale che farà executione di^d corporale sententia presso alla cittade per mille braccia.
- cxix. Della pena del fante corrente cavallo et dell'asinaio portante guanti o portante calze solate per la cittade di Firenze^e.
- cxix. Che accuse non si facciano da' grandi se non in certi casi^f.
- cxix. Delle condannagioni exemplando et ascoltando nel consiglio.
- cxl. De' condannati et isbanditi ribandire et cancellare.

^a Corretto su altro termine.

^b Manicula a margine destro.

^c Segue et depennato.

^d In interlinea superiore.

^e A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: calze solate per la città.

^f A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: da farsi da' grandi se non in certi tempi.

- CXLI. Che dopo la morte del condannato non si adomandi la condannagione.
 CXLII. De' fornaciari et mattonari.
 CXLIII. Di non fare compagnia di lastre.
 CXLIII. Della pena di chi compererà porci, cavretti o simili cose infra le tre migla.
 CXLV. Che nullo advogado legista sia ricevuto in mallevadore.
 CXLVI. Della pena di colui che vende la cosa immobile che un altro possiede.
 CXLVII. Della pena di chi alienerà o obliherà la cosa a llui allogata o data ad affitto.
 CXLVIII. Della pena di colui che torrà in pegno alcuno huomo o alcuna femina^a.
 CXLVIII. Di scacciare li forestieri a certo tempo.
 CL. Della pena di coloro che per loro privilegio non voglono pagare libbra^b.
 CLI. Che la Podestà non prosciogla colui che dee esser condannato né condanni colui che dee esser prosciolto.
 CLII. Della pena di chi batterà bambagia o altra cosa di notte^c.
 CLIII. Che la Podestà e 'l Capitano abbiano arbitrio contro a' cherici che ricevono li officii del Comune di Firenze. | 121v |
 CLIII. Che questo statuto et le infrascritte cose s'osservino contro alli cherichi fictiïi.
 CLV. Come si proceda contro alli ingiurianti le possessioni et le cose altrui.
 CLVI. Della pena di coloro che non pigleranno li malefattori et del pagamento fare a coloro che li pigleranno.
 CLVII. Della pecunia dare al rettore la cui famigla piglerà alcuno malefattore faccente il maleficio.
 CLVIII. Di pagare la pecunia per le presure delli isbanditi et condannati.
 CLVIII. Contro alli ucciditori et rubatori de' prelati.
 CLX. Della pena di colui che con parole o con opera farà contra la pace.
 CLXI. De' bordelli et meretrici et loro roffiani^d.
 CLXII. Della pena di colui che due volte si richiamerà d'una medesima somma o cosa.
 CLXIII. Di non gravare il mallevadore che rapresenterà il principale.
 CLXIII. Della pena di chi non ubidirà al comandamento de' rettori et ufficiali in questo statuto contenuti.
^eCLXV. Della pena di colui che corromperà rettore o ufficiale del Comune di Firenze o suo familiare.
 CLXVI. Della pena del grande ch'avrà inimistadi che andrà ad alcuna invitata senza la licenza de' signori Priori et Gonfaloniere^e.
 CLXVII. Della pena di certi che venderanno se non a piccioli.
 CLXVIII. Chi possa accusare per syndaco.
 CLXVIII. Della pena di chi farà verone, sporto, ponte o cavalcavia^f.

^a A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: che non si posa dare in pegno huomo o donne.

^b A margine sinistro segno di spunta alle rubb.: CXXVIII, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXV, CXXXVII, CXL, CXLII, CXLIII, CXLV, CXLVI, CXLVIII, CXLIX, CL.

^c A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: che non si possa batte(re) bambagia o altre cose di notte.

^d A margine destro, di mano posteriore e in inchiostro bruno: ruffiani.

^{e-e} Nel ms. l'ordine delle rubb. è invertito.

^f Manicula a margine sinistro.

- CLXX. Della pena di colui che apoggerà a via o casa legnami o frascati^a.
 CLXXI. Della pena di chi venderà del terreno del greto lungarno^b.
 CLXXII. Della pena di colui che impedirà alcuno che conduca alcuno malefattore in forza del Comune di Firenze.
 CLXXIII. Della pena di chi domanderà altra volta il pagamento a lui fatto dal Comune di Firenze o compenseranno con alcuno.
^cCLXXIII. Della pena di colui che hedificherà torre o altro hedificio alto oltre .xl. braccia.
 CLXXV. Della pena di chi terrà vela o tetto nella cittade presso a terra per cinque braccia.
 CLXXVI. Della pena di colui che farà callaia nelle pescaie de' mulini.
 CLXXVII. Della pena di chi gitterà pietre nelli rivi o nelle vie^c.
 CLXXVIII. Della pena di colui che alienerà cosa immobile ad alcuno che non faccia le fattioni del Comune di Firenze^d.
 CLXXVIII. Della pena delli regitori del contado che non raconciano le fonti.
 CLXXX. Del prato del Comune di Firenze posto nel popolo di Santa Lucia d'Ognisanti et della sua fogna^e.
 CLXXXI.^f Che le vie et le piazze della cittade et del contado di Firenze et le mercata et li trebbi del detto contado sieno del Comune di Firenze et della pena <di> chi le ingombrerà^g.
 CLXXXII. Che chiunque occupòe via o strada o piazza sia tenuto di lasciarla infra .xv. die^h.
 CLXXXIII. Della pena di colui che ingombrerà vie o piazze o altri luoghi pubbliciⁱ.
 CLXXXIII. Della pena di chi procurerà o advogaderà o ditterà contro al Comune di Firenze o a' suoi collegii.
 CLXXXV. Della pena della femina che andrà nel palagio o alle corti del Comune di Firenze. | 122r |
 CLXXXVI. Della pena di chi costringerà alcuno di vendere alcuna cosa alla Podestà o a sua famiglia.
 CLXXXVII. Della electione de' notari sopra cancellare condannagioni et bandi.
 CLXXXVIII. Che li notari della camera riducano in iscrittura li condannati per baratteria o falsitade o fugga.
^jCLXXXVIII. Che non si riceva petitione di cancellare isbanditi o condannati per rubellione et altre certe cagioni.
 CLXXX. Della pena di colui che guideràe o porterà divieto^j.

^a *Manicula a margine sinistro.*

^b *Idem c.s.*

^{c-c} *A margine destro un segno di richiamo di mano posteriore.*

^d *Manicula a margine destro.*

^e *A margine destro, di mano posteriore in inchiostro bruno: pro ecclesia Sancti Salvatoris.*

^f *Manicula a margine sinistro.*

^g *Manicula a margine destro. Segno di spunta sul margine sinistro alle rubb.: CLIV, CLV, CLVIII, CLXI, CLXIII, CLXXV, CLXXX, CLXXXI.*

^h *Manicula a margine destro.*

ⁱ *Idem c.s.*

^{j-j} *Nel corpo del testo l'ordine delle rubb. è invertito.*

- CLXXXXI. Della pena di chi farà endiche.
 CLXXXXII. Di non trarre robbia fuori della cittade o distretto di Firenze.
 CLXXXXIII. Di scaricare et vendere il grano et la biada nella piazza d'Orto San Michele.
 CLXXXXIII. Della pena di chi terrà testi o orto sopra le vie publiche^a.
 CLXXXXV. Della pena delle persone o membro d'alcuna arte della cittade di Firenze che si raguneranno insieme senza licenza de' consoli.
 CLXXXXVI. Che quella medesima ragione si renda a' forestieri che si rende a' fiorentini nelle coloro terre.
 CLXXXXVII. D'uno medesimo maleficio neuno sia punito più che una volta.
 CLXXXXVIII. Della pena di colui che impedirà o impetrerà l'opera di San Giovanni Batista o dello spedale di Sa- Iacopo a San Sebìo.
 CLXXXXVIII. Della pena del popolare che sarà in alcuna ragunanza contro al Popolo o Comune di Firenze o per assalire et occupare alcuna terra che non sia inimica del Comune di Firenze.
 CC. Della pena del'oficiale del Comune di Firenze che farà dipignere sue arme nel palagio o sua habitatione o dinanzi alle porti.
 CCI. Della pena di chi sottometterà ad alcuno la cittade o il contado o il distretto di Firenze.
 CCH. Che non si facciano mulina o pescaie nel fiume d'Arno se non infra certi luoghi.

| 122v |

^a Segno di spunta a margine destro alle rubb.: CLXXXXVII e CXCIV.

^aIn Dei nomine amen. Comincia lo terço libro degli statuti di messer lo Podestà della cittade di Firençe.

^bI. Del'arbitrio di messer lo Podestade statuto primo. [Pod. 1325 III, 124]

Messere lo Podestade della [ci]ttade di Firençe abbia arbitrio in conoscendo et procedendo in homicidii et magagne di membri, fedite enormi di volto fatte con alcuna generatione d'arme, d'onde sangue uscie, in assessini et in coloro che faranno offendere per assessini, in opere sodomitiche et etiamdio in coloro che riterranno et presteranno a giuoco. Ma negl'altri maleficii infra scritti abbia arbitrio in conoscendo, procedendo et puniendo, cioè in ruberie di strade, furti et publici et famosi ladroni, falsamenti et di falsitadi di carte, d'atti, di scritture et di libri comunque commesse saranno di falsitade, non obstante corso di tempo; et contro a' mercatanti alli quali era creduto a scritta di libro, li quali se n'andassoro et absentaronsi con la pecunia altrui; et contra coloro et di coloro che contradicessoro ad alcuni^c le sue case, terre o possessioni et che ingiuriassoro li lavoratori o pigionali di coloro; et contra coloro che tenessoro per forza occupate possessioni d'alcuno o d'alcuni; et contro a' grandi, nobili et potenti oppresanti li minori, et massimamente artefici della cittade, contado o distretto di Firençe et che li ingiurieranno nelle persone e nelle cose; et contra tutti et ciascuno turbanti pace e 'l pacifico stato del Comune di Firenze; et contro traditori e rubelli; et contro a tutti et ciascuno che per potentia^d, paura o minacce o altro illecito modo adomandassoro o istorcessoro o domandare o istorcere facessoro da alcuna persona nella cittade, contado o distretto di Firençe alcuna quantitate di pecunia o cosa, o minacciasse o facesse minacciare o sotto pretesto di min[accia] o per altro illecito modo alcuna cosa conseguirono o conseguiranno per inanzi, et nominatamente per matrimonio o per sposalitie, o fecioro alcuna cosa per illecito modo acciò che quelli matrimoni o sponsalitie seguitassoro. Salvo l'oficio di messere lo difensore et Capitano et la sua iurisdictione. Sopra le quali cose tutte et ciascu-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b *Idem c.s.*

^c *Nel ms. alcune.*

^d *Nel ms. potentio.*

ne il predetto messere Podestade abbia arbitrio et conoscere possa et debba, precedente accusa o dinuntia o no. Salvo che per le predette cose o alcuna d'esse non possa il detto messere Podestade porre alcuno a tormento, se non precedenti inditii. Et se alcuno offenderà alcuno andante, stanti o ritornante da alcuno consiglio del Comune o del Popolo di Firenze o delli signori Priori et Gonfaloniere della giustitia, o dal parlamento o dinanzi da alcuno rectore o iudice del Comune di Firenze o camarlingo della camera del Comune di Firenze, o stante a casa di morto o ad exequie di morti, o andante, stante, ritornante a spegnere il fuoco o da spegnere il fuoco nella cittade di Firenze, o acompagnante alcuna donna per la cittade | 123v | di Firenze, sia condannato ad arbitrio di messer la Podestade, ma non in minore pena che si contegna nello statuto del detto Comune. Et sia tenuto il predetto Podestade, dove non àe arbitrio, d'osservare le parole dello statuto sì come elle giacciono. Ma sopra le forze, rapine, furti, incendii, false e frodolenti accuse che si facessero nella cittade di Firenze o nel distretto o contado di Firenze et sopra tutti li officiali del Comune di Firenze che male si portassoro, excepto che sopra il giudice del'apellagione et li suoi notai, la Podestade predetto sia tenuto di procedere, conoscere, punire, et le possessioni molestate fare restituire in tutto et quelli cotali ditentori a suo arbitrio punisca. Et se adiverràe che alcuno si richiami che per la iniuria d'alcuno non puote fare lavorare le sue terre o habitare sua casa o mulino o simiglianti cose fare, o che il suo lavoratore, inquilino, pigionale o colono fosse inquietato o che a lui fosse fatta ingiuria o molestia, sia tenuto et debba il detto messere Podestade di questo credere al iuramento di colui che se ne richiamerà di quello ch'egli si richiama, et faciali sodisfare del danno et ingiuria a llui fatti. ^aEt debba costringere quello cotale che vieteràe lo detto Podestade et sia tenuto o colui che farà ingiuria inquietando cotale lavoratore, inquilino, pigionale, colono o il signore^a a fare restituire al signore et al lavoratore, inquilino, pigionale o colono tutti li provenimenti et frutti li quali per cotale vietamento perdée; et ancora punire cotale malefattore in libbre .c. di piccioli; et quanto alla pena sia piena pruova et basti lo iuramento del signore et del lavoratore o inquilino, pigionale o colono, o il giuramento del signore con publica fama. Et se quello malefattore non staràe alle comandamenta del Comune di Firenze, allora la villa o comunanza dove fossoro posti cotali beni sie tenuta di farle lavorare et coltivare et paghi l'afitto al signore di cui sarà la terra. Et se la comunitade o consoli d'essa non cureranno per paura o per qualunque altra cagione di dinuntiare a messere la Podestade le predette cose, non solamente sieno tenuti alla pena predetta, ma etiamdio siano tenuti di sodisfare a colui ch'avràe sostenuta la ingiuria ad arbitrio della Podestade,

^{a-a} In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 124v: et quod Potestas teneatur et debeat cogere talem prohibentem vel iniuriam inferentem inquietando talem laboratorem, inquilinum, colonum vel dominum.

salvi neentemeno li capitoli che incomincia l'uno: Item però che molti potenti et cetera; lo quale è di sotto in questo terzo libro^a, et li altri statuti parlanti di questa materia.

II. Che messer lo Podestade abbia arbitrio in punire li maleficii.

In tutti et ciascuno maleficii o quasi maleficii la Podestade et li suoi iudici cognoscere possano secondo la forma degli statuti et ordinamenti del Comune di Firenze, non obstante se in questi inchirendo o conoscendo o sententiano l'ordine o la solemnitade della ragione alcuna fia lasciata o non osservata o per qualunque altro modo procedendo o quandunque, purché gli appaia d'esso maleficio per confessione o per li detti di due testimonii maggiori di .XIII. anni, etiamdio se il consentimento del padre o del tutore o del curatore non fia intervenuto o etiamdio |124r| se le parti non saranno presenti ad udire sententia. Salvo sempre lo capitolo di messer la Podestade posto sotto la rubrica Del'oficio de' quattro iudici del maleficio^b, lo quale a questo prevagla.

III. Del tempo infra il quale messer la Podestade e 'l Capitano et li loro iudici possono conoscere degl'infrascritti maleficii. [Pod. 1325 III, 76]

La Podestade e 'l Capitano et ciascuno di loro et li iudici del maleficio di ciascuno di loro possano, sieno tenuti^c et debbano cognoscere et terminare secondo ragione et li statuti del Comune et Popolo di Firenze sopra tutti et ciascuno maleficii commessi anzi l'entrata del suo regimento per due mesi et non più. Salvo che la Podestade et li detti suoi iudici possano, sieno tenuti et debbano cognoscere delli infrascritti maleficii commessi anzi l'entrata del suo oficio per uno anno o infra l'anno, cioè di furti et assessini et di coloro che faranno offendere per assessini, ruberie et rubatori^d sì di strade come d'altri luoghi, falsamenti, homicidii et fedite enormi in volto, debilitatione di membri con alcuna generatione d'armi donde sangue uscìe, incendi^e, rapimenti di femine, avolterii et strupi, se de' detti maleficii condannagione o absolutione non fosse fatta per li precessori suoi. Et se oltre li sopradetti tempi riceveràe accusa o procederàe per qualunque modo sopra li maleficii sopradetti, non vagla o tegna per la ragione stessa. Possano, sieno tenuti et debbano cognoscere, punire et condannare delle falsitadi delle carte, degl'atti et scritte et libri quandunque commesse et fatte, non obstante corso di tempo. Et se alcuno della cittade di Firenze o del contado o distretto commetteràe o commettere

^a Podestà, III, 166.

^b Podestà, III, 5.

^c -i corretta su -o.

^d Segue dii depennato.

^e Segue p depennata.

farà alcuno maleficio contro alcuno altro cittadino, contadino o distrettuale della cittade di Firençe fuori del^a distretto o contado di Firençe, quello cotale che commetterà o farà commettere il maleficio sia punito per li regimenti di Firençe secondo la forma degli statuti et ordinamenti del Comune di Firenze, et ancora secondo la forma delli Ordinamenti della iustitia, se li detti Ordinamenti in tale maleficio abiano luogo, non obstante che quello cotale delinquente o che farà fare fosse punito del sopradetto maleficio per lo regimento d'altra terra o luogho che per li regimenti della cittade di Firenze. Et de' predetti malefici si possa conoscere et in quelli procedere non obstante che 'l nuovo Podestade non possa conoscere de' malefici commessi^b anzi l'entrata del suo regimento se non per due mesi come detto è; et che de' malefici et eccessi commessi da die .viii. di settembre anno Domini .mcccxi. infino a die ultimo del mese di dicembre allora proximo seguente nella cittade, contado o distretto di Firenze sotto li detti anni .mcccxi. pendenti o non pendenti nella corte della Podestade del Comune di Firenze non si possa né debba conoscere né cognosca né sia potuto per la Podestade di Firençe.

III. Che dove la pena non è diterminata sia nel'arbitrio della Podestade.

[Pod. 1325 III, 123]

Se alcuno maleficio o quasi maleficio fia stato commesso nella cittade di Firenze o nel distretto | 124v | la cui pena non fosse diterminata per alcuno capitolo di statuto, possa messer la Podestade quello cotale maleficio^c sì come a llui parrà essere degno condannare, guatata la qualitate del fallo et di colui che l'avrà fatto, raguagliando et assomigliando le pene come meglo li parrà.

V. Del'oficio de' quattro giudici del maleficio.

[Pod. 1325 III, 2]

Quattro delli .xi. iudici di messer la Podestade sieno iudici del maleficio contra qualunque cittadini o distrettuali di Firençe, ciascuno in quella corte nella quale per messere la Podestade fia diputato. Et cognoscano et conoscere possano et siano tenuti et debbano di tutti li malefici et di ciascuno et de' quasi malefici che si commettessoro nella cittade o nel contado o distretto di Firenze per qualunque persone o etiamdio altrove in qualunque luogo per li cittadini o distrettuali di Firenze. L'uno de' quali iudici cognosca et conoscere sia tenuto et debba di tutte et ciascuna accuse et dinuntie porte o che si porgeranno da alcuno o alcuni del quartiere di Santo Spirito^d, l'altro di quelle che

^a Nel ms. delle.

^b Nel ms. commesse.

^c In interlinea superiore un'altra mano corregge -atore (malefatore), in riferimento al latino talem malefactorem (ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 125r).

^d Nel ms. San Giovanni. In interlinea superiore, di mano successiva: Spirito, come in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 125v.

sono porte o si porgeranno da alcuno o da alcuni del quartiere di Sancta Croce, l'altro delle porte o che si porgeranno da alcuno o d'alcuni del quartiere di Sancta Maria Novella, l'altro delle porte o che si porgeranno da alcuno o alcuni del quartiere di San Giovanni. Et per inquisitione et dinuntiatione de' regitori et cappellani possa ciascheduno di loro conoscere di tutti li maleficii commessi nel quartiere nel quale fia diputato, et ciascuno della cittade o del contado o distretto di Firenze sia tenuto et debba accusare, dinuntiare et notificare solamente dinanzi dal iudice del quartiere nel quale abita, sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta, et quello che contro fia fatto non vagla per la ragione medesima. Ma li forestieri et li distrittuali che non sono sotto certo quartiere assegnati possano l'accuse, dinuntie et notificazioni fare et porgere dinanzi da qualunque iudice di maleficio in qualunque quartiere vorranno. Et li predetti iudici sopra li detti maleficii cognoscere siano tenuti in questo modo, cioè ch'egli ricevano l'accuse, dinuntie et notificazioni da colui ch'avrà sostenuta la ingiuria o dal padre o dal figliuolo, fratello, serocchia o da alcuna persona congiunta o dal maestro per lo discepolo o dal discepolo per lo maestro o dal signore per lo colono o vassallo et servitiale e dal sindaco per l'universitade, convento o collegio, e dal tutore o curatore per li pupilli et per li minori, et dal marito per la moglie et per lo marito dalla moglie, e da ciascuna femina accusante di sua ingiuria o di suo figliuolo o fratello o serocchia, purché l'altre cose che fieno da fare sopra l'accusa fatta per cotale moglie o femina si debbano fare per procuratore o per altri a cui è concesso di ragione. Salvo che se il maleficio fosse grave e paresse alla Podestade che l'accusa si dovesse ricevere da chiunque, allora si possa l'accusa ricevere da chiunque. Et la Podestade o li detti iudici neuno possano gravare per cagione d'alcuno maleficio, se prima non fia porta accusa o dinuntia o notificatione o fatta inquisitione et scritta negl'atti della corte di cotale maleficio, né possano gravare alcuno per cagione di cotale accusa, dinuntia o notificatione fatta o che si farà se l'accusa, dinuntia o notificagione^a non si farà in iscrittura, et se il nome dell'accusatore, dinuntiatore o notificatore non fia posto in quella cotale accusa, dinuntia o notificatione, et quello che contro si facesse non vagla per la ragione medesima, e 'l iudice che farà contro sia punito in libre .c. di piccioli, salvi li Ordinamenti della iustitia. Salvo che queste cose non si stendano alle presure delle persone che si faranno per alcuni maleficii, delicti o eccessi o per portamento d'armi o di persone trovate con armi o giuocare a giuoco vietato o che andranno o staranno fuori di casa dopo il terzo suono della campana. Et se de' maleficii non fia porta accusa, dinuntia o notificatione, la Podestade faccia richiedere lo ingiuriato o alcuno o alcuni de' suoi più proximani parenti, se acconciamente si possono richiedere, se vogliono accusare, dinuntiare o notificare, et se diranno di non volere accusare, allora la

^a Con segno di abbreviazione superfluo depennato.

Podestade et li detti suoi iudici possano per inquisitione procedere et altrimenti non possano per inquisitione procedere né alcuno gravare; et se acconciamente non si possono richiedere, allora possano procedere per inquisitione sì come a loro parràe, etiamdio non fatta cotale richesta. Ricevuta l'accusa, dinuntia o notificagione ne' casi sopradetti, neentemeno sopra l'accusa, dinuntia o notificagione per officio et per inquisitione procedere possano et debbano facendo iurare l'accusatore, dinuntiatore o notificatore che l'accusa, dinuntia o notificatione è vera et che non la diede per animo di calunniare. Et ricevuto il detto saramento, il giudice dinanzi al quale si porge cotale accusa, dinuntia o notificatione faccia che colui prometta et dea soficiente mallevadore ch'egli proseguirà quella accusa, dinuntia o notificatione, sotto pena di soldi .c. di piccioli, nella quale pena il detto iudice sia tenuto di condannarlo s'egli non la proseguirà. Et le predette cose così fatte et la inquisitione formata, ne' casi sopradetti quello cotale giudice faccia richiede(re) l'accusato, dinuntiato o notificato alle spese del'accusatore, dinuntiatore o notificatore due volte per diversi messi del Comune di Firenze, ma se quello cotale accusato, dinuntiato o notificato sarà forestiere, cioè d'alcuna cittade, terra o luogo confinante con la cittade o col contado et distretto di Firenze, allora il giudice dinanzi dal quale fia porta quella accusa, dinuntia o notificatione debba alle spese dell'attore nella prima richesta fare citare quello cotale accusato, dinuntiato o notificato per sue lettere, dinuntiando al rettore o signore di tale cittade, terra o luogo et assegnandoli in quelle lettere competente termine secondo la distantia del luogo ad comparire al termine a lui ingiunto dinanzi dal iudice, dinanzi dal quale fia la questione, a scusarsi; et se elli non comparirà infra 'l termine a lui assegnato, lo giudice il faccia altra volta richiedere sì come citare si debbono li dimoranti fuori della cittade et del distretto di Firenze secondo la forma dello statuto posto nel primo libro del presente volume, sotto la rubrica Della chiamata de' messi^a. Et se alcuno non comparirà infra 'l termine della detta citatione, | 125v | il giudice il faccia isbandire dandogli termine secondo la qualitate del'ofesa et della cagione et delle persone et del luogo. Et se infra 'l termine dato in cotale bando elli comparirà et pagherà danari .xii. piccioli al banditore del Comune di Firenze, o s'egli comparirà dopo quello termine anzi che la condannagione sia fatta et pagherà al Comune di Firenze secondo li ordini della gabella soldi .iiii. di piccioli per cotale bando, sia levato di quello bando nulla più pagando. Et se li detti soldi .iiii. non pagherà, non s'intenda essere scusato et contra lui sì come contra contumace si possa et debba procedere. E 'l detto iudice, colui comparendo, faccialo iurare di dire la veritate et diligentemente lo examini et faccialo rispondere sopra l'accusa, dinuntia o notificagione o inquisitione de' maleficii o delitti delli quali contro a lui si procedesse, uno o più di quelli delli quali tutti si possa scusare et difendere, se elli

^a Podestà, I, 47.

vorràe ubidire; et di quello ch'egli non si scuseràe sia tenuto per convinto et possa essere condannato et più non se ne possa scusare, et per ordine faccia scrivere lo detto suo al banco della ragione aperto il palagio del Comune di Firençe et al tempo che è usato il palagio di stare aperto per rendere ragione alli malefici^a in presença almeno di tre testimonii cittadini di Firenze non messi o cappellani del Comune di Firençe, et se altrimenti si facesse cotale risponsione sia nulla et vana et sia tenuta per non fatta. E 'l notaio del maleficio sia tenuto cotale risponsione scrivere e 'l luogo e 'l tempo et li testimonii dove et dinanzi da' quali fatta fia cotale risponsione, et che più che la prima risponsione non scriva alcuna altra risposta, se prima non è fatta la publicatione del processo. Et se non fia pronuntiato per lo giudice dinanzi al quale cotale processo si faràe che colui contro al quale si procederàe dovere esser tormentato o dovere esser posto alla colla, et non fia fatta legittima citatione ad quella pronuntiatione a contradire alle cose che si conterranno in quella cotale citatione, et in quella citatione si debba assegnare termine almeno d'uno die, et se altrimenti si facesse non vagla per la ragione stessa. Dalla quale pronuntiatione così fatta non si possa appellare né opporre di nullitate o dire. E che neuna risponsione riceva o scriva che sia storta, se no· riscossa o istorta nel caso conceduto secondo la forma dello statuto del Comune di Firenze et allora nel modo et nella forma sopradetti et in presenza del notaio del maleficio che cotale processo dovràe scrivere et d'un altro de' notai de' maleficii. Et che quello notaio che scriveràe cotale processo sie tenuto et debba senza alcuno intervallo scrivere la risponsione di quello cotale che si porràe alla colla. Et che ciascuna risponsione che si troveràe scritta nelli atti predetti dopo quella cotale pronuntiatione sia presumita esser fatta et seguitata per vigore di quella cotale pronuntiatione, etiamdio se in quella sarà scritto che spontaneamente abbia fatta cotale risponsione, et che da quella parola che comincia «et che più che la prima confessione et cetera» infino a qui non si possa rinuntiare per alcuna delle parti. Et queste cose non abiano luogo né si stendano nelli processi che si facessono per vigore delli Ordinamenti della iustitia o contro alli mercatanti cessanti et fugitii con la pecunia et cose altrui, né nelli publici et famosi ladroni. La quale examinatione fatta se fia maleficio per lo quale debba essere lasciato, ricevuta soffiçiente malleveria, il lasci et faccia lasciare, altrimenti il ritenga. | 126r | E dal die del fatto iuramento et della fatta examinatione, come detto è, assegni a quello colpevole termine di .x. die a fare ogni sua difensione et al'attore a proseguire l'accusa, dinuntia o notificatione, et infra 'l termine de' predetti .x. di riceva il meno al iuramento tutti li testimoni li quali ricevere vorràe sopra l'accusa dinuntia, o notificatione o inquisitione per qualunque modo li vorràe ricevere per officio d'inquisitione, per accusa, per dinuntia o per notificagione, prodotti dalla parte o non prodotti, e da quindi inanzi in

^a Nel ms. maleficio.

nullo modo alcuni testimoni ricevere possa o debba a iuramento. Et neuno testimonio che si debba examinare sopra alcuno maleficio del quale si dovesse imporre pena, etiamdio fatto raccoglimento di libre .c. e da indi in qua, possa la detta Podestade o li suoi iudici ritenere contra sua voglia se non quelle hore che 'l palagio dee stare aperto et li iudici debbono sedere al banco per rendere ragione. Et se altrimenti si facesse, nullo notaio di maleficio debba scrivere il detto di cotale testimonio, et chi farà contro sia punito in libre .c. piccioli per ciascuna volta. Et se per li ricevuti testimonii così per officio come per accusa, dinuntia o notificatione troverà la veritade del commesso maleficio, possa la Podestade di consiglio de' suoi iudici condannare, salvo ch'egli non pronuntii alcuna sententia di condannagione contro alcuno sopra il maleficio sopra 'l quale fia contestata la lite o fatta risponsione che sia in luogo di contestagione di lite; della quale contestagione o risponsione appaia per li atti della corte per lo notaio del maleficio, se in prima quello cotale ch'avrà contestata la lite o avrà risposto o il suo procuratore non fia richiesto ad allegare, se allegare vorrà, nella quale citatione sia assegnato termine almeno d'uno die, sotto pena di libre .c. di piccioli. Et aggiunto che quelle cose che dette sono da quello «salvo» in giù non si stendano ne' processi che si facessero per vigore delli Ordinamenti della iustitia o contro alli mercatanti cessanti et fugitivi con la pecunia et cose altrui o contra li publici et famosi ladroni. Et neuna persona contra la quale si procedesse in alcuno piato criminale sopra alcuno maleficio, del quale si dovesse imporre pena pecuniaria, che comparisse per sé o per suo procuratore avente spetiale mandato, che nella prima sua examinatione avrà confessato il maleficio del quale contra lui si procederà, la quale confessione si truovi scritta per alcuno de' notai de' maleficii, condannare lo debba nelle tre parti di quella quantitate nella quale condannare si dovrebbe secondo la forma degli statuti del Comune per quello cotale maleficio o delitto per lui confessato, s'egli fosse stato contumace. Et quelli testimoni facciano iurare, presenti le parti o absenti inpertanto legittimamente richieste, et quelli riceva et examini sopra l'accusa, dinuntia, notificatione o inquisitione o officio. Et poscia quelli testimonii esaminati infra tre die continui sia tenuto di publicarli, presenti le parti o absenti legittimamente richieste, e ^aricevere le ripruove^a infra sei dì utili dal die della publicatione. Et se elli troverà che li testimonii abbiano portata falsa testimonianza, nulla fede da quinci inanzi sia loro data. Et udite diligentemente le allegationi di catuna parte, sì che infra .xxv. die dal die | 126v | della scusa tutte queste cose il giudice del maleficio sia tenuto di riferire alla Podestade et alli suoi iudici al tempo che si dovrà fare la condannagione. Lo quale Podestade con li suoi iudici et col loro consiglio debba absolvere o condannare secondo forma di ragione et degli statuti della cittade infra .xl. die dal die della scusa dello incolpato proximamente anoverando. Salvo

^{a-a} In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 127r: *reprobationem recipere*.

che se in questo cotale processo^a soprastesse ripruova di testimoni, pendente la detta ripruova non s'intenda correre il detto termine. Questo aggiunto che dove per forma di statuti minore termine fosse assegnato, infra quello termine si debba dicidere quello processo, ma lo incolpato non^b comparente ad sé scusare sia tenuto et debba quello cotale processo terminare infra .xxx. die dopo la prima richesta fatta di lui. Salvo che se lo incolpato fia absente dalla cittade et distretto di Firenze o la sua absentia fosse proposta o allegata, non sia tenuto di dicidere il detto processo infra li detti .xxx. die. Et che dal die della detta prima cittatione ad otto die senza mezo seguenti o infra non possa alcuno per contumacia essere condannato, et se elli lo condannasse, quella cotale condannagione sia nulla per la ragione medesima, se non in quelli maleficii nelli quali elli àe per forma di statuto arbitrio in conoscendo, procedendo et puniendo. Et in ciascuna sententia così absolutoria come condemnatoria la quale il detto messere Podestade daràe sopra alcuna accusa sia tenuto et debba per saramento et ad pena di libre .v.^c condannare l'accusatore al'accusato nelle spese legittime^c secondo la forma del capitolo posto di sotto, sotto la rubrica Della condannagione delle spese fare nel piato criminale^d. Ma se alcuno dinuntiato, accusato o notificato o colui contra 'l quale per inquisitione si procedesse per l'oficio et per cagione del maleficio per lo quale contra lui si procedesse fia richesto come di sopra si contiene et per la sua contumacia isbandito non compariràe ançi il tempo della condannagione, possa et debba essere condannato sì come se del maleficio apparisse. Et la Podestade et li iudici del maleficio non possano o debbano da kalendi di gennaio infino a kalendi di febraio et da kalendi di luglo infino a kalendi d'agosto isbandire o condannare alcuno d'acuse, dinuntie o notificationi o inquisitioni fatte o formate de' detti mesi di gennaio o di luglo, se non fia richesto per due messi. Et li detti iudici de' maleficii et li loro notai, excepti li dì della domenica et le Pasque et de' .xii. apostoli et li dì delle feste di Sancta Maria Vergine et di Venerdi Santo et di Sancto Iovanni Batista del mese di iugno et due precedenti et due seguenti di e 'l die di Santa Anna del mese di luglo e il lunedì dopo la Pasqua di Risurrexo, sonata la campanella la mattina, incontanente sieno tenuti et debbano venire alla loro corte et ivi continuo stare infino a terça et fare li loro officii et ricevere accuse, dinuntie, notificationi, testimoni, richeste et bandi et tutte altre cose che pertengono alli loro officii; et dopo terça siano tenuti di ricevere li testimoni infino a nona; e dopo nona, sonata la campanella, siano tenuti di stare alla detta corte infino a vespero et ivi continuo fare li loro officii predetti. Et siano tenuti et debbano la Podestade et li iudici del maleficio colui ch'egli

^a Nel ms. processe.

^b In interlinea superiore.

^c Segue sott depennato.

^d Podestà, III, 8.

vedranno che sia da proscioglerlo proscioglerlo per sententia infra quello termine infra 'l quale sarebbe tenuto di condannarlo, se fosse da condannare come detto è. Et abbia ciascuno de' detti iudici tre notai per ciascuno quartiere de' detti .xxxiii. notai per scrivere quelle cose che fieno necessarie al detto officio; né possano li detti iudici o notari commettere l'examinatione o il iuramento de' testimonii, ma per sé medesimi li ricevano et examin(in)o, et li notari con la loro propria mano li scrivano | 127r | tutte et ciascuna cose che al detto officio pertegno(no). E sia condannato ciascuno di loro che farà contro in libre .c. di piccioli per ciascuna volta, et quello che fia fatto contro non vagla per la ragione medesima. ^aPossano ancora, fieno tenuti et debbano conoscere li detti iudici di tutte le persone le quali per li statuti solamente et Ordinamenti di iustitia si debbano ribandire et trarre di condannagioni et di bandi et cancellare. Et qualunque persona fia pronuntiata che si debba ribandire et delle condannagioni et bando o della condannagione o del bando trarre et cancellare o del bando solamente, se solamente sarà isbandito, et della condannagione solamente, se solamente fia condannato; et delle predette cose sieno tenuti di conoscere, et etiamdio le predette cose attendere et osservare. Et la Podestade medesimo sia tenuta di fare osservare et attendere le predette cose per li sopradetti iudici, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuna volta et per ciascuno di loro che farà contro. Et li detti iudici cognoscere siano tenuti et debbano de' maleficii solamente et di quelle cose che a loro si concedessoro per la forma dello statuto del Comune predetto. Et se alcuno di loro farà contro sia tenuto la Podestà predetto di rimuovere quello contrafaciente dal'officio. Et che la Podestade e 'l Capitano o l'Executore delli Ordinamenti della iustitia non possa o debba in alcuna sententia di condannagione o in fine di quella sententia ch'egli daràe d'alcuno o d'alcuni per cagione d'alcuno maleficio, eccesso o delicto porre o fare porre alcuno «salvo» o altre parole simili o che altrettanto vaglono, cioè se cotale sententia sarà data in maggiore o in minore quantitate riducasi o rechisi a debita quantitate o alla quantitate contenta nelli statuti et ordinamenti del Popolo et del Comune di Firenze. Et se questo si facesse, non vagla et non tegna cotale agiugnimento o riservagione per la ragione stessa, et per non agiunto, posto o riserbato siano tenuti et sieno. Et ancora sia condannato ciascuno che farà contro in libre .v^c. di piccioli per ciascuna volta. Et li detti iudici non possano ire alli consigli del Comune di Firenze né stare nel consiglio, se non quando si facessero le condannagioni nel consiglio. Et li detti iudici et notari sieno tenuti et debbano osservare tutti et ciascuno statuti del Comune di Firenze et di messer lo Capitano et tutti li capitoli trattanti del loro officio. Et li detti iudici non patiscano che alcuni messi steano dentro dalle stanghe delle dette corti né d'avere con loro alcuna conversatione o familiaritade. Et se alcuno de' detti messi farà contro, sia punito etiamdio di fatto per

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ciascuno de' detti iudici in soldi .xx. per ciascuno et ciascuna volta. Salvi sempre in tutte et ciascuna cose soprascritte li Ordinamenti della iustitia.

VI. Dell'oficio de' notai del maleficio et d'altri.

[Pod. 1325 III, 78]

Ciascuno notaio di messer la Podestade alli maleficii diputato o che si di-puteràe abbia cinque libri di carte bambagine coperti di carta di membrane bene legati, l'uno per scrivere l'accuse et li processi che si facessero d'intorno a quelle accuse, l'altro per scrivere le dinuntie de' regitori ^aet de' ^acappellani et le inquisitioni che si facessero per l'oficio della Podestade et li iudici delle corti, et l'altro per scrivere li detti et testimoniançe de' testimoni dati a diffesa^b, et l'altro ad offensione, et un altro libro per scrivere le prosecutioni de' processi. E 'l detto de' testimoni, mentre ch'egli dipone il suo detto, non scriva in bastardello o in istracciafoglio, ma quello scrivere debba nel detto libro de' loro testimoni | 127v | del quale di sopra si fa mentione senza mezo, sì come il testimonio risponde con animo di testimoniare, ordinatamente ciascuno atto allato al suo processo, non interponendo o scrivendo gl'atti del'una questione tra 'l processo del'altra, e quelli atti salvi et guardi. Et così esso notaio come ciascuno iudice del maleficio del detto Comune sia tenuto il detto notaio scrivere negl'atti del detto Comune l'accuse et^c le dinuntie de' maleficii infra tre die proximi dopo l'accusa o dinuntia ricevuta. Et se alcuno de' notari o de' iudici farà contro, sie condannato per li syndachi che li sindacheranno in libre .xxv. piccioli. Et sia tenuto et debba il detto notaio a petitione del'accusato o dinuntiato farsi dare la intentione, et poscia alla intentione et al titolo dato per l'acusato o dinuntiato sieno examinati li testimoni, domandando dal testimonio secondo la forma del titolo. Et almeno facciano queste domande a ciascuno testimonio sopra 'l fatto o intentione dicente o diponente^d, cioè della cagione del sapere come elli il sappia quello ch'elli dice et del'anno, mese et die et del'hora del die et del luogo et de' presenti, et scrivere li detti de' testimoni sopra catuno capitolo stesamente et non sotto breve parlare, dicendo vere essere quelle cose che nel capitolo si contengono; oltre la prima risponsione nulla altra risposta scrivano. Et li detti notai de' maleficii et ciascuno di loro siano tenuti et debbano osservare il modo et l'ordine contenuti in questo statuto sopra proximamente posto in quella parte che si contiene che dare, mostrare et leggere sieno tenuti et debbano a chiunque domanderàe exemplata overo ad exemplare l'accusa, dinuntia o inquisitione quandunque anzi la difensione o scusa del'accusato o dinuntiato o inquisito, presente o absente colui contro al quale si procedesse, et ancora poscia quandunque, et la confessione e 'l det-

^{a-a} Con segno di abbreviazione superfluo.

^b -i- corretta su -o-.

^c Segue d depennata.

^d Segue de espunto.

to de' testimoni publicati quandunque si domandassoro dare ad exemplare a ciascuno adomandante. Et sia tenuto et debba ciascuno de' detti notai lo quale sarà al' examinatione d'alcuni testimoni scrivere con la propria mano et non commettere ad altrui a scrivere, et se commettesse non vagla, non obstante l'arbitrio di messer la Podestade. E 'l detto notaio et ciascuno altro che examineràe testimoni sia tenuto scrivere il die e 'l mese e 'l luogo quando et dove l'examineràe, sotto pena di libre .xxv. di piccioli, et neentemenò sian tenuti^a di porrelo poscia.

VII. Infra che tempi si debbano terminare le questioni criminali.

[*Statuti 9 III, 139*]

Messere lo Podestade del Comune di Firenze et li suoi giudici del maleficio siano tenuti et debbano tutti et ciascuno processi et questioni criminali che saranno nelle loro corti spacciare et terminare per sententia d'absolvigione o di condannagione infra .xl. die proximi, anoverando dal die della scusa dello incolpato, non obstante alcuno arbitrio di messer la Podestade, sotto pena di libre .v^c. piccioli nelle quali per la ragione stessa s'intendano d'essere condannati sì come se elli no fossoro condannati per li sindachi eletti a sindacarli. Et neentemenò quelli cotali processi sieno terminati et dicisi per messer lo Capitano et a llui la cognitione et iurisdizione quanto al detto processo si volga. Et la Podestade predetto et li suoi iudici non si possano più intromettere nel detto processo, salvo che se in questo cotale processo |128r| acadesse riprovamento di testimoni, pendente la ripruova non s'intenda correre il termine predetto. Et quello medesimo per tutte le cose s'intenda in messer lo Capitano et volgasi la cognitione et la iurisdizione nel detto caso dal detto messer lo Capitano a messer la Podestade. Questo etiamdio nelle predette cose excettato che dove per forma di statuto è ordinato minore termine, infra quello termine si decida il processo sotto le predette pene. Lo incolpato non comparente ad sé scusare, debbansi questi cotali processi^b terminare infra .xxx. die dopo la prima citatione fatta del detto incolpato, sotto la detta pena di libre .v^c.; salvo che se lo incolpato fia absente dalla cittade et dal distretto di Firenze et questo fia proposto o allegato, non sia tenuto quello cotale rettore il detto processo decidere infra^c 'l detto termine di .xxx. di. Et che dal detto die della prima citatione ad .viii. die o infra otto die non possa condannare alcuno per contumacia, sotto la detta pena; et se avenisse che condannasse, sia la condannagione nulla per la ragione medesima, se non in quelli maleficii nelli quali àe per forma di statuto arbitrio in conoscendo, procedendo et puniendo.

^a -i corretta su -o.

^b *Idem c.s.*

^c *Nel ms. infra.*

VIII. Di condannare nelle spese fatte nel piato criminale. [Statuti 9 III, 140]

Ciascuno rettore o ofitiale del Comune di Firenze sia tenuto et debba, per saramento et sotto pena di libre .v^c., in ciascuna sententia absolutoria condannare lo accusatore nelle spese a rifare al' accusato, se giusta cagione non vi fia, la quale cagione in quella sententia sia tenuto di spriemere. Le quali spese il giudice dinanzi dal quale il processo fia avuto debba taxare infra .v. die proximi dal die della sententia sopradetta, et l'acusatore e 'l mallevadore per lui dato al tempo della data accusa di fatto in persone et ne' beni constringere alla restitutione di queste spese. Lo quale mallevadore etiamdio a ciò s'obligi et per la ragione medesima s'intenda essere obligato, avegna che nel' obligatione della promissione per lui fatta di questo nulla si contenga espressamente.

VIII. Del beneficio della prima confessione del maleficio commesso.

Qualunque persona da quinci inanzi sopra alcuno processo, che al presente pende o per inanzi si farà sopra alcuna questione criminale della quale pena pecuniaria si dovrà imporre, comparirà per sé o per suo procuratore et confesserà nella sua prima examinatione il maleficio del quale contra lui si procedesse, la quale confessione si truovi scritta per qualunque de' notai di cotale corte, debba esser condannato come tocca nelle tre parti della quantitate della pecunia nella quale altra guisa dovea essere condannato secondo la forma degli statuti del detto Comune per cotale maleficio o delitto per lui confessato, s'egli fosse stato contumace. Lo quale beneficio si stenda etiamdio alle persone che confessassero alcuno de' malefici de' quali contra esse si procedesse per la parte del maleficio^a per lui confessato.

X. Che l'accusato sia richiesto anzi la sentenza ad allegare nel piato criminale.

Nulla rectore o ofitiale del Comune di Firenze presente, o che sarà per inanzi, dea alcuna sententia | 128v | diffinitiva in alcuna questione criminale contro alcuno che in cotale questione avrà contestata la lite o avrà fatta tale risponsione che fia in luogo di contestare la lite, della quale contestatione o risponsione apparisca per li atti d'alcuno notaio del suo officio, se quello cotale che contestò la lite o rispuose, come detto è, o suo procuratore non fia richiesto ad allegare, se allegare vorrà, nella quale citatione sia assegnato termine almeno d'uno die, sotto pena di libre .c. di piccioli. Salvo che le predette cose non abbiano luogo né si stendano nelli processi che si facessero per vigore delli Ordinamenti della iustitia o contra li mercatanti cessanti et fugitivi con la pecunia et cose altrui, né nelli publici et famosi ladroni.

^a Nel ms. maleficii.

XI. Che il giuovedì dopo nona li iudici di messer la Podestade steano ad udire l'allegationi.

Ciascuni giuovedì dopo nona li iudici di messere la Podestade, così al maleficio come alle civili diputati o che si diputeranno per inanzi, non vegnano et non segiano a rendere ragione, ma debbano tutti in quella parte et luogo del palagio dove al detto messere Podestade et alli suoi iudici piaceràe d'essere et di dimorare ad allegare et udire allegare et per udire allegationi da chiunque vorràe allegare dinanzi da loro et in qualunque questioni, et a cotale luogo dare entrata a tutti per fare cotali allegationi.

XII. Della pena del testimonio richesto che non compariràe a portare la testimoniança.

[Pod. 1325 III, 4]

Ciascuno che fia citato o richesto per portare alcuna testimoniança in questione civile et non verràe nel termine a llui dato in soldi .c. per ciascuna volta sia punito, e più et meno a voluntade di messere la Podestade, considerata la qualitate del fatto et la conditione della persona. Ma ne' piati criminali se alcuno fia citato per portare alcuna testimoniança et non verràe nel termine a llui assegnato, in libre .x. piccioli per ciascuna volta sia punito et più ad arbitrio di messer la Podestade.

XIII. Della pena di colui che bestemieràe lo nome del nostro Signore Iesu Christo o d'alcuno suo santo.

[Pod. 1325 III, 14]

Se alcuno bestemieràe il nome del nostro Signore Iesu Christo o della Beata Vergine Maria o d'alcuno suo santo o santa, sia condannato per messer la Podestade della cittade di Firenze in libre .c. di piccioli, et sia tenuto messer la Podestade di fare bandire questo pubblicamente nelli luoghi usati per li banditori del detto Comune per la cittade di Firenze ciascuno mese una volta. Et se alcuno fia condannato delle predette cose o d'alcuna d'esse et non potràe pagare la condannagione di lui fatta, sia tenuto et debba messer la Podestade colui ignudo di die fare battere et scopare per la cittade di Firenze. Et ciascuno contro al quale si procedesse per le dette cagioni o per alcuna di quelle al tempo della scusa possa dare mallevadori per pagare la condannagione.

XIII. Delli heretici diffidandi et isbandiando.

[Pod. 1325 III, 3]

Tutti li heretici, di qualunque setta di resia fiano giudicati, messer la Podestade della cittade di Firenze sia tenuto et debba diffidare et isbandire in publico consiglio, quando faràe il saramento di fare |129r| il suo officio. Et quella medesima cosa si faccia nella prima et nella seconda domenica dello Advento, quando messer lo vescovo d'essa cittade il richiederàe nella canonica

ecclesia di Santa Liperata, quando si canteranno le solemnitadi della messa, etiamdio sempre prima et poscia sia tenuto neentemeno d'averli per isbanditi infino a tanto ch'egli tornino alle comandamenta della Chiesa. Et se il detto messere lo vescovo li dinuntieràe o farà dinuntiare alcuno essere sospetto di resia et^a essere heretico, lo detto messere la Podestade sia tenuto di farli piglare, et quelli presi punire infra otto die da poi che dal detto messere lo vescovo fie condannato, s'egli non torneràe et tornare vorràe alli comandamenti della Chiesa. Et che le case delli heretici nelle quali li heretici per alcuno modo o caso pazereccio et ardito presumiranno stare o ragunarsi nella cittade disfaciansi infino alle fundamenta, in nullo tempo mai a rifare. E che la setta de' credenti alli errori heretici, poi che essi credenti fieno per la Chiesa infamati et condannati, se elli non vorranno reddire alle comandamenta della Chiesa, tutte le sopradette cose s'osservino in loro et ne' loro beni, et per nullo modo sieno uditi in alcuna loro ragione, né alcuno sia tenuto di rispondere a loro. Iudici, advocati o notai a neuno di loro prestino advocazione o difensione; altra guisa se il facessono, non sieno lasciati fare il suo officio. Et neuno sia ricevuto a testimonianza, né eletto o ricevuto ad alcuno officio publico o privato o a consiglio di Comune o del Popolo. Et colui che 'l cotale elegeràe o riceveràe sì come fautore d'eretici in pena di libre .l. di piccioli sia condannato. Lo quale messer la Podestade sia tenuto di fare leggere nel parlamento questo capitolo volgarmente.

XV. Della pena di colui che alle positioni e articoli negheràe paternitade, filiatione, parentado, consanguinitade, morte o oficiale.

Se alcuno fia adomandato per messer la Podestade o per alcuno de' suoi iudici o oficiali o alcuno oficiale del Comune di Firençe sopra la veritade d'alcuno maleficio o fatto per suo saramento et spergiurerassi, sia punito quello cotale spergiurante et condannato in soldi .c. et più alla volontade di messere la Podestade, considerata la qualitate del fatto et delle persone. Ma se alcuno in alcuno piato civile che fosse dinanzi ad alcuno oficiale del Comune di Firençe rispondendo ad alcuna adomanda, positione o articolo negheràe paternitade o filiatione o parentado, consanguinitade o morte o alcuno esser stato o esser notaio o alcuno esser essuto o essere oficiale del Comune di Firençe o dirà sé non credere d'alcuna delle predette cose, et poscia nel detto piato sia provato il contrario, sia condannato per l'oficiale dinanzi dal quale fia quello fatto o fatta cotale risposta o per messer la Podestade della cittade di Firençe in libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta.

^a Corretto su o.

XVI. Della pena di colui che offenderàe messer lo vescovo di Firenze.

[Pod. 1325 III, 6]

Chiunque offenderàe lo venerabile padre et signore messere lo vescovo di Firenze | 129v | nel palagio del vescovado o in altro luogo dove egli fia, o ville o ingiuriose parole diràe contra lui, possa et debba esser punito ad arbitrio di messer la Podestade.

XVII. Della pena del messo che farà falsa richesta et di colui che la farà fare.

[Pod. 1325 III, 7]

Lo messo del Comune di Firenze che farà falsa richesta sia condannato in libre .L. piccioli et più et meno ad arbitrio di messer la Podestade, considerata la qualitate del fatto et la conditione delle persone; la quale condannagione se non la pagheràe, sia a lui tagliata la mano. Colui che farà fare falsa citatione sia condannato per messer la Podestade in libre .L. piccioli e più et meno ad arbitrio del detto messere Podestade, raguardata la conditione delle persone et la qualitate del fatto. Salvo che gl'isbanditi per debito possano essere pignorati a voluntade ^adeli creditori^a, alle spese delli isbanditi, togliendo salario secondo la forma degli statuti del detto Comune. Et se alcuno messo fia condannato per alcuna falsitade o fallo per lui commesso intorno alle predette cose o alcuna d'esse, sia rimosso dal'oficio della messeria et in perpetuo non possa esser eletto o ricevuto a quello oficio o ad altro oficio del Comune di Firenze; et se fosse eletto, la elettione non vagla et non tegna per la ragione stessa.

XVIII. Della pena di colui che aringheràe in consiglio che alla Podestade o al'Executore delli Ordinamenti della giustitia di Firenze sieno dati ambasciadori, ^bcavalieri o compagni finito l'oficio loro^b.

[Pod. 1325 III, 8]

Se alcuno aringheràe in alcuno consiglio che alla Podestade o al'Executore della cittade di Firenze sieno dati per parte del detto Comune, finito l'oficio d'alcuno di quelli, ambasciadori o cavalieri o compagni fuori del contado o distretto di Firenze alle spese del detto Comune, sia condannato per la Podestade della detta cittade in libre .L. piccioli; et se contro alle predette cose o alcuna d'esse si facesse, non vagla per alcuno modo.

^{a-a} *Nel ms. del creditore corretto in deli creditori.*

^{b-b} *A margine destro, oltre lo specchio di scrittura: cavalieri o compagni finito l'oficio loro.*

XVIII. Della pena di colui che non rasegnerà li fanciulli smarriti^a o altra cosa trovata. [Pod. 1325 III, 9]

Chiunque troverà alcuni fanciulli o fanciulle ismarriti, o alcuno animale inrationale o altra cosa d'alcuno sança guardia, sia tenuto quello die ch'egli la troverà o il die seguente rapresentarla et rasegnarla nella piazza d'Orto San Michele al'oficiale diputato per lo Comune alle predette cose. Lo quale officiale sia tenuto di dare danari .v. al rasegnante^b, li quali si faccia poscia rendere dal signore della cosa al quale si dee rendere ançi che li le restituisca. Salvo che nulla si tolga per la rasegnatione o restitutione de' fanciulli o delle fanciulle; ma se alcuno li detti animali o altra cosa così trovata oltre il predetto die terrà et non la rassegnarà al detto oficiale, sia punito et condannato per messer la Podestade in pena di furto.

XX. Della pena di colui che farà furto del'avere del Comune.

[Pod. 1325 III, 10]

Ciascuno oficiale del Comune di Firençe o messo o rectore d'alcuna villa o castello o luogo del contado o del distretto di Firençe il quale farà furto o torrà del'avere del Comune di Firençe o del castello, villa o luogo altrimenti o più ch'egli debba ricevere per forma d'alcuno statuto, riformagione o ordinamento sia condannato per messere la Podestade della detta cittade | 130r | di Firençe a suo arbitrio, considerata la conditione delle persone et la qualitate del fallo. Et quello cotale sia publicato palesemente^c sì come spergiuo in parlamento o in consiglio della detta cittade o castello, villa o luogo; e da indi a diece proximi anni cotale fallante non possa essere eletto o ricevuto in alcuno officio del detto castello, villa o luogo. E questo capitolo sia preciso, et in nullo modo si possa rimuovere o mutare in tutto o in parte per alcuno ordinamento o riformagione d'alcuno consiglio o per pretesto d'alcuno arbitrio che per inanzi si concedesse ad alcuni o ad alcuno.

XXI. Della pena di colui che caverà terra allato alle mura della cittade del Comune di Firenze o romperà il muro o trarranne pietre d'essi.

[Pod. 1325 III, 11]

Se alcuno caverà terra presso alle mura della cittade di Firençe dal lato dentro della cittade per sei braccia o di fuori per .x. braccia o trarrà di quelle mura alcuna pietra murata, sia condannato per messer la Podestade della detta cittade in libre .L. piccioli. Et delle predette cose et di ciascuna d'esse

^a s- corretta su o-.

^b Nel ms. rasegnanti.

^c In interlinea superiore.

ciascuno ne possa accusare et dinuntiare, et abbia et avere debba cotale accusante o dinuntiante la quarta parte della detta condannagione. Et che li huomini abitanti in alcuna parrocchia o luogo onde la predetta terra o pietre si toglessoro siano tenuti et debbano dinuntiare quello cotale che farà contro a messer la Podestade; et se nol dinuntieranno, il detto messer Podestade sia tenuto et debba di fatto la terra fare riporre e 'l muro rifare onde tratte furo le pietre alle spese di colui ch'avrà fatto contro et condannare quelli cotali non dinuntianti per ciascuno di loro et per ciascuna volta in soldi .c. piccioli. E chiunque si troverà rompere il muro della detta cittade sia condannato per lo detto messere Podestade in libbre .v^c. per ciascuna volta. Chi disfarà steccato o bertesca della cittade di Firenze sia condannato per lo predetto messer Podestade in libbre .xxv. di piccioli per ciascuna volta, o ancora rimoverà o leverà alcuno legno dal detto steccato o bertesca; le quali libbre .xxv. se non pagherà infra tre die dopo la condannagione di lui fatta, sia puiivicamente scopato.

XXII. Della pena di colui che commetterà falsitade nel gruogo.

[Pod. 1325 III, 12]

Colui che farà o farà fare falsitade nel gruogo o falso gruogo vendere o recharà o terrà o frodolentemente mescolerà alcuna cosa in esso sia tenuto et debba messer la Podestade della detta cittade condannarlo a dare al Comune di Firenze per ciascuna volta in libbre .cc. di piccioli, et più et meno ad arbitrio del detto messer Podestade; e 'l gruogo falsificato faccia pubblicamente ardere nella piazza del detto Comune. E se discepolo d'alcuno maestro commetterà alcuna cosa delle predette falsitadi et per «ciò» fia condannato et non si potrà da lui riscuotere et pagare^a la predetta condannagione, sia tenuto et debba il detto messer Podestade costringere realmente et personalmente il maestro o maestri, compagno o compagni di cotale maestro o maestri a pagare la predetta condannagione.

XXIII. Della pena di colui che falsificherà la cera o li ceri. [Pod. 1325 III, 13]

Colui che commetterà o farà commettere falsitade nella cera o in alcuna opera di cera mescolando la nuova con la vecchia o alcuna altra cosa frodolentemente o vendendo ad altro peso che al peso del Comune di Firenze, sia tenuto et debba il detto messere Podestade | 130v | predetto per ciascuna volta condannarlo al Comune di Firenze in libbre .xxxI.^b piccioli, et in quella medesima pena sia punito «il» venditore di cera falsata per qualunque modo. Et che

^a Nel ms. pagare.

^b Nel ms. XXXI corretto da mano successiva su testo evanito. In ASFi, Statuti del comune di Firenze, 16, c. 130v: vigintiquinque.

il detto messere Podestade sia tenuto et debba infra [otto]^a die dopo l'entrata del suo officio comandare alli consoli del'arte delli spetiali che osservino le predette cose et faccianle osservare per li loro artefici. Et le predette cose faccia bandire messer la Podestade infra 'l predetto tempo.

⟨XXIII⟩. Della pena di colui che gitteràe aqua o spazatura in via publica anzi il terzo suono della campana. [Pod. 1325 III, 15]

Se d'alcuna casa della cittade di Firenze usciràe o gittata fia aqua in via publica o di die o di notte ançi lo terzo suono della campana del Comune di Firenze che suona la sera, sia tolto per pena alli habitanti o al capo della famiglia di quella cotale casa per messere la Podestade della detta cittade di Firenze, per ciascuna volta che fia fatto contro, soldi .xl. di piccioli. Et ciascuno possa delle predette cose accusare et dinuntiare et siali tenuta^b credença; della quale condannagione abbia et avere debba il detto accusatore o dinuntiatore soldi .x. di piccioli dali habitanti o capo di famiglia della detta casa. Et nulla spazatura, sozura o mondigla sia gittata nella via publica, della quale gittatura delle predette cose tolga la Podestade, etiamdio di fatto, simile pena^c per ciascuna volta. Et ciascuno cappellano della cittade predetta sia tenuto et debba dinuntiare al sopradetto messere Podestade ciascuno che contra faràe nel suo popolo, et abbia il detto cappellano la metade della detta pena et siali tenuto secreto; la quale cosa s'egli non faràe o fia negligente nelle predette cose, sia punito per ciascuna volta in soldi .x. piccioli et di fatto. Et neuno getti o faccia gittare nello spazo di San Giovanni Batista alcuna spazatura, sozura o putridume, sotto pena di libbre .x. di piccioli per ciascuna volta.

⟨XXV⟩. Della pena di chi terràe porcho o hochha nella cittade.

[Pod. 1325 III, 16]

Se alcuno terràe porco o troia, porcellino o porcellina dentro alle mura della cittade di Firenze più di .xv. die, sia condannato per messer la Podestade predetto in soldi .c. piccioli. Et se alcuno dentro dalle dette^d mura terràe alcuna ocha che vada o stea in alcuna via publica o piaça, sia condannato in soldi .xx. piccioli per ciascuna ocha. Et ciascuno possa torre sança pena il porco o la troia o 'l porcellino o porcellina o ocha che si trovasse in alcuno de' detti luoghi contra la detta forma; e 'l predetto messer la Podestade faccia le predette cose bandire per la detta cittade nelli luoghi usati ciascuno mesi. Ancora sia tenuto il detto messere Podestade di fare cercare per le predette

^a Evanito nel ms. In ASFi, Statuti del comune di Firenze, 16, c. 130v: infra otto dies.

^b Nel ms. tenuto.

^c Con segno di abbreviazione superfluo.

^d Nel ms. detta.

cose per li suoi oficali et familiari per la detta cittade, borghi o soborghi; et se alcuno porco o troia, porcellino o porcellina o hoca per li suoi oficali o famigli si troveràe per la cittade predetta, facciali piglare et presi rasegnare al camarlingo della camera del Comune di Firençe et dare quello die che la presura fia fatta.

⟨XXVI⟩. Della pena di chi abruscerà porco morto o concerallo in via publica o piazza.

Nullò beccaio o altri vendente o che faccia vendere carni dentro dalle mura di Firenze in via publica o piaça ardisca o presumisca abrusciare o conciare o fare abrusciare o conciare alcuno porco o troia o porcellino morto, sotto pena di soldi .xl. per ciascuna volta che fatto fia contro. Et ciascuno possa delle predette cose occultamente et manifestamente dinuntiare et accusare come a llui parràe, et di queste cose^a | 131r | la Podestà^b sia tenuto inchiedere et condannare colui che fia trovato colpevole come detto è, et ancora farle bandire ciascuno mese una volta.

XXVII. Della pena di colui che farà battaglia con maçe o con sassi o con pugni. [Pod. 1325 III, 17]

Neuno ardisca o presumisca di fare nella cittade o nel contado o nel distretto di Firençe battaglia di mazze, et a colui che farà contro sieno tolte per lo Comune di Firenze per messer la Podestade della detta cittade per ciascuna volta libre .x. di piccioli. E che neuno, di qualunque conditione sia, giuochi o combatta nella cittade di Firenze alle pugna o alle pietre o getti pietre in quello giuoco o a quello giuoco o battaglia o stea o dimori a vedere quello giuoco o battaglia o d'intorno a tale giuoco o battaglia o nelle circostantie d'esso, sotto pena di libre .x. piccioli a colui che giuoca o combatte alle pugna o che contro alle predette cose staràe o dimoreràe, et di libre .xxv. a colui che giucheràe o combatteràe a sassi o con le pietre o gitteràe i sassi a quello giuoco o in quello giuoco o battaglia o stante o dimorante a vedere quello giuoco o quella battaglia o nelle sue circostanze. E delli combattitori et dimoranti a vedere le dette battaglie o alcuna d'esse o nelle circostanze di quelle credasi et stea allo^c raportamento d'uno o di due de' berrovieri o famigle^d de' rectori del Popolo et del Comune di Firenze, li quali meneranno ⟨il⟩ preso o reporteranno sé avere trovato cotale faccente contra. Et chi percoteràe alcuno in alcuna delle dette battaglie o giuochi con alcuna generatione di ferramento sia punito et

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: la Podestade.

^b La Podestà tracciato su margine sinistro fuori dallo specchio di scrittura.

^c -o corretto su -i.

^d f- corretto su altra lettera.

condannato secondo la forma degli statuti et ordinamenti del Comune di Firenze. Et che messer la Podestade et messere lo Capitano et l'Executore delli Ordinamenti della iustitia del Popolo et del Comune di Firenze^a et ciascuno di loro sieno tenuti et debbano mandare le loro famigle et berrovieri alli luoghi dove sapranno o udiranno che si facciano cotali giuochi et battaglie. Et che a pagare cotali pene al Comune di Firenze sia costretto ciascuno così menato, preso o raportato di fatto ançi ch'egli sia lasciato della forza [d]el detto Comune senza farne per ciò alcuna condannagione; la quale pena se non pagheràe infra .x. die dal die della presura o dalla rapresentagione in forza del detto Comune, stea et stare debba nelle carcere del detto Comune uno anno dal die predetto; il quale anno passato da essa prigionie sia lasciato, nulla per ciò pagando al Comune predetto. Ma se alcuno gittòe sasso contro alcuno et di cotale gittare s'incominceràe battaglia con pietre o con altra generatione d'arme nella cittade di Firenze, sia condannato in libre .v^c. piccioli almeno per ciascuno.

XXVIII. Della pena di colui il quale gitteràe di notte sassi a casa altrui.

[Pod. 1325 III, 35]

Se alcuno gitteràe sassi di notte nella casa o nel paretio d'alcuno nella cittade o ne' borghi o soborghi di Firenze, sia condannato per messer la Podestade della detta cittade in libre .L. piccioli et più et meno [ad arbitrio della]^b detta Podestade, riguardata la conditione et la qualitate delle persone et del fatto. [Et] s[ia] tenuto la Podestade medesimo investigare et trovare le predette cose da' vicini di quella cotale casa. Se alcuno quandunque gitteràe alcuno sasso nelli marmi della chiesa | 131v | di San Giovanni o di Santa Liperata, sia condannato per messer la Podestade in libre .x. piccioli per ciascuna volta, et facciali mendare il danno.

XXVIII. Della pena di chi gitteràe palo, ferro o pietra nella cittade, borghi o soborghi.

[Pod. 1325 III, 55]

Nella cittade di Firenze o ne' borghi o soborghi o vie publiche o piazze neu-no getti o giuochi con palo di ferro o con legno o stanga o getti sassi in pinta o in volta, sotto pena di soldi .c. piccioli per catuna volta. Et li cappellani de' popoli della cittade di Firenze sieno tenuti di dinuntiare coloro che faranno contro a messer la Podestade o a' suoi iudici. Et le predette cose faccia bandire messer la Podestade il primo mese del suo regimento.

^a Segue sieno te ti espunto.

^b Evanito nel ms. In ASFi, *Statuti del comune di Firenze*, 16, c. 131r: arbitrio ipsius domini Potestatis.

XXX. Della pena di colui che gitterà sassi al tempo delle noze.

[*Pod. 1325 III, 35*]

Se alcuna persona gitterà sassi nella casa o alla casa d'alcuno nel tempo delle noze che si facessero in cotale casa, sia condannato per messer la Podestade in libre .x. piccioli. Et li cappellani del Popolo nel quale gittati fieno li detti sassi sieno tenuti et debbano dinuntiare a messer la Podestade quelli che gitteranno li detti sassi; et se alcuno de' detti cappellani fia negligente nelle predette cose, sia punito di fatto per lo detto messer Podestade in soldi .xl. di piccioli per ciascuna volta. Et le predette cose faccia bandire messer la Podestade lo primo mese del suo regimento.

XXXI. Della pena di chi percoterà finestre o disfarà casa altrui.

[*Pod. 1325 III, 37*]

Se alcuno di die o di notte batterà le finestre o le colonne d'alcuno nella cittade o borghi o soborghi di Firenze con alcuna generatione di ferramento a vergogna d'alcuno sì che la battitura appaia, o se alcuno carcame o alcuna altra sozura farà gittare o porrà alla casa d'alcuno, sia condannato per messer la Podestade della detta cittade in libre .xxv. di piccioli. Ma se alcuno della cittade, borghi o soborghi nella cittade o ne' borghi o soborghi disfarà o disfare farà alcuna casa o alcuno altro hedificio o uscia, scale, lastre o pietre o assi torrà o rimoverà o portare via farà, sia condannato in libre .v^c. di piccioli per ciascuna volta; la quale condannagione se non la potrà pagare, la mano li sia tagliata. Salvo se le predette cose o alcuna d'esse facesse o fare facesse di comandamento di messer la Podestade o del Capitano o de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia o d'alcuno oficiali che abbia di queste cotali cose fare balia o per di nuovo hedificare. Et contra questi cotali peccanti la Podestade e 'l Capitano et li loro iudici del maleficio et ciascuno di loro sieno tenuti et debbano a richesta di chiunque, con accusa et senza accusa, sprresso il nome del'accusante o no, et a loro movimento per inquisitione procedere a suo arbitrio.

XXXII. Della pena di colui che in frode riterrà la carta publica del debito o domanderà il debito pagato o finito.

[*Pod. 1325 III, 18*]

Colui lo quale dinegherà di restituire per frode a colui che già fue suo debitore o riterrà la carta del debito pagato o finito o del quale sia fatto patto di non domandare, se provato fia cotale pagamento o fine o patto per publica scrittura o per cancellatura di questa carta nelle imbreviature del notaio che ne fue rogato, et truovisi in quelle imbreviature scritto che di licentia del creditore fue fatta la cancellagione et il die della cancellagione et li testimoni, sia condannato per messer la Podestade al Comune di Firenze in libre .cc. di

piccioli; et in quella medesima pena sia punito il creditore il quale, ricevuto intero pagamento del suo debito, non daràe licentia al notaio che di tale debito fue rogato, infra tre die poi | 132r | <che> fia ricevuto^a intero pagamento del suo debito, di cancellare la imbreviatura et carta del debito pagato. Et questo s'intenda et abbia luogo, se il debitore richiederàe il creditore delle dette cose; ma se il creditore principale avràe usata questa cotale carta dopo il detto pagamento o fine o patto per lui fatto, sia condannato al detto Comune in libre .cc. di piccioli, non obstante che esso creditore dal debitore delle predette cose non sia essuto richesto.

XXXIII. Della pena di colui che accetteràe o andràe in officio fuori del distretto di Firenze non avuta la licença. [Pod. 1325 III, 19]

Neuno cittadino o contadino o distrettuale del Comune di Firenze ardisca o presumisca d'acceptare o andare in alcuna podesteria, capitaneria, vicheria, castellaneria, mariscalcheria, visconterìa, capitaneria di cavalieri o alcuna altra rectoria o officio d'alcuna cittade, terra, castello, luogo, huomini o d'alcuno signore o per alcuno signore fuori della iurisdictione del Comune di Firenze sança spressa licentia de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia et del generale consiglio del Comune di Firenze et di messer la Podestade et del Popolo et delle capitudini delle .xxi. arti della cittade di Firenze, avuta per carta piuvica. E colui che farà contro sia punito per messere la Podestade o per messer lo Capitano della detta cittade di Firenze in libre .iii^m. di piccioli; la quale condannagione se non pagheràe infra .x. die dal die della condannagione, tutti li suoi beni debbano esser guasti et disfatti, et guasti et disfatti rimagnano in Comune, et in perpetuo sia in bando del Comune di Firenze per maleficio, del quale bando non possa essere tratto o cancellato se interamente non pagheràe la detta condannagione. Et delle predette cose possa inchiedere messer la Podestade o il Capitano secretamente et palesemente come li parràe. E se messer la Podestade o messer lo Capitano richesto delle predette cose non osserveràe le predette cose, sia condannato per messere lo Executore delli Ordinamenti della giustitia della detta cittade per ciascuna volta che farà contro in libre .m. di piccioli. Et se cotale licentia data sarà come detto è, allora possa quello cotale, al quale la licentia fia così data et conceduta licitamente et senza pena andare in quella cotale podesteria, capitaneria, rectoria et officio sança alcuna altra licentia de' consigli del Comune di Firenze, purch'egli si curi et assicurare^b debba al collaterale assessore di messer la Podestade del Comune di Firenze, ricevente per lo Comune di Firenze, di libre .mm. di piccioli. Ma se quelli fia iudice o assessore che andasse in alcuna assessoria, sodare debba

^a Nell'interlinea superiore, in corrispondenza di -vuto, una mano successiva ha annotato -verà, intendendo correggere ricevuto in riceverà.

^b Segue deae depennato.

al detto collaterale, ricevente come detto è di sopra, di libre .L. di piccioli e di conservare senza danno tutti gl'uomini et persone della cittade et del contado et del distretto di Firenze, se alcuno di quelli fosse impedito di ciò ch'egli facesse^a, contraesse, accattasse^b o per altro qualunque modo sé obligasse. Et questa sicurtade et sodamento vagla et tegna da indi a tre anni, et la carta del sodamento et sicurtade predetta debba rimanere apo li Priori et Gonfaloniere della giustitia della detta cittade di Firenze. Et che nullo isbandito della cittade o contado di Firenze possa avere alcuno regimento in alcuna villa o castello o luogo, s'egli non usciràe di bando secondo la forma degli statuti, ordinamenti o riformagioni | 132v | della detta cittade. Nullo luogo o terra isbandito o isba(n)dità per lo detto Comune durando il detto bando possa avere dal detto Comune alcuna signoria o podesteria. Et a neuna comunança o luogo si possano dare due signorie o podesterie in uno medesimo tempo. Et se alcuno creditore avràe in banno quello cotale eletto per debito et dinuntierà a messer la Podestade il detto bando ançi ch'egli vada, la Podestade nol lasci andare se in prima non sodisfaràe a quello creditore. Et se la Podestade predetto farà contro sia condannato a quello creditore per li syndachi che 'l sindicheranno al pagamento et restitutione del debito al quale quello cotale debitore era tenuto al detto^c creditore.

^dEt neuno possa o debba essere rectore o podestade d'alcuna cittade, terra o luogo che avesse publica guerra con li amici del Comune di Firenze, nelle predette cose o alcuna d'esse non obstante statuto, riformagione o ordinamento del Comune di Firenze.

^eEt neuno della cittade, contado o distretto di Firenze possa o debba ricevere, avere o fare per suo nome o in nome altrui alcuna podesteria, capitaneria, signoria o alcuno altro officio d'alcuna cittade, terra o luogo, castello o in alcuna cittade, terra, castello o luogo confinante con la cittade, contado o distretto di Firenze, overo il distretto di quella cittade, terra, castello o luogo confinasse col distretto di Firenze, se in prima non fia fatta sopra ciòe deliberatione et vinta con fave nere et bianche a secreto scriptinio per li signori Priori et Gonfaloniere della iustitia et li .xii. buoni huomini et li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze o per le due parti di loro, et pagata la gabella secondo li ordinamenti della gabella, sotto pena di libre .MMM. di piccioli, nelle quali ciascuno contrafaccente sia condannato per lo Executore delli Ordinamenti della iustitia per ciascuna volta. E che il detto messer l'Executore sia

^a Nel ms.: ch'egli avesse fatto, corretto con fac- in interlinea superiore in corrispondenza di av- e fatto espunto.

^b In ASFi, Statuti del comune di Firenze, 16, c. 132v: mutuo acceperit.

^c Segue debi espunto.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

tenuto et debba, per suo propio movimento et etiamdio ad instantia di ciascuno dinuntiante o notificante in occulto o in palese, inchiedere et procedere contro a ciascheduno che si dicesse d'aver fatto contro alle predette cose o alcuna d'esse o che faccia, et punirlo et condannarlo nella quantitate predetta. Salvo che per le predette cose no· si diroghi, né s'intenda d'essere dirogato in alcuna cosa alla balia, giurisdizione o signoria la quale lo Comune di Firenze avesse nella terra di Prato et nelle terre del Valdarno di sotto et nel'altre terre che si sommettessoro al Comune di Firenze et terre, castella et rocche che si tengono et guardano per lo Comune di Firenze.

XXXIII. Della pena di chi terràe li ciechi nella cittade di Firenze.

[Pod. 1325 III, 20]

Messere la Podestade della cittade di Firenze sia tenuto et debba fare bandire per la detta cittade in kalendi d'aprile che neuno a cui furono tratti gl'occhi possa stare, abitare o dimorare dentro da' muri nuovi della cittade, né presso alla cittade per mezo miglo, ma gl'altri ciechi et privati della veduta non possano stare o dimorare nella cittade predetta dentro dalle mura. Et chiunque tenesse alcuno de' predetti o lasciasseli dimorare o esser in sua casa contra^a | 133r | la detta forma sia condannato per lo detto messer Podestade al Comune di Firenze in libre .L. di piccioli per ciascuna volta. Et ciascuno cappellano del popolo nel quale questi cotali ciechi fossoro ritenuti sieno tenuti et debbano dinuntiare a messer la Podestade o alcuno de' suoi iudici del maleficio quelli cotali che li riterranno, et se alcuno de' detti cappellani non cureràe fare le predette cose siali tolto di fatto per lo detto messer Podestade per lo Comune di Firenze per ciascuna volta per ciascuno cieco trovato stare o dimorare nel suo popolo soldi .xx. piccioli.

XXXV. Che neuna universitade o luogo contra la iurisdizione del Comune di Firenze ardisca alcuna cosa attentare di fare, et della pena di chi farà officio nel distretto di Firenze per vigore d'alcuno privilegio.

[Pod. 1325 III, 21]

Non possa alcuno castello, terra, villa, comunanza o qualunque luogo si sia della cittade, contado o distretto di Firenze o sottoposti alla iurisdizione del Comune predetto avere o fare o prestare alcuno saramento, conventicola o ordinança o fare fare contro al'honore o iurisdizione del detto Comune di Firenze o d'alcuna spetiale persona d'esso Comune, per la quale cosa in quelli castelli, terre, ville, comunanze o luoghi o huomini delle dette terre le iurisdizioni et debite reverençe et honori del detto Comune si diminuiscano o per qualunque modo fossoro sottratte. Et neuno di qualunque conditione, stato o dignitade si sia, ardisca o presumisca per sé o per altri operare o usare alcuna

^a *Bis script. alla c. successiva.*

iurisdictione o signoria in alcuno comune, castello, terra o luogo che sia nello o dentro dal contado o distretto di Firenze per cagione d'alcuna ragione o privilegio aquisitato da imperadore o re o qualunque altro principe o signore, sotto pena di libre .m. di piccioli a colui che opererà o userà per qualunque modo quella iurisdictione e di privatione di quella ragione et privilegio.

XXXVI. Della pena di colui che romperà pace.

[Pod. 1325 III, 22]

Se alcuno cittadino o contadino o districtuale di Firenze romperà la pace fatta per publica carta, sia condannato per messere Podestade della detta citta-
de in libre .v^c. di piccioli et più ad arbitrio d'esso messer Podestade, riguardate le conditioni delle persone e 'l modo della rotta pace. Salve sempre le pene, i patti et le convenenze apposte nella detta carta della pace, alle quali per la predetta pena in nullo si diroghi, et non si possa torre via la pena della rotta pace, se non aparisce per publica carta della fatta pace. Et se alcuno fia condannato per lo detto messere Podestade o per rectore del Comune di Firenze di pace rotta, quella cotale condannagione sia avuta per piena et legittima pruova, etiamdio in piato civile, quando si domandasse la pena convenuta di pace rotta, et altra pruova non sia huopo a provare della pace rotta.

XXXVII. Del'osservatione d'alcune paci et della pena di colui che le romperà.

Tutte et ciascuna paci facte o rendute per adietro per comandamento o autoritade di messer Gualtieri duca d'Athena o d'alcuno de' suoi oficiali o d'alcuna altra persona a cui fosse stata commessa, o fatte per qualunque altro modo da .viii. die del mese di settembre correnti gl'anni Domini .mcccxlvi. tra alcuni comuni, universitadi, schiatte o case o singolari persone, vaglano et tignano et fermissimamente | 133v | s'oservino. Et se alcuno rompesse o facesse rompere o già avesse rotta o fatta rompere alcuna delle dette paci sia punito et condannato per eccesso et delicto secondo la forma dello statuto et ordinamenti del Comune di Firenze che parlano delle pene de' malefici; et ancora sia punito et condannato et punire si debba per pace rotta nel doppio di quello che dovrebbe essere condannato o punito e che si dovrebbe et potrebbe condannare secondo la forma del proximo precedente statuto. E che la Podestade abbia arbitrio in conoscendo et procedendo contra tutti et ciascuno li quali già avessero rotta o fatta rompere o facessero rompere ovvero che avesse rotta o fatta rompere si dicesse alcuna delle dette paci. Et scrivansi per lo notaio della entrata dela^a camera del Comune di Firenze li nomi di quelli cotali rompenti la pace in uno spetiale libro che si chiami et nomini lo libro de' rompenti pace. Et intendansi essere et sieno li rompitori di cotali paci in per-

^a -a in interlinea superiore.

petuo essere isbanditi del Comune di Firençe per maleficio, delli quali bandi non possano esser tratti o cancellati per vigore o beneficio d'alcuno statuto, provisione o riformagione de' consigli del Comune di Firençe, et mai non possano avere alcuno beneficio o officio dal Comune di Firençe o nella cittade o contado di Firenze o altrove per lo Comune di Firençe, purché si pruovi, etiamdio contra contumace, di cotale pace renduta per publica carta o almeno per .iiii. testimoni. Et le predette pene s'aplichino et applicare si debbano al Comune di Firençe, et neentemenno alla parte alla quale o contro la quale quella pace si rompesse sia licito di domandare la pena nel contratto della pace apposta, se certa et diterminata quantitate per nome di pena vi fia apposta nel contratto di cotale pace, ma s'ella non vi fia apposta intendasi d'esser apposta per nome di pena quantitate di .x^m. livre di piccioli, e così si possa domandare et riscuotere con effetto, sì come specificata et specificatamente apposta fosse la pena di libre .x^m. nel contratto di cotale pace; et a convincere et con effetto riscuotere la detta pena così specificata nella carta di cotale pace, come la detta pena di .x^m. libre sotto intesa sì come detto è, basti et bastare debba la condannagione criminale fatta o che si faràe della rompitura o sopra la rompitura di cotale pace intanto che a conseguire le pene predette o alcuna di quelle con effetto nulla altro si richiegia. Et messer la Podestade a richesta di colui a cui s'apertenesse o d'alcuno o alcuni suoi congiunti possa, sia tenuto et debba le dette pene et ciascuna d'esse fare con effetto pagare a quello cotale a cui si debbono pagare o alle sue herede per ogni modo et via di costringimento et etiamdio di fatto, et quelle cotali pene s'applichino et applicare si debbano alla parte offesa alla quale fia essuta rotta la pace, della quale cosa si stea et stare si debba alla sententia sopra questo data in piato criminale, né altra pruova si richiegia. |134r| Et da cotale condannagione o condannagioni non si possa appellare né opporre di nullitade o alcuna altra cosa opporre, salvo che la detta quantitate delle .x^m. libre et quello che di sopra è detto della detta quantitate abbia luogo ne' cittadini fiorentini et nelli nobili del contado di Firençe o che sono usati d'essere chiamati li nobili del contado; nelli altri contadini o distrittuali della cittade et del Comune di Firençe in luogo della detta pena di .x^m. libre s'intenda d'essere apposta in nome di pena quantitate di libre .v^m. piccioli con li modi, forme et tenori sopradetti. Et che le dette pene, che si debbono applicare alla parte, adomandare et riscuotere si possano come detto è di sopra contro al rompente la pace et li suoi beni, etiamdio confiscati, et contro a tutti li obligati per osservatione di cotale pace, et che tutti ciascuno obligati per osservatione di cotale pace o paci per quello cotale che rompesse la pace sieno constretti et constringere si possano et debbano per messer la Podestade a pagare le predette pene pervegnenti alle^a parti. Et li mallevadori o chi per altrui si fosse obligato abbiano rigresso contra colui o

^a Nel ms. alla.

coloro per cui o per li quali o per lo cui fallo pagassoro et li suoi beni, non obstante la confiscagione d'essi, per la quantitate et quantitadi la quale o le quali pagassoro per la cagione predetta, et contro a coloro che con lui avessero rotta la pace et li suoi mallevadori per le parti secondo la forma delli statuti del Comune di Firenze. Questo aggiunto et dichiarato in tutte et ciascuna cose sopradette che la pace etiamdio s'intenda esser rotta se l'ofensione fia fatta per alcuno^a o alcuni di quelli per li quali o in cui nome la pace sia stata o fosse promessa contro alcuno o in alcuni che la pace ricevessero o per cui o per li quali la pace fue ricevuta. Et che tutte et ciascuna paci per adietro fatte, rendute et ricevute da die .xviii. del mese d'agosto nel .mcccli. infino alli .iiii^o. mesi allora sança mezo proximamente seguitati tra qualunque cittadini, contadini o distrittuali di Firenze per comandamento o auctoritate del reverendo padre et signore messer frate Angnolo, per la gratia di Dio vescovo di Firenze, et delli nobili huomini messer Barna de' Rossi, messer Francesco della Trita degl'Adimari, Simone Rinieri de' Peruçi et Niccolò di messer Bencivenni delli Oricellai, paciarii del Popolo et del Comune di Firenze, per lo tempo de' predetti .iiii. mesi o per due di loro paciarii, o rendute per Uguccone di Boninsegna Gherardi o Giovanni di Piero da Bagnuolo, sindachi del Comune di Firenze a fare et rendere le dette paci, sieno ferme et rate. Et che tutti et ciascuno quelli cittadini, contadini et distrittuali alli quali fue comandato o mandato per li detti paciarii o per due di loro da loro parte per messo o per loro lettere o di due di loro che alcuna pace o concordia facessero ad alcuni o con alcuni cittadini, contadini o distrittuali di Firenze et la detta pace non fecioro, in quello caso la detta pace si debba rendere per li syndachi del Comune di Firenze a ciò diputati o per l'uno di loro con li modi et conditioni che si dichiarassoro per li detti paciarii o due di loro; et coloro in cui nome cotale pace fatta saràe sieno tenuti quella pace ratificare per publica carta sì che possa essere manifesto alla parte adversa infra 'l termine per quelli paciarii o due di loro dichiarato. E chiunque | 134v | le dette ratificationi non farà come detto è, se quello cotale fia popolare o del Popolo della cittade o del contado o distretto di Firenze, intendasi essere et sia fuori della guardia et difesa del Comune di Firenze et non li sia osservata ragione ne' piati civili o criminali et d'ogni privilegio et beneficio di qualunque statuti et ordinamenti del Comune di Firenze s'intenda esser et sia per lo fatto stesso privato et neentemenò sì come grande et di casa di grandi della cittade et contado et distretto di Firenze sia trattato, avuto et riputato et giudicato et sia egli et li suoi discendenti et successori per linea masculina, et che in tutte et per tutte le cose sia avuto sì come se fossoro disritti tra gl'altri grandi della cittade et contado predetti nello statuto di messer la Podestade et del Comune di Firenze posto sotto la rubrica delle sicurtadi che si fanno da' grandi, et comincia: Ad ciò che la isfrenata et

^a -o corretta su -i.

cetera^a. Ma s'egli sarà de' grandi et della casa de' grandi della cittade o contado et distretto di Firenze intendasi essere et sia fuori della guardia et protectione del Comune di Firenze, né a lui sia fatta ragione ne' piati civili o criminali et d'ogni privilegio et beneficio delli statuti et ordinamenti del Comune di Firenze s'intenda essere et sia per lo fatto stesso privato. Et ancora in tutte et per tutte le cose sia trattato et punito et trattare et punire si possa et debba per rubello et come rubello del Comune di Firenze, et così come s'egli fosse veramente^b et legittimamente condannato o isbandito capitalmente a mor(t)e per rubellione et come rubello del Comune di Firenze per tutti li rettori di quello Popolo et Comune, e tra gl'altri sbanditi del detto Comune nelli libri degl'atti della camera del Comune solennemente fossoro registrati. Et che quelle cose che ordinate sono di sopra, cioè da quello verso che incomincia: «Et che tutti et ciascuno quelli cittadini et cetera» in qua si stendano et giovino et stendere et giovare possano etiamdio alli isbanditi et condannati et a isbandito et condannato del Comune di Firenze per qualunque maleficio o eccesso dal^c detto die .xviii. del mese d'agosto indietro. Salvi inpertanto et dalle predette cose excep[ta]ti li ghibellini rubelli o isbanditi et condannati per rubellione del Comune di Firenze dal detto die .xviii. del detto mese d'agosto adietro et li loro et di ciascuno di loro successori et discendenti per linea masculina, alli quali o ad alcuno di loro le predette parole dal detto verso in giù nullo beneficio conferiscano.

XXXVIII. Di coloro che sono excettati dalle pene de' maleficii.

[Pod. 1325 III, 23]

In tutte le offensioni si excettano dalla pena queste persone: padre o madre che farà offesa al figliuolo, il marito alla moglie, lo signore o la donna al vassallo o al fante o alla fante, lo maestro al discepolo o il fratello carnale o zio dal lato di padre al fratello carnale o al nepote dal lato di padre o alla [serocchia o nepote] dal lato di padre o il fratello del'avolo al nepote; le predette cose non abbiano luogo se fia commesso grave maleficio tra li predetti. Et le predette cose non abbiano luogo quando [alcuno occuperà] o per forza entrerà in casa o possessione altrui o contradierà ad alcuno il lavorio d'alcuna possessione o l'abitatione d'alcuna casa.

XXXVIII. Della riprovazione de' testimoni.

[Pod. 1325 III, 24]

Ciascuno possa di ragione riprovare lo testimonio o testimonii della parte adversa et le |135r| testimonianze loro infra sei dì proximi utili dopo il die

^a Podestà, IV, 14.

^b Segue cond. depennato.

^c Segue d- in interlinea superiore.

della publicatione di quelli cotali testimoni et de' loro detti. Et se alcuno vorrà accusare o dinuntiare li testimonii di falsitade o il produttore loro, possa fare questo infra li detti sei dì utili, affermando in ciascuno caso per nuovo iuramento ch'egli non fae cotale ripruova et non la oppone frodolentemente o malitiosamente, et da indi inanzi non sia udito quello cotale dinuntiante o accusante.

XL. Della pena di colui che ^aproduceràe o farà produrre testimonio falso et di colui che porteràe falsa testimonianza^a. [Pod. 1325 III, 25]

Si alcuno, in alcuno piato che sia in alcuna corte ecclesiastica o secolare dinanzi da alcuno rectore o iudice o ufficiale o dinanzi da alcuno arbitro o arbitratore o amichevole componitore o dinanzi da qualunque altro che abbia cognitione intra alcuni d'alcuna questione nella cittade o contado o distretto di Firenze, introduseràe o introdurre faràe per sé o per altrui o truovisi essere introducto per lui o per altra persona per lui alcuno testimonio falso, sia punito quello cotale contrafaciente in libre .v^c. di piccioli, cioè in caso che quello cotale testimonio dovesse perdere la persona o membro, ma in qualunque altro caso per cotale testimonio sia condannato in libre .cc. piccioli. Et colui per lo quale fia indutto cotale testimonio perda tutta la questione in su la quale fia stato indutto, o se fia provato che falsamente sia introducto o se non fia provato. Ma il testimonio che in alcuno de' detti casi porteràe contro alcuno falsa testimonianza, se per cotale testimonianza alcuno dovesse esser condannato a morte o in esserli tagliato alcuno membro, sia condannato per messer la Podestà predetto al Comune di Firenze in libre .m. piccioli, le quali se non le pagheràe infra .x. proximi dì dal die della condannagione compitando, sia a lui tagliata la mano et la lingua, ma in qualunque altro caso sia condannato al Comune predetto in libre .v^c. piccioli; et se la detta condannagione non pagheràe infra .x. die dopo la condannagione predetta senza mezo seguenti, la mano li sia tagliata. Et se quello cotale testimonio contro al quale si procedesse di falsitade si difendesse per alcuno privilegio o beneficio per lo quale non si potesse procedere contra lui, neentemeno si proceda di falsitade nella questione, et se appariràe colui avere portata falsa testimonianza, sia condannato il produttore per la cui cagione si ristignesse in quella quantitate che si dovea condannare quello cotale falso testimonio. Et se il testimonio fia condannato et poscia allegheràe privilegio o beneficio o difendessesi con quello, per la quale allegagione di privilegio o di beneficio si difendesse, facciasì la executione della detta pena^b od condannagione contro al produttore per cui cagione s'agrava. Et intendasi che 'l testimonio abbia portata falsa testimonianza se su il fatto principale o sopra la intentione del produttore diràe falsamente et al-

^{a-a} Tracciato su rasura. A margine sinistro: .50. depennato e riscritto come .XL. in inchiostro bruno.

^b Nel ms. pene.

trimenti no; et che, la detta condannagione pagata o non pagata, quello cotale falso testimonio come detto è condannato non possa in perpetuo avere alcuno officio o honore dal Comune o per lo Comune di Firenze et sempre rimanga infamato. Et che le dette pene o alcuna d'esse non si possa radoppiare per ragione del luogo o del tempo, et se contro si facesse non vagla et non tegna.

XLI. Della pena di chi non proverà l'accusa fatta del falso testimonio et di colui che l'avrà prodotto.

Ciascuno che accuserà alcuno di falsa testimonianza |135v| o alcuno di ciò che avesse prodotto falso testimonio et non proverà quella cotale accusa per testimonii o per altre spetie di pruova sia condannato al Comune di Firenze in libre .xxv. piccioli per ciascuno testimonio et altrettanto per ciascuno produttore et per ciascuna volta. Ma se falsamente proverà quella cotale accusa, sia condannato al detto Comune in libre .v^c. piccioli per ciascuno testimonio et in altrettanto per cotale produttore accusato et per ciascuna volta. Et delle predette cose et di ciascuna d'esse messer Podestà e 'l Capitano della detta cittade et li loro giudici et ciascuno di loro, dinanzi dal quale cotale questione fia, debba conoscere et condannare il colpevole nelle pene predette.

XLII. Della pena del testimonio che non dirà il vero suo nome et del padre.

Ciascuno indotto o posto per testimonio in alcuna questione civile o criminale sia tenuto et debba, al tempo che per fare cotale testimonianza^a farà il giuramento, di dire il suo propio nome e 'l vero nome del suo padre et etiamdio lo nome che volgarmente è chiamato e 'l popolo nel quale abitasse, sotto pena di libre .xxv. di piccioli per cotale testimonio et in altrettanto per cotale produttore accusato et per ciascuna volta. Et ciascuno notaio scrivente sia tenuto di scrivere dondunque sia il detto di quello cotale testimonio così scrivere sotto la detta pena^b.

XLIII. Della pena di colui che commetterà falsitade nell'arte della lana.

[Pod. 1325 III, 26]

Se alcuno della cittade o del contado o distretto di Firenze commetterà falsitade o alcuna cosa vietata dell'arte della lana contra gli statuti o arte; et se alcuno dell'Arte della Lana si partirà o se n'andrà fuori della cittade di Firenze a fare la detta arte non ritornando alla voluntade de' consoli della detta Arte della Lana, sia condannato per lo detto messer Podestade al Comune di Firen-

^a Nel ms. testimonianzo.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 135v: et quilibet notarius undecumque fuerit dictum talis testis scribens ita scribere teneatur.

ze in libre .cc. piccioli per ciascuna volta et più ad arbitrio del detto messer Podestà. Et se alcuno della cittade o contado o distretto di Firenze o etiamdio altronde manderàe ad alcuna altra cittade, terra o luogo pelli o stame o scorigle o altre cose pertenenti al'arte della lana o de' pann(i), sia condannato per lo detto messer Podestade al Comune di Firenze in libre .c. piccioli per ciascuna volta che fatto sarà contro. Et se alcuno della cittade ^adi Firenze^a, borghi o soborghi la detta arte falseràe, sia tenuto et debba il detto messer Podestade tutti li suoi beni publicare et confiscare al Comune di Firenze, et in perpetuo cotalmente condannato non possa essere cittadino. Et le predette cose faccia bandire del mese di magio a voluntade de' consoli del'Arte della Lana.

XLIII. Della pena di colui che venderàe panno ad altra misura che alla canna di Kalimala. [Pod. 1325 III, 27]

Neuno venda panno di lana o misuri o zendado o bucherame se non alla canna di Kalimala. Et nel misurare del panno si debba osservare cotale modo, cioè che 'l panno che si dee misurare si ponga stesamente in su la mostra o in sul'asse della mostra et in sul panno si ponga la detta canna et procedasi al misurare senza alcuno tiramento o stendimento di panno. Se alcuno faràe contro alcuna delle predette cose, per ciascuna volta sia condannato al Comune di Firenze per lo detto messer Podestade in libre .x. piccioli. Et le predette cose sieno tenuti et debbano li consoli de' vendenti panni fare porre | 136r | nel loro statuto.

XLV. Della pena di colui che peseràe ad altro peso che al peso del Comune di Firenze.

Neuno nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze ardisca o presumisca pesare^b o aguagliare se non al peso del Comune di Firenze, et chi faràe contro sia condannato per messer la Podestade di Firenze al Comune di Firenze in libre .x. di piccioli per ciascuna volta. Et sia tenuto messer la Podestade di costringere li pesatori del Comune di Firenze che pesano con le stadere ch'egli pesino bene et lealmente et facciano lo loro officio così per lo comperatore come per lo venditore. Et ciascuno pesatore ciascuno die di lunedì ançi ch'egli pesino debba raguagliare le stadere et le dodicine al diritto peso del'opera et ad doppie et marchii a peso del detto Comune. Et sia tenuto et debba iurare ciascuno pesatore sotto li consoli del'Arte della Lana del mese di gennaio. Et essi rectori siano tenuti et debbano della loro Arte eligere cui vorranno a dirizzare et raguagliare le loro stadere alle spese de' pesatori. Ancora sia tenuto il detto messer Podestade per tutto il mese di magio fare giurare tutti et ciascuno

^{a-a} *In interlinea superiore.*

^b *-re in interlinea superiore.*

pesatori della detta cittade ch'egli pesino et raguagliano come detto è; et che neuno possa o debba pesare con pietre, ma con marchi solamente, et chi farà contro sia condannato per lo detto messer Podestade al Comune di Firenze per ciascuna volta in soldi .c. piccioli. Et che neuno della cittade o del contado o del distretto di Firenze possa pesare a minuto o a grosso se non a marco o a doppia o stadera del Comune, et chi farà contro sia condannato per lo detto messere Podestade al detto Comune per ciascuna volta in soldi .c. piccioli. Et ciascuno che vendere vorrà sia tenuto et debba del mese di gennaio coglere il marco et la doppia al peso del detto Comune, ^ae chi coglerà et peserà al diritto peso de' cambiatori non possa né debba essere gravato per alcuno modo o molestato per messer Podestade predetto o per alcuno altro ufficiale del detto Comune, non obstante alcuno statuto o riformagione del detto Comune^a.

XLVI. Della pena di colui che giurerà d'uccidere alcuno. [Pod. 1325 III, 28]

Chiunque iurerà o prometterà ad alcuna persona d'uccidere alcuna altra persona sia condannato per messer la Podestade di Firenze al detto Comune per ciascuna volta in libbre .l. piccioli et più et meno ad arbitrio della Podestade, considerata la conditione delle persone e 'l modo della promessa et del giuramento. Et chi giurerà di dare danno o guasto per incendio ad alcuno sia condannato per lo detto messere Podestade in libbre .xxv. piccioli. E sopra questo li detti che faranno contro sieno costretti per lo detto messer Podestade di sodare di non offendere alcuno, sì come parrà al detto messere Podestade.

XLVII. Della pena di colui che metterà fuoco in alcuno hedificio.

[Pod. 1325 III, 29]

Se alcuno metterà o mettere farà fuoco in alcuno hedificio nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze o quello arderà, sia condannato per messer la Podestade della cittade di Firenze che nel fuoco sia arso pubblicamente, sì et in tale modo che al postutto muoia. Et neentemeno il detto messer Podestade sia tenuto et debba nella detta condannagione pubblicamente confiscare nel detto Comune tutti li suoi beni. Se alcuno | 136v | metterà o farà mettere fuoco nella cittade o nel contado o distretto di Firenze in alcuna cappanna coperta di pagla o in fornace o in bica o in paglaio, sia punito et condannato per lo detto messer Podestade in libbre .v^c. di piccioli, le quali se non pagherà infra .x. die poscia ch'egli fia condannato, se allora fia nella forza del detto Comune o s'egli non fia nella forza del detto Comune, la diritta mano li sia tagliata sì et in tal modo che al postutto dal braccio si parta in ogni modo. Et messer la Podestade sia tenuto et debba per saramento contro a questi cotali

^{a-a} Non presente in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16.

incendiarii et sospetti di tale maleficio inchiedere, et li trovati colpevoli punire et condannare nelle pene predette.

XLVIII. Della pena di colui che studiosamente farà danno o guasto.

[Pod. 1325 III, 30]

Se alcuno studiosamente guasterà o disfarà o guastare o disfare farà nella cittade o nel condado o nel distretto di Firençe alcuna casa, cappanno, vigna, albero o alcuna cosa d'alcuno cittadino o contadino o distrittale di Firençe, sia condannato al Comune di Firenze per messer la Podestade della cittade di Firençe per ciascuna volta in libre .L. di piccioli et nella emendatione del dato danno, e più ad arbitrio di messer la Podestade. ^aEt della stimagione del detto danno si stea et credasi al iuramento di colui ch'avrà patito il danno^a et al detto di due testimoni provanti di piuvida fama; la stima del cui danno il detto messer Podestade faccia restituire a colui che l'avrà patito infra .viii. die poi che a lui fia manifesto delle predette cose.

XLVIII. Della pena di colui che percoterà o ucciderà alcuna bestia.

Chiunque ucciderà iumento, mulo, bue, vacca o asino sia condannato per lo detto messere Podestade in libre .xxv. piccioli et nella emendatione del danno; ma se ucciderà altra bestia, sia condannato per messer Podestade predetto in soldi .xl. piccioli et nel mendare il danno. Et se alcuno fedirà bestia grossa et sangue n'uscirà o la magagnerà sie condannato in libre .x. piccioli, ma se percoterà minore bestia et uscerà sangue o magagnerà, sia condannato in soldi .xl. piccioli. Et in ciascuno de' detti due casi ad emendatione della bestia ciascuno de' predetti per lo detto messer Podestade si debba condannare. Et se alcuna delle dette bestie fia trovata in alcuno luogo facendo danno, colui a cui fia fatto il danno la possa piglare et tenere infino a tanto che a lui sia pienamente sodisfatto del detto danno; del quale trovamento sia avuto per piena pruova lo iuramento di colui ch'avrà patito il danno trovandola con uno testimonio di veduta o con due provanti di piuvida fama, etiamdio s'egli non renderanno legittima cagione del suo detto.

L. Della pena di colui che entrerà nel'altrui possessione. [Pod. 1325 III, 31]

Chiunque entrerà nella casa o nella possessione d'alcuno cittadino o contadino o distrettale di Firençe o lavorerà o farà lavorare alcuna possessione d'altrui con animo d'ingiuriare o di privare colui della sua possessione sia condannato per messer la Podestade in libre .c. di piccioli, et più et meno ad arbitrio di messere la Podestade, considerata la conditione delle persone et la

^{a-a} *Sottolineato nel ms.*

qualitade del fatto, et faccia mendare la ingiuria e 'l danno che in quella avr e dato a colui ch'avr e sofferta la ingiuria e 'l danno, si come col suo iuramento stimer e et prover e con due testimoni provanti di publica fama. Et quello che quindi avr e tolto faccia restituire a cui perterr e, si come per li | 137r | testimoni prover e. Et le predette cose lo predetto messere Podestade sia tenuto et debba fare infra .xv. die, et le predette cose non abiano luogo quando alcuno entrer e nella cosa a llui per patto obligata o ch'egli  e comune con l'altro, e non nuocia al possessore quella entrata o violentia; ma se alcuno per violentia entrer e sia punito nella pena della violenza. Et se alcuno far e ingiuria o violentia altrui nelli beni ch'egli  e in tenuta dalla corte del Comune di Firenze sia condannato in libre .l. piccioli per ciascuna volta, et sia costretto di cessare da quella ingiuria e molestia.

LI. Della pena di colui che intraprender e o occuper e chiese o luoghi ecclesiastici.

Neuna persona della cittade o del contado o distretto di Firenze, n e ancora d'altronde di chiunque altezza, dignitade, stato o conditione sia, per s e o per altro o altri <ardisca o presumisca>^a occupare o ingiuriare alcune chiese, monesterii, spedali o beneficii o luoghi ecclesiastici chentunqui o qualunque sieno nella cittade, contado o distretto di Firenze costituiti, o alcuno di quelli o di quelle, o d'alcune d'esse pertinentie, possessioni, beni, ragioni che per alcuno o alcuni cittadini, contadini o distrittuali^b di Firenze per qualunque cagione, ragione o titolo si tenessero o per qualunque modo si possedessero, senza primamente avute spressa licentia et aperte lettere de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della iustitia del Popolo et del Comune di Firenze et del'oficio de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze et del'oficio de' .xii. buoni huomini che per lo tempo saranno; delle quali lettere apparire debba per publica carta scritta per mano del notaio scrivano del'oficio de' detti signori Priori et Gonfaloniere di iustitia, delle quali lettere et licentia fare si debba partito a segreto scrupitino a fave nere et bianche tra li detti Priori et Gonfaloniere di giustitia, Gonfalonieri di compagnie et officio de' .xii. buoni huomini, purch e al detto partito sieno et esser debbano almeno le due parti di ciascuno de' detti collegii et vincasi per .xxv. di loro almeno. Alle quali o alcuna d'esse contra la voluntade di cos  fatti possessori o possedenti per neuno modo, ragione o cagione o titolo non ardiscano n e presumiscano accedere o entrare, o il possessore o possessori di quelle in alcuna cosa turbare o molestare, sotto pena di libre .v.^c di piccioli a torre a ciascuno che far e contra le dette cose o alcuna d'esse per qualunque modo et quante volte, et di libre .m. piccioli a ciascuno grande o di casa

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 137r: audeat vel presummat.

^b -i corretta su -e.

di grandi^a della cittade o del distretto di Firenze; nelle quali pene et ciascuna di quelle chi farà contro come si dice di sopra per messer la Podestà, Capitano o Executore delli Ordinamenti della iustitia della cittade di Firenze possa et debba essere condannato. Et neentemenò a lasciare et a cessare efectualmente dalla occupatione, impedimento, molestatione, entramento et turbatione cotala precisamente et efectualmente, etiamdio di fatto, debbano esser costretti per messer la Podestade, Capitano et Executore predetti et ciascuno di loro al quale notificate o dinuntiate fieno le predette cose o alcuna d'esse, sotto pena di libre .v.^c. di piccioli nella quale per lo fatto stesso incorrano, ad esser ritenuta a loro o | 137v | a colui che in quella incorreràe per li camarlinghi della camera del Comune di Firençe del suo salario per ciascuna volta che non cureràe di fare queste cose et ad executione mandare cum effetto. Possano, sieno^b tenuti et debbano incontanente mandare la sua famigla et altri etiamdio districtuali et soldati del Comune di Firençe, quali et quanti vorranno et necessarij fieno, a questi cotali monesterii, spedali et chiese, beneficii, luoghi et beni, et fare et operare con effetto che non sieno occupati o presi^c et assaliti o che per inançi fieno inpresi, avuti o occupati o per alcuno modo ditenuti, ma sieno liberi, voti et spediti etiamdio di fatto, et facciano dimettere et lasciare senza dimoranza alli possessori di quelli, nulla contraditione, ostanza o obiectione ostante. Et ciascuno possa dinuntiare et accusare o notificare ancora senza alcuno pagamento di gabella fare per quella dinuntia, accusa o notificagione dare et per sua prosecutione fare per ciò al Comune di Firenze. Chiunque contra le predette cose o alcuna d'esse facesse o fare facesse dinanzi da messer la Podestade, Capitano o Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno di loro, et essi Podestade, Capitano et Executore et ciascuno di loro, quelli che sono presenti et quelli che saranno per inanzi, et li loro iudici del maleficio et di ciascuno di loro, al quale cotala accusa, dinuntia o notificagione sarà porta, possano, sieno tenuti et debbano quella ricevere et sopra essa procedere et condannare et fare come di sopra si contiene. Et neuno nelle predette cose o alcuna d'esse possa, ardisca o presumisca per alcuno modo ricusare la iurisdictione del Comune di Firençe overo la iurisdictione delli rettori et ufficiali predetti, sotto pena di libre .v.^c. piccioli a ciascuno che farà contro^d; la quale pena la Podestade e 'l Capitano et l'Executore et ciascuno di loro, la cui iurisdictione fia ricusata dalli consorti et dalla schiatta et consanguinitade per linea masculina di colui che ricuseràe questa iurisdictione o per lo quale per qualunque modo di vietata o ricusata sarà infino in terço grado, incontanente et di fatto costringere

^a -i corretta su -e.

^b Segue et depennato.

^c Segue uno spazio nel testo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 137v: ne occupentur, capiantur, ingrediantur, invadantur.

^d -o corretta su -a.

a pagare quella condannagione realmente et personalmente, sì come per sua offesa o però che non corresse cotali suoi congiunti per presuntione di ragione et di ragione le quali non ricevano pruove in contrario, li possano costringere et sienne tenuti, sotto pena di libre .D. di piccioli nella quale per lo fatto stesso incorrano, a ritenere loro o a colui che in essa incorresse per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze del suo salario al modo sopradetto. Et neentemenon ricevano^a queste cotali divietagioni o ricasagioni, ma^b contro a lui et loro procedano et lui et loro puniscano sì come di sopra si contiene.

LII. Della pena di colui che intraprenderàe o occuperàe chiesa vacante.

Neuno della cittade o del contado o del distretto di Firenze o etiamdio d'altronde ardisca o presumisca qualunque | 138r | chiesa, monesterio, dignitade, personato, spedali, officii o qualunque beneficii o luoghi ecclesiastici che sieno nella detta cittade o distretto, o beni o ragione o loro pertinentie o d'alcuna d'esse, al tempo ch'elle vacano o che si dicessero vacare o che la vacatione d'alcuna d'esse soprastesse o fosse per essere, per sé o per altrui o per sua persona o per l'altrui ocupare o inprendere per forza o fare occupare o assalire, sotto pena di libre .v^c. di piccioli, se non fia grande. Et neuno grande o della casa de' grandi della cittade o del contado o del distretto di Firenze per sé o per altri o per la sua persona o per l'altrui ardisca o presumisca per alcuna ragione o cagione, al tempo di questa cotale vacatione e quando si dicessero vacare o quando vacatione fosse per essere, li predetti beneficii et chiese, dignitadi, personati, spedali, officii o luoghi o alcuni di quelli o loro o d'alcuni di loro beni, ragioni, possessioni o tenuta entrare, apprendere, assalire o occupare o fare aprendere, occupare, assalire o ditenerere o che assalita avessero per alcuno modo ditenerere, o alla electione, presentatione o riformagione de' detti beneficii et luoghi o d'alcuno di quelli esser tra loro o per alcuno modo impacciarvisi, o a coloro alli quali pertiene questa cotale electione, presentatione o riformagione dare alcuno impedimento per lo quale meno liberamente possano fare questa cotale electione, presentatione o riformagione, sotto pena di libre .MM. piccioli a ciascuno grande overo di casa de' grandi predetti che farà contro alle predette cose o alcuna d'esse per ciascuna volta. Et neuno grande predetto o di casa de' grandi per sé o per altri presumisca o ardisca alcuna persona per alcuno modo impedire, turbare o molestare o fare impedire, turbare o molestare in alcuna o in alcune di queste cotali chiese, beneficii o luoghi ecclesiastici overo in quelli o d'alcuno di quelli beneficii ecclesiastici et luoghi, ragioni et possessioni d'alcuna persona o a quella persona pertinenti per qualunque modo in queste cotali chiese, beneficii o luoghi, sotto pena di libre .MM. piccioli a colui che farà contro alle predette cose. Nelle quali pene o alcuna d'esse et ciascuna d'esse chi

^a Con segno di abbreviazione superfluo depennato.

^b Con segno di abbreviazione superfluo.

farà contro, sì come è premesso, per messer la Podestade o per lo Capitano o per l'Executore delli Ordinamenti della iustitia della cittade di Firenze possa et debba essere condannato; et neentemeno a lasciare et rimanersi effettivamente dal'occupatione, impedimento et molestatione di questa guisa precisamente et di fatto costringerli. Et li predetti messer Podestade et Capitano et Executore et ciascuno di loro, a cui questa vacatione fia notificata o dinuntiata a parole o per scrittura, manifestamente o celatamente, sotto pena di libre .v^c. piccioli, nella quale per lo fatto stesso incorra, a ritenere a llozo o a colui che incorrerà in quella per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze del suo salario per ciascuna volta che non curerà di fare le predette o di mandarle ad executione, possano, siano tenuti et debbano mandare la sua famiglia et (e)tiandio li altri distrituali et soldati del Comune di Firenze, li quali et quanti vorrà et necessario sarà, a questi cotali ecclesiastici beneficii et^a | 138v | luoghi o loro beni et fare et operare con effetto, sì che non sieno occupati o inpresi, o quelli che fossoro occupati o intrapresi non sieno ritenuti ma sieno voti, liberi et spacciati et di fatto sanza dimoranza li facciano lasciare. Et ciascuno possa quelli cotali grandi o della casa de' grandi, che saranno o faranno contra le predette cose e alcuna d'esse o che farà fare, denunciare, accusare o notificare in occulto et in palese, con nome et senza nome, et senza pagare alcuna gabella per dare quella accusa, dinuntia o notificatione o per proseguirla per il Comune di Firenze dinanzi a messer la Podestà^b, Capitano o Executore delli Ordinamenti della iustitia, et essi Podestà, Capitano et Executore et ciascuno di loro et loro et ciascuno di loro iudici del maleficio, al quale cotale accusa, dinuntia o notificagione fia porta, possano, siano tenuti et debbano quella ricevere et sopra essa procedere et condannare come di sopra si contiene. Et contro a quelli grandi o della casa de' grandi, che vi saranno o faranno contra le predette cose o alcuna d'esse o faranno fare, basti la pruova di tre testimoni che pruovino di piuovica fama. Salvo che le predette cose non si stendano alla guardia o alle guardie de' vescovadi di Firenze o di Fiesole et de' beni et ragioni d'essi quando le segie di quelli vescovadi^c o d'alcuno d'essi vacasse; né si stendano a coloro che ne' beneficii ecclesiastici o luoghi religiosi non collegiati avessono ragione di padronato o ragione di presentare rectore o che avessono possessione o quasi possessione di quella ragione, delle quali ragioni o possessioni appaiono pubbliche [carte]. Et salvo che dove alcuno grande dovesse essere ad alcuna electione o presentatione insieme con gl'altri parrochiani o popolari non possa essere a quella cotale electione o presentatione, ma possa commettere la boce sua ad uno de' detti^d parrochiani^e o popolari a cui elli vorrà.

^a *Bis script alla c. successiva.*

^b *-d- corretta su altra lettera.*

^c *Nel ms. vescovani.*

^d *Nel ms. dette.*

^e *-i corretta su -e.*

L[III]. Della pena^a di colui che pignorerà alcuno.

Se alcuno pignorerà alcuno nella cittade o distretto di Firenze sia punito in libre .xxv. piccioli, et più et meno ad arbitrio di messer la Podestade, guata la qualitate del pignorante et del pignorato, et faccia restituire a colui le cose tolte, se quindi avrà richiamo, salvo che s'egli facesse questo per vigore d'alcuno statuto.

LIIII. Della pena di colui che piglerà alcuno o terrà alcuno in privato carcere. [Pod. 1325 III, 33]

Se alcuno per sua propria autoritade piglerà alcuno cittadino, contadino o distrittale della cittade di Firenze contra sua voluntade e terrallo in privato luogo sança licentia di messer la Podestade o d'alcuno ufficiale del Comune di Firenze, se elli non fosse isbandito del Comune di Firenze, sia punito et condannato per lo detto messere Podestade in libre .v.^c. piccioli et più^b et meno ad arbitrio del detto messer Podestade, considerata la qualitate et conditione delle persone. Salvo che ciascuno possa piglare il debitore suo sospetto fuggente o che si partisse con la pecunia altrui, et ancora il malefattore al tempo del commesso maleficio, purché elli rapresenti cotale debitore o malefattore a messer la Podestade o al Capitano et defensore della detta cittade. Ma se alcuno conduserà o piglerà violentemente alcuno fanciullo o alcuna altra persona della cittade e del distretto di Firenze nella cittade di Firenze^c | 139r | o distretto per cagione di storceli pecunia, o acompagnerà alcuno a commettere il predetto maleficio, o farà commettere le predette cose o alcuna d'esse, sia punito in libre .mm. piccioli; et se la predetta pena non pagherà infra .x. die dopo la fatta condannagione, se allora fia nella forza del Comune di Firenze o se per alcuno tempo dopo la detta condannagione perverrà^d nella forza di quello Comune, infra .x. die compitando dal die ch'egli fia nella forza del detto Comune non pagherà la detta pena delle .mm. libre, sia alle forche per la gola impiccato in tale guisa ch'egli ne muoia. Et ancora chiunque aposterà alcuna persona acciò che sia addutto o preso o darà aiuto, consiglio o favore a quello cotale che 'l ne menerà o piglerà sia condannato in libre .m. piccioli o in minore quantitate, considerata la quantitate del fatto et la qualitate delle persone; et se elli fia nella forza del Comune di Firenze al tempo della condannagione e non pagherà quella condannagione infra .x. die poi ch'ella fia fatta senza mezo seguenti, o sì per alcuno tempo dopo la detta condanna-

^a Nel ms. pegia.

^b Con segno di abbreviazione superfluo.

^c A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: o distretto, inserito entro un elemento decorativo.

^d p- corretta su altra lettera.

gione perverràe nella forza del detto Comune et infra .x. die compitando dal die ch'egli fia nella forza del Comune la detta condannagione non pagheràe, se fia maschio sia a lui tagliato il piede et se fia femina il naso le sia tagliato, sì che il piede dalla gamba e 'l naso dalla faccia si parta. Et che la Podestade e 'l Capitano di Firenze et ciascuno di loro sia tenuto et debba, a dinuntiatione del padre o del fratello o del'avolo del fanciullo o della fanciulla o d'altra persona o di colui che fosse preso, procedere in avere et persone contra tutti et ciascuno che avessero preso o piglassoro, conducessoro o menassoro alcuno^a fanciullo o fanciulla o altra persona fuori della cittade et distretto di Firenze o nella cittade et distretto di Firenze, massimamente alli inimici et rubelli del Comune di Firenze o in castelli, terre et luoghi che si tenessero per li inimici et rubelli del detto Comune, o che avessero tenuti o tenessero li predetti presi per farli ricomperare o avessero domandato o domandassoro pecunia o alcuna altra cosa per lasciarli; et contra tutti et ciascuno che ritenessero o racettassoro nella cittade o contado o distretto di Firenze quelli presi o alcuno d'essi in sua casa propria o condotta a pigione per qualunque modo stessoro o dimorassoro avessero passato o passassoro cotali presi; et contro a tutti et ciascuno ch'avessero dato o dessoro aiuto, consiglio o favore a quelli cotali commettenti le predette cose. Et che le case di quelli cotali piglatori et ricettatori et nelle quali si dicesse coloro esser recettati, et de' congiunti di quelli cotali piglatori per linea masculina infino in quarto grado, di fatto siano disfatte et guastate infino alle fundamenta, senza ricomperatione, dovunque fossoro poste nella cittade o nel contado di Firenze. Et neentemenò, a petitione di colui che fosse |139v| preso o d'alcuno di quelli cotali parenti di quelli che fossoro stati presi o che si piglassoro, piglare et piglare et ditener fare et incarcerare et incarcerati tenere con ciascuna generatione di tormenti che s'imponessero per lui o di suo comandamento di colui di cui fossoro presi, et tutte et ciascuna cose fare contra tali malefattori, a voluntade di colui che li facesse piglare, et non lasciarli di qui a tanto che quelli cotali presi senza alcuno dispendio per quella cagione fare sieno liberati et ristituiti alla prima loro libertade. Et se alcuna cosa si pagasse o pagata fosse per ricompera di quelli cotali e per danno et dispendio che ne fosse seguitato o seguitasse per cotale presura, faccia pagare et sodisfare a voluntade del'adomandatore et sì come elli dichiareràe per suo saramento il congiunto di quello cotale fanciullo o fanciulla o d'altra persona ne' beni et de' beni di coloro contro alli quali si facesse processi per alcuna delle predette cagioni. Et nelle predette cose et in ciascuna d'esse la Podestade e 'l Capitano et ciascuno di loro, et li loro giudici et ciascuno di loro, abbiano libero et mero generale arbitrio et balia d'inchiedere et procedere et di tormentare, precedenti inditii o no· precede(n)ti, et di fare altre cose che di sopra si contengono di fatto et senza porgere libello o scrittura, non obstante

^a Con segno di abbreviazione superfluo depennato.

alcune ferie o alcuno capitolo di statuto. Et che^a contra li congiunti per linea masculina infino in terzo grado di coloro che avessoro preso o che piglassoro alcuno fanciullo o fanciulla o altra persona per fare ricomperare et di coloro che avessoro ricettati o ricettassoro questi cotali piglatori con questo cotale fanciullo o fanciulla o altra persona presa procedere si possa et debba per li detti messer Podestade et Capitano o iudici a petitione di ciascuno in tutte le cose et per tutte et per quello modo et tempo, sì come procedere si puote et dee per vigore del presente statuto contro alli predetti piglatori, cioè piglando, ditenendo, carcerando et tormentando li detti congiunti et ciascuno di loro et non lasciandoli di qui a tanto che li predetti presi senza alcuno dispendio per questa cagione fare sieno liberati et restituiti alla loro prima libertade, et che quello che pagato fosse o si pagasse per ricompera di questo cotale preso o per lo danno che seguitato ne fosse o seguitasse pagato et sodisfatto sia a voluntade del'adomandatore et sì come per suo saramento dichiarerà quello preso o il suo congiunto.

LV. Che coloro che recheranno grano o biada et altra vittuaglia sieno sicuri.

Sia tenuto messer la Podestade infra .xv. die dopo l'entramento del suo officio faccia mettere bando per la cittade et borghi et soborghi di Firençe che ogni huomo et persona che recassoro o aportassoro o recare o portare facesoro grano, biado, vino, fave, ceci et legne da ardere o lino o carni salvagine o bestie da mangiare o alcune cose da mangiare alla cittade di Firenze vegnano et ritornino salvi et sicuri nelle loro persone et cose et non lasci loro torre alcuno passaggio o malatolta nella cittade di Firenze, exceptato personalmente et nella propria persona d'isbandito o obligato per propio debito o per carta di guarentigia o isbandito o vietato dal Comune di Firençe; né nocchia a loro o a llui lo isbandimento di suo signore o di suoi signori o di suo comune o universitade donde sieno. A colui che farà contro sia tolto per nome di pena libre .l. piccioli per ciascuna volta; salvo che si possano |140r| da loro riscuotere la gabella ordinata o che s'ordinasse per lo Comune di Firenze.

LVI. Della pena di chi impediràe coloro che recheranno vittuaglia alla cittade di Firenze.

[Pod. 1325 III, 34]

Chiunque daràe impedimento, o faràe alcuna cosa con detto o con fatto perché vittuagle non si conducano o non possano liberamente venire alla cittade di Firençe o al suo distretto, o assalimento faràe contro li conducenti quelle victuagle alla detta cittade o distretto donde ch'elle vegnano, o ruberalle, o torràe alcuno passaggio a colui contro la forma delli statuti, o a colui faràe alcuna ingiuria in avere o persona, faràe o per qualunque modo faràe o pro-

^a In interlinea superiore.

curerà che si svolgano li animi delli conduttori o che condurre vorranno quelle cotali victuagle dalle predette cose, o farà loro paura sì che non possano condurre sicuramente, o che darà alle predette cose o ad alcuna d'esse con parola o con fatto, aiuto, consiglio, facultade o favore d'intorno alle predette cose o alcuna d'esse sia condannato per la Podestade di Firenze in avere et persona come a lui piacerà. Et che il detto messere Podestade et li suoi iudici del maleficio et ciascuno di loro possa, sia tenuto et debba procedere con accusa o dinuntia et etiamdio ad instantia o detto di qualunque persona, etiamdio senza nome d'accusatore e di dinuntiatore, et a suo movimento et per inquisitione et sì come egli vorrà. Et nelle predette cose et in ciascuna d'esse il detto messere Podestade abbia pieno et libero arbitrio in procedendo et conoscendo, puniendo et terminando, et mandare ad executione ^acome elli vorrà^a, sì et in tale modo che li predetti malefici sieno puniti. Et che neuna persona che con asino o asina porterà grano o condurrà o biado, vino, olio, legume, civaie o alcune altre cose da bere o da mangiare o legne o carboni o stipa alla cittade o verso la cittade di Firenze quello die ch'egli le condurrà o verrà o il seguente possa o debba di comandamento o di licentia d'alcuno rettore o ufficiale, a quale che si sia officio deputato o che si diputasse nella cittade o nel contado o distretto di Firenze, esser preso, ritenuto o stagito, o le bestie o alcuna di quelle o le vittuagle o alcuna delle predette cose che fia sopra quelle stagire o arestare, sotto pena di libre .xxv. piccioli a torre a ciascuno che farà contro o farà fare per ciascuna volta. Et quelle cose che di sopra si dispongono, cioè dove dice: «che nulla persona che con asino o con asina facesse portare grano o conducesse o biada o altre cose sopradette et cetera» non abiano luogo nelli mugnai, ma questi conduttori le dette bestie per li loro singolari debiti nelli quali fossero a singolari persone obligati et per suoi eccessi, delicti et^b malefici, bandi et condannagioni criminali possano essere personalmente presi et sostenuti et stagiti; et etiamdio le dette bestie licitamente et senza pena possano essere prese, stagite et sostenute a petitione di ciascuno che avrà coloro spetialmente obligati o che avrà ragione in esse, non obstante le cose sopradette.

LVII. Della pena di coloro che impediranno le mercatantie d'esser condotte^c o li mercatanti venire a Firenze.

Messere la Podestade et li suoi iudici del maleficio possano, siano tenuti et debbano procedere con accusa o dinuntia et ancora ad instantia di ciascuno, etiamdio senza nome, accusante | 140v | o dinuntiante, et etiamdio a suo movimento et per inquisitione, sì come li piacerà, contra tutti et ciascuno li quali

^{a-a} *In interlinea superiore.*

^b *Segue un segno depennato.*

^c *Nel ms. condette.*

diranno, faranno, tratteranno alcuna cosa perché le mercatantie non possano venire et essere condutte et recate liberamente et sicuramente alla cittade di Firenze et distretto et per lo distretto suo, et li mercatanti dondunque per le mercatantie liberamente et sicuramente venire, essere et stare non possano alla cittade di Firenze et suo distretto et nella cittade et distretto di Firenze, et andarsene et portare et portarne fare le mercatantie non vietate. Et contro a tutti et ciascuno che alcune parole diranno o faranno alcuna cosa dovunque, etiamdio fuori del distretto di Firenze, che paresse ritornare in danno de' mercatanti o delli artefici della cittade di Firenze o della Mercatantia, comunque faranno le predette cose tratteranno o ordineranno per infamazione o per qualunque altro modo, forma, et contra tutti et ciascuno che infameranno o disfaveranno alcuna compagnia o compagnie o mercatanti o mercatante. Et nelle predette et in ciascuna d'esse abbia libero arbitrio il detto messere Podestade in procedendo, conoscendo, terminando et puniando in avere et personalmente et in mandando^a ad executione sì come elli vorrà, sì et in tale modo che li detti malefici siano puniti.

LVIII. Della pena di colui che rimoveràe alcuno termine. [Pod. 1325 III, 38]

Colui che studiosamente rimoveràe termine o il leveràe via o tagleràe albero terrafinale sia condannato per messer la Podestade in libre .L. piccioli. Et se tra alcuni cittadini o distrettuali di Firenze fosse alcuna discordi^a o differenza di termini, sia tenuto et debba il detto messer Podestade et li suoi iudici costringere li maestri et li misuratori del Comune di Firenze, a richiesta delle dette parti o dell'una d'esse, che vadano a quello luogo del quale fosse la differenza et pongano et mettano li termini a spese delle parti. Et che non si possa opporre di nullitate contro a quello che fatto fosse nelle predette cose per li maestri et misuratori predetti.

[L]VIII. Della pena di colui che torràe alcuni frutti della terra o vigna altrui.

[Pod. 1325 III, 39]

Chiunque torràe frutti o alcuna altra cosa della terra o vigna d'altrui sia punito per messere la Podestade etiamdio di fatto in soldi .c. piccioli et a farli mendare il danno. Et possa il signore della terra o della vigna o il lavoratore licitamente et senza pena modicamente gastigare et battere colui che farà contro alle predette cose, ma non agramente, senza pena. Et queste cose faccia la Podestade bandire per la cittade di Firenze lo primo mese del suo regimento.

^a Nel ms. mando.

[LX]. Della pena di colui che venderà uve di vigna, excette prenpici, schiave, duracini, corbane, agnole.

Nulla persona ardisca o presumisca vendere uve di vigna mature o acerbe se non uve prenpici, schiave bianche, duracine nere, corbane o agnole, et chi contro farà sia punito per messere la Podestade in soldi .c. per ciascuna volta che farà contro, et ciascuno li le possa torre senza pena et accusare quello cotale vendente. Et le predette cose sia tenuto il detto messere Podestade fare bandire per la cittade di Firençe al'entrata del mese di luglo. Et li dinuntiatori li quali sono tenuti di dinuntiare li altri maleficii sieno tenuti et debbano dinuntiare coloro che facessero contro et ciascuno altro possa accusare delle predette cose, al quale la Podestade sia tenuto | 141r | di dare la metade della pena.

LXI. Del radoppiare delle pene.

[Pod. 1325 III, 40]

Se alcuno farà alcuno maleficio nel Mercato Nuovo o nel Vecchio o nel Ponte Vecchio o nel Ponte a Santa Trinita o nel Ponte alla Carraia o nel Ponte Rubaconte o in alcuna predicatione o ragunanza che si facesse per morto o per exequie o per sponsalitie o matrimonio, stando a quello morto o exequie o sponsalitie o matrimonio, o nello spazo di San Giovanni o nella piaça di San Michele in Orto o nel palagio del Comune o di messer lo vescovo o di messere lo Capitano del Popolo et difensore del'arti o di messere lo Executore delli Ordinamenti della iustitia o de' signori Priori del'arti et Gonfaloniere della iustitia o in alcuna delle corti del Comune di Firenze o presso ad alcuno de' detti luoghi a .L. braccia alla canna di Kalimala, o se alcuno a mani vote batterà o ingiurierà o vendetta farà, egli o altri per lui, con ferro o legno o altra generatione d'armi, o se alcuno offenderà alcuno accompagnatore d'alcuna donna, o se alcuno commetterà alcuno maleficio dopo il suono della campana del palagio del Comune che suona a pena doppia, et intendasi a pena doppia dal suono della detta campana che suona da sera per radoppiare la pena infino al suono della campana che suona la mattina per lo die, la quale campana per pena doppia faccia sonare messer la Podestade tutto il tempo del suo regimento ogni sera dopo vespero et non prima, excepti li dì di giovedì et di Venerdì Santo, nelli quali di le pene de' maleficii si radoppiano dopo l'ora che la detta campana li altri die usò d'esser sonata, o se alcuno commetterà alcuno maleficio in alcuna chiesa della detta cittade o in casa o presso alla casa del'habitatione del offeso per .c. braccia, sia condannato in ciascuno de' casi predetti nel doppio di quello ch'egli altra guisa dovrebbe esser condannato per forma d'alcuno statuto, riformagione o ordinamento della detta cittade. Salvo che per vigore del presente statuto nulla pena imposta per Ordinamento di iustitia si raddoppi o intendasi radoppiare per ragione del luogo o del tempo, se non in quello caso nel quale radoppiando la pena che si imponesse per statuto

o ordinamento del Popolo et del Comune di Firenze quella pena radoppiata fosse maggiore che la semplice imposta per li Ordinamenti della iustitia.

LXII. Della pena di colui che farà offendere alcuno.

Se alcuno farà battere o manomettere alcuno con armi o senza armi o farà fare alcuna ingiuria ad alcuno di die o di notte, sia punito nel doppio di quello^a che esso comandante o che farà fare le predette cose sarebbe punito se elli personalmente l'avesse fatte. Salvo sempre che se per assassinio o per masnadiere disperato farà battere o percuotere o fare ingiuria o in detto o in fatto, sia punito secondo la forma dello statuto che parla della detta materia.

LXIII. Della pena di colui che farà interdire o interdirà ad alcuno terra o luogo.

[Pod. 1325 III, 41]

Colui che contradirà o farà contraddir ad alcuno cittadino o distrettuale di Firenze o ad alcuno | 141v | suo lavoratore ch'egli non lavori la terra che costui possiede o tiene, o se contradicherà^b la casa d'altrui ch'elli non vi dimori dentro o abiti colui di cui ella è o suo pigionale, o interdicerà alcuna altra cosa immobile la quale quel altro per sé o altri per lui avesse o tenesse, non conosciuta la ragione di quello cotale interdidente, sia condannato per ciascuna volta in libre .cc. piccioli. Et delle predette cose si stea et credasi et abbiasi per piena pruova la testimoniança di quello cotale lavoratore o pigionale con pruova di piovica fama. Et nelle predette cose messer la Podestade predetto abbia arbitrio d'inchiedere.

LXIII. Della pena di colui che farà furto o farà fare.

[Pod. 1325 III, 42]

Colui che farà furto o farà fare sia condannato per messer la Podestade in libre .l. piccioli et più a suo arbitrio, considerata la qualitate del fatto et la conditione della persona, et in^c restitutione della cosa furata o nella sua stimatione. Ma se alcuno farà o farà (fare) furto di cane o d'uccello o di simile cosa piccola, sia condannato per lo^d detto messer Podestade in soldi .c. piccioli et in restitutione della cosa tolta o della sua stima.

LXV. Della pena del' ufficiale et di suo famigliare che offenderà alcuno.

Non possa né debba la Podestade o alcuno de' suoi ufficiali o familiari o alcuno ufficiale del Comune di Firenze offendere alcuno della cittade, conta-

^a Segue coma espunto.

^b Nel ms. con- modificato in corso di scrittura. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 141v: interdiceret.

^c Bis script., il secondo depennato.

^d l- corretta su d-.

do o distretto di Firenze in persona, sotto quella pena che fosse condannato un'altra persona ch'avesse fatto simile offesa. Et sia tenuto et debba la Podestade ciascuno della sua famiglia che farà contro cacciare da sé et di rimuoverlo dal'ufficio infra 'l terzo die poi ch'avrà fatto contro. Salvo che se alcuno de' predetti farà tale offesa dividendo battaglia o zuffa o in hoste o cavalcata del detto Comune o offendesse alcuno isbandito del Comune di Firenze per maleficio in persona o in avere, in quello caso in nulla pena incorra.

LXVI. Della pena di colui che offenderà alcuno rettore o ufficiale del Comune di Firenze o alcuno di loro famiglia.

Se alcuno per matto ardimento offendesse in detto o in fatto, in persona o nelle sue cose messere la Podestà o il Capitano del Popolo o l'Executore delli Ordinamenti della iustitia o alcuno di loro o ufficiale del Comune di Firenze al tempo ch'egli venisse alla cittade di Firenze per fare il suo ufficio o durante il suo ufficio o al tempo del sindacato o stando o ritornando alla sua patria, se offenderà messer la Podestade o alcuno suo ufficiale o familiare, sia condannato per messer la Podestade o per lo Capitano a suo arbitrio, riguardata la qualitate del fatto et la conditione delle persone; ma se offenderà messer^a lo Capitano o lo Executore o alcuno de' loro familiari o ufficiali o alcuno ufficiale del detto Comune, come è sopradetto, sia condannato per messere la Podestade a suo arbitrio, riguardata la qualitate del fatto et la conditione delle persone. Et per trovare le predette cose si possa procedere sommariamente et di piano et senza strepito et^b | 142r | figura di iudicio, et ancora per tormenti non precedenti inditii, secretamente et manifestamente come vorrà. Et se messere la Podestade infra uno mese dopo tale maleficio commesso non facesse condannazione di quello cotale offendente, allora il detto messer lo Capitano o l'Executore lo quale o il cui ufficiale o famiglia fia essuta offesa non possa sopra quelle cose procedere, invenire et condannare come detto è.

LXVII. Che gl'isbanditi del Comune di Firenze possano sança pena essere offesi.

Ciascuno possa offendere et fare offendere senza pena, etiamdio per assessino et assessini, ciascuno isbandito per maleficio del Comune di Firenze, comunque si truovi scritto nelli libri degl'isbanditi del Comune di Firenze che sono nella camera del detto Comune, o che sia avuto per isbandito 'del Comune'^c di Firenze per maleficio secondo la forma degli statuti del detto Comune. Et quello cotale così isbandito o avuto per isbandito non possa essere

^a Segue la Podestad espunto.

^b Bis script. alla c. successiva.

^{c-c} Bis script.

ufficiale del Comune di Firenze, né avvocado, né procuratore in alcuno piato, né alcuno beneficio possa avere dal detto Comune, né sia udito per alcuno rettore o ufficiale del detto Comune in alcuno suo iuramento civilmente o criminalmente, o alcuna ragione li sia fatta per alcuno modo, salvo che se elli fosse eletto ad alcuno officio o ambasciata del detto Comune et vorrà esser tratto et cancellato del bando pagando et sodisfacendo la quantitate della pecunia nella quale sarà condannato et perciò isbandito, in quello cotale caso da cotale officio o ambasciata non sia ruscato. Et le predette cose che favellano d'intorno al'offensione et l'altre cose contra gl'isbanditi del detto Comune per maleficio scritti nella camera del detto Comune etiamdio abbiano luogo nelli condannati et che si condanneranno registrati o pronuntiati che si debbano porre ne' ^a libri ^b delli isbanditi nella camera del detto Comune che sono essuti lasciati di scrivervi o che si lasciassero et dimenticassero, de' quali si fa mentione nel primo libro del presente statuto, nel capitolo posto sotto la rubrica del officio del notaio diputato sopra il libro degl'isbanditi ^c. E queste cose non abbiano luogo in alcuni isbanditi del Comune di Firenze per maleficio o avuti per isbanditi per maleficio che per vigore di qualunque statuto o d'ordinamento del detto Comune si dicesse che in perpetuo potesse essere offeso, incarcerati nelle prigioni del detto Comune o che per inanzi s'incarcereranno. Et da chiunque fia prodotta la carta del bando poscia non si proceda contro al'offendente quello cotale isbandito, o se comparirà l'offeso o no; salvi li Ordinamenti della iustitia fatti nel .mcccxv. die .viii. di dicembre.

LXVIII. Della pena di colui che acompagnerà alcuno grande isbandito per Ordinamento di iustitia.

Neuno di chiunque conditione sia, et maximamente popolare, ardisca o presumisca a cavallo o a piede, con arme o senza arme, nella cittade o nel contado o distretto di Firenze accompagnare o stare con alcuno isbandito grande, isbandito per vigore delli Ordine(n)t(i) | 142v | della iustitia per offesa fatta nella persona o ne' beni d'alcuno popolare della cittade o del contado o del distretto di Firenze. Et se alcuno farà contro alcuna delle predette cose, sì come s'elli fosse isbandito del Comune di Firenze per maleficio et sì come se elli fosse scritto nelli libri delli isbanditi del Comune di Firenze per maleficio, li quali libri sono nella camera del detto Comune, senza pena possa essere offeso ^d nella persona et nelle sue cose, et che per cotale offensione l'offendente o li suoi beni non possa esser gravato né molestato o debba. Et ciascuno pos-

^a Corretto su altro termine.

^b Dall'inizio della rubrica a questo punto lo specchio di scrittura risulta progressivamente ristretto sul margine sinistro.

^c Podestà, I, 15 (14 del rubricario).

^d Nel ms. offesa.

sa proporre questa cotale excettione, et etiamdio anzi la contastagione della lite, et quella provare, et neentemenno cotale che farà contro la Podestade il punisca et condanni in libre .c. di piccioli per ciascuna volta. Et queste cose si stendano alle cose passate et alle a venire.

LXVIII. Della pena di colui che ricetteràe alcuno isbandito.

Se alcuno accompagneràe o ricepteràe alcuno isbandito per maleficio del Comune di Firenze da libre .v^c. in su o in persona o in taglamento di membro, sia condannato in libre .cc. piccioli; se fia condannato da libre .c. in su infino in libre .v^c., et però fia isbandito, sia condannato in libre .c. piccioli; se da libre .c. in giù, sia condannato in tanto in quanto lo isbandito il quale elli accompagneràe o ricetteràe fia isbandito. Et delle predette cose et di ciascuna d'esse la Podestade e 'l Capitano et li loro iudici a' maleficii diputati et ciascuno di loro sia tenuto d'inchiedere publicamente et secretamente et sì come elli vorràe. Et neuna persona ardisca o presumisca accompagnare o ricettare o favorire in parola o in fatto alcuno isbandito o condannato per tradimento o turbamento della cittade di Firenze, o per mettimento di fuoco del palagio o della porta del chostro del palagio del Popolo di Firenze o che avesse fatto mettere quello fuoco, o per alcuna congiuratione o postura o rubellione ch'avesse fatta contro allo stato pacifico della cittade di Firenze, sotto pena di libre .v^c. piccioli et più ad arbitrio di messer la Podestade, considerata la qualitate del fatto et la conditione della persona. Salvo che questo capitolo non abbia luogo in quelli isbanditi che avessero legittima pace, purch'egli non sieno delli exceptati nel capitolo che è sotto la rubrica di ribandire l'isbanditi, et comincia: Chiunque et cetera^a; né abiano luogo in coloro che fossono nella forza del Comune di Firenze. Ma se alcuno, di qualunque conditione o dignitate sia, ricettasse, accompagnasse o favorasse con detto o con fatto isbanditi et condannati, o solamente isbanditi o solamente condannati, però che fossono stati in castella o in terre rubellate al Comune di Firenze o che avessero fatto guerra o facessero contro al Popolo et Comune di Firenze o che con li inimici et rubelli del Comune di Firenze vennoro o verranno nel contado o nel distretto di Firenze con bandiere levate o che vennoro alle porte della cittade di Firenze, sia condannato in libre .m. piccioli, si quello cotale isbandito o condannato sarà grande, et se elli fia popolare, in libre .v^c. piccioli et in disfacimento de' beni^b, casa di colui che 'l ricettòe; contro al quale si possa provare per uno testimonio di veduta et due di publica fama o per quattro che pruovino di publica fama. Et neuno | 143r | comune, popolo o universitate del contado o del distretto di Firenze ricetti alcuno isbandito, né lasci stare in quello o in quella, né lasci passare, sotto pena di libre .v^c. piccioli et meno, considerata la qualitate dello

^a Podestà. III, 140.

^b -ni depennato. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 142r: in destructione domus.

isbandito et del maleficio et la conditione di quello popolo, comune o universitate. Et chiunque della cittade o del contado o del distretto di Firenze o aldronde, di qualunque dignitate, conditione o alteza^a si sia, ricetteràe scientemente o ignorantemente, dal'anno del Signore .MCCCLV. inanzi del mese d'agosto inanzi, in alcuno suo castello o roccha, terra o forteza, che sia nel contado o distretto di Firenze o infra 'l contado o distretto di Firenze, et chiunque della cittade o del contado o distretto di Firenze ricetteràe da quinci inanzi scientemente o ignorantemente in alcuno suo castello o rocca o forteza, la quale o il cui territorio o corte confineràe col contado o distretto di Firenze, alcuno isbandito del Comune di Firenze per maleficio in persona o in perdere membro principalmente o secondariamente, il quale isbandito sia o fue per .iiii. mesi inanzi a cotale ricettazione isbandito, sia condannato et condannare si possa in libre .M. di piccioli a pervenire al Comune di Firenze per le tre parti, et l'altra quarta parte al rectore o^b ufficiale che faràe questa cotale condannagione et riscoteralla; et oltre ciò quello cotale castello, terra, rocca et fortezza sia disfatta sì che rimanga d'essere forte^c. Et delle predette cose et di ciascuna d'esse così la Podestade del Comune come il Capitano del Popolo, della guardia o della guerra, come etiamdio l'Executore delli Ordinamenti della iustitia et ciascuno di loro possano, sieno tenuti et debbano, a richesta di ciascheduno accusante, dinuntiante o notificante palesemente o occultamente, etiamdio senza nome et con nome, procedere et inchiedere publicamente et secretamente et sommariamente et di piano et senza strepito et^d figura di piato, et li trovati colpevoli punire et condannare infra .xx. die dal die della data o fatta accusa o dinuntia o notificatione, et, dove per suo propio officio si procedesse, dal die della inquisitione formata continuo anoverando, et quelle condannationi riscuotere et seguitare, sotto pena di libre .M. piccioli a ciascuno di quelli rectori o ufficiale che non osserveràe le predette cose, a torreglele per ciascuna volta et etiamdio a ritenerglele del suo salario, non obstante privilegio di priorato o di gonfalonariato di giustitia o qualunque altro. Et ciascuno possa delle predette cose et di ciascuna d'esse accusare, dinuntiare o notificare così publicamente come secretamente, con nome et sança nome, et senza alcuna promissione o sodamento fare o prestare, et senza alcuno pagamento di gabella, et senza paura d'alcuna calumpnia. Et che alla probatione di tutte le predette cose et di ciascuna d'esse basti et sia avuta per piena pruova, se fia provato per uno testimonio di veduta et due testimonii provanti di piuvida fama essere di quelle cose che si contengono in quella cotale accusa, dinuntia o notificatione o inquisitione o alcune di quelle, o per quattro testimoni che

^a Con segno di abbreviazione superfluo depennato.

^b Corretta da et.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 142v: desinat fortis esse.

^d Corretto su o.

dicano di publica fama essere di quelle cose che si contengono in tale accusa, dinuntia, notificatione o inquisitione o alcune di quelle, et etiamdio senza ciò ch'egli rendano ragione o cagione di scienza del suo detto, purch'egli appaia di quello cotale bando nella camera o nelli libri | 143v | della camera degl'atti del Comune di Firenze. Et ancora a tagliare via ogni dubio che ne' casi predetti si intenda esser castella, terra, roccha o forteza ogni luogo ch'avrà torre o palagio merlato o muro merlato, afforzato di fossi o di steccati o d'altri guernimenti acconci a fortificationi di terre volgarmente intese, et etiamdio che volgarmente o per comune stimulatione delli huomini della contrada è giudicata fortezza, nelli quali casi basti la pruova sopradetta. Questo altresìe dichiarato che in neuno de' predetti casi alcuno de' testimoni o loro detti o testimonianze o d'alcuno di loro si possano per alcuno modo riprovare o di falsitade o di varietade o di contrarietade accusare, convincere o condannare o punire, o contro a quelli o alcuno d'essi procedere per le dette cagioni o per alcuna di quelle. Questo spremuto che se alcuna volta si rivoasse in dubio, fatta cotale pruova ma anzi la condannagione che se ne dovesse fare, se cotale accusa, dinuntia, notificatione, inquisitione o testimonianza o alcuna di quelle fosse calupniosa o non vera, et anzi la condannagione et anzi il tempo di dare la sententia si dichiarerà per l'oficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della iustitia et de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et de' Dodici buoni huomini del Comune predetto, fatto partito a fave bianche et nere tra loro et vinto il meno per .xxv. di loro, cotale accusa, dinuntia o notificatione o inquisitione o testimonianza essere calupniosa o non vera, che a cotale dichiaragione si stea et stare si debba, ogni exceptione tolta via, et contro a quella non si possa procedere in quanto quello cotale contro al quale si procedesse prima fosse legittimamente comparito ad sé scusare et abbiassi scusato da quello cotale processo o inquisitione, accusa, dinuntia o notificatione. Ancora questo spremuto che per vigore o per pretesto di questa cotale dichiaragione nulla infamia, nulla pena^a, nullo peccato si possa per alcuno modo contro a quello cotale accusatore, dinuntiatore o notificatore, inquisitore o testimonio alqualmente imporre o infligere. Et questo medesimo s'intenda ne' conti Alberti et in ciascuno di loro che ricettassero alcuno di questi cotali sbanditi in alcuna sua fortezza o terra la^b quale o il cui territorio confinasse col contado et distretto di Firenze. Et le predette cose da quello verso che comincia: «Et chiunque della cittade et cetera» in giù s'intendano essere in accrescimento et siano di tutte et ciascuna altre cose che si contengono nel presente statuto scritte dal detto verso in su.

^a Nel ms. peno.

^b Nel ms. lo.

LXX. Della executione della sententia corporale et di con(dan)nare nel quarto più chi non pagheràe la condannagione pecuniaria.

Sia tenuto messer la Podestade di mandare ad executione ogni condannagione fatta d'alcuno condannato a morte o in taglamento d'alcuno membro che perverràe nella forza del Comune di Firenze infra 'l terzo die poscia che fia pervenuto nella forza del Comune di Firenze, salvo ogni maggiore termine contenuto in cotale condannagione o alcuno statuto del Popolo o del Comune di Firenze et ogni beneficio di cotale condannagione competente per vigore d'alcuno statuto o ordinamento del detto Comune et Popolo. Et etiamdio il detto messere Podestade sia tenuto et debba condannare tutti et ciascuno ch'egli condannasse in pecunia, s'egli non pagheranno le sue condannagioni infra uno mese computando dal die di quella cotale condannagione, nel quart(o) pue^a di cotale condannagione. Et se quelli cotali condannati diedero mallevadori, intendasi per questa legge essere tenuti |144r| così li mallevadori come li approvatori nel detto quarto pue per cotale condannagione, et pagare il detto quarto né più né meno, sì come se il predetto mallevadore fosse entrato nel detto quarto più et l'aprovatore l'avesse approvato. Et se la detta Podestade non cureràe di fare le predette cose, sia condannato elli per ciascuno condannato il quale non condannasse nel detto quarto in libre .L. piccioli, et se esso Podestade ne lasciasse alcuni ch'egli non li condannasse, lo nuovo Podestade allora suseguente nel detto quarto li condanni più. Et che lo Excutore delli Ordinamenti della iustitia faccia quella medesima cosa et osservi di quelli ch'egli pecunialmente condanneràe, sotto la detta pena. E tutte le predette cose et ciascuna si trangano^b alle cose passate et alle future.

LXXI. Che ciascuno rettore et ofciale del Comune di Firenze sia tenuto di riscuotere le condannagioni pecuniarie delle quali sono dati mallevadori.

Ciascuni rectori et ofciali del Popolo o del Comune di Firenze (siano tenuti e debbano)^c di riscuotere et fare riscuotere con effetto tutte et ciascuna condannagioni pecuniarie a dare al Comune di Firenze o a' camarlinghi della camera d'esso Comune o altra persona ricevente per quello Comune, le quali elli avràe fatte o per inanzi faràe, del cui pagamento sieno o fieno dati apo quello rectore o ofciale o sua corte o suoi precessori in cotale rectoria o oficio mallevadori approvati per alcuno delli approvatori del Comune di Firenze, o del pagare queste cotali condannagioni sia o fia sodato per sindachi o sindaco d'alcuno popolo, pioviero, comune o universitade del Comune di Firenze, e

^a Con segno di abbreviazione superfluo.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 143r: trahantur.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 143r: quilibet rector et offitialis Populi seu Communis Florentie teneatur et debeat.

farle venire al Comune di Firenze o alli camarlinghi della camera del detto Comune o ad altro o^a ad altri ufficiali del detto Comune, che diputati fossoro a ricevere cotali condannagioni, et farle pervenire per tutte le vie, modi et rimedii ch'egli potrà, sotto la infrascritta pena, cioè che a ciascuno de' detti rettori o ufficiali che le predette cose non osserveràe con effetto li camarlinghi della camera del Comune di Firenze sieno tenuti et debbano del suo salario delli ultimi due mesi ritenere tanto quanto saràe o monteràe quella cotale condannagione o condannagioni come è detto di sopra non riscosse. Le quali condannagioni, una o più, infino alla concorrente quantitate del salario a llui dovuto si compiti nel pagamento del suo salario et compensinsi et cedano in luogo di vera executione et che si possano et debbano riscuotere per quello cotale rettore o ufficiale et a llui pervenire. Salvo et expreso et dichiarato che le predette cose o alcuna d'esse non abbiano luogo in quelle condannagioni che per li^b rectori et^c ufficiali o alcuno di loro furono fatte o pronunziate nelli ultimi o infra li ultimi due mesi del suo regimento o officio; le quali condannagioni lo successore di cotale rettore o ufficiale et di ciascuno di loro sotto la detta pena debba riscuotere et fare dare et pagare come di sopra dice.

LXXII. Di dare licenza alli isbanditi per certe cagioni et che durante la licentia non possano essere sostenuti o offesi.

Se alcuno isbandito o condannato del Comune di Firenze per maleficio o il quale sia tenuto per isbandito sarà accusato o contra lui per qualunque modo si procedesse per alcuno rettore, iudice o ufficiale del Comune di Firenze o sarà richesto da parte d'alcuno di loro per cagione di portare testimonianza et vorrà comparire, sia tenuto et debba quello cotale rettore, iudice o ufficiale di dare licentia et scurtade a tale isbandito | 144v | o ad altri ricevente per lui di venire et di stare con li messi del detto Comune et con li berrovieri di quello cotale rettore o ufficiale o iudice per tre die allora proximi seguenti al più per ciascuna volta, della quale licença et scurtade apparire debba publica carta; et cotale licentia avuta, possa venire et comparire come detto è di sopra; et non possa o debba per alcuna altra cagione excepto quella per la quale si procedesse contra lui o per la quale fosse richesto per alcuno modo (essere) gravato o ritenuto; et infra li detti tre die non possa essere offeso. Ma colui che è isbandito per debito o per cagione di debito o che è avuto per isbandito per debito, s'egli fosse offeso possa accusare, se alla Podestade parràe ch'elli non faccia l'accusa in frode, et venire possa ad accusare. Et etiamdio quando contro a tale isbandito o avuto per isbandito si procedesse per alcuno modo per alcuno rettore, iudice o ufficiale del Comune di Firenze, o da parte d'alcuno di loro

^a Nel ms. od con -d espunta.

^b Nel ms. lilli con le prime tre lettere depennate.

^c Corretta su o.

fosse richesto per cagione di portare testimonianza, possa venire et comparire liberamente et sicuramente, avuta prima la licentia da cotale rectore, iudice o ufficiale et sicurtade duratura come detto è di sopra di venire et stare col messo del Comune di Firenze, et allora infra quelli tre die non possa esser preso o sostenuto personalmente per alcuno debito o per cagione di debito; lo quale termine di tre die s'intenda essere et sia prolungato infino a tanto che quello rettore, iudice o ufficiale dinanzi dal quale elli comparisse lascerà quello cotale isbandito o avuto per isbandito così per cagione del bando come per cagione del debito prolungato. Et le predette cose et ciascuna d'esse siano tenuti et debbano li detti rettore, iudice et^a ufficiale et ciascuno di loro osservare et fare osservare, non obstante alcuno arbitrio concesso a tale rettore, iudice o ufficiale per forma di qualunque statuto.

LXXIII. Della pena di colui che studiosamente percoteràe alcuno a mani vote o con armi. [Pod. 1325 III, 45]

Se alcuno studiosamente percoteràe alcuno con mani vote o col calcio, o il trarràe per li capegli, o daragli gotata o sospignerlo, o per altro simile modo l'offenderàe, et della percossa usciràe sangue, sia condannato per messer la Podestade in libre .L. di piccioli; ma se sangue non usciràe, sia condannato per lo detto Podestade in libre .xxv. piccioli, della gotata sia condannato più che in libre .xxv. infino in libre .L. piccioli, considerata la qualitate del'offesa et la conditione delle persone, se in ciascuno de' predetti casi non fia fatta quindi pace legittimamente infra .xv. die dal die della percossa o di cotale offensio-
ne computando, nel quale caso non sia condannato, et se fosse condannato etiamdio infra li detti .xv. die, cotale condannagione non si riscuota; et bastisi in cotale caso che la carta della pace sia prodotta per chiunque, purché al Comune di Firenze per nome di gabella si paghino soldi .xl. piccioli per ciascuno ch'elli percoteràe o percuotere o offendere faràe. Et se la gabella non sarà pagata, il giudice dinanzi dal quale cotale carta fia prodotta non la debba acceptare, sotto pena di libre .c. di piccioli. Et se alcuno con alcuna generatione d'armi o con alcuna altra cosa acconcia a commettere maleficio assaliràe un altro, o contro a lui ameneràe et non percoteràe, sia condannato per lo detto messere Podestade in libre .L. piccioli, ma se elli il percoteràe et sangue non usciràe sia condannato in libre .c. piccioli, et se sangue n'usciràe, sia condannato in libre .cc. piccioli per ciascuna fedita, et se non fia fatta fedita, avegna che sangue ne sia uscito, più mitigatamente sia punito. Et se alcuno senza assalto gitteràe sasso nella cittade di Firenze contra alcuno et nol percoteràe, sia condannato in libre .xxv. piccioli, ma se elli lo percoteràe et sangue non usciràe, sia condannato in libre .L. piccioli, et se sangue n'usciràe, sia condan-

^a Corretta su o.

nato in libre dugento di piccioli. | 145r | Et in ciascuno delli predetti casi l'assalito, manomesso o percosso si possa per sé o per alcuni incontanente difendere ^a senza pena^a. Et se alcuna persona studiosamente percoteràe alcuno nella faccia o nel volto, o fediràe, o percuotere o fedire faràe con alcuna generatione di ferramenti o d'arme sì che di quella percussione o fedita esca sangue e del volto o della faccia^b vituperatione per apparente cicatrice seguiràe quindi, o in alcuno membro sì che di quello membro debilitatione rimanesse, in libre .m. di piccioli per ciascuna fedita data come di sopra si dice per messer la Podestade di Firenze sia condannato al Comune di Firenze. Et se la persona che commetterà questo cotale maleficio o che 'l faràe commettere fosse tale che considerata la sua potentia et etiamdio la persona del'offeso et del maleficio et la cagione del maleficio et la qualitate et la conditione paresse a messere la Podestade che la condannagione che si dovrebbe fare di quello cotale maleficio passerebbe la detta quantitate, possa esso messer Podestade et a llui sia licito punire et condannare a suo arbitrio cotale malefattore. Et se colui che alcuno de' detti malefici commetteràe o commettere faràe et per ciò per alcuno rettore del Comune di Firenze sarà condannato, possa sança pena essere offeso personalmente per colui ch'avràe ricevuta ingiuria di questa guisa et etiamdio per tutti di sua casa a llui congiunti infino in quarto grado et per ciascuno di loro di qualunque etiamdio gravissima offensione sì come isbandito del Comune di Firenze per maleficio quanto alla predetta offesa per ricevere cotale vendetta, non obstante che non si truovi scritto nel libro degl'isbanditi del Comune di Firenze et non obstante che pagata sia la condannagione di lui fatta per quello maleficio o che la paghi al Comune predetto. Et se quello cotale malefattore condannato come è detto di sopra fosse persona straniera o che non fosse sottoposto alla iurisdictione del Comune di Firenze, sança pena possa essere offeso personalmente et in avere da qualunque persona, etiamdio strana infino ch'egli riavesse pace del predetto maleficio secondo la forma dello statuto della detta cittade, overo infino che la detta condannagione sia interamente pagata al Comune di Firenze, alla quale condannagione pagare siano tenuti et effettivamente costretti lo padre e 'l fratello o fratelli carnali, d'uno medesimo padre nati, di quello straniero o non sopposto alla giurisdictione del Comune di Firenze. Salvo inpertanto che, pagata la detta condannagione al Comune di Firenze et non fatta pace, non possa sança pena esser offeso se non da colui che la detta offesa ricevette da lui et da ciascuno della casa di cotale offeso congiunti a llui infino in quarto grado inchiusivamente. Né per ciò per quelle cotali ingiurie et offensioni che contro alli predetti o alcuno delli predetti sì come è detto fatte o che facessero per inanzi per alcuno modo, ragione o cagione si faccia o fare si possa o debba per alcuno rettore o ufficiale

^{a-a} *In interlinea superiore.*

^b *Nel ms. faccio.*

del detto Comune et contra quello cotale che [si] vendicheràe o offenderà alcuno processo o condannagione, et se si facesse non vagla per la ragione stessa; e 'l rettore o ofciale contrafacente per lo Executore delli Ordinamenti della iustitia et per li syndachi che sindacheranno cotale rettore o ofciale o per essi syndachi sia condannato in libre .m. di piccioli a pagare al Comune di Firenze, et etiamdio a pagare a quello cotale condannato quella quantitate di pecunia nella quale |145v| fosse condannato. Et di tutte queste cose inchiedere et investigare et di ciascuna d'esse con ogni generatione di tormenti et per qualunque altro modo messer la Podestade abia^a piena et generale balia et libero et mero arbitrio. Salvo inpertanto che se alcuno che si vendicheràe, percoteràe o fediràe o percuotere et fedire faràe nel volto o nella faccia o in alcuno membro del quale debilitamento seguitasse quandunque, etiamdio con alcuna generatione di ferramento o d'arme, alcuna persona che lui medesimo o suo congiunto in quarto grado o infra quarto grado indietro nella faccia o nel volto sì come è detto avesse percosso o fedito o avesse fatto percuotere o fedire o faràe con alcuna generatione di ferramento o d'arme, et per la detta cagione fosse stato condannato per alcuno rettore del Comune di Firenze, non possa quello cotale che farà o farà fare vendetta come detto è esser offeso in persona o ne' suoi beni senza pena, né etiamdio contra lui abbiano luogo né s'oservino contra lui punto le predette cose, né per ciò possa o debba per alcuno modo o ragione per alcuno rettore o ofciale del Comune di Firenze o del Popolo di Firenze essere punito o condannato più che in libre .iiii^c. di piccioli per ciascuna fedita nel volto o nella faccia o in alcuno membro del quale debilitatione seguitasse così data o fatta, non obstante che la condannagione di colui che così s'offendesse fosse pagata al Comune di Firenze. La quale pena per alcuno modo, ragione o cagione non si possa radoppiare o debba o valicare la quantitate di libre .cccc. piccioli come detto è.

LXXIII. Della pena di colui che commetteràe homicidio et di colui che 'l faràe commettere.

Se alcuna persona studiosamente o premeditatamente percoteràe o percuotere faràe alcuna persona della cittade o del contado o distretto di Firenze della quale percossa morte seguitasse, così colui che faràe come colui che farà fare sia^b punito et condannato per messer la Podestade della cittade di Firenze in pena del capo, sì che, s'egli saràe nella forza del Comune di Firenze o quandunque adiverràe ch'egli vi sia, la testa dalle spalle li sia tagliata sì che al postutto ne muoia^c. Et li suoi beni si disfacciano et guastino, et la metade di quelli beni si publichi et publicata sia al Comune di Firenze et l'altra metade di

^a -b- corretta da -p-.

^b s- corretta da p-.

^c Con segno di richiamo in forma di forca, cui corrisponde una manicola a margine sinistro.

quelli beni sia adjudicata alli heredi del'ucciso et a quelli heredi divegna per piena ragione, guastati prima li detti beni, sì come detto è. Salvo che se colui che comise o commettere fece lo detto homicidio, come detto è, avrà pace secondo la forma dello statuto et per alcuno tempo anzi la condannagione o dopo la condannagione perverràe nella forza del Comune di Firenze et pagheràe al camarlingo della camera del Comune di Firenze per quello Comune ricevente in pecunia anoverata libre .MM. di fioreⁿtini piccioli infra .x. die dal die ch'egli perverràe in forza del detto Comune compitando, in quello caso non sia punito nella pena della testa, né la executione di quella condannagione della pena personale di lui data o che si desse come detto è si faccia o fare si debba contra lui, ma pagate le dette libre .MM., come detto è, stea et sia tenuto | 146r | di stare et debba per la cagione predetta nelle carceri del Comune di Firenze per sei mesi, et poscia da quella condannagione et bando et tutte altre cose per ciò seguite sia liberato et absolvuto et prosciolto^a sia et interamente sia cancellato et cancellare si possa et debba liberamente et sança pena, né per alcuno altro modo o forma fare si possa o debba la cancellagione di quella cotale condannagione et bando. Et le predette cose che dispongono del pagamento delle libre .MM. fare per alcuno che commettesse o commettere facesse alcuno homicidio per vigore di pace avuta o che s'avesse p(er) inanci di cotale homicidio non abbia^(no) luogo né giovi^(no) ad alcuno che dal .MCCCXLIII. a die .XIII. del mese di settembre in qua commise alcuno homicidio o commettere fece o comandòe in persona d'alcuno cittadino, contadino o distrettuale di Firenze o che alcuna delle predette cose in persona di cotale cittadino, contadino o distrettuale di Firenze commetteràe o commetteràe per inanzi, né alcuno condannato per^b le dette cagioni o per l'una di quelle durante il tempo del regimento che elli sarà condannato. Questo aggiunto et dichiarato che per lo detto homicidio fare si possa uno capitano solamente di coloro che faranno il detto homicidio, il quale nella pena della testa sia punito come di sopra dice, et facciansi quelli capitani del homicidio dal congiunto o congiunti del ucciso; et se quelli congiunti del ucciso, richesti per lo rectore del Comune di Firenze che a ciòe avrà cognitione, non facessero li detti capitani, allora quello cotale rettore o suo iudice dinanzi dal quale si facesse o facessero cotale processo o processi faccia et sie tenuto di fare quelli cotali capitani per sua inquisitione et officio, et quelli capitani punire et condannare al modo predetto. Ma gl'altri che saranno a fare il detto homicidio et non fediranno in libre .MM. piccioli per ciascuno di loro al Comune di Firenze sia condannato; gl'altri che fieno a quello homicidio et non fediranno in libre .D. piccioli per ciascuno di loro al Comune di Firenze si condanni; li altri che fare fecioro et non fedirono in libre .M. di piccioli per ciascuno di loro al Comune di Firenze sieno condannati.

^a Nel ms. prosvolto.

^b Segue alc depennato.

Salvo sempre et riservato in tutte et ciascuna cose sopradette lo capitolo dello statuto che parla contro ali assessini et contro a quelli che fanno offendere per assessini; al quale capitolo per le predette cose o alcuna d'esse non si deroghi, né derogato sia o derogato essere s'intenda, ma dimori nella sua fermeza. Et quelle cose che dette sono di sopra non abiano luogo, né si stendano a coloro o contra coloro che a vendetta o per vendetta d'omicidio commettessoro le predette cose, ma in quello caso li capitoli del Comune di Firenze che trattano della detta materia s'oservino et abiano luogo. Non ostanti nelle predette cose o alcuna d'esse statuti o ordinamenti del Comune o del Popolo di Firenze, salvi^a inperanto et in sua fermeza riservati et duranti li Ordinamenti della iustitia.

LXXV. Come sia punito il minore di .XVIII. anni il quale farà alcuno maleficio.

Ciascuna persona maggiore di .xvi. anni che commetteràe alcuno delicto o maleficio sia punito et | 146v | condannato come s'egli fosse d'etade di .xviii. anni, ma il minore di .xvi. anni infino al'etade di .xii. anni, s'egli commetteràe le predette cose o alcuna d'esse commetteràe, sia punito ad arbitrio^b della Podestade. Al minore di .xii. anni commettente alcuno maleficio nulla pena s'imponga, s'egli non fia gravissimo maleficio, nel quale caso sia punito ad arbitrio della Podestade, purché nulla pena corporale li sia imposta.

LXXVI. Di non uccidere o fedire con mannaia o alcuna generatione delle infrascritte armi.

Se alcuno dal'anno Domini .mcccxxviii. inditione .xii., die .xxi. del mese di giugno inanzi nella cittade di Firenze studiosamente assalirà o commetteràe o commettere faràe alcuno homicidio o fedita con spandimento di sangue con mannaie, spiedi, scure, picconi, balestre, archi o accette o alcuna generatione delle dette armi, o sarà al'homicidio^c, o fedite di questa guisa et aiuto et favore al commettente daràe, per cotale fedita così data sia condannato in tre cotanti che altra guisa venisse ad essere condannato secondo la forma delli statuti del Comune di Firenze, se con altre arme offendesse o offendere avesse fatto. Et se per le predette cose fosse seguitato homicidio, così elli come colui che avrà fatto fare, come tutti gl'altri che saranno presenti a cotali homicidio et fediranno o consiglo, aiutorio o favore daranno a colui che cotale homicidio commetteràe siano puniti nella pena della testa a morte; ma se fatta fia fedita enorme con vituperatione del volto o della faccia o debilitatione di membro fia seguitata et la condannagione predetta non fia pagata infra diece

^a -i corretta su -o.

^b -ri- aggiunto in interlinea superiore.

^c Segue d depennata.

die proximi compitando dal die della condannagione, se allora fia nella forza del Comune di Firenze o poscia dopo quella condannagione perverrà nella forza d'esso Comune, la diritta mano li sia tagliata sì che dal braccio si parta. Et se elli adivenisse che cotale malefattore o malefattori con le dette armi a quello tempo uscissoro d'alcuna casa, quella casa sança alcuna redentione infino alle fundamenta sia disfatta, se in quella casa cotale malefattore o malefattori fieno stati o ricettati con saputa del signore della detta casa. Et neuno possa o sia potuto esser condannato per contumacia per vigore del presente statuto, se contro a lui non fia provato anzi cotale condannagione almeno per publica fama. Et se alcuno dinuntierà o accuserà o notificherà alcuna delle predette cose o alcuna delle predette et non proverà, sia condannato in libre .c. di piccioli per ciascheduno così accusato, dinuntiato o notificato, salvo che se elli dinuntierà, accuserà o notificherà falsamente, sia punito nella pena della falsitade. Et che messer la Podestade della cittade di Firenze in tutte et ciascuna cose predette ritrovare et conoscere abbia mero et libero arbitrio et balia. Et aggiunto che le predette cose non abiano luogo in alcuno che trahesse a difensione d'alcuno assalito o manomesso con arme, né in alcuno che senza pena possa essere offeso secondo la forma degli^a | 147r | statuti e ordinamenti del Comune di Firenze, né però si deroghi in alcuna cosa alle cose che si contengono nello statuto del Comune di Firenze posto sotto la rubrica di piglare li malefattori^b.

LXXVII. Della pena di colui che ucciderà o avelenerà colui al quale egli o le infrascritte persone succedere possono.

Qualunque persona con alcuna generatione d'armi ucciderà o farà uccidere o per veleno farà morire o farà avelenare alcuno suo parente o congiunto o alcuno al quale possa per testamento o ab intestato succedere, elli o suo padre o suo figliuolo o nepote figliuolo di suo figliuolo o suo fratello carnale o sua moglie et ciascuno altro che sarà presente a cotale homicidio et che darà aiuto^c o favore a colui che commetterà tale homicidio sia punito et condannato personalmente, cioè in questo modo: che se al tempo della condannagione elli sarà nella forza del Comune di Firenze o se dopo la condannagione perverrà nella forza del detto Comune, ch'eli sia strascinato a coda di mulo infino al luogo della giustitia e quivi col capo sia piantato sì che muoia; della quale condannagione o banno seguito di quella in perpetuo non possa uscire o esser cancellato o per beneficio di pace o per qualunque altro modo o beneficio di ragione o di qualunque statuto, riformagione o provisione del Popolo o del Comune di Firenze fatta o che per inanzi si facesse. Et che tutti

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: statuti. Con un piccolo fregio disegnato.

^b Possibile riferimento a Podestà, III, 156.

^c Segue et depennato.

li beni di cotali malefattori et di ciascuno di loro si guastino et disfacciano et pervegnano al Comune predetto; ma li beni di colui che come è detto sarà ucciso o avelenato pervegnano per le due parti al Comune di Firenze et per la rimanente terça parte alla compagnia di Santa Maria d'Orto San Michele. Et che ciascuno possa delle predette cose et di ciascuna d'esse occultamente et manifestamente et sì come vorrà et senza pagamento di gabella per ciò fare accusare, dinuntiare, notificare. Et nelle premesse et sopra le premesse cose et ciascuna d'esse invenire et inchiedere et conoscere la Podestade di Firenze abbia arbitrio libero et mero et balia d'ogni guisa et procedere possa et sia tenuto brevemente et sommariamente et come detto è di sopra debba condannare infra .x. die proximi dal die che perverrà a sua notitia, sotto pena di libre .m. di piccioli. Et chiunque piglerà alcuno de' detti malefattori o che del detto maleficio fieno condannati da quinci inanzi et menerallo in forza del Comune di Firenze abbia dal Comune di Firenze predetto libre .m. piccioli; et se elli ucciderà questo cotale malefattore che per ciò fia condannato abbia libre .v.^c. piccioli, le quali quantitati di libre .m. e di libre .v.^c. li camarlinghi della camera del Comune di Firenze della pecunia del detto Comune senza alcuna licenza o bolletta per ciò avere da' signori Priori et Gonfaloniere della giustitia sieno tenuti et debbano pagare infra .xv. die proximi dal die che dinuntiatione fia fatta alli detti camarlinghi di cotale presura et presentatione o uccisione del malefattore o condannato predetto, sotto pena di libre .cc. piccioli a ciascuno de' detti camarlinghi torre che non osserverà le predette cose.

LXXVIII. De' malefici per li quali alcuno sia giudicato per maleabiato.
| 147v |

Qualunque persona della cittade o del contado o del distretto di Firenze dal .MCCCXLIII. in qua o per inanzi studiosamente o premeditatamente offenderà o farà offendere alcuna persona della cittade o del contado o del distretto di Firenze, non isbandito del Comune di Firenze per maleficio al tempo di questa cotale offensione, la quale persona^a isbandita possa senza pena essere offesa secondo la forma degli statuti del Comune di Firenze, uccidendo, o tagliando membro, o debilitando, o fedita in faccia con vituperatione di faccia per manifesta cicatrice facendo con alcuna generatione d'arme, o rubando alcuna cosa che sia di valuta da libre .l. in su, o rubando in istrada publica cosa di valore di libre .x. o da indi in su, o piglando o facendo piglare alcuno fanciullo o fanciulla o altra persona per fare ricomperare, o cacciando per forza et violentia di sua possessione, questo cotale che così offenderà in persona o in cose et lui accompagnanti al tempo del detto maleficio possano sança <pena> esser offesi dal' offeso et da suo congiunto per linea masculina infino in

^a -n- corretta su altra lettera.

quarto grado, intendendo grado secondo ragioni civili, se quindi non fia fatta pace secondo la forma degli statuti del Comune di Firenze, non obstante che abbia pagata la condannagione di lui fatta o che per altro modo sia exento et liberato della detta condannagione et bando. Et che per inanzi alcuno che de' detti malificii di sopra in qualunque parte posti alcuno d'essi commetteràe o commettere faràe non possa avere alcuno honore, officio, beneficio, ambasciata dal Comune di Firenze, né nella cittade o distretto di Firenze né nelle terre che per lo Comune di Firenze si teggono o nelle quali si debbono chiamare rettori della cittade di Firenze o oficiali direttamente o per obliquo, et se elli l'avesse, sia per la ragione medesima privato di quello honore, officio, beneficio, ambasciata; et se elli fosse eletto et acceptasse contro alle predette cose o facesse l'officio, sia punito et condannato in libre .m. piccioli et neentemenno sia privato. Et che quelli cotali che contra le predette cose o alcuna d'esse offenderanno o commetteranno o offendere o commettere faranno sieno posti et scritti per lo notaio del'entrata della camera del Comune di Firenze, così il presente come chi sarà per inanzi, in uno libro di membrane che si chiami il libro de' malabiati, lo quale libro li camarlinghi della camera del Comune di Firenze, così^a li presenti come li futuri, alle spese del Comune sieno tenuti et debbano far fare buono et soficiente, coperto d'assi, dipinto in quelle assi dalla parte di fuori li segnali di tutti li quartieri. Nel quale libro quello notaio del'entrata sia tenuto et debba scrivere quelli cotali malefattori et etiamdio li condannati per assassinato distinti per quartieri, ponendo et scrivendo in quello libro lo nome e 'l sopranoime di quello malefattore e 'l popolo o ^bil luogo^b del quale fia scritto in quella condannagione et al cui tempo et la cagione per la quale fue condannato, infra 'l terzo die dopo la notificatione a llui per chiunque fatta o a llui si farà per lo | 148r | rectore che l'avràe condannato o per alcuno di sua famigla, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno così condannato et per ciascuna volta. La quale notificatione il detto cotale rettore che condanneràe sia tenuto al detto notaio fare o far fare infra 'l terzo die dopo la fatta condannagione, sotto pena di libre .m. piccioli per ciascuno così condannato et per ciascuna volta che elli lasciasse di notificare, et neentemenno la Podestade o rettore che così condannasse, sotto la detta pena di libre .m., sia tenuto in quella condannagione, cioè <che>^c per lui per inanzi si faràe di quelli cotali che cotali maleficii commettessoro, spriemere quello cotale essere et dovere essere tenuto per maleabiato et dovere esser scritto nel detto libro, del quale libro ciascuno notaio di Firenze possa levare copia in publica forma, alla cui elevatione sia data fede. Et neentemenno la condannagione fatta, etiamdio

^a -s- corretta su -l-.

^{b-b} Le due -ll- corrette su n.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 146v: sub dicta pena librarum mille in ipsa condepnatione videlicet per ipsum in futurum fienda.

per contumacia, di quello cotale offendente o che farà offendere, quanto a suo pregiudicio et gravamento et alle pene soprascritte et infrascritte sia avuto et riputato in tutte le cose et quanto a tutte le cose come se elli fosse scritto nel libro predetto. Et le predette cose non abbiano luogo nella persona o nelle persone di coloro che saranno assaliti, manomessi o offesi, se in quello assalimento, manomessione o offensione predetta commetteranno contra li assaglianti, manomettenti o offendenti o dove altra guisa di ragione si concedesse l'offensione.

^a Ancora non possa quella persona così offendente o che farà offendere o che per ciò fia condannata essere o stare o dimorare nella cittade o nel contado o distretto di Firenze infino che di quella offensione sia fatta pace secondo la forma delli statuti; né ancora, renduta la pace, possa stare o habitare nel quartiere, popolo o contrada nella quale abitassero li consorti suoi o alcuno di loro, ma sia tenuto di partirsene infra .xv. die anoverando dal die che fia fatta la condannagione di cotale offesa, sotto pena di libre .m. di piccioli et di maggiore, se a messer la Podestade parràe. Et neentemeno sia tenuto la Podestade o il rettore, sotto pena di libre .v.^c. di piccioli a ritenerli del suo salario, cacciare quello cotale offendente o che farà offendere del detto quartiere, popolo o contrada et fare ch'egli non v'abiti come detto è di sopra. Et questo si faccia nella cittade, borghi et soborghi di Firenze; ma nel contado et distretto di Firenze non possa stare o habitare presso alli detti suoi consorti o alcuno di loro per tre migla, sotto la detta pena. Et che li figliuoli maschi di ciascuno così offendente et di chi così farà offendere mai non possano stare o abitare con lui infino a tanto che pace fatta non saràe, o accompagnarlo, sotto la pena che alla detta Podestade ad arbitrio vorrà torre^b. Et per quello medesimo modo sia tenuto la Podestade scacciare quello cotale offendente o che farà offendere del detto contado et distretto come detto è di sopra della cittade sotto quella medesima pena.

^c Et che neuno per linea masculina congiunti, etiamdio li figliuoli, ascendenti o discendenti siano, né alcuno di quella schiatta, casa o consorte di quello cotale che per inanzi offenderàe o farà offendere o che per ciò fia condannato ardisca di prestare aiuto, consiglio o favore sì che non si possa fare vendetta nella persona di cotale offendente o che farà offendere o per ciò condannato, o ricettarlo o accompagnarlo, sotto pena di libre .m. di piccioli et di maggiore |148v| etiamdio personale ad arbitrio della Podestade o del rettore del Comune di Firenze che per lo tempo saràe. Et che tutti et ciascuno comuni, popoli et piovieri del contado et del distretto di Firenze nel quale o

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 146v: sub pena dicti domini Potestatis arbitrio auferenda.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

nelli quali li predetti così offendenti o facienti offendere o per ciò condannati si riducessoro, habitassoro o ricettassoro o dimorança facessero sieno tenuti et astretti, sotto pena di libre .m. piccioli per ciascuno comune et di libre .v^c. piccioli per ciascuno popolo et pioviero et per ciascuna volta, piglare et in forza del Comune di Firenze menare et presentare lo detto cotale offendente o faciente offendere o per ciò condannato. Et queste cose abbiano luogo infino che la pace sia fatta. Et se elli adiverràe che alcuno de' predetti così commettenti o offendenti o che commettere o offendere abbiano fatto o però condannati et discritti nel detto libro o avuti per discritti da quinci inanzi dopo la detta discrizione o poscia ch'egli fia avuto per discritto commetteràe o commettere faràe alcuno de' maleficii sopradetti, lo detto tale così commettente o faciente commettere sia condannato, cioè il così commettente o faciente commettere alcuno de' detti maleficii, cioè della debilitatione o taglamento del membro o di fedita enorme nella faccia, oltre la pena nello statuto contenuta, che li sia tagliata la mano, et in qualunque altro caso nel doppio che punire si dovesse, se elli avesse commesso quello maleficio anzi la discrizione predetta. Et se terza volta alcuna delle dette offensioni commetteràe personali, siali tagliato il capo dalle spalle. Et che contro a questi discritti o avuti per descritti nel libro predetto che commetteranno o commettere faranno alcuno de' maleficii sopradetti dopo la descriptione predetta, o poi che avuti saranno per descritti, si possa provare di quello maleficio così commesso dopo la detta descriptione, o avuti per descritti, per .iiii. testimoni di publica fama probanti e 'l giuramento del'offeso o, lui morto o abstente fuori della cittade o del distretto di Firenze, per iuramento d'alcuno suo congiunto infino nel quarto grado o della moglie se vi fia, altra guisa senza giuramento; la quale pruova per piena et legittima pruova sia avuta in tutte le cose et quanto a tutte. Et che chiunque condannato o isbandito saràe per cagioni de' detti maleficii o alcuno d'essi non possa uscire o esser tratto di cotale condannagione o bando per qualunque modo, etiamdio per via d'offerta, se non per intero pagamento o per executione della condannagione, salvo che neentemenò rimanga per maleabiato et sia maleabiato et per discritto nel detto libro. Et che le predette cose tutte et ciascuna abbiano luogo in tutti li sopradetti casi contro a qualunqui che si condannassoro per alcuna delle predette cagioni, etiamdio per contumacia. Et se alcuno congiunto per linea masculina o di quella medesima schiatta o casa o di quella medesima consorterìa del detto discritto o avuto per discritto nel detto libro farà o farà fare alcuna vendetta d'alcuna ingiuria o offesa che si commettessoro nella persona ^ao corpo^a del detto offendente o faciente offendere, il detto discritto o avuto per discritto o in corpo di congiunto per linea masculina o di quella medesima casa, schiatta o consorterìa del detto offendente o faciente offendere o nel corpo del condannato per cagione della detta offensione fatta

^{a-a} *In interlinea superiore.*

in persona del detto descritto o per descritto avuto o in persona del congiunto per linea masculina o di quella medesima casa, schiatta o consorteria del detto condannato uccidendo, | 149r | membro debilitando o tagliando o facendo fedita enorme nella faccia, o fediendo con alcuna generatione d'arme con spandimento di sangue, sia punito in ciascuno de' predetti casi in quella pena, forma et ordine che et secondo che punire si dovesse quello cotale descritto o avuto per descritto, se poscia cotale maleficio commettesse come detto è. E quelle medesime pruove et processi abbiano luogo contra colui che la detta vendetta facesse o fare facesse che ànno luogo contro al detto descritto o avuto per descritto nel detto libro, se la detta offesa o maleficio avesse commesso. Et sia tenuta et intendasi cotale offesa sempre esser fatta a vendetta et per vendetta della detta ingiuria o offesa, se elli adiverràe che colui che la detta offensione o ingiuria commetteràe o farà commettere contro al detto descritto o avuto per descritto o contra congiunto per linea masculina o di quella medesima casa, schiatta o consorteria di quello condannato per la detta cagione, o in corpo di congiunto per linea masculina o di quella medesima casa, schiatta o consorteria di cotale condannato per cagione della detta offensione, fatta nel detto descritto o avuto per descritto, sia offeso in corpo come detto è di sopra da cotale congiunto o di quella medesima casa, schiatta o consorteria del detto descritto o avuto per descritto, se anzi la detta offesa non fosse stata renduta pace quindi secondo la forma dello statuto al detto cotale offendente o faciente offendere il detto discripto o avuto per descritto, o, morto il detto offendente o faciente offendere, non fia renduta pace secondo la forma dello statuto al congiunto o consorto di colui ricevente per li heredi suoi et per gl'altri della sua casa, ceppo et consorteria, o se anzi la detta offesa non fia fatta manifesta offesa di debilitatione o taglamento di membro o fedita con alcuna generatione d'arme con spandimento di sangue nel corpo del detto congiunto per linea di maschio o della medesima casa, ceppo o consorteria del detto discripto o avuto per descritto per lo detto che s'offendesse come detto è, o se non di cotale offensione o per cagione d'essa fatta nel corpo del detto congiunto o della casa, ceppo o consorteria del detto descritto o avuto per descritto fatta fosse condannagione del detto offendente o che farà offendere lo detto descritto o avuto per descritto nel detto libro. Et tutti quelli di quella medesima casa, ceppo et consorteria del detto offeso et etiamdio tutti quelli della medesima casa, ceppo et consorteria del'offendente et faciente offendere possano esser costretti per messer la Podestade o rettore del Comune di Firenze a fare et rendere pace insieme di cotale offensione, a petitione di ciascuno così della parte del'offendente o faciente offendere come del'offeso, per publico instrumento fortificato di promessioni, sodamenti et ydonei sodamenti et malleverie, stipulationi, agiugnimenti di pene et obligationi opportune o usate nelli contratti di questa cotale pace, et a fare le predette cose sieno constretti in avere et in persone per tutti et ciascuno remedii oportuni, et sì per bando et condannagione di libre .m. piccioli come etiamdio per disfacimento

et incorporatione de' beni infra .xv. die, compitando dal die di questa cotale domandagione. Et loro in questa guisa costringere sia tenuto il detto Podestade o rettore, sotto pena di libre mille di piccioli alla Podestade, et neentemenò sia tenuto et debba fare le predette cose et mandarle ad executione, questo dichiarato che non sia tenuto di rendere pace a quello così offendentè.

^aEt che a ciascuno sia licito di piglare et di fare piglare et menare in forza del Comune di Firenze tutti et ciascuno sopradetti malefattori condannati per alcuna delle predette cagioni; et se alcuno piglerà o piglare farà et in forza | 149v | del Comune di Firenze menerà o farà menare alcuno de' predetti come detto è condannato, abbia et avere debba della pecunia et danari del Comune di Firenze et da' secolari camarlinghi della camera d'esso Comune, così presenti come da quelli che saranno per innanzi, se quello cotale fia condannato in perdere la persona o membro, libre .v.^c. piccioli, et se elli fia condannato da libre .mm. in su abbia libre .cc. piccioli, et da libre .mm. in qua infino in libre .m., abbia libre .c. piccioli, et in mille libre o da quindi in qua, libre .l. piccioli. Le quali quantitati di pecunia li detti camarlinghi secolari sieno tenuti et debbano dare et pagare a quello cotale piglatore et che farà piglare infra .xv. die, compitando dal die di questa cotale rappresentagione; excettatine li ufficiali del Comune di Firenze et le famigle de' regimenti della cittade et Comune di Firenze et alcuni che fossoro d'alcuna cittade, terra o luogo d'alcuno rectore o ufficiale che fosse per lo tempo in essa cittade, se la pace non fia renduta a quello descritto o avuto per descritto. Et che tutte le predette cose etiamdio abbiano luogo nelli condannati et che si condanneranno per assassinato. Et neuna persona^b di chiunque stato o conditione si sia da quinci innanzi ardisca o presumisca fare o di fare fare alcuna invitata d'alcuni huomini o persone in pregiudicio del pacifico et tranquillo stato del Comune di Firenze o in soversione d'esso, né alcuna ragunanza d'alcuni huomini per la cagione predetta, sotto la pena contenuta nello statuto del Comune di Firenze. Et sopra questo quello cotale che così farà o farà fare o condannato^c per la cagione predetta, etiamdio per contumacia, si debba descrivere nel libro predetto e soggiaccia alle dette pene delle quali è detto di sopra di quelli che commettono li maleficii sopradetti nel principio del presente statuto. E tutte le cose dette di sopra in quello principio et negl'altri abbiano luogo in essi così come se elli commettessoro alcuno de' maleficii sopradetti. Et chiunque da quinci innanzi alcuni maleficii di fedita una volta fatti per tratto di tempo rifarà o farà rifare, quello cotale che così rifarà o farà rifare sia punito nel doppio, et se terza volta ancora li rifarà o rifare farà, sia punito in tre cotanti di ciò che altra guisa dovrebbe essere punito se una sola volta avesse commesse le predette cose, et neentemenò quello cotale

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Nel ms. persono.

^c Nel ms. condannata.

che terza volta reitererà e farà reiterare possa et debba essere descritto nel detto libro. Et in tutte et per tutte cose si debba fare et procedere come detto è di sopra degl' altri commettenti maleficii nella persona. Questo inteso quanto a tutte et ciascuna cose contenute nel presente statuto, che s'intendano essere della medesima casa, ceppo et consorteria etiamdio li bastardi et avolteroni et di qualunque licito et illicito congiugnimento nati; et ancora aggiunto in ciascuno delli predetti casi colui che fia condannato per le cagioni sopradette o per alcuna di quelle dal tempo di cotale condannagione sie tenuto quanto a lui et a chiunque altri per malfacente secondo che in cotali^a condannagioni si conterrà, etiamdio se per contumacia fia condannato.

LXXVIII. Delli rapitori delle femine.

[Pod. 1325 III, 69]

Il rapitore d'alcuna vergine o honesta vedova o di moglie altrui, che trarrà alcuna delle | 150r | predette della sua propria casa o del fratello o del padre o del fratello del^b padre, sia condanna(to) per messere la Podestade in libre .v.^c. di piccioli et in quella medesima pena sia punito, se elli menerà^c alcuna delle predette ad alcuni luoghi disdicevoli o commetterà avolterio o strupo con alcuna di quelle, et neentemenno sia costretto di lasciare quella cotale femina et renderla et rimendarla a casa propria. Et ancora sia punito di maggiore pena ad arbitrio di messer la Podestade, se cotale femina fia honesta et di maggiore conditione, secondo la qualitate et conditione della persona; ma se quella cotale femina sarà honesta et di minore conditione, sia condannato in libre .c. piccioli; ma se cotale femina sarà fante o servitiale sia condannato in libre .xxv. piccioli, ma se cotale fante o servitiale consentirà o di sua voluntade fia cognosciuta o se fia meretrice, in nulla sia condannato. Et se alcuno molesterà la femina domandandola per moglie o la femina l'uomo domandandolo per marito dinanzi da giudice ecclesiastico o secolare, condanninsi in libre .l. piccioli se non apparirà del matrimonio carta publica legittimamente fatta.

LXXX. Delli corrompitori de' monesterii et rapitori delle monache.

Neuno ardisca o presumisca d'assalire o attentare alcuno monesterio o ivi mettere mano in alcuna femina a tale monestero renduta o in quello richiusa in habito monacale con proponimento di servire a Dio et infra il tempo della professione o poi, rapiendola o traendola contra sua vogla di cotale monesterio o chiostro di quello monestero, o le predette cose o alcuna d'esse attentare, commettere o commettere fare. Et messer la Podestade e 'l Capitano di Firenze o l'uno di loro che prima ne fia richesto, quandunque per via d'accusa

^a -i corretta su -e.

^b Nel ms. des.

^c Nel ms. mederàe.

o di dinuntia o di notificatione da chiunque porta o fatta o per inquisitione di loro officio o del'uno di loro, siano tenuti et debbano procedere contra questo cotale malefaccente et ricettatori et ricevitori di colui et ciascuno d'essi, et etiamdio contro a' consapevoli et ministri d'alcuno delli predetti maleficii, et contra loro et ciascuno di loro per tutti li modi che più perfettamente fare si potrà, etiamdio con ogni genere di tormenti. Et nelle predette cose et in ciascuna d'esse abbiano pieno, libero et generale arbitrio essi messer Podestade et Capitano et ciascuno di loro in procedendo et cognoscendo, puniendo et condannando, così in avere come in persona et come al'altro di loro parà che si convegna, considerata la conditione della persona e la qualitate del fallo. Et se li predetti messer Podestade o Capitano nelle predette cose o alcuna d'esse saranno negligenti, sieno condannati per li syndachi che li avranno a sindacare in libre .m. piccioli per ciascuno di loro al Comune di Firenze.

LXXXI. Della pena de' sodomiti et trapassi et malandrini et di coloro che li ricetteranno. [Pod. 1325 III, 54]

Qualunque sodomito contaminato con alcuno fanciullo fia trovato, amen- due li granelli li siano al postutto tagliati, e 'l fanciullo che di sì sclerato peccato si lascerà sozare, se elli avrà passata l'etade di .xiii. anni infino in .xviii., sia condannato per messer la Podestade in libre .c. di piccioli, ma s'egli non avrà passata la detta etade, ignudo per la cittade di Firenze sia menato et pubblicamente scopato o paghi libre .l. piccioli, et in quello modo sia punita la femina ch'avrà passata la detta etade e 'l corpo suo o le membra sua concederà a fare sozura sodomitica. Et se alcuno sarà roffiano o messagiere di commettere questa sclerateza | 150v | o sia usato favoregiatore o consentesco, sia condannato in libre .v.^c. piccioli, le quali se non le pagherà^a infra .x. die dopo cotale condannagione, se allora fia nella forza del Comune di Firenze o infra .x. die poi che nella forza del detto Comune perverrà, la mano li sia tagliata, et s'egli non avesse mano, lo piede li sia tagliato. Et in quella medesima pena sia condannato il padre che conforterà il figliuolo o consentiragli a commettere questa sclerateza^b. La casa o la cappanna o qualunque altro hedificio o luogo nel quale, sappiendolo o consentendolo il signore d'esso, cotale peccato fia commesso sia disfatto et guastato, se alcuno fia trovato in alcuno de' detti luoghi con alcuno fanciullo che non sia di suo parentado o di sua famiglia o di sua schiatta, sì che mala sospicione si possa avere di lui, o di die o di notte, o fia trovato in alcuno altro receptaculo nella detta cittade o fuori, sia per questo avuta violenta presuntione contra lui, et s'egli fia allora quivi ingiunto, sia condannato nella predetta pena. Et se alcuno di quelli che volgarmente sono chiamati trapassi o malandrini piglasse alcuno fanciullo o percotesselo,

^a Segue d depennata.

^b Nel ms. scleratezo.

sia licito a ciascuno popolare percuotere a mani vote et battere quello cotale trapasso o malandrino et menarlo in força del Comune di Firenze. Chiunque inducerà a questo peccato alcuno fanciullo per alcuno prezo o per alcune lusinghe sia condannato in libre .v^c. piccioli, la quale condannagione s'egli non pagheràe infra .x. die dopo tale condannagione, se allora sarà nella forza del Comune di Firenze e infra diece die da poi che nella forza del detto Comune perverràe, sia a llui tagliata la mano diritta, o il piede se non avràe mano. Et delle predette cose tutte et ciascuna ciascuno possa accusare et dinuntiare et l'accusa et la dinuntia sia sempre segreta, et se d'alcuno di questi scelerati peccati seguiràe condannagione, abbia l'acusatore o dinuntiatore la metade della condannagione. Et se alcuno di così sozo peccato faràe o canteràe alcuna canzone o alcuna cosa simile, sia condannato in libre .x. di piccioli per ciascuna volta, delle quali la metade sia del'accusatore, interamente si paghi. Sopra tutte et ciascuna cose sopradette investigando, trovando et puniendo per dinuntia, accusa et ancora per officio, non obstante alcu(no) capitolo di statuto et per presuntione, fama, testimoni, tormenti o per qualunque altro modo abbia la Podestade di Firenze pieno arbitrio, purché la pena in questo statuto compresa non possa diminuire o in alcuna cosa mitigare, ma sì accrescere; et ciascuno mese faccia inquisitione delle predette cose come a llui parràe che si convegna. Ma se alcuno straniero malandrino o trapasso o alcuno altro straniero sodomito sozato del fracidume di questo peccato con pazo ardimento presumiràe alcuno fanciullo o giovane^a o qualunque altro piglare o battere o per alcuno modo iniuriare o minacciarlo per commettere il detto peccato o per cagione del detto peccato, in quello tempo sia licito a ciascuno di percuotere quello straniero senza pena et piglarlo et in forza del Comune menarlo et etiamdio dinuntiarlo et accusarlo | 151r | delle predette cose et ciascuna d'esse. Et basti a provare che cotale straniero sia malandrino o trapasso et che elli abbia commesso alcuna delle predette cose per fare il detto scelerato peccato la pruova di due testimoni di publica fama. Et possa et debba quello malandrino o trapasso straniero per investigare le predette cose essere tormentato con ogni generatione di tormenti, et lui trovato colpevole d'alcuna delle predette cose, lo corpo suo con degno fuoco sia arso a morte. Et nelle predette cose et ciascuna d'esse messer la Podestade e 'l Capitano et ciascuno di loro abbiano pieno et mero arbitrio d'inchiedere, di conoscere, di tormentare, investigare et punire per ogni modo che a loro parràe che si convegna. Et siano tenuti et debbano li predetti messer la Podestade e 'l Capitano et ciascuno di loro fare inquisitione di tutte et ciascuna sopradette cose et fare pubblicamente bandire per la cittade di Firenze ne' luoghi usati tutti ' malandrini et trapassi et altri sozi del detto peccato, dicendo che ciascuno li possa dinuntiare et accusare et senza pena piglare et menare in forza del Comune. Et procurino in ogni

^a Segue q depennata.

modo li detti Podestade et Capitano che quelli sia⟨no⟩ scacciati et partansi dalla cittade et distretto di Firenze, et sì agramente si proceda contro alli predetti che per exemplo della loro pena che tutti da quinci inanzi si spaventino di commettere sì maladetto et sozo peccato.

^aEt neuno taverniere o quoco, maschio o femina, ardisca o presumisca in casa o taverna propria o condotta ricettare ladroni o malandrini o meretrici o alcuni chiamati trapassi o altri qualunque pubblicamente infamati o alcuno fanciullo con loro o dare loro mangiare. Et chiunque farà contro sia punito et condannato per messer la Podestade o per lo Capitano in libre .cc. di piccioli; et se ricettasse alcuno fanciullo o huomo per vitio sodomitico fare o crederebesi cotale vitio sodomitico commettersi in cotale taverna o casa nella quale stesse o tenessesi o altrove, debbasi ardere. Et siano tenuti li più proxamani vicini et ancora ciascuno altro di dinuntiare cotale taverniere et cuocho ricettante li predetti et sia loro tenuto secreto et abbia la metade della condannagione. Et posano et debbano li detti Podestade et Capitano delle predette cose inchiedere et investigare manifestamente et occultamente sì come a loro parràe et li trovati colpevoli punire sì come è detto, et nelle predette cose abbiano arbitrio et libera podestade in conoscere et procedere; et le predette cose sieno tenuti nel principio di ciascuno mese farle pubblicamente bandire per la cittade di Firenze. Possano inpertanto et licito sia alli usati et pubblici albergatori albergare et dare liberamente bere et mangiare alli mercatanti et forestieri et viandanti.

LXXXII. Della pena delli assessini et di coloro che faranno offendere alcuno per assessini. [Pod. 1325 III, 81]

Se alcuno faràe offendere alcuno nella cittade o nel contado o distretto di Firenze, o se alcuno cittadino o contadino o distrettuale di Firenze in alcuno de' predetti luoghi o dovunque altrove faràe offendere alcuno della detta cittade o contado^b o distretto per alcuno o per alcuni che sieno chiamati assessini o masnadieri e disperati | 151v | et l'offeso moriràe di quella offesa, dee colui che fece fare l'offesa esser condannato nella pena della testa, et tutti li suoi beni si debbano guastare et guastati divegnano in Comune per l'una metade et per l'altra metade al'herede di cotale ucciso et ad essi heredi sieno aggiudicati, et sia in perpetuo isbandito; ma se colui che fia offeso nel detto modo non moriràe, allora colui che avràe fatto offendere, se la fedita fia nel volto o in membro che ne sia debilitato, sia condannato in libre .mm. piccioli, la quale condannagione s'egli non la pagheràe la mano o il piede li sia tagliata; ma se la fedita non sarà nel volto et non se ne aspetteràe debilitatione di membro, sia condannato al Comune di Firenze in libre .m. di piccioli, le quali se non le

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Nel ms. cottado.

pagheràe la mano li sia tagliata; ma se sangue non usciràe, sia condannato al Comune di Firenze in libre .v^c. piccioli le quali se non pagheràe la mano li sia tagliata. Et l'assesino, qualunque delle predette offensioni fatte avràe, sia strascinato a coda di mulo o d'asino infino al luogo della giustitia et quivi sia piantato col capo di sotto sì ch'elli muoia. Et colui che cotale assessino o assessini in sua casa racetteràe o riterràe nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze quella casa sia infino alle fondamenta disfatta, et li beni di cotali assessini si debbano guastare et publicare al Comune di Firenze, et li figliuoli di quelli assessini sieno in perpetuo isbanditi. Et chiunque cotale assessino pigleràe et in forza del Comune di Firenze meneràe sì ch'egli possa essere punito abbia del'avere del detto Comune libre .c. di piccioli, le quali la Podestade sia tenuto di farli dare et pagare del'avere et pecunia del detto Comune, et li camarlinghi della camera del Comune di Firenze infra .x. die proximi dopo la rapresentatione fatta di cotale assessino così sieno tenuti di pagare. Et li beni de' predetti, così di coloro che faranno fare come delli assessini, in neuno modo si possano o debbino difendere, et la Podestade sia tenuto di non udire alcuna difensione per la quale de' beni che si trovassero^a possedere al tempo del commesso maleficio non si faccia come di sopra si contiene. Et nelle predette cose et intorno ad esse et ciascuna d'esse il predetto messere Podestade in trovare et conoscere abbia pieno arbitrio et sia tenuto di queste cose fare acerbissima inquisitione. Et alli predetti malefattori non giovi la pace, né per beneficio alcuno di capitolo di statuti possano essere aiutati. Et sia tenuto et possa messer la Podestade infra uno mese dopo l'entramento del suo regimento per leali et honeste persone fare inchiedere et investigare per la cittade predetta per tutti et ciascuno assessini et loro ricettatori che del detto peccato fossoro infamati e torre^b loro mallevadori d'ubidire alli comandamenti di messer la Podestade et del Comune di Firenze, et ricevuto il sodamento da loro sia comandato loro per la Podestade che egli escano della cittade et del distretto di Firenze et stare di fuori tutto il tempo del suo regimento; et se la Podestade non faràe le predette cose perda del suo salario libre .cc. Et se alcuno | 152r | accuseràe alcuno sì come assessino falsamente o per calunnia, sia condannato in libre .l. piccioli, et neuno deba esser condannato sì come assessino o che per assessino abbia fatto fare maleficio per contumacia, se non si pruovi almeno per publica fama anzi la condannagione che colui sì come assessino commise il maleficio o avere fatto fare per assessino. Et se alcuno nel tempo passato fosse stato isbandito o condannato o isbandito solamente o condannato solamente per contumacia sì come assessino o che avesse fatto fare per disfamato assessino, contro al quale non fosse stato provato ançi la condannagione di lui fatta ch'egli fosse assessino o masnadiere o disperato per publica fama o che abbia

^a Segue pos isolato.

^b Segue l isolata.

fatto fare per assessino, non sia colui tenuto o trattato sì come assessino o masnadiere o disperato, né questo capitolo li sia contrario sì come ad assessino o disperato o masnadiere o ch'abia fatto fare per assessino, et giovi loro contra li quali non sarà provato, come detto è, la pace sì come agl'altri che per pace sono ribanditi.

LXXXIII. Della pena di colui che rimprovererà ad alcuna persona homicidio o altro maleficio. [Pod. 1325 III, 80]

Se alcuno rimprovererà ad alcuna persona alcuno homicidio, fedita o altro maleficio, sia tenuto messer la Podestade et debba condannare quello cotale rimproverante in libre .L. di piccioli per ciascuna volta.

LXXXIII. Della pena di colui che dirà parole ingiuriose ad alcuno o contra alcuna persona. [Pod. 1325 III, 90]

Se alcuno dirà ad alcuno o contro alcuno alcune parole ingiuriose dinanzi da messer la Podestade o messer lo Capitano et difensore o Executore delli Ordinamenti della giustitia o dinanzi ad alcuno de' loro iudici nella corte d'alcuno di loro, sia condannato per ciascuna volta in libre .x. piccioli et meno ad arbitrio del detto messere Podestade, raguardata la qualitate delle parole et la conditione delle persone. Ma s'egli le dirà dinanzi da' signori Priori et dal Gonfaloniere della iustitia, sia condannato in libre .xxv. piccioli. Se dirà parole ingiuriose ad alcuno o contro alcuno advogado o procuratore dinanzi da' detti rettori o oficiali o alcuno di loro o dinanzi ad alcuno de' loro o d'alcuno di loro iudice o nella corte loro o d'alcuno di loro, sia condannato in libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta.

LXXXV. Della pena di colui che dirà alla Podestade o contra oficiale parole ingiuriose. [Pod. 1325 III, 119]

Neuno ardisca o presumisca di dire parole ingiuriose a messere la Podestade o al Capitano o ad alcuno de' iudici, notari, cavalieri compagni d'alcuno di loro o ad alcuno oficiale del Comune di Firenze. E chi farà contro sia condannato per messer la Podestade o per messer lo Capitano per ciascuna volta in libre .L. piccioli et più o meno ad arbitrio d'esso messer Podestade o Capitano, considerata la qualitate della ingiuria et della persona et del luogo. Et sopra queste cose si stea al detto di messer la Podestade predetto et di ciascuno de' predetti dinanzi dal quale fieno state dette alcune parole ingiuriose. Salvo che se alcuno o suo advogado o procuratore dicesse ad alcuno de' predetti: «Tu non mi fai ragione» o «Non mi osservi lo statuto», o che dicesse che da alcuno de' predetti elli fosse danneggiato nella sua ragione, non possa essere molestato, sostenuto o gravato personalmente o realmente per alcuno modo, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno che farà contro et per ciascuna volta. | 152v |

LXXXVI. Della pena di colui che farà vendetta o farà fare in altra persona che nella principale offendente. [Pod. 1325 III, 126]

Neuna persona congiunta o della casa o del ceppo o de' consorti d'alcuna persona della cittade o del distretto di Firençe che in suo corpo da alcuna persona della detta cittade o distretto studiosamente fosse stata offesa dal'anno di Christo .MCCCXXI. die .III. del mese d'agosto in qua o fia per inançi offesa, della quale offensione sia fatta condannagione o fia quella offesa publica, né etiamdio quella offesa persona ardisca o presumisca fare o far fare vendetta in corpo contra alcuna persona congiunta o della casa, schiatta o consorto di quella cotale persona offendente, né quella cotale persona p(er) cotale vendetta in corpo offendere. Et intendasi sempre esser tale offesa esser fatta per vendetta, se quello cotale offendente fue prima offeso in corpo o consorto o della casa o schiatta o congiunti per linea masculina al primo offeso et offenderàe in corpo consorto o alcuno della casa o congiunta persona per linea masculina della prima persona offendente, se altra manifesta offesa senza la prima da questo secondo offeso non sia poscia stata fatta. Se alcuna persona d'essi congiunti o della casa o del ceppo o de' consorti della offesa persona o etiamdio essa persona offesa contra le predette cose o alcuna d'esse faràe o fare faràe et fia presente a quella offesa, intendasi d'avere fatto fare chiunque fia presente a quella offesa, sia punito et condannato in pena del capo sì che al postutto muoia, se morte o taglamento o debilitamento di membro o vituperatione di faccia per evidente cicatrice della fedita fia seguitata per cagione di cotale offesa fatta in corpo; ma se non morte o debilitatione o taglamento di membro fia o vituperatione di faccia come detto fia seguitata per cotale offesa, ma fedita con spandimento di sangue con alcuna generatione d'arme fatta fia quella offesa, allora colui che faràe come colui che farà fare, lo quale faccente fare fia presente alla detta offesa, in libre .MM. sia punito o in maggiore pena, se in altra maggiore pena dovrebbe esser punito secondo forma di statuti del Popolo et del Comune di Firenze. Ma (se) né morte, né taglamento o debilitatione di membro, né vituperatione di faccia, come è detto, fia seguitata di quella offesa, né spandimento di sangue con alcuna generatione d'arme fia fatta quella offesa, ma sança spandimento di sangue, sança armi o con armi, allora sia punito quello cotale offendente o che faràe offendere o che fia presente a quella offensione in tre cotanti di quello che altra guisa dovrebbe essere punito secondo la forma degli statuti del Comune di Firenze. Et se più fiano questi cotali contrafacienti, chiunque et quantunque saranno sieno puniti nelle dette pene, et non possa essa persona o suoi figliuoli maschi del primo grado nati al tempo di cotale offesa stare o dimorare nella cittade o nel distretto di Firenze infino a tanto che pace sia fatta di quella offensione secondo la forma degli statuti del Comune di Firenze. Et se alcuna persona congiunta o non congiunta a quello cotale che faràe o farà fare contra le predette cose o offendente daràe aiuto, consiglio o favore spressamente o tacitamente, direttamente o per

indiretto, o per qualunque modo che dire o pensare si possa con detto o con fatto, se fia presente a cotale vendetta et offensione et fia persona congiunta, simigliantemente | 153r | sia punita et condannata in ciascuno de' predetti casi secondo che puniti et condannati dovrebbero essere li predetti che commettessoro le predette cose in ciascuno de' casi predetti; ma se elli fia persona non congiunta sia et essere s'intenda assessino et come assessino sia punito. Questo in tutte et ciascuna cose soprascritte et infrascritte agiunto et spressamente apposto che se la persona prima offendente morisse anzi che della offesa sia fatta competente vendetta, che li maschi del primo offendente per linea masculina discendenti essendo in quello grado che sarebbero al primo^a offendente li più congiunti s'egli visse, non godano il beneficio della presente provisione, né la persona offesa o li suoi congiunti o altri che essi offendessoro per ciò incorrano nelle pene della presente provisione. Et se adivenisse tutti quelli del primo grado discendenti delli quali di sopra si favella non essere o essere mancati anzi che fatta fosse competente vendetta sì come detto è, allora quello che di sopra si dice de' discendenti maschi del primo grado per linea masculina luogo abbia nelli discendenti per linea masculina del secondo grado di quello offendente, et così s'oservi et faccia per ordine di ciascuno in ciascuno gradi altri et persone maschi di quelli gradi che discendono per linea masculina dal primo offendente, osservando come detto de' discendenti maschi del primo grado, osservando ordine di grado in grado di qui in infinito. Ma se non ne fossoro discendenti come detto è o fossoro mancati essendo maschi dal lato de' maschi nello più proximo grado allo offendente, s'egli visse, non godano il beneficio della presente provisione. Et così s'oservi et facciasi di grado in grado nelli seguenti gradi et persone di quelli gradi maschi dal lato de' maschi di ceppo sì come mancati^b li maschi di ceppo più proximi di grado maschi di ceppo senza mezzo seguenti non godano il beneficio della presente provisione. Et così s'oservi et facciasi per ordine di qui in infinito per ordine di grado in grado nelle persone maschi di quelli gradi di ceppo. Questo dichiarato che quanto a tutte et ciascuna cose in questa provisione contenute s'intendano essere congiunti et consorti li bastardi et li avolteroni et qualunque nati di lito o inlicito congiugnimento. Questo ancora agiunto et spressamente apposto nelle predette cose che se si facesse alcuna vendetta d'offesa et fosse contentione o dubio se ella sia et sia essuta competente vendetta o no, che questo sia nella dichiaragione di messere la Podestade se competente vendetta è o no; la quale dichiaragione sia tenuto la Podestade di fare infra uno mese dal die che a lui o alli suoi assessori fia porta cotale dubietade, non obstante alcuna oppositione o domanda di consiglio. Et se dichiarato fia per messere la Podestade la vendetta esser competente, la Podestade infra uno mese dal tempo

^a Segue con *depennato*.

^b -c- *corretta da -s-*.

della predetta declaratione precisamente costringa et costringere possa et debba le parti per mulcta et condannagione reale et personale et ancora per disfacimento et per ogni altro modo et via che li piacerà, etiamdio di fatto, a fare pace et fermarla con buoni et ydonei mallevadori con quelle promessioni et obligagioni che a lui piaceranno. Et che da cotale dichiaragione, mulcta et processo che però si facesse per lo detto messer Podestade o per li suoi iudici collaterali non si possa appellare o di nullitade o d'iniquitade o altro modo opporre. | 153v | E questo nelle predette cose apposto, aggiunto et dichiarato che se nella persona offesa per l'ofensione^a et poscia per cotale morte il Comune di Firenze o li suoi regimenti della detta cittade pena di morte affligessero o dessoro^b facessero a cotale offendent^c o per^c alcuno de' sopradetti congiunti o consorti della persona offendent^d, come detto è, in lui fia fatta vendetta sì che tale offendent per ciò fia morto, che allora s'intenda esser fatta et sia convenevole vendetta di cotale morte; et la Podestade possa et debba al modo predetto fare fare pace tra le parti predette come di sopra si dice. Ma se nella persona offesa non fia seguitata morte ma cotale offensione fatta fia nel corpo del' offesa persona, per la quale offesa il Comune di Firenze o per li suoi regimenti sarà stato tagliato o mozo membro al' offendent, intendasi etiamdio per quello taglamento o mozamento di membro essere fatta convenevole vendetta di cotale offensione. Et la Podestade sia tenuto et debba al modo predetto tra le dette parti fare fare pace come di sopra dice quando morte seguita nella persona del' offeso per lo Comune di Firenze o per lo suo regimento alla persona offendent si dà pena^e di morte come è di sopra detto. Et se alcuna persona la predetta pace che si faccia per alcuno de' detti modi romperà uccidendo o mozando membro o fedita enorme con vituperatione di faccia per aperta cicatrice facendo, oltre la pena del contratto quello cotale o quelli cotali quantunque saranno rompente o rompenti la detta pace sieno puniti nella pena del capo sì che al postutto muoiano, e 'l figliuolo o figliuoli del primo grado nati al tempo della predetta rotta pace o alcuno di loro essere o stare non possano in perpetuo nella cittade o distretto di Firenze. Ma se altrimenti romperà la detta pace sia punito in tre cotanti pena di quello che altra guisa fosse punito secondo la forma degli statuti del Comune di Firenze. Et che nelli casi in questo statuto contenuti li predetti divietati d'essere, stare o dimorare nella cittade o distretto di Firenze et ciascuno di loro la Podestade e 'l Capitano e l'Executore delli Ordinamenti della iustitia et ciascuno di loro

^a Segue et poscia per cot, con indicazione in interlinea superiore d'altra mano: [...] morte.

^b Nel ms. dessoro è corretto in dare in interlinea superiore d'altra mano identica alla precedente.

^c In interlinea superiore con segno di richiamo.

^d Nel ms. offendent è corretto in (offe)sa in interlinea superiore, d'altra mano identica alla precedente.

^e Nel ms. p- con segno di abbreviazione superfluo depennato.

possano et debbano fare piglare et incarcerare nelle carcere del Comune di Firenze et quivi tenere carcerati dimoranti in perpetuo senza alcuno beneficio d'esserne lasciati. Salvo che se li figliuoli maschi del primo grado che faranno vendetta in altra persona che nel primo offendente avranno pace come di sopra è detto; et salvo et espressamente dichiarato in tutte le sopradette cose che se adiverrà che la persona offesa o persona congiunta o della casa o de' consorti della persona offesa faccia vendetta in persona congiunta o della casa o de' consorti del primo offendente accompagnante quella persona che prima avea offeso, nel detto caso quello cotale che farà la vendetta non soggiaccia alle dette pene et quella persona così offesa non goda il beneficio della presente provisione. Questo in tutte et ciascuna cose predette aggiunto che in tutti et ciascuno casi sopradetti et infrascritti ciascuna persona popolare della cittade o del contado o distretto di Firenze possa pruova fare contra li grandi della detta cittade et distretto di Firenze, così di ragione comune come etiamdio per sola fama, la quale pruova di fama basti come se legittimamente fosse fatta. Et che neuno condannato et isbandito, o condannato solamente, o isbandito solamente |154r| per rubellione o etiamdio alcuna persona isbandita per maleficio o che per inanzi fia isbandita che senza pena puote esser da chiunque offesa o potrà per inanzi, etiamdio se non fue o non sarà spressamente isbandita o condannata o non si isbandirà o conda(n)neràe spressamente per inanzi per alcuno regimento o ofitiale del Comune di Firenze, goda il beneficio della presente provisione. E che, non obstanti le cose dette dinanzi, ciascuno anno del mese di março et del mese di sette(m)bre li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia del Comune et del Popolo di Firenze che allora^a saranno nell'oficio sieno tenuti et debbano almeno una volta fare ragunare et convocare li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze et l'oficio de' .xii. buoni huomini. Et essi Priori et Gonfaloniere et essi Gonfalonieri delle compagnie et essi .xii. buoni huomini insieme ragunati possano al presente statuto agiugnere et accrescere, massimamente in favore de' popolari, sì come a loro medesimi o alle due parti di loro piacerà. Ancora aggiunto nelle predette cose che il detto primo offendente come detto è di sopra non possa, egli o sua famiglia, stare o habitare nel quartiere o nel popolo o nella contrada nella quale abitano li suoi congiunti o consorti o alcuno di quelli, o nel quartiere o popolo o contrada convicino o convicina del'habitationi de' suoi congiunti o consorti o alcuno d'essi per mille braccia, ma indi sia tenuto di partirsi infra .xv. die, anoverando dal die della condannagione fatta di cotale offesa, sotto pena di libre .m. piccioli et maggiore, se a messere la Podestade parràe. Et neentemeno oltre la detta pena sia tenuto la Podestade, sotto pena di libre .v.^c. di piccioli a ritenere del suo salario, quello cotale offendente cacciare del detto quartiere, popolo et contrada et fare ch'egli non v'abiti come di sopra è detto; e questo

^a Nel ms. aloro.

nella cittade di Firenze. Ma nel contado et distretto di Firenze non possa egli o sua famiglia stare o habitare presso a' detti suoi congiunti o consorti o alcuno di loro per uno miglo, sotto la detta pena. Et per quello medesimo modo sia tenuto la Podestade di cacciarlo del contado et distretto come è detto di sopra. Et morto quello cotale primo offendent, quella medesima cosa si faccia et osservi del detto partimento de' seguenti gradi, di grado in grado per ordine come è detto di sopra infra il mese dal die che fatta fia la fede della morte di quello cotale primo offendent. Et neuno de' congiunti o consorti di quello cotale primo offendent^a il quale nel tempo passato offendee o per inanzi offenderàe possa o a lui sia licito a quello primo offendent o, lui morto, al seguente grado per ordine et successivamente, come detto è, dare aiuto, consiglio o favore per lo quale meno si possa fare vendetta in persona del detto tale primo offendent o di coloro che, come è premesso di sopra, li quali non debbono godere il favore della presente provisione, sotto pena di libre .m. piccioli et di maggiore pena, etiamdio personale, ad arbitrio della Podestade che per lo tempo saràe. Et che abiano o abbia dato aiuto, consiglio et favore si possa provare per li popolari et in favore de' popolari, et basti et per legittima pruova sia avuta contra li grandi della cittade et del distretto di Firenze etiamdio | 154v | per sola fama, sì che per le predette cose o alcuna d'esse non s'intenda punto derogato alli Ordinamenti della iustitia o alle reformagioni et provisioni o altri ordinamenti fatti a fortificazione delli Ordinamenti della iustitia dove maggiore pena s'imponesse o maggiore favore si desse alli popolari contro alli grandi; né derogato a quelli Ordinamenti della giustitia o riformagioni o provisioni o ordinamenti sia o intendasi per le predette cose o alcuna d'esse punto derogato. Et che dal .MCCCXXXIII. die ultimo di settembre in qua et per inanzi luogo abiano gl'infrascritti capitoli che il detto die ultimo del mese di settembre fatti furono, cioè in prima in quella parte di quello statuto nella quale è ordinato che 'l primo offendent non possa, egli o sua famiglia, stare o habitare nel contado o distretto di Firenze presso a' suoi congiunti o consorti o alcuno di loro per uno miglo et^b inmantenente dopo quella parola miglaio e dinanzi a quelle parole che di sopra si contengono che incontanente si soggiungono dopo quella parola miglaio, cioè sotto la detta pena aggiunte sono queste parole, cioè: «per tre migla almeno», sì che solamente per tre migla almeno elli o sua famiglia habitare non possa.

^cEt qualunque persona della cittade o del contado di Firenze offendesse in corpo alcuna persona della cittade o del contado di Firenze non per fare vendetta d'alcuna sua offensione o di suo consorto o congiunto per linea ma-

^a *Segue:* o, lui morto, al seguente grado per ordine et successivamente come detto è di sopra *depennato con gli apici* va ca.

^b *Segue:* dinanzi a quelle parole che di sopra si contengono, le quali inmantenente *depennato con gli apici* va ca.

^c *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.*

sculina, la quale già sia stata fatta in suo corpo o d'alcuno suo consorte o congiunto per linea masculina, uccidendo o membro tagliando o debilitando o facendo fedita nel volto con vituperatione della faccia per appariscente margine, possa senza pena essere offeso dal primo offeso in corpo, se quindi non fia fatta pace secondo la forma dello statuto et da' suoi congiunti per linea masculina et da qualunque altro che sarà col detto primo offeso o con suo consorte o congiunto per linea di maschio, non obstante ch'elli abbia pagata la condannagione di lui fatta o che per altro modo della condannagione et del bando sia exento et liberato, et che in perpetuo non possa avere alcuno honore o ambascieria del Comune di Firenze, direttamente o per obliquo, infino che pace fatta quindi sia. Et che quelli cotali così offendenti siano posti et descritti per lo notaio del'entrata della camera in uno libro di membrane che si chiami lo libro de' maleabiati. Et le predette cose non abbiano luogo nella persona o nelle persone che fieno assaliti, manomessi o offesi, se in quello assalto, manomessione o offensione predetta commetteràe contro li assagliati, manomettenti o offendenti. Et chiunque per altro modo offenderàe in corpo alcuna persona della cittade o del contado o del distretto di Firenze, et non per vendetta come detto è di sopra, possa da colui così offeso in corpo et da' suoi congiunti per linea masculina senza pena esser offeso facendo convenevole vendetta. Et sia nel'arbitrio di messer Podestade se elli s'intenda essere fatta competente vendetta o no. Et se ' consorti o congiunti per linea masculina o alcuno di loro accompagnasse o acompagneranno da quinci inanzi quello primo offendente, che quelli così accompagnanti non abbiano il beneficio del presente statuto; et neentemen in quella accompagnagione senza^a | 155r | pena possano esser offesi dal detto offeso et da' congiunti del'offeso per linea masculina. Et se nella detta accompagnagione furono o fieno offesi quelli accompagnanti o alcuno di loro, sieno quelli cotali offesi in quella accompagnagione tenuti et possano essere costretti per messer la Podestade a rendere pace per carta publica, come di sotto si dirà del principale. Et che neuno da quinci inanzi possa fare vendetta se non nel corpo del principale da ora inanzi offendente o che farà offendere o per inanzi offenderanno o faranno offendere, et chi farà contro sia punito nelle sopradette pene et nel'altre nel presente statuto contenute. Et che a petitione de' consorti et de' congiunti per linea masculina del primo da quinci inanzi offendente et tutti li suoi consorti et congiunti per linea masculina possano et debbano essere constretti per messer la Podestade «a rendere»^b pace per publico instrumento alli detti consorti et congiunti per linea masculina del primo offendente infra due mesi poscia che 'l detto messer Podestade ne fia richesto, sotto pena di libre .m. di piccioli a

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: pena, inserito in una figura zoomorfa.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 153r: possint et debeant cogi et compelli per dominum Potestatem ad reddendum pacem per publicum instrumentum.

torre al detto messere Podestade. Et ciascuno che della detta pace fia richesto, il quale la ricuserà di fare, per messer la Podestà sia condannato in libre .iii^m. di piccioli senza alcuno processo indi fare; et cotale condannagione vagla et tegna non obstante che non sia observata la solennitade o l'ordine della ragione. Et quello medesimo per tutte le cose si faccia et osservi a petitione dell'offeso et de' suoi consorti et congiunti per linea masculina contra li consorti et congiunti per linea masculina del primo offendent et esso offendent. Et che alcuno de' consorti o congiunti per linea masculina (che) accompagnasse alcuno da quinci inanzi de' primi offendenti o colui che facesse o farà vendetta in persona altrui sia condannato in libre .v^c. piccioli per ciascuna volta, salvo che se pace fosse delle predette cose et offensioni lo presente agiugnimento allo statuto non abbia luogo. Et che se alcuno de' primi offendenti o che faranno vendetta in persona altrui schifasse o schiferà la iurisdictione del Comune di Firenze per cagione delle prede(tte) cose o d'alcuna d'esse, intendasi essere et sia fuori della guardia del Comune di Firenze. Et la Podestade et li suoi iudici siano tenuti d'osservare et di fare osservare le predette cose; et che la Podestade nel principio del suo regimento sia tenuto le predette cose fare bandire per la cittade di Firenze nelli luoghi usati et di iurare d'osservare et di fare osservare le predette cose. Et che al tempo che li Priori e 'l Gonfaloniere della giustitia iureranno il loro officio siano tenuti^a per proprio iuramento giurare spetialmente per loro facendolo fare et osservare le predette cose. Et che le predette cose tutte et ciascuna fatte il detto die ultimo di settembre come detto è abbiano luogo ne' cittadini et tra li cittadini di Firenze et contadini, salvi sempre nelle predette cose li Ordinamenti della giustitia alli quali non s'intenda per le predette cose punto derogato. Neuno altressie per vendetta fatta in altra persona che^b nel principale offendent possa esser condannato se non dell'offesa prencipalmente offendent prima fatta, se^c provato sarà per testimonii o per condannagione il meno già fatta di cotale principale, ma sia condannato per semplice offensione. |155v| Et se alcuno accuserà alcuno per vendetta fatta in persona d'altrui et non la proverà sì come detto è, sia condannato in libre .l. piccioli.

LXXXVII. Che popolare offeso per li Gherardini da Montecorboli possa egli et suoi consorti fare vendetta etiamdio con strani.

Ciascuno popolare della cittade o del conta(d)o o del distretto di Firenze, che sia essuto offeso dal .mcccl. die .xxi. di magio in qua o fia offeso per lo tempo a venire per alcuno della casa de' Gherardini di Firenze dal lato di quelli

^a -i corretta su -o.

^b *Segue:* che in altra persona espunto.

^c *Aggiunto da altra mano in interlinea superiore. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 153r: nisi de offensa principalis offendentis ante facta probatum fuerit per testes.*

da Montecorboli con arme in suo corpo con spandimento di sangue, possa il detto tale così offeso et li suoi consorti et discendenti per linea masculina con diece compagni o meno, etiamdio non consorti et senza essi, sança pena offendere li predetti de' Gherardini da Montecorboli et ciascuno di loro infino ch'egli abbia pace. Et contro a quelli così offendenti nullo processo si possa fare per alcuno rettore o ufficiale del Comune di Firenze et del Popolo, et se si facesse sia per la ragione stessa nullo. Et cotale oppositione si possa fare etiamdio per qualunque. Questo inteso et aggiunto che se essi de' Gherardini o alcuno di loro il detto tale che così avesse offeso rapresentassoro vivo in forza del Comune di Firenze o uccidessoro, che in quello caso sieno essi da Montecorboli et ciascuno di loro liberi et assoluti dalli gravamenti nel presente capitolo contenuti.

LXXXVIII. Della pena di chi farà invitata, cavalcata o andata contra speciale persona senza la licenza de' regimenti di Firenze.

Neuno della cittade, del contado o del distretto di Firenze ardisca o presumisca di fare o di fare fare invitata o invitare o fare invitare alcuni huomini, cavalieri o pedoni, li quali elli volesse menare o mandare o volere avere armati per cagione d'andare ad alcuno luogo della detta cittade, contado o distretto di Firenze o etiamdio ad alcuno luogo fuori della cittade o del distretto di Firenze, in danno o ingiuria d'alcuna spetiale persona, né fare alcuna cavalcata contra alcuna spetiale persona o luogo nella cittade o contado o distretto predetti, sotto pena di libre .m. di piccioli per ciascuna volta et per ciascuno contrafaciente, e più ad arbitrio di messer la Podestade. Et che neuno della cittade o del contado o distretto di Firenze debba acompagnare o andare con alcuno che faccia cotale invitata o^a cavalcata o faccia fare a cavallo o a piede. Et chi farà contro s'egli fia a cavallo, sia condannato in libre .v^c. di piccioli, se fia a piede, in libre .cc. piccioli, et la Podestade sia tenuto di fare bandire le predette cose ciascuno mese intorno al principio del mese per la cittade di Firenze, et delle predette cose sia tenuto di fare inquisitione come a llui parràe. Et tutte queste cose s'intendano di fare et di fare fare, se non fia di licentia della Podestade o del regimento di Firenze.

LXXXVIII. Di non fare ragunança se non a certo modo. [Pod. 1325 III, 103]

Nulla persona faccia ragunança alcuna nella cittade o nel contado o distretto di Firenze senza licença di messer la Podestade o de' signori Priori et Gonfaloniere della giustitia, né stea, vada o dimori in quella, se non secondo la forma dello statuto del Comune di Firenze o vegnendo al palagio, | 156r | et al'ora a modo licito et senza licentia di messer la Podestade, né facciano

^a Segue fac depennato.

conventicola, giura o compositione o romore, dissensione o isgridare «al'arme, al'arme» per alcuno modo. Et se alcuno farà contro o consentirà o lascerà fare in sua casa cotali cose, sia punito in persona o in avere ad arbitrio di messer la Podestade; la casa nella quale si facesse alcuna delle predette cose infino alle fondamenta sia disfatta. Salvo che se la ragunanza si facesse in casa apigionata o per gratia senza pigione conceduta, non sapendo ciò il signore d'essa, cotale casa non sia per ciò disfatta; et salvo che messer la Podestade e 'l Capitano et defensore et li Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia et li Gonfalonieri delle compagnie et li Capitani della Parte Guelfa possansi ragunare et fare ragunare loro consigli; et li consoli del'arti possano altressie ragunare li huomini della loro arte et fare loro consigli.

LXXXX. Della pena di chi farà o commoverà romore. [Pod. 1325 III, 104]

Se alcuno, dondunque et di qualunque (conditione)^a o stato sarà, presumirà o ardirà gridare o fare romore contro a messer la Podestade o contro al Capitano, Priori del'arti, Gonfaloniere di giustitia o alcuno o alcuni di loro in consiglio o in parlamento o in alcuna ragunanza o dovunque altrove, o dire alcune parole villane, soze o disoneste, o offendere alcuno di loro o per qualunque modo in alcuna parte della cittade o borghi o soborghi di Firenze gridare «al'arme» o «serra, serra», o d'alcuna singulare persona o casato o casa o schiatta della cittade o del contado di Firenze dicere «viva, viva» o «muoia, muoia», o fare o far fare alcuno romore o dissensione o isgridamento, o al tempo d'alcuno romore senza la licenza della Podestade o del Capitano o de' Priori et Gonfaloniere di giustitia s'armerà o porterà arme contro alla forma degli statuti et ordinamenti del Popolo et del Comune di Firenze, o al tempo d'alcuno romore sança spresso comandamento et licenza della Podestade, Capitano et signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia o almeno sança spressa licentia de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia ardirà o presumirà di venire alla cittade di Firenze con arme o sança arme o con compagnia d'uomini o senza, o nella cittade o nel contado di Firenze o altrove dovunque s'andasse ordinare o fare o far fare alcuna cosa per la quale scandalo o romore o tumulto nasca o nascere potesse nella cittade o contado o distretto di Firenze o per la quale il pacifico et tranquillo stato del Popolo et del Comune di Firenze si turbasse o turbare si potesse, sia punito et condannato in persona et in avere ad arbitrio della Podestade o del Capitano. Et nelle et sopra tutte et ciascuna cose messer la Podestade e 'l Capitano et ciascuno di loro abbia cognitione et balia et libero arbitrio in inchiedendo, investigando, tormentando, procedendo, puniendo et condannando, con accusa et con dinuntia et senza accusa et dinuntia, et per suo officio et per inquisitione

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 153v: si quis undecumque et cuiuscumque conditionis vel status fuerit.

| 156v | secreta et manifesta, et per ogni modo et via et sì come a loro o al'uno di loro piacerà et parrà, considerata la conditione della persona et delle persone commettenti contra le predette cose o alcuna d'esse et la qualitate del fatto o del fallo; purché minore pena che quella che si contiene nelli Ordinamenti della giustitia ne' casi che quelli Ordinamenti parlano in neuno modo si possa imporre a coloro che faranno contro alle predette cose o alcuna d'esse. Et il processo che li predetti messer la Podestade e 'l Capitano o l'uno di loro incomincerà sia tenuto et debba terminare infra .xx. die poscia che sarà pervenuto alla notitia de' predetti messer Podestade et Capitano o d'alcuno di loro, la quale cosa se non farà perda del suo salario cotale contrafaciente libre .v^c. di piccioli, nelle quali sia condannato per l'Executore degl'Ordinamenti della iustitia et per li sindachi che 'l sindacheranno o per li syndachi solamente. Et neentemeno sia tenuto et debba infra altri .xv. die dopo li predecti .xx. le predette cose fare et mandare ad executione, sotto simile pena, non obstante alcuno statuto o ordinamento.

LXXXI. Della pena di coloro che faranno ragunata o invitata per rompere il Popolo o gl'Ordinamenti della giustitia o per assalire alcuna cittade o luogo.

[Capitoli 14, c. 183rv]

Qualunque persona della cittade o del contado o del distretto di Firenze o etiamdio altronde, dal'anno del .MCCCXXXIII. a die .XIII. di gennaio in qua, fece o farà per inanzi nella detta cittade o contado o distretto o altrove dovunque alcuna invitata o ragunança di genti o conventicola, congregatione, conspiratione, postura per rompimento o istravolgimento del Popolo di Firenze o delli Ordinamenti della iustitia del detto Popolo o del'uno d'essi o contro ad esso Popolo o la libertade d'esso, o per assaliendo alcuna cittade, terra o castello, massimamente della provincia di Toscana o vicina al contado di Firenze o distretto o che confini col contado o distretto predetti, o vada o sia in quella ragunata, conventicola, conspiratione o postura, sotto pena del capo et publicatione di tutti li suoi beni, se elli non la facesse per occupare o assalire alcuna terra, castello o territorio inimico o inimica del Comune di Firenze, et ciò facesse di spressa licentia del'oficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia del Popolo et del Comune di Firenze che per lo tempo saranno, della quale licenza appaia publica carta per mano del loro notaio. Et che se alcuno de' grandi della cittade o del contado o distretto di Firenze fia per ciò condannato, etiamdio per contumacia, per alcuno rettore o ufficiale del Popolo et del Comune di Firenze, in quello caso per quello cotale grande condannato sieno costretti et costringere si possano et debbano li suoi congiunti infino in terzo grado per linea masculina inchiusivamente, con effetto in persone et avere, ogni modo et ragione come meglio si potrà, per condannagione, isbandimento et mulcta et disfacimento de' beni et qualunque altri rimedii etiamdio di facto a pagare al Comune di Firenze libre .III^m. di piccioli intera-

mente senza alcuna diminutione con li infrascritti modo et forma. Salvo che se più persone in alcuno de' detti casi concorressoro in uno medesimo grado, ciascuno che fia in quello medesimo grado in tutto sia costretto et sia tenuto come detto è, avendo sempre rigresso coloro che pagheranno per cotale grande condannato contro |157r| a llui et contro alli gradi che al pagante vanno inanzi et contro a' non paganti di quello medesimo grado o che cesseranno di pagare et nelli loro beni infino nella quantitate che pagassoro per quello grande condannato, intendendo grado secondo ragione civile, et che etiamdio li avolteroni et li bastardi s'intendano essere in grado et fare grado. Et che quanto al'exactione delle dette .MMM. libre fare basti la condannagione del grande, etiamdio fatta per contumacia, senza domandare alcuna altra pruova; et per qualunque condannagione per contumacia fatta o che si facesse di quello cotale grande tutti li congiunti et li gradi de' predetti congiunti sieno avuti per convinti^a di tutte et ciascuna cose predette opposte contro a cotale grande loro congiunto. Et se alcuno de' detti grandi condannati o altri che per cotale grande sia tenuto come detto è a pagare le dette libre .MMM. allegasse alcuno privilegio o beneficio o proponesse alcuna cosa o per suo nome fosse proposta o fossoro mandate lettere alcune o fosse fatto o si facesse alcuno mandamento o comandamento per lo quale s'impedisce per qualunque modo il processo della condannagione o l'executione predetta, allora et in quello caso sia tenuto l'Executore delli Ordinamenti della giustitia del Popolo di Firenze, sotto pena di libre .ii^m. di piccioli nelle quali debba esser condannato per li syndachi che 'l sindacheranno, ogni exceptione rimossa s'egli farà contro, ad richesta di chiunque dinuntiante in palese o in occulto o etiamdio neuno dinuntiante, incontanente che alla sua notitia perverrà a suo movimento, et ogni solemnitade di ragione et di statuti lasciata, procedere contro a' consorti et congiunti di cotale grande in cui favore le predette cose o alcuna d'esse si proponessoro o allegassoro o facessoro che attenessoro a cotale grande per linea masculina infino in terzo grado inchiusivamente, intendendo grado come di sopra, et etiamdio contro a' solamente legittimi et naturali solamente et bastardi et avolteroni in quello grado, et grado fare imperò che non corressoro et non procurarono che si correggessoro et amendassoro questi^b cotali commettenti eccessi di questa guisa, et etiamdio furo negligenti in quella correctione et amendatione et sì come comandanti che le predette cose si facessoro per quello cotale loro consorto; delle quali cose tutte li detti consorti et congiunti per fictione di ragione et di ragione che non riceva pruova in contrario sieno avuti per convinti, et co(n)tro a quelli cotali alleganti, proponenti, domandanti e^c opposenti di qualunque excellentia, stato, dignitade o conditione si siano. Et

^a In interlinea superiore di mano successiva: coniuanti. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 154v, per errore: pro coniunctis.

^b Nel ms. quessti.

^c Corretta su o.

che li predetti cotali consorti et ciascuno allegante, proponente, domandante o opponente condannare sia tenuto et debba il detto messer Executore in libre .iii^m. di piccioli a pagare al Comune di Firenze, le quali sia tenuto et debba il detto Executore riscuotere con effetto. Et ad tale condannagione pagare possa et debba ciascuno de' detti congiunti condannati esser costretto in tutto, etiamdio per condannagione et isbandimento, mulcta et guastamento di beni et altri remedii oportuni, avendo regresso contra gl'altri consorti et congiunti predetti cessanti in fare il detto pagamento, et contra coloro contra li quali per lo Comune di Firenze concedere o dare si puote regresso et contro alli loro et di ciascuno di loro heredi et beni, li quali beni in questo caso s'intendano essere et sieno tacitamente obligati a questi | 157v | cotali paganti, abattutene le parti che toccano a questi cotali paganti. Et che nelle predette cose et d'esse et sopra esse et d'intorno ad esse messer la Podestade e 'l Capitano del Popolo o della guardia et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia del Comune di Firenze et ciascuno di loro abbiano arbitro et siano tenuti, possano et debbano quello cotale contrafaciente, o che si dicesse d'aver fatto contro, punire et condannare con accusa et dinuntiatione et sança infra otto die dal die che si facesse la dinunzia pubblicamente o occultamente o^a per qualunque modo li fia noto o a sua notitia perverràe. Et che ciascuno possa delle predette cose et di ciascuna d'esse accusare, dinuntiare o notificare in occulto et in palese, con nome et sança nome, et senza alcuno pagamento di gabella però fare al Comune di Firenze; et la exactione della condannagione delle .iii^m. libre predette fare infra .xv. die dal die che fia fatta la detta condannagione, sotto pena di libre .m. di piccioli nella quale incorra per lo fatto medesimo; et abbiano nelle predette cose et in ciascuna d'esse pieno et libero arbitrio in inchiedendo et procedendo con inditii et sança inditii et per qualunque tormenti. Et in caso che quello grande così fallante o che si dicesse che avesse fallato comparisse a' comandamenti del Comune di Firenze, basti a piena pruova nelle predette cose et ciascuna d'esse il detto di quattro testimoni diponenti di piuvida fama et non rendenti sofficiente cagione del suo detto. Et che se il processo si facesse nella corte di messere la Podestade e 'l detto messer Podestade non farà la condannagione infra li detti otto die, messer lo Capitano et defensore del Popolo di Firenze^b possa, sia tenuto et debba dopo il detto termine, al detto messere Podestade assegnato a fare la detta condannagione, fare la detta condannagione infra .xv. die dal die che a sua notitia perverràe cotale grande avere contra le dette cose fatto o avere commesso contra le predette cose o alcuna d'esse o si dicesse avere fatto. Et se^c la Podestade farà la detta condannagione et non farà la detta exactione delle libre .mmm. a llui assegnati alla

^a Corretta da p.

^b Segue s isolata e depennata.

^c Nel ms. sa.

detta exactione fare, allora il detto messer lo Capitano possa, sia tenuto et debba quella exactione fare et far fare infra .xv. die dopo il detto tempo assegnato al detto messere Podestade passato. Et se il detto messere Capitano non farà o non farà fare la predetta exactione infra 'l detto termine di .xv. die, allora l'Executore degli Ordinamenti della giustitia per simile modo sie tenuto di farla infra altri .xv. die, sotto la detta pena. Et neentemeno se la Podestade e 'l Capitano e l'Executore lascieranno di fare le predette cose o ricuseranno o cesseranno di farle, possano, sieno tenuti et debbano la Podestade e 'l Capitano e l'Executore futuri, cioè colui che ne sarà richesto o alla sua notitia^a di palese o di celato perverràe per quello medesimo et simile modo infra .xv. die, procedere et condannare et fare l'exactione delle dette libre .iii^m., sotto la pena soprascritta. Et abbiano essi messer Podestade, Capitano et Executore ciascuno di loro nelle predette cose et nella exactione d'esse quello officio, arbitrio et podestade a loro conceduta. Et che fatta la condannagione una volta et riscossa per uno de' predetti rettori per uno medesimo fatto, l'altro in neuno modo s'intrometta. Et che delle predette cose procedere et punire si possa et debba
 | 158r | infra cinque anni dal die che si dicesoro essere commesse le predette cose o alcuna d'esse. Salvo che se questo cotale grande condannato a quello tempo della condannagione fosse nella forza del Comune di Firenze o fia rappresentato nella forza del detto Comune per quelli della sua casa che per lui fossoro tenuti come detto è di sopra, o in forza del Comune di Firenze pervenisse infra .x. die dal die della fatta condannagione, non sieno tenuti o possano essere constretti li detti congiunti a pagare per cotale grande fallante condannato. Et salvo che se dopo li detti .x. die fia preso per alcuno o alcuni de' suoi consorti o congiunti che per lui fossoro tenuti et per loro fia rappresentato in forza del Comune di Firenze et di messere la Podestade, et quello preso et rappresentato fatta fia l'executione personale, la condannagione di lui fatta in quello caso, fatta la executione predetta, ogni quantitate di pecunia che però fia pagata al Comune di Firenze per quelli cotali consorti et congiunti che 'l presoro et rappresentarollo si possa et debba a lloro restituire per li camarlinghi della camera del detto Comune di qualunque pecunia di quello Comune. Et quella restitutione essi camarlinghi possano et a loro sia licito farla liberamente, licitamente et sança pena, non obstante alcuno divieto fatto o che si facesse per inanzi della camera del Comune di Firenze.

LXXXXII. Della pena di colui che rubelleràe alcuno luogo o farà guerra contro al Popolo et Comune di Firenze, rubrica. [Capitoli 14, c. 173rv]

Messere la Podestade et li suoi iudici del maleficio et ciascuno di loro siano tenuti et debbano, ogni excettione et gavillatione rimosse, punire et condan-

^a Nel ms. notitio.

nare realmente et personalmente tutti et ciascuno che dal mese di gennaio nel .MCCCI. in qua rubellarono o rubelleranno per inanzi alcuno castello, terra o fortezza contro al Popolo et Comune di Firenze, toglesse o occupasse o tenesse tolta per forza o occupata, o terranno contro al Popolo et Comune di Firenze alcuna delle predette cose dal detto tempo in qua, o fecioro guerra contro al Popolo et Comune di Firenze dal detto tempo in qua, o rubando o predando o inimichevolmente o con bandiere levate vennoro nel distretto di Firenze o nelle terre che si teneano per lo Comune di Firenze o in loro distretto in vituperio et brobio del Popolo et del Comune di Firenze, et tutti et ciascuno che per inanzi commetteranno o faranno le predette cose o alcuna d'esse, et tutti et ciascuno che dal detto tempo in qua stettoro, saranno o staranno nelli detti castelli, terre o fortezze o a quelle o alcuno d'esse daranno aiuto, consiglio o favore o diedero per adietro con detto o con fatto, et nelle predette cose et d'intorno ad esse et per executione delle predette et di ciascuna d'esse et per loro cagione abbiano pieno et libero arbitrio di procedere con accusa et dinuntia et a movimento et instantia et a dinuntia di catuno, etiamdio del dinuntiatore o dell'accusatore et a loro propio movimento et per inquisitione et sì come vorranno. Et che alle predette cose possano procedere etiamdio senza inditii et li processi spacciare et terminare sì come vorranno. Et nelle predette cose et intorno ad esse siano tenuti di procedere sì et in tal modo che li detti maleficii si puniscano, et le condannagioni fatte o che si faranno per alcuna delle dette cagioni si mandino ad executione. Et che li predetti li quali rubellarono dal detto tempo in qua o rubelleranno per inanzi | 158v | alcuno castello, terra o forteza nel distretto^a di Firenze o che si tenessero per lo Comune di Firenze o fecioro o faranno guerra contro al Popolo et Comune di Firenze o vennoro o verranno rubando o inimichevolmente con le bandiere levate nel distretto di Firenze in brobio et vituperio del Comune di Firenze. ^bEt tutti et ciascuno che stettoro et furono in quelle terre dopo la rubellione o occupatione di cotali castelli, terre et fortezze o che per lo tempo a venire o poscia saranno et staranno et li loro figliuoli et discendenti in perpetuo di qualunque conditioni, etiamdio non legittimi et avolteroni, sieno et avuti sieno rubelli del Popolo et del Comune di Firenze et isbanditi per maleficio, et possano da ciascuno essere offesi in avere e in persona, et sieno tenuti et sieno sì come scritti ne' libri degli'isbanditi per maleficio che si guardano nella camera del Comune di Firenze. Et che neuno possa essere gravato per cotale offesa, et che cotale exceptione si possa proporre per ciascuno, etiamdio sança alcuno sodamento et sia ciascuno ricevuto a provarla ancora ançi lite contestata. Et che di questi condannati et che se ne condanneranno si faccia uno registro et mettasi nello statuto del Comune et del Popolo di Firenze. Et che neuno sia constretto di rispondere a

^a Il termine è ripetuto da mano successiva in interlinea superiore.

^b A margine sinistro, di mano posteriore: nota contra a' figliuoli.

loro, ma elli sieno constretti di rispondere a tutti. Et che li loro fedeli, lavoratori et affictaiuoli perpetui per questa ragione stessa sieno prosciolti et liberati da ogni^a legame di fedeltade et d'omaggio et di colonia, et che li beni ch'egli teneano da quelli cotali rimagnano a' loro fedeli, homagiani et coloni et fittaiuoli liberi et ispediti, et che le persone et li beni loro sieno liberi et assoluti da' sopradetti signori. Et se elli a quelli cotali signori o alli loro discendenti daranno aiuto, facultadi o favore, rimagnano fedeli coloni et fittaiuoli perpetui del Popolo et del Comune di Firençe. Et se alcuno cusasse sé avere alcuna ragione in quelli cotali fedeli, coloni o fittaiuoli prima ch'egli sia udito in alcuna cosa sia tenuto di diporre nella camera del Comune di Firençe .ccc. fiorini d'oro. Et se si dicesse o allegassesi che ciò facesse in defensione d'alcuno de' predetti o de' predetti et fia provato o almeno testimoniato o detto per due testimonii che dicano essere publica fama, o che publicamente si dica che quello cotale il fa in favore d'alcuno di coloro o che le ragioni ch'egli produce fossoro simulate et fictitie^b, allora quello disposto divegna in Comune et per sententia le sue ragioni si perdano. Et che le predette cose si facciano sança strepito o figura di piato et non vi si possa^c appellare o di nullitade opporre e che di tutte et ciascuna cose si possa in perpetuo conoscere et procedere, et che neuno di ciò condannato o che si condanneràe per inanzi si possa ribandire o cancellare o offerere delle predette condannagioni o bandi^d. Et che li detti messer Podestade et iudici de' malefici et ciascuno di loro abbiano pieno et libero arbitrio et mero contra tutti et ciascuno che per pote(n)za, paura o minace o alltro illicito modo domandassoro o istorcessoro o domandare o istorcere facessoro da alcuna persona della cittade o distretto di Firençe alcuna quantitate di pecunia o alcuna cosa o minacce facessoro o fare facessoro o faranno o sotto pretesto di minacce o per altro illicito modo alcuna cosa conseguiranno o conseguirono, | 159r | et nominatamente per matrimonii et sposalitie, o alcuna cosa fecioro per conseguire per illicito modo, e quelli punire et condannare si come vorranno. Et che in tutte et per tutte le cose abbiano luogo ciò che si contiene dal verso in giù che comincia «Et messer la Podestade et cetera» et quelle che si contengono di sopra nel presente capitolo dinanzi da quello verso che comincia «Et per quello modo abbia arbitrio».

LXXXIII. Del sodamento del'armi da difendere.

Ciascuno cittadino et abitante della cittade di Firençe che vorràe portare arme da difendere, excetto tavolaccio et bracciaiuola, sodi prima per mallevadori approvati per alcuni delli approvatori del Comune di Firençe di libre

^a Nel ms. ogli.

^b Nel ms. fictitia.

^c Nel ms. posso.

^d -i corretta su -o.

.ccc. piccioli di non offendere alcuno, et fatto cotale sodamento, possa et a lui sia licito di portare armi da difendere coperte, non obstante che per la nuova Podestade o per suo bando sia vietato che non si portino armi. Et chiunque fia trovato portare per la cittade di Firenze armi da difendere scoperte per qualunque modo paghi per nome di pena per le infrascritte armi allo infrascritto modo, cioè: per la cervelliera scoperta soldi cento di piccioli, per la gorgiera scoperta libre .iii. di piccioli. Sia licito altressie a ciascuno contadino o distrettuale di Firenze o straniero portare armi da difendere, excepti tavolaccio et bracciaiuolo, sodando con mallevadore approvato come è detto di sopra di libre dugento di piccioli di non offendere alcuno. Salvo che ciascuno nobile o grande del contado o del distretto di Firenze per le predette cose sodi di libre .ccc. sì come soda il cittadino predetto. Et ciascuno che vorrà sodare sia tenuto et debba pagare per nome di gabella al Comune di Firenze o a colui che per lo detto Comune sarà diputato alla detta gabella anzi ch'egli porti l'armi o abia licentia di portarle soldi .xx. di piccioli, et fatto il sodamento et il pagamento come detto è, le possa portare infino a kalendi del mese d'ottobre seguente il sodamento predetto et più per .xv. dì. Et chiunque soderàe per sé o altri per lui per cagione delle dette armi difensibili portare et farà o commetteràe dopo quello sodamento alcuno maleficio o alcuno eccesso sia punito et condannato nella pena che si contiene nello statuto, et li suoi mallevadori sieno tenuti di pagare per lui la detta condannagione infino alla quantitate concorrente di cotale sodamento, et quella quantitate sodata pagare, s'elli fosse condannato in persona o in perdere membro o non fosse specificata quantitate in cotale condannagione, s'egli non rapresentassoro la principale persona in forza del detto Comune, sì che di ragione per cotale cagione si possa sostenere. Et che li mallevadori che al detto modo pagheranno abbiano regresso ne' beni et cose del malefattore disfatte prima in caso che li beni si dovessero guastare secondo la forma dello statuto del Comune di Firenze per quella quantitate ch'egli pagheranno. Et che colui che porteràe l'armi predette, fatto cotale sodamento et pagamento, debba seco avere la bolletta di cotale licentia scritta o sottoscritta per mano di publico notaio di messer la Podestà di Firenze. Et che neuno sia ricevuto se non ^aper cagione d'una malleveria^a di cotali armi. Et ancora neuno entri mallevadore se non per una persona che vorrà portare le dette armi durante la malleveria predetta. Et chiunque malleveràe più che per una persona volente portare l'armi predette sia | 159v | punito per ciascuno per cui entròe mallevadore in libre .x. piccioli. Et (se) alcuno sarà trovato portare alcuna delle dette armi per li berrovieri et famiglia di messer la Podestade o di qualunque altro rectore della detta cittade et non avràe seco la detta bolletta et in veritade sodòe per portare le dette armi, sia punito in soldi .xx. di piccioli e non più o altrimenti, facendo elli fede del sodamento predetto infra 'l terço die. Et

^{a-a} *Nel ms. per una malleveria, con cagione d'u aggiunto in interlinea superiore.*

che neuno mallevadore dato per portare le dette armi defensibili possa essere gravato oltre libre .ccc. per una mallevoria d'alcuno cittadino o nobile o grande, né oltre di libre .cc. per una mallevoria d'uno contadino o distrettuale di Firenze o straniero, non obstante alcuna stipulatione o promessa o rinun-tiatione. Salvo che se alcuna persona nata della cittade o del contado, distretto di Firençe o suo origine dal lato di padre pagheràe a' camarlinghi della camera del Comune di Firenze per lo Comune riceventi o ad altra persona diputata per lo detto Comune a ricevere quello pagamento pagheràe libre .v. di piccioli e soderàe soficientemente dinanzi dal giudice di messer la Podestade del quartiere del quale saràe quello cotale che soderàe et sicurtade daràe di libre .v^c. di piccioli con tre mallevadori approvati almeno per due delli approvatori del Comune di non offendere alcuno con alcuna generatione d'armi contra la forma degli statuti del detto Comune, fatto cotale pagamento et cotale sodamento come detto è et avuta la bolletta dal detto messer Podestade almeno sottoscritta per mano d'alcuno de' suoi notai che contenga come messer la Podestade concedette licentia a cotale di portare la detta bracciuola però che pagòe et sodòe secondo la forma dello statuto, possa et a llui sia licito portarla uno anno compitando dal die del detto pagamento, senza chiovi o bollette o ferri rilevati. Et se infra lo detto anno colui che cosí avrà pagato et sodato commettesse alcuno maleficio o offendesse alcuno con alcuna generatione d'arme et però fia condannato per contumacia, cotali mallevadori et approvatori et li mallevadori delli approvatori siano tenuti et debbano et sieno constretti per tutte vie et remedii oportuni et etiamdio di fatto a dare et pagare al Comune di Firenze o a' camarlinghi della camera del detto Comune per esso Comune riceventi libre .v^c. di piccioli, se tanto monteràe la condannagione, et se tanto non montasse infino alla concorrente quantitate. Questo aggiunto che se quello malefattore perverràe nella forza del Comune di Firenze ançi la detta condannagione o si rapresenteràe dopo quella condannagione infra .xv. die o prima, cotali mallevadori et approvatori et mallevadori d'approvatori più non sieno constretti ma intendansi essere et siano dalla detta condannagione assoluti.

LXXXXIII. Della pena di colui che porteràe armi defensibili.

[Pod. 1325 III, 59]

Se alcuna persona che non avràe sodo secondo la forma del proximo precedente statuto fia trovata portare arme, panziera, coretto o^a guarnaccha di ferro, paghi al Comune soldi .c. piccioli s'egli sarà cittadino, ma il contadino, distrittuale o straniero paghi soldi cinquanta di piccioli; per la gorgiera soldi .xx. piccioli s'egli fia cittadino, ma s'egli fia contadino, distrittuale o straniero

^a In interlinea superiore.

| 160r | soldi diece piccioli; per lo bacinetto o cervelliera soldi .xx. piccioli se fia cittadino, il^a contadino, distrittuali o straniero soldi .x. piccioli; per guanti ferrati soldi .xx. se fia cittadino, lo contadino, distrettuale o forestiere soldi .x. piccioli; per tavolaccio o rotella trovato nella cittade o ne' borghi o ne' sobborghi libre .l. piccioli; per bracciaiuola dovunque trovata libre .l. piccioli, se per quella bracciola non fia sodato secondo la forma del precedente statuto; per lamiere o coraze, piate o piattine libre .x. piccioli; et per ciascuno altro genere d'arme difensibili soldi .xx. piccioli, se sarà cittadino, ma se fia contadino, distrittuale o straniero soldi .x. piccioli; né quelle arme trovate^b perda, né divegnano nel Comune di Firenze. Ma se cotale persona fia trovata portare tavolaccio fuori della cittade di Firenze et de' borghi et de' sobborghi, sì nel pioviero di San Giovanni di Firenze, sie punito in libre .x. di piccioli; le quali pene si tolgano di fatto per lo rectore o ufficiale la cui famigla troveranno alcuno de' contrafacienti. Et neuno possa esser lasciato se prima non paga come detto è. Et oltre le pene predette ciascuno che fia trovato portare alcuna generatione d'armi contro alla forma predetta paghi et sie tenuto pagare et debba etiamdio di fatto al rettore o al' ufficiale la cui famigla l'avrà trovato la quarta parte di ciò ch'egli era tenuto di pagare al detto Comune, et soldi .ii. piccioli per ciascuna generatione delle dette armi. Et del trovamento di cotali armi si stea et credasi sì come è scritto nello statuto di sopra posto nel primo libro del presente volume, sotto la rubrica De' berrovieri di messer la Podestade^c.

LXXXXV. Della pena di colui che porterà armi da offendere.

[Pod. 1325 III, 60]

Nulla persona ardisca o presumisca di die o di notte portare o tenere spada, quadrelletto o spuntone o coltello o alcuna generatione d'arme da offendere, andando o stando a cavallo o a piede in alcuna via o piazza o per alcuna via o piazza della cittade di Firenze o de' borghi o sobborghi d'essa cittade. Et chi farà contro per ciascuna generatione delle dette armi et per ciascuna volta sia punito in libre .l. piccioli. Et neuno porti alcuno coltellino grande o piccolo apuntato, se non fosse temperatoio acconcio a temperare penne di lungheza al più tra 'l manico e 'l ferro d'uno somesso, né alcuno altro coltellino porti non apuntato che sia di maggiore lungheza che di terza parte di braccio tra la manica e 'l ferro, sotto la detta pena; e 'l detto coltellino non apuntato di lungheza di terzo braccio o meno ciascuno possa portare in guayna legata alla coregia, honestamente operando come egli vorrà così colui che 'l porta come colui a cui prestato l'avesse. Et neuno della cittade o del contado o distretto di Firenze

^a -l corretta su c.

^b In interlinea superiore.

^c Podestà I, 16.

o altra persona ardisca o presumisca di tenere guanto di ferro scoperto, stando o andando a cavallo o a piede in via o piazza o per alcuna via o piaça della citade di Firenze, sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuna volta. Salvo che ciascuno a cavallo a lui sia licito et possa col cappello portare spada, quadrelletto, spuntone et coltello andando alla villa et tornando fuori della citade di Firenze, portando impertanto quelle armi coperte. Quelli ch'è a piede portare possa licitamente et senza pena spada, spuntone o |160v| quadrelletto fuori della citade di Firenze con cappello andando fuori et tornando, purché per la citade di Firenze porti col cappello la detta spada, spuntone o quadrelletto pubblicamente et manifestamente legato in mano col cordiglio del cappello et con la coregia della spada o dello spuntone o del quaderletto alla manica. Et che li forestieri viandanti non sieno puniti né gravati per portamento d'armi ançi ch'egli sieno albergati, ma poi ch'egli fieno albergati l'oste o la sua famiglia sieno tenuti^a et debano dinuntiare loro ch'egli pongano giù l'armi et che non le portino, et se poscia fieno trovati col'armi sieno puniti come detto è. Et le predette cose tutte et ciascuna messer la Podestade faccia pubblicamente bandire nel principio del suo regimento. Questo impertanto aggiunto che fuori della citade et borghi et soborghi d'essa chiunque nel contado o distretto di Firenze fia trovato con alcuna generatione d'armi, se fia cittadino sia punito in libre .x. piccioli, ma se fia contadino o distrittuale o istrano sia punito in libre .v. di piccioli per ciascuna generatione delle dette armi. Et che ciascuno che fia trovato portare armi da offendere o da difendere per la famiglia di messer la Podestade sia preso et sostenuto in forza di messer la Podestade et del Comune di Firenze infino a tanto ch'egli paghi a' camarlinghi della camera del Comune di Firenze le pene predette, nulla condannagione per ciò di lui faccendo. Le dette pene o alcuna d'esse per cagione del luogo o del tempo non si radoppino. E che l'armi trovate portare contro la forma degli statuti incontanente si mandino alla camera, et fatto il pagamento di quello che si dovesse pagare per quelle armi, sieno rendute a coloro alli quali furono trovate. Et che messer lo Capitano et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia siano tenuti di fare cercare per la citade di Firenze ciascuno die almeno una volta per la loro et di ciascuno di loro famiglia per l'armi vietate così da offendere come da difendere per quello modo, via et ordine per li quali è tenuto la Podestade et la sua famiglia per la forma delli statuti del Comune di Firenze. Et che tutte et ciascuna cose che si contengono nello statuto del portamento dell'armi, del trovamento et cercamento et della fuga <o>^b di coloro che portano l'armi che parlano nella Podestade et nella sua famiglia abbiano luogo et intendansi in messer lo Capitano <et Executore>^c et nelle loro et di ciascuno di loro famigle. Et coloro

^a Segue di espunto.

^b Segue chi nel ms. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 158r: vel de ferentibus arma.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 158r: locum habeant et intelligantur in domino Capiteo et Executore.

che fieno trovati portare arme oltre la pena che nelli statuti si contiene siano tenuti di pagare alla famigla della Podestade o del Capitano o del'Executore, cioè di colui che 'l troveràe per ciascuna generatione d'armi da offendere soldi .v. piccioli; et che oltre le pene predette ciascuno che fia trovato portare alcuna generatione d'arme contra la forma predetta paghi et pagare sia tenuto et debba et di fatto al rectore o ofciale la cui famigla il troveràe la quarta parte di ciò ch'egli era tenuto di pagare al Comune; et la pecunia che si pagasse per l'armi si paghi a' camarlinghi della camera del Comune di Firenze, senza ch'ella si metta in ceppo o in altro luogo o che in altra cagione si converta. | 161r |

LXXXXVI. Di certo vietamento et certo concedimento d'armi.

Neuno, di qualunque nome d'oficio o di dignitate o di stato o d'excellença si sia, ardisca o presumisca di portare alcuna generatione d'arme per la cittade o borghi o soborghi della cittade di Firenze o del suo contado o distretto. Et se alcuno faràe contro alcuna delle predette cose et fia trovato per la famigla d'alcuno rectore o ofciale del Comune di Firenze, quando andasse cercando per l'armi, debba esser preso et sostenuto et nella forza del Comune di Firenze possa et debba et non possa essere lasciato, né debba infino a tanto ch'egli pagheràe o per lui pagato saràe interamente al Comune di Firenze o alli camarlinghi della camera d'esso Comune per quello Comune ricevente le pene che si contengono nelli statuti et ordinamenti d'esso Comune. Et se quello cotale così trovato si difendesse dal pagamento della predetta pena con alcuna ragione o privilegio o beneficio, o alcuna cosa altra dicesse o opponesse o allegasse, o alcuna cosa si facesse per la quale elli non fosse constricto al pagamento predetto, che incontanente il detto tale rettore o ofciale, la cui famigla avrà trovato il detto cotale così portante l'armi o che così si difendesse o alcuna cosa facesse come detto è, sia tenuto et debba infra tre die proximi seguenti dal die di questa cotale allegagione di privilegio o di beneficio o d'impedimento, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a quello cotale rettore o ofciale a ritenarli per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze et di fatto et sança alcuna condannagione che però si faccia del suo salario a ritenere, quello cotale che così si difenderàe o che allegheràe privilegio, elli per sé o altri per lui o per cui fosse allegato o in cui favore alcuna cosa si facesse per la quale elli non fosse costretto a pagare la detta pena come detto è, comandarli che elli vada a' confini fuori della cittade et del distretto di Firenze almeno per .l. migla dove et per quello tempo che al detto rettore et ofciale piaceràe et vorràe, purché non minore tempo d'uno anno. Et che il detto tale rettore o ofciale o suo successore et ciascuno de' suoi ofciali costringa et costringere possa, sia tenuto et debba infra li detti tre die il detto tale così sé difendente o che fosse difeso o per lo quale alcuna altra cosa si facesse sì come è detto, andare et stare a' confini sì come a llui fia inposto per mulcta et per condannagione, per presura di persona et per guastamento di beni, et sì come et in quella guisa che a quel-

lo rettore et ufficiale parràe et piaceràe, et costringerlo di sodare sufficientemente et a sodare di libre .M. ch'egli andràe et staràe a quelli cotali confini, nelle quali libre .M. quello cotale così trovato, s'egli non v'andràe et non staràe, sie condannato per quello cotale rettore o ofciale o suo successore, etiamdio di fatto, infra .x. die dal die del'allegagione della sua difensione predetta. Et che ogni altro gravamento et imponimento di pena et di gravamento contenti nelli ordinamenti del detto Comune fatti dal mese d'aprile nel .MCCCXLVI. neentemenno s'impongano et imporre si possano et debbano a quelli che porteranno l'armi contra alle predette cose. Et che messer la Podestà e 'l Capitano e l'Executore delli Ordinamenti della iustitia o alcuno di loro non possa | 161v | né debba dare o concedere licentia tacitamente o espressamente ad alcuna persona di portare arme contra le predette cose, sotto pena di spergiuro e di libre .v^c. di piccioli a ciascuno di loro rettore o ofciale che farà contro a torregli per ciascuna volta; et cotale licentia non vagla né tegna per la ragione medesima. Et che la Podestade e 'l Capitano e l'Executore delli Ordinamenti della iustitia al tempo del loro iuramento sieno tenuti di iurare le predette cose, et lo scrivano delle riformagioni de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze sia tenuto et debba compitare a loro et a ciascuno di loro il detto giuramento. Et che li ofciali et signori di tutte le gabelle del detto Comune non possano né a loro sia licito di vendere o d'alienare o concedere né alcuno di comperare o aquistare per sé o per altrui alcuna gabella o rendita del detto Comune con patti o sotto patti che alcuno comperatore di cotale gabella o rendita o altra persona possa o li sia licito portare alcuna generatione d'arme; et se cotale patto si facesse o fosse fatto, sia casso et vano per la ragione stessa, et non si possa né debba osservare né etiamdio allegare. Et se li predetti ofciali et signori di tutte le gabelle contra le predette cose o alcuna d'esse venissoro o facessoro o alcuno comperasse o aquistasse per sé o per altrui, sia condannato ciascuno che farà o verrà contro in libre .v^c. piccioli et sieno privati per la ragione medesima di tutti oficii, beneficii et honori del detto Comune, et che più ad alcuno d'essi non sieno ricevuti. Et che neuno ardisca di dire o proporre o allegare ch'egli sia stato Priore o Gonfaloniere di giustitia o loro notaio per lo pestilentioso tyranno duca d'Athene, o che alcuno altro privilegio abbia avuto da lui di portare arme, né allegare alcuna licentia o patto fatto o che si facesse nella vendita d'alcuna gabella o di rendita di portare alcune armi; et se elli l'allegasse o producesse, non sia udito, et non obstante tale allegagione sie punito et condannato quelli che porterà l'arme come s'egli non avesse privilegio et come s'egli non fosse stato Priore o Gonfaloniere o notaio per lo detto tyranno. Salvo et riservato che le predette cose non abbiano luogo né in alcuna cosa pregiudichino a coloro che da qui adietro furono o a quelli sono o a quelli che saranno per lo Popolo et Comune di Fire(n)ze nel'oficio del priorato del'arti o gonfalonierato di iustitia o scrivانات di loro oficio, né etiamdio alli Gonfalonieri delle compagnie del Popolo, né allo notaio di quelli Gonfalonieri durante l'oficio né a coloro che con quelli Gonfalonieri andasso-

ro di notte per cagione della guardia della cittade di Firenze, né alli rettori o ufficiali del Comune di Firenze o della Mercatantia o del'Arte della Lana, ufficiali forestieri o alli loro o d'alcuno di loro berrovieri o famigle, né alli soldati del Comune di Firenze forestieri, né a quelli che venissoro in servizio del detto Comune, né nelli forestieri venendo alla cittade di Firene o partendosi da essa, né alli berrovieri del'ufficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della iustitia e a loro Capitano, né | 162r | ambasciadori forestieri venendo al Comune di Firenze, avuta per loro licentia da' signori Priori et dal Gonfaloniere della giustitia, né nelli soldati del Comune di Firenze cittadini o contadini o distrettuali del Comune di Firenze andandosi a rassegnare o alla guardia d'alcuno castello o forteza che si tenesse o guardasse per lo Comune predetto o ritornando da quella rassegna, mostra o guardia, né a coloro che perseguissoro alcuno malefattore che avesse commesso alcuno homicidio o fedita o commettesse nella cittade predetta o nelle parti agiacenti o isbandito del detto Comune menasse nella forza d'esso Comune, né in coloro che guardassono la detta cittade di die o di notte, né in coloro che vanno, stanno o ritornano a spegnere o da spegnere il fuoco, né nelli soprastanti delle carceri delle Stinche o guardie d'esse che avere debbano secondo la forma degli statuti del Comune di Firenze sì come a quelli soprastanti et guardie è licito per forma di statuto et non altrimenti, né a coloro che portassoro armi col cappello, né a chi avesse sodo l'arme secondo la forma^a dello statuto del detto Comune. Et salva la riformagione et ordinamento fatto in favore di Cionellino del Bello et degl'altri che si contengono in quella riformagione et ordinamento; et etiamdio le riformagioni et ordinamenti fatti in favore d'Iacopo Manzini et di quelli de' Raffacani; e salvo il privilegio fatto nel .MCCCXXIII. del mese di settembre et d'ottobre ch'è chiamato l'Ordinamento della giustitia conceduto a certi di portare arme, cittadini fiorentini nominati et specificati nel'ordinamento scritto per ser Bernardo Benci-venni da San Donato in Poci, allora notaio et scrivano de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia. Et salvo et riservato lo stantiamiento fatto del mese d'ottobre l'anno del Signore .MCCCXLIII. e 'l privilegio conceduto in quello stantiamiento a quelli che furono al detto tempo Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze; et salvo et riservato l'ordinamento fatto del mese d'aprile nel .MCCCXLVI. nel quale si contiene che a certo novero de' familiari del vescovo di Firenze et del vescovo di Fiesole e dello inquisitore del'heretica paterinagge^b si possa et debba concedere licentia di portare ciascuna arme; salvo ancora che tutti li famigliari et berrovieri delli ufficiali forestieri del Comune di Firenze et della Mercatantia debbano portare nelli loro tavolacci^c d'arme^d dipinte^d di quel-

^a -a in interlinea superiore.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 159v: inquisitoris heretice pravitatis.

^c Segue l depennata.

^d In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 159: ferre in tabulacciis arma illius officialis.

lo ufficiale del quale saranno famiglari o berrovieri, altrimenti s'egli fieno trovati col'armi sieno puniti sì come s'egli non fossoro famiglari o berrovieri di quello cotale ufficiale; excepti li famiglari et berrovieri di messere la Podestade et del Capitano et del'Executore delli Ordinamenti della giustitia. Et che per le predette cose o alcuna d'essa non s'intenda d'essere o sia diminuita alcuna pena a coloro che porteranno armi, coltellini o bracciaiuole contra la forma degli statuti del detto Comune. | 162v |

LXXXXV(II).^a Della pena di colui che giucheràe o presteràe a giuoco o riterràe^b giuoco et de' contratti fat(t)i per cagione di giuoco^c.

Neuno nella cittade o nel contado o distretto di Firenze giuochi a giuoco di çara o d'aliossi o di gherminella o a coderone, salvo che 'l giuoco alli aliossi non abbia pena ne' forestieri. Et se alcuno farà contro, sia punito di fatto per ciascuna volta in libre .x. piccioli, salvo che se elli pagheràe infra .x. die dal die che fu trovato giocare immediatamente seguenti le tre parti delle quattro parti di quella pena, sia et essere s'intenda prosciolto per lo fatto medesimo; et questo sia s'egli sarà trovato per la famigla di messere la Podestade o del Capitano o dello Executore delli Ordinamenti della giustitia quando andasse cercando del giuoco. Et neuno possa esser accusato o dinunziato se non fosse trovato per la famigla di messer la Podestade o del Capitano o del'Executore. Et in queste cose sia creduto a uno de' berrovieri o al cavaliere di messere la Podestade o Capitano o Executore, giurando ch'elli trovòe giocare alli giuochi vietati. Et chiunque fia trovato giocare a giuoco a zara e per la detta cagione starà nelle carceri delle Stinche del Comune di Firenze per .xv. die da poscia ch'egli sarà nella forza del detto Comune, et non pagheràe la pena secondo la forma del presente statuto, possa et debba essere scopato et battuto per la cittade di Firenze dal luogo delle dette carceri infino alla piaça de' signori Priori pubblicamente; et fatto cotale scopamento et battimento possa et debba essere liberamente rilasciato da quelle carcere per ciascuno rettore et ufficiale del detto Comune. Et che neuna persona o ardisca o presumisca giocare a giuoco di çara nella piaça d'Orto San Michele, sotto pena di libre .L. di piccioli a torreglele di fatto, la quale pena se non la pagheràe colui che farà contro infra .x. die poscia ch'egli fia preso et in forza del detto Comune sostenuto, per la cagione predetta per la cittad[e di] Firençe sia scopato; et contro alli giocatori nella detta piaça li detti rettori et ciascuno di [loro po]ssano et sieno tenuti et debbano inchiedere, procedere et investigare a loro arbitrio et li trovati colpevoli punire et condannare nella pena predetta etiamdio di fatto. Et neuno possa g[iuca]re a dadi nella chiesa di San Giovanni Batista o nelle latora o nello

^a Nel ms. -vii aggiunto da altra mano.

^b Segue a depennata.

^c A margine superiore sinistro in alto figurazione di un dado da gioco.

spazio di quella chiesa, so[tto] pe[na di] libre x. di piccioli per ciascuna volta. Et ciascuno possa et a lui sia licito senza pena cacciare quelli cotali giucatori di ciascuno de' detti luoghi et di torre loro li danari che in cotale giuoco fossoro, non obstante alcuno statuto o ordinamento del Comune di Firenze. Et che, quando la famigla di messere la Podestad[e] o del Capitano o del'Executore cercassoro per li detti giuochi, siano tenuti et debbano [s]pezzare et fare rompere le pietre et li tavolieri aconci a giucare et in su li quali si giuoca. Ma il giuoco delle tavoli si possa fare nelle vie publiche et nelle piazze et non altrove. Et neuno nella cittade o nel distretto di Firenze (ardisca o presumisca) tenere o tenere fare giuoco a dadi o a tavole^a in alcuna logia o corte chiusa o aperta o in casa o in portico, o sofferire scientemente che alcuna cosa delle predette vi si facciano, et intendasi ch'egli lo sappia se fia persona usata di ritenere giuoco o giucatori o se in quelli luoghi etiamdio fia usato a giuoco per alcuna ragione o modo che in sua casa o corte^b | 163r | o logia o altrove si giuochi, sotto pena di libre .v^c. e più ad arbitrio di messer la Podestade o Capitano o Executore, a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta. Salvo che ciascuno licitamente et sança pena possa giucare a tavole nelle vie publiche et piazze et che volgarmente si chiamano vie publiche et piazze; et non s'intenda giucare sotto portico coloro che nelle vie publiche o piazze sotto tetti, sporti o portici giucassoro a tavole; et che se alcuna persona fia trovata giucare a tavole con dadi in alcuna casa, corte o logia nella cittade di Firenze, sia condannato in libre .xxv. piccioli per ciascuna volta. Et intendasi giucare a dadi chiunque fia trovato in alcuno de' detti luoghi vietati stare a vedere il giuoco o giucanti, et che de' predetti et sopra li predetti et ciascuno delli predetti casi basti la pruova et per piena pruova sia avuta la relatione d'uno berroviere di messer la Podestade o del Capitano o del'Executore, dicendo questo per suo iuramento. Et ciascuno possa accusare et dinuntiare coloro che ritengono o fanno ritenere giuoco o giucatori, e basti la pruova d'uno testimonio di veduta con altri due testimoni probanti di publica fama. Et delle predette cose di quelli che riterranno o faranno ritenere si possa ritrovare la veritade etiamdio per li giucatori et ancora per tormenti. Et che la logia, casa, corte o portico dove fia trovato fare il detto giuoco con dadi al modo predetto si debba disfare infino alle fundamenta et guastare. Ma se si giucheràe a tavole in alcuno de' detti giuochi, sia condannato colui del quale fia quello cotale luogo in libre .l. di piccioli, salvo che colui di cui sarà quella cotale loggia, corte, casa o portico possa ricomperare quello guasto o disfacimento per ciascuna volta che seguitasse condannagione per libre .v^c. di piccioli. Et la Podestade, Capitano o Executore et ciascuno di loro

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 160r: et nullus in civitate vel districtu Florentie audeat vel presumat ludum ad taxillos vel tabulas aud ludentes ad ipsos ludos vel alterum eorum retinere vel retineri facere.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: o logia, all'interno di una figurazione zoomorfa.

o qualunque altro non possa concedere licentia che si faccia contro alle predette cose o alcuna d'esse, et se alcuno di loro il concedesse, perda del suo salario libre .c. piccioli per ciascuna volta. Et neuno altresìe comunque o per cheunque^a guisa possa, ardisca o presumisca prestare a giuoco di çara, sotto pena di libre .cc. piccioli a torre per ciascuna volta a colui che farà contro. Et se per ragione o per cagione di giuoco alcuno riceveràe alcuna promessione o obligagione, contratto o pegni, il fare di cotale promessione, obligagione o contratto e 'l dare di cotali pegni per la ragione stessa sia nulla; e la Podestade, Capitano et Executore et ciascuno di loro iudici brevemente et sommaramente, ^bsanza libello^b et senza strepito et figura di iudicio faccia restituire cotali pegni et cassare obligationi, promessioni et contratti, non obstante alcuno capitolo di statuto; et queste cose sieno tenuti di fare ad instança di colui che avesse dati li pegni o fatta l'obligagione e di suo padre o fratello o d'alcuno congiunto infino in quarto grado. Et pendente cotale questione da qualunque mossa delle predette cose, nulla novitade fare si possa contro al principale. Et basti nelle predette cose et in ciascuna d'esse la pruova d'uno testimonio con publica fama; et siano avuti per legittimi testimonii a fare la detta condannagione che si dee pagare al Comune li giucatori medesimi o quegli alli quali fia prestato o alcuno contratto avrà fatto in giuoco o per cagione di giuoco. Et messere | 163v | la Podestade, Capitano et Executore et li loro giudici et di ciascuno di loro siano tenuti et debbano fare diligente inquisitione publica o occulta sì come vorràe per li cappellani della cittade et per li regitori de' popoli del contado di Firenze et per altre persone di tutte et ciascuna cose sopradette^c di coloro^d che sono usati di ritenere giochi o di prestare a giuochi o che sono usati di patire che nelle loro case, loggi, corti o altri luoghi prestì o giuochi, e ricevere da loro et da ciascuno di loro sicurtade di libre .cc. piccioli di non ritenere giuochi o prestare a giuochi et che non patiscano che in loro logia, corte o casa o altro suo^e luogo si giuochi o prestì a giuochi. Et se alcuno di loro poscia presteràe o riterràe giuochi o sofferràe che vi si giuochi o prestì, sia condannato nelle dette libre .cc. di piccioli. E neuno possa vendere vino a minuto nello spazo della chiesa di San Giovanni Batista o presso a quello spazo per .l. braccia, sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuna volta. Et che neuno vinattiere vendente vino a minuto tenga in quella taverna dove vende vino tavoliere di tavole o altro instrumento aconcio a giuoco, né dadi o altre cose acconcie a giuoco; e chi farà contro sia punito in libre .xxv. per ciascuna volta, et credasi delle predette cose alla relatio-

^a -q- corretta da -g-.

^{b-b} In interlinea superiore.

^c -e corretta su -i.

^d c- corretta da l-.

^e Segue g depennata.

ne del cavaliere di messer la Podestade o del Capitano o del'Executore^a (o)
^bd'uno de'^b berrovieri. Ancora neuno possa giucare alle marelle nella cittade
 di Firençe o ne' borghi o ne' soborghi, sotto pena di soldi .xx. piccioli per
 ciascuna volta. Et che ciascuno taverniere o che venda vino a minuto debba
 avere et tenere una insegna col campo bianco et col giglo vermiglio acciò che
 si possano conoscere li vendenti vino a minuto e possasi cercare più lieve-
 mente de' giuochi vietati.

LXXXXVIII. Della pena di colui che andrà di notte^c. [Pod. 1325 III, 120]

Neuna persona di che conditione o stato sia ardisca o presumisca andare
 o stare fuori di casa per la cittade o nella cittade di Firençe, con lume o sança
 lume, di notte dopo il terzo suono della campana del palagio de' signori Pri-
 ori et Gonfaloniere della giustitia che suona la sera dopo il terzo suono della
 campana del palagio di messer la Podestade infino al suono della campana
 del die che suona la mattina, sotto pena di soldi .xl. di piccioli. Et se alcuna
 persona fia trovata per la famigla di messer la Podestade o del Capitano o
 del'Executore (delli) Ordinamenti^d della giustitia ire o stare contra le predet-
 te cose, sia preso et tenuto nella forza del Comune di Firenze infino a tanto
 che di fatto paghi al camarlingo della camera del Comune di Firenze la detta
 quantitate di pecunia et sança alcuna altra condannagione per ciò fare et
 infino a tanto che egli paghi alla famigla di quello cotale rettore che avrè
 trovato quella persona contrafaciente soldi .xii. di piccioli. Et nulla cosa più
 o altrimenti si tolga o domandi da quella persona così trovata per prigione
 o per guardia o per qualunque altra cagione, sotto pena di libre .l. piccioli a
 torre a colui che più domandasse o toglesse et per ciascuna volta. Et di cotale
 trovamento si stea et credasi alla relatione di due della famigla di quello retto-
 re che cotale persona contrafaciente avrè trovato, salvo che se quella persona
 così trovata fosse sospetta et della sospitione apparirà alla Podestade o alli
 suoi iudici, sia punito più gravemente a voluntade di messer la Podestade,
 considerata la qualitate del fatto et la conditione della persona. E che tutte et
 ciascuna licenze per adietro concesse, etiam | 164r | per via di patti d'alcuna
 compera di gabella o di rendite o di conducimento di beni del detto Comune
 o per altra qualunque cagione d'andare o stare fuori di casa di nocte sieno
 casse et vane. Et che per messere la Podestade o per alcuno altro oficiale del
 Comune di Firenze non si possa dare o concedere licentia o sicurtade d'an-
 dare o di stare di notte contro alle predette cose o alcuna d'essa, sotto pena

^a In interlinea superiore, d'altra mano: d'uno de'. Infatti in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16,
 c. 160v: Potestatis vel domini Capitanei vel unius berroverii.

^{b-b} In interlinea superiore.

^c -o- su altra lettera.

^d Nel ms. Ordinamento.

dello spergiuro et di libre .v^c. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta. Et che in ciascuna vendita o allogagione che si facesse per li ufficiali della Torre o per li signori di tutte le gabelle o per altri ufficiali del detto Comune d'alcune gabelle o rendite o terreni o beni del detto Comune ad alcuna persona o luogo non si possa o debba per quelli ufficiali e signori delle gabelle o altri ufficiali dare o concedere licentia d'andare o di stare di notte contra le predette cose o opporre alcuno patto o scrivere d'andare^a o stare di notte contra le predette cose; o che la Podestade o alcuno ufficiale del Comune di Firenze non possa dare o debba o concedere licentia ad alcuna persona contro alle predette cose o alcuna delle predette, et se si facesse non vagla né tegna per la ragione stessa; et neentemento quelli cotali vendenti o concedenti o alloganti né comperatori o aquistanti o conducenti sie condannato per messer la Podestade in libre .v^c. di piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna volta. Salvo che, non obstante le predette cose, possano andare et stare di notte dopo il terço suono della campana che suona da sera et ançi il suono della campana che suona da mattina li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze con la compagnia che avere vorranno et ciascuno di loro al tempo del loro officio, et lo loro notaio con due compagni con ciascuno di loro, et li loro messi con uno compagno per ciascuno di loro, et le guardie della notte della detta cittade et li lanternieri così delli rectori come de' Gonfalonieri predetti, et li notari del'officio del fuoco e tre lanternieri del detto officio, et li maestri et li portatori così eletti come quelli che si elegeranno per inançi che traggono a spegnere il fuoco, et li camarlinghi del detto officio del fuoco quando traessoro a spegnere il fuoco et non altrimenti, et quelli s'intendano essere maestri et portatori et camarlinghi che eletti saranno per li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze, et quelli alli quali si concedesse o fosse concessuta licentia d'andare sança lume in tempo di notte per forma d'alcuni patti contenti in alcuna vendita d'alcuna gabella o per alcuno statuto o ordinamento del Comune di Firenze, de' quali cotali alli quali facesse la detta licentia deliberato sarà per l'officio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della iustitia e de' Gonfalonieri delle compagnie e de' .xii. buoni huomini. Et salvo che non obstante le antedette cose andare si possa di notte per la detta cittade senza pena coloro che avranno lume di cero o di tortizo di cera acceso con haste di legno, lo quale al tempo di cotale trovamento sia almeno di tre libbre di cera, purché con cotale lume oltre il novero di quattro huomini alcuno andare non possa.

^a -re in interlinea superiore.

LXXXXVIII. Che la pecunia che si riscoteràe del giuoco o del portare del'armi o del'andare di notte si paghi solamente alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze.

| 164v |

Nulla condannagione o exactione di condannagione, fatta o che si farà per inançi, et neuna cosa che per vigore o per pretesto o cagione d'alcuna condannagione fatta o che si facesse per inançi o d'alcuna exactione che fare si dovesse da alcuna o contro alcuna persona, luogo o universitade o per giuoco o per cagione di giuoco, o per portamento d'arme o per cagione^a d'alcuno portamento d'alcuna generatione d'arme, o per andare o per cagione d'andare o che per alcuno fosse andato o andassesi di notte per la cittade di Firenze, o per qualunque altra ragione o cagione si riscotesse o riscuotere si dovesse per alcuno rettore o oficiale del Popolo o del Comune di Firenze o per lo detto Popolo o Comune o che ad alcuni camarlinghi o oficiali del detto Comune et Popolo dare o pagare si dovesse per le cagioni sopradette, o per alcuna di quelle, si possa dare o pagare a' camarlinghi della camera del'armi del palagio del Popolo di Firenze o alcuno di quelli. Et che li detti camarlinghi o alcuno di quelli, sotto pena di spergiuro et di libre .v.^c. di piccioli a ciascuno di loro che farà contro, in nullo modo possano, ardiscano o presumiscano alcuna quantitate di pecunia o alcuna cosa altra delle predette o contro alle predette riscuotere, domandare o ricevere per via di diposito o per qualunque altro modo, etiamdio per via di comandamento qualunque precedente de' signori Priori. Chiunque contra le predette cose o alcuna d'esse pagasse o desse alcuna cosa sia così tenuta et sia sì come non l'avesse dato o pagato, né di quello o per quello che così desse o pagasse s'intenda punto libero o prosciolto da ciò che dare o pagare dovea o dovrebbe al Comune predetto. Et neuno notaio o scrittore possa, ardisca o presumisca, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuna volta, scrivere in alcuno libro del Comune o della camera predetta del'arme o del'altre alcuno de' detti pagamenti che si facessero contro alle predette cose o alcuna d'esse. Et ancora che ogni quantitate di pecunia che per vigore di alcuni ordinamenti del detto Comune fatti per adietro dare o pagare si dovesse o potesse alli camarlinghi della camera del'arme del palagio del detto Popolo per quello Comune riceventi et non ad altri, per qualunque modo si dea o paghi alli detti camarlinghi della camera del Comune di Firenze. Salvo et riservato che le predette cose o alcuna delle predette non si stendano o abbiano luogo in alcune o ad alcune quantitati di pecunie che per lli camarlinghi della camera del Comune di Firenze si dovessero o potessero dare o pagare alli camarlinghi della camera del'arme predetto per lo pasto del leone o per carte et cera et simiglianti cose o per qualunque altra ragione o cagione

^a c- corretto su altra lettera.

per vigore d'alcuni statuti o ordinamenti del Comune predetto fatti o che per inanzi si faranno, li quali statuti et ordinamenti dimorino nella sua fermeza. Et ancora che li camarlinghi della camera del Comune di Firenze predetti possano ciascuno due mesi del suo officio dare et annoverare per fornimento della detta camera et per altre cose bisognevoli per lo loro officio quanto una volta o più volte deliberato saràe per l'officio delli signori Priori et Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno insieme col'officio de' .xii. buoni huomini.

C. Della pena di colui che cetereràe o farà matinata di notte.

[Pod. 1325 III, 121]

| 165r |

Neuna persona di qualunque conditione sia ardisca o presumisca per la cittade di Firenze in tempo di notte, cioè dal suono della campana grossa del Comune di Firenze che suona la sera per la guardia della detta cittade infino al suono delle campana del detto Comune che suona da mattina intorno all'aurora del die, andare con cornamuse, trombe o alcuno altro instrumento o con alcuna altra generatione di suoni musichi o con cantatori o sonando, disonestamente cantando o matinando, facendo o commettendo simili cose accompagnando, etiamdio se^a fossono della famigla d'alcuna Podestade o Executore o d'altro rettore o oficiale del Comune di Firenze o de' signori Priori, sotto pena di libre .c. di piccioli, a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta per ciascuno rettore o oficiale del detto Popolo et Comune, la cui famigla troveràe quelli cotali commettenti cotali cose o che per lui fia proceduto delle predette cose o alcuna d'esse. Delle quali et di ciascuna d'esse si possa procedere per inquisitione et per qualunque altro modo, non obstante alcuno privilegio et rimosso ogni substantialitade et solennitade di ragione et di piato. Et neentemen oltre la pena predetta coloro che fieno trovati fare contro alle predette cose perdano cotali stormenti o generationi di suoni musichi, li quali si debbano vendere et la pecunia d'essi pervegna in Comune et pervenire debba.

CI. Della pena di colui che falsificheràe o limeràe o tonderàe la moneta.

Nulla persona, ondunque o di qualunque conditione, dignitade o stato sia, ardisca o presumisca falsare, limare, tondere, scemare, tagliare, traboccare o peggiorare alcuna moneta d'oro o d'ariento, o alcuna mala o falsa moneta traboccare o tondere, o scientemente mala moneta o vietata spendere. Et se alcuno contro alle predette cose o alcuna d'esse faràe o farà fare o tratterà, sia punito in persona et in avere ad arbitrio della Podestade et del Capitano, li quali abbiano pieno et libero arbitrio et balia nelle predette cose et ciascuna

^a *Bis script.*

d'esse, contro a tutti et ciascuno che fossoro o si dicesse che fossoro colpevoli o sospetti o contra quelli contra li quali fosse publica infamia delle predette cose o d'alcune d'esse, d'inchiedere, procedere et tormentare^a con ciascuna generatione di tormenti, precedenti inditii et non precedenti, et sì come et quando et quante volte a loro o al'uno di loro piacerà o parrà, et tutti et ciascuno punire et condannare in persona et in avere, considerata la qualitate delle persone et del fatto.

CII. Della pena di colui che terrà o spenderà la moneta che fia divietata.

Neuna persona nella cittade o nel contado o distretto di Firenze tenga alcuno fiorino o ducato d'oro tonduto, limato o ribattuto, s'egli non è tagliato per traverso o forato o legato, posto o suggellato sotto il sugello del Comune di Firenze. Et chi farà contro perda cotale fiorino o ducato et etiamdio sia preso et ritenuto nella forza del Comune di Firenze et non sia lasciato infino a tanto ch'egli paghi al Comune di Firenze altrettanto di buona moneta, senza alcuna condannagione che si faccia di lui. Cambiatore o usuraro |165v| che farà contro perda questo cotale fiorino o^b ducato et sie sostenuto et costretto di fatto di pagare tre cotanti di buona moneta. Et neuna persona nella detta cittade o contado o distretto tenga alcuna moneta d'ariento tonduta, limata o ribattuta, s'ella non fosse tagliata per traverso o sia forata. Et se alcuno farà contro, perda quella cotale moneta et oltre ciò sia preso et sostenuto in forza del detto Comune et non sia lasciato infino a tanto ch'egli abbia pagato al detto Comune il doppio di quella moneta in buona moneta. Lo cambiatore o prestatore che farà contro perda quella cotale moneta et sia sostenuto et costretto al modo predetto infino ch'egli paghi al Comune predetto tre cotanti di buona moneta. Et neuna persona nella detta cittade o contado o distretto tenga o spenda alcuna moneta picciola cortonese o quella che si batte a Berignone o a Ravenna o altra simile o peggiore o più vile. Se alcuno farà contro, perda cotale moneta et sia sostenuto in forza ^cdel Comune^c di Firenze et non sia lasciato infino a tanto ch'egli paghi al detto Comune quattro cotanti in buona moneta. Il cambiatore o prestatore che farà contro perda la detta moneta et sia sostenuto et costretto di fatto al modo predetto pagare danari xii. di buona moneta per ciascuno danaio delle dette monete. Et neuna persona metta o conduca nella detta cittade o contado o distretto alcuna delle dette vietate monete da soldi .xx. in su, et chiunque farà contro perda quella moneta et sopra ciò sia sostenuto in forza del Comune di Firenze et non lasciato infino a tanto ch'elli abbia pagato al Comune di Firenze danari .xii. di buona moneta per ciascuno danaio delle dette monete. Et chiunque metterà della detta pic-

^a La seconda -t- è aggiunta in interlinea superiore.

^b Corretta su et.

^{c-c} Bis script.

ciola moneta picciola vietata da soldi .xx. in qua nella detta cittade o contado predetto sia punito nella pena proximamente detta. Et sopra queste cose si pongano guardie secrete per messer la Podestade et per lo Capitano et per l'Executore delli Ordinamenti della giustitia et per ciascuno di loro, a pena di libre .v.^c. di piccioli per ciascuno di loro, alle quali guardie sie tenuto^a segreto. Et chiunque aposterà alcuno che metta o rechi o conduca alla cittade di Firenze alcuna delle^b vietate monete o nel contado o nel distretto abbia la quarta parte di ciò che ne perverrà in Comune per la cagione predetta; et la famiglia del rettore che troverà colui che la reca o conduce cotale moneta abbia un'altra quarta parte, l'altre due quarti parti divegnano nel Comune di Firenze. Et che neuno nella cittade, contado o distretto predetti tegna o spenda fiorini d'oro che si chiamano fiorini d'oro di messer Opizino degli Spinoli di Genova o qualunque altro fiorino dovunque fatto sotto la ymagine di San Iovanni et del giglio, fatto fuori della casa dove si batte la moneta per lo Comune di Firenze, s'egli non fosse tagliato per traverso o forato, et chi farà contro perda cotale fiorino; del quale fiorino la famiglia ch'el troverà abbia soldi .v. di piccioli e colui che^c | 166r | con quella famiglia andrà cercando di quelli abbia soldi .ii. piccioli per ciascuno de' detti fiorini e 'l rimanente divegna nel Comune. Et che messer la Podestade e 'l Capitano et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno di loro sia tenuto et debba per saramento et ad pena di libre .v.^c. di piccioli per ciascuno di loro fare bandire pubblicamente per la cittade di Firenze nelli luoghi usati, et maximamente in Mercato Nuovo et Mercato Vecchio et in Orto San Michele et in sul Ponte Vecchio et in borgo San Lorenzo, almeno una volta ciascuno mese le soprascritte cose et ciascuna d'esse, et di queste cose fare cercare almeno tre volte in diversi dì ciascuna settimana, avendo seco due conoscitori di monete, li quali li signori della moneta sieno tenuti di dare a richiesta de' detti rettori et di ciascuno di loro, a pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuno de' detti signori della moneta et per ciascuna volta. Et sieno tenuti li detti rettori la detta moneta così trovata tenere o spendere et la sopradetta forma incontanenti fare tagliare. Et che la famiglia di messer la Podestade et del Capitano et del'Executore, cioè quella che troverà tenere o spendere fiorini d'oro o ducati d'oro o moneta d'ariento o piccioli contro al soprascritto ordine, abbia soldi .v. di piccioli, et colui che con quella famiglia sarà o andrà cercando di quelli fiorini del'oro o ducati et monete d'ariento et piccioli abbia soldi .ii. piccioli di ciascuno soldi .xx. di piccioli, et del fiorino del'oro o ducato o moneta d'ariento o piccola che si trovasse come detto è tenere o spendere et di quello che fia pagato al Comune di Firenze oltre al fiorino del'oro o ducato o moneta d'ariento o piccola trovati, si

^a *Segue se superfluo.*

^b *Nel ms. dette.*

^c *Bis script.*

che di ciascunoi soldi .xx. così del fiorino del'oro, ducato, moneta d'ariento o piccola, chome quello che oltre pagato sarà come scritto è, rimagnano soldi .xiii. piccioli al Comune di Firenze et soldi .v. piccioli alla famigla che trovò et soldi ii. piccioli a colui o coloro che con la detta famigla furono o andarono cercando. Et se alcuno dubio nascesse o si dicesse che fiorini del'oro o ducato o moneta d'ariento o piccola che si trovasse per la famigla della Podestade o del Capitano o del'Executore non fosse tonduta o limata o ribattuta o rea o vietata, steasene et stare se ne debba alli signori della moneta del'oro et del'ariento et delli pesatori de' fiorini del'oro che per lo tempo saranno, et secondo cotale dichiaragione procedere si debba. Et che neuno della cittade o del contado o distretto di Firenze sança la licenza de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della iustitia et de' signori della moneta et del'oficiale et cinque consiglieri della Mercatantia della cittade di Firenze che per lo tempo saranno, della quale licentia appaia per publica carta scritta per mano di publico notaio fiorentino registrato nelli atti del detto oficiale della Mercatantia, batta o faccia battere per sé o per altrui fuori della cittade di Firenze in alcuna parte d'Ytalia moneta alcuna; né alcuno monetiere o ovriere della cittade o contado di Firenze o del distretto lavori o faccia pila, torsello o altro ferramento | 166v | per battere alcuna moneta in alcuna parte d'Ytalia fuori della cittade di Firenze, sotto pena di libre .ii^m. piccioli a torre a colui che la batterà o farà battere per ciascuna volta, ^aet di libre .v^c. di piccioli torre a ciascuno degl'altri predetti che faranno o faranno fare contro alle predette cose o alcuna d'esse per ciascuna volta. ^a Et se adivenisse che li detti signori Priori et Gonfaloniere della giustitia et li signori della moneta e l'oficiale e li cinque consiglieri della Mercatantia concedessoro ad alcuno licentia di battere o di fare battere moneta in alcuna parte d'Ytalia, allora rimagna apo li detti signori della moneta et l'oficiale et li cinque predetti la copia della lega, del peso et del conio et della valuta della moneta che si battesse et della quale si dà la licentia di battere, acciò che la^b moneta della quale si darà la licentia di battere non pegiori. Et ancora che neuno della cittade o del contado o distretto di Firenze batta o faccia battere alcuna moneta d'ariento o piccola sotto il segnale, titolo o conio del Comune di Firenze fuori della casa del detto Comune nella quale si batte la moneta per lo detto Comune, o faccia pila o torsello sotto il detto segnale o conio per battere la detta moneta, sotto pena del'avere et della persona. Et che messer la Podestade e 'l Capitano e l'Executore et ciascuno altro rettore et oficiale del Popolo et del Comune del Firenze sia tenuto et debba delle predette cose et di ciascuna d'esse inchiedere et fare inchiedere, et quelli che fieno trovati colpevoli delle premesse cose o d'alcuna di quelle punire et condannare nelle pene di sopra specificate. Et ciascuno possa delle antidette cose et di ciascuna d'esse

^{a-a} Aggiunto a margine superiore con segno di richiamo.

^b Segue lo superfluo.

accusare et dinuntiare con nome et sança nome, occultamente et manifestamente^a sì come elli vorràe, et siali tenuto secreto. Et che li signori della moneta o alcuno altro non dea o dare o mandare o portare faccia ad alcuno o ad alcuni fuori della casa dove si batte la moneta per lo Comune di Firenze alcuno conio o torsello, pila, puntello, marchio o peso di moneta d'oro o d'ariento o di piccioli o copia o exemplo d'essi o d'alcuno d'essi; né li signori della moneta o li signori Priori e 'l Gonfaloniere della giustitia o altro rettore o ufficiale del Popolo et del Comune di Firenze conceda licenza di dare o di mandare o di portare esso, sotto pena di libre .ii^m. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro in ciascuno de' predetti casi.

CIII. Della pena di colui che fabricherà moneta d'oro et di colui che farà o venderà ferri o conii sotto il segnale del Comune di Firenze fuori della zecca del Comune di Firenze.

Neuno cittadino, contadino o distrittale di Firenze per sé o per altrui ardisca o attenti o presumisca di fuori dalla zecca o luogo dove si batte et fabrica la moneta del'oro et del'ariento et de' piccioli, posta in Firenze in su la piazza de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia, nella cittade o distretto di Firenze o in alcuna parte del mondo moneta d'oro o fiorino d'oro monetare o segnare et coniare o fare monetare, segnare o coniare sotto o col'ymagine di San Iovanni Batista o del giglio o sotto altro segnale o conio del Comune di Firenze, né intagliare o vendere o intagliare o vendere fare ferri o conii di cotale moneta d'oro del segnale o sotto il segnale o conio del Comune di Firenze, excepti li signori della moneta del detto Comune che per lo tempo saranno o altri di loro licentia et mandato, sotto pena d'essere arsa la persona et di publicatione et incor| 167r |poratione et confiscatione di tutti et ciascuno suoi beni, che farà contro alle predette cose o alcuna d'esse; et che tutti et ciascuno figliuoli et discendenti per linea masculina di coloro et di ciascuno di loro che faranno punto contro le sopradette cose o alcuna d'esse siano avuti^b et trattati et riputati et intendansi essere et sieno sì come rubelli et condannati per maleficio et inimici del Comune di Firenze, et soggiacciano et soggiacere debbano come veri rubelli, et così s'intendano, a tutte et ciascuna pene così afflittive come privative alle quali soggiacciano et soggiacere debbono li veri rubelli et condannati per maleficio del Comune di Firenze, del Popolo et del Comune di Firenze. Et che a pruova delle predette cose et di ciascuna di quelle basti la pruova di due testimonii pienamente provanti o d'uno testimonio pienamente provante di veduta con due di piuovica fama, et la informatione o credenza che n'avranno li signori della moneta che per lo tempo saranno. Et nelle predette cose tutte et ciascuna et dipendenti da esse possa ciascuno et a

^a Nel ms. manifestamentan con -n espunta.

^b -i corretta su -o.

llui sia licito per sua propria auttoritade piglare colui che farà contro o farà fare, et in forza del Comune di Firenze condurre senza suo pregiudicio o gravamento, et dinuntiare et accusare, palesamente et occultamente, con nome et senza nome, et senza pagamento d'alcuna gabella et senza fare per ciò alcuno sodamento, dinanzi da messere la Podestade et del Capitano del Popolo et del'Executore delli Ordinamenti della iustitia della cittade predetta o dinanzi di iudici et della corte d'alcuno di loro, così presenti come per inanzi. Et quello cotale così notificante, dinuntiante o accusante, da che il crimine o il maleficio contro al colpevole come di sopra si dice fia provato, o per la confessione d'esso colpevole in giudicio fatta spontaneamente apparirà, abbia et avere debba dalli signori della moneta predetta che per lo tempo saranno o dal loro camarlingo o dal cassiere dell'oro o del'ariento^a o d'alcuno di loro della pecunia alle loro mani pervenuta fiori(ni) d'oro .L. buoni et di puro oro et di diritto peso et conio di Firenze. Et che li detti signori della moneta et cassiere o camarlingo o l'uno di loro, come piacerà alli detti signori della moneta che per lo tempo saranno, dare et pagare siano tenuti et debbano sança loro pregiudicio o gravamento al detto cotale dinuntiante, accusante o notificante il maleficio o lo crimine, contro al colpevole come detto è provato, li^b detti .L. fiorini d'oro ad ogni sua richesta et voluntade, senza avere per ciò alcuna bolletta da' signori Priori del'arti et Gonfaloniere di giustitia che per lo tempo saranno. Ma se elli piglerà quello cotale malefattore et menerallo nella forza del Comune di Firenze et di cotale maleficio il detto malefattore fia condannato, abbia et avere debba della predetta pecunia fiorini cento d'oro. Et che li predetti come è detto di sopra dare et pagare sieno tenuti a quello cotale che 'l piglerà et in forza del Comune il menerà fiorini d'oro cento buoni et puri et al diritto peso et conio del Comune di Firenze. Et che in et de' et sopra le predette cose tutte et ciascuna d'esse et che nasceranno di quelle in incheggiando et procedendo, puniendo et condannando come di sopra si contiene, messere la Podestade e 'l Capitano del Popolo e l'Executore delli Ordinamenti della iustitia et ciascuno di loro in solido abbiano et avere s'intendano piena et libera et assoluta podestade et arbitrio et cognitione et mero et mixto imperio; et che dalli loro o da alcuno di loro processi | 167v | o sententie non si possa o debba per alcuno modo appellare o di nullitade opporre o supplicare o per alcuno modo contradire, non obstante alcuno corso di tempo o prescrizione. Salvo che nelle dette pene o alcuna d'esse non s'intenda essere incorso alcuno che nel'anno del Signore .MCCCXLV. die .xxvii. di gennaio era absente dalla cittade et dal contado di Firenze et contro alcuna delle predette cose avesse fatto dal detto die .xxvii. del mese di gennaio adietro o infra due mesi dopo il detto die, et se infra tre mesi dopo il detto die .xxvii. di gennaio compitando era absente

^a -ssiere dell'oro o del'ariento *su rasura*.

^b l- *corretta da i-*.

colui ch'avesse fatto contro o si dicesse ch'avesse contro fatto, personalmente comparve dinanzi da' signori della moneta della cittade di Firenze et con sufficienti mallevadori approvati per essi signori della moneta avrà sodo alli detti signori della moneta o al loro notaio, riceventi per lo Comune di Firenze, di non fare contro alle predette cose o alcuna delle predette et d'ubidire a quelle cose che li fieno imposte per essi signori della moneta.

CIIII. Della pena di colui che pigleràe colombi o che saetteràe o saeppoleràe a quelli. [Pod. 1325 III, 47]

Neuno pigli con rete o con lacciule o con alcuno altro hedificio alcuni colombi, starne o quagle nella detta cittade o di fuori, excetti colombi maggiori salvatichi et excepte starne et quagle che liberamente si possono piglare con uccelli et cani da reti, et non altrimenti, per tutto il distretto di Firenze. Et chi contro faràe sia condannato per messer la Podestade della detta cittade in libre .L. piccioli per ciascuna volta, la metade della quale condannagione sia del detto Comune et l'altra del dinuntiatore o accusatore. Et che il popolo nel quale fieno presi li detti colombi sia condannato in libre .L. piccioli, se li huomini d'esso popolo non pigleranno cotale piglatore et nol meneranno in forza del Comune di Firenze infra tre die proximi dopo la presura di quelli colombi. Et ciascuno possa dinunziare et accusare il piglatore di cotali colombi occultamente et manifestamente, con nome et senza nome, et senza pagamento d'alcuna gabella fare per cotale dinuntia o accusa. E 'l piglatore di questi cotali colombi oltre la pena predetta sia tenuto et debba mendare il danno al signore de' colombi, et steasi et credasi del danno predetto al detto signore infino in quantitate di soldi .XL., ma da indi in su si stea et credasi al giuramento del dinuntiatore o accusatore con due testimonii che pruovino di publica fama. Et se alcuno troveràe alcuno che faccia contra le predette cose o alcuna d'esse, possa senza pena torregli la rete et li colombi. Et del trovamento predetto si creda al saramento del'accusatore con due testimoni provanti di publica fama, li quali testimoni non sieno della famiglia o della casa di cotale accusatore. Et neuno possa saettare con arco o con balestro o a pallottole di saeppolo nella cittade, contado o distretto di Firenze a' colombi o gittare spariere a loro o gittare in alcuna colombaia sassi o alcuna altra cosa nella cittade o contado o distretto di Firenze per alcuno modo, né etiamdio portare saeppolo, arco o balestro teso per la cittade o borghi o soborghi di Firenze, sotto pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta. Et che li cappellani de' popoli della detta cittade sieno tenuti et debbano cotali saettanti o saeppolanti nelli loro popoli dinunziare al detto messere Podestade o al suo iudice del maleficio infra 'l terzo die, sotto pena di soldi .c. piccioli. Et che il padre sia tenuto per lo figliuolo a pagare la detta condannagione di libre .xxv. Et^a sopra le predette | 168r | cose ponga

^a Con tratto verticale in minio.

messer la Podestade spie, dinuntiatori et accusatori segreti. Et basti nelle predette cose et ciascuna d'esse lo saramento del dinuntiante o accusante con pruova di due testimoni provanti di piuvida fama, etiamdio se adomandati della cagione come il sanno, non renderanno legittima cagione del suo detto. Et che ciascuno possa torre et fare torre sança pena quelli cotali colombi a colui al quale alcuno li avræ venduti o portati a vendere o a colui che gli prese o al treccone o treccha vendente o tenente a vendere questi cotali presi colombi. Et neentemen per messer la Podestade sia condannato in libre .l. piccioli ciascuno che venderæ o porteræ a vendere questi cotali colombi, et sia condannato nella pena predetta etiamdio ciascuno treccone o treccha che farà contro alcuna delle predette cose per ciascuna volta, della quale condannagione la metade abbia l'accusatore o il dinuntiatore. Et le predette cose messer la Podestade faccia pubblicamente bandire per la cittade di Firenze lo primo mese del suo regimento.

^aEt se alcuno pigleræ alcuno sparviere o falcone o astore o terçuolo d'alcuna persona, sia tenuto di recarlo apo Leo di Bonaiuto del Belluccio^b che tiene li uccelli a vendere et lasciarli, ricevuti da lui per ciascuno sparviere o falcone soldi .ii., et per ciascuno astore o terzuolo soldi .v. E 'l predetto Leo sia tenuto di pagare li detti danari a colui che li le recheræ, et faccia mettere bando per la cittade di Firenze che chiunque perdæ alcuno de' predetti uccelli debba venire alla bottega sua, et ricevuta primamente fede o segnale di cotali uccelli li debba mostrare et restituire a colui di cui saranno, ricevendo da lui quello ch'egli pagòe et più soldi .i. et le spese. Et se alcuno faræ contra le predette cose o alcuna delle predette, sia tenuto la Podestade di condannarlo in libre .x. di piccioli, delle quali sia data la metade al'accusatore sì come detto è. Et che neuno huomo pigli quagle a quagliere o a scudicciuolo o al badalucco, (et) colui che farà contro sia condannato per messer la Podestade in soldi .c. piccioli. Et che neuno treccone o treccha tenga a vendere quagle se non del mese d'agosto, di settembre et d'ottobre, et chi farà contro sia condannato per messer la Podestade in soldi .c. piccioli per ciascuna volta, della quale condannagione l'una metade sia del Comune di Firenze et l'altra metade del'accusatore o del dinuntiatore. Et li rettori de' popoli del contado di Firenze sieno tenuti et debbano dinuntiare coloro che faranno contro al detto messer Podestade infra 'l quinto die, sotto pena di libre .x. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta. Et che le cose dal verso che dice di sopra: «Et che neuno pigli quagle» in giù sia tenuto et debba il detto messer Podestade fare bandire per la cittade di Firenze de' mesi di febraio, março, aprile et magio.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Rimarcato da mano successiva su lettere evanite.

CV. Della pena della femina^a che terrà filatoio o filerà nella via.

[Pod. 1325 III, 48]

Neuna femina nella cittade di Firenze in via publica ardisca o presumisca di tenere filatoio, sotto pena di soldi xx. piccioli per ciascuna volta, li quali le siano tolti per messer la Podestade et di fatto. Et che neuno artefice nella cittade di Firenze batta lana o pelli con camati in publica via, et a colui che farà contro tolga lo detto messere Podestade | 168v | di fatto soldi .xx. piccioli per ciascuna volta. Et che neuna femina che^b venda pane o herbe o alcune altre cose da mangiare fili per alcuno modo, né possa quelle cose tenere a vendere in alcuna via. Et che neuna femina ardisca o presumisca d'andare o stare filando per la detta cittade di Firenze in via publica. A quella che farà contro tolga la Podestade di fatto soldi .v. piccioli per ciascuna volta. Et nulla femina per la cittade di Firenze porti filatoio con fuso di ferro in capo, a pena di soldi .xx. piccioli. Et le predette cose faccia bandire il detto messere Podestade nel principio del suo reggimento.

CVI. Della pena di colui che porrà letame in via publica o che comperrà letame per rivenderlo.

[Pod. 1325 III, 50]

Neuna persona ponga o faccia porre in alcuna via o piazza o luogo dentro dalle mura della cittade di Firenze o fuori della detta cittade ne' borghi o soborghi di quella alcuno letame, et se alcuno lo vi porrà, debbalone levare o fare levare infra 'l terço die da poscia che lo v'avrà posto o fatto porre. Et nulla persona debba comperare letame, s'egli non avrà terra o lavorerà terra, sotto pena di soldi .c. piccioli per ciascuna volta. Et neuno comperante quello letame il possa porre o tenere nella cittade sì che incontanente il comperatore il porti fuori della cittade, sotto pena di soldi .c. piccioli per ciascuna volta. Et ciascuno possa dinuntiare colui che farà contro, et abbia la metade della detta condannazione et sia segreto. Et li cappellani di ciascuno popolo siano tenuti precisamente di procurare le predette cose. Et neuno possa comperare nella cittade di Firenze o ne' borghi o ne' soborghi letame per cagione di rivenderlo, e chi farà contro sia punito et condannato per messere la Podestade della cittade di Firenze per ciascuna volta in soldi .c. di piccioli, de' quali la metade abbia l'acusatore. Et che neuno possa o debba menare seco più che tre somieri per la cittade, se non fossoro più persone con essi, excepti li mercatanti che conducessoro grano a vendere alla cittade di Firenze; et chi farà contro sia punito et condannato per messer la Podestade per ciascuna volta in soldi .c. piccioli. Et questo capitolo faccia bandire la

^a f. corretta su p-.

^b In interlinea superiore.

Podestade predetto il primo mese del suo regimento per la cittade di Firençe nelli luoghi usati.

CVII. Della pena di colui che gitteràe aqua di molticcio nella via publica.

[Pod. 1325 III, 51]

Neuno getti aqua di molticcio nella via publica. Chi farà contro sia condannato per lo detto messer Podestade in soldi .c. piccioli per ciascuna volta. Et neuno faccia molticcio se non alla casa dove elli habita con la famigla sua. Et ciascuno gittante aqua di molticcio o puzolente sia tenuto et debba quella gittare fuori della cittade predetta et fuori de' fossi del Comune et fuori delle ripe de' detti fossi et fuori delle vie publiche del Comune. Et ciascuno porti le pelli agnelline, quando le trae di molticcio, a tenderle al fiume d'Arno. Et ciascuno possa dinuntiare catuno che farà contro et siali tenuto secreto; la metade della quale condannagione sia del dinuntiatore et l'altra metade sia del Comune di Firenze. Et questo capitolo sia tenuto et debba messer la Podestade fare bandire il secondo mese del suo regimento per la cittade di Firenze ne' luoghi usati.^a | 169r |

CVIII. Della pena di chi gitteràe aqua puzolente o fracidia in via publica.

[Pod. 1325 III, 52]

Neuno tintore o alcuna altra persona ardisca o presumisca di gittare o di fare gittare o di tenere nelle vie publiche o ne' fossi della cittade o in altre fosse nella cittade di Firençe non coperte aqua puçolente o non chiara o aqua di tinta o alcuna herba tratta di caldaia o di ceppi di tintori o di qualunque generatione sia herba a tinta o quella dirivare per via publica o per alcuno altro luogo non coperto; ma quella aqua essi tintori et ciascuno altro sia tenuto di farla dirivare s[ott]terra per fogne coperte, sì che puzo non ne si possa isfiatare. Et che neuno ardisca o pres[u]misca fare o tenere molticcio di pelli nella cittade di Firenze, né alcuno conciatore di panno in truogo o ceppo con sapone o terra o altra cosa getti aqua tratta di questo cotale truogo o ceppo con sapone o terra in alcuna via o fossa, se non per fogna coperta. Et chiunque farà contra le predette cose o alcuna d'esse sia condannato per ciascuna volta in libre .L. piccioli; et ciascuno possa accusare et dinuntiare et abbia la metade della condannagione. Et che messer la Podestade e 'l Capitano della detta cittade et li loro et di ciascuno di loro iudici del maleficio siano tenuti delle predette cose fare inquisitione secretamente et manifestamente ciascuno mese, et ciascuno di loro abbia arbitrio d'inchiedere delle predette cose et di punirle come detto è. Et se alcuno^b di

^a -hi usati fuori dallo specchio di scrittura su margine destro.

^b Segue s depennata.

loro fia negligente in alcuna delle predette cose, perda del suo salario libre .c. di piccioli, le quali li camarlinghi della camera del Comune di Firenze sieno tenuti di ritenerli del suo salario. E questo capitolo deroghi a ttutti gl'altri capitoli parlanti in contrario. Et^a che la Podestade faccia bandire le predette cose ciascuno mese per la cittade di Firenze nelli luoghi consueti. Et li capellani de' popoli nelli quali si facesse punto contra le predette cose siano tenuti di dinuntiare alli iudici del maleficio tutti et ciascuno che faranno contra le premesse cose o alcuna d'esse, sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta che fia negligente alcuno di loro.

CVIII. Della pena di colui che farà mangano o traboccho. [Pod. 1325 III, 53]

Neuno ardisca o presumisca nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze aconciare o porre sopra torre o casa o palagio o in alcuno luogo in terra mangano o trabocco o pietraia o alcuno dificio a nuocere o armatura in terra. Et chi farà contro fia punito per messer la Podestà di Firenze in libre .m. di piccioli et sie tenuto di fare disfare la torre. Et ancora faccia disfare, s'egli troverà alcuno dificio de' predetti fatto contra la forma predetta. Et ciascuno maestro che cotale opera fece nella cittade, contado o distretto di Firenze senza^b la licenza di messer la Podestade la Podestade sia tenuto di farli tagliare la mano.

CX. Della pena de' notari che non porranno nelle loro scritture pubbliche il nome et soprano loro. [Pod. 1325 III, 56]

Ciascuno notaio della cittade o del contado o distretto di Firenze che farà carte pubbliche sia | 169v | tenuto et debba porre nelle sue subscrittioni^c lo suo nome e 'l soprano et cog(n)ome o agnome che volgarmente è chiamato, dicendo: «Io cotale chiamato cotale, figliuolo di cotale di cotale luogo». Colui che farà contro sia tenuto di condannarlo la Podestade per ciascuna volta in soldi .c. piccioli. Et che neuno de' predetti notari possa o debba fare l'arte della noteria, se prima non giurerà sotto messer lo proconsolo et li consoli suoi, et quello che fia fatto contro non vagla; et neentemeno colui che farà contro sia punito et condannato per messer la Podestade della cittade di Firenze in libre .l. di piccioli. Salvo che li notari de' comuni et delle terre che di nuovo pervenno o perverranno sotto la giurisdizione del Comune di Firenze licitamente possano fare carte, et vaglano et tignano, et che messer lo proconsolo et li consoli del'Arte de' Iudici et Notari della detta cittade siano tenuti et debbano riceverli et farli scrivere nella loro matricula, quando alcuno di loro vorrà,

^a Con tratto verticale in minio.

^b s- corretta su d-.

^c -i corretta su -e.

nulla toglando da loro, se elli saranno notai che la detta arte sieno usati di farla, sotto pena di libre .l. di piccioli. E che neuno notaio faccia alcuno contratto tra alcune persone, se il notaio non conoscerà li contrahenti o alcuno di loro, o se li testimoni che fieno presenti al contratto non diranno di conoscere li contrahenti; li quali testimonii lo notaio conosca, sotto pena di libre .xxv. di piccioli; et di queste cose sia tenuto il notaio di fare mentione nella sua sottoscrizione o nella sua carta. Et se le predette cose non intervengono, non si vitii per ciò il contratto, ma vagla et tegna. Et che il detto messer Podestade sia tenuto et debba del mese di gennaio fare le predette cose notificare a messer lo proconsole et alli consoli delli iudici et de' notari, acciò che delle predette cose rendano certi li notari della detta arte nella loro ragunanza. Et le predette cose si pongano nello statuto delli iudici et de' notari.

CXI. Della pena di chi terrà capre.

[Pod. 1325 III, 57]

Nulla persona della cittade o del contado o del distretto di Firenze ardisca o presumisca di tenere o di fare tenere capra o beccho presso alla detta cittade a .xiii. migla, se non una o due le quali tenesse per avere latte per cagione d'alcuna infermitade, la quale allora si guardi sì che non faccia danno ad alcuno. Et chi farà contro sia condannato per lo detto messer Podestade per ciascuna volta in soldi .c. piccioli. Et le predette cose il detto messer Podestade faccia bandire per lo banditore del detto Comune per la cittade predetta lo primo mese del suo regimento. Et siano tenuti li regitori de' comuni et de' luoghi et de' popoli del contado dinuntiare alli huomini del suo popolo, comune o luogo che cotali becchi o capre non tignano contra la forma di questo statuto; et se dopo li .viii. die dopo la dinuntiatione fatta alcuno li^a fia trovato tenere becchi o capre contra la forma predetta, siano tenuti et debbano quello cotale dinuntiare al iudice del maleficio, della quale dinuntiatione si stea et creda al detto regitore et al suo saramento. Et se il detto regitore non osserverà le predette cose, sia condannato per messer la^b Podestade in libre di(e)ce di piccioli^b. | 170r |

CXII. Della pena del tavernaio che ucciderà bestie d'istate.

[Pod. 1325 III, 58]

De' mesi di giugno, luglio et agosto neuno tavernaio o beccaio, né neuno che venda carni crudi nella cittade di Firenze o ne' borghi o soborghi possa o debba uccidere alcune bestie per vendere il venerdì o la notte. Colui che farà contro la Podestade sia tenuto et debba condannare per ciascuna volta in libre .v. piccioli. Possano inpertanto il venerdì dopo il suono della campana di pena

^a Con segno di abbreviazione *superfluo*.

^{b-b} Ripetuto alla c. successiva: Podestade in libre .x. di piccioli.

doppia pre(ce)dente uccidere buoi et vacche. Et sia tenuto messer la Podestade di mandare de' suoi berrovieri a cercare per li tavernai o beccai che contro facessero. Et che messer la Podestade sie tenuto et debba per saramento fare et curare sì et in tale modo che li tavernai o beccai di Firençe vendano abundantemente carni di castrone, bovine, porcine et altre vendereccie carni a minuto ne' luoghi usati de' mesi di giugno, di luglo et d'agosto, et se questo non farà, perda del suo salario libre .c. di piccioli. Et d'intorno a queste cose possa messer la Podestade imporre pene et bandii et riscuoterli sì come^a a llui parrà che bisogni. Et che li consoli della detta Arte de' Beccari sieno tenuti di fare et di procurare sì che li huomini della detta arte vendano le dette carni, sotto pena di libre .L. di piccioli nelle quali messer la Podestade sia tenuto et debba condan(n)are per ciascuna volta colui che farà contro; et di questo sia tenuto messer la Podestade fare inquisitione. Et che neuno gonfi o batta o verghegi bue o altra bestia morta, sotto pena di libre .xxv. di piccioli. Et di queste cose possa ciascuno dinuntiare et siali tenuto segreto, s'egli vorrà.

CXIII. Della pena del conduttore casa o terra che allogheràe ad altrui la cosa a lui allogata. [Pod. 1325 III, 61]

Neuno conduttore d'alcuna terra o di casa possa quella ch'egli condusse allogare ad altrui senza la licença del signore della cosa. Colui che farà contro sia condannato per messer la Podestade di Firençe per ciascuna volta in libre .x. di piccioli, et la allogagione che si facesse contra la forma di questo capitolo non vagla né tegna per alcuno modo, ma sia vana per la ragione medesima.

CXIII. Della pena di chi venderà camangiari in Mercato Vecchio le domeniche o le Pasque. [Pod. 1325 III, 62]

Trecche et treconi non vendano camangiare in Mercato Vecchio li dì della domenica o di Pasqua, sotto pena di soldi .xl. piccioli per ciascuna volta.

CXV. Della pena di colui che impediràe alcuno vendente camangiare o altre cose nelle piazze o vie publiche.

A ciascuno sia licito d'avere liberamente et ispeditamente et senza contradimento d'altrui et sança fare pagamento ad alcuno et tenere a vendere nelle piazze et ne' capi de' ponti et negl'altri luoghi usati della cittade di Firençe camangiari, frutta, herbe, pagle, cascio, uova, pesci, hoche, uccelli, polli, volpi, lievri et salvagine di questa guisa. Et neuno possa impedire o cacciare quindi alcuno de' predetti o da loro alcuna cosa storcere però che stessoro | 170v | dinançi dalla bottega sua o dinançi da' deschi d'alcuno che sia ne' detti luoghi

^a Nel ms. cocome.

o per alcuna altra cagione o ragione o modo. Et chi farà contro sia condannato per messer la Podestade per ciascuna volta in libre .L. di piccioli, salvo nelle predette cose ogni ragione del Comune di Firençe. Et che in neuna piaça della cittade di Firençe si ricolga alcuna gabella da alcuno forese del contado o distretto di Firençe per frutta o herbe o pagle, ma possa ciascuno forese che vorrà vendere di queste cotali cose nelle dette piazze o in alcuna di quelle venire et stare et vendere in quelle et in ciascuna di quelle come elli vorrà sança pagamento di gabella, salvo la gabella de' paglaiuoli.

CXVI. Della pena del rettore o ofciale che sosterràe alcuno nel palagio o casa di sua habitatione più che tre die. [Pod. 1325 III, 65]

Nullò rettore o ofciale nella cittade di Firenze a qualunque ofcio costituito possa, ardisca o presumisca sostenere o fare tenere preso o^a permettere che per sé o per sua famigla o berrovieri o messi sia ritenuto o permetta stare alcuna persona per [c]agione d'alcuno maleficio, offesa o eccesso o d'alcuno processo o per alcuna condannagione o mulcta o debito o per cagione d'alcuno debito, né per alcuna altra ragione, modo o cagione, che per alcuno modo dire o pensare si possa, in alcuno palagio, casa o abitatione nella quale elli stesse, abitasse o dimorasse, né in alcuno altro luogo più che per tre di et tre notti, se non come è nelle carceri delle Stinche del Comune di Firenze apo li soprastanti delle dette carceri, racomanda(n)dola con specificamento della cagione secondo la forma dello statuto. Et che in neuno modo ardisca o presumisca per alcuno che sostenesse o sostenere facesse, come detto è di sopra, o che per qualunque modo stesse sostenuto per quello sostenimento o guardia o incarceratura torre alcuna cosa o domandare o ricevere o domandare o ricevere fare per sé o per altrui direttamente o indirettamente, o permettere che sia ricevuto. Et curare debbano li detti ofciali et ciascuno di loro che nulla cosa si faccia contro per alcuno de' suoi ofciali, famiglari o berrovieri, sotto pena di libre .v^c.^b piccioli, a pervenire al Comune di Firençe per ciascuno et per ciascuna volta, a torre a colui che farà contro o lascerà fare o fiavi negliente. Et colui che per le dette cagioni o per alcuna di quelle sarà condannato intendasi ch'egli sia et tenuto sia quanto a tutte le cose et per tutte come se elli fosse condannato per baratteria et corruptione. Et che delle predette cose et di ciascuna di quelle messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia possa, sia tenuto et debba manifestamente et occultamente per suo ofcio et a petitione di chiunque dinuntiante palesemente o nascosamente, con nome et senza nome, etiamdio senza alcuno pagamento di gabella o di dirittura, inchiedere, procedere, investigare, conoscere, punire et condannare quelli che faranno contro e che non cureranno le predette cose o che le lasceranno fare

^a Segue ha espunto.

^b Esterno allo specchio di scrittura sul margine destro.

o faranno fare, etiamdio durante l'oficio di cotali oficiali, s'egli faranno contro o lasceranno fare o non ne cureranno perch'elle si facciano. Et se adiverrà che 'l detto messer Executore o alcuno suo oficiale o famigliare o berroviere contra le predette cose o alcuna d'esse facesse o fare facesse o permettesse o facesse permettere^a, | 171r | messer la Podestade e ciascuno suo iudice di maleficio possa, sia tenuto et debba palesemente et secretamente per suo oficio et ancora a petitione di ciascuno dinuntiante manifestamente o di nascoso, con nome et sança nome et senza alcuno pagamento di gabella o di dirittura inchiedere, procedere, investigare, conoscere, punire et condannare colui che farà contro et che non ne curerà o faralle fare o lascieralle fare, etiamdio durante l'oficio del detto messere Executore. Et che nelle predette cose et in ciascuna d'esse basti contra li predetti la pruova d'uno testimonio di veduta et di due di publica fama. Et che li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno sieno tenuti et debbano et astretti^b sieno, per lo saramento e sotto pena di libre .v.^c piccioli per ciascuno di loro, nella quale pena condannati possano esser et debbano al tempo del loro sindacato, mandare per la investigatione delle predette et infrascritte cose almeno due volte ciascuna settimana alla casa del'habitatione di ciascuno de' detti rettori et officiali o ad altri luoghi, dove si dicesse che alcuno fosse sostenuto contro alla detta forma, il loro notaio o il notaio delle riformagioni delli consigli del Popolo et del Comune di Firenze o il suo coaiutatore. Lo quale notaio etiamdio sança mandato, ma di coscienza de' signori Priori et Gonfaloniere della giustitia sia tenuto d'andare et debba, et sotto pena di libre .x. piccioli per ciascuna volta che il notaio de' Priori o quello delle riformagioni o il suo coaiutatore sia tenuto di menare seco uno notaio de' notai del'entrata et del'uscita della camera del Comune di Firenze o delli signori delle gabelle o delli officiali che sono sopra ritrovare le ragioni del Comune quale vorranno, li quali notari et ciascuno di loro che richesti fieno alle predette cose sieno tenuti d'andare, sotto pena di libre .x. piccioli per ciascuna volta; contra li quali notari et ciascuno di loro che farà contro alle predette cose o nolle osserverà, messer lo Capitano del Popolo et del Comune di Firenze e 'l iudice del'appellagione et di nullitade del Comune di Firenze et ciascuno di loro alla cui notitia prima perverrà possano et debbano in palese et in secreto, a petitione di chiunque dinuntiante apertamente o occultamente, con nome et senza nome, etiamdio sança alcuno pagamento di gabella o di dirittura, inchiedere et conoscere et procedere, punire et condannare nelle predette pene; et cercare et ritrovare tutte et ciascuna case, camere, carcere, cucine et corti et tutti luoghi de' detti officiali et di ciascuno di loro o ne' quali luoghi si dicesse che alcuno fosse

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: messer lo Podestade inserito entro un'immagine antropomorfa.

^b a- in interlinea superiore.

sostenuto contro alle predette cose se in quelli luoghi o in alcuno d'essi sia alcuno che contra le predette cose o alcuna d'esse sia o sia stato sostenuto o se contro alle predette cose o alcuna d'esse sia stato fatto o si facesse. ^aLi quali notai^a ciò che troveranno sieno tenuti di raportare et debbano di quelle che fieno commesse o non curate di fare d'intorno alle predette cose per lo detto messere lo Executore o suo oficiale, famigla o berrovieri a messere la Podestade o ad alcuno de' suoi giudici del maleficio quello die o il seguente, et delle cose fatte o delle lasciate a fare per ciascuno delli altri oficiali, famigla o berrovieri o messi a messere lo Executore o al suo iudice il detto die o | 171v | lo seguente simigliantemente. Delle quali relationi si debano fare et apparire publice carte fatte per mano di cotale notaio che seco meneràe, come detto è di sopra; nella quale carta della relatione si debba contenere sì et ciò^b che trovò o non trovò, et alla detta relatione si stea et stare si debba et sia avuta per piena pruova. Et contro alli predetti rettori, oficiali, famigle et berrovieri et ora^c li sopradetti rectori et oficiali sieno tenuti et debano, sotto la detta pena, aprire et aprire fare qualunque case, palagi, camere, carceri, cucine loro et di ciascuno di loro abitazioni et etiamdio oltre alli predetti luoghi li altri luoghi che vorranno li detti notai, et quelli ch'egli non vorranno aprire steasi alla relatione de' detti notai che così andarono. Et che neentemeno al tempo del sindacato di ciascuno de' detti officiali li sindachi che si diputeranno a sindacare li detti oficiali o alcuno di loro possano, siano tenuti et debbano delle predette cose et di ciascuna di quelle sindacare coloro, et punire et condannare nelle pene predette, etiamdio non obstante alcuna proscioglione che si facesse de' predetti o d'alcuno de' predetti durante l'oficio di quello cotale così prosciolto. Nel quale tempo del sindacato li testimoni, che altra volta dipuosoro et furono publicati, ricevere, giurare, diponere et testimoniare possano, non obstante la detta depositione et publicatione d'essi o d'alcuno di loro. Questo aggiunto et inteso che li predetti rettori et oficiali, non obstanti le predette cose, precedente primo deliberatione de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia et de' .xii. buoni huomini della quale apparisca publica carta, possano ritenere nelle loro case et luoghi di sopra vietati le persone delle quali si conterràe nominati per propii et diterminati nomi nella detta deliberatione conceduti^d per lo tempo d'essa et non più, et se altrimenti quella diliberatione si facesse, non vagla per la ragione medesima.

^{a-a} *Corretto su Lo quale notaio.*

^b *Nel ms. coo con -i- corretta su -o-.*

^c *e ora probabilmente frainteso da et nuncios in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 168r.*

^d *Segue et non depennati.*

CXVII. Di non porre li huomini alla colla o a' martirii se non per certe cagioni, rubrica. [Pod. 1325 III, 66]

Collare o porre a tormento neuno si possa, se non per ruberie di strade, furti di notte o falsitadi o falsamenti o incendii o guasti di notte o per presura d'oneste femine o di monache o per lettere mandate dali inimici o per homicidii et in tutti gl'altri casi che sono specificati nel capitolo posto di sopra sotto la rubrica Del'arbitrio di messer la Podestade, che comincia: Messer la Podestade della cittade di Firenze abbia arbitrio et cetera^a, salvo che per furto di frutta o d'altre vili cose non possa alcuno essere tormentato. Et nelli casi di sopra conceduti possa alcuno esser tormentato, se precederanno indittii secondo forma di ragione. Et se la Podestade o 'l Capitano o l'Executore o alcuno altro oficiale del detto Comune o alcuno di loro o d'alcuno di loro iudice, oficiale o famiglia, a cui la ragione di tormentare si concede per forma di qualunque statuto o ordinamento del detto Comune^b, farà contro, perda di suo salario per la ragione stessa libre .v^c. piccioli per ciascuna volta, le quali li camarlinghi della camera del detto Comune li debbano ritenere del suo salario. Et cotale o famiglia che farà contro sia punito in libre .l. piccioli per messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia et per li sindachi che cotale contrafaciente sindacheranno. Salvo che se alcuna questione sarà tra alcuno popolare dal'una parte et alcuno grande dal'altra in piato d'accusa o di dinuntia o d'alcuno | 172r | processo che si facesse per alcuno rettore che conoscerà per suo officio o per arbitrio o che sia incolpato il popolare ch'abia offeso il grande o il grande il popolano, non ardisca il detto rettore collare lo detto popolare o porre a' tormenti, se prima non fia provato contro a quello popolare per uno testimonio almenò di veduta o per due o più provanti di piuvida fama esser manifestamente provato. Il rettore che farà contro sia condannato per li sindachi che 'l sindacheranno in libre .cc. piccioli. Et che neuno de' popolari della cittade o del contado o distretto di Firenze possa o debba per alcuno modo d'essere posto a' tormenti per cagione d'alcuno maleficio, ingiuria o offensione che si dicesse esser fatto o fatta a lui o alcuno suo congiunto per linea di consanguinitade infino in terço grado o a marito o moglie per alcuno de' predetti grandi, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a torre a ciascuno rettore o oficiale del Comune di Firenze che farà contro o farà fare et per ciascuna volta, a condanarlo per li sindachi predetti. Ma li notari delli malefici de' detti rettori o oficiali et di ciascuno di loro nelle predette cose et in ciascuna d'esse osservino et osservare sieno tenuti il modo et l'ordine che si contiene nello statuto posto circa lo principio del presente terço libro, sotto la rubrica Del'oficio de' .iiii^{ro}. giudici del maleficio, in quella parte che si contiene che oltre la prima risponsione nulla altra risponsione scrivano et cetera^c. Et che

^a Podestà, III, 1.

^b Segue si depennato.

^c Podestà, III, 5.

neuno ofciale o alcuno altro nella cittade o nel contado o distretto di Firenze tenga colla o tormenti alcuno o ponga in tormento, se non se la Podestade e 'l Capitano et lo Executore delli Ordinamenti della iustitia della cittade di Firenze o iudice et ofciale del detto Comune diputato sopra ritrovare et raquistare le ragioni del Comune di Firenze o l'ofciale diputato sopra l'osservança delli ordinamenti fatti contra li artefici o l'ofciale della Mercatantia, lo quale ofciale della Mercatantia possa tormentare li compagni, discepoli et fattori, sotto pena di libre .m. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta. Et ciascuno possa dinunziare coloro che faranno contro.

CXVIII. Che li berrovieri pongano li huomini alla colla et tormenti senza alcuno prezo.

Chiunque secondo la forma de(l) proximo precedente statuto puote esser posto a colla o a' tormenti possa esser posto a quelli tormenti per li berrovieri di quello rettore o ofciale dinanzi dal quale lo processo di cotale tormentatura si questionerà^a. Et che messer la Podestade, Capitano et defensore o alcuno di loro o alcuno altro rettore o ofciale del detto Comune non patisca che per alcuno altro sia posto alcuno a' tormenti, se non per li suoi berrovieri.

CXVIII. Della pena di chi porrà o tenderà panni ad asciugare sopra le porte della cittade di Firenze. [Pod. 1325 III, 67]

Neuno sopra alcuna porta della cittade di Firenze ponga o stenda pezze di panni o stame o panni o alcuna altra cosa simile ad asciugare. Et che neuno in alcuna via o presso ad alcuna delle dette porte per .l. braccia getti o ponga pastaccio o sozzura o alcuna cosa simile, o tenda o istenda peze di panni o panni o stame sopra la via presso a terra a .v. braccia. E chi farà contro sia condannato per messer la Podestade della cittade di Firenze per ciascuna volta in livre <dieci>^b. | 172v | E che li cappellani de' popoli della cittade di Firenze sieno tenuti di dinunziare coloro che faranno contro. Et inpertanto sia licito a ciascuno di gittare il pastaccio in Arno di sopra dal ponte Rubaconte et del ponte alla Carraia, non obstante il sopradetto vietamento.

CXX. Della pena di colui che dipignerà o farà dipignere l'armi^c d'altrui. [Pod. 1325 III, 70]

Nulla dipinga o faccia dipignere l'arme o figure o segnali d'armi d'alcuna altra persona, né alcuno dipintore dipignere debba, se non l'armi di quella

^a -onerà rimarcato da mano successiva.

^b Segue uno spazio nel testo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 169v: in libris decem.

^c -r- corretta su -l-.

cotale persona della quale si dipingono. Et intendasi essere una medesima di-pintura la gialla et l'oro et la bianca et l'ariento et la piana et la rilevata. Et se alcuno farà contro, punito sia per messer la Podestade di Firenze in libre .l. di piccioli.

CXXI. Della pena di colui ch'entrerà in camera d'oficiale se non certi dì et hore. [Pod. 1325 III, 71]

Neuno cittadino o contadino o distrettuale di Firenze entri nella camera d'alcuno iudice, cavaliere o notaio o alcuno della famigla di messer la Podestade o di messer lo Capitano et defensore li dì di domenica o di feste solemni o etiamdì li dì che si rende ragione, in quelle hore che non si fa ragione, cioè dalla mat(tì)na infino al suono della campana che suona per li messi et per tenere delle corti, et dal'ora di terza dal levare delle corti infino a dopo nona quando suona la campana per li messi et per tenere le corti, e dal vespero overo levare delle corti infino alla seguente mattina et al suono della campana predetta, salvo se alcuno^a andasse per necessaria cagione per fatto et utilidade del Comune di Firenze. A colui che farà contro tolga la Podestade di fatto per nome di pena soldi .xx. piccioli per ciascuna volta. Ma negl'altri dì et nel'altre hore quando ragioni si rendono et ancora li dì che non si fa ragione dopo nona per la forma dello statuto lo detto messer Podestade sia tenuto al suono della campana che suona per li messi fare aprire et tenere aperte le porte del chio-stro et li usci del palagio et di tutte le camere del detto palagio sì che ciascuno senza vantagio così l'uno come l'altro possa entrare et avere libero andamento et accedimento al detto messere Podestade et a ciascuno de' suoi iudici, cavalieri et notari et altri di sua famigla, et in ciascuna camera entrare dove fosse alcuno de' predetti per li suoi fatti et faccende spacciare. Et se lo detto messere Podestade o alcuno de' detti ufficiali o famigla le predette cose tutte et ciascuna non osserveràe et non faràe osservare, sia punito et condannato ciascuno di loro in libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta per lo Executore et per li syndachi del Comune di Firenze che li syndacheranno. Et ciascuno possa dinuntiare et accusare coloro che faranno contro alle predette cose o alcuna d'esse.

CXXII. Della pena del'oficiale che non lascerà entrare nella sala et palco o camera colui che vorràe allegare o pro^bporre sue ragioni^b. [Pod. 1325 III, 72]

Per la sua ragione allegare et dire, possa ciascuno cittadino et contadino et distrittuale di Firenze entrare nella camera di messer la Podestade e nel solaio dove la detta Podestade o alcuno suo iudice o assessore saràe li dì et l'ore non feriate per forma di statuto o ordinamento o riformagione della detta cittade,

^a -o in interlinea superiore.

^{b-b} Esterno allo specchio di scrittura su margine destro.

né però la Podestade possa o debba alcuno così entrante gravare o condannare, ma debballo benignamente et patientemente udire nella sua ragione. E 'l detto messer Podestade et suoi iudici et assessori sieno tenuti et debbano fare stare aperti li usci della sala et delle camere sì che a ciascuno liberamente sia aperto lo intramento a loro. Et se alcuno de' predetti farà contro sia condannato in libre .c. di piccioli per ciascuna | 173r | volta per li sindachi del Comune di Firençe che li sindacheranno.

CXXIII. Che li iudici o notai di messere la Podestade non ricevano prezzo o mercede di scritture o examinationi. [Pod. 1325 III, 73]

Neuno iudice o notaio di messer la Podestade in qualunque officio sarà riceva per sé o per altrui da alcuna spetiale persona, comune, universitade o luogo prezzo o mercede alcuna per scrivere alcuna testimonianza, né per esaminare, né per alcuna sententia o lodo o per alcuna scrittura d'alcuno isbandimento o d'alcuna cagione o fatto, né per alcuno consiglio o assessoria d'alcuna questione d'uomini della cittade o del contado o del distretto di Firenze o per altra qualunque cagione, ma debba essere contento del suo salario.

CXXIII. Che non si faccia commissione di consiglio in iudicie forestiere, né con lui s'abia colloquio.

Nulla ufficiale della cittade o di cittade o nella cittade di Firenze ordinato, di qualunque conditione o stato sia possa, ardisca o presumisca in alcuna, d'alcuna o sopra alcuna questione, causa, articolo o punto civile o criminale avere colloquio o collatione con alcuno iudice forestiere che non sia del collegio de' iudici et de' notari di Firenze, et massimamente con alcuno iudice o ufficiale della detta cittade che allora fosse in alcuno officio nella cittade predetta. Et in nullo modo, direttamente o per indiretto, li ufficiali predetti ardiscano o presumiscano alli predetti giudici forestieri alcune questioni, piati, articoli o punti commettere, né a colloquio o collatione averli, etiamdi(o) se adomandato sarà alle spese d'alcuna parte. Et nullo iudice o avvocato forestiere che non sia al collegio de' iudici et de' notari della cittade di Firençe possa, ardisca o presumisca in alcuna o sopra alcuna o d'alcuna causa, controversia o questione civile o criminale o sopra alcuno articolo o punto mosso o che si moverà dinanzi da alcuno ufficiale della cittade, di cittade o in cittade predetta diputato dare colloquio o collatione avere o consigliare o per alcuno modo rispondere, non obstante che a lui sia commesso o mandato o comandato per alcuno ufficiale della detta cittade ch'egli consigli^a o dica per via di colloquio o di collatione o renda il consiglio, et non obstante che di voluntade delle parti sia proceduto. Se alcuno contro alle predette cose direttamente o per indiretto faràe,

^a -i corretta su -o.

sia condannato in libre .v^c. di piccioli per ciascuna volta; et se la Podestade o il Capitano o l'Executore delli Ordinamenti della iustitia della detta cittade o alcuno di loro o loro o d'alcuno di loro iudice o ufficiale o chiunque altro ufficiale della detta cittade contro alcuna delle predette cose faràe o attenteràe di fare direttamente o per indiretto, sia condannato in libre .v^c. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta. Et quello che fatto^a fia per alcuno de' detti ufficiali per pretexto o vigore d'alcuno colloquio non vagla per la ragione stessa. Et nelle predette cose et in ciascuna d'esse basti et sia tenuta per piena pruova la testimonianza di tre testimoni provanti di piuovica fama, etiamdio non rendendo legittima cagione del suo detto. Et delle predette cose possa ciascuno accusare, nulla exceptione obstante et senza alcuno pagamento di gabella. Siano altresì tenuti li sindachi che sindacheranno quelli ufficiali delle predette cose et di ciascuna di quelle inchiedere et procedere a loro arbitrio et imporre le pene predette sì come di sopra è dichiarato.

CXXV. Che notaio forestiere non possa fare officio di procuratione o d'avogatione.

Neuno notaio che non sia originale della cittade | 173v | o del contado di Firençe, avegna ch'egli traggia dimoranza nella detta cittade, possa o a lui sia licito^b ricevere alcuna procuratione o advogatione o farla o nelli palagii di messer la Podestade o di messer lo Capitano o d'alcuno ufficiale del Comune di Firençe avere alcuna conversatione; né a cotale notaio si possano commettere alcuni testimoni a ricevere o esaminare per la Podestade o per lo Capitano o per loro giudici o per alcuni^c ufficiali^d del Comune di Firençe, né quello cotale notaio possa o ardisca quelli testimoni ricevere o esaminare, né etiamdio possa quello cotale notaio forestiere, avegna ch'elli traga dimoranza nella cittade di Firenze, avere alcuno officio nella cittade di Firençe o a llui essere commesso. Et se elli farà contro alle predette cose o alcuna di quelle, sia punito et condannato per ciascuna volta in libre .xxv. piccioli per la Podestade di Firenze, et che quello che fia fatto contro alle predette cose o alcuna d'esse non vagla. Le predette cose non s'intendano né abbiano luogo ne' notari del Comune di Firenze che fossoro della famigla di messere la Podestade o di messer lo Capitano o di qualunque altro rettore, ufficiale o giudice del Comune di Firenze.

^a Nel ms. fatta.

^b Segue pr depennato.

^c -i corretta su -o.

^d -i corretta su -e.

CXXVI. Della (pena) del iudice et del notaio che avrà conversatione in alcuna delle corti della Podestade. [Pod. 1325 III, 74]

Neuno iudice o notaio della cittade o del contado o del distretto di Firenze possa o debba stare o avere conversatione in alcuna delle corti^a di messer la Podestade della cittade di Firenze o d'alcuno suo ufficiale o dinanzi ad esso messer Podestade o dinanzi alcuno de' detti ufficiali per scrivere alcuni atti della corte o per altra cagione. Et esso messer Podestade et li suoi iudici et ufficiali non lascino alcuno notaio stare o dimorare per scrivere li predetti atti, s'egli non fosse eletto per lo Comune di Firenze; et il notaio che starà o farà contro la Podestade il condanni per ciascuna volta in libre .x. piccioli. Et esso messere Potestade o alcuno suo iudice o notaio non commetta a scrivere alcuna sententia o comandamento o pronuntiatione ad alcuno notaio della cittade o del contado o distretto di Firenze, s'elli non fosse eletto a quello officio per lo detto Comune; et se il commettesse et alcuno scrivesse sententia o pronuntiatione o comandamento, non vagla et non tegna. Et sia licito a ciascuno menare notaio cui vorrà ad alcuna delle corti del Comune di Firenze così de' maleficii come del'altre tutte per scrivere tutti atti necessari a llui per le scritture in forma pubblica exemplando. Li quali iudici et notari di cotali corti sieno tenuti di dare et di fare copia ad exemplare di tutti atti che si domandassoro et lasciarne trarre et fare publica scrittura et tutti atti lasciare exemplare et non impedire perché non si possa pienamente fare le predette cose alla voluntade di colui che menerà il notaio al quale li atti pertengono. Et le scritture, sententie, comandamenti, pronuntiationi et promessioni che si possono recare in publica forma et debbono si possano compiere per lo notaio della Podestade et de' suoi iudici et dare compiute alla parte a cui perterranno. Et etiamdio li altri notai possano delli detti atti et sententie et scritture fare publiche carte et quelle levare et exemplare delli atti predetti, et che quello che per loro fia levato et exemplato abbia piena fermezza sì come se | 174r | per lo notaio della corte scritto et publicato fosse. Et neuno notaio che non sia nato della cittade di Firenze o del contado o del distretto, né alcuno de' notai della vecchia Podestade possa o debba per alcuno modo dimorare o avere conversatione in alcuna delle corti della Podestade o de li iudici, cavalieri o notari o di messer lo difensore et Capitano o de' suoi iudici, cavalieri o notai per scrivere alcuni atti; et se farà contro, sia condannato in libre .x. di piccioli per messer la Podestade o per lo Capitano, et etiamdio li cacci fuori della cittade predetta. Et esso Podestade, Capitano, iudici, cavalieri et notai che permetterà o lascerà quello cotale notaio dimorare o conversatione avere contra la forma predetta sia condannato in libre .c. di piccioli per l'Executore et per li sindachi che 'l sindacheranno^b.

^a -i corretta su -e.

^b Termine tracciato su margine destro all'esterno dello specchio di scrittura.

CXXVII. Della pena del vetturale o d'altra persona che compererà o incanoverà mosto al tempo della vendemia o altro tempo. [*Pod. 1325 III, 79*]

Nullò vetturale che alla cittade di Firenze recherà o farà recare vino mosto o vino chiaro con bestie comperi mosto da alcuna persona durante il tempo della vendemia infino alla festa d'Ognisanti, a pena di libre .x. di piccioli per ciascuna volta, della quale pena la metade abbia l'accusatore et l'altra metade sia del detto Comune; et basti et sia pruova delle predette cose per testimoni provanti di piuovica fama, purché li testimoni sieno leali et honeste persone. Et che neuno nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze faccia endica di vino o comperi mosto o vino per cagione di rivenderlo; et che neuno comperi mosto o vino più che li sia bisogno per lui et per la sua famigla, et chi farà contro sia condannato in libre .x. piccioli et perda il vino. Et neuno vinattiere o albergatore che sia usato di vendere vino a minuto debba comperare o fare comperare mosto ançi la festa d'Ognisanti, et chi farà contro sia punito per la Podestade in libre .x., delle quali abbia la metade l'accusatore; et ciascuno possa essere accusatore delle predette cose et siali tenuto secreto. Et neuno comperi o faccia comperare per li predetti o incanovi vino mosto anzi la detta festa, et chi farà contro sia punito di simile pena, et etiamdio si possa contra lui per inquisitione procedere. Et questo capitolo si bandisca otto die entrante il mese di settembre.

CXXVIII. Della pena di colui che atosicherà pesci o piglerà rondini.

[*Pod. 1325 III, 82*]

Neuno ardisca o presumisca attosicare pesci in fiumi, vivai o pozi o in qualunque altri luoghi et acque o piglare rondini o comperare o vendere o uccidere. Colui che farà contro alcuna delle predette cose messer la Podestade della cittade di Firenze il condanni in libre .x. piccioli per ciascuna volta, et delle predette cose et di ciascuna d'esse catuno possa essere accusatore et abbia la metade della condannagione.

CXXVIII. Della pena del'accusatore et del'accusato che, poscia che avrà sodo, verrà alla corte con più che con due compagni.

| 174v |

L'accusato o l'accusatore poi ch'avrà sodo non possa o debba comparire nella corte del Comune di Firenze o dinançi da messere la Podestade, se non con due compagni al più, advocati o altri, pendente l'accusa o il suo piato. Et se parrà ch'egli non possa acconciamente venire alla corte con sì poca compagnia, allora debba mandare il procuratore solo con due advogadi solamente. Et se alcuno farà contro alcuna delle predette cose sia punito per ciascuna volta in libre .xxv. piccioli, così la principale persona come il compagno suo.

Et queste cose sia tenuto la Podestade o il giudice comandare alle parti nel principio della questione acciò che alcuno (non) possa allegare ignoranza^a.

CXXX. Come sieno tenuti^b li beni del'ascendente, cioè^c del padre, avolo et bisavolo, per alcuno discendente, cioè figliuolo, nepote, bisnepote non mancepatò, commettente maleficio.

Se figliuolo che sia in podestade del padre o^d nepote nato del figliuolo o altro discendente legittimo per linea masculina commetteràe alcuno maleficio onde pena si debba imporre, non sia condannato cotale padre o avolo ascendente per questo, ma sia solamente condannato il malefattore, et siano tolti^e li beni di quello cotale padre et avolo per la condannagione per lo infrascritto modo, cioè che 'l padre o l'avolo o altro ascendente abbia de' predetti beni la metade per sé et l'altra metade de' beni mobili et immobili si divida tra li figliuoli et li nepoti et le figliuole et le nepoti non maritate, sì che la parte de' detti beni che tocca a cotale malefattore secondo il novero delle persone et convenevole modo per cotale condannagione sia presa per lo Comune, et in quella parte si proceda sì come ne' beni propii del malefattore. Et la predetta divisione così fare, ^fcom'è detto^f, ^gabbia luogo^g nelli figliuoli et nelli nepoti et altri discendenti non mancepati; ma se elli fieno mancepati, lo padre o l'avolo o il bisavolo per loro gravare o molestare non si debba in persona o nelle cose; salvi sempre li Ordinamenti della giustitia.

CXXXI. Di ritrovare li beni de' condannati del Comune di Firençe.

Messere la Podestà di Firençe et li suoi iudici, cavalieri et notaⁱ et ciascuno di loro al quale la Podestade il commettesse, et messer lo Capitano del Popolo et li suoi iudici siano tenuti et debbano acerbissima et sollicita inquisitione fare di tutti li beni de' condannati et isbanditi del Comune di Firençe o condannati solamente o isbanditi solamente. Et se alcuno apparisse che volesse per suo nome o per altrui alcuni beni o cose difendere che fossoro o si dicessero d'essere de' detti isbanditi o condannati o che dicesse questi cotali beni et cose per alcuna ragione o^h cagione a sé pertenero o ad altrui, anzi che in alcuna cosa sia udito o la sua difensione sia ricevuta, sia tenuto di diporre apo li oficiali et signori di tutte le gabelle del detto Comune libre .v^c. di piccioli o meno, come

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 171v: ne aliquis possit ignorantiam allegare.

^b -i corretta su -o.

^c -è in interlinea superiore.

^d Segue figlo depennato.

^e Segue d espunta.

^f In interlinea superiore.

^g Bis script.

^h Corretta su altra lettera.

parrà a cotale exattore o ufficiale, considerata la qualitate e 'l valore di quelli beni et cose. Et questo cotale^a exattore o ufficiale sia tenuto infra 'l quinto die poscia che fia fatto il deposito predetto notificare nel consiglio del Popolo di Firenze et delle capitadini del'arti | 175r | come cotale fece cotale deposito per difensione de' beni di cotale condannato o isbandito, et le carte per le quali per difensione di quelli beni et cose usare vorrà incontanente assegnare a cotale rettore o ufficiale dinanzi dal quale la questione sarà, con questa conditione o modo: che s'egli apparirà che quelle carte siano fittitie o simulate la detta pecunia pervegna^b interamente al Comune di Firenze, et quello rettore dinanzi dal quale cotali carte si producessoro o colui che l'userà sia tenuto di punire et di condannare al Comune in publico generale consiglio nella quantitate depositata, et neentemen le carte cassare et al tutto annullare. Et sia avuta per piena pruova che cotali carte sieno fittitie o simulate, se cotale isbandito o condannato o alcuno di sua famiglia usò quelli beni o rialienati furono o se elli li riebbe o possedette dopo il contratto fatto della alienatione o dinanzi alla alienatione per uno anno o infra, sì come si contiene nello statuto del presente libro posto sotto la rubrica Della alienatione fatta dal commettente maleficio et cetera^c, o altra guisa fia provato della simulatione o fictione per .iiii. testimoni buoni et leali provanti di publica fama. Nelle predette cose procedere si possa et debba a petitione et instantia di qualunque publicamente o privatamente dinuntierà, non obstante ferie, brevemente et sommariamente et senza strepito et figura di iudicio. Et a torre ogni dubitatione aggiunto è che la repubblica e 'l fisco della cittade et del Comune di Firenze s'intenda avere et abbia quelli medesimi privilegi et beneficii, honori, prerogative et immunitadi che àe et sì come avere s'intende la repubblica de' Romani e 'l fisco et abbia et usi tutte quelle et ciascuna cose in qualunque caso, ragione et faccenda.

CXXXII. Come si proceda nel disfare delli beni de' condannati.

[Pod. 1325 III, 85]

Se alcuno sarà condannato per homicidio personalmente o in pecunia però che fue presente al' homicidio et fedie o pro fedita enorme nel volto o nella faccia o per debilitatione di membro o per ruberia di strada o per arsura o falsamento di moneta o per rubellione contro al Comune di Firenze, tutti li suoi beni che si possedevano o tenevano o quasi possedevano o tenevano per lui come suoi beni proprii al tempo del commesso maleficio^d si disfacciano et guastino et publichinsi et divegnano in Comune di Firenze, senza poterli

^a Segue o depennata.

^b Segue i isolata.

^c Podestà, III, 135.

^d Corretto su maleficii.

ricomperare quelli beni per li consorti o congiunti dal Comune predetto. Ma li beni di coloro che cessano da pagare le libbre o le factioni del detto Comune et le condannagioni et di ciascuno di loro che fieno condannati per altri malefici o delitti che quelli che sono premessi, excepto che li beni de' condannati in libre .L. o da indi in qua per simile modo, altressie si disfacciano et guastino. Et ancora li beni de' condannati per debito non pagato in soldi .II. per livra di cotale debito si possano disfare, se li beni di quelli cotali condannati non si ricomperassero secondo la forma del seguente statuto per li consorti et congiunti del detto condannato. Salve sempre ^ale ragioni de' creditori ne' beni^a disfatti de' detti condannati per li soprascritti maleficii specificati et per li altri maleficii et cagioni e ciascuno di quelli. |175v| Et che nel'exactione et sopra l'exactioni di tutte et ciascuna condannagioni che si facessero per la Podestade o per altrui che fosse in suo luogo possa la Podestade o per sé o per altri di sua famigla a cui commetterà procedere et procedere fare contra li condannati et ciascuno di loro piglandoli personalmente et incarcerando et prendendo li loro beni et pignorando per lo Comune. Salvo che prima che si proceda a disfare li beni d'alcuno condannato o di cessante da pagare le libbre et le factioni del Comune di Firençe facciasì divisione di quelli beni, s'egli àe consorti in quelli, o se appare quelli beni essere comuni tra loro, et neuno muro col quale si chiuda alcuna casa di vicino del malefattore si possa o debba disfare o guastare.

CXXXIII. Della forma di ricomperare la parte de' beni del condannato.

Se alcuni beni si debbono disfare per alcuna condannagione per la quale si concede la ricompera di quelli beni fare secondo la forma del precedente statuto, possano li consorti e 'l consorte di quelli beni e li congiunti et congiunto di quello condannato, se consorti o consorte non avessero, ricomperare la parte del condannato et pagare al Comune di Firençe per ricompera di quegli le infrascritte quantitati di pecunie, cioè in prima per ciascuno braccio di muro o di pilastro murato a calcina infino in alteza di .xx. braccia soldi .III. e danari .VIII. piccioli e da indi in su di ciascuno braccio quadro soldi .v. danari .III. piccioli; et se fosse murato il detto muro a terra con pietre o mattoni o tofo^b di terra per ciascuno braccio quadro soldi .III. piccioli; et per ciascuno braccio quadro d'alcuna volta soldi .vi. danari .VIII. piccioli. Et se in cotali muri fossoro uscia o finestre non si debbono abbattere della misura, ma misurisi lo detto muro sì come se in lui non avesse forame. De' palchi amatonati per ciascuno braccio quadro soldi .III. danari .VIII. piccioli, et se non fosse amatonato soldi .II. et danari .III. piccioli, et se fosse interrato soldi .II. danari

^{a-a} Su rasura.

^b Con segno di richiamo di mano successiva a margine sinistro e la dicitura tutt in interlinea superiore. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 172v: sive totus de terra.

.viii. piccioli. Di chiusure d'assi tra convicini et chiudende di camera o d'altra chiusura d'assi per ciascuno braccio soldi .ii. danari .viii. piccioli; et per ciascuno braccio quadro di tetto coperto di lastre soldi .iiii. danari .vi. piccioli, et se fosse coperto di tegoli soldi .iii. danari .viii. piccioli. Per staioro di vigna a corda libre .iii. piccioli, et per li alberi secondo il novero degl'alberi et secondo vera et giusta stima fare per lo rettore o cappellano et due massari del popolo dove fieno posti li detti beni.

CXXXIII. Di ricomperare li beni del mallevadore del condannato per li consorti et parenti. [Pod. 1325 III, 87]

Se alcuno della cittade o del contado o distretto di Firenze fia per alcuno mallevadore apo messer la Podestade o apo il defensore et Capitano o ufficiale del detto Comune et la principale persona sarà condannata per homicidio o per altro qualunque delicto o maleficio o eccesso o per qualunque altra cagione, li beni di questo cotale mallevadore si possano ricomperare per li consorti et parenti di quello mallevadore, fatta la stima secondo del capitolo dello statuto del Comune di Firenze.

CXXXV. Della alienatione fatta dal commettente maleficio o fuggente con l'altrui pecunia.

| 176r |

Se alcuno commise alcuno maleficio o con la pecunia altrui se n'andòe o se n'andràe, et troverassi che il detto tale abbia fatta alcuna alienatione, vendita o cambiamento o dare o concessione o datione o donagione o alcuno contratto d'alcune sue cose o mancepagione avesse ricevuta o fatta dinanzi per uno anno o infra l'anno del maleficio commesso o il partimento con l'altrui pecunia, e troverassi che dopo cotale alienatione o concessione quella cosa così alienata o conceduta possedere o tenere per allogagione o per altro modo colui, intendansi et presumansi cotale contratto d'alienatione o di concessione esser simulato et di neuno valore et per nullo sia avuto, et così si proceda et facciasì la exactione in quelli beni come se facti non fossoro, non obstante il contratto et l'alienatione et concessione predetti. Et queste cose abbiano luogo al tempo passato et al per inanzi; salvo sempre al comperatore ogni ragione a llui competente contra la persona del venditore et contra la persona del mallevadore a raquistare il prezzo et le spese.

CXXXVI. Della pena del ufficiale che farà executione di sententia corporale presso alla cittade di Firenze per mille braccia o meno.

La Podestade o qualunque altro ufficiale della cittade di Firenze non faccia o fare faccia alcuna executione di sententia corporale in alcuna persona presso alla cittade di Firenze per mille braccia. Et chi farà contro perda del suo salario

libre .c. piccioli per ciascuna volta et di questo non possa esser prosciolto, ma siene sindacato et sindacare et condannare se ne debbia per messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia et per li sindachi che lui sindacheranno. Ma se le forche fossoro di lungi dalla cittade di Firenze per mille braccia o meno, a quelle forche faccia fare l'executione predetta.

CXXXVII. Della pena dello scudiere corrente cavallo per la cittade et del'asinaio portante guanti.

Neuno scudiere o fante o familiare d'alcuno possa o debba correre per la cittade di Firenze alcuno cavallo o con alcuno cavallo, se non presente et volente il suo signore di cui fia il cavallo. Et chi farà contro sia punito per messer la Podestade in libre .x. piccioli per ciascuna volta, et ciascuno possa sança pena offendere colui che farà contro, ma senza alcuna generatione d'arme o ferro. Et ciascuno possa quelli cotali scudieri, fanti et familiari faccenti contra le predette cose accusare et dinunziare occultamente et palesemente senza pagamento di gabella fare per ciò, et abbia la metade della condannagione, l'altra metade divegna nel Comune. Et se cotale condannato non potrà pagare la detta condannagione debba essere scopato per la detta cittade. Et le predette cose faccia bandire la Podestade per la cittade di Firenze ciascuno mese. Et neuno scudiere debba portare cuffia o cintura di seta; et chi farà contro sia punito in soldi .xx. di piccioli per ciascuna volta e per ciascuna cosa predetta. Et che neuno che meneràe per la cittade di Firenze asino o alcuna bestia aconcia a portare soma debba o possa portare guanti in mano per la cittade. Colui che farà contro sia punito in soldi .xx. di piccioli.

CXXXVIII. Dell'acuse che non si facciano da' grandi, rubrica.

[Pod. 1325 III, 91]

Neuno cavaliere o figliuolo di cavaliere o alcuno della casa de' grandi della cittade o contado o distretto di Firenze possa et a llui sia licito di fare o di fare fare d'alcuno popolare della detta cittade, | 176v | contado o distretto di Firenze alcuna accusa o dinuntia d'alcuno maleficio o eccesso, se non di maleficio o eccesso commesso in sua persona o d'alcuno di sua consanguinitade infino nel quarto grado, o ne' beni o nelle cose di quello grande o per debito non pagato o per tenuta data dalla corte del Comune di Firenze che non si disgombrasse a llui. Et se alcuno farà contro, sia condannato in libre .cc. di piccioli per ciascuna volta, et cotale accusa o dinuntia sia vana per la ragione medesima et nullo processo si faccia quindi. Et messere la Podestade e 'l Capitano della detta cittade et li loro giudici et notari sieno tenuti cotale accusa o dinuntia non ricevere, ma quella al postutto gittare indietro. Et ch'egli l'abbia fatta fare provare si possa per lo iuramento del'accusato o del dinuntiato con tre testimoni provanti di publica fama solamente, et sia avuta per piena

et legitima pruova. Et se in alcuno piato fia proposta la detta exceptione et provata come detto è, siano tenuti lo detto messer Podestade et Capitano et il loro iudice dinanzi dal quale la detta exceptione fia opposta, infra otto die dal die della publicatione prodotti a provare quella exceptione, condannare quello cavaliere o figliuolo di cavaliere o grande del quale opposto fue et provato che cotale accusa o dinuntia fece fare in libre .cc. piccioli, sança alcuno altro processo o richesta fare di quello cavaliere o figliuolo di cavaliere o grande. Salvo che se alcuno popolare facesse alcuna accusa o dinuntia di sua propria ingiuria o di suoi congiunti infino in quarto grado che ne seguitasse pena personale o in avere non si possa contra cotale accusante o dinuntiante opporre che alcuno cavaliere o figliuolo di cavaliere o alcuno di casa di grandi quella accusa o dinuntia abbia fatta fare, et se si opponesse tale opposizione non vagla e 'l giudice dinanzi dal quale fia opposto, non obstante quella opposizione o exceptione, sopra quella accusa et dinuntia proceda.

CXXXVIII. D'exemplare le condannagione nel consiglio. [Pod. 1325 III, 92]

Sia tenuto messer la Podestade di Firenze ançi ch'egli faccia condannagioni exemplare li quaderni delle condannagioni quando si legeranno le^a condannagioni, et letto le condannagioni et absolutioni, li quaderni nelli quali fieno scritte le condannagioni autenticamente et le proscioglioni che si leggono in quello consiglio dea al'uno de' notari della camera degl'atti diputati al'ufficio delle cancellagioni et a sé ritenga li altri quaderni delle condannagioni. Et ançi che vada altrove lo detto notaio di messer la Podestade che per lo tempo leggerà le condannagioni dal luogo del consiglio ascolti et correggia quelle col detto notaio della camera. Et che il detto messer Podestade di tutte et ciascuna condannagioni et bandi ch'elli darà faccia exemplare per li suoi notari la copia in publica forma et quella copia sia tenuto di fare porre nel palagio de' signori Priori et Gonfaloniere della giustitia del Popolo di Firenze in uno luogo secreto et sicuro ordinando per li detti signori Priori et Gonfaloniere et per l'ufficio de' .xii. buoni huomini, sotto pena di libre .l. piccioli per ciascuna condannagione et bando che elli omettesse di fare così exemplare et porre, et a quello che indi fia levato sia data piena fede sì come al'originale medesimo da quinci inanzi. Et quello medesimo s'oservi in tutte le cose et per tutte et osservare sia tenuto et debba ciascuno altro rettore et ufficiale del detto Comune che darà sententie condannatorie^b, | 177r | absolutione o pronuntiatione d'alcuno bando, e li loro notari che le dette condannagioni legeranno. Et che le condannagioni et bandi predetti cancellare si possano per uno notaio o per più ad quelle cose diputati o che si diputeranno per l'ufficio de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno.

^a Nel ms. delle con del- espunto.

^b A margine inferiore della c. richiamo di mano posteriore: absolutione, con un disegno di grifone.

CXL. Di ribandire et cancellare le condannagioni et bandi delli isbanditi et condannati ch'avranno le infrascritte conditioni. [Pod. 1325 III, 94]

Chiunque si troverà isbandito et condannato del Comune di Firenze o sbandito solamente o condannato solamente per alcuno maleficio, delicto o eccesso in avere o in persona et abbia avuto pace per publica carta da colui che avrà ricevuta la ingiuria o, colui morto, da li suoi figliuoli maschi che avranno valicata la pupillare etade o, quelli morti o se neuni ne sieno di colui figli, da due o più li più proximani parenti di ceppo di colui ch'avrà ricevuta la ingiuria maschi ch'abbiano passata la pupillare etade, o quelli parenti di ceppo non essendo, da due o più femine parenti di ceppo di colui ch'avrà ricevuta la ingiuria, le quali abbiano valicata la pupillare etade, et quelle femine non essendo dal dinuntiatore o dal'accusatore, et se del morto saranno figliuolo o figliuoli in pupillare etade et della offesa non fia seguitata morte, basti se la pace fia renduta dal padre del'offeso, et se padre non vi sarà, dalli fratelli carnali di colui ch'avrà ricevuta la ingiuria, che sieno di quello medesimo ceppo, se non vi fossoro più fratelli, ma se uno solo ne fosse, da quello uno la Podestade et li suoi iudici del maleficio al cui officio pertiene, cioè quandonque fia richesto, o da qualunque di coloro fia adomandato debbano et sieno tenuti colui o coloro ribandire et fare ribandire et del bando et della condannagione trarre et liberare et di farlo liberare et cancellare de' libri degli isbanditi et condannati del Comune di Firenze. Et basti se la pace fia renduta alli predetti sbanditi et condannati o isbanditi solamente o condannati solamente o a loro procuratore. Et se alcuno per inanzi fia condannato per alcuno maleficio, delicto o eccesso in certa quantitate di pecunia a pagare al Comune di Firenze et pagherà al camarlingo della camera del Comune predetto per quello Comune ricevente le tre parti di quella condannagione infra .x. die compitando dal die della fatta condannagione, debbasi trarre et cancellare di quella condannagione nulla più pagando al Comune, se elli non fosse grande condannato per vigore delli Ordinamenti della giustitia per offesa fatta nella persona o nelle cose d'alcuno popolare della cittade o del contado o del distretto di Firenze, lo quale non sia cancellato, se elli non pagherà interamente la condannagione di lui fatta.

^aEt se alcuno fedirà o farà fedire alcuno o commetterà alcuno maleficio o commettere farà et poscia di quelle cotali fedite morirà, che la pace da lui renduta a colui che l'avrà offeso o fatto offendere o ad altri per lui o per loro non vagla et sia di neuno effetto quanto al'uscire di bando et di condannagione. | 177v |

^bEt chiunque fia isbandito et condannato o isbandito solamente o condannato solamente contra alla forma degli statuti del Comune di Firenze per qua-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Idem c.s.

lunque cagione, maleficio o eccesso si debba et possa ribandire et cancellare de' bandi et condannagioni, nulla però pagando al Comune di Firenze.

^aEt se alcuno sarà condannato et isbandito o condannato solamente o isbandito solamente per alcuno maleficio o eccesso onde secondo forma di statuto o ordinamenti del Popolo et del Comune di Firenze in certa quantitate di pecunia o in certa cosa si dovea condannare et sarà isbandito o condannato o isbandito et condannato in maggiore quantitate di pecunia o cosa et pagherà al Comune di Firenze quella quantitate di pecunia o cosa nella quale potea esser condannato per la forma dello statuto o ordinamento, debba essere cancellato del bando et della condannagione, nulla più pagando al Comune.

^bEt chiunque avesse sententia o sententie sopra l'uscimento o cancellamento d'alcuno bando et condannagione o dell'uno di quelli, se la sententia data fia secondo la forma dello statuto, debbasi ribandire et cancellare di quelli bandi et condannagione del libro et libri delli sbanditi et condannati del Comune di Firenze, nulla pagandosi da lui.

^cEt se alcuno offenderà o offendesse alcuno isbandito per maleficio il quale si truovi isbandito ne' libri delli sbanditi del Comune di Firenze o condannato o che si dovrà condannare, lo quale secondo la forma dello statuto posto nel primo libro del presente volume, nel capitolo posto sotto la rubrica Del'ufficio del notaio posto sopra il libro che si tiene per registrare gl'isbanditi^d, et pronunziato in bando del detto Comune per maleficio sì come se elli fosse descritto nelli libri degli sbanditi del detto Comune che si guardano nella camera d'esso Comune, et quello cotale offendent con ciò sia cosa ch'egli sia per ciò isbandito solamente o condannato solamente o isbandito et condannato si debba trarre et cancellare di quello bando et condannagione, nulla pagando al Comune. Et^e se alcuno pagherà o altri per lui la condannagione di lui fatta al camarlingo della camera del detto Comune per lo Comune ricevente et truovisi scritto il pagamento nel libro della camera, sia cancellato del bando et condannagione fatta per cagione del detto maleficio per lo quale fue condannato, et sia tenuto et sia per la ragione stessa prosciolto da quello bando et condannagione et da tutte et ciascuna cose seguitate da quella condannagione et bando, et in quello stato s'intenda d'essere et sia nel quale era anzi la condannagione predetta, il pagamento per lui fatto dimorando nella sua fermeza. Et che li isbanditi et condannati o isbanditi solamente o condannati solamente per lo Comune di Firenze per alcuno eccesso o maleficio non escano o cancellino di quelli bandi o condannagione per alcuna pace o per cagione d'alcuna

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b *Idem* c.s.

^c *Idem* c.s.

^d *Podestà*, I, 15.

^e Con tratto verticale in minio.

pace o per ciò ch'elli non sia o non si truovi il nome del' accusatore o del | 178r |
dinuntiatore in quelle condannagioni o bando in quelli casi nelli quali si deb-
bono trarre o cancellare ^aper cagione^a de' predetti secondo la forma dello
statuto, sança alcuno pagamento quindi fare al Comune di Firençe, se prima a
quello Comune o a quelli camarlinghi riceventi per vece et per nome di quello
Comune non pagherà prima al Comune di Firenze soldi .iii. di piccioli per
ciascuna livra della quantitate che si contiene in quella condannagione et bando,
et la pena intera del quarto più di cotale condannagione o bando se in al-
cuna fosse incorso nella quale fosse stato condannato. Et che chiunque sarà
condannato et isbandito o condannato solamente o isbandito solamente in
avere et persona o dove non fosse specificata quantitate possa, sia tenuto et
debba pagare la gabella avendo pace secondo la forma del presente statuto per
quantitate di libre .ii^m. di piccioli, cioè quanto pigla et monta ad ragione di
soldi .iii. per livra della detta quantitate, et così pagando possa esser tratto et
cancellato de' libri degli sbanditi et condannati del detto Comune, excepto che
per homicidio commesso in alcuna persona straniera, per lo quale si faccia il
pagamento secondo la forma dello statuto posto di sopra in questo medesimo
libro sotto la rubrica: Della pena di colui che commetterà homicidio et cete-
ra^b; salvo che se per la forma del Comune di Firenze o di messer lo defensore
et Capitano alcuno de' predetti dovesse pagare maggiore quantitate per cagio-
ne delle predette cose, sia tenuto di pagare solamente quella maggiore quanti-
tade et debba secondo la forma dello statuto. Et le predette cose vaglano sopra
tutti gl'altri statuti et riformagioni che parlassoro in contrario. Da' predetti et
delli predetti capitoli s'exceptano quelli che fossoro isbanditi et condannati o
isbanditi solamente o condannati solamente per falsamento o per alcuna falsi-
tade, per tradimento d'alcuno castello o terra o luogo, o vitio sodomitico,
passagio, toloneo o malatolta che da alcuno si togliesse nel contado di Firenze
sanza la licentia di messer la Podestade et del Comune di Firenze, et coloro
che fossoro condannati et isbanditi o condannati solamente o isbanditi sola-
mente per ruberie di strade, per forze fatte sopra possessioni, case et cose in-
mobili, et coloro che facessoro violenza a coloro che recassoro grano o biada
alla cittade di Firençe, et assessini o che facessoro offendere per assessini o fa-
cesse offendere, contro^c lo quale essere assessino et offendente per assessino
sia provato secondo la forma dello statuto parlante di questa materia. Ancora
se ne excettano quelli che la pace fatta per publica carta ruppore o fecioro
rompere et coloro che fecioro vendetta in altra persona che in colui ch'avea
fatta l'offesa, et coloro che furono condannati per baratteria. Ancora se ne
excettano tutti et ciascuno cittadini, contadini et distrittuali di Firenze li quali

^{a-a} *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

^b *Podestà, III, 74.*

^c *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

dal'anno Domini .MCCCXLIII. a dì .XIII. del mese di settembre in qua alcuna persona della detta cittade, contado o distretto offesoro o offendere fecioro studiosamente et appensatamente, uccidendo o taglando membro o debilitando o facendo fedita nel volto con vituperatione della faccia per apparente margine con alcuna generatione d'armi, o rubando alcuna cosa che | 178v | sia di valuta da libre .L. in su o rubando in istrada publica alcuna cosa che sia di valuta di libre .x. o da indi in su, o piglando o facendo piglare alcuno fanciullo o fanciulla o altra persona per farla rimedire, o cacciando alcuno di sua possessione per forza et per violenza; et coloro che le predette cose o alcuna d'esse commettessoro o facessoro commettere per inanzi. Li quali tutti predetti excettati et ciascuno di loro non si traggano né trarre si possano per alcuno modo né debbano, etiamdio per via d'offerta, s'egli non pagheranno interamente la codannagione o se non fia fatta la executione di cotale condannagione secondo la forma di quella condannagione. Ancora se ne excettano tutti quelli et ciascuno che dal .MCCCXLIII. a dì .XXVI. del mese d'aprile furono condannati o saranno per inanzi, etiamdio per contumacia, però che feciono o fare feciono o comandaro che si facesse alcuno homicidio in persona d'alcuno cittadino, contadino o distrittuale di Firençe o presenti furono a cotale homicidio et fedirono con alcuna generatione d'arme, o però che fece o comandòe che si facesse nella persona di cotale cittadino, contadino o distrettuale alcuna fedita nel volto enorme della quale debba rimanere margine con vituperatione della faccia, o taglamento d'alcuno membro o perpetua debilitatione di quello membro, o per rubellione che fatta fosse o si facesse per inanzi d'alcuno castello, terra o luogo del Comune di Firençe o che per quello Comune per qualunque modo si tenesse o nel quale o nella quale il detto Comune avesse alcuna guardia, o per assalimento o occupatione di cotali castelli, terre o luoghi contro al Popolo et Comune di Firençe, o però che stettoro o staranno per lo tempo a venire in cotali terre, castella o luoghi dopo la detta rubellione, o per soversione del tranquillo pacifico stato della cittade di Firençe o delle dette castella, terre o luoghi, o però che guerra fecioro o faranno per inanzi contro al Popolo et Comune di Firenze, o rubando o predando o inimichevolmente o con bandiere levate con li inimici del Comune di Firenze vennoro nel contado o distretto di Firenze o nelle dette castella, terre o luoghi o ne' loro contadi o distretti stettoro facendo guerra, o che nelle predette cose diedero alcuno consiglio, aiutorio o favore o daranno per inanzi intorno alla rubellione, guerra o soversione, o per pace rotta o che per inanzi si rompesse d'omicidio, di taglamento di membro o debilitatione d'esso o cicatrice enorme o per alcuna fedita fatta con alcuna generatione d'armi della quale uscie sangue, o però che furto o ruberia fecioro^a o fare fecioro o comandarono che si facessoro, del quale furto o ruberia alcuno fosse condannato a morte, o per fuoco messo o

^a *Segue*: alcuno sarà condannato a morte *espunto*.

che si mettesse per inanzi in alcuna casa o hedificio di che condannato fosse alcuno a morte così faccendo come faccendo fare, o però che fecioro o fare fecioro o comandarono fare falsa moneta o falsa carta o falsificòe gl'atti del detto Comune o alcuna falsitade commisero o fecioro commettere onde furono condannati a morte, o però che condanati et isbanditi fieno per inanzi o condannati solamente o isbanditi solamente del detto Comune a morte o in libre .v^c. o da indi in su per corrompimento o rapimento d'alcuna vergine o per strupo, avolterio o conoscimento carnale di mogle altrui^a, | 179r | o d'alcuna religiosa femina o di quella vergine o mogle o religiosa. Salvo che quelle cose che ordinate sono di sopra da quello verso che comincia: «ancora se ne excettano tutti et ciascuno che dal .MCCCXLIII. et cetera» in qua nullo pregiudicio generare possano a coloro che ànno o avranno il beneficio della pace o riavranno pace secondo la forma degli statuti et ordinamenti del detto Comune, sì che elli inpertanto possano pagare secondo la forma de' detti statuti et ordinamenti soldi .III. per livra di tutta la condannagione e 'l quarto più della condannagione, et così pagando conseguiscano et conseguire possano il beneficio della liberatione et ribandimento secondo la forma de' detti statuti et ordinamenti, né in alcuna cosa possano generare pregiudicio a coloro che fieno nelle carceri del Comune di Firenze, per lo quale meno ne possano essere oferti secondo la forma de' detti statuti et ordinamenti et pervenire al beneficio del'oferta et che però meno li oferti quello beneficio conseguiscano secondo la forma de' detti statuti et ordinamenti. Li predetti, li quali debbono esser liberati et cancellati per forma d'alcuno o d'alcuni capitoli di questo statuto la Podestade et li suoi iudici del maleficio et ciascuno di loro che di ciò fia richiesto sia tenuto et debba infra .x. die dopo la richesta di quelli bandi et condannagioni fatte farli liberare et cancellare del libro et de' libri delli isbanditi et condannati del Comune di Firenze. Salvo che la Podestade o li suoi iudici o il Capitano o lo Executore delli Ordinamenti della giustitia nullo possano fare liberare o cancellare o lasciare cancellare per vigore d'alcuna pace che al suo tempo sia isbandito et condannato o isbandito solamente o condannato solamente, né per pace alcuno possa conseguire il beneficio per vigore del presente statuto infra 'l tempo del regimento ch'egli sarà condannato. Et la Podestade e 'l defensore et Capitano et ciascuno exactore di condannagioni non debba procedere contra alcuno che fosse aiutato per beneficio di questo statuto, et se alcuno ne gravassoro, perda chi farà contro libre .xxv. piccioli per ciascuna volta, e 'l processo che farà contro la forma del presente statuto non vagla.

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: o d'alcuna, con disegno di un volto femminile evocante una religiosa.

CXLI. Che dopo la morte d'alcuno condannato non si domandi la condannagione. [Pod. 1325 III, 95]

Dopo la morte d'alcuno condannato del Comune di Firenze^a della cui condannagione quanto al Comune di Firenze nulla si possa fare o far fare exactione, ma, fatta soficiente pruova della sua morte, quella condannagione si cancelli et sia cassa, nulla però ricogliendo o pagando al Comune. Et la Podestade et li suoi iudici e 'l giudice delle exactioni le predette cose sieno tenuti di fare et d'exeguire et di mandare ad executione, non obstante alcuno statuto o ordinamento del Comune di Firenze. Et le predette cose non abbiano luogo nelli isbanditi et condannati per homicidio o fedite di volto o debilitatione di [mem]bro o per pace rotta, né in alcuno li cui beni sieno publicati al Comune di Firenze per la sententia di cotale condannato, né in condannagione fatta a restitutione o menda d'alcuna cosa fare ad alcuna spetiale persona o luogo, né in condannagione fatta d'alcuno però che dal .mcccxxxi. in qua rubellòe o rubellare (fece) per inanzi alcuno castello, terra o fortezza nel distretto di Firenze o che si tenesse per lo Comune di Firenze, o che guerra fece o faràe per inanzi contro al Popolo et al Comune di Firenze, o rubando o hostegiando | 179v | o con bandiere levate venne o verràe nel distretto di Firenze in vituperio et onta del Comune di Firenze, o occupato o preso avrà tenuto o terràe cotale luogo o terra o in quello luogo, castello o terra stette contra la forma predetta.

CXLII. De' fornaciai et mattonai.

[Pod. 1325 III, 97]

Sia tenuto la Podestade di costringere tutti li fornaciai che fecioro o faranno l'arte della fornaceria o di calcina che quella arte facciano bene et lealmente et bene et ottimamente cuociano la calcina et li mattoni e dirittamente misur(in)o a staio et a quarto sigillato del sugello del Comune di Firenze et ad staio di ferro la calcina et non ad altro, et mandinla alla casa del comperatore. Et facciano mattoni bene cotti che sieno di lungheza di mezo braccio e d'ampieza di quarto di braccio e di grossezza d'ottava parte di braccio; li altri mattoni che sono chiamati pianelle sieno di quella medesima larghezza et lunghezza, ma sieno d'alteza d'ottava parte di braccio. Li tegoli al'usata misura; li mattoni ch'anno nome quadrucci sieno dell'usata misura et abiano misura a canna di Kalimala, et ciascuna di quelle misure sia ferrata intorno intorno di ferro et sugellata del sugello del Comune di Firenze, et abbiano staio di ferro sugellato del sugello del Comune di Firenze che sia di tanta altezza quanta larghezza, et etiamdio d'una medesima ampieza dal lato di sotto et di sopra, et sia di tenuta di tre staia allo staio fiorentino col quale si vende il grano nella piazza d'Orto San Michele, col quale li detti fornaciari misurino la calcina

^a Nel ms. Firenze.

bene cotta. Et ciascuno fornaciaio alla sua fornace abia et avere sie tenuto et debba uno staio di ferro tolto alla detta misura et sugellato alla bocca. Et che alcuno della detta arte non ardisca di quocere né fare quocere mattoni, pianelle, quadrucci o tegoli o calcina in alcuna fornace et che neuno di loro possa tenere infra le mura della cittade presso a casa altrui che di fornaciaio o mattonaio a .l. braccia alcuna fornace a cuocere mattoni o calcina, né possa fare o far fare o mettere fuoco in sua fornace se non di legne minute, sotto pena di libre .x. di piccioli^a. Et ad ciò che le predette cose bene et lealmente si facciano sieno et esser debbano due staia per misurare la calcina giusti et leali, l'uno delli quali stea nella camera del detto Comune et l'altro dove parrà alli signori Priori del'arti et al Gonfaloniere della giustitia. Et la Podestade costringa li detti fornaciari ad avere simiglianti stai li quali si debbono aguagliare con li detti stai del Comune et debbansi sugellare col sugello come detto è. Et acciò che nulla frode si possa fare nelle predette cose ordini la Podestade col consiglio de' signori Priori et Gonfaloniere o li signori Priori et Gonfaloniere di iustitia per loro solamente due spie segreti buoni et degni di fede a cercare se li fornaciarii fanno bene et lealmente le cose sopradette; et se troveranno alcuno che faccia contro, sia punito in libre .xxv. piccioli. Et le spie sieno tenuti di dinuntiare coloro che faranno contro et abbiano di ciascuna condannagione che se ne farà soldi .c. di piccioli, et credasi al saramento di quelli cotali dinuncianti, et sia tenuto secreto, et siano mandati li detti spii ogni dì. Et se la Podestade non^b farà o non osserverà le predette cose, sia condannato in libre dugento di piccioli. | 180r | Et ciascuno possa la detta arte liberamente fare sança contraditione d'alcuno. Et siano tenuti li huomini della detta arte di non fare dogana, monopolio o postura sopra li mattoni, tegoli, quadrucci, pianelle o calcina vendere o non vendere a certo modo o prezzi o di quocere o di rimanersi di quocere tutti o parti di loro, sotto la pena di libre .c. di piccioli a ciascuno che farà contro per ciascuna volta. Et che ciascuno fornaciaio sia tenuto di cuocere in ciascuna sua fornace ch'egli avrà nella cittade di Firenze calcina et mattoni ogni due mesi almeno una volta, et in quella ch'egli avrà nel contado infra le cinque migla presso alla cittade ogni tre mesi almeno una volta, sotto pena di libre .c. di piccioli a ciascuno fornaciaio come detto è che non cokerà per ciascuna fornace et per ciascuna volta. Et delle predette cose possa ciascuno dinuntiare et accusare et sia a lui tenuto secreto.

^cItem che li predetti fornaciari et ciascuno di loro siano tenuti et debbano vendere le cose pertinenenti alla loro arte a petitione di ciascuno che le dette cose vorrà comperare per li prezzi et quantitati che si provederanno per li .iiii.

^a A margine sinistro della c., di mano posteriore: che ' fornaciari non possa(no) fare fornaci di presso a chasa altrui a braccia .50.

^b n- *corretta da con-*.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

officiali della piaça d'Orto San Michele. Se alcuno delli detti fornaciari ricuseràe o non vorràe vendere per li detti preçi le cose predette, sia condannato per messer la Podestade o per messer lo Capitano, per colui che ne saràe richiesto a petitione di colui a cui avràe ricasato di vendere, in libre .xxv. di piccioli, et credasi sopra le predette cose et ciascuna d'esse et sia tenuta per piena prova il giuramento di quello cotale al quale avràe ricasato di vendere con uno testimonio degno di fede di veduta et altri provanti di publica fama. Et sia tenuto ciascuno fornaciaio di vendere la calcina a chiunque ne vorràe comperare et dare il mogio d'essa al Comune di Firençe o alli officiali di quello Comune per fare li lavorii d'esso Comune et ad ciascuna singulare persona per lo prezzo che ordineranno li detti .iiii. officiali, sotto pena di libre .c. di piccioli a ciascuno fornaciaio che farà contro.

^aAncora che nelle predette cose inchiedere et conoscere la Podestade abbia arbitrio et etiamdio messer lo Capitano se alcuno processo delle predette cose se ne facesse dinançi da lui. Et la Podestade e 'l Capitano et ciascuno di loro che lasceràe di fare le predette cose perda di suo salario libre .c. di piccioli per ciascuna volta^b.

CXLIII. Di non fare compagnia di lastre.

[Pod. 1325 III, 98]

Nulla maestro di pietre o di legname o di lastre che con le loro mani lavorano faccia compagnia con alcuno o alcuni che vendano lastre o tignano a vendere nella cittade o contado di Firençe o in alcuno altro luogo, né per cagione di vendere lastre possa o debba torre o dare alcuna dirittura. Et colui che farà contro la Podestade il condanni per ciascuna volta in libre .c. di piccioli, et ciascuno possa cotale contrafacienti accusare et dinuntiare, etiamdio secretamente, et la metade della condannagione sia del'accusatore o dinuntiatore et sia a lui tenuto secreto. Et la Podestade sia tenuto nel'entrata del suo regimento mandare per li rettori de' maestri della pietra et del legname et delle lastre et comandare loro ch'egli divietino alli huomini della loro arte che |180v| non facciano contro alle predette cose, sotto la detta pena.

CXLIII. Della pena del comperante porci, capretti et altre infrascritte cose fra le tre migla.

[Pod. 1325 III, 99]

Neuno tavernaio, trecca o trecone o alcuno mercatante delle infrascritte cose per alcuno modo comperi o faccia comperare porci, cavretti, agnelli, pecore, polli, uova, cascio, tordi, carni o alcune altre cose da mangiare in istrade publiche per le quali si viene alla cittade di Firençe, né alcuna altra persona comperi o faccia comperare alcuna delle predette cose nelle dette strade per

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Segue n isolata e depennata.

cagione di rivendere infra le tre migla presso alla cittade di Firençe. Et nullo tavernaio o beccaio o altri per loro possa vendere o comperare per cagione di rivendere a macello alcuna troya o troie figlaticcie. Chi farà contro alle predette cose o alcuna d'esse siali tolto per nome di pena, etiamdio di fatto, per messer la Podestade libre .x. di piccioli per ciascuna volta, et ciascuno ne possa dinuntiare et abbia la meza parte della detta pena et sia a lui tenuto secreto. Et la Podestade sia tenuto di farne cercare li dì della settimana che li parràe che si convegna nelle dette strade et punire coloro che faranno contro.

CXLV. ^aChe neuno advogado legista sia ricevuto per mallevadore.

[Pod. 1325 III, 100]

Nullo advogado legista della cittade, contado o distretto di Firenze si debba ricevere per la Podestade o per alcuno de' suoi iudici o ufficiali o per alcuno ufficiale del Comune di Firenze in mallevadore o per mallevadore per alcuno maleficio o eccesso o per le sicurtadi che si fanno per li grandi della cittade et del contado et distretto di Firenze o per alcuno altro per trieghe o per portamento d'armi o per altre^b simili cagioni, se non fosse per lo padre o figliuolo o fratello overo di sua^c schiatta o altro di sua casa. Et se di fatto si troveràe che cotale malleveria o obligatione o promessione si facesse, non vagla, ma sia nulla per la ragione stessa, et cotale advogado mallevando sia condannato in libre .L. di piccioli, et l'apruovatore che l'aproveràe in libre .xxv. piccioli al Comune di Firenze sia condannato; et non possa per ciò quello cotale che entròe come mallevadore per modo alcuno esser molestato o gravato.

CXLVI. Della pena di colui che vende cosa immobile la quale un altro possiede.

[Pod. 1325 III, 101]

Neuno venda alcuna cosa immobile la quale altri possedesse et non egli chi^d venderàe o alcuno altro contratto d'alienatione quindi faràe, sotto pena di libre .c. di piccioli a chi farà contro per messer la Podestade per ciascuna volta torre. Et se contro si facesse, il contratto per nulla ragione vagla né la vendita, et per non fatti sieno avuti et tenuti et sieno, se quella cotale vendita o alienatione non fosse fatta di volontade del possessore. Et possa di quelle cose che si contengono nel presente statuto conoscere messer la Podestade e colui che farà contro punire, non obstante alcuno corso di tempo; et dalle pronuntiationi et sententie per queste cose si daranno non si possa appellare.

^a *Precede: Della pena in minio.*

^b *-l- corretta da -r- ed -r- corretta da -e-.*

^c *In interlinea superiore, di mano successiva: congnato. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 178r: vel vero cognato.*

^d *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 178r: et non ipse qui vendidit.*

Et che il notaio che di tale vendita o alienatione fia rogato sia tenuto di farne copia al possessore^a | 181r | o ad altrui a cui s'apertegna o ad alcuno ricevente per l'uno di loro.

CXLVII. Della pena di colui che alienerà cosa a llui alogata o affittata o l'obligherà.

Nullo lavoratore o colono o affittaiuolo d'altrui possa alcuna cosa a lui allogata o ad affitto data vendere o per alcuno modo alienare o allogare ad alcuna persona, luogo o universitate o in quella alcuna ragione aquistare sança spressa licentia di colui a cui pertiene, sotto pena di libre .l. piccioli, et quello che sarà fatto contro non vagla per la ragione stessa. Et queste cose abbiano luogo nelle cose passate et nelle a venire.

CXLVIII. Della pena di colui che terrà in pegno alcuno huomo o femina.

Neuno nella cittade o nel contado o nel distretto di Firençe^b ardisca o presumisca di torre alcuno huomo o femina in pegno per alcuna cosa o quantitate di pecunia o ritenere colui o lei per alcuna delle dette cagioni, a pena di libre .c. piccioli a colui che farà contro per ciascuna volta torre. Et se contro si farà non vagla né tegna per alcuno modo.

CXLVIII. Di scacciare li forestieri.

[Pod. 1325 III, 105]

Messere la Podestade e 'l Capitano e l'Executore degli Ordinamenti della iustitia che per lo tempo saranno et ciascuno di loro abbiano piena balia et autoritate et podestade di licentiar et cacciare della cittade, contado et distretto di Firenze tutti stranieri et forestieri quando et quante volte ad alcuno di loro piacerà et parrà che si convegna per buono et pacifico stato del Popolo et del Comune di Firençe. Et essi Podestade et Capitano et ciascuno di loro possano et debbano li disubidienti punire in avere et in persona ad arbitrio et voluntade loro et di ciascuno di loro, in queste cose statuto o ordinamento non obstante.

CL. Della pena di coloro che per privilegio non vorranno pagare le libbre e datii.

[Pod. 1325 III, 106]

Neuno advogato o procuratore ardisca o presumisca ricusare di pagare le libbre, le prestanze et gl'incarichi del Comune di Firenze et del Popolo le quali sono imposte o che per inanzi s'imporranno o si comanderanno per pretesto d'alcuno privilegio. Et se altrimenti fia fatto, colui che allegherà il privilegio contro a questo cotale pagamento sia condannato in libre .c. piccioli per

^a Nel ms. posserore; -ore tracciato al di fuori dello specchio di scrittura sul margine destro.

^b Segue a depennata.

ciascuna volta et da indi ad uno anno non sia udito in alcuna advocatione o procuratione o in alcuna sua ragione; e 'l giudice o ufficiale dinanzi dal quale si facesse cotale allegatione di privilegio sia tenuto quella allegatione scrivere o fare scrivere negl'atti d'esso iudice o ufficiale, et quello medesimo die raportare alla Podestade acciò che il condanni, ad pena a quello giudice o ufficiale, se lo lasciasse di fare, di libre .xxv. piccioli.

CLI. Che la Podestade non prosciogla quelli che debbono essere condannati, né condanni quelli che debbono esser prosciolti.

La Podestade e 'l Capitano et ciascuno in suo oficio non condanni colui che dee esser prosciolto, né absolva alcuno che debba esser condannato. Et se alcuno di loro farà contro, sia tenuto di conservare senza danno lo ingiustamente condannato e 'l comune per lo prosciolto ingiustamente che dovea esser condannato. Et delle predette cose colui che farà contro debba esser condannato per li sindachi che lui sindacheranno. Et che neuno di loro possa o debba condannare |181v| alcuno però che a llui dicesse ad alcuno di sua famigla che de' beni et delle cose del Comune di Firençe o d'alcuna singulare persona elli avesse illicitamente avute o ricevute, elli o alcuno per lui, o che elli avesse procurato d'avere o di ricevere contro al suo iuramento et li statuti del detto Comune, purché colui che parlasse cotali parole dicesse il vero; et se elli lo condannasse, di fatto sia tenuto di conservarlone sança danno.

CLII. Della pena di colui che batterà bambagia o altra cosa di notte.

[Pod. 1325 III, 108]

Neuno batta o battere faccia dentro da' muri della cittade in Firenze ad arco^a o a camato alcuna bambagia o altra cosa di notte dopo il terço suono della campana infino al suono della campana che suona la mattina al die, a pena di soldi .c. piccioli a torre a chi farà contro per lo Comune. Et ciascuno possa dinuntiare; et le predette cose la Podestade faccia bandire per la cittade di Firenze del mese di genaio.

CLIII. Che la Podestade et il Capitano abbiano arbitrio contro a' cherici riceventi li officii del Comune di Firenze.

[Pod. 1325 III, 109]

La Podestade e 'l Capitano et ciascuno di loro abbia pieno et libero arbitrio d'investigare et d'inchiedere sì come a loro et a ciascuno di loro parrà contro a' cherici che per sé o per altre persone in loro luogo riceveranno^b castellaneria o alcuno officio del Comune di Firençe o dal Comune di Firençe

^a Con segno di abbreviazione superfluo ed -o corretta su altra lettera.

^b -o corretta da altra lettera.

a ciò che a loro o a coloro che fossoro posti in loro luogo nullo salario si paghi et acciò che li layci substituiti che cotali substitutioni ricevono di debita pena sieno puniti. Le quali cose non abbiano luogo ne' camarlinghi della camera del Comune di Firenze o in loro officio, né nelli camarlinghi della camera del'arme del palagio del Popolo di Firenze.

CLIII. Che questa constitutione et le infrascritte cose s'osservino contra li cherici fitticii. [Pod. 1325 III, 110]

Messere la Podestade et messer lo defensore et Capitano et tutti li oficiali del Comune di Firenze ad iustitia diputati sieno tenuti al'osservationi delle infrascritte constitutioni fatte per lo capitolo della chiesa di Firenze vacante contra li cherici fitticii, della quale constitutione il tenore è cotale: «Al nome di Dio amen, questa è la constitutione fatta per lo proposto et per lo capitolo della chiesa di Firenze vacante contra li cherici fitticii: noi Iacopo proposto, per noi e per messere Aldobrandino Alcampo, Rugieri Alamanni, Manetto de' Lamberti, Giovanni et Rinieri, calonaci fiorentini insieme sì come capitolo della chiesa di Firenze vacante, considerammo diligentemente che nella cittade di Firenze et nel suo vescovado sono molti cherici fitticii li quali non si vergognano né ritemono di menare vita disonesta et discorrere per le taverne, giucare ad tavole et a dadi et altre soze cose fare, ma quando sopra li eccessi sono tratti al secolare giudicio, allegando il privilegio clericale, s'isforzano^a di sottrarre la iurisdictione del secolare iudicio; volendo adunque contastare alle malitie de' predetti et stirpare della compagnia de' buoni li rei et fittitii cherichi, amoniamo generalmente in una volta per tre volte et perhemtoriamente tutti et cotali cherici di questa guisa della cittade di Firenze et del vescovado et etiamdio statuimo, ordiniamo et fermiamo ch'egli portino tonditura et abito clericale | 182r | et che nelle chiese nelli officii divini et al'ore canoniche debbano servire et residentia debbano fare personale; et etiamdio non debbano portare alcune armi, se elli non proveranno giusta paura avere dinanzi dal capitolo di Firenze et da esso avranno licentia di portarle per publica carta. Et che homicidii, furti, rapine, incendii et altre cose enormi non ardiscano di fare, né mescolarsi con coloro che le commetteranno; et che la loro vita portino honesta, et che per le taverne non discorrano, né giuochino a giuoco vietato, et che advogaderia o procureria in piato secolare non usino, se non proseguissoro sua iniuria o de' suoi o di suoi signori o suo fatto; et che li ofici del Comune di Firenze non ricevano, et che mercatantie et fatti secolari non exercitino, et che alle soze et enorme opere de' laici non si mescolino. Et che l'oficio della noteria tra li layci non ardiscano spesamente fare; et che non debbano conversare con persone infamate o isbandite del Comune di Firenze. Et se alcuno contro alle predette

^a -f- corretta su -r-.

cose o alcuna d'esse faràe et per ciò adiverràe ch'elli tratto a giudicio secolare o chontro a lui procedersi o gravare, lo nostro aiutorio non aspetti».

CLV. Come si proceda contra colui che farà ingiuria ad alcuno nella possessione et beni. [Pod. 1325 III, 111]

[Se] alcuno si richiameràe dinanzi alla Podestade o al Capitano o alli iudici o assessori d'alcuno di loro o al'ufficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia che alcuna molestia o ingiuria li sia fatta per alcuno potente o grande o per alcuno altro, sia tenuto la Podestade o il Capitano o il giudice del'uno di loro dinançi dal quale le predette cose fieno sposte queste cose narrare et sporre dinanzi dal'ofcio de' signori Priori et Gonfaloniere che per lo tempo saranno, et se parràe a essi signori Priori et Gonfaloniere esser vere o verisimili quelle cose che narrate saranno di cotale ingiuria per la pruova d'uno testimonio o di publica fama o per altre verisimili presuntioni, allora se il detto ingiuriato vorrà vendere, facciano secretamente stimare cotale possessione o cosa, et per la stima ch'egli troveranno o per altra magiore stima che parràe a' signori Priori del'arti et al Gonfaloniere della giustitia essere giusta la Podestade [o] il Capitano constringa con effetto et di fatto quello cotale grande o potente comperare quella cotale possessione o cosa et a pagare la detta stima a quello^a cotale che si lamenteràe come detto è, et quello lamentante costringere a vendere et a fare contratto di vendita a quello cotale potente o grande secondo che richiede la costuma del contratto della vendita, se vendere vorràe come detto è. Et le predette cose si facciano et ad executione si mandino di fatto, senza alcuna pronuntiatione, né dalle predette cose si possa appellare o di nullitade opporre. Et neentemen si proceda contro coloro che cotali cose commettono, et sieno puniti secondo la forma^b degl'altri statuti che di questa materia parlano. Et etiamdio si presumisca la cosa essere iniuriata, se podere o la cosa starà soda o senza lavoratore o la casa starà disabitata o se il podere o la cosa fia tenuta per lo ingiuriante^b | 182v | o per alcuno altro per nome di quello ingiuriante.

CLVI. Della pena di coloro che non pigleranno li malefattori et del pagamento fare a coloro che li pigleranno. [Pod. 1325 III, 112]

Se adiverràe che si commetta o facciasì^c commettere alcuno homicidio o fedita o fedite con alcuna generatione d'arme onde sangue esca nella citta de di Firençe di die, tutti quelli del popolo nel quale l'omicidio o le fedite si commettessoro o faccessoro et etiamdio li habitanti o che staranno a botega in

^a Nel ms. quella.

^{b-b} Tracciato con rientro al margine sinistro per effetto di un foro nella pergamena.

^c La prima -i- in interlinea superiore.

quello siano tenuto di correre et di gridare contro al malefattore o malefattori et fare sonare le campane della chiesa di quello popolo a stormo et perseguirli et piglarli a tutto loro podere et menarli o farli menare nella força del Comune di Firençe. Et se quelli cotali malefattori scampassoro del luogo et del popolo del maleficio nel quale le predette cose o alcuna di quelle si commettessoro o facessoro sì che per la fugga loro non potessoro essere presi, siano tenuti tutti quelli per li cui popoli fugissoro quelli malefattori et etiamdio li habitanti et bottega tenenti in quelli popoli o in alcuno di quelli per simile modo contro a coloro correre et gridare et le campa(ne) delle loro chiese fare sonare a stormo et perseguirli sì che neuno possa scampare sì che non sia preso et nella forza del Comune di Firenze menato, sotto pena di soldi .xl. piccioli ^aa torre^a a ciascuna singulare persona del popolo nel quale cotali maleficii o alcuno di quelli si commettessoro o per lo quale o per li quali cotali malefattori o alcuno di loro fugisse e ciascuno che in quello popolo habiteràe et bottega avràe alcuna faccendo alcuna arte delle .xxi., et di soldi .xx. piccioli s'egli habiteràe in quello popolo et non vi faràe arte in quello popolo, et di soldi .x. piccioli a ciascuno che vi terràe bottega in quello p(o)p(o)lo et fuori del popolo abiteràe. Salvo che neuno che tenesse bodega in alcuno de' detti popoli et abitasse in quello in sua casa propria non possa esser costretto oltre la pena di soldi .xl. piccioli per la cagione predetta, né per uno de' detti maleficii esser condannato o per sua cagione o esser tenuto o costretto alle dette pene o ad alcuna di quelle più che uno d'una et per una famiglia vivente ad uno focolare. Alle quali pene non sieno tenute le femine, né minori di .xv. anni. Ma se questi cotali maleficii si commettessoro o facessoro li di delle domeniche o li di di solemni feste, non sieno tenuti li habitanti in loro casa propria nel popolo nel quale alcuno de' detti maleficii si commettesse o per lo quale li detti malefattori fugissoro oltre la pena di soldi .xx. piccioli, etiamdio se in alcuno de' detti popoli avesse bottega o tenesse, né etiamdio alcuno pigionale che abbia bottega in alcuno de' detti popoli et habiteràe fuori del detto popolo oltre che alla pena di soldi .x. piccioli. Le quali pene lo Executore delli Ordinamenti della giustitia sia tenuto et debba imporre et quelle intere riscuotere et fare riscuotere, sotto pena di libre .c. di piccioli a torre a quello Executore che non osserveràe le predette cose et ad ritenerglele del suo salario per li camarlinghi della camera del Comune di Firençe, costringendo coloro et ciascuno d'essi per mulcte et tolti pegni et presure ^bdi persone et guastamento di beni^b; et la pecunia che si riscoteràe di quelle pene debba pervenire alli camarlinghi della camera del detto Comune et conservare per li camarlinghi layci di quella camera nella detta camera et convertendo et pagando nelle presure | 183r | et per le presure de' malefattori predetti a pagare per li camarlinghi predetti come toccheràe. Et se elli adiver-

^{a-a} *In interlinea superiore.*

^{b-b} *Tracciato con rientro al margine destro per effetto di un foro nella pergamena.*

ràe che alcuni traggano contro a quelli malefattori et che li perseguiranno con armi, e se allora (quelli) che li detti malefattori perseguiranno offendessoro quelli malefattori, in nullo modo sieno puniti o gravati per tale offensione o portamento d'armi. Et che li gabellieri overo pedagieri o comperatori della gabella delle porti o altri posti o che si porranno per loro o altri chiunque che stessoro alle porti o alla guardia di quelle porti al tempo che cotali maleficii si commettessoro siano tenuti di chiudere o serrare le porti poste nel popolo dove si commettessoro cotali maleficii o per li quali popoli fugissoro quelli malefattori, et chiuse tenerle sì che per esse fugire o scampare non possano, sotto pena di soldi .xl. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta; et (se) non fossoro alcuni de' predetti diputati a quelle porte, sieno tenuti li vicini prossimani a quelle porte presso infino a .c. braccia allora di chiuderle et chiuse tenerle come detto è, purché la detta pena di soldi .xl. di piccioli più che a uno o per ciascuna casa presso alle dette porte non s'imponga o si tolga et per uno altressie malefattore per ciascuna volta. Et s'elli avenisse quelli malefattori o alcuno di loro fugire o scampare della cittade di Firenze et de' borghi et soborghi, sieno tenuti li huomini della lega et delle leghe et de' popoli per li quali questi malefattori fugissoro perseguirli et piglarli et in forza del Comune di Firenze menarli e tutte et ciascuna cose fare le quali sono tenuti et debbono fare per vigore dello statuto delle leghe, se in quelle leghe et popoli delle leghe quelli maleficii fossoro commessi, sotto quella pena et pene così alla lega come agl'uomini della lega predetta non osservanti quelli statuti contenta per lo detto messer Executore torre loro. Et se questi cotali malefattori fugissoro in alcuna casa della cittade, borghi o soborghi di Firenze o del contado di Firenze e 'l signore di quella casa o alcuno della sua famigla quelli cotali malefattori o alcuno di loro da quelli che li perseguissoro o piglare gli volessoro difendesse o difendere volesse o a quelli perseguitanti et che piglare volessoro in quella casa non dessoro libera entrata, quella casa infino alle fondamenta si disfaccia et guasti; lo quale disfacimento della casa la Podestade o lo Executore predetto sia tenuto di fare fare infra 'l terço die dal die della fuga che questo cotale malefattore avrà fatta nella casa. Et neentemeno quelli perseguenti et che vorranno piglare possano in quella casa entrare, non volendo il signore della casa et ciascuno di sua famigla, a piglare quelli cotali malefattori. Ma se il signore della casa o alcuno^a della sua famigla celasse o nascondesse quello malefattore o malefattori che fossoro entrati in quella casa e non gridasse contro a quelli malefattori che se n'andassoro di quella casa et non diràe et non insegneràe la via e 'l luogo della fuga, sia punito cotale signore della casa per cotale malefattore homicidiale in libre .v.^c. piccioli et per fedimento in libre .cc. piccioli. Ma se la casa nella quale cotale malefattore fia condotta et l'abitatore di quella casa o alcuno di sua famigla difendesse cotale malefattore o non desse

^a Nel ms. alcuna.

libero entramento in quella casa a quelli perseguitanti et che vorranno piglare o celeràe come detto è, sia condannato per cotale malefattore homicidiale in libre .i.^{c.}^a piccioli et per fedimento in libre .cc. piccioli. Et che la Podestade e 'l Capitano et l'Executore delli Ordinamenti | 183v | della iustitia et ciascuno di loro, se li predetti maleficii o alcuno di quelli adiverràe d'esser commesso o fatto come detto è et le campane come detto è soneranno o dinuntiato saràe alle porte dell'abitatione d'alcuno di loro publicamente a quelli rectori o ad alcuno di loro o alla famigla d'alcuno di loro, sieno tenuti et debbano della loro famigla mandare senza alcuno intervallo di tempo a perseguire et ad fare perseguire cotali malefattori et ciascuno d'essi a loro possa, etiamdio per lo contado, se della cittade fugissoro, a ciò che elli fiano presi et nella forza del Comune di Firenze menati. Et non debbano quello die reddire a palagio, se prima non pigleranno il malefattore et menerannolo nella forza del Comune predetto, sotto pena di libre .v.^{c.} di piccioli a torre a ciascuno rettore che farà contro, nelle quali sia condannato il contrafaciente al tempo del sindacato per li sindachi che lui sindacheranno.

^bEt se adiverràe che alcuno di questi cotali malefattori sia preso et menato in forza del Comune di Firenze, messer la Podestade sia tenuto contra lui procedere et 'l processo finire et terminare infra .x. die dal die ch'egli perverràe in forza del detto Comune, procedendo etiamdio per inquisitione, richesto o non richesto l'offeso o suo congiunto, non obstante alcuno statuto o termine in alcuno statuto assegnato. Ancora se alcuno, ondunque sia, pigleràe alcuno di questi cotali malefattori lo die del commesso maleficio o la notte o il die seguente sì che in força del detto Comune sia menato, abbia della pecunia del detto Comune per ciascuno cotale malefattore homicidiale libre .cc. di piccioli, et per ciascuno che commetteràe o darà fedita enorme o altra fedita d'onde debilitatione di membro o taglamento d'esso sia seguitato libre .c. di piccioli, et per ciascuno che commetteràe alcuna altra fedita o fedite libre .l. piccioli. Et se cotale malefattore o malefattori sé occultassoro sì che avere non si potessoro et alcuno gl'insegnasse o mostrasse sì che in forza del detto Comune fossoro menati, abbia quello cotale mostrante o insegnante libre .l. piccioli, et per altro o altri che li detti altri maleficii o alcuno di quelli commettente libre .xxv. di piccioli; li quali pagamenti li camarlinghi della camera del detto Comune secolari senza ritenimento o ditraimento di dirittura o bolletta o licenza però avere da' signori Priori et Gonfaloniere di giustitia, non obstante alcuno divieto, facciano et pagare possano, sieno tenuti et debbano a quelli et a ciascuno di loro infra 'l tempo del loro oficio, sotto pena di libre .cc. di piccioli a torre a quelli cotali camarlinghi secolari per lo detto messer lo Executore, fatta primamente fede a quelli camarlinghi secolari della rapre-

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 181r: in libris quingentis.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

sentatione o menamento di questo cotale malefattore in forza del Comune di Firenze per publica carta o per li atti della corte di messer la Podestade o del Comune di Firenze. Et le predette cose che di sopra dispognono del pagamento fare per la presura fare o insegnamento o mostramento di cotali malefattori o d'alcuno d'essi non abbiano luogo in alcuni rettori o oficiali del Comune di Firenze o ne' loro o d'alcuni di loro familiari o oficiali nelli quali s'oservino et osservare si debbano le cose che si contengono nel proximo seguente statuto. Et che cotali malefattori che fieno presi et menati nella forza del detto Comune et che non fieno condannati a morte sieno condannati oltre la pena che si contiene nelli statuti del Comune | 184r | di Firenze sieno condannati in quelle quantadi che dare et pagare si debbono a quelli che li pigleranno o mostreranno come detto è. Et in neuno modo possano esser lasciati, cancellati o tratti delle loro condannagioni et bandi per alcuno beneficio o ragione, s'egli non pagheranno interamente le quantadi della pecunia pagata o che pagare si dovessero per ragione della presura o dimostrazione predetta, et se elli non renderanno pace et faranno per publica carta quelli che viveranno o, loro morti, li altri del suo ceppo a quelli cotali che li avranno presi o insegnati o mostrati. Salvo che se alcuno di questi cotali malefattori fosse condannato o si condannasse a dare et pagare alcuna quantade di pecunia ad alcuno o alcuni di coloro che l'avessero insegnato o che l'avessero preso o che 'l piglassoro o insegnassoro, et questi cotali piglatori o insegnanti non fossoro in questa cotale condannagione nominati spressamente sotto nome proprio o appellativo, possa conseguire lo beneficio del'offerta della condannagione fatta o che si facesse di lui per cagione di quella presura, non obstante la cagione di cotale presura o insegnamento. Et che ciascuno nella cittade et ne' borghi et soborghi di Firenze in sua propria bottega o condotta debba avere et tenere per trarre et piglare cotali malefattori una targia o scudo o tavolaccio dipinto del'arme della compagnia nella quale sarà cotale bottega et una lancia o raffio, sotto pena di soldi .c. piccioli per ciascuna bottega et per ciascuna volta. Et delle predette cose sia tenuto messere lo Executore fare cercare ciascuno mese una volta, et li non observanti le predette cose condannare nella pena predetta. Et che li malefattori delli quali di sopra si fa mentione sieno tenuti et possano esser constretti in avere et in persona ad restitutione di quello che pagheranno quelli del popolo nel quale commisoro il maleficio o per lo quale fuggirono dopo la commissione del maleficio et abitanti o bottega tenenti in quelli popoli o alcuno di quelli però che non presoro et non presentarono nella forza del Comune di Firenze questi cotali malefattori. Li quali malefattori non possano essere tratti né liberati di quelle condannagioni di pecunia di lui per la cagione predetta date, etiamdio se la condannagione pagheranno, s'egli non faranno la restitutione predetta. Et ciascuno soldato del Comune di Firenze così a cavallo come a piede et ciascuno berroviere et famiglo di ciascuno rettore et oficiale del Popolo et del Comune di Firenze e de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia et del'oficiale della Mercatantia et

della lana et di ciascuno altro oficiale forestiere posto nella cittade di Firenze sia tenuto di proseguire et piglare et in forza del Comune predetto menare lo malefattore che avesse commesso o commettesse homicidio o fedita o fedite con spandimento di sangue nella cittade di Firenze o nel contado dove saràe o che per quella contrada per cagione di questi cotali maleficii o d'alcuno di loro fosse cacciato o contro a llui fosse gridato, sotto pena di privatione del'oficio et del soldo al quale saràe et di libre .l. piccioli e più et meno ad arbitrio di messer l'Executore, se elli non saràe della famigla del'Executore ad arbitrio della Podestade.

CLVII. Della pecunia dando al rettore la cui famigla pigleràe alcuno malefattore in esso maleficio faccente.

Ciascuno rettore della cittade di Firenze, il quale o la cui famigla piglasse alcuno malefattore quando si fa il maleficio et cotale malefattore fia condannato nella persona e la executione di quella condannagione | 184v | sarà fatta personale, abbia et avere debba da' camarlinghi layci della camera del Comune di Firenze della pecunia di quello Comune per ciascuno così condannato et di quella condannagione fatta l'executione libre .l. piccioli, et per ciascuno così preso et che quindi poscia fia condannato in essergli tagliato alcuno membro et indi seguitata l'executione della condannagione libre .xxv. piccioli dalli camarlinghi sopradetti della detta pecunia.

CLVIII. Di pagare la pecunia per la presura degli sbanditi et condannati.

A ciascuno d'ondunque sia licito sia di piglare et in for(z)a del Comune di Firenze menare et di messer la Podestade o apostare li sbanditi et condannati del Comune di Firenze per maleficio, et quello cotale che così farà abbia et avere debba et a llui sia pagato et pagare si debba per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze layci che per lo tempo saranno le infrascritte quantitati di pecunia per li infrascritti isbanditi et condannati; et essi camarlinghi, avuta la bolletta dalli signori Priori del'arti et dal Gonfaloniere della giustitia liberamente, licitamente et senza pena et senza loro pregiudicio o gravamento possano, siano tenuti et debbano della pecunia del detto Comune non conceduta ad altri spetialmente le infrascritte quantitati pagare, non obstante alcuno divieto a cotale piglante o apostante, infra .xv. di poscia che cotali isbanditi et condannati per maleficio farà pervenire in forza del Comune di Firenze et di messer la Podestade. Et che la Podestade e 'l Capitano o ciascuno che prima ne fia richesto, sotto pena di libre .cc. piccioli, sia tenuto et debba dare et concedere a ciascuno che domanderàe messi, berrovieri et famigla et cavalatori per quegli sbanditi et condannati piglare et per menarli in forza del detto Comune. Le quantitati che pagare si debbono per le cagioni predette sono queste, cioè: per ciascuno isbandito et condannato in persona, se fia grande et indi fia fatta executione, libre .v^c. piccioli; s'egli fia popolare, libre

.CCL. piccioli; et s'egli fia isbandito et condannato in libre .M. o da indi in su in una condannagione, non obstante etiamdio che più et diverse condannagioni abbia avute, o in taglamento di membro, libre .C. piccioli; et s'egli sarà isbandito et condannato da libre .M. in qua infino a libre .M^{cc}, libre .L. di piccioli; et s'egli sarà condannato et isbandito da .M^{cc}. libre in giù infino a libre .CC., in libre .XXV. piccioli; et se da libre .CC. in qua infino a libre .L., libre .XII., soldi .X. piccioli. Et queste cose tutte abbiano luogo in caso che cotale isbandito et condannato non fosse aiutato dinanzi da cotale presura da beneficio d'alcuno statuto del Comune di Firenze; et se elli ne fosse aiutato paghisi la terza parte del(la) quantade che altra guisa, se elli non fosse così aiutato si dovrebbe pagare per alcuna delle dette cagioni^a. Et che cotale isbandito et condannato in pecunia o in perdere membro per lo quale adiverrà di pagare come detto è sia tenuto et con effetto constretto cotale quantade pagata per lui per la detta cagione pagare alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze anzi che sia^b lasciato, et se elli non pagherà interamente non si possa lasciare o debba. Et le predette cose abbiano luogo nelli isbanditi et condannati dal .MCCC. kalendi di novembre in qua et che per inanzi si sbandiranno et condanneranno. Et la Podestade e 'l Capitano et li Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia procurino et con effetto facciano che le predette cose si paghino sotto la forza del fatto saramento. Et le predette cose faccia bandire la Podestade e 'l Capitano ciascuno mese una volta. Et salvo et excetto che li familiari de' rettori o d'alcuno oficiale della detta | 185r | cittade nulla possano ricevere o avere dal Comune delle soprascritte quantadi per le presure o apostamenti di quelli sbanditi et condannati.

CLVIII. Contra li ucciditori et rubatori de' prelati.

[Pod. 1325 III, 113]

Statuto et ordinato è ad honore et reverenza della sacrosanta Romana Ecclesia et del sommo pontefice et a ciò che l'orribile et abominevole fellonia commessa per Rinieri Pazo et li altri aiutatori et favoregiatori assessini et acostanti di lui et li altri che in queste cose diedero consiglio, aiuto et favore nelle persone del venerabile padre vescovo Salvanense et diacono et arcidiacono Salamanno et Arcialdo cavaliere et altri più prelati del(la) compagnia et famiglia di quelli cherici et layci uccisi et morti et rubati nelle parti di Valdarno non rimanga impunita, che la Podestà e 'l Capitano di Firenze et tutti li oficiali del Comune di Firenze siano tenuti et debbano avere coloro et ciascuno di coloro per rubelli et per isbanditi in perpetuo del Comune di Firenze per maleficio et isbanditi et rubelli sieno et essere s'intendano et debbano, né possano avere o conseguire alcuno beneficio o privilegio dal Comune o per lo Comune di Firenze, né giovi a loro alcuna pace spetiale o generale o alcuno capitolo di

^a -i corretta su -e.

^b Corretto da sieno con -no abraso.

statuto fatto o che si facesse, et che il presente statuto sempre di statuto in statuto si ponga nelli statuti per li arbitri et sempre essere s'intenda et sia ultimo et derogatorio a tutti li capitoli dello statuto. Et le predette cose s'intendano et luogo abbiano salvo che se li predetti conseguissoro sententia di proscioglione per la Chiesa di Roma delli predetti malefici et excessi.

CLX. ^aDella pena di colui che farà contra la pace con parole o con facto^a.

[Pod. 1325 III, 114]

Con ciò sia cosa che il venerabile padre messere frate Latino kardinale d'Ostia et vescovo di Velletri, legato della sedia apostolica, comandasse alli statutarii del Comune di Firenze per sue lettere fornite del suo sugello in questa forma: «Comanda il legato che si ponga nello statuto che sia tenuto la Podestà et li .xiii. d'osservare et di fare osservare le paci, così le generali come le spetiali, fatte et che si faranno per esso legato o per sua autoritade et tutto ciò che d'intorno a quelle è ordinato o s'ordinerà, et di torre le pene imposte et che s'imporranno contro a coloro che non ubidirono et che non ubidiranno a esso legato o per suo nome in quelle cose che si pertengono alla pace. Et chi contra le paci predette verrà o farà per qualunque modo et nelli predetti ordinamenti nulla si possa mutare né alcuna cosa lasciare di quelle pene sança spetiale licentia d'esso legato o del'apostolica sedia».

^bItem con ciò sia cosa ch'egli dicesse e in iscrittura desse a quelli statutarii in questa forma: «Piace a esso legato che per savi huomini et leali eletti a fare li statuti et per la Podestà di Firenze si provega et ordini così d'intorno alle generali come spetiali paci fatte et che si faranno per esso legato, che chiunque alcuna di quelle paci o con parole o con opera romperà o farà rompere o a questo si sforzerà di fare gravemente sia punito per la Podestà et per gl'altri rettori^c di quella cittade oltre le pene ordinate per esso legato».

^dItem statuto et ordinato è per li arbitri in concordia che sia tenuto la Podestà et li Priori del'arti et delli artefici della cittade di Firenze d'osservare et di fare osservare le paci, così generali |185v| come spetiali, fatte et che si faranno per esso legato o per sua autoritade, et ciò che è ordinato intorno ad esse per lui o che si ordinerà, et le pene imposte et che si imporranno contra coloro che non ubidirono o non ubidiranno a esso legato o ad altrui per suo nome in quelle cose che a pace pertengono, et chi contra le paci predette verrà o farà per alcuno modo, et de' predetti ordinamenti nulla si possa mutare, né delle pene lasciare sança spetiale licentia d'esso legato o della Chiesa di Roma.

^{a-a} Su rasura.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c -i corretta su -e.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

Ancora che chiunque alcuna di quelle paci malitiosamente o ingiuriosamente, con parole o con opera, rom(p)erà o isforzerassi di rompere, sia punito per la Podestà et per gl'altri oficiali della cittade di Firençe oltre al'altre pene ordinate per lo detto legato, secondo la qualitate del delicto et per suo arbitrio della Podestà.

CLXI. Di non tenere bordelli et puttane et loro roffiani et di non comperare femine per la detta cagione et della pena di chi farà cotali cose.

[Pod. 1325 III, 115]

Ad stirpare li mali et li peccati che potrebbono adivenire nella cittade di Firenze della disonestà delle femine meretricanti che vanno continuo per la cittade predetta, per la quale cosa in essa cittade isvergognati atti et costumi et molti peccati si commettono per li quali s'offende Idio et honore si scema alla detta cittade, et per le isfacciatezze di quelle possono verisimilmente^a provenire^b exempli di male, nulla persona tegna o tenere faccia o stare faccia in casa sua o in altrui nella cittade di Firenze publico bordello o meretrici o alcuna meretrice la quale palesemente dea lo corpo suo a luxuria per guadagno di pecunia, né fuori della cittade presso ad alcuna chiesa per .cc. braccia, né presso ad alcuna delle infrascritte strade per .l. braccia, cioè: per la strada per la quale si va per la porta d'Ognisanti verso Prato, per la strada per quale s'esce per la porta di Polverosa, per la strada delle donne da Faenza, per la strada di San Gallo, per la strada della porta di Pinti, per la strada della porta di Sancta Candida, per la strada della porta nuova di presso ad Sancta Croce allato ad Arno, per la strada della porta di San Niccolò, per la strada della porta di San Miniato, per la strada della porta di San Giorgio, per la strada della porta di San Piero Gattolino o per la strada della porta di San Friano. Et se adiverrà che alcuno bordello o alcuna cotale meretrice publicamente dimori o sia per la detta cagione in alcuno de' detti luoghi vietati, cotale casa nella quale dimorasse o fosse per la detta cagione, nulla^c exceptione ricevuta, sia disfatta infino alle fondamenta, et cotale meretrice publicamente sia scopata per la cittade di Firenze; et sia punito chi avrà tenuto o farà tenere o stare quelle meretrici o quella in libre .v^c. di piccioli e 'l signore di quella cotale casa in libre .cc. piccioli. Ma se quella cotale meretrice la quale fia scopata come detto è fia poi ritrovata ricaduta nel puttineccio in alcuno de' detti vietati luoghi putanegiare, debba essere mercata con uno ferro caldo nella faccia da lato diritto sì che palesemente appaia cotale merco. Et li cappellani et li reggitori de' popoli nelli quali contro alla detta forma bordello o meretrici si trovassero o fossoro siano

^a La prima -m- corretta su -l-.

^b Nel ms. provenine.

^c Segue una lettera depennata.

tenuti | 186r | di dinuntiare a messere la Podestà o ad alcuno de' suoi iudici infra otto die, sotto pena di libre .xxv. di piccioli, le quali se non pagherà infra .x. di dal die di quella condannagione, nudi sieno scopati per la cittade. Et quattro de' più proximani vicini, cioè due da ciascuna parte del bordello o del luogo dove cotali meretrici si ritenessero o dimorassero o fossoro siano tenuti di dinuntiare questi cotali cappellani che non avranno curate le predette cose, sotto pena di libre .xxv. di piccioli^a per ciascuno de' vicini, et basti la pruova del ritenimento et dimora^b di questo cotale bordello o meretrici il detto di quattro testimoni di buona conditione et fama che testimonino esser publica fama di tale ritenimento o dimoranza, etiamdio se adomandati^c della cagione come il sanno non renderanno legittima cagione del suo detto.

^dEt che nulla meretrice entri o vada, stea o sia di di per la cittade o nella cittade di Firenze, excepti li lunedì dopo nona, li quali di del lunedì possa entrare, ire, stare et essere per la cittade et nella cittade per sue necessitadi, sempre impertanto abstenendosi dal puttineccio.

^eItem che neuna persona presumisca di comperare o sotto alcuna generatione d'obligatione per alcuno modo legare alcuna femina, con carta o senza carta, nella cittade di Firenze o altrove per cagione di tenerla in bordello o in taverna o in altro simile luogo per cagione di peccare. Et colui che farà contro o alcuna cotale femina per alcuno presto, promessa o spese o panni fia ardito di tenerla contra sua voglia, o se alcuno alcuna femina per via di priego o di mercatantia o d'altro qualunque contratto presumirà d'averla et imporalle necessitade di peccare, sia punito in libre .m. di piccioli, le quali se non le pagherà infra .x. die dal die della condannagione, sia arso; et colui che per cotale cagione fia condannato una volta et poscia in simile malitia ricadrà sia arso; e 'l notaio che delle predette cose farà carta sia condannato in libre .v.^c di piccioli, le quali, se non le pagherà infra .x. die dal die della condannagione, la mano li sia tagliata; e 'l testimonio che per testimonio sarà presente a cotale carta sia condannato in libre .l. di piccioli per ciascuno di loro, le quali, se non pagherà infra .x. die dal die di quella condannagione, con la mitra in capo per la cittade publicamente sia scopato. Et neentemenò li detti contratti et obligationi sieno casse et vane et di neuno valore, et quelle femine s'intendano essere et sieno libere da cotali contratti et obligationi et sì come libere sança pena sieno aiutate da tutti. Et coloro che cotali contratti et obligationi riceveranno o avranno avute per messere la Podestà et per ciascuno suo iudice, che di ciò fia richiesto, di fatto et con effetto sieno costretti in persona et in avere di cassare et in

^a Segue sov depennato.

^b Con segno di abbreviazione superfluo.

^c -i corretta su -o.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

tutto annullare quelle carte et obligationi et quelle femine più non ricettare o tenere per lo detto modo o cagione. Et che ciascuno possa delle predette cose et di ciascuna di quelle palesemente et segretamente dinuntiare, accusare et | 186v | notificare con nome et senza nome et sança pagamento di gabella per ciò fare al Comune di Firençe, et abbia la metade della condannagione che indi seguitasse et siali tenuto credença. Et che messere la Podestà ogni mese una volta debba fare publicamente bandire per la cittade di Firenze, et ciascuna settimana almeno due volte fare cercare et inchiedere per l'uno de' suoi notari con la sua famigla in diversi dì se contro alle predette cose o alcuna d'esse si fa, non mandando quello notaio che avrà mandato l'uno die il seguente die, puniendo et condannando coloro che faranno o verranno contro alle predette cose o alcune di quelle. Et ad osservatione et executione delle predette cose messer la Podestà sia tenuto per propio saramento ciascuno mese mandare al bordello uno de' suoi notari con la famigla sua con li ministri de' pinzocheri^a o con due pinzocheri li quali li ministri vorranno dare et trarre di quello bordello ogni femina che quindi di sua voluntade vorrà uscire, la quale seco ne possa recare li panni suoi et l'altre sue cose sança contraditione d'alcuno, non ostante che a cotale creditore ella fosse obligata in alcuna cosa. Et simigliantemente sia tenuto di mandare il suo notaio con la famigla a petitione di ciascuno^b frati^c o religiosi con quelli religiosi o frati quandunque sarà richesto per la cagione predetta. Et che il detto notaio possa et debba, se al detto bordello troverà alcuno uscio serrato o porta o altro serramento che impedisca l'executione del suo officio o di che possa essere alcuna sospitione che alcuna meretrice vi sia tenuta rinchiusa, quello rompere et fare rompere, se incontanente come vorrà esso notaio non li sia aperto. Et se a^d questo cotale notaio alcuna contrarietade o impedimento fosse fatto in fare il detto suo officio, cotale bordello sia disfatto infino alle fundamenta.

CLXII. Della pena di colui che due volte si richiamerà d'una medesima somma o cosa. [Pod. 1325 III, 116]

Se alcuno due volte si richiamerà d'alcuna persona a una medesima corte o a diverse corti d'una medesima somma o cosa d'una medesima cagione, sia punito in libre .xxv. di piccioli per messer la Podestà, et cotale processo indi fatto sia di neuno valore. Et che il detto capitolo abbia luogo contro a colui o contro a coloro che dinanzi a uno et medesimo regimento porrà due volte il richiamo et d'una medesima cosa o somma.

^a Segue li depennato.

^b -i corretta su -o.

^c -i corretta su -e.

^d In interlinea superiore con segno di richiamo.

CLXIII. Di non gravare li mallevadori che rapresentarono lo principale.

[Pod. 1325 III, 118]

Se alcuno fia stato mallevadore o promettitore per alcuna persona per alcuno maleficio o eccesso apo la Podestà o apo il Capitano et defensore o apo loro iudici o apo alcune corti del Comune di Firenze et ripresenterà il principale per lo quale elli mallevòe o promise quandunque alli predetti messer Podestà o Capitano et defensore o ali loro giudici, più cotale mallevadore o promettitore non possa o debba in persona o in avere essere gravato o molestato per alcuno modo, ma sia da cotale mallevoria et promissione per la ragione stessa interamente prosciolto, non obstante alcuna rinuntiagione^a di ragione o beneficio^b | 187r | a llui per alcuno modo pertinente, ma il detto mallevadore et mallevadori apo il detto rectore o corti non possano essere gravati o molestati per loro per alcuno modo per ragione o per fatto d'altra persona per^c la quale mallevato^d in veritade si troverà, non obstante statuto o ordinamento alcuno; et questo statuto precisamente si debba osservare et contro non si debba venire o fare, sotto pena di libre .v^c. di piccioli et per ciascuna volta, et al detto statuto non si possa rinuntiare, et se fia fatta rinuntiatione, non vagla et non tegna. Et che se alcuna persona condannata o mulctata al presente o per lo tempo a venire fia rapresentata dopo cotale condannagione o mulcta o obligatione o prima per lo suo mallevadore o per altri che per lui fossoro tenuti, li quali mallevadore o altri così rapresentando il principale sono liberati o conseguiscono beneficio per forma del presente statuto o d'altro qualunque, quella cotale persona principale non possa né debba essere rilasciata delle carceri et forza del detto Comune per alcuna ragione o modo [o] cagione se non per pagamento che si facesse al Comune di Firenze o a' camarlinghi della camera del Comune di Firenze per quello Comune riceventi di quella cotale condannagione, mulcta o obligatione, o per oferta che si facesse secondo la forma degli statuti et ordinamenti del detto Comune, [o] per cancellagione che si facesse di cotale persona secondo la forma de' detti statuti et ordinamenti, o per riformagione de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze che si facesse in favore di cotale condannato, mulctato o obligato. Et che messer la Podestà o messer lo Capitano o l'Executore delli Ordinamenti della giustitia o alcuno di loro o di loro o d'alcuno di loro iudici o ufficiali non possano o a loro sia licito alcuna persona contro alle predette cose o contro alcuna d'esse rilaxare o liberare o fare rilaxare o liberare, sotto pena di libre .m. di piccioli per ciascuno di loro et di restituire al Comune di Firenze quella quantitate nella quale quel-

^a Nel ms. rinungagione.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: a llui, con disegno di un topo.

^c che in interlinea superiore.

^d Seguono due lettere abrase.

la cotale persona che contro alle predette cose o alcuna d'esse fosse rilasciata o liberata o condannata o mulctata o obligata al Comune predetto. Et basti a pruova di cotale rilasciagione la bolletta sola, sottoscritta per mano d'alcuno de' notari o ufficiale o familiare di cotale ofciale o rectore scritto in quella bolletta, non obstante alcuna licentia o sicurtade che si dicesse esser data o [con]ceduta a cotale condannato, mulctato o obligato per alcuno rettore o^a ufficiale a quale si sia officio posto nella cittade o contado o distretto di Firençe. Et se adivenisse che non obstante le predette cose quella cotale persona così condannata o mulctata o obligata fosse lasciata per vigore di cotale licentia o sicurtade che avesse avuta al tempo della detta rapresentatione, in cotale caso quella cotale persona sia avuta per non rapresentata et li suoi mallevadori et obligati per lei sieno tenuti et possano essere gravati sì come se la detta rapresentatione fatta [non fosse]. Et sia avuto lo principale per rapresentato se dopo tale malleveria o promessione cotale principale si truova in forza del Comune et li suoi mallevadori o promettitori avranno dinuntiato per publica carta alla Podestà o al Capitano o ad alcuno de' loro ofciali come è detto di sopra quello cotale principale essere in forza del Comune predetto. Ma se alcuna persona condannata o mulctata o obligata come detto è fosse nelle carceri o forza del Comune di Firençe |187v| et per quelli mallevadori o obligati per lui o per altra persona per nome di quelli mallevadori o obligati sarà dinuntiato alli detti Podestà o Capitano o ad alcuno de' loro giudici collaterali cotale per lo quale cotali furono mallevadori è nelle carceri o forza del Comune di Firenze, et poscia diverrà che quella cotale persona condannata o obligata sarà lasciata dalle carceri o forza^b del Comune^b di Firenze per vigore d'alcuna licentia^c o sicurtade che avesse o si dicesse che avesse avuta, che nel caso predetto la detta dinuntiatione nulla giovi o protestatione alli detti mallevadori o obligati per lui, ma possano esser gravati sì come se quelli cotali condannati o multati non fossoro in forza del Comune di Firenze et sì come se cotale dinuntiatione o protestatione fatta non fosse. Et quelle cose che di sopra sono ordinate di messer la Podestà et Capitano luogo etiamdio abbiano nel'Executore delli Ordinamenti della giustitia et nelli altri ofciali del detto Comune. Et le predette cose che dette sono della liberatione de' mallevadori, presentato il principale, etiamdio abbian luogo nelli mallevadori de' soprastanti et delle guardie delle carceri del Comune di Firenze che non sieno liberati per la rapresentatione del principale; et anche non abbian luogo nelli mallevadori delli approvatori del Comune di Firenze li quali non sieno liberati, avegna ch'egli rapresentino cotale approvatore; né etiamdio nelli mallevadori di coloro alle cui mani pervenne della pecunia et avere del Comune di Firenze da kalendi di luglio nel

^a Segue un segno depennato.

^{b-b} Bis script.

^c Segue ch depennato.

.MCCC. in qua o perverràe per lo tempo a venire che non sieno liberati, avegna che rapresentino cotale principale, et non obstante cotale rapresentatione sieno costretti allo intero pagamento. Et che la Podestà e 'l Capitano et l'Executore et li loro iudici et ciascuno altro oficiale del Comune di Firençe, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuna volta siano tenuti di dare, quandunque fia adomandato, messi et berrovieri per fare sostenere il principale per lo quale alcuno fia stato mallevadore acciò che possa essere rapresentato.

CLXIII. Della pena di coloro che non ubidiranno alli comandamenti de' rettori et delli oficiali. [Pod. 1325 III, 122]

La Podestà et li suoi giudici et lo iudice del'apellagione et syndaco et ciascuno di loro possa condannare ciascuno che non ubidirà alli comandamenti et mandamenti di ciascuno di loro in alcuno piato criminale o civile ordinario o extraordinario et non altrimenti che fieno fatti personalmente nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze a solo movimento d'alcuno de' predetti et non a petitione d'alcuno infine in libre .x. di piccioli, purché neuno possa o debba esser condannato oltre libre .x. di piccioli per uno medesimo fatto per contumagia o per dispregiamento di comandamento, salve l'altre pene nelli statuti contenute. Et che neuno comandamento vagla, se non fia scritto infra 'l terzo die dal die del fatto comandamento nelli atti del'oficiale che 'l farà o che 'l farà fare. | 188r |

CLXV. Della pena di colui che corromperà rettore o oficiale del Comune di Firençe o sua famiglia. [Pod. 1325 III, 125]

Neuna persona della cittade o del contado o del distretto di Firenze o d'altronde, di qualunque conditione sia, ardisca o presumisca inducere o volere inducere per sé o per altri messer la Podestà o alcuno di sua famiglia o berrovieri o alcuno altro oficiale del Comune di Firençe, o per prezo o prieghi o frode o per altro modo, o atenti di dare o di donare alcuna cosa ad alcuno de' predetti^a, acciò che alcuna cosa faccia o commetta contro al'honore d'esso messer la Podestà et del Comune di Firenze. Et se alcuno farà contro sia punito in libre .c. di piccioli et più et meno ad arbitrio di messer la Podestà, considerata la qualità del fatto et la conditione delle persone. Et sopra queste cose inchiedere et ritrovare si possa procedere ad arbitrio d'esso messer Podestà.

CLXVI. Della «pena» de' grandi che avranno odio et andranno alla invitata senza la licenza de' Priori et del Gonfaloniere. [Pod. 1325 III, 127]

Nulla de' grandi et potenti della cittade di Firenze che abbia guerra o inimistade manifesta ardisca o presumisca da quinci inanzi nella cittade o ne'

^a Segue o al depennato.

borghi o ne' soborghi o nel contado di Firenze andare ad alcuna invitata che si facesse di quelli grandi o grande per alcuno morto o ad esequie d'alcuno morto o per moglazo o per sposagle o per alcuno prete novello, monaco o monaca novello o novella o che facesse professione o per mistiero d'alcuno morto sança licentia de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna volta. Et di quelle cose che in questo statuto si contengono et contro a coloro che facessero contro alle predette cose messer la Podestà possa conoscere et secretamente et palesemente inchiedere con accusa et senza accusa. Et messer la Podestà della detta cittade infra otto die del'entrata del suo regimento sia tenuto et debba, sì come a llui piacerà et parrà, inchiedere et investigare chi et quanti sieno questi cotali grandi delli quali di sopra nel presente statuto si dice. La quale inquisitione fatta, esso messere Podestà comandi et faccia comandare a quelli cotali grandi personalmente o alle case loro et sotto la pena predetta ch'egli non vegnano o facciano contra la forma del presente statuto. Se alcuno de' detti grandi dopo cotale comandamento farà contro alle predette cose o alcuna d'esse, sia condannato per messer la Podestà al Comune di Firenze nella pena predetta, in queste cose ordinamento o statuto alcuno non ostante.

CLXVII. Della pena di colui che venderà altro che a moneta picciola.

[Pod. 1325 III, 128]

Tutti et ciascuno mercatanti et artefici della cittade et del contado et distretto di Firenze siano tenuti et debbano le loro mercatantie et merce vendere a moneta picciola solamente et non a fiorini, excepti li mercatanti di Kalimala, di Porta Santa Maria, del'Arte della Lana, de' Cambiatori, ^adelli Spetiali grossi et de' Pelliciai che vendono vai, li quali licitamente possano vendere li vai a fiorini et ermellini et dossi di quelli et conigli^a. |188v| E chi farà contro sia condannato per messer la Podestà in libre .c. per ciascuna volta; et ciascuno possa dinuntiare et accusare et siali tenuto credentia et abbia la metade della condannagione. Et la Podestà sia tenuto contro a quelli cotali contrafacienti fare inquisitione per suo officio et procedere contra loro, come detto è, secretamente et palesemente come a llui parrà. Et sia tenuto il predetto messer Podestà fare bandire le predette cose ogni mese per la cittade di Firenze.

CLXVIII. Chi possa accusare per syndaco.

[Pod. 1325 III, 132]

Neuno, se non sindaco d'alcuno convento o collegio o d'universitade del contado o del distretto o d'alcuno popolo o d'alcune^b delle .xxi. arti o d'alcu-

^{a-a} Tracciato con rientro al margine destro per effetto di un taglio nella pergamena.

^b -e corretta su -a.

na d'esse della cittade di Firenze, sindicario nome^a ardisca o presumisca fare alcune accuse, dinuncie o notificationi, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuna accusa, dinuntia o notificatione, et tale accusa, dinuntia o notificatione non proceda, ma sia cassa et vana et non ferma per la ragione stessa, et cotale sindacato per neuna ragione tegna o stea.

CLXVIII. Della pena di chi farà verone, sporto, ponte o cavalcavia.

[Pod. 1325 IV, 6]

Sia tenuto la Podestà a petitione di qualunque, infra uno mese da poi ch'egli sarà richesto, fare disfare tutti veroni et palchetti di legname che fossoro sopra le vie pubbliche per la cittade di Firenze presso a terra per quattro braccia o meno. Et neuno possa da quinci inanzi fare o ordinare o hedificare o fare fare o hedificare nella detta cittade o borghi o soborghi veroni, sporti, palchi presso a terra per cinque braccia o da indi in qua. Et chi farà contro sia punito in libre .xxv. di piccioli, et neentemeno la Podestà faccia levare via l'edificato. Et questo faccia la Podestà bandire ciascuno mese. Et che neuno da quinci inanzi faccia o hedifichi o faccia hedificare sopra alcuna via publica della cittade o de' borghi o de' soborghi di Firenze, che sia di larghezza da sei braccia in su, alcuna volta, ponte o cavalcavia di pietra o di legname presso a terra per otto braccia misurando da terra infino al colmo della volta o del cavalcavia, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta et di disfare l'edifico contra la detta forma fatto o hedificato. Et salvo che dal'anno Domini .MCCLXXXIII^o. in qua o per inanzi non sia potuto fare né possa alcuno^b sporto di palco in alcuna^c casa nella via o sopra la via di Via Magio del quartiere di Sancto Spirito dalla piazza de' Frescobaldi infino alla chiesa di Sancto Felice, sotto pena di libre .xxv. di piccioli et di disfare ciò che fia fatto contro. Ancora che in alcuna via di nuovo fatta nella detta cittade o borghi o soborghi dal .MCCLXXXVIII. in kalendi di gennaio in qua o che si facessero per inanzi non si faccia alcuno sporto di palco sopra la via, non obstante alcuna licentia o riformagione o ordinamento, sotto pena di libre .c. di piccioli a chi farà contro et per ciascuna volta et di disfare quello che fia fatto o hedificato contra la detta forma. Possa inpertanto ciascuno et a llui sia licito nelle vie della detta cittade, excette le vie predette, cioè in ^dquella via dove fossoro case sportate, fare la sua casa sportata di quella lunghezza che fosse lo sporto della casa più proximana a cotale casa dove si facesse lo sporto et non più o altrimenti, sotto pena di libre .xxv. di piccioli^d. | 189r |

^a Segue co depennato.

^b Bis script.

^c Con segno di abbreviazione superfluo.

^{d-d} Tracciato con rientro al margine sinistro per effetto di un taglio nella pergamena. Al termine piccoli fa seguito f isolata. Segno sul margine inferiore della c. in forma di asterisco.

CLXX. Della pena di colui che apogherà a via o a casa legname o stuoie o frascato.

Nulla persona nella cittade di Firenze, dentro dalle mura vecchie della citade, ardisca o presumisca di tenere o sofferire che si tenga o apogisi a via o a casa o a corto o ad alcuno altro hedifico alcuna copritura di stuoie o di panno o d'assi o di legname o frascato sopra alcuna via, a pena di libre .x. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta. Et ciascuno possa delle predette cose accusare et dinunziare secretamente et palesemente et siali tenuta credenza, s'egli vorrà. Et che la Podestà e 'l Capitano et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno di loro siano tenuti delle predette cose inchiedere et per la loro famigla fare cercare quando cercano del'armi et quelle cose fare bandire. Et le predette cose non si stendano alli fondachi o alle botteghe de' mercatanti di Kalimala, del'Arte della Lana, di Porta di Sancta Maria, di Medici et Spetiali et Cambiatori della detta cittade.

CLXXI. Della pena di chi venderà del terreno o greto allato ad Arno.

[*Pod. 1325 IV, 18*]

Neuno ardisca o presumisca per sua propria autoritate, per sé o per altrui, vendere o fare vendere ad alcuna persona o luogo alcuno terreno o greto allato al fiume d'Arno della cittade di Firenze o de' borghi o de' soborghi della detta cittade o presso a quelli borghi o soborghi per .cc. braccia o da indi in qua, con ciò sia cosa che 'l detto terreno o greto di ragione pertenga al Comune di Firenze. Colui che farà contro sia punito per la Podestà di Firenze in libre .c. di piccioli, et di cotale terreno o greto pertinente al Comune di Firenze s'intenda questo capitolo parlare. Et sia tenuto la Podestà al tempo del suo regimento per sé et per suoi oficiali investigare et fare investigare et inchiedere come et quando a lui piacerà et per cui fatta fosse alcuna vendita per alcuno excepto che per lo Comune di Firenze del detto terreno o greto, et s'egli troverà o trovato sarà che alcuna vendita sia fatta del terreno o greto predetto pertinente al Comune di Firenze, fatta da alcuna spetiale persona, quella vendita cassi et annulli et infino allora sia cassa et vana et di neuno valore o stabilitade, e 'l prezo che indi fia ricevuto da cotale venditore faccia restituire al Comune di Firenze. Salvo ogni ragione di ciascuna persona privata nelle predette cose tutte et in ciascuna d'esse. Et che neuno occupi o occupato tegna alcuno terreno o greto del Comune di Firenze, sotto pena di libre .l. di piccioli et di lasciare quello.

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

CLXXII. Della pena di chi impedirà alcuno che meni malefattore in forza del Comune di Firenze.

Quante volte alcuno^a fia menato, preso per alcuno o per alcuni al palagio o in forza del Comune di Firenze per alcuno bando et condannagione di maleficio o eccesso o per debito o per cagione d'alcuna di quelle cose, alcuno impedisse o desse impedimento con fatto o con detto o facesse ingiuria a coloro o ad alcuno di loro, sia punito per messer la Podestà a suo arbitrio, considerata la qualitate del'offesa et della persona.

CLXXIII. Della pena di colui il quale compenserà o radomanderà la pecunia della quale sarà pagato dal Comune di Firenze. [Pod. 1325 IV, 31]

Se alcuno dovesse ricevere alcuna quantità di pecunia dal Comune di Firenze per qualunque |189v| cagione o modo et della detta avrè avuto il pagamento et poscia compensagione ne farà o la pecunia radomanderà, sia condannato per messer la Podestà della detta cittade per ciascuna volta in libre .v^c. di piccioli et più al suo arbitrio, riguardata la qualità del fatto et la conditione delle persone. Et questo faccia la Podestà bandire per la cittade di Firenze lo primo mese del suo regimento.

CLXXIII. Della pena di chi hedificherà alcuna torre o altro hedificio oltre alteza di .L. braccia.

Nulla persona possa nella cittade di Firenze o ne' borghi o ne' sobborghi murare o alzare alcuna torre, palagio o casa o alcuno altro hedifico oltre a quella misura ridutta a squadra con la torre che è chiamata di Sancto Stefano, la quale torre è d'alteza di braccia .L. Colui che farà contro la Podestà sia tenuto di condannarlo in libre .M. di piccioli et interamente fare disfare infino alle fundamenta la torre, il palagio, la casa o hedifico contro alla detta forma hedificato.

CLXXV. Della pena di chi terrà vela o tetto nella cittade presso a terra per cinque braccia. [Pod. 1325 IV, 44]

In alcuna parte della cittade di Firenze nullo ponga o tegna alcuna vela presso a terra per .v. braccia, né in via o sopra via tenga alcuna cosa o faccia pendere o esser alcuna stuoia, mercatantia o cosa più che sieno le finestre delle botteghe o dinanzi o allato a quelle finestre verso la via. A colui che farà contro sia tenuto la Podestà di torregli per nome di pena soldi .xx. piccioli per ciascuna volta, delli quali danari faccia dare et pagare la metade al'accusatore

^a Nel ms. alcuna.

et siali tenuto segreto. Salvo che le cose vendereccie che si recano di fuori nella cittade predetta si possano liberamente tenere nella via quello die che fieno recate a venderi^a. Et che neuno nella cittade di Firenze faccia o hedifichi o tenga alcuno tetto di lastre o tegoli o asse presso terra per .v. braccia misurando da terra infino alla grondaia di quello tetto, sotto pena di libre .c. di piccioli et di rimuovere quello; né ancora alcuno tenga stuoie o frascato sopra alcuna via della cittade, sotto pena di soldi .c. di piccioli per ciascuna volta et di rimuovere quelle. Et la Podestà sia tenuto di fare cercare ciascuna settimana per la sua famiglia di coloro che fanno contro alcuna delle predette cose.

CLXXVI. Della pena di chi farà callaia^b nelle pescaie de' mulini.

[Pod. 1325 IV, 45]

Sia tenuto la Podestà di fare che tutte le pescaie de' molini poste nel fiume d'Arno et da' mulini del'abate di Settimo in giù abbiano una callaia d'ampiezza di .x. braccia, nella quale callaia non si debba ficcare alcuno legno che impedisca le navi, ma sia cava infino al fondo et letto del fiume. Et possansi mettere assi nel fondo della detta callaia purché nullo impedimento facciano alle navi, sì che le navi et le piatte che vegnono da Pisa liberamente possano venire et esser menate infino alla pescaia de' molini del'abate di Settimo. Et tutti li molini con navi nel detto fiume che accoppiate fossoro si debbano discoppiare quando necessario fia per la via delle dette navi. Possano inper tanto in ciascuna callaia tenere una asse per chiudenda, la quale quelli di cui sono le molina quando |190r| verranno le dette navi et piatte la debbano levare. Et chi farà contro sia tenuto la Podestà di condannarlo in libre .l. di piccioli per ciascuna volta. Et queste cose si facciano sì come piacerà alli consoli del'Arte della Lana. Et sia tenuto la Podestade di fare disfare ogni pescaia nel fiume d'Arno di ciascuno mulino fatto dal lato del distretto di Pistoia, cioè la metade della pescaia che è verzo mezodì et verso Arno dal lato del distretto di Firenze.

CLXXVII. Della pena di chi gitterà pietre nelli rii o nella via.

[Pod. 1325 IV, 46]

Neuno ardisca o presumisca mandare o gittare della terra del campo suo o del'altrui pietre nelli rii o nelle vie, sotto pena di soldi .xl. per ciascuna volta, et neentemenò sia tenuto di votare cotale rio o via et ridurre nel primo stato. Et questo faccia la Podestà bandire lo primo mese del suo regimento.

^a Nel ms. corretto da vendere con segno di abbreviazione superfluo.

^b Nel ms. cullaia.

CLXXVIII. Della pena di chi venderà o alienerà sua cosa ad alcuno che non faccia le factioni del Comune di Firenze.

Nullò della cittade o del contado o del distretto di Firenze ardisca o presumisca di vendere o cambiare o donare o alienare o obligare o per altro modo concedere o per titolo d'alienatione trasportare in altrui o dare o concedere ad affitto per tempo di .x. anni o in alivellario alcune terre, case o vigne, molina o fedeli^a o servitadini o alcune possessioni o alcune cose immobili o ragioni o actioni ad alcuno lo quale non sia del distretto, territorio et giurisdictione del Comune di Firenze o ad alcuno o ad alcuni che non portino le factioni et gl'incarichi et che non paghino le libbre con gl'uomini del Comune di Firenze o del distretto del Comune di Firenze, sança solenne deliberatione de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze. Et neuno notaio indi faccia carta et neuno vi sia per testimonio o per giudice legista. Colui che alienerà facendo contro sia punito per ciascuna volta in libbre .m., il notaio in libbre .c., il testimonio in libbre .xxv., et cotale alienatione et contratto non vagla, et cotale cosa così alienata o concessuta sempre sia et rimanga obligata al Comune et sia tenuta et obligata per la libbra, datii et incarichi et factioni che soprastaranno a quello cotale alienatore et alli suoi heredi et mallevadori, li quali mallevarono per quella cotale alienatione, per difensione sempre sia tenuta et obligata et riscuotansi et li suoi beni sieno tenuti per le dette libbre et factioni et incarichi di quello cotale alienatore, così per li passati come per li futuri^b. Et ancora sia tenuto messer la Podestà di fare questo bandire per la cittade di Firenze infra otto die entrante lo suo regimento, et poscia una volta ogni mese; et queste cose abbiano luogo solamente dagl'anni di Christo .mccclxxv. in kalendi di genaio inançi. Et che neuno della cittade di Firenze o del distretto venda o alieni o per alcuno titolo trasporti in alcuno cherico o in alcuna ecclesiastica persona, et etiamdio in laico ricevente per cherico o faccia per cherico alcuni beni o ragioni sopradette, sotto quella pena et pene et cassationi di contratto come di sopra si contiene. Et tucto questo capitolo abbia luogo in tutte le sue parti et articoli anno Domini .mccclxxv. in kalendi di genaio in qua et in futuro. Et che li notari che faranno |190v| le dette carte ne debbano dare copia in publica forma a chiunque la chiederà, et la Podestà ne possa et debba fare condannagione et riscuoterla, non ostante corso di tempo dal detto tempo in qua et non ostante alcuno capitolo di statuto. Et delle predette cose possa et debba messer la Podestà e 'l Capitano et ciascuno di loro conoscere et condannare.

^a In interlinea superiore, di modulo inferiore, aggiunto da altra mano: omagii.

^b La sintassi del periodo è farraginosa. Probabilmente, a causa di una aplografia nel testo latino, il volgarizzamento costituisce la commistione di due differenti periodi. Un'analogica incongruenza figura anche in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 188v.

CLXXVIII. Della pena de' reggitori del contado di Firenze che non raconceranno le fonti.

Tutte le fonti che sono nel contado di Firenze nelle vie pubbliche et guaste o che sieno punto ripiene li reggitori de' p(o)p(o)li nelli quali sono quelle fonti o nel quale quelle fonti sono poste le debbano fare raconciare et rimondare alle spese degl'uomini del popolo infra otto die prossimi da poi che comandato sarà a quelli reggitori per messo del Comune di Firenze, sotto pena di libbre .x. di piccioli.

CLXXX. Del prato del Comune di Firenze posto nel popolo di Santa Lucia d'Ognisanti et della sua fogna.

Li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno siano tenuti per loro saramento et debbano procurare che a coloro del cui terreno fue rimesso nel prato del Comune di Firenze posto nel popolo di Santa Lucia d'Ognisanti per sciampiare il prato, et che non fue a loro sodisfatto della stima di cotale terreno, si sodisfaccia loro della pecunia del detto Comune dal detto Comune. Et neuno occupi lo detto prato o alcuna parte d'esso, sotto pena ad arbitrio di messer la Podestà torre. Et se alcuno vi farà alcuna bruttura sia punito in soldi .x. piccioli per ciascuna volta. Et che nel detto prato si faccia et essere debba una fogna coperta per la quale corra et discorra et acconciamente correre et discorrere possa tutta l'acqua che piovesse o discorresse in quello prato, et quella fogna abbia et avere debba la sua uscita nella gora del fiume d'Arno la quale è allato al detto prato.

CLXXXI. Che le vie et piazze della [c]ittà et contado di Firenze et mercatali et trebi del contado sieno del Comune di Firenze et della pena chi li ingombrerà.

Le piacçe del ponte Rubaconte, del Ponte Vecchio, del ponte a Santa Trinita et del ponte alla Karraia da amendue le parti de' detti ponti et di ciascuno di quelli et le vie circostanti a quelle piazze et ponti infino alle case delli abitanti d'intorno a quelle piazze et ponti e tutte l'altre piacçe et vie pubbliche della città et de' borghi et de' soborghi di Firenze infino alle case delli abitanti d'intorno intorno a quelle piazze et vie per piena ragione sieno et esser debbano et pertengano et essere state et pertentute^a, et ancora s'intendano^b che s'ieno essute^c et pertentute per li tempi passati et per inanzi pertegnano^d al Comune

^a Termine rimarcato da mano successiva.

^b -ano rimarcato da mano successiva.

^{c-c} Rimarcato da mano successiva.

^d pertegna- rimarcato da mano successiva.

et al Popolo di Firenze, sì che nulla singulare persona della detta cittade o del ^acontado o etiamdio^a altronde o alcuna universitade^b o collegio di qualunque conditione si sia abbia o a^cvere possa^c d^o debba^d o intendasi d'aver avuta alcuna^e ragione^f di propietade o di possessione o d'altro^g per quallunque^h nome sia chiamata o dire si possa nelle piazze o vie predette, et che sempre furono et ⁱintendansi essere per pi'ena ragione di possessione et di propietade del detto Comune et Popoloⁱ, non ostan^te ditentione, possessione o quasi possessione, occupatione o prescrizione di qualunque persona o universitade. Et neuna persona o universitade che abbia o abiti | 191r | alcuna casa o bottega d'intorno alle dette^k piazze o ponti o altre piazze o vie pubbliche della cittade o de' borghi o soborghi di Firenze possa o ardisca avere o tenere alcuna panca o tavola o desco o stanga, bigoncia, pala, marra o alcuna altra cosa fuori del suo muro o paretio, né possa avere o tenere sopra alcuna via o piaça publica della detta cittade, borghi o soborghi alcuno tetto o palchetto o alcuna altra cosa sopra quella via o piazza, se non in alteza di cinque braccia o da indi in su misurando da terra a diritta misura et kanna di Calimala, né possa o debba avere o tenere alcuna tavola, desco o panca verso la via in gangheri che si possa piegare^l et levare oltre uno braccio, sotto pena di libre .x. piccioli a torre a ciascuno che farà contro per ciascuna volta, et di rimuovere cotale tavola, desco e panca. Salvo inpertanto che ciascuno possa avere dinanzi dalla sua casa o bottega banco et piedistallo d'ampieza cioè il detto banco d'uno braccio e 'l detto piedistallo di mezo braccio al più, et ancora per entramento delle sue case inelle dette vie et piazze possa avere gradi overo scaglioni d'ampieza al più d'uno braccio et mezo tra tutti, compitando et misurando da' muri overo paretii della sua casa quelli gradi overo scaglioni. Et ancora possa ciascuno avere et tenere in suo muro o paretio braccioli in sua casa a sostenere tetto, sporto o palchetto della casa predetta infra le dette cinque braccia. Salvo quello che è scritto nello statuto di messer lo Capitano posto nel quarto^m libro, sotto la

^{a-a} Termini rimarcati da mano successiva.

^b Parzialmente rimarcato.

^{c-c} Termini rimarcati da mano successiva.

^{d-d} Parzialmente rimarcato.

^e Rimarcato.

^f r- rimarcata.

^g Parzialmente rimarcato.

^h -uall- rimarcato da mano successiva.

ⁱ⁻ⁱ Termini rimarcati da mano successiva. Il primo è stato reso come o tendansi.

^j Segue di depennato.

^k Segue a depennata.

^l A margine sinistro della c. manica e: lire .10., tracciate da mano successiva.

^m In interlinea superiore .3. aggiunto da mano successiva.

rubrica^a Di disgombrare la piazza d'Orto San Michele et cetera^b. ^cEt che tutti et ciascuno mercati, mercatali, piazze, trebbi et vie che sono nel contado o nel distretto di Firenze sì come publiche lasciate sieno et rimangano publicamente al Comune di Firenze. Et nullo comune o popolo o singulare persona guasti o occupi o guastare o occupare possa o debba cotali mercati, mercatali, piazze, trebbi o vie o alcuna o alcune di quelle, sotto pena di libre .d. di piccioli al Comune et di libre .cc. di piccioli al popolo et di libre .c. piccioli alla singulare persona faccente contro; et neentemenno restituire et rimettere sia tenuto nel primo stato questo cotale mercato, mercatale, piazza, trebbio, via così guastato o guastata. Salvo nelle predette cose lo statuto del Popolo et di messer lo Capitano posto nel .iii. libro sotto la rubrica^d Delle strade et vie et cetera, trattante del mutamento delle vie^e.

CLXXXII. Che chi occuperà via, strada o piazza publica sia tenuto di lasciarla infra .xv. die.

Chiunque occuperà alcuna via o piazza del Comune di Firenze nella cittadde o ne' borghi o soborghi sia tenuto et debba infra .xv. die poscia che il bando fia mandato riporre et ridurre quella cotale via o piazza nel primo stato sì come ella era, sotto pena di libre .l. di piccioli. Et la Podestà sia tenuto di fare bandire queste cose ogni mese una volta.

CLX[X]XIII. Della pena di colui che ingombrerà piazze o vie o altri luoghi publici.

Nulla trecone di legname o che tegna legname a vendere in Mercato Vecchio ardisca o presumisca lasciare legname di notte fuori della sua bottega, sotto pena di libre .x. di piccioli, | 191v | se nol tenesse allato alle sue finestre, né debba quivi o in alcuna piazza^f o via nella cittadde di Firenze segare alcuno legname o assi a sega con telaio, sotto la pena predetta per ciascuna volta che farà contro^g. Et che neuno trecone o altro comperi legname quello die ch'elli verrà fino al' hora di vespero per cagione di riporre, sotto la pena di libre .x. di piccioli, et ciascuno possa accusare et abbia la metade della condanna-gione; et la Podestà col consiglio de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia possa porre accusatori secreti et abbia l'accusatore o il dinuntiatore

^a In interlinea superiore .18. aggiunto da mano successiva.

^b Capitano, III, 18.

^c A margine sinistro, di mano successiva: Vie, strade, piazze, merchat, terre, merchatelli o trebbi sono del Comune di Firenze.

^d Segue .20. aggiunto in interlinea superiore da mano successiva.

^e Capitano, III, 20.

^f Segue un segno depennato.

^g Nel ms. segue sarà.

la metade della condannagione et sia a llui tenuto segreto. Et che la Podestà sia tenuto di fare stare d'ogni lato di Mercato Nuovo et di Mercato Vecchio, sì che acerchino tutto il mercato, la via isgombrata per sei braccia il meno dalle finestre ivi poste nel mercato, sì che li deschi et altre panche o ceste non vi si pongano et che coloro che andranno et ritorneranno possano ire et reddire liberamente. Et che la Podestà sia tenuto di mandare ciascuna settimana uno de' suoi notari et fare cercare con maestri et misuratori quelle vie da ciascuna parte con la canna di Kalimala, et se troveranno alcuno avere ingombrato contra la forma predetta, sia condannato cotale ingombrante il libre .x. di piccioli. Et che di fuori dalle sei braccia dalla parte di coloro che vendono li pannilini intorno a Mercato Nuovo non si tengano deschi per quelli pannaiuoli, ma vele si possano tenere al modo usato. Et che neuna persona possa ingombrare il Ponte Vecchio infino a Oltrarno in alcuna parte d'esso o nelle^a sue pertinentie con bigoncie o deschi o con alcuno legname, pietre o altre cose. Et nullo bottegaio o abitante in su quello ponte tenga vela in su quello ponte presso terra a cinque braccia, sotto la detta pena di libre .x. piccioli per ciascuna volta; et ciascuno possa accusare et dinuntiare et abbia la metade della condannagione. Et la Podestà ogni sabato faccia cercare lo detto ponte delle predette cose, et nel principio del suo regimento infra otto die faccia giurare li cappellani del popolo di Santo Stefano et di Santa Felicità che non lascino fare le predette cose et siano tenuti d'investigare le ragioni et le actioni del Ponte Vecchio et del ponte Rubaconte et del ponte alla Carraia et del ponte a Santa Trinita. Et che neuno possa tenere letame, pietre o legname o alcuna altra cosa che ingombri in Mercato Nuovo o nel Vecchio o nella piazza d'Orto San Michele, sotto la detta pena, se non fosse legname per fare lavorio, et allora nol possa tenere oltre il mese, sotto la pena predetta. Et queste cose la Podestà faccia bandire. Et sia tenuto la Podestà di costringere li spazatori di Mercato Nuovo et di Mercato Vecchio che tutto lo letame et la spazatura, poscia che l'avranno ragunato, ch'egli lo tragano delli detti luoghi infra 'l terzo die, sotto la detta pena. Et colui che spazerà Mercato^b | 192r | Vecchio sia tenuto di dinuntiare alla Podestà tutti li treconi et altre persone che ponessero pietre per lo mercato et nel mercato. Et sia tenuto la Podestà di torre a quello cotale che le vi porràe libre .x. piccioli per nome di pena, delle quali la metade abbia il dinuntiatore. Et neuno ponga sopra li ponti o in su le vie o piazze della cittade di Firenze o faccia porre letame o bruttura, et se 'l vi porrà sia tenuto di levarlone infra 'l terzo die, sotto la pena predetta. Et neuno ponga o faccia porre desco o panche nella via di Kalimala fuori delle botteghe da Mercato Vecchio infino al Ponte Vecchio se non per uno braccio, sotto la pena predetta. Et di questo faccia inchiedere la Podestà ciascuno mese.

^a *Nel ms. nello.*

^b *Bis script. alla c. successiva.*

CLXXXIII. Della pena di colui ch'advogaderà o procurerà o dicerà contro al Comune di Firenze o suoi collegii. [Pod. 1325 IV, 70]

Se alcuno advogado o procuratore della cittade o del contado o del distretto di Firençe advogaderà o procurerà fuori della cittade, contado et distretto di Firençe contro al Comune di Firenze o per cose racomandate al Comune di Firenze o poste sotto la sua guardia, o contro a qualunque altra persona o persone racomandate a quello Comune o poste sotto la sua guardia o acomandigia, sia condannato per ciascuna volta per messer la Podestà al Comune di Firenze in libre .v^c. di piccioli. Et le predette cose il predetto messer Podestà sia tenuto di farle bandire pubblicamente per la cittade di Firenze del mese di febraio. Et che neuno della cittade o del contado o del distretto di Firenze o etiamdio altronde, et massimamente iudice o altra qualunque persona di chentunque conditione sia o alteza o dignitate, ardisca o presumisca advogadare, consigliare, o scrivere o dittare alcune lettere, carte o scritture, nominationi o sententie o qualunque altri processi pubblicamente o occultamente, direttamente o per indiretto, o consentire a chi lo facesse, o in alcuna cosa dare consiglio contro al Comune di Firenze o contro alli signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia del Popolo et del Comune di Firenze o contro alli collegii de' Gonfalonieri delle Compagnie del Popolo et de' .xii. buoni huomini o contro al consiglio del Popolo et del Comune di Firenze, così presenti come futuri, o alcuno di loro durante il loro officio o poscia quandunque o contro alcuno iudice o notaio o altri della detta cittade o contado o distretto, inperciò o per ciò che non facciano o che fecioro alcuna cosa per vigore del loro oficio o sì come collegii o consiglio della detta cittade, o però che alcuno consiglio diedero a quello Comune o a oficiale di quello Comune, o alcuna cosa dictaro o scrissero per quello Comune, o alcuna cosa altra dissoro in favore di quello Comune, o quelle lettere et sententie, scritture o processi non lasciarono portare o fare portare o mandare ad alcuno | 192v | luogo o ad alcuna persona, o non lasciasse fare della portata di quelle o della presentagione carte o fare fare, sotto pena di libre .m. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta a torre a cotale contrafaciente, etiamdio di fatto, per li signori Podestà, Capitano, Executore delli Ordinamenti della giustitia del Popolo et del Comune di Firençe et per ciascuno di loro; della quale condannagione trarre, prosciogliere, liberare dalle carcere, lasciare o cancellare non si possa o debba per alcuno modo, né per via d'oferta o per altro modo, se non per pagamento fatto interamente al Comune senza ditramento d'alcuno quarto, etiamdio se pagherà infra .x. die. Et che cotale che manderà o porterà cotali lettere o scritture o amonitione o processi possa essere offeso personalmente et in avere senza pena da chiunque sì come isbandito per maleficio del Comune di Firençe et sì come se elli fosse scritto et registrato tra li altri isbanditi del Comune di Firenze che sono nella camera del detto Comune, et ancora di fatto possano esser presi et menati in força del detto Comune sança alcuna licentia d'alcuno rettore o oficiale.

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

^aEt che neuno, di qualunque conditione o stato sia, nella corte ecclesiastica o secolare o etiamdio altrove in piato o fuori di piato, ardisca o presumisca di dire o proporre o allegare alcuno processo, sententia o iscomunicatione fatta o data per lo reverendo padre messer Napoleone, legato della sedia apostolica et paciario, o data o che si desse per qualunque legato o paciario contro alcuno cittadino della cittade di Firenze o altro chiunque o contro al Comune di Firenze, o alcuna cosa che seguitasse di quello processo o sententia o excomunicatione o dichiaragione, o alcuna cosa che si contenesse in quelle o in alcuno di quelle o alcune^b di quelle. Et se alcuno farà contro, per lo fatto stesso sia isbandito del Comune di Firenze per maleficio et sança pena possa esser offeso da ciascuno. Et che neuno executore di quelle o altri, diputato a collatione fare o a fare provisione o gratia o dare o concedere per lettere apostoliche o per qualunque altre o a fare alcuna cosa nelle predette cose o per executione d'esse, ardisca o presumisca nelli vescovadi, badie, piovieri, pievi^c, priorie, chiese, canonicati, personati, dignitadi et beneficii sopradetti o alcuno di loro, de' quali o del quale si desse sententia di privatione^d per lo detto messer lo legato o per altri chiunque per commissione di colui, per alcuno modo intromettersi dando, conferendo, provedendo o faccendo gratia o per qualunque altro modo, sotto le predette pene imposte ad adoptati et filgloli et nepoti di lui et al padre, al' avolo, a' fratelli, nepoti et çii per questa legge imposte contra li predetti inquisitori o diputati alle predette cose o alcuno di quelle, et a' figlioli et nepoti, fratelli et zii di loro. Et che in tutto e per tutto si faccia et osservi come sopradetto è delli excettati et altri sopradetti et de' loro beni alla difensione de' quali neuno sia acceptato come detto è.

^eEt che messer la Podestà e 'l Capitano et li loro iudici et di ciascuno di loro et tutti gl'altri oficiali del Comune di Firenze | 193r | per neuno modo ardiscano o presumiscano, ad petitione di neuno cotale executore o diputato a conferire provisione o a fare gratia o a qualunque altro ministerio per lettere apostoliche o d'alcuno legato o d'esso executore, concedere per alcuno modo lo braccio secolare, sotto pena di libre .ii^m. di piccioli, le quali li camarlinghi debbano ritenere del suo salario, se l'avranno.

CLXXXV. Della pena della femina che andrà nel palagio o alle corti del Comune di Firenze. [Pod. 1325 IV, 71]

Nulla femina possa o debba accedere o andare al palagio del Comune di Firenze et di messer la Podestà o di messer lo Capitano o ad alcune corti del

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b -e corretta su -a.

^c -i corretta su -e.

^d A margine sinistro, d'altra mano: di fit con segno di abbreviazione.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

Comune di Firenze o dinanzi a messer la Podestà o Capitano o di loro iudici, cavalieri o notari, sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuna volta, et quello che per lei fia fatto o piatito non vagla per la ragione stessa. Et la Podestà e 'l Capitano et li loro et di ciascuno di loro iudici o notari nullo modo sofferino che alcuna femina dinanzi da loro o da alcuno di loro acceda, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno di loro et per ciascuna volta, le quali .c. libre li camarlinghi della camera del Comune di Firenze sieno tenuti di ritenere del salario suo a colui lo quale o la cui famigla farà contro; et se li detti camarlinghi non ritenessero le dette libre .c. come è detto dinanzi, di questo debbano essere syndacati. Et questo medesimo s'intenda nel palagio o casa o albergo o corte del'Executore delli Ordinamenti della giustitia et del giudice del'appellagione et sindaco et del'oficiale sopra li beni de' rubelli, sotto la predetta pena così alla femina che v'andrà, come al'Executore, iudice et oficiale che la lascerà entrare o ire. Salvo che se alcuna femina fosse accusata o contro a lei si procedesse criminalmente o fosse citata per cagione di portare testimonianza, possa venire a scusarsi et testimoniare, e 'l notaio che l'examinerà et riceverà lo suo iuramento riceva fuori della porta del palagio del'habitatione di cotale notaio. Et salvo che se alcuna femina dovesse esser collata, in quello caso possa senza pena entrare nel palagio.

CLXXXVI. Della pena di chi costringerà alcuno di vendere alcuna cosa alla Podestà o a sua famigla.

La Podestà et ciascuno de' suoi iudici et notari et cavalieri et tutti di sua famigla sieno tenuti di non costringere alcuno della cittade o del contado o del distretto di Firenze vendere o dare a lui o ad alcuno di sua famigla o ad altrui per loro o per alcuno di loro vino, pane, polli, panno lino o lani o alcuna altra cosa in credenza, se non primamente fatto il pagamento secondo la volontà del venditore; et chiunque venderà alcuna cosa o in credenza darà a loro o ad alcuno di loro non sia udito né alcuna ragione li sia fatta delle predette cose.

^aEt neuno della cittade o del contado o del distretto di Firenze presti o prestare debba alla Podestà o al Capitano o loro famigle o berrovieri o ad alcuno di loro o al giudice del'appellagione o a sua famigla o ad alcuno altro oficiale forestiere del Comune di Firenze alcuna quantitate di pecunia, et se alcuno presterà, perda il debito et nulla possa adomandare, et ancora sia condannato cotale prestante in libre .c. di piccioli, et delle predette cose etiamdio al tempo del sindacato non sia udito. Et la Podestà faccia pubblicamente | 193v | bandire le predette cose per la cittade di Firenze infra otto die del mese di febraio.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

CLXXXVII. Della electione de' notari sopra cancellare le condannagioni et li bandi.

Ogni due mesi per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia et per li .xii. buoni huomini sieno eletti .iiii^o. notai savi et leali, cioè uno di ciascuno quartiere per due mesi in questo modo: che essi Priori, Gonfaloniere et .xii. de' tre quartieri et in abstentia degl'altri del'altro quartiere nominino et a secreto scrutinio elegano notaio^a nel quartiere di coloro che absenti vi saranno allora, et così in ciascuno quartiere si faccia. Li quali notari eletti stare debbano per sé medesimi a fare lo infrascritto officio et non per altro o altri, sotto pena di libre .l. di piccioli, così quelli che non stessero come gl'altri che stessoro per alcuno o per alcuni de' detti notari a^b fare per alcuno modo lo detto officio o che vi si tramettesse, a torre per ciascuna volta. Et a ciascuno che adomanderà deano copia degl'atti che fieno nella camera del Comune di Firenze; et cancellino tutti li condannati et isbanditi che saranno da cancellare per lo pagamento che si facesse per quella condannagione o bando secondo la forma delli statuti, o per sententia dirittamente data, o per solemnì riformagioni del Popolo et del Comune di Firenze de' consigli d'esso^c Popolo et Comune, o per provisione et stantiamiento legittimamente fatto, et etiamdio quelle condannagioni et bandi le quali per qualunque notaio o notari in qua dietro diputati a quelle cancellagioni si poterono o poteano cancellare o licito era per vigore d'alcuna riformagione, provisione o stantiamiento fatto legittimamente, et fare tutte altre cancellagioni che di ragione o per forma di qualunque statuti, ordinamenti o provisioni del Comune di Firenze fare si possono o poterono o potranno liberamente, licitamente et senza pena et senza pregiudicio o gravamento di quello cancellante, et a scrivere tutti li pagamenti che fatti fossoro o che si facessero alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze riceventi per quello Comune d'alcuna o per alcuna condannagione o condannagioni nel libri delle condannagioni della camera allato a quella condannagione, etiamdio se quella condannagione et condannagioni cotali non si cancellassoro o dicessesi ch'elle non si potessoro cancellare. Et che li detti notai possano et a loro et a ciascuno di loro sia licito in solido la distributione della libbra del nuovo^d estimo del contado et del distretto di Firenze, cioè de' singolari huomini et persone di quelli popoli et comuni le quali non fossoro poste et registrate o scritte nel registro della libbra del nuovo estimo del contado ch'è nella detta camera, secondo che a loro o ad^e alcuno di loro fia

^a -o in interlinea superiore.

^b Nel ms. an.

^c Nel ms. d'esser.

^d -o corretta su altra lettera.

^e a- corretta su d-.

raportato per li regitori et sindachi de' detti popoli o comuni, neli detti registri et libri porre et scrivere, purché non rechino in minore quantitate ch'elli furono tasati per li ufficiali in qua dietro diputati per lo Comune di Firenze^a sopra^b lo detto estimo. Et ancora cancellare de' detti libri et registri d'estimo tutti et ciascuno che cancellare si debbono | 194r | o possono di ragione o secondo forma di statuto, ordinamento o provisione del Comune di Firenze o che per adietro si poteano cancellare per qualunque notari per qualunque modo diputati al'ufficio di quelle cancellagioni. Et che li detti .iiii^o. notari o almeno due di loro sieno notari et scrivani delli ufficiali che fieno diputati sopra raportare et nominare nel consiglio per lo tempo a venire quelli che fieno da offerere secondo la forma dello statuto di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze che parla del modo et della forma d'offerere li carcerati del Comune di Firenze^c; li quali notari sieno tenuti di scrivere le deliberationi che si faranno per li detti ufficiali di questa cotale relatione et nominatione, et siano tenuti et debbano scrivere le deliberationi che si faranno per li signori Priori et Gonfaloniere della giustitia, Gonfalonieri delle compagnie et officio de' .xii. buoni huomini, et essere al'oferte de' carcerati et fare quelle offerte et fare publica carta di queste cotale deliberationi et offerte, et dopo l'offerta che si farà di quelli carcerati infra .xv. die dal die di quella offerta siano tenuti et debbano cancellare tutte et ciascuna condannagioni et bandi per li quali li detti carcerati furono offerti, sotto pena di libre .v^c. di piccioli per ciascuno di quelli notari. Et ançi che elli s'offerino abbiano li detti notari (della camera)^d tra tutti per ciascuno che si offererà, per loro salario, et remuneratione et sodisfacimento di tutte le deliberationi, offerte et cancellagioni et di ricevere et scrivere le ragioni di quelli carcerati, et per le bollette delle rilasciagioni et per tutti et ciascuna altre scritture che si converranno fare alle predette cose per ciascuno che si dovrà offerire, quella quantitate di pecunia che parrà alli ufficiali diputati sopra fare queste cotale relationi et nominationi, insieme con li frati conversi o buoni huomini dimoranti per lo Comune di Firenze apo le carceri delle Stinche o alla maggiore parte di quelli ufficiali et frati conversi et buoni huomini, non valicando per uno condannato et isbandito in libre^e .v^c. o da indi in qua soldi diece piccioli, et da libre .v^c. in su oltre la quantità di soldi .xx., quantunque fieno le condannagioni d'una persona che si dovrà offerere, inchiudendo etiamdio nelle quantitadi predette tutti li salarii delle bollette delle rilasciagioni, et nulla più o altrimenti domandare o riscuotere possano o debbano, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a loro et a ciascuno di loro torre per lo Executore

^a Nel ms. Firenzo.

^b -o- corretta su i-.

^c Capitano, IV, 1.

^d Nel ms. cagione. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 192r: notarii camere.

^e l- corretta su i-.

delli Ordinamenti della giustitia. Et le predette cancellagioni sieno tenuti di fare et debbano sotto la detta pena, salvo se a quelli notari fosse manifesto per publica carta o nel registro del quale si dicerà qui di sotto che alcuno o alcuni di quelli carcerati altra volta fu offerto et che cancellare non si puote per forma del predetto statuto, nel quale caso non siano tenuti di cancellare quello cotale o cotali. Et che li detti notari sieno tenuti sotto la detta pena scrivere in uno registro di carte di membrane li nomi et li sopranoi di tutti et ciascuno che saranno offerti et le cagioni per le quali fieno offerti; |194v| lo quale registro stea nella camera del Comune di Firençe apo le guardie degl'atti della camera del detto Comune, sì che a tutti possa esser palese. Et che il detto Executore delli Ordinamenti della iustitia, dopo li .xv. dì dal die della fatta oferta, sia tenuto et debba mandare lo iudice suo alla camera del detto Comune a inchiedere se le dette cancellagioni sono^a fatte o no, et se fatte non fossero, sia tenuto il detto Executore li detti notari et ciascuno di loro condannare nella detta quantitate di libre .v^c. piccioli; et se infra li detti .xv. die lo^b officio de' detti notari che le dette cancellagioni dovrebbero fare spirasse, siano tenuti li notari che allora saranno sopra la detta camera alli detti notari et a ciascuno di loro dare et prestare li libri et atti nelli quali si trovassero o fossoro li bandi et le condannagioni che si dovessero cancellare per fare le predette cancellagioni, et a quelli dare et prestare sieno costretti per lo Executore predetto senza pagamento alcuno per ciò ricevere o avere. Et che essi notari che allora saranno al'officio et ciascuno di loro sieno tenuti et debbano lasciare fare per li sopradetti notari et per ciascuno di loro a richiesta et voluntade de' detti notari et di ciascuno di loro che debbono fare le dette cancellagioni, sotto la detta pena di libre .v^c. di piccioli a torre a ciascuno de' detti notari il quale non darà li libri o che non lascerà fare le dette cancellagioni et ciascuna di quelle per lo Executore delli Ordinamenti della giustitia, della quale richiesta et voluntade si stea et credasi al saramento de' detti notari et di ciascuno di loro. Et che a dare li detti libri et a fare lasciare fare le dette cancellagioni et ciascuna di quelle per li detti notari che fare le dovranno et per ciascuno di loro, come detto è, sieno costretti et possano et debbano essere costretti li sopradetti et ciascuno di quelli per lo detto Executore delli Ordinamenti della giustitia presente et futuro, ad^c petitione de' notari che le dette cancellagioni fare dovranno, come detto è, et di ciascuno di loro, sotto la pena predetta a chi nol osserverà et non metterà ad executione et che non costringerà li sopradetti notari, come detto è di sopra, a ritenerle al detto Executore del suo salario per li camarlinghi della camera del detto Comune. Et che neuno dal'anno di Christo .mcccxxxiiii. del mese di luglo inanci possa essere cancellato, se non secondo la forma delli statuti et

^a Nel ms. sotto.

^b Segue de espunto.

^c a- corretta su altra lettera.

ordinamenti del Comune di Firenze, et chi altrimenti si trovasse cancellato, cotale cancellagione non vagla et non tegna per la ragione stessa, et per cotale sia avuta et sia come se fatta non fosse. Et che le cancellagioni delli condannati o isbanditi o delle condannagioni o bandi del detto Comune per qualunque modo fatte dal detto mese di luglo indietro nelli originali libri et atti della camera del Comune di Firenze vaglano et tignano et intendansi essere dirittamente fatte, et contro a loro o alcuno di loro o contro a cotali cancellagioni non si possa opporre alcuna cosa, né possa essere offeso cotale cancellato per vigore di cotale bando cancellato se si trovasse scritto nel registro del quale di sotto si dice. Et che per lo Comune di Firenze si faccia uno registro di tutti li condannati et isbanditi et delle condannagioni et bandi cancellati al modo predetto, lo quale^a | 195r | registro si guardi et conservi nella camera del Comune di Firenze per li guardiani degl'atti della camera di quello Comune per esso Comune. Et che li notari diputati et che si diputeranno a cancellare le condannagioni et bandi et a dare copia degl'atti et delle scritture che sono nella detta camera possano et a loro sia licito et sieno tenuti et debbano, a richesta di chiunque, nella margine di cotale condannagione o bando, se aparirà del nome di cotale condannato o isbandito per alcune congettture, scrivere: «questi è cotale che fue cancellato e 'l quale è avuto per dirittamente et legittimamente cancellato et riputato da quinci inanzi per vigore del presente statuto». Et che li detti cancellati non possano esser offesi in persona, né in avere. Ciascuno de' detti notari sodi soficientemente di libre .v^c. di piccioli di fare lo suo officio bene et lealmente. Et in ciascuna cancellagione che faranno d'alcuna condannagione o bando siano tenuti di porre l'anno Domini et la inditione e 'l die e 'l nome e 'l sopranoime di quello notaio che 'l cancella et la cagione della cancellagione, et che nella cancellagione di condannagione o di bando da libre .c. in su sia tenuto uno altro de' detti .iiii^o. notari sé soscrivere col notaio che cancellerà, et altrimenti non si cancelli. Et se li detti notari o alcuno di loro sopra questa cotale cancellagione fare di condannagione o di bando vorrà il consiglio d'alcuno o d'alcuni iudici, sieno tenuti et debbano ricorrere al Proconsolo et a li consoli del'Arte de' Iudici et de' Notari et da loro domandare uno iudice o più sì come vorranno per avere questo cotale consiglio; et allora il Proconsolo et consoli sieno tenuti di darli loro coloro ch'egli crederanno esser soficienti et buoni, et esso notaio o notari a quello iudice o giudici et non ad altro o ad altri per avere lo detto consiglio siano tenuti di ricorrere. Et li detti iudici siano tenuti del consiglio renduto secondo la forma dello statuto posto di sopra nel secondo libro di questo volume sotto la rubrica Dell'adomanda del consiglio del savio^b. Et che essi notari non possano ricevere o

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: registro, con disegno di cartiglio e di un codice provvisto di borchie e fettucce.

^b Podestà, II, 45.

examinare alcuni testimoni, né commettere ad alcuno notaio ricevere o esaminare per cagione di cancellagione fare d'alcuna condannagione o bando, sotto pena di libre .L. di piccioli per ciascuno contrafaciente et per ciascuna volta. Et che a neuno altro se no· alli detti notari o ad alcuno di loro sieno dati o assegnati o mostrati libri o atti del Comune per fare cancellagione d'alcuna condannagione o bando; et se alcuno altro se non li detti notari o alcuno di loro cancellerà alcuna condannagione o bando de' libri o atti del Comune di Firenze, quantunque fatta li fosse o si facesse commissione di cancellare, sia condannato in libre .v.^c. piccioli, se fia cittadino o distrettuale, le quali se non pagherà infra .x. die dal die della condannagione, se allora fia nella forza del detto Comune o poscia verrà nella forza d'esso Comune, la mano a lui sia tagliata; ma se elli sarà straniero, sia arso s'elli sarà o verrà in forza del detto Comune; et tale cancellagione non vagla né tegna per la ragione stessa, et cotale condannagione s'intenda essere et sia in quello stato nel quale era anzi la predetta cancellagione. Delle quali et per le quali copie, exempli et cancellagioni quelli notari abbiano li infrascritti salarii, cioè: della copia |195v| o exemplo che leverà degl'atti predetti, cioè dello exemplaro di carta di membrana, soldi .III. della faccia e di faccia di carta di papiro soldi .II. et danari .VI. piccioli, se si recheranno in publica forma, ma se non si recassero in forma publica, della faccia del' exemplaro di carta di membrana soldi .II. danari .VI., et della faccia di carta di papiro soldi .II., e dove non sia compiuta la faccia alla detta ragione; et per registratione del'estimo di singolari persone della cittade et contado di Firenze abbiano danari .I. piccioli per ciascuna persona et somma, purché non discenda di soldi .v.^a o monti soldi .L. piccioli; et di cancellagione d'alcuna condannagione o bando di quella condannagione seguitato in quantunque libre fatta fia la cancellagione d'una condannagione danari .I. piccioli per ciascuna libra di cotale condannagione, purché non passi somma di libre .III. piccioli o non discenda minore quantitate di soldi .v. piccioli, salvo che di cancellagione di condannagione che si pagasse interamente al Comune di Firenze o ditratto il quarto di quella condannagione o con quarto più, et del bando, se bando ne fosse seguitato di quella, abbia soldi .III. piccioli, se cotale condannagione fia di libre .c. piccioli, et se sarà da libre .c. in su infino in libre .v.^c. piccioli, soldi .v. piccioli, et se fia da libre .v.^c. piccioli in su, soldi .x. piccioli, né più domandino o ricevano né domandare o ricevere facciano o lascino per sé o per altri, etiamdio per lo trovamento et guardia delli libri et delli atti, sotto pena di libre .L. piccioli per ciascuno et per ciascuna volta. Et essi^b notari per lo detto officio nullo salario ricevano o abiano dal Comune. Et ciascuno de' detti notari sia tenuto et debba a petitione di ciascuno cancellare le condannagioni et bandi che si dovranno cancellare secondo il modo sopradetto, a pena

^a Segue n depennata.

^b Segue sali depennato.

di libre .L. di piccioli a ciascuno d'essi notari che non cancellerà o ricuserà di cancellare, a torre a lui per ciascuna volta. Et che ogni otto mesi si chiami et diputi alla guardia degl'atti della camera del Comune di Firenze per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia col'oficio de' .xii. buoni huomini, per quello modo et forma che a loro parrà et piacerà, due notari del collegio del'Arte de' Iudici et de' Notari della detta cittade, li quali notari posano tutte et ciascuna cose fare che ciascuno de' detti .iiii. notari fare possono per vigore del presente statuto, et al'osservatione di tutte et di ciascuna cose contenute nel presente statuto sieno tenuti et possano essere costretti, sotto le dette pene.

CLXXXVIII. Che li notari della camera portino scritti li condannati per baratteria o falsità o fuga al notaio delle riformagioni.

Li notari diputati alla guardia degl'atti della camera sieno tenuti et debbano, sotto pena di libre .cc. piccioli a torre loro et a ciascuno di loro per messer lo Executore delli Ordinamenti della giustitia, etiamdio di fatto et senza alcuna condannagione per ciò fare, raportare et dare scritti al notaio delle riformagioni de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze o al suo coaiutatore li nomi di tutti et ciascuno condannati per falsitade o baratteria o per cessatione et fuga, sì come mercatanti et artefici cessanti et fugitivi, in qualunque corte infra .viii. die compitando dal die della condannagione, etiamdio se cotale condannato fosse cancellato. Et ciascuno oficiale forestiere del'universitade della Mercatantia sia tenuto di raportare o di fare raportare per l'uno de' suoi notari al detto notaio scrivano delle riformagioni o al suo coaiutatore li nomi di tutti et ciascuno che al suo tempo pronuntierà o condannerà per | 196r | cessante^a et fugitivo^b, sotto la detta pena infra otto die dal die della condannagione o sententia compitando, etiamdio se cotali sententie o condannagioni saranno cancellate o alcuna d'esse o si cancellassoro per inançi. Et che esso scrivano delle riformagioni o il suo coaiutatore sia tenuto et debba fare registro de' nomi et sopranoi de' predetti che a loro o alcuno di loro saranno raportati per quartiere; lo quale registro il detto scrivano o il suo coaiutatore al tempo della tratta di ciascuno officio di priorato et di gonfalonariato di iustitia e de' .xii. buoni huomini et de' Gonfalonieri delle compagnie o d'alcuno d'essi siano tenuti et debbano, sotto pena di libre .v.^c. di piccioli per ciascuna volta, fare recare nel consiglio del Popolo, et quello dare a messer lo Capitano o al suo iudice collaterale che cautamente vegiano se alcuno di quelli che si traessoro, come detto è, scritto fosse nel detto registro, et (se) troverà che sia scritto colui che si traesse ad alcuno de' detti officii, inmantenente, senza fare altra solemnitade, cotale cedola squarci et getti via nel cospetto di coloro che

^a -e corretta su -i.

^b -o corretta su -i.

saranno in esso consiglio del Popolo, sotto pena di libre .m. di piccioli a esso Capitano o suo iudice collaterale^a torre, se le predette cose non farà come detto è. Et quello cotale così tratto a nullo de' detti officii sia ricevuto, ma traggasi un'altra cedola della borsa della quale tratta fue la cedola di quello cotale che fue trovato scritto in cotale registro, infino a tanto che s'abbia uno soficiente. Et che anzi la tratta che fare si dovrà d'alcuno ad alcuno de' detti ofitii, messere lo Capitano del Popolo o il suo collaterale riceva iuramento publicamente et ad alta boce dal detto scrivano delle riformagioni di dire a lui la veritade se alcuno di quelli che si trarranno sarà o fue di quelli scritti nel detto registro condannato per alcuna delle dette cagioni. Et che il camarlingo del'Arte de' Iudici et de' Notai sie tenuto et debba, sotto pena di libre .cc. di piccioli a torre a lui per l'Executore delli Ordinamenti della iustitia, senza alcuna condannagione per ciò fare, raportare scritti per simile modo li nomi di tutti et di ciascuno della detta arte che per falsitade^b o per baratteria fieno condannati durante lo suo officio infra otto die compitando dal die della data sententia. Ma se si trarràe alcuna cedola contenente il nome o sopranoime d'alcuno isbandito per maleficio non cancellato o morto o che dal .mcccxxviii. in kalendi di dicembre in qua fue condannato o per inanzi fia condannato per baratteria o per falsitade per qualunque modo, etiamdio per contumacia, o pronuntiato o condannato o che si pronuntiasse o condannasse per inanzi in qualunque corte o iudicio sì come mercatante o artefice cessante et fugitio con la pecunia et cose altrui, etiamdio per contumacia, cotale cedola incontanente per messer lo Capitano o per lo suo collaterale, senza osservare alcuna solemnitate, di fatto sia squarciata et gittata via nella presenza di coloro che vi fieno al tempo di cotale tratta, et per nulla sia avuta, non ostante^c che si proponesse o si dicesse che la detta condannagione, sententia o pronuntiatione data o che si desse per baratteria o per falsitade o per cessatione o fugga sia cancellata o che fare non si potee o data non tenne, o essere pagato quello che in quelle sententie, condannagioni | 196v | o pronuntiagioni o alcuna di quelle si contenea o che alcuna concordia, fine o trasactione fatta sia o si facesse nelle predette cose. Salvo quello che si contiene nello statuto del secondo libro di messer lo Capitano, sotto la rubrica De' divieti de' signori Priori et cetera^d.

^eCLXXXVIII. Della pena di colui che porterà o condurrà divieto, rubrica^e.

Neuna persona di qualunque stato sia porti o conduca o portare o condurre faccia fuori della cittade o del distretto di Firenze o per lo contado o di-

^a Segue s depennata.

^b Segue f depennata.

^c Segue os depennato.

^d Capitano, II, 13.

^{e-e} Su rasura.

stretto d'esso, se non verso la cittade di Firenze, grano, biado, legume, olio, buoi, castroni, porci o altre bestie le cui carni sieno da mangiare ad uso d'uomo, o carni di quelle, o pelli o cuoia di quelle non concie, o ^acascii nostrali^a, excetti porci temporili che in questo divieto non s'intendano inchiusi^b, sotto pena di libre .v^c. di piccioli così al grande come al popolare^c et etiamdio al familiare et al fattore et al castaldo, al masnadiere o fattore del detto grande et a qualunque altro che porterà o condurrà a petitione di cotale grande, et di libre .cc. di piccioli al vetturale che farà contro alle predette cose o alcuna d'esse, o che farà fare, torre per ciascuna volta. Contro al quale grande, familiare, fattore, masnadiere, castaldo o lavoratore di quello grande et altri che faccia a petitione di quello grande contra le predette cose o alcuna d'esse si pruovi et per piena pruova sia avuto il detto di tre testimoni di publica fama. Le quali condannagioni se non le pagheranno come detto è infra .x. die contando dal die di questa cotale condannagione, se allora fia in forza del detto Comune o infra .x. die poi che nella forza del Comune perverrà, se sarà familiare, fattore o masnadiere, castaldo o lavoratore di quello grande o altri che faccia a petitione del detto grande, o se fia vetturale, siali tagliato il piede; et se fia il grande, siano tenuti et costretti li congiunti di quello grande per linea masculina infino in terço grado con effetto in avere et in persone, etiamdio per guastamento di beni et per mulcte et condannagioni et bandi, a pagare al Comune di Firenze la predetta condannagione fatta di quello grande. Salvo se quello cotale grande al tempo di questa condannagione fosse in forza del detto Comune o fosse rapresentato infra detti .x. die in forza d'esso Comune per li detti congiunti o per alcuno di loro. Et se questi cotali congiunti o alcuno di loro pagassoro al Comune di Firenze la detta quantitate et infra 'l terzo die dal die di questo cotale pagamento compitando rapresenteranno in forza del detto Comune quello cotale grande per lo quale avranno pagato, siano tenuti li camarlinghi della camera del Comune di Firenze, che per lo tempo saranno, della pecunia del detto Comune la quantitate della pecunia per loro pagata a loro restituire et dare. Et se elli sarà popolare et etiamdio^d pagheràe infra li diece die predetti, non abbia infra cinque anni proximi seguenti dal Comune di Firenze alcuno officio o honore. | 197r | Delle quali condannagioni li predetti o alcuno di loro non possano esser in perpetuo tratti o cancellati per alcuno modo, etiamdio per via d'oferta, se non pagheranno interamente la condannagione senza trarne il quarto. Et le cose che si porteranno o condurranno contra divieto et le bestie sopra le quali fossoro possano senza pena essere prese et tolte da ciascuno; delle quali cose et bestie la metade sia del Comune

^{a-a} *Nel ms. cascio con -i corretta su -o nostrale con -i corretta su -e.*

^b *-s- corretta su -d-.*

^c *Nel ms. popolare.*

^d *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

et l'altra metade di colui che le pigleràe et torràe predetto. Et chiunque pigleràe delle predette cose et bestie sieno tenuti di rapresentarle alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze infra 'l terzo die, sotto pena di libre .c. di piccioli. Possasi inpertanto fuori della cittade et per lo contado et distretto di Firenze portare et condocere licitamente una libra d'olio o meno et uno o due buoi o vacche aratori, de' quali buoi et vacche si possa fare fede per due testimoni o per iuramento del lavoratore che l'abia tenute per lavorare e del signore delle terre le quali questo cotale lavoratore tenne a lavorare. Et non s'intenda grano, biada o legume portare o condocere contra divieto se non fia trovato nella stremitade del distretto presso a' confini per mezo miglaio. Salvo che de' mesi di luglo, d'agosto et di settembre sia licito senza pena portare et mandare grano et biado a mulino verso Elsa et Bisenzo a' mulini di quelli fiumi, licito agl'uomini che sono di quella contrada. Et salvo che nullo divieto sia di pepe, gruogo, gengiovo, incenso, galuza, mele, indaco, alume, gomma di sale o alcuna robia, excetto che della robia di Romagna o della Marca; né ancora si faccia divieto di qualunque altre cose del'arte di spetieria o alla detta arte pertenenti, con ciò sia cosa che le predette cose si rechino da lontane parti del mondo et non si truovi che indi sia divieto in alcuna terra o luogo. Et che per li signori Priori et per lo Gonfaloniere della iustitia et per lo giudice della camera et della gabella s'ordinino et facciano^a spie secreti li quali occultamente dinuntino al detto giudice coloro che faranno contro alle soprascritte o alle infrascritte cose o alcuna d'esse, alli quali secretamente si paghi la quarta parte delle condannagioni che ne seguiranno per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze della pecunia di quello Comune, di coscienia inpertanto de' signori Priori et Gonfaloniere di giustitia et del giudice predetto, etiamdio non specificato il nome in questo cotale pagamento. Et che li syndachi et li regitori de' comuni et de' popoli et delle terre del contado et del distretto di Firenze, per lo cui territorio li predetti contrafacienti o alcuno di loro passasse con le dette cose, siano tenuti et debbano^b dinuntiare al iudice della camera et della gabella, et sotto pena di libre .cc. di piccioli a ciascuno popolo, comune o terra lo cui regitore o sindaco non dinuntierà, et di libre .l. piccioli a torre a questo cotale regitore o sindaco per ciascuna volta. Et ancora cotali syndachi et regitori et huomini di quelli popoli, comuni et terre siano tenuti et debbano piglare questi cotali contrafacienti et quelle cose et rapresentare in forza del Comune di Firenze | 197v | infra 'l terzo die, et non acceptare coloro con le dette cose, sotto la detta pena al regitore et al sindaco et a ciascuna singulare persona di quello comune, popolo o terra et luogo. Et che lo iudice della camera et della gabella comandi spressamente a tutti li popoli et comuni del contado et del distretto di Firenze et alli loro et a ciascuno di loro regitori et

^a *Nel ms. facciana.*

^b *Segue il debbano.*

syndachi che osservino le predette cose et facciano osservare. Et che lo iudice predetto sia tenuto et debba inchiedere et avere scritti tutti et ciascuno mercatanti^a di biada et di vittuagla et di bestie et costringerli tutti a sodare con sufficienti mallevadori et buoni di libre .cc. di piccioli per ciascuno di loro, ogni anno una volta, di non condocere né mandare né fare condocere o fare mandare fuori della cittade et del distretto di Firenze alcune vittuagle, bestie o divieto contra la predetta forma, et contra^b quelli che faranno contro et non l'ubidiranno nelle predette cose proceda et condanni nella detta quantitate. Et che la Podestà e 'l Capitano e l'Executore e 'l giudice della camera et della gabella et ciascuno di loro delle predette cose et in esse et sopra tutte le predette et ciascuna cose trovare che si commettessoro o fossoro commesse al suo tempo o inanzi per due anni anzi lo cominciamento di questo cotale processo abbiano pieno arbitrio et balia in inchiedere, conoscere et procedere, etiamdio per tormenti, et in condannare inpertanto et punire come di sopra si contiene, purché il processo che comincerà spacci infra .x. die, se fia grande, et infra .xx. die, se fia popolare, da poi che sarà pervenuto a sua notitia. Et le predette cose faccia publicamente bandire per la cittade di Firenze ogni mese una volta. Et che ciascuno possa accusare, dinuntiare et notificare coloro che faranno o faranno fare contra le predette cose o alcuna d'esse senza fare pagamento di gabella per ciò et sì come elli vorrà occultamente o manifestamente. Et che ciascuno oficiale forestiere a qualunque officio diputato nella cittade di Firenze et che avrà alcuna iurisditione abbia et avere s'intenda quello medesimo arbitrio et quella medesima balia in inchegiendo, procedendo, cognoscendo et condannando contra tutti et ciascuno che portassoro o conducessoro o portare o condocere facessoro fuori della cittade et distretto di Firenze le dette vittuagle et cose vietate di sopra et tutte altre cose divietate per vigore di qualunque ordinamento del detto Comune; il quale arbitrio et la quale balia àe chiunque rectore o oficiale del detto Comune per forma del presente statuto o per vigore di qualunque ordinamento del detto Comune. Et che nullo divieto et nulla bestia sopra la quale si portasse divieto che fosse preso o presa et si menasse in forza del Comune di Firenze o si rapresentasse alli camarlinghi o alli massari della camera del detto Comune si possa o debba vendere o per alcuno modo alienare o ad alcuno rendere o restituire per alcuno, se in prima di queste cose non avrà la licentia da' signori Priori del'arti et dal Gonfaloniere della giustitia | 198r | per bolletta sottoscritta per mano del notaio d'essi signori Priori et Gonfaloniere; nella quale licentia et bolletta si debba contenere la quantitate del preço per lo quale cotale divieto o bestia vendere si possa et debba o a cui si debba liberamente rendere et restituire. Et non si possa o debba tale divieto o bestia vendere o alienare, se non per quello prezzo che si

^a *Nel ms. mecatanti.*

^b *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

contiene in cotale bolletta, sì et in tale modo che tale divieto et prezzo al postutto divegna nella camera del Comune di Firenze per quello Comune.

CLXXXX. Che non si riceva petitione di cancellare isbanditi o condannati per rubellione o per altre infrascitte cagioni.

Nullò rectore o ofciale del Comune di Firenze o suoi o d'alcuno di loro iudici, ofciali o familiari ardisca o presumisca ricevere o amettere alcuna petitione nella quale si contenga o domandi cancellagione overo liberamento d'alcuno bando et condannagione o di condannagione solamente o di bando solamente per rubellione o sì come rubello o per rubellione fatta o che si dicesse essere stata fatta contro al Comune di Firenze^a et contro al Popolo; o però che venne alle porte della cittade di Firenze con li inimici et rubelli di quello Comune o si dicesse essere venuto; o però che fue o stette o si dicesse esser essuto o stato contro al Comune di Firenze in alcuno campo dello imperadore o nel campo di Montecatino; o però che mandò o si dicesse che mandò lettere o messi, armi o cavalli a Pisa o ad altri inimici del Comune di Firenze o che a quelli pisani o inimici diede o si dicesse avere dato aiuto, consiglio o favore; o però che li fue comandato o si dicesse esserli stato comandato ch'egli sodasse d'andare et di stare a' confini et non sodòe né andòe né ubidie a' comandamenti; o si dicesse colui non avere sodato né andato né avere ubidito o per alcuna o alcune delle cagioni sopradette; o se quelle condannagioni o bandi sieno essute o sieno sotto nomi propii o apellativi o per questi vocaboli: «li nobili di cotale casa», o per queste parole: «cotale et li suoi figliuoli et discendenti» sieno fatte overo diliberate, che alcuno di questi cotali condannati et isbanditi o condannati solamente o isbanditi solamente o alcuno altro per vigore o pretesto di cotale condannagione o bando o cagione non sia gravato o che alcuna altra cosa si faccia per la quale quella cotale condannagione o bando si cancelli o la sua executione si ritardi o annulli o cancellisi o sospendasi; né sopra la già ricevuta petitione o alcuna di quelle procedere, se primamente et inanzi a tutte le cose non fia diliberato et vinto a segreto scrutinio a fave nere et bianche secondo la forma dello statuto per li signori Priori dell'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia et per l'ofcio de' .xii. buoni huomini et per l'ofcio de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo, che per lo tempo saranno, singularmente per sé per ciascuno de' detti oficii et poscia per tutti li detti oficii insieme, et finalemtne vinto per li consigli opportuni del Popolo et del Comune di Firenze, sotto pena al rettore o al'ofciale che riceverà o sopra quello procederà non osservata la solemnità predetta di mille fiorini d'oro | 198v | a ritenerli^b del suo salario, senza alcuna condannagione per ciò fare et per ciascuna volta. Et che quello che fia fatto contro o altrimenti non vagla, né

^a Segue in alcuno campo d'imperadore o nel campo di Montecatino *espunto con gli apici va-ca.*

^b La seconda -r- in interlinea superiore.

tegna per la ragione medesima. Et che neuno possa advogadare o procurare o fare advocatione publicamente o occultamente, né dare consiglio sopra la petitione che si porgesse a llui ne' casi predetti senza spressa licentia de' signori Priori del'arti et dello Gonfaloniere della giustitia, della quale licentia apparire debba publica carta per mano del notaio de' detti signori Priori et Gonfaloniere. Et che neuno della cittade o del contado o distretto di Firençe o altronde possa o ardisca advogadare o procurare o dare consiglio nelle predette cose nelli casi predetti o in alcuno d'essi, non servata la predetta solemnitade, contro al Comune di Firenze o in pregiudicio di quello Comune publicamente o occultamente o in danno o diminutione della ragione del detto Comune, sotto pena di libre .m. di piccioli per ciascuna volta. Et che tutti et ciascuno notari eletti et diputati et che si elegeranno et diputeranno a dare copia degl'atti del detto Comune, che saranno nella camera del detto Comune, et a cancellare le condannagioni et bandi che fieno da cancellare, ançi che comincino^a a fare lo loro officio, debbano giurare corporalmente et ancora sodare di libre .m. di piccioli dinanzi dal giudice della gabella^b che neuno di questi cotali condannati et isbanditi per le cagioni predette o alcuna d'esse cancelleranno, leveranno o aboliranno, né d'intorno a quella condannagione o bando scriveranno alcuna cosa in favore d'alcuno o d'alcuni di questi cotali condannati o isbanditi o simiglianti o d'alcuno altro che paresse esser afflito per cagione di questa cotale condannagione o bando sança spressa licentia de' detti signori Priori et Gonfaloniere, della quale debba apparire bolletta sigillata del piccolo sugello de' detti signori Priori et Gonfaloniere, sotto la detta pena. Et ancora quello che fia fatto contro non vagla per la ragione stessa, non obstanti alcuni statuti del detto Popolo o Comune.

CLXXXI. Della pena di colui che farà endiche.

[Pod. 1325 V, 14]

Neuna persona, di qualunque stato o conditione sia, ardisca o presumisca nella cittade o nel contado o distretto di Firençe comperare o fare comperare grano o biado soperchio a lui et^c a sua famigla per tenere o riporre o per farne endica. Et chiunque avesse comperato o compererà o farà comperare o fece grano o biado nella detta cittade o contado o distretto soperchio alla vita sua et della sua famigla sia tenuto et debba, infra otto die prossimi poscia che publicamente fia bandito per la cittade di Firenze, comparire dinanzi dalli officiali cittadini di Firenze diputati sopra avere abbondanza di grano et di biado nella cittade di Firenze o dinanzi da loro notaio et fare scrivere la quantitate

^a *Nel ms. comincini.*

^b *Segue di libre .m. di piccioli ripetuto.*

^c *Corretta su o. In interlinea superiore, d'altra mano: in. Con una nota a margine sinistro, per un tentativo abortito di coorezione: et de la. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 196v: ei et sue familie vite superfluum.*

del grano et del biado ch'egli comperò o fece comperare. Et ciascuno treccone o biadaiuolo et ciascuno altro che comperrà grano o biado come detto è soperchio alla vita sua et della sua famiglia sia tenuto et debba, infra otto die dopo cotale compera che per lui si farà et bando che si metterà come detto è, comparire dinanzi da' detti oficiali et del loro notaio et farsi scrivere et la quantitate del grano^a et biada per lui comperata et da cui comperò, et quello grano et biada ridurre et rapresentare dinanzi da essi oficiali |199r| o da loro notaio nella piaça d'Orto San Michele a vendere, sotto pena di libre .v^c. di piccioli per ciascuno contrafaciente et per ciascuna volta. Et che li signori Podestà, Capita(no) et Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno di loro possa et sia tenuto et debba delle predette cose et di ciascuna d'esse inchiedere et procedere, et li trovati colpevoli nella pena predetta punire et condannare, et le condannagioni riscuotere et fare riscuotere, sì come a loro et a ciascuno di loro parrà et piacerà, purché l'oficiale forestiere della detta piazza non possa o debba sé nelle predette cose o alcuna d'esse intromettere o alcuna cosa fare sança lo consentimento delli detti oficiali del'habondanza del grano et della biada o della maggiore parte di loro, etiamdio li altri absenti et non richesti. Et ciascuno possa accusare, dinuntiare et notificare occultamente et palesemente et sança alcuno pagamento di gabella coloro che faranno contro alle predette cose o alcuna d'esse, et abbia et avere debba la quarta parte della condannagione che se ne facesse. Et colui s'intenda contra le predette cose o alcuna d'esse avere fatto o fare o avere fallato o fallare per alcuno modo che fia dichiarato per li detti oficiali o per loro successori che fieno per lo tempo.

CLXXXII. Di non trarre robia fuori della cittade et del distretto di Firenze.

Nulla persona traga o faccia trarre fuori della cittade o del contado o del distretto di Firenze robbia di Romagna o della Marcha, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno che farà contro et per ciascuna volta; et ciascuno possa licitamente torrelì cotale robbia. Sia tenuto inpertanto ciascuno che quella torrà infra 'l terzo die allora prossimo seguente rapresentarla ali massari della camera del Comune di Firenze; la metade della quale robia sia del detto Comune et l'altra metade sia di colui che la tolse. Et ciascuno possa dinuntiare et accusare come vorrà quello cotale che la trarrà o farà trarre della detta cittade, contado et distretto.

CLXXXIII. Di scaricare il grano et biado et vendere nella piazza d'Orto San Michele.

[Pod. 1325 V, 15]

Chiunque recherà o farà rechare grano o biado alla cittade di Firenze per cagione di vendere lo debba scaricare et vendere nella piazza d'Orto San Mi-

^a -n- corretta su altra lettera.

chele solamente. Et nullo albergatore sofferi o ardisca di ricevere in sua casa o in suo albergo grano o biado o lasciare scaricare, ma sia tenuto di dinuntiare a' suoi hosti che 'l portino et scarichino solamente nella piazza d'Orto San Michele; né comperi lo detto albergatore né patisca che si comperi o venda in sua casa o in suo albergo il grano o il biado predetto. L'albergatore che farà contro sia punito per la Podestà in libre .x. di piccioli per ciascuna volta, delle quali la metade abbia l'accusatore et l'altra metade abbia il Comune di Firenze.

CLXXXIII. Della pena di chi terrà testii o orti sopra la via publica.

Nulla persona della cittade o de' borghi o de' sobborghi di Firenze ardisca o presumisca dinanzi dalla sua casa o sopra il davanzale della sua casa sopra vie publiche fare o tenere orto o testo; et chi farà contro sia punito in soldi .c. piccioli per ciascuno et ciascuna volta, et ciascuno possa dinuntiare et accusare et siali tenuto secreto et abbia la metade della detta pena. Et questo si bandisca per la cittade di Firenze. | 199v |

CLXXXV. Della pena delle persone o membro^a d'alcuna arte della cittade di Firenze che si raguneranno insieme.

Persone o membro d'alcuna arte della cittade di Firenze, et massimamente del'Arte della Lana sotto la quale diversitate di genti di diversa conditione et stato per diverse guise lavorano, non si possano^b ragunare insieme in alcuno luogo per qualunque cagione, né fare constitutioni o statuti sotto qualunque nome di fraternitate o sotto altro nome, etiamdio sotto spetie o velamento di religione, né per cagione di morti o d'oferte o per qualunque altro modo o nome o cagione che dire si possa, se non di spetiale licentia de' consoli di quella arte sotto la quale saranno questi cotali huomini che le predette cose o alcuna di quelle attenteranno di fare, della quale licentia apparere debba publica carta; né etiamdio possano avere sopra sé cherico o layco o rettore o aministratore o capitano o gonfaloniere o governatore o alcuno per nome qualunque di prelatione o magioranza che dire si possa. Et neuno cotale prelatione o magiorança possa ricevere o avere publicamente o privatamente. Delle quali due cose credere si debba et dare fede allo raportamento de' consoli di quella arte alla quale saranno sottoposti questi cotali huomini li quali attenteranno di fare le predette cose o alcuna di quelle; né ancora possano avere o portare gonfalone o ragunarsi sotto gonfalone publicamente o privatamente, se non di spetiale concedimento del Comune di Firenze. Ma se alcuni faranno o attenteranno di venire contro alle predette cose o alcuna d'esse sia punita, cioè ciascuna singulari persona che farà contro, in libre .c. di piccioli, et colui

^a Segue della cittade espunto.

^b Segue l depennata.

che fosse nominato rettore o capitano o gonfaloniere o governatore o che fosse chiamato per qualunque nome di prelazione o di maggioranza in libre .v^c. di piccioli. Et delle predette cose sia tenuto messer la Podestà et messer lo Capitano et defensore et li loro iudici, a richiesta de' consoli di quella arte sotto la quale fossoro quelli cotali che attenteranno di fare contra le predette cose o alcuna di quelle, inchiedere contra tutti coloro che fossoro detti avere fatto contro alle predette cose, et trovare la veritade, sì che cotale fallo, se addiverrà che sia commesso, al postutto si punisca. Et acciò che non si scusi per ignoranza, siano tenuti li predetti signori infra 'l mese del suo regimento fare bandire le predette cose ne' luoghi usati nella cittade di Firenze, sì che a tutti sieno manifeste.

CLXXXXVI. Che quella medesima ragione si renda a' forestieri che si rende a' fiorentini nelle loro terre.

Se alcuno forestiere o straniero si vorrà richiamare nella cittade di Firenze dinanzi da alcuno rettore o ofciale della detta cittade d'alcuno cittadino o distrettuale della cittade di Firenze in piato civile o criminale, sia tenuto et debba quello rettore o ofciale a quello richiamante osservare et rendere quella medesima ragione quale si rende et osserva et usata è d'osservare alli cittadini et distrettuali di Firenze nella cittade o terra di cotale straniero o forestiere che si richiamerà per usanza o per leggi di quello luogo o per altri modi usati nella cittade o terra di cotale straniero o forestiere. Et le predette cose non abiano luogo in favore de' fugitivi. |200r|

CLXXXXVII. Che d'uno medesimo maleficio neuno sia punito più che una volta.

Messer la Podestà e 'l Capitano et defensore della cittade di Firenze et ciascuno loro iudice et assessore per loro saramento sieno tenuti di non inchiedere, conoscere, procedere o punire per alcuna via o modo alcuna persona o contro alcuna persona della cittade o del contado o distretto di Firenze sopra uno medesimo et d'uno medesimo maleficio o eccesso, se si troverà esser punito o sentenziato o proceduto per lo regimento di Firenze o per lo difensore et Capitano o per alcuno loro iudice, se accusa di colui che patì la ingiuria precedette, o almeno quelli che sostenne la ingiuria vivendo, fue richesto ad accusare, o, colui morto, furono richesti li suoi più proximi parenti. Et queste cose si tragan alle cose passate et alle future. Ma se la Podestà o il Capitano o iudice farà contro, perda ciascuno del suo salario libre .cc. di piccioli, le quali li camarlinghi della camera del Comune di Firenze sieno tenuti di ritenerle et non pagare. E l'Executore delli Ordinamenti della giustitia che per lo tempo sarà li debba sindacare et condannare come detto è. Salvo sempre che le predette cose non abiano luogo, se alcuno de' grandi offenderà alcuno popolare in persona o nelle sue cose.

CLXXXVIII. Della pena di colui che impedirà o impetrerà l'opera di San Giovanni Batista o dello spedale di Sa· Iacopo ad San Sebìo.

Nulla persona grande o popolare, di qualunque stato, dignitate o conditione sarà, et neuno collegio, luogo o universitate ardisca o presumisca o attenti per sé o per altri, per suo nome o per l'altrui o sotto^a nome o pretesto d'alcuno collegio, direttamente o per indiretto o per alcuno modo, di domandare o di fare impetrare, procurare o ordinare che la governatione dell'opera di San Giovanni Batista o dello spedale di Sancto Iacopo a San Sebìo o d'alcuna d'esse opere o spedale, o che il ricevimento o amministrazione delle rendite d'alcuna della detta opera et spedale et de' beni d'alcuno d'essi o dell'uno d'essi sia tratta punto o rimossa dal Comune di Firenze o da alcuna universitate d'alcuna arte del Comune predetto, la quale abbia cagione dal detto Comune o da alcuni officiali di quelli comuni o universitate, o che ad alcuna altra persona, collegio, luogo o universitate per alcuno modo pervegna, pertegna o sia translata o che intorno a ciò ardisca di prestare ad alcuna persona o collegio il consentimento de' consoli o l'aiuto, pubblicamente o occultamente. Et che chiunque contra le predette cose o alcuna d'esse farà o verrà o attenterà di fare o di venire per qualunque modo, di qualunque stato, dignitate o conditione sarà, sia et intendasi et riputisi per la ragione stessa essere stratto et rimosso da ogni aiutorio et difensione et protectione del Comune di Firenze et delli rectori et officiali di quello Comune, et da rimanersi di quelle cotali cose et a rimuovere et rivocare et fare rimuovere et rivocare tutte quelle cose che fatte avrà contra le predette o alcuna d'esse, et a quelle ch'avrà fatte sia costretto di rinunziare et possa et debba essere costretto per condannagioni et mulcte et bandi et per presura delle persone et per disfacimento de' beni et per qualunque altri rimedii reali et personali, de' quali et sì come piacerà a qualunque [200v] rettore o ufficiale che tenga lo regimento della cittade di Firenze o la executoria delli Ordinamenti de la giustitia che per lo tempo sarà, dinanzi dal quale fatta sarà per qualunque alcuna spositione o notificatione delle predette cose, pubblicamente o secretamente, con scrittura o senza scrittura. Et che se per alcuno tempo perverrà nella forza del Comune di Firenze, sia punito nelle pene nelle quali sarà stato condannato come turbatore dello stato del Comune di Firenze. Et neentemeno quando cotale o cotali che faranno o attenteranno di fare contra le predette cose o alcuna d'esse non si potranno personalmente piglare o sostenere, si possa et debba procedere contra li padri et li figliuoli et fratelli di quello cotale et di quelli cotali che faranno contra le predette cose o alcuna di quelle et contro a ciascuno di loro, non atteso ad alcuno ordine, di fatto per presura delle persone et guastamento de' beni et occupatione d'essi et per condannagioni, mulcte et bandi de' quali et sì come al retto-

^a Segue un segno depennato.

re o ufficiale che di ciò fia richesto o a cui fia notificato parrà che si convegna. Et che nelle predette cose et d'intorno ad esse et a ciascuna d'esse messere la Podestà et l'Executore della giustitia et ciascuno rettore et ufficiale che nel regimento della detta cittade et del Popolo o nel detto ofitio della executoria per lo tempo presederanno, et li loro iudici del maleficio abbiano mero et mixto imperio et pieno arbitrio et podestade et possano et siano tenuti et debbano et siano astretti per saramento, a richesta et spositione o notificatione di qualunque persona sponente o notificante in palese o in occulto, con scrittura o sança, nelle predette cose et circa le predette et ciascuna d'esse cognoscere et procedere di fatto et senza strepito et figura di piato et sì come a loro o ad alcuno di loro parrà che si convegna ogni die, non obstante corso di tempo et sotto pena di libre .m. di piccioli per ciascuno di loro che di questo richesto non procederà alle predette cose; nella quale pena s'intenda per la ragione stessa esser condannato, et quella li camarlinghi della camera del Comune di Firençe, che per lo tempo saranno, del suo salario possano et debbano per lo Comune di Firenze ritenere a colui. Et che neuna persona, di qualunque conditione, dignitate o stato sia, et nullo collegio, universitade o luogo ardisca o presumisca per sé o per altrui o per suo o per altrui nome o per pretesto o modo alcuno, tacitamente o expressamente, direttamente o per obliquo, domandare, impetrare, procurare, ordinare o fare o fare domandare, procurare, ordinare o impetrare che la detta opera overo oratorio di San Giovanni et lo spedale overo chiesa di Sa· Iacopo a San Sebìo o l'uno di loro, o la governatione di quelli luoghi o d'alcuno di loro, o il ricevimento o aministramento di quelli o d'alcuno d'essi, o li frutti et beni di quelli o d'alcuno di quelli sia rimosso o diviso o partito dal Comune di Firenze o da alcuna universitade o arte della cittade di Firenze o da altra persona tenente le predette cose et avente di volontà et consentimento del Comune di Firenze, o che ad alcuna persona, collegio o universitade o luogo per alcuno modo o ragione pervegnano, pertengano o si trasportino o pervenire, pertenero o trasportare si possano. Et che chiunque contra le predette cose o alcuna d'esse o in diminutione o in derogatione d'esse o d'alcuna d'esse per qualunque modo faràe o verrà o farà fare o venire o presumirà o attenterà, |201r| et chi il detto spedale o opera infino a qui da chiunque impetrò o ricevette l'aministratione o il governamento d'esso per qualunque modo, exceptata l'Arte de' Mercatanti et de' consoli di Kalimala, s'egli non rinuntierà come di sotto si contiene et non farà fede della rinuntiatione predetta sì come di sotto si contiene et scritto è, per la ragione stessa sia rimosso dalla protectione del Comune di Firenze et da ogni suo aiutorio et difensione et avuto sia et sia isbandito del Comune di Firenze per maleficio, in avere et in persona et senza pena possa esser offeso da ciascuno sì come s'egli fosse scritto et registrato nella camera del Comune di Firenze et nelli atti di quello Comune che sono nella camera con nome et soprano. Et che neuno sia costretto o possa esser costretto a risponderli in alcuna cosa per alcuno rettore del Comune di Firenze, a pena di libre .v^c. di piccioli per

ciascuno rettore et ofciale et per quante volte, et sia costretto et costringere si possa et debba per messer la Podestà e per lo Capitano del Popolo et per l'Executore delli Ordinamenti della giustitia del Popolo et del Comune di Firenze et per ciascuno altro rectore et ofciale del Comune et per loro iudici et ofciali, cioè per colui d'essi dinanzi dal quale per qualunque fatta fia dinuntia, notificagione o ispositione delle predette cose o infrascritte in occulto o palesemente, con scrittura o senza scrittura, ad riovocare et ad fare riovocare tutte quelle cose le quali contra le predette o alcuna delle predette saranno fatte, et a rinu(n)tiare et far rinuntiare a esse et a ciò sia costretto per presura personale et guastamento di beni et per mulcte et per condannagione et bandi^a. Et se adiverrà che quello cotale che farà o occuperà o verrà o che farà fare o venire o occupare^b contra alcuna delle predette o in diminutione d'esse^c o d'alcuna d'esse non potrà esser preso o sostenuto per qualunque modo, ragione o cagione, possano, siano tenuti et debbano in quello caso messer la Podestà e 'l Capitano et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia et li altri rettori et loro et di ciascuno di loro iudici et ciascuno ^ddi loro^d che ne fia richesto a suo propio movimento, et ancora ad istantia di chiunque l'adomanderà, procedere et fare procedere contro al padre, figliuoli, fratelli et altri congiunti di quello cotale ch'avrà fatto et attentato^e o ch'avrà fatto venire o attentare contro alle predette cose o alcuna d'esse o in diminutione di quelle o d'alcuna di quelle per^f li congiunti per linea masculina, per captura personale et per guastamento et occupatione de' beni di loro et di ciascuno di loro et per mulcte, condannagioni et bandi et per qualunqui altri modi, rimedii et vie dirette et indirette che a' detti rettori et iudici o ad alcuno di loro parrà che si convegna o ispedisca, sì che la riovocagione et rinuntiatione predetta si faccia al postutto come di sopra si contiene. Della quale rinuntiatione il contrafaciente o accettante sia tenuto di fare fede a' signori Priori et al Gonfaloniere della giustitia per publica carta, altrimenti elli et tutti suoi consaguini sopradetti incorrano nelle pene et gravamenti soprascritti et infrascritti, che se cotale accettante et che farà contro alle predette cose o alcuna d'esse non rinuntierà come detto è di sopra, egli e 'l suo padre et fratelli et figliuoli et tutti li suoi parenti di ceppo et consaguini per linea masculina s'intendano essere et sieno rimossi da ogni protectione et difensione et honore del Comune et della cittade di Firenze et da ogni officio di priorato et da gonfaloneato |201v| della giustitia et dalo officio de' Gonfalonieri^g delle compagnie del Popolo et de' Dodici buoni huomini et da qualun-

^a A margine destro, d'altra mano: et ad andarne in bocca del diavolo.

^b Con segno di abbreviazione superfluo eraso.

^c Nel ms. esso.

^{d-d} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^e Nel ms. attenttato con le prime due -tt- corrette su -c-.

^f Nel ms. depennato per errore.

^g -l- corretta su -n-.

qui altri officii et beneficii del Comune et del Popolo et del'arti della cittade di Firenze et del distretto. Et se la detta rinuntiatione et notificatione di rinuntiatione predetta come detto è non sarà fatta, acciò che 'l Comune di Firenze si conservi in ogni sua ragione et sua possessione, sì che la detta opera et lo spedale predetto et le ragioni d'essi sieno nella sua usata libertade et rimangano per esso Comune; et neentemeno contra le predette cose o alcuna delle predette o in dirogatione o diminutione delle loro ragioni o d'alcuno d'essi chi farà o verrà contro per sé o per altri per qualunque modo o quandunque sia condannato in libre .m^m. di piccioli. Et che alcuno abbia fatto o venuto per sé o per altri contra le predette cose o alcuna di quelle o in derogatione o diminutione delle predette opere o spedale o d'alcuno di loro o di loro ragione^a o del'uno d'essi si pruovi et per piena pruova sia tenuta l'afermamento overo il detto di due testimoni di publica fama. Et che li signor(i) Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia della cittade di Firenze che per lo tempo saranno^b iurare debbano et siano tenuti, et a pena di libre .m. di piccioli per ciascuno a loro imporre et torre per lo Executore delli Ordinamenti della giustitia del detto Popolo, di dare et di prestare ogni aiuto et favore et difensione a ciascuno et a ciascuno che aministreranno et governeranno l'aver del Comune di Firenze o di consentimento et voluntade del detto Comune ne'la detta opera et spedale per conservatione et difensione delle ragioni et possessione della detta opera et spedale^d, et alli familiari d'essi dare et concedere et tenere nella detta opera et spedale per le predette cose et per quello modo et tempo et sì come et quanto ad esso aministratore o aministratori piacerà et lui richiederanno. Et che la governagione et aministratione et regimento del detto spedale overo della chiesa di Sa' Iacopo a San Sebìo et de' beni et delle cose et delle ragioni pertinenti a quello spedale overo chiesa predetta infino a hora si commette et intendasi d'esser commessa et sia per lo Comune di Firenze et per nome di quello Comune al'arte et nel'arte di Calimala et a qualunque consoli et in qualunque consoli della detta arte di Calimala presenti et futuri, infino al piacimento del Comune di Firenze, non pregiudicando a quella arte et alli consoli sopradetti. Et che neuna persona, di chiunque conditione o stato sia, ardisca o presumisca, a pena di libre .m. di piccioli per ciascuno et per quante volte, di lavorare, tenere, coltivare, occupare o ditene alcuni beni, possessioni, case, campi, livelli, frutti o alcune cose della detta opera et spedale o d'alcuno di loro senza il consentimento o ricognoscimento o concedimento legit-

^a Segue di depennato.

^b Idem c.s.

^c In interlinea superiore con segno di richiamo.

^d In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 199v: prestare omne auxilium, presidium et favorem et defensionem cuilibet et quibuslibet qui administrabunt et gubernabunt avere Comunis Florentie vel de consensu et volumptate dicti Comunis dictum opus et hospitem pro conservatione et tuitione iurium et possessionis dictorum operis et hospitalis.

timamente fatto da colui o da coloro a cui o a' quali commesso o concesso sarà per lo Comune di Firenze la governagione et amministrazione della detta opera et spedale. Et neentemeno ciascuno che contro alle predette cose |202r| o alcuna d'esse farà sia et intendasi essere isbandito del Comune di Firenze et possa essere offeso come se elli fosse nella camera del Comune di Firenze scritto nelli atti del detto Comune. Excepto et etiamdio riserbato che le predette cose o alcuna delle predette non noccano o punto pregiudichino per alcuno modo a colui o a coloro al quale o alli quali fosse commessa l'amministrazione et la governagione del detto spedale per autoritade apostolica et per spresso consentimento del consiglio del Popolo^a della cittade di Firenze. Et che, nelle predette cose et sopra tutte le predette et ciascuna trovare, inchiedere, conoscere et terminare, messere la Podestà e 'l Capitano et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno di loro abia mero et misto imperio, giurisdizione et balia, et procedere possano brevemente et sommariamente, et di ragione et di fatto, et osservata et non osservata solemnitate di ragione et delli statuti et riformagioni et ordinamenti del Comune et del Popolo di Firenze, ogni tempo etiamdio feriato, et per tormenti et non precedenti inditii, et sì come a loro o al'uno di loro piacerà; et dare et concedere a petitione di colui o di coloro a cui o a' quali commessa sarà et è per lo detto Comune o ad altri per consentimento del detto Comune per exatione de' frutti et de' beni et delle rendite et delli affitti et delle pigioni et di qualunque altre cose pertenenti alla detta opera et spedale, famiglia^b, berrovieri et messi in ogni tempo, senza alcuna solemnitate di ragione o di statuti del Comune di Firenze o di riformagioni fatte o che si facessero, quante volte ne fieno richiesti essi o alcuno di loro. Et se la Podestà o il Capitano o l'Executore delli Ordinamenti della giustitia o alcuno altro rettore della detta cittade o alcuno di loro nelle predette cose delle predette cose o alcuna d'esse trovare, inchiedere, conoscere, terminare, o in procedendo in esse et sopra esse sarà negligente o neghittoso o lento, o le predette cose et ciascuna d'esse non osserverà o lascerà d'osservare et non farà l'executione delle predette cose et di ciascuna d'esse infra diece die poscia che quindi per qualunque modo come sopra scritto è fia richiesto o a lui notificato, sia condannato per lo giudice del'appellagione et sindaco del Comune di Firenze, etiamdio durante lo suo officio, in fiorini d'oro mille, et etiamdio per la ragione stessa sia privato del suo officio et regimento. La quale condannagione lo detto giudice sia tenuto di fare de' predetti rettori o d'alcuno di loro, a pena di fiorini d'oro mille, infra diece die poscia che a llui fia notificato. Et che le predette cose sieno et essere s'intendano ordinamenti di iustitia et per ordinamenti di iustitia del Popolo di Firenze sieno tenuti et debansi osservare et mettere ad executione

^a Nel ms. Popoli.

^b In interlinea superiore i depennata.

per lo Executore o per altro rettore in tutte et per tutte le cose, sì come di sopra si contiene. | 202v |

CLXXXVIII¶. Della pena del popolare che sarà in alcuna ragunanza contro al Popolo o Comune di Firençe o per ingiuriare et occupare alcuna terra che non sia inimica del Comune di Firençe.

Tutti et ciascuno popolari della cittade et del contado et del distretto di Firenze che andranno, saranno o staranno in alcuna ragunata o andata che si facesse per alcuno grande o grandi dela cittade o del contado o distretto di Firenze contro al Popolo et Comune di Firenze o per assalire et occupare alcuna cittade o castello o terra che non sia inimica del Comune di Firençe, et per ciò furono o saranno condannati, se quelli popolari che, come detto è, condannati sono o fieno condannati per inançi per le dette cagioni o per alcuna di quelle o li loro figliuoli o li loro discendenti per linea masculina, offenderanno o faranno offendere studiosamente o apensatamente alcuno popolare della cittade o del contado o distretto di Firençe in persona o nelle sue cose, sia(no) puniti^a per la Podestà o per lo Capitano, cioè per colui al quale pertiene la cognitione secondo li Ordinamenti della giustitia di punire et di condannare li grandi della cittade et del contado et distretto di Firenze nelle persone o nelle cose, cioè in quelle pene nelle quali debbono essere puniti et condannati secondo li Ordinamenti della giustitia del Popolo di Firenze li grandi della cittade o del contado o distretto di Firenze che simile offensione avessero fatta o facessero contro alcuno popolare della cittade o del contado o distretto di Firenze nella persona o nelle cose di quello popolare. Et quella medesima pruova basti contra quelli popolari che per le cagioni predette o per alcuna di quelle furono o saranno condannati et li loro figliuoli et discendenti per linea masculina offendenti o faccenti offendere come detto è, che basta et si richiede per li Ordinamenti della giustitia contra li grandi offendenti o faccenti offendere alcuno popolare della cittade o del contado o distretto di Firençe. Et infra 'l tempo et tempi overo termini si spedisca et termini questo cotale processo infra 'l quale o quali messer la Podestà o il Capitano è tenuto et dee spacciare et terminare processo che si facesse contro alcuno grande della cittade o del contado o distretto di Firenze che offendesse o facesse offendere alcuno popolare della cittade o del contado o distretto di Firenze in persona o nelle cose secondo li Ordinamenti della giustitia. Et se le predette cose li signori Podestà et Capitano non spaceranno et non termineranno come detto è, sia condannato et soggiaccia a quelle pene et gravamenti contenuti et de' quali si fa mentione nelli Ordinamenti della giustitia, se non spedissoro et terminassoro^b li processi^b che

^a *Nel ms.* punito.

^{b-b} *Nel ms.* il processo corretto in i processi.

si facessero^a o menassoro dinanzi da loro o alcuno di loro contra alcuno grande che offensione personale o nelle cose avesse fatta o fatta fare contra alcuno popolare della cittade o del contado o del distretto di Firenze infra 'l tempo et li tempi o termini infra 'l quale o quali terminare et spedire è tenuto secondo li Ordinamenti della giustitia. Et ancora essi popolari che condannati sono o furono o saranno come detto è et li loro figliuoli et discendenti per linea masculina o alcuno di loro non possa essere eletto o essere al'ufficio del priorato o del gonfalonariato della giustitia o del gonfalonariato delle compagnie o al'^b |203r| ufficio de' .xii. buoni huomini o de' gabellieri o arbitri delli statuti del Comune et del Popolo di Firenze o de' beni de' rubelli condannati et isbanditi del Comune di Firenze, o sopra ritrovare le ragioni del Comune di Firenze, o essere del consiglio del Popolo o del Comune di Firenze. Et se fosse eletto quella chiamata non vagla, ma sia nulla et vana, et esso ufficio non possa fare o debba per alcuno modo. Salvo che le predette cose o alcuna d'esse non pregiudichino o nocciano alli consorti o consanguini di cotali popolari che come detto è sono o saranno condannati per le sopradette cagioni o per alcuna di quelle.

CC. Della pena de' rettori et oficiali del Comune di Firenze che faranno dipignere armi o nel palagio o nella abitatione sua o dinanzi alle porte della cittade.

Nulla rettore o ufficiale del Popolo o del Comune di Firenze dipinga o faccia dipignere o fare o lasci fare nel palagio, casa o albergo nel quale dimorerà per lo Comune predetto per fare lo suo ufficio, o in alcuna porta della cittade di Firenze alcuna dipintura o intaglio d'alcuna ymagine o d'armi in muro, pietra o paretio, sotto pena di libre .v.^c. di piccioli al rettore o ufficiale che farà contro torre per ciascuna volta. Et che ogni dipintura et intaglio di questa guisa così fatta per lo tempo passato come quella che si facesse per inanzi in alcuno muro o paretio o pietra nel palagio o casa o albergo dove dimora la Podestà o il Capitano o l'Executore per quello Comune, o ad alcuna porta della cittade di Firenze si debba spignere, levare via, guastare et rimuovere alle spese del Comune di Firenze, salvo se ella fosse dipintura o intaglio del Nostro Signore Ieso Christo o della Vergine Maria sua madre o d'alcuno santo o santa o della santa Romana Chiesa o di messer lo papa o del re Karlo o de' suoi discendenti o del re di Francia, la quale arme del re Karlo et de' suoi discendenti non sia mescolata con alcune^c armi d'alcuna singulare persona o l'armi del Comune di Firenze o del Popolo fiorentino o d'alcuna compagnia del detto Popolo o

^a Segue et abbreviata e depennata.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: ufficio de' .xii. all'interno di un riquadro in forma architettonica.

^c -e corretta su -a.

della Parte Guelfa di Firenze, o fosse dipintura fatta per alcuna victoria o piglamento d'alcuna cittade o castello fatto per lo Comune di Firenze, o dipintura fatta nella chiesa o loggia del palagio della dimoranza di messer la Podestà o nelle camere di quello palagio o nella camera del Comune di Firenze, o intagli fatti alle tribune de' quartieri delle corti del Comune di Firenze.

CCI. Della pena di chi sottometeràe ad alcuno la cittade o il contado o lo distretto di Firenze.

La cittade o il contado o lo distretto di Firenze non possa o debba in perpetuo esser sottomessi, né di quella cittade o contado o distretto il dominio o la signoria o iurisdizione o mero o mixto imperio si possa o debba concedere o commettere o dare in perpetuo o ad alcuno tempo ad alcuna persona ecclesiastica o secolare, di qualunque conditione, dignitate, altezza o stato sia, o alcuna persona ecclesiastica o secolare si possa nominare, elegere o diputare o esser in signore, rettore, governatore, protettore, conservatore o difensore o ad alcuno altro regimento o officio, per qualunque nome o vocabolo quello officio fosse dichiarato o si dichiarasse della detta cittade o contado o distretto, che abbia alcuno mero o misto imperio in quella o di quella cittade, contado o distretto. Salvo et excetto che Podestà, Capitano, Executore delli Ordinamenti | 203v | della giustitia, iudice d'appellagione et sindaco, con li loro iudici, cavalieri, notari et altra famigla e tutti altri ufficiali, della cui elettione fare o officio al presente si fa mentione nelli statuti del Popolo et del Comune di Firenze, possano esser eletti et essere nella cittade, contado et distretto con quello officio, iurisdizione, imperio et balia de' quali in quelli statuti più distesamente si contiene; et salvo et excepto che elegere et essere possa Capitano di guerra del Comune di Firenze con quello officio, iurisdizione, signoria et balia ch'ebbe Guido dalla Petrella, in qua dietro Capitano di guerra del Comune di Firenze; et salvo che gl'altri ufficiali abisognanti al Comune di Firenze ne' fatti^a del Comune^b, alli quali ufficiali non è concesso alcuna signoria mera o mixta, etiamdio si possano elegere non obstanti le cose anzidette. Questo inpertanto aggiunto et dichiarato che etiamdio alli predetti regimenti o officii o ad alcuno di loro nullo sia eletto o essere possa che sia o sarà o sia riputato signore o sia in possessione o quasi possessione di signoria d'alcuna cittade, o che tegna o abbia tenuta alcuna provincia o cittade sì come sua propria o in fyo o di quello cotale signore o che avrà in fyo figliuolo, fratello o consorte, suddito o fedele. Et che li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia non possano o debbano alcuna balia o podestade ricevere o avere o procurare o consentire che ad alcuno o ad alcuni sia data per la cui autoritade o pretesto si possa per

^a Segue un segno depennato.

^b Nel ms. Comute.

qualunque modo provvedere o fare contro alle predette cose o alcuna delle predette. Et se alcuna balia generale o altra per la quale si possa derogare alle predette cose o ad alcuna di quelle volessoro torre, procurare, ricevere o consentire o che ad altri si desse, sia tenuto d'esser exceptato il presente statuto et riservare et quelle cose che in esso si contengono; né possano li signori Priori et Gonfaloniere di giustitia deliberare essere utile di tenere consiglio o consigli per rivocare o sospendere o per qualunque modo diminuire le predette cose o alcuna d'esse, o per impedire o prolungare l'efetto d'esse o d'alcuna di quelle, né loro notaio o altro scriva questa cotale deliberatione. Et che messer la Podestà o il Capitano o alcuno altro oficiale del Comune o del Popolo di Firenze non possa convocare alcuno consiglio del Popolo o del Comune di Firenze nel quale le predette cose o alcuna d'esse si propongano; et se si convocasse non proponga o riformi alcuna cosa in quello consiglio per la quale si possa fare contro alle premesse cose o alcuna d'esse. Et se si proponesse o facesse, per quella medesima cosa che essa si proponesse et in esso atto del proporre s'intenda et sia privato del suo regimento et officio, et sopra tutto questo sia condannato in mille fiorini d'oro. Né li Priori e 'l Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno possano o debbano essere in alcuno consiglio nel quale si trattasse alcuna cosa contra le predette cose o alcuna d'esse, et (se) vi saranno, per quella medesima cosa s'intendano essere et siano privati del'oficio del priorato et gonfalonierato, et ancora sieno condannati a dare al Comune di Firenze in libre .x^m. di piccioli per ciascuno di loro; e 'l notaio che la detta proposta, deliberatione o riformagione scriveràe sia punito in libre .mm. di piccioli e da quello officio cada. Et li consiglieri che saranno in questo cotale consiglio non possano contra le predette cose consigliare o aringare, sotto pena di libre .m^m. di piccioli, et siano |204r| per la ragione stessa isbanditi del Comune di Firenze per maleficio et come isbanditi da qualunque possano esser offesi senza pena, né da quinci inanzi siano ricevuti ad alcuno honore nella cittade di Firenze. Et ciò che contro alle predette cose o alcuna delle predette si facesse non vagla et non tegna per la ragione medesima, né alcuno sia tenuto al'osservatione di quella. Le quali condannagioni se non pagheranno infra .x. die compitando dal die che si farà la condannagione d'essi, sia tagliato a ciascuno il capo, sì che dalle spalle si parta.

CCII. Che non si facciano mulina o pescaie nel fiume d'Arno se non infra certi luoghi.

Nulla persona dal ponte alla Carraia in su verso il ponte Rubaconte et da quello ponte Rubaconte in su verso levante per .mm. braccia o dentro da' detti luoghi o spatii o alcuno d'essi nel fiume o in sul fiume o allato al fiume d'Arno faccia, costruisca o hedifichi alcuno mulino, piscaia o gualchiera o ficchi o faccia ficcare pali in alcuna o per alcuna pescaia o per cagione d'alcuna pescaia di mulino o di gualchiera, né alcuno lavori o alcuno lavorio o opera faccia in

constructione o per constructione, facitura o hedificatione di cotale mulino, pescaia o gualchiera o ficcamento di cotali pali o di legnami, sotto pena di libre .MM. di piccioli a colui che farà, construiràe o hedificherà o farà costrui(re), fare o hedificare alcuno de' detti mulini, pescaie o gualchiere o ficherà o farà ficcare pali o legnami in alcuna o per alcuna pescaia, mulino o gualchiera, e di rimuovere quello mulino, pescaia et gualchiera et pali et legnami^a. La quale pena et condannagione di libre .MM. di piccioli se pagata non sarà infra .x. die dal die che perverrà nella forza del Comune di Firenze, li sia tagliato il capo dalle spalle; et sotto pena di libre .v^c. piccioli a ciascuno maestro, manovale o altra persona lavorante o alcuno lavorio o opera faccente per facitura, constructione o hedificatione di cotale mulino, piscaia o gualchiera o ficcamento di pali o di legname per ciascuna volta a torre per lo Comune di Firenze; la quale pena et condannagione di libre .v^c. se non sarà pagata infra .x. die da poi che sarà pervenuto nella forza del Comune di Firenze, li sia tagliata la mano diritta. Et che ciascuno liberamente et senza pena per sua propria autoritade possa et a lui sia licito ogni cotale constructione, factura et hedificatione et ficcamento disfare, torre et portare via alla sua voluntade. Et che dal ponte della Carraia^b in giù verso occidente per .III^m. braccia e tra 'l detto luogo o spatio o alcuno di quelli nel fiume o in su lo fiume o allato al fiume d'Arno nulla persona faccia o costruisca o hedifichi o fare o comporre o hedificare faccia alcuno mulino, pescaia o gualchiera o alcuno hedificio, o ficchi o faccia ficcare pali o legnami in alcuna o per alcuna pescaia o per cagione d'alcuna pescaia o mulino o gualchiera o hedificio. Né alcuno lavori o faccia alcuno lavorio o opera in constructione o per constructione, fattura o hedificatione di cotale mulino, pescaia o gualchiera o hedificio o ficcamento di cotali pali o legname, sotto pena di libre .MM. piccioli a ciascuno hedificante, costruttore o faccente o che farà fare, costruire o hedificare alcuna cosa de' detti mulini, pescaie, gualchiere o hedificii o ficherà o farà ficcare pali o legnami in alcuna o per alcuna pescaia, mulino, hedificio o gualchiera o per cagione | 204v | di cotale pescaia, mulino, gualchiera o hedificio, et di disfacimento et rimovimento di cotale pescaia, mulino, gualchiera et hedificio et pali et legname. La quale pena delle libre .II^m. piccioli se pagata non sarà infra .x. die dal die che perverrà in forza del detto Comune, li sia tagliato il capo dalle spalle, amen. Et sotto pena di libre .v^c. di piccioli a ciascuno maestro manovale o altra persona lavorante o che farà alcuno lavorio o opera per la constructione, facitura o hedificatione di cotale mulino, pescaia, hedificio o gualchiera o ficcamento di pali o di legname, a torre a lui per ciascuna volta per lo Comune di Firenze; la quale condannagione et pena se pagata non sarà infra .x. die dal die che perverrà in forza del detto Comune, la mano diritta li sia tagliata. Et le predette

^a Nel ms. regnami.

^b A margine destro di mano successiva: ponte alla Carraia.

cose o alcuna delle predette non si possa fare costruire o hedificare nel detto fiume o allato infra li detti termini senza deliberatione del'oficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia del Popolo et del Comune di Firenze e del'oficio de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze et del'oficio de' .xii. buoni huomini presentialmente in quelli officii residenti. La quale deliberatione si faccia et fare si debba per ciascuno de' detti collegii per sé a secreto scrutinio, a fave nere et bianche, et vincendo per le due parti di ciascuno de' detti collegii, cioè per .v. del'oficio de' signori Priori et Gonfaloniere di giustizi(a), tredici del'oficio de' Gonfalonieri delle compagnie et .viii. del'oficio de' .xii. huomini buoni predetti almeno, et senza la deliberatione de' detti tre collegii fatta insieme a secreto scrutinio a fave nere et bianche, vinta per le due parti de' detti tre collegii, cioè per .xxvi. de' detti tre collegii almeno, facendo la detta deliberatione de' detti tre collegii per sé. Et allora le predette cose et ciascuna d'esse si facciano et hedifichino et fare et edificare si possano dal detto ponte della Carraia in giù verso occidentale infra 'l detto spatio delle dette .iiii^m. braccia in quello modo, forma et ordine posta et tempo et in quelli luoghi et parti et in su quello fiume et in esso fiume allato al detto fiume d'Arno che diliberato sarà come detto è, et altrimenti non si possano fare né debbano. Et che ciascuno senza pena, liberamente per sua propria autoritade possa et a llui sia licito ogni cotale constructione, factura et hedificatione et ficcamento che si facesse contro alla predetta forma disfare, torre et portare via a sua libera voluntade. Et che messer la Podestà e 'l Capitano et l'Executore deli Ordinamenti della giustitia et ciascuno di loro possano, sieno tenuti et debbano, a suo movimento et etiamdio a petitione di ciascuno in occulto o palesamente dinuntiante, accusante o notificante, et ancora senza fare pagamento di gabella per quella accusa, dinuntia o notificagione o per proseguirla fare al Comune di Firenze, brevemente et sommariamente et di fatto, lasciata et non osservata ogni solennità di ragione et di statuto, nelle predette et sopra le predette cose inchiedere, procedere et punire et condannare tutti et ciascuno che saranno o si diranno essere colpevoli delle predette cose o nelle predette o in su le predette o alcuna d'essa nella pena et pene soprascritte, et quelle condannagioni riscuotere et fare riscuotere et mettere ad executione con effetto, a pena di libre .m. di piccioli a torre per ciascuna volta a ciascuno de' predetti rettori che non osserverà le predette cose. Et che li predetti Podestà, Capitano et Executore delli Ordinamenti della giustitia o alcuno di loro o alcuno di loro famigla |205r| non possano o debbano essere synda(c)a'ti, ricercati o gravati o condannati durante lo loro officio o diposto lo loro officio per lo Comune di Firenze o per alcuni oficiali di quello Comune di ciò o per ciò che facesse o abbia fatto fare nelle predette cose o sopra esse o alcuna di quelle o per pretesto o per cagione di quelle o d'alcuna d'esse o per executione d'esse.

LIBRO QUARTO

| 207r |

In Christi nomine amen. Cominciano le rubriche del quarto libro di mess[er la P] odestade di Firençe.

Primo capitolo, d'offerere li ceri et li palii alla chiesa di Santo Iovanni Batista.
Secondo, d'offerere li ceri delli piovieri del distretto di Firenze la vigilia di San Iovanni Batista.

III. Di difendere lo spedale di Sangallo.

III.^o Che non si riceva in guardia alcuno castello o luogo d'alcuna cittade confinante col distretto di Firenze.

v. Di rendere alla Parte Guelfa la pecunia che prestò al Comune di Firenze.

vi. Di non cedere ragioni contro al Comune di Firenze.

vii. Di comperare il palio per la festa di San Iovanni Batista^a.

viii. Di comperare li gonfaloni et restituirli.

viii. Di restituire a' camarlinghi della camera del Comune di Firenze le carte di fini fatte a quello Comune.

x. Di ritrovare le carte pubbliche che pertengono al Comune.

[x]i. Che si metta nella concordia che si facesse con alcuna terra che si sodisfaccia a' cittadini di Firenze.

xii. Che 'l mercato delle bestie si faccia nel prato d'Ognisanti.

xiii. Chi sono coloro che debbono esser appellati [e in]tes[i] per grandi, nobili et potenti.

x[i]iii. Delle sicurtadi che fano li grandi.

xv. Della pena de' grandi riducenti per grande alcuno d'alcuna casa non avuta per casa di grandi.

xvi. Che le promessioni et obligationi de' grandi et de' potenti et de' loro mallevadori s'intendano essere fatte secondo che si contiene nel .xiiii. statuto^b delle sicurtadi de' grandi.

x[vii]. Delli officii alli quali possono esser chiamati et debbono li grandi e d'altri officii.

xviii. Di conservare sança danno li mallevadori de' grandi et de' potenti.

^a A margine destro, di mano successiva in inchiostro bruno: Palio di San Giovanni B(atista), et coprire la p(iazza) di San Gio(vanni), alt(ri) luoghi.

^b s- corretta su altra lettera.

- [xviii]. Di rivocare le allogagioni per lo Comune di Firenze fat[te] per più tempo di tre anni.
- [xx]. Di tenere stadere et misure et dirizandole.
- xxi. Che le stadere et le misure non si sugellino o segnino più che una volta l'anno.
- xxii. Che neuno venda se non a' pesi et misure del Comune di Firenze.
- xxiii. Che li leoni sieno pasciuti alle spese del Comune di Firenze.
- xxiiii. D'avere consiglio sopra le guardie delle castella.
- xxvi.^a Che 'l Capitano della guerra possa costringere coloro che avranno forteze a venderle al Comune nel cui territorio fiano poste.
- [x]xv.^b Di conservare le castella et le forteze acquistate per lo Comune di Firenze.
- xx[vi].i. D[i] dirizare m[a]rchi et doppie.
- [x]xviii. Di guardare li pozzi della cittade.
- x[xviii]. Che nulla si tolga per spazare delle vie. | 207v |
- xxx. Di rapresentare le bestie trovate nel'hoste.
- xxxi. Di recare le chiavi del palagio ogni sera nella camera della Podestà.
- xxxii. Che 'l comune di Gangalandi sia del quartiere di Sancta Maria Novella.
- xxxiii. Di ritrovare et votare le fogne della cittade^c.
- xxxiiii. Di mantenere li ponti del legname nel piovieri di Campi in sul Bisenzo^d.
- xxxv. Che 'l comune di Montelupo sia comune per sé.
- xxxvi. Di mantenere la via che è da ciascuno lato del Mugnone.
- xxxvii. D'acconciare il ponte del legname sopra il fiume di Sieve presso al borgo di Sam Piero a Sieve^e.
- xxxviii. Che ' popoli di Santo Kirico et di Santa Maria a Marignolla sieno del pioviere di San Giovanni di Firenze.
- xxxviii. Di certi debiti della Parte Guelfa creduti al Comune di Firenze.
- xl. Che la pecunia che si pigla per l'oficio della inquisitione de' paterini si converta nel'opera di Sancta Croce et di Sancta Maria Novella.
- xli. Di raconciare la dogana del piano d'Ormannoro^f.
- [xlii].^g Che li casolari si debbano rimurare^h.
- [xlii].i.ⁱ Di ritrovare et mantenere le giurisdictioni et ragioni de' sobietti del Comune di Firenze.
- [xlii].ii.^j Che deschi et tende non steano di notte in Mercato Vecchio se non a tempo di piovra.

^a *Invertito così nel ms.*

^b *Idem c.s.*

^c *A margine destro, di mano successiva in inchiostro bruno: Ritrovare et votare le fogne della città. A margine sinistro un segno di richiamo.*

^d *A margine sinistro un segno di richiamo di mano posteriore.*

^e *Idem c.s.*

^f *Idem c.s.*

^g *Nel ms. .42. integrato da mano posteriore sul numero abraso. A margine sinistro un segno di richiamo c.s.*

^h *A margine destro, di mano successiva in inchiostro bruno: casolari.*

ⁱ *Nel ms. .43. integrato da mano posteriore sul numero abraso.*

^j *Nel ms. .44. c.s.*

- XLV. Che ogni syndaco debba avere syndacato di mallevare per ciascuno della sua universitade.
- XLVI. Che ciascuno comune et popolo del contado possa fare sindaco del'Arte de' Giudici et de' Notari.
- XLVII. Di fare nettare il Mercato Vecchio, et di quelle cose che li beccari sono tenuti di fare et delle vietate.
- XLVIII.^a Che ciascuno possa vendere carni et bestie a grosso et a minuto liberamente et ispeditamente et della pena chi farà contro alle predette cose.
- L. Del tempo della vendemia.
- LI. Che 'l cogno del vino sia .xxv. mezine.
- LII. Che ciascuno popolo del contado faccia le fazioni nel suo quartiere.
- LIII. Che neuno porti abito de' pinzocheri, se non è di loro.
- LIIII. Che le vestimenta de' morti sieno di quella chiesa dove fieno sopelliti^b.
- LV. Che neuno notaio abia conversatione col giudice, syndaco o exattore.
- LVI. Che sia licito a ciascuno venire alle mercata del contado et distretto di Firenze.
- LVII. Che non si concedano lavorii alcuni di popolo o di pioviere a persona privata.
- LVIII. Che la Podestà non prieghi alcuno di donare vestimenta.
- LVIII. Di costringere colui che aringherà che si faccia hoste di stare in quella hoste.
- LX. Di guardare la festa di Sancta Liperata et quella di Santo Zenobio^c. | 208r |
- LXI. Che sia licito a' barbieri d'avere discepoli et di fare l'arte loro etiamdio la domenica.
- LXII. Che neuno buffone abbia conversatione nel palagio del Comune di Firenze o del Capitano.
- LXIII. Di murare li forni^d.
- LXIII. Che coloro che abitano lung'Arno facciano uscire delle loro case la bruttura sotto terra.
- LXV. Di conservare senza danno lo Comune et le singolari persone delli contratti fatti per chiunque in qualunque luogo, et come si proceda contro a coloro per li quali li Fiorentini sono molestati nelli altrui paesi.
- LXVI.^e Che neuno creditore gravi altri Fiorentini per debito d'altro Fiorentino, e delle pene chi fa contro.
- LXVII. Come si proceda contro a' mercatanti che celano la copia de' pesci et d'uccelli et di simili cose.
- LXVIII. Di non comperare pesci per rivendere et di loro materia.
- LXVIII. Che treccone o altra persona non comperi alcuna biada in Orto San Michele per cagione di rivendere.
- LXX. Di non vendere a minuto li zendadi inbosimati.
- LXXI. Che neuno tolga in pegno grano o biada da alcuno mugnaio.

^a A margine sinistro manicula in inchiostro bruno di mano successiva.

^b A margine destro, di mano successiva in inchiostro bruno: Vestimenti d(ei) morti sieno della chiesa.

^c A margine destro, di mano successiva in inchiostro bruno: Festa di S(anta) Ripera(ta) et San Zanobi.

^d A margine destro, di mano successiva: Forni. A margine sinistro segno di richiamo di mano posteriore.

^e A margine sinistro un segno di richiamo di mano posteriore.

- LXXII. Di non presentare li sostenuti per la Podestade et di non mangiare con loro.
- LXXIII. Che li frati godenti sieno tenuti di pagare et di fare le factioni delle cose al Comune di Firenze.
- LXXIII. Che neuno della provincia della Podestà o del Capitano et defensore o d'altro ufficiale del Comune di Firenze abbia conversatione o faccia alcuno officio dinanzi d'alcuno di loro.
- LXXV. Neuno accusatore secreto possa avere per suo salario alcuna cosa della pecunia del Comune di Firenze.
- LXXVI. Che neuna bestia morbosa sia menata a bere alla fonte di Santo Ylario.
- LXXVII. D'offerere ceri la vigilia di Santo Iacopo et di Santo Filippo.
- LXXVIII. Che non si tenga taverna presso alle donne da Faenza o a quelle di Montedomini per cento braccia.
- LXXVIII. Che neuno vada per la cittade vestito come il veglo.
- LXXX. Di provvedere per li signori Priori sopra la via posta allato alla chiesa delle donne di Castello Fiorentino.
- LXXXI. Che li mercatanti fiorentini .xii. per novero^a o da indi in su che sieno fuori della cittade di Firenze possano avere consolo di loro medesimi et fare ordinamenti.
- LXXXII. Che li rubelli, isbanditi o cessanti dalle fazioni del Comune di Firenze non possano vendere.
- LXXXIII. Che li ferratori et li maliscalchi ferrino et maliscalchino le domeniche et le feste.
- LXXXIII. Che in ogni popolo del contado si chiamino campai e guardie che guardino la biada seminata
- ^bLXXXV. Che nelle vie et nelli chiassi oscuri steano lampane accese^c.
- ^dLXXXVI. Che coloro che recano la rena la debbano recare in ceste di tenuta d'uno staio.
- LXXXVII. Di coloro che si sforzano di difendere per privilegio di chericato o di converseria.
- LXXXVIII. Che colui che àe la cavallata, se riceverà alcuna signoria fuori del distretto di Firenze a la quale li convegna personalmente andare, non possa avere paga o soldo dal die che comincerà la via ala podesteria inanzi. | 208v |
- LXXXVIII. Che ' notari che assemprano degli statuti del Comune siano tenuti nella loro sottoscrizione ponere gl'anni Domini et di quale libro dello statuto exemplano.
- LXXX. Che neuno treccone stea sotto la loggia d'Orto San Michele.
- LXXXI. Che messer la Podestà costringa li conti et li grandi che occuparono le possessioni d'alcuni dalla seconda uscita de'Guelfi in qua a ristituirle.
- LXXXII. Del'osservamento delli Ordinamenti della giustitia che vaglano sopra tutti gl'altri.
- LXXXIII. Che la Podestà con li Priori et col Gonfaloniere della^e giustitia provegia sopra fare le paci convenevoli^f.

^a n- corretta su altra lettera.

^b Con segno di richiamo di mano successiva a margine sinistro.

^c A margine destro, di mano successiva: Lampane accese.

^d Con segno di richiamo di mano successiva a margine sinistro.

^e -a corretta su -i.

^f Segue provegiano erroneamente ripetuto.

- LXXXIII. Del salario de' maestri et de' manovali.
- LXXXV. Di non torre diritto o prezo per alcuno maestro di pietra o di legname et della pena di chi farà contro.
- LXXXVI. Di non portare vino se non in barili.
- LXXXVII. Di costringere coloro che àno cessi o aquai che li chiudano.
- LXXXVIII. Che li albergatori et tavernieri del contado tengano a vendere ferri et chiovi per ferrare le bestie.
- LXXXVIII. Di non lavorare cuoio non concio, et del concio non rimettere in concio.
- c. Che li signori Priori provegano sopra li interdetti et scomunicationi poste.
- ci. Che nulla sententia, condannagione o comandamento fatti per la Podestade et per lo Capitano et difensore et altri oficiali del Comune di Firenze si possa mutare per cagione d'alcuna sententia di scomunicatione.
- cii. Che neuno ardisca o presumisca opporre alcune excettioni di scomunicatione contra sententia o comandamento o processo di messer la Podestà o del Capitano et difensore o d'altri oficiali del Comune di Firenze.
- ciiii. Di non^a opporre et non ricevere excettione di scomunicatione.
- ciiii.^b Che sia licito a ciascuno che hedificherà di ragunare pietre in ogni fiume.
- cv. Che neuno comperi pagle o paglai presso alla cittade per tre migla.
- cv. Che neuna femina vada vestita di vestimenti d'uomo, né huomo di vestimenti di femina.
- cvii. Come si proceda contro alli contrahenti del corpo delle fiere per cui cagione si mandassoro al Comune di Firenze lettere dalli guardiani delle fiere.
- cviii. Che neuno sia soldato il quale sia di terra onde fia la Podestà o il Capitano et che neuno presti a' soldati.
- cviii. Che li mercatanti di Kalimala et quelli di Porta Santa Maria non tolgano l'uno al'altro bottega o fondaco.
- cx.^c Del'arti et altre cose delle quali esce puzo che non si facciano o tegnano nella cittade o in altri certi luoghi.
- ^dcx. Di procurare che passaggio non si tolga.
- cxii. Di procurare che pecunia vegna in Comune senza libbra.
- cxiii. Della cassagione di certi statuti et ordinamenti ch'erano fatti per malitia et inganno.
- cxiii. Che li Capitani della compagnia d'Orto San Michele sieno guelfi approvati per li signori Priori et Gonfaloniere.
- cxv. Che dal lato della chiesa di Santa Maria Sopra Porta et de' Giandonati non si pongano tende in Mercato Nuovo.
- cxvi. Di certi processi et lege in ispetie reamente fatti di cassarli. | 209r |
- cxvii. Che neuno vada per la cittade gridando chi àe a vendere oro o ariento.
- cxviii. Come si proceda contra coloro per cui cagione sono gravati li Fiorentini nelle fiere o altrove.

^a Segue un segno depennato.

^b Segue un tratto orizzontale in inchiostro bruno.

^c Segue un segno in inchiostro bruno di mano successiva.

^d A margine sinistro un segno di croce.

cxviii. De' mercatanti fiorentini cessanti nelle fiere di Campagna o nel regno di Francia.

cxix. Di comperare et correre il palio per la festa di Santa Liperata^a.

cxxi. Di comperare et correre il palio per la festa di Santo Bernaba^b.

cxlii. Di fare il corso del fiume d'Arno per lo distretto et per la corte di Figline.

cxliii. Di fare fiere di cavalli et d'altre bestie nella cittade di Firenze^c.

cxliiii.^d Di provvedere che li pagamenti si facciano per li mercatanti senza sconto et cambio.

cxliiii.^e Del facimento del ponte sopra il fiume di Sieve presso al Borgo a San Lorenzo.

cxlv.^f Di non intagliare o porre ne' ferramenti segnali o lettere sotto nome d'altro maestro.

cxlvi.^g Di fare syndaco per nome del Comune di Firenze per li frati minori.

cxlvii.^h Sententia di frate Latino legato della Sedia Apostolica sopra le paci.

cxlviii.ⁱ Costitutioni papali et imperiali contro alli heretici.

^a A margine destro, di mano successiva in inchiostro bruno: Palio di S(anta) Liperata.

^b A margine destro, di mano successiva in inchiostro bruno: Palio di S(anto) Bernaba.

^c A margine destro, di mano coeva in inchiostro bruno: questo statuto non c'è. La rubrica manca effettivamente nel testo ed anche in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16.

^d Corretto da .CXXIIII.

^e Corretto da .CXXV.

^f Corretto da .CXXVI.

^g Corretto da .CXXVII.

^h Corretto da .CXXVIII.

ⁱ Corretto da .CXXVIII.

Incomincia lo .IIII^{to}. libro dello statuto di messere ^ala Podestà^a.

I. D'offerere li ceri et li palii alla chiesa di San Iovanni Batista.

[Pod. 1325 IV, 1]

Messer la Podestà della cittade di Florence^b sia tenuto^c di costringere ciascuna persona et luogo che per lo tempo passato usarono di dare et offerere ceri nella festa di San Giovanni Batista, che del mese di giugno deano et offerino^d li detti ceri la vilia^e della predetta festa.

^fE 'l detto messere la Podestade sia tenuto di notificare o di fare notificare alla comunanza di quello cotale luogo uno mese anzi la detta festa che li detti ceri deano et offerino la predetta vilia.

^gEt sia tenuto di costringere tutti li huomini della cittade et de' borghi et de' soborghi, maggiori di quindici anni che nella vilia predetta ciascuno dea et offeri uno cero di valuta di danari dodici il meno, et così sieno tenuti di dare alli huomini che per lo Comune a ciò fieno eletti.

^hEt sia tenuto la Podestà di fare bandire per la cittade et per li borghi et soborghi tre die anzi la vilia predetta che tutti li huomini predetti della detta etade, come detto è, così facciano.

ⁱEt sia tenuto il detto Podestade otto die anzi la detta festa di mandare alli consoli de' mercatanti di Kalimale ch'egli chiamino sei buoni huomini leali della detta arte li quali ricevono li predetti ceri nella chiesa di San Giovanni, li quali ricevano et ricevere facciano et rigovernino^j quelli ceri, et vendanoli, e del prezo di quelli facciano fare solamente dipinture in quella chiesa.

^{a-a} Nel ms. lo Capitano.

^b Sottolineato nel ms.

^c Nel ms. tenetuto.

^d Sottolineato nel ms.

^e Idem c.s.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^j Sottolineato nel ms.

^aEt che li rettori et consoli di tutte et di ciascuna arte della detta cittade et ciascuno di loro siano tenuti et debbano dare nella detta chiesa di San Giovanni la vilia di San Filippo per reverenza di quello santo uno cero, li quali ceri si raccolgano per coloro che raccolgono li ceri che si danno la vilia di San Giovanni predetto. E per quello medesimo modo si vendano et convertano^b nella dipintura della detta chiesa, come fare si dee de' ceri che si danno.

^cE 'l detto Podestade sia tenuto di fare bandire le predette cose tre die inanzi alla festa di San Filippo predetto.

^dE quando li predetti ceri si danno, sia tenuto la Podestà di fare stare .xv. huomini della sua famigla bene armati nella chiesa di San Giovanni predetto, nel luogo dove si danno li predetti ceri, li quali facciano sì che li predetti ceri non siano imbolati^e, ma sieno dati a coloro che fieno posti a raccoglierli.

^fE se il predetto Podestade lascerà di fare alcuna delle predette cose perda del suo salario libre venticinque di piccioli.

^gEt acciò che le predette cose si facciano meglio, messer la Podestà otto die anzi la festa di San Giovanni abbia consiglio con li signori Priori del'arte et Gonfaloniere della giustitia et ordinino ogni modo che vedranno che si convegna, sì che le predette cose al postutto si mandino ad executione et facciano.

^hE la Podestà e 'l Capitano et defensore e loro cavalieri, giudici et notai, et ancora li signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno debbano offerere la vilia della detta festa di San Giovanni alla detta chiesa di San Giovanni ceri, li quali li camarlinghi della camera del Comune di Firenze ⁱsiano tenutiⁱ di dare a loro convenevoli et competenti. | 211v |

^jEt che li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Fiorenze con tutti et ciascuno popolari dimoranti nella sua compagnia, cioè ciascuno Gonfaloniere col suo gonfalone per sé, siano tenuti d'andare la vilia di San Giovanni Batista alla chiesa di San Giovanni predetto con li ceri et ciascuno offerere uno cero, cioè l'una compagnia dopo l'altra con quello ordine che scritte sono nel'ordine delle compagnie. E li detti popolari la detta vilia si debbano ragunare insieme sotto li suoi gonfaloni, sotto pena di soldi venti per ciascuno che farà contro.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Sottolineato nel ms.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Sottolineato nel ms.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ⁻ⁱ Nel ms. sia tenuto.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^aE che nella detta vilia dal'ora di nona inanzi neuno nella cittade o borghi o soborghi di Fiorenze debba lavorare in alcuno mistiero o tenere bottega aperta, sotto la predetta pena.

^bE che li ceri che si debbono offerere sieno solidi et non voti o forati più d'una spanna.

^cE che la Podestà e Capitano et Executore delli Ordinamenti della giustizia e 'l giudice della gabella e 'l sindaco del Comune di Fiorenze siano tenuti d'offerere al'altare di San Giovanni Batista li dì della vigilia della nativitate del Nostro Signore Iesu Christo et della vilia di San Giovanni Batista predetto nello infrascritto modo, cioè la Podestà uno palio di valuta di libre .xxv. di piccioli, il Capitano uno palio di valuta di libre .xv. di piccioli, l'Executore uno altro palio di valuta di libre .xv. di piccioli, il giudice dell'apellagione uno cero di valuta di soldi .xx. di piccioli, la quale cosa s'egli non la faranno li camarlinghi della camera del Comune di Firenze sieno tenuti di farlo del loro salario che fia nella camera.

II. De' ceri de' piovieri del contado di Firenze et del distretto offerire la vigilia della festa di San Iohanni Batista.

Tutti et ciascuno piovieri^d et li spetiali comuni che sono del contado di Florenze siano tenuti et debbano ogni anno la vigilia di San Giovanni Batista di recare et offerere alla chiesa di San Giovanni di Florenze uno cero di libre dodici lo meno di cera nuova, li quali ceri tutti si debbano accendere alla chiesa di San Felici in Piazza, et andare insieme con uno de' famiglari di messer la Podestà et con uno altro famigliare del Capitano et difensore del'arti alla detta chiesa di San Giovanni con le trombe et cennamelle^e del Comune di Firenze.

^fE che messere la Podestà faccia bandire per la cittade di Firenze le predette cose .xxv. die anzi la detta festa di San Giovanni.

^gE li predetti ceri^h si convertiscano et convertire si debbano nel'opera della chiesa di San Giovanni Batista infino ⁱch'ella si compiaⁱ.

^jEt li sindachi de' piovieri et de' comuni sieno richesti di queste cose per li messi del Comune di Firenze alle spese della camera del Comune di Firenze, et non de' sindachi.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Sottolineato nel ms.

^e Idem c.s.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h Nel ms. certi.

ⁱ⁻ⁱ Sottolineato nel ms.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^aEt alle predette cose sieno tenuti il comune di Pogibonizi e 'l comune di Catignano e 'l comune di Gambassi;

^be tutti et ciascuno comuni et terre concesute per lo comune di Pistoia al Comune et al Popolo di Firenze.

^cE che neuno comune del contado o distretto di Firenze | 212r | sia tenuto o debba o possa essere costretto a recare od offerere o dare alla chiesa di San Giovanni di Firenze o al'opera di San Giovanni o di quella chiesa alcuno cero per lo tempo passato o per lo tempo a venire, se il pioviero del quale^d o sotto il quale è quello cotale comune oferse o recòe o offeriràe o recheràe il cero alla detta chiesa secondo la forma dello statuto presente, e se costretto fosse o gravato alcuno comune contra le predette cose per alcuna arte o ofitiale o messo o altra persona qualunque, sia punita l'arte in libre cento di piccioli, e l'oficiale in libre .L. di piccioli, il messo et ciascuno altro che costringesse o gravasse in libre .xxv. di piccioli.

III. Di difendere lo spedale di San Gallo.

[Pod. 1325 IV, 2]

Sia tenuto messer la Podestà della città di Florenze di mantenere et difendere lo spedale di San Gallo et conservare in buono stato et difendere le sue ragioni da ciascuna persona et luogo, et di non sofferire che alcuna ingiuria li sia fatta. Et quello medesimo s'osservi negl'altri spedali.

III. Di non ricevere in acomandigia et guardia alcuno castello o luogo d'alcuna cittade che confini col distretto di Firenze.

[Pod. 1325 IV, 3]

Neuno castello o luogo che sia fuori del contado^e di Firenze che sia d'alcuna cittade la quale confini col Comune et distretto di Firenze si riceva per alcuno in nome del Comune di Firenze in guardia o difensione alle spese del Comune di Firenze; né alcune spese si facciano per lo detto Comune in cavalieri o pedoni o balestrieri o in alcuna guardia o difensione o guarnimento di castella o di terre o luoghi predetti o per loro cagione.

V. Della pecunia della Parte Guelfa prestata al Comune di Firenze renderla alla Parte.

[Pod. 1325 IV, 4]

Messere la Podestà, messer lo Capitano et defensore et li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia et ciascuno diputato a fare ragione sia

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Segue un segno depennato.

^e In interlinea superiore, aggiunto da altra mano: distretto. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 209r: extra districtum.

tenuto d'osservare interamente tutti et ciascuno patti et convenenze^a fatti et fatte tra 'l Comune di Firenze e la Parte Guelfa di Firenze sopra la pecunia della detta Parte prestata al Comune di Firenze di riaverla et di renderla alla detta Parte dal detto Comune di Firenze, et di seguitare in tutto quelli patti et convenenze, sì come in quelli patti et convenenze più pienamente si contiene, sotto la pena che ne' detti patti si contiene.

VI. Di non cedere ragioni^b contro al Comune di Firenze. [Pod. 1325 IV, 5]

Neuna persona della cittade, contado o distretto di Firenze o del vescovado di Fiesole possa dare ragione o actione ad alcuna singulare persona o collegio o comunanza contro al Comune <di> Firenze o altra persona obligata per lo Comune, ma debbalisi sodisfare della pecunia del detto Comune. Et li camarlinghi della camera del predetto Comune sieno tenuti di pagare. Et se ad alcuno diede o cedette^c cotali ragioni, sieno rivate, s'egli non è sodisfatto, a colui che lle ricevette cotali ragioni o actioni delle predette cose. Et | 212v | la ragione che prima avea quello cotale creditore contro al Comune di Firenze^d sia spenta, non obstante la detta cessione la quale fece contro al Comune di Firenze^e al secondo creditore. E questo si bandisca lo primo mese del regimento di messer la Podestade. E questo capitolo precisamente sia tenuto d'osservare la Podestà et li iudici et ufficiali del Comune di Firenze, e se la Podestà farà contro, perda del suo salario libre .L. di piccioli. E le predette cose non abiano luogo nelle prestanze fatte al Comune di Firenze che volgarmente si chiamano la pecunia del Monte, né nelli creditori della pecunia, ne' quali s'oservi l'ordine fatto intorno alla predetta materia.

VII. ^fDi comperare lo palio per la festa di San Giovanni Batista.

[Pod. 1325 IV, 7]

Li camarlinghi della camera del Comune di Firenze possano, sieno tenuti et debbano comperare per lo detto Comune lo palio che si dee comperare per la festa di San Iovanni Batista. Et li signori Priori et Gonfaloniere della giustitia facciano che 'l detto palio si comperi ^gbuono et soficiente et apparente di sciamito solamente^g, e senza loro voluntade et coscienza non si comperi. Et che per la detta festa la piazza di San Piero Maggiore si cuopra per l'Arte della

^a Sottolineato nel ms.

^b r- corretta su c-.

^c Sottolineato nel ms.

^d Idem c.s.

^e Idem c.s.

^f A margine sinistro di mano posteriore: palio per la festa di San Giovanni Battista.

^{gg} Sottolineato nel ms.

Lana; et ancora al modo usato si cuopra la piazza di San Giovanni e la via della cittade di Firenze che è usata di coprire, sì che almeno per tre die inanzi la detta festa sieno coperte. Et messer lo Capitano sia tenuto di fare bandire et fare le predette cose fare.

VIII. Di comperare li gonfalonì delle compagnie et restituirli.

Possano et debbano li camarlinghi della camera del detto Comune comperare li gonfalonì et le bandiere et le insegne che si danno per lo Comune di Firenze per la Podestà et per lo Capitano et defensore. E ciascuno cittadino, contadino o distrittuale di Firenze al quale per lo Comune di Firenze si desse alcuna insegna o bandiera sia tenuto et costretto nella sua tornata alla cittade di Firenze o finito il suo officio di restituirli al Comune predetto. Salvo che quando si desse per cagione d'alcuna hoste et quella cotale hoste si facesse per lo Comune di Firenze, non sia tenuto di restituire quella insegna o bandiera.

VIII. Di restituire alli^a camarlinghi della camera del Comune di Firenze le carte delle fini fatte al detto Comune.

[Pod. 1325 IV, 10]

Se alcuno forestiere o altri della cittade, contado o distretto di Firenze avrà fatto alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze o ad altrui, ricevente per lo detto Comune, fine o rifiutagione o patto di non domandare d'alcuni danari o pecunia o salarii o soldi o cose altre, lo notaio della camera che ne fia rogato di fare carta sia tenuto di rendere alli sopradetti camarlinghi la carta compiuta in piuuvica forma per prezzo di dodici danari, se la quantitate che si conterràe in quella carta non passeràe la quantitate | 213r | di libre .L., ma se passeràe la predetta quantitate, possa di quella carta torre infino in due soldi et non più. E che tutte cotale carte fatte et che si faranno di fine et rifiutagione et patto si scrivano et scrivere si debbano in uno libro che si chiami lo registro overo inventario delle ragioni del Comune di Firenze^b, nel quale registro overo inventario si scrivano et scrivere si debbano tutte carte di privilegi et di scritte et del proprio et del'altre ragioni del Comune di Firenze. Et a fare lo predetto libro et scrivere et intorno alli predetti privilegi et scritte del Comune ritrovare et rinvenire li signori Priori et Gonfaloniere di giustitia provegano et sieno tenuti di provedere, sì come meglo et più utilemente per lo Comune di Firenze parràe che si convegna, elegendo et ponendo alle predette cose certi buoni et leali huomini che le predette cose procurino et guidino et guidare facciano ad compimento. Et che li camarlinghi della camera del Comune di Firenze sieno tenuti tutte le carte di fine et di rifiutagione che si faranno a loro tempo per lo Comune predetto di farle

^a -i corretta su -a.

^b Segue et; e: a fare lo predetto libro et scrivere *espunto con gli estremi va-ca in interlinea superiore*.

scrivere nel registro predetto, sotto pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuno di loro.

X. Di ritrovare le carte publiche pertenenti al Comune di Firenze.

[Pod. 1325 IV, 12]

Sia tenuto messere la Podestà della detta cittade rinvenire et fare rinvenire tutte le carte publiche pertenenti al Comune di Firenze et quelle fare compiere et autenticare, et di tutti et ciascuno instrumenti del Comune o pertenenti al Comune fare compilare et scrivere due libri in buone carte di pergamena nostrali, e mettere l'uno nella camera degl'atti del Comune et l'altro, sugellato del sugello del Comune di Firenze, diporre apo la chiesa di Santa Maria Novella, dove si tiene il tesoro di quella chiesa, et debbavisi custodire et serbare per lo Comune di Firenze, sì che quelli instrumenti sempre si conservino salvi et interi, et nominatamente la carta del grano che dovea dare Piero Pagano, la quale si dice che è scritta per mano d'Arrigo Grazia notaio, et la carta delle mille libre che debbono dare li Faentini, et la carta di dodici milia libre o più che si debbono avere dal comune d'Arezo prestate al tempo che furono anziani Consiglio Rusticucci et compagni, et le lettere reali che scrisse Guiglelmo Bertaldi notaio delle ragioni pertenenti al Comune di Firenze raquistate al tempo del Popolo, et le carte di Vincio, cioè della questione tra Vincio et Vittorino, et le carte della compera et fine di Montemurlo et d'Empoli e del'altre terre di Greti, et le carte della compera di Pulicciano et di Catignano et di Gambassi, et li privilegi conceduti delle dette terre per messere lo re Karlo et vicario d'Imperio concesute al detto messer lo re in Toscana per lo Romano Imperio, et li pagamenti che fatti furono a certi cittadini di Firenze d'una quantitate di moneta la quale promisero a messere Guido Grigori d'Arezo per cagione del disfacimento di Laterina, la quale pecunia non [213v] fue pagata, lo quale castello non fue disfatto, e tutte altre carte et ragioni del Comune. Et sopra queste cose messer la Podestà abbia consiglio con messer lo Capitano et defensore et con li signori Priori del'arti et Gonfaloniere della iustitia, et provegasi sì che 'l Comune di Firenze sia conservato salvo et senza danno.

XI. Che si metta nella concordia che si facesse con alcuna terra che si soddisfaccia alli cittadini di Firenze.

[Pod. 1325 IV, 11]

Se adiverràe che si faccia concordia et pace tra 'l Comune di Florenze et alcuno altro comune allora inimico del Comune di Firenze, siano tenuti la Podestà e 'l Capitano e l'Executore delli Ordinamenti della iustitia e li Priori del'arte e 'l Gonfaloniere della iustitia et tutti li altri oficiali del Comune di Firenze di fare porre et dichiarare in quella concordia et pace che alli cittadini et contadini di Firenze si debba sodisfare et facciasì sodisfare di tutti li debiti che ricevere deono nel distretto et terra di quello comune col quale lo Comune

di Firenze farà pace, et ancora al Comune di Firenze di tutto quello che avrà ritenuto de' beni et delle cose del Comune di Firenze et che avranno riscosso o fatto riscuotere dal Comune di Firenze o dalle singolari^a persone d'esso Comune contra la forma de' patti altra volta fatti tra 'l Comune di Firenze et quello Comune.

XII. ^bChe 'l mercato delle bestie si faccia nel prato d'Ognisanti.

Lo mercato delle bestie si faccia et fare si debba nel prato d'Ognisanti della cittade di Firenze ciascuno giovedì di ciascuna settimana, di buoi, di vitelli, di vacche, di bufali et di qualunque altre bestie grosse, le quali catuno vendere o comperare vorrà per macellare o per cagione di macellare.

^cEt ancora ciascuno venerdì di catuna settimana si faccia et fare si debba il mercato nel detto luogo di castroni, capre, porci et qualunque altre bestie minute le quali ciascuno vorrà vendere o comperare.

^dE che nulla persona d'ondunque fosse o di che conditione si sia ardisca o presumisca nelli detti dì o alcuno di quelli vendere o comperare pubblicamente o secretamente o per altro titolo alienare o aquistare alcuna delle dette bestie o d'alcuna di quelle fare mercato nella cittade di Firenze o presso ad essa cittade per due migla se non nel detto prato, sotto pena di libre .x. per ciascuna delle dette bestie grosse e di libre .v. per ciascuna delle dette bestie minute, a torre a ciascuno che farà contro et per ciascuna volta sommariamente et di fatto et senza strepito o figura di piato, la quale pena tolga il Capitano del Popolo et lo Executore delli Ordinamenti della giustitia et ciascuno di loro al quale perverrà notitia delle predette cose. Et sia licito a ciascuno accusare et dinuntiare pubblicamente et secretamente ciascuno delle predette cose et di ciascuna d'esse et siali tenuto credenza s'egli vorrà; sopra la quale accusa o dinunzia siano tenuti messer lo Capitano et messer l'Executore et etiamdio l'ofciale della piazza d'Orto |214r| San Michele et ciascuno di loro, nella cui corte quella cotale accusa o dinuntia fia fatta, et etiamdio a suo proprio movimento possa procedere et inchiedere et li trovati colpevoli punire et condannare come di sopra si contiene. Salvo che non ostante le predette cose licito sia a ciascuno di vendere et di comperare et per qualunque altro titolo concedere et ricevere ovunque et quandunque liberamente et licitamente et senza pena ciascuna bestie che non si vendessoro o non si concedessoro per cagione di macellare.

^a -l- corretta su -r-.

^b A margine sinistro di mano successiva: il mercato delle bestie si faccia in sul prato d'Ognisanti.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

XIII. Chi si debbano appellare et intendersi esser grandi.

Acciò che da quinci inanzi non nasca dubio de' nobili, potenti o grandi, quelli s'intendano essere nobili, potenti o grandi e per potenti, nobili o grandi sieno avuti nelle cui case o casato sono o furono cavalieri da venti anni in qua o saranno per lo tempo a venire.

XIII. Delle sicurtadi et sodamenti che debbono prestare et fare li grandi.

[Pod. 1325 IV, 15]

Acciò che la disfrenata^a audacia et presuntione de' grandi et potenti della cittade et del contado et distretto di Firenze si raffreni et per pacifico et tranquillo stato della cittade et del contado et distretto di Firenze, ordinato^b è che tutti et ciascuno huomini da .xv. anni in su et da .Lxx. in giù delle infrascritte case et casati et tutti gl'altri de' quali parràe alli signori Priori del'arti et al Gonfaloniere della iustitia della detta cittade, che per lo tempo saranno, con quello consiglio che avere vorranno et senza consiglio, debbano assicurare et dare sicurtade come di sotto si conterràe al Comune di Firenze ricevente per quello Comune et spetiali persone, con buoni et soficienti mallevadori di libre .mm. ^cdi piccioli^c, secondo il modo et tenore infrascritto, et etiamdio di maggiore et minore somma et per quello modo che piaceràe alli signori Priori dell'arti et al Gonfaloniere della iustitia della detta cittade. Et ad invenire questi cotali huomini, che li signori Priori del'arti et Gonfaloniere di iustitia siano tenuti et debbano ciascuno anno nel principio del mese di gennaio eleggere due huomini di ciascuno casato o casa di cotali grandi, li quali due huomini riducano scritti coloro del loro casato o casa che debbono sodare come detto è di sopra et deano^dli alla Podestà della detta cittade. Et sia tenuto et debba il detto messer Podestà mandare per li detti due huomini et con iuramento astrignerli et ^dpene torre^d da ciascuno di loro, se altrimenti faranno o celeranno alcuno della loro casa o casato, et per essi invenire tutti et ciascuno maschi dalla detta etade in su, riscotendo con effetto da loro et da ciascuno di loro e per ciascuno celato o non raportato libre .l. di piccioli; et neentemenoe^e faccia assicurare et sodare questi cotali celati per loro secondo lo infrascritto modo. E questo faccia la Podestà per tutti li modi et vie che meglio puote. Et fatta la predetta et infrascritta sicurtade alla detta Podestade, basti per lo difensore et Capitano infino ad anno et più per due

^a Sottolineato nel ms.

^b o- marcata da un tratto verticale in minio.

^{c-c} Fuori dal margine destro dello specchio di scrittura.

^{d-d} Sottolineato nel ms.

^e Idem c.s.

mesi compitandoli dal die che fia fatto lo sodamento. Salvo inpertanto^a che etiamdio oltre alli due mesi |214v| predetti possa condannare chiunque faràe contro alla promissione o sodamento ch'egli faràe, se infra lo detto tempo peccheràe contra gl'Ordini della giustitia. E chiunque richesto fia per la detta cagione cesseràe di fare la detta sicurtade et sodamento uno anno solamente sia condannato per messer la Podestà predetto in libre .L. di piccioli, ma s'egli cesseràe due anni continui sia condannato per lo secondo anno in libre .c. di piccioli, né inpertanto per ciò sia avuto per isbandito per maleficio del Comune di Firenze, né per ciò possa esser senza pena offeso. Ma s'egli cesseràe tre anni continui^b soggiaccia alli gravamenti intorno a questo indotti^b così per questo statuto come per li Ordinamenti della iustitia. E bastisi dimostrare solamente lo sodamento in quello anno che si opponesse la exceptione di non avere sodato. Et messer la Podestà riscuota quella cotale condannagione et per executione d'essa possa procedere a disfare le case et li beni, non obstante lo statuto nel quale si dispone che casa non si disfaccia se non per certe cagioni^c, della quale condannagione in neuno modo, ragione o cagione per alcuno tempo^d possa uscire^d o esser tratto se non per pagamento solamente, né nel pagamento di cotale condannagione si compiti alcuna stima del guasto che indi si facesse. Et quello cotale che li detti tre anni cesseràe di assicurare et di sodare, come detto è, possa per ciò sì come isbandito per maleficio esser offeso da qualunque persona personalmente et nelle sue cose et senza pena; et chiunque difendesse li beni di cotale condannato possa esser punito per la Podestà et cassare le carte d'essi a suo arbitrio, di che non debba esser sindacato. E 'l padre per lo figliuolo non manceppato della detta etade sia tenuto di sodare al detto modo, et etiamdio per lo figliuolo manceppato lo quale si difendesse per alcuno privilegio, exceptione, modo o ragione et non sodasse; et ancora lo fratello per lo fratello carnale il quale cessasse^e di sodare per alcuno modo, ragione, privilegio o cagione, et sia costretto il detto fratello di dare sicurtade et di farla; et neentemeno cotale figliuolo manceppato et cotale fratello cessante assicurare li detti tre anni possa senza pena essere offeso da qualunque personalmente et nelle sue cose, alcuno statuto non ostante. Et in queste cose possa licitamente esser condannato il padre e 'l fratello, come se essi medesimi per sé cessassoro di assicurare. Et in questo caso lo figliuolo manceppato debba avere parte delle cose mobili et immobili^f secondo lo statuto, né nella sua parte si compiti, se

^a *Sottolineato nel ms.*

^{b-b} *Idem c.s.*

^c *Possibile riferimento a Podestà, III, 31.*

^{d-d} *Sottolineato nel ms.*

^e *Idem c.s.*

^f *Nel ms. immobile.*

pecunia o ^aaltra cosa^a mobile data o assegnata li fue al tempo della mancepagione et anzi et poscia per parte.

^bEt che neuno popolare che sia stato nel'oficio del priorato o Gonfaloniere di iustitia da kalendi di gennaio nel .MCCCLXXXIII. in qua, et etiamdio chi per inanzi saràe, sia costretto di dare le dette sicurtadi; costretto sia inpertanto di fare triegua come gl'altri secondo la forma dello statuto disponente di fare le triegue^c.

^dEt acciò che delle predette sicurtadi et sodamenti s'abia più lievemente copia, facciansi d'esse quattro libri lo primo delli quali si scriva pubblicamente et autenticamente ^eper ordine^e per lo notaio della Podestade, il quale riceveràe le dette sicurtadi et sodamenti, gl'altri tre libri si scrivano et exemprino^f da quello autentico per lo notaio o notai acciò diputandi per l'oficio de' signori Priori del'arti et Gonfaloniere di iustitia col salario a loro ordinando^g da' detti Priori et Gonfaloniere; delli quali quattro libri l'uno, cioè l'autentico, ^hstea apo la Podestade^h durante il suo regimento, l'altro stea apo messer lo defensore |215r| et Capitano, lo terzo apo l'oficio de' Priori et Gonfaloniere della iustitia, lo quarto nella camera delli atti del Comune di Firenze. Et a ciò che le predette cose si facciano et osservino, la Podestà o il suo assessore collaterale sia tenuto per propio giuramento di predicere al'oficio de' signori Priori ⁱdell'arteⁱ et Gonfaloniere di iustitia, ciascuno mese due dì anzi l'uscita del mese, che le dette sicurtadi et sodamenti fatte et ricevute quello mese facciano dal'autentico scrivere ne' detti tre libri et exemplare come detto è di sopra.

^jLa forma della sicurtade et del sodamento del quale si dice di sopra è questa: cotale figliuolo di cotale di cotale luogo, ponendo lo nome e 'l soprano me suo, giuròe et promise et conventòe^k per sé et per li suoi figliuoli et fratelli, per li quali è tenuto per forma di statuto, per solemne stipulatione et per pacto a me cotale notaio infrascritto, ponendo il nome e 'l soprano me del notaio stipulante et ricevente per vece et per nome di messer cotale Podestà di Firenze et di ciascuno suo iudice et assessore o di sua famigla, e per vece et nome di messer lo Capitano et defensore et conservatore di pace et di buono stato della cittade et contado et distretto di Firenze, presente et che sarà, et di ciascuno

^{a-a} Corretto su altre cose.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Podestà, II, 92.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{e-e} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^f Sottolineato nel ms.

^g Idem c.s.

^{h-h} Idem c.s.

ⁱ⁻ⁱ Nel ms. della gu con rte in interlinea superiore.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^k Sottolineato nel ms.

suo giudice o di sua famiglia, et per vece et nome de' signori Priori del'arti et Gonfaloniere di iustitia, presenti et futuri, et del Comune di Firenze, e di tutti et ciascuno huomini ali quali s'apertiene o aperterà per inanzi o apertenere potrà di stare et ubidire e di curare et fare sì che li figliuoli et fratelli et l'altre persone, per le quali è tenuto per lo statuto, staranno et ubidiranno a tutti et ciascuno comandamenti di messer la Podestà et del detto messer Capitano et di ciascuno di loro et del Comune di Firenze una volta et più et ^aalto et basso^a, et sé personalmente presentare dinanzi da' detti messer la Podestà et Capitano et ciascuno di loro et catuno^b di loro famiglia et alli signori Priori et Gonfaloniere di iustitia et Comune di Firenze tante volte quante sarà richesto o citato per qualunque modo personalmente o alla casa sua o a' vicini per messo o per lettere.

^cItem promise di fare per sé et per li detti per li quali è tenuto ch'egli faranno triegua et sicurtade et quella osservare et fare osservare a ciascuno che l'adomanderà secondo la forma dello statuto.

^dItem promise di fare et di curare che li predetti o alcuno di loro per li quali promette ed è tenuto non faranno conspiratione^e, giura o compagnia o ragunanza, conventicola, dissensione, isgridamento^f, turbatione, monopolio o alcuna altra cosa per qualunque cosa sia nominata, per li quali o per la quale o per lo quale possa essere turbatione di pace et di buono stato della cittade et del distretto di Firenze od offensione d'alcuna persona o nascere scandalo.

^gItem promise di n[o]n riceptare, né tenere et promise di fare et di curare sì che li predetti o alcuno d'essi per li quali promette od è tenuto non ricetteranno, né riterranno per sé o per altrui alcuno isbandito o alcuni isbanditi del Comune di Firenze o de' predetti signori o d'alcuni di loro o isbanditi del Comune di Firenze o che si sbandiranno overo diffideranno per inanzi, né a loro, né alcuno di coloro daranno aiuto, consiglio o favore in alcuno luogo per sé o per altri, anzi a suo podere daranno opera et ciascuno di loro a piglarli et presi menarli in força^h di messer la Podestà et^h del Comune di Firenze.

ⁱItem promise di non ritenere et di non ricettare et di fare sì et curare che li predetti o alcuno di loro, per li quali promette ed è tenuto secondo lo statuto, non terranno et non ricetteranno pubblicamente o occultamente, per sé o per

^{a-a} Sottolineato nel ms.

^b Idem c.s.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Sottolineato nel ms.

^f Idem c.s.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{h-h} In interlinea superiore con segno di richiamo.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

altrui, in loro casa e altrove alcuno assessino o assessini, rubatore di strada, falsatore, incendiario, ladro homicidiale o alcuna altra |215v| persona commettente maleficii o infamata o ^adivietata d'essere^a tenuta per statuto.

^bItem promise di non offendere et di non fare offendere e di fare sì che li predetti o alcuno di loro, per li quali promette ed è tenuto secondo lo statuto, che non offenderanno alcuna persona della cittade, contado o distretto di Firenze o altronde et non commetteranno alcuno maleficio o alcuno eccesso.

^cAncora promise d'oservare et di fare et di curare sì che li predetti et ciascuno d'essi, per li quali è tenuto secondo lo statuto, et per li quali promette ch'elli osserveranno buona pace a tutti quelli della cittade di Firenze et del suo contado et distretto et etiamdio di non turbarla.

^dItem promette di non fare o venire et di fare et di curare sì che li predetti et ciascuno d'essi, per li quali promette et è tenuto secondo lo statuto, non faranno et non verranno contra alcuno statuto overo ordinamento del Comune di Firenze fatto o che si faràe, anzi quelli et ciascuno d'essi osserveranno.

^eItem promise di fare et d'osservare e di fare osservare per li predetti et ciascuno delli predetti, per li quali promette ed è tenuto secondo lo statuto, tutte et ciascuna cose delle quali li detti signori o alcuno di loro è tenuto da loro ricevere promissione, giuramento o sodamento.

^fItem promise di non opporre et di fare et di curare sì che alcuno delli predetti, per li quali promette ed è tenuto secondo lo statuto, non si opporràe contra alcuno de' predetti signori o di loro famiglia né con detto né con fatto perché meno elli possano fare et exercitare lo suo ofitio liberamente et perfettamente secondo la forma degli statuti et ordinamenti del Comune di Firenze. Et se alcuno sé opponesse, saranno contra quello opponente con la sua forza et possa et podestade et aiuteranno a buona fede senza frode ciascuno de' predetti signori et loro famiglia^g.

^hItem se elli avranno o àno terra, casa, castello o forteza consegneranno quella alla Podestà o al Capitano et defensore et Comune di Firenze a loro volontà, et mai non saranno rubelli alli predetti o ad alcuno d'essi o al Comune di Firenze, et che non manderanno, né riceveranno messi o lettere contra l'onore de' predetti signori o d'alcuno di loro. Et se elli sapranno alcuno che voglia turbare la pace o il buono stato del Comune di Firenze o fare contro

^{a-a} Sottolineato nel ms.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g -a corretta su altra lettera.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

al'honore de' predetti signori o d'alcuno di loro, il più tosto che potranno a loro li significheranno.

^aItem s'egli ànno castello o luogo o luoghi o territorii del detto castello, di farli guardare sì che ruberie o maleficii non si commettano quivi, e se vi si commettessero rapresenteranno in forza del Comune di Firenze quelli commettenti.

^bItem promise di pagare et di fare pagare per li predetti et ciascuno delli predetti, per li quali promise, le condannagioni che si facessero di loro o d'alcuno di loro per le predette cagioni o alcuna di quelle. Ancora promise di non portare et di fare et curare sì che alcuno di quelli, per li quali promise, non porteràe arme da offendere divietate per lo statuto.

^cItem promise di non tenere et di fare et di curare sì che alcuno di quelli, per li quali promise, non terranno se non ^dfante publico et usato^d che serva loro al letto et alla cucina^e et alla stalla, et non tenere alcuno di sua famiglia con armi e seco alcuno che faccia alcuno maleficio o eccesso, et se il facesse, rappresentare quello cotale et fare rappresentare per li predetti et ciascuno delli predetti, per li quali promette, alli detti Podestade et Capitano, o pagare quella pecunia, pena o condannagione la quale per quello eccesso colui pagare dovrebbe. ^fItem promise di fare sì che tutte quelle persone, per le quali è tenuto per forma di statuti, osserveranno et faranno quelle cose le quali fare et osservare sono tenuti secondo forma di statuti.

^gLe quali cose tutte et ciascuna promisero per solemne stipulatione et per patto a me notaio stipulante et ricevente per vece et per nome del detto messer Podestà et di messer lo Capitano et de' signori Priori et Gonfaloniere di giustitia et di ciascuno di loro | 216r | et del Comune di Firenze, d'attendere et d'osservare tutto il tempo del presente regimento et della Podestade et per due mesi oltre il suo regimento al tempo del suo successore, in pena et sotto pena di libre .MM. ^hdi piccioli^h, la quale pena promise di pagare per ciascuno capitolo non osservato et tante volte quante fatto sarà contro overo venuto, et la pena pagata una volta et più e non pagata neentemenò tutte le soprascritte cose et le infrascritte che si diranno ferme dimorino con stipulatione et aponimentoⁱ di pena di .MM. libre di piccioli. Et per le predette cose tutte et ciascuna

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{d-d} Sottolineato nel ms.

^e Nel ms. cugina.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{h-h} A margine destro, fuori dello specchio di scrittura.

ⁱ Sottolineato nel ms.

osservare et adimpiere^a et per la pena et pene pagare obligòe la persona sua et li suoi beni mobili et immobili et per lo fatto medesimo caggia nella pena predetta quante volte verràe contro. Et infino dal ora quando facesse o venisse contro alle predette cose o alcuna delle predette possa essere condannato nella detta pena a pagare al Comune di Firenze sì come fare si puote di ciascuna altra pena contenta^b nello statuto.

Et se alcuna dubietade od oscuritade fosse o nascesse nelle predette cose o alcuna di quelle, volle che se ne stea et stare se ne possa al detto, interpretatione et semplice parola de' detti messer Podestà et Capitano o dell'uno di loro. Anche volle che per observatione delle predette cose esso possa essere personalmente preso et sostenuto et li beni suoi etiamdio a voluntade de' detti signori o d'alcuno di loro, dando balia a ciascuno di loro di prendere corporale possessione de' detti beni, et costituendo sé quelli beni per lo Comune di Firenze possedere di qui a tanto che corporale possessione ne aprenderanno^d li detti signori o l'uno di loro o il Comune di Firenze. Et se alcuna cosa fosse detta o posta nel presente contracto per la quale si viçiasse, sia avuto per non aggiunta, per non detta et per non apostata, nulla ostante nel presente contracto detta o posta. Et se alcuna cosa fosse lasciata non detta o non posta la quale dovesse esser detta o posta, sia avuta per detta et posta et expressa, nulla cosa lasciata o non posta ostante. Et rinuntiòe al'exceptione et actione di reo inganno et malitia et alla conditione nel fatto senza cagione o per non giusta cagione et alla legge per l'altrui pecunia et alla autentica *offeratur* et alla legittima pruova et alla legge che dice che le pene conventionali non si possano domandare, se non a certo modo. Ancora rinuntiòe ad ogni appellagione interposta o^e che si interponesse. E per pacto promise di non appellare, né opporre alcuna cosa di nullitade sopra le predette cose o alcuna d'esse o da alcuna condannagione o processo che si facesse per inanzi per le cagioni predette o alcuna di quelle contra le predette cose o alcuna delle predette. Ancora rinuntiòe a supplicatione et reductione ad arbitrio di buono huomo e a tutte leggi et dicretali, ragioni et statuti che delle appellagioni, supplicationi et reductioni ad arbitrio di buono huomo favelano. Anche rinuntiòe a lettere impetrate o che si impetrassoro per inanzi le quali contenessoro immunitade, gratia, privilegio o alcuna altra cosa in favore d'esso promettente et ogni futuro privilegio per lo quale elli si potesse difendere dalle predette cose o da alcuna delle predette o infrascritte. Ancora promise di non chiedere libello, né che lite si contasti o alcuna solemnitade

^a Nel ms. adimpiera.

^b Sottolineato nel ms.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Sottolineato nel ms.

^e Nel ms. a.

si faccia od osservi, né opporre exceptione o exceptioni di ragione o di fatto per le quali si potesse difendere dal'osservatione delle predette cose o d'alcuna d'esse anzi la sententia o poscia, o difendersi da' patti et processi che s'opponessoro o si facessero contra lui per cagione delle predette cose non osservate o d'alcuna d'esse. Anche promise di non venire contro |216v| per ragione di minore etade o per pretesto d'alcuno privilegio o beneficio a llui competente o per inanzi a llui pertegna. Ancora rinuntiòe alla ragione civile, canonico et municipale cioè consuetudinario^a et beneficio di statuti^b, fatti et che si facessero^c, et di riformagioni di consigli spetiali et generali, fatte et che si facessero, per pacto rinuntiòe et di stantiamenti o d'ordinamenti et modi et aditioni di savi et ogni ragione scritta et non scritta per qualunque intelletto d'uomo si possa comprendere et a ragione per inanzi et a consigli detti et riformagioni de' signori Priori et Gonfaloniere et alli loro consigli presenti et futuri.

^dAncora tale et tale, ponendo li nomi et sopranoi loro et di quale popolo sono et ciascuno di loro in tutto, a' prieghi et mandato del detto tale sé principalmente obligando, promisero a me cotale notaio ricevente et stipulante per li detti signori Podestà et Capitano et tutti et ciascuno ufficiali del Comune di Firenze, e per ciascuno di loro et per lo Comune di Firenze e per tutti et ciascuno alli quali s'apertiene o appartenere si potesse o aperterràe per inanzi di fare et di curare sì et in tale modo che 'l detto principale, ponendo il nome suo, osserveràe et adempieràe et faràe tutti et ciascuna soprascritte cose per lui promesse et contro non verràe, né venire attenteràe^e, né faràe, et che esso principale pagheràe ogni condannagione che si facesse per cagione ^fdelle promissioni fatte^f per lui che si dicessero non essere osservate, overo per cagione d'alcuno maleficio o eccesso che si dicesse esser commesso, sotto la pena et a pena sopradetta di libre .mm. di piccioli, la quale pena tante volte si commetta et riscuotere si possa quante volte fia fatto o venuto contro alle predette cose o alcuna delle predette. Et se le predette cose et le infrascritte o alcuna d'esse non saranno interamente osservate, promisero etimadio li predetti mallevadori et ciascuno di loro in tutto a me detto notaio, ricevente et stipulante come detto è, di pagare ogni condanagione che si facesse del detto principale, se esso principale non pagheràe quella condannagione infra 'l tempo di .xv. dì dopo il tempo di quella condannagione fatta, et a pagare quella condannagione et per quella condannagione interamente

^a *Sottolineato nel ms.*

^b *-i corretta su -o.*

^c *Sottolineato nel ms.*

^d *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.*

^e *Sottolineato nel ms.*

^{f-f} *Corretto su della promissione fatta.*

pagare promisoro d'ubidire alli comandamenti del detto messer Podestade et di messer lo Capitano et defensore et delli oficiali del Comune di Firenze. E vollero et consentirono che per quelle condannagioni li detti messer Podestà et Capitano et defensore e gl'altri oficiali del Comune di Firenze possano et a loro sia licito di piglare et sostenere in persona loro et ciascuno di loro ad loro voluntade et di ciascuno di loro infino ad intero sodisfacimento delle dette condannagioni. Et vollero etiamdio et consentirono che essi Podestade et Capitano et difensore et altri oficiali del Comune di Firenze et ciascuno di loro possano piglare et apprendere^a li beni et le cose d'essi mallevadori et di ciascuno di loro per quelle condannagioni pagare al Comune di Firenze, et quelli beni et cose vendere et alienare et obligare et disfare a voluntade et coman(do) di messer la Podestà o di messer lo defensore et Capitano. Per le quali cose tutte et ciascuna osservare et ferme tenere sì come detto è, obligaro sé medesimi et li loro heredi et beni presenti et futuri principalmente et in solido, rinuntiando a tutti et ciascuno fatti et exceptioni et difensioni et | 217r | *de pluribus reis debendis* et al beneficio della nuova constitutione et alla epistola del divo Adriano et alla exceptione senza cagione o per non giusta cagione; et che non possano dire o allegare sé non esser condannati né convinti; e che non possano dire o allegare sé essere obligati in ^bpiù dura cagione^b che sia il detto principale et alle leggi che dicono che 'l mallevadore non si possa obligare in più dura cagione che 'l principale, et ad ogni privilegio et beneficio et exceptione che si danno a' mallevadori o mandatori, rinuntiando altresì et promettendo a me notaio, ricevendo et stipulante come detto è, et ciascuno di loro in tutto et per tutto, sì come promise et sé obligòe et rinuntìe et fece il detto principale. Ma se li detti mallevadori rappresenteranno personalmente il detto principale in força del Comune di Firenze et di messer la Podestà più non sieno gravati per cagione della condannagione per la quale lo rappresenteranno.

^cEt che li signori Priori et Gonfaloniere della giustitia debbano provvedere così d'intorno alle persone che debbono sodare come d'intorno le loro promissioni nelle predette cose, et che ciò che per loro fia proveduto abbia fermezza. Salve le dichiaragioni ^det modificationi fatte^d sopra il detto capitolo per li consigli di messer lo difensore et Capitano del Comune di Firenze di consiglio de' savi, come scritto è et apparisce per ser Bonsignore Guezi notaio et scrivano delle riformagioni de' consigli del Comune di Firenze del mese di gennaio sotto^e l'anno del Signore .MCCLXXXVI.

^a Sottolineato nel ms.

^{b-b} *Idem c.s.*

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{d-d} Sottolineato nel ms.

^e *Idem c.s.*

Al^a nome di Dio amen. Infrascritte sono le case de' nobili et potenti che debbono sodare per grandi et nobili et debonsi porre nel nuovo statuto del Comune di Firenze.

Del quartiere di Sancto Spirito.

Tutti^b et ciascuno della casa et schiatta:

della casa de' Rossi da .xv. anni in su, excepto Beraldo, figliuolo che fue di messer Lapo di messere Arrigo de' detti Rossi et li suoi discendenti et successori per linea masculina^c, inperò che nel'anno del Signore .MCCCLI. del mese d'ottobre solennemente per consigli opportuni del Popolo et del Comune di Firenze, cioè a dì .xx. del detto mese per lo consiglio del Popolo et a dì .xxi. di quello medesimo mese, proveduto et deliberato fue che quello Beraldo et li suoi successori et discendenti s'intendano essere et siano da indi inanzi veri popolari et del Popolo della cittade di Firenze et non grandi, né ^ddel novero^d de' grandi d'essa cittade, et che elli usino et godano et usare et godere possano et debbano in perpetuo tutti privilegii et beneficii ^edel popolarato^e et de' popolari della cittade di Firenze et li quali godono et usano fare, godere o usare possono qualunque altri veri cittadini popolari et di Popolo della cittade di Firenze predetta, né esser accusati, denuntiati, notificati o inquisiti possano essere essi o alcuni di loro o per alcuno modo molestati, se non come possono gl'altri popolari ciascuno et di^f Popolo della detta cittade; né contra loro o contro alcuno di loro abbiano luogo o avere possano alcuni Ordinamenti | 217v | di giustitia o statuti od ordinamenti del detto Comune, se non come avessono et avere possono contro li veri popolari et di Popolo della cittade di Firenze.

^gDella casa de' Frescobaldi.

^hDella casa de' Nerli.

ⁱDella casa de' Mannelli, excepti dal .MCCCXLIII. die .xxv. del mese d'ottobre inanzi Çenobio et Coppo di messer Lapo et li figliuoli et nepoti d'Iacopo Guiducci et fratelli, Lapo chiamato Compagine, figliuolo che fue di Mannello della detta casa de' Mannelli, et li loro et di ciascuno di loro figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina, però che per li signori Priori del'arti et Gonfaloniere di iustitia insieme col'ufficio de' .xii., che sopra queste cose ebbono

^a Con lettera iniziale decorata in azzurro.

^b Idem c.s. in minio.

^c Nel ms. mascolino.

^{d-d} Sottolineato nel ms.

^{e-e} Idem c.s.

^f -i corretta su -e.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

balia, lo detto die .xxv. del mese d'ottobre e del consiglio del Popolo di Firenze il detto die fatto proveduto fue che li predetti in perpetuo s'intendano essere et siano veri popolari et di Popolo della cittade di Firenze et per popolari della detta cittade siano avuti et tenuti, trattati et riputati in tutte et ciascuna cose et etiamdio per tutte et ad tutte cose siano ricevuti et sieno abili et soficienti^a, sì come veri popolari della cittade di Firenze. Questo dichiarato et agiunto che alcuno di loro non possa et non debba tenere ad alcuna briga, hodio o inimistade, né conferire a quelle inimistadi con gl'altri della detta casa de' Mannelli rimanenti^b nel novero^b de' grandi, né possa o ardisca di fare o di fare fare alcuna offensione a vendetta, né dare o prestare aiuto, consiglio o favore ad alcuna offensione che si facesse ad vendetta d'alcuna inimistade o d'offensione fatta o che si facesse per inanzi contro ad alcuno della detta casa de' Mannelli che fosse del detto novero de' grandi, a pena del doppio di quello che altrimenti dovesse essere punito secondo la forma dello statuto del detto Comune. Et che ciascuno de' predetti debba portare arme diverse overo insegne d'armi dal'armi et insegne della detta casa de' Mannelli et non l'arme o insegne della detta casa, sotto pena di libre .c. di piccioli. Questo ancora agiunto che se alcuno de' predetti, lo quale per beneficio della detta popolaritade^c fia aiutato et giovato, commettesse o commettere facesse infra diece anni compitando dal die .xxv. del mese d'ottobre detto inanzi alcuno homicidio o fedita enorme^d con vituperatione^d della faccia per apparente cicatrice o fedita con debilitatione^e o ricidimento di membro in persona d'alcuno popolare della cittade, contado o distretto di Firenze non sbandito per maleficio del detto Comune al tempo di quella offensione, o caccieràe per forza et violenza alcuno popolare della cittade o contado di Firenze della sua possessione d'alcuna cosa immobile, overo condannato fosse o si condanneràe^f però che avesse fatto o fatto fare alcuno de' detti maleficii, etiamdio condannato per contumacia, che messer lo Capitano del Popolo et, non essendo Capitano, li signori Priori et Gonfaloniere della giustitia siano tenuti et debbano incontanente infra diece di proximi che verranno da poi che perverràe alla notitia del detto messer lo Capitano o de' signori Priori et Gonfaloniere o d'alcuno di loro, convocare il consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze et in esso fare proposta se quello cotale così offendente o che farà offendere o che fia però condemnato si debba intendere et avere grande et riscrivere et riporre^g nel novero de' grandi^g nel

^a Sottolineato nel ms.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^c Idem c.s.

^{d-d} Idem c.s.

^e Idem c.s.

^f -e- corretta su -a-.

^{g-g} Bis script.

presente statuto o no. Et se fia vinto nel detto consiglio |218r| che intendere et avere et descrivere si debba come detto è quello cotale del quale così vinto fia et li suoi figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina sieno avuti et trattati in tutte le cose et per tutte grandi et sì come grandi della cittade predetta, e soggiacciano a tutte le pene et pesi et gravamenti alli quali soggiaciono li grandi della detta cittade, et infino d'alora siano et esser s'intendano privati et exenti da ogni beneficio et ^autilitate del detto popolarato^a.

^bEt etiamdio excetto Bertone figliuolo che fue di Simone della detta casa de' Mannelli et li suoi discendenti in perpetuo, imperò che nel'anno del Signore .MCCCXLVIII. del detto mese d'aprile solemnemente per li opportuni consigli del Popolo et del Comune di Firenze, cioè die .vi.^c del detto mese d'aprile per lo consiglio del Popolo e die .vii. di quello medesimo mese per lo consiglio del Comune, proveduto, ordinato et deliberato fue che esso et ciascuno di loro s'intendano essere et sieno da indi inanzi in perpetuo huomini^d popolari et di Popolo della cittade di Firenze et che essi sì come veri popolari et di Popolo della cittade di Firenze godano et usino et godere et usare possano et debbano in perpetuo tutti et ciascunoi privilegii, honori, officii, difensioni, sicurtadi et beneficii della cittade di Firenze, et in tutte le cose et quanto a tutte le cose sieno et giudicati et trattati et essere et giudicare et trattare si debbano sì come veri popolari della cittade predetta.

^eDella casa delli Obriachi.

^fDella casa de' Bardi.

^gDella casa de' conti da Gangalandi.

^hDel quartiere di Sancta Croce.

ⁱTutti et ciascunoi da .xv. anni in su:

^jdella casa de' Cavalcanti, excepto Domenico di messer Ciampolo della detta casa de' Cavalcanti et tutti li suoi figliuoli, posterì et discendenti per linea masculina come di sotto si scrive, però che nel'anno del Signore .MCCCLIII. del mese di dicembre solemnemente per li oportuni consigli del Popolo et del

^{a-a} Sottolineato nel ms.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Corretto su .VII.

^d In interlinea superiore d'altra mano: veri. ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 215r: veri populares.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ Con lettera iniziale decorata in azzurro.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Comune di Firenze et di messer la Podestade, cioè a dì .xii. del detto mese per lo detto consiglio del Popolo e a dì .xiii. del detto mese di dicembre per lo detto consiglio del Comune, proveduto et ordinato fue ch'egli sieno et esser s'intendano da indi inanzi perpetuo veri et come veri et originarii^a popolari et di Popolo della cittade predetta sieno avuti, trattati, tenuti, giudicati et reputati et avere, tenere et giudicare et trattare si possano et debbano in tutte le^b cose et per tutte et quanto a tutti et ciascuno privilegii, immunitadi et beneficii et altre qualunque cose, et sieno posti, usino et godano et esser posti et godere debbano, elli et ciascuno di loro, tutte et ciascuna ragioni, statuti, leggi, beneficii et immunitadi, prerogative le quali usano et godono o godere et usare possono o potranno ^cqualunqui altri veri^c originali et veri cittadini popolari et del Popolo della cittade predetta in tutte le cose et per tutte et quanto a tutte lette. Salvo che non possa esso Domenico infra .x. anni proximi seguenti dal detto die .xiii. del detto mese di dicembre esser diputato o eletto o assumpto ad alcuno officio della cittade o del Comune di Firenze a lui dinanzi al detto .XIII. di di dicembre vietato sì come a grande secondo gl'ordinamenti del Comune di Firenze. | 218v |

^dDella casa degl'Infangati, ma dal .MCCCXLII. del mese di magio inanzi la detta casa degl'Infangati et tutti gl'uomini et persone della detta casa et li loro discendenti per linea masculina in perpetuo s'intendano esser et siano veri popolari della cittade di Firenze et per popolari della detta cittade siano avuti, tenuti, trattati et riputati in tutte le cose et ciascuna, et ancora per tutte le cose et a tutte le cose sieno ricevuti et amessi et sieno abili et soficienti et veri popolari della cittade predetta, [e]t in neuna cosa sieno avuti, tenuti, riputati o trattati per grandi, però che 'l detto die fue così solemnemente proveduto per lo Comune di Firenze.

^eDella casa degl'Uberti.

^fDella casa de' Compiubesi.

^gDella casa de' Malespini.

^hDella casa de' Fifanti et Begolesi.

ⁱDella casa de' Galli.

^jDella casa de' Gherardini.

^a Sottolineato nel ms.

^b Nel ms. lo.

^{c-c} Sottolineato nel ms.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^aDella casa degli Schelmi.

^bDella casa degl'Amidei.

^cDella casa de' Foraboschi.

^dDella casa di quelli da Volognano.

^eDella casa de' Balsimi.

^fDella casa de' Galigari.

^gDella casa de' Franzesi.

^hDella casa de' Ghiandoni.

ⁱDella casa de' Pulci.

^jDella casa de' Manieri.

^kDella casa de' Lucardesi, ma da .M^oCCC^oXLIII. die .xxv. d'ottobre inanzi tutti quelli della casa de' Lucardesi et li loro figliuoli et discendenti per linea masculina in perpetuo s'intendano esser et sieno veri popolari et del Popolo della cittade di Firenze et per popolari della detta cittade sieno avuti, tenuti et trattati et riputati in tutte et ciascuna cose et per tutte et a tutte sieno amessi et sieno abili, ydonei et sì come veri popolari et in nulla cosa per grandi sieno avuti, tenuti, riputati o trattati. Questo aggiunto che se alcuno de' predetti della detta casa de' Lucardesi commetteràe o commettere faràe infra .x. anni anno-verando dal detto die .xxv. d'ottobre inanzi alcuno homicidio o fedita enorme con vituperatione della faccia per aparente cicatrice o fedita con debilitatione o ricidimento di membro in persona d'alcuno popolare della cittade, contado o distretto di Firenze non isbandito per maleficio del detto Comune, o cacerà per forza et violenza alcuno popolare o contadino di Firenze d'alcuna sua possessione di cosa immobile, ovvero condannato fosse o si condannasse però che avesse fatto o fatto fare alcuno de' detti maleficii, etiamdio condannato per contumacia, che messer lo Capitano del Popolo di Firenze et, lui non essendo, li signori Priori del'arte et Gonfaloniere della giustitia, siano tenuti et debbano incontanente, infra .x. die proximi a venire da poi che pervenuto fia alla notizia d'esso messer lo Capitano o de' signori Priori et Gonfaloniere o d'alcuno di loro, di convocare [i] consiglio del Capitano et del Popolo di Firenze et in quello fare proposta se quello cotale offendente ovvero che farà offendere o

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^k Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

che però fia condannato si debba intendere avere nome di grande et scrivere^a e riporre nel novero de' grandi nel presente statuto, e se vinto sarà nel detto consiglio ch'egli debba esser avuto, inteso et scritto come detto è, quello cotale del quale così vinto sarà et li suoi figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina sieno et trattati et avuti in tutte le cose^b | 219r | et per tutte grandi della cittade predetta e soggiacciano a tutte le pene, pesi et gravamenti alli quali soggiaciono li grandi della detta cittade e d'alora siano et intendansi d'essere privati et exempti da ogni beneficio et utilitate del detto popolarato, però che per li signori Priori del'arti et Gonfaloniere di giustitia insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini, avendo sopra queste cose balia, et per lo consiglio del Popolo di Firenze lo detto die .xxv. del mese d'ottobre così proveduto, ordinato et diliberato fue.

^cDel quartiere di Sancta Maria Novella.

^dTutti et ciascuno da .xv. anni in su:

^eDella casa de' Lamberti.

^fDella casa de' Pigli. Et non s'intendano esser, né si possano intendere essere della detta casa de' Pigli quelli della casa degl'Erri, però che sono popolari et casa per sé. Ma dal .mcccxlili. a die .xxv. d'ottobre inanzi tutti quegli della casa de' Pigli et li loro et di ciascuno di loro figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina in perpetuo s'intendano d'essere veri popolari et del Popolo della cittade di Firenze et per popolari della detta cittade sieno avuti et tenuti, trattati et riputati in tutte et ciascuna cose et etiamdio per tutte et a tutte sieno ammessi et ricevuti et sieno habili et ydonei et sì come veri popolari della cittade di Firenze et in nulla per grandi sieno avuti, tenuti, riputati o trattati. Questo aggiunto che se alcuno de' predetti della casa de' Pigli commetterà o commettere farà infra .x. anni anoverando dal detto die .xxv. d'ottobre inanzi alcuno homicidio o fedita enorme con vituperatione del viso con manifesta cicatrice o fedita con debilitagione o ricidimento di membro in persona d'alcuno popolare della cittade, contado o distretto di Firenze non sbandito per maleficio del detto Comune al tempo della detta offensione, o cacerà per forza et violenza alcuno popolare della cittade et contado di Firenze di sua possessione d'alcuna cosa immobile, overo^g sarà condannato o si condannerà per ciò che avesse fatto o fatto fare alcuno de' detti maleficii,

^a Segue si debba come detto *depennato*.

^b A *margin* inferiore della c. richiamo di *fine quaderno*: et per tutte.

^c Con *segno* di richiamo a *inizio paragrafo* in *minio*.

^d Con *lettera iniziale decorata* in *azzurro*.

^e Con *segno* di richiamo a *inizio paragrafo* in *azzurro*.

^f Con *segno* di richiamo a *inizio paragrafo* in *azzurro*.

^g Nel *ms.* o vera.

etiandio condannato per contumacia, che messer lo Capitano del Popolo di Firenze et, non essendo Capitano, li signori Priori et Gonfaloniere della giustitia, sieno tenuti et debbano infra .x. die proximi seguenti poi che perverrà alla loro notitia o d'alcuno di loro, cioè del Capitano o de' Priori, convocare lo consiglio del Capitano del Popolo di Firenze et in quello fare proposta se 'l detto tale così offendente o che farà offendere o che però sarà condannato si debba intendere non esser tenuto grande o riposto et scritto nel novero de' gra(n)di nel presente statuto. Et se sarà vinto nel detto consiglio ch'egli s'intenda dovere esser avuto et inteso et scrivere^a come detto è, il detto cotale del quale così fia vinto et li suoi figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina sieno avuti et tenuti in tutte et per tutte le cose grandi et come grandi della cittade predetta et soggiacciano a tutte le pene, pesi et gravamenti che soggiacciano li grandi della detta cittade. Et infino d'alora s'intendano d'esser privati^b et exempti da ogni beneficio et utilitate di popolarato, però | 219v | per li signori Priori del'arte et Gonfaloniere di giustitia insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini, che sopra queste cose aveano balia, et per lo consiglio del Popolo di Firenze lo detto die .xxv. d'ottobre così proveduto, ordinato et deliberato fue.

^cDella casa^d

^eDella casa de' Mascheroni.

^fDella casa de' Cypriani.

^gDella casa de' Vecchietti.

^hDella casa de' Tornaquinci.

ⁱDella casa de' Miglorelli.

^jDella casa de' Bondelmonti.

^kDella casa de' Iudi.

^lDella casa de' Giandonati.

^mDella casa de' Bostichi.

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 216v: et si obtentum fuerit in dicto consilio quod intelligi, haberi et describi debeat.

^b -i corretta su -o.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Segue uno spazio nel testo. L'indicazione manca in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^k Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^l Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^m Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^aDella casa de' Soldanieri.

^bDella casa de' Gianfiglazi, excepto messer Loygi, figliuolo che fu di Neri, dottore di legge della detta casa de' Gianfiglazi et tutti et ciascuno suoi figliuoli, successori et discendenti in perpetuo per linea masculina^c, imperò che nel' anno del signore .MCCCLV. del mese d'aprile solemnemente per li oportuni consigli del Popolo di Firenze et del Comune et di messer la Podestà, cioè a dì .x. del detto mese per lo consiglio del Popolo predetto et a dì .xi. del detto mese d'aprile per lo detto consiglio del Comune, proveduto, ordinato et deliberato fu che essi et ciascuno di loro s'intendano d'essere et siano da indi inanzi perpetuo popolari et di Popolo della cittade di Firenze et come veri et originali popollari et del Popolo della cittade predetta in tutte et per tutte cose siano avuti, tenuti, trattati et riputati et avere giudicati^d, trattati et riputati possano esser et debbano, et godano et usino et usare et godere possano et debbano tutte et ciascuna immunitadi, beneficii et privilegii che usano et godono overo usare et godere possono o potranno qualunque altri veri et originali popolari et del Popolo della cittade predetta.

^eDella casa degli Scali. Ma dal'anno .MCCCXLIII. die .xxv. del mese d'ottobre inanzi tutti quegli della detta casa degli Scali et loro et di ciascuno di loro figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina perpetuo s'intendano essere et sieno veri popolari et del Popolo della cittade di Firenze et per popolari della detta cittade siano avuti, tenuti, trattati et riputati in tutte et per tutte le cose et ciascuna et ad tutte sieno ammessi et ricevuti et sieno abili et ydonei et veri popolari della cittade di Firenze, et in nulla per grandi sieno avuti, tenuti o riputati o trattati. Questo aggiunto che se alcuno de' predetti della detta casa degli Scali commetterà o farà commettere infra .x. anni anoverando dal detto die .xxv. del mese d'ottobre inanzi alcuno homicidio o fedita enorme con vituperatione della faccia per manifesta cicatrice overo fedita con debilitatione o taglamento di membro in persona d'alcuno popolare della cittade, contado o distretto di Firenze non isbandito per maleficio del detto Comune al tempo della detta offensione, o cacerà per forza et violenza alcuno^f popolare della cittade et contado di Firenze di sua possessione d'alcuna cosa immobile, o condannato fosse o si condannasse però che facesse |220r| o fatto avesse o fatto fare alcuno de' detti maleficii, etiamdio condannato per contumacia, che messer lo Capitano del Popolo di Firenze et, non essendo Capitano, li signori Priori et Gonfaloniere di giustitia siano tenuti et debbano incontanente, infra

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c -li corretta su -n-.

^d -t- corretta su -r- e -i corretta su -e-.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Segue cit depennato.

.x. die proximi seguenti poscia che perverrà alla notizia di messer lo Capitano o de' signori Priori et Gonfaloniere o d'alcuno di loro, convocare il consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze et in quello fare proposta se il detto tale così offendent o che così farà offendere o che però fia condannato s'intenda et essere avuto grande, et debba essere riposto et scritto nel novero de' grandi nel presente statuto. Et se vinto fia nel detto consiglio ch'egli si debba intendere et esser avuto et scritto come detto è, lo detto cotale del quale vinto sarà et li suoi figliuoli et discendenti per linea masculina in perpetuo siano et avuti et trattati sieno in tutte et per tutte le cose grandi et come grandi della cittade predetta, et soggiacciano a tutte le pene, pesi et gravamenti che soggiacciono li grandi della detta cittade. Et d'allora inanzi sieno et esser s'intendano^a privati et exempti da ogni beneficio et utile del detto popolarato, però che per li signori Priori dell'arti et Gonfaloniere della giustitia con l'oficio de' Dodici buoni huomini, sopra queste cose avendo balia, et per lo consiglio del Popolo di Firenze il detto die .xxv. del mese d'ottobre così proveduto, ordinato et deliberato fue.

^bDella casa degli Spini. Ma dal .MCCCXLIII. die .xxv. del mese d'ottobre inanzi tutti quelli della casa delli Spini et li loro et di ciascuno di loro figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina in perpetuo s'intendano essere et sieno veri popolari et del Popolo della cittade di Firenze et per popolari della detta cittade siano avuti, tenuti, trattati et riputati in tutte et per tutte le cose et etiamdio per tutte et a tutte siano ammessi et ricevuti, et sieno abili et ydonei et veri popolari della cittade di Firenze, et in nulla per grandi siano avuti, tenuti, riputati o trattati. Questo aggiunto che se alcuno de' predetti della detta casa degli Spini commetterà o farà commettere infra diece anni annoverando dal predetto die .xxv. del mese d'ottobre alcuno homicidio o fedita enorme con vituperatione della faccia per manifesta cicatrice o fedita con debilitamento o taglimento di membro in persona d'alcuno popolare della cittade, contado o distretto di Firenze non isbandito per maleficio del detto Comune al tempo della detta offensione, o caccierà per forza et violenza alcuno popolare della cittade o contado di Firenze di sua possessione d'alcuna cosa immobile, o fia condannato o si condannerà però che avesse fatto o fatto fare alcuno de' detti maleficii, etiamdio condannato per contumacia, che messer lo Capitano del Popolo di Firenze et, non essendo Capitano, li signori Priori et Gonfaloniere della giustitia sieno tenuti et debbano, infra .x. die proximi vegnenti poscia che perverrà alla notizia del detto messer Capitano o de' signori Priori o d'alcuno di loro, convocare il consiglio di messer lo Capitano e del Popolo di Firenze et in quello fare proposta se il detto tale così offendent o che farà offendere o che però fia condannato si

^a La seconda -n- corretta su -ti-.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

debba intendere et essere avuto grandando ed esser riposto et discritto nel novero de' grandi nel presente statuto. Et se vinto sarà nel detto consiglio ch'esso si debba intendere et esser avuto et discritto |220v| come detto è, lo detto cotale del quale così fia vinto et li suoi figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina sieno et avuti sieno et tenuti in tutte et per tutte le cose grandi et come grandi della cittade di Firenze et soggiacciano a tutte le pene, pesi et gravamenti che soggiacciano li grandi della detta cittadi. Et infino d'alora sieno et essere s'intendano privati da ogni beneficio et utile del detto popolarato, però che per li signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini, avendo sopra queste cose balia, et per lo consiglio del Popolo di Firenze lo detto die .xxv. del mese d'ottobre così proveduto, ordinato et diliberato fue.

^aDella casa de' Gualterotti.

^bDella casa degli Scolari.

^cDella casa de' Cappiardi.

^dDel quartiere di San Giovanni.

^eTutti et ciascuno da quindici anni in su:

^fdella casa de' figliuoli della Tosa,

^gexceptati della detta casa dal .MCCCXLIII. a die .xxv. del mese d'ottobre inanzi Marsoppino et Borghino, figliuoli che furono di Scolaio de' Tosinghi, et i loro fratelli et li loro et di ciascuno di loro figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina, però che per li signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini, avendo sopra queste cose balia, lo detto die .xxv. d'ottobre et del consiglio del Popolo di Firenze lo detto die fatto, proveduto fue che li predetti s'intendano essere et sieno veri popolari et del Popolo della cittade di Firenze et per popolari della detta cittade sieno avuti, tenuti, trattati et riputati in tutte et ciascuna cose et etiamdio per tutte sieno admessi et ricevuti et siano abili et ydonei come veri popolari della cittade di Firenze et in nulla per grandi sieno avuti, tenuti, riputati o trattati. Questo aggiunto et dichiarato che^h alcuno di loro non possa o debba tenere ad una medesima briga, odio né inimistadi, né conferire a quelli medesimi nelle inimistadi con alcuni della casa della Tosa rimanenti nel novero de' grandi, né possano o

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con lettera iniziale decorata in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h Segue se depennato.

ardiscano di fare o di fare fare alcuna offensione a vendetta, né dare o prestare aiuto, consiglio o favore ad alcuna offensione che si facesse a vendetta d'alcuna inimicitia o offensione fatta o che si facesse contro alcuno della detta casa della Tosa che sia del novero de' grandi, a pena del doppio di quello nel quale altra guisa essere punito dovesse secondo ^alo statuto del Comune^a. Et che portare debba ciascuno de' predetti diverse arme ovvero insegne d'arme dal'arme et insegne della detta casa della Tosa et non l'arme o le insegne della detta casa, sotto pena di libbre .cc. di piccioli. Questo ancora aggiunto che se alcuno de' predetti il quale fia aiutato et giovato per lo beneficio del detto popolarato commettesse o commettere facesse infra .x. anni dal detto die .xxv. del mese d'ottobre inanzi anoverando alcuno homicidio o fedita enorme con vituperatione della faccia per manifesta cicatrice o fedita enorme con debilitatione o taglamento di membro in persona d'alcuno popolare della cittade, contado o distretto di Firenze il quale non sia isbandito per maleficio del detto | 221r | Comune al tempo della detta offensione, o cacerà per forza et violenza alcuno popolare, cittadino o contadino, di Firenze d'alcuna sua possessione di cosa immobile o fia condannato o condannerassi però che avesse fatto o fatto fare alcuno de' detti maleficii, etiamdio condannato per contumacia, che messer lo Capitano del Popolo di Firenze et, non essendo Capitano di Popolo in Firenze, li signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia siano tenuti et debbano incontanente, infra .x. die proximi vegnenti da poscia che sarà pervenuto alla notitia d'esso messer Capitano o de' signori Priori et Gonfaloniere o del'uno di loro, convocare il consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze et in quello fare proposta se quello cotale offendente o che farà offendere o che però fia condannato debba essere inteso o avuto grande et riposto et discripto nel novero de' grande nel presente statuto. Et s'egli fia vinto nel detto consiglio ch'egli debba essere inteso et avuto et tenuto et discripto come detto è, lo detto tale del quale così fia vinto et li suoi figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina sieno et avuti sieno et trattati in tutte et^b per tutte le cose grandi et come grandi della cittade predetta, et soggiacciano a tutte le pene, pesi et gravamenti che soggiacciano li grandi della detta cittade. Et d'alora inanzi sieno et intendansi^c d'esser privati da ogni beneficio et utile del detto popolarato. Et truovasi che 'l detto die .xxv. del mese d'ottobre per lo consiglio del Popolo di Firenze vinto fue solemnemente per li consiglieri del detto consiglio secondo la forma della provisione fatta per li signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini, ^dcome si dice^d, scritto per mano di ser Francesco Lapi notaio et scrivano del'oficio de' signori Priori et Gonfaloniere predetti, della quale provisione nella carta del detto consiglio si fa mentione come qui di sotto si scrive,

^{a-a} Corretto su altri termini abrasi. Segue vinto nel detto consi espunto anche con l'apice ca.

^b Corretta su per.

^c Nel ms. intendarsi.

^{d-d} Esterno allo specchio di scrittura su margine destro.

cioè: Nepo di messere Paolo della Tosa et li suoi figliuoli et discendenti per linea masculina sieno et esser s'intendano popollari et per popolari della cittade di Firenze sieno avuti et conseguiscano lo beneficio della detta provisione in tutte et per tutte le cose, sì come nella detta provisione pienamente si contiene, come del detto consiglio del Popolo appare per carta publica scritta per mano di ser Arrigo da Vico, levata degl'atti del Comune di Firenze.

^aDella casa de' Caponsacchi.

^bDella casa degl'Arrigucci. Ma dal .MCCCXLII. die .xxiii. del mese di maggio inanzi la detta casa degl'Arrigucci et tutti gl'uomini et persone della detta casa et loro discendenti per linea masculina in perpetuo s'intendano essere et siano veri popolari della cittade di Firenze et per popolari della detta cittade sieno avuti, tenuti, trattati et riputati in tutte et ciascuna cose et ancora a tutte et ciascuna cose sieno ammessi et ricevuti et sieno habili et ydonei sì come veri popolari della cittade predetta et in nulla per grandi sieno avuti, tenuti, riputati o trattati però che 'l detto die solemnemente fue così provveduto per lo Comune di Firenze.

^cDella casa de' Brunelleschi. Ma dal .MCCCXLIII. die .xxv. d'ottobre inanzi tutti della detta casa de' Brunelleschi et li loro et di ciascuno di loro figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina in perpetuo s'intendano essere et siano veri popolari et del Popolo della cittade di Firenze et per popollari della detta cittade sieno avuti, tenuti et riputati in tutte et ciascuna cose et etiamdio per tutte et a tutte sieno ammessi et ricevuti et sieno habili et ydonei come veri popolari della cittade di Firenze et in nulla per grandi sieno avuti, tenuti, riputati o trattati. Questo |221v| aggiunto che se alcuno de' predetti della detta casa de' Brunelleschi commetteràe o commettere faràe infra .x. anni anoverando dal detto die .xxv. d'ottobre inanzi alcuno homicidio o fedita enorme con vituperatione della faccia per manifesta cicatrice o fedita con debilitatione o taglamento di membro in persona d'alcuno popolare della cittade, contado o distretto di Firenze lo quale non sia isbandito per maleficio del detto Comune al tempo della detta offensione, o cacerà per forza et violenza alcuno popolare della cittade o contado di Firenze di sua possessione d'alcuna cosa immobile, o fia condannato o si condannasse però che avesse fatto o fatto fare alcuno de' detti maleficii, etiamdio condannato per contumacia, che messer lo Capitano del Popolo di Firenze et, lui non essendo, li signori Priori et Gonfaloniere di giustitia sieno tenuti et debbano, infra .x. die prossimi vegnenti da poi che perverràe alla notitia d'esso messere Capitano o de' signori Priori et Gonfaloniere o d'alcuno di loro, di convocare lo consiglio del detto messer Capitano et del Popolo di Firenze et in quello proposta fare se il detto tale offendente o

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

che faràe offendere o che per ciò fia condannato si debba intendere, essere et avere per grande et esser riposto et discripto nel novero de' grandi nel presente statuto. Et se vinto fia nel detto consiglio ch'elli debba essere inteso et avuto et discripto sì come detto è, quello cotale del quale vinto così saràe et li suoi figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina sieno et avuti sieno et trattati in tutte le cose et per tutte grandi et come grandi della cittade predetta et soggiacciano a tutte le pene, pesi et gravamenti che soggiacciano li grandi della detta cittade. Et d'allora sieno et intendansi essere privati et exempti da ogni beneficio et utile del detto popolarato, inperciò che per li signori Priori dell'arti et Gonfaloniere della giustitia insieme col'oficio de' Dodici buoni huomini, havendo sopra queste cose balia per lo consiglio del Popolo di Firenze, lo detto die .xxv. d'ottobre così fue proveduto, ordinato et fermato.

^aDella casa degl'Agli. Exceptatine Geri, figliuolo che fue d'Arrigo chiamato Guccio, et Tieri, figliuolo che fue di Caroccio della detta casa degl'Agli, e tutti li loro et di ciascuno di loro figliuoli, successori et discendenti in perpetuo per linea masculina, però che nel'anno della incarnatione di Dio .MCCCLIII. del mese di febraio solemnemente per li consigli opportuni del Popolo et del Comune di Firenze, cioè a dì .xxvi. del detto mese di febraio per lo detto consiglio del Popolo et a dì .xxvii. di quello medesimo mese per lo detto consiglio del Comune, proveduto, ordinato et fermato fue che da indi inanzi li detti Geri et Tieri et li loro et di ciascuno di loro figliuoli, successori et discendenti per linea masculina sieno et essere s'intendano veri popolari et del Popolo della cittade di Firenze et non grandi o di numero de' grandi della cittade predetta et per veri et come veri et legittimi popolari et del Popolo della cittade predetta in perpetuo^b debbano esser avuti, giudicati, trattati et riputati et esser avuti, giudicati, trattati et riputati si possano et debbano in tutte le cose et per tutte et quanto a tutte, et usino et godano et usare et godere possano tutti et ciascuno beneficii, privilegii et immunitadi, honori et utili che usano et godono o usare et godere possono o potranno qualunque altri veri et originali cittadini et legittimi popolari et del Popolo della cittade predetta in tutte le cose et per tutte et quanto a tutte.

^cAncora excettatine dal .MCCCXLIII. a dì .xxv. del mese d'ottobre inanzi Albizo Mannini et fratelli et figliuoli et nepoti et loro figliuoli et discendenti in perpetuo per linea |222r| masculina della detta casa degl'Agli, però che per li signori Priori dell'arti et Gonfaloniere della giustitia insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini, avendo sopra queste cose balia, il detto die .xxv. del mese d'ottobre per lo consiglio del Popolo del Comune di Firenze il detto die fatto, proveduto fue che li predetti in perpetuo s'intendano essere et sieno veri popolari et del Popolo della cittade di Firenze et per popolari della detta cittade sieno avuti, tenuti, trattati et riputati in tutte et ciascuna cose, et etiamdio

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Segue s depennata.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

per tutte et a tutte sieno admessi et ricevuti et sieno habili et ydonei come veri popolari della cittade di Firençe et in nulla per grandi sieno avuti, tenuti, riputati o trattati. Questo dichiarato et aggiunto che alcuno di loro non possa né debba tenere ad una medesima briga, odio o inimicizia o conferire alle inimicizie con gl'altri della casa degl'Agli che rimangono nel numero de' grandi, né possano o ardiscano di fare o di fare fare alcuna offesa a vendetta, né dare o prestare aiuto, consiglio o favore ad alcuna offensione che si facesse ad vendetta d'alcuna inimistade o offensione fatta o che si facesse per inanzi contro alcuno della detta casa degl'Agli che fosse del detto novero de' grandi, a pena del doppio nel quale si dovesse punire o condannare secondo forma deli statuti del Comune di Firenze. Et che portare debba ciascuno de' predetti diverse arme overo insegne d'arme dal'arme della detta casa, sotto pena di libbre .c. di piccioli. Questo etiamdio aggiunto et dichiarato che se alcuno de' predetti li quali fosse aiutato et giovato per lo beneficio della detta popolaritade^a commetteràe o commettere faràe infra .x. anni anoverando dal detto die .xxv. d'ottobre inanzi alcuno homicidio o fedita enorme con vituperatione del viso per apparente cicatrice o fedita con debilitatione o taglamento di membro in persona d'alcuno popollare della cittade, contado o distretto di Firençe non isbandito per maleficio del detto Comune al tempo della detta offensione, o cacceràe per forza et violenza alcuno popollare della cittade o del contado di Firenze di sua possessione d'alcuna cosa immobile, o che fosse condannato o si condannasse però ch'avesse fatto o fatto fare alcuno de' detti maleficii, etiamdio per contumacia condannato, che messere lo Capitano del Popolo di Firenze et, lui non essendo, li signori Priori et Gonfaloniere di iustitia, sieno tenuti et debbano incontanente, infra .x. die proximi seguenti poi che fia pervenuto alla notitia d'esso messer Capitano o de' signori Priori et Gonfaloniere o d'alcuno di loro, convocare lo consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze et in esso fare proposta se il detto tale così offendente o che faràe offendere o che però fia condannato si debba intendere o avere per grande ed essere riposto et discripto nel novero de' grandi nel presente statuto. Et se vinto saràe nel detto consiglio ch'egli si debba intendere et avere come detto è, lo detto cotale del quale vinto saràe et li suoi figliuoli et discendenti in perpetuo per linea masculina sieno et avuti et trattati in tutte le cose et per tutte grandi et come grandi della cittade predetta et soggiacciano a tutte pene, pesi et gravamenti che soggiacciono li grandi della detta cittade. Et d'alora sieno et esser s'intendano privati et exempti da ogni beneficio et utile del detto popolaritato.

^bDella casa degli Strinati et Alfieri. Ma dal .MCCCXLII. die .XXIII. del mese di maggio inanzi la detta casa degli Strinati et Alfieri e tutti gl'uomini et persone della detta casa et loro discendenti per linea masculina in perpetuo s'intenda-

^a -t- *corretta su altra lettera.*

^b *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.*

no essere et sieno veri popolari della cittade di Firenze et per popolari della detta cittade sieno avuti, tenuti, trattati et riputati in tutte et ciascuna cose et etiamdio per tutte et a tutte sieno admessi et ricevuti |222v| et sieno habili et ydonei come veri popolari della cittade predetta et in nulla per grandi sieno riputati o trattati, però che 'l detto die così solemnemente proveduto fue per lo Comune di Firenze.

^aDella casa di coloro da Castiglione.

^bDella casa degl' Agolanti.

^cDella casa de' Sommaresi.

^dDella casa de' figliuoli Adimari.

^eDella casa degl' Abati.

^fDella casa de' Cerchi.

^gDella casa de' Pazi.

^hDella casa de' Tedaldini.

ⁱDella casa de' Bisdomini.

^jDella casa de' Donati.

^kDel quartiere di Sancto Spirito del contado di Firenze.

^lTutti et ciascuno da .XV. anni in su:

^mdella casa de' conti da Certaldo.

ⁿDella casa de' Miliotti da Certaldo.

^oDella casa de' figliuoli di Bonchristiano da Certaldo.

^pDella casa de' figli di Guernieri et de' consorti da Certaldo.

^qMa dal .MCCCXLII. die .XXIII. del mese di maggio inanzi della detta casa de' figliuoli di Guernieri et de' consorti et tutti gl' uomini et persone della detta

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^k Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^l Con lettera iniziale decorata in azzurro.

^m Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁿ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^o Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^p Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^q Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

casa et loro discendenti per linea masculina in perpetuo s'intendano essere et sieno veri popolari della cittade et contado di Firenze et per popollari della detta cittade et contado sieno avuti, tenuti, trattati et riputati in tutte et ciascuna cose ancora per tutte et a tutte sieno amessi et ricevuti et sieno abili et ydonei et veri popolari della cittade et contado predetto et in nulla per grandi sieno avuti, tenuti, trattati o riputati, però che 'l detto die così solemnemente proveduto fue per lo Comune di Firenze.

^aDella casa de' Becchi da Castello Fiorentino.

^bDella casa de' Bonatacchi da Empoli.

^cDella casa del conte Anselmo da Pontormo.

^dDella casa di quelli da Petroio di Valdipesa.

^eDella casa di messer Poltrone da Cepperello.

^fLi figliuoli Ioseppo da Pogna et consorti.

^gDel quartiere di Sancta Croce del contado di Firenze.

^hTutti et ciascuno da .xv. anni in su:

ⁱMaso di messer Rinieri di messer Sinibaldo de' Benci da Fighine et tutti della loro casa.

^jDella casa di Napoleone et de' fratelli.

^kLi figliuoli Manetti da Feghino.

^lRuccho et fratelli figliuoli di Simone de' Griffoni da Fighini et tutti della loro casa.

^mMesser Ubertino, ⁿmesser Neri, ^omesser Accerito, ^pBettino Grosso da Gaville et tutti di loro casa. | 223r |

^qMuccio et fratelli, figliuoli di messer Guido da Colle, et tutti quegli della loro casa.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h Con lettera iniziale decorata in minio.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^k Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^l Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^m Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ⁿ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^o Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^p Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^q Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^aBallera et fratelli, figliuoli di messer Ubertino da Colle.

^bBienci et fratelli, figliuoli di messer Rinuccio da Montegrossoli, et gl'altri della loro casa.

^cLi figliuoli d'Alberto da Castiglione.

^dMesser Gualtieri, ^emesser Roba, ^fmesser Bernardo de' Rinaldini et li consorti della loro casa.

^gMesser Ciupo degli Squarcialupi.

^hTutti della casa degli Squarcialupi, guelfi et ghibellini.

ⁱPepo, figliuolo di Pepo dalla Torricella, et tutti quegli della sua casa.

^jCurrado Guidi et fratelli e gl'altri della loro casa.

^kLi figliuoli di Bindo di messer Ugolino, ^lli figliuoli d'Iacopo di messer Ugolino, ^mli figliuoli di Spinello di messer Ugolino da Cacchiano et tutti quella della casa loro.

ⁿLi figliuoli di messere Pepo da Radda et tutti quegli della casa loro.

^oCastra et ^pBecco fratelli, figliuoli di messer Ubertino da Grignano, et tutti quegli della casa loro.

^qDino et ^rBanco fratelli et figliuoli di messer Tancredi da Monte Rinaldi et tutti della casa loro di ciascuna parte.

^sMesser Marcovaldo di messer Guido dal monestero da Monteluco della Bernardinga et tutti quelli della detta casa dal monestero.

^tMesser Guiglelmo da Ricasoli et figliuoli di Rinieri da Ricasoli et tutti quelli della loro casa.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^k Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^l Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^m Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ⁿ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^o Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^p Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^q Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^r Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^s Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^t Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^aDel quartiere di Sancta Maria Novella del contado di Firenze.

^bTutti et ciascuno da .xv. anni in su:

^cMesser Ormanno da Vinci di Greti et quelli della casa sua.

^dDella casa da Mugnano et da Sezata.

^eCante di messer Gentile et i figliuoli da Lucolena et tutti quegli della casa loro.

^fCante et ^gTancredi fratelli et figliuoli di Guineldo da Vicchio et tutti quelli della casa loro.

^hDel quartiere di San Giovanni del contado di Firenze.

ⁱTutti et ciascuno da .xv. anni in su:

^jCello di messer Ugolino da Sommaia et tutti quegli della casa sua. | 223v |

^kDella casa de' Pacçi di Valdarno, guelfi et ghibellini.

^lBuschia da Hostina et figliuoli.

^mDella casa degl'Ubalдини dalla Pyla et di Monte Accenicho et di Senno.

ⁿLi figliuoli et nepoti di messere Ottaviano et ^oRinieri et nepoti da Gaglano degl'Ubalдини.

^pLi figli Guineldi da Barberino et da Latera et da Rezano o da Mercoiano, excepti li figliuoli et fratelli di Parigi da Latera et loro figliuoli.

^qLi cattani et lambardi da Sommaia, ma dal .MCCCXLII. a dì .XXIII. del mese di maggio inanzi la detta casa de' cattani da Sommaia et li huomini et persone della detta casa et loro discendenti per linea masculina in perpetuo s'intendano essere et siano veri popolari della cittade et contado di Firenze et per popollari della detta cittade sieno tenuti, avuti, trattati et riputati in tutte et

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con lettera iniziale decorata in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ⁱ Con lettera iniziale decorata in minio.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^k Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^l Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^m Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁿ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^o Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^p Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^q Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ciascune cose et etiamdio per tutte et a tutte sieno admessi et ricevuti et sieno abili et ydonei come veri popollari della cittade et contado predetti et in nulla per grandi sieno avuti, tenuti, riputati o trattati, però che il detto die solemne-
mente fue così proveduto per lo Comune di Firenze.

XV. Della pena de' grandi che recheranno alcuno per grande d'alcuna casa della^a quale non si giudica che sia. [Pod. 1325 IV, 68]

Però ch'egli è da contastare alle malitie degl'uomini et sieno certi grandi che s'isforzano in quanto possono di calumpniare et nuocere alli popolari et veramente artefici, imperò è salutevolmente^b proveduto che se alcuno della casa de' grandi che furono eletti a recare li huomini della casa de' grandi li quali debbono sodare di non offendere secondo la forma degli statuti o ordinamenti del Comune di Firenze che debbano fare 'la recata^c degl'uomini della sua casa, et elli avranno recato per huomo o per huomini della sua casa alcuno o alcuni che non sieno nominati dal nome della casa onde sono nominati quelli cotali che sono eletti a ridurre quelli, ma sono chiamati per altro nome, debba essere condannato per lo Capitano et defensore in libre .c. di piccioli per ciascuno et ciascuna volta.

^dEt se fosse questione d'alcuno o d'alcuni, che si recassoro per alcuni tali eletti a recare li huomini della sua casa ch'egli fosse della casa di quelli cotali riduttori o no, quella questione si debba diterminare per li signori Priori del'arti^e et Gonfaloniere della iustitia quello die et modo che a lloro parràe che si convegna. Et quello che per loro proveduto sarà et diterminato in perpetuo sia fermo.

XVI. Che le promessioni et obligationi de' grandi et de' potenti et de' loro mallevadori s'intendano essere fatte secondo il sopradetto modo.

Le promessioni et obligationi di chiunque se obligheràe principalmente o avrassi obligato per li grandi o per li casati sì come scritto è, et ancora^f le promessioni di ciascuno mallevadore il quale sé per questi cotali principali | 224r | s'obligasse, avegna che per più brievi parole sieno comprese o scritte, s'intendano essere fatte secondo il soprascritto modo et forma et con tutte le predette parole, et nulla di ragione o di fatto si possa contra esse opporre, né contra la promissione o stipulatione la quale fosse o si dicesse essere fatta secondo alcuno de' detti modi. Et la Podestà et messer lo Capitano et li loro

^a Segue g gi depennato.

^b Sottolineato nel ms.

^{c-c} Idem c.s.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e -i corretta su -e.

^f Nel ms. ancora.

giudici et gl'altri oficiali del Comune di Firençe sieno tenuti di non admettere, né ricevere alcuno che opponesse alcuna cosa di ragione o di fatto contra alcuna delle dette promessioni.

XVII. Degli officii alli quali possoro esser eletti et debbono li grandi et d'altre cose infrascritte.

A tutti et ciascuno infrascritti officii del Comune di Firençe, cioè:

^aoficio della condotta de' soldati del detto Comune,

^boficio de' difetti de' soldati del detto Comune,

^coficio de' signori di tutte le gabelle,

^doficio che volgarmente è chiamato l'oficio della Torre,

^eoficio de' beni de' rubelli,

^foficio de' soprastanti delle carcere delle Stinche del Comune di Firençe,

^goficio sopra correggiere li errori de' libri del Monte,

^hoficio de' quattro buoni huomini sopra le illicite extorsioni delle gabelle,

ⁱoficio delli oficiali della grascia overo della piaça di San Michele in Orto,

^joficio de' governatori di qualunque gabelle del Comune di Firenze,

^koficio delle castella del contado o distretto di Firenze,

^loficio delle vie, ponti et ponticelli del Comune di Firenze,

possano et debbano da die .xi. del mese d'aprile anno Domini .MCCCLV. inanzi essere tratti, diputati, eletti et assumpti, così li grandi guelfi et del nove-ro de' grandi guelfi della cittade di Firenze, sì come etiamdio li popolari et del novero de' popolari d'essa cittade, non obstanti qualunque ordinamenti per adietro fatti o che si facessero per inanzi per qualunque modo.

^mQuesto ⁿspresso inpertantoⁿ et dichiarato che a neuno de' detti officii dal detto tempo inanzi possano essere stratti o possano strarre, diputare, elegere o assumere di quelli grandi più che pigli la quarta parte o monti la quarta parte di tutti li oficiali a quello cotale oficio stratti o diputati o che si strarran-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^k Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^l Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^m Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁿ⁻ⁿ Sottolineato nel ms.

no, diputeranno, elegeranno o assumeranno secondo li ordinamenti del detto Comune già fatti, et quello che altrimenti si facesse sia per la ragione stessa nullo^a.

^bEt ancora al'ufficio de' camarlinghi layci della camera del Comune di Firenze al quale per lo tempo passato s'usò di trarrene solamente due, si tragano, elegano et diputino et sieno potuti trarre et disputare dal'ultimo die del detto mese d'aprile inanzi con li modi et forme et per li tempi usati tre, cioè due popolari et uno grande overo del novero de' grandi predetti, lo quale grande abbia et intendasi ch'egli | 224v | abbiano et deba et abia dovuto avere quello medesimo officio, balia et salario et con quelli modi, tenori et forme che ebbe et àe o avràe uno de' detti popolari. Questo altresìe aggiunto et espresso che tutte et ciascuna cose le quali si debbono et vegnono da fare d'intorno al detto officio del camarlingato si possano esser fatte et possano fare per essi tre camarlinghi layci et due camarlinghi religiosi, o almeno per due di quelli layci et uno di quelli religiosi, li altri absenti et non richesti, non accettanti, morti o rimossi. Et quelle cose che così saranno fatte sieno valute^c et vaglano et tignano così come fatte fossoro per tutti, neuno discordante. Et che li signori Priori e 'l Gonfaloniere della giustitia et li Gonfalonieri delle compagnie et li .xii. buoni huomini del Comune predetto del detto mese d'aprile che saranno alli detti officii o le due parti di tutti loro, etiamdio li altri abstenti et non richesti, abbiano potuto et dovuto et possano et debbano, sotto pena di libre .V^c. di piccioli a torre a ciascuno di loro, alli detti officii et a ciascuno di quelli alli quali al detto tempo erano inborsati, overo che al tempo di quelli signori Priori si doveano inborsare alcuni popolari di Firenze, avere inborsati et fatti inborsare quelli de' detti grandi guelfi, della inborsatione de' quali per li grandi allora da ellegere a ciòe per li signori Priori del'arti et per lo Gonfaloniere della giustitia del Popolo et del Comune di Firenze et per li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et per li .xii. buoni huomini del detto Comune o per le due parti di loro, etiamdi(o) gl'altri absenti et non richesti, deliberato o proveduto saràe, fatto scrutinio singularmente intra quelli grandi o due parti di loro, etiamdio li altri absenti et non richesti, non accettanti, morti o rimossi o altrimenti impediti. E d'intorno alla loro inborsagione, extractione et divieti avere fatto et composto una volta et più et quante volte quelle provisioni et ordinamenti che avranno voluto li quali abbiano avuta et abbiano perpetua fermeza; ancora abbiano potuto per spacciamento et executione et habilitade et accomciamento di tutte le predette cose d'avere fatto rivedere per due consoli delle .vii. maggiori arti et per due consoli delle .xiii. minori arti, allora elegendi per li detti signori Priori sì che almeno sia uno per ciascuno quartiere, gl'inbor-

^a -o corretta su -a.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Nel ms. valuti.

samenti fatti alli detti officii alli quali alcuni sieno stati acopiati o congiunti in quella medesima cedola, inborsati o discritti, et quelle accoppiagioni overo congiuntioni avere disgiunte o fatte disgiugnere e di nuovo messivi dentro li grandi, averle rifatte per quelli medesimi, e tutte altre cose avere fatte che per spacciamento o effetto delle predette cose parrà che si convenuto sia, le quali così sieno valute et vaglano et osservinsi come se fatte fossoro per li consigli opportuni del detto Popolo et Comune, purché non abbiano potuto inborsare di nuovo alcuno de' popolari di Firenze o avere fatto inborsare o trarre d'essi inborsati, per la quale cosa meno l'inborsati sieno rimasi in ogni modo a quello officio al quale allora inborsati erano.

^aItem che essi signori Priori del'arti et Gonfaloniere della iustitia et li Gonfalonieri et li .xii. buoni huomini, o le due parti di loro come detto è, abbiano potuto et a loro sia stato licito et abbiano dovuto così quelli grandi li quali trovarono inborsati ad alcuni officii di podesterie, castellanerie^b, capitaneati | 225r | o vicariati d'alcune terre o luoghi del contado o distretto di Firenze, come gl'altri de' grandi guelfi cittadini di Firenze^c li quali vorranno, mescolare et inborsare o avere fatti inborsare insieme con li cittadini popolari di Firenze inborsati a questi cotali officii. Et che quanto ad essi officii ricevere et a ciò che ad essi possano essere ricevuti et quelli ricevere et fare abbiano potuto et possano et li salarii avere ricevuti et ricevere et avere, sieno stati et sieno et intendansi ^desser essuti^d et siano habili come dal principio et legittimamente fossoro insiememente con quelli popolari a quelli officii stati inborsati. Salvo, spresso et dichiarato che li detti grandi non sieno potuti a quello officio de' sopradetti officii in questo capitolo compresi inmantenente et senza mezzo essere tratti, eletti o assumpti, et salvi gl'altri divieti per adrieto ordinati.

^eItem che 'l tamburo overo cassa nel quale o nella quale si soleano et poteano essere messi anzi il dì quattro di febraio anno Domini .mcccliiii. secondo l'ordine del detto Comune^f le dinuntiagioni, notificagioni o cedole che conteneano d'alcuni maleficii, eccessi o delicti commessi per alcuni grandi della citade, contado o distretto di Firenze per vigore delli Ordinamenti della iustitia del Popolo et del Comune di Firenze overo per alcuni ordinamenti del detto Comune li quali sieno tenuti per Ordinamenti di giustitia, et tuti li ordinamenti che d'esso tamburo o cassa favellano quanto ad esso tamburo siano tolti et intendansi essere et sieno levati via. Et che per vigore o per pretesto d'alcuna dinuntiatione, notificatione o cedola che da quinci inançi si trovasse in quello

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Sottolineato nel ms.

^c Segue inborsati a questi cotali officii espunto anche con gli apici va-ca.

^{d-d} Sottolineato nel ms.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Segue et depennato.

cotale tamburo o cassa per vigore de' detti ordinamenti non si possa procedere per alcuno modo contro alcuno grande. Et che di tutti et ciascuno eccessi et delicti de' quali secondo li ordinamenti predetti o alcuno di quegli per vigore d'alcuna cedola che messa sia stata in quella cassa o tamburo si pos[sa] procedere o potee anzi il detto die quattro di febraio contra li grandi o chi fosse del novero de' grandi della cittade, contado o distretto di Firenze, abbia potuto et possa, sia tenuto et debba dal detto die .xi. del mese d'aprile inanzi la Podestà della cittade di Firenze che per lo tempo sarà avere potuto procedere et potere procedere per accusa, dinuntiatione et notificagione, etiamdio senza il nome del dinuntiante et etiamdio senza alcuno pagamento di gabella; et ancora per inquisitione abbia potuto et possa a suo propio movimento o altri promovendolo contra li detti grandi et ciascuno di loro, et essi et ciascuno di loro punire et condannare nelle pene che si contengono nelli ordinamenti del detto Comune. Espresso fatto et dichiarato che per vigore de' detti ordinamenti o del presente statuto non siano potuti né possano incominciare cotali processi per alcuno d'essi Podestadi senza deliberatione o consentimento de' signori Priori dell'arti et Gonfaloniere della giustitia, Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et .xii. buoni huomini del Comune di Firenze o le due parti di tutti loro, li altri etiamdio absenti et non richesti, contra alcuno de' detti grandi, se non per accusa d'alcuni maleficii ovvero eccessi che si proponessoro esser stati commessi per due anni anzi il principio dell'ufficio della Podestade il quale cotale processo avesse incominciato o incominciasse; | 225v | ma il processo che fosse incominciato infra li detti tempi spacciare et terminare si possa, non obstante le sopradette cose. Et che sopra cotale accusa o notificatione che fatta fosse o si facesse procedere non si possa, né sia potuto per alcuno modo, se prima non fia avuta deliberatione sopra quella se quella cotale accusa o notificatione è calumpniosa o no secondo^a la forma delli ordinamenti del detto Comune che dispongono delle deliberationi che si debbono fare sopra l'accuse et notificationi fatte contra li grandi. Li quali ordinamenti si debbano così osservare in tutte et per tutte le cose nelle accuse et notificationi^b che si facessoro per vigore delle cose che si contengono nel presente ordine, sì come si debbono osservare secondo la forma de' detti ordinamenti per adrieto fatti nel'accuse o^c notificagioni che si faceano contro a quelli grandi et sotto quelle medesime pene, tenori et forme. Questo inpertanto spresso et dichiarato che cotali accuse o notificationi non si possano in alcuno modo per pretesto, causa o cagione d'alcuna accusa o notificagione che facesse o fatta avesse secondo le predette cose accusare o contra domandare o contro a lui procedere per alcuno modo di calumpnia o di falsitade che si dicesse intorno a quelle esser

^a *Bis script., il secondo in forma abbreviata.*

^b *-i corretta su -e.*

^c *Corretta su et.*

commesse o per alcuno modo esser molestato, senza deliberatione o consentimento del'oficio de' signori Priori del'arti et Gonfaloniere di giustitia et lo oficio de' Gonfalonieri^a delle compagnie del Popolo e del'oficio de' .xii. buoni huomini del detto Comune. Et se alcuna cosa si facesse contra ciòe, sia per la ragione medesima nulla.

^bItem che dovunque per forma di statuto o d'ordinamento del Comune predetto 's'aponea o era apposto^c termine di cinque die alla Podestade o ad alcuno rettore della cittade di Firenze a spacciare alcuno processo formato contro alcuno de' sopradetti grandi, s'intenda per vigore del presente statuto esser apposto et apporesi termine di .xii. die. Et che dovunque secondo la forma de' detti Ordinamenti della giustitia s'aponea o era aposto termine di .x. die o d'otto die a messer la Podestade della cittade di Firenze o ad alcuno de' rettori di quello Comune a spacciare o terminare alcuno processo fatto o che si facesse contro alcuno de' sopradetti grandi, s'intenda per vigore del presente statuto aporresi ed essere aposto termine <di> .xv. di. Et d'infino da hora al detto noveri de' di s'intendano d'esser ridutti li detti termini et ciascuno d'essi; et così sieno avuti et sieno, né più né meno come in quelli ordinamenti si diceva cinque di dicesse et fosse scritto .xii. di^d, e dovunque ne' detti ordinamenti dicea otto o diece dicesse et scritto fosse quindici di. Questo ancora spresso che se alcuna volta divenisse che s'allegasse l'absenza d'alcuno de' detti grandi contro al quale si procedesse al tempo della petitione fatta, che li signori Priori del'arti^e e 'l Gonfaloniere della giustitia del Popolo et del Comune di Firenze et li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et li .xii. buoni huomini del Comune predetto, o le due parti di loro, etiamdio gl'altri absenti et non richesti, possano, sieno tenuti et debbano infra tre die dal die che di questo fieno richesti li detti signori Priori et Gonfaloniere per qualunque persona o a lloro notificato saràe per messer la Podestà della cittade di Firenze o per alcuno suo giudice, sotto pena di libre .v^c. di piccioli a torre a ciascuno di loro, di deliberare di quella absentia, cioè se quello grande è absente o no |226r| et quanto spatio sia di lungi alla predetta cittade la quale deliberatione fatta, messer la Podestade o il giudice dinanzi dal quale fosse cotale accusa, dinuntia o notificatione fatta o il suo successore sia tenuto, possa et debba a quello cotale grande absente o ad altri per lui assegnare termine a comparire una volta solamente, convenevole secondo la distanza del luogo; lo quale termine assegnato non si possa poi allungare né prorogare.

^a -i corretta su -e.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{c-c} Sottolineato nel ms.

^d In interlinea superiore con segno di richiamo.

^e -i corretta su -e.

^aItem che in tutti et ciascuno casi che per forma d'alcuni ordinamenti del Comune di Firenze per offesa fatta per alcuno de' grandi sopradetti o che per condannagione che d'alcuno di quelli grandi fatta fosse, o per alcuno di quelli grandi alcuno o alcuni de' consorti di quelli grandi fosse tenuto o potesse essere costretto ad alcuna cosa dare, pagare o fare, siano tenuti dal detto die .xi. d'aprile inanzi et possano esser costretti li congiunti solamente per linea masculina di quello cotale grande infino in terzo grado inchiusivamente inteso civilmente, sì etiamdio che li bastardi nati di qualunque congiugnimento s'intendano fare grado et essere in grado; et che oltre il detto grado nullo de' detti grandi per l'altro grande ^bo per le colui offe^{b(n)}sioni o condannagioni sia tenuto o per alcuno modo possa esser costretto^c.

^dItem che tutte le case et hedifichi disfatti dal detto die .xi. del mese d'aprile adietro nella cittade di Firenze per vigore di qualunque statuti od ordinamenti del Comune di Firenze rifare, rihedificare et raconciare si possano liberamente, licitamente et senza pena, etiamdio quantunque per vigore di qualunque Ordinamenti di iustitia o di qualunque statuti et ordinamenti del Comune di Firenze disfatti fossono.

^eItem che dal detto .xi. die d'aprile inanzi li grandi et del novero de' grandi della cittade, contado o distretto di Firenze o alcuno di loro non possano essere costretti ad alcuna cosa dare o pagare ad alcuno notaio o scrivano o approvatore de' mallevadori o ad alcuno messo o a qualunque altro ufficiale o persona per pretesto, causa o cagione d'alcuna promessa o sodamento che si prestasse, facesse o interponesse dinanzi da messer la Podestade della cittade di Firenze nella sua corte secondo la forma dello statuto del Comune di Firenze posto sotto la rubrica Delle sicurtadi et sodamenti che debbono fare li grandi et cetera^f, o di qualunque ordinamenti o provisioni fatte o che si facessero per vigore dello statuto predetto. Et che llo scrivano del'oficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia del detto Popolo et Comune o alcuno altro notaio per sé o per altrui non possa d'alcuno^g o per alcuno sodamento, che alcuno grande per sé o per altri o altri per lui facesse per li detti vigori o per alcuno di queglii, o per altra scrittura d'alcuno stan-tiamento o ordinamento che si scrivesse delle predette cose o pertinenti ad esse o ad alcuna d'esse alcuna quantitate di pecunia riscuotere, domandare o ricevere per qualunque modo, sotto pena di libre ^h.c. di piccioli a torre a^h

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{b-b} Sottolineato nel ms.

^c Sul margine destro fuori dallo specchio di scrittura.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Podestà, IV, 14.

^g -o corretta su -i.

^{h-h} Sottolineato nel ms.

ciascuno di coloro che farà contro. Et che tutti et ciascuno che in questi cotali sodamenti entreranno mallevadori ^ao soderanno^a per altrui per^b questi cotali grandi o per alcuno o alcuni di loro s'intendano essere buoni, ydonei et soficienti per le quantitati per le quali entreranno mallevadori nelli casi sopradetti, senza ciò ch'egli sieno approvati per alcuni approvatori del Comune di Firençe.

XVIII. Di conservare senza danno li mallevadori de' grandi et de' potenti.

[Pod. 1325 IV, 16]

Se adiverràe che alcuno mallevadore de' grandi delle soprascritte case o che si fosse obligato per alcuni grandi od obliheràe ^capo lo^c Comune di Firenze o apo^d li ufficiali del detto Comune riceventi |226v| per lo Comune per quella malleveria overo obligagione o per cagione di quella malleveria o obligagione pagheràe la condannagione fatta di quello cotale principale in tutto o in parte, o sosterràe alcuna cosa o alcuno danno per cagione di quella malleveria o promessa, sia tenuto quello cotale per lo quale cotale malleveria od obligatione fatta saràe di conservare sança danno con effetto quello cotale mallevadore ch'avrà così pagato o sostenuto danno. Et la Podestade e tutti gl'altri rectori del detto Comune, richesti da quello cotale mallevadore od obligato, sia tenuto di procedere contro a quello grande et li suoi beni et cose al piacere et voluntade di quello mallevadore o obligato ^ein isbandiendoc^e et li beni suoi assegnando et concedendo o dando in pagamento a quello mallevadore sì come a llui piaceràe, poi che apariràe per carta publica che 'l mallevadore (abbia pagato)^f al camarlingo della camera del Comune di Firençe alcuna cosa per cagione della detta malleveria od obligatione o apariràe il danno sostenuto per legittime pruove, non obstanti alcune ferie o solennitade di ragione o di statuto del Comune di Firençe, sì che nulla si possa oporre per via d'apellagione o di nullitade contro al processo che si facesse a petitione di cotale mallevadore^g per la predetta cagione. Salvi sempre gl'Ordinamenti della giustitia.

^{a-a} *Idem c.s. Nel ms. soderanni.*

^b *Segue un segno depennato.*

^{c-c} *Sottolineato nel ms.*

^d *Idem c.s.*

^{e-e} *Idem c.s.*

^f *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 225v: solvisse camerario camere.*

^g *Tratto verticale della seconda -l- mancante.*

XVIII. Di revocare le allogagioni fatte oltre al tempo di tre anni per lo Comune di Firenze. [Pod. 1325 IV, 17]

Li beni et le rendit[e] del Comune di Firenze per [l]a Podestade sieno bene et lealmente guardati, et la Podestà di Firenze sie tenuto, se troveràe alcuni beni et rendite del Comune di Firenze ad alcuna persona o persone esser allogate o allogati oltre il termine de' tre anni, della quale allogagione nulla mercede ancora sia pagata, di ritrarre indietro quella allogagione et di farla ritrarre et di non tenerla ferma et di ridurre li frutti al Comune di Firenze. Con ciò sia cosa che le predette allogagioni sieno fatte in danno et pregiudicio^a d'esso^b Comune et quelle allogagioni per beneficio del presente statuto et capitolo sieno casse et per casse al postutto sieno avute, et questo capitolo sia preciso et precisamente s'intenda et osservi.

XX. D'avere stadere et misure et dirizarle. [Pod. 1325 IV, 32]

Lo Podestade sia tenuto di fare fare lo primo mese del suo regimento per lo Comune di Firenze col consiglio degl'uomini posti sopra la copia delle vittuaglie procurare et, se non fossoro li detti oficiali, col consiglio de' signori Priori e del Gonfaloniere della iustitia, misure di ferro e quarto et mezo quarto di ferro per la misura del grano et della biada, et ancora misure per vino et olio, ordinando staio, quarto et mezo quarto; et misure necessarie grandi et piccole per misurare vino et olio et sale et bozolo di ferro per li molini, se le predette misure fatte non fossoro, et se elle fossoro fatte, di farle rivedere et raguagliare; con le quali misure si dirizino et facciansi tutte le misure della cittade et del contado di Firenze, con le quali si faràe la compera et la vendita. Et acciò che non si faccia frode o inganno alcuno o scemamento o accrescimento, steano et poggiansi le dette misure in due o in tre luoghi almeno nella cittade di Firenze, cioè nella camera del Comune di Firenze et altrove dove maggiormente parràe alli detti huomini sopra le vittuaglie che^c |227r| si convegna o a' signori Priori et Gonfaloniere della giustitia, et con altre misure non si faccia compera né vendita, s'elle non siano raguagliate con le predette. Et che ciascuno che compereràe grano, biado, legume, sale o salina che si misurano debba empier la misura senza fare alcuna percossa con le mani et quella misura radere con uno bastone. Et se alcuno venditore non lasceràe fare questo, sia condannato in soldi .xx. di piccioli per ciascuna volta. Et acciò che s'abia notitia delle predette cose, la Podestà le faccia bandire publicamente ne' luoghi usati una volta il mese. Et che neuna persona nel contado o

^a -d- corretta su -g-.

^b Corretto su del.

^c A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: si convegna inserito in un disegno di pesce colorato.

distretto di Firenze misuri grano, biado o legume con altra misura che con la diritta misura del Comune di Firenze, sotto pena di libre .xxv. di piccioli a colui che misurerà et di libre .cc. di piccioli al comune et di libre .c. di piccioli al popolo nel quale si lasciasse fare misura contro alla detta forma; né alcuna persona alluoghi alcune possessioni nel contado o distretto di Firenze a pagare affitto ad altra misura che a quella del Comune di Firenze, né alcuno conduca, sotto pena di libre .xxv. di piccioli così allo^a allogante come al conducente di questa guisa. Et ciascuno possa dinuntiare et accusare delle predette cose et infrascritte occultamente et manifestamente, senza pagamento di gabella fare per ciò, et abia la metade della condannagione che ne seguirà. Le quali cose tutte et le infrascritte si bandiscano pubblicamente per la cittade di Firenze per parte del Capitano, delle quali il Capitano conosca et come detto è et di sotto si dirà condanni. Et delle predette cose li Sei della biada inchegiano^b, facciano et dinuntino a messer lo Capitano coloro che faranno contro, et essi Sei della biada le predette cose notifichino o notificare facciano alli comuni et alli popoli nelli quali crederanno che si faccia contro. Et che sale et salina si dea et venda nel contado et distretto di Firenze per lo Comune di Firenze o per li ufficiali del detto Comune o per altri che abbiano ragione dal detto Comune o dalli ufficiali d'esso con staio et misura della dogana del sale del Comune di Firenze, sotto pena di libre .l. di piccioli per ciascuno et per catuna volta che con altro staio o misura si vendesse.

XXI. Che le stadere et le misure non si sugellino o segnino se non una volta l'anno^c. [Pod. 1325 IV, 33]

Pesi et misure non si sugellino o segnino^d se non una volta l'anno, sì come fare s'usò. Et che della segnatura et acconciamento delle stadere si tolgano simili salari che si toglivano anticamente, o almeno quello che si provvederà per l'ufficio de' signori di tutte le gabelle del Comune di Firenze. E che li ufficiali che segnano le misure sieno tenuti et debbano quelle dirittamente segnare; e se alcuno farà contro sia punito in libre .l. di piccioli per ogni volta.

XXII. Che neuno venda se non alli pesi et misure del Comune di Firenze.

Neuno della cittade, contado o distretto di Firenze o altronde possa, ardisca o presumisca di vendere o comperare nella cittade, contado o distretto di Firenze a pesi o misure che diritte et segnate non fossoro a diritto peso et diritta misura et secondo l'ordine del Comune predetto, sotto pena di libre

^a -o corretta su -i.

^b In interlinea superiore, d'altra mano, a correzione di inchegiano in inchedere: -dere. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 226r: inquiri faciant.

^c A margine sinistro, di mano posteriore: pessi et misure.

^d -i- corretta su -o-.

.x. piccioli per ciascuno et ogni volta che sarà fatto contro, a torre per ciascuno rectore et oficiale del detto Popolo et Comune o della cittade, contado o distretto di Firenze. Delle quali condannagioni ciascuno oficiale che le farà et riscoteràe abbia et avere debba per ciascuna livra di quello ch'egli riscoteràe soldi .ii. di piccioli a dargli per lo camarlingo overo oficiale alle cui mani | 227v | perverràe la pecunia di quella condannagione. Et che li signori di tutte le gabelle del Comune di Firenze a fortificatione et per osservanza di tutte le predette cose, et le due parti di loro, li altri abstenti et non richesti, possano una volta et più et quante volte fare et comporre quelle provisioni et ordinamenti ch'egli vorranno per spacciamento et executione et effetto di tutte le predette cose; le quali fatte vaglano et tignano et osservare si debbano in tutte le cose et per tutte et sì come et così come se fatte fossoro per lo Popolo et Comune di Firenze, rimanendo neentemenò in sua fermeza li altri statuti et ordini fatti d'intorno alle predette cose in quanto alle predette non fossoro contrarii.

XXIII. Che ' leoni si pascano alle spese del Comune di Firenze.

[Pod. 1325 IV, 36]

Li leoni si debbano pascere per li camarlinghi della camera de l'armi del palagio del Popolo di Firenze, et che si chiamino oficiali per li signori Priori et Gonfalonieri della giustitia li quali pascano quelli leoni.

XXIIII. D'avere consiglio per la guardia delle castella.

[Pod. 1325 IV, 37]

La Podestà et messer lo Capitano et defensore et li Priori del'arti et Gonfaloniere di giustitia con consiglio che a loro parràe debbano provedere et deliberare quali castelli del Comune di Firenze bisognino d'esser guardati per lo Comune alle spese del Comune, et quelle che non abisognano, né sia huopo d'esser guardate. Et quelli castelli delli quali fia diliberato che si guardino guardinsi et secondo quella provisione si facciano guardare, ma del'altre delle quali diliberato fia che non abisognino d'esser guardate non si guardino alle spese del Comune; ma se vedranno che si convegna ricevano sufficienti mallevadori dalli huomini et comunanze et signori di quelle castella di bene guardarle et conservarle.

XXV. Di conservare le castella et le forteze acquistate per lo Comune di Firenze.

[Pod. 1325 IV, 38]

Tutti li castelli et altre fortezze acquistate per lo Comune di Firenze o che da qui inanzi s'acquisteranno si guardino per lo Comune bene et fedelmente et nella sua forza et potenza si conservino et sempre sieno del Comune di Firenze et della giurisdictione d'esso Comune.

XXVI. Che 'l Capitano a guerra possa costringere coloro ch'anno forteze a venderle al comune dove sono poste.

Ciascuno Capitano a guerra del Comune di Firençe, il quale essere et stare dee nella cittade di Firençe, possa et a llui sia licito di costringere personalmente et nelle cose per qualunque modo vorràe, etiamdio di fatto, tutte et ciascuna persone che avranno o si diràe che abiano alcuna fortezza o cassero in alcuno castello o terra del contado di Firençe a vendere et dare et alienare quella fortezza o cassero al comune di quello cotale castello o terra nel quale o nella quale fia cotale fortezza o cassero, per quello prezzo che parràe a sei ufficiali popolari che si eleggano per li signori Priori del'arti et Gonfaloniere di giustitia insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini, li quali sei essi signori Priori et Gonfaloniere insieme col'oficio de' .xii. buoni huomini possano eleggere. Et che quella cotale forteza o cassero poscia che così co(m)perata fia si disfaccia et |228r| disfare si possa et debba o conservare per lo detto comune, sì come proveduto et deliberato fia per li detti sei o quattro di loro, etiamdio l'uno et gl'altri due absenti et non richesti, insieme col comune di quello cotale castello o terra nel quale o nella «quale» posta fia quella tale fortezza o cassero, o col sindaco di quello castello o terra a quelle cose spetialmente ordinato. Et intendasi esser fortezza o cassero et di doversi et potere vendere, dare et alienare come detto è della quale o del quale sarà deliberato per lo detto messer Capitano della guerra che si debba vendere, dare et alienare. Et che il detto messere Capitano possa et a lui sia licito et sia tenuto et debba con ogni remedii oportuni di costringere personalmente et nelle cose li comuni di quelli cotali castelli et terre et le singolari persone d'essi et di ciascuna d'esse ne' quali fia alcuna delle dette fortezze o casseri a comperare quella cotale fortezza o cassero et a pagare con effetto il prezzo al venditore o venditori di quella cotale fortezza o cassero.

XXVII. Di dirizare li marchi et le doppie.

[Pod. 1325 IV, 39]

Sia tenuto et debba messere la Podestà di fare dirizare tutti et ciascuno marchi et doppie cho'quali alcuna cosa si pesa o si vende a peso nella cittade o nel contado di Firençe o distretto. Et neuno pesi con pietra, ma ciascuno che a peso vende alcuna cosa debba avere marcum et doppia dirizati al diritto peso della cittade di Firençe, segnato col sigillo del Comune di Firenze in ciascuna parte. Et a colui che ad altro peso venderàe sia tenuto la Podestà di torregli per nome di pena libre .x. di piccioli per ciascuna volta. Et ciascuno mesi sia «tenuto» il detto messere Podestà investigare tutte le doppie et marchi della cittade di Firenze et de' borghi et de' soborghi, acciò che nel loro dirizamento steano fermi. Et se il peso della cosa che si vendesse valicasse la doppia o il marco, abbia il venditore uno altro peso giusto et diritto a pesare con stadera diritta, buona et leale. Et ad ciò che bene et lealmente si faccia-

no le predette cose, sia tenuto la Podestà col consiglio de' consoli del'Arte di Kalimala et con li consoli de' Medici et delli Spetiali et di Porta^a Santa Maria et de' signori della moneta di fare fare per lo detto Comune marco et doppia, stadere et bilance diritte et giuste, due paia di ciascuna, l'uno de' quali sempre stare debba nella camera del detto Comune et l'altro apo li signori della moneta per lo detto Comune. Et che tutti gl'altri pesi della cittade, contado et distretto di Firenze et le bilance et stadere s'aguagliino con le predette et per quelle persone et sì come parràe et infra quello tempo che ordinato fia per l'oficio de' signori di tutte le gabelle del Comune di Firenze. Et ciascuno che vende o compera abbia bilance salde et non rotte nel fuso et forate nel'ago. Et la Podestà faccia cercare per la cittade se si facesse contro alcuna delle predette cose, et se troveràe alcuno che faccia contro, tolgagli di fatto soldi quaranta di piccioli per ciascuna volta.

XXVIII. Di guardare li poççi della cittade di Firençe^b. [Pod. 1325 IV, 40]

Sia tenuto messere la Podestà di fare guardare gli pozi della cittade et de' borghi et de' soborghi | 228v | di Firençe che sono nelle vie pubbliche o allato alle vie o in luoghi pubbliche, sì che alcuna soçura non vi si faccia o getti in essi. Et ciascuno anno al tempo convenevole li faccia rimondare alle spese de' vicini che aqua tragono di quelli pozi. Et se alcuna persona in alcuno pozo faràe o gitterà puçura o fracidume sia tenuto messer la Podestade ritrovare la veritade, et colui che fia trovato colpevole condannare in libre .l. di piccioli. Et se alcuno ingombrerà allato a' poçi o presso allo^c scaleo^d de' poçi a cinque braccia oltre che usato sia anticamente, sia tenuto la Podestade quella cosa che vi fia posta fare rimuovere et nel'antico stato riporre. Et di queste cose si debba stare al detto de' vicini.

XXVIII. Che neuna cosa si tolga per rimondatura di vie. [Pod. 1325 IV, 42]

Sia tenuto messer la Podestà, se elli troveràe alcuno che nella cittade di Firençe o ne' borghi o ne' soborghi o in alcune vie, piaçe o ponti pigli o tolga legni^e alcuni, danari, pagla, cavoli, camangiare, frutto o alcuna altra cosa per spazare o raconciatura di vie, di piazze, di ponti o perché li stea dirimpetto, torregli di fatto soldi .xx. di piccioli per ciascuna volta.

^a -a corretta su altra lettera.

^b A margine sinistro, di mano successiva: che non si possa riguardare li pozi d'altri.

^c -o corretta su -i.

^d Corretto da scale.

^e Nel ms. legli. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 227v: aliqua ligna.

XXX. Di rapresentare le bestie trovate nel hoste. [Pod. 1325 IV, 43]

Se nel'oste o cavalcata del Comune di Firenze alcune bestie o cose d'altrui ad alcuno perverranno, sia tenuto et debba colui al quale perverranno di rapresentarle^a incontanente o quello die ch'elle perverranno a llui al signore del mercato del'oste o a colui che fosse acciò diputato. Colui che farà contro come colpevole di furto sia isbandito; ma se, come detto è, le ristituirà al signore della bestia o della cosa, debba avere da colui per ciascuna bestia o cosa danari .xii., li quali lo signore del mercato sia tenuto di fare pagare dal signore della bestia o della cosa.

XXXI. Di racare ogni sera le chiavi del palagio della Podestà nella camera della Podestà. [Pod. 1325 IV, 47]

La Podestà sia tenuto di fare recare ogni sera le chiavi della porta del palagio nel quale elli abita nella camera sua, acciò che la sua famigla non possa uscire di palagio sança la parola d'esso messere Podestà; et alle predette cose sia tenuto per suo propio saramento. Et siano tenuti li signori Priori e 'l Gonfaloniere della giustitia di fare recare ogni sera nella loro camera le chiavi del palagio del Popolo et le chiavi delle porti della cittade di Firenze.

XXXII. Che 'l Comune di Gangalandi sia del quartiere di Sancta Maria Novella. [Pod. 1325 IV, 48]

Lo Comune et universitade di Gangalandi del contado di Firenze per sé tutto sia tenuto et debba rispondere al Comune di Firenze sì come gl'altri contadini del quartiere di Santa Maria Novella. Et che gl'uomini de' piovieri di Signe, di Settimo et d'Artimino et di Sancto Ypolito non possano gravare et inquietare coloro ad alcune prestançe o^b incarichi o libre o imposte o collette fatte o che s'imponessoro per inanzi alli detti piovieri, non obstante alcuno statuto del Comune di Firenze.

XXXIII. Di ritrovare et votare la fogne della cittade^c. [Pod. 1325 IV, 50]

Sia tenuto messer la Podestà di Firenze nel primo mese del suo regimento di costringere li cappellani di tutti li popoli della cittade ch'egli rinvegnano et rimondino o rimondare facciano tutte le fogne per le «quali» usòe l'aqua decorrere sotto le vie, sì che per quelle decorrano l'acque sì come usanza è. Et ch'egli ordinino |229r| et facciano porre in quelle vie dove huopo sarà lastroni grandi che si possano aprire et li quali gli cappellani aprire facciano in

^a Segue q depennata.

^b Segue p depennata.

^c A margine sinistro, di mano posteriore: vottare et ritrovare le fognie.

quelli popoli al tempo delle piove. Et questo facciano alle spese di coloro che ànno le case allato alle vie dove è cotale fogna, cioè dal capo della fogna infino alla fine sì come tocca a braccio di spese. Et chiaminsi di consiglio de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia due buoni huomini li quali facciano fare le predette cose et che le studino con effetto. Et che le fogne che sono nel popolo di San Piero Scheragio si rimondino et votino per li tintori del detto popolo alle spese de' detti tintori in quanto essi tintori operano.

XXXIII. Di mantenere li ponti del legname nel pioviero di Campi sopra il Bisenço. [Pod. 1325 IV, 51]

Sia tenuto lo comune di Campi et gl'uomini di quello pioviero a loro spese di mantenere, salvare et guardare et di rifare tutti li ponti del legname che sono nel loro territorio in sul fiume di Bisenço o della Marina, et acciò efficacemente sieno costretti per messer la Podestà di Firenze a petitione di chiunque il domanderà. Et alle predette cose sieno tenuti sotto pena di libre .x. di piccioli.

XXXV. Che 'l comune di Montelupo sia comune per sé. [Pod. 1325 IV, 52]

Li huomini del comune et della corte di Montelupo sieno comune per sé solo et partito^a, soportino li^b incarichi et facciano le factioni del Comune di Firenze et ad esso Comune servano per sé solo come detto è, et non sieno più costretti di fare alcune factioni o di pagare libre o personalmente servire al Comune di Firenze o di comandamento di quello Comune con alcune persone o luogo se non per sé solamente, sì che ciascuno ufficiale del Comune di Firenze a tutte le cose tratti quello Comune come detto è. E che tutto quello in che sono allibrati rimanga nella loro somma et nel^c degl'uomini de' piovieri^d ne' quali prima pagavano.

XXXVI. Di mantenere la via che è dal'una parte et dal'altra di Mugnone.

[Pod. 1325 IV, 53]

Però che la via che dal'una parte et dal'altra del Mugnone che dee essere d'ampieça di .v. braccia è molto utile alla cittade di Firenze, statuito et ordinato è che coloro che ànno terra allato alla detta via siano tenuti di mantenere

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 228r: quod homines [...] sint comune per se solum et separatim subeant honera. Ma in *Statuto del Podestà*, 1325, IV, 52, p. 310: sint Commune per se solum et separatim subeant honera.

^b -i corretta su-e.

^c Segue lacuna nel testo di circa dodici lettere. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 228r: et in mutatione hominum.

^d -i corretta su-e.

quella via sì che sempre allato al detto fiume, cioè intra 'l fiume et le terre loro, rimanga via et mantenuta^a sia d'ampiezza di cinque braccia da ciascuna parte del detto fiume, sì come fue usato poscia che 'l detto fiume fue dirizato. Et la Podestà sia tenuto di fare provvedere tre volte l'anno che questo capitolo si osservi.

XXXVII. Di raconciare il ponte del legname che è sopra il fiume di Sieve presso al borgo di San Piero a Sieve. [Pod. 1325 IV, 54]

Messer lo Podestà di Firenze sia tenuto et debba infra due mesi del suo regimento di fare raconciare, rifare et compiere lo ponte del legname ch'è posto sopra 'l fiume di Sieve presso al borgo di San Piero a Sieve, sì che coloro che vegnono di Romagna et di Mugello col grano, vittuagle et altre mercatantie et li altri che vanno continuo et reggono^b a Bologna et a Firenze liberamente et sicuramente possano passare quello fiume la state e 'l verno. Et le predette cose faccia fare alle spese degl'uomini et delle persone degli infrascritti piovieri, cioè del pioviero di Sancta Agata, del pioviero di Fagna, del pioviero di San Giovanni Maggiore, del pioviero del Borgo a Santo Lorenço, |229v| del pioviero di Rio Cornachiaio, del pioviero di Camaiore, del pioviero di Bordinano, et per gl'altri che l'altra volta fecioro rifare quello ponte o fare lo fecioro. Et alle predette cose fare fare sieno eletti per li regitori overo syndachi de' detti piovieri due buoni et leali huomini, l'uno de' quali sia layco et l'altro notaio. Et a fare le predette cose fare sie tenuto la Podestà per saramento. Et con ciò sia cosa che 'l detto ponte per le guerre sia disfatto, per lo rompimento del quale ponte li mercatanti che vegnono dalle parti di Lombardia et di Romagna alla cittade di Firenze et quelli che voglono ire dalla detta cittade verso le dette parti per cagione dello impeto del'acqua di quello fiume al tempo di verno non possono passare di là né di qua il detto fiume senza grande pericolo delle persone et del'avere, abisogni quello ponte quasi di necessitate rifarsi, proveduto è che cinque oficiali della cittade di Firenze possano et debbano lo detto ponte fare rifare per quelli piovieri et popoli et persone de' quali a lloro parràe che si convegna. Et per quello et sopra quello rifacimento et per cagione d'esso rifacimento sia licito loro di tutte et ciascuna cose provvedere et fermare et fare fare ch'egli vorranno o come vedranno che si convegna. Et le provedute, fatte et fermate per loro si debbano mandare ad executione per quelli piovieri, popoli, persone, regitori et oficiali del Popolo et del Comune di Firenze alli quali perterràe l'osservatione o executione d'esse in tutto et per tutto et sì come proveduto saràe et fermato. Non inperanto provvedere possano che le predette cose si facciano alle spese del Comune di Firenze o della pecunia d'esso Comune.

^a Con segno di abbreviazione superfluo.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 228v: qui vadunt cotidie et reddeunt.

XXXVIII. Che li popoli di San Chirico et di Santa Maria da Marignolla sieno del pioviero di San Giovanni di Firenze. [Pod. 1325 IV, 55]

A rimuovere le liti et le questioni che spesso nascere^a soglono tra li popoli d'alcuno pioviero del contado di Firençe per cagione d'alcuno fiume discorrente per quello pioviero, et con ciò sia cosa che li huomini et le persone de' popoli di San Quirico et di Santa Maria da Marignolla del pioviero di Giogole che sono di qua dal fiume di Grieve dalla parte della cittade di Firenze facciano le factioni et l'osti nel pioviero di San Giovanni di Firenze, che essi huomini et persone de' detti popoli a tutte le cose sie(n)o asciolti et liberati dal pieviere di Giogole, et con gl'estimi della loro libra a pagare quella et a fare tutte l'altre factioni et hosti sieno et essere debbano et rimangano nel detto pioviero di San Giovanni et con la somma del quartiere di tutta la libra sieno del detto pioviero di San Giovanni. Et ancora che 'l detto pioviero di Giogole per alcuno danno, incendio o guasto o altro eccesso che si desse o facesse ne' detti popoli o in alcuno di quelli non sia tenuto per alcuno modo, ma quello tutto pertegna et regga al detto pioviero di San Giovanni, nel quale da quinci inanzi sono confermati et debbano rimanere.

XXXVIII. Di certi debiti della Parte Guelfa creduti al Comune di Firençe.

[Pod. 1325 IV, 60]

^bTruovasi nel presente libro lo infrascritto statuto et ordinamento lo quale si truova approvato nel .MCCCXXIII. del mese di março per gl'arbitri et statutarii del Comune di Firençe sotto la detta rubrica, lo tenore del quale statuto et ordinamento è cotale^b:

«Li Priori del'arti et Gonfaloniere della iustitia, le capitadini del'arti et l'arti medesime et ciascuno di loro per saramento et precisamente sieno tenuti |230r| di non fare et di non patire o sofferire che alcuno faccia alcuna cosa che sia o essere possa o paia d'essere tacitamente o espressamente, direttamente o per obliquo, contra li patti, convegnenze, obligagioni, contratti o concessioni fatti o fatte tra 'l sindaco del Comune di Firenze per quello Comune dal'una parte, e 'l sindaco della Parte et universitade de' guelfi di Firençe per quella Parte et universitade dal'altra parte, sopra la pecunia di tremilia fiorini d'oro in una parte e di tremilia libre di piccioli in altra parte, tra più volte per quella Parte et universitade de' guelfi di Firenze in qua dietro prestata al detto Comune di Firenze; et ancora sopra la pecunia di quattromilia fiorini d'oro per quella Parte et per lo sindaco d'essa per essa Parte

^a Segue p depennata.

^{b-b} Mancante in ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 228v, ove la rubrica inizia con: Potestas, Capitaneus, Priores artium [...]; e in *Statuti del Podestà*, 1325, IV, 60, p. 314, che comincia: Statutum et ordinatum est inviolabiliter observandum quod Potestas et Capitaneus et Priores [...].

prestat^a al detto Comune per pagare li soldati pedoni et loro capitani et altri ufficiali per lo detto Comune mandati in servizio et aiutorio di messer Karlo a rendere et restituire alla detta Parte dal detto Comune di Firenze; et sopra le rendite et provenimenti della moneta del'oro et del sale et del vino diputate et concesute alla detta universitate et Parte de' guelfi di Firenze infino ad intero sodisfacimento di^b tutta^c la detta moneta et pecunia della detta Parte prestata al Comune et per lo Comune di Firenze per le cagioni predette, sì come quelli patti et convenenze et stipulagioni et promessioni et altre cose più pienamente si contengono in carte pubbliche rogate et scritte per qualunque notaio di voluntade delli detti syndachi del Comune di Firenze et della detta Parte; per la qual cosa si dannegiasse la ristitutione et sodisfatione di quella pecunia o danneggiare si potesse o prolungasse o prolungare si potesse, et per lo tempo che non si facesse come in quelle carte più pienamente si contiene.

^dAl'osservanza del quale statuto sieno tenuti li signori Priori et lo defensore et Capitano et ciascuno ufficiali del Comune di Firenze, presenti et che saranno per inanzi. E che in contrario non facciano, né sofferino che si faccia alcuna cosa per la quale si scemi o ditragga cosa alcuna a quelli patti, convenenze, promessioni et obligationi et ad esso contracto et sodisfatione et restitutione della detta pecunia, et sia pregiudicatorio a tutti altri statuti et riformagioni di consigli fatti o che si facessero dovunque si trovassono in quanto fossero contra alle predette cose, et sia preciso in ciascuna sua parte. Salvo et spresamente fermato che le soprascritte cose o le infrascritte o che si facessero per inanzi in nulla deroghino o minuiscono o pregiudichino alle concessioni et obligationi fatte per lo Comune di Firenze et per lo suo sindaco alli consoli del'Arte di Kalimala delle rendite et provenimenti della detta moneta del'oro per sodisfatione et infino ad intero sodisfacimento del debito et quantitate di domilia fiorini d'oro prestati per quella Arte al Comune di Firenze per cagione della concordia et per la concordia che si dee fare o è fatta col Comune di Pavia della morte del'abate di Valleombrosa; et altressie della vendita delle rendite del vino fatta per lo Comune di Firenze infino a kalendi di novembre correnti^e li anni del Signore .MCCLXXXVI. indictione .xv.^f Et le predette concessioni et obligagioni et vendite salve dimorino in sua fermeza».

^a Nel ms. prestante con -n- espunta e -i corretta su -e.

^b Corretto su del.

^c In interlinea superiore.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e -i corretta su -e.

^f In realtà 1287 per coerenza con l'indizione XV. L'errore ricorre anche in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 229r.

XL. Della pecunia che perviene per l'ufficio della inquisitione della resia de' paterini che si converta nel'opera di Santa Croce et di Santa Maria Novella.
 | 230v | [Pod. 1325 IV, 62]

Truovasi che nel'anno del Signore .MCCCXXIII. inditione .VIII. a dì .XIII. del mese di março per li arbitri et statutarii del Comune di Firençe fu fatto uno statuto della infrascritta contenença et tenore, cioè: «Con ciò sia cosa che ad utilidade delle anime et ad bellezza della cittade si convegna compiere la eclesia di Sancta Croce et la eclesia di Santa Maria Novella, proveduto è che la pecunia che perviene et perverrà al Comune di Firenze del'ufficio della inquisitione della resia de' paterini, la quale è riscossa et per inanzi si riscoterà infra cinque anni proximi che verranno, si diputi et converta et intendasi essere diputata et sia et convertire et pagare si debba nella opera delle dette chiese, cioè le due parti nel'opera et per l'opera della detta chiesa di Santa Croce et la rimanente terza parte nel'opera et per l'opera della chiesa di Santa Maria Novella».

XLI. Di racconciare lo piano d'Ormannoro. [Pod. 1325 IV, 64]

Con ciò sia cosa che la pianura d'Ormannoro, la quale è tra 'l pieviere di Campi e 'l pioviero di Calençano e 'l pioviero di Sexto e 'l pioviero di Broçi e 'l comune di San Moro e 'l comune di Peretola, sia sì discipata et guasta per l'occupatione et allagamenti di certe acque che sono et che discendono et montano nel detto piano al tempo delle piove, et spetialmente del'aqua della Marina et della Dogana et l'acque lunghe et chiusine, li letti delle quali sono sì ripieni ch'elle non possono al modo usato et antico decorrere, per la quale cagione, per la dimoranza che le dette aque al tempo delle piove fanno su quello piano et terre d'esso piano, fatte sono quasi sterili le terre di quello piano, et ancora quella pianura è fatta sterile in non poco danno della republica et delle singolari persone, et^a che le predette cose divegnono per lo riempimento delle dette aque li letti overo luoghi delle quali non furono rimessi già sono .xx. anni et più, nel quale tempo s'osservava^b et vivea^b lo statuto del Comune di Firenze che parlava di rimettere le dette aque et dirizzare et racconciare, lo quale ogi non vive né si truova negli statuti del Comune di Firenze, proveduto et ordinato et fermato è che le predette aque overo letti delle dette aque si mettano et rimettano et racconcino et dirizzino ne' luoghi che bisognano con alcuni ponticelli a fare in alcuni luoghi necessari, alle spese di coloro alli quali apertiene l'utilidade e 'l guadagno delle predette cose, et spetialmente di coloro che ànno terre infra ' predetti confini nella

^a Con tratto verticale in minio.

^{b-b} In interlinea superiore con segno di richiamo.

sopradetta pianura. Et^a che alle predette cose si pongano et chiamino per l'oficio de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia o per li oficiali che sono sopra la copia delle vittuagle per lo Comune di Firenze tre oficiali, tra li quali sia uno misuratore di terre col^b salario ordinando per li Priori e Gonfaloniere della giustitia o per li oficiali sopra la copia delle victuagle. Et che a petitione de' detti oficiali lo Podestade et Capitano del Comune di Firenze e ciascuno altro rectore et ofciale del detto Comune, quandunque alcuno d'esso ne fia richesto, sia tenuto per saramento et alla pena di libre .cc. di piccioli di fare fare et mandare ad executione tutte et ciascuna cose sopradette. E che lo fiume di Rimagio ch'è presso alla pieve di Sexto si raconciï sî che faccia diritto camino verso Arno. | 231r | Et questo si faccia alle spese degl'uomini del Comune di Sexto et del'altre persone alle quali ne apertiene l'utilidade.

XLII. Che ' casolari si debbano rimurare^c.

[Pod. 1325 IV, 65]

Ciascuno ch'æ alcuno casolare non murato intra ' muri della cittade di Firenze sia tenuto et [d]ebba quello rimurare o chiudere allato alla via infino nel'alteza di quattro braccia. Et che messer lo Podestade infra uno mese del suo reggimento sia tenuto et debba costringere quello cotale ch'avràe quello casolare di fare le predette cose al modo predetto. Et se diverræ che quello cotale casolare sia comune intra alcuni consorti, in quello caso sia tenuto et debba esso messer Podestà quelli cotali consorti costringere et colui solo^d condannare per lo quale staræ ch'elli non si muri o chiuda come detto è, e di non condannare colui che 'l vorràe ubidire nelle predette cose. Et ad ciòe che le predette cose si possano fare meglio, sia tenuto lo^e Podestade di mandare uno de' suoi notari per la cittade predetta^f et inchiedere da' cappellani di coloro che ànno li casolari che non fossoro murati o chiusi et di comandare loro che sotto pena di libre .xxv. di piccioli che infra quindici die li debano avere rimurati o chiusi dal lato della via quelli chasolari. Et^g questo capitolo la Podestà faccia bandire una volta ciascuno mese.

^a Con tratto verticale in minio.

^b Segue sta depennato.

^c A margine sinistro, di mano posteriore: Li casolari si debbino rimurari.

^d In interlinea superiore con segno di richiamo.

^e -o corretta su -a.

^f Nel ms. predette.

^g Con tratto verticale in minio.

XLIII. Delle giurisdizioni et ragioni de' sottoposti del Comune di Firenze ritrovare et mantenere. [Pod. 1325 IV, 66]

Se adivene che nasca questione alcuna o litigio o causa o sia de' confini o giurisdizione o d'alcuno territorio intra alcuni che non fossero o non sieno sottoposti alla giurisdizione del Comune di Firenze, sopra quella cotale questione, litigio o causa non si possa fare alcuna novitate o processo per alcuno rectore o ufficiale del Comune di Firenze, se in prima sopra quella cotale questione, litigio o causa non si provederà per riformagioni^a et stantiamenti del Comune di Firenze solemnemente et successivamente fatti per tutti li consigli del Popolo et del Comune di Firenze, et se non fia prima fatto sindaco del Comune di Firenze lo quale vi sia presente a difendere et mantenere le^b sopradette possessioni, ragioni et honori del Comune di Firenze. Et^c se senza queste cose o contro o altrimenti si facesse per alcuno rectore o ufficiale del Comune di Firenze sopra le predette cose o alcuna delle predette, quello che fatto fosse non vagla et non tegna, ma sia nulla per la ragione medesima. Et^d ciascuno rettore o ufficiale che contro alcuna delle predette cose facesse sia condannato al Comune di Firenze in libre .m. di piccioli, non obstante alcuno capitolo di statuto, privilegio o beneficio conceduto o che per inanzi si concedesse.

^eEt se aparisse alcuna questione, controversia, litigio o causa esser stata infino a qui dal'anno del Signore .mccciii. die .xiiii. del mese di marzo infino a dì .xiiii. di marzo nel .mcccxxiiii. intra alcuni o alcuno non sobietti o non sobietto alla giurisdizione del Comune di Firenze et alcuno o alcuni sobietti o sobietto alla giurisdizione del Comune predetto, intra li quali fosse questione, controversia o^f litigio de' confini, giurisdizione o alcuno territorio che pertenesse o si dicesse pertenerne per qualunque modo, ragione o cagione in alcuna cosa al Comune di Firenze, et sopra le predette cose fosse fatto alcuno processo o si trovasse fatto per alcuno rectore o ufficiale del Comune di Firenze o per altrui o di loro comandamento, quello cotale processo et sententia che ne fosse |231v| data non vagla et non tegna, se data o fatta fosse altrimenti che per lo soprascritto modo si contenga. E tale processo et sententia sia di neuno valore et di neuno momento per la ragione stessa, non obstante alcuna terminatione d'alcuno ufficiale del Comune di Firenze et non obstante alcuna compositione, trattato, tra(n)sactione et contratto sopra li predetti confini, iurisdizione o territorio fatti o composti, che si trovassero fatti o fatta, siano nulli

^a -i corretta su -e.

^b Segue d'espunta.

^c Con tratto verticale in minio.

^d Idem c.s.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f In interlinea superiore.

et nulle per la ragione stessa. Et che sieno tenuti la Podestà e 'l Capitano lo primo mese del suo regimento di fare mettere bando per la cittade di Firenze che se alcuno notaio avesse fatto o scritto alcuno processo delle predette cose o contratto, ch'egli sia tenuto quello processo et contratto di rapresentarlo dinanzi da lui infra uno mese dal die che fia messo il bando, alla pena di libre .v^c. di piccioli. Lo quale processo et contratto o sententia, compositione o tra(n)sactione fatto o fatta altrimenti che di sopra si contenga o fatta o data sia^a tenuta^b di pronuntiare essere di neuno valore et di nulla ragione et a maggiore memoria farle ardere in fuoco. E questo capitolo si debba precisamente osservare per ciascuno rectore et ofciale del Comune di Firenze et antivagla a tutti gl'altri statuti del Comune di Firenze.

XLIII. Che deschi o tende non steano di notte in Mercato Vecchio se non a tempo di pioviam^c.

Neuno lasci desco o tenda di notte in Mercato Vecchio, se^d non quando quelle tende per pioviam fossoro bagnate et molli, nel quale caso neuno sia tenuto alle predette cose. Se alcuno farà contra le predette cose, sia punito per ciascuna volta in soldi cento di piccioli. Et messer lo Podestà faccia spesso cercare delle predette cose per la sua famiglia, et colui che troverà avere fatto contro punisca come detto è. Et neuno faccia o tegna in Mercato Nuovo o nel Vecchio alcuno palchetto, sotto pena di libre .xxv. di piccioli et di disfacimento di quello.

XLV. Che ciascuno sindaco avere debba mandato d'entrare mallevadore per ciascuno della sua universitate. [Pod. 1325 V, 1]

Ciascuno syndaco di qualunque universitate possa avere licençza et mandato dalla sua universitate ch'elli possa esser mallevadore di catuno villano della sua universitate, se l'universitate vorrà. Et la Podestade sia tenuto d'ammettere et di ricevere quello cotale mallevadore e debba essere contento di quella mallevoria, e 'l sindaco sia d'essa universitate. Et sia tenuto la Podestà e 'l giudice del maleficio di ricevere cotale mallevadore senza alcuna approveria, se la terra donde fia il sindaco vorrà, pagata primamente la gabella per cotale sodamento secondo la forma del capitolo del presente libro ^e di questo volume^e posto sotto la rubrica Del pagamento della gabella^f che dee fare ciascuno

^a In interlinea superiore -no depennato.

^b -a corretta su -e.

^c A margine sinistro, di mano posteriore: tende o deschi non si possi in Mercato Nuovo o Vechio.

^d Segue di espunto.

^{e-e} A margine sinistro con segno di richiamo.

^f Segue di depennata.

ne' piati criminali et civili^a; lo quale sindaco si possa obligare, ma non^b possa esser^c costretto per la Podestade a ciò obligare, se di sua spontan(e)a volontade nol faràe. Et questo capitolo abbia luogo quando si procedesse contra alcuno villano per alcuno maleficio per lo quale venisse a imporre pena di sangue.

XLVI. Che ciascuna comunanza et popolo del contado possa fare sindaco del'Arte de' Iudici et de' Notari. | 232r |

Ciascuno comune o popolo del contado o distretto di Firenze dal'anno del Signore .MCCCXXXVIII. a dì .VIII. del mese di dicembre inanzi abbia potuto, possa et siali licito quante volte vorràe avere costituiti et costituire sindaco et sindachi nelle loro questioni et piati civili o criminali huomini popolari che sieno scritti nella matricola del'Arte de' Iudici et de' Notari della cittade di Firençe, non obstante che cotale sindaco non sia di quello comune o popolo o non sia allibrato o libra non abbia pagato con li huomini di quello comune o popolo, purché quello cotale syndaco sia cittadino o contadino o distrittuale di Firençe et popolare, al quale sindaco si possa concedere mandato di subistituire altro et altri sindachi in suo luogo, etiamdio lite non contestata, et sia admeso et ricevuto sança alcuno sodamento o rilevamento.

XLVII. Di fare nettare il Mercato Vecchio et di quelle cose che li tavernari sono tenuti di fare o vietati. [Pod. 1325 V, 2]

Messere la Podestà della cittade di Firençe faccia richiedere dinanzi a sé li consoli de' tavernai overo beccai^d et comandi loro ch'egli comandino a tutti gl'altri beccari overo tavernai che ogni sera lievino via l'ossa di Mercato Vecchio et per sé osservino quello medesimo modo. Et faccia bandire il detto messere Podestà per la cittade di Firenze che li detti tavernai overo beccai che pongono li deschi quivi ogni giuovedì sera et ciascuna vilie di Pasque et di feste solemni rimuovano et ragunino li detti deschi nel detto mercato in alcuno luogo dicevole, acciò che libero passamento possa esser per lo detto mercato li detti dì. Et questo medesimo s'oservi per gl'altri beccari overo tavernai della cittade et borghi et soborghi di Firenze. A colui (che farà)^e contra le predette cose o alcuna d'esse tolga lo detto messere Podestade soldi .xx. di piccioli.

^fAncora faccia il detto messer Podestade li predetti consoli de' tavernari overo beccari ch'egli procurino et facciano sì che si comandi a tutti quegli

^a Podestà, I, 46.

^b Segue si abrasso.

^c Segue erroneamente ripetuto: essere.

^d Segue fac depennato.

^e In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 231r: contrafacienti.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

della loro arte ch'egli giurino et faccianli giurare che neuno venda o faccia vendere una carne per altra et che quando fia domandato dal comperatore dica la veritade di che bestia ella è, et a colui che chiederàe carne di castrone o di porco maschio non deano altra carne. Faccia ancora giurare li detti consoli de' tavernai overo beccai et tutti li tavernai overo beccai ch'egli procurino et facciano insieme che ciascuno tavernaio overo beccaio et ciascuno altro possa uccidere le bestie ch'egli vorràe et fare vendere a cui et dove gli piaceràe et non impedire alcuno né interdicere ad alcuno perch'egli non uccida le bestie o venda carne, et ch'egli dinunzino coloro che faranno contro, et che non vendano carni inferme per alcuno modo o per alcuno tempo; e che vendano le carni quello die che l'uccideranno et non il seguente del mese di giugno et di luglio et d'agosto, excepte carni di bue o di vacca, sotto pena di soldi .xl. per ciascuno che farà contro alle predette cose o alcuna d'esse per ciascuna volta. Et siano tenuti li detti tavernari overo beccari di non vendere agnelli o cavretti, se non li uccideranno nella cittade o ne' borghi, et che nelle predette cose non commettano alcuna |232v| frode; a colui che farà contro tolgano soldi .c. per nome di pena, et poscia nol lasci la detta Podestade quello contrafaccente fare la detta arte. Siano ancora tenuti li detti tavernai overo beccari di non uccidere alcuna bestia o gittare o spandere sangue nella cittade di Firençe o ne' borghi o soborghi in istrada publica; colui che farà contro sia punito in soldi .c. piccioli per ciascuna volta. Et neuno aporti o rechi agnelli morti alla cittade predetta, né gonfi o gonfiare faccia alcuno agnello o capretto; colui che farà contro sia punito per ciascuno agnello o capretto gonfiato in soldi .v. di piccioli et perda l'agnello o capretto. Et ciascuno possa fare la detta arte de' tavernai overo beccari nulla pagando alli detti consoli o ad altra persona per l'entratura del'arte o per imparare la detta arte. Et sia tenuto la Podestade d'inchiedere delle predette cose ciascuno mesi almeno tre volte. Et li predetti consoli de' tavernari overo beccari et essi tavernai overo beccai che vendono carne sieno^a costretti dalla Podestà predetto lo primo mese dello^b regimento della detto Podestade di iurare et di promettere et di sodare ch'egli non faranno tra loro, né lasceranno fare alcuna dogana, postura o interdetto di vendere carne o di non vendere, né di certo novero di bestie vendere, né che altro faranno in frode delle predette cose. Et li consoli de' tavernai overo beccai o alcuno altro per loro non facciano o fare facciano alcuna condannagione d'alcuno tavernaio o beccaio o per alcuno modo gravino alcuno tavernaio o beccaio per le predette cose o per alcuna delle predette. Et sia tenuto ciascuno tavernaio o beccaio di non tenere a vendere se non d'una generatione di bestie solamente, e che le carni ch'egli recharanno a vendere il sabato non le rechino a vendere lo lunedì; e chi farà contro la Podestà il punisca et punire possa et debba così

^a Segue o depennata.

^b Segue p abrasa.

per^a presuntione come per publica fama a suo arbitrio. Sopra le quali cose così punire come condannare la Podestà abbia arbitrio. Et sia tenuto la Podestà di procurare al postutto che carni si vendano per giusto prezzo; et sopra queste cose la Podestà abbia arbitrio, salvo sempre lo prosimo infrascritto capitolo.

XLVIII. Che ciascuno possa vendere carni et bestie in grosso et a minuto liberamente et ispeditamente et della pena di colui che farà contro alle predette cose.

L'arte de' beccari ovvero vendenti qualunque carni di qualunque bestia che pertegnano a victuagla o li huomini della detta arte o qualunque altri non possano, né a loro sia licito di fare alcuna dogana, monopolio, conventiono o patto, in su le carni di qualunque animale pertenente a victuagla o sopra le bestie a vittuagla pertenenti, di certo modo o forma o prezzo venderle o di non venderle, comperare o non comperare o alcuna altra cosa fare sopra le predette o alcuna delle predette cose che possa ritornare in pregiudicio del Comune o degli' uomini che vorranno comperare carni o bestie, né in pregiudicio di coloro che le dette bestie conducerci vorranno alla cittade o contado di Firenze per ubertade di fare carni alli cittadini, contadini et distrittuali di Firenze, ma a ciascuno così cittadino come forestiere sia licito di vendere le dette bestie ovvero carni a coloro che le | 233r | vorranno comperare a grosso o a minuto come a loro piaceràe senza contraditione d'alcuno o d'alcuni, liberamente et ispeditamente; né possano o ardiscano li consoli o huomini dell'arte predetta o alcuni altri contradire o in alcuna cosa contestare a quelli cotali conducenti le bestie a Firenze ovvero a coloro che vorranno vendere le carni in grosso o a minuto; né possano per ciò li detti cotali vendenti carni o che condurranno li detti animali accusare, richiamarsi di loro o gravare dinanzi da alcuno rectore o ofitiale del Comune di Firenze o d'universitade o suoi consoli o di qualunque altra arte; né possa esser costretto alcuno straniero non volendo essere sotto ' consoli della detta arte di iurare sotto li consoli d'essa arte o d'alcuna arte che venda carni o bestie a vittuallia pertenenti; né però possa esser molestato in piato o fuori di piato per alcuno rettore o consolo delle detta arte o altri chiunque, ma sia licito a ciascuno che vorrà vendere carni in minuto o in grosso di menare^b animali et bestie alla cittade et contado di Firenze senza pagare gabella o passaggio, o salario o altra cosa ad alcuna persona o arte dando per la cagione predetta, excetto che al Comune di Firenze. Et^c ciascuno rettore et ofitiale della detta cittade sia tenuto di difendere et mantenere quelli cotali vendenti carni o conducenti animali, sì ch'egli possano liberamente ducere^d le bestie et le carni

^a Segue la abraso ed espunto.

^b Nel ms. menari.

^c Con tratto verticale in minio.

^d Nel ms. conducere, con- depennato.

vendere come a loro piacerà. Et^a se alcuno o alcuni saranno arditi di fare contra le^b predette cose di fare dogana o monopolio o conventione o alcuna cosa altra, se fia la universitate di quella arte sia condannata in libre .m. di piccioli, se fia consolo della detta arte sia privato del consolato et condannato in libre .v.^c. di piccioli, et se fia altri della detta arte sia condannato in libre .cc. di piccioli, et ciascuno possa accusare et dinuntiare et palesare et notificare coloro che faranno contro alle soprascritte cose vietate o alcuna d'esse. Et se alcuno della detta arte de' beccari ovvero tavernai farà delle predette cose cotale accusa, dinuntia, notificatione o revelatione, non possa esser in alcuna cosa gravato, condannato o molestato, ma elli et li suoi discendenti et fratelli sieno liberi dal'arte predetta, et^c non sieno costretti né possano esser costretti poscia d'esser o giurare sotto li consoli di quella arte o sotto alcuno di sua arte. Et^d se alcuno consolo o altri della detta arte per alcuno pazzo ardimento offenderà o farà offendere in persona o nelle sue cose alcuno cittadino o forestiere che menasse a Firenze cotali bestie per fare copia di carni o che vendesse quelle carni a grosso o a minuto nella cittade o contado di Firenze, sia condannato cotale offendente o che farà offendere nel doppio della quantitate nella quale dovrebbe esser condannato, s'egli avesse un altro offeso o fatto offendere. E^e se cotale offensione fia fatta di coscienza et voluntade della detta arte, sia condannata l'arte o il collegio in libre .m. di piccioli. Et di cotale offesa fatta a quello cotale che menerà cotali animali o che venderà le carni, cioè che fatta sia cotale offesa per la cagione predetta et che fatta sia di voluntade della detta arte, provare si possa per publica fama. Et^f che alcuna arte o huomini d'alcuna arte et chiunque altri non possano o debbano con la detta Arte de' Beccari o con li huomini della detta arte convenirsi o pattovire tacitamente |233v| o spressamente di non comperare o mercatare con li detti cotali adducanti le dette bestie o vendenti le dette carni di quelle cose che pertenessoro alla detta arte, ma sia tenuto ciascuno che mercata con li detti beccari delle cose pertinenti al'arte loro mercatare etiamdio con coloro che aduceranno le dette bestie o che venderanno le dette carni^g, comperando da loro cuoia et le cose dentro degl'animali et altre cose comperando da loro et vendendo loro, sì come fanno con li detti beccari o con qualunque altri per giusto prezzo, et se farà contro, sia condannato per la Podestade o per lo Capitano per ciascuna volta in libre .xxv. di piccioli. Et sia tenuto ciascuno rectore et ofciale, quando

^a Con tratto verticale in minio.

^b Nel ms. la.

^c Con tratto verticale in minio.

^d Idem c.s.

^e Idem c.s.

^f Idem c.s.

^g Segue: di quelle cose pertinenti alla detta arte *espunto con gli apici va-ca*.

fia richesto, costringere cotali artefici di mercatare con li predetti et di comperare le loro merci per giusto pregio. Et delle predette cose et di ciascuna d'esse possa et debba messer la Podestà et messer lo Capitano et ciascuno di loro et li loro giudici cognoscere, procedere, punire et condannare come detto è; et sopra queste cose sie tenuto di porre spie segrete a cercare le predette cose et trovare, et abbia pieno et libero arbitrio d'investigare delle predette cose et di punire li contrafacienti come detto è, e procuri al postutto in tutti i modi di riparare a tutte le frode che contro alle predette cose si potessero commettere. Et li predetti messer la Podestade et Capitano tutte le predette cose facciano pubblicamente bandire per la cittade predetta ciascuno mese, sì che a tutti sia manifesto. Et ciascuno che vorrà vendere carni ricenti o secche a minuto nella cittade, contado o distretto di Firenze sia tenuto et debba vendere quelle carni, di qualunque generatione o maniera saranno, a peso et senza peso et per quello prezzo et prezzi che et sì come provederanno li quattro oficiali della piazza d'Orto San Michele, secondo la quale provisione ciascuno che vendere vorrà le dette carni venda et non altrimenti, sotto pena di libre .xxv. di piccioli chi altrimenti o più oltre venderà o farà che quello che in essa provisione si conterrà et quelle cose faccia osservare et seguitare, et chi farà contro per messer la Podestà o per lo Capitano si debba condannare. Et che messer lo Capitano faccia delle predette cose inquisitione et punisca colui che farà contro sì come detto è, alcuno statuto non obstante. Et che qualunque persona terrazana o forestiera ondunque sia o sottoposta al'Arte de' Beccari della^a cittade di Firenze o non sottoposta possa et siele licito senza pena così nella cittade come nel contado o distretto di Firenze in qualunque luogo, excetto che nella piazza di Mercato Nuovo di Firenze, macellare et fare macellare et vendere et fare vendere qualunque carni, ma non quelle che sono vietate secondo la forma degli statuti ovvero ordinamenti del detto Comune, et vendere a macello a tutti et a ciascuno che ne vorranno comperare per quello prezzo o per quelli prezzi che vorrà, salvo quello che di sotto si dirà. Et che quelli che così macelleranno o venderanno o loro o d'alcuno di loro fattori, serviciali o fanti o alcuni di coloro li quali altra guisa non sono sottoposti alli consoli della universitade o al'universitade de' beccari della cittade di Firenze non possano per alcuna ragione o cagione |234r| per quelli consoli ovvero oficiali del'universitade predetta o dinanzi da loro o d'alcuno di loro esser molestati, inquietati, gravati, tratti o per alcuno modo convenuti, ma intendansi esser et sieno exenti, liberi et assoluti da ogni officio, podestade et giurisdictione di coloro et di ciascuno di loro et di quella universitade. Et che li consoli della detta arte o alcuno di loro o notaio o messo della detta arte alcuno de' predetti o alcuno degl'infrascritti che rinuntierà come si dirà di sotto qui non possano o ardiscono, per diretto o per indiretto, per alcuno modo gravare o molestare in

^a A margine sinistro manicola di mano posteriore.

persona o nelle cose o chiamare in piato, sotto pena di libre .v^c. di piccioli. Et ancora che qualunque della predetta Arte de' Beccari sottoposto a quella arte o universitade rinuntieràe dinançi dal'ufficio de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia del detto Popolo^a et Comune al'universitade predetta s'intenda essere et sia, inmantenente fatta la renuntiatione predetta, libero, assoluto et interamente exento da essa universitade et consoli et officio di quella universitade e da ogni officio, podestade et giurisdizione loro et di ciascuno di loro, né per loro né per alcuno di loro o dinanzi a loro o alcuno di loro possa essere gravato, inquietato, molestato, convenuto o tratto per alcuna ragione o cagione; et se alcuna cosa contra le predette cose o alcuna delle predette si facesse per qualunque modo sia casso et vano per la ragione stessa. Questo spresso et dichiarato che per le predette cose o per alcuna delle predette non s'intenda né possa alcuno pregiudicio generare alle^b exactioni della gabella del Comune di Firenze o ad esse gabelle o alcuna d'esse. Et ancora dichiarato che tutti et ciascuno che carni macelleranno o a macello venderanno, sottoposti o non sottoposti ad essa arte, s'intendano essere et siano sottoposti alla giurisdizione et costringimento delli ufficiali così forestieri come cittadini diputati o che si diputeranno al'ufficio della piazza d'Orto San Michele di Firenze. Et che per le predette cose o alcuna d'esse non si diroghi né dirogato s'intenda essere o sia al'ufficio de' predetti, né alli ordinamenti d'esso officio. Et li loro statuti et ordinamenti, provisioni et comandamenti siano tenuti et debbansi osservare sì come qualunque altri sottoposti alli sopradetti ufficiali o ad alcuno di loro.

XLVIII. Che li mercatanti non vadano a terra divietata. [Pod. 1325 V, 3]

Lo Podestade predetto, richesto da' consoli di Kalimale, di Porte Sancte Marie, de' Cambiatori et del'Arte della Lana et di tutti li mercatanti, faccia mettere bando che li mercatanti non vadano a terra o a luogo lo quale elli diranno essere vietato.

L. Del tempo della vendemia. [Pod. 1325 V, 5]

A ciascuno sia licito di vendemiare et di fare vendemiare dali otto die del mese di settembre inanzi ad sua voluntade, non obstante alcuno bando, excetto che quegli che ànno vigne di vino schiavo, trebiano, moscadello, greco, vernaccia o altro vino bianco nostrali possano quelle vendemiare a loro voluntade. E che li segnatori delle barili facciano continuamente il loro officio da esso ottavo die del mese di settembre inanzi.

^a Nel ms. Popollo.

^b Corretto su alla.

LI. Che 'l cogno del vino sia di .XXV. meçine.

[*Pod. 1325 V, 6*]

| 234v |

Lo cogno del vino, etiamdio di mosto, sia et essere debba di .xxv. mezine et portisi in cinque some raguagate, diritte et comuni, sì che ciascuna soma tegna .v. mezine in due barili segnati come usanza è del segnale del Comune, sì inpertanto che li segnatori delle barili abbiano et avere debbano diritta mezzina di rame o di ferro, et dirizinsi et misurinsi li detti barili anzi che si segnino o sigillino. Et che lo Podestade faccia bandire le predette cose ogni mese infino alla vendemia di ciascuno mesi. Et li detti barili non si possano menomare più o crescere al tempo che si segnano.

LII. Che ciascuno popolo del contado di Firençe faccia le factioni nel suo quartiere.

[*Pod. 1325 V, 8*]

Ciascuno popolo et comunanza del contado di Firenze debba ire nel'hoste et fare le factioni et fare li servigi con gl'uomini del suo quartiere, non obstante che sia del pioviere d'un altro quartiere o in più quartieri.

LIII. Che neuno porti habito di pinzochero, se non fia di loro medesimi.

[*Pod. 1325 V, 9*]

Neuno porti habito de' pinzocheri, cioè mantello nero a becchetto et a simiglianza di loro vita, se elli non fosse della vita et regola de' pinçocheri. Et se alcuno farà contro, sia tenuto la Podestà contra lui procedere ad volontade de' frati ministri de' detti pinçocheri.

LIIII. Che le vestimenta de' morti sieno di quella chiesa apo la quale saranno sopPELLITI.

[*Pod. 1325 V, 10*]

Le vestimenta de' morti le quali si portano alle chiese per honore della sua nobilitade essere debbano di quella chiesa apo la quale fia sopellito, se altrimenti in sua ultima volontade non avesse disposto.

LV. Che neuno notaio abbia conversatione col iudice sindaco o exactore.

[*Pod. 1325 V, 11*]

Neuno notaio della cittade o contado di Firenze possa o debba stare o dimorare o alcuna conversatione avere col'exattore delle condannagioni o col iudice dell'appellagione et sindaco del Comune di Firençe per alcuno modo o cagione. Et la Podestade non permetta per alcuna cagione alcuno di quelli notari avere dimorança o conversatione coli sopradetti iudici. Et se alcuno notaio farà contro, sia punito per la Podestà in libre .x. piccioli per ciascuna volta.

LVI. Che sia licito a ciascuno di venire alle mercata del contado et distretto di Firençe. [Pod. 1325 V, 16]

Ciascuna persona, excetti li sbanditi et condannati del Comune di Firençe, possa liberamente venire et reddire per lo distretto di Firençe et a tutte le mercata che si fanno nel distretto di Firençe dovunque con grano et biado et altre victuagle quello die che si fa il mercato. Et neuno della giurisdizione del Comune di Firenze ardisca o presumisca d'offenderlo o fare ofendere, né gravare o fare gravare di ragione o di fatto, se non per cagione di maleficio da lui commesso, contro alcuno in persona o nelle cose, sotto pena et bando a chi farà contro a torgleli ad arbitrio della Podestade.

LVII. Che non si concedano popoli o piovieri ad alcuna privata persona a fare lavorii. [Pod. 1325 V, 17]

Neuno pioviero o comunanza o popolo si possano o debbano concedere ad alcuno o ad alcuni per [fa]re o hedificare in alcuno lavoro o alcuni lavorii di private persone.

LVIII. Che la Podestade non prieghi alcuno che doni sue vestimenta.

[Pod. 1325 V, 18]

La Podestà di Firenze o alcuno di sua famiglia no[n] possa, né li sia licito di pregare alcuno cittadino o contadino di Firenze che doni sue^a |235r| vestimenta ad alcuno buffone, et se fia fatto contro, perda del suo salario libre .cc. di piccioli; et quello medesimo s'intenda del Capitano del Popolo di Firenze et di ciascuno ufficiale forestiere del Comune predetto.

LVIII. Di costringere colui che aringherà che si faccia hoste ch'egli stea nel'hoste. [Pod. 1325 V, 19]

Se alcuno, di qualunque conditione fia, aringherà che hoste si facesse, sia tenuto la Podestade di costringere et di fare costringere colui ad andare et continuo stare nella detta hoste, et se elli fia disubidente, tolgagli per nome di pena libre .c. di piccioli. Et se la Podestade fia negligente in ciò, perda di suo salario libre .c. di piccioli. Et durante cotale hoste non possa quello cotale aringatore esser mandato o andare in alcuna ambascieria per lo Comune di Firenze.

^a A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: vestimenta inserito in una figura di giullare.

«LX». Di guardare la festa di sancta Liperata et di san Çenobio.

[Pod. 1325 V, 20]

Ad honore et reverenza di Iesu Christo et della beata sancta Liperata vergine al cui honore è hedificata la cathedrale ecclesia di Firenze et del beatissimo san Çenobio confessore che fue della cittade di Firenze pastore et vescovo, statuto et ordinato è che la Podestà di Firenze sie tenuto per proprio saramento di fare guardare, celebrare et honorare solemnemente et divotamente da tutti per la cittade predetta la festa de' detti santi Liperata et Çenobio. Et che mes-ser la Podestade e 'l Capitano, li signori Priori e 'l Gonfaloniere della iustitia et li loro iudici, cavalieri et notai alle spese del Comune di Firenze e le capitudini delle ventune arti sieno tenuti et debbano offerere la vigilia della festa di santa Liperata apo la sua chiesa ceri, et che la detta oferta si converta et convertire si debba nel'opera della detta chiesa di Sancta Liperata, et che li operarii della detta chiesa dimorino a ricevere la decta^a oferta.

«LXI». Che alli barbieri sia licito d'aver discepoli et di fare l'arte loro etiamdio li di della domenica.

[Pod. 1325 V, 21]

Ciascuno barbiere della cittade et del contado di Firenze possa et a llui sia licito di tenere discepoli et se(r)vente nella detta arte, uno et più come a lui piacerà. Et ancora possano et debbano, se elli fiano richesti, radere la barba et fare la sua arte ciascuno die, etiamdio li di della domenica et delle feste, purché in quelli di delle domeniche et delle feste non pongano gli sciugatoi o panche fuori della bottega a stanga o altrove. Et sia tenuto ciascuno di loro d'avere bacino et di tenere bottega et specchio^b et di lavare nel bacino ciaschuno adomandante, et chi farà contro sia punito in soldi .x. per ciascuna volta. Et ciascuno barbiere possa li di delle domeniche et le feste di santa Maria et delli apostoli radere la barba agl'uomini alle^c case d'altrui, ma non alla bottega d'esso barbiere. Et^d ancora possa, sia tenuto et debba radere la barba a lume di candela li sabati la sera a ciascuno che l'adomanderà, non obstante alcuno statuto della detta cittade o del'arte predetta.

«LXII». Che neuno buffone abbia conversatione nel palagio del Comune di Firenze o del difensore del Popolo.

[Pod. 1325 V, 22]

Neuno giocolare o buffone possa o debba avere alcuna conversatione nel palagio del Comune di Firenze. Et^e s'egli adiverrà che alcuno di loro vada alla

^a Nel ms. decto.

^b In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 234r: sportellum.

^c Segue, abraso: lase.

^d Con tratto verticale in minio.

^e Idem c.s.

Podestade o ad alcuno di sua famiglia, sia tenuto la Podestade di comandargli o di farli comandare, a pena di libre .l. di piccioli, che da indi inanzi non salga nel detto palagio né abia conversatione con alcuno di loro. Et^a se alcuno farà contro, | 235v | sia condannato per la Podestà a dare al Comune di Firenze in libre .xxv. di piccioli; et ciascuno possa accusare et dinunziare il contrafaciente. Et quello medesimo s'osservi in tutte et per tutte le cose in messer lo difensore et Capitano. Et quello che si dice de' buffoni di tutto et per tutto s'oservi in ciascuno forestiere. Et le predette cose messer la Podestà e 'l Capitano et la loro famiglia tutta sia tenuto d'osservare, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno et ciascuna volta.

⟨LXIII⟩. Di murare li forni.

[Pod. 1325 V, 23]

La Podestà e 'l Capitano di Firenze sieno tenuti precisamente lo primo mese del loro regimento, ad instantia di ciascuno che 'l domanderà, di costringere tutte et ciascuna persone che avranno forno nella cittade di Firenze o case nelle quali abbiano forno che murino infra due mesi proximi et murare facciano da ciascuna parte infino a due braccia sopra il tetto, sì che tengano li forni in case murate come detto è di sopra. Et ciascuno che farà contro punisca la Podestade in libre .c. di piccioli, et neentemenò faccia le predette cose osservare; o tengano li forni in case che siano sì partite dal'altre case che quindi non si possa temere pericolo di fuoco.

⟨LXIII⟩. Che coloro che abitano presso ad Arno facciano uscire delle loro case il fracidume et puzura sotterra.

Neuno della cittade di Firenze che abbia casa, torre o palagio allato al fiume d'Arno o allato ad alcuna via publica delle cittade di Firenze possa o ardisca o presumisca di fare in quella casa o mettere fuori di quella casa alcuno doccia o alcuno altro hedificio aconcio a fare fracidume, se non sotto terra esca. Et chiunque àe nella sua casa quello cotale doccia o alcuno simile hedificio presso ad Arno dal ponte alla Carraia infino al ponte Rubaconte contro alla forma predetta sia tenuto di levarlone. Et la Podestà et ciascuno altro rettore della cittade di Firenze sia tenuto di fare osservare le predette cose e di condannare colui che farà contro in libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta.

^a *Idem c.s.*

«LXV». Di conservare sança danno il Comune et le singolari persone del Comune di Firenze de' contratti fatti per qualunque in ciascuno luogo, et come si proceda contra coloro per li quali sono molestati ^ali Fiorentini nelli altrui paesi^a. [Pod. 1325 V, 29]

Se alcuno della cittade o contado o distretto di Firenze, persona privata o compagno d'alcuna compagnia di mercatanti della cittade di Firenze, farà alcuno contratto o obligatione o quasi contratto con alcuna persona in qualunque luogo, et per cagione di quello cotale contratto o obligatione o quasi contratto lo Comune di Firenze o cittadini et mercatanti di Firenze adiverrà d'essere in alcuna cosa gravati, inquietati o danneggiati, siano tenuti et debbano li predetti messer Podestà, Capitano et defensore et ciascuno altro rettore della detta cittade et ciascuno di loro, a petitione di chiunque domandasse, di costringere et di fare costringere in ogni modo et via di ragione et di fatto, sì come meglio fare si potrà, quella cotale persona che 'l contratto o quasi contratto o obligatione avrà fatto et li suoi heredi et possessori de' beni, infino a tanto che trovare si potranno, et li compagni di quella cotale compagnia a rispondere a quella cotale persona con la quale lo contratto o quasi contratto o obligatione fu fatto o fatta. Et siano tenuti di fare sì et di fare fare che 'l Comune di Firenze o li cittadini o mercatanti fiorentini in alcuno luogo per queste cotali cagioni non sieno danneggiati | 236r | o gravati in alcuna cosa. Et questo abbia luogo alle cose passate et a quelle che sono a venire. Et che la Podestade e 'l Capitano et defensore et li loro giudici et assessori et tutti li oficiali del Comune di Firenze che ne fieno richesti sieno tenuti per loro saramento, a richiesta de' consoli et de' rettori di qualunque arte di Firenze et di tutti et ciascuno mercatanti et artefici et del'altre arti et de' distrettuali della detta cittade, di provvedere sommaramente et brevemente et fuori d'ordine et non in figura di giudicio contro alli mercatanti et altri huomini della cittade, contado et distretto di Firenze per lo cui fatto o colpa li mercatanti o altri huomini della cittade o contado o distretto di Firenze nell'altrui parti furono rattenuti, presi, gravati o da loro riscossa moneta o comunque impediti, et contra loro procedere in persona et nelle loro cose a conservatione senza danno et ad intero rifacimento de' danni fare a tutti et ciascuno li quali per la loro colpa et fatti^b furono gravati o da loro riscossa moneta, ratenuti, presi o impediti in persona o nelle loro cose. Et li predetti cotali li quali cotali cose commisero, a petitione di coloro che danno sostennoro per loro, siano sostenuti in persona et sieno constretti interamente et efficacemente alla predetta sodisfactione. Et se alcuna volta diverrà che per cotali cagioni alcuno altro sia sostenuto personalmente et la qualitate del fatto richiega ciò, allora li rectori, iudici et oficiali sopradetti possano quello cotale

^{a-a} Prosegue sul margine destro oltre lo specchio di scrittura.

^b -i corretta su -o.

così preso ad instantia de' mercatanti et delli altri predetti sotto fida guardia, alle spese inpertanto di chi lo domanderà, mandare al luogo del contratto debito a rispondere quivi de' suoi contratti. Et questo capitolo s'intenda et abbia luogo ne' fatti presenti et^a in quelli a venire et precisamente si debba osservare. Et sia tenuto messer la Podestade e 'l Capitano et ciascuno altro officiale che di ciò fia richesto efficacemente osservare questo capitolo, et di fatto procedere nella persona et nelle cose contro alli detti cotali per la cui^b cagione li detti danni fieno stati dati o fatte ingiurie a cotali distrittuali fiorentini, gittate via ciascuna opposizioni, excetioni et gavillationi che in loro favore s'allegassero od opponessero per alcuno, salvo che si allegasse absentia di quelli cotali et provassesi legittimamente debbasi loro dare convenevole termine secondo la distantia del luogo o de' luoghi^c dove sarà. Infra 'l quale termine possano^d essere richesti^e che vegnano et venire debbano, ma se non verranno infra 'l termine loro dato, allora si possa procedere contra loro sì come contra cessanti et^f fugitivi et li beni loro sieno dati in pagamento a quelli cotali (che) per cagione de' predetti sostennoro li detti danni et ingiurie. Et delli detti danni et ingiurie date contra li detti distrittuali di Firenze che dati sieno per cagione o colpa de' predetti si possa provare per lettere et per messi del signore o barone del luogo nel quale cotali danni o ingiurie si dicono esser dati et date, o per saramento di quello cotale adomandante con affirmatione di due consolati delle .xii. capititudini delle maggiori arti della cittade di Firenze, et ogni altra riformagione et ogni capitolo trattante di questa materia sieno cassi. Et questo capitolo | 236v | solamente nelle predette cose sia osservato. Et se alcune rapresagle da quinci inanci si concederanno contro al Comune di Firenze o singolari persone del detto Comune imperò che alcuno distrittuale del Comune di Firenze si fugisse o cessasse con la pecunia o cose d'altrui o avesse dirubato alcuna persona, sia tenuto messer la Podestà o il Capitano di costringe(re) in avere et in persona quello cotale per cui cagione cotali rapresagle si concedessero ch'egli dea sufficienti mallevadori di conservare senza danno lo Comune di Firenze et li distrittuali del detto Comune. Et questo si faccia a petitione di chiunque, fatta prima fede che quello cotale fosse così fuggito, cessato o avesse dirubato come detto è. Et la Podestà e 'l Capitano sieno tenuti di fare le predette cose con effetto sança strepito et figura di iudicio. Et queste cose proximanamente dette, cioè da quello luogo dove comincia: «et se alcune rapresagle et cetera» luogo abbiano dal .MCLXXXVIII. in kalendi di magio infino al'anno del Signore .MCCCXIII. a dì .XIII. del mese di março.

^a Corretto da etiam.

^b Segue g depennata.

^c Segue ins depennato.

^d -no aggiunto fuori dallo specchio di scrittura a margine destro.

^e -i corretta su -o.

^f In interlinea superiore.

^aEt se alcuno de' predetti fosse isbandito sì come cessante et fugitivo nella cittade di Firençe et avessesi fatto trarre di quello banno prima che ^bavesse sodisfatto^b alli mercatanti et alle persone di Firenze damnificati et damnificate per lui in altra provincia o terra, non s'intenda o sia exempto o liberato da quello bando ch'egli avesse avuto sì come fugitio o cessante infino a tanto ch'egli abbia sodisfatto ad essi mercatanti et persone per lui damnificate, ma sia trattato et avuto come fugitivo et cessante.

(LXVI). Che neuno creditore gravi alcuno fiorentino per debito d'un altro fiorentino et della pena chi farà contro. [Pod. 1325 V, 30]

Neuno ardisca o presumisca per alcuno modo o cagione, per debito ch'egli dovesse ricevere da alcuno fiorentino o per altra ragione che dicesse sé avere contra colui, però, gravare o molestare o fare molestare in alcuna cosa fuori del distretto di Firenze in persona o nelle cose in alcune fiere, mercati o qualunque altri luoghi per alcuno signore, collegio o comune o qualunque altro ufficiale di qualunque luogo alcuno fiorentino, contadino o distrettuale di Firenze, ma solamente debba esser contento et sia di quello cotale debitore fiorentino o de' suoi compagni, se alcuni ne àe, non gravando, né facendo gravare per ciò alcuno altro fiorentino che a quello cotale adomandante non fosse obligato nel contratto o debito sopradetto. Et ^cabiano cura^c messer la Podestade e 'l Capitano che neuno faccia contra le predette cose, et fiali di-nuntiato^d per alcuno che alcuno faccia contro, sia tenuto a petitione di ciascuno che l'adomanderàe fare richiedere quello cotale contrafaccente per messo o per lettere che al postutto cessi di fare cotale molestia o ingiuria o di fare fare ad alcuno distrettuale fiorentino, che se dopo le dette lettere presentate o messo mandato non cesseràe da cotale molestia o ingiuria, sia tenuto la Podestade e 'l Capitano et ciascuno di loro a petitione di ciascuno d'isbandire et condannare quello cotale contrafaccente et li suoi figliuoli non emancepati et contro a' suoi beni procedere et essi beni dare et agiudicare a quello cotale fiorentino o distrettuale ingiuriato o molestato per pieno |237r| dominio, sì ch'egli sia interamente sodisfatto di quelli cotali beni del suo danno. Et quello cotale contrafaccente^e et li suoi figliuoli non emancepati sieno tenuti isbanditi per debito, sì che a loro o ad alcuno^f di^g loro nulla ragione sia renduta ne' piati

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio depennato.

^b In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 235v: *antequam satisfecisset*.

^{c-c} Nel ms. *abian curano*.

^d Segue che *depennato*.

^e -fa- in interlinea superiore con segno di richiamo.

^f Corretto in interlinea superiore altri.

^g In interlinea superiore per. Le due correzioni adeguano giustamente il dettato alla versione latina ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, cc. 235v-236r: *ita quod eis vel alteri pro eis*.

civili infino a tanto che di cotale ingiuria, molestia o danno a quello cotale iniuriato o dannificato sia interamente sodisfatto.

^aEt quello medesimo s'intenda et si faccia contra coloro che per ragione d'alcuno danno dato loro per lo Comune di Firenze o per alcuna parte, cioè guelfa o ghibellina, facesse ingiuria o danno ad alcuno fiorentino. Et questo capitolo sia preciso et precisamente si debba osservare et istendasi alle cose passate et alle a venire.

⟨LXVII⟩. Che si proceda contro a' mercatanti che celano la copia de' pesci et delli uccelli et di simiglanti cose. [Pod. 1325 V, 31]

La Podestà infra uno mese poscia ch'avrà giurato lo suo officio sia tenuto d'inchiedere o di fare inchiedere et di fare comparire dinanzi da sé o da alcuno de' suoi iudici li treconi de' pesci che da alcuni pescatori comperano pesci et poscia li rivendono, et facciali iurare et comandi loro ch'egli non comperino da alcuno nella cittade di Firenze o ne' borghi o altrove contra la forma degli statuti alcuni pesci per cagione di rivenderli, et ch'egli non staranno nella piazza del Ponte Vecchio, allato ad Arno o altrove in luogo publico a vendere pesci per loro comperati da alcuno nella cittade di Firenze o ne' borghi o soborghi o altrove contra la forma degli statuti, né pesci d'altre persone; et queste cose a pena di libbre .xxv. di piccioli a torre a chi farà contro per ciascuna volta, et d'osservare queste cose riceva da ciascuno soficiente mallevadore.

⟨LXVIII⟩. Che non si comperino pesci per cagione di rivendere et della loro materia. [Pod. 1325 V, 32]

Neuno ardisca o presumisca di comperare pesci freschi nella cittade o nel contado di Firenze per rivendere quegli crudi o faccia rivendere, sotto pena di libbre .L. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta, et perda li pesci. Et a ciascuno sia licito d'accusare et di dinunziare et abbia la metade della condannagione et siali tenuto credenza. Et neuno ardisca o presumisca di stare a vendere pesci ricenti o salati se non colui o coloro di cui li pesci fossono, et che neuno possa stare con loro o con alcuno di loro a vendere pesci ricenti o salati, né aiutarli, (n)é farne alcuno mercato de' pesci o intromettersi in alcuna cosa, sotto la detta pena. Et neuno della cittade o del contado o distretto di Firenze ardisca o presumisca di fare alcuna compagnia di pesci ricenti comperare o vendere con alcuno forestiere. Et neuno della cittade o distretto di Firenze possa stare o debba ad^b uno desco con alcuno forestiere ad vendere pesci ricenti o in altro luogo stare con lui a vendere pesci ricenti, sotto la detta pena. Et tutti et ciascuno che recano o recare fanno pesci ricenti alla cittade

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Bis script.

di Firenze debano queglii pesci dis caricare nella piaça del Ponte Vecchio del popolo | 237v | di Santo Stefano a Ponte a presso Arno, et che altrove nella cittade o nel contado di Firenze infra tre migla presso alla cittade non debbano, né possano dis caricare quelli pesci, sotto la detta <pena>. Et neuno nella cittade o nel contado di Firenze infra tre migla presso alla cittade debba ritenere questi cotali pesci in sua casa propria o a pigione, sotto la detta pena. Et neuno che venda pesci salati ardisca di stare a desco o in altro luogo a vendere li detti pesci acompagnato, ma solo sança compagnia debba stare a vendere, et che a uno desco o panca non debba stare se non uno solo a vendere pesci, sotto la detta pena per ciascuno et per ciascuna volta. Et che la Podestà faccia bandire le predette cose ciascuno mese, et la quaresima una volta la settimana, et massimamente nella detta piaça. Et che delle predette cose la Podestà sia tenuto di fare inquisitione publica et segreta come vorrà. Et chiunque accuserà o dinunzierà abbia la metade della condannagione et siali tenuto credença, s'egli vorrà.

⟨LXVIII⟩. Che neuno trecone o altra persona comperi alcuna biada nella piaça d'Orto San Michele per cagione di rivenderla. [Pod. 1325 V, 33]

Neuno trecone o alcuna altra persona ardisca o presumisca di comperare o di fare comperare nella piaça d'Orto San Michele per cagione di rivendere grano o altra biada, né ancora presti sopra alcuno grano o biada condotto a vendere nella detta piaça, sotto pena di libre .xxv. di piccioli, et perda il grano et la biada così comperato o in pegno tolti, et della prestança non li sia fatta ragione alcuna. Et delle predette cose ciascuno possa essere accusatore et dinuntiatore et abbia la metade della condannagione et siagli tenuto segreto.

⟨LXX⟩. Di non vendere a minuto et ritaglio li zendadi inbozimati.

[Pod. 1325 V, 36]

Sia tenuto la Podestà di fare bandire et spetialmente per la contrada di Porte Sante Marie che neuno della cittade di Firenze o altronde ardisca o presumisca di vendere nella cittade o nel distretto di Firenze zendadi inbosimati a ritaglio o a minuto. Et sopra ciò sia tenuto la Podestà di fare inquisitione per spie segrete et altrimenti, sì come meglo fare si potrà, et se troverà alcuno che faccia contro, puniscalo in libre .l. di piccioli per ciascuna volta. Et ciascuno ne possa esser dinuntiatore et abbia la metade della condannagione. Ma possa ciascuno vendere in grosso a stranieri o ad altri mercatanti li quali portino quelli zendadi fuori della cittade et del distretto di Firenze.

⟨LXXI⟩. Che neuno tolga grano o biado in pegno da alcuno mugnaio o portatore. [Pod. 1325 V, 38]

Neuno ardisca o presumisca di torre per suo pegno o d'altrui da alcuno mugnaio o portatore alcuno grano o biado dato loro a macinare overo farina. Chi farà contro sia punito in libre .xxv. di piccioli et sia costretto di restituire lo grano et la biada^a a colui che dirà che sia sua per semplice saramento. Et^b qualunque mugnaio o portatore si fuggirà col grano o biada che li fia dato a macinare e non vorrà né per sé, né per altrui quello cotale grano |238r| o biado restituire o fare restituire infra otto die proximi, conta(n)do dal die della fugga o della pignorazione, sia per essa ragione in bando del Comune di Firenze et debba esser condannato per la Podestà in libre .L. di piccioli a pagare al Comune di Firenze; et da indi inanzi non debba esser ritenuto o ricevuto ad quello mistiero di mugnai o di portatori, sotto quella medesima pena a pagare da qualunque così lo riterrà. Et se alcuno mugnaio o portatore fuggirà col grano o biado altrui, sia costretto il compagno per lo compagno per qualunque modo dimorino tra loro ad fare la menda in tutto del grano o biado così tolto dal suo compagno qualunque o discepolo o fattore.

⟨LXXII⟩. Di non mandare presenti a coloro che sono sostenuti per la Podestade et di non mangiare con loro. [Pod. 1325 V, 39]

Se alcuno fia sostenuto, di qualunque conditione si sia, di comandamento della Podestà nel palagio del Comune di Firenze o altrove, non possa infino a tanto ch'egli fia sostenuto avere seco a mangiare a desinare o a mensa più che due, et che se fia fatto contro, sia punito ciascuno che farà contro in libre .xxv. di piccioli. Et che presenti non si facciano a questi cotali sostenuti, né sieno ricevuti da quelli sostenuti, et chi farà contro sia punito in pena di libre .L. di piccioli, et di queste cose la Podestade abbia arbitrio di punire et di non lasciare fare contro, et bandiscasi per la cittade.

⟨LXXIII⟩. Che li frati godenti siano tenuti di fare et di pagare le libre et factioni delle cose ^cdel Comune di Firenze^c. [Pod. 1325 V, 42]

Quelli cavalieri li quali sono chiamati frati godenti sieno tenuti di pagare le libbre et di fare le factioni delle cose del Comune di Firenze. Et colui il quale de' predetti cesserà di pagare le libbre et di fare le factioni non sia renduta ragione a lui né a' suoi figliuoli per la Podestade o per lo Capitano et defensore né per altro rectore o ufficiale, né possa avere alcuno beneficio dal Comune

^a Nel ms. biado.

^b Con tratto verticale in minio.

^{c-c} Tracciato a margine destro fuori dallo specchio di scrittura.

predetto. Et queste cose abbiano luogo alle cose passate et a quelle a venire, non obstante nel(le) predette cose alcuna sententia o pronuntiatione che si mostrasse esser pronuntata da qui indietro in contrario. Et s'egli non fossoro allibrati, allibrinsi secondo le facultadi del loro patrimonio, et li loro figliuoli et famigle, sì che de' loro beni si paghino le libbre et le factioni al Comune di Firenze. Et quello medesimo s'intenda delle donne overo femine pinzochere che paghino et sieno tenute di pagare de' loro beni et possessioni le libbre et le factioni delle cose, et se non sono allibrate, sì s'alibrino al postutto.

«LXXIII». Che neuno che sia della provincia della Podestade o di quella del Capitano et difensore o d'altro ufficiale del Comune di Firenze abbia conversatione o faccia officio alcuno dinanzi ad alcuno di coloro o da alcuno ufficiale ^adel Comune di Firenze^a. [Pod. 1325 V, 44]

Neuno della provincia della Podestade o di qualunque altro ufficiale della cittade di Firenze, né di sua corte possa dinanzi da llui advogadare o procurare o officio di iudice o di notaio o per messo fare, se non nella sua propria lite^b domandando o difendendo, né avere alcuna conversatione o familiaritate con essa Podestade o Capitano et difensore o loro iudici, notari o cavalieri o con alcuno di loro o d'alcuno di loro famiglia, né habitare presso l'albergo della Podestade o del difensore et | 238v | Capitano o alcuno delli ufficiali sopradetti a .ccc. braccia almeno. Et la Podestade et difensore et Capitano et li loro giudici, cavalieri, notai et ufficiali sopradetti et li loro familiari sieno tenuti di non patire che queste cose si facciano. Et se faccessono contro, perda ciascuno di suo salario libre .c. e 'l cotale forestiere sia condannato in libre .l. di piccioli per ciascuna volta, et ciascuno ne possa accusare et dinuntiare.

«LXXV». Che neuni accusatori secreti possano per loro salario alcuna cosa avere della pecunia del Comune di Firenze. [Pod. 1325 V, 45]

Nullò accusatore o spia segreto, di qualunque conditione sia, riceva o ricevere possa alcuno salario dal Comune di Firenze della pecunia del Comune, ma possa avere parte della condannagione che per sua dinuntia seguitasse.

«LXXVI». Che nulla bestia inferma si meni a bere alla fonte di Santo Ylario. [Pod. 1325 V, 46]

Neuno cavallo o altra bestia ch'abia il male del vermine o capomorbo o altra infirmitade di male apiccatuccio sia menata o si debba menare a bere o a lavare alla fonte overo al'abbeveratoio fatto alla fonte di Santo Ylario o alla

^{a-a} Tracciato a margine destro fuori dallo specchio di scrittura.

^b Segue per depennato.

fonte al Porto. Et se fia fatto contro, sia condannato il signore del cavallo o della bestia in soldi cento al Comune di Firençe. Et ciascuno ne possa accusare et dinuntiare et abbia la metade della condannagione et siali tenuto secreto; et bandiscasi ciascuno mese.

⟨LXXVII⟩. D'offerere ^ali ceri^a la vigilia di San Filippo. [Pod. 1325 V, 48]

Ad reverenza di san Filippo et ad honore del beato san Filippo apostolo, le cui relique posano nella chiesa di San Giovanni Batista, ordiniamo che messer la Podestade e 'l Capitano et defensore et li loro iudici, cavalieri et notari et li signori Priori del'arte e 'l Gonfaloniere della iustitia e 'l loro notaio, alle spese del Comune di Firençe, et li consoli del'arti della cittade di Firenze, alle spese delle sue arti, siano tenuti et debbano offerere al'altare della detta chiesa di San Iovanni^b la vigilia del detto apostolo, la quale è l'ultimo die d'aprile, ceri li quali spetialmente si convertano nel'opera d'essa chiesa di San Iovanni. Et quella medesima cosa si faccia la vigilia di San Piero alla chiesa di San Piero Scheragio.

⟨LXXVIII⟩. Che non si tenga taverna presso al luogo delle donne da Faença o delle donne di Montedomini per cento braccia. [Pod. 1325 V, 49]

Apresso al monesterio di San Iovanni Evangelista presso a Mugnone che sono chiamate le donne da Faença del'ordine di Valembrosa o delle donne di Montedomini a cento braccia nulla taverna si tegna, né vino a minuto si venda, sotto pena di libre .xxv. di piccioli a torre a ciascuno che farà contro così per messere la Podestade come per messer ^clo Capitano^c et defensore per ciascuna volta.

⟨LXXVIII⟩. Che neuno per la cittade vada vestito come veglo. [Pod. 1325 V, 51]

Lo giuoco del veglo della montagna o alcuno altro giuoco per lo quale alcuno si trasfiguri da alcuno non si faccia nella cittade di Firenze o ne' borghi o soborghi. Colui che farà contro sia punito per la Podestade in libre .L. di piccioli, et ciascuno possa accusare colui che farà contro et abbia la metade della condannagione et siali tenuto credença. Et sia tenuto di fare bandire questo pubblicamente per la cittade di Firenze ne' luoghi usati ciascuno mese una volta.

^{a-a} Corretto su il cero.

^b Nel ms. Iovovanni con -vo- espunto.

^{c-c} Nel ms. la Podestade espunto.

«LXXX). Che si provegia per li Priori et Gonfaloniere sopra la via posta allato alla chiesa delle donne di Castello Fiorentino. [Pod. 1325 V, 52]

Nel'anno Domini .MCCCXXIII. die .XIII. del mese di março si truova fatto uno statuto per gl'arbitri | 239r | statu(t)arii del Comune di Firenze del tenore et contenenza infrascritti:

«Statuto^a et ordinato è che li signori Priori del'arti^b et artefici^c et Gonfaloniere della giustitia provegano sopra le infrascritte cose, cioè, con ciò sia cosa che per lo corso et impeto del fiume d'Elsa la via et strada posta apresso il monestero di Castello Fiorentino sia quasi dirovinata, sì che apena per quella strada passare si puote et per ciò le religiose donne del monestero di Castello Fiorentino mutarono il letto di quello fiume per le loro terre poste allato a quello fiume, sì che l'acqua discorrente messa per le loro terre nullo guastamento fa o fare puote alla via et strada predetta, et il letto vecchio di quello fiume per lo quale l'acqua solea correre in certe terre et possessioni di quelle donne et del monestero allato et presso le dette terre et dove dirimpetto a quelle terre è lasciato syto sia et esser debba del detto monestero, se piace alli Priori et al Gonfaloniere della iustitia, et in compensatione di quelle terre del monestero messe acciò che l'acqua corra per esso le dette donne abbiano et avere debbano et tenere lo letto per la mutatione predetta così lasciato dal detto fiume. Et ciò che per li detti Priori et Gonfaloniere sopra le predette cose proveduto et diliberato sarà abbia piena fermeza et forza, non obstante aliquo statuto o ordinamento del Comune di Firenze».

«LXXXI). Che li mercanti di Firenze dove fieno .XII. per novero o più fuori della cittade di Firenze possano avere consolo di loro medesimi et fare ordinamenti. [Pod. 1325 V, 53]

In qualunque terra^d mercatanti di Firenze o che per cagione di mercatantia o di cambio o di fare libro dimoreranno fuori della cittade di Firenze possano et debbano avere consoli o rectore o per qualunque modo nominato di sé medesimi per procurare le loro utilitadi et degl'altri fiorentini. Et possano et debbano quelli cotali mercatanti a quello cotale consolo o rettore o per qualunque altro modo nominato ubidire secondo li ordinamenti da essi fatti approvati per lo Comune di Firenze.

^a Con iniziale decorata in azzurro in forma di inizio rubrica.

^b -i corretta su -e.

^{c-c} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^d Segue li espunto.

⟨LXXXII⟩. Che li rubelli et isbanditi et cessanti dalle factioni del Comune di Firenze non possano vendere loro beni. [Pod. 1325 V, 54]

Nullò isbandito o rubello del Comune di Firenze o cessante da pagare le factioni del detto Comune, li beni del quale cessante sono recati o si recheranno in Comune, possa per alcuno modo, ragione o cagione vendere o alienare, cedere o trasportare in altra persona li suoi beni o le sue ragioni, né abbia potuto essendo in rubellione o bando del Comune predetto o nella cessatione. Et^a se fia fatto contro o farassi per inanzi, non vagla et non tenga per la ragione stessa.

⟨LXXXIII⟩. Che li ferratori et maliscalchi ferrino et maliscalcino li dì della domenica et delle feste. [Pod. 1325 V, 56]

Tutti li maliscalchi et ferratori così della cittade come del contado di Firenze et li loro discepoli sieno tenuti li dì della domenica et delle feste et qualunque altri dì di ferrare et di malescalcire li cavalli et altre bestie a chiunque domanderàe, a pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuno che farà contro et per ciascuna volta, non obstante alcuno statuto d'arte fatto o che si facesse.

^bEt ciascuno possa delle predette cose accusare et dinuntiare, et la Podestade sia tenuto delle predette cose inchiedere et punire come di sopra detto è. Et che li ferratori et maliscalchi non possano torre o domandare più che si contenga qui di sotto, cioè: per ciascuno ferro nuovo per ferratura di ciascuno grande cavallo soldi .ii. di piccioli, | 239v | del ronçino o mulo danari .xx. piccioli, et del'asino danari .xv. piccioli; et per traitura et rimettitura d'uno ferro vecchio di cavallo grande o di ronçino o di mulo danari .vi. piccioli, e del'asino danari .iiii. piccioli; et la metade de' ferri vecchi ristituiscano al signore del cavallo o del ronçino, mulo, asino. Se alcuno maliscalco o ferratore domanderàe più o torràe, sia condannato in libre .x. di piccioli per ciascuna volta. Et delle predette cose sia creduto al giuramento del signore della bestia con uno testimonio; la metade di quella condannagione sia del detto signore.

⟨LXXXIII⟩. Che in ciascuno popolo del contado si chiamino campai o guardie che guardino le biade seminate. [Pod. 1325 V, 58]

In ciascuna comunanza o popolo del contado di Firenze si facciano guardie et spie di coloro che fanno danno, guasto, furto o ruberia così il dì come la notte in quello cotale comune o popolo. Li quali guardiani et spie sieno et essere debbano in quello novero che ordineranno lo regitore et sindaco di quello cotale comune o popolo insieme con due massari di quello comune

^a Con tratto verticale in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

o popolo, purché 'l novero non sia minore di due huomini in ciascuno et per ciascuno comune et popolo et per ciascuna volta. Et ciascuno cotale rectore o sindaco possa et a llui sia licito et sia tenuto et debba di comandare a quelli huomini del suo comune o popolo alli quali elli vorràe et per quello tempo ch'egli vorràe che così di die come di notte veghino, attendano et guardino, sì che cotali danni, guasti, furti o ruberie non si facciano neli loro comuni o popoli. Et quelle guardie et spie siano tenuti et debbano recare quelli cotali ch'egli troveranno che facciano contro o che commettano cotali cose al detto regitore e^a sindaco quello die o la notte o il dì seguente ch'egli avrà trovato quello cotale contrafaciente. E 'l detto regitore sia tenuto et debba infra tre die che li sarà fatta la relatione inchiedere il vero, se quella cotale relatione contenga il vero o non, et colui o coloro li quali troveràe essere colpevoli delle predette cose o d'alcuna d'esse sia tenuto et debba referire et dinuntiare infra li .v. die proximi seguenti dopo li detti tre die a messere la Podestade et al suo iudice del maleficio del quartiere che sarà quello cotale comune o popolo, sotto pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta. ^b Et che tutti et ciascuno huomini et persone de' comuni et popoli del detto contado sieno tenuti et debbano nelle predette cose et intorno alle predette ubidire a quelli cotali loro regitori et syndachi, sotto pena di soldi .xl. di piccioli per ciascuno che farà contro et per ciascuna volta; la quale pena si debba dinuntiare a quelli cotali che faranno contro et non ubidiranno. Et nella detta quantitate si possa et debba fare condannagione delle predette cose et di ciascuna d'esse per lo detto regitore^c insieme con due massari dello detto popolo o comune et in minore quantitate come a loro parràe, purché non in maggiore quantitate per ciascuna volta et a ciascuno che faràe contro et non ubidiràe. Li quali disubidienti et che faranno contro così condannati et alli quali cotale pena fia imposta quello cotale regitore et sindaco sia tenuto et debba raportare et notificare al vicario della lega della quale saràe quello cotale |240r| popolo o comune, al vicario che per lo tempo saràe infra 'l secondo die che fia fatta et notificata cotale condannagione et pena. Et che il detto vicario sia tenuto et debba quella cotale condannagione et pena infra .x. die dal die di quella relatione a llui fatta riscuotere et fare riscuotere con effetto, sotto pena di libre .xxv. di piccioli a pervenire al Comune di Firenze, e a pervenire quella pena et condannagione per quello vicario riscossa a quello cotale comune o popolo nel quale et del quale fia quello cotale regitore et sindaco che avràe imposta et fatta la detta pena et condannagione la quale si paghi a quello cotale regitore et sindaco che per lo tempo saràe ricevente per quello cotale comune o popolo et a convertirsi nel'utilidade di quello cotale comune o popolo, la quale il detto vicario sia

^a Corretta su o.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Segue c depennata.

tenuto di fare pagare et dare a quello cotale regitore et sindaco ricevente come di sopra è detto.

«LXXXV». Che nelle vie et chiassi oscuri steano accese lampane.

[Pod. 1325 V, 59]

Messere la Podestà e 'l Capitano et defensore della cittade di Firenze et ciascuno de' loro iudici sieno tenuti et debbano a petitione di ciascuno et etiamdio per loro officio costringere tutti et ciascuno d'avere et di tenere ne' chiassi et vie oscure alle comuni spese de' vicini una lanterna con lampana, la quale si debba accendere ogni sera nel primo suono della campana o prima et quella tenere accesa tutta la notte. Et le predette cose si debbano osservare et fare simigliantemente per li vicini che ànno volte, ponti o sportichi^a nelle vie o sopra le vie di lungarno alle propie spese delli vicini della detta via, et similmente s'oservi per tutta la cittade. Et quando famigla di Podestade andasse di notte cercando per la cittade, sie tenuta d'inchiedere se nelli detti luoghi è et tienesi lampana accesa, et se non si tiene et non si truova accesa in quelli cotali luoghi, debbano essere condannati quelli che la detta lampana debbono governare per ciascuna volta in soldi .xx. di piccioli, et li vicini che non ordinarono et non fecioro sì che la detta lampana si tenga accesa poi che a loro fia essuto^b comandato sieno condannati in soldi .c. di piccioli per ciascuno di loro. Et questo capitolo si bandisca lo primo mese del regimento di messer la Podestade.

«LXXXVI». Che coloro che recheranno rena la debano recare in ceste di tenuta d'uno staio.

[Pod. 1325 V, 60]

Tutti et ciascuno che recheranno o faranno recare rena nella cittade di Firenze o ne' borghi o soborghi o altrove dovunque la debbono recare et fare recare in ceste delle quali ciascuna tegna uno staio, sotto pena di soldi .c. piccioli per ciascuno che farà contro et per ciascuna volta, et a ciascuno sia licito di dinuntiare chi farà contro. Et questo si bandisca per la cittade di Firenze del mese di gennaio. Et che li detti recatori et che faranno recare rena non possano avere regitore, né alcuna dogana o fare postura tra loro, sotto pena di libbre .l. di piccioli et di libbre .xxv. di piccioli per ciascuno rectore che cotale rectoria ricevesse o in rectoria sé intromettesse.

^a s- aggiunta in interlinea superiore.

^b Segue cond depennato.

«LXXXVII». Che coloro li quali s'isforzano di difendere con privilegi di chericato o di converseria. [Pod. 1325 V, 61]

Tutti et ciascuno li quali si difendono et vanno sofugendo per privilegio di chericato o che sieno oferti ad alcuna religione o racomandati fugire s'isforzano et beffare et schernire le factioni et incarichi del Comune di Firenze in nullo | 240v | modo o tempo possano essere ricevuti ad alcuno officio o beneficio del Comune di Firenze, et se per alcuno tempo fossero chiamati essi o alcuno di loro, siano rifiutati et cacciati via da tale officio o beneficio a dinuntiatione di ciascuno per li signori Podestade et Capitano et defensore et loro iudici et per ciascuno di loro al postutto, et siano etiamdio schiusi da ogni comunione del'arti della cittade. Et li consoli sotto li quali saranno sieno tenuti, quandounque avranno di ciò notitia, di dinuntiarli in iscrittura alli regimenti di Firenze et ancora di rimuoverli del collegio della loro arte. Ma questo non abbia luogo contro alli camarlinghi religiosi.

«LXXXVIII». Che colui che avræ la cavallata, se riceveræ alcuno regimento fuori del distretto di Firenze al quale ire li convegna, personalmente non possa avere paga o soldo dal die della ^asua via inanzi^a. [Pod. 1325 V, 62]

Quandounque adiverræ che sieno cavallate nella cittade di Firenze et alcuno che avræ alcuna delle dette cavallate riceveræ alcuno regimento fuori del distretto di Firenze al quale gli bisogni d'andare, non possa avere paga o soldo per quella cavallata dal die inanzi ch'egli pigleræ il camino a quello regimento; et s'egli avesse ricevuta la paga della cavallata più ch'egli avesse servito, sia costretto di renderla per rata di tempo al camarlingo del Comune di Firenze. Et che per la Podestade o per li Priori et Gonfaloniere di iustitia non sia data licenza ad alcuno che andasse ad alcuno regimento ch'egli meni alcuno cavallo di cavallata, se non il suo. Et che neuno che andasse ad alcuno regimento fuori del distretto di Firenze possa menare alcuno cavallo di cavallata, se non il suo, sotto pena di libre .cc. di piccioli a colui che 'l meneræ et di libre .L. di piccioli a colui che presteræ quello cavallo. Et neuno ambasciadore possa menare oltre due cavalli di cavallata, sotto la predetta pena, et perda li gagi ch'elli dovesse avere dal Comune di Firenze tutto il tempo che li terræ in quella ambasceria. Et che nella loro ritornata siano tenuti di iurare quanti cavalli di cavallata menoro et di cui furo et quanto tempo li tenne.

^{a-a} Tracciato sul margine destro fuori dallo specchio di scrittura.

«LXXXVIII». Che li exemplatori degli statuti del Comune di Firenze sieno tenuti nelle loro sottoscrizioni porre li anni Domini et di quale libro di statuto exemplano. [Pod. 1325 V, 64]

Tutte et ciascuna scritte et atti così levate et exemplate nel tempo passato^a come quelle che da quinci inanzi si leveranno et exempleranno per qualunque notaio della cittade o del contado et distretto di Firenze, levate et exemplate dalle riformagioni de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze, o del consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze^b solamente, o del consiglio di messer la Podestade et del Comune di Firenze solamente, o degl'atti dello scrivano delle riformagioni de' consigli del detto Popolo et Comune, o degli statuti di messer la Podestade et del Comune di Firenze, o degli statuti di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze, o delli Ordinamenti della iustitia del Popolo di Firenze, o delli ordinamenti della camera |241r| del Comune predetto, o di qualunque atti dell'ufficio de' signori Priori dell'arti et del Gonfaloniere della iustitia del Popolo et del Comune predetto, o d'altri qualunque ufficiali del detto Popolo et Comune, o di qualunque altri ordinati a fare ragione, vaglano et tignano dovunque fieno prodotti in qualunque corte o ufficio della cittade di Firenze, et ad essi et a ciascuno di loro sia data piena fede et osservinsi et osservare et mandare ad executione si debbano et possano, né più né meno che se fossoro le originali et autentiche et fossoro scritte et publicate o si scrivessoro et publicassoro per lo notaio che lle scrisse o rogòe o che avea scritte et rogate cotali scritte et atti, non obstante nelle predette cose che il principale notaio che cotali^c scritte et atti originalmente scrisse o avea scritte si sia potuto avere liberamente copia o si possa dire ch'elli non sia stato impedito, e che l'autoridade o il decreto del giudice o la richesta della parte non sia intervenuta o non intervegna o altra solemnitate, che si richiedesse per forma di ragione del Comune o di statuto o d'Ordinamento del Popolo o del Comune di Firenze, non sia osservata ne^d levare o nel exemplare o nello insinuare di queste cotali scritte et^d atti o d'alcuna scrittura levata o exemplata o che si levasse o exemplasse come di sopra è detto. Et questo medesimo s'intenda et sia avuto osservato et facciasi nelle^e scritte et delle scritte dall'anno Domini .MCCCXXXI., inditione .xv., a dì .xxviii. del mese di gennaio innanzi levate et exemplate per ser Gratiolo di messer Corrado da Modano et per ser Folco di ser Antonio notari delle riformagioni^f o atti^f de' consigli del Popolo et del Co-

^a Segue om depennato.

^b Segue et del depennato.

^c Segue et depennato.

^d Corretta su o.

^e Segue: -vamenti et exemplificationi espunto.

^f In interlinea superiore con segno di richiamo.

mune di Firenze, scritte o rogate per ser Bonsegnore Guezi da Modena, notaio il quale fue scrivano delle riformagioni de' consigli del Popolo et del Comune di Firenze o per ser Folco notaio predetto levati et exemplati delle riformagioni o atti del Popolo et del Comune di Firenze, scritte o rogate per ser Gratiolo predetto scrivano delle riformagioni de' consigli del Popolo et del Comune predetto, ovvero contenente li nomi et li soprannomi del'oficio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della giustitia del Popolo et del Comune predetto o de' loro notari. Siano altressie tenuti li notari assemplanti o che leveranno alcuni statuti delli statuti o ordinamenti del Comune predetto per publiche scritture porre nelle loro scritture di quale libro et statuto et ordinamento l'exemplano et di fare mentione del'anno Domini sotto il quale l'exemplano o lievano.

⟨LXXXX⟩. Che neuno treccone stea sotto la logia d'Orto San Michele.

[Pod. 1325 V, 65]

Nulla treccone habitatore della cittade di Firenze ardisca o presumisca di stare o dimorare sotto la logia d'Orto San Michele o d'intorno a quella logia, sotto pena di libre .x. di piccioli.

⟨LXXXXI⟩. Che messer la Podestade costringa li conti et li grandi che occuparono le possessioni d'alltrui dalla seconda uscita de' guelfi in qua a restituire.

[Pod. 1325 V, 66]

Si alcuni conti o grandi del contado o del vescovado di Firenze o del vescovado di Fiesole dalla seconda uscita de' guelfi inanzi avessero occupato^a o appreso senza giusto titolo et legittimo alcuna possessione o ragione d'alcuni privati huomini, messer la Podestade et li suoi | 241v | iudici costringano^b et sieno tenuti et debbano costringere quelli cotali conti o grandi ad^c restituire di quelle possessioni et ragioni sommariamente, senza strepito et figura di piato, fatta loro fede per carte publiche et fama delle predette cose.

⟨LXXXXII⟩. Del'osservatione delli Ordinamenti della iustitia et che vaglano dinanzi a tutti gl'altri.

[Pod. 1325 V, 67]

Tutti et ciascuno Ordinamenti di iustitia abbiano pienissima forza et effectualmente s'oservino, sì come elli giacciono per li regimenti del Comune di Firenze, et antivaglano a tutti et a ciascuno statuti et ordinamenti et riformagioni del Comune et del Popolo di Firenze fatti o che si faranno. Et che se alcuni statuti fossoro o ordinamenti o riformagioni o si trovassoro o facessoro

^a Nel ms. occupono.

^b Nel ms. cogstringano.

^c Corretto su al.

nelli statuti del Comune o del Popolo di Firenze, li quali alli detti Ordinamenti fossoro contrarii o a quelli o ad alcuno di quelli per qualunque modo constassoro direttamente o per indiretto, tacitamente o espressamente, quelli cotali statuti et ordinamenti et riformagioni s'intendano et sieno cassi et casse et vane per la ragione stessa et di neuno valore et efficacia o effetto, ad ciò che li detti Ordinamenti in ciascuna loro parti abbiano forza et conseguiscano et abbiano pienissimo effetto.

⟨LXXXXIII⟩. Che la Podestade con li Priori et col Gonfaloniere della iustitia provegano sopra fare fare le convenevoli paci. [Pod. 1325 V, 68]

Messere la Podestade e 'l Capitano et defensore della detta cittade di Firenze per loro saramento sieno tenuti di convenirsi insieme con li signori Priori et col Gonfaloniere della giustitia, et li signori Priori e 'l Gonfaloniere della giustitia con la Podestade et col Capitano et defensore, et trattare et provvedere, insieme con quello consiglio lo quale avere vorranno, provvedere de' casati et huomini della cittade et del contado di Firenze li quali sono alle comanda-menta del Comune di Firenze che àno insieme guerra per cagione d'alcuno maleficio o maleficii tra li quali si dicesse che potesse capere pace, ch'elli vegnano a pace et concordia et ch'essi sieno in pace et concordia. Et che coloro de' quali per essi fia proveduto possano et debbano per messer la Podestade et per messer lo Capitano et defensore esser riducti a pace et concordia efectualmente; li quali Podestade et Capitano abbiano arbitrio et podestade di punire et condannare quello et quegli del quale o ^ade' quali^a proveduto saràe per esso Podestade et Capitano et defensore et Priori et Gonfaloniere di iustitia et consiglio, il quale o li quali non volesse o non volessoro a pace et concordia pervenire. Salvo quello che si dispone di sopra nello statuto del terzo libro di questo volume posto sotto la rubrica Della pena di chi farà fare o farà vendetta et cetera^b, cioè in quella parte nella quale si dispone che pace si debba fare tra lle parti quando si dicesse che fosse fatta convenevole vendetta o quando si dichiarasse per la Podestade essere fatta competente vendetta.

⟨LXXXXIII⟩. Del salario de' maestri et de' manovali. [Pod. 1325 V, 70]

Nulla maestro di legname o di pietra o copritore di tetto o manovale possa o debba mangiare lo die della domenica alla casa di colui col quale avràe lavorato quella settimana, |242r| né ricevere alcuna cosa in luogo di mangiare o per quella cagione. Et che neuno maestro di pietra o di legname o copritore di tetti o manovale possa o a lui sia licito di torre per suo salario o mercede il die o per lo die ch'egli fia stato o dovrà essere cotale maestro ad opera o

^{a-a} Nel ms. *ripetuto* del quale.

^b Podestà III, 86.

lavorio di pietre o di legname o a coprire tetto, cioè da .xiiii. die del mese di março infino a dì .xv. del mese di settembre, più che soldi .x. di piccioli; e 'l manovale più che soldi .iiii^o. et danari .vi. di piccioli; et in altro tempo solamente cotale maestro o copritore di tetto non più che soldi .viii. di piccioli e 'l manovale non più che soldi .iiii. di piccioli; sotto pena di soldi cento di piccioli al maestro et copritore di tetto et di soldi .xl. di piccioli al manovale a chi più o altrimenti torràe et per ciascuna volta, et ad restitutione di quello che più torràe. Né alcuno debba dare ad alcuno maestro, copritore o manovale oltre alli detti salari o alcuno d'essi, sotto pena di libre .l. di piccioli. Et se elli adiverràe che quello cotale maestro, copritore o manovale abbia le spese da colui di cui fia lo lavorio nel quale saràe, ditragansi del prezo di colui che avràe le spese per ciascuno di, cioè del maestro et del copritore soldi .ii. di piccioli et del manovale danari .xviii. piccioli. Et che alcuno maestro o copritore di tetto o manovale non si possa partire, né lasciare lo lavorio al quale saràe per andare a merenda da mezo il mese di settembre infino a mezo março, sotto pena di soldi cento di piccioli a ciascuno maestro et copritore di tetto et di soldi .xl. piccioli a ciascuno manovale a torre per ciascuna volta. Et che ciascuno possa fare l'arte predetta, non obstante ch'egli non sia sottoposto ad essa arte. Et che li manovali et li maestri sieno tenuti ad observatione delle predette cose. Et neuno maestro si possa o debba partire da alcuna opera o lasciarla la quale avràe tolta in sommo^a senza la licenza del signore del'opera o del lavorio infino a tanto che quella opera sia compiuta, sotto pena di libre .xxv. di piccioli a torre a ciascuno che faràe contro. Et neuno maestro, copritore o manovale commetta frode alcuna nel lavorio o opera a che saràe maestro, copritore o manovale, sotto pena di soldi .c. piccioli a chi farà contro per ciascuna volta a torrelli. Et ciascuno possa accusare et dinuntiare chi farà contro et siali tenuto credença, et abbia la metade della condannagione, et la Podestade curi et facci per proprio saramento che così s'oservi. Et questo si bandisca infra otto die del regimento della Podestade, et la Podestade sie tenuto di fare questo scrivere in brieve seguimento, sì che così iurino et sieno tenuti. Et non si^b possa intradicere ad alcuno lo lavorio o comandare agl'altri maestri o fare divieto che non lavorino; a colui che farà contro li tolga la Podestade libre .xxv. piccioli per ciascuna volta. Et sia licito a ciascuno maest(r)o della cittade o del contado di Firenze o d'ondunque fia di torre et di condurre laborio in sommo secondo che ciascuno vorràe da ciascuna persona senza alcuno pagamento di gabella o d'altra quantitate di pecunia pagare al'arte de' maestri o ad altrui, non ostante | 242v | alcuno statuto o ordinamento o riformagione de' maestri o comandamento o vietamento che si facesse per li consoli o rectori del'arte de' maestri; li quali statuti, ordinamenti o riformagioni che parlassoro in contrario sieno

^a -o corretto su -a.

^b In interlinea superiore con segno di richiamo.

cassi et cancellinsi delli libri et statuti del'arte de' maestri, a pena di libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta. Et se li consoli de' maestri gravassoro alcuno che facesse le predette cose o che fare le volesse, sieno condannati in libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta per la Podestade. Et che li consoli de' maestri non possano, né debbano in alcuna cosa gravare li maestri del contado di Firenze, né torre alcuna cosa da loro, et se faranno contro, ciascuno di loro sia condannato in libre .xxv. di piccioli. Et ch'egli non gravino li maestri forestieri, né li maestri della cittadi che lavoreranno o lavorare vorranno in alcuno tempo cum alcuno maestro forestiere, et chi farà contro sia punito in libre .xxv. di piccioli. Et chi senza licenza del signore di cui è il lavorio da poi che in quello avrà cominciato a lavorare lascerà il lavorio, la Podestade gli tolga per nome di pena libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta, se elli non avesse alcuna infermitade o non fosse isbandito del Comune di Firenze. Et siano tenuti et debbano li maestri hedificare et lavorare con tutti et ciascuno undunque siano nelli lavorii nelli quali li maestri forestieri abbiano lavorato o hedificato, et a chi farà contro sieno tolte per nome di pena libre .xxv. piccioli. Et sia tenuto la Podestade di fare questo porre et scrivere nello statuto de' maestri et manovali di pietra et di legname, et di fare iurare di nuovo tutti et ciascuno maestri et ricevere da loro mallevadori et promesse ch'egli osserveranno tutte quelle cose che in questo statuto si contegnono. Et sieno tenuti li detti maestri et li loro discepoli il sabato et li altri di ch'egli non lavoreranno più ch'a nona di lasciare et non torre etiamdio la parte del loro salario delli detti di li quali non lavoreranno più che a vespero, sotto pena di soldi .C. di piccioli per ciascuna volta. Et che nulli maestri di legname o di pietra o manovali o discepoli, cittadini o distrittuali di Firenze o forestieri, possano o debbano essere gravati o costretti in persona o nelle loro cose contra loro voluntade per l'arte de' maestri o per li consoli di quella arte, né sieno tenuti contra loro volere d'esser sottoposti a quella arte in alcuna cosa. Et se la predetta arte li costringesse o gravasse, sia condannata al Comune di Firenze in libre .cc. piccioli, et ciascuno consolo di quella arte in libre .L. piccioli per ciascuno et ciascuna volta; et del gravamento o costringimento predetto sia creduto al saramento del gravato o costretto. Et nullo maestro della cittade o del distretto di Firenze che fosse in alcuno lavorio debba lasciare quello lavorio contra voluntade del signore del lavorio, se quello signore vorrà mettere o avere in quello lavorio alcuno maestro forestiere, sotto pena di libre .L. piccioli.

^aAncora neuno maestro overo^b | 243r | manovale si parta dal lavorio per cagione di mangiare o per qualunque altra cagione se non una volta il die, cioè la sera, sotto pena di soldi .c. piccioli per ciascuno et ciascuna volta; et le

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: Manovale, inserito entro un disegno raffigurante una testa di montone.

predette cose provare si possano per saramento del signore del lavoro sopra detto. Et se alcuna condannagione fatta fosse per l'arte predetta o pagamento di gabella al'arte da alcuno maestro o manovale per alcuno sommo o per cagione d'alcuno sommo di mura della cittade di Firenze, debbasi restituire per l'arte, cioè la metade di quella cotale condannagione al condannato et l'altra metade et la gabella alli ufficiali diputati sopra l'edificatione delle mura a convertire in quella hedificatione; alla quale restitutione della condannagione et della gabella l'Executore delli Ordinamenti della giustitia costringa quella arte et li consoli d'essa arte. Et le predette cose si bandiscano pubblicamente per la cittade di Firenze. Et che tutti et ciascuno maestri overo che faranno l'arte de' maestri della pietra et del legname forestieri, li quali vennoro o verranno alla cittade di Firenze et dimorare vorranno et habitare nella cittade, contado o distretto di Firenze, possano liberamente et senza pena exercitare et operare nella cittade, contado et distretto di Firenze l'operatione et mistiero di quella arte, et fare ciascuno lavorii et hedifichi, non obstante che elli non sieno matricolati nella matricola de' maestri della cittade di Firenze, et non possano essere costretti dalli consoli della detta arte o da altri ufficiali della cittade di Firenze a sopporresi alla detta arte o a farsi scrivere nella loro matricola, né a pagare alcuna cosa alli co(n)soli o arte predetta o a loro camarlingo per cagione del lavorare o del'arte, sotto pena di libre .c. piccioli a torre a ciascuno de' consoli et al camarlingo della detta arte, se faràe contro. Et se alcuno de' maestri della detta arte, matricolato o scritto nella matricola della detta arte, offenderàe o offendere faràe alcuno di quelli forestieri che così vennoro o verranno sì come detto è, sia condannato et punito almeno in libre .v^c. di piccioli per ciascuna volta, o in maggiore pena la quale negli statuti o ordinamenti del Comune di Firenze si contenesse, overo che per quelli statuti o ordinamenti o per vigore di quelli s'imponesse per quella cotale offesa commessa o che per inanzi si commetteràe.

⟨LXXXXV⟩. Di non torre dirittura o prezo per alcuno maestro di pietra o di legname et della pena di chi farà contro. [Pod. 1325 V, 71]

Neuno maestro di pietra o di legname possa o debba ricevere o avere da alcuno alcuna quantità di pecunia per senseria o per altro modo per cagione di legname o d'alcuna cosa che bisogni ad hedifico, la quale quello maestro comperasse da chiunque per cagione della casa o del defico che il signore medesimo con lui comperasse. Colui che farà contro la Podestade il punisca in soldi .c. per ciascuna volta. Et acciò che queste cose si possano fare meglio la Podestade faccia fare col consiglio de' signori Priori del'arti et del Gonfaloniere della iustitia spie secreti che dinuntino le predette cose, et abbiano la metade della condannagione et sia secreto; et ciascuno possa dinuntiare et accusare chi facesse contro, et abbia la metade della pena et siali tenuto segreto. Et che tutti et ciascuno legnaiuoli |243v| che vendono legname et li loro discepoli

sieno costretti per la Podestà o per suo iudice o notaio di giurare, toccato corporalmente il libro, ch'egli dinuncieranno tutti et ciascuno maestri alli quali elli daranno dirittura o preçò et per ciascuna volta. Et che a quelli cotali legnaiuoli et a' loro discepoli si creda et sia piena pruova il loro detto, et ancora sia loro tenuto secreto.

«LXXXXVI». Di non portare vino se non in barili.

[Pod. 1325 V, 72]

Vino nuovo et vecchio si debba recare in barili et in botti et non in utri per alcuno modo, li quali barili debbano esser segnati del sigillo^a del'armi di messer la Podestade di Firenze che allora sarà nel'oficio della podesteria. Et ciascuno che farà contro perda il vino et le barili et ponsalisi torre senza pena, et ancora li tolga messer la Podestade soldi .xl. per ciascuna volta.

^bEt ciascuno barlettaio sia tenuto di dare lo paio delle barili di tre orcia per soldi .vi. lo più e 'l paio delle barili di quattro orcia per soldi .viii. lo più, et rimettere cerchio nuovo nelle barili vecchie d'uno mezo orcio vecchio per danari .iiii. et al barile di due orcia per danari .iiii^o. et nulla più tolga. Et a colui che farà contro tolga la detta Podestade soldi .xx. per pena ciascuna volta, et la metade abbia l'accusatore.

«LXXXXVII». Di costringere coloro che avranno cessi o aquai che li chiudano.

[Pod. 1325 V, 73]

Sia^c tenuto la Podestade et ciascuno altro rectore della cittade di Firenze, infra otto die dopo la fatta inquisitione per scrittura publica d'alcuno vicino, di costringere colui o coloro che ànno cesso o chiasso o aquaio alcuno nel quale si getti o cagia alcuna sozzura o puzura ch'egli lo chiuda et turi, sì che quella puzura non cagia o esca o discorra in alcuna via o piazza publica, et poscia tenere così chiuso et nullo lasciare aprire, ma facciasì una fogna alle spese di colui della cui casa uscirà la detta aqua o puzura. A colui che farà contro la Podestade et li rectori predetti siano tenuti di torre per ciascuna volta soldi .xl. di piccioli, cioè a colui di cui è la casa et a colui lo quale facesse gittare o gittasse o della cui casa fosse gittata o venisse cotale aqua putrida o puzura. La quale fogna si debba fare ivi nella via dinançi alla bocca di quello cesso senza contraditione d'alcuno, bene murata et coperta, sì che alcuna puzzura non esca o discorra nella via, ma in quella fogna corra, discorra et vada.

^dEt neuna persona possa o debba gittare sozzura o alcuna fracidura sopra muro o hedifico o terreno de' vicini o sofferire che della sua casa sia gittata.

^a sigi- corretto su arm.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c A margine sinistro di mano successiva: infra rubrica .111. in riferimento alla numero «CX».

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

A colui che farà contro o della cui casa fia gittato la Podestade sia tenuto di torrelli per nome di pena libre .x. piccioli per ciascuna volta, et più et meno ad arbitrio della Podestà.

^aEt le predette cose faccia bandire infra .xx. dì utili dopo l'entrata del suo regimento, e di fare dinuntiare per le chiese della cittade lo presente statuto.

^bEt li cappellani di ciascuno popolo ogni mese riducano a memoria alli suoi popolari quelle cose che si contengono in questo capitolo. Et li cappellani medesimi lo^c facciano leggere alli popolari suoi, poi ch'avranno giurato l'oficio della capellaneria, ch'elli non facciano contra le predette cose, sotto la detta pena.

^dEt se alcuni vicini avessero chiasso^e |244r| comune o necessario nella cittade o ne' borghi o soborghi, et quello necessario fosse ingombrato di fastidio, siano tenuti quelli per li quali fia ingombrato o ripieno constringere a disgombrarlo, et questo sia tenuto la Podestade di fare et di farlo fare infra otto die poi che li fia dinuntiato. E neuna persona possa o debba o li sia licito di lavare panni o altra cosa o alcuno fastidio porre o fare gittare o discorrere in vie o piazze presso ad alcuno pozo per alcuno modo a diece braccia. A chi farà contro tolga la Podestade per nome di pena soldi .c. per ciascuna volta. Et nulla persona ponga o faccia porre o raguni per alcuno modo alcuno fastidio o spazatura a necessitate di suo corpo o altro modo presso alle porte della cittade ad .l. braccia, et la Podestade tolga per nome di pena a chi farà contro soldi .xx. piccioli per ciascuna volta.

⟨LXXXVIII⟩. Che li albergatori et tavernieri del contado di Firenze tignano a vendere ferri et chiovi per ferrare le bestie. [Pod. 1325 V, 75]

Tutti et ciascuno albergatori et che tengono taverna abitanti nel contado et distretto di Firenze^f allato ad alcuna strada ^gsiano tenuti^g d'avere et di tenere continuamente ferri et chiovi da ferrare cavalli et altre bestie et tutte cose necessarie ad ferratura et per ferratura de' detti cavalli et bestie, et ferrare quelli cavalli et bestie a chiunque li richiederàe, et etiamdio di vendere et di fare vendere questi cotali ferri et chiovi. Et se alcuno de' detti hosti et tabernai non osserveràe o peccheràe in non osservare le predette cose o alcuna d'esse, sia condannato in libre .x. piccioli per ciascuna volta ch'elli peccasse nel'osservatione delle predette cose o d'alcuna d'esse.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c In interlinea superiore con segno di richiamo.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e A margine inferiore della c. richiamo datato .1550.: comune con cornice decorata.

^f Segue pr depennato.

^g Nel ms. sia tenuto, come in ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 242v: omnes et singuli [...] teneatur.

⟨LXXXVIII⟩. Di non lavorare cuoio non concio et il concio non rimettere in concio. [Pod. 1325 V, 79]

Neuno calçolaio nella cittade o nel contado o distretto di Firenze lavori o lavorare faccia cuoio o cuoia di bue o di vacca o d'altra bestia grossa in suola d'alcuno calçamento che non sieno state in concio almeno per otto mesi. Et ciascuno possa di qualunque parti recare alla cittade di Firenze ogni cuoio, così concio come non concio, per lavorare o vendere quello cuoio, e 'l detto cuoio, così concio come non concio, sia licito a ciascuno di comperarlo et lavorarlo. Non inpertanto alcuno possa alcuno cuoio più rimettere o tenere o mettere in concio, né ringallare o rinfoglare o dare o fare altro simile concio. Se alcuno contro alle predette cose o alcuna d'esse faràe o farà fare, sia condannato in libre .cc. di piccioli per ciascuna volta. E che li consoli del'arte de' galigai possano porre spie^a segreti^b sopra le predette cose et dinuntiare così calzolai come quelli del'arte de' galigari che faranno contro alla Podestade o ad alcuno de' iudici de' maleficii; et quella medesima cosa possano fare li consoli de' calçolari così de' galigari come de' calçolari che facessono contro. Et neentemenò ciascuno possa dinunziare quelli senza pagamento di gabella per ciò per quella dinuntia fare al Comune di Firenze.

⟨C⟩. Che li signori Priori provegano sopra lo interdetto o scomunicatione della Podestà, Capitano et Executore. [Pod. 1325 V, 82]

Se adiverràe che messere la Podestade o messer lo difensore Capitano o l'Executore delli Ordinamenti della iustitia o altro oficiale del Comune di Firenze o cittadino o oficiale della Mercatantia di Firenze o alcuno di loro famiglia o berrovieri per cagione di loro officio o giurisdictione che ànno o per cagione del Comune predetto siano scomunicati o interdetti | 244v | o sospesi, li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia che per lo tempo saranno col consiglio de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et del'officio de' .xii. buoni huomini possano provvedere et deliberare et mandare ad effetto quelle cose ch'egli vedranno et crederanno che si pertengano al'honore et buono stato del Comune di Firenze, et quello che per loro fia proveduto, deliberato et stabilito abbia forza et fermeza. E che li camarlinghi secolari della camera del Comune di Firenze debbano fare le spese nelle predette cose et per cagione delle predette della pecunia del Comune di Firenze, sì come sarà proveduto et deliberato per li predetti, non obstante alcuno statuto del Comune di Firenze o di^c messer lo Capitano et defensore in alcuna cosa. Et ancora che la Podestade et Capitano et defensore abbiano mero et libero arbitrio di procedere perso-

^a Segue sg depennato.

^b Segue et dinuntia depennato.

^c Segue fei depennato.

nalmente et nelle cose contra ciascuno che a loro pariràe infino a tanto che le dette scomunicationi sieno rivate et contra qualunque persone per le quali le dette scomunicationi fieno date. Et se alcuno impetrerà o farà impetrare alcune lettere di scomunicatione o d'interdetto contro alcuna persona o persone della cittade o contado o distretto di Firenze, et dopo la dinuntiatione a lui fatta da parte della Podestade, Capitano o Executore delli Ordinamenti della iustitia, la quale fare sie tenuto ciascuno di loro incontanente ad petitione di colui o di coloro contro al quale o alli quali si dicessero esser impetrate queste cotali lettere, infra tre proximi mesi non faràe rivotare quelle lettere, sia punito in libre .m. di piccioli, et neentemen^a possa essere^b confinato et mandato a' confini et dimorare a quelle parti et per quello tempo, sì come piaceràe alli signori Priori et al Gonfaloniere della iustitia. Et se alcuno in qua dietro impetròe cotali lettere et quelle non fece rivotare infra li tre mesi della dinunti(at)ione che si dovea fare come detto è, sia condannato nella quantitate predetta per li detti rectori o per alcuno di loro, et neentemen^a si possa confinare et mandare a' confini et stare debba come detto è. Salvo che le predette cose non abbiano luogo nelle lettere impetrate o che si impetreranno contro alcuno lo quale fosse obligato principale o come mallevadore per alcuno debito allo impetratore o che lle faràe impetrare. Et che alcuno l'abbia impetrate o fatte impetrare o farà si pruovi et per piena pruova sia avuta lo saramento di colui contro al quale queste cotali lettere impetrate furono o saranno con tre testimoni di publica fama. Salvo quello che si dispone d'intorno alle predette cose nello statuto del .iiii. libro di messere lo Capitano posto sotto la rubrica Delle pene di coloro che dichinano la iurisdictione et cetera^c.

«CI». Che nulla sententia o condanagione, comandamento o processo fatti per la Podestade o per lo Capitano et defensore o altro ufficiale del Comune di Firenze si possa cassare o mutare per cagione d'alcuna sententia di scomunicatione. [Pod. 1325 V, 83]

Nulla sententia, condanagione, comandamento o alcuno processo fatta o fatto o che si facesse per inanzi per messere la Podestade, messer lo Capitano et defensore o loro iudici o ufficiale di qualunque di loro o per lo iudice delle corte o per lo iudice del'appellagione et sindaco del Comune di Firenze o per alcuno altro ufficiale del Comune di Firenze o della cittade predetta, presente o che sarà per inanzi, si possa o debba cassare, annullare, irritare o in alcuna cosa infragnere o ritrattare o danneggiare per cagione d'alcuna sentença di scomunicatione o d'interdetto o di processo pronuntiato o fatto o che per inanzi si pronuntiassero et facessero contro la Podestade o difensore et Capitano o

^a *Bis script.*

^b *Segue ma depennato.*

^c *Capitano, IV, 51.*

de' Priori del'arti et Gonfaloniere della iustitia | 245r | della citade di Firençe, presenti o che fiano per inanzi, o contro altri oficiali del detto Comune o contro a esso Comune et cittade predetta o suo contado o alcuno di loro, overo in cui la predetta sentenza di scomunicatione o alcuno di^a quelli incadessoro o si dicessoro esser caduti per qualunque cagione o ragione. Et che (ne)une carte, stantiamenti, riformagioni di consigli del Comune di Firençe o alcuna altra scrittura che fatte o scritte fossoro o che si facessero o scrivessero nel tempo a venire per alcuno oficiale del Comune di Firenze, presente o che fia per inanzi, o per alcuno altro notaio si possa o debba per alcuno modo o ingegno rompere, cassare, ritrattare o danneggiare per la detta cagione.

(CII). Che neuno ardisca o presumisca exceptioni alcune di scomunicatione opporre contra le sententie, comandamenti et processi di messer la Podestà o Capitano et defensore o altro oficiale del Comune di Firençe.

[Pod. 1325 V, 85]

Nulla persona contra li predetti signori Podestade, difensore et Capitano, Priori et Gonfaloniere di iustitia et oficiali sopradetti, presenti o che saranno per inanzi, o alcuno di loro, né contra le dette sententie, condannagioni o processi fatte o fatti o che si faranno in futuro per la Podestade et difensore et Capitano o alcuno altro oficiale del detto Comune o contro a quelle carte, stantiamenti, riformagioni o alcune altre scritture predette ardisca o presumisca opporre o allegare a parole o in fatto quella exceptione di scomunicatione o d'interdetto o di processo per la quale o per lo quale si^b dicesse che scomunicatione o interdetto fosse seguitata o seguitato opporre o allegare dinanzi da alcuno iudice ordinario o delegato o sodelegato, secolare o ecclesiastico, né domandare o dire che quelle si dovessero cassare, rompere o annullare o che elle non vaglano per alcuno modo (o) ingegno per le dette cagioni. Et che la Podestade e 'l defensore et Capitano et loro giudici et oficiali del Comune di Firenze non sofferino, né debbano udire cotale opponente o domandante, anzi il caccino via. Ma se alcuno faràe contro, sia punito et condannato per messer la Podestade a dare al Comune di Firenze in libre .c. piccioli per ciascuna volta, et più ad arbitrio della Podestade, avuto rispetto alla qualitate della persona dicente o opponente o domandante. E 'l iudice overo oficiale che riceveràe o admetteràe cotale exceptione o opposizione o domandagione contra le predette cose o alcuna d'esse sia rimosso dal'oficio et infino da hora dal suo oficio sia privato.

^a -i corretta su -e. Segue d'espunta.

^b Depennato nel ms., forse per errore.

«CIII». Di non opporre o ricevere exceptione di scomunicatione.

Neuno ardisca o presumisca in piato civile o criminale dinanzi alla Podestà o al Capitano o alcuno altro oficiale del Comune di Firenze opporre o fare opporre contra la parte adversa o alcuna altra persona exceptione di scomunicatione o che sia scomunicato. Et la Podestade e 'l Capitano et ciascuno altro oficiale non possa né debba cotale exceptione o oppositione di scomunicatione ricevere o udire per la quale non proceda nel detto piato civile o criminale sì come è tenuto di fare, se non fosse fatta cotale oppositione o exceptione, ma debba fare sostenere et richiudere in prigione quello cotale che allegherà o opporrà exceptione di scomunicatione, et sopra questo il condanni in libre .c. piccioli, |245v| s'egli non rinuntierà inmantenente a quella cotale exceptione et oppositione et ad ogni ragione a lui quindi aquistata o che li se ne potesse aquistare.

^aMa se la detta Podestade o il Capitano o qualunque altro oficiale dinanzi dal quale cotale exceptione o oppositione di scomunicatione s'opponesse contra le predette cose o alcuna d'esse farà et non procederà et condannerà come detto è, sia condannato a petitione di ciascuno per li sindachi che 'l sindacheranno, se fia la Podestade o il Capitano in libre .v^c. di piccioli, ma se sarà altro iudice o oficiale in libre .cc. di piccioli. Et questo statuto sopravagla a tutti li statuti posti di sopra o di sotto parlanti in contrario.

«CIIII». Che a ciascuno che hedificherà sia licito di raccogliere pietre et rena in ogni fiume. [Pod. 1325 V, 86]

Sia licito a ciascuno della cittade o del contado o distretto di Firenze che vorrà hedificare casa o altra cosa di ragunare et fare ragunare pietre et rena in qualunque fiumi o rivi o lidi et farlesene portare, non obstante alcuna contradictione o ragione di chi avesse terra allato al fiume^b o lidi predetti. Et ciascuno che li facesse contro lo difensore et Capitano il possa punire in libre .c. piccioli per ciascuna volta; et basti nelle predette cose la pruova d'uno testimonio con publica fama. Salvo la ragione di ciascuno ch'avrà ragione dal Comune di Firenze.

«CV». Che neuno comperi paglai o pagle presso alla cittade per tre migla per rivendere. [Pod. 1325 V, 87]

Neuno nella cittade di Firenze o presso a quella cittade per tre migla comperi pagle o palglai per cagione di rivendere, et chi farà contro sia punito in libre .c. piccioli per ciascuna volta.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b -e corretta su -i.

«CVI». Che neuna femina vada vestita di panni da huomo né huomo di vestimenta feminili per la cittade, borghi o soborghi. [Pod. 1325 V, 88]

Neuna femina per la cittade o borghi o soborghi di Firenze vada vestita di vestimenta da huomo, né alcuno huomo di vestimenti femineschi. Et che messer la Podestade sia tenuto di fare bandire lo primo mese del suo regimen- to per la cittade che neuna femina o huomo ardisca o presumisca fare contra le predette cose. Et quella o quegli che farà contro dopo il messo bando sia scopato per la cittade di Firenze, cioè dal palagio del Comune infino al luogo dov'ella fia trovata o l'uomo trovato ciascuna volta.

«CVII». Come si proceda contra coloro che fanno contratti de' corpi delle fiere per la cui cagione fieno mandate lettere al Comune da' guardiani delle fiere. [Pod. 1325 V, 89]

Se adiverràe che alcuno della cittade di Firenze o del suo distretto faccia contratto nelle fiere di Campagna et di Bria del corpo delle fiere et oblighisi ad dare o fare alcuna cosa ad alcuno che non sia della cittade di Firenze o del distretto, della quale obligagione et contratto appaia publico instrumento o altra scrittura che abbia valore d'instrumento, messer la Podestade et messer lo Capitano et difensore et ciascuno di loro che fia richesto per messagiere o per lettere delle guardie di quelle cotali fiere sia tenuto di fare richiedere quello cotale alla casa o al'habitatione della famigla di quello cotale, se alcuna n'avràe nella cittade di Firenze o nel distretto, et farlo dinanzi da sé comparire et costringerlo a sodare soficientemente di rispondere nella cittade di Firenze a richesta del suo creditore et di pagare quello che fia giudicato o di comparire per sé o per legittimo procuratore dinanzi da' guardiani sopradetti, et ivi rispondere et pagare di tutte quelle cose che ivi contraxe |246r| et obligossi del corpo delle fiere come detto è. La quale cosa s'egli non la faràe, sia tenuto di mandare quello cotale al luogo del contratto debito alli guardiani predetti, alle spese di colui che 'l domanderàe, prestando sicuro conducimento di condurre quello cotale per lo distretto di Firenze solamente. Ma se elli non si potrà avere, sia tenuto li beni di quello cotale debitore fare trovare et extimare et vendere e 'l prezzo infino alla quantitate del debito, se tanto si venderanno, fare presentare dinanzi da' detti guardiani per pagare li detti debiti. Salva in- pertanto la ragione di ciascuno altro ch'avesse miglore ragione ne' detti beni, al quale che avràe miglori ragioni nullo pregiudicio si generi. E queste cose si stendano solamente dal .MCCLXXXI. in kalendi di maggio inanzi. Et le predette cose sieno tenuti di fare senza strepito o figura di piato, non obstanti alcune ferie.

«CVIII). Che neuno onde sia la Podestà o il Capitano di Firençe possa essere soldato del Comune di Firenze et di non prestare alli soldati.

[Pod. 1325 V, 90]

Neuno della cittade o luogo donde fosse la Podestà o il Capitano et defensore possa essere soldato del Comune di Firençe. E neuno possa o debba prestare ad alcuno soldato o in pegno torre da alcuno soldato cavalli o arme, sotto pena di libre .v.^c. di piccioli a torre a cotale prestatore per la Podestade et di perdere il debito; et neentemeno la Podestade cotale cavallo et arme faccia restituire a quello soldato senza fare alcuno pagamento del debito per lo detto soldato. Et neuno presti o acomandi cavalli o arme ad alcuno soldato per rasegnare; et chi farà contro sia condannato nella pena predetta et oltre questo perda il cavallo et l'arme et divegnano nel Comune predetto. Et neuno soldato cittadino, contadino o distrettuale di Firenze possa essere convenuto et sostenuto a petitione d'alcuno creditore, ancora s'egli avesse et producesse publica carta di guarentigia, non obstante che nel capitolo della guarentigia «si» dica che non si possa alcuna cosa opporre contra carta di guarentigia infino a tanto che il soldato starà a' soldi del Comune di Firenze, né poscia per otto die, excepto che per debiti fatti per lui anzi ch'egli fosse alli soldi del detto Comune, et che lui essendo sostenuto non abbia soldo dal Comune di Firenze. Et che neuno soldato debba consegnare alcuno cavallo della Podestade o del Capitano et difensore o di loro o d'alcuno di loro famigla, et se farà contro, sia condannato in libre .c. di piccioli et perda il cavallo; et ciascuno possa essere accusatore et basti la pruova d'uno testimonio. Et che li signori Priori e 'l Gonfaloniere della iustitia et li ofitali sopra la condotta de' soldati del Comune di Firenze sieno tenuti di fare bandire publicamente per la cittade di Firenze ciascuno anno che chiunque vuole prestare a' soldati del Comune di Firençe comparisca dinanzi da' detti ofitali et facciasi scrivere infra 'l termine che a loro parrà che si convegna, et con loro o altri ch'egli truovino s'acordino et ordini^a de' prestati come et che fare debbano infra uno anno proximo alli detti soldati. Alli quali prestatori sia obligata ogni quantità di pecunia che si dovrà dare dal Comune di Firenze alli soldati alli quali fia fatto il prelo infino a quella quantitate ch'egli avranno prestata loro. Et che il detto banno et tutte l'altre cose |246v| soprascritte debbano mandare ad executione li detti signori Priori et Gonfaloniere et ofitali. Et che ciò^b che per li signori Priori et Gonfaloniere et per li ofitali della condotta o per le due parti di loro nelle predette cose et per le predette et intorno alle predette o per observanza di quelle o d'alcuna d'esse o per executione fatto o proveduto fia vagla et tegna et osservinsi in tutte et^c per tutte et sì come

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 244v: *convenient et ordinent*.

^b *Segue un segno depennato*.

^c *In interlinea superiore*.

proveduto et fatto saràe. Et che neuno altro presti a' soldati del Comune di Firenze o ad alcuno di loro alcuna quantitate^a di pecunia, sotto pena di libre .m. di piccioli et di perdere il debito, lo quale s'intenda et sia infino ad hora perduto per la ragione medesima et mai non si possa domandare né riscuotere, non obstante statuto, ancora se fosse carta di guarentigia. Neuno altressie che presti o prestare faccia alli sopradetti soldati o che sia usato di prestare o di fare prestare sia o essere possa ofciale sopra la condotta de' soldati, et la chiamata che si facesse di lui non vagla, et ciascuno delli elettori sia punito in libre .c. di piccioli, et lo eletto, s'egli accetteràe, in libre .v.^c. di piccioli. Et che neuno forestiere lo quale è o saràe a' servigi et soldi del Comune di Firenze possa o debba per comandamento d'alcuno rectore, iudice o ofciale o licentia, et massimamente di licentia o per l'oficio del'ofciale del'universitade de' mercatanti della Mercatantia della cittade di Firenze, presente o che fia per inanzi, possa essere nella cittade di Firenze o nel suo distretto, né nella cittade di Pistoia, né nel suo distretto in persona o nelle sue cose^b in perpetuo convenuto, exacto, preso, sostenuto o sequestrato per alcuno debito che contraesse con alcuna persona di qualunque conditione o luogo fosse, colui essendo condotto a' soldi del Comune di Firenze o che fosse contratto per sei mesi anzi ch'egli fosse condotto a' soldi del Comune di Firenze. Né etiamdio li cavalli di quelli soldati o arme o altri beni si possano da alcuna persona comperare o apprendere per alcuno debito sopradetto senza licentia delli ofciali della condotta al tempo del soldo. Né etiamdio alcuno soldato che fosse a' soldi della Chiesa di Roma o d'alcuno legato del papa o del re di Ierusalem et di Cicilia, colui essendo alli servigi del Comune di Firenze, andando o passando per la cittade, contado o distretto di Firenze, non possa essere convenuto, preso, sostenuto o debba personalmente o nelle sue cose o nel'armi o ne' cavalli nella cittade, contado o distretto di Firenze o nella cittade di Pistoia o in alcuna terra che si guardi o tegna per lo Comune di Firenze per alcuno debito o per cagione d'alcuno debito, quandunque o dovunque fatto o che per lo tempo a venire si facesse per lui al quale esso soldato fosse tenuto o obligato o si dicesse ch'egli fosse tenuto o obligato ad alcuno o alcuni cittadini o distrittuali di Firenze o forestieri. Et quello che fia fatto contro non tegna per la ragione stessa, e 'l messo o berroviere che farà contro in libre .cc. di piccioli per ciascuno di loro et ciascuna volta sia punito, e 'l iudice, rettore, notaio o ofciale chiunque per la cui licentia o per lo cui oficio fia fatto contro per ciascuno di loro in libre .v.^c. piccioli, |247r| et ancora colui a cui petitione o instantia fia fatto contro in libre .v.^c. di piccioli sia punito. Et li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia che per lo tempo saranno per sé o per altri a cui vorranno commettere possano et a loro sia licito una volta et più et quando et quante

^a *Bis script.*

^b *Nel ms. cosa.*

volte a loro piaceràe nelle predette cose et ciascuna d'esse et intorno a quelle dipendenti et apogianti et questioni et dubii che nascessoro o si facessero nelle predette cose o per le predette o alcuna d'esse dichiarare, provvedere, ordinare et agiugnere et provisioni, dichiaragioni, ordinamenti et agiugnimenti fare in tutte et per tutte come alli detti signori Priori et Gonfaloniere della iustitia o a coloro alli quali commetteranno piaceràe, non derogando per le predette cose alli beneficii altra guisa conceduti a' soldati del detto Comune. Et che a questo statuto non si possa rinuntiare, et se vi si rinuntiasse, non vagla et non tegna per la ragione medesima, non obstante alcuno iuramento. Et che il presente statuto, cioè da quella parola che di sopra comincia: «Et che neuno forestiere che è hora o sarà alli servigi et soldi del Comune di Firenze et cetera» di sotto in nullo modo si stendano, né s'intendano contra li halbergatori o hostieri della cittade o del contado o distretto di Firenze che sono o saranno del'arte degl'albergatori in quello ch'egli debbono o dovranno ricevere o avere dali soldati presenti o che saranno per inanzi, delli quali da quella parola in giù si fa mentione, per mangiare o bere o stallagio di loro soldati o di loro famigla o de' cavalli d'essi soldati o per cagione di quello cibo, bere o stallagio, per la quale cosa meno essi albergatori et ciascuno di loro adomandare, riscuotere, ricevere et avere possano ogni quantitate di pecunia a llo loro dovuta et che si dovrà per cagione del detto cibo, bere et stallagio. Questo agiunto al presente statuto, che de' soldi et paghe di qualunque o di qualunque soldati del detto Comune, così presenti come per inanzi, li quali cesseranno di pagare a' detti albergatori o ad alcuno di loro^a per le sopradette cagioni infino che quelli soldati saranno alli servigi del detto Comune anzi che a quelli soldati o ad alcuno di loro o ad altra persona per loro o ad alcuna altra persona che debba ricevere da loro si dea o paghi alcuna cosa per lo Comune di Firenze o per li suoi camarlinghi, si dea et paghi a quelli albergatori, cioè scritti nella matricola del'Arte delli Albergatori della cittade predetta, quello che in credenza avranno dato a quelli soldati per cibo, bere et stallagio predetti o per loro cagione solamente, li quali venissoro et domandassoro dalli officiali del Comune di Firenze posti et che si porranno^b sopra l'oficio della condotta de' soldati del detto Comune. Et quello et quella quantitate di quelle paghe et soldi si paghi a quelli albergatori per le cagioni predette che quelli cotali albergatori così vegnenti veramente o verisimilmente mostreranno di dovere ricevere et avere da quelli soldati o da alcuno di quelli per le cagioni predette o per alcuna di quelle et secondo che sopra quelle cose fia ordinato per li sopradetti oficiali della condotta |247v| o per la maggiore parte di loro, sì et in tale guisa che ad essi albergatori primamente et dinanzi a tutte le cose si sodisfaccia, come det-

^a *Segue*: o ad altra persona per loro o ad alcuna altra persona che dovrà ricevere da loro per qualunque ragione o cagione si paghi o dea alcuna cosa per lo Comune di Firenze o suoi camarlinghi *espunto con li estremi va-cat*.

^b *Nel ms.* porrando.

to è, per lo Comune di Firenze o per li suoi camarlinghi per lo detto mangiare et bere et stallagio. Et che li detti ufficiali della condotta siano tenuti et debbano per saramento d'osservare et fare osservare et mandare ad executione lo presente statuto in favore de' detti albergatori, sì che secondo il modo predetto abbia pieno effetto.

«CVIII». Che li mercatanti di Calimala intra loro et li mercatanti di Porta Santa Maria tra loro non tolga l'uno al'altro bottega o fondaco.

[Pod. 1325 V, 92]

Li mercatanti di Porta Santa Maria tra loro et li mercatanti di Kalimala intra loro et etiamdio li mercatanti di Porta Santa Maria alli mercatanti di Kalimala et li mercatanti di Kalimala alli mercatanti di Porta Santa Maria non possano, né a llo loro sia licito, per sé o per altri, di torre, condurre o tenere bottega o botteghe o fondachi, le quali li predetti o alcuni di loro condusse o condotte avesse o tenessoro^a, volente colui che tenesse la bottega o il fondaco tenerlo et pagare giusta pigione. Et se alcuno di loro farà contro, sia condannato per messer lo Capitano et defensore in libre .c. di piccioli per ciascuno et ciascuna volta et ch'egli lasci la bottega o il fondaco a colui che prima il teneva. Et neuno de' mercatanti di Porta Santa Maria nella cittade di Firenze possa vendere panni oltramontani, et dal'altra parte nullo de' mercatanti di Kalimala possa vendere panni nella cittade di Firenze, se non oltramontani. Et se alcuno de' mercatanti di Kalimala o de' mercatanti di Porta Santa Maria farà contro, sia punito per messer lo Capitano et defensore per ciascuna volta in libre .xxv. di piccioli per ciascuno, et ciascuno possa dinuntiare et accusare di tutte et ciascuna cose sopradette et abbia la metade della condannagione. Salvo che se alcuno de' mercatanti di Kalimala volesse iurare sotto li consoli de' mercatanti di Porta^b Sancta Maria, sieno tenuti essi consoli de' mercatanti di Porta Santa Maria di ricevere colui, et esso ricevuto allora possa vendere panni qualunque vorràe, etiamdio fatti di qua da' monti. Et d'altra parte se alcuno de' mercatanti di Porta Santa Maria vorràe giurare sotto li consoli de' mercatanti di Kalimala, sieno tenuti li detti consoli de' mercatanti di Calimala di riceverlo, et esso ricevuto d'alora inanzi sia licito a llui di vendere qualunque panni, etiamdio oltramontani.

^a *Segue non espunto nel ms. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 245v: accipere vel conducere vel tenere apothecam vel apothecas vel fundacos quas predicti vel aliquis eorum conduxissent vel conductam haberent vel tenerent volente illo qui teneret apothecam vel fundacum.*

^b -a corretta su -e.

«CX». ^a Di non fare nella cittade o altri certi luoghi arti et altre cose delle quali nasce puzo o fiato et non farlevi o tenere quelle cose. [Pod. 1325 V, 93]

Neuno artefice possa o debba exercitare o fare infra li muri della cittade alcuna arte o alcuno lavorio onde nasca puzo, ma debba cotale arte et lavorio operare et fare fuori delle mura della cittade in luoghi d'onde non possa venire fiato. Et nullo^b fracidume donde^c fiato possa riuscire sia tenuto in alcuna bottega per alcuno o sia gittato in alcuna via publica dentro dalle mura della cittade di Firençe; et se alcuno faràe contro ad alcuna^d delle predette cose, sia tenuto messer la Podestade di condannarlo per ciascuna volta in libre .xxv. di piccioli, et sopra questo li debba comandare et costringerlo ch'elli non faccia cotale arte contro al detto divieto. Et di questo si creda |248r| alla publica fama della vicinança dove si facesse cotale fiato; et ciascuno possa delle predette cose essere dinuntiatore et siali tenuto secreto.

^eEt neuno possa o debba scarnare cuoia d'animali morti o quelli tenere o porre anzi ch'elli sieno concì dentro dalle mura della cittade in alcuna via o piazza publica o terreno d'alcuno, sotto pena di soldi .c. per ciascuna volta a torre a colui che farà contro. E che messer la Podestade sia tenuto di fare bandire per la cittade lo primo mese del suo regimento che alcuno non debba tenere in alcuna stazone o bottega ^fdi via infrascritta^f dentro alle mura della cittade nella strada publica che viene da Sam Piero Gattolino diritto per piaça et per lo Ponte Vecchio et per via^g Porta Santa Maria et per quella di Kalimala cuoia puzolenti d'alcuno animale et non concì, sotto la predetta pena di soldi .c. Et ciascuno possa dinunziare colui che farà contro et siali tenuto secreto, et siali creduto con uno testimonio degno di fede, et abbia la metade della pena.

^hEt neuno tenga quoia ricenti nelle strade o vie publiche della cittade o in botteghe che sieno allato ad quelle vie, et chi farà contro sia condannato per messer la Podestade in libre .x. piccioli.

ⁱEt neuno uccida bestie per vendere la carne nella cittade di Firenze nelle vie publiche o piazze publiche, et chi farà contro sia condannato in soldi .xx. piccioli per ciascuna bestia, excetti li porci che si possono in ogni luogo^j uccidere.

^a A margine sinistro di mano posteriore: supra rubrica .98., in riferimento alla numero «LXXXXVII».

^b -o corretta su -a.

^c Nel ms. donze.

^d Nel ms. adcuna.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f In interlinea superiore con segno di richiamo.

^g Idem c.s.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro. A margine sinistro di mano successiva: bestie.

^j -o- corretta su -g-.

^aEt neuno pellicciaio concì pelli di molticcio con cavallo di ferro o di legno in alcuna via publica. A colui che farà contro tolga la Podestade per pena ciascuna volta soldi .xl. di piccioli, et ciascuno ne possa essere dinuntiatore et accusatore.

^bEt neuno tintore o coiaio o cerbolattaio o pergamaio o pezaio o solaio o galigaio o conciatore di pelli getti o gittare faccia per alcuno modo di die o di notte aqua tinta o putrida o aqua di quoaia o di carte o di pesci o urina putrida in via publica della detta cittade. A colui che farà contro tolga la Podestade per nome di pena libre .x. piccioli, excetta aqua di grana o di verçino. Et ciascuno de' predetti sia tenuto di fare fossa o aquaio o fogna nel luogo dove fa l'arte nela quale o nel quale getti l'acqua predetta, sotto la detta pena. Et non debbano li pergamenai tenere fuori della casa o della bottega cerchi con pergamene, se no· apiccati lungi da terra cinque braccia il meno, sotto pena di libre .x. di piccioli.

^cEt neuno debba votare alcuna fossa di puza o cesso di die, ma solamente di notte possa questo fare, excette le cloache delle carcere del Comune di Firenze. Et quelli che le voteranno debbano gittare la cosa fuori delle mura della cittade o nel fiume d'Arno, purché non la gettino di su da' ponti che non li sozino o che alcuno riceva ingiuria da quelli votatori. Colui che farà contro la Podestade il condanni in soldi .c. piccioli. Et possano quelli votatori ire et reddire di notte, facendo le predette cose senza alcuna pena. Et non possa alcuno scorticare cavallo o asino o altra bestia simigliante nella cittade o di fuori presso alle mura della cittade per mezo miglaio. Et chi farà contro sia condannato per la Podestade in soldi .xl. piccioli e perda il quoaio, della quale pena la metade sia del Comune et la metade del dinuntiatore.

^dEt neuno maliscalco debba torre sangue ad alcuno cavallo o altra bestia in alcuna via publica o piazza dentro dalle mura della cittade. Colui che farà contro |248v| sia punito in soldi .c. piccioli per ciascuna volta. Et neuno ardisca d'ardere o di fare ardere feccia di vino nella cittade o presso alla cittade per uno miglaio. Colui che farà contro la Podestade il condanni in libre .xxv. di piccioli per ciascuna volta, et ciascuno dinuntiatore abbia la metade della pena et sia tenuto a llui segreto.

^eEt neuno debba gittare o tenere alcuna tinta o pastaccio o altra cosa puzolente nelli^f fossi^g della cittade o in alcuna altra fossa, se non coperta, dentro

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio e manícula sul margine sinistro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Idem c.s.

^f -i corretta su -e.

^g Idem c.s.

da' muri della cittade. La Podestade condanni lo contrafaciente in libre .xxv. di piccioli.

^aEt neuno possa o debba fare arte di sevo o quocere o tenere li^b interigli delle bestie per alcuno modo nella cittade o presso alle mura della cittade per meço miglaio o presso ad alcuna via publica per .c. braccia, ma possa stare tra 'l Rifredi e 'l Mugnone. Chi farà contro la Podestade lo condanni in libre .x. piccioli per ciascuna volta.

^cEt neuno debba scarnare quoa di cavalli o di buoi, di muli o d'asini o sopra funi o stanghe tenere cuoia verdi di quelli dinanzi dalla casa d'alcuno nella cittade o ne' borghi o soborghi di Firenze in vie publiche o piazze, né etiamdio fare arte de' pellicani fuori di casa nella via per la quale si va dal Ponte Vecchio al Castello Altafronte, ma possala fare ciascuno nella detta contrada in sua casa. A colui che farà contra le predette cose o alcuna delle predette la Podestade li tolga per nome di pena soldi .c. di piccioli. Et coloro che portano le cose dentro delle bestie o li ventri li porti coperti in bigoncie, sì che non si veggano. Et li carcami delle bestie si portino fuori della cittade et de' borghi et de' soborghi et gettinsi nel fiume d'Arno et non presso a via.

^dEt neuno porti o portare faccia li carcami e le cose dentro delli morti animali putenti per la cittade di Firenze, se non li portassoro per cagione di gitare. Et ciascuno altro che porterà letame o alcuna cosa sozza o puzolenti per la cittade o borghi o soborghi il porti coperto, excepti coloro che raccolgono il letame et le puzure con pagle per via, li quali non sieno tenuti a questo statuto. A chi farà contro tolga la Podestade per nome di pena soldi^e .xx. piccioli. Et in tutti li predetti casi in questo capitolo contenuti abbia lo dinuntiatore o accusatore la metade della condannagione. Et le predette cose tutte sia tenuto la Podestade farle bandire per la cittade lo primo mese del suo regimento. Et lo presente statuto rimagna nella provisione et dterminatione de' signori Priori et del Gonfaloniere della iustitia che per lo tempo saranno dal principio dello statuto infino a questa parola: «Et nullo possa o debba et cetera», et da questa parola: «Né alcuno tenere cuoia verdi puzolenti et cetera» infino a quella parola: «E neuno pellicciaio et cetera», ancora da questa parola: «Né etiamdio fare l'arte de' pellicani et cetera» infino a quella parola: «Et coloro che portano le cose dentro et cetera». Tutte l'altre parti del presente statuto s'oservino sì come elle giacciono.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b -i corretta su -e.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Corretto su danari.

«CXI). Di procurare che passaggio non si tolga.

[Pod. 1325 V, 94]

Messere la Podestade lo primo mese del suo regimento et li Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della giustitia infra .xv. del mese d'agosto sieno tenuti di procurare con effetto a loro podere che li passaggi et l'exactioni che si tolgono et fanno a modo di preda, maximamente per li conti Guidi, Ubaldini, Maghinardo et altri, dalli cittadini et distrittuali fiorentini et da ciascuno altri victurali fiorentini non si tolgano o almeno quelli soli si tolgano et ricolgano li quali dalli antichi temperatamente s'usavano di torre, et queste cose procurino sotto il debito del saramento.

«CXII). Di provvedere che pecunia s'abia nel Comune senza libra.

[Pod. 1325 V, 95]

Li signori Priori e 'l Gonfaloniere della iustitia infra .xv. die dal'entrata del loro officio per loro saramento siano tenuti | 249r | e debbano tenere consiglio de' .xii. buoni huomini e delle .xii. capitudini delle maggiori arti onde, come et in che guisa si debba avere pecunia in Comune sança inponimento di libbre, di prestança o d'imposta. Et che messer la Podestà e 'l Capitano infra 'l detto termine per loro proprio saramento siano tenuti di far fare le predette cose. Et secondo che deliberato sarà et proveduto per lo detto consiglio et in esso consiglio si mandi ad executione effectualmente per li consigli oportuni del Popolo et del Comune di Firençe.

«CXIII). Della cassagione di certi statuti et ordinamenti ch'erano fatti per malvagitate.

[Pod. 1325 V, 96]

Tutti li statuti, ordinamenti et provisioni fatti et fatte dal'anno Domini .mccc., inditione .iiii., die .xiii. del mese di giugno allo corrente, al tempo del nobilissimo huomo messer Gherardo da Gambora, podestade, et di Gherardo degl'Obiçi, Capitano et defensore della cittade di Firençe, essendo Priori del'arti Nagio Nasi per lo sexto d'Oltrarno, messer Lapo Salterelli per lo sexto di San Piero Scheragio et li altri loro compagni, li quali ordinamenti cominciavano: «Infrascritti sono li ordinamenti nuovamente composti, fatti et approvati per l'officio de' sopradetti signori Priori et Gonfaloniere della iustitia et per certi savi et cetera», et finiscono: «Item ordiniamo et statuiamo che tutti altri et ciascuno statuti et ordinamenti» et altre cose che si contengono intra 'l detto principio, fine, sequela et meço e tutte cose che seguissono dalle predette o altre dipendenti da esse o da alcuna d'esse sieno casse, irrite, vane et di neuno valore et che sieno avuti et tenute per leggi derogate et che si debbano torre via et rimuovere d'ogni libro et volume di statuti o ordinamenti o riformagioni del Comune et^a del Popolo di Firençe et per rimosse, casse, cancellate

^a Corretta su o.

et derogate sieno avute et tenute per ciascuno, et che sicuramente ciascuno possa togliere via, isportire et rimuovere li predetti ordinamenti et provisioni di ciascuno libro et volume di statuti et ordinamenti o riformagioni del Popolo et del Comune di Firençe senza alcuna pena che a llui s'imponga per la cagione predetta. Et che li detti ordinamenti, statuti et riformagioni o provisioni neuno debba osservare, né allegare, così ufficiale come huomo privato del Comune o del Popolo di Firençe o altronde. Et chi farà contro in osservare o volendo o faccendo osservare o allegando o volendo o faccendo allegare o favoregiando in loro favore o contro a questa cassatione o cassandola o ordinando le predette cose sieno condannati per messer la Podestade o per lo Capitano o per l'uno di loro in libre .MM. di piccioli^a per ciascuna volta et in publicatione et guastamento di tutti li suoi beni, massimamente con ciò sia cosa che li detti statuti, ordinamenti e provisioni sieno contro al honore di Dio et contro la reverenza del sommo pontefice, et abiano sapore della natura della heretica malitia et contro alla fede catolica et contro al buono et pacifico et tranquillo stato del Comune et del Popolo et de' guelfi della cittade di Firenze. Et che li ordinamenti overo constitutioni fatti per li savi huomini eletti per Lapo del Pace per lo sexto d'Oltrarno, Lippo Falchi per lo sexto di San Piero Scheragio, Dino di Compagno et li compagni Priori et Gonfalonieri di giustitia et confermati et proveduti per l'ufficio d'essi Priori et Gonfaloniere di iustitia et poscia publicati^b ne' consigli del Comune di Firenze et del Popolo et confermati, come d'essi è scritto per lo notaio d'essi signori Priori et Gonfaloniere et per ser Bonsegnore Guezi, notaio delle riformagioni, li quali ordianamenti cominciano: «Per pacifico et tranquillo stato conservare del Popolo et del Comune di Firenze et ad ciòe che al~~le~~ dissenzioni et scandali et romori et cetera, in prima che dal detto die che 'l predetto messer Karlo entròe nel contado di Firenze et cetera», et finiscono nel'ultimo capitolo: |249v| «Item che a coloro che li pigleranno et meneranno in forza del Comune et cetera», et l'altre cose che si contengono intra lo detto principio et la fine e 'l seguente e 'l mezo d'essi ordinamenti et provisioni et riformagioni sieno cassi et vani, irriti et cancellati et di neuno valore et per cassi et vani et cancellati^c et dittratti sieno avuti et tenuti, massimamente con ciò sia cosa che fatti fossoro etiamdio in grave danno de' popolari et a soversione della cittade di Firenze, e che sicuramente si possano levare via, rimuovere, cassare et cancellare di tutte et ciascuna scritte et atti et di ciascuno volume di statuti, ordinamenti o riformagioni senza alcuna pena però imporre. Et quelli cotali statuti, ordinamenti e riformagioni o provisioni neuno debba o ardisca o presumisca allegare o osservare o fare osservare o allegare, così ufficiale come privato della cittade o del contado di

^a A margine sinistro d'altra mano: o per Minos.

^b -i corretta su -a.

^c -i corretta su altra lettera.

Firenze o d'altronde o in favoregiando in favore d'essi o contro a questa cassatione et presente provisione. Et chi farà contro in osservare o in fare osservare allegando o allegare facendo sia condannato per la detta Podestade o per lo Capitano o per l'uno di loro in libre .mm. piccioli et per ciascuna volta^a.

«CXIII». Che li Capitani della compagnia di Madonna Santa Maria d'Orto San Michele sieno guelfi aprovati per li Priori^b et Gonfaloniere della iustitia^b.

[Pod. 1325 V, 100]

Li Capitani della compagnia della beata Vergine Maria d'Orto San Michele et il loro notaio sieno di conditione honesta, fedeli et divoti della santa Romana Ecclesia et veramente guelfi, et chiaminsi o tolgano per lo Comune di Firenze et per quello tempo et come et in che guisa per lo detto Comune fia ordinato.

«CXV». Che dal lato della chiesa di Santa Maria Sopraporta et de' Giandonati no· sieno tende nel Mercato Nuovo.

[Pod. 1325 V, 103]

Statuito et ordinato è che legne o some di legne che si vendono per ardere non si tengano a vendere nella piaça di Mercato Nuovo o nelle vie d'intorno, cioè nell'entrata di quella piazza, né ancora in quella piazza sieno tenuti a vendere porci grassi vivi, né ardisca alcuno beccaio o alcuno altro di tenere o portare o fare tenere o portare ventri d'alcuno animali, né teste di castroni o di montoni o pelli ricenti d'alcuno animale, né porci vivi grassi a vendere nella piazza di Mercato Vecchio. Chiunque farà contro alcuna delle predette cose sia condannato per messere lo Capitano in libre .x. piccioli per ciascuna volta. Et che messere lo Capitano faccia le predette cose pubblicamente bandire per la cittade di Firenze ne' luoghi usati, et fare d'esse vietamento^c ciascuno sabato et per uno de' suoi notai cercare et a ciò sia tenuto per saramento.

«CXVI». Di cassare certi processi et leggi che furono fatti iniquamente in ispetialitate.

[Pod. 1325 V, 104]

Tutte le riformagioni fatte per li consigli del Comune di Firenze et del Popolo et scritte per mano di ser Bonsignori Guezi, notaio, nel .mccclxxxviii. in kalendi di março et da indi infino a die .xiiii. del mese di marzo anno Domini .mcccxxiiii. indietro contro a messer Corso di messer Simone de' Donati et monna Tessa, sua mogle, delle terre et beni, ragioni et afficti et altri beni o loro^d ragioni o alcuni di loro ordinati, et l'altro ordinamento et provisione

^a A *marginale sinistro d'altra mano*: condanne in Inferno.

^{b-b} a *marginale destro fuori dallo specchio di scrittura*.

^c *Corretto in*: cose vietate di mano successiva in interlinea superiore con segno di richiamo, coerentemente a ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 247v: *facere de supra prohibitis qualibet die sabati*.

^d l- *corretta su r-*.

fatta per Nagio Nagi, messer Lapo Salterelli et compagni che furo Priori et Gonfaloniere di iustitia et scritta per mano di Bondone | 250r | Cambi, notaio, nel .mccc., inditione .xiii., die .xiii. di giugno et comincia: «Li predetti signori Priori et cetera», et di sotto dice: «Però che spesse volte adiviene che sono fatte fedite nel volto enormi et cetera» et finisce: «Non obstante il detto statuto o condannagione d'esso fatta», lo quale et la quale parla d'intorno al'offensione fatta nel volto, che l'ofendente primamente non possa esser offeso senza pena, se in alcuno della casa del primo offeso fia fatta vendetta nel volto; et le provisioni et ordinamenti fatti al tempo di messere Gherardo degl'Opizi da Tortona che fue Capitano della cittade di Firenze die .x. entrante il mese di magio nel .mccc., inditione .xiii., et comincia il primo: «Item che neuno de' grandi della cittade di Firenze ardisca o presumisca tenere o seco menare nella cittade o per la cittade di Firenze, borghi o soborghi alcuni masnadieri et cetera», et finisce: «sia punito nella pena del piede», et l'altro che comincia: «Item che neuno popolare et cetera» et finisce: «o honore dal Comune o dal Popolo di Firenze», et tutte et ciascuna cose contenute in quelle provisioni, statuti, ordinamenti et riformagioni di consigli et ciascuno d'essi sieno casse et vane senza fermeza et di neuno valore et per leggi vani senza fermeza et tolte via sieno avute et tenute, et ch'elle debbano esser levate via et rimosse d'ogni libro et volume di statuti o ordinamenti o riformagioni del Popolo et del Comune di Firenze et per rimosse, casse et cancellate et annullate per ciascuno sieno avute et tenute; e che sicuramente ciascuno le possa torre via et partire et rimuovere tali ordinamenti, statuti et riformagioni et ciascuno d'essi di ciascuno libro et volume di statuti, ordinamenti o riformagioni del Comune et del Popolo di Firenze, senza alcuna pena a llui imponenda per la cagione predetta. Et che essi ordinamenti et riformagioni o provisioni neuno le possa o debba osservare, né usarle, né allegarle, così ufficiale come ciascuno regente o alcuno privato del Comune o del Popolo di Firenze o altronde. Et chi farà contro in osservando o facendo osservare o volendo o allegando o facendo allegare o facendo o fare facendo in favore di quelle o contro a questa cassatione o cassandola o le predette cose facendo, dicendo o opponendo sia condannato per messer la Podestade in libre .m. di piccioli per ciascuna volta et a ritenerla alla Podestade per li camarlinghi se farà contro. Et ogni sententia data contro ad Alamanno di messer Boccaccio et li suoi mallevadori civilmente per cagione del romore fatto come si dice il die di kalendi di magio nel .mccc. e del'offensione fatta contra qualunque de' Cerchi lo detto die di kalendi ad petitione d'Ubalдино et di Ricoverino et di Vieri de' Cerchi o di ser Ventura Tani, suo procuratore, o del'uno di loro procuratore per la pace la quale dissoro che a llo ro et a' Cerchi era rotta per messer Alamanno la quale avea con loro per carta publica, sia cassa et vana et di neuno valore et per non data sia avuta et tenuta et trattata contro alcuno che fosse tenuto per ciò o che si dicesse essere tenuto o obligato; e che la detta sententia neuno la possa usare in perpetuo. Et che li regimenti della cittade di Firenze, quelli che sono et saranno per inanzi, non la possano

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

osservare o per ciò alcuna ragione rendere o tenere, ma colui che alcuna cosa per ciò domandasse cacciarlo via dal'entrata del piato et da ogni petitione che si facesse. Et se alcuno si contro al principale come contro a' mallevadori o alcuno di loro beni per cotale sententia o per alcuna ragione per ciò aquistata o seguita o contro alcuno | 250v | di quegli per cotale sententia o ragione per ciò usòe, sia condannato così lo procuratore come il principale et ciascuno di loro in libre .v^c. per ciascuna volta. Et chi di quelle terràe o farà ragione sia condannato in libre .v^c. per messere la Podestà; et se la Podestade o li suoi iudici faranno contro, sieno condannati quelli che contro faranno per messer lo Capitano. Non obstante nelle predette cose alcuno statuto, ordinamento o riformagione che facesse contro.

«CXVII». Che neuno vada per la cittade o borghi o soborghi gridando o comperando fregi, bottoni et simili cose vecchie. [Pod. 1325 V, 105]

Neuno vada per la cittade di Firenze o per borghi o soborghi gridando o domandando a vendere fregi, bottoni, anella d'oro o d'ariento, rame, ferro vecchio o simili cose, sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuno et per ciascuna volta. Et che neuno venda o comperi delle dette cose nella cittade di Firenze, se non pubblicamente nella sua bottega propria o condotta, sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuno et per catuna volta.

«CXVIII». Come si proceda contra coloro per cui cagioni li fiorentini sono molestati et gravati nelle fiere o altrove. [Pod. 1325 V, 107]

Quando alcune lettere o mandamenti saranno mandate o si facessero dalli guardiani delle fiere di Campagna o d'altro signore o Comune contro alcuna persona o persone della cittade, contado o distretto di Firenze, messer la Podestà o il Capitano et li loro et di ciascuno di loro iudici sieno tenuti et debbano ad instantia et petitione de' consoli de' mercatanti di Kalimala o di loro sindaco et procuratore di trovare et sostenere o di fare trovare et ditenerne la persona o persone contra la quale o le quale faranno o manderannosi cotali lettere et mandamenti, se li potrà avere nella cittade di Firenze o nel distretto. Et quella cotale persona o persone contra la quale o le quali si manderàe o si richiederàe costringere efficacemente, si di ragione come di fatto, a fare sodare bene et sufficientemente overo ydoneamente sicurare per buona et ydonea sicurtada, che si appruovi per li consoli de' detti mercatanti o per la maggiore parte di loro, di difendere la questione o di stare a ragione e di conservare il Comune di Firenze et ciascuna persona, compagnia et compagni et mercatanti fiorentini, cittadini, contadini o districtuali et loro mercatantie et cose da cotale et da cotali mandamento et lettere al postutto senza danno. Et se quella cotale persona per la cui cagione le predette cose si faranno non faràe cotale sicurtade et cautione al detto modo, sieno tenuti li predetti Podestade et Capitano et li loro et di catuno di loro iudici et chiunque di loro sarà riche-

sto invenire et fare invenire li beni mobili et stabili di quella cotale persona o persone contra la quale et le quali cotali lettere et mandamenti fieno mandate et fatte et richieste, et quelli cotali beni mobili et non mobili sequestrare et stagire et fare sequestrare et stagire et quelli beni ad instantia, petitione et richiesta de' detti consoli o della maggiore parte di loro o di loro procuratore et secondo il mandamento de' detti guardiani delle fiere fare^a |251r| vendere per lo sindaco del Comune di Firenze a queste cose spetialmente eletto per li signori Priori et Gonfaloniere di iustitia che allora saranno. Et del prezo di quelli beni si faccia et fare si debba a voluntade de' detti consoli di Kalimala o della maggiore parte di loro, ma se li detti beni non si possono vendere, dare et assegnare si debbano in sequestro et stagina al sergente delli detti guardiani et a qualunque altra persona raportante quelle lettere et mandamenti. Et a trovare li detti beni di quelli cotali contra li quali saranno venute cotali lettere, messioni, richieste o mandamenti sieno tenuti li signori Podestade et Capitano et li loro et di ciascuno di loro giudici, chiunque di loro come detto è ne fia richesto, procedere et osservare quello modo che fare si dee ad ritrovare li beni de' mercatanti cessanti et fugitivi con la pecunia altrui, et imporre et torre quelle pene et bandi che in quelli cotali ordinamenti et riformagioni et statuti de' fugitivi et cessanti si contegnono contra le persone che terranno de' beni di quelli cotali cessanti et fugitivi. Et se in quelle cotali lettere et mandamenti di quelli guardiani o d'altro signore o comune o luogo si nomineranno alcune cose o beni di quelli cotali contra li quali si faranno le dette lettere et mandamenti, siano tenuti li detti regimenti et ciascuno di loro mandare per qualunque persona che quelli cotali beni per qualunque modo tenesse, e da quella persona domandare di cui sono quelli beni ch'egli tiene; et s'egli negheràe quelli beni essere di colui contro al quale si fanno quelle lettere et mandamenti, debbano lui costringere con efetto a mostrare la ragione et la cagione perché tiene quelli cotali beni infra diece die, la quale cosa s'egli no· la mostreràe legittimamente che li detti beni sieno suoi, allora li^b detti regimenti et officii et chiunque di loro sarà richesto sieno tenuti et debbano de' detti beni (fare)^c sì come de' beni di coloro contra li quali fossono le dette lettere et mandamenti, et se quello cotale che terràe quelli cotali beni deli quali si fa mentione nelle dette lettere mostreràe che elli li tenga ragionevolmente et di ragione, et intendasi ch'egli li tenga ragionevolmente et di ragione tenere quando avrà mostrato^d sì come si conviene a quelli li quali sono detti tenere li beni de' cessanti et fugitivi con la pecunia altrui, et quelle cotali sue ragioni che per lo detto modo avrà mostrate dare debba alli consoli sopradetti

^a A margine inferiore della c. richiamo di *fine quaderno*: vendere inserito in un cartiglio decorato.

^b Segue g depennata.

^c In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 249r: *facere*.

^d Segue q depennata.

autentiche et fare procuratore a voluntade de' detti consoli a mostrare le sue ragioni dinanzi alli maestri delle fiere et altra qualunque persona di difendere alle spese del'arte di Calimala, purché cotale iudicamento o questione mossa (non possa)^a ritornare o generare pregiudicio di colui che fece il procuratore per cagione di cotale procuratorio. Et che li detti regimenti et ufficiali et ciascuno di loro siano tenuti ad petitione et richesta de' detti consoli di Kalimala o di loro syndaco et procuratore incontanente procedere contra ciascuna persona et persone contra la quale et le quali venissoro o fossoro mandate o si facessero le dette lettere et mandamenti, procedendo contra loro in avere et persona et faccendo, tenendo et osservando et procedendo per ogni modo, ragione et via et forma che fare, tenere et osservare si dee et puote contro alli | 251v | cessanti et fugitivi. Con ciò sia cosa che assai sia cessante et fugitio colui che delle dette fiere o d'altra terra o luogo cessa et fugge con la pecunia et con le cose altrui, et che per cotale fugga et cessatione delle dette fiere, terre et luogo molto grande danno et vergogna et rossore n'è a tutta la cittade di Firençe et alli mercatanti fiorentini, che s'egli cessasse di Firençe con la pecunia de' suoi creditori però che per cotali cessanti et fugienti delle fiere et altre terre et luoghi sono molte volte costretti, gravati et ritenuti li cittadini et mercatanti fiorentini a sodisfare la pecunia et le cose colle quali quelli cotali fuggono et cessano et a sostenere tante spese et fare tante mende alli re et alli signori che tediosamente si conduce ad effetto. Et le predette cose tutte et ciascuna sieno tenuti et debbano li detti regimenti et ufficiali et ciascuno di loro che ne fia richesto sollicitamente fare, a pena di libre .m. di piccioli per ciascuno, le quali lo camarlingo della camera del Comune di Firenze sia tenuto di ritenere et di non pagare del salario di colui^b che farà contro o fia negligente in ciò.

«CXVIII». De' mercatanti fiorentini cessanti et fugitii delle fiere di Campagne o del regno di Francia. [Pod. 1325 V, 108]

Ogni quantitate di pecunia la quale fu pagata o data per cagione o per vigore d'una o più sententie date contro alli mercatanti fiorentini factori per li maestri delle fiere di Campagna per cagione della cessatione et fugga che fece Noffo Deghi et la sua compagnia, cittadini fiorentini, delle fiere sopradette, pagata a certi sanesi et altri mercatanti che aveano ragione di domandare, s'imponga et imporre si possa a quelle persone et compagnie fiorentine li quali al tempo di quella cessatione conversavano et mercatavano nel regno di Francia et che si specificheranno et dichiareranno nella provisione de' consoli de' mercanti di Kalimala et de' consoli del'Arte de' Cambiatori et de' consoli de' mercatanti di Porta Santa Maria o della maggiore parte di ciascuno consolato delle dette arti et d'altri tre buoni huomini cittadini, li cui fatti nelle dette

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 249r: questio mota non possit in preiudicium.

^b *Segue d'incompiuta e depennata.*

fieri o nel regno di Francia si trattino, che non sieno del'arti sopradette. Et che quelli cotali alli quali per lo detto modo sarà fatta la imposta^a siano tenuti et debbano pagare quello che a loro ne toccherà. Et questo etiamdio s'intenda da quinci inanzi, cioè se simile caso adiverrà, cioè se alcuno per simile modo si partirà con le cose altrui delle dette fiere, che tutte le spese et ogni danno che contro a' fiorentini incorrerà s'imponga come detto è di sopra a quelli mercatanti fiorentini che al tempo della cessatione di questa guisa riparavano o mercatavano nelle dette fiere o nel regno di Francia, alla provisione de' detti consoli et d'altri tre cittadini buoni come detto è di sopra si dichiarerà. Et che quelli cotali alli quali per lo detto modo sarà fatta la imposta sieno tenuti di pagare.

^bEt che messer la Podestà e 'l Capitano et li loro giudici et qualunque di loro per parte de' detti consoli sarà richiesto sia tenuto et debba costringere in avere et persona quelli cotali alli quali fia fatta la imposta a pagare alli detti consoli o a quelli ufficiali diputati per |252r| loro o per la maggiore parte di loro a riscuotere cotale imposta. Non obstante nelle predette cose o in alcuna d'esse alcuni statuti o riformagioni che nelle predette cose o in alcuna d'esse contradicessoro o ostassoro.

«CXX». Del palio che si dee comperare et correre per la festa di santa Liperata.

[Pod. 1325 V, 109]

Li camarlinghi della camera del Comune di Firenze che per lo tempo saranno della pecunia di quello Comune, senza per ciò avere alcuna bolletta, ogni anno, nel tempo o intorno al tempo della festa di santa Liperata comperino o facciano comperare uno palio di scarlatto honorevole con una banda di sopra come in somiglanti fare si suole, et per prezo di quello pagare infino in quantitate di .xl. fiorini d'oro, liberamente, licitamente et sança pena. Al quale palio lo die della festa^c predetta si corra a cavallo overo per huomini a cavallo ^ddalla fonte di San Gagio fuori della porta di San Piero Gattolino infino alla contrada overo lu(o)go chiamato La Porta del Vescovo, et a colui che prima^d vi giugnerà sia dato^e.

^fEt neuno debba impedire li detti corridori, né li loro cavalli, né li corridori l'uno l'altro, a pena ad arbitrio di messer la Podestade a torre a chi farà contro.

^gEt la Podestade e 'l Capitano et li Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia che per lo tempo saranno siano tenuti et debbano fare fare le predette cose et mandare ad executione.

^a Segue d depennata.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Segue si corr depennato.

^{d-d} Sottolineato nel ms.

^e Segue si con depennato.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

«CXXI). Del palio che si dee comperare et correre per la festa di santo Barnaba. [Pod. 1325 V, 110]

Ogni anno per la festa di san Barnaba si corra a cavallo lo palio lo quale si debba comperare della pecunia del Comune di Firenze per li camarlinghi della camera d'esso Comune che saranno per lo tempo o per tre di loro^a, gl'altri absenti o non richiesti, nel quale si spenda infino in venti fiorini d'oro^b per li detti camarlinghi della detta pecunia non assegnata ad altrui, senza percioè avere alcuna bolletta et senza alcuno ritenimento di dirittura o di gabella, et sia di conditione et di colore ad arbitrio di quelli camarlinghi, prendendo il corso et ^ela mossa dal ponte a Mugnone che è allato al prato d'Ognisanti et ve^cgnendo per diritta via per la porta della Carraia, per la via di Parione et per la via di Porta Rossa infino alla casa della Parte Guelfa posta allato alla piazza di San Apolinare, alla^d quale casa si tenga ^elo detto palio a dare al primo corridore quivi giugnente^e.

^fEt sia tenuto la Podestade e 'l Capitano et li Priori del'arte e 'l Gonfaloniere della iustitia che per lo tempo saranno le predette cose fare fare et mandare ad executione. Neuno presumisca d'impedimento dare alli detti corridori, né alli loro cavalli, né essi corridori intra loro, a pena torre ad arbitrio di messer la Podestade a chi contro facesse.

«CXXII). Del corso del fiume d'Arno il quale fae per lo distretto del Comune di Fighine.

Con ciò sia cosa che il fiume d'Arno, vagando et distrugendo, guasti et renda disutili del terreno et terre del comune di Fighino poste nel'isola allato al detto fiume quattro milia staiora a grano, delle quali nullo frutto si ricogle, acciò che 'l detto fiume corra con certo et ordinato corso |252v| et ricevasene frutto, proveduto «è» che li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia^g et li .xii. buoni huomini possano et sia loro licito elegere et disputare per lo Popolo et per lo Comune di Firenze oficiali quali et quanti vorranno et per quello tempo et termine che crederanno che si convegna o abisogni, li quali oficiali o la maggiore parte di loro possano diliberare et provvedere come et in che guisa et per che luogo quello fiume d'Arno possa avere lo corso suo per tutto il distretto et corte di Fighine, a ciò che meno danno faccia et fare

^a Segue al depennato.

^b Segue de depennato.

^{c-c} Sottolineato nel ms.

^d Bis script.

^{e-e} Sottolineato nel ms.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Segue possano depennato.

che quindi corra; et allato et d'intorno al detto fare parate et opere che a loro parràe, sì ch'elli non possa andare vagando, né mutare lo corso suo, né fare danno, alle spese degl'uomini del detto comune di Fighine et delli huomini che ànno terre in quella ysola. Et che per le dette cose fare et adempiere possano stimare tutte le terre che s'occupassoro per dirizare quello fiume et fare imposta a tutti et ciascuno huomini che ànno terre in quella ysola, secondo che loro toccheràe, considerata la valuta della sua terra et l'utilidade che indi riceveranno, per sodisfare a coloro le cui terre s'occuperanno et per fare le spese necessarie nelle predette cose et tutte altre cose provvedere et fare le quali bisogneranno nelle cose predette, et ancora ritrovare le terre già et altre volte occupate dal detto fiume et ora lasciate et restituirle a coloro di cui furono. Et quello che per loro o per la magiore parte di loro deliberato et ordinato et fatta saràe valga et tegna et contro non si possa opporre et osservare, et adempiere si possa et^a debba con effetto per tutti coloro a' quali quella osservazione perteneràe. Et la Podestade et suoi iudici et ciascuno di loro et l'oficiale del comune di Fighini che per lo tempo saràe che ne fia richesto sia tenuto d'oservare le predette cose et mandare ad executione e costringere coloro tutti et ciascuno di loro et li loro lavoratori di quelle terre in persona et in avere ad osservazione di tutte le predette cose, et la sua famigla concedere et dare al suo aiuto nelle predette cose a petitione de' detti oficiali o della magiore parte d'essi.

«CXXIII». Di provvedere che li pagamenti si facciano per li mercatanti sança cambio o sconto. [Pod. 1325 V, 117]

Li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia possano et a loro sia licito, per sé o altri a cui vorranno commettere, provvedere et ordinare come li pagamenti si facciano per coloro che fanno le scritte d'alcune quantitati di pecunia a dare ad alcuno o ad alcune singolari persone che si facciano quelli cotali pagamenti delle dette quantitati senza sconto o cambio il die del termine, et imporre et ordinare pene sopra et contro a coloro et a' sensali che si inpacciassoro in quelli cotali sconti et cambii fare, come a loro o a coloro a cui commetteranno parràe che si convegna. Salvo quello che si dispone del secondo libro di questo volume intorno al principio dello statuto posto sotto la rubrica Che non si faccia lega et cetera^b.

^a Corretta su o.

^b Podestà, II, 84.

«CXXIII». Del^a constructione del ponte sopra la Sieve presso al ^aBorgo a San Lorenzo^a. [Pod. 1325 V, 118]

Sopra il fiume della Sieve presso al Borgo a San Lorenzo di Mugello nella strada piuuvica che va dalla cittade di Firenze verso Romagna per lo detto Borgo facciasì et ordinisì et fare et ordinare si debba uno ponte di legname d'ampiezza di tre braccia sopra pile di pali che già furo fatti nel detto fiume di Sieve et sopra la detta strada alle spese degl'huomini et delle persone del Borgo predetto del pioviero di San Giovanni Maggiore et del pioviero di Santa Felicità a Lerciano e del comune di Monte Ceraio. Et | 253r | che tutti et ciascuno huomini che ànno terre allato al fiume di Sieve o presso al detto fiume dal detto ponte in su quanto tiene la corte del detto Borgo sieno tenuti di mantenere il detto fiume a recta linea sotto il ponte predetto. Et alle predette cose fare et fare fare et mandare ad executione siano tenuti messer la Podestade et l'Executore delli Ordinamenti della giustitia a richesta del syndaco de' detti comuni^b et piovieri di dare berrovieri et famigla. Et che il detto comune del Borgo a San Lorenzo e 'l pioviero di San Iovanni Maggiore et li huomini de' detti comune et pioviero sieno tenuti et debbano, sotto pena di libre .c. di piccioli a torre a ciascuno de' detti comune et pioviero il quale non osserverà le infrascritte cose, il ponte sopra il detto fiume che non è compiuto da ciascuna parte d'esso ponte in tale guisa compiere et acconciare che liberamente si possa andare per lo detto et su per lo detto ponte per coloro che passano per la strada per la quale si va dalla cittade di Firenze al Borgo a San Lorenzo et per le loro bestie. Et acciò che 'l corso della detta aqua vada sotto il detto ponte, che per li huomini et per le persone che avranno terre allato al detto fiume di Sieve dal'una parte et dal'altra presso al detto ponte dal lato di sopra et di sotto si dirizi il corso dell'acqua predetta alle loro spese, sì che il corso della detta aqua vada sotto il detto ponte. Et che ciascuno ufficiale del Comune di Firenze che delle predette cose fia richesto sia tenuto et debba, per saramento et sotto pena di libre .c. di piccioli costringere in persona et in avere li sindachi et rettori et huomini et persone de' detti comune et pioviero et che ànno terra come detto è al compimento et racconciamento del detto ponte et del corso dell'aqua al modo predetto che si sopra si dice fare, et a conservare et mantenere esso ponte alle loro spese.

«CXXV». Di non intagliare o fare segnali o lettere ne' ferri sotto nome d'altro maestro che di colui da cui sono fabricati.

Neuna persona della cittade o del contado o distretto di Firenze ardisca o presumisca d'intagliare, imporre, disegnare o ismaltare o fare imporre, intaglia-

^{a-a} A margine destro oltre lo specchio di scrittura.

^b -i corretta su -e.

re, disegnare o ismaltare in alcune o in su alcune spade, spuntoni, coltelli da fedire o coltellini che sieno fabricati fuori della cittade et distretto di Firenze segnale o lettere sotto nome o segnale d'alcuno maestro o che lavori di ciò, se non solamente di quello maestro che cotali ferri o arme avræ fabricate, et quello vero et propio nome porre, disegnare et intagliare, et il luogo dove quelli cotali ferri et arme furo fabricati. Et che neuna persona indori alcuno ferro ad alcuno, se non coloro che avranno fabricato quello ferro. Sia licito impertanto a ciascuno d'indorare li ferri fabricati fuori della cittade di Firenze et del distretto dove non sia alcuno intaglio di lettere o di segnale, et ancora ferri nelli quali fossoro lettere o segnali d'alcuni maestri forestieri. Et chi farà contra le predette cose o alcuna d'esse sia condannato per ciascuna volta in libre .c. di piccioli per la Podestade o Capitano o Executore delli Ordinamenti della iustitia o per l'uno di loro il quale ne fia richesto. Et neentemeno li detti rectori sieno tenuti d'inchiedere ciascuno mesi di coloro che facessero contro alle predette cose, et quelli ch(e) fieno trovati colpevoli punirli nella detta pena. Et le predette cose la Podestade faccia bandire ciascuno mese una volta. Et che neuno che non sia de' maestri et fabri fiorentini et della |253v| universitade de' fabbri fiorentini possa o ardisca o presumisca fare o fabricare o far fare o fabricare fuori della cittade di Firenze o nella cittade medesima alcune spade, spuntoni, coltelli o coltellini nelli quali sieno o vi si pongano segnali o nomi d'alcuno o d'alcuni maestro o maestri et fabbri della cittade et universitade di Firenze, o condudere o fare condudere alla cittade di Firenze o vendere o tenere o mandare vendendo. Et che neuno de' maestri et fabbri della cittade o distretto di Firenze possa, ardisca o presumisca fare o fabricare o far fabricare o fare o tenere alcune spade, spuntoni, coltelli o coltellini con segnali d'alcuni altri maestri o fabbri d'alcuna altra cittade, terra o luogo. Et che li signori Podestà, Capitano et Executore delli Ordinamenti della iustitia et ciascuno che di ciò fia richesto sia tenuto et debba inchiedere delle predette cose et di ciascuna d'esse ad instantia di ciascuno artefice de' fabbri della cittade di Firenze, et li trovati colpevoli condannare in libre .c. di piccioli per ciascuna volta et in perdere le spade, gli spuntoni, li coltelli et coltellini le quali et li quali avessono contra la forma et modo predetto. Et nelle predette cose et in ciascuna d'esse abbiano et avere s'intendano li predetti signori Podestade, Capitano et Executore et ciascuno di loro pieno et libero arbitrio, licentia et signoria et autoritade d'inchiedere et di cercare secretamente et manifestamente e di trovare la veritade per tormenti et altri modi, e di procedere, sì come a loro od alcuno di loro che prima comincia a procedere piacerà et parrà che si convegna, ed etiamdio di punire in maggiore quantitate delle dette libre .c., considerata la qualitate del fallo et delle persone et del fatto et del danno et del biasimo del Comune et delle singolari persone d'esso Comune, ma cominciando il processo l'uno de' detti rectori li altri cessino di procedere in su quello.

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

«CXXVI». Di fare sindachi per nome del Comune di Firenze per li frati minori. [Pod. 1325 II, 96]

Però che alcuni s'isforçano d'opporre molte exceptioni contra li frati del'ordine de' minori della cittade et distretto di Firenze et contro a' loro procuratori sopra li lasci et altre cose che a loro per qualunque modo per le loro necessitate di ragione si debbono, però è proveduto et ordinato che di tutti testamenti et lasciti et legati et cose concesute a' frati minori di Santa Croce di Firenze o del suo contado et distretto o de' loro luoghi in comune o ad alcuno o alcuni di loro in ispetiale ne' testamenti et ultime volontadi o altrimenti per qualunque modo oferte o donate o concesute, et di tutte cose le quali comunque si dovranno a loro o per loro necessitate a qualunque altro nel tempo passato o in quello che è a venire per qualunque cagione, li signori Podestade et Capitano et li loro oficiali et ciascuno rettore et oficiale del detto Comune siano tenuti et debbano, non obstante ferie, ogni tempo, a petitione di ciascuno et etiamdio per loro officio, sempicamente et di piano, sommariamente et senza strepito et figura di piato, ogni solennitate lasciata, inchiedere, cognoscere et esaminare et per le loro necessitadi fare pagare et dare et fare lasciare con effecto ciò che in quelli testamenti et ultime volontadi o altrimenti fia loro oferto, donato, conceduto, lasciato, et coloro che dovranno dare o fare o possederanno quelle cose et che per le predette cose |254r| sono obligate o a lloro o alle necessitadi loro per qualunque modo pertenessoro o si dovessero costringnere in persona et in avere, non obstante appellagione o^a di nullitate opponimento o petitione di consiglio di savio o qualunque altra cosa. Et che li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia sieno tenuti et debbano a richiesta del guardiano o del custode de' detti frati di Sancta Croce ordinare et costituire una o più persone una volta et più et quante volte huopo saràe, insieme et successivamente, sindachi^b che per nome del Comune di Firenze domandino et proseguiscano tutte et ciascuna cose sopradette et ciascuna d'esse dinanzi^c da' regimenti et oficiali della detta cittade, et facciano tutte le cose et fare possano in piato et fuori di piato, sì come fossoro legittimi procuratori et sindachi, così in domandare come in piatire et litigare et ricevere, et in vendere, se fosse cosa che fosse huopo di vendere, et di ricevere il prezo per quelli frati et convertendo in comoditate et utilidade di loro secondo il detto et dispositione de' detti custodio et guardiano o di loro luoghotenente. Et che a loro nel detto loro officio o executione d'esso non si possa contestare o opporre, ma tutte et ciascuna cose sopradette liberamente et precisamente si possano et debbano osservare et ad executione mandare, non obstante alcune

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b -h- corretta su altra lettera.

^c -i- corretta su -a-.

obiectioni, exceptioni, appellationi, ragioni, statuti o riformagioni fatti o che si facessero per inanzi, li quali tutti et ciascuno in quanto contrariassono alle predette cose o ad alcuna d'esse si intendano essere et sieno corretti, rivotati et cassi.

Sententia di messer frate Latino sopra la pace tra ' guelfi et li ghibellini.

^aIn nomine Domini amen. Anno del Signore .MCCLXXX., inditione .viii^a., die .xviii. del mese di gennaio entrante, l'anno terço del pontificato di Nicolao papa .iii^o., presente me notaio et li testimoni infrascritti et altri, chiamati et costituiti nella piaça della eclesia di Sancta Maria Novella de' frati Predicatori della cittade di Firençe, li nobili huomini messer Piero Stefani di Roma, Podestade della detta cittade, et messere Adenolfo di Comite, Capitano della Massa della Parte Guelfa, et il generali^b consiglio di .ccc. huomini et lo consiglio spetiale de' .LXXX. huomini e 'l consiglio generali et della credença della Massa della Parte de' Guelfi et li .xii. et li .xiiii. huomini et etiamdio il Popolo della detta cittade, et di comandamento de' predetti Podestade et Capitano ivi a boce di banditore ragunati.

^cLo reverendo in Christo padre messer frate Latino vescovo d'Ostia et Velleτρο, legato dell'apostolica Sedia, così per apostolica auctoritade come per arbitraria et etiamdio ordinaria a llui data et conceduta dal sopradetto messere lo papa, pronuntiòe, ordinòe, diffinìe, statuìe, dicernée, comandòe et arbitròe in queste parole:

^dFrate Latino, per la permissione divina vescovo d'Ostia et di Velleτρο, legato dell'apostolica Sedia, a perpetua memoria della cosa, Dio autore et amatore di pace lo quale mandòe di cielo^e il suo unigenito Figluolo in terra acciòe ch'egli pacificasse quelle cose che sono in cielo et quelle che sono in terra, fortissimamente accese la mente del santissimo padre et nostro signore messer Nicolao papa .iii^o. | 254v | lo quale elli degnòe avere per suo vicario in terra, accese ad amore di pace nel principio della sua exaltatione, a ciò che per riconciliare li huomini a Dio et li huomini intra loro che sono discordanti desiderasse con asetati affetti et sudasse con ferventi studii a questa medesima cosa, et avegna che esso^f messere lo papa, desiderando che abondanza di pace nelli suoi di nascesse, di molte guise opera abbia data, acciò che non solamente quelli che sono da presso, ma etiamdio coloro che da lungi sono usassono la pace lungamente desiderata da tutti li mortali, spetialmente riguardando

^a La decorazione della I capitale corre lungo l'intero margine sinistro della c.

^b -er- corretto su altra lettera.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e A margine destro, fuori dallo specchio di scrittura: di cielo.

^f Nel ms. esser.

con sereno occhio la provincia di Toscana così vicina alla sua sedia, ^aet massimamente la cittade di Firençe, dalla quale molto dipendere lo stato di quella^a provincia si conosce, et quella per lunga et continua tempesta di guerre dirotta, con pietoso affecto avendone misericordia, amonie et indusse le parti di quella cittade et del suo distretto, cioè guelfi et ghibellini, che sopra tutte le loro liti, questioni, discordie et inimistadi et guerre ^bper le quali^b nel tempo passato erano discordati facessero in esso messer lo papa compromesso pieno et libero acciò che così quelle parti potesse più commodamente et piu lievemente ad oportuna concordia revocare; la quale cosa certo quelle parti fecioro con pronta divotione per loro sindachi a ciò legittimamente ordinati, compromettendo in esso messer lo papa d'alto et basso che a llui per sé et per altrui sopra tutte le cose sopradette fosse licito d'arbitrare et di diffinire secondo il suo piacimento, sì come in publico instrumento indi fatto più ampiamente si dichiara. Ma però che il detto messer lo papa si stende con molta occupatione circa l'executione del generale officio papale, né si puote rendere presente a tutte le bisogne et spetialmente a quelle che sono da fare in diverse parti del mondo, volendo che la sua savia circospectione sia aiutata col sostenimento delli suoi beneficiati, acciò che in cotale guisa partito il peso tra gl'altri et elli sia meno gravato et più tosto le cose che li soprastanno vegnano ad effetto, quinci è ch'egli noi, avegna che non siamo iguali^c di forze al peso di tanta bisogna, per cagione di riformare pace con officio di legatione mandòe nella detta^d provincia^e spetialmente sopra il detto compromesso sì come a lui era licito per la forma di quello, commettendo a noi pienamente le sue veci, et disiderando che quella cosa spetialmente per studio del nostro ministerio pervegna acciò che in quella provincia, maximamente nella predetta cittade, distirpati li tribuli delle dissensioni, quella terra ricevesse buono seme di pace, et spenti li nutrimenti delli odii, in quello luogo si legassoro insieme li animi con legami di caritate et d'amicitia. Et avegna che in questa parte elli abbia commesso a huomo^f infermo officio di forza virtuosa, colui lo quale dà alli caduti possa et a coloro che non sono caduti multiplica fortezza et vigore fornendo col suo aiutorio per li meriti del detto santissimo padre la nostra debolezça, noi con molte fatiche isforzandoci a compiere l'opera che a noi era imposta ci confidiamo che di quelle nostre fatiche finalmente nella cittade predetta è pervenuto frutto grato a Dio et ad esso messer lo papa, et allegriamoci che quasi dopo lo isforzamento della lunga navigatione siamo arrivati a piacevole lido,

^{a-a} *Su rasura.*

^{b-b} *Idem c.s.*

^c *In interlinea superiore di mano successiva pari, coerentemente a ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 252r: Hic est quod nos, licet ad tantum pondus negotii viribus impares.*

^d *Nel ms. della.*

^e *Segue mandòe ripetuto.*

^f *In interlinea superiore.*

per certo avuti molti trattati con li predetti guelfi et ghibellini et compesata con savia deliberatione la conditione del fatto sopra la concordia et pace delle parti^a predette, la presente sententia diamo valevole, Dio largendolo, per perpetui^b temporali. | 255r |

^cAdunque ad honore del omnipotente Idio et della gloriosa vergine Maria, madre del nostro signore Iesu Christo et del beato san Iovanni Batista e de' beati apostoli san Piero et san Paolo et della beata vergine sancta Liperata et di tutti li santi e del sopradetto nostro signore sommo pontefice et della santa Romana Ecclesia, et a pacifico stato della cittade di Firenze, per auctoritade così apostolica come arbitraria a noi dal detto signore commessa, diciamo, pronuntiamo, ordiniamo, diffiniamo, statuiamo, discerniamo, comandiamo, lodiamo et etiamdio arbitriamo:

^dIn prima che intra le dette parti de' guelfi et de' ghibellini della cittade et distretto di Firenze per li presenti sindachi, a ciò spetialmente dalle dette parti costituiti, si faccia pace generale vera, salda et perpetuo concedente Idio duratura di tutte liti, questioni, discordie, inimistadi et guerre intra quelle parti et singolari persone di quelle per cagione di parte nel tempo passato infino nel presente die per qualunque modo furono; la quale pace con bascio di pace per li detti sindachi si dichiarì.

^eConsequentemente si faccia per essi sindachi generale et piena rimessione per nome delle parti et huomini delle dette parti delle ingiurie, offese, eccessi^f, maleficii et danni che da parte a parte o dagl'uomini dell'una parte agl'uomini dell'altra parte per cagioni di parte con parole o con opera o per qualunque altro modo date o fatte furo per lo tempo passato, le quali cose in neuno modo si stendano alli beni mobili o immobili che ora dimorano, ma inpertanto quelli beni mobili afissi nelli hedifichi o inmessi^g e in cose che ritengano noi lasciamo^h ad elegere se elli le vorràe anzi restituire o darne giusto prezzo ad arbitrio di buono huomo, purché faccia l'una di queste due cose senza dimoranza.

ⁱDopo questo arbitrando comandiamo che tutti li beni mobili et immobili che ora dimorano overo ragioni che per lo Comune di Firenze o per sua auctoritade o per qualunque altri per cagione di parte o di guerra per qualunque modo occupati, inpresi, sottratti, stagiti o ritenuti, infra uno mese la

^a -t- corretta su -d-.

^b per- aggiunto in interlinea superiore.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f -i corretta su -e.

^g Segue c depennata.

^h Segue apigl depennato.

ⁱ Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

presente pace per cinquanta da catuna parte sia solennizzata sì come di sotto si dichiarerà, liberamente et interamente a coloro alli quali pertengono siano ristituite generalmente et singularmente di quinci et di là dal'una parte et dal'altra, non obstanti qualunque concessioni o cessioni o dationi in pagamento per esso Comune o per autoritade d'esso fatte contra coloro che non aveano libera facultade di difendersi. Salvi inperanto li contratti intra alcuni legittimamente fatti di libera voluntade de' contraenti, li quali noi giudichiamo che dimorino in sua forteza, se per aventura non si provasse che in alcuni di quelli fosse intervenuta tale paura o costringimento per lo quale il contratto si debba cassare secondo legittime leggi. Et se intorno a queste cose adiverrà che nasca alcuna questione, sommariamente per lo Capitano di Firenze senza strepito o figura di iudicio si termini. ^aCertamente li frutti avuti delle possessioni de' ghibellini, cioè quelli che sono in piede et per lo detto Comune o per suo comandamento si guardano, voglamo che siano ristituiti a essi ghibellini, sì inperanto che al Comune sia licito di dibatterne le sue spese fatte al tempo che li detti frutti colti furono infino al presente per la guardia d'Ampinana et di Monteaguto che noi guardiamo per la chiesa di Roma, sì come ordinato fue per messer Gregorio papa decimo di felice ricordanza. Sia licito altressie | 255v | dibatterne la quantitate che sarebbe potuta^b toccare a' signori di quelle^c possessioni, se fossoro a' comandamenti stati del Comune delle colte et factioni dal detto tempo che quegli frutti furono colti al lavoramento di quelle possessioni secondo giusta stimagione et libra.

^dSe alcuno guelfo o ghibellino ànno alcuna cosa comune con uno altro et quella avesse alienata senza il consentimento del consorto, quello contratto quanto alla parte del consorto giudichiamo non tenere et giudichiamo quella a petitione di colui senza strepito o figura di iudicio che per lo Capitano li debba essere ristituita.

^eLe divisioni delle case et de' casolari, delle terre, vigne et di ciascuna possessioni secondo l'usato et aprovalo modo della cittade di Firençe fatta per li maestri et ufficiali tra li guelfi et ghibellini consorti vaglano et steano ferme, non obstante se in quelle solemnità d'ordine giudiciario non sia stata osservata, se quelli consorti al tempo di quelle divisioni aveano libera facultade di proporre et allegare le sue ragioni.

^fEt le sententie date o fatte per lo Comune di Firençe o per suoi giudici ne' tempi passati, quando amendue le parti de' guelfi et de' ghibellini nella cittade

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b In interlinea superiore con segno di richiamo.

^c Nel ms. quelle.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

di Firenze pacificamente dimoravano, ne' piati et nelle questioni intra qualunque della cittade et distretto di Firenze o intra 'l detto Comune et qualunque cittadini o contadini sopra beni immobili o ragioni o iurisdictioni dimorino^a in sua fermeza, non obstanti alcuni contratti storti per forza o per paura o per inpressione o fatti dopo le sententie sopradette, spetialmente nel tempo che l'una delle parti era cacciata.

^bIntorno alli debiti ne' quali li ghibellini che infino al presente furo rubelli erano obligati alle singolari persone per qualunque contratto così provedemmo: che però che li detti rubelli per lo lungo exilio apparisce loro soggiacere a molti necessitadi, non siano costretti a pagare questi cotali debiti ançi .iiii^o. mesi, s'egli forse non apparisse manifestamente che il debitore possa pagare il debito senza grave sconcio.

^cDe' debiti li quali lo Comune fece togliendo per varie cagioni danari in prestanza da' cittadini o huomini del distretto interamente per lo Comune si sodisfaccia a' creditori.

^dLe cose le quali de' beni et delle cose pertenenti dirittamente al Comune ordinate et fatte o alienate sono per adietro per quelli che regevano la cittade et le dationi in pagamento per loro fatte de' beni di coloro che ebbero libera facultade di difendersi non intendiamo di rivocare, ma perseverino in loro fortezza.

^eSe alcuno guelfo nel'aia o nel suolo d'alcuno ghibellino senza la colui voluntade, o alcuno ghibellino nel'aia o suolo d'alcuno guelfo senza consentimento di colui nella cittade o nel distretto fece alcuno hedifico, lo^f suolo o aia ritornisi al suo signore, ma al'hedificatore sia licito di torre et portarsene la superfice del hedifico senza danneggiamento del primo stato, salvo |256r| se per aventura il signore del suolo fosse apparecchiato vendere a quello hedificatore la stima di quella superfice ad arbitrio di buono huomo, ovvero se della materia che pertenesse al signore del suolo lo hedifico sia fatto, nel quale caso lo hedifico^g ceda al suolo, purché al'hedificatore, oltre quello che elli dalla materia predetta puose, di quelle cose che al'hedificio pertengono et spese convenevole sodisfazione si faccia alla sententia di buoni huomini.

^hAcciò che non adivegna che per la cagione de' passati bandi dal beneficio di questa pace sieno più et più schiusi, noi tutti li bandi, pene, condannagioni,

^a Segue erano erroneamente aggiunto in interlinea superiore con segno di richiamo.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f In interlinea superiore.

^g Nel ms. hedifica.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

sententie, publicationi di beni et ogni processo per lo Comune o per li suoi officiali contra qualunque della cittade o del distretto di Firenze nelli passati tempi delle discordie per cagione delle guerre o di parte pronunziate, fatte et avute rilasciamo, cassiamo et annulliamo et giudichiamo che da quinci inanzi siano di neuno valore et fermeza; ma in tutte quelle cose le quali ad utilitate et favore delli sbanditi nella presente sententia noi ordiniamo voglamo che sieno raguagliati li ghibellini li quali, avegna che^a non sieno stati sbanditi, neentemeno cessarono dalle comuni colte et factioni, alli sbanditi predetti raguaglamo. Ma a coloro li quali commisero il maladetto peccato nella ruberia de' prelati et de' cherici in Valdarno, della presente sententia nullo beneficio voglamo che pervegna, ma cosi essi come li loro seguaci et le castella, ville et luoghi loro et ancora li altri luoghi nelli quali si ricettarono al tempo della commessa fellonia soggiacciano a tutte le sententie che contra loro et contro alli luoghi predetti furono pronunziate per messer Felice papa di felice ricordanza. Che se alcuno ghibellino o guelfo della cittade o del distretto di Firenze di quelli che per cagione di parte o di guerra, per cagione d'offensione o di maleficio spetiale fu isbandito o per qualunque modo condannato^b in qua dietro^b, quello cotale bando et condannagione al postutto cassiamo. Se alcuni di quelli apparisce legittimamente o ancora potrae esser manifesto esser stati falsarii o rubatori o ucciditori di clerici o rompitori di chiese o etiamdio assessini et per questi cotali maleficii furono condannati o isbanditi, coloro dalla condannagione et bando non intendiamo per la presente sententia liberare.

^cIntorno alli condannati o isbanditi per spetiali colpe li quali anzi cotale condannagione o bando erano alle comandamenta del Comune di Firenze et sassi ch'egli ebbero facultade di difendersi, nulla quanto a questo provedemmo di rinovare. Arbitrando etiamdio diciamo che per pace o per triegua non ossevate o rotte per adietro tra le parti predette et le loro singolari persone per cagione di parte nulla pena si possa riscuotere o questione risuscitare.

^dAcciò che le parti^e più comunemente et più tranquillamente possano conversare, ordiniamo et comandiamo che nuova ordinanza et reformatione di consiglieri et delli officiali del Comune della detta cittade per la Podestade et Capitano insieme infra uno mese si faccia al modo infrascritto dal die che la pace presente sia confermata per cinquanta huomini da ciascuna parte, cioè si faccia per dodici huomini soficienti^f, sei guelfi et altrettanti ghibellini, la detta ordinatione et riformagione di tutti | 256v | i cittadini da' giovani^g li quali ab

^a Segue segno verticale depennato.

^{b-b} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e -i corretta su -e.

^f In interlinea superiore con segno di richiamo.

^g Corretto su altro termine.

.xxi. anno giunsoro infino alli vecchi che pervennoro al setta^(nt)esimo anno, et^a si faccia examinatione chi sono li guelfi et chi li ghibellini et chi sono comuni indifferentemente secondo la provisione di coloro, e quelli che non voranno confessare d'essere o del'una parte o del'altra non sieno costretti a questa confessione^b ^cd'esser del consiglo^c, dividansi li consigli et li officii secondo il novero delle teste che si troveranno in ciascuna parti, et coloro che voglono dire d'esser comuni et indifere⁽ⁿ⁾ti simigliantemente secondo lo numero loro abbiano parte nelli consigli et officii.

^dLi consigli et li officii riformati al modo predetto, da indi ad otto die nuovi statutarii si chiamino secondo la approvata costuma della cittade, li quali riformino et rinnovino gli statuti della cittade medesima, agiungano et scemino come parrà loro che bisogni alla comune utilidade et pace.

^eLe commissioni overo concessioni fatte dal signore nostro sommo pontefice della podesteria et capitaneria della cittade di Firenze al postutto permagnano ferme, né contra quelle sia licito ad alcuno di richiamare, con ciò sia cosa che molto paia utile a schifare la materia delli scandali che per lo detto signore si faccia la provisione del regimento secondo la predetta commissione.

^fVoglamo che il Capitano che non è di parte et li altri che si debbono mandare per messer lo papa non si debano chiamare^g Capitani d'alcuna parte, ma per comune vocabolo Capitano di Firenze et conservatore di pace da quinci inanzi sia nominato. Salvo se il nostro signore predetto circa queste cose àe altro ordinato o ordineràe per lo tempo a venire.

^hLi predetti Podestà et Capitano, così quelli che ora sono come gl'altri che al predetto modo si manderanno, faranno il suo officio comunemente per l'una parte et per l'altra secondo gli statuti della cittade di Firenze, li quali né in pregiudicio d'alcuna parte, né sono contrarii alla ragione divina o alla ecclesiastica libertade; et se alcuni ne sono ne' libri d'esso Comune così pregiudiciali o iniqui, noi quelli cassiamo et al postutto li rigittiamoⁱ dietro, né ad osservando questi cotali statuti^j fatti o che si facessero li predetti Podestade et Capitano sieno astretti.

^a In interlinea superiore con segno di richiamo.

^b con- corretto da mano successiva in pro-.

^{c-c} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Segue p depennata.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

ⁱ Nel ms. cigittiamo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 254r: irritamus.

^j Nel ms. statuli.

^aEt acciò che li Podestadi et Capitani diputati et che si diputeranno per lo detto nostro signore cotanto meglio possano regere la cittade quanto fieno forniti di maggiore potentia, ordiniamo che la Podestà che ora è per tutto l'anno del suo regimento alle spese del Comune di Firenze abbia et avere et tenere debba cento cavalieri armati, così militi come altri, li quali tutti in universo abbiano .cc. cavalli et altrettanti armati berrovieri a piede.

^bE 'l Capitano che primamente fia mandato dal sopradetto signore altrettanti cavalieri et pedoni simigliantemente, delli quali nullo sia della cittade o del distretto di Firenze, e questi abbia senza le loro famigle, alli quali a' comandamenti d'essi Podestade et Capitano si diano oportuni soldi per li camarlinghi del Comune. Et sieno diputati per lo consiglio tre fedeli huomini li quali insieme col camarlingho sopradetto ricerchino spessamente et diligentemente del novero et delle conditioni di coloro alli quali si largiscono li soldi, sì che tutta la pecunia | 257r | del Comune secondo la nostra intentione utilemente si spenda.

^cLe Podestadi che saranno dopo lo presente Podestade e 'l Capitano dopo lo detto Capitano che si manderanno per messer lo papa per due anni, ciascuno di loro cinquanta huomini a cavallo et altrettanti armati pedoni tegnano al modo predetto. Tutti li altri cavalieri o pedoni soldati, li quali il Comune o le parti àno tenuti, infra .xv. die poi che per li cinquanta da ciascuna parte la pace presente fia solennizzata come di sotto si dirà, comandiamo che al postutto sieno lasciati et licentiati et che da quinci inanzi essi o altri in aliquale pregiudicio del'altra parte in nullo modo si riprendano, ma li soldati che il presente Capitano àe voglamo che sieno ritenuti tutto il suo tempo.

^dAcciò che ^enon avegna che per cagione ^fde' rectori essa cittade per alcuno modo erri dal'obedientia della Romana Chiesa et per conseguente non si turbi la presente pace, ordiniamo et statuimo che di qui a diece anni neuno che sia stato o che per inanzi sia in manifesta rubellione contra la Chiesa di Roma o manifestamente sarà apoggiato a manifesti inimici di quella o acosterrassi ad essa per inanzi possa essere eletto o tolto in Podestade o Capitano o rectore, qualunque nome s'apelli, della detta cittade senza spetiale licentia della sedia apostolica.

^gAncora voglamo che da poi che fia fatta la nuova reformatione de' consigli et delli officiali infra uno mese si faccia nuova libbra et extimatione di tutti li

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Idem c.s.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{e-e} Corretto su altri termini abrasi.

^{f-f} In interlinea superiore.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

beni di coloro della cittade et del distretto che soportano le tagle et le factioni del Comune, et facciasì per buoni et discreti et leali huomini comunemente di ciascuna parte acciò diputati^a, specialmente per lo consiglio, acciò che da quinci inanzi in questa guisa tutti gl'incarichi del Comune si possano soportare.

^bAncora a più piena concordia, tutte le compagni(e), legamenti et conspirationi fatte per qualunque modo per li guelfi contro a' ghibellini et per li ghibellini contro a' guelfi cassiamo et al tutto annulliamo, togliendo via et rilasciando iuramenti, promissioni et obligationi, se alcuni sopra queste cose furono fatti, et quelli in tutti i modi annullando.

^cCerte feste le quali, sì come noi intendiamo, li guelfi et li ghibellini soleano fare in memoria di vittorie contra sé vicendevolmente avute vietiamo che da quinci inanzi^d si facciano.

^eAncora f^eper buono et tranquillo stato^f della cittade medesima, non solamente le predette compagnie, legamenti et conspirationi, ma etiamdio ciascuna altre compagnie, collegationi et congiurationi tra ' nobili o li popolari per le quali potesse scandalo o divisione nascere per qualunque cagione o titolo si sia distrettamente vitiamo^g farsi, salvo se quelli li quali sono d'una medesima arte ^ho officio^h o mercatantia volessono avere compagnia sopra quelle cose che pertengono alla loro arte, officio o mercatantia, et queste cotali compagnie fatte o che si faranno, le quali noi concediamo che si facciano et sieno, in neuna guisa con armi o senza armi presumiscano di ragunarsi o convenirsi insieme senza spetiale licenza della Podestade o del |257v| Capitano, con ciò sia cosa che di queste cotali ragunanze o congiurationi spesse volte soglano nascere divisioni et scandali. Inpertanto a quelle licite compagnieⁱ per lo generale concedimento di coloro che reggono la cittade si potrà provvedere come le capitadini et li consoli et rectori loro per qualunque nome siano dinominati come si debbano ragunare a trattare di quelle cose che pertengono ad esse.

^jAcciò che la presente pace tanto più sinceramente s'osservi^k quanto ella sarà più guernita di molta fermeza, voglamo^l et comandiamo che da ciascuna parte si debbano dare cento mallevadori o più, se a noi parrà soficienti al no-

^a Segue sp(er) depennato.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Segue non espunto.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{ff} Su rasura.

^g Nel ms. vitiemo.

^{h-h} In interlinea superiore.

ⁱ Segue un segno tracciato sopra un termine abraso.

^j Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^k Nel ms. d'osservi.

^l A margine sinistro manicura di mano successiva.

stro piacimento, li quali sé oblighino alla pena di cinquanta milia marche d'ariento, se quella pace per l'una parte non fia osservata o per qualunque modo rotta. Et voglamo che (né)^a li mallevadori guelfi per li ghibellini, né li ghibellini per li guelfi sieno ricevuti questa volta, ma coloro che non vogliono confessare d'essere guelfi o ghibellini non vietiamo d'essere ricevuti per ciascuna parte.

^bOrdiniamo ancora che 'l Capitano il quale è hora et coloro che si manderanno per messer lo papa abiano spetiale cura di fare osservare la pace predetta, et che così le capitadini di tutte l'arti con le loro compagnie, come etiamdio li altri cittadini di qualunque conditione, debbano seguitare lo Capitano in questa parte et iurare che, quando da lui saranno^c richesti, sieno tenuti di seguitarlo. Et ad essi Capitani sia licito di punire così le predette compagnie come qualunque cittadini li quali dispregeranno di seguitarli et d'aiutarli, sì come a lloro parràe che si convegna. Neentemeno le Podestadi abbiano diligente cura che la cittade e 'l suo distretto in istato pacifico duri, con ciò sia cosa che a questo per lo suo officio sieno obligati; né noi per qualunque commissione che noi facciamo alli Capitani intendiamo in alcuna cosa derogare alle iurisdizioni delle Podestadi.

^dEt quella cosa altressie a forteza di pace agiugnamo che gli stadichi et castella d'Ampinana et di Monteaguto et di Filiccione che ora si tengono, teggano per la Chiesa di Roma infino al piacimento di messer lo papa, sì inpertanto che libero sia a quelli stadichi ch'el domanderanno, s'egli vorranno di dare altri stadichi in loro luogo tali^e che ragionevolmente debbano essere accettati et così li possano ricevere coloro che sono stati sostenuti. Ancora dare altri stadichi et altre castella ciascuna parte et li huomini delle parti possano dare al piacimento del detto nostro signore et nostro. Per la guardia così degli stadichi come delle castella, lo Comune di Firenze administrerà necessarie spese da quinci inanzi. Et voglamo ch'egli sia proveduto per quello Comune ad aiutorio del vivere a quelli stadichi soldi .XL. d'usuale moneta per ciascuno ciascuno mese. Di quelle castella che si guardano per li fiorentini provegano la Podestade o 'l Capitano come si debbano guardare. Gli stadichi di Popio li quali sono ditenuiti per sopradetti stadichi infino a qui voglamo^f ch'egli sieno ristituiti^g liberamente alli padri loro.

^hAncora a maggiore fermeza voglamo et comandiamo che .L. persone di ciascuna parte li quali noi nomineremo il die che per noi s'asegnerà per

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 254v: volumus autem quod nec fideiussores guelfi.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Segue seg depennato.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e t- corretta su l-.

^f -o aggiunta in interlinea superiore.

^g La seconda -t- corretta su -l-.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

nome di quelle parti facciano pace insieme a dichiarare con bascio di bocca, la quale a buona fede |258r| prometteranno et iureranno quanto fia in loro per sé et per altri interamente osservare et fare osservare la detta pace et acciò obliheranno tutti li loro beni per sé et per quelle parti. Fatta la pace o la confermazione della pace di questa guisa per li .L. predetti et dati prima li detti mallevadori, voglamo et giudichiamo che li ghibellini della cittade o distretto di Firençe in essa cittade et distretto d'alora inanzi possano liberamente entrare et in esse dimorare et habitare et usare tutti li suoi beni, et che coloro che sono della cittade godano la cittadinanza d'essa, quelli exceptati quanto al'entramento della cittade li quali per certe cagioni noi diterminiamo^a stare fuori della cittade al presente secondo il piacimento del nostro signore sommo pontefice, ma coloro che nella cittade entreranno nel suo entramento vegnano riposatamente et pacificamente.

^bColoro che debbono andare a' confini sono questi:

^cdel sesto di San Piero Scheragio, messer Lapo et Federigo, figliuoli che furo di messer Farinata degl'Uberti, messer Marito degl'Uberti, Schiatta, chiamato il Tosolato, degl'Uberti, Lapo, figliuolo che fue di messer Piero Asino delli Uberti, Neri Ghignata degl'Uberti, Ghovolino et Perino di Rinieri de' Bogolesi et Ciente di messer Truffa de' Fifanti, messer Chianni et messer Pollino, figliuoli che furono di messer Corrado da Gangalandi, messer Tano, figliuolo che fue di messer Filippo da Gangalandi, messer Tondellino, figliuolo che fue di messer Corso da Gangalandi, Neri Culacciata, figliuolo che fue di messer Truffa degl'Amidei, Banco, figliuolo che fue di messer Corsino degl'Amidei, Neri, figliuolo che fu di Rinieri di Monacella degli Amidei, Gertardo da Montespertoli, messer Albiço de' Marferari, Lapo, figliuolo che fue di messer Guido de' Galli, Duccio, figliuolo che fue di Bombernardo degli Schelmi;

^ddel sexto di Borgo, messer Bernardo degli Scolai, Schiatta di messer Boza degli Scolai, Neri Cayno, figliuolo che fue di messer Filippo degli Scolay, Chelle, figliuolo che fue di messer Brancaleone degli Scolari, Scolaio, figliuolo che fue di messer Sinibaldo degli Scolay, messer Francesco, figliuolo che fue di messer Mazingo de' Soldanieri, Guidino di messer Gianni de' Giudi, Meo, figliuolo che fue di messer Firenze de' Giudi, messer Paciolla de' Cappiardi;

^edel sexto di Porte San Piero, messer Alberto, figliuolo che fue di messer Rinieri Rustichi, Nuccio, figliuolo che fue di messer Gherardo del Pelato, Guido Cavaloro de' Tedaldini, Banco, figliuolo che fue di messer Rinieri de' Tedaldini, Boscolino de' Boscoli;

^a Nel ms. ditermininiamo.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^adel sexto di Porte del Duomo, Giovanni di Leone da' Caponsacchi, Ceccho Martelli de' Caponsacchi, Gioseppo da Castiglione;

^bdi Porta San Brancatio, messer Primerano de' Lamberti, messer Ceppo de' Lamberti, Teccho di messer Gherardo de' Lamberti, Anselmo, figliuolo che fue di messere Vendemiuolo de' Lamberti, Berto, figliuolo che fue di Rugeri del Mosca de' Lamberti, Setola de' Miglorelli, Lapo de' Ghiandoni;

^cdel sexto d'Oltrarno, Vinaccio Bencivenni degl'Obriachi, Ghino Gherardi degl'Obriachi, Martinuccio Aldobrandi degl'Obriachi, Tomasino, figliuolo che fue di Messer Rinuccio de' Mannelli, Neri Razanelli de' Razanelli, Guido Homodei, messere Tornabene, |258v| figliuolo che fue di messer Daniello Bianco, Bartolo di Meglo^d de' Quercetani, Monte d'Andrea, Ugo del Medico, messer Guiglelmo Pazi del Valdarno, messer Guiglelmino da Ricasoli.

^eQuesti tutti vadano a' confini infra uno mese nelle parti del Patrimonio di San Piero, ciascuno a quelli luoghi che intra Orbivieto et Roma di nostra licença elegeranno, ivi dimorando a' confini, et infra il predetto termine si rapresenteranno dinanzi da' rectori di quelli luoghi, faccendo di questa cotale rappresentatione publice^f carte^g le quali infra .xv. die, passato il mese predetto, studino di mandare a noi; né da quelli luoghi si dilungheranno più di .x. migla sança spetiale licența di messer lo papa o nostra, ma dimoreranno nelli luoghi predetti infino che li animi loro, li quali nel tempo passato la inimicitia partie per parentado o altro modo, si riducano ad unitade et amicitia. Et così essi di comandamento di messere lo papa possano da' detti confini esser relaxati; daranno per procuratori dinanzi dal Capitano soficienti sicurtadi che altra guisa non si partiranno da' detti confini. Et se alcuno de' detti confinati adiverrà che per alcuno piato civile o criminale sia richesto di venire alla cittade di Firençe, licito li sia di comparire per soficienti procuratori. Il conte Guido Novello dimorerà dove a llui piacerà fuori della cittade et del distretto di Firenze al piacimento del detto signore.

^hVoglamo ancora che senza li sopranominati che debbono ire a' confini tutti gl'altri delle case degl'Uberti et delli Scolai, Lamberti, Fifanti et Bovolessi rimagnano fuori della cittade a tempo infino a tanto che la Podestade e 'l Capitano abbiano li cavalieri et li pedoni che noi provedemmo loro et infino che per noi si possa prove(de)re d'intorno alle spetiali paci et intra le parti procurare modo convenevole di più piena concordia d'animi.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Corretto su messer.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f -e corretto su -a.

^g Idem c.s.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^aDimoreranno li predetti dove fia loro aconcio purch'egli non s'apressino alla cittade di Firenze infra .x. migla per neuna guisa. Et se per messer lo papa o per noi non^b avegna di terminare a loro altro tempo, dopo sei mesi dal presente die vegnano liberamente et dimorino nella cittade, sì come a loro piacerà et sì come di sopra facemmo mentione degl'altri^c che debbono reddire.

^dAdunque queste cose tutte et ciascuna distrettamente comandiamo che dalle parti sopradette et dagl'uomini delle parti sieno interamente osservate et che essi in nulla cosa mai facciano contro o manchino per alcuno modo, sotto pena di cinquanta milia marche d'ariento nel compromesso solennemente promessa, nella quale infino ad ora la parte che non osserveràe condanniamo, applicando la metade di quella pena alla parte observante et l'altra metade alla camera della Chiesa di Roma; la quale pagata o non, giudichiamo le predette cose tutte et ciascuna dimorare in loro fortezza. Et quella pena tante volte si commetta quante volte adiverràe che la presente pace sia rotta per alcuna delle dette parti o che si faccia contra quelle cose che nella presente sententia si contengono. Et oltre questo condanniamo la parte che falleràe in ciò ad restitutione di tutti danni et spese che adiverràe che l'altra parte soporti o che si facciano per la Chiesa di Roma per questa cagione, dichiarando che tutti li beni della parte che falleràe et degl'uomini di quella parte si possano per la Romana Chiesa obligare per fare le spese contra quella parte in lite o in guerra. Tutte^e |259r| et ciascuna singolari persone, di qualunque conditione o stato siano, che quanto in loro fia non riceveranno questa pace o non l'osserveranno o per qualunque modo la romperanno, o che ad ciò ch'ella non si riceva et osservi da tutti per sé o per altri daranno impedimento, o che dispregeranno^f di ricevere la Podestà e 'l Capitano che si manderanno per messer lo papa, o che alli collagotori^g et compagnie divietate turbando lo pacifico stato della cittade o non ubidiranno nel dare gli stadichi o le castella, et coloro ancora, sì come è detto dinanzi, o che dispregeranno d'andare a' confini et in quelli stare, o fuori della cittade a tempo dimorare priviamo di tutti li feudi et beni che dalle chiese tengono et condanniamoli nella metade di tutti gl'altri loro beni infino da hora, la metade della quale pena s'aplichi al Comune di Firenze. Et sopra questo tutti quelli che in ciò peccheranno^h anodiamo in sententia di scomunicatione et priviamoli di podesterii, di iudicato et di notariato et di

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Segue s depennata.

^c -i corretta su -e.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e A margine inferiore della c. richiamo di fine quaderno: et ciascuna inserito entro un cartiglio.

^f Segue la depennato.

^g In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 256r: aut colligationibus et sotietatibus vetitis statum pacificum civitatis perturbantes.

^h La prima -n- corretta su -t-.

qualunque officii publici, et rendiamoli non soficienti ad avere queste cose da quinci inanzi; priviamoli etiamdio della cittadinanza della cittade di Firenze, sì che mai non sieno tenuti cittadini da quinci inanzi, salvo che s'egli meritano d'essere a queste cose ristituiti per la Chiesa di Roma. Ma se alcuno cherico presumirà, acciò che questa non si riceva da tutti et osservi, per qualunque modo impedire o dare nel rompimento d'essa opera consiglio o aiuto, non solamente soggiaccia alla scomunicatione, sappia sé essere privato di tutti li ecclesiastici beneficii.

^aSe alcuno ditenitore del'altrui cosa cesser[àe] di ristituirli secondo il nostro comandamento infra 'l termine posto di sopra, sia costretto per lo Capitano a rendere il doppio a colui a cui la cosa apertiene.

^bSe il Comune di questa cittade ricuserà di ricevere la presente pace o d'oservarla o di ristituire li^c beni et le ragioni occupate per lui sì come detto è di sopra o d'osservare quelle cose che intorno alla reformatione de' consigli et delli officiali et rinovatione delli statuti et della libra che per noi sono ordinate o di ricevere li predetti Podestade et Capitano che dee mandare messer lo papa secondo la promessa a lui fatta, et a llo ubidire per lo tempo che regere dovranno, o contro al nostro vietamento elegeranno Podestade, Capitano o rectori, o li soldi per li detti cavalieri et pedoni o per le spese degli stadichi et per guardia delle castella spregeranno d'aministrare, iudichiamo quello Comune essere privato di tutti beni, de' feudi, de' privilegi et ragioni che dalla Chiesa di Roma o d'altre chiese tiene, et quella cittade soggiacere a ecclesiastico interdetto, et sopra questo esso Comune in .L^m. marche d'ariento a dare alla camera della Chiesa Romana condanniamo.

^dMa però ch'egli è convenevole che coloro li quali conseguiscono pace per studio della Santa Romana Ecclesia ch'egli perseverino fedeli et devoti verso essa Ecclesia, et però che questa loro perseverança non poco conferisce alla fermeza della pace, distrettamente comandiamo alla parte de' ghibellini et a ciascuno huomini di quella parte che da quinci inanzi non ardiscano o presumiscano^e | 259v | mai di rubellare alla Chiesa^f o al romano pontefice o impugnarli o di dare per alcuno modo consiglio, aiuto o favore alli rubellatori o impugnatori, né ricevere o avere alcuno per imperadore o per re de' Romani, né per signore o rectore della provincia di Toscana contra la voluntade della Chiesa predetta o di suo comandamento; et se elli contrafaranno, voglamo

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c -i corretta su -e.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro. M- esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^e -ano esterno allo specchio di scrittura sul margine destro.

^f -e- corretta su altra lettera.

et dichiariamo essi soggiacere a quelle pene le quali a loro infligemmo per lo rompere della pace^a.

^bMa se per alcuno tempo adiverràe che probevolmente si dubiti se 'l Comune o alcuna parte o alcuna persona per fatto o per avere lasciato di fare quello che fare dovea sia incorso nelle sopradette pene, la determinatione perterràe alla papale sedia.

^cEt acciòe che noi leviamo via tutti li ostacoli li quali potessoro essere alla presente sententia in quanto in noi è, cassiamo, annulliamo, dissolviamo, rivochiamo et giudichiamo al postutto neune forze avere tutti statuti et stantiamenti, tutte riformagioni et ordinamenti fatti et che si facessero per lo Comune di Firençe o per alcuni huomini, e tutti saramenti et ciascuna obligationi o promessioni fatte sopra l'oservatione di quelli che alla predetta sententia in tutto o in parte potessoro contestare o ripugnare o il suo effetto et executione impedire per qualunque modo o ritardare quanto acciòe facessero.

^dAncora distrettamente comandiamo^e che tutte queste cose le quali la presente nostra sententia overo ordinatione contiene ora per lo Comune di Firenze che qui è presentialmente siano approvate, et consequentemente essa sententia interamente si scriva tra li statuti della cittade di Firençe; et le Podestadi et li Capitani, così quelli che ora sono come quelli che saranno per li temporali, spetialmente giurino d'osservare et di fare osservare la predetta pace et questa sententia, né sia licito a loro di fare in alcuna cosa il loro officio anzi ch'egli facciano questo cotale saramento; et se elli faccessono alcuni processi prima, li giudichiamo nulli et vani.

^fLe sopradette cose tutte et ciascuna comandiamo che per li presenti sindachi delle parti per loro nome d'esse parti siano acceptate et omologate, et che li predetti sindachi, per le predette cose tutte^g et ciascuna osservare dalle dette parti et dagl'uomini d'esse parti et che in neuno modo si farà o verrà contro, facciano solemne stipulatione et promissione, et tutti li beni mobili et immobili et ragioni delle parti et delle persone d'esse presenti et per inanzi a queste cose spetialmente oblighino, et queste cose tutte toccati li Evangelii giurando confermino.

^a -la pace esterno allo specchio di scrittura sul margine destro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro. Ma esterno allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro. A- esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^e Segue q depennata.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio. L- esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^g Nel ms. tutti.

^aNello stremo della nostra sententia, disiderando di rimuovere in quanto possiamo li pericoli del'anime, tutte et ciascuna persone et universitade di ciascuna parte che per cagione della non osservata sententia che fue data sopra la pace di Firenze nella cittade medesima per messer Grigoro papa decimo di felice memoria, del mese di luglo, l'anno secondo del suo papato, in sententia^b di scomunicatione o interdetto secondo il tenore di quella sententia per qualunque modo incorsoro, | 260r | misericordievolmente li absolviamo da quelle, sì inperanto che il benefitio di questa nostra grazia s'intenda solamente stendere a coloro che la presente pace et tutte le cose che la presente sententia contiene senza contradictione riceveranno et porannosi in cuore d'osservarla inviolabilmente.

^cNoi così al nostro signore sommo pontefice come a noi medesimo riserbiamo spressamente nelle predette cose et in ciascuna d'esse et generalmente in tutte quelle che il compromesso fatto dalle parte predette nel nostro signore comprende piena et libera podestade d'agiugnere et scemare, di comandare, mutare et correggere, in(ter)pretare et dichiarare quante volte et comunque et quandunque vedremo che bisogni.

^dDio di pace et di dilectione^e con voi, o fiorentini, dimori, lo quale vi conceda in lunga pace in sua gratia fiorire, sì che voi godiate non solamente pace temporale, ma pace d'animo, et che finalmente pervenire possiate felicemente alla eterna pace, elli concedente il quale è padre del futuro secolo et principe di pace, amen.

^fA queste cose messer Bardo Amirati et messer Iacopo Angelotti, savi di ragioni, sindachi et procuratori del Comune di Firenze e della parte et universitade de' guelfi della detta cittade et del distretto di quella et ancora di tutta la massa della Parte de' guelfi della detta cittade et distretto, come del sindacato del Comune et della Parte è scritto per mano di Bonsignore notaio, figliuolo che fue di messere Guezo cittadino di Modena, hora per lo Comune di Firenze diputato a scrivere li consigli et le carte de' sindacati sotto l'anno del Signore dalla incarnatione .MCCLXXVIII., inditione .VIII., die di sabato tredici di entrante il mese di gennaio, e del sindacato della predetta massa della Parte de' guelfi per mano d'Agnolo da Signa, notaio et scrivano di messer lo Capi-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro. N- esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^b Esterno allo specchio di scrittura sul margine destro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio. Noi esterno allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro. D- esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^e Segue fia eraso.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio. A esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

tano, sotto l'anno dalla nativitate del Signore .MCCLXXX. lunedì .xv. del detto mese di gennaio, inditione .viii.; et messere Bonzolino di messere Bonzolo et messere Lottieri, figliuolo che fue d'Arrigo da Varlungo, savi di ragione, sindachi et procuratori della Parte et Universitade de' ghibellini di fuori della cittade et distretto predetto, come di tre loro sindacati appare per mano di Chiavello notaio di Dittinoro da Firenze, scripti sotto l'anno del Signore .MCCLXXVIII., inditione .viii., del mese d'ottobre, l'una fatta a Puliciano di Mugello die .xiii. del detto mese, l'altra a Forlie die .x. d'esso mese, l'altra a Pisa die .xviii. d'esso mese; et ancora quelli medesimi messer Bonzolino et messer Lottieri, procuratori di messer Guido Novello, conte palatino di Toscana, a ratificare il compromesso che fue fatto in messer lo papa, come della carta della procureria appare per mano di Guido notaio, figliuolo che fue d'Adamo da Montemurlo, scritta sotto l'anno del Signore dalla nativitate die .xv. di gennaio, inditione .viii.; et ancora procuratori a fare pace del detto conte et di messere Guiglelmino, figliuolo che fue di messer Rinieri de' Pazi, di Guido, figliuolo di messer Uberto Pazo, di Berto di messer Tedaldo Pazo et di Minaccio di Simone da Fighini, come di quella carta della procureria appare per mano di Chiavello di Dittinoro notaio, scritto l'anno del Signore dalla incarnatione .MCCLXXVIII., inditione .viii., die sette | 260v | del mese d'ottobre, io Bonamore infrascritto vidi pienamente contenere alle infrascritte cose spetialmente ordinati per suo nome et sindicario et procuratorio nome per lo Comune et massa et parti soprascritte et per li huomini del detto Comune et massa, parti et universitadi di quelle et per tutti et ciascuno soprannominati ratificarono et omologarono il compromesso che fue fatto nel detto messere lo papa sopra l'osservatione delle premesse et infrascritte cose per li syndachi del Comune et delle parti et universitadi predette, et tutte et ciascuna cose che in quello compromesso si contegnono.

^aPoi li syndachi sopradetti per nome sopradetto, cioè li syndachi del Comune et della^b massa della Parte et Universitade de' guelfi a li sindachi della Parte et Universitade de' ghibellini et li syndachi de' ghibellini predetti alli sindachi predetti del Comune et della massa et universitade de' guelfi pr(e)detti, sé^c insieme diedero, fecioro, concedetoro et ricevetoro vera, perpetua et solida et generale pace di tutte liti, questioni, discordie, inimicitie et guerre che intra le predette parti et singolari persone di quelle parti per cagione di parte nel tempo passato infino nel presente die per qualunque modo furono, la quale pace dichiararono con bascio di bocca; consequentemente tutte et ciascuna ingiurie, offensionis et eccessi et soperchi et tutte et ciascuno malefitii et danni che da parte a parte o dagl'uomini dell'una parte agl'uomini del'altra

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Segue p depennata.

^c Segue a depennata.

parte per cagione di parte o con parola^a o con opera^b o per qualunque altro modo quandunque et quante volte date o fatte sono a sé insieme generalmente, pienamente et liberalmente perdonarono et da sé insieme rilasciamento ricevettoro, sì inpertanto che questa remissione in neuno modo si stenda alli beni immobili o mobili che hora sono in piede.

^cAncora messere Filippo Spinelli et messere Iacopo da Cyrignano, iudici et procuratori de' ghibellini dentro di Firenze ch'erano usati d'esser mandati a' confini, come della carta del sindacato et della procuratione appare carta per mano di Benedetto notaio da Ferrono scrivano del detto messer lo Capitano, scritta dalla nativitate del Signore anno .MCCCLXXX., inditione .VIII., die .XV. del mese di gennaio per nome di coloro di cui sono sindachi, fecioro simile remissione per tutto et in tutto alli soprascritti sindachi del Comune di Firenze et della massa della Parte et del'Universidade de' guelfi, riceventi per loro et per li huomini d'esse.

^dEt ancora tutti et ciascuno syndachi sopradetti per li nomi sopradetti e 'l Popolo e 'l Comune di Firenze che quivi era acceptarono et emologarono et approvarono tutte et ciascuna cose che si contegnono nella soprascritta sententia del soprascritto messer lo legato, promettendo li soprascritti sindaci del Comune et della massa et universidade de' guelfi per sé medesimi et sindicario nome per li predetti Comune di Firenze et massa ^edi Parte^e et Universidade de' guelfi et per^f li huomini di quello Comune et massa^g di Parte et Universidade, et li sindachi della Parte et Universidade de' ghibellini per sé medesimi et sindicario nome per la Parte et Universidade de' ghibellini et per gl'huomini di quella parte et universidade infra sé vicendevolemente che 'l predetto Comune et le predette parti et universitadi et li huomini del detto Comune et delle dette parti et universitadi tutte et ciascuna soprascritte cose ferme et rate in perpetuo avranno et terranno et contro non verranno o in alcuna cosa mancheranno per alcuno tempo per sé o per altri per alcuna ragione o modo, ingegno o cagione, ma quelle interamente et inviolabilmente osserveranno et manterranno in tutto et osservare et mantenere faranno per sé et per li huomini delle parti predette. Ma se per alcuno tempo faranno contro o in alcuna cosa mancheranno, | 261r | li predetti sindachi, ciascuno per sé medesimo et sindicario nome per la parte et universidade sua et per li huomini di quella parte et universidade la quale^h

^a In interlinea superiore, d'altra mano detto.

^b Idem c.s. fatto.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{e-e} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^f Segue nome espunto.

^g Segue et con altro segno, depennata.

^h Nel ms. quare.

adiverrà di mancare et di non osservare le predette cose, promisoro di dare et di pagare .l.^m. marche di buono et puro ariento per solenne stipulatione ad insieme, et promisoro al reverendo in Christo padre messer frate Latino, vescovo d'Ostia et di Velletri et legato dell'apostolica sede, et a me notaio infrascripto stipolante per messer lo papa et per la Romana Ecclesia et per tutti et ciascuno alli quali s'apertiene o perterrà, cioè dare et pagare la metade alla Chiesa Romana et l'altra metade alla parte et universitate che osserverà le predette cose o alla quale la pace fia rotta et non osservata. Per le quali cose tutte et ciascuna osservare, mantenere, adempiere et ad executione mandare, li predetti sindachi sindicario nome per lo detto Comune et per le dette parti et universitadi et huomini di quello Comune et delle loro parti et universitadi a sé vicendevolmente et al detto messer legato et a me notaio infrascritto per li detti messer lo papa et per la Romana Ecclesia et per tutti quelli alli quali s'apertiene o perterrà, per solenne stipulatione riceventi et stipulanti, obligaro sé^a medesimi e 'l Comune predetto et le dette parti et universitadi et huomini di quelle et tutti beni et ragioni di quello Comune et di quelle parti et universitadi et huomini di quelle, mobili et immobili, presenti et future, per nome di pegno et d'ypoteca, sotto la pena del doppio della quantitate predetta, la quale pena tante volte si commetta et riscuotere si possa, quante volte contro alle predette cose o alcuna d'esse fia fatto o venuto et sotto il rifacimento di danni et di spese di piato et di fuori di lite; et la pena pagata o no e li danni et le spese ristituite o no, tutte le predette cose et ciascuna neentemeno durino in loro fermeza, rinuntiando in tutte queste cose al'exceptione di non celebrato contratto, al privilegio della corte propria, al'exceptione di reo inganno, alla conditione senza cagione o per non giusta cagione fatta, ad actione in fatto, alla nuova et vecchia constitutione di duo giornate^b et ad ogni altro aiutorio di legge o canonico o civile o municipale a loro o alle dette parti et universitadi et huomini di quelle competenti o che competeranno. Iurarono ancora tutti et ciascuno soprascritti sindachi nelle loro anime et nel'anime di tutti et ciascuno huomini del Comune et delle parti et universitadi predette tutte et ciascuna cose sopradette attendere et osservare et fare attendere et osservare come detto è per tutto alle sante Dio Evangelii, tocco corporalmente lo libro.

^cQueste cose fatte et pronunziate sono a Firenze nel luogo soprascritto, presenti li soprascritti et ancora li venerabili padri messer frate Iovanni arcivescovo di Bari, messer Paganello luchese, messer Guidaloste pistolese et messer Guiguelmo aretino vescovi et altri più testimoni pregati.

^a *Bis script.*

^b *Ma in Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 258r: renuntiantes in hiis omnibus [...] nove ac veteri constitutioni de duabus dietis. Il riferimento è alle costituzioni della prima e seconda dieta di Roncaglia (1154 e 1158).*

^c *Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio. Q- esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.*

^aEt io Bonamore da Corigla del vescovado di Lucca, publico per autoritade imperiale notaio et iudice ordinario, scrivano del predetto messer lo legato, tutte et ciascuna cose soprascritte, me presente, date, pronuntiate et fatte rogai et imbreviai et quelle poi allo infrascritto Uguccione notaio del libro de' protocolli et imbreviature mie a levarne et publicarle comandai et commisi et però mi soscrissi et col mio segnale segnai.

^bEt io Uguccione, figliuolo che fui d'Uberto notaio da San Casciano, per autoritade imperiale notaio publico, le soprascritte cose tutte et ciascuna per lo sopradetto messere Bonamore, notaio del reverendo padre et signore^c | 261v | messer Latino, vescovo d'Ostia et di Velletri et legato del'apostolica^d Sedia, rogate et imbreviate per suo comandamento et commissione a me fatta delle sue imbreviature et libro de' protocolli levai et in questa publica forma ridussi; et dove di sopra interlineate sono queste parole: «li quali apostolicamente della loro cittade», item dove rase sono di sopra queste parole, cioè: «persone di ciascuna», item dove rimesse sono et segnate di sopra con questo segno, cioè: «de' guelfi et li huomini di quello Comune, della massa, parte et universitade et sindachi della parte et universitade», con la propria mano scrissi, interlineai, rasi et segnai et però mi soscrissi et col mio segno segnai.

^eIo Ruffetto, figliuolo che fui di Bonacorso Bontalenti da Signa, per autoritade d'Imperio iudice ordinario et notaio, l'autentico di questo exemplo vidi et lessi et quelle cose che in esso erano scritte, excepti li segnali del detto Bonamore et Uguccione notai, qui fedelmente exemplando trascrivendo pubblicamente segnai et però me soscrissi.

| 262r |

^fCostitutioni papali contro alla heretica malvagitate.

^gClemente, vescovo, servo de' servi di Dio, alli diletti figliuoli podestadi overo rectori, co(n)soli, capitani, ançiani, consigli et comunançe di cittadi et degl'altri luoghi per Ytalia ordinati salute et apostolica benedictione. A stirpare di mezo del popolo cristiano le zizanie della heretica malitia che crescerono più abundantemente che usato era, sopra seminandola più licenzevolmente

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro. Et esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio. Et c.s.

^c Le ultime quattro righe della c. sono interessate da un taglio della pergamena ricucito prima della stesura del testo.

^d -i- corretta su -o-.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro. Io esterno allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^f A margine sinistro, di mani diverse: .127., .128., .CXXVIII.

^g C- in azzurro con decorazioni in minio.

^aa questi di^a lo inimico del huomo, proponiamo d'afaticarci tanto più studio-
samente secondo la sollicitudine a noi commessa, quanto più mortalmente
crescerebbe^b se noi fossimo negligeni et lasciassimo quella vagabundare nella
elettione del catolico seme^c. Acciò dunque che contro alli operarii di que-
sta cotale nequitia li figliuoli della Chiesa si levino et steano fermamente et li
amatori della fede katolica^d, alquante constitutioni le quali di^e felice memoria
Innocenzo papa quarto, nostro precessore, compuose ad sterpatione di questa
heretica pestilença et nelli vostri capitolari, così egli come di felice ricordan-
za Alexandro papa, nostro precessore, comandòe che si scrivessero, et sotto
stretta diligentia da voi fossoro osservate, le quali ordinatamente di sotto si
scrivono. Et però al'universitade vostra per apostolichi scritti comandiamo
che ciascuno quelle constitutioni con certe additioni, modificationi et dichiara-
gioni per lo detto Alexandro precessore et etiamdio per noi fatte, faccendole
scrivere nelli vostri capitolari, in neuni temporali quindi cancellandole, pro-
cediate secondo quelle contra ogni heresia la quale si levasse contro a que-
sta santa Ecclesia senza alcuna omissione. Altra guisa alli diletti figliuoli frati
del'ordine de' predicatori et de' minori inquisitori di questa heretica pravitate
et ad ciascuno di loro per Ytalia diputati per autoritade del'apostolica segia et
che per inanzi si diputeranno diamo in comandamenti nelle nostre lettere che
infra questi disegnati termini constringano ciascuno di voi ad ciò per scomuni-
catione nelle persone et per interdetto nella terra, appellatione remossa.

Le constitutioni sono queste:

Di fare il saramento sopra l'osservatione delle constitutioni.

Ordiniamo che la podestade, capitano o rettore o consoli o qualunque
altri che governano la cittade o il luogo altro al presente o per lo tempo futuro
governeranno in Ytalia giurino precisamente et senza alcuno tenore d'atten-
dere interamente et osservare et fare da tutti osservare tutto il tempo del suo

^{a-a} *In interlinea superiore con segno di richiamo.*

^b *Idem c.s., con correzione d'altra mano.*

^c *In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 258v: tanto studiosius iuxta commissum nobis sollicitudinem in sudare proponimus quanto per vitiosius negligeremus eadem in errore catho-
lici seminis pervagari. In Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX,
a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Monte dei Paschi, 2002, I, p. 3, l'intero periodo è reso: Ad extirpare del
meço del popolo cristiano le discordie de la eretica pravità, le quali più abbondevolmente che non
solevano sono cresciute, sopra seminando quelle con più licentia a questi di l'uomo inimico, tanto
più studiosamente per sollicitudine commessa a noi con grande sudore affadigarci proponemo,
quanto più mortalmente con negligentia lassaremmo che quella si vagasse et acrescesse in morte
del cattolico seme.*

^d *Segue le c espunto.*

^e *d- corretta su l-.*

regimento, così nella cittade o luogo del suo regimento come nelle terre sottoposte alla sua iurisdizione, tutte et ciascuna infrascritte constitutioni.

Della pena di colui che non vorrà iurare.

^aEt sopra queste cose precisamente osservande ricevano saramenti da ciascuno succedenti a loro in podesteria o in regimento. Et colui che nol vorrà iurare in nullo modo sia tenuto per podestade, capitano, consolo o rectore, et quelle cose le quali elli sì come podestade, capitano, consolo o rettore avràe fatte al postutto nulla fermeza abbiano et neuno sia tenuto o debba seguitarli, etiamdio se di seguitarli avesse prestato iuramento.

| 262v |

Della pena di colui che non osserverà le constitutioni.

^bSe la podestade o capitano o alcuno de' predetti non vorrà o fia negligente osservare queste constitutioni et le cose contenute in esse, oltre la infamia dello spergiuro et del danno di perpetua infamia incorra in pena di .cc. marche, la quale senza remissione si riscuota da lui et in utilitate di quello comune al quale è rettore si conceda, et neentemenò come spergiuro et infame et come fautore d'eretichi et sospetto di fede sia spoglato del'oficio et honore del suo regimento, né da quindi inanzi sia tenuto come podestade o capitano, consolo o rectore in neuna cosa, né da quindi inanzi sia tolto ad alcuna dignitate o oficio publico.

Li heretichi nel parlamento fieno isbanditi per maleficio.

^cLa podestade, il capitano, consolo, rectore et ciascuno altri tolti a regimento d'alcuna cittade o luogo nel principio del suo regimento, in publico parlamento ragunato al modo usato, sottoponga al banno di quella cittade o luogo sì come per maleficio tutti li heretici maschi et femine per qualunque nome sieno chiamati, et sia tenuto questo cotale bando posto da' suoi precessori confermare.

Li heretici possano liberamente esser presi da ciascuno.

^dComandino che neuno heretico o heretica da quindi inanzi abiti o dimori o stea nella cittade o luogo della giurisdizione o distretto di colui, e chiunque l'eretico o l'eretica troverà liberamente pigli et piglare possa sança pena et

^a E- esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^b S- c.s.

^c La c.s.

^d C- c.s.

tutte cose mobili di colui o di colei apo loro trovate sie loro licito di torrele loro, le quali sieno di coloro che le torranno per piena ragione, se questi cotali che le torranno non sieno ad questo officio spetialmente diputati.

Della electione et ordine delli oficiali.

^aLa podestade, capitano, consolo o rettore o qualunque altri di questi cotali infra otto die dopo l'entrata del suo regimento elega^b.xii. buoni huomini et catolichi et due notai et due sergenti o quanti saranno necessarii, li quali lo vescovo del luogo, s'egli fia presente et vorrà esser a ciò, et due frati de' predicatori et due de' minori a questo diputati da' loro priori et guardiani, se ivi fieno conventi di quelli ordini, o li inquisitori o lo inquisitore della heretica pravitate elegeràe.

Che li oficiali possano et debbano piglare li heretichi et menare in forza del vescovo o delli inquisitori.

^cQuesti cotali ordinati et eletti possano et debbano piglare li heretichi et le heretiche e li loro beni torre et fare torre per altri et procurare queste cose così nella cittade et in altro luogo, come in tutta la loro giurisdizione et distretto pienamente adempiere, et menarli et farli menare nella signoria del vescovo del luogo o di suo vicario o delli inquisitori o inquisitore.

Che piena fede sia data alli oficiali.

^dAlli oficiali predetti sia data piena fede di tutte quelle cose che si conoscano pertenero al loro officio senza fare alcuno giuramento, spetialmente dove due o tre di loro furono presenti.

Il giuramento delli oficiali che alle spese del Comune sieno menati presi li heretici. | 263r |

Sieno tenuti la podestade e 'l capitano, li consoli et li rettori o altri a questi cotali regimenti diputati, ciascuno alle spese di quello comune ch'elli regeràe, fare menare li heretici così presi là dovunque (vorrà) il vescovo o suo vicario o inquisitori o inquisitore predetto nella giurisdizione o distretto del vescovo o della città o del luogo che quelli sieno menati.

^a L- esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^b Nel ms. elega, non espunto, è corretto da deba ordinare in interlinea superiore con segno di richiamo, coerentemente a ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 259r: instituere teneantur.

^c Q- esterna allo specchio di scrittura sul margine sinistro.

^d A- c.s.

^aIl giuramento delli ufficiali.

^bQuando questi cotali ufficiali s'elegono, giurino tutte queste cose fedelmente seguitare a podere et sopra queste sempre dire pura veritade, alli quali da tutti in quelle cose che pertengono a loro officio pienamente s'ubidisca.

Che li ufficiali possano comandare.

^cEt così li predetti .xii., come li sergenti et notari predetti, insieme et divisi, abbiano piena balia di comandare sotto le pene et bandi predetti et expressi nelle soprascritte constitutioni, sì come al loro officio apertiene.

Di rapresentare li heretici al vescovo o al'inquisitore.

^dPossano li ufficiali predetti comandare alle comunanze di castello o di villa o di borgo, sotto pena et bando infino a .cc. marche d'ariento et più ad arbitrio della podestade o del rettore della cittade o del luogo nel cui distretto o iurisdizione saranno, che alla podestade o al rettore o al vescovo o a suo vicario o alli inquisitori o inquisitore dell'eretica pravitate li debiano presentare infra il termine assegnando a loro comvenevole tutti her(et)ichi et heretiche li quali et le quali li detti^e ufficiali assegneranno sotto loro guardia. Et la podestade o rettore sia tenuto di riscuotere quella cotale pena o bando da quelli cotali che non osserveranno quello comandamento.

La podestade abbia per fermi li comandamenti delli ufficiali.

^fLa podestade o il capitano, consoli o rectori o altri simili, per qualunque vocabolo fieno nominati, sieno tenuti d'avere fermi et rati tutti li comandamenti che per cagione di loro officio faranno due de' predetti o più, et riscuotere le pene di coloro che non osserveranno.

Che li ufficiali sieno conservati sança danno dal comune.

^gMa se alli detti ufficiali per alcuno tempo adiverràe alcuno danno nelle persone o nelle cose per le executioni de' loro officii, sieno conservati sança danno dal comune della cittade o del luogo per piena restitutione, né questi ufficiali

^a Precede Li ufficiali possano comandare, tracciato per errore d'anticipo della rubrica successiva.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e -i corretta su -o.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

o loro heredi possano per alcuno tempo esser convenuti di quelle cose ch'egli fecioro o che pertengono a loro officio, se non come parrà a loro vescovo o inquisitori o inquisitore che si convegna.

Dela substitutione delli ufficiali.

^aL'officio di quelli ufficiali duri solamente per sei mesi, li quali compiuti la podestade o qualunque sarà rectore di quella cittade o luogo sia tenuto di porre in loro luogo altrettanti ufficiali secondo la forma soprascritta, li quali lo predetto officio secondo quella medesima forma in altri sei seguenti mesi exeguiscono.

Del salario delli ufficiali.

^bA quelli ufficiali siano dati dalla camera del comune predetto, quando usciranno della cittade o del luogo per exeguire questo officio, a ciascuno ciascuno die soldi .ii. di provenigini del senato o d'imperiali in pecunia anoverata, li quali la podestade o capitano, consoli o rectori o altri di questa guisa sieno <tenuti> |263v| di dare o fare dare a loro infra 'l terço die poi che fieno redditi alla detta cittade o luogo; et ancora abbiano la terza parte de' beni delli heretici et delli ricettatori di quelli et di quelle cose che occuparono et delle condannagioni alle quali furono condannati secondo che di sotto si contiene, et di questo salario sieno contenti.

Li ufficiali non sieno eletti ad alcune altre cose che impediscano lo loro officio né costretti.

^cA nullo altro officio che a questo sieno impediti li detti ufficiali o possano esser impacciati per alcuno modo ad officio o etiamdio ad hoste costretti, et nullo statuto fatto o che si facesse possa^d il loro officio per alcuno modo impedire.

L'ufficiale disutile sia rimosso dal'officio.

^eEt se alcuno di questi ufficiali per sconceza che sia in lui o pigrizia o alcuna occupatione o fallimento parrà al vescovo del luogo o alli frati sopradetti ch'egli sia da rimuovere, al coloro comandamento o detto sieno tenuti di rimuoverlo la podestà o il capitano o qualunque altro simile de' predetti et sostituire^f in luogo di colui un altro secondo la forma predetta.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Nel ms. posso.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f La seconda -i- in interlinea superiore con segno di richiamo.

Della pena del rio ufficiale.

^aMa se alcuno di loro contra la fede et sinceritade del suo officio fia trovato avere peccato in favore delli heretici, oltre la pena di perpetua infamia nella quale si come fautore d'eretichi incorra, per la podestade, capitano, consoli o rectore o altro simile sia punito ad arbitrio del vescovo del luogo et de' detti frati o^b delli inquisitori o inquisitore.

Del'aiutorio dando dalla podestade alli oficiali.

^cLa podestade sia tenuto di mandare con li detti oficiali et con loro l'officio d'essi fedelmente fare lo suo cavaliere o altro suo assessore, se il vescovo o suo vicario o inquisitori o inquisitore per auttoritade della sedia apostolica diputati o li detti oficiali il domanderanno.

Ciascuno debba aiutare li oficiali.

^dCiascheduno, etiamdio se fia presente nella terra o fia richesto, sia tenuto, così nella cittade come nella iurisdictione o qualunque distretto, dare a quelli oficiali et alli loro compagni consiglio et aiuto quando vorranno piglare o spogliare o predare heretico o heretica o inchiedere d'essi o entrare in alcuna casa o luogo o alcuno entramento per piglare quelli heretici, sotto pena di libre .xxv. di provenisini o imperiali et bando, a pagare per ciascuna volta in pecunia anoverata.

Della pena di coloro che impediranno quelli che pigleranno li heretici.

^eChiunque fia ardito di torre per forza delle mani di coloro che pigleranno alcuno heretico o heretica preso o presa o difendere ch'egli non sia preso o d'entrare alcuno in casa o corte o luogo alcuno acciò che non sia preso o cercato ivi secondo la legge l'altro giorno pronuntiata et divulgata per uno Federigo che fue imperadore de' Romani^f, publicati li suoi beni tutti, sia mandato a' confini, et la casa dalla quale divietati saranno sia disfatta di qui alle fundamenta senza speranza di mai refarla, salvo che s'egli fia manifesto al vescovo della terra o, lui absente, al suo vicario, insieme con li inquisitori o |264r| inquisitore della heretica malitia, o almeno al vescovo quando la

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Corretta su et.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 260v: iusta legem Padue promulgatam per condam Frederigum olim Romanorum imperatorem.

presenza delli inquisitori non si potesse avere, per legittime pruove apparirà che il signore della predetta casa in questo caso al postutto fue innocente et senza colpa et ch'egli non è credente o ricettatore o difenditore o favoregiatore delli heretichi o sospetto d'eretica malatia; et li beni che quivi fieno trovati sieno di quelli cercatori o piglatori, se li heretici fieno quivi trovati. Salvo che s'egli apparisse alli predetti vescovo, vicario, inquisitori legittimamente per testimoni degni di fede et maggiori d'ogni exceptione che quelli cotali beni sieno d'altre persone che del signore della casa, et allora per quello cotale vietamento o impedimento spetiale lo borgo o il castello dea al comune nel cui distretto è libre .cc. et la villa libre .cxxi., così del borgo come del castello et della cittade libre .l. di provinigini o imperiali in pecunia anoverata. Salvo che se infra cinque die quelli difenditori o difenditori d'eretichi alla podestade o rettore rapresenteranno presi personalmente, o salvo che se per legittime pruove pienamente et manifestamente apparirà al vescovo del luogo o, in sua absentia al suo vicario insiememente con li inquisitori o inquisitore delli heretici o al vescovo solo quando la presenza delli inquisitori non si potesse di legieri avere, che quello o quelli piglare in nullo modo poterono o che essi a quella presura et^a representatione fare diedoro sofficiente et convenevole sollicitudine et cautela.

Come si guardino li heretici presi.

^bSia tenuto la podestade, il capitano, li consoli, il rettore o altro di questa conditione tutti li hereti(c)i et heretiche che da hora inanzi fieno presi di farli guardare sotto le spese del comune della cittade o del luogho che regeranno per huomini eletti a ciò dal vescovo, se fia presente, et dalli frati sopradetti o dali inquisitori o inquisitore in alcuna spetiale prigione sicura, nella quale essi soli sieno tenuti dipartiti da' ladroni et isbanditi infino che di loro sia sententiato.

Della pena delli schermenti.

^cSe alcuni o alcuno non heretici saranno rapresentati per presi heretici, essi non contradicenti, o forse sé rapresenteranno, li predetti così sottoposti sieno dati a perpetuo carcere, et neentemenno sieno costretti li heretici esser renduti et rassegnati. E chi faranno questa frode secondo la legge predetta, tutti li loro beni publicati, in perpetuo sieno confinati.

^a Segue p depennata.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Quando li heretici sono da rapresentare per fare l'examinatione.

^aSiano ancora tenuti li predetti podestade, capitano, consoli o rettore di questa guisa con buona et sicura compagnia tutti li heretici, per qualunque nome sono appellati, infra .xv. die da poi che presi fieno rapresentarli al vescovo o al suo spetiale vicario o alli inquisitori o inquisitore delli heretichi per farne examinatione di loro et di loro heresia.

La podestade dee immantenente ricevere quelli che si debbono punire.

^bQuelli che d'eresia fieno condannati per lo vescovo o suo vicario o per li inquisitori o inquisitore predetti sieno tenuti la podestade e 'l capitano o altri di loro sopradetti o suo o loro spetiali messi inmantenente | 264v | ricevere a punirli con debita punitiione.

Del costringimento che si dee fare alli heretichi a ciò che manifestino.

^cSia tenuto la podestade e 'l capitano, li consoli, lo rettore et altri di questa guisa tutti li heretichi li quali avranno presi costringere ^dsança scemamento^d di membro o pericolo di morte, sì come veramente ladroni et homicidiali del'anime et furi de' sacramenti di Dio et della fede cristiana, di confessare spressamente li suoi errori et accusare li altri heretici li quali elli conoscono et li beni loro et li credenti et li ricettatori et difensori loro, per quello modo che sono costretti li ladri et imbolatori delle cose temporali et costretti d'accusare li loro compagni et favoratori^e alli maleficii ch'essi fecioro.

Del disfare delle case.

^fLa casa nella quale fia trovato l'eretico o li heretici infino alle fondamenta sia disfatta senza speranza di rifare, salvo che se il signore d'essa farà sì che in essa sieno trovati. Et se il signore di quella casa avrè con essa altre case o apogiate con quella medesima, la quale casa con diverse mansioni et acostamenti si distinga, tutte quelle case apogiate, o se in quella casa o nelle sue apogiate fia stato preso l'eretico o l'eretica, similmente si disfacciano, et li beni che fieno trovati in quella casa et nelle sue appendice sieno publicati et sieno di coloro che le torranno, s'egli non sono a questo officio diputati, salvo che se per testimoni

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{d-d} Correzioni d'altra mano in interlinea superiore e nel corpo del testo. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 261v: cogere citra membri diminutionem.

^e -i corretta su -e.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

degni di fede legittimamente et che sieno maggiori d'ogni exceptione provato fia quelli beni esser d'altre persone che del signore di quelle case. Et oltre questo il signore di quella casa e oltre la pena della infamia perpetua nella quale incorra paghi al comune della cittade o del luogo libre .l. di provinigini o d'imperiali in pecunia anoverata, la quale se non pagheràe sia tenuto in perpetuo carcere.

Quando non si disfacciano le case.

^aQuelle cose le quali sono premesse del disfacimento delle case et delle appendici et della publicatione de' beni et dello imponimento delle pene fare alli signori^b d'esse case voglamo che s'osservino, salvo che se legittimamente appariràe al vescovo o, in sua absentia, al suo vicario insiememente con li inquisitori o inquisitore delli heretici o al prelato solo, quando la presenza delli inquisitori o inquisitore non si potesse di lieve avere, che li signori delle predette case in questo caso del tutto et al postutto sieno stati innocenti et essi non essere credenti o ricettatori o difensori o fautori d'eretici o sospetti^c d'eretica malatia, li quali né nelle case, né appendice, né in quelli beni, né in alcuno modo voglamo che siano puniti se come detto è appariranno innocenti.

Della pena di coloro che ricetteranno li heretici.

^dQuello borgo o castello nel quale li heretici fieno essuti presi o trovati paghi al comune della cittade o del luogo nel cui distretto è libre .c. et la villa libre .l. et la vicinanza così del borgo come del castello et della cittade libre .xxv. di provenisini o imperiali in pecunia anoverata, se infra 'l quinto die non rappresenteranno presi li receptatori di quelli^e alla podestade o ad alcuno altro rectore di quella cittade regimento. Salvo che se per legittime pruove fia manifesto al prelato della cittade o, in sua absentia, al suo vicario insiememente con li inquisitori o inquisitore delli heretici o a lui solo quando la presentia delli inquisitori o inquisitore predetti non si potràe |265r| di leggieri avere, che per neuno modo li p(ot)erono piglare et che a questa presura et representatione fare diedoro sofficiente et convenevole sollicitudine et cautela.

Spetiale pena de' fautori delli heretici.

^fChiunque fia trovato dare ad alcuno heretico consiglio, aiuto o favore, oltre l'altra pena di sopra et di sotto imposta, d'alora per la ragione stessa sia

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b -i corretta su -e.

^c Segue a depennata.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e Segue pre depennato.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

fatto perpetuo infame, né a' publichi ofici o consigli o ad elegere alcuni altri di questa guisa, né a testimonianza sia ricevuto. Sieno ancora senza potere fare testamento sì che non abbiano libera facultade di^a testamentare, né acceda a successione de hereditade. Et neuno li sia tenuto di rispondere sopra alcuno fatto, ma elli sia costretto di rispondere altrui. Et se elli sarà giudice, la sua sentenza no· abbia fermeza alcuna, né piati alcuni si portino alla sua audientia; s'elli sarà advogado, sua advocazione in nullo modo sia ricevuta; et se fia notaio, le carte per lui fatte siano al postutto di neuno valore.

De' credenti alli heretici.

^bColoro che crederanno alli errori delli heretichi come her(et)ici siano puniti.

De' testamenti delli heretici.

^cLi testamenti di coloro che morirono heretici voglamo che sieno di neuno valore.

Che li heretichi siano publicati nel parlamento^d essere isbanditi et infami.

^eSia tenuto la podestade e 'l capitano, li consoli e 'l rectore e qualunque altro che fia sopra il regimento della cittade o del luogo li nomi di tutti coloro che d'eresia fieno infamati o isbanditi fare scrivere in quattro librotti d'uno tenore, l'uno de' quali abbia il comune della cittade o del luogo, l'altro il prelato del luogho, il terzo li frati predicatori, il quarto li frati minori, et quelli nomi tre volte l'anno in publico parlamento solemnemente facciano recitare.

Della investigatione de' figliuoli et de' nepoti delli heretici.

^fTenuto sia ancora la podestade o rectore o chiunque altro sarà sopra il regimento della cittade o del luogo investigare diligentemente de' figliuoli et nepoti delli heretici et de' ricettatori, etiam defenditori, etiam fautori loro et loro o alcuno di loro ad alcuno officio publico o consiglio in nullo modo per inanzi ricevere.

^a Segue s depennata.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Segue un segno forse depennato.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Che l'assessore si dee dare aiutatore^a allo inquisitore.

^bEt la podestade e 'l capitano et ciascuno altro che presederàe al regimen-
to della cittade o del luogo sia tenuto di dare uno de' suoi assessori, lo quale
elegeràe il prelado del luogo et li inquisitori o inquisitore^c predetti diputati per
autoritade del'apostolica sedia, et mandarlo con loro quandunque vorranno
nel territorio della cittade o del luogo et del suo distretto; il quale assessore
secondo che a' predetti prelado, inquisitore o inquisitori parràe ivi tre o più
buoni huomini^d di buona testimonianza o tutta la vicinanza, se a loro par-
ràe, costringa di iurare se elli sanno quivi alcuni heretici o loro beni o alcuna
che facciano occulta conventicola o discordanti dalla comune conversatione
et vita et costumi de' fedeli christiani, o credenti o difendenti o ricettatori o
fautori d'eretici, et ch'egli studino d'insegnare et di mostrare quelli alli detti
inquisitori o inquisitore.

Che la podestade dee purgare la terra della sua podesteria secondo le leggi
di Federigo et quelle leggi dee avere. | 265v |

^eLi predetti podestade, capitano, consoli o rectore o ciascuno altro preseden-
ti al regimento siano tenuti di purgare dal'heretica malvagitate la cittade o il
luogo il quale regeranno et tutta la terra o distretto della sua giurisdizione secon-
do le legge fatte per Federigo in qua dietro imperadore de' Romani allora dimo-
rante nella devotione della Chiesa di Roma, publicate a Padova contra la heretica
malitia, et scrivelles nelli suoi capitolari, in neuni temporali quindi cancellandole.

Che la podestade è tenuto di mandare ad executione le constitutioni.

^fSia tenuto la podestade et ciascuno rettore di cittade o di luogo, per qua-
lunque vocabolo si chiami, di seguitare tutte queste cose con effetto in disfare
le case, in fare le condannagioni et in tutte le cose trovate od occupate conse-
gnare et dividere, delle quali di sopra si dice, infra li .xx. die da poi che l'acusa
o dinuntiatione fia fatta, e tutte le condannagioni in pecunia anoverata infra
tre mesi riscuoterle et dividere, sì come di sotto si contiene, et coloro che non
potranno pagare in metterli in bando di maleficio, et quelli che cesseranno
di pagare tenerli in prigione. Altra guisa per tutte queste cose et ciascuna sia
syndacato, sì come di sotto si contiene.

^a Con segno di abbreviazione superfluo.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Nel ms. inquisitori.

^d Precede d depennata.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

Sia dato assessore a compiere queste cose.

^aAncora sie tenuto assegnare fedelmente uno de' suoi assessori a compiere queste cose, qualunque il prelato o il suo vicario et li detti inquisitori e inquisitore delli heretici vorranno, et di mutarlo per lo temporale, se a loro parràe bisognevole.

Le condannagioni della pena non si possano lasciare.

^bTutte le condannagioni o pene che per cagione d'eresia fieno state fatte né per compositione, né per consiglio né a boce di popolo, né per alcuno modo o ingegno per alcuno tempo si possano lasciare.

Come li beni delli heretichi et le loro condannagioni si dividano.

^cSia ancora tenuto la podestade, il capitano, il consolo o ciascuno rettore tutti li beni delli heretichi et delli loro recettatori che per li detti ufficiali fieno occupati o trovati et le condannagioni per queste cose riscosse et li legnami et le pietre et li tegoli delle case et delle torri che per cagione d'eresia si disfacessero, et li beni così mobili come immobili che per quella medesima cagione si confischeranno dividere in cotale modo: l'una parte divegna nel comune di quella cittade o luogo, la seconda in favore et bisogna del'oficio sia data alli ufficiali che allora avranno acompiuti li fatti di quello oficio, la terza si ponga in alcuno sicuro luogo che alli predetti prelato, inquisitori o inquisitore parràe che si conservi et a spendere per loro consiglio in favore della fede et ad stirpare li heretici, non obstante a questa divisione statuto alcuno fatto o che si facesse per inanzi.

Che la podestade sia tenuto di vendere li beni confiscati.

^dLa podestade o rectore della cittade o d'altro luogo sia tenuto di vendere a buona fede col consiglio o assentimento delli inquisitori o inquisitore li beni che si confischeranno per cagione del'heretica pravitate infra tre mesi dopo questa cotale confiscagione, la quale cosa s'egli non faràe, incorra nelle predette pene per quella medesima cosa, et neentemeno li inquisitori o inquisitore liberamente possano vendere quelli, richesto il consiglio del prelato del luogo o del suo vicario, se non fia presente, |266r| et di due frati del'ordine de' predicatori et d'altrettanti del'ordine de' minori, li quali lo priore et guardiano, se quivi fieno loro conventi, acciò elegeràe, et li comperatori di questi

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

beni liberamente et licitamente li abbiano et posseghiano et vero dominio di quelli beni per questa cotale compera si trasporti in loro.

Che questi ordinamenti non si mutino et della pena di chi li guastasse o mutasse.

^aSe alcuno da quinci inanzi attenteràe alcuno uso di questi statuti overo constitutioni guastare, scemare o mutare senza spetiale autoritade della sedia apostolica, la podestade, il capitano o il consolo o qualunque altro rectore che per lo temporale saràe in quella cittade o luogo sia tenuto quello cotale come publico difenditore et fautore d'eretici secondo la forma soprascritta in perpetuo publicamente infamare et punire in libre .L. di provenisini o imperiali in pecunia anoverata, la quale se non potrà riscuotere, sottoponga colui a bando di maleficio del quale non si possa liberare, se non paga il doppio della detta quantitate di pecunia.

Del sindacato della podestade et della chiamata de' sindachi et del loro iuramento.

^bTenuto sia, o sia podestade o sia capitano, consolo o qualunque altro rectore, infra .xv. die del suo regimento sindacare lo proximamente precedente podestade o capitano, consolo o rectore et li suoi assessori per tre huomini catholichi et fedeli, li quali infra tre die del regimento sopradetto elegano insieme col dyocesano frati predicatori et minori da' suoi priore et guardiano igualmente assegnati o per l'inquisitori o inquisitore della heretica pravitate, di tutte quelle cose ch'egli avranno lasciate di fare, et constringerlo di restituire della sua propria facultade, non obstante che per alcuna licentia di consiglio o di qualunque altro sieno prosciolti dalla sindacatione. Iureranno li predetti tre huomini di sindacare a buona fede li predetti di tutte le sopradette cose.

Li statuti contrarii a questi si radano et questi si publicchino con le leggi imperiali.

^cAncora sia tenuto la podestade e 'l capitano, consolo o qual'altro rettore della cittade o del luogo cancellare o radere al postutto degli statuti et capitolari del comune qualunque statuto, fatto o che si facesse per inanzi, il quale si troveràe contradicere a queste constitutioni o statuti et leggi memorate o per qualunque modo contestare; nel principio et nel mezo del suo regimento queste constitutioni, statuti et leggi fare recitare in publico parlamento et

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

etiamdio in altri luoghi fuori della sua cittade o luogo, sì come al prelato o inquisitori o inquisitore parràe che si convegna.

Questi statuti si tengano in quattro volumi.

^aQuesti statuti o constitutioni et legge predette, et se alcune altre contro alli heretici et loro collegati in alcuno tempo per autoritade della sedia apostolica si faranno, in quattro volumi d'uno tenore si debbano tenere, de' quali l'uno sia nello statuto del comune della cittade o del luogo, lo secondo apo il prelato, lo terço apo li frati predicatori, lo quarto apo li frati minori; con ogni sinceritade si conservino acciò che non si possano per falsari in alcuna cosa corrompere.

Dati a Perugia, dì .iiii. di novembre, l'anno primo del nostro papato.

Qui si comanda che si ricevano le leggi imperiali contra li heretici fatte.

^bClemente vescovo, servo de' servi di Dio, alli diletti figliuoli podestadi o rectori, consoli, capitani, anziani, | 266v | consigli et comunanze delle cittadi^c et delli altri luoghi per Ytalia ordinati, salute et apostolica benedictione. Con ciò sia cosa che contro alla heretica malvagitate d'alcuni Federigo in qua dietro imperadore de' Romani, allora dimorante in devotione della Ecclesia Romana, pronuntiòe a Padova certe leggi per le quali, acciòe che non vada vagando, si puote costringere quella pestilentia, noi quelle, le quali di felice memoria Innocentio papa quarto et Alexandro quarto, pontefici romani predecessori nostri, vollono a fortezza di fede et ad salute de' fedeli christiani che s'osservarono, sì come noi vedemmo contenersi nelle lettere medesime d'esso Alexandro papa, volendo che ne' vostri capitolari sieno annotate al'universitadi vostre, per apostoliche scritte comandiamo che quelle lo tenore delle quali a voi mandiamo nelli presenti scritti ciascuno facciate ne' vostri capitolari scrivere, in neuni temporali quindi cancellandole, sollicitamente purgando per li tempi a venire le cittadi et li luoghi che voi reggete et li distretti o terre sottoposte alla vostra giurisdizione da questa sozura heretica puzolente. Li tenori di quelle leggi sono queste:

^dFederigo per la gratia di Dio imperadore de' Romani et sempre accrescitore, re di Ierusalem et di Cicilia, alli dilecti principi, baroni, podestadi, scolceti, burgami, advocati, iudici et ministeriali, oficiali et tutti per tutto lo Imperio constituti che^e vedranno le presenti lettere suoi fedeli la gratia sua et ogni bene^f.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c -i corretta su -e.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Segue gî depennato.

^f A margine sinistro è aggiunto in minio: salutatione.

^aLa cura del regimento a noi da cielo commesso et l'alteza della imperiale dignitate, alla quale concedente il signore Idio presegiamo, richegino che noi operiamo lo materiale coltello lo quale, partito dal sacerdotio, usiamo contra li inimici della fede in isconfittura della heretica malvagitate, acciò che li figliuoli viperini di quella malitia che insorgono contro a Dio et contra la Ecclesia sì come corroditori del ventre della madre noi con iudicio et iustitia perseguitiamo, non sostenendo vivere li malefichi per la cui ingannatrice scienza il mondo inferma et per quelle morbose pecore più grave corruptione s'infige alla gregia de' fedeli christiani^b, ordiniamo adunque per legge che li heretici per qualunque nome si nominino, dovunque per lo Imperio sieno condannati dalla Chiesa et assegnati a iudice secolare, sieno puniti con debita punitione^c, ma se alcuni de' predetti poi che fieno presi per paura della morte spaventati vorranno reddire al'unitate della fede, secondo le canoniche leggi a fare penitentia in perpetuo carcere sieno richiusi.

Li heretici sieno presi et guardati infino che sieno morti per le podestadi.

^dAncora qualunque heretici fieno trovati nelle cittadi e castella o altri luoghi dello Imperio dalli inquisitori dalla Sedia apostolica dati et altri zelatori della catolica fede, coloro li quali quivi avranno iurisdizione a dimostranza delli inquisitori et delli altri catholichi huomini sieno tenuti di piglarli et, presi, strettamente guardarli infino che condannati per ecclesiastica sententia di dannabile morte muoiano, li quali heretici condannano li sacramenti della fede et della vita.

Li difenditori delli heretichi sieno morti.

^eGiudichiamo che di simile pena sieno afflitti tutti coloro li quali lo malizioso inimico del'humana generatione somuove ad favorire et nutrire l'errore delli heretici et fa loro advocati, e periscano li illiciti^f | 267r | difenditori, massimamente con ciò sia cosa che 'l peccato coloro li quali insieme sozza insieme raguagla, se elli, premessa amonitione, non se ne rimarranno et in loro vece si consigleranno.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio. A margine sinistro è aggiunto in minio il titolo: contro a cui sono fatte queste leggi.

^b A margine sinistro è aggiunto in minio, con segno di richiamo: li heretici sieno morti.

^c A margine sinistro è aggiunto in minio, con segno di richiamo: coloro che per paura di morte ritorneranno s'imprigionino.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f A margine inferiore della c richiamo di fine quaderno: difenditori, inserito entro una cornice in forma di città turrita.

Coloro che una volta fieno convinti esser heretici sieno condannati et convinti etiamdio per coloro che furo heretici.

^aEt coloro li quali convinti in uno luogo d'eresia se ne vanno ad altri luoghi, acciò che non possano tostamente spargere il veleno della heretica pravitade, giudichiamo ch'elli portino debita punitione, sì che per quelli huomini che da quelli errori fieno convertiti alla fede et per li altri che li convinsoro d'eresia, la quale cosa concediamo in questo caso di fare licitamente, manifesta testimonianza sia tenuta.

Li rilassi sieno morti.

^bItem agiugniamo alla sententia della morte^c, se alcuni heretici tratti a' giudici d'eretici nello stremo pericolo della vita rinuntiaro alla heresia, poi apparirà d'avere fatto falso iuramento et fieno convinti di mentita fede et adiverrà coloro incorrere in ispontano ricadimento, acciò che la dannabile iniquitade così mentita e 'l mentire non scampi della debita pena.

L'apellagione si lieva via dalli heretici fautori et ricettatori.

^dOgni proclamatione et beneficio d'apellagione dalli heretici et da' loro receptatori et fautori al postutto leviamo via, volendo che de' confini dello Imperio, nelli quali sempre dee esser fidata fede, li germugli del'heretica malatia per tutti li modi si guastino.

Della pena delli heretichi.

^eAncora però che quanto maggiori cose per consentimento della divina misericordia ricevemmo et tegnamo più altro luogo sopra li figliuoli degl'uomini, tanto siamo tenuti a più divoti servigi a Lui che li ci à dati, se l'autoritade della nostra altezza alcuna volta s'adira contro alli dispregiatori del nostro nome, se noi condanniamo li offenditori della nostra maestade nelle loro persone et in disederatione de' loro figliuoli et discendenti, molto più fortemente et più giustamente contro alli bestemiatori ^fdel nome^f di Dio et diminuitori della catolica fede^g

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^c In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 265r: item mortis sententie ducimus adicendos.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^{ef} In parte abraso, con nota in interlinea superiore d'altra mano e di modulo inferiore: el [...], forse in riferimento a ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 265r: Dei blasfematores.

^g Segue sem^o abraso.

«siamo» provocati^a, li heredi^b et^c infino alla seconda schiatta di quelli heretichi et de' recettatori et fautori et advogadi di tutti li beneficii temporali, publichi officii et honori per auctoritate imperiale privandogli, acciò che per memoria del peccato paterno continuo in errore s'infracidino, sapendo veramente che Dio amatore è potentemente vendicante^d li peccati de' padri ne' figliuoli.

Li figliuoli revelanti la iniquitate del padre non sieno puniti.

^eNé per certo voglamo dalli termini della misericordia schiudere [che se] alcuni non seguaci del peccato^f del padre^g riveleranno l'occulta malitia de' padri, per qualunque punitione del peccato di coloro si giudichino, alla predetta privatione non soggiacciano le innocentie de' figliuoli.

Racomandagione dell'inquisitori.

^hA queste cose voglamo fare manifesto che li frati del'ordine de' predicatori, per lo fatto della fede nelle parti del nostro Imperio diputati contra li heretichi, et tutti altri li quali andranno a (inseguire)ⁱ li heretici, | 267v | se non quelli che dallo Imperio sono isbanditi andando, stando et ritornando ricevuti sotto spetiale difensione del nostro Imperio et li quali noi voglamo essere sotto l'aiutoro et racomandagione del nostro Imperio, comandando alla vostra universitate che, comunque et apo chiunque di voi perverranno benignamenti li receviate et, conservando le loro persone dallo incorrimento delli heretici et di coloro che li aguatassoro essere senza danno, diate^j loro consiglio, scorta et aiuto per compiere le bisogne così gratiose dinanzi da Dio.

^a In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 265r: provocamur.

^b A margine destro, con segno di richiamo: delli heretichi et de' recettatori et fautori et advogadi suoi.

^c Segue un termine abraso, forse (similmente). In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 265r: heredes et posteros usque ad secundam progeniem.

^d In interlinea superiore d'altra mano e di modulo inferiore per [...].

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f In interlinea superiore, d'altra mano e di modulo inferiore: resia. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 265r: ut si qui paterne heresis non sequaces.

^g Segue se in interlinea superiore depennato.

^h Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

ⁱ In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, cc. 265r-265v: ad hereticos audiendos. In Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, 2002, I, p. 19: a giudicare gli eretici.

^j -e corretta su -o.

Allo insegnamento delli inquisitori sieno presi li heretici.

^aLi heretici, li quali vi mostreranno nella vostra iurisdizione, ciascuno di voi piglandogli a guardare^b sotto fidata guardia infino che dopo la sententia della ecclesiastica condannagione elli portino la pena che meritano, sapendo che nella executione di quella bisogna^c servizio gratioso a Dio et laudabile a noi farete, se a cacciare delle parti del nostro Imperio con li detti frati insieme presterete^d efficace opera ^eet aiuto^e a cacciare la nuova et disusata infamia della heretica malitia. Et se ^falcuno di voi^f per aventura fia quindi negligente e molle et disutile, potrà meritevolmente apparere colpevole dinanzi da Dio et nel nostro cospetto.

Date a Padova, die .xxii. di febraio, .xii. inditione.

Descriptione delli heretici.

^gFederigo per la gratia di Dio et cetera. La tonica inconsutibile del nostro Signore li heretici s'isforzano di sdruscire et, servendo al vizio del vocabolo lo quale dice significatione di divisione, s'isforzano d'inducere divisione nell'unitate della indivisibile fede et di partire le pecore dalla guardia di san Piero, dal quale dal buono pastore furono credute a pascere; questi sono lupi rapaci dentro et infino la mostranti mansuetudine di pecore infino ch'egli possano sottentrare al'ovile del Signore; questi sono angeli pessimi; questi sono figliuoli di malvagità mandati dal padre della retade, dall'autore della frode ad l'anime simplici; questi sono li colubri che ingannano le colombe; questi sono li serpenti che si vegiono occultamente serpeggiare et sotto dolcezza di mele rigictare tossico, acciò che elli infingano d'aministrare cibo di vita dalla coda feziono, et beverage di morte sì come uno durissimo veleno mescolano^h; le setteⁱ di costoro acì che non si manifestino in publico non sono notate con antichi nomi o, quella cosa che forse è più maladetta, non sono contenti d'esser dinominati da Arrio arriani o da Nestore nestoriani o da simiglianti simili nomi, ma in exemplo de' martiri li quali per la fede catolica sottentrarono al martirio si chiamano paterini sì come disposti a passione.

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b -e corretta su -a.

^c Segue faranno depennato ed espunto.

^d -te in interlinea superiore.

^{e-e} In interlinea superiore con segno di richiamo.

^{f-f} Idem c.s.

^g Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^h -l- corretta su -n-.

ⁱ Nel ms. quest espunto e corretto da le in interlinea superiore; sette, aggiunto d'altra mano. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 265v: horum septe.

Come gravemente peccano li paterini.

^aQuesti miseri paterini, dalli quali è di lungi la santa credenza della etterna divinitade, |268r| sotto uno contessimento offendono tre insieme, cioè Idio e 'l proximo et sé medesimi: Idio offendono da ch'egli non conoscono la fede di Dio e 'l figliuolo di Dio; ingannano li proximi, quando sotto speranza di spirituale nutricatione ministrano diletamenti d'eretica malitia; più crudelmente seminano in sé medesimi, quando dopo li pericoli del'anime finalmente li corpi involgono a crudele et vituperosa morte, la quale per vera conoscenza et per cognoscimento di vera fede potrebbero cansare essi predighi della vita et acesi seguitatori della mala morte, et quella chosa che è più durissima del detto medesimo, elli vivi non si spaventono per l'exemplo de' morti.

Il peccato delli heretici s'annovera tra li peccati pubblici et maggiore è che 'l peccato del'ofesa imperiale maestade^b.

^cContra questi cotali odiosi a sé medesimi et a Dio et alli huomini non possiamo ristignere li nostri movimenti, che noi non traiamo fuori contra loro coltello di debita vendetta, tanto più infamatamente perseguendoli, quanto in più manifesta desolatione della fede christiana presso alla Chiesa romana, la quale apo tutti è iudicata capo di tutte le chiese, si conosce ch'egli operano le loro scelerate supersti(tì)oni; intanto che da' confini d'Italia, spetialmente dalle parti di Lombardia, nelle quali per certo discoprimmo la loro nequitia più ampiamente abundare, già infino al regno nostro di Cicilia li rivi delle loro perfidie discorsono; la quale cosa riputandola acerbissima

^dordiniamo in prima che 'l peccato della heresia di qualunque condannata setta per qualunque nome siani appellati^e li settegiatori, sì come nelle antiche leggi è comandato, tra li peccati pubblici sieno annoverati, anzi dee esser giudicato da tutti più horribile che 'l peccato del'offesa imperiale maiestade, il quale si vede et sa esser attentato in ingiuria della divina maiestade, avegna che nella podestade del iudicio l'uno non avanzi l'altro, però che sì come per lo peccato della battaglia di due corpo a corpo^f togle le persone de' condannati et li beni et condanna dopo la morte la memoria de' morti, così nel predetto peccato nel quale li paterini sono infamati voglamo che s'oservi. Et acciò che la loro nequitia, li quali però che non seguitano Idio vanno in tenebre, si scuopra, etiamdio nullo accusante, voglamo esser investigati diligentemente li

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b Esterno allo specchio di scrittura sul margine destro.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e -i corretta su -a.

^f *Fraintendimento*. In ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 266r: sicut perduellionis (crimen).

commettitori di questo peccato ed esser inquisiti per li nostri oficiali, sì come sono inquisiti li altri malefattori et chiamati per inquisitione; et se elli fieno tocchi da argomento di lieve vano coltivemento di religioni^a, comandiamo ch'egli sieno examinati da huomini ecclesiastici et prelati per li quali, s'elli fieno trovati in argomento almeno di sviare dalla fede catolica et, per loro a guisa pastorale amoniti, non vorranno, lasciati li aguati del diavolo tenebroso, conoscere il Signore della santa luce, ma persevereranno nella conceputa mobilitade del'errore, iudichiamo per lo comandamento di questa nostra presente legge che li paterini et altri heretici, per qualunque nome fieno chiamati, sieno condannati a patire morte, la quale elli disiderano, et vivi nel cospetto delli huomini sieno arsi et commessi alla sententia delle fiamme, né dolendo ci doglamo^b che in questo noi sodisfacciamo alla loro voluntade, ch'elli di questo solamente pena non altro frutto conseguiscono del'errore. | 268v |

Non è da pregare che non sieno uccisi li heretici.

Neuno presumisca pregare apo noi per questi cotali^d, in lui medesimo non sança ragione convertiremo contra lui li pungiglioni della nostra indignatione.

Data a Padova, dì .xxii. di febraio, .xii. inditione.

La pena delli recettatori et consentienti delli heretici et loro acostanti.

Federico imperadore, sempre accrescitore et cetera. Li ricettatori et acostanti de' paterini et per qualunque modo loro favoregiatori, li quali acciò che possano liberare altrui da pena sì come huomini sproveduti non temono di sé medesimi, publicati tutti li loro beni, giudichiamo loro dovere andare in perpetuo exilio, et li loro figliuoli ad alcuni honori in nullo modo siano ricevuti. Ma se alcuno di questi cotali favoregiatori scoprirà alcuno paterino della cui paterinage manifestamente si pruovi^f, beneficio d'esser restituito interamente la prima fama la quale la sua infedeltade cognobbe esser suo merito consegusca dalla imperiale clementia.

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 266r: si levis superstitionis argumento tangatur.

^b Ivi: nec dolemus quod.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Segue chi e una rasura dello spazio di circa 15 lettere. In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 266r: quod qui fecerit.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^f Segue il espunto.

Li heretici sono infami, isbanditi et diffidati et li loro beni si confiscino. Cominciano li capitoli della constitutione fatta contra ' paterini per lo detto Federigo, huomo illustro imperadore de' Romani et sempre accrescitore, re di Ierusalem et di Cicilia.

^aGaçari, paterini, speronisti, leonisti^b, arnaldisti, circumcisi, passagini, gio-seppini, garratesi, albanesi, francischesi, bagnaruoli, comisti, valdelsi, ronca-ruoli, commaminelli, varini et ortoleni con quelli d'aqua nera et tutti heretichi maschi et femine, per qualunque nome s'appellino, condanniamo a perpetua infamia, disfidiamo et isbandiamo, giudicando che li beni di quelli cotali si confiscino, né a loro pue ritornino, sì che li loro figliuoli non possano a successione d'ereditade pervenire, con ciò sia cosa che molto più sia grave offendere la maestade etterna che la maestade temporale.

Li soprascritti se non se ne purgheranno sono come infami et isbanditi et prima si debbono condannare sì come heretici.

^cColoro che per sola sospicione fieno trovati infamabili, se al comandamento della Chiesa secondo la consideratione della suspitione et la qualitate della persona^d non mostreranno la loro innocentia con convenevole purgatione, sieno avuti da tutti sì come infami et isbanditi, sì che se per uno anno persevereranno, infino d'alora sì come heretici li condanniamo.

Che le podestadi iurino, et della pena di coloro che non vorranno giurare.

^eOrdiniamo ancora per questa legge in perpetuo valevole che li podestadi, consoli o rectori, qualunque officii usino per difensione della fede, facciano publico iuramento che delle terre sottoposte alla sua giurisdizione a buona fede et a loro posse studieranno di divellere tutti li heretici et li infamati di resia, sì che da quinci inanzi quandunque alcuno in perpetuo o a tempo eletto in podestade sia tenuto questo capitolo per iuramento affermare; altra guisa non sieno tenuti per podestadi o per consoli et le loro sententie infino da hora iudichiamo essere disutili et vane.

Della pena di coloro che none vorranno purgare sue terre.

^fSe signore temporale, richesto et amonito dalla Chiesa, non curerà di purgare la sua terra dalla heretica | 269r | malitia, dopo l'anno passato dal tem-

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^b Nel ms. leonispi.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^d Nel ms. persono.

^e Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

po della amonitione la sua terra disponiamo ad esser occupata da' fedeli christiani, li quali, disteterminati li heretici, senza alcuna contraditione la posseghano et in purtade di fede la conservino; salva la ragione del signore temporale purché sopra questo fatto nullo contrastamento dea, né alcuno impedimento aponga; quella medesima fede neentemenno observata contra coloro che non anno principali signori.

Li credenti, ricettatori, difenditori et favoregiatori delli heretici siano isbanditi, se infra l'anno non torneranno alla fede, ^aet della pena loro^a.

^bAncora isbandiamo li credenti et recettatori, defensori et favoregiatori delli heretici, ordinando che se da poscia che ciascuno di questi cotali fia segnato d'iscomunicatione non curerà^c infra l'anno di sodisfare alla Chiesa, infino d'alora per la ragione medesima sia fatto infame et non sia ricevuto ad publici officii né a' consigli o ad altri simili honori, né a testimonianza; sia ancora intestabile, aciò che non abbia di fare testamento libera facultade, né acceda a successione d'ereditade. Neuno sopra qualunque fatto sia costretto di risponderli, ma elli sia costretto di rispondere agl'altri. Et se elli fia iudice, la sua sententia nulla fermeza optegna, et nulle questioni si portino alla sua udiencia. S'egli fia advogado, la sua advocacy in neuno modo si riceva. Se fia notaio, le carte fatte per sua mano al postutto siano di neuno valore.

Heretico per un altro heretico si convince et che case si debbono disfare.

^dAgiugniamo ancora che l'eretico per un altro heretico sia convinto et che le case de' paterini et de' ricettatori, difensori et fautori o dove elli amaestreranno loro resia o dove agl'altri imporranno le mani in capo^e sieno disfatte, in nullo tempo a rifare.

Date a Padova, .xxii. di febraio, .xii. inditione.

Pena generale delli apostati dalla fede.

^fLo re de' re ^g(et cetera)^g. Noi scomunichiamo li apostiti dalla fede catolica, perseguitiamoli con vendette, spogliamoli di tutti li loro beni et sì come

^{a-a} Esterno allo specchio di scrittura sul margine destro.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c In interlinea superiore d'altra mano e di modulo inferiore: dispre, per correggere non curerà coerentemente a ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 16, c. 267r: contenserit.

^d Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^e A margine destro: Come fa il prete quando absolve il peccatore, o vescovo dà ordini sacri.

^f Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^{g-g} Segno abraso nel ms.

pericolanti da pro(fe)ssione o vita con leggi gli ristrigniamo, le successioni togliamo loro et ogni ragione della legittima.

Data a Perugia, tre dì anzi kalendi novembre, il primo anno del nostro papato.

^aClemente vescovo, servo de' servi di Dio, alli diletti figliuoli frati del'ordine de' Minori, inquisitori della heretica malitia, diputati nell'aministratione di Toscana per l'apostolica autoritade et a quelli che per inanzi fieno diputati salute et apostolica beneditione. Avegna che di tutte le parti del mondo che li cristiani per cristiana religione sono tenuti noi siamo tenuti per debito del nostro officio di stirpare la mortale pestilentia della heretica malitia, in Ytalia inpertanto soprastae a noi questa sollicitudine più caramente, dove noi sentimmo quella pestilentia più abundantemente esser cresciuta per la malitia et germuglòe germugl[i] perversi in danno della fede catolica per la sua vicinitade. Adunque, acciòe che l'officio della inquisitione contra li heretichi col'autoritade della Sede apostolica si possa più efficacemente adempiere nelle cittadi et vescovadi di Pisa, |269v| Luni, Luccha, Pistoia, Firenze, Fiesole, Areço, Chiusi, Siena, Volterra, Grosseto et Massa, alla discretione vostra per apostolichi scritti comandiamo in remissione de' vostri peccati, ingiugnendo a voi che nella caritade di Dio, lasciata ogni paura d'uomini, vestendovi da cielo lo Spirito forza et vertude, lo predetto officio che per autoritade apostolica vi commettiamo in ogni luogo infra li predetti termini, insieme et partiti o singularmente sì come richederàe l'utilitade del fatto, sotto speranza d'eterno^b premio sì efficacemente proseguiate et studiate di proseguire, sì che per la prudentia della vostra sollicitudine alli predetti si tagli la radice della heretica iniquitade et che la vigna del Signore, distirpate le volpicciuole che con perversi morsi la rodono, aporti frutti di catolica puritade. Se voi troverete alcuni colpevoli della heretica malitia o corrotti o infamati, contra coloro, se elli^c examinati non vorranno assolutamente ubidire alli comandamenti della Chiesa, et contro alli loro receptatori, difensori et fautori secondo l'eclesiastiche leggi per autoritade apostolica, postposta la paura delli huomini, per lo timore di Dio procediate, non obstanti alcune lettere ad qualunque altri, excepti che a' prelati, sopra questa bisogna dal'apostolica Sedia mandate, per l'autoritade delle quali da quinci inanzi non voglamo che si proceda a fare inquisitioni cotali, anzi, più ch'egli non si proceda per quelle, distrettamente comandiamo che per pretesto di spetiale commissione fatta sopra questa bisogna alli prelati de' luoghi non voglamo che sieno impediti sopra questo fatto li vostri processi nelle cittadi et vescovadi di quelli prelati, né per questo che noi commettiamo

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b -o corretta su altra lettera.

^c Segue no depennato.

a voi generalmente per li fatti della fede in quelli luoghi intendiamo revocare quelle lettere a' detti prelati fatte dalla predetta Sedia, se per virtù di quelle o per ordinaria autoritate voglano procedere. Ma inpertanto se quelli prelati o per autoritate ordinaria o per autoritate delegata della detta Sedia in questo fatto feciono alcuno processo, non voglamo che o per concorso de' processi o altrimenti per qualunque modo li vostri pro(ce)ssi sieno impediti, sì che non obstanti li processi di quelli prelati voi possiate liberamente procedere nella bisogna. Se alcuni de' predetti heretici, rinuntiata al postutto^a l'eretica malatia, vorràe reddire ad ecclesiastica unitade, a loro secondo la forma della Ecclesia date beneficio d'absolutione et ingiugnete loro quelle cose che in cotali peccati si sogliono inporre, proveduto sollicitamente né^b con infinto convertimento frodolentemente ritornino et, voi anzi più tosto loro ingannandosi, sotto figura d'agnello non portino lupo; la quale cosa se alcuni faranno, sono^c da giudicare heretici o per questo cotale peccato fia^d da infligere loro pena di perpetuo carcere, a questa cosa per voi si proceda di consiglio del vescovo del luogo o de' suoi vicari, se, essi vescovi absenti^e, quelli vicari fieno presenti, sì che in sententia di sì grande punishment non vi si vegna lasciata l'autoritate de' pontefici. Ma però che in così grave peccato bisogna di procedere con molta cautela, acciò che contro alli colpevoli senza alcuno errore si pronuntii la rigideça della dura et degna punishment, voglamo et comandiamo che voi o quelli che voi diputerete nel'examinatione de' testimoni, li quali diritto sopra quello peccato o sopra le cose toccanti quello bisogneranno esaminare, agiugnete due |270r| religiose persone et discrete nella cui presença per publica persona, se avere si potrà, o per due huomini di fede degni si scrivano li detti di quelli testimonii. A scrivere queste cotali testimonianze per qualunque modo et a fare tutte quelle cose che nel'ufficio a voi commesso pertengono o perteneren posso(no) ad ufficio di scrivano o di notaio, distrettamente comandiamo che quando per voi o per li diputati da voi a queste cose fieno da voi richiesti tutti et ciascuno frati del vostro ordine, li quali quando erano al secolo ebbero l'ufficio di questa noteria et feciorlo, et ancora coloro alli quali quello ufficio del notariato per cagione della predetta vicenda della fede fue dalla Sede apostolica commesso et per inanzi si commetteràe, concedendo a questi cotali frati et a qualunque altri li quali similmente quando erano al secolo ebbero et exercitaro l'ufficio della noteria, et a qualunque cherici secolari che avranno quello ufficio, etiamdio se essi frati, religiosi et cherici sieno costituiti in ordini sacri, di fare liberamente quello ufficio qua(n)to alle premesse cose, non

^a Nel ms. postutta.

^b In interlinea superiore. Segue che espunto.

^c In interlinea superiore, aggiunto da altra mano: fieno.

^d Segue al depennato.

^e Segue i depennata.

obstante alcuno contrario statuto di canono o d'ordine con qualunque nome fortificato, abiano di ciò piena facultade. Et se voi vedrete pericolo soprastare alli testimoni che da voi o da altri in vostra vece sopra quello peccato adiverrà d'essere examinati per la publicatione de' loro nomi, li loro nomi non sieno publicati, ma secretamente dinanzi alcune persone savie et honeste, religiosi et altri a queste cose chiamate, del cui consiglio voglamo che si proceda a sententia o condannagione, si spriemano. Et in questa guisa, non obstante che li loro nomi non sieno publicati, a coloro contro li quali questi cotali testimoni dipuossoro a cognoscimento di iudice informare fia data piena fede alli detti di quelli testimonii. Adunque, acciò che l'oficio a voi commesso più utilmente et più liberamente exequiate, in commettere richieste, examinationi di testimonii, quando voi inchiedere di questo peccato et delle sue circostantie, si inperanto che in quella examinatione sieno presenti due persone religiose come detto è, et dinuntiationi di sententie le quali in ciascuna per questa cagione pronuntierete et di chiamare come bisognerà al postutto qualunque perché vi deano oportuno consiglio in dare queste sententie et che siano con voi, et di convocare il chericato e 'l popolo della cittade, delle castella et degl'altri luoghi, sì come voi vedrete spedire per questo fatto della fede. Ancora, in questo fatto di piano, senza strepito di iudicii et d'avogadi et contra coloro li quali nelli predetti luoghi fia manifesto avere peccato nel crimine della heresia, avegna che ad altre parti si sieno tramutati, dilibererano di procedere et di farvi libri o quaderni et altre scritte da qualunque rassegnare dove sieno scritte inquisitioni fatte et processi fatti per chiunque per autoritade apostolica o di suoi legati contro alli heretichi, e d'osservare perfettamente tutte le cons[tituti]oni apostoliche et le leggi imperiali per in qua drieto pronuntiate per Frederigo che fue imperadore de' Romani, allora dimorante in devotione della Chiesa di Roma, promulgate a Padova contro a questa cotale pestilentia d'eretica malitia, | 270v | et di privare di consiglio de' dyocesani o, essi absenti, de' loro vicarii quelli heretichi et loro receptatori, credenti et difensori et loro figliuoli et nepoti da^a dignitadi di persone et da benefici publici et honori qualunque et di dare perdonanza di .xx. o di .xl. di quando vi parrà a tutti li veramente pentuti et confessi che verranno alla vostra chiamagione che farete per queste cose, piene facultadi sieno a voi et a ciascuno di voi per lo tenore delle presenti lettere.

^bA voi che v'afaticate per questa cotale faccenda diamo quella perdonanza de' peccati, la quale nel concilio generale è conceduta a quelli che soccorrono alla Terra Santa, alli vostri compagni frati del'ordine vostro et alli vostri notari, li quali con voi insieme nella prosecutione di questo fatto s'afaticheranno et a tutti quelli che personalmente saranno a voi^c in questa bisogna et a coloro

^a Segue g isolata e depennata.

^b Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^c Segue p(ro) qi depennato.

che ad impugnare li heretichi et li loro ricettatori, fautori et difensori a voi di buono animo daranno consiglio, aiuto o favore, confidandoci della misericordia di Dio omnipotente et della auctoritate de' suoi beati apostoli san Piero et san Paolo tre anni della imposta penitentia rilasciamo. Et se alcuni nella prosecutione di questo fatto forse moriranno, a lloro piena i(n)dulgentia diamo di tutti li loro peccati de' quali contriti et confessi per bocca saranno.

^aAncora per autoritade^b delle pre(se)nti lettere concediamo a voi et a ciascuno di voi libera facultade di costringere per censura ecclesiastica, antimesa prima amonitione, levata via ogni appellatione, li predicatori questionatori, dove adiverrà che si faccia ragunanza per lo fatto della inquisitione della fede, et gl'altri che per qualunque modo faranno di ciò impedimento a questa bisogna, che s'astegnano dal'oficio della predicatione il quale in nullo modo a loro pertiene; alli quali si conviene solamente adomandare semplicemente caritevoli aiutorii et perdonanza, se alcune cose ànno a sporre et narrare.

^cAncora se per aventura, la quale cosa non crediamo, se alcuni, di qualunque conditione sieno, presumeranno opporsi a questo fatto a voi commesso o quello per alcuno modo impedire, che non si possa liberamente procedere in quello contra loro sì come contra fautori et difensori d'eretici, ma contra coloro che, richesti, il detto fatto secondo l'oficio e 'l potere suo^d non aiuteranno et non favoreranno^e per quella medesima autoritade, senza paura procediate secondo le leggi canoniche. Noi ad ripriemere così superba et pericolosa audacia et a quella confondere contra loro agramente isguaineremo il coltello della ecclesiastica signoria; et li re et li principi et li altri fedeli di Christo, sì come per soccorso della Terra Santa o altrimenti per servizio di Christo li crocesegnati et li altri cattolichi, come vedremo bisognare invocheremo, acciò che il cielo et la terra igualmente contro alla loro maladetta pazia, finalmente acciò che a voi sia spedita, et fermissima autoritade et a ciascuno di voi intorno alle sopradette cose contra li heretichi vogliamo, acciò che tutte le cose utilmente mandate ad executione, invochiate, se huopo^{po} fia, l'aiuto del braccio secolare, costringendo per censura ecclesiastica li contradicatori, levata via ogni appellatione, non obstanti alcuni privilegi o concessioni fatti a qualunque persone di chiunque conditione sieno o dignitate o grado, religione o ordine, et specialmente del'ordine di Cistella, Predicatori, Minori o Heremitani, o comunanza o universitadi di cittadi et luoghi, specialmente o generalmente, sotto qualunque specificatione o forma di parole conceduti dalla detta Sedia o che si concedessero per inançi, etiamdio

^a Con segno di richiamo a inizio paragrafo in minio.

^b In interlinea superiore segni di mano posteriore.

^c Con segno di richiamo a inizio paragrafo in azzurro.

^d Segue et depennato.

^e Segue lacuna nel testo di circa 10 lettere.

se si dicesse in quelli che a quel[le] p[er alcu]ne^a lettere non contenenti di parola a parola lo tenore delli privilegi o delle concessioni predette non si possa derogare, et specialmente quelli privilegi et indulgentie nelli quali da essa Sedia è concesso ad alcuno o si concedesse da quinci inanzi che non si possano s[comunicare].

^a In ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 269r: quod eis per aliquas licteras.

FINITO DI STAMPARE
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • CALENZANO (FI)
NEL MESE DI DICEMBRE 2022

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

GLI STATUTI
DELLA REPUBBLICA FIORENTINA
DEL 1355 IN VOLGARE

III
Indici



Leo S. Olschki
MCMXXIII

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA
DOCUMENTI DI STORIA ITALIANA
SERIE II - VOLUME XVIII

GLI STATUTI DELLA REPUBBLICA FIORENTINA DEL 1355 IN VOLGARE

III

Indici

di

FEDERIGO BAMBI e PIERO GUALTIERI



FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITORE
MMXXIII

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

Pubblicazione realizzata con il contributo di



DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
PGM
Centro Studi per la
Storia del Pensiero
Giudicio-Moderno



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SAGAS
DIPARTIMENTO DI STORIA,
ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA,
ARTE E SPETTACOLO



Università degli Studi
di Cagliari
Dipartimento di Lettere,
Lingue e Beni Culturali



ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Con il patrocinio del



ISBN 978 88 222 6782 5

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

INDICI

FEDERIGO BAMBI

LE PAROLE DEGLI STATUTI

INDICE-GLOSSARIO

Fin dove si è potuto, si è cercato di fare parlare direttamente il testo, scegliendo il contesto dal quale risultasse “quasi da solo” il significato della parola, senza bisogno di aggiunte. Ma abbastanza spesso la definizione è stata inserita, perlopiù per segnalare una particolare accezione giuridica. Con l’asterisco (*) si è voluto indicare un uso che un tempo si sarebbe detto notevole (oggi invece non è più di moda): una parola o un significato rari o non altrove attestati o comunque meritevoli di segnalazione nell’ambito della lingua del diritto. La lingua del diritto, appunto: l’Indice-Glossario è stato costruito per rappresentarne in modo particolare il lessico, e pertanto può capitare che siano state tralasciate parole comuni, che pure talora si affacciano quando manifestano anch’esse una qualche singolarità.

Si è indicata come lemma la forma prevalente che compare negli statuti; quella moderna se è presente. Nel lemmario i meri latinismi grafici o certe scritture latineggianti o antiche (*abbondança, captura, carceratione, herede, homicidio, iurare*) sono riportati alla forma moderna (*abbondanza, cattura, carcerazione, erede, omicidio, giurare*), senza alcun rinvio quando nell’ordine alfabetico si sarebbero trovati in prossimità della forma lemmatizzata. In ogni caso il lemma – sempre in maiuscoletto – che non corrisponda a una forma contenuta negli statuti è stato racchiuso tra parentesi quadre: [ABBATTIMENTO]. Il segno → indica il rimando da una voce all’altra; il segno • il paragrafo all’interno di una voce; a ogni passo segue tra parentesi tonde la lettera C[apitano] o P[odestà] con l’indicazione della carta. Qua e là qualche riferimento diretto ai lessici che sono stati tenuti costantemente presenti per la redazione dell’Indice-Glossario: *Vocabolario degli Accademici della Crusca. Quinta impressione*, in Firenze, nella tipografia galileiana di M. Cellini e C., voll. I-XI, 1863-1923 (*V Crusca*); Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Società l’Unione tipografico editrice, 1865-1879, in 4 voll. (Tommaseo); Giulio Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, Le Monnier, 1881 (Rezasco); *Grande dizionario della*

lingua italiana diretto da Salvatore Battaglia e poi da Giorgio Bàrberi Squarotti, Torino, Utet, 1961-2002, in 21 voll. (GDLI); *TLIO*, il *Tesoro della lingua italiana delle origini*, a cura dell'Opera del vocabolario italiano (OVI), istituto del CNR, <http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>, con le banche dati connesse (*Corpus OVI dell'Italiano antico*: <http://gattoweb.ovi.cnr.it/>; *Corpus TLIO per il vocabolario*: <https://tlioweb.ovi.cnr.it/>).

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

A

ABATE • ‘superiore d’un monastero’ sença fare alcuna richiesta del’*abate* e di monaci de munistero di Santo Salvatore da Settimo (C72v).

[ABBATTIMENTO] • *‘riduzione di una somma o di una partita contabile’ che quanto a compensazione o *abbattimento* di quello che fosse scritto o si scrivesse per inanzi che cotale mercante o artefice dovesse avere, o dare o pagare dovesse, ad alcuna persona, fosse alcuna dubitatione (P85v).

ABBATTERE • ‘detrarre’ in questo caso s’intendano essere et sieno tacitamente obligati a questi cotali paganti, *abattutene* le parti che toccano a questi cotali paganti (P157v).

ABBINTESTATO → AB INTESTATO

[ABBISOGNARE] • et salvo che gl’altri oficiali *abisognanti* al Comune di Firenze [...] si possano elegere non obstanti le cose anzidette (P203v).

[ABBONDANZA] • ‘la quantità di vettovaglie, in particolare biade e grano, necessaria al sostentamento della città’ sança lo consentimento delli detti oficiali del’*habondanza* del grano et della biada o della maggiore parte di loro (P199r); Che l’officio di Quattro dela biada possa provedere sopra l’*abbondança* dela victuaglia (C1r).

[ABBREVIARE] • ‘a proposito degli statuti, compilare in modo ordinato e corretto un corpo di norme’ li statuti di messere lo Capitano del Popolo e del Comune di Firenze, difensore dell’arti e degli artefici e conservadore di pace dela detta città, rassegnati e restituti, *abbreviati*, corretti e dichiariti e in uno ridotti per lo savio huomo messere Thommaso di ser Puccio da Eugobio (C5r).

ABILE • ‘dotato del complesso dei requisiti necessari per esercitare un diritto, assumere un obbligo, accedere a un ufficio’ valenti et virtuosi huomini di quelle parti o che quivi troveranno essere *abili* et soficienti al regimento o oficio (P1v); • ‘idoneo, adatto’ distruggere, guastare overo tagliare case overo altri difici, *abili* ad abitazioni di lavoratori di terre (C61v).

[ABILITADE] • *‘complesso dei requisiti fissati per accedere a un ufficio’ ancora abbiano potuto per spacciamento et executione et *habilitade* et acconciamento di tutte le predette cose d’avere fatto rivedere per due consoli delle .vii. maggiori arti et per due consoli delle .xiii. minori arti (P224v).

AB INTESTATO • ‘senza testamento’ Nulla femina *ab intestato* possa succedere alli suoi figlioli o figlole morti, essendo della persona morta alcuno figlolo, nepote (P99r); nella successione *abintestato* che per lo tempo a venire perverràe lo Comune di Firenze in luogo del fisco (P100r).

ABITARE • ‘avere stabile dimora’ dinuntiare et notificare solamente dinanzi dal iudice del quartiere nel quale *abita* (P124v); ‘d’un ufficiale, avere sede’ La Podestà sia tenuto di fare recare ogni sera le chiavi della porta del palagio nel quale elli *abita* nella camera sua, acciò che la sua famigla non possa uscire di palagio sança la parola d’esso messere Podestà (P228v).

ABITATORE • ‘chi risiede più o meno stabilmente in un luogo’ né alcuno possa essere messo [...], s’elli non è cittadino [...] o se elli non sarà dimorato nella cittade per .x. anni et abbia pagate le libbre et le prestantie et l’altre factioni al Comune predetto et sia stato continuo *abitatore* della cittade predetta (P33v).

[ABITAZIONE] • ‘il fatto di risiedere stabilmente’ allora si pongano alle finestre della casa della loro *abitazione* lumi (P57r); • ‘luogo destinato all’abitazione’ Et se il debitore non avrà certa *abitazione* nella quale dimori nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze [...] (P66v).

ABITO • tale essere chericho ordinato ne’ sacri ordini, che porta la tonsura e l’*abito* cherichale (C179r); • ‘stato, condizione’ • e sopra il detto processo non si procedesse overo l’*executione* non si facesse per vigore overo per cagione dela detta declinatione e del brivilegio allegato, overo l’*abito* dela persona overo almeno esso declinamento e allegazione di brivilegio (C186v).

ABITUDINE • ‘modo di essere’ delle *habitudini* che dee avere in sé messer la Podestade (P2v).

[ABOLIRE] • ‘cancellare; privare di valore giuridico’ cotali condannati et isbanditi per le cagioni predette o alcuna d’esse cancelleranno, leveranno o *aboliranno* (P198r); e da ora exenti, cancellati et *aboliti* debbano *essere* e *sieno* cum effecto di qualunque libri e atti e scritture dela camera del detto Comune di Firenze (C67r); E anche possano e a loro sia licito cassare, *abolere* e annullare ogni processo il quale si facesse in favore di qualunque gabelliere (C74v).

[ABOLIZIONE] • ‘cancellazione’ et alcuno notaio seguendo la forma di questo cotale consiglio o per vigore di questo cotale consiglio farà cotale cancellagione, liberatione o *abolitione* o circondatione o discriptione (P87v).

ACCATTARE • ‘cercare di ottenere’ possano senza pena ire et reddire per la detta cittade, borghi et soborghi per *accattare* limosine (P50r); • ‘prendere a prestito’ possano i detti quattordici essa prestança *accattare* da qualunque persona che spontaneamente vuole prestare la quantità predetta e ala detta ragione (C64v).

ACCATTO • ‘richiesta di denaro’ Se alcuno commetterà alcuno maleficio e per ragione overo cagione del detto maleficio overo condannagione d’esso seguitata farà *accatto* overo ad alcuno dimanderà suoi denari [...] (C144r).

ACCEDERE • ‘entrare’ Nulla femina possa o debba *accedere* o andare al palagio del Comune di Firenze (P193r); • ‘conseguire’ sia ancora instabile, ciò che non abbia di fare testamento libera facultade, né *acceda* a successione d’ereditade (P269r).

ACCEDIMENTO • ‘accesso’ così l’uno come l’altro possa entrare et avere libero andamento et *accedimento* al detto messere Podestade (P162v).

ACCETTARE • ‘dare il consenso in relazione a qualcosa che viene proposto, offerto o consegnato’ chiamare possa per la parte sua uno cui vorrà, cioè tale che *accetti* lo compromesso (P81v); Le sopradette cose tutte et ciascuna comandiamo che per li presenti sindachi delle parti per loro nome d’esse parti *siano acceptate* et omologate (P259v); • ‘dare la disponibilità ad assumere una carica’ sia condannato al Comune di Firenze colui che scientemente elegerà, come l’eletto o *acceptante* e che farà l’oficio contro al detto vietamento predetto, in libre m. piccioli (P3r); etiamdio li altri

absenti et non richesti, non *acceptanti*, morti o rimossi o altrimenti impediti (P224v); • ‘ammettere a una carica’ né alcuno [...] possa o debba *esser* eletto o *acceptato* al detto officio (P51v); • ‘ammettere in giudizio’ il giudice dinanzi dal quale cotale carta fia prodotta non la debba *acceptare* (P144v).

[ACCETTAZIONE] • Et s’egli acetteràe, l’*acceptatione* non vagla (P29r).

[ACCOMANDARE] • ‘dare in prestito’ Et neuno presti o *acomandi* cavalli o arme ad alcuno soldato per rasegnare (P246r).

ACCOMANDIGIA • ‘Tutela di persone e loro beni e proprietà regolata da un patto di origine feudale (TLIO)’ non s’inchiuda ragione d’altra servitudine, fedeltà, omaggio overo *accomandigia* overo d’alcuna giuriditione overo signoria (C71r).

ACCONCIAMENTO • ‘sistemazione’ Et che della segnatura et *acconciamento* delle stadere si tolgano simili salari che si toglivano anticamente (P227r).

ACCONCIARE • ‘sistemare, mantenere’ Tutti i contadini e distrettuali di Firençe sieno tenuti im perpetuo *acconciare* e fare *acconciare* e rifare e conservare e mantenere le strade e le vie mastre (C150r).

[ACCONSTANTE] • *‘seguace’ Li ricettatori et *accostanti* de’ paterini et per qualunque modo loro favoregiatori [...] (P268v).

[ACCORDARSI] • ‘essere conforme’ Et se la sententia d’alcuno iudice d’apellagione s’*acorderàe* con la prima, in quello caso non si possa più appellare (P17r).

[ACCOSTUMARE] • ‘prendere il costume, l’uso di’ Ad torre le malitie et le frode che alcuna volta s’*acostumarono* di fare della pecunia del Comune di Firenze [...] (P46v).

ACCRESCERE • e l’officio di signori Priori e Gonfaloniere *accrescere* e mantenere a potere (C7r).

ACCRESIMENTO • Et queste cose s’intendano in *accrescimento* et non in diminutione del’altre cose di sopra nel presente statuto contenute (P75r); Anche i detti Priori e Gonfaloniere di giustitia sollicitamente intendano ala salute, exaltatione, conservatione e *accrescimento* del pacifico e tranquillo stato del Popolo e del Comune di Firençe (C97v).

ACCUSA • ‘atto di un privato con il quale, attribuendo un crimine a un supposto autore, si avvia il procedimento penale’ salvo che neuno possa essere condannato se non andrà inanzi inquisitione, notificagione, dinuntia o *accusa* et sia scritta negl’atti di quello oficiale (P108r).

ACCUSARE • a lloro sia licito dinuntiare et *accusare* coloro che daranno il danno o faranno lo incendio o il guasto (P98r).

ACQUISTAMENTO • ‘atto d’acquisto; ciò che si è acquistato’ rinuntiare a essa compera e *acquistamento* per colui il quale averà comparato overo acquistato (C70v); alcune actioni overo ragioni da alcuno creditore torre overo acquistare per alcuno titolo overo d’*acquistamento* fuori che nel’ultima volontà, cioè testamento overo codicilli (C121r).

ACQUISTARE • ciò che per loro sarà fatto, proveduto e ordinato *acquisti* piena fortecça (C24v); • Di non comperare overo *acquistare* fedeli, ragioni overo servigi personali

overo reali (C70r); • *acquistare luogo* ‘di una norma, applicarsi, avere efficacia’ E questo capitolo *acquisti luogo* a sé contra le rede del morto (C29r).

ACQUISTATORE • alcuna possessione d’essi beni avuta per lo comperatore overo *acquistatore* overo acquistatori di questi cotali beni (C131v).

[ACQUISTO] • quello cotale *aquisto*, guadagno o dono per lo fatto stesso s’intenda essere et sia aquistato alla compagnia (P83r).

ADDIMANDARE, ADDOMANDARE • ‘chiedere per ottenere in forza di una pretesa giuridica (anche in via giudiziale)’ E predetti pagamenti *addimandare* e torre possano, riducendo queste tali allogagioni e pagamenti in publica forma (C61r).

[ADDIVENIRE] • Ancora se *adiverràe* che alcuno picconaiò vada con alcuno messo ad fare alcuna pegnorazione o executione nella cittade [...] (P37v).

[ADDIZIONE] • ‘aggiunta a un testo normativo’ in ciascuno statuto il quale di nuovo porranno e nel’*additioni* le quali facessero sieno tenuti di ponere gli anni Domini, la inditione e il dì (C54v).

[ADDOMANDA] • ‘richiesta per ottenere (anche in giudizio)’ Della *adomanda* del consiglio del savio (P86r).

ADEMPIERE • ‘portare a compimento’ osserveràe et *adempieràe* et farae tutti et ciascuna soprascritte cose per lui promesse et contro non verràe (P216v); • *‘restituire’ sì che pubblicamente si credesse esso potere rifare e *adempiere* il capitale a tutti i suoi creditori (C128r).

ADOPERARE • ‘esercitare un’arte’ tutti et ciascuno che fanno l’arte della lana et che della detta arte fanno et *adoperano* sotto la detta arte et sotto li consoli della detta arte (P112v).

ADULTERIO • → AVOLTERIO raptura, *adulterio* di moglie altrui overo dela figliuola, dela sorella overo dela nipote altrui (C177v).

AFFINARE • ‘raffinare’ E anche quelli che faranno *affinare* l’oro sieno tenuti esso oro rassegnare a essi signori dela moneta a monetarlo (C41r).

AFFINATORE • Gli *affinatori* del’oro sieno tenuti e debbano [...] (C41r).

[AFFINE] • così maschi come femine, fratelli overo nipoti overo chiunque parenti, *affini* overo congiunti (C215r).

AFFINITADE • colui che negherà [...] la paternitade, la filia[t]ione, il parentado et *affinitade* (P119r).

AFFITTAIUOLO • ‘conduttore’ cotale allogatore in ogni et ciascuna cose di cotale pigionale o lavoratore o *affittaiuolo* che saranno nella casa o nelle terre così allogate (P90v).

[AFFITTARE] • nella quale cotali possessioni furono affittate o erano usate d’*affittare* (P73v).

[AFFITTO] • ‘contratto di locazione’ Salvo che le predette cose non s’intendano, né si possano intendere negli *affitti* overo livelli overo contratti di livelli overo affitti perpetui overo a tempo (C71r); • ‘canone della locazione’ promessa di pagare lo detto *afficto* (P73v).

AGEVOLARE • ‘E detto de’ Carcerati, vale Trattarli con meno rigore (*V Crusca*)’ Salvo che neuno si possa *agevolare* che sia essuto preso o raccomandato in quelle carceri per debito (P41r).

AGEVOLATURA • * et se per altra cagione fia carcerato paghi al detto camarlingo per *agevolatura* ciascuno die quella quantità che toccasse secondo il modo e ’l tenore predetto (P41r).

[AGGIUDICARE] • ‘assegnare per legge o provvedimento dell’autorità’ et l’altra metade di quelli beni *sia adjudicata* alli heredi del’ucciso et a quelli heredi divegna per piena ragione (P145v).

[AGGIUNGERE] • Questo *aggiunto* che dopo quella presura si possa etiamdio per testimoni provare della filiatione et paternitade [...] (P69r).

AGNOME • ‘soprannome’ debba porre nelle sue subscrittioni lo suo nome e ’l soprannome et cognome o *agnome* che volgarmente è chiamato (P169v).

AGUAGLIARE • ‘pareggiare, detto in particolare di strumenti o unità di misura’ portare la statea dritta e segnata e *aguagliata* per lo diriccatore e segnatore del Comune di Firenze (C18v).

AIUTARE • Et queste cose tutte abbiano luogo in caso che cotale isbandito et condannato non *fosse aiutato* dinanzi da cotale presura da beneficio d’alcuno statuto del Comune di Firenze (P184v).

AIUTORIO • Del’*aiutorio* dando dalla Podestade alli oficiali (P263v); ogni altro *aiutorio* di legge o canonico o civile o municipale (P261r).

ALBERGO • ‘luogo di dimora; anche sede di un ufficiale’ Et non possa o debba dimorare in quello *albergo* nel quale dimorerà messere la Podestade o messer lo Capitano o lo Executore (P27v).

ALIENAGIONE, [ALIENAZIONE] • ‘ogni atto che trasferisce la proprietà di un bene o in generale la titolarità di un diritto’ Tutte le vendite, *alienagioni* e dationi im pagamento, le quali d’alcuni beni immobili d’alcuno overo d’alcuni predetti tali debitori [...] sieno avute e sieno e intendansi essere fatte in froda di creditori di questo tale debitore overo debitori (C131v).

ALIENARE • Nullo della cittade o del contado o del distretto di Firenze ardisca o presumisca di vendere o cambiare o donare o *alienare* o obligare o per altro modo concedere o per titolo d’alienatione trasportare in altrui [...] alcune terre, case o vigne (P190r).

ALIENATORE • et li suoi beni sieno tenuti per le dette libbre et factioni et incarichi di quello cotale *alienatore* (P190r).

ALIMENTI • Delli *alimenti* prestare (P90r); Possa inpertanto de’ beni di cotale morto avere et prendere li *alimenti*, se non li avesse altra guisa, onde convenevolmente si sostentasse (P99r).

ALIOSSO • ‘specie di dado’ giuochi a giuoco di çara o d’*aliossi* o di gherminella o a coderone (P162v).

ALIVELLARIO → LIVELLARIO

ALLEGAGIONE, [ALLEGAZIONE] • convenisse ad alcuna delle parti fare alcuna pruova, la quale se non fosse quella cotale *allegagione* o propositione non bisognava (P69r).

ALLEGAMENTO • * ogni exceptione e cessamento di corte e *allegamento* di brivilegio rimossa e non obstante (C182v).

ALLEGARE • ‘dedurre di fronte al giudice o al magistrato un argomento o un fatto o una prova o un documento che possa poi servire per emettere la sentenza’ né basti *allegare* solamente sé possedere o tenere per sé o per altri, ma debba assegnare et provare il titolo perch’egli non debba lasciare disgombrare infra ‘l termine de’ detti .x. die (P72v); ma quando sopra li eccessi sono tratti al secolare giudicio, *allegando* il privilegio clericale, s’isforzano di sottrarre la iurisdictione del secolare iudicio (P181v); E se alcuno avvocato overo procuratore overo altra qualunque persona *allegarà*, dirà overo opporrà che le predette cose overo alcuna di loro sieno contra la libertà della Chiesa [...], non sia udito (C192r).

ALLIBRAMENTO • ‘iscrizione nel libro dell’estimo’ E sia tenuto la Podestà e ‘suoi giudici tale *allibbramento* dell’estimo e gravecca fare cancellare del libbro e degli atti del Comune di Firenze (C175v); • ‘l’atto che documenta l’iscrizione’ Li *allibbramenti* degli huomini dela città, del contado e distretto di Firenze debbano essare nella camera degli atti del Comune di Firenze (C169r).

[ALLIBRARE] • ‘iscrivere nel libro dell’estimo’ *allibbrati* furono nel’extimo che allora valeva nel contado (C213v).

ALLOGAGIONE • ‘cessione del godimento del bene o di un servizio dietro corrispettivo a certe condizioni per un determinato tempo: locazione (ma anche soccida se l’oggetto del contratto è un animale)’ di carta d’*allogagione*, conductione, soccio o giogatico et di simili contratti possa ricevere a modo de’ contratti de’ de’ quali è fatta mentione di sopra, purché nullo di quelli prezi passi soldi .xl. di piccioli (P110r).

ALLOGARE • Et ciascuno che vuole *allogare* alcuno animale a vettura lo debba fare stimare per li infrascritti oficiali (P93r); possa il signore di cotale bottega o fondaco *allogare* quella bottega o fondaco a chiunque elli vorrà (P107r); De’ lavoratori che non debbano *allogare* l’opere loro overo le mercedi (C33r).

ALLOGATORE • Che sia licito al’*allogatore* piglare li beni del conduttore (P90v); • ‘committente’ gli *allogatori* dele dette some e vetture overo d’alcuna di loro sieno sottoposti al costregnimento di detti oficiali (C31v).

[ALTERNAZIONE] • *‘soluzione alternativa’ • specificare scritto in questo cotale consiglio certa cagione et dterminata et senza alcuna *alternatione* o oscuritade perché elli consiglia et rende consiglio (P87r).

ALTEZZA • ‘posizione elevata nella scala sociale’ di qualunque dignitade, conditione o *alteza* si sia (P143r).

AMBASCHERIA • allora costituire e lassare possa il detto messere lo Capitano alcuno vicario dela sua famiglia in suo luogo infino tanto che durasse tale hoste, cavalcata overo *ambasceria* (C7v).

[AMBASCIATORE] • Della pena del’aringante in consiglio che alla Podestà e al’Executore sieno dati *ambasciadori* o cavalieri finito l’oficio (P119r).

AMBASCIATA • E che in caso che alcuno ambasciadore fia mandato in alcuna *ambasciata* [...] (P46v); • non possano portare overo recare alcuna *imbasciata* overo scrittura da parte d'alcuno overo d'alcuni (C100r).

AMENDA • 'risarcimento' sença alcuna ristituzione o *amenda* essergline fatta dal Comune di Firenze o d'alcuna comunità o compagnia o singulare persona (C135v).

AMENDARE • 'punire' imperò che non corressoro et non procurarono che si correggessoro et *amendassoro* quessti cotali commettenti eccessi di questa guisa (P157r); • 'risarcire' quello si debba *amendare* et restituire a colui ch'avrà ricevuto lo danno dalli huomini del pioviero nel quale lo incendio o il guasto fia dato o fatto (P88r); • 'rivedere un testo normativo per correggerne gli errori e migliorarne il dettato' li statuti, riformagioni, ordinamenti et provisioni del detto Popolo et Comune [...] da grande tempo in qua non si poterono abbreviare, correggere o *amendare* (P1r); E che ' detti arbitri sieno tenuti e debbano vedere, correggiere e *amendare* quanto a gramatica e latinità tutti e ciascuno statuti di messere lo Capitano e del Comune di Firenze (C54v).

[AMENDAZIONE] • 'correzione' et etiamdio furo negligenti in quella correptione et *amendatione* (P157r); • 'revisione di un testo normativo' tutte le nuove aggiunte overo ditractioni, correctioni overo *ammendationi*, limitationi, cassationi, abiectiōni e rimotioni e nuovi statuti fatti per loro nel predetto consiglio (C54r).

[AMMISSIONE] • et se ella fia admissa, la petitione et l'*admissione* per la ragione stessa sia nulla (P82r).

[AMMETTERE] • 'consentire l'inserimento in un gruppo, collegio, l'assunzione di un incarico, di una qualità' lo Comune di Firenze in luogo del fisco succeda, et come fisco *sia adnesso* alla successione di quella et admettere si debba (P100r); in tutte et ciascuna cose et etiamdio per tutte *sieno adnessi* et ricevuti et siano abili et ydonei come veri popolari della cittade di Firenze (P220v); non debba *essere adnesso* overo ricevuto a esso officio del consolato (C44r); • 'far partecipare al giudizio' che neuno delli rettori o ufficiali sopradetti possa o debba udire o *admettere* alcuno che dicesse o domandasse contra le predette cose o alcuna d'esse o allegasse (P92r); • 'fare entrare nel processo un mezzo di prova, un'eccezione. etc., perché concorra alla formazione del giudizio' Le quali exceptioni ricacciate via et al postutto non *admesse* [...] (P111r).

AMMINISTRARE • 'svolgere attività di gestione, di governo' et rispondere nel detto tempo di tutte et ciascuna cose fatte et *administrate* per loro al tempo del loro oficio sotto messer lo Executore delli Ordinamenti della iustitia (P20v).

[AMMINISTRAZIONE] • 'attività di gestione, di governo' apparecchiati di rendere la ragione dela sua *administratione* (C84v).

ANDAMENTO • 'l'andare' Et che neuno impedisca lo detto *andamento* o reddimento, sotto pena di libre .x. di piccioli (P83v); • 'passaggio, passo sul fondo del vicino' sia tenuto quella vendere a quello vicino per la cui terra avrà l'*andamento* per giusto prezzo (P83v); • 'accesso' così l'uno come l'altro possa entrare et avere libero *andamento* et accedimento al detto messere Podestade et a ciascuno de' suoi iudici, cavalieri et notari (P172v).

ANDARE • *andare a marito* ‘sposarsi’ niuna donna sposa o altra persona per lei il dì che ne va a marito (C217r); • *andare in podesteria* e sim. ‘assumere la carica di’ Neuno cittadino o contadino o distrettuale del Comune di Firenze ardisca o presumisca d’acceptare o *andare* in alcuna podesteria, capitaneria, vicheria, castellaneria, mariscalcheria, visconterìa, capitaneria di cavalieri o alcuna altra rectoria [...] sança spressa licentia de’ signori Priori del’arti [...] (P131v); • E chola detta campana del Leone si suoni per tutte *novelle* vittoriose e quando se andasse per lo Comune di Firenze (C37r).

ANDATA • al quale messo si paghi solamente per l’*andata* (P34r); • ‘spedizione, scorreria’ Della pena di chi farà invitata, cavalcata o *andata* contra spetiale persona senza licenza de’ regimenti di Firenze (P120r).

[ANGELO] • ‘tipo d’uva’ se non uve prenpici, schiave bianche, duracine nere, corbane o *agnole* (P140v).

[ANGHERIA] • ‘tributo’ alcuno feudo, omaggio, ragioni, *angarie* ovvero perangarie reali ovvero personali (C70v).

ANIMO • ‘volontà’ l’accusa, dinuntia o notificatione è vera et che non la diede per *animo* di calunniare (P125r); sì come il testimonio risponde con *animo* di testimoniare (P127v).

ANNOVERARE • ‘contare’ sia tenuto di partirsene infra .xv. die *anoverando* dal die che fia fatta la condannagione di cotale offesa (P148r); • *pecunia annoverata* ‘denaro contante’ s’egli non pagherà il debito o non farà il diposito in pecunia *anoverata* apo il creditore di quella pecunia o cosa per la quale fia sostenuto (P69r); • ‘includere’ Il peccato delli heretici s’*annovera* tra li peccati pubblici et maggiore è che ’l peccato del’ ofesa imperiale maestade (P268r).

[ANOMALO] • sopra alcuno piato civile o sopra exceptioni dilatorie o declinatorie o *anomale* (P65v).

[ANNOVALE] • ‘celebrazione dell’anniversario (in particolare d’una morte o d’un funerale)’ per alcuno *anovale* ovvero rinovale alcuno ponesse ovvero ponere facesse alcuna altra luminaria di candele ovvero di torchie (C218r).

[ANTIVALERE] • ‘prevalere’ E questo capitolo si debba precisamente osservare per ciascuno rectore et ufficiale del Comune di Firenze et *antivagla* a tutti gl’altri statuti del Comune di Firenze (P231v).

APPARIRE • ‘risultare alla vista’ fedita enorme con vituperatione della faccia per *aparente* cicatrice (P218v); • ‘risultare; essere documentato, provato (in particolare per atto di notaio)’ sì come fosse tenuto et potesse esser costretto colui di cui elli *apparisse* herede (P111r); poi che *apariræ* per carta publica che ’l mallevadore abbia pagato al camarlingo della camera del Comune (P226v); • ‘presentarsi, comparire’ Et se neuno *apparrà* che domandi che si faccia la commissione (P80r).

[APPARTENERE], APPERTENERE • ‘riguardare, riferirsi, spettare’ E le predette cose *appertengano* al’ufficio di signori dela camera (C154v); • ‘essere di proprietà di’ predetti quattordici buoni huomini possano e a loro sia licito i beni che *appertengono* al detto Comune di Firenze posti nel contado e distretto di Firenze [...] vendere, impegnare ovvero obligare (C66r).

APPELLAGIONE, [APPELLAZIONE] • non obstante *appellagione* o di nullitate opponimento o petitione di consiglio di savio o qualunque altra cosa (P254r).

APPELLARE • ‘proporre impugnazione’ niente si possa di nullità ovvero iniquità essere opposto, ovvero da essi *essere appellato* (C116r); • ‘chiamare’ il quale l’ufficio dela Torre volgarmente è *appellato* (C4r).

APPENSATAMENTE • ‘dolosamente’ offesor o offendere fecioro studiosamente et *appensatamente*, uccidendo o tagliando membro o debilitando o faciando fedita nel volto (P178r).

APPLICARE • ‘assegnare’ quelle cotali pene s’*applicchino* et *applicare* si debbano alla parte offesa alla quale fia essuta rotta la pace (P133v).

APPORRE • ‘inserire in un provvedimento o documento (una clausola); stabilire (una pena)’ in publica forma recare con tutte et ciascuna clausule opportune et usate d’*apporre* in cotali scritture (P81r); ogni maggiore pena che per alcuno statuto del Popolo o del Comune di Firenze *fosse apposta* (P102v).

[APPOSTARE] • ‘far la posta’ piglare et in forza del Comune di Firenze menare et di messer la Podestade o *apostare* li sbanditi et condannati del Comune di Firenze per maleficio (P184v).

APPRENDERE • ‘acquistare’ Et che possano quelli congiunto o congiunti *apprendere* quella hereditate et beni hereditarii et avere et riscuotere et tenere (P99v).

APPROVARE • ‘ratificare; sancire, soprattutto in un organo collegiale’ per la maggiore parte d’esso consiglio accettata e *approvata sarà* a fave nere e bianche (C58v); • ‘riconoscere idoneo (con atto formale)’ li quali sieno ufficiali et approvatori del detto Comune ad *approvare* li mallevadori che si daranno per la cagione predetta (P44r).

APPROVATORE • con buona mallevèria approvata il meno per due delli *approvatori* del Comune di Firenze (P48v).

APPROVERIA • ‘approvazione di mallevèria’ li quali approvatori di nulla altra *approveria* s’intromettano per alcuno modo, se non del’*approverie* de’ mallevadori (P44v).

[APPUNTATURA] • ‘mancanza di un ufficiale (appuntata su un registro)’ sotto pena di soldi .XL. piccioli per ciascuna *apuntatura* o difetto a ritenere loro del loro salario (P30v).

ARBITRARE • ‘giudicare da arbitro’ cotali arbitri et arbitratori sieno constretti precisamente a ricevere cotale compromesso et sopra quello *arbitrare* (P77v).

ARBITRARIO • così per apostolica auctoritate come per *arbitraria* et etiamdio ordinaria a llui data et conceduta dal sopradetto messere lo papa (P254r).

ARBITRATO • ‘giudizio e provvedimento dell’arbitro’ Et che sopra lodati, sententiati, *arbitrati* o pronuntiati una volta o più per arbitri et arbitratori [...] (P82r).

ARBITRATORE • ‘Chi ha il compito di risolvere una controversia come amichevole compositore e senza vincoli di procedura’ dinanzi da alcuno arbitro o *arbitratore* o amichevole compositore (P135r).

ARBITRIO • ‘autorità potere’ non obstante alcuna balia, *arbitrio* o podestade conceduta ad alcuno oficiale o che si concedesse per inanzi (P49r); • ‘potere discrezionale, in par-

ticolare nella commisurazione concreta di una sanzione o di una prestazione' sia condannato per ciascuna volta in libbre .x. piccioli et meno ad *arbitrio* del detto messere Podestade, riguardata la qualitate delle parole et la conditione delle persone (P152r).

ARBITRO • 'il privato al quale con il compromesso si deferisce la soluzione della lite' Et che se li detti *arbitri* et arbitratori non fossoro in concordia, allora sia chiamato il terzo dove furono due (P77v).

ARDIRE • Neuno *ardisca* o presumisca di dire parole ingiuriose a messere la Podestade o al Capitano o ad alcuno de' iudici, notari, cavalieri compagni d'alcuno di loro o ad alcuno ufficiale del Comune di Firenze (P152r).

ARINGAMENTO • 'discorso in consiglio' coloro che scrissero, dittarono l'*aringamento* o riformazione di consiglio (P17).

ARINGARE • 'parlare in consiglio' Et li consiglieri che saranno in questo cotale consiglio non possano contra le predette cose consigliare o *aringare*, sotto pena di libbre .iiii^m. di piccioli (P203v).

ARRESTARE • 'di beni, confiscare, sequestrare' alcuna delle predette cose che fia sopra quelle [bestie] stagire o *arestare* (P140r); • 'di persona, imprigionare' il detto ufficiale possa e sia tenuto di fare prendere e ditenere e *arrestare* quello cotale e le sue mercatantie e cose (C135r).

ARTE • 'professione, mestiere' nelle quali [botteghe] dimorano a fare la loro *arte* et mistiero (P107r); Che coloro che lavorano d'*arte* di lana sieno sotto li consoli del'Arte della Lana (P112v); • 'corporazione' Et li consoli del'Arte de' Calzolai facciano li huomini di quella *arte* iurare d'osservare lo detto statuto, et facciano osservare (P112r).

ARTEFICE • 'chi esercita un'arte e appartiene alla corporazione' Et ciascuno cambiatore, mercatante o *artefice* d'alcuna delle .xxi. arti [...] (P84r).

ARTEFICIO • 'mestiere, professione' E niuna arte overo università d'alcuna arte possa overo debba giurare overo sottostare sotto gli consoli del'altra arte, se non facesse e operasse del mestiere overo *arteficio* sotto la quale di nuovo giurasse (P142v).

ARTICOLO • 'parte di un testo normativo; punto di un capitolo di prova' Et tucto questo capitolo abbia luogo in tutte le sue parti et *articoli* anno Domini .mccclxxv. in kalendi di gennaio in qua et in futuro (P190r); • 'punto di questione' Et se alcuno domanderà sopra alcuno piato o *articolo* che li sia dato lo consiglio del savio (P86v).

ARSIONE • 'incendio' tutti e ciascheduni rubelli, isbanditi pe' rubellagione, ruberia di strade, *arsione*, falsità, tradimento overo micidio (C206r).

ASCRITTIZIO • 'colono, servo della gleba' comperare overo acquistare alcuno in fedele, *ascrittizio*, censuario, ricomperato, stante, feudatario overo servo (C70v).

ASSEGNARE • 'fissare' in quella citatione si debba *assegnare* termine almeno d'uno die (P125v); • 'consegnare' debbano quelli atti al successore *assegnare* (P118v); • 'attribuire un compito' Ancora sie tenuto *assegnare* fedelmente uno de' suoi assessori a compiere queste cose (P265v).

ASSEMBLARE • 'far copia' overo scrivere overo *assemblare* di nuovo facessero gli statuti dela Podestà overo del Capitano (C54v).

ASSEMBRO • ‘copia’ gli notari che saranno eletti a riscuotare queste cotali libbre sieno tenuti di pigliare l’*asempio* di tali allibbramenti di detti atti dela camera e non fare l’ufficio altrimenti (C169r).

[ASSENTARSI] • non si possa o debba al tempo del detto suo ufficio *absentare* da quello cotale castello, terra, luogo o fortezza (P50v).

ASSENTE • la parte presente o *absente* inpertanto citata (P70v); per li detti oficiali o per le due parti di loro, etiamdio altro o altri *absenti*, non richesti o presenti et contraddicenti o morti (P92r).

[ASSENZA] • purché per l’*absentia* de’ testimoni o delle ragioni o delle carte non si possa dare indugio più che una volta (P67v).

ASSESSINATO • *‘il maleficio dell’assassino’ sia tenuto et debba scrivere quelli cotali malefattori et etiamdio li condannati per *assessinato* distinti per quartieri (P147v).

ASSESSINO, ASSASSINO • ‘chi uccide per conto d’altri, sicario’ Della pena delli *assessini* et di coloro che faranno offendere alcuno per *assessini* (P151r).

ASSESSORE • ‘giudice aggiunto a certi magistrati, per assisterli col consiglio, o per risolvere insieme con essi le questioni (V *Crusca*)’ Et la Podestà et ciascuno suo iudice et *assessore* siano tenuti et debbano a petitione del creditore fare piglare et sostenere cotale debitore (P68v).

ASSESSORIA • ‘l’ufficio del giudice assessore’ E ‘l detto iudice non debba ricevere *assessoria* nella cittade o nel contado di Firençe (P18r); • *‘attività, prestazione del giudice assessore’ Neuno iudice [...] riceva [...] prezo o mercede alcuna [...] per alcuno consiglio o *assessoria* d’alcuna questione d’uomini della cittade o del contado o del distretto di Firenze (P173v).

[ASSOLVERE] • ‘sciogliere, liberare da un’accusa, una condanna, un obbligo’ per definitiva sententia condannare o *absolvere* li camarlinghi della camera del Comune di Firençe (P10v); quelli comuni, popoli et singolari huomini et persone di quelli siano liberi et *absoluti* delle predette et dalle predette cose (P89v); né *absolva* alcuno che debba esser condannato (P181r); inde s’intendano essere e *sieno* essi e ciascuno d’essi liberi e in tutto *absoluti* (C108v).

[ASSOLUTORIO] • in ciascuna sententia *absolutoria* condannare lo accusatore nelle spese a rifare al’ accusato (P128r).

[ASSOLUZIONE], [ASSOLVIGIONE] • se de’ detti maleficii condannagione o *absolutione* non fosse fatta per li precessori suoi (P124r); spacciare et terminare per sententia d’*absolvigione* o di condannagione (P127v); • ‘liberazione dall’obbligo di osservare una norma, o di sottoporsi a una particolare procedura’ Che i Priori non possano diliberare essere utile essere tenuti consigli sopra fare *asolutione* di capitoli che parlano del sindacato dela Podestà, Capitano overo degli altri officiali (C89v); niuno brivileggio o niuna *assolutione* da sindacato obstante (C147v).

[ASTENERSI] • sempre inpertanto *abstenendosi* dal puttineccio (P186v); li .xii. buoni huomini [...] che saranno alli detti officii o le due parti di tutti loro, etiamdio li altri *abstenti* et non richesti, abbiano potuto et dovuto et possano et debbano [...] (P224v).

[ASTINENZA] • *‘atto dell’astenersi: nella specie, di non accettare’ non obstante alcuno rifiutamento o *abstinentia* di hereditade (P97v).

ASSUMERE • ‘eleggere, nominare’ alcuno de’ detti vietati non eleggano overo *assummano* overo diputino overo tratto in alcuno modo lassino essere (C51v).

[ASSUNZIONE] • elezione, nomina’ tale electione, *assumptione* overo tratta per essa ragione non vaglia (C51v).

ATTENDERE • ‘osservare’ *attendere* et osservare li Ordinamenti della iustitia (P5r).

ATTO • ‘azione, ciò che si fa’ comandiamo et voglamo essere ferati in tutti e ciascuno fatti et *atti* et piati civili (P75r); per quella medesima cosa che essa si proponesse et in esso *atto* del proporre s’intenda et sia privato del suo regimento et officio (P203v); • ‘documento scritto recate la memoria di un’azione giuridica (*TLIO*); registro (al plurale)’ scrivere li detti pagamenti negl’*atti* et libri delle vendite delle dette gabelle et rendite (P56v); delle quali apparire debba per publica scrittura levata degl’*atti* del Comune di Firenze (P72r); quelli notari siano tenuti d’osservare questo, cioè che scrivano gl’*atti* ordinatamente et non dividano tra loro le cedole date loro (P76r).

ATTORE • ‘chi agisce in giudizio proponendo domanda’ Salvo che nullo convenuto o *attore* possa domandare sopra alcuno piato oltre due consigli di savio anzi la diffinitiva sententia (P86v).

ATROCE • fatto il partito come detto è tale ingiuria overo offesa essere stata *atroce*, abominabile overo enorme overo tale che meriti d’essere proceduta ad executione del presente statuto (C103r).

ATROCITÀ • la detta offesa sarà atroce, dela quale *atrocità* o no si debba stare ala dichiarazione di signori Priori e di collegi (C116v).

ATTORNEARE • *‘circondare’ presumisca nelle dette carceri o in alcuna d’esse o dentro da esse carceri *attorneate* di muro offendere alcuna persona in corpo con ferro, legno, sasso (P43v).

[ATTRIBUIRE] • podestà, arbitrio overo licentia, la quale cum deliberagione di predetti Dodici si desse, concedesse overo *attribuisse* a essi medesimi Priori e Gonfaloniere (C106v).

AUDIENZA → UDIENZA

AUTENTICARE • ‘attribuire valore legale’ rinvenire tutte le carte publiche pertenenti al Comune di Firenze et quelle fare compiere et *autenticare* (P213r).

AUTENTICA • ‘costituzione contenuta nell’*Autentico*, raccolta delle leggi promulgate da Giustiano dopo il *Codice*’ Et rinuntiòe al’*exceptione* et *actione* di reo inganno et malitia [...] et alla *autentica* offeratur (P216r).

AUTENTICO • ‘originale’ Io Ruffetto, figliuolo che fui di Bonacorso Bontalenti da Signa, per autoritade d’Imperio iudice ordinario et notaio, l’*autentico* di questo exemplo vidi et lessi (P261v).

[AUTORE] • ‘dante causa, chi cede un diritto’ et ancora tenenti alcuni beni delli quali apparisca elli o loro *autori* avere avuto titolo o cagione o consentimento d’alienatione da cotali mariti (C97v).

AUTORITÀ, AUTORITADE • ‘forza di legge’ per *autoritade* del presente statuto (P56r); • ‘potere legittimo del pubblico magistrato’ E abbino ogni offitio, *autorità* e balia la quale si concede a’ consoli dela detta arte (C44v); • ‘e anche di un privato al quale però sia attribuito espressamente da una norma’ sia licito allo allogatore [...] di prendere et ritenere li beni et le cose di tale pigionale o lavoratore o affittaiuolo per sua propria *autoritade* (P90v); • ‘assenso, anche per integrare la capacità di chi non è pienamente *sui iuris*’ abbiano *autoritade* et ordinaria iurisdizione di dare tutori, curatori et manovaldi e d’interporre *autoritade* alle mancepagioni et a tutte l’altre cose dove *autoritade* ordinaria et decreto si richiede (P100v).

AVACCIATAMENTE • ‘sollecitamente’ il detto iudice o ufficiale sia tenuto et debba le dette questioni della *captura avacciatemente* terminare senza strepito o figura di iudicio (P69r).

AVERE sost. • ‘l’insieme dei beni mobili, immobili e dei diritti: le componenti attive del patrimonio’ et li heredi di quelli promettitori et di quelli obligati costringere in *avere* et in persona a pagare et sodisfare la detta dote et donagione (P77r); Et chiunque cotale assessino pigleràe et in forza del Comune di Firenze meneràe [...] abbia del’*avere* del detto Comune libre .c. di piccioli (P151v).

AVERE VI. • ‘tenere, portare (per indicare una qualche relazione – di parentela, soggezione etc. – tra il soggetto e altre persone o cose o situazioni)’ *abbino* e *avere* possano e tenere, nel tempo che debba venire, otto donçelli overo famigli e servidori (C104r); • ‘conseguire, ottenere e sim.’ nullo salario possa *avere* o ricevere dal Comune predetto o da alcuna singulare persona, collegio o universitade (P44v); • ‘essere titolare di (in particolare di una situazione rilevante per il diritto); essere investito di; godere di’ *abbia* o *avere* possa o debba o intendasi d’*avere avuta* alcuna ragione di proprietade o di possessione (P190v); niuna cognitione, giuriditione overo balia *abbia* o *avere* possa di cognoscere overo di procedere contra ‘tali che offendono overo che offendare facciano detti tali cessanti (C181r); • ‘considerare’ come veri et originarii popolari et di Popolo della cittade predetta sieno avuti, trattati, tenuti, giudicati et reputati et *avere*, tenere et giudicare et trattare si possano et debbano in tutte le cose et per tutte (P218r); • ‘esserci’ Anche che ale nocçe non possa *avere* né essere più di ventiquattro donne (C216r); *avuto* il temperamento e la discretione nele predette cose e diliberatione solenne fra loro (C26r); • *avere luogo* Nell’ufficio predetto di quattro dela biada acquisti e *abbia luogo* e in essi sia attributa ogni podestà contra ‘fornai la quale fu attributa per adrieto al’ufficio di sei dela biada (C21v); • ‘uso fraseologico: *avere* + infinito’ come parrà a llui d’*avere* a fare meglio la predetta stima (C57v).

AVOLA/AVOLO • ‘nonna, nonno’; ma se elli fieno mancepati, lo padre o l’*avolo* o il bisavolo per loro gravare o molestare non si debba in persona o nelle cose (P174v).

AVOLTERIO • ‘adulterio’ → ADULTERIO se elli meneràe alcuna delle predette ad alcuni luoghi disdicevoli o commetterae *avolterio* o strupo con alcuna di quelle (P150r).

[AVOLTERONE] • ‘figlio nato da adulterio’ s’intendano essere della medesima casa, cepo et consorteria etiamdio li bastardi et *avolteroni* et di qualunque licito et illicito congiugnimento nati (P149v).

[AVVENIMENTO] • ‘venuta’ che regeranno quello officio al tempo del *avenimento* d’alcuno Podestade o Capitano del Popolo o Executore delli Ordinamenti della giustitia (P1r).

AVVENIRE sost. • Et queste cose abbiano luogo al *avenire* solamente dagli anni Domini .MCCCLXXXII. kalendi di gennaio inanzi (P92r).

AVVENIRE VI. • Quandunche *advenisse* querimonia essere isposta dinanzi al’officio di signori Priori dell’arti e Gonfaloniere di giustitia [...] (C103r).

[AVVENITICCIO] • ‘straniero’ Niuno cittadino, contadino overo forestiere overo *adveneticcio*, di chiunche conditione si sia, ardisca overo presumma [...] (C24v).

[AVVENTURA] • *per avventura* ‘per caso’ salvo se *per aventura* il signore del suolo fosse apparecchiato vendere a quello hedificatore la stima di quella superficie (P256r); • *all’avventura* ‘a sorte’ li consoli di quella arte scritta in quella cedola che al’*avventura* prima fue tratta elegano quello camarlingo delli huomini del’arte d’essi consoli (P40r).

AVVENTURATAMENTE • ‘Con buona fortuna, con successo (ma dopo un percorso difficile)’ Incominciano *avventuratamente* li statuti di messere lo Capitano del Popolo e del Comune di Firenze, difensore dell’arti e degli artefici e conservadore di pace dela detta città (C5r).

[AVVENTURATO] • ‘foriero di prosperità e di fortuna’ il quale quartiere sia chiamato e dinominato quartiere di Santo Giovanni, del quale l’*avventurate* insegne e arme sia il campo di colore d’acçurro (C93r).

[AVVILUPPAMENTO] • volentieri schifando *avilupamento* di nodosa dubitatione (P1r).

[AVVOCATARE] • presumisca *advogadare*, consigliare, o scrivere o dittare alcune lettere (P192r).

[AVVOCATO] • Iudici, *advocati* o notai a neuno di loro prestino *advocatione* o difensione (P129r).

[AVVOCAZIONE] • ‘prestazione professionale dell’avvocato’ Che ’ notari forestieri non possano fare officio d’*avogatione* o di procureria (P121r).

[AZIONE] • ‘strumento per consentire la tutela processuale di un diritto’ Ma sopra li debiti et contratti contenenti il comandamento della guarentigia per via d’*actione* o d’*exceptione* nulla si possa opporre di *simulatione* o di contratto fatto per forza o inganno o paura (P69v); Et neuno ardisca o presumisca cedere *actione* in diversi tempi d’uno medesimo debito o d’una medesima ragione a diverse persone (P87v).

B

BACINETTO • ‘calotta di metallo da indossarsi sotto l’elmo’ sia licito dipignere overo fare dipignere in alcuno pavese, scudo, targia, elmo, cappello di ferro, *bacinetto* overo cervelliera (C114v).

BADALUCCO • *‘strumento da caccia per prendere uccelli’ Et che neuno huomo pigli quagle a quagliere o a scudicciuolo o al *badaluco* (P168r).

BADIA • ‘istituzione monastica retta da un abate’ Com ciò sia cosa che l’abate e’ frati e monaci dela *badia* di Santo Salvatore di Settimo continuamente sostengano fatiche in servizio del Popolo e Comune di Firenze [...] (C191r).

[BALDRIGARO] • ‘mercante di panni al minuto, rigattiere’ Ancora che neuno del’Arte de’ *Baldrigari* o altra persona venda o debba vendere alcuni panni chiamati romagnuoli, bigelli, burelli, cremonesi (P104r).

[BALESTRARE] • ‘gettare dardi, colpire con la balestra’ E qualunque getterà pietre d’alcuna casa overo saetterà overo *balestrerà* contra l’Executore degli Ordinamenti dela giustitia (C142r).

BALIA • ‘potere, autorità’ Del’ufficio et *balia* del detto iudice et ufficiale sopra ritrovare et raquistare le ragioni del Comune di Firenze (P18r); messer lo Executore [...] abbia et avere s’intenda così civilmente come criminalmente piena *balia*, iurisdictione et cognitione in procedendo, conoscendo et puniendo (P93v).

BAMBAGINO • *carta bambagina* ‘carta fatta con un impasto di canapa e lino’ abbia cinque libri di *carte bambagine* coperti di carta di membrane bene legati (P127r).

BANCO • ‘tavolo di lavoro dell’artigiano o dove si espongono merci’ Salvo inpertanto che ciascuno possa avere dinanzi dalla sua casa o bottega banco et piedistallo (P191r); • *banco della ragione* o anche semplicemente *banco* ‘tavolo dietro il quale il giudice amministra la giustizia’ li detti iudici con li loro notari sieno tenuti et debbano venire et stare a rendere ragione alli loro *banchi* ciascuno die feriato a l’hore convenevoli (P10r); venire et stare al loro *banco della ragione* a rendere ragione (P76r).

BANDA • ‘striscia di stoffa’ al tempo della festa di santa Liperata comperino o facciano comperare uno palio di scarlatto honorevole con una *banda* di sopra come in somiglianti fare si suole (P252r).

BANDIMENTO • ‘pubblico avviso’ Et sieno tenuti et debano fare li *bandimenti* in ciascuno quartiere della detta cittade almeno in otto luoghi (P30r); • ‘pena, condanna’ per cagione d’alcuna condannagione o *isbandimento* fatto o dato d’alcuno o per alcuno maleficio (P82v); • *‘provvedimento di immissione in possesso’ loro fare stagire et darne possessione et tenuta et beni in pagamento, come se avessero *bandimento* o tenuta (P68v).

BANDIRE • ‘rendere noto con un avviso pubblico’ Et le predette cose messer lo Capitano faccia *bandire* pubblicamente per la cittade di Firenze ciascuno anno infra otto die entrante il mese di magio (P112r); Anche, che niuno banditore di morti o becchamorto possa ricevere de niuno morto che *bandisse* più che soldi otto (C221v); • ‘citare con bando, convocare’ Che messer la Podestà et messer lo Capitano sieno tenuti di fare *bandire* et richiedere li consigli et consiglieri a petitione de’ signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia (P26r); • ‘esiliare, colpire con la pena del bando’ il quale doppo essa tratta overo durante tale officio morisse overo fosse isbandito overo *sbandisse* per maleficio dela città di Firenze overo per altro modo fosse renduto inhabile a tale officio (C108v).

BANDITO • ‘colpito dal bando, in particolare esiliato’ di scacciare et non ritenere li *sbanditi* per malefici del Comune di Firenze nelli loro popoli et luoghi (P48v); Che gl’*isbanditi* del Comune di Firenze possano sança pena essere offesi (P142r); Dela pena di chi occupa overo guasta beni di rubelli, condannati, *banditi* overo cessanti del Comune di Firenze (C61r).

BANDO • ‘pubblico avviso’ Ancora [li detti banditori] sieno tenuti et debbano fare tutti et ciascuno *bandi* a cavallo publicamente et ad alta boce nelli luoghi usati per la cittade et borghi (P30r); *mettere bando* ‘bandire, annunciare pubblicamente’ facciano per lo banditore del Comune di Firenze *mettere bando* per la cittade di Firenze publicamente (P70v); • ‘ordinanza’ Gli ufficiali predetti possano e a loro sia licito fare mandare e porre *bandi* per parte di messere la Podestà e del Capitano e del’ ufficiale forestiere dela detta piaccia (C15v); • ‘pena, condanna; e anche la condizione giuridica che ne deriva’ per carta di guarentigia che abbia forza di *bando* (P68v); cotali condannati mai non possano essere tratti o cancellati per alcuno modo da tali condannagioni et *bandi*, se non sodisfaranno al pioviero predetto o con lui s’acorderanno delle predette cose (P89r); Et che li predetti *bandi* scrivere si debbano per li notari della camera degl’atti (P90v); Nullo isbandito [...] possa per alcuno modo, ragione o cagione vendere o alienare, cedere o trasportare in altra persona li suoi beni o le sue ragioni[...] essendo in rubellione o *bando* del Comune predetto (P239r); sotto pena e *bando* di livre dieci di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta (C16v); ‘in particolare, pena dell’esilio’ et in perpetuo sia in *bando* del Comune di Firenze per maleficio, del quale *bando* non possa essere tratto o cancellato (132r); • ‘documento che contiene il bando’ et a loro sia licito et sieno tenuti et debbano, a richesta di chiunque, nella *margin*e di cotale condannagione o bando [...] scrivere [...] (P195r); • ‘*provvedimento di immissione in possesso’ se infra il detto tempo per alcuno rettore, ufficiale del detto Comune che abbia di ciò cognitione [...], non fia pronuntiata tenuta o *bando* contro al debitore et li suoi beni o contestata lite o altro richiamo (P70r); • *porre in bando, pronunciare in bando* ‘colpire con un provvedimento sanzionatorio’ Et da poi ch’egli fia isbandito o in *bando pronuntiato* in neuno modo si possa o debba ribandire o trarre di prigione, se prima non avrà sodisfatto alla voluntade di colui che dovrà ricevere (P70v); chi fia ordinato a fare ragione di non isbandire alcuno o *porrelo in bando* d’alcuna o per alcuna quantitate di pecunia o cosa (P71v); • *cancellare, trarre di bando* ‘liberare dalla condanna’ vorrà esser *tratto* et *cancellato del bando* pagando et sodisfacendo la quantitate della pecunia nella quale saràe condannato et perciòe isbandito (P142r); • *uscire di bando* ‘essere liberato dalla condanna’ nullo isbandito della cittade o contado di Firenze possa avere alcuno regimento in alcuna villa o castello o luogo, s’egli non *usciràe di bando* secondo la forma degli statuti, ordinamenti o riformagioni della detta cittade (P132r).

BARATTARE • ‘scambiare cosa contro cosa’ essi non vendano [gli atti della camera], né in alcuno modo *barattino*, sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta (C153v).

BARATTERIA • ‘fatto dell’ufficiale pubblico che per un corrispettivo in denaro viola o trascura i doveri del proprio ufficio’ sia tenuto et debba conoscere et procedere, suo propio movimento et ad istantia di chiunque, contra tutti et ciascuno commettenti inganno, frode o *baratteria* nelle gabelle (P10v); inganno, froda, colpa, negligentia overo *barattaria* commettono nel camarlingato d’essi (C83r).

BARATTIERE • ‘chi commette baratteria’ a maggiore sua infamia nel palagio del Comune di Firenze sia dipinto sì come *barattiere* e corrompitore (P58r).

BARILE • ‘piccola botte di legno’ E che li segnatori delle *barili* facciano continuamente il loro officio da esso ottavo die del mese di settembre inançi (P234r).

BARLETTAIO • ‘fabbricante di barili’ Anche niuno bottaio overo *barlettaio* possa, ardisca overo presuma nela città overo contado di Firenze vendere alcuno barile, se no-dritto a le misure del Comune di Firenze (C85v).

BASCIO • ‘bacio’ la quale pace con bascio di pace per li detti sindachi si dichiarì (P255r).

BASTARE • ‘essere sufficiente’ poi si sodisfaccia al seguente de’ predetti beni, et così per ordine infino che li detti beni *bastano* (P70v); Et *basti* a provare le predette cose la condannagione fatta di cotale maleficio, etiamdio per contumacia (P114r); • ‘*durare’ l’officio di quali basti tutto il tempo per lo quale *basteranno* i Gonfalonieri nel’ officio del gonfalonariato loro (C113v).

BASTARDELLO • ‘*quadernuccio per appunti diversi’ E ‘l detto de’ testimoni, mentre ch’egli dipone il suo detto, non scriva in *bastardello* o in istracciafoglo, ma quello scrivere debba nel detto libro de’ loro testimoni (P127r).

BASTARDO • ‘figlio illegittimo’ s’intendano essere della medesima casa, ceppo et consorterìa etiamdio li *bastardi* et avolteroni et di qualunque licito et illicito congiungimento nati (P149v).

BATTAGLIA • ‘combattimento tra due eserciti’ s’egli non morisse in *battaglia* o per cagione di dividere alcuna mischia o zuffa nella cittade o nel distretto di Firenze (P6r); • ‘rissa, scontro’ Salvo che se alcuno de’ predetti farà tale offesa dividendo *battaglia* o zuffa o in hoste o cavalcata del detto Comune (P141v); • ‘scontro fatto per gioco in una sorta di torneo o giostra (anche improvvisata)’ Della pena di colui che farà *battaglia* con maçe o con sassi o con pugnì (P131r); E che neuno [...] giuochi o combatta nella cittade di Firenze alle pugna o alle pietre o getti pietre in quello giuoco o a quello giuoco o *battaglia* o stea o dimori a vedere quello giuoco o *battaglia* (P131r).

BATTERE • ‘percuotere’ sia tenuto et debba messer la Podestade colui ignudo di die fare *battere* et scopare per la cittade di Firenze (P128v); • ‘coniare’ li signori della moneta e l’oficiale e li cinque consiglieri della Mercatantia concedessoro ad alcuno licentia di *battere* o di fare battere moneta in alcuna parte d’Ytalia (P166v).

BECCAIO • ‘macellaio’ Nullo *beccaio* o altri vendente o che faccia vendere carni dentro dalle mura di Firenze (P130v).

[**BECCAMORTO**] • ‘becchino’ Anche, che niuno banditore di morti o *becchamorto* possa ricevere de niuno morto che bandisse più che soldi otto (C221v).

BECCHETTO • ‘parte del mantello ripiegata a modo di formare un becco d’uccello’ Neuno porti habito de’ pinzocheri, cioè mantello nero a *becchetto* et a simiglianza di loro vita (P234v).

BEFFARE • ‘*eludere’ Tutti et ciascuno li quali [...] fugire s’isforzano et *beffare* et scherrire le factioni et incarichi del Comune di Firenze in nullo modo o tempo possano essere ricevuti ad alcuno officio o beneficio del Comune di Firenze (P240r).

BENDA • ‘striscia di stoffa usata come ornamento del volto e dei capelli’ possano avere ciascuna donna due veli e una *benda* (C221r).

BENE avv. • ‘completamente’ che quelle vie et piazze purghino et tengano *bene* nette (P39r); • ‘in espressioni dittologiche a rafforzare almeno un altro avverbio, secondo le prescrizioni e le regole, non solo giuridiche, o professionali ma anche d’opportunità, convenienza, correttezza’ veghiare et stare attentamente ad ciò che ‘l detto officio sollicitamente et *bene* et lealmente fare si possa (P53v); giurare del’arte sua *bene* e lealmente fare (C19v).

BENE sost. • ‘in generale ciò che è utile, vantaggioso’ ale capitadini dele cinque maggiori arti e ale due parti di loro insieme e in concordia per *bene* e utile del Comune e dela Mercatantia di Firençe [...] paresse di dare e concedere licentia [...] (C136v); • ‘ogni cosa che possa formare oggetto di diritti, talvolta distinta dal denaro’ fare pigliare et sostenere cotale debitore et mallevadori, come se fossoro isbanditi, et li *beni* loro fare stagire et darne possessione et tenuta et *beni* in pagamento (P68v); et quelle sententie exeguire et mettere ad executione et farle mandare contro alli condannati nelle persone et ne’ *beni* (P107v); e che e’ *beni* e pecunie d’esso Popolo e Comune sieno salvate e custoditi (C7r); possino essere costretti ogni e ciascuno condannato e i loro mallevadori, in persona e *beni* (C220v); • *beni mobili, immobili o stabili*: per la pena et pene pagare obligòe la persona sua et li suoi *beni mobili et immobili* (P216r); invenire et fare invenire li *beni mobili et stabili* di quella cotale persona (P250v).

BENEFICIO • ‘vantaggio attribuito da una norma della legge romana o dello statuto; privilegio’ non obstante alcuno privilegio e *beneficio* di priorato o di gonfalonariato di giustitia o qualunque altro (P58r); non obstante nele predette cose overo alcuna dele predette alcune ragioni, *benefici*, brivileggi, sententie, dichiarigioni, dipositioni, immissioni overo pronuntiagioni overo alienationi qualunque in qualunque modo fatte (C66v); Che choloro che non pagano l’estimo sieno privati da officii e da *benefici* del Comune di Firençe (C171r); *beneficio d’inventario* ‘quello per il quale l’erede risponde dei debiti dell’eredità solo nei limiti dell’attivo ereditario’ non ostante [...] quanto a’ debiti hereditarii lo *beneficio dello inventario* (P96r); • *bene che assicura una rendita al titolare di una carica ecclesiastica’ occupare o ingiuriare alcune chiese, monesterii, spedali o *beneficii* o luoghi ecclesiastici (P137r).

BENEPLACITO • ‘volontà, arbitrio’ E bandiscasi del mese di dicembre e anche poi quandunque a *beneplacito* de’ detti ufficiali (C27v).

BERIVIERE, BEROVIERE, [BERRIVIERE], BERROVIERE • ‘esecutore di giustizia’ Ancora nullo messo o *berroviere* d’alcuno rettore o ufficiale forestiere del Comune di Firençe pigli o sostenga personalmente alcuno (P35r); nulla cosa si faccia contro per alcuno de’ suoi ufficiali, famigliari o *berovieri*, sotto pena di libre .vc. piccioli (P170v); Debbono anche i detti *berrivieri* tutti essere e stare vestiti di panno d’uno medesimo colore e d’appariscente colore (C100v); e allora abbino seco i *berivieri* loro i quali vietino che alcuno di loro non possa parlare (C101v).

BERTESCA • ‘torre in legno a protezione dei soldati’ Chi disfaràe steccato o *bertesca* della cittade di Firençe sia condannato per lo predetto messer Podestade in libre .xxv. di piccioli (P130r).

BESTIA • ‘animale, in particolare domestico, da lavoro o destinato all’alimentazione dell’uomo’ Lo mercato delle *bestie* si faccia et fare si debba nel prato d’Ognisanti della cittade di Firenze ciascuno giovedì di ciascuna settimana, di buoi, di vitelli, di vacche, di bufali et di qualunque altre *bestie grosse* (P213v); *bestie grosse* ‘bovini, equini, etc.’ e *bestie minute* o *minori* ‘ovini, caprini, etc.’: sotto pena di libbre .x. per ciascuna delle dette *bestie grosse* e di libbre .v. per ciascuna delle dette *bestie minute* (P213v); Et se alcuno fedirà *bestia grossa* et sangue n’uscirà o la magagnerà sie condannato in libbre .x. piccioli, ma se percoterà *minore bestia* et uscerà sangue o magagnerà, sia condannato in soldi .xl. piccioli (P136v).

BIADA, BIADO • ‘qualunque cereale usato per l’alimentazione dell’uomo o degli animali’ Che li huomini che recheranno *biada* et altre vittuaglie sieno sicuri (P119v); neuna persona che con asino o asina porterà grano o conducera *o biado*, vino, olio, legume, civaie o alcune altre cose da bere o da mangiare [...] (P140v); • *ufficiali della biada o del biado* ‘magistratura con compiti d’annona’ Gli ufficiali dela *biada* d’Orto Sam Michele, così cittadini come forestieri, abbiano giuriditione di procedere, cognoscere e punire [...] (C35v).

BIADAIUOLO • ‘chi vende biada’ Niuno *biadaiuolo* ovvero che vende grano nela piazza d’Orto Sam Michele ardisca ovvero presuma mandare grano a casa d’alcun fornaio (C17r).

BIASIMO • ‘riprovazione, condanna da parte della collettività’ etiamdio di punire in maggiore quantitate delle dette libbre .c., considerata la qualitate del fallo et delle persone et del fatto et del danno et del *biasimo* del Comune et delle singolari persone d’esso Comune (P253v).

BISAVOLO • ‘bisnonno’ sapiendolo il padre o l’avolo o il *bisavolo* paterno et non contradicente (P78v).

BISNIPOTE • ‘figlio del nipote’ possa essere costretto et convenuto cotale figlolo in podestade di padre et nepote et *bisnepote* et li altri discendenti predetti (P78v).

BISOGNA • ‘necessità; affare’ per vigore di qualunque provisione o ordinamento del Comune di Firenze, fatti o che si faranno sopra li fatti et le *bisogne* de’ creditori di qualunque compagnia o compagni d’alcuni mercatanti (P91v); avegna che non siamo iguali di forze al peso di tanta *bisogna* (P254v); sì che non obstanti li processi di quelli prelati voi possiate liberamente procedere nella *bisogna* (P269v).

BISOGNARE • ‘essere necessario, utile, conveniente’ come parrà che si convegna et *bisogni* (P19v); alcuni libri, scritture, atti o carte pubbliche pertinenti o *bisognanti* per lo detto o al detto officio (P20v); riformino et rinnovino gli statuti della cittade medesima, aggiungano et scemino come parrà loro che *bisogni* alla comune utilitate et pace (P256v); Di non comperare grano più che ne *bisogni* comperare per la sua famiglia (C1v); la pecunia che *bisogna* per esse spese dela pecunia del detto Comune possano dare e pagare senza licentia e bolletta di signori Priori del’arti e Gonfaloniere di giustitia (C54v).

BISOGNEVOLE • ‘opportuno; necessario’ sie tenuto assegnare fedelmente uno de’ suoi assessori a compiere queste cose [...] se a loro parrà *bisognevole* (P265v); • ‘occorrente’ et per carte, quaderni, inchiostro et altre cose *bisognevoli* a’ suoi officii libbre .v. piccioli (P15r).

BISOGNO • *aver bisogno* ‘avere la necessità’ i quali maestri e huomini cerchino e guatino e veggano se *anno bisogno* d’alcuno riparamento overo racconciamento (C149v); • *essere (di) bisogno, fare bisogno* ‘bisognare’ uno notaio che scriva li detti processi et condannagioni et altre cose che *fieno bisogno* d’intorno al loro officio ad istantia del regitore et sindaco di cotale popolo (P48v); Niuno compri [...] grano overo biada più che *sia* a lui e ala famiglia sua *di bisogno* per sé e per la vita dela famiglia sua (C17v); avuti seco i coadiutori i quali vederanno che *faccino bisogno* a’ sottoscritti (C94r); i quali servano loro e faccino quelle cose che *saranno bisogno* intorno ala constructione dele mura (C212v).

[BISOGNOSO] • ‘bisognevole’ e altre cose di qualunque generatione *bisognose* ala detta compagnie (C113v).

BOCCA • *per bocca* ‘oralmente’ a lloro piena indulgentia diamo di tutti li loro peccati de’ quali contriti et confessi *per bocca* saranno (P270v).

BOCE • ‘voto’ sì che colui che avrà più *boci* che alcuno degli altri tre s’intenda il primo eletto (P1v); Et dove li detti consoli et li buoni huomini fossoro pari in novero, lo detto giudice possa et debba elegere un altro buono huomo alle predette cose, lo quale insieme abbia *boce* con loro (P84v); • *a boce di banditore* ‘per pubblico bando’ trarre a quello luogo dove fia loro comandato da parte di messer la Podestà o de’ signori Priori et Gonfaloniere di giustitia per messo o *a boce di banditore* (P57r); • *a boce di popolo* ‘per acclamazione’ Tutte le condannagioni o pene che per cagione d’eresia fieno state fatte né per compositione, né per consiglio, né *a boce di popolo*, né per alcuno modo o ingegno per alcuno tempo si possano lasciare (P265v). → VOCE

BOLCIONARE • ‘colpire con l’ariete’ uno bolcione ferrato a *bolcionare* case (P53r).

BOLLETTA • ‘mandato o autorizzazione (anche per l’importazione, esportazione o vendita di merci); il documento che li contiene’ in quella medesima *bolletta* mettere che ‘l detto giuramento et sodamento che fare si dèe [...] si riceva da loro et da ciascuno di loro come di sopra dice (P59v); senza licenza o *bolletta* avere per ciò dalli signori Priori et Gonfaloniere della giustitia che per lo tempo saranno (P110v); dela *bolletta* del cascio e del’olio, dela *bolletta* dele bestie, soldi due, e il doppio, cioè quando si trae del contado, soldi quattro (C15v); La quale *bulletta* e licentia durare non possa overo debba, se non per sei di solamente (C158v); • ‘ricevuta’ la *bolletta* di cotale pagamento facciano dare a loro suggellata del sugello delli oficiali et signori di tutte le gabelle (P31v).

BONTADOSO • ‘virtuoso’ tale somma si divida tra ‘nobili di ciascuno quartieri per due *bontadosi* huomini cittadini di Firenze che debbiano essere eletti per l’officio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia (C175v).

[BORDONE] • ‘trave, asse di legno’ li quali rampiconi sieno per trarre a terra le case et le parti delle case et quelle disfare et tirare *bordoni* et altre cose di quelle case disfare (P52v).

BORGIO • ‘nucleo di costruzioni fuori dalla cinta muraria, ma nelle immediate vicinanze della città’ Chiunque abiterà nella cittade o ne’ *borghi* o ne’ soborghi di Firenze [...] (P78r); • ‘nucleo di costruzioni un tempo fuori dalla cinta muraria, ma poi inglobato da una nuova cerchia di mura’ fare bandire per la città di Firenze ne’ luoghi usati,

e maximamente nel *borgo* d'Ognisanti, che niuna persona ardisca overo presuma gettare overo fare gettare alcuno pastaccio [...] nela gora (C152v); • 'piccolo centro abitato' Possano li oficiali predetti comandare alle comunanze di castello o di villa o di *borgo* [...] (P263r); Alcuno ponte sopra il fiume dela Sieve allato al *borgo* a Sam Piero a Sieve debba essere rifatto e compiuto (C212r).

BORSA • 'sacchetto o busta di vario materiale, in particolare usata per l'estrazione a sorte nella procedura per la nomina dei titolari dei vari uffici' quelle cedole fare mettere in alcuno saccocciolo, *borsa* o borsotto o altro luogo et [...] a sorte et a fortuna fare trarre per l'uno de' frati religiosi della camera del'arme del palagio del Popolo di Firenze una delle dette cedole della *borsa* predetta (P1r).

BOSSOLO • 'urna per votazione' et ad aventura una delle dette cedole di quello *bossolo* o sacchetto ogni anno al tempo della chiamata di cotale camarlingo si tragga (P40v).

BOTTEGA • 'locale dove si svolge un'attività commerciale, artigiana o d'interesse pubblico' Et se alcuna *bottega* quello die si troverà aperta per fare alcuno lavorio [...] (P75v); D'avere la *bottega* per ciascuna compagnia per tenere l'arme in essa (C89v); • 'attività che nella bottega viene svolta' esso overo alcuno di figliuoli suoi terrà *bottega* (C128r).

BOVINO • 'del bue' carni di castrone, *bovine*, porcine et altre vendereccie carni a minuto (P170r).

[BOZZOLO] • 'recipiente per granaglie' e le misure grandi e picciole per misurare vino, olio e sale, e *boccolo* di ferro per le molina (C27r).

BRACCIAIUOLA • 'arma da difesa portata sul braccio, sorta di scudo' non s'intenda essere menimata alcuna pena imposta a coloro che portano arme, coltellini overo *bracciaiuole* (C186r).

BRACCIO • *'gli strumenti giurisdizionali e la forza pubblica; *braccio secolare*, per eseguire i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica' Di dare lo *braccio* del Comune contro a' debitori della Parte Guelfa (P118r); messer la Podestà e 'l Capitano et li loro iudici et di ciascuno di loro et tutti gl'altri oficiali del Comune di Firenze per neuno modo ardiscano o presumiscano [...] concedere per alcuno modo lo *braccio secolare*, sotto pena di libre .ii^m. di piccioli (P193r); • 'unità di misura lineare' la quale uggia sia presso al vicino ad otto *braccia* misurando da esso albero di colui che domanderà che l'ugia sia rimossa (P78r); Et questo facciano alle spese di coloro che anno le case allato alle vie dove è cotale fogna, cioè dal capo della fogna infino alla fine sì come tocca a *braccio* di spese (P229r).

BRANCICARE • 'toccare qua e là' Di non *brancicare* il pane e che si tenga il bastone (C20v).

[BREVE] agg. • *sotto breve parlare* 'concisamente' scrivere li detti de' testimoni sopra catuno capitolo stesamente et non sotto *breve parlare* (P127v).

BREVE sost. • 'statuto' niuna arte [...] la quale non sia nominatamente specificata [...] possa overo ardisca avere overo tenere statuto overo *breve* overo ordinamento overo constitutioni (C12r); • 'pezzo di carta su cui si scriveva il nome di un candidato a un ufficio per poi procedere all'estrazione a sorte (oppure alla conta dei voti ricevuti): *eleggere a brevi*' se elli adiverrà che più d'uno di quello quartiere nel novero delle fave

o delle boci sieno iguali, intra loro a fortuna *a brevi* la cosa si ditermini (P21v); E se più d'essi concorrisseno nel numero dele voci, la cosa *a' brevi*, come suole, si tragga a capo (C80r).

BREVEMENTE • 'concisamente' tutte le predette cose [...] sotto poche parole *brevemente* si scrivano, sotto pena di libre .cc. piccioli per ciascuna volta (P29r); • 'in modo sommario: con particolare riferimento a termini abbreviati' E possano i detti quattro buoni huomini ovvero tre d'essi cognoscere, dicidere e terminare *brevemente* e sommariamente (C77v).

BRIGA • 'discordia' tutte persone che avranno tra loro guerra, discordia o *briga* fare fare tra loro triegua et dare sicurtade (P113v); • 'lega, fazione, consorteria' alcuno di loro non possa et non debba tenere ad alcuna *briga*, hodio o inimistade, nè conferire a quelle inimistadi con gl'altri della detta casa de' Mannelli rimanenti nel novero de' grandi (P217v).

BRIVILEGIO → PRIVILEGIO

BROBIO • 'disonore, infamia' con bandiere levate vennoro nel distretto di Firenze [...] in vituperio et *brobio* del Popolo et del Comune di Firenze, et tutti et ciascuno che per inanzi commetteranno (P158r).

BRUTTURA • 'sporcizia, liquame' neuno ponga sopra li ponti o in su le vie o piazze della cittade di Firenze o faccia porre letame o *bruttura* (P192r).

BUCHERAME • 'prezioso tessuto ricamato' Neuno venda panno di lana o misuri o zendado o *bucherame* se non alla canna di Kalimala (P135v).

BUFFONE • 'giullare, saltimbanco' Che neuno *buffone* abbia conversatione nel palagio del Comune di Firenze o del difensore del Popolo (P235v).

BULLETTA → BOLLETTA

BUONO • 'di specchiate qualità morali e civili' huomini leali et *buoni* cittadini di Firenze popolari et guelfi (P31r); • 'riguardo alla reputazione, positivo, eccellente' et sia creduto al dinuntiatore, se fia huomo di *buona* fama (P30v); • *Dodici buoni uomini* 'magistrato fiorentino [...] consigliere della Signoria (Rezasco)' nella presenza del'oficio de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et del'oficio de' Dodici buoni huomini (P1r); • *arbitrio di buono uomo* 'giudizio arbitrale' non si possa o debba per alcuno appellare o di nulltade o alcuna altra cosa dicere od opporre direttamente o per indiretto, tacitamente o espressamente o domandare che si riduca ad arbitrio di *buono* huomo (P92r); • 'professionalmente capace' Che 'sententiatori dela moneta del'oro sieno due *buoni* orafi (C37v); • 'bene inteso, ragionevole' le dette sententie et ciascuna di quelle *brevemente* et sommariamente et secondo *buona* equitade mettere ad executione (P111v); sicondo che ne' predetti statuti più pienamente si contiene e sicondo la *buona* consuetudine di mercatanti dela città di Firenze (C133r); • 'valido: in grado di soddisfare il creditore' di tutte et ciascuna cose predette dare sicurtade con *buona* malleveria (P49r); • 'giusto ed efficace' faccia *buona* e sommaria ragione contra tutti i quali sono tenuti di pagare senza dare libello (C158r); • 'di qualità soddisfacente, adatto all'uso' sieno tenuti di portare il proprio sacco di *buona* farina e fresca (C18v); • 'autentico' non sia lasciato infino a tanto ch'egli paghi al Comune di Firenze altrettanto di *buona* moneta (P165r); • 'prospero' sedici buoni huomini savi, providi e

leali dela città di Firençe e amadori del *buono* e pacifico stato dela città e distretto di Firençe (C54r); • *a buona fede* ‘lealmente’ Iuri il sopradetto messere Podestade ancora alle santi Guagneli di Dio *a buona fede* senza frode reggere, salvare et guardare tutto lo tempo del suo regimento la cittade (P4r).

BURELLO • ‘panno grezzo’ vendere alcuni panni chiamati romagnuoli, bigelli, *burelli*, cremonesi o pignolati (P104r).

C

CACCIAMENTO • ‘cacciata, espulsione’ maximamente per baratterie overo corruptioni, commesse le quali si dicessero neli uffici e rivenditioni degli uffici e submissione dela città di Firençe, overo per *cacciamento* di Parte Guelfa la quale è detta Nera da Pistoia (C55r).

CACCIARE • ‘inseguire per catturare’ per quella contrada per cagione di questi cotali maleficii o d’alcuno di loro *fosse cacciato* o contro a llui fosse gridato (P184v); • ‘espellere’ *caccerà* per forza et violenza alcuno popolare, cittadino o contadino, di Firenze d’alcuna sua possessione (P221r); • ‘rimuovere da un ufficio’ i quali e ciascuno di loro i detti signori Priori e Gonfaloniere di giustitia possano rimuovere e *cacciare* come vorranno e rimettervi altri (C100v); • *cacciare a terra* *‘abbattere’ e le case *sieno cacciate* a terra dal fondamento (C173v).

CADERE • ‘incorrere’ abbiano pagato le pene predette nelle quali *caddoro* (P25v); • ‘cessare da un ufficio o funzione, decadere’ e dal suo officio *cada* (P59r); • ‘toccare’ essere letti debbano ordinatamente tutti e ciascuno nominati predetti d’esso tale quartiere sopra il quale le sorte *caderanno* (C94v).

CADIMENTO • ‘crollo’ Se torre o casa, terrato o muro, che fosse nella cittade o ne’ borghi o soborghi di Firenze, fosse sotto tale condizione che si dubitasse del *cadimento* di quello et fia dinuntiato alla Podestà della cittade di Firenze [...] (P83r).

CAGIONE • ‘causa; motivo’ la quale *cagione* di scusa lo detto giudice o ufficiale in quella cotale pronuntiagione sia tenuto di specificare (P69r); per *cagione* del quale muro o serra alcuno de’ vicini circostanti in alcuna cosa si danneggerà (P82v); • ‘titolo: atto o fatto giuridico per il quale si acquista o cede un diritto, o si determina una condizione rilevante per il diritto’ Et se legittimamente proverà il titolo et la *cagione* della sua possessione (P73r); • ‘scopo, destinazione finale’ farle pagare al detto camarlingo del fuoco sotto il prestato saramento, convertendole nelle *cagioni* di spegnere lo detto fuoco (P54v); possano et a loro sia licito di vendere et di fare vendere et per *cagione* di vendere tenere nella bottega o nel fondaco loro panni tolosani, nerbonesi, perpignanesi (P102v); • ‘causa, controversia’ l’ giudice del maleficio del Comune di Firençe [...] in niuno modo oda in alcuna *cagione* criminale, ma se sarà in *cagione* civile overo per cagione d’alcuna exactione, el giudice [...] (C179r); • *per cagione di* + infinito ‘a causa di; allo scopo di’ per *cagione di* riscuotere alcuna condannagione (P36v).

CALCARE • ‘calpestare, comprimere’ chiunque venderà [...] panno lano o saie d’Irlan-da a ritaglio sia tenuto et debba avere et tenere canna et passetto ferrato con ghiere piane di rame o di ferro grosse, sì che *calcare* non si possano (P106r).

CALCINA • neuna persona tegna o debba tenere del mese di luglo, d’agosto o di set-tembre in *calcina* alcuno coiname di bue o di vacca o di bufalo, di cavallo o d’asino per conciare quello (P104v).

CALCINAMENTO • *‘procedimento di concia attraverso la calcina’ Niuno galigaio [...] ardisca overo presumma vendere overo fare vendere [...] coiname di bue, vaccha overo d’altra bestia grossa acconcio a *calcinamento* il quale sia stato concio nela città overo contado di Firençe, se no· [...] (C33v).

CALCULO • ‘conto’ avere, vedere overo tenere il conto overo il *calculo* e la ragione di tutte l’intrate e del’uscite del detto Comune (C80r).

CALCULARE • ‘computare, rivedere un conto attraverso il calcolo’ elegere et diputare altri due ragionieri cittadini di Firenze et guelfi ad rivedere et *calcolare* le dette ragioni (P22r).

CALENDE • ‘il primo giorno del mese’ ma dale dette *calende* innanzi si stia e osservisi il presente statuto (C30v).

CALLAIA • ‘sentiero’ Della pena di chi farà *callaia* nelle pescaie de’ mulini (P189v).

CALUNNIA • ‘accusa dolosamente infondata’ Di non prestare lo saramento della *calumpnia* per minore quantitate di libre tre (P66v); lo quale procuratore possa giurare di *calunnia* et di dire la veritade (P68r).

[**CALUNNIOSO**] • Ma se alcuno farà falsa o *calunniosa* dinuntia, petitione o stima, sia punito in libre .x. di piccioli (P89r).

CALUNNIARE • faccendo iurare l’accusatore, dinuntiatore o notificatore che l’accusa, dinuntia o notificatione è vera et che non la diede per animo di *calunniare* (P125r).

CALZAMENTO • impedire quelli che conduchono vittuaglia di bestie overo altra cosa che appartiene a vestimento e *calçamento* (C32v).

CALZOLAIO • Ciascuno pianellaio, çoccholaio, çalçaiuolo, *calçolaio* e sartori s’intenda-no sottostare ala giuriditione d’essi (C31v).

CAMANGIARE • ‘verdura da mangiarsi come contorno’ Della pena di chi venderà *ca-mangiare* in Mercato Vecchio le domeniche o le pasque (P120v).

CAMARLINGATO • ‘ufficio del camarlingo’ a pena d’esser privato dell’oficio del detto *camarlingato* (P53r).

CAMARLINGO • ‘tesoriere’ Et se alcuno mallevadore avrà pagato al Comune di Firenze o alli *camarlinghi* della camera del detto Comune alcuna quantitate di pecunia (P94v).

CAMATO • ‘verga per battere la lana’ neuno artefice nella cittade di Firenze batta lana o pelli con *camati* in publica via (P168r).

CAMBIAGIONE • *‘permuta’ di carta di vendita, alienatione, *cambiagione* di cose inmo-bili, di dote o dare in pagamento per dote et simiglianti contratti danari due piccioli (P109v).

CAMBIAMENTO • *‘permuta’ troverassi che il detto tale abbia fatta alcuna alienatione, vendita o *cambiamento* o dare o concessione o datione o donagione o alcuno contratto d’alcune sue cose (P176r).

CAMBIARE • ‘acquistare o vendere moneta’ compitando ciascuno fiorino d’oro tanto quanto il cambiatore vorrà del fiorino del’oro, *cambiandolo* in grossi per la metade secondo il corso di quelli grossi (P106r); • ‘permutare’ Nullo della cittade o del contado o del distretto di Firenze ardisca o presumisca di vendere o *cambiare* o donare o alienare o obligare o per altro modo concedere o per titolo d’alienatione trasportare in altrui (P190r).

CAMBIATORE • ‘chi tiene il banco dove si cambia la moneta’ scrivere alcuna quantita- de di pecunia in libro di tavola d’alcuno *cambiatore* tenente publica tavola o mensa (P84r).

CAMBIO • ‘attività di vendita di moneta o di metalli preziosi’ terrà tavola o *cambio* di danari sì come maestro o compagno (P78v); • ‘prezzo del cambio, aggio’ Di provvedere che li pagamenti si facciano per li mercatanti sança *cambio* o sconto (P252v); • ‘permuta’ danari due piccioli per ciascuna libra del prezo di cotale vendita, alienatione, *cambio*, dote et in pagamento per dote et simili contratti (P109r).

CAMERA • ‘stanza chiusa’ Nella quale bottega, overo *camera*, steano ed dimorino ciascuna notte (P53v); • «luogo dove si conserva il danaro pubblico, e ufficio che provvede ad amministrarlo» ricevere il saramento et solenne promessione, fortificata di promessione per vece et nome della *camera* di messer lo papa per l’una metade (P59r); Et che li notari della *camera* del Comune di Firenze siano tenuti et debbano [...] (P76r); E che il giudice dela *camera* e dela gabella del Comune di Firenze, presente e il quale per lo tempo sarà, [...] (C85v); • *camera dell’armi* ‘luogo dove in origine si conservavano le armi del comune e l’ufficio relativo, che poi di volta in volta assunse anche altre delicate incombenze’ Tutte e ciascuna rassegnagioni [...] sieno date et raccomandate apo li frati et religiosi huomini camarlinghi della *camera del’armi* del palagio del Popolo di Firenze (P60r).

CAMINATA • * E che il Capitano e ’ suoi giudici [...] patiscano in qualunque luogo del palagio dove saranno essi overo l’altro di loro, non solamente nela corte, ma anche nela camera, loggia e *caminata* a sé essere udito da ciascuno cittadino di Firenze (C145v).

CAMPAIO • * Anche che ciascuno popolo e comune del contado e distretto di Firenze abbino il *campaio* per guardare le strade, frutti, boschi, ogni cosa posta nello loro popolo e comune (C77r).

CANCELLAGIONE, [CANCELLAZIONE] • ‘eliminazione da un registro con tratti di penna a cancello, con ogni conseguenza anche in ordine alla liberazione da una sanzione’ Et in ciascuna *cancellagione* che faranno d’alcuna condannagione o bando siano tenuti di porre l’anno Domini et la inditione e ’l die e ’l nome e ’l soprano- me di quello notaio che ’l cancella et la cagione della *cancellagione* (P195r); Nullo rectore [...] ardisca o presumisca ricevere o amettere alcuna petitione nella quale si contenga o domandi *cancellagione* overo liberamento d’alcuno bando et condannagione (P198r).

CANCELLAMENTO • → CANCELLAGIONE Et chiunque avesse sententia o sententie sopra l'uscimento o *cancellamento* d'alcuno bando et condannagione o dell'uno di quelli, [...] (P177v).

CANCELLARE • 'fare righe a cancello sopra una scrittura o un registro per eliminarne una parte' sie tenuto ciascuno notaio della camera degl'atti del detto Comune cotale bando et condannagione *cancellare* delli atti della camera senza alcuno pagamento fare al Comune per la detta cagione (P113v); *cancellare di bando*, *cancellare della condannagione* 'eliminare la sanzione di un condannato' Et qualunque persona fia pronuntia-ta che si debba ribandire et delle condannagioni et bando o della condannagione o del bando trarre et *cancellare* o del bando solamente (P127r); • 'annullare' non obstante alcuna proscioglione o però che si proponesse o fosse detta la detta condannagione o sententia o pronuntiatione *essere cancellata* o che fare non si potée (P51v).

CANCELLATURA • → CANCELLAGIONE se provato fia cotale pagamento o fine o patto per publica scrittura o per *cancellatura* di questa carta nelle imbreviature del notaio (P131v).

CANCELLAZIONE → CANCELLAGIONE

CANCELLERÌA • 'l'ufficio del cancelliere' a scrivere et fare tutte et ciascuna cose che bisogneranno nel detto officio della *cancelleria* (P28v).

CANCELLIERE • Per lo Comune di Firenze [...] sia eletto ciascuno anno uno buono et esperto notaio del collegio de' iudici et de' notai della cittade predetta, et sperto nel'arte del dittare, in *cancelliere* et per cancelliere del detto Comune et dittatore delle lettere, ambasciate del Comune predetto (P28v).

CANNA • 'misura di lunghezza, usata in modo particolare per i panni' né d'alcuno pan-no fiorentino la cui *canna* sia di costo oltre cinque fiorini d'oro (P102v); Della pena di colui che venderàe panno ad altra misura che alla *canna* di Kalimala (P135v); • 'l'asta per misurare' Et che quando vende li detti panni o saia a ritaglio debba misurare con la *canna* o col passetto predetto in questo modo (P106r).

[CANONE] • così in conoscendo come in terminando, solamente secondo la forma de' sacri *canoni* et etiamdio sì come li ecclesiastici giudici fanno nelli piati che 'layci muovono dinanzi contra le persone ecclesiastiche ne' piati loro (P102r).

[CANONICATO] • 'dignità di canonico' nelli vescovadi, badie, piovieri, pievi, priorie, chiese, *canonicati*, personati, dignitadi et beneficii (P192v).

[CANONICO] agg. • 'relativo al diritto della Chiesa' infino in quarto grado inchiusiva-mente, intendendo grado secondo ragione *canonica* (P3r); • quando messer lo vesco-vo d'essa cittade il richiederàe nella *canonica* ecclesia di Santa Liperata (P129r).

[CANONICO] sost. 'ecclesiastico che appartiene al capitolo di una chiesa cattedrale' e a ciascuno *canonicho* cattedrale dela chiesa di Firenze (C217v).

[CANONIZZATO] • *Ordinamenti canonizzati* 'corpo di norme considerate di particolare forza e stabilità che disciplinavano la camera del Comune di Firenze' La Podestà [...] possa overo debba per alcuno modo overo cagione gravare alcuno degli ufficiali dela camera del Comune di Firenze [...] se no· come si contiene negli *Ordinamenti cano-nicçati* (C14r).

CANTO • E sia tenuto messere lo Capitano e difensore essa via, incominciando dal *canto* di Gherardo Rossi di Capomsacchi e di consorti, che è in capo di Calimala, [...] (C152v).

[CAPACE] • ‘dotato dei requisiti richiesti per accedere a un ufficio’ approvati e idonei e buoni e sofficianti a essi uffici e ciascuno d’essi, e *capaci* d’essi e di ciascuno d’essi, e abili a essi (C95r).

CAPITANATO • ‘l’ufficio del capitano’ vacante l’ufficio del *capitanato* del Popolo et difensore del’arti et delli artefici del Popolo et del Comune di Firenze (P2v).

CAPITANEATO • vacante l’ufficio del *capitaneato* di rettore (C101v).

CAPITANERIA • al tempo che si facesse la electione della podesteria o dela *capitaneria* del Popolo o del Executore delli Ordinamenti della giustitia o del Capitano generale della guerra (P23r); e abbia il detto notaio divieto in notariato, vicaria e *capitanaria* e in ciascuno altro officio di tale lega per due anni (C205v).

CAPITANO • ‘carica politica, militare o di polizia’ il *capetano* d’essi berovieri (C185v); *Capitano del popolo di Firenze* Messere la Podestà et messer lo *Capitano* della cittade di Firenze et li loro iudici et ciascuno di loro siano tenuti [...] (P92r); E le predette cose sia tenuto messere lo *Capetano* e difensore fare bandire el primo mese del suo reggimento (C164r); • ‘comandante’ tra li quali .x. per quartiere sia uno *capitano* di loro (P53r).

CAPITALE • non pagando interamente il *capitale* (C128r).

[CAPITOLARE] • ‘testo normativo diviso in capitoli, cioè articoli, fatto in particolare contro gli eretici’ volendo che ne’ vostri *capitolari* sieno annotate (P266v).

CAPITOLO • ‘articolo di statuto’ Cominciano le rubriche de’ *capitoli* del secondo libro dello statuto di messer la Podestà (P61r); Salvo che questo *capitolo* non pregiudichi alli guelfi rubelli o confinati (P70r); • ‘assemblea di religiosi addetta alla gestione di un’istituzione religiosa’ doppo la rappresentazione dele lettere di messere l’abate overo del suo *capitolo* (C179v).

CAPITUDINE • «Capo di Collegio d’Arte» (Rezasco) Che d’alcuna *capitudine* non vadano al consiglio più che quattro (P26v).

CAPO • *da capo* E *da capo* espresso, aggiunto e dichiarato che (C86r); • ‘chi ha una posizione di preminenza in un gruppo’ sia tolto per pena alli habitanti o al *capo* della famiglia di quella cotale casa per messere la Podestade della detta cittade di Firenze (P130v).

CAPODIECE • ‘capo di una squadra di artigiani incaricati di spengere il fuoco’ in ciascuno quartiere della cittade di Firenze sieno et essere debbano .x. maestri di pietre et di legname abitanti nella cittade di Firenze, tra li quali .x. per quartiere sia uno capitano di loro, [...] et chiamisi *capodiece* (P53r).

CAPOMORBO • * Neuno cavallo o altra bestia ch’abia il male del vermine o *capomorbo* o altra infermitade di male apiccatuccio [...] (P238v).

CAPORALE • ‘capo, comandante militare’ sieno tenuti et debano ubidire alli loro capitani et *caporali* in tucti et ciascuno comandamenti d’intorno a tutte le cose che bisogneranno a spegnere cotale fuoco acceso (P53r).

CAPPELLANERIA • 'l'ufficio del cappellano' poi ch'avranno giurato l'oficio della *capellania* (P243v).

CAPPELLANO • 'ufficiale preposto ai singoli popoli con compiti di ordine pubblico e di pulizia delle strade' Et li *capellani* de' popoli nelli quali si facesse punto contra le predette cose siano tenuti di dinuntiare alli iudici del maleficio tutti et ciascuno che faranno contra le premesse cose (P169r).

[CAPPIA] • 'ferro di cavallo' Et li detti messi non possano né debbano domandare, ricevere o istorcere da alcuno per cagione di segnamento di bilance o di stadere o di staio o di chiovi o di *cappie* o di conciamiento di ponti o di fonti, vie o strade [...] (P36v).

CARCAME • 'carogna' Et li *carcami* delle bestie si portino fuori della cittade et de' borghi et de' soborghi (P248v).

CARCERARE • et loro et ciascuno di loro fare piglare et sostenere et *carcerare* personalmente et loro no· rilasciare, s'egli non pagheranno et non ristituiranno interamente quella dote (P77r).

[CARCERAZIONE] • Et nulla *carceratione* o istagimento d'alcuno debitore li predetti camarlinghi o notari scrivano se non fatto lo pagamento della gabella predetta (P41r).

CARCERE • prete di buona fama et vita, lo quale li carcerati del Comune di Firenze nelle *carceri* delle Stinche ogni die, notte et hora visiti (P43v); Della pena di colui che pigleràe alcuno o terràe alcuno in privato *carcere* (P138v).

CARNALE • Et che li detti approvatori et li loro figlioli, fratelli et nepoti di fratello *carnale* abbiano divieto in quello oficio per cinque anni (P44v).

CARNALMENTE • overo condannato per raptura d'alcuna religiosa donna overo per cognoscarla *carnalmente* essa religiosa (C163v).

CARRARECCIO • *'di strada, che può essere percorsa da carri' Di mantenere la strada *carrareccia* dal Ponte a Signa infino a Montelupo (C152v).

CARTA • 'materiale scrittorio' farle scrivere per alcuno de' suoi notai in uno libro di *carte* di pecora legato in asse (P79v); • 'documento scritto o da scrivere, usato come titolo e come prova di un diritto o di una particolare situazione giuridica' et se *carta* fosse fatta di cotale prestanza o contratto, sia costretto colui in cui favore quella *carta* fia fatta a ristituirli et a cassamento di cotale *carta* et di ciascuna scrittura che quindi fosse fatta (P90v); e la *carta* overo il contratto, il quale dele predette cose si facesse, non vaglia e non tenga (C210v); • *carta di fine* 'ricevuta' le scritture de' debiti a llui esser o ad altrui per lui rendute cancellate o *carta di fine* o di pagamento o di cassazione (P69v); • 'atto rogato da un notaio, in particolare *carta pubblica*' se sarà mallevadore o costretto a pagare et apparirà del pagamento *publica carta* (P93v).

CASA • 'costruzione, normalmente destinata all'abitazione' Salvo che neuno possa essere preso o sostenuto personalmente in *casa* o in habitatione per alcuno debito o condannagione di debito (P69v); • 'sede di un ufficio pubblico' i signori dela moneta del'oro del Comune di Firenze sieno tenuti per li predetti saggiuoli dirizzare, avere e tenere due pesoni, ciascuno di peso d'una ottava uncia meno uno grano e meço appo sé, in *casa* dela moneta del'oro (C39v); • 'casato, famiglia, consorteria' sì come de' beni della schiatta o casa o casato overo di coloro della schiatta, *casa* o casato del

quale fia stato cotale debitore o che fia proposto esser debitore (P72v); Della *casa* de' figli di Guernieri et de' consorti da Certaldo (P22v).

CASATO • debba lo detto messer Podestà et li detti suoi iudici assessori costringere li huomini di qualunque *casato* et tutte persone che avranno tra loro guerra, discordia o briga fare fare tra loro triegua (P113v).

CASO • 'accadimento, fatto, circostanza in generale' Disiderando di riparare tostante con opportuni rimedii alli subiti *casi* delli incendii che nella cittade di Firenze non sança grande dispendio di persone et delle cose molto spessegia, statuiamo et ordiniamo che [...] (P52v); • 'fatto previsto da una norma' Et che nelli *casi* in questo statuto contenuti li predetti divietati d'essere, stare o dimorare nella cittade o distretto di Firenze [...] la Podestà e 'l Capitano [...] possano et debbano fare piglare et incarcerare nelle carcere del Comune di Firenze (P153v); • *in caso che/di* 'nell'eventualità che/di' se non *in caso d'infermitade* (P41r).

CASSA • 'contenitore per denaro e documenti; ma anche fondo economico di un ufficio, destinato a scopi particolari' Quali condannagioni si pongano in camera e quali si pongano nel ceppo overo *cassa* del detto officio (C3v); anche dela pecunia diputata overo che si diputarà ala *cassa* dela condotta (C188v).

CASSAGIONE, [CASSAZIONE] • 'annullamento' Della *cassagione* di certi statuti et ordinamenti ch'erano fatti per malitia et inganno (P208v); sotto quella pena et pene et *cassationi* di contratto come di sopra si contiene (P190r); • 'rimozione da un incarico' tutte le *cassagioni* le quali faranno d'alcuno overo d'alcuni ufficiali dele dette gabelle (C84v).

CASSAMENTO → CASSAGIONE • mettendo in tali *cassamenti* la cagione del cassamento chiaramente e apertamente (C84v).

CASSARE • 'annullare, privare di effetto giuridico' la alienatione che fatta avesse della detta terra sia *cassa* et vana per la ragione stessa (P88r); e così [le vendite] per esso fatto e ragione in tutto sieno *cassate* e rotte e casse e rotte sieno e per casse e rotte sieno avute (C131v); e la carta prodotta per *cassa* e rotta sia avuta (C173v); • 'rimuovere da un incarico' ala richiesta predetta dal'ufficio rimuovere e *cassare* (C83r).

CASSETTA • 'piccola cassa in cui imbucare denaro o denunzie segrete' pagare o mettere nel ceppo o nella *cassetta* che é nella detta sala soldi .x. per ciascuna volta (P25r).

CASTALDATO • *'ufficio del castaldo' finito il suo officio del *castaldato* (C36r).

CASTALDO • 'amministratore, ufficiale' *Castaldi* del detto officio di quattro del biado overo dela detta piacça d'Orto Sam Michele abbino divieto nel detto officio per uno anno (C36r).

CASTELLANERÀ • 'ufficio di castellano' Né possa alcuno che sia stato castellano in alcuno de' detti luoghi esser nella detta *castellaneria* o altra per lo Comune di Firenze dal die del diposto officio di questa cotale *castellaneria* ad uno anno allora proximo seguente (P51v); né alcuni che sieno in alcuna rettoria, podestaria overo *castellanaria* d'alcuna terra sottoposta in alcuno modo al Comune di Firenze (C107r).

CASTELLANO • «Guardiano di castello, e Governatore di Castellania» (Rezasco) la chiamata de' *castellani* delle castella, fortezze et terre, che per lo Comune di Firenze adi-

viene esser guardate, si faccia [...] d'uomini guelfi et valenti et buoni della cittade, contado et distretto di Firenze (P50v).

CASTELLO • Ad ciò che diligente guardia si faccia nelle forteze, terre et *castella* che per lo Comune bisognano di guardarsi, proveduto è che [...] (P50v).

CATASCIAMITO • 'tessuto di seta' cappello, zendano o zendadino, *catasciamito*, drappo, cordiglio, seta o sciamito (P104v).

[CATTURA] • 'imprigionamento, arresto' Et che il detto iudice o ufficiale sia tenuto et debba le dette questioni della *captura* avacciatamente terminare senza strepito o figura di iudicio, ogni exceptione, allegatione o petitione di compromesso tolte via (P69r).

CAUSA • 'controversia' Nullo ufficiale [...] possa, ardisca o presumisca in alcuna, d'alcuna o sopra alcuna questione, *causa*, articolo o punto civile o criminale avere colloquio o collatione con alcuno iudice forestiere (P173); • 'motivo' cotali accuse o notificazioni non si possano in alcuno modo per pretesto, *causa* o cagione d'alcuna accusa o notificagione che facesse o fatta avesse secondo le predette secondo le predette cose accusare o contra domandare (P225v).

CAUTAMENTE • 'in modo avveduto e consapevole per evitare conseguenze dannose' E 'l giudice dinanzi dal quale fia la questione provegia *cautamente* che nella chiamata de' detti arbitri non sia disaguaglianza o inganno d'alcuna parte (P82r).

CAUTELA • 'misura preventiva volta a evitare un evento dannoso' il detto Executore [...] sia tenuto di prendere tale difesa e la difesa loro cum ogni studio, *cautela* e sollecitudine chole quali potrà (C115v); • 'clausola contrattuale o sim. volta a far sì che un determinato effetto si produca o un danno non si verifichi' con modi, patti et condizioni sopradetti, promessioni, obligagioni de' beni, comandamento di guarentigia et altre *cautele* necessarie et usate di porre in carta d'allogagione et di conductione (P74r).

CAUTO • è *cauto* *'è disposto, è stabilito' e riformare i consigli come è *cauto* (lat. *prout cavetur*) nelo statuto del primo libro di messere la Podestà posto sotto la robrica Del consiglio di messere la Podestà et cetera (P98r).

[CAUZIONE] • 'garanzia' E esso tornato sia costretto di dare idonea malleveria e *cautione* di rendere a' compagni overo a' maestri perfetta ragione (C123r).

CAVALCARE • *avesseno cavalcato* overo *cavalcasseno* nel contado overo distretto di Firenze nimichevolmente contra il Comune di Firenze (C51r).

CAVALCATA • 'scorreria di cavalieri armati' se elli non andasse in hoste, andata o *cavalcata* che si facesse per lo Comune di Firenze (P3r); Della pena di chi farà invitata, *cavalcata* o andata contra spetiale persona senza licenza de' regimenti di Firenze (P120r).

[CAVALCATORE] • 'cavaliere armato' debba dare et concedere a ciascuno che domanderà messi, berrovieri et famigla et *cavalcatori* per quegli sbanditi et condannati piglare et per menarli in forza del detto Comune (P184v).

CAVALCAVIA • * Della pena di chi farà verone, sporto, ponte o *cavalcavia* (P188v).

CAVALIERE • «colui che era insignito di alcuna dignità di cavalleria» (*V Crusca*) et ancora si possa fare la electione di cotale Podestade lui non essendo *cavaliere* al tempo di cotale electione (P2v); • 'ufficiale con funzioni di polizia alle dipendenze del podestà e

del capitano del popolo' fare tutte quelle cose che dal compagno o *cavaliere* o ufficiale di messer la Podestà [...] avrà in comandamento (P54v).

CAVALLATA • 'milizia a cavallo' non possa avere paga o soldo per quella *cavallata* dal die inanzi ch'egli piglerae il camino a quello regimento (P240v).

[CAVALLERIA] • 'dignità di cavaliere' Messere la Podestade predetto sia adornato d'onore di *cavalleria* (P2v); donare altre robe che quella o quelle che il tale cavaliere avesse indosso al tempo che si bagna per ricevere la *cavallaria* il dì seguente (C217v).

CAVILLAGIONE • 'ragionamento o argomento capzioso e sofistico' sia tenuto e debba a sua possa, cum sollicitudine, sença alcuna froda, malitia, *cavillagione* ovvero negligenzia, riscuotere e fare riscuotere [...] tutte e ciascuna condannagioni fatte e che si faranno (C91v).

CEDERE • *diventare di proprietà del proprietario del suolo' nel quale caso lo hedifico *ceda* al suolo [si riecheggia il principio del diritto romano *superficies solo cedit*] (P256r); • 'trasferire' Nullo isbandito o rubello del Comune di Firenze [...] possa per alcuno modo, ragione o cagione vendere o alienare, *cedere* o trasportare in altra persona li suoi beni o le sue ragioni (P239r).

CEDOLA • 'breve documento scritto che può contenere la documentazione d'un qualche rapporto giuridico o del compimento di un atto giudiziario, ma anche una qualche informazione da far pervenire all'autorità' lasciare la *cedola* della richiesta, citazione et comandamento scritta che contenga a cui petitione et di cui comandamento et a che richiede, cita o comanda (P34r); Possa inpertanto ciascuno mettere *cedola* scritta contenente li nomi et li soprannomi et li falli di coloro che fanno contro (P46r); • 'scheda per elezione' ma la *cedola* di quelli il quale nel detto scrutinio non vincesses sia stracciata (C46r).

CELATAMENTE • ciascuno possa e a llui sia licito d'accusare e di dinuntiare e notificare *celatamente* e palesemente e cum nome e sença nome (C158r).

CELEBRARE • 'svolgere, compiere' e se, non servata la forma e la solennità già detta, la electione *sarà celebrata*, non vaglia e non tenga tale electione (C9v); • 'festeggiare solennemente' la Podestà di Firenze sie tenuto per proprio saramento di fare guardare, *celebrare* et honorare solennemente et divotamente da tutti per la cittade predetta la festa de' detti santi Liperata et Çenobio (P235r).

[CELEBRAZIONE] • 'svolgimento' nela *celebratione* del quale scrupitino e partito abbino uno de' religiosi dela camera del'arme del palagio il quale abbia uno saccuccio ovvero borsa nel quale abbino fave nere e bianche (C101v).

CELLA • 'cantina' Vinattieri albergatori non possano, ardiscano ovvero presummano tenere a sua *cella*, albergo ovvero altrove per segniale alcuna frascha ovvero ramo d'altro ovvero d'ulivo (C33v).

CEMMAMELLAIO, CEMMAMELLIERE, CENNAMELLAIO • uno *cemamelliere* et uno naccheriere et uno trombetta che sappiano bene fare la detta arte o mistiere (P38r); neuno de' detti trombatori, *cemmamellai*, nacheraio et trombetta [...] (P38v); Et quelli trombadori et *cennamellaio* et nacheraio et trombetta abbia [...] (P38v).

CEMMAMELLA, CENNAMELLA • ‘strumento musicale a fiato’ fare li pennoncelli che portano alle trombe, *cemmamella* et trombetta (P38v); con le trombe et *cennamelle* del Comune di Firenze (P211v).

CENSO • ‘tributo’ possano e a loro sia licito tutte e ciascuna ragioni, beni, terreni, piacçe, rendite, proventi, *censi*, tributi e livellari del già detto Comune e che al detto Comune di Firenze pertengono tassare e ordinare per quanta quantità e quantitati di pecunia annualmente essere allogati e conceduti possano (C72v).

CENSUARIO • ‘chi è sottoposto al pagamento di un censo’ comperare ovvero acquistare alcuno in fedele, ascrittito, *censuario*, ricomperato, stante, feudatario ovvero servo, ovvero università, popolo ovvero comune alcuno di luoghi predetti (C70v).

CENSURA • *censura ecclesiastica* ‘pena prevista dal diritto canonico e pronunciata dall’autorità ecclesiastica’ costringendo per *censura ecclesiastica* li contradicatori (P270v).

CEPPO • ‘cassa per custodire denaro o documenti; ma anche fondo economico destinato a una magistratura’ senza fare perciò alcuna condannagione o scrittura, pagare o mettere nel *ceppo* o nella cassetta che è nella detta sala soldi .x. per ciascuna volta (P25r); Quali condannagioni si pongano in camera e quali si pongano nel *ceppo* ovvero *cassa* del detto ufficio (C3v); • ‘stirpe’ né alcuno di suo *ceppo* a quello medesimo officio della castellaneria possa esser incontanente senza mezzo (P51v); egli e ‘l suo padre et fratelli et figlioli et tutti li suoi parenti di *ceppo* et consanguini per linea masculina s’intendano essere et sieno rimossi da ogni protectione (P211r).

CERCAMENTO • ‘indagine’ allora si faccia diligente *cercamento* et investigatione et secondo la vera et giusta stima si faccia la condannagione (P89r).

CERCARE • ‘andare in giro per controllare l’osservanza delle norme; investigare’ Et quando alcuni della famiglia di messer la Podestade secondo il modo soprascritto vanno *cercando* del’armi vietate et trovate fieno alcune armi apo alcuno o alcuni [...] (P12v); D’investigare e di *cercare* contra quelli che fallano (C30r); e il detto giudice anche per suo proprio movimento possa, sia tenuto e debba *cercare*, procedere e condannare nele pene predette (C83r); che mandi la sua famiglia *cercando* per la città di Firenze degli ornamenti, veste e altre cose vetate di sopra (C219r); • «E per studiarsi di conoscere, Investigare; detto di volontà, disposizione d’animo, opinione e simili» (V *Crusca*) e intorno a questo far fare scruttinio fra essi tutti presenti e *cercare* la volontà loro a fave nere e bianche (C103v).

CERCATORE • e a questo diputare *cercatori* e spie quante e cui vorranno, e dare loro quella parte che loro piacerà dele pene che si riscuoteranno (P22v).

CERTO • ‘fissato, stabilito’ d’alcuno debito pagare a *certo* termine (P68v); dell’aprove-ria de’ mallevadori d’alcuno, che sodasse di rapresentarsi sotto *certa* pena, possano torre di cotale pena come di sopra è dichiarato del’altre quantitati (P32v); se quello medico fosse compagno universale dello spetiale in tutte le cose della detta bottega et pertenenti alla detta arte a *certa* parte di guadagno et del danno (P107r); • ‘taluno’ per sodamenti che s’usarono di fare da *certi* mercatanti in favore et sicurtade de’ mercatanti et delli artefici di cotale arte (P94v); • *per certo* avesse legittima scusa dela quale *per certo* faccia fede fra il termine d’otto di detto al’ufficiale predetto (C47v).

CESSAGIONE, [CESSAZIONE] • ‘inadempimento, insolvenza’ se cotali figliuole femine o figliuoli maschi non fossero nati al tempo dela detta *cessagione* e fuga (C136v); • ‘sottrazione alla giurisdizione’ La quale *cessagione* e allegagione di brivilegio esso tale ufficiale [...] (C180v).

CESSAMENTO • ‘inadempimento, insolvenza’ E che la fuga e il *cessamento* di tali debitori provare si possa anche per sola fama (C128r); • ‘sottrazione alla giurisdizione’ ogni exceptione e *cessamento* di corte e allegamento di brivilegio rimossa e non obstante (C182v).

CESSARE • ‘smettere; venir meno’ et ogni exceptione tolta via et *cessante* (P106r); et sia costretto di *cessare* da quella ingiuria e molestia (P137r); anche distruggendo e guastando i beni di tali che *cessano* di pagare (C55v); e *cessi* in tali questioni la facultà d’appellare e d’opporre di nullità (C133r); • ‘non adempiere a una obbligazione, in particolare pecuniaria; essere insolvente’ Le predette cose non abiano luogo in alcuno mercatante pronunciato per *cessante* et fugitio con l’altrui pecunia (P35r); • ‘sottrarsi alla giurisdizione’ Dela pena di colui che *cessa* la giuriditione del Comune di Firençe (C180r).

CESSIONE • ‘trasferimento di un bene, un diritto etc.’ cotale *cessione* non vagla per la ragione stessa (P94r).

CHIAMAGIONE, CHIAMAZIONE • *‘convocazione’ di dare perdonanza di .xx. o di .xl. di quando vi parrà a tutti li veramente pentuti et confessi che verranno alla vostra *chiamagione* che farete per queste cose (P270v); • *‘nomina, elezione’ tale electione, *chiamatione* overo extractione non vaglia per essa ragione (C171r).

CHIAMARE • *chiamarsi* ‘prendere, avere nome’ le predette cose non abiano luogo nelle prestanze fatte al Comune di Firenze che volgarmente *si chiamano* la pecunia del Monte (P212v); • ‘nominare, eleggere’ sia tenuto esso messer Podestà lo primo mese del suo regimento fare *chiamare* a pallottole due buoni huomini, uno per li due quartieri et l’altro per gl’altri due quartieri, li quali faccia giurare di scacciare quelli lebbrosi della detta cittade et de’ borghi et de’ soborghi (P50r); • ‘convocare’ possano anche i signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e a lloro sia licito quandunque anche per sé medesimi fare *chiamare* e raunare il consiglio di messere lo Capitano e del Popolo di Firençe (C101v); • *chiamare a ragione, in piato* e sim. *‘citare in giudizio’ per alcuno modo gravare o molestare in persona o nelle cose o *chiamare in piato* (P234r); sì come sono inquisiti li altri malefattori et *chiamati* per inquisitione (P268r); Dela pena del’ ufficiale che non è eletto dal Comune di Firençe che grava overo *chiama a ragione* com scriptura overo sença scrittura alcuno sottoposto ala giurisditione del Comune di Firençe (C182v); • ‘gridare’ gridando overo *chiamando* ferrovechio o rame vechio a vendere e simiglianti cose (C33v).

CHIAMATA • ‘nomina, elezione’ Della *chiamata* et officio de’ messi del Comune di Firenze (P66r).

CHIEDERE • ‘domandare per ottenere’ sotto pena di soldi .c. di piccioli ad torre a colui che più *chiederà* o più riceverà et quante volte (P104v); Ancora promise di non *chiedere* libello, né che lite si contasti o alcuna solemnitade si faccia od osservi (P216r).

[CHIEDIMENTO] • ‘richiesta’ Item che di tutti et chiascuni *chiedimenti*, ricevimenti et exactioni di pecunia o di qualunque altra cosa [...] (P37v).

[CHIERICATO] • Di coloro che si sforzano di difendere per privilegio di *chericato* o di converseria (P208r); • convocare il *chericato* e ’l popolo della cittade, delle castella et degl’altri luoghi (P270r).

[CHIERICO] • E se esso dirà sé essere *chericho* ovvero persona religiosa [...] (C179r).

CIAMBELLOTO • ‘tessuto pregato di seta’ di gonnella di *ciambellotto* tonda di femina soldi .xx. di piccioli (P109r).

CICATRICE • fedita enorme con vituperatione della faccia per manifesta *cicatrice* o fedita enorme con debilitatione o taglamento di membro (P220v).

[CIRCONDARE] • ‘cancellare segnando sul registro un circolo intorno alla condanna o al nome del condannato e sim.’ cancellare o liberare o trarre o *circumdare* alcuna condannagione, bando o multa d’alcuno o il nome suo ne’ libri et atti et condannagioni et bandi del Comune di Firenze (P87v).

[CIRCONDAZIONE] • ‘cancellazione fatta segnando sul registro un circolo intorno alla condanna o al nome del condannato e sim.’ per vigore di questo cotale consiglio farà cotale cancellagione, liberatione o abolitione o *circondatione* o discriptione (P87v).

[CIRCOSPEZIONE] • ‘attenta considerazione’ volendo che la sua savia *circonspectione* sia aiutata col sostenimento delli suoi beneficiati (P254v).

CIRCOSTANZA • ‘luogo limitrofo’ e di libre .xxv. a colui che giucheràe o combatteràe a sassi o con le pietre o gitteràe i sassi a quello giuoco o in quello giuoco o battaglia o stante o dimorante a vedere quello giuoco o quella battaglia o nelle sue *circostanze* (P131r).

CIRCUITO • ‘area ricompresa in un perimetro preciso’ la piaccia del Comune di Firenze, la quale si chiama la piaccia d’Orto Sam Michele, nel *circuito* come si distende debba essere spedita e disgombrata da ogni occupagione di legna (C149r).

[CITAGIONE], [CITAZIONE] • ‘chiamata in giudizio’ ciascuno messo del detto Comune sia tenuto et debba nelle richieste, *citagioni* et comandamenti [...] (P34r); Et ciascuno messo sia costretto a fare la predetta *citatione* et richiesta per lo detto messer Podestà (P101v).

CITARE • ‘chiamare in giudizio’ richiedere et fare *citare* ciascuna delle parti (P67v); se alcuna femina fosse accusata o contro a lei si procedesse criminalmente o fosse *citata* per cagione di portare testimonianza (P193r); • ‘di consiglio, convocare’ messer la Podestade e ’l Capitano et ciascuno di loro sieno tenuti di fare bandire, *citare* et richiedere li consigli et li consiglieri che piaceràe ad essi Priori et Gonfaloniere (P26r).

CITTÀ, CITTADE • ‘luogo abitato di notevoli dimensioni cinto da mura’ né possa quella Podestade seco avere o tenere alcuno oficiale o familiare contra il vietamento fatto delle dette *cittadi* d’Ascesi et di Norcia o loro contado o distretto (P3r); Et questo capitolo faccia la Podestà bandire lo primo mese del suo regimento per la *città* di Firenze (P90v); Et se alcuno della *cittade* di Firenze o del contado o distretto commetteràe o commettere faràe alcuno maleficio [...] (P124r); la quale se no· la potrà pagare, se sarà femina sia fustigata per la *città* di Firenze, se maschio stia in prigione per uno mese

(C22r); • ‘istituzione politica’ Et se alcuni cittadini o contadini o distrettuali della *città* di Firenze divideranno alcuna casa o hedificio [...] (P116v); Et che messer la Podestade della *cittade* di Firenze in tutte et ciascuna cose predette ritrovare et conoscere abbia mero et libero arbitrio et balia (P146v).

CITTADINANZA • ‘lo *status* di cittadino che assicura particolari diritti e obblighi’ priviamoli etiamdio della *cittadinanza* della *cittade* di Firenze, sì che mai non sieno tenuti cittadini da quinci inanzi (P259r).

CITTADINO • ‘della città’, la quale stima li oficiali *cittadini* de’ beni de’ rubelli possano, sieno tenuti et debbano fare ad istantia di quelli approvatori (P32r); • ‘chi risiede in città’ Et che tutti et ciascuno quelli *cittadini*, contadini et distrettuali alli quali fue comandato o mandato per li detti paciarii [...] (P134r); • ‘chi è titolare del diritto di cittadinanza’ sia licito eleggere, nominare et diputare due buoni huomini et leali et veramente guelfi et *cittadini* di Firenze in lanternieri et messi del detto officio del fuoco (P57v); ser Taddeo Lapi *cittadino* di Firenze (C5r).

CIVILE • ‘relativo al diritto civile, che regola i rapporti tra i privati; contrapposto al criminale’ né alcuna commissione riceva o alcuna questione criminale o *civile* riceva (P86v); e non possa essere udito ne’ essargli renduta ragione in *civigli* o in criminali (C184v); • ‘relativo al diritto laico, comprensivo anche del diritto penale, in opposizione al diritto canonico’ o per aiutorio d’alcuno privilegio o beneficio di ragione canonica o di *civile* (P114r).

CIVILEMENTE • ‘secondo il diritto civile’ ovvero alcuna querimonia porgesse ovvero desse, avesse dato o darà *civilmente* ovvero criminalmente (C172v).

[CLAUSOLA] • ‘parte di un testo giuridico contenente una disposizione particolare’ E ’l notaio al quale saranno commesse le scritture o le imbreviature d’alcuno possa et sia tenuto di compiere quelle scritture et imbreviature et quelle in publica forma recare con tutte et ciascuna *clausule* opportune et usate d’apporre in cotali scritture (P81r).

[CLERICALE] essere chericho ordinato ne’ sacri ordini, che porta la tonsura e l’abito *cherichale* (C179r).

COADIUTORE, COAIUTATORE, COAIUTORE • ‘chi assiste o sostituisce un pubblico ufficiale, nella specie il notaio delle riformagioni’ Et che esso scrivano delle riformagioni o il suo *coaiutatore* sia tenuto et debba fare registro de’ nomi et soprannomi de’ predetti (P196r).

CODA • Et l’assesino [...] sia strascinato a *coda* di mulo o d’asino infino al luogo della giustitia et quivi sia piantato col capo di sotto sì ch’elli muoia (P151v).

CODERONE • ‘tipo di gioco (a dadi?)’ Neuno nella *cittade* o contado o distretto di Firenze giuochi a giuoco di çara o d’aliossi o di gherminella o a *coderone* (P162v).

CODICILLO • ‘disposizione che integra o modifica un precedente testamento’ di testamenti, *codicilli* et ultime voluntadi possa torre il notaio convenevoli et honesti salari (P110r).

[COGLIERE] • ‘raccolgere’ E faccia fare esso giudice un altro libro col quale esse rendite e proventi *si colgano* e riscuotansi, nel quale scritte sieno ciascuna rendite singularmente e distintamente per mese e termini (C155v); • ‘misurare, valutare’ Et ciascuno

che vendere vorràe sia tenuto et debba del mese di gennaio *cogliere* il marco et la doppia al peso del detto Comune, e chi cogleràe et peseràe al diritto peso de' cambiatori non possa né debba essere gravato per alcuno modo (P136r).

COGNIZIONE • 'potere di giudicare' Et sia tenuto la Podestà [...] al quale secondo la forma degli statuti del detto Comune pertiene la giurisdizione o *cognitione* de' piati civili, fare lo detto debito pagare infra .x. die proximi (P68v); • 'attività di giudicare' Et che da questa cotale *cognitione*, processo, sentenza o pronuntiatione appellare o di nullitate opporre non si possa o debba per alcuno modo (P111r).

COGNO • 'misura di capacità' Lo *cogno* del vino, etiamdio di mosto, sia et essere debba di .xxv. mezine (P234v).

COGNOME • sia tenuto et debba porre nelle sue subscriptioni lo suo nome e 'l soprano-
me et *cognome* o agnome che volgarmente è chiamato (P169v).

COLLA • 'corda, strumento di tortura' Di non porre huomini alla *colla* se non per certe cagioni (P120r).

COLLARE • 'mettere alla colla' *Collare* o porre a tormento neuno si possa, se non per ruberie di strade [...] (P171v).

[COLLAGOTORE] • *'vincolo, legame' o che alli *collagotori* et compagnie divietate turbando lo pacifico stato della cittade [lat. *aut colligationibus et sotietatibus vetitis statutum civitatis pacificum perturbantes*] (P259r).

COLLATERALE • 'giudice che assisteva il Podestà con uguale giurisdizione' Delli quali giudici due ne sieno *collaterali* et assessori del detto messere Podestade (P5r); • 'a proposito della parentela, chi non è legato da un rapporto di discendenza diretta, ma ha ascendenti in comune' così i discendenti come gli ascendenti e *collaterali* per linea masculina infino inel quarto grado (C192r).

COLLAZIONE • 'discussione, confronto' Nullo ufficiale della cittade o di cittade o nella cittade di Firenze [...] ardisca o presumisca in alcuna, d'alcuna o sopra alcuna questione, causa, articolo o punto civile o criminale avere colloquio o *collatione* con alcuno iudice forestiere che non sia del collegio de' iudici et de' notari di Firenze (P173r).

COLLEGAZIONE • *'legame, vincolo di gruppo, lega' non solamente le predette compagnie, legamenti et conspirationi, ma etiamdio ciascuna altre compagnie, *collegationi* et congiurationi tra ' nobili o li popolari per le quali potesse scandalo o divisione nascere (P257v).

COLLEGIO • 'gruppo di persone, unito per un qualche fine comune, e capace di essere titolare di diritti' nullo salario possa avere o ricevere dal Comune predetto o da alcuna singulare persona, *collegio* o universitade (P44v); • 'arte' non possa essere eletto o tolto alcuno del *collegio* de' iudici et de' notari della cittade di Firenze. (P8v); • 'A Firenze, *collegi* furono detto i Gonfalonieri delle compagnie e i Buonomini, talvolta uniti anche ai Priori' per l'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia e *collegi* di Gonfalonieri dele compagnie del Popolo et Dodici buoni huomini delo innanzi detto Comune (C162r).

[COLLETTA] • ‘tributo, gravezza’ possano gravare et inquietare coloro ad alcune prestançe o incarichi o libbre o imposte o *collette* fatte o che s’imponessero per inanzi alli detti piovieri (P228v).

COLLETTARIO • * Nel quale anche libro, sopra ciascuna rendita, sieno scritti i nomi e pronomi di comperatori e mallevadori ea le quantità del preçço e termini di pagamenti [...], e chiamisi il detto libro *collettario* (P155v).

COLLOQUIO → COLLAZIONE

COLONIA • ‘legame di tipo feudale con il quale il colono, vincolato nella libertà personale, è obbligato nei confronti del concedente a coltivare la terra con partecipazione alle spese e ai frutti’ Et che li loro fedeli, lavoratori et affittaiuoli perpetui per questa ragione stessa sieno prosciolti et liberati da ogni legame di fedeltade et d’omagio et di *colonia* (P158v).

COLONO → COLONIA • restituire al signore et al lavoratore, inquilino, pigionale o *colono* tutti li provenimenti et frutti li quali per cotale vietamento perdee (P123v); li beni ch’egli teneano da quelli cotali rimagnano a’ loro fedeli, homagiani et *coloni* et fittaiuoli liberi et ispediti (P158v).

COLORE • ‘pretesto’ né possa il detto messere Podestade menare seco per alcuno modo, ragione o *colore* o sotto qualunque colore o in novero o fuori di novero iudice, notaio, kavaliero (P2v).

COLPA • ‘responsabilità’ se per lui si dicesse che senza sua *colpa* o d’alcuno de’ predetti quello cotale animale fu morto o magagnato (P93r); • ‘atto criminoso’ Intorno alli condannati o isbanditi per spetiali *colpe* [...] (P256r); ovvero inganno, froda, *colpa*, negligentia ovvero barattaria commettono nel camarlingato d’essi (C83r).

COLPEVOLE • ‘responsabile’ li trovati *colpsevoli* punire et condannare nelle pene sopradette (P58r); di queste cose la Podestà sia tenuto inchiedere et condannare colui che fia trovato *colpevole* (P131r).

COLPO • *di colpo* ‘di colore rosso vivo’ • neuna persona della cittade o del contado o del distretto di Firenze si vesta o vestire si possa o debba [...] di panno di scarlatto ch’è chiamato *di colpo* la cui canna sia di costo o di valuta oltre diece fiorini d’oro (P102v).

COLTA • ‘tributo; opposto a *dazio*: diretto’ per alcuna condannagione, datio o *colta*, libbra o imposta (P93v).

COMANDAMENTO • ‘provvedimento con cui si ordina o si dà un incarico; ciò che viene ordinato’ et che dali suoi processi, *comandamenti* o sententie che darà sopra queste cose non si possa appellare o di nullitade oporre (P10v); ma se elli faràe nello contado o nel distretto di Firenze citatione, richesta, *comandamento* o pignorazione di questa guisa dare tenuta, guasto o stagimento, possa torre [...] (P34v); Et che la Podestà et ciascuno suo iudice sia tenuto et debba quelli *comandamenti* mettere ad executione a voluntade de’ creditori et di coloro che dovranno ricevere (P68v); non ostante alcuno statuto o ordinamento o riformagione de’ maestri o *comandamento* o vietamento che si facesse per li consoli o rectori del’arte de’ maestri (P242v); • ‘al plurale e in riferimanto alla Chiesa cattolica, complesso di norme’ dal detto messere lo vescovo fie condannato, s’egli non torneràe et tornare vorràe alli *comandamenti* della Chiesa (P129r).

COMANDARE • ‘dare l’incarico o l’ordine’ Et che li detti oficiali et loro giudici siano tenuti et debbano *comandare* alli loro notari, et quelli notari siano tenuti d’osservare questo [...] (P76r); • ‘imporre’ se l’uomo suo si trovasse allibrato overo gravecc’a *fosse* lui imposta overo *comandata* (C175r).

COMARE • ‘madrina di battesimo’ spendere [...] overo in confetti, cera overo in qualunque altri presenti overo cose tra tutti i compari overo *comari* [...] oltra uno fiorino d’oro (C215r).

COMINCIAMENTO • ‘inizio dell’ufficio’ anzi lo *cominciamento* del suo officio per sei mesi (P49r).

COMMETTERE¹ • ‘conficcare’ due rampioni di ferro, l’uno de’ quali sia di maggiori grandezza et l’altro della mezana grandezza, *commessi* in abeti grandi et lunghi et ritondi (P52v).

COMMETTERE² • ‘compiere, fare (ma in senso negativo)’ ‘l nuovo Podestade non possa conoscere de’ maleficii *commessi* anzi l’entrata del suo regimento se non per due mesi come detto è (P124r); • ‘dar l’incarico, affidare’ quando iureranno di fare li officii a loro *commessi* (P28r); la rassegna de’ quali li *fia commessa* di fare per lo detto notaio del fuoco (P55r); Et nulla questione, lite o piato si possa *commettere* in alcuno savio iudice forestiere che non sia originale cittadino, contadino o distrettuale di Firenze (P86v); • ‘affidare le imbreviature di un notaio morto, assente o impedito a un altro notaio perché ne possa trarre gli atti definitivi’ Et se alcuno notaio al quale *saranno state commesse* le scritture o le imbreviature d’un altro notaio [...] (P80v); • ‘irrogare’ Et quella pena tante volte *si commetta* quante volte addiverrà che la presente pace sia rotta (P258v).

COMMIATO • ‘lascito elargito a suffragio d’un defunto’ E che per cagione d’alcuno morto overo mestiere non si possa dare alcuno *comiato* né ala chiesa, né ala casa, né altrove per la detta cagione (P221v).

COMMISSARIO • ‘chi ha ricevuto una commissione, un incarico’ tutti e ciascuno e’ sopradetti i quali non si trovassero descritti ne’ detti libri overo alcuno d’essi fare scrivere e tassare la quantità e come a llo ro overo a’ loro *commessari* parrà che si convenga (C170v).

COMMISSIONE • ‘l’atto del commettere, ma soprattutto ciò che si è commesso, incarico, affidamento’ li quali notari non sieno costretti di ricevere la *commissione* predetta (P66v); la quale scrittura del mandato et *commessione* sopradette li consoli et preconsolo predetti siano tenuti et debbano fare scrivere nel registro del’arte predetta (P80v); ma fatta la *commissione* del consiglio [di savio], sopra diffinitiva sententia se infra ’l mese o sopra la interlocutoria se infra .xv. die, dal die che fieno dati gl’atti al detto consultore anoverando, non fia renduto il consiglio, cotale commissione divenga vana (P87r); overo de mandato, licentia, *commessione* overo comandamento d’esso ufficiale (C183r).

COMMUOVERE • ‘suscitare, provocare’ Della pena di chi farà o *commoverà* romore (P156r).

COMPAGNIA • ‘insieme di persone’ Et se parrà ch’egli non possa acconciamente venire alla corte con sì poca *compagnia*, allora debba mandare il procuratore solo con due

advogadi solamente (P174v); • ‘contratto con il quale le parti si impegnano a svolgere un’attività economica in comune dividendo spese e guadagni’ Item che neuno medico faccia o contraga con alcuno spetiale o con altri alcuna *compagnia* d’alcune cose pertinenti a medicine (P108r); • ‘associazione costituita tra vari soggetti per lo svolgimento di un’attività economica in comune, società commerciale; anche arte, corporazione;’ Et chiunque dovrà ricevere alcuna quantitate di pecunia per scritta d’alcuno libro di *compagnia*, ciascuno de’ compagni sia et intendasi essere obbligato in solido et in tutto (P91v); ma semplicemente e indistinctamente gli huomini de tale arte e *compagnia* le sue mercatantie faccino fedelmente (C12r); • ‘associazione costituita tra vari soggetti per il conseguimento di un fine politico’ Ancora a più piena concordia, tutte le *compagnie*, legamenti et conspirationi fatte per qualunque modo per li guelfi contro a’ ghibellini (P257v); • ‘confraternita e sim.’ Et che queste cotali oferte pervegnano et pervenire debbano alle mani de’ capitani della *compagnia* di Sancta Maria di San Michele in Orto o del loro camarlingo (P75v); non s’intenda vietato che torchi de cera e doppiieri dele *compagnie* e fraternità a onore di quello cotale corpo licitamente avere si possano ancora altri ceri (C218r); • *compagnia del popolo* ‘unità politica, militare, amministrativa, fiscale e d’assistenza’ et sieno in novero di .dc. guardie li quali si chiamino per li Gonfalonieri delle *compagnie del Popolo* ogni sei mesi (P39v); Che ’ popolani dela *compagnia* richiesti da parte di Gonfalonieri giurino sotto la *compagnia* (C113v).

COMPAGNO • ‘chi è insieme ad altri’ licitamente et sança pena ire et stare et venire et dimorare et reddire per la cittade predetta in tempo di notte [...] con due *compagni* li quali elli vorrà et seco menerà armati d’arme da offendere et da difendere (P55r); • ‘ufficiale in subordine d’un magistrato cittadino’ Nessuno ardisca o presumisca di dire parole ingiuriose a messere la Podestade o al Capitano o ad alcuno de’ iudici, notari, cavalieri *compagni* d’alcuno di loro o ad alcuno oficiale del Comune di Firenze (P152r); • ‘chi è legato con altri in una società o in un accordo commerciale’ Che tutti li *compagni* sieno tenuti alli debiti contratti per alcuno de’ compagni (P91r); • ‘collega in un incarico o in una magistratura’ quelli de’ sindachi che per li altri loro *compagni* sindachi fieno diputati (P8r); li ordinamenti overo constitutioni fatti per li savi huomini eletti per Lapo del Pace per lo sexto d’Oltrarno, Lippo Falchi per lo sexto di San Piero Scheragio, Dino di Compagno et li *compagni* Priori et Gonfalonieri di giustitia (P249r).

COMPARAGGIO • *‘legame che si costituisce tra due persone per il fatto che l’una è il padrino di battesimo dell’altra’ in neuno modo possano overo debbano per alcuno colore dimandato nel battesimo di fanciugli e in nel *comparaggio*, il quale contrarranno per cagione del detto battesimo, spendere overo fare spendere overo in confetti [...] oltre uno fiorino d’oro (C215r).

COMPARE • ‘padrino di battesimo’ → COMARE

COMPARIRE • ‘presentarsi formalmente di fronte a un magistrato, un ufficiale del comune; in particolare di fronte a un giudice’ E ’l detto iudice, colui *comparendo*, faccia lo iurare di dire la veritate et diligentemente lo examini (P125v).

[COMPARIZIONE] • ‘il presentarsi formalmente di fronte al magistrato’ infra otto die dal die della *compartitione* del debitore o di suo procuratore (P68r).

COMPENSAGIONE, [COMPENSAZIONE] • ‘estinzione in tutto o in parte di debiti e crediti contrapposti’ che quanto a *compensazione* o abbattimento di quello, che fosse scritto o si scrivesse per innanzi che cotale mercante o artefice dovesse avere o dare o pagare dovesse ad alcuna persona, fosse alcuna dubitatione (P85v).

COMPENSARE • *‘estinguere in tutto o in parte debiti e crediti contrapposti’ Della pena di colui il quale *compenserà* o radomanderà la pecunia della quale sarà pagato dal Comune di Firenze (P189r).

COMPERA • si stea alla scrittura del sensale lo quale di questa cotale *compera* et vendita fece la senseria (P104r); Che le vendite e le *compre* le quali si debbano fare per le trecche si faccino puiivicamente e apertamente (C2r); perverranno per innanzi per titolo di *compara* ovvero per alcuno altro titolo ovvero ragione (C174r).

COMPERARE • Et per simile modo sia tenuto lo convicino nella cui terra fia l’andamento *comperare* quella cotale terra per la quale così si va (P83v); Niuno *compri* ovvero facci comperare nela città ovvero distretto di Firenze grano ovvero biada più che [...] (C17v); De non *comparare* ovvero ricevere in pegno alcuna cosa che s’appertenga a arte di lana (C164v).

COMPERATORE • Et di queste cose si creda al giuramento del *comperatore* di cotale panno o saia con uno testimonio di veduta o due di publica fama (P106r).

COMPESARE • *‘valutare ponderatamente’ per certo avuti molti trattati con li predetti guelfi et ghibellini et *compesata* con savia deliberatione la conditione del fatto sopra la concordia et pace delle parti predette (P254v).

[COMPETERE] • *‘spettare’ sì inpertanto che per le predette cose non s’intenda esser concesso a quelli consoli né *competisca* maggiore balia, autoritade o podestà che data sia alli consoli de’ Linaiuoli intorno alla detta guardia (P111v).

COMPETENTE • ‘opportuno, adeguato’ produrre sopra queste cose testimoni et per quelli provare di sua ragione infra termine *competente* (P69v); ‘spettante’ Salvo in tutte le cose sopradette lo beneficio concesso o *competente* per vigore di qualunque statuti o ordinamenti del detto Comune (P15v); E che le ragioni dele dote *competenti* ale vedove [...] (C67v).

COMPIERE • ‘portare a termine’ dare al camarlingo della pecunia per lo Comune di Firenze diputato per fare et per *compiere* le dette mura (P20v); • ‘da parte del notaio, dare carattere compiuto e autonomo a un atto, facendolo passare dalla forma contratta dell’*imbreviatura* a quella estesa dell’*instrumentum*, suscettibile di essere prodotto o conservato’ et la scrittura o carta *compiuta* o a compiere di mandamento d’alcuno notaio vagla et tegna (P80v); Et possa il predetto notaio figlolo del morto notaio *compiere* et publicare et cancellare le imbreviature et scritture del suo padre senza alcuna commissione (P81r).

COMPILARE • ‘redigere’ di tutti et ciascuno instrumenti del Comune o pertenenti al Comune fare *compilare* et scrivere due libri in buone carte di pergamena nostrali (P213r).

[COMPILAZIONE] • ‘redazione’ Salvo etiamdio et espresso che per le predette cose [...] non pregiudichino punto alla chiamata che si facesse per innanzi di messere Tomaso di Ser Puccio d’Agobio, cittadino fiorentino, al’ufficio della correptione o *compilatione* delli statuti del Comune di Firenze (P59v).

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

COMPIMENTO • ‘esecuzione, realizzazione’ elegendo et ponendo alle predette cose certi buoni et leali huomini che le predette cose procurino et guidino et guidare facciano ad *compimento* (P213r); Sieno tenuti anche fare e curare che messere la Podestà e il Capitano e le loro famiglie e il giudice dell’appellagione e ciascuno altro ufficiale per lo Comune di Firenze a ciascuno facciano *compimento* di giustitia (C98r).

COMPITARE • ‘contare’ infra .xv. die *compitandi* dal die ch’elli avrà giurato lo suo officio (P39r); • ‘mettere nel novero, considerare’ tra li quali .x. per quartiere sia uno capitano di loro, esso capitano in quello novero *compitato*, et chiamisi capodiece (P53r); • ‘deferire il giuramento specificandone distintamente con lettura ad alta voce l’oggetto’ lo scrivano delle riformagioni de’ consigli del Popolo et del Comune di Firenze sia tenuto et debba *compitare* a loro et a ciascuno di loro il detto giuramento (P161v).

COMPITO • ‘conto’ et etiamdio non obstante che alcuno de’ predetti rendesse ragione et *compito* per alcuno tempo delle cose per lui amistrate et pervenute a lui (P18v).

COMPONITORE • ‘chi compone una lite’ dinanzi da alcuno arbitro o arbitratore o amichevole *componitore* (P135r).

COMPORRE • ‘mettere insieme, costruire’ nulla persona faccia o costruisca o hedifichi o fare o *comporre* o hedificare faccia alcuno mulino, pescaia o gualchiera (P204r); • ‘redigere’ cessanti li predetti impedimenti, le predette cose abbreviate, corrette et dichiarate insieme fece ridurre et *comporre* gl’infrascritti statuti per messere Thomaso di ser Puccio d’Agobio (P1r); • ‘trovare un accordo, transigere’ cum tutti e ciascuno debitori [...] *comporre*, transigere e pattovire e compositioni e transactioni e patti fare i quali vorranno (C72v).

[COMPOSITIONE] • ‘costruzione’ sieno e soprastare debbano al’opera de’ lavoro e dela *compositione* dela maggiore chiesa dela beata Riparata dela città di Firenze (C71v); • ‘redazione’ aiutanti circa la *compositione* predetta li savi huomini messer Lapo di messer Giovanni da Prato dottore di legge et ser Taddeo Lapi di Firenze, molto sperto notaio (P1r); • ‘atto o accordo che elimina una discordia, una lite’ e i predetti Podestà, Capitano, Executore e gli altri ufficiali predetti sieno tenuti e debbano stare ala loro *compositione* come diranno e ordineranno fra loro (C100v).

COMPRENDERE • ‘a proposito di un testo normativo, prevedere’ abbia la Podestade di Firenze pieno arbitrio, purché la pena in questo statuto *compresa* non possa diminuire o in alcuna cosa mitigare, ma sì accrescere (P150v); • ‘contenere’ Et tutte le scritture per quella cagione fatte così et per qualunque parole *comprese* s’intendano essere et sieno in favore di questo cotale debitore (P84r).

COMPROMESSO • ‘accordo con cui le parti di una controversia attribuiscono a un arbitro il potere di risolverla’ E le predette cose tutte et ciascuna s’oservino et luogo abbiano in tutte et per tutte ne’ *compromessi* et lodi et sententie che si facessero in arbitri et arbitratori (P82r).

COMPROMETTERE • ‘deferire una lite in arbitri’ Et neuna femina per vigore del presente statuto sia costretta a *compromettere* lite, questione o differenza che avesse per sua dote o per cagione di sua dote (P82r).

[COMPULSIVO] • Nelli piati civili di qualunque violentie, turbative, inquietative, *compulsive* o expulsive, furti, tutele, compagna, sospetti tutori o curatori [...] (P66v).

COMPUTARE → COMPITARE

COMUNALE • ‘che appartiene a più’ E intendasi consorto qualunque à muro *comunale* cum l’altro (C121r).

COMUNALMENTE • si usò *comunalmente* di riscuotere et per quello medesimo e a quello medesimo modo (P158v); • stavano insieme e vivevano non divisi in essa medesima casa, *comunalmente* faccendo essa medesima arte (C127v).

COMUNANZA • ‘collettività con organizzazione istituzionale specifica’ Non possa alcuno castello, terra, villa, *comunanza* o qualunque luogo si sia della cittade, contado o distretto di Firençe [...] (P133r); E ’l detto messere la Podestade sia tenuto di notificare [...] alla *comunanza* di quello cotale luogo uno mese anzi la detta festa che li detti ceri deano (P211r).

COMUNE agg. • Nulla persona debba comperare o per alcuno altro titolo inter vivo acquistare alcuna casa immobile *comune* con alcuna persona consorte o alcuna casa immobile allato ad alcuna persona, muro *comune* in mezzo, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuno (P98r); siano tenuti quella casa o hedificio chiudere in mezzo a *comuni* spese secondo che a ciascuno toccherà per sua parte (P116v); • Voglamo che il Capitano che non è di parte et li altri che si debbono mandare per messer lo papa non si debano chiamare Capitani d’alcuna parte, ma per *comune* vocabolo Capitano di Firenze et conservatore di pace da quinci inanzi sia nominato (P256v); • ‘a proposito di *ragione* (‘diritto’), che è in vigore dappertutto’ Questo inteso che se per forma d’alcuno statuto o provisione del Comune di Firenze o di ragione *comune* la instantia de’ detti piati o d’alcuno di quelli si dovesse finire, terminare o spedire in minore tempo [...] (P67v).

COMUNE sost. • ‘ciò che appartiene a più’ la quale condannagione se non pagherà infra .x. die [...], tutti li suoi beni debbano esser guasti et disfatti, et guasti et disfatti rimagnano in *comune*, et in perpetuo sia in bando del Comune di Firenze per maleficio (P131v); • ‘comunità politica (più o meno) indipendente’ Et tutti et ciascuno podestadi, vicari o notari, ufficiali di qualunque popoli, *comuni*, leghe o universitadi o luoghi del contado o del distretto di Firençe, possano, sieno tenuti et debbano [...] (P48v); Et sia tenuto la Podestà et ciascuno giudice, al quale secondo la forma degli statuti del detto *Comune* pertiene la giurisdizione o cognitione de’ piati civili, fare lo detto debito pagare infra .x. die proximi (P68v); Et se in cotale popolo, *comune* o luogo non fosse allora alcuno cappellano, regitore o syndaco (P70v); Ma se la Podestà, rectore, consiglio o *comune* di cotale luogo d’intorno alle predette cose o alcuna d’esse sarà negligente, allora [...] (P97r); E se contra si facesse, sia condannato chi contrafa, cioè se sarà *comune*, in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, e se sarà popolo, in livre dugento di denari fiorentini piccioli (C13r); possano e a loro sia licito d’unire e fare uno *comune* nele parti di Vicchio di Mugello di quelli popoli, comuni e luoghi di quali a’ detti ufficiali overo a tre d’essi parrà (C76v); • ‘in particolare unito a *popolo*, reggimento, governo cittadino’ vagla et tegna sì come per lo Popolo et per lo *Comune* di Firenze et per li opportuni consigli di quello Popolo et *Comune* fatto fosse (P92r).

COMUNEMENTE • sicondo il costume, tenore overo forma osservato *comunemente* in essa tale lega (P205v).

COMUNIONE • ‘partecipazione politica’ et siano etiamdio schiusi da ogni *comunione* del’arti della cittade (P240v).

COMUNITÀ • ‘Comunanza, collettività politicamente organizzata’ Ma qualunque università, popolo, *comunità* ovvero singulare persona dela detta città, contado ovvero di stretto [...] (C71r).

CONCEDERE • ‘dare, trasferire con corrispettivo o senza’ Nullo della cittade o del contado o del distretto di Firenze ardisca o presumisca di vendere o cambiare o donare o alienare o obligare o per altro modo concedere o per titolo d’alienatione trasportare in altrui o dare o *concedere* ad affitto per tempo di .x. anni (P190r); E anche di dare e di *concedere* sieno tenuti essi notari la copia in publica forma (C173r); che niuna donna o femina ovvero niuna altra persona per lei dea ovvero doni, *conceda* ovvero dare, donare, portare o concedere possa, quando ne va a marito, [...] più che valuta o stima di livre cento (C215v); • ‘attribuire in forza di una norma o comunque di un potere pubblico; in particolare una carica o una funzione pubblica’ quello Comune, terra o luogo nulla rapresagla concederà e patirà che *si conceda* contra li cittadini o contadini o distrettuali di Firenze o contro esso Comune di Firenze (P15r); E abbino ogni offitio, autorità e balia la quale *si concede* a’ consoli dela detta arte per vigore di qualunque statuti, provisioni ovvero ordinamenti di Popolo e di Comune di Firenze ovvero del’arte predetta (C44v); • ‘permettere’ la quale cosa *concediamo* in questo caso di fare licitamente (P267r).

CONCEDIMENTO • Questo salvo che neuno figlolo per impetracione o *concedimento* d’alcuna licentia [...] (P95v).

CONCESSIONE • se ciò non fosse di voluntade, licentia et *concessione* del Comune di Firenze (P115v); E da ora tale contratto, alienatione ovvero *concessione* sia cassa e rotta e di niuno valore (C70r).

[CONCLUDERE] • *‘precisare in giudizio le domande, le eccezioni, le istanze istruttorie prima che il giudice trattenga la causa in decisione’ et passati quelli cinque die lo iudice costringe le parte a *conchiudere* nella questione (P65v).

[CONCLUSIONE] • *‘precisazione in giudizio delle domande, delle eccezioni, delle istanze istruttorie prima che il giudice trattenga la causa in decisione’ Et che il giudice anzi lo tempo che si dovrà fare la *conchiusione* nel piato assegni alle parti termine di cinque die a produrre carte et ragioni che vorranno (P65r).

CONCORDARE • ‘avere il medesimo contenuto, corrispondere’ se alcuni fosseno i capitoli ovvero ordinamenti ovvero stantiamenti i quali fosseno favorevoli ovvero *concordanti* cho’ predetti fatti in pregiudicio di cessanti e fugitivi (C128r); • ‘far corrispondere, uniformare il contenuto’ possano cassare, correggere, amendare, limitare e ad essi aggiugnere e di nuovo statuti fare e i contrari *concordare* e simiglianti levare via (C54r); • ‘rifl. mettersi d’accordo’ Che i debitori richiesti i quali non pagano ovvero che non *si concordano* sieno ditenuti personalmente e procedasi contra loro (C132r).

CONCORDIA • et se le parti non fossoro in *concordia*, in quello caso si faccia la tara per li taratori (P105r); • ‘accordo che pone fine a una controversia; pace’ alcuna *concordia*, fine o sodisfacimento o confessione fatta fosse o si facesse (P51v).

CONCORRERE • cotale forestiere fosse contento di *concorrere* e concorresse chogli altri creditori di cotale cessante e fugitivo (C134v).

CONDANNAGIONE • ‘provvedimento con cui si irroga una sanzione’ Et li detti camarlinghi siano tenuti et debbano quello die o il seguente dopo la *condanagione* fatta del detto iudice o d’alcuno di sua famiglia porre ad entrata [...] (P15v); • ‘il contenuto del provvedimento di condanna: la pena’ cancellare o liberare o trarre o circumdare alcuna *condannagione*, bando o multa d’alcuno o il nome suo ne’ libri et atti et condannagioni (P87v); • ‘somma da pagarsi a titolo di condanna’ la quale *condannagione* s’egli non la pagheràe la mano o il piede li sia tagliata (P151v); E ciascuno possa accusare e abbia la quarta parte dela *condennagione* pecuniaria (P22r); • ‘il documento che contiene la condanna’ et a loro sia licito et sieno tenuti et debbano, a richiesta di chiunque, nella *margin*e di cotale *condannagione* o bando [...] scrivere [...] (P195r).

CONDANNARE • et li fallanti contra le predette cose *condannare* nella pena predetta (P69v); sopra le predette tutte e ciascuna si possa cognoscere, procedere e *condennare* come detto è, anche a dinuntiagione di ciascuno, pubblicamente ovvero privatamente (C190r).

CONDANNATORIO • Et in ciascuna sententia così absolutoria come *condamnatoria* la quale il detto messere Podestade daràe sopra alcuna accusa sia tenuto et debba [...] (P126v).

CONDEBITORE • * coloro che per la detta cagione fossoro condannati et pagassoro abbiano rigresso verso gl’altri *condebitori* suoi per rata di tutto quello che così al Comune di Firenze come al creditore avranno pagato (P94r).

[CONDIZIONE] • ‘stato di una persona, con particolare riguardo all’appartenenza a un determinato ceto’ riguardata la qualitate delle parole et la *conditione* delle persone (P152r); • ‘clausola, disposizione fissata da uno statuto o anche da un atto privato; e anche in senso più tecnico, avvenimento futuro e incerto a cui è subordinata l’efficacia di un contratto o di un atto giuridico; azione riconosciuta dal diritto comune’ Iuri ancora esso Podestade [...] non ponendovi alcuna *condicione* o modo, ma puramente et semplicemente et acconciamente sì come [...] si compiteràe lo iuramento (P5r); se le predette cose non saranno lasciate, date o concesute a cotale femina sotto *conditione* o modo che li usufrutti non pervengano al marito (P83v); rinunziando in tutte queste cose al’exceptione di non celebrato contratto, al privilegio della corte propria, al’exceptione di reo inganno, alla *conditione* senza cagione o per non giusta cagione fatta, ad actione in fatto [...] (P261r).

CONDOTTA • ‘contratto o rapporto di locazione’ E ’l notaio che di cotale promessione, *condotta* et alogagione farà carta sia tenuto et debba [...] (P82v); • *ufficiali della condotta* ‘magistratura che assoldava i mercenari’ li oficiali della *condotta* de’ soldati del Comune di Firenze siano tenuti et debbano secondo la forma degli ordinamenti del detto Comune tutti et ciascuno castellani [...] rassegnare et ricercare (P52v).

CONDUCIMENTO • *‘locazione’ che tutte et ciascuna licenze per adietro concesute, etiam per via di patti d’alcuna compera di gabella o di rendite o di *conducimento* di beni del detto Comune o per altra qualunque cagione d’andare o stare fuori di casa di nocte sieno casse e vane (P164r).

CONDUCITORE, CONDUTTORE • ‘trasportatore’ E da capo sia condannato per messere lo Capetano el *conducitore* di tale legname in venticinque livre di denari fiorentini piccioli (C165v); • ‘chi prende un bene in locazione’ Che sia licito al’allogatore piglare li beni del *conducitore* (P90v).

CONDURRE • ‘far passare da un luogo a un altro’ Et neuna persona metta o *conduca* nella detta cittade o contado o distretto alcuna delle dette vietate monete (P165v); • ‘prendere, tenere in locazione’ Se alcuno pigionale che *conducerà* alcuna casa a pigione [...] (P90v).

[CONDUZIONE] • ‘contratto o rapporto di locazione’ altre cautele necessarie et usate di porre in carta d’allogagione et di *conductione* (P73v).

CONFERIRE • ‘attribuire’ Et possano quelli amici le dette parti, se quelle non potranno acconciamente dividere, a loro voluntade compensare et *conferire* con danari dandi dal’uno consorto al’altro consorto (P116r); • ‘mettersi in relazione, avere relazioni con’ non possa o debba tenere ad una medesima briga, odio nè inimistadi, nè *conferire* a quelli medesimi nelle inimistadi con alcuni della casa della Tosa (P220v); • ‘trattare, discutere’ qualunque [...] paleserà [...] alcuna cosa che nel Palagio del popolo di Firenze [...] si trattasse, ordinassesi, *conferissesi* ovvero si parlasse per gli uffici di signori Priori dell’arti e Gonfaloniere di giustitia [...] (C146v).

CONFERMAGIONE • Fatta la pace o la *confermagione* della pace di questa guisa per li .l. predetti (P258r).

CONFERMARE • et sia tenuto questo cotale bando posto da’ suoi precessori *confermare* (P262v).

CONFESSARE • Lo quale beneficio si stenda etiamdio alle persone che *confessassoro* alcuno de’ maleficii (P128r); ma coloro che non voglono *confessare* d’essere guelfi o ghibellini non vietiamo d’essere ricevuti per ciascuna parte (P257v).

CONFESSIONE • Che la *confessione* o promessa fatta per lo conduttore non pregiudichi al primo allogatore (P82v).

CONFESSO • Et quello cotale del quale si dirà ch’abia commessa cotale falsitade o ratura sia avuto per *confesso* et convinto di quello che domandato o isposto sarà contra lui (P84v).

CONFIDEIUSSORE • * Di raquistare dal *confideiussore* li danni e ’l debito et le spese come tocca (P94v).

CONFIDENTE • ‘persona di fiducia’ se li detti arbitri et arbitratori non fossoro in concordia, allora sia chiamato il terzo dove furono due, e ’l quinto dove furono quattro, per lo iudice dinanzi dal quale fia la questione, ricevuti li *confidenti* dalle parti (P77v).

CONFISCAGIONE, [CONFISCAZIONE] • ‘avocazione al fisco di beni privati a titolo di condanna’ beni che si confiscaranno per cagione del’heretica pravitate infra tre mesi dopo questa cotale *confiscagione* (P265v); sotto pena del capo e di *confiscatione* di beni (C119r).

CONFISCARE • ‘avocare al fisco beni privati a titolo di condanna’ sia tenuto et debba il detto messer Podestade tutti li suoi beni publicare et *confiscare* al Comune di Firenze (P135v).

CONFORTARE • ‘esortare, istigare’ Et in quella medesima pena sia condannato il padre che *conforterà* il figliuolo o consentiragli a commettere questa scelerateza (P150v).

CONGIUGNIMENTO • ‘coito’ Et che alli avolteri et altri qualunque nati di divietato congiugimento o d’altro illecito *giacimento* (P100r).

CONGIUNTO • ‘chi è legato da vincoli di parentela o affinità’ né quella offesa persona ardisca o presumisca fare o far fare vendetta in corpo contra alcuna persona *congiunta* o della casa, schiatta o consorto di quella cotale persona offendente (P152v).

[CONGIURAZIONE] • ‘accordo cospirativo’ per alcuna *congiuratione* o postura o rubellione ch’avesse fatta contro allo stato pacifico della cittade di Firenze (P142v).

[CONGREGAZIONE] • ‘riunione’ E intendasi ale predette cose essere approvato, se per due parti di presenti in essa *congregatione* sarà vinto a fave nere e bianche (C44r).

CONOSCERE • ‘giudicare; anche nel senso più ristretto di svolgere la funzione istruttoria’ L’uno de’ quali iudici *cognosca* et *conoscere* sia tenuto et debba di tutte et ciascuna accuse et dinuntie porte o o che si porgeranno da alcuno o alcuni del quartiere di Santo Spirito (P124v); *cognoscere*, procedere diffinire e terminare possano e debbiano (C174v); abbia et avere s’intenda quello medesimo arbitrio et quella medesima balia in incheggiando, procedendo, *cognoscendo* et condannando (P197v); • ‘stabilire accertando’ esse mura fare fortificare, come esso comune *cognoscerà* che si convenga overo che bisogni (C13v); *cognosciaranno* essere sufficienti a esso officio del consolato (C44v).

[CONOSCIMENTO] • ‘attività di giudicare, giudizio’ Et che cotale pagamento et soddisfaccimento, *cognoscimento* et dterminatione delle predette cose si faccia et fare si debba nella cittade di Firenze a richiesta di colui che domanderà et non altrove (P101v); a coloro contro li quali questi cotali testimoni dipuosoro a *cognoscimento* di iudice informare fia data piena fede alli detti di quelli testimonii (P270r).

CONSANGUINEO • ‘l suo padre et fratelli et figlioli et tutti li suoi parenti di ceppo et *consanguini* per linea masculina s’intendano essere et sieno rimossi da ogni protectione et difensione (P201r).

CONSAGUINITADE • la cui iurisdizione fia ricsuta dalli consorti et dalla schiatta et *consanguinitade* per linea masculina di colui che ricuserà questa iurisdizione (P137v).

CONSEGNAGIONE • ‘rassegna’ Et essi oficiali et famigliari la detta *consegnagione* et mostra fare sieno tenuti et debbano ad petitione et richiesta delli oficiali (P6v).

CONSEGNARE • quelli pegni *consegnare* o fare consegnare quello medesimo die (P25r); • ‘passare in rassegna, controllare’ ire per tutta la città di Firenze [...] a *consegnare* et per rassegnare li detti maestri et portatori (P55r).

CONSEGUIRE • provvedere et ordinare che modo et forma et solemnitade lo detto adomandante debba osservare per *consequire* le sue ragioni (P97v).

CONSENTESCO • ‘che presta il consenso, favorendo la commissione di un illecito’ se alcuno sarà roffiano o messagiere di commettere questa scelerateza o sia usato favoregiatore o *consentesco*, sia condannato in libre .vc. piccioli (P150v).

CONSENTIMENTO • ‘consenso’ se cotale obligatione non fia di *consentimento* almeno di due degl’altri di quella compagnia (P91v).

CONSENTIRE • non possano o debbano alcuna balia o podestade ricevere o avere o procurare o *consentire* che ad alcuno o ad alcuni sia data (P203v).

CONSERVAGIONE, CONSERVAMENTO, [CONSERVAZIONE] • → CONSERVARE et contra loro procedere in persona et nelle loro cose a *conservatione* senza danno et ad intero rifacimento de danni (P236r).

CONSERVARE • ‘mantenere in buono stato’ mantenere e *conservare* essa via acconcia (C16r); • *conservare senza danno* ‘risarcire’ messer la Podestà nella condannagione che farà di cotali malefattori sia tenuto et debba condannare coloro a *conservare* senza danno cotale pioviero da cotale incendio et danno dato (P89r); • ‘tutelare, salvaguardare’ *conservando* le loro persone dallo incorrimento delli heretici (P267v).

[CONSERVATORE] • *conservatore di pace* ‘titolo del Capitano del Popolo’ per vece et nome di messer lo Capitano et difensore et *conservatore* di pace et di buono stato della cittade et contado et distretto di Firenze (P215r); lo Capitano del Popolo e del Comune di Firenze e difensore dell’arti e degli artefici e *conservadore* di pace dela città, contado e distretto suo (C5r).

CONSERVATORIA • *‘l’ufficio del conservatore’ Nullo che fue per adietro o è hora o fia per inanzi in regimento o officio di podesteria o di capitaneria del Popolo o della guardia o *conservatoria* dell’arti et delli artefici o del pacifico stato o d’altra capitaneria, *conservatoria* o defensoria o executoria o di giudiceria di ragione o d’apellagione o di nullitate della cittade di Firenze possa (P57v).

[CONSIDERARE] • ‘tenere in conto’ *considerata* la qualitate della ingiuria et della persona et del luogo (P152r).

CONSIGLIARE • ‘dire in consiglio il proprio parere, discutere in un organo collegiale’ sotto la pena di libre mille di denari fiorentini piccioli a ciaschuno che aringha overo *consiglia* (C190r); • ‘dare il consiglio: svolgere attività di consulenza in campo giuridico’ il quale savio debba essi *consigliare* intorno al’ufficio loro (C72r).

CONSIGLIATORE • ‘giurista consulente’ E che qualunque il quale così sarà eletto per *consigliatore* abbia divieto da esso officio per tempo e termine di due mesi dal dì del diposto tale officio (C106r).

CONSIGLIERE • vinto fue solemnemente per li *consiglieri* del detto consiglio secondo la forma della provisione fatta per li signori Priori dell’arti (P221r).

CONSIGLIO • ‘organo collegiale, assemblea deliberante’ Per lo Popolo et Comune di Firenze sieno et essere debbano due *consigli* nella cittade di Firenze, l’uno che si chiami et sia lo *consiglio* di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze et l’altro che sia chiamato et sia il *consiglio* di messer la Podestade et del Comune di Firenze (P23r); • *consigli opportuni* ‘il Consiglio del Popolo e il Consiglio del Comune’ sì come per lo Popolo et per lo Comune di Firenze et per li opportuni *consigli* di quello Popolo et Comune fatto fosse (P92r); • ‘riunione del consiglio’ che il die che sonato fue al detto *consiglio* elli era absente dalla cittade o dal contado di Firenze (P25r); • ‘proposta in consiglio’ sia tenuto et debba contradire a cotale *consiglio* et proposta, etiamdio se vinto fosse nel consiglio del Popolo (P59r); • ‘deliberazione’ possano cum *consiglio* e consentimento di ventuna capitudine dell’arti dela città di Firenze fare ordinamenti (C98r); • ‘parere reso dal giurista’ senza solemnitade et strepito et figura di iudicio

et senza domandando o dando *consiglio* d'assessore o di savio (P97r); • *avere consiglio con* 'consultarsi' Et sopra queste cose messer la Podestà abbia *consiglio* con messer lo Capitano et defensore et con li signori Priori del'arti et Gonfaloniere (P213v); • 'aiuto, sostegno' nè dare o prestare aiuto, *consiglio* o favore ad alcuna offensione che si facesse ad vendetta d'alcuna inimistade (P217v).

CONSILIARIATO • 'l'ufficio del consigliere' l'ufficio del consolato overo del *consiliariato* accetterà (C48r).

CONSOLATO • 'l'ufficio di console' Di non eleggiere al'ufficio del *consolato*, se non quello che farà l'arte (C43r).

CONSOLO • per l'oficio de' signori Priori del'Arti et del Gonfaloniere della giustitia et per li regimenti della cittade di Firenze et per li *consoli* di ciascuna arte della detta cittade (P75v).

CONSORTE, CONSORTO • 'chi ha comunanza di interessi con altri' etiamdio se fia disuguali in novero di persone o più *consorti* d'una medesima lite, chiamare possa per la parte sua uno cui vorrà, cioè tale che accetti lo compromesso (P81v); • 'appartenente alla stessa famiglia o ceppo, o all'unione di più famiglie' Che li parenti et li *consorti* che ànno differenza insieme siano tenuti di comprometterla in arbitri (P61r); quelli *consorti*, parenti o congiunti et ciascuno di loro siano tenuti et debbano quelli beni ricevere et condurre (P75r); la cui iurisdizione fia ricsusata dalli *consorti* et dalla schiatta et consanguinitade per linea masculina di colui che ricuserae questa iurisdizione (P137v); • 'comproprietario' E intendasi *consorto* qualunque à muro comunale cum l'altro (C121r).

CONSORTERIA • 'Gruppo familiare; anche insieme di più famiglie appartenenti alla stesso ceppo e legate da un fine politico-militare comune' ingiuria o offesa [...] contra congiunto per linea masculina o di quella medesima casa, schiatta o *consorteria* di quello condannato per la detta cagione (P149r); • 'compagnia, arte' ma che d'essi aggiunti non sia se no· uno di medesima *consorteria* overo compagnia, de' quali l'officiale predetto sia tenuto di fare segreta inquisitione (P46r); • *'comunione, proprietà' e il grande s'intenda d'avere comperato in *consorteria*, se comperrà casa nela quale sia muro comunale (C121r).

CONSPIRAZIONE → COSPIRAZIONE

CONSTITUIRE → COSTITUIRE

CONSTITUZIONE → COSTITUZIONE

CONSTRIGNERE → COSTRINGNERE

CONSTUMA → COSTUMA

CONSUETUDINE • sicondo la buona *consuetudine* di mercatanti dela città di Firenze (C133r).

CONSULTORE • 'giurista consulente' Et che ciascuno iudice *consultore* della cittade o del contado o distretto di Firenze nella matricola del'Arte de' Iudici et de' Notai [...] sia tenuto [...] specificare scritto in questo cotale consiglio certa cagione et diterminata et senza alcuna alternatione o oscuritade (P87r).

CONTADINO • ‘abitante del contado, in opposizione a cittadino e distrettuale’ Et che tutti et ciascuno quelli cittadini, *contadini* et distrittuali alli quali fue comandato o mandato per li detti paciarii [...] (P134r); si eleggano overo si assummano per lo Comune di Firençe quattro buoni huomini cittadini di Firençe in officiali e per officiali del detto Comune al’ufficio di quattro buoni huomini sopra la difesa di *contadini* e sopra le inique extorsioni dele gabelle del Comune di Firençe (C74r).

CONTADO • ‘territorio prossimo alla città, un tempo del conte e poi del comune, in opposizione a città e a distretto’ Né alcuno ufficiale del Comune di Firenze [...] mandi o mandare faccia nel detto *contado* o distretto [...] messi, berrovieri o picconari [...] a casa o possessioni d’alcuno che abbia casa et pubblicamente abiti nella detta cittade e il quale non debba soportare le graveze nel detto *contado* o distretto di Firençe per exactione d’alcuna pecunia o di cosa fare (P36r); in alcuno oficio o regimento nella cittade o *contado* o distretto di Firençe (P58r); Se alcuno farà offendere alcuno nella cittade o nel *contado* o distretto di Firenze [...] (P151r).

CONTARE • *contando* dal di il quale sarà conceduta essa licentia (C158r); • ‘valutare’ essi camarlinghi non ricevano essi pagamenti se no· a fiorini overo in fiorini d’oro, *contando* a sé il fiorino del’oro per quella quantità di pecunia che vale a grossi; (C221r); • ‘mettere nel novero, considerare’ non *contando* inel numero alcuno famigliaro di sopradetti (C221r); • ‘deferire il giuramento specificandone distintamente con lettura ad alta voce l’oggetto’ E che quelli che *contarà* loro il giuramento sia tenuto e debba spetialmente e nominatamente sopra le predette e dele predette cose da loro e da ciascuno di loro ricevere giuramento, promissione e stipulatione per vicenda e per nome dela camera del Comune di Firençe (C190r).

CONTASTAGIONE, CONTASTAMENTO, [CONTASTATIONE] • ‘atto con il quale s’intraprende formalmente il giudizio di fronte al magistrato, definendo i termini della controversia’ Et ciascuno possa proporre questa cotale excettione, et etiamdio anzi la *contastagione* della lite (P142v).

CONTASTARE¹ • → CONTASTAGIONE cognosciuto primamente della regione delle parti sommariamente, senza dare libello et *contastare* lite (P95r).

CONTASTARE² • ‘contrastare’ Et che a loro nel detto loro oficio o executione d’esso non si possa *contastare* o opporre, ma tutte et ciascuna cose sopradette liberamente et precisamente si possano et debbano osservare et ad executione mandare (P254r).

CONTENERE • ‘descrivere, trattare, indicare in un documento scritto’ se si trarrà alcuna cedola *contenente* il nome o sopranoime d’alcuno isbandito per maleficio non cancellato o morto [...] (P196r); • ‘prevedere in una norma, in un provvedimento, in un contratto;’ ma stare contento di tutte et ciascuna cose che in quelli statuti si *contengono* (P4v).

CONTENENZA, [CONTINENZA] • ‘il contenuto di uno scritto’ I quali sacchi di fuori sieno scritti e disegnati dela *contenenza* dele dette carte (C154r); ‘il contenuto di un provvedimento normativo’ provveduto e ordinato fu l’ordinamento dela infrascritta *continencia* e tenore, cioè [...] (C61v).

CONTENTO • ma dela detta remuneratione dela exentione dela sua condannagione e bando debba essere *contento* (P117v).

CONTESSIMENTO • Questi miseri paterini [...] sotto uno *contessimento* offendono tre insieme, cioè Idio e'l proximo et sé medesimi (P268r).

CONTESTAGIONE, CONTESTARE, [CONTESTAZIONE] → CONTAST-

CONTINUO • 'di seguito' Et la instantia delle dette questioni et piati non duri né durare possa oltre .cxxxiii. die *continui*, anoverando dal die che sarà fatta la prima richesta (P66v).

CONTO • rendendo la ragione e il *conto* del'aministratione fatta per loro (C82v).

CONTRADA • 'strada di un centro abitato' mettere bando per la cittade di Firenze pubblicamente, et massimamente nella *contrada* del debitore (P70v); • 'territorio, luogo' acquistare per alcuno altro titolo nel contado di Firenze overo in Toscana overo in alcuna *contrada*, provincia, regione overo terra (C144r).

CONTRADICIMENTO • Et delle predette cose o d'alcuna d'esse nulla apellagione o *contradicimento* si possa fare o di nullitate oppositione (P73r).

[CONTRADDIZIONE] • sommariamente et di piano et sança strepito o figura di giudicio e senza contestagione, *contraditione* o rispensione (P66v); • non obstante la *contraditione* di cotale consorto o vicino (P114v).

CONTRADIRE • 'opporsi a una proposta in consiglio o in un organo collegiale, a una delibera assunta, a una richiesta e sim.' se *fia contradetto* sia tenuto et debba quello cotale hedificante o che vorrà hedificare dare sofficiente mallevadore (P114v); 'quattro ufficiali dela biada [...] overo tre di loro, l'altro absente, non richiesto, non giurante overo non accettante, morto, *contradicente* overo altrimenti in qualunque modo impedito, possano, sieno tenuti e debbano cognoscere, terminare, procedere, decidere [...] (C14v); • 'turbare il pacifico possesso di un bene immobile' per forza entrerà in casa o possessione altrui o *contradieràe* ad alcuno il lavorio d'alcuna possessione o l'abitatione d'alcuna casa (P134v).

CONTRAFARE, CONTROFARE • sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a ciascuno che *contrafa*, la quale debba essere tolta per ciascuna volta (C84v).

CONTRAPONIMENTO • * et tale *contraponimento*, proponimento overo exceptione ricevere e ammettere, ogni difficoltà cessante (C172v).

CONTRAPORRE • E che la detta exceptione non si possa *contraporre* overo essere proposta contra alcuna femina in nel domandamento overo sopra richiedimendo dela dota (C170r).

CONTRARRE • ciascuno medico possa et a lui sia licito di fare et *contrarre* compagnia collo spetiale et con ciascuno altro delle cose pertenenti alle medicine (P107r); • Di non *contrarre* parentado cho' conti Guidi overo gli altri scritti di sotto (C192v).

CONTRATTO • 'accordo fonte d'obbligazione' et li *contratti* fatti et li debiti contratti contra la forma di questo cotale bando non vaglano (P90r); non obstanti alcuni *contratti* storti per forza o per paura o per inpressione o fatti dopo le sententie sopradette (P255r); • 'anche il documento che lo racchiude' Et che notaio che rogherà o farà alcuna carta o *contratto* delle infrascritte cose et per le infrascritte cose et cagioni tolga gl'infrascritti salarii, cioè [...] (P109v); • *quasi contratto* 'atto lecito fonte d'obbligazione che prescinde da un accordo originario (es. il pagamento dell'in-

debito)' quella cotale persona che 'l contratto o *quasi contratto* o obligatione avr  fatto (P235v).

CONTROVERSIA • *controversia* o questione civile o criminale (P173r).

CONTUMACE • 'chi, parte del processo, non   formalmente presente nel giudizio' Come si proceda contro al *contumace* (P65v).

CONTUMACIA • 'la situazione di chi, parte del processo, non   formalmente presente nel giudizio' infra .xv. die dopo la condannagione fatta di cotale maleficio, etiamdio se per *contumacia* (P114r); • 'disobbedienza, arroganza, spregio' tutti et ciascuno li quali [...] saranno per inanzi condannati al Comune di Firenze [...] per *contumacia*, per homicidio o fedite date nel volto con vituperatione della faccia o con debilitatione o taglamento d'alcuno membro (P11v).

CONVENENZA • 'accordo' si come quelli patti et *convenenze* et stipulagioni et promesse et altre cose pi  pienamente si contengono in carte pubbliche (P230r).

CONVENEVOLE • 'congruo, adeguato' abbia salario *convenevole* (P110r); • 'opportuno' ovvero per altro modo il quale a lui parr  pi  *convenevole* (C57r).

CONVENIRE • 'essere opportuno' et prima se a loro parr  che si *convegna* (P106v); • 'citare in giudizio' Del modo et della forma di *convenire* li heredi per lo debito del morto (P95r); • 'riunirsi' quelli ragionieri debbano essi medesimi, tutti et quattro o lo meno tre di loro, insieme *convenire* et essere (P2r); • 'stabilire' quando si domandasse la pena *conventa* di pace rotta (P133r).

[CONVENTARE] • 'stabilire con un accordo' la cosa immobile per lui conperata *avr * promesso o *conventato* di rivenderla al venditore o ad altra persona infra certo termine (P98r).

CONVENTICOLA • 'associazione di persone, spesso segreta e con fini illeciti' Che non si faccia leggha, postura o *conventicola* tra li artefici della cittade di Firenze (P62r).

CONVENTO • fare scrivere singularmente cedula contenenti li nomi di quelli paesi o *conventi* di religiosi della cittade di Firenze de' quali si concorderanno insieme (P1r).

CONVENUTO • 'chi   chiamato in giudizio' Salvo che nullo *convenuto* o attore possa domandare sopra alcuno piato oltre due consigli di savio anzi la diffinitiva (P86v).

[CONVENZIONALE] • *'di pena, fissata con accordo' a pagare la detta pena *conventionale* non sia tenuto elli o li suoi mallevadori (P114v).

[CONVENZIONE] • 'accordo' non obstante alcuno patto o *convention* fatto o fatta per cotale marito (P77r); • *'domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto, contrario di → RICONVENZIONE' n  di pagare quello che fia giudicato nel piato della riconvention o *convention* (P68r).

CONVERSAZIONE • 'frequentazione' Lo quale notaio non dimoranza faccia nel palagio del Popolo o che v'abbia *conversation* o quasi *conversation* per cagione d'alcuno officio o ministerio (P3v).

CONVERSERIA • 'condizione di converso' Di coloro che si sforzano di difendere per privilegio di chericato o di *converseria* (P208v).

[CONVERSO] • ‘chi vive presso un ordine religioso senz aver preso i voti’ Item che li detti frati o *conversi* o buoni huomini sieno sopra ricevere le elimosine et darle alli prigionieri delle dette carceri (P41v).

CONVERTIRE • ‘del denaro in particolare, impiegare destinare’ la detta pecunia in perfectione e riparatione di detti ponti e ponticelli si *converta* (C29r).

CONVINCERE • ‘dimostrare attraverso testimonianze e prove diverse dalla confessione’ in neuno de’ predetti casi alcuno de’ testimoni o loro detti o testimonianze [...] si possano per alcuno modo riprovare o di falsitade o di varietade o di contrarietade accusare, *convincere* o condannare o punire (P143v).

CONVINTO • ‘chi è provato colpevole attraverso la testimonianza o prove diverse dalla confessione’ E quello quale si dirà ch’abia commessa cotale falsitade o rasura sia avuto per confesso et *convinto* di quello che domandato o isposto sarà contra lui (P84v).

CONVOCARE • sieno tenuti et debbano almeno una volta fare ragunare et *convocare* li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze (P1v).

COPIA • ‘trascrizione di un documento’ Et che li detti notari facciano *copia* de’ detti bandi a ciascuno adomandante (P90v); • ‘abbondanza’ Che si proceda contro a’ mercatanti che celano la *copia* de’ pesci et delli uccelli et di simiglianti cose (P237v).

COPIARE • et sieno tenuti di commettere et dare a *copiare* et pubblicare essi atti ad un altro notaio ad richiesta di chiunque li adomanderà (P9v).

CORBANA • ‘specie di uva’ Della pena di colui che venderà uve di vigna, excette prenpici, schiave, duracini, *corbane*, agnole (P140v).

CORPO • Dele meretrici che prestano il *corpo* loro ala luxuria per guadagno (C32r); • ‘collegio’ Tutti et ciascuno che fanno l’arte della lana [...] rispondano et siano sì che neuno membro della detta arte [...] et tutti quelli che fanno del mistiero di quella arte della lana [...] suo *corpo* o collegio non ardiscano ordinare (P112v); • ‘il capitale di una compagnia’ fornì certa parte del *corpo* di cotale compagnia (P107r); • *corpo delle fieri* ‘gruppo di ufficiali con il compito di redigere documenti commerciali e provvedere alle questioni finanziarie (TLIO)’ Come si proceda contra coloro che fanno contratti de’ *corpi delle fieri* per la cui cagione fieno mandate lettere al Comune da’ guardiani delle fieri (P45v).

CORPORALE • purché nulla pena *corporale* li sia imposta (P146v); • ‘materiale, di fatto’ dando balia a ciascuno di loro di prendere *corporale* possessione de’ detti beni (P216r); • ‘di giuramento, fatto toccando le sacre scritture’ ciascuna delle dette parti faccia al Comune di Firenze *corporale* saramento et dea malleadori soficienti (P113v).

CORRERE • Et a questi cotali creditor *corra* la prescrizione del tacere di .xxx. anni come si contiene nel capitolo di questo statuto (P70r).

[CORREZIONE] • ‘a proposito degli statuti, riforma’ E tali così eletti sieno ufficiali sopra la *correctione*, emendatione, cassatione, riprovagione e approvagione di tutti gli statuti e capitoli dell’arti (C11v).

[CORREGGERE] • ‘eliminare un errore’ se errore s’allegasse in cotale scrittura, il quale cotale errore si possa conoscere et *correggere* per li consoli di quella arte onde fosse quello cotale che fece cotale scrittura (P84r); • ‘a proposito degli statuti, riformare’ da grande tempo in qua [li statuti] non si poterono abbreviare, *correggere* o amendare (P1r).

CORROMPERE • * Della pena di colui che *corromperà* rettore o ufficiale del Comune di Firenze o suo familiare (P188r).

[CORRUZIONE] • * → BARATTERIA come se elli fosse condannato per baratteria et *corruptione* (P170v).

CORSO • non obstante *corso* di tempo (P123r).

CORTE • ‘organo che amministra la giustizia, tribunale’ non comparisse dinanzi dal detto giudice et *corte* nel termine per lo giudice assegnato (P71r); • ‘circostrizione’ in alcuno suo castello o rocca o forteza, la quale o il cui territorio o *corte* confinerà col contado o distretto di Firenze (P143r).

COSA • ‘qualsiasi atto o fatto; motivo; oggetto’ fare alcuna *cosa* per la quale scandalo o romore o tumulto nasca (P156r); alcuna *cosa* altra dicesse o opponesse o allegasse (P161r); cofani, panni overo altra *cosa* (C221r); • ‘nei riferimenti interni al testo dello statuto, il contenuto, l’oggetto delle disposizioni’ Et le predette *cose* si stendano alle passate et future (P91r); • ‘bene: ciò che può formare oggetto di diritti’ o non farà il diposito in pecunia anoverata apo il creditore di quella pecunia o *cosa* per la quale fia sostenuto (P69r); esser sostenuti o gravati personalmente o in loro *cose* (P76v).

COSCENZA • ‘capacità di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato’ huomini savi et discreti ch’egli vorrà, di buona *coscientia* (P1v); • ‘conoscenza’ né fare si possa alcuna cosa nuova per lo detto notaio sença *coscientia* et expressa autorità de’ signori Priori e Gonfaloniere di giustitia che per lo tempo saranno (C58r).

COSPIRAZIONE • ‘accordo segreto a fini cospirativi’ Dela pena di chi fa *conspiratione* e raunamento, postura, patto, monopolio overo dogana (C140r).

COSTITUIRE • ‘creare, organizzare giuridicamente, istituire’ occupare o ingiuriare alcune chiese, monesterii, spedali o beneficii o luoghi ecclesiastici chentunqui o qualunque sieno nella cittade, contado o distretto di Firenze *constituti* (P137v); • ‘stabilire’ allora *si costituisca* lo salario ad arbitrio del giudice commettente (P117r); • ‘nominare; attribuire una particolare qualifica giuridica’ *constituire* sindaco et sindachi nelle loro questionii et piati civili o criminali huomini popolari (P232r); et *constituendo* sé quelli beni per lo Comune di Firenze possedere (P216r); • *costituirsi* ‘presentarsi formalmente di fronte a giudice o a un pubblico ufficiale’ presente me notaio et li testimoni infrascritti et altri, chiamati et *constituiti* nella piaça della eclesia di Sancta Maria Novella de’ frati Predicatori della cittade di Firenze (P254r).

COSTITUZIONE • ‘provvedimento normativo, legge, in particolare dell’imperatore o del pontefice’, non obstante statuto di loro arte o altro statuto o *constitutione* di chiunque (P112r); rinuntiando [...] al beneficio della nuova *constitutione* et alla epistola del divo Adriano (P217r); d’osservare perfettamente tutte le *constitutioni* apostoliche et le leggi imperiali per in qua drieto pronuntiate per Frederigo che fue imperadore de’ Romani [...] promulgate a Padova contro a questa cotale pestilentia d’eretica malitia (P270r); • ‘disposizione’ ma da questa *constitutione* e comandamento siano exceptuate le mogli di cavalieri (C214v).

COSTAMENTO • ‘costo’ senza fare però alcuno pagamento a esso Comune overo a’ signori dela moneta e sença alcuno *costamento*, excetto che per lo difetto del peso (C39v).

COSTANTE • *essere per costante* e sim. *‘risultare, esser provato’ ma se dele predette cose non potrà *essere costante* come detto è, allora le predette cose si possano provare per quattro testimoni (C131v); ovvero anche se d’altra simulatione ovvero fictione *fusse per costante* per quattro testimonii idonei, provanti per publica fama solamente (C173v).

COSTREGNIMENTO, COSTRIGNIMENTO • Et basti a mostramento del *costrignimento* se nella carta del pagamento si contegna che cotale così pagante fue constretto (P93v); • E non si possa da tali comandamenti ovvero *costregnimenti* essere appellato ovvero di nullità opposto ovvero in alcuno modo essere venuto contro (C158v).

COSTRINGERE • al pagamento de’ quali soldi .xx. possano *essere costretti* con tutti rimedii di ragione, cominciando etiamdio dalla presura della persona in qualunque luogo (P69v); et possa essere convenuto et *constretto* in persona et ne’ beni interamente con effetto al pagamento de’ debiti hereditarii fare (P95r).

COSTUMA, COSTUME • ‘uso, consuetudine’ le case et li alberi che saranno sopra esse mantenere et fare mantenere alla *constuma* di buono conduttore (P74v); nuovi statuarii si chiamino secondo la approvata *costuma* della cittade (P256v).

COTALMENTE • ‘allo stesso modo’ et in perpetuo *cotalmente* condannato non possa essere cittadino (P135v).

[COTANTE] • ‘a seguire un numerale cardinale con funzione moltiplicativa: volte’ sotto tre *cotanti* pena che altra volta sarebbe punito per cotale offesa (P57r).

[CREARE] • ‘costituire, nominare’ d’alcuno altro officio del detto Popolo ovvero Comune, creato ovvero che *si creerà* (C115r).

CREDENZA • ‘ciò di che uno crede (ma sulla base di prove fondate)’ E se essi consoli per loro giuramento diranno ovvero per loro *credença* affermeranno [...] quello essere dell’arte [...] (C131r); • ‘credito’ vendere o comperare a *credenza* senza pecunia anoverata alcune mercatantie di qualunque generatione (P102r); • *tenere (sotto) credenza* ‘mantenere segreto Et ciascuno possa delle predette cose accusare et dinuntiare et siali tenuta *credença* (P130v); del suo officio e mestiere bene e lealmente fare e di *tenere sotto credentia* quelle cose le quali li fosseno commesse ovvero udisse conferire per li signori Priori dell’arti et Gonfaloniere dela giustitia (C104v); • *consiglio di credenza* et lo consiglio spetiale de’ .LXXXX. huomini e ’l consiglio generali et della *credença* della Massa della Parte de’ Guelfi et li .XII. et li .XIII. huomini (P254r).

[CREDERE] • Et di queste cose *si creda* al giuramento del comperatore di cotale panno o saia con uno testimonio di veduta o due di publica fama (P106r).

CREDITO • duranti li *crediti* et li debiti in sua fermezza (P91r).

CREDITORE • sia tenuto la Podestà di farlo isbandire nel doppio et dare possessione et tenuta ne’ beni di cotale debitore et fare tutte le cose che il *creditore* vorrà (P68v).

CREDUTO • ‘dato a mutuo’ di carta di prestanza, di diposito d’acomandato o di pecunia *creduta* [...] (P110r); Di certi debiti della Parte guelfa *creduti* al Comune di Firenze (P229v).

CRIMINALE • ‘relativo al diritto penale’ per condannagione d’alcune spese fatta in civile o in *criminale* piato (P69v); essere renduta ragione per diretto ovvero per indiretto nele civigli ovvero nele *criminagli* per alcuno ufficiale del Comune di Firenze (C186v).

CRIMINALMENTE • abbia et avere s'intenda così civilmente come *criminalmente* piena balia, iurisdictione et cognitione in procedendo, conoscendo et puniendo (P93v).

CRIMINE • 'fatto criminoso colpito da pena' dare et pagare siano tenuti et debbano sança loro pregiudicio o gravamento al detto cotale dinuntiante, accusante o notificante il maleficio o lo *crimine* (P167r).

CROCICCHIO • 'luogo dove s'incrociano più vie' Et li predetti banditori sieno tenuti di bandire in tutti et ciascuno luoghi et *crocicchi* di vie che di nuovo si facessero (P30v).

CULTURA • 'campo destinato alla coltivazione' Niuno anche treccolo overo treccola ardisca overo presumma stare overo dimorare in casa overo in *cultura* fuori dela città di Firençe presso a essa città per sei miglia allato ala strada (C23r).

CUGINO • il padre, fratelli carnali nati di quel medesimo padre, figliuoli, nipodi e descendenti e fratelli, *cugini* dal lato del padre (C182r).

COPRIRE • *'addobbare con coperture' Et che per la detta festa la piazza di San Piero Maggiore *si cuopra* per l'Arte della Lana (P212v).

CURA • Abbia *cura* l'official predetto che indiche non si faccino di grano overo di biada (C29v); • 'istituto volto a proteggere il minore (o l'incapace) e a integrarne la capacità di agire attraverso l'intervento di un curatore' Et sì come la tutela de' pupilli è testamentaria, legittima et dativa così sia la *cura* de' minori di .xviii. anni che sieno di sua ragione (P100v).

CURARE • Et che messer la Podestade sie tenuto et debba per saramento fare et *curare* sì et in tale modo che li tavernai o beccai di Firençe vendano abundantemente carni (P170r).

CURATORE • → CURA Chiunque è o sarà tutore testamentario o *curatore* d'alcuno minore [...] (P91r).

CUSTODIA • soldi .iiii. piccioli per ciascuno die ch'egli guarderà o in *custodia* terrà cotale sequestro o cosa (P36r).

CUSTODE • 'superiore d'un convento francescano' li signori Priori del'arti e 'l Gonfaloniere della iustitia sieno tenuti et debbano a richesta del guardiano o del *custode* de' detti frati di Sancta Croce ordinare et costituire una o più persone [...] sindachi (P254r).

CUSTODIRE • et debbavisi *custodire* et serbare per lo Comune di Firenze, sì che quelli instrumenti sempre si conservino salvi (P213r).

Ç → Z

D

DALLUNGARSI • *'allontanarsi' concedere licentia a' detti berovieri di *dallungarsi* overo d'andare fuori dela città di Firençe (C102v); • *'fuggire' sono usati di ricevere pecu-

nia ovvero mercatantia scritta ne' libri di fuggienti e che *si dallunga*, e quelli che sono fuggiti e *sonsi dallungati* (C123r); poi che cognosciuto sarà esso così avere cessato e s'è *avere dallungato* (C129v).

DANAIO, DENAIO • 'moneta di conto, dodicesima parte del soldo' 'l detto camarlingo riceva [...] mezo *danaio* per ciascuna livra di debito, per lo quale alcuno fia stagito dal creditore (P41r); neuno del'Arte de' Pellicciai [...] venda o comperi [...] a fiorini o a fiorini d'oro, ma a livre, soldi et *danari* piccioli, sotto pena di libre .c. di piccioli a torre a chi farà contro (P103r); a pena di livre venticinque di *denari* fiorentini piccioli (C43v); • 'moneta contante' lo quale starà in mercatantia o arte o terrà tavola o cambio di *danari* sì come maestro o compagno (P78v); né debbia addomandare o ricevere alcuno *denaio*, né altra cosa più che ' sopradetti salari (C221v).

[DANNABILE] • 'degno di pena' acciò che la *damnabile* iniquitate così mentita e 'l mentire non scampi della debita pena (P267r); • 'che porta alla dannazione eterna' infino che [qualunque heretici] condannati per ecclesiastica sententia di *damnabile* morte muoiano (P266v).

DANNATO • 'd'una scrittura, cancellata, annullata' se non solamente per quella scrittura *dannata* o cancellata o per carta di fine o di pagamento o di cassagione (P68v).

DANNEGGIAMENTO • 'lo stesso che danno' in pregiudicio, danno ovvero *danneggiamento* de' detti a' quali essi beni assegnati furono (C66v).

DANNEGGIARE • 'arrecare danno' sì che non si possa la detta via *danneggiare* o guastare per quello cavamento (P82v); per la qual cosa *si dannegiasse* la ristituzione et sodisfatione di quella pecunia o *danneggiare* si potesse o prolungasse o prolungare si potesse (P230r).

DANNEGGIATO • *peccato della maestà danneggiata* 'delitto di lesa maestà, «delitto contro le ragioni del principe e dello stato» (*V Crusca*)' sieno condannati e sbanditi [...] come [...] sovversori del Popolo e del Comune di Firenze e come dannati per *peccato dela maiestà danneggiata* (C182v).

DANNIFICARE • 'procurare un danno, non solo di carattere patrimoniale' dicesse *essere* ingiuriato *stato* o gravato o *damnificato* in persona o in avere per lo Comune di Firenze (P14v); condannare, gravare, molestare ovvero *dannificare* personalmente ovvero realmente (C104v).

[DANNIFICAZIONE] • *'danneggiamento' neuna persona maggiore di .xviii. anni possa domandare restitutione nel primaio suo stato per cagione d'alcuna *dannificatione* o gravamento o altra qualunque cagione contro alcuna sententia o processo fatto nel piato principale (P117v).

DANNO • 'perdita, diminuzione, non solo di carattere patrimoniale' interamente sodisfatto fia de' *damni* che sostennoro per qualunque modo per cagione della rapresaglia o licenza sopradetta (P14v); Delle questioni delle dette magagne, della morte, delle vetture et de' *damni* ricevuti per quella cagione conoscano sommariamente et senza strepitio et figura di piato (P93r); fare richiedere o dinuntiare ch'egli lo liberi et conservi sança *danno* da quella malleveria o promessione (P94r); di non sofferire che alcuna persona o luogo faccia loro ingiuria, *danno* o molestia sopra le dette ragioni, cose possessioni o beni (P102r); infine a tanto che averà pagato e sodisfatto a' mae-

stri e a' compagni di *danni* dati nela compagnia (C133v); trattare overo fare alcuna cosa che possa in *danno* overo disinore del Popolo di Firençe ritornare (P141v); • *danni e interessi* 'la perdita patrimoniale e il mancato guadagno' sarà sodisfatto de' *damni et interessi* che avessero sostenuto per qualunque modo per cagione di quella rapresaglia (P3v).

DARE sost. • 'posta contabile passiva' persona che pubblicamente avesse libro di ragioni, nel quale si dicesse essere scritto il *dare* o il ricevere (P84r).

DARE vt. • 'consegnare' chole fave la cedola in esse essente *diano* e *dare* debbano a quelli tre frati che sono insieme col notaio dele riformagioni (C94v); • 'trasferire la proprietà' et prendere li loro beni et quelli vendere et *dare* in pagamento sì come beni obligati (P93v); • 'dare in sposa' il fratello carnale per la sirocchia che non à padre e non *data* al marito (C215r); • 'donare' salvo che i remanenti dele nocçe e rilievi si possino *dare* e donare a' poveri sença fraude (C217r); • 'del danno, causare' et faccia mendare la ingiuria e 'l danno che in quella *avràe dato* a colui ch'avrae soferta la ingiuria e 'l danno (P136v); • 'pagare' ciascuno mercatante et artefice et ciascuno altro, che è tenuto di *dare* et dèe alcuna quantitate di pecunia a scritta di suo libro ad alcuna persona (P108v); • 'costituire una garanzia, la dote etc.' Et che neuno mallevadore *dato* per portare le dette armi defensibili possa essere gravato oltre libre .ccc. (P159v); • 'attribuire un potere, una facoltà, un permesso, un incarico (in part. di produrre in giudizio un parere legale)' E non sia tenuto di *dare* il consiglio del savio a chi lo dimanda (C14v); faccino scrivere per lo notaio di Priori e del Gonfaloniere la licentia la quale *si dà* per li Priori e Gonfaloniere (C100v); • 'assegnare' il giudice il faccia isbandire *dandogli* termine secondo la qualitate del'ofesa et della cagione et delle persone et del luogo (P125v); • 'emettere un provvedimento giudiziario' del modo che si dèe tenere circa le sententie di nuovo *dande* o impetrande (P89r); • 'presentare in giudizio, in particolare l'atto scritto che contiene la domanda dell'attore' sommariamente et di piano et senza strepito o figura di giuditio et senza *dare* libello o alcuna petitione o ordine di ragione (P94v); • 'attribuire una qualità etc.' D'aver fede et *dare* alle scritture de' mercatanti (P83v); • *dare impedimento* 'ostacolare' Chiunque *daràe* impedimento, o faràe alcuna cosa con detto o con fatto perché vittuagle non si conducano [...] (P140r); • *dare opera che* 'impegnarsi in' Et ancora lo detto messer Podestà sia tenuto et debba *dare opera che* coloro che acostumarono in San Sebìo lebbrosi et lebbrose steano di là dal fiume di Mugnone (P50r).

DAZIO • 'imposta, in particolare indiretta' Della pena di coloro che per privilegio non vorranno pagare le libbre e *datii* (P181r).

[DAZIONE] • 'atto del dare, dell'assegnare, del nominare' possa et a llui sia licito dare [...] tutori et curatori alli pupilli et alli adulti, s'egli avrà privilegio di darli, et possa quindi fare publica carta, et vagla cotale *datione* etiamdio senza mostrare cotale privilegio (P100v); • 'trasferimento della proprietà di un bene' il detto tale abbia fatta alcuna alienatione, vendita o cambiamento o dare o concessione o *datione* o donagione o alcuno contratto d'alcune sue cose (P176r); • *dazione in pagamento* 'trasferimento della proprietà di un bene in adempimento d'una obbligazione pecuniaria' vagla et tegna la detta vendita o *datione in pagamento* (P70v).

DATIVO • ‘della tutela, assegnata dal magistrato’ Et sì come la tutela de’ pupilli e testamentaria legittima et *dativa* così sia la cura de’ minori di .xviii. anni che sieno di sua ragione (P100v).

DATO • *‘posta contabile in uscita’ abbia libro di ragioni nel quale si scrivessero o scritte fossoro il ricevuto et *dato* o il ricevuto solamente o il *dato* solamente (P84r).

[DEBILEZZA] • ‘indebolimento’ Salvo che se di tale percossa *debilezza* di membro overo vituperamento di faccia ne seguitasse (C105r).

DEBILITÀ • ‘indebolimento’ fedita cum *debilità* overo mocçamento di membro alcuno (C163v).

DEBILITAGIONE, [DEBILITAZIONE] • ‘indebolimento’ manifesta offesa di *debilitazione* o taglamento di membro (P149r); fedita con *debilitazione* o ricidimento di membro (P219r).

DEBILITAMENTO • *‘indebolimento’ fedire faràe nel volto o nella faccia o in alcuno membro del quale *debilitamento* seguitasse (P145v).

[DEBILITARE] • ‘far perdere forza, indebolire’ uccidendo o membro taglando o *debilitando* (P154v); • *‘d’una disposizione normativa, farne venir meno in tutto o in parte il vigore’ il presente statuto e quelle cose che si contengono in esso non possano essere guaste, tolte, sospese overo in qualunque modo *debilitate* in tutto overo in parte (C119v).

DEBITO part. pass. • ‘dovuto; ma anche adeguato’ infino alla valuta delle cose et della stima della *debita* quantitate (P97r); senza strepito et figura di iudicio et per lo modo predetto con *debita* fine terminare (P98r); di *debita* pena sieno puniti (P181v); • ‘riferito al tempo e alle sue suddivisioni, fissato, stabilito’ Che lo notaio del’uscita della camera dinuntii alli oficiali che al’ore *debite* steano alla panca (P76r).

DEBITO sost. • ‘il rapporto obbligatorio visto dal lato passivo; prestazione dovuta dal debitore al creditore in forza del rapporto obbligatorio’ duranti li crediti et li *debiti* in sua fermezza (P91r); Di colui che cessòe restituire il *debito* (P92r); Et sia costretto questo cotale possessore o tenitore a pagare li detti *debiti* hereditarii (P95r); li facciano giustitia brevemente et sommariamente et senza strepito et figura di giudicio, sì che li suoi *debiti* conseguisca (P97r); • ‘dovere inerente ai compiti di una carica’ noi siamo tenuti per *debito* del nostro oficio di stirpare la mortale pestilentia della heretica malitia (P269r); • *sotto il debito del saramento* *‘per l’obbligo derivante dal giuramento’ et queste cose procurino sotto il *debito* del saramento (P248v).

DEBITORE • ‘chi deve effettuare una prestazione, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio’ ogni comandamento di guarentigia [...] fatto ad alcuno o ad alcuni *debitori* così principali come mallevadori d’alcuno debito pagare a certo termine (P68v); Et intendasi lo *debitore* essere personalmente obligato e il debito personalmente et principalmente avere promesso (P70r).

DECENTE • ‘adeguato’ tollano i salari per esse scritte sicondo la modestà del fatto come convenevole e *decente* sarà (C79v).

DECIDERE • ‘risolvere una controversia giudiziaria’ possano, sieno tenuti e debbano cognoscere, terminare, procedere, *decidere*, sentenziare e finire dele questioni e le questioni (C14v).

DECISIONE • ‘l’attività del risolvere una controversia giudiziaria’ chiunque porgerà petitione contra il Capitano [...] sia tenuto essa perseguire fino alla *decisione* d’essa (P8r).

DECLINAGIONE, [DECLINAZIONE] • *‘rifiuto del potere di giudicare di un organo giurisdizionale’ ogni exceptione e *declinagione* di corte ed allegatione di privilegio rimossa e non obstante (C180r); l’executione non si facesse per vigore overo per cagione dela detta *declinatione* e del brivilegio allegato (C186v).

DECLINAMENTO • ‘rifiuto del potere di giudicare di un organo giurisdizionale’ allato al processo overo l’essecutione contra il quale overo la quale esso *declinamento* e allegamento del detto brivilegio fusse proposta overo mostrata (C186v).

DECLINARE • ‘rifiutare, detto in particolare del potere di giudicare’ Niuna persona di qualunque dignità, conditione overo stato si sia ardischa overo presumma *declinare* la corte overo la giuriditione del Comune di Firenze in alcuna questione overo piato civile overo criminale (C178v).

DECLINATORIO • ‘detto d’eccezione, che rifiuta il potere di giudicare di un organo giurisdizionale’ non obstante nelle predette cose alcuna appellagione o oppositione di nullitate o alcuna exceptione *declinatoria*, delatoria o peremptoria (P87r).

DECRETO • ‘provvedimento di un’autorità giudiziaria, ma anche d’un consiglio’ interporre *decreto* et autoritate nelle alienationi et cose de’ minori alle quali saranno da interporre (P9v); non obstante alcuno statuto overo ordinamento passato overo che sarà overo *decreto* di consiglio (C129r).

DEFENDERE → DIFENDERE

DEFENDEVOLÉ → DIFENDEVOLÉ

DEFENSIBILE → DIFENSIBILE

DEFENSIONE → DIFENSIONE

DEFENSORE → DIFENSORE

DEFENSORIA • *‘l’ufficio del difensore’ Et che neuno che fia nel regimento della podesteria o della capitaneria et *defensoria* della cittade di Firenze o Executore delli Ordinamenti della giustitia del Popolo di Firenze [...] (P23r).

DEGNITÀ • ‘condizione sociale, anche derivante dalla carica ricoperta’ di chiunque officio, *degnità*, stato, autorità overo grandecça si sia (C183v).

DEGNO • ‘giusto, adeguato’ contro alli colpevoli senza alcuno errore si pronuntii la rigideça della dura et *degna* punitione (P269v); • ‘ritenuto meritevole, in senso positivo o negativo’ tre testimoni *degni* di fede di publica fama (P107v); prigionieri popolari fiorentini ch’egli conosceranno essere *degni* di stare nella prigione sopra detta (P42r).

DELATORIO → DILATORIO

DELIBERAGIONE, [DELIBERAZIONE] • ‘procedimento di decisione’ avuta innanzi la *deliberazione* col detto ufficio di Dodici (C148r); • ‘decisione, provvedimento’ Et non si possa da cotale *deliberatione*, diffinitione o dichiaragione appellare o di nullitate alcuna cosa dire o opporre (P85v).

DELIBERARE • ‘stabilire, decidere’ Et che quelle cose che si proporranno nel detto consiglio *sieno* prima *deliberate* per l’ufficio de’ signori Priori del’arti et del Gonfaloniere della giustitia (P23v).

DELINQUENTE • ‘chi commette un fatto criminoso’ non obstante che quello cotale *delinquente* o che farà fare fosse punito del sopradetto maleficio per lo regimento d’altra terra o luogho (P124r).

DELITTO • ‘fatto criminoso, atto illecito colpito da pena’ queste cose non si stendano alle presure delle persone che si faranno per alcuni malefici, *delicti* o eccessi o per portamento d’armi (P125r); • *quasi delitto* ‘atto vicino al delitto, che obbliga a pagare una somma di denaro, ma non presuppone sempre un comportamento riprovevole dell’autore’ exceptate le condannagioni de’ *delicti* o *quasi delicti* discendenti (P49r).

DENAI0 → DANAIO

[DENUNZIAGIONE] • ‘atto con il quale si porta a conoscenza dell’organo pubblico la commissione di un illecito’ senza pagamento d’alcuna gabella per essa *denuntiagione* overo notificagione (C174v).

[DENUNZIARE] • ‘portare formalmente a conoscenza dell’autorità un fatto, e in particolare la commissione di un illecito’ *denuntiare*, accusare o notificare in occulto et in palese (P138v).

DEPONIMENTO • ‘il lasciare una carica’ esso essente in esso notariato overo dopo il *deponimento* d’esso notariato a sei mesi (C99r).

DEPOSITO • ‘consegna in forza di contratto o di norma per la quale il depositario si obbliga a custodire e poi a restituire il bene al depositante’ sia licito a lui di fare *diposito* in pecunia anoverata apo il creditore della quantitate per la quale sarà preso (P69r); facendo prima *deposito* apo li massari della camera del detto Comune di libre .xxv. di piccioli (P117v); Niuno dela città overo distretto di Firenze compari overo riceva in pegno overo in *deposito* overo per altro modo alcuna cosa che s’appertenga ad arte di lana (C164v).

DEPREDAZIONE • *‘rapina sistematica, saccheggio’ se alcune ruberie, violentie, *depre-dationi* e istorsioni inique e presure d’uomini e homicidi di persone, arsioni overo altri malefici qualunque (C206r).

DEPUTARE → DIPUTARE

DEROGARE • ‘limitare l’ambito di applicazione di una norma o di un istituto’ salvo che per le predette cose non si deroghi né s’intenda d’essere *derogato* allo statuto di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze (P106r); né noi per qualunque commissione che noi facciamo alli Capitani intendiamo in alcuna cosa *derogare* alle iurisdictioni delle Podestadi (P257v).

DEROGATORIO • ‘che limita l’ambito di applicazione di una norma’ Anche è ordinato e per questa presente legge è fermato che e’ predetti statuti sieno *derogatorii* e precisi a tutti altri statuti e ordinamenti fatti per lo Comune di Firenze (C32r).

[DEROGAZIONE] • ‘limitazione dell’ambito di applicazione di una norma o d’un istituto’ chiunque contra le predette cose o alcuna d’esse o in diminutione o in *derogatione* d’esse o d’alcuna d’esse per qualunque modo faràe [...] (P200v).

DERRATA • ‘quantità di merce del prezzo di un denaro; *tre derrate per due denari*: con lo sconto di un terzo’ dando e concedendo *tre derrate* per due denari (C57v).

DESCO • ‘tavolo, banco, di vendita o di lavoro’ la via isgombrata per sei braccia il meno dalle finestre ivi poste nel mercato, sì che li *deschi* et altre panche o ceste non vi si pongano (P191v).

DESCRIVERE • ‘scrivere in un registro (anche nello statuto); scrivere su una cedola’ Et che quelli cotali così offendenti *siano* posti et *descritti* per lo notaio del’entrata della camera in uno libro di membrane che si chiami lo libro de’ maleabiati (P154v); • ‘trattare, stabilire’ e a esso officio possano essere tratti e debbano come di sotto si *descriverà* (C96r).

[DESCRIZIONE] • ‘inserimento, scrittura in un registro’ si possa provare di quello maleficio così commesso dopo la detta *descriptione*, o avuti per descritti, per .iiii. testimoni di publica fama probanti (P148v); • ‘enumerazione, elencazione di caratteri tipici, fisici e anche morali, di una persona, o di una cosa’ *Descriptione* delli heretici (P267v).

[DESEGNAMENTO] → DISEGNAMENTO

[DESEGNAZIONE] • ‘*’elencazione di caratteri tipici’ così per nomi propri come appellativi overo con altre descriptioni e *desegnationi* (C67v).

DESTENERE → DISTENERE

DESTENIMENTO → DISTENIMENTO

DESTINAGIONE • ‘*’assegnazione di una somma di denaro, una rendita e sim.’ Salvi sempre e nela sua virtù et efficacia stanti tutti assegnamenti, diputagioni, *destinagioni* overo concessioni da qui adrieto fatte (C81r).

DESTINARE • ‘*’di una somma, una rendita, assegnare a un particolare impiego’ diputare e *destinare* overo assegnare a quelle spese, usi, tasse overo cagioni per lo Comune di Firenze (C81r).

DETENERE • ‘tenere prigioniero’ concedare ad alcuna persona messi, berovieri, famigli overo alcuna licenzia di piglare, di *detenere* overo di gravare overo per pigliare, ditenerere overo gravare in persona overo im beni alcuna persona (C184r); • ‘disporre materialmente di un bene (o anche esercitare di fatto un potere pubblicistico) senza l’animo di tenerlo come proprio’ la quale [...] avesse, possedesse, *detenesse* overo occupasse giustamente overo ingiustamente, di ragione overo di fatto, pacificamente, riposatamente, isforçatamente overo per paura [...] alcuna città (C192v).

DETENIMENTO • ‘il tenere prigioniero’ di cui mandato overo commessione questa tale presura, *detenimento*, molestia overo gravecca, staggimento overo raccomandigia si facesse (C183v).

DETERMINARE • ‘fissare stabilire’ debba e possa pienamente cognoscere, *determinare* e finire in prosciogliere e condannare (C222r).

DETERMINAZIONE • ‘decisione’ [...] sia incorso nelle sopradette pene, la *determinatione* perterrae alla papale sedia (P259v).

[DETRAZIONE] • ‘diminuzione, pregiudizio’ le predette cose ovvero alcuna di loro sieno contra la libertà dela Chiesa ovvero in *detractione* d’essa libertà ovvero dela Chiesa di Roma (C192r).

DETTO • ‘testimonianza’ per piena prova sia avuta il *detto* d’uno testimone di veduta cum uno altro testimone di piuuvica fama (C158).

DEVIETO → DIVIETO

DIBATTERE • ‘abbattere, cancellare (es. una spesa da un conto)’ sì inpertanto che al Comune sia licito di *dibatterne* le sue spese fatte al tempo che li detti frutti colti furono (P255r).

DICEVOLE • ‘adatto, appropriato’ ragunino li detti deschi nel detto mercato in alcuno luogo *dicevole* (P232r).

DICHIARAGIONE, DICHIARIGIONE • ‘manifestazione di scienza o di volontà; attestazione; talvolta anche sentenza’ della residentia si stea et stare si debba alla *dichiarazione* de’ signori Priori del’arti et dello Gonfaloniere della giustitia (P57v); Et non si possa da cotale deliberatione, diffinitione o *dichiarazione* appellare o di nullitate alcuna cosa dire o opporre (P85v); • ‘riforma, in particolare di statuti’ Salve le *dichiarazioni* et modificationi fatte sopra il detto capitolo per li consigli di messer lo difensore (P217r).

DICHIARARE, DICHIARIRE • ‘stabilire; accertare’ le predette cose abbreviate, corrette et *dichiarate* insieme fece ridurre et comporre gl’infrascritti statuti per messere Thomaso di ser Puccio d’Agobio (P1r); E esso essi sindichi sieno tenuti e debbano condannare come di sopra *si dichiara* (C40r); • ‘precisare, da una norma di statuto’ Salvo et *dichiarato* che le predette cose non abiano luogo quando [...] (P69v).

DICIDERE → DECIDERE

DICLINAMENTO → DECLINAMENTO

DICRETO → DECRETO

DIDURRE • ‘trar fuori, ricavare’ salvo se elli si provasse manifestamente che quello che in cotali contratti o obligationi *fue didutto* si covertie in cosa et utilitate delli altri compagni (P91v).

DIFENDERE • ‘garantire, prestare la garanzia per l’evizione’ E ’l Comune di Firençe perpetualmente tali beni venduti per li sindichi del Comune di Firençe mantenere e *difendere* sia tenuto (C175r).

[DIFENDEVOLE] • ‘riferito ad arma, da difesa’ Salvo che chi sarà stato impregionato per portamento d’alcune armi offendevoli ovvero *defendevoli* debbia stare nela detta pregione per la detta cagione per uno anno (C161v).

DIFENDIMENTO • ‘azione giuridica di difesa’ per *difendimento* de’ detti beni a loro assegnati ovvero che se assignaranno (C63r).

DIFENDITORE • ‘chi difende’ ricettatore o *difenditore* o favoregiatore delli heretichi o sospetto d’eretica malatia (P264r); • ‘chi è incaricato della difesa in un processo’ E non possa alcuno così convinto per procuratore essere difeso, se il procuratore overo el *difenditore* non darà mallevadori convenevoli per ciascuna cagione e quantità dimandata (C132v).

[DIFENSIBILE] • *‘riferito ad arma, da difesa’ Della pena di colui che porterae armi *defensibili* (P159v).

DIFENSIONE • ‘difesa, in particolare nel processo’ nulla *defensione*, *exceptione* o scusa ostante (P25r).

DIFENSORE • ‘a Firenze, titolo dato al Capitano del Popolo’ Et messer la Podestà et messer lo Capitano et *defensore* della cittade di Firenze et ciascuno di loro sia tenuto [...]. (P85r); Salvo l’oficio di messere lo *difensore* et Capitano et la sua iurisdizione (P123r); avengnadio che essi capitoli non sieno scritti nelo statuto di messere lo *difensore*, i quali non fosseno contrari alo statuto di messere lo Capitano (C120r).

DIFESA • quattro buoni uomini sopra la difesa dei contadini ‘magistratura con il compito di dare la caccia ia ribelli e ai banditi’ quattro buoni huomini sopra la *difesa* di contadini e sopra le inique extorsioni dele gabelle del Comune di Firençe (C74r).

DIFETTO • ‘mancanza, violazione’ sotto pena di soldi .XL. piccioli per ciascuna apuntatura o *difetto* a ritenere loro del loro salario (P30v); oficio de’ *difetti* de’ soldati del detto Comune (P224r).

[DIFFAMATO] • ‘privo di buona fama’ E nientemeno nel consiglio sieno publicati e perpetualmente sieno avuti *diffamati*, e come infamati da ogni officii e legittimi atti sieno discacciati (C118v).

[DIFFAMATORIO] • *‘che danneggia la reputazione con la diffusione di notizie disonorevoli’ quelli che non ubbidiscono, overo disoneste, villane, *diffamatorie*, ingiuriose, dissolute overo minaccevoli parole dicono (C75r).

[DIFFERENZA] • ‘contrasto, controversia’ se elli ricevettero le dette questioni et *differe[n]çe*, terminarle et diffinirle infra due mesi proximi dal die del fatto compromesso (P81v).

DIFFIDARE • ‘notificare, bandire’ messer la Podestade della cittade di Firenze sia tenuto et debba *diffidare* et isbandire in publico consiglio, quando farae il saramento di fare il suo oficio (P128v).

DIFFINIRE • ‘decidere, in particolare con un provvedimento giudiziario’ ciascuno de’ detti iudici et assessori possa conoscere et *diffinire* sopra ciascuna questione ordinaria civile (P9v).

DIFFINITIVO • ‘che definisce il giudizio’ Ancora sia tenuto il detto giudice nel consiglio del Popolo di Firençe per *diffinitiva* sententia condannare o absolvere li camarlinghi della camera del Comune di Firençe (P10v).

DIFFINIZIONE • ‘decisione, sentenza’ Et non si possa da cotale deliberatione, *diffinitio[n]e* o dichiarazione appellare o di nullitate alcuna cosa dire o opporre (P85v).

DIGNITÀ • ‘stato di una persona con particolare riguardo alla elevata posizione sociale’ Niuna persona overo luogo, di chiunche *dignità*, conditione overo stato si sia, ardisca overo presumma [...] (C70v).

DILATORIO • ‘d’eccezione, volta a differire’ non obstante nelle predette cose alcuna appellagione o oppositione di nullitate o alcuna exceptione declinatoria, *delatoria* o peremptoria o altra di qualunque conditione, ragione o fatto (P97r).

DILIBERAGIONE, [DILIBERAZIONE] → DELIBERAGIONE

DILIBERARE → DELIBERARE

DIMANDARE • ‘chiedere per ottenere, chiedere in giudizio’ Come alcuno *sia dimandato* essere pronuntiato fugitivo e cessante (C131r).

DIMINUIRE • ‘ridurre la portata normativa di una norma’ ma che quelle cose che faranno non pregiudichino ale predette cose overo l’infrastritti statuti e essi non *diminuiranno* (C24v).

[DIMINUZIONE] • ‘deroga, a proposito di una norma’ Et queste cose s’intendano in accrescimento et non in *diminutione* del’altre cose di sopra nel presente statuto contenute (P75r).

DIMORA • ‘luogo in cui si sta’ basti la pruova del ritenimento et *dimora* di questo cotale bordello o meretrici il detto di quattro testimoni (P186r); • ‘sede d’un ufficiale’ nel palagio del Popolo di Firenze, nel quale *dimora* fanno li signori Priori del’arti e ‘l Gonfaloniere della iustitia (P117r).

DIMORARE • ‘trattenersi stabilmente in un luogo’ gl’altri ciechi et privati della veduta non possano stare o *dimorare* nella cittade predetta dentro dalle mura (P132v); • ‘risiedere, abitare stabilmente’ Iuri etiamdio personalmente *dimorare* nella cittade di Firenze et nel suo distretto (P4v); • *dimorare a’ soldi del Comune* *‘essere stipendiato per una funzione pubblica’ in nullo modo patisca che alcuno che sia della terra o del distretto donde fosse esso messere Podestade dimori a’ soldi del Comune di Firenze tutto lo tempo del suo regimento (P4v).

DIMORANZA • ‘permanenza in un luogo’ et avere debba quello notaio per salario della sua persona per lo tempo del detto anno e per la sua venuta et *dimorança* et partimento libre .ccl. piccioli (P27v); • ‘sede d’un ufficiale’ né essi Priori e Gonfaloniere mangino cum alcuno fuori del palagio nel quale fanno *dimorança* (C99v).

DIMOSTRARE • ‘provare’ E bastisi *dimostrare* solamente lo sodamento in quello anno che si opponesse la exceptione di non avere sodato (P214v).

DIMOSTRAMENTO • ‘indizio’ per piena prova sia avuta [...] il detto e la depositione [...] di sei testimoni che pruovino di fama e che dicano la fama essere chogli altri *dimostramenti* [lat. *inditiis*] overo sença (C211r).

DIMOSTRANZA • ‘manifestazione; prova’ coloro li quali quivi avranno iurisditione a *dimostranza* delli inquisitori et delli altri catholichi huomini sieno tenuti di pigliarli (P266v).

[DIMOSTRAZIONE] • ‘presentazione; prova’ sença alcuna allegagione overo *dimostratio* ne d’alcuno brivilegio (C186v).

DINEGARE • ‘rifiutare’ ma al postutto a esso medesimo il detto ricorso e audientia sia *dinegato*, non obstante alcuno statuto overo riformagione che parli in contrario (C134r).

DINOTARE • ‘indicare’ sotto la pena di sopra *dinotata* (C10r).

DINUNCIARE → DENUNZIARE

DINUNZIA • ‘atto con il quale si porta a conoscenza dell’organo pubblico la commissione di un illecito; ma anche notifica; comunicazione formale’ Neuno, se non sindaco [...], sindacario nome ardisca o presumisca fare alcune accuse, *dinuncie* o notificationi, sotto pena di libre .c. di piccioli per ciascuna accusa, *dinuntia* o notificatione (P188v).

DINUNZIAGIONE, [DINUNZIAZIONE] • ‘notifica; comunicazione formale’ non sofferi la detta podestade [...] che alcuno de’ suoi berrovieri tolga alcuna cosa ad alcuna persona e luogo per cagione d’alcuna guardia per lui fatta o d’alcuno guasto o per cagione d’alcuna *dinunziatione* (P12r); • ‘atto con il quale si porta a conoscenza dell’organo pubblico la commissione di un illecito’ fra due dì proximi doppo l’accusa, notificatione overo *dinunziagione* formare il processo e sopra le predette cose procedere brevemente, sommariamente e de fatto (C184r).

[DINUNZIATORE] • ‘in particolare chi comunica all’autorità la commissione d’un illecito’ la metade della quale pena sia del detto Comune et l’altra del *dinunziatore* (P50r).

DIPENDENTE • ‘derivante’ sopra scrivere li predetti piati et le cose congiunte, *dipendenti* et nascenti da essi (P10v); E nele predette cose e ciascuna dele predette congiunte e *dipendenti* abbino officio, balia e podestà (C29r).

DIPONERE • ‘consegnare in custodia’ publicamente *dinunziare* a cotale pegnorato o alla casa sua publicamente apo cui elli *dipone* quelli cotali pegni (P34v); • ‘rilasciare una testimonianza’ E ’l detto de’ testimoni, mentre ch’egli *dipone* il suo detto, non scriva in bastardello o in istracciafoglo, ma quello scrivere debba nel detto libro de’ loro testimoni (P127r); • ‘lasciare, abbandonare una carica’ neuno forestiere [...] possa o debba dal die del *diposto* o *diponendo* officio a cinque anni allo prosimo seguente essere rifermato o eletto o accettato in quello officio (P57v).

[DIPOSIZIONE] • *‘testimonianza, la dichiarazione resa dal testimone nel processo’ per piena pruova sia avuta quanto ale predette cose il detto e la *dipositione* d’uno testimone di veduta e tre testimoni che pruovino di fama (C211r); • ‘il cessare da una carica’ e questo sieno tenuti di fare fra quindici dì doppo la *dipositione* del’ officio (C153r).

DIPOSITO → DEPOSITO

DIPUTAGIONE • *‘destinazione a un incarico; assegnazione a una funzione’ quella cotale electione o *diputagione* et quello che in cotale officio per lui si facesse senza il sodamento predetto non vagla (P11r); Salvi sempre e nela sua virtù et efficacia stanti tutti assegnamenti, *diputagioni*, destinagioni overo concessioni da qui adrieto fatte (C81r).

DIPUTAMENTO • *‘destinazione a un incarico’ Del *diputamento* et salario di messi et di lanterrieri (PIIIV).

DIPUTARE • ‘destinare a un incarico o a una funzione’ a loro sia licito eleggere, nominare et *diputare* due buoni huomini et leali et veramente guelfi et cittadini di Firenze in lanterrieri (P56v); tre libri si scrivano et exemprino da quello autentico per lo notaio

o notai acciò *diputandi* per l'ufficio de' signori Priori del'arti (P214v); i notari per tempo *deputati* al'offitio degli atti dela camera del Comune di Firençe (C172v); debbiano di qualunque pecunia d'esso Comune di Firençe, anche diputata overo che *si diputarà* ala cassa dela condotta, [...] (C188r).

DIRE • *dire di nullità* 'impugnare una sentenza non più appellabile per il decorso dei termini dell'appello, facendo valere un vizio di forma' et se adiverrà che s'apelli o *si dica* o opponga *di nullitade*, sia tenuta cotale appellagione o oppositione di nullitade per frustatoia (P117v).

DIRETTAMENTE • «In modo, o con modo, diretto, immediato» (V *Crusca*) appellare o di nullitade o alcuna altra cosa dicere od opporre *direttamente* o per indiretto, tacitamente o espressamente (P92r).

DIRETTO • *per diretto* → DIRETTAMENTE im perpetuo non possa overo debba essere rimesso, eletto overo assunto *per diretto* overo per indiretto (C85r).

[DIRETANO] • *a proposito di un creditore, successivo, che si soddisfa dopo' non obstante alcuna sententia di *diretani* creditori di cotali tutori o tenuta o possessione conceduta a cotali creditori (P91r).

DIRITTAMENTE • 'giustamente, opportunamente' sia tenuto per isbandito *dirittamente* et legittimamente (P71v); • → DIRETTAMENTE Neuno parente o consanguino [...] possa o debba per alcuno modo, *dirittamente* o per indiretto, esser eletto o tolto ad alcuno officio o in alcuno regimento (P29r).

DIRITTO agg. • 'del peso o d'una unità di misura, giusto, uguale a quello stabilito' chi coglerà et peserà al *diritto* peso de' cambiatori non possa né debba essere gravato per alcuno modo (P136r); di giusta e di buona altecca, larghecça e longhecça sicondo la *diritta* misura del Comune di Firençe (C35v); • 'tarato' abbia il venditore uno altro peso giusto et diritto a pesare con stadera *diritta*, buona et leale (P228r).

DIRITTO sost. • 'tassa pagata per ottenere determinate prestazioni' Di non torre *diritto* o prezo per alcuno maestro di pietra o di legname (P208v).

DIRITTURA • 'tassa pagata per il trasporto di merci da un luogo all'altro o per ottenere determinate prestazioni' senza pagamento d'alcuna gabella o *dirittura* (P54v).

[DIRIZZAMENTO] • 'attività di organizzazione secondo il corretto ordine' intorno ala predetta unione e intorno al'ordinatione overo il *diricçamento* de' detti uffici (C86v).

DIRIZZARE • 'd'una bilancia o d'uno strumento di misura, tarare, adeguare all'unità di misura stabilita' tenere bilancie e statee diritte e *diricçate* e aguagliate, marchi e doppie di giusto peso e suggellati col suggello del Comune (C27r); E ' signori dela moneta sieno tenuti ciascuna settimana due volte fare *diricçare* i saggiuoli cho' pesoni sopradetti per ligame di giuramento (C39v).

[DIRIZZATORE] • *'addetto alla taratura di uno strumento di misura, etc.' portare la statea dritta e segnata e aguagliata per lo *diricçatore* e segnatore del Comune di Firençe (P18v).

DIROGARE → DEROGARE

DIROGATORIO → DEROGATORIO

[DIROGAZIONE] → DEROGAZIONE

DIRUPINATO • ‘in rovina’ Et se alcuno sopra case arse o *dirupinate* o in su suolo o terreno comune vorrà hedificare o fare hedificare (P115v).

DISBATTERE • *‘diminuire, sottrarre, abbattere (lat. *deducere*)’ neuno comperatore di lana [...] possa [...] del prezzo col quale sia in concordia col venditore alcuna cosa per nome di diritto o di libra rotta o per altro modo ritenere o *disbattere*, sotto pena di libre .cc. di piccioli (P104r).

[DISCEPOLATO] • *‘il rapporto tra maestro e discepolo’ sieno liberi da ogni ciò che per ragione di fattoria ovvero di *discepolato* dire si potesse contra essi DISCEPOLO • ‘apprendista d’un’arte’ tutti et ciascuno fattori o *discepoli* di qualunque arti predette (P111r).

DISCORDIA • ‘contrasto, discussione’ E se alcuna *discordia* nascesse ovvero fosse fra messere lo Capitano, messere la Podestà, lo Executore [...] (C100v); • *‘mancata corrispondenza di poste reciproche in una scrittura contabile’ se dubio fosse o *discordia* della scrittura del pagato o del dato (P85r).

DISCRETO • ‘che ha discernimento e dunque sa ben valutare e giudicare’ li piaccia d’elegere due de’ frati forestieri del convento suo, huomini savi et *discreti* ch’egli vorràe, di buona coscienza (P1v).

[DISCREZIONE] • ‘capacità di libero discernimento, oggi si direbbe potere discrezionale’ e che di questo si stia ala *discretione* del detto ufficiale e di predetti religiosi huomini. (C45v).

DISCRIVERE → DESCRIVERE

DISCRIZIONE → DESCRIZIONE

DISCUTERE • *‘escutare, assoggettare a un’azione legale, in particolare esecutiva’ Po-scia che lo creditore avrà fatto isbandire lo debitore, sia avuto il detto debitore et li suoi beni per *discussi*, et siano tenuti per *discussi* lo debitore et li suoi beni passato lo termine de’ XV die (P71r).

DISCUSSIONE • *‘escussione → DISCUTERE’ nulla etiamdio fatta *discussione* de’ beni [lat. *nulla etiam facta excussione bonorum*] (P13r).

[DISEGNAMENTO] • ‘elencazione di caratteri tipici’ così per nomi propri come soprano-mi ovvero altre qualunque descriptioni e *desegnamenti* (C67v).

[DISEGNARE] • *‘iscrivere’ Ma li forestieri et ancora li distrittuali della cittade di Firenze, che non *fossoro disegnat*i sotto certo quartiere, si possano richiamare et domandare dinanzi da qualunque iudice vorranno (P9r); • *‘in particolare d’un termine, fissare’ paghi la sua stima di frutti dele possessioni di tali isbanditi e condannati a’ camarlinghi dela camera del Comune di Firenze fra il termine il quale *sarà disegnato* per lo detto giudice (C92r).

DISFRENATO • ‘tracotante, senza freni’ Acciò che la *disfrenata* audacia et presunzione de’ grandi et potenti della cittade et del contado et distretto di Firenze si raffreni (P214r).

DISGOMBRARE • ‘liberare un immobile’ in quello caso di fatto sia tenuto a disgombrare la tenuta et la *possessione* della quale si piatisce (P73r).

[DISOBBEDIENZA] → DISUBBIDIENZA

DISORDINATO • ‘al di fuori dell’ordine, illecito’ Che si contrasta al tollare *disordinato* de’ berivieri dela Podestà e del Capitano (C167v).

DISPERATO • ‘chi vive di violenza e di rapina’ non fosse stato provato anzi la condannazione di lui fatta ch’egli fosse assessino o masnadiere o *disperato* per publica fama (P152r).

[DISPIACERE] • ‘d’una proposta messa in votazione, essere disapprovata’ e fatta la proposta che a quale d’essi piace [...] dea la fava nera al detto religioso, e a cui d’essi *dispiace* dea a esso religioso la bianca (C101v).

[DISPORRE] • ‘stabilire, prescrivere (sempre secondo un determinato ordine)’ Salve inpertanto quelle cose che si contengono nello statuto che *dispone* intorno alla restitutione de’ beni de’ condannati et isbanditi o cessanti dalle factioni del detto Comune (P72r).

[DISPOSIZIONE]¹ • ‘deliberazione, decisione’ sicondo la *dispositione* sua venire, andare, essere et stare (C98v).

[DISPOSIZIONE]² • ‘deposizione, testimonianza’ Il notaio e lo scriva de’ detti quattro ufficiali del biado possa e a llui sia licito per suo salario e mercè tollere [...] dele scritte che per lui si faranno [...] gl’infrascritti salari [...]: [...] dela *dispositione* di testimoni, soldi due (C15v).

DISSENSIONE • ‘discordia, scontro’ non faranno conspiracy, giura o compagnia o ragunanza, conventicola, *dissensione*, isgridamento, turbatione, monopolio (P215r).

[DISSOLUZIONE] • ‘scioglimento’ alcuno altro ardisca overo presuma di trattare overo d’ordinare la *dissolutione* overo la disiunctione overo la diminutione dele leghe (C207v).

DISTENERE • ‘imprigionare’ possa overo debba in niuno modo in persona *essere* preso overo *destenuto*, staggito overo sequestrato per alcuna ragione (C183r); • ‘*di un bene o di una prestazione, trattenere presso di sé, non effettuare; non pagare’ ordinare gli ufficiali per quartieri a riscuotere le libbre e le factioni *distenute* dela città e contado di Firenze (C92v).

DISTENIMENTO • ‘imprigionamento’ E che niuno notaio overo alcuno altro questa tale presura, graveccia, *destenimento*, raccomandigia, staggimento, molestia, inquietatione, inquisitione overo condannazione overo processo scriva overo faccia scrivere (C182r).

DISTRETTAMENTE • ‘in modo cogente’ *distrettamente* comandiamo che [...] (P270v).

DISTRETTO • ‘territorio sul quale si estende l’autorità delle istituzioni comunali o feudali’ nelle dette castella, terre o luoghi o ne’ loro contadi o *distretti* (P178v); • ‘a Firenze (e altrove) in opposizione a contado e città, il territorio meno prossimo alla città rispetto al contado, sul quale si estende comunque l’autorità della dominante’ Tutti et ciascuno iudici ordinarii et notarii o notai della cittade, contado o *distretto* di Firenze o etiamdio altronde [...] (P68r).

DISTRETTUALE • ‘abitante del distretto (in opposizione a *cittadino* e *contadino*)’ Chiunque entrerà nella casa o nella possessione d’alcuno cittadino o contadino o *distrettuale* di Firenze o lavorerà o farà lavorare alcuna possessione d’altrui con animo d’ingiuriare [...] (P136v).

DISTRIBUIRE • ‘ripartire’ E essi consoli quello che averanno riscosso sieno tenuti di *distribuire* fra ‘debitori di tali cessanti (C130r); • pagare e distribuire fra ‘creditori d’essi debitori per soldo e *libbra* (C125r).

[DISTRIBUZIONE] • ‘ripartizione’ li detti notai possano et a loro et a ciascuno di loro sia licito in solido la *distribuzione* della libbra del nuovo estimo del contado et del distretto di Firenze [...] neli detti registri porre et scrivere (P193v).

DISUBBIDIENZA • ‘trasgressione’ secondo la qualità del fatto e dell’opera e anche dele persone e sicondo la qualità delo eccesso e dela *disobbedientia*, e essa condannagione riscuotere con effecto (C165r).

DISUTILE • ‘inadatto, incapace’ L’oficiale *disutile* sia rimosso dal’oficio (P263v); • ‘privo dei requisiti necessari’ le loro sententie infino da hora iudichiamo essere *disutili* et vane (P268v).

DITENERE → **DETENERE**

DITENITORE, DITENTORE • ‘chi ha la disposizione materiale di un bene senza l’animo di tenerlo come proprio’ Ma esso tale possessitore overo *ditenitore* overo le sue rede sieno tenuti e costretti personalmente e in cose pagare al Comune (C60r).

[DITENZIONE] • ‘disposizione materiale di un bene senza l’animo di tenerlo come proprio’ non ostante *ditentione*, possessione o quasi possessione, occupatione o prescrizione di qualunque persona o universitate (P190v).

DITERMINARE → **DETERMINAZIONE**

DITERMINAZIONE → **DETERMINAZIONE**

DITTARE • ‘scrivere, anche in modo ufficiale per un’istituzione pubblica’ Della pena di colui ch’advogaderà o procurerà o *dicterà* contro al Comune di Firenze o suoi collegii (192r).

DIVENIRE • ‘pervenire’ Delle quali pene et di ciascuna di quelle la metade *divegna* alli camarlinghi della camera del Comune di Firenze per quello Comune ricevente (P102v).

DIVIETAGIONE, DIVIETAMENTO → **DIVIETO**

DIVIETARE • ‘proibire’ non porterà arme da offendere *divietate* per lo statuto (P215v).

DIVIETO • ‘proibizione, spesso di esportazione di determinate vettovaglie o beni di prima necessità’ Del *divieto* di legname e dela materia loro (C165v); • ‘interdizione da una carica’ Et li detti otto sindachi cittadini di Firenze abbiano *divieto* nel’oficio del sindacato del Capitano et del’Executore delli Ordinamenti della iustitia per uno anno (P8v); E che niuno che avesse alcuno officio del Comune di Firenze, per lo quale avesse *divieto* sicondo gli ordinamenti del detto Comune [...] (C10v).

DODICINA • ‘peso da bilancia’ debba raguagliare le stadere et le *dodicine* al diritto peso del’opera et ad doppie et marchii a peso del detto Comune (P136r).

DOGANA • ‘accordo di monopolio’ Dela pena di chi fa conspiracye e raunamento, postura, patto, monopolio overo *dogana* (C140r); • ‘dazio’ abbiano ragione dal detto Comune o dalli ufficiali d’esso con staio et misura della *dogana* del sale del Comune di Firenze (P227r); • ‘edificio che ospita l’ufficio del dazio’ rifare le vie, ponti e ponticelli, *dogane* (C16r).

DOGANIERE • ‘addetto alla riscossione del dazio’ delli ufficiali delle gabelle, de’ thesorieri, de’ *doganieri* del sale et della salina (P18r).

DOMANDA • ‘richiesta per sapere’ Et almeno facciano queste *domande* a ciascuno testimonio sopra ‘l fatto o intentione dicente o diponente (P127v); • ‘richiesta per ottenere’ non obstante alcuno sequestro o qualunque altra exceptione o apellagione o *domanda* di consiglio d’assessore (P69v); • ‘atto di parte con il quale si inizia il processo’ Ma la *domanda* di ridurre il lodo ad arbitrio di buono huomo et di formatione et di nullitate si debba dare intra .x. die (P17r).

DOMANDAGIONE, DOMANDAMENTO → DOMANDA

DOMANDARE • ‘chiedere per ottenere’ specificando nella sua petitione che et quanto *domanda* (P84r); • ‘agire in giudizio’ in ciascuna delle corti seguiti colui a cui è adomandato la corte di colui che *domanda* (P9r); ‘presentare in giudizio’ infra due mesi dal die nel quale dinanzi dal detto ufficiale lo detto ricorso proposto o *domandato* sarà (P85v).

DOMANDATORE • ‘Chi agisce in giudizio’ Et se il *domandatore* fia così condannato et sarà fatta la taxagione delle spese, non si proceda nel piato a petitione di quello cotale attore condannato (P65v).

DOMINIO • ‘proprietà: titolarità formale del bene con il diritto di goderne e disporne’ li comperatori di questi beni liberamente et licitamente li abbiano et posseghiano et vero *dominio* di quelli beni per questa cotale compera si trasporti in loro (P266r); • ‘in campo pubblicistico, piena autorità, controllo politico’ né di quella cittade o contado o distretto il *dominio* o la signoria o iurisdizione o mero o mixto imperio si possa o debba concedere (P203r).

DONAGIONE • ‘contratto con il quale il donante trasferisce un proprio diritto al donatario senza corrispettivo, a titolo di liberalità’ Et che se della dote et *donazione* predette non si potrà mostrare per publico instrumento [...] (P77r).

DONARE • niuna donna sposa o altra persona per lei il di che ne va a marito [...] mandi né doni né faccia dare o donare alcuno anello, borsa, cintura, scarsella o altra cosetta o cosa da donare, pena di livre venticinque (C217r).

DONNA • ‘persona di sesso femminile’ di carta di malleveria et consentimento di *donna* o di femina (P110r); • ‘persona adulta di sesso femminile’ Et che neuno calzolaio o suo discepolo vada a calzare o calzi alcuna *donna* o pulcella in alcuna casa nella cittade di Firenze (P112r); • ‘signora, padrona’ padre o madre che faràe offesa al figliuolo, il marito alla moglie, lo signore o la *donna* al vassallo o al fante o alla fante (P134v).

DONO • Et se cotale fattore morirà et non avrà rassegnato alla detta compagnia lo detto acquisto e guadagno o *dono* [...] (P83r).

DONZELLO • ‘servitore; usciere di un magistrato; anche scherano; Dela electione, of-
ficio e salario d’otto *donçelli* di signori e Gonfaloniere (C89r).

DOPPIA • ‘bilancia a due bracci; peso da bilancia’ possa pesare a minuto o a grosso se
non a marco o a *doppia* o stadera del Comune (P136v).

DOPPIERE • ‘grossa torcia di cera’ a pena di livre venticinque per ciascuno *doppiere*,
torchio o cero (C218v).

DOTALE • ‘relativo alla dote’ s’ella morirà senza fare testamento succeda il marito
nella terça parte de’ beni non *dotali* (P100r).

DOTARE • ‘munire di dote’ Possano inpertanto cotali femine et debbano, se non *fia-
no dotate* convenevolmente, esser dotate de’ beni de’ detti padre, avolo o bisavolo
(P99r).

NOTE • ‘complesso dei beni che la moglie apporta per sostenere gli oneri del matri-
monio’ Come si succeda nella *dote* et nelli altri beni della mogle che muori prima che
’l marito (P83v).

DOTTORE • ‘grado accademico di chi ha concluso gli studi universitari’ fece ridurre
et comporre gl’infrascritti statuti per messere Thomaso di ser Puccio d’Agobio
dottore di legge et ofciale assumpto et diputato per lo detto Comune alle predette
cose (P1r); • ‘scrittore riconosciuto come eminente dalla Chiesa per la profondità
teologica, l’ortodossia, la santità’ di di’ domeniche, [...] d’Ogni Santi, di Santa Anna,
di Venerdi Santo, di Santo Stefano, di San Lorenzo, de’ Santi Quattro *Dottori* della
Chiesa (P35r).

DOVERE • ‘come verbo servile, avere l’obbligo giuridico, morale o derivante da circo-
stanze inderogabili; essere costretto, obbligato; essere destinato’ Li quali maestri in
novero di quaranta sieno tenuti et *deban*o ubidire alli loro capitani et caporali in tucti
et ciascuno comandamenti (P53r); Et che nel piato di quella presura si possa conoscere
et pronuntiare et *debba* etiamdio nelli ultimi .xv. die di ciascuno regimento che gl’atti
si debbano torre (P69r); le quali contra le predette cose overo alcuna dele predette si
facessero per lo tempo che *debba* venire per essa ragione non vagliano né tengano
(C71r); • ‘come verbo transitivo, essere tenuto a dare, a pagare’ per cagione di cotale
mercatante fugitivo o cessante però che non pagòe quello che *dovea* esso mercatante
alli suoi creditori (P100v); E che ogni pecunia, undunche avverrà per esso lavorio fare
overo la quale *si debba* per essa opera, pervengha e pervenire debba a esse arti (C71v).

DOVUTAMENTE • E se alcuna cosa averanno ricevuta non *dovutamente* da alcuna perso-
na overo luogo, quello sieno costretti sença dare libello rendere doppio (C42v).

DRAPPO • ‘stoffa pregiata in lana o seta’ e di sopra possano avere uno *drappo* a oro e
a seta (C218v).

[**DUBBIO**] • ‘punto o situazione incerta, di difficile interpretazione; questione, contro-
versia’ li statuti [...] per le occupationi strignent et continue lo tempo passato aven-
noro al detto Popolo et Comune, le lungheze, le contrarietadi et molti *dubbi* occor-
renti d’intorno alle predette cose da grande tempo in qua non si poterono abbreviare,
correggere o amendare (P1r); Et ancora a tagliare via ogni *dubio* che ne’ casi predetti
[...] (P143v).

[DUBBITANZA], DUBIETADE → DUBBIO • Et se alcuna *dubietade* od oscuritade fosse o nascesse nelle predette cose o alcuna di quelle (P216r); ovvero *dubbitança* apparisse (C151r).

DUBITARE • Et se si *dubitasse* della mancepagione d'alcuno de' predetti (P79r).

[DUBITAZIONE] → DUBBIO • volontieri schifando aviluppamento di nodosa *dubitatione* (P1r); Et ciò che sopra la detta *dubitatione* o controversia deliberato o diffinito o dichiarato sarà [...] (P85v).

DURACINO • 'di uva, con acini sodi e buccia dura' Nulla persona ardisca o presumisca vendere uve di vigna mature o acerbe se non uve prenpici, schiave bianche, *duracine* nere, corbane o agnole (P140v).

DURARE • etiamdio *durante* lo loro officio (P38r); Et *duri* lo detto bando et vigore abbia per uno anno solamente (P90v); salvi inpertanto et in sua fermeza riservati et *duranti* li Ordinamenti della iustitia (P146r); Il quale libro il detto giudice dele ragioni tenere debba mentre che il suo officio *dura* (C82r).

E

[ECCELLENZA] • niuna persona, di qualunque conditione, dignità ovvero *excellença* si sia, dela città, contado ovvero distretto di Firenze ovvero d'altronde ardisca ovvero presumma [...] (C137v).

[ECCESSO] • 'atto illecito colpito da pena' Salvo che queste cose non si stendano alle presure delle persone che si faranno per alcuni malefici, delicti o *excessi* o per portamento d'armi o di persone trovate con armi o giuicare a giuoco vietato (P125r).

[ECCETTARE] • 'escludere' Da' predetti et delli predetti capitoli *s'exceptano* quelli che fossoro isbanditi et condannati o isbanditi solamente o condannati solamente per falsamento o 1per alcuna falsitade, per tradimento d'alcuno castello o terra o luogo, o vitio sodomitico, passaggio, toloneo o malatolta (P178v); *exceptata* l'Arte de' Mercatanti et de' consoli di Kalimala (P201r); e il notaio dele riformagioni in questa cotale balia debba il presente statuto *excettare* e riservare (C119v).

[ECCETTO], [ECCETTO CHE] • et non possa o debba per alcuna altra cagione *excepto* quella per la quale si procedesse contra lui (P144v); *Excepto* et etiamdio riserbato che le predette cose o alcuna delle predette non nocciano o punto pregiudichino per alcuno modo a colui o a coloro al quale o alli quali fosse commessa l'aministratione et la governagione del detto spedale (P202r).

[ECCEZIONE] • 'mezzo di difesa del convenuto che introduce in causa un fatto imputativo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere dall'attore, o comunque rileva la violazione di una norma che impedisce l'accoglimento della domanda' salva la *exceptione* di bando o di libra non pagata et di non allibrato (P65v); debba le dette questioni della captura avacciatamente terminare senza strepito o figura di iudicio, ogni *exceptione*, allegatione o petitione di compromesso tolte via (P69v); non obstante

nelle predette cose alcuna appellagione o oppositione di nulltade o alcuna *exceptione* declinatoria, delatoria o peremptoria o altra di qualunque conditione, ragione o fatto (P97r).

ECCLESIA • Ad honore et reverenza de' predetti santi et della sacrosanta Romana *Eccllesia* e del nostro signore sommo pontefice [...] (P1r); • quando messer lo vescovo d'essa cittade il richiederàe nella canonica *ecclesia* di Santa Liperata (P129r).

ECCLESIASTICO • 'appartenente al clero; relativo alla Chiesa' uffici o qualunque beneficii o luoghi *ecclesiastichi* che sieno nella detta cittade o distretto (P138r); a llui sia licito d'acquistare e di comperare da ciascuna chiesa, *ecclesiastica* persona e convento di religiose persone overo sindaco d'essa chiesa overo convento (C70r); • 'riferito a corte o giurisdizione e sim., della Chiesa, canonico cioè dove si applica il diritto canonico' Et che neuno, di qualunque conditione o stato sia, nella corte *ecclesiastica* o secolare o etiamdio altrove in piato o fuori di piato ardisca o presumisca [...] (P192v).

EDIFICATO • *'ciò che è costruito' E chi farà contro sia punito in libre .xxv. di piccioli, et neentemeno la Podestà faccia levare via l'*edificato* (P188v).

EFFETTO • 'conseguenza; stato, situazione derivante' fare positioni et rispondere alle positioni et fare tutte quelle cose che li *effetti* de' piati richegiono et domandano (P68r); • 'efficacia' lo detto bando per nulla sia avuto et sia di neuno *efetto* (P90v); • *con effetto* 'effettivamente, efficacemente' debbano lui costringere *con efetto* a mostrare la ragione et la cagione perché tiene quelli cotali beni (P251r); • 'esecuzione' per loro executione, osservamento et *effetto* fare e comporre una volta e più e quante volte quelle provisioni e ordinamenti (C171v); • *mettere a effetto* 'portare a esecuzione' acciò che le predette cose si faccino e possano essere fatte e messe a *effetto* (C178v).

EFFETTUALMENTE • 'effettivamente' acciò che le predette cose per loro si facciano *efectualmente* (P25v).

EFFICACE • 'che produce effetti, in particolare in campo giuridico' essi a possa difendere e dare opera *efficace* (C115v).

EFFICACEMENTE • 'in modo pienamente produttivo di effetti' E acciò che le predette cose più *efficacemente* s'osservino, sia tenuto messere lo Capitano e difensore [...] (P151r).

EFFICACIA • 'capacità di produrre effetti giuridici, ma anche il complesso degli effetti prodotti' Et che cotale pruova nulla forza o *efficacia* o luogo abbia, se non solamente alli piati civili (P72v); Salvi sempre e nela sua virtù et *efficacia* stanti tutti assegnamenti, diputagioni, destinagioni overo concessioni da qui adrieto fatte (C81r).

EFFUSIONE • ferita con alcuna generatione d'arme con *effusione* di sangue (C177v).

ELEGGERE • 'scegliere, stabilire' se o uno o più principali saranno obligati ad uno medesimo debito, possano tutti o uno o più di loro sì come il mallevadore *elegerà* solamente in una condannagione essere legati (P94v); • 'scegliere per un incarico, in particolare per ricoprire una carica pubblica' possano et sieno tenuti et debbano *elegere* et diputare uno buono et esperto giudice legista (P8v); *s'elegano* ambasciatori per lo detto Comune in quello novero che a loro parrà che bisogni (P44v); allora il giudice *elegga* uno savio di ragione della città di Firenze (P77v); Ciascuna femina possa cui ella vorrà *elegere* manovaldo (P100v).

[ELETTORE] • et se fosse electo, cotale chiamata sia senza effetto et vana, et siano puniti li *electori* in libre .vc. per ciascuno di loro (P23r).

[ELEVAZIONE] • *‘estrazione di copia, la copia estratta’ del quale libro ciascuno notaio di Firenze possa levare copia in publica forma, alla cui *elevatione* sia data fede (P148v).

ELEZIONE • ‘potere discrezionale di scelta’ sì che in suo arbitrio et *electione* sia d’usare quagli egli vorrà di detti statuti e ordinamenti del Comune (C136r); • ‘nomina’ Et lui aceptando o riscrivendo assolutamente ch’egli vogla acceptare, la nominatione et *electione* degl’altri sia vana (P2r); et la detta *electione* de’ portatori si faccia per li detti camarlingo et notai del fuoco (P55r); finito il tempo per lo quale *eletti* o tratti o disputati *furono* o *fieno* infino alla venuta de’ suoi successori (P60r); La *electione*, insacchamento overo assumptione agli uffici del consolato dele ventuna arti dela città di Firenze (C43r); • ‘provvedimento di nomina’ E che ciascuno notaio che tale scrittura averà fatta, se richiesto sarà da esso notaio, d’essa dinuntia, sia tenuto in tale *electione* di gratia fare mentione (C51v).

ELIMOSINA • et la terza parte ad reverenza della detta santa sia oferta per *elemosina* al monestero di Sancta Anna presso di Firenze (P75v).

[EMANCIPARE] • ‘liberare un discendente dalla patria potestà, facendogli acquistare una piena capacità giuridica e di agire’ quella scrittura fare diligentemente fare sì che contenga lo nome dello *emancepante* e ‘l nome del mancepato (P79v); Del’obligatione del figlolo *emancepato* (P80r).

EMENDARE • ‘rivedere un testo normativo per correggerne gli errori e migliorarne il dettato’ correggiare, *emendare*, approvare overo riprovare debbano gli statuti i quali saranno loro rechatì (C11v).

[EMENDAZIONE] • ‘revisione di un testo giuridico, in particolare statutario’ E tali così eletti sieno officiali sopra la correctione, *emendatione*, cassatione, riprovagione e approvagione di tutti gli statuti e capitoli dell’arti (C11v); • ‘risarcimento del danno’ sia condannato per lo detto messere Podestade in libre .xxv. piccioli et nella *emendatione* del danno (P136v).

ENDICA • ‘accumulo di merci a fini speculativi’ Della pena di chi farà *endiche* (P122r).

ENORME • ‘particolarmente grave’ membro debilitando o tagliando o facendo fedita *enorme* nella faccia (P149r); se la detta ingiuria overo offesa sarà atroce, abominabile overo *enorme* overo tale che meriti d’essere proceduta ad executione sicondo la forma del presente statuto (C103r).

ENTRAMENTO • ‘ingresso in un luogo’ Et neentemenò a lasciare et a cessare efectualmente dalla occupatione, impedimento, molestatione, *entramento* et turbatione cotale precisamente et efectualmente, etiamdiò di fatto, debbano esser costretti (P137v); • ‘d’una carica pubblica, inizio’ Et sia tenuto et possa messer la Podestade infra uno mese dopo l’*entramento* del suo regimento per leali et honeste persone fare inchiedere et investigare per la cittade (P151v).

ENTRARE • possa ciascuno cittadino et contadino et distrittiale di Firenze *entrare* nella camera di messer la Podestade (P172v); • ‘iniziare’ dicendo cotale die *entrante* cotale mese (P85v); infra otto die *entrante* lo suo regimento (P190r); • nela possessione d’essi beni possa *intrare* (P116v). • ‘assumere la qualità di’ Che ciascuno sinda-

co avere debba mandato d'*entrare* mallevadore per ciascuno della sua universidade (P231v).

ENTRATA • per *entrata* et dimoranza et uscita della detta prigione soldi .v. piccioli (P40v); • 'inizio di una carica' sia tenuto fare precisamente infra due mesi dopo l'*entrata* del suo officio (P50r); • 'incasso, guadagno, provento, partita contabile attiva' la predetta tutta quantitate pongano ad *entrata* (P6r); sia tenuto et debba scrivere ordinatamente in uno libro l'*entrata* et l'uscita, le spese et le masseritie (P55v); Nel quale libro quello notaio del'*entrata* sia tenuto et debba scrivere quelli cotali malefattori et etiamdio li condannati per assassinato (P147v).

ENTRATURA • 'atto dell'entrare' la pecunia che si dovrà riscuotere per lo detto [Comune] da quelli carcerati per l'*entrata*, dimoranza et uscimento et per l'agevolatura predetta (P41r); • 'immatricolazione in un'arte' senza pagamento fare al'arte o ad altri per quello ricevimento o *entrata* ad arte oltre libre .xx. di piccioli (P103v); • *'diritto d'ingresso, somma da pagare per subentrare in un contratto pendente' quella bottega o fondaco [...] a ciascuno sia licito condurcela senza alcuno pagamento fare per l'*entrata* o per altra cosa simile o per qualunque altra cagione (P107r).

EPISTOLA • 'rescritto dell'imperatore, per il quale in presenza di più fideiussori solvibili e su loro richiesta, il creditore era obbligato ad agire nei confronti di ciascuno *pro quota* e non per l'intero' rinunziando [...] al beneficio della nuova constitutione et alla *epistola* del divo Adriano (P217r).

EQUALITÀ → UGUALITÀ • 'posizione paritaria' servata la *equalità* di quartieri (P79v).

EQUITÀ, EQUITADE • 'giustizia del caso concreto che si basa sulla valutazione in modo equilibrato tutte le circostanze del caso anche al di là di quanto previsto nella fattispecie normativa' di fatto le dette sententie et ciascuna di quelle brevemente et sommariamente et secondo buona *equitate* mettere ad executione (P111v); Cum ciò sia cosa che sicondo ragione e buona *equità* dove non si commette la colpa non si dèe imporre pena (C136r).

[EREDE] • se alcuno o alcuna fia convenuto come *hereda* (P67v); Et se elli negheràe sé essere *herede* (P95r).

[EREDITÀ], EREDITADE • 'patrimonio appartenente al defunto e oggetto di successione' alcuna persona morie, et alcuna persona maggiore di .xviii. anni alla quale di ragione la *heredità* perverrebbe per testamento o senza testamento (P95v); sì che li loro figliuoli non possano a successione d'*ereditade* pervenire (P268v).

[EREDITARIO] • diede ad altrui ragioni di debito *hereditario* (95v).

ERESIA • Quelli che d'*eresia* fieno condannati per lo vescovo o suo vicario o per li inquisitori o inquisitore predetti (P264v).

ERETICO • rinunziata al postutto l'*eretica* malatia (P269v); chiunque l'*eretico* o l'*eretica* troveràe liberamente pigli et piglare possa sança pena (P262v).

ERRORE • 'deviazione dalla corretta dottrina cristiana' lo malizioso inimico del'humana generatione somuove ad favorire et nutrire l'*errore* delli heretici (P266v); • 'sbaglio, imperfezione, soprattutto in una scrittura, in un registro o in un libro contabile' si trovasse alcuno *errore* o difetto nelle ragioni che per loro si rendessero o

mostrassoro (P19r); salvo che se *errore* s'allegasse in cotale scrittura, il quale cotale errore si possa conoscere et correggere per li consoli di quella arte (P84r); officio sopra correggiere li *errori* de' libri del Monte (P224r); i quali sono overo saranno notari degli officiali posti sopra gli *errori* del'extimo del contado di Firençe (C79r).

[ESALTAZIONE] • et ad accrescimento, *exaltatione* et gloria della santa parte della detta romana Ecclesia, che guelfa volgarmente si chiama (P1r).

[ESAMINARE] • 'sottoporre a esame al fine di una decisione' semplicemente e di piano, sommariamente et senza strepito et figura di piato, ogni solennitade lasciata, inchiedere, cognoscere et *examinare* (P253v); [I quattro officiali sopra le inique extorsioni dele gabelle] [...] abbino ogni balia e autorità d'*examinare* e cognoscere le questioni overo dele questioni overo sopra le questioni le quali [...] (C76r); • 'interrogare' Et li testimoni così ricevuti ad iuramento examini o faccia *examinare* secondo la forma dello statuto posto in questo secondo libro (P65r).

[ESAMINAZIONE] • 'esame volto a una valutazione ponderata' se prima cotale medico non fia examinato nella scientia della medicina per li consoli di quella arte et per coloro che li consoli vorranno avere a fare la *examinatione* predetta (P106v); • 'interrogatorio' Di commettere lo iuramento et l'*examinatione* de' testimoni (P66r); confesseràe nella sua prima *examinatione* il maleficio del quale contra lui si procedesse (P128r).

ESATTORE • 'ufficiale incaricato della riscossione di tasse o imposte' pagòe o pagherà per inanzi al Comune di Firenze o a camarlingo o ad alcuno *exattore* o oficiale del detto Comune, posto a fare *exactione* d'alcuna pecunia (P93v); chi dovette essere l'*esattore* dela tale libbra overo prestança ritenuta (C169r).

[ESAZIONE] • 'riscossione' nulla *exactione* o extorsione o alcuna cosa altra illicita sia fatta ad alcuno prigione (P41v); Et che quanto al'*exactione* delle dette .MMM. libre fare basti la condannagione del grande, etiamdio fatta per contumacia (P157r); Et per fare questa cotale *exactione* et pagamento et farle fare quelli condannati sieno costretti personalmente et nelle loro cose (C94v); spetialmente el giudice di messere lo Capitano e defensore, diputato overo che si diputarà al'*esactione* dele condannagioni e dele libbre distenute (C173v); • 'escussione' et dare et concedere [...] per *exatione* de' frutti et de' beni et delle rendite et delli affitti et delle pigioni [...] famiglia, berrovieri et messi in ogni tempo (P202r); • 'somma riscossa, e quindi tributo' li passaggi et l'*exactioni* che si tolgono et fanno a modo di preda [...] non si tolgano (P248v); E giuri diligentemente procurare che le cavalcate, tratte, hosti, collette, imposte et *exactioni* per lo Comune di Firençe overo per sua autorità non si faccino, se no· per evidente e utile cagione e com solenne deliberatione (C7v); per cagione di qualunque gabella overo rendita e provento di gabelle overo d'essa *exactione* overo gravecca (C74v).

[ESCUSAZIONE] • nulla *excusatione*, vacatione o exceptione obstante (P45r).

[ESBANDIRE], [ESBANDITO] → BANDIRE, BANDITO

[ESCLUDERE] • Salvo che se cotale femina *schiusa* dalla successione predetta rimanesse vedova, possa reddire et stare nella casa di cotale fratello (P99r); intendansi essere e *sieno* per essa ragione affattamente *eschiusi* da ogni officio e beneficio del Comune di Firençe (C170r).

[ESECUTORE] • ‘chi mette a esecuzione’ L’ufficiale forestiere, il quale al presente è et el quale per lo tempo sarà sopra la piaccia d’Orto Sam Michele e sopra avere abbondantia di vittuaglia, sia *executor* di tutte le condannagioni e sententie di civili questioni e sententie, così criminali come civili, le quali si facessero per l’ufficio di quattro dela biada del Comune di Firenze (C29v); • *Esecutore degli Ordinamenti della giustizia* ‘ufficiale fiorentino preposto in origine a vigilare sull’applicazione degli Ordinamenti di giustizia e a portarli alla piena applicazione, e poi con funzioni ampliate’ Et che messer lo *Executor* delli Ordinamenti della iustitia [...] delle cose contenute in questo presente statuto abbia et avere s’intenda così civilmente come criminalmente piena balia, iurisdizione et cognitione in procedendo, conoscendo et puniando con accusa, dinuntia o sança (P93v); sença alcuna condannagione però da essere fatta per messere la Podestà e l’*Essecutore deli Ordinamenti dela giustitia* dela città di Firenze (C73r).

[ESECUTORIA] • *‘l’ufficio dell’Esecutore degli Ordinamenti della giustizia’ qualunque rettore o oficiale che tenga lo regimento della cittade di Firenze o la *executoria* delli Ordinamenti de la giustitia (P200v); non sia [il notaio della lega] d’alcuna città overo luogo d’alcuno il quale al tempo di tale electione fosse nel’ufficio dela podestaria, capitanaria di Popolo overo dela *executoria* degli Ordinamenti dela giustitia dela città di Firenze (C205v).

[ESECUTORIO] • *‘d’un provvedimento, in particolare d’una sentenza, che possa essere portata a esecuzione’ se non solamente all’ufficio dela cattività dela resia, per l’ufficio d’essa sententia *executoria*, cioè per la executione dela sententia data overo la quale se desse contra alcuna persona per peccato de heresia nela quale fusse condannata tale persona a morte (C184r).

[ESECUZIONE] • ‘applicazione, attuazione, in particolare del contenuto di una norma’ per alcuno modo, ragione o vigore o per *executione* d’alcuna carta o del comandamento della guarentigia (P75v); Item che l’officiale forestiere, che è diputato o sarà diputato sopra l’osservanza et *executione* de’ predetti ordinamenti et provisioni et del’altre che saranno fatte, possa [...] (P107v); • ‘svolgimento di un incarico, un ufficio, una funzione pubblica’ il detto notaio possa et debba, se al detto bordello troverà alcuno uscio serrato o porta o altro serramento che impedisca l’*executione* del suo officio [...], quello rompere (P186v); • *mettere a esecuzione* ‘eseguire’ la Podestà et ciascuno suo iudice sia tenuto et debba quelli comandamenti *mettere ad executione* a voluntade de’creditori (P68v); • ‘procedimento di adempimento coattivo di un obbligo’ in tale modo che contra lui non si potesse procedere overo non si procedesse overo il processo overo l’*executione* in alcuna cosa s’impedisce overo si ritardasse overo non si facesse (P180r).

[ESEGUIRE] • ‘dare attuazione a una norma o a un atto giuridico’ Et sia tenuto la Podestà sopra la falsitade predetta procedere, conoscere et punire et *exeguire* secondo forma di ragione et delli statuti et ordinamenti del Popolo et del Comune di Firenze (P103v); • ‘svolgere una funzione, adempiere a un incarico’ quando usciranno della cittade o del luogo per *exeguire* questo officio (P263r).

[ESEGUIRE] • → ESEGUIRE la Podestà fare quelle et *exequitare* sia tenuto (C120r).

[ESEGUITORE] • → ESECUTORE E che l'*Exeguitore* degli Ordinamenti dela giustitia del Popolo e Comune di Firençe possa, sia tenuto e debba [...] (P205v).

[ESEMPLAGIONE] • 'copia, trascrizione' cotale assembramento debbia avere suscrittione d'alcuno di notari dela camera, la quale manifestamente contenga che la detta *exemplagione* è stata presa de' detti atti dela predetta camera (C169r).

[ESEMPLARE] • 'trascrivere, trarre copia' Li quali iudici et notari di cotali corti sieno tenuti di dare et di fare copia ad *exemplare* di tutti atti che si domandassoro et lasciarne trarre et fare publica scrittura (P173v); possano delli detti atti et sententie et scritture fare publiche carte et quelle levare et *exemplare* delli atti predetti (P173v).

[ESEMPLARO] • 'copia' quelli notari abbiano li infrascritti salarii, cioè: della copia o exemplo che leverà degl'atti predetti, cioè dello *exemplaro* di carta di membrana, soldi .III. (P195v).

[ESEMPLATORE] • *'chi da un atto originale trae copia' Che li *exemplatori* degli statuti del Comune di Firenze sieno tenuti nelle loro sottoscrizioni porre li anni Domini e di quale libro di statuto *exemplano* (P240v).

[ESEMPLIO] • 'copia' Delle quali et per le quali copie, *exempli* et cancellagioni quelli notari abbiano li infrascritti salarii, cioè [...] (P195r); • 'modello' et sì agramente si proceda contro alli predetti che per *exemplo* della loro pena che tutti da quinci inanzi si spaventino di commettere sì maladetto et sozo peccato (P151r).

[ESENTIO] → ESIMERE • 'Non soggetto all'imposizione o alla pena' siano *exempti* dalla detta pena e perciò non possano essere gravati o condannati (P8v); sia *exemte* per diece anni proximi da ogni libbra, gravecca e factione reale e personale (C154v); e anche i beni i quali fosseno *exemti* overo cancellati del Comune e del'ufficio di beni di rubelli (C60v); • 'escluso' Et d'allora sieno et intendansi essere privati et *exempti* da ogni beneficio et utile del detto popolarato (P221v); e da ora come d'allotta s'intenda essere così *exemto* dala protectione del Comune di Firençe e non possa overo debba essere udito (C186v).

[ESENZIONE] • 'dispensa' e che tale *exemtione* e cancellagione contra la detta forma fatta per essa ragione non vaglia (C73r).

ESEQUIE • alcuna invitata che si facesse di quelli grandi o grande per alcuno morto o ad *esequie* d'alcuno morto o per moglazo o per sposagle o per alcuno prete novello (P188r); E predetti Priori per certo non vadino a morto overo a *ossequie* d'alcuno, se no· di consorto d'alcuno di loro (C100r).

ESERCITARE • personalmente dimorare nella cittade di Firençe et nel suo distretto et di fare et *exercitare* l'ufficio della podesteria per sé medesimo et non per vicario (P4v); niuno ufficio di procureria overo d'avocatore overo di notariato sottentrare overo *esercitare* presummano (C173r).

[ESERCIZIO] • 'svolgimento di un incarico, di una professione di una funzione pubblica' dando et concedendo o commettendo a quello ufficiale alcuna giurisdizione, ufficio, *exercitio* o ministero circa essa arte o li huomini o le cose di quella arte (P112v); menato possa overo debba in contado overo distretto di Firençe per alcuno ufficio overo *exercitio* fare (C43r).

[ESIGERE] • ‘riscuotere’ caggia in pena in livre trecento di denari fiorentini piccioli, la quale debba *essere exacta* per lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia (C207v); • *‘sottoporre a esecuzione, escutere’ et possano *esser* convenuti et presi et *exacti* sì come heredi del padre loro (P96r).

[ESILIO] • giudichiamo loro dovere andare in perpetuo *exilio* (P268v).

[ESIMERE] • ‘cancellare dal registro e quindi sottrarre all’imposizione’ sia tenuto e debba essi beni de’ libri e degli atti predetti *eximere* e cancellare (C59r).

[ESPEDITAMENTE] → SPEDITAMENTE

[ESPEDIZIONE] • ‘spedizione, definizione’ sotto pena di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuna volta la quale la detta inquisitione, processo et *expeditione* ispregierà di fare (C142v).

[ESPERTO] • ‘fornito di capacità, in particolare derivante da esperienza pratica’ tenere per tutto il tempo del suo officio due giudici savi e leali e *experti* (C5v).

ESPRESSAMENTE • ‘con manifestazione espressa di volontà’ se quella femina non avesse consentito o rinunziato *spressamente* (P86r); alcuno faccia alcuna cosa che sia o essere possa o paia d’essere tacitamente o *espressamente*, direttamente o per obliquo, contra li patti, convenienze, obligagioni, contratti o concessioni fatti o fatte (P230r); Salvo et *espressamente* proveduto che le vendite e le concessioni fatte overo le quali si facesse[n]o [...] (C71r).

[ESPRIMERE] • ‘dichiarare esplicitamente’ la quale cagione in quella sententia sia tenuto di *sprimere* (P128r); sieno tenuti et debbano a richiesta di chiunque, con accusa et senza accusa, *spresso* il nome del’ accusante o no, et a loro movimento per inquisitione procedere a suo arbitrio (P131v); fare l’altre cose le quali di sopra sono *esprese* (C152r); • ‘manifestare all’esterno in apposita forma’ anche se d’essi overo d’alcuno d’essi si dovesse fare spetial mentione et *expressa* (C82v); sença *expressa* licentia del’ officio di signori Priori dell’arti e Gonfaloniere di giustitia (C181r); • ‘stabilire chiaramente, anche per introdurre una riserva o un’eccezione al disposto di una norma’ Questo *spremutato* che se alcuna volta si rivo casse in dubio [...] (P143v); Questo *expresso* che le predette cose che parlano del diposito non abbino luogo nele gabelle (C83v).

[ESPULSIVO] • *‘di atto violento che costringe il possessore/ detentore ad abbandonare il bene’ Nelli piati civili di qualunque violentie, turbative, inquietative, compulsive o *xpulsive* (P66v).

ESSERE • ‘trovarsi in un particolare stato o condizione’ Neuna persona, di qualunque conditione o stato *sia*, possa (P11r); anzi che sia fatta la condannagione di rifare l’arsa cappanna sì come prima *era* (P89r); • ‘stare, rimanere’ alla prigione delle femine siano tre serrami con tre chiavi, delle quali l’una *sia* apo li detti frati o conversi o buoni huomini, l’altra apo il camarlingo sopradetto e l’altra apo li detti soprastanti (P42r); li detti de’ testimoni debbano *essere* secreti apo il giudice et notaio infino a tanto ch’egli saranno publicati (P66r); • ‘valere, essere considerato a ogni effetto’ quella cotale tratta quanto a lui *sia* per non fatta (P22v); cotale condannagione *sia* tenuta e *sia* per piena e soficiente pruova (P46r); da ora quello che si contrafacesse *sia* per essa ragione niente, rotto e vano (C138r); • ‘di controversia, pendere’ debbano *esser* costretti a fare le predette cose per lo giudice dinanzi dal quale *fia* la questione (P84v); • *essere*

per lo tempo e sim. 'ricoprire una determinata carica' debbiano essere cacciati e rimossi pe' messere la Podestà, Capitano et l'Essecutore degli Ordinamenti dela giustitia per lo tempo essenti (C171v).

ESTIMAGIONE, ESTIMAZIONE → STIMAGIONE, STIMAZIONE

ESTIMO • «Stima e descrizione delle sostanze de' cittadini per sottoporle a gravezza, e la Gravezza stessa, ed il Libro ove quella descrizione era fatta» (Rezasco); 'stima dei beni e delle sostanze' se no' per li beni a lui divenuti durante l'estimo il quale stava overo fusse stato al tempo al quale egli comparò overo avarà comparato (C174r); 'imposta' E sia tenuto la Podestà e ' suoi giudici tale allibramento dell'estimo e gravezza fare cancellare del libro e degli atti del Comune di Firençe (C175v); Che coloro che non pagano l'extimo sieno privati da officii e da benefici del Comune di Firençe (C159v); 'libro dell'estimo' beneché 'l nome suo non si trovasse scritto in esso estimo overo libra (C170v).

[ESTORGERE] • non obstanti alcuni contratti *storti* per forza o per paura o per inpressione (P255v); Di restituire gli illeciti salari *extorti* per gli ufficiali (C122r).

[ESTORSIONE] • 'esazione indebita fatta dall'ufficiale del comune con abuso delle sue qualità o funzioni' nulla exactione o *extorsione* o alcuna cosa altra illecita sia fatta ad alcuno prigione per li detti soprastanti (P41v); quattro oficiali [...] diputati o che si diputeranno sopra le inique *storsioni* delle gabelle (P89v); E se troveranno che ad alcuno artefice popolano sia fatta alcuna violentia overo illecita *extorsione*, debbano curare che messere la Podestà overo Capitano e difensore dele predette cose cognoscano (C98r).

[ESTRAORDINARIAMENTE] → ISTRORDINARIAMENTE

[ESTRAORDINARIO] → STRORDINARIO

[ESTRARRE] • 'tirare a sorte per eleggere a una carica pubblica' a neuno de' detti officii dal detto tempo inanzi possano essere stratti o possano *strarre*, diputare, eleggere o assumere (P224r); se sarà eletto overo *extratto* ad alcuno officio del Comune di Firençe (C53v); Che il notaio fiorentino *extracto* al'ufficio possa quello rinuntiare cum consentimento di signori Priori (C80r).

[ESTRAZIONE] • 'il tirare a sorte per eleggere a una carica pubblica' né possa essere Podestade alcuno che sia al tempo della electione o della *extractione* di cotale podestaria in alcuno officio d'alcuna cittade o terra o luogo confinante con la cittade o con il contado di Firençe (P3r).

EVIDENTE • Et neuno altro sia constretto a fare le dette triegue, se non sarà *evidente* et manifesta la cagione per la quale si domanda (P113v); • se morte o taglamento o debilitamento di membro o vituperatione di faccia per *evidente* cicatrice della fedita fia seguitata per cagione di cotale offesa fatta in corpo (P152v).

EVIDENTEMENTE • Se intervenga [...] ruberie di strade overo furti grandi notturni overo altri malefici gravi *evidentemente* essere fatti, la quale cosa non sia, la Podestà di Firençe essi malefici punisca (C141r).

[EVINCERE] • *'recuperare in giudizio con azione di rivendica' né possano essi beni [...] in qualunque modo *essere evinti* overo ritolti per esso Comune di Firençe overo da alcuna università overo collegio overo alcuna singulare persona (C65v).

EX- → ES-

EXC- → ECC-

F

[FABBRO] • ‘artigiano che lavora il ferro’ Et che neuno che non sia de’ maestri et *fabri* fiorentini et della universitate de’ *fabbri* fiorentini possa o ardisca o presumisca fare o fabricare (P253v).

FABBRICA • ‘attività di costruzione e manutenzione di un grande edificio sacro’ ciascuna dele dette arti ala quale verrà per sorte soprastia e soprastare debba a esso lavorio e al’opera dela *fabbrica* [di Santa Riparata] per uno anno proximo (C71v).

FABBRICAMENTO • *‘il fabbricare’ l’altre cose e cagioni necessarie al *fabbricamento* dela moneta del’oro e del’ariento e di piccioli (C42r).

[FABBRICARE] • ‘costruire, realizzare, ma detto in particolare della moneta (cioè coniare) e dei prodotti dell’attività del fabbro’ di fuori dalla Çeccha o luogo dove si batte et *fabrica* la moneta del’oro et del’ariento et de’ piccioli (P166v); *fabricare* o far fabricare o fare o tenere alcune spade, spuntoni, coltelli o coltellini (P253v).

FACCENDA • ‘affare’ per li suoi fatti et *faccende* spacciare (P172v); • ‘incombenza, mansione, compito’ nelle quali et delle quali tenuto o obligato fosse il detto camarlingo per cagione della *faccenda* et aministratione del’oficio del camarlingato predetto (P40r); A voi che v’afaticate per questa cotale *faccenda* diamo quella perdonanza de’ peccati (P270v).

FACCIA • ‘parte anteriore della testa’ fedita in *faccia* con vituperatione di *faccia* per manifesta cicatrice faccendo (P147v); • *faccia a faccia* ‘in un confronto diretto’ alcuna cosa dicerà personalmente, *faccia a faccia* (P114r).

FACIMENTO • ‘costruzione’ Del *facimento* del ponte sopra il fiume di Sieve presso al Borgo a San Lorenzo (P209r); • ‘il commettere’ anche sença fare altra prova overo fede dela ispositione di tale querimonia overo *facimento* d’ingiuria overo offesa overo d’alcuna dele sopradette (C130v).

FACITURA • ‘costruzione’ per constructione, *facitura* o hedificatione di cotale mulino (P204r); • ‘confezione’ per cuscitura et *facitura* d’uno paio di calze danari otto piccioli (P104v).

FACULTÀ, FACULTADE • ‘potere, possibilità riconosciuta da una norma’ aciò che non abbia di fare testamento libera *facultade*, né acceda a successione d’ereditade (P269r); cessi in tali questioni la *facultà* d’appellare e d’opporre di nullità (C133r); • ‘averi, sostanze, ma anche la condizione economica e sociale’ ma se sarà contadino o distrettuale o forestiere costringa sodare solamente secondo sua possibilitade et *facultade* (P113r); tale peso e graveçça s’imponga e divida sicondo la possibilità e la *facultà* degli huomini e dele persone d’essa città (C93r).

FALLARE • ‘trasgredire una norma, commettere un illecito’ li *fallanti* contra le predette cose condannare nella pena predetta (P69v); da indi a diece proximi anni cotale

fallante non possa essere eletto o ricevuto in alcuno officio del detto castello, villa o luogo (P130r); imporre pene e condannare qualunque di predetti che *fallano* (C77v).

FALLIMENTO • ‘trasgressione, delitto’ Se alcuno di questi ufficiali per sconceza che sia in lui o pigrizia o alcuna occupatione o *fallimento* parrà al vescovo del luogo o alli frati sopradetti ch’egli sia da rimuovere [...] (P263v).

[FALLIRE] • ‘trasgredire una norma, commettere un illecito’ Messi, ricercatori, spie overo castaldi de’ detti ufficiali dela biada se in alcuna cosa *falliranno* overo peccaranno (C29r).

FALLITO • ‘chi ha fatto bancarotta, chi è insolvente’ Niuno procuratore, fattore e gestore di fatti [...], *falliti* [...] overo cessanti e fuggitivi cum pecunia e cose altrui, possa in qualunque modo essere molestato (C133v).

FALLO • ‘trasgressione, delitto’ sotto pena di libre .ccc. piccioli et più ad arbitrio di messer la Podestade o del’Executore degli Ordinamenti della giustitia, considerata la qualitate del *fallo* et la conditione della persona (P36v); sia tenuto il predetto messere lo Capitano condannare il predetto ufficiale per ciascuno difetto e per ciascuna volta in soldi quaranta e oltra infino in cento soldi a suo arbitrio, considerata la qualità del difetto e del *fallo* (C39r).

FALSAMENTE • ‘contrariamente al vero’ se alcuno accuserà alcuno sì come assessino *falsamente* o per calunnia (P152r); • ‘per un motivo non corrispondente al vero’ et queste cose si facciano acciò che neuno sia sbandito *falsamente* o nascosamente (P11v).

FALSAMENTO • *‘atto illecito consistente in un comportamento fraudolento’ *falsamenti*, homicidii et fedite enormi in volto, debilitatione di membri con alcuna generatione d’armi (P124r); • *‘contraffazione di moneta’ Se alcuno sarà condannato per homicidio [...] o per ruberia di strada o per arsura o *falsamento* di moneta o per rubellione contro al Comune di Firenze (P175r).

FALSARE • ‘di moneta, contraffare’ Nulla persona ondunque o di qualunque conditione, dignitate o stato sia ardisca o presumisca *falsare*, limare, tondere, scemare, tagliare, traboccare o peggiorare alcuna moneta d’oro o d’ariento (P165r); • *‘esercitare in modo fraudolento’ se alcuno della cittade di Firenze, borghi o soborghi la detta arte [della lana] *falserà* (P135v).

[FALSARIO] • *‘chi tiene un qualsiasi comportamento fraudolento’ Se alcuni di quelli apparisce legittimamente o ancora potrà esser manifesto esser stati *falsarii* o rubatori o ucciditori di clerici o rompitori di chiese o etiamdio assessini [...] (P256r).

FALSATORE • ‘chi tiene un qualsiasi comportamento fraudolento’ alcuno assessino o assessini, rubatore di strada, *falsatore*, incendiario, ladro homicidiale (P215r); • *falsatore di monete* o di altro ‘chi produce o mette in circolazione oggetti contraffatti, in particolare monete’ Della pena de’ *falsatori* et tonditori o limatori della moneta (P120v).

FALSIFICARE • ‘contraffare; alterare’ e ‘l gruogo *falsificato* faccia pubblicamente ardere nella piazza del detto Comune (P130r); Della pena di colui che *falsificherà* o limerà o tonderà la moneta (P165r); fecioro o fare fecioro o comandarono fare falsa moneta o falsa carta o *falsificò* gl’atti del detto Comune o alcuna falsitade commisoro (P178v).

FALSITÀ, FALSITADE • ‘frode, qualsiasi comportamento fraudolento’ Et chi commettesse malitia o *falsitade* o rasura frodolentemente in questo cotale libro sia punito ad arbitrio di messer la Podestà (P84v); se saranno trovati nel loro officio froda, inganno, malitia, *falsità* ovvero baratteria avere commesso (C42v); tutti e ciascheduni rubelli, isbanditi pe- rubellagione, ruberia di strade, arsione, *falsità*, tradimento ovvero micidio (C206r); • ‘rappresentazione della realtà non corrispondente al vero che integra un comportamento fraudolento’ Et se alcuno vorràe accusare o dinuntiare li testimonii di *falsitade* (P135r); • ‘falsificazione’ Possano, sieno tenuti et debbano cognoscere, punire et condannare delle *falsitadi* delle carte, degl’atti et scritte et libri quandunque commesse et fatte (P124r).

FALSO agg. • ‘volutamente non corrispondente alla realtà, e quindi fraudolento’ se alcuno farà *falsa* o calunniosa dinuntia, petitione o stima, sia punito in libre .x. di piccioli (P89r); Et se elli troveràe che li testimonii abbiano portata *falsa* testimonianza, nulla fede da quinci inanzi sia loro data (P126r); • ‘contraffatto’ alcuna mala o *falsa* moneta traboccare o tondere (P165r); quelli fiorini del’oro i quali troveranno essere *falsi* e non leali ovvero non conati e non fabricati nela città di Firenze (C38v).

FALSO sost. • ‘rappresentazione della realtà non corrispondente al vero che integra un comportamento fraudolento’ sì che nel mezo tempo non corrano tempi ad accusare et riprovare testimoni di *falso* (P118v).

FAMA • ‘reputazione’ uno buono et experto prete di buona *fama* et vita (P43v); • ‘pubblica voce, di solito nell’espressione *pubblica fama*’ Et possasi provare per lo saramento del sostenuto o gravato con tre testimoni di *pubblica fama* (P76v); la quale pruova di *fama* basti come se legittimamente fosse fatta (P153v).

FAMIGLIA • ‘insieme delle persone unite da vincoli di sangue e viventi (e non) sotto lo stesso tetto’ sia tolto per pena alli habitanti o al capo della *famigla* di quella cotale casa per messere la Podestade (P130v); Di non comperare grano più che ne bisogni comperare per la sua *famiglia* (C14r); ovvero la *famiglia* che abita in casa sua ovvero altrove (C124v); • ‘ma della *famiglia* facevano parte anche i servitori’ né più di due servidori, non intendendosi i servidori i residenti nela *famiglia* dela detta casa (C216v); • «E parlandosi di alcun Rettore, Come Podestà, Capitano e simili, dicevasi Quella brigata di giudici, notai, cavalieri, donzelli, berrovieri a piè e a cavallo, e famigli, che esso conduceva seco quando andava in signoria» (V *Crusca*) sindacare messer la Podestà et la sua *famigla* et berrovieri (P47v).

FAMIGLIALE • ‘appartenente alla squadra di subalterni (famiglia) di un ufficiale del comune’ rimuovere dall’officio i giudici di messere la Podestà e del Capitano e delo Executore e cavalieri loro e notari e ciascheduno di loro e ciascheduno loro *famigliale* (C101r).

[FAMIGLIARE], **FAMILIARE** • ‘servitore’ Neuno scudiere o fante o *familiare* d’alcuno possa o debba correre per la cittade di Firenze alcuno cavallo (P176r); • ‘appartenente alla squadra di subalterni (famiglia) di un ufficiale del comune, o d’un grande personaggio’ sia tenuto et debba lo detto notaio et scrivano e ’l detto suo coaiutore et *famigliaro* stare ad sindacato sotto l’Executore delli Ordinamenti della iustitia (P28v); Della pena del’oficiale et di suo *famigliare* che offenderàe alcuno (P141v).

FAMIGLIO • ‘servitore’ ciascuno grandi dela città e distretto di Firençe che tengono al-
cuni masinadieri, donçelli overo *famigli* armati sieno tenuti per gli detti masinadieri,
donçelli e *famigli*, se alcuno maleficio commettono essi (C176v); • ‘appartenente alla
squadra di subalterni (famiglia) di un ufficiale del comune’ In ciascuno sindacato che
si farà di ciascuno messere Podestade, messere lo Capitano, messere lo Executore
delli Ordinamenti della iustitia et de’ loro et di ciascuno di loro iudici, compagni,
notari, ufficiali et *famigli* siano et essere debbano due buoni et leali huomini popolari
di ciascuno quartiere (P13v).

FAMILIARITÀ, FAMILIARITADE • ‘consuetudine di rapporti, frequentazione’ I quali messi
niuna usança overo *familiarità* abbino cho’ signori Priori e Gonfaloniere di giustitia
overo col notaio, loro servidori overo cuocho (C100r).

FAMOSO • ‘notorio, ma in senso deteriore; famigerato’ abbia arbitrio in conoscendo,
procedendo et puniendo, cioè in ruberie di strade, furti et pubblici et *famosi* ladroni,
falsamenti et di falsitadi di carte [...] (P123r).

FANCIULLA/o • ‘bambino, bambina, ragazzo o ragazza’ piglando o faccendo piglare
alcuno *fanciullo* o *fanciulla* o altra persona per farla rimedire (P178v); • ‘figlio in età
minore’ niuna femina overo anche huomo [...] possa overo debba a’ *fanciugli* suoi,
così maschi come femine, [...] fare overo fare fare gonnella overo alcuno vestito overo
mantello la quale overo il quale passi la valuta di cinque fiorini d’oro (C215r).

[FANFALUCA] • «Una specie di paste dolci sottilissime» (V *Crusca*) né gli sia licito in
alcune nocçe overo convito avere o ricevere fibbiette o *fanfaluche*, se non solamente
due castella dele dette fibbiette o fanfaluche (C217r).

FANTE sost. f. • ‘cameriera, servitrice’ se cotale femina sarà *fante* o servitiale (P150v).

FANTE sost. m. • ‘servitore’ Niuno *fante*, niuna fante, donçello, nodrice, cameriera e
ragacço (P30v); • ‘inserviente, aiutante di un pubblico ufficiale’ Lo quale notaio et
scrivano delle riformagioni e ’l coaiutore e ’l *fante* sieno et essere debbano personal-
mente nella cittade di Firençe otto di ançi il principio del suo officio (P27v); ‘soldato,
birro’ né nel capitano de’ *fanti* overo berrovieri de’ signori Priori del’arti et del Gon-
faloniere della giustitia (P58v).

FARE • ‘usato assolutamente, agire, operare’ se altrimenti *faranno*, sieno puniti e
condannati per messere lo Capitano in livre venticinque di denari fiorentini piccioli
(C14r); • ‘eseguire, portare a compimento’ quelle cose che sono dette per tali beni
sieno dette e *fatte* in favore di tali condannati overo isbanditi (C55v); • ‘stabilire con
un procedimento normativo’ osservare li statuti e li ordinamenti fatti e che si *faran-*
no per gli ufficiali predetti (C26v); • ‘stipulare un patto, un contratto, una promessa
solenne’ Et simile promissione *facciano* et sieno tenuti di fare et debbano la Podestà
e ’l Capitano (P97r); • ‘pronunziare, detto d’un provvedimento’ secondo la delibe-
ratione che si *farà* per li cinque oficiali predetti (P96v); • ‘imporre, detto d’un tributo’
imposta, fattione, prestança overo alcuna gravecca personale overo reale s’imponga,
sia comandata overo *sia fatta* a quelli medesimi per diretto overo per obliquo (C191r);
• ‘irrogare, detto d’una condanna’ sença alcuna condannagione *essere fatta* (C171v);
• ‘commettere, detto d’un illecito’ fedite *essere fatte*, overo ruberie di strade overo
furti grandi notturni (C141r); • ‘prestare, detto d’un giuramento’ il detto giuramento
faccia liberamente, puramente e ispacciamente, nulla cosa aggiunta overo apposta

conditione (C7v); • ‘rogare, stendere, detto d’un atto, d’un documento’ la carta ovvero il contratto, il quale dele predette cose *si facesse*, non vaglia e non tenga (C210v); • ‘celebrare’ alcuno processo che *si facesse* per alcuno rettore (P172r); • ‘svolgere i compiti relativi a un ufficio’ et della pena di chi *farà* officio nel distretto di Firenze per vigore d’alcuno privilegio (P133r); • ‘intraprendere una causa, detto di questione o sim.’ per cotale richiamo o questione o piato, ch’gli *facesse* o movesse in altra corte (P103r); • ‘mettere in votazione’ anzi che si ricolgano le fave sopra quello partito *fare* (P45v); • ‘esercitare, detto d’un’arte, d’un mestiere’ Et siano tenuti et debbano li detti messi la sua arte *fare* bene et lealmente (P34v); • *fare contro* ‘trasgredire, violare’ Ancora giuri di non fare e non fare fare o patire che *si faccia contra* li capitoli dello statuto del detto Comune o Popolo (P4v); *fare menzione* • ‘dire, rammentare’ non obstante quello che di sopra in quello medesimo capitolo di certo tempo *si fa menzione* (C130r); • *fare ragione* ‘amministrare la giustitia’ a essi sieno tenuti di *fare* sommaria *ragione* senza dare libello (C71v); • ‘seguito da infinito’ riscuotere e *fare* riscuotere tutte e ciascuna condannagioni fatte (C30v).

FASCIO • ‘insieme di cose in genere di forma sottile e allungata legate insieme per essere trasportate’ Niuno portatore ardisca ovvero presumma ricevere ovvero dimandare di ciascuno *fascio* [...] oltre sei denari (C32v).

FASTIDIO • ‘sporcizia’ Et nulla persona ponga o faccia porre o raguni per alcuno modo alcuno *fastidio* o spazatura a necessitate di suo corpo o altro modo presso alle porte della cittade (P244r).

FATICA • ‘lavoro, attività, opera prestata’ abbia salario convenevole, avuta consideratione alla *fatica* et alla distantia del luogo nel quale posti saranno cotali beni (P110r) • ‘salario, remunerazione’ dimandare o ricevere [...] per loro salario ovvero *fatica* (C156v).

FATIGOSO • ‘difficile, complesso’ ovvero alcuna altra cosa si trattasse che paresse *fatigoso* ovvero grave a’ signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e al’ufficio di Dodici buoni huomini (C147r).

FATTO • ‘un qualunque avvenimento’ et questo si stenda così alli passati *fatti* come alli futuri (P65v); • ‘accadimento (anche dovuto all’opera dell’uomo) preso in consideratione da una norma e al quale si ricollegano particolari effetti giuridici’ riguardata la qualitate del *fatto* et la conditione della persona (P95r); • ‘comportamento’ debbasi mendare al logatore per lo conduttore, se per suo *fatto* o colpa od alcuno de’ predetti fosse magagnato o morto (P92v); costringere con parola et con *fatto* ciascuno della detta arte rispondere a quelli consoli (P112v); • ‘soprattutto al plurale, affari, interessi; negozi’ Che non si contragga o presti a colui che farà male li *fatti* suoi (P90r); Niuno procuratore, fattore e gestore di *fatti* ovvero disciepolo d’alcuna compagnia [...] (C133v); • *di fatto* ‘senza vincoli di procedura’ siano tenuti et debbano brevemente et sommariamente et *di fatto* et senza strepito o figura di piato, ogni exceptione et domanda di consiglio d’assessore rimossa, ogni tempo, etiamdio feriato, costringere et fare costringere (P74); ‘mediante un comportamento concreto, non fissato da una norma’ Et per simile modo *di fatto* sia costretto il dipositario a restitutione del deposito fare a colui al quale pronuntiato sarà (P79v); ‘a proposito della ricostruzione dei fatti della controversia’ compromettere in coloro di ragione et *di fatto* (P77v).

FATTORE • ‘rappresentante di una compagnia commerciale, e sim.’ Che li *fattori* ristituiscano li doni et li guadagni (P83r); sotto pena di libre v^c. di piccioli così al grande come al popolare et etiamdio al familiare et al *fattore* et al castaldo, al masnadiere o *fattore* del detto grande (P196v); Niuno procuratore, *fattore* e gestore di fatti ovvero discepolo d’alcuna compagnia (C133v).

FATTORIA • ‘l’ufficio del fattore’ sieno liberi da ogni ciò che per ragione di *fattoria* ovvero di discepolato dire si potesse contra essi (C130v).

FATTURA • ‘costruzione (d’un manufatto), confezionamento (d’un capo d’abbigliamento), redazione (d’una carta)’ per taglatura, cuscitura et *fattura* d’una cuffia da portare per homo di die danari diciotto piccioli (P104v); • ‘la cosa costruita’ a lui sia licito ogni cotale constructione, *factura* et hedificatione et ficcamento disfare, torre et portare via alla sua voluntade (P204r).

FAUTORE • ‘favoreggiatore, in particolare di eretici’ come spergiuro et infame et come *fautore* d’eretichi et sospetto di fede sia spoglato del’oficio et honore del suo regimento (P262v).

FAVA • ‘legume’ Che quelli che vendono la *fava* vendano essa fresca (C28r); • ‘legume secco usato per esprimere il voto’ dicendo a cui piace che cotale proposta proceda renda la *fava* nera per sì, coloro che voglono lo contrario rendano la *fava* bianca per no (P26r).

[FAVELLARE] • ‘parlare’ Che li consiglieri non *favellino* contra quello che fia vietato (P27v); • ‘trattare, riguardare’ legere alli elettori del detto iudice la parte del detto statuto che *favella* delle rapresagle (P14v).

FAVORARE • ‘offrire aiuto, vantaggio’ il detto fatto secondo l’oficio e ’l potere suo non aiuteranno et non *favoreranno* per quella medesima autoritate (P270v); • ‘in senso negativo, favoreggiare’ neuna persona ardisca o presumisca accompagnare o ricettare o *favorare* in parola o in fatto alcuno isbandito o condannato per tradimento (P142v).

FAVORATORE • ‘chi dà aiuto e sostegno, favoreggiatore’ costretti d’accusare li loro compagni et *favoratori* alli maleficii ch’essi fecioro (P264v).

FAVORE • ‘appoggio, sostegno, vantaggio’ tutti gl’altri che [...] consiglio, aiutorio o *favore* daranno a colui che cotale homicidio commetterae siano puniti nella pena della testa a morte (P146v); per quello modo e forma e com quelli brivileggi, *favori* et executioni chole quali e in che modo e come sarebbe licito (C36v); • *al*, in *favore* di ‘a vantaggio di’ per sodamenti che s’usarono di fare da certi mercatanti in *favore* et sicurtade de’ mercatanti et delli artefici di cotale arte (P94v).

FAVOREGIARE • ‘offrire aiuto e sostegno, spesso in senso negativo’ *favoregiando* in loro favore o contro a questa cassatione (P249r).

FAVOREGIATORE • ‘chi offre aiuto e sostegno, soprattutto nel commettere azioni riprovevoli’ Et se alcuno sarà roffiano o messagiere di commettere questa scelerateza o sia usato *favoregiatore* o consentesco, sia condannato in libre .v^c. piccioli (P150v).

FAVOREVOLE • *‘di statuto o norma, rafforzativo’ se alcuni fosseno i capitoli ovvero ordinamenti ovvero stantiamenti i quali fosseno *favorevoli* ovvero concordanti cho’ predet-

ti fatti in pregiudicio di cessanti e fugitivi per le predette cose non s'intendano essere corrotti, ma abbino la sua força (C128r).

FAZIONE • «L'Aiuto che il cittadino era [...] obbligato a dare al suo comune, o colla persona, o colla borsa, o con l'una e l'altra insieme, ma più comunemente colla persona; onde le Fazioni personali, reali e miste» (Rez.) 'anche, tributo in genere' et abbia pagate le libbre et le prestantie et l'altre *factioni* al Comune predetto (P33v); Della pena di colui che alienerae cosa immobile ad alcuno che non faccia le *fattioni* del Comune di Firenze (P121v); Ciascuno popolo et comunanza del contado di Firenze debba ire nel'hoste et fare le *factioni* et fare li servigi con gl'uomini del suo quartiere (P234v); sia exemte per diece anni proximi da ogni libbra, gravecca e *factione* reale e personale, passaggio e gabelle del Comune di Firenze (C154v); Del modo dele *factioni* e dele gravecce che si debbano pagare (C169v).

FECCIA • 'deposito che si forma nella botte' Et neuno ardisca d'ardere o di fare ardere *feccia* di vino nella cittade o presso alla cittade per uno miglaio (P248v).

FEDE¹ • 'religione in genere' se alcuni heretici [...] rinuntiaro alla heresia, poi apparirae d'avere fatto falso iuramento et fieno convinti di mentita *fede* (P267r); • 'la dottrina cristiana della Chiesa di Roma' usiamo contra li inimici della *fede* in isconfittura della heretica malvagitate (P266v).

FEDE² • 'prova; credibilità, attendibilità e quindi valore, capacità di prova' basti nelle predette cose la pruova d'uno testimonio di veduta con uno testimonio di *fede*, degno di publica fama, o di tre testimoni che dipongano di publica fama (P43r); fatto cotale giuramento per carta publica o per bolletta d'esso messer Executore incontanente fare *fede* alli camarlinghi della camera del detto Comune (P45v); si debba dare *fede* alle scritture de' libri de' mercatanti et delli artefici delle sette maggiori arti della cittade (P85r); fatta loro *fede* per carte publiche et fama delle predette cose (P92v); et de' giusti prezzi si creda et *fede* si dea al'oficiale forestiere sopra li ordinamenti fatti et sopra li monopolii et dogane (P108v); • *a, di buona fede*, 'correttamente, lealmente' aiuteranno *a buona fede* senza frode ciascuno de' predetti signori et loro famigla (P215v); e curare *di buona fede* ritrovare i beni del Comune (C7r).

[FEDECOMMESO] • 'disposizione testamentaria che impone all'istituto di conservare il lascito e di trasferirlo al suo erede o alla persona indicata dal disponente' Tutti et ciascuno legati o *fedecommessi* lasciati o che si lasceranno in qualunque ultima volontade a qualunque persone o luogo sieno mandati ad executioni sì come carte di guarentigia (P90r).

FEDELE agg. • 'stabilmente affidabile' che sia di parte guelfa, amatore *fedele*, divoto et amico della santa Romana Ecclesia (P2v); • 'corretto e leale' Et sieno diputati per lo consiglio tre *fedeli* huomini li quali insieme col camarlingho sopradetto ricerchino spessamente et diligentemente (P256v).

FEDELE sost. • *'Chi è vincolato da un legame feudale con un superiore' Et che li loro *fedeli*, lavoratori et affictaiuoli perpetui per questa ragione stessa sieno prosciolti et liberati da ogni legame (P158v); • 'seguace della fede cattolica' et per quelle morbose pecore più grave corruptione s'infige alla gregia de' *fedeli* christiani (P266v).

FEDELMENTE • ‘correttamente, lealmente’ di fare lo loro officio bene et lealmente et sollicitamente et d’osservare *fedelmente* tutte le predette cose in quella parte che sono distinte di dovere osservare (P54v).

FEDELTÀ • ‘legame feudale sancito da «promessa solenne, fatta mediante giuramento, di esser fedeli, o anche semplicemente soggetti, di alcuno Stato, principe o signore, con l’obbligo del tributo, e di quei servigj personali e reali che si dovevano» (V *Crusca*)’ Niuna persona overo luogo [...] ardisca [...] farsi fedele nè legarsi cum ligame di *fedeltà* (C70r).

FEDIRE • ‘ferire’ Della pena di chi *fedirà* o ucciderà alcuna bestia (P119v).

FEDIMENTO • *‘ferimento’ sia condannato per cotale malefattore homicidiale in libre .l.^c. piccioli et per *fedimento* in libre .cc. piccioli (P183r).

FEDITA • ‘ferita’ se la *fedita* fia nel volto o in membro che ne sia debilitato, sia condannato in libre .mm. (P151v).

FEGATELLO • *‘pietanza a base di fegato, avvolta nella rete del maiale’ Niuno hoste [...] possa [...] cuocere [...] alcuni *fegatelli*, mortadello overo milça overo alcuna altra vivanda d’altro fegato d’alcuna bestia (C28v).

FELICE • ‘propizio, favorevole’ lo suo officio *felice* cominciamento abbia et avere debba lo die di kalendi di febraio (P2r); • *di felice memoria* *‘di un defunto, da ricordarsi con stima e venerazione’ alquante constitutioni le quali *di felice memoria* Innocenzo papa quarto, nostro precessore, compuose ad sterpatione di questa heretica pestilença (P262r).

FELLONIA • ‘slealtà, misfatto’ ancora li altri luoghi nelli quali si ricettarono al tempo della commessa *fellonia* soggiacciano a tutte le sententie che contra loro et contro alli luoghi predetti furono pronuntiate (P256r).

FEMMINO • *per linea femminina* ‘in via collaterale’ nè ancora nato *per linea femminina* possa ad alcuno de’ predetti succedere ab intestato (P99r).

FEMMINA • ‘persona di sesso femminile’ Quando la *femina*, vivendo il marito, possa difendere li beni del marito (P78r); Del consentimento et obligatione d’alcuna *femina* (P86r).

FERIA • ‘giorno o tempo in cui di norma non si svolge l’attività giudiziaria’ conoscere et procedere, diffinire et terminare sança dare libello o contestare lite ciascuno die, non obstanti *ferie* (P10v).

FERIATO • ‘di sospensione dell’attività giudiziaria’ Li honorabili die della domenica [...] comandiamo et voglamo essere *feriati* in tutti e ciascuno fatti et atti et piati civili (P75r).

FERMARE • ‘stabilire, ordinare’ et quivi et per lo detto consiglio si debba *fermare* o rompere per la forma predetta et non in altrui commettere (P26v); proveduto et *fermato* è che ogni riformagione et statuto del Comune di Firenze et del’ Arte della Lana [...] (P112v); Salvo che non possano approvare, né *fermare* alcuno capitolo d’alcuna arte il quale sia contra li statuti (C11v); infra tre dì dal dì che la presente petitione e provisione sopra essa fatta *fermata sarà* nel consiglio di messere la Podestà e del Comune di Firenze (C190v); • ‘rendere stabile, garantire’ fare pace et *fermarla* con

buoni et ydonei mallevadori con quelle promessioni et obligagioni che a lui piace-
ranno (P153r).

FERMEZZA • ‘validità, valore, efficacia’ e quello che fia vinto nel detto consiglio [...] vagla et tegna et abbia piena *fermeça* di força (P26r).

FERMO • ‘stabile, valido, in vigore’ et la sua sententia sia *ferma* sì che più appellare non si possa (P17r); Et quello che fatto fia sopra le predette cose per quelli notari sia *fermo* (P66v).

FERRAMENTO • ‘utensile di ferro; anche arma’ fedire faràe con alcuna generatione di *ferramenti* o d’arme (P145r); Di non intagliare o porre ne’ *ferramenti* segnali o lettere sotto nome d’altro maestro (P209r).

[**FERRARE**] • ‘munire di inferriate’ et allora quella finestra debba *essere ferrata*, sì che per quella non si possa entrare né uscire (P98r); • ‘d’una unità di misura, rivestire di ferro (per impedirne l’alterazione)’ et ciascuna di quelle misure *sia ferrata* intorno intorno di ferro et sugellata del sugello del Comune di Firenze (P179v).

FERRATORE • ‘fabbro; maniscalco’ Item che nullo *ferratore* venda ferro di destriere ol-
tre soldi .ii. et danari .vi. piccioli (P104v).

FERRO • ‘punzone per coniare monete’ Della pena del fabricante moneta d’oro o che farà o venderà *ferri* o conii sotto il segnale del Comune di Firenze fuori della zeccha del detto Comune (P120v); • ‘arma’ se non solamente di quello maestro che cotali *ferri* o arme avràe fabricate (P253r).

[**FERROVECCHI**] • *‘chi acquista o vende o lavora ferro usato’ Dele malleverie di *ferro-vecchi*, rubrica (C33v).

FEUDATARIO • ‘titolare di un feudo’ niuno ardisca [...] comperare ovvero acquistare alcuno in fedele, ascrittito, censuario, ricomperato, stante, *feudatario* ovvero servo, ovvero università, popolo ovvero comune alcuno di luoghi predetti (C70v).

FEUDO • ‘possedimento feudale’ → Fio denari dodici di denari fiorentini piccioli per ciascuna livra di valuta dela rendita di questi cotali beni, ragioni, servitudini, *feudi*, censi, livelli, tributi, vie, piacçe, terre e cose (C73v).

FIATO • ‘esalazione, nociva o maleodorante’ sì che alcuno puzo o *fiato* dello spargi-
mento o gittamento di cotale aqua non ne possa isfiatare (P107r).

[**FIBBIETTA**] • ‘piccola pasta dolci’ nè gli sia licito in alcune nocçe ovvero convito avere o ricevere *fibbiette* o fanfaluche (C217r).

FICCAMENTO • *‘il conficcare’ per constructione, fattura o hedificatione di cotale mu-
lino, pescaia o gualchiera o hedificio o *ficcamento* di cotali pali o legname, sotto pena di libbre .mm. piccioli a ciascuno (P204r).

[**FIDANZA**] • ‘garanzia’ D’osservare le *fidançe* e le sicurtà date e che si daranno a’ debi-
tori cessanti e fugitivi (C130v).

[**FIERA**] • ‘grande mercato che si svolge periodicamente’ Come si proceda contra co-
loro per cui cagione sono gravati li Fiorentini nelle *fiere* o altrove (P209r); Se adiverràe che alcuno della cittade di Firenze o del suo distretto faccia contratto nelle *fiere* di Campagna et di Bria del corpo delle *fiere* [...] (P245v).

[FIGLIATICCIA] • *‘che ha molto figliato’ nullo tavernaio o beccaio [...] possa vendere o comperare per cagione di rivendere a macello alcuna troya o troie *figlaticcie* (P180v).

FIGURA • *senza strepito e figura di giudizio o di piato* ‘con procedura sommaria’ brevemente, sommariamente, senza strepito o *figura di giudizio* cognoscere et procedere (P69v); cagione conoscano sommariamente et senza strepito et *figura di piato* et dienne sententia li giudici delli piati civili di messer la Podestà (P93r); • *‘contenuto di un atto’ Chiunque procuratorio nome vorrà litigare, se il procuratore non avrà la sua procura in sua *figura* et tenore soffiiciente alla cosa della quale si piatisce et dinanzi dal giudice della questione [...] (P68r).

[FILIAZIONE] • ‘legame tra genitore e figlio rilevante agli effetti giuridici’ Questo aggiunto che dopo quella presura si possa etiamdio per testimoni provare della *filiatio* ne et paternitate (P69r).

FINE • ‘confine’ detto notaio sia tenuto e debba fare inventario d’essi beni per luoghi, confini ovvero *fini* in ciascuno quartiere per sé e ciascuno popolo e piviare per sé scrivendo (C55r); • ‘quietanza’ se non solamente per quella scrittura dannata o cancellata o per carta di *fine* o di pagamento o di cassagione (P68v); se il creditore principale avrà usata questa cotale carta dopo il detto pagamento o *fine* o patto per lui fatto, sia condannato al detto Comune in libre .cc. di piccioli (P131v).

FINIRE • ‘dare quietanza’ possa in piato et fuori di piato ricevere, domandare, confessare et *finire* lo syndaco che fia ordinato per li capitani della compagnia (P90r).

[FINZIONE] • *‘comportamento falso, simulato’ o altra guisa fia provato della *simulatione* o *fictione* per .iiii. testimoni buoni et leali provanti di publica fama (P175r).

[FIORENTINO] • *fiorentino picciolo* ‘fiorino d’argento, la moneta corrente che s’usava nei pagamenti’ condannare per ciascuna volta che fatto o venuto sarà contro in libre .xxv. di piccioli *fiorentini* (P88r); sotto pena di livre cinquanta di denari *fiorentini* piccioli (C45r).

[FIORETTO] • ‘lana scelta’ E che lanaiuoli et stamaiuoli possano et a loro sia licito tra sé vicendevolmente vendere et comperare *fioretti* et grossura et lavata (P105r).

[FIORINELLO] • *fiorinello picciolo* ‘fiorino d’argento’ → FIORENTINO salvo che per debito di venticinque livre di *fiorinelli* piccioli (C45r).

[FIO] • ‘legame di fedeltà che lega un suddito all’autorità superiore in cambio di protezione o benefici, feudo’ tegna o abbia tenuta alcuna provincia o cittade sì come sua propia o in *fyo* (P203v).

FIORINO • ‘moneta di Firenze’ la quale condannagione per ciascuna volta non possa passare la quantitate di cento *fiorini* d’oro.

FOCOLARE • ‘nucleo familiare, base per l’imposizione fiscale’ a loro sia licito prendere et avere per suo salario danari .ii. per ciascuno *focolare* di quello popolo del quale saranno cappellani (P39r).

FODERATURA • ‘rivestimento interno di un indumento, fodera’ Item che in alcuna o ad alcuna *foderatura* di vaio o d’altro fodero nullo vaio o fodero vecchio o usato [...] (P103r).

FONDACAIO • ‘proprietario o gestore d’un fondaco’ Et che, fatto il mescolamento predetto del guado, paghi al’Arte della Lana o al *fondacaio* di quella arte, ricevente per l’arte colui di cui fia cotale guado (P105v).

FONDACO • ‘locale dove si depositano e vendono merci, spesso in dittologia con *bottega*’ Et le predette cose non si stendano alli *fondachi* o alle botteghe de’ mercatanti di Kalimala (P189r).

FORESE • ‘chi vive fuori dalle mura cittadine’ Et che in neuna piaça della cittade di Firençe si ricolga alcuna gabella da alcuno *forese* del contado o distretto di Firençe per frutta o herbe o pagle (P170v).

FORESTIERO • ‘straniero, in particolare detto di quegli ufficiali che per statuto dovevano provenire da un altro paese’ Et nulla questione, lite o piato si possa commettere in alcuno savio iudice *forestiere* che non sia originale cittadino, contadino o distrittale di Firenze (P86v); Item che l’oficiale *forestiere*, che è diputato o sarà diputato sopra l’osservanza et executione de’ predetti ordinamenti [...] (P107v); Niuno cittadino, contadino overo *forestiere* overo adveneticcio, di chionche conditione si sia, ardisca overo presuma [...] (C24v).

FORETANO • ‘chi vive fuori dalle mura cittadine’ sieno tenuti et debbano li detti banditori senza alcuno salario o prezzo o guiderdone fare tutti i bandi per qualunque *foretano* (P30v).

FORMA • ‘contenuto, tenore, prescrizione, in particolare di una norma’ Et sia tenuto la Podestà et ciascuno giudice, al quale secondo la *forma* degli statuti del detto Comune pertiene la giurisdictione o cognitione de’ piati civili, [...] (P68v); e da essi ricevere la forma del pregio sotto quale vendano la libra dele lasagne e di vermicelli (C28r); • ‘procedura solenne’ Del modo et *forma* che si dee tenere ne’ piati civili sommariamente et istraordinariamente terminandi (P66v); Di costringere lo debitore a pagare et del modo et della *forma* di dare li beni in pagamento (P70v); • ‘veste formale di un atto; *in forma pubblica*: per atto di notaio’ costringere ciascuno notaio, che avrà alcuna imbreviatura o scrittura [...], compiere et in publica *forma* rendere a ciascuno che l’adomanderà (P92r).

FORMARE • ‘formulare, compilare, mettere per iscritto secondo le forme previste’ Et se le dette parti non s’accorderanno di *formare* il conpromesso (P77v); fra due di proximi doppo l’accusa, notificatione overo dinuntiagione *formare* il processo e sopra le predette cose procedere brevemente, sommariamente e de fatto (C184r).

[FORMAZIONE] • Ma la domanda di ridurre il lodo ad arbitrio di buono huomo et di *formatione* et di nullitate si debba dare infra .x. die dopo li detti .x. die et non poscia (P17r).

FORNACERÌA • *‘l’arte della cottura della calce, dei mattoni e delle ceramiche’ costringere tutti li fornaciai che fecioro o faranno l’arte della *fornaceria* o di calcina che quella arte facciano bene et lealmente (P179v).

FORNIMENTO • ‘corredo; arnese, attrezzo’ debba ricercare et visitare et vedere le dette camere et masseritie et *fornimenti* che saranno in quelle (P55v); dare et annoverare per *fornimento* della detta camera (P164v).

FORTEZZA • ‘valore, validità, efficacia’ allora al postutto vagliano e tengano e abbino fermezza di piena *fortecça* per quello modo e come se fatti fosseno per gli opportuni consigli del detto Popolo (C80v).

[FORTIFICARE] • ‘a proposito di un atto, munire di clausole di garanzia e di salvaguardia’ lo iudice predetto faccia fare la vendita a cotale consorto comparente per pubblica carta, *fortificandola* et guerniendola come di sopra si dice (P98v); per pubblico instrumento *fortificato* di promessioni, sodamenti et ydonei sodamenti et malleverie, stipulationi, agiugnimenti di pene et obligationi opportune (P149r); da essi ricevere il giuramento e la promessa, la quale debba *essere fortificata* cum solenne stipulatione e a stipulare per vicenda e per nome del Comune di Firenze (C119r).

FORTUNA • ‘situazione, condizione’ e poi quandunque ritornerà a più grassa *fortuna* (C128r); • *a fortuna* *‘a sorte’ a sorte et *a fortuna* fare trarre per l’uno de’ frati religiosi della camera del’arme del palagio del popolo di Firenze una delle dette cedole dalla borsa predetta (P1r); • *a ogni suo rischio e fortuna* ‘con l’assunzione di tutti i danni che potrebbero derivare da una certà attività’ e andarassene esso com tutta la famiglia sua e berovieri *a ogni suo rischio e fortuna* dele persone e dele cose (C5v).

FORZA • ‘violenza contro il diritto’ et contra coloro che tenessero per *força* occupate possessioni d’alcuno o d’alcuni (P123r); ‘minaccia’ contratti fatti per *força*, paura, inganno overo frode (C91r); ‘atto violento e prevaricante’ i quali micidi, fedite, ruberie, predamenti overo *forçe* commettesseno (C207v); • ‘valore giuridico’ e quello che fia vinto nel detto consiglio [...] vagla et tegna et abbia piena fermezza di *força* (P26r); anche essi statuti che parlano di fuggitivi ottengano piena *força* (C133r); • *nella forza di* ‘nel potere di, a disposizione dell’autorità giudiziaria’ se alcuno piglerà o piglare farà et in *força* del Comune di Firenze menerà [...] (P149r).

FRACIDUME • ‘ciò che è marcio, in senso morale depravazione’ se alcuno straniero malandrino o trapasso o alcuno altro straniero sodomito sozato del *fracidume* di questo peccato con pazo ardimento presumirà [...] (P150v).

FRAMMETTERE • ‘intromettere’ Et anche sia tenuto il detto giudice e notaio d’esso sé non *frammettere* in alcuno modo di cognitioni d’altri piati civili overo criminali questioni (C92v).

FRAUDE → FRODE

FRATE • ‘membro di un ordine religioso mendicante’ a sorte et a fortuna fare trarre per l’uno de’ *frati* religiosi della camera del’arme del palagio del popolo di Firenze una delle dette cedole dalla borsa predetta (P1r).

FREGAMENTO • *‘verifica del grado di purezza di un metallo prezioso attraverso lo strofinamento’ che essi signori dela moneta overo alcuna altra persona dimori col loro al tempo del *fregamento* e dela sententia predetta (37r).

FREGARE • *‘sottoporre un metallo prezioso alla verifica del grado di purezza attraverso lo strofinamento’ Né possano essi signori overo alcuno di loro stare overo dimorare cho’ sententiatori quando *si frega* overo si sententia l’oro che si debba mettere nela moneta (C37r).

FRODE • ‘inganno; piu specificamente anche il fatto illecito «di colui, che con qualsivoglia inganno e soprafacendo l’altrui buona fede, procura a sé un lucro ed ad altri

un danno» (*V Crusca*)’ Iuri il sopradetto messere Podestade ancora alle santi Guagneli di Dio a buona fede senza *frode* reggere, salvare et guardare tutto lo tempo del suo regimento la cittade di Firenze (P4r); fosse stato rimosso da alcuno di detti officii per alcuna barattaria, furto overo *froda* (C85r); Come sieno puniti quelli che commettono *frode* e difendono i beni di fugitivi (C132r); i remanenti dele nocçe e rilievi si possino dare e donare a’ poveri sença *fraude* (C217r).

FRODOLENTEMENTE • ‘con l’inganno’ Et chi commettesse malitia o falsitade o rasura *frodolentemente* in questo cotale libro sia punito ad arbitrio di messer la Podestà (P84v).

FRUGARE • *‘fare propri i frutti di un bene’ quello marito, lei volendo o non volendo, possa usare infino ch’egli viverà et *frugare* [lat. *frui*] lo detto cotale acquisto (P83v); • ‘agitare con un bastone le acque’ niuno cum bastone overo legno overo con altra cosa presumma overo ardisca *frugare* overo percuotere i ponti overo alcuno d’essi nell’aqua (C149v).

FRUSTATOIO • *‘vano, inutile’ sia tenuta cotale appellagione o oppositione di nullitade per *frustatoia* et non sia ricevuta (P117v).

FRUTTIFERO • ‘che produce frutti’ porre ogni anno cinque piante d’arbori *fruttiferi* in podere overo luogo nel quale staranno (C208v).

FRUTTO • ‘qualsiasi bene prodotto da un altro bene, con o senza l’intervento dell’uomo; quindi anche rendita, utile’ volesse quelli beni tenere, lavorare o abitare et delli *frutti* o affitto o pigione rispondere a cotale creditore (P73r); fare restituire al signore et al lavoratore, inquilino, pigionale o colono tutti li provenimenti et *frutti* li quali per cotale vietamento perdée (P123v); Della pena di colui che torrae alcuni *frutti* della terra o vigna altrui (P140v); Il quale notaio possa, sia tenuto e debba *frutti*, rendite, proventi, pigioni e affitti loro fare venire e ridurre nela camera del Comune di Firenze (C55r); ma se la detta restitutione si facesse doppo il detto mese di gennaio, il *frutto* e la rendita dela detta ricolta in tutto pervenga a’ detti che prestano (C62v).

FUGA • ‘allontamento rapido e volontario dalla città, tipico del debitore inadempiente; unito sovente a *cessazione*’ Li notari deputati alla guardia degl’atti della camera siano tenuti et debbano [...] raportare e dare scritti al notaio delle riformagioni [...] li nomi di tutti et ciascuno condannati per falsitade o baratteria o per cessatione et *fugga*, sì come mercatanti et artefici cessanti et fugitivi (P195v).

[FUGGIRE] • ‘allontanarsi dalla città, in particolare di chi non è più in grado di adempiere delle proprie obbligazioni; unito sovente a *cessare*’ e che tale cessante e *fuggente* si dipinga nel palagio di messere la Podestà (C79v).

FUGGITIVO • ‘chi è fuggito, in particolare per sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni; unito sovente a *cessante*’ salvo che le mogli de’ cessanti et *fugitivi* nulla possano difendere (P86r); in questo caso si faccia [...] a quello forestiere quella ragione la quale si facesse agli altri creditori di quello cessante e *fuggitivo* (C134v).

[FUMANTE] • ‘focolare domestico, quale oggetto d’imposizione tributaria’ né alcuni i quali non abbino pagato la gabella di *fummanti* e del’extimo dela città (C107r).

FUOCO • *ufficio del fuoco* ‘magistratura con il compito di prevenire e spengere gli incendi’ Della chiamata del camarlingo del’*oficio del fuoco* (P52v).

[FURARE] • ‘rubare’ in restitutione della cosa *furata* o nella sua stimatione (P141v).

[FURO] • ‘ladro’ investigare e cercare i malfattori e gli huomini di mala fama e susurroni e *furi*, ladroni e assessini e ricettatori d’essi dela città, contado e distretto di Firenze (C141r).

FURTO • ‘sottrazione illecita di un bene al legittimo proprietario, di solito senza violenza’ Et che homicidii, *furti*, rapine, incendii et altre cose enormi non ardiscono di fare (P182r).

G

GABELLA • ‘imposta indiretta, tassa’ le rendite et li provenimenti della *gabella* delle dinuntie et rendite et provenimenti della gabella del’accuse et delle scuse de’ bandi (P56r); senza pagamento d’alcuna *gabella* per cotale accusa (P93v); • ‘l’ufficio che gestisce le gabelle’ facciano pagare alli oficiali et signiori delle *gabelle* la gabella al modo et ordine infrascritti (P31v); ma al notaio della *gabella* sia sodisfatto per lo Comune di Firenze delle scritture di questa guisa (P33v); E’ governatori dela *gabella* del Comune di Firenze [...] non possano overo ardiscono [...] (C84v); • ‘le controversie riguardanti le gabelle’ l’ultimo [giudice] sia diputato al’oficio della *gabella* et della camera del Comune di Firenze (P5r); • ‘il diritto di riscuotere l’imposta (ceduto dall’autorità pubblica a un privato)’ non obstante alcuno statuto, provisione, ordinamento, riformagione o patto della vendita della detta *gabella* parlanti in contrario per qualunque modo (P56v).

[GABELLARE] • ‘sottoporre a gabella, all’imposizione’ vendere et fare vendere a minuto vino segnato et *gabellato* per lo Comune di Firenze o per li suoi oficiali (P112v).

GABELLIERE • ‘persona addetta alla riscossione della gabella’ non possano overo deliberare d’ispendere d’alcuna pecunia del detto Comune la quale sia pervenuta overo perverrà a essi *gabellieri* (C84v).

[GAGGIO] • ‘stipendio’ Et neuno ambasciadore possa menare oltre due cavalli di cavallata, sotto la predetta pena, et perda li *gagi* ch’elli dovesse avere dal Comune di Firenze tutto il tempo che li terrà in quella ambasceria (P240v).

GALIGAIO • ‘calzolaio’ Et che nullo calzolaio, *galigaio*, pezaio o conciatore d’alcuno coiaime metta o faccia mettere sevo in alcuno concio (P140v).

GALLA • ‘polvere di cecidio utilizzata per la conciatura’ Ciascuno del’Arte de’ Galigai [...] possa et a llui sia licito comperare *galla* et cuoia pertinenti alla detta arte (P112r).

[GALLUZZA] • ‘lo stesso che galla’ Et salvo che nullo divieto sia di pepe, gruogo, gengiovo, incenso, *galuza*, mele, indaco, alume, gomma di sale o alcuna robia, excetto che della robia di Romagna (P197r).

[GARZONE] • ‘fanciullo ancora immaturo’ osservare et ciascuna d’esse siano costretti etiamdio li pupilli et li *garzoni* et loro tutori et curatori (P88v).

[GAVILLAZIONE] • ‘argomento capzioso, cavillo’ gittate via ciascuna oppositioni, excettioni et *gavillationi* che in loro favore s’allegassoro od opponessoro per alcuno (P236v). → CAVILLAGIONE

GENERALE • ‘che riguarda una serie indefinita di oggetti e/o destinatari’ a neuno dea in publica forma o delle sue scritture lasci levare alcuna prosciogliione *generale* o speciale fatta del detto messere Podestade o de’ suoi officiali (P7v); obligatione a dote generale o *spetiale* (P113r); messer la Podestade abia piena et *generale* balia et libero et mero arbitrio (P145v); • ‘che sta al vertice’ al tempo che si facesse la electione della podesteria o dela capitaneria del Popolo o del’Executore delli Ordinamenti della giustitia o del Capitano *generale* della guerra del Comune di Firenze o d’alcuno di loro (P23r); • ‘generico’ sie tenuto nominatamente exprimere se si trattasse del’assolutione degli Ordinamenti dela giustitia [...] del’assolutione di quali si trattasse fare mentione, e non sotto *generali* parole (C148v); • ‘a proposito dello Studio, che rilascia titoli che valgano universalmente’ Nela città di Firenze sia e essere debba perpetualmente studio *generale* in ragione civile, canonica, in medicina, filosofia e l’altre scientie (P212r); • ‘a proposito d’un consiglio in opposizione – detta o non detta – a *speciale* e anche come residuo d’un passato ordinamento, in composizione piena’ Possa inper tanto ragunare il consiglio del Comune di Firenze *generale* per fare le condannagioni (P4r); il *generali* consiglio di .ccc. huomini et lo consiglio *spetiale* de’ .lxxxx. huomini (P254r).

GENERALMENTE → GENERALE

GENERARE • ‘causare’ Alla ragione inper tanto del debito nullo pregiudicio si possa *generare* per cotale pronuntiatione (P69r).

[GENERAZIONE] • ‘schiatta, lignaggio’ niuna persona di chiunque conditione, dignità, stato, *generatione*, autorità, grandigia si sia, chericho overo ladicho, anche rettore di luoghi, ardisca overo presumma [...] (C32v); • *umana generazione* ‘tutti gli uomini’ di simile pena sieno afflitti tutti coloro li quali lo malitioso inimico del’*humana generatione* somuove ad favorire et nutrire l’errore delli heretici (P266v); • ‘tipo, categoria, specie’ con vituperatione di faccia per manifesta cicatrice facendo con alcuna *generatione* d’arme (P147v); • *‘trasferimento’ Niuna persona overo luogo [...] presumma vendere, donare, impegnare overo per qualunque titolo di *generatione* in altri trasportare ad alcuna persona, luogo, università, collegio overo capitolo [...] alcuni coloni, censuarii overo ascrittiti, fedeli, inquilini, ricomperati, stanti overo servi (C70r).

GENERE • ‘tipo, categoria, specie’ etiamdio con ogni *genere* di tormenti (P150r); *in genere* ‘in generale’ per cagione di fare alcuna exactione d’alcuna pecunia overo cose per la quale *in genere* overo in *spetie* sarà essa malleveria (C156v).

GENGIOVIO • ‘zenzero’ Et salvo che nullo divieto sia di pepe, gruogo, gengiovo, incenso, *galuza*, mele, indaco, alume, gomma di sale o alcuna robia, excetto che della robia di Romagna (P197r).

GENTE • ‘pluralità di persone’ alcuna invitata o ragunança di *genti* o conventicola (P156v); • ‘famiglia’ quella scrittura fare diligentemente fare sì che contenga lo nome dello emancepante e ’l nome del mancepato [...] e ’l nome del notificante et li soprannomi et di che *genti* sono quelli (P79v).

[GERERE] • ‘portare a compimento’ E che tutte e ciascuna cose le quali [...] *saranno* provedute, ordinate, dichiarite, *geste* overo fatte per li detti quattordici buoni huomini overo la maggiore parte di loro [...] (C65v).

GESTORE • *gestore di fatti* *‘chi, senza esserne obbligato, tratta affari giuridici altrui’ Niuno procuratore, fattore e *gestore di fatti* [lat. *negotiorum gestor*] ovvero disciepolo d’alcuna compagnia ovvero d’alcuni compagni d’alcuna compagnia [...], falliti ovvero fallite ovvero cessanti e fuggitivi cum pecunia e cose altrui, possa in qualunque modo essere molestato [...] (C133v).

GESTORIO • *per nome gestorio* *‘in qualità di gestore di affari altrui’ per suo nome, ovvero procuratorio, ovvero per nome *gestorio* (lat. *gestorio nomine*) de’ detti comperatori ovvero de’ compagni ovvero di quelli che partecipano cho’ detti comperatori [della gabella] (C75v). → **GESTORE**

GHERMINELLA • ‘gioco d’azzardo che si faceva con un bastoncino e una cordicella’ Neuno nella cittade o contado o distretto di Firenze giuochi a giuoco di çara o d’aliossi o di *gherminella* o a coderone, salvo che ’l giuoco alli aliossi non abbia pena ne’ forestieri (P162v).

[**GHERONE**] • ‘parte inferiore della veste’ alcuno altro vestimento foderato ovvero orna- to in qualunque modo nel’ultime parti ovvero ne’ *garoni* (C214v).

Ghibellino • ‘seguace della parte imperiale contro il papato’ per alcuna parte, cioè guelfa o *ghibellina*, facesse ingiuria o danno ad alcuno fiorentino (P237r); Salvi gli ordinamenti del detto Comune fatti contra *ghibellini* e forestieri (C43v).

GHIOTTORNIA • ‘cibo prelibato’ Che neuno tenga taverna, chuocha ovvero venda cose di *ghiottornia* (C168r).

GIACERE • ‘d’un testo normativo, trovarsi disposto’ d’osservare le parole dello statuto sì come elle *giacciono* (P123v).

GIACIMENTO • ‘coito’ Et che alli avolteri et altri qualunque nati di divietato congiugni- mento o d’altro illicito *giacimento* (P100r).

GIOCOLARE • ‘giullare, saltimbanco’ Neuno *giocolare* o buffone possa o debba avere alcuna conversatione nel palagio del Comune di Firenze (P235v).

GIOGATICO • *‘contratto di affitto di animali da lavoro’ di carta d’allogagione, con- ductione, soccio o *giogatico* et di simili contratti [il notaio] possa ricevere a modo de’ contratti de’quali è fatta menzione di sopra, purché nullo di quelli prezi passi soldi .XL. di piccioli (P110r).

GIOGLIO • ‘loglio’ Di non mescolare il *gioglio* col grano (C16v).

[**GIORNATA**] • [possibile errore: il ms. latino ha *dietis*; il riferimento è alle costituzioni di Federigo il Barbarossa promulgate nella prima e nella seconda dieta di Roncaglia (1154 e 1158)] rinuntiando [...] alla nuova et vecchia constitutione di duo *giornate* et ad ogni altro aiutorio di legge o canonico o civile o municipale (P261r).

GIOVARE • ‘arrecare beneficio o vantaggio, essere utile’ Et quello che qui si dice di credere alle scritture del dato o pagato non *giovì* alli cessanti con la pecunia altrui nel tempo passato o nel futuro (P85r); Et che quelle cose che ordinate sono di sopra [...] si stendano et giovino et stendere et *giovare* possano etiamdio alli isbanditi et condan- nati (P134v); • ‘al passivo, godere di un beneficio o di un vantaggio’ Questo ancora aggiunto che se alcuno de’ predetti il quale *fia* aiutato et *giovato* per lo beneficio del detto popolaritato commettesse [...] (P220v).

GITTATURA • *‘il gettare via’ Et nulla spazatura, sozura o mondigla sia gittata nella via publica, della quale *gittatura* delle predette cose tolga la Podestade, etiamdio di fatto, simile pena per ciascuna volta (P130v).

GIUBBA • ‘veste lunga, di solito indossata sotto altri indumenti’ che ‘sarti et sartoresse tolgano di tagliare et per tagliare et cuscitura delli infrascritti vestimenti [...] di *giubba* adogata libre cinque di piccioli (P109r).

[GIUDICAMENTO] • ‘giudizio’ purchè cotale *iudicamento* o questione mossa non possa ritornare o generare pregiudicio di colui che fece il procuratore (P251r).

GIUDICARE • ‘considerare, ritenere’ et in tutte le cose et quanto a tutte le cose sieno et *giudicati* et trattati et essere et *giudicare* et trattare si debbano sì come veri popolari della cittade predetta (P218r); • ‘disporre, stabilire, in genere’ Proveduto e *giudicato* è che ‘signori Priori dell’arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firençe [...] (C214r); • ‘decidere in giudizio, da un giudice’ nè di pagare quello che *fia giudicato* nel piato della riconventionione o conventionione (P68r); secondo che da messer la Podestà della detta cittade *sarà* sententiato, *giudicato*, pronuntiato o dichiarato (P88v); Tutti li heretici, di qualunque setta di resia *fiano giudicati*, messer la Podestade della cittade di Firenze sia tenuto et debba diffidare et isbandire in publico consiglio (P128v); la quale cosa se alcuni faranno, sono da *giudicare* heretici o per questo cotale peccato *fia* da infligere loro pena di perpetuo carcere (P269v); • *passare in cosa giudicata* e sim. *‘di sentenza, diventare definitiva, non più impugnabile’ cotale sententia vagla et tegna, contra la quale nulla exceptione si riceva, se non di *cosa giudicata* finita o trasattata (P65v); poscia che la sententia *passòe in cosa giudicata* (P117v); • *‘indicare, chiamare pubblicamente’ Niuno tavernaio overo chuocho overo com qualunque nome *sia giudicato*, maschio overo femina, ardischa overo presumma [...] (C168r).

GIUDICATO • ‘la somma decisa dal giudice’ i quali si obblighino solennemente di stare in giudizio e di pagare il *giudicato* e di rappresentare la persona del principale a mandato del giudice che cognosce del piato (C133r).

GIUDICE • ‘chi è investito dell’autorità di giudicare, risolvendo controversie’ Del’oficio del *giudice* della camera et delle gabelle del Comune di Firençe (P10r); Ancora sia tenuto il detto *giudice* nel consiglio del Popolo di Firençe per diffinitiva sententia condannare o absolvere li camarlinghi della camera del Comune di Firençe (P10v); tutte queste cose il *giudice* del maleficio sia tenuto di riferire alla Podestade (P126v); se appellato *fia* et poscia per lo *giudice* dell’appellagione *fia* confermata la sententia (P116r); • ‘titolo che dall’età ottoniana viene attribuito ai notai, anche indipendentemente dallo svolgimento di attività giurisdizionale’ Comandòe cotale *giudice* et notaio al detto Piero volente et confessante ch’egli paghi lo predetto debito (P68r); • ‘si usò per Dottore di legge; che anche si disse Giudice di legge (*V Crusca*), e anche *giudice legista*’ Et che neuno *giudice*, essendo nel’oficio del priorato o del gonfalonariato della iustitia della cittade di Firenze, riceva o ricevere possa o debba, alcuno salario o alcuna altra cosa per cagione d’alcuna advocatione o patrocínio o per altra cagione che fosse o si dicesse d’essere in alcuna corte d’alcuno rettore o ufficiale del Comune di Firenze (P86v); Et qualunque savio di ragione o *giudice legista*, così scritto nella matricola del’Arte de’ Iudici et de’ Notari della cittade di Firenze come no, [...] (P87r); Del salario de’ *giudici* consultori (P116v).

GIUDICERIA • *‘ufficio del giudice’ Nullo che fue per adietro o è hora o fia per inanzi in regimento o officio di podesteria o di capitaneria del Popolo [...] o d'altra capitaneria, conservatoria o defensoria o executoria o di *giudiceria* di ragione o d'appellagione o di nullitate della cittade di Firençe possa o debba [...] (P57v).

GIUDICIARIO • ‘che è proprio del giudizio, del processo’ non obstante se in quelle solennità d'ordine *giudiciario* non sia stata osservata (P255v).

GIUDICIO • ‘attività che si svolge di fronte al giudice per giungere alla soluzione della controversia, processo’ brevemente, sommariamente, senza strepito o figura di *giudicio* cognoscere et procedere (P69v); i quali si obblighino solennemente di stare in *giudicio* e di pagare il giudicato e di rappresentare la persona del principale a mandato del giudice che cognosce del piato (C133r); Di procedere contra quelli che chiamasseno alcuno a *giudicio* fuori dela città e distretto di Firençe (C122r); • ‘decisione’ sopra quella dubitatione o controversia s'abbia ricorso et ricorrere si possa al *giudicio* de' consoli del'arte della quale fosse lo detto mercatante o artefice (P85v); la quale cosa al *giudicio* loro [Priori e Gonfaloniere di giustitia e Gonfalonieri dele compagnie] e ala dterminatione sença alcuna cognitione, liberamente e in tutto sia lasciato (C115v).

GIURA • ‘congiura, complotto’ nè facciano conventicola, *giura* o compositione o romore, dissensione o isgridare «al'arme, al'arme» per alcuno modo (P156r).

[GIURAGIONE] • ‘giuramento’ sia tenuto et debba quello cotale che vorrà alienare la detta cosa vendere a cotale consorto che comparirà per lo prezo sopradetto per carta publica a fortificare di *iuragione* et guernire (P98v).

GIURAMENTO • ‘promessa o dichiarazione solenne, pronunziata di solito con riferimento a Dio e alle Sacre Scritture’ Et di tale vietamento si creda et stea al *giuramento* di colui che li lamenteràe, salve tutte l'altre pene contenute nelli statuti et ordinamenti (P48r); *giuramento corporale* ‘quello prestato toccando le sacre scritture’ ricevuto prima il *corporale* *giuramento* per uno di rettori dela città di Firençe (C94v).

GIURARE • ‘promettere o dichiarare solennemente di fronte a Dio’ al tempo ch'egli *giureranno* l'oficio (P59r); *giurando* ch'elli trovòe giucare alli giuochi vietati (P162v); *giurare* del'arte sua bene e lealmente fare (C19v); *giurare corporalmente* ‘toccando le sacre scritture’ debbano nel principio della loro chiamata, dinanzi dal notaio del detto officio del fuoco, *giurare corporalmente*, tocche le scritture alli santi Evangeli di Dio, di fare lo loro officio bene (P54v).

GIURIDICO • ‘di tempo, giorno e sim., in cui si svolge l'attività giudiziaria’ Che li testimoni che giuraro a tempo *giuridico* possano dire la testimonianza a tempo feriato (P61v).

[GIURISDIZIONE] • ‘potere di giudicare, cioè di applicare la norma al caso concreto’ né a llui [...] essere renduta ragione [...] nele civigli overo nele criminagli per alcuno ufficiale del Comune di Firenze [...] che renda ragione overo che à *giuriditione* overo cognitione in alcuna cosa (C186v); • ‘potere di governo, cioè «di rendere ragione, di far leggi, riscuotere imposte, ed esercitare altre simili preminenze da Principe» (Rezasco)’ Et etiamdio siano constretti alle predette cose tutti quelli che sono della *giurisdictione* del Comune di Firenze, non obstante o pregiudicante alcuno capitolo di statuto (P88r); • ‘potere in generale, di solito in espressioni dittologiche con *autorità*,

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

balia e potestà intendansi esser et sieno exenti, liberi et assoluti da ogni officio, podestade et *giurisdizione* di coloro et di ciascuno di loro et di quella universitate (P234); • ‘il territorio in cui si esercita la giurisdizione’ procurare queste cose così nella cittadde et in altro luogo, come in tutta la loro *giurisdizione* et distretto pienamente adempiere (P262v).

GIUSTA • ‘secondo’ nele predette cose dieno e di dare sieno tenuti aiuto e favore *giusta* loro podere al Gonfaloniere dela *giustitia* (C178v).

GIUSTAMENTE • ‘secondo il diritto’ avesse, possedesse, detenesse ovvero occupasse *giustamente* ovvero ingiustamente, di ragione ovvero di fatto, pacificamente, riposatamente, isforçatamente ovvero per paura (C192v).

GIUSTIZIA • ‘principio etico che consiste nel dare a ciascuno il suo’ et rendano ragione et *giustitia* nel palagio del Comune di Firenze tra qualunque piategianti (P9r); et d’osservare ragione et *giustitia* et li statuti et ordinamenti et riformagioni del detto Popolo et Comune di Firenze (P76v); ‘con questo significato anche nel nome di fonti e di magistrature fiorentine’ stare si debba alla dichiaragione de’ signori Priori del’arti et dello Gonfaloniere della *giustitia* del Popolo et del Comune di Firenze che per lo tempo saranno (P57v); nella detta quantitate essere condannato per l’Executore delli Ordinamenti della *giustitia* del Comune predetto (P86v); • ‘applicazione delle norme in vigore’ vagla et tegna et mettesi ad executione per tucti coloro che fieno posti a fare *giustitia* (P85v); et che li facciano *giustitia* brevemente et sommariamente et senza strepito et figura di giudicio (P97v); per qualunque altri rettori a *giustitia* ordinati (C61v); *luogo della giustizia* ‘dove si eseguivano la pena di morte e le pene corporali’ sia strascinato a coda di mulo o d’asino infino al *luogo della giustitia* et quivi sia piantato col capo di sotto sì ch’elli muoia (P151v).

[GIUSTIZIARE] • *‘sottoporre ai tormenti, seviziare per ottenere l’adempimento di un’obbligazione’ Tali debitori [...] sieno costretti cum varie generationi di tormenti, e *sieno giustitiati* a volontà dela Podestà di Firenze ovvero del Capitano infine a tanto che essi averanno sodisfatto a’ creditori loro (C126r).

GIUSTO • ‘conforme al diritto, più che all’astratta *giustizia*’ condanni colui che sententierà il vinto al vincitore nelle spese del piato, se elli non avrae *giusta* cagione che scusi quello cotale vinto (P69r); dare e pagare a tale richiestò, gravato ovvero molestato per le spese, danni ovvero interesse quello che a tale rettore parrà che sia *giusto*, ma che non sia quantità minore di livre venticinque di denari fiorentini piccioli (C182v); • ‘adeguato’ debbano constringere quello cotale che avrà la detta terra a venderlile a cotale convicino per *iusto* prezzo (P88r); allora si faccia diligente cercamento et investigatione et secondo la vera et *giusta* stima si faccia la condannagione delle predette cose (P89r); • ‘del peso o di una unità o strumento di misura: uguale a quello ufficialmente stabilito; che dà la misura esatta’ tutti pesi et misure [...] sieno *giuste* et diritte (P105r); stadere et balance diritte et *giuste* (P228r).

GLORIOSO • ‘venerato’ In nome del Signore nostro Gesocristo, dela *gloriosa* Vergine Maria (C5r).

GODERE • ‘trar vantaggio da, usare una prerogativa riconosciuta dal diritto’ quella persona così offesa non *goda* il beneficio della presente provisione (P153v); coloro che sono della cittadde *godano* la cittadinanza d’essa (P258r).

GODENTE • *frati godenti* 'gli appartenenti all'ordine religioso della milizia della Beata Vergine' Quelli cavalieri li quali sono chiamati *frati godenti* sieno tenuti di pagare le libbre et di fare le factioni delle cose del Comune (P238r).

GONFALONE • 'vessillo' niuno de' detti Gonfalonieri debba andare overo trarre a romore a cavallo col *gonfalone*, ma solamente debba portare esso a piè (C111r); • 'ciascuna delle sedici compagnie (quattro per quartiere) in cui era diviso il popolo armato di Firenze' fatti i brevi e tratti per sorte in quale quartiere e anche in che *gonfalone* d'esso quartiere si debba incominciare (C94v).

GONFALONEATO • *gonfaloneato della giustizia* *'carica del gonfaloniere della giustizia' s'intendano essere et sieno rimossi [...] da ogni officio di priorato et da *gonfaloneato* della giustitia (P201v).

GONFALONERIATO • *Gonfaloneriato della giustizia* 'carica del gonfaloniere della giustizia' Et che neuno giudice essendo nel'ufficio del priorato o del *gonfaloneriato* della iustitia della cittade di Firenze riceva o ricevere possa o debba [...] (P86v); • *Gonfaloneriato della compagnia* 'carica del gonfaloniere della compagnia' Dela pena di chi offende alcuno che è nel'ufficio del *gonfaloneriato* dele compagnie (C116v).

GONFALONIERE • *Gonfaloniere della giustizia* 'la massima autorità politica, il capo dei priori' Ma s'egli le diràe dinanzi da' signori Priori et dal *Gonfaloniere* della iustitia, sia condannato in libre .xxv. piccioli (P152r); • *Gonfaloniere di compagnia* 'il capo di ciascuna delle sedici compagnie in cui era diviso il popolo armato di Firenze' la chiamata del camarlingo dell'ufficio di spegnere lo fuoco si faccia et fare si possa et debba per li *gonfalonieri* delle compagnie del Popolo di Firenze (P52v).

GONNELLA • 'veste lunga che copriva il corpo e le gambe e che si indossava sotto un altro abito' salvo che possano avere e ricevere una guarnaccha e *gonnella* o mantello vedovile (C218v).

GORGIERA • 'parte dell'armatura che protegge il collo' cervelliera grossa overo bacinetto overo elmo overo *gorgiera* (C110v).

GOTATA • 'schiaffo' se alcuno studiosamente percoteràe alcuno con mani vote [...], o daragli *gotata* [...] sia condannato per messer la Podestade in libre .L. di piccioli (P144v).

GOVERNAGIONE • 'attività di gestione e d'amministrazione' a' quali commesso o concesso sarà per lo Comune di Firenze la *governagione* et amministrazione della detta opera et spedale (P201v). → GOVERNAZIONE

GOVERNAMENTO • 'attività, incarico di governo di una comunità' né alcuno tale podestaria, rettorìa, capitanaria, signoria, *governo* overo difensione riceva, exerciti overo usi (C13r).

GOVERNARE • 'guidare politicamente una comunità' Ordiniamo che la Podestade, Capitano o rettore o consoli o qualunque altri che *governano* la cittade [...] (P262v); • 'reggere, amministrare' per alcuno rettore o ufficiale, a quale che sia officio nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze per alcuno modo allora *governante* (P89v); • 'provvedere al corretto mantenimento, alla custodia, al buon funzionamento di qualcosa' debbano essere condannati quelli che la detta lampana debbono *governare* per ciascuna volta in soldi .xx. di piccioli (P240v); tollendo di ciascuno staio di pane di

grano overo di biada, bene cotto e lealmente *governato*, denari dieci e non più (C20v); dela pena di quelli che vendono il coame non bene seccho e *governato* (C34r).

GOVERNATORE • ‘chi è posto al vertice di un’istituzione o di un ufficio’ si possa nominare, elegere o diputare o esser in signore, rettore, *governatore*, protettore, conservatore o difensore o ad alcuno altro regimento o officio (P203r); *governatore della gabella* ‘ufficiale con il compito di sovrintendere alle gestione e all’amministrazione dell’imposta indiretta’ E che i *governatori* dela gabella del Comune di Firenze overo d’alcuna d’esse non possano overo ardiscano in qualunque modo eleggiere, diputare overo assummere ad alcuno officio di gabelle predette overo d’alcuna d’esse alcuno notaio, se no’ [...] (C84v).

[GOVERNAGIONE] • ‘attività di gestione e d’amministrazione’ nulla persona [...] ardisca o per alcuno modo, di domandare o di fare impetrare, procurare o ordinare che la *governazione* del’opera di San Giovanni Batista o dello spedale di Sancto Iacopo a San Sebastio [...] sia traia punto o rimossa dal Comune di Firenze (P200r). → GOVERNAGIONE

GRADO • ‘scalino’ misurando da’ muri overo paretii della sua casa quelli *gradi* overo scaglioni (P191r); • ‘misura del legame di parentela o di affinità’ sia costretto [...] elli, et ciascuno suo congiunto per linea masculina infino in quarto *grado*, a pagare la condannagione predetta (P46r); • ‘stato, condizione sociale’ In prima, che niuna donna, di chiunche *grado*, conditione overo stato si sia, overo soluta overo maritata, possa overo debba portare [...] (C214v).

[GRAFFIO] • ‘specie di lancia con punta di metallo ricurva’ • diece *graffi* di ferro nell’aste lunghe (C113v).

GRAMATICA • ‘la lingua latina’ e che ’ detti arbitri sieno tenuti e debbano vedere, correggiere e amendare quanto a *gramatica* e latinità tutti e ciascuno statuti di messere lo Capitano e del Comune di Firenze (C54v).

GRANA • ‘sostanza di colore rosso usata per tingere i panni’ excetta acqua di *grana* o di verçino (P248r).

GRANAIUOLO • ‘venditore di grano’ Niuno *granaiuolo* overo altra persona ponga overo porre faccia loglio overo vena overo altra mala mistura nel grano (C16v).

GRANDE • ‘il cittadino nobile per stirpe o per ricchezza che nella lotta politica si oppone al popolare’ Et nullo popolare ad instantia d’alcuno *grande* sia costretto vendere a lui sua terra o a fare altro per vigore del presente statuto (P88r).

GRANDEZZA • ‘dimensione, estensione’ due rampioni di ferro, l’uno de’ quali sia di maggiori *grandezza* et l’altro della mezana *grandezza* (P52v); • ‘condizione di elevatezza sociale’ E che niuno di chiunche conditione, stato, dignità overo *grandecça* ardisca overo presumma contra le predette cose overo alcuna dele predette fare (C189r).

GRANDIGIA • ‘condizione di elevatezza sociale’ E che niuna persona, di chiunche conditione, dignità overo *grandigia* si sia, ardisca overo presumma (C51r).

[GRANELLO] • *‘testicolo’ Qualunque sodomito contaminato con alcuno fanciullo fia trovato, amendue li *granelli* li siano al postutto tagliati (P150r).

GRANO • ‘unità di misura di peso, di poco valore’ E intendasi *grano* de’ quali ventiquattro *grani* sono di peso d’uno denaio (C39r).

GRASCIA • ‘complesso dei generi alimentari necessari per il sostentamento dell’uomo e in particolare per l’approvvigionamento dell’esercito o d’una città’ statuti e ordinamenti fatti [...] intorno al’ufficio d’Orto Sam Michele e del’ufficiale forestiere che parlano dela biada overo d’alcuna *grascia* overo victuaglia (C32r); • *ufficiali della grascia* ‘magistrato con funzioni annonarie’ i quali volgarmente sono appellati gli *ufficiali dela grascia* overo dela piacca di Sam Michele in Orto (C86r).

GRASSO • ‘ben pasciuto, pronto per essere macellato’ Di non tenere porci *grassi* di notte nel borgo d’Ognisanti (C159r); • ‘che contiene sugna e sim.’ e ciascuna altra cosa come di sopra da mangiare e che siano di generatione di cose *grasse* (C18v); • ‘di fortuna, favorevole’ E nientemeno se a più *grassa* fortuna pervenisseno, ala intera satisfactione dela sorte realmente e personalmente sieno costretti (C130r).

GRAVAMENTO • ‘prestazione tributaria’ soggiacciano a tutte le pene, pesi et *gravamenti* che soggiacciano li grandi della detta cittadi (P220v); • ‘sanzione’ altrimenti elli et tutti suoi consaguini sopradetti incorrano nelle pene et *gravamenti* soprascritti et infra-scritti (P201r); • *atto della procedura esecutiva per costringere il debitore a pagare’ di non sostenerlo o fare sostenere cotale notaio, né farli alcuno *gravamento* in persona o in sue cose per quella cagione o per alcuna altra tutto il tempo del suo officio (P29v); • ‘molestia, sopruso di un ufficiale’ Et se alcuno rettore o alcuno altro ufficiale li le contradirà o alcuna ingiuria o *gravamento* li farà, la Podestà sia tenuto di torrelli per nome di pena libre .xxv. di piccioli (P112r).

GRAVARE • ‘sottoporre a imposte e prestazioni o pene’ Et la Podestade o li detti iudici neuno possano *gravare* per cagione d’alcuno maleficio, se prima non fia porta accusa o dinuntia o notificatione (P124v); non possano *gravare* et inquietare coloro ad alcune prestance o incarichi o libre o imposte o collette (P228v); il quale messere Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia e ciascheuno di loro [...] a richiesta di qualunque, possano, sieno tenuti e debbiano a essi signori Priori e Gonfaloniere di di giustitia dinuntiare e notificare questa tale gravecca e la persona overo le persone che *gravano* (C180r); • ‘costringere per via di mandato esecutivo il debitore al pagamento, gravandolo nella persona, o pignorandolo, cioè gravandolo nelle cose (Rezasco)’ Et se per più cagioni andassoro una sola volta a pignorare o *gravare* come è detto di sopra, a quelli messi si paghi solamente per l’andare (P35v); E nientemeno essi consoli abbino giuriditione, costringendo e *gravando* tali disciepoli e fattori a rendere le ragioni e a restituire le cose le quali debbano a tali cessanti (C129v).

GRAVE • ‘degno di una sanzione severa’ le predette cose non abbiano luogo se fia commesso *grave* maleficio tra li predetti (P134v); • ‘di rilevante entità’ massimamente con ciò sia cosa che fatti fossoro etiamdio in *grave* danno de’ popolari et a soversione della cittade di Firenze (P249v).

GRAVEZZA • ‘imposta, tributo, ma anche prestazione personale richiesta dal Comune’; il quale non debba soportare le *graveze* nel detto contado o distretto di Firenze per exactione d’alcuna pecunia o di cosa fare (P36r); credendo ala semplice parola sença altra *gravecca* di giuramento di quelli di cui sara overo di suo messo (C21r); e in ogni e d’ogni pena, condannagione overo bando overo *gravecca* che però fosseno incorsa (C171v); proveduto e ordinato è quod niuna libbra, imposta, fattione, prestance overo alcuna *gravecca* personale overo reale s’imponga, sia comandata overo sia fatta

(C191r); • ‘atto della procedura esecutiva per costringere il debitore a pagare’ E che niuno notaio ovvero alcuno altro questa tale presura, *gravecça*, destenimento, raccomandigia, staggimento, molestia, inquietatione, inquisitione ovvero condannagione ovvero processo scriva ovvero faccia scrivere pubblicamente (C183r).

GRAZIA • ‘beneficio, privilegio’ impetrare o fare impetrare alcuno officio, beneficio, privilegio, dignitate, lettere o *gratia* per sé o per altrui da essi o da alcuno di loro (P45v); • *di grazia* ‘gratuitamente’ essa bulletta tale notaio *di gratia* fare e dare sie tenuto di fare e dare a quelli che pagano (C84r).

GRIDARE • *gridare bando* e sim. ‘bandire’ se per lo banditore del Comune di Firenze isbandito o *gridato* per li messi non fosse o nel libro del Comune di Firenze scritto (P71r); Niuno [...] possa bandire, *gridare* ovvero mettere *bando* in alcuno luogo, *piacça* ovvero via dela città di Firenze [...] (C25r).

GROSSEZZA • ‘spessore’ mattoni [...] che sieno di lungheza di mezo braccio e d’ampiezza di quarto di braccio e di *grossezza* d’ottava parte di braccio (P179v).

GROSSO agg. • ‘grezzo’ Et questo non s’intenda né abbia luogo nelle lane *grosse* o villanesche, avebate, nostrali, carfagnine, maremmane (P105r); • ‘che si distingue per il rilievo sociale e politico, così ad es. nel nome di arti e corporazioni’ le electioni di consoli del’altre nove arti, cioè Vinattieri [...], Coreggiari, Tavolacciari e Scudieri e Legnaiuoli *grossi* e Fornari si faccino e fare si possano e debbano in questo modo [...] (C47v); • *bestia grossa* ‘bovino o equino’ faccia lavorare cuoio o cuoi di bue o di vacca o d’altra *bestia grossa* (P104v); • *lettera grossa* ‘maiuscola’ sì che vedere si possa palesemente e pubblicamente, e di *lettera grossa* e manifesta fare scrivere il nome e il pronome di tale il quale così averà cessato (C131r); • *vendere in, a grosso* ‘in grandi partite’ Che ciascuno possa vendere carni et bestie *in grosso* et a minuto liberamente et ispeditamente (P232v).

GROSSO sost. • ‘tipo di moneta’ debba quello pagamento fare in *grossi* d’ariento o in fiorini d’oro (P105v).

GROSSURA • ‘lana grezza’ E che lanaiuoli et stamaiuoli possano et a loro sia licito tra sé vicendevolmente vendere et comperare fioretti et *grossura* et lavata (P105r).

[GUAZZARE] • *‘in particolare di animali, stare a bagno’ menare bestie ad abbevererare e *guacçare* ale dette aque (C168v).

[GUAZZATOIO] • ‘vasca per lavare o tenere a bagno gli animali’ seino tenuti questi così fatti *guacçatoi* e abbeveratoi ovvero lavatoi conservare e conservare fare (C168v).

[GUADAGNARE] • ‘lucrare, acquistare, trar profitto’ Lo marito *guadagni* la dota della mogle morta prima di lui se figlolo o figlola none fossero di loro (P99v).

GUADAGNO • ‘profitto che si ricava da un’attività’ quello cotale aquisto, *guadagno* o dono per lo fatto stesso s’intenda essere et sia aquistato alla compagnia predetta (P83r); alcuna meretrice la quale palesemente dea lo corpo suo a luxuria per *guadagno* di pecunia (P185v).

GUADO • ‘sostanza colorante azzura’ salvo che nullo lanicio, stame, boldroni, *guado* o robia romagnuola non si possa o debba trarre della cittade di Firenze (P105r).

GUALCARE • ‘rendere più resistente un panno battendolo con la gualchiera’ per tingere, *gualcare*, conciare, tirare et afetare quelli panni et cose a coloro di cui saranno (P106v).

GUALCHIERA • ‘edificio che ospita gualchiere, macchine alimentate dalla forza idraulica per battere i panni’ per cagione d’alcuna pescaia o mulino o *gualchiera* o hedificio (P204r).

[**GUALCHERAIO**] • ‘chi lavora alla o nella gualchiera’ non possano costringere tintori, affetatori, tiratori, conciatori et *gualcherai* a sodare dinanzi da loro (P106v).

GUARDARE • ‘custodire, vigilare’ reggere, salvare et *guardare* tutto lo tempo del suo regimento la cittade di Firenze (P4r); Et lo detto notaio sia tenuto et debba dare alli notari che *guardano* li atti della camera del Comune di Firenze tutti li così isbanditi (P11v) et le case, vigne et alberi che fieno sopra esse bene et diligentemente *guardare*, sì che salve et intere sieno et rimagnano (P74v); • ‘far la guardia a qualcuno’ di bene *guardare* li prigionieri che fieno loro assegnati nelle dette carceri (P40r); • ‘presidiare per controllo e difesa’ anche li altri maestri et portatori, che di notte *guardano* in su la piaça de’ signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia (P55v); terre, castella et rocche che si tengono et *guardano* per lo Comune di Firenze (P132v); • ‘di un giorno di festa, osservare’ Di *guardare* la festa di sancta Liperata et di san Çenobio (P235r); se alcuno de’ di detti fosse festa da *guardare* (C76v).

GUARDIA • ‘attività di custodia o vigilanza (ma anche di amministrazione)’ Ad ciò che diligente *guardia* si faccia nelle forteze, terre et castella che per lo Comune bisognano di guardarsi, proveduto [...] (P50v); Per *guardia* delle carceri delle Stinche et per l’altre infrascritte cose fare per li signori Priori (P39v); ‘alta protezione e tutela’ intendasi essere et sia fuori della *guardia* et difesa del Comune di Firenze et non li sia osservata ragione ne’ piati civili (P134v); • ‘chi fa attività o un turno di vigilanza’ a grido della *guardia* della notte o a suono di trombadore o di trombadori del Comune di Firenze (P53r); niuno soprastante overo *guardia* d’alcuna pregione del Comune di Firenze (C183v); In ciascuna comunança o popolo del contado di Firenze si facciano *guardie* et spie di coloro che fanno danno, guasto, furto o ruberia (P239v); • ‘insieme delle guardie, di coloro che svolgono una funzione di vigilanza’ Capitano della *guardia* (P54v); • ‘rivestimento esterno di un libro o registro, coperta’ ciascuno de’ detti notari sia tenuto et debba scrivere nella *guardia* o coverta del suo libro dalla parte dentro tutti et ciascuno di utili che si debbono rendere ragioni ne’ piati civili (P76r).

GUARDIANO • ‘Chi ha l’incarico di custodire, vigilare, sorvegliare’ li soprastanti et *guardiani* delle carceri (P17v); di quelli li *guardiani* degl’atti della camera del Comune siano tenuti di dare copia a chiunque l’adomanderà (P118v); • ‘preposto, amministratore’ Quando alcune lettere o mandamenti saranno mandate o si facessero dalli *guardiani* delle fiere di Campagna (P250v); • ‘superiore d’un convento francescano’ due frati de’ predicatori et due de’ minori a questo deputati da’ loro priori et *guardiani* (P262v).

GUARENTIGIA • *comandamento di guarentigia* ‘clausola contrattuale che consentiva al creditore di procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore con procedure più snelle e veloci di quelle ordinarie’ sopra li debiti et contratti contenenti il *comandamento della guarentigia* per via d’actione o d’exceptione nulla si possa opporre

di simulatione o di contratto fatto per forza o inganno o paura (P69v); non obstante nelle predette cose lo statuto del comandamento della *guarentisia* (P90v); *carta di guarentigia* ‘contratto munito di comandamento di guarentigia’ osservare si debbano tutte le soprascritte cose, non obstante carta di *guarentigia* quindi fatta (P93r).

GUARNACCA • ‘veste che si portava sopra la gonnella’ salvo che possano avere e ricevere una guarnacca e *gonnella* o mantello vedovile (C218v).

GUARNIMENTO • ‘struttura difensiva’ né alcune spese si facciano per lo detto Comune in cavalieri o pedoni o balestrieri o in alcuna guardia o difensione o *guarnimento* di castella o di terre o luoghi predetti (P212r); • ‘strumento, misura, arnese’ di venire e stare cole persone e cum quegli *guernimenti* e arnesi che parrà al’ufficio di detti Cinque quegli che sieno necessari overo spediendi a quelle cotali persone (C136r); • ‘abbigliamento’ sença altra cosa sopra posta al *guarnimento* di dosso o di capo (P218v).

GUASTAMENTO • *‘demolizione totale o parziale di un bene: strumento coattivo per costringere all’adempimento’ Et se sarà fatto contro, sia costretto in persone et in avere et per *guastamento* di beni et per qualunque altro modo elli, et ciascuno suo congiunto per linea masculina (P46r); • ‘demolizione totale o parziale di un bene a titolo di pena’ sotto pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli e di *guastamento* e di levamento di tale capanna e pagliaio (C13v); per cacciamento di Parte Guelfa la quale è detta Nera da Pistoia, e *guastamento* di beni per tradimento overo rubellamento d’alcuna terra (C55r).

GUASTARE • ‘distruggere o danneggiare, anche a titolo di pena’ sì che non si possa la detta via danneggiare o *guastare* per quello cavamento (P82v); dèe colui che fece fare l’offesa esser condannato nella pena della testa, et tutti li suoi beni si debbano *guastare* et guastati divegnano in Comune per l’una metade et per l’altra metade al’herede di cotale ucciso (P151v); • *‘distruggere o danneggiare per costringere all’adempimento’ la Podestà et li suoi giudici siano tenuti contro a quello cotale procedere, così in *guastando* come in piglandolo, a voluntade del creditore et di coloro che dovranno ricevere (P71r).

GUASTATORE • ‘Chi danneggia o distrugge’ essi punire e condannare chole pene stantiate overo ordinate contra li occupatori, pigliatori overo *guastatori* di tali beni e altrementi a suo arbitrio (C59v).

GUASTO • ‘danno; anche come atto di una procedura esecutiva o di notifica’ → GUASTARE ciascuno messo possa torre [...] di dare tenuta, *guasto* o stagimento ch’egli farae nella detta cittade con la relatione d’essa infino in danari .viii. piccioli (P34r); lo iudice [...] faccia richiedere il debitore [...] alla casa et alla chiesa et a’ vicini che infra ’l terzo die vegna a rispondere di ragione al adomandatore; et ancora nella casa dello debitore richiesto faccia *guasto* sì che manifestamente apparisca (P66r); Et in ciascuna condannagione che facesse lo detto messer Podestà di questi cotali incendii o *guasti* o danni inponga certo termine al pagamento fare della condannagione predetta (P88v).

GUATARE • ‘guardare, consultare’ E sia tenuto esso giudice spesse volte *guatare* e cercare il detto libro (P11r); • ‘considerare’ Lo quale Executore debba condannare questo cotale contrafaciente sì come a lui parrà, *guatata* la qualitate della persona et del fatto (P41v).

[GUBERNAZIONE] → [GOVERNAZIONE]

GUELFO • ‘seguace della parte papale contro l’impero’ nominare et disputare due buoni huomini et leali et veramente *guelfi* et cittadini di Firenze (P57r); *Parte Guelfa* ‘istituzione politica con «l’ufficio di promuovere l’esaltazione di un principio politico e della massa del popolo aderente a quel principio» (Rezasco)’ Di dare lo braccio del Comune contro a’ debitori della *Parte Guelfa* (P118r).

GUERNIRE • *‘munire di appropriate ed efficaci clausole giuridiche’ lo iudice predetto faccia fare la vendita a cotale consorto comparente per publica carta, fortificandola et *guerniendola* come di sopra si dice (P98v).

GUERNIMENTO → GUARNIMENTO

GUIDERDONE • ‘ricompensa’ Et sieno tenuti et debbano li detti banditori senza alcuno salario o prezo o *guiderdone* fare tutti i bandi per qualunque foretano (P30v).

GUERRA • *capitano di guerra* ‘capitano che soleua condurre in campo le milizie forestiere del comune (Rezasco)’ sieno costretti per messer lo *Capitano della guerra*, etiamdio di fatto, senza perciò fare alcuna condannagione (P51r); • ‘contrasto violento, discordia’ costringere li huomini di qualunque casato et tutte persone che avranno tra loro *guerra*, discordia o briga fare fare tra loro triegua et dare sicurtade (P113v).

GUIDARE • ‘condurre, portare’ Niuna persona [...] ardisca overo presumma portare overo fare portare, *guidare* overo fare guidare fuori dela città di Firenze e del suo contado alcuno grano (C16v).

GUISA • ‘modo, maniera’ in nullo modo sia udito o a llui per alcuna *guisa* sia renduta ragione per alcuno rectore o ufficiale del detto Comune (P71v).

GULOSITÀ • ‘cibo prelibato’ alcune altre cose che se appartenessero a *gulosità* overo ghiottornia (C168r).

I

IDONEAMENTE • Tutti e ciascuno pagliaiuoli e che vendono paglia, legna e fieno sieno tenuti mallevare *idoneamente* dinançi a’ detti ufficiali (C25v).

IDONEO • ‘che serve allo scopo, sufficiente, adeguato’ ydoneamente sicurare per buona et ydonea sicurtada (P250v); E che messere lo difensore *idonea* sicurtà almeno di mille marche d’argento riceva da’ predetti signori dela moneta e sententiatori (C37r); • ‘dotato di tutti i requisiti, le competenze, le qualità necessarie’ sopradetto s’intendano essere stati e essere approvati e *idonei* e buoni e sofficienti a essi uffici e ciascuno d’essi (C95r).

IGNORANZA • Et acciò che non si possa allegare *ignorantia* delle predette cose, per lo cancelliere del Comune di Firenze et del Popolo tutte le predette cose nella electione et nelle lettere che si manderanno al detto forestiere che si elegeràe in rectore o ufficiale del detto Popolo et Comune sotto poche parole brevemente si scrivano (P29r).

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

ILLICITAMENTE • ciaschedune cose le quali si commettenesseno *illicitamente* contra loro (C206r).

ILLICITO • et sopra vietare che nulla exactione o extorsione o alcuna cosa altra *illicita* sia fatta ad alcuno prigione per li detti soprastanti (P41v).

ILLUSTRE • ‘titolo di riguardo’ a honore e riverentia d’essi e dela sacra santa Romana Chiesa, del signore nostro sommo pontefice, delo *illustre* huomo messere Karlo, di Romani imperadore serenissimo prencipe (C5r).

IMBASCIATA → AMBASCIATA

IMBOLARE • ‘sottrarre’ Et se alcuno protocollo o imbreviature *fieno* sottratte o *imbolate* ad alcuno notaio (P80v).

IMBORSAGIONE • ‘inserimento nella borsa dei nomi dei cittadini da eleggere per estrazione a una carica’ Dela electione e *imborsagione* del’ufficio di signori Priori dell’arti e Gonfaloniere di giustitia (C93r).

IMBORSAMENTO • scrutinio e *imborsamento* di detti tre uffici (C97v).

IMBORSARE • i quali debbano *essere imborsati* al’ufficio del priorato per *imborsare* al detto ufficio del gonfalonariato (C95r).

IMBOSSOLAMENTO • che dispongono intorno alo scrutinio e imborsamento overo *imbossolamento* (C96v).

[IMBREVIARE] • ‘scrivere da parte del notaio nell’apposito registro in forma abbreviata gli atti rogati’ tutte et ciascuna cose soprascritte, me presente, date, pronuntiate et fatte rogai et *imbreviai* (P261r).

IMBREVIATURA • ‘atto di notaio scritto nel registro o protocollo dove il notaio annota in forma abbreviata gli atti stipulati alla sua presenza’ Di commettere le scritture et le *imbreviature* del notaio morto o absente (P80r); apparirà publica scrittura o sottoscrizione di colui che di quella scrittura o *imbreviatura* fue rogato (P80v).

[IMMISSIONE] • ‘provvedimento con il quale si immette qualcuno nel possesso di un bene’ il quale esse pronuntiagioni, sententie, dichiarigioni overo *immissioni* avesseno fatte overo avesseno fatte fare (C66v).

IMMOBILE • o interdiceràe alcuna altra cosa *immobile* (P141v).

IMMUNE • questo tale medico sia *immune* da ogni e ciascuna libbre, imposte, prestançe e graveççe, così personali come reali e mixte (C214r).

IMMUNITÀ, IMMUNITADE • ‘privilegio di non pagar gravezze, o di non sottostare alla giurisdizione di un magistrato, o di essere salvi dall’azione della giustizia, e simili (Rezasco)’ non obstante il brivilegio overo la *immunità* di Priori e del Gonfaloniere (C100r); Dela *immunità* de’ medici dell’ossa (C214r).

[IMPACCIARE] • ‘ostacolare’ *essere* costretti, gravati in qualunque modo *impacciati* overo exatti per lo Comune di Firenze (C191r); • ‘intromettersi’ Et quello cotale, che cotale officio di camarlingato farà per altrui o per altrui o sotto nome d’altrui o messo per alcuno modo, s’intrometteràe o *impacceràe*, a quello officio non possa esser eletto o tolto o diputato (P22v).

[IMPEDIMENTO] • ‘ostacolo che rende impossibile o più difficile o più lento il raggiungimento di un certo risultato’ al presente cessanti li predetti *impedimenti*, le predette cose abbreviate, corrette et dichiarate insieme fece ridurre et comporre gl’infrascritti statuti (P1r); Niuno ardisca overo presuma impedire per detto overo fatto overo ingiuria overo *impedimento* alcuno fare overo dare ad alcuno Gonfaloniere (C111r).

IMPEDIRE • Di non *impedire* alcuno ofciale di fare lo suo ofcio (P50v); Dela pena di quelli che fanno statuti overo ordinamenti per li quali si possano *impedire* i lavorii di quelli che pagano le libbre (C140r); La Podestade *impedito* per infermitade o per necessitade di sua persona (P5r).

IMPEGNARE • ‘dare in pegno’ i quali per niuno modo possano vendere overo per alcuno titolo *impegnare* i detti beni overo ragioni overo alcuno d’essi (C73r).

IMPEGNORARE ‘lo stesso che IMPEGNARE’ vendere, *impegnorare* overo obligare e le possessioni loro (C66r).

IMPERIO • ‘potere giurisdizionale’ lo quale vicario abbia iurisdictione et mero et mixto *imperio* (P4v).

IMPETRARE • ‘ottenere’ e quelli che *impetra* tale licentia in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli (C156v).

IMPETRATORE ★ allo *impetratore* o che lle faràe impetrare (P244v).

IMPONIMENTO • Et che ogni altro gravamento et *imponimento* di pena et di gravamento contenti nelli ordinamenti del detto Comune fatti [...] (P161r).

IMPORRE • ‘ordinare, disporre’ come *imposto sarà* loro per messer la Podestade o per alcuno de’ suoi iudici (P31r); se non in quello caso nel quale radoppiando la pena che si *imponesse* per statuto o ordinamento del Popolo et del Comune di Firenze (P141r); • ‘irrogare’ senza alcuna pena a llui *imponenda* per la cagione predetta (P250r).

[IMPOSIZIONE] • et se a lloro fossoro imposte, non vagla quella *impositione* (P38v).

IMPOSTA • ‘tributo’ Chiunque pagòe [...] alcuna quantitate di pecunia o cose per alcuna condannagione, datio o colta, libbra o *imposta* (P93v).

[IMPOTENTE] • ‘povero’ allegheràe sè essere *impotente* et miserabile (P67r).

[IMPOTENZA] • ‘povertà’ sé non potere sodare per la sua *impotentia* et miseria (P67r).

[IMPRIGIONARE] • Nulla persona carcerata o per inanzi *imprigionata* nelle carceri delle Stinche del Comune di Firenze ardisca o presumisca nelle dette carceri [...] offendere alcuna persona in corpo con ferro, legno, sasso o con alcuna altra generatione d’arme o con mano piena o con denti (P43v).

IMPUGNARE • ‘combattere’ tutti quelli che personalmente saranno a voi in questa bisogna et a coloro che ad *impugnare* li heretichi et li loro ricettatori, fautori et difenditori a voi di buono animo daranno consiglio, aiuto o favore (P270v).

[INABILE] • ‘il contrario di → ABILE’ E nientemeno tali s’intendano essere *inhabili* e non capaci a essi tali officii prendere, accettare, portare overo exercitare (C171v).

INCANOVARE • ‘mettere in canova, immagazzinare’ Ma se alcuno tintore reponesse overo *incanovasse*, avesse o tenesse oltra la quantità di mille some di scope [...] (C167v).

[INCANTARE] • ‘mettere all’asta’ ma poi che così *sarà incantata* e subastata vendasi e concedasi per li detti signori di tutte le gabelle (C155r).

INCANTO • le dette pignora facciano vendere a quelli che più ne darà pubblicamente allo *incanto* (P25v).

INCARCERARE • Che ciascuno ufficiale specifichi la cagione quando fa alcuno *incarcerare* (P44r).

[INCARICO] ‘onere tributario’ l’exactioni di tutte e ciascuna rendite di ciascuna gabelle, factioni, *incarichi* ovvero gravezze del Comune di Firenze (C81v).

INCHIEDERE • ‘investigare’ abbia cognitione et balia et libero arbitrio in *inchiedendo*, investigando, tormentando, procedendo, puniendo et condannando (P156r).

INCHIUDERE • ‘comprendere’ Salvo che le predette cose non s’intendano [...] negli affitti ovvero livelli ovvero contratti di livelli ovvero affitti perpetui ovvero a tempo i quali non *inchiudano* ovvero di quali non s’inchiuda ragione d’altra servitudine, fedeltà, omaggio ovvero accomandigia (P71r).

INCOLPATO • ‘accusato in un giudizio criminale’ Lo incolpato non comparente ad sé scusare, debbansi questi cotali processi terminare infra .xxx. die dopo la prima citatione fatta del detto incolpato (P128r).

INCONTANENTE • *incontanente* sia stracciata la cedola che contiene il nome suo (C146r).

INCORPORAGIONE, [INCORPORAZIONE] • ‘confisca’ dopo il trovamento e la *incorporatione* fatta di tali beni dal detto ufficio di beni di rubelli (C55r).

INCORPORARE • ‘confiscare’ sia tenuto e debba tutti e ciascuno beni i quali *s’incorporasseno* al tempo del loro ufficio porre, scrivere e rigistrare in alcuno libro a questo diputato (C59r); sieno confiscate e *incorporate* e da ora confiscate e incorporate essere s’intendano e sieno nel Comune di Firenze (C116v).

INCORRERE • *inorra* in pena di .cc. marche (P262v).

INDEBITAMENTE • Et chiunque avrà dato o pagato *indebitamente* o ingiustamente alla Podestade o ad alcuno de’ suoi ufficiali o familiari per baratteria (P8v).

INDENNITÀ • ★‘garanzia e tutela’ E volenti e intendenti a possa ala *indennità* di quelli che così prestano al Comune predetto come si conviene pienamente provvedere (C62r).

INDICA → ENDICA

INDICARE • ‘accumulare merci per fini speculativi’ per cagione d’*indicare* ovvero per cagione di rincarare (C29v).

INDIRETTAMENTE • direttamente o *indirettamente* (P21v).

INDIRETTO • *per indiretto* tacitamente ovvero espressamente, per diretto ovvero *per indirecto* (C28v).

[INDIZIO] • non possa il detto messere Podestade porre alcuno a tormento, se non precedenti *inditii* (P125r).

INDUCERE • ‘a proposito d’un testimone, indicare, introdurre in giudizio’ Tutti et ciascuno testimoni in qualunque questione *indotti* che avranno giurato a tempo ne’ piati civili non feriato possano esser examinati et ricevuti etiamdio in tempo feriato (P83v);

• ‘d’un provvedimento, introdurre una disposizione normativa’ sieno tenuti d’avere tutte le riformagioni e vedere quelle che contengono ragione ovvero *inducono* legge e porre nelo statuto (C54v).

INDUGIO • lo quale non possa avere alcuno *indugio* o termine di diliberare (P95r).

INFAMARE • ‘privare della fama, rendere → INFAME’ come publico difenditore et fautore d’eretici secondo la forma soprascritta in perpetuo pubblicamente *infamare* et punire in libre .L. di provenisini o imperiali in pecunia anoverata (P266r).

INFAME • per la ragione medesima sia fatto *infame* et non sia ricevuto ad publici officii né a’ consigli o ad altri simili honori (P269r).

INFAMIA • et ancora a maggiore sua *infamia* nel palagio del Comune di Firenze sia dipinto sì come barattiere e corrompitore (P58r).

INFIGNIMENTO • ‘finzione’ affermare che quello cotale salario s’ordina senza alcuno *infignimento* o simulatione (P45v).

INFORMAGIONE, [INFORMAZIONE] • E a provare di tale saputa basti provare che di questo abbiano ricevuta *informagione* da’ notari dela guardia degli atti dela camera del Comune di Firenze (C163r).

INFORMARE • *informare* a parole dela detta electione (C102v).

[INGIUNGERE] • comparire al termine a lui *ingiunto* dinanzi dal iudice (P125r).

[INGIURIA] • «Offesa ingiustamente e maliziosamente recata altrui o con fatti o con detti» (*V Crusca*) fosse stata fatta in persona o nelle cose *ingiuria* (P3r); Et che della detta molestia et *ingiuria* si stea et credasi al giuramento di colui che dicesse sé esser molestato (P74v); • ‘danno’ non sofferire che alcuna persona o luogo faccia loro *ingiuria*, danno o molestia sopra le dette ragioni, cose possessioni o beni (P102r).

INGIURIARE • faràe lavorare alcuna possessione d’altrui con animo d’*ingiuriare* o di privare colui della sua possessione (P136v); ardisca o presumisca occupare o *ingiuriare* alcune chiese, monesterii, spedali o beneficii o luoghi ecclesiastici chentunqui (P137r).

INGIURIOSO • Della pena di colui che dirà parole *ingiuriose* ad alcuno o contra alcuna persona (P152r).

INGANNARE • ‘frodare’ E qualunque di detti maestri ovvero misuratori in misurare ovvero terminare *ingannarà* ovvero frodarà il Comune di Firenze sia condannato per ciascuna volta in livre dugento (C42v); • ‘cadere in errore’ La quale rassegnazione lo detto notaio del’uscita assegnare debba a’ detti camarlinghi acciò che non si possa *ingannare* nel pagamento del salario sopradetto (P6v).

INGANNO • ‘frode’ Quattro dela biada [...] possano et a loro sia licito procedere e fare procedere e ordinare e provvedere che si opponga a’ detti malefici e *inganni* e d’intorno a rottura e cassatione di qualunque postura e congiuratione (C29v); • ‘artificio o raggiro che induce in errore il contraente’ per via d’actione o d’exceptione nulla si possa opporre di simulatione o di contratto fatto per forza o *inganno* o paura o alcuna altra cosa che dire o opporre si possa (P69v).

INGEGNO • ‘artificio’ né in alcuno modo, ragione, cagione ovvero *ingegno* si possa l’assolvigione da essa ovvero dala sua osservagione essere concessuta (C120r).

INGIUSTAMENTE • chiunque avrà dato o pagato indebitamente o *ingiustamente* alla Podestade o ad alcuno de' suoi ufficiali o familiari per baratteria (P8v).

[INGIUSTIZIA] • debba quella petitione esser udita sopra iniquitate o *ingiustitia* del bando (P71v).

INGOMBRARE • 'occupare' Et che neuno possa tenere letame, pietre o legname o alcuna altra cosa che *ingombri* in Mercato Nuovo o nel Vecchio o nella piazza d'Orto San Michele (P191v).

INIQUIDADE • 'ingiustizia' Et che da loro lodo, sententia o pronuntiatione non si possa appellare o di nullitate o d'*iniquitate* opporre o domandare che si riduca ad arbitrio di buono huomo (P77v); debba quella petitione esser udita sopra *iniquitate* o ingiustitia del bando (C71v).

INIMICIZIA • concedettoro et ricevettoro vera, perpetua et solida et generale pace di tutte liti, questioni, discordie, *inimicitie* et guerre che intra le predette parti et singolari persone di quelle parti per cagione nel tempo passato infino nel presente die per qualunque modo furono (P260v).

INIMICO • intendansi essere et sieno sì come rubelli et condannati per maleficio et *inimici* del Comune di Firenze (P167r).

INIMISTADE • Nullo de' grandi et potenti della cittade di Firenze, che abbia guerra o *inimistade* manifesta, ardisca o presumisca da quinci inanzi nella cittade o ne' borghi o ne' soborghi o nel contado di Firenze andare ad alcuna invitata che si facesse di quelli grandi o grande per alcuno morto o ad esequie d'alcuno morto o per moglazo o per sposagle (P188r).

INNAMICAMENTO • *'concubinato, convivenza fuori dal matrimonio' né ancora se ne schiudano [dalla successione] o s'intendano esserne schiusi li bastardi nati d'uomo che non abbia mogle et di femina che non abbia marito, né li discendenti di quelli, avegna che non sia intervenuto legittimo *innamicamento* (P100r).

INQUIETARE • 'molestare, turbare con il pretesto di esercitare un diritto proprio o altrui' tali che così pigliano, gravano, *inquietano* ovvero molestano e che fanno pigliare, gravare, ditenerne, staggire, raccomandare e molestare (C183v).

[INQUIETATIVO] *• Nelli piati civili di qualunque violentie, turbative, *inquietative*, compulsive o expulsive (P66v).

[INQUIETAZIONE] • d'opponarsi sieno tenuti e debbano ala gravecca e ala molestia e ala *inquietatione* di tale ovvero tali così gravati ovvero gravato, inquietati ovvero molestati (C188r).

INQUILINO • 'conduttore, spesso in posizione di dipendenza anche personale dal proprietario dell'immobile' il suo lavoratore, *inquilino*, pigionale o colono fosse inquietato o che a lui fosse fatta ingiuria o molestia (P123v).

INQUIRERE • 'ricercare, investigare; tecnicamente anche attraverso lo strumento dell'inquisizione' com accusa e sença, e cum notificagione ovvero sença notificagione, sopra le predette cose *inquirere* e procedere e punire (C69v); contra 'quali contrafaccenti possa e debba *inquirere* e procedere e punire come di sopra nel presente capitolo si contiene (C144r).

INQUISIRE • ‘sottoporre a inquisizione; ricercare, investigare’ Che l’accusato o *inquisito* sia richiesto ad allegare (P119r); voglamo esser investigati diligentemente li committitori di questo peccato ed *esser inquisiti* per li nostri ufficiali, sì come sono inquisiti li altri malefattori et chiamati per inquisitione (P268r); possano e a loro sia licito contra essi e ciascuno d’essi *inquisire*, procedere e anche imporre pene e condannare qualunque di predetti che fallano (C77v).

INQUISITORE • alla Podestade o al rettore o al vescovo o a suo vicario o alli inquisitori o *inquisitore* dell’eretica pravitate li debbano presentare [...] tutti heretichi et heretiche li quali et le quali li detti ufficiali assegneranno sotto loro guardia (P263r).

[INQUISIZIONE] • ‘modo d’inizio del processo penale per impulso dell’autorità pubblica; l’atto scritto in cui si estrinseca’ se prima non fia porta accusa o dinuntia o notificazione o fatta *inquisitione* et scritta negl’atti della corte di cotale maleficio (P124v); Et contra questi cotali peccanti la Podestade e ’l Capitano et li loro iudici del maleficio et ciascuno di loro sieno tenuti et debbano a richiesta di chiunque, con accusa et senza accusa, spresso il nome del’accusante o no, et a loro movimento per *inquisitione* procedere a suo arbitrio (P131v); • ‘la conseguente attività di ricerca degli elementi di colpevolezza, con tutti gli atti e la documentazione in cui si sostanzia’ per cagione d’alcuno maleficio o offesa del quale si facesse *inquisitione* (P36v); Ancora che messer la Podestà [...] sia tenuto fare generale *inquisitione* contro a tutti li sospetti d’alcuni furti o ruberie che si facessero (P57r): et sia tenuto di queste cose fare acerbissima *inquisitione* (P151v); • ‘mera attività d’indagine e di ricerca’ Anche il detto notaio sia tenuto e debba fare *inquisitione* e cercare diligentemente dele malleverie, obligagioni e promessioni fatte al Comune di Firençe per li predetti (C56r); • Della pecunia che perviene per l’ufficio della *inquisitione* della resia de’ paterini che si converta nel’opera di Santa Croce et di Santa Maria Novella (P230r).

INSACCAGIONE, [INSACCAZIONE] • Imborsazione, inserimento nel sacco dei nomi dei cittadini da eleggere a una carica per estrazione’ Del modo e dela forma che si debbano tenere nela electione e *insaccagione* di consoli di ventuna arte (C43r).

[INSACCAMENTO] • La electione, *insacchamento* ovvero assumptione agli uffici del consolato dele ventuna arti dela città di Firençe (C43r).

[INSACCARE] • nominare, eleggiare e diputare ovvero *insacchare* quelli d’essa Arte di Giudici e di Notari i quali crederanno essere sofficianti agli uffici del proconsolato e del consolato (C43r).

INSEGNA • ‘bandiera; idonea anche a individuare un’attività commerciale’ Et che ciascuno taverniere o che venda vino a minuto debba avere et tenere una *insegna* col campo bianco et col giglio vermiglio acciò che si possano conoscere li vendenti vino (P163v); andare, stare ovvero essere sotto alcuna *insegna*, gonfalone, bandiera ovvero pennone ovvero a essa (C112v).

INSEGNAMENTO • ‘indicazione, trasmissione di informazione su’ le predette cose che di sopra dispongono del pagamento fare per la presura fare o *insegnamento* o mostramento di cotali malefattori (P183v).

INSEGNARE • se cotale malefattore o malefattori sé occultassoro sì che avere non si potessero et alcuno gl’*insegnasse* o mostrasse sì che in forza del detto Comune fossoro menati (P183v).

INSEGNATORE • et questi cotali piglatori o *insegnatori* non fossoro in questa cotale condannagione nominati spressamente sotto nome proprio o appellativo (P184r).

INSINUARE • ‘inserire in un registro, registrare’ o altra solemnitate, che si richiedesse per forma di ragione del Comune o di statuto o d’Ordinamento del Popolo o del Comune di Firenze, non sia osservata nel levare o nel exemplare o nello *insinuare* di queste cotali scritture et atti (P241r).

INSTITORIA • *‘l’ufficio dell’institore’ dela procuragione di quali fattoria, *institoria* ovvero disciepolato si proverà ovvero sarà costante per publica carta (C134v).

INTEGRITADE → RESTITUZIONE

INTELLETO • *secondo lo intelletto di **‘a favore di’ Et se alcuna parola fosse in questo statuto scura si s’intenda *secondo lo intelletto del* convenuto (P99v).

INTENDERE • ma colui non acceptante infra ‘l termine che s’ordinerae o riscrivendo ch’egli non *intende* d’acceptare, lo secondo in novero di boci s’intenda essere electo (P2r); • tutto quello sia della predetta moglie et essere s’intenda et pertenera a lei per piena ragione et non s’intenda essere del marito (P83v); Et questo medesimo s’intenda et sia nelli frutti di tutte le terre le quali lavorerà lo lavoratore (P90v); Et salvo sempre et *inteso* che li detti ordini non s’intendano né luogo abbiano nelle vendite et compere de’ panni fiorentini (P105r); • più agio è al presente d’*intendere* ala riforma-gione di detti officii che più oltra ritardare (C93v); E che nele predette cose e intorno ale predette cose il giudice dela gabella sollicitamente *intenda* e essi atti pervenire faccia ale guardie predette, come detto è (C153r).

INTENZIONE • *‘capitolo di prova’ Et almeno facciano queste domande a ciascuno testimonio sopra ‘l fatto o *intentione* dicente o diponente, cioè della cagione del sapere come elli il sappia quello ch’elli dice et del’anno, mese et die et del’hora del die et del luogo et de’ presenti (P127v); ‘l testimonio abbia portata falsa testimoniança se su il fatto principale o sopra la *intentione* del producente dirà falsamente (P135r).

INTERDETTO • ‘sanzione ecclesiastica’ et quella cittade soggiacere a ecclesiastico *interdetto* (P259r); • ‘divieto’ né lasceranno fare alcuna dogana, postura o *interdetto* di vendere carne o di non vendere (P232).

INTERDIRE • ‘Impedire, togliere, rendere impossibile il possesso (*V Crusca*)’ Della pena di colui che farà *interdire* o *interdirà* ad alcuno terra o luogo (P141r).

[INTERDIZIONE] • usurpationi, occupationi e *interdizioni* alcune nefande e detestabili peccati, i quali continuamente sostengono e fannosi nele città, borghi (C108v).

INTERESSE • ‘compenso per il prestito di un capitale’ E anche possano provvedere e pagare a essi i quali anno prestato ovvero prestaranno delo *interesse* di detti i quali anno prestato ovvero prestaranno (C65v); • *danni e interesse* ‘perdita patrimoniale e mancato guadagno’ per li loro danni e *interesse*, e esso interesse montare infino ala valuta di frutti e dele rendite predette (C62v).

INTERLOCUTORIO • ‘di sentenza, che decide una questione sollevata, ma non chiude il giudizio’ e ancora nella diffinitiva sententia o *interlocutoria*, sia tenuto et debba condannare il vinto al vincitore nelle spese (P65v).

INTERO • anche se per tale concordia, compositione, confessione overo fine paiano avere pagate le sorte *intere* (C128r); mura, portici e altre circumstance e coherence d'essi medesimi, sieno servate e guardate *intere* e non danneggiate (C149v).

INTERPORRE • 'prestare l'assenso al compimento di un atto giuridico di un incapace' et *interporre* decreti et governmenti et administrationi concedere alli detti tutori et curatori (P9v); [i giudici legisti] abbiano autoritade et ordinaria iurisdictione di dare tutori, curatori et manovaldi e d'*interporre* autoritade alle mancepagioni et a tutte l'altre cose dove autoritade ordinaria et decreto si richiede (P100v).

INTERVENIRE • Et se le predette cose non *interverranno*, non si vitii per ciò il contratto, ma vagla et tegna (P169v).

INTESTABILE • 'privo della capacità di fare testamento e di ricevere *iure hereditario*' sia ancora *intestabile*, acìò che non abbia di fare testamento libera facultade, né acceda a successione d'ereditade (P269r).

[INTRAPRENDERE] • Della pena di colui che *intraprenderàe* o occuperàe chiese o luoghi ecclesiastici (P137v).

INTRARE → ENTRARE

INTRATA → ENTRATA

INTRATURA → ENTRATURA

INTROMETTERE • Salvo che il Capitano e la sua famiglia non possano cognoscere overo sé *intramettere*, se no· di quelle cose le quali li sono concesute per forma di capitoli deli statuti del Comune di Firençe e di messere lo Capitano (C120r).

[INVANIRE] • 'diventare vano, nullo' da esso anno innanzi tale sindacato *invanisca* e di niuna sia efficacia overo valore (C137r).

INVENIRE • 'trovare' Et nelle premesse et sopra le premesse cose et ciascuna d'esse invenire et inchiedere et conoscere la Podestade di Firençe abbia arbitrio libero et mero et balia (P147r).

INVENTARIO • scrivere si debbano in uno libro che si chiami lo registro overo *inventario* delle ragioni del Comune di Firençe (P213r); *beneficio d'inventario* → BENEFICIO

INVESTIGARE • messer la Podestade e 'l Capitano et ciascuno di loro abbia cognitione et balia et libero arbitrio in inchiedendo, *investigando*, tormentando, procedendo, puniendo et condannando (P156r).

[INVESTIGAZIONE] • allora si faccia diligente cercamento et *investigatione* et secondo la vera et giusta stima si faccia la condannagione delle predette cose (P89r).

INVITATA • 'radunata, incontro di più persone' Della pena di chi farà *invitata*, cavalcata o andata contra spetiale persona senza licenza de' regimenti di Firenze (P120r); alcuna *invitata* che si facesse di quelli grandi o grande per alcuno morto o ad esequie d'alcuno morto o per moglazo o per sposagle (P188r).

[IPOTECA] • 'diritto reale di garanzia su bene immobile' obligaro sé medesimi e 'l Comune predetto et le dette parti et universitadi et huomini di quelle et tutti beni et ragioni di quello Comune et di quelle parti et universitadi et huomini di quelle,

mobili et immobili, presenti et future, per nome di pegno et d'*yoteca*, sotto la pena del doppio della quantitate predetta (P261r).

IRRITARE • 'invalidare, revocare' Nulla sententia [...] si possa o debba cassare, annullare, *irritare* o in alcuna cosa infragnere o ritrattare o danneggiare per cagione d'alcuna sentenza di scomunicatione o d'interdetto (P244v); sieno cassi et vani, *irriti* et cancellati et di neuno valore (P249v).

ISBANDIMENTO → BANDIMENTO

ISBANDIRE → BANDIRE

ISBANDITO → BANDITO

ISCACCIATORE • 'chi ricerca e cattura banditi' Niuna contrada del contado overo distretto di Firenze insieme si rauni overo raunare si possa a eleggiare overo nominare [...] *iscacciatore* d'isbanditi cum salario overo sença salario (C13r).

ISCONTAMENTO • pagando ogni anno al Comune predetto la pigione d'essi sença niuno *iscontamento* di tale dificio (C59v).

ISCRITTURA → SCRITTURA

ISCUSARE → SCUSARE

ISCONVENEVOLE • abbia fatta o abbia fatta fare fedita *isconvenevo*le o enorme nel volto com vituperatione dela faccia (C163v).

ISFRENATA • → DISFRENATA la rubrica delle sicurtadi che si fanno da' grandi, et comincia: Ad ciò che la *isfrenata* et cetera (P134v).

ISPACCIAMENTO → SPACCIAMENTO

ISPACCIARE → SPACCIARE

ISPACCIATAMENTE → SPACCIATAMENTE

[ISPEDIRE] → SPEDIRE

ISPESA → SPESA

ISPORRE → SPORRE

[ISPOSITIONE] → SPOSITIONE

[ISPREGIARE] → SPREGIARE

ISTAGIMENTO → STAGGIMENTO

ISTAGIRE → STAGGIRE

ISTAIO → STAIO

[ISTANZA] • sia tenuto et costretto per lo giudice dinanzi da cui la questione sarà ad *istantia* del'adomandante sodare con soficienti mallevadori (P95r); sia tenuto et debba procedere con accusa o dinuntia et etiamdio ad *instantia* o detto di qualunque persona (P140r).

[ISTANZIARE] → STANZIARE

ISTARE → STARE

ISTATO → STATO

ISTATUTARIO → STATUTARIO

ISTATUTO → STATUTO

ISTENDERE → TENDERE

ISTIMA → STIMA

ISTORCERE → ESTORCERE

[ISTORSIONE] → ESTORSIONE

ISTRACCIAFOGLIO • *‘scartafaccio’ non scriva in bastardello o in *istracciafoglo*, ma quello scrivere debba nel detto libro de’ loro testimoni (P12r).

ISTRACCIARE → STRACCIARE

ISTRAORDINARIAMENTE • Del modo et della forma tenere ne’ piati civili che si debono conoscere sommariamente o *istraordinariamente* (P61r); • anche quantunque *extraordinariamente* pervenisse [la pecunia] (C84v).

ISTRAORDINARIO → STRAORDINARIO

ISTRUMENTO • ‘documento redatto da un notaio e dotato di pubblica fede’ Et che se della dote et donagione predette non si potrà mostrare per publico *instrumento* (P77v); E quelli che sono posti ala giustitia per pretesto di tali *istrumenti* overo contratti non possano overo debbano rendere ragione ad alcuno (C56v) • ‘strumento musicale’ andare con cornamuse, trombe o alcuno altro *instrumento* (P175r).

IUDICAMENTO → GIUDICAMENTO

IUDICARE → GIUDICARE

IUDICE → GIUDICE

IUDICIO → GIUDIZIO

IURAGIONE → GIURAGIONE

IURAMENTO → GIURAMENTO

IURARE → GIURARE

IURIDICO → GIURIDICO

IURISDITIONE → GIURISDIZIONE

IUSTITIA → GIUSTIZIA

IUSTO → GIUSTO

IVERITTO • ‘proprio allora’ ma la cedola nela quale scritto sarà il nome e il prenome di tale *iveritto* incontinentente sia stracciata (C46v); • ‘proprio lì’ sia trascinato a coda d’asino sença assi per tutta la città di Firençe infine a luogo dela giustitia e *iveritto* per la mecça parte sia piantato e per l’altra metà dela sua persona sia arso in tale modo che muoia (C79v).

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

K → C

L

LADICO, LAICO • appo i camarlinghi dela camera del Comune di Firençe, religiosi e *laici* (C68r); abbia dela pecunia del Comune di Firençe livre mille di denari fiorentini piccioli da' camarlinghi *ladici* dela camera del Comune di Firençe (117r).

LADRO • E nientemeno possano come *ladri* per li creditori essere accusati overo dinuntiati di furto (C128v).

LADRONE • *pubblico, famoso ladrone* 'chi ha fama universale di ladro o malvivente' né nelli *publichi et famosi ladroni* (P128v).

LAMENTARE • 'presentare, una protesta, un reclamo all'autorità, una domanda giudiziale' messere la Podestà, Capitano et Executore degli Ordinamenti dela giustitia [...] possano, per suo officio e propio movimento, a petitione di ciascuno che *si lamenta*, dinuntia overo notifica, [...] cognoscere e procedere brevemente, sommariamente e di fatto (C143v).

LANA • Et che neuno artefice nella cittade di Firenze batta *lana* o pelli con camati in publica via (P168r); Et queste cose si facciano sì come piacerà alli consoli del'Arte della *Lana* (P190r).

LANAIUOLO • venderlo ad alcuno se non a *lanaiuolo* o a tintore (P105v).

LANTERNIERE • Della diputatione et salario de' messi et de' *lanternieri* del Comune di Firenze (P38r).

[LASAGNAIO] • Che *lasagniar* malle vino (C28r).

LASAGNA • 'tipo di pasta' da essi ricevere la forma del pregio sotto quale vendano la libra dele *lasagne* e di vermicelli e che ricevano de' maccheroni (C28r).

LASCIAMENTO • 'abbandono' non obstante alcuna exceptione o poscia fatto *lasciamento* di cotali beni (P95r); • *'rilascio (d'un carcerato) il tempo del'agevolatura et del *lasciamento* et la cagione del *lasciamento* di ciascuno (P41r).

LASCIARE • Tutti et ciascuno legati o fedecommissi *lasciati* o che *si lasceranno* in qualunque ultima volontade a qualunque persone o luogo sieno mandati ad executioni sì come carte di guarentigia (P90r); • 'nominare' anzi ch'egli *fosse lasciato* tutore nel testamento o dato (P91r); • 'abbandonare' senza dare libello et contestatione di lite et *lasciata* ogni altra solennità di ragione (P91v); nè al postutto *lascerà* le possessioni o lo tenimento di quelli beni (P95r); • 'omettere' sotto pena di libre .x. di piccioli per ciascuno ch'egli *lascerà* di raportare come detto è (P41v); • 'permettere' Della pena del' ufficiale che non *lascerà* entrare nella sala et palco o camera colui che vorrà allegare o proporre sue ragioni (P172v); • 'rimettere' *si lasci* al'arbitrio del' ufficiale sopra l'osservatione di questi capitoli (P103r).

LASCITO • Di pagare li *lasciti* fatti a persone religiose et a pietosi luoghi (P90v).

LASSARE → LASCIARE

LATINITÀ • ‘lingua latina’ e che ‘detti arbitri sieno tenuti e debbano vedere, correggiere e amendare quanto a gramatica e *latinità* tutti e ciascuno statuti di messere lo Capitano e del Comune di Firençe (C54v).

LATO part. pass. • ‘di sentenza, condanna, provvedimento dell’autorità e sim., emesso, irrogato’ se non per sententia di ragione *lata* (C73r).

LATO sost. • e ‘l detto vicino àe sua terra confinante con quella dalle due *latora* (P88r); Se alcuno caveràe terra presso alle mura della cittade di Firençe dal *lato* dentro della cittade per sei braccia o di fuori per .x. braccia [...] (P130r); • essendo dal *lato* del padre alcuno o alcuni congiunti da lato di padre almeno infino in quarto grado (P99v).

LAVORAMENTO • dal detto tempo che quegli frutti furono colti al *lavoramento* di quelle possessioni secondo giusta stimagione et libra (P255v).

LAVORARE • ‘svolgere una qualsiasi attività di tipo produttivo, in particolare esercitare un mestiere’ dal’ora di nona inanzi neuno nella cittade o borghi o soborghi di Fiorenze debba *lavorare* in alcuno mistiero o tenere bottega aperta, sotto la predetta pena (P211v); Che coloro che *lavorano* d’arte di lana sieno sotto li consoli del’Arte della Lana (P112v); Nullo maestro di pietre o di legname o di lastre che con le loro mani *lavorano* faccia compagnia con alcuno o alcuni che vendano lastre o tegnano a vendere (P180r); • nullo calzolaio nella cittade o nel contado o distretto di Firenze lavori o faccia *lavorare* cuoio o cuoi di bue o di vacca o d’altra bestia grossa in suole [...] (P104v); • ‘coltivare’ volesse quelli beni tenere, *lavorare* o abitare et delli frutti o affitto o pigione rispondere a cotale creditore (P73r).

LAVORATORE • ‘chi presta la propria manodopera (in particolare in lavori agricoli)’ Niuno *lavoratore* di terre che abbia moglie e che non à proprio podere overo tolto a lavoro ardisca overo presumma allogare la mercie e l’opere sue a di in alcuna opera overo di vigna, ma sia tenuto di torre le terre ad anno e anni (C33r); no- possano e non debbano nele persone overo cose, essi overo loro pigionali, *lavoratori* o livellari essere costretti, molestati, in qualunque modo impediti (C191r).

LAVORIO • ‘attività volta alla produzione di beni e servizi’ dare a lui li messi del detto Comune per fare lo *lavorio* et ricogliere li frutti quandunque (P73r); anzi che si hedifichi lo detto iudice examini le dette ragioni di ciascuna parte et diffinisca la questione infra termine di tre mesi, et intanto nel *lavorio* non si proceda (P114v); contradieràe ad alcuno il *lavorio* d’alcuna possessione o l’abitatione d’alcuna casa (P134v); Ma se averà tolto podere a *lavorio*, non possa logare l’opere sue in alcuna opera di terra overo di vigna (C33r); • ‘il risultato dell’attività: opera, manufatto’ Et sia licito a ciascuno maestro della cittade o del contado di Firenze o d’ondunque fia di torre et di condurre *lavorio* in sommo secondo che ciascuno vorràe da ciascuna persona senza alcuno pagamento di gabella (P242r); fare ciascuno *lavorii* et hedifichi (P243r).

LEALE • ‘di persona, anche in relazione all’accesso a una carica pubblica, corretto, onesto, rispettoso degli accordi presi e delle norme, fedele alle istituzioni comunali’ elegere et diputare per tempo di sei mesi allora prosimi vegnenti uno buono et *leale* huomo del detto Comune ad ricevere et restituire li fanciulli et le fanciulle (P50r); commettano quelle [imbreviature] a buono et *leale* notaio della cittade di Firenze (P80r); cotale cambiatore o mercatante o che avrà libro pubblicamente sia tenuto *leale* persona (P85r); • ‘conforme alle norme; non alterato, non contraffatto’ a pesare con

stadera diritta, buona et *leale* (P228r); quelli fiorini d'oro i quali troveranno essere *leagli* ovvero veri e di buono peso (C38v).

LEALMENTE • Lo quale oficiale sia tenuto et debba lo detto suo officio bene et *lealmente* fare (P50v); tollendo di ciascuno staio di pane di grano ovvero di biada, bene cotto e *lealmente* governato, denari dieci e non più (C20v); l'arte predetta bene e *lealmente* e fedelmente fare (C23r).

LEGA • 'associazione di persone, spesso segreta e con fini illeciti' Et che neuna *lega*, postura, conventicola si contraga o faccia occultamente o palesemente, tacitamente o spressamente per l'Arte di Kalimala, o alcuno di quella Arte, di condurre o sopra condurre o avere o vendere o comperare panni oltramontani (P102v); • «scompartimento del Contado e Distretto fiorentino, e Compagnia del Popolo armato di ciascuna *Lega*» (Rezasco) Nulla *lega*, pioviera, comune o popolo o huomini d'essi del contado o del distretto di Firenze possano essere gravati o molestati in persone o in loro cose (P89r); La terra di Prato e il suo contado e distretto a una *lega* e sotto una *lega*, la quale sia dinominata *lega* di Prato (C205v); E che il Capitano dela *lega* chogli huomini d'essa *lega* debba provvedere e ordinare come le strade e le vie d'esse *leghe* stieno sicure (C208v).

LEGAME • sotto *legame* di giuramento e sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli (C171v).

LEGAMENTO • *'patto, accordo' Ancora per buono et tranquillo stato della cittade medesima, non solamente le predette compagnie, *legamenti* et conspirationi, ma etiamdio ciascuna altre compagnie, collegationi et congiurationi tra ' nobili [...] (P257r).

LEGATO • 'disposizione testamentaria a titolo particolare' Li *legati* ovvero lasciati fatti alle religiose persone o luoghi o pietosi luoghi da alcuna persona messer la Podestà et li suoi iudici assessori delli piati civili facciano pagare sommariamente senza contestatione di lite et porgimento di livello (P90r); • 'ambasciatore' da parte del Comune di Firenze al sommo pontefice o a suo *legato* (P45v).

LEGGE • 'norma giuridica in generale' Et se quelli cotali condannati diedero mallevadori, intendasi per questa *legge* essere tenuti così li mallevadori come li approvatori nel detto quarto piùe per cotale condannagione (P143v); • 'il diritto romano comune' comporre gl'infrascritti statuti per messere Thomaso di ser Puccio d'Agobio dottore di *legge* et oficiale assumpto et diputato per lo detto Comune alle predette cose (P1r); ad ogni altro aiutorio di *legge* o canonico o civile o municipale (P261r); e quelle cose che debbano sieno ferme e rate perpetualmente e per *legge* e per statuti del Comune di Firenze e di messere lo Capitano sieno osservati (C127v); • 'provvedimento normativo dell'imperatore' Ordiniamo ancora per questa *legge* in perpetuo valevole che li Podestadi, consoli o rectori, qualunque officii [...] (P268v).

LEGGERE • et li bandi che si dovranno *leggere* et pubblicare (P4r); *legere* in volgare parlare lo presente capitolo alli detti elettori (P23r).

LEGISTA • 'esperto di diritto addottorato e conoscitore del diritto comune' Et che neuno giudice o advogado *legista* della detta cittade di Firenze, lo quale fosse tolto ad alcuno officio del Comune Firenze con salario [...], ardisca o presumisca ricevere alcuno salario o provisione o mercede da alcuna singulare persona, collegio o compagnia (P86v).

LEGITTIMA • ‘quota dell’eredità che spetta per legge a certe categorie di eredi e non può essere fatta oggetto di disposizioni testamentarie’ le successioni togliamo loro et ogni ragione della *legittima* (P269r).

LEGITTIMAGIONE, [LEGITTIMAZIONE] • *‘giustificazione secondo le norme in vigore’ produrre le ragioni et tutte quelle cose ch’egli vorrae, a *legittimazione* di quella presura (P68v); • ‘insieme dei requisiti necessari ad agire e resistere in giudizio’ Della *legittimatione* delle persone del giudice et di colui che adomanda et di colui a cui è adomandato (P68r).

LEGITTIMAMENTE ‘secondo la legge’ etiamdio se per suo procuratore o per syndaco *legittimamente* costituito obligoe il debitore o ricevette il comandamento della guarantee (P70r).

LEGITTIMO • ‘fondato su una norma giuridica, e quindi valido’ non mostrerà *legittima* cagione della sua possessione (P73v); la quale pruova per piena et *legittima* pruova sia avuta in tutte le cose et quanto a tutte (P148v); • ‘stabilito, fissato dalla legge’ Et sì come la tutela de’ pupilli è testamentaria, *legittima* et dativa, così sia la cura de, minori di .xviii. anni (P100v); condannare l’accusatore al’ accusato nelle spese *legittime* secondo la forma del capitolo posto di sotto (P126v); • ‘secondo la legge’ per veri et come veri et *legittimi* popolari et del Popolo della cittade predetta in perpetuo debbano esser avuti, giudicati, trattati (P221v); • ‘nato in costanza di matrimonio’ E quello che è detto de’ figliuoli o delle figliuole di sopra et nepoti et bisnepoti et discendenti s’intenda de’ *legittimi* et naturali di legittimo matrimonio nati (P99v); • ‘legittimato, con potere riconosciuto dalla legge’ possano domandare et piatire sì come *legittima* persona et amministratore et difenditore di quelli poveri (P102r).

LETTERA • contra coloro che fanno contratti de’ corpi delle fiere per la cui cagione fieno mandate *lettere* al Comune da’ guardiani delle fiere (P245v).

LETTERATO • ‘capace di leggere e scrivere’ avuti sei frati religiosi forestieri i quali vorranno essi signori Priori e Gonfaloniere [...], di quali tre *letterati* (C94r).

LEVARE • ‘del notaio, estrarre dal registro’ et di quello libro lasci *levare* et exemplare tutte le ragioni pertinenti a colui che domanda per mano di publico notaio (P84r); per suo comandamento et commissione a me fatta delle sue imbreviature et libro de’ protocolli *levai* et in questa publica forma ridussi (P261v); • Di *levare* le corti et torre gl’atti a’ rettori (P118r).

LIBELLO • ‘atto scritto che introduce il giudizio’ sommariamente et di piano et senza strepito o figura di giuditio et senza dare *libello* o alcuna petitione o ordine di ragione, contra li predetti mallevadori procedere et farli piglare (P94v).

LIBERAMENTE • le cose tolte per li daçii o colte *liberamente* possano vendere dopo uno mese dal die della tolta (P93v).

LIBERARE • ‘rimettere in libertà’ a tanto che quelli cotali presi senza alcuno dispendio per quella cagione fare *sieno liberati* et restituiti alla prima loro libertade (P139v); • ‘sciogliere da un’ obbligazione o da un vincolo giuridico’ della quale condannagione *liberare* o trarre non si possa (P35r); sia liberato et intendasi *esser liberato* cotale debitore da quello debito ch’elli avrà sodisfatto a colui che diede le ragioni (P87v);

sottoponga colui a bando di maleficio del quale non si possa *liberare*, se non paga il doppio della detta quantitate di pecunia (P266r).

[LIBERAZIONE] • Et le predette cose che dette sono della *liberatione* de' malleuadori [...] (P187v).

LIBERO • 'detto del potere e sim. d'un ufficiale' privo di limiti'et nelle predette cose abbiano arbitrio et *libera* podestade in conoscere et procedere (P151r); • 'detto di un bene o sim., privo di vincoli di qualsiasi natura' a quelli a' quali concederanno mantenere in *libera* e pacifica possessione de' detti beni e in ricogliere i frutti d'essi (C62v).

LIBRA, LIVRA • 'imposta sull'estimo' et salva la exceptione di bando o di *libra* non pagata (P65v); Che del pagamento della *libbra* non si creda se non al notaio del'exattore (P92v); De vendere i beni di quegli che non pagano la *libbra* (C173r); niuna *libbra*, imposta, fattione, prestança ouero alcuna graveçça personale ouero reale s'imponga (C191r); • 'unità di misura di peso' quale seta sciamito zendado o zendadino, cata-sciamito o borse sieno di minore peso d'una *libbra* (P104v); • 'lira, moneta di conto' Et che notaio che rogherà o farà alcuna carta o contratto delle infrascritte cose et per le infrascritte cose et cagioni tolga gl'infrascritti salarii, cioè: [...] danari due piccioli per ciascuna *libra* del prezo di cotale vendita, alienatione, cambio, dote (P109v); sotto pena di *livre* cinquanta di denari fiorentini piccioli (C48v); • *per soldo e livra* 'secondo un conto preciso' a ciascuno creditore di tali debitori si soddisfacci *per soldo e livra* del preçço che si debba torre di beni d'essi debitori come a llui toccherà (C125v).

LIBRO • 'le sacre scritture' toccato corporalmente il *libro* (P243v); • 'registro' si debba dare fede alle scritture de' *libri* de' mercatanti et delli artefici (P85r); E queste cose s'intendano di disciepoli, fattori, compagni, mercatanti e cambiatori i quali publico *libbro* tengano ouero avesseno dele cose date e ricevute (C129v); • 'ripartizione organica dello statuto' sicondo la forma delo statuto posto nel primo *libbro* di messere la Podestà, sotto la rubrica Delo exattore dele condannagioni e del suo officio (C91v).

LIBROTTO • *li nomi di tutti coloro che d'eresia fieno infamati o isbanditi fare scrivere in quattro *librotti* d'uno tenore (P265r).

LICENZA • 'autorizzazione' possa quella ch'egli condusse alogare ad altrui senza la *licença* del signore della cosa (P170r); Nulla persona faccia ragunanza alcuna nella cittade o nel contado o distretto di Firenze senza *licença* di messer la Podestade o de' signori Priori et Gonfaloniere della giustitia (P155v).

LICERE • *'esser lecito' E a ciascuno *lecia* e sia licito dele predette cose e ciascuna dele predette accusare, riportare, dinuntiare ouero notificare (P71r).

LICITAMENTE • a llui sia licito liberamente, *licitamente* et sança pena per vigore della balia a loro conceduta portare arme da offendere (P55r).

LICITO • Che sia *licito* al creditore di vendere il pegno (P93r).

LIEVEMENTE • 'facilmente' Et acciò che più *lievemente* ragunare si possano li consigli sopradetti quando bisognerà [...] (P24v).

LIGAME → LEGAME

LINEA • possa essere dato tutore o curatore al pupillo o al'adulto a lui congiunto per *linea* masculina (P91r).

LITE • ‘controversia giudiziaria’ Et passato lo detto termine, infra il terzo die iuridico, faccia contestare la *lite* sopra la petitione del’attore, et faccia alle parti fare il giuramento della calunnia (P65r); Et nulla questione, *lite* o piato si possa commettere in alcuno savio iudice forestiere che non sia originale cittadino (P86v); senza strepito et figura di piato, senza dare libello et contestatione di *lite* et lasciata ogni altra solennità di ragione (P91v); Ciascuno che muove *lite*, querimonia overo piato [...] (C15r); • ‘questione, contrasto in genere’ A rimuovere le *liti* et le questioni che spesso nascere soglono tra li popoli d’alcuno pioviero del contado [...] (P229v).

LITIGARE • ‘far causa’ imporre pene e condannare tutti e ciascunoi huomini e persone che nela loro corte *litigano* (C75r).

LITIGIO • ‘causa, controversia’ sopra quella cotale questione, *litigio* o causa non si possa fare alcuna novitade o processo per alcuno rectore (P231r).

LIVELLARIO • *‘canone del contratto di livello’ loro sia licito tutte e ciascunaie ragioni, beni, terreni, piacce, rendite, proventi, censi, tributi e *livellari* del già detto Comune e che al detto Comune di Firençe pertengono tassare e ordinare (P72v); • ‘conduttore del contratto di livello’ essi overo loro pigionali, lavoratori o *livellari* essere costretti (C191r).

LIVELLO • «contratto in forza di cui si concede il godimento o dominio utile di uno stabile per un annuo canone» (Rezasco) Salvo che le predette cose non s’intendano, né si possano intendere negli affitti overo *livelli* overo contratti di livelli overo affitti perpetui overo a tempo (C171r).

LIVRA → LIBRA

LOCARE • ‘dare in locazione’ Ma se averà tolto podere a lavorio, non possa *logare* l’opere sue in alcuna opera di terra overo di vigna overo d’altro lavorio (C33r); e esse *locare* a pigione overo affitto a chi più ne profferà (C72v).

LODARE • «sentenziare per mezzo di lodo, dar sentenza d’arbitro» (*V Crusca*) soficiente sicurtade et sodamento d’osservare et adempiere tutte et ciascunaie cose le quali *saranno lodate* et arbitrate per li detti arbitri et arbitratori (P81v).

LODO • ‘sentenza dell’arbitro’ Et le predette cose tutte et ciascunaie s’oservino et luogo abbiano in tutte et per tutte ne’ compromessi et *lodi* et sententie che si facessero in arbitri et arbitratori (P82r).

LUOGO • ‘posto, paese, località’ Et ciascuno a cui lo incendio o il guasto fatto sarà in alcuno de’ detti *luoghi* sia tenuto et debba quello dinuntiare al detto giudice o al notaio del suo quartiere (P88v); fare bandire per li banditori del Comune di Firenze nelli *luoghi* usati per la cittade di Firenze (P90r); Della pena di colui che ingombrerà vie o piazze o altri *luoghi* publici (P121v); ch’eli sia strascinato a coda di mulo infino al *luogo* della giustitia e quivi col capo sia piantato sì che muoia (P147v); cola tale maggiore somma in esso popolo overo *luogo* rimangha allibrato (C168v); • ‘istituzione, in particolare religiosa’ Che l’universitadi, comuni et *luoghi* sieno tenuti ricevere ad affitto le possessioni non lavorate (P73v); Li legati overo lasciti fatti alle religiose persone o *luoghi* o pietosi *luoghi* da alcuna persona messer la Podestà et li suoi iudici assessori delli piati civili facciano pagare sommariamente senza contestatione di *lite* et porgimento di livello (P90r); Ma li regitori et syndachi delle comunanze, de’ *luoghi* o de’ popoli del contado o del distretto di Firenze le cose tolte per li daçii o colte liberamente possano

vendere dopo uno mese dal die della tolta (P93v); di non sofferire che alcuna persona o *luogo* faccia loro ingiuria, danno o molestia sopra le dette ragioni (P102r); • *in luogo* e sia tratto l'altro *in* suo *luogho* che non abbia divieto overo l'altro sia eletto sicondo gli ordinamenti del detto Comune (C48r).

LUOGOTENENTE • siano tenuti et debano per sé medesimi, et non per sostituti o loro *luogotenente* fare et exercitare lo detto loro officio (P42v).

[LUSSURIA] • alcuna meretrice la quale palesemente dea lo corpo suo a *luxuria* per guadagno di pecunia (P185v).

M

[MACCHERONE] • ‘tipo di paste’ e da essi ricevere la forma del pregio sotto quale vendano la libra dele lasagne e di vermicelli e che ricevano de’ *maccheroni*, data loro la farina, pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuno (C28r).

MACELLO • Et ancora dichiarato che tutti et ciascuno che carni macelleranno o a *macello* venderanno, sottoposti o non sottoposti ad essa arte, s’intendano essere et siano sottoposti alla giurisdizione [...] (P234r).

[MACULATO] • ‘di moneta, alterata, corrotta’ niuna persona possa overo debba vendere overo comperare fiorini d’oro lievi overo malitiati overo *maculati* se no’ tagliati (C39v); • ‘macchiato, segnato negativamente’ se alcuno di predetti padri, fratelli, figliuoli overo descendenti, i quali sono *maculati* per la condannagione fatta overo che si debba fare dele predette cose [...] (C117v).

MAESTRO agg. • ‘di via o strada, principale’ presso a alcuna via *maestra* per sexanta braccia (C33r).

MAESTRO sost. • ‘chi esercita ed è esperto d’un’arte e professione’ Item che in ciascuno quartiere della cittade di Firenze sieno et essere debbano .x. *maestri* di pietre et di legname abitanti nella cittade di Firenze (P53r); e’ consoli di ventuna arte dela città di Firenze siano tenuti di fare giurare e’ *maestri* dele sue arti (C40r); • ‘mastro muratore’ cotale iudice sia tenuto et debba fare vedere cotale torre, terrato, casa o muro dalli *maestri* del Comune di Firenze o da altri maestri che si chiamino per esso messere Podestà (P83r); • ‘componente di una corporazione, artefice con ruolo direttivo nella bottega’ esso ditene ne le pregioni personalmente infine a tanto che averà pagato e sodisfatto a’ *maestri* e a’ compagni di danni dati nela compagnia (C133v); • ‘chi insegna’ lo *maestro* al discepolo (P134v).

MAGAGNA • ‘imperfezione, difetto, ferita, rottura’ sì in pertanto che la stima che si farà di cotale *magagna* o la morte non debba passare la somma della stima fatta di cotale animale per li infrascritti oficiali (P93r); abbia arbitrio in conoscendo et procedendo in homicidii et *magagne* di membri (P123r).

MAGAGNARE • ‘in particolare d’un animale, menomarsi, ferirsi, infiacchirsi, azzopparsi’ et se alcuno cavallo pegiorasse o si *magagnasse*, allora si debba mendare secondo che stimato fia il danno di cotale pegioramento o *magagna* (P46v); • ‘deteriorare,

guastare' Niuna persona dela città di Firençe possa overo debba traboccare overo *magagnare* overo tagliare overo menomare alcuna moneta cum manganello overo traboccho overo altra cosa (C41r).

[MAGGIORANZA] • 'lo *status* di maggiore, posizione di preminenza' Et neuno cotale prelazione o *magiorança* possa ricevere o avere publicamente o privatamente (P199v).

MAGGIORE • 'chi è gerarchicamente superiore, anche per *status*' E 'l camarlingo *maggiore* del detto officio del fuoco possa et a llui sia licito (P55r); notificare al *maggiore* ufficiale del'universitade de' mercatanti della cittade di Firenze come quella mancepagione fece (P79v); se cotale femina fia honesta et di *maggiore* conditione (P150r); ciascuno chericho overo religioso il quale serà abbate, priore e guardiano overo *maggiore* overo di simile degnità (C217v); • di consiglio et voluntade delle .xii. Capitadini delle *maggiori* Arti (P118v); • *maggiore d'ogni eccezione* *d'un testimone, che per le sue qualità non può essere colpito da un'eccezione' Salvo che se per testimoni degni di fede legittimamente et che sieno *maggiori* d'ogni exceptione provato fia quelli beni esser d'altre persone (P264v).

MAIESTÀ • peccato della maiestà danneggiata → DANNEGGIATO e come dannato per *peccato dela maiestà danneggiata* (C189r).

MALABBIATO • «titolo attribuito ai cittadini che si erano macchiati di particolari misfatti, la cui iscrizione in un libro comportava la perdita della capacità di ricoprire cariche pubbliche» (TLIO) De' maleficii per li quali alcuno sia tenuto per *malabiato* (P120r); sieno posti et scritti per lo notaio del'entrata della camera del Comune di Firençe [...] in uno libro di membrane che si chiami il libro de' *malabiati* (P147v).

MALACOLTA • *dazio' per nome de' quali il detto passaggio, gabella overo *malacolta* fusse domandata o riscossa (C166v).

MALANDRINO • 'brigante da strada' Et se alcuno di quelli che volgarmente sono chiamati trapassi o *malandrini* piglasse alcuno fanciullo o percotesselo, sia licito a ciascuno popolare percuotere a mani vote et battere quello cotale trapasso o malandrino et menarlo in força del Comune di Firenze (P150v).

MALATOLTA • 'dazio' non lasci loro torre alcuno passaggio o *malatolta* nella cittade di Firenze (P139v).

MALE • Che non si contragga o presti a colui che farà *male* li fatti suoi (P90r).

MALEFICIO • 'fatto criminoso, atto illecito colpito da pena' queste cose non si stendano alle presure delle persone che si faranno per alcuni *maleficii*, delicti o eccessi o per portamento d'armi (P125r); • *quasi maleficio* 'atto vicino al maleficio, che obbliga a pagare una somma di denaro, ma non presuppone sempre un comportamento riprovevole dell'autore' siano tenuti et debbano dinuntiare tutti et ciascuno *maleficii* o *quasi maleficii* commessi nel suo popolo, luogo, comune o universitade (P49r).

MALEFATTORE, MALFATTORE • esso messer Podestade et a llui sia licito punire et condannare a suo arbitrio cotale *malefattore* (P145r); se non pigliasse e presentasse il *malefattore* in força del Comune di Firençe (C208v).

MALESCALCIRE • * Tutti li maliscalchi sieno tenuti li di della domenica et delle feste [...] di ferrare et di *malescalcire* li cavalli et altre bestie a chiunque domanderàe (P239r).

MALIZIA • ‘imbroglio, inganno’ Et chi commettesse *malitia* o falsitade o rasura frodolentemente in questo cotale libro sia punito ad arbitrio di messer la Podestà (P84v).

[MALLEVADORE] • ‘garante’ Se adiverrà che alcuno de’ più *mallevadori* del principale che per alcuno entrarono mallevadori o entreranno per inanzi pagherà o pagòe alcuna quantitate di pecunia per quella malleveria [...] (P94v); sia tenuto et debba quello cotale hedificante o che vorrà hedificare dare soffiiciente *mallevadore* al giudice (P114v).

MALLEVARE • ‘garantire’ pena di livre cento di denari fiorentini piccioli a chi non compare e *malleva* (C18r).

MALLEVARIA, MALLEVERIA • ‘garanzia personale’ ch’egli lo liberi et conservi sança danno da quella *malleveria* o promessione o obligagione (P94r); esse provisioni, cautioni e *mallevarie* rinovare ciascuno anno (C184v).

MALO • fatta sempre in prima fede o trovato per inquisitione che cotale congiunto sia di *mala* conditione o vita (P80r); • scientemente *mala* moneta o vietata spendere (P165r).

MALTOLLETTO • «dazio illegalmente posto o vessatorio» (Rezasco) riscuotere passaggio, toloneo ovvero alcuno altro *maltolletto* (C144r).

MANCARE • ‘esser privo’ quello che sarà fatto per lui per essa ragione *manchi* al postutto d’ogni fermecca (C10v); • ‘di statuto, essere lacunoso’ statuti fare e i contrari concordare e simiglianti levare via, e quelli che *manchano* adempiere e quelli che sono superflui torre via e nuovi aggiugnere (C54r); • ‘venir meno a un obbligo assunto’ Ma se per alcuno tempo faranno contro o in alcuna cosa *mancheranno* [...] (P261r).

MANCEPAGIONE • ‘negozio con il quale si libera un discendente dalla patria potestà, facendogli acquistare una piena capacità giuridica e di agire’ Et se si dubitasse della *mancepazione* d’alcuno de’ predetti, possa et debba essere costretto il notaio che della predetta mancepazione fue rogato [...] che faccia copia in publica forma di cotale *mancepazione* et quella dea a cotale adomandante (P79r).

[MANCIPARE] • → EMANCIPARE se il figlolo o nepote *mancepato* o non mancepato sconfesserà le predette cose (P80r).

MANDAMENTO • ciascuno di loro possa condannare ciascuno che non ubidirà alli comandamenti et *mandamenti* di ciascuno di loro in alcuno piato criminale o civile ordinario o straordinario (P187v); ‘incarico, commissione’ et la scrittura o carta compiuta o a compiere di *mandamento* d’alcuno notaio vagla et tegna, se di cotale mandamento apparirà publica scrittura o sottoscrizione (P80v).

MANDARE • ‘dare mandato, dare incarico, dare ordine’ alcuna cosa proporre ovvero comandare e *mandare* di riformare ovvero fare osservare (C21r); • ‘trasmettere’ sieno tenuti e debbano essa condannagione in forma publica scritta *mandare* ovvero fare mandare nela camera del Comune di Firençe e dare a’ notari degli atti (C86v); • ‘stabilire, e pubblicare attraverso la voce del banditore’ De’ bandi che si debbano *mandare* per l’ufficio di quattro dela biada (C15v); • *mandare, mandare a esecuzione* ‘eseguire’ et etiamdio fare executione, *mandare* li comandamenti della guarentigia secondo la forma delli statuti et ordinamenti del Popolo et del Comune di Firençe (P9v); sia tenuto per le predette cose et ciascuna eseguire et *mandare* ad executione personalmente et realmente (P48v).

MANDATARIO • ‘chi incarica di svolgere una certa attività giuridica (!) il notaio, al quale sarà commesso o mandato fatto da altro notaio delle scritture o inbreviature sue, sia tenuto dopo la morte del *mandatario* presentare al preconsole et a’ consoli del’Arte de’ Iudici et de’ Notari in publica forma lo mandato et le commessioni predette (P80v).

MANDATO • ‘incarico (anche l’atto che lo documenta)’ sopra le quali cose non sia necessario dimostrare la electione et *mandato* di cotale cappellano, regitore o sindaco (P70v); et a cotale sottoscrizione sia data fede senza mostramento d’alcuno *mandato* o commessione fatta per la cagione predetta (P80v); • ‘Contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nel conto dell’altra’ comparisse per sé o per suo procuratore avente spetiale *mandato* (P126r).

MANGANELLO • *‘strumento per ribattere la moneta, diminuendone fraudolentemente il valore’ tagliare ovvero menomare alcuna moneta cum *manganello* ovvero traboccho (C41r).

MANGANO • ‘macchina da assedio’ Della pena di colui che farà *mangano* o traboccho (P169r).

MANIERA • ‘tipo, varietà’ Se alcuno in alcuna scrittura riceverà promissione o aquistagione, obligatione o contratto d’alcuna *maniera* per nome d’altrui [...] (P86r).

MANIFESTAMENTE • Et posano et debbano li detti Podestade et Capitano delle predette cose inchiedere et investigare *manifestamente* et occultamente sì come a loro parrà et li trovati colpevoli punire (P151r).

MANIFESTAZIONE • a chi à ragione da loro a piena *manifestatione* e prova d’esse ragioni mostrare le carte d’essa prestança (C66v).

MANIFESTO • fedita enorme con vituperatione della faccia per *manifesta* cicatrice (P220r); dele quali confessioni ovvero prestançe sia *manifesto* per scrittura ovvero libro del notaio de’ detti quattordici ufficiali (C62r).

MANO • come del detto consiglio del Popolo appare per carta publica scritta per *mano* di ser Arrigo da Vico (P221r).

MANOMETTERE • ‘mettere le mani addosso a qualcuno, aggredire’ Et le predette cose non abbiano luogo in quelle persone che *fossoro* assalite o *manomesse* o che dividesoro alcuna zuffa in quelle carceri o dentro dalle mura di quelle carceri (P43v); Et in ciascuno delli predetti casi l’assalito, *manomesso* o percosso si possa per sé o per alcuni incontanente difendere senza pena (P145r).

MANOMESSIONE • ‘aggressione’ se in quello assalto, *manomessione* o offensione predetta commetterae contro li assaglienti, manomettenti o offendenti (P154v).

MANOVALDO • → MONDUALDO per dare tutori et curatori et *manovaldi* (P30r).

MANOVALE • ‘operaio privo di particolari qualifiche che svolge lavori manuali, in particolare di carattere edile, alle dipendenze di un maestro’ Et che neuno maestro di pietra o di legname o copritore di tetti o *manovale* possa o a lui sia licito di torre per suo salario o mercede il die [...] più che [...] (P242r).

MANSIONE • ‘stanza’ la quale casa con diverse *mansioni* et acostamenti si distinga (P264v).

MANTENERE • ‘conservare’ sia tenuto messer la Podestà della città di Firenze di *mantenere* et difendere lo spedale di San Gallo (P212r); e conservare e *mantenere* gli Ordiniamenti dela giustitia (C7r); E che essi che prestano e a’ quali concederanno per esso Comune debbano *essere mantenuti* e difesi in possessione de’ detti beni e ricevimento di frutti e rendite d’essi (C65r).

MARCA, MARCO¹ ‘tipo di moneta’ del prezo di quelli a parigini, tornesi o *marchi* o a soldo o a reale o ad altro compito (P102v); alla pena di cinquanta milia *marche* d’ariento (P257v).

MARCO² • ‘contrappeso della stadera’ Sia tenuto et debba messere la Podestà di fare dirizzare tutti et ciascuno *marchi* et doppie cho’ quali alcuna cosa si pesa o si vende a peso nella cittade o nel contado di Firenze o distretto (P228r).

[MARELLA] • «gioco del filetto» (*GDLI*) Ancora neuno possa giucare alle *marelle* nella cittade di Firenze o ne’ borghi o ne’ soborghi (P163v).

MARGINE • ‘cicatrice’ faccendo fedita nel volto con vituperatione della faccia per appariscente *marginè* (P154v); • ‘parte esterna del foglio in genere lasciata libera dalla scrittura’ et a loro sia licito et sieno tenuti et debbano, a richiesta di chiunque, nella *marginè* di cotale condannagione o bando [...] scrivere [...] (P195r).

[MARTIRIO] • ‘tortura giudiziaria’ Di non porre li huomini alla colla o a’ *martirii* se non per certe cagioni (P171v).

MASNADIERE • «persona dipendente da Signore, e da lui adoperata così per propria difesa, come per offesa altrui» (*V Crusca*) Che e’ grandi sieno tenuti per li doncelli e *masinadieri* loro armati a modo che se essi avessero mallevato per loro dell’arme (C176v); • ‘berroviere alle dipendenze d’un ufficiale’ E che più overo altrimenti non possano ricevere overo avere alcuno salario overo alcuna altra cosa anche per li *masinadieri*, famigli, messi overo per alcuno altro modo, ragione overo cagione, per diretto overo per obliquo (C208v); • ‘malfattore, brigante di strada’ né questo capitolo li sia contrario sì come ad assessino o disperato o *masnadiere* (P152v).

MASSA • ‘lega, schieramento politico (*TLIO*)’ Poi li syndachi sopradetti per nome sopradetto, cioè li syndachi del Comune et della *massa* della Parte et Universitade de’ guelfi a li sindachi della Parte et Universitade de’ ghibellini et li syndachi de’ ghibellini predetti alli sindachi predetti del Comune et della *massa* et universitade de’ guelfi predetti [...] fecioro [...] generale pace (P260v).

MASSAIO • «ufficiale o ministro sottoposto ai Camarlinghi» (Rezasco) Di non costringere i *massari* dela camera overo altri a dare quello che non fosse legittimamente ordinato (P140v); • ‘ufficiale di istituzione minore con compiti amministrativi, contabili e fiscali’ rettore o sindaco o *massaio* di quello comune, pioviere o popolo (P36r).

[MASSERIZIE] • ‘insieme dei beni mobili, arnesi etc. di corredo a una casa o a un ufficio’ Li camarlinghi della camera dell’arme [...] sieno tenuti [...] farsi rassegnare per esso messere la Podestade tutte et ciascuna *masseritie* et fornimenti del Comune di Firenze ch’egli ebbe o alcuno di sua famiglia durante il suo regimento (P7r).

MATERIA • ma in quello caso li capitoli del Comune di Firenze che trattano della detta *materia* s’oservino et abiano luogo (P146r); • ‘motivo, occasione’ A cessare ogni cagione e *materia* di rappresaglia, proveduto e ordinato è che [...] (P134v).

MATRICOLA • Et che ciascuna arte delle dette .xxi. arti sia tenuta et debba avere *matricola* nella quale scritti sieno o scrivere facciano li nomi et li soprannomi di tutti li artefici di cotale arte (P110v).

MATRICOLARE • Tutte et ciascuna persone *matricolate* nella matricola del'Arte delli Albergatori [...] (P112v).

MATRIMONIO • 'atto giuridico con li quale si costituisce la stabile unione tra due coniugi' Niuna persona, maschio overo femina, dela città, contado overo distretto di Firenze faccia overo contraggha *matrimonio* overo parentado dando overo tollendo cho' conti Guidi, conti Alberti, Ubertini [...] (C192v); • 'rapporto stabile che si viene a creare tra uomo e donna' li quali fratelli o figlioli o nepoti sieno di legittimo *matrimonio* nati (P99r); E se alcuni di tale *matrimonio* nascesseno [...] (C192v); • 'festa di matrimonio' ragunanza che si facesse per morto o per exequie o per sponsalitie o *matrimonio* (P141v).

[**MATTINATA**] • 'canto mattutino' Della pena di colui che cetererà o farà *matinata* di notte (P164v).

[**MAZZICARE**] • 'battere' E che niuno ardisca *macçichare* carne d'alcuna bestia (C24v).

MEDICARE • 'esercitare l'arte della medicina' Ancora che neuno medico cittadino o contadino di Firenze o forestiere possa o debba essere ricevuto al collegio di quella arte o nella cittade o contado di Firenze *medicare*, se prima cotale medico non fia examinato nella scientia della medicina per li consoli di quella arte (P106v).

MEDICINA • Nela città di Firenze sia e essere debba perpetualmente studio generale in ragione civile, canonica, in *medicina*, filosofia e l'altre scientie (C212r).

MEMBRANA • 'pergamena' abbia cinque libri di carte bambagine coperti di carta di *membrane* bene legati (P127r).

MEMBRO • commettere alcuno de' detti maleficii, cioè della debilitatione o taglamento del *membro* o di fedita enorme nella faccia (P148v); • «l'Arte sottoposta al collegio di un'altra» (Rezasco) Della pena delle persone o *membro* d'alcuna arte della cittade di Firenze che si raguneranno insieme (P199v); Niuna arte overo università overo *membro* overo singolari huomini d'alcuna arte dela città, contado overo distretto di Firenze possa, ardisca overo presuma fare [...] *conspiratione* alcuna overo raunamento, postura, patto, monopolio overo dogana (C142r).

MEMORIA • Et se l'attore contro al debitore a perpetua *memoria* della cosa et lite futura et future, piato o piati vorrà indurre et che sieno esaminati testimoni, allora lo giudice [...] (P66r); Et li cappellani di ciascuno popolo ogni mese riducano a *memoria* alli suoi popolari quelle cose che si contengono in questo capitolo (P243v).

MENARE • abbia et avere et seco *menare* et tenere sia tenuto et debba undici buoni et experti di ragione et di fatto (P5r); • 'trattare' debbano essere esaminati dal giudice sotto il quale la questione si *mena* (P66r).

MENDA • 'risarcimento' sia condannato e debba essere condannato ala *menda* del danno che d'essa presura overo ruberia sarà seguitato (C145r).

MENDARE • 'risarcire' Et la detta stima non scritta, della morte nulla si debba *mendare* (P93r); • 'd'una moneta, rendere conforme alle caratteristiche di peso etc. stabilite'

sia tenuto quello ufficiale il quale prima essi averà suggellati essi [i fiorini non leali] *mendare* e fare buoni (C39r).

MENOMARE • Niuna persona dela città di Firençe possa overo debba traboccare overo magagnare overo tagliare overo *menomare* alcuna moneta cum manganello overo traboccho overo altra cosa (C41r).

[**MENOVANZA**] • ‘diminuzione’ né [...] possano deliberare contra il predetto statuto overo le cose che si contengono in esso overo in sua *menovança* (C191v).

MENOVARE • ma che non possano *menovare* le misure per adrieto per lo Comune di Firençe ordinate (C27v).

MENSA • alcuna quantitate di pecunia in libro di tavola d’alcuno cambiatore tenente publica tavola o *mensa* (P84r).

[**MENZIONE**] • avuta consideratione alli contratti et alle carte de’ quali è fatta *mentione* di sopra (P110r).

MERCANTE, MERCATANTE • Le predette cose non abiano luogo in alcuno *mercantante* pronunciato per cessante et fugitio con l’altrui pecunia (P35r); Che li mercatanti di Calimala intra loro et li *mercantanti* di Porta Santa Maria tra loro non tolga l’uno al’altro bottega o fondaco (P247v); De’ *mercantanti* fiorentini cessanti et fugitii delle fiere di Campagne o del regno di Francia (P251v).

MERCATALE • ‘luogo dove si tiene il mercato’ et neentemenò restituire et rimettere sia tenuto nel primo stato questo cotale mercato, *mercatale*, piazza, trebbio, via così guastato o guastata (P191r).

MERCATANTIA • ‘mercatura’ In qualunque terra mercatanti di Firenze o che per cagione di *mercantantia* o di cambio o di fare libro dimoreranno fuori della cittade di Firenze possano et debbano avere consoli o rectore (P239r); • ‘atto di commercio, affare’ alcuno fattore de’ fatti d’alcuna compagnia alle spese della compagnia farà o fece alcuna *mercantantia* o presto o guadagnato fue quindi o altronde (P83r); • ‘oggetto della compravendita, merce’ senza dare o vendere d’alcuna altra *mercantantia* o cosa (P108v); • ‘corporazione dei mercanti’ li quali non sieno in *mercantantia* o in alcuna arte (P78v); • ‘tribunale competente per le cause mercantili’ li predetti messer Podestà, iudice et ufficiale della *Mercatantia* et ciascuno di loro possano, sieno tenuti et debbano di fatto le dette sententie et iascuna di quelle brevemente et sommariamente et secondo buona equitate mettere ad executione (P111v).

MERCATARE, MERCATANTARE • li fattori et compagni de’ mercatanti et delle compagnie de’ mercatanti fiorentini in diverse parti del mondo *mercatare* et fanno contratti sotto comandamento di guarentigia (P70r); debbia andare o stare o *mercantantare* (C135v).

MERCATO • Che ‘l *mercato* delle bestie si faccia nel prato d’Ognisanti (207r); avere da colui per ciascuna bestia o cosa danari .xii., li quali lo signore del *mercato* sia tenuto di fare pagare dal signore della bestia o della cosa (P228v); • ‘luogo dove si svolge il mercato’ nullo comune, popolo o singulare persona guasti o occupi o guastare o occupare possa o debba cotali *mercati*, mercatali, piazze, trebbi o vie o alcuna o alcune di quelle (P191r).

MERCE • ‘ogni cosa oggetto di vendita’ siano tenuti et debbano le loro mercatantie et *merce* vendere a moneta picciola solamente et non a fiorini (P188r).

MERCÉ, MERCEDE • ‘corrispettivo, prezzo, salario, retribuzione’ ricevuta prima convenevole *mercede* per suo salario (P79r); e com quello salario e *mercé* il quale a’ detti quattro buoni huomini overo tre d’essi parrà che sia convenevole (C77r).

MERENDA • non debbia o lassi dare o fare alcuna *merenda* o mangiare fuori dela cena o delo disinare dove sia carne o pescie o uova (C217r).

[MERETRICARE] • *‘esercitare il meretricio’ li peccati che potrebbero adivenire nella cittade di Firenze della disonestà delle femine *meretricanti* che vanno continuo per la cittade predetta (P185v).

MERETRICE • De’ bordelli et *meretrici* et loro roffiani (P121v).

MERITO • ‘ricompensa’ habiano et avere debbano per loro fatica et *merito* per ciascuna tratta a spegnere di cotale fuoco, se fia di notte, soldi .xv. piccioli (P53v).

MERO • ‘che comprende i poteri relativi alla giurisdizione criminale’ messer la Podestade abia piena et generale balia et libero et *mero* arbitrio (P145v); lo quale vicario abbia iurisdizione et *mero* et mixto imperio (P4v); alli quali oficiali non è conceduto alcuna signoria *mera* o mixta (P203v).

MESCOLARE • Et che homicidii, furti, rapine, incendii et altre cose enormi non ardiscono di fare, né *mescolarsi* con coloro che le commetteranno (P182r).

MESSERE • ‘titolo di riguardo rivolto alle persone autorevoli: in particolare ai medici, ai giudici, ai cavalieri, e a tutti i laureati’ E chi farà contro sia condannato per *messer* la Podestade o per *messer* lo Capitano per ciascuna volta in libre .L. piccioli (P152r); li privilegii conceduti delle dette terre per *messere* lo re Karlo et vicario d’Imperio concedute al detto *messer* lo re in Toscana per lo Romano Imperio (P213r).

MESSERIA • ‘la carica e l’ufficio del messo, del banditore’ Et neuno possa fare l’ufficio della *messeria* sì come messo del Comune di Firenze, se prima non giurerà et non soderà sicientemente (P33v).

MESSO • ciascuno messo del detto Comune sia tenuto et debba nelle richestre, citazioni et comandamenti, che farà da parte o di comandamento d’alcuno rectore o ufficiale del Comune di Firenze [...], lasciare la cedola della richesta, citatione et comandamento (P34r).

[MESTIERE] • ‘attività di carattere prevalentemente manuale che si esercita stabilmente’ tra li quali sieno due capodiece et che continuo facciano il *mistiere* di portatori (P53r); exercitare et operare nella cittade, contado et distretto di Firenze l’operatione et *mistiero* di quella arte (P243r); E oltra esso novero d’otto famigli a quello medesimo officio overo *mestiere* eleggiere, avere overo tenere (C104r); acciò che esso medico possa essere nella città predetta e il suo predetto *mestiere* exercitare a salute degli huomini dela detta città e distretto (C214r); • ‘ufficio funebre’ vada fuori del popolo suo overo fuori dela sua parrocchia al’essequie di morti overo *mestiere* overo ad alcuna monacha novella overo prete novello, mogliacci overo matrimonio.

METÀ, METADE • quelle pene stipulino che si debbano dare per la *metade* al Comune di Firenze et per la *metade* alla parte o alla persona a cui si fa la trieva (P114r); ciascuno possa accusare e dinuntiare e abbia la *metà* dela detta pena (C42v).

METADELLA • ‘unità di misura per liquidi e aridi’ sì come si segna et segnare si dèe la *mezetta* et la *metadella* (P107r).

METTERE • *mettere a esecuzione* ‘eseguire’ Et la carta di cotale pagamento *sia* tenuta et osservata et *messa ad executione* sì come carte di guarentigia (P93v); • *mettere a effetto* acciò che le predette cose si faccino e possano essere fatte e *messe a effetto* (C178v); • *mettere bando* Et che la Podestà sia tenuto di fare *mettere bando* per la cittade di Firenze delle predette cose (P75v); • *mettere ad entrata* se le condannationi montassoro a tutta la quantitate predetta, tutta la quantitate *mettano ad entrata* (P15v); • *mettere in possessione* allora infra ’l terzo die proximo seguente *sia messo* l’attore in possessione de’ beni del debitore (P66r).

[MEZZANO] • ‘mediatore, sensale’ E se non vi fusse sensale o altro *meccano*, sieno tenute le parti di dinuntiare al detto modo ala detta pena (C215v).

[MEZZETTA] • ‘unità di misura per aridi’ sì come si segna et segnare si dee la *mezetta* et la *metadella* (P107r).

[MEZZINA] • ‘recipiente per liquidi; unità di misura’ sì inpertanto che li segnatori delle barili abbiano et avere debbano diritta *mezina* di rame o di ferro (P234v).

[MEZZO] • *nel mezzo tempo* o sim. ‘nel frattempo’ si trovasse di ristituire i frutti i quali *nel mecco tempo* si poterono ricevere de’ detti beni (C58v); • *senza mezzo* ‘in ogni modo, senza indugio, in continuazione’ ma se alcuno de’ di detti fosse festa da guardare, il seguente di *sença mecco* (C76v).

MICIDIO → OMICIDIO se altri malefici, cioè *micidi*, fedite con ispargimento di sangue, presure di persone, ruberie manifeste, violentie e arsioni (C206v).

MIGLIORE • Alli quali creditori si sodisfaccia, prima a quello creditore che avrà *migliori* ragioni delli predetti beni al predetto modo domandati se vorrae ricevere (P70v).

MINACCIA • Et credasi di cotale non lavorata, *minacce* et potentia, danno et guasto al saramento di colui che dicesse esser molestato o ingiuriato sì come dice di sopra (P73v).

MINISTERIO • ‘servizio, opera, ufficio’ per cagione di loro officio o operatione o *ministerio* che facessero nel contado o nel distretto di Firenze (P36r).

MINISTRO • ‘esecutore’ et etiamdio contro a’ consapevoli et *ministri* d’alcuno delli predetti maleficii (P150r); ‘amministratore di congregazione religiosa e sim.’ se alcuno farà contro, sia tenuto la Podestà contra lui procedere ad volontade de’ frati *ministri* de’ detti pinçocheri (P234v).

MINORE • dinanzi dal padre di cotale *minore* o femina (P117v); • ma se quella cotale femina sarà honesta et di *minore* conditione, sia condannato in libre .c. piccioli (P150r); • il quale fosse d’alcuna dele quattordici *minori* arti dela città di Firenze (C93v); • si debbano raunare nel luogo di frati *minori* di Firenze (C95r); • et contro a’ grandi, nobili et potenti *oppresanti* li minori, et massimamente artefici della cittade, contado o distretto di Firenze (P123r).

MINUTO • *bestie minute* ‘di taglia piccola’ castroni, capre, porci et qualunque altre *bestie minute* (P213v); • *vendere a minuto* che vendesse quelle carni a grosso o *a minuto* (P233r).

MISCHIA • per cagione di dividere alcuna *mischia* o zuffa nella cittade o nel distretto di Firenze (P6r).

MISERABILE • ‘indigente’ Et le predette cose non pregiudichino alli inpuberi, né al Comune di Firenze, né alle *miserabili* persone o alli consorti d’alcuna torre (P72v).

MISTO • ‘comprensivo della giurisdizione civile’ Il quale vicario abbia giuriditione e puro e *mixto* imperio (C7v); • ‘che importano anche prestazioni personali oltre che il pagamento di somme’ graveccce reali et *mixte* (C169v).

MISURA • ‘unità di misura’ Che neuno venda se non alli pesi et *misure* del Comune di Firenze (P227r); • ‘strumento di misura’ Che le stadere et le *misure* non si sugellino o segnino se non una volta l’anno (P227r).

MISURARE • Neuno venda panno di lana o *misuri* o zendado o bucherame se non alla canna di Kalimala (P135v).

MISURATORE • Dela electione di maestri e di *misuratori* del Comune di Firenze e di notario del’ufficio loro (C3v).

MOBILE • per la pena et pene pagare obligoe la persona sua et li suoi beni *mobili* et immobili (P216r).

MODO • ‘titolo giuridico’ dovere essere condannati al Comune di Firenze per ragione di pena overo per altro *modo* (C8v); • ‘clausola aggiuntiva, onere’ detti poderi, terre, case et vigne et possessioni sia tenuto di ricevere ad affitto con *modi*, patti et conditioni sopradetti, promessioni, obligagioni de’ beni, comandamento di guarentigia et altre cautele necessarie (P74r); • ‘procedura, modalità, maniera’ in esso caso si servi il *modo* e la forma che si contiene nelo statuto del Comune di Firenze (C7v).

MOGGIO • ‘misura di capacità’ fiorini d’oro cinquanta per ciascuno moggio di grano e a ragione di ciascuno *moggio* che si contiene nela sua conductione per uno anno (C62r).

[**MOGLIAZZO**] • ‘cerimonia nuziale’ Ordinamenti intorno a’ *mogliacci* e nocce (C215v).

MOLESTARE • alcuna persona per alcuno modo impedire, turbare o *molestare* (P138r); non possa o debba in persona o in avere essere *gravato* o *molestato* per alcuno modo (P186v).

MOLESTIA • Et che della detta *molestia* et ingiuria si stea et credasi al giuramento di colui che dicesse sé esser molestato (P74v); senza alcuna contraditione, gravamento o *molestia* fare a cotale conducente (P104r).

MOMENTO • E tale processo et sententia sia di neuno valore et di neuno *momento* per la ragione stessa (P231v).

MONACA, MONACO • per moglazo o per sposagle o per alcuno prete novello, *monaco* o *monaca* novello o novella (P188r).

MONDUALDO • ‘chi esercita la tutela sulla donna’ De’ *mondualdi* et chi puote dare tuto-ri et curatori et manovaldi (P62r).

MONETA • ‘disco di metallo coniato’ Et neuna persona nella detta cittade o contado o distretto tenga o spenda alcuna *moneta* picciola cortonese o quella che si batte a Berignone o a Ravenna o altra simile o peggiore o più vile (P165v); fuori della casa del detto Comune nella quale si batte la *moneta* per lo detto Comune (P166v); • *moneta picciola* ‘fiorino d’argento’ siano tenuti et debbano le loro mercatantie et merce vendere a *moneta picciola* solamente et non a fiorini (P188r); • ‘valuta corrente e tipica di un determinato paese’ Et che neuna persona che comperasse panni oltramontani che fossoro segnati o taccati ad altra *moneta* che a parigini o tornesi ardisca o presumisca (P102v); • ‘zecca’ E abbino divieto i signori dela *moneta* per uno anno (C41v).

MONETARE • ‘coniare’ Neuno cittadino, contadino o distrittale di Firenze per sé o per altrui ardisca o attenti o presumisca di fuori dalla çeccha o luogo dove si batte et fabbrica la moneta del’oro et del’ariento et de’ piccioli [...] moneta d’oro o fiorino d’oro *monetare* o segnare et coniare o fare monetare, segnare o coniare sotto o col’ymagine ddi San Iovanni Batista o del giglo (P166v).

MONIALE • ‘monaca di clausura’ overo ad alcuna *moniale* overo prete novello (C100r).

MONOPOLIO • ‘accordo per limitare la concorrenza in un dato mercato’ Et siano tenuti li huomini della detta arte di non fare dogana, *monopolio* o postura sopra li mattoni, tegoli, quadrucci, pianelle o calcina vendere o non vendere a certo modo o prezzi (P180r).

MONTARE • ‘ammontare, raggiungere la somma’ a dare et pagare al Comune di Firenze o a’ camarlinghi della camera del detto Comune per esso Comune riceventi libbre .v^c. di piccioli, se tanto *monterà* la condannagione, et se tanto non *montasse* infino alla concorrente quantitate (P159v).

MORIRE • sia punito et condannato in pena del capo sì che al postutto *muoia* (P152v); • ‘uccidere’ Li difenditori delli heretichi *sieno morti* (P266v).

MORBOSO • ‘di carne, di animale malato’ E che niuno possa mettere nela città di Firenze carne morta, morticina overo *morbosa* sotto la detta pena (C25r).

[**MORSELLO**] • ‘tipo di insaccato’ Ventraiuoli e ventraiuole e quelli che fanno mortadelli overo *morselli* e cuocono ale taverne sieno tenuti [...] (C28v).

[**MORTADELLO**] • *‘insaccato di carne mista’ Ventraiuoli e ventraiuole e quelli che fanno *mortadelli* overo *morselli* e cuocono ale taverne sieno tenuti [...] (C28v).

MORTICINO • ‘di animale morto di malattia’ E che niuno possa mettere nela città di Firenze carne morta, *morticina* overo *morbosa* sotto la detta pena (C25r).

MORTO • [i regolatori del’intrate e del’uscite del Comune di Firenze] sieno tenuti et debbano, essi et le due parti d’essi, gli altri anche absenti e non richiesti overo non accettanti, *morti* overo rimossi [...] (C80r).

MOSTRA • ‘ispezione, rassegna’ Lo quale messere lo Podestade sia tenuto et debba fare fare la rassegnagione et *mostra* di tutti et ciascuno ufficiali, familiari, cavalli che tenere et avere dee nel detto officio (P6v).

[**MOSTRARE**] • ‘provare’ s’egli non *mostrerà* legittimamente il pagamento o sodisfacimento di quello debito (P100v); • ‘fare scoprire’ Et se cotale malefattore o malefattori

sé occultassoro sì che avere non si potessoro et alcuno gl'insegnasse o mostrasse sì che in forza del detto Comune fossoro menati [...] (P183v).

MOVIMENTO • 'iniziativa, impulso' siano tenuti et debbano a loro *movimento* et ad istanza di qualunque persona inchiedere et procedere delle predette et sopra le predette cose (P33r).

MULTA • 'sanzione pecuniaria' cancellare o liberare o trarre o circumdare alcuna condannagione, bando o *multa* d'alcuno (P97v).

[MULTARE] • imporre una sanzione pecuniaria' Item che 'l iudice et oficiale predetto possa costringere, *mulctare* et pignorare li ragionieri del suo tempo (P19v).

MUNICIPALE • 'del comune, in particolare in riferimento a una norma che si contrappone a quelle promananti da altri ordinamenti' Ancora rinuntiòe alla ragione civile, canonico et *municipale* cioè consuetudinario et beneficio di statuti, fatti et che si facessero (P216).

[MUOVERE] • sì come li ecclesiastici giudici fanno nelli piati che ' layci *muovono* dinanzi da loro contra le persone ecclesiastiche ne' piati loro (P102r).

MUTAMENTO • 'cambiamento (del titolo dell'obbligazione), novazione' Et che contra alli detti comandamenti né fine, né pagamento, né *mutamento*, né alcuno altro sodisfacimento, in tutto o in parte, o alcuna exceptione opporre o protestare si possa (P68v).

MUTARE • E questo capitolo sia preciso, et in nullo modo si possa rimuovere o *mutare* in tutto o in parte per alcuno ordinamento o riformagione d'alcuno consiglio (P130r).

N

NACCHERA • 'strumento musicale a percussione' non si possa avere trombe, trombetta o *nacchera* (C216v).

NACCHERAIO, [NACCARINO], NACCHERIERE* • 'chi suona la nacchera' uno cemaselliere et uno *naccheriere* et uno trombetta che sappiano bene fare la detta arte o mistiere (P38r); Et che li detti trombatori, cemasellaio, *naccheraio* et trombetta siano tenuti et debbano iurare et sodare dinanzi dal giudice della gabella (P38v); due trombadori, uno *naccharaio* e due altri giocolari (C216v).

NASCERE • Se adivene che *nasca* questione alcuna o litigio o causa o sia de' confini o giurisdizione o d'alcuno territorio intra alcuni che non fossono o non sieno sottoposti alla giurisdizione del Comune di Firenze [...] (P231r).

NATURA • '*insieme delle caratteristiche tipiche di un istituto giuridico' come la *natura* del contratto richiederà e al detto sindaco parrà che bisogni (C124v).

NATURALE • 'nato fuori dal matrimonio' essendo della persona morta alcuno figliolo, nepote o bisnepote *naturale* et legittimo (P99r).

[NAVALESTRO] • *‘chi governa un ‘imbarcazione’ Sieno tenuti tutti e ciascuno *navalestri* e barchaiuoli [...] (C18r).

NECESSARIO • come per altri rimedii *necessarii* et oportuni ciascuno tempo (P13r); • sopra le quali cose non sia *necessario* dimostrare la electione et mandato di cotale cappellano, regitore o sindaco (P70v); • *spese necessarie* ‘spese fatte per la produzione dei frutti e per la manutenzione del bene’ Ancora se alcuno de’ consorti delle case, torri, palagi, hedificii avrà fatte alcune *spese* utili et *necessarie* in murare o raconciare de’ detti hedifici, case, torri o palagi [...] (P116v).

NEGARE • nela quale somma et quantitate cotale convenuto e convenuta, *negando* et che negherà sé esser herede et contro li fia per l’attore provato legittimamente che sia erede [...], sia condannato per lo giudice di cotale piato a dare al Comune di Firenze nella quantità o extimagine predetta (P67r); • ‘di documento autografo, disconoscere’ Et se alcuno *negherà* la scrittura scritta di sua mano et poscia si proverà o troverà il contrario, sia condannato in libre .v^c. di piccioli (P84r).

[NEGAZIONE] • et debba ritrovare la veritade et la dichiaragione ricevere infra .xv. die proximi dopo la *negatione* con li cinque oficiali della Mercatantia della cittade di Firenze (P84r).

NEGHITTOSO • ‘pigro’ se la Podestà [...] delle predette cose o alcuna d’esse trovare, inchiedere, conoscere, terminare, o in procedendo in esse et sopra esse sarà negligente o *neghittoso* o lento [...] (P202r).

NEGLIGENTE • ‘privo di diligenza, trascurato nello svolgere il suo compito’ e ‘l iudice, che nel processo de’ detti piati fia *negligente*, et la Podestà e ‘l rettore, lo cui iudice nelle predette cose sarà negligente e che non le spedirà, come detto è sia, condannato in libre .c. di piccioli (P67r).

[NEGLIGENZA] • ‘mancanza di diligenza che determina un vero e proprio illecito, soprattutto per l’ufficiale pubblico’ si proponesse alcuna accusa o dinunzia d’alcuno eccesso, *negligentia* o delicto del quale si dovesse imporre pena corporale (P7v); o per baratteria o per *negligentia* o per mala guardia o per altro qualunque modo (P41v).

NERO • partito e scrupitino, il quale si debba fare a fave *nere* e bianche, la fava *nera* s’intenda e desi per lo sì e la bianca per lo no (C102r).

NIENTE • e da ora quello che si contrafacesse sia per essa ragione *niente*, rotto e vano (C138v).

NOBILE • et contro a’ grandi, *nobili* et potenti oppresanti li minori, et massimamente artefici della cittade, contado o distretto di Firenze (P123r); • di tutti et ciascuno *nobili* et valenti huomini li cui nomi si conterranno nella scrittura o informatione predetta (P1v).

NOCEVOLE, NOCEVERE • ‘che può provocare danno’ Di ristignere, ché non dea danno, l’aqua *nocevole* (P94v).

NODOSO • volentieri schifando avilupamento di *nodosa* dubitatione (P1r).

NOIARE • ‘molestare nell’esercizio di un diritto o nel possesso di un bene’ Tutti e ciascuno [...] nele persone overo ne’ beni che offendono overo che *noiano* overo che in qualunque modo gravano overo molestano com scrittura overo sença [...] sieno puniti e condannati sicondo la forma degli statuti (C182v).

NOME • notificare in occulto et in palese et con *nome* et senza *nome* (P58r); E che le parti sieno tenute di mandare per scritto al'officialo diputato sopra cioè *nomi* e soprannomi di principali invitati, ala pena di livre cinquanta (C216r); E non possa avere rettore overo consolo, signore, procuratore overo podestà overo difensore, per qualunque *nome* sia giudicato, il quali soprastia in alcuna cosa ala predetta arte (C19r); • 'titolo giuridico' contro agl'altri per lui obligati per *nome* di mallevadore per vigore di quella malleveria o obligatione o per cagione d'essa (P94r); la Podestà sia tenuto di torreli per *nome* di pena libre .xxv. di piccioli et ciascuna volta (P112r); • *a o per suo* (*mio, tuo* etc.) *nome* 'per conto di' apparisse alcuno altro per suo o per altrui *nome* essere obligato (P92r).

NOMINAGIONE, [NOMINAZIONE] • 'elezione' E provvedere e ordinare possano del modo e sopra il modo e forma dela *nominagione* e dela *electione* de' detti officiali (C43v); • 'il documento scritto che riporta il risultato dell'elezione' diligentemente e sollicitamente veggano et examinino le scritture overo le *nominagioni* predette (C94r).

NOMINARE • la porta la quale è *nominata* porta di Santa Maria (C213r); • 'indicare con il nome' Et che nullo notaio per scritture o di scritture d'istrumenti o di contratti così *nominati* di sopra come non *nominati* domandi o riceva per sé o per altri oltre li salari soprascritti (P110v); • 'eleggere' approvare e riprovare le persone, le quali in esso scrutinio si *nominaranno*, come utile crederanno al buono stato del detto Popolo e Comune essere nominato (C94v).

NOMINATAMENTE • E che i signori Priori e Gonfalonieri predetti al tempo al quale giureranno l'ufficio *nominatamente* giurare sieno tenuti e debbano ale sante di Dio Guagniele (C99r).

[NOSTRALE] • Et questo non s'intenda né abbia luogo nelle lane grosse o villanesche, avebate, *nostrali*, carfagnine, maremmane, di pelo di bue o di camello o in istame legato (P105r).

NOSTRANO • pelli e cuoia non concie e cascio *nostrano* e qualunque altra vittuaglia e grascia (C30r).

NOTAIO • 'professionista che attribuisce pubblica fede, e dunque particolare valore probatorio, agli atti che riceve da privati e da istituzioni pubbliche' Dela elettione et officio del *notaio* cancelliere del Comune di Firenze (P28r); commettere lo giuramento et l'examinationi et le scritture de' testimoni a due leali *notari* della cittade o del contado o del distretto di Firenze (P66v); E 'l *notaio* che di cotale promessione, condotta et alogagione farà carta sia tenuto et debba [...] (P82v); dinanzi ad uno giudice legista matricolato nella matricola de' Iudici et de' *Notai* della città di Firenze (P117r); la quale confessione si truovi scritta per qualunque de' *notai* di cotale corte (P128r).

NOTARIA, NOTERIA • 'la professione notarile' nel'arte della *noteria* experto (P27v); quattro notari nell'arte dela *notaria* providi et experti (C5v).

NOTARIATO • 'l'ufficio del notaio' dopo l'anno dal die del diposto officio del priorato et del gonfalonierato et del *notariato* d'esso compitando (P59r).

[NOTARE] • 'scrivere' e condannare chole pene di sopra *notate* (C143v).

[NOZZE] • Ordinamenti intorno a' mogliacci e *nocçe* (C215v).

NOTIFICAGIONE, [NOTIFICAZIONE] • ‘atto con il quale si porta formalmente a conoscenza di un organo pubblico un fatto’ la quale *notificagione* [dell’intenzione di emancipare il figlio o il nipote] sia tenuto di fare et debba infra .xv. die, se fatta fia nella cittade di Firenze (P79v); a richiesta et spositione o *notificatione* di qualunque persona sponente o notificante in palese o in occulto, con scrittura o sança (P200v); • ‘in particolare, atto con il quale si porta formalmente a conoscenza dell’organo pubblico la commissione di un illecito’ la quale dinuntia, accusa o *notificagione* sieno tenuti et debbano li predetti messer Podestà et Executore ricevere et sopra quella procedere (P46r); • ‘comunicazione formale fatta al privato’ fatta loro fede e *notificagione* dela predetta rappresentagione overo morte (C117r).

NOTIFICARE • ‘comunicare formalmente’ se prima non *notificherà* a quello cotale per lo quale entròe o entrerà mallevadore (P94v); E sia tenuto l’officiala dela Mercatantia forestiere al tempo di questa tale electione *notificare* le predette cose agli elettori, sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli (C48v); sia tenuto e debbia farlo *notificare* publicamente per la città di Firenze per bandi publici (C135v); • ‘portare formalmente a conoscenza dell’autorità un fatto, e in particolare la commissione di un illecito’ messere la Podestà [...] cognoscere et procedere possa e debba per suo arbitrio e per suo movimento e ad instançia di ciascuno che accusa, dinuntia overo *notifica* celatamente overo palesemente, anche sença pagamento d’alcuna gabella per essa dinuntia, accusa overo notificagione (C13r).

NOTIFICATORE • se il nome del’accusatore, dinuntiatore o *notificatore* non fia posto in quella cotale accusa, dinuntia o notificatione (P125r).

[NOTIZIA] • essi fare bandire, sì che possano divenire a *notitia* dele persone dela città di Firenze (C127v).

NOTORIAMENTE • insieme con quelli mercatanti overo artefici del’arte loro veramente e *notoriamente* guelfi i quali seco avere vorranno (C44v).

[NOTORIO] • li quali soperchi d’acqua sieno publici e *notorii* (C19v).

NOTRICATRICE • *Niuna *notricatrice*, balia overo fante d’alcuno possa overo presumma portare vestimenta che tocchino terra (C164r).

NOVELLA • E chola detta campana del Leone si suoni per tutte *novelle* vittoriose (C37r).

NOVELLO • ‘di sacerdote o monaca, che ha preso i voti recentemente’ monacha *novella* overo prete *novello* (C177r); • *donna novella* «donna maritata di fresco» (*V Crusca*) né essere più di ventiquattro donne, dele quali sieno le dieci dala parte dela *donna novella* e quattordici da parte del marito.

NOVERARE • ‘contare’ fra otto dì dal dì dela sua tratta e notificagione inançi proximi che si debbano *noverare* (C47v); • *pecunia noverata* ‘denaro contante’ riducendo essa stima a *pecunia noverata* (C92r).

NOVERO • ‘numero’ sieno tenuti e debbano tale libro overo quaderno, nel quale i predetti nomi e *noveri* dele fave averà scritto esso notaio, suggellare e fare suggellare del suggello del Comune di Firenze (C95r); • ‘classe’ sì come etiamdio li popolari et del *novero* de’ popolari d’essa cittade (P224r).

NOVITÀ, NOVITADE • ‘domanda nuova in giudizio’ Et pendente cotale questione da qualunque mossa delle predette cose, nulla *novitade* fare si possa contro al principale (P163r).

NULLA • debiti et contratti contenenti il comandamento della guarentigia per via d’actione o d’exceptione *nulla* si possa opporre di simulatione o di contratto fatto per forza o inganno o paura (P69v); Et quello che fia fatto contro sia *nulla* per la ragione stessa (P95v).

NULLITÀ, NULLITADE • non si possa appellare overo di *nullità* overo d’iniquità opporre (C75r).

[NUMERARE] • *pecunia numerata* ‘denaro contante’ se innanzi a ogni cosa non dipone trecento fiorini d’oro im *pecunia numerata* e suggellata almeno appo i massari dela camera (C55r).

NUMERO • salvo che non s’intenda d’avere passato il *numero* per gli propri famigliali di quelli cotali che a tale giuramento andaranno sicondo l’ordine (C216r); • ‘classe’ che rimangono nel *numero* de’ grandi (P222r).

NUNZIARE • per li messi d’esso medesimo Comune piuvicamente fare *nuntiare* per lo contado e distretto di Firenze (C151r).

NUOCERE • ‘arrecare pregiudizio’ Et la prescrizione del tempo d’alcuni statuti del detto Comune non *noccia*, né pregiudichi alli guelfi confinati che con loro stettoro fuori della cittade di Firenze (P70r).

NUOVO • *nuova costituzione* ‘legge di Giustiniano emanata dopo il Codice’ → EPISTOLA rinuntiando [...] al beneficio della *nuova constitutione* et alla epistola del divo Adriano (P217r).

NUTRICARE • lo malizioso inimico del’humana generatione somuove ad favorire et *nutricare* l’errore delli heretici (P266v).

[NUTRICAZIONE] • * ingannano li proximi, quando sotto speranza di spirituale *nutricatione* ministrano diletamenti d’eretica malitia (P268r).

O

OBEDIENZA → UBBIDIENZA

OBBDIRE → UBBIDIRE

[OBBLIGARE] • ‘assumere l’obbligazione, in particolare dal lato passivo, cioè diventare debitore’ Et intendasi lo debitore essere personalmente *obligato* e il debito personalmente et principalmente avere promesso (P70v); a’ prieghi et mandato del detto tale sé principalmente *obligando* (P216v); • ‘di un bene, dare in garanzia per l’adempimento’ Et che li beni di cotale procuratore s’intendano essere et sieno *obligati* a colui che ’l fece suo procuratore per quella pecunia che riscosse o riscoterà (P118v); essi posano tali beni per essa prestança loro assegnare e *obligare* e *obligati* s’intendano *essere*

(C62r); • *obligarsi di* ‘assumere l’obbligazione di, impegnarsi a’ i quali [mallevadori] si *obblighino* solennemente di stare in giudicio e di pagare il giudicato (C133r).

[OBBLIGAGIONE], [OBBLIGAZIONE] • ‘vincolo, rapporto tra creditore e debitore (considerato soprattutto dal lato del debitore) in forza del quale quest’ultimo è tenuto a fare una certa prestazione nei confronti del primo’ Se alcuna femina consentirà ad alcuna *obligagione* o farà alcuno contratto o obligatione per scrittura publica con consentimento del marito suo [...] (P86r); Item che neuna persona presumisca di comperare o sotto alcuna generatione d’*obligatione* per alcuno modo legare alcuna femina (P186r); • ‘talvolta anche la fonte del vincolo obbligatorio’ Et le predette concessioni et *obligagioni* et vendite salve dimorino in sua fermeza (P230r); • ‘garanzia per l’adempimento’ lo liberi et conservi sança danno da quella malleveria o promessa o *obligagione* et da quelle cose che in essa si contengono (P94r).

OBLIGO • ‘la prestazione dovuta’ al quale debito o *obbligo* quello cotale cittadino, contadino o distrittale di Firenze o sua compagnia, spetialmente in persona, non fosse obligato (C135r).

OBIEZIONE • * nulla contradictione, ostanza o *obiectione* ostante (P137v).

OBLIQUO • *per obliquo* ‘indirettamente’ tacitamente o espressamente, direttamente o *per oblico* (P59r); neuno giudice, essendo nell’ufficio del priorato o del gonfalonariato della iustitia della cittade Firenze riceva o ricevere possa o debba per sé o per altrui, direttamente o *per obliquo*, alcuno salario o alcuna altra cosa per cagione d’alcuna *advocatione* o patrocinio (P86v).

OCCIDITORE → UCCIDITORE

OCCISIONE → UCCISIONE

OCCULTAMENTE • Et che ciascuno possa delle predette cose et di ciascuna d’esse *occultamente* et manifestamente et sì come vorràe et senza pagamento di gabella per ciò fare accusare (P147r).

OCCULTO • *in occulto* ciascuno possa accusare, dinuntiare o notificare *in occulto* et in palese et con nome et senza nome et con scrittura et senza scrittura (P58r).

OCCUPAGIONE, [OCCUPAZIONE] • ‘faccenda, incombenza, negozio’ Certamente in qua dietro li statuti, riformagioni, ordinamenti et provisioni del detto Popolo et Comune per le *occupationi* strignenti et continue che per lo tempo passato avennoro al detto Popolo et Comune [...] non si poterono abbreviare, correggere o amendare (P1r); • ‘il prendere, tenere in possesso’ Et neentemeno a lasciare et a cessare efectualmente dalla *occupatione*, impedimento, molestatione, entramento et turbatione cotale precisamente et efectualmente, etiam di fatto, debbano esser costretti (P137v); • ‘ingombro’ nel circuito come si distende debba essere spedita e disgombrata da ogni *occupagione* di legna (C149r).

OCCUPAMENTO • starà a fare guerra al Comune di Firenze doppo lo rubellamento overo lo *occupamento* dele tali castella, terre e fortecçe (C50r); • vietamento overo *occupamento* di possessioni altrui (C177v).

OCCUPARE • ‘conquistare, invadere’ per assalire et *occupare* alcuna terra che non sia inimica del Comune di Firenze (P122r); • ‘civilisticamente, prendere il possesso di

un bene o la semplice disposizione materiale' Che sieno costretti li conti et li grandi ristituire le possessioni che *occuparo* d'alcuni guelfi (P92v); et contra coloro che tennessoro per força *occupate* possessioni d'alcuno o d'alcuni (P123r); • 'ingombrare' Di non tenere la via *occupata* per la quale si viene dala porta Ruggieri da Cuona (C154v).

[OCCUPATORE] • punire e condannare chole pene stantiate overo ordinate contra li *occupatori*, pigliatori overo guastatori di tali beni (C59v).

[ODIO] • alcuno di loro non possa et non debba tenere ad alcuna briga, *hodio* o inimistade, nè conferire a quelle inimistadi con gl'altri della detta casa de' Mannelli rimanenti nel novero de' grandi (P217v); le quagli àno *hodio* tra loro per ragione d'alcuno homicidio overo d'altra generatione di malefitio (C165r).

OFFENDERE • 'fare danno o ingiuria' Se alcuno per matto ardimento *offendesse* in detto o in fatto, in persona o nelle sue cose messere la Podestà [...] (P141v); se colui che *fia offeso* nel detto modo non morirà, allora colui che avrà fatto *offendere*, se la fedita fia nel volto o in membro che ne sia debilitato, sia condannato in libre .MM. piccioli (P151v).

OFFENDEVOLE • 'da offesa' di portare l'arme *offendevoli* e difendevoli (C180v).

OFFENDITORE • nelle persone et nelle cose precisamente costringere lo predetto *offenditore* o li suoi mallevadori (P114r).

OFFENSIONE • → OFFESA In tutte le *offensioni* si excettano dalla pena queste persone: padre o madre che farae offesa al figlolo [...] (P134v); per cagione d'alcuno maleficio, ingiuria o *offensione* che si dicesse esser fatto o fatta a lui o alcuno suo congiunto per linea masculina (P172r); • 'accusa' et l'altro [libro] per scrivere li detti et testimoniançe de' testimoni dati a difesa, et l'altro ad *offensione* (P127r).

OFFERERE • D'*offerere* li certi et li palii alla chiesa di San Iovanni Batista (P211r); • 'liberare' Del modo e dela forma d'*offerere* gl'impreghionati del Comune di Firenze (C163r).

OFFERTA • Delle *oferte* che si debono fare il die della festa di sancta Anna (P75v); • *'Liberazione d'imprigionati, fatta in certi tempi dell'anno, per grazia e amore di Dio (Rezasco)' de' presi e degl'imprigionati [...] l'*offerta* overo lo relasciamento fare non si possa per alcuno modo overo cagione se non tre volte l'anno, cioè nella Pasqua dela Resurrezzione del Signore nostro Giesocristo, nela natività del Signore e nela festa overo vigilia del beato Giovanni Batista del mese di giugno (C161r).

OFFESA • 'conseguenza dell'offendere: danno, ingiuria, ferita; anche in generale fatto criminoso' et l'offeso morirà di quella *offesa*, dèe colui che fece fare l'offesa esser condannato nella pena della testa (P151v); il quale fusse condemnato per alcuna *offesa* facta in persona overo cose d'alcuno popolare dal tempo degli Ordinamenti dela giustitia (C161r).

UFFICIALE → UFFICIALE

UFFICIO → UFFICIO

[OFFRIRE] → OFFERERE

OMAGGIO • 'legame di tipo feudale' di quali non s'inchioda ragione d'altra servitudine, fedeltà, *omaggio* overo accomandigia overo d'alcuna giuriditione overo signoria (C71r).

[OMETTERE] • sotto pena di libre .L. piccioli per ciascuna condannagione et bando che elli *omettesse* di fare così exemplare et porre (P176v).

OMICIDIALE • ‘responsabile di omicidio’ sia punito cotale signore della casa per cotale malefattore *homicidiale* in libre .vc. piccioli (P183r).

OMICIDIO • Della pena di colui che commetterà *homicidio* et di colui che ’l farà commettere (P145v).

OMOLOGARE • *‘ratificare’ ratificarono et *omologarono* il compromesso che fue fatto nel detto messere lo papa sopra l’osservatione delle premesse et infrascritte cose per li syndachi del Comune et delle parti et universitadi predette (P260v).

ONORE • Messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia al’ufficio e reggimento, del quale l’*onore* e il buono stato del Popolo di Firençe e dele dette compagnie pare che aspetti (C115r); difendere e mantenere per lo Comune di Firençe gli *onori*, le giuriditioni e le ragioni del Popolo e del Comune di Firençe (C98r); • e intendasi essere et sia in perpetuo privato per essa ragione d’ogni oficio et *honore* del Comune di Firenze (P45r); • Messere la Podestade predetto sia adornato d’*onore* di cavalleria (P2v).

OPERA • ‘manufatto, edificio e sim.’ dare sofficiente mallevadore al giudice, dinanzi dal quale la questione sarà, di disfare l’*opera* (P114v); • ‘attività in genere che si presta per il raggiungimento di un risultato; anche nell’espressione *dare opera per* e sim.’ et dare aiutorio et *opera* con effetto che in ciascuna parte d’esse interamente s’oservino (P20v); operare al luogo nel quale cotale fuoco fosse appreso e quivi *opera dare* a tutto suo podere et con effetto che ’l detto fuoco si disfaccia (P53r); • ‘attività di costruzione e manutenzione di un grande edificio sacro e sim.’ Che l’arti debbano soprastare al’*opera* di Santa Riperata e dele ragioni che debbano essere rivedute, passate e presenti (C71r); • ‘l’ente che vi sovrintende’ procurare o ordinare che la governazione del’*opera* di San Giovanni Batista o dello spedale di Sancto Iacopo a San Sebio [...] (P200r); dare e pagare in aiuto al’*opera* cattedrale dela chiesa di Firençe (C218r); • ‘il lavoro manuale di un giorno’ Coltivatori e lavoratori di terre [...] non possano dimandare, torre overo avere oltre gl’infrascritti salari e pregi, cioè: [...] soldi tre e denari sei di denari fiorentini piccioli per di overo per *opera* ale sue ispesse (C33r); • ‘al plurale, la prestazione dell’attività lavorativa oggetto di locazione’ Ma se averà tolto podere a lavoro, non possa logare l’*opere* sue in alcuna opera di terra overo di vigna overo d’altro lavoro senza licentia del signore (C33r); • debba raguagliare le stadere et le dodicine al diritto peso del’*opera* et ad doppie et marchii a peso del detto Comune (P136r).

[OPERAIO] • «colui che per mercede attende ad opera manuale, lavorante» (*V Crusca*) ciò che avaranno speso per le cose necessarie e a’ detti ponti e ponticelli e maestri e manovali e a qualunque *operai* d’essi (C28v); • Acciò dunque che contro alli *operarii* di questa cotale nequitia li figlioli della Chiesa si levino et steano fermamente (P262r); • ‘ufficiale, amministratore dell’Opera’ dare e pagare in aiuto al’Opera cattedrale dela chiesa di Firençe, agli *operai* overo camarlinghi di quelle opere, livre venticinque di fiorini piccioli (C218r).

OPERARE • dove si debba per quello ufficiale o rettore *operare* alcuna iurisdictione (P29v); quello cotale soprastante acceptante o *operante* quello oficio infra ’l detto tempo de’ tre anni sia punito in libre .D. (P42v); possano et a loro sia licito lo loro mistiero et arte *operare* et fare (P112v).

[OPERAZIONE] • Altro officio o *operatione* di messeria in nullo modo fare possano (P34r); per loro alcuno altro officio o mistiero o *operacione* nelle dette carceri o dentro dalle mura delle dette carceri fare o operare (P42v).

[OPINIONE] • per piena prova sia avuto il detto di sei huomini, testimoni di buona *opinione* e fama, che provino di publica voce e fama (C52r).

OPPONIMENTO • ogni appellagione e *opponimento* di nullità di ragione rimossa (C17r).

OPPORRE • la quale cosa provare si debba infra due die proximi poscia ch'ella *fia opposta* per publica carta (P65v); contro a quelli cotali alleganti, proponenti, domandanti e *opponenti* di qualunque excellentia, stato, dignitate o conditione si siano (P157r); • Et da cotali sententie non si possa appellare o di nullitate dire od *oporre* (P82r); • 'far valere contro, in particolare detto di eccezione' et a rimuovere le exceptioni et oppositioni che si opponessero o potessero *oporre* contra questi cotali debiti o crediti o contro a loro radomandagione (P72v).

OPPORTUNO • sieno tenuti et costretti sommariamente et di fatto et con ogni rimedi *oportuni* di ragione et di fatto per messer la Podestade o per messer lo Capitano (P25r); • *consigli opportuni* «nominazione generale che si dava in Toscana a' consigli pubblici ordinarii, specialmente detti del Popolo e del Comune» (Rezasco) si mandi ad executione effectualmente per li *consigli oportuni* del Popolo et del Comune di Firenze (P249r).

[OPPOSIZIONE] • non obstante alcuna appellagione, oppositione, contraditione di nullitate, *oppositione* o domanda di consiglio d'assessore (P74v).

[OPPRESSIONE] • difendere e mantenere e sé aiutare da tutte e ciaschedune *oppressioni*, violenze, dipredazioni, ruberie e inique extorsioni (C206r).

ORCIO • 'contenitore e unità di misura per l'olio' Che l'oliandolo non possa avere in contado oltra quattro *orcias* d'oglio (C2v).

ORDINAMENTO • 'lo stesso che statuto e riformagione' Certamente in qua dietro li statuti, riformagioni, *ordinamenti* et provisioni del detto Popolo et Comune [...] non si poterono abbreviare, correggere o amendare (P1r); non obstanti alcuni statuti o *ordinamenti* o riformagioni del detto Comune et non obstanti alcune ferie (P93v); Salvo che per le predette cose non sia né s'intenda essere derogato ad alcuno *ordinamento* per adietro fatto per lo Comune di Firenze contro alli uccidenti o che facessero uccidere (P109r); non ostante alcuno statuto o *ordinamento* o riformagione de' maestri o comandamento o vietamento che si facesse per li consoli (P242v); • 'corpo di norme sancite per scopi particolari, talvolta destinate a valere per tempi limitati e predisposte da magistrati dotati di particolare balia' per forma delli *ordinamenti* canonizzati et degl'altri statuti et ordinamenti del Comune di Firenze (P5v); né si stendano nelli processi che si facessero per vigore delli *Ordinamenti* della iustitia o contra li mercatanti cessanti et fugitivi con la pecunia et cose altrui (P128v); et pagata la gabella secondo li *ordinamenti* della gabella (P132v); Messere lo Executore degli Ordinamenti dela giustitia al'officio e reggimento, del quale l'onore e il buono stato del Popolo di Firenze e dele dette compagnie pare che aspetti, sia tenuto e debba i detti *ordinamenti* e ciascuno d'essi e ciascuna cose che si contengono in essi ad executione mandare e interamente osservare e fare osservare (C115r).

[ORDINANZA] • ‘struttura ordinata’ avere o fare o prestare alcuno saramento, conventicola o *ordinança* o fare fare contro al’ honore o iurisdizione del detto Comune di Firençe (P133r); ordiniamo et comandiamo che nuova *ordinanza* et reformatione di consiglieri et delli oficiali del Comune della detta cittade per la Podestade et Capitano insieme infra uno mese si faccia (P256r).

ORDINARE • ‘fissare’ col salario a loro *ordinando* da’ detti Priori et Gonfaloniere (P214v); • ‘disporre, comandare’ Statuto et *ordinato* è che [...] (P92v); possano et a loro sia licito provvedere, stantiare et *ordinare* se et come siano da concedere le rapresaglie a colui che le domanda (P98r); sotto le pene che si ordinaranno per li detti officiali (C85v); • ‘nominare, costituire’ E la Podestà di Firençe e il Capitano e loro giudici e assessori e gli altri officiali tutti del Comune di Firençe, ala giustitia *ordinati*, dal’osservatione d’essi ordinamenti e stantiamenti contrari sieno al postutto assoluti (C128r); sopra ’ fatti d’alcuna compagnia overo di compagni overo mercatanti sopra ’ quali da qui adrieto *furono ordinati* sindichi e offitiali (C137v).

ORDINARIO • possa conoscere et diffinire sopra ciascuna questione *ordinaria* civile (P9v); abbiano autoritade et *ordinaria* iurisdizione di dare tutori, curatori et manovaldi e d’interporre autoritade alle mancepagioni (P100v).

ORDINATAMENTE • il notaio che comincia a scrivere in una lite o questione sia tenuto et debba *ordinatamente* et l’una apresso l’altra scrivere le richeste, petitioni et tutto il piato (P76r).

[ORDINAZIONE] • ‘organizzazione ordinata’ e intorno al’*ordinatione* overo il diricçamento de’ detti offici e intorno a’ modi che si debbano tenere per essi camarlinghi (C86v); • ‘disposizioni ordinate’ Lo Popolo e’ l’ Comune della cittade di Florençe [...] intende d’osservare quella cautela nelle sue *ordinationi* per la quale pervegnano a tutti et ciascuno huomini et massimamente a quelli del detto Popolo et Comune utilidade et accrescimenti d’onori (P1r); • ‘comando’ sì come e sicondo che in esso comandamento overo *ordinatione* si conterrà (C192r).

ORDINE • Et così s’oservi et facciasì per ordine di qui in infinito per *ordine* di grado in grado nelle persone maschi di quelli gradi di ceppo (P153r); • Del modo et *ordine* che si debbono tenere nelli piati civili quando colui a cui è domandato comparisce (P61r); Et che nelli sequestri o istagimenti delle persone et nelli piati di quelli stagimenti si debba osservare in tutte et per tutte le cose l’*ordine* et la forma che si dē osservare nelle presure delle persone et ne’ piati d’esse (P69v); sença dare libello overo petitione overo contastatione di lite e ciascuna solennità e *ordine* di ragione lassciate (C155v); Pievieri, comuni, popoli e luoghi del contado e distretto di Firençe sieno et essere debbano dele leghe e sotto le leghe d’esso contado e distretto per lo modo, forma e *ordine* distinti di sotto, cioè [...] (C193r); • ‘corpo di magistrati’ Della electione et *ordine* delli oficiali (P262v); • ‘congregazione religiosa’ le cose che si contengono inel presente statuto aquistino a sé luogo ne’ monaci del’*ordine* di Valembrosa (C179v); • tale essere chericho ordinato ne’ sacri *ordini* (C179r); • ‘comando, disposizione, norma’ contra la forma degli *Ordini* canonicçati (C14r); e nel detto caso ogni legge, statuto e *ordine* e riformagione la quale parla e à luogo contra cessanti e fugitivi in favore di cittadini e contadini e districtuali di Firençe s’intenda avere e abbia luogo in favore di cotale forestiere (C134v).

ORIGINALE • nulla questione, lite o piato si possa commettere in alcuno savio iudice forestiere che non sia *originale* cittadino, contadino o distrittuale di Firenze (P86v); • debbano de li *originali* atti torre la copia del' *exemplo* et serbinlosi per spacciare cotale processo (P118v).

ORIGINARIO • il quale notaio sia *originario* fiorentino (C5v).

ORNAMENTO • al' ufficiale sopra li *ornamenti* delle donne due messi (P38r).

OSSEQUIE → ESEQUIE

OSSERVAGIONE, [OSSERVAZIONE] • Et che li manovali et li maestri sieno tenuti ad *observatione* delle predette cose (P242r); E messere lo Capitano e difensore sia tenuto al' *osservazione* del detto capitolo per proprio giuramento (C154r).

OSSERVAMENTO • Del' *osservamento* delli Ordinamenti della giustitia che vaglano sopra tutti gl' altri (P208v).

OSSERVANZA • per fare più utilemente la executione et *observança* delle predette cose (P20r); Al' *osservanza* del quale statuto sieno tenuti li signori Priori et lo difensore et Capitano (P230r); • 'regole da osservare' Della chiamata delli ambasciadori del Comune di Firenze et loro *observanze* (P44v).

OSSERVARE • E che el detto messere Executore e sua famiglia sieno tenuti e debbiano *observare* e mandare ad executione ogni e ciascuno degli presenti ordinamenti e riformagioni (C220r); *osservato* tra loro il vantaggio delle più boci, sì che colui che avrà più boci che alcuno degli altri tre s'intenda il primo eletto (P1v).

[OSSERVAZIONE] • si lasci al' arbitrio del' ufficiale sopra l' *osservazione* di questi capitoli (P103r).

OSTANZA ★ • nulla contradictione, *ostanza* o obiectione ostante (P137v).

[OSTARE] • Et le predette cose et ciascuna d'esse siano tenuti et debbano li detti rettore, iudice et ufficiale et ciascuno di loro osservare et fare osservare, non *ostante* alcuno arbitrio conceduto a tale rettore, iudice o ufficiale per forma di qualunque statuto (P144v); non *ostante* che a cotale creditore ella fosse obligata in alcuna cosa (P186v); sì che ' predetti vietamenti non *obstiano* a' predetti che saranno imborsati i quali non *obstavano* overo non si opponesseno a' predetti già imborsati (C96v); non *obstanti* alcune ferie (C122v).

OSTE • 'esercito' otto die anzi che si muova l' *oste* del Comune di Firenze (P75r); nella quale *hoste* messer la Podestà di Firenze sia personalmente et metterannovisi le trabacche del Comune di Firenze (P75r).

[OTTENERE] • tutte et ciascuna proposte che fieno vinte nel detto consiglio di messer lo Capitano et del Popolo di Firenze al modo predetto vaglano et tignano et *ottengano* piena fermeza di forza et osservinsi et mandinsi ad executione per ciascuno rettore et ufficiale (P24r).

OVERIERE • 'operaio della zecca' anche possano i pagamenti e le spese fare le quali bisognano di fare per li *overieri* e l'altre cose e cagioni necessarie al fabbricamento dela moneta del'oro (C42r).

P

PACE • Incominciano avventuratamente li statuti di messere lo Capitano del Popolo e del Comune di Firenze, difensore dell'arti e degli artefici e conservatore di *pace* dela detta città (C5r); • salvo che se elli avesse *pace* dal'offeso o da' suoi heredi infra .x. die dal die della fatta condannagione, a pagare la detta pena conventionale non sia tenuto elli o li suoi mallevadori (P114r).

PACIARIO • con li modi et conditioni che si dichiarassoro per li detti *paciarii* o due di loro (P134r).

PACIFICO • per buono et *pacifico* stato del Popolo et del Comune di Firenze (P181r); • 'di possesso e sim., acquistato e conservato senza contrasto' mantenere in libera e *pacifica* possessione de' detti beni (C62v).

PADRONATO • 'patronato, diritto di disporre di un beneficio ecclesiastico' né si stendano a coloro che ne' beneficii ecclesiastici o luoghi religiosi non collegiati avessono ragione di *padronato* o ragione di presentare rectore (P138v).

PADRONE • 'patrono, titolare del diritto del padronato' Che 'ladici e *padroni* le case e beni ecclesiastici per essi occupati liberamente lascino (C120r).

PADRONERIA • 'lo stesso che padronato' Et quello medesimo s'intenda delle *padronerie* che detto è di sopra della cosa immobile comune come avanti è detto (P98v).

PAGA • 'pagamento di determinata quantità di moneta da farsi a tempo determinato' (Tommaseo), in particolare a un soldato o a un ufficiale pubblico; anche la somma pagata' purché li camarlinghi predetti ritengano la *paga* delli due ultimi mesi (P6r); Salvo che la detta rassegnazione non abbia luogo nell'ultima *paga* del detto salario (P6v); • 'rata di un pagamento' La quale quantità dela pecunia i camarlinghi dela Camera del detto Comune possano, sieno tenuti e debano dare e pagare a llui messere lo Capitano [...] in tre termini overo *paghe* (C6v).

PAGAMENTO • 'adempimento dell'obbligazione attraverso il trasferimento della proprietà di una somma di denaro (o di un altro bene)' Di costringere lo debitore a pagare et del modo et della forma di dare li beni in *pagamento* (P70v); Che si faccino i *pagamenti* al Comune di Firenze in fiorini d'oro (C40v); E essi *pagamenti* e salari i camarlinghi dela camera del Comune di Firenze dela pecunia d'esso medesimo Comune fare debbano a esso notaio (C54v); E anche fatto tale pagamento cola detta pena e *pagamento* e condannagione, possino e debbiano essere uditi neli civigli e criminagli piati (C172r).

PAGARE • 'versare una somma di denaro per adempiere all'obbligazione' E 'l camarlingo che fia diputato al detto officio del fuoco non possa né debba *pagare* alli detti maestri, et se pagasse, intendasi che del suo *abbia pagato* (P53r); sotto pena di libbre .x. di piccioli a *pagare* al Comune di Firenze (P76v).

PALESATORE, PALLEGGIATORE • *'chi rivela un segreto' tale così fatto *palesatore* overo rivelatore [...] sia punito e condannato per messere lo Capitano del Popolo (C146r).

PALESARE • et ciascuno possa accusare et dinuntiare et *palesare* et notificare coloro che faranno contro alle soprascritte cose vietate o alcuna d'esse (P233r).

PALESE • acciò che li banni publichi sieno *palesi* a tutti (P30v); • *in palese* dinuntiare o notificare in occulto et *in palese* et con nome et senza nome et con scrittura et senza scrittura (P58r).

PALESEMENTE • a petitione d'ogniuno denuntiante, accusante ovvero notificante *palesemente* ovvero secretamente, cum nome ovvero sença nome (C172r).

PALLOTTA, PALLOTTOLA • 'pallina per votazione' fare chiamare a *pallottole* due buoni huomini (P50r); nel consiglio del Popolo ovvero nel consiglio del Comune di Firenze a *pallotte* d'oro per quello modo e forma per lo quale si possono eleggiere i camarlinghi (C86r).

[PANICUOCOLO] • *'chi cuoce il pane' Anche dela malleveria di fornari, di *panichuocholi*, dele trecchole e del'altre persone, soldo uno e denari quattro (C15v).

PARENTADO • Della pena di colui che alle positioni e articoli negherae paternitade, filiatione, *parentado*, consanguinitade, morte o oficiale (P129r).

PARERE • anche mandare lettere quando e dove e quante volte a loro *parrà* che si convenga (C98v); • 'volere' sotto essa pena e pene le quali *parrà* a' detti officiali quattro dela biada (C35v).

PARLAMENTO • etiamdio se sonato sarà ad alcuno consiglio o *parlamento* del Comune di Firenze (P13r); • et quelli nomi tre volte l'anno in publico *parlamento* solemnemente facciano recitare (P265r).

PARLARE • 'd'un testo normativo, disporre' E questo capitolo deroghi a ttutti gl'altri capitoli *parlanti* in contrario (P169v).

PARTE • 'porzione del tutto' se d'alcuna *parte* del detto debito non avrà ricevuto pagamento o sodisfacimento dal detto debitore (P87v); • 'lato' con gl'altri popoli del pioviero di Ripole, che sono dal'altra *parte* d'Arno (P50r); • 'il contraente di un contratto, non inteso come persona, ma come centro di interessi comuni che possono riguardare più persone' Li sensali possano et a llozo sia licito chiedere et ricevere delle senserie che faranno li infrascritti salarii, cioè di senserie di case, terre et possessioni immobili che saranno di prezo di libre .m. di piccioli o da indi in qua soldi .x. di piccioli per centinaio di libre di piccioli da ciascuna *parte*; • 'chi, persona singola o gruppo portatore di interessi omogenei, partecipa a un giudizio per tutelare un proprio diritto' alle spese di quella *parte* che domandasse il savio (P86v); • 'ente morale' Di dare il braccio del Comune contro a' debitori della *Parte* guelfa (P62v); • richieste, citagioni et comandamenti, che farà da *parte* o di comandamento d'alcuno rectore (P34r); Questo aggiunto che se da *parte* di messer la Podestà si bandirà per la cittade di Firenze che [...] (P90v).

PARTECIPE, PARTEFICE • 'che ha parte (in un'operazione commerciale etc.)' se condannato fosse per li detti officiali tale comperatore, compagno ovvero *partecipe* (C75v).

PARTITO • 'votazione, procedura di voto in un organo collegiale' facendo tra loro *partito* a fave nere et bianche, come è usato (P45r).

PASSAGGIO • 'gabella, imposta indiretta' sia exemte per diece anni proximi da ogni libbra, gravecca e factione reale e personale, *passaggio* e gabelle del Comune di Firenze (C154v).

PATIRE • *‘consentire, tollerare’ né *patire* che delle predette cose absolvere o liberatione si faccia proposta per essi signori Priori (P58v); sono usati di ritenere giochi o di prestare a giuochi o che sono usati di *patire* che nelle loro case, loggi, corti o altri luoghi presti o giuochi (P163v); • sieno condannati a *patire* morte (P268r).

PATRIMONIO • Et s’egli non fossoro allibrati, allibrinsi secondo le facultadi del loro *patrimonio* (P238r).

PATTO • ‘accordo produttivo d’obbligazione’ D’osservare li *patti* delle case et delle torri (P115v); • ‘clausola contrattuale’ sia tenuto di ricevere ad affitto con modi, *patti* et condizioni sopradetti (P74r).

PECCARE • ‘commettere un fatto criminoso’ ovvero peccanti ovvero faccenti offendere o *peccare* (C180r).

PECCATO • ‘fatto criminoso’ esso e essi condannare a suo arbitrio, riguardata la qualità del *peccato* e dela persona (C210r).

PECUNIA • ‘denaro’ sia licito a llui di fare diposito in *pecunia* anoverata apo il creditore della quantade per la quale sarà preso (P69r); possa radomandare et raquistare et riscuotere quella *pecunia*, spese et danno dagl’altri mallevadori et da ciascuno di loro (P94v); la Podestade sia tenuto di farli dare et pagare del’avere et *pecunia* del detto Comune (P151v); dove allogati e condotti fosseno ad affitto ad *pecunia* e per *pecunia* (C62r); e a lui sia licito in luogo di ceri offerere *pecunia* minuta quanta vorrà (C164r).

PECUNIALMENTE • l’Executore delli Ordinamenti della iustitia faccia quella medesima cosa et osservi di quelli ch’egli *pecunialmente* condanneràe, sotto la detta pena (P144v).

PECUNIARIO • condannare nel quarto più chi non pagheràe la condannagione *pecuniaria* (P143v).

PEGNO • ‘diritto reale di garanzia su cosa mobile; la cosa data in pegno’ a ciascuno di loro torre *pegni* di valuta almeno di soldi .xxv. piccioli (P25r); Che sia licito al creditore di vendere il *pegno* (P93r); Della pena di colui che torrà in *pegno* alcuno huomo o alcuna femina (P121r).

PEGNORAGIONE, [PEGNORAZIONE] • ‘lo stesso di pignoramento’ Et possa ciascuno messo del detto Comune fare *pegnoragioni* di comandamento di messer la Podestade (P34v).

PEGNORAMENTO • ‘atto con il quale si assoggetta un bene all’esecuzione forzata’ e il *pegnoramento* e gravamento non tenga (C158r).

PEGNORARE • ‘eseguire un pignoramento’ possa la Podestade [...] procedere et procedere fare contra li condannati et ciascuno di loro piglandoli personalmente et incarcerando et prendendo li loro beni et *pegnorando* per lo Comune (P175v).

PENA • dèe colui che fece fare l’offesa esser condannato nella *pena* della testa (P151r); sotto *pena* di libre .c. di piccioli per ciascuno che farà contro et per ciascuna volta (P152r); Della *pena* di colui che cetereràe o farà matinata di notte (P164v); • *pena convenzionale* *‘fissata in una convenzione o in un contratto’ costringere lo predetto offensore o li suoi mallevadori dati per la triegua predetta osservanda a pagare la *pena conventional*e promessa per osservare la detta triegua (P114r).

PENALE • E ciascuno possa accusare e dinuntiare e abbia la quarta parte dela condan-nagione *penale*, e sia tenuto a lui segreto (C29r); provvedere, ordinare e provisioni e or-dinamenti fare, anche *penali*, intorno a le misure chole quali si misura il vino (C85r).

[**PENNONIERE**] • ‘ufficiale delle compagnie del popolo e delle leghe’ Ma abbiano di-vieto essi gonfalonieri, *pennonieri*, consiglieri e camarlinghi due anni (C207r).

[**PERANGHERIA**] • ‘tributo’ alcuno feudo, omaggio, ragioni, angarie ovvero *perangarie* reali ovvero personali ovvero qualunque altri servigi perpetui (C70v).

PERENTORIO • ‘che non può essere prorogato’ assegnare termine *perentorio* di .xv. die a fare lo detto syndaco (P88v); non obstante nelle predette cose alcuna appellagione o oppositione di nullitate o alcuna exceptione declinatoria, delatoria o *peremptoria* o altra di qualunque conditione, ragione o fatto (P97r).

PERSONA • ‘uomo, singolo individuo’ neuno giudice o advogado legista [...] ardisca o presumisca ricevere alcuno salario o provisione o mercede da alcuna singulare *perso-na*, collegio o compagnia, sotto pena di libre .c. piccioli a torregli per ciascuna volta (P86v); considerata la qualitate della ingiuria et della *persona* et del luogo (P152r); • ‘vita’ se quello cotale fia condannato in perdere la *persona* o membro (P149v); • ‘in riferimento alla responsabilità personale del debitore (o del condannato) accanto a quella patrimoniale: *in persona*’ possano senza pena essere offesi in avere et *in persona* (P14v); possano essere costretti con tutti rimedii di ragione, cominciando etiamdio dalla presura della *persona* in qualunque luogo, etiamdio in casa, in qualunque tem-po, etiamdio feriato (P69v); et possa essere convenuto et constretto *in persona* et ne’ beni interamente con effetto al pagamento de’ debiti hereditarii fare a quelli creditori (P95r).

PERSONALE • costringa et costringere possa et debba le parti per mulcta et condan-nagione reale et *personale* (P153v); niuna libbra, imposta, fattione, prestança ovvero alcuna graveca *personale* ovvero reale s’imponga (C191r).

PERSONALMENTE • sì che chi sarà *personalmente* obligato [...] (P68v); Et nulla femina possa essere presa o sostenuta *personalmente* per alcuno debito ch’ella contraesse o al quale ella fosse obligata (P70v).

PERTENERE • ‘appartenere, essere di proprietà di’ che tutto quello sia della predetta moge et essere s’intenda et *pertinere* a lei per piena ragione et non s’intenda essere del marito (P83v); • ‘spettare’ Et se fia sententiato colui essere dirittamente isbandito, quella quantità depositata *pertegna* al creditore per lo suo debito, non obstante alcuno capitolo di statuto (P71r); • ‘riguardare’ in quello consiglio nulla possa dicere o pro-porre se non quello che *pertegna* alle condannagioni o absolvigioni che si debbano leggere, piovicare et pronuntiare (P4r).

[**PERTINENZA**] • ‘cosa destinata al servizio o all’ornamento d’un’altra cosa’ cum ciò sia cosa che il tempo per lo quale i detti abbate e monaci il detto poggio chole sue ragioni e *pertinentie* il dovea tenere sia spirato (C72v).

PESO • Et che tutti ’ lanaiuoli, stamaiuoli, lanivendoli abbiano et tegnano, avere et tenere debbano iusti *pesi* et misure segnate del segnale del Comune di Firenze et bi-lance pari senza alcuno raguaglio (P104r); • Neuno nella cittade o nel contado o nel di-stretto di Firenze ardisca o presumisca pesare o aguagliare se non al *peso* del Comune

di Firenze (P136r); • et soggiacciano a tutte le pene, *pesi* et gravamenti che soggiacciano li grandi della detta cittade (P221r).

PESONE • ‘unità di misura di peso per metalli preziosi’ E che il detto ufficiale abbia dal Comune di Firenze uno saggiuolo a peso ovvero *pesone* di signori dela moneta del’oro del Comune di Firenze il quale tenga a diricçare ciascuna settimana almeno una volta (C39r).

PETITORIO • *‘che è volto ad accertare il diritto di proprietà’ salvo la ragione di ciascuno nel iudicio *petitorio* (P116r).

[PETIZIONE] • ‘richiesta; anche domanda giudiziale o l’atto scritto che la contiene’ Et da essi sei di inanzi nulla *petitione* o accusa possano ricevere et così sieno tenuti et debbano (P8r); Et la Podestà et ciascuno suo iudice et assessore siano tenuti et debbano a *petitione* del creditore fare piglare et sostenere cotale debitore et mallevadori (P68v); sia costretto di fatto per lo detto messer Podestà, senza porgersene *petitione* o libello, di dare a colui che l’adomanderà (P82v).

PIACERE • ‘volere, ritenere opportuno’ sì come a loro od alcuno di loro che prima comincia a procedere *piaceràe* et parràe che si convegna (P253v); come a’ detti ufficiali ovvero a le due parti d’essi parrà e *piacerà* (C85v); e a llui sia licito fare quello che a llui *piacerà* infino a intera satisfatione del danno e spese e interessi ricevuti (C135v).

PIACIMENTO • fare proposta et riformare per li consigli al *piacimento* de’ detti signori Priori et Gonfaloniere della iustitia (P4v).

PIATIRE • ‘fare causa, promuovere e sostenere una controversia giudiziaria’ Che neuna femina ne’ piati civili debba in sua persona *piatire* ma per procuratore (P61r).

PIATO • ‘causa, controversia giudiziaria’ secondo la forma degli statuti del detto Comune pertiene la giurisdizione o cognitione de’ *piati* civili (P68v); Et che ne’ piati et sopra li *piati* criminali non si domandi né dare si possa consiglio di savio (P87r); de’ danni ricevuti per quella cagione conoscano sommariamente et senza strepito et figura di *piato* et dienne sententia li giudici delli *piati* civili di messer la Podestà (P93r).

PICCIOLO • ‘fiorino d’argento, la moneta corrente che s’usava nei pagamenti’ sotto *pena* di libre .c. di piccioli per ciascuno che farà contro et per ciascuna volta (P152r).

PICCONAIO • ‘soldato armato di picca’ Ancora se addiverràe che alcuno *picconai* vada con alcuno messo ad fare alcuna pignoratione (P37v).

PIGIONALE • Se alcuno *pigionale* che condurrà alcuna casa a pigione, [...] (P90v).

PIGIONE • ‘canone di locazione’ E che essi ufficiali e signori dela moneta la *pigione* ovvero la mercé d’essa bottega pagare possano e sieno tenuti del guadagno dela moneta (C38r); • ‘locazione’ Se alcuno *pigionale* che condurrà alcuna casa a *pigione*, [...] (P90v).

PIGLIAMENTO • E l’ detto Executore riscuota et sia tenuto et debba fare riscuotere etiamdio per presura di persona et per *pigliamento* de’ beni et altri remedii opportuni (P7v).

PIVIERE • ‘territorio della pieve (Rezasco), anche con veste d’istituzione civile’ Lo quale sindaco, sindacario nome per lo detto comune, *pioviero*, universitade o popolo, li detti poderi, terre, case et vigne et possessioni sia tenuto di ricevere ad affitto (P74r); faccia richiedere li regitori de’ popoli o delle ville del detto *pioviero* (P88v); se non

sodisfaranno al *pioviero* predetto o con lui s'acorderanno delle predette cose (P89r); E anche ale predette cose sia tenuto ciascuno popolo e *piviere* del detto contado e distretto (C77r).

PODERE¹ • quivi opera dare a tutto suo *podere* et con effetto che 'l detto fuoco si disfaccia et in ogni modo si spiega (P53r).

PODERE² • 'fondo rustico' Niuno lavoratore possa overo a llui sia licito rinuntiare alcuno *podere* overo terra il quale overo la quale abbia lavorato da uno anno in qua, se non di consentimento del signore del *podere* overo dela terra (C31v).

PODESTÀ, PODESTADE • né competisca maggiore balia, autoritade o *podestà* che data sia alli consoli de' Linaiuoli intorno alla detta guardia (P111v); • Se figliuolo che sia in *podestà* del padre o nepote maschio discendente del figlolo [...] (P78v); • Et che messere la *Podestade* ne' piati et de' piati et circa li piati civili, criminali, ordinarii, extraordinarii et di qualunque altra generatione si nominino, et così mossi come poi si moveranno, et ciascuno d'esso, abbia mero et mixto imperio et ogni guisa balia; sopra li quali et ciascuno d'essi esso messere *Podestade* et li suoi iudici possano, sieno tenuti et debbano conoscere, procedere, terminare et diffinire secondo la forma degli statuti et ordinamenti del Popolo et del Comune di Firenze (P2r); nè possano incominciare cotali processi per alcuno d'essi *Podestadi* senza deliberatione o consentimento de' signori Priori del'arti et Gonfaloniere della giustitia (P225r); Di vietare la *podestà* e il vicario in contado (C1r).

PODESTERIA • 'ufficio e carica del podestà' vacante il rettore della *podesteria* (P11r); né alcuni che sieno in alcuna rettoria, *podestaria* overo castellanaria d'alcuna terra sottoposta in alcuno modo al Comune di Firenze (P107r).

POPOLANO • 'chi appartiene al Popolo' sieno eletti e possano essere eletti e debbano quattro cittadini fiorentini *popolani* e guelfi (C95r); Che ' grandi non dicano testimone contra *popolani* senza consentimento di Priori (C159v).

POPOLARE • 'chi appartiene al Popolo' Et nullo *popolare* ad istantia d'alcuno grande sia costretto vendere a lui sua terra (P88r); per veri et come veri et legittimi *popolari* et del Popolo della cittade predetta in perpetuo debbano esser avuti, giudicati, trattati et riputati (P221v); il quale fusse condempnato per alcuna offesa facta in persona overo cose d'alcuno *popolare* dal tempo degli Ordinamenti dela giustitia fatti in qua secondo la forma de' detti Ordinamenti (C161r).

POPOLARIATO • '*qualità e dignità di popolare o popolano, appartenente al Popolo' sieno et esser s'intendano privati et exempti da ogni beneficio et utile del detto *popolariato* (P222r).

POPOLARITÀ, POPOLARITADE • '*lo stesso che popolariato' e d'ogni beneficio e brivilegio di *popolarità* godano e pienamente acquistino (C106r).

POPOLO • 'il ceto medio urbano formato da mercanti e artigiani e organizzato in corporazioni e società e la relativa organizzazione istituzionale' sono eletti o fieno per l'ufficio de' Gonfalonieri delle compagnie del *Popolo* che fieno per lo tempo (P57v); nel consiglio di messer lo Capitano et del *Popolo* di Firenze (P96r); se quello cotale fia popolare o del *Popolo* della cittade o del contado o distretto di Firenze (P134v); • 'in particolare unito a *comune*, reggimento, governo cittadino' *Lo Popolo e 'l Comune* della cittade di Firenze, nobile pastore de' suoi sudditi [...] intende d'osservare quella cau-

tela nelle sue ordinationi, per la quale pervegnano a tutti et ciascuno huomini et massimamente a quelli del detto Popolo et Comune utilidade et accrescimenti d'onori (P1r); • 'la parrocchia e la sua circoscrizione' exceptati li huomini del *popolo* nel quale sarà appreso il fuoco (P56r); • 'organizzazione politico-amministrativa del contado e del distretto corrispondente alle circoscrizione delle parrocchie' Della chiamata et officio de' regitori et syndachi de' *popoli* et delle ville del contado di Firençe (P48v); obligare il detto comune, pioviero, universitade, *popolo* overo *popoli*, huomini et persone di quelli con promissione et obligatione de' beni et comandamento di guarentigia (P74r); faccia richiedere li regitori de' *popoli* o delle ville del detto pioviero (P88v); a loro sia lito essi ufficiali overo tre d'essi, come detto è, unire i *popoli*, comuni e luoghi del detto contado e distretto e ridurre a uno comune (C76r).

[PORTARECA] • *'chi porta e riporta merce' giurare [...] di non lasciare mettere overo ricevere overo portare nele loro navi alcuna cosa dele predette cose vietate per li *portarecha* overo conduttori (C18r); • *'chi porta al mulino il grano e riporta indietro la farina' Mugnai e loro disciepoli overo *portareche* al molino [...] sieno tenuti [...] comparere dinançi a' detti ufficiali overo loro notaio e giurare d'osservare l'infrascritti statuti i quali pertengono a llo ro (C18v).

POSSEDERE • 'esercitare il possesso' E che esse persone, popoli e comuni che prestano possano essi beni tenere e *possedere* e frutti e rendite d'essi ricevere (C65r); *quasi possedere* 'esercitare il quasi possesso' tutti li suoi beni che si possedevano o *quasi possedevano* o tenevano per lui come suoi beni propii al tempo del commesso maleficio (P175r).

POSSESSIONE • 'disposizione materiale di una cosa con l'animo di tenerla come propria: possesso' allora sia messo l'adomandatore nella *possessione* della cosa domandata (P66r); dare possessione et *tenuta* ne' beni di cotale debitore (P68v); dando balia a ciascuno di loro di prendere corporale *possessione* de' detti beni (P216r); • 'il bene posseduto (ma anche di cui si sia proprietari), in particolare fondiario' in quello caso di fatto sia tenuto a disgombrare la tenuta et la *possessione* della quale si piatisce (P73r); Che l'universitadi, comuni et luoghi sieno tenuti ricevere ad affitto le *possessioni* non lavorate (P73v); Chiunque entrerà nella casa o nella *possessione* d'alcuno cittadino o contadino o distrettuale di Firençe (P136v); • *quasi possessione* 'comportamento di fatto corrispondente non all'esercizio del diritto di proprietà, ma a quello di un altro diritto' → POSSESSIONE non ostante ditentione, possessione o *quasi possessione*, occupatione o prescrizione di qualunque persona o universitade (P190v).

POSSESSORE • 'chi esercita il possesso' constringere colui a vendere quello o quelli arbori al signore o *possessore* di quella terra (P78r).

POSTURA • 'convenzione fatta a danno altrui' Dela pena di chi fa conspiratione e rauenamento, *postura*, patto, monopolio overo dogana (C142r).

PRECISO • E questo capitolo sia *preciso*, et in nullo modo si possa rimuovere o mutare in tutto o in parte per alcuno ordinamento o riformagione d'alcuno consiglio (P130r).

PREGIUDICATORIO • *et sia [lo statuto] *pregiudicatorio* a tutti altri statuti et riformagioni di consigli fatti o che si facessero dovunque si trovassono in quanto fossono contra alle predette cose (P230r).

PREGIO → PREZZO

PRENDERE • dando balia a ciascuno di loro di *prendere* corporale possessione de' detti beni, et costituendo sé quelli beni per lo Comune di Firenze possedere (P216r); • distenesse o prendesse o gravasse o distenere o *prendere* o gravare facesse alcuno cittadino o contadino o distrettuale di Firenze (C134v).

PRENOME • 'patronimico o soprannome' la cedola nela quale scritto sarà il nome e il *prenome* di tale iveritto incontinente sia stracciata e debba essere stracciata per lo detto ufficiale (C46v).

PREROGATIVA • la repubblica e 'l fisco della cittade et del Comune di Firenze s'intenda avere et abbia quelli medesimi privilegii et beneficii, honori, *prerogative* et immunitadi che àe et si come avere s'intende la repubblica de' Romani (P175r).

[PRESCRIZIONE] • Delle *prescrittioni* del'attioni civili (P72r); Et non s'intenda esser corso o correre ad alcuna femina durando il matrimonio alcuna *prescriptione* nelli beni a llei obligati per la dote (P86r).

PRESTANZA • 'prestito, mutuo (all'autorità pubblica)' non possano overo debbano essere costretti a fare la detta *prestança* non volontarosamente, ma fia nela sua libera volontà la detta *prestança* fare (C62r); • 'prestito forzoso, gravezza' sia guasta overo debba essere guasta per alcuna libbra, imposta overo *prestança* al Comune di Firenze non pagata (C58r).

PRESTARE • Delli alimenti *prestare* (P90r); costringere cotale debitore alla restitutione di quello debito et a prestare a quello creditore altrettanto (P92v); • non debba il giudice fare *prestare* saramento di calunnia (P66v); • sia lecito a qualunque persone, comuni e popoli che spontaneamente vogliono *prestare* al Comune di Firenze (C62v).

[PRESUMERE] • Neuno ardisca o *presumisca* di dire parole ingiuriose a messere la Podestade (P152r).

[PRESUNZIONE] • 'arroganza' Acciò che la disfrenata audacia et *presuntione* de' grandi et potenti della cittade et del contado et distretto di Firenze si raffreni (P214r); • 'congettura' per *presuntione* di ragione et di ragione le quali non ricevano pruove in contrario (P137v); • 'conseguenza che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato' cognoscasi e diffiniscasi sença strepito e figura di giudicio e per verisimili inditi e *presuntioni* allato ala buona consuetudine di mercatanti (C133v).

PRESURA • 'cattura, imprigionamento' E 'l detto Executore riscuota et sia tenuto et debba fare riscuotere etiamdio per *presura* di persona et per pigliamento de' beni et altri remedii opportuni (P7v); possano essere costretti con tutti rimedii di ragione, cominciando etiamdio dalla *presura* della persona in qualunque luogo, etiamdio in casa, in qualunque tempo, etiamdio feriato (P69v); Et questo medesimo per tutte le cose s'oservi nella questione della *presura*, stagimento et sequestro d'alcuna persona in qualunque parte o articolo (P87r); Et della detta *presura*, ruberia et danno et stima provare si possa per due testimoni di publica fama (P101v).

PREZZO • 'corrispettivo della compravendita, e di altri contratti o prestazioni (anche illecito)' comperare per giusto *pregio* (P88r); Che si venda la carne per giusto *pregio* e altre cose (C2r); E che ciascuno ufficiale il quale sarà per *preçço* eletto ad alcuno officio sia rimosso per messere lo Executore da esso offitio (C10r); De' *preçci* che si debbano a' portatori (C32v); non possano dimandare, torre overo avere oltre gl'infrascritti salari e *pregi* (C33r).

[PRIMIZIA] • ‘tributo costituito dai primi frutti della terra e degli animali o dal loro equivalente in denaro’ Et che messer la podestade predetto o alcuno de’ suoi iudici in nullo modo s’intrometta delle decime o *primitie* o quarantesime (P2r).

PRINCIPALE • Della pena di colui che farà vendetta o farà fare in altra persona che nella *principale* offendente (P152v); non obstante nelle predette cose che il *principale* notaio che cotali scritture et atti originalmente scrisse o avea scritte si sia potuto avere si sia potuto avere liberamente copia (P241r); • ‘il fatto o contratto, il processo e sim. da cui ne dipende un altro’ la quale malleveria et consentimento non interverrà quando si farà o rogherà lo *principale* contratto (P110r); • ‘chi ha contratto il debito principale, garantito poi dal mallevadore’ né possa usare quello pagamento o cessione contro al detto *principale* o contro agl’altri obbligati per nome di malleveria (P94v).

PRINCIPALMENTE • obligaro sé medesimi et li loro heredi et beni presenti et futuri *principalmente* et in solido (P216v).

PRINCIPE • ‘tipo d’uva’ Nulla persona ardisca o presumisca vedere uve di vigna mature o acerbe se non uve *prencipi*, schiave bianche, duracine nere, corbane o agnole (P140v).

PRIORATO • ‘ufficio dei priori’ non obstante privilegio di *Priorato* o di Gonfalonierato di iustitia o alcuno altro statuto (P23r).

PRIORE • Et che neuno che sia essuto *Priore* o Gonfaloniere di giustitia possa esser chiamato a quello officio o esser costretto a fare quello officio. (P44r); Et che li signori *Priori* del’arti e ’l Gonfaloniere della giustitia et li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo et li .xii. buoni huomini [...] siano tenuti et debbano [...] nominatamente et spetialmente promettere et sodare con buoni et soficienti mallevadori di duomilia fiorini d’oro per ciascuno di loro et giurare alli santi Evangelii di Dio che tutte et ciascuna predette cose osserveranno et osservare faranno (P59r); • ‘superiore d’un convento’ et incontanente mandare per lo guardiano o *priore* de’ frati di Firenze di quello ordine che fia scritto in quella cedola (P1r).

PRIORÀ • ‘chiesa con cura d’anime, retta da un priore’ vescovadi, badie, piovieri, pievi, *priorie*, chiese, canonicati, personati, dignitadi et beneficii (P192v).

PRIVARE • Chiunque [...] lavorerà o farà lavorare alcuna possessione d’altrui con animo d’ingiuriare o di *privare* colui della sua possessione sia condannato per messer la Podestade in libre .c. di piccioli (P136v); • per quello medesimo essere s’intendano *esser privati* et fieno del’ officio del priorato et del gonfalonierato et d’ogni immunitade (P58v); Che coloro che non pagano l’extimo sieno *privati* da officii e da benefici del Comune di Firenze (C159v).

PRIVATIVO • *et soggiacciano et soggiacere debbano come veri rubelli [...] a tutte et ciascuna pene così afflittive come *privative* alle quali soggiacciono et soggiacere debbono li veri rubelli et condannati per maleficio del Comune di Firenze (P167r).

PRIVATO • essere utile tenere consiglio publico o *privato* (P58v); qualunque altro sarà presente a’ consigli publici ovvero *privati* di messere lo Capitano e del Popolo ovvero dela Podestà (C118v); Della pena di colui che piglerà alcuno o terrà alcuno in *privato* carcere (P138v); • ‘personale’ tale fattore, discepolo, gestore di fatti ovvero procuratore a quello debito essere stato ovvero essere per suo propio e *privato* nome

(C134r); • «qualunque persona a differenza del Sovrano e specialmente di Chi non ha grado di dignità» (Tommaseo) Si alcuni conti o grandi [...] avessono occupato o appreso senza giusto titolo et legittimo alcuna possessione o ragione d'alcuni *privati* huomini, messer la Podestade (P241r).

[PRIVAZIONE] sotto pena di libre .x. di piccioli al ricevente et di *privazione* del'ufficio (P51r).

PRIVILEGIO • 'posizione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta a qualcuno in deroga alla disciplina comune' non ostante nelle predette cose alcuno *privilegio* o immunitade di priorato o di gonfalonariato di giustitia (P86v); E intorno ale tratte d'essi notari, stracciamenti, rimessioni, vietamenti, divieti, uffici, *brivileggi* e altre qualunque cose abbino luogo e osservinsi gli statuti e ordinamenti d'esso Comune (C97r); Dela immunità e *brivileggio* di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia e del loro notaio (C104v).

PROCEDERE • et se vorrà hedificare et hedificherae, possa *procedere* al'hedificatione (P115v); • Et etiamdio sopra le predette cose per loro ufficio per inquisitione *procedere*, et li trovati colpevoli punire et condannare nelle pene predette (P46r); Et messer la Podestà della detta cittade et li suoi giudici delle questioni civili sieno tenuti et debbano sopra le predette cose et ciascuna d'esse *procedere*, conoscere, terminare et sentenziare sommariamente di piano, senza strepito et figura di piato, senza dare libello et contestatione di lite et lasciata ogni altra solennità di ragione (P91v).

PROCESSO • Expresso fatto et dichiarato che per vigore de' detti ordinamenti o del presente statuto non siano potuti né possano incominciare cotali *processi* per alcuno d'essi Podestadi senza deliberatione o consentimento de' signori Priori del'arti (P225r).

PROCURA • 'atto con il quale un soggetto incarica un altro di agire in suo nome e conto' cotale procuratore non sia udito s'egli non produce primamente in quello piato speciale *procura* a confessare solamente o a negare solamente che cotale convenuto si come herede sia herede (P95v).

PROCURAGIONE • 'lo stesso che procura' dela *procuragione* di quali fattoria, institoria overo disciepolato si proverà overo sarà costante per publica carta (C134r).

PROCURARE • lo quale saramento li signori Priori siano tenuti et debbano *procurare* col loro maggiore che per loro si faccia (P25v); sieno tenuti attendere e *procurare* sollicitamente e cum effetto a mantenere il buono e il pacifico stato del Popolo di Firenze (C111v); né alcuna balia overo podestà ricevere overo avere overo *procurare* overo consentire che ad altro overo altri si dia (C189v); • 'esercitare legalmente l'ufficio di procuratore' possa o ardisca advogadare o *procurare* o dare consiglio nelle predette cose nelli casi predetti o in alcuno d'essi (P198v).

PROCURATORE • 'chi agisce in nome e per conto di un altro' E chiunque si come reda d'alcuno per sé o per suo procuratore [...] riscosse [...] (P95v); • 'chi difende in giudizio' Se dirà parole ingiuriose ad alcuno o contro alcuno advogaodo o procuratore dinanzi da' detti rettori (P152r).

PRODUCERE • 'introdurre in giudizio' assegni alle parti termine di cinque die a *produrre* carte et ragioni che vorranno (P65r); purché inper tanto non possa *produrre* di nuovo testimoni alle predette cose (P68v).

PROMETTERE • ‘assumere obblighi di carattere giuridico’ mallevadori dati per la triegua predetta osservanda a pagare la pena conventionale *promessa* per osservare la detta triegua (P114r).

PROMESSIONE • ‘fonte d’obbligazione in genere’ et sia et essere s’intenda finita ogni ragione di cotale *promessione* o patto (P99r).

PRONOME • ‘patronimico o soprannome (TLIO)’ allora la cedola che contiene il nome e il *pronome* d’esso medesimo nela borsa onde era stata tratta per esso primo officio sia rimessa (C108r).

[PRONUNZIAGIONE], [PRONUNZIAZIONE] • Et da quella *pronuntiatione* non si possa appellare (P95v); essere pagato quello che in quelle sententie, condannagioni o *pronuntiationi* o alcuna di quelle si contenea (P196v).

[PRONUNZIARE] • Lo quale iudice sia tenuto et debba dare et *pronuntiare* le condannagioni et le proscioglizioni che si debbono dare et proferere per lui ciascuno mese (P17v).

PROPIO • ‘patrimonio personale’ sieno tenuti et debbano quello rendere al Comune di Firenze incontanente del loro *proprio*, et sopra questo sieno condannati al Comune di Firenze in altrettanto (P6v).

PROPORRE • in quello caso fare proposte et *proporre* possano gli signori Priori (P5r); • Et ciascuno possa *proporre* questa cotale excettione, et etiamdio anzi la contestazione della lite, et quella provare (P142v); Et che neuno ardisca di dire o *proporre* o allegare ch’egli sia stato Priore o Gonfaloniere di giustitia o loro notaio (P161v).

PROPOSIZIONE • fare alcuna pruova, la quale se non fosse, quella cotale allegazione o *propositione* non bisognava (P69r).

PROPOSTA • etiamdio se non si troverà esser fatta *proposta* in cotale consiglio o quello consiglio non esser ragunato (P69v); Che non si possa fare alcuna *proposta* contra ’ predetti statuti (C90r).

PROPOSTO • i Gonfalonieri dele compagnie predette in luogo convenevole più tosto che poteranno si raunino e faccino due *proposti* di loro (C112v).

PROPOSTURA • ‘l’ufficio, la carica del proposto’ E basti la detta *propostura* per rata di tempo come toccherà a ciascuno proposto (C98v).

PROPRIETÀ • intendasi d’avere avuta alcuna ragione di *proprietade* o di possessione o d’altro per qualunque nome sia chiamata (P190v); Niuna *proprietà* di cosa immobile overo proprio che sia del Comune di Firenze [...] si possa per lo tempo che debba venire ad alcuno overo ad alcuni essere venduti overo alienati overo rilassati overo im perpetuo conceduti (C148v).

PROTESTAGIONE • ‘intimazione, denuncia’ Et sia licito loro et a ogniuno di loro torre di ciascuna *protestagione* et richiesta per la scrittura d’essa soldi diece piccioli et non più (P29v).

PROTESTARE • ‘dichiarare solennemente, intimare, introdurre formalmente in giudizio’ nè alcuno altro sodisfacimento, in tutto o in parte, o alcuna exceptione opporre o *protestare* si possa, se non solamente per quella scrittura dannata o cancellata (P68v).

PROTOCOLLO • ‘registro del notaio’ Et se alcuno *protocollo* o imbreviature fieno sottratte o imbolate ad alcuno notaio [...] (P80v).

PROVA • E che nele predette tutte e ciascuna cose se abbia e sia per piena *prova* el giuramento delo accusatore cum uno testimone di veduta overo due di piubica fama (C84r).

PROVAIUOLO • E in quello medesimo modo si faccia e osservisi dela electione [...] del saggiaiore overo *provaiuolo* del’ ariento (C41v).

PROVEDERE • possano et a loro sia licito *provvedere*, stantiare et ordinare se et come siano da concedere le rapresagle (P98r); *provvedere* et ordinare et provisioni et ordinamenti fare sì come vorranno (P111v); Che l’ officio di Quattro dela biada possa *provvedere* sopra l’abbondança dela victuaglia (C1r).

PUBBLICAGIONI • se le predette condannagioni overo bandi, cessationi, *publicagioni*, riportagioni, incorporazioni, descriptioni overo tassagioni overo alcuno overo alcuna d’essi fatti non fosseno (C68r).

PUBBLICAMENTE • mettere bando per la cittade di Firenze *publicamente*, et massimamente nella contrada del debitore (P70v).

PUBBLICARE • ‘rendere pubblico’ e se alcuno ne rimoveranno, sieno tenuti esso tale in publico consiglio di messere lo Capitano *publicare* e dire che tale rimuovono per le sue male e inique opere (C101r); • ‘confiscare’ et li beni di cotali assessini si debbano guastare et *publicare* al Comune di Firenze (P151v); • ‘del notaio, leggere l’atto alle parti dopo averlo scritto in forma estesa’ Et possa il predetto notaio figlolo del morto notaio compiere et *publicare* et cancellare le imbreviature et scritture del suo padre senza alcuna commissione (P81r).

[PUBBLICAZIONE] • sia tenuto et debba fare mentione nella *publicatione* et sottoscrizione di quella cotale commissione o mandato (P80v); e ricevere le ripruove infra sei dì utili dal die della *publicatione* (P126r); • sotto pena d’essere arsa la persona et di *publicatione* et incorporatione et confiscatione di tutti et ciascuno suoi beni (P166v).

PUNIRE • et li trovati colpevoli *punire* et condannare nelle pene predette (P103r).

[PUNIZIONE] • condannare per ciascuno oficiale del detto Comune al quale la cognitione et *punitione* delle predette cose per qualunque modo pertenesse (P48v); • sieno puniti con debita *punitione* (P266v).

PUNTO • ‘per nulla’ acciò che ‘l Comune di Firenze *punto* non sia ingannato (P54r).

[PUTTANEGGIARE] • se quella cotale meretrice la quale fia scopata come detto è fia poi ritrovata ricaduta nel puttineccio in alcuno de’ detti vietati luoghi *putaneggiare*, debba essere mercata con uno ferro caldo nella faccia da lato diritto (P185v).

PUTTINECCIO • *‘esercizio del meretricio’ li quali dì del lunedì possa entrare, ire, stare et essere per la cittade et nella cittade per sue necessitadi, sempre impertanto abstenendosi dal *puttineccio* (P186r).

Q

QUADERNO • ‘fascicolo di fogli di carta o pergamena; registro’ Et [lo detto messere Podestade] abbia et avere debba per salario de’ detti sei mesi [...] et per tutte carte et *quaderni* di membrane et di papiro, inchiostro, penne, cera, spago, candele, torchi, pagla, stuoie [...] livre [...] (P5v); sia tenuto ciascuno sensale che di questa cotale compera et vendita farà senseria scrivere nel suo libro o *quaderno* tutti li patti che fatti saranno di cotale vendita et compera (P104r); Sia tenuto messer la Podestade di Firençe ançi ch’egli faccia condannagioni exemplare li *quaderni* delle condannagioni quando si legeranno le condannagioni (P176v).

QUADRELLETTO • ‘piccola freccia da balestra’ purché per la cittade di Firençe porti col cappello la detta spada, spuntone o *quadrelletto* pubblicamente et manifestamente legato in mano col cordiglio del cappello et con la coregia della spada o dello spuntone o del *quaderletto* alla manica (P160v).

[**QUADRUCCIO**] • ‘tipo di mattone’ li mattoni ch’anno nome *quadrucci* sieno dell’usata misura et abiano misura a canna di Kalimala (P179v).

QUAGLIERE • ‘strumento per richiamare le quaglie’ Et che neuno huomo pigli quagle a *quagliere* o a scudicciuolo o al badalucco (P168r).

QUALITÀ • ‘carattere proprio e distintivo di un oggetto, un materiale’ sieno tenuti e debbano costringere in osservare le misure dele lastre e dele pietre, nela *qualità* e misura di mattoni, di pianelle, di calcina (C27r); • ‘insieme dei caratteri di un fatto o di una persona; il modo in cui il fatto si è svolto; anche stato, condizione di una persona’ Ma se il giudice dinanzi dal quale sarà questa cotale questione, considerata la *qualità* del fatto et dello debitore et del creditore, gli parrà di scemare quello sodamento, allora [...] (P67r); considerata la *qualitade* della ingiuria et della persona et del luogo (P152r); la pena imponga messere lo Capitano e ’l difensore a suo arbitrio sicondo la *qualità* del peccato e dele persone (C141r); • ‘contenuto e caratteri di un documento; clausola’ la quale scrittura il detto giudice dele ragioni [...] cho’ nomi e pronomi e altre *qualità* sopradette fare e far fare sia tenuto e debba (C83r); non obstante che beneficio di cittadinanza fossoro conseguiti o conseguissoro per inanzi, etiamdio sotto qualunque *qualitadi*, chiosole o fortificationi (P59v).

QUALVUOLI • ‘qual si voglia’ e niente più per assegnamento d’esso extimo overo per altra *qualvuoli* cagione per esso extimo overo per sua cagione addimandino overo ricevano (C79r).

QUANTITÀ • ‘misura, ammontare’ Et se della *quantità* del’affitto fosse questione o dissensione tra le parti [...] (P74v). Et chiunque dovrà ricevere alcuna *quantitade* di pecunia per scritta d’alcuno libro di compagnia (P91v).

[**QUARANTESIMA**] • ‘tassa dovuta dal concessionario di un fondo, pari alla quarantesima parte del ricavato (TLIO)’ Et che messer la podestade predetto o alcuno de’ suoi iudici in nullo modo s’intrometta delle decime o primitie o *quarantesime* (P2r).

QUARTIERE • ‘ciascuno dei quattro settori in cui era divisa Firenze a fini politici e amministrativi’ Item che in ciascuno *quartiere* della cittade di Firenze sieno et essere

debbano .x. maestri di pietre et di legname (P53r); debbiano a' nobili del contado e del distretto di ciascuno *quartieri* dela città e del contado di Firenze imporre certa somma per la libbra ovvero extimo (C175v).

QUASI • *quasi contratto* → CONTRATTO; *quasi delitto* → DELITTO; *quasi maleficio* → MALEFICIO; *quasi possedere* → POSSEDERE; *quasi possessione* → POSSESSIONE

QUATTRO • *quattro della biada* → BIADA

QUERIMONIA • 'reclamo, ricorso, in particolare presentato di fronte a un giudicante (ma non solo); anche la controversia che ne è seguita' Se alcuno terrà e possederà pacificamente alcuna cosa per .xxx. anni o più per sé o per suoi antecessori senza *querimonia* di lui fatta in alcuna corte del Comune di Firenze [...] (P72v); Ciascuno che muove lite, *querimonia* ovvero piato paghi al notaio d'essi quattro ufficiali [...] per nome di gabella e di drittura denari quattro (C15r); Quandunche advenisse *querimonia* essere isposta dinanzi al'ufficio di signori Priori dell'arti e Gonfaloniere di giustitia (C103r); E sia avuto per piena e legittima pruova la proposta dela *querimonia* con mostrare la sententia assolutoria che però è seguitata (C179v).

[QUESTIONARE] • 'discutere di fronte a un giudice' li quali notari delle scritture de' detti piati civili dinanzi dal detto giudice *questionanti* infino nella detta somma di libre .x. non si intramettano (P11r).

[QUESTIONATORE] • 'chi disputa, in particolare affrontando questioni teologiche' concediamo a voi et a ciascuno di voi libera facultade di costringere per censura ecclesiastica [...] li predicatori *questionatori* [...] che s'astegnano dal'ufficio della predicatione il quale in nullo modo a loro pertiene (P270v).

QUESTIONE • 'controversia, in particolare giudiziaria' Et neuna femina per vigore del presente statuto sia costretta a compromettere lite, *questione* o differenza che avesse per sua dote o per cagione di sua dote (P82r); sia tenuto et costretto per lo giudice dinanzi da cui la *questione* sarà ad istantia del'adomandante sodare con soficienti mallevadori di quella quantitate che al giudice parràe (P95r); Ciascuno indotto o posto per testimonio in alcuna *questione* civile o criminale sia tenuto et debba [...] (P135v); • 'problema giuridico (sotteso a una controversia)' se alcuno domanderà sopra alcuno piato o articolo che li sia dato lo consiglio del savio [...] sia tenuto messer la Podestà [...] commettere nel savio quella *questione* o articolo (P86v).

[QUIETO] • 'del possesso, non disturbato, pacifico' allora costringa quello comparente la tenuta et la possessione di quella pacifica et *quieta* lasciare (P73r).

QUIETAMENTE • 'in riferimento al possesso, pacificamente' lascilo nella possessione di quella tenuta stare *quietamente* (P72v).

R

RACCOGLIMENTO • 'atto del raccogliere, anche del riscuotere' etiamdio fatto *raccoglimento* di libre .c. e da indi in qua (P125v).

[RACCOMANDAGIONE] • ‘protezione’ li quali noi voglamo essere sotto l’aiuturo et *racomandagione* del nostro Imperio (P267v); • *‘imprigionamento’ nulla domandi o tolga per la scrittura della *racomandagione* o della lasciata o di stagimento d’alcuno che fosse racomandato o stagito (P41v).

RACCOMANDARE • ‘affidare, dare in custodia’ tutte e ciascuna rassegnagioni [...] *sieno* date et *raccomandate* apo li frati et religiosi huomini camarlinghi della camera del’armi del palagio del Popolo (P60r); E *sia raccomandata* ciascuna dele dette botteghe ad alcuno artefice, il quale continuamente stea ala guardia d’essa (C113v); • *‘consegnare qualcuno perché sia imprigionato’ Et che neuna femina che si debba incarcerare *sia racomandata* o assegnata alli detti soprastanti, se non in presentia de’ detti frati (P42r); al tempo d’essa oferta *raccomandato* overo distenuto *fusse* nela pregione (C161r); • ‘mettersi sotto la protezione di un’autorità superiore’ E niuno *si raccomandi*, sotto pena di livre cinquecento, che si debba torre così alo raccomandato overo quelli che riceve la podestaria, protectione overo gubernatione (C69v).

[RACCOMANDATORIO] • ‘che contiene una raccomandazione (→ RACCOMANDAGIONE, RACCOMANDIGIA)’ di lettere *racomandatorie*, che si mandassoro ad alcuno Comune o signore d’alcuna cittade o terra [...] soldi otto piccioli (P29r).

RACCOMANDIGIA • ‘raccomandazione’ non possano overo debbano [...] suggellare alcune lettere di *raccomandigia* overo supplicatorie per impetragione d’alcuna gratia overo beneficio (C102r); • *‘atto di sottomissione a un’autorità superiore’ se intervienne che quelli che riceve la *raccomandigia*, podestaria, protectione, signoria overo governo (C69v); • *‘imprigionamento’ da capo tale presura, *raccomandigia*, staggimento overo gravecca non vaglia e non tenga e sia rotta per essa ragione (C183v).

RACCONCIME • ‘riparazione’ in uno medesimo anno niuno popolo overo piviere overo comune possa essere costretto al predetto *racconcime* fare, se no· d’una strada overo via mastra (C151r).

[RACETTARE] • ‘ospitare, dare ricovero’ Et colui che cotale assessino o assessini in sua casa *racetteràe* o riterràe nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze quella casa sia infino alle fundamenta disfatta (P151v).

RACQUETARE • ‘comporre, far terminare’ Di *racquetare* le discordie le quali nascessero fra l’arti (C43r).

RACQUISTARE • ‘recuperare’ Di *raquistare* dal confideiussore li danni e ’l debito et le spese come tocca (P94v); per ritrovare e ricoverare beni e ragioni di questi tali cessanti e fugitivi per li loro crediti meglio e più tosto *racquistare* (C130v).

RADERE • ‘cancellare mediante rasura’ Li statuti contrarii a questi *si radano* et questi si publichino con le leggi imperiali (P266r); ‘in senso traslato, espellere’ E se l’offeso non volesse accusare overo dinuntiare del’offesa fatta a llui sicondo gli Ordinamenti dela giustitia, *sia raso* dela compagnia nela quale sarà e sia privato del beneficio dela compagnia (C112r); • *‘il levar via colla rasiera dallo staio il colmo, che sopravanza alla misura’ debba empierre la misura senza fare alcuna percossa con le mani et quella misura *radere* con uno bastone (P227r).

[RADO] • ‘raro’ le dette spese *rade* volte si faccino e per evidenti e necessarie cagioni del Comune di Firenze (C98r).

RADOMANDAGIONE • *‘domanda giudiziale’ rendere et restituire fare infra due mesi poi che della detta donagione fatta fia *radomandagione* (P77r).

RADOMANDAMENTO • *‘domanda giudiziale’ contro al *radomandamento* di qualunque debiti contratti per cotale rubello o condannato o isbandito infra ’l tempo predetto (P72r).

RADOMANDARE • ‘chiedere, soprattutto in giudizio’ salvo la ragione di *radommandare* le spese al’attore ad arbitrio del iudicante giuste et convenevoli (P65v); possa sommariamente, di piano et senza strepito o figura di giudicio, quello danno dal consorto *radomandare* (P115v); se ’l caso dela dota d’essere *raddimandata* overo restituita overo dela donagione intervenisse (C19v).

RAFFIO • ‘lunga asta con uncino’ excepti scure et *raffi* (P57r).

RAFFRENARE • ‘contenere, moderare’ Acciò che la disfrenata audacia et presunzione de’ grandi et potenti della cittade et del contado et distretto di Firenze *si raffreni* (P214r).

[RAGAZZO] • ‘scudiero’ quattro scudieri overo *ragacçi* (C5v); • ‘servitore’ sopra le questioni e delle questioni, piati e querimonie di nodrici overo di balie, di fanti overo dele fanti, di doncelli, *ragacçi*, cameriere e castaldi (C31r).

RAGIONAMENTO • ‘colloquio, esame orale’ avendo sopra queste cose per lo detto ufficiale prima examinatione et *ragionamento* diligente con quelle persone le quali avranno notitia di cotali prezzi (P108v).

[RAGIONARE] • ‘esprimere con parole’ alcuna cosa la quale nel palagio del Popolo di Firenze [...] *fosse* ordinata, trattata, riformata, *ragionata* overo parlata per l’ufficio di signori Priori dell’arti (C146r).

RAGIONE • ‘diritto in senso oggettivo, la norma’ al pagamento de’ quali soldi .xx. possano essere costretti con tutti rimedii di *ragione* (P69v); la alienatione che fatta avesse della detta terra sia cassa et vana per la *ragione* stessa (P88r); • ‘in particolare il diritto romano-giustiniano’ in procedere contra lui secondo forma di *ragione* et di statuti (P70v); per aiutorio d’alcuno privilegio o beneficio di *ragione* canonica o di civile (P114r); per forma d’alcuno statuto o provisione del Comune di Firenze o di *ragione comune* (P67v); • *rendere ragione, fare ragione* ‘amministrare la giustizia’ exceptati solamente quelli die che li giudici de’ malefici di messer la Podestà non sono tenuti di venire alla panca della ragione a *rendere ragione* (P69r); Et la Podestà et coloro che saranno diputati a *fare ragione* siano tenuti così credere et fare osservare (P85r); • *stare a ragione* ‘partecipare al giudizio’ fatto soficiente sodamento per la quantitate, onde fia isbandito, di *stare a ragione* et di pagare quello che fia giudicato (P71r); • *banco della ragione* ‘banco da cui si amministra la giustizia’ sieno tenuti et debbano venire et stare insieme con li detti notari al *banco della ragione* a rendere ragione a tempo che si renda ragione a l’hore convenevoli (P9v); • *savio di ragione* ‘giureconsulto’ qualunque *savio di ragione* o giudice legista (P87r); • ‘diritto in senso soggettivo, l’interesse tutelato’ Et se ad alcuno diede o cedette cotali *ragioni*, sieno rivate (P212r); sia licito allo allogatore lo quale ricevette la *ragione* d’allogare di prendere et ritenere li beni et le cose di tale pigionale (P90v); • ‘il documento che incorpora il diritto o ne prova il fatto costitutivo’ e sopra le predette cose fusseno fatte pruove e prodotte *ragioni* per l’una parte

e per l'altra (C213v); • 'titolo giuridico' Alla *ragione* inpertanto del debito nullo pregiudicio si possa generare per cotale pronuntiatione (P69r); sia tenuto cedere a quello creditore ogni *ragione* del debito et della ypoteca et della tenuta predetta (P73r); • 'causa, motivo' Et lo detto diposito non si possa per alcuna cagione o *ragione* stagire o sequestrare o per alcuno modo impedire (P69r); La quale pena per alcuno modo, *ragione* o cagione non si possa radoppiare o debba o valicare la quantitate di libbre .cccc. (P145v); • 'conto, contabilità', *rendere la ragione* 'sottoporsi a giudizio contabile' Salvo che se alcuno de' predetti avesse renduta la sua *ragione*, allora, in quello caso, non sia tenuto al doppio (P19v); sia tenuto et debba rendere *ragione* di quelle cose che per lui saranno fatte et administrate nel tempo del' officio del suo camarlingato (P55v); avere, vedere overo tenere il conto overo il calcolo e la *ragione* di tutte l'intrate e del'uscite del detto Comune (C80r); • 'posta contabile', *libro delle ragioni* 'registro contabile' Che mercatante non sia costretto di mostrare lo libro delle sue *ragioni* (P82v); Et se in alcuno libro di cambiatore o di mercatante dove fosse scritta *ragione* di debito ricevuto si contenga che li sia fatto il pagamento d'alcuna quantitate (P85r); • *a ragione di* 'al saggio di' possa torre per ciascuno d'essi per suo salario *a ragione di* danari .vi. piccioli per ciascuno miglaio (P34r); 'in modo commisurato a' avere debbia [...] per esso anno e *a ragione del*'anno fiorini d'oro centoottantasei (C38v); • 'argomentazione' richieste però le parti e udite diligentemente le *ragioni* loro (C42r); sia udito per lo detto notaio e ufficiale forestiere de' beni di rubelli e le sue *ragioni* sieno udite e ricevute per lui sença fare il detto diposito di trecento fiorini d'oro (C55v).

RAGIONEVOLEMENTE • 'secondo il diritto' cotali beni [...] che elli li tenga *ragionevolmente* et di ragione (P251r); si racconcino per quelli a' quali il conservamento e lo riparamento d'esse *ragionevolmente* appartiene (C152r); • 'in maniera fondata' del quale si potesse *ragionevolmente* avere sospetto (C110v).

[RAGIONIERE] • 'ufficiale contabile' Della chiamata et officio delli *ragionieri* che essere debbono col detto iudice et ufficiale (P21r); i quali misuratori veramente sieno misuratori e *ragionieri* (C42r).

[RAGUAGLIARE] • 'pareggiare' ma in tutte quelle cose le quali ad utilidade et favore delli sbanditi nella presente sententia noi ordiniamo voglamo che *sieno raguagliati* li ghibellini (P256r); • 'di strumenti di misura, adeguare alla unità di misura stabilita' essi rectori siano tenuti et debbano della loro Arte eligere cui vorranno a dirizzare et *raguagliare* le loro stadere alle spese de' pesatori (P136r).

[RAGUAGLIO] • *'pareggiamento, peso aggiuntivo per tenere pari i piatti della bilancia' avere e tenere debbano iusti pesi et misure segnate del segnale del Comune di Firenze et bilance pari senza alcuno *raguaglo* o traccollo (P104r).

[RAGUARDARE] • 'considerare, soprattutto per commisurare in concreto una pena' *raguardata* la qualitate del fatto et la conditione della persona (P95r); • *'risistemare' quando andasseno per riformagione d'alcuna dele dette leghe che debbano *essere raguardate* (C205r).

RAGUNANZA • 'riunione, assemblea, anche spontanea' Nulla persona faccia *ragunanza* alcuna nella cittade o nel contado o distretto di Firenze senza licença di messer la Podestde (P155v); • 'riunione di consiglio' acciò che delle predette cose rendano certi li notari della detta arte nella loro *ragunanza* (P169v).

RAGUNARE • ‘riunire’ Neuno stea ritto in pié nel luogo dove *si raguna* alcuno consiglio (P27r); • ‘convocare’ Possa messere la Podestade, quando a llui parrae, lo consiglio del Comune et della Podestade *ragunare* (P25v); • ‘raccoliere’ Et nulla persona ponga o faccia porre o *raguni* per alcuno modo alcuno fastidio o spazatura a necessitate di suo corpo o altro modo presso alle porte della cittade (P244r).

RAGUNATA • ‘riunione, in particolare sediziosa’ Della pena di coloro che faranno *ragunata* o invitata per rompere il Popolo o gl’Ordinamenti della giustitia (P156v).

[RAMPICONE] • ‘asta con uncino’ li quali *rampiconi* sieno per trarre a terra le case et le parti delle case et quelle disfare (P52v).

[RAMPIONE] • *‘lo stesso che *rampicone*’ due *rampioni* di ferro (P52v).

[RAPIMENTO] • ‘il fatto criminoso del rapire’ incendi, *rapimenti* di femine, avolterii et strupi (P124r).

RAPINA • ‘sottrazione di cosa fatta con violenza’ Et che homicidii, furti, *rapine*, incendi et altre cose enormi non ardiscono di fare (P182r); ovvero condannato per furto ovvero *rapina* in dugento livre di denari fiorentini piccioli (C163v).

[RAPIRE] • ‘portare via con la forza una persona, detto in particolare di donna o monaca’ Di coloro che *rapiscono* le femine (P120r); • ‘sottrarre illecitamente’ a tutti quelli a’ quali ufficiali alcuni del Comune di Firenze illeciti e gravi salari *averanno rapito* ovvero tolto messere lo Capitano e difensore sie tenuto di fare restituire (C122v).

RAPITORE • ‘chi rapisce’ Il *rapitore* d’alcuna vergine o honesta vedova o di moglie altrui (P149v); E tale *rapitore* possa messere lo Capitano condannare infino in somma di cinquanta livre di denari fiorentini piccioli (C122v).

[RAPPORTAGIONE] • ‘relazione’ i quali faccino le richieste, le *rapportagioni* e l’altre cose le quali a essi per fare il loro officio saranno imposte (C100r).

RAPPORTAMENTO • ‘relazione’ credendo in queste cose al *raportamento* d’uno de’ suoi notari o di due berrovieri che raportino per suo saramento (P107v); a ciascuno notaio che scrivesse tale deliberatione ovvero *rapportamento* (C162r).

RAPPORTARE • ‘riferire, descrivere con relazione’ neuno messo debba entrare o stare infra le dette stanghe, se non quando *raportasse* o facesse scrivere alcuna relatione (P10r); Sia tenuto ancora al tempo del detto giuramento et sodamento di *raportare* al’oficiale forestiere posto sopra li beni de’ rubelli tutti et ciascuno beni degli condannati (P49r); sotto la pena di cinquecento livre di fiorinelli piccioli a ciascuno di coloro che *raportasse* ovvero deliberasse, et a ciascuno notaio che scrivesse tale deliberatione ovvero *rapportamento* (C162r); • ‘in particolare a fini fiscali o per l’applicazione di una sanzione’ sicondo la forma degli ordinamenti del detto Comune nel detto officio de’ beni di rubelli, *rapportati* ovvero tassati ovvero che si rapportaranno ovvero che si tassaranno a ragione di staia otto di grano per lo primo centinaio dele dote loro (C57v) • ‘portare’ a pagare cotali pene al Comune di Firenze sia costretto ciascuno così menato, preso o *raportato* di fatto ançi ch’egli sia lasciato della forza del detto Comune (P131); ma se li detti beni non si possono vendere, dare e assegnare si debbano in sequestro et stagina al sergente delli detti guardiani et a qualunque altra persona *raportante* quelle lettere et mandamenti (P251r).

RAPPRENDERE • ‘rivalersi’ Et le predette cose abbiano luogo durando la detta rapresaglia o licenza di *rapprendere* o che per inanzi si concedesse (P14v); quello cotale che così distenuto o gravato fosse in persona o in avere si possa *rapprendere* d’ogni danno e spese e interesse che per la detta cagione avesse sostenuto o ricevuto (C135v).

RAPPRESAGLIA • ‘procedimento per esigere coattivamente il credito nei confronti dello straniero’ debba sospendere alcuna licentia di *rappresagle* conceduta o che si concederà (P97v); A cessare ogni cagione e materia di *rappresaglia*, proveduto e ordinato è che [...] (C134v).

RAPPRESENTAGIONE • ‘consegna’ etiamdio fatta cotale *rappresentagione* et rasegnagione al suo successore per vece et per nome del detto Comune di Firenze (P51r); incontinentemente fatta la *rappresentagione* a messere la Podestà di questo tale il quale è fuggito ovvero fuggirà chola pecunia del Comune predetto (C79v); • ‘anche la scrittura che documenta la consegna’ La quale relatione et *rappresentagione* tale iudice o ufficiali nelli detti atti faccia scrivere per uno de’ suoi notai (P34v).

RAPPRESENTARE • ‘consegnare’ Di non *ripresentare* il grano per altra persona che per quella di cui sarà (C1r) • ‘consegnare, in particolare alla giustizia; far comparire in giudizio’ ‘l menino alle carceri delle Stinche del detto Comune, quello cotale così preso menare et *rappresentare* dinanzi dal giudice o ufficiale di cui licentia o comandamento il presoro (P34v); qualunque alcuno di predetti così condannati ovvero che saranno condannati per la cagione predetta *rappresenterà* in forza del Comune di Firenze vivo durante la condannagione predetta abbia dela pecunia del Comune di Firenze livre mille di denari fiorentini piccioli (C117r); si obblighino solennemente di stare in giudizio e di pagare il giudicato e di *rappresentare* la persona del principale a mandato del giudice che cognosce del piato (C133r); la detta pecunia e cose *rappresenti* e *rappresentare* sia tenuto e debba (C124v).

[RAPPRESENTAZIONE] • *‘consegna’ fatta primamente fede a quelli camarlinghi secolari della *rappresentatione* o menamento di questo cotale malefattore in forza del Comune di Firenze per publica carta (P183v).

RASSEGNA • ‘ispezione, controllo’ a rasegnare et per rasegnare quelli maestri et portatori la *rassegna* de’ quali li fia commessa di fare per lo detto notaio del fuoco (P155r); e chi non sarà trovato in questa tale *rassegna* ovvero mostra paghi a’ detti camarlinghi soldi diece di denari fiorentini piccioli per ciascuno difetto (C100v); • ‘anche l’atto che contiene il risultato dell’ispezione’ li quali frati le dette *rassegne* et l’excuse [...] siane tenuti di dare e di rassegnare al’ufficio et alli ufficiali de’ difetti de’ soldati (P60r).

RASSEGNAGIONE • ‘ispezione, rassegna’ Lo quale messere lo Podestade sia tenuto et debba fare fare la *rasegnagione* et mostra di tutti et ciascuno ufficiali, familiari, cavalli che tenere et avere dee nel detto officio secondo la forma della sua electione (P6v); ‘anche l’atto che contiene il risultato dell’ispezione’ Tutte et ciascuna *rasegnagioni* che si debbono fare delli rectori et ufficiali del Comune di Firenze [...] sieno date [...] (P60r); • ‘consegna’ se non finito l’ufficio di cotale castellano, etiamdio fatta cotale *rappresentagione* et *rasegnagione* al suo successore per vece et per nome del detto Comune di Firenze (P51r).

RASSEGNAAMENTO • ‘consegna’ Del *rassegnamento* delle masseritie del Comune apo messer la Podestade (P7r); ma poi che sarà tornata al’obbidiença del detto Comune faccisi lo *rassegnamento* e il compito a llei (P58r).

RASSEGNARE • ‘controllare, passare in rassegna’ li ufficiali della condotta de’ soldati [...] siano tenuti et debbano [...] tutti et ciascuno castellani [...] *rasegnare* et ricercare, et colui che non vi fia trovato o non starà a quella guardia sia condannato (P52v); E chola detta campana dela Montanina si suoni quando *si rassegnasse* la cavalcata, e chola campana del Popolo si suoni quando si rassegnasseno balestrieri overo pedoni (C37r); • ‘consegnare’ li detti camarlinghi siano tenuti di *rasegnare* lo detto libro alli loro successori (P90v); sieno tenuti e debbano infra quindici di diposto l’ufficio loro rendere e *rasegnare* a’ loro successori la pecunia che sarà pervenuta ale loro mani per ragione del’ufficio (C15r).

[RASSEGNAZIONE] • ‘consegna’ Salvo che nulla si tolga per la *rasegnatione* o restituzione de’ fanciulli o delle fanciulle (P129v).

[RASSEMBRARE] • ‘trascrivere’ I nomi di coloro che non pagano libbra overo prestança, la quale egli debbano pagare, *sieno* recati e *rassebrati* in carte e quaderni di pecora (C168v).

RASURA • ‘cancellazione’ Et chi commettesse malitia o falsitade o *rasura* frodolentemente in questo cotale libro sia punito ad arbitrio di messer la Podestà (P84v).

RATA • ‘quota, frazione di un tutto, in particolare di una somma di denaro’ ditrattane per *rata* la parte di colui che così pagherà (P94v); • *per rata* ‘in proporzione’ sieno tenuti et debbano dare et pagare al detto iudice ciascuno mese come *per rata* tocche-rae (P15r); *per rata* come toccasse (C134v); • *per rata di tempo* ‘in ragione del tempo maturato (TLIO)’ il detto iudice non possa scuotere o avere lo salario se non *per rata di tempo* ch’egli fia stato nelli detti officii (P15r); E basti la detta propostura *per rata di tempo* come toccherà a ciascuno proposto (C98v).

RATIFICARE • ‘dare validità o efficacia a un atto che ne è privo per mancanza degli elementi essenziali soggettivi od oggettivi’ coloro in cui nome cotale pace fatta sarà sieno tenuti quella pace *ratificare* per publica carta (P124r).

[RATIFICAZIONE] • ‘atto del ratificare’ item che tutte le promessioni et obligationi et rinuntitioni et *ratificationi* [...] sieno ferme et rate né si possano ritrattare di ragione o di fatto (P114r).

[RATO] • ‘deciso, approvato’ item che tutte le promessioni et obligationi et rinuntitioni et *ratificationi* [...] sieno ferme et *rate* né si possano ritrattare di ragione o di fatto (P114r); Tutti gli ordinamenti e statuti [...] sieno fermi e *rati* e interamente s’osservino come statuti del Comune di Firenze (C129r).

[RATTENERE] • ‘trattenere, impedire nella libera circolazione’ li mercatanti [...] nel’altrui parti *furono rattenuti*, presi, gravati o da loro riscossa moneta o comunque impediti (P236r).

[RATTURA] • ‘rapimento’ condannato per *raptura* d’alcuna religiosa donna overo per cognosciarla carnalmente essa religiosa (C163v).

RAUNAMENTO • ‘riunione’ Delo *raunamento* di Gonfalonieri, consiglieri, restrignetori ciascuno mese e la proposta che debba essere fatta in essa (C112v); • ‘in particolare,

riunione sediziosa' presumma fare overo far fare overo fare servire, celatamente overo palesemente, cospirazione alcuna overo *raunamento*, postura, patto, monopolio overo dogana di cose overo sopra cose overo factioni, che pertengono all'arte sua overo d'altri (C142r); • 'riunione di festeggiamento, in particolare per matrimonio, ricevimento' Anche, che niuno giuramento o *raunamento* di matrimonio si possa fare in Firençe in numero più che di cinquanta huomini per parte (C216r).

RAUNARE • 'riunire' Che ' grandi di diverse case non *si raunino* insieme a commettere malefici (C177r); • 'detto in particolare dei componenti di un organo collegiale; convocare' e essi così eletti overo due parti di loro *raunare* e raunare fare in casa dela detta arte (C43v); E che messere la Podestà overo Capitano non possa *raunare* il consiglio del Popolo overo del Comune di Firençe nel quale contra le predette cose [...] alcuna cosa si proponesse (C119v).

RAVOLLARE • *'essere pendente, detto di lite' cognoscere, decidere e terminare tutte e ciascuna liti e questioni che *si ravollono* overo ravollare [lat. *vertere*] si potessero intra qualunque comperatori di qualunque gabelle del Comune di Firençe (C78r).

[RAZIONALE] • 'dotato di raziocinio' Se alcuno animale non *rationale*, cioè cavallo, mulo, giumento o asino, sarà alogato a vettura et poi fia morto o magagnato apo il conduttore (P94v).

REALE¹ agg. • 'che riguarda o colpisce i beni' et per presura delle persone et per disfacimento de' beni et per qualunque altri rimedii *reali* et personali (P200r); niuna libbra, imposta, fattione, prestança overo alcuna gravecca personale overo *reale* s'imponga (C191r).

REALE² agg. • 'di re' et le lettere *reali* che scrisse Guiglelmo Bertaldi notaio delle ragioni pertinenti al Comune di Firenze (P213r).

REALE³ sost. • 'tipo di moneta d'oro' a parigini, tornesi o marchi o a soldo o a *reale* o ad altro compito (P102v).

REALMENTE • 'con esecuzione che colpisce i beni' mandare ad executione personalmente et *realmente* (P28v); costringere *realmente* e personalmente (C56v); • 'effettivamente' *realmente* sia fatto il dare delle dette masseritie et cose (P52r); overo *realmente* pagasse a' camarlinghi dela camera del Comune di Firençe [...] tutto quello che sarà deliberato per l'offitio di signori Priori (C170v).

REAMENTE • 'malvagiamente' Di certi processi et lege in ispetie *reamente* fatti di casarli (P208v).

RECARE • «Condurre da luogo a luogo; ma si dice di quelle cose che si avvicinano dove noi siamo» (Tomm.) Salvo che le cose vendereccie che *si recano* di fuori nella cittade predetta si possano liberamente tenere nella via quello die che fieno recate a vendersi (P189v); Mugnai e portatori sieno tenuti e debbano sempre, quando portano e *recano* il grano overo farina, portare la statea dritta (C18v); • 'anche in senso figurato' se cotale sententia sarà data in maggiore o in minore quantitate riducasi o *rechisi* a debita quantitate o alla quantitate contenta nelli statuti et ordinamenti del Popolo et del Comune di Firençe (P127r); • 'denunciare e descrivere per scritto, soprattutto a proposito di beni immobili' di *recare* et assegnare in scrittura li beni degli sbanditi et condannati del Comune di Firenze (P48v); fosse questione d'alcuno o d'alcuni, che si

recassoro per alcuni tali eletti a *recare* li huomini della sua casa (P223v) • ‘di notaio in relazione al rogito di un atto, scrivere’ sia tenuto di compiere quelle scritture et imbreviature et quelle in publica forma *recare* con tutte et ciascuna clausule opportune et usate d’apporre in cotali scritture (P81r).

RECATA • ‘denuncia per iscritto’ debbano fare la *recata* degl’uomini della sua casa (P223v).

[RECATORE] • ‘Chi reca’ Et che li detti *recatori* et che faranno *recare* rena non possano avere regitore (P240r).

RECATURA • ‘atto del recare’ tre libre per ciascuno staio di grano per portatura, macinatura e *recatura* per ciascuno staio di biada (C18v).

[RECEZIONE] • ‘atto del ricevere’ sì che doppo la *receptione* del detto libro chiaramente apparisca nel libro predetto i nomi e pronomi di predetti (C83r); • ‘accettazione d’una carica’ sì che niuna ragione per la electione overo *receptione* predetta se acquisti a llui (C5v).

RECITARE • ‘pronunziare ad alta voce e in pubblico’ nel principio et nel mezo del suo regimento queste constitutioni, statuti et leggi fare *recitare* in publico parlamento (P266r).

REDA • ‘erede’ sia tenuto di rispondere et di dire s’egli è *reda* di cotale persona o no (P95r); abbiano rigresso sommario contra tale che possiede overo tiene e contra le sue *rede* e beni (C60v); i figliuoli overo *reda* di tale corpo morto (C218r).

REDDIRE • ‘tornare’ andassoro o *reddessoro* di comandamento d’esso messere Podestade per lo contado o distretto di Firenze (P6v); infino ch’elli andranno et staranno et saranno et *rediranno* del’hoste et cavalcata (P38v); possa liberamente venire e *redire* per lo distretto di Firenze (C17v); li altri che vanno continuo et *reggono* [lat. *reddeunt*] a Bologna et a Firenze (P229r); ‘anche in senso figurato’ se elli non vorranno *reddire* alle comandamenta della Chiesa (P129r); • ‘spettare’ ma quello tutto pertegna et *regga* [lat. *redeat*] al detto pioviero di San Giovanni (P229v).

REDDITA • ‘ritorno’ otto die dopo la sua *reddita* (P75r).

REDDIMENTO • ‘ritorno’ Et che neuno impedisca lo detto andamento o *reddimento* (P83v).

[REDENZIONE] • ‘rimedio, scampo’ quella casa sança alcuna *redentione* infino alle fondamenta sia disfatta (P146v).

REDITÀ • ‘eredità’ non obstante alcuna rinuntiagione overo abstinencia di *redità* overo legge overo ragione (C126v).

REDURRE → RIDURRE

REDUZIONE → RIDUZIONE

REGGERE • ‘governare, amministrare’ Inpertanto a quelle licite compagnie per lo generale concedimento di coloro che *reggono* la cittade si potrae provvedere come [...] (P257v); vivano e sé *reggano* agli statuti e sicondo gli statuti e ordinamenti del Comune di Firenze (C12r); • ‘con particolare riferimento all’amministrazione della giustizia’ Iuri il sopradetto messere Podestade [...] a buona fede senza frode *reggere*, salvare

et guardare tutto lo tempo del suo regimento la cittade di Firenze (P4r); • *reggere un officio* ‘esserne titolare’ Li signori Priori del’arti e ’l Gonfaloniere della giustitia del Popolo [et] del Comune di Firenze che *regeranno* quello oficio al tempo del’avenimento d’alcuno Podestade o Capitano del Popolo o Executore (P1r).

REGGIMENTO • ‘governo’ il quale personalmente verràe al *regimento* della cittade di Firenze nel termine a llui assegnato per lo Comune di Firenze (P3v); La cura del *regimento* a noi da cielo commesso et l’alteza della imperiale dignitade (P266v); • ‘carica, ufficio pubblico’ e ’l *regimento* della podesteria fare in essa con la sua famigla (P4r); nela detta città e conta[do] per vigore del suo *reggimento* overo d’officio giuriditione alcuna debba in esso *reggimento* overo offitio fare (C78v); • ‘in particolare giurisdizionale’ quello cotale che commetteràe o farà commettere il maleficio sia punito per li *regimenti* di Firenze secondo la forma degli statuti et ordinamenti del Comune di Firenze (P124r); E le predette cose precisamente si debbano servare per ciascuno *reggimenti* e ufficiali fiorentini (C125r); • ‘al singolare talora pare indicare il solo Podestà’ possa e debba essere punito e condannato per lo *reggimento* di Firenze sicondo la forma dela ragione e degli statuti del Comune di Firenze (C178v); • ‘al plurale, il Podestà, il Capitano, i Priori e il Gonfaloniere di Giustizia’ Che i Gonfalonieri delle compagnie sieno tenuti d’andare choll’offeso dinançi a’ *reggimenti* dela città di Firenze (C112r); • ‘altre volte il Podestà è distinto dal *regimento*’ Et la Podestà et li *regimenti* della cittade di Firenze sieno tenuti a richesta de’ consoli del’Arte della Lana costringere [...] (P112v); se non fia di licentia della Podestade o del *regimento* di Firenze (P155v).

REGGITORE • ‘Chi regge, magistrato in generale’ Et che li detti recatori et che faranno recare rena non possano avere *regitore*, né alcuna dogana o fare postura tra loro (P240r); • ‘magistrato fiorentino del contado e del distretto’ Ancora che sindaco et *regitore* di Comune o di pioviero o di Popolo del contado o del distretto di Firenze [...] (P33v).

[REGGITORIA] • ‘*ufficio del reggitore’ debbano stare et essere sotto la *regitoria* d’uno de’ più proximani popoli che elli vorranno (P50v).

[REGISTRAZIONE] • ‘la scrittura su un libro o registro’ et per *registratione* del’estimo di singolari persone della cittade et contado di Firenze abbiano danari .i. piccioli (P195v); Che ’ contratti no· seno vitiati per cagione di gabella non pagata overo per la *registratione* non fatta (C191v).

REGOLA • ‘statuto di ordine religioso, e l’ordine stesso e i suoi componenti’ se elli non fosse della vita et *regola* de’ pinçocheri (P234v); e per lo invitare *regole*, stendare panche, spaccare vie o porre stoie in niuna casa possa torre o ricievere [...] (C221v).

REGOLATORE • ‘*Regolatori delle entrate e delle uscite (o delle spese) o anche solo regolatori’ magistratura finanziaria fiorentina’ infra ’l tempo et termine a loro assegnato per l’oficio de’ *regolatori* (P22v); Che nela città di Firenze sia l’ufficio il quale sia appellato l’oficio di *regolatori* del’intrate e del’uscite del Comune di Firenze (C80r).

REGRESSO • ‘diritto di recuperare una somma pagata nell’interesse di altri’ avendo quelli mallevadori *regresso* contro al comune et al popolo et alle singolari persone di quello comune o popolo (49r); cotale pagante abbia *regresso* sommario contra gli compagni insieme sença romore e strepito et figura di giudicio (C175r).

[REIETTO] • *‘respinto’ e altrimenti il suo ricorso liberamente sia *reieto* per lo detto ufficiale e suoi consiglieri (C134r).

REITERARE • ‘ripetere, nella specie un’azione criminosa’ et neentemenò quello cotale che terza volta reitererà o farà *reiterare* possa et debba essere descritto nel detto libro (P149v).

[REO] • ‘di moneta, costituito da una quantità inferiore di metallo rispetto al dovuto’ moneta d’ariento o piccola non fosse tonduta o limata o ribattuta o *rea* o vietata (P166r).

[RELATO] • *‘registrato’ o alcuni beni o ragioni comunque *relate* nel Comune di Firenze o nel’ufficio de’ beni de’ rubelli (P87v); si neghi questi tali beni essere nel Comune overo popolo nelo quale sieno scritti, *relati* overo tassati (C58v).

RELIGIONE • *‘sotto *religione*, sotto il vincolo sacro’ sieno tenuti e debbiano, precisamente e *sotto religione* del fatto iuramento [lat. *sub religione prestiti iuramenti*], di costringere tali cum giuramento, con apponimenti di pene, con obligagioni (C165r).

RENDIMENTO • ‘atto del rendere’ sença alcuno *rendimento* di ragione overo di cagione di scientia del detto suo e sença alcuno altro aiuto (C177v).

RENDITURA • *‘atto del rendere’ tolga et torre possa della *renditura* di cotale consiglio li salari infrascritti, cioè [...] (P116v).

REPENTINO • *‘fissato all’improvviso’ non obstanti alcune ferie solenni o *repentine* (P13r).

RESIDENZA • ‘lo stare’ né ancora con alcuno delli ufficiali predetti fare continua o quasi continua *residentia*, e della *residentia* si stea et stare si debba alla dichiaragione de’ signori Priori (P57v); • *‘sede d’uno ufficio’ raunarsi [...] nel luogo dela *residença* del’ufficio loro (C72r).

RESTITUIRE • ‘rendere, riconsegnare’ *restituere* quella dote et donagione (P77r); • ‘risarcire’ quello si debba amendare et *restituere* a colui ch’avrà ricevuto lo danno (P88r); • ‘reintegrare in una particolare condizione, anche relativamente all’esercizio di incarichi pubblici’ per questa cagione fare *sieno* liberati et *restituiti* alla loro prima libertade (P139v); sieno e essere s’intendano habili e capaci e per tutto interamente *restituiti* agli uffici, benefici, brivilegi e honori del detto Comune (C172r); • ‘rimettere con provvedimento del giudice nella condizione precedente a quella della commissione di un atto illecito’ e sia avuto per *restituto* a ogni cosa interamente di ragione e di fatto.

[RESTITUZIONE] • ‘atto del restituire, riconsegna’ Et per simile modo di fatto sia costretto il dipositario a *restitutione* del diposito fare a colui al quale pronuntiato sarà che si debba dare o ristituire (P69v); ‘adempimento’ sieno tenuti et debbano costringere cotale debitore alla *restitutione* di quello debito (P92v); • ‘risarcimento’ Et oltre questo condanniamo la parte che fallerà in ciò ad *restitutione* di tutti danni et spese che adiverrae che l’altra parte soporti (P258v); • *restituzione in integro* ‘eliminazione di qualsivoglia effetto di un atto illegittimo disposta dal giudice’ non si possa appellare o di nullitade opporre o suplicare o domandare *restitutione* in integritade [lat. *restitutionem in integrum*] (P7v); sieno conservati sança danno dal comune della cittade o del luogo per piena *restitutione* (P263r).

[RESTRIGNITORE] → [RISTRIGNITORE]

RETTORE • ‘ufficiale dotato di funzioni giurisdizionali, in particolare il Podestà, il Capitano e l’Esecutore degli Ordinamenti di giustizia’ vacante il *rettore* della podesteria (P11r); in nullo modo sia udito o a lui per alcuna guisa sia renduta ragione per alcuno *rectore* o ufficiale del detto Comune (P72r); ad arbitrio della Podestade o del *rettore* del Comune di Firenze che per lo tempo sarà (P148v); Et la Podestade e tutti gl’altri *rectori* del detto Comune, richesi da quello cotale mallevadore od obbligato, sia tenuto di procedere contro (P226v); il detto ufficio del capitaneato vacante di *rettore* (C55r); richiesto per parte d’alcuno *rectore* ovvero ufficiale del Comune ovvero del Popolo di Firenze, che di questo à cognitione (C132r); • ‘magistrato che amministra le comunità del contado o del distretto’ Et che li *rectori* delle ville et de’ luoghi del contado et distretto di Firenze et ciascuno di loro lo detto iudice [...] sia tenuto e debba sindacare (P17v) • ‘governatore generale, massima autorità politica’ avere alcuno per imperadore o per re de’ Romani, né per signore o *rectore* della provincia di Toscana contra la voluntade della Chiesa predetta o di suo comandamento (P259v) • ‘magistrato di un’Arte’ vietamento che si facesse per li consoli o *rectori* dell’arte de’ maestri (P242v); • ‘sacerdote preposto alla cura di una chiesa’ Lo *rectore* della chiesa di San Simone abbia, conduca et tegna uno buono et experto prete (P43v).

RETTORIA • ‘ufficio del rettore’ senza pena andare in quella cotale podesteria, capitaneria, *rectoria* et ufficio sanza alcuna altra licentia de’ consigli del Comune di Firenze (P131v); • *‘circoscrizione del rettore’ sì come se elli fossoro del popolo di quella *rettoria* (P50r).

RIBANDIMENTO • ‘il levar di bando’ et così pagando conseguiscano et conseguire possano il beneficio della liberatione et *ribandimento* secondo la forma de’ detti statuti et ordinamenti (P179r).

RIBANDIRE • ‘levare di bando, richiamare dall’esilio’ Et qualunque persona fia pronunziata che si debba *ribandire* et delle condannagioni et bando o della condannagione o del bando trarre et cancellare (P127r); le loro rede sieno perpetualmente isbanditi, né possano *essere ribanditi*, se im prima non pagaranno la condannagione predetta (C124r).

[RICERCATORE] • ‘incaricato di controllare il rispetto delle norme, in particolare del biado’ Messi, *ricercatori*, spie ovvero castaldi de’ detti ufficiali dela biada se in alcuna cosa falliranno ovvero peccaranno (C29r).

[RICETTACOLO] • ‘luogo nascosto, rifugio’ fia trovato in alcuno altro *receptaculo* nella detta cittade o fuori (P150v).

RICETTAGIONE • *‘atto del ricettare’ il quale isbandito sia o fue per .iiii. mesi inanzi a cotale *ricettagione* isbandito (P143r).

RICETTAMENTO • ‘atto del ricettare’ per incendio o guasto, furto o ruberia, presura o *ricettamento* (P89v).

RICETTARE • ‘dare ricovero, in particolare a un malfattore’ Et neuna persona ardisca o presumisca accompagnare o *ricettare* o favorire in parola o in fatto alcuno isbandito o condannato per tradimento o turbamento (P142v); • ‘detenere illecitamente’ dinunziare tutti e ciascuno che portano e *ricettano* le predette cose divietate (C18r).

[RICETTATORE] • ‘chi dà ricovero a chi deve nascondersi’ Ogni proclamatione et beneficio d’apellagione dalli heretici et da’ loro *receptatori* et fautori al postutto leviamo via (P267r).

RICEVERE • ‘prendere la prestazione stabilita o la condanna, riscuotere’ et costringere lo venditore che *riceva* lo prezo (P88r); pagata avarà a’ camarlinghi dela camera del Comune di Firenze, *receventi* per esso Comune (C163v); • ‘assumere un incarico o sim.’ né alcuna commissione *riceva* o alcuna questione criminale o civile *riceva* (P86v); • ‘ottenere, accettare un ufficio’ Che ciascuno dela compagnia *riceva* l’ufficio dela compagnia e ubbidisca a’ Gonfalonieri (C89v); • ‘racogliere un atto del processo, ma anche un giuramento e sim.’ Et *riceva* il giudice le pruove dalle parti (P88v); • ‘accogliere una persona’ Niuno cittadino overo forestiere *riceva* sotto sua protectione (C19r); • ‘ammettere in un gruppo e sim.’ li sopranomi di tutti li artefici di cotale arte et di coloro che per inanzi *riceveranno* al’arte per la quale saranno consoli (P110v); et etiamdio per tutte et ad tutte cose *siano ricevuti* et sieno abili et soficienti, sì come veri popolari della cittade di Firenze (P217v); • ‘patire, subire un’ingiuria, un danno’ Et tutti quelli che *riceveranno* danno per arsione o per guasto possano et a lloro sia licito dinuntiare et accusare (89r); che alcuno *riceva* ingiuria da quelli votatori (P248r).

RICEVIMENTO • ‘atto del ricevere, che può di volta specificarsi in riscossione etc.’ Item che di tutti et chiascuni chiedimenti, *ricevimenti* et exactioni di pecunia (P37v).

RICEVUTO • *‘posta contabile in entrata’ abbia libro di ragioni nel quale si scrivessoro o scritte fossoro il *ricevuto* et dato o il *ricevuto* solamente o il dato solamente (P84r).

RICHIAMARSI • ‘far ricorso al giudice per chiedere giustizia nei confronti di qualcuno, citare in giudizio’ sia tenuto et debba *richiamarsi* nella corte del suo quartiere (P9r); li distrittuali [...] si possano *richiamare* et domandare dinanzi da qualunque iudice vorranno (P9r); li detti pagamenti domandi et riscuota dal’attore et *richiamante* (P34r); contro alcuno di quella arte che si *richiamasse* d’alcuno di quella arte in altra corte (P103v).

RICHIAMO • ‘domanda giudiziale’ neentemenno proceda lo detto giudice sopra il *richiamo*, petitione o dinuntiagione (P88v); • ‘denuncia’ Se alcuno di qualunque conditione farà *richiamo* d’alcuno berovieri di messere lo Podestà (C167v).

RICHIEDERE • ‘domandare’ purché colui che vorràe hedificare o fare hedificare prima *richegia* il consorte et consorti se vuole hedificare (P115v); • ‘esigere’ la cura del regimento a noi da cielo commesso et l’alteza della imperiale dignitate [...] *richegino* che noi operiamo lo materiale coltello lo quale, partito dal sacerdotio, usiamo contra li inimici (P266v); • ‘rivolgersi a un ufficiale pubblico perché intervenga’ Et se li regitori del comune, pioviero, universitate et popoli o li sindachi loro *richesti* non verranno (P74v); • ‘essere opportuno, necessario’ a conseguire le pene predette o alcuna di quelle con effetto nulla altro *si richegia* (P133v); lo Executore sia tenuto di credere e debba ala semplice parola, non *richeggiando* altra prova overo giuramento (C113r); • ‘prevedere’ sì come *richiede* et domanda la forma della ragione et degli statuti della detta cittade di Firenze (P2r) • ‘citare’ sia tenuto messer la Podestà della detta cittade, che fia richesto, fare *richiedere* per li messi del detto Comune personalmente o almeno alla casa et alla chiesa (P113v); • ‘convocare’ la chiamata [...] si faccia [...] per le compagnie del Popolo di Firenze o per le due parti di loro, etiamdio li altri absenti et non *richesti* o presenti et contradicenti o per altra contraditione impediti (P52v). Et se

li regitori del comune, pioviero, universitade et popoli o li sindachi loro *richesti* non verranno (P74v).

RICHIEDIMENTO • ‘domanda giudiziale’ in nel domandamento overo sopra *richiedimento* dela dota d’essa donna (C170r).

RICHIESTA • ‘domanda per ottenere una prestazione, un servizio’ fatta semplice *richesta* a loro di pagare le predette cose al camarlingo del’ officio del fuoco (P56v); essere riscosse le pene a *richiesta* de’ detti ufficiali (C29v); • ‘domanda giudiziale’ sia tenuto ispacciare ogni processo infra quindici di che verranno dal dì dela prima *rechesta* (C219v).

RICIDERE • ‘dirimere, risolvere’ e esse [questioni] anche di fatto *ricidere* e terminare (C31r); • ‘di sentyenza, annullare, cassare’ e processi e sententie d’essi per pretesto di nullità non si rompano, ma per via d’iniquità si possano *ricidere*, non obstante alcuno altro capitolo di statuto (C42v).

RICIDIMENTO • *‘amputazione’ fedita enorme con vituperatione della faccia per aparente cicatrice o fedita con debilitatione o *ricidimento* di membro (P218v).

RICOGLIERE • ‘racogliere’ Niuna persona grande overo picciola ricolga overo *ricogliere* faccia lana (C164v); • ‘ritirare’ Niuno possa essere costretto di *ricogliere* alcune scritte se non per lo notaio il quale l’imbreviature overo i protocolli avesse scritto (C122r) • ‘procedere alla raccolta dei voti’ E ciascuno d’essi frati e ciascuno altro, al quale fosse commesso *ricogliere* esse fave con uno bossolo in mano (C94v); • ‘riscuotere’ la pecunia che si *ricoglerà* delle dette gabelle et rendite et provenimenti (P56r).

[RICOLLETTORE] • ‘chi è incaricato di riscuotere un’imposta’ Ma se alcuno pagarà e sia molestato per li picchonari, messi, ufficiali overo *recollettori* a loro petitione, sieno condannati i comperatori (P10v); per li quali passaggieri e *ricollettori* e messi sieno tenuti i comperatori di queste cotali gabelle, rendite e proventi (C117v).

RICOLTA • *‘bene dato in garanzia’ il frutto e la rendita dela detta *ricolta* in tutto pervenga a’ detti che prestano (C62v).

RICOMPERA • ‘riscatto’ quello che pagato fosse o si pagasse per *ricompera* di questo cotale preso o per lo danno che seguitato ne fosse o seguitasse (P139v).

RICOMPERARE • ‘riscattare’ senza poterli *ricomperare* quelli beni per li consorti o congiunti dal Comune predetto (P175r); abbia fatto pigliare alcuna persona per farla *ricomperare* (C163v).

[RICOMPERAZIONE] • ‘riscatto’ di fatto siano disfatte et guastate infino alle fondamenta, senza *ricomperatione* (P139r).

[RICONVENZIONE] • *‘azione proposta dal convenuto nel giudizio introdotto dall’attore’ nè di pagare quello che fia giudicato nel piato della *riconventione* o conventione (P68r).

RICORRERE • domandare che sopra quella dubitatione [...] *ricorrere* si possa al giudicio de’ consoli dell’Arte (P85v).

RICORSO • la quale deliberatione [...] siano tenuti di fare [...] infra due mesi dal die nel quale [...] lo detto *ricorso* proposto [...] sarà (P85v).

RICOVERARE • ‘recuperare, riprendere il possesso di qualcosa’ per alcuno modo cotale cosa alienata per vigore del presente statuto *ricoverare* non possa (P98v); sieno tenuti

e debbano ritrovare e *ricoverare* e al Comune di Firenze fare divenire e ridurre tutte e ciascuna ragioni, beni, terreni (C72v).

RICUSAGIONE • *‘rifiuto’ Et neentemeno non ricevano queste cotali divietagioni o *ricusagioni* (P137v).

RICUSARE • ‘rifiutare’ neuno [...] ardisca o presumisca per alcuno modo *ricusare* la iurisdizione del Comune di Firenze (P137v); il camarlingo di tale arte esso pagamento *averà ricusato* ovvero non l’averà voluto ricevere (C36v).

[RIDUCITORE] • *‘chi presenta una relazione o un elenco scritto, → RIDURRE’ ch’egli fosse della casa di quelli cotali *riducitori* o no (P223v).

RIDURRE • ‘diminuire, scemare’ se cotale sententia sarà data in maggiore o in minore quantitate *riducasi* o rechisi a debita quantitate o alla quantitate contenta nelli statuti et ordinamenti (P127r); • *‘organizzare, sistemare con ordine, anche diminuendo la complessità’ le predette cose abbreviate, corrette et dichiarate insieme fece *riducere* et comporre gl’infrascritti statuti per messere Thomaso di ser Puccio d’Agobio (P1r); • *‘scrivere, in particolare per mano di notaio redigere con ogni formalità che valga a far acquistare all’atto la pubblica fede’ la qual vendita *si riduca* in publica forma (C78v); • *‘mettere per scritto su polizze i nomi dei candidati a un’elezione, scrivere in un elenco’ possano e a loro sia licito *riducere* e *riducere* fare in scritte tutti e ciascuno artefici dela detta arte (C43v); • ‘deferire (una controversia)’ non si possa appellare o di nullitate o d’iniquitate opporre o domandare che *si riduca* ad arbitrio di buono huomo (P77v); • *ridurre a memoria* ‘ricordare’ Et li cappellani di ciascuno popolo ogni mese riducano a *memoria* alli suoi popolari quelle cose che si contengono in questo capitolo (P243v).

[RIDUZIONE] • ‘diminuzione’ la quale *reductione* per sua pronuntiatione debba dichiarare et fare scrivere nelli suoi atti (P67r); • *‘lo scrivere, il documento scritto’ ciascuno deli scritti nela *reductione* ovvero scrittura predetta si leggano e nomininsi singolarmente (C46r); • ‘deferimento (di una controversia) ad un arbitro’ statuti che delle appellazioni, supplicationi et *reductioni* ad arbitrio di buono huomo favellano (P216v); di tale questione, cagione e *reductione* ad arbitrio di buono huomo cognosca messere lo Capitano (C121v).

RIFACIMENTO • ‘risarcimento’ ad intero *rifacimento* de’ danni (P236r).

RIFARE • ‘risarcire’ i danni [...] che per lo tempo che debba venire si faranno a’ mercatanti fiorentini al postutto li *rifaccia* e ammendi (P144v); • ‘ricostituire’ si che pubblicamente si credesse esso potere *rifare* e adempiere il capitale a tutti i suoi creditori (C128r).

RIFERMAGIONE • *‘conferma in un ufficio’ sotto pretesto di *rifermagione* o di chiamata (P57v).

RIFERMARE • ‘confermare in un ufficio’ al modo predetto *sarà rifermato* a esso officio (C38r).

RIFIUTAGIONE • ‘quietanza’ possa il detto notaio fine e *rifiutagione* fare (C57r).

RIFIUTAMENTO • ‘rinuncia, in particolare dell’eredità’ non obstante alcuno *rifiutamento* o beneficio d’inventario (P95r).

RIFIUTARE • ‘rinunciare’ li quali congiunti nieghino o *rifiutino* d’esser heredi di cotali morti (P100r); a esse ragioni rinuntiare e esse rinuntiare e *rifiutare* per publica carta (C70v); • *‘destituire da un ufficio’ se per alcuno tempo fossero chiamati essi o alcuno di loro, *siano rifiutati* et cacciati via da tale officio o beneficio (P240v).

RIFONDERE • ‘rimborsare, risarcire’ Et se altrimenti pagassoro, quello pagamento non tegna, et neentemenno essi camarlinghi che pagheranno sieno tenuti di *rifondere* nel Comune predetto (P44v).

RIFORMAGIONE • ‘deliberazione di Consiglio’ tutti et ciascuno altri statuti, ordinamenti, provisioni et *reformagioni* fatte per adietro (P58v); per vigore d’alcuno statuto, ordinamento, provisione, stantiamiento overo *reformagione* del detto Comune (C98v); • ‘in riferimento a un ufficio pubblico, in particolare la podesteria, rinnovamento, nomina dei nuovi titolari’ al regimento o officio, per la cui *reformatione* fiano mandati secondo li ordinamenti del detto Comune (P1v); • *‘modifica in sede d’impugnazione’ ’l detto giudice dell’apellagione conosca et difinisca della nullitate et *reformagione* delli lodi et delli arbitrati (P16v).

RIFORMARE • ‘deliberare, modificare, in particolare per provvedimento del Consiglio’ nelli consigli fare proposte et esse fare *reformare* (P5r); infra uno mese dal die che cotale riformagione *fia riformata* nel consiglio di messere la Podestade et del Comune di Firenze (P28v); • ‘nominare, sostituire i titolari di un ufficio o d’un’arte’ quandunche loro parrà che bisogni la detta arte *essere riformata* overo di nuovi consoli essere proveduta (P43v); di nuovo eleggiere e *reformare* i messi e camarlinghi del detto officio (C74r).

RIFORMATORE • *reformatore di consigli del Popolo e del Comune di Firenze* *‘il notaio delle riformagioni’ il notaio di signori Priori e Gonfalonieri overo e *reformatore* di consigli del Popolo e del Comune di Firenze overo altri qualunque niuna scrittura inde fare possa, ardisca o attenti (C162v).

[RIGOVERNARE] • ‘conservare con cura, riporre in luogo sicuro’ E compiuto il detto scrutinio, le dette borse [...] si *rigovernino* e ripongansi in alcuna cassa la quale si serri com tre chiavi (C46r).

[RIGUARDARE] • *‘considerare, valutare, soprattutto al fine di commisurare una sanzione’ E chi contrafarà in persona e cose ad arbitrio di messere lo Executore sia condannato, *riguardata* la qualità e la conditione dela persona e del delicto (C112v).

RIGUIDARDONAMENTO • ‘ricompensa’ per ragione di salario, dono, *riguidardonamento* (C7v).

RILASCIAGIONE • *‘scarcerazione’ Et basti a pruova di cotale *rilasciagione* la bolletta sola, sottoscritta per mano d’alcuno de’ notari (P187r).

RILASCIAMENTO • *‘trasferimento, concessione’ *rilasciamento* d’alcuna quantitate di pecunia o cosa del detto Comune (P24r); • ‘scarcerazione’ de’ presi e degl’inprigionati [...] l’offerta overo lo *relasciamento* fare non si possa (C161r); • ‘liberazione’ pienamente et liberalmente perdonarono et da sé insieme *rilasciamento* ricevettoro (P260v).

RILASCIARE • ‘scarcerare’ cotali che debbano essere sì oferti e *relasciati* dale pregioni infino ala chiesa di Santo Giovanni Batista le mitrie portare debbano in capo; • ‘annullare, rimettere una pena, liberare da un giuramento’ togliendo via et *rilasciando* iuramenti, promissioni et obligationi (P257v); • ‘restituire, consegnare’ sieno tenuti e

debbano liberamente e spacciatamente lassare e *relassare* a esso Comune di Firenze i detti beni (C62v).

[RILASSO] • *‘chi è ricaduto (nell’eresia)’ Li *rilassi* sieno morti (P267r).

RILEVAMENTO • *‘liberazione dalla responsabilità’ sia adnesso et ricevuto sança alcuno sodamento o *rilevamento* (P232r).

[RILEVAZIONE] • *‘liberazione dalla responsabilità’ della carta della procura a’ piati soldi .II. piccioli et con *relevatione* soldi .III. piccioli (P110r).

[RILEVARE] • ‘liberare dalla responsabilità patrimoniale, tenere indenne’ sia tenuto di sodare di pagare quello che fia giudicato o mostrare che elli *sia relevato* da colui che l’istituì (P68r).

RIMANDARE • *‘svolgere operazioni relative alla fusione dell’oro nella zecca’ Li ufficiali che *rimandano* l’oro affinato nela detta moneta poi che esso è affinato sieno due (C41v).

[RIMANDATORE] • *‘rimettitore, operaio specializzato della zecca addetto alla fusione dell’oro’ Che gli affinatori e *rimandatori* del’oro diano in scritte a’ signori dela moneta l’oro che essi sanno che è nela città di Firenze (C41r).

RIMANERE • *rimanere nella provvisione e nella determinazione dei signori etc.* ‘poter essere modificato dai signori etc. senza bisogno di rivolgersi ai consigli’ Et lo presente statuto *rimagna* nella provvisione et dterminatione de’ signori Priori et del Gonfaloniere della iustitia [...] dal principio dello statuto infino a questa parola [...] (P248v); • ‘cessare’ E’ consiglieri e le capitadini per quella ragione che lassasseno trattare overo trattasseno alcuna cosa dele predette, per essa ragione *si rimanghino* d’essere consiglieri (C119r).

RIMEDIO • *‘strumento giuridico per costringere all’adempimento e per eseguire una condanna’ et neentemeno sieno tenuti et costretti con opportuni *remedii* di darle (P80v); anche per condannagione e pena e guastamento di beni e presure di persone e altri *remedi* qualunque in ciascuno tempo (C193r); • ‘mezzo d’impugnazione’ et salvo ogni *rimedio* d’appellagione et di nullitate che faccia contro a cotale sententia secondo forma di statuti (P65v).

RIMEDIRE • ‘riscattare’ piglando o facendo piglare alcuno fanciullo o fanciulla o altra persona per farla *rimedire* (P178v).

RIMESSA • ‘il rimettere, nel passo: sostituzione’ E che intorno ala *rimessa* dell’altro overo degli altri che debbano essere eletti nel luogo di tale overo tali rimossi si servi per tutto il modo e la forma dela quale [...] (C104v); • ‘il rimettere, nel passo: l’inserimento nella borsa per la tratta’ incontanente sia stracciata la cedola che contiene il suo nome sença alcuna *rimessa* per lo notaio il quale debba fare la carta di tale tratta (C146v).

RIMMISSIONE • ‘affidamento, incarico’ sença *rimessione* in essi Priori e Gonfaloniere di giustitia che si faccia (C212v) • ‘perdono’ Conseguentemente si faccia per essi sindachi generale et piena *rimessione* per nome delle parti et huomini delle dette parti delle ingiurie, offese, excessi, maleficii (P255r); • ‘nuovo inserimento nella borsa della tratta’ E intorno ale tratte d’essi notari, stracciamenti, *rimessioni*, vietamenti, divieti, uffici, brivileggi e altre qualunque cose abbino luogo e osservinsi gli statuti (C97r).

RIMETTERE • ‘affidare, trasferire la decisione di una questione e sim.’ elegere per li consoli della sua arte senza farne commissione o *rimettere* nelli signori Priori et Gon-

faloniere della giustitia (P29v); • ‘destinare a un ufficio al posto di un altro, sostituire’ et in luogo di quello cotale privato o rimosso un altro incontanente *sia rimesso* per li signori Priori del’arti et per lo Gonfaloniere della giustitia (P38v); • ‘inserire di nuovo nella borsa per la tratta’ essa cedola *si rimetta* e ala tratta d’un altro idoneo si proceda (C97r).

RIMORE → ROMORE

RIMOVIMENTO • ‘rimozione da un ufficio’ sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli e di *rimovimento* dal’ufficio detto dinançi (C108r).

RIMPROVERARE • *‘accusare falsamente o senza prove’ Se alcuno *rimprovererae* ad alcuna persona alcuno homicidio, fedita o altro maleficio, sia tenuto messer la Podestade [...] (P152r).

RIMUOVERE • ‘di eccezione, opposizione o sim, non considerare, eliminare, respingere’ ogni exceptione et domanda di consiglio d’assessore *rimossa* (P74v); • ‘deporre, escludere da un ufficio o carica, da un beneficio’ sia et intendasi et riputisi per la ragione stessa *essere* stratto et *rimosso* da ogni aiutorio et difensione et protectione del Comune di Firenze (P200r); e nientemeno dal’ufficio predetto *sieno rimossi* (C80r); gli altri anche absenti e non richiesti ovvero non accettanti, morti ovvero *rimossi* (C80r).

[RINFOGLIARE] • *‘sottoporre a processo di conciatra tramite foglie con alto contenuto di tannino’ alcuno cuoio più rimettere o tenere o mettere in concio, né ringallare o *rinfoglare* o dare o fare altro simile concio (P244r).

RINGALLARE • *‘sottoporre a processo di conciatra tramite cecidio → GALLA’ alcuno cuoio più rimettere o tenere o mettere in concio, né *ringallare* o rinfoglare o dare o fare altro simile concio.

[RINNOVALE] • ‘celebrazione dell’anniversario di un funerale’ fusseno fatti alcuni ossequi, luminarie, *renovale* od anovali ovvero messe o cantare messe (C218r).

RINNOVAZIONE • ‘riforma, modifica’ osservare quelle cose che intorno alla reformatione de’ consigli et delli ufficiali et *rinovatione* delli statuti et della libra che per noi sono ordinate (P259r).

RINUNZIAGIONE • ‘atto del rinunciare’ se la *rinunziagione* o l’astenigione fia fatta nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze (P96r).

[RINUNZIARE] • ‘dichiarare di non volersi avvalere di un istituto giuridico a sé favorevole, o di un diritto di cui si è titolari, abbandonandolo; rifiutare o deporre un ufficio’ *rinunziare* et fare *rinunziare* a cotale oficio, beneficio, privilegio, dignitade, lettere o gratia (P46r); *rinunziando* a tutti et ciascuno fatti et exceptioni et difensioni (P216v).

[RINUNZIAZIONE] • ‘atto del rinunciare’ Della quale *rinunziatione* il contrafaciente o accettante sia tenuto di fare fede a’ signori Priori (P201r).

RIPORTAGIONE • ‘relazione, rapporto’ E che ala *riportagione* d’essi messi e ufficiali e di ciascuno d’essi si stea e stare si debba (C77v).

RIPORTAMENTO • ‘relazione, rapporto’ tale ritrovamento, *riportamento*, scrittura e taxatione non vaglia (C60r).

RIPORTARE • ‘scrivere, fare oggetto di una relazione o di una denuncia scritta’ e’ beni [...] cancellati del Comune di Firenze, tassati ovvero non tassati, così riportati come

quelli che *si riportaranno* nel detto Comune (C62v); E a ciascuno lecia e sia licito dele predette cose e ciascuna dele predette accusare, *riportare*, dinuntiare overo notificare qualunque persona (C71r).

RIPOSATAMENTE • ‘pacificamente, senza contrasto da parte dell’avente diritto’ possedesse, detenesse overo occupasse giustamente overo ingiustamente, di ragione overo di fatto, pacificamente, *riposatamente*, isforçatamente overo per paura (C192v).

RIPRESAGLIA → RAPPRESAGLIA

RIPRESENTARE → RAPPRESENTARE

RIPRESENTAGIONE → RAPPRESENTAGIONE

RIPROVA • ‘giudizio per accertare la falsità della testimonianza’ se in questo cotale processo acadesse riprovamento di testimoni, pendente la *ripruova* non s’intenda correre il termine predetto (P128); • ‘anche la singola prova per dimostrare la falsità della testimonianza, controprova’ Et poscia quelli testimonii examinati infra tre die continui sia tenuto di publicarli [...] e ricevere le *ripruove* infra sei di utili dal die della publicatione (P126r).

RIPROVAGIONE • ‘atto del respingere, del non approvare’ E tali così eletti sieno ufficiali sopra la correctione, emendatione, cassatione, *riprovagione* e approvagione di tutti gli statuti e capitoli dell’arti (C11v); • ‘accusa di falso nei confronti dei testimoni’ Della *riprovagione* de’ testimoni (P119v).

RIPROVAMENTO • ‘atto del respingere, del non approvare’ Il quale approvamento overo *riprovamento* i predetti consoli e Priori e Gonfaloniere di giustitia fare possano (C49v); • ‘accusa di falso nei confronti dei testimoni’ salvo che se in questo cotale processo acadesse *riprovamento* di testimoni (P128r).

RIPROVARE • ‘respingere, non approvare’ e ciò che per loro sarà fatto in cassare, correggiare, amendare, *riprovare* overo approvare i detti statuti (C11v) • ‘accusare di falso un testimone’ ciascuno possa di ragione *riprovare* lo testimonio o testimonii della parte adversa (P134v).

RIPUGNARE • ‘essere di ostacolo, contraddire; di norma: disporre in contrario’ altri qualunque ostaculi per directo overo per indirecto, tacitamente overo expressamente, derogatorii overo non dirogatorii, contradicenti overo *ripugnanti* nele predette cose overo alcuna dele predette (C53v); per *ripugnare* a ciascuno grande come a ciascuno altri rubelli e nimici del Popolo di Firenze (C141).

[RIPUGNANZA] • ‘ostacolo, impedimento, cosa contraria’ Non ostanti nele predette cose [...] alcune leggi, statuti, ordinamenti, provisioni overo riformagioni di consigli del Popolo e del Comune di Firenze, ostaculi overo *ripugnantie* qualunque anche quantunche dirogatorii, penali overo precisi (C82v).

RISCHIO • ‘possibilità di sopportare le conseguenze negative di un evento, fortuito o no’ verrà e starà e andarassene esso com tutta la famiglia sua e berovieri a ogni suo *rischio* e fortuna dele persone e dele cose (C5v).

RISCOTIMENTO • ‘riscossione’ alla pruova delle predette cose basti la commissione di fare o l’aministratione, fine o *riscotimento* fatta per lo pupillo o per li pupilli di consentimento et autoritade di questo cotale fratello (P96r).

RISCUOTERE • ‘ricevere una somma di denaro in adempimento di un obbligo giuridico’ E che i detti ufficiali possano *riscuotere* ogni pecunia e quantità di pecunia così dovuta come quella che si doverà al Comune (C73r); • ‘ricevere in giudizio una deposizione, in particolare dell’imputato che risponde all’accusa’ E che neuna risponsione riceva o scriva che sia storta, se no· *riscossa* o istorta nel caso concesso secondo la forma dello statuto del Comune di Firenze (P125v).

RISERVAGIONE • ‘riserva; → **RISERVARE**’ Et se questo si facesse, non vagla et non tegna cotale agiugnimento o *riservagione* per la ragione stessa, et per non aggiunto, posto o riserbato siano tenuti et sieno. (P127r).

RISERVARE • ‘Lasciar fermo, fare salvo, non modificare, detto in particolare di norme o di istituti giuridici’ sieno tenuti et debbano excettarne et *riserbare* tutte et ciascuna sopradette cose et che si contengono in esse, et infino ad hora s’intendano *essere* et *sieno* spetialmente et nominatamente excettate et *riserbate* (P58v); Salvo et *riserbato* contro alli detti debitori tutti li altri rimedii contenuti contra a’ debitori nelli capitoli delli statuti del Comune di Firenze e di messer lo Capitano (P92v); salvi inpertanto et in sua fermeza *riservati* et duranti li Ordinamenti della iustitia (P146r).

[**RISIEDERE**] • *risiedere nell’ufficio* e sim., ‘essere in carica’ di consentimento di signori Priori e del Gonfaloniere di giustitia, i quali *riseggon* allora nell’ufficio (C104v).

RISPONDERE • ‘essere giuridicamente responsabile, cioè suscettibile di essere sottoposto a esecuzione patrimoniale e personale’ sia tenuto di quelli contratti o obligationi *rispondere* a quelli creditori alli quali era manifesta la discompagnagione di quella compagnia (P91v); • ‘esporre formalmente le proprie difese in un giudizio civile o penale’ Se lo debitore citato non comparirà a *rispondere* al’attore (P65v); faccialo iurare di dire la veritade et diligentemente lo examini et faccialo *rispondere* sopra l’accusa, dinuntia o notificagione o inquisitione de’ maleficii o delitti (P125v); • ‘giustificare la correttezza degli atti amministrativi e giurisdizionali compiuti’ stare sieno tenuti et debbano per otto dì continui ad sindacato, et *rispondere* nel detto tempo di tutte et ciascuna cose fatte et administrate per loro (P20v); • ‘essere sottoposto, obbedire’ seguiti la corte del maestro suo e debba sottostare e *rispondere* sotto ’ consoli sotto ’ quali sottostà il maestro di tale disciepolo (C121r).

RISPONSIONE • ‘risposta data dall’imputato a proposito dell’atto introduttivo del giudizio, deposizione’ più che la prima *risponsione* non scriva alcuna altra risposta, se prima non è fatta la publicatione del processo (P125v); E ’l notaio del maleficio sia tenuto cotale *risponsione* scrivere e ’l luogo e ’l tempo et li testimonii (P125v).

RISPOSTA • ‘risposta data dall’imputato a proposito dell’atto introduttivo del giudizio, deposizione’ oltre la prima risponsione nulla altra *risposta* scrivano (P127v).

RISTITUIRE • ‘rendere, riconsegnare all’avente diritto’ se meno fosse pagato, di pagare et *ristituire* quello che meno fosse pagato (P77v); • ‘risarcire’ la stima del cui danno il detto messer Podestade faccia *ristituire* a colui che l’avrae patito (P136v); • ‘rimettere nella condizione precedente, con totale ristoro del danno subito o con totale riacquisto della capacità giuridica’ Che ’ sindichi di cessanti non possano *ristituire* i cessanti agli uffici (C138v); et neentemen *ristituire* et rimettere sia tenuto nel primo stato questo cotale mercato, mercatale, piazza, trebbio, via (P191r); Che i cancellati dele condannagioni loro *sieno* *ristituiti* a ogni cosa (C177v).

[RISTITUZIONE] • ‘il restituire’ → RISTITUIRE.

RISTORAGIONE • ‘risarcimento, ristoro’ Del’etade legittima et quando si dinieghi la *ristoragione* d’esser riposto nel primaio stato (P62v).

[RISTRIGNITORE] • ‘ufficiale d’aiuto al gonfaloniere della compagnia’ E quello che iveritto si riformerà essi proposti e Gonfalonieri, consiglieri e *ristrignetori* sieno tenuti di procurare e di fare che si mandi a executione (C112v).

RISUGGELLAMENTO • ‘il risuggellare’ il quale *risuggellamento* si faccia e fare si debba col nuovo suggello (P39r).

RISUGGELLARE • ‘mettere di nuovo il sigillo’ sieno tenuti fra quindici dì dal dì del bando fare essi ripesare e *risuggellare* per lo detto nuovo ufficiale (C38r).

[RITAGLIATORE] • ‘venditore al dettaglio’ Ancora che ciascuno *ritagliatore* et ciascuno altro che venderà panni o farà vendere a profitto o utile sia tenuto [...] (P106r).

[RITAGLIO] • *vendere a ritaglio* ‘vendere al dettaglio’ vendere o fare vendere a *ritaglio* panni fiorentini o lombardi (P102v).

[RITARDAZIONE] • ‘rallentamento, ritardo’ e anche la *retardatione* de tale processo overo executione (C186v).

RITENERE • ‘tenere’ Di non *ritenere* i pesci in casa sua sença licentia del’ufficiale (C23v); • ‘mantenere il possesso o la detenzione’ sia licito allo allogatore lo quale ricevette la ragione d’allogare di prendere et *ritenere* li beni et le cose di tale pigionale o lavoratore o affittaiuolo (P90v); • ‘trattenere, levare una parte di somma che si debba corrispondere ad altri’ salvo che il salario degl’ultimi due mesi *ritegnano* per pagare le condannagioni che si facessero del detto iudice (P15r); • ‘trattenere una persona, imprigionare’ Et neuno testimonio [...] possa la detta Podestade o li suoi iudici *ritenere* contra sua voglia se non quelle hore che ’l palagio dee stare aperto (P125v); alcuno così preso, staggito, raccomandato, ritenuto overo gravato contra la predetta forma ditenerere overo *ritenere* (C183v); • ‘dare ospitalità, accogliere in un luogo’ di scacciare et non *ritenere* li sbanditi per malefici del Comune di Firenze nelli loro popoli et luoghi (P48v); et quelli che *ritegnano* quello giuoco et che a giuoco prestano (P49r); • ‘ammettere in un gruppo, in un’arte e sim.’ et da indi inanzi non debba *esser ritenuto* o ricevuto ad quello mistiero di mugnai o di portatori (P238r); • ‘riunirsi’ e chola detta campana chiamata la Montanina si suoni a rendere ragione, quando le corti *si ritengono* (C37v).

RITENIMENTO • ‘il ritenere (→ RITENERE)’ per lo mettimento o *ritenimento* in quello fondaco (P105v); senza alcuno *ritenimento* di gabella o di dirittura (P54r); basti la pruova del *ritenimento* et dimora di questo cotale bordello o meretrici (P168r).

RITENUTO • ‘posta contabile attiva’ si debba dare fede alle scritture de’ libri de’ mercatanti e delli artefici delle sette maggiori arti della cittade di Firenze o d’alcuno di loro scritte del *ritenuto* et del dato, cioè libri approvati per li consoli del’arte (P85v).

RITRATTARE • ‘eliminare, annullare, privare di valore giuridico’ nulla sententia, condannagione, comandamento [...] si possa o debba cassare, annullare, irritare o in alcuna cosa infragnere o *ritrattare* o danneggiare per cagione d’alcuna sentença di scomunicatione o d’interdetto o di processo pronunziato o fatto [...] contro la podestade (P244v).

RITROVAMENTO • ‘atto del ritrovare’ tale *ritrovamento*, riportamento, scrittura e taxation non vaglia (C60r).

RITROVARE • ‘trovare dopo accurate ricerche un bene, un diritto, un conto (per rivederlo) etc.’ dinanzi dal iudice dell’apellagione et nullitate et che è sopra *ritrovare* et raquistare le ragioni del Comune di Firenze (P55v); Et che messer la Podestade della cittade di Firenze in tutte et ciascuna cose predette *ritrovare* et conoscere abbia mero et libero arbitrio et balia (P146v).

RIVEDERE • ‘controllare, in particolare un conto’ infra ’l quale secondo mese l’ofciale predetto sia tenuto di fare *rivedere* tutte le ragioni di colui (P20r).

RIVELATORE • ‘chi rivela’ tale così fatto palesatore overo *rivelatore* [...] sia punito e condannato (C146r).

RIVELARE • ‘rendere noto ciò che è segreto’ Dela pena di chi *rivela* quelle cose le quali sotto religione di giuramento imposte saranno nel Popolo di Firenze (C140r).

RIVENDERE • ‘vendere non di nuovo, ma a propria volta dopo aver acquistato’ Nulla persona comperi [...] huova, cascì, polli, funghi, uccelli o salvagina per cagione di *rivendere* o di fare rivendere. (P107v).

RIVENDITA • ‘la singola compravendita’ se quella cotale persona alla quale si dovrebbe fare cotale *rivendita* non domandasse infra ’l detto termine che cotale rivendita li fosse fatta (P99r).

[RIVENDIZIONE] • *‘vendita, trasmissione’ maximamente per baratterie overo corruptioni, commesse le quali si dicesseno neli uffici e *rivenditioni* degli uffici (C55r).

RIVOCAGIONE • ‘annullamento, eliminazione’ sì che la *rivocagione* et rinuntiagione predetta si faccia al postutto come di sopra si contiene (P201r).

RIVOCAMENTO • ‘annullamento, eliminazione’ E che ciò che intorno a esse diputazioni overo *rivocamento* di diputazioni faranno overo provederanno [...] (C81r).

RIVOCARE • ‘annullare, eliminare’ Di *rivocare* le allogagioni per lo Comune di Firenze fat[te] per più tempo di tre anni (P207r); deliberare essere utile tenere consiglio per le predette cose *rivocare* overo suspendere overo in qualunque modo menovare overo per impedire l’effetto loro (C119v); • ‘far cessare da un ufficio, da una funzione’ eleggiare, cassare e *rivocare* quelli castaldi e guardie segrete (C15r); • ‘*rivocare in dubbio*, mettere in forse’ Ma se si *rivocasse* in dubbio per alcuno (C50v).

ROBA • ‘tipo di vestito’ E da capo ogni anno due *robe* overo due paia di vestimenti di quella valuta (C104r).

ROCCA • ‘luogo fortificato, fortezza’ le cose necessarie alli castellani et pedoni che saranno et rimarranno rinchiusi nel castello, terra, *rocca*, o forteza sopradette (P51r).

ROFFIANO • ‘chi favorisce incontri amorosi, mezzano, anche sfruttando prostitute’ Et se alcuno sarà *roffiano* o messagiere di commettere questa scelerateza o sia usato favoregiatore o consentesco, sia condannato (P150r).

ROGARE • ‘di notaio, redigere uno strumento dotato di pubblica fede’ convenenze et stipulagioni et promessioni et altre cose più pienamente si contengono in carte publiche *rogate* et scritte per qualunque notaio di voluntade delli detti syndachi del

Comune di Firençe (P230r); • ‘ma anche inserire nel protocollo del notaio gli estremi dell’atto per poi in un secondo momento trarne lo strumento’ Ed io Bonomore da Corigla del Vescovado di Lucca, publico per autoritate imperiale notaio e giudice ordinario [...] tutte et ciascuna cose soprascritte, me presente, date, pronuntiate et fatte *rogai* et imbreviai et quelle poi allo infrascritto Uguccione notaio del libro de’ protocolli e imbreviature mie a levarne e publicarle comandai et commisi et però mi soscrissi et col mio segnale segnai (P261r); • ‘richiedere al notaio di redigere uno strumento dotato di pubblica fede’ Tutti e ciascuno iudici ordinari et notarii o notai della cittade, contado o distretto di Firenze o etiamdio altronde, che *rogati saranno* di fare alcune publiche scritture, possano [...] (68r).

[ROGAZIONE] • *‘scrittura dell’atto da parte del notaio’ possa torre il notaio per la *rogatione* la metade di quello che li è licito et concesso (P110r).

[ROMANO] • ‘*ragione romana*, il diritto romano comune’ lascierà alcuna cosa per qualunque titolo di lascito ad alcuna femina la quale secondo la *ragione romana* le possa succedere (P99v).

ROMORE • ‘tumulto’ Item che se per cagione del fuoco fosse alcuno *romore* nella cittade di Firenze (P57r); Che al tempo di *rimori* niuno popolano sia overo vada a casa di grandi (C159v); • **senza rumore e figura di giudizio* ‘nel processo: con rito sommario’ cognoscere, diffinire e sententiar d’ogni tempo, anche feriato, brevemente e sommariamente, sença *rimore* e figura di giudizio e di piano (C31r).

ROMPERE • ‘violare, non rispettare un contratto, una pace etc.’ Et se alcuna persona la predetta pace che si faccia per alcuno de’ detti modi *romperae* uccidendo o mozando membro o fedita enorme con vituperatione di faccia per aperta cicatrice facendo (P153v); • ‘d’una sentenza e sim., annullare, cassare’ e processi e sententie d’essi per pretesto di nullità non *si rompano*, ma per via d’iniquità si possano ricidere, non obstante alcuno altro capitolo di statuto (C42v); • ‘d’un regime politico o d’una legge, abolire’ Della pena di coloro che faranno ragunata o invitata per *rompere* il Popolo o gl’Ordinamenti della giustitia o per asalire alcuna cittade o luogo (P156v).

ROMPIMENTO • ‘il rompere’ alcuna invitata o ragunança di genti o conventicola, congregatione, conspiratione, postura per *rompimento* o istravolgimento del Popolo di Firençe o delli Ordinamenti della iustitia del detto Popolo (P156v); • ‘frattura’ et se farà contro et del’offensione uscirà sangue o seguiranne alcuno *rompimento* d’alcuno membro, cotale persona offendente [...] (P43v).

ROMPITORE • ‘chi rompe’ Et intendansi essere et sieno li *rompitori* di cotali paci in perpetuo essere isbanditi del Comune di Firençe per maleficio (P133v).

ROMPITURA • ‘rottura’ basti et bastare debba la condannagione criminale fatta o che si farà della *rompitura* o sopra la rompitura di cotale pace (P133v).

ROTELLA • ‘tipo di scudo’ per tavolaccio o *rotella* trovato nella cittade o ne’ borghi o ne’ soborghi libre .L. piccioli (P160r).

RUBAMENTO • ‘furto’ overo per fuocho messo al palagio overo inel palagio overo nela porta del palagio del Comune, overo *rubamento* del palagio, overo per rubellamento fatto contra il Comune di Firençe (C161v).

[RUBARE] • ‘commettere furto’ o *rubando* alcuna cosa che sia di valuta da libre .L. in su, o rubando in istrada cosa di valore di libre .x. o da indi in su (147v); • ‘*rubare in strada*, rapinare’ o rubando alcuna cosa che sia di valuta da libre .L. in su, o *rubando in istrada* cosa di valore di libre .x. o da indi in su (147v); • ‘saccheggiare’ faranno guerra contro al Popolo et Comune di Firençe o vennoro o verranno *rubando* o inimichevolmente con le bandiere levate nel distretto di Firençe (P158v); • ‘rapire’ compagnia et famiglia di quelli cherici et layci uccisi et morti et *rubati* nelle parti di Valdarno (P185v).

RUBATORE • ‘ladro’, *rubatore di strada* ‘rapinatore’ coloro che faranno offendere per assassini, ruberie et *rubatori* sì di strade come d’altri luoghi (P124v); • ‘rapitore’ Se alcuni di quelli apparisce legittimamente o ancora potrae esser manifesto esser stati falsarii o *rubatori* o ucciditori di clerici o rompitori di chiese o etiamdio assassini (P256r).

RUBELLAGIONE • ‘il ribellarsi’ cacciare di detti comuni, popoli e contrade d’esse leghe tutti e ciascheduni rubelli, isbanditi pe- *rubellagione*, ruberia di strade, arsione, falsità, tradimento ovvero micidio (C206r).

RUBELLAMENTO • ‘ribellione’ fosse condannato per vigore degli Ordinamenti dela giustitia ovvero per falsità ovvero per *rubellamento* (C117v).

RUBELLARE • ‘sottrarre alla giurisdizione, al potere costituito’ tutti et ciascuno che dal mese di gennaio nel .MCCCI. in qua *rubellarono* o *rubelleranno* per inanzi alcuno castello, terra o fortezza contro al Popolo et Comune di Firenze (P158r); niuno ghibellino il quale dal detto tempo di kalende di novembre in qua *rubellò* ovvero *rubellarà* per innanzi alcuno castello, terra ovvero fortecça contra il Popolo e Comune di Firençe (C49v).

[RUBELLATORE] • ‘ribelle’ dare per alcuno modo consiglio, aiuto o favore alli *rubellatori* o impugnatori (P259v).

[RUBELLAZIONE] • ‘ribellione’ fare guerra al Comune di Firençe doppo la *rubellatione* ovvero la occupatione di tali castelli (C49r).

RUBELLIONE • ‘il ribellarsi’ per *rubellione* del detto Comune fue isbandito o condannato o avuto per rubello (P72r); • ‘lo stato di ribelle’ nè abbia potuto essendo in *rubellione* o bando del Comune predetto o nella cessatione (P239r).

RUBELLO • ‘chi si è ribellato all’autorità politica ed è stato colpito da bando, fuoriuscito’ sia trattato et punito et trattare et punire si possa et debba per *rubello* et come *rubello* del Comune di Firençe (P134v); in iscrizione darae al’ ufficiale forestiere posto sopra li beni de’ *rubelli* et isbanditi et condannati del Comune di Firenze (P32r); cacciare di detti comuni, popoli e contrade d’esse leghe tutti e ciascheduni *rubelli*, isbanditi pe- *rubellagione*, ruberia di strade, arsione, falsità, tradimento ovvero micidio (C206r).

RUBERIA • *ruberia di strada* ‘furto fatto con violenza, rapina’ Ma negl’altri maleficii infrascritti abbia arbitrio in conoscendo, procedendo et puniendo, cioè in *ruberie di strade*, furti et pubblici et famosi ladroni, falsamenti et di falsitadi di carte (P123r); Se intervenga homicidi essere commessi in qualunque persone dela città, contado ovvero distretto di Firençe, ovvero fedite essere fatte, ovvero *ruberie di strade* ovvero furti grandi notturni ovvero altri malefici gravi evidentemente essere fatti (C141r); • ‘sequestro di persona’ Ma a coloro li quali commisoro il maladetto peccato nella *ruberia* de’ prelati

et de' cherici in Valdarno, della presente sententia nullo beneficio voglamo che pervegna (P256v).

RUINAMENTO • *'ammasso di rovine' sieno tenuti essi lavoratori [...] le dette vie disgombrare di tale *ruinamento* fra quindici di poi che a essi medesimi lavoratori sarà per alcuno (C152r).

S

SACCO • 'busta di vario materiale, in particolare usata per l'estrazione a sorte nella procedura per la nomina dei titolari dei vari uffici' sicondo gli ordinamenti del detto Comune da alcuno officio al quale fusse tratto d'alcuni *sacchi* ovvero borse (C10v); ma quando fosse tratto del *sacco* di consoli ovvero fosse tratto in consiglieri d'esse altre arti sia stracciata la cedola (C48r).

SAGGIARE • 'sottoporre un metallo prezioso o una moneta alla verifica del grado di purezza, della correttezza del peso etc. (*TLIO*)' eleggasi uno buono, esperto e leale huomo il quale sia ufficiale per esso Comune a *saggiare* ovvero pesare e suggellare e conoscere e riprovare e' fiorini del'oro (C38r).

SAGGIATORE • *Dela electione et del'officio del *saggiatore* di fiorini del'oro i quali si suggellano (C38r).

SAGGIO • 'campione di merce' Salvo che il guado si mescoli anzi che di lui si dea *saggio* (P105v).

SAGGIUOLO • 'bilancia per pesare le monete' E che ciascuno possa avere e tenere *saggiuoli* e bilanciette da pesare i fiorini del'oro (C40r).

SALARIATO • *'d'ufficio, retribuito (con salario)' E niuno per vigore d'alcuna tratta, la quale di lui si facesse, possa accettare, fare ovvero exercitare in uno medesimo tempo degli officii del Comune di Firenze i quali insaccati ovvero imborsati fusseno più che uno, anche se *salariati* non fusseno (C9v).

SALARIO • 'mercede pattuita che si dà a chi serve (Tommaso), all'ufficiale, al notaio etc.' a pena di libre .L. di piccioli [...] le quali li camarlinghi della camera del detto Comune siano tenuti et debbano ritenere del *salario* di cotale Podestà et a llui non pagare (P92v); di testamenti, codicilli et ultime voluntadi possa torre il notaio convenevoli et honesti *salari*, purché non passi salario di fiorini diece d'oro (P110r); De' *salari* dovuti a' fanti e simiglianti persone (C30v).

SALIMBACCA • *'teca per custodire il sigillo, ma – all'evidenza – anche i fiorini sigillati' e anche essi [fiorini] suggiellare e suggellati rendere nela *salimbaccha* (C38v).

SALUTE • Anche i detti Priori e Gonfaloniere di giustitia sollicitamente intendano ala *salute*, exaltatione, conservatione e accrescimento del pacifico e tranquillo stato del Popolo e del Comune di Firenze (C97v).

SALVARE • Iuri il sopradetto messere Podestade ancora alle santi Guagneli di Dio a buona fede senza frode reggere, *salvare* et guardare tutto lo tempo del suo regimento la cittade di Firenze et li borghi et soborghi e 'l suo contado e 'l distretto (P4r).

SALVO agg. • vagla et tegna la detta vendita o datione in pagamento, *salva* la ragione di ciascuno altro (P70v); Et *salve* le cose contenute nello statuto posto sotto la rubrica Del comandamento della guarentigia (P72r).

SALVO cong. • *Salvo* che questo capitolo non pregiudichi alli guelfi rubelli o confinati (P70r).

SAPERE • ‘avere conoscenza di qualcosa’ de’ quali testimoni di publica fama lo detto basti nelle predette cose, etiamdio, se adomandati come il *sanno*, non renderanno legittima cagione del suo detto (P107v).

SAPUTA • ‘conoscenza’ se in quella casa cotale malefattore o malefattori fieno stati o ricettati con *saputa* del signore della detta casa (P146v).

SARAMENTO • Et credasi di cotale non lavorata, minacce et potentia, danno et guasto al *saramento* di colui che dicesse esser molestato o ingiuriato sì come dice di sopra (P73v).

[SATISFAZIONE] → SODDISFAZIONE

SAVIO • ‘assennato, prudente’ Il quale Capitano sia et essere debba nobile huomo forestiere, *savio* e di buona fama e opinione, e esperto ne’ reggimenti exercitare, e amadore di giustitia (C5r); il predetto messere lo Capitano faccia eleggiere [...] sedici buoni huomini *savi*, providi e leali dela città di Firençe e amadori del buono e pacifico stato dela città e distretto di Firençe (C54r); • ‘giureconsulto’ et secondo lo consiglio del detto *savio* sopra quella questione et articolo procedere et non altrimenti (P86v); Et qualunque *savio* di ragione o giudice legista così scritto nella matricola del’ Arte de’ Iudici et de’ Notari della cittade di Firenze come no [...] (87r).

SBANDIRE → BANDIRE

SBANDITO → BANDITO

SCALZARE • Salvo che possa portare e donare quando ne va a marito infino in soldi venti per lo *scalzare* dela sposa a cui vorrà (217r).

SCAMPOLO • ‘avanzo’ per ciascuno *scampolo* di quello panno (P102v); E non s’intenda *scampolo* [del grano] se non è meno d’uno quarto (C17r).

[SCELLERATEZZA] • Et se alcuno sarà roffiano o messagiere di commettere questa *scellerateza* o sia usato favoregiatore o consentesco, sia condannato in libre .vc. piccioli (P150v).

[SCHERMENTE] • *‘chi si sostituisce a un altro nello scontare una pena’ Della pena delli *schermenti* (P264v).

SCHIATTA • ‘insieme di coloro che discendono da un capostipite comune’ Et se alcuno congiunto per linea masculina o di quella medesima *schiatte* o casa o di quella medesima consorterìa del detto discritto (P148v).

SCHIAVA • ‘tipo d’uva’ vendere uve di vigna mature o acerbe se non uve prenpici, *schiaive* bianche, duracine nere, corbane o agnole (P140v).

SCHIUDERE → ESCLUDERE

[SCIENZA] • ‘conoscenza’ sença alcuno rendimento di ragione overo di cagione di *scientia* del detto suo e sença alcuno altro aiuto (P177v); • Che nela città di Firençe im perpetuo essere debba in tutte le *scientie* studio generale (C212r).

[SCIOPERATO] • ‘chi è iscritto a un’Arte senza esercitarla, ma per godere dei diritti politici’ possano essere eletti, e debbano, quattro cittadini fiorentini, popolani e guelfi, di quali l’uno sia d’alcuna dele quattordici Minori Arti di Firençe, ma che de l’Arte di Chiavaiuoli, e l’altro degli *scioperati* (C95r).

SCONCIO • ‘danno grave’ Et se alcuno allegasse sé non potere sança suo *sconcio* ristituire cotale animale a llui allogato [...] (P93r).

SCOPARE • ‘trascinare a colpi di scopa, sferza’ Et se cotale condannato non potrà pagare la detta condannagione debba essere *scopato* per la detta cittade (P176r).

SCRITTA • ‘registrazione contabile’ non obstante carta di guarentigia quindi fatta o maggiore stima indi fatta o *scritta* di libro o altra carta di prestança o di compera per ciò fatta (P93v); • *in scritte* ‘per iscritto’ Che gli affinatori e rimandatori del’oro diano in *scritte* a’ signori dela moneta l’oro che essi sanno che è nela città di Firençe (C3v).

SCRITTURA • Et se alcuno negherà la *scrittura* scritta di sua mano et poscia si proverà o troverà il contrario, sia condannato (P84r); • se non solamente per quella *scrittura* dannata o cancellata o per carta di fine o di pagamento o di cassagione (P68v); • ‘al plurale, l’insieme degli atti di un ufficiale’ concordanti con li libri et *scritture* del camarlengo et notaio predetti (P42r); • Di commettere le *scritture* et le imbreviature del notaio morto o absente (P80r); dela quale diliberagione apparisca *scriptura* publica fatta per mano del notaio di signori Priori e Gonfaloniere di giustitia (C66r); • ‘libro, registro contabile’ Et quello che qui si dice di credere alle *scritture* del dato o pagato non giovi alli cessanti con la pecunia altrui (P85r).

SCRIVA • ‘notaio, cancelliere’ Il notaio e lo *scriva* de’ detti quattro ufficiali del biado possa e a llui sia licito per suo salario (C15r).

SCRIVANATO • ‘ufficio dello scrivano (notaio)’ né in alcuna cosa pregiudichino a coloro che da qui adietro furono [...] nel’oficio del priorato del’arti o gonfalonariato di iustitia o *scrivanato* di loro oficio (P161v).

SCRIVANO • ‘notaio addetto a un ufficio’ li notari et *scrivani* del’oficio et de’ signori di tutte le gabelle siano tenuti et debbano [...] (P56v); scritte o rogate per ser Bonsegno- re Guezi da Modena notaio, il quale fue *scrivano* delle riformagioni de’ consigli del Popolo et del Comune di Firenze (P241r).

SCRIVERE • ‘registrare’ Nel quale libro quello notaio del’entrata sia tenuto et debba *scrivere* quelli cotali malefattori et etiamdio li condannati per assassinato distinti per quartieri (P147v).

[SCRUTINARE] • ‘eleggere con votazione in un organo collegiale’ i quali debbano essere eletti anche s’intendano *essere stati* e *essere* rapportati e *scrupatinati* e approvati e abili e capaci per tutto come di sopra (C95r).

[SCRUTINIO] • ‘votazione, partito’ se in prima non fia fatta sopra cioè diliberatione et vinta con fave nere et bianche a secreto *scrupatinio* per li signori Priori et Gonfaloniere della iustitia et li .xii. buoni huomini et li Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze (P132v).

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

SCUSA • se elli non avrae giusta cagione che scusi quello cotale vinto, la quale cagione di *scusa* lo detto giudice o ofciale in quella cotale pronuntiagione sia tenuto di specificare (P69r).

SCUSARE • ma lo incolpato non comparente ad sé *scusare* sia tenuto et debba quello cotale processo terminare infra .xxx. die dopo la prima richiesta (P126v).

SECOLARE • Et che messer la Podestà e 'l Capitano [...] per neuno modo ardiscono o presumiscano [...] concedere per alcuno modo lo braccio *secolare* (P193r); Et che neuno, di qualunque conditione o stato sia, nella corte ecclesiastica o *secolare* o etiamdio altrove in piato o fuori di piato ardisca o presumisca [...] (P192v); commettere o dare in perpetuo o ad alcuno tempo ad alcuna persona ecclesiastica o *secolare* (P203r).

SEDERE • li iudici debbono *sedere* al banco per rendere ragione (P126r); • purché il partito si vinca in levando et *sedendo*, lo quale levare et sedere si faccia senza mezo (P25v).

SEDIA • *sedia apostolica* 'il papa' venerabile padre messere frate Latino, hostiense e velletrense vescovo cardinale, e legato dela *Sedia appostolica* (C7r); • 'carica' quando le *sege* di quelli vescovani o d'alcuno d'essi vacasse (P138v).

SEGALE • 'simbolo, stemma' avere et tenere debbano iusti pesi et misure segnate del *segnale* del Comune di Firenze (P104r); dipinto in quelle assi dalla parte di fuori li *segnali* di tutti li quartieri (P147v).

SEGNAMENTO • per cagione di *segnamento* di bilance o di stadere (P36v).

SEGNARE • 'contrassegnare; in particolare una misura come giusta' E che li ofciali che *segnano* le misure sieno tenuti et debbano quelle dirittamente *segnare* (P227r); le quali borse debbano essere quattro, una cioè per ciascuno quartiere dela città predetta *segnata* di fuori sì che sia chiaro a quale di predetti quartieri diserva ciascuna d'esse (C95v); • 'apporre da parte del notaio il segno del tabellionato' io Uguccione, figliuolo che fui d'Uberto notaio da San Casciano, per autoritade imperiale notaio publico, le soprascritte cose tutte et ciascuna [...] con la propria mano scrissi, interlineai, rasi et *segnai* et però mi soscrissi et col mio segno *segnai* (P261v).

SEGNATORE • *portare la statea dritta e segniata e aguagliata per lo diriccatore e *segnatore* del Comune di Firenze (C18v).

SEGNATURA • Et che della *segnatura* et acconciamento delle stadere si tolgano simili salari che si toglivano anticamente (P227r).

SEGNO • 'lo stesso che segnale' quelli che così approvati saranno e vinceranno nel detto scrutinio per lo predetto modo sieno posti e messi e essere posti e messi debbano in quattro borse per sé, di fuori segniate del *segno* del convento del quale saranno tali approvati (C44r); • *'insegna' Di tenere il *segno* a casa del fornaio (C20r); • gettando il bastone in terra in *segno* dela detta vendita (C155r); • 'segno del tabellionato' interlineai, rasi et *segnai* et però mi soscrissi et col mio *segno* *segnai* (C261v).

SEGRETEMENTE • siano tenuti delle predette cose fare inquisitione *secretamente* et manifestamente ciascuno mese (P169r).

SEGRETO • almeno faccendo il partito a *secreto* scrutinio ale fave nere e bianche (C69v).

SEGUIRE • Cum ciò sia cosa che sicondo ragione e buona equità dove non si commette la colpa non si dèe imporre pena e ove non *seguiscie* l'utile non dee *seguire* il danno, proveduto e ordinato è che [...] (C136r).

SEGUIARE • 'derivare' del detto maleficio *sia seguitata* morte (C77r); • 'dar seguito a' E' predetti tutti sieno tenuti di giurare e debbano *seguire* il mandato del loro Gonfaloniere (C105v); et quelle condannationi riscuotere et *seguire* (P143r); • 'esercitare un diritto' cotale datione non pregiudichi alla moglie sua, morto il marito, sì che essa moglie non possa *seguire* le sue ragioni in quelli beni (P86r).

SEGUITO • 'ubbidienza' Tutti e ciascuno dele dette compagnie giurino e sieno costretti di giurare di nuovo il *seguito* di messere la Podestà, del Capitano, delo Executore e di Priori e del Gonfaloniere dela giustitia (C111v).

SENSALE • Et sia tenuto ciascuno *sensale* che di questa cotale compera et vendita farà senseria scrivere nel suo libro o quaderno tutti li patti che fatti saranno di cotale vendita et compera (P104r).

SENSERIA • da capo se fosse sensale overo meccano, perda l'ufficio dela *sensaria* e dal detto ufficio in tutto sia privato (39v).

SENTENZA • E da questi tali comandamenti overo *sentencie* non si possa appellare (C91v); • 'condanna, pena' Della pena del oficiale che farà executione di *sententia* corporale presso alla cittade di Firenze per mille braccia o meno (P176r); • 'valutazione' quandunche a essi signori parrà overo paresse e' sententiatori dela detta moneta non essere nela *sententia* del'oro sofficienti overo idonei (C37v).

[SENTENZIARE] • 'stabilire con sentenza' non obstante se in questi inchirendo o conoscendo o *sententiando* l'ordine o la solemnitate della ragione alcuna fia lasciata o non osservata (P123v); • 'stabilire con un provvedimento normativo' imperò per lo presente statuto *sententiamo* che [...] (C29r); • 'saggiare, verificare la purezza di un metallo prezioso' Né possano essi signori [...] stare overo dimorare cho' sententiatori quando si frega overo *si sententia* l'oro che si debba mettere nella moneta (C37r).

[SENTENZIATORE] • 'chi accerta la percentuale di metallo prezioso in una lega' eleggere, diputare e nominare il terço *sententiatore* [dell'oro] quella persona la quale crederanno essere sofficiente nel'ufficio sopradetto (C37v).

SEQUESTARE • 'assoggettare a sequestro' Et lo detto deposito non si possa per alcuna cagione o ragione stagire o *sequestrare* o per alcuno modo impedire per la quale cosa non pervenga al creditore (P69r).

SEQUESTRO • 'provvedimento con cui per fini di giustizia si assoggetta un bene a un vincolo di indisponibilità sottraendolo al proprietario' et possansi licitamente fare li *sequestri* et li stagimenti et le pronuntiationi et in quelle procedere brevemente et sommariamente (P9v).

SERE • 'titolo di riguardo che si dava soprattutto a preti e notai' ne' pagamenti predetti overo alcuno d'essi a *ser* Piero di *ser* Grifo, notaio dele riformagioni del Comune di Firenze (C173r).

SERGEANTE • dare et assegnare si debbano in sequestro et stagina al *sergente* delli detti guardiani (P251r).

SERVARE • ‘osservare’ E che nela tratta di consoli predetti si servi quello divieto che si *serva* nela tratta di consoli dell’altre arti dela città di Firençe (C44v).

SERVENTE • ‘servitore’ Abbino anche otto donçelli overo *serventi* e uno chuocho e due paggi solamente (C99v).

SERVIGIO • ‘prestazione, anche di carattere tributario o pubblico, da compiere alle dipendenze o agli ordini di un superiore, o in esecuzione di un ufficio pubblico’ debba ire nel’hoste et fare le factioni et fare li *servigi* con gl’uomini del suo quartiere (P234v); Di non comperare overo acquistare fedeli, ragioni overo *servigi* personali overo reali (C4r); fare sença alcuno altro salario overo mercé gli altri uffici e *servigi* i quali per l’ufficio fosseno commessi a esso medesimo (C55r).

SERVIRE • ‘prestare servizio’ a qualunque maestri, portatori, messi et lanternieri ch’a-*versoro servito* al detto Comune nel detto oficio del fuoco secondo la forma del presente statuto (P57r); due messi, i quali debbano essere eletti per essi medesimi ufficiali, i quali *servano* loro e faccino quelle cose che saranno bisogno intorno ala costruzione dele mura (C212v).

SERVITUDE, SERVITUDINE • ‘rapporto di natura servile’ Salvo che le predette cose non s’intendano, né si possano intendere negli affitti overo livelli overo contratti di livelli overo affitti perpetui overo a tempo i quali non inchiudano overo di quali non s’inchiuda ragione d’altra *servitudine*, fedeltà, omaggio overo accomandigia overo d’alcuna giuriditione overo signoria (C71r); la cedola che contenga questi tali beni, ragioni, *servitudi*, feudi, censi, livellari, tributi, vie, piacce, terreni e cose (C73v).

[SERVIZIALE] • ‘servitore o servitrice’ ma se cotale fante o *servitiale* consentirà e o di sua voluntade fia cognosciuta o se fia meretrice, in nulla sia condannato (P150r).

SERVO • ‘persona priva di capacità giuridica piena’ coloni, censuarii overo ascrittiti, fedeli, inquilini, ricomperati, stanti overo *servi* (C70r); • *servo de’ servi di Dio* ‘il papa’ Clemente vescovo, *servo de’ servi di Dio* (P262r).

SESTO • Ma il quarto quartiere sia et essere debba e intendasi ciò che è del sexto e nel *sexto* dela porta del Duomo e nel *sexto* dela porta di Sam Piero dentro ale mura dela città di detti *sexti* e quartieri (C93r).

SICURARE • ‘render sicuro’. E *sicurare* e sicure tenere le strade ne’ popoli e contrade dele leghe (C206v); • ‘dar garanzia’ Et che le dette parti debbano *sicurare* dinanzi dalli detti arbitri et arbitratori, fatto il compromesso, con sufficienti mallevadori che [...] (P77v).

SICURITÀ, SICURTÀ, SICURTADE • dare *sicurtà* overo malleveria di perseguitare (C148r); • ‘salvacondotto’ concedere licentia e *sicurtà* ad alcuno o alcuni forestieri (C136r).

[SIGILLARE] • dare a quelli ambasciadori scritta la forma del’ambasciata che a lloro fia imposta, *sigillata* del sigillo del detto Comune (P44v); Dela electione et del’officio del saggiaiore di fiorini del’oro i quali *si suggellano* (C38r).

SIGILLO • sigillato del *sigillo* di quello iudice (P117r); Abbino anche i detti Priori e Gonfaloniere il *suggello* d’Ercule e il *suggello* picciolo col giglio, chogli quali debbano essere suggellate le lettere (C100v).

SIGNORE • ‘proprietario’ constringere colui a vendere quello o quelli arbori al *signore* o possessore di quella terra (P78r); possa il *signore* di cotale bottega o fondaco allogare

quella bottega o fondaco a chiunque elli vorrà (P107r); • ‘chi esercita il potere politico su una determinata città o territorio’ farà alcuna carta di pace tra ‘l Comune di Firenze e altro comune, castello, terra, *signore* o singulare persona o persone o qualunque altra carta pertenente al Comune di Firenze (P110v); • ‘rettore, ufficiale’ facciano pagare alli officiali et *signiori* delle gabelle la gabella al modo et ordine infrascritti (P31v); per essa pigione overo merce la quale parrà e piacerà a essi officiali e *signiori* dela moneta (C38r); • ‘titolo di rispetto che si dava anche alle massime autorità cittadine’ due bontadosi huomini cittadini di Firenze che debbiano essere eletti per l’ufficio di *signiori* Priori e Gonfaloniere di giustitia (C175v).

SIGNORIA • ‘arbitrio, potere’ Et nelle predette cose et in ciascuna d’esse abbiano et avere s’intendano li predetti signori Podestade, Capitano et Executore et ciascuno di loro pieno et libero arbitrio, licentia et *signoria* et autoritade d’inchiedere et di cercare secretamente et manifestamente e di trovare la veritade (P253v); • ‘la carica del signore, titolare del potere politico supremo’ avere o fare per suo nome o in nome altrui alcuna podesteria, capitaneria, *signoria* o alcuno altro officio d’alcuna cittade, terra o luogo, castello (P132v).

SIMULATO • atrimenti cotale rinuntiagione o abstenimento sia presumita esser fittitia et *simulata* et in frodo de’ creditori fatta (P96r).

[SIMULAZIONE] • Ma sopra li debiti et contratti contenenti il comandamento della guarantee per via d’actione o d’exceptione nulla si possa opporre di *simulatione* o di contratto fatto per forza o inganno o paura o alcuna altra cosa che dire o opporre si possa (P69v).

SINDACARE • ‘sottoporre a sindacato’ cittadini che per lo tempo saranno per quello Comune ad *sindacare* messer la Podestà et la sua famigla (P47v); Tutti et ciascuno che si trarranno et diputeranno a *syndacare* alcuno rettore della detta cittade siano tenuti et debbano absolvere o condannare lo cotale rettore (P59v); E nientemeno dele predette cose essere *sindacato* possa e debbia per li sindachi i quali lui sindacaranno (C180v).

SINDACARIO • ‘che è proprio del sindaco’ Lo quale sindaco, *sindacario* nome per lo detto comune, pioviero, universitade o popolo, li detti poderi, terre, case et et vigne et possessioni sia tenuto di ricevere ad affitto (P74r).

SINDACATO • ‘procedura di controllo dell’operato dell’ufficiale che si svolgeva alla fine dell’incarico’ et tutte le cose che in esso capitolo si contengono abbiano luogo et osservinsi nel *syndacato* de’ signori Capitano et Executore delli Ordinamenti della giustitia et della loro famigla (P47v); • ‘carica o ufficio di sindaco’ nulla più possa domandare o avere dal detto Comune o da alcuno de’ detti rettori per cagione del detto *sindacato* et procureria (P48r); • ‘mandato, procura’ et le carte de’ *syndacati* che secondo forma di statuto si faranno a vendere li beni de’ cessanti et fugitivi (P28r); et fare li altri fatti secondo la forma del suo *syndacato* (P48v); Che ogni syndaco debba avere *syndacato* di mallevare per ciascuno della sua universitade (P207v).

SINDACATORE • ‘lo stesso che sindaco’ secondo lo consiglio del giudice o advogado che fia eletto per li detti officiali o *sindacatori* o per lo detto Comune a consigliare essi syndachi (P59v).

[SINDACAZIONE] • ‘lo stesso che sindacato’ non obstante che per alcuna licentia di consiglio o di qualunque altro sieno prosciolti dalla sindacatione (P266r).

SINDACO • ‘magistrato che sottopone a sindacato i rettori’ a voluntade del’Executore delli Ordinamenti della iustitia o de’ *syndachi* di quello Comune che ’l *sindacheran*-no (P7r); • ‘procuratore’ etiamdio se per suo procuratore o per *syndaco* legittimamente costituito obligòe il debitore o ricevette il comandamento della guarentigia (P70r); • ‘ufficiale, procuratore di comunità (Tommaseo), con il compito specifico di denunciare i malefici e ricercare i beni dei ribelli; rappresentante’ Della chiamata et officio de’ regitori et *syndachi* de’ popoli et delle ville del contado di Firençe (P48r); • ‘magistrato nominato *ad hoc* per la conclusione di un patto, un accordo tra enti politici diversi, ambasciatore’ Poi li *syndachi* sopradetti per nome sopradetto, cioè li *syndachi* del Comune et della massa della Parte et Universitade de’ guelfi a li *syndachi* della Parte et Universitade de’ ghibellini et li *syndachi* de’ ghibellini predetti alli *syndachi* predetti del Comune et della massa et universitade de’ guelfi predetti, sé insieme diedero, fecioro, concedettoro et ricevettoro vera, perpetua et solida et generale pace di tutte liti, questioni, discordie, inimicitie et guerre (P260v); • *sindaco dei cessanti* «Chi dalla legge ha podestà di amministrare le sustanze del mercante dichiarato fallito» (Rezasco) Dela drittura che si debba pagare per li gravati per li *syndachi* di cessanti (C134v); • Et che quelle sicurtadi, promessioni et sodamenti vaglano et tignano [...] per tutto l’anno predetto per messer la Podestà et Capitano et Executore degli Ordinamenti della giustitia, iudice del’appellagione et *syndaco* officiale de’ beni de’ rubelli et officiale et exactore delle condannagioni et per li signori della biada d’Orto San Michele (P49r).

SINGULARE • *singolare persona* ‘il singolo messo di fronte a un ente collettivo’ possa quello ch’egli pagòe radomandare et le spese et lo interesse da cotale popolo, comune et universitade et da ciascuna *singulare* persona di quelli popoli et universitade in solido et in tutto (P93v).

SOCIO • ‘soccida’ di carta d’allogagione, conductione, *soccio* o giogatico et di simili contratti possa ricevere a modo de’ contratti de’ quali è fatta mentione di sopra (P110r).

SODAMENTO • ‘garanzia, malleveria’ Et questa sicurtade et *sodamento* vagla et tegna da indi a tre anni (P131v).

SODARE • ‘garantire’ Ma il debitore convenuto nelle predette questioni sia tenuto et debba *sodare* per soficiente o soficienti mallevadori (P67r).

SODDISFACIMENTO • essere tenuti al pagamento overo al *soddisfacimento* di tale debito (C118r).

SODDISFARE • sì ch’egli sia interamente *sodisfatto* di quelli cotali beni del suo danno (P236r); A ciascuno creditore di tali debitori si soddisfacci per soldo e *livra* del precço che si debba torre di beni d’essi debitori come a llui toccherà (C125v).

SODDISFAZIONE • ad executione mandare sia tenuto e debba com effecto infino ala intera *sodisfactione* (C77v).

SODOMITO • Qualunque *sodomito* contaminato con alcuno fanciullo fia trovato, amende li granelli li siano al postutto tagliati (P150r).

SOFFERIRE • ‘consentire, tollerare’ Et non *sofferi* la detta Podestade che alcuno de’ suoi berrovieri tolga alcuna cosa ad alcuna persona (P12r).

SOFFICIENTE → SUFFICIENTE

[SOGGETTO] • *Se ad alcuno *sobiecto* della cittade o del contado o del distretto di Firenze da alcuna persona in alcuna cittade, castello, terra o luogo fuori del distretto di Firenze fosse dovuta alcuna quantitate di pecunia o cose (P97r).

SOGGIACERE • al detto bando e condannagione *soggiaccia* (C123v).

SOLDO • ‘moneta nominale pari a un ventesimo di lira’ sia tenuto la Podestà di torregli per nome di pena *soldi* .xl. di piccioli (P78r); • *per soldo e livra* ‘secondo un conto preciso’ e partasi fra ‘creditori *per soldo e livra* (C129r); • *comperare* o *vendere a soldo* non inpertanto *vendano* li panni predetti o alcuni di quelli *a soldo* se non saie d’Irlanda o di Renso (P102v); *comperare* panni oltramontani o del prezo di quelli a parigini, tornesi o marchi o *a soldo* o a reale o ad altro compito (P102v); • ‘paga del soldato’ sotto pena di privatione del’ufficio et del *soldo* al quale sarà et di libre .l. piccioli e più et meno ad arbitrio di messer l’Executore (P184r).

SOLENNE • Le quali cose tutte et ciascuna promisero per *solemne* stipulatione et per patto a me notaio, stipulante et ricevente per vece et per nome del detto messer Podestà et di messer lo Capitano et de’ signori Priori et Gonfaloniere di giustitia et di ciascuno di loro (P215v).

SOLENNITÀ, [SOLENNITADE] • «diconsi da’ Legisti le Formalità stabilite dalla Legge per la celebrazione de’ contratti, testamenti, giudizi» (Tommaseo) et ogni *solemnitade* di ragione et di statuti lasciata (P157r); non obstante se in quelle *solemnità* d’ordine giudiziario non sia stata osservata (P255v).

SOLIDO • *in solido* ‘per l’intero, detto della responsabilità d’un singolo debitore tra più’ ciascuno de’ compagni sia et intendasi essere obligato *in solido* et in tutto (P91v); • ‘ma anche a proposito di una potestà pubblica che spetti a più soggetti e che ognuno di essi possa interamente esercitare’ messere la Podestade e ‘l Capitano del Popolo e l’Executore delli Ordinamenti della iustitia et ciascuno di loro *in solido* abbiano et avere s’intendano piena et libera et assoluta podestade et arbitrio et cognitione et mero et mixto imperio (P167r).

SOLUTA • *‘nubile’ niuna donna, di chiunque grado, conditione overo stato si sia, overo *soluta* overo maritata, possa overo debba [...] (C214v).

SOLUTO • [beni] dati overo conceduti in pagamento overo *in soluto* overo per altra qualvuoli ragione, modo overo titolo ad alcuna persona (C137v).

[SOLUZIONE] • La quale *solutione* e pagamento il camarlingo overo i consoli di tale arte sia tenuto e debba [...] riceverlo (P35v).

SOMA • ‘carico d’un animale’ Quelli che portano o che fanno portare legna da ardere sieno tenuti di fare la *soma* d’esse legna di longhecça d’uno braccio e mecço e di peso per ciascuna *soma* di libbre dugento (C26r); gli allogatori dele dette *some* e vetture overo d’alcuna di loro sieno sottoposti al costregnimento di detti ufficiali (C31v); • ‘unità di misura di varie derrate, corrispondente in origine al carico di un animale’ e ciascuno fornaio infino in quantità di centocinquanta *some* di queste cotali scope insieme (C167r).

SOMIERA, SOMIERE • ‘asino, asina’ legare overo fare legare overo ritenere alcuno asino overo *somiera* overo bestia sotto la loggia overo ale colonne d’essa loggia (C17v).

SOMMA • ‘ammontare, quantità’ purché non valichi la *somma* di due fiorini d’oro (P110r).

SOMMARE • ‘riassumere’ ciascuno notaio, il quale *summerà* degli atti del’ufficio di Priori e Gonfaloniere di giustitia alcuna provisione (C99r); scriva allato a essa provisione come il tale di l’abbia *sunta* d’essi atti (C99r).

SOMMARIAMENTE • procedere, conoscere, terminare et sententiar *sommariamente* di piano, senza strepito et figura di piato, senza dare libello et contestatione di lite (P91v).

SOMMARIO • a essi sieno tenuti di fare *sommaria* ragione sença dare libello, overo di contestare la lite, ogni altra solennità di ragione lasciata (C71v); cotale pagante abbia regresso *sommario* contra gli compagni insieme sença romore e strepito et figura di giudicio (C175r).

SOMMO • *in sommo* ‘a cottimo’ di torre et di condurre laborio *in sommo* secondo che ciascuno vorrà da ciascuna persona senza alcuno pagamento di gabella (P242r); dare *in sommo* e allogare a lavorio (C213r).

SOPPEDIANO • ‘tipo di cassa’ E esse casse, *soppediani* e arche sempre tengano aperte di di (C32v).

SOPRANNOOME • ‘cognome’ nella petitione di colui che si richiamerà si specifichi il nome e ‘l *sopranome* dello ingiuriante o molestante o che farà il danno o il guasto (P74r).

SOPRASTANTE • Della chiamata, salario de’ *soprastanti* et degl’altri oficiali delle carceri delle Stinche (P28v).

SOPRASTARE • ‘sovrintendere’ una guardia del’oro il quale *soprastia* ala bilancia del’oro (C41v); ciascuna dele dette arti ala quale verrà per sorte *soprastia* e *soprastare* debba a esso lavorio e al’opera dela fabbrica [di Santa Liperata] per uno anno proximo (C71v).

SOPRAVALERE • innanzi vagliano e *sopravalere* debbiano con effetto a tutti e ciascunoi statuti, ordinamenti e provisioni degli consigli (C220v).

SORTE • ‘capitale’ Et se lo primo creditore o il seguente vorrà pagare il debito, cioè la *sorte*, non possa cedere al’altro la predetta ragione se non a quello creditore che il detto debito a lei pagherà (P78r); se im prima non sarà a llui dela sua *sorte* interamente sodisfatto (C128r); • a *sorte* et a fortuna fare trarre per l’uno de’ frati religiosi della camera del’arme del palagio del Popolo di Firenze una delle dette cedole della borsa (P1r).

SOSPENDERE • Et che la Podestà o alcuno de’ suoi oficiali o familiari non possa o debba *sospendere* alcuna licentia di rapresaglie conceduta o che si concederà (P97v).

SOSPETTO • Et se alcuno sopra alcuna questione o punto o articolo domanderà consiglio di savio alle sue spese, sia tenuto colui che così lo domanderà quello die ch’egli lo domanderà dare li *sospetti* et confidenti o dire sé non avere alcuno *sospetto* (P86v); • *sospetti tutori* ‘azione di responsabilità nei confronti del tutore infedele’ et de’ *suspetti tutori* et curatori et delli alimenti conoscere (P9v).

[**SOSPIZIONE**] • et li trovati colpevoli, etiamdio per sola *sospitione* o fama, possa punire a suo arbitrio (P57r).

SOSTENERE • ‘sopportare’ li beni loro sieno dati in pagamento a quelli cotali che per cagione de’ predetti *sostennoro* li detti danni et ingiurie (P23r); • ‘imprigionare’ siano tenuti et debbano a petitione del creditore fare piglare et *sostenere* cotale debitore et mallevadori (P68v); et dopo la richiesta in farlo piglare et *sostenere* et metterlo nelle carceri del Comune di Firenze (P70v).

SOSTENIMENTO • et per presura delle presone et *sostenimento* (P87r).

SOTTENTRARE • *‘farsi carico di un servizio o di una funzione, di un obbligo, del pagamento di un’imposta e sim.’ niuno officio di procureria overo d’avocatare overo di notariato *sottentrare* overo esercitare presummano (C173r); i quali dicono sé brivilegiati e non dovere pagare overo *sottentrare* le libbre, factioni overo graveccçe del Comune di Firenze per cagione di tali brivilegi (C212v).

SOTTOMETTERE • Della pena di chi *sottometterà* ad alcuno la cittade o il contado o lo distretto di Firenze (P203r).

SOTTOPORRE • E che se alcuna persona, luogo overo università non *sottoposta* ale giuriditioni del Comune di Firenze [...] (C70v).

SOTTOSTARE • E niuna arte overo università d’alcuna arte possa overo debba giurare overo *sottostare* sotto gli consoli del’altra arte (C142v).

[SOVERSIONE] • per *soversione* del tranquillo pacifico stato della cittade di Firenze o delle dette castella, terre o luoghi (P178v).

SPACCIAMENTO • ‘conclusionone, definizione’ et qualunque altre cose necessarie et bisognanti formi, ordini et faccia per *spacciamento* del detto sindacato (P13v).

SPACCIARE • ‘definire, portare a compimento’ purché il processo che comincerà *spacci* infra .x. die (P197v).

SPACCIATAMENTE • ‘senza indugio’ sieno tenuti e debbano liberamente e *spacciatamente* lassare e relassare a esso Comune di Firenze i detti beni assegnati a essi medesimi (C62v).

SPECIALE, [SPEZIALE] agg. • ‘specifico’ cotale procuratore non sia udito s’egli non produce primamente in quello piato *speciale* procura a confessare solamente (P95v); • ‘particolare, singolare’ le cose o pecunia della detta compagnia o delle *speciali* persone (P79r); • ‘su un singolo bene’ obligatione a dote generale o *spetiale* (P113r); • → GENERALE il generali consiglio di .ccc. huomini et lo consiglio *spetiale* de’ .LXXXX. huomini (P254r).

SPECIE • *in specie* ‘in particolare’ per cagione di fare alcuna exactione d’alcuna pecunia overo cose per la quale in genere overo *in spetie* sarà essa malleveria (C156v).

SPEDIRE • ‘terminare’ Et infra ’l tempo et tempi overo termini *si spedisca* et termini questo cotale processo (P202v).

SPEDITAMENTE • non avrà via per la quale possa andare e reddire *speditamente* a quella (P82v).

SPERTO → ESPERTO

SPESA • ‘esborso, uscita’ possa quello ch’egli pagòe radomandare et le *spese* et lo interesse da cotale popolo, comune et universitade (P93v); avrà fatte alcune *spese* utili et necessarie in murare o raconciare de’ detti hedifici, case, torri o palagi (P116v); ogni

danno e *spesa* e interesse che di ciò gline seguitasse o advenisse in persona o in avere sia e debbia essere sopra lui propio, sença alcuna ristitutione o amenda essergline fatta dal Comune di Firençe (C135r).

SPETTARE • fare più liberamente in queste cose le quali vederanno che *spettino* nel detto loro officio (C74v); • tutti e ciascuno beni, cose e ragioni di quello che è così condannato [...] sieno confiscate e incorporate [...] e sieno nel Comune di Firençe per l'una metà, e per l'altra metà pertenghano e *spettino* ale rede di tale offeso (P116v).

[SPEZIALE] agg. → SPECIALE

[SPEZIALE] sost. • Item che neuno medico faccia o contraga con alcuno *spetiale* o con altri alcuna compagnia d'alcune cose pertententi a medicine (P108r).

SPIA • Et la Podestade sia tenuto di ciascuno mese fare cercare per *spie* segrete se li detti bandi si mettono neli detti luoghi (P30r).

SPICCIOLATO • *«chi era degli imborsati nello Squittino per entrare in qualche ufficio collegiale, quando qualcuno de' descritti nelle cedole accoppiate fosse morto, o caduto in divieto» (Rezasco) traggasi dalla borsa di coloro di quali si debba adempiere el difetto i quali volgarmente sono detti *spicciolati* (C50v).

SPIRARE • sei mesi, i quali si debbano contare dal dì il quale *spirerà* tale officio (C108r).

[SPONSALIZIE], [SPOSAGLIE], [SPOSALITIE] • 'promessa solenne di matrimonio' ragunanza che si facesse per morto o per exequie o per *sponsalitie* o matrimonio (P141r); per moglazo o per *sposagle* (P188r).

SPORRE • a richesta et spositione o notificatione di qualunque persona *sponente* o notificante in palese o in occulto (P200v).

SPORTATO • 'aggettante' fare la sua casa *sportata* di quella lunghezza che fosse lo sporto della casa più proximana a cotale casa (P188v).

SPORTO • 'parte aggettante di un edificio' Della pena di chi farà verone, *sporto*, ponte o cavalcavia (P121v).

[SPOSIZIONE] • E che il detto Executore la *spositione* e la cagione overo le cagioni dela gravecca overo dela richiesta sia tenuto e debba [...] fare scrivere in uno registro (C115v).

[SPREGIARE] • *'trascurare con spregio' sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuna arte da' consoli dela quale *spregierà* di riscuotere la malleveria prestata (C142v).

SPRESSAMENTE → ESPRESSAMENTE

SPRESSO → ESPRIMERE

SPRIEMERE → ESPRIMERE

[STABILE] • 'immobile' fare invenire li beni mobili et *stabili* di quella cotale persona (P250v).

STABILIRE • et quello che per loro fia proveduto, deliberato et *stabilito* abbia forza et fermeza (P244v).

STABILITADE • quella vendita cassi et annulli et infino allora sia cassa et vana et di neuno valore o *stabilitade* (P189v).

STADERA • ‘bilancia con un solo braccio’ costringere li pesatori del Comune di Firenze che pesano con le *stadere* ch’egli pesino bene et lealmente (P136r).

STADICO • ‘persona o cosa che tra potentati si dava a garanzia del rispetto dei patti convenuti; ostaggio’ Per la guardia così degli *stadichi* come delle castella, lo Comune di Firenze administrerà necessarie spese da quinci inanzi (P257v); Et voglamo ch’egli sia proveduto per quello Comune ad aiutorio del vivere a quelli *stadichi* soldi .xl. d’usuale moneta per ciascuno ciascuno mese (P257v).

STAGGIMENTO • ‘arresto di un debitore insolvente’ Et questo medesimo per tutte le cose s’oservi nella questione della presura, *staggimento* et sequestro d’alcuna persona in qualunque parte o articolo (P87r).

[STAGGINA] • ‘pignoramento’ li detti beni non si possono vendere, dare et assegnare si debbano in sequestro et *stagina* al sergente delli detti guardiani (P251r).

STAGGIRE • ‘pignorare; arrestare per debiti’ tutti ’ suoi beni e cose a volontà e richiesta d’essi creditori [...] debbano essere *staggiti* e sequestrati (C132v); E se alcuno così preso, ritenuto, *staggito* ovvero raccomandato contra la forma predetta fusse ritenuto in alcuno luogo (C183v).

STAIO • ‘unità di misura di capacità per aridi’ Che coloro che reheranno rena la debano recare in ceste di tenuta d’uno *staio* (208r).

[STANZA] • debba cercare e procedere segretamente e palesemente per suo movimento e a *stança* di chiunque (C49r).

[STANZIAMENTO] • in prima sopra quella cotale questione, litigio o causa non si provvedere per riformagioni et *stantiamenti* del Comune di Firenze solemnemente et successivamente fatti per tutti li consigli del Popolo et del Comune (231r).

[STANZIARE] • ‘stabilire’ possano et a loro sia licito provvedere, *stantiare* et ordinare se et come siano da concedere le rapresaglie a colui che le domanda (P98r).

STARE • *steasi* et credasi del danno predetto al detto signore infino in quantade di soldi .xl. (P167v); Salvi sempre e nela sua virtù et efficacia *stanti* tutti assegnamenti, diputagioni, destinagioni ovvero concessioni da qui adrieto fatte (C81r).

STATEA • ‘lo stesso che stadera’ chola quale *statea* debba e sia tenuto di pesare el grano el quale essi tollono (C18v).

STATO • di mantenere et difendere lo spedale di San Gallo et conservare in buono *stato* et difendere le sue ragioni da ciascuna persona et luogo (P212r); ad exaltatione, *stato* pacifico degli huomini e dele persone d’esso, aumento, conservatione e gloria del Popolo e del Comune di Firenze e del suo contado e distretto (C5r); • Neuna persona di che conditione o *stato* sia ardisca o presumisca [...] (P173v); • et neentemeno sia tenuto di votare cotale rio o via et ridurre nel primo *stato* (P190r).

[STATUARIO] • ‘lo stesso che statuario’ non possano diliberare i signori Priori essere utile a tenere consiglio sopra fare arbitri ovvero *statuari* a fare alcuno statuto nuovo ovvero riformare ovvero correggiere statuti del Comune ovvero di messere lo Capitano, se no· nel’anno nel quale riformare e correggere si debbano essi statuti sicondo la forma degli statuti che parlano dele predette cose (C118r).

[STATUIRE] • *Statuito* et ordinato è che [...] (P249v); diciamo, pronuntiamo, ordiniamo, diffiniamo, *statuiamo*, discerniamo, comandiamo, lodiamo et etiamdio arbitriamo (P255r).

STATUTARIO • ‘redattore di statuti’ Li consigli et li officii riformati al modo predetto, da indi ad otto die nuovi *statutarii* si chiamino secondo la approvata costuma della citade, li quali riformino et rinuovino gli statuti della cittade medesima, agiungano et scemino come parrà loro che bisogni alla comune utilitate et pace (P256v); gli albitri e gli *statutari* sieno eletti per correggiere e approvare li statuti di messere la Podestà e Capitano (C53v).

STATUTO • ‘insieme di norme’ Certamente in qua dietro li *statuti*, riformagioni, ordinamenti et provisioni del detto Popolo et Comune [...] non si poterono abbreviare, correggere o amendare (P1r); Salvo etiamdio et espresso che per le predette cose o alcuna d’esse non pregiudichino punto alla chiamata che si facesse per inanzi di messere Tomaso di Ser Puccio d’Agobio, cittadino fiorentino, al’ufficio della correctione o compilatione delli statuti del Comune di Firenze (P59v); come si contiene nel capitolo di questo *statuto* che comincia così: Che a neune actioni et cetera (P70r); E tali così eletti sieno ufficiali sopra la correctione, emendatione, cassatione, riprovagione e approvagione di tutti gli *statuti* e capitoli dell’arti, i quali statuti sono usati d’avere (C11v); • ‘singola disposizione o rubrica di statuto’ osservi et osservare faccia quelle cose che si contengono nel detto *statuto* et negl’altri *statuti* che favellano del fare de’ consigli et del modo et forma tenendo in essi (P26v); Et questo *statuto* la Podestà faccia bandire lo primo mese del suo regimento (P85v); non obstante nelle predette cose lo *statuto* del comandamento della guarentisia (P90v).

[STAZZONE] • ‘bottega’ salvo che il popolano il quale sarà andato overo stato a fondaco overo ala *staccone* sua overo del padre overo del figliuolo overo del fratello veramente (C176r).

STENDERE • E questo capitolo *si stenda* ale cose passate e quelle che debbano venire (C128v).

STESAMENTE • et scrivere li detti de’ testimoni sopra catuno capitolo *stesamente* et non sotto breve parlare (P127v).

STIMA • ‘somma di denaro giudicata corrispondente al valore di un bene’ basti quanto alle predette cose la *stima* fatta anzi la detta allogagione per tutto il tempo di tale allogagione (P93r).

STIMAGIONE, [STIMAZIONE] • Et della *stimagione* del detto danno si stea et credasi al iuramento di colui ch’avrà patito il danno (P136v).

STIMARE • Et che per le dette cose fare et adempiere possano *stimare* tutte le terre che s’occupassoro per dirizare quello fiume (P252v).

STIPULAGIONE, [STIPULAZIONE] • ‘promessa solenne fonte d’obbligo giuridico’ Et nelle promessioni delle triegue s’intenda facta legitima *stipulatione* nella pena, se ivi si troverà quantade di pena apposta (P114r); sì come quelli patti et convenenze et *stipulagioni* et promessioni et altre cose più pienamente si contengono in carte publiche rogate et scritte (P230r).

STIPULARE • ‘assumere solennemente un’obbligazione’ et quelle pene *stipulino* che si debbano dare per la metade al Comune di Firenze et per la metade alla parte o alla persona a cui si fa la trieva (P114r); • ‘ricevere una promessa solenne’ promisoro a me cotale notaio, ricevente et *stipulante* per li detti signori Podestà et Capitano et tutti et ciascuno ufficiali del Comune di Firenze (P216v).

STORCERE → ESTORCERE

[STORSIONE] → ESTORSIONE

STRACCIAMENTO • * intorno ala tratta, vietamento, divieto, *stracciamento* [di cedola] o rimessioni di loro e di ciascuno d’essi (C96v).

STRACCIARE • ma la cedola di quelli il quale nel detto scrutinio non vincesses sia *stracciata* (C46r).

STRANO • ‘estraneo’ ad alcuno suo parente ovvero anche *strano* (C123v).

STRAORDINARIO • avere fatte alcune altre spese o pagamenti *straordinarii* (P19v); • Et che messere la Podestade ne’ piati et de’ piati et circa li piati civili, criminali, ordinarii, *extraordinarii* et di qualunque altra generatione si nominino, et così mossi come poi si moveranno, et ciascuno d’esso, abbia mero et mixto imperio et ogni guisa balia (P2r); li altri piati et questioni *extraordinari* che sommariamente per officio si conoscono si terminino et finiscano infra ’l tempo et tempi che al giudice parrà (P68r).

STRARRE → ESTRARRE

STREPITO • procedere, conoscere, terminare et sentenziare sommariamente di piano, senza *strepito* et figura di piato, senza dare libello et contestatione di lite et lasciata ogni altra solennità di ragione (91v).

STUDIO • ‘diligenza, cura’ sia tenuto di prendere tale difesa e la difesa loro cum ogni *studio*, cautela e sollicitudine chole quali poterà (C115v); • Che nela città di Firenze im perpetuo essere debba in tutte le scientie *studio* generale (C212r).

STUDIOSAMENTE • ‘deliberatamente’ Della pena di colui che *studiosamente* percoterà alcuno a mani vote o con armi (P144v).

[STUPRO] • incendii, rapimenti di femine, avolterii et *strupi* (P124r).

[SUBASTARE] • ‘vendere all’incanto’ ma poi che così sarà incantata e *subastata* vendasi e concedasi per li detti signori di tutte le gabelle (C155r).

[SUBASTAZIONE] • * fare si possa l’incanto ovvero la *subastatione* per alcuno messo (C155r).

[SUCCEDERE] • Come si *succeda* nelle dote et negl’altri beni della mogle morta prima che ’l marito (P62r); Nulla femina ab intestato possa *succedere* alli suoi figlioli o figlole morti, essendo della persona morta alcuno figlole, nepote (P99r).

SUCCESSIONE • Et li beni divenuti ad alcuna femina, vivente il marito, per cagione d’alcuna *successione* possa quella femina difendere contro a tutti li creditori del marito (P83v).

SUCCESSORE • in pregiudicio di cotale minore o femina o d’alcuno suo herede o *successore* (P117v); • le quali condannagioni lo *successore* di cotale rectore o ufficiale et di ciascuno di loro sotto la detta pena debba riscuotere (P144r).

SUFFICIENTE • ‘idoneo allo scopo, all’incarico: ad esempio d’un mallevadore, con un patrimonio capiente per soddisfare i creditori’ dare *sufficiente* mallevadore al giudice (P114v).

SUGGELLARE → SIGILLARE

SUGGELLO → SIGILLO

SUMMARE → SOMMARE

SUMMARIAMENTE → SOMMARIAMENTE

SUPERFICIE • *‘parte fuori terra della costruzione (che insista su suolo altrui)’ ma al’hedificatore sia licito di torre et portarsene la *superficie* del hedifico senza danneggiamento del primo stato (P255v); • ‘terreno’ salvo se per aventura il signore del suolo fosse apparecchiato vendere a quello hedificatore la stima di quella *superficie* ad arbitrio di buono huomo (P256r).

SUPPLICARE • a niuno sia licito d’appellare overo *supplicare* overo di nullità opporre overo contradire overo dimandare ristituzione interamente overo dimandare che sia ridotto ad arbitrio di buono huomo (C56r).

[SUPPLICAZIONE] • Dela quale per certo *supplicatione* overo petitione ciascuno notaio il quale di ciò sarà richiesto sia tenuto di fare scrittura (C52r).

SURROGARE • e essi savi rivocare e nel luogo d’essi rivotati overo l’ufficio di quali in qualunque modo spirasse l’altro overo gli altri *subrogare* overo sicondo le predette cose eleggiere (C106r).

[SUSTANZIALITADE] • non obstante alcuno privilegio et rimosso ogni *substantialitade* et solennitade di ragione et di piato (C165r).

[SUSSURRONE] • ‘chi sobilla con maldicenza, diffamazione etc.’ Sia tenuto anche messer lo Capitano e difensore investigare e cercare i malfattori e gli huomini di mala fama e *susurroni* e furi, ladroni e assessini e ricettatori d’essi dela città, contado e distretto di Firençe (C141r).

T

TACCARE • ‘apporre un contrassegno o una tacca a un panno per indicarne il costo e altre caratteristiche commerciali’ procedere [...] et contro alli segnanti et *taccanti* li panni segnati et taccati ad altra moneta che a parigini o tornesi (P103r).

TACERE • *‘di un processo, rimanere sospeso’ *taccia* ogni processo in accusando et condannando (P94r); • *‘non chiedere l’adempimento di un diritto’ Et a questi cotali creditori corra la prescrizione del *tacere* di .xxx. anni (P70r); • *‘in un organo collegiale, non esprimere il proprio voto’ come deliberato sarà [...] o per le due parti di loro, li altri absenti et non richesti o presenti *tacenti* o contradicenti, morti o altrimenti impediti (P44v).

TACITAMENTE • ‘senza manifestazione espressa di volontà e sim.’ per li quali venire o fare si possa contro alle predette cose *tacitamente* o espressamente, direttamente o per obliquo (P43v).

[TAGLIA] • ‘imposta, tributo’ si faccia una nuova libbra et extimatione di tutti li beni di coloro della cittade et del distretto che soportano le *tagle* et le factioni del Comune (P257r).

TAGLIARE • ‘di moneta trovata falsa o di peso inferiore al dovuto, spezzare’ quelli fiorini del’oro i quali troveranno essere falsi [...] siano tenuti *tagliare* e *tagliati* restituire a quella persona la quale ve li porterà (C38v).

TAMBURO • ‘cassa di legno esposta al pubblico in cui depositare denunce in forma anonima’ messere lo Capitano e difensore abbia e tenga in suo albergo, in luogo piovico, uno *tamburo* nel quale possano essere messi per ciascuna persona in alcuna cedola i nomi di quelli che contrafanno (C144r).

TARA • *‘quanto deve essere detratto dal peso lordo per ottenere quello netto’ et facciasi *tara* del sacco dove fue la lana o lo stame quanto fue di peso e non più (P104r); • ‘perdita di valore della merce, in particolare di un panno, per diminuzione della qualità o quantità’ et della *tara* che si fa s’intenda di quella della quale le parti si conderanno secondo la scrittura fatta nel quaderno del sensale (P105r).

TARATORE • ‘ufficiale con il compito di stimare la perdita di valore di una merce’ se le parti non fossoro in concordia, in quello caso si faccia la *tara* per li *taratori* che eletti saranno per l’arte predetta (P105r).

TARGIA • ‘tipo di scudo’ una *targia* o scudo o tavolaccio dipinto del’arme della compagnia (P184r).

TASSAGIONE • ‘fissazione dell’ammontare di una prestazione, etc.’ et se del salario fosse questione, sia et rimagna a la *tassagione* del preconsolo et consoli del’Arte de’ Iudici et de’ Notari (P110r); • ‘sottoposizione a imposizione tributaria’ se le predette condannagioni overo bandi, cessationi, publicagioni, riportagioni, incorporationi, descriptioni overo *tassagioni* overo alcuno overo alcuna d’essi fatti non fosseno (C68r). → TASSARE.

TASSARE • ‘fissare l’ammontare di una prestazione, di un’imposta, di un salario, di un prezzo, di una pena etc.’ le quali spese *tassare* si possano et debbano sì come se data fosse la sententia delle spese (P67r); sieno tenuti e debbano di ciascuno due mesi almeno una volta stantiare, ordinare e *tassare* e’ pregi che si debbano ricevere dela calcina, di mattoni, meccane, tegole, pianelle, quadrucci, embrici (C35r); • ‘sottoporre a imposizione tributaria, fissandone l’ammontare’ essi beni [...] di nuovo *tassare* in quella quantità e quantitadi le quali parrà loro che si convenga (C60v).

TAVOLA • ‘il banco, e l’attività del cambiatore’ terrà *tavola* o cambio di danari (P78v); • *libro di tavola* ‘registro del cambiatore’ Che ciascuno che farà scrivere al creditore suo il debito in *libro di tavola* sia proscioltto dal debito (P84v); • ‘al plurale, gioco simile alla dama o agli scacchi’ giocare ad *tavole* et a dadi et altre soze cose fare (P181v).

TAVOLACCIO • ‘tipo di scudo’ una *targia* o scudo o tavolaccio dipinto del’arme della compagnia (P184r).

TAVOLIERE • ‘tavolo dipinto per giocare a tavole’ contro a coloro che presteranno *tavoliere* o dadi al detto giuoco (P48v).

TEMPERAMENTO • ‘moderazione, misura’ avuto il *temperamento* e la discretione nele predette cose e diliberatione solenne fra loro (C26r).

TEMPO • ‘termine, cioè lasso di tempo in cui si deve compiere una certa attività’ se infra li predetti *tempi* non fia fatta questa cotale notificazione come detto è (P79v); Et infra ’l *tempo* et *tempi* ovvero termini si spedisca et termini questo cotale processo (P202v); in che *tempi* debbano essere pagate le spese del detto Comune (C80v); per *tempo* e termine d’uno anno (P146r); • *a certo tempo*, ‘entro un termine specificamente fissato’ avesse avuto a *certo tempo* alcuna ragione, dominio, giuriditione d’imperio ovvero guardia (C211v); • ‘durata, anche di una carica pubblica’ per quello tempo ch’egli lo tenne oltre lo *tempo* della condotta (P93r); stare di fuori tutto il *tempo* del suo regimento (P151v); ‘nella trad. del lat. *pro tempore*’ il detto ufficiale acciò diputato, che sarà per li *tempi*, sia tenuto [...] (C217v); • *tempo giuridico* e *tempo feriato* ‘rispettivamente giorni in cui si svolge o non si svolge di norma l’attività giudiziaria’ Che li testimoni che giurano a *tempo iuridico* possano dire alla testimonianza in *tempo feriato* (P83v); • *d’ogni tempo* e sim. ‘anche nei giorni in cui di norma non si svolge l’attività giudiziaria’ sia tenuto e debba cercare e procedere *d’ogni tempo* brevemente e summarariamente (C210r).

TEMPORALE sost. • ‘tempo (vedi), in particolare nella traduzione del latino *pro tempore*’ li Capitani, così quelli che ora sono come quelli che saranno per li *temporali* (P259v).

TEMPORALE agg. • ‘che ha durata limitata nel tempo’ non obstante a lui alcuna prescrizione *temporale* o perpetua (P83r); non obstante altro divieto *temporale* (C97v); • ‘relativo al potere politico, laico contrapposto a quello spirituale, ecclesiastico; che detiene un simile potere’ esercitare alcuna giuriditione *temporale* nele civili ovvero nele criminali (C13r); Se signore *temporale*, richiestu et amonito dalla Chiesa, non curaea di purgare la sua terra dalla heretica malitia (P268v); • ‘relativo alla vita terrena’ sì che voi godiate non solamente pace *temporale*, ma pace d’animo (P260r); li ladri et imbolatori delle cose *temporali* (P262r).

[TEMPORINO] • ‘appena svezato’ porci *temporini*, bestie e carne da manicare (C30r).

TENERE • ‘avere, conservare, anche usare’ Et nullo sottoposto al’Arte di Kalimala tegna o *tenere* possa in bottega o fondaco, dove tiene panni oltramontani a vendere, o vendere o fare vendere a ritaglio panni fiorentini (P102v); Et che tutti ’ lanaiuoli, stamaiuoli, lanivendoli abbiano et *tegnano*, avere et tenere debbano iusti pesi et misurare segnate del segnale del Comune di Firenze (P104r); diporre apo la chiesa di Santa Maria Novella, dove *si tiene* il tesoro di quella chiesa (P231r); • ‘avere vigore e valore giuridico’, vagla et *teгна* la detta vendita o datione in pagamento (P70v); • ‘osservare’ negl’altri statuti che favellano del fare de’ consigli et del modo et forma *tenendo* in essi (P27r); Del modo et della forma *tenere* ne’ piati civili che si debono conoscere summarariamente o istraordinariamente (P61r); • *tenere fermo* ‘considerare valido e quindi osservare’ cotale promissione o contratto, obligatione et fine avere et *tenere ferma* et *fermo* a voluntade del creditore o che avrà ragione da lui (P80r); • ‘al passivo seguito da infinito, dovere’ Et quello medesimo s’intenda delle donne ovvero femine pinzochere che paghino et *sieno tenute* di pagare de’ loro beni et possessioni le libbre et le factioni delle cose (P238r); • ‘al passivo, essere obbligato, cioè rispondere giuridicamente di un’obbligazione, e anche nei confronti di una norma’ Che tutti li compagni *sieno tenuti* alli debiti contratti per alcuno de’ compagni (P91r); li quali non *sieno tenuti* a questo statuto (P248v); non risponderà al Comune di Firenze come *sarà tenuto* per debito di ragione (C79v); • *tenere sotto* ‘al passivo, essere soggetto’ a coloro che per

forma di statuti et d'ordinamenti del Comune di Firenze *erano tenuti et sono tenuti sotto le dette arti et loro consoli tutti et ciascuno non matricolati* (P110v); • 'possedere in senso tecnico, cioè avere la disposizione materiale di un bene con l'animo di tenerlo come proprio; ma talvolta anche semplicemente detenere' possedette o tenne o possegia o *tegna* cotale hereditade o li beni di cotale hereditade (P95r); infra li detti .x. die confesserà quelli cotali beni per esso creditore *tenere* (P63r); • 'governare' in alcuna terra che si guardi o *tegna* per lo Comune di Firenze (P246v); • 'avere alle proprie dipendenze' Lo rectore della chiesa di San Simone abbia, conduca et *tegna* uno buono et experto prete di buona fama et vita (P43v); • 'contenere' sì che ciascuna soma *tegna* .v. mezine in due barili segnati come usanza è del segnale del Comune (P234v); • 'in espressioni partic. indica un'azione che viene determinata dal predicato o dal compl. oggetto' Et che neuno occupi o occupato *tegna* alcuno terreno o greto del Comune di Firenze (P189r); sì come piacerà a qualunque rettore o ufficiale che *tenga* lo regimento della cittade di Firenze (P200v); Et sia licito a ciascuno dinuntiare publicamente et secretamente ciascuno delle predette cose et di ciascuna d'esse, et *siali tenuto* credenza (P213v); • *tenere bottega* e sim. 'esercitare un'attività, una professione' etiamdio se in alcuno de' detti popoli avesse bottega o *tenesse* (P182v); Di non *tenere* bordelli et puttane et loro roffiani et di non comperare femine per la detta cagione (P185v); • *tenere consiglio* 'riunirsi in consiglio, riunire il consiglio' dichiarare [...] essere utile *tenere consiglio* publico o privato (P58v); • *tenere le corti*, *tenere ragione* 'amministrare la giustizia' E 'l detto messer Podestà faccia sonare [...] la campana de' messi che volgarmente è chiamata la Montanina [...] per *tenere le corti* (P76r); li regimenti della cittade di Firenze [...] non la possano osservare o per ciò alcuna *ragione* rendere o *tenere*, ma colui che alcuna cosa per ciò domandasse cacciarlo via dal'entrata del piato (P250r); • *tenere luogo* 'sostituire' niuno coadiutore di loro overo d'alcuno di loro, overo che *tiene luogo* per sé overo per altri (P84r); • 'considerare, ritenere' *sia tenuta* per piena pruova la testimonianza di tre testimoni provanti di piuvida fama (P173r); • 'svolgere, avere luogo' E che il detto scruttinio si possa *tenere* (C44v).

TENIMENTO • 'possesso in senso tecnico' né al postutto lascerà le possessioni o lo *tenimento* di quelli beni (P95r).

TENITORE • 'possessore' Et sia costretto questo cotale possessore o *tenitore* a pagare li detti debiti hereditarii (P95r).

TENITORIO • 'territorio soggetto alla giurisdizione d'una qualche autorità, distretto' E che la presura overo la ruberia sia fatta nel popolo e *tenitorio* del popolo nel quale si dice e si dicesse commessa [...] (C145v); Che 'l comune overo università la quale fosse nel *tenitorio* di due pievieri paghi la libbra dove è maggiore parte di quella (C169r).

TENORE • 'contenuto, in particolare di una norma, di un atto scritto, d'un istituto giuridico' provveduto e ordinato fu l'ordinamento dela infrascritta continentia e *tenore*, cioè [...]: (C61v); sicondo il costume, *tenore* overo forma osservato comunemente in essa tale lega (P205v); fare scrivere in quattro librotti d'uno *tenore*, l'uno de' quali abbia il comune della cittade o del luogo (P265r); • *senza tenore* 'immediatamente' giurino precisamente et senza alcuno *tenore* d'attendere interamente et osservare [...] (P262r).

TENUTA • 'possesso in senso tecnico' dare possessione et *tenuta* ne' beni di cotale debitore (P68v); • *'anche il provvedimento con il quale si attribuisce il possesso' non fia pronuntiata *tenuta* o bando contro al debitore et li suoi beni (C70r); • 'in concreto, il

bene posseduto' lascilo nella possessione di quella *tenuta* stare quietamente (P72v); • 'capacità di un recipiente' sia tenuto et debba tenere vasi o orciuolo di *tenuta* di due terzeruole segnato del segnale del Comune di Firenze (P107r).

TERMINAGIONE • 'decisione del giudice, sentenza' ma questo rimangha nela provisio-
ne e *terminagione* del giudice che cognosce dela cagione e dela questione predetta
(C133r).

TERMINARE • 'fissare il confine' E qualunque di detti maestri ovvero misuratori in mi-
surare ovvero *terminare* ingannarà ovvero frodarà il Comune di Firenze sia condannato
per ciascuna volta in livre dugento (C42v); • 'stabilire' Et se per messer lo papa o per
noi non avegna di *terminare* a loro altro tempo (P258v); • 'definire un procedimento
giudiziario, decidere' Del modo et forma che si dee tenere ne' piati civili sommaria-
mente et istraordinariamente *terminandi* (P66v); il detto messere Podestade abbia pie-
no et libero arbitrio in procedendo et conoscendo, puniando et *terminando*, et manda-
re ad executione come elli vorràe (P140r); • 'calcolare, rivedere, detto di un conto' et
quelle ragioni et compiti et ciascuna di quelle in rivedere, *terminare* et calcolare et in
fare rivedere, *terminare* et calcolare infra 'l tempo et termine a loro assegnato (P22v).

TERMINATORE • 'chi fissa il confine' anche se per tale misuratore ovvero *terminatore*
overo in qualunque altro modo a llui sarà lasciato ovvero rilasciato per li detti maestri
misuratori ovvero alcuno di loro (C42v). • 'decisore' Et che il detto iudice sia consoci-
tore et *terminatore* di tutti li piati et questioni d'appellagioni et di nullitadi (P15v).

[TERMINAZIONE] • 'delimitazione di confini' tale misura e *terminatione* però non si ri-
tratti (P42v); non obstante alcuna *terminatione* d'alcuno oficiale del Comune di Firen-
ze et non obstante alcuna compositione, trattato, transactione et et contratto sopra li
predetti confini (P231v); • 'provvedimento' i notari i quali saranno ad alcuno notaria-
to di Popolo overo del Comune di Firenze [...], del salario di quali *terminationi* overo
ordinamento per le scripture le quali faranno [...], tollano i salari per esse scritte
sicondo la modestà del fatto (P79r).

TERMINE • 'pietra o segno che indica il confine; il confine stesso' costringere lo ven-
ditore che riceva lo prezo et li convicini che mettano lo *termine* tra le dette terre et
dichiarino lo prezo (P88r); non si possa fare construere o hedificare nel detto fiume
o allato infra li detti *termini* senza deliberatione del'oficio de' signori Priori del'arti
(P204v); • 'anche in senso figurato' diamo in comandamenti nelle nostre lettere che
infra questi disegnati *termini* constringano ciascuno di voi ad ciò per scomunicatione
nelle persone et per interdeto nella terra, appellatione remossa (P262v); • 'lasso di
tempo in cui si deve compiere una certa attività; anche il limite estremo di tempo
in cui deve essere compiuta' Piero volente et confessante ch'egli paghi lo predetto
debito al predetto Martino al *termine* della predetta scrittura contenuto (P68v); Ma se
neuno creditore infra 'l predetto *termine* d'otto die dopo il bando mandato verrà, al-
lora lo detto giudice [...] (P70v); non comparisse dinanzi dal detto giudice et corte nel
termine per lo giudice assegnato (P71r); s'egli sarà absente dalla detta cittade et con-
tado et distretto, *termino* li assegni oltre al detto mese (P98v); • *a certo termine* 'entro
un termine specificamente fissato' ogni comandamento di guarentigia [...], fatto ad
alcuno o ad alcuni debitori, così principali come mallevadori, d'alcuno debito pagare
a certo termine sia tenuto per bando et in luogo di bando (P68v); • *termine perentorio*
'che non può essere prorogato' faccia quelli regitori che non compariranno assegnare

termine perentorio di .xv. die a fare lo detto syndaco (P88v); • *‘rata’ la quale quantità della pecunia [...] i camarlinghi [...] possano, sieno tenuti e debbano dare e pagare a lui messere lo Capitano [...] in tre *termini* ovvero paghe (C6v).

TERRA • ‘appezzamento di terreno’ Che alcuno che avrà *terra* allato al vicino ch’avrà da più parti sia constretto di venderglele (P87v); • ‘centro abitato fortificato, ma privo dei requisiti per essere città’ Et ciascuno che sarà castellano in alcuno castello, *terra* o forteza per lo Comune di Firenze (P50v); farà alcuna carta di pace tra ’l Comune di Firenze e altro comune, castello, *terra*, signore o singulare persona o persone (P110v); sieno tenuti e debbano mantenere la detta *terra* di Pietrasanta in buono stato e essa *terra* fare murare (C154v); • ‘circoscrizione, territorio di competenza di un rettore’ Che la Podestade dee purgare la *terra* della sua podesteria secondo le leggi di Federigo et quelle leggi dee avere (P265r) • ‘estensione più o meno ampia di territorio; regione, paese’, salvo che di *terra* straniera (P103r).

TERRAFINALE • *‘che segna il confine’ Colui che studiosamente rimoveràe termine o il leveràe via o tagleràe albero *terrafinale* sia condannato per messer la Podestade in libre (P140v).

TERRATO • ‘terrapieno’ Se torre o casa, *terrato* o muro, che fosse nella cittade o ne’ borghi o soborghi di Firenze [...] (P83r).

TERRAZZANO • ‘abitante della terra; → **TERRA**’ conoscere d’alcuna questione civile o criminale la quale facesse o movesse alcuno *terrazano* della terra o del luogo donde fosse la Podestade (P2r); • ‘contrapposto a *forestiere*, cittadino (fiorentino)’ Et che qualunque persona *terrazano* o forestiera ondunque sia o sottoposta al’Arte de’ Beccari della cittade di Firenze [...] (P233v).

TERRENO • ‘appezzamento di terra’ la cedola che contenga questi tali beni, ragioni, servitudi, feudi, censi, livellari, tributi, vie, piacçe, *terreni* e cose (C73v); • *‘territorio su cui si esercita la giurisdizione, distretto’ E cum ciò sia cosa che i conti il *terreno* ovvero el distretto di quali confina col contado ovvero chol distretto di Firenze abbiano fatte da qui adrieto ruberie e forçe nel destretto loro contra’ Fiorentini [...] (C178v).

TERRITORIO • ‘area nel quale si esercita la giurisdizione del comune, di un’autorità politico-amministrativa; distretto’ d’alcuna podesteria d’alcuna terra o luogo del contado, *territorio* o distretto della cittade di Firenze (P60r); Item s’egli ànno castello o luogo o luoghi o *territorii* del detto castello, di farli guardare sì che ruberie o malefici non si commettano quivi (P215v).

TERZERUOLA • ‘misura di capacità’ sia tenuto et debba tenere vasi o orciuolo di tenuta di due *terzeruole* segnato del segnale del Comune di Firenze.

[**TESORIERE**] • ‘ufficiale addetto all’amministrazione contabile e finanziaria’ Salvo che se l’oficiale predetto troverae alcuni camarlinghi o oficiali di gabelle o di *thesorieri* o altri oficiali predetti avere dato o pagato alcuno salario o alcuna quantitate di pecunia (P19v).

TESORO • ‘il complesso delle reliquie, arredi sacri, opere d’arte che appartengono a una chiesa’ diporre apo la chiesa di Santa Maria Novella, dove si tiene il *tesoro* di quella chiesa (P213r).

TESTA • *pena della testa* ‘pena di morte’ dèe colui che fece fare l’offesa esser condannato nella *pena della testa* (P151v); sia punito dela *testa* (C105v); • ‘persona’ dividansi li consigli et li officii secondo il novero delle *teste* che si troveranno in ciascuna parti (P256v).

TESTAMENTARE • *‘fare testamento’ Sieno ancora senza potere fare testamento sì che non abiano libera facultade di *testamentare* (P265r).

TESTAMENTARIO • ‘nominato con testamento’ Chiunque è o sarà tutore *testamentario* o curatore d’alcuno minore [...] (P91v).

TESTAMENTO • ‘atto d’ultima volontà’ di *testamenti*, codicilli et ultime volontà possa torre il notaio convenevoli et honesti salari (P110r); per *testamento* o ab intestato succedere (P147r).

[TESTIFICAZIONE] • ‘dichiarazione del testimone, testimonianza’ et quello giuramento et *testificationi* così fatte et ricevute vaglano et tignano (P74v).

TESTIMONE • ‘chi ha visto o udito qualcosa e lo racconta in giudizio’ commettere lo giuramento o examinatione d’alcuno *testimonio* ad alcuno notaio (P66r); • *testimone di veduta* ‘chi attesta di aver veduto qualcosa’; *testimone di fama* ‘chi attesta della fama corrente circa un fatto’ per piena prova sia avuta il detto d’uno *testimone di veduta* cum uno altro *testimone di piuvida fama* (C158); • ‘chi è presente al compimento di un atto giuridico’ E niuno sia presente per testimone, sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli (C192v).

TESTIMONIANZA • ‘dichiarazione del testimone’ Ma il *testimonio* che in alcuno de’ detti casi porterà contro alcuno falsa *testimonianza* [...] sia condannato [...] in libre .m. piccioli (P135r); Et delle predette cose si stea et credasi et abbiassi per piena pruova la *testimoniança* di quello cotale lavoratore o pigionale con pruova di piuvida fama (P141v); • ‘atto del testimoniare, il testimoniare’ Et neuno sia ricevuto a *testimonianza*, né eletto o ricevuto ad alcuno officio publico o privato o a consiglio di Comune (P129r); • ‘documentazione, prova’ per quelli huomini che da quegli errori furono convertiti alla fede et per li altri che li convinsoro d’eresia [...] manifesta *testimonianza* sia tenuta (P267r).

TESTIMONIARE • ‘rendere testimonianza’ Et a pruova delle predette cose basti il detto di tre testimoni di publica fama *testimonianti* (P46r).

TESTIMONIO¹ → TESTIMONE

TESTIMONIO² • ‘deposizione del testimone, testimonianza’ et li publicati *testimoni* sieno tenuti di dare a ciascuna parte ad exemplare quando vorranno (P66r); costringiare cittadini e contadini e ciascuno altri a dare *testimonio* e testimoniare (C29r); Niuno di grandi [...] possa dire *testimonio* contro alcuno popolano (C178v).

TESTO • ‘vaso, stoviglia di terracotta’ Nulla persona [...] ardisca [...] dinanzi dalla sua casa o sopra il davanzale della sua casa sopra vie publiche fare o tenere orto o *testo* (P199r).

[TINTILLANO] • ‘panno pregiato, di lana tinta prima di essere filata’ o in panni che si facessero al modo frascesco o *tintillani* mescolati o saie di lingia o in qualunque altro panno di qualunque prezzo (P105r).

TIRAMENTO • *‘atto del tirare, dello stendere’ in sul panno si ponga la detta canna et procedasi al misurare senza alcuno *tiramento* o stendimento di panno (P135v).

TITOLO • ‘l’atto o il fatto giuridico per il quale si acquista o si cede un diritto, o si determina una particolare condizione rilevante per il diritto’ Et se legittimamente proverà il *titolo* et la cagione della sua possessione [...] (P73r); Nulla persona debba comperare o per alcuno altro *titolo* inter vivo aquistare alcuna casa immobile comune con alcuna persona consorte (P98r); et poscia alla intentione et al *titolo* dato per l’acusato o dinuntiato sieno examinati li testimoni, domandando dal testimonio secondo la forma del *titolo* (P127v); • ‘nome’ batta o faccia battere alcuna moneta d’ariento o piccola sotto il segnale, *titolo* o conio del Comune di Firenze (P166v); graveçe [...] per lo comune di Firenze comandate overo ordinate overo che si comandaranno overo che si ordinaranno sotto qualunque *titolo*, nome overo vocabulo (C80v).

TOCCARE • ‘avvicinare la mano, stabilendo un contatto’ et iurare debbano alli santi di Dio Evangelii, corporalmente *toccate* le Scritture (P7r); • *toccare terra* ‘raggiungere la superficie del terreno’ Niuna notricatrice, balia overo fante d’alcuno possa overo presumma portare vestimenta che *tocchino* terra (C164r); • ‘spettare’ faccendo lo pagamento predetto ogni due mesi come per rata *tocca* (P43v); Di raquistare dal confideiussore li danni e ‘l debito et le spese come *tocca* (P94v); • ‘riguardare’ nel’ examinatione de’ testimoni, li quali diritto sopra quello peccato o sopra le cose *toccanti* quello bisogneranno esaminare (P269v).

[**TOGLIERE**] • ‘portare via’ ‘l nome e ‘l sopranoime di colui a cui petitione *togle* il pegno, della quale scrittura o bolletta nulla pagare o torre si possa o debba (P37r); Li signori Priori e ‘l Gonfaloniere della giustitia possa et debbano levare le corti et *torre* gli atti a messer la Podestà et a messer lo Capitano [...] l’ultimo mese de’ loro regimento per .xv. die anzi l’uscimento loro (P118rv) • ‘privare di valore giuridico’ cassiamo et al tutto annulliamo, *togliendo* via et rilasciando iuramenti, promissioni et obligationi (P257r); quando si mutasseno overo *si tollesseno* alcuni statuti del Popolo overo del Comune di Firenze (C147r); • ‘prendere, levare, riscuotere, detto in particolare a proposito di una pena o d’un salario o d’una gabella’ riscossa la pena per l’uno, per l’altro non si *tolga* (P22r); il notaio che scriverà alcuno consiglio, che per alcuno o per alcuni iudici si renderà, *togla* per scrittura di quello consiglio la quarta parte che licito è al giudice di torre (P110v); A colui che farà contro *tolga* la Podestade di fatto per nome di pena soldi .xx. piccioli per ciascuna volta (P172v); Che simigliante gabella *si tolla* a’ forestieri la quale essi tollono a’ Fiorentini nela terra loro (C158r); • ‘fare pronunciare’ E sopra le predette cose *tollano* il consiglio dele dette capitudini (C53v); • ‘nominare, eleggere (per estrazione a sorte),’ in tale guisa *si tolga* et elega iudice forestiere cum salario di soldi .xl. per ciascuno die ch’egli starà in Firenze per quello sindacato (P13v); La Podestade, il Capitano, consolo, rectore et ciascuno altri *tolti* a regimento d’alcuna cittade o luogo (P262v); • ‘assumere’ e niuna balia overo autorità possano *torre*, e se *tollesseno* da ora s’intenda essere e sia nulla (C119v); • *togliere a pigione* ‘condurre in locazione’ nele loro botteghe propie overo *tolte* a pigione, nele quali essa loro arte fanno (C32v).

TOLLARE, TOLLERE → **TOGLIERE**

TOLONEO • ‘gabella’ Dela pena di chi compera passaggio overo *toloneo* (C140r).

TOLTA • ‘appropriazione, non necessariamente illecita’ basti et per piena et legitima pruova sia avuto lo giuramento di colui al quale cotale chiesta o *tolta* fatta sarà con uno testimonio di veduta o due di publica fama (P37v); li regitori et syndachi [...] le cose tolte per li dazii o colte liberamente possano vendere dopo uno mese dal die della *tolta*, se li dazii et colte non fieno pagate anzi lo detto mese interamente a loro (P93v); Acciò che le extorsioni illicite dele pecunie di popolani, le presure d’essi popolani e beni e dele loro *tolte*, usurpationi, occupationi e interdizioni alcune nefande e detestabili peccati [...] sieno tolti (C108v); • ‘ sottrazione degli atti all’ufficiale negli ultimi quindici giorni del suo mandato’ et tutto il tempo della *tolta* delli atti di quello ufficiale dinanzi dal quale cotale piato o questione sarà infino a tanto che quelli atti di quello ufficiale saranno restituiti al successore (P67v).

TONDERE • ‘limare fraudolentemente una moneta’ Nulla persona [...] ardisca o presumisca falsare, limare, *tondere*, scemare, tagliare, traboccare o peggiorare alcuna moneta d’oro o d’ariento (P165r).

TONDITORE • ‘tosatore’ sì come sono tintori, conciatori, battitori ad arco o a camato et *tonditori* di boldroni et tutti quelli che fanno del mistiero di quella arte della lana (P112v); • ‘limatore di monete’ Della pena de’ falsatori et *tonditori* o limatori della moneta (P120v).

TONDITURA • ‘tonsura’ ordiniamo et fermiamo ch’egli portino *tonditura* et abito clericale (P181v).

TONSURA • ‘rasatura circolare dei capelli al sommo della testa, tipica degli ecclesiastici’ chericho ordinato ne’ sacri ordini, che porta la *tonsura* e l’abito cherichale (C179r).

TORICCIA • ‘capra giovane’ non possa esso tale che vende la detta carne tenere pecora, capra overo *toriccia* nel suo descho (C24v).

TORMENTARE • ‘sottoporre a tortura giudiziaria’ la Podestade e ’l Capitano [...] abbiano libero et mero generale arbitrio et balia d’inchiedere et procedere et di *tormentare*, precedenti inditii o no- precedenti (P139v).

TORMENTATURA • ‘tortura giudiziaria’ rettore o ufficiale dinanzi dal quale lo processo di cotale *tormentatura* si questionerae (P172r).

TORMENTO • ‘tortura giudiziaria’ Collare o porre a *tormento* neuno si possa, se non per ruberie di strade, furti di notte o falsitadi o falsamenti o incendi [...] (P171v); sieno tenuti di costringere e porre a’ *tormenti* e per ogni via di tormenti (C123r); ‘strumento di tortura’ per investigare le predette cose essere tormentato con ogni generatione di *tormenti* (P151r).

TORNAMENTO • ‘ritorno’ non obstante a lui alcuna prescrizione temporale o perpetua discorse anzi l’uscimento et *tornamento* della prigione tanto quanto stettoro carcerati (P83r).

TORNATA • ‘ritorno’ allora possa et debba scrivere quelli consigli infino alla *tornata* del notaio sopradetto (P28r).

TÒRRE → **TOGLIERE**

TÓRRE • ‘ufficiali della Torre’ ufficiali del Comune di Firenze con pluralità di competenze in campo economico-finanziario ed edilizio’ siano eletti [...] otto [...] cittadini di

Firenze [...] in ufficiali e per ufficiali del detto Comune sopra ritrovare le ragioni del Comune di Firenze e ricoverare, i quali volgarmente sono chiamati gli *ufficiali della Torre* (C72r).

TORSELLO • *‘punzone da conio’ né alcuno monetiere o ovriere della cittade o contado di Firenze o del distretto lavori o faccia pila, *torsello* o altro ferramento per battere alcuna moneta in alcuna parte d’Ytalia fuori della cittade di Firenze (P166r).

TOSTANO • ‘deciso all’improvviso’ non obstanti alcune ferie solenni overo *tostane* (C132v).

TOTALMENTE • ‘completamente, del tutto’ s’intenda essere e sia marito di tale femmina e sue herede e ciascuna altra persona la quale a restitutione dela detta dota obligata fusse, liberati e *totalmente* assoluti (C215v).

[TRABACCA] • ‘tenda, padiglione’ Et intendasi hoste quella nella quale li padiglioni et *trabacche* del Comune di Firenze si ponessoro, et cavalcata nella quale le dette trabacche non si ponessoro (P6r).

TRABOCCARE • *‘ribattere una moneta con il trabocco per diminuirne fraudolentemente il valore’ Niuna persona dela città di Firenze possa overo debba *traboccare* overo magagnare overo tagliare overo menomare alcuna moneta cum manganello overo traboccho overo altra cosa (C41r).

[TRABOCCO] • ‘macchina da guerra per lanciare sassi o altro’ Della pena di colui che farà mangan o *traboccho* (P169r); • *‘strumento per ribattere la moneta, diminuendone fraudolentemente il valore’ tagliare overo menomare alcuna moneta cum manganello overo *traboccho* (C41r).

[TRACOLLO] • *‘abbassamento di un piatto della bilancia rispetto all’altro’ avere e tenere debbano iusti pesi et misure segnate del segnale del Comune di Firenze et bilance pari senza alcuno raguaglio o *traccollo* (P104r).

TRADIMENTO • ‘disordine sedizioso’ In quello medesimo di overo notte nel quale overo nela quale [...] romore, tumulto overo *tradimento* fusse nela città di Firenze (C176r).

TRAFFICARE • ‘svolgere un’attività di natura latamente commerciale, anche minuta’ E qualunque persona doppo il detto termine v’andasse o stesse o mercatasse o comperasse o vendesse o *trafficasse* chola persona o chole mercatantie o cose caggia nela detta pena (C135v).

TRAIMENTO • ‘trasporto’ et oltre per lo mettimento o ritenimento in quello fondaco o per *traimento* di quello guado o per quello guado nulla paghisi (P105v).

TRAITURA • ‘estrazione’ et per *traitura* et rimettitura d’uno ferro vecchio di cavallo grande o di ronçino o di mulo danari .vi. piccioli (P239v).

TRANANTE • *‘che ha strascico» (Tomm.) di gonnella et guarnacca di donna che l’una sia *tranante* senza fodera soldi .xxx. (P109r).

[TRALASCIARE] • ‘trascurare’ E contra essi capitani che *tralassano* l’officio overo che alcuna cosa tollono overo ricevono più che detto è overo altrimenti (C209v).

TRAMENDUE • ‘ambidue’ due ceri overo doppiieri di peso *tramendue* trenta libre di cera al più (C217v).

[TRAMANDARE] • ‘trasportare’. E che niuno presumma portare tale grano che si *tramandasse* per lo predetto modo portare a casa sua overo al molino (C17r).

[TRAMETTERE] • *‘mettersi in mezzo, intromettersi’ sotto pena di libre .L. di piccioli, così quelli che non stessero come gli altri che stessoro per alcuno [...] de’ detti notari a fare per alcuno modo lo detto officio o che vi si *tramettesse*, a torre per ciascuna volta (P193v).

[TRAMUTARE] • ‘andare da un luogo a un altro’ avegna che ad altre parti si *sieno tramutati* (P270r).

TRANQUILLO • ‘in pace e prosperità’ sollicitamente intendano ala salute, exaltatione, conservatione e accrescimento del pacifico e *tranquillo* stato del Popolo e del Comune di Firençe (C97v).

[TRANSAZIONE] • ‘accordo con cui si pone fine a una lite attraverso reciproche concessioni tra le parti’ non obstante alcuno patto, *transactione*, fine, absoluteione overo confessione dela intera sorte (C130r).

TRANSIGERE • *‘chiudere una lite con un accordo che prevede reciproche concessioni tra le parti’ contra la quale nulla exceptione si riceva, se non di cosa giudicata finita o *trasattata* (P65v); comporre, *transigere* e pattovire e compositioni e transactioni e patti fare (C72v).

[TRANSLARE] • ‘trasferire’ ad alcuna altra persona, collegio, luogo o universitate per alcuno modo [la govornatione dell’opera di San Giovanni Battista] pervegna, perte-gna o sia *translata* (P200r).

[TRANSLATARE] • ‘trasferire’ [i beni] spettino ale rede di tale offeso e ad essi per essa ragione s’intendano essere *translatati* e nela possessione d’essi beni possa intrare (C116v).

[TRANSPORTARE] • ‘trasferire un diritto’ et vero dominio di quelli beni per questa cotale compera si *transporti* in loro (P266r).

TRAPASSAMENTO ‘superamento’ E ’l corso et lo *trapassamento* di quello tempo a lloro non corra o sia compitato loro circa il tempo nel quale stettoro in prigione (P70r).

TRAPASSO • *‘sodomita o malfattore, brigante di strada’ Della pena de’ sodomiti et *trapassi* et malandrini et di coloro che li ricetteranno (P150r); Et se alcuno di quelli che volgarmente sono chiamati *trapassi* o malandrini piglasse alcuno fanciullo o percotesselo, sia licito a ciascuno popolare percuotere a mani vote et battere quello cotale *trapasso* o malandrino (P150v).

TRARRE • ‘tirare, portare fuori, via’ rapiendola o *traendola* contra sua voglia di cotale monesterio o chostro di quello monestero (P150r); Ma le cose dele quali si fa il vietamento e la prohibitione che non *sieno tratte* del contado di Firençe sono queste, cioè: grano, biada, legume, olio, buoi, castroni, porci, vino [...] (C18r); Dele mercatantie e cose le quali nela città di Firençe si recano overo si *traesseno* d’essa (C158r); • ‘convenire, portare in giudizio’ perciò adiverrae ch’elli *tratto* a giudicio secolare o chontro a lui procedersi o gravare, lo nostro aiutorio non aspetti (P182r); • ‘liberare, ad esempio da una condanna, da una garanzia, da un bando, da un’imposta’ della quale condan-nagione liberare o *trarre* non si possa (P35r); se non li libereranno et non li *trarranno*

da quella et di quella malleveria (P94r); delli quali bandi non possano *esser tratti* o cancellati per vigore o beneficio d'alcuno statuto, provisione o riformagione (P133v); niuna petitione, che contiene di *trarre* alcuni beni d'alcuno overo d'alcuni rubelli, condannati, isbanditi overo cessanti da libbre (C58v); • 'fare copia, esemplare' sieno tenuti di dare et di fare copia ad *exemplare* di tutti atti che si domandassoro et lasciarne *trarre* et fare publica scrittura et tutti atti lasciare *exemplare* (P173v); • 'estrarre a sorte per l'elezione' colui che si *traesse* ad alcuno de' detti officii (P196r); le cedole le quali al modo predetto *si traesseno* dele dette borse (C44v); • 'andare' tutti et ciascuno maestri et portatori della cittade di Firenze, che *traessono* così di die come di notte a spegnere lo detto fuoco (P53v); 'applicarsi, aver valore' il radomandare della dota et donagione non pertegna ad alcuno se non per ragione di morte naturale *si traga* al tempo passato dal'anno Domini .mcccxviii., inditione prima, die .xi. entrante il mese d'agosto in qua, et etiamdio al'avenire (P78r); • 'detrarre, scomputare' lo tempo dello indugio dato per cagione del'absenza *si tragga* et non si compiti ne' predetti tempi (P67v); • 'estendersi, detto di case, fabbricati etc.' sia licito diriccare per dritta linea detta via overo chiasso sicondo che *traggono* le case, casolari e terre d'esso (C151v); • *trarre dimoranza* 'risiedere, in particolare in un ufficio' che sta overo *trae dimoranza* overo che fa overo exercita alcuno officio (C78r); • *trarre a nero (o a un colore)* 'avvicinarsi al nero etc.' niuna persona faccia di nuovo alcuna vesta negra, sanguigna, persa, garofanata o che *traggha a nero o bruno* (P221r).

TRASFIGURARE • *'travestire' Lo giuoco del veglo della montagna o alcuno altro giuoco per lo quale alcuno *si trasfiguri* da alcuno non si faccia nella cittade di Firenze (P238v).

TRASPORTARE • *'trasferire un diritto' donare o alienare o obligare o per altro modo concedere o per titolo d'alienatione *trasportare* in altrui o dare o concedere ad affitto per tempo di .x. anni (P190v); vendere, donare overo per alcuno titolo in altro *traportare* (C69v).

[TRASLARE] • 'trasferire un diritto' in essi creditori di tali debitori cessanti le ragioni loro sença alcuna concessione overo acquistamento di ragione *sieno* e intendansi per la ragione loro *traslate* (C127v).

TRATTA • *'l'andare, andata' habiano et avere debbano per loro fatica et merito per ciascuna *tratta* a spegnere di cotale fuoco (P53v); • 'andata di armati' in alcune hosti, cavalcata, *tratta* o andata fatta per quello Comune (P89v); • 'estrazione a sorte per ricoprire una carica, elezione' Et che anzi la *tratta* che fare si dovrà d'alcuno ad alcuno de' detti ofitii, messere lo Capitano [...] (P196r); La quale *tratta* d'essi consoli si faccia e fare si possa e debba dele dette borse (C44v); tale electione, assumptione overo *tratta* per essa ragione non vaglia (C51v).

TRATTARE • 'discutere, regolare, affrontare una questione; anche dibattere in giudizio' lo iudice dinanzi dal quale *si tratta* la principale questione (P16v); possano essere a quello consiglio o consigli nel quale o nelli quali *si trattasse* o provvedesse alcuna cosa contro alle predette o alcuna d'esse (P58v); nulla di quelli beni della cui hereditade ab intestato *si tratta* per cagione di loro dote o per qualunque altra cagione possano ricevere o avere (P99v); E 'consiglieri e le capitadini per quella ragione che lassasseno *trattare* overo *trattasseno* alcuna cosa dele predette, per essa ragione si rimanghino d'essere consiglieri (C119r); i detti signori Priori e Gonfaloniere, mentre che *si trat-*

ta d'essa via overo ponte overo ponticello che debba essere fatta overo riparata [...] (C151v); • 'd'un atto normativo, disciplinare' tutti li capitoli *trattanti* del loro officio (P127v); se non sarà servata la forma e la solennità dello statuto overo dello ordinamento che *tratta* di questa tale electione (C9r); • 'essere' il notaio dele riformagioni in ciascuno di detti consigli sie tenuto nominatamente exprimere se *si trattasse* del'as-solutione degli Ordinamenti dela giustitia, overo degli statuti che del sindacato parlano; • 'gestire' se non fosse giucatore o male *trattasse* li suoi fatti (P83v); • 'adottare un certo comportamento, determinate sanzioni o misure' Et ancora in tutte et per tutte le cose *sia trattato* et punito et *trattare* et punire si possa et debba per rubello et come rubello del Comune di Firenze (P134v); • 'reputare, considerare, tenere' per popolari della detta cittade *sieno* avuti, tenuti, *trattati* et riputati in tutte et ciascuna cose (P220v).

TRATTATO • 'pratica, negoziazione (Tomm.)' tutti i nomi e i pronomi di tutti e ciascuno quelli i quali saranno presenti a questi cotali consigli, parlamenti, *trattati* overo ad alcuno d'essi (C147v); et queste cose abbiano in quelle cose et di quelle che [...] non contengano *trattato* di fare hoste generale o particolare, cavalcata o tratta o andata fare per lo Comune di Firenze (P25v); • *'accordo' non obstante alcuna compositione, *trattato*, transactione et contratto sopra li predetti confini, iurisdictione o territorio fatti o composti (P231v).

TREBBIO • 'crocichio dove più strade s'incontrano' tutti et ciascuno mercati, mercatali, piazze, *trebbi* et vie che sono nel contado o nel distretto di Firenze (P191r).

TRECCA, TRECCOLA, TRECCOLO, TRECCONE • 'chi vende merce di poco conto, per lo più in modo ambulante' Neuno tavernaio, *trecca* o *treccone* o alcuno mercatante delle infrascritte cose per alcuno modo comperi o faccia comperare [...] (P180v); Niuno *treccolo* overo *treccola* overo altra persona compri overo faccia comperare nela città di Firenze [...] (C21v).

TRIBUTO • 'imposta' a loro sia licito tutte e ciascuna ragioni, beni, terreni, piacce, rendite, proventi, censi, *tributi* e livellari del già detto Comune e che al detto Comune di Firenze pertengono tassare (C72v).

TRIEGUA • *'sospensione di rivalità e contrasto tra privati sancita dall'autorità pubblica' Se alcuno cittadino, contadino o distrettuale di Firenze adomanderà che li si faccia *triega* o li sia data sicurtade da alcuno del quale dica sé temere ch'elli non lo offenda [...] (P113r); infra termine convenevole comparisca dinanzi dal detto messer Podestà o iudice a fare *triegua* o dare sicurtade a cotale che l'adomanda (P113r); tutte persone che avranno tra loro guerra, discordia o briga fare fare tra loro *triegua* et dare sicurtade (P113v).

TROVAMENTO • 'reperimento, in particolare di cose vietate, o individuazione di condotte illecite' Et che sopra lo *trovamento* delle dette armi et fuga si creda al semplice affermamento del cavaliere o del notaio di messere la Podestade (P12v).

TROVARE • 'reperire; individuare' et li *trovati* colpevoli punire et condannare nelle pene predette (P103r); Sopra tutte et ciascuna cose sopradette investigando, *trovando* et puniendo per dinuntia, accusa et ancora per officio, non obstante alcuno capitolo di statuto (P150v); *Truovasi* nel presente libro lo infrascritto statuto et ordinamento lo quale si truova approvato nel .MCCCXXIII. (P229r); messere lo Capitano [...] sia tenuto

e debba dele predette cose e di ciascuna dele predette cercare e investigare e *trovare* e cercare e investigare fare sollicitamente per le spie e dinuntiatori segreti e per ogni via e modo (C39v); e la verità *trovare* anche per tormenti (C146v); • ‘scoprire, accertare’ Et la Podestade possa et sia tenuto di constringere li condannati, li quali *troverà* soficienti a pagare le condannagioni (P13r); Et se elli *troverae* che li testimonii abbiano portata falsa testimonianza, nulla fede da quinci inanzi sia loro data (P126r); • ‘essere’ sotto pena di livre cento di denari fiorentini piccioli e di privagione del’ufficio al quale allora diputato *si trovasse* (C85r); Ma se alcuno *si trovasse* allibrato in diversi popoli overo luoghi in uguale quantità [...] (C169v).

TROVATURA • ‘reperimento’ per lo mostramento di quali e *trovatura* e portata possa no torre denari dodici di denari fiorentini piccioli e non più (C61r).

TRUOGO • ‘vasca’ a ciascuno pozzo di tutta tutta la cittade di Firenze che sono nelle piazze et nelle vie si faccia uno *truogo* acconcio a tenere acqua (P54v).

TUMULTO • ‘sollevazione di popolo’ In quello medesimo di overo notte nel quale overo nela quale [...] romore, tumulto overo *tradimento* fusse nela città di Firenze (C176r).

TURBAMENTO • ‘sedizione’ ricettare o favorire in parola o in fatto alcuno isbandito o condannato per tradimento o *turbamento* della cittade di Firenze (P142v).

TURBARE • ‘sovvertire’ contra tutti et ciascuno *turbanti* pace e ‘l pacifico stato del Comune di Firenze (P123r); • ‘disturbare, impedire di parlare’ Nullo ardisca di *turbare* alcuno aringante nel consiglio del Popolo o del Comune di Firenze (P27r); • ‘impedire il pacifico possesso di un bene’ il possessore o possessori di quelle in alcuna cosa *turbare* o molestare (P137r).

TURBATIVA • ‘azione che ostacola il pacifico possesso del bene’ Nelli piati civili di qualunque violentie, *turbative*, inquietative, compulsive o expulsive, furti, tutele, compagnia, sospetti tutori o curatori (P66v).

TURBATORE • ‘provocatore di disordini’ sia punito nelle pene nelle quali sarà stato condannato come *turbatore* dello stato del Comune di Firenze (P200v).

[TURBAZIONE] • ‘atto del turbare’ non faranno conspiracy, giura o compagnia o ragunanza, conventicola, dissensione, isgridamento, *turbatione*, monopolio (P215r); • ‘in particolare turbativa del possesso’ Et neentemeno a lasciare et a cessare efectualmente dalla occupatione, impedimento, molestatione, entramento et *turbatione* co-tale precisamente et efectualmente, etiamdio di fatto, debbano esser costretti per messer la Podestade (P137r).

TUTELA • ‘L’ufficio del tutore’ contro alli beni et cose di quelli tutori per cagione della ragione del’aministratione della *tutela* rendere di quelli pupilli (P91r).

TUTORE, TUTRICE • ‘chi si prende cura dell’incapace, sostituendosi a lui nello svolgimento dell’attività giuridica o integrando la sua capacità’ Chiunque è o sarà *tutore* testamentario o curatore d’alcuno minore (P91r); sieno tenuti padri e madri, tutori e *tutrici* per quelle tali femine e maschi (C220v).

U

[UBBIDIENZA] • ‘atteggiamento di chi esegue i comandi altrui’ li detti frati siano tenuti d’osservare efficacemente le predette cose et, cessante ogni cagione, adempierle per saramento et *ubidientia* (P25v); • ‘sottomissione’ Salvo che il detto statuto non acquisti luogo neli mogliacci contratti choli Ubaldini i quali sonno tornati al’*obbedientia* del Comune di Firenze doppo la tornata loro ala detta *obbedientia* (C192v).

UBBIDIRE • ‘eseguire i comandi altrui’ Ancora sieno tenuti con effetto *ubidire* a tutte le sententie de’ detti messer Executore et sindachi come detto è di sopra (P8r); d’osservare e d’*ubbidire* e’ comandamenti de’ detti ufficiali (C27v); ma a tutti i comandamenti del Comune di Firenze *obbediranno* (C69r).

UBERTADE • ‘abbondanza’ per *ubertade* di fare carni alli cittadini, contadini et distrituali di Firenze (P232v).

[UCCIDITORE] • ‘chi uccide’ apparisce legittimamente o ancora potrà esser manifesto esser stati falsarii o rubatori o *ucciditori* di clerici o rompitori di chiese o etiamdio assassini (P256r); Ciascuno beccaio, scorticatore, isvenatore overo *occiditore* di bestie sia tenuto e debba [...] (C25v).

UCCISIONE • dal die che dinuntiatione fia fatta alli detti camarlinghi di cotale presura et presentatione o *uccisione* del malefattore o condannato predetto (P147v); fatta a llui fede e notificagione dele predette ripresentagione overo *occisione* (C117r).

UDIENZA • *‘cognizione, potere di decidere del giudice’ se elli fia iudice, la sua sententia nulla fermeza optegna, et nulle questioni si portino alla sua *udientia* (P269r); • nel’andare overo ritornare a niuno diano *audientia* overo risposta (C101r).

UDIRE • ‘sentire’ per simile modo dire et gridare, sì che bene *sieno uditi* (P55v); • ‘ascoltare’ *udita* la spositione predetta, deliberare se questi tali che dicono sé essere gravati sieno gravati non dovutamente overo ingiustamente o no (C115v); • ‘venire a conoscenza’ sieno tenuti et debbano mandare le loro famigle et berrovieri alli luoghi dove sapranno o *udiranno* che si facciano cotali giuochi et battaglie (P131r); • ‘l’ascoltare le parti del giudizio che fa il giudice per poi emettere la sentenza; anche accogliere le relative ragioni’ neuno delli rettori o ufficiali sopradetti possa o debba *udire* o admettere alcuno che dicesse o domandasse contra le predette cose (P92r); la Podestade sia tenuto di non *udire* alcuna difensione (P151v); Et se si domandasse, la petitione non *sia* per alcuno modo *udita* (P82r); non *sia udito* né possa essere udito nele civigli overo nele criminagli (C180r); se la Podestà, Capitano overo altro offitiale l’*udirà* overo riceverallo, sia privato del suo officio (C192r); • ‘per converso, l’ascoltare che fanno le parti del provvedimento del giudice’ se le parti non saranno presenti ad *udire* sententia (P124r).

UFFICIALE • ‘chi riveste una carica pubblica’ per altra cagione che fosse o si dicesse d’essere in alcuna corte d’alcuno rettore o *uficiale* del Comune di Firenze (P86v); Della electione et ordine delli *oficiali* (P262v); a mandato del’*uffitiale* forestiere del’università di mercatanti e dela Mercatantia dela città predetta (C44v); Di restituire gli illiciti salari extorti per gli *ufficiali* (C90r).

UFFICIO • ‘compito, funzione’ E sieno tenuti li detti becchamorti, banditori e persone le sopradette cose e *uffici* che a lloro s'appertengono fare pienamente e bene per gli sopradetti salari (C219v); • ‘struttura pubblica con una determinata funzione’ Della chiamata del camarlingo del *oficio* del fuoco. La chiamata del camarlingo del *oficio* di spegnere lo fuoco si faccia (P52v); Che nela città di Firençe sia l'*ufficio* il quale sia appellato l'*ufficio* di regolatori del'intrate e del'uscite del Comune di Firençe (C80r); Niuno il quale sarà notaio al'*ufficio* del'intrata e del'uscita dela camera del Comune di Firençe possa [...] (C153r); • ‘carica pubblica’ sotto la detta pena e dela privagione del'*ufficio* (C181r).

UGGIA • ‘ombra fitta che impedisce lo sviluppo delle piante e dei frutti che stanno sotto’ Di tagliare alberi che facciano *ugge* et di comperare alberi in certo caso (P61r).

UGUALITÀ • ‘posizione paritaria’ avuta sempre la ragione e servata l'*ugualità* di quartieri, Gonfalonieri e dell'arti predette come di sopra si contiene (C97r).

ULTIMO • *ultima volontà* ‘disposizione testamentaria in qualunque modo manifestata’ Tutti et ciascuno legati o fedecommissi lasciati o che si lasceranno in qualunque *ultima volontà* (P90r); fuori che nel'*ultima volontà*, cioè testamento overo codicilli (C121r); quello che di beni alienati è detto non s'intenda di beni lasciati in alcuna *ultima volontà* ad alcuna chiesa overo ad altro pietoso luogo (C143v).

UNCIA • ‘unità di misura, dodicesima parte della lira’ per fattura d'essi torre di ciascuna *uncia* e a ragione di ciascuna *uncia* a peso di fiorini conati denari diciotto di denari fiorentini piccioli (C37v).

UNIONE • ‘l'unire, fondere insieme’ Del'*unione* di camarlingati degli ufficiali dela Torre, di beni di rubelli, dela piaccia d'Orto Sam Michele, di signori di tutte le gabelle e delle sette piacce (C86r); • ‘coesione, integrità istituzionale, unità’ a buono e pacifico stato et *unione* del Popolo di Firençe (C192r); • ‘corporazione, università’ in tutto si osservi la riformagione di consigli del popolo e del Comune di Firençe fatti intorno al'arte e l'*unione* del'arte nel millesimodugentonovantanove del mese di março (C12r).

UNIRE • ‘a proposito di istituzioni diverse, fondere’ possano e a loro sia licito essi ufficiali [...] *unire* i popoli, comuni e luoghi del detto contado e distretto e ridurre a uno comune (C76r).

UNITADE • ‘concordia’ li animi loro, li quali nel tempo passato la inimicitia partie per parentado o altro modo, si riducano ad *unitade* et amicitia (P258v); • ‘una delle caratteristiche distintive della Chiesa cattolica, in quanto una sola è la fede, uno il magistero, uno il governo gerarchico (GDLI)’ poi che fieno presi per paura della morte spaventati vorranno reddire al'*unitade* della fede, secondo le canoniche leggi a fare penitentia in perpetuo carcere sieno richiusi (P266v).

UNIVERSALE • ‘*di un socio, che partecipa sia agli utili, sia alle perdite dell'intera attività economica svolta in comune e non di un singolo affare’ ciascuno medico possa [...] fare e contrarre compagnia collo spetiale et con ciascuno altro delle cose pertenenti alle medicine, [...] se quello medico fosse compagno *universale* dello spetiale in tutte le cose della detta bottega et pertenenti alla detta arte a certa parte di guadagno e del danno nella detta bottega (P107r).

UNIVERSITÀ • ‘qualsiasi tipo di ente in cui è organizzata una comunità; e anche l’insieme di coloro che la compongono’ Et colui che sarà eletto in regitore possa etiamdio esser syndaco della sua *universidade* (P48r); Et che il comune o *università* o popolo o luogo lo cui regitore o sindaco riceverà cotali possessioni ad affitto sia tenuto et costretto [...] (P73v); ‘l sindaco della Parte et *universidade* de’ guelfi di Firençe (P230r); Lo Comune et *universidade* di Gangalandi del contado di Firençe per sè tutto sia tenuto et debba [...] (P228v); contra alcuna overo in alcuna *università*, villa, castello overo altra singulare persona del contado overo distretto di Firençe (C70r); costringa anche esso medesimo giudice i rettori e l’*università* d’essi medesimi popoli che ciascuno per la sua *università* e popolo paghi la sua stima di frutti dele possessioni di tali isbanditi (C92r); • ‘corporazione’ consoli overo ufficiali d’alcuna *università* overo arte (C49r); Et che l’oficiale del’*università* de’ mercatanti sia tenuto et debba [...] (P79v).

UNIVERSO • ‘tutto intero’ sieno e sieno avuti come se deliberate e fatte fosseno dal’*universo* popolo di Firençe (C116r); • *in universo* ‘complessivamente’ li quali tutti *in universo* abbiano .cc. cavalli et altrettanti armati berrovieri a piede (P256v); • *entrare nella via dell’universa carne* ‘morire’ • Ma se alcuno che fosse de’ detti Dodici buoni huomini *intrasse nela via dell’universa carne*, possa in suo luogho l’altro popolano in quello medesimo quartiere essere subrogato (C106v).

UOMO • Et le predette cose faccia fare alle spese degl’*uomini* et delle persone degli infrascritti piovieri (P229r); • Et che li signori Priori et Gonfaloniere, insieme col’oficio de’ .xii. buoni *huomini* o sança [...] (P58v).

[UOPERA] → OPERA

[UOSA] • ‘specie di stivale’ se non in orli o in cosciali d’*uose* et usatti (P104v).

USANZA • ‘consuetudine’ osservare e rendere quella medesima ragione quale si rende [...] alli cittadini [...] di Firenze nella cittade o terra di cotale straniera o forestiere che si richiamerà per *usanza* o per leggi di quello luogo o per altri modi usati nella cittade o terra di cotale straniera o forestiere (P199v); sia tenuto e debba al tempo del giuramento che debbano fare, come *usança* è, giurare a le sante di Dio Vagniele (C50r); • ‘frequentazione’ I quali messi niuna *usança* overo familiarità abbino cho’ signori Priori e Gonfaloniere di giustitia overo col notaio (C100r).

USARE • ‘adoperare; e anche in riferimento a un qualche istituto o strumento giuridico’ Se la mogle d’alcuno acquisterà alcuna cosa [...] vivente lo marito suo legittimo, quello marito, lei volendo o non volendo, possa *usare* infino ch’egli viverae et frugare lo detto cotale aquisto (P83v); né cotale savio di ragione o giudice possa nelle predette cose *usare* alcuna exceptione o difensione (P87v); avegna che per qualunque modo *sia usato* di quella hereditade et beni, sia efficacemente obligato a tutti li creditori hereditarii (P95v); Et che coloro che avranno rapresagle secondo la forma predetta possano quelle sempre *usare* liberamente et ispeditamente (P97v); possano liberamente entrare et in esse dimorare et habitare et *usare* tutti li suoi beni (P258v); Questo anche aggiunto che se alcuna via, anche vicinevole, *sia usa* pubblicamente per trenta anni come via piuvica del Comune di Firençe, allora sia e rimangha per via piuvica del detto Comune (C151r); • ‘di una norma, applicare’ Et che essi ordinamenti et riformagioni o provisioni neuno le possa o debba osservare, né *usarle*, né allegarle, così oficiale come ciascuno regente o alcuno privato (P250r); • ‘di un ufficio o funzio-

ne, esercitare' alcuna giuriditione overo offitio exercitasse overo *usasse* contra la detta forma (C209r); • 'di un beneficio e sim., godere' *usare* et godere possano tutti et ciascuno beneficii, privilegi et immunitadi, honori et utili che *usano* et godono o usare et godere possono o potranno qualunque altri veri et originali cittadini (P221v); • 'di un diritto, esercitare' E essi che ricevono *usare* possano ogni loro ragione e brivileggio come possono essi che concedono (C65v); • 'esser solito' congiunti overo parenti che così habitano insieme e insieme *usano* di manicare (C170v); nela quale valuta e stima s'intendano li cofani che s'*usano* di mandare (C215v); • 'stare, praticare' Niuno nela camera del Comune di Firenze ardisca overo presuma *usare* overo stare continuamente per cagione d'assemprare overo di trovare gli atti del Comune (C153v); • 'avere frequentazione' giucando et *usando* in comune con persone disoneste in non ubidiendo ad alcuno de' detti padre et avolo (P79v); Anche, non accompagniare overo *usare* con alcuno overo alcuni di sopradetti rubelli overo isbanditi (C206v).

USATO • 'solito; anche, più precisamente, fissato, stabilito per consuetudine' fare bandire per li banditori del Comune di Firenze nelli luoghi *usati* per la cittade di Firenze (P90r); se *fia* persona *usata* di ritenere giuoco o giucatori (P162r); Tutti e ciascuno mercatanti e l'altre persone *usati* e *usate* di vendere pesci freschi (C23r); non possano torre oltra gli *usati* salari i quali si pagavano da kalende maggio innanzi (C31v); excetti i di ne' quali si rende ragione e l'ore *usate*, cioè innanzi terza e poi nele quali ore usate ciascuno sença pena possa venire in palagio di messere lo difensore e Capitano (C145v); • 'abituale' Possano inpertanto et licito sia alli *usati* et publici albergatori albergare et dare liberamente bere et mangiare alli mercatanti et forestieri (P151r); Et se alcuno sarà roffiano o messagiere di commettere questa scelerateza o sia *usato* favoregiatore o consentesco (C150v).

[USATTO] • 'specie di stivale' altri che vende alcune scarpette overo *usatti* (C31r).

USCIMENTO 'uscita' anzi l'*uscimento* et tornamento della prigione (P83r); • 'fuoriuscita' se alcuni conti o grandi del contado o del vescovado di Firenze o di Fiesole dal secondo *uscimento* de' guelfi in qua avessoro occupato o preso o prenderanno o occuperanno per inanzi senza giusto et legittimo titolo alcune possessioni (P92v); • 'il cessare dall'ufficio' l'ultimo mese de' loro regimento per .xv. die anzi l'*uscimento* loro (P118v); • 'a proposito di un bando o di una condanna, cancellazione' Et chiunque avesse sententia o sententie sopra l'*uscimento* o cancellamento d'alcuno bando et condannagione (P177v).

USCIRE • 'a proposito di un bando o di una condanna, essere liberato' s'egli non *uscirà* di bando secondo la forma degli statuti, ordinamenti o riformagioni della detta cittade (P131v); non possa *uscire* o esser tratto di cotale condannagione o bando (P148v).

USCITA • 'l'uscire' per entrata et dimoranza et *uscita* della detta prigione (P40v); • 'spesa; anche posta contabile' 'l detto notaio del'ufficio del fuoco [...] sia tenuto et debba scrivere ordinatamente in uno libro l'entrata et l'*uscita*, le spese et le masseritie et li nomi delle guardie et de' maestri et de' portatori (P55v); Et lo detto notaio del'*uscita* della camera protesti loro che s'egli non osserveranno le predette cose, perderanno li detti notari del salario loro libre .xxv. piccioli (P76v); a scrivere l'intrata dela pecunia la quale perverrà ale mani del detto camarlingo per cagione del detto officio e l'*uscita* d'essa pecunia (C61r); tutte e ciascuna spese e *uscite* fatte al tempo detto dinanzi (C102r); Niuno il quale sarà notaio al'ufficio del'entrata e del'*uscita* dela camera del

Comune di Firenze possa (C153r); • ‘cessazione dall’ufficio’ i quali proposti, per tre di innanzi al’*uscita* del’ufficio loro ovvero dinanzi come a lloz parrà, raunino ovvero facciano raunare i Gonfalonieri (C112v); • ‘fuoriuscita’ Che sieno costretti li conti et li grandi che occuparono possessioni d’alcuni dalla seconda *uscita* de’ guelfi a restituire quelle (P61v); • ‘ultimo giorno del mese, fine del mese’ E a diece di ovvero fra diece di nel’*uscita* del mese di giugno si faccia la electione degli altri maestri (C42r).

USITATO • ‘consuetudo’ con promissione et obligatione de’ beni et comandamento di guarentigia et altre cautele necessarie et *usitate* porre nella carta del sindacato (P74v).

Uso • ‘l’usare’ sodisfaccia a colui di cui fia la terra per *uso* tanto della detta via, secondo che fia dichiarato per tre buoni et leali loro vicini (P82v); • ‘di una norma, applicazione’ Se alcuno da quinci inanzi attenterae alcuno *uso* di questi statuti ovvero constitutioni guastare, scemare o mutare senza spetiale autoritade della sedia apostolica (P266r); • ‘destinazione’ le rendite e l’intrate e proventi e le pecunie del Comune di Firenze [...] diputare e destinare ovvero assegnare a quelle spese, *usi*, tasse ovvero cagioni per lo Comune di Firenze [...] ordinati ovvero che si ordinaranno (C81r); a *uso* di ‘destinato a’ alberi che non facciano frutti da mangiare ad *uso* d’uomo (P78r).

USUALE • ‘di moneta, corrente’ sia proveduto per quello Comune ad aiutorio del vivere a quelli stadichi soldi .xl. d’*usuale* moneta per ciascuno ciascuno mese (P257v).

[USUFRUTTARE] • ‘usare e godere di un bene fruttifero’ e frutti e le rendite d’essi beni essere avuti, posseduti e *usufruttati* per essi e quelli e per quelli a’ quali li concederanno (C62r).

USUFRUTTO • ‘diritto di usare e godere di un bene, facendone propri i frutti, senza alterarne la destinazione economica’ allora quella femina abbia li *usufrutti* di tutti li beni di cotale suo padre o avolo o bisavolo morto (P99v).

[USURA] • ‘interesse che nasce dal denaro prestato’ d’alcuna carta ovvero scrittura la quale dicesse fatta per inganno d’usure (C179v).

USURARIO • ‘produttivo d’interesse’ d’alcuno debito ovvero credito che proponesse ovvero dicesse *usurario* (C179v).

USURARO • ‘chi presta a interesse’ Cambiatore o *usuraro* che farà contro perda questo cotale fiorino o ducato (P165v).

[USURPAZIONE] • ‘occupazione di un bene immobile con spossessamento del precedente possessore’ Acciò che le extorsioni illicite dele pecunie di popolani, le presure d’essi popolani e beni e dele loro tolte, *usurpationi*, occupationi e interdizioni alcune nefande e detestabili peccati [...] siano tolti (C108v).

UTILE sost. • ‘profitto, guadagno’ ciascuno ritagliatore et ciascuno altro che venderà panni o farà vendere a profitto o *utile* sia tenuto et debba dicere a colui che compererà o vorrà comperare lo vero costo di quello panno (P106r); • ‘vantaggio’ usare et godere possano tutti et ciascuno beneficii, privilegii et immunitadi, honori et *utili* (P221v); per bene e *utile* del Comune e dela Mercatantia di Firenze (C136r).

UTILE agg. • ‘che porta vantaggio (in particolare alla comunità)’ essere *utile* tenere consiglio publico o privato (P58v); se pare loro essere *utile* per lo Comune e Popolo di Firenze o no (C53v); • *spese utili* ‘spese fatte per miglioramento (ad es. di un bene)’

Ancora se alcuno de' consorti delle case, torri, palagi, hedificii avrà fatte alcune *spese utili* et necessarie in murare o raconciare de' detti hedifici, case, torri o palagi [...] (P116v); e quelle s'intendano essere state e essere e sieno *spese utili* e necessarie per lo detto officio (C72r); • ★ *die utile* 'giorno entro il quale è consentito svolgere una certa attività' dinuntiare al detto giudice o al notaio del suo quartiere infra .xv. *die utili* senza mezzo seguenti lo die o la notte nel quale o nella quale lo incendio fue fatto (P88v).

UTILMENTE • 'con vantaggio' Curino anche che, se interviene essere speso del'avere del Comune di Firenze, che *utilemente* si spenda (P257r).

UTILITÀ • 'vantaggio' le dationi in pagamento date et che si daranno in *utilità* o in favore de' pupilli (P91r); • 'profitto, guadagno' tolga alcuno guadagno o *utilidade* (P108r); siano et esser s'intendano privati et exenti da ogni beneficio et *utilidade* del detto popolarato (P218r).

V

VACARE • 'di un ufficio, beneficio e sim., e anche di un bene, mancare del titolare, non essere coperto' *vacante* il rettore della podesteria (P11r); il detto officio del capitaneato *vacante* di rettore (C55r); E se avvenisse i detti vescovado overo alcuno di loro *vacare* (C192r).

[VACAZIONE] • 'assenza del titolare di una carica o beneficio, vacanza' al tempo ch'elle vacano o che si dicessero vacare o che la *vacatione* d'alcuna d'esse soprastesse o fosse per essere (P138v) • 'divieto per il cittadino di ricoprire un determinato ufficio per un determinato tempo' qualunque il quale fu overo ora è overo sarà camarlingo del Comune di Firenze [...] abbia e avere s'intenda *vacatione*, divieto e vietamento da esso e da ciascuno altro officio di camarlingato del Comune predetto (C80r).

VAGABUNDARE • 'spostarsi senza una meta precisa' quanto più mortalmente crescerebbe, se noi fossimo negligenti et lasciassimo quella [heretica malitia] *vagabundare* nella elettione del catolico seme (P262r).

VAGABUNDO • 'chi è senza una dimora fissa' ma fia *vagabundo* o dimoreràe fuori della cittade et del distretto di Firenze (P34r).

VAGARE • 'circolare, andare senza seguire un percorso preciso' Federigo, [...] allora dimorante in devotione della della Ecclesia Romana, pronuntiòe a Padova certe leggi per le quali, acciò che non vada *vagando* [...] (P266v); • 'deviare dal percorso originario' Con ciò sia cosa che il fiume d'Arno, *vagando* et distrugendo, guasti et renda disutili del terreno et terre del comune di Fighino (P252).

VALENTE • 'professionalmente esperto' inmantenente vadano verso quello paese o parti che vorranno quelli frati per inchiedere di certi *valenti* et virtuosi huomini per elegere a quello cotale officio o regimento (P1v).

VALERE • 'avere valore economico, costare' fregiamenti overo ornamenti, i quali *vagliano* oltra dieci fiorini d'oro (C214v); • 'avere vigore o valore giuridico' Et se quelli beni al predetto modo venduti saranno o dati in pagamento, *vagla* et tegna la detta

vendita o datione in pagamento (P70v); et se fia fatto contro non *vagla* et non tegna per la ragione medesima (P82v); tale obligatione, contratto o consentimento *vagla* et non si rivochi (P86r); o per simili parole o parole che altrettanto *vaglano* (P95v); Del'osservamento delli Ordinamenti della giustitia che *vaglano* sopra tutti gl'altri (P208v); e tale electione non *vaglia* per essa ragione (C48v); • 'servire' E non s'intenda questo *valere* ad altro, se no· a conseguitare la menda di questo tale danno (C122r).

VALEVOLE • 'che ha valore giuridico' Ordiniamo ancora per questa legge in perpetuo *valevole* che [...] (P268v).

VALICARE • 'superare' li tempi delli quali prolungamenti tra tutti non *valichino* li primi tempi delle commissioni predette (P67r); non potendo la vettura predetta *valicare* la somma di libre .v. di piccioli (P93v).

VALORE • 'validità giuridica' ma quelle rapresaglie, condannagioni et sententie sieno casse et di neuno *valore* (P89v); della quale obligatione et contratto appaia publico instrumento o altra scrittura che abbia *valore* d'instrumento (P245v); da esso anno innanzi tale sindacato invanisca e di niuna sia efficacia ovvero *valore* (C137v); • 'pregio economico, venale di un bene' rubando in istrada publica cosa di *valore* di libre .x. o da indi in su (P147v); considerata la qualitate e 'l *valore* di quelli beni et cose (P147v).

VALUTA • 'il costo o il prezzo di una cosa, il valore economico di un bene' la loro *valuta* o stima non montasse alla somma per la quale fosse sodo (P32r); radomandassesi lo prezo o la *valuta* di cotale cosa (P66v); rubando alcuna cosa che sia di *valuta* da libre .l. in su (P147v); cose che salgono ala quantità, *valuta* ovvero somma di diece livre di denari fiorentini piccioli (C14v).

VANO • 'giuridicamente nullo, che non produce effetti' cotale chiamata sia senza effetto et *vana* (P23r); la alienatione che fatta avesse della detta terra sia cassa et *vana* per la ragione stessa (P88r); quella vendita cassi et annulli et infino allora sia cassa et *vana* et di neuno valore o stabilitade (P189r); E quello che contra si facesse non *vaglia* né tenga, ma rotto e *vano* per essa ragione sia (C138r); • 'vuoto, inutile' se elli fieno tocchi da argomento di lieve *vano* coltivamento di religioni, comandiamo ch'egli sieno examinati da huomini ecclesiastici et prelati (P268r).

VANTAGGIO • 'posizione favorevole' osservato tra loro il *vantagio* delle più boci, sì che colui che avrà più boci che alcuno degli altri tre s'intenda il primo eletto (P1v); • 'privilegio' sì che ciascuno senza *vantagio* così l'uno come l'altro possa entrare et avere libero andamento et accedimento (P172v).

VARIETADE • *'il fatto del testimone che offre più ricostruzioni del medesimo accadimento' in neuno de' predetti casi alcuno de' testimoni [...] si possano per alcuno modo riprovare o di falsitade o di *varietade* o di contrarietade accusare, convincere o condannare o punire (P143v).

[VARIO] • 'diverso' sieno costretti cum *varie* generationi di tormenti (C126r).

VASSALLO • 'Chi è legato da un rapporto di dipendenza, non necessariamente feudale, da un maggiore; anche semplicemente un servitore' In tutte le offensioni si excettano dalla pena queste persone: [...] lo signore o la donna al vassallo o al fante o alla fante (P134v).

VECCHIO • ‘d’un ufficiale, cessato o che sta per cessare dalla carica’ etiamdio tutto quello che dalla Podestà *vecchia* o da sua famiglia et berrovieri si potesse adomandare per ragione del suo officio (P47v).

VECE • ‘sostituzione, rappresentanza’ Et ciascuno per sé solamente debba esser nel consiglio et non per altrui né in *vece* d’altrui stare, né ad altrui commettere la *vece* sua (P26v); li proposti delle compagnie et li Gonfalonieri d’esse et li consoli le sue boci et *veci* non possano rimettere ne’ signori Priori et nel Gonfaloniere della giustitia che facciano la detta chiamata (P40v); • *per vece* ‘per conto’ confesseranno d’avere ricevuto il castello, la terra, la rocca o la fortezza per *vece* et per nome del Comune di Firenze (P51r).

VEDERE • ‘esaminare, investigare’ sia in podestà de’ signori Priori [...] di discernere, *vedere* et dichiarare se quelli impedimenti sono veri (P97v); E che ‘detti arbitri sieno tenuti e debbano *vedere*, correggiere e amendare quanto a gramatica e latinità tutti e ciascuno statuti di messere lo Capitano e del Comune di Firenze (C54v); • ‘valutare, ritenere, giudicare’ Et siano tenuti et debbano la Podestade et li iudici del maleficio colui ch’egli *vedranno* che sia da proscioglierlo proscioglierlo per sententia (P126v); fare più liberamente in queste cose le quali *vederanno* che spettino nel detto loro officio (C74v).

VEDOVATICO • ‘abito da lutto’ E che niuna donna porti *vedovatico*, se non per la morte delo marito, padre, madre, figliuolo, figliuola, sirocchia, fratello [...] (C221r).

VEDUTA • ‘ciò che si vede’ si creda al giuramento del comperatore di cotale panno o saia con uno testimonio di *veduta* o due di publica fama (P106r); non sia creduto dele predette cose sença uno testimonio almeno, il quale provi di *veduta* (C122v); *testimone di veduta* → TESTIMONE.

VELA • ‘tenda’ Della pena di chi terrà *vela* o tetto nella cittade presso a terra per cinque braccia (P189v).

VELAMENTO • ‘apparenza, aspetto’ persone [...] d’alcuna arte non si possano ragunare insieme [...] né fare constitutioni o statuti sotto qualunque nome di fraternitate o sotto altro nome, etiamdio sotto spetie o *velamento* di religione (P199v).

VENDERE • ‘trasferire un bene dietro il pagamento di un prezzo’ sotto pena di libre .xxv. piccioli chi *venderà* a soldo contro alle predette cose (P102v); Ancora che ciascuno ritagliatore et ciascuno altro che *venderà* panni o farà vendere a profitto o utile sia tenuto et debba (P106r); Et le predette cose sieno tenuti et debbano li consoli de’ *vendenti* panni fare porre nel loro statuto (P135v); Et che neuno della cittade di Firenze o del distretto *venda* o alieni o per alcuno titolo trasporti in alcuno cherico o in alcuna ecclesiastica persona [...] alcuni beni o ragioni sopradette (P190r); ma poi che così sarà incantata e subastata *vendasi* [alcuna gabella] e concedasi per li detti signori di tutte le gabelle (C155r); E che niuna persona possa overo ardisca *vendere* o a vendere stare overo tenere alcuni frutti da manicare presso ad alcuna taverna (C168v); De *vendere* i beni di quegli che non pagano la libbra (C173r); • *vendere a ritaglio* ‘al dettaglio’ vendere o fare *vendere a ritaglio* panni fiorentini o lombardi (P102v); • *vendere in grosso* ‘in grandi partite’, *vendere al minuto* ‘al dettaglio’ Item che neuno del’Arte de’ Pellicciai o altra persona *venda* o comperi *in grosso* o a *minuto* alcuno copertoio, coltra o fodero d’alcuna generatione (P103r).

VENDERECCIO • ‘destinato alla vendita’ Salvo che le cose *vendereccie* che si recano di fuori nella cittade predetta si possano liberamente tenere nella via (P189V); Niuna persona, di chiunque conditione si sia, ardisca ovvero presumma toccare il pane *vendareccio* (C20v).

VENDETTA • ‘punizione dura e inflessibile’ noi non traiamo fuori contra loro coltello di debita *vendetta* (P268r); Noi scomunichiamo li apostiti dalla fede catolica, perseguitiamoli con *vendette*, spogliamoli di tutti li loro beni (P269r); • ‘punizione privata, ammessa a certe condizioni dallo statuto’ Della pena di colui che farà *vendetta* o farà fare in altra persona che nella principale offendente (P152v); se la persona prima offendente morisse anzi che della offesa sia fatta competente *vendetta* (P153r); coloro che fecioro *vendetta* in altra persona che in colui ch’avea fatta l’offesa (P178r).

VENDICARE • ‘esercitare la vendetta’ Salvo inpertanto che se alcuno che si *vendicherae*, percoterà o fedirà o percuotere et fedire farà nel volto o nella faccia [...] (P145v); • ‘punire, in particolare con la giustizia divina’ sapendo veramente che Dio amatore è potentemente *vendicante* li peccati de’ padri ne’ figliuoli (P267v).

VENDITA • ‘trasferimento di un bene dietro il pagamento di un prezzo’ vagla et tegna la detta *vendita* o datione in pagamento (P70v); lo iudice predetto faccia fare la *vendita* a cotale consorto comparente per publica carta, fortificandola et guarniendola come di sopra si dice (P98v); si stea alla scrittura del sensale lo quale di questa cotale compera et *vendita* fece la senseria (P104r); • ‘contratto di vendita’ La qual *vendita* si riduca in publica forma (C78v).

VENDITORE • ‘chi vende’ Et ciascuno *venditore* delli detti panni scriva il prezzo ch’egli venderà questi cotali panni (P102v).

VENIRE • ‘comparire in giudizio’ Ma se il debitore non *verrà* a rispondere al’attore infra ’l termine sopradetto et fia contumace (P66v); Ma se cotale richesto non *verrà* o non darà sicurtade et triegua non farà come di sopra è detto, allora [...] (P113r); • ‘essere ammesso’ E che niuno degl’ inpregionati predetti *vengha* ovvero possa *venire* al beneficio del’offerta (C162v); • *a venire, tempo che debba venire* ‘futuro’ Et queste cose si stendano alle cose passate et alle *a venire* (P142v); i danni da qui adrieto fatti e che per lo tempo che debba *venire* si faranno a’ mercatanti fiorentini al postutto li rifaccia e ammendi (C144v); • *venire ai comandamenti* ‘assoggettarsi all’autorità di un ufficiale’ E se *verrà a’ comandamenti* dela Podestà ovvero del Capitano ovvero del giudice che cognosce dela cagione [...] (C133r); • *venire a effetto* ‘realizzarsi, verificarsi’ et più tosto le cose che li soprastanno *vegnano ad effetto* (P254v); • *venire contro* ‘violare, non rispettare’ ovvero alcuna altra cosa per la quale *si vengha* contra esso lodo, pronuntiagione ovvero comandamento (C121v); *contra* le predette cose in alcuno modo ovvero cagione ovvero ragione *vegnano* per diretto ovvero per obliquo (C189r); • *venire in forza* ‘essere imprigionato’ ma se elli sarà straniero, sia arso s’elli sarà o *verrà in forza* del detto Comune (P195r).

VENDIZIONE • ‘vendita’ il detto statuto anche abbia luogo e servisi ne’ contratti e istrumenti fatti e che si faranno infra il tempo dela vendita fatta dela detta gabella e essa *venditione* durante (191v).

VENTILARE • ‘di questione, disputare di fronte a un giudice’ E la Podestà ovvero il Capitano dinançi al quale tale questione *si ventilasse* sia tenuto tale che contrafa punire e condannare dela pena predetta (C130v).

VENTRAIUOLA/O • *‘chi vende interiora’ *Ventraiuioli* e *ventraiuiole* e quelli che fanno mortadelli ovvero morsielli e cuocono ale taverne sieno tenuti [...] dare idonea sicurtà (C28r).

VENTRE • *fratelli di ventre* *‘fratelli che hanno in comune solo la madre’ ma *fratelli di ventre* o altri nati per linea femminile non possano succedere ad alcuno o ad alcuni loro fratelli di madre morti (P99v).

VERGOGNA • ‘disonore, onta, umiliazione’ Se alcuno [...] batterà le finestre o le colonne d’alcuno [...] con alcuna generatione di ferramento a *vergogna* d’alcuno [...] (P131v); per cotale fuga et cessatione delle dette fiere, terre et luogo molto grande danno et *vergogna* et rossore n’è a tutta la cittade di Firenze et alli mercatanti fiorentini (P251v).

VERISIMILE • ‘da cui si possa ragionevolmente indurre il vero’ cognoscasi e diffiniscasi senza strepito e figura di giudicio e per *verisimili* inditi e presuntioni allato ala buona consuetudine di mercatanti (C133v).

VERITÀ • ‘ciò che è vero, che è effettivamente accaduto’ costringere e fare costringere ciascuno de’ predetti e ’ signori e le donne loro e ciascuno altri a giurare e la *verità* dire (C30v); il Capitano e lo difensore abbia pieno arbitrio in cercare e trovare la *verità* (C93r); considerata la *verità* del fatto (C102r); • ‘ciò che è bene per il cittadino e la comunità’ Lo Popolo e ’l Comune della cittade di Firenze, nobile pastore de’ suoi sudditi, nelle sue operationi seguitando la *veritate* et amando la luce, voluntieri schifando aviluppamento di nodosa dubitatione, intende [...] (P1r).

[VERMICELLO] ‘tipo di paste’ • e da essi ricevere la forma del pregio sotto quale vendano la libra dele lasagne e di *vermicelli* (C28r).

VERO • ‘corrispondente alla realtà’ allora si faccia diligente cercamento et investigatione et secondo la *vera* et giusta stima si faccia la condannagione delle predette cose (P88v); dire il suo proprio nome e ’l *vero* nome del suo padre et etiamdio lo nome che volgarmente è chiamato (P135v); et quello *vero* et proprio nome porre, disegnare et intagliare (P253r); • *‘autentico’ quelli fiorini d’oro i quali troveranno essere leagli ovvero *veri* e di buono peso (C38v); • ‘effettivo’ Le quali condannagioni, una o più, infino alla concorrente quantitate del salario a lui dovuto si compiti nel pagamento del suo salario et compensinsi et cedano in luogo di *vera* executione (P144r); • ‘aggiunto ad attributi riferiti a persona, che ha tutte le qualità richieste nel massimo grado’ proveduto fue che li predetti s’intendano essere et sieno *veri* popolari et del Popolo della cittade di Firenze (P220v); e anche eleggere e nominare quelli mercatanti e artefici *veri* guelfi del’arte predetta di quali parrà loro (C43v); • ‘detto di un capitale o di una somma, originario cioè non aumentato di interessi o altro a titolo di sanzione’ con ogni pena di quarto e del doppio di quello che pagare debbia dela *vera* sorte (C172r); • ‘detto del dominio, pieno’ li comperatori di questi beni liberamente et licitamente li abbiano et posseghiano et *vero* dominio di quelli beni per questa cotale compera si trasporti in loro (P266r).

VERSETTO • ‘riga o capoverso di una rubrica dello statuto’ Quelle cose che di sopra sono disposte, cioè dal *versetto* il quale incomincia: E se alcuna questione et cetera (C129v).

VERSICOLO • *‘riga o capoverso di una rubrica dello statuto’ sia tenuto e debba le predette tutte cose dal predetto *versiculo*: «E che’ Priori e Gonfaloniere et cetera» in giù [...] osservare e fare osservare (C102v).

VERSO • ‘riga o capoverso di una rubrica dello statuto’ Et le predette cose da quello *verso* che comincia: Et però che spesse volte et cetera abiano luogo nelle questioni passate et future non finite (P70r).

VERTÙ, VERTUDE → **VIRTÙ**

VESCONTADO • ‘territorio un tempo amministrato da un visconte’ E salvo che le ragioni dela fedeltà e dele persone e degli affitti perpetui del *vescontado* novellamente acquistato per lo Comune di Firenze non possano ad alcuna persona impegnare ovvero concedere (C66r).

VESCOVADO • ‘ufficio del vescovo’ Salvo che le predette cose non si stendano alla guardia o alle guardie de’ *vescovadi* di Firenze o di Fiesole et de’ beni et ragioni d’essi (P138v); E se avvenisse i detti *vescovado* ovvero alcuno di loro vacare (C192r); • ‘il territorio nel quale si estende la giurisdizione del vescovo’ se alcuni conti o grandi del contado o del *vescovado* di Firenze o di Fiesole dal secondo uscimento de’ guelfi in qua avessero occupato [...] alcune possessioni o ragioni di alcune private persone (P92v).

VESCOVO • ‘prelato a capo di una diocesi’ Della pena di colui che offenderàe messer lo *vescovo* di Firenze (P129r).

VESTIMENTO • ‘indumento’ Neuna femina per la cittade o borghi o soborghi di Firenze vada vestita di *vestimenta* da huomo, né alcuno huomo di *vestimenti* femineschi (P245v); Di non impedire quelli che conducono vittuaglia di bestie ovvero altra cosa che appartiene a *vestimento* e calçamento (C3r).

VETTURA • ‘trasporto di merci dietro remunerazione’ Delle stimulationi delle bestie da *vettura* et di loro magagne et delle vetture d’essi (P62v); Tutti e ciascuno vetturali e mulattieri e portatori a cercino ovvero che portano a *vettura* grano, biada, vino, olio ovvero grascia, legna ovvero qualunque cose (C31v); • ‘canone di locazione, nolo, in particolare a proposito di cavalli o di animali da soma’ Et non si debba domandare o prendere per *vettura* d’alcuno de’ detti animali oltre soldi .iiii. piccioli per ciascuno die, se l’alোগagione fia fatta per sei die o da indi in qua (P93r).

VETTURALE • ‘chi trasporta merci dietro compenso’ Niuno *vetturale* ardisca di torre ovvero di ricevere del centinaio d’alcuna vittuaglia oltra due denari per ciascuno miglio di via (C32v).

VIA • *via maestra* ‘strada principale’ neuno possa [...] fare o far fare candelee di sepo fra’ muri dela città ovvero presso a alcuna *via maestra* per sexanta braccia (C33v); • *via pubblica* ‘quella che è mantenuta dal pubblico, e nella quale tutti possono passare (Rezasco)’; *via vicinale*, **vicinevole* «quella che appartiene ai vicini ed è mantenuta da loro» (Rezasco) recare le pietre dalla detta cava infino alla *via publica* o alla *via vicinale*, sì che non si possa la detta via danneggiare o guastare per quello cavamento (P82v); Questo anche aggiunto che se alcuna *via*, anche *vicinevole*, sia usa publicamente per trenta anni come *via piuvica* del Comune di Firenze, allora sia e rimangha per *via piuvica* del detto Comune (C151r); • *per via di* ‘per mezzo di’ sopra li debiti et contratti contenenti il comandamento della guarentigia *per via d’actione* o *d’exceptione* nulla si possa opporre di simulatione o di contratto fatto per forza o inganno o paura (P69v).

VIAGGIO • 'l'andare che fa il messo o l'ufficiale per lo svolgimento del suo incarico' Et siano tenuti et debbano li detti messi la sua arte fare bene et lealmente et non torre per suo *viagio* o per altra cagione alcuno pegno (P34v).

VICARIA, VICHERIA • 'ufficio del vicario' e abbia il detto notaio divieto in notariato, *vicaria* e capitanaria e in ciascuno altro ufficio di tale lega per due anni (C205v).

VICARIATO • 'ufficio del vicario' li quali trovarono inborsati ad alcuni officii di podesterie, castellanerie, capitanati o *vicariati* d'alcune terre o luoghi del contado o distretto di Firenze (P225r).

VICARIO • 'chi sostituisce il titolare dell'ufficio' lo quale *vicario* abbia iurisdizione et mero et mixto imperio, esso Podestade stando in quella hoste, cavalcata o ambasciata (P4v); • 'rettore, magistrato che amministra le comunità del contado o del distretto' Niuna contrada del contado o distretto di Firenze insieme si rauni o vero raunare si possa a eleggiare o vero nominare podestà, *vicario*, rettore, sindaco, difensore, procuratore (C13r).

VICENDA • 'incarico, funzione (che si compie in sostituzione)' il quale abbia in questa tale electione e l'altre cose che spettaranno a essa electione *vicenda* e voce la quale avesse tale proposto se fosse presente (C112v); • *per vicenda* 'in sostituzione, al posto di' ricevere il giuramento e la promessa per solenne stipulatione per *vicenda* e nome del Comune di Firenze (C116v); • 'accadimenti che si susseguono' non deroghi alla forma et solennitade data nello statuto di messere lo Capitano del Popolo posto sotto la rubrica Delle gravi *vicende* (P5r).

VICINALE → VIA

[VICINANZA] • 'vicinato' Et di questo si creda alla publica fama della *vicinança* dove si facesse cotale fiato (P248v); • 'insieme di case vicine' debba porre nelle relationi lo vocabolo della chiesa e 'l nome della *vicinanza* o vero contrada o due più proximi vicini (P34r).

VICINEVOLE → VIA

VICINO • 'chi abita nei pressi; confinante' Item che ciascuno de' *vicini* della contrada, dove fia cotale fuoco appreso, da ciascuna parte per .d. braccia siano tenuti [...] (P54v); Chiunque avesse terra allato ad alcuno *vicino*, senza casa o alcuna capanna nella quale elli abitasse (P87v).

VIETAGIONE • 'proibizione' non obstante alcuna *vietagione* fatta o vero che si farà per alcuna provisione o vero riformagione del Popolo e del Comune (C188v); • 'incapacità di ricoprire una carica per un determinato tempo o finché durasse una situazione di incompatibilità' salvi sempre i divieti e le *vietagioni* infrascritte (C96v).

VIETAMENTO • 'proibizione' non ostante alcuno statuto o ordinamento o riformagione de' maestri o comandamento o *vietamento* che si facesse per li consoli o rectori dell'arte de' maestri (P242v); • 'incapacità di ricoprire una carica o di svolgere una certa attività per un determinato tempo o finché duri una situazione di incompatibilità' Li quali consiglieri [...] divieto abiano et *vietamento* come di sopra si contiene de' consiglieri del Popolo et di messere lo Capitano (P24r); E intorno ale tratte d'essi notari, stracciamenti, rimissioni, *vietamenti*, divieti, officii, brivileggi e altre qualunque cose abbino luogo e osservinsi gli statuti e ordinamenti d'esso Comune (C97r);

• ‘impedimento (come turbativa del possesso)’ Et di tale *vietamento* si creda et stea al giuramento di colui che li lamenterae (P48v); e sopra *vietamenti* di possessioni che non si lavorino overo coltino overo si disabitino (C91r).

VIETARE • ‘proibire, in particolare detto di una norma’ né anche possano stantiare alcuna cosa per la quale si tolla li statuti che *vietano* gli ufficiali un’altra volta essere eletti ad alcuno officio (C54v); Ordinamenti contra le donne che portano le cose *vetate* (C214v); • ‘rendere incapace a ricoprire una carica e sim., interdire’ et cotale electione di cotale *vietato* fatta non vagla (P29r); nulla arte [...] possa o debba cassare, rimuovere o *vietare* alcuno che sia di quella Arte o sottoposto a quella Arte d’essa o da essa Arte (P106v); e questa conditione si apponga nele condannagioni e *sia vietato* da questo tale mestiere (C33r); • ‘impedire’ se colui che contradicesse mostrerà per publica carta sé avere ragione di *vietare* per ragione di dominio o d’altra ragione che avesse in quella cosa, allora [...] (P114v); • ‘impedire, turbare il possesso’ Et debba costringere quello cotale che *vieterae* lo detto Podestade et sia tenuto o colui che farà ingiuria inquietando cotale lavoratore, inquilino, pigionale, colono o il signore a fare ristituire [...] tutti li provenimenti et frutti li quali per cotale vietamento perdée (P123v).

VIGORE • ‘forza giuridica, validità’ sia costretto vendere a lui sua terra o a fare altro per *vigore* del presente statuto (P88v); Et duri lo detto bando et *vigore* abbia per uno anno solamente (P90v); tutti li suoi compagni possano et debbano per *vigore* di quello contratto o obligatione esser costretti (P91r); ciascuna persona contra la quale si procedesse per lo detto oficiale per *vigore* del suo officio possa essere condannata et debba (P107v).

VILE • ‘di scarso valore economico’ salvo che per furto di frutta o d’altre *vili* cose non possa alcuno essere tormentato (P171v).

VILIA • ‘vigilia’ debbano offerere la *vilia* della detta festa di San Giovanni alla detta chiesa di San Giovanni ceri (P211r).

VILLA • ‘piccolo centro rurale amministrato da un rettore’ Della chiamata et officio de’ regitori et syndachi de’ popoli et delle *ville* del contado di Firençe (P48r); Ciascuno oficiale del Comune di Firençe o messo o rectore d’alcuna *villa* o castello o luogo del contado o del distretto di Firençe il quale farà furto [...] sia condannato per messere la Podestade della detta cittade di Firençe a suo arbitrio (P129v); nullo isbandito della cittade o contado di Firençe possa avere alcuno regimento in alcuna *villa* o castello o luogo, s’egli non uscira di bando secondo la forma degli statuti (P131v).

VILLANESCO • ‘grezzo’ Et questo non s’intenda né abbia luogo nelle lane grosse o *villanesche*, avebate, nostrali, carfagnine, maremmene, di pelo di bue o di camello o in istame legato (P105r).

VILLANIA • ‘espressione offensiva’ niuno ardisca [...] dire dinançi a’ quattro ufficiali dela biada overo alcuno di loro overo loro notaio alcune parole ingiuriose overo *vil-lania* (C28v).

VILLANO sost. • ‘abitatore di una villa’ Et questo capitolo abbia luogo quando si procedesse contra alcuno *villano* per alcuno maleficio per lo quale venisse a imporre pena di sangue (P231v).

VILLANO agg. • ‘detto di parole, offensivo’ non usino parole ingiuriose, infamatorie, dissolute, minaccievoli overo *villane* (C75v).

VINATTIERE • ‘venditore di vino al minuto’ ciascuno *vinattiere* vendente vino a minuto nella cittade o nel contado o nel distretto di Firenze sia tenuto et debba tenere vasi o orciuolo di tenuta di due terzeruole segnato del segnale del Comune di Firenze (P107r).

VINCERE • ‘ottenere in giudizio il riconoscimento delle proprie ragioni’ sença paura di pena d’alcuna calumpnia e di condannagione di spese, se tale accusatore overo dinuntiatore overo notificatore *fusse vinto* overo non provasse (C184r); • ‘approvare attraverso una votazione’ quelle cose che così deliberate si proporranno et faranno nel detto consiglio basti che *si vincano* almeno per le due parti de’ consiglieri che vi fieno, facendo partito a fave nere et bianche (P23v); • ‘risultare vincitore a seguito di votazione’ se elli *vincirae*, di cotale baratterie, frode o falsitade non possa esser gravato o accusato (P8v).

VINTO • ‘chi soccombe in una causa giudiziaria’ nella quale pronuntiatione condanni colui che sententierae il *vinto* al vincitore nelle spese del piato (P69r).

VIOLENZA • ‘qualunque abuso della podestà o della forza contro le ragioni altrui (Rezasco); anche rapina’ cacciando alcuno di sua possessione per forza et per *violença* (P178r); faranno overo faranno fare alcuna ruberia o *violença* overo alcuno altro maleficio nel contado (C178r); difendere e mantenere e sé aitare da tutte e ciaschedune oppressioni, *violençe*, dipredationi, ruberie e inique extorsioni (C206r).

[VIPERINO] • *‘simile alla vipera’ acciò che li figliuoli *viperini* di quella malitia che insurgono contro a Dio et contra la Ecclesia sì come corroditori del ventre della madre noi con iudicio et iustitia perseguitiamo (P266v).

VIRTÙ • ‘validità’ ma per essa ragione s’intenda essere e sia rotta e di niuna efficacia overo *virtù* (C48r); andata però innanci la riformagione solennemente fatta per li consigli del Popolo e del Comune di Firenze overo per *virtù* d’essi consigli (C73r); • *sotto virtù* ‘sotto vincolo’ Item che tutti et ciascuno medici così fisici come chirurgici, sotto *vertude* del fatto saramento et sotto pena di libre .x. piccioli, sieno tenuti et debbano [...] (P106v); a loro si comandi sotto *vertude* d’ubidienza per lo predetto maggiore (P25v).

[VIRTUOSO] • ‘retto e onesto’ per inchiedere di certi valenti et *virtuosi* huomini per elegere a quello cotale officio o regimento (P1v).

VISCONTERIA • *‘ufficio e circoscrizione del visconte’ Neuno cittadino o contadino o distrettuale del Comune di Firenze ardisca o presumisca d’acceptare o andare in alcuna podesteria, capitaneria, vicheria, castellaneria, mariscalcheria, *visconteria* [...] (P131v).

VITA • ‘modo di vivere’ Lo rectore della chiesa di San Simone abbia, conduca et tegna uno buono et experto prete di buona fama et *vita* (P43v); Neuno porti habito de’ pinzocheri, cioè mantello nero a becchetto et a simiglianza di loro vita, se elli non fosse della *vita* et regola de’ pinzocheri (P234v); • ‘ciò che è necessario per vivere’ chiunque [...] fece grano o biado nella detta cittade o contado o distretto soperchio alla *vita* sua et della sua famiglia sia tenuto et debba [...] (P198v).

VITTORIOSO • ‘detto di San Barnaba, perché il giorno in cui si festeggia il santo, l’11 giugno, nel 1289 a Campaldino i fiorentini ottennero la celebrata vittoria’ La gratia del nostro signore Iesu Cristo [...] e de’ gloriosissimi santi Çenobio vescovo et confessore et Reparata vergine et martire et Barnaba *vittorioso* et degl’altri santi et sante di Dio (P1r).

VITTUAGLIA • ‘il complesso dei generi alimentari necessari all’approvvigionamento di una comunità’ Chiunque darà impedimento, o farà alcuna cosa con detto o con fatto perché *vittuagle* non si conducano o non possano liberamente venire alla cittade di Firenze [...] (P140r); Che l’ufficio di quattro dela biada possa provvedere sopra l’abbondanza dela *victuaglia* (C16r); Salvi sempre tutti statuti e ordinamenti, provisioni e riformagioni che parlano del divieto dela *vittuaglia* (C32r).

VITUPERAMENTO • ‘sfregio’ Salvo che se di tale percossa debilecça di membro overo *vituperamento* di faccia ne seguitasse (C105r).

VITUPERAZIONE • ‘sfregio’ sì che di quella percussione o fedita esca sangue e del volto o della faccia *vituperatione* per apparente cicatrice seguitare quindi (P145r).

VIVERE • ‘essere vigente’ nel quale tempo s’osservava et *vivea* lo statuto del Comune di Firenze che parlava di rimettere le dette aque et dirizzare (P230v); • *vivere a uno focolare* ‘vivere insieme, convivere’ né per uno de’ detti malefici esser condannato o per sua cagione o esser tenuto o costretto alle dette pene o ad alcuna di quelle più che uno d’una et per una famiglia *vivente ad uno focolare* (P182v).

VIVO • *inter vivo* ‘inter vivos, cioè per atto tra vivi’ Nulla persona debba comperare o per alcuno altro titolo *inter vivo* acquistare alcuna casa immobile comune con alcuna persona consorte (P98r).

VIVORIO • ‘avorio’ bacino, mesciroba, *vivorio* o altro osso (P104v).

[VIZIARE] • ‘rendere invalido un atto giuridico’ Et se le predette cose non interverranno, non si *vitii* per ciò il contratto, ma vagla et tegna (P169v).

VOCABOLO • ‘nome’ sia tenuto la Podestade et ciascuno rettore di cittade o di luogo, per qualunque *vocabolo* si chiami, di seguitare tutte queste cose con effetto (P265v); fare scrivere il nome e il pronome di tale il quale così averà cessato e il *vocabolo* dell’arte dela quale tale cessante e fugitivo sarà (C131r).

VOCE • *pubblica voce* ‘fama’ basti e per piena prova sia avuto il detto di sei huomini, testimoni di buona opinione e fama, che provino di *pubblica voce* e fama (C52r); • ‘voto’ non abbia esso notaio *voce* nell’ufficio del’approvazione overo dela riprovazione (C11v); E se più d’essi concorresseno nel numero dele *voci*, la cosa a’ brevi, come suole, si tragga a capo (C80r).

VOLERE • ‘avere la volontà di compiere un atto produttivo di effetti giuridici’ «Comandòe cotale giudice et notaio al detto Piero *volente* et confessante ch’egli paghi lo predetto debito al predetto Martino al termine della predetta scrittura contenuto» (P68v); • ‘volontà’ personalmente pigliare e ditener e costringere per suo *volere* a fare a sé pagare e a sé restituire e rassegnare i debiti (C129r).

VOLGARE SOST. • ‘lingua parlata dal popolo, contrapposta al latino’ debbano in loro libri di carte bambagine scrivere la sustantia di quella bolletta in *volgare* (P31v).

VOLGARE agg. • ‘in lingua volgare, del popolo’ leggere in *volgare* parlare lo presente capitolo alli detti elettori (P23r); Ordinamenti *volgari* i quali trattano di fatti di fugitivi (C134v).

VOLGARMENTE • ‘correntemente’ ad accrescimento, exaltatione et gloria della santa parte della detta romana Chiesa, che guelfa *volgarmente* si chiama (P1r); dire il suo proprio nome e ‘l vero nome del suo padre et etiamdio lo nome che *volgarmente* è chiamato e ‘l popolo nel quale abitasse (P135v); • ‘in lingua volgare’ Lo quale messer la Podestade sia tenuto di fare leggere nel parlamento questo capitolo *volgarmente* (P129r).

VOLGERE • ‘attribuire, trasmettere’ *volgasi* la cognitione et la iurisdictione nel detto caso dal detto messer lo Capitano a messer la Podestà (P128r); • ‘di causa o questione, pendere’ E che dove dela quantità del salario fusse discordia overo questione *si volgesse*, possa esso Exeguitore la quantità d’esso salario dichiarire (C206r).

VOLONTÀ • ‘intendimento di un organo collegiale senza valore di delibera’ né sostenere che [...] proposta si faccia overo alcuno consiglio si tenga, publico overo privato, anche a cerchare la *volontà* del consiglio overo di consiglieri (C189v); • *a, di volontà* ‘secondo il volere’ sia tenuto di farne alla volontà del creditore in isbandirlo *a volontà* et al piacere di colui che dovrà ricevere o de’ suoi heredi infino al sodisfacimento (P70v); se no· di *volontà* e licentia overo richiesta di signori Priori e del Gonfaloniere dela giustitia (C142r); ‘se riferito a un ufficiale, secondo il suo potere discrezionale’ sotto pena di livre dieci per ciascuno e per ciascuna volta, e più e meno *a volontà* di detti ufficiali (C22r); • *ultima volontà* ‘disposizione testamentaria’ alcuno titolo in altro traportare overo a non picciolo tempo allogare fuori che nel’ *ultima volontà* (C69v).

VOLUME • ‘libro costituito da più fogli, cucito sul dorso’ Salve et riserbate quelle cose che si contengono nel terzo libro di questo *volume*, nel capitolo posto sotto la rubrica: Che gl’isbanditi del Comune di Firenze [...] (P97v); et ch’elle [cose contenute in quelle provvisioni] debbano esser levate via et rimosse d’ogni libro et *volume* di statuti o ordinamenti o riformagioni del Popolo et del Comune di Firenze (P250r); i quali correggesseno alcuno capitolo il quale fosse nel *volume* degli statuti (C54v).

[VÒTATORE] • ‘chi svuota, in particolare le fosse biologiche’ Et possano quelli *votatori* ire et reddire di notte, faccendo le predette cose senza alcuna pena (P248r).

[VÒTO] • *a mani vote* ‘a mani nude’ Della pena di colui che studiosamente percoterà alcuno a mani *vote* o con armi (P144v).

Y → I

Z/Ç

[ZANIA] • *‘gerla (?)’ sia tenuto e debba ciascuno che vende pane tenere uno bastone nela *çania* overo paniere overo canistro (C20v).

ZARA • ‘gioco d’azzardo praticato con tre dadi’ Neuno nella cittade o nel contado o distretto di Firenze giuochi a giuoco di *çara* o d’aliossi o di gherminella o a coderone

(P162v); Et chiunque fia trovato giuocare a giuoco a *zara* e per la detta cagione starà nelle carceri delle Stinche del Comune di Firenze per XV die (P162v).

ZECCA • ‘opificio dove si coniano le monete’ Della pena di colui che farà o venderà ferri o conii sotto il segnale del Comune di Firenze fuori della *zecca* del Comune di Firenze (P166v); possano e a loro sia licito essi fiorini tagliati mettere e porre nela *çeccha* ovvero moneta del Comune di Firenze per far fare inde buoni fiorini d’oro (C39v).

[**ZECCOLO**] • *‘escrescenza, ritaglio di scarto della pelle conciata’ accendere fuoco con onghioni di bestie e *çeccholi* di pelli ovvero coame (C33v).

ZELATORE • ‘fervente sostenitore, propugnatore e difensore della fede cattolica’ qualunque heretici fieno trovati [...] dalli inquisitori dalla Sedia apostolica dati et altri *zelatori* della catolica fede (P266v).

ZENDADO • ‘stoffa di seta leggera’ la quale seta sciamito *zendado* o zendadino, catasciamito o borse sieno di minore peso d’una libbra (P104v).

[**ZIZANIA**] • ‘male, divisione all’interno dela fede cristiana’ A stirpare di mezo del popolo cristiano le *zizanie* della heretica malitia [...] (P262r).

[**ZOCCOLAIO**] • ‘chi fabbrica e vende zoccoli’ Ciascuno pianellaio, *zoccholaio*, calçaiuolo, calçolaio e sartori s’intendano sottostare ala giuriditione d’essi (C31r).

[**ZOCCOLO**] • ‘calzatura con la suola di legno’ Di *çoccholi* e pianelle che non debbano essere tenute nascoste (C32r).

ZUFFA • ‘rissa; scontro’ E le predette cose non abbiano luogo in quelle persone che fossoro assalite o manomesse o che dividessoro alcuna *zuffa* in quelle carceri o dentro dalle mura di quelle carceri (P43v); Salvo che se alcuno de’ predetti farà tale offesa dividendo battaglia o *zuffa* o in hoste o cavalcata del detto Comune (P141v); niuno dei pedoni delle compagnie ardisca ovvero presuma [...] commuovere alcuno scandalo, romore o *çuffa* overe percuotere alcuno ovvero levare arme contra alcuno, se non fosse per difesa del Popolo di mandato delo Executore (C142r).

INDICE DEI NOMI DI PERSONA E DI LUOGO

di Piero Gualtieri

I nomi di persona sono stati indicizzati sulla base del dettato testuale, dando conto anche delle diverse occorrenze grafiche. Le eventuali qualifiche o attributi professionali figurano dopo il nome. Le locuzioni patronimiche sono state riportate secondo la lezione del testo. I cognomi, che laddove presenti o sicuramente individuabili come tali sulla base della tradizione familiare fiorentina hanno costituito la base dell'indicizzazione, sono stati invece normalizzati. Per qualificare il lignaggio familiare si è fatto ricorso al termine *casa*, qualora riportato dai manoscritti; negli altri casi è stato utilizzato il generico *famiglia*. Voci di richiamo evidenziano i personaggi dotati di cognome noto ma non presente nel dettato statutario. Sono oggetto di indicizzazione anche i *nomina sacra*.

I nomi di luogo sono stati parimenti indicizzati sulla base del dettato testuale, dando conto anche in questo caso delle eventuali diverse forme grafiche. Sono stati invece normalizzati i riferimenti alle eventuali sottovoci. Per i toponimi più inusitati si è ritenuto opportuno inserire appositi lemmi di richiamo. Si è scelto di non indicizzare la voce Firenze per la frequenza con la quale compare, ma di riunire sotto questo vocabolo tutti quelli relativi ai vari luoghi, edifici e monumenti cittadini riportati nel testo.

Le occorrenze delle singole voci sono riferite alla carta (*recto* o *verso*) dei manoscritti, preceduta da una *P* o da una *C* nel caso si tratti rispettivamente del manoscritto dello Statuto del Podestà o di quello del Capitano. I riferimenti allo Statuto del Podestà sono sempre riportati per primi.

I rinvii da una voce all'altra sono indicati con *vedi*. Rinvii parziali o integrazioni sono segnalate in forma abbreviata tra parentesi (*v.*).

INDICE DEI NOMI DI PERSONA

- Abati, casa degli, P 222v
 Adenolfo di Comite, Capitano della Massa di
 Parte Guelfa di Firenze, P 254r
 Adimari, casa de' figliuoli, P 222v
 – Francesco della Trita, messere, P 134r
 Adriano, imperatore, P 217r
 Agli, casa degli, P 221v, 222r
 – Albizo Mannini, P 221v
 – Geri, figliuolo che fue d'Arrigo chiama-
 to Guccio, P 221v
 – Tieri, figliuolo che fue di Caroccio, P 221v
 Agnolo, messer frate, vescovo di Firenze,
 P 134r
 Agnolo da Signa, notaio, P 260r
 Agolanti, casa degli, P 222v
 Alamanno di messer Boccaccio, P 250r
 Alberti, conti, P 143v; C 159v, 178r, 192r, 192v
 Alberti, famiglia, C 149v
 Aldobrandino Alcampo, messere, canonico
 fiorentino, P 181v
 Alexandro, papa, P 262r, 266v
 Alfieri, casa degli, P 222r
 Aloigi *vedi* Loygi
 Amidei, casa de', P 218v
 – Banco, figliuolo che fue di messer Cor-
 sino, P 258r
 – Neri, figliuolo che fu di Rinieri di Mona-
 cella, P 258r
 – Neri Culacciata, figliuolo che fue di mes-
 ser Truffa, P 258r
 Anna, sancta, P 17r, 35r, 61r, 75r, 75v, 126v
 Anselmo da Pontormo, conte, P 222v
 Arcialdo, cavaliere, P 185r
 Arrigo da Vico, ser, notaio, P 221r
 Arrigo Grazia, notaio, P 213r
 Arrigucci, casa de', P 221r
 Arrio, P 267v

 Balsimi, casa de', P 218v
 Bardi, casa de', P 218r
 Bardo Amirati, P 260r

 Barnaba, santo, P 1r, 17r, 75r, 252r, Barnaba
 P 209r e nota, Barnabe C 5r
 Becchi da Castello Fiorentino, casa de', P 222v
 Benci da Figline, casa de', P 222v
 – Maso di messer Rinieri di messer Sini-
 baldo, P 222v
 Benedetto, santo, P 35r
 Benedetto da Ferrono, notaio, P 260v
 Bernardo Bencivenni da San Donato in Pog-
 gio, ser, P 162r, Bernardo di Bencivenni
 C 186r
 Bisdomini, casa de', P 222v
 Bogolesi *vedi* Fifanti e Bogolesi
 Bonamore da Coreglia, notaio, P 260v, 261r,
 261v
 Bonatacchi da Empoli, casa de', P 222v
 Bonchristiano da Certaldo, figli di, P 222v
 Bondone Cambi, notaio, P 249v, 250r
 Bonsignore Guezi, ser, notaio, P 217r, 249r,
 260r, Bonsegnore Guezi da Modena P 241r,
 Bonsignori Guezi P 249v
 Bonzolino di messer Bonzolo, P 260r
 Boscoli, Boscolino de', P 258r
 Bostichi, casa de', P 219v
 Brancatio, santo, P 75r
 Brocolo, santo, P 35r
 Brunelleschi, casa de', P 221r, 221v
 Buondelmonti, casa de', P 219v
 Buonfantino, figli di, C 152v
 Buschia da Hostina et figliuoli, casa di, P 223v

 Caponsacchi, casa de', P 221r, C 152v
 – Ceccho Martelli, P 258r
 – Gherardo Rossi, C 152v
 – Giovanni di Leone, P 258r
 Capiardi, casa de', P 220v
 – Paciolla, messere, P 258r
 Carlo *vedi* Karlo
 Cavalcanti, casa de', P 218r
 – Domenico di messer Ciampolo, P 218r

- Cecilia, santa, P 35r, 75r
 Cerchi, casa de', P 222v, 250r
 – Ricoverino, P 250r
 – Ubaldino, P 250r
 – Vieri, P 250r
 Chiavello di Dittinoro, notaio, P 260r
 Chone, il quale è chiamato Falcone, del fu Martino, C 213v, 214r, Cone C 213v, 214r
 Cipriani, casa de', P 219v
 Clemente, papa, P 266r
 Compagni, Dino *vedi* Dino di Compagno
 Compiobbiesi, casa de', P 218v
 Consiglo Rusticucci, P 213r
 Currado Guidi et fratelli, casa di, P 223r
- D'Alberto,
 – Cionellino del Bello, P 162r, C 180v, 186r
 – Francesco, Guido, frategli e figliuogli del Bello, C 180v
 – Roberto, chiamato Rabuino, figliuolo di Cione, C 180v
- da Cacchiano, casa di quelli, P 223r
 – Bindo di messer Ugolino, figliuoli, P 223r
 – Iacopo di messer Ugolino, figliuoli, P 223r
 – Spinello di messer Ugolino, figliuoli, P 223r
- da Castiglione, casa di coloro, P 222v
 – Alberto da Castiglione, figli, P 223r, Gioseppo, P 258r
- da Certaldo, conti, casa de', P 222v
- da Colle, casa di queglii, P 223r
 – Ballera et fratelli, figliuoli di messer Ubertino, P 223r
 – Muccio et fratelli, figliuoli di messer Guido, P 223r
- da Cuona, Ruggieri, C 140v, 154v
- da Gambara, Gherardo, messere, Podestà di Firenze, P 249r
- da Gangalandi, conti, casa de', P 218r
 – Chianni et Pollino, figliuoli che furono di messer Corrado, messeri, P 258r
 – Tano, figliuolo che fue di messer Filippo, messere, P 258r
 – Tondellino, figliuolo che fue di messer Corso, messere, P 258r
- da Gaville, casa de', P 222v
 – Accerito, messere, P 222v
 – Bettino Grosso, P 222v
 – Neri, messere, P 222v
 – Ubertino, messere, P 222v
- da Grignano, casa di quelli, P 223r
 – Castra et Becco, fratelli figliuoli di messer Ubertino, P 223r
- da Lucolena, casa di quelli, P 223r
 – Cante di messer Gentile et i figliuoli, P 223r
- da Monte Rinaldi, casa di quelli, P 223r
 – Dino et Banco, fratelli et figliuoli di messer Tancredi, P 223r
- da Montegrossoli, casa di quelli, P 223r
 – Bienci et fratelli figliuoli di messer Rinuccio, P 223r
- da Mugnano, casa di quelli, P 223r
- da Petroio di Valdipesa, casa di quelli, P 222v
- da Radda, casa di quelli, P 223r
 – Pepo, messere, figliuoli, P 223r
- da Ricasoli, casa di quelli, P 223r
 – Guiglelmino, messere, P 258v
 – Guiglelmo, messere, P 223r
 – Rinieri, figliuoli, P 223r
- da Sezzate, casa di quelli, P 223r
- da Sommaia, casa di quelli, P 223r
 – cattani e lambardi, P 223v
 – Cello di messer Ugolino, P 223r
- da Vicchio, casa di quelli, P 223r
 – Cante et Tancredi, fratelli et figliuoli di Guinaldo, P 223r
- da Vinci di Greti, casa, P 223r
 – Ormanno, messere, P 223r
- da Volognano, casa di quelli, P 218v
- dal monastero di Montelucio della Berardenga, casa di quelli, P 223r
 – Marcovaldo di messer Guido, messere, P 223r
- dalla Torricella, casa di quelli, P 223r
 – Pepo figliuolo di Pepo, P 223r
- Del Beccuto, Castello di Lippo, C 34v
- Del Bello *vedi* D'Alberto
- Del Sega, Giovanni, C 180v, 186r
- Della Tosa, figliuoli, casa de', P 220v
 – Borghino di Scolaio, P 220v
 – Marsoppino di Scolaio, P 220v
 – Nepo di messer Paolo, P 221r
- Dino di Compagno, P 249r
- Dio, P 1r, 7r, 117v, 134r, 181v, 217r, 221v, 249r, 254r, 254v, 260r, 261r, 262r, 264v, 266r, 267r, 267v, 268r, 269r, 269v, 270v, C 1r, 5r, 8v, 9r, 39v, 49v, 50r, 89r, 99r, 116r, 128v, 190r, 190v, Deus P 267r nota, Idio P 75v, 185v, 255r, 266v, 268r, C 119r
- Domenico, santo, P 75r
- Donati, casa de', P 222v
 – Corso di messer Simone, messere, P 249v
 – Tessa, moglie di messer Corso, P 249v
- Duca d'Atene, P 2v, 14v, duca d'Athene, P 3r, 14v, duca d'Athene P 51v, 161v, Gualtieri, messere, duca d'Athene P 133r
- Erri, casa degli, P 219r
- Falcone da Licignano, giudice, messere, C 213v

- Federigo, imperatore, P 263v e nota, 265r, 265v, 266v, 267v, Federico, P 268v, Federico, P 269v
 Felice, papa, P 256r
 Fifanti e Bogolesi, casa de', P 218v, 258v
 – Ciente di messer Truffa de' Fifanti, P 258r
 – Ghovolino et Perino di Rinieri de' Bogolesi, P 258r
 Filippo, santo, P 208r, 211r, 238v
 Filippo Spinelli, messere, P 260v
 Folco di ser Antonio, ser, P 241r
 Foraboschi, casa de', P 218v
 Francesco, santo, P 75r
 Francesco di Giovanni Donati, C 213v
 Francesco Lapi, ser, notaio, P 221r
 Franzesi, casa de', P 218v
 Frescobaldi, casa de', P 188v, 217v
- Galigari, casa de', P 218v
 Galli, casa de', P 218v
 – Lapo, figliuolo che fue di messer Guido, P 258r
 Gertardo da Montespetoli, P 258r
 Gesù Cristo *vedi* Iesu Cristo
 Gherardi, Uguccione di Boninsegna, P 134r
 Gherardini, casa de', P 155v, 218v
 Gherardini da Montecorboli, casa, P 120r, 155v
 Ghiandoni, casa de', P 218v
 – Lapo, P 258r
 Giandonati, casa de', P 219v
 – famiglia, P 208v, 249v
 Gianfigliazzi, casa de', P 219v
 – Loygi figliuolo che fu di Neri, messere, dottore di legge, P 219v
 Giovanni, canonico fiorentino, P 181v
 Giovanni Battista, santo, P 200r, 200v, Giovanni Batista, santo, P 1r, 17r, 35r, 67v, 75r, 130v, 207r, 211r, 211v, 212r, 212v e nota, C 5r, 19v, 35r, 160v, 161r, Iovanni Batista P 126v, 166v, 207r, 212v, 255r, Giovanni P 131v, Iovanni P 165v
 Giovanni di Piero da Bagnuolo, P 134r
 Giudi, casa de', P 219v
 – Guidino di messer Gianni de' Giudi, P 258r
 – Meo, figliuolo che fue di messer Firenze de' Giudi, P 258r
 Gratiolo di messer Corrado da Modena, ser, P 241r
 Gregorio papa, X, P 255r, Grigoro P 259v
 Griffoni da Figline, casa de', P 222v
 – Ruccho et fratelli, figliuoli di Simone, P 222v
- Gualterotti, casa de', P 220v
 Guardi, Niccholò di Simone, C 34r, 34v
 Guernieri da Certaldo, figli e consorti di, P 222v
 Guglielmo Bertaldi, notaio, P 213r
 Guidaloste, messere, vescovo di Pistoia, P 261r
 Guidi, conti, P 248v, C 159v, 160r, 178r, 192r, 192v
 – Guido Novello, P 258v, 260r
 Guido, figliuolo che fue d'Adamo da Montemurlo, notaio, P 260r
 Guido della Petrella, Capitano di guerra, P 203v
 Guido Grigori d'Arezzo, P 213r
 Guido Homodei, P 258r
 Guiglelmo, messere, vescovo di Arezzo, P 261r
 Guineldi da Barberino et da Latera et da Rezano o da Mercoiano, figli, P 223v
 – Parigio da Latera, figli e fratelli di, P 223v
- Karlo, imperadore, P 1r, C 5r
 Karlo, messere, P 230r
 Karlo (Carlo di Valois), messere, P 249r
 Karlo, re, P 203r, 213r, C 89v, 114v
- Iachopo, P 90v nota, 98r nota
 Iacopo, proposto della chiesa fiorentina, P 181v
 Iacopo, santo, P 200r, 200v, 201v, 208r
 Iacopo Angelotti, P 260r
 Iacopo da Cirignano, messere, P 260v
 Iacopo di Costa, C 34v
 Iacopo di maestro Salvi, ser, C 213v
 Iesu Cristo, P 1r, 119r, Iesu Christo P 235r, Ieso Christo P 48v, 203r, Christo P 4v, 17r, 62r, 72r, 102r, 152v, 190r, 194v, 261r, 270v, Christus P 61r, 65r, 102r, 207r nota, Cristo P 75r, 75v, C 140r, 147r, 159r, Signore Iesu Christo, P 128v, 211v, 255r, Signore, P 35r, 70r, 72r, 75r 77r, 78v, 79r, 79v, 89v, 90v, 96r, 143r, 167v, 217r, 218r, 219v, 230r, 230v, 231r, 232r, 236v, 254r, 260r, 260v, 269v, Signore Gesocristo C 5r, 160v, 163v, signore Giesocristo P 93v, Dominus P 111r, 78r, 85v, 90v, 92v, 95v, 96r, 100r, 110v, 117r, 119r, 124r, 133r, 146v, 178r, 188v, 190r, 195r, 224r, 225r, 238v, 240v, 241r, 249r, 249v, 254r, C 49r, 54v, 55r, 61v, 63v, 66v, 67r, 67v, 68v, 69v, 70v, 71r, 72v, 85v, 86r, 92v, 93v, 96v, 97r, 106r, 107v, 121r, 124r, 125r, 127r, 129r, 130r, 131v, 133v, 171r, 177r, 180r, 182v, 206r, 211r, 211v, messere Domenedio C 162v, Salvatore P 17r, 75r

- Ilario, santo, P 208r
 Infangati, casa degli, P 218v
 Ioseppo da Pogna, figli e consorti, P 222v
 Iovanni frate, messere arcivescovo di Bari, P 261r
 Iudi *vedi* Giudi
- Laçaro, santo, P 50r
 Lamberti, casa de', P 219r, 258v
 – Anselmo, figliuolo che fue di messere Vendemiuolo, P 258r
 – Berto, figliuolo che fue di Rugeri del Mosca, P 258r
 – Ceffo, messere, P 258r
 – Manetto, canonico fiorentino, P 181v
 – Primerano, messere, P 258r
 – Teccho di messer Gherardo, P 258r
 Lapo, figliuolo che fu d'Ubalduino chiamato Quercia, C 213v, 214r
 Lapo del Pace, P 249r
 Lapo di messere Giovanni da Prato, messere, dottore di legge, P 1r, C 5r
 Lapo Salterelli, messere, P 249r, 249v
 Latino, messere frate, cardinale d'Ostia e vescovo di Velletri, P 185r, 209r, 254r, 261r, 261v, C 7r, 91r
 Leo di Bonaiuto del Belluccio, P 168r
 Lippo Falchi, P 249r
 Lodovico, santo, P 75r
 Loygi, re di Ierusalem et di Cicilia, P 1r, Aloigi, messere, re di Ierusalem e di Cicilia, C 5r
 Lolo del fu Martino, C 213v, 214r
 Lorenzo, sancto, P 17r, 35r, 75r
 Lottieri figliuolo che fue d'Arrigo da Varlungo, messere, P 260r
 Lucardesi, casa de', P 218v
 Lucia, sancta, P 17r, 75r
 Luigi *vedi* Loygi
- Macci, famiglia, C 93r
 Maghinardo, P 248v
 Malabranca Latino *vedi* Latino
 Malespini, casa de', P 218v
 Manetti da Feghino, figli, P 222v
 Manieri, casa de', P 218v
 Mannelli, casa de', P 217v, 218r
 – Bertone, figliuolo che fue di Simone, P 218r
 – Çenobio di messer Lapo, P 217v
 – Coppo di messer Lapo, P 217v
 – Lapo chiamato Compagine, figliuolo che fue di Mannello, P 217v
 – li figliuoli et nepoti d'Iacopo Guiducci et fratelli, P 217v
 – Tomasino, figliuolo che fue di Messer Rinuccio, P 258r
 Manzini, Iacopo, P 162r, Iacomo di Mancino C 180v, Iacopo Mançini C 186r
 Marferari, messer Albiço, P 258r
 Margherita, santa, P 35r, 75r
 Maria Magdalena, santa, P 17r, 75r
 Maria Vergine, P 1r, 4v, 17r, 35r, 48v, 67v, 75r, 75v, 117r, 126v, 128v, 147r, 203r, 249v, 255r, C 5r, Maria C 19v, Marie C 37r e nota, beata Vergine C 149r, 163v
 Martino, P 68v
 Martino, santo, P 17r, 75r
 Mascheroni, casa de', P 219v
 Michele, santo, P 75r
 Miglorelli, casa de', P 219v
 – Setola, P 258r
 Miliotti da Certaldo, casa de', P 222v
 Minaccio di Simone da Figline, P 260r
 Miniato, santo, P 75r
 Mino del fu Martino, C 213v, 214r
 Monte d'Andrea, P 258v
 Mozzi, famiglia, C 149v
- Nagio Nagi, P 249v, Nagio Nasi P 249r
 Napoleone, padre messere, legato, P 192v
 Napoleone et fratelli, casa di, P 222v
 Nerli, casa de', P 217v
 Nestore, P 267v
 Nicholò, ser, C 94r
 Nicolao (III), papa, P 254r
 Nicolò, santo, P 17r, Nicolòe 35r, Niccolò 75r
 Noffo Deghi, P 251v
 Nuccio figliuolo che fue di messer Gherardo del Pelato, P 258r
- Obriachi *vedi* Ubriachi
 Opizi da Tortona, Gherardo degli, messere, Capitano del Popolo di Firenze, P 249r, 250r
 Oricellai, Niccolò di messer Bencivenni, P 134r
 Orsini, Napoleone *vedi* Napoleone, legato
- Paganello, messere, vescovo di Lucca, P 261r
 Pancrazio *vedi* Brancatio
 Paolo, apostolo, P 1r, 75r, 255r, 270v, C 5r
 Pazzi di Valdarno, casa de', P 223v, C 192r, 192v
 – Berto di messer Tedaldo Pazo, P 260r
 – Guglielmo, messere, P 258v
 – Guido, figliuolo di messer Uberto Pazo, P 260r

- Guiglelmino, figliuolo che fue di messer Rinieri, P 260r
- Pazzi, casa de', P 222v
- Peruzzi, Simone Rinieri, P 134r
- Petro, apostolo, P 1r, Piero P 238v, 255r, 267v, 270v, Pietro C 5r
- Piero, P 68v
- Piero di ser Grifo da Pratovecchio, ser, P 27v, C 173r
- Piero martire, santo, P 75r
- Piero Pagano, P 212r
- Pietro Stefani di Roma, messere, Podestà di Firenze, P 254r
- Pigli, casa de', P 219r
- Poltrone da Cepperello, messere, casa di, P 222v
- Pulci, casa de', P 218v

- Quercetani, Bartolo di Meglo, P 258v

- Raffacani, famiglia, P 162r
- Razanelli, Neri Razanelli, P 258r
- Reparata, santa, P 1r, Liperata, P 17r, 75r, 129r, 131v, 207v, 209r, 235r e nota, 252r, 255r, Riperata P 207v nota, C 71r, 71v, Riparata C 3v, 5r, 19v, 221r
- Ridolfo, figli di, C 201r
- Rinaldini, casa de', P 223r
 - Bernardo, messere, P 223r
 - Gualtieri, messere, P 223r
 - Roba, messere, P 223r
- Rinieri, canonico fiorentino, P 181v
- Rinieri Pazo, P 185r
- Rossi, casa de', P 217r
 - Barna de', messere, P 134r
 - Beraldo, figliuolo che fue di messer Lapo di messere Arrigo, P 217r
- Ruffetto di Bonacorso Bontalenti da Signa, giudice e notaio, P 261v
- Rugieri Alamanni, canonico fiorentino, P 181v
- Rustichi, messer Alberto figliuolo che fue di messer Rinieri, P 258r

- Salamanno, arcidiacono, P 185r
- Salvadore *vedi* Iesu Cristo
- Salvanense, vescovo e diacono, P 185r
- Scali, casa degli, P 219v
- Schelmi, casa degli, P 218v
 - Duccio, figliuolo che fue di Bombernardo, P 258r
- Scolari, casa degli, P 220v, Scolai, 258v
 - Bernardo, messere, P 258r
 - Chele, figliuolo che fue di messer Brancaleone, P 258r

- Neri Cayno, figliuolo che fue di messer Filippo, P 258r
- Schiatta di messer Boza, P 258r
- Scolaio, figliuolo che fue di messer Sini-baldo, P 258r
- Sebio, santo, P 50r
- Senno di Rinuccio, C 213v
- Siminetti, Bartolomeo di Guccio, C 61v, C 62r
- Soldanieri, casa de', P 219v
 - Francesco, figliuolo che fue di messer Mazingo, messere, P 258r
- Sommaresi, casa de', P 222v
- Spini, casa degli, P 220r
- Spinoli, Opizino degli, P 165v
- Squarcialupi, casa degli, P 223r
 - Ciupo, messere, P 223r
- Stefano, santo, P 35r
- Strinati, casa degli, P 222r

- Taddeo Lapi, ser, P 1r, C 5r
- Tedaldini, casa de', P 222v
 - Banco, figliuolo che fue di messer Rinieri, P 258r
 - Guido Cavaloro, P 258r
- Thomaso d'Aquino, santo, P 75r
- Thomaso di ser Puccio d'Agobio, messere, P 1r, Tomaso P 59v, Thomasso di ser Puccio da Egobbio C 5r
- Tornabene, figliuolo che fue di messer Daniello Bianco, messere, P 258r, 258v
- Tornaquinci, casa de', P 219v
- Tosinghi *vedi* Della Tosa

- Ubaladini, casa degli, P 223v, 248v, C 192r, 192v
 - da Gagliano, figliuoli et nepoti di messere Ottaviano et Rinieri et nepoti, P 223v
 - dalla Pila, casa degli, P 223v
 - di Monte Accianico, casa degli, P 223v
 - di Senno, casa degli, P 223v
- Uberti, casa de', P 218v, 258v
 - Lapo, figliuolo che fue di messer Piero Asino, P 258r
 - Lapo, messere, et Federigo, figliuoli che furo di messer Farinata, P 258r
 - Marito, messere, P 258r
 - Neri Ghignata, P 258r
 - Schiatta, chiamato il Tosolato, P 258r
- Ubertini, famiglia, C 159v, 178r, 192r, 192v
- Ubriachi, casa degli, P 218r
 - Ghino Gherardi, P 258r
 - Martinuccio Aldobrandi, P 258r
 - Vinaccio Bencivenni, P 258r

Ugo del Medico, P 258v

Uguccione d'Uberto da San Casciano, notaio, P 261r, 261v

Vanni del fu Martino, C 213v, 214r

Vecchietti, casa de', P 219v

– Neri de', C 34v

Ventura Tani, ser, P 250r

Visdomini *vedi* Bisdomini

Zanobio, vescovo, P 17r, 207v, Zanobi P 207v

nota, Çenobi C 5r, 19v, Çenobio, vescovo, P 1r, 75r, 235r

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

INDICE DEI NOMI DI LUOGO

- Acerasia, C 195v
 – Santa Margherita da, popolo, C 195v
- Achone, C 195v
 – pieve, C 195v
 – piviere, C 195v
 – Santa Maria, popolo, C 195v
- Agobio, P 1r, 59v, Egobbio C 5r
- Aguglione, C 202v
 – San Niccolò, popolo, C 202v
- Albola, C 200v
 – San Salvatore, popolo, C 200v
- Altigiano, C 203r
 – San Piero, popolo, C 203r
- Altomena, C 195r
 – San Niccolò, popolo, C 195r
- Altopasso, P 52r
 – rocca, P 52r
- Ama, C 201r
 – San Lorenzo, popolo, C 201r
 – Sant'Andrea, popolo, C 201r
- Ameo, C 201v
 – San Piero, popolo, C 201v
- Ampinana (v. Ampinoria), P 255r, 257v, C 196r n
- Ampinoria, C 196r
 – San Michele, popolo, C 196r
- Anciolina, C 194r
 – Sant'Andrea, popolo, C 194r
- Ancisa, C 148v, 193v
 – castello 148v
 – piviere, C 193v
 – San Biagio, popolo, C 193v
 – San Quirico, popolo, C 193v
 – San Vito, pieve, C 193v
- Antella, C 199v
 – pieve, popolo della, C 199v
 – piviere, C 199v
- Anticha, C 194v
 – Sant'Andrea, popolo, C 194v
- Appiano, C 201v
 – San Martino, popolo, C 201v
- Arcetri, C 199r
 – San Leonardo, popolo, C 199r
- Arezo, P 213r, Areço P 269v, Arecco C 55v, 107r
- Arfoli, C 194r
 – Sant'Agata, popolo, C 194r
- Argiano, C 202r
 – San Martino, popolo, C 202r
 – Santa Maria, popolo, C 202r
 – Sant'Angelo, popolo, C 202r
- Arno, P IVr, 20v, 50r, 122r, 168v, 172v, 185v, 189r, 190r, 190v, 204r, 204v, 208r, 209r, 230v, 235v, 237r, 237v, 248r, 248v, 252r, 252v, C 24r, 25v, 28r, 92v, 93r, 109r, 149v, 153r, 155r, 159r, 165v, 166r, 166v, 168v, 210v
- Artimino, P 228v, C 204r
 – piviere, P 228v
- Ascianello, C 196v
 – San Jacopo, popolo, C 196v
- Asciesi, P 2v, 3r, 14v
- Assisi *vedi* Asciesi
- Avanella, C 203r
 – Santa Maria, popolo, C 203r
- Avena, C 193v
 – San Donato, popolo, C 193v
 – San Niccolò del Piano, popolo, C 193v
 – Valle, C 193v
- Avillano, P 52r
 – rocca, P 52r
- Bacchereto, C 148v, 204r
 – rocca, C 148v
- Bagnano, C 203r
 – Santo Stefano, popolo, C 203r
- Bagnuolo, P 134r, Bagniuolo C 200r, 204r
 – Santa Maria, popolo, C 204r
 – Santo Martino, popolo, C 200r
- Balbiano, C 199r, 200v
 – Santa Lucia, popolo, C 199r, 200v
- Barberino, P 223v, C 197v, 202v
 – Santo Stefano, popolo, C 202v

- Barbischio, C 201r
 – Santi Filippo e Jacopo, popolo, C 201r
 Barga, C 107r
 Bari, P 261r
 Barnola, C 201v
 – Santa Maria, popolo, C 201v
 Berardigha, C 209r
 Berignone, P 165v
 Bibbiano, C 201v
 – San Lorenzo, popolo, C 201v
 Bibbione, C 202v
 – Sant'Angelo, popolo, C 202v
 – Santa Maria, popolo, C 202v
 Bignole, C 197v
 Bisenzo, P 197r, 207v Bisenço, P 229r
 Bisticcio, C 199v
 – Santa Lucia, popolo, C 199v
 Bivigliano, C 196v, 197r
 – San Romolo, popolo, C 196v
 Bologna, P 229r, C 150r, Bologna C 6r
 Bordignano, P 229v, C 197v
 – pieve, popolo della, C 197v
 – piviere, P 229v, C 197v
 Borgo a San Lorenzo, P 209r, 229r, 252v, 253r,
 Borgo a Santo Lorenço di Mugello C 150r,
 196r, 196v
 – piviere, P 229r
 Borgo a Santa Fiore, C 204v
 Borri, C 193v
 – Santo Stefano, popolo, C 193v
 Borro, P 52r
 – castello, P 52r
 Bossole, C 202v
 – piviere, C 202v
 – San Piero, pieve, C 202v
 Botena, C 195v
 – piviere, C 195v
 – Santo Stefano, popolo della pieve, C 195v
 Botenaccio, C 204r
 – Sant'Andrea, popolo, C 204r
 Bovechio, C 197v
 – San Lorenzo, popolo, C 197v
 Bovino, C 196r
 – Santa Maria della Badia, popolo, C 196r
 Bracciatice, C 201v
 – San Michele, popolo, C 201v
 Brento, C 197v
 – San Biagio, popolo, C 197v
 Bria, P 245v
 Briccianello (v. Scopeto), C 196r
 Brocchi, P 230v, Brocchi C 198v
 – pieve, popolo della, C 198v
 – piviere, P 230v, C 198v
 Brolio, C 201r
 – Sant'Andrea, popolo, C 201r
 Brusiana, C 204v
 – San Bartolomeo, popolo, C 204v
 Bugiano, P 51r, 52r
 – rocca P 51r, 52r
 Buiano, C 195v
 – Santa Maria, popolo, C 195v
 Buonsollaccio, Santo Bartholomeo da, mona-
 stero, C 191v, 196v
 Buscialla, C 200v
 – San Pietro, popolo, C 200v
 Cacchiano, P 223r, C 201r
 – pieve, popolo della, C 201r
 Cagniano, C 201v
 – San Piero, popolo, C 201v
 Calcinaia, C 201v
 – Santo Stefano da, popolo, C 201v
 Calençano, P 230v, C 198r, Calençano C 198r
 – piviere, P 230v, C 198r
 – San Donato, popolo della pieve, C 198r
 – San Niccolò, popolo, C 198r
 Calicarça, C 197r
 – San Piero, popolo, C 197r
 Caliga, C 195r
 – San Lorenzo, popolo, C 195r
 Camaiole, P 229v, C 197v
 – piviere, P 229v, C 197v
 Campagna, P 209r, 245v, 250v, 251v
 Campagne, P 251v
 Campestri, C 196r
 – Santo Romolo da, popolo, C 196r
 Campi, P 207v, 229r, 230v, C 196r, 198v
 – pieve, popolo della, C 198v
 – piviere, P 207v, 229r, 230v, C 198v
 – San Cresci, popolo, C 198v
 – San Giusto, popolo, C 198v
 – San Lorenzo, popolo, C 198v
 – San Martino, popolo, C 198v
 – San Piero, popolo, C 198v
 – Santa Margherita, popolo, C 196r
 – Santa Maria, popolo, C 198v
 Campiano, C 197v
 – Santa Maria, popolo, C 197v
 Campiglia, C 193r
 – Sant'Andrea, popolo, C 193r
 Campofracchi, C 194r
 – San Martino, popolo, C 194r
 Campoli, C 200v, 202r, 202v
 – pieve, popolo della, C 202r
 – piviere C 200v, 202v
 – Santa Maria, popolo, C 202v

- Campostreda, C 204v
 – San Jacopo, popolo, C 204v
 Cancelli, C 194r
 – Santa Maria, popolo, C 194r
 Capalle, C 198v
 – San Quirico, popolo, C 198v
 Capobraccio, C 197v
 – San Niccolò, popolo, C 197v
 Caposelve, C 193r
 Cappiano, C 193v
 – San Lorenzo, popolo, C 193v
 Capraia, C 204v
 Carbone, C 197r
 – San Biagio, popolo, C 197r
 Carcari, C 201v
 – San Martino, popolo, C 201v
 Cardetole, C 196v, Cardetola C 197r
 – Santa Maria, popolo, C 196v, C 197r
 Careggio, C 198v
 – San Piero, popolo, C 198v
 Carmignano, P 52r, C 197r, 198v, 204r
 – castello, P 52r
 – San Bartolo, popolo, C 198v
 – Santa Maria popolo, C 197r
 Carpignione (v. Spicciano), C 193r
 Carpineta, C 200r
 – Santa Maria, popolo, C 200r
 Carraia, C 198r
 – pieviere, C 198r
 – Santa Maria, popolo della pieve, C 198r
 Casa Rotta, C 202r
 – Santa Margherita, popolo, C 202r
 Casaborocchio, C 203r
 – Santa Lucia, popolo, C 203r
 Casaglia (v. Pietrasanta), C 154v, 196v, 198r, 202v
 – San Bartolo, popolo, C 196v
 – San Michele, popolo, C 202v
 – San Piero, popolo, C 198r
 Casale, C 203r
 – Santa Maria, popolo, C 203r
 Casanuova, C 197v
 – San Michele, popolo, C 197v
 Casavechia, C 202r
 – Santa Maria, popolo, C 202r
 Cascia, C 14r, 194r
 – pieve, popolo, C 194r
 – piviere, C 194r
 – Sant'Andrea, popolo, C 194r
 Casciano, C 199v, 202v
 – Santa Lucia, popolo, C 202v
 – Santa Margherita, popolo, C 199v
 Caselle, C 194r
 – San Michele, popolo, C 194r
 Casi, C 195r
 – San Piero, popolo, C 195r
 Casignano, C 202r
 – San Zanobi, C 202r
 Caspri, C 193v
 – San Matteo, popolo, C 193v
 Casole, C 196r
 – San Cristoforo, popolo, C 196r
 Castagnuolo, C 196v, 201r, 202r
 – San Miniato, popolo, C 196v
 – San Pietro, popolo, C 201r
 – Santa Maria, popolo, C 202r
 Castelbonici, C 202r
 – San Lorenzo, popolo, C 202r
 Castelfranco, C 204v
 Castellina, C 200v, 201r, 204r, 213v, 214r
 – San Salvatore, popolo, C 201r, 213v, 214r
 – Santa Maria, popolo, C 200v
 Castello, C 195r, 198v, 201v
 – San Martino, popolo, C 195r
 – San Michele, popolo, C 198v, 201v
 Castello Fiorentino, P 208r, 222v, 239r, C 203r, 204v
 Castello Francho, C 193v
 Castello Guineldi, C 193r
 – San Piero, popolo, C 193r
 Castello Merlino, C 154r
 Castello Sangiovanni in Altura, C 193r
 Castello Sante Marie, C 53v
 Castello Vecchio di Valdiriana, P 52r
 – rocca, P 52r
 Castelvecchio, C 204r
 – San Lorenzo, popolo, C 204r
 Castiglione, C 194v
 – Santa Maria, popolo, C 194v
 Castiglione, C 195r, 197v, 198r, 200v, 203v
 – piviere, C 195r
 – San Donato, popolo, C 195r
 – San Giovanni, popolo, C 200v
 – San Michele, popolo, C 198r, 203v
 – San Paolo, popolo, C 197v
 – Santo Stefano, popolo della pieve, C 195r
 Castiglione, P 223r
 Castrato, C 201v
 – Sant'Andrea, popolo, C 201v
 Castro, C 197v
 – San Martino, popolo, C 197v
 Catignano, P 211v, 213r, C 203v
 Cave, C 194r
 – San Matteo, popolo, C 194r
 Cedda, C 199v
 – San Jacopo, popolo, C 199v

- Celatico, C 201v
 – San Martino, popolo, C 201v
 Celle, C 193v, 196r, 203v
 – San Donnino, popolo, C 196r
 – San Miniato, popolo, C 193v
 – Sant'Andrea, popolo, C 203v
 Celiaula, C 204r
 – San Piero, popolo della pieve, C 204r
 Cennina, P 52r
 – castello, P 52r
 Cepperello, P 222v, Ceperello C 202v
 Ceppetò, C 198r
 – San Jacopo, C 198r
 Cerbauola, C 140v, 154r
 Cerna (v. Crena), C 201r nota
 Cerreto, C 197r, 204v
 – San Leonardo, popolo, C 204v
 – Sant'Andrea, popolo, C 197r
 – villa Piano, C 204v
 Cersine, C 198r
 – piviere, C 198r
 – Sant'Andrea, popolo della pieve, C 198r
 – Santa Maria, popolo, C 198r
 Certaldo, P 222v, C 203r
 Certignano, C 193v
 – San Donato, popolo, C 193v
 Cetaravaccha, C 194r
 – Santo Stefano, popolo, C 194r
 Cetio, C 198r
 – San Romolo, popolo, C 198r
 Charça, C 197r
 – San Michele, popolo, C 197r
 Chianti, C 150r, 200v, 201r, 201v
 Chiasimone, C 194r
 – San Miniato, popolo, C 194r
 Chioma, C 201v
 – San Romolo, C 201v
 Chiusi, P 269v
 Ciccione, C 200r
 – San Martino, popolo, C 200r
 Cicilia, P 1r, 246v, 266v, 268r, 268v, C 5r
 Cicognia, C 194r
 – Santa Lucia, popolo, C 194r
 Cigliano, C 195r
 – San Michele, popolo, C 195r
 Cignano, C 197v
 – San Piero, popolo, C 197v
 Cigniano, C 201r
 – San Pietro, popolo, C 201r
 Cintoia, C 199r, 199v, 200v
 – piviere, C 199r, 200v
 – San Bartolo, popolo, C 199r
 – San Pietro, popolo, C 199v
 – Santa Maria, popolo, C 199r, 199v
 Cipollatico, C 203v
 – San Niccolò, popolo, C 203v
 Cischio, C 196r
 – San Donato, popolo, C 196r
 Citille, C 200r
 – San Donato, popolo, C 200r
 Citinavecchia (v. Cetaravaccha), C 194r nota
 Civitella di Valdambra, P 52r
 – rocca, P 52r
 Civitella Secca, P 52r
 – rocca, P 52r
 Civitelle, P 51r
 – castello, P 51r
 Cocci, C 202v
 – San Martino, popolo, C 202v
 Coccollo, C 193v
 – San Niccolò, popolo, C 193v
 Coferciano, C 199r
 – Santa Maria, popolo, C 199r
 Cofferi, C 202v
 – San Martino, popolo, C 202v
 Colcelli, C 196v
 Coldaria, C 197r
 – San Jacopo, popolo, C 197r
 Colle, C 197r, 203v
 – San Miniato, popolo, C 197r
 – San Niccolò, popolo, C 203v
 Colle Barucci, C 197v
 – San Jacopo, popolo, C 197v
 – Santa Maria, popolo, C 197v
 Colle Brigha, C 195r
 – San Donato, popolo, C 195r
 Colle di Valdelsa, P 52r, C 107r, Colle P 51r, 223r
 – castello, P 51r, 52r, 223r
 Colle Petroso, C 200v
 – San Michele, popolo, C 200v
 Collegonci, C 204v
 Collepietra, C 204v
 Colleramole, C 202r
 – Santa Maria, popolo, C 202r
 Colligalli, C 199r, 200v
 – Santo Stefano, popolo, C 199r, 200v
 Collina, C 198r, 199v, 200r, 204r
 – San Donato, popolo, C 199v
 – San Fabiano, popolo, C 198r
 – San Lorenzo, popolo, C 200r
 – San Quirico, popolo, C 204r
 – Santa Lucia, popolo, C 198r
 Colognole, C 195v
 – San Piero, popolo, C 195v
 – Sant'Andrea, popolo, C 195v
 – Sant'Ilario, popolo, C 195v
 – Santa Brigida, popolo, C 195v

- Colombaia, C 199r
 – Sant’Ilario, popolo, C 199r
 Colonnata, C 198v
 – San Romolo, popolo, C 198v
 Comaggiano, C 197v
 – Sant’Andrea, popolo, C 197v
 Commo, P 104r
 Compiobbo, C 195v
 – San Michele, popolo, C 195v
 Coniale, C 148v
 – castello, C 148v
 Conio, C 201r
 – pieve, popolo della, C 201r
 – San Leonino, piviere, C 201r
 Corçanello, C 197v
 – San Martino, popolo, C 197v
 Corigla, P 261r
 Cornetole, C 197r
 – Santo Stefano, popolo, C 197r
 Corniuole, C 195v
 – San Lorenzo, popolo, C 195v
 Correale, C 197v
 – San Donato, popolo, C 197v
 Corti, C 194v
 – Santo Stefano, popolo, C 194v
 Corticelli, C 195r
 – San Piero, popolo, C 195r
 Cortine, C 202v
 – San Lorenzo, popolo, C 202v
 Crena, C 201r
 – San Donato, popolo, C 201r
 Crucifero, C 154v
 Culvaliere, C 196r
 – Sant’Andrea, popolo, C 196r
 Cuona, C 195r
 – San Giusto, popolo, C 195r
 – San Martino, popolo, C 195r
 Cupo, C 198r
 – San Michele, popolo, C 198r
 Cyrignano, P 260v
- Decimo (v. Doccia), C 202r
 – pieve, popolo della, C 202r
 – piviere, C 202r
 Diecomano, C 150r, 196r
 – piviere, C 196r
 Doccia, C 195r
 – Decimo, Santo Andrea da, popolo della
 pieve, C 195r
 – piviere, C 195r
 Dogana, P 230v
 Doglia, C 203r
 – San Jacopo, popolo, C 203r
- Dudda, C 199v
 – Sant’Angelo, popolo, C 199v
- Elsa, P 197r, 239r, C 203v
 Ema, C 199r, 199v
 – San Felice, popolo, C 199r
 – San Paolo, popolo, C 199v
 – San Pietro, popolo, C 199v
 Empoli, P 213r, 222v, C 204v
- Fabbrica, C 196r, 202v
 – Sant’Andrea, popolo, C 202v
 – Santa Maria, popolo, C 196r
 Faella, C 193v
 – Santa Maria, popolo, C 193v
 Faelle, C 201r
 – San Bartolomeo, popolo, C 201r
 Faenza, P 185v
 Fagna, P 229r, Fagnia C 196v
 – piviere, P 229r, C 196v
 – popolo della pieve, C 196v
 Falganomi, C 194v
 – Santa Maria, popolo, C 194v
 Farneto, C 195r, 196r
 – San Bartolo, popolo, C 196r
 – San Martino, popolo, C 195r
 Favilla, C 193v
 – San Michele, popolo, C 193v
 Fecçana, C 204r
 – San Jacopo, popolo, C 204r
 Ferciano, C 203v
 – San Miniato, popolo, C 203v
 Ferone, C 196v
 – San Michele, popolo, C 196v
 Ferrano, C 194v
 – San Piero, popolo, C 194v
 Ferrono, P 260v
 Fiesole, P 88r, 92v, 101r, 138v, 162r, 212r, 241r,
 269v, C 160r, 179v, 192r, 195v
 – Badia, popolo, C 195v
 – canonica, popolo, C 195v
 – piviere, C 195v
 Fighine, P 209r, 222v, 252r, 252v, C 193r, Fighi-
 no P 252r, Fighini P 222v, 252v, 260r, C 193r
 – pieve di Santa Maria, popolo, C 193r
 – piviere, C 193v
 Figliano, C 196v
 – Santi Michele e Martino, C 196v
 Filiccione, P 257v
 Firenze
 – albergo del Capitano del Popolo, C 140r,
 145r, 145v
 – borgo d’Ognisanti, C 152v, 159r, 167v

- borgo di San Frediano, C 150r
- borgo di San Lorenzo, P 166r, C 150r
- borgo di San Niccolò, C 150r
- borgo di San Paolo, C 150r
- borgo di San Pier Gattolini, C 150r
- borgo di San Pier Maggiore, C 150r
- borgo Pendoloso, C 109r
- Calimala, C 152v, 159r, 166v
- canto dei calzaioi di Calimala, C 93r
- canto dei figli di Buonfantino e dei consorti, C 152v
- canto di Gherardo Rossi dei Caponsacchi e dei consorti, C 152v
- casa della Parte Guelfa, P 252r
- castello d'Altafronte, P 248v, C 149v, 155r
- chiesa d'Ognisanti, C 145v
- chiesa di San Felice in Piazza, P 188v, 211v
- chiesa di San Giovanni Battista, P 93r, 124v e nota, 162v, 163v, 211r, 211v, 212r, 238v, C 161r
- chiesa di San Pier Scheraggio, P 238v
- chiesa di San Simone, P 43v
- chiesa di Santa Croce, P 230v
- chiesa di Santa Maria sopra porta, P 208v, 249v
- chiesa di Santa Maria Novella, P 213r, 230v
- chiesa di Santa Reparata, P 235r, C 7v, 71v
- contrada di Porsantamaria, P 237v
- contrada di porta del Vescovo, P 252r
- convento d'Oltrarno, C 44r
- convento di San Martino, C 44r
- convento di San Pancrazio, C 44r
- convento di San Pier Scheraggio, C 44r
- convento di Santa Croce, P 253v, 254r
- fonte al Porto, P 238v
- fonte di San Gaggio, P 252r
- fonte di Sant'Ilario, P 238v
- gora del fiume d'Ognisanti, C 140v, 152v, 153r
- lago da Montebuoni, C 213r
- Mercato Nuovo, 141r, 166r, 191v, 208v, 231v e nota, 249v, C 37r, 159r, 167v
- Mercato Vecchio, P 120v, 141r, 166r, 170r, 191r, 191v, 192r, 207v, 231v e nota, 232r, C 22r, 37r, 72v, 159r, 166v, 167v
- monastero di Montedomini, P 208r, 238v
- monastero di San Giovanni Evangelista presso il Mugnone, P 208r, 238v
- Mugnone, C 152v
- mura cittadine, P 19r, 20v, 130v, 132v, 168v, 231r, 248r, 248v, C 33v, 86v, 92v, 93r, 149r, 149v, 212v, 213r
- mura nuove, P 132v
- mura vecchie, P 189r
- Ognisanti, C 153r, 159v, 191r
- Oltrarno, P 191v, C 210v
- Orsanmichele, P 49r, 75v, 117r, 147r, 166r, 208r, 208v, 241r, 249v, C 17r, 17v
- palazzo degli Alberti, già dei Mozzi, C 149v
- palazzo dei Priori, P 141r, 163v, C 101r
- palazzo del Capitano del Popolo, P 141r, 173v, 193r, C 145v, 167v
- palazzo del Comune, P 9r, 12r, 15v, 30r, 30v, 31r, 34r, 44r, 125v, 141r, 193r, 238r, C 37r, 161v
- palazzo del Podestà, P 33r, 34r, 35v, 163v, 172v, 173v, 193r, 203r, 228v, C 131r, 167v
- palazzo del Popolo, P IVr, 1r, 1v, 3v, 7r, 11r, 18r, 22v, 24r, 24v, 25r, 27v, 28r, 39r, 51r, 51v, 60r, 142v, 164v, 181v, 227v, 228v, C 36r, 36v, 37r, 59r, 83r, 83v, 99v, 100v, 101v, 102r, 102v, 103r, 146r, 146v
- palazzo del Popolo e del Comune, C 101r
- palazzo del Vescovado, P 129v, 141r
- palazzo dell'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, P 141r
- palazzo vecchio del Podestà, P 5v
- piazza de' Frescobaldi, P 188v
- piazza della chiesa d'Ognisanti, C 153r
- piazza della chiesa di Santa Maria Novella, P 254r
- piazza del ponte alla Carraia, P 190v, C 145v
- piazza del ponte di Santa Trinita, P 190v
- piazza del ponte Rubaconte, P 190v
- piazza dei Priori, P 54r, 54v, 55v
- piazza di Mercato Nuovo, P 34r, 233v, 249v, C 38r, 72v, 167v
- piazza di Mercato Vecchio, P 34r, 249v, C 25r
- piazza di Orsanmichele, P 30v, 34r, 50v, 75v, 107v, 122r, 129v, 141r, 162v, 179v, 180r, 191r, 191v, 199r, 213v, 214r, 224r, 233v, 234r, 237v, C 1v, 2v, 4v, 16r, 16v, 17r, 17v, 18r, 19v, 25r, 26v, 27r, 29r, 29v, 30v, 31v, 32r, 34v, 35r, 35v, 36r, 36v, 86r, 93r, 140r, 149r
- piazza di ponte Vecchio, P 190v, 191v, 237r
- piazza di San Giovanni Battista, P 34r, 130v, 141r, 207r nota, 212v
- piazza di San Pier Maggiore, P 212v

- piazza di Sant’Apollinare, P 252r
- pioviera di San Giovanni, P 160r, 207v, 229v C 199r, 208v
- poggio di Galli, C 210v
- ponte al Mugnone, P 252r
- ponte alla Carraria, P 20v, 141r, 172v, 191v, 204r e nota, 204v, 235v, C 140r, 145v, 210v
- ponte di San Paolo, C 150r
- ponte di Santa Trinita, P 20v, 141r, 191v, C 210v
- ponte Popolano, C 210v
- ponte Rubaconte, P 141r, 172v, 191v, 204r, 235v, C 149v, 155r, 210v
- ponte Vecchio, P 141r, 166r, 191v, 192r, 248r, 248v, C 24r, 109r, 210v
- ponticello da Ricorboli, C 150r
- popolo di San Frediano, C 109r
- popolo di San Giorgio, C 108v
- popolo di San Jacopo, C 109r
- popolo di San Niccolò, C 108v
- popolo di San Pier Gattolini, C 109r
- popolo di San Pier Scheraggio, P 229r
- popolo di Santa Felicità, P 191v, C 109r
- popolo di Santa Lucia d’Ognissanti, P 121v, 190v, C 108v
- popolo di Santa Maria da Verzaia, C 109r
- popolo di Santa Maria sopra Arno, C 109r
- popolo di Santo Stefano al Ponte, P 191v, 237v
- porta d’Ognissanti, P 185v
- porta della Carraia, P 252r
- porta della Croce, 213r
- porta di Campocorbolini, C 150r
- porta di Pinti, P 185v, C 213r
- porta di Polverosa, P 185v
- porta di San Francesco, C 213r
- porta di San Frediano, P 185v, C 150r
- porta di San Giorgio, P 185v
- porta di San Lorenzo, C 150r
- porta di San Miniato, P 185v
- porta di San Niccolò, P 185v, C 150r
- porta di San Paolo, C 152v
- porta di San Pier Gattolini, P 185v, 252r, C 150r
- porta di Sangallo, C 213r
- porta di Santa Candida, P 185v
- porta di Santa Maria, C 213r
- porta Guelfa, C 213r
- porta per la chiesa d’Ognissanti, C 145v
- porta Ruggieri da Cuona, C 140v, 154v
- porte della città, P 228v
- prato d’Ognissanti, P 50r, 121v, 190v, 207r, 213v, 252r e nota
- quartiere di San Giovanni, P 9r, 220v, 223r, C 36v, 93r, 112v
- quartiere di Santa Croce, P 9r, 21r, 93r, 124v, 218r, 222v, C 36v, 93r, 112v
- quartiere di Santa Maria Novella, P 9r, 93r, 109r, 124v, 207v, 219r, 223r, 228v, C 36v, 93r, 112v
- quartiere di Santo Spirito, P 9r, 21r, 93r, 124v, 188v, 217r, 222v, C 36v, 81v, 92v, 95v, 96r, 96v, 108v, 112v
- San Pier Gattolini, P 248r
- Santa Croce, P 185v
- Santa Maria Novella, C 46r, 93r
- sesto di Borgo, P 109r, 258r, C 93r
- sesto di Oltrarno, P 249r, 258r
- sesto di porta del Duomo, P 258r, C 93r
- sesto di porta San Pancrazio, P 258r, C 93r
- sesto di porta San Piero, P 258r, C 93r
- sesto di San Pier Scheraggio, P 249r, 257v, C 93r
- ospedale di Sangallo, P 185v, 212r, C 150r
- Sangallo 207r
- Stinche, carceri delle, P IIIv, 5v, 13r, 15r, 34v, 39v, 41v, 42v, 43v, 162v, 170v, 194r, C 6v, 162v, 185v
- torre del palazzo del Comune, C 37r
- torre del palazzo del Podestà, P 76r
- torre del palazzo del Popolo, C 36v, 37r
- torre di Santo Stefano, P 189v
- via delle Fornaci, C 93r
- via di Calimala, P 192r, 248r
- via di Parione, P 252r
- via di Porta Rossa, P 252r
- via di Porsantamaria, P 248r
- via di San Bartolo, C 152v
- via di San Martino del Vescovo, C 93r
- via di San Procolo, C 93r
- via Maggio, P 188v, C 109r
- Volognano, prigione, P 5v
- Fistigliana, C 197r
 - San Jacopo, popolo, C 197r
- Folmine da Cotiorno, C 196r
 - Santa Felicità, popolo, C 196r
- Fontebuono, C 197r
 - San Michele, popolo, C 197r
- Fonterutoli, C 201r
 - San Miniato, popolo, C 201r
- Fontesterni, C 194v
 - San Lorenzo, popolo, C 194v
- Forlie, P 260r
- Fornello, C 195r
 - Santa Maria, popolo, C 195r

- Fortuna, C 197r
 – San Giusto, popolo, C 197r
 Fostio, C 196r
 – San Pietro, popolo, C 196r
 Francia, P 203r, 209r, 251v
 Frena, C 197v
 – Santa Maria, popolo, C 197v
 Fucecchio, P 51r, Ficechio C 204v, Ficecchio
 P 52r, Fucechio C 107r
 – rocca, P 51r, 52r
- Gabbiole, C 203r
 – Santa Maria, popolo, C 203r
 Gabbioia, C 203v
 – Santo Stefano, popolo, C 203v
 Gagliano, P 223v
 Gagliano, C 150r, 197v
 – San Bartolo, popolo, C 197v
 Galatrone, P 52r
 – castello, P 52r
 Gambassi, P 211v, 213r, C 203v
 Gamberaria, C 199v
 – San Michele, popolo, C 199v
 Gambiano, C 197r
 – San Lorenzo, popolo, C 197r
 Gandegha, C 200r
 – Sant'Andre(a), popolo, C 200r
 Gangalandi, P 207v, 228v, C 201v
 Ganghereto, C 194r
 – San Niccolò, popolo, C 194r
 Gargonsa, C 55v
 Garnialla, C 194v
 – Santa Maria, popolo, C 194v
 Gavignano, C 199v, 201v
 – San Matteo, popolo, C 199v
 Gaville, P 222v, C 193v
 – pievieri, C 193v
 – San Clemente, popolo, C 193v
 Genova, P 165v
 Gerusalemme *vedi* Ierusalem
 Ghiacceto, C 194v
 – piviere, C 194v
 – San Lorenzo, popolo della pieve, C 194v
 Gignoro, C 199r
 – San Michele, popolo, C 199r
 Giogatoio, P 52r
 – castello, P 52r
 Giogole, P 229v, C 202r, Giogoli C 150r, 202r
 – pieve, C 202r
 – piviere, P 229v, C 202r
 Giorsolè, C 203r, Iorsolè 203r
 – pieve di San Giorsolè, popolo della,
 C 203r
 – piviere di San Giorsolè, C 203r
- Giratola, C 197v
 – Sant'Ambrogio, popolo, C 197v
 Godenano, C 201r
 – San Bartolomeo, popolo, C 201r
 Gagniano, C 200v
 – San Lorenzo, popolo, C 200v
 Greccano, C 196v
 Grieve, P 229v, C 199r, 202r
 – San Bartolo, popolo, C 202r
 – San Lorenzo, popolo, C 199r
 – Santa Maria, popolo, C 202r
 Grignano, P 223r, C 195v
 – Santa Maria, popolo, C 195v
 Grigniano, C 200v
 – San Giorgio, popolo, C 200v
 Gropina, C 193v
 – piviere, C 193v
 – San Piero della Pieve, popolo, C 193v
 Grosseto, P 269v
 Gualdo, C 198v
 – San Giusto, popolo, C 198v
 Gubbio *vedi* Agobio
 Guinicingho, C 197r
 – San Martino, popolo, C 197r
 Guisciana, C 23v
- Hostina, P 223v, C 148v, 194r
 – San Tommaso da Castel San Piero, po-
 polo, C 194r
- Ierusalem, P 1r, 246v, 266v, 268v, C 5r
 Irlanda, P 102v, 106r, 109v, Irlanda 102v
 Italia, P 111v, 262r, 268r, Ytalia 111v, 166r,
 166v, 262r, 266v, 269r
- La Melsola, C 199r
 – San Martino, popolo, C 199r
 Laco, C 196v
 – San Martino, popolo, C 196v
 Lama, C 198r
 – San Martino, popolo, C 198r
 Lamole, C 200v
 – San Donato, popolo, C 200v
 Lancialberti, C 203r, Lancialberto 203r
 – Santa Lucia Lancialberti, popolo, C 203r
 – Santa Maria da Lancialberto, popolo,
 C 203r
 Lanciolina, P 52r
 – rocca, P 52r
 Largino, C 201r
 – San Piero, popolo, C 201r
 Lariccano, C 204r
 – San Donato, popolo, C 204r

- Latera, P 223v, C 197v, 198r
 – Santa Maria, popolo, C 197v
 – San Niccolò, popolo, C 197v
- Laterina, P 52r, 213r
 – castello, P 52r
- Leccano, C 197r
 – San Michele, popolo, C 197r
- Lecchio, C 201r
 – San Michele da Monteluco, popolo, C 201r
- Leccia, C 204r
 – Santa Maria, popolo, C 204r
- Leccio, C 194r
 – San Salvatore, popolo, C 194r
- Lecore, C 199r
 – San Piero, popolo, C 199r
- Legnaia, C 199r
 – San Quirico, popolo, C 199r
 – Sant'Angelo, popolo, C 199r
- Legri, C 198r
 – piviere, C 198r
 – San Piero, popolo, C 198r
 – San Severo, popolo della pieve, C 198r
- Leonino, C 198r
- Lerciano, P 252v, C 196v
 – Santa Felicità, piviere, P 252v, C 196v
 – Santa Felicità, popolo della pieve, C 196v
- Lerniano, C 204r
 – Santo Stefano, popolo, C 204r
- Libbiano, C 194v
 – San Martino, popolo, C 194v
- Liccia, C 201r
 – San Michele, popolo, C 201v
- Licignano, C 201r, 213v
 – San Cristoforo, popolo, C 201r
- Liffoli, C 203r
 – San Martino, popolo, C 203r
- Ligliano, C 201r, 202v
 – pieve, popolo della, C 201r
 – Santa Cristina, piviere, C 201r
 – Santa Lucia, popolo, C 202v
- Lignano, C 199r, 200v
 – Sant'Andrea, popolo, C 199r, 200v
- Linani, C 202v
- Linari, C 199v, 200r, 240v
 – San Lorenzo, popolo, C 204v
 – Sant'Andrea, popolo, C 199v, 200r
- Livicano, C 154r
- Lloto, C 203v
 – Santa Maria, popolo, C 203v
- Locco, C 198r
 – San Martino, popolo, C 198r
- Lombardia, P 229v, 268r
- Lomena, C 197r
 – San Michele, popolo, C 197r
- Lonciano, C 198v
 – San Donato, popolo, C 198v
- Loro, C 194r
 – Santa Maria, popolo, C 194r
- Lucardo, C 203r e nota, 204r
 – San (Donato), popolo C 203r e nota
 – San Martino, popolo, C 204r
- Lucca, P 261r, Luccha P 269v, Lucha C 55v
- Lucente, C 194v
 – Santo Stefano, popolo, C 194v
- Lucernano, C 200v
 – Sant'Andrea, popolo, C 200v
- Lucho, C 194r
 – San Clemente, popolo, C 194r
- Lucho dela Rena de Filenchino, C 196v
- Lucholena di Sopra (v. Lucolena), C 193v
 – Santo Stefano, popolo, C 193v
- Luciana, C 200v
 – San Donato, popolo, C 200v
- Lucigniana, C 204r
 – Sant'Illario, popolo, C 204r
- Lucignano, C 197r, 198r, Lucignano 204r
 – San Michele, popolo, C 197r, 198r
- Lucolena (v. Lucholena di Sopra), P 223r, C 199v
 – San Cristoforo, popolo, C 199v
- Luni, P 269v
- Maciuole, C 197r
 – pieve, popolo della, C 197r
 – San Cresci, piviere, C 197r
- Magagnano, C 203r
 – Sant'Ippolito, popolo, C 203r
- Maggiano, C 203r
 – San Miniato, popolo, C 203r
- Magliano, C 203v
 – San Michele, popolo, C 203v
- Magnale, C 194v
 – San Niccolò, popolo, C 194v
- Maiano, C 195v, 203r
 – San Martino, popolo, C 195v, C 203r
- Malignio, C 202v
 – San Jacopo, popolo, C 202v
- Mançano, C 203v
 – San Martino, popolo, C 203v
- Mangona, P 52r, C 53v
 – castello, P 52r
- Mansciano, C 196v
- Marca, P 197r, Marcha 199r
- Marcialla, C 203v
 – Santa Maria, popolo, C 203v

- Marciano, C 194v
 – San Silvestro, popolo, C 194v
 Marcoiano, P 223v
 Marignolla, P 207v, 229v, C 199r
 – San Quirico, popolo, P 207v, 229v, C 199r
 – Santa Maria, popolo, P 207v, 229v, C 199r
 Marliano, C 201v
 – Santa Maria, popolo, C 201v
 Marina, P 229r, 230v
 Martignano, C 202r
 – Santa Maria, popolo, C 202r
 Martigniana, C 204r
 – San Bartolomeo, popolo, C 204r
 Martonana, C 201v
 Massa (Massa Marittima), P 269v
 Massa Pagana, C 199r
 – Santa Lucia, popolo, C 199r
 Mecçola, C 200r
 – San Giusto, popolo, C 200r
 Melecçano, C 196r
 – San Bartolomeo, popolo, C 196r
 Meleto, C 193v
 – Santi Cristina e Erasmo, popolo, C 193v
 Mello, C 201r
 – San Lorenzo, C 201r
 Melsola, C 203v
 – Santa Maria, popolo, C 203v
 Mercato, C 203v
 – San Piero, piviere, C 203v
 – San Piero, popolo della pieve, C 203v
 Mercoiano, C 197r
 – Santa Maria, popolo, C 197r
 Mirabello, C 196v
 – San Bartolo, popolo, C 196v
 Miransù, C 194v
 – piviere, C 194v
 – San Lorenzo, popolo della pieve, C 194v
 Modena, P 104r, 241r, 260r
 Molecçano, C 199r, 200v
 – San Leo, popolo, C 199r, 200v
 Monesoni, C 199v
 – San Lorenzo, popolo, C 199v
 Montagliari, C 148v, Montagliare 200v
 – San Niccolò, popolo, C 200v
 Montagna fiorentina, C 205r, Montagna fiorentina 205r
 Montaio, C 193r
 Monte, C 196v, 197v, 202r
 – San Martino, popolo, C 196v
 – San Michele, popolo, C 197v
 – Santa Cristina, popolo, C 202r
 Monte Accenicho, P 223v, Monte Accinicho C 148v, Monte Acinicho C 196v
 – San Piero, popolo, C 196v
 Monte Aceraio, C 196r
 Monte Buiano, C 197v
 – Santa Maria, popolo, C 197v
 Monte Buono, C 200r
 – San Pietro, popolo, C 200r
 Monte Campoese, C 202v
 – San Niccolò, popolo, C 202v
 Monte Caroso, C 196v
 – San Clemente, popolo, C 196v
 Monte Catino, P 52r, Montecatino P 198r, C 204v
 – castello, P 52r
 Monte Ceraio, P 252v, Monte Ceraia C 196v
 Monte Gemoli, P 52r
 – castello, P 52r
 Monte Giuovi, C 196v
 – Sant'Andrea, popolo, C 196v
 Monte Loro, C 195r
 – piviere, C 195r
 – popolo della pieve, C 195r
 Monte Lucho della Bernardinga, P 52r, Montelucho dela Berardinga C 209r, Monteluco P 223r, Montelucho vedi Lecchio
 – castello, P 52r
 Monte Maggio, C 193v
 – San Cipriano, popolo, C 193v
 Monte Marciano, C 194r
 – Santa Lucia, popolo, C 194r
 Monte Muro, C 200v
 – San Pietro, popolo, C 200v
 Monte Pillo, C 200r
 – San Martino, popolo, C 200r
 Monte Rinaldi, P 223r, C 200v
 – San Martino, popolo, C 200v
 Monte Tignoso, C 203v
 Monte Tribaldi, C 199r
 – San Michele, popolo, C 199r
 Monte Trivalli, C 203v
 – San Michele, popolo, C 203v
 Monte Vittolino, P 51r, Montevectolino P 52r, Montevitolino C 204v
 – rocca e campanile, P 51r, rocca 52r
 Monteagnano, C 204r
 – San Martino, popolo, C 204r
 Monteaguto, P 255r, 257v, Monte Agutolo C 196r, 200r, Monteagutolo C 202v
 – San Colombano, popolo, C 202v
 – San Jacopo, popolo, C 196r
 – Santa Maria, popolo, C 200r
 Monteaguto da Querceto di Mugello, C 148v
 Montealbino, C 203v
 – San Giusto, popolo, C 203v
 – San Lorenzo, C 203v

- Mo(n)tealto, C 195r
 – San Bartolo, popolo, C 195r
 Montebonello, C 195v
 – Santa Maria, popolo, C 195v
 Montecalvi, C 148v, 204r
 – Santa Maria, popolo, C 204r
 Montecapri, C 195r
 Montecarelli, C 193v
 – San Jacopo, popolo, C 193v
 – San Min(i)ato, popolo, C 193v
 Montechastelli, C 201r
 – San Bartolomeo, popolo, C 201r
 Montechio, C 196v
 – San Donato, popolo, C 196v
 Montecomboli, C 202v
 – San Michele, popolo, C 202v
 Montecorboli, P 120r, 155v
 Montecuccholi, C 198r
 Montedomenichi, C 193v
 – Sant'Andrea, popolo, C 193v
 Monteficali, C 200r
 – pieve, popolo della, C 200r
 – San Cresci, piviere, C 200r
 – Santo Stefano, popolo, C 200r
 Montefiesole, C 195r
 – pieve di San Lorenzo, popolo della, C 195r
 – piviere, C 195r
 Montegonci, C 193r, 200r
 – Sant'Andrea, popolo, C 200r
 Montegrossoli, P 223r, C 201r
 – San Tommaso dei Firidolfi, popolo, C 201r
 – Santa Margherita, popolo, C 201r
 Montegufone, C 203v
 – San Lorenzo, popolo, C 203v
 Montelungo, C 194r
 – Santa Maria, popolo, C 194r
 Montelupo, P 207v, 229r, C 140r, 152v, 204v
 – monte della Pesa, C 152v
 Montemacerata, C 202r
 – Santa Maria, popolo, C 202r
 Montemurlo, P 52r, 213r, 260r, Monte Murlo
 C 198r
 – castello, P 52r
 Montepaldi, C 203v
 – San Piero, popolo, C 203v
 Montepieronotaio, C 203r
 – San Miche(le), popolo, C 203r
 Montepoli, C 196v
 – San Lorenzo, popolo, C 196v
 Monterappoli, C 203r, 204v
 – pieve, C 204v
 – piviere, C 203r, 204v
 Montesassi, C 196r
 – San Giusto, popolo, C 196r
 Montescopaio del Valdarno di Sotto, C 204v
 Montesommano, C 204v
 Montespertoli, P 258r, C 203v
 – Sant'Andrea, popolo, C 203v
 Montetopori, P 51r, Monte Topoli 52r
 – rocca, P 51r
 Montevarchi, C 193r
 Monticelli, C 199r
 – Santo Sepolcro, popolo, C 199r
 Montisci, C 199r
 – San Pietro, popolo, C 199r
 – Santa Margherita, popolo, C 199r
 Mo(n)tughi, C 199r
 – San Martino, popolo, C 199r
 Morçano, C 204r
 – San Michele, popolo, C 204r
 Morello, C 198v
 – Santa Maria, popolo, C 198v
 Morgiano, C 199v
 – Sant'Andrea, popolo, C 199v
 Mori, C 194r
 – San Biagio, popolo, C 194r
 Moriano, C 193v, 194v
 – San Bartolomeo, popolo, C 194v
 – Santa Maria, popolo, C 193v
 Morinana, C 193v
 – San Michele, popolo, C 193v
 Mosciano, C 201v, 202r
 – San Donato, popolo, C 201v
 – San Piero, popolo, C 202r
 – Sant'Andrea, popolo, C 202r
 Motata, C 203r
 – Santa Cristina, popolo, C 203r
 Mucciano, C 196v, 202r
 – San Jacopo, popolo, C 202r
 Mugello, P 229r, 252v, 260r, C 14r, 148v, 150r,
 196r, 196v
 Mugnana, C 199r
 – San Donato, popolo, C 199r
 Mugnano, P 223r
 Mugnone, P 50r, 207v, 229r, 238v, 248v, 252r,
 C 195v
 – San Marco, popolo, C 195v
 Muri, C 197v
 – San Gavino, piviere, C 197v
 Muscole, C 195v
 – Sant'Angelo, popolo, C 195v
 Musignano, C 199v, 204v
 – San Bartolo, popolo, C 199v
 – San Giusto, popolo, C 204v
 Nebbiano, C 204r
 – San Frediano, popolo, C 204r

- Nebbiaola, C 201v
 – San Martino, popolo, C 201v
 Nepoccano, C 194v
 – San Niccolò, popolo, C 194v
 Norcia, P 2v, 3r, 14v
 Nuovole, C 194v, 195r, 198v, 199r, 202v
 – San Cristofano, popolo, C 199r
 – Sant'Andrea, popolo, C 202v
 – Santa Maria, popolo, C 194v, 195r, 198v
 Oganno, C 202v
 – San Romolo, popolo, C 202v
 Ognano (v. Oganno), C 202v nota
 Olena, C 202v
 – San Piero, popolo, C 202v
 Olmeta, C 196r
 – Santi Martino e Quirico, popolo, C 196r
 Olmeto, C 194v
 – San Niccolò, popolo, C 194v
 Oltralpi, C 197v
 Ontigniano, C 195v
 – Santa Maria, popolo, C 195v
 Oppolcanto, C 196v
 – San Donato, popolo, C 196v
 Orbana, C 204r
 – San Miniato, popolo, C 204r
 Orbivieto, P 258v, Orvieto C 55v
 Ormannoro, P 207v, 230v
 – piano, P 207v, 230v
 Ostia, P 185r, 254r, 261r, 261v
 Ozano, P 52r
 – rocca, P 52r
 Paccolatico, C 200r
 – Santo Stefano, popolo, C 200r
 Padova, P 265v, 266v, 267v, 268v, 269r, 269v,
 Padua 263v nota
 Padule, C 196r, 198v
 – San Cassiano, piviere, C 196r
 – San Piero, popolo, C 196r
 – Santa Maria, popolo, C 198v
 – Santo Cassiano, popolo della pieve, C 196r
 Pagiano, C 194v
 – San Martino, popolo, C 194v
 Pagliariccio, C 196r
 – San Martino, popolo, C 196r
 Pagnolla, C 195r
 – San Miniato, popolo, C 195r
 Palaçuolo, C 202v
 – San Bartolomeo, popolo, C 202v
 Palco, C 200r
 – San Piero, popolo, C 200r
 Pançalla, C 199v
 – San Clemente, popolo, C 199v
 Pançano, C 200v
 – piviere, C 200v
 – Santa Maria, popolo, C 200v
 Panchole, C 199v
 – Santa Cristina, popolo, C 199v
 Pane, C 198v
 – Santo Stefano, piviere, C 198v
 – Santo Stefano, popolo della pieve, C 198v
 Pasignano, C 203r
 – San Biagio, popolo, C 203r
 Pastina, C 203r
 – San Martino, popolo, C 203r
 Paterno, C 196r, 200r
 – San Donato, popolo, C 196r
 – Santo Stefano, popolo, C 200r
 Patrignone, C 203r
 – San Donato, popolo, C 203r
 Patrimonio di San Piero, P 258v
 Pavelli, C 193r
 – San Michele, popolo, C 193r
 Pavia, P 230r
 Peccatole, C 197r
 – San Lorenzo, popolo, C 197r
 Pelago, C 194v
 – San Clemente, popolo, C 194v
 – San Gervasio, popolo della pieve, C 194v
 Pello, C 197v
 – San Lorenzo, popolo, C 197v
 Penna, C 194r
 – Santa Maria, popolo, C 194r
 Perano, C 201r
 – San Donato, popolo, C 201r
 Percussine, C 202r
 – Sant'Andrea, popolo, C 202r
 Pereto, C 197r
 – San Lorenzo, popolo, C 197r
 Peretola, P 230v, C 198v
 – Santa Maria, popolo, C 198v
 Pergolato, C 204r
 – San Piero, piviere, C 204r
 – San Piero, popolo, C 204r
 Pernina, C 194r
 – Santa Maria, popolo, C 194r
 Persignano, C 194r
 – San Lorenzo, popolo, C 194r
 Perticaia, C 194v
 – Santo Stefano, popolo, C 194v
 Perugia, P 266r, 269r
 Pesa, C 152v, C 200v
 – San Pietro, popolo, C 200v
 Pescia, P 51r, 52r, C 107r
 – rocca, P 51r, 52r
 – torre del Leone, P 52r

- Petigniana, C 200v
 – Santa Maria, popolo, C 200v
 Petriuolo, C 198v, C 202r
 – San Biagio, popolo, C 198v
 – Santo Stefano, popolo, C 202r
 Petrognano, C 203r
 – San Piero, popolo, C 203r
 Petrogniano, C 195r
 – San Piero, popolo, C 195r
 Petroio, C 195v, 197r, 197v, 202v
 – San Geminiano, popolo, C 202v
 – San Giovanni, piviére, C 197v
 – San Martino, popolo, C 195v
 – Santa Maria, popolo, C 197r
 Petroio di Valdipesa, P 222v
 Petrone, C 196v, 197r
 – San Bartolo, popolo, C 196v
 – San Bartolomeo, popolo, C 197r
 Pianeta, C 199v, 200r
 – pieve, popolo della, C 200r
 – Santa Maria, piviére, C 199v, 200r
 Piano, C 193v
 – San Lorenzo, popolo, C 193v
 Piemonte, C 197v
 – pieve, popolo della, C 197v
 – Santa Riparata, piviére, C 197v
 Pietrafitta, C 160r, 200v, 213r, 213v, 214r
 – San Jacopo, popolo, C 160r, 200v, 213r, 214r
 Pietramelsola, C 197r
 – Sant'Andrea, popolo, C 197r
 Pietrasanta, C 140v, 154r, 154v
 Pieve Vecchia, C 195v
 – Santa Lucia, popolo, C 195v
 Pila, C 196v, Pyla P 223v
 – San Niccolò, popolo, C 196v
 Pimaggiore, C 196r
 – San Piero, popolo, C 196r
 Pinati, C 197r
 – San Martino, popolo, C 197r
 Pinçano, C 195r
 – Santa Maria, popolo, C 195r
 Pino, C 200r
 – San Pietro, popolo, C 200r
 Pipigliano, C 194v
 – Santa Maria, popolo, C 194v
 Pisa, P 189v, 198r, 260r, 269r, C 55v, 150r
 Piscina, C 197r
 – Santo Stefano, popolo, C 197r
 Pignano, C 203v
 – San Niccolò, popolo, C 203v
 Pistoia, P 51r nota, 52r, 190r, 211v, 246v, 269v, C 54r, 154r
 – castello di San Barnaba, P 51r nota, 52r
 Pitella, C 195r
 – Santo Stefano, popolo, C 195r
 Pitiana, C 194r
 – pieve, C 194v
 – piviére, C 194r
 – Santo Stefano, popolo, C 194v
 – Villa di Donnino, popolo, C 194v
 Pitigliuolo, C 199v
 – Sant'Ilario, popolo, C 199v
 Po, C 23v
 Pocço, C 194r
 – San Bartolomeo, popolo, C 194r
 Poggialvento, C 203r
 – Sant'Andrea, popolo, C 203r
 Poggio, C 194r, 194v
 – San Miniato, popolo, C 194v
 – Santa Maria, popolo, C 194r
 Poggio Santa Cecilia, C 55v
 Poggitacçi, C 194r
 – Santa Margherita, popolo, C 194r
 Poggiuolo, C 197v
 – San Niccolò, popolo, C 197v
 Poggibonizi, P 211v, Poggibonici C 107r, 150r, 203r
 Polvereto, C 204r
 – San Michele, popolo, C 204r
 Pomino, C 195r
 – pievieri, C 195r
 – San Bartalo, popolo della pieve, C 195r
 Ponçano, C 203r
 – San Michele, popolo, C 203r
 Poneta, C 199v
 – San Giorgio, popolo, C 199v
 Poneto, C 203r
 – Santa Maria, popolo, C 203r
 Pontanicho, C 195v
 – Santa Maria, popolo, C 195v
 Ponte a Signa, C 140r, 152v
 Ponte da Sieve, C 150r
 Pontefognio, C 194r
 – San Martino, popolo, C 194r
 Pontormo, P 222v, C 204v
 Poppiano, C 202v, 203r, 204r
 – San Biagio, popolo, C 204r
 – San Miniato, popolo, C 202v
 – San Piero, popolo, C 203r
 Prato, P 1r, 52r, 132v, 185v, C 5r, 150r, 204v
 – castello, P 52r, 185v
 Pratovecchio, P 27v
 Publica, C 201v
 – Santa Maria, popolo, C 201v
 Pugliano, C 200r
 – Sant'Eugenio, popolo, C 200r

- Pulicciano, P 260r, C 193v, 196v, 203v
 – Sant'Andrea, popolo, C 193v
 Pulignano, P 213r
 Putignana, C 199v
 – Santa Maria, popolo, C 199v

 Quaracchi, C 198v
 – San Piero, popolo, C 198v
 Quarantola, C 204r, 204v
 – San Michele, popolo, C 204r
 Quarata, C 199v
 – Sant'Angelo, popolo, C 199v
 Quarto, C 198v, 200r
 – Santa Maria, C 198v, 200r
 Querceto, C 198v
 – Santa Maria, popolo, C 198v
 Querciuela, C 198r, 203v
 – San Leonardo, popolo, C 203v
 – Santa Maria, popolo, C 198r
 Quinto, C 198v
 – Santa Maria, C 198v
 Quintolo, C 200r
 – San Miniato, popolo, C 200r
 Quiritolo, C 195v
 – San Piero, popolo, C 195v

 Rabbiacanina, C 195v
 – San Michele, popolo, C 195v
 Radda, P 223r, C 200v
 – San Niccolò, popolo, C 200v
 Rapeçço, C 197v
 – Santo Stefano, popolo, C 197v
 Rasoio, C 196r
 – San Martino, popolo, C 196r
 Ravenna, P 165v
 Remolo, C 195r, 195v, 200r
 – pieve, popolo della, C 195r
 – piviere, C 195r, 195v, 200r
 – Santa Maria, popolo, C 200r
 Renaccio (overo la Roccha), C 194r
 Rencine, C 201r
 – Santa Maria, popolo, C 201r
 Renso, P 102v, C 201v
 – San Niccolò, popolo, C 201v
 Reverçeta, C 201v
 – San Donato, popolo, C 201v
 Rezano, P 223v
 Ricasoli, P 223r, C 193r
 Ricavo, C 202v
 – San Giusto, popolo, C 202v
 Rifredi, P 248v, Rifredo C 197v
 – Santa Maria, popolo, C 197v
 Rigana (v. Rignalla), C 200r
 – Santa Maria, popolo, C 200r
 Rignalla (v. Rigana), C 200r nota

 Rignana, C 200v
 – Santa Maria, popolo, C 200v
 Rignano, C 194v
 – pieve, C 194v
 – piviere, C 194v
 Rimagio, P 230v
 Rimeme, C 201v
 – San Michele, popolo, C 201v
 Rincine (v. Rimeme), C 201v nota
 Rio Cornachiaio, P 229v
 – piviere, P 229v
 Ripa, C 204r
 – San Piero, popolo, C 204r
 Ripacocci, C 199v
 – San Martino, popolo, C 199v
 Ripalta, C 193r
 – Sant'Andrea, popolo, C 193r
 Ripamortioia, C 199v, Ripamortioio 200v
 – San Silvestro, popolo, C 199v, 200v
 Ripole, P IVr, 50r, Ripoli C 199v, 200r, 202v
 – badia, popolo della, C 199v
 – pieve, popolo della, C 199v
 – piviere, P IVr, 50r, C 200r
 – San Bartolo, popolo, C 202v
 – San Marcellino, popolo, C 199v
 Ristonchio, C 194v
 – Sant'Egidio, popolo, C 194v
 Rivo Cornacchiaio, C 197v
 – pieve, popolo della, C 197v
 – San Giovanni, piviere, C 197v
 Robbiana, C 199v
 – piviere, C 199v
 – pieve, popolo della, C 199v
 Roma, P 185r, 185v, 246v, 254r, 255r, 257r,
 257v, 258v, 259r, 265v, 269v, C 48v, 49r, 49v,
 50r, 51r, 99v, 192r
 Romagna, P 197r, 199r, 229r, 229v, 252v
 Romania, P 103r
 Rombola, C 203v
 – Santa Maria, popolo, C 203v
 Ronchomano, C 201r
 – San Giusto, popolo, C 201r
 Rondinella, C 201v
 – San Giovanni, popolo, C 201v
 Rosano, C 194v
 – Santa Maria, popolo, C 194v
 Rostellena, C 195v
 – Santa Maria, popolo, C 195v
 Rovezano, P 50r, Roveçcano C 200r
 – Sant'Andrea, popolo, P 50r, C 200r
 – Sant'Angelo, popolo, P 50r, C 200r
 Ruballa, C 199v
 – San Giorgio, popolo, C 199v
 – San Quirico, popolo, C 199v

- Rufiano, C 200v
 – San Leonardo, popolo, C 200v
- Rufignano, C 198v
 – San Silvestro, popolo, C 198v
- Rufina, C 195r
 – San Martino, popolo, C 195r
- Rugghiana, C199v, Rugghiano 200v
 – San Michele, popolo, C 199v, 200v
- Ruose, C 200r
 – San Lorenzo, popolo, C 200r
- Sagona (v. Santo Chimento), C 194r
- Sala, C 198v
 – Santa Lucia, popolo, C 198v
- Salce, C 200v
 – pieve, popolo della, C 200v
 – piviere di Santo Giusto, C 200v
- Saletta, C 195v
 – Santa Margherita, popolo, C 195v
- Salivolpi, C 204r
 – San Piero, popolo, C 204r
- Saltignano, C 202r
 – San Bartolo, popolo, C 202r
- Sambucho, C 202v
 – San Jacopo, popolo, C 202v
- Samontana, C 204v
 – Santa Maria, popolo, C 204v
- Sam Miniato, C 55v, 107r
- San Piero a Sieve, P 207v, C 150r, 160r, 212r,
 San Piero a Sieve P 229r, Santo Piero a Sie-
 ve C 197r, 212r
 – borgo di, P 229r
 – pieve, popolo della, C 197r
 – piviere, C 197r
 – popolo, P 207v
- San Casciano, P 261r
- San Cerbone, popolo, C 193v
- San Gimignano, C 55v, Santo Gimignano
 107r, 205r
- San Giovanni Maggiore, P 229r, 252v, San Io-
 vanni Maggiore, P 253r
 – piviere, P 229r, 252v, 253r
- San Miniato del Tedesco, castello, P 52r
- San Moro, P 230v
- San Niccolò, P 52r
 – castello, P 52r
- San Sebìo, P 122r, 200r, 200v, 201v
- Sancta Agata, P 229r, Santa Agata C 150r,
 196v
 – pieve, popolo della, C 196v
 – piviere, P 229r, C 196v
- Sancto Ypolito, P 228v
 – piviere, P 228v
- Sanprognano, C 194v
 – San Martino, popolo, C 194v
- Santa Agnesa, C 201v
 – pieve, popolo della, C 201v
- Santa Brigida dala parte di Sotto, popolo,
 C 195r
- Santa Brigida dela parte di Sopra, popolo,
 C 195r
- Santa Cristina, popolo, C 203r, 204r
- Santa Croce, popolo, C 196v, 201v, 204v
- Santa Croce del Valdarno di Sotto, castello,
 P 52r
- Santa Maria a Monte, P 52r
 – rocca, P 52r
- Santa Maria degli Schalçi maschi, popolo,
 C 199r
- Santa Maria del Prato, popolo, C 200v nota,
 201r
- Santa Maria dela Torre, popolo, C 203v
- Santa Maria Novella, C 200v, 203r
 – pieve, popolo della, C 200v
 – piviere, C 200v
 – popolo, C 203r
- Santa Maria tra Due Marine, popolo, C 198r
- Santa Maria Ughi, popolo, C 199v
- Santerno, C 197v
 – San Piero, popolo, C 197v
- Santo Antonio, popolo, C 202v
- Santo Appiano, piviere, C 203r
- Santo Benedetto, popolo, C 197r
- Santo Branchatio, popolo, C 204r
- Santo Casciano, C 150r, popolo, 202r
- Santo Cervagio, popolo, C 199r
- Santo Chimento (v. Sagona), C 194r
- Santo Chimento, popolo, C 195v
- Santo Cristofano, popolo, C 201v, 202r
- Santo Donato im Poci, C 150r, in Poggio
 C 186r, im Pogi 202v, in Pogi 202v
 – pieve di San Donato in Poggio, popolo
 della, C 202v
 – piviere di San Donato in Poggio, C 202v
- Santo Donnino, popolo, C 198v
- Santo Fabbiano, popolo, C 201v, 202v
- Santo Filippo, popolo, C 203r
- Santo Giorsalè, C 200r
 – San Pietro, popolo, C 200r
- Santo Giovanni Maggiore di Mugello, C 196v
 – piviere, C 196v
- Santo Giusto, popolo, C 201v
- Santo Godentio, popolo, C 193v, 201v, Santo
 Godenço 202v, 203r
- Santo Ilario, C 194r, 198r
 – San Bartolomeo, popolo, C 194r
 – Santa Maria, popolo, C 194r

- Santo Ipolito, C 201v, Santo Ypolito 204v
 – piviere, C 201v, 204v
 Santo Lacçaro, C 203r
 – pieve, popolo della, C 203r
 – piviere, C 203r
 Santo Laro, popolo, C 202r
 Santo Lorenço, popolo, C 194r, 201v, 203v
 Santo Marcellino, piviere, C 201r
 Santo Martino, popolo, C 193v, 201v
 Santo Martino La Palma, popolo, C 202r
 Santo Martino Lobaco, C 195r
 – pieve, popolo della, C 195r
 – piviere, C 195r
 Santo Michele (v. Santo Sano e Santo Stefano), popolo, C 196r
 Santo Michele di Sopra, popolo, C 193v
 Santo Michele di Sotto, popolo, C 193v
 Santo Miniato a Monte, popolo, C 199r
 Santo Nicholò, popolo, C 203r
 Santo Paolo, popolo, C 202v
 Santo Paolo in Rosso, C 201r
 – piviere, C 201r
 Santo Pavolo, popolo, C 203v
 Santo Piero dela pieve Vecchia, popolo, C 204v
 Santo Piero di Sopra, popolo, C 202r
 Santo Piero di Sotto, popolo, C 202r
 Santo Prospero, popolo, C 204r
 Santo Quirico, popolo, C 201v, 204r, Santo Quiricho 203v
 Santo Romano, popolo, C 204r
 Santo Romolo, popolo, C 201r, 202r
 Santo Salvi, popolo, C 199r
 Santo Sano (v. Santo Michele e Santo Stefano), popolo, C 196r, 201r
 Santo Siro, popolo, C 194r
 Santo Stefano (v. Santo Michele e Santo Sano), C 196r, 204r
 Santo Stefano im Pane, C 198v
 – pieve di San Paolo, popolo della, C 201r
 – piviere, C 198v
 – Santo Stefano in Pane, popolo della pieve, C 198v
 Santo Tomè de' Baroncelli, popolo, C 200r
 Santo Vincentio, C 203v
 – pieve, popolo della, C 203v
 – piviere, C 203v
 Santo Vito, C 201v
 – popolo, C 204r
 Scampato, C 193r
 – San Bartolomeo, popolo, C 193r
 Scandicci, C 202r
 – San Martino, popolo, C 202r
 Scapeccano, C 197r
 – Santa Margherita, popolo, C 197r
 Scarperia, C 196v
 – San Barnaba, C 196v
 Scho, C 193v
 – piviere, C 193v
 – Santa Maria, popolo della pieve, C 193v
 Sciano, C 203r
 – Santa Margherita, popolo, C 203r
 Scopeto (v. Briccianello), C 196r, 199r
 – San Donato, popolo, C 199r
 Scorabone, C 197r
 – San Giusto, popolo, C 197r
 Secciano, C 198r
 – Santo Stefano, popolo, C 198r
 Selve, C 201v
 – San Pietro, popolo, C 201v
 Selvi, C 200v
 – San Martino, popolo, C 200v
 Selvole, C 201r
 – San Niccolò, popolo, C 201r
 Senne, C 196v
 – San Giovanni, popolo, C 196v
 Senno, P 223v
 Serpiolla, C 198v
 – San Lorenzo, popolo, C 198v
 Serraglia, C 197r
 – San Niccolò, popolo, C 197r
 Serravalle, P 51r, 52r
 – rocca vecchia, P 51r, 52r
 – rocca nuova, P 51r, 52r
 Sesto, P 230v, C 197r, 198v, Sexto P 231r, C 150r, 198v
 – piviere, P 230v, C 197r, 198v
 – San Martino, popolo della pieve, C 198v
 Settignano, P 50r, C 200r
 – Santa Maria, popolo, P 50r, C 200r
 Settimello, C 198v
 – Santa Lucia, popolo, C 198v
 Settimo, P 189v, 228v, C 72v, 159v, 191r, 191v, 202r
 – pieve, popolo della, C 202r
 – piviere, P 228v, C 202r
 – San Colombano, popolo, C 202r
 – San Salvatore, badia, C 72v, 159v, 191r, 191v, 202r
 Sezata, P 223r, Secçata C 199r
 – San Martino, popolo, C 199r
 Sicelle, C 202v
 – San Miniato, popolo, C 202v
 Sieci, C 195r
 – San Martino, popolo, C 195r
 Siena, P 269v, C 55v
 Siepe, C 201v
 – Santa Maria, popolo, C 201v

- Sieve, P 207v, 209r, 229r, 252v, 253r, C 150r,
159r, 160r, 166r, 166v, 195r, 197r, 212r
– Sant'Angelo, popolo, C 195r
- Signa, P 260r, 261v, C 198v, Signe P 228v
– piviere, P 228v, C 198v
– San Giovanni, popolo della pieve, C 198v
– San Lorenzo, popolo, C 198v
– San Mauro, C 198v
– San Miniato, popolo, C 198v
– Santa Maria, popolo, C 198v
- Signano, C 196v, 197r, 199r
– San Clemente, popolo, C 196v
– San Giusto, popolo, C 199r
– Sant'Alessandro, popolo, C 197r
- Sillano, C 200v, 203r
– pieve, popolo della, C 200v
– San Pietro, piviere, C 200v, 203r
- Simifonte, C 203r, Sommifonte C 72v, Som-
mifonti C 72v nota
– Sant'Angelo, popolo, C 203r
- Soana, C 203v, Soano 203v
– pieve di San Giovanni, popolo della,
C 203v
– piviere di San Giovanni, C 203v
- Sofena, C 193v
– San Salvatore, popolo, C 193v
– San Tommaso, popolo, C 193v
- Sofiano, C 199r
– Santa Maria, popolo, C 199r
- Soli, C 198r
– Santa Maria, popolo, C 198r
- Sommaia, P 223r, 223v, C 198r
– San Michele, popolo, C 198r
– San Rufiniano, popolo, C 198r
– Santo Stefano, popolo, C 198r
- Sommavilla, C 160r, 213r, 213v
- Spaltenna, C 201r
– Santa Maria, piviere, C 201r
- Specçano, C 204r
– San Michele, popolo, C 204r
- Spicchiello, C 201v
– Santo Stefano, popolo, C 201v
- Spicciano (v. Carpignione), C 193r
– San Donato, popolo, C 193r
- Spoiano, C 202v
– San Bartolomeo, popolo, C 202v
- Spugna, C 198r
– Sant'Angelo, popolo, C 198r
- Spugnole, C 197r
- Stassi, C 201r
– Santa Maria, popolo, C 201r
- Sterniano, C 198r
– Santa Maria, popolo, C 198r
- Stinche, C 148v, 200v
– San Pietro, popolo, C 200v
- Stonçano, C 194v
– San Donato, popolo, C 194v
- Strata, C 199v, 200r
– San Cristoforo, popolo, C 199v
– San Martino, popolo, C 200r
- Stuorle, C 194r
– San Niccolò, popolo, C 194r
- Sugame, C 199v, 200v
– Santa Marg'h'erita, popolo, C 199v, 200v
- Sulicciano, C 202r
– San Piero da, popolo, C 202r
- Susciana, C 194r, 194v
– San Clemente, popolo, C 194v
– Santa Maria, popolo, C 194r
- Sutriuolo, C 201r
– Sant'Andrea, popolo, C 201r
- Tagliafuni, C 193r
– Santa Maria, popolo, C 193r
- Tartigliese, C 193r
– Santa Maria, popolo, C 193r
- Tasso, C 193r, 209r
- Tegolaia, C 199v
– San Michele, popolo, C 199v
- Terçano, C 200r
– Sana Lucia, popolo, C 200r
- Terra Santa, P 270v
- Terraio, C 194r
– San Niccolò, popolo, C 194r
- Terrençano, C 195v
– San Martino, popolo, C 195v
- Terreno, C 193r
– San Piero, popolo, C 193r
- Tigliano, C 195r
- Tignano (v. Oganno), C 202v nota
- Tirli, C 197v
– San Pietruccio, popolo, C 197v
- Tirlo, castello di, C 148v, Tirli del Tasso 209r
- Tizano, P 52r, Ticçano C 199v
– castello, P 52r
– Santo Stefano, popolo, C 199v
- Torlochuro, C 197r
– San Gavino, popolo, C 197r
- Tornano, C 201r
– San Quirico, popolo, C 201r
- Torri, C 194v, 195v, 198r, 199r, 203v
– San Donato, popolo, C 195v, 199r
– San Martino, popolo, C 203v
– San Michele, popolo, C 203v
– Santa Marg'h'erita, popolo, C 198r
– Santo Stefano, popolo, C 194v

- Torricella, C 196r, 201r
 – San Niccolò, popolo, C 196r
 – Sant'Angelo, popolo, C 201r
- Torsoli, C 193v
 – San Godenzo, popolo, C 193v
- Torta, C 195r
 – Santo Stefano, popolo, C 195r
- Tortona, P 250r
- Toscana, P 213r, 254v, 259v, 260r, 269r, C 144r, 144v
- Tosi, C 194v
 – Sant'Andrea, popolo, C 194v
- Tosina, C 195r
 – Santa Margherita, popolo, C 195r
- Trappola, C 194r
 – Santa Maria, popolo, C 194r
- Treale, C 201v
 – San Lorenzo, popolo, C 201v
- Trebbio, C 200v
 – San Niccolò, popolo, C 200v
- Trecenta, C 203v
 – San Jacopo, popolo, C 203v
- Treggiaia, C 193v,
 – San Piero, popolo, C 193v
- Trespiano, C 195v
 – Santa Maria, popolo, C 195v
- Trisanti, C 203v
 – San Bartolomeo, popolo, C 203v
- Trivali, C 198r
 – Santa Maria, popolo, C 198r
- Ugnana, C 202r
 – Santo Stefano, popolo, C 202r
- Ultigiano, C 204r
 – San Jacopo, popolo, C 204r
- Urbana, C 198r
 – Santa Maria, popolo, C 198r
- Uzano, P 51r, 52r, Uccano C 195v, 199r
 – rocca, P 51r, 52r
 – San Martino, popolo, C 199r
- Vaglia, C 197r
 – pieve, popolo della, C 197r
 – San Piero, piviere, C 197r
- Vagliano, C 198r
 – San Martino, popolo, C 198r
- Valcava, C 196r, 196v
 – San Cresci, piviere, C 196r, 196v
 – San Cresci, popolo della pieve, C 196v
 – San Martino, popolo, C 196v
- Valdambra, C 66r
- Valdarno, P 185r, 223v, 256r, 258v, C 150r, 192r, 192v
 – Valdarno di Sopra, C 53v
 – Valdarno di Sotto, P 52r, 132v, C 204v
- Valdebisenco, C 154r
- Valdelsa, C 107r
- Valdichiana, C 23v
- Valdigrievie, C 200r
- Valdinievole, C 107r
- Valdipesa, P 222v
- Valle, C 194v, 200v
 – San Martino, popolo, C 200v
 – San Quirico, popolo, C 194v
 – San Salvatore, popolo, C 195r
- Valle d'Avena, C 193v
- Valleombrosa, P 230r, Valembrosa P 238v, C 14r, 179v
- Valli, C 197v
 – San Bartolo, popolo, C 197v
- Varlungo, P 50r, C 200r
 – San Piero da, popolo, P 50r, C 200r
- Veccano, C 196r, 197v, 198r, 200r
 – San Lorenzo, popolo, C 198r
 – San Michele, popolo, C 200r
 – Santi Andrea, Piero e Maria, popolo, C 196r
- Velletri, P 185r, 254r, 261r, 261v
- Venano, C 201r
 – San Pietro, popolo, C 201r
- Vernia, C 211v
 – castello, C 211v
- Vertine, C 201r
 – San Bartolo, popolo, C 201r
- Vescontado, C 53v, 66r
- Vicchio, P 223r, C 200v, Vicchio di Mugello C 196r
 – Santa Maria, C 200v
- Vichio, C 200r
 – San Lorenzo, popolo, C 200r
- Vicho, C 195v, 202v
 – San Martino, popolo, C 195v
 – San Niccolò, popolo, C 195v
- Vico, P 221r
- Vicoferaldi, C 195v
 – Santa Maria, popolo, C 195v
- Vieglia, C 195v
 – Sant'Andrea, popolo, C 195v
- Vignale, C 201r
 – San Niccolò, popolo, C 201r
- Viliano, C 202v
 – San Lorenzo, popolo, C 202v
- Villa, C 196r
 – San Donato, popolo, C 196r
- Villa di Ruota, C 194r
 – San Giusto, popolo, C 194r
- Villa Nuova, C 197v
- Villamagna, C 200r
 – pieve, popolo della, C 200r

- piviere, C 200r
- San Romolo, popolo, C 200r
- Viminiccio, C 196r
 - San Martino, piviere, C 196r
 - San Martino, popolo della pieve, C 196r
- Vinci di Greti, P 223r
- Vincigliata, C 195v
 - Santa Maria, popolo, C 195v
- Vincio, P 213r, C 204v
 - Sant’Andrea, popolo, C 204v
- Visignano, C 197v
 - San Cristoforo, popolo, C 197v
- Vispignano, C 196r
- Vitiano, C 198r
- Vitigliano, C 195v
 - Sant’Alessandro, popolo, C 195v
- Vitolino, C 204v
- Vittorino, P 213r
- Volognano, C 194v
 - San Michele, popolo, C 194v
- Volpaia, C 200v
 - San Lorenzo, popolo, C 200v
- Volterra, P 269v

INDICE

Tomo I

<i>Premessa</i>	Pag.	V
SAGGI INTRODUTTIVI	»	1
FRANCESCO SALVESTRINI, <i>«Patria degna di triūmfal fama». Il contesto storico-politico e la matrice culturale degli statuti fiorentini del 1355</i>	»	3
1. <i>Premessa</i>	»	3
2. <i>Le redazioni statutarie anteriori alla metà del XIV secolo</i> ...	»	10
3. <i>Il contesto storico-politico delle stesure di metà Trecento</i>	»	16
4. <i>Il vicariato imperiale</i>	»	22
5. <i>Il riordinamento normativo del 1355. I testimoni latini</i>	»	30
6. <i>Il riordinamento normativo del 1355. I contenuti</i>	»	40
7. <i>I volgarizzamenti. Istanze culturali e motivazioni ufficiali</i> ..	»	43
8. <i>Il traduttore, i traduttori</i>	»	53
9. <i>Le reali finalità delle versioni in volgare</i>	»	63
10. <i>L'edizione degli statuti fiorentini del 1355</i>	»	68
11. <i>ASFi, Statuti del Comune di Firenze, 13 e 19. Scheda codicologica</i>	»	70
12. <i>Precedenti edizioni</i>	»	75
13. <i>Criteri di edizione</i>	»	76
LORENZO TANZINI, <i>La redazione statutaria del 1355: fonti, novità, questioni</i>	»	79
1. <i>Un caso illustre nell'Italia degli statuti</i>	»	79
2. <i>Dallo statuto alla storia</i>	»	85
3. <i>Vecchio e nuovo</i>	»	92
4. <i>Per concludere</i>	»	106
FEDERIGO BAMBI, <i>Gli statuti, la lingua e il Vocabolario</i>	»	109
1. <i>Il Vocabolario</i>	»	109
2. <i>Un paragone</i>	»	111

INDICE

3. <i>Il volgarizzatore</i>	Pag.	113
4. <i>Le parole</i>	»	120
Tavole fuori testo		
STATUTO DEL CAPITANO DEL POPOLO	»	125
Tomo II		
STATUTO DEL PODESTÀ	»	1
Tomo III		
LE PAROLE DEGLI STATUTI. INDICE-GLOSSARIO di Federigo Bambi ..	»	3
INDICE DEI NOMI DI PERSONA di Piero Gualtieri	»	235
INDICE DEI NOMI DI LUOGO di Piero Gualtieri	»	241

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
 copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
 © Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

FINITO DI STAMPARE
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • CALENZANO (FI)
NEL MESE DI DICEMBRE 2022

copia concessa all'autore per uso esclusivo in ambito concorsuale - ogni riproduzione o distribuzione è vietata
copy granted to the author exclusively for the purposes of competitive examinations - it's forbidden to copy or distribute
© Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze - © Leo S. Olschki Publisher, Florence, Italy

